

DOCUMENTI
DI STORIA ITALIANA

PUBBLICATI A CURA

DELLA R. DEPUTAZIONE SUGLI STUDI DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCE

DI TOSCANA, DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE



TOMO VIII.

CODICE DIPLOMATICO

DELLA

CITTÀ D'ORVIETO

DOCUMENTI E REGESTI DAL SECOLO XI AL XV

E

LA CARTA DEL POPOLO

CODICE STATUTARIO DEL COMUNE DI ORVIETO

CON ILLUSTRAZIONI E NOTE

DI LUIGI FUMI

SOCIO ORDINARIO

VOLUME UNICO

IN FIRENZE


PRESSO G. P. VIEUSSEUX

COI TIPI DI M. CELLINI E C.

alla Galileiana

—
1884

DG
975
07Fs



1000963

SIGILLO DEL COMUNE



SIGILLO DEL POPOLO



PREFAZIONE

I.

Il desiderio di una raccolta di documenti Orvietani, sentito da tutti i cultori delle discipline storiche, animava il marchese Filippo Antonio Gualterio a dare un saggio di memorie patrie, pubblicando nel 1846 la Cronaca scritta in volgare elegante del secolo XIV dal conte Francesco di Montemarte, dove aggiungeva in fine una serie di documenti, principio a più larga collezione, che egli si augurava non lontana. Al cui voto facendo eco il compianto Bonaini, molti anni dopo si recava il dotto professore in Orvieto per esaminarvi le carte dei pubblici archivi, senza che peraltro potesse cavarne qualche frutto, a cagione del disordine, a cui una deplorabile dimenticanza le aveva lasciate da lungo tempo. Ma non andò molto che le cure del Municipio per quel deposito delle sue antiche memorie, l'Archivio segreto, ne resero utili le ricerche; perchè disposto un locale meglio adatto, ricostruiti gli armadi e nuovamente ordinate filze e codici, se ne redigeva per la prima volta l'inventario. Questo lavoro, a cui avevo io posto mano con tutto l'ardore degli studi giovanili, dava occasione di estrarre carta per carta la somma del contenuto dei principali documenti, per l'indole e natura loro, per l'epoca

e le notizie riconosciuti i più utili agli studi; nè io pensava allora che un giorno potevano quei medesimi spogli costituire il regesto orvietano invocato dal Gualterio, e avrebbero servito di fondamento alla presente pubblicazione. La quale quanto a ragione si desiderasse è quasi inutile accennare; imperocchè di una città importante per la sua posizione, fra la Toscana e il Patrimonio di S. Pietro, fortissima per natura e mantentasi tenace alla causa guelfa, legata intimamente con Firenze e col Papato, campo infine di sciagurate discordie secolari, ben poco si sapesse, e quel poco, siccome quello che scaturiva da fonti non sempre pure, tenuto in discredito dai più. Non che fossero mancati scrittori alle cose patrie, ma le disgraziate vicende dei tempi di mezzo, che mandarono ogni cosa a rifascio, avevano fatto perire grandissima parte delle cronache contemporanee e delle stesse testimonianze originali della nostra storia. Di fatti perduti sono gli *Annales*, la *Cronica Potestatum*, la *Cronica Urbisveteris*, il *Diario di Antonino Aldobrandino*, la *Cronaca di Francesco di Bindo da Soana* e le *Memorie del Conte Ettore di Titignano*, tutte scritture del secolo XIV; tantochè null'altro ci resta di quel tempo dalle pubblicazioni in fuori del Muratori e del Gualterio. E se si considera poi che il grande padre della erudizione e della storia due cronache dava, di cui una veramente preziosa, l'anonima, racchiude un periodo troppo breve, dall'anno 1342 all'anno 1368, e l'altra sotto il nome di Lodovico di Bonconte Monaldeschi, dall'anno 1327 al 1342, è per lo meno una puerile e sfacciata contraffazione, manipolata nel secolo XVII, resta la Cronaca del Montemarte la più importante (dal 1333 al 1400), aggiuntavi in appendice una brevissima cronachetta latina dall'anno 1161 all'anno 1313, che figura anche nella collezione degli *Scriptores rerum germanicarum* al volume XVIII, pag. 269-273.

Ma non è questo tutto il male nostro: perchè se è da rimpiangere la perdita delle Cronache or ora citate, e forse di qualcun'altra ancora, molto più è da deplorare l'opera degli scrittori che seguirono dappoi, malaccorti intessori di favole e menzogne, o troppo facili a beber grosso sulle altrui invenzioni. E qui per primo ci si presenta il Manente, autore dell'*Historie, nelle quali si raccontano i fatti successi* dal 970 al 1563 in due volumi stampati in Venezia da Gabriele Giolito de Ferrari,

in 4to negli anni 1561 e 1567. Egli di sè stesso nel volume II a pag. 158 della sua opera scrive: « Nel detto anno millecinquacentodue alli due « d'aprile io Cipriano di Antonio di Luca di Domenico de' Manenti nacqui « nella città d'Orvieto nel quartiere dell'Olmo, nel rione di San Giovanni « e fui battezzato in Santa Maria da don Francesco Baccio canonico, e « nel millecinquecento e tredici alli diciassette di marzo doppo la creatione « di papa Leone X' cominciai a scrivere le Croniche delle cose che « occorreano per commissione di mio padre, e sempre ho seguito insino « al millecinquentesossantadue e piacendo a Iddio seguirò sin ch'io vivo, « e doppo spero che seguirà Manente mio figliuolo, a comune utilità e « diletto, senza rispetto degli invidiosi e maligni, scrivendo sempre la « verità con quel maggior riguardo che sia possibile ». Ora delle sue storie merita qualche fede solamente la seconda parte; chè sebbene si servisse spesso degli archivi pubblici, dai quali involò varie carte, come fecero il Roncioni e il Dragoni a danno di Pisa l'uno e di Cremona l'altro, restituite in parte dagli eredi di lui, non ostante che sopra ogni carta si leggesse il nome scritto di sua mano: *Cyprian Manente*, egli anzi che valersi della ricca suppellettile genuina, amò meglio inventare di sana pianta in specie per riempire il lungo spazio, ove nulla gli offrivano le fonti; per modo che trovansi descritte cose e persone che mai ebbero altra ragione di essere all'infuori della sua sbrigliata fantasia. Invenzione è la lunga serie dei Consoli, che egli fa risalire al tempo di Ottone magno, dandoceli accoppiati a due a due, a guisa dei due consoli della repubblica romana, per una confusa tradizione, espressa contemporaneamente anche nella storia del Sigonio, e che ha origine dalla restaurazione delle libertà municipali sotto l'impero degli Ottoni. Se si potesse prestar fede a coteste tavole, nessun altro comune vanterebbe libertà più antiche, laddove Pisa ha memorie Consolari non prima del 1033, e Biandrate nel 1053, Asti nel 1055 solamente, lasciandosi dietro tutte le altre città. Ma come credere al Manente, quando i primi nomi di consoli orvietani che ci danno le carte autentiche dal 1157 in poi non corrispondono per nulla a quelli da lui riferiti? E che fatale fortuna avrebbe fatto perire tutte le notizie anteriori per farle risorgere in quel tempo presso a poco in cui si ritrovano egualmente nei vicini comuni del Patrimonio e a Viterbo?

Imperocchè non vale il credere che innanzi al secolo XII Orvieto avesse una storica importanza superiore alle città vicine, mentre vediamo assai più avanzata Corneto, una delle sedi dei Marchesi della Toscana, ricca di chiese date dai patroni ai monasteri di Farfa e di Montamiata e famosissima fin dal mille per il commercio delle grascie e dei grani, emporio principale per Roma e per le città marittime, come Pisa e Genova, con le quali, e anche coi re di Aragona, aveva trattati pubblici. Egli fu soltanto coll'accrescimento sempre maggiore dei traffici per gli aumentati bisogni delle repubbliche toscane nascenti e per la migliorata sicurezza delle strade, che Orvieto, come punto centrale, offriva protezione ai commercianti contro lo stuolo infinito dei baroni predatori delle Maremme, e guadagnando di agiatezza e a poco a poco anche di potenza, superava l'antico suo emporio di Corneto, come Firenze al medesimo tempo soverchiava Pisa, che per estensione e per importanza erale stata molto di sopra. Ma il Manente non pare che si potesse accomodare a quella fatalità, per cui aprivasi un grandissimo vuoto fra la guerra gotica e il patto con papa Adriano IV (1157), e sognando fatti e avvenimenti cavallereschi, fece sentire lo strepito delle guerre intorno a tante contrade ancora deserte di abitatori, e sospinto da boria naturale di patria se la foggì alla fantasia grande e ricca, quando appena allora veniva risorgendo sopra le vestigia delle rovine etrusche e fra mezzo ai ruderi dei bassi tempi. Egli con maravigliosa sicumera asserisce della sua floridezza, fondandovi nel 1013 per favore imperiale perfino uno Studio di scienze e di lettere, che per altro egli non credeva sarebbe stato il più famoso del mondo, perchè unico allora !... Scrittore di cose non raccontate precedentemente da altri, fu copiato da molti autori poco esperti e da cronisti molto semplici dei luoghi vicini fino ai nostri giorni, di modo che nessun altro storico si troverebbe facilmente, le cui narrazioni sieno state tanto funeste. Aristocratico per natura e imbizzito per scarsità di fortuna, fu millantatore della nobiltà antica e dispregiatore del nuovo sangue. Compilò i gradi di nobiltà delle famiglie orvietane, e forse la stessa pubblicazione nota sotto il nome di *Manentino*, attribuita a Manente Manenti suo figliuolo, è facilmente farina sua. È questa intitolata: *Nomina, cognomina et patria nobilium et popularium domorum Urbisve-*

teris nunc viventium iuxta morem antiquorum dominorum Septem regentium, stampata in 4to senza luogo e anno, ma forse del 1557, essendovi di fronte incisa l'arme di Paolo IV. Contiene un catalogo di tutte le famiglie, di ciascuna delle quali sono dati gli ascendenti fino all'origine cognita della casata. Di qui forse le sue disgrazie e le varie persecuzioni patite, raccontandole egli sotto l'indicazione di *Cometa di Cypriano* che io ho ritrovato entro un minutario di atti notarili (1). Fu cortigiano della casa ducale dei Farnese, e ne compose l'albero genealogico, noto al chiarissimo Odorici che nelle tavole Farnesiane da lui maestrevolmente composte nell'opera del Litta, sa pur distinguere fra quella scrittura e le Storie manentine, affatto immeritevoli di fede. Le quali, venute in discredito fin dai tempi suoi, ebbero contraddittore Spinello Benci nella Storia di Montepulciano, e critico, fra gli altri, il Pellini nella sua diligente Storia perugina e ogni più timido scrittore trovarono dubbioso. Il Vogt lo chiama raro e il Pinelli lo ripone fra le storie rarissime. Storico di pochissima esattezza lo dice l'autore della *Bibliografia storica della città e luoghi dello Stato pontificio* (Roma, 1792), sebbene il Fontanini lo ricordi fra gli autori della eloquenza italiana e il Giandonati lo aggiunga agli scrittori della *Collana*. Il celebre falsario Alfonso Ceccarelli disse aver veduto un antico manoscritto in pergamena, « ex quo Ciprianus Manens suam integram exersipit historiam sibi que adscripsit »; il che non solo non aggiunge fede allo scrittore, ma induce a sospettare che l'un con l'altro si giovassero nelle loro opere, o che il Manente cadesse sotto gli inganni orditi dal Ceccarelli, o che questi per dare spaccio alla sua Storia Monaldesca, dopo la morte del Manente accreditasse le Storie di lui, asserendole copiate, o che finalmente egli cavasse fuori la storiella di questo manoscritto per gabbellare per vero il Diario di Lodovico Monaldeschi, attribuito per l'appunto allo stesso Ceccarelli, come ora veniamo a dire.

Si è accennato di sopra che il Diario di Lodovico Monaldeschi è una contraffazione del secolo XVII. Nè potrebbe essere altrimenti. Sarebbe nato in Orvieto da Buonconte Monaldeschi nel 1327 e vissuto continuamente in Roma, dove morì nel 1442 in età di 115 anni. Il Muratori ne estrasse la copia per i suoi *Scriptores* dalla biblioteca Vindebonense; ma

ai tempi del conte Mazzuechelli se ne avevano esemplari anche nella biblioteca del re in Parigi, del principe Altieri in Roma e dei Febei in Orvieto. Benchè quel suo forzato dialetto abruzzese e lo stile non piano avessero potuto tradire l'inganno dello scrittore, e mettere in sospetto quella sua stranezza di raccontare gli anni che visse e di che malattia morì, nessuno aveva parlato pubblicamente prima del Gregorovius, che ne riputò falsa addirittura la Cronaca. Il Wüstenfeld, scrivendo sopra un libro di Dino Compagni, ne dava un cenno critico nel *Göttingische gelehrte Anzeigen unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften*, Stück 50, 15 december 1875, p. 1575. E nel 1879 il signor Labruzzi ne trattava di proposito in un articolo critico dell'*Archivio della Società Romana di Storia Patria*, Vol. II, fasc. III, a pag. 281, dove sebbene non appaia conoscenza della nota del Wüstenfeld, pure all'acume dello scrittore non erano sfuggiti i principali argomenti stessi del dotto alemanno, i quali erano rivolti a considerare l'errore di vedere vicari di re Roberto del 1332 i vicari del suo avversario Ludovico il Bavaro nel 1328 e la lunga serie di persone che hanno tutte un nome classico, come Camillo, Orazio, Fabbrizio ecc. ecc., nomi ancora inusitati fino a tutto il secolo XIV, divenuti invece frequentissimi dopo il rinascimento. Di fatti il condottiero Fabbrizio Colonna visse oltre il 1500 e non si trova che altri prima di lui avesse il suo omonimo nella stessa famiglia. Nelle sue tavole dinastiche sono messe insieme e confuse in una sola la prosapia dei Prefetti di Vico e di quelli della Rovere, mentre questi ultimi furono fatti Prefetti di Roma, come è noto, soltanto da Sisto IV; onde lo scrittore anche coi suoi ridicoli 115 anni di vita non avrebbe mai potuto raggiungere quell'epoca. Vi sono mescolate le più insulse favole intorno la provenienza e le vicende della famiglia dei signori di Luco (Piè di Luco), i quali, secondo i documenti autorevoli e genuini del Jacobelli nella sua Storia di Sassovivo, discendono dall'antichissima famiglia lombarda dei conti di Foligno. Giustamente nota il Labruzzi la contraddizione di Stefano Colonna che le storie narrano arditissimo avversario del Bavaro e che il falso Monaldeschi vorrebbe farci credere nominato suo vicario in Roma e coronatore del diadema imperiale; e della giostra del toro fatta nel colosseo l'anno 1333, assai verosimil-

mente introdotta non prima del secolo XV; e delle notizie di personaggi di casa Altieri fatti vivere fantasticamente, e dei quali avrebbe saputo i fatti domestici di trent'anni dopo la morte del narratore medesimo. Molti sono gli svarioni del supposto Monaldeschi quando parla dei Colonnese e molte le inesattezze degli autori da lui presi a prestito, che furono il Platina e Giovanni Villani, parlando della coronazione del Petrarca, alla quale lo scrittore sarebbe stato presente nel 1338, mentre avvenne, come si ha dal diploma di laurea e dalle lettere del gentile poeta, nel 1341. Il signor Labruzzi ricercando chi sia stato il falsario dice: « Sulla prima pagina del ms. borghesiano si legge la seguente nota, che dal carattere sembra sia stata scritta nella prima metà del secolo decimosettimo: *Questo libro ho molto timore che sia apocrifo e assolutamente fatto apposta per i Colonnese de' SS. Apostoli; e v'ha pericolo sia un parto di Alfonso Ceccarelli* ». Dà, quindi, un cenno del noto impostore, dicendo: « Nacque egli in Bevagna, cittadella dell'Umbria; ma i brevi termini delle patrie mura parvero troppo angusti al suo ingegno, vago di spaziare in campo più vasto. Desiderio di far fortuna lo trasse a Roma; e benchè dottorato in medicina, invece d'investigare e curare le malattie del corpo umano, donde forse ritraeva troppo scarsi guadagni, prese a speculare su quelle dell'animo, dandosi a lusingare l'ambizione e la vanagloria dei potenti, per espilare danaro, dei quali compilò un gran numero di genealogie. Nella biblioteca vaticana si conservano tre volumi di una sua opera inedita intitolata: *La nobiltà dell'alma città di Roma*, ed abbiamo alle stampe una *Storia della Casa Monaldesca* in un volume ora divenuto rarissimo. Per condurre queste genealogie egli non si contentò, come usavano allora i suoi confratelli in professione, d'inventare storielle per accrescere il lustro e l'antichità delle famiglie di cui trattava; ma ebbe la temerità di falsificare atti pubblici e compilare storie suppositizie, che poi gli servivano da documenti per provare le cose da lui asserite. Sembra peraltro che taluna delle sue falsità offendesse gravemente gli interessi dello Stato o quelli di qualche potente famiglia, perchè venne fatto carcerare d'ordine di Gregorio XIII e condannato a morire di mano del carnefice, per aver falsificato, dice la sentenza, parecchi documenti, massime della famiglia

Anguillara, *ac etiam diversa Imperatorum privilegia, genealogias et historias* ». Egli razzolò lungamente negli archivi di Orvieto e vi scrisse una memoria intitolata: « *De urbevetana Historia conficienda* », la quale conservasi in un codice Vaticano segnato col registro 5311; ed ebbe agio di consultare cronache e carte di casa Monaldeschi per comporre la sua *Historia Monaldesca*, dove seppe così bene mescolare cose vere a cose false, da non poter scorgere di leggieri dove l'inganno sia nascosto. Ne avvertì il Muratori stesso nel tomo XII degli *Scriptores*, a pag. 525. L'opera fu stampata in Ascoli nel 1580 per i tipi di Giuseppe de Angelis, ed è divenuta rarissima, come avvertiva il lodato Labruzzi. In alcuni esemplari vi è inserito l'opuscolo intitolato: *Breve Historia sopra l'albero et vite delli Signori Monaldeschi d'Orvieto*, Perugia, Petrucci, 1582. Scriveva Giovanni Battista Febei nel 1752 al Conte Mazzucchelli che l'opera del Ceccarelli pregiudicò piuttosto che giovare alla fama e al lustro di casa Monaldeschi, come ben si può immaginare.

Ma al Ceccarelli, genio infausto degli scrittori orvietani, ancora non segnalato alla pubblica riprovazione, fu amico e ammiratore Monaldo Monaldeschi canonico di San Pietro di Roma che compose nel 1584 i *Commentari Historici, nei quali oltre ai particolari successi delle città di Orvieto et di tutta l'antichissima et nobilissima provincia della Toscana, anticamente descritti, si contengono anche in modo di annali le cose più notabili che sono successe per tutto il mondo dall'edificazione di detta città di Orvieto insino all'anno della salute nostra MDLXXXIII*. In Venezia, appresso Francesco Ziletti, 1584. « Circa la fine di quest'anno (egli scrive a pag. 206 t.) ritrovandomi io nel castel di Torre Alfina otto miglia lontano dalla città di Orvieto intesi che fin dall'anno passato il signor Aldo Manuzio haveva per sue lettere ricercato saper le cose notabili della città d'Orvieto per voler fare la descrizione generale dell'Italia: mi risolsi notare e scrivere quanto è sopradetto ad effetto che tali scritti andassero in man sua et degli altri, come più volte ho sopra detto ». Scrittore di nessuna critica, prese a testo Annio da Viterbo e tutti gli autori da lui creati, come Marsilio Lesbio, Catone, Archiloco, Metastene, Filone, Senofonte, *De Aequivocis*, Caio Sempronio, Fabio pittore, Antonino Pio, e Beroso Babilonico col

supplemento di Manetone e simili. Segue per lo più il Manente, ma cita spesso le cronache antiche del secolo XIV, ora perdute, e ancor quella rimastaci del Montemarte: talvolta riproduce documenti interi degli archivi della Cervara e del Magistrato, ma tutti infarciti di errori. Quanto meglio non avrebbe fatto se in cambio di narrare cose che non sapeva, *di tutto il mondo*, si fosse limitato a pubblicare con diligenza una delle molte cronache orvietane possedute nel suo archivio! Non avrebbe meritato allora il giudizio dell'erudito senese, Celso Cittadini, che lo disse sogniatore (*somniabat iste bonus auctor*) e l'ironia che egli sapesse *le cose d'altri e non le sue*; onde il Blanville scriveva che egli non condannerebbe mai nessuno a leggerlo. È creduto favoloso dal Langlet e detto raro da Meurs e dal Freyhac.

A discorrere delle cose orvietane col corredo degli studi e della erudizione del secolo XVIII sorse primo Giacomo Coelli, di antica e nobile famiglia che si estinse in una nepote di lui, entrata in casa Febei. Giacomo fu figlio di Giulio Coelli e di Giuditta Cartari e nacque in Orvieto il 7 agosto 1583. Dimorò lungamente in Roma, dove fu agente generale delle Comunità dello stato ecclesiastico. Si fece prete, e ritiratosi sullo scorcio della vita in Orvieto, vi morì di 73 anni il 20 settembre 1655 sepolto nella cappella dei suoi maggiori in San Francesco. Di molto sapere e nella erudizione ecclesiastica profondo, compose varie opere (2). Inedite però sono le sue *Istorie d'Orvieto*, come anche gli *Annali della città d'Orvieto sino all'anno 1200*, dove con sfoggio non appropriato di erudizione classica e con forma tutta accademica ha attinto ingenuamente all'unica fonte Manentiana e Monaldesca. Scrisse anche le *Annotationes ad Statutum Urbisveteris*. Nelle sue miscellanee imperfette vi sono alcuni volumi intitolati: *Diversa Urbisveteris*, e il *Promptuarium rerum memorabilium*, utilissima raccolta per la difesa delle giurisdizioni della città, dedicata al Magistrato e riposta nell'Archivio storico del Comune.

Continuatore degli studi del Coelli fu Carlo Cartari. Molti sono gli scrittori in questa famiglia, celebrati in un carme di G. B. Vannarelli ascolano sotto il titolo di *Sertum Cartarium* (Roma, 1646), famiglia illustre, ascritta anche alla nobiltà di Roma fin dal 1653 e approvata

per la croce di Malta. Carlo nacque in Bologna, dove si trovarono per caso i suoi genitori Giulivo Cartari e Lavinia Beccoli, il 13 luglio 1614. Studiò in Roma presso Girolamo Lampugnano milanese e vi si dottorò nel 1633. Da papa Urbano VIII fu dichiarato Prefetto perpetuo dell'Archivio apostolico di castel S. Angelo (1638). Entrò nel numero degli avvocati concistoriali (1642), dei quali giunse ad esser decano (1647). Menò in moglie donna Maddalena dei marchesi Marabottini di Orvieto, dalla quale ebbe l'erudito Anton Stefano, morto celibe, e Maria Virginia che maritata a Giulio Febei portò in cotesta illustre casa la roba dei Cartari con la ricca libreria e gli scritti posseduti oggi dagli eredi Piccolomini di Orvieto. Morto in Roma di 84 anni il 12 settembre 1697, fu sepolto nella tomba di famiglia della chiesa di Aracoeli e lasciò una grande quantità di opere, fra cui principalissima il *Syllabus advocatorum Concistorialium* (Roma, stamperia Camerale 1656 in foglio). Anch'egli delle varie scritture sopra Orvieto nessuna ne diè compita. Perciò ha lasciato inedite: *Descrizione della città di Orvieto: De Urbeveteri*, tomi 5: *Degli uomini illustri di Orvieto*, tomi 4: *Delle famiglie Orvietane*. Sono tutti studii cavati dalle buone fonti, e che si potranno sempre consultare utilmente.

Ma la fatica maggiore e più nobile fatta sugli archivi fu quella del Marchese Filidio Marabottini, ingegno non volgare e scrittore elegante e nutrito a buona critica, nato nel 1610 da Fisimbo e da Aurelia di casa Marsciano. Fu Prefetto dell'Archivio segreto. Scrisse: *Catalogus Episcoporum Urbisveteris* (Roma, Fani 1650 e Orvieto 1662), e *Albero e istoria della famiglia dei Conti di Marsciano* (sotto il nome dell'Abate Ferdinando Ughelli, Roma, stamperia Camerale 1666 in f.^o). La parte migliore delle sue opere restò inedita presso gli eredi: *Istoria della città d'Orvieto sino all'anno 1300: Annali della città d'Orvieto*, tomi 2: *Preminenze e giurisdizioni della città di Orvieto: Discorsi genealogici delle famiglie nobili di Orvieto: De'luoghi, che hanno avuto uomini illustri sì in Orvieto, che in altri luoghi cavati da autori stampati e manoscritti*, tutte opere di pregio e scritte con rigorosa coscienza, e di cui è da lamentare la perdita (3). Egli fu leale e franco gentiluomo, schivo d'adulazione, anzi inesorabile banditore del vero. Trovo in una sua lettera

del 6 agosto 1669 un giudizio assai corretto sul primo Papa che portasse la Sede in Orvieto, e la giusta opinione in che teneva il Manente: « lo stimo verissima, e per tale la sostengo nel 2.º libro de' miei Annali, che quanto prima potrà vedere la luce, la proposizione del card. Baronio, dal quale non discorda il Platina ecc., che il primo papa che in tal figura si vedesse in Orvieto fosse Adriano IV, che due volte vi venne e più pubblici documenti, che si conservano, vi lasciò. La venuta degli altri che lo precederono sono sogni e ciance del nostro cronista mendace ». In alcuni frammenti dei suoi Annali ricopiati da Carlo Cartari è quasi ad ogni piè sospinto colto in falso il Manente e portata nuova luce sulle cose cittadine. Dopo la sua morte il Conte Bernardino Saracinelli letterato e Prefetto dell'Archivio Segreto proponeva la stampa di quelli Annali, tuttochè lasciati imperfetti, e ne scriveva l'11 luglio 1684 al Cartari: « Giacchè V. S. Ill. ha così buona inclinazione verso la patria, mi pare che sarebbe bene che si adoperasse col signor Marchese Fisimbo Marabottini, acciò desse alla luce le opere del padre circa l'Istorie d'Orvieto, et illustrare insieme e la città e l'autore, e ciò credo sarebbe bene farne qualche diligenza prima che le cose si svaniscano e sin tanto che nel figlio è più viva la memoria e l'affetto verso il padre. Stimo però che il medesimo pensiero sarà ad esso anche venuto; nondimeno ho voluto suggerirlo, essendo stato richiesto anche da altri zelanti dell'amor della patria passar seco quest'uffizio, non vi essendo chi con più ragione possa intramettersi in tal negozio. perchè veramente queste *Istorie* col suo *Teatro* (4) sarebbero per la patria un grande onore ». In altra lettera dice che l'opera si doveva dividere in tre parti, di cui la prima era pronta, la seconda designava spettasse alla relazione delle famiglie, la quale non aveva animo stampare in vita sua per essere un poco odiosa » e gli significò « anche l'altra sopra le raggioni, privilegi e jus della città, le quali sarebbero di troppo gran danno se perissero ».

Il Saracinelli pareva presentire quello che molto tempo dopo avvenne. « Tutti gli scritti e i sudori di quell'uomo (dice il Gualterio del Marabottini) andarono smarriti. La sua famiglia si spense, e le carte in altre mani passate senza profitto di alcuno perirono nei rivolgimenti che segnarono il passaggio dal passato al presente secolo, allorchè la forza brutale non

contenta di far guerra alle istituzioni ed agli individui, la volle eziandio con le memorie e con i monumenti. In quella universale vertigine non si credette guari sicuro l'avvenire, se le orme del passato non venivano cancellate » (Op. cit. II, 187). In appresso se scrissero Diarii del tempo loro Girolamo Vettori dal 1658 al 1682 e Bernardino Saracinelli dal 1683 al 1693, per verun conto notevoli, nessun altro si occupò di memorie cittadine, salvo il p. Della Valle, sanese, che per la sua storia del Duomo di Orvieto metteva alla luce documenti anche relativi al Comune, e il Conte Livio Polidori, che come Prefetto dell'Archivio, comunicava copie di atti pubblici agli eruditi del suo tempo, massime toscani, i quali ingiustamente ebbero in sospetto la fede letteraria di lui.

II.

Ora che abbiamo dato un rapido cenno degli scrittori e si deve dire qualche cosa delle più genuine testimonianze storiche, accade, parlando di esse, ripetere quello che si diceva per le cronache; essere rimasto ben poco del molto posseduto un tempo. Narra il vescovo Ranieri, come intorno al 1154 era sorta differenza e ostilità a cagione di interessi fra il vescovo Ildebrando e i canonici della cattedrale, e che quegli a scorno loro aveva chiamati i parroci a celebrare gli uffici divini. Ma poi ricomposte le cose, uno dei parroci, che era stato commensale di Ildebrando, sentendo dispetto per quella composizione, impazzisse al punto da metter fuoco nell'Archivio, mandando in fumo tutte le scritture (Arch. Vesc. Coll. B, c. 72 t.). Non so dove il p. Della Valle attingesse l'altra notizia che un canonico ripreso di vizio nefando ardesse ogni cosa in odio al vescovo (op. cit., pag. 13). In altro luogo lo stesso Ranieri (1228) tocca di incendi che distrussero atti assai utili alla Curia, accagionandone in tempo antico servi e famigliari. Sotto il vescovo Capitano (1213) essendosene smarriti e dispersi molti, se ne rintracciarono alcuni su i protocolli notarili e si riposero in Archivio i copiarî *A* e *B* che contengono documenti e registi dal secolo XI (5). Fra gli altri codici rimasti sono notevoli due grandi leggendari con la storia di S. Pietro Parenzo, ucciso in Orvieto dai

paterini nel 1199. Mancano però i processi originali della Inquisizione, che nel 1228 si hanno registrati negli inventarii (« tres quinterni patarenorum » ecc.).

Anche nel 1254 un inventario dell'Archivio Capitolare ci dà privilegi papali e concessioni a favore della Chiesa, non più esistenti. E niente altro rimarrebbe dell'antico capitolo di S. Costanzo, se non ne fosse avanzato il suo registro in un codice del secolo XIII. Ivi si ha la prima memoria, del 1284, intorno alla nuova chiesa cattedrale e tutte le altre che concernono alle controversie per il luogo, ove doveva sorgere « nobilis et solemnis ad instar S. Marie maioris de Urbe », come dall'atto del 6 settembre 1290 (6). In quel registro sono contenute memorie di possessi, rendite, affitti e canoni, pagati ogni anno nel Natale, per la festa di S. Stefano, in denari e focaccine. Le botteghe e le case, anche con torre e orto, pagavano un denaro o un veronese: nel 1268 una locazione di esse porta la clausola che quando il papa veniva in Orvieto, per tutto il tempo di sua dimora corresse affitto doppio. I canonici vivevano in comune; ma a frenare le indiscrezioni si fece un patto nel 1221 che regola la mensa e toglie gli abusi (7).

L'opera del Duomo nuovo deliberata dal Consiglio pubblico nel 1284, o in quel torno, ebbe amministrazione e archivio a sè fin dal 1321. Ha perduto i suoi Statuti e i codici più antichi delle due serie: *Memorie e Riformagioni*, e parte delle pergamene e dei libri corali adorni di belle miniature. Ma ancora le resta tanto da potere aggiungere utilmente alle opere del p. Della Valle e del Luzi.

Dove non sono rimaste tracce è nei conventi di S. Francesco e di S. Domenico, indicati dal ridetto p. Della Valle come assai importanti per memorie illustri, carte e codici miniati, tuttochè avanzo di coperture di fiaschi, come egli dice. Le più antiche abbazie, come quella di San Salvatore, poi di S. Severo e S. Martirio, convertita in commendanda cardinalizia nel 1442, di S. Guglielmo, di S. Pietro *Aquaeortus*, di S. Niccola del Monte Orvietano e altre sono quasi sconosciute, privi, come ne siamo di qualunque documento. Nè potè aversi una sola carta da tutti gli altri luoghi religiosi ultimamente soppressi, di maniera che se la parrocchia dell'abbazia di S. Giovanni Evangelista non avesse custodito quel poco

che aveva anche anteriore al Secolo XII, di tutto il patrimonio ecclesiastico non si avrebbe nulla affatto per la storia.

Ricchezza non scarsa di notizie per illustrare le cose cittadine viene offerta dall' Archivio del Comune, e dal notarile, il quale con alcuni protocolli del secolo XIII e del XIV, situato nello stesso palazzo pubblico, giova alle ricerche. Una raccolta consimile di scritture, sebbene anche queste abbiano corso varia fortuna in ogni tempo, potrebbe facilmente esserci invidiata da città anche maggiori e non dovremmo trascurarne giammai la custodia e la illustrazione. In antico l'archivio comunale era riposto nella chiesa di S. Giovanni di piazza; e siccome tanto il S. Giovan Battista, quanto l'Evangelista sono designati ugualmente *de platea*, quantunque il primo solamente quasi sulla piazza del Comune e l'altro molto distante da questa e sulle ripe della città, parrebbe non potersi asserire, come già feci nel 1875, che nella chiesa del Battista fosse l'archivio, contraddicendomi il canonico Giampaoli nella sua opera sopra il santuario di nostra Signora della Fonte. Ma io credo che a decidere la questione basti la notizia di un documento così intitolato: *Petitio prioris Ecclesie Sancti Johannis Baptiste et Canonicorum d. pallii promissi a Comune quolibet anno, cum dicta Ecclesia sit Camera dicti Comunis et Populi et deputata in servitium eiusdem*. Si può dunque ritenere che ove era quella chiesa, riconosciuta anche oggi dagli ornati elegantissimi della sua fronte medievale, ivi fossero riposti gli atti pubblici. I quali si custodivano a cura del Priore fin dal 1239, e nei casi di bisogno egli li consegnava o li mostrava ai notari. Nella Carta del Popolo pubblicata in questo Volume, al § XXX si parla: *De custodia actorum C., et quomodo et qualiter acta et scripture custodiantur*. E già si dice di perdite avvenute in grave danno del pubblico per mala custodia, e si ordinano provvisioni di rigore per l'avvenire. Nessuna copia poteva farsi di istrumenti, di privilegi e di libri senza ordine del Potestà e del Capitano, e doveva esserne custode il notaro Cola di Bernardino Nasi, senza che nessuno dei Sette, pena cento lire, potesse andare a veder gli atti e le scritture, se non presente il detto custode e il cavaliere o il notaro del Capitano. Se ne avevano tre chiavi, una in mano del Capitano, una presso i Sette e l'altra presso il custode. Appena si faceva

un istrumento per il Comune doveva riporsi in S. Giovanni. Cola fu archivista fin dagli ultimi del secolo XIII, e nel 1300-1301 ebbe lodi e remunerazioni dal Consiglio per la sua opera diligente e fedele, nominato archivista perpetuo con lo stipendio di venticinque lire all'anno. Egli morì nel 1332 e il Comune onorò nobilmente il funere di lui *dudum servitoris prelibati C.* Nella briga sanguinosa che avvenne fra guelfi e ghibellini nel 1313, i libri e gli ordinamenti del Comune e gli atti del cancelliere ser Restauro andarono miseramente perduti. Nella sollevazione contro Matteo Orsini del 1345, scritture, masserizie e robe furono del tutto saccheggiate e distrutte. In seguito, a regolare la conservazione degli atti provvide il Legato Albornoz, che ordinò non si dovessero mostrare senza che fossero presenti col custode almeno tre dei Sette. Ma anche l'umidità del luogo faceva loro danno grave; e nel Consiglio del 28 ottobre 1391 si riferiva come di quei giorni i Conservatori della pace furono presi di immensa afflizione a vedere la imminente rovina degli atti che contenevano i diritti, gli onori, le preminenze e le libertà del Comune, perchè li distruggeva la grande umidità. Onde temendosi che andassero a finire affatto, a evitare tanto danno, si decise trasferire l'archivio in una camera presso la chiesa di S. Francesco, in luogo capace e adatto e dove rimanesse salvo in perpetuo (Rif. *ad an.* vol. CVIII c. 69 t., 71 t.). Forse si fece eccezione per bolle e brevi che arrivavano di giorno in giorno, per gli statuti e altre importanti scritture, che bisognasse avere a mano più di frequente, trovandosi che nel secolo XV costesse si racchiudevano entro un'arca ben guardata insieme agli argenti e ai suggelli pubblici nel palazzo di città. Altre poi si dovettero lasciare nella solita chiesa di San Giovanni o meglio in quelle case, come è detto nella riformazione del 1.º gennaio 1447, quando si chiese che non più oltre si facessero perire *per pluviam descendantem de tecto et alibi* (Rif. *ad an.* vol. CXLIV, c. 594).

Certa rivelazione dei mali sono sempre le leggi. Onde dal vedere occupato il Consiglio a una più rigorosa guardia delle carte pubbliche è da giudicare che sovra di esse gravi abusi si commettessero. Nel 1565, dopo proposta di ser Cristoforo Pollidori, si stabilì non doversi profferire scrittura alcuna, tolto gli atti pendenti, senza licenza del Consiglio generale

o almeno dei dodici, vietandosi non solamente di dar copia o scritte fuori, ma ancora di mostrarle sotto pena al cancelliere e all'archivista di perdere l'ufficio e della multa di cento scudi per volta (Rif. *ad an.* vol. CLXXXVIII, c. 103). L'anno appresso ai 28 maggio il signor Marc'Antonio Saracini fece approvare la seguente proposta: « Che per l'avvenire le cose dell'archivio s'habbino d'havere in quella veneratione che si sono haute anticamente et che alla porta si tengano dui chiavi serrate con buona cura, et nel cassone delle scritte d'importanza se faccino sette chiavi, delle quali una se ne dia in cura di Monsignor Revmo Governatore, et l'altra una per ciascuno del signor Magistrato et che le dui che sonno alla porta, una se ne dia alla cura del Magistrato et l'altra in mano del Cancelliere, et che in detto archivio non si possa entrare, se non per qualche cosa d'importanza, e nel qual non sia lecito entrar a persona alcuna, se non al signor Magistrato et al Cancelliere comunemente; et prima che s'entri si debia ballottar tra loro, et trovandosi nella ballottatione una fava solamente in contrario, che quella s'intenda valida a non entrarvi, et contrafacendosi s'intendano li sudetti *ipso facto* privati d'offitio et incorsi nella perpetua infamia, et che bisognando entrar nell'archivio per cosa della Comunità, il Magistrato si deba servir del Cancelliere, ma non lo possa lassare ne l'archivio senza la presenza di lor signorè » (Rif. *ad an.*, volume CLXXXVIII, c. 230). Gli Statuti del 1574 ci fanno sapere che a cagione dell'umidità tanti istrumenti dell'archivio erano perduti: « propter humiditatem, quam plura instrumenta fuerint annullata ». Perciò vi si prescrive che il Consiglio destini una fabbrica asciutta; faccia compilare un inventario, e a custodire l'archivio nomini un notaro retribuito con quaranta soldi al mese da sostituirsi ogni cinque anni (Rubrica CXIX, p. 81). Si trova ordinato ai 21 luglio 1603 il trasferimento al palazzo di città degli atti civili (Rif. *barstard. ad an.* c. 142) e ai 29 novembre 1605 ordinate le scanzie intorno all'archivio (Rif. *ad an.* c. 182), mentre in quell'intermezzo Valenziano Monaldeschi aveva fatto adottare il partito di dare un ordine alle carte, e cioè: « Che il signor Magistrato mandi a chiamare ser Andrea Gualterio e che intenda l'animo suo circa in assettare le scritte de l'archivio nostro e farci a ogni

.. libro il repertorio e mettere tutte le scritture anno per anno per ordine
« et ancora ritrovare tutti i motuproprii e similmente metterli per ordine
« con il suo inventario di che concernono, et anco tutte l'altre lettere
« di Principi similmente mettere in ordine, et intendere quello che detto
« messer Andrea vuole per sua mercede, che il signor Magistrato possa
« e debba stregnere il partito con il detto Gualterio insino alla somma
« di scudi cento, e che il Magistrato facci fare l'armario, come quelli
« dell'archivio con la sua chiave, sì di detti armari, come anche del
« cassone, in cui staranno le bolle, et che si scriva in buona mano et in-
« telligibile e che la terza chiave dell' archivio, come sarà messo in ordine
« l' archivio, la debbano dare a tenere a chi aspetta, che è il sig. Camer-
« lengo della Fabrica » (Rif. bastard. 1604. aprile 26, c. 50). Ma sia che
il Gualterio non avesse cuore di mettersi all' impresa che gli veniva così
bene indicata, sia che si ritornasse alla antica confusione per effetto di
un altro traslocamento ordinato nel 1621, quando si volle mutata « la
« stanza dell'archivio quanto prima rispetto all'umidità che penetra dalla
« stanza, dove è il sale » (Rif. 1621, dicembre 20, vol. CCXXIII, c. 1171),
fatto sta che il Comune offriva più tardi trecento scudi ad Antonio Cioi
per un simile lavoro, che fu ben principiato, ma non finito, perchè al
Cioi non tornava conto. Intanto che sorte migliore toccava all'archivio
notarile, collocato in una bottega del marchese Raffaele Gualterio al
Moro, perchè si trovasse vicino al palazzo del Governatore (Rif. 1628
agosto 1, vol. CCXXXVIII, c. 60, e 1630, gennaio 10, vol. CCXL, c. 20), non
andava molto che per il nostro cominciò a prendervi qualche pensiero il
governo stesso, minacciandosene dal Cardinale Barberini il trasporto al
Vaticano. Per questo ai 16 giugno 1642 fu presa la seguente deliberazione:
« Venendo scritto da monsignor Contilori per ordine dell'Eminentissimo
« signor Cardinal Barberino a monsignor illustrissimo nostro Governatore
« con minacce di mandare uno qua a posta con spesa della città
« e di far levare anche tutte le scritture del nostro Archivio Segreto per
« trasportarle al Vaticano, conforme anco ce ne avisa il signor Carlo
« Gualtieri, che si facci inventario destinto di tutte le scritture che si
« trovano in questo Archivio per mandarle ai Padroni; et perchè altre
« volte questo Publico ha offerto per istromento al signor Antonio Cioio

« scudi 300 per far simil fatica, il quale, benchè principiando, cogno-
 « scendo non poterlo fenire, nè tornarli conto desistè dall'opera; et in-
 « tendendosi hora che il signor Filidio Marabottini, persona habilissima
 « sì per la pratica che ha nell'Archivio e per l'intelligenza delle abbre-
 « viature e mano antica, che a pena altro le potrà intendere a sufficienza,
 « sì anche per esser egli persona intendente, facilmente senza interesse
 « alcuno e per mera gloria di giovare alla sua l'atria accetterà questo
 « incarico, s'intenda però con il presente decreto eletto e pregato detto
 « signor Felidio a perfettionare detta opera che viene necessariamente
 « comandata da' Padroni, e sia data facoltà all'illustrissimo signor Ma-
 « gistrato pro tempore esistente di potere eleggere uno o più giovani,
 « secondo che ricercherà la necessità, a scrivere con quella meno provi-
 « sione possibile quanto gli sarà ordinato dal detto signor Filidio con
 « l'assistenza, conforme al solito, approvando tutta la spesa che sarà
 « necessaria fare in questo particolare » (Rif. *ad an.* vol. CCLII, c. 21). Il
 Marabottini, senza mettere tempo in mezzo, dette opera « a far rifare
 « i Repertorii a i libri... con esatta diligenza e conforme alla mente de'
 « signori superiori e dell'ordine di questo prestantissimo Consiglio ». E
 avendoli trovati in tanto cattivo stato, cioè senza coperta e sciolti, che
 se non vi si porgeva qualche rimedio sarebbero andati tutti in malora,
 ottenne di farli legare, coprire e ristorare, secondo il bisogno, acciò si
 potessero conservare e se ne potesse valersi alle occasioni (Rif. 1642 lu-
 glio 7, vol. CCLII, c. 28). Ebbe anche facoltà di fare un libro per regi-
 strare le azioni generose dei cittadini benemeriti, secondo un decreto
 del 19 dicembre 1647, che diceva :

« Perchè non è vizio più abominevole quanto l'ingratitude, nè virtù
 « più degna di lode quanto il non mostrarsi scordevoli de' benefitij ri-
 « ceuti, per fuggire dunque il vizio e seguire la virtù, s'intenda stabi-
 « lito da questo Prestantissimo Consiglio per decreto irrevocabile di fare
 « un libro di buona forma similmente a quello delle Insinuazioni de'
 « Contratti, nel quale si faccia memoria e si descrivino tutti quelli de'
 « quali si potrà havere memoria del tempo passato che hanno fatto e
 « che faranno per l'avvenire beneficio e giovamento a questa nostra
 « Patria. E quanto alli passati l'Ill. sig. Mag. si compiaccia pregare il

.. Sig. Filidio Marabottini , come molto pratico delle scritture e memorie
« che si conservano in questo nostro Archivio secreto, per havervi fatto
« studio particolare e levato dall'oscurità delle tenebre e dalla dimenticanza molte cose, che da' moderni non se ne haveva notitia, a voler
« fare una raccolta di tutti li benefattori, che sono stati fin hoggi, per
« haverli poi da registrare in questo libro con espressiva de' nomi, cognomi, tempi e qualità de' benefizi fatti e con quelli encomii che se
« stimeranno convenevoli. Per l'avvenire poi s'intenda data la cura e
« peso ai secretarii che saranno pro tempore di fare et usare la medesima
« diligenza di registrare in questo medesimo libro quelli che opereranno
« bene e che si faranno conoscere figliuoli degni e bene affetti alla
« patria loro, dovendo questo servire a gloria et honorevolezza delle
.. famiglie che hanno prodotti simili soggetti e personaggi , come anco
« per stimolo a noi e nostri successori di far sempre attioni honorate
« et operare virtuosamente » (Rif. CCLVII, c. 119). Nuovo travasamento del
l'Archivio accadeva nel 1666, perchè il vecchio locale era troppo angusto
e l'umidità, al solito, infesta alle carte; onde il 7 aprile fu decretato che :
« Dovendosi con tutti i modi possibili invigilare alla conservazione delle
« scritture del nostro Archivio secreto, le quali sono moltiplicate in modo,
« che il sito dove hoggi sono collocate riesce molto angusto per la repositorye di esse, oltre che, per essere le stanze soggette all'humido,
« possono le scritture medesime ricevervi notabil pregiudizio, et essendosi pensato all'incontro che comodamente potrà permutarsi loro il
« luogo nelle due stanze che sono di sopra all'Audienza..., per esser
« queste più spatiose e di gran lunga più asciutte, in una delle quali,
« in ordine a questo dall'Illustrissimo signor Magistrato del passato trimestre si è fatto il soffitto a volta, sia col presente decreto concessa
« la repositorye in esse delle scritture sudette e traslatione dell'Archivio
« Secreto, et insieme restino approvate tutte le spese perciò fatte etc. etc.»
(Rif. bastard. *ad an.* c. 84). Il Marchese Filidio Marabottini moriva ai
24 giugno 1681 nella sua età di settantatre anni, senza che un inventario ordinato dal Commune ai 24 agosto 1683, coll'assistenza del Magistrato e di due deputati, si fosse potuto compilare. Successe al Marabottini con titolo di Prefetto dell'Archivio Segreto il conte Bernardino

de' bali Saracinelli, eletto il 3 settembre 1685. Dalle sue lettere al Cartari, conservate nella libreria dei Piccolomini di Orvieto, si risà in che consistesse il riordinamento del Marabottini, e in quale stato miserevole fosse lasciato da lui l'Archivio. Ne pubblicheremo alcune per curiosità: « Oggi (8 settembre 1685) ho preso possesso della nuova carica di archivistista segreto. Ho visto per la prima volta l'archivio segreto, quale, « fuori di ogni mia aspettazione, ho ritrovato confusissimo, così sporco, « che io credo certo sia qualche ventina d'anni che non sia mai stato « spazzato; ogni cosa alla rinfusa in certi cassoni pieni di carte tutte « sciolte e mescolate, come anche per terra monti di simili carte, d'istrumenti et altre cose, che dalla polvere appena si discernono: ogni « cosa sudiciume e tele di ragno; tutto scassato, rovinato quanto vi « è di legname. Vi sono però molti protocolli legati et altri libri antichi, « ma tutti senz'ordine alcuno, nè di tempo, nè di materia. Altro per « ora non posso dirle, solo che mi dà un gran pensiero per darci qualche « sesto. Primieramente bisogna che ci facci accomodare la scala « per andarci, altrimenti è cosa da rompersi il collo. Doppo voglio « mettere un paro d'opere a far pulire e spazzare e poi farvi portare « un tavolino. Doppo si potrà vedere che cosa si potrà fare per beneficio del pubblico e le ne saprò dir qualche cosa, perchè fo gran conto « della sua direzione, come archivistista più antico di me. Sebbene nel suo « archivio non vi saranno cose di tanto rilievo quanto in questo, non « di meno per la sua intelligenza e pratica potrà consigliarmi. Certo « è che io mi son meravigliato che il signor Marchese l'abbia lasciato « in tale stato, perchè credevo che in tanti anni che ne ha avuta la « cura, gli avesse data qualche buona disposizione. Io mi sforzerò per « ora, quando non possa far di più, di ligare, almeno, assieme tutte « le carte, che a monte vi sono sparse e confuse. Suppongo giungerà « nuovo anche a V. S. Illma l'avviso dello stato di questo archivio. « Se l'immagini pur cattivo, che è peggio assai ». Nella lettera del 15 settembre dà questi particolari: « Circa l'Archivio segreto consiste « in due stanze. Una è a volta, lunga trenta palmi romani, larga 20, « alta sino all'impostatura della volta 17, sicchè per la stanza non sarebbe « cattiva. Vi è una fenestra che dà lume et aria sufficiente. Intorno vi

« sono certe scanzie, ma senza esser foderate di dietro, nè sportelli
« per serrare. Ora in questa stanza vi riesce il camino della stanza del-
« l'Udienza del Magistrato, dove l'inverno si fa continuamente fuoco e
« vi può stare ognuno. Quale camino nella stanza dell'Archivio ha fatta
« una gran crepatura larga che vi entra una mano per coltello, alta
« quanto la stanza. Mi accorsi di tal cosa, e levate tutte le scritture
« e protocolli che vi erano davanti, le trovai principiate ad abbruciarsi
« dal fumo e fuligine che per la crepatura del camino usciva. E mi
« pare un grandissimo miracolo che non si sia abbrugiato tutto l'ar-
« chivio, et è cosa evidente che se si fosse dato fuoco al camino, le
« fiamme che sarebbero uscite, senza poterne far di meno, dalla detta
« apertura, avrebbero dato fuoco alla scanzia e scritture che vi erano
« davanti e queste al resto. Et è assai che, in tanto tempo che il male
« mi dò a credere sia principiato, non vi sia mai dato fuoco, per esser
« camino di un publico, dove alle volte si fanno fuochi spropositati.
« La quale cosa mi fa credere che in questi ultimi tempi poco il signor
« Marchese vi andasse. Già ho detto al signor Gonfaloniere che lo facci
« aggiustare e vi assisterò sempre io, acciò si facci cosa a proposito,
« come anche acciò non sia toccato niente, non potendosi niente serrare.
« Fatto questo, è necessario farvi molti altri bonificamenti, oltre quelli
« V. S. Illma mi significa, cioè un tavolino grande et altre cose neces-
« sarie per studiare e potervi stare, e nella camera antecedente a quella
« che ho descritto farvi una fenestra, perchè non ha altro lume che
« per la porta. Questa è a tetto senza solaro con muraglie rustiche.
« Vi sono in questa stanza cinque gran cassoni pieni di scritture tutte
« alla rinfusa, come fosser cartaccie, oltre due altri monti di simili scrit-
« ture per terra, che tanto queste, quanto quelle nei cassoni non si
« posson toccare senza imbrattarsi, perchè son tutte piene di terra,
« polvere e tele di ragno. In questa stanza vi è un cammino, sot-
« to del quale, sino alla cappa, è pieno di protocolli o atti giu-
« diziali condizionati conforme l'altri. De' cassoni nessuno si può
« serrare, perchè o non vi sono le chiavi o vi mancano anche le ser-
« rature e per le scritture che vi sono restano mezz'aperti, sicchè meglio
« si son potute impolverare. In questa stanza vorrei facessero la fenestra,

« l'incollassero, imbiancassero, vi facessero le scanzie. Io ne farò le mie
 « istanze continue, s'intantochè non ho l'intento, perchè così, per dirla
 « liberamente, e mi scusi della mia libertà, mi pare piuttosto una stalla
 « che archivio. La scala cattiva credo non permettesse al signor Mar-
 « chese di andarvi, perchè prima l'Archivio era in alcune stanze abbasso
 « al piano della sala, di dove fu trasportato sopra: et io mi vado ima-
 « ginando che nella maniera che allora furono lasciate le scritture, forse
 « *per modum depositi*, con intenzione di poi accomodarle, reso più dif-
 « ficile per la scala al signor Marchese l'accesso, sian poi sempre dopo
 « restate. Così la sostanza è che ora sono in stato tale che vi vuol molto
 « tempo per dargli sesto, et è impossibile ritrovar memoria o notizia
 « alcuna, se non a tentone, o per dir meglio, a sorte per chi non ne
 « ha pratica alcuna, perchè il signor Marchese non vi lasciava mai en-
 « trare alcuno, sicchè nemmeno se ne può domandare ad altri, etc. etc. »
 Con altra in data del 2 ottobre dice: « Sappia che nel rivoltare così
 « alla grossa quei monti di libri della prima camera ho trovato in uno
 « esservi piovuto et aver infradiciato una buona parte di libri che sta-
 « vano di sotto, a segno tale che sono diventati stabbio, e sono attac-
 « cati tre o quattro libri insieme, quali non servono più a niente, per-
 « chè non hanno ritenuto altro se non la forma che sono stati libri.
 « Del resto per la scrittura non si conosce neppur una lettera. Sup-
 « pongo che non fossero cose di rilievo, perchè altrimenti il signor
 « Marchese Filidio non posso credere che l'avessi così trascurati. Circa
 « il farne inventario io l'ho desiderato assaissimo, perchè anch'io ho
 « saputo che vi sono libri fuori, et io ho recuperati tre diarii della
 « guerra di Castro che erano in mano del Cancelliere della città; et
 « al marchese Marabottini ho motivato qualche cosa. Mi ha promesso
 « con un poco di tempo farne diligenza per separare le scritture di
 « casa sua da quelle della città, se vi sono; al che io mi stimo obbli-
 « gato sollecitarlo per fare le diligenze che a me si aspettano. Per
 « questo dico che desideravo fare l'inventario, ma per ora è impossibile
 « perchè è troppo confuso, ma piacendo al Signore che io gli possa
 « dar qualche sesto, allora lo farò. Faccio fare ora certi armarietti a
 « parte per tenerci tutte le cartapecore, cioè bolle, patenti e cose

« simili, le quali presentemente stanno sparse, parte in un luogo, « parte nell'altro ».

Dalle successive lettere del medesimo si conosce che il figliolo del Marabottini, il marchese Fisimbo, aveva in casa l'inventario cominciato dal padre, ma non era stato possibile più ritrovarlo, come anche i sunti e gli spogli e le stesse cartapecore originali, non volute restituire dal Fisimbo. Ricorse il Saracinelli ad un arguto espediente, facendo carpire il segreto a una fantesca, la quale intimidita da un religioso che assicurava esservi scomunica papale contro chi sapendo dove fossero scritte del pubblico non le denunziasse, consegnò una cassa piena di cartapecore, libri e quinterni, e serie di conti di tesorieri e di spese. Fra questi fu trovato uno che portava scritto in fronte come fosse stato restituito alla città appunto in vigore della scomunica, dicendosi che quello, il quale lo restituì, lo aveva ricevuto in mano dopo la morte di Cipriano Manente. Un'altra volta il Saracinelli scriveva: « Ho veduto le lettere de' Re » e forse allora che comune era l'uso delle collezioni, anche nei sistemi degli archivisti, quelle lettere « dei Re » dovevano trovarsi tutte insieme, e tutte insieme, perciò, sono perite. Dopo del Saracinelli essendo stati eletti a compilare l'inventario il marchese Girolamo Marabottini e il conte G. B. Negroni, fu al tempo stesso decretato in Consiglio che: « Ritrovandosi una parte delle scritture esistenti all'Archivio Secreto « di questo palazzo mal collocate per non esservi scansie sufficienti da « conservarle e per non esservi nella prima stanza la finestra che porta « non poca humidità in grave pregiudizio di dette scritture, e potendosi « a ciò in qualche modo riparare con spesa non eccessiva e particolarmente di assicurare che il camino che passa nella seconda stanza « non possi alla giornata causare qualche incendio, resti col presente « decreto pregato l'ill.mo Signor Magistrato a prendere intorno a ciò « quell'espediente che stimerà necessario » (Rif. 1702, gennaio 12, vol. cclxxx, c. 138). Il conte Livio Pollidori entrò Prefetto nel 1749. Fu a suo tempo un nuovo trasloco. Il primo salone del palazzo di città rovinava, e per assicurarlo si volle alzata una parete, oltre la quale si sarebbero guadagnate due stanze molto comode e decenti e dove l'Archivio poteva riporsi, senza tema di assogettarlo ad altre peripezie. Così

nel 1754 si fermò di trasportarvelo « per difendere (dice l'atto Consi-
 « liare) e liberare particolarmente le scritture di detto archivio dall'umi-
 « dità e dalli topi che quotidianamente le consumano et in tale forma
 « rimediare anche alle crepature e pavimento di esso salone » (Rif. 1754,
 giugno 17, vol. cclxxxviii, c. 146). Il Papa tornò da capo a chiedere
 l'inventario e lo stesso conte Livio Pollidori ne riceveva l'incarico per
 lettera della Congregazione del Buon Governo dei 26 aprile 1771. Il
 suo copista doveva giurare nella Camera Concistoriale « di non propa-
 « lar le materie che sarebbe venuto a conoscere ». (Rif. *ad an.* vol. cxcxi,
 c. 45). Forse il conte Pollidori sorpreso dalla morte non potè compiere
 l'opera, ma egli studiò lungamente e trasse appunti e notizie che ri-
 velano aver egli consultato e frugato ogni parte dell'archivio. Ai 12 set-
 tembre 1779 si ritrovano apposti i suggelli alle porte, segno che l'ufficio
 era rimasto privo del suo titolare, sebbene sembri strano che da quel
 tempo fino al 10 dicembre 1780 non si pensasse a surrogarlo, non prima
 nominandosi, fra i signori del primo grado nobile, Giuseppe Palazzi.
 Dopo del quale venne il marchese Filippo Antonio Gualterio, che vi la-
 vorò, come si sa, insieme col celebre padre Liebl gesuita, nel 1843,
 lasciando scritto nell'opera citata del Montemarte queste parole: « Non
 « ostante la dilapidazione sofferta dall'Archivio Comunale, contiene an-
 « cora, forse, un migliaio di pergamene e molte centinaia di Brevi. Le
 « deliberazioni Consiliari del Secolo XIV sono quasi intatte. La confu-
 « sione incredibile in cui erano allorchè, nel finire del 1843, a me ne
 « veniva affidata l'ordinazione e la custodia, non mi permise, finora,
 « di profittare maggiormente dei lumi che da quei documenti possono
 « emergere ».

III.

Che per vicende e rivolgimenti politici, per traslochi, mutamenti e
 rimutamenti le memorie più antiche andassero travolte, e negli scarti
 fatti in vari tempi si perdessero quelle rese dagli anni e dall'uso più
 fragili, è indubitato. Che poi la mancanza di memorie veramente an-
 tiche, deplorata nel secolo scorso dal p. Della Valle, sia da attribuire

a simili casi disgraziati, piuttosto che a poco calore di vita pubblica, non si potrebbe dire; imperocchè grande oscurità ravvolge il periodo dei bassi tempi, prima e dopo la guerra gotica, non sapendosi nemmeno rintracciare con precisione la sorte che imponessero alla città i Longobardi. Se potesse accettarsi senza sospetti il decreto di Desiderio, potremmo riconoscerci chiaramente l'*Orbitum*, che secondo il Baudrand sarebbe contratto di *Oropitum*, da lui creduto lo stesso che *Herbanum* e comunemente Orvieto, come ha il Cluverio: ma nulla di tutto questo approva il Dempstero; non altrimenti che per le antichità etrusche si affermò e si negò dai dotti l'opinione, oggi rivissuta e valorosamente difesa dal Gamurrini sulle tracce dei grandi monumenti scoperti, che qui fosse il luogo dei Volsinii. È certo d'altronde che nelle lettere di San Gregorio magno dicesi *Urbevitanus* il vescovo; che Paolo Diacono dice la città *Urbs vetus* e l'Anonimo ravennate *Orbevetus*. A *Orbitum* però (dice il Lami) si accosta molto il nome moderno di Orvieto, e *territorium Orbetanum* l'abbiamo appresso Anastasio bibliotecario in Leone III, e Leone si sottoscrive *Orbitensis* nel Concilio romano sotto Benedetto IX. Si sa poi che Orvieto fu invaso e maltrattato dai Longobardi (Paolo Diacono, libr. iv, § xxxiii), onde non sarebbe fuori del possibile che Desiderio in verità vi facesse quel ristoramento di cui aveva bisogno, accennato nel famoso Decreto, tanto più che innanzi, testimone Procopio, era stato preso dai Goti, sostenendo l'assedio di Belisario. A dissipare le tenebre che coprono questo tempo dopo la guerra gotica abbiamo le Storie del Manente: ma non soddisfacendo, come quelle che male reggono alla critica, ci è d'uopo confessare la importanza limitata della città, malgrado la sua eccellente posizione. E qui invano si sosterebbe che addivenisse soggiorno dei papi fin da Giovanni X; perchè se inverosimile non apparisce che le molte sedizioni di Roma nelle irruzioni dei Saraceni e Ungari ne lo facessero esulare, però l'itinerario pontificio del Jaffé e le cronache contemporanee non accennano affatto a questo soggiorno, cui pure contrasta la notizia unica che abbiamo nella cronaca di Benedetto da Soratte che a Orte, non già in Orvieto, si ritraesse il fratello di quel papa. Ma ciò che importa notare è che in quel secolo Orvieto non apparteneva alla Chiesa. Scabrose sono certamente le que-

stioni attinenti a cotesto dominio, perocchè le circostanze in cui avvenivano tutte le donazioni nei secoli X e XI degli imperatori ai papi, anche senza osservarne la forma, danno motivo di scorgervi interpolazioni; ma a noi basta considerare che Orvieto apparteneva alla Tuscia longobarda. *In partibus Tuscie Langobardorum* (dicono i diplomi) *Castellum felicitatis, Urbenveterem, Balneum regium, Ferenti, Vitherbium, Orthem, Martam, Tuscanam, Suanam, Populonium, Rosellas*. Era tutto il tratto di paese dai confini dell'antico ducato romano, che faceva capo a *Centuncelle* fino all'Ombrone e ai monti Amiatini; e quantunque da Carlo magno donato nella sua prima venuta in Roma, quando instaurò la paterna donazione, era restato sotto il dominio dei susseguenti re e imperatori, non valendo nemmeno ai papi farselo concedere poi nuovamente. Già il nome di Patrimonio di S. Pietro *in Tuscia* accenna al titolo originario, per il quale domandavasi, cioè per i beni posseduti dalla Chiesa in forza di lascite private, come quelle dei terreni nelle vicinanze di Orbetello e del Monte Argentaro; e un *patrimonium Tuscie* si trova menzionato appunto già a tempo di papa Zaccaria per una notizia autorevolissima di Cencio camerario, ove si nomina la *domus culta* costituita da quel papa *XIII miliario ab urbe Roma*, non però nella Tuscia longobarda. Anzi papa Adriano in varie lettere a Carlo magno rammentandogli molte donazioni che ancora erano da farsi, chiedeva la restituzione del patrimonio di quella parte. Essa era dunque rimasta sotto l'alta supremazia imperiale. Ora dagli stessi documenti del nostro *Codice diplomatico* apparisce l'origine dei Conti orvietani, che è origine longobarda; laddove nella vicina Orte, come pertinenza del ducato romano, le carte Farfensi rivelano fino al 1068 una costituzione militare, rappresentata dai tribuni dell'Italia bizantina medievale. Abbiamo in Orvieto le formule del tutto germaniche del *morgincaþ*, della *meta* e del *launechin* e le misure stabilite da Liutprand a confermare in modo non dubbio gli ultimi avanzi del diritto longobardico in vigore da noi.

Che, nonostante, la contessa Matilde avesse in possesso reale tutto il territorio della Tuscia, come principato di suoi beni allodiali, non sarebbe impossibile; nello stesso modo che il conte Bonifacio seppe strappare da per tutto enfiteusi ai vescovi e ai monasteri della sua

dizione. ma è circostanza cotesta di poco momento; chè noi vediamo i grandi feudatari comportarsi a loro voglia, e lo stesso Conte orvietano Pepo, il capostipite dei Conti di Sarteano, tenere dall'imperatore contro la parte seguita dalla marchesa Beatrice nella lotta tra Alessandro e l'antipapa. Però alla venuta di Enrico IV (1081-1084) la Contessa perdeva questi luoghi, e in seguito alla guerra fra la Chiesa e l'Impero per l'avvenimento del 1111, il pontefice Pasquale che era caduto prigioniero, cedendo il diritto delle investiture, riceveva in compenso la promessa che sarebbe reso alla sede apostolica tutto ciò che le apparteneva: promessa decisiva per le donazioni nell'antica Tuscia longobardica, allora soltanto realizzate per la formale cessione dei diritti dell'impero. Come, per altro (ci domandiamo noi), si connette con tutto questo il preteso diritto della Matilde e le donazioni che dovevano valere alla morte di lei? E poichè quel suo dominio era cessato da più di trent'anni e da più di trenta era in mano dell'imperatore, come il papa non lo pretese alla morte della gran Contessa, invece di ripetere il suo diritto solamente dalle antiche donazioni di Carlo magno? Soltanto allora dunque si effettuava la restaurazione dell'antico *Patrimonium Tuscie* di papa Zaccaria, nella guisa che papa Adriano avevalo interpretato, e allora solamente queste provincie furono distaccate dalla marca imperiale di Toscana e riunite al resto del vecchio ducato romano di qua dal Tevere, siccome *patrimoniali*.

Ma se l'impero aveva ceduto, restava a vincere la ritrosia dei grandi feudatari e le tendenze dei popoli che agognavano sempre all'autonomia e all'indipendenza. Diamo che per il documento del 1115, dove per la prima volta sono notati gli anni del pontificato di Pasquale, fosse lecito supporre che almeno allora la ritrosia di Orvieto fosse cessata (imperocchè dopo la lettera pontificia del codice Udalrico (1111) è ragionevole pensare che le sottomissioni delle singole pertinenze dell'antica Tuscia longobardica non fossero simultanee, ma avvenissero a poco a poco, a misura che in ogni luogo aumentassero le forze del Papa e della sua fazione); entrava, però, poco dopo novella ragione di contrasti e di turbolenze, prima per lo scisma analetiano, poi per le sommosse che adducevano il risorgere del Senato di Roma e l'apparire di Arnaldo da

Brescia. Ed ecco da una parte movimenti di popoli per erigersi in Comune a imitazione delle città lombarde, e Paterini Arnaldeschi dall'altra. E qui è memorabile, appunto per l'influsso anaclético e rapporto a quei movimenti popolari, un documento del Muratori, per il quale si dice che: *tempore Anacléti firmaverunt Nepesini milites et consules sacramentum*. Vi è detto che chi rompesse quel patto resterebbe privato di ogni onore e condannato a girare per le vie della città seduto a rovescio di un asino. È l'atto fondamentale di un Comune dell'antica Tuscia longobarda; il primo embrione de'suoi futuri statuti. Per i Paterini poi vediamo a Sutri un placito generale del 1142, dove *omnes vulgo Paterenses vocantur, qui sub jugo peccati etc.*, così detti coloro che non pagavano il *consuetum feudum* alla chiesa di San Fortunato per certi beni enfiteutici. Dunque non tanto per la differenza del dogma manicheo orientale erano Paterini, quanto per l'opposizione a pagare i censi dovuti ai chericci, contro le cui ricchezze gridava alto l'Arnaldo, banditore delle dottrine sulla povertà ecclesiastica; le quali fattasi larga strada presso di noi, tanto si predicavano sulle vie e sulle piazze (*haeretici qui primo in plateis et viis publice predicabant*), che venuto Pietro Parenzo a sostenere la fazione papale, combattuta vivamente, egli solo dava l'esempio di pagare le decime; cosa ormai tanto disusata, che il suo biografo contemporaneo, il canonico Giovanni, vi aggiungeva, notandola: *propter Romanorum, Tuscorum et aliorum consuetudinem improbandum*.

Certamente dal contrasto delle fazioni di arnaldisti e pontifici, sorse in Orvieto il Comune. Tolta la giurisdizione ai Conti, ne acquistava ancora alcuni possessi e così a poco a poco si costituiva. Nella carta del 1137, ove per la prima volta è rammentato il Comune, si accenna a questi possedimenti acquistati già da prima. Adriano IV lo riconosceva col trattato del 1157. Egli aveva finalmente ottenuta la vittoria sopra Arnaldo col mezzo del Barbarossa, e volle assicurarsi per ogni caso dell'importante sito di Orvieto per trovarvi un rifugio, quando dovesse novellamente ritrarsi da Roma. E il patto fu concluso coi Cardinali delegati, essendo intervenuti con loro il priore del Capitolo di San Costanzo e quattro Consoli: i quali prima fecero omaggio al papa e poi promisero di aiutarlo nelle guerre che egli avesse nella sua dizione da Titignano a Sutri (e si noti appunto la

Tuscia longobardorum), e di prenderlo in salvaguardia, tutelandolo, quando venisse in Orvieto, e difendendo coloro che andassero e venissero per lui. Ricevevano poi un *beneficium* di trecento anforziati e la promessa che si sarebbe interposto, ma non violentemente, con gli Acquapendentani, quando tornassero all'obbedienza papale. Si vede che la condizione del pontefice era poco fortunata da per tutto, sicchè egli cercava di salvare quanto poteva, conchiudendo trattati, per i quali almeno potere assicurarsi l'omaggio, ancorchè da riconoscersi con un *beneficium decem librarum*, e ottenere il soggiorno quieto e gli aiuti in caso di guerra.

Dopo quest'atto la repubblica orvietana cominciò a crescere gagliardamente, ampliando la cerchia dei suoi confini. Dico dopo quest'atto, perchè le carte, che abbiamo riprodotte, del 1155, sono improntate da segni troppo gravi d'interpolazione, perchè vi possiamo edificar sopra con fondamento. E soggiogò i suoi antichi Conti e molto contribuì a sottomettere al papa l'Aldobrandino e il Bernardo, i quali contemporaneamente alla dedizione loro al Comune riconobbero i propri castelli come feudi pontifici e promisero, fra le altre cose, *stratam servare* contro i *publicos latrones* e contro i nemici della Chiesa; ciò che appunto toccava uno dei più vitali interessi del Comune ed era condizione indispensabile del suo accrescimento. Onde nel 1168 per primo il Conte Ranieri di Bartolomeo (da Valentano) sottometteva tutta la sua terra, promettendo far guerra e pace contro tutti, salvo papa e imperatore, pagare un tanto in caso d'imposizioni generali di dazi e dare due annuali albergarie per i Consoli e Podestà coll'accompagnamento di non più di trenta persone; con che si metteva un riparo alle eterne lagnanze dei piccoli luoghi per via delle enormi spese dei signori che vi tenevano il placito generale. Poi si obbligava ancora di passare una pasqua dell'anno con la famiglia in città.

IV.

Tracciati i primi passi per percorrere una via sicura a intendere le cose medievali orvietane, fin qui storpiate e confuse da tutti gli scrittori

che hanno incautamente preso a testo il Manente, vediamo di ricercare le poche notizie che potranno cavarsi dalle carte rapporto alla costituzione comunale. Senza possedere un codice solo di statuti, privi delle deliberazioni consigliari di quasi tutto il secolo XIII e poveri a documenti anteriori, fin dalle prime la ricerca ci si presenta incerta e difficile. Avvertiamo intanto come poco dopo il trattato del 1111, costituita la provincia del Patrimonio, le città venute sotto il dominio pontificio ebbero un Rettore, dato nel medesimo tempo da Pasquale anche alla Campania e Marittima. Si trovano a Sutri, a Tivoli e a Corneto; e così non dubito che anche la nostra città, quando ubbidiva al Papa, fosse sottoposta al governo del Rettore; ed io pubblicando le carte più antiche, ho sospettato anzi potesse essere il vescovo della città. Il Rettore surrogava i Conti, restati in possesso dei loro feudi e allodi, parte dei quali donarono, anche in seguito, a chiese e abbazie, come si vede dai nostri documenti. In questo mezzo sorgono i primi Consoli in Viterbo, di cui si ha notizia nel maggio 1148 per un atto, nel quale prendono a livello dalla chiesa di S. Maria della Cella il terreno per edificarvi un nuovo borgo sul pian di Scarlano a maggior fortificazione della città, donde le questioni col Papa e più ancora con la repubblica di Roma. Era questo, senz'altro, un atto autonomo costitutivo di un nascente Comune, emancipatosi al medesimo tempo di Roma, durante l'assenza forzata di papa Eugenio, allorchè andò in *Frantiam*, come hanno i nostri documenti. La stessa cosa avveniva poco dopo in Orvieto, se non contemporaneamente, dacchè la grande povertà delle notizie non lascia fare una plausibile congettura intorno all'anno preciso. Certo che il trattato del 1157 col Papa, se è il primo atto pubblico a noi noto per il riconoscimento del Comune, non ci toglie di credere che questo fosse costituito coi suoi magistrati assai prima. Anzi ci dà ragione di ritenerlo la mediazione che ivi stesso richiedesi al Papa per venire a pace con Acquapendente. Imperocchè se contrassegni dell'autonomia sono principalmente le leggi e il diritto di far guerra, noi troviamo che già avanti alla metà, per lo meno, del secolo XII, Orvieto ebbe due guerre con Acquapendente, la prima durata due anni, la seconda un anno (v. pag. 43). Di più noi troviamo, come sopra si disse, nominato il Comune fin dal 1137, e nello stesso documento parlandosi di acquisti di terre già fatte

dal medesimo con i Conti (v. pag. 17), dobbiamo ammettere una costituzione completa, politica, amministrativa e militare fra la fine del mille e il principiare del secolo XII.

Ma i primi nomi di Consoli non si hanno prima del già più volte ricordato documento del 1157: *Consulibus Wilelmo Ioannis Lupi et Petro Alberici, et nobilibus viris Wilelmo Beccario et Nero*. I due primi sembrano rappresentare il *Comune*; gli altri due, quasi *Consules militum*, una nobiltà, avanzo degli antichi signori, che ancora si teneva per qualche cosa, ma che aveva dovuto cedere per forza ai tempi nuovi. Il popolo stesso interviene come era intervenuto alla convenzione col Papa e anch'esso giura come *università*. All' università e al Comune si obbliga nel 1168 il Conte Ranieri di Valentano, e i Consoli che accettano il giuramento sono cinque, anzichè quattro: *Consules Arloctus et Ranerius Berardini et Ranaldus Ildribandini et Matheus et Petrus de Vasci*. Ritornano quattro nel 1170: *Rubertus et Guarnaldutius et Mazolus, Dominicus, qui tunc temporis Consules Orbetanorum eramus*. E qui interviene anche il Vescovo, trattandosi di un ponte, cosa sacra, e corrobora l'atto col mezzo dell'anatema, accettato *acclamatione populi*, perchè *Geizo magister pontis et populus de securitate pontis et rerum mobilium et immobilium donatarum petebat*. La sovranità del popolo è qui solennemente sanzionata, vietandosi ai Consoli che verranno di revocare *quod nobis et universo populo semel placuit*. Se si potesse avere per autentici gli atti del 1171, oltre ai Consoli avremmo un Rettore che si divide il potere col popolo, e sarebbe il primo che con tal nome (*Wilelmus rector*), apparisce; forse il primo dei Consoli, con autorità di capo del Comune. Rammenterebbe così gli antichi Rettori papali, di cui la memoria doveva essere ancora fresca, non essendo difficile che, quando si concentrò la suprema rappresentanza popolare nelle mani di un solo, si usasse per quello il nome della primitiva potestà. Un altro Rettore, Pepo, fu presente alla stipulazione della pace di Venezia, del 1177, come si ha dalla Cronica Altinate pubblicata nell'Archivio Storico Italiano. E forse è il medesimo (e facilmente appartiene alla famiglia dei Farnese) quello che col nome di *Pepone rector* è presente a un atto del 1181, fatto *in curte civitatis* (v. pag. 34). Con lui è anche nominato *Stephano assessore*,

che doveva essere il Giudice della città. Ugualmente coll'appellativo di Rettore si ha Pietro Parenzo nel 1199, il quale fu richiesto dalla parte chiesastica al popolo romano e dal Papa approvato, ingiuntogli di agire con rigore contro gli eretici, da cui fu da poi morto a tradimento.

Fino a tutto il secolo XII seguita la medesima incertezza, e solamente dal XIII la costituzione del Comune si rivela chiaramente, e apparisce eccezione al *jus generale* il *Constitutum*, definito da quel che conteneva, cioè: *la consuetudinem scriptam et adprobatam, in Costituto* (v. pag. 50). Ivi erano determinate le attribuzioni delle autorità. I Consoli e il Potestà che entravano in calende di maggio avevano la somma del governo, la tutela de' maggiori e de' minori e l'esazione dei *servitia*, dovuti dagli uomini del distretto e del contado. Dovevano proteggere la chiesa maggiore e le altre chiese e guardare le strade, gli ospedali e i luoghi religiosi, sopra tutti la chiesa di San Salvatore in Monte Amiata, la maggiore abbazia della repubblica. Non amministravano il denaro, che andava tutto in mano del Camarlingo, e non potevano nè vendere, nè permutare, nè donare, nè rilasciare cosa che attenesse a diritto pubblico, se non con l'autorità del Consiglio, composto di cento buoni uomini, nobili e popolari, *habito et requisito super rebus Comunitatis obligandis, ita quod bis et ter requiratur*. Oltre a questo vi era un Consiglio generale ricordato la prima volta nel 1215, di quattrocento. Un giudice scrutava segretamente i delitti di falso per cause superiori alle 20 lire, e sulla confessione del reo e dei testimoni assegnava, secondo lo Statuto, le pene. I Consoli e il Potestà emanavano le sentenze di malefizio, con divieto di alterarle per cavarne lucro per sè o per altri. Il Camarlingo amministrava il tesoro del pubblico, costituito dai bandi, salari e denari mal percetti dovuti alla comunità. Non riteneva i pegni più di due mesi, nè poteva obbligarli o venderli, se non a causa finita o a misfatto provato. Ogni mese rendeva conto davanti ai Consoli, o al Potestà e al Giudice, portando il resoconto dell'entrata e dell'uscita della gestione dei balitori e degli altri ufficiali della Curia e della Comunità. Gli era vietato di fare spese non consentite dallo Statuto e senza ordine dei Consoli o del Potestà e del Giudice, superiori ai cinque soldi al mese, e se non per cose necessarie. Giurava di non lucrare sul denaro del

pubblico a favor suo o di altri. Nel 1207 si hanno i primi nomi dei sei *Anterioni*, che sono i *caputrones* di Roma e i *capodece* di Viterbo. A loro spettava la formazione del Consiglio del popolo (1295), come ai sedici *Mediani* (1299), non dissimili dai *mediani* di Viterbo, la nomina del Consiglio generale (1309, 1314) e qualche volta dei Consoli (1315). I quali Consoli, che per lo più sono quattro, formavano forse un governo misto di due nobili e due popolari. Uno era *priore*, scambiandosi di mese in mese (1213). Poi si trasformarono in quattro Rettori del popolo nel 1245, e in Anziani delle arti con un Priore (1256), poi in un Priore con otto Rettori e coi ventiquattro Consoli delle arti e delle compagnie (1266), finchè vennero a sette e si dissero i signori Sette, se deve credersi al Monaldeschi, nel 1289, ma secondo i documenti, soltanto nel 1292, e furono gli stessi Consoli delle arti, le quali troviamo costituite in associazione fin dal 1203. Delle arti, dei Sette, della loro elezione e del loro ufficio parlano i capitoli della *Carta del Popolo*. Nè qui, in una introduzione all'opera, sembra dover dire dei vari Consigli e dei vari uffici del Comune, trasformati coll'andar di tempo così nelle loro attribuzioni come nei nomi loro, dal Potestà e dal Capitano di popolo fino al Conestabile; poichè lo studioso non vuole altro che un avviamento nella prefazione e non sa risparmiarsi la fatica di ricercare da sè sul testo, coll'aiuto degli indici, le materie che più gli fanno.

Ed eccoci già condotti a dire qualche cosa di questo lavoro.

V.

Scopo della pubblicazione doveva esser questo: di dare con la maggior quantità di documenti che fosse possibile un'idea giusta della costituzione politica, degli ordinamenti giuridici ed economici e dei rapporti con le altre città. Era necessario di mostrare l'influenza pontificia sulle cose del Comune: quindi gli atti dei papi e delle potestà ecclesiastiche, come bolle e brevi e decreti della Inquisizione. E dell'agitarsi violento delle parti dovevasi dare le testimonianze, così come appariscono dagli atti del governo comunale; perocchè di qui seguì l'abbassamento dello

stato e la grande miseria pubblica, onde Orvieto andò proverbialmente infellicemente da per tutto. Insomma non dovevasi trascurare quanto meglio giovasse ad assicurare un solido fondamento per una storia come oggi va intesa.

Hanno soccorso all'uopo gli atti della Cancelleria vescovile, utili a conoscere i Conti che già dominarono nella regione e i principî del Comune; i documenti del Capitolo principale per i primi rapporti col pontificato, e le carte dell'Archivio civico per il progressivo svolgimento della vita pubblica fino alla sua decadenza.

La principale attenzione del compilatore di una raccolta simile doveva essere rivolta a quella serie di copiarî, che in ogni archivio per lo più ha uno de' primi luoghi, dove si contengono i così detti *Capitoli*; ossia ai *libri jurium*, da noi detti anche *Titolarî*, e qualche volta *Caleffi*, come a Siena; gli stessi che in città più vicine a noi, come a Viterbo e a Corneto, sono detti *libri margaritarum*, quasi gemme fra tutti gli atti degli Archivi. Così rimediavasi alle fortune, a cui potevano andare incontro le pergamene originali, riproducendo per disteso sopra grandi codici di membrana quelle che più importassero ai diritti del Comune. Il che si praticò in Orvieto fino dal 1239, come appare dal primo codice, il *Titolario*. Il notaro del Comune, cui bisognavano le copie di quelli istrumenti, mano mano che andava ricevendo i quaderni, di cui cominciava a comporsi il volume, vi segnava in calce il numero delle carte consegnategli dal Priore di S. Giovanni, custode, come già dissi, dell'Archivio. Il *Titolario*, o detto anche codice *A*, è scritto acarnario di sole carte 96 a pergamena grande, legato in asse e contiene centodiciassette documenti dal 1189 al 1249, messi senza ordine, alcuni dei quali originali di vari notari. Il *Caffarello* di carte 24 ha ventidue documenti, il più antico del 1163, il più moderno del 1250, dieci dei quali sono ripetizione del codice *A*; compilazione ordinata dal Podestà Filippo de' Caffarelli e da Pietro de' Farisei di Parma, giudice, al notaro Oddone Bruni. *Catalano* di Guido di donna Ostia cittadino bolognese, Podestà nel 1257, commise al notaro Giovanni d'Ildebrandino la copia di altri cento quarantaquattro istrumenti dal 1203 al 1257, che occupano un codice di carte 93. Ottantasette, dal 1171 al 1265, ne ha il *Galluzzo*

di carte 65, così detto dal Capitano di popolo Guido di Chieri de' Galluzzi e sono scritti dai notari Rinaldo di Bonconte e Rollando da Bagnorea. Il codice *B*, scritto fra il 1270 e il 1295 da più notari, fra i centosedici documenti contiene, come il cod. *A*, alcuni originali riuniti insieme posteriormente, in carte 94. Alla 43 comincia una serie dal 1270 intitolata: *Liber refutationum factarum de debitis C. W. tempore potestarie nobilis viri d. Henrici de Terzago Potestatis Civ. W. per me Marcum Arlocti not. infradictum, d. Barthoni magistri Angilerii Camerario Civ. predictae stipulanti nomine predicti C. et pro dicto C., prout inferius legitur, sub anno d. millesimo ducentesimo septuagesimo, indictione tertia decima, apostolica Sede vacante.* Termina con alcuni atti del 1295 intitolati: *In nomine d. amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, ind. septima post electionem factam de fratre Petro de Morrone viro religioso in summum pontificem. Hec sunt abreviature seu protocolla scripta et scripte per me Nicholam Bernardini Nasi notarium constitutum et nunc C. W. ad Consilia deputatus.* Ma collezioni più ampie, dove sono ripetuti molti documenti dei codici ora indicati, sono il *Savello* e il *De Bustolo*.

Il *Savello* di carte 184, guasto in parte per via dell'umidità, contiene dugentosettantotto documenti dal 1203 al 1285, senza autentiche notarili. Ne parla il Monaldeschi a pag. 54 dei suoi Commentari: « L'anno 1276 fu Potestà d'Orvieto il signor Pandolfo Savello e Capitano il signor Giovanni di Guido de' Pepoli bolognese; e al tempo di questo Podestà furono fatti due libri publici et autenticati simili, dei quali uno doveva stare nell'Archivio e Cancelleria del palazzo del Comune, come fu hoggi si vede, et è detto il libro del *Savello* ». L'altro codice di carte 199, più ampio, copiato da Guido del fu messer Anselmo del Bene notaro a tempo di Rinaldo *de Bustulis*, Potestà nel 1286, ripete il Catalano, fra altri documenti, dugentodiciannove in tutti, e riporta aggiunto un libro (copia del 1427) intitolato: *In nomine d. amen. Anno eius millesimo ducentesimo septuagesimo octavo, indictione sexta, tempore d. Nicole pape tertii. Hic est liber factus de confinibus pleberiorum et terrarum C. Civ. W., declaratis secundum formam capituli Constituti, tempore Potestarie nobilis viri d. Bertuldi de filiis Ursi alme Urbis Proconsulis Potestatis C. W. et d. Jacobi Saraceni vicarii dicti d. Potestatis et scriptus manu mei Andree Berardini Canappi*

not. dicti C. I pivieri sono: *Pleberium Ficullis, pleb. Carnaiole, Castrum de Monteleone, Castrum Fabri, pleb. castrì Fichini, castrì Orvetani, castrì Saleis et castrì Vecchi, Castrum Camporseldulis, Castrum Seetone, pleberium Sancti Johannis de Monte Paglario, pleb. Sancti Donati, pleb. Sancti Abundi, pleb. Bardani, pleb. Sucani, pleb. Petrorii et Petramate seu Sancti Petri in Vetera, Castrum Lubriani, pleberium Sancti Fortunati, pleb. S. Marie in Porzano, pleb. Agliani, Vaiani, Castrì Abbatis de Sancta Maria de Vaiano, pleb. Morrani, pleb. sancte Marie Stioli, pleb. sancti Felicis, pleb. sancte Marie in Silva, pleb. Rase, pleb. Stennani, pleb. Mimiani, pleb. sancti Johannis de Selvule, pleb. de Montelongo, pleb. de Monte Jove.* Aggiunti sono ancora gli atti del 1414, coi quali il Comune di Lugnano rinnovò la sua sottomissione alla città. Fanno corredo a questi codici fasci di carte e quadernetti, che per lo più ripetono i medesimi atti delle raccolte precedenti, dall'anno 1203 al 1335, e un codice di bella lettera del 1338 che è un brevissimo regesto dal 1168 al 1257. Anzi che scartare da questa raccolta uno solo dei documenti che potesse sembrare meno significante, ho cercato di farla più completa, aggiungendovi atti di natura simile che nelle pergamene originali tuttora si trovano (archivio diplomatico del Comune), come le paci, le leghe, le sottomissioni e i privilegi pontifici e imperiali. E dove, anche fuori di Orvieto, si poteva trovare alcuna cosa che conferisse meglio a questo scopo non ho trascurato di fare indagini, per le quali è venuta luce maggiore ai rapporti, sempre importanti, fra comune e comune. I decreti del Consiglio, estratti dalla serie delle Riformagioni (bellissima raccolta di codici dal 1295 continuata con poche interruzioni) fanno meglio conoscere le prerogative speciali del Comune, danno le migliori testimonianze delle sue forze vive in città e fuori, e indicano in modo preciso le mutazioni dello stato, segnando i principali momenti storici.

La ragione perchè talora fu preferito il regesto, e talora la riproduzione fedele del documento sta sopra tutto nella relativa importanza della carta, che nessun altro può meglio vedere di chi sta sul luogo. Dove si poteva darne l'essenza virtuale, senza perdervi altro che le formule più comuni, ho fatto il regesto, e più o meno ampio, secondo che i casi consigliavano. Quelli atti che non potranno mai transun-

tarsi bene, nè varrebbe nemmeno farne, presso a poco, una traduzione, come le carte del secolo XI e molte del XII, i diplomi imperiali e la più parte dei pontifici, dovevano essere dati per intiero, perchè non perdesero del loro carattere; e così certi decreti del Consiglio più rilevanti. A volte poi capitano alle mani documenti laceri, monchi, vicini a perire, e allora non si sa trattenere la voglia di pubblicarli come sono, anche con le stesse loro sigle e abbreviature, perchè possono ben presto toccare sorte anche peggiore. Tutte quelle diligenze poi che simili pubblicazioni richiedono io non ho trascurato di farle, e se non vi sono sempre riuscito, ciò fu innanzi tutto per insufficienza di studi, quindi perchè sorpreso da gravi e dolorose cure domestiche, troppo contrarie agli intendimenti che avevo, quando mi posi quietamente, dapprima, a questa fatica: chè se poi un merito potrà mai avere essa per i dotti, sappiansene grado al prof. Clemente Lupi, che mi fece amare questi studi e mi fu maestro; al dottor Th. Wüstenfeld della Università di Gottinga, da cui ebbi copia grande di consigli, e al Comm. Banchi, il quale non dubitò di raccomandare la stampa dell'opera alla R. Deputazione per gli Studi di Storia Patria; alle quali egregie e care persone io mi sento obbligatissimo, come ai gentili amici, che ho rammentati nel Volume, per le comunicazioni favoritemi, ripetendo qui la mia gratitudine ben dovuta a tutti.

LUIGI FUMI.

NOTE ALLA PREFAZIONE



(1) COMETA CONTRA DI CYPRIANO.

Leone Morone da Firmo luocolenente in Orvieto di Giuliano Cesarino romano Governatore del 1558 mi assassinò de le scripture sotto l'ombra de la Moreita.

Augustino Recupero Governatore in capite mi assassinò sotto l'ombra d'Hectorre Campanaro per lo ammattonato di Camollia ducati 5.

Alfonso Tornabono fiorentino bacco cneco (?) sardanapalo vescovo del Borgo mi assassinò del bucato di ducati 5 per compiacere al secundo grado.

Lorenzo Lenzio fiorentino mi mandò in rocha, vescovo di Fermo..... sodomito et ribelle del suo principe iusto, et mi pose alla corda sotto l'ombra de la carta stracciata per favorire il secundo grado.

Mariano Savello romano dal bilancio mi assassinò per compiacere al secundo grado, che mi dette il bando quando uscì di magistrato.

Cardinale C. S. et la contea et signoria de Orvieto mi assassinò in Roma in corte Savella, et calunnia de penna e de busciardo Hystorico con la prova di cornuti, spioni, latroni et traditori di patria.
(Da un protocollo notarile, Arch. Com. Orv. Parte III, Appendice II, numero 1).

(2) Ecco l'elenco delle altre sue opere a stampa :

1. *Raccolta di bolle spettanti al Buon Governo delle Comunità dello Stato ecclesiastico*, Roma, 1624, Colonia, 1699.

2. *Commentaria ad bullam Boni Regiminis*, Roma 1642 e Colonia 1699 in foglio.

3. *Notitia dignitatis Cardinalatus*, Roma 1653 in foglio.

4. *Descrizione e pianta della città di Orvieto* (sotto il nome di Giacomo Lauri), Roma, 1636.

Sono inedite, oltre quelle notate :

1. *De Praefecto Urbis*.

2. *De Praefecto pontificalis aerarii seu de Thesaurario Papae*.

3. *Manuale per le Comunità dello Stato Ecclesiastico*, dove sono riportate tutte le bolle, i decreti, gli editti, le lettere ec. emanati per le comunità, con annotazioni larghe ed erudite.

4. *Promptuarium rerum canonicarum et civilium*.

(3) Del Cartari e del Marabottini si hanno varie opere. Del Cartari a stampa oltre il famoso *Syllabus* citato :

1. *Vita di Vincenzo Armani di Gubbio*, e un'Appendice ai tre tomi delle *Lettere* dello stesso. Roma, stamperia Camerale, 1660.
2. *Trattato della Rosa d'Oro*. Roma, stamperia Camerale, 1681, in 4to.
3. *Pallade bambina, ossia notizia degli opuscoli volanti della libreria del principe Altieri di Roma*, Roma, Lazzeri, 1694, in 4to.
4. *Epistola ad Prosperum Bottinum, in qua ad notitiam deducitur opus inscriptum, demonstratum impiorum insania*, Roma, stamperia Camerale, 1689.
5. *Memorie della città di Comacchio nel supplemento alla Storia di Comacchio di Gio. Francesco Ferro* — e le *Lettere di ragguaglio*, stampate fra le *Lettere memorabili dell'abate Giustiniani*, parte I, fo. 830 e nel *Dispaccio istorico del p. Gandolff*.

Inedite oltre alle orvietane :

1. *Del cappello e stocco che suole benedire il Papa nella notte del Santo Natale*, opera sull'andare della *Rosa d'oro*, proibitogliene la stampa.
2. *Vita di Mons. F. M. Febei arcio. di Tarso e Comm. di S. Spirito di Roma*.
3. *Effemeride di Roma con moltissime cose di altri paesi dall'anno 1642 all'anno 1691*, tomi 32 in foglio.
4. *Vita di S. Pietro Parenzi potestà d'Orvieto ivi martirizzato dagli eretici nel 1199*.
5. *Della città di Narni*.
6. *Vita di papa Clemente X Altieri*.
7. *Viaggio del Card. Paluzzo Altieri*.
8. *Viaggio del principe Altieri*.
9. *Composizioni poetiche serie e giuose*, tomi 2.
10. *Geografia universale*, tomi 6. Questa e le seguenti sono opere imperfette.
11. *Notizie per le vite de' sommi pontefici Urbano VIII e Innocenzo XII*.
12. *Delle famiglie romane*.
13. *De senatore Urbis et historia romana*, tomi 2.
14. *De Rotae Romanae Auditoribus*.
15. *De clericis Camerae Apostolicae*.
16. *De Prothonotariis apostolicis*.
17. *Della famiglia Roccia*.
18. *De Romano Athaeneo*, tomi 4, dove tratta della vita dei lettori della Sapienza romana.
19. *Bibliothecae Rocciae*.
20. *Id. Altieri*.
21. *Id. Febei*.
22. *Id. Cartari*.
23. *Descrizione di medaglie di uomini illustri in armi e in lettere*, di cui ne aveva raccolto più di mille.
24. *Descrizione di monete imperiali*, di cui ne possedeva circa a trecento.
25. *Descrizione di monete papali*, delle quali oltre a cinquecento nel suo medagliere.
26. *Geografie genealogica dello stato temporale di S. Chiesa*, tomi 6.
27. *Propugnacula Sedis Apostolicae ex validissimis tabularii arcis S. Angeli documentis eruta*.

28. *Indice generale tripartito per materie, per serie dei tempi e per soggetti di tutte le scritture e i documenti autentici che si conservano nell'Archivio apostolico di Castel S. Angelo. Gliene fu proibita la continuazione.*

29. *L'aiutante di studio, ossia repertorio generale, tomi 4.*

30. *Acta bibliothecae Alexandrinae in Archigimnasio Sapientiae Urbis.*

31. *Gesta pro advocatia Concistoriali.*

32. *Raccolta di cose varie erudite, tomi 15.*

33. *Triumphum Palladis togatae.*

34. *Lettere illustri, cioè proposte e risposte scritte da Carlo Cartari e scritte a lui da virtuosi di diverse parti sopra questioni e fatti storici, eruditi ecc. tomi 60.*

35. *Giornale domestico, nel quale sono notati tutti i fatti che gli accadevano, tomi 20.*

36. *Diario dell'Archivio apostolico di Castel Sant'Angelo, tomi, 2, in 4to.*

E il Marabottini oltre alle opere orvietane scrisse :

1. *Discorsi accademici e rime diverse latine e italiane.*

2. *Scritti varii.*

(4) *Teatro degli uomini illustri d'Orvieto, altra opera del Marabottini perita anch'essa.*

(5) Riportiamo la cronachetta inedita del vescovo Ranieri che si completa con i brani pubblicati nell'opera :

A. D. M. CC. XXVIII, mense februarii, septimo kalendas martii in festivitate sancte Romane obiit bone memorie d. Episcopus Capitaneus Urbevetanus, qui electus fuit anno domini M. CC. XIII (la cifra è scritta sopra abrasione) mense januarii et succedens domino magistro Johanni, qui sedit in Episcopatu anno uno et tribus mensibus. Post mortem dicti domini Capitanei eodem anno VI idus aprilis fuit electus Ranerius in Episcopum, et septimo decimo kalendas Martii a domino Gregorio papa VIII, pontificatus eius anno II, extitit confirmatus; anno eodem, octavo kal. octobris a dicto domino papa in perusina civitate consecrationis munere insignitus. Qui duodecimo kal. Maii episcopale palatium introivit, et inquirens de singulis mobilibus diligentem, hec sunt precipue que invenit, cappellam, scilicet, indumenta episcopalia vetusta, et quedam archidiaconalia indumenta, librum evangeliorum et librum epistolarum argentea pulcritudine decoratos, et librum missale, librum ordinationis et alium librum consimilem, nocturnum, antiphonarium et diurnum, et bruccarda, et librum expositionum quarundam. Item tria raseria frumenti, et unum raserium et dimidium spelti, et unum mulum claudum, et VIIIJ vegetes, VIJ vacuas et duas etiam plenas vino: aliis vero suppellectilibus et massariis erat episcopatus miserabiliter spoliatus; cui Deus, auxilio beate Virginis et omnium sanctorum, dignetur misericorditer providere. Item nullum instrumentum inventum est in hiis quaternis, vel etiam alias de contractibus factis, d. Episcopi Capitanei tempore celebratis, et inventarium factum a d. magistro Johanne ex maiore parte in oblivionem transierat, et possessiones terrarum et redditus diminuti, et iura Episcopalia in Ecclesiis jam prescripta, et archidiaconus super episcopatu multa, contra veterem consuetudinem, usurpavit. Ordo etiam Premostratensis religionis laudabilis, expulsis nigris monachis, qui non erant correpti ab Episcopo, abbate vilipenso, promissione regule abutentes, fuerant in sanctorum Severi et Martirii ecclesia per d. papam Honorium M. CC. XXVI mense martii, sicut Domino placuit, existentibus domino Lombardo priore ac magistro Mariano archidiacono, substitutus. Preter supradictos libros habuit episcopatus optimum librum moralium, qui amissus fuit tempore, quo dominus Honorius pp. III, M. CC. XX, Civitatem nostram intravit, ibidem pro tribus mensibus et plus [etiam tempore conmorand]. Episcopus Riccardus predictos libros Evangeliorum et Epistolarum scribi fecit et palatium renovavit, qui natione extitit Gaietanus, XXIIIJ annis in Epi-

scopatu residens memorato. Cui postmodum successit Malheus natione Urbevetanus, qui ad honorem sancti Silvestri cappellam pulcherrimam dedicavit, scalas palatii renovando. Et novem annis et dimidio in episcopatu residens animam reddidit creatori. Cui postmodum magister Johannes vir litteratus successit, census de Parrano renovans, recolligens malium de Meialla, presens inventarium faciendo. Et in Episcopatu anno uno residens et tribus mensibus, ad Dominum convolvavit. D. Capitaneus fere annis XV residens et campanas renovans cum Canonicis, de mundi carcere ad celestem patriam transmigravit. Predicti vero d. Capitanei Episcopi tempore omnia instrumenta confecta de contractibus celebratis amissa fuerant, ab Episcopali custodia vel armario penitus aliena, unde substituit Episcopatus antiquo tempore a quibusdam suis famulis, presbiteris et servis, qui antiqua instrumenta multa et utilia combuserant, maximum detrimentum. Ne vero predicti d. Episcopi carte futuro tempore amittantur, studium erit mihi Ranerio electo, divina favente gratia et auxiliante gloriosa d. B. M. semper V., instrumenta amissa reinvenire a tabellionibus et Archivio Episcopali diligenti custodia conservare, cum rumor de veteri cautelam in futurum debeat preparare prelati, et quod possidetur communiter facile negligatur, et hec sit quasi vitium naturale, sicut sanctio legitima protestatur. Preterea possessiones quedam antiquo et moderno tempore quibusdam titulo pignoris obligate, ab ipsis creditoribus quasi iure domini tenchantur, cum obligationis non apparent aliqua instrumenta. Super hiis autem cautius agerent clerici, si obligationum rerum instrumenta fieri facerent et sagaci studio custodirent, ne creditoribus infurationis de proprietate materia pararetur, nec prescriptionis titulus, nec etiam bona fides possent contra Ecclesias allegari. Episcopatus autem urbevetanus est multipliciter servientium genere, tam clericis, quam laicis, mancipatus, excepta vinea et caio, fere omnibus possessionibus denudatus, voce dives et civitatis situ, revera pressus omnino contemptibilis onere paupertatis (Arch. Vesc. Coll. B. c. 81).

(6) *In nomine d. amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, indictione duodecima, tempore d. Martini pp. quarti die vigesimo secundo mensis Junii. Cum ven. pater d. Franciscus Dei gratia Wetanus Episcopus et d. Agulinus archipresbiter de consensu et voluntate totius Capituli Wetani intenderent ad honorem Dei et b. V. Marie novam edificare ecclesiam honorabilem, sicut diutius est tractatum, et unire parrochiam S. Marie cum parrochia S. Costantii, ita quod una sit ecclesia cathedralis sub vocabulo b. V. Marie; attendentes quod proventus ecclesie S. Marie usque modo comunes fuerunt, scilicet ipsi d. Episcopo pro medietate et ipsi Capitulo pro alia medietate, et proventus ecclesie S. Constantii sunt Archipresbiteri et Capituli predictorum in solidum, super proventibus et redditibus diete ecclesie nove et utriusque parrochie, prefatus d. Episcopus ex una parte et prenomatus d. Ugulinus archipresbiter, d. Johannes Galici, d. Pandulfus, presbiter Federicus, presbiter Fortis, d. Iltribandinus Berardini, d. Monaldus de Monaldensibus, magister Nicolaus de Guercino et d. Iltribandinus de Jovi canonici Wetani, nomine et vice dicti Capituli ex altera, ad hanc compositionem et concordiam devenerunt, videlicet: — 1.º che il Vescovo abbia un terzo delle rendite della nuova chiesa e il resto i Canonici: — 2.º che dai proventi si deducano le spese per la illuminazione, olio e cera: — 3.º che l'avanzo si divida come sopra: — 4.º che pro sartis, teclis e altre cose opportune si sottopongano egualmente il Vescovo e il Capitolo, rimettendosi all'arbitrio del canonico Pandolfo e di Cittadino Fillippi giudice, promettendone l'osservanza sotto pena di cento marche d'argento: — 5.º che i proventi di battesimo e di olio rimangano in provisione del Capitolo: — 6.º che le offerte di denari e candele per anniversarii e trigesime sieno divise come il solito, in coherentia contractus concordie habite inter dictum d. Episcopum ex una parte et archipresbiterem et canonicos supradictos, nomine et vice Capituli memorati ex altera, super proventibus dividendis et honoribus subcundis ecclesie nove, que fieri debet: — 7.º che finalmente i frutti, i quali perverranno ex constitutione facta per Capitulum de prebendis vacaturis, rimangano a piacere del Capitolo.*

Fatta nella Sacrestia di S. Costanzo, presenti Nicola da Matelica Vicario del Vescovo e altri (Arch. Capitolare di Orvieto, Cod. di S. Costanzo, c. 212).

(7) An. 1221, XI kal. martii. Magister Marianus Archid. ad hec ut non sit sibi preiudicium, Petrus Abbas, Rainerius Prudentii et Petrus Massei, presbiter Baro camerarius et Odo canonici Ecclesie Sancti Constantii compromiserunt in P. Archipresbit. dicte Ecclesie, F. (Faffucium) priorem de Ruspeno et Lombardum concanonicos stare laudo et arbitrio eorum et observare quicquid de comuni eorum voluntate laudarent et arbitrarent et statuerent de vita eorum comuni. Qui de comuni eorum voluntate sic preceperunt et laudaverunt et statuerunt: quod mensa Capituli habeat panem et vinum de comune, et in hac presenti quadragesima ornatur ipsa mensa duabus conestionibus; scil. quandoque olere et fabis vel olere et circibus vel e converso de comunitate in aliis temporibus unam ad minus conestionem. Item, quod nullus canonicorum ducat ad conedendum ad mensam aliquem clericum vel laicum, sed ducat, si vult, ad cameram suam tantum suis sumptibus, et sua prebenda sit contentus. Item, quod panes, qui dantur pro mortuis, et oblationes deducantur ad mensam, sicut prius, et panis qui remanet in mensa, remaneat comunitati. Item... quod si aliqui canonicorum voluerit retinere scutiferum, retineat suis sumptibus et nichil precipiat de comuni, nisi mensuram vini et de olere vel alio pulimento si poterit habere in camera sui domini et non in mensa, et non audeat portare extra portam iustitiam vini, sed in camera tantum; et si non retineret suis sumptibus, nichil precipiat a mensa. Item familiares comunitatis conedant in mensa tantum et quilibet habeat iustitiam vini, sicut scutiferi, et sint contempti. Item... quod quicumque erit deceptor panis et vini, si laycus erit, iuret supradicta omnia observare, si clericus promittet per obedientiam in manus predicti archipresbit. supradicta servare et non aliquid addere. Item... quod si aliquis, tempore ieiuniorum, post conestionem voluerit bibere, habeat iustitiam impositam et sit contemptus, alio vero tempore, quando voluerit bibere, vadat ad bibendum ad cellarium, et hec omnia preceperunt observari quantum placuerit Capitulo, vel maiori et saniori parte Capituli. Item... quod nullus canonicorum conedat in camera, nisi ex necessitate. Item nos prefatus Archid. ex mea iurisdictione et de consensu predictorum, exceptis Petro Massei et Lombardo, precipimus supradicta omnia observari, et si aliquis canonicorum contravererit, sit privatus beneficio mense per unum mensem, et si inde erit, prolinus excommunicationis vinculo innodamus. Actum est hoc in camera ipsius Archid. indict. VIIIJ etc. (Ivi, Cod. S. Cost., c. 12 t.).

PROVENIENZA DEI DOCUMENTI

ARCHIVIO COMUNALE DI ORVIETO	Diplomatico, o delle pergamene.
"	Riformazioni del Consiglio.
"	Capitoli, o istrumentari del Comune.
"	Atti del Potestà.
"	Statuti della città.
"	Carteggio, o lettere.
"	Inquisizione ecclesiastica.
"	Insinuazioni delle donazioni.
ARCHIVIO DEL CAPITOLO DEL DUOMO DI ORVIETO.	Istrumentario di S. Costanzo.
ARCHIVIO VESCOVILE DI ORVIETO.	Istrumentari, o <i>Collectio A e B.</i>
"	Cronache comprese nei medesimi.
"	Legendari del Secolo XIII.
ARCHIVIO COMUNALE DI TODI.	Capitoli, o <i>libri instrumentorum.</i>
ARCHIVIO COMUNALE DI PERUGIA.	Diplomatico o delle pergamene.
"	Annali decemvirali o Consiglio generale.
"	<i>Libri submissionum.</i>
ARCHIVIO COMUNALE DI SPOLETO.	<i>Memoriale Communis.</i>
ARCHIVIO COMUNALE DI VITERBO.	<i>Libri Margaritarum</i>
ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE.	Lettere (da doni di privati).
ARCHIVIO DI STATO IN SIENA.	Diplomatico, o delle pergamene.
"	Consiglio Generale.
"	Capitoli, o Caleffi.
"	Concistoro, Lettere.
"	Biccherna.
ARCHIVIO VATICANO DELLA S. SEDE.	Registri, dei Pontefici.
BIBLIOTECA VATICANA.	Ottoboniana.
BIBLIOTECA DELL'ARCHIVIO DI STATO IN SIENA.	Mss. Pecci, Sestigiani ecc.
LIBRERIA PICCOLOMINI DI ORVIETO.	Mss. Cartari, Coelli ecc.



ABBREVIATURE PIÙ COMUNI

C.	Comunis.
Caff.	Caffarello (Codice).
Cat.	Catalano (Codice).
Civ.	Civitas.
Coll.	Collectio.
Cs. e cs.	come sopra.
D. e d.	Dominus.
dd.	domini.
De Bust.	De Bustoli (Codice).
Dipl.	Diplomatico (Archivio).
F.	Fatto.
O.	Orvieto.
P.	Populus.
Rif.	Riformagioni.
S.	Suana e Suanensis.
s.	scilicet.
Sav.	Savello (Codice).
Tit.	Titolario (Codice).
UV.	Urbs Vetus.
W.	Urbs Veteris e Urbi Veteri etc.
Wetanus.	Urbevetanus.



CODICE DIPLOMATICO

DELLA

CITTÀ D'ORVIETO

DOCUMENTI E REGESTI.

ABBREVIATURE PIÙ COMUNI

C.	Comunis.
Caff.	Caffarello (Codice).
Cat.	Catalano (Codice).
Civ.	Civitas.
Coll.	Collectio.
Cs. e cs.	come sopra.
D. e d.	Dominus.
dd.	domini.
De Bust.	De Bustoli (Codice).
Dipl.	Diplomatico (Archivio).
F.	Fatto.
O.	Orvieto.
P.	Populus.
Rif.	Riformagioni.
S.	Suana e Suanensis.
s.	scilicet.
Sav.	Savello (Codice).
Tit.	Titolario (Codice).
UV.	Urbs Vetus.
W.	Urbis Veteris e Urbi Veteri etc.
Wetanus.	Urbevetanus.



CODICE DIPLOMATICO

DELLA

CITTÀ D'ORVIETO

DOCUMENTI E REGESTI.

INDICE DEI DOCUMENTI E REGESTI

- ~ ~ ~
- | | |
|-----------------------|---|
| I. 1024, dicembre. | Donazione di beni mobili nel coutado d'Orvieto. |
| II. 1029, giugno. | Privilegio alla Canonica Orvietana. |
| III. [1041], giugno. | Vendita di vari possedimenti in Vieo San Donato. |
| IV. 1054, | Petizione di livello presentata a Teuzo vescovo per le terre di Mugnano. |
| V. 1066, maggio. | Donazione della chiesa e delle possessioni di S. Faustino. |
| VI. 1066, novembre. | Donazione alla chiesa di S. Giovanni di metà di un'altra chiesa a Toreliano. |
| VII. 1072, | Livello di possedimenti al Murlo. |
| VIII. 1072, marzo. | Conferma della donazione alla chiesa di S. Maria di Mazzapalo della metà di un mulino in Acquapendente. |
| IX. 1072, maggio. | Vendita al Conte Aldobrandino di una casa nel borgo di Acquapendente. |
| X. 1097, maggio. | Donazione della metà di S. Michele in Cottano alla chiesa di S. Giovanni. |
| XI. 1103, aprile. | Donazione di San Michele in Castel Ripraga, fatta dal Conte Aldobrandino al rettore di quella chiesa. |
| XII. 1108, ottobre. | Donazione del conte Aldobrandino predetto di una porzione della selva di Monte Rofeno per la chiesa di S. Sebastiano. |
| XIII. 1113, aprile. | Privilegio di Ranieri marchese alla chiesa di S. M. di Mazzapalo. |
| XIV. 1115, marzo. | Donazione di Bernardo di Ranieri conte del coutado d'Orvieto al vescovo Guglielmo della chiesa di S. Cristina in Bolsena. |
| XV. 1118, aprile. | Convenzione per il castello di Parrano fra il Conte Bernardo e il Vescovo Guglielmo. |
| XVI. 1118, giugno. | Vendita di tutti i diritti del Conte Rinaldo sul monastero di S. Pietro d'Acquatorta all'abate Guglielmo. |
| XVII. 1126, gennaio. | Livello dei beni del Vescovo Guglielmo a Santa Cristina in Porano o a S. Martino. |
| XVIII. 1127, gennaio. | Donazione di prete Rustico alla sorella Ermengarda per assegno di dote. |
| XIX. 1130, febbraio. | Quietanza. |

XX.	1131, gennaio.	} Vendita di terre alle Grotte.
XXI.	1131, aprile.	
XXII.	1131, maggio.	
XXIII.	1131, maggio.	Livello di un appezzamento nella regione di Santa Maria.
XXIV.	1132, marzo.	Donazione di una vigna alle Grotte.
XXV.	1133, gennaio.	Donazione di prete Rustico e di Berta madre della metà de' beni alla Ermengarda moglie di Beltramo.
XXVI.	1133, gennaio.	Donazione di prete Rustico e di Berta madre ad Ermengarda dell'altra metà de'beni loro.
XXVII.	1137, agosto.	Donazione del conte Ottone al Vescovado del castello di Mucarone, di « Fageto », delle due Civitelle, Monte Tignoso, Rantolae Pornello, della Fratta e della porzione del castello « de Vangno » non donata al Comune d'Orvieto e d'ogni altra sua pertinenza nel contado d'Orvieto, di Perugia e di Todi.
XXVIII.	1139, febbraio.	Cessione del Conte Bernardino al Monastero di San Pietro d'Acqualta di ogni cosa mal toltagli.
XXIX.	1140, marzo.	Livello di Monte San Giorgio dato dal Vescovo Aldobrando al rettore della chiesa di San Giovanni di Monterali.
XXX.	1140, aprile.	Donazione della chiesa e dello spedale « de Cottano » alla chiesa di S. Pietro « de Clunino ».
XXXI.	[1149].	Lettera del vescovo Aldobrandino per comporre le differenze fra l'abate di S. Sepolero e la pieve delle Grotte.
XXXII.	1151.	Privilegio di Aldobrandino vescovo per restituire, secondo il primitivo stato, la chiesa maggiore di S. Maria ai canonici di S. Costanzo.
XXXIII.	1155, maggio 8.	Commissione del Comune al vescovo Lanfranco di Chiusi per la questione di Monte Marte con Todi.
XXXIV.	1155, maggio 28.	Lodo di Lanfranco vescovo di Chiusi fra Todini e Orvietani per la questione di Monte Marte.
XXXV.	1155, maggio 28.	Ratifica del signor Farolfo al lodo predetto.
XXXVI.	1156, ottobre 15.	Bolla concistoriale di papa Adriano IV al Capitolo di S. Costanzo per confermarli il possesso di tutti i beni.
XXXVII.	1157, luglio.	Quietanza di Pietro « Cittadini » per la terra di S. M. detta Caio.
XXXVIII.	1157, ottobre.	Altra quietanza per la stessa terra, di Beltramo e Pietro « f. Amidei » e del f. « Malefuge » loro nipote.
XXXIX.	1168, giugno.	Sottomissione del Conte di Montorio.
XL.	1170, febbraio.	Privilegio dei Consoli e del Vescovo insieme.
XLI.	1171, maggio.	Capitoli fra Castello della Pieve e il Comune d'O.
XLII.	1171, maggio.	Capitoli fra il Conte Bovaeciano e il Comune d'O.
XLIII.	1171, maggio 5.	Nomina di un Sindaco per ricevere la sottomissione di Acquapendente.
XLIV.	1171, maggio 8.	Sottomissione di Acquapendente.

- XLV. 1172, aprile. Convenzione fra il vescovo e il Conte Ranieri per il castello di Parrano.
- XLVI. 1177, maggio. Vendita della quarta parte del Pantano fatta da Lupicino figlio di Nerone « Rainerii » a Donadio.
- XLVII. 1180, maggio. Livello di una terra del Vescovado all'Alfina fatto dal vescovo Riccardo ad Aldobrandino « Pacibone ».
- XLVIII. 1181, novembre 6. Donazione di cauoni fatta da Rollando « treguanus » alla chiesa di S. Maria.
- XLIX. 1181, novembre 23. Rinunzia della pieve « de Stiolo » o del diritto del priore di S. Costanzo sugli uomini « de Caio » a favore del vescovo Riccardo.
- L. 1181, dicembre 18. Donazioni di donna Mingarda e di suo figlio Donadeo al vescovo Riccardo.
- LI. 1182, marzo 1. Quietanza di Biauco d'Arcidosso per la terra di « Corsule ».
- LII. 1182, maggio. Promessa data da Oderisi figlio di Gentile « de Mancino » al vescovo Riccardo e a Todino abate di S. Vito di non dar molestia a detta Chiesa.
- LIII. 1182, dicembre 30. Composizione di una lite fra il vescovo Riccardo e « Tezolum de Rizuto » per la vigna « in Corsule ».
- LIV. 1183, novembre. Livello di un orto della chiesa di S. Maria.
- LV. 1185, maggio. Quietanza di vendita di una vigna, fatta dal vescovo Riccardo per altra vigna a nome della chiesa di San Quirico.
- LVI. 1185, maggio. Convenzione fra il vescovo Riccardo e Rauuccio « de Dono » per i beni di Mealla.
- LVII. 1189. Convenzione fra il vescovo Riccardo, l'arcidiacono Dono e Farolfo per certe masserizie in Mealla.
- LVIII. [1189], aprile 3. Privilegio di Enrico IV a pp. Clemente III.
- LIX. 1190, luglio. Transazione fra Giovanni « q. f. Bianci » e Riccardo vescovo per i beni « in Corsule ».
- LX. 1192, gennaio 23. Livello di due vigne e pezzi di terra concesse dal Pevano delle Grotte alle sorelle « Angelere e: Guille ».
- LXI. 1193, giugno 28. Querela presentata dal vescovo di Soana al papa contro il vescovo d'Orvieto.
- LXII. 1194, settembre 19. Petizione del vescovo Riccardo contro il vescovo di Soana.
- LXIII. 1194, ottobre. Testimonianze di diocesani d'Orvieto e di Soana.
- LXIV. 1195, dicembre 22. Livello di « Corsule ».
- LXV. 1196, novembre 27. Diploma di Enrico VI al vescovo di Chiusi.
- LXVI. 1197, febbraio 14. Vendita di un pezzo di terra in « Corsule ».
- LXVII. 1197, novembre 13. Fondazione dell'Ospedale della fraternità de'cherici.
- LXVIII. 1198, novembre 8. Lodo pronunziato dai Senesi fra Orvieto e Acquapendente.
- LXIX. 1200, febbraio 20. Livello di un « masium » in Ripraga, fatto dal vescovo Riccardo con Clarino e Bernardino e loro eredi.
- LXX. 1200, dicembre 12. Sottomissione di Chiusi e Monte Luculo.
- LXXI. [1200]. Formola del giuramento degli ufficiali del Comune d'Orvieto.

- LXXII. 1201, settembre 27. Protestazione di diritti sopra Rocca Berula.
- LXXIII. 1202, ottobre 4. Lega di Siena con Orvieto.
- LXXIV. 1203, gennaio 15. Condizioni dell'accordo fra Siena e il conte Aldobrandino richiesta ai Senesi dagli Orvietani.
- LXXV. [1203], gennaio 28. Sentenza del Potestà contro Cozzato « de Cava » a favore di Raniero « Valentini » per certo vino.
- LXXVI. 1203, giugno 3. Capitoli fra il Comune d'Orvieto e gli Aldobrandeschi.
- LXXVII. 1203, luglio 28. Dedizione dell'Abate di S. Salvatore in Monte Amiata al C. d'Orvieto.
- LXXVIII. 1204, aprile 38. Sottomissione del Visconte di Lugnano al Comune d'Orvieto.
- LXXIX. 1207, febbraio 1. Pignorazione delle entrate pubbliche.
- LXXX. 1208, agosto 1. Privilegio di papa Innocenzo III.
- LXXXI. 1209, dicembre 12. Diploma di Ottone IV al vescovo di Chiusi.
- LXXXII. 1210, settembre 4. Compromesso fra Todi, Amelia e Orvieto.
- LXXXIII. 1210, luglio 9. Bolla ammonitoria di papa Innocenzo III agli Orvietani.
- LXXXIV. 1211, novembre 17. Vassallaggio del sig. Bulgarello al vescovo Giovanni.
- LXXXV. 1212, aprile 2. Petizioni di debito contro Viterbesi.
- LXXXVI. 1212, aprile 16. Lodo del Vescovo per Corbara.
- LXXXVII. 1212. Convenzione fra il vescovo Giovanni e il conte Bulgarello per il castello di Parrano.
- LXXXVIII. 1212, novembre 6. Sentenza di Giovanni vescovo in una causa di matrimonio.
- LXXXIX. 1212, novembre..... }
dicembre 7. } Altre sentenze del vescovo Giovanni per promessa di matrimonio.
- XC. 1212, settembre 17. Promissione del conte Aldobrandino per aumentare il censo.
- XCI. 1212, novembre 17. Sottomissione dei Visconti di Valentano.
- XCII. 1213, aprile 21. Privilegio al castello di San Vito dato dal Comune d'Orvieto.
- XCIII. 1213, luglio. Rinunzia dei conti di Titignano al diritto di rappresaglia contro i cittadini d'Orvieto.
- XCIV. 1213, settembre 26. Lodo fra il Comune d'Orvieto e l'Abbadia di S. Salvatore.
- XCV. 1213, ottobre 3. Bolla di papa Innocenzo III agli Orvietani per fare restituire certi beni alla Chiesa.
- XCVI. 1213 ottobre 7. Mandato del conte Aldobrandino al Console di Soana.
- XCVII. 1214 marzo 21. Capitoli con la città di Narni.
- XCVIII. 1214, aprile 12. Sottomissione del conte e degli uomini di Cetona.
- XCIX. 1215, maggio 25. Vendita del castello de' Signori di Bisenzio.
- C. 1215, settembre 6. Lodo fra i Comuni di Orvieto e di Todi.
- CI. 1215, settembre 10. Sottomissione del Visconte di Campiglia.
- CII. 1215, novembre 22. Giuramento de'custodi e degli uomini della Rocchetta.
- CIII. 1216, marzo 27. Quietanza del signore di Bisenzio.
- CIV. 1216, maggio 30. Vendita di un terreno al Comune.
- CV. 1216, giugno 22. Capitoli fra le città di Soana e di Orvieto.
- CVI. 1216, giugno 24. Capitolazione del conte Aldobrandino col Comune.
- CVII. 1216, ottobre 22, 29. Divisione del Contado Aldobrandesco.
- CVIII. 1216, novembre 25. Vendite per il palazzo nuovo del Comune.

- CIX. 1216, dicembre 10. Quietanza della vigna « Trossia ».
- CX. 1217, gennaio 2, 3, Pagamenti ai creditori del Parenzo.
4, 18.
- CXI. 1217, febbraio 17. Vendite per il palazzo nuovo del Comune.
- CXII. 1217, aprile 19. } Vendite per la fonte del Leone.
- CXIII. 1218, gennaio 11. }
- CXIV. 1218, gennaio 12. Rifuto del castellano della Rocchetta Guinigi.
- CXV. 1218, febbraio 13. }
- CXVI. 1218, febbraio 17. } Lodi per il palazzo nuovo del C.
- CXVII. 1218, marzo 3. }
- CXVIII. 1218, aprile 7. }
- CXIX. 1218, maggio 7. Lodo per questione di sindacazione contro il Giudice.
- CXX. 1219, aprile... Lodo fra il C. e gli Aldobrandeschi.
- CXXI. 1219, maggio 7. Affitto di una bottega del palazzo nuovo.
- CXXII. 1219, luglio 15. Compromesso dei Conti Aldobrandeschi.
- CXXIII. 1219, novembre 25. Convenzione per i pedaggi a Orte e Sutri.
- CXXIV. 1219, dicembre. Diploma di Federico II al Vescovo di Chiusi.
- CXXV. 1220, febbraio 9. Quietanza del salario del Potestà.
- CXXVI. 1220, aprile 30. Quietanza di pedaggi.
- CXXVII. 1220, maggio 1. Quietanza di salari e spese del Potestà e suoi ufficiali.
- CXXVIII. 1220, maggio 9.. Rinunzia di lite.
- CXXIX. 1220, giugno 1. }
- CXXX. 1220, giugno 2. } Fideiussioni per il Conte di Bisenzio.
- CXXXI. 1220, giugno 3, 6. }
- CXXXII. 1220, giugno (8) } Compromesso dei signori di Bisenzio.
- CXXXIII. 1220, giugno 9. Procura dei Todini per la pace con Orvieto.
- CXXXIV. 1220, giugno 12. Procura per la pace fra Orvieto e Todi.
- CXXXV. 1220, giugno 12. Dedizione del signore di Bisenzio.
- CXXXVI. 1220, giugno 13. Quietanza di Gaittone di Bisenzio.
- CXXXVII. 1220, giugno 15. Atto di pace fra Todi e O.
- CXXXVIII. 1220, dicembre 18. Partizioni di beni.
- CXXXIX. 1221, aprile 2. Atto di citazione.
- CXL. 1221, aprile 28. Quietanza del prezzo del terreno per la fonte del Leone.
- CXLI. 1221, ottobre 22. Nomina di procuratori per la lega con Siena.
- CXLII. 1221, ottobre 27. Atto della Lega fra Siena e O.
- CXLIII. 1221, ottobre. Giuramento degli arbitri.
- CXLIV. 1221, dicembre 20. } Giuramenti degli Orvietani.
- 1222, gennaio 5. }
- CXLV. [1221]. Dichiarazione degli arbitri della lega fra Senesi e Orvietani.
- CXLVI. 1222, febbraio 20. Vendita del Castello di Lugnano al C. d'O.
- CXLVII. 1222, maggio 8. Pagamento del salario al Potestà Roffredo « Cencii ».
- CXLVIII. 1222, maggio 10. Quietanze varie del detto Potestà.
- CXLIX. 1222, giugno 16. Capitoli del Conte Bonifazio Aldobrandeschi col C. d'O.
- CL. 1222, giugno 22. Atto di obbedienza al Potestà.

CLI.	1222, giugno 30.	Giuramento dei Consoli d'Acquapendente.	
CLII.	1222, luglio 16.	Protesta aggiunta al contratto cogli Aldobrandeschi.	
CLIII.	1222, agosto 9.	Compensazione di denaro.	
CLIV.	1222, ottobre 31.	Vendita di un orto sotto S. Magno.	
CLV.	1222, novembre 8.	Compensazione di denaro.	
CLVI.	1223, gennaio 2.	Sottomissione dei Signori di Castel Giove.	
CLVII.	1223, gennaio 30.	Compensazione di denaro.	
CLVIII.	1223, febbraio 10.	Giuramento di Guido di Umberto « de Pari ».	
CLIX.	1223, marzo 3.	Compromesso di Fiorentino « Accattadoris ».	
CLX.	1223, marzo 11.	Compromesso per la campana del C.	
CLXI.	1223, marzo 27, 31. aprile 3.	Atti di pace dei Conti Aldobrandeschi col C. d'O.	
CLXII.	1223, marzo 30.	Sentenza contro ricettatori di Paterini.	
CLXIII.	1223, maggio 31.	Compensazione di denaro.	
CLXIV.	1223, aprile 1.	Quietanza del salario del Potestà.	
CLXV.	1223, aprile 3, 10.	Compromesso per il Conte Guglielmo Aldobrandesebi.	
CLXVI.	1223, giugno 8.	Giuramento del Console del castello di Proceno.	
CLXVII.	1223, agosto 4.	Giuramento del Potestà e degli uomini d'Acquapendente.	
CLXVIII.	1223, novembre 29.	Presenza di possesso di Pian Castagnaio e delle altre terre fra l'Albegna fino al mare.	
CLXIX.	1224, aprile 27.	Compromesso del Sindaco del C. e del Priore di Mazzapalo, e terminazione di confini.	
CLXX.	1225, giugno 9, 1228, aprile 28, 30. 1230, maggio 13.	} Quietanze di eredi del C.	
CLXXI.	1225, luglio 10, 13.		Appello al papa da una sentenza del giudice delegato pontificio.
CLXXII.	1226, novembre 22.		Giuramento de'custodi, degli uomini e abitanti della Rocchetta.
CLXXIII.	1226, febbraio 19, 21.	Giuramento dei conti di Volmarzio.	
CLXXIV.	1226, marzo 24.	Partizione di beni.	
CLXXV.	1226, aprile 30.	Proroga di duello.	
CLXXVI.	1226, giugno 20.	Sentenza di appello.	
CLXXVII.	1227, gennaio 28.	Bolla di papa Onorio IV.	
CLXXVIII.	1227, maggio 8.	Divieto di consegnare la Rocca della Sala.	
CLXXIX.	1227, maggio 8.	Quietanza di salario.	
CLXXX.	1227, maggio 20.	Quietanza.	
CLXXXI.	1227, giugno 14, 15.	Giuramento degli uomini dell'Abbadia a San Salvatore.	
CLXXXII.	1228, aprile 28.	} Quietanze al C.	
CLXXXIII.	1228, aprile 28.		
CLXXXIV.	1228, aprile 28.		
CLXXXV.	1228, aprile 28.		
CLXXXVI.	1228, aprile 29.		
CLXXXVII.	1228, aprile 29.		
CLXXXVIII.	1228, aprile 30.		

- CLXXXIX 1229, marzo 9. Convenzione per i pedaggi con Firenze.
- CXC. 1229, aprile 16. Bolla di papa Gregorio IX per la riforma dell'Abbadia di S. Salvatore.
- CXCI. 1229, giugno 8. Requisizione de' Senesi agli Orvietani contro Montepulciano.
- CXCII. 1229, giugno 10. Obbligazione del castello di Montepulciano a favore del C. d' O.
- CXCIII. 1229, giugno 27. Convenzioni fra i CC. di Firenze e d' O. per la guerra di Montepulciano.
- CXCIV. 1230, gennaio 22. Giuramento del C. e dei cittadini di Chiusi.
- CXCV. 1230, marzo 9, 10. Quietanza degli eredi di Adimari potestà preso e morto in guerra da' Senesi.
- CXCVI. 1230, novembre 27. Bolla di papa Gregorio IX per la restituzione della terra di Valle del Lago.
- CXCVII. 1230, dicembre 9. Nuova sottomissione del Vescovo di Chiusi.
- CXCVIII. 1231, giugno 21. Quietanze.
- CXCIX. 1231, ottobre 21. Dichiarazione del Potestà di Montepulciano al Legato imperiale.
- CC. 1231, dicembre. Privilegio di Federico II al Vescovo di Chiusi.
- CCI. 1232, giugno 17. Bolla di Gregorio IX al Vescovo di città di Castello contro Orvieto che incitava l'abate di San Salvatore a far guerra a Siena.
- CCII. 1232, settembre 30, ottobre 3. Pratica della pace fra Orvieto e Siena.
- CCIII. 1232, ottobre 2. Terminazioni fra Orvieto e Siena.
- CCIV. 1233, gennaio 21. Cessione di diritti verso particolari di Siena.
- CCV. 1233, febbraio 7. Cessione di credito.
- CCVI. 1233, aprile 12. Bolla di papa Gregorio IX.
- CCVII. 1234, marzo 6. Capitoli dei CC. di Firenze e d' O. con Pepo Visconte di Campiglia.
- CCVIII. 1234, marzo 26. Compromesso di Fiorentini e Orvietani per la pace.
- CCIX. 1234, agosto 10. Obbligazione di emenda di costumi fatta da due preti al Vescovo Ranieri.
- CCX. 1234, agosto 15. Capitoli di Buonconte di Montefeltro.
- CCXI. 1235, gennaio 8. Quietanza relativa alla scomunica del C. d'O.†
- CCXII. 1235, gennaio 9. Idem per le paghe della guardia di Chianciano.
- CCXIII. 1235, giugno 5. Nomina del sindaco per il compromesso di pace dei CC. di Firenze e d' Orvieto con Siena.
- CCXIV. 1235, giugno 14. Ordine del Potestà d' O. d' accettare il compromesso del Cardinale di Palestrina.
- CCXV. 1235, giugno 14. Conferma del compromesso del Cardinale suddetto.
- CCXVI. 1235, giugno 21. Nomina di un procuratore pel compromesso col Cardinale prenestino.
- CCXVII. 1235, giugno 25. Ordine di restituzione di prigionieri.
- CCXVIII. 1235, giugno 25. Restituzione de' prigionieri.
- CCXIX. 1235, giugno 30. Lodo del Cardinale di Palestrina.

- CCXX. 1235, luglio 4. Aggiunta fatta alla lega fra i CC. di Firenze e d'Orvieto.
- CCXXI. 1235, novembre 12. Bolla di papa Gregorio IX ai Senesi per la restituzione del signor di Cetona agli Orvietani.
- CCXXII. 1235, novembre 25. Bolla di papa Gregorio IX ai Senesi per la restituzione di certe somme a mercanti d'Orvieto.
- CCXXIII. 1237, gennaio 7. Quietanza.
- CCXXIV. 1237, aprile 21. Obbligazione del C. d'Amelia.
- CCXXV. 1237, maggio 14. Capitoli dei Conti Manenti.
- CCXXVI. 1237, giugno 1. Bolla di papa Gregorio IX per gli statuti della città.
- CCXXVII. 1237, settembre 2. Quietanza.
- CCXXVIII. 1237, settembre 2. Nomina del sindaco per la pace con Todi.
- CCXXIX. 1237, dicembre 23. }
 CCXXX. 1237, dicembre 23. } Quietanze.
 CCXXXI. 1238, gennaio 7. }
 CCXXXII. 1238, febbraio 17. }
- CCXXXIII. 1238, febbraio 17. Cessione di diritti.
- CCXXXIV. 1238, maggio 23. Atto di concordia fra i CC. di Orvieto e Toscanella.
- CCXXXV. 1238, marzo 29. Bolla di papa Gregorio IX per il monastero di Monte Amiata.
- CCXXXVI. 1238, aprile 1. Idem contro i Todini.
- CCXXXVII. 1238, agosto 11. Bolla di papa Gregorio IX per la riforma del convento di Mazzapalo.
- CCXXXVIII. 1238, dicembre 21. }
 CCXXXIX. 1239, maggio 13. } Quietanza.
- CCXL. 1239, giugno 8. Giuramento di Ugolino Visconte e di quei « de Flaiano ».
- CCXLI. 1239, giugno 9. Giuramento del signor della Sala.
- CCXLII. 1239, luglio 26. Quietanza di Gottofredo de' Prefetti.
- CCXLIII. 1239, agosto 6, 9, ottobre 7. Precetto di non ricettare eretici e falsari.
- CCXLIV. 1239, settembre 9. Obbligazione del Signor Ranieri di Montorio.
- CCXLV. 1239, ottobre 13. Quietanza di denaro per ambasciatori a Roma.
- CCXLVI. 1239, ottobre 13. Idem per compensare certi Cornetani.
- CCXLVII. 1239, novembre 15. Idem per pagare soldati in soccorso di Toscanella.
- CCXLVIII. 1239, novembre 30. Atto di emancipazione.
- CCXLIX. 1239, dicembre 29. Quietanza di denaro per il trasporto di arnesi guerreschi a Lipraga per la guardia di Carraiola.
- CCL. 1240, gennaio 2. Idem per cento marche d'argento.
- CCLI. 1240, settembre 4, 1241, gennaio 8, 12. } Sentenza di lodo.
- CCLII. 1240, ottobre 15. Quietanza di muli e ronzini con mercanzie.
- CCLIII. 1240, dicembre 4. Rappresaglie contro Orvieto.
- CCLIV. 1241, gennaio 7. Sentenza di bando contro i Conti di Rotecastello.
- CCLV. 1241, febbraio 8. Sentenza di scomunica data dal Vescovo Ranieri contro i medesimi.
- CCLVI. 1241, giugno 15. Sentenza di lodo.

CCLVII.	1243, febbraio 13 a giugno 11.	} Quietanze varie.
CCLVIII.	1243, giugno 30.	
CCLIX.	1244, ottobre 27,	Obbligazione di Bernardino conte di Cetona alla città di Chiusi.
CCLX.	1244, ottobre 29.	Quietanza di un cavallo.
CCLXI.	1244, ottobre 29.	Idem di una spada ecc.
CCLXII.	1245, luglio 15.	Idem di salario del Potestà.
CCLXIII.	1246, marzo 25.	Idem di un somaro.
CCLXIV.	1247, gennaio 27.	Quietanza di mutuo e pignorazione delle Comunalie.
CCLXV.	1247, [febbraio].	Lettera di Federigo II imperatore per partecipare le sue vittorie.
CCLXVI.	1247, febbraio 28.	Atto di procura per ricevere denari e pagarne.
CCLVII.	1247, febbraio 28.	} Quietanze per rifazione di danni.
CCLVIII.	1247, febbraio 28.	
CCLXIX.	1247, marzo 14.	Quietanza per ammenda di un cavallo.
CCLXX.	1247, marzo 23.	Idem del salario del Potestà.
CCLXXI.	1247, aprile 18.	Idem per restituzione di un mutuo.
CCLXXII.	1247, aprile 25.	Idem per lavori alle porte della città.
CCLXXIII.	1247, maggio 25.	Procura del C. d'Orvieto per remissione d'ingiurie.
CCLXXIV.	1247, giugno 13.	Ratifica della vendita di Pratodenco.
CCLXXV.	1247, giugno 17.	Quietanza per le vestimenta a Montepulcianesi.
CCLXXVI.	1248, marzo 17.	Obbligazione dei Monaldeschi per Rocca Sberna.
CCLXXVII.	1243, giugno 29.	Ordine di pagamento per un'ambasciata.
CCLXXVIII.	1249, gennaio 8.	Quietanza di salario del Potestà.
CCLXXIX.	1249, gennaio 12.	Sentenza dell'inquisitore contro Bivieno « Blasii » eretico.
CCLXXX.	1249, marzo 18.	Quietanza di cavalli.
CCLXXXI.	1249, ottobre 4.	Bolla per restituzione di rendite alla mensa vescovile.
CCLXXXII.	1250, marzo 30.	Capitoli con la città di Bagnorea.
CCLXXXIII.	1250, giugno 3.	Bolla pel monastero di S. Gregorio.
CCLXXXIV.	1251, gennaio 8.	Capitoli con Manfredi vicario di Marittima.
CCLXXXV.	1251, gennaio 10.	Procura per la sicurezza al signor Manfredi.
CCLXXXVI.	1251, gennaio 12.	Carta di sicurezza al medesimo.
CCLXXXVII.	1251, gennaio 21.	Procura per quietanza col medesimo.
CCLXXXVIII.	1251, gennaio 22.	} Quietanze dello stesso.
CCLXXXIX.	1251, gennaio 23.	
CCXC.	1251, gennaio 23.	Vendita al medesimo.
CCXCI.	1251, gennaio 29.	Altra vendita allo stesso.
CCXCII.	1251, febbraio 17.	Procura del C. di Narni per la società con Orvieto.
CCXCIII.	1251, febbraio 24.	Procura del C. d'Acquapendente per la sottomissione al C. d'Orvieto.
CCXCIV.	1251, febbraio 23.	Procura del C. di Asisi per la società.
CCXCV.	1251, febbraio 23.	Società fra i CC. di Perugia, O., Narni, Spoleto e Asisi.
CCXCVI.	1251, marzo 5.	Sottomissione di Acquapendente.

CCXCVII.	1251, marzo 20 a 29.	Obbligazione dei conti Aldobrandeschi al C. d'Orvieto.
CCXCVIII.	1251, aprile 30.	Obbligazione dei conti Aldobrandeschi col C. di Firenze per i porti di Talamoue e Port' Ereole.
CCXCIX.	1251, maggio 18.	Protesta del Conte Aldobrandino a favore d'O. contro Siena.
CCC.	1251, maggio 18.	Dichiarazione contraria alla precedente.
CCCI.	1251, giugno 28.	Dichiarazione all'istrumento di donazione del signor Maufredi al vescovo Costantino.
CCCII.	1251, luglio 11.	Procura del C. d'O. a ricevere la sottomissione del contado.
CCCIII.	1251, luglio 11.	Obbligazione del C. di Procuo.
CCCIV.	1251, luglio 12.	Obbligazione dei conti di Montorio.
CCCV.	1251, luglio 13.	Procura per la sottomissione di Piancastagnaio.
CCCVI.	1251, luglio 14.	Sottomissione di detto castello.
CCCVII.	1251, luglio 16.	Procura per la sottomissione di Saturnia.
CCCVIII.	1251, luglio 16.	Sottomissione di detto castello.
CCCIX.	1251, luglio 20.	Deliberazione del Consiglio Generale di Siena nella società fra il conte Aldobrandino e il C. d'O.
CCCX.	1251, agosto 17.	Proposta di rinnovazione della lega fra i CC. d'O. e di Firenze.
CCCXI.	1251, settembre 1.	Procura del C. di Firenze.
CCCXII.	1251, settembre 1.	Rinnovazione della lega suddetta.
CCCXIII.	1251, dicembre 2.	Bolla di p. Innocenzo IV al C. d'O. per la canonizzazione del b. Ambrogio.
CCCXIV.	1252, agosto 20. (1252, marzo 26).	} Presentazione di una bolla d'Innocenzo IV al C.
CCCXV.	1252, settemb. 17,20.	Procura per mutuo.
CCCXVI.	1252, ottobre 9.	Donazione del signor Maufredi.
CCCXVII.	1253, giugno 24.	Cessione di ragioni a Cino di Salice.
CCCXVIII.	1253, settembre 18.	Petizione del signor Maufredi.
CCCXIX.	1253, ottobre 11.	Altra cs.
CCCXX.	1254, febbraio 28.	Nomina fatta dall'abate del Montamiata di un procuratore per il Vescovo d'O.
CCCXXI.	1254, giugno 11.	Capitoli di pace fra Siena, Firenze, Orvieto, Montepulciano, Montaleino e il conte Guglielmo Aldobrandeschi.
CCCXXII.	1255, febbraio 3.	Vendite del conte Bernardino di Cetona a « Rocco q. Scolaris ».
CCCXXIII.	1255, aprile 28.	Procura del C. d'Acquapendente per la obbedienza al C. d'O.
CCCXXIV.	1255, aprile 29.	Obbedienza prestata dal C. d'Acquapendente.
CCCXXV.	1255, maggio 21.	Bolla di Papa Alessandro IV per sciogliere i giuramenti di Acquapendente al C. d'O.
CCCXXVI.	1255, agosto 21.	Giuramento prestato al vescovo d'Orvieto da Monaldo « Sigilboeti ».
CCCXXVII.	1255, novembre 10. 1270, dicembre 30.	} Sentenza contro il C. d'O.

CCCXXVIII.	1256, gennaio 30.	Sicurtà data da Rauieri di Montorio.
CCCXXIX.	1256, aprile 8.	Cassazione di una sentenza del Visconte di Latera.
CCCXXX.	1256, maggio 31.	Procura del C. di Todi per la pace col C. d' O.
CCCXXXI.	1256, agosto 27.	Società fra i CC. di Perugia e di O.
CCCXXXII.	1256, settembre 24.	Obbedienza prestata dagli uomini di Castellonchio.
CCCXXXIII.	1256, novembre 12.	Vendita della metà del cassero e della torre di Cetona.
CCCXXXIV.	1257, gennaio 24.	Bando contro privati senesi.
CCCXXXV.	1257, marzo 13.	Bolla di papa Alessandro IV per il monastero di S. Salvatore.
CCCXXXVI.	1257, maggio 18.	Procura del C. di Todi per la pace col C. d' O.
CCCXXXVII.	1257, maggio 30.	Procura di compromesso del C. di Todi col C. di Perugia per la pace con O.
CCCXXXVIII.	1257, maggio 31.	Compromesso de' CC. di O. e di Todi nel C. di Perugia.
CCCXXXIX.	1257, giugno 4.	Lodo del C. di Perugia fra Todini e Orvietani.
CCCXL.	1257, giugno 12.	Sottomissione de' Signori di Bisenzio.
CCCXLI.	1257, giugno 13.	Sottomissione de' Signori di Castel Pero.
CCCXLII.	1257, giugno 15.	Sottomissione del C. di Valentano.
CCCXLIII.	[1257], settembre 29.	Bolla assolutoria di pp. Alessandro IV.
CCCXLIV.	1257, ottobre 11.	Quietanza di denaro.
CCCXLV.	1257, ottobre 16.	Obbligazione del C. di Siena ai creditori d' O.
CCCXLVI.	1257, ottobre 16.	Quietanza al C. di Siena e a particolari.
CCCXLVII.	1257, ottobre 16.	Quietanza simile al C. detto e a particolari.
CCCXLVIII.	1257, ottobre 17.	Ratifica del C. di Siena.
CCCXLIX.	1257, ottobre 24.	Quietanza al C. di Siena e a persone particolari.
CCCL.	1258, aprile 24.	Quietanza di Gualcherino vescovo di Soana.
CCCLI.	1258, maggio 9.	Procura del C. di Viterbo per crediti verso privati d' O.
CCCLII.	1258, maggio 16.	Quietanza.
CCCLIII.	1258, giugno 1.	Ratifica del C. di Viterbo.
CCCLIV.	1258, giugno 17.	Privilegio d' indulgenza.
CCCLV.	1258, agosto 26.	Lettera di Giacomo vescovo d' O.
CCCLVI.	1258, ottobre 1.	Nomina di arbitri del C. di Viterbo.
CCCLVII.	1258, ottobre 4.	Capitoli per la composizione delle quistioni fra i CC. di Viterbo e d' O.
CCCLVIII.	1258, novembre 23.	Quietanza del Camarlingo del C. d' O.
CCCLIX.	1259, marzo 24.	Procura per ricevere la sottomissione dei signori di Bisenzio.
CCCLX.	1259, aprile 2.	Procura per ricevere la sottomissione dell' Isola Martana.
CCCLXI.	1259, giugno 13.	Convenzione per la vendita delle Comunali.
CCCLXII.	1259, novembre 12.	Quietanza di diversi.
CCCLXIII.	1259, dicembre 24.	Quietanza di Giovanni di Andrea « Rubei ».
CCCLXIV.	1260, gennaio 8.	Quietanza di Simone da Narni sgravatore del C. e di Orlando suo notaro.
CCCLXV.	1260, gennaio 9.	Quietanza di Guido « de Rubertis » da Reggio già Potestà d' O.
CCCLXVI.	1260, gennaio 16.	Quietanza di Salce da Firenze.
CCCLXVII.	1260, gennaio 29.	Sicurtà del contado.

CCCLXVIII.	1260, marzo 20.	Sentenza dello Sgravatore del C.
CCCLXIX.	1260, maggio 24.	Quietanza di Giovanni e Filippo « Rubei ».
CCCLXX.	1260, maggio 25.	Bolla di p. Alessandro IV al vescovo di Siena per assolvere quei di Chiusi.
CCCLXXI.	[1260?] giugno 6.	Bolla di p. Alessandro IV al vescovo di Chiusi per l'indulto.
CCCLXXII.	1260, giugno 11.	Vendita del conte Aldobrandino di Cetona al C. d'O. dell'altra metà del castello ec.
CCCLXXIII.	1260, novembre 22.	Bolla monitoria di p. Alessandro IV al Vescovo di Volterra per quei di Chiusi.
CCCLXXIV.	1261, febbraio 13.	Bolla di p. Urbano IV per il libero pedaggio a Montefiascone.
CCCLXXV.	1261, settembre 28.	Procura per la sottomissione del C. di Ramici.
CCCLXXVI.	1262, aprile 8.	Mandato di Manfredi Lancia.
CCCLXXVII.	1262, maggio 31.	Convenzione dei signori di Bisenzio.
CCCLXXVIII.	1262, giugno 1.	Capitoli dei signori di Bisenzio col C. d'O.
CCCLXXIX.	1262, luglio 13.	Bolla di p. Urbano IV a Bernardino canonico d'O. contro quei dell'Abbadia di S. Salvatore.
CCCLXXX.	1262, settembre 25.	Bolla di p. Urbano IV al Vescovo di Perugia contro quei di Chiusi.
CCCLXXXI.	1262, novembre 12.	Dichiarazione per la costruzione di un calcistruzzo per la bottega del C.
CCCLXXXII.	1262, dicembre 15.	Appello al Papa.
CCCLXXXIII.	1263, febbraio 6.	Bolla di p. Urbano IV ai Viterbesi contro i signori di Bisenzio.
CCCLXXXIV.	1264, marzo 3.	Condanna del C. contro i signori di Bisenzio.
CCCLXXXV.	1264, aprile 2.	Precepto di aprire una strada.
CCCLXXXVI.	1264, aprile 24 (e aprile 15).	} Domanda di trascrizione della donazione di Manfredi } Lancia.
CCCLXXXVII.	1264, giugno 2.	Ratifica della donazione del signor Manfredi.
CCCLXXXVIII.	1264, ottobre 16.	Capitoli del C. di Siena col conte Guido Novello per la guerra agli Orvietani.
CCCLXXXIX.	1264, ottobre 16.	Obbligazione del conte Guido.
CCCXC.	1264, ottobre 17.	Bando del Vicario del Re contro gli Orvietani.
CCCXCI.	1264, ottobre 17.	Esecuzione di detto bando.
CCCXCII.	1264, dicembre 9.	Procura di Manfreduccio.
CCCXCIII.	1265, gennaio 28.	Quietanza del Potestà.
CCCXCIV.	1265, gennaio 31.	Donazione di un casalino.
CCCXCV.	1265, febbraio 7.	Vendita del macino per 3000 lire per cinque anni.
CCCXCVI.	1265, marzo 19.	Assoluzione dalla scomunica al Rettore di S. Pietro di Latera.
CCCXCVII.	1265, aprile 6.	Ammenda di cavalli.
CCCXCVIII.	1265, aprile.	Procura per la tregua fra O. e Viterbo.
CCCXCIX.	1265, [aprile].	Tregua fra i CC. di Viterbo e di Orvieto.
CCCC.	1265, giugno 9.	Lega della parte guelfa di Siena col C. d'O.

CCCCI.	1265, agosto 28.	Deliberazione del C. di Sarteano di sottomettersi al C. d'O.
CCCCII.	1265, settembre 7.	Obbedienza prestata dal C. di Sarteano.
CCCCIII.	1265, dicembre 8.	Ammenda di danni.
CCCCIV.	1266, maggio 15.	Vendita di un cavallo.
CCCCV.	1266, maggio 17.	Deliberazione del Consiglio Generale di Perugia per la pace fra il C. d'O. e il C. di Siena.
CCCCVI.	1266, giugno 28.	Deliberazione del C. d'O. per un procuratore da combinare con p. Clemente IV la pace fra il C. d'O. e il C. di Siena.
CCCCVII.	1266, luglio... (agosto 2).	} Commissione della pace.
CCCCVIII.	[1266], agosto 9.	Bolla di commissione di p. Clemente IV agli Orvietani.
CCCCIX.	1266, ottobre 19.	Breve di p. Clemente IV agli Orvietani.
CCCCX.	1266, dicembre 19.	Bolla dello stesso contro quei di Chiusi.
CCCCXI.	1266, dicembre 28.	Deliberazione del Consiglio Generale di Perugia intorno alle rappresaglie con O.
CCCCXII.	1268, marzo 20.	Bolla di p. Clemente IV per commettere la risoluzione della questione giurisdizionale fra l'Abate e l'università della Badia di S. Salvatore.
CCCCXIII.	1268, marzo 20.	Bolla di p. Clemente IV per commettere la risoluzione della questione del giuramento al detto Abate.
CCCCXIV.	1268, aprile 17.	Sentenza dell'Inquisizione contro Stradigotto pellicciaio di Siena.
CCCCV.	1268, maggio 14.	Idem contro Cristoforo « Tosti ».
CCCCXVI.	1268, maggio 14.	Idem contro Ranieri di Stradigotto di Riccio de'Tosti.
CCCCXVII.	1268, maggio 20.	Idem contro Stradigotto di Riccio de'Tosti.
CCCCXVIII.	1268, maggio 20.	Idem contro Bonaccorso lombardo e Giambono suo fratello.
CCCCXIX.	1268, maggio 21.	Idem contro Giovanni « Carabone ».
CCCCXX.	1268, maggio 21.	Idem contro il s. Ranieri « d. Munaldi » (Monaldeschi).
CCCCXXI.	1268, maggio 30.	Idem contro Ranieri di Bartolommeo de' Tosti e suo figlio Bartuccio.
CCCCXXII.	1268, maggio 30.	Idem contro Pietro « Bonansegna ».
CCCCXXIII.	1267, maggio 30.	Idem contro Barto « Francisci » e donna Belverde sua moglie e il nipote Neri.
CCCCXXIV.	1268, maggio 30.	Idem contro Filippo « Busse ».
CCCCXXV.	1268, maggio 30.	Idem contro Aldobrandino « Ricci » e i figliuoli.
CCCCXXVI.	1268, giugno 7.	Idem contro donna Albasia del fu Martino « Gnidutii ».
CCCCXXVII.	1268, giugno 7.	Idem contro Cittadino di Viviano « Avultronis ».
CCCCXXVIII.	1268, giugno 7.	Idem contro Signetta moglie di Domenico « Toncelle ».
CCCCXXIX.	1268, giugno 7.	Idem contro il sig. Ranieri « d. Munaldi ».
CCCCXXX.	1268, giugno 7.	Idem contro Mattea moglie di Miscinello.
CCCCXXXI.	1268, giugno 7.	Idem contro Miscinello « Ricci Miscinelli ».
CCCCXXXII.	1268, giugno 7.	Idem contro Adelasia moglie di Barto « Petri Saraceni ».
CCCCXXXIII.	1268, giugno 7.	Idem contro Barto « Petri Saraceni ».

CCCCXXXIV.	1268, giugno 20.	Idem contro Giovanni « Claruvisi ».
CCCCXXXV.	1268, giugno 20.	Idem contro Simone Ianaiole.
CCCCXXXVI.	1268, giugno 20.	Idem contro Provenzano « Lupicini ».
CCCCXXXVII.	1268, giugno 20.	Idem contro Oddone « Casalotto ».
CCCCXXXVIII.	1268, giugno 20.	Idem contro donna Benvegnata sarta, donna Greca e Donnadellaltre.
CCCCXXXIX.	1268, giugno 20.	Idem contro Pietro di Guido « Becci ».
CCCCXL.	1268, luglio 2.	Idem contro Pietro del fu Aldobrandino « Peri Longi », Benedettuccio « Castellane », Masseo « Cavardelli » e Bonaparte « Ursi » da Castellonchio.
CCCCXLI.	1268, luglio 20.	Idem contro Ranuccio di Cristoforo « Tosti ».
CCCCXLII.	1268, luglio 26.	Idem contro Bartolomeo e Ranieri di Ranuccio « Tosti ».
CCCCXLIII.	1268, luglio 26.	Idem contro Jacomo « Arnaldi ».
CCCCXLIV.	1268, luglio 26.	Idem contro Pietro « Rainutii Adilascie ».
CCCCXLV.	1268, luglio 26.	Idem contro donna Amata moglie del fu Martino « Guidutii ».
CCCCXLVI.	1268, luglio 26.	Idem contro Martino « Martini Guidutie ».
CCCCXLVII.	1268, agosto 13.	Idem contro Andriotto di Stradigotto « Ricci ».
CCCCXLVIII.	1268, agosto 13.	Idem contro Cambio « Ricci Miscinelli ».
CCCCXLIX.	1268, agosto 13.	Idem contro donna Stefania d'Amedeo « Lupicini ».
CCCCL.	1268, agosto 13.	Idem contro donna Pacifica.
CCCCLI.	1268, agosto 13.	Idem contro Domenico « Jannis Pulcini ».
CCCCLII.	1268, agosto 13.	Idem contro donna Aldobrandesca del fu Jacomo « Phi- lippi ».
CCCCLIII.	1268, agosto 13.	Idem contro Barto « Accomandi » e la sua moglie.
CCCCLIV.	1268, agosto 13.	Idem contro Gezio « Teodorici ».
CCCCLV.	1268, settembre 7.	Idem contro Amedeo « Lupicini ».
CCCCLVI.	1268, settembre 7.	Idem contro donna Benvenuta.
CCCCLVII.	1268, settembre 7.	Idem contro Nicola « Melani » e la sua moglie.
CCCCLVIII.	1268, settembre 7.	Idem contro Amato da Siena.
CCCCLIX.	1268, settembre 7.	Idem contro Blanco pellicciaio.
CCCCLX.	1268, settembre 7.	Idem contro donna Verde Novella.
CCCCLXI.	1268, settembre 7.	Idem contro donna Bernardina.
CCCCLXII.	1268, settembre 7.	Idem contro Mattuccio del fu Enrico « Martini Guidutie ».
CCCCLXIII.	1268, settembre 28.	Idem contro Verdefontana.
CCCCLXIV.	1268, settembre 28.	Idem contro donna Verderosa.
CCCCLXV.	1268, settembre 28.	Idem contro donna Benamata.
CCCCLXVI.	1268, settembre 28.	Idem contro donna Imilga del fu Ardiccione.
CCCCLXVII.	1268, settembre 28.	Idem contro donna Camera.
CCCCLXVIII.	1268, novembre 28.	Idem contro Ingilberto mercante.
CCCCLXIX.	1268, ottobre 25.	Idem contro Ranieri « Zamfronginus ».
CCCCLXX.	1268, ottobre 24.	Idem contro Petroccio « Ricci Miscinelli ».
CCCCLXXI.	1268, ottobre 24.	Idem contro Accomanno « Prefecti ».
CCCCLXXII.	1268, ottobre 25.	Idem contro donna Bonadimane.
CCCCLXXIII.	1268, ottobre 24.	Idem contro donna Vianese.

CCCCLXXIV.	1269, gennaio 22.	Idem contro Domenico « Petri Rosse ».
CCCCLXXV.	1269, gennaio 22.	Idem contro Lotto di Guglielmo Surdi ».
CCCCLXXVI.	1269, gennaio 22.	Idem contro Tafura di Cristoforo « Tosti ».
CCCCLXXVII.	1269, gennaio 22.	Idem contro Guglielmo e Giovanni del fu Vivieno « Blasii ».
CCCCLXXVIII.	1269, gennaio 22.	Idem contro Ranieri « Stephani ».
CCCCLXXIX.	1269, gennaio 22.	Idem contro donna Bellaprata.
CCCCLXXX.	1269, giugno 12.	Mutuo per pagare Goffredo « de Belmonte ».
CCCCLXXXI.	1269, giugno 18.	Lodo fra i CC. di Perugia e di O.
CCCCLXXXII.	1269, agosto 28.	Ammonizione data dai Cardinali ai Perugini.
CCCCLXXXIII.	1269, novembre 13.	Nomina di un procuratore.
CCCCLXXXIV.	1269, novembre 20.	Ammenda di danni.
CCCCLXXXV.	1269, dicembre 10.	Obbligazione di pagamenti.
CCCCLXXXVI.	1269, dicembre 11.	Altra simile.
CCCCLXXXVII.	1270, gennaio 13.	Quietanza di mutuo.
CCCCLXXXVIII.	1270, gennaio 13.	Obbligazione di pagamenti.
CCCCLXXXIX.	1270, maggio 7.	Procura per mutuo.
CCCCXC.	1270, giugno 19.	Obbligazione di debito.
CCCCXCI.	1270, giugno 30.	Altra simile.
CCCCXCII.	1270, luglio 9.	Obbligazione di un sindaco del C.
CCCCXCIII.	1270, luglio 9.	Altra simile.
CCCCXCIV.	1270, luglio 9.	Altra simile.
CCCCXCV.	1270, agosto 20.	Istrumento di mutuo.
CCCCXCVI.	1270, ottobre 9.	Pagamento del medesimo.
CCCCXCVII.	1270, novembre 15.	Vendita al C. di case con torre ecc.
CCCCXCVIII.	1270, novembre 26.	Obbligazione di pagamento.
CCCCXCIX.	1270, dicembre 20.	Quietanza del castellano di Bisenzio.
D.	1270, dicembre 22.	Quietanza di un'ambasciata ad Alviano.
DI.	1273, gennaio 24.	Quietanza del Camarlingo del Papa.
DII.	1273, marzo 28.	Nomina per ricevere un mutuo e far pagamenti.
DIII.	1273, novembre 15.	Vendita di case al C.
DIV.	1273, dicembre 20.	Riduzione di condanna contro gli uccisori di Pandolfo de' Monaldeschi e degli altri.
DV.	1274, agosto 31.	Procura per transigere con le signore di Bisenzio e Capodimonte.
DVI.	1274, settembre 1.	Procura di Tancredo di Bisenzio.
DVII.	1274, settembre 3.	Cessione del detto Tancredo.
DVIII.	1274, settembre 4.	Concordia fra il C. d'O. e le signore di Bisenzio e Capodimonte.
DIX.	1277, giugno 2.	Risposta del C. di Castel della Pieve all' ambasciata del C. d'O.
DX.	1277, giugno 22.	Giuramento e allibrato di Monaco di C. di Pieve.
DXI.	1277, luglio 7.	Nomina di un sindaco per raccogliere le rendite di Bisenzio e Capodimonte.
DXII.	1277, luglio 25.	Lega di Spoleto con Perugia e Orvieto.

DXIII.	1277, luglio 30.	}	Giuramento de' signori di Castel Piero.
DXIV.	1277, luglio 30.		
DXV.	1277, agosto 1.		
DXVI.	1277, agosto 31.		Giuramento di Bonagura ec. di Castel della Pieve.
DXVII.	1277, agosto 31.		Promissione d'ammenda per furto a Bonaccorso medico di Pistoia.
DXVIII.	1277, settembre 7.		Donazione di territorio per fondarvi il castello di Patragnone.
DXIX.	1277, dicembre 2.		Procura di Monaco « q. Monaci » per giurare l'allibrato de' suoi beni di là dalla Chiana.
DXXX.	1278, agosto 22.		Promissione di Ranieri da Montorio.
DXXI.	1279, aprile 9.		Locazione del Poggio alla Maiana per la costruzione del castello di Monte Orvietano.
DXXII.	1280, aprile 6.		Procura del C. di Toscanella per garantire al C. d'O. i signori di Bisenzio.
DXXIII.	1280, aprile 12.		Contratto di accomandita al C. dei signori di Bisenzio e di Capodimonte.
DXXIV.	1281, febbraio 16.		Acquisti di case per fare la piazza del popolo.
DXXV.	1282, ottobre 13.		Requisizione contro i signori di Castel Piero.
DXXVI.	1282, ottobre 14.		Appello da una causa criminale fatto dai signori di Castel Piero alla Curia del Papa.
DXXVII.	1283, settembre 6.		Acquisto della casa di Monaldo « d. Ildribanduetii Nicole ».
DXXVIII.	1284, aprile 20.		Promissione del signor di Montorio.
DXXIX.	1284, maggio 13.		Procura del monastero di San Salvatore di Montamiata per sottomettere Piancastagnaio al C. d'O.
DXXX.	1284, maggio 13.		Sindacato del Capitano.
DXXXI.	1284, agosto 7.		Sottomissione del signor di Vitozzo.
DXXXII.	1285, giugno 2.		Riconferma della sottomissione della Guiniccesca fatta dal signor Guido da Monteforte.
DXXXIII.	1285, giugno 3.		Procura della Contessa Margherita.
DXXXIV.	1285, giugno 3.		Capitoli coi Conti Aldobrandeschi.
DXXXV.	1285, giugno 5.		Obbligazione di compromesso per i Conti suddetti.
DXXXVI.	1285, giugno 19.		Ratifica di tutti i contratti fatti dai medesimi Conti.
DXXXVII.	1285, giugno 19.		Concordia definitiva coi Conti ridetti.
DXXXVIII.	1285, giugno 20.		Ratifica del Conte Umberto.
DXXXIX.	1285, settembre 4.		Procura del medesimo.
DXL.	1285, settembre 9.		Procura degli altri Conti.
DXLI.	1285, settembre 10.		Obbligazione di compromesso per i Conti Aldobrandeschi.
DXLII.	1286, febbraio 20.		Balia per la costruzione della strada del Petroio.
DXLIII.	1286, maggio 20, 21.		Dichiarazione dell'albergaria in Pitigliano.
DXLIV.	1286, maggio 25.		Idem in Magliano.
DXLV.	1287, marzo 17.		Quietanza di Bindo de' Cerchi già Capitano del popolo.
DXLVI.	1287, agosto 5.		Pace di Bagnorea.
DXLVII.	1288, settembre 22.		Procura del C. di Camposelvoli.

DXLVIII.	1288, dicembre 23.	Bolla di Nicola IV al Rettore dell'Ospedale di S. M.
DXLIX.	1292, giugno 22.	Cessione di diritti contro Chiusi.
DL.	1293, giugno 10.	Presentazione dell'annona fatta dal C. di Manzano.
DLI.	1293, giugno 13.	Promissione di Orsello degli Orsini.
DLII.	1293, giugno 25.	Giuramento di cittadinanza del medesimo.
DLIII.	1294, luglio 21.	Bolla cardinalizia per la tregua con Acquapendente.
DLIV.	1294, agosto 16.	Capitoli con Bolsena.
DLV.	1294, agosto 25.	Capitoli con San Lorenzo.
DLVI.	1294, agosto 25.	Dichiarazione del sindaco delle Grotte e capitoli con detto castello e coi castelli di Gradoli e Latera.
DLVII.	1295, maggio 31.	Dichiarazione di credito.
DLVIII.	1295, giugno...	Altra.
DLIX.	1295, giugno 4.	Dichiarazione di credito.
DLX.	1295, giugno 12.	Procura del C. di Gradoli.
DLXI.	1295, giugno 18.	Dichiarazioni di credito.
DLXII.	1295, giugno 24.	Procura contro il C. delle Grotte.
DLXIII.	1295, giugno 30.	Dichiarazione di credito.
DLXIV.	1295, luglio 1.	Procura per pacificazione.
DLXV.	1295, luglio 10.	Recognizione dei diritti del C. sulla terra Guiniccesea.
DLXVI.	1296, marzo....	Procura per un mutuo.
DLXVII.	1296, marzo 24.	Procura per esigere il detto mutuo.
DLXVIII.	1296, marzo...	Quietanza per il detto mutuo.
DLXIX.	1296, aprile 24.	Bolla di p. Bonifacio VIII per la nomina di Leonardo vescovo d'O.
DLXX.	1296, settembre 4.	Bolla di p. Bonifacio VIII per i capitoli colle terre della Valle del Lago.
DLXXI.	1296, settembre 10.	Idem per assolvere dalla scomunica.
DLXXII.	1296, settembre 20.	Bolla di p. Bonifacio VIII che concede con certi capitoli la terra di Acquapendente.
DLXXIII.	1296, novembre 30.	Notificazione delle bolle precedenti alle terre di Val del Lago.
DLXXIV.	1297, gennaio 2.	Protesta del C. di Latera o degli altri castelli di Val del Lago.
DLXXV.	1297, febbraio 28.	Bolla di p. Bonifacio VIII che richiama a dovere i CC. di Val del Lago.
DLXXVI.	1297, ottobre 31.	Bolla di p. Bonifacio VIII che assolve la città dalle pene in cui era incorsa.
DLXXVII.	1298, febbraio 24.	Bolla di p. Bonifacio VIII che ordina alla C. d'O. di costringere al dovere le terre della Val del Lago.
DLXXVIII.	1298, marzo 20.	Bolla di p. Bonifacio VIII alle terre di Val del Lago per sospendere le esazioni su i beni degli Orvietani.
DLXXIX.	1298, maggio 14.	Presa di possesso delle terre ridette.
DLXXX.	1298, maggio 15.	Resa del Conte di Fiagiato.
DLXXXI.	1298, maggio 16.	Dispaccio dal campo delle Rocchetta.

DLXXXII.	1298, maggio 18.	Presa di possesso di Acquapendente.
DLXXXIII.	1298, agosto 13.	Procura di Puccio Manente per pagare il censo.
DLXXXIV.	1298, dicembre 16.	Compromesso a nome del Card. Teodorico.
DLXXXV.	1298, dicembre 20.	Procura del C. per ricevere la sottomissione dei signori di Baschi.
DLXXXVI.	1299, gennaio 14.	Ratifica della sottomissione de' signori di Baschi.
DLXXXVII.	1300, maggio 25.	Procura del C. d'O. per vendere Montemarte al C. di Todi.
DLXXXVIII.	1300, dicembre 7.	Procura del C. d'O. per la pace col C. di Todi.
DLXXXIX.	1300, dicembre 10.	Sottomissione fatta dai procuratori di Todi e d'O. al Papa.
DXC.	1300, dicembre 12.	Lodo dato da Bonifacio VIII.
DXCI.	1300, dicembre 13.	Bolla di p. Bonifacio VIII che annulla le società contratte e il compromesso fatto dal C. di Perugia per la pace di Todi con O.
DXCII.	1301, aprile 5.	Procura del C. di Lugnano per il pagamento di una condanna.
DXCIII.	1301, maggio 27.	Altra procura del detto C.
DXCIV.	1301, maggio 29.	Promissione del C. di Lugnano.
DXCV.	1301, giugno 7.	Presa di possesso del detto C.
DXCVI.	1301, giugno 8.	Rinunzia del Potestà di Lugnano.
DXCVII.	1301, giugno 12.	Altro Lodo di p. Bonifacio fra i CC. di Todi e d'O.
DXCVIII.	1301, giugno 30.	Bolla credenziale di Bonifacio VIII.
DXCIX.	1301, dicembre 15.	Deliberazione del Consiglio per la restituzione di un mutuo.
DC.	1303, aprile 25.	Bolla di p. Bonifacio VIII che destina un Potestà in suo Inogo.
DCI.	1303, maggio 9.	Deliberazione di soccorrere Firenze contro Pistoia.
DCII.	1303, settembre 11.	Deliberazioni del Consiglio Gen. per le novità di Papa Bonifacio VIII e per la spedizione sul Contado Aldobrandesco.
DCIII.	1303, dicembre 4.	Concessione di rappresaglie contro Bagnorea per le novità commesse contro Conte de' Monaldeschi Potestà del C. di detta città.
DCIV.	1304, gennaio 6.	Capitoli promessi dal C. di Altreosti e da tutte le terre del Contado Aldobrandesco.
DCV.	1304, gennaio 16.	Seguito.
DCVI.	1304, agosto 17.	Approvazione del C. di Marsigliano per il pagamento del censo.
DCVII.	1305, giugno 9.	Nomina del procuratore per ricevere la sottomissione dei signori di Castellonchio.
DCVIII.	1305, ottobre 30.	Sottomissione di Montebono.
DCIX.	1306, marzo 6.	Procura di Jacomo Orsini.
DCX.	1308, giugno 5.	Arbitraggio per i confini dei distretti di Montepulciano e di Chianciano.
DCXI.	1313, aprile 1.	Procura del Conte Benedetto Gaetani per la capitolazione col C. d'O.

- DCXII. 1313, ottobre 12. Nomina dei procuratori del C. di Perugia per la lega con O.
- DCXIII. 1313, ottobre 14. Rinnovazione della lega fra Perugia e O.
- DCXIV. 1313, dicembre 28. Remissione di interdetto.
- DCXV. 1314, ottobre 28. Ambasciata del C. di Firenze per invitare al parlamento guelfo.
- DCXVI. 1314, novembre 4. Ambasciata del Vicario del Patrimonio per il fatto di Montalto.
- DCXVII. 1314, novembre 23. Lettera del C. dell'Abbadia a San Salvatore per la nomina di cittadini orvietani a suoi potestà per cinque anni.
- DCXVIII. 1315, febbraio 7. Interposizione del C. d'O. per la pace fra Salimbeni e Tolomei.
- DCXIX. 1315, aprile 7. Lettera de' Senesi per avvisare del pericolo che correva O. dall'esercito de' Pisani.
- DCXX. 1315, giugno 21. Remissione d'ingiurie nella guerra di Montefiascone.
- DCXXI. 1315, ottobre 3. Approvazione dei capitoli della lega guelfa.
- DCXXII. 1316, maggio 7. Protesta degli Orvietani alla Curia romana contro il Rettore del Patrimonio.
- DCXXIII. 1316, settembre 4. Tregua chiesta dal C. di Viterbo.
- DCXXIV. 1316, settembre 20. Ambasciata al Re Roberto.
- DCXXV. 1316, settembre 20. Lega dei CC. di Siena e d'O.
- DCXXVI. 1316, ottobre 11. Capitoli di pace col C. di Viterbo.
- DCXXVII. 1317, settembre 24. Contratto di accomandita del castello di Biseno.
- DCXXVIII. 1319, marzo 13. Risposta alle lettere del C. di Bologna per gli aiuti contro Cane della Scala.
- DCXXIX. 1319, gennaio 19. Ambasciata del C. di Toscanella per chiedere la pace.
- DCXXX. 1318, luglio 8. Bolla di p. Giovanni XXII che loda, ringrazia e stimola a procedere contro i ribelli della Marca.
- DCXXXI. 1320, maggio 23. Idem, contro Assisi e Spoleto.
- DCXXXII. 1320, settembre 27. Idem, per la nomina del vescovo a Rettore del Patrimonio.
- DCXXXIII. 1320, novembre 10. Idem, contro Recanati e Osimo.
- DCXXXIV. 1321, aprile 1. Idem, perchè si guardi all'idoneità della persona nella nomina del Potestà di Bolsena.
- DCXXXV. 1321, aprile 5. Idem, per eccitare contro i ribelli del Patrimonio.
- DCXXXVI. 1321, aprile 5. Idem, perchè si cessi dall'aggravare la Val del Lago.
- DCXXXVII. 1322, aprile 23. Deliberazione del Consiglio Generale del C. di Perugia per pacificare le discordie civili della città d'O.
- DCXXXVIII. 1322, ottobre 31. Deliberazione per il trattato di pace con Viterbo.
- DCXXXIX. 1323, agosto 11. Promissione dei fuorusciti di Cetona.
- DCXL. 1325, giugno 2. Trattative con i Signori di Vitozzo.
- DCXLI. 1325, agosto 5. Deliberazione di far la guerra contro Viterbo.
- DCXLII. 1325, agosto 17. Bando per i fautori di Castruccio contro il C. di Firenze.
- DCXLIII. 1327, marzo 31. Promissione del C. di Lubriano.
- DCXLIV. 1329, dicembre 28. Procura per il contratto con la città di Chiusi.
- DCXLV. 1330, giugno 1. Atti del Card. di S. Teodoro per porre sotto interdetto il C. di Todi, che aveva occupato O. ecc.

DCXLVI.	1331, maggio 31.	Obbligazione dei Conti di Santa Fiora.	
DCXLVII.	1331, giugno 20.	Promissione de' Signori di M. Marano.	
DCLVIII.	1332, giugno 20.	Capitoli di Coluccio de' Signori di Baschi.	
DCXLIX.	1332, luglio 30.	Sottomissione dei Signori di M. Marano.	
	DCL.	1332, agosto 1.	Sottomissione dei Signori di Vitozzo.
	DCLI.	1332, dicembre 17 (1333; dicembre 7).	} Bolle di Giovanni XXII che prega i Perugini di accordarsi } cogli Orvietani per conto di Chiusi e di Castel della } Picve.
	DCLII.	1333, febbraio 8.	
	DCLIII.	1333, marzo 19.	Decreto di ribandimento de' Signori Sette assoluti di alto delitto.
	DCLIV.	1334, aprile 4.	Capitoli dell'Abbadia di S. Salvatore.
	DCLV.	1334, aprile 28.	Assoluzione degli uccisori di Napoliuccio Monaldeschi.
	DCLVI.	1334, luglio 28.	Trattative coi Signori di Morrano.
	DCLVII.	1334, agosto 24.	Capitoli di alcuni Conti e Baroni col C. d'O.
	DCLVIII.	1335, giugno 17.	Capitoli del C. di Orbetello.
	DCLIX.	1338, marzo 23.	Decreto consigliare contro i Monaldeschi.
	DCLX.	1338, aprile 22.	Assoluzione per gli eccessi commessi nella sommossa del marzo.
	DCLXI.	1338, maggio 30.	Capitoli proposti dal Rettore del Patrimonio per i Monaldeschi del Cervio.
	DCLXII.	1338, giugno 5.	Decreto di creare cavalieri del popolo Ugolino di Bonconte Monaldeschi e il Conte Petruccio di Montemarte.
	DCLXIII.	1339, febbraio 6.	Giuramento dei Monaldeschi del Cervio ed intimazione ai medesimi degli articoli della pace con essi conclusa.
	DCLXIV.	1341, luglio 30.	Lettera dei Fiorentini per chiedere soccorso contro Lucca.
	DCLXV.	1342, agosto 26.	Capitoli con i Monaldeschi del Cervio, fuorusciti, per la pace da farsi con i medesimi.
	DCLXVI.	1343, gennaio 20.	Assoluzione di Ghibellini insorti contro i Guelfi.
	DCLXVII.	1343, ottobre 16.	Giuramento imposto a Bernardo di Lago rettore del Patrimonio nell'atto di nominarlo per sei mesi Capitano di popolo in Orvieto.
	DCLXVIII.	1344, luglio 1.	Convenzione dell'Abate di Montamiata di dare al C. d'O. la potesteria del castello per cinque anni.
	DCLXIX.	1345, aprile 18.	Nomina di Benedetto Monaldeschi detto della Vipera a Signore d'O., Gonfaloniere novello di Giustizia e Cavaliere del popolo.
	DCLXX.	1345, settembre 17.	Giuramento prestato da Agnolino Bottone Salimbeni da Siena nel prendere possesso dell'ufficio di Capitano di popolo.
	DCLXXI.	1345, ottobre 4.	Capitoli di condotta di stipendiari oltramontani.
	DCLXXII.	1345, ottobre 7.	Capitoli di pace proposti dal C. di Siena e approvati dal Consiglio fra i Monaldeschi e il C. d'O.
	DCLXXIII.	1346, febbraio 26.	Riforma del Governo misto dei dodici Guelfi e Ghibellini in dodici tutti Guelfi.

DCLXXIV.	1346, settembre 24.	Elezione del Conte Guido Orsini a Protettore ecc. e balla generale accordata a lui e a quattro nobili per un anno.
DCLXXV.	1348, marzo 30.	Creazione di una Balìa generale di quattro cittadini.
DCLXXVI.	1348, settembre 19.	Bolla per la riforma a popolo e a libertà.
DCLXXVII.	1351, agosto 26.	Capitoli del C. di Perugia col C. d'O.
DCLXXVIII.	1351, settembre 14 dicembre 15.	}Oppignorazione del Castello di Collelungo a Benedetto di { Bonconte Monaldeschi.
DCLXXIX.	1352, settembre 10.	Decreti del Rettore del Patrimonio per la guardia di Bolsena contro il Prefetto di Vico occupatore d'O.
DCLXXX.	1354, giugno 24.	Deliberazione di dare il dominio della città al Card. Albornoz e a papa Innocenzo VI a vita.
DCLXXXI.	1355, maggio 14.	Lega col C. di Viterbo contro i tiranni.
DCLXXXII.	1357, gennaio 10.	Lettera dei Reali di Sicilia che partecipano la ricupera di Messina.
DCLXXXIII.	1367, agosto 25.	Deliberazione Consigliare per dare liberamente la città alla Chiesa.
DCLXXXIV.	1368, dicembre 8.	Bolla di papa Urbano V che sottrae Orvieto dal Patrimonio di S. Pietro.
DCLXXXV.	1370, gennaio 12.	Lettera dei Fiorentini che partecipano la presa di Sanminiato.
DCLXXXVI.	1370, luglio 1.	Lettera del Vicario pontificio che chiede aiuti per andare contro i Perugini.
DCLXXXVII.	1370, agosto 18.	Bolla di papa Urbano V che ordina di erogare per la costruzione della Rocca i denari delle composizioni dei malefizi.
DCLXXXVIII.	1370, agosto 21.	Idem, che commette al Card. di S. Maria in Trastevere la causa delle terre di Val del Lago.
DCLXXXIX.	1370, ottobre 30.	Rinnovazione della sottomissione del C. di Sarteano.
DCXC.	1375, novembre 20.	Giuramento degli Orvietani di essere fedeli alla Chiesa.
DCXCI.	1376, gennaio 6.	Bolla di papa Gregorio XI per il suo ritorno in Italia ecc.
DCXCII.	1376, novembre 30.	Idem, che annunzia il suo arrivo ad Orbetello.
DCXCIII.	1376, dicembre 21.	Idem, che avvisa della spedizione degli armigeri di Biagio d'Arezzo a difesa della città dalla parte Muffata.
DCXCIV.	1377, gennaio 1.	Idem, sopra la tregua coi Muffati.
DCXCV.	1377, aprile 23.	Privilegio di assoluzione di ogni debito colla Camera Apostolica.
DCXCVI.	1377, maggio 16.	Bolla di Gregorio XI per le gravezze usate dal castellano della Rocca d'O.
DCXCVII.	1377, giugno 10.	Memoriale di domande presentate al Papa.
DCXCVIII.	1377, giugno 25.	Bolla di papa Gregorio XI che accorda per il Corpo di Cristo singolari indulgenze alla Chiesa d'O.
DCXCIX.	1377, giugno 25.	Idem, che riconferma i privilegi di Bonifacio VIII sopra la Valle del Lago.
DCC.	1377, giugno 26.	Idem, che avverte di una spedizione in difesa della città.

DCCI.	1377, ottobre 7.	Bolla di papa Gregorio XI che accorda vari privilegi, fra cui lo Studio generale.	
DCCII.	1377, ottobre 14.	Idem, per commettere al cancelliere la mostra degli ufficiali.	
DCCIII.	1378, marzo 15.	Bolla di papa Urbano VI che loda e stimola alla difesa contro i ribelli della Chiesa.	
DCCIV.	1378, aprile 16.	Bolla eredenziale del medesimo.	
DCCV.	1378, aprile 26.	Bolla di papa Urbano VI per lodare e ringraziare, avvertendo che manda nuovo castellano.	
DCCVI.	1378, maggio 7.	Ambasciata a papa Urbano VI nella sua esaltazione.	
DCCVII.	1378, maggio 12.	Bolla di papa Urbano VI per confermare lo Studio generale delle scienze.	
DCCVIII.	1378, giugno 11.	Idem, che avvisa di spedire in breve soccorsi.	
DCCIX.	1378, agosto 10.	Idem, per annunziare la pace combiata con Firenze e cogli altri ribelli.	
DCCX.	1378, settembre 16.	Idem, che partecipa di aver nominato rettore del Patrimonio Rinaldo Orsini, a cui è commessa la pace della provincia.	
DCCXI.	1378, settembre 25.	Idem, per respingere i Bretoni.	
DCCXII.	1379, luglio 1.	Ambasciata al papa e decreto di abolizione delle immunità.	
DCCXIII.	1380, gennaio 27.	Bolla di papa Urbano VI in risposta all'ambasciata e alle domande inviategli.	
DCCXIV.	[1382] gennaio 26.	Lettera della Regina di Napoli che avverte della spedizione di Bernardo della Sala con dugento lance in aiuto dei Muffati.	
DCCXV.	1385, giugno 13. 1389, settembre 27. [1390] novembre 17. [1391] giugno 4. [1394] dicembre 6. [1394] dicembre 7. [1395] luglio 2. [1395] luglio 3.	} Tregua fra Muffati seguaci dell'antipapa, e Melcorini per il papa e i Brettoni.	
DCCXVI.	1395, gennaio 12.		Decreto dei Conservatori di rimettere l'arbitrio della pace fra Muffati e Melcorini a Biorde de' Micchelotti, nominato dipoi signore della città.
DCCXVII.	1398, geunao 22.		Bolla di papa Bonifacio IX, che nomina Giovanni Tomacello suo fratello Rettore e Capitano generale del Patrimonio, e del Ducato ecc.
DCCXVIII.	1400, ottobre 23.		Breve di papa Bonifacio IX al Collettore pontificio per intimargli le paghe a Paolo Orsini, spedito a soccorrere la Marca.
DCCXIX.	1404, ottobre 17.		Breve di papa Innocenzo VII che annunzia la sua assunzione.

- DCCXX. 1404, dicembre. Bolla del medesimo a Corrado e a Luca di Berardo Monaldeschi per confermare loro il castello di Civitella di Agliano.
- DCCXXI. 1405, febbraio 11. Idem, che notifica aver ordinato al Capitano degli Armigeri di non fare gravami.
- DCCXXII. 1405, ottobre 19. Idem, che conferma al conte di Corbara il castello di Salci.
- DCCXXIII. 1406, dicembre 24. Breve di papa Gregorio XII in risposta all'ambasciata spedita dagli Orvietani.
- DCCXXIV. 1407, febbraio 25. Bolla di papa Gregorio XII che revoca le rappresaglie fra la città di O. e Perugia.
- DCCXXV. 1407, febbraio 25. Idem che assegna per dieci anni le rendite del macino per riparare il ponte sul Paglia.
- DCCXXVI. [1407], aprile 5. Breve dello stesso che richiede la spedizione di cinquanta fanti.
- DCCXXVII. 1407, ottobre 9. Idem per la elezione del Potestà.
- DCCXXVIII. 1408. Salvocondotto del re Ladislao a favore delle terre della Chiesa governate da Marco Corrarjo.
- DCCXXIX. 1409, luglio 8. Bolla di papa Alessandro V nella sua assunzione.
- DCCXXX. 1413, giugno 27. Breve di papa Giovanni XXIII che promette di mandare aiuti per la difesa contro l'esercito di re Ladislao.
- giugno 7. Lettera del Card. Vicario Colonna.
- giugno 10. Idem, dei Priori di Firenze.
- giugno 16. Idem, del Card. Colonna.
- giugno 18. Idem, dei Conservatori della pace d'O. al Papa.
- giugno 18. Idem, dei medesimi ai Priori di Firenze.
- giugno 26. Idem, dei Priori del popolo di Montefiascone.
- giugno 26. Idem, dei Dieci di Balla di Firenze.
- giugno 27. Idem, dei Conservatori della pace d'O. ai Priori di Montefiascone.
- giugno 28. Idem, di Jacomo de' Galgani ai Conservatori.
- luglio 1. Idem, de' Conservatori al medesimo.
- luglio 4. Idem, de' Conservatori all'oratore a Siena.
- luglio 6. Breve di papa Giovanni XXIII che ripete le promesse.
- luglio 8. Lettera de' Dieci di Balla di Firenze.
- luglio 14. Idem, de' Conservatori a Luca Monaldeschi.
- luglio 15. Idem, de' medesimi al Tartaglia.
- luglio 16. Idem, de' medesimi al Papa.
- luglio 18. Idem, de' medesimi ai Fiorentini.
- luglio 19. Idem, de' medesimi al Tartaglia.
- luglio 20. Idem, de' medesimi al cav. Marino fratello del Papa.
- luglio 19. Nota agli oratori al Papa, ai Fiorentini e Senesi.
- [1413], luglio 20. Lettera dei Conservatori ai Senesi.
- luglio 23. Breve di papa Giovanni XXIII per gli aiuti.

- luglio 24. Breve di papa Giovanni XXIII che promette aiuti ed esorta alla resistenza.
- luglio 26. Lettera dei Conservatori a lui.
- luglio 26. Lettera dei Conservatori ai Dieci di Balla in Firenze.
- luglio 26. Idem, dei medesimi agli Oratori.
- agosto 1. Idem, ai medesimi del Tartaglia e del Galgani.
- agosto 1. Idem, dei medesimi al Tartaglia.
- luglio 29. Breve di papa Giovanni XXIII che conforta alla difesa.
- agosto 4. Lettera dei Conservatori al Papa per chiedere soccorsi.
- agosto 5 e 6. Idem, del Tartaglia e del Galgani ai Conservatori.
- agosto 12. Idem, dei Conservatori al Papa, e ai Fiorentini (agosto 11).
- ottobre 9. Breve di papa Giovanni XXIII ai Conservatori.
- ottobre 25. Lettera dei Conservatori al Papa.
- novembre 25. Idem, dei medesimi ai Dieci di Balla in Firenze.
- novembre 26. Idem, dei medesimi a Carlo di Corbara.
- [1414], gennaio 17. Idem, del Card. di S. Angelo ai Conservatori.
- marzo 5. Breve del Papa che avvisa mandare soccorsi.
- marzo 24. Lettera di Braccio ai Conservatori.
- marzo 25. Breve del Papa, che annunzia essersi munito di maggiori forze.
- marzo 28. Lettera di Re Ladislao a Marco Corario.
- marzo 29. Idem, di Francesco Orsini ai Conservatori.
- marzo 30. Idem, dei Dieci di Balla di Firenze ai medesimi.
- marzo 31. Idem, dei Conservatori al Capitano Francesco Orsini.
- aprile 4. Idem, dei medesimi ai Dieci di Balla di Firenze.
- aprile 25. Idem, di Re Ladislao ai Conservatori.
- aprile 27. Decreto del Card. di S. Angelo.
- aprile 30. Altro decreto dello stesso.
- maggio 1. Lettera di Re Ladislao ai Conservatori per la cessazione delle offese.
- maggio 2. Decreto Conservatorio per mandare ambasciatori al Re.
- DCCCXXXI. [1414], maggio 4. Capitoli col re Ladislao.
- maggio 4. Lettera del Re per chiedere l'atto di sottomissione.
- maggio 5. Idem, del medesimo che ordina vestire gli oratori.
- maggio 9. Deliberazione del Consiglio per la sottomissione al Re.
- maggio 11. Lettera del Re, per l'arresto degli esuli Perugini e per lo sfratto dei Fiorentini.
- maggio 13. Idem, dello stesso che notifica la nomina del Potestà, esclude alcuni Fiorentini dal bando e prescrive l'intitolazione degli atti.
- maggio 20. Decreto del tesoriere regio.
- maggio 20. Lettera del Re al Caraffa.
- giugno 17. Idem, dello stesso ai Conservatori per la rinnovazione dello Stato.

- giugno 7. Decreto del Re al Caraffa.
luglio 2. Idem, che revoca le immunità.
luglio 23. Lettera del Re al Caraffa per restituire Lugnano al Malacarne.
[1414], agosto 13. Lettera della regina Giovanna, che risponde all'ambasciata mandatale.
agosto 13. Lettera dei Priori di Viterbo ai Conservatori.
agosto 18. Lettera dello Sforza da Orte.
settembre 4. Idem, da Acquapendente.
settembre 11. Idem, da Castelnuovo.
novembre 30. Idem, da Roma.
dicembre 8. Idem, dei Conservatori al Legato.
1416, giugno 9. Decreto consiliare per nominare il Capitano Braccio For-
tebracci da Montone difensore della città per la Chicsa.
[1416], luglio 13. Lettere di Braccio, nel campo contro Perugia.
[1416], luglio 19. Idem, da Perugia.
[1416], agosto 14. Idem, nel campo contro San Severino.
1416, settembre 3. Idem, al campo presso Montebodio.
1417, febbraio 19. Idem, da Rocca Contrada.
[1417], maggio 11. Idem, da Perugia.
[1417], giugno 16. Idem, da Roma.
1417, luglio 1. Lettera del Card. Isolani da Roma.
[1417], giugno 21. Lettera di Braccio da Roma.
[1417], agosto 29. Idem nel campo presso Narni.
1417, settembre 5. Idem, da Roma.
1420, febbraio 8. Lettere di Bartolommeo Valori, di Niccolò Uzano e di
Paolo Fortini a Braccio, da Firenze.
[1420], febbraio 11. Lettera di Braccio da Todi.
DCCXXXII. 1419, settembre 17. Bolla di Papa Martino V che manda Nicola de' Medici a
ristabilire la pace in O.
DCCXXXIII. 1420, giugno 8. Breve di papa Martino V ai Conservatori per esentare Ca-
stel Rubello e Porano per un biennio dalla tassa delle
bocche e dell' assegno in compenso dei danni sofferti
nelle guerre.
DCCXXXIV. 1420, novembre 6. Breve di papa Martino V a Rinaldo da Castel Rubello
per concedergli per un decennio la gabella del maci-
no in ricompensa dei servigi prestati alla causa della
S. Sede.
DCCXXXV. 1420, novembre 13. Bolla di papa Martino V per l'amministrazione laica della
fabbrica del Duomo.
DCCXXXVI. 1424, novembre 9. Breve di papa Martino V che ordina di ricettare la brigata
di Francesco Sforza.
DCCXXXVII. 1426, agosto 14. Breve di papa Martino che, lodando la concordia fatta,
riforma il bussolo del magistrato per un quinquennio.

DCCXXXVIII.	1428, agosto 21.	Bolla di p. Martino V che vieta di ricettare i ribelli di Perugia.	
DCCXXXIX.	1430, ottobre 15. 1429, maggio 12. 1430, agosto 24.	} Breve di p. Martino V a Giovanni da Rieti Commissario sno per rilasciare agli Orvietani l'indulto delle pene in cui erano incorsi per l'uccisione del loro Potestà.	
DCCXL.	1431, febbraio 20.		Bolla del S. Collegio dei Cardinali per partecipare la morte di p. Martino V.
DCCXLI.	1431, giugno 25.		Breve di p. Eugenio IV per certi capitoli accordati in favore della città.
DCCXLII.	1433, ottobre 18.	Breve di p. Eugenio IV che esorta di ristabilire amichevoli rapporti con quei nobili del contado che avevano fatto concordia con Niccolò della Stella.	
DCCXLIII.	1434, novembre 14. 1433, dicembre 4. 1433, dicembre 18. 1434, gennaio 3. 1434, gennaio 5. 1434, gennaio 13. 1434, gennaio 18.	Breve di p. Eugenio IV che vieta di ricettare la brigata di Niccolò della Stella. Lettera dei Conservatori al Cardinale di S. Clemente. Idem, dei medesimi al Papa. Idem, dei medesimi al Card. di S. Clemente. Deliberazioni del Consiglio per lo stato della Chiesa. Pratiche del Piccinino cogli Orvietani. Deliberazione dei Conservatori di mandare per informazioni in Perugia.	
	1434, febbraio 12. 1434, febbraio 28. 1434, aprile 12. 1434, aprile 29.	Breve di papa Eugenio IV per mandare Nicola da Tolentino. Bando a' traditori. Commissione dell'oratore del C. allo Sforza. Lettera dei Conservatori al Papa.	
DCCXLIV.	1435, aprile 28. 1435, novembre 16.	Breve di p. Eugenio IV che avvisa mandare allo Sforza per la pace. Breve di papa Eugenio IV ai Conservatori per mandare Stefano Porcari.	
DCCXLV.	1437, giugno 13.	Breve di p. Eugenio IV che lamenta l'occupazione di O. fatta da Antonio Monaldeschi della fazione dei Muffati.	
DCCXLVI.	1437, ottobre 2.	Breve di p. Eugenio IV per sospendere, dopo la sconfitta de' Muffati, le esecuzioni contro i prigionieri e rimproverare delle offese recate a Nello de' Baglioni Governatore.	
DCCXLVII.	1441, dicembre 2.	Breve di p. Eugenio IV che avvisa di avere ordinato soccorsi contro il Passaglia.	
DCCXLVIII.	1443, giugno 12.	Capitoli della nuova sottomissione della città alla Chiesa.	
DCCXLIX.	1445, maggio 8.	Breve di Eugenio IV in favore di Arrigo Monaldeschi.	
DCCL.	1446, giugno 16 e 19.	Brevi di p. Eugenio IV per la difesa sostenuta contro lo Sforza.	
DCCLI.	1449, settembre 20.	Breve di p. Nicola V che avvisa aver provveduto per i fatti di Bolsena e dei Todini.	

- DCCLII. 1450, luglio 8. Breve di p. Nicola V che dice provvedere contro Gentile della Sala.
- DCCLIII. 1455, aprile 28. Breve di p. Calisto III che sottopone alla città i castelli del contado.
- DCCLIV. 1451, febbraio 13. Breve di p. Pio II ai Conservatori che conferma la pace e la nuova imbussolazione degli uffici.
- 1458, settembre 8. Breve di Pio II per gli Statuti.
- settembre 16. Idem, contro Gentile della Sala.
- ottobre 6. Idem, contro i Cervara.
- ottobre 7. Idem, per la grazia dell'assoluzione dei delitti.
- ottobre 7. Idem, per i mantelli neri ai Conservatori.
- 1459, febbraio 16. Idem, contro i macchinatori dello Stato.
- marzo 6. Idem, a favore dei Monaldeschi del fu Gentile.
- aprilo 5. Idem, a favore del conte di Corbara.
- settembre 11. Idem, contro Luca e Berardo de'Monaldeschi.
- ottobre 5. Idem, per lodare la fede degli Orvietani.
- Idem, per confermare sentenze di confisca.
- 1460, febbraio 13. Idem, per il castello di Ficulle e a favore di Pandolfo della Torre.
- febbraio 26. Idem, per la sala del palazzo.
- agosto 4. Idem, a favore degli uomini della Torre S. Severo.
- 1461, gennaio 12. Idem, per congratularsi della pace fatta.
- aprile 25. Idem, per impegnare Civitella d'Agliano.
- maggio 5. Bolla per la detta pignorazione.
- gingno 7. Breve relativo alle novità avvenute.
- settembre 25. Idem, contro i ribelli.
- ottobre 10. Idem, per i fatti di Ficulle.
- ottobre 13. Idem, per il libero passo ai bestiami.
- novembre 6. Idem, per la consegna della bombarda.
- dicembre 5. Idem, per la distruzione del castello della Sala.
- 1462, febbraio 18. Idem, per togliere l'ufficio del Potestà.
- maggio 13. Idem, per raccomandare il Card. di S. Pietro in Vincoli.
- maggio 21. Idem, a favore di Ficulle.
- luglio 2. Idem, contro il corso delle monete dette *bolendini marchiani*.
- luglio 16. Idem, per Ficulle e per mantenere la spedizione dei fanti deputati.
- 1463, marzo 15. Idem, per la spedizione di certi guastatori.
- luglio 27. Idem, per la fortezza di Ficulle.
- agosto 9. Idem, per Guid'Antonio de' Piccolomini.
- dicembre 22. Idem, per riparazione di opere pubbliche.
- 1464, febbraio 3. Idem, per la remissione dei malefizi.
- maggio 11. Idem, a favore del castello di Fichino.
- 1463, giugno 3. Idem, per il Monte di Cristo.
- 1463, settembre 4. Idem, contro Luca della Cervara.

- | | |
|-------------------------|--|
| DCCLV. 1466, aprile 13. | Bolla di p. Paolo IV per la pace fra nobili e popolani. |
| 1465, febbraio 18. | } Brevi dello stesso papa Paolo IV per la pace fra nobili
o popolari. |
| aprile 15. | |
| maggio 27. | |
| settembre 24. | |
-

- giugno 7. Decreto del Re al Caraffa.
- luglio 2. Idem, che revoca le immunità.
- luglio 23. Lettera del Re al Caraffa per restituire Lugnano al Malacarne.
- [1414], agosto 13. Lettera della regina Giovanna, che risponde all'ambasciata mandatale.
- agosto 13. Lettera dei Priori di Viterbo ai Conservatori.
- agosto 18. Lettera dello Sforza da Orte.
- settembre 4. Idem, da Acquapendente.
- settembre 11. Idem, da Castelnuovo.
- novembre 30. Idem, da Roma.
- dicembre 8. Idem, dei Conservatori al Legato.
- 1416, giugno 9. Decreto consiliare per nominare il Capitano Braccio Fortebracci da Montone difensore della città per la Chiesa.
- [1416], luglio 13. Lettere di Braccio, nel campo contro Perugia.
- [1416], luglio 19. Idem, da Perugia.
- [1416], agosto 14. Idem, nel campo contro San Severino.
- 1416, settembre 3. Idem, al campo presso Montebodio.
- 1417, febbraio 19. Idem, da Rocca Contrada.
- [1417], maggio 11. Idem, da Perugia.
- [1417], giugno 16. Idem, da Roma.
- 1417, luglio 1. Lettera del Card. Isolani da Roma.
- [1417], giugno 21. Lettera di Braccio da Roma.
- [1417], agosto 29. Idem nel campo presso Narni.
- 1417, settembre 5. Idem, da Roma.
- 1420, febbraio 8. Lettere di Bartolommeo Valori, di Niccolò Uzano e di Paolo Fortini a Braccio, da Firenze.
- [1420], febbraio 11. Lettera di Braccio da Todi.
- DCCXXXII. 1419, settembre 17. Bolla di Papa Martino V che manda Nicola de' Medici a ristabilire la pace in O.
- DCCXXXIII. 1420, giugno 8. Breve di papa Martino V ai Conservatori per esentare Castel Rubello e Perano per un biennio dalla tassa delle bocche e dell' assegno in compenso dei danni sofferti nelle guerre.
- DCCXXXIV. 1420, novembre 6. Breve di papa Martino V a Rinaldo da Castel Rubello per concedergli per un decennio la gabella del macino in ricompensa dei servigi prestati alla causa della S. Sede.
- DCCXXXV. 1420, novembre 13. Bolla di papa Martino V per l'amministrazione laica della fabbrica del Duomo.
- DCCXXXVI. 1424, novembre 9. Breve di papa Martino V che ordina di ricettare la brigata di Francesco Sforza.
- DCCXXXVII. 1426, agosto 14. Breve di papa Martino che, lodando la concordia fatta, riforma il bussolo del magistrato per un quinquennio.

DCCXXXVIII.	1428, agosto 21.	Bolla di p. Martino V che vieta di ricettare i ribelli di Perugia.
DCCXXXIX.	1430, ottobre 15. 1429, maggio 12. 1430, agosto 24.	Breve di p. Martino V a Giovanni da Rieti Commissario suo per rilasciare agli Orvietani l'indulto delle pene in cui erano incorsi per l'uccisione del loro Potestà.
DCCXL.	1431, febbraio 20.	Bolla del S. Collegio dei Cardinali per partecipare la morte di p. Martino V.
DCCXLI.	1431, giugno 25.	Breve di p. Eugenio IV per certi capitoli accordati in favore della città.
DCCXLII.	1433, ottobre 18.	Breve di p. Eugenio IV che esorta di ristabilire amichevoli rapporti con quei nobili del contado che avevano fatto concordia con Niccolò della Stella.
DCCXLIII.	1434, novembre 14. 1433, dicembre 4. 1433, dicembre 18. 1434, gennaio 3. 1434, gennaio 5. 1434, gennaio 13. 1434, gennaio 18. 1434, febbraio 12. 1434, febbraio 28. 1434, aprile 12. 1434, aprile 29.	Breve di p. Eugenio IV che vieta di ricettare la brigata di Niccolò della Stella. Lettera dei Conservatori al Cardinale di S. Clemente. Idem, dei medesimi al Papa. Idem, dei medesimi al Card. di S. Clemente. Deliberazioni del Consiglio per lo stato della Chiesa. Pratiche del Piccinino cogli Orvietani. Deliberazione dei Conservatori di mandare per informazioni in Perugia. Breve di papa Eugenio IV per mandare Nicola da Tolentino. Bando a' traditori. Commissione dell'oratore del C. allo Sforza. Lettera dei Conservatori al Papa.
DCCXLIV.	1435, aprile 28. 1435, novembre 16.	Breve di p. Eugenio IV che avvisa mandare allo Sforza per la pace. Breve di papa Eugenio IV ai Conservatori per mandare Stefano Porcari.
DCCXLV.	1437, giugno 13.	Breve di p. Eugenio IV che lamenta l'occupazione di O. fatta da Antonio Monaldeschi della fazione dei Muffati.
DCCXLVI.	1437, ottobre 2.	Breve di p. Eugenio IV per sospendere, dopo la sconfitta de' Muffati, le esecuzioni contro i prigionieri e rimproverare delle offese recate a Nello de' Baglioni Governatore.
DCCXLVII.	1441, dicembre 2.	Breve di p. Eugenio IV che avvisa di avere ordinato soccorsi contro il Passaglia.
DCCXLVIII.	1443, giugno 12.	Capitoli della nuova sottomissione della città alla Chiesa.
DCCXLIX.	1445, maggio 8.	Breve di Eugenio IV in favore di Arrigo Monaldeschi.
DCCL.	1446, giugno 16 e 19.	Brevi di p. Eugenio IV per la difesa sostenuta contro lo Sforza.
DCCLI.	1449, settembre 20.	Breve di p. Nicola V che avvisa aver provveduto per i fatti di Bolsena e dei Todini.

- DCCLII. 1450, luglio 8. Breve di p. Nicola V che dice provvedere contro Gentile della Sala.
- DCCLIII. 1455, aprile 28. Breve di p. Calisto III che sottopone alla città i castelli del contado.
- DCCLIV. 1451, febbraio 13. Breve di p. Pio II ai Conservatori che conferma la pace e la nuova imbussolazione degli uffici.
- 1458, settembre 8. Breve di Pio II per gli Statuti.
- settembre 16. Idem, contro Gentile della Sala.
- ottobre 6. Idem, contro i Cervara.
- ottobre 7. Idem, per la grazia dell'assoluzione dei delitti.
- ottobre 7. Idem, per i mantelli neri ai Conservatori.
- 1459, febbraio 16. Idem, contro i macchinatori dello Stato.
- marzo 6. Idem, a favore dei Monaldeschi del fu Gentile.
- aprile 5. Idem, a favore del conte di Corbara.
- settembre 11. Idem, contro Luca e Berardo de'Monaldeschi.
- ottobre 5. Idem, per lodare la fede degli Orvietani.
- Idem, per confermare sentenze di confisca.
- 1460, febbraio 13. Idem, per il castello di Ficulle e a favore di Pandolfo della Torre.
- febbraio 26. Idem, per la sala del palazzo.
- agosto 4. Idem, a favore degli uomini della Torre S. Severo.
- 1461, gennaio 12. Idem, per congratularsi della pace fatta.
- aprile 25. Idem, per impegnare Civitella d'Agliano.
- maggio 5. Bolla per la detta pignorazione.
- giugno 7. Breve relativo alle novità avvenute.
- settembre 25. Idem, contro i ribelli.
- ottobre 10. Idem, per i fatti di Ficulle.
- ottobre 13. Idem, per il libero passo ai bestiami.
- novembre 6. Idem, per la consegna della bombarda.
- dicembre 5. Idem, per la distruzione del castello della Sala.
- 1462, febbraio 18. Idem, per togliere l'ufficio del Potestà.
- maggio 13. Idem, per raccomandare il Card. di S. Pietro in Vinceli.
- maggio 21. Idem, a favore di Ficulle.
- luglio 2. Idem, contro il corso delle monete dette *bolendini marchiani*.
- luglio 16. Idem, per Ficulle e per mantenere la spedizione dei fanti deputati.
- 1463, marzo 15. Idem, per la spedizione di certi guastatori.
- luglio 27. Idem, per la fortezza di Ficulle.
- agosto 9. Idem, per Guid'Antonio de' Piccolomini.
- dicembre 22. Idem, per riparazione di opere pubbliche.
- 1464, febbraio 3. Idem, per la remissione dei malefizi.
- maggio 11. Idem, a favore del castello di Fichino.
- 1463, giugno 3. Idem, per il Monte di Cristo.
- 1463, settembre 4. Idem, contro Luca della Cervara.

- DCCLV. 1466, aprile 13. Bolla di p. Paolo IV per la pace fra nobili e popolani.
1465, febbraio 18. }
aprile 15. } Brevi dello stesso papa Paolo IV per la pace fra nobili
maggio 27. } e popolari.
settembre 24. }
-

DOCUMENTI E REGESTI

DEL

CODICE DIPLOMATICO DELLA CITTÀ D'ORVIETO

I.

1024

dicembre

« In nomine sancte et individue trinitatis, anno dominice incarnationis
« M. XXIII, mense decenbris, indictione VII. Ego in Dei nomine... (1) filius,
« qui est habitator in castello de Grutte, territorio et comitatu de Urbeveto,
« donavit et tradidit pro meta et morgincap medietatem suarum rerum
« mobilium seseque moventium Alvane.

« Hanc cartam scripsit Johannes scribanus, rogavit, conplevit et reddidit
« et suo signo signavit ».

*Donazione di
beni mobili
nel contado
d'Orvieto.*

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 89.

Il p. DELLA VALLE (*Storia del Duomo d'Orvieto*, Roma 1791, pag. 7) riporta questo regesto, e legge erroneamente *castello de Strate*, che non esiste, in luogo di *Grutte*, che è nella valle del lago di Bolseno, nel ducato che fu di Castro, detto anche oggi *Grotte di Castro*. Sbaglia poi attribuendo intorno a questo tempo il giuramento, prestato dai Consoli nelle mani del Vescovo, di mantenere i privilegi de' cittadini e della Chiesa, riferito a Paolo romano che fu vescovo nel 1022, quando dal contesto di quel documento si apprende la sua età posteriore al 1199. Di fatti ivi è ricordato Pietro Parenzo, potestà d'Orvieto, morto miseramente dalla fazione paterina in cotest'anno. Negli stessi errori del DELLA VALLE è incorso il CAPPELETTI nelle sue *Chiese d'Italia*.

II.

1029

giugno

« In nomine domini nostri Jhesu Xpi, regnante Cono (2) rege, deo
« propitio, sedente Johanne papa in sede pontificatus sede in anno quinto
« mense iunio, indictione X (sic). Sigifredus episcopus urbevitanus concessit
« urbevitanis canonicis, videlicet ecclesie sancti Constantii, ecclesias multas
« et predia, et plebem sancti Iohannis Baptiste in valle Cava, que est infra
« terminos, qui continentur in eo instrumentò quo nititur et ulitur S (suanensis)

*Privilegio alla
canonica Or-
vietana.*

(1) Lacuna del testo.

(2) Cioè: « Corrado ».

« episcopus, et bene pro duo miliaria distat ab illis terminis vel finibus; illam
 « concessit, fecit cum consilio et consensu clericorum multorum et Comi-
 « tis. quam scripsit et complevit.

« Benedictus notarius cum subscriptione prefati episcopi et clericorum et
 « Comitis Farolfi et dilecte comitisse et testium. Guido vicecomes, Ranerius
 « filius Adelmi, Johannes filius Stefani, Lando de Marisano et Lambertu filius
 « Alberti et Crescentii et aliorum plurium ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 88 l.

Sigifredo è il primo vescovo che i documenti orvietani ricordino. Il MARABOTTINI nel suo *Catalogus episcoporum Urbisveteris ex antiquis et publicis autographis fere totus excerptus*, e dopo di lui il p. DELLA VALLE (op. cit.), il CAPPELLETTI (*Chiese d'Italia*, vol. V), e recentemente il canonico GIAMPAOLI (*Storia del Santuario di M. V. della Fonte ecc.*) dicono che egli emanasse per tutta la diocesi un decreto, con cui obbligava canonici e chierici a vivere in comune secondo la regola di S. Agostino. Ma intorno a ciò non conosco documento più antico del 1221. Le chiese, di cui parla il regesto, date alla Canonica di San Costanzo, sono ricordate dal MARABOTTINI.

III.

[1041]
 giugno

In Vi o
 San Donati

« In nomine domini nostri Ihesu Xpi temporibus domno nostro Benedictu
 « papa summo pontifice sede in anno octavo in mense iunium, indictione
 « octava, feliciter. Consta me ego Johannes filiu bone memorie Urso et Berta
 « filia de supradieto Johanne abitatori in bico sancti Donati per licenza de
 « supradieto genitore meu vinditori sumu in libera potestate et ac d'e
 « vindidisse et vindedit vobis Johannes et Raeneri genitori filii bone
 « memorie Andrie de supradieto sancti Donati, idest una peza de vinea, que
 « est in supradieto vico sancti Donati, inter confinea iacetur: de unu latu vinea
 « Andrie prebister, et de alium latu terra de fili Vitali, et de terzu latu terra
 « Contile, et de quartum latu terra, que fuit Azoni et abet finis, et est per
 « mensura de giro in giro pertice... (1) a pertica legitima de pedi duodeci aiusti
 « Liuprando a X pede. Ista supradicta peza de vinea, que est circumdata,
 « mensurata eum arboribus et eum omnia sua accessione de quantum superse
 « abentes in integrum et intra factum vindedit, et tradimms vobis supradieto
 « emtori nostro et a vestri eredis a potestate a possedendu a prezum placidum
 « et definitum argentum pro solidos vigintis finitum et bene completum prezum,
 « sicut inter nos bono animo nostro convenit, sicut superum legitur, abendi
 « tenendi, donandi, commutandi, et a vestri eredis dedii reliquendi, omnia
 « in vestra sil potestate facere, que vos volueritis, ita si non credimus si
 « aliquando tempore contra anc supradicta nostra vinditione ire aut agere vel
 « cansare tentaberimus aut ab omnique omine defendere non potuerimus.
 « comppromitto supradieto vinditori vel vestri eredis ista supradicta pena de
 « vinea in duplu vobis restituamu ibidem et impropinquis et in consimile loca.
 « et anc cartula vinditionis nostra omni tempore in sua permaneat firmitate.

Vendita di va-
 rii possedi-
 menti in Vi-
 co San Do-
 nato.

[1] Lacuna del testo.

« Actum in Bico profinus in manu supradieti Johannis et Berta filia sua,
 « qui ane cartula vindictionis scribere rogavimus.

« In manu Magifrido et Eldebrandu patre et filiu, et Ragiro filiu bone
 « memorie Allorto isti rogati sunt.

« Scripsi ego quidam Johannes notarius et scriba pos rogatu complevi et
 « dedi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 111.

Il p. DELLA VALLE allega un brano di questa carta, incerto se attribuirlo al 1046
 o al 1040. Riferendola ai tempi di Benedetto IX sarebbe del 1041, secondo
 l'indicazione dell'anno ottavo di papa Benedetto.

IV.

1054

« In nomine sancte et individue trinitatis, anni ab incarnatione domini
 « nostri Jhesu Xpi M. l. IIII. Petimus nos Berizo filius bone memorie Suppo,
 « et Bernardus filius Sigizo, et nepote de suprascripto Berizo abitatori in bico
 « Eris Mingnanu, et Teuzo filius Bonizo abitator subtus ripa civitatis Urbevelo
 « ad te donnus Teuzone episcopo de episcopio sancte Marie de intro civitate
 « Urbevelo, ut vos iubeatis nobis dare per libellum licet nostris heredibus
 « idem ex integra ipsa sorte et res sancte Marie que est in bico Eris
 « Mingnani in integrum, sicut iam antea ego Berizo suprascripto et germani
 « mei seu et genitor meus Suppo habuerunt per libellum ubicumque de ipsa
 « sorte et res inventa est per singula loca, licet per singula vocabula cum vineis
 « et arboribus, seu cum omni accessione sua in integrum petimus per libellum
 « habendi, tenendi, fruendi, meliorandi, non peiorandi ad pensionis nomine.
 « Audivimus nos supradictus Teuzo episcopus vestra suprascripta petitione
 « per nostram convenientiam dedi vobis suprascripti libellarius, licet ad vestris
 « heredibus ipsa suprascripta sorte in bico Eri Mingnanu ubicumque inventa
 « est in integrum per libellum, sicut vos michi superius petistis. Unde sic
 « promittimus nos suprascripti libellarii vel nostri heredes hanc suprascriptam
 « libellariam habere, tenere, frueri, meliorare eam non peiorare, et exinde
 « promittimus pensionem tibi persolvere, licet nostris successoribus in
 « unoquoque anno semper in mense decembris denarios settem et unam
 « salutem, sicut consuetudo fuit boni et expendibili, quali per tempora nostra
 « currunt. Et si hec suprascripta libellaria apud nos peiorata fuerit, aut
 « jam dicta pensione minime persolverimus aut non compleverimus omnia
 « qualiter superius legitur, sicut inter nos convenit, tunc componere
 « promittimus nos suprascripti libellarii vel nostri heredes tibi suprascripto
 « Tezoni Episcopo, licet tuis successoribus pena de argentu sol. XX, unde
 « sic promitto ego suprascriptus Teuzo episcopus, licet successores mei, si
 « hanc suprascripta libellaria dirumpere voluerimus, aut plus pensionem
 « quesierimus, aut aliqua superflua inponere nisi quantum superius legitur,
 « et inter nos convenit tunc componere promitto ego suprascriptus Teuzo
 « episcopus, licet mei successores, vobis suprascriptis libellarium vel vestris

Petizione di li-
 vello presen-
 tata a Teuzo
 vescovo per le
 terre di Mu-
 gnano.

Nella città
 d'Orviato

« heredibus similiter penam.... (1) XX, quia inter nos taliter convenit, et
 « hoc libellum stabile permaneat.
 « Actum est in civitate Orbiveto ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 112.

Teuzo fu al Coneilio romano di Niccolò II nel 1059, come dalla cronaca Farfense.
 Nel museo dell'Opera del duomo una fronte di altare porta la seguente me-
 moria: + TEVZO EPS DEDI[AVIT] HO[ALTARE] SA[CRATISSIMUS]
 IOHANNES ABB[VM]... De'suoi predecessori, dopo Sigifredo sopraddetto, il
 MARABOTTINI non fa altra menzione che di Teuzo; ma Leone II si ha nel 1037
 per gli atti del Coneilio romano, dove si sottoscrisse *Leo Orbitensis*; quindi
 Niccolò II (1040) e Luca (1051).

V.

1066

maggio

Net. contad.
 orbivetano.

In nomine sancte individue trinitate, anni ab incarnatione domini
 « nostri Jhesu Xpi millesimi sessagesimi sexto, temporibus donno Alexander
 « pape, mense madius, indicto. Cartula donatione que facta Bucco filio Franco
 « per licentia de Farulfo et Ranerius comes filii quondam Bonifatio comes de
 « ecclesia sancti Faustini pro anima Bonifatio genitore et genitrice nostra
 « et illorum heredibus et pro anima Bucco et suis heredibus de ecclesia
 « sancti Faustini, qui est in vocabulo Sibine cum muro et parietis, cum
 « decimis et pertinentiis, cum introitu et exitu, cum terris et vineis, cum
 « quantumcumque modo habet vel in antea conquirere potuerit usque in
 « perpetuum, et tibi Petrus, presente filio Pepo de Biculo Caio, et in tuis
 « successoribus in perpetuum et aliu Petru presbiter filio Grize ad abendu.
 « tenendu, comutandu, in te Petrus presbiter filio Pepo, et in tuis successoribus.
 « meliorando et non peiorando in integrum et in transactu, tunc obligo me
 « Bucco cum filiis et heredibus meis tibi Petrum presbiter, si ipsa ecclesia
 « tollere vel corrumpere aut minuare vel reflagare voluerimus, si da omnes
 « homines non defensavero, tunc conpono ego Farolfu et Ranerius comes
 « cum filiis et heredibus nostris, et obligo me Bucco cum filiis et heredibus
 « meis tibi, si tibi tollere vel minuare aut litigare voluerimus. Componemus
 « pena de argenti purissimu libras triginta. Et si habeat natheuma et
 « maledictione da patre et filiu et spirito santo, et da trecentu decem et octo
 « sancti patri, qui canone constituntur in mundo, et da quadraginta quatuor
 « milia martiri, qui pro Deo passi sunt, cum Dathan et Abiron, qui terra de-
 « glutivi, cum Juda qui Deu tradiderunt fiat in inferno, ubi diabolus est ligatu.
 « Actu in comitatu urbetanu.
 « + Singnum manu de predicti Comis, qui hanc cartalam fieri rogavit.
 « + Singnum manu Bucco, cui relectum est.
 « + Singnum manu Fulco, qui Pinzo vocatu filio Ingazo (?) rogatu test.
 « + Singnu manu Saracini et Tebaldu filii Pinzo rogati sunt test.
 « Ego Ingazo judex post rogatus scripsi complevi et tradidi.
 « Breve recordatione de ipsa ecclesia, quam feci Petru presbiter filio Pepo,
 « qui non habeat licentia et alia vertute, si ipsi defendere potuerit.

Donazione del-
 la chiesa e
 delle posses-
 sioni di S.
 Faustino.

(1) La pergamena è consunta, e solamente si scorgono le parole « de argenti ».

« Ego Offreducius, sacri lateranensis palatii notarius, hantenticum
 « instrumentum legi et relegi. nec plus nec minus transcripsi, nisi sicut in
 « illo inveni, et ad perpetuam rei memoriam servandam propria manu
 « signavi, anno d. millesimo CCXII, indict. XV, die lune III kal. Augusti, XV
 « anno pontif. d. Innocentii III pape, primo anno episcopatus Johannis
 « Urbevethani Episcopi, predicti autentici.

« Singnum predicti Offred.

« Ego presbiter Stephanus XII apostolorum capellanus legi et relegi
 « exemplar predicti transcripti, et nec plus nec minus in eo inveni; ideo ad
 « perpetuam rei memoriam conservandam predicti exemplaris de mandato
 « d. Episcopi Johannis propria manu subscripsi.

« Ego presbiter R. prior Sancti Johannis de platea etc.

« Ego Johannes Urbevethanus Episcopus instrumentum codicum per manum
 « judicis Ing. de donatione sancti Faustini facta a Bocco presbitero etc. legi et
 « relegi sepius, et per manum Offreducii notarii etc. ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 71 l.

Malamente stampato dal p. DELLA VALLE (op. cit. pag. 9), questo documento si vuole riferire a un Giovanni II vescovo, di cui l'unica notizia, se deve trovarsi qui, è una preta immaginazione. Il CAPPELLETTI pure, e senza citare memorie, ricorda cotesto Giovanni, volutosi trovare nell'atto presente, e pone, di più, un Albertino fra i vescovi Teuzo e il supposto Giovanni. Penso che l'errore sia stato preso leggendo il nome di Giovanni Vescovo in fine della carta, senza badare che questi è l'autore della copia fatta nell'anno 1212.

VI.

1066

novembre

« In nomine sancte et individue trinitatis, anno ab incarnatione domini
 « nostri Ihesu Xpi M. scilicet sevagesimo sexto, mense novembris, indictio-
 « no III, Gualkeri et filius Tedelle et uxor eius Teuza donaverunt ecclesie
 « sancti Johannis medietatem unius ecclesie site Torelano.

Donazione alla chiesa di S. Giovanni di metà di un'altra chiesa a Torchiana.

« Hanc cartam scripsit Rainerius iudex et notarius et suo signo signavit ».

Ivi, c. 88 l.

« Ecclesia sancti Johannis que est ples sancti Constantii » (1).

VII.

1072

.

In Orvieto

« In Xpi nomine. Placuit atque convenit inter Dominico, filius quondam
 « Johanni, nec non et Ildibrandino filius quondam Ildibrandi de Stendano,
 « ut in Dei nomino debeat dare, sicut a presenti dedit ipse infrascripto
 « Dominico eidem infrascripto Ildibrando vel suis filiis et heredibus ad fietum
 « censum reddendum libellario nomine secundum meum..... (2) hoc est
 « medietatem de una petia de terra aratoria, que esse videtur in loco vel

(1) Così la nota nel testo medesimo.

(2) Lacuna del testo.

« fundo, que dicitur Murlu, et est ipsa medietatem de ista petia de terra
 « per mensuram iustam in giro de giro pertice, de primo vero latere terra
 « Comitile, et de secundo et tertio latere terra Pinzo, et de quarto latere de
 « Conforti, ea ratione uti amodo ipse infrascripto Ildibrando et suis heredibus
 « predicta medietate (1) petia de terra una cum accessione et ingresso
 « die noctoque, aut ex frugibus earum rerum habere debeant et faciant in
 « ibi quicquid eis fuerint oportuna, sine omni contradictione ejusdem
 « infrascripto Dominico suorumque heredum, ita ut per eos non peioresentur.
 « Et persolvere exinde debeant singulos anno per omnem missam Natalis
 « Domini argenti denariorum bonorum denarium unum, datum ipsum
 « denarium a infrascripto Dominico vel a suis heredibus aut ad eorum
 « certos missos. Alia superimposita eis non fiat. P..... (1) vero inter se
 « posuerunt, ut qui supra ex ipsis aut eorum heredibus non compleverint
 « omnia qualiter supra legitur, componat pars parti fidem servanti penas
 « argenti denariorum bonorum sol. XX. Anno ab incarnatione domini nostri
 « millesimo septuagesimo secundo..... (1) mense vero..... (1) die sabati
 « indictione octava.

« Actum Cive Veteris feliciter. Singnum infrascripto Dominico, qui hunc
 « libellum fieri rogaverunt ut supra, Fusco quondam Ildibrando et Rainerius
 « filius Rambaldo et Franco filius..... (1) de Cillano rogati testes.

« Etego.....(1) not. et iudex sacri palatii scriptor huius libelli post traditum
 « complevi et dedi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 112.

VIII.

1072

marzo

« In nomine sante et individue trinitatis, anno ab incarnatione domini
 « nostri Ihesu Xpi M. septuagesimo II, mense martii, indictione X. Dominicus
 « filius Alberti iudicavit, tradidit, obtulit atque confirmavit ecclesie sancte
 « Marie in comitatu Urbiveto in loco, qui dicitur Mazapalu, integram
 « medietatem de molendino, qui est positus in suprascripto comitatu infra
 « plebem sancte Victorie sita in burgo Aquapendentis in flumine, qui dicitur
 « Quintaluna.

« Hanc cartam iudicati, traditionis, oblationis et confirmationis scripsit
 « et complevit Ildibrandus iudex et notarius cum subscriptione testium.
 « Ildibrandus Comes filius Guinizii et Rollandus filius Adelardi, Rainerius
 « Gerardi filius ».

Conferma della
 donazione alla
 chiesa di
 S. Maria di
 Mazapalo di
 metà di un mu-
 lino in Aquapen-
 dente.

Ivi, c. 88 l.

« In comitatu Urbiveto vel Urbevetero vel Urbevetano : — Hoc habetur
 « in frequenti usu et consuetudine in nostra provincia, ut comitatus pro
 « episcopatu ponatur, ea ratione quia comites, sicut ab antiquioribus nostris
 « prohibetur et dicitur civitatem urbevetanam, per Romanam Ecclesiam
 « habuerit; unde ipse comitatus pro episcopatu poni censetur ex consuetudine

(1) Lacuna del testo.

« nostre provincie, nam sicut lege cavetur, consuetudo est optima legum
« inter presentes ».

Quest'annotazione si trova nella stessa carta, da cui anche si ha, che centoventidue
anni dopo pretendevasi rivendicare la Chiesa di Mazzapalo dal vescovo di Soana,
volendosi incliusa nei confini del suo vescovado.

IX.

1072

maggio

« In nomine sancte et individue trinitatis, anno ab incarnatione domini
« nostri Ihesu Xpi M. septuagesimo II, indictione X, mense madii. Johannes
« filius bone memorie Stefani vendidit et tradit Ildibrandino comiti integram
« unam casam iuris sui, et est posita in comitatu Urbeveteris, infra plebem
« sancte Victorie, sitam in burgo Aquapendentis.

« Hanc cartam Rainerius notarius scripsit et complevit et suo signo
« signavit ».

Vendita al conte Aldobrandino di una casa nel borgo di Acquapendente.

Arch. Vesc. d'Orv. Coll. B. c. 88 l.

X.

1097

maggio

« Anno ab incarnatione eius M. nonagesimo VII mense madii, indictione V.
« Nepotes Girardi filii Eberti et nepotes Ildibrandi filii liberti et eorum
« consortes donaverunt medietatem ecclesie sancti Michaelis in Collano
« ecclesie sancti Johannis ».

Donazione della metà di S. Michele.

lvi, c. 89.

XI.

1103

aprile

« In Dei nomine. Breve recordationis ad memoriam habendi vel retinendi,
« in presentia bonorum hominum, quorum nomina ut supras leguntur. Hic
« fuit Lambertus presbiter et Ildibrandus presbiter plebani de Balgneo, et
« Ildizo presbiter et laicorum numero maiore, filius Rollandi et Winisi, filius
« Manfredi et Dulce filius Carboni, et Wido filius Rainerii, et Ubertus filius
« Pepi et alii plures, quorum nomina nescimus narrare. Ego Ildibrandus
« Comes, filius q. Peponi, qui fuit Comes, una cum coniuge mea Maria
« refutavimus ecclesia Sancti Michaelis arkangeli de castro, qui vocatur
« Ripagra, cum omni diocesis suo, ad honorem Dei omnipotentis et supradicte
« ecclesie, pro redemptione anime nostre et parentum nostrorum, ut dominus
« aliquid de peccatis nostris minuere digneris. Modo refutavimus ista ecclesia
« in manibus Rainerii et Petri presbiteri rectoris eiusdem ecclesie omne
« corporale et seculare usum, excepto quod ad salutem pertinet animarum, et
« meritum recepimus suprascripti jugalibusda suprascripto Rainerius et Petro
« presbiteri oratione pro anime nostre pro sol. c. prodeco neque ac nos neque
« ab heredibus nostris nulla exinde reservavimus potestate, neque a suprascripta
« ecclesia nichil ante posuimus. Tunc obligamus nos nostrosque filios et eredes
« et promittimus a suprascripte ecclesie et a servis servorum, qui ibidem
« servant sine quam tempore qualicumque modo istam fidem promissimus
« atque refutationis ire aut aiere vel refragare aut disrumpere voluerimus,
« et citius emendare voluerimus qualicumque in istam fidem, qui superius

Donazione di San Michele in Castel Ripraga fatta dal Conte Aldobrandino al rettore di quella chiesa.

In Chiusi nel Castello di Cuculella.

« legitur, stare vel observare noluerit, tunc abeat maledictionem omnipotenti
 « deo et sanctorum patrum, et abeat partem cum Dathan et Abiron, quos
 « deglutivit terra, et cum Nerone et cum Juda traditore domini, e non abeat
 « recuperationem a Deo usque in die iudicii, nisi ad satisfactionem veniret.
 « Quia in tali modo et in hoc ordine Pepo iudice scribere rogavit et scripsit et
 « complevit et dedit michi.

« Haetum Cluscio in castro, qui vocatur Cuculella, feliciter. Sunt anni ab
 « incarnatione domini nostri M. centesimo tertio in mense aprilis indictio
 « decima.

« Ego Wilielmus Urbevitanus episcopus hoc factum laudo et confirmo, et
 « observantes benedico ».

Arch. Vesc. d
 Orv. Coll. B.
 c. 110 1.

II CAPPELLETTI pone vescovi d'Orvieta, dopo Giovanni (1066?), Filippo d'Orvieta
 (1078) e Angelo, teatino (1092). Ma i documenti orvietani, dopo Teazo (1054)
 non ricordano che questo Guglielmo qui rammentato.

XII.

1107

ottobre

In Orvieta

« In nomine domini dei et Salvatoris nostri Jhesu Xpi. Anno ab incarnatione
 « domini nostri Jhesu Xpi millesimo centesimo octavo mense octubris die
 « martis indictione prima. Quisquis sanctum ac venerabilem locum ordinare
 « voluerit et dederit curam et opere ut ordinetur, centuplum accipiet, et
 « insuper, quod melius est, vitam possidebit eternam. Omnis homo, dum in
 « hoc mundo est, debet id operari quod bonum est, et evitare quod est malum.
 « Ideoque ego Hldibrandus Comes filius q. Peponis Comitum, una cum uxore
 « mea Maria michi consentiente, considerans casum humane fragilitatis,
 « dedimus et tradimus unam partem de terra, que est in silva de Monte
 « Rofeni, in valle et loco, qui dicitur Loreto, ad ordinandam ecclesiam in
 « servis servorum Dei, in honore et nomine sancti Sebastiani martiris et
 « aliorum sanctorum, quorum nomina ibi coluntur, ea ratione, ut iure
 « proprietario nomine predicta Ecclesia sancti Sebastiani predictam partem
 « de terra una cum accessionibus et ingressibus seu cum arboribus fructiferis
 « et infructiferis, seu cum superioribus et inferioribus suis, pro redemptione
 « animarum nostrarum et parentum nostrorum habeat et possideat, que est
 « per mensuram extra muros ecclesie de giro in giro pertice viginti quattuor,
 « et unaqueque pertice ex mensura viginti quattuor pedum pedis Liubrandi.
 « Et habeat potestatem et liberam facultatem ammmodo in antea predicta
 « ecclesia sancti Sebastiani aquirendi a liberis hominibus, qui in nostra
 « virtute sunt, qui de suis bonis ibi largire voluerint, aut venditionis causa aut
 « pro animarum mercede, et absolvimus eam ab omni vinculo nostro et
 « heredum nostrorum. Quod si nos aut aliquis nostrorum heredum, quod
 « absit, predictam ecclesiam sancti Sebastiani alicui alteri ecclesie subdere
 « voluerit, aut in servitio iniusto eam reducere voluerit, nisi tantum in
 « servitio Episcopi, promittimus pene nomine solvere predicte ecclesie aut
 « custodibus eius centum libras boni argenti, et quod fecerit nichil valeat,
 « set libera sit et absoluta. Et qui prius temptaverit sit sub anathemate

Donazione del
 Conte Aldo-
 brandino pre-
 detto di una
 porzione del-
 la selva di
 Monte Rofeno
 per la Chiesa
 di San Seba-
 stiano.

« confirmato ab episcopo cum Dathan et Habiron, quos terra degluttivit,
 « et habeat portionem cum Juda traditore domini nostri Jhesu Xpi. Actum
 « in Civitate veteri coram Ep̄o Guilielmo, et eo confirmante et coram multis
 « aliis feliciter.

« Signum Hldibrandi comitis et Marie uxoris eius per hanc cartulam pro
 « redemptione animarum suarum tradite per manus presbiteri Rainerii et
 « sociorum eius scilicet Neronis in predicta ecclesia fieri rogaverunt.

« Signum maioris filii.... (1) et Guinisi filii Manfredi de Sancto Frediano
 « et Lizonis filii Rozonis de Torri rogati testes.

« Ego Hldibrandus iudex et notarius scriptor huius cartule edificationis
 « ecclesie post traditam complevi et dedi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 129 l.

XIII.

1113
 aprile

« In nomine sancte et individue trinitatis. Rainerius potentissimus filius
 « quondam Rainerii marchionis, qui stabat in burgo Aquapendentis,
 « concessit et confirmavit atque corroboravit per sui privilegii paginam
 « ecclesie sancte Marie Mazapalense posite in comitatu Urbeveteri in loquo
 « Aquapendentis, sito iuxta rem Bobi, hospitale et cella cum omnibus suis
 « bonis. Testes..... (1) Lopus filius Rustici et Guido de sancto Flaviano et
 « Raimundus de Gulfo, et sunt anni domini qui in privilegio continentur,
 « millesimo centesimo XIII, mense aprilis, indictione VI in Aquapendenti ».

Privilegio di Rainerio marchese alla chiesa di S. M. di Mazapalo.

In Acquapendente.

lvi, c. 88 l.

Acquapendente fu diocesi orvietana fino alla metà del Secolo XVII, quando papa Innocenzo X, ordinata la distruzione della città di Castro per esservi stato ucciso il suo vescovo Cristoforo Giarda, tolse con sua bolla 13 settembre 1649 quella sede, trasferendola ad Acquapendente.

XIV.

1115
 marzo 1

« In nomine sancte individue trinitatis anno dominice incarnationis
 « millesimo C. XV. Residente Pasquali pp. in summa sede ap. Petri et Pauli,
 « anno eius pontificatus XVI k. mense martii die veneris. Ego Bernardus
 « comes filius Rainerii comitis de comitatu Urbisveteris, qui professus sum
 « ex natione mea lege vivere longobardorum pp. in una cum duobus filiis
 « meis, Ugolino, scilicet, et Pepone, qui Malusvicinus vocatus est, bona
 « et expontanea nostra voluntate previdimus casum humane fragilitatis et
 « qualiter hec vita fragilis misera est et caduca. Melius est enim vivere
 « metu mortis, quam spe vivendi. morte subitanea prevenire, timendo illud
 « iudicium ad quod venturi sumus, et ut nos audiamus cum iustis a domino:
 « Venite benedicti, patris mei percipite regnum, quod vobis paratum est ab
 « origine mundi. Et pro anima patris mei et pro anima matris mee Janille
 « nobilissime comilisse, et pro anima uxoris mee Berte, et pro animabus
 « nostris et nostrorum parentum, tradimus atque refutamus vobis Guilielmo

Donazione di Rainerio conte del contado d'Orvieto al Vescovo Guglielmo della chiesa di Santa Cristina in Bolsena.

In Bolsena.

(1) Lacuna del testo.

« episcopo vestrisque successoribus in perpetuum i. ecclesiam sancte Xp̄ine,
 « que posita est in burgo Vulsinis cum omni introitu et exoitu suo quicquid
 « nobis in supradicta ecclesia sancte Xp̄ine vel ad ius vel ad usus pertinere
 « videtur, in integrum et in transactum, ut vos et successores vestri exinde
 « faciatis quicquid facere volueritis sine omni nostra vel nostrorum heredum
 « contradictione. Et obligamus nos nostrosque heredes in perpetuum non
 « tollere nec intentionare, nec molestare aliquo ullo ingenio sine vestra
 « iussione que inferius apparebit. Quod si fecerimus aut si ab omni homine
 « non defenderimus tunc componere promittimus nos et nostri heredes libras
 « C. ecclesie sancte Marie vel supradicto Gulielmo Episcopo vel alio in
 « loco eius residente. Et insuper supradicta refutatio firma stabileque
 « permaneat pro hac supradicta refutatione et pro omnibus rebus mobilibus
 « sive immobilibus supradicti episcopatus et ad episcopum pertinentibus,
 « quam ipse Comes Bernardus et filii et heredes eius debent defendere
 « contra omnes suppositas personas sive masculus sive femina, et hoc
 « omnes unanimiter sacramento firmavere hoc modo, quod nec gen.
 « nec filius eius debent tollere supradictam ecclesiam sancte Xp̄ine, et
 « quicquid ad ecclesiam pertingere videtur, neque aliquam molestiam inferre,
 « et contra omnes homines adiuvere et defendere, excepto quantum episcopus
 « eis pro beneficio et pro servitio sui et sue ecclesie promiserit, neque
 « per quemquam hominem, si Deus adiuvet, illos et sancta Dei evangelia
 « pro refutatione et pro promissione sacramenti, et omnes res ecclesiasticas
 « salvarent et defenderent, episcopus concessit eis in beneficium, excepto
 « quod retinuit ad suam manum, decimationem et offertionem et quartam
 « portionem de offertione altaris. Aliud vero quod eis dedit, hoc pacto
 « dedit, si supradictam promissam observaverint. Et si non observaverint
 « beneficia predicta amittant, et periurium incurrant, et insuper iram
 « Dei omnipotentis, et sint maledicti et excommunicati ex parte patris, et
 « filii et spiritus sancti et b. Marie semper virginis et b. Michaelis arcangeli
 « et b. Johannis Baptiste et patriarcharum et prophetarum et evangelistarum,
 « apostolorum martirum confessorum ac virginum et omnium sanctorum
 « et sanctarum Dei. Sint maledicti dormiendo, vigilando, sedendo, ambulando,
 « manducando et in omni loco stando, et deglutiat eos infernus, sicut terra
 « deglutivit Dathan et Abiron, et habeant partem cum Anna et Caypha et
 « cum Juda traditore domini nostri Ihesu Xp̄i, et sint damnati cum Annania
 « et Saphyra. et in fine iudicii audiant vocem eum maledictis et condemnatis:
 « He maledicti in ignem eternum, quibus paratus est diablo et angeli eius.

« Actum est apud Vulsinium in ecclesia b. Georii.

« Ego Bernardus Comes una cum filio meo Ugolino consentiente Marotta
 « uxore sua et eum Pepone qui Malvicinus vocatus est, omnes comuniter
 « hanc cartam refutationis scribere rogavimus, et supradictum beneficium.
 « ut supra legitur, accepimus.

« Johannes filius Normanni et Guilielmus de Sucano et Benecasa del
 « Burgo et Nicola et Johannes de Spetia et Boso filius Normanni et Ra'nerius
 « Ruphus, hi omnes rogati sunt testes.

« Ego... (1) qui hanc cartam refutationis rogavi post complevi et red-
« didi ».

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 103 l.

Di questo Bernardo riporta il p. DELLA VALLE una bellissima iscrizione in molti pezzi cubi, di un palmo e poco più l'uno, di bel marmo di Carrara, nell'antica facciata del Monastero di S. Antimo, alle falde del Monte Amiata. A tempo dello stesso DELLA VALLE, dispersi in parte e confusi, servivano per la maggior parte da gradini all'altar maggiore di quella Chiesa. Ecco come poté leggerla: « Bernardus filius Bernardi Comitis dedit et confirmavit Ildibrando « filio Rustici totum quod habebat aut.... alii per illum habebant in toto regno « Italico omnes res suas mobiles aut immobiles... tam sensibiles quam « insensibiles, et sic totum in interesse omnium in omnibus inferius ac super.... « jure proprietario etc. »

XV.

1118

aprile

« Ego Bernardus Comes filius Bulgarelli Comitis sub iureiurando promitto
« Gulielmo Episcopo ecclesie Sancte Marie Urbeveteris suisque successoribus
« in perpetuum, quod Castellum de Parrano, nec curtem cum districto
« cum toto iure atque usu, quod ad predictum castrum pertinet, una cum
« fratribus meis Gualfredo et Ugulino atque Gregorio et uxore mea scilicet
« Persona, nos non tollimus unquam aliquando Castellum de Parrano cum
« curte et districtu, neque per nos, neque per sumissam personam, et
« si aliquis tulerit, nos adiuvabimus recuperare, et recuperato, retinere per
« bonam fidem, et nos guerram facere promittimus illis, qui hoc fecerint,
« postquam nos invitaverit licet Episcopus Gulielmus vel alius eius successor,
« vel aliquis certus missus eorum pro eis, et neque finem neque pacem
« cum eis hominibus faciemus sine licentia supradictarum personarum
« per bonam voluntatem, prius quam nos invitaverint, si Episcopus et
« successores eius sic nobis observarint, sicut inferius demonstrabitur,
« si Deus nos adiuvet et sancta Dei evangelia.

*Convenzione
per il castello
di Parrano
fra il Conte
Bernardo e il
vescovo Gu-
glielmo.*

« In Pragale ».

FIRMUM REMANEAT IN PERPETUUM

« Pro securitate predicta quod fecit Bernardinus et fratres eius et uxor eius
« de Castello Parrani cum curte, ego Gulielmus Episcopus non vendo, neque
« dono, neque cambio, nec unquam aliquo ingenio alienabo, nisi Bernardino
« et fratribus eius, et uxori sue et heredibus eorum in perpetuum, exceptis
« aliquibus feudis, si alicui infegare voluero, si vos a nobis acquirere
« volueritis pro tanto pretio, scilicet dare promittimus, si nos dare volumus,
« pro XL libris bonorum den. Mediolanensium, licet quod tantundem valeus
« et pensionem tantam ibi sit per unumquemque annum ponere X
« solidorum supradictarum monetarum, et obligo me, meosque successores
« in perpetuum, si contra hoc scriptum, quod absit, unquam aliquando
« fecerimus, aut supradicta non observaverimus, tunc supradictum Castrum
« Parrani totum cum curte et districto ad Bernardinum et ad fratres eius

(1) Lacuna del testo.

« et uxori sue et heredibus eorum deveniat sine pretio tantum pensio
 « remaneat ad predictum Episcopum, si Bernardinus et fratres eius et uxor,
 « sicut iuraverunt, observaverint.

« Actum est hoc in Pragule inter castrum Parrani et fluvium Clanis,
 « anno dominice incarnationis millesimo C. XVIII, residente Gelasio
 « summa Sede ap. Petri et Pauli, anno eius pontificatus primo, mense aprilis,
 « die martis in presentia bonorum hominum quorum nomina hec sunt.
 « Dono filius Rainerii de Ficulle, et Rollandutius de Carraiola, et Ubaldinus
 « filius Nigri Petri de Savingnano, hi sunt rogati testes.

« Ego Rainerius hoc rogavi pactum et post complevi et scripsi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 103 l.

XVI.

1118

giugno

« In Monasterio
 Sancti Petri,
 in Capitulo ».

« In nomine sancte et individue trinitatis ab incarnatione domini
 « M. C. X. VIII indictio XI, residente papa Calisto in summa sede
 « apostolorum Petri et Pauli, anno eius pontificatus primo, mense Junii
 « die sabbati. Ideo ego Raynaldus comes filius Aldribandini Comitis cum
 « Pepo germano meo et genitrice mea Maria et Berta coniuge mea toti
 « comuniter et consentienter vendidimus et trasactamus omne jus et
 « dominium quod visi sumus abere in monasterio sancti Petri Aquetorte
 « et omnibus suis bonis que sunt a flumine Palee usque balneum, castellum
 « de Ripagra cum suo ministerio et districto sine cruce de Balneo, et sicut
 « mittit in fossatu qui currit inter Lanzola et sanctum Martinum et vadit inter
 « campora et Priscanu, et mittit rigus finalis et vadit in serra, et dividitur
 « a regalibus usque in maiori silva cum suis venationibus, quas soliti sunt
 « a castrenses abere, omnia integre, sicut superius leguntur, vendimus et
 « refutavimus et trasactavimus in supradicto monasterio et in manu domini
 « Abbatis Guillielmi et fratrum eius, eiusque successoribus licet successorum,
 « et pretium inde accepimus sexaginta libr. bon. den. luccensium, sicuti
 « bono animo inter nos convenit federe tali ut si tra spatium XII^{Im} annorum
 « hos reddiderimus denarios hec omnia que suprascripta sunt a nostra rever-
 « tantur potestate, et si fra dictum terminum super denarios dictos in potestate
 « ecclesie et abbatis presentis, qui in tempore fuerit, nec reddiderimus
 « licet violenter aut moleste, sine licentia Abbatis de monasterio licet de
 « suis bonis aliquid tulerimus, et inquisiti abbate, licet eius monachis
 « fuerimus et infra XXX dierum spatium in voluntate abbatis, qui tunc fuerit,
 « non emendaverimus omnia que supra leguntur integre et absolute sine
 « nostra contradictione nostrorumque heredum, sicut in proprietario jure
 « supradicte ecclesie et in potestate abbatis, qui in tempore fuerit, donare,
 « alienare, commictere subdictioni defensionis cuilibet potestati, pape, regi,
 « marchioni, licet comiti. Et si nos venditores aliquando in tempore contra
 « hanc cartulam venditionis trasactationis ire aut agere tentaverimus,
 « obligamus nos in manu domni abbatis, licet cui dare constituerit, dare
 « penis de bono argento libras C. et super hiis abeamus maledictionem Dei
 « omnipotentis Patris et filii et spiritus sancti, et beate Marie virginis et

Vendita di tutti
 i diritti del
 Conte Rinal-
 do sul mona-
 stero di S. Pie-
 d' Aquetorta
 all' Abbate Gu-
 glielmo.

« beatorum angelorum apostolorum martirum confessorum, virginum et per-
 « camus cum Dathan et Habiron, quos terra absorbit. Et hanc cartulam
 « venditionis firma et stabile maneat. Et ut firmiter stabiliusque permaneat
 « hoc sacramento propriis manibus nostris firmavimus et firmare fecerimus
 « bonis hominibus de Rosano, et bonis hominibus de Bicino et de Fabro.

« Actum est autem infra monasterio Sancti Petri in capitulo, feliciter
 « in presentia bonorum hominum, quorum nomina subter leguntur. Signum
 « in manu Raynaldi et Peponis, qui hanc cartulam scribere rogaverunt.
 « Agolinus de Fieuille et Petrus filius Guerruzi et Guido filius Radolfi et
 « Bernardus filius boni hominis et Signorellus filius Ilpizi et Guillelmus de
 « Sucano et Ilpizellus de Ripragra histi sunt testes, omnes rogati sunt testes.

« Ego Raynerius iudex qui hanc cartulam rogavi et post complevi et
 « reddidi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 131 l.

XVII.

1126

gennaio

« Anno ab incarnatione domini nostri Jhesu Xpi millesimo centesimo
 « vicesimo sexto die martis qui fuit mense genuarii indictione sexta. In Xpi
 « nomine placuit atque convenit inter episcopum Gulielmum de civitate
 « Veteris Urbis nec non Ildibrandinum filius q. Pepolus Homodei et Homodei
 « et Parte filii Ildibrandi et Rapizellus nepotem eis, ut in Dei nomine dedit
 « ipse episcopus eidem istis personis, silicet Ildibrandinus Homodei et Parte
 « et Rapizellus ad fictum censum reddendum causa libellario nomine idest
 « medietate de ecclesia Sante Xpine, que est posita in villa Porrani cum
 « suis pertinentiis et medietate de ecclesia Sancti Martini cum suis
 « pertinentiis, casis, casalinis, urtis, vineis, campis, silvis, cultis vel incultis.
 « aquis aquarum licet cursibus earum, et faciant ipsis locis quicquid eis
 « fuerit oportunitum, sive ex fruibz earum rerum licet censum quod ex
 « inde annue dominus dederit et heredibus eorum quicquid voluerint,
 « sine omni episcopi et successorum eorum contradictione. In tali vero
 « tenore ut ipsis infrascriptis personis debent persolvere unumquemque
 « annum in omne festivitate Sancti Stefani denarios bonos papiensium IIII
 « in ipso episcopatu, alia insuper imposita eis non fiant, pena vero inter
 « se posuerunt, si ipse episcopus Gulielmus et sui que successorum et ipsi
 « germani Homodei et Parte et Rapizellus nepotem et Ildibrandinum
 « consanguineus sui que eorum heredum non adimpleverint, sicut superius
 « legitur, tunc compromiserunt componere pars partim fidem servanti
 « sol. c. papiensium et insuper hoc libellum omni tempore firmum stabili que
 « permaneat.

« Actum in Civitate Veteris Urbis iuxta casali episcopio feliciter.

« Signum infrascripti Episcopi Gulielmi qui hunc libellum fieri rogavit,
 « et insuper pretium haccepit sol. XXXX medulanensium.

« Rainerius Cenzo, Toncella et Brectaldellus et Gulielmolus Marro et
 « Rainerius medicus, isti rogati sunt testes, et Bovazanus comes dedit seu
 « finem fecit de ista libellaria, quam ipso dicebat habere in fequm, et pater

*Livello de'ben
 del Vescovo
 Guglielmo a
 SantaCristi-
 na in Por-
 no, e a S. Mar-
 tino.*

In Orvieto.

« eius Rusticus da Episcopo a infrascriptis personis Ildibrandinus et Homodei
 « et Parte et Rapizellus recepit sol. XX medulanensium, testes Malabranca
 « et Toncella et Rainerius medicus et Rainerius Petrus.
 « Ego Rusticus Iudex notarius sacri palatii scripsi post traditam complevi
 « et dedi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 106 l.

Guglielmo II vescovo d'Orvieto si trova in quest'anno stesso sottoscritto a una
 bolla di papa Onorio II in favore della Chiesa di Pisa.

XVIII.

1127

gennaio

In Orvieto.

« Anno ab incarnatione domini nostri Ihesu Xpi millesimo centesimo
 « vicesimo septimo, die dominico qui fuit mense genuarii, indictione septima.
 « Vos ingales silicet tibi Petrus cognatus meus et tibi Elmingarda soror
 « mea, et ego presbiter Rustico cognatus et frater donno vobis medietate
 « de omnibus rebus meis mobilibus et immobilibus seseque moventibus,
 « tamquam ego habeo in civitate Veteris Urbis, quam de foris, vel ubicunque
 « de rebus meis inventa fuerit, casis, casalinis, urtis, vincis, campis, silvis,
 « cultis vel incultis, molendinis, aquis aquarum vel cursibus earum, una
 « cum accessionibus et ingressionibus seu cum superioribus et inferioribus
 « suis quam supra in integrum, et faciatis exinde a presenti die vobis et
 « heredibus vestris quicquid volueritis, sine omni mea et heredum meorum
 « contradictione, in tali vero tenorie, ut ipse Petrus debet servire,
 « obedire cognato suo presbitero Rustico die nocteque iusta suam
 « possibilitatem.

Donazione di
 prete Rusti-
 co alla so-
 rella Ermen-
 garda per os-
 segno di dote.

« Actum in civitate Veteris Urbis ante domum sponse feliciter.

« Signum isti presbiteri Rustici, qui hanc cartam dotis et donationis
 « fieri rogavit ut supra. Signum Tebalduzu di Bonu et Ugulinu presbiter
 « Lupi, et Petrus filius Johannis Lupi Baldi et Gualfreduzu filius Guidonis
 « isti rogati sunt testes.

« Ego Rusticus iudex notarius sacri palatii scripsi, post traditam
 « complevi et dedi ».

Ivi, c. 103 l.

XIX.

1130

febraio

In Orvieto.

« Paganuzu consentiente Sofia uxore » riceve da Pietro « denarios bonos
 « inforzat. sol. XX pro una petia de vinea que iacet in loco Finestrelle ».

Quietanza.

« Actum civitate Veteris Urbis feliciter ».

Ivi, c. 112 l.

XX.

1131

gennaio

« Anno M. C. XXXI, mense januarii, indictione VIII. Imilla cum
 « consensu mariti vendidit Johanni duas petias terrarum, quas habebat in
 « comitatu Urbetano, territorio Cripte. Hanc cartam fecit Paganus iudex,
 « scripsit et suo signo signavit ».

Vendita di ter-
 reale Grotte.

XXI.

1131
aprile
« M. C. XXXI aprilis indictione VIII.... (1) vendidit petiam terre, quam
« habebat in comitatu Urbetano ministerio castrì Cripte Ildibrando. Hanc
« cartam fecit idem Paganus et suo signavit ».

XXII.

1131
maggio
« M. C. XXXI, indictione VIII madii. Presbiter Leo vendidit petiam
« terre Johanni quam habebat in comitatu Urbetano ministerio Cripte. Hanc
« cartam etc. ut s. ».

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 89.

« Ex his hibus instrumentis colligitur prescripto LXVIII annorum quod Urbetauus
- Episcopus possedit castrum Criptarum. Quare cum nichil sit in contrarium
- probatum, sola possessio sufficeret Urbetane ecclesie contra S. (Suanensem
- episcopum) ut mereatur absolutionem. »

XXIII.

1131
maggio
« Anno ab incarnatione domini nostri Jhesu Xpi millesimo centesimo
« tricesimo primo, die veneris qui fuit mense madii indictione nona. In
« Xpi nomine. Placuit atque convenit inter Episcopum Gulielmum de
« civitate Veteris Urbis nec non Petrum ut in Dei nomine dedit ipse Episcopus
« Gulielmus eidem Petrum addictum censum reddendum causa libellario
« nomine idest una petia de terra que habuit et retinuit Maialu in regione
« Sancte Marie. Coeret ei ex duobus partibus via publica, tertio latere
« terra Luri, quarto latere terra presbiter Homodei et Gulielmulus, ea
« ratione uti amodo ipse Petrus et sui heredes faciant ibi.... (1) quicquid
« eis fuerint eis oportuum sive ex frugibus earum, licet censum quod
« exinde annue dominus dederit sine omni contradictione eidem Episcopum
« Gulielmum sui que successorum in tali vero tenorie, ut ipse Petrus et
« sui heredes debent persolvere in omne festivitate sancti Stefani unum
« denarium papiensem ad ipsum episcopum Gulielmum et sui successorum.
« Alia insuper posita eis non fiant. Pena vero inter se posuerunt, ut si ipse
« Petrus et sui heredes et ipse Episcopus Gulielmus sui que successorum
« non adimpleverint sicut superius quod tunc promiserunt componere pars
« parti fidem servanti sol. XL et insuper hoc libellum omni tempore
« firmum stabili que permaneat.

*Livello di un
appezza-
mento nella regio-
ne di Santa
Maria.*

« Actum in civitate Veteris Urbis in curia episcopi feliciter.

« Signum isti episcopi Gulielmi, qui hunc libellum fieri rogavit ante
« presbiter Lambertus et presbiter Caromo et presbiter Lizo, et presbiter
« Rolandus pecoraiu, et pretium accepit sol. X inforz[iatorum]. Signum
« Rainerius Lize et Girardus nepos, et Landofulus et Tiniosus isti rogati
« sunt testes.

« Ego Rusticus iudex notarius sacri palatii scripsi post traditam complevi
« et dedi ».

Ivi, c. 163.

(1) Lacuna del testo.

XXIV.

1132

marzo

« In nomine sancte et individue trinitatis. Anni dominice incarnationis
 « M. C. XXXII mense martii, indictione VIII. Nero Sorce, qui est habitator
 « in Grutte, territorio Urbeveto, donavit et traddidit Dominico fabro unum
 « petium de terra vinea plantata. Et hoc instrumentum scripsit Gualfredus
 « notarius et complevit ».

*Donazione di
 una vigna al-
 le Grotte.*

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 89.

XXV.

1133

gennaio

« Anno ab incarnatione domini nostri Ihesu Xpi millesimo centesimo
 « tricesimo III, die sabati mense genuarii, indictione XI. Est quidem certum
 « me presbiterum Rustico et frater, et ego Berta mater, propria et spontanea
 « nostra bona voluntate, donamus vobis Ermengarda soror et filia, et libi
 « Bertramo cognatus et gener, nomine dotis, medietatem omnium rerum
 « nostrarum mobilium et immobilium seseque moventium, tamquam habeo
 « in Orbeveta civitate, quam et de foris, scilicet terris, vineis, casis,
 « casalinis, ortis, campis, silvis, allodiis, seu libellariis, excepto una petia
 « de vinea que iacet in loco, qui dicitur Leoni, quam nobis reservavimus,
 « ut faciatis inde vos et heredes vestri quicquid volueritis nomine dotis,
 « sine nostra et heredum nostrorum contradictione, unde meritum accepimus
 « nomine launcbil (sic) valente sol. I. Insuper stipulatione firmamus, quod
 « si ego presbiter Rustico et ego Berta licet nostri heredes Vobis Bertramo
 « et Ermengarda vestrisque heredibus hanc donationem rumpere aut litigare
 « voluerimus, tunc hec donatio duplicetur, prout tempore fuerit meliorata,
 « et hec carta sua permaneat firmitate.

*Donazione di
 prete Rustico
 e di Berta ma-
 dre della me-
 ta de' beni alla
 Ermengarda
 moglie di Bel-
 tramo.*

« Actum ante donatorum feliciter.

« Ego presbiter Rustico et Berta hanc cartam donationis fieri rogavi
 « ut supra. Ego Cittadinus filius Malebrance et Fugalascius et Paganus
 « Sinibaldi et Tiniosus filius eius rogati testes interfuimus.

« Ego Rusticus iudex notarius sacri palatii scripsi cum Pagano iudice
 « post traditam complevimus et dedimus ».

Ivi, c. 104 l.

XXVI.

1133

gennaio

« Anno ab Incarnatione domini nostri Jesu Christi, Millesimo Centesimo
 « trigesimo III die sabati, qui fuit mense genuarii, Indictione XI. Tibi
 « Brectamo cognatus et gener, et ego presbiter Rusticus cognatus, et ego
 « Berta socera donamus tibi et uxoris tue Mingarda alia medietas de omnibus
 « nostris tam res mobiles quamque immobiles, tam que nos habemus in
 « civitate Veteris Urbis, quamque de foris extra una petia de vinea que
 « jacet in loco Leoni subter fontana in tali vero tenorie ut ipse cognatus
 « Brectamulus cum uxore sua Ermingarda debent insimul cum presbitero
 « Rustico cognato et Berta socera in una casa habitare et residere, servire,
 « obedire, die nocteque iusta illorum possibilitatem, et si iveris in via
 « domini licet in ecclesia licet mortuum fuerit ipse presbiter Rustico, vel

*Donazione di
 prete Rustico
 e di Berta
 madre ad Er-
 mengarda
 dell'altra me-
 ta dei beni
 loro.*

« Berta mortua fuerit seppellire eum faciat, licet eam, secundum qualitate
 « ipsius stantie, reliqua autem substantiam abe ad ipse Brectamulus ipse
 « sui que heredes, et sic non adimpleverint sicut superius, quod tunc sit
 « inanis et vacua.

« Actum ante domum donatoribus feliciter. Signum isti presbiteri Rustici,
 « cum Berta matrinea qui hanc cartulam donationis et convenientie fieri
 « rogaverunt ut supra.

« Signum Cittadinus de Malabrancha, Fugalasanti et Paganus Sinibaldi
 « et Tiniotus filius, isti rogati sunt testes.

« Ego Rusticus iudex notarius sacri palatii scripsi post tradita, complevi
 « et dedi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 104 r.

XXVII.

1137

agosto

In Orvieto a-
 vanti alla
 Chiesa di
 Sant' An-
 drea.

« Anno M. C. XXXVII ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi
 « mensis Augusti, die Dominica, indictione XIV. Cum aliquis sancte Ecclesie
 « aut alio venerabili loco de suis propriis donationem fecerit, rebus meritum
 « in hoc et in futuro seculo expectare debet, ideoque ego Octo comes filius
 « Peponis comitis pro me et pro fratribus meis Gentile et Pepo et Annese
 « matre nostra et Gisla coniuge mea donationem facimus ecclesie sancte
 « Marie que est episcopatum Urbetane civitatis, scilicet de castro Mucarone
 « cum suo districtu, et de Fageto cum suo districtu, et de ambabus Civitellis
 « et monte Tinioso et Rantula et Pornillo, et Fracta cum illorum misteriis
 « et districtis, et si aliquid nobis remansit in castello de Vangno unde
 « olim cartulam fecimus comune civitatis vel ubicumque invente fuerint
 « de nostris rebus in Orbetvano comitatu et in Perusino et Tudertino
 « castellis, villis et dificatis et inedificatis, monasteriis, ermitoriis, ecclesiis.
 « terris, vineis, campis, silvis, cultis vel incultis infra supradictis comitatibus.
 « tradimus ecclesie sancte Marie in manu Radulphi, episcopi Perusine
 « civitatis, et Rainerii archipresbiteri, et Carominius archidiaconi, et aliorum
 « canonicorum et clericorum supradicte ecclesie. Supradicta res proprietario
 « jure ut admodo liberam habeat potestatem iam dicta ecclesia, vel eius pontifex
 « cum suis clericis possidendi commutandi vel conferendi proprietario jure
 « sine nostra et rerum nostrorum contradictione. Unde meritum accepimus
 « nomine lauechin per manum Cittadini filius Malabrance a comune
 « civitatis in valente libras c. anfortiatorum. Insuper stipulatione firmamus
 « quod si ego Octo pro me et pro fratribus meis Gentile et Pepo et Annese
 « matre nostra et Gisla coniuge mea vel nostri heredes supradicte ecclesie
 « hanc donationem rumpere aut litigare voluerimus, tunc haec donatio
 « duplicetur prout tempore fuerit meliorata, et sit anathema et excommunicatus,
 « et a gremio sancte ecclesie sequestratus, et hec cartula donationis sua
 « permaneat firmitate.

« Actum ante Ecclesiam sancti Andree in Orbetvana civitate in manu
 « Rodulfi episcopi Perusine civitatis, Rainerii archipresbiteri et Carominus
 « archidiaconi et aliorum clericorum feliciter.

Donazione del
 Conte Ottone
 al Vescovado
 del castello di
 Mucarone, di
 « Fageto »,
 delle due Ci-
 vitelle, Monte
 Tinioso, Ran-
 tula e Porn-
 nello, della
 Fracta e della
 porzione del
 castello « de
 Vangno »,
 non donata al
 Comune d'Or-
 vieto, e d'ogni
 altra sua per-
 tenenza nel
 contado d'Or-
 vieto, di Per-
 rugia e di
 Todi.

« Ego Octo pro me et pro fratribus meis Jentile et Pepo et Annese matre
« nostra et Gisla coniuge mea hanc cartulam donationis fieri rogavimus
« et meritum accepimus.

« Ego Cittadinus filius Malabrance et Homodei et Ildibrandinus nepotem
« Homodei et Cenzo Neronis Cenzo et Bernardinus de Rainerii et Mezo
« Bibiani et Cenzo filius Rainerii Cenzo, et Arpinus et Tebalducus filius
« Boni, et Mancinus, et Balimannus, et Uraca, et Martinozii rogati testes
« interfuimus ».

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 104 l.

Rodolfo vescovo di Perugia qui rappresenta il Vescovo d'Orvieto. L' UGHELLI
pone in quest'anno 1137 il vescovo Antonio.

XXVIII.

1139

febbraio

In Piegaro.

« In Dei nomine. Breve recordationis quod facio ego Bernardinus comes
« filius quondam Burgarelli una cum voluntate fratris mei et filie mee et
« filiorum meorum de ipsa illicita data, quam actenus injuste et sine
« ratione abstulimus, quam nos omni modo refutamus, ad Monasterium
« beati Petri Aquealte hanc refutationem de ipsa illicita data facimus, nos
« tam predicto monasterio, quam hominibus habitantibus in valle ac
« pertinentibus ad jus et dominium predicti monasterii. Quam refutationem
« facio ego Bernardinus una cum filiis meis, tibi abbati Marcese tuisque
« successoribus tunc et obliquo me, heredesque meos tibi abbati tuisque
« ego Bernardinus vel aliquis filiorum aut heredum meorum contra hec
« venire vel niti voluerit, tunc promittimus componere penam XX lib. de
« bonis infortiatis, quia taliter nobis placuit, et post pene solutionem hec
« refutatio firma permaneat semper. Insuper habebimus maledictionem
« patris et filii et spiritus sancti et beate Marie perpetue virginis et omnium
« sanctorum et sanctarum Dei usque ad satisfactionem.

*Cessione del
Conte Bernardino al Monasterio di S. Pietro d'Acqua
alta di ogni cosa mal tolta.*

« Hoc instrumentum refutationis et obligationis predictus comes sua
« sponte Dono iudice dictus rogavit.

« Acta sunt hec anno dominice Incarnationis Millesimo C. XXXVIII in
« mense februarii, indictione III.

« Actum est hoc in castro Plagaio, Malabranca filius Rainerii et Gozulus
« filius Benzalis, et Renita filius Adolini Falci, rogati sunt testes omnes hi.
« Ego Donnus iudex dictando complevi ».

lvi, c. 106.

XXIX.

1140

marzo

« In nomine domini, amen. Anno eius M. C. quadragesimo, mense Martii.
« indictione octava. Manifestus sum ego Aldrivandus Dei gratia venerabilis
« Orbetanensis episcopus, quia per hanc cartulam in perpetuum libellario
« nomine ad honorem Dei et ecclesie sancti Johannis de Monterali, dono
« et trado tibi Rollando Dei gratia antedictae ecclesie priori, idest rem
« proprii iuris sancte Marie maioris Ecclesie illius episcopatus, que res

Livello di Monte San Giorgio dato dal vescovo Aldobrando al rettore della Chiesa di S. Giovanni di Monterali.

« Monte sancti Georgii vocatur, qui prope portam maiorem Civitatis
 « Urbetane positus est, et totum quod ipsa ecclesia sancta Maria infra istos
 « fines habet, et nunc tenet et habere debet, et ipse prior vel aliquis suus
 « successor quolibet modo ad honorem sancti Johannis acquirere ibi potest;
 « et isti sunt fines, scilicet: via de la Cava ut currit in via sancti Lanrentii,
 « et ipsa via de la Cava iterum currit ad viam de la Rocca a pede fluminis
 « quod Rigu Claru vocatur. Anc autem rem infra istos fines positam in
 « integrum libellario nomine dono, trado, pro quibus rebns recepi ego
 « Ildribandus episcopus nomine pretii undecim libras lucensis monete, et
 « accepturus sum ego, vel quis meus successor erit omni anno, pensionis
 « nomine, in Assumptione sancte Marie, duos soldos eiusdem monete. Unde
 « repromitto ego Ildribandus una cum meis posteris successoribus tibi
 « supradicto Rollando vel tuis successoribus, si deinceps in antea ullo
 « modo aliquo tempore in aliquod intentionaverimus, aut retollere vel
 « subtrahere quesierimus de hoc, quod dedi vel per vos acquisitum quovis
 « modo fuerit, nos vel ille homo cui dedissemus aut dederimus per quolibet
 « ingenium, et non vobis ab omnibus hominibus defendere non potuerimus,
 « et non defensaverimus tunc obligo me, meosque successores vobis
 « vestrisque successoribus nomine pene quinquaginta libras bone monete
 « componere, et post penam solutam omni tempore sub eadem pena oc
 « libellum firmum et inrevocabile conquiescat.

« Signum manus Ildribandi episcopus quod me scribere fecit.

« Signum manus presbiteri Johannis filius Dominici Gualdrade et
 « Guilielmi Beccarii et Penzone qui ad omnia supradicta testes rogati
 « fuerunt.

« Ego Julianus iudex rogatus scribere scripsi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B
 c. 108.

N' è copia di Pietro Gozzi not. del 9 maggio 1214, « in camera palatii Sancte
 « Marie Urbisveteris ».

XXX.

1140
 aprile 13

« In nomine domini sancte et individue Trinitatis, M. C. XL; VIII indictione
 « idus aprilis Ildribandus Episcopus Urbevitanus et prior sancte Xp̄ine
 « cum suis fratribus, et Johannes prior ecclesie sancti Johannis presbiter
 « Petrus de Cottano donaverunt ecclesie sancti Petri de Clunino et ecclesiam
 « de sancti Michaelis de Cottano et hospitale. Hanc cartam scripsit Johannes
 « iudex et notarius et suo signo signavit ».

Donazione del-
 la chiesa del-
 lo spedale « de
 Cottano » al-
 la chiesa di
 S. Pietro « de
 Clunino ».

Ivi, c. 89

XXXI.

[1149]

« J. (Ildibrandinus) Urbevitanus ecclesie episcopus, licet indignus,
 « venerabilibus fratribus R. Abbati sancti Sepulcri et eius monachis
 « salutem cum oratione. Quum per dissuetudinem oblivionis obscuritas
 « humanis mentibus ingeri solet, ideo quod super causarum litigüs iudicatum
 « fuerit vel decisum scriptis debet annotari, ut per hoc habeat secura
 « posteritas, quod futuris temporibus evidenter agnoscat. Qualiter igitur

Lettera del ve-
 scovo Aldo-
 brandino per
 comporre le
 differenze fra
 l'abate di S.
 Sepolcro e la
 pieve delle
 Grotte.

« controversia de plebe que in castro Gripte noviter est edificata, que
 « diutius inter vos et plebanum de Cripta est agitata in nostra presentia
 « fuerit per concordiam terminata, presentis scripti serie precipimus annotari.
 « Tu frater Abbas tuis assertionibus ostendebas novam ecclesiam in parochia
 « sancti Petri non debere edificari, oblationes et alia iura ecclesie prius
 « constructe minuebantur: clerici de Cripta asserebant licere matricem
 « ecclesiam in dioecesi alienius cappelle ostilitatis metu construere. Nos ergo
 « fraterne caritatis vinculum inter vos permanere desiderantes, tam vobis,
 « quam ipsis amicabili concordia conveniendi concessimus facultatem.
 « Placuit itaque nobis in hunc modum pacifice concordare; videlicet quod
 « sancti Sepulcri abbas sicut in Ecclesia sancti Petri oblationum medietatem,
 « que in dominicis diebus et in sanctorum solennitatibus offeruntur, ita habet
 « medietatem de eis, que in sancti Stephani plebe predictis solennitatibus
 « offerentur habeat, preter in sabbato sancto, et in die lune post Pasca et
 « post festum sancti Stephani protomartiris et sancti Johannis Baptiste, et
 « plebanus Abbatem sancti Sepulcri bis in anno cum tertia persona semel
 « cum annona, et semel sine annona honorifice suscipiat. Et quum ex
 « iniuncto nobis officio paci et tranquillitati utriusque partis prospicere nos
 « oportet, eandem concordiam precipimus observari et futuris temporibus
 « ratam manere censemus. Si quis igitur ausu temerario contra id attentare
 « presumerit indignationem omnipotentis Dei et omnium sanctorum se
 « noverit incursum.

« Ego Ildibrandus episcopus. Ego Johannes licet indignus primicerius.
 « Ego Carushomo. Ego presbiter Girardus. Ego Rodulfus presbiter subscripsi.
 « Ego Tebaldus presbiter et archidiaconus feci ».

Arch. Vesc. d.
 Orv. Coll. B.
 c. 110.

VXXII.

1154

« In nomine domini amen, anno ab incarnatione domini nostri Jhesu
 « Xpi M. C. LIIIJ, indict. IJ pontificatus vero donni Anastasii pp. IIIJ anno J.
 « Implenda sunt semper postulantium desideria, quotiens illa poscuntur que
 « a veritate non deviant et ecclesiastici vigoris ordine roborantur. Ideoque
 « dilecti in domino filii R. Archypresbiter et canonici sancti Constantii, ego
 « Ildibrandus episcopus devotionem vestram attendens et ecclesiam sancte
 « Marie in prioris ordinationis statum reducere volens, sancte Marie Ecclesiam
 « vobis restituo, ut eam habeatis, et divina officia in ea celebretis, retenta
 « ad mensam episcopalem medietate de oblationibus defunctorum et medietate
 « penitentiarum, et de omnibus que in prenominata ecclesia data vel oblata
 « fuerint, aliam vero medietatem supradictorum ad regimen canonicorum
 « concedimus et in perpetuum stabilimus, et conservata nobis quarta parte
 « de oblationibus defunctorum, qui in Ecclesia sancti Constantii sepelliuntur,
 « nec non confirmamus eidem ecclesie canonicis archydiaconatum et
 « primiceriatum. Nos vero sancte Marie tecta et muros reficiemus, luminaria
 « de oleo et alia ornamenta ecclesie dabimus. Si qua venire tentaverit Dei

*Privilegio di Al-
 dobrandino
 vescovo per
 restituire, se-
 condo il pri-
 mitivo stato,
 la chiesa
 maggiore di
 S. M. ai ca-
 nonici di S.
 Costanzo.*

« omnipotentis et omni sanctorum iram se incursum cognoscat, cunctis
« servantibus fiat pax in dominum .

« Ego Ildibrandus Episcopus ss.

« Ego Marchyo abas sancti Petri Aquealte ss.

« Ego Rolandus prior Sancti Andree ss.

« Ego Ildibrandus abas Sancti Nicolai ss.

« Vv. prior Sancte Crucis ss.

« Ego Guiseardus prior sancti Juvenalis ss.

« Tempore ipsius Ildibrandi, qui fuit de Valloctis de progenie Beccariorum,
« et vacante sede fuerat procurator, fuit maxima discordia et guerra inter
« ipsum Archipresbiterum Ranerium cum suis canonicis, quia idem
« Ildibrandus per clericos parrochianos, contradicentibus canonicis, faciebat
« in maiori Ecclesia divina officia celebrari. Restituta vero Ecclesia, quidam
« presbiter Ranerius, qui erat commensalis Episcopi et parochialis sacerdos,
« tactus dolore cordis, insaniscens, proiecit in fumum et combusit episcopalia
« instrumenta ».

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 72 l.

I canonici avevano proclamato il V. colpevole di disonestà. Il V. per questo gli
escluse dall'uffiziatura della chiesa. Rinovò il privilegio ai canonici il vescovo
Rustico l'anno 1168, v. Cod. B. ivi. La notizia dell'arsione dell'Archivio
episcopale fu attinta per primo dal MARABOTTINI, cui il P. DELLA VALLE
negò fede: il CAPPELLETTI propendè ad accordargliela. Della nota è autore
il vescovo Ranieri.

XXXIII.

1155
maggio 8

« In nomine domini Amen. Anno domini Millesimo centesimo quinquage-
« simo quinto, Indictione undecima, mense Madij, octavo die intrante.
« Domino Erigo regnante. Universitas comunis Urbis Veteris, ad hoc
« specialiter congregata et vocata, et ipsum Comune fecerunt, constituerunt.
« et ordinaverunt, in publica concione, Ranueium Bernardini eorum et
« dicte universitatis et Comunis syndicum et procuratorem et actorem pro
« ipsis ad agendum, respondendum, negandum et confitendum, litem
« contestandam et jurandum de calumpnia coram quocumque iudice vel
« arbitro vel arbitratore, et ad compromittendum se pro ipso comuni, et
« ipsum comune in dominum Lanfrancum episcopum Clusinum, et in
« manibus ejus, tamquam arbitrum, seu arbitratorem, vel communem
« amicum, de omni lite questione seu controversia, que vertitur vel verti
« posset inter comune Urbisveteris et homines ipsius et comune Tuderti et
« homines ipsius, et dictus dominus episcopus possit laudare, arbitrium
« dicere, seu diffinire inter eos de omni lite, questione, vel controversia.
« que posset verti vel vertitur inter eos de jure vel de facto, et specialiter
« occasione castri Montis Marte et ejus tenute vel districtus, ut possit laudare
« et dicere die utili vel feriato, cum scriptura vel sine scriptura, presentibus
« vel absentibus, citatis vel non citatis, ubicumque, et qualitercumque

Commissione
del Comune
al Vescovo
Lanfranco di
Chiusi per la
questione di
Monte Marte
con Todi.

« iuris ordine servato vel non servato, et secundum quod sibi placuerit,
 « et ad perficiendum et omologandum dictum sive laudum ipsius domini
 « episcopi, et ad obediendum ipsi laudo, et executioni mandandum ipsum
 « laudum, et ad penam promittendum quinque milia marcharum argenti
 « sindaco comunis Tuderti pro ipso comuni Tuderti, de ipso laudo sive dicto
 « vel arbitrio servando; et ad obligandum bona Comunis Urbisveteris ipsi
 « sindaco comunis Tuderti pro ipso comuni recipienti, pro ipso laudo servando;
 « et ad faciendum quietationem remissionem et juris cessionem Comuni
 « Tuderti et sindaco eidem pro ipso comuni, et ad constituendum se nomine
 « Comunis Urbisveteris possidere (?) pro comuni Tuderti secundum quod
 « laudabitur vel diffiniatur per dictum dominum episcopum, de predictis
 « rebus, sive questionibus; compromittentes et asserentes se firmum et
 « ratum habere quidquid dictus syndicus seu dictus dominus Episcopus
 « in predictis duxerit faciendum, seu dicendum, sub pena quinque milia
 « marcharum argenti.

« Actum in palatio Comunis Urbisveteris presentibus testibus signa
 « testium etc., hii testes rogati fuerunt Ramaldus Bibulci, Giulielmus
 « Cernella, et Arlottus Girardini.

« Ego magister Dominicus iudex ac notarius de Sartiano his omnibus
 « interfui et rogatus scribere scripsi et signavi.

Arch. Com. di
 Todi. Istrum.
 c. 113.

Dalla forma stessa di quest'atto traspare tanto che a chiunque, appena abituato alla lettura di documenti, potrebbe dar sospetto. Il sospetto diventa maggiore guardando all'anno 1155, cui l'indizione corrispondente sarebbe la terza e non l'undécima. Di più l'atto è intestato ad Enrico, quando Federigo I già contava il quarto anno di regno e il primo d'impero. Lanfranco è un vescovo di Chiusi, ma del secolo XI, e Farolfo non avrebbe potuto prendere qui il primo luogo nella famiglia de' Montemarte, di cui erano rappresentanti nel 1171 Matteo e Gruamonte di messer Bovacciano.

XXXIV.

1155

maggio 28

In Chiusi.

« In nomine domini amen », etc. Lanfranco da Metola vescovo di Chiusi eletto arbitro dal predetto sindaco del C. d'O. e da Guido « Gerarducci » sindaco del C. di Todi nella lite per il castello di Montemarte definisce così: — 1.° che il sindaco del C. di Todi faccia pace di ogni ingiuria ricevuta dal C. d'O: — 2.° che il castello di Montemarte appartenga a Todi, e il C. d'O. vi ceda ogni diritto: — 3.° che l'accetti il signor Farolfo di Corbara e ratifichi per istrumento, pena cinquemila marche d'argento. — Dopo di che seguì l'accettazione e la pace fra i detti sindaci, e la ratifica del signor Farolfo, « quia sciebat et firmiter cognoscebat quod dictum castrum et ejus tenuta « ad C. Tuderti pleno iure pertinebat, et quia pacem et concordiam et « amicitiam volebat habere cum C. Tuderti ».

F. in Chiusi ecc. vedi doc. susseg.

Ivi.

N'è copia del 1289 a dì 3 febbraio di mano di Giannino « q. domini Bonifacii de Collazono » notaro.

Lodo di Lanfranco vescovo di Chiusi fra Todini e Orvietani per la questione di Montemarte.

Mi sono astenuto dal pubblicarla per intero, leggendosi riprodotta distesamente dal GUALTERIO, che per il primo palesò qualche dubbio sulla autenticità della pergamena (*Cronaca inedita degli avvenimenti d'Orvieto etc. di Francesco Montemarte* II, p. 227).

XXXV.

1155

maggio 28

« In nomine domini Amen. Anno millesimo centesimo quinquagesimo
 « quinto, Indictione undecima, mense majij die quarto exeunte. Dominus
 « Farolfus de corpore et anima presens existens, predictis omnibus ratificavit
 « ipsum laudum et consensit eidem, et promisit eidem sindaco comunis
 « Tuderti pro ipso comuni, tamquam quilibet alius de jurisdictione Tuderti,
 « et esse de ipsius jurisdictione, et tenere ipsum castrum et ejus tenutam
 « pro comuni Tuderti, et nomine ipsius comunis ad voluntatem dicti comunis,
 « quia sciebat et firmiter cognoscebat, quod dictum castrum et ejus tenuta
 « ad comune Tuderti pleno jure pertinebat, et quia pacem et concordiam
 « et amicitiam volebat habere cum comuni Tuderti. Actum in civitate clusina
 « in palatio domini Episcopi, presentibus Tomasso Tudini Petri, Albonetto
 « Cocconis de Montepulciano, Jacopus de Castro plebis, Andrea de Sartiano,
 « Berardus Martini de comitatu Perusii, Johannes Scuderi et Ugolinus del
 « Prile de Perusia.

« Ego magister Dominicus judex ac notarius de Sartiano his omnibus
 « interfui et rogatus scribere scripsi et signavi ».

Ratifica del Signor Farolfo al lodo predetto.

Ivi.

XXXVI.

1156

ottobre 15

« Adrianus episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Rocco preposito
 « ecclesie sancti Constantii de Urbeveto, eiusque fratribus tam presentibus
 « quam futuris canonice substituendis. Pie postulatio voluntatis effecta debet
 « prosequente compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter
 « enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Ea propter
 « dilecti in domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus
 « et prefatam ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati
 « Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripture privilegio
 « communimus; statuantes ut quascumque possessiones, quecumque bona
 « eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum
 « concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium,
 « seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque
 « successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus
 « exprimenda vocabulis: ecclesiam sancti Laurentii cum pertinentiis suis,
 « ecclesiam sancti Salvatoris cum parochia sua, ecclesiam sancti Bartholomei
 « cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Mathei et hospitale cum suis
 « pertinentiis, ecclesiam sancti Juliani et hospitale etc., ecclesiam sancte
 « Anastasie etc., villam quoque, que dicitur Teresellum etc., et Mezanam,
 « campum de Ripa Transmarini, campum qui est ante ecclesiam sancti
 « Constantii, plebem sancti Petri de Ruspina etc., plebem sancti Johannis de

Bolla concistoriale di papa Adriano IV al Capitolo di S. Costanzo per confermarli il possesso di tutti i beni.

In Orvieto

« Valle Lacus etc, plebem sancti Miraldi et sancti Stephani de Montelongo etc.,
 « plebem sancte Marie de Mimiano etc, et plebem sancti Terentiani etc.,
 « hospitale de Ripa Aquependentis cum ecclesia etc; preterea quicquid in
 « decimis, primitiis et oblationibus iuste et canonicè possidetis vobis
 « nihilominus confirmamus. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse
 « sancimus, ut eorum qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extreme
 « voluntati, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat, salva
 « tamen iustitia ecclesiarum unde assumpti fuerint. Decernimus vero ut
 « nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut
 « eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus
 « vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum
 « gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura.
 « salva nimirum episcopi vestri canonica iustitia. Siqua igitur in futurum
 « ecclesiastica, secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens
 « contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non
 « satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat,
 « reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et
 « a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini Redemptoris nostri Jesu
 « Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtè ultioni subiaceat.
 « Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri
 « Jesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud
 « districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen, amen.

« Oculi mei semper ad Dominum. S. Pe- (locus monogrammi)
 « trus, S. Paulus, Adrianus papa IIII.

« Ego Adrianus catholice ecclesie episcopus.
 « Ego Johannes diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bacchi.
 « Ego Ubaldus presbiter cardinalis tituli sancte Praxedis.
 « Ego Manfredus presbiter cardinalis tituli sancte Sabine.
 « Ego Julius presbiter cardinalis tituli sancti Marcelli.
 « Ego Anbaldus presbiter cardinalis tituli sancte Crucis in Hierusalem.
 « Ego Octo presbiter cardinalis tituli sancte Cecilie.
 « Ego Berardus presbiter cardinalis sancti Stephani.
 « Ego Henrico presbiter cardinalis tituli sanctorum Nerei et Achilei.
 « Ego Johannes presbiter cardinalis tituli sanctorum Silvestri et Martini.

« Datum Urbeveteri per manum Rolandi sancte Romane Ecclesie
 « presbiteri cardinalis et cancellarii idibus octobris, indictione V incarnationis
 « dominice, anno MCLVI, pontificatus vero domini Adriani pape IV anno
 « secundo.

Arch. Capitolare d'Orvieto,
 Libro di S.
 Costanzo ad
 an.

Publicata dal March. GUALTERIO nella *Cronaca inedita degli Avvenimenti
 d'Orvieto etc. di Francesco Montemarte*, vol. II, pag. 231.

XXXVII.

1157

luglio

« In manu Girardi cardinali sancti Stefani Celio Montis, et in manu
 « Guiskardi episcopi, et in presentia bonorum hominum, quorum nomina
 « subter leguntur. Ego Petrus Cittadini refutationem et pingnoris restitutionem
 « sine aliqua conditione facio de terra sancte Marie, que jacet iusta flumen
 « Palee vocabulo Caiu, quam habui pingnus pro XL solidis anfortiatorum,
 « ut ammodo in antea supradicta terra sit quieta jam diete ecclesie sancte
 « Marie, sine omni mea molestatione.

« Actum est hoc in curia domini episcopi, anno M. C. L. VII, ab
 « incarnatione domini nostri Jhesu Xpi mensis julii die jovis, indictione Y.
 « Et hec sunt nomina bonorum hominum qui ibi interfuerunt: videlicet
 « Dominicus Abbas sancti Cornelii, et Ormannus sacerdos et canonicus
 « lataranensis ecclesie, et Rocco prior sancti Constantii, et Radolfus olim
 « Perosinus episcopus, et Rainerius olim Prior sancti Constantii, et Girardus
 « presbiter et canonicus, et Albertus presbiter et canonicus, et Petrus etc.,
 « et Andreas etc., et Tebaldus Lambertis etc., et presbiter Benedictus
 « Simonis, et Petrus Ranerii Petri, et Gulielmo Johannis Lupi cum Rainerio
 « iudice fratre suo, hii omnes supradicti et alii ibi aderant ab episcopo rogati
 « sunt testes. Et ego Paganus rogatu cardinalis et episcopi remgestam
 « scripsi ».

*Quietanza di
 Pietro « Cit-
 tadinio » per la
 terra di S. M.
 detta Caio.*

*Nella Curia del
 Vescovo.*

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 103.

XXXVIII.

1157

ottobre

« In manu Guiskardi episcopi et in presentia bonorum hominum, quorum
 « nomina subter leguntur, nos germani videlicet Bertramo et Petrus filius
 « Amidei et filius Malefuge nepos noster refutationem et pingnoris
 « restitutionem sine aliqua conditione facimus de terra sancte Marie, que
 « iacet iusta flumen Palee vocabulo Caiu, quam habuimus pingnus pro L.
 « solidis papiensium, ut ammodo in antea supradicta terra sit quieta jam diete
 « ecclesie sancte Marie, sine omni nostra et nostrorum heredum molestatione.
 « Et si nos germani vel nostri heredes aliquam molestiam supradicte Ecclesie
 « intulerimus, tunc componere promittimus supradicte Ecclesie X lib.
 « anfortiatorum, et hec refutatio et pingnoris restitutio firma stabileque
 « permaneat, que facta est anno M. C. L. VII ab incarnatione domini nostri
 « Jhesu Xpi mensis octubris, die lunis, indictione V. Et hec sunt nomina
 « bonorum hominum, videlicet donnus Johannes presbiter, et Monachus,
 « et prior Montis Eralis et presbiter donnus Monachus et presbiter Rainerius
 « Monachus, et Rainerius iudex, et Petrus Gualdrade et Rainerius Petri
 « Cariscie et Machabrinus filius Cenzoni.

« Et ego Paganus remgestam scribere rogatus subscripsi ».

*Altra quietanza
 per la stessa
 terra, di Ber-
 tramo e Pie-
 tro f. « Ami-
 dei » e del f.
 « Malefuge »
 loro nepote.*

Ivi, c. 103.

Pietro « Amidei » è forse il medesimo che Pietro « Hominisdei » stato poi vescovo di Soana, che abbracciò lo scisma. Vedi avanti la nota al documento susseguente.

In quest'anno ebbe luogo la celebre convenzione fra Papa Adriano IV e gli orvietani, che segna il punto più rilevante della storia del Comune antico.

Sebbene conosciuta dai dotti, perchè pubblicata dal MURATORI (*Antiq. Ital.* t. IX, pag. 685), la diamo qui a maggior comodo e vantaggio degli studiosi.

« Anno incarnationis dominicale millesimo centesimo quinquagesimo septimo,
 « indictione VI mense februario, factum est hoc pactum inter dominum Papam
 « Adriannum et Populum Urbevetanum. Ex parte domni Papae, mediantibus
 « Julio titulo Sancti Marcelli et Bernardo titulo Sancti Clementis et Rolando
 « titulo Sancti Marci et Cancellario et Henrico titulo Sanctorum Nerei et
 « Achillei, Presbyteris Cardinalibus et Hiacintho Sanctae Mariae in Cosmidin
 « et Johanne Neapolitano Sanctorum Sergii et Bacchi, et Bosone Sanctorum
 « Cosmae et Damiani, Diaconis Cardinalibus. Ex parte vero Urbevetanorum,
 « mediantibus Rocco Priore Sancti Constantii et Consulibus Wilelmo Johannis
 « Lupi et Petro Alberici et Nobilibus viris Wilelmo Beccario et Nero. Feecerunt
 « et successoribus suis catholice iurantibus, secundum tenorem juramenti,
 « quod faciunt ei alii fideles sui de Regalibus. Quam etiam fidelitatem praestitit
 « ei Populus Urbevetanus, secundum consuetudinem aliarum Civitatum domni
 « Papae. Et hanc eadem fidelitatem, si requisita fuerit a domno Papa, vel
 « si ipsi ipsi sponte obtulerint, eam renovabunt ei singuli Consules et
 « successoribus suis, quum novus successerit Consulatus in Civitate Urbevetana,
 « praestito tamen ei beneficio decem librarum, et quum redierint a Curia,
 « praecipient Populo sub tenore juramenti, quo ei tenebuntur, ut juratam
 « fidelitatem domno Papae firmiter teneant et observent. Et quum novi
 « substituentur in Romana Ecclesia Pontifices, Consules et Populus Urbevetanus
 « jurabunt eis, sicut modo fuerint domno Adriano, non requisito alio beneficio
 « nisi decem librarum pro Consulibus. In expeditionibus domni Papae servient
 « ei a Tintiniano usque Sutrium, et ad Tintinianum et Sutrium. Juraverunt
 « etiam quod securitatem praestabunt domno Papae, si aliquando voluerit
 « accedere ad Civitatem Urbevetanam et omnibus euntibus ad ipsum,
 « remanentibus secum, et redeuntibus ab ipso. Dominus Papa, praestitis
 « juramentis a Consulibus et Populo Urbevetano, dedit eis pro beneficio CCC
 « libras Afforciatorum; et receptis fidelitibus, si burgenses Aquaeependentis
 « voluerint redire ad mandatum domni Papae, studeat dominus Papa de pace
 « reformanda inter eos, non tamen violentia, sed de conviventia partium ».

XXXIX.

1168

giugno

In Orvieto, nel-
 la piazza
 Sant'Andrea.

« In nomine Dei. Ego Rainerius Comes filius Bartholomei Comitis pro
 « me et pro Teodora Comitissa matre mea et pro Jacobo fratre meo cum
 « voluntate eorum trado totam meam terram universitati et Comuni
 « Civitatis Urbisveteris ad pacem et guerram faciendam contra omnes
 « homines, excepto imperatore et apostolico et eorum certis nuntiis et juratis
 « meis, usque dum omni robor sacramenti. Similiter et cum data colligeritis
 « de corpore civitatis, X libras anforziatorum terra mea dabit, et bis in
 « unoquoque anno terra mea dabit albergarias consulibus vel potestati,
 « qualis pro tempore fuerit, ita ut non plus sint in numero quam XXX
 « persone, quales voluerint, et in unoquoque anno pasca unum faciam in
 « civitate cum matre vel cum coniuge mea pro voluntate consulum vel
 « potestatis. Et cum civitas exercitum coadunare voluerit, requisitus a
 « consulibus, militibus meis expensis et meo periculo veniam, et XX IIII libras
 « in civitate in acquistum dabo. Similiter et nos consules orbetani pro nobis

Sottomissione
 del conte
 di Montorio.

« et pro futuris consulibus et pro universo populo promittimus vobis
 « comiti Ranerio et comitisse Theodore et Jacobo fratre tuo, vos et terram
 « vestram iuvare et defendere contra omnes homines, excepto apostolico et
 « imperatore aut eorum certis nuntiis et nostris subiectis et iuratis usque
 « quo sacramento eis tenebimur, et cum comune civitatis erit in auxilium
 « eius suis sumptibus et suo periculo ibit, et si pars militum vel peditum
 « in auxilium eius irint sumptis comitis et periculo civitatis si contingerit
 « erit, nisi forte aliquid acquirant, unde dampnum possit resarcire. Et hec
 « omnia bona fide et sine iuxto Dei impedimento utraque pars observari
 « promiclit, et tactis sacrosanctis evangelii jurant, eo videlicet pacto, ut
 « si qua pars hec omnia supradicta observare voluerit altera pars soluta
 « sic sacramento.

« Hoc actum est in Orbetana civitate in platea Sancti Andree anno
 « M. C. L. XVIII ab incarnatione domini nostri Jhesu Xpi^m mensis junii die
 « mercurii, indictione prima. Nos consules Arloctus et Ranerius Berardini
 « et Ranaldus Ildribandini et Matheus et Petrus de Vasci, et Ranerius
 « Comes pro se et pro Jacobo et pro Teodora matre sua hec omnia fieri
 « rogavimus ut supra.

« Ego Rubertus et Marinus filii Mendici et Ildribandinus de Rainieri et
 « Pilosus et Tebaldus de Gradule et Guido filius Mendici Bisentii, Aguilinus
 « Gualfredi et Albonectus Judici Tuscate, et multi alii testes interfuerunt.

« Ego Paganus et Honestus et Ranerius et Stephanus et Dominicus et
 « Ildibrandus remgestam scribere rogati scripsimus ».

Arch. Com. d'O.
Dipl. ad an.

Stampato dal DELLA VALLE (*Storia del Duomo d'Orvieto*, pag. 3). Non è in questa carta nominato il Vescovo, ma i soli Consoli. Si potrà ritenere che da questo tempo la città si sottraesse a qualunque ingerenza di governo vescovile in tutto ciò che non riguardasse a chiese e a cose sacre. Era in quest'anno alla sede d'O. il vescovo Rustico, come da un atto in favore de' canonici, ricordato parlando di Aldobrandino (1154). Si ha per cura del vescovo Ranieri la seguente nota: « Huius Rustici episcopi temporibus fuit scisma inter
 « Alexandrum papam III et Fredericum imperatorem, et fuit Catholicus
 « Episcopus, et Petrus, de proiense filiorum Hominisdei, scismaticus. Hic
 « Rusticus fautoribus suis multa donavit bona episcopalia in Mealla, Vulsiniis,
 « Sancto Habundio valle Urbevete et aliis locis ». Pietro vescovo scismatico di Soana è ricordato più avanti nell'atto 1194 ottobre. L'autore, perciò, della cronachetta de' vescovi d'Orvieto, anche in questo, è provato esatto narratore.

XL.

1170

febbraio

« In Dei nomine. Ego Rubertus et Gualnaldus et Mazolus et Dominicus,
 « qui tunc temporis consules Orbetanorum eramus, auditis petitionibus, quas
 « Geizo magister pontis et populus de securitate pontis et rerum mobilium et
 « immobilium donatarum petebat, nos ammonitione Rustici episcopi et clerico-
 « rum eius et acclamatione populi, volentes illud agere quod ad honorem civita-
 « tis et totius populi spectare videtur, talem damus securitatem, ut quicumque
 « de suis rebus mobilibus et immobilibus ponti dare voluerit, liberam habeat

Privilegio dei
Consoli e del
Vescovo in-
sieme.

Nella chiesa di
S. M. nel Co-
ro.

« facultatem tradendi, salvo jure honorum hominum, si qui habuerint; et
 « si quis dolo vel fraude de rebus ibi donatis auferre voluerit, duplum
 « componat et insuper bannum Consulibus. Et ego Rusticus Episcopus et
 « nos Consules tale privilegium concedimus et concedendo confirmamus,
 « et ut in perpetuum stabile permaneat sigillis munimus, nec nobis et populo
 « et his qui in regimine civitatis nobis succederent, liceat ullo tempore quod
 « nobis et universo populo semel placuit, in irritum revocare, sed semper
 « hoc privilegium firmum stabileque permaneat, quod factum est anno
 « millesimo centesimo septuagesimo ab incarnatione domini nostri Jhesu
 « Christi mensis februarii, die mercurii, indictione tertia. Actum in Ecclesia
 « Sancte Marie in chro feliciter. Et ego Rusticus Episcopus supradicta
 « statuta confirmo; et athematizo, quicumque de rebus ibi donatis vel
 « aliter acquisitis vi vel fraude auferre voluerit, non habeat partem in regno
 « Dei, set cum Juda traditore et cum Dathan et Abiron, nisi forte emendare
 « ablata voluerit, observantibus autem sit pax et participatio regni Dei cum
 « angelis eius.

« Nos Consules supradicti ammonitione Rustici Episcopi hoc privilegium
 « fieri rogavimus. Ego Barota, Petrus de Vaschi et Nicola Acti, Pallonerius
 « Montis Castelli et Jaconus f. Menzi, et Sconboltus et Tebaldus Nonnati et
 « Donadeo f. Ricolfi rogati testes interfuimus. Ego Pagnus reingestani
 « scribere rogatus subscripsi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 83.

Stampato dal DELLA VALLE op. cit., p. 16, ma imperfettamente. È documento non tanto singolare per la parte che il vescovo prende nel governo della città, trattandosi qui di cosa tenuta per sacra, quanto per l'intervento del popolo negli atti dei Consoli, i quali in questo caso avevano bisogno dell' « ammonitione » del vescovo e de'suoi cherici, e dell' « acclamatione » del popolo. E l'autorità popolare è qui sanzionata solennemente, dicendosi che nè ai vescovi nè ai Consoli futuri sia mai lecito revocare quello che ad essi « et universo populo semel placuit ».

XLI.

1171
 maggio

Nella piazza di
 Sant'Andrea.

I Consoli di Castello della Pieve e tutto quel popolo trasmettono la loro terra all'università e al comune della città d'O., promettendo: 1.° di far pace e guerra contro tutti, eccetto il papa cattolico, l'imperatore e il loro signore « in suis iustitiis conservandis »: — 2.° di fare spedizione, richiesti dai Consoli e dal rettore della città, facendo leve in servizio della medesima, « cum militibus et peditibus » a loro spese, senza pretendere l'ammenda dei danni: — 3.° di non esigere dazio alcuno da Orvietani: — 4.° di dare albergo ai Consoli e a quelli che venissero con loro: — 5.° di presentare un cero di dodici libbre alla Chiesa maggiore per l'Assunta ogni anno: — 6.° di contribuire in cento soldi « si de corpore Civitatis data fuerit colletta »: — 7.° di difendere e custodire persone e cose, osservando questi patti contro chiunque.

Dall'altra parte Guglielmo e tutto il popolo della città d'O. promettono la difesa della terra, delle persone e delle cose contro tutti, salvo dicono

Capitoli fra Ca-
 stello della
 Pieve e il Co-
 mune d'O.

loro) « domino vestro in suis iustiliis », obbligandosi a tutto questo, se quei del castello della Pieve staranno ai patti.

Fatto nella piazza di S. Andrea, l'anno etc., di domenica, indizione IV « *ab inc* ».

Testimoni: Arlotto e Roberto « Medici », Montanario e Pietro « f. Rainerii Petri », Spinello « Grasso », Filippo calzolaro, Simon Pietro « Lambertuctii », Nicola « Acti » e Bianco « Pellizzarius » e molti più.

Arch. Com. d'
Orv. Dipl. e
Cod. De Bust.
c. 1, c. 180.

Stampata dal DELLA VALLE, op. cit. pag. 4. Il Conte Bernardino de' Bulgarelli ai 3 dicembre dell'anno 1188 concesse con certi patti il castello della Pieve al Comune di Perugia, consenzienti i Consoli e gli uomini del castello. Notiamo il seguente capitolo che concerne alle relazioni con O. « Item in nullo tempore homines de prefato castro nullum apostatum servitium per aliquod ingenium facere debent Urbetane Communitati » (Arch. Com. di Perugia, Lib. Summiss. A, c. XVI). Peraltro i possessori delle terre in Val di Chiana che nel 1189 giurarono sottomissione a Perugia, fanno eccezione per quelle che entravano nel contado d'O. e dicendo di far guerra con tutti, eccettuano, col papa e l'imperatore, gli orvietani (Arch. d.º ivi, c. XXVIIJ). Queste memorie allego qui se non per escludere il sospetto d'interpolazione che hanno questi atti, per convalidarne, non ostante, la sostanza storica.

XLII.

4471

maggio

Matteo conte « f. Bovazzani comitis » per sè e per il fratello Crugamonte rassegna tutta la sua terra all'università e al comune della città d'O., promettendo: 1.º di far pace e guerra contro chiunque, salvo « apostolico et imperatore et eorum certis nunciis »: — 2.º di venire, se richiesto dai Consoli e dal rettore della città d'O., nell'esercito, coi propri « militibus » e a proprie spese, senza chiedere ammenda di danni, patendone: — 3.º di dare albergo ai Consoli: — 4.º di pagare, quando la città « ab universo populo infra civitatem datam collegerit... », sicuti duo qui plus dederint de civibus », senz'altra « superimposita ».

Capitoli fra il
Conte Bovazzani
e il Comune
d'O.

Guglielmo « orvetane civitatis rector » promette anche a nome de' futuri Rettori o Consoli « qui civitatem regerint » di difendere e giovare le persone e le terre loro contro chiunque, salvo il papa e l'imperatore.

F. in O. nella Chiesa di S. Andrea l'anno etc. indiz. IV « *ab inc* », presente il vescovo Rustico e in presenza « bonorum hominum », Arlotto « Berici », Aldobrandino « Homodei » e Sigilbotto, Ranieri « Bernardini » e Spinello Grasso e Bonifazio e Pietro « Lambertuccij » e Simeone « Frandoline » e Giovanni « Guidonis Cenze » e molti altri.

Ivi, Cod. Sav.
c. 5.

Pubblicato dal GUALTERIO op. cit. II, pag. 237. Da questo, come dall'atto precedente, abbiamo il nome del primo Rettore d'Orvieto, Guglielmo, e si vede che era indifferente nel governo della città avere un rettore o più rettori o consoli, sebbene regolarmente a capo della cosa pubblica fossero i Consoli stessi.

« Sigibotto et Pepo Ildribandini et populo eiusdem civitatis, bona voluntate
 « concedo tibi supradictum castrum in perpetuum et heredibus tuis pro
 « me et successoribus meis, ut amodo liberam habeas potestatem tenendi,
 « ntendi, fruendi et faciendi quicquid oportunitate fuerit sine mea et successorum
 « meorum contradictione. Penam vero inter se posuerunt, quicumque non
 « observaverit, sicut superius legitur, quod solveret pars parti fidem servanti
 « XX libras auri, et supradicta convenientia firma stabilique permaneat.

« Hoc actum est prope castrum Parrani in presentia bonorum hominum
 « quorum nomina subtus leguntur, Robertus Medici, Petrus Cittadini,
 « Diaconus Menci, Guido de Petro, Andrea Heremite, filii Guiducii
 « Rolandini Callatore, Bernardutius Deobatello, et Gozo Menciarelli et alii
 « plures rogati sunt testes. Ego Stefanus causidicus remgestam scribere
 « rogatus propria manu scripsi ».

Arch. Vesc. d.
 Orv. Coll. B.
 c. 103.

XLVI.

1177

maggio

*In casa di Si-
 meone « Flan-
 daline ».*

« In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
 « septuagesimo septimo indictione decima. Ego Lupicinus filius Neronis
 « Rainerii tibi Donodei proprietario jure vendo quartam partem unius predi
 « quod est situm in Pantano, unde recepi pretium quattuor librarum et
 « dimidium, sicut inter nos convenit. A primo latere cuius est terra Petri
 « Cittadini, a secundo latere est terra Bibulei et Sigilboeti et filiorum Johannis
 « Fortis, a tertio latere est terra filiorum Johannis Lupicini, a quarto latere
 « est terra Arroboris et filiorum Johannis Fortis et Lupicini bastardi.
 « Infra hos fines vendo et trado proprietatem predictae quarte partis, sicut
 « dictum est, et promitto per me meosque heredes tibi tuisque heredibus ab
 « omni homine de jure defendere. quod si defendere noluero vel non potuero,
 « nomine pene promitto duplum rei, prout pro tempore fuerit meliorata.

« Hoc actum est mense Madii, die lune in domo Simeonis Flandaline,
 « in presentia bonorum hominum quorum nomina sunt hec: Rusticus medicus,
 « predictus Simeon, Pepulus Flandaline, Johannes Concie, Goialus, rogati
 « testes interfuere.

« Ego Lupicinus hanc cartulam de predicta proprietate fieri rogavi ut
 « supra.

« Ego Dominicus hanc cartulam rogatus scribere scripsi ».

*Vendita della
 quarta parte
 del Pantano,
 fatta da Lu-
 picino figlio
 di Nerone
 « Rainerii »
 a Donadio.*

Ivi, c. 103 t.

XLVII.

1180

maggio

*Nella camera
 del Vescovo.*

« In nomine domini, anno dominice incarnationis M. C. LXXX, indictione
 « XIII mense Madii die mercurii. Ego Riccardus urbevetanus episcopus de
 « consensu Rocci prioris sancti Constantii, Doni Archidiaconi, sacerdotis
 « Girardi, Petri cammerarii, sacerdotis Ruberti, Mathei Petri Cittadini,
 « Mathei Petri Alberici, qui tunc erant Canonici, tibi Ildribando Paribone,
 « libellario nomine, trado terram sitam in Alfina in sancto Paulo et certis
 « locis per Alfinam, quam habuit in pingnore Martinoctius ab Ecclesia

*Livello di una
 terra del Ve-
 scovado al-
 l'Alfina fatto
 dal vescovo
 Riccardo con
 Aldobrandi-
 no « Pacibo-
 ne ».*

« beate Marie, unde recepi XLII libras. et perpetuo tu Idribande, heredesque
 « tui, predicte ecclesie, nomine pensionis XII denarios persolvetis in festo
 « beate Marie de Augusto, quos denarios solvi Stephano Tebaldutii pro
 « recolligenda terra sancti Cervasii, quam habebat in pingnore a predicta
 « ecclesia et in aliis ecclesiasticis negotiis persolvi similiter, contra quam
 « traditionem promitto per me, meosque successores tibi, tuisque heredibus
 « nullo tempore venturos, et ab omni homine de iure defensuros, alioquin
 « promittimus penam dupli, prout tempore fuerit meliorata, salvo iure libelli.

« Hoc actum est in cammera predicti Episcopi in presentia Marini
 « medici, Paganuceii eius filii, Valentini Capezuti, Orriguli Janni de Arbore.
 « Guidonis Pagani iudicis, qui rogati testes interfuere.

« Ego Dominicus Tertii anno pontificatus domini Alesandri pape hanc
 « cartulam rogatus scribere scripsi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 73.

La prima memoria di Riccardo vescovo d'O. è in un atto dell'Archivio di Sassorivo dell'anno 1179, e nello stesso anno si sottoscrive al Concilio lateranense III ecumenico.

XLVIII.

1184

novembre 6

« In nomine domini anno domiuce incarnationis M. C. Octuaiesimo primo,
 « indictione quartadecima, mense novembris, die venaris, in festo beati
 « Leonardi, primo anno pontificatus domini Lucii pape. Ego Rollandus
 « Treguanus pro redemptione anime mee tibi Dono archidiacono, nec non
 « mastro Johanni vestro canonico, et per vos ecclesie beate Marie facio
 « refutationem de uno denario, quem annuatim recipio a Tezalo de Rizuto,
 « de terra quam ipse tenet in Corsule, et dimidium denarium recipio a
 « Blanco de Arcidosso de terra, quam tenet in Corsule iuxta terram, quam
 « emit a filio Dalimanni refuto vobis, et dimidium denarium quem recipio
 « a presbitero Petro de Gislucio de vinea quam tenet in sancto Petro,
 « dimidium denarium quem recipio ab ecclesia beati Georgii de vinea quam
 « tenet iuxta beatam Petrum refuto ecclesie sancte Marie, sciens hunc
 « canonem spectare ad predictam ecclesiam.

« Hoc actum est ante ecclesiam beati Andree in presentia Rusticelli
 « de Rufolo, Johannis de Aldubranducio, Johannis Fortis, qui rogati testes
 « interfuere.

« Ego Dominicus a domino Alexandro iudex atque tabellio constitutus
 « remjestam rogatus scribere scripsi.

Donazione di
 canonici fatta
 da Rollando
 « Treguanus »
 alla chiesa di
 S. M

Ivi, c. 111

XLIX.

1184

novembre 23

« In nomine domini. Anno dominice incarnationis M. C. octuaiesimo
 « primo, indictione quartadecima, primo anno pontificatus domini Lucii
 « pape mense novembris die lune, in festo beati Clementis, Roccus prior
 « sancti Constantii refutavit plebem de Stiolo et eius plebatum, nec non
 « homines de Caio Ricardo episcopo urbevetano et per eum ecclesie sancte
 « Marie, ut post mortem suam libere et sine nullo honore redderent ad

Rinunzia della
 pieve « de Stiolo »
 e del diritto del
 priore di S. Co-
 stanzone sugli
 uomini « de
 Caio » a fa-
 vore del vesco-
 vo Riccardo.

Nella Corte di
 la città.

« Sigibotto et Pepo Ildribandini et populo eiusdem civitatis, bona voluntate
 « concedo tibi supradictum castrum in perpetuum et heredibus tuis pro
 « me et successoribus meis, ut amodo liberam habeas potestatem tenendi,
 « utendi, fruendi et faciendi quicquid oportunitate fuerit sine mea et successorum
 « meorum contradictione. Penam vero inter se posuerunt, quicumque non
 « observaverit, sicut superius legitur, quod solveret pars parti fidem servanti
 « XX libras auri, et supradicta convenientia firma stabilique permaneat.

« Hoc actum est prope castrum Parrani in presentia bonorum hominum
 « quorum nomina subtus leguntur, Robertus Medici, Petrus Cittadini,
 « Diaconus Menci, Guido de Petro, Andrea Heremite, filii Guiducii
 « Rolandini Callatore, Bernardutus Deobatello, et Gozo Menciarelli et alii
 « plures rogati sunt testes. Ego Stefanus causidicus romgestam scribere
 « rogatus propria manu scripsi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 103.

XLVI.

1177

maggio

In casa di Simeone « Flandaline ».

« In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
 « septuagesimo septimo indictione decima. Ego Lupicinus filius Neronis
 « Rainerii tibi Donodei proprietario jure vendo quartam partem unius predi
 « quod est situm in Pantano, unde recepi pretium quattuor librarum et
 « dimidium, sicut inter nos convenit. A primo latere cuius est terra Petri
 « Cittadini, a secundo latere est terra Bibulci et Sigilbocti et filiorum Johannis
 « Fortis, a tertio latere est terra filiorum Johannis Lupicini, a quarto latere
 « est terra Arroboratoris et filiorum Johannis Fortis et Lupicini bastardi.
 « Infra hos fines vendo et trado proprietatem predictae quarte partis, sicut
 « dictum est, et promitto per me meosque heredes tibi tuisque heredibus ab
 « omni homine de jure defendere, quod si defendere nolero vel non potuero,
 « nomine pene promitto duplum rei, prout pro tempore fuerit meliorata.

« Hoc actum est mense Madii, die lune in Jomo Simeonis Flandaline,
 « in presentia bonorum hominum quorum nomina sunt hec: Rusticus medicus,
 « predictus Simeon, Pepulus Flandaline, Johannes Concie, Goialus, rogati
 « testes interfuere.

« Ego Lupicinus hanc cartulam de predicta proprietate fieri rogavi ut
 « supra.

« Ego Dominicus hanc cartulam rogatus scribere scripsi ».

*Vendita della
 quarta parte
 del Pantano,
 fatta da Lu-
 picino figlio
 di Nerone
 a Rainerii »
 a Donadio.*

Ivi, c. 103 1

XLVII.

1180

maggio

*Nella camera
 del Vescovo.*

« In nomine domini, anno dominice incarnationis M. C. LXXX, indictione
 « XIII mense Madii die mercurii. Ego Riccardus urbetanus episcopus de
 « consensu Rocci prioris sancti Constantii, Doni Archidiaconi, sacerdotis
 « Girardi, Petri cammerarii, sacerdotis Ruberti, Mathei Petri Cittadini,
 « Mathei Petri Alberici, qui tunc erant Canonici, tibi Ildribando Paribone,
 « libellario nomine, trado terram sitam in Alfina in sancto Paulo et certis
 « locis per Alfinam, quam habuit in pingnore Martinoccius ab Ecclesia

*Livello di una
 terra del Ve-
 scovado al-
 l'Alfina fatto
 dal vescovo
 Riccardo con
 Adobrandino
 a Paribone ».*

« beate Marie, unde recepi XLII libras, et perpetuo tu Ildribande, heredesque
 « tui, predicte ecclesie, nomine pensionis XII denarios persolvetis in festo
 « beate Marie de Agosto, quos denarios solvi Stephano Tebaldutii pro
 « recolligenda terra sancti Cervasii, quam habebat in pingnore a predicta
 « ecclesia et in aliis ecclesiasticis negotiis persolvi similiter, contra quam
 « traditionem promitto per me, meosque successores tibi, tuisque heredibus
 « nullo tempore venturos, et ab omni homine de iure defensuros, alioquin
 « promittimus penam dupli, prout tempore fuerit meliorata, salvo iure libelli.

« Hoc actum est in cammera predicti Episcopi in presentia Marini
 « medici, Paganuccii eius filii, Valentini Capeznti, Orriguli Janni de Arbore,
 « Guidonis Pagani iudicis, qui rogati testes interfuere.

« Ego Dominicus Tertii anno pontificatus domini Alesandri pape hanc
 « cartulam rogatus scribere scripsi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. E.
 c. 73.

La prima memoria di Riccardo vescovo d'O. è in un atto dell'Archivio di Sassorivo dell'anno 1179, e nello stesso anno si sottoscrive al Concilio lateranense III ecumenico.

XLVIII.

1181

novembre 6

« In nomine domini anno dominice incarnationis M. C. Octuaiesimo primo,
 « indictione quartadecima, mense novembris, die venaris, in festo beati
 « Leonardi, primo anno pontificatus domini Lucii pape. Ego Rollandus
 « Treguanus pro redemptione anime mee tibi Dono archidiacono, nec non
 « mastro Johanni vestro canonico, et per vos ecclesie beate Marie facio
 « refutationem de uno denario, quem annuatim recipio a Tezalo de Rizuto,
 « de terra quam ipse tenet in Corsule, et dimidium denarium recipio a
 « Blanco de Arcidosso de terra, quam tenet in Corsule iuxta terram, quam
 « emit a filio Dalimanni refuto vobis, et dimidium denarium quem recipio
 « a presbitero Petro de Gislucio de vinea quam tenet in sancto Petro,
 « dimidium denarium quem recipio ab ecclesia beati Georgii de vinea quam
 « tenet iuxta beatum Petrum refuto ecclesie sancte Marie, sciens hunc
 « canonem spectare ad predictam ecclesiam.

Donazione di
 canoni fatta
 da Rollando
 « Treguanus »
 alla chiesa di
 S. M

« Hoc actum est ante ecclesiam beati Andree in presentia Rusticelli
 « de Rufulo, Johannis de Aldubranducio, Johannis Fortis, qui rogati testes
 « interfuere.

« Ego Dominicus a domino Alexandro iudex atque tabellio constitutus
 « remjestam rogatus scribere scripsi.

Ivi, c. 111 t

XLIX.

1181

novembre 23

« In nomine domini. Anno dominice incarnationis M. C. octuaiesimo
 « primo, indictione quartadecima. primo anno pontificatus domini Lucii
 « pape mense novembris die lune, in festo beati Clementis, Roccus prior
 « sancti Constantii refutavit plebem de Stiolo et eius plebatum, nec non
 « homines de Caio Ricardo episcopo urbevetano et per eum ecclesie sancte
 « Marie, ut post mortem suam libere et sine ulla honore reddirent ad

Rinunzia della
 pieve « de Stio-
 lo » e del di-
 ritto del prio-
 re di S. Co-
 stanzo sugli
 uomini « de
 Caio » a fa-
 vore del vesco-
 vo Riccardo.

Nella Corte de-
 la città.

« predictam ecclesiam, et precepit quod super animam suam iuraretur
 « illam pecuniam pro qua habebat predictos homines nexos pingnori ad
 « ipsum solum spectasse et non ad nepotes nec ad aliquem mortalium.

« Hoc actum est in Curte Civitatis presente Pepono rectore, Stephano
 « assessore, Dono archidiacono, magistro Johanne canonico, Prudentio,
 « Johanne de Nanculo, Arone, Nicolao de Acto, et multis aliis, qui rogati
 « testes interfuerunt.

« Ego Dominicus us. ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 110.

L.

1181

dicembre 18

Nella camera
 dell' Arcidia-
 cono.

« In nomine domini. Anno dominice incarnationis M. C. octuagesimo
 « primo, indictione quartadecima mense decembri, die veneris, qui fuit
 « septimus dies ante festivitatem nativitatis domini, primo anno pontificatus
 « Lucii pape. Ego Mingarda cum filio meo Donodei tibi Riccardo urbevetano
 « episcopo... refutamus quicquid habemus in civitate, excepta domo, quam
 « redemimus ab Ugolino et duobus Casaliniis qui habemus per libellum... (1)
 « ita ut de domo que est secus viam et orto ei coniucto fiat ospitale ad
 « susceptionem pauperum... (1), et oleum quod percipietur de olivis nostris
 « volumus ut erogetur ad lumen ecclesie et ospitalis. Item refutamus tibi
 « terram quam habemus in Campilli, et terram que est in Pantano, et
 « dicitur Rota Pinte Franci, et quicquid habemus super fontem de Leone.
 « De quibus refutatis retinemus nobis usufructum quousque vivimus, et si
 « non sufficeret ad victum nostrum, Episcopus dabit nobis necessaria, et
 « si requisitus non daret, reservamus nobis facultatem alienandi de predictis
 « rebus, prout opus fuerit, vineam quam habemus prope molendinum
 « Rainerii Brunelli reservamus nobis. Hoc actum est in camera Donni
 « archidiaconi in presentia magistri Johannis canonici et predicti archidiaconi
 « et Johannis nepotis sacerdotis Dominici, qui rogati testes interfuerunt.
 « Ego Domenicus a domino Alexandro iudex atque tabellio constitutus
 « hanc cartulam rogatus scribere scripsi ».

Donazioni di
 donna Mingarda e di suo
 figlio Dono-
 deo al vesco-
 vo Riccardo.

Ivi, c. 106 l.

L.I.

1182

marzo 4

Nella Corte del
 vescovato.

« In nomine domini amen. Anno dominice Incarnationis M. C. octuagesimo II
 « indictione quintadecima mense martii die jovis qui fuit quartus dies illius
 « mensis, primo anno pontificatus d. Lucii pape. Ego Blancus de Arcidosso
 « cum filio meo Petro tibi Ricardo Urbevetano et parte ecclesie b. Marie
 « cui presides facio finem et refutationem de vinea et terra quam possideo
 « in loco qui dicitur Corsule et promitto tibi Ricardo episcopo tuisque
 « successoribus per me meosque heredes penam quatuaginta librarum si quo
 « tempore contravenerimus predicta refutatione in suo statu manente.

« Hoc actum est in curte episcopatus in presentia Andree de Rotula,
 « Doni archidiaconi, magistri Johannis canonici, qui rogati testes interfuerunt.

(1) Abrastone nella carta.

Quietanza di
 Bianco d'Ar-
 cidosso per la
 terra di Cor-
 sule ».

« Predictus vero episcopus in porticu predictae curtis incontinenti concessit
 « Blanco filisque et nepotibus tenimentum predictae terre ad tertiam partem
 « fructuum reddendo, secundum consuetudinem terre, et concessit eis
 « posticium predictae vinee et arborum exinde ibi nascentium, secundum
 « consuetudinem terre ad dimidiam partem reddendum musti et fructuum
 « qui pervenerit de futuris arboribus, ea conditione apposita ab episcopo
 « interdictione posticij et tenimenti, quod si prefatus Blancus decederet sine
 « filiis, ut post decessum eius et filiorum atque nepotum predictum posticium
 « et tenimentum rediret libere ad jam dictam ecclesiam.

« Hoc actum est in presentia sacerdotis Gnidonis de sancto Johanne,
 « sacerdotis Dominici de Subripa, Rolandi Treguani, predicti Amedree,
 « Doni archidiaconi, et magistri Johannis, qui rogati testes interfuerunt.

« Ego Dominicus a domino Alexandro iudex atque tebellio constitutus
 « hanc cartulam rogatus scribere scripsi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 104.

LII.

1182

maggio

In casa di Pietro a Johannis Lupicinio.

« In nomine domini, anno M. C. octuaiesimo II indictione quinta decima,
 « mense madii, die iovis, primo anno pontificatus domini Lucii pape. Ego
 « Odiriscius filius Jentilis de Mancino promitto vobis donno Riccardo
 « urbevetano episcopo et donno Tudino abbati sancti Viti, quod nullam
 « molestiam aut violentiam faciam in predictam ecclesiam sancti Viti, aut
 « in homines predictae ecclesiae, aut in rebus pertinentibus ullo tempore
 « ad predictam ecclesiam sancti Viti, quod si fecero contra predictam
 « promissionem, et requisitus non emendavero, infra triginta dies, nomine
 « pene promitto vobis prelatis penam dupli rerum a me apatarum, seu ab
 « alio, meo consensu, refutatione nichilominus predicta in suo statu
 « remanente.

« Hoc actum est in domo Petri filii Johannis Lupicini, in presentia
 « Rocci prioris sancti Constantii, magistri Johannis canonici, sacerdotis
 « Pagani, Rainaldi filii Aldibrandini Hominisdei, Ormani filii Neronis
 « Lupicini eius fratris, qui rogati testes interfuerunt.

« Ego Dominicus us. ».

Promessa data
 da Oderisi figlio di Gentile a de Mancino » al vescovo Riccardo e a Tudino abate di S. Vito di non dar molestia alla detta chiesa.

Ivi, c. 111.

LIII.

1182

dicembre 30

Nel chostro di S. Costanzo.

« In nomine domini, anno dominice incarnationis M. C. octuaiesimo II.
 « indictione quinta decima, mense decembris, die mercurii, qui fuit secundus
 « dies ante calendas ianuarii, primo anno pontificatus domini Lucii pape.
 « Inter Riccardum urbevetanum episcopum et Tezolum de Rizuto tales
 « transactio et finis intercessit de lite que vertebatur inter eos de terra et
 « vinea, quam emit in Corsule a Rollando Treguano et ad Alimanno, sive
 « alios, qui sunt de domo Alimanni, quod predictus Tezalus refutavit predicta
 « jam dicto Episcopo, et Episcopus concessit ei perpetuum tenimentum
 « eius rei ad reddendam tertiam partem fructuum Urbevetano episcopo

Composizione di una lite fra il vescovo Riccardo e « Tezolum de Rizuto » per la vigna « in Corsule ».

« qui pro tempore erit. Si a presenti die plantaret vineam ibi Tezalus exinde
 « daret dimidiam partem fructuum, et hoc totum secundum consuetudinem
 « civitatis. Fines hii sunt: terra quam tenent filii Pepucii Fabri et Blanci
 « de Arcidosso, Doni de Congnolo et Lupicini Neronis. Infra os fines tenet
 « Stefanus Tebalducii.

« Hoc actum est in claustris beati Constantii, de consensu Doni
 « archidiaconi, magistri Johannis, sacerdotis Tebaldi, sacerdotis Girardi,
 « Petri camerarii, Capitanei, in presentia magistri Prudentii, Johannis de
 « Nunculo et aliorum qui sunt vocati testes.

« Ego Dominicus us. ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 106.

LIV.

1183

novembre

*Nel borgo di
 Bolsena.*

« In nomine domini amen. Anno dominice incarnationis Millesimo
 « centesimo octuagesimo III, indictione prima, anno III pontificatus domini
 « pape Lucii III mense novembris, die iovis. Ego Donus de burgo Bulseni,
 « iure libellario. tibi Johanni genero Petri Boni dono ortum situm in
 « predicto burgo in vico, qui dicitur... (1) ad pensionem II denar., singulis
 « anni ecclesie sancte Marie solvendam, finito pretio centum et VIII sol.,
 « sicut inter nos convenit; cui orto primo latere coheret ortus filii
 « Simbardi, secundo latere ortus sancte Xp̄ine, tertio latere via publica,
 « quarto latere rivus. Quem autem ortum superius dictum una eum
 « accessionibus et ingressionibus suis, seu cum superioribus et inferioribus,
 « ego suprascriptus Donus et suprascripto Johanni dono, trado, cedo,
 « confero et per presentem cartam iure libellario confirmo, ut tu et heredes
 « tui a presenti die habeatis potestatem predictum ortum possidendi,
 « vendendi, donandi, permutandi et faciendi quicquid volueritis iure
 « libellario, sine mea et heredum contradictione, salvo iure predictae
 « ecclesie. Et insuper tibi tuisque heredibus, per me et meos heredes
 « promitto predictum ortum ab omni homine defendere. Quod si defendere
 « non potero, aut per quodvis ingenium subtrahere quesiero, nomine pene
 « duplum rei promitto, prout res tempore fuerit meliorata..... (2) sub
 « estimatione in simili loco.

« Actum est hoc in burgo Bulseni in presentia multorum, qui vocati
 « fuere testes. Ego Donus hanc cartam iure libellario fieri rogavi. Ego
 « Curradus, Girardi Petri Boni rogati testes interfuimus. Ego Simbardus
 « de Porco, et Guido Petri Rainutii rogati ut supra.

« Ego prudentius iudex et notarius a domino papa Lucio factus hanc
 « cartam scribere rogatus scripsi absolvi et complevi.

« Signum predicti Prudentii ».

*Livello di un
 orto della
 Chiesa di S.
 Maria.*

131, c. 111 L.

1) Abrasione nella carta.

2) Lacuna nel testo.

LV.

1185

maggio

In Orvieto nella chiesa di S. M.

« In nomine domini amen, anno dominice incarnationis millesimo
 « centesimo octuagesimo V, indictione III, anno IIII pontificatus domini
 « pape Lucii tertii, mense madii die dominico. Ego Riccardus urbevetanus
 « episcopus cum consensu Petri clerici sancti Quirici tibi Petro facio
 « finem et refutationem de vinea quam vendidisti iuxta fossatum veclum.
 « Quam finem et refutationem ego suprascriptus Riccardus episcopus
 « tibi suprascripto Petro promitto ratam et firmam tenere. Contra
 « quam finem et refutationem si ego aut mei successores venire
 « voluerimus, nomine pene duplum rei promittimus, fine et refutatione
 « in suo statu durantibus. Pro qua fine et refutatione ego suprascriptus
 « Petrus Cassini tibi Petro nomine ecclesie sancti Quirici dono allodium
 « vinee iuxta grottam, cui vinee primo latere et secundo vie publice.
 « tertio latere vinea filiorum Berizi, quarto latere via publica; de qua
 « vinea superius dicta, ego Petrus profiteor me nomine predictae posticum.
 « et promitto me redditurum singulis annis, medietate musti. Quod si
 « non observavero et rumpere voluero, nomine pene duplum promitto,
 « prout res tempore fuerit meliorata.

« Actum est hoc in civitate Urbevetana, in Ecclesia sancte Marie in
 « episcopatu, in presentia multorum qui vocati fuere testes, quorum nomina
 « leguntur inferius. Ego Riccardus episcopus, consentiente Petro Clerico
 « sancti Quirici et Petrus Cassini, hanc cartam fieri rogavimus. Ego Bar-
 « tholomeus prior sancti Andree, Magalottus filius Montanarii, Bertramus
 « Almirade rogati testes interfuimus.

« Ego Prudentius sacri lateranensis palatii iudex hanc cartam scribere
 « rogatus scripsi, absolvi et complevi.

« Signum predicti Prudentii ».

Quistanza di vendita di una vigna fatta da vescovo Riccardus per altra vigna a nome della chiesa di San Quirico.

Arch. Vesc. d'Orv. Coll. B. c. 106

LVI.

1185

maggio

Nella chiesa di S. M.

« In nomine domini, anno domini. Anno dominice incarnationis M. C.
 « octoiesimo quinto, indictione quinta, mense madii, die dominico. Inter
 « Riccardum episcopum et Rainuceium de Dono talis finis intercessit de
 « bonis que predictus Rainuceius habet in Mialla, qui prenomatus Rai-
 « nucius de is bonis perpetuo duos denarios et unum raserium frumenti
 « annuatim ecclesie sancte Marie nomine pensionis persolvat, salva deci-
 « matione, quam rustici, qui eas terras colunt, modo solvunt.

« Hoc actum est in ecclesia beate Marie de consensu Doni archidiaconi,
 « sacerdotis Tebaldi, magistri Johannis de Johanne Forte. Insuper Rainucius
 « convenit cum domino episcopo, quod si domus sua remaneret sine herede
 « masculo, quod predicta terra rediret ad predictam ecclesiam. Petrus Rainu-
 « cii, Paganuceius de Montabove, Johannes de Valentino rogati testes interfuere.

« Ego Dominicus a domino Alexandro iudex us. ».

Convenzione fra il vescovo Riccardus e Rainuccio de Dono » per i beni di Mealla.

Ivi, c. 105 r

LVII.

1489

« Anno domini M. C. LXXXVIII. Breve recordationis de convenientia que
 « facta est inter Riccardum episcopum urbevetanum et Donum archidia-
 « conum, et Farolfum super tribus massaritiis, que sunt in loco qui dicitur
 « Mealla, ut ammodo fuit comunes episcopatus et predicti Farolfi et con-
 « cessum est a domino episcopo et Dono archidiacono predicto Farolfo, ut
 « ipse et sui filii masculi habeant suam partem in predictis hominibus,
 « sicut supra dictum est. Et si contingerit predictum Farolfum mori absque
 « filiis masculis, predictæ massaritiæ remaneant episcopatus. Testes sunt
 « presbiter Guglielmus, presbiter Gualfredus, Januarius et alii plures. Et
 « predictus Farolfus singulis annis dabit domino episcopo medium raiserium
 « frumenti ».

*Convenzione fra
 il vescovo Ric-
 cardo, l'archi-
 diacono Dono
 e Farolfo per
 certe massari-
 zie in Mealla.*

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 111.

LVIII.

[1489]

aprile 3

Da Strasburgo.

« In nomine domini. Nos Henricus divina favente clementia Romanorum
 « rex et semper augustus. Restituimus in Christo karissimo patri Clementi
 « sancte Romane ecclesie summo pontifici omnem possessionem quam
 « habuit papa Lucius in civitate Urbevetana. Et si qui de his qui mage-
 « stati nostre iuraverunt prius pape Lucio iuraverant, eos absolvimus de
 « iuramento. Item Viterbienses absolvimus a iuramento et restituimus eos
 « predicto in Christo patri Clementi pape quoad possessionem, absolventes
 « eos a promissione, quam nobis fecerunt, volentes eis de cetero teneri
 « de his, que ipsi promisimus vel concessimus. Insuper iam dicto patri
 « in Christo Clementi pape restituimus quoad possessionem Cornetum, Vi-
 « teralam, Ortam, Narniam, Amelium, Tusculanum, Terracinum, absolvendo
 « homines predictorum locorum a iuramento, quod nobis fecerunt. Item
 « quecumque civitates, castella, munitiones, ville et barones, per Romaniam
 « vel Campaniam constituti, magistrati nostre iuramentum fecerunt post
 « mortem pape Lucii, et primo nec serenissimo patri, nec nobis astricti
 « tenebantur, omnes predictos supradicto Clementi pape restituimus:
 « absolventes eos a iuramento quod nobis fecerunt. Predicta igitur omnia
 « restituimus pape quoad possessionem, salvo iure Imperii, tam de proprietate,
 « quam de possessione, precipientes omnibus predictis, ut iurent et obediant
 « predicto pape sicut domino. Quodcumque autem Comune vel persona hanc
 « restitutionem nostram impedierit, diffiduciamus eam a nostra gratia et
 « banno regali supponimus. Item omne ius, si quod papa Lucius habuit in
 « civitate Tiburtina, restituimus jamdicto Clementi pape quoad possessionem,
 « salva fidelitate, quam quondam serenissimo patri et nuper nobis fecerant,
 « salvo etiam iure imperii, tam de proprietate, quam de possessione. Item
 « quod factum est in civitate Massanensi et pertinentiis in preindicium
 « Episcopi Massanensis, restituimus ipsi episcopo quoad possessionem, salvo
 « iure imperii tam de proprietate, quam de possessione. Item Jacinto cardinali
 « restituimus Petronianum et Cincellam. Ceterum latoribus presentium,

*Privilegio di
 Enrico IV a
 pp. Clemen-
 te III*

« nuntiis nostris, preposito Syglo et Lotario iudici dedimus auctoritatem
« omnia supradicta executioni mandandi.

« Datum apud Argentinam, III nonas aprilis ».

Arch. Com.
Orv. Tit. c.
25.

Publicarono questo diploma P'ORIOLI nel *Giornale Arcadico*, Vol. 136, p. 139,
e il PICKER, *Urkunden zur Reichs-und Rechtsgeschichte italiens*, p. 216.

LIX.

1490

luglio

In Orvieto nella chiesa di S. Bartolomeo.

« In nomine domini amen. Anno dominice incarnationis M. C. nonagesimo,
« indictione XIII, mense iulii die dominico. Ego Johannes quondam filius
« Blauci tibi domino Riccardo Urbevetano episcopo facio finem et refutationem
« atque transactionem de omni eo quod pater meus emit in Corsule, pro
« qua refutatione et transactione ego Johannes recepi a te domino episcopo
« tertiam partem illarum terrarum, de quibus fuerat inter uos controversia,
« et petiolam super illam tertiam et XX sol. den., sicut fuit laudatum
« per presbiterum Paganum et Donum archidiaconum et Petrum Senebaldi.
« Pro qua tertia parte ego Johannes singulis annis debeo nomine pensionis dare
« ecclesie sancte Marie II denar. et debeo habere partes duas que remanent
« et solvere debitum pro quo tenentur. Quam autem finem et refutationem
« atque transactionem ego suprascriptus Johannes tibi suprascripto domino
« episcopo tuisque successoribus per me et meos heredes promitto ratam
« et firmam tenere omni tempore. Contra quam finem et refutatione si
« ego vel mei heredes venire voluerimus aut ipsam rumpere seu litigare
« tentaverimus, nomine pene duplum rei promittimus, et pena soluta, hec
« carta in suo robore permaneat.

Transazione fra Giovanni « q. f. Blauci » e Riccardo vescovo per i beni « in Corsula ».

« Actum est hoc in civitate urbevetana in ecclesia sancti Bartholomei in
« presentia multorum, qui vocati sunt testes. Ego Johannes hanc cartam fieri
« rogavi. Ego presbiter Paganus, Donus archidiaconus, Valentinus Mercu-
« narii, Petrus Senebaldi rogati testes interfuimus.

« Ego Prudentius, etc. ».

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 110 l.

LX.

1492

gennaio 28

Nel castello delle Grotte.

« In nomine domini amen. Anno dominice incarnationis millesimo
« centesimo nonagesimo II, indictione X anno pontificatus domini pape
« Celestini tertii, primo anno imperii Henrici romanorum imperatoris V kal.
« februarii, die martis. Ego plebanus sancti Johannis de castro Critte nomine
« Girardus vobis sororibus Angelere et Guilletrado et concedo iure libellario
« cum consensu domini episcopi urbevetani Ricardi duas petias vinearum
« sitas in capite Canale et in Valcella, et duas petias terrarum sitas in
« Aquaviola et in Canale sancti Silvestri ad pensionem III den. singulis
« annis dandam ecclesie sancti Johannis, hac conditione apposita, quod si
« contingerit nos sine descendentibus decedere, predictae res ad ecclesiam
« sancti Johannis libere vertantur. Uni vero vinee primo et secundo latere

Livello di due vinee e pezzi di terra concessi dal Piovano delle Grotte alle sorelle « Angelere et Guilletr ».

« coheret vie publice, tertio et quarto vinee et terra Mezo Bonico: alteri
 « vinee, primo et secundo latere vinee Mallavacce, tertio vinea filiorum
 « Ezi, quarto vinea presbiteri Passarini.

« Actum est hoc in Castro de Criptis in presentia multorum qui vocati
 « sunt testes, videlicet Robacastelli, Rainuccii de Pappalonto Girardini, qui
 « rogati fuere testes.

« Ego Prudentius. etc. ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 106 l.

LXI.

4193

giugno 28

« In nomine Domini. Ille est libellus suauensis episcopi. In nomine domini
 « nostri Ihesu Xpi amen. Anni ab incarnatione domini M. C. L. XXXXIII
 « indictione XI, IIII kal. iulii, presidente papa [Celestino] tertio, pontificatus
 « ipsius anno III. Jor. Suauensis episcopus se vestro conspectu presentans
 « Soan. ecclesie causam et querelam vobis expositurus. Ecclesia Soan. ab
 « initio sui spatiosam meruit obtinere parrochiam, quam Johannes papa
 « primus certis finibus conclusit, et omne quod intra ipsius parrochie fines
 « continetur, in iure parrochiali Soan. ecclesie suo perpetim privilegio
 « communiuit. Urbevetana ecclesia castrum (?) Gripte, Gradule, castellum
 « sancti Laurentii, burgum Aquapendentis, ecclesia sancti Ypoliti, ubi prima
 « fuit sedes Soan. episcopatus, et adhuc est intra parrochia Soan. episcopatus
 « consistentia, improbo ambitu et usurpationis excessu occupavit, et omne
 « ins episcopale, quod ecclesia Soan. ibidem habet, invasit, et alia invadere
 « non desinit. Unde conqueror Deo et vobis ut exinde michi iustitiam fieri
 « faciatis. Peto etiam ut faciatis michi restitui omnes fructus predictorum
 « locorum medio tempore perceptos et reintegrare ecclesiam sancte Romane,
 « tam in edificio, quam in populo iniuste sublato, cum omni interesse, quam
 « post commissionem presentem, Urbevetani destruserunt. Invasio autem ista
 « facta est circa terminos istos: a vigo sancti Andree et sic per Titanum
 « venit. Beneri cum ecclesia sancti Marlini, et pervenit in Goctanum et
 « per sanctum Laurentium transit in Torclanum et in Rusticam, et sic
 « descendit in fossatum de Tictanum, et in Campomoro, Alutinano, Ateiale
 « et Campillone, et per ripas Aquependentis in Paleam. — Ego Jordanus
 « Suauensis episcopus manu mea subscripsi ».

Querela presen-
 tata dal ve-
 scovo di Soa-
 na al papa
 contro il ve-
 scovo d'Or-
 vieto.

Ivi, c. 81 l.

Seguono le attestazioni de' Soanesi contro il Vescovo d'Orviato. Da questo pro-
 cesso risultano alcuni nomi di Vescovi di Soana non conosciuti finora.
 Aldobrandino morto intorno al 1151: dopo di lui, vacata la sede due anni,
 Pietro riseduto per ventidue anni circa, e così fino al 1175: intorno a diciotto
 anni sedè Paolino posto dall' UGHELLI (*Ital. Sacra*, t. III, pag. 736) quindici-
 cesimo nella sua serie. Sono ricordati i vescovi Egerio, Ildigo o Ildizo (forse
 l' Idittus quattordicesimo nell'opera citata), Rinaldo « qui fuit de Castro », e
 Bernardo. Giordano stesso non è posto nella serie. Come attestazione notevole
 riportiamo questa: « Guittonessa oriunda de Flaiano et Suane morans a
 « III annis, interrogata dixit quod ipsa fuit eum domina Stephanía, que fuit
 « de Lambardis soror Tebalduecii, et ille Tebaldutius offendeat Snam et
 « terram Comitum Ildibrandini, unde comes combuxit Gradulas et Latera, et

« post ea ista audivit Tebaldutum dicentem, quia ecclesia S. habebat magna
 « bona de domo sua; ipse nolebat quod ulterius haberet inde bonum, et postea
 « vidit homines redeuntes Soanam pro decimis, quas dicebant se portasse quos
 « domina Stephanía dicebat hinc, quod veniebant de Gradulis et Criptis,
 « quos dicebat esse suos homines ». Le decime si portavano anche dal Lago,
 che è detto « Lacu Bisentino ». È rammentato, come cosa di sette anni indietro,
 « quod quando rex Henricus ivit Romam, tunc dn̄e Aquependentis venerunt
 « Soanam ».

LXII.

1194

settembre 19

« In nomine domini Anno M̄. C̄. nonagesimo IIII, indictione XII, XIII kal.
 « octubris. Ego Johannes presbiter licet indignus, de consensu prioris et
 « canonicorum sancti Constantii a venerabili patre meo Riccardo Urbevetano
 « episcopo constitutus yconomus ad agendum et respondendum in causa
 « que vertitur inter Urbevetanam et Suanensem ecclesiam, peto michi restitui
 « quequid Suan. Ecclesia nomine decimarum a populo qui est in Criptis
 « accepit, et immo ut michi videtur sunt iniuste accepte; quia castrum
 « Criptarum in urbevetano episcopatu est constitutum: et a longo tempore
 « sunt accepte comprehobitionem (1) quorumdam summorum pontificum et per
 « manum teutonicorum, quod si oportuerit annuente Deo clarebit. Peto etiam
 « ut Suan. Episcopus cessare cogatur a decimarum exactione, crismatione,
 « baptismo populi, qui Criptas inhabitat: cum Urbeveta ecclesia, ab eo
 « tempore cuius non extat memoria pro sua parrochia castrum Criptarum
 « possederit; ecclesias consecrando, in ecclesiis presbiteros instituendo,
 « ordinando, removendo, de eorum comuni vivendo, corrigendo castellanos
 « eiusdem castri, particulariter et universaliter quando meruerunt interdicien-
 « do et absolvendo spirituales causas matrimonii sacrilegii et has similes
 « audiendo, diffiniendo, semper dando penitentias publicas per se. privatas
 « vero per se aut per subditas sibi collectas a clericis faciendo cum pro
 « consecratione suorum episcoporum vel procuratione summorum pontificum
 « vel suorum legatorum fecit, vel alia de causa cum Urb. indiguerit. Quod
 « si Suan. episcopus petat sibi aliquid in parte Criptensis populi vindicare,
 « quia eorum patres de sua diocesi ad habitandum Criptas venerunt, peto
 « ut in Proceno michi decime concedantur, quia plerique nostri parrochiani
 « ap..... (2) quod de sua diocesi est, domicilium elegerunt, scilicet Villa
 « de Bibiano, homines de Tregiale. homines de Monteverde, homines de
 « Campo Skangnano, et peto ut rescripta que a Roma contra Sedem diversis
 « temporibus super hoc facto manarunt, et apud multos suos sunt, michi
 « exhibeantur, presertim Alessandri III, Lucii. Clementis et Celestini,
 « Innocentii et Eugenii. Item peto ut presbiter Jacobus, qui apud heremum
 « Mazzapala..... (3) professus est, et pro eo quod eam non tenet, nec
 « habet habitum, immo relicta huiusmodi que passus est sub S. seculariter
 « vivit et a domino Urb. excommunicatus, peto ut sub..... (3) custodia
 « remittatur ad episcopum Urb. vel tradatur michi emendandus. Item peto

*Petizione del
 vescovo Ric-
 cardo contro
 il vescovo di
 Soana.*

(1) Leggasi: « cum prohibitione ».

(2) Abrasione del testo.

(3) Lacuna.

« totam terram Guinisci et Rainerii Bartholo, et Procenum et Montorium,
 « sicut aliodinum episcopatus nostri. Peto ut faciatis nos patronatum ecclesiam
 « rum que sunt in predictis terris pacifice possidere, et presbiteros, qui sunt
 « in eis ordinati preter consensum Urbevetani episcopi, removeatis ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 85 v.

Seguono le attestazioni de' testimoni, che fra le altre cose dicono di un Concilio che il Vescovo d' O. celebrò nella Valle del Lago; delle decime che si raccoglievano a suono di campana; del pievano di Santa Romana che dava al Vescovo « debita obsequia, videlicet quartam mortuorum, et alia servi-
 « tia. » Si apprende: « quod XL anni fuere in madio quod Rosanum fuit di-
 « structum (altrove è detto settanta anni)... quod Eugenius consecravìt ecclesiam
 « Sancti Sepulcri, et ab eo fuerunt vocati multi episcopi, videlicet Perusinus.
 « Urbevetanus... Montem Verdem, et M. Rofenum et Campum Scangananum
 « teneri per Urbevetanum episcopum, et post destructionem istorum locorum,
 « homines iverunt Procenum de Nobiano.... » È ricordata la guerra d' O. con
 Acquapendente. Prete Pagano di Acquapendente, centenario, come qualche
 altro, disse di essere stato ordinato dal vescovo Guglielmo, « et post ea tempore
 « guerre accepit quosdam ordines a Clusino, et factus est sacerdos a Suanense,
 « quia tempore guerre ibant quocumque poterant, et quia quidam iverunt ad
 « S. Episcopum, Urbevetanus interdixit eis officium ». Sono fra i testimoni
 Dono arcidiacono orvietano; Tebaldo, canonico; Aldobrandino « Uguli » e
 « Boccacifus » d' Acquapendente, cavalieri; Boccavove cavaliere e cittadi-
 no d' O.

Prudenzio giudice e assessore rog. per ordine de' giudici delegati da papa Celestino III che furono Viviano proposto di Soana, e maestro Giovanni canonico d' O., nel borgo d' Acquapendente, dentro la Chiesa di S. Vittoria davanti a molti cherici e laici.

Girardo pievano delle Grotte depose: « guerra emergente inter Criptas et Urbe-
 « vetanam civitatem venit Suanensis et accipiebat decimas: » interrogato se
 alcuni dalle ville del Vescovato di Soana vennero ad abitare alle Grotte,
 rispose: « quod venerunt quosdam ex Argazano, quosdam ex Tenzano, que
 « ville fuerunt S. episcopatus... et heredes eorum superstites sunt; et ex quo
 « predicti venerant Criptas, Urbevet. episcopus exigebat decimas ab omnibus
 « et dicebat illis: *date michi quia statis in castro meo et auditis officium meorum*
 « *clericorum, et postea si vultis dare alii, date;* et ipsi dabant Urbevet...
 « et predicti qui venerant decimas dabant S., scilicet mortuaria, et vivaria et
 « quartam habebat Urbevet... Episcopus Petrus Soan. qui ibat Viterbium (era
 « il tempo dello scisma) transivit per Criptas, et tunc quia guerra erat inter
 « Urb. et Criptas, cresimavit pueros; postea Paulinus semel cresimavit, et
 « Johannes..., et immo nata est postea ista questio de causa apud Pitillia-
 « num et de recusatione iurisiurandi ». Un altro aggiunse che a tempo del
 vescovo Pietro soanese, « qui fuit massarrus de Criptis,..... vidit clavem
 « Criptarum dari civitati Urbevetane, investituram fieri per funem campa-
 « ne, et constituit pensionem II sol. ecclesie Sancte Marie, ex eo tempore
 « habuit civitas castrum, et postea habuit ad hospitali ». Domenico « de
 Ripazurla de Civitellis Rase » oriundo cittadino orvietano, centenario, fu coi
 vescovi Gualfredo, Aldobrandino, Guiscardo e Milone a raccogliere decime,
 « primitias » e mortuarie a Bisenzo, San Lorenzo, Gradoli, Sant' Ippolito
 d' Acquapendente, e a Proceno: sentì dire che uomini del piviere di Soana
 erano venuti alle Grotte, ma non osò prender da loro le decime, « quia si
 « ausus fuisset, scutiferi occidissent eum ». Interrogato se i soanesi avessero
 alcun diritto sulla Chiesa di Sant' Ippolito, rispose: « quod si alii homines
 « UV. essent eius cordis, ipsi irent Suanam, et non moverent se inde nisi prius

« destruerent civitatem et homines, quia iniuste movet questionem UV. de his rebus quas ecclesia UV. possedit a M. annis ».

Martinozzo cittadino orvietano e cavaliere, più che centenario, si ricorda di cent'anni addietro e racconta che « quadam vice cum quidam de Criptensibus, qui venerant de episcopatu S. ad habitandum Criptas, ivissent ad baptizandum in plebe S., que est extra Criptas, quia volebamus quod parrochiani nostri irent, ivimus illuc armata manu, et vittas et bombicinos abstulimus mulieribus »: anche un altro dice « de depredatione facta mulieribus apud plebem... et quod ipse interfuit quando presbiter Rusticus destruxit altare suis manibus... De Proceno et Moutorio vidit dari pensionem; et terra Guinisi et Rainerii Bartholomei est allodium Urb. Ecclesie... quod Procenum dat pensionem vi den. ecclesie sancte Marie, et Rainerii x lib. et ostem et parlamentum debet dare ». Arlotto « de Berizo » cavaliere e cittadino d'O. aggiunge che « interfuit cum Eugenius iret in Frantiam et pater eius ei prestaret conductum cum aliis militibus Urbisveteris et ipsi venissent in Ontallam (?): pater dixit ei quod non iret alterius, quia finis episcopatus UV. est hic, et non ultra porrigebatur; et dominus Eugenius dixit eis quod irent quousque ipsi transirent, (*lacuna*) quia magis indigebant ». Omodeo « Pagani » giudice cittadino d'O. disse che la prima guerra che fu fra O. e Acquapendente durò due anni, e la seconda un anno. « Amideus prior sancti Donati... dixit quod tempore erroris qui fuit inter presbiterum Rainerium, priorem sancti Constantii et presbiterum Ildibrandum, qui fuit postea episcopus, ante quam Gualfredus esset episcopus, illi de plebe S. Stephani acceperunt crisma a Suan., qui cum congnovisset UV., venerunt illuc, et destruxerunt plebem S. Stephani, que est extra Criptas, et abstulerunt viris et mulieribus pannos, et ita punierunt eos. Et hoc fuit eo tempore quo ipse erat in Criptis et legebat psalterium ibi ». Oltre ai ricordati testimoniarono Lambertuccio « de Trocta » cittadino d'O., prete Rollando di S. Anastasia d'O., Parte « de filiis Homodei » cavaliere e cittadino d'O., Aldobrandino citt. d'O., Roberto « de Medico » cav. e citt. d'O., Ranuccio « de Dono » cav. e oblatto di S. Nicolò del Monte orvietano, Domenico medico, Pagano e Nerone citt. d'O.

Prudenzio not. es.

LXIII

1194

ottobre

« In nomine domini. Presbiter Rollandus de Ara Sorani et inde oriundus et ibi a pueritia conversatus, interrogatus: quod ipse interfuit cause quam faciebat episcopus Ildibrandinus Suanensis Urbevetano, coram Ortano Episcopo et alio apud Pitillanum in ecclesia Sancti Petri de Aquapendente, Criptis et Sancto Laurentio et Gradule et Cloiano sicut trahit fines de Monte Veneri et Petrabusaria et Cotano et Teiale et nescit illa ascora et XV pertice infra lacum et ulmo Torclano, et mota est postea mentio de sacramento calunie et postea quaque pars recessit, set nescit qualiter, et vidit priorem sancti Ypoliti ire ad sinodum episcopi Ildibrandini Suanens. et presbiterum Valentinum plebanum sancte Romane et clericos de Criptis videlicet presbiterum Ranerium Skanfaldum et presbiterum Johannem palatinum et presb. Petrum, sicut ibant alii clerici qui de episcopatu Suan. erant: de alio non recordatur, nisi quod episcopi Petrus et Paulinus faciebant litem consecrationem Ecclesie Montis de Puteo: fecit Episcopus Petrus Suan. pro suo Episcopatu ». Disse che i vescovi d'O. e di Soana

Testimonianze
di diaconati
di Orvieto e
di Soana.

« totam terram Guinisci et Rainerii Bartholo, et Procenum et Montorium,
 « sicut alodium episcopatus nostri. Peto ut faciatis nos patronatum ecclesia-
 « rum que sunt in predictis terris pacifice possidere, et presbiteros, qui sunt
 « in eis ordinati preter consensum Urbevetani episcopi, removeatis ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 85 t.

Seguono le attestazioni de' testimoni, che fra le altre cose dicono di un Concilio che il Vescovo d' O. celebrò nella Valle del Lago; delle decime che si raccoglievano a suono di campana; del pievano di Santa Romana che dava al Vescovo « debita obsequia, videlicet quartam mortuorum, et alia servitia. » Si apprende: « quod XL anni fuere in madio quod Rosanum fuit constructum (altrove è detto settanta anni)... quod Eugenius consecravitecclesiam « Sancti Sepulcri, et ab eo fuerunt vocati multi episcopi, videlicet Perusinus. « Urbevetanus... Moutem Verdem, et M. Rofenum et Campum Scanganum « teneri per Urbevetanum episcopum, et post destructionem istorum locorum, « homines iverunt Procenum de Nebiano... » È ricordata la guerra d' O. con Acquapendente. Prete Pagano di Acquapendente, centenario, come qualche altro, disse di essere stato ordinato dal vescovo Guglielmo, « et post ea tempore « guerre accepit quosdam ordines a Clusino, et factus est sacerdos a Suanense, « quia tempore guerre ibant quocumque poterant, et quia quidam iverunt ad « S. Episcopum, Urbevetanus interdixit eis officium ». Sono fra i testimoni Dono arcidiacono orvietano; Tebaldo, canonico; Aldobrandino « Uguli » e « Boccaefus » d' Acquapendente, cavalieri; Boccaove cavaliere e cittadino d' O.

Prudenzio giudice e assessore rog. per ordine de' giudici delegati da papa Celestino III che furono Virviano proposto di Soana, e maestro Giovanni canonico d' O., nel borgo d' Acquapendente, dentro la Chiesa di S. Vittoria davanti a molti cherici e laici.

Girardo pievano delle Grotte depose: « guerra emergente inter Criptas et Urbevetanam civitatem venit Suanensis et accipiebat decimas: » interrogato se alcuni dalle ville del Vescovato di Soana vennero ad abitare alle Grotte, rispose: « quod venerunt quosdam ex Argazano, quosdam ex Tenzano, que « ville fuerunt S. episcopatus... et heredes eorum superstites sunt; et ex quo « predicti venerant Criptas, Urbevet. episcopus exigebat decimas ab omnibus « et dicebat illis: *date michi quia statis in castro meo et auditis officium meorum clericorum, et postea si vultis dare alii, date; et ipsi dabant Urbevet...* « et predicti qui venerant decimas dabant S., scilicet mortuaria, et vivaria et « quartam habebat Urbevet... Episcopus Petrus Soan. qui ibat Viterbium (era « il tempo dello scisma) transivit per Criptas, et tunc quia guerra erat inter « Urb. et Criptas, cresimavit pueros; postea Paulinus semel cresimavit, et « Johannes..., et immo nata est postea ista questio de causa apud Pitillia- « num et de recusatione jurisiurandi ». Un altro aggiunse che a tempo del vescovo Pietro soanese, « qui fuit massarrus de Criptis,..... vidit clavem « Criptarum dari civitati Urbevetane, investituram fieri per funem campanae, et constituit pensionem II sol. ecclesie Sancte Marie, ex eo tempore « habuit civitas castrum, et postea habuit ad hospitali ». Domenico « de Ripazurla de Civitellis Rase » oriundo cittadino orvietano, centenario, fu coi vescovi Gualfredo, Aldobrandino, Guiscardo e Milone a raccogliere decime, « primitias » e mortuarie a Bisenzo, San Lorenzo, Gradoli, Sant' Ippolito d' Acquapendente, e a Proceno: senti dire che uomini del piviere di Soana erano venuti alle Grotte, ma non osò prender da loro le decime, « quia si « ausus fuisset, scutiferi occidissent eum ». Interrogato se i soanensi avessero alcun diritto sulla Chiesa di Sant' Ippolito, rispose: « quod si alii homines « UV. essent eius cordis, ipsi irent Suanam, et non moverent se inde nisi prius

« destruerent civitatem et homines, quia iniuste movet questionem UV. de his
 « rebus quas ecclesia UV. possedit a M. annis ».

Martinuzzo cittadino orvietano e cavaliere, più che centenario, si ricorda di
 cent'anni addietro e racconta che « quadam vice cum quidam de Criptensibus,
 « qui venerant de episcopatu S. ad habitandum Criptas, ivissent ad baptizandum
 « in plebe S., que est extra Criptas, quia nolebamus quod parrochiani no-
 « stri irent, ivimus illuc armata manu, et vittas et bombicinos abstulimus
 « mulieribus »: anche un altro dice « de depredatione facta mulieribus apud
 « plebem... et quod ipse interfuit quando presbiter Rusticus destruxit altare
 « suis manibus... De Proceno et Montorio vidit dari pensionem; et terra Guinisi
 « et Rainerii Bartholomei est allodium Urb. Ecclesie... quod Procenum dat
 « pensionem vi den. ecclesie sancte Marie, et Rainerii x lib. et ostem et
 « parlamentum debet dare ». Arlotto « de Berizo » cavaliere e cittadino d'O.
 aggiunge che « interfuit cum Eugenius iret in Frantiam et pater eius ei prestaret
 « conductum cum aliis militibus Urbisveteris et ipsi venissent in Outallam (?):
 « pater dixit ei quod non iret alterius, quia finis episcopatus UV. est hic, et
 « non ultra porrigebatur; et dominus Eugenius dixit eis quod irent quousque
 « ipsi transirent, (*lacuna*) quia magis indigebant ». Omodeo « Pagani » giudice
 cittadino d'O. disse che la prima guerra che fu fra O. e Acquapendente durò
 due anni, e la seconda un anno. « Amideus prior sancti Douati... dixit quod
 « tempore erroris qui fuit inter presbiterum Rainerium, priorem sancti Con-
 « stantii et presbiterum Ildibrandum, qui fuit postea episcopus, ante quam
 « Gualfredus esset episcopus, illi de plebe S. Stephani acceperunt crisma a
 « Suan., qui cum cognovissent UV., venerunt illuc, et destruxerunt plebem
 « S. Stephani, que est extra Criptas, et abstulerunt viris et mulieribus pannos,
 « et ita punierunt eos. Et hoc fuit eo tempore quo ipse erat in Criptis et legebat
 « psalterium ibi ». Oltre ai ricordati testimoniarono Lambertuccio « de Troeta »
 cittadino d'O., prete Rollando di S. Anastasia d'O., Parte « de filiis Homodei »
 cavaliere e cittadino d'O., Aldobrandino citt. d'O., Roberto « de Medico »
 cav. e citt. d'O., Ranuccio « de Dono » cav. e oblatto di S. Nicolò del Monte
 orvietano, Domenico medico, Pagano e Nerone citt. d'O.

Prudezzo not. es.

LXIII

1494

ottobre

« In nomine domini. Presbiter Rollandus de Ara Sorani et inde oriundus
 « et ibi a pueritia conversatus, interrogatus: quod ipse interfuit cause quam
 « faciebat episcopus Ildibrandinus Suanensis Urbevetano, coram Ortano
 « Episcopo et alio apud Pitillanum in ecclesia Sancti Petri de Aquapendente,
 « Criptis et Sancto Laurentio et Gradule et Cloiano sicut trahit fines de
 « Monte Veneri et Petrabusaria et Cotano et Teiale et nescit illa ascora
 « et XV pertice infra lacum et ulmo Torelano, et mota est postea mentio
 « de sacramento calunie et postea quaque pars recessit, sed nescit qualiter, et
 « vidit priorem sancti Ypoliti ire ad sinodum episcopi Ildibrandini Suanens.
 « et presbiterum Valentinum plebanum sancte Romane et clericos de Criptis
 « videlicet presbiterum Ranerium Skanfaldum et presbiterum Johannem
 « palatinum et presb. Petrum, sicut ibant alii clerici qui de episcopatu
 « Suan. erant: de alio non recordatur, nisi quod episcopi Petrus et Paulinus
 « faciebant litem consecrationem Ecclesie Montis de Puteo: fecit Episcopus
 « Petrus Suan. pro suo Episcopatu ». Disse che i vescovi d'O. e di Soana

Testimonianze
 di diocesani
 di Orvieto e
 di Soana.

avevano ciascuno diritto alla metà delle Grotte, ritenute per intero da quello d' O. per forza. Dalla deposizione di prete Stefano si raccoglie che il vescovo Pietro di Sorano fu scismatico « et coactus fuit a comite Idibrandino ut « transiret ad scisma; sic redit ad Ecclesiam, accepta penitentia ab episcopo « Castrensi ». È ricordata la consacrazione della Chiesa di S. Sepolcro, fatta dal vescovo Aldobrandino per l'altare inferiore, e da papa Eugenio « qui consecravit altare superius »; la consacrazione di S. Giovanni in Acquapendente fatta dal vescovo Aldobrandino d' O., e la chiesa di S. Maria di detto luogo per i vescovi d' O. e di Todì, e l'altra di San Lazzaro per il vescovo Riccardo. Fra i testimoni è « Lopulus miles » orinudo d' Acquapendente.

Guido giudice e notaro *etc.*

Arch. Vesc. d' Orv. Coll. B. c. 83.

LXIV.

1195

dicembre 22

Nel Chiostro di S. Costanzo.

Giovanni « q. Blanci » di Arcidosso dà in livello ai fratelli « Cazato et Jordano » col consenso del vescovo Riccardo un pezzo di terra « in vico qui dicitur Corsule, ad pensionem unius denarii singulis annis ».

Livello di « Corsule ».

« In claustro Sancti Constantii » in presenza di molti testimoni.

Giovanni rog. consenziente il Vescovo.

Ivi, c. 114.

Il CAPPELLETTI ha supposto che questo vescovo Riccardo non sia lo stesso Riccardo notato nei documenti precedenti. Dice che di Riccardo da Gaeta cessano gli atti all'anno 1185: che le memorie dal 1197 al 1201 appellano a un secondo Riccardo, e che fra il primo e il secondo intercede un Aldo o Aldeperto che nel 1195 si trova segnato come vescovo orvietano in un diploma dato da Piacenza dall'imperatore Arrigo VI al Conte Venerosi il giorno 29 maggio; diploma che è pubblicato dal MURATORI nel I delle *Antiquitates*. Ma il CAPPELLETTI non si sarebbe indotto in errore se avesse esaminato gli atti pubblici che dal 1189 al 1195 qui si hanno raccolti, tutti riferentisi a Riccardo. Abbiamo in fatti Riccardo nell'ottobre 1194 e Riccardo nel dicembre 1195. Bisognerebbe supporre che il vescovo intromesso fra il I e il II Riccardo reggesse la cattedra d' Orvieto nei mesi che corrono fra l'uno e l'altro documento. Ma questo non dice chi scriveva la serie di alcuni vescovi d' Orvieto poco più di trent'anni dopo; e troviamo invece che la cronaca scritta dal vescovo Ranieri nel Codice B. assegna a Riccardo un episcopato di 24 anni, quanti appunto ne danno gli atti del vescovo Riccardo dal 1177 al 1201. Anche un documento che riportiamo più avanti, del 1212, dice chiaro che dopo morto il vescovo Rustico, succedettero Riccardo, Matteo e Giovanni. Se di Riccardi ne fossero stati due, non potevasi trascurarne la distinzione. Riguardo poi alla carta MURATORIANA importa notare che vi è scritto fra i testimoni « Ald... Ubertanus Episcopus », e non « Urbevetanus » od « Urbetanus » come avrebbe detto per riferirlo orvietano. Sarebbe piuttosto da vedere se quell' « Ald... » sia invece « Aldicius » o « Ardicius » che in quell'anno era Vescovo di Piacenza, dove quel diploma è dato. Ma sia chiunque, io non mi persuado degli argomenti del ch. CAPPELLETTI, e deploro che la serie de' Vescovi d' Orvieto sia stata aumentata di due nomi senza l'appoggio di argomenti certi.

LXV.

1196

novembre 27

In Palestrina.

« Henricus sextus divina favente clementia Romanorum Imperator semper
 « augustus et Rex Sicilie. Equum actendimus et rationi consentaneum, ut
 « ea que per examen Curie nostre iuste vel amicabilem terminatur, ne
 « processu temporum aliqua debeant vel possint occasione in cassum re-
 « vocari, auctoritatis nostre confirmatione dignum ducimus roborare. Qua-
 « propter universis Imperii nostri fidelibus pres. et fut. notum facimus.
 « quod nos imperiali auctoritate roboramus et confirmamus convenientiam
 « quam fidelis noster Angelus Tarentinus Archiepiscopus Vicarius noster
 « super causa que vertebatur inter fidelem nostrum Thebaldum Clusinum
 « Episcopum ex una parte, et ex alia parte comitem Manentem, de nostro
 « consensu et consentia ordinavit, que talis est: Clusinus episcopus pro
 « Ecclesia sua in Civitate Clusina plenam jurisdictionem et districtum
 « habebit, quia probatum est, quod ipse et antecessores sui ea quiete
 « retinuerint, sine aliqua Manentis filiorum aut heredum suorum molestia:
 « unde ipsi de cetero cessabunt ab omni inquietatione Clusine Ecclesie et
 « Ecclesie Sancte Mustiole et omnium Ecclesiarum hominum et rerum
 « suarum, et domos Episcopales ipsi Episcopo liberas dimittent et absolutas.
 « homines etiam Civitatis Clusine a fidelitate absolvant, qui tantum tene-
 « buntur juramento, quod personam Manentis filiorum suorum et omnium
 « pro parte sua in Civitate et districtu Clusino non ledant, sed juvent eos
 « bona fide, salva fidelitate nostre maiestatis et Clusine Ecclesie. Episcopus
 « autem Manenti concedet in p[re]fendo domum, quam ipse Manens in Civitate
 « Clusina [he]dificavit, de qua ipse Manens ei faciet fidelitatem et heredes
 « sui, qui eandem domum habebant, scilicet alii heredes sui qui eam non
 « tenuerint, jurabunt securitatem Ecclesie. Si vero Comes Manens vel heres
 « suus de predicta domo molestiam intulerit Ecclesie, vel jura Ecclesiarum
 « in aliquo perturbaverit, nisi re[qu]isitus ab Episcopo plenius emendaverit,
 « ipsa domus ad Ecclesiam libere devolvatur. Predictus etiam Manens vel
 « heres suus nulli de Civitate presentium vel futurorum de domo illa
 « violentiam aliquam faciet vel guerram absque voluntate et mandato
 « Episcopi, nisi se defendendo. Et si Episcopus necesse habuerit, plenum
 « auxilium ei faciet de domo illa contra quoslibet homines, et non offendet
 « homines venientes ad cetanias vel ad alia spiritualia matris Ecclesie,
 « vel ad forum Civitatis. Predictus autem Manens vel heres suus annuata
 « fodrum, quod nunctii nostri consueverunt percipere vice nostra, sine
 « contradictione episcopi percipiet et hostem habebit quem alie terre
 « circumposite nunctiis nostris solent exhybere. Statuimus igitur et districte
 « precipimus, ut nulla omnino persona, parva vel magna, secularis vel
 « Ecclesiastica predictum Episcopum aut successores suos aut Ecclesiam
 « vel Civitatem Clusinam contra hanc maiestatis nostre confirmationem
 « gravare audeat vel aliquatenus perturbare. Quod si quis attemptaverit
 « quingentas marcas argenti pro pena componat, dimidium camere nostre
 « et reliquum passis iniuriam.

Diploma di En-
 rico VI al Ve-
 scovo di Chi-
 sti.

« Huius rei testes sunt Valtherius Troianus Episcopus, Albertus
« Vercellensis Episcopus. Petrus Urbis prefectus, Corradus Dux Spoleti,
« Marcovaldus senescalcus, Henricus, Pincerna et alii quam plures.

« Datum apud Prereste anno domini M. CXC. VI, indictione XV, V kal.
« Decembris ».

Arch. Com. d'O.
Dipl. ad an.

È pubblicato dal PETRINI, *Memorie Prenestine* (Roma, 1795) e dal BÖHMER, *Acta Imperii* I, 193.

LXVI.

1197

febbraio 14

In Orvieto nel
palazzo del
Vescovo.

Giovanni « Mancinus » vende ai fratelli « Cazato, Jordano et Matheo,
filiis q. Tezali Rizuti » un pezzo di terra in « Corsule » col livello di due
denari senesi ogni anno alla Chiesa Maggiore di S. Maria vescovato; alla
cui vendita consentì il vescovo Riccardo e Donno, arcidiacono della Chiesa,
e dichiara di averne ricevuto il prezzo in trentasette lire di den. sen.

Nel palazzo del Vescovo nella città d'O., presenti « Ildribandinus
Rainuzali Mancini, Oddo Jacoppi, Bartholomeus Sinibalda, Rain. Pecoraia et
Rainerius Valentini ».

Riccardo vescovo e Donno arcidiacono, e Giovanni Mancino, Marsoppio not.

Vendita di un
pezzo di ter-
ra « in Cor-
sule ».

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 114 t.

LXVII.

1197

novembre 13

Nel palazzo
del Vescovo.

« In nomine domini, amen. Anno dominice incarnationis M. C. nonage-
« simo VII, indictione XV, anno VII pontificatus domini pape Celestini tertii
« idus novembris, in festo sancti Britii confessoris atque pontificis. Cum
« humana fragilitas ultimum pertimescit diem vite sue, oportet sollicitè
« considerare quod Deo largiatur et pauperibus velit erogare. Quapropter
« ego Johannes presbiter Sanctorum Apostolorum pro meorum remissione
« peccatorum tibi domino Riccardo Urbevetano Episcopo nomine fraternitatis
« clericorum Urbevete civitatis dono et trado omnia mea bona, mobilia
« et immobilia, videlicet casas, casalina, terras, vineas, arbores fructiferas
« et infructiferas, molendina, fullonicas cum aqueductu et suis accessionibus.
« Ideo predictam facio donationem rerum mearum ut in loco congruo et
« competenti ad honorem Dei et genitricis virginis Marie et ad honorem
« fraternitatis clericorum Civitatis construat hospitalis, in quo pauperes
« et infirmi et destituti propriis solatiis possint recipi et sustentari. Quod
« hospitale volo ut regatur et disponatur per fraternitatem clericorum et eos
« qui preerint fraternitati. Et singulis annis in anniversario meo post meum
« obitum detur comestio XII pauperibus et clero Civitatis impendatis
« secundum facultatem et possibilitatem hospitalis pro meorum remissione
« peccatorum et parentum meorum. Prediete vero donationi hanc adjcio
« conditionem, ut michi liceat pro utilitate hospitalis et melioratione alienare
« de rebus a me donatis: post decessum autem meum omnem inibeo aliena-
« tionem, et nulli liceat aliquid de rebus donatis alienare, nisi permutationem
« facere pro utilitate et melioratione hospitalis. Qui vero aliquid de predictis
« rebus alienare voluerit sit anathema etc. Ex rebus donatis excipio nunc

Fondazione
dell'Ospedale
dalla frater-
nità de' che-
rici.

« usufructum dum vixero pro mea sustentatione, et excipio quod habeo
 « in vico qui dicitur Querceta, quod dono Bartholomeo et eius legitimo
 « filio si habuerit, qui si sine descendentibus decesserint ad hospitale
 « revertatur. Item excipio tantum vinearum, que sufficiant VI zappis, quas
 « volo largiri consanguineis meis.

« Actum est hoc in palatio d. Episcopi in presentia multorum qui vocati
 « sunt testes. Ego presbiter Johannes hanc cartam donationis fieri rogavi.
 « Ego Matheus prior Sancti Constantii. Donus archidiaconus. Presbiter
 « Baldus Sancti Andree, presb. Paganus Sancti Angeli, presb. Johannes
 « Sancti Angeli, Donadus subdiaconus Sancte Marie, Dominicus iudex
 « rogati testes interfuimus.

« Ego Prudentius sacri laterani palatii iudex hanc cartam donationis
 « scribere rogatus, scripsi, absolvi et complevi ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B
 c. 109.

LXVIII.

1198

novembre 8

Jacomo « Arungerius » e Altovito Consoli della città di Siena eletti arbitri nella controversia fra gli orvietani e quei d'Acquapendente per le questioni segg., ossia intorno alle differenze sulla selva di Monte Roseno: per la restituzione « omnium hominum receptorum tam ante sacramentum. « quam postea »; per la demolizione « murorum et munitionum »; per i dazi pretesi dagli orvietani tanto pel tempo passato, quanto per il tempo avvenire; per la restituzione di tutti i tenimenti del figlio di Sinibaldo e degli altri sottoposti; e finalmente del fare guerra e pace contro tutti, eccetto il papa, premesso il giuramento delle parti, sentenziano col presente lodo: 1.° che quei d'Acquapendente paghino annualmente al Comune d'O. il solito canone di dieci anni addietro, cioè venti soldi all'anno: — 2.° che gli orvietani sieno liberi di mantenere a coltura quella parte della selva resa a coltivazione, o ritornarla a selva, e nel primo caso abbiano il « terraticum » secondo il costume della contrada: — 3.° che di tutti quelli ricevuti avanti e dopo il giuramento si faccia restituzione, salvo quelli che vennero a composizione coi loro padroni, e rimangano a seconda de' capitoli da loro accettati: — 4.° che del tenimento del figlio di Sinibaldo e degli altri soggetti a O., a meno che qualcuno non mostrasse di ritenerlo giustamente, si faccia loro restituzione, e ciò si chiarisca nella Curia d'O. « secundum « justitiam et morem Civitatis »: — 5.° che guerra e pace si faccia contro tutti, salvo il papa, a mandato de' Consoli d'O.: — 6.° che del tolto a Boccazzise e a Guglielmino si rendano le cose mobili: — 7.° che dei dazi arretrati si paghino al Comune d'O. cencinquanta lire, e per l'avvenire si paghi quanto pagava la Chiesa di San Giovenale: — 8.° che quei d'Acquapendente demoliscano dugento piedi fino a terra delle mura che sono attorno alla terra, e quarantacinque piedi presso ciascuna delle cinque porte, che si denominano porta « de Podio; de Massaio; Oliva; S. Leonardi et de Strata », senza che però si abbiano a demolire le porte stesse: nè possano riedificare senza la volontà dei Consoli d'O.: e oltre a ciò si distrugga la

Lodo pronun-
 ziato dai Se-
 nesi fra Or-
 vieto e Ac-
 quapendente.

torre nuova fino all' « altum murum Comunale, qui est justa illam turrin » : — 9.º che gli orvietani « de castro S. Laurentii observent..... justitiam « et bonam consuetudinem in manibus Consulium » : che facciano pace con Acquapendente e che non distruggano il borgo : — 10.º che quei d'Acquapendente non esigano pedaggi dagli orvietani : — 11.º che Napoleone giuri con venti de' suoi di tenere rapporti amichevoli con Acquapendente ; e così Acquapendente con O. con Napoleone, con Proceno « et Lombardariis de Fraiano », e così i Procenesi con Acquapendente : — 12.º che i prigionieri statici (« stadigos ») di una parte e l'altra sieno lasciati liberi e i fideiussori prosciolti : — 13.º che tutte le pene fino a quel giorno fossero condonate : — 14.º che da quel giorno alle calende di maggio quanti sono in O. dai quindici ai settant'anni giurino osservare il lodo, sotto pena di mille marche d'argento.

Fatto in Siena, in casa « Jacob », presenti Aldobrandino « Josep », Conte « Palmerii », Tommaso « Burnecti », Provenzano « Ildribandini Guiducci », Leccardo « Philippi », Ubertino « Bizzicarie », Ranuccio « Panzorum », Jacomo « Rustiketi », « Astulto » giudice, Rannuccio « Marini », Rosso giud., Bartolomeo « Presbiteri », Bonaguida « Manzarelli » e altri.

Aldobrandino not. rog.

Arch. Com. d'
Orv. Cod. De
Bust. c. 3.

LXIX.

1200

febbraio 20

In S. M. Maggiore avanti
Valtare di S.
Tommaso.

« In nomine domini, amen. Anno ab incarnatione domini nostri Jhesu
« Xpi M. CC. anno tertio pontificatus domini Innocentii pape tertii, imperio
« romano imperatore vacante, mensis februaryi decimo kal. martii, indictione III.
« In Ecclesia Sancte Marie majoris ante altare Sancti Thome, presentibus
« testibus infrascriptis. Manifestus sum ego Riccardus UV. episcopus qualiter
« per hunc libellum et conventionem inter nos habitam tradere vobis
« Clarino et Bernardino vestrisque heredibus tradere, concedere et confirmare
« unum masium quod stat in comitatu UV. in pertinentiis Riprage, in loco
« qui dicitur Sanctus ad Taverle, quod autem masium ego prenominatus
« Riccardus per me, meosque successores vobis Clarino et Bernardino
« vestrisque heredibus concedo et confirmo ad habendum etc. sicuti vestri
« antenati habuere libellario iure, redendo singulis annis nomine pensionis in
« nativitate Domini duos sodos illius monete, qui pro tempora erunt ecclesie
« sancte Marie maiori ; et promitto per me, meosque successores vobis Clarino
« et Bernardino vestris heredibus dictum masium ab omni homine de iure
« defendere, quod si non facerem et aliquid in dicta pensione duorum
« solidorum addere vellem, cadam a iure meo. Et nos Clarinus et Bernardinus
« promittimus tibi prenominato Riccardo tuisque successoribus si contingerit
« nos decedere, liberis masculis non ostantibus, quod nos restitueremus
« dictum masium dicte Ecclesie sancte Marie maiori.
« Presb. Tebaldus de Casale, pr. Johannis Episcopi, pr. Benedictus
« Kalendarii, pr. Henrigus, Perus de Ripraga, Bernardus de Ripraga,
« Ranuzalus de Ripraga, omnes isti ad hoc fuere vocali testes.
« Ego Petrus sacri palatii notarius » etc.

Libello di un
« masium » in
Ripraga fatto
dal vescovo
Riccardo con
Clarino e Bern-
ardino e loro
cred.

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B
c. 1114.

LXX.

1200

dicembre 12

In Orvieto nel
palazzo de' fi-
gli di Pietro
« Cittadini ».

Gualfredo vescovo di Chiusi e Ranieri capitano di Monte Luculo sottomettono al Comune d'O. e per esso al Potestà Pareuzo la città di Chiusi e il castello di Monte Luculo spettanti al loro assoluto dominio rispettivamente, per fare guerra e pace con tutti gli inimici e gli amici degli orvietani, salvi il papa e l'imperatore. Promettono un cero di venti libbre tutti gli anni per l'Assunta o nella festa del beato Pietro martire alla chiesa maggiore. Confessano anche che trenta e più anni addietro erano soggetti alla città d'O. « nisi cum detenti violente fuisset a domino imperatore et eius nuptiis ». Si obbligano a mille lire di pena, contravenendo.

Il Potestà d'O. promette poi di proteggere la città di Chiusi e il castello di Monte Luculo.

Fatto in Orvieto nel palazzo dei figli di Pietro « Cittadini »: testimoni Ugolino « Oddonis » console della terra, Arengerio « Corvencini », Rinaldo « Comitisse », Massuccio figlio « Massucci », Bartolomeo « Phylippi », Bartolomeo « Sancti Apostoli », Federico « Angelarii », Giovanni « Comitiss Fumi », Guido « Roberti », Ormanulo « Neronis », Domenico giudice, Danesio giudice, Magalotto « Montanarii », Matteo da Trivino e Ruggero « Frandutie ».

Il vescovo Gualfredo e i proceri sopraddetti di Monte Luculo e di Chiusi, e Parenzo per la città.

Marsoppio giud. e not. rog.

Copia di Angelo di ser Cencio « Jacobi » not. coi notari Francesco di Guido « Boncontis », e Neri « Ugolini Nerii », presente Pietro di Giovanni « Ritii » giudice ordinario, ai 20 di giugno 1328 nelle case della Chiesa dove dimorano i Signori Sette.

Sottomissione
di Chiusi e di
Monte Lu-
culo.

Arch. Com. Orv.
Cod. De Bust.
c. 3, c. 181 A.

LXXI.

[1200]

« In nomine domini amen. Nos Consules vel potestas iuramus ad Sancta
« Dei evangelia regere, gubernare et manuteneare urbevelanam civitatem
« et homines ipsius Civitatis maiores et minores qui modo sunt aut in antea
« erunt, et homines ipsius districtus et comitatus, a quibus servitia habemus
« et exigimus, prout melius cognoverimus. Et quod conquerimus utile
« civitati et comunitati faciemus et non pretermittimus neque pretio neque
« precibus, neque gratia, neque hodie, neque amicitia. Et que cognoverimus
« inutilia et dampnosa civitati et comunitati obmittimus et non faciemus.
« Et que in hoc constituto sunt omnia observabimus ad honorem Dei et
« beate Marie virginis bona fide et sine fraude et malo ingenio, et sine
« omni sophysimate ad purum sanum intellectum civitatis usque ad kalendas
« madii. Et custodiemus et custodiri faciemus res nostre maioris Ecclesie et
« aliarum ecclesiarum, stratum et hospitalia consistentia in nostro episcopatu
« et omnia venerabilia loca, et ecclesiam sancti Salvatoris de Monte Miato.
« Et contenti erimus salariis et beneficiis nobis constitutis in principio nostri

Formola del
giuramento
degli ufficia-
li del Comu-
ne d'Orvieto.

« consolatus, nec accipiemus, nec exigemus per nos vel per alios ultra
 « salaria nobis constituta. Et quicquid ad nostras manus vel ad alios per
 « (sic) nobis pervenerit occasione nostre hali, totum infra VIII dies post-
 « quam ad manus nostras pervenerit vel ad alios pro nobis Camerario resti-
 « tuemus, et nichil in nostros usus convertemus aliquo ingenio. Et neque
 « vendemus, donabimus vel permutabimus, neque in dicto vel facto quod
 « aliquid remicatur, relaxetur, concedatur de terra vel comitatu vel districtu,
 « que comunitas urbevetaua habuerit et possedit, acquisivit vel recuperavit
 « in silvis, pascuis, pratis, domibus, vineis, terris paterinorum, in castellis,
 « burgis, villis, piscariis et omnibus aliis, que sunt a comunitate detenta
 « per se vel per alios. Idem in bonis illorum qui propter mortem domini
 « Petri Parentii exiverunt vel deieci fuerunt de civitate, exceptis venditis
 « et pignoratis ab eis ante ipsius mortem, quod possit testibus vel instru-
 « mento probari, vel post datis, seu concessis alicui vel aliquibus a po-
 « testate seu consulibus civitatis, salvo consilio C. bonorum virorum simul
 « coadunatorum de nobilibus et popularibus, habito et requisito super rebus
 « comunitalis obligandis, ita quod bis et ter requiratur, et salvo si quid
 « infra statuatur. Et nullam maiorem penam exigemus per nos vel per alios,
 « bandum vel salarium, nisi que in constituto scripta erunt et infra statuatur.
 « Et nullam penam dabimus in personis vel rebus, nisi maleficium erit
 « publicum et notorium, confessione vel testibus publice receptis, salvo
 « quod infra statuatur.

« Ego index iuro ad Sancta Dei Evangelia observare jus generale et
 « consuetudinem scriptam et approbatam in constituto, et secundum ipsas
 « consuetudines scriptas iudicabo et indicari faciam, et esse contemptus
 « salario michi statuto a potestate vel consulibus et comunitate, nec plus
 « exigam vel accipiam aliquo ingenio per me vel per alios. Quicquid autem
 « accipiam ultra salarium michi statutum, totum resignabo et restituum ca-
 « merario infra VIII dies et nichil in meos usus convertam vel converti faciam
 « aliquo ingenio, et iurabo et consulam potestatem vel consules observare et
 « manutenere constitutum et sacramentum eorum et per me examinabo testes
 « cum notario productos in causis XX lib. et a XX lib. supra, et si instru-
 « mentum vel falsos testes invenero in examinando publicando et puniam vel
 « puniendo nuntiabo potestati vel consulibus, et motum animi mei non
 « manifestabo alicui ut perveniat in notitia partium vel sicut melius con-
 « gnovero prope jus.

« Ego Camerarius iuro ad sancta Dei evangelia salvare, custodire,
 « manutenere et inquirere pecuniam et res que ad manus meas pervenient,
 « vel pervenire debent, bona fide et sine fraude et omni malo ingenio in
 « bandis, salariis et malis lucris debitis civitati. Et ero contentus salario
 « michi statuto, nec plus exigam vel accipiam, per me vel per aliam
 « personam aliquo ingenio: nec salaria nec banda maiora exigam quam que
 « in statuto continentur a qualibet persona, et pignora que ad manus meas
 « pervenerint vel ad alios per me, ea sine culpa probata et manifestata
 « ultra duos menses non retinebo, et illa pignora non obligabo nec vendam,

« nisi causa finita licet malificio probato, nec portabo nec commodabo
 « portanda vel commodari faciam alicui persone nisi domino qui dedit; et
 « si contingerit peiorari vel amitti ex predictis causis de meo proprio
 « restituam et nulla excoenia recipiam ab his qui negotium habent in curia,
 « et singulis mensibus faciam rationem cum consulibus vel potestati et iudice,
 « et exigam rationem a balitoribus et ceteris officialibus curie et comunitatis
 « de omnibus que ad eos licet ad me licet ad alios pro me licet pro eis
 « in pignoribus pecunia fideiussoribus ut scribatur per manum publicam
 « quod sit in lucro et quod in expensis, et pecuniam erogabo sicut utile
 « erit et honor civitati, et non liceat michi ultra V sol. expendere per
 « mensem in debitis preter formam constituti absque mandato consulum vel
 « potestatis et iudicis, nec illos dabo nisi videro et congruenter expedire,
 « et neque negligam seu pretermittam exigere banda et salaria in fraude
 « et malo ingenio, et pecuniam expendam sicut de bandis et salariis
 « recipiam, nec cambiabo ad donum Civitatis per me vel per aliam
 « personam ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Cod. B.
 c. 91.

Con grave errore il DELLA VALLE e il CAPPELLETTI riferirono questo documento all'anno 1022, quando il solo ricordo di Pietro Parenzo, ucciso dalla fazione paterina nel 1199, lo dimostra di poco posteriore a quel fatto.

LXXII.

1204

settembre 27

Ranuccio « Bernardini », e Magalotto « Montanari » camarlingo della Città d' O. nunzi del potestà Parenzo e del Consiglio vietano a Tebaldo e a Giffredo « Prefecti » di ricevere Rocca « de Bernla » e suo distretto da Masseo « Bovazani », o da Bovazano o da altra persona, perchè detta Rocca appartiene alla città e al signor Farolfo « de Corvari », che non intendono soffrir pregiudizio nei loro diritti.

*Protestazione
 di diritti sopra
 Rocca
 Bernla.*

F. nel piano « Parlate », presenti « Boculo de Paterno », Serafino da Ficulle, Stefano giud., Pietro « de Janni », Federico « Todini », Domenico giud., Ranieri « Stephani », Marsopio giud., Guglielmo « Cornella », Tancredo « Arlocti » e Ranieri « Valentini ».

E i detti Tebaldo e Goffredo vennero alla detta Rocca per ricevere da Masseo e da Bovazano tal divieto.

Danesio not.

Arch. Com. Orv
 Dipl. ad. av.

Stampato dal GUALTERIO, op. cit. II, pag. 239. Il Potestà Parenzo qui rammentato era, forse, fratello all'ucciso.

LXXIII.

1202

ottobre 4

Guido « Mariscocti », « Mayco », Bartolomeo « Arnaldini », Guinigi « Donusdei », « Uguitio Berlingerii » consoli della città di Siena, promettono, pena mille lire d'argento, a Parenzo Potestà d' O., e giurauo sugli evangelii la società col comune d' O., che vogliono chiamare « fraternitatem et unitatem »; e cioè 1.º di tenere gli orvietani come cittadini senesi, con

*Lega di Siena
 con O.*

*In Siena nella
 Chiesa di S.
 Cristoforo.*

difenderli, proteggerli e compensarli di danni che potessero patire e con esonerarli da gabelle per tutto il distretto senese: — 2.^o di prestare, in caso di guerra, aiuto contro chiunque, « excepto spetialiter contra propriam « fortiam », salva la persona dell' imperatore e del papa, purchè il papa non volesse « auferre tenutas suas »: — 3.^o una volta all'anno con tutte le forze del Comune di fare oste pronta a mettersi a favor degli orvietani, dopo otto o quindici giorni che ne venissero richiesti, stando nella spedizione quindici giorni, senza computare l'andata e il ritorno, a tutte spese di Siena: — 4.^o due volte all'anno, avendo bisogno solamente di fanti o solamente di cavalli, di tenere dugento cavalli e cinquecento pedoni a spese di Siena per otto giorni; se per più tempo ne fosse bisogno, agli orvietani toccassero le spese per gli alimenti, ai senesi « redditibus »; facoltà ai consoli che chiedano gli aiuti di diminuire il numero delle milizie: — 5.^o di non portare le armi in favore de' nemici del Comune d' O., impedendolo a qualunque senese che lo facesse: — 6.^o di potere aggiungere a quest'atto quanto altro si credesse utile ad ambedue le città: — 7.^o di farlo giurare da mille uomini « de maioritate Senarum Civitatis et popularibus » e da più anche, piacendo al Potestà d' O., fino alla festa d'Ognissanti, eccettuato chi ciò non possa giurare « forte ideo quod juravit se hoc juramentum non facturum ante quam « dominus Guiniscius consul arripuit iter ob hanc causam specialiter »: — 8.^o d'inserivere ogni anno fino a venti anni questi capitoli nello Statuto di Siena. E prestano il giuramento.

Fatto in Siena nella chiesa di S. Cristoforo, quando i Consoli giurarono con la massima parte dei buoni uomini, che similmente tutto ciò giurarono, i nomi de' quali e de' mille sono scritti in altra carta.

Marsoppio not. incaricato dai Consoli di Siena di ricevere il giuramento dei mille e di rogare quest'atto.

Ivi, Cod. de
Busi. c. 3,
182 l.

L'atto con cui il Potestà d' O. Parenzo promise l'osservanza degli stessi capitoli ai Consoli di Siena è del 20 agosto, e si trova fatto in parte dinanzi alla casa di Giovanni « Rainerii Cencii » e parte nel palazzo di città. Parimente del mese d' agosto seguì il giuramento degli orvietani, mille « de maioritate et « popularibus » dato nelle mani di Guido notaro. Sono notevoli Bartolommeo « Philippi », Pietro « Monaldi », Monaldo « Ormani », Giovanni « de Conte Fummo », Ranieri « de Miscinello » etc. etc. (R. Arch. Senese, *Calcf. Vecch.* c. 32, 33, 34).

LXXIV

1203

gennaio 15

In Orvielo, nella Chiesa di S. Andrea e nel palazzo de' figliuoli di Pietro « Cittadini ».

Parenzo Potestà d' O. coll' autorità de' Consiglieri, « qui credentiam « juraverunt et jurejurando tenebantur consulere », concede al Console di Siena Jacomo « Rusticetti » e ai legati Bandino, Guiscione e Bartolomeo « Rinaldi » di far pace e concordia col conte Aldobrandino a loro piacere, salvi tutti i capitoli e patti e le condizioni che si contengono nella carta di lega fra Siena e O.; con questo che se la comunità d' O. dovesse muovere guerra, non potendo venire a composizione col conte predetto nella discordia

Condizioni dell'accordo fra Siena e il Conte Aldobrandino richieste ai senesi dagli orvietani.

che verteva fra la medesima comunità e il conte, per cagion della terra del fu conte Ranieri di Bartolomeo, vi fosse tenuta anche Siena. Vennti poi a composizione, se gli orvietani avessero a romperla di nuovo col conte, i senesi fossero tenuti sempre d'aiutarli come per il patto medesimo.

Fatto nella chiesa di S. Andrea in Orvieto e nel palazzo de' figliuoli di Pietro « Cittadini » (Monaldeschi), presenti Domenico giud. e consigliere, Guido « Prudentii », Bartolomeo « Philippi », Bartolomeo « Sinibaldi », « Venceninsis », Pietro « Jannis » conestabile di cavaliere, Tancredo « Arlocti », Rustichello d'Aldobranduccio, Ranieri « Stephani », Pietro « Prudentii » console de' Mercanti, Bartolomeo « Rollandi » socio, tutti Consiglieri, con gli altri testimoni Rinaldo « Bibulci ». Fortegnerra « Rollandini », Pietro « Mangnacta » camarlingo, Bellamino, Pietro « Monaldi », Butricello, Franco « Bernardini » e più altri.

La qual carta si dice ordinata da Parenzo, dai Consiglieri, da Jacomo console e dai soci legati.

Marsoppio not.

Ivi, Cod. De
Bùsì. c. 8.

N' è copia del 3 aprile 1204 per mano di Ranieri notaro nel ridetto Arch. di Siena al *Calef. Vecch.* c. 32 t. Tre giorni dopo la pubblicazione di quest'atto i senesi contrassero col Conte (Arch. detto, *Dipl.* 1202 (sen.) gennaio 13).

LXXV.

[1203]

gennaio 28

Pietro « Pauli Rubei » giudice orvietano, d'ordine del signor Parenzo, nella causa vertente fra Raniero « Valentini » da una parte e Cozzato « de Cava », dall'altra, per quattro some di vino che si ripetevano a nome di pensione annuale, vedute e udite le allegazioni e le confessioni dell'una e dell'altra, e diligentemente esaminate le deposizioni de' testimoni, condanna Cozzato a pagare a Raniero tre some di vino ogni anno a titolo di pensione, e ordinagli che al principio di quaresima gli paghi quattro some di vino per il tempo andato o il corrispondente valore.

*Sentenza del
Potestà contro
Cozzato
« de Cava »
a favore di
Raniero « Va-
lentini » per
certo vino.*

Data l'anno secondo della potesteria del signor Parenzo, indizione V.

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 106 t.

LXXVI.

1203

giugno 3

Nella discordia insorta fra il conte Aldobrandino figlio del conte Aldobrandino da una parte e la città d'O. dall'altra, i Consoli Rusticibello « Ildribanducci », Rinaldo « Bibulci », e Oddone « Rollandini », Stefano giudice del Comune e Bartolomeo « Sancti Apostoli », Camarlingo, pongono certi capitoli al signor Aldobrandino conte palatino e alla moglie Adelasia, ai figli e a tutto il contado loro in tutta quella estensione di territorio posseduta dal conte Ranieri. Per l'osservanza de' quali capitoli faranno adunare la pubblica concione in O., dove uno giurerà « in anima et super anima « omnium Civium et populi »; e a mandato di Simeone cittadino orvietano. e alla presenza di Rugerino e Ugolino da Scerpena, di uno scrivano del

*Capitoli fra il
C. d'O. e gli
Aldobrande-
schi.*

*Opera al castel-
lo di Pitaglia-
no « in valle
Orticaria ».*

Conte e de' suoi rappresentanti, i Consoli giureranno, pena mille marche d'argento contravvenendo, « salvo honorem et reverentiam domini Pape, « Imperatoris et senensis Civitatis », a cui erano collegati. I capitoli sono i seguenti: 1.º di mantenere sempre la pace con la città, contado, distretto, vescovado e con tutti gli abitanti, e di proteggerli in tutto il suo contado, non esigendo guida o pedaggio, vendicando ingiurie e danni che loro venissero fatti, dopo un mese che dal Comune ne fossero richiesti: — 2.º di fare guerra, pace, oste e parlamento a volontà del Comune contro tutti quelli su i quali il Comune muovesse, salvo il conte, la contessa e i figli: — 3.º di dare per Pasqua un tributo di centotrenta lire senesi: tre albergherie all'anno per trenta persone e per venti cavalli; seicento lire in quel giorno, cinquecento per un acquisto in città, « ut simus inde cives »: — 4.º di giovare la cittadinanza, ma senza essere tenuti nelle cause e negli oneri civili come gli abitanti continui, e di farla giurare ai figli arrivati alla maggior età: di far giurare gli uomini del contado e per la persona del conte i seguenti, e cioè Ranuccio di Pepo da Toscanella, Guglielmo da Cinigiano, Ruggero di Montemarano, Guido di Capalbio (« Capalvio »), Ugolino di Scerpena, Torto « de Perna », Francesco da Pereta, il Duca « de Linaria », Albizo da Colle, Ruffavella da Sorano, Ubaldino da Castiglione, Aldobrandino da Montalto: — 5.º di stare alla pena di mille marche d'argento, contravvenendo, « salvo honorem domini Imperatoris et reverentiam domini Pape « et egregie Civitatis Pisane et Senensis in omnibus ».

Fatto questo compromesso sopra al castello di Pitigliano (« Petellani ») « in silva in valle Orticaria », presenti Jacomo « Rustici » Console senese, Rinaldo di Ranieri Console di Siena anch'esso, Cazano senese, Giovanni « de Papa », Guinigi della stessa città, Ranieri « Bernardini », Massuccio da Bolzeno, Domenico giudice, Bernardino di Guglielmo, Bartolomeo di Filippo, Guido di Prudenzo, Gualcherino e Giovanni « Nericonis ».

Carta ordinata dal Conte e dai Consoli suddetti e dagli uomini della comunità tutta.

Marsoppio not. rog.

Ivi, Cod. De
Bust. c. 1. 2.

LXXVII.

1203

luglio 28

*In Orvieto nel
palazzo del
Comune.*

Rollando abate della Chiesa di San Salvatore in Monte Amiata dovendo al Comune d'O. venti soldi all'anno a titolo di fitto per tutta la terra di San Salvatore, di cui la città ha assunto la tutela da cinque anni addietro, in aggiunta a questa somma promette « de consilio totius nostri Collegii » ai Consoli orvietani Rustichello « Ildribandini », Oddone « de Rollandino », Ranaldo « Bibolzi » e a Stefano giudice, a nome della città stipulanti, e ai loro successori, trenta soldi di moneta senese, fitto annuale per tutta la terra di detta chiesa; cioè per il Castello dell'Abbadia, per Monte Labrone, Monte Pinzuto e qualunque altra terra che potesse avere, concedendola al Comun d'O. per far guerra e pace contro tutti, salvo papa, imperatore, lui e successori suoi. Che se l'Abate non potesse serbare questi patti, impedite

*Devizione del
l'Abate di S
Salvatore in
Monte Amia
ta al C. d'O*

dall'Imperatore, s'intendano ciò non ostante sempre fermi. E promette altresì di far giurare la pace e la guerra da tutti gli uomini di detti castelli.

I detti Consoli della città d'O. e il giudice, accolgono di nuovo in tutela l'Abate e successori suoi con i detti castelli e le tenute, giovandoli e difendendoli come cittadini e come gli altri sudditi.

F. in O. nel palazzo del Comune, presenti Domenico giudice, Marsoppio giud., Bernardo giud., Guido « Prudenti », Bernardino « Galice », Bernardino « Rainerii Comitisse », Bartolomeo Romano e più altri.

Danese giud. e not. rog.

Ivi, Titol. c. 9.

LXXVIII.

1204

aprile 30

In Orvieto nel
palazzo di
Pietro « Sa-
raceni ».

Guido visconte di Lugnano a nome della comunità di Lugnano promette e giura i segg. capitoli davanti ai Consoli della città d'O. Rustichello « Ildibrandini », Oddone « Orlandini » e Rinaldo « Bibulci », non che a « Guidonscio » Podestà d'O. ; — 1.º di far guerra, pace, oste e parlamento « de comuni nostris expensis usque ad Civitatem. ab alia vero parte « secundum possibilitatem castris », eccettuato contro la stessa città, l'imperatore, il Bovacciano e i suoi successori: — 2.º di giovare e difendere gli orvietani nell'avere e nella persona: — 3.º di fare a tutto il Comune « bonum iter et non malum », impedendo che altri lo facesse, o non potendolo, denunziare al più presto la persona che lo facesse, al potestà e ai Consoli d'O. : — 4.º di dare ogni anno un cero di quindici libbre di cera; e questo con giuramento di tutti i castellani da rinnovarsi ogni cinque anni; pena mille marche d'argento, contravvenendo a' detti capitoli.

Sottomissione
del Visconte
di Lugnano
al C. d'O.

E « Guiniscius » Potestà d'O. insieme ai Consoli promettono « comunantie « Civitatis » a Guido visconte di Lugnano di difenderlo e giovarlo come gli altri loro sudditi, fedeli e *contadini* loro, dicendo che, se accadesse di far oste, gli fideranno i loro fanti e cavalli e « arcarios » a tutte spese del Comune. Le quali cose gli facevano giurare rinnovando il giuramento ogni cinque anni: pena mille marche.

Fatto in O. nel palazzo di Pietro « Saraceni », presenti Serafino da Ficulle, Giovanni « Petri Alberici », Oddonis de Greca. « Lodigero Guidonis », Pietro de' Baschi, Cristoforo « de Platea », Giovanni « Dominicis », Domenico giud., Danese giud., Oddone « de Porfido », Pietro « de Argreto », Giacomo « Argreti » e altri.

Pietro not. rog.

Ivi, Dipl. ad an.

LXXIX.

1207

febbraio 1

Nel palazzo di
Città.

Giovanni figlio di Ugnccione Camarlingo del Comune d'O. insieme ai Consiglieri chiamati a suon di campana, come si fa ne' maggiori negozi. dà in pegno le entrate del Comune agli *Anterioni* della città d'O., i quali sono Martinozzo « Johannis », Rinaldo « Aspecte », Martinozzo « Johannis Perlamanza », Pietro « Cordovesi », Giovanni « Comitibus Fumo » e Giovanni

Pignorazione
delle entrate
pubbliche.

« Costantii ». E così dà loro in pegno i proventi delle porte, i pedaggi, le « macinarias ». le pensioni e gli affitti; le « blandaries » dal territorio di Quatrabia e di Cerreto e del terreno che fu « de crnte Repiseni »; l'affitto della terra del Conte Ranieri e del Conte Manente dovuto dal Conte Aldobrandino e quello dovuto dal Conte di Cetona; il fuocatico di Acquapendente, l'affitto dell'Abbadia di San Salvatore, di Pian Castagnano, di Bisenzio, Valentano e Fichino, e tutte le altre entrate del Comune, per avere essi prestato denaro « pro facto et exercitu Lugnani », dichiarando di aver ricevuto per questo mille cento quaranta lire; più cento sei lire « pro facto senensis qui fuit captus ab Ildribandino de Flaiano » e per altro debito del Comune che essi pagarono: in tutto mille cinquecento cinquanta lire pagate ai creditori della città. Rilasciasi loro anche « medietatem de eo quod recolligentur vel a Rocca Fagani, vel ab alia persona pro maleficio « vindicta faciendi pro facto senensis ». È convenuto il frutto di quella somma mutata a Lire dugento l'anno; il tutto da inserirsi nello statuto d'anno in anno.

Fatto nel palazzo di città in presenza de' segg. Consiglieri: Ranuccio « Bernardini », Pietro « Monaldi ». Guido « Ruberti », Guido « Prudentii », Ugo, Offreduccio scrivano, Pietro Saracino, Bonifacio e Campo.

Giovanni « Ugnicionis » Camarlingo e i detti Consiglieri.
Marsoppio not. rog.

Ivi, Cod. De
Busl. c. 7, l.

LXXX

1208

agosto 1

Da Perugia.

« Innocentius Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Episcopo Avinionensi Rectori Patrimonii beati Petri in Tuscia salutem et apostolicam benedictionem. Cum favorem devotio mereatur dum existit ut ii qui se nobis et apostolice Sedis devotos exhibent et fideles fructum ex sua devotione reportent, sane cum dilecti filii et fideles nostri Commune Urbevetanum in fide ac devotione Romane Ecclesie matris ipsorum firmi et immobiles persistentes ab eius fidelitate nullis persuasionum temptationibus avelli potuerint tempore tempestatis, nos per hoc eos tanquam speciales filios cupientes prosequi gratia et favore [vestre paternitati] per apostolica scripta mandamus quatinus super bonis que pacifice obtinebant aut que ea occuparent per quondam Fredericum olim Imperatorem ac suos, nil contra dictum Commune attemptes absque nostra licentia speciali.

Privilegio di
Papa Innocenzo III.

« Datum Perusii Kal. Augusti pontificatus nostri anno decimo ».

Ivi, Dipl. ant. an.

LXXXI.

1209

dicembre 13

Da Foligno

« In nomine Sancte et individue Trinitatis. Octo quartus divina fluente Clementia Romanorum Imperator et semper Augustus. Si locis deo dicatis et personis Ecclesiasticis Imperialis excellentie nostre munificentiam impendimus, ipsorumque paci et quieti studemus solleter intendere ad

Diploma di Ottone IV al vescovo di Chiusi.

« utriusque nostre vite statum feliciorum apud creatorem omnium id nobis
 « maxime profuturum speramus. Eapropter notum facimus universis Im-
 « perii nostri fidelibus presentibus et futuris, quod nos ad imitationem
 « antecessorum nostrorum divorum augustorum, et specialiter Henrici
 « sexti, Romanorum Imperatoris divini augusti, Ecclesiam Clusinam et
 « Episcopum eius cum universis fratribus presentibus et futuris in spe-
 « cialem maiestatis nostre protectionem recepimus, iuxta tenorem privi-
 « legiorum eorundem Imperatorum, concedentes eis et confirmantes Civi-
 « tatem Clusinam totamque et plenam eius jurisdictionem et districtum
 « cum omni iure quod habent in fluvio Clanis, sicut tempore ipsius Im-
 « peratoris Henrici sexti dignoscuntur juste habuisse, ius quoque quod
 « habent in castro Puteoli et tota curte et suo districtu a fluvio Clanis
 « usque ad lacum et in castello Colliani et eius curte et suo districtu,
 « Monasterium sancti Benedicti situm juxta fluvium Tresa cum omnibus
 « suis pertinentiis; ius etiam quod habent in castello Muntolle cum curte
 « et suo districtu, et aquis, terris et molendinis eis pertinentibus, Mona-
 « sterium Sancti Petri in Campo cum omnibus ad eandem Ecclesiam
 « pertinentibus, omnesque possessiones quas habent in Valle Ursia et a
 « Sartiano usque Radicophanum, curtem de Bangiano cum castello de
 « Tentino et toto eius districtu, dimidium castelli de Montegiuovi cum
 « tota curte et districtu suo. Item omne ius quod habent in castro Montis
 « Latronum, in Castello de Plano, in Archidoxo et in castro Sancte Flore.
 « Hec itaque omnia Imperiali auctoritate predictae Ecclesie Clusine, Episcopo
 « et fratribus qui nunc sunt vel pro tempore in futurum ibi erunt in
 « perpetuum tenenda confirmamus, salva imperiali iustitia, volentes et
 « precipientes ut homines Civitatis Clusine fodrum imperiale tale dent et
 « persolvant, quale homines aliarum Civitatum Tuscie illud persolvent,
 « et amplius inde non graventur. Ipse quoque Clusinus Episcopus et
 « Ecclesia Clusina ac ipsius fratres universa que nunc juste habent
 « vel in posterum, donante domino, iusto acquisitionis titulo poterint
 « adhypisci, in perpetuum quiete teneant et possideant. Statuimus itaque
 « et sancimus ut nullus Archiepiscopus, Episcopus, Dux, Marchio, Co-
 « mes, Vicecomes, nulla Civitas, Potestas, nullum Comune, nullus nun-
 « cius vel legatus noster nullaque persona humilis vel alta, secularis
 « vel ecclesiastica, contra hanc nostram pragmaticam sanctionem eandem
 « Ecclesiam Clusinam, Episcopum et fratres presentes et futuros aliquo
 « modo gravare audeat vel perturbare. Quod si quis attemptaverit, LX li-
 « bras auri puri pena componat, dimidium Camere nostre et reliquum
 « passis iniuriam. Ad cuius rei certam in posterum evidentiam, pre-
 « sentem paginam inde conscribi iussimus et maiestatis nostre sigillo
 « communiri.

« Huius rei testes sunt d. Vulferius Aquiliensis Patriarca, Guilielmus
 « Aquensis propositus, Gualtierus Imperialis aule prothonotarius, Comes
 « Mainardus de Corr. et Yzilius de Tervisio, Gunzelinus dapifer, Hem-
 « ricus marescalcus de Calendino et alii quam plures.

« Ego Conradus Spirensis Episcopus Imperialis Aule Cancellarius Vice do-
« mini Theodorici Coloniensis Archiepiscopi et totius Italie Archicancellarii
« recongnovi.

« Acta sunt hec anno dominice Incarnationis M. CC. VIII. Indictione XIII
« Imperante domino Octone quarto Romanorum Imperatore gloriosissimo,
« anno Imperii eius primo.

Datum apud Fulgineum Idus Decembris.

(Sig. in cera com. colla figura dell'Imp. e colle lettere in giro + Dei gratia
Octo quartus Rom. Imper. et semper Aug. Sigillum d. Octonis Quart. Rom.
Imp. Invieltissimi).

Arch. Com. d'O.
Dipl. ad an.

È pubblicato dal BÖHMER, *Acta Imperii*, II, 765.

LXXXII.

1210

settembre 4

*In Perugia, nel-
la Chiesa di
S. Lorenzo.*

Nella discordia fra quei di Todi e quelli di Amelia da una parte e gli
orvietiani dall'altra, messer Guala Card. diacono di S. M. in Portico, Legato
pontificio per questo e per altri negozi, ricevuto prima il giuramento delle
parti e comminata la pena di duemila marche, ordina a Giovanni « Ne-
riconis » e a Bernardino « Diaconi » Consoli della città d'O., a Ranieri
« Bernardini », a Monaldo « Petri Cittadini » e a Marsoppio giudice, e
per essi a tutto il Comune d'O. e specialmente a quelli « qui capti sunt »,
di venire a pace con Ottaviano Potestà di Todi e cogli Amelini. Così
ordina al Potestà di Todi e a molte persone (nominate) di pacificarsi cogli
orvietiani. A questi restituisce i tre cavalli « qui apud eos de seacho su-
persunt », riservando a sè « super aliis rebus que ad seachum pertinent, habito
consilio d. pape », che a lui piacque diffinire. Delle altre invasioni o prigionie
fatte da una parte e dall'altra, perchè presentemente a lui non consta, comanda
ad ambe le parti di compromettersi amichevolmente, se no di rimetterle
nelle mani del papa o nelle mani sue quando sarà di ritorno.

*Compromesso
fra Todi, Ame-
lia e Orvieto.*

Fatto a Perugia nella chiesa di S. Lorenzo, presenti Rollandino Legato
del papa, Giovanni vescovo di Perugia, Rustico vescovo di Todi, Giovanni
vescovo di Castello, Giovanni Arciprete perugino, Giovanni Arcidiacono
perugino, Guido abbate di S. Pietro, « Fortis » Arcidiacono di Todi, Er-
mano canonico di Perugia, Bonbarone ec. ec.

Iacobino not. rog.

Ivi, Cod. De
Bust. c. 8 t.

LXXXIII.

1210

luglio 9

« Potestati et Populo Urbevetano salutem et spiritum consilii sanioris.
« Diu multumque sustinuimus expectantes si forte benignitas nostra
« vos ad penitentiam revocaret. Sed ecce, quod dolentes referimus, ex pa-
« tientia nostra gravius indolescitis, ut sint novissima vestra peiora
« prioribus, et error novissimus fiat peior priore, quoniam impius, cum
« venerit in profundum vitiorum, contemnit. Ad plagam quippe vestram
« curandam diversis sepe tentavimus uti remedis, quibus vos semper

*Bolla ammoni-
toria di papa
Innocenzo III
agliorvietani.*

« estis abusi, ut jam non supersit nisi apponere ferrum vel ignem. Non
 « enim vestris suffecit offensis nos in multis hactenus provocasse, que
 « longum esset per singula numerare, nisi et hoc adicere presumpseritis
 « ad cumulum offensarum, ut nuper in oculis nostris predam adduxeritis
 « ab Aquapendente, nulla nobis exposita vel oblata querela. Nolentes
 « igitur vestram ulterius insolentiam aequanimiter sustinere, per apostolica
 « vobis scripta precipiendo mandamus, quatinus et predam ex integro
 « restituatis ablatam, et a molestatione predicti burgi omnino cessetis, de
 « terra insuper Vallis Lacus infra quindecim dies satisfacturi nobis ad
 « plenum. Alioquin noveritis nos venerabili fratri nostro episcopo vestro
 « nostris dare litteris firmiter in preceptis, ut ex tunc te, fili Potestas,
 « consiliarios et principales fautores tuos solenniter excommunicet, et tam
 « civitatem, quam castra, in quibus temporalem jurisdictionem quomodo-
 « libet exerceatis, districto subiciat interdicto, vosque denuntiet IIIJ M.
 « marcharum banno subiectos, ut de cetero sentiatis pondus apostolice
 « gravitatis, que contra vos etiam advocabit brachium seculare, ut duplici
 « contritione vos conterat Dominus ultionum.

« Datum Viterbii tertio idus Julii, anno XII ».

Publicata dal BALUZIO, *Epistol. INNOCENT. III*, Ep. XII, 80.

LXXXIV.

1211

novembre 17

« Magister Johannes Urbevitanus electus vocavit d. Peponem Ranaldi
 « Consulem et me Offreducium ad suum colloquium. Cumque accessissemus
 « ad episcopale palatium, invenimus ibi Bulgarellum, Pe. priorem Sancti
 « Constantii, C. (Capitaneus) Archidiaconus, F. priorem ruspenensem, Petrum
 « Abbatem, Guidonem de Pustignano, presbiterum Jo. de Subripa, pre-
 « sbiterum Petrum de Castro, et alios multos. Et audivimus et vidimus
 « Bulgarellum dicentem quod ipse non habebat alium dominum preter
 « electum et imperatorem, et se debere prestare fidelitatem Ecclesie et
 « libenter prestare, et non stetisse per eum quod non prestiterat ante-
 « cessori. Cumque hec et hiis similia multa dixisset, facto silentio, electus
 « dixit: domine Bulgarelle, ego vocavi te, sicut magnum virum, et
 « Consules et istos fratres meos, priorem sancti Constantii, Archidiaconum.
 « priorem ruspenensem, pares huius Curie. Tu dicis te debere esse vas-
 « sallum ecclesie istius: volo quod tu recognoscas et confitearis, coram
 « istis fratribus meis et paribus huius curie, non dico paribus genere
 « vel potentia, set quia beneficiati sunt ab Ecclesia, quod ab ista Ecclesia
 « teneas et quare debeas ei vassalliam facere. Cui dominus Bulgarellum
 « respondit: Ego confiteor me tenere Parranum per ecclesiam istam et
 « habere in feudum, et propter hoc debeo vassalliam facere. Cui electus
 « dixit: Numquid de Parrano debes alium servitium facere? Et ille respondit:
 « De focolari meo debeo dare XX solidos in Natale singulis annis, et de
 « quolibet focolari XII denarios, et de quolibet pario boum medietatem

*Vassallaggio
 del sig. Bul-
 garello al ve-
 scovo Gio-
 vanni.*

« corbe, et de zappa quartam partem corbe. Numquid habet alium epi-
 « scopatus in districto Parrani? Et ille respondit: Habet terras, de quibus
 « habet pensiones et alia sua iura, super quibus habet suum castaldum.
 « Tunc electus vocavit me et repeliit que dominus Bulgarellus dixerit, et
 « precepit ut ego scriberem. Tunc dominus Bulgarellus pro parte correxit
 « que dixerat: Non dico quod de quolibet foculari debeantur XII den.,
 « sed de quallibet domo, quia sic est in carta tua et mea: nec dico quod
 « de quolibet pario boum detur una medietas corbe, quia si essent tria
 « paria boum in una domo, non daret nisi corbe medietatem. Et electus
 « dixit: Et quod dixit et quod dicit, hoc scribe. Bulgarellus expavit et
 « dixit: Si placet, non noceant mihi que dico: vos ibitis ad accipiendum
 « honorem vestrum et redibitis, et ego faciam vasallagiam et recipiam
 « investituram. His verbis electus respondit: Si vis habere pro dicto
 « habeas, si non habeas, pro non dicto, valeant ut valere possint.
 « Ego Offreducius sacri Lateranensis palatii not. constitutus hiis omni-
 « bus interfui et mandato d. electi scripsi et in publicam formam redegi.

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 67 t.

« Quando finis factum fuit inter Episcopum Johannem et Dominum Bulgarel-
 « lum donus CXIII invente fuerunt in Parrano que solverunt pensiones preter
 « curtem, unde solute sunt eo anno VI libre et XII sol. » Questa nota si legge
 « c. 80 t. del Cod. B. Giovanni, de' Cappelli di Bologna, è il secondo veseovo
 dopo il Riccardo citato, interponendosi fra l'uno e l'altro, Matteo. A tempo di
 Giovanni è diretta una bolla di papa Innocenzo III all'abate e ai frati di S. Se-
 polcro di Acquapendente perche' riuusavano di sottostare al vescovo d' Orvieto.

LXXXV.

1212
 aprile 2

« Sub Guilhelmo Petri Alberici et Bernardino Consule Mercatorum et
 « sub Acconzia Manentis et Donadeo Amate, Jacobus Sigilbocti dicit sibi
 « deberi LXXX libr. de capitali a comunitate Viterbii, unde habet pu-
 « blicum instrumentum...., unum asinum ablatum cuidam suo homini et
 « XX sol. — Item Christofanus de Platea petit XLV libras pro mendo sui
 « destrarii...., III libras et II sol. de quadam sua iubba quam habuit Spe-
 « rance.... — Item filii Ildibrandini Hermannii petierunt XXVIII libras de
 « redditu et expensis que passi fuerunt quando fuerunt in servitio Viter-
 « biensium tempore guerre inter Viterbienses et Romanos.... — Hermannulus
 « Nigri... duo iumenta et unum pulletrum quem habent conestabiles mi-
 « litum Viterbiensium: — Item Guido filius Hermannuli... XXX lib. pro
 « mendo equi quem ammisit in prelio cum romanis. — Item Ranierus
 « Bernardini... CL lib.... quando captus fuit a Romanis.... — Priores de
 « Moule Herali et de sancto Giorgio de W. quod Viterbienses quasdam
 « domos, quas habebant in sua Ecclesia Sancti Silveri, ingni combuserunt
 « et inde res abstulerunt, scilicet centum XL capita pecorum et porcorum
 « et unum equum et asinam et pullum et sex vegetes et duas linas, et
 « arcas et ornamenta altaris et libros ecclesie, et totum locum et omnia
 « que ibi erant per violentiam et incendium destruxerunt, licet sub de-

Petizioni di de-
 bito contro
 Viterbesi.

« fensione consulum Viterbiensium dictam Ecclesiam et res eiusdem Ur-
 « bevetano Episcopo a Viterbiensibus Consulibus promissum et concessum
 « fuisse. — Tancredus de Branca petit unum bovem emptum a Palmerio
 « Johannis Faiani 1 sol., quem Nicolaus et alii milites abstulerunt sibi
 «: item petit X lib. quas dedit nuntius Pandolfi quando tene-
 « bat suum filium in captivitate et Guinizus civis Viterbii cepit filium
 « eius et ad Pandolfum duxit. — Petrus de Musca petit C. sol. pro qua-
 « tuor equis et duobus mulis, quos habuit Pandolfus quando eum cepit.
 « et dicit quod Cardinales et Camerarius domini pape preceperunt Bur-
 « gundioni et sociis, qui tunc erant Consules, ut predicta sibi restitui
 « facerent ». Seguono altre petizioni di debito per bestiame, vesti, armi
 e masserizie tolte da Viterbesi, a tempo di Bartolomeo « Rolandi Bernardini »
 Console di Viterbo, a tempo di Offreduccio « de Canali » Potestà, che
 vi sono nominati una volta, e a tempo « dominationis Parentii ».

Arch. Vesc. d'
 Orv. Coll. B.
 c. 82.

LXXXVI.

1212

aprile 16

Nel palazzo del
 Vescovo.

Nella lite fra il Signor Farolfo di Corbara da una parte e Girardino e
 Corvolo figlio di Giuseppe dall'altra avanti a Pietro Paolo de Janni, a Pietro
 « Caromi », a Pietro Ranaldi » e al Signor Pietro d'Arezzo giudice del C.
 d' O. « usque adeo processum est ut per canphyonem utriusque partis diu
 pugna commiteretur »: piacque alle parti di rimettersi al Vescovo Giovan-
 ni, il quale fatto giurare gli uni e gli altri per l'osservanza del lodo che
 pronunzierebbe, e comminata la pena, mise fuori questo arbitrio: cioè
 Girardino e Corvolo si dessero in mano al signor Farolfo per onor suo,
 salvo quanto appresso; che il signor Farolfo non imponga loro più che
 il Vescovo non commetta: e cioè: — 1.º Che essi ritornino ad abitare
 insieme e per sempre, facendo pace e guerra a cui la muova il signor
 Farolfo cogli uomini della terra: — 2.º Che facciano la guardia e gli altri
 servizi soliti a farsi: — 3.º « Omnes habeant plectum et bandum et follias
 de eis sicut de ceteris hominibus castri comuniter »: — 4.º Che possano
 abitare in città per tre mesi tutti gli anni, purchè « massaritiam que est
 apud castrum non minnatur de frumento »: — 5.º « Si quando Civitati guerra
 « immineat, ita quod civitas velle illos in civitate pro guerra tenere, liceat
 « eis civitatem inhabitare, ferre arma potentibus regimine civitatis ad illum
 « eos cogendo, et finita guerra castrum inhabitent, ita tamen quod tempus
 « guerre in illis tribus mensibus predictis non computetur »: — 6.º « Si quando
 « comiti et Corvariensibus bellum vel guerram ingruerit, ita quod in-
 « ste timeatur de feminis, liceat feminis filiorum Joseph et nepotum et prone-
 « potum usque in infinitum habitare in civitate donec pax comiti et Con-
 « variensibus fuerit, ita tamen quod occasione illius habitationis res de
 « feminis in fraudem ad civitatem non deportentur »: — 7.º Che quanto ai
 dazi, ogni tre anni paghinsi al Conte a nome di dazio 8 soldi, senza che
 questi e i parenti possano fare altra sovratassa: — 8.º Che non si tratti
 più de' danni fin qui fatti, ma in seguito chi fa il danno lo emendi: —

Lodo del Vescovo
 per Corbara.

9.º Che se i conti ritengono possessioni altrui, le restituiscano di qui alle calende di maggio.

F. nel palazzo vescovile, presenti Pepone « Ranaldi », Arlotto « Guidonis de Pero », Nicola « Heremiti », Bartolomeo « Philippi », « Phylippino », Pietro « de Musca », Sinibaldo « de Malabranca », Scagno « de Gemma », Guccio « Tancredi », Forteguerra « de Fogalascia », Guglielmo « presbiteri Deci », Capitano « de Rigale », Gualfredotto ed altri.

Offreduccio not.

Arch. Vesc. d'Orv. Coll. B c. 70 t.

LXXXVII.

1212

Nel palazzo del Vescovo.

Riportato l'atto dell'aprile 1172, segue come appresso. Dopo morto il vescovo Rustico, succedettero Riccardo, Matteo e Giovanni. Quest'ultimo l'anno 1211 ricercò da Bulgarello, figlio del fu Ranieri Conte, figlio di Bulgarello, con qual diritto tenesse Parrano e come intendesse usare del predetto istrumento, poichè il vescovo diceva che l'istrumento non portava il consenso « alicuius Canonici, nec erat scriptum manu alicuius notarii », e la chiesa ne era danneggiata, avendo molto concesso e poco ricevuto. E poi l'istrumento conteneva meno di quel che dovesse e in effetto era, perchè Ranieri « Bulgarello » aveva giurata fedeltà per Parrano « et eius misterio », da rinnovarsi dai successori di lui. Diceva anche che la metà « Cilzani » doveva per patto alla Curia Romana e metà al Vescovo: che nella Chiana doveva avere la pesca « in pelago quod dicitur cont... » (?) nella festa dell'Assunta, e poi la quarta parte di una corba di frumento per ogni zappa; « rotas ante Parranum » e altre possessioni e decime. Diceva che Bulgarello era decaduto dal suo diritto, se ne avesse avuto, per non aver prestato la fedeltà, non pagato il frumento, nè il danaro integralmente. Per il S.º Farolfo da Corbara e per il S.º Andrea figlio di Offreduccio « Bonicomitis » nepote di Farolfo trattata lungamente la cosa, Bulgarello finalmente promise: — 1.º di dare la fedeltà per sè e suoi eredi al Vescovo o successori quando al Vescovo piacesse: — 2.º di dare per la curia di Parrano 20 soldi ogni anno per Natale e 5 soldi « pro VIJ familiis quas habent ibi filii Heremite », e se il numero delle famiglie cresca, 12 denari per ogni famiglia e per ogni focolare in Parrano « et suo misterio »; poi la mezza corba di frumento per ogni paio di buoi, e d'ogni zappa la quarta parte di una corba di frumento, ma se alcuno avesse più paio di buoi non sia tenuto dare che mezza corba; se in qualche famiglia fossero due o tre zappe, « non dabunt nisi quartam »; se quattro o più, daranno mezza corba di frumento. La casa del Castaldo, la casa dei figliuoli « Heremite » che è loro propria, la casa de' figliuoli « Petrizite » che loro abitano, eccettuate dall'onere da darsi in denaro: se poi alcuna delle famiglie che ora sono nel castello e suo « misterio, vel antea, smasciata fuerit, quallibet forte fortune, de illo mascio », promette far dare mezza corba di frumento. « Quod si forte illum mascium terrarum reamasciaretur » e vi fossero de' buoi, darà mezza corba di frumento, se no la quarta:

Convenzione fra il vescovo Giovanni e il Conte Bulgarello per il castello di Parrano.

— 3.º di difendere a tutto potere « rotas », la metà di Cilzeno, le pensioni e le decime dovute al vescovo, e il possesso della metà « mascii » che fu di prete Rosso, e di far restituire quello che egli avesse o altri per lui, come fossegli dichiarato, o per fama, o per istrumenti o per testimoni; e di dare la pesca nell'Assunta « in pelago, quod dicitur con... » :
 — 4.º di concedere il castello a far guerra e pace con chiunque volesse; fuorchè a lui, agli eredi e discendenti, al fratello Ranieri, e fuori che al papa e all'imperatore cattolico. Accadendo a lui e agli eredi di non lasciar prole legittima, dona Parrano con tutto quel che possiede nel vescovado d'O. alla chiesa di S. Maria; per l'osservanza delle quali cose obbliga sè e i suoi beni alla detta chiesa.

Quindi il Vescovo Giovanni col consenso di Pietro priore di San Costanzo, di Ca... Arcidiacono, di Fa... priore di Ruspeno, di M. Mariano di Pietro Abate, di Aldobrandino « de Todino », di Guglielmo « de Berizo » canonici, per utile della chiesa concede a Bolgarello e ai suoi discendenti le temporalità di Parrano, e promette di osservare quest'atto, pena cento marche d'argento. Prima di questa concessione Bolgarello giurò la fedeltà al Vescovo, di cui si riporta la formola.

Dopo ciò il Vescovo, ancorchè non obbligato, fece a Bolgarello l'investitura mediante la coppa d'argento che poi gli donò. Inoltre Bolgarello temendo che la concessione a suo favore fosse nulla per trovarsi scomunicato « propter servitium imperiale », il Vescovo dette fideiussore, sotto pena di 100 marche, il signor Monaldo a Francone « de Bernardino » ricevente per Bolgarello, affinché, uscito che Bolgarello fosse dal vincolo di scomunica, o morendo innanzi, egli rinnovasse l'istrumento a Bolgarello o agli eredi dopo due mesi che ne fosse richiesto. Bolgarello poi fa lo stesso col Vescovo.

Nel palazzo del Vescovo, presenti Pietro « de Munaldo » e Pepone « Ranaldi » consoli della città, Pietro d'Arezzo giudice e gli altri Consoli nuovamente eletti, cioè Cristoforo « Pepoli de Nigro », Oddone « Grechi », Guido « Prudentii » e molti nobili e popolari della città, e col consenso dei medesimi. I nomi de' quali sono questi: Marzoppio giudice, Domenico giudice, Enrico « Bartholomei » e suo padre Bartolomeo, Todino « Rapizi », Pietro « de Fratta », Guglielmo « Oddonis », Nicola « Heremite », Tosto « Rainerii Magistri », Uguccione « Ruberti », Bernardino « Peri de Vasce », Bernardino « Galice », Lodigero, Giovanni « Petri Alberici », Giovanni « Uguicionis », Guido « de Pustrigno », Guglielmo « presbiteri Decii », Giovanni « Comitibus Fumi », Gano, ecc. con molti altri.

Offreduccio not.

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 70.

LXXXVIII.

1242

novembre 6

Nel palazzo del
Vescovo.

Verteva questione fra Aldobrandina « Rofene » da una parte e Provenzano dall'altra. Chiedevalo quella in suo marito perchè l'aveva sposata legittimamente « et anulo suo subarraverat ». Provenzano negava. Nella quale controversia Giovanni Vescovo d'O., ricevuti i testimoni, avuto con-

Sentenza di
Giovanni vescovo
in una causa di matrimonio.

siglio con alcuni prudenti, assolve Provenzano dalla petizione di detta Aldobrandina, assente per contumacia.

Data nel palazzo vescovile, presenti Pietro Abate, Domenico giudice, Angelario medico, Bernardino « Saracini », Jacomo « Johannis Peronis », Balsamo, Giovanni « Gualtieri » e Guarneri.

Offreduccio not.

Arch. Vesc. d'
Orv. Coll. B.
c. 115 t.

Il p. DELLA VALLE attribuisce le memorie orvietane de' Prodenzani ai Salvani di Siena. Nel castello di Prodo si trovava la memoria seguente :

- « Hic antiquorum patent jura Prodenzanorum
- « Cum multis pactis inter ipsos concorditer actis.
- « Feecerunt foddì fierique edificium Proddi,
- « Ideo vocati, Prodenzani sunt nominati.
- « Anni eminenti currebant mille ducenti
- « Viginti duo, ut patet in publico suo.
- « Non potest vendi nisi proprie prole et herenti.
- « Quod si quis vendet iura unius omnia perdet
- « Et domini cessa noverit fuisse concessa
- « Femmineum sessum numquam posse habere successum,
- « Sicut est signatum inter ipsos et terminatum.
- « Ita voluerunt qui funditus fieri feecerunt.
- « Sanctus Franciscus erat tunc in ordine priscus,
- « Transivit inde dam construebatur ibiunde,
- « Honorius papa presidebat cum Petro Papa
- « Et Federicus imperabat rex boemicus ».

LXXXIX.

1212

novembre
.
.
dicembre 7

Nel palazzo del
Vescovo.

Oderisio chiese in moglie « R... ingenuam et nobilem mulierem », e richiesto della verità disse aver giurato di riceverla in moglie « et invadisse in missione anuli », ed essa aver consentito e giurato al medesimo modo come egli aveva giurato appresso al Bagno, in casa di Gerardino, « super sacco juxta ingnem », presenti Aldobrandino « Canusi », Algina servente di Gerardino e Viviano « Petri Lambertini ». Riccadonna poi disse che mai vi acconsentì, nè vi acconsentirebbe se non prima fosse fatto libero, e che mai « osculata fuit eum » per averlo in marito, il quale per forza le pose la mano sopra il libro, ma ella non giurò, e due anelli anche le mise, ma essa ambedue li respinse. Sentiti i testimoni, alcuni de' quali in favore dell'uno, alcuni in favore dell'altra, si dice che donna R. ricevendo l'anello « statim reiecit eum in sacco »; che un teste « invenit Od. tenentem sub pellibus R. »... e che la baciava presso la madre, e perciò O. andette alla città, prese l'anello e lo mise a lei dicendo: « per istud anulum quem micto in tuum digitum, tu sis mea uxor, ego tuus maritus ». Qualcuno dicendo che l'anello fu messo per gioco ec., perciò il vescovo Giovanni dichiarò che fra loro non esisteva matrimonio e dà licenza all'uno ed all'altra di maritarsi.

Altra sentenza
del vescovo
Giovanni per
promessa di
matrimonio.

F. nel palazzo del vescovo, presenti l'arcidiacono e i canonici.

Ivi, c. 115 t.

XC.

1212

settembre 17

Nel palazzo del
Comune.

Essendo consoli Cristoforo « de platea », Guido « Prudentii », Oddone « de Greco » e Guglielmo « Ildibranducci », adunato il consiglio de' nobili e popolari nel palazzo del Comune della città d' O., alla presenza di nobili uomini venuti col conte Aldobrandino da diverse parti di Toscana, il detto Aldobrandino conte palatino giura sugli Evangelii la « cittadinantiam » di O., come aveva fatto suo padre, e di osservare il contratto celebrato fra il medesimo suo padre e la città d'O. Promette quindi ai detti Consoli e a Falfuccio Camarlingo di aumentare di venti lire il censo di centotrenta lire che suo padre pagava ogni anno.

*Promissione del
Conte Aldobrandino per
aumentare il
censo.*

Fatto alla presenza di Ranuccio « Bernardini », di Monaldo « Petri Cittadini », di Pietro « Jobannis Lupicini », di Lodigerio « Todini Rapizi », di Forteguerra « Rollandini », di Uguccione « Ruberti », di Guido suo fratello, di Piero « Caromi », di Ranieri « Stefani », di Ranieri da Montorio, di Ugolino « Pannoce », di Aldobrandino « Malpolione », di Pietro « Monaldi », di Girardino « de Vincio », di Giacomo « Sigilboeti », di Ermanno marescalco, di Tancredi « Arloeti », di Franco « Bernardini », di Ranaldo « Guarnalducci », di Guglielmo « Petri Alberti », di Ranuccio « Hermanni », di Guido « de Pustignano », di Iacaldino ec. ec.

Ufreduccio not. rog.

*Arch. Com. d'
Orv. Cod. De
Bust. c. 2 t.*

XCI.

1212

novembre 17

Nel palazzo del
Comune.

Nel palazzo del Comune d'O. presenti Matteo « Girardi », Pietro « de Janne », Raniero « Bernardini », Bernardino « Diaconi », Guido e Uguccio « Ruberti », Ranieri « Stefani », Todino « Rapizi », Francesco « Bernardini », Jacopo « Homodei », Beccario « Dainesis », Pietro « De Bruna », Andrea « Giraldi » e altri.

*Sottomissione
de' visconti
di Valentano.*

Benincasa, Bartolomeo e Pitetto Visconti di Valentano e Legati di detto Castello, sotto compromesso di cento marche d'argento, promettono a Guido « Prudentii », Oddone « de Greco », Guglielmo « Ildibrandini » e Cristoforo « de platea » Consoli d'O. e a Falfuccio « Marini » Camarlingo, di pagare ogni anno per la comunità di detto castello dieci lire di den. senesi.

E i Consoli e il Camarlingo detti promettono la tutela agli uomini di Valentano come a tutti gli altri sudditi e soggetti.

Biagio not. rog.

Ivi c. 13.

XCII.

1213

aprile 21

Nel palazzo del
Comune.

« In nomine domini, amen. Nos Guido Prudentii prior huius mensis, « Xpophanus, Oddo de Greco et Guilielmus Ildibranducii Urbevetani Consules, « visis libris preteritorum camerariorum comunitatis Urbisvetaris, in quibus « luera Civitatis continentur, et quia non invenimus in predictis libris quod « civitas seu Comunitas W. habuerit datam seu foderum de castro Sancti « Viti, nec aliquem testem habere potuimus, qui dare viderit seu accipere

*Privilegio alca-
stello di San
Vito dato dal
Comune d'O.*

« vel exigi, ideo predictum castrum et homines illius castrum ab omni pre-
 « statione et exactione datis seu foderi absolvimus, ita quod nullo modo
 « anmodo dare teneatur, et omnia instrumenta militibus data a conesta-
 « bilibus presentibus et preteritis pro mendis equorum super illum castrum
 « infringimus et cassamus, ita quod nullo modo valeant, et quia predictum
 « castrum et homines illius castrum ad nostram maiorem ecclesiam et eius
 « mensam et ad dominum Episcopum tantum pertinent, et specialiter ex
 « tenore et forma constituti civitatis W., bona illius ecclesie tenemus
 « custodire.

« Datum anno d. millesimo ducesimo tertio decimo indiel. prima
 « vii kalend. madii in palatio comunitatis W. presentibus d. Dominico
 « Jacobo Gronde, Falco de Casale, Masseo Stephani de Barota, Rainaldo
 « Ildibranducii, Tebaldo Laurentie, Bartholomeo Filippi, Gano, Rainaldo
 « Aspecte, Phylippo Michaelis, Lodigerio, Rusticello Baronis, Spinello Nigri
 « et pluribus aliis in consilio generali Civitatis existentibus.

« Ego Matheus Rubei notarius et nunc comunis W: huic prolationi
 « sententie interfui et mandato predictorum consulum scripsi et publicavi ».

Arch. Com. d'
 Orv. Cod. De
 Bust. c. 99 t.

XCIH.

1213

luglio

*Presso Montechiello, nella
 piazza avanti la Pieve del
 castello.*

Raniero « Tiniosi », Tebaldo « Rollandi Tiniosi », Ranieri « Colglus »,
 Monaldo « Rollandini Pagani », Bernardino « Rainerii Tiniosi », Armadio
 « q. Ildibrandini Geldoni » e Rannuccio « Peponis » Conti di Tignano
 rinunziano davanti a Enrico Console d' O. a tutte le ingiurie che potrebbero
 fare su i cittadini d' O. e su quei del contado per cagione del guasto o
 incendio a loro dato presso Tignano al tempo del Postetà d' O. Ranieri
 « Cocte » e a cagion della preda di Monte Negro e per tutti i malefizi
 commessi contro di loro e le loro persone, obbligandosi, diversamente, a
 dugento marche d'argento in pena.

*Rinunzia dei
 Conti di Tignano al di-
 ritto di rappresaglia con-
 tro i cittadini
 d' O.*

Fatto presso Montechiello, nella piazza accanto alla Pieve di detto ca-
 stello, presenti Ubaldo potetà di Siena, Giacomo « de Ildibrandino Joseppi »,
 Manganonio giud., Turco console de' Mercanti di Siena, Oddo « Greci »,
 Giovanni « Beccarii », Pietro « Monaldi », Paganuccio console de' mercanti
 d' O., Tancredo conte di Sartiano ed altri.

Jacomo not. rog.

Ivi, c. 10.

XCIV.

1213

settembre 26

*Nel palazzo del
 C. nel Con-
 siglio Gene-
 rale.*

Bernardino « Galice », Pietro « Munaldi ». Guido « Ranuzali Bernardini »,
 Guido « Prudenti » e Giovanni « Comitisi Fumi » eletti arbitri sotto com-
 promesso di dugento marche d'argento, fra i consoli d' O. Rustichello
 « Ildibranducci », Franco « Bernardini », Enrico « Bartholomei » e Mas-
 succio « Bretoldi » e il Consiglio della città da una parte, e dall' altra
 parte tra Bartolomeo Console del castello dell'Abbadia di San Salvatore e
 Romano Camarlingo, « super additamentis servitorum faciendis comunitati

*Lodo fra il C.
 d' O. e l' abba-
 dia di San
 Salvatore.*

« Urbisveteris a comunitate prenominati castris, et adiutorio faciendo a co-
 « munitate Urbisveteris », arbitrano e lodano in questa forma : — 1.º che
 gli uomini di detto castello facciano oste e parlamento, guerra e pace a
 beneplacito del Comune d'O., contro tutti, salvo papa e imperatore cattolici:
 — 2.º che in quest'anno, per Natale, paghino tre marche d'argento per
 l'affitto, in seguito lo paghino per la Madonna d'Agosto, e più dieno un
 cero di quindici libbre per la chiesa, « de bonis suis et non de ratione
 « Ecclesie S. Salvatoris » : — 3.º che giurino ora di guardare e salvare gli
 orvietani nelle cose e nelle persone e rinnovino il giuramento ogni cinque
 anni; ma i Consoli o Rettori del Castello giurino al Comune d'O. tutti
 gli anni come fanno gli altri cittadini : — 4.º che quando i Consoli o
 il Potestà d'O. passassero diano loro albergo a spese del castello : —
 5.º i Consoli d'O. poi difenderanno e terranno gli uomini del castello come
 gli altri cittadini : — 6.º se andassero « pro facto eorum » o mandassero
 date persone, anderanno a spese e vetture degli uomini del castello; altri-
 menti no : — 7.º questo capitolo metteranno nel costituito annullando invece
 la pensione di venti soldi. Le quali cose ambedue le parti promettono di
 osservare.

Fatto nel palazzo del Comune d'O., coll'approvazione del General Consi-
 glio, presenti Lodigerio, Pietro « Saraceno », Oddone « Greci », Guido « Ru-
 berti », Tancredo « Arloeti », Marsoppio, Pietro Romano, Uguccione « Ru-
 berti », Ranieri « Barote », Domenico, Jacobino Console de' Mercanti, Pepo
 « Prudentii », Bernardino « Juliani », Bertramo e Corrado Bernardactij »,
 Todino « Rapizi », Francesco « Greci », Oddone « Jacoppi », Guarnotto
 « de platea », Aldobrandino « Sigilboeli », Cristofano e altri.

Biagio not. rog.

Ivi, Tit. c. 23 t.
 Dipl. ad. an.

XCV.

1213

ottobre 3

Dal Laterano.

« Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Consulibus
 « et Potestati Judici Urbevetanis salutem etc. Pro Urbevetana Ecclesia fuit
 « propositum coram nobis quod R. filius Ildibrandini Ranerii Urbevetanus
 « nomine filiorum Stephani de Urbevelo, quorum se dicit esse tutorem,
 « quasdam possessiones apud Meiallam et sanctum Gervasium ad ipsam
 « Ecclesiam de iure spectantes contra iustitiam detinet et reddere contra-
 « dicit, prescriptionem sine titulo, computato etiam tempore scismatis super
 « illis allegans et [parum] iuste, cum in prescriptionibus rerum ecclesia-
 « sticarum bona (?) fides et iustus titulus exigantur et sint.....
 « tempora scismatum de medio subducenda; verum quia non debemus
 « ecclesiis in suo iure deesse, qui sumus omnibus in iustitia debitores,
 « discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus ne causa
 « ipsa diutius in Ecclesie memorate dispendium suspendatur, eandem
 « mediante iustitia terminetis.

« Dat. Laterani. V non. octubris pontif. n. an. quintodecimo.

Bolla di papa
 Innocenzo III
 agli orvietani
 per fare re-
 stituire cer-
 ti beni della
 Chiesa.

Arch. Vesc. d'
 Orv. Cod. B.
 c. 111 t.

XCVI.

1213

ottobre 7

In Soana, nella
Camera del
Vescovo.

Il conte Aldobrandino figlio del fu conte Aldobrandino concede ad Allderio Console di Soana pieno mandato di fare qualunque convenzione, promessa e patto per sè, per il Comune e singole persone di Soana col Console d'O. per sè, per tutto il Comune e singoli uomini d'O. contro tutti, eccettuata la persona del conte e de' suoi eredi.

Mandato del
conte Aldobrandino al
Console di
Soana.

Roberto « q. Marignani » causidico dell'Imperatore giudice ord. e not.

Fatto a Soana nella camera del Vescovo, presenti il vescovo Viviano, prete Ranieri « Rodulfi », Rollando « Ambrosii », Enrico « de Maremano », e molti altri.

Roberto not. rog.

(Copia di Oddone « Bruni » not. per ordine di Filippo de' Caffarelli Potestà d'O. e di Pietro de' Farisei da Parma giudice del Potestà).

Arch. Com. Orv.
Cod. Caffar.
c. 3.

XCVII.

1214

marzo 21

Presso Alviano,
nella chiesa
di S. Cipriano
de' Villan.

I cinque cittadini del Consiglio della città di Narni promettono ai Consoli d'O. e a Pietro « Munaldi » conestabile « militum » i segg. capitoli: — 1.º di conservare amicizia col C. d'O. per dieci anni, tutelando le persone e le cose nel loro distretto: — 2.º di far viva guerra contro tutti salvo il papa, l'imperatore e il popolo Romano: — 3.º di non venire a patti con nemici, non far tregua o pace oltre agli otto giorni: — 4.º di non rinnovarla senza il consiglio e la volontà delle due città: — 5.º Di venire, se richiesti, con tutte le forze loro e stare otto giorni a tutte proprie spese contro chi muovesse guerra fra i confini di O. e di Narni, quando l'oste d'O. si mettesse in spedizione per quindici giorni: — 6.º di dare cavalieri armati e cavalli quanti saranno richiesti nel caso che O. avesse guerra oltre la città di Narni; ma allora a spese d'O., e d'O. saranno gli acquisti: — 7.º di non far guerra senza la volontà del Consiglio d'O.: — 8.º di far giurare i cento buoni uomini de' Nobili e Popolari, e poi, adunata l'Università del Comune di Narni, in pubblico parlamento, uno giuri di osservare e mantenere questi capitoli.

Capitoli con la
città di Narni.

Per il Comune d'O. promisero Enrico Console, Pietro « Munaldi » Conestabile, i Consoli de' Mercanti, « Albassiatorum » e de' Calzolari.

Fatto presso Alviano nella Chiesa di S. Cipriano « de villa », presenti Pietro « Rome » cittadino d'O., Bocculo « de Paterno », Jacomo artefice d'O., e Ranieri marescafo della detta città.

E lo stesso anno 1214, ai 20 d'Aprile nella piazza di Narni adunato il parlamento, Bernardino « Diaconi » e Pietro « Rome » ambasciatori del Comune d'O. ricevono il giuramento, alla presenza di molti cittadini.

Jacomo not. rog.

Ivi, c. 9 l.

XCVIII.

1214

aprile 12

In Cetona.

Aldobrandino conte di Cetona e Bernardino suo figlio giurano sugli Evangelii di stare ai precetti de' Consoli d'O., Enrico « Bartolomei Philippi », Franco, Rustichello e Massuccio, e ai precetti del Potestà che sarà per i tempi. Giurano con essi gli uomini di Cetona, alcuni de' quali fanno il giuramento avanti la porta del castello e alcuni dentro Cetona.

Sottomissione del conte e degli uomini di Cetona.

Fatto alla presenza de' segg. testimoni: Giovanni « Comitil Fumi », Lodigerio, Bartolomeo « Prioris », Ranaldo « Mancini », Gano e Gezio Tancredi « Com. », Biagio « Rusticelli », Ranuccio « Nicole », Ugulino « Caroczi » e molti altri.

Rollando giud. e not. dell' Imperatore.

(Copia di Stefano not. per ordine del Potestà Roffredo).

Ivi, Titol. c. 23.

XCIX.

1215

maggio 25

Nel palazzo del Comune.

Guido e Ranieri del fu Guido « Medici » vendono a Toncella, Camarlingo del Comune d'O. il cassero e la torre col palazzo di Bisenzio per mille lire di buoni denari senesi, data promessa formale di non averne disposto altrimenti dopo la morte del signor Guittone e anche per una casalina che fu già « Sanguinei » posta in O. nel rione di S. Costanza, descritta ne' suoi confini; e per una vigna dello stesso posta « in Pantano, iuxta Monaldum Petri Cittadini », con promessa formale di non pignorarla se non per migliorria.

Vendita del castello de' Signori di Bisenzio.

Fatto nel palazzo del Comune d'O. presenti Faffuccio « Marini Medici », Marsopio Giudice, Arlotto di Guido « Peri », Rinaldo « Mazola », Leonardo « Ranucci Hermannii », Enrico « Bartolomei Philippi », Aldobrandino « Sigilboeti », Oddone giud., Ranieri « Stefani Tebalducci », Martino di Giovanni da Chiusi Console de' Mercanti, Lodigerio, Monaldo Hermannii Nigri, Uguccone « Ruberti », Roberto « Massutii », « Pero Caronii », Maseo « Durantis », « Beccario Dannesii », Ardiccione « Ormanucii », Oddone « Greci » e Francesco suo figlio, Rinaldo Mancino, Bernardino « Peri de Vaschis », Pietro « Rome », Trasmondo « Bertrami » ed altri.

Oddone « Bruni » not. rog.

DeBust. c. 101.
rip. a c. 93 t.
Dipl. ad an.

C.

1215

settembre 6

Presso Salveo di S. Gemini di Massa.

Monaldo « Petri Cittadini » di Orvieto e Atto giudice di Todi da una parte (i quali erano deputati dai Consoli d'O. Ugulino « Marescoete », Forteguerra « Rollandini », Ermanno « Peponis de Podio » e Raniero « Stephani Barote », dal giudice Ugulino « de Greca » e dal Camarlingo della città Toncella), e dall'altra parte Martino Console de' Mercanti e Gerardo Caposacco (deputati dal Comune di Todi), eletti per confermar la pace fatta dal Card. Guala a ciò delegato dal papa e per provvedere a riguardo delle offese fatte dopo detto atto di pace, pronunziano il presente lodo: — 1.º che la pace venga osservata anche da quelli che non giu-

Lodo fra i Comuni di O. e di Todi.

rarono, pena mille marche d'argento; — 2.º che tutti tornino a giurare per la pacificazione delle offese posteriori; — 3.º che il Comune di Todi, a cagion de' malefizi e danni fatti presso Baschi, sia tassato di cinquecento sessanta lire a favor di O.; — 4.º che non si abbia a ricorrere al papa per ottenere altro lodo dopo questo.

Fatto presso Saleto di S. Gemini di Massa con licenza di Capitano vescovo d'O. e di Rustico vescovo di Todi delegati dal papa, alla presenza di Bernardino « Jacobi », Raniero « Stephani », Farolfo da Corvara, Ubaldo e Federigo « Alberici », Ugolino « de ser Todo », Bertramo « Gili », Matteo « Giraldi », Rinaldo e Boneadoso e altri.

Stefano e Gariofilo not. rog.

lvi, c. 17 l. rip.
a c. 113. Tit.
c. 10.

CI.

1245

settembre 10

In Orvieto, nel
palazzo del C.

Visconte figlio di Gentile Visconte di Campiglia promette a Toncella Camarlingo del Comune d'O. e giura sugli Evangelii: — 1.º di farsi cittadino d'O. e di acquistare in città fino a cinquecento lire o almeno fino a trecento: — 2.º di difendere cittadini e *contadini* d'O., le cose e i beni loro contro chiunque, con questo, che se egli o i suoi per detto aiuto incontrassero danni, la città fosse tenuta a giovarli, come per la sostanza del Costituto « de contadinis si dampnum haberent pro defensione Civium »: — 3.º di non ricevere per sè o per altri scorta o pedaggio dai cittadini d'O. o dalla gente del contado per tutta la sua terra; e farà guerra e pace, oste e parlamenti contro tutti, salvo papa e imperatore; e questo per ogni sua terra, ma specialmente per la Rocchetta « q. Guinisei », ricevendo in esse guernite e sguernite gli Orvietani fino a guerra finita: — 4.º di tenere d'allora in poi la Rocchetta per la città d'O.; pagare per essa tutti gli anni a titolo « pensionis vel affici », nella festa di Natale, soldi cento, e di far giurare nelle calende di maggio, tutti gli anni, ai custodi della torre e della Rocca, che terrebbero la Rocchetta e la torre per il Comune d'O., e che la darebbero alla comunità se detto visconte non volesse osservare in qualunque tempo queste cose; e di far giurare ugualmente gli uomini della Rocchetta in quest'anno, « set ab uno anno in antea jurabunt ut alia Guinisecea jurat Comunitati prefate »: — 5.º di abitare in O. con la sua donna e co' figli in tempo di guerra, a mandato de' Consoli, del Podestà o del Rettore, facendo guerra contro tutti i nemici della città. Alle quali cose si obbliga, sotto pena di mille marche d'argento, e dà in pegno « Castrum Locterii et castrum Onani » con tutti gli uomini e i beni; così che se in alcun tempo contravenisse a questi capitoli, massime se dopo requisizione de' Consoli, o del Potestà o del Rettore, in termine di trenta giorni non soddisfacesse, sia lecito alla detta città esigere la pena su i luoghi soprascritti.

Fatto in O. nel palazzo del Comune, presenti Ranieri « domini Stephani », Franco « Bernardini Guillielmi », Todino « Rapizzi », Bartolommeo « Philippi », Masseo « Durantis », Giovanni « Beeharii », Bernardino « Dyaconi », Pietro « Munaldi », Pietro Romano, Giovanni « Uguiceionis »,

Sottomissione
del Visconte
di Campiglia.

Guido « Raynerii Bernardini », Ardiccione, Gerardino « Ventii » Ormanno « mareschaleo Picceni », Martino « Johannis de Clusio » Console de' Mercanti, Giovanni « Nericonis », Cristoforo « de piazza », Lodigero « Durateste », Baldrone di Campiglia e Oliviero suo fratello, Ranuccio di Campiglia, Gizzio notaro « de sancto Cerico » e molti altri.

Jacomo not. rog.

Dipl. ad an.

CH.

1215

novembre 22

Appresso la Rocchetta « q. Guiniscii » avanti la chiesa di San Quirico di essa Rocchetta, presenti Giovanni « Beecari », Cristoforo « de Arrobbaville », Gramo « q. de Castro Plebis », Oderisi « Petri Johannis », Ormanno « q. de Brusumano », ora di Aquapendente, Francesco di San Gemignano di Volterra e altri.

Giuramento de' custodi e degli uomini della Rocchetta.

Presso la Rocchetta, avanti la Chiesa di S. Quirico.

I custodi della torre e della rocca della Rocchetta predetta e gli uomini abitatori della medesima, giurarono alla Comunità d'O., in mano del notaro d'O. Jacomo a ciò specialmente costituito, a forma del contratto celebrato fra la comunità predetta da una parte e il Visconte di Campiglia di essa Rocchetta dall'altra, al tempo de' Consoli Ormanno « Pepuli de Podio », Ugolino « Marescocte », Ranieri « Stephani », Vactute (Barote?), Forteguerra « Fogalascie » e di Toncella Camarlingo e di Ugolino giudice del Comune. E primieramente Ugolino custode della torre e Bonavoglia castellano della Rocchetta giurarono di tenere e guardare e custodire la torre e la rocca d'allora in poi ad onore di Dio e della Comunità e de' Consoli d'O., e quindi gli uomini della Rocchetta giurarono ugualmente.

(Seguono ventidue nomi).

Jacomo not. dichiara di aver ricevuto il giuramento.

Pietro Gregorii giud. e not. rog.

Dipl. ad an.

CHH.

1216

marzo 26

Ranieri figlio del fu Guido « Medici » anche a nome de' fratelli Guido e Bonifazio rilascia quietanza di cinquantacinque lire di buoni denari senesi a Tonce'la Camarlingo del Comune d'O., per la somma di lire settecento, residuo delle mille devolutegli per la vendita di Bisenzio. Le quali cinquanta cinque lire provenivano dal bando di Fulciano e di Andrea già da Bisenzio, condannati da Ugolino della Greea giudice del Comune, a seconda del Costituto, « pro macinis factis ab eis et in insula Bisentina ».

Quietanza del Signor di Bisenzio.

Nel palazzo del Comune.

Fatto nel palazzo del Comune presenti Matteo « Girardi », Guido « Hermannigri », Cristoforo « de platea », Aldobrandino « Faffutii », Rinaldo « Aspecte », Jacomo « Grande », Bernardino « Galice », Bernardino « Raynaldi Comitese » e altri.

Jacomo not. rog.

De Bust. c. 124.
rip. a c. 96.

CIV.

1216

maggio 30

Nel palazzo del Comune.

Lodigerio « Durateste » e Aldobrandino « Sigilbocti » e Bernardino « Nericonis Consuli » vendono a Masuccio « Brecfoldi » Camarlingo della città d'O., ricevente a nome della città e del rione di S. Angelo, un terreno posto nel rione di S. Angelo detto sopra alla Chiesa, e cioè Lodigerio per il prezzo di quattro lire, Aldobrandino per lire tre e Bernardino per lire sette.

Fatto al palazzo del Comune, presenti Monaco « Gaffalpezzi », Viviano « Presbiteri Rapizi », Pietro « Viilani », Andrea « Ruberti », Tebaldo « Presbiteri Pagani », Guglielmo « Bernadini Montanarii ».

Nicola nol. rog.

Vendita di un terreno al C.

Ivi, c. 21 l. rip.
a c. 102. Tit.
c. 7 l.

CV.

1216

giugno 22

Nel piano di Pigtigliano.

« Omnis conventio vel pactio, si scribitur veritas facti, lucidius et apertius « invenitur lecta scriptura ; ideoque cum Soganenses vellent esse sub protectione Urbevelane Civitatis, et eidem annuatim certum servitium et affluetum facere ac prestare », Ranieri Console della città di Soana « de comuni consilio Soganensium », promette a Giovanni giudice Console Romano Potestà d'O., e a Massuccio « Bretoldi » Camarlingo, presente il popolo orvietano « esistenti in territorio comunis et extra circa territorium undique », a nome della città e dell'università di Soana promette: — 1.º di fare in perpetuo unitamente con la città d'O. oste, parlamento, guerra e pace contro ogni persona, salvo contro i Conti figli del Conte Aldobrandino: — 2.º promette che se i Conti d'allora alle calende d'Agosto non osservassero coi Soanesi i capitoli giurati e *incartulati* fra loro, i soanesi farebbero, a mandato del Comune d'O., guerra e pace anche ai conti e a qualunque altra persona: — 3.º che se i Conti venissero in alcun tempo a guerre con O. o con cittadino d'O., niun aiuto presterebbero loro; nè daranno impedimento alla città d'O. o a cittadini orvietani: — 4.º promette di mandare per Natale a O., per pagarne la Comunità, sei marche d'argento: — 5.º di dare alla Comunità d'O. due botteghe franche e libere nel miglior sito della città, senza diritto però di alienazione: — 6.º di giurare tutti gli anni davanti ai Consoli o al Potestà d'O. o a cittadini orvietani: — 7.º di rispondere in O. per le cause sopra i sessanta soldi e per le cause d'appello: — 8.º di fare che volendosi porre due uomini per comporre amichevolmente le differenze sopra il fatto di Guido « Ranuzali », uno sia di Soana, come l'altro d'O., rimettendo, se questi non riuscissero, a definir la questione al Potestà d'O.: — 9.º « De omnibus aliis maleficiis « jam preteritis efficietur Curia comunis inter utramque Civitatem, que « si noluit cognoscere, ita quod remaneat ex parte, Soganenses venient « Urbeveteri responsuri, excepto quod si Comites vel eorum nuncij maleficium comiserint vel comiserunt, quod nolunt teneri, excepto facto Ranerii Stephani »: — 10.º di non esiger pedaggi da orvietani.

E dall'altra parte Giovanni e Massuccio predetti a nome della città d'O. « requisito Consilio bonorum hominum Civitatis nobilium et popularium et de eorum comuni consilio », promettono a detto Ranieri: —

Capitoli fra le città di Soana e di Orvieto.

1.º di difendere e aiutare quei di Soana « in eorum justitiis et rationibus » come orvietani, mettendo questo nel costituito ogni anno: — 2.º di non esigere, dalle calende di maggio in avanti, pedaggi da essi: — 3.º di obbligarsi all'osservanza di tali capitoli, sotto pena di cento marche di argento. Giurarono Ranieri Console, Ranieri « Occulini », Alloderio e Damiano Camarlingo.

E due giorni appresso giurarono censettantadue soanesi. E tre giorni dopo, « in plano Ariminis » Roberto « Massucci », richiesto tre volte giurò per il popolo d'O.

Fatto nel piano di Pitigliano, nel territorio del Comune, presenti Monaldo, Pietro suo figlio, Guido « Ranuzali Franki », Bernardino « Guillemi », Ugolino « Marescocte », Ranaldo « Bibulei », Oderizzo suo figlio. Guido « Ildribandini Hermanni », Aldobranduccio « Sigilbacti », Roberto « Ranerii Occulini », Alloderio, Ruggero « Follis ». Lupicino « Johannis Candie » e più assai.

(Seguono i censettantadue nomi).

Nicola not. rog.

Ivi, c. 24. rip.
a c. 97. Tit.
c. 5.

CVI.

1216

giugno 24

« Ne per umane oblivionis materiam garrule vocis scrupulus et dubietatis « anxietas aliqua oriatur, ex provida sapientum circumspectione processit, ut « contractus hominum memorabilibus litteris adnotentur ».

Capitolazione
del Conte Aldobrandino
col C.

Aldobrandino per la grazia di Dio conte palatino volendo eseguire tutti gli ordini della città d'O. conviene con Giovanni giudice per la grazia di Dio Console Romano e Potestà d'O. e con Massuccio « Bretoldi » Camarlingo a nome della città e dell'università d'O., e concede: 1.º Tutte le terre che il nobile uomo conte Aldobrandino suo padre possedette e che ora sono da lui possedute; le quali terre si trovano inchiusse dentro i confini così descritti; cioè « sicut miclit flumen quod oritur ad Roccam que vocatur « Albingna, et miclit ad pedem Saturne et ad pedem Massigliani, et miclit « in mare, et partitur in Montem Miatam, et miclit inter confines inter castrum Abatie et Planum Castagnarii usque ad stratam Francigenam, et « sicut adhuc miclit in mare, cum districtu Corneti, excepto Monte Alto, « qui stat ad mandatum domini Pape ». Tutto questo territorio dà e concede « sicut miclit versus Urbisveteris Civitatem et versus Tuscanellam et versus Cornitum », per fare oste, parlamenti, guerra e pace a volontà del Comune d'O. contro tutti, eccetto il papa e l'imperatore: — 2.º Promette di far dare al Comune d'O. da ogni terra due soldi per fuoco, in tutti gli anni per Natale, salvo per la terra Guinicesca, che paga già un reddito apposta, salvi cavalieri, preti, « mansionibus ordinis et feudis » che fa esenti. — 3.º Farà giurare ogni cinque anni questi capitoli dalle persone a lui sottoposte nelle terre de' suoi confini, giurando tutti di guardare e salvare gli Orvietani e abitanti del contado, e giurando egli ogni anno davanti al Potestà, o ai Consoli o a chi per essi, a volontà del Potestà: — 4.º Quando

il Potestà o i Consoli dovessero andare a dette terre farà che siano ricevuti a spese delle terre medesime, albergandoli con il loro seguito, come signori di quelle: — 5.° Se egli dividerà coi suoi fratelli, riceverà la parte che gli spetta de' detti beni e degli altri: — 6.° Terrà fermo e per rato il mutuo contratto fra lui e i Soanesi, nè permetterà che da altri venga infranto: — 7.° Se gli accadesse di morire senza figli legittimi, di tutti i suoi beni, tanto de' feudi, quanto di tutti gli altri, e dentro la Guinicesca ancora, istituisce suo erede il Comune d'O. — Alle quali cose si obbliga, sotto pena di mille marche d'argento. Quindi toccando i santi Evangelii pronunzia il giuramento.

Dall'altra parte il Potestà e il Camarlingo predetti, col consiglio de' nobili e popolari del Comune d'O., alla presenza del popolo che promette l'osservanza del contratto, si obbligano: — 1.° A difendere, giovare, mantenere il conte ne' suoi diritti e nelle sue ragioni, quale signore, fino a sette anni, come fra lui e i fratelli è stipulato; e quello di cui « fortiam est » aiutare a recuperarlo: — 2.° di porre tutti gli anni nel Costituito il tenore di questo contratto; multa mille marche, derogandovi.

Quindi Giovanni « Benarii » presente e consenziente il popolo della città, richiesti per tre volte nobili e popolari, nel piau di Saturnia, giura per tutti, toccando i santi Evangelii.

Fatto ivi presente tutto il popolo della città, e specialmente Monaldo « Petri Cittadini », Pietro suo figliuolo, Pietro « Caromi », Rimbotta da Sarteano, Monaldo d'Ermanno « Neronis », Rinaldo « Bibulei », e Giovanni « Bartolomei Conestabile militum », Oderisio « Rinaldi Bibulei », Rustichello « Berizonis Tonzelle » e Giovanni « Bonifatii ».

Nicola not. rog.

Ivi, c. 22. rip.
c. 102 l. Tit.
c. 7. dipl. ad
an.

CVII.

1216

ottobre 22, 29

In più luoghi.

« In nomine patris etc. In nomine pacis et concordie ». Essendo sorta discordia fra i nobilissimi ed egregi uomini conti Palatini, il signor Aldobrandino da una parte, e dall'altra i suoi fratelli Bonifacio, Guglielmo e Aldobrandino, « et diabolico instinctu, minime non fraterno amore, set « inimicabiliter hodibiles inimicitias pretractassent, multorum hominum corda « bella et captivitates intervenissent, unde videbatur honorabilis eorum do- « mus et spetiosissimus Comitatus fore destructus, placuit ergo quinque nobi- « libus memoratis ad Urbemveterem, tamquam ad propriam matrem, reddire « Civitatem ».

A dì 3 di febbrajo venne il signor Bonifacio e fece sugli Evangelii questo giuramento al signor Giovanni giudice, Console Romano e Potestà d'O.; e cioè: — 1.° di osservare i precetti del Potestà in ordine alla concordia da fare coi fratelli: — 2.° di procurare che l'osservino anche i detti fratelli: — 3.° di dare le sicurtà che da lui si esigessero: — 4.° di eseguire gli ordini del Potestà in ogni modo per il giorno 1.° di giugno.

Così giura anche il conte Aldobrandino, e dichiara di stare agli ordini del Potestà per il giorno 29 di maggio. Guglielmo giura come Bonifacio.

Divisione del
Contado Al-
dobrandesco.

Richiesti poi che prestassero « pignora, munitiones et obsides », e che si obbligassero sotto comminazione di pena e per fideiussione, nessuna cauzione intesero di dare. Allora il Potestà innanzi di desistere dall'alto, volle consultare il parere di giudici e avvocati di O., specialmente Iacomo Romano giudice del Comune e del Potestà stesso. Questi essendo stati concordi a ritenere che se non potevasi dai conti aver di più, non per questo si dovesse restare dall'alto, « nam Costituto tenemur Consilium Civitatis parere, in Dei omnipotentis nomine, pro bono pacis et concordie » si ordina ai Conti, per i giuramenti che gli obbligavano, di venire a pace fra di loro e per sempre, e che a pace inducessero tutti gli uomini « coaiutatores eorum ». E la pace fu fatta nella pubblica concione, mediante il bacio e il giuramento fra loro, Aldobrandino, cioè, Bonifazio e Guglielmo. I capitoli della concordia furono i segg.: — 1.º che in termine di quindici giorni i prigionieri di una parte e dell'altra, e comunque presi, gli ostaggi e fideiussori restino liberi e assoluti: — 2.º che dell'eredità del nobilissimo conte palatino Aldobrandino ognuno di essi abbia la quarta parte: — 3.º che non essendo modo migliore alla durata della pace che a ciascuno tocchi il suo, sia diviso l'intero contado così: *Nella prima parte*: Arcidosso con la sua curia e distretto: Bargano ecc.: Montepescaria ecc.: « illud quod est in Ionearco »: Roccaporta ecc.: Montemasso ecc.: Tatti ecc.: « illud quod Comitatus habet in Massa »: Suvareta ecc.: « quicquid habent usque ad Cinnam »: Roccastrata ecc.: Sassoforte ecc.: Torniella ecc.: « Montemariensis ecc. »: Castel della Selva ecc.: Bonforte ecc.: « Rodicule »: Monte Guido ecc.: Colle di Val d'Orcia ecc.: « illud quod est in Loggia »: Rocca d'Assillano ecc.: Monte Geninolo ecc.: Cugnano ecc.: e i diritti e le azioni che i conti posseggono nel contado d'Orvieto e di Massa. — *Nella seconda parte*: Grosseto e sua Curia e distretto: Monte « Auruglanum » ecc.: Ischia ecc.: Rocca Albegna ecc.: Roselle ecc.: Colleolo ecc.: Manciano ecc.: « Colle Romentii » ecc.: Magliano ecc.: Scanzano ecc.: Genesta ecc.: « Pomacem » ecc.: Rocca al cane ecc.: « Stribulglanum » ecc.: Cinigiano ecc. e quanto è dall'Ombrone fino all'Albegna e mette nel mare. — *Nella terza parte*: Castiglion di Val d'Orcia con la sua curia e distretto: Castel del Piano ecc.: « Illud quod est in Proceno et Singnano in curiis et castellis ». Illud quod est in Monte Pinzuto in curia et Castelloncello »: S. Fiora con la curia e distretto: « Lantrana » ecc.: « Callinganum » ecc.: Samprognano ecc.: Rocchetta ecc.: « Motodrelle » ecc.: « Catabiu » ecc.: Saturnia ecc.: Montemerano ecc.: Manciano ecc.: « Strachilasii » ecc.: Marsigliana ecc.: Orbetello ecc.: Castello Argentaro ecc.: Giglio ecc.: Tricosto ecc.: Capalbio ecc.: Capita ecc.: Monte Acuto ecc.: Scerpena ecc.: Scarzeta « cum sua curia et districtu, sicut mietit Albinia usque in Arminum reddit in mare ». *Nella quarta parte*: Pian Castagnaio ecc.: Aspretulo ecc.: Penna ecc.: Monte Villozo ecc.: Castel Lazaro ecc.: Montorio ecc.: Selvena ecc.: Monte Cuculo ecc.: Soana ecc.: Sorano ecc.: Vitozzo ecc.: Pitigliano ecc.: Sala ecc.: Ischia ecc.: Farnese ecc.: Morrano ecc.: Castiglione ecc.: Petrella ecc.: Castel-Tarso ecc.: Città di Castro ecc.: Montalto ecc.: « et quicquid habent

I. Parte.

II. Parte.

III. Parte.

IV. Parte.

ab Armino usque ad stratam Francigenam ». — 4.º Che non si possano mutare i confini dall'uno all'altro castello, e fra i confini non si possa edificare. — 3.º Che in tempo di guerra, chi fuggisse dalla sua casa per andare in un'altra, venga restituito dal signore di questa. — 6.º « Ad hec « talem donans optionem nobili comiti Hdribandino, quod si vult absolvere « vel liberare Urbevetanam Civitatem et nos Potestatem de eo quod tenemur « eidem facere adtendi, quod sit dominus infra confines ab Albinea citra « versus Urbevetanam Civitatem, sicut continetur in instrumento confecto « manu Nicolay notarii, et liberare francos suos de dicta signoria, sic de « signoria in arbitrio Rugerii Pannoeli continetur, ipse Cam. Comes nichilo- « minus prestando Urbevetane Civitati; quod in eodem instrumento Nicolay « promisit accipere unam de predictis partibus, que continetur infra confines « terre, quam supra posuit jam dicte Civitati cum tali adimento: habeat « autem precipuum Capalvium, Orbetellum et Castrum Argentarium cum « suis curlibus et districtibus ». Abbia poi Selvena se scegliesse da quella parte: abbia Soana e Scanzano se scegliesse la parte dov'è Saturnia, e dovunque scegliesse abbia « patrimonium totum quod habet in regno Apulee, quod fuerat arbitratum a Pannochio, comune quorum alterum si comes Hdribandinus elegere maluerit, « faccia del resto finale quietanza ai fratelli, e i fratelli a lui, che a tale ozione verrà quindici di innanzi alla curia del Giudice d' O. Così facendo il Conte Aldobrandino, i fratelli saranno chiamati a fare e a ricevere la cauzione, e chiesto ad ambedue le parti giuramento di pagare i debiti paterni e i proprii e la dote della contessa Adelasia, Aldobrandino ne paghi la quarta parte. Se nel patrimonio scelto da lui, si trovassero debiti, i fratelli siano obbligati a pagarne tre parti di qui alle calende di maggio, passato il qual termine egli sarà tenuto « pro domino, sicut in arbitrio dicti Rugerii continetur » fino alla liberazione da ogni gravame. Se per il termine detto egli non paghi ai fratelli la quarta parte del debito comune, questi possano riscuotere tutti i frutti, proventi e pedaggi di bestiame della Garfagnana. — 7.º Che si posseggano in comune i beni di Pisa, Siena, Viterbo e Orvieto, e i proventi di pedaggio e di guida del bestiame della Garfagnana (fatta per questa l'eccezione di cui sopra), i cui frutti pervengano a mano di due buoni uomini che giurino di legalmente e in buona fede raccogliere e assegnare a ciascuno il suo. — 8.º Che tutti i feudi antichi che i *fideles* ebbero alla morte del Conte Aldobrandino, si diano nuovamente ai *fidelibus*: — 9.º Che se al Conte piacerà il patto, cioè « liberare Civitatem et nos Potestatem, et Bonifatium « et fratres, et recipere unam de partibus ab Albigna citra cum adimento, « ut supra dictum est », sieno tenuti Bonifacio e Guglielmo di tenere Aldobrandino per signore ed in signoria « in tota terra quam subposuit Civitati « W. infra confines positos in instrumento per manum Nicolay notarii usque « ad tempus, quod in arbitrio Rugerii Pannoeli de tempore signorie conti- « netur, et nullam litem, nullamque molestiam predicto Comiti in terris « suppositis civitati W., et in custodibus mictendis et extrahendis cum mu- « nitionibus et castellis ab Albigna citra, sicut continetur in arbitrio Rugerii

Ozione al Conte
Aldobrandino.

« inferant comiti, quia Ildribandino per sacramentum precipimus, ut una de
 « prescriptis quaetuoꝝ partibus ab Albigna infra versus Civitatem W. recipiat,
 « nichil ante partem recipiendo, excepto matrimonio predicto, quod volumus
 « eum habere, eius tamen signoria in terris suppositis W. Civitati durante il-
 « lesa, eo tantum salvo quod ipse Comes Ildribandinus et Bonifacius et fratres
 « in toto comitato recipiantur honorifice, et necessaria recipiant, sicut in laudo
 « facto a domino Rugerio Pannocli continetur de reſeptione, recepta igitur
 « quarta parte a Comite Ildibrandino »: — 10.º Che facciansi finale quie-
 tanta fra loro: — 11.º Che fra otto giorni eleggano di comune accordo i
 quattro buoni uomini, ai quali debbano pervenire tutti i proventi, di eni quel
 che avanzi dalle spese per il necessario di ciascuno, vada « in debitis W. et
 Albericii Ranerii et fratruum, quorum occasione Crossetum est interdictum »
 e quindi « in rebus obligatis recoligendis et in debitis usnariis » affinché a
 ciascuno rimanga libero il suo: — 12.º Che nella parte di Bonifacio e fratelli
 dall'Albegna in qua « sit salvum jus Civitatis W. » come per instrumento per
 mano di Nicola notaro fra il Potestà stipulante e Masseo già Camarlingo e il
 signor Aldobrandino conte palatino: — 13.º Che del dazio o reddito promesso
 alla città dal Conte Aldobrandino padre per la terra del Conte Ranieri, se ne
 paghi la quarta parte dal Conte Aldobrandino e il resto da Bonifazio e fratelli:
 — 14.º Che Bonifazio e Guglielmo procurino che Aldobrandino minore fra-
 tello giuri come loro questi capitoli: — 15.º Che fra otto giorni le due parti
 eleggano due buoni uomini (e questi decidano fra un mese), al precetto
 de' quali i Conti ammendino tutti i danni dati dal tempo « quo nostra
 juraverunt precepta pro facto pacis »: — 16.º Che fra un mese rifacciano i
 cittadini d'O. di tutto il tolto agli uomini di Pitigliano « a tempore quo
 super ipsum obsidionem fecimus ». — Che i nobili infrascritti cui piacque
 giurare « quicquid pro facto pacis et concordie eisdem injungemus » dieno
 opera efficace per l'osservanza delle dette cose fra i detti conti.

Giurarono per la parte del signore Aldobrandino Conte Palatino: « D.
 Vicecomes de Campagnatico, Bernardinus de Civizano, D. Johannes de
 « Papa Crossetanus Potestas, D. Ugnetio maior de Saxoforte ». Da parte
 de' Signori Bonifazio e fratelli: « Lupicinus Consul Molgani, D. Ildriban-
 « dinus eius filius, D. Papa de Crosseto, D. Pannoclius, Ranaldus de Scanzano,
 « D. Amadore de Crosseto, D. Mergante, D. Guillelmus de Cinisciano, D.
 « Monte de Crosseto, D. Christianus de Crosseto, D. Ranaldus Ildribandini,
 « D. Herriens de Aritio, D. Durillinus, D. Guido Caczacote, D. Ildribandinus
 « eius filius, D. Oderisius de Vastapane, D. Ranerius de Montorio, D. Comes
 « Rugerius, D. Guido de Gradulis, D. Oddo de Gradulis, D. Pepo Ranerii,
 « D. Guido Mendici, D. Ubertus, D. Berardinus de Pannoclis, D. Ramerius
 « de Borglalla, D. Tancredus Vicecomes, D. Ramerius de Riscolis ».

Giurarono l'osservanza di questi precetti cento nomini di Grosseto,
 sessanta « de Monte Pescaria », e sessanta « in Magliano », sessanta « in
 Orbetello », cinquanta « in Sotornia » e sessanta in Pitigliano. Pena mille
 marche d'argento: la metà a chi tenuto avesse il patto, l'altra metà al
 Comune d'O.

Ed il Conte Aldobrandino nella pubblica concione d'O. giurò e promise « nullum malum meritum hominibus Pitigliani neque Ramaldo de Stizano, « neque alicui de parte Bonifatii et fratrum pro hiis que jam a comuni « dederunt reddere, et sicut in hoc instrumento confinetur tenere firmum « et ratum per singula capitula, salvo juramento quo tenemur nostre Civita- « ti », e lo stesso giurarono Bonifacio e Guglielmo « nullum meritum se « reddituros neque per se neque per alios pro eis Crossetanis neque Andree, « neque Uguicioni de Saxofforte, neque alicui de parte predieli comitis pro « hiis que jam acciderunt, et omnia que in hoc instrumento etc. ».

In O. nella chiesa di Sant'Andrea nella pubblica concione l'A. 1216, indizione 5.^o al tempo d'Onorio papa 3.^o « XI kal. nov. » presenti Aldobrandino « Petri Alberici », Campo « de Bulseno », « Pepone Prudenti », Enrico « de Stroucone », Enrico « Bartholomei Philippy », Ermanno « Pemonis de Podio », Bernardino « Petri Oliverii », Ramaldo « Bibulci », Oddone « Greci », « Lodigerio Petro Monaldi », « D. Farulfo comite de Corvario », « Fortiguerra Fogalascie », Guglielmo « de Cinisano », « Ram. de Ricasulis », Guido « Ranuzoli », Andrea conte di Morrano, « D. Aberto », Giovanni « Boni », Guido « Prudentii », Pietro Romano, Marsoppio giudice, Guido « Idribandini Hermanni » e Rinaldo suo fratello e più altri.

E nell'istesso giorno avanti al nobilissimo uomo il Potestà predetto, e all'infrascritto notaro, i predetti egregi conti Aldobrandino e Bonifazio si accordarono ed elessero Girardo da Grosseto e Rollando « Pedisvacce » sopra a' danni dati, dal tempo che giurarono i precetti dell'egregio uomo il detto signor Giovanni giudice, potestà, per il fatto della pace.

Nicola not. lateranense e ora d'O. fu presente al giuramento dato dai Conti e dai nobili, e fu presente alla detta elezione e a tutto il resto, fuori che al giuramento di quei di Grosseto, di Montepescali, di Magliano, Orbetello, Saturnia e Pitigliano.

A dì 29 d'ottobre nel palazzo di Pietro « Boni », presenti Guido « Idribandini » camarlingo del C. d'O., Ugolino « Meriscoete », Guglielmo « de Cinisano », « Ram. de Ricasule », Albonetto « Franki » e altri più, il Conte Bonifazio per sè e per Guglielmo e per il minore Aldobrandino volendo stare a detto arbitrio elegge i quattro soprastanti alle entrate dall'Albegna « ultra », e cioè Bernardino « Pannocli », Dutilino da Monte Pescario, Rollando « Pedisvacce » e Uguccione « Vicecomitisse ».

Letto coll'autentico esemplare di mano di Nicola notaro. Bruno giudice, ora not. del C. d'O. fece la copia l'anno 1258, ind. 1.^a a tempo d'Alessandro papa (manca il giorno), essendo Potestà d'O. Guido cittadino Parmense da Correggia.

Ramaldo di Buonconte giudice e not. dalla copia del not. Bruno per ordine di Guido « Cleri » Capitano del popolo del C. d'O.

CVIII.

1216

novembre 23

Nel palazzo del C. d'O., presenti Lodigero « Durateste », Pietro « Villani » Danese giud., Rocco « Janni de Parzale » not., Beltramo e Girardo « Bernarducti », Ranaldo « Ildribanductii Hermanni » testimoni. — Aldobrandino curatore di Ranuccio « f. q. Petri Martini » per procura di esso Ranuccio, e Roberto « Massutii Bretoldi » Camarlingo del C. d'O. ricevente a nome del C. vendono « voltas et terrenum » posto presso la piazza del C., « in quo debet fieri palatium novum Comunitatis » per il prezzo di trecento venticinque lire di b. d. senesi, e se ne dichiarano ben pagati. Confini: Forteguerra « Fogalascie » e il signor Roberto; la piazza del C., Aldobrandino « Fogalascie » e il Signor Roberto; la Comunità d'O. che comprò da Aldobrandino detto: la via pubblica di mezzo a Forteguerra.

Vendite per il Palazzo nuovo del Comune.

Biagio not. — Stefano not. copii per ordine di Roffredo potestà.

Ivi, c. 108-109.

CIX.

1216

dicembre 10

Bartolomeo « Ranuzali Brnnelli » rilascia quietanza al Camarlingo della città d'O. Massuccio « Bretoldi » di venti lire, prezzo della vigna « de Trossia » già vendutagli senza averne fatto istrumento.

Quietanza della vigna « Trossia ».

F. nel palazzo del C. presenti Marsopio giud., Forteguerra « Fogalascia », Faffuccio « Manni » Sifredo, Luca e Bonifacio « de Tosti ».

Ivi.

Nicola not.

CX.

1217

gennaio
2, 3, 4, 18

A Pietro « de Cordovese », a Jacolino « Gozzi » e a Bernardino « Petri Oliverii » posti dal signor Giovanni giudice Console Romano e Potestà d'O. a spendere la somma di quattrocento lire meno ventidue, rilasciata presso Massuccio « Brettoldi » Camarlingo, e da dividersi « inter perditores, creditores et fideiussores Parentii ». dichiarano diverse persone in più istrumenti di essere state soddisfatte di alcune somme di denaro loro dovuto. Sono notati XXX denari « in una comestione quam simul fecerunt dum stabant super pecunia expendenda ».

Pagamenti ai Creditori del Parenzo.

F. nel palazzetto di Roncone, in casa di Palmiero « Spine », ante « ponticam filiorum Accattadoris, ante ponticam filiorum Pisane, in platea « publica Civitatis, in pontica turris d. Munaldi, ante ponticam Petri Oliverii, « in camera palatii Comunis, in palatio Comunis, in palazeto Petri Saraceni ».

Nicola not.

Tit. c. 1, 3, 46.

CXI.

1217

febbraio 17

Aldobrandino « Fogalascie » vende a Giovanni giudice, Console Romano Potestà d'O., e a Massuccio « Brectoldi », Camarlingo del P., « voltans et terram in qua hedificatum est palatium novum » per il prezzo di dugentoventicinque lire di b. d. senesi. Confini: la piazza e il palazzo del C.

Vendite per il Palazzo nuovo del C.

Nella camera del palazzo del C.

Roberto, Aldobrandino, la volta e il terreno che furono di Roberto « Massuccii » e consorti.

F. nella camera del palazzo del C., presenti Pietro Romano, Enrico « Bartolucci Philippi Zampi de Bulseno », Bernardino « Guliani », Bnoncompagno « Ranerii de Arari », Ranaldo « Petri Magnati ». Trasmundo « Forteguerre Fogalascie » e Bartolomeo « Bernardini prioris ».

Nicola not.

Ivi, c. 99 r. 100.

CXII.

1217

aprile 19

*Nel palazzo
del C.*

Donna Greca tutrice de' figli « q. Rusticucci Vonelli » vende a Massuccio « Brecoldi » la particella della vigna data per la fonte del Leone al prezzo di lire venti di b. d. senesi, di cui si dice ben pagata.

*Vendita per la
fonte del Leo-
ne.*

F. nel palazzo del C. presenti Pietro « Guidonis Conze », Pietro « Gotii » not. « Talonarii Ildribandini. Paganelle Valentini Caperuti et Talenti domine Berte ».

Nicola not.

Tit. c. 6.

CXIII.

1248

gennaio 11

*In Marittima
nel castello
di Magliano,
e nel castello
di Manzano.*

Raniero « Gesoti » cittadino viterbese rilascia quietanza a Guido « Ildribandini Hermanni » Camarlingo della comunità d'O. dell'armatura (« Asbergum, gambarias, spatam ») che Massuccio « Ranieri Pilosi » ebbe a togliergli nell'aggressione fatta a lui e ai suoi soldati al ritorno che fecero da Magliano a Orvieto.

F. a Marittima nel castello di Magliano in presenza di Giordano « Lodigeri » di Ranaldo « Ildribandini Hermanni » e di Danese « Farolfucci ».

Nicola not.

Il detto Ranieri in presenza di Giovanni giudice Console Romano e Po-
testà d'O., e di Guido e di Aldobrandino « Hermanni » per sè e pei suoi
soldati, e specialmente pei fratelli che eran seco sopra a Magliano, quietà
l'ingiuria, il danno e l'onta (« obbrobrium ») per l'aggressione ricevuta
dalle soldatesche d'O. allorchè ritornava colla preda da detto castello, facen-
done remissione agli orvietani; e promette che nè egli, nè quei di Castro,
nel tempo di sua signoria, renderanno a O. e suo distretto danno veruno
per detta cagione, pena cento marche d'argento, e giura sugli Evangeli.

Altimuro da Viterbo fa un atto simile.

F. a Marittima nel castello di Manzano avanti la chiesa alla presenza
del Conte Bonifacio, del Conte Ruggero, di Tancredo « Vicecomitis », di
Rinaldo « Bibulci », di Oddone « Greci », di Pietro « Boni » e di Gio-
vanni « Bonifatii ».

Nicola not.

Tit. c. 7

CXIV.

1218
gennaio 12

Guido « Hermanni » Camarlingo della città d'O. richiese Bonavoglia castellano della Rocchetta « q. Guinisicii, ut ipsam Rocketham deliberaret ad mandata d. Johannis judicis Potestatis W. pro comunitate », e quegli si ricusò d'obbedire.

Rifuto del castellano della Rocchetta Guinigi.

Avanti alla Rocchetta.

F. avanti detta Rocchetta, presenti Ranieri « Stephani », Ugolino « Marescoete », Giovanni « Bonifatii », Umberto, Ranieri « Misinelli » e Pietro Bono.

Nicola not.

Arch. Com. d'Orv. Tit. c. 6.

CXV.

1218
febbraio 13

Nel palazzo del C. presenti Pietro « Caroni », Giovanni « Bonifatii », Ugolino « De Greca », Enrico « Bartholomei », Ranaldo « Bibulci », Guido « Ranuzali », Oddone « Greci », Raniero « Rise », Pepo « Tudini », Raniero « Hermanni Nigri », Guido « Prudentii », Gano « Bartholomei Fulgerii », Berizone « Fonduli », Aldobrandino « Rustici ». Uguccione « Ruberti », Rustichello « Ildribandini », Giovanni « Petri Alberici » ed altri.

Lodo per il Palazzo nuovo del C.

Nel palazzo del C.

Raniero « Stephani » e Martino « Johannis » di Chiusi posti sopra la stima da farsi delle scale di Forteguerra che sono fra il palazzo nuovo del C. e la casa di esso Forteguerra, pronunziano il seguente lodo: che Forteguerra abbia il passaggio per dette scale alla sua casa; che il C. gli paghi centoquarantacinque lire senesi di qui alla Madonna d'Agosto per istrumento pubblico a compenso della bottega ed altro.

Giovanni Giudice del Potestà d'O. e Jacomo Romano giudice del C. e Guido Camarlingo acconsentirono e dettero forza d'autorità a detto lodo.

Enrico not. che scrisse l'atto per ordine delle parti, ora copio d'ordine de' Consoli d'O. Pietro « Munaldi », Oddone « Greci », Raniero « Hermanni de Nigro » e Fascia, l'a. 1220 ai 9 di giugno.

Ivi Tit. c. 10 l.

CXVI.

1218
febbraio 17

Aldobrandino « Fogalascie » vende a Giovanni Giudice, Console Romano e Potestà d'O., e a Massuccio « Brettoldi » Camarlingo d'O., « voltam et terram », ove è edificato il palazzo nuovo, per il prezzo di dugentocinquante lire di h. d. senesi, di cui si dice ben pagato. Confini: la piazza della città; il palazzo del C.; Roberto e Aldobrandino; la volta e il terreno che fu di Roberto « Massutii » e consorti.

Idem

F. nella Camera del palazzo alla presenza « Petri Romani, Eurici Bartholomei Philippi, Zappi de Balzeno, Bernardini Juliani, Boncompagni « Ranieri de Arari, Ranaldi Petri, Mangnatti Trasmundi, Fortisguerre Fogalisce et Bartholomei Bernardini Prioris ».

Nicola not.

Ivi De Bust. c. 19 l. — 20.

Nella Camera del palazzo del C.

CXVII.

1218

marzo 3

*Nel palazzo
del C.*

Aklobrandino « Rustici et Rabbedutus Rubei » eletti arbitri, stimatori e lodatori da Giovanni Giudice del Potestà d' O., e da Jacomo Romano Giudice del C., e da Guido « Ildribandini Hermanni », Camarlingo, dato prima il giuramento di sentenziare con equità, tanto riguardo al C., quanto verso Roberto e Ranuccio figli del fu Guglielmo da Sugano, sulla questione del terreno e suolo tolto loro per la costruzione del palazzo e delle scale del C., e « de Reito sive volta ibi dimictenda eis », veduta la sentenza data da Jacomo Giudice del C., fra detto Roberto e Ranuccio da una parte e Magalotto « Tafuri » Sindaco del C. dall'altra parte, nella qual sentenza contenevasi che Magalotto sindaco del C. dovesse rimuovere « columnas sive coxas et voltas et murum de muro et de reito Ruberti et Ranucci et desuper plateam domus eorum », come da scrittura di Enrico not. e da detta sentenza, sentito il consiglio « multorum bonorum hominum Nobilium et Popularium », definiscono così: 1.º Che Roberto, fratello ed eredi ec. abbiano il « reitum » o la via alle loro case per l'arco o sotto l'arco e per « hostium » che è nel nuovo palazzo sotto le scale o sotto la volta delle scale, e per altra parte dell'arco superiore presso il Macello, e presso la casa de' detti Roberto e Ranuccio da altra parte: — 2.º Che Roberto e Ranuccio possano costruire e innalzare un soprammuro sul fabbricato nel suolo proprio, nella direzione dell'angolo di casa loro presso casa Forteguerra fino al muro antico di essi, col diritto per il C. di appoggiare (« appodiare »), se bisogni: — 3.º Che il C. paghi loro in compenso di suolo e danni centodici lire di b. d. senesi non più tardi della festa di S. Maria d'Agosto.

F. nel palazzo del C. presenti Matteo « Girdali », Pietro Romano, Fascia « Ranucci de Aekarino », Guido « Ruberti », Bonconte suo figlio, Guglielmo « Ildribandini Hermanni », « Malgano, Berizo Arlocti », Bernardo « Petrucci » da Lubriano, « Quarentino, Simonocto Petri Cittadini » ed altri.

Enrico not.

Ivi Tit. c. 12.

CXVIII.

1218

aprile 7

Ivi

Nella lite tra Pero « Caronii » con Magalotto « Tafuri », sindaco del C. d'O., per la costruzione del palazzo nuovo nel « reito » del primo, « bedificando ibi columnas et desuper voltas palatii et scalarum novi », non ostante il suo divieto, questi avendo chiesto e ottenuta la demolizione del fabbricato e la ripristinazione del « reito », e chiedendone l'esecuzione, vi furono chiamati arbitri e diffinitori Pepone « Ranaldi Comitizze » e Andrea « Girdali », i quali sentenziarono così: 1.º Che fosse lecito a Pietro « Caroni », a tutti di sua casa e ai suoi eredi di passare « sub volta palatii novi iuxta scalam et sub volta scalarum ante hostium domus Ruberti libere cum salmis » et sine salmis, eques et pedes a domibus suis usque in plateam Civitatis « et a platea usque ad domos suas sine alicuius contradictione »: — 2.º che la comunità sia disciolta dall'obbligo della remozione delle volte o colonne,

Idem

mediante compenso di ottanta lire, da ricaversi « de lucro massariorum Nicole et sociorum ». Pena cento lire a chi contravvenisse.

F. nel palazzo del C. presenti Matteo giudice, Faffuccio « Ranaldi Guarnalduccii », Matteo not., Nicola « Hermiti », Magalotto « Tafuri », Todino « Rapizi ». « d. Bovazzano comite », Simeone « de Palglacorna », Oddone « Orlandini », Iacomo da Castel della Pieve, Bernardino « Juliani », Bonifacio « Tedesci », Guido « de Porcariis », Pietro Bono e Fidanza « Angelerii » testimoni.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 8.

CXIX.

1218

maggio 7

Ivi

Fu lite tra Bernardino « Ranaldi », Guido « Peri de Ranuzio », Ranuccio « Ugnctionis » e Bartolommeo « Rollandi » sindaci del C. d'O. da una parte, e Jacomo Romano già giudice d'O. dall'altra parte, avendo i primi mosso querela contro il giudice davanti ai Consoli d'O. « M., G., Ber. e Bar. », perchè esercitando la sua gestione e facendo i negozi della città, pervennero nelle sue mani trecento lire in denaro, « una clamis zambellocti » e quattro raseni di grano, delle quali cose diceva non voler esser responsabile dichiarando non averle ricevute. E similmente di tre lire e due soldi avuti per salario da Ranieri « Stephani » e da Lorenzo di Porano negava averle ricevute da lui, ma sì da Pietro Saraceno e da Pietro Bono per quaranta soldi solamente, e come privato per certa causa che ebbe pronunziata « que fuit sub viariis ». Di altri quaranta soldi avuti da Andriozzo e da Guglielmo « Marri non credebat ». It. petebant ab eo XX sol. quos habuerat a Jacobo « Gualfredi et Scarpecta: confitebatur Ja. se habuisse silicet pro quadam causa « que fuit sub viariis de qua pronuntiavit, unde dicebat se non teneri. It. petebant ab eo X. sol. quos habuerit a Dominico Orfi et suo adversario: confitebatur quod habuerat, silicet pro quadam causa qua fuit sub viariis, de qua pronuntiavit et sententiam tulit, unde dicebat se de hiis omnibus non teneri ». In ordine a che i detti Pietro Romano e Matteo « Giraldi » giudici delegati dei Consoli. esaminati i testimoni, condannano Jacomo stesso alla restituzione da farsi loro in ottantatre lire di d. pisani e senesi e sotto pena del doppio ec. « cum potestate et licentia contradicendi per pugniam contra illos « testes, quos in libello pugnoe comprehendit, secundum formam Consti- « tuti W. civit. ».

Dato nel palazzo del C. presenti Guido « Ranucci Bernardini », Guido « Idribandini Hermannuli », Buoncompagno « Ranucii de Arari », Magalotto « Tafuri », Raniero « Hermannuli Nigri », Oderisi « Ranaldi Bibulci », Nicola « Andree Hermiti », Pietro « Munaldi » e altri.

Prudenzio not.

Stefano not. copio per ordine di Roffredo Potestà d'O.

Lodo per questione di sindacazione contro il Giudice.

Ivi, Tit. c. 23.

CXX.

1249

aprile ...

Nella chiesa di
S. Giovanni
di S. Vittore.

Nella chiesa di
S. Benedetto
in Saturnia.

Jacomo da Siena e Pietro « Pauli Rubei » romano, eletti arbitri, sotto compromesso di mille marche di buono argento, dal Conte Aldobrandino per sè e per i fratelli Bonifacio e Guglielmo, con promessa dello stesso Conte di fare osservare il lodo dai fratelli da una parte, e dall'altra parte dal signor Parenzo Console romano e Potestà, da Marsoppio e da Bernardino Consoli, nelle controversie vertenti fra detto Conte e il C. d'O. « tam pro « facto pecudum, quam debitorum, que a comitibus dicte Civitatis hominibus « debebantur, et de iniuriis et de dampnis inlatis dicte Civitati », fanno questa decisione: 1.º Che i conti restituiscono tutto il bestame e i « custodes » che furono nel contado sotto protezione e custodia loro; e di ciò che non si possa restituire paghino il valore, a giudizio degli arbitri, non più tardi delle calende di Giugno: — 2.º Che, per riguardo ai debiti, paghino ai creditori del C. d'O. millecinquecento lire di b. d. senesi o di altra moneta non più tardi della festa di S. Pietro, da dividersi per Parenzo detto: — 3.º Che tutti gli anni per ognissanti (tolto quest'anno) paghino per millecinquecento lire di debiti: — 4.º Che fra i creditori non si annoveri, per il debito della Guinicesca e di Soana, Raniero « Stephani », ma che sieno salvi i suoi pegni e ferme le convenzioni fra lui e i Conti: — 5.º Che restituiscono a Buonconte, a Berizone ed al figlio i cavalli tolti loro adesso: — 6.º Che per i danni e per il fatto di Andrea « de Nilglano » decidano il Potestà e Jacomo: — 7.º Che in ordine alle usure non si esiga più di due denari per lira al mese: — 8.º Che ferma resti la pace fra detti Conti e la città: — 9.º Che Buonconte sulla detta somma abbia cencinquanta lire all'anno e i proventi dovutigli per patto d'istrumento: — 10.º Che Orbetello resti ai Conti: — 11.º Che se Buonconte non volesse stare a queste convenzioni, i conti non pagheranno le cencinquanta lire, non presteranno ai creditori annualmente se non mille trecento cinquanta lire, e Buonconte abbia il suo pegno e se ne serva, come per patto d'istrumento: — 12.º Che il Conte giuri queste convenzioni « dum erit in contrata », e faccia giurare Bonifazio e Guglielmo, pena mille marche. Quella parte che contravvenisse paghi metà della multa all'imperatore e l'altra metà alla parte contraria.

Il Conte Aldobrandino giura.

F. nella chiesa di San Giovanni di San Vittore, presenti Ranieri « Stephani », Guido « Aldobrandini Hermanni », Giovanni « Peri », Rinaldo di Sassoforte, Rollandino « Marie », Enrico « Ildibrandini Josep ».

Aprile 6

Nella chiesa di S. Benedetto di Saturnia presenti Jacomo da Siena, Uguccone detto, Enrico d'Arezzo, Mainetto « de Scolari », Girardino « Ventii », Venedico e Guglielmo « de Cinisano », giurarono Bonifacio e Guglielmo.

Nicola not. copiò dall'originale di Ranieri not.

Lodo fra il C. e
gli Aldobran-
deschi.

Ivi, Tit. c. 9.

CXXI.

1219
maggio 7

*Nel palazzo
nuovo.*

Parenzo per la grazia di Dio proconsole Romano e Potestà d'O. insieme con Aldobrandino « Sigilbocti » camarlingo del C. d'O., a Pietro e Barto « Johannis Cenflonis e a Giacomo « Rainerii Andamari » affittano una bottega posta sotto le scale del palazzo nuovo del C. d'O. fino alle calende di maggio per quaranta soldi senesi, con facoltà di toglier via quello che dalle calende di maggio in avanti vi edificassero.

F. nel palazzo « novo » del C. d'O., testimoni Offreduccio not., Lazaro e Magnavacca.

Enrico not.

Nicola not. copiò l'anno 1220, correndo i mesi di maggio e di giugno, con altri istrumenti precedenti, essendo Domenico « Philippi » Camarlingo, e Consoli Pietro « Munaldi », Oddone « Greci », Ranieri « Hermanni de Nigro », e Fassia « Ranieri Accarini ».

*Affitto di una
bottega del pa-
lazzo nuovo.*

Arch. Com. d'
Orv. c. 12.

CXXII.

1219
luglio 15

*Nel borgo di
Acquapenden-
te.*

Bonifacio conte palatino del q. Conte Aldobrandino promette a Parenzo Potestà d'O. e ad Aldobrandino « Sigilbocti » camarlingo l'osservanza del lodo pronunziato da Giacomo senese e da Pietro « Pauli Rubei » romani etc. Promette anche di aggiungere lire dugento senesi, e offre per garanzia d'ogni cosa uno statico, nella persona di suo fratello, fra otto dì, e altri statici ancora nelle persone del figlio di Guglielmo da Cinisano, del figlio di Rollando « Pedebona », del fratello del Conte Ruggero, o altro in cambio di questi, cioè o il figlio di Girardo da Grosseto, o il figlio di Berardo da Pannocchia o il figlio di Rinaldo da Strozano, o uno de' Signori di Manzano o il figlio di Nicola « Ranuccii Peponis ». Se qualcuno morisse prima, sarà sostituito da altri: se qualcuno se ne partisse senza licenza o altrimenti, verrà per statico egli stesso, sempre a mandato della città, notificatogli dal Potestà per lettera o per suoi messi; e per lui manderebbe uno de' suoi fratelli di lì al giovedì prossimo. Onde Ugolino del Greco promise dare per statico uno de' suoi figliuoli, e promisero Guido di Ranuccio il figlio e il fratello; Girardino « Venecii », Monaldo « Hermanni Nigri » uno de' figliuoli; Guido « Ildibrandini Hermanni » uno de' figliuoli parimenti, o uno de' fratelli di Rinaldo, consenziente anche questi. Quindi il detto conte presentò per statici Uberto e Matteo di Castiglione, i quali vennero in città e promisero al Potestà di non partirsene senza sua licenza. Non osservando questi capitoli il Conte si assoggetta alla multa di lire mille d'argento.

F. nel borgo di Acquapendente in casa di Monaldo « Peri de Rizuto », presenti Ranieri « Stephani », Giordano da Gradoli, Giovanni « Pauli », Martino « Episcopi » ed altri.

E nell'istesso giorno e luogo giurò Umberto in presenza di Giovanni « Uguccionis », di Ugolino de la Greca », di Guido « Prioris » e di Giovanni « Caravone ».

Enrico not.

*Compromesso
de' Conti Al-
dobrandeschi.*

Ivi, Tit. c. 13.

CXXIII.

1249
novembre 23

*Nel palazzo
del C.*

Andrea « Johannis Parentii » Potestà d'O., di conserva col Consiglio promette a d. Paolo priore di San Niccolò in Carcere di Roma di porre un pedaggere presso Sutri, un altro presso Orte, o da Orte e da Sutri verso Orvieto, dove meglio sembrerà ad ambedue, Potestà e Priore delli. I Pedaggeri raccoglieranno il pedaggio in detti luoghi da tutti gli orvietani e distrettuali, e cioè per ognuno a cavallo dodici den. senesi; per ognuno a piedi sei den.; per « rompetta » sei den.; per soma e per « taska » cinque; per « rotulo » e per qualunque pezzo di panno « de lazzo urbevetano » (tessuto di seta) dodici; per bestia, cavalli e giumenti in vendita o in compra, dodici; per somari e buoi sei; per ogni porco, tre denari; per una soma di lana dodici. Il reddito sarà dato al Priore, dedotte le spese, « quas idem dompnus Paulus tribus vicibus in anno (per Pasqua, per l'Ascensione e per San Martino) faciet cum suo servienti, et aliquis Urbevetanus ad hoc positus pro dicto pedaggio exigendo », e dedotto lo stipendio de' pedaggeri; e questo finchè detto priore o suoi eredi non sieno soddisfatti di cento dieci lire. Se fra un anno non fosse soddisfatto, sia in facoltà di sequestrare fino a detta somma i beni del C. Alle quali cose il Potestà si obbliga sotto pena d'una libbra d'oro.

*Convenzione
per i Pedag-
gi a Orte e
Sutri.*

F. nel palazzo del C. presente Paganuccio « Bertrami », Giovanni « Panli », Federico « Talonarii », Palmiero scudiere del Potestà e Giovanni « Mattei domine Rapiza ».

Enrico not. d'Orvieto.

Ivi, Tit. c. 14.

CXXIV.

1249
dicembre

Da Augusta.

« Fridericus secundus divina favente Clementia Romanorum rex semper
« augustus et Rex Sicilie. Regalis excellentie dignitas tunc vere clarificatur
« et rutilat et suscipit incrementum, cum Ecclesiarum utilitatibus, quas
« tueri tenetur et ab incursibus defendere malignorum, clementer invigilat
« et eas sentire non patitur in aliquo detrimentum. Eapropter in perpetuum
« per presens scriptum notum fieri volumus universis nostris fidelibus tam
« presentibus quam futuris, quod nos huiusmodi ducti consideratione, lau-
« dabili intuitu etiam retributionis eterne, nec non attendentes religionem
« et probitatem Gualfredi venerabilis Clusini Episcopi fidelis nostri, eundem
« episcopum et Clusinam Ecclesiam cui preest, cum omnibus bonis suis
« sub spiritali protectione maiestatis nostre recepimus, sicut divi Augusti
« predecessoris nostri ea sub protectione Imperii visi sunt recepisse; con-
« firmantes eidem Ecclesie omnia jura et omnes possessiones ad ipsam
« de jure spectantia et que nunc juste et rationabiliter tenet et in futurum
« rationabiliter poterit adhypisci. Sancimus igitur, presentis scripti patro-
« cinio statuentes, ut nullus umquam haec paginam nostre protectionis
« et confirmationis infringere vel ei ausu temerario audeat contraire. Quod
« si quis actentaverit viginti libras auri puri componat, quarum medietas
« fisco imperiali et reliqua medietas passo iniuriam persolvatur. Ad huius

*Diploma di Fe-
derico II al
Vescovo di
Chiusi.*

« auctoritate nostre protectionis et confirmationis memoriam et perpetuam
 « firmitatem, presens scriptum fieri jussimus sigillo nostre celsitudinis
 « roboratum.

« Datum apud Augustam Anno dominice Incarnationis millesimo du-
 « centesimo nono decimo, mense Decembris, indictione octava, regnante
 « quoque domino nostro Friderico serenissimo Romanorum rege semper
 « Augusto et rege Sicilie, anno romani regni ipsius septimo, Sicilie vero
 « vicesimo secundo feliciter, amen ».

Ivi, Dipl. ad an.

È copia dell'anno 1328 de' 24 luglio di mano d' Andrea del fu Guarduccio not.
 da Montepulciano dall'originale.

CXXV.

1220

febbraio 9

Andrea « Johannis Parentii » console Romano e Potestà d' O. fa quietanza di dugento lire, suo salario, che riceve da Aldobrandino « Sigilbocti » canarlingo del Comune.

Quietanza del
 salario del
 Potestà.

Nel palazzo
 del C.

Nel palazzo del C. in presenza di Bernardino « Peri de Vaskis », di Nicola « Bramandi », di Nicola Ortano giudice del C.. di Pietro « Scrophe », di Aldobrandino « Adamonis », di Federico « Talonari » e di Pietro Cam. testimoni.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 8.

CXXVI.

1220

aprile 30

Nel rione di S. Andrea avanti la casa di Nicola di Guido « Mercenarii », presenti Pietro « Caromi », Aldobrandino « Galici », Bernardino « Peri de Vaski », Danese giudice, Mancino e Ugolino « Amidei », testimoni.

Quietanza di
 pedaggi.

Ivi

Ugolino « Grece » fa quietanza a Guglielmo Aldobrandino « Hermannii », a Bertramo « Bernarducti », a Butrichello e Ranieri « Simeonis » massari del C. a nome di esso C., per quarantatre lire e dodici soldi di denari misti pisani, volterrani, bolognesi, ravennati e parmigiani, « quos massarii receperant de passagio macinarum maiorum et burdillonum et « minorum macinarum, et macinarum extractarum de molendinis civitatis « et comitatus », per un pegno che egli e Giovanni avevano in « Troscia et in voltis palatii novi » dietro la cessione fattagli da Forteguerra « Fogalascii » de' suoi diritti.

Nello stesso giorno e luogo, presenti Ranieri d'Ugolino d'Odone « Finiguerra », Boccabove e Giovanni « Falco », testimoni, si dichiara da Piero « Caroni », di aver ricevuto dai detti massari ventiquattro lire e quindici denari misti del passaggio predetto per pignorazione sopra « Trosciam et voltas palatii novi ».

Idem di dodici lire e sette denari di Aldobrandino « Galici » presenti Finiguerra, Ranuccio « Ugucionis » e Giovanni « Falconerie » testimoni.

Idem di trenta soldi e quattro denari di Boccabove « olim Ranucci Brunelli ».

Idem di Bartolomeo « Ranuzali Bruni » di trentaquattro soldi, presenti Gualtiero « de Venzemeso », Pietro Bono, Jacomo « Leonardi ».

Idem di Ugolino « Gentilis » di quattro lire e sette soldi, meno tre denari, presenti Ranuccio « Ugutionis » e Giovanni « Falco ».

Biagio not.

Ivi, Tit. c. 21.

CXXVII.

1220
maggio 1

Ivi

Giovanni « Pauli » cavaliere del signor Andrea Potestà d' O. dichiara di aver ricevuto da Aldobrandino Camarlingo del C., oltre la somma di dugento lire date a esso potestà mentre era in O., venti lire per suo salario, compresevi quattro lire di Ranieri « Mareskalei », quindi sei lire e dodici denari avuti dopo il suo ritorno per spese sue, del giudice e della famiglia.

Quietanza di salari e spese del Potestà e suoi uffiziali.

Anche Nicola Ortano Giudice del C. dichiara aver ricevuto dal Camarlingo, dopo la partenza del Potestà, quattordici lire e un denaro, poi altre dieci lire per suo salario.

Il Cavaliere detto e il Giudice insieme dichiarano di aver pagato tre lire ad Ugolino « Grece » per frumento e vino dato al Potestà.

Nel palazzo del C. in presenza di Provenzano, « Lupicini » di Bertramo « Bernarducci », di Aldobrandino « Rubei »; di Nicola « Branandi » e di Ranuccio « Tosti » testimoni.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 8.

CXXVIII.

1220
maggio 9

Riccomanno « f. q. Aliocti » cittadino d' O. per sè e per suo fratello (presenti Pietro « Pauli Rubei » giudice palatino), Innocenzio e Gianquinto « de Tosto », procuratore per Alberto « Johannis Stephani Normandi », nepote di Gianquinto ridetto, rinuncia per sè e per tutti i suoi e per tutti i romani, tanto del contado quanto della città, alla lite mossa loro « de tota « tollonea et amissione et naufragio et galee nostre fracte in ripa maris », obbligandosi alla pena di venti libbre d'oro se contravvenisse.

Rinunzia di lite.

Pietro per grazia di Dio della S. R. Chiesa « scriniarius olim Johannis Romani Bonegentis scrinariis » rog. con varî testimoni (senza luogo).

Copia di Stefano not. per ordine de' Consoli d' O., cioè di Pietro « Munnaldi » e de' suoi compagni.

Ivi, Tit. c. 20.

CXXIX.

1220
giugno 1

Ivi

In O. nel palazzo del C. alla presenza di molti testimoni (nominati), varî uomini, fra cui dell' isola Martana, di Montefiascone e di Viterbo, ciascuno da sè, prestano fideiussione per una somma complessiva di lire mille dugento per il Conte Giuttone, obbligandosi per lui ai Consoli d' O.

Fideiussione per il conte di Bisenzio.

Pietro « Munaldi », Oddone « Grece », Ranieri e Fascia, e a Domenico « Philippi » Camarlingo, stipulanti e riceventi per il detto C.

Biagio not.

Ivi, Tit. c. 17-20.

CXXX.

1220

giugno 2

Giovanni « Cocci » dà facoltà a Nicola suo figliuolo di dar malleveria e di obbligarli per il Conte Guittone presso la C. d'O. fino alla somma di lire cinquecento. denari senesi, mantenendo ferma e ratificando l'obbligazione che questi aveva fatto per il detto Conte de' proprii beni.

Idem

In O. in casa di Giovanni « Cocci » avanti a Pietro Bono, a Bartolomeo « Petrucci », a Ferrazzo e a Bartolomeo « Gratiani ».

Pietro not.

Ivi, Tit. c. 15.

In Orvieto, in casa di Giovanni « Cocchi ».

CXXXI.

1220

giugno 3, 6

In O. nel palazzo del C. alla presenza di molti testimoni (nominati), varii uomini fra cui Nicola « Ranucii Peponis » (Farnese) in cento marche d'argento si obbligano per il Conte Guittone, a garanzia delle sue promesse pel castello di Bisenzio ai Consoli e al Camarlingo d'O., per la somma complessiva di lire duemila ottocento, oltre le cento marche dette di sopra.

Idem

Istrumenti di Biagio not. e di Stefano not.

Ivi, Sav. c. 171-172.

Nel palazzo del Comune.

CXXXII.

1220

giugno (8)

Nel palazzo del castello di Bisenzio, presenti Oddone « Tancredi Arlocchi », Quintavalle di Pusterla, Ermanno « Dainesi », Guiduccio « Abbatevoli », Alburnello suo fratello, Lucchese « Bartolomei Sinibaldi », Lucchese « Valentini Capezuti », Pipino da Bolseno e Giovanni « Martelli » testimoni.

Compromesso dei Signori di Bisenzio.

Tancredo « Tancredi de Bisenzio » e Riccardo « Tentonicus » promettono a Paganuccio « Bertra », procuratore del C. d'O. costituito dai Signori Pietro « Munaldi », Oddone « Greci », Ranieri e Fascia Consoli e specialmente da Domenico « Philippi » Camarlingo, alla presenza del Signor Guittone (volente e mandante), figlio « q. Comitibus Guictonis »: — 1.º di guardare e custodire la torre del castello di Bisenzio e detto castello per la città d'O. a tutti gli ordini de' Consoli e del Potestà che sarà per i tempi, a forma del contratto di mano di Stefano not. — 2.º Che nel caso dovessero cambiare le guardie, non permetteranno « ascendere », nè essi lo faranno: — 3.º di difendere e guardare e salvare il signor Guittone e suoi nel castello, contro tutti, salvo il C. d'O. Giurano sugli Evangeli essi e quanti sono della famiglia del signor Guittone, cioè i Carralese, Nicola da Bisenzio, Albertuccio, Benvenuto « Tancredi », Stefano « de Bencivenni », Ranuccio, Pietro « Peri Blanci ».

Stefano not.

Ivi, Tit. c. 22.

Nel palazzo del castello di Bisenzio.

CXXXIII.

1220

giugno 9

In Todi nel palazzo del C.

Il signor Ugolino « Ugolini » Potestà de' Todini e tutto il consiglio di Todi, a ciò apposta convocato, nominano il signor Atto giudice todino, sindaco e procuratore loro, a far la pace col C. d'O. e a ricever promessa di una pena di cinquemila marche d'argento, e specialmente a ricevere « remissionem et perpetuam quietationem et pactum de non ulterius petendo « de castro Montis Marte et eius tenuta atque iurisdictione »; a rimettere tutti i danni scambievolmente.

F. nel palazzo del C. di Todi, avanti al signor « Albrico Albrici, Bomainardo Rustici, Forte Rainulii, Petro Fanuctis et Ugolino Gottofredi ». Gariofilo not.

*Procura dei Todini per la pace con O.**Arch. Com. di Todi, instrum. c. 115.*

CXXXIV.

1220

giugno 12

In O. nel palazzo del C.

Il signor Roffredo « Jannis Cencii », per grazia di Dio proconsole romano e potestà di O., e tutto il Consiglio d'O., speciale e generale, a ciò convocato, a nome del C. nominarono Ugolino « Jannis Greece » cittadino orvietano, a sindaco e procuratore loro e del C. — 1.º a far la pace col C. di Todi, per il castello di Monte Marte specialmente: — 2.º a cedere diritti e azioni che vi ebbero e vi hanno: — 3.º a costituirsi possessore a nome del C. di Todi per qualunque diritto vi avessero: — 4.º a dar loro licenza e potestà di averlo e possederlo liberamente: — 5.º a farvi quello che ne volessero: — 6.º a fare generalmente perpetua pace e concordia di tutte le ingiurie fra loro e farne quietanza finale: — 7.º a promettere l'osservanza dell'atto sotto la pena di cui appresso: — 8.º a non cedere ad altri che al C. di Todi azioni e diritti che potessero loro competere, senza dare ulteriore molestia: — 9.º a promettere la pena di cinquemila marche d'argento, contravvenendo. Promisero di tenere rato e fermo quanto farà detto sindaco.

Fatto nel palazzo del C. d'O. presenti il signor Enrico « Bartholomei Philippi », il signor Pietro Romano, Giuliano, Vivieno « Blasii » e Stefano « Barote », e il signor Ranieri « Stephani » d'O., testimoni.

Gariofilo not.

*Procura per la pace fra O. e Todi.**Ivi, c. 116.*

CXXXV.

1220

giugno 12

Nella cappella del palazzo del Vescovo.

Guittone figlio di Guittone promette, a ratifica delle convenzioni precedenti, al signor Pietro « Munaldi », a Oddone « Greci » a Ranieri « Hermanui Neronis » e al signor Fascia Consoli d'O. e a Domenico « Philippi » Camarlingo l'obbedienza al C. cioè: — 1.º di tenere il castello di Bisenzio per il C.: — 2.º di far girare tutti gli anni i custodi della torre e gli uomini del castello: — 3.º di far guerra e pace con chi la farà il C. d'O., salvo il papa e l'imperatore: — 4.º d'« incastellare » e « discastellare » il castello, a volontà de' Consoli, ritornando al castello, passato il tempo del pericolo: — 5.º di far oste e parlamento cc. — 6.º di

Dedizione del Signore di Bisenzo.

aver gli amici del C. per amici e per nemici i nemici : — 7.º di proteggere tutti i cittadini e la gente del contado : — 8.º di non esiger guida, scorta o passaggio da essi, obbligandosi alla restituzione, in caso contrario, entro quindici giorni : — 9.º di dare albergo ai Consoli, al Potestà e ai loro compagni, se venissero per pubblici negozi : — 10.º di pagare ogni anno per Natale un tributo di tre marche d'argento : — 11.º di non ledere i diritti del C. posseduti in detto Castello a tempo del padre di lui. — 12.º di far pace coi cittadini d'O. e con quelli del contado, specialmente coi figliuoli di Guido « Mendici ». Obbliga per l'osservanza di questi capitoli tutti i suoi beni e specialmente il castello di Bisenzio e promette di fare che Guido Diacono Cardinale di San Niccolò in Carcere Tulliano e i suoi fratelli consentano a questi patti e di farne istrumento con la città.

Queste cose accaddero in presenza di papa Onorio III, di Ugolino vescovo d'Ostia e di Velletri, del Vescovo Tuscolano, di Stefano prete Cardinale della Basilica de' dodici Apostoli, di Leone Cardinale di S. Croce in Gerusalemme, del Cardinale Pietro di Capua, di Guido di Pietro de Leo Cardinale Diacono di San Niccolò in Carcere, del cardinale Ottaviano e di Gregorio Crescenzi, nella cappella del palazzo del Vescovo.

Guittone nello stesso giorno e luogo pronunziò il giuramento, presenti il Conte Martualdo di Guido conte palatino, Gnelfo « Bustoli » e Stefano « Bertocli » cittadini aretini, di Pietro « Capotie » ostiario del papa, di Marsoppio giudice, di Ugolino « Grece », di Buongiovanni « Comitiss Fumi », di Guido « Ranzali Bertadini », Ranieri « Ugnecconis ». Pietro « Johannis Benarii », Rinaldo « Bubulci », Guido « Hermanni Neronis », Aldobranduccio « Girardini », Oderisi « Rinaldi Bubulci », Raniero Guidonis Montanarii », Rollandino « Marie », Enrico « de Stroncone », Lucchese « Bartholomei Sinibaldi » e Bernardino « Stephanucci ».

Ivi, Dipl.

CXXXVI.

1220

giugno 13

Guittone del fu Conte Guittone di Bisenzio rilascia quietanza a Paganuccio « Bertrami » a nome del C. d'O. stipulante e pacificante di tutte le ingiurie a lui e agli uomini del castello di Bisenzio date in detto castello, condonando ogni danno e spesa, obbligandosi all'osservanza del medesimo sotto pena di cento marche d'argento.

Quietanza di
Guittone di
Bisenzio.

Nel palazzo del castello di Bisenzio, presenti il signor « de Canemorta, Hermanno Dainesii », Bernardino « Stephanutii », Lucchese « Valentini », Pipino, Guiduccio « Abbatelli », Albonetto suo fratello, Oddone « Tancredi » e Lucchese « Bartholomei Senebaldi ».

Stefano not. copiò per ordine di Rolffredo Potestà d'O.

Ivi, Tit. c. 26.

Nel palazzo del
castello di Bi-
senzio.

CXXXVII.

1220

giugno 15

*Nel contado di
Todi presso
l'eremo « de
Peperolo ».*

Il C. d' O. desiderando di avere perpetua pace col C. di Todi, e sapendo certissimo e conoscendo che il Castello di Montemarte e tutta la sua giurisdizione e tenuta sono del C. di Todi e suo contado, che gli spetta di pienissimo diritto e gli appartenne da tempo lunghissimo, di cui non resta memoria, così il signor Ugolino « Jannis Grece » cittadino d'O., costituito sindaco orvietano dal signor Roffredo « Jannis Cencii », Proconsole Romano e Potestà d' O. ecc., fece perpetua pace al signor Atto giudice, cittadino di Todi e sindaco di quel C., del castello di Montemarte specialmente ec. (V. doc. 1220, giugno 12).

*Atto di pace fra
Todi e O.*

F. nel contado di Todi presso l'eremo « de Peperolo » avanti al signor Forte « Ranucci », Pietro « Fannctis », Quintavalle « Martis », Ugolino « Gottofredi », « Albrico Albrici », i signori Bomainardo e Nicola « Gerardi » ed Egidio « Villani » e Venzo « Gilli Venzi »; Giordano « Lodigerii », il signor Pietro « Munaldi », e Monaldo « Bertarini », e il signor Pietro Romano testimoni.

Arch. Com. di
Todi, Istrum.
c. 117.

Gariofilo not.

Publicata dal Gualterio, op. cit. II, pag. 245-252 (insieme coi docum. 9 e 12 giugno).

CXXXVIII.

1220

dicembre 18

*Nel borgo di
Sermognano.*

Balsamo « Salomonis Corvellarii » e Forese « q. Pandolfini », Partitori del C. d'O., dividono in dodici parti la possidenza di Rollandino « Accarini » per ordine di Pietro « Munaldi », di Oddone « Greci », di Raniero « Hermannig Nigri » e di Fascia « Ranuzzoli Accarini » Consoli del C. d'O. per bando d'omicidio di Verde « de Fracta », ucciso da Oddone figlio di detto Rollandino.

*Partizioni di
Veni.*

« In Burgo Sermognani » presso la chiesa di San Michele, presenti Massuccio « Ranuzzi Accarini », Mancino « Amidei », Ranuccio « Latini », « Seme Bibulei », Giovanni « Seraphine », Boninsegna e Giovanni di prete Leto.

Pietro « Leonardi » not.

Arch. Com. d'O.
Tit. c. 16.

CXXXIX.

1221

aprile 2

*Nella camera
del palazzo
del C.*

Nella camera del palazzo del C., presenti Rollando giudice, Aldobrandino « Mandicatore » e Balsamo, i Consoli d' O. ordinarono a Farolfo « Guizardi » balitore di citare sotto pena di dugento lire Bonaventura « Stephanutii Macaroceti » a comparire davanti ai Consoli stessi « hinc ad diem martis ».

*Atto di cita-
zione.*

Il giorno di poi in Viterbo nella piazza di S. Stefano il Balitore esegui il precetto.

F. nella detta piazza di Santo Stefano avanti a Enrico not e a più testimoni.

Stefano not. copioè per ordine del Potestà Roffredo.

Ivi, Tit. c. 26.

CXL.

1221

aprile 28

Giovanni della Torre e Ranuceino rilasciano quietanza a Pietro di Monaldo, a Oddone, a Ranuccio e a Fascia Consoli orvietani e a Domenico « Philippi » Camarlingo del C. per quaranta lire, prezzo del terreno che venderono al C. per la fonte del Leone, giusta il lodo e la stima di Avoltrone « Trasalgardì » e di Guido « Guilielmi ». Promettono poi di costruire un muro « de bozzis » a loro spese fra la vigna e detto terreno, giusta il lodo di Fascia console, e fanno altra quietanza di sessanta soldi.

Nel palazzo del C. presenti Matteo « Gualfreduecij », Parente « Rannaldi de Plano, Adiutulus Altisie ».

Jacomo « Blandini » e Giovanni « Rustici Poli ».

Enrico not.

Quietanza del prezzo del terreno per la fonte del Leone.

Nel palazzo del C.

Ivi, Tit. c. 28.

CXLI.

1221

ottobre 22

Il signor Roffredo « Johannis Cencii » Console Romano, Potestà d'O., in nome del C. e dell'università d'O., col consiglio di Berardo e d' Enrico suoi giudici, e del signor Tebalduccio « Ildibrandini » camarlingo del detto Comune, costituisce Ugolino « de Greca », giudice ordinario, e Raniero « Ildibrandini », eletti arbitri degli orvietani, in procuratori e attori suoi e del C. d'O. a fare e confermare la società fra il C. d'O. e il C. di Siena, a ricevere i giuramenti fra orvietani e senesi, dando licenza di giurare per l'anima sua la detta società da parte degli orvietani, come la giurerà Ponzo « Amati » Potestà di Siena ecc.; e se egli non fosse presente o non volesse giurare in persona, prometta di far giurare dentro un mese questa società dal successore suo.

D'O., nel palazzo del C., presenti Guido « Bartholomei », Andrea « Rubei », Jacobino « Gozii », Nicola « Bramanni », Gualterio « de Vincemese » lucchese, Bartolomeo « Sinibaldi », Butricello « Peri de Vaseschis », Guernerio « Johannis Nericonis », Viviano « Cittadini », Corrado « Bernardulii », Ranuccio « Catamarine ».

Nicola not. — Copia del not. Forense.

Nomina di procuratori per la lega con Siena.

In O. nel palazzo del C.

Arch. di St. Senese, Calif. vecchio, c. 129.

CXLII.

1221

ottobre 27

Nel nome del Signore, amen. Questa è la società contratta fra senesi e orvietani ad onore del signor nostro Federigo per grazia di Dio Imperatore de' Romani e di Enrico Re de' Romani figlio di lui, e ad onore del signore il Papa; la quale società è prorogata e confermata da oggi al primo di settembre prossimo e di lì a venti anni intieri per il signor Ponzo « Amati » cremonese. Potestà di Siena, coll'autorità e consenso del Consiglio Generale della Campana, e per il signor Roffredo « Jannis Cencis » Console Romano, Potestà d'O., col consenso di quel consiglio Generale, secondo la forma della società che fu e che dura ancora fra i due comuni, della quale è scrittura per mano di Marsuppio not. Pertanto Ponzo detto, Potestà di Siena, seguendo la vecchia forma della società, per sè e

Atto della lega fra Siena e O.

In Siena.

per la città e per il C. di Siena promette al Potestà d'O., ricevente per sè e per la città e per il C. d'O. sotto pena di mille lire d'argento, e giura sugli Evangelii di osservare tutti gli infrascritti capitoli per il termine di venti anni: 1.^o-7.^o (corrispondono agli articoli 1.^o-7.^o dell'istrumento Marsuppio): — 8.^o Ai capitoli della vecchia lega aggiungono di comune accordo che i Potestà e Consoli delle due terre dovranno giurare e far giurare i loro successori in questo modo: — Noi Potestà e Consoli senesi, ogni anno, per il termine di venti anni, nel primo mese della nostra elezione eleggeremo due arbitri della terra e comunità senese, buoni ed idonei per conservare la pace fra le due comunità, i quali giurino di trattare e fare nello stesso mese tutte le cose che saranno utili a conservare la detta pace, e di fare emendare dentro un mese le offese fatte o che si faranno durante il loro ufficio, secondo il contenuto del Breve, al quale i detti arbitri (che per tutte e due le parti saranno quattro) dovranno giurare, e secondo ciò che essi quattro concorderanno. E noi senesi giuriamo di osservare tutto ciò che ordineranno gli arbitri per pubblica scrittura, circa le querele, le ammende, i danni, e parimente i contratti, e faremo tutto ciò che da essi arbitri ci sarà imposto, e daremo le spese agli arbitri nostri, e ne ammenderemo i danni, ogni qualvolta sarà necessario loro trovarsi cogli arbitri dell'altra parte per utile d'ambidue i comuni o per querele ed offese di uomini delle dette terre. E così faremo giurare i Camarlinghi e gli ufficiali che fanno le spese della nostra comunità: — 9.^o Faremo rinnovare i detti giuramenti ogni cinque anni, da un numero di persone che sotto verrà espresso, facendo poi confermare detta società dai nostri cittadini dentro due mesi dopo il primo novembre p. p. — 10.^o Giuriamo di fare osservare tutte le cose che c' imporranno gli arbitri della nostra parte, d'accordo cogli arbitri dell'altra comunità, per pubblica scrittura, tanto circa i malefizi, querele, richieste e contratti passati e futuri, quanto circa gli ordinamenti e i vantaggi di ambe le comunità « hoc acto quod arbitri, de his omnibus, que nobis imposuerint, facta nobis imposita et recepta ea, postea exequi non teneantur »: — 11.^o Faremo giurare tutte le dette cose da mille uomini « de maioritate senensis civitatis et popularibus » dalla festa p. f. d'ognissanti al primo gennaio p., o più se così piacerà al Potestà d'O., eccetto alcune persone che non possono giurare, forse perchè prima del passato settembre hanno giurato che non avrebbero fatto questo giuramento: — 12.^o Il Potestà di Siena farà scrivere ogni anno questa società nel costituito senese con promessa d'osservarla per venti anni: — 13.^o Da tutte queste cose i senesi eccettuano l'Imperatore Federigo e suoi successori, Enrico suo figliuolo, il Papa, i Romani, i Poggibonzesi e i figliuoli del Conte Aldobrandino Conti Palatini, se i Conti e Poggibonzi sono da oggi indietro legati ai senesi per giuramento di società, per la quale apparisca pubblica scrittura.

Il suddetto Goffredo Potestà d'O. promette e giura es. di osservare per venti anni gli infrascritti capitoli: 1.^o-12.^o (corrispondono ai capitoli 1.^o-12.^o dell'antico contratto): — 13.^o Dalle predette cose gli orvietani eccettuano

l'Imperatore, il Papa, i Romani, il Re Enrico e i loro successori e i figliuoli del Conte Aldobrandino e quei di Bagnorea, se i detti Conti e gli uomini di Bagnorea sono legati agli orvietani per giuramento di società anteriore a oggi.

Tutte le predette cose promettono scambievolmente senesi e orvietani di osservare lealmente per venti anni sotto la detta pena di mille lire d'argento. Il detto contratto è stato confermato e giurato per parte del Potestà di Siena da Guido « Ponzi » e da Priore Giudice arbitri pel C. di Siena, eletti procuratori da esso Potestà, come per mandato scritto di mano di Forense not., e per il Potestà d'O. da Raniero « Stephani » e da Ugolino giudice « de Greca » arbitri orvietani eletti dal Potestà, come per mandato di mano di Niccola not.

Testimoni Albizzo « Pieri », Incontrato « Assaliti », Tornampullia « Salsidonii » Consoli de' Mercanti, Credo e Simone Consoli de' Pizzicagnoli, e Orlando, Graziadeo Cremonese, Orlando, Giacomo not., Guglielmo « Pepoli de Orbeveto » maestro Forte.

Forense not.

Ivi, Calef. vecchio c. 126 t.

CXLIII.

1221

ottobre

I due infrascritti nomi d'O. giurano sopra il seguente Breve: — Giuro sugli Evangeli di osservare e tener ferma la società e amicizia fatta fra i senesi e gli orvietani, e di non essere « in consilio vel ordinamento » che la detta società si rompa e si vizi.

Giuramento degli Arbitri.

In Siena.

Ranieri « Stephani » e Ugolino « Greci » giudice.

Forense not.

Ivi, Calef. vecchio c. 132.

CXLIV.

1221

dicembre 29

1222

gennaio 5

— Io... giuro sugli Evangeli di tener ferma la società fra Siena e Orvieto, come fatta e incartolata è, per tutti e singoli i capitoli, e fare in modo che nessuno dei detti capitoli sia rotto o viziato e che gli ordinamenti degli arbitri, che sono o che saranno eletti dalle due città, si mandino ad esecuzione. —

Giuramento degli Orvietani.

Seguono i nomi; che furono, a dì 29 dicembre, settantotto, presenti Roffredo Potestà, Ugolino e Ranieri detti, Nicola^a not.; a dì 30 giurarono centoventinove uomini, presenti gli stessi di sopra; a dì 31 altri cento-novantasette, a dì 1.^o gennaio settantasei; a dì 2 dugentocinquattro, presenti col detto Potestà Tebalduccio Camarlingo e Giovanni « Speme in Deo »; a dì 3 giurarono settanta uomini, a dì 4 settanta più, presenti gli stessi ridetti; e a dì 5 altri settantasei, presenti il Potestà Roffredi, Ranieri, Giovanni, Ugolino ridetti.

Matteo not.

Ivi, Calef. vecchio c. 143.

In O. nel palazzo del C.

CXLV.

(1224)

In Siena.

Guido « Ponzi » e Priore giudice, arbitri del C. di Siena, e Raniero « Stephani » e Ugnolino « Greci » giudice, arbitri del C. d' O. giurano sugli Evangelii. — 1.º che durante il tempo del loro ufficio stabiliranno insieme, ogni volta che sarà opportuno, le cose che parranno più utili alle due comunità di Siena e d' O. per conservare l'amicizia e società fra esse e i singoli cittadini, e tutto ciò che statuito sarà es. faranno porre in pubblica scrittura, e ciascuna parte imporrà al suo Potestà di osservarlo e farlo osservare. — 2.º Che se dentro il termine del loro ufficio, gli uomini delle due comunità o alcuni di essi si facciano offese fra loro o le comunità stesse ancora, e ne sia mossa querela (quale essi non rifiuteranno mai di ricevere), faranno ammendare l'offesa fra un mese dal giorno della querela porta in iscritto, e faranno ragione al querelante (« conquerenti ») dentro un mese, « si negatio interveniet », o per convenzione amichevole, o secondo gli statuti delle due comunità, se i quattro arbitri stipulanti si troveranno d'accordo pei medesimi: e so chi farà l'offesa sarà trovato non pagare, sarà sbandito dal territorio della sua comunità, dentro un mese, e non possa ritornarvi senza licenza di chi ha sofferto l'offesa o del Potestà o del Rettore della terra, e se venga preso sia dato all'offeso o al Rettore della sua terra. E così i Potestà e Consoli delle due terre giurino, ciascuno per parte sua, di osservare lealmente le predette cose, circa gli sbanditi es. — 3.º Che delle querele « de legitimis promissionibus vel contractibus habitis inter se » faranno ragione e diffiniranno la causa dentro un mese, per iscritto, « nisi remanserit parabola conquerentis ». E se chi ha fatto querela vincesses (« obtinuerit »), secondo gli statuti es., il Potestà e i Consoli della terra del reo sieno tenuti osservare le predette cose; e se il condannato non pagasse, sia sbandito es. — 4.º Che intorno ai malefizi e ai « contractibus et petitionibus competentibus inter eosdem » dal principio della società a oggi, ordineranno come meglio a loro sembrerà giovevole alla conservazione della società per pubblica scrittura, e le due parti sieno tenute d'osservare tutto ciò che da oggi o dai loro successori verrà stabilito. — 5.º che sieno tenuti « convenire congruis locis » a richiesta de' Potestà o Rettori delle due terre o degli arbitri dell'altra parte, per fare e trattare quelle cose che saranno più utili alle due comunità, ogni qualvolta sarà necessario; e a questo siano pure tenuti i loro propri successori. — 6.º Quanto al pedaggio e sicurtà delle vie, essendovi il patto scritto nel primo contratto della società fra senesi e orvietani, che i senesi debbano lasciar passare gli orvietani con sicurezza, senza guida e pedaggio, giurano, non approvandolo, di trovarsi essi arbitri d'accordo dentro un mese, dopo che i Podestà delle due terre avranno giurato questa società: « utrum vero capitulum de pedaggio, quem continetur in contracto, sit suspensum ».

Testim. Albizo « Pieri », Incontrato, Tornampullia « Salsidoni » e altri.
Forense not.

*Dichiarazione
degli arbitri
della Lega fra
Senesi e Or-
vietani.*

CXLVI.

1222

febbraio 20

Giberto, sindaco e procuratore del Castello di Lugnano, e Galgano, Simeone, messer Giovanni, Stefano « Presbiteri Uguictionis », Pietro Romeo, Girardo, Piranio, Pietro « Ugulini », Amatuccio « Petri Salvatici » e Bontadoso « Mazocali » castellani e consiglieri di Lugnano, a nome del popolo, presente e consenziente, vendono a Roffredo per la grazia di Dio Console Romano e Potestà d'O., ricevente per essa comunità, tutto il castello di Lugnano colla sua tenuta, curia distretto e giurisdizione, per il prezzo di tremila marche d'argento, delle quali si dicono ben pagati, rinunciando al maggior valore di donazione, e « salvo jure diocesani Episcopi », concedendo pieno diritto sulle cose e sulle persone, con facoltà al Potestà di mandare in Lugnano un signore o rettore ec. ec. Le quali cose giurano sul Vangelo e giurano il « sequimentum » ec.

Vendita del castello di Lugnano al C. d'O.

Lugnano, nella piazza davanti la chiesa di Santa Maria, adunato tutto il popolo, e presenti Pietro « Munaldi », Oddone « Greci », Bernardino « Hermaunuli Nigri », Monaldo « Lodigerii », Filippo « Bartholomei Philippi », Saraceno « Tudini », Aldobrandino « Fallutii », Guido « Christofani », Aldobrandino « Sigilbocti », Buonconte « Guidonis Ruberti », Gianni « Ranucci Cencii », Rinaldo « Aldobrandini Hermaunuli », Leonardo « Ranulii Hermannii », Masseo « Grugamontis », Odorisi suo fratello, Masseo « Duramontis », Rinaldo « Johannis Uguictionis », Pietro « Cordovese », Oddone « Tancredi ». Viviano « Guiducti » e più altri.

Prudenza not.

Arch.Com.Orv.
Dipl. ad on.

CXLVII.

1222

maggio 8

Veduto l'istrumento del salario e la convenzione fatta con Roffredo « Johannis Cencii » potestà passato, fatta per mano di Pietro notaro, dagli ambasciatori che furono ad esso Potestà, cioè da Monaldo « Hermannii de Nigro », da Butricello « Ildribandini », da Masseo « Durantis » e da Pietro Romano, dove si diceva dovere avere detto Roffredo secento lire per suo salario; e veduto il capitolo del vecchio statuto, dove dice doversi al potestà di fuori (« extrinsecam Potestatem ») secento lire senesi di salario; e veduto il capitolo del nuovo Statuto, che il Potestà, Console o Camarlingo debbono dare a Roffredo il residuo, fatta su quel che egli ebbe di già ragione e computo diligente « per librum et scripturas Tebalduccii preteriti Camerarii », costando che Roffredo aveva avuto trecento lire ventun soldo e sette denari e che altrettanto avanzava, Tommaso « Cazaminici » Potestà d'O. e Masseo « Durantis » Camarlingo del C. lo soddisfano totalmente.

Pagamento del salario al Potestà Roffredo « Cencii ».

Orvieto, nel palazzo del C. presenti Pietro « Munaldi », Aldobrandino « Sigilbocti », Guglielmo « Guidonis d. Ranaldi Peponis », Sinibaldo « Ranucci Hermannii », Federico « Talonarii », Berizo « Jannis Micculi », Gianni, Ranuccio « Centii », Ranieri « Dominicii », Ranuccio « de Arari », Prudenza not. e Gualtierotto « Johannis Petri Vassellarii » testim.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 33.

CXLVIII.

1222

maggio 10

Ivi.

Roffredo « *Johannis Centii* » Potestà d' O. che fu l'anno avanti, rilascia quietanza a Masseo « *Durantis* », Camarlingo del C., di cinquantadue lire, delle quali quattordici « *pro mendo digesti et magagne equi d. Berardi... judicis* » : di sei lire dategli dal Camarlingo Tebalduccio « *pro mendo equi quando ipse iudex recessit* » : di diciassette lire per residuo di spese quando fu a Roma, di dieci lire meno quattro soldi per spese fatte per il cavallo mortogli in servizio della città : di dieci lire e quattro soldi per spese fatte negli otto giorni (dopo le calende di maggio), in cui stette a forma dello Statuto e per le spese da farsi nel suo ritorno da Roma.

Orvielo, nel palazzo del C. presenti Ardiccione « *Ormannini* », Berigo « *Janni Micculi* », Guglielmo « *Guidonis mag. Prudenti* » not., Pietro « *Gozii* » not., Pietro Bagnorese not., Magalotto e Conterio « *Viviani presbiteri Rapizi* » testim.

Nicola not.

Quietanze varia del detto Potestà.

Ivi, Tit. c. 34.

CXLIX.

1222

giugno 16

Presso Acquapendente, nella chiesa di S. Maria.

Il Conte Bonifacio « *q. Ildibrandini comitis palatini* » per sè e per i fratelli Aldobrandino, Guglielmo e Aldobrandino minore e per i loro eredi promette a Tommaso « *Cazaminici* » Potestà d' O. e a Masseo « *Durantis* » Camarlingo stipulanti pel C. e per i creditori : — 1.º di pagare nella prossima festività di Ognissanti ai creditori del C. d' O., e quindi annualmente in detta festa, mille cinquecento lire di buoni denari senesi o d' altra moneta, come è detto negli istrumenti de' creditori, fino alla soluzione di tutto il debito, della sorte e delle usure a due danari per libbra e mese, a forma del lodo di Giacomo senese e di Pietro « *Pauli Rubei* », rogati Ranieri e Nicola notari; computandosi le somme dei creditori fino all'estinzione, tanto per la sorte, quanto per il frutto; con questo che i proventi « *pecodum W. quos ipsi Comites inde habebunt in dictis de' debitis, exsolvant usque ad dictam summam* », da raccogliersi ad arbitrio de' creditori, se si accordassero, se no ad arbitrio del Potestà d' O. : — 2.º Che per la osservanza di ciò farà giurare dodici de' buoni uomini del suo contado, obbligandone le persone e i beni, e specialmente Nicola « *Ranucii Peponis f. Ildibrandini de Manzano Comes* », Ruggero « *Soarcium* » e Uguccione « *de Saxoforte* », o non potendo essi, altri a volontà del Potestà; e farà giurare egualmente di ogni castello e terra dall'Albegna in quà venti o quaranta persone, a volontà del Potestà, e nella forma che esso voglia per i giuramenti e per le cauzioni : — 3.º di mantenere in tutto e sempre il contratto stabilito fra il C. d' O. da una parte e il conte Aldobrandino già suo padre dall'altra, come da istrumento di Marsoppio not. e di pagare il dazio di centotrenta lire ogni anno, rimettendosi all'arbitrio del Potestà per i dazi arretrati. — 4.º di pagare mille marche d'argento, contravvenendo a questi capitoli. Quindi giura sugli Evangelii le predette cose e giura la « *Cittadinantiam Civitatis W.* », come aveva

Capitoli del Conte Bonifazio Aldobrandeschi col C. d' O.

giurato suo padre, e giura anche per suo fratello il conte Aldobrandino, salvo sempre l'onore e la reverenza al Papa e all'Imperatore. Aggiunge che per il fatto « pcedum » promette di stare al lodo di Jacomo e di Pietro « Pauli Rubei », con questo che in luogo di Guido « Poltratii » vi sia Giovanni « Peronus ».

E dall'altra parte il Potestà e il Camarlingo del C. d' O. promettono di stare al contratto antico formato col conte Aldobrandino suo padre.

Presso Acquapendente nella Chiesa di S. Maria, presenti il conte Ranieri di Montorio, Guido « Ildribandini Hermanni »; Bulgarello « de Procono », Bernardino « Ranerii », Pietro « Lambertutii », Tebalduccio, Aldobrandino « Ranerii », Guido « Ranuzali », Ranieri « de Rocka », Ranieri « Stephani », Buonconte « Guidonis Ruberti ». Beccario « Danensis », Bartolomeo « Philippi », Ugolino « de Greca », Guido « Petri Porci », Matteo « Girdali », il signor Roberto « Peri Caromi », Aldobrandino « de Pescaria », Oddone « de Gradulis », Giordano da Gradoli, Masseo da Castiglione, Cameriuo « Bertrami Bernardacti Toncelle », Pietro « Johannis Beccarii », Ugolino « de Rocca », Guido da Gradoli, Pietro Romano e Albizzo da Grosseto.

Nicola not.

Ivi, De Bust. c. 87.

CL.

1222

giugno 22

Gregorio da Fivizzano girò sugli Evangelii la « Communantiam et sequimentum d. Thomasii Cazaminici » Potestà d'O., siccome aveva giurato Oddone « Greci », onde il signor Tommaso ordinò, riguardo a detto Gregorio, « quod non offendat Romanos, vel offendi faciat toto tempore sui regiminis », sotto pena di cento lire, senza sua licenza. Gregorio promise a Maffeo Camarlingo di comprar casa in O., fino alla valuta di cinquanta lire, dopo un mese che gli sia comandato dal Potestà.

Atto di obbedienza al Potestà.

Nel palazzo de' figliuoli di Pietro « Boni », presenti Danese, Oddone « Greci », Pietro Romano e Girardo « Ildribandini Boculi ».

Pietro « Gozii » not.

Ivi, Tit. c. 31.

CLI.

1222

giugno 30

Jacomo « Philippi » e Ugolino « de Rocca », Consoli di Acquapendente, a nome di quel C. si presentano a Tommaso « Cazaminici » Potestà d'O. e a Masseo « Durantis » Camarlingo e ad Almerico Giudice, e giurano pubblicamente di guardare, salvare e custodire le persone e i luoghi venerabili del distretto d'O., strade, ospedali, chiese e possessioni, obbligandosi all'ammenda dei danni.

Giuramento dei Consoli d'Acquapendente.

Nel palazzo del C. presenti Rustichello « Ildribandini », Jacomo « Aurifice », Aldobrandino « Sigilbocti », Pietro Gozio not. e Cittadino « Ruberti ».

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 40.

CLII.

1222

luglio 16

Nel borgo di Acquapendente, nella chiesa di S. M.

« In limine contractus initi inter d. Thomam Potestatem et Bonifacium q. d. Ildribandini Comitis palatini » per sè e fratelli presso Acquapendente per mano del not. infrascritto, il medesimo Potestà a nome del C. « protestatus fuit » diritti e azioni che il C. d' O. ha verso il Conte Aldobrandino, cioè sulla terra « ab Albigna citra » concessa al C. dallo stesso Conte, come da istrumento per mano di Nicola not. ; sulla città di Soana, in forza di detto istrumento e di altro celebrato dai Soganesi; sulle terre di Morrano e di Castiglione « quam detinet Comes Andrea de Morrano »; diritti e azioni che il Potestà riservò integri al C. detto, « ita « quod nullum preiudicium vel diminutio juris sit comunitati W. supra- « nominatus contractus, in cuius limite hec protestatio fuit acta, aut etiam « instrumentum electionis Curie inter predictos Comites Bonifacium et « Andream de Morrano solemniter facte in limine contractus predicti; de- « inde Masseo Ranerii de Peloso et Sinibaldo Ranierii Hermannii nullum « prestat preiudicium Comunitati in predicta terra Morrani et Castellionis, « quam dictus dominus Comes Andreas detinet ».

Protesta ag- giunta al con- tratto cogli Aldobrande- schi.

Nel Borgo di Acquapendente, nella Chiesa di S. M. presenti Ugolino « de Greca », Pero « Caromi », Matteo « Giraldi », Pietro « Johannis Beccarii », Pietro Romano, Guido « Ildribandini Hermannii », Ranieri « d. Stephani », Guido « Ranuzali Bonicomitis », Guido « Ruberti », Ranieri « de Montorio » e altri.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 41.

CLIII.

1222

agosto 9

Nel palazzo del C. d' O.

Giovanni « d. Dominici » per condanna di Almerico giudice del C. d' O. debitore al C. di lire quattro, e d' altra parte creditore del C., a forma della sentenza pronunziata da Pietro Romano e scritta per mano di Pietro « Cozii » not., a seconda del capitolo primo del Costituto, chiedeva al Potestà Tommaso di essere ammesso alla compensazione. Onde il Potestà, veduta la sentenza di Pietro Romano, per la quale Giovanni risultava creditore del C. per venti lire, e veduto il capitolo del Costituto, col consiglio de' sapienti, e dopo il giuramento richiesto da Giovanni stesso per la verità e di avere ricevuto cento soldi, dichiara ammessa la compensazione per le predette lire quattro, e quindi Giovanni fa quietanza ecc.

Compensazione di denaro.

Orvieto nel palazzo del C. presenti Enrico « Bartolomei », Raniero « Petri Lambertulii », Domenico « Phillippi », Jacomo « Gualfredi », Pietro « Guillelmi », « Adavanzato Jacobi de Grada ».

Nello stesso giorno e luogo, il Potestà effettua la compensazione per sei lire con Pietro Scotto « q. Johannis Comitis Fumi », rappresentato egli e i fratelli da Donadio « Blasii », tutore e curatore, per essere creditore del C. di ottanta lire, di cui avevano ricevute venti dapprima.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 34.

CLIV.

1222

ottobre 31

Nanzillotto « q. Ranerii Miginelli » vende al Potestà Tommaso e a Maseo « Durantis » Camarlingo del C. d'O., riceventi a nome della medesima, un pezzo di terra del suo orto che ora è strada comunale, sotto San Magno, terminata di quà e di là dalla sua possidenza e dalla strada pubblica, per il prezzo di otto lire senesi.

Vendita di un orto sotto S. Magno.

Ivi.

Nel palazzo del C. presenti Enrico « Bartolomei Philippi », Pietro Romano, Saraceno « Pepuli », Aldobrandino « Rustici », Gianni « Ranucii Centii », Pietro « Bruno », Nicola « Egidii de Podio », Guido « Mangnantis » e Pietro « Gotii » test.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 37.

CLV.

1222

novembre 8

Il Potestà Tommaso eseguisce una compensazione di lire tre a favore di Pietro « Bonifatii » debitore per una condanna e creditore del C. per sentenza di Pietro Romano, rog. Pietro « Gotii ».

Compensazione di denaro.

Ivi.

Nel palazzo del C. presenti Ugolino « de Greca », Cristoforo « de Platea », Guido « Ildribandini Hermanni », Gianni « Ranucii Centii », Bernardino « Petri Oliverii » e Viviano « Bernardini Diaconi ».

Il Giudice Almerico ai tre d'Aprile 1223 eseguisce la compensazione di trenta soldi con lo stesso e con Aldobrandino « q. Johannis Bonifatii » debitori di venti lire « pro salario litis », fra loro, e creditori « pro facto q. d. Parentii ».

Nel palazzo del C. presenti Lodigero « Durateste », Bernardino « Petri Oliveri » e altri.

Ivi, Tit. c. 35.

CLVI.

1223

gennaio 2

Oderisi, Ugolino, Veritiero e Amatore da Castel Giove giurano sugli Evangeli: — 1.° di osservare il « sequimentum » al Potestà Tommaso « Cazaminici » e al Camarlingo Maseo « Durantis »: — 2.° di stare per sempre al servizio della C. d'O.: — 3.° di comperare casa in città, se piacesse così alla C. « ut simus inde cives »: — 4.° di abitare, se così piacesse ugualmente, in Lugnano, facendo guerra e pace a piacere del C.: — 5.° di tenere, a piena balla del Potestà e de' Consoli, la loro terra pel C. d'O., se potessero ritornarvi: — 6.° di pagare, contravvenendo, mille lire senesi, obbligandovi frattanto i propri beni.

Sottomissione de' Signori di Castel Giove.

Ivi.

Nel palazzo del C., presenti Pietro « Munaldi Bertrami », Bernaruccio « Henrici de Stroncone », Forteguerra Soganese, Buoncompagno « Ranerii de Arari », Pepo « Prudentii », Ranieri « Guidonis Montanarii », Guido « Prudentii », Buongiovanni « d. Dominic » , Enrico « Bartolomei Philippi » testim.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 40.

CLVII.

1223

gennaio 30

Ivi.

Nel palazzo del C. presenti Aldobrandino « Sigilbeci », Provenzano « Lupicini » ed Enrico « Bartholomei », il Potestà Tommaso ammette la compensazione per tre soldi a favore di Buongiovanni « Comitibus Fumi » debitore, per sentenza del Potestà stesso, e creditore « pro facto q. d. Parentii ». Nicola not.

Compensazione di denaro.

Ivi, Tit. c. 34.

Con atto di Almerico giudice fu ammesso alla compensazione Oddone « Greci » debitore per condanna « occasione sui consolatus », e creditore similmente anche lui « occasione facti d. Parentii » (1223, marzo 1).

CLVIII.

1223

febbraio 10

Ivi.

Guido figlio di Umberto « de Pari » giura sugli Evangelii: — 1.º che quando piaccia al signor Tommaso Potestà, e ai suoi successori, tornerà, dentro quindici giorni, « in captionem et fortiam Communis: — 2.º che niun male farà alla C. d' O. e al contado, specialmente agli uomini della Val del Lago, di Orte e ai castellani, per cagione della cattura sua e de' compagni.

Giuramento di Guido di Umberto « de Pari ».

Ranuccio « Malpolloni » e « Manuel de Montepiscaria » giurano per detto Guido; e non osservando lui le predette cose, uno di loro, quindici giorni dopo richiesto, diverrà « in fortiam et captionem Communis ».

Nel palazzo del C., presenti Bartolomeo « Bernardini Prioris », Oddone « Tancredi » Oderisi « Ranaldi », Uguccione « Girdaldi » e Ranuccio « Partis » testim.

Nel medesimo giorno e luogo presenti gli stessi, gli uomini del signor Pandolfino giurano di non far male ad alcuno d' O. e del contado, e specialmente di Val del Lago, delle Grotte e di Castiglione, sempre per la stessa cagione della loro cultura.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 43.

Che Guido di Umberto sarebbe stato, in termine di quindici giorni, ripresentato alla Comunità, in presenza di Bartolomeo « Bernardini Prioris », Oddone « Tancredi », Oderisi « Ranaldi », Uguccione « Ranaldi », Ranuccio « Partis », promisero i seguenti: Guido « Ranuzali » e Guido « Ildribandini Hermani ». Per gli uomini del signor Pandolfino, che presi presso a Castiglione erano « in captione Comunitatis », promisero Oderisi « Ranaldi Bibulei » e Ranieri « Bartolomei Philippi ».

Furono presi, oltre a questi, Paganello « Gualfredi », Giordano « Rocchisani » cittadino senese, assoluto subito che fu testimoniato che era di Siena e vi aveva case, e Tegolo. Furono presenti alle varie fideiussioni Guido « Casacombe », Ranieri Cavaliere del Potestà e altri (Tit. c. 43, atto 1223, febr. 10). Furono presi anche Clarino « de Castro » e Fiorentino della Rocchetta « domini Soartii », i cui istrumenti di fideiussione e di compromesso sono dell' 11 e del 13 febbraio (Tit. c. 44).

CLIX.

1223

marzo 3

Fiorentino « Accattadoris » sotto compromesso penale di cento marche d'argento, si rimette all'arbitrio di Tommaso Potestà d' O. per la sentenza intorno ai beni del fu Accattadore pronunziata da Gerardo fiorentino già giudice del C. d' O.

Compromesso di Fiorentino « Accattadoris ».

Ivi.

Nel palazzo del C. presenti Guido « Prudenti », Aldobrandino « Sigilboeti », Provenzano « Lupicini » etc.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 38.

Ai 9 agosto 1223 fu cancellato l'arbitrio per Bonagura not. d' ordine del Potestà Tommaso e d' autorità del Consiglio, per avere il detto Fiorentino soddisfatto la Comunità (Tit. c. 38).

CLX.

1223

marzo 11

Girardo e Ugolino campanari promettono al Potestà Tommaso e a Masseo « Durantis » Camarlingo, ricevuti a nome del C., « reficere campanam Communis », ricevute le spese per questo, secondo la forma del primitivo contratto fra essi e il Comune, fatto per mano di Pietro « Gotii » notaro, salvo se detta campana, « in campanile S. Andree in quo permanet », si rompesse nel sonarla o per fatto altrui; « set dum ita est sana, sicut nunc est, reficere ».

Compromesso per la campana del C.

Ivi.

Nel palazzo del C. presenti Bartolomeo « Prioris », Gianni « Rainerii Centii », Guglielmo « Guidonis Magistri », Pepo « Andree Magistri », Ugnuccio « Berlenkerii » e Angaiale testim.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 37.

CLXI.

1223

marzo 27, 31

aprile 3

I Conti Aldobrandino, Bonifazio e Guglielmo figli del « q. d. Ildribandini Comitibus Palatini » per la concordia da osservarsi fra loro da una parte e la Comunità d' O. e i creditori della stessa dall'altra, essendo questa riconosciuta giusta dagli uni e dagli altri, fanno buona, pura e perpetua pace colla C. d' O. e cogli uomini della città, contado e distretto e sottoposti, nella persona e nella roba, promettendo: — 1.º di non render mal conto o cambio, per causa di loro cattura, a nessuno della C. e di quanti « nostre et nostrorum captioni interfuerunt » e specialmente agli uomini di Val del Lago; e per l'osservanza di questa pace promettono di dare le « sacramentales »: — 3.º di pagare l' « afflictum non solum » che dovevano dare alla C. d' O. per contratto paterno, e di pagarlo avanti d'uscire « de captione et civitate », essi Bonifazio e Guglielmo, a volontà e mandato del Potestà: — 4.º di restituire tutto quanto ebbero per la « captivem Castellionis »: — 5.º di avere concordia con Andrea « de Morrano » se potesse essere amico, per tutte le liti fra loro eleggendosi la curia a cui sottostare, fuori d' Orvieto. La curia scelta che sia, termini fra un

Atto di pace dei Conti Aldobrandeschi col C. d' O.

In Acquapendente, in Orvieto nel palazzo del C.

determinato tempo la discordia, se è possibile, amichevolmente, se no « de iure »; fintanto poi che il negozio penda in curia, niuna offesa avvenga fra loro: — 6.º di saldare tutti i debiti cogli uomini della città e del distretto d'O.: — 7.º di pagare fra tre mesi, dopo che Bonifazio e Guglielmo saranno usciti di prigione e di città, la somma di cinquemila lire, e per prima rata, lire mille al tempo del Potestà Tommaso: — 8.º di « deliberare » alla Comunità d'O. il castello di Pitigliano col cassaro e la torre, con questo che sia poi tenuto da buoni uomini della città eletti dai Conti, perchè sia bene salvo per essi, per la Comunità e per i creditori. I detentori giureranno che pagata la detta somma sarà restituito libero il castello ai Conti: — 9.º di dare per due mila lire fideiussori a mandato del Potestà, pagando fra due anni il resto, da che sieno usciti di prigione, metà alla fine del prim'anno, l'altra metà alla fine del second'anno: — 10.º di « deliberare », a soddisfacimento di questa somma, la rocca di Vitozzo da tenersi per buoni uomini d'O. da essi Conti eletti, c. s. per Pitigliano: — 11.º di obbligare « Carfagnum e Staffagnum » ai creditori, fino al pagamento di tutto il debito, dedotto il diritto che debbono avere i « connumeratores », come furono soliti, e di obbligare pure « passagium C. bestiarum Civit. Comun. et discriptus W. »: — 12.º di rimettersi a due buoni e idonei uomini, uno da eleggersi dai Conti, l'altro dai creditori, per i debiti controversi: — 13.º Lecito ai Conti dare testimoni, condurli a loro spese in Acquapendente o altrove in distretto d'O. o nel contado e lecito ai creditori ugualmente: lecito comprovare le testimonianze e gli istrumenti tacciati di falso « per pugnam et camphyones », e questi se non concordati dalle parti, « duo per ipsam curiam elegantur magis « equals quam fieri poterit. Et si partes poterunt inter se concordare, quis « illorum electorum pro se pungnare debeat, concedatur, alioquin sortis « iudicio partibus concedantur. Et curia eligat eos minori pretio quam poterit, bona fide, assuetos vel non assuetos ad pugnam faciendam; salvo insuper et excepto, quod usure universorum debitorum penitus remittantur; « et ad presens creditores habentes pingnora spetialia, in ea quantitate pro qua habent pingnora minime computentur, et nichil habeant vel percipiant « de quantitatibus suprascriptis. Tencamur tantum nos comites juramentis « cum hominibus comitatus, quod in eorum pingnoribus, que habent a « nobis Comitibus, non debeant molestari usque ad solutionem eorum « debiti universi. Hoc tantum juramentum de pingnore creditorum, ego Hildribandinus comes non prestiti quod teneor juramento non consentire « posse alicui pingnori a Comitibus Bonifatio et Guillelmo, tempore guerre, « dato sine parabola quorundam; salvo etiam quod ego dictus Comes « Hildribandinus, si contingeret me proficisci extra comitatum nostrum et « extra Tusciam, ita quod tempore solutionis essem absens; tunc donec « fuero in tali absentia, ad solutionem predictorum debitorum non teneor « iuramento; sed dicti fratres mei in solidum teneantur, quibus meis « fratribus hoc instrumento publico potestatem concedo predicta debita « exsolvendi de redditibus comitatus et eam non revocabo; me siquidem

« reddeunte, si solutio tempore mee absentie facta non fuerit, ut primo
« in singulis, in omnibus et per omnia tenebor ».

Tutte le predette cose i Conti Adobrandino, Bonifacio e Guglielmo, « salvis et exceptis a me comite Ildibrandino », promettono d'osservare davanti al signor Tommaso « Cazaminici », onorevole Potestà d' O. e a Masseo « Durantis » Camarlingo, a nome della C. e dei creditori, e a Ugolino « de Greca », a Raniero « Stephani Barote », a Buonconte « Guidonis Ruberti », a Giovanni « Peronis », a Monaldo « Hermanni de Nigro » e a Sinibaldo « Ranieri », stipolanti in loro nome e a nome de' creditori, promettendo anche di fare che Aldobrandino minore fratello loro approvi, richiestone dal Potestà o dai Consoli, obbligandosi alla pena di mille marche di buono e puro argento se contravvenissero. E promettono ancora di fare che gli uomini del contado loro daranno opera all'osservanza delle dette cose. Aggiungono che in caso non effettuassero il pagamento delle lire cinquemila, i conti e tutti gli altri presi con loro si terranno obbligati a ritornare « in captionem et fortiam Comunitalis W. ». Obbligano sè e tutti i loro beni, « salvo insuper contractu inito inter Civitatem W. et d. Ildibrandinum q. Comitem palatinum patrem nostrum ».

« In contrata Acquapendentis, in campo filiorum Rubertuctij, posito
« inter pratum Quintaluae et montem Cospelle, ad pedem ejusdem mon-
« tis, in presentia horum: Ranaldi Ildibrandini Hermanni, d. Ranerii mi-
« litis potestatis predictae, Phylippi Ran. Valentini, Guilielmi Guidonis ma-
« gistri, Bonicomitis not., Guilielmi Ranaldi Martini, Stavilis de Sartiano,
« d. Giraldi conestabilis, Ranerii de Rocca, Petri Johannis Beccarii, Bec-
« carii Danesii, Ranerii d. Stephani, Oddonis Scoete, Ranaldi Cetti et Ra-
« nerii de Montorio ».

Nell'istesso giorno e presenti gli stessi, « d. Comes Rugerius, d. Soartius,
« d. Pannoclus, d. Durellinus de Montepiscaria, d. Galganus, d. Curadus
« de Belforte, d. Rollandus Pedisvacce de Grosseto, d. Tancredus Urgi de
« Grosseto, d. Ugulinus de Rocca Albingna, d. Jacobus Comes de Manzano,
« d. Camerinus, d. Bernardinus de Pannoclo et d. Cazaconte » giurarono tenere perpetua pace col C. d' O. e di non rendere mal merito o cambio contro la detta comunità e singole persone, specialmente contro di quelli che intervennero alla loro cattura e in modo particolare contro gli uomini di Valle del Lago.

I Conti Bonifazio e Guglielmo « renuntiarunt minoris etatis exceptioni,
« et quod nullam opponent exceptionem, eo quod in vinculis et captione
« civitatis predictae fuerunt, quod tunc erant liberati et absoluti et de
« vinculis extracti ».

Nel palazzo del C. nel pubblico e generale Consiglio, presenti Rinaldo « Mancini », Oderisi « Ranaldi Bibulci », Forzaterra, Viviano « Gnidutii », Rinaldo « Mazole », Taccaldino « Ranaldi Bibulci », Danese giud. For-
teguerra « Fogalascie », Corrado « Bernarducci », Roberto « Massucci », Pepone « Prudentii », Pepone « Andree Magistri », Matteo « Girardi »,

Enrico « Bartholomei », Giordano « Lodigerii », Guido « Hermanni de Nigro », Lodigerio « Durateste », Ranieri « Bartholomei », Bonifazio « Dominici, Ran. de Arari », Guglielmo « Guidonis magistri », Ranuccio « Beraldi », Ran. Guidonis Montanari », Ranuccio « Transmundi ».

Nel medesimo giorno e luogo e avanti gli stessi adunati nel predetto Consiglio, il signor Rinaldo « Soartii », Girardo « Comitiss Terisii » giurarono es. insieme al signor Zaccaria da Magliano.

A dì 31 marzo nello stesso luogo presenti il signor Guido « Ranuzali », Aldobrandino « Sigilboeti », Mancino « Amidei », Buongiovanni « Comitiss Fumi », Lodigero « Durateste », Giordano suo figlio e Roberto « Ugucionis » e il signor Nottarengo di Monte Cornegliano, Aldobrandino suo figlio e Gualtierotto « de Siano » giurarono nell'istesso modo che i predetti « Nobiles Comitatus juraverunt », meno che Nottarengo non giurò il patto di non uscir di città senza il permesso del detto Potestà Tommaso.

A dì 3 d'aprile nello stesso luogo presenti il signor Pietro « Munaldi », il signor Taccaldino « Ranaldi », Buongiovanni « d. Dominici », Cristoforo « de Platea », Albonetto « Franzi », Forzattera, Guido « Prudentii », Bartolomeo « Bernardini Prioris », giurarono Federico « q. Jacob », Aldobrandino « Josep de Senis » e Aldobrandino « Malpollonus, de pace et con- tractu inter Comites et Civitatem tenendo et dando operam ut teneatur ».

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 41.

CLXII.

1223

marzo 30

Nel palazzo
del C.

Almerico Giudice del C. d' O., delegato dal Potestà Tommaso, pubblica a favore del C. una casa nel rione di S. Maria presso la via pubblica e la vigna del Vescovo, la casa della vedova di Ronciglione e la casa di Giovanni « Augustali de Paterno », e condanna a cinquanta lire per ciascuno Guarniero e la donna sua Benvegnate, a norma dello Statuto, per avere detto Guarnieri « de Cannano » e la sua donna medesima dato ricetto in quella casa a Giacomo, detto *Pietro Spoletino* e a Oliviero, Paterini, come appare dalla loro confessione.

Sentenza contro ricettatori di Paterini.

F. nel palazzo del C. presenti Enrico « de Stroncone », Guglielmo « Guidonis magistri », Raniero « Guidonis », Ranuccio « Tancredi », Roberto « Ugutionis », Pietro « Gofio », Guido « Ranerii » e altri.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 37.

A dì 25 aprile fu locata per ordine del Consiglio Generale la detta casa per dieci soldi all'anno a Ugolino, a Veriterio e Oderisi fratelli da Castel Giove (Tit. c. 38).

CLXIII.

1223

maggio 31

Guarnieri Console di Giustizia creditore del salario di Console per il mese di marzo in 35 lire e 10 soldi e 11 denari, e debitore di 13 lire e 12 soldi meno un denaro, residuo della terza parte dovuto a Giovanni suo padre per sentenza di Pietro Romano (rog. Pietro « Gozii not. ») « pro facto q. d. Parentii », riceve la compensazione, per consiglio di Almerico giud., dal Potestà Tommaso « Cazaminici ».

Compensazione di denaro.

« In Camera palatii Potestatis », presenti Berizo « Joanni Miculi », Pietro « Villane », Bruno « Berte », etc.

Nicola not.

Ivi, Tit. c. 36.

In camera palatii Potestatis ».

CLXIV.

1223

aprile 1

Tommasino « Cazaminici » Potestà d'O. dichiara d'aver ricevuto da Masseo « Durantis », Camarlingo della città, secento lire di buoni denari senesi, che in quell'anno doveva avere, a forma del Costituto, per suo salario, annullando per quel che concerne al medesimo, l'istrumento fatto per mano d' Enrico dagli ambasciatori che lo condussero.

Quietanza del salario del Potestà.

F. cs. cc. Nicola not.

Ivi, Tit. c. 64.

Ivi

CLXV.

1223

aprile 3, 10

Federigo « f. q. Jacob Ildibrandini Josep de Senis », presente e mandante il signor Guglielmo « f. q. d. Ildibrandini Comitibus palatini », promette « fideiussorio nomine » al Potestà Tommaso e al Camarlingo Masseo, a nome del C. e de' creditori, e a Ranieri « Stephani Barote » per sè e per i detti creditori stipulanti, che se detto Guglielmo e suoi fratelli non pagassero le lire cinquemila, a norma del contratto, darebbe di suo cinquecento lire di buoni denari senesi, risarcendo i danni ec.

Compromesso per il Conte Guglielmo Aldobrandeschi.

F. nel palazzo del C., presenti il signor Pietro « Munaldi », il signor Taccaldino « Ranaldi », Buongiovanni « d. Dominici », Cristoforo « de Platea », Alboretto « Franki », Forzaterra, Guido « Prudentii », Bartolomeo « Bernardini Prioris », Pepone « Andree magistri », Maffeo « Falfutti » e Jacomo « Leonardi ».

Nicola not.

Ivi

A di 10 aprile fanno lo stesso Farolfo e Ugolino « f. q. d. Offredutii Bonicomitis ».

Ivi, Tit. c. 43.

CLXVI.

1223

giugno 8

Nel palazzo vecchio del C. d'O., presenti Butricello « Peri de Vaschi » della regione di S. Maria, Bonifazio « Dominici » di San Leonardo ed altri, il Console del Castello di Proceno giurò al Potestà d'O. di guardare, salvare, custodire gli nomini della C. d'O. e del contado e i venerabili luoghi del distretto, strade, ospedali, chiese e case loro, ammendando i danni, e

Giuramento del Console del castello di Proceno.

Nel palazzo vecchio del C.

di far giurare tutti gli uomini di detto castello otto giorni avanti le calende di luglio, secondo la forma dello Statuto.

Bonagura « Ardiccionis » not.

Ivi, Tit. c. 49.

CLXVII.

1223

agosto 4

Sopra Acquapendente in un poggiale « in teptorio Potestatis ».

Il signor Pietro « Munaldi » Potestà di Acquapendente, Tedesco « Leonardi » Camarlingo di detta terra, Riccobaldo mariscalco e alcuni uomini di Acquapendente venuti avanti al signor Tommaso « Cazaminici », onorevole Potestà d'O., e al signor Zaccaria, giudice, e a Pietro « Christophani », Camarlingo, giurarono sugli Evangelii di guardare, salvare, custodire gli uomini del C. d'O. e del contado, e i luoghi più venerabili che si trovano nel distretto, strade, ospedali, chiese e case loro, pagando l'ammenda de' danni.

Giuramento del Potestà e degli uomini d'Acquapendente.

F. sopra Acquapendente in un poggiale « in teptorio Potestatis », presenti il signor Enrico « Bartholomei Philippi », Ranieri « d. Stephani », Pietro « Johannis Beccarii », Guglielmo « Ildribandutii », Buongiovanni « d. Dominicii », Giovanni « Patio », Gianni « Maravilla », Monaldo « Lodigerii ».

Bonagura « Ardiccionis » not.

Ivi, Tit. c. 49.

CLXVIII.

1223

novembre 29

In Pian Castagnaio.

Bernardino « False » procuratore, sindaco e attore costituito dal signor Tommasino onorevole Potestà d'O. e dal signor Pietro Camarlingo, prende possesso di Pian Castagnaio e di tutte le altre terre fra il fiume Albegna che nasce dalla Rocca detta Albegna e mette a piè di Saturnia e di Massiflana, e mette fra il castello dell'Abbadia e Pian Castagnaio fino alla strada Francesca, fino al mare, col distretto di Corneto, sotto Montalto verso Orvieto, e verso Toscanella e Corneto, per il diritto che vi ha il nobile uomo signor Aldobrandino per grazia di Dio Conte palatino, qual diritto concesse al C. d'O. come per istrumento di Nicola not.; salvo il diritto de' cherici, « mansionum ordinis militum et omnium aliorum, tam in feudis, quam in « proprietatibus ».

Presca di possesso di Pian Castagnaio e delle altre terre fra l'Albegna fino al mare.

In Pian Castagnaio. presenti Rinaldo « Andree », Aldobrandino « Perficari » di Radicofani ed altri molti.

Diodato not.

Ivi, Tit. c. 34.

CLXIX.

1224

aprile 27

Nel palazzo vecchio del C.

Vertendo lite fra la chiesa di Santa Maria « de Mazapaludis » ed Enrico priore, a nome della medesima da una parte, e dall'altra la C. d'O. sopra le terre poste nel « fossato de Sala » e nelle pertinenze « Macignani » in « Pettina », in « valle de Heremitis » e in « Tiellis » etc., Almerico già giudice del C. d'O. mise il termine nei predetti luoghi.

Compromesso del Sindaco del C. e del Priore di Mazapalo, e terminazione di confini.

Dalla sua terminazione avendo il priore appellato alla Sede Apostolica, dal papa impetrò lettere per il priore di San Martino in Monte, per l'abate di San Matteo di Viterbo e per prete Serafino canonico di Bagnorea. Pendente la causa, Pietro « Villani », sindaco del C., d'autorità del Consiglio dei cento uomini, consiglieri d'O., adunati a suon di campana per ordine del signor Tommaso « Cazaminici » Potestà e del signor Zaccaria giudice, del signor Pietro « Cristofani », Camarlingo, ed Enrico, priore di detta Chiesa, di mandato e consenso dei suoi frati, come appare da istrumento di Bonagura not., compromisero in prete Tebaldo Canonico della Chiesa di S. Andrea d'O. sotto pena di cinquecento marche d'argento.

E l'arbitro sopraddetto, vedute le terminazioni fatte dal detto Almerico, le testimonianze e gli istrumenti addotti dalle parti, stabilisce i nuovi confini che sono descritti partitamente.

F. « in palatio veteri Communis », presenti diversi.

Bonagura not.

lvi, Tit. c. 48.

L'istrumento con cui i monaci e gli oblati di S. M. a Massapalo promisero al priore Enrico di avere per rata la terminazione è del 26 novembre 1223 (Tit. c. 49). Questo monastero, detto qualche volta Massapalude, più spesso Marzapalo e Mazzapalo, a favor del quale abbiamo riportata la donazione del 1072, apparteneva all'ordine di San Benedetto. Molto estese erano le sue giurisdizioni, trovando da una carta del 1237 che erano sotto la sua obbedienza l'eremo di Camposelvoli, la chiesa di San Sebastiano « de Loreto », San Donato di Onano, nel distretto di Acquapendente, San Leonardo, Sant' Angelo « de Moro » di Acquapendente, Sant' Angelo di Proceno, San Lorenzo di Torricella e San Leonardo di Montorio. Era poi in qualche modo dipendente dall' Abbazia di San Sepolcro in Acquapendente; per la cui soggezione vennero a contese, decise poi da papa Lucio II l'anno 1144 con questo privilegio:

« Lucius episcopus servus servorum Dei dilecto filio Radulfo Abbati
 « Sancti Sepulcri Aquapendentis eiusque fratribus tam presentibus quam
 « futuris regulariter substituendis in perpetuum. Rerum gestarum series
 « hartum litterarum fidei commendatur, ne posterorum memorie subtrahatur,
 « decisionem itaquo controversie, que de subiectione tam fratruum quam
 « loci Massepaludis inter vos et ipsos diutius agitata est, sicut in curia no-
 « stra ex mandato nostro per concordiam terminata est, presentibus litteris
 « annotari precepimus: fratres videlicet Massepaludis libere sibi Priorum
 « eligant; quo electo, Abbatem Sancti Sepulcri, qui pro tempore fuerit, con-
 « vocet, qui eundem priorem confirmet et cum eisdem fratribus in sede
 « colloct. Quod si non secundum regulam electus fuerit, libeat Abbati libere
 « contradicere. Quando vero idem Abbas ad eundem locum Massapalen-
 « sem venerit, tam in Ecclesia, quam in capitulo vel refectorio, sedem
 « Prioris optineat. Quando vero fratres Sancti Sepulcri Abbatem elegerint,
 « Prior Massapaludis tamquam Prior vocetur, et cum fratribus eligat. Cum
 « autem Prior pro tempore ad idem monasterium venerit in Ecclesia, ca-
 « pitulo et refectorio, Prioris sedem iuxta Abbatem habeat: quod si prefatus
 « Abbas a confirmatione Prioris, vel Prior ab electione Abbatis, se aliqua pra-

« vitate absentaverint vel consentire noluerint, fratres Sancti Sepulcri sibi
 « secundum Deum Abbatem eligant et fratres Massepaludis electum suum
 « libere sibi preponant. Prefatus vero Abbas de temporalibus ad Massa-
 « palensem Ecclesiam pertinentibus nullo tempore se intromittat. Pro fundo
 « vero cappelle Sancti Leonardi cum suis adiacentiis Massapalus annuatim
 « in perpetuum Sancto Sepulcro VI denarios persolvat. Preterea ad exem-
 « plar predecessorum nostrorum felicis memorie pape Innocentii et Cele-
 « stini, locum ipsum cum omnibus suis pertinentiis sub beati Petri et
 « nostra protectione subscripimus et quecumque ab ipsis sibi concessa sunt
 « eidem loco per presentis scripti paginam confirmamus. Si qua igitur in
 « futurum ecclesiastica, secularisve persone hanc nostre constitutionis paginam
 « sciens contra eam venire temptaverit, secundo, tertiove conmonita,
 « nisi reatum suum digna satisfactione correperit, dignitatis honorisque
 « sui potestate careat, reamque se divino iudicio de perpetrata iniquitate
 « cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei ac domini nostri
 « Jhesu Christi aliena fiat, et in ultimo examine districte ultioni subiaceat.
 « Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit gratia et pax domini
 « nostri Jhesu Christi. Amen, amen, amen.

« Dat. Laterani per manum Baronis Sancte Romane Ecclesie Sub-
 « diaconi XII kalendas junii, indictione VII incarnationis dominice anno
 « M. C. X. LIII, pontificatus vero domini Lucii pape secundi anno primo ».

Arch. Vesc.
 Orv. B. c.
 124 l.

In seguito venuto in decadenza, il monastero cercò la protezione del Vescovo d'Orvieto, per liberarsi dall'oppressione de' più potenti, che gli facevano patire violenze, minacciavano disperdere i beni, sostituirvi un'altra regola e sottoporlo all'altrui servitù. Fu lo stesso priore Enrico che si sottomise al vescovo Ranieri l'anno 1237 con atto del 31 maggio. Trasmise tutti i diritti sulle case e possessioni dell'eremo, colla presentazione delle chiavi, e nominando fra i diversi luoghi la Chiesa e le case di San Sebastiano di Loreto, che fino ab antico erano del vescovado, gliene restituì la proprietà (Arc. Vesc. Cod. B. c. 130). Si trova che due anni dopo il vescovo comperasse per le vesti de' frati il panno « de Montemiato » (1239, 7 maggio, ivi, c. 125); il che dimostra la miseria in cui era caduto il monastero. A questa dedizione venne quel Priore forse non tanto per difendersi contro gli oppressori, quanto per gratificarsi il vescovo, il quale poteva bene dolersi dell'*incuria e malizia* di lui e dei suoi frati, e ragione, diceva il papa, della rovina dell'eremo. Una bolla di Gregorio IX potrebbe rivelarci chi fosse l'oppressore e il più potente, che attentava alla libertà di Massapalo; poichè a istanza del Priore di un altro eremo, quello di San Guglielmo, commise la riforma di Massapalo al Cardinale di S. M. in Cosmedin e confermò la concessione che il detto Cardinale ne fece a San Guglielmo. Ecco la bolla:

« Gregorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Priori et fra-
 « tribus heremi Sancti Willelmi ordinis Sancti Benedicti Urbeveteane Dio-
 « cesis salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis
 « dignum est nos olim reformationem heremi de Mazapalu, que propter
 « incuriam et malitiam H. quondam prioris et aliorum habitantium in eadem
 « erat tam in capite quam in membris diminuita valde ac in temporalibus

« et in spiritualibus deformata, dilecto filio nostro R. Sancte Marie in Co-
 « smedin diacono Cardinali duxerimus committendo. Idem super statu eius-
 « dem diligenter inquirens et attendens quod per vos poterat reformari, eam
 « cum pertinentiis suis vobis auctoritate nostra concessit. Nos igitur, quod
 « ab eodem Cardinali factum est in hac parte ratum habentes, predictam
 « heremum vobis et per vos heremo nostra auctoritate apostolica confir-
 « mamus et presentis scripti patrocinio communimus, diocesani Episcopi, Ab-
 « batis Sancti Sepulcri et cuiuslibet alterius jure salvo. Nulli ergo omnino
 « hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere » etc.

« Datum Ananie III idus augusti pontificatus nostri anno duodecimo ».

Ivi, c. 130.

Nel 1243 fra Matteo e fra Paolo incorsi nella scomunica per trovarsi nel mona-
 stero, senza avere il primo richiesta la conferma al vescovo come Priore, e
 l'altro come eremita, furono assolti dopo atto di sottomissione (c. 128).

Il Comune d'Orvieto mal soffrendo che fosse molestato da quei d'Acquapendente,
 ordinò con riformazione del 1307 che cessassero dal danneggiarlo e gli resti-
 tuissero le cose toltegli (Rif. ad an. c. 77).

CLXX.

1225

giugno 9

1228

aprile 28, 30

1239

maggio 13

Gianni « Mattei » cittadino romano, nepote del fu signor Paolo, per sè,
 suoi eredi e amici del detto Paolo, dichiara di aver ricevuto dal signor
 Cittadino « Bernardini », ora Camarlingo del C. d' O., lire sessanta, resi-
 duo di lire ottanta di moneta senese, dovutagli dal C. d' O. « pro captione
 et occasione captivorum » del detto Paolo, per le cose toltegli, danni e spese.
 Le quali sessanta lire il signor Oddone « Petri Gregorii », il signor Mo-
 naldo Camarlingo e il detto signor Oddone, Potestà del C. d' O., avevano
 promesso a detto Gianni di pagare, come per mano di Buonconte not. Di-
 chiara anche il detto Gianni di aver ricevuto dal Camarlingo, Cittadino,
 venticinque lire a compenso di danni e spese, e per l'atto del signor Sa-
 zone, giudice del C. d' O.

*Quietanza di
 creditori del C.*

Nel palazzo del C. d' O. presenti, fra gli altri, Almerico giudice ed En-
 rico not.

Buonconte not.

A dì 30 aprile 1228, presenti Roberto « Uguiccionis », Buonconte
 « Guidonis Ruberti » e Giacomo « Leonardi » testimoni. Il signor Damese
 giudice dichiara di aver ricevuto dal Camarlingo del C. soldi cento per sè
 e per Bernardino « de Vasce », come residuo del prezzo della vigna e della
 terra vendute da prete Someo alla C. « in Troscia ».

F. nel palazzo del C. — Buonconte not.

A dì 13 maggio 1239. Pietro « Jannis Tentararii », spillanus floren-
 tinus, F. Bonaccursi » etc., anche a nome di tutti i loro compagni, fanno
 quietanza a Guglielmo « Ranaldi Marini », sindaco del Consiglio e del C.
 d' O., e ad esso consiglio speciale e generale e al C. d' O. dell'obbligazione

di milledugentoveintiquattro lire senesi lucchesi e pisane, quali detto sindaco dichiara di aver ricevute da essi a mutuo a nome del C. per quattro mesi e per le quali eransi obbligati gli ambasciatori del C., cioè il signore Enrico « Bartolomei », Monaldo « Ranerii Stephani » e gli altri loro compagni ambasciatori insieme col Potestà Pietro « Anibaldi », come da istrumento di Leonardo « Migliali » not. : di modo che i prenommati creditori dichiarano di non aver pagato detta somma, sebbene il sindaco abbia detto di averla ricevuta: « in veritate tantum soluta non fuit ».

Fatto a Roma presenti diversi. — Buonconte not.

A di 28 aprile 1228. Il signor Stefano « Fugalascie » fa quietanza alla C. d'O. di centoventuna lira, ricevendo per il residuo del suo avere trentasette denari del Camarlingo Andrea « Maizi ».

Roberto « Massucii », Ranuccio suo fratello, Aldobrandino « Sigilboeti » dichiaravano di aver ricevute cinquanta lire, residuo delle centotrantacinque dovutegli di parte « volte et terreni, quod vendidit Comuni, ubi est pars palatii novi ».

Ugulino « Gentilis » dichiarava di aver ricevuto dallo stesso Camarlingo sei lire, residuo di cinquanta lire, prezzo della vigna e terre poste « in Troscia », onde gli erano state obbligate la detta Troscia e le volte del Palazzo.

Nel palazzo del C., presenti Giovanni « Ranucii de Arari », etc.

Buonconte not.

Arch. Com.
Orv., Tit.
c. 79.

CLXXI.

1225

luglio 10, 13.

In Casalina, avanti la chiesa di S. Gualterio.

Rinaldo « Divitie, balitor majoris curie », sindaco, attore e procuratore costituito per autorità del Consiglio dal signor Andriolto, per grazia di Dio Console Romano e Potestà d'O., sopra la lite che verteva fra Aldobrandino « Sigilboeti », agente da una parte e la C. suddetta dall'altra, presentatosi al signor Priore « de Casalina », giudice delegato dal papa, dichiara nulla la sentenza da questi profferita e se ne appella al papa.

Da Casalina, avanti la chiesa di San Gualterio, presenti Niccola' « Braimandi », Pietro « Cristophani », Avezzano « Lupicini », Avoltrone da Casalina e Rinaldo « Mazola » testim.

Federico not.

Appello al papa da una sentenza del giudice delegato pontificio.

Ivi, Tit. c. 56.

Il medesimo atto fece cotesto sindaco davanti a « M. de Monte Aiello » e ai suoi congiudici il 13 luglio, e il dì appresso al signor R. priore « de Casalina » e nella chiesa di Colle al notaro Federigo in luogo del Priore che non vi aveva trovato (Tit. c. 56, 57).

CLXXII.

1225

novembre 22

Presso la Rocchetta « q. Guiniscii » avanti alla chiesa di San Quirico, presenti Giovanni « Beccarii », Cristoforo « de Arroavilla », Graziano « q. de Castro Plebis », Oderisi « Petri Joannis », Ormanno « q. de Busignano » e allora di Acquapendente, Francesco di San Gemignano di Volterra e altri.

Giuramento de' custodi, degli uomini e abitanti della Rocchetta.

I custodi della torre e della ròcca della Rocchetta medesima, gli uomini e gli abitanti giurano al C. d'O. nelle mani di Jacomo notaro del C. a ciò deputato, secondo il tenore del contratto celebrato fra il detto C. e il Visconte di Campiglia, sopra essa Rocchetta, al tempo del Consolato di Pepolo « de Podio », di Ugolino « Maresecoete », di Ranieri « Stephani Varole » e di Fortegnerra « Fogalascie », essendo camarlingo Toncella e giudice Ugolino. E primamente Ugolino custode della torre e Buonavoglia castellano della Rocchetta giurano sugli Evangeli di guardare la torre e la ròcca, a onore di Dio, del C. d'O. e de' Consoli. Seguono ventidue nomi. Jacomo not. d'O.

Ivi, De Busi. c. 95 t. 96.

CLXXIII.

1226

febbraio 19, 21

« In nomine etc. Ad honorem et laudem omnipotentis Dei et b. V. M. « et ad honorem et reverentiam amplissimi senatus et populi romani et ad « pacem et fidem faciendam et firmiter in perpetuum conservandam ». Ranieri e Nicola conti « de Vulmartio » giurano sugli Evangeli: 1.º di obbedire agli ordini del signor Andriotto per grazia di Dio Console Romano, Potestà d'O. per loro onore e per soddisfazione de' malefizi finora commessi contre gli uomini della stessa città e del contado, tanto nelle persone, quanto nelle cose, perpetrati dai conti e da altri per loro: — 2.º di non rendere mal merito ad alcuno d'O. e del distretto, nè di far lite o questione « seu repetitionem aliquam » per i danni ricevuti nelle cose loro o de' loro fedeli, principalmente verso gli uomini della città di Siena; ma invece di custodire, salvare e difendere tutti gli orvietani: — 3.º « Guerram quam « comunitas W. habuerit juramus non esse contrarii pro aliqua persona vel comunitate »; il che promettono per giuramento di fare eseguire anche dai fratelli e fedeli loro, cui vorrà il signor Andreotto Potestà. E si obbligano a mille marche d'argento.

Giuramento de' conti di Volmarzio.

Fatto « iuxta rivum Sexani, iuxta viam, que venit a Castro Pieri et vadit ad Montem Siccum », presenti Leonardo « Ranuelii Hermanni », Beltramo « Bernarductij », Rinaldo « Conestavilis », Roberto « Massutii », Ranuccio suo fratello, Scolare « Bonifatii de Allano », « Altalena de Viterbio » e Ranuccio testimoni.

Il giorno 21 febbraio « in palatio Vulmartii » avanti a Roberto « Mas-sutii » prete, a Giovanni arciprete di S. Maria « de Vulmartio », a Pietro « Phyllippi » e a Stefano « Viviani », testimoni, giurano il signor Verardo e il signor Offreduccio, fratelli di detto Ranieri, tutti gli ordini del Potestà e del C. d'O., come avevano giurato Ranieri e Niccola. Giurano anche i

Presso la Rocchetta.

« Iuxta rivum Sexani », « In palatio Vulmartii ».

seguenti: Pietro « Pizarellus », Guido « Ranutii de Civitella », Gentile « Petri Dulcis » e Berardo « Vegle ».

Buondenaro not.

Ivi, Tit. c. 58.

CLXXIV.

1226
marzo 21

Guido « Mancinus, paritior et sortitor rerum hominum Civitatis W. » per sè, per Raneri « Rabaduti » e per Davanzato suoi compagni divide i beni di Accattaterra, Gianni e Orvietana figli « Beccarie » da Lubriano, tracciandone i confini.

Partizione di beni.

Nel palazzo del C.

In Orvielo, nel palazzo del C. presenti il signor Andrea Potestà d'O. Ranieri « Hermannuli Nigri », Buongiovanni « Dominicci », Oddone « Rollandini », Aldobrandino « Rainerii Hermannuli Nigri » etc.

Federico not.

Ivi, Tit. c. 56.

CLXXV.

1226
aprile 30

Bernardino « Monaci Zocculari » e la moglie sua « Dieyta » avendo accusato Bernardino « Ildribandini de Tebaldo presbiteri Pagani » e Jacomo « Rufuli » per essere entrati di notte nella casa propria furtivamente e per averli percossi a sangue e magagnati; e ciò non potendo provare per testimoni, erano pronti a provare « per pugnam et camphyonem. Rollandino « Bertrami et Petro Monaci procuratoribus Bernardini Monaci et eius uxoris « Dieyte nominatorum pro eis procuratorio nomine existentibus, et mittentibus pro eis Pacem Cathaneum camphyonem in manu mei Tancredi iud. « infrascripti ad dictam incusationem probandam, qui Pax mihi iudici nominato, nomine Comunitatis solempniter stipulanti ad mandata Potestatis, « dictum duellum pro dictis... facere promisit ». E sebbene fosse stata ammessa la pugna, pure, non avendo l'altra parte trovato il suo campione, richiesti dal signor Ugolino, giudice dei detti Bernardino e Jacomo, una proroga al duello, Tancredo giudice del C. d'O. per delegazione del signor Andriotto Console Romano e Potestà d'O., preso il giuramento dalle parti di dire la verità, vedute le loro confessioni e allegazioni, sentito il consiglio de' sapienti, veduto il capitolo del costituito, col consiglio de' cento e de' quattrocento consiglieri del C. d'O., ordina ai detti Bernardino « Ildibrandini » e Jacomo « Rufini » di star preparati al duello fino a tutto maggio prossimo, ec.

Proroga di duello.

Nel palazzo vecchio del C.

Nel palazzo vecchio del C. d'O. presenti i signori Enrico « de Sorancone », Pietro Romano giudici, Ranieri « Bernardini Montanarii », Ricco « Ranaldi de Cezarglo » e Bernardo « Guiduzii » etc.

« Servusdei » not.

Ivi, Tit. c. 55.

CLXXVI.

1226
giugno 20

Guido « Matii » per delegazione del Giudice del potestà d'O. pronunzia l'appello da una sentenza data da Nicola Ortano giudice del C. d'O. nella causa che il C. aveva per aver occupato un pezzo di terra in Val di Paglia presso il fiume e presso il fossato de'mulini, proprietà di Ranieri e Maffeo figli di Stefano « Barote », e di Forteguerra e Monaldo figli « olim Be-

Sentenza di appello.

Nella chiesa di Sant'Andrea.

nincasa Barote » e di Stefano « Rinaldi Barote de Rieco Rinaldi », ai quali per la detta sentenza parte condannati e parte assolti, il giudice predetto accorda piena ragione, condannando il sindaco del C. d'O. Domenico « Constantii » alla restituzione e alla remozione de' termini.

Nella Chiesa di S. Andrea, presenti Guglielmo « Guidonis Matii », Almerico Giudice, maestro Guido « Brunatii », Forense « Pandolfini », Ranieri « Renaldi Aspetto », Bartolomeo « Ran. Brunelli » e Boccabove « Herrigi Ran. Brunelli ».

Bonagura « Ardiccionis » not.

Ivi, Tit. c. 55.

CLXXVII.

1227

gennaio 28

Onorio papa al potestà e al popolo orvietano. « Volentes carissimi in Christo filii nostri Johannis Jerosolimitani regis illustris honorare personam, et similiter vobis et aliis fidelibus nostris in patrimonio ecclesie per Tu- sciam constitutis per honorem ipsi Regi exhibitum providere, magnam partem eiusdem patrimonii, sicut nostre littere generales vos plenius edocebunt, eius cure ac regimini, quamdiu ecclesie Romane placuerit, duximus committendam ». Perciò li esorta a mostrargli il loro ossequio secondo la grandezza di loro potenza, perchè possa meglio adoperarsi ai bisogni pubblici.

Bolla di papa Onorio IV.

Dal Laterano.

Dal Laterano anno undecimo del pontificato.

Publicata dal THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, I, pag. 82.

CLXXVIII.

1227

maggio 8

Michele « Palmerii » balitore e pubblico esecutore del C. d'O., per ordine di Giacomo « Johannis Grassi » Potestà, de' Consoli e del Consiglio ordina, sotto pena di trecento marche d'argento, a Fascia e ad Alessandro suo nepote, di non rendere nè consegnare la Rocca della Sala a Bartolomeo « Rollandi », nè ad altra persona; e alla C. e agli uomini di detta Rocca di non prestare servizio o fedeltà a detto Bartolomeo senza ordine del Potestà e del Consiglio, vietatogli di ricevere detta Rocca sotto pena anche della roba e delle persone; Fascia ed Alessandro predetti chiamati a venire immediatamente in O. davanti al Potestà.

Divieto di consegnare la Rocca della Sala.

Nel castello della Sala.

Nel castello della Sala, avanti la Chiesa di San Biagio, presenti Enrico « de Castro », Ranuccio « Bernardini », Aldobrandino « Ranieri », Landino « de Latera », prete Federico, prete Talento, Leonardo « Mancosi » test.

Guido not.

Ivi, Catal. c. 77.

CLXXIX.

1227

maggio 8

*Nel palazzo del
C. nel Consi-
glio Generale.*

Giovanni « Judicis » cittadino romano dichiara di aver ricevuto da Rannieri « Hermanni Nigri » e da Viviano « Guiduti » già Camarlinghi del C. d'O. ottocento lire di denari senesi, salario del suo ufficio dell'anno passato, e ne rilascia quietanza a Domenico « Philippi » Camarlingo presente.

*Quietanza disa-
lario.*

Nel Consiglio generale, nel palazzo del C. presenti il signor Pietro « Munaldi », Marsiliotto « Johannis Beccarii », Guido « Ildibrandini Hermanni », Ugolino « Greece », il signor Pietro Romano, Pepo « Prudentii », Monaldo « Hermanni Nigri », Barone « Bramandi » etc.

Buondenaro not.

Ivi, Tit. c. 59.

CLXXX.

1227

maggio 26

Ivi.

Pietro « Berardi » procuratore di Giacomo « Rugerii » cittadino romano dichiara a Domenico « Phylippi » Camarlingo del C. d'O. di ricevere per autorità del Consiglio cinquanta lire di denari senesi per lodo fatto dal signor Giovanni « Giudicis » già Potestà d'O. di cento lire che esso Giacomo chiedeva dal C. d'O. a cagion della morte di Ruggero suo padre, datagli in O. da un senese.

Quietanza.

Nel palazzo del C., nel consiglio generale, presenti Pietro « Munaldi », i signori Guglielmo « Guidonis Maizi », Pietro Romano, Enrico, Ugolino « Greece », Enrico not., Ermanno « Dainesis », Bartolomeo « Bernardini Prioris », Andrea « Rubio » e Pietro « Leonardi » not.

Buondenaro not.

Ivi, Tit. c. 57.

CLXXXI.

1227

giugno 14, 15

*Nel castello del-
l'Abbadia a
S. Salvatore.*

A tempo del Potestà Giacomo « Johannis Crassi », gli uomini del Castello dell'Abbadia di San Salvatore prestano giuramento alla C. d'O. nelle mani di Guido notaro, come già furono soliti di fare e come vi sono tenuti in ogni anno.

*Giuramento deg-
li uomini del-
l'Abbadia a S.
Salvatore.*

Seguono i nomi. primo Bonizo, Console di detto Castello, e censessantasei uomini.

In detto luogo, Guido not. e ora del C. d'O. per ordine del detto Potestà ricevé il giuramento dagli uomini dell'Abbadia.

Ivi, De Busl. c.
30 l. — 31 l.

CLXXXII.

1228

aprile 28

*Nel palazzo
del C.*

Stefano « q. Ildibrandini Fogalascie » dichiara di aver ricevuto da Andrea « Maiza » camarlingo del C. d'O. trentasette lire di denari senesi, residuo di centoventuna lira, per le quali ha in pegno un prato del C., come per carla di Nicola « Roneonis » not.

Quietanze al C.

Nel palazzo del C., presenti Stefano « d. Jacobi Petri Johannis Crassi Potestatis W. », Pepo « Andree Maizi » etc.

Buonconte not.

Ivi, Tit. c. 60.

CLXXXIII.

1228
aprile 28

Ugulino « Gentilis » dichiara allo stesso c. s. di aver ricevuto sei lire, residuo di cinquanta lire per vigna e terra venduta al C. in Troscia, per cui aveva in pegno la Troscia medesima e le volte del palazzo.

*Idem**Ivi.*

Ivi, c. s. presenti Gianni « Ranuccii Cenzi », Gianni « Ranucci de Arari », Ermanno « Dainesis » e Nantilotto « Rainerii Mizinelli ».

Buonconte not.

Ivi.

CLXXXIV.

1228
aprile 28

Jacomo « Peri Caromi » dichiara di aver ricevuto c. s. trentatré lire di b. d. senesi, residuo di ottanta lire dovutegli per lodo fra lui e Magalotto « Tafuri » sindaco del C. per Pepo « Ranaldi de Comitissa » e Andrea « Geraldi » lodatori, per le quali ottanta lire aveva in pegno la Troscia e le volte sotto il palazzo del C.

*Idem**Ivi.*

Nel palazzo del C., presenti Ranieri « Dominicis », Guarnotto « Guarnotti », Ormanno « Dainesii » e Pepo « Andree Maizi » test.

Buonconte not.

Ivi, Tit. c. 60.

CLXXXV.

1228
aprile 28

Roberto « Massucci » e Ranuccio fratello « q. Guillelmi de Sucano » dichiarano di aver ricevuto cinquanta lire, residuo di censettantacinque lire dovute loro per il prezzo della volta e del terreno dove è parte del palazzo nuovo, per cui avevano in pegno il prato. Roberto poi scomputò lire dodici, di cui la C. eragli debitrice « pro mendo sui equi ».

*Idem**Ivi.*

Nel palazzo del C., presenti Provenzano « Lupicini » ed altri.

Buonconte not.

Ivi, Tit. c. 61.

CLXXXVI.

1228
aprile 29

Il signor Ugulino « Greghe » dichiara di aver ricevuto cenquarantotto lire, di cui cenquarantacinque per diritto cedutogli da Forteguerra « Fa- galascie pro extimatione volte et scalarum que sunt ante palatium novum, « que fuit Forteguerra, et domum que fuit Forteguerra », e soldi sessanta per spese fatte « quando iverit ad obitum domini pape Innocentii », come da pubblica scrittura.

*Idem**Ivi.*

Nel palazzo del C. — Dichiara di aver ricevuto anche settanta lire senesi per sè e per il nepote suo Rinaldo « Uguccionis » e fratelli, residuo del credito verso la C. e per cui avevano in pegno la Troscia e le volte del palazzo.

Buonconte not.

CLXXXVII.

1228

aprile 29

Ivi.

Barlolomeo « Ranucci Brunelli » dichiara di aver ricevuto tre lire e mezzo, residuo di venti lire, onde aveva in pegno la Troscia e le volte del palazzo, e poi quattro lire più.

Altre quietanze, prezzo di vigne e terre vendute al C. e per cui erano state obbligate la Troscia e le volte del palazzo, di Boccabove « Enrici », di Jacomo « Leonardi Moske », di Gianni « Per la Manza », di Oddone « Groppelli » e di Amata moglie del q. Matteo « Galici » e di Pietro « Bonifatii » per cento soldi sulla somma di quarantacinque lire, a cui la C. si era obbligata « pro perditis et dampnis sibi datis vel rebus sibi « ablatiis a domino Parentio », della qual somma seguì la compensazione, essendo incorso, a cagion di rissa, nella pena del baudo.

C. s.

*Idem**Ivi, Tit. c. 62.*

CLXXXVIII

1228

aprile 30

Ivi.

Bernardino « Petri Oliverii » e Guglielmo « Pepuli » Consoli de' mercanti fanno quietanza di venticinque lire dovute loro dal Potestà e Camarlingo, come dallo Statuto. « pro fine facta cum Comitibus de Titinano ».

C. s.

*Idem**Ivi.*

CLXXXIX.

1229

marzo 9

In Firenze, nel palazzo del C.

In Firenze nel palazzo del C. presenti Lotterio, Gianni « Guerrieri », Ranieri « q. Rustici Abbatis », Gaetano « Salvi », Baldovinetto « del Cece », Altovito giudice, Danizo « Catalani » e Guascone notari fiorentini, e Ugolino e Buondonato notari orvietani.

Oddone « de Mandello » per grazia di Dio potestà di Firenze, di volontà e d'ordine del Consiglio Generale, adunato nel palazzo del C. conviene insieme con Bernardino « Peri de Vaski » Console de' Mercanti d' O. ricevente a nome del C., e cioè: 1.º che nè il C. di Firenze, nè alcuna persona di detta città e distretto esiga pedaggio e altra tassa da orvietani, i quali, invece, possano andare sicuri e liberi per Firenze e per il distretto come fossero fiorentini e abitanti di Firenze; « ita tantum quod homines W. et « eius districtus alienas res suas non faciant, ut scorta, vel guida, seu « pedagium Civitatis Florentie et eius districtus amittatur »: — 2.º Che se alcun cittadino o distrettuale di Firenze contraesse con alcun orvietano o distrettuale, « quod ab eo exigatur cui datur, et ab eo fiat petitio cum quo « contraxit »: — 3.º Che detti capitoli avessero vigore per dieci anni continui.

Bernardino procuratore e sindaco del C. d' O. promette anche egli per il C. e distretto d' O. i medesimi capitoli al C. e agli uomini di Firenze. Firmarono l'atto Ottone e Bernardino detti coi testimoni soprascritti.

Benvenuto giudice e notaro.

Copia di Giovanni « Hdribrandini » di O. con Boncambio e Benvenuto « Angleri » notari, per ordine di Morico giudice addì 13 dicembre 1239.

*Convenzione per i pedaggi con Firenze.**Ivi, Tit. c. 70.*

CXC.

1229
aprile 16

« Gregorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Potestati et
 « populo Urbevetano salutem et apostolicam benedictionem. Cum monaste-
 « rium sancti Salvatoris de Monte Amiata, quod, sicut nostis, propter ma-
 « litiam habitantium in eodem multipliciter deformatum, multis erat in
 « scandalum et orrorem, providerimus de fratribus Cistercensis ordinis ordi-
 « nandum, Universitatem vestram rogamus, monemus et hortamur attenete
 « quatinus dilectos filios fratres Cistercenses, quibus ipsius Monasterii cu-
 « ram interim commisimus, donec abbas et conventus ibi, auctore domino,
 « collocentur, habentes propensius commendatos, monasterium et bona eius
 « non patiamini ab aliquibus temere molestari, molestatores potestate vobis
 « tradita compescendo ».

« Datum Rome apud sanctum Petrum XVI Kal. maij pontificatus nostri
 « anno secundo ».

*Bolla di papa
 Gregorio IX
 per la riforma
 dell' Ab-
 badia di S.
 Salvatore.*

*Arch. di S.
 Sen., Dipl.
 San Salv.
 ad an.*

Mosso dalle querele che si facevano contro i monaci Benedettini del Monte Amiata, per la loro disordinata vita, il pontefice Gregorio IX vi provvide con breve de' 25 gennaio 1228, in virtù del quale, « Scaratio », scrittore del papa, ai 17 febbraio di quell'anno dette il possesso del Monastero ai monaci Cistercensi in presenza di tutto il popolo del Castello della Badia. Con bolla 17 aprile 1229 ne autorizzò loro la concessione, confermando beni spirituali e temporali, libertà e diritti del Monte Amiata (ARCH. DI STATO IN SIENA, Dipl. San Salv. ad aa.)

CXCI.

1229
giugno 8

« In nomine Dei et eterni vivi. Anno eiusdem millesimo CC. XXVIII.
 « indictione secunda in Xpo, die VI idus iunii in eodem. Hujus serie
 « publici instrumenti cunctis evidenter appareat inspecturis, quod dominus
 « Guido de Palatio et Jacobus Bartolomei et Arnolfinus de Maicenghis et
 « Donosdeus Guinisii, ambasciatores comunis Senarum et domini Ugonis
 « de Castello, Dei gratia senensis Potestatis, in generali Consilio Urbetane
 « civitatis ad solum campane coadunato more solito, dixerunt et prote-
 « stati fuerunt quod Comune Senarum habebat discordiam et guerram.
 « et spectabat habere cum comuni de Montepuleciano et populo dicti
 « castri, exceptis militibus qui exiverant modo et redierant ad mandatum
 « dicte potestatis et Comunis Sen., et quod dictum Comune Sen. tenebat
 « dictum Castrum Montepuleciano et populum et homines ejusdem loci,
 « exceptis predictis militibus, pro mortalibus inimicis, propter multas et
 « innumerabiles offensas et iniurias factas ab eis Comuni Sen. et civibus
 « eiusdem civitatis et hominibus sui comitatus in personis et rebus, pro
 « quibus Comune Sen. et populus eiusdem civitatis habebat eos pro mor-
 « talibus inimicis; et dixerunt et protestati fuerunt, quod Potestas et Co-
 « mune Urbetanorum tenebatur adjuvare Comune Sen. et homines civitatis
 « Sen. de omnibus guerris et discordiis, que apparent vel apparere pos-
 « suat contra omnes inimicos Comunis Sen., et contra civitates et castellos
 « et burgos, sicuti apparebat in publico instrumento societatis, quod volue-

*Requisizione de'
 senesi agli or-
 vietani contro
 Montepulciana.*

*In Orvieto, nel
 palazzo del C.*

« runt ostendere Potestati et Consilio Urbetano, quod noluerunt videre,
 « dicentes quod bene sciebant quid in eo continebatur. Quibus de causis
 « predicti ambasciatores et Orlandus de Stiella, procurator et syndicus Co-
 « munitis Sen. et dicte Potestatis, ut apparebat per publicum instrumentum
 « factum per manum Johannis notarii, comuni concordia requisiverunt in
 « predicto Consilio dominum Mellioelum Catelani, Potestatem Urbetanorum
 « et Consilium eiusdem Civitatis, ut ipsi facerent exercitum comune per
 « se et alios de civitate urbetana et comitatu et per fortiam et districtum
 « suum Comuni Sen. super castrum Montispulciani, ad terminum qui
 « continetur in contractu societatis predictarum civitatum, qui terminus est a
 « die facte requisitionis ad XV dies, et quod in dicto exercitu venirent et
 « permanerent et starent, secundum formam predicti contractus, et quod
 « hec facerent taliter, quod ad comodum et bonum statum et honorem
 « Communis Sen. spectaret, et tenor et forma societatis in omnibus ser-
 « varetur ab eis. Ad que supradictus dominus Mellioellus Urbetanorum
 « Potestas, per se et dictum Consilium, et in presentia dicti Consilii et pro
 « Universitate et comunitate Urbetanorum, respondit quod ipse et Con-
 « siliium dictum et Comune eiusdem terre et homines erant parati facere
 « et observare et tenere Comuni Sen. et supradictis ambasciatoribus et
 « procuratori omnia et singula que continentur in contractu dicte socie-
 « tatis et ad terminum qui ibi continebatur.

« Actum in civitate Urbetana intus palatio Communis eiusdem Civitatis.
 « coram Bonifillio Bonizi et Fece Frontis, Chiarito scutifero Guidonis de
 « Palatio. Bando scutifero predicti Arnollini ductis et rogatis testibus.

« Ego Jacobus not. predictis omnibus et singulis interfui quod supra
 « legitur et in publicam formam rogatus redegei omnia ».

Arch. di St.
 Sen., Rifor.
 ad an.

N' è copia di mano di Buoinsegna not. del dì 16 marzo 1230 st. sen.

Da quest'atto nulla traspare degli umori cambiati fra orvietani e senesi, quan-
 do pochi giorni dopo vennero ad ostilità aperte fra loro per cagione di Montepulciano, che ambito del pari da senesi e fiorentini, continuò le lunghe controversie, insorte fin dai primi del dugento. Il Muratori pubblicò nel tomo IV delle *Antiquit.* il documento de' 5 aprile 1205, redatto in San Quirico in Osenna, « dove il potestà di Siena Bartolomeo di Renaldino de' Maconi aveva convocato i rettori della lega toscana, alla cui presenza voleva provare col mezzo di testimoni che il castello di Montepulciano era compreso nella giurisdizione di Siena. Alcuni dei rettori della lega si recusarono di prender parte a quest'atto, e primo a ritrarsene fu Ugo Vinciguerra, che rappresentava la città di Firenze. Ciò nondimeno, molti testimoni si udirono, e dai loro giuramenti risultò chiaro che quel Castello era stato considerato in ogni tempo, anche dai messi imperiali, come appartenente al contado di Siena. Tutto questo non valse a levar di mezzo la controversia; chè anzi gli uomini di Montepulciano seguitarono a favorire la parte de' Fiorentini, finchè nel 1229 non esitarono a collegarsi con essi e con gli Orvietani, ai danni di Siena ». Così il Bauchi nel commento a quel passo del *Memoriale delle offese* che dice: « Memor esto de Montepulciano, quod cum sit tui comitatus (o Senae) sicut apparet per multos testes, qui continentur in Cartulario Communis Senensis, fovet partem emulorum tuorum, et debitis servitiis et reverentiis

« civitatis sue senensis, superbissime se subtrahere non veretur » (ARCH. STORICO ITAL., S. III, t. XXII).

Il Bauchi stesso pubblicando *Il Breve degli Officiali del Comune di Siena* (ARCH. STORICO ITAL., S. III, t. III, P. II, e t. IV, P. II) aveva già rivelate le condizioni di pace proposte dal Comune stesso a quello di Montepulciano, e la società fermata fra i Senesi e i *militēs* Montepulcianesi, di cui è parola in quest'atto.

CXCH.

1229

giugno 10

« Ad pedem
a quercus Mo-
na' di seu Rai-
nerii Stephani
apud Petrorium ».

Rollando « Rollandini Caracose » del castello di Montepulciano e Andrea « Ranuctii Viviani Gualdrade », sindaci e procuratori di detto castello e università, come da pubblico istrumento di mano di Benincasa giudice e notaro, sigillato col sigillo del Comune, promettono e convengono col signor Megliorello « Catalani » Potestà d'O., col signor Adobrandino Camarlingo e con Pietro « Christofani », sindaco e procuratore, riceventi e stipulanti a nome del C. detto: — 1.º Che tutti gli uomini e la Comunità di Montepulciano, sua corte e distretto, facciano oste, esercito e parlamento a loro spese per il C. e popolo d'O. « ubi et quando et quotienscumque et qualitercumque » piaccia al C. e popolo d'O. contro ogni uomo e persona, contro città, castella, ville e luoghi, « et spelialiter contra illos » qui exiverunt ad faciendam guerram Montepulcianensibus, excepto contra « dominum Papam et dominum Imperatorem et eorum nuntios, et excepto » contra Florentinos et Aretinos et Romanos: — 2.º di salvare, giovare e difendere tutti gli uomini della città d'O., sua forza e distretto che sono e saranno, senza torre pedaggio, guida o « multollectum », restituendolo, in caso contrario, a cui spetta, a richiesta del Console o del Potestà che sia: — 3.º di mandare ogni anno per la Madonna d'Agosto al Camarlingo della città d'O. una marca di buono e puro argento: — 4.º di procurare che tutti del castello, della corte e del distretto dai venti ai settanta anni giurino l'osservanza delle predette cose ogni anno, per lo spazio di dieci anni, dopo un mese che ne sieno richiesti dai Consoli, le quali cose furono promesse sotto pena di mille marche di buono e puro argento nella casa di Stradigotto, presenti il signor Ranuccio « Tosti », Stradigotto e Aldo-brandino « Ricci » o Ranieri « Bartholomei Ranuctii magistri ». E fu promesso ancora che di anno in anno porrebbero nel Costituto di detto castello l'obbligo di osservare queste cose, e che i « milites et homines » qui exiverunt de Montepulciano ad faciendam guerram, non recipiantur « in Montepulciano », se non giurassero l'osservanza di quest'atto.

F. « ad pedem quercus Monaldi seu Rainerii Stephani apud Petrorium, presente d. Jacobo iudice de Florentia, Ranuctio Tosti et Adobrandino Riccio ».
Prudenzio not.

Copia di Giovanni not. d'autorità del Potestà e del Consiglio d'O.

Obbligazione
del castello
di Montepul-
ciano a fa-
vore del C.
d'O.

Arch. Com. d'O.
Tit. c. 88.

La presenza di Giacomo giudice di Firenze conferma che a quest'atto si procedè d'accordo coi Fiorentini, come poi anche meglio risulta dall'istrumento seguente.

CXCIII.

1229

giugno 27

Nel palazzo del
C. di Firenze.

« In nomine Domini, amen. Anno eius millesimo ducesimo vicesimo
 « nono, indictione secunda, tempore d. Gregorii pp. noni, mensis Junii
 « exeuntis die quarto. Promissiones et conventiones et pacta facta, pro-
 « missa et firmata inter d. Johannem Boecaecij, Dei gratia Florentinum
 « potestatem, vice et nomine Communis Florentie et eiusdem civitatis, Con-
 « silium generale et speciale et consules militum, et iudicum et notario-
 « rum et mercatorum Callismale et porte Sancte Marie et Campsorum et
 « priorum artium et rectorum artis lane a dicta potestate in palatio C. F.
 « ad sonum campane, more solito, et etiam per precones C. F., convocatos
 « ex una parte, et d. Meliorellum Catalani eadem gratia potestatem Ur-
 « bevetanum, vice et nomine ipsius Communis et Consilium et Capitulines
 « seu Anteriores et Rectores artium eiusdem Civitatis, vice et nomine
 « eiusdem Civitatis et Universitatis et Communis, et Petrum Xpolani, syn-
 « dicum et procuratorem C. de W., sicut apparet per manum Prudentii
 « notarii de W. specialiter ad hoc constitutum, et Ugulinum de Greca et
 « Masseum Faffuctii, ambassatores eiusdem Civitatis de W. ex altera, talia
 « sunt: videlicet quod d. Johannes predictus pot. Flor. et Consiliarii et
 « dictae Capitulines, nomine et vice C. F. et suo nomine et pro dicto C.
 « et Universitate promiserunt et convenerunt dicto d. Meliorello Catalani
 « pot. W. et Petro Xpolani syndico et procuratori eiusdem Civitatis et C. W.
 « et predictis Ugulino et Masseo, ambassatoribus eiusdem Civitatis et C. W.
 « recipientibus et stipulantibus procuratorio nomine pro dicto C. et Uni-
 « versitate W. et eorum vice et nomine, quod si C. vel Universitas seu
 « homines de W. vel districtu inceperint vel fecerint guerram Senensibus,
 « occasione vel adiutorii prestandi et faciendi et dandi C. et hominibus
 « de Montepulciano, occasione guerre seu discordie, que est vel in futu-
 « rum fuerit inter ipsos Senenses et homines et C. de Montepulciano, vel
 « si ipsi Senenses inceperint vel fecerint guerram hominibus et C. de W.
 « et de eius Comitatu et districtu, vel eorum civibus seu subiectis vel sup-
 « positis, a quibus ipsa Civitas habet vel habere debet datium vel afflictum,
 « vel aliquos alios redditus seu afflictus, vel aliqua alia servitia aliquo mo-
 « do, iuvare et defendere ipsos Urbevetanos et omnes homines de eius Co-
 « mitatu et districtu et omnes alios, a quibus habent vel habere debent
 « aliquos alios redditus vel afflictum, seu aliqua alia servitia aliquo modo,
 « et vivam guerram facere et non recedulam ad voluntatem dicti C. W.
 « usque ad finem guerre contra Senenses et eorum sequaces et coadiuto-
 « res, et non facere cum ipsis Senensibus finem neque pacem seu aliquam
 « concordiam, sine voluntate et consensu et parabola Consilii et C. W.,
 « ita quod de consensu, licentia et parabola Consilii et Communitatis W.
 « apparet publicum instrumentum, conditum per manum alicuius publici
 « notarii, qui tunc esset notarius eiusdem Communitatis et sigillo C. illius ter-
 « re corroboratum, et mittere et scribi facere predicta omnia et singu-
 « la, sicut superius et inferius continentur, et que addantur ex consilio et
 « voluntate Consilii utriusque Civitatis, tempore renovationis Constituti,

Convenzioni
a i C. C. di
Firenze e d' O.
per la guerra di
Montepulciano.

« quolibet anno in Constituto Civitatis Flor., ita quod mutari vel deleri
 « non possit de ipso Constituto aliquo modo vel ingenio, vel contrarium
 « opponi in totum vel pro aliqua parte seu particula etiam minima, non
 « obstante aliquo alio capitulo seu capitulis ipsius Constituti, nec possit
 « absolvi ab aliqua persona ecclesiastica vel seculari. Que si quidem omnia
 « et singula et quicquid additum vel adiunctum fuerit suprascriptis, de
 « voluntate et parabola et assensu Consilii utriusque Civitatis, promiserunt
 « et convenerunt dictus d. Johannes Flor. Pot. et Consilarii et Capitulines
 « suprascripti et infrascripti adtendere et observare facere et adimplere et
 « non cessare aliquo modo vel ingenio, aliqua occasione. Si vero contra
 « predicta vel aliquid predictorum fecerint, vel si apparuerit dictum aut
 « factum quod contra sit, aut si predicta omnia et singula non observa-
 « verint et non adimpleverint in totum, ut dictum est, tunc, pene nomine,
 « duomilia marcarum boni et puri argenti dicto d. Meliorello Catalani Pot.
 « et prefato Petro syndico et procuratori dicte Civitatis et C. W., et dictis
 « ambassatoribus Ugulino et Masseo, recipientibus et stipulantibus procura-
 « torio nomine pro dicto C. et Universitate W. et eorum vice et utilitate,
 « solvere et dare et pagare promiserunt et convenerunt, et pena soluta
 « vel commissa, sive non, hec omnia et singula nichilominus facere et
 « attendere, observare et adimplere promiserunt et convenerunt. Et pro
 « hiis omnibus et singulis observandis et firmiter adimplendis, et pro pe-
 « na, si fuerit commissa, vel non, obligaverunt se, nomine C. Flor. et
 « omnia bona dicti C. Flor. Hec omnia et singula supradicta dicta Pot.
 « Flor. et omnes et singuli consilarii et Capitulines, corporaliter tactis
 « sacrosanctis evangelii, juraverunt observare et adtendere facere et
 « adimplere et non contravenire aliquo modo vel ingenio, aliqua oc-
 « casione.

« Versa vice, dictus d. Meliorellus Catalani, Dei gratia W. Pot. et
 « Petrus Xpofani, syndicus et procurator eiusdem civitatis, Universitatis
 « et C. ad infrascripta omnia et singula facienda et promittenda et obli-
 « ganda specialiter constitutus, ut apparet publica scriptura facta per manum
 « Prudentii not. infrascripti de W., et d. Ugulini de Greca et Masseus
 « Falluccii, eiusdem Civitatis et C. Ambassatores, et tam Pot., quam
 « procurator et syndicus et dicti Ambassatores, vice et nomine dicti C.
 « et Universitatis et quilibet eorum promiserunt et convenerunt dicto d.
 « Johanni Boccacii, Dei gratia Flor. Pot., recipienti, procuratorio nomine,
 « pro C. et Universitate C. Flor. et eorum vice et nomine, quod si C.
 « vel Universitas seu homines de Civitate Flor. vel districtu inceperint vel
 « fecerint guerram Senensibus, occasione juveninis vel adiutorii prestandi
 « et faciendi et dandi C. et hominibus de Montepulizano, occasione guerre
 « seu discordie, que est vel in futurum fuerit inter ipsos Senenses et
 « homines et C. de Montepulizano, vel si ipsi Senenses inceperint vel fecerint
 « guerram hominibus et C. Flor. et de eius comitatu et districtu vel eorum
 « civibus seu subjectis vel suppositis, a quibus ipsa Civitas habet vel
 « habere debet datum vel affietum, vel aliquos alios redditus vel affictus,

« seu aliqua alia servitia aliquo modo, iuvaro et defendere ipsos Florentinos
 « et omnes homines de eius comitatu vel districtu et omnes alios, a qui-
 « bus habent vel habere debent datum vel afflictum, vel aliquos alios reditus
 « vel afflictus, seu aliqua alia servitia aliquo modo, et vivam guerram
 « facere et non recedutam ad voluntatem dicti C. Flor. usque ad finem
 « guerre contra Senenses et eorum sequaces et coadiutores, et non facere
 « eum ipsis Senensibus finem neque pacem, seu aliquam concordiam, sine
 « voluntate et consensu et parabola Consilii et C. Flor., ita quod de con-
 « sensu et licentia et parabola Consilii et C. Flor. appareat publicum
 « instrumentum conditum per manum alicuius publici notarii, qui tunc
 « esset not. eiusdem C. et sigillo C. illius terre corroboratum, et mittere
 « et mitti et scribi facere predicta omnia et singula, sicut superius et
 « inferius continetur, et que addantur ex consilio et voluntate Consilii
 « utriusque Civitatis, tempore renovationis Constituti, quolibet anno in
 « Constituto Civitatis W., ita quod mutari vel deleri non possint aliquo
 « modo vel ingenio, vel contrarium opponi in totum vel pro aliqua parte
 « seu particula etiam minima, non obstante aliquo capitulo seu capitulis
 « ipsius Constituti, nec absolvi possint ab aliqua persona ecclesiastica vel
 « seculari. Que siquidem omnia et singula et quicquid additum vel adiunctum
 « fuerit suprascriptis de voluntate et parabola et assensu Consilii utriusque
 « Civitatis promiserunt et convenerunt dictus d. Meliorellus Pot. W. et
 « Petrus Xpoñani syndicus et procurator eiusdem Civitatis et Universitatis
 « et C., et Ugulinus et Massens ambassatores prefate Civitatis attendere
 « et observare et facere et adimplere et non cessare aliquo modo vel
 « ingenio, aliqua occasione. Si vero contra predicta vel aliquid predictorum
 « fecerint vel apparuerit dictum aut factum quod contra sit, aut si pre-
 « dicta omnia et singula non observaverint et adimpleverint in totum, ut
 « dictum est, tunc, pene nomine, duomilia marcarum boni et puri
 « argenti dicto d. Johanni Pot. Flor., stipulanti et recipienti procuratorio
 « nomine pro dicto C. et Universitate Flor: et eorum vice et utilitate,
 « solvere et dare et pagare promiserunt et convenerunt, et pena soluta
 « vel commissa vel non, hec omnia et singula nichilominus facere et
 « attendere et observare et adimplere promiserunt et convenerunt. Et pro
 « hiis omnibus et singulis observandis et firmiter adimplendis, et pro pena
 « si fuerit commissa vel non, obligaverunt se nomine dictæ Civitatis W.
 « et omnia bona ipsius Comunitatis.

« Hec omnia et singula supradicta dictus d. Meliorellus Pot. W. et
 « dictus Petrus syndicus et procurator, et dicti Ugulinus et Massens
 « ambassatores eiusdem C., corporaliter tactis sacrosanctis evangelii,
 « iuraverunt observare et attendere facere et adimplere et non contravenire
 « aliquo modo vel ingenio, aliqua occasione.

« Acta sunt hec in palatio C. Flor. presentibus d. Aldrigo de Sancto
 « Gervasio, Ongnebene de Pessagio, Grattadeo iudice dictæ Pot. Flor.,
 « Aliotto Ystabaldi camerario C. Flor., Bencivonne Rusti, Guidone Bellotii,
 « Angelerio et Torrisciano banditoribus C. Flor.

Copia di Giovanni « Ildribanducci » cittadino orvietano notaro, per ordine del signor Giovanni giudice, Console romano e Potestà d'O., segnata dai notari Guido e Federico.

Ivi, Dipl. ad an.

CXCIV.

1230

gennaio 22

In Chiusi.

Ad istanza di Guido « Christofani » e di Almerico giudice, ambasciatori del C. d'O. riceventi a nome di detto C., il Consiglio di Chiusi e gli uomini infrascritti della stessa città, con licenza di Andrea « Jacobi » Potestà loro in proprio nome e di detto C. giurarono sugli Evangelii di salvare, guardare, giovare e difendere gli uomini della città d'O. col contado e distretto e colle cose loro, strade, ospedali, chiese e luoghi venerabili che vi si trovano.

Giuramento del
C. e dei citta-
dini di Chiusi.

(Seguono i nomi di coloro che giurarono: in tutti ventidue consiglieri e sessantasei cittadini).

In Chiusi, in casa di Nericone « Vitelli » ove sta la Curia, presente Paolo giudice del C. di Chiusi, Pietro « Romei » e Giordano, testimoni.

A di 23 gennaio, presenti Giordano « Guilielmi » e Giordano « Berizzelli », testimoni, giurarono centosessantasei persone; ai 24 quarantasei; ai 25 trentatré; ai 26 centosedici, presenti gli stessi.

Federigo not.

Ivi, Tit. c. 64.

N'è copia del 1233, 24 d'aprile, dagli originali da Giacomo « olim Lutii » d'O., not., tratta dagli originali del C. esistenti « apud Ecclesiam S. Johannis » (V. Dipl. ad an.).

Non ostante questa nuova promessa dei Chiusini agli Orvietani, due anni dopo s'accostarono coi Senesi, ai quali importava l'amicizia di Chiusi nella guerra contro Montepalciano. Fu lega fra loro ai 16 ottobre 1232, pubblicata dal Banchi in appendice al *Breve degli Ufficiali del Comune di Siena*, pag. 130. Nel capitolo che riguarda alla scambievole licenza fra essi nella guerra e nella pace con i comuni nemici, è messo questo patto: « quod de hac guerra, quam modo habemus cum Florentinis et Urbetanis et eorum parte, possimus nos Senenses facere pacem et finem, sine predicta licentia Clusinatorum, dummodo ponamus Clusinos in pace, sicut et nos cum predictis ».

CXC.V.

1230

marzo 9, 10

Nel palazzo
del C. di Fi-
renze.

Davizzo e Sinibaldo « Catelani », tutori legittimi de' figli ed eredi « Adimaris Catelani q. eorum fratris », fecero quietanza al signor Giacomo « Alberti » e al signor Monaldo « Bertrami », procuratori e sindaci del C. d'O., riceventi per esso C., di tutte le infrascritte cose che richiedevano a nome tutorio da detto C., e cioè: per

Quietanza de-
gli Eredi di
Adimari po-
testà, preso
e morto in
guerra dai
Senesi.

Salario dovuto da Adimari	Lire 335
Due « dextrariis » e un « ronzone »	» 300
Quattro ronzini	» 60
Due selle da destriere	» 8
Una sella « pallafredì »	» 0. s. 100
Quattro selle da ronzino	» 6

Due paia « coplarum »	Lire 3
Due « asbergis »	» 20
Due paia « calligarum ferri »	» 8
Tre « corectis »	» 18
Tre « mallactis »	» 3
Due paia « rigatarum de gamba »	» 4
Un paio « rigatarum brachiorum »	» 0. s. 20
Un paio « manicarum ferri sodarum »	» 3
Un elmo « azzarii »	» 6
Tre cappelli « corii »	» 3
Quattro scudi	» 0. s. 40
Tre « supersbergis »	» 4
Un « farsecto e un « farso purpuris »	» 14
Quattro spade	» 4
Due coltelli	» 0. s. 40
Quattro coperte « lacculini »	» 0. s. 20
Due paia « pantiorum astamfortis de variis »	» 25
Un farsecto di zendado	» 3
Due paia di panni lini	» 0. s. 40
Un paio « calligarum » e paio slivali	» 0. s. 22
Due paia « oecrearum »	» 0. s. 40
Due « clamidibus persi »	» 7
Due clamidi di panno lombardo	» 3
Una guarnacea e gonnella « astamfortis piedati »	» 0. s. 100
Quattro guarnacche di panno lombardo	» 4
Gonnella « astamfortis jalletti »	» 0. s. 30
Una coltre di zendado	» 9
Una coltre « bucarami »	» 3
Una coltre di lino	» 0. s. 40
Un guanciaie	» 0. s. 20
Una « materaza »	» 4
Tre « duplis »	» 6
Un tappeto	» 0. s. 100
Una coppetta	» 0. s. 40
Una cassa « de candelis »	» 0. s. 20
Una « ferraiola cum rebus »	» 0. s. 20
Due nappe d'argento	» 15
Due « moiolis grossis »	» 0. s. 20
Tre « malis »	» 3
Un « cappuzo »	» 0. s. 10
Due seuri e una marra	» 0. s. 10
Due calderotti	» 0. s. 10
Due « boctactiis »	» 0. s. 20
Un « cornere »	» 0. s. 5
Denaro perduto da Adimari nel Cassero	» 11.

Un mantello di zendado	Lire	0. s. 40
Due « ringulis argenti »	»	0. s. 40
Denaro richiesto per ogni giorno, dal dì in cui		
Adimari « exiit in exercitu civitatis W.		
« contra Senenses usque ad diem mortis		
« eius... et de omni eo quod adversus di-		
« ctum Comune et spetiales dicte terre,		
« occasione potestarie que habuit dominus		
« Adimari dicte terre, seu occasione capture		
« persone d. Adimaris et suorum sociorum,		
« seu sue familie, et eorum qui cum eo		
« erant et eorum rerum. vel ipse et sui		
« familiares substinnerunt apud Senas » 6		

Di che i predetti fanno quietanza, dichiarando di aver ricevuto la somma di lire secentodieci senesi.

F. alla presenza di Ottone « de Mandello » Potestà di Firenze, che interpose la sua autorità nelle predette cose. Nel palazzo del C. di Firenze, testimoni Bernardino « Peri de Vaschis », Ugolino not., Ranieri « Rustiki », Ottaviano « Adavanti », Andriotto milite del detto Potestà.

A dì 10 di Marzo adunato il Consiglio generale e speciale del C. di Firenze, adunati i consoli de' militi, de' giudici e de' mercanti di porta S. Maria, i priori degli Anziani, i Consoli della Lana « et Camsortum », lo stesso Oddone « de Mandello » Potestà di Firenze promise a Jacomo « Alberti » e a Monaldo « Bertrami » priori del C. d'O. di far osservare quanto sopra dagli stessi Davizzo e Sinibaldo.

F. nel Consiglio di Firenze, nel palazzo del C. presenti Jacomo « Cavalcantis », Gaetano, Ottaviano « Adavanzati », Jacobone « d. Albetoni » e Bencivenni « Lanuſi » testimoni.

Bondenaro not.

Ivi, Tit. c. 62.

Il fatto d'arme, dove cadde il Potestà e con lui il Capitano Monaldo, Rannuccio di Forteguerra Fogalascia, Aldobrandino Marescotti cavaliere e molti altri, è accennato nelle cronache orvietane con queste parole: « Calendis « januarii (1229) Migliorellus Catalani de Florentia Potestas. Quo anno « reincepta est guerra inter Urbevitanos et Senenses; quoniam Comune « Montispolitiani cum omnibus juribus suis recommendavit se C. W., et « Urbevitanis miserunt ad custodiam dieti castris 200 milites, et exercitus « Senensium venerunt ad devastandas segetes Montispolitiani, et exercitus « qui erat Clanciani et Clusii occurrerunt eis et debellarerunt eos, et de- « vastaverunt Montem Affollonicum et Corsegnanum et alia castra Senen- « sium. Sed postquam exercitus W. rediit, exercitus Senensium venit Sar- « teanum. Et quidem proditores Sartheaui aperuerunt eis portas, et Senenses « coeperunt Urbevitanos qui erant in castro: inter quos fuit d. Monaldus « Petri de Monaldensibus dux Urbevitanorum, qui captus obiit Senis » (*Cronica Potestatum W. in MONALDESCHI, Commentari historici, Vene-*

- tia 1584, pag. 41). Così anche la *Cronaca* che abbraccia gli anni 1161 al 1313, pubblicata dal GUALTERIO, op. cit. 2.^o, pag. 213. L'autore degli *Annales W.* aggiunge: « Postea eodem anno, destructum est Sartheanum « ab Urbevetanis propter dictam prodictionem, et facta est societas inter « Urbevitanos et Florentinos » (MONALDESCHI, ivi). Con maggior diffusione gli *Annales Senenscs* ed. dal BOHMER in PERTZ, *Monum. Germ. Hist.* 19 *Script.*, ma con minore esattezza nella prima parte del racconto. Dai libri della Biccherna, dell'Archivio di Siena, che registrano i pagamenti del Comune, togliamo alcuni ricordi di questa guerra:
- 1227, aprile — « Rugerotto Ugonis Ugi arbitro inter nos et Orbetanos, quando « ivit Clusium ad tractandum et concordandum pacem inter nos et Orbe-
« tanos, in decem diebus... (Bicch. I. e. 17 t.).
- « giugno — « Compagno curriero, pro suo viaggio quando ivit ad Orbeveterem
« pro facto inter nos et ipsos, et stetit ibi duobus diebus... (Ivi, e. 22 t.).
- « novembre — « Potestas ivit apud Clusium pro facto inter nos et Urbeveta-
« nos, quando convenit pro contractu inter nos et Urbevitanos... (Ivi, e. 33).
- 1229, luglio — « Orlando sexcaleo Communis pro expensis X dierum quando ivit...
« ad W. pro facto Montepulcianensium et habuere XVIJ equos... (Ivi II, e. 9).
- « Gregorio Janni pro suis expensis et vecturis pro se et duobus suis
« scutiferis et tribus equis et mendo unius ferri in tribus diebus quando
« fuit missus ad W. pro prorogando termino Orbitanis de inquisitione
« facta eis ut venirent in servitium nostrum supra Montempulcianum...
(Ivi, e. 9 t.).
- « Gerardo Castelli pro suis expensis et vecturis, et feudo sue persone
« (sol. XXXVIIIJ) in VIIIJ diebus quibus ivit et stetit ad W. pro novis
« inventiendis... (Ivi, e. 10).
- « Arnolfo judici pro feudo sue persone et duorum scutiferorum et duo-
« rum equorum in X diebus, quibus stetit W. pro facto Montispuliziani...
(Ivi, e. 4).
- « Bernardino sexcaleo C. pro expensis et vecturis et feudis pro se et infra-
« scriptis in Orveto diebus quando ivit eum Forzore Ebrei et Bartholomeo
« Picholomo... (Ivi, e. 11).
- « Apulliesi notaro qui fuit in loco sexealei ad W. una vice cum magistro
« Forte et Frederico Jacoppi et Renaldi Alexandri et Vigoroso, et habue-
« re XV eques, et steterunt in dicta vice VIIJ diebus, et alia vice fuit
« cum predictis et fuit eum eis Ildribandinus Ranucei ad dictum locum, et
« steterunt X diebus pro facto quod faciebant Orbetani cum Montepulcia-
« nensibus ad impediendum... (Ivi, e. 13).
- « X libr. — Johanni Brunetti quas recepit pro d. Baliso, quas habuit pro
« prescione quem cepit apud Montepulcianum, et fuit miles de Urbivieto,
« nomine Ildribandini Ugolini de la Mariseotta (Ivi, e. 13).
- « Albertino curriero pro suo munere in VIIIJ diebus ivit et stetit ad W.
« ad nostros ambasciatores et portavit litteras (Ivi, e. 131).
- « XII lib. — Ranerio Paulli quos recepit pro IIIJ diebus, quibus stetit et
« ivit in cavalcata ad Montepulcianum, quas debet habere secundum
« formam Constituti, pro propria que fuerit inter nos et Urbeveta-
« nos (Ivi, e. 14 t.).
- « Lucheringo banditori, pro IIIJ diebus quibus ivit et stetit ad Montem
« Follonicam, quando fuerit prelium inter nos et Urbetanos (Ivi, e. 15).
- « Gratiano judici pro tribus diebus stetit et ivit in exercitum ad Montem-
« pulcianum, quando fuit prelium inter nos et Orbevitanos... (Ivi, e. 16).
- « agosto — Furono mandati corrieri e ambasciatori in O. più volte
(Ivi, e. 15 t — 16 t.).

- 1229, ottobre — « Dietaiuti currerio, pro suo viaggio quando ivit Bononiam quando
 « portavit litteras d. Bonifazio de novis Urbevetanorum captorum (Ivi, c. 28 t).
 » « Mag.^o Arnolfo de Podiobonizi quando venit medicari Pietro Munaldi,
 « XXX sol. (Ivi).
 » « Marie uxori Boncompagni balitori recipienti pro dicto Boncompagno,
 « qui erat captus apud Montempulcianum, pro suo viaggio quando ivit
 « ad W., quando erant ibi ambasciatores et steterunt VIIIJ diebus...
 (Ivi, c. 29).
 » « Ran. Castellani pro victualibus unius equi, quem retinuit VIIIJ diebus
 « pro C. qui equus fuit de Urbetanis... (Ivi, c. 29).
 » « Albertino currerio pro suo viaggio de XXXIIJ diebus quibus ivit ad W.
 « pro novis invenendis... (Ivi, c. 30 t).
 » « Ranuctio Filippi in X diebus quibus ivit pro ambasciatore C. ad W... (Ivi).
 » novembre — « Nicholino balistario, pro mendo unius sue baliste quam per-
 « didit, quando fuit insultum inter nos et milites orbetanos, et defendit eam,
 « secundum formam instrumenti... (Ivi, c. 51).
 » « Dietaiuti notario, pro remuneramento sui servitii, quando stetit exem-
 « plando et publicando testes de facto Montispulziani, et pro exemptione
 « instrumenti inter nos et Montepul., et inter nos et Orbetanos et aliis ser-
 « vitiis .. (Ivi).
 » « Albertino currerio, pro remuneramento servitii, quod fecit quando ive-
 « rit ad W. et seminavit quamdam pulverem per Civitatem illam... (Ivi, c. 52).
 » « Tebaldo de Montecerione pro uno prescione quem cepit, quando fuit
 « sconficta Orbetanorum ad Montepulc. et fuit de Sciano miles, nomine
 « Pietrus et portavit eos, et recessit pro eo Jacobus Ildribandini Melluzze...
 (Ivi, c. 54 t).
 » « Donusdeo Guinisci pro Monaldo de W. quem cepit, et habuit secundum
 « ordinamentum exercitus X lib. (Ivi, c. 59 t).
 » « Ildribandino Boneparti pro Ildribandino de Sancto Laurentio et pro milite
 « orbetano quem cepit c. sol. (Ivi, c. 60).
 » « Ranerio Camposachi pro expensis quas fecit in uno equo, quando reduxit
 « unum prescionem de Orbiveto (Ivi, c. 62 t).
 » « XXIIIIJ sol. Vite balitori quos solvit pro expensis quas fecit medico
 « de Podiobonizi, quando venit ad medicandum Petrum Monaldi (Ivi, c. 64).
 » « Ugolino Gualenghi — XVI sol. — quos solvit octo custodibus qui eu-
 « stodierunt Potestatem Urbetanum captum apud Procenum, una nocte
 (Ivi, c. 64 t).
 » (St. seu.), gennaio — « Ser Guittoni currerio, pro suo viatico trium dierum
 « quando ivit et portavit litteras Bernardino rectori de Clanciano et d. Gul-
 « go rectori militum de Montepulc., occasione custodie faciende super
 « Clancianum et ab Urbevetanis... (Ivi III, c. 31 t).
 » (St. sen.), febbraio — « Bonensegne balitori, quia una nocte custodivit
 « Ranuecium Forteguerre Fugolascie de W. mortuum et sepultum ad epi-
 « scopatum... (Ivi, c. 35).
 » (St. sen.), marzo — « Ildribandini Ranucti Filippi pro expensis Bolgarelli
 « filii Bolgarelli de Laviano stadigi Comunis... (Ivi, c. 51).
1230. Si notano spese di vesti per Bolgerello e Rimbotto Manenti Conti di Sar-
 teano (Ivi, c. 70, 100, 100 t). Forse erano regali del C. di Siena ai traditori
 degli Orvietani, i quali a loro infamia pubblicarono una legge di bando che
 da essi prende nome contro i traditori della patria negli Statuti pubbli-
 cati nel secolo XVI e che ebbero vigore fino agli ultimi tempi nostri.
- » dicembre — « Pietro balitori, pro suo viaggio ad Sanctum Quiricum quando
 « portavit litteras castellano S. Quirici ut daret fidanziam illis de W. quando

- « veniunt ad presciones , ad d. Bonensegnam de Sancto Geminiano pro
 « facto C. etc.... (Ivi IV, c. 48 t).
- 1230, (St. sen.), marzo — « D. Saladino Acti de Fossanuova de Lunisiana pro
 « mendo sui equi et armorum et aliarum rerum perditarum in battallia
 « inter nos et Florentinos, et pro mendo equi et ronziini fratris sui, nomine
 « parenti sui capti ad W. etc.... (Ivi, c. 58).
- 1231, aprile — « Ran. et Thollomeo et Bonensegne notariis, quia exemplaverunt
 « instrumentum inter nos et Urbetanos et Pisas et milites de Montepulciano
 « et plurima alia instrumenta, que portaverunt ambasciatores qui iverunt
 « ad d. papam... Ivi, c. 60 t).
- luglio — « Lt. ecc lib. Ristoro de Castillione, qui fuit operarius de Mon-
 « tefollonico, quas portavit d. Comiti Gembaro legato d. Imperatoris in
 « Italia et habuit dictos denarios, secundum voluntatem et ordinamentum
 « Consili Campane, quia stetit XIJ diebus apud Montemchiellum cum gente
 « sua, ut statutum fuerat inter ipsum et C. Senarum ad rationem XXV lib.
 « per diem, eo tempore quo Urbetani steterunt apud Chiancianum in obsi-
 « dionem... (Ivi, c. 72).
- ottobre — « Uguiccioni Durazi pro suis expensis et feudo sue persone et
 « unius sui scutiferi, qui ivit cum eo pedem, et vectura sui equi in tribus
 « diebus, quibus ivit per episcopatum Vulterre, ut venirent Senas ad mo-
 « randum in Civitate, quando exercitus fuit super Urbevetanos... (Ivi, c. 82).
- « Tholomeo Cittadini Bernardi quando ivit pro sexaleho C. pro expensis,
 « quas fecit quando ivit cum Ildribadino Malpullionis et Bonatacha Tache
 « ambasciatoribus C. Sen., quando iverunt ad S. Quiricum, quando comi-
 « tatus ibi debuerat congregari, quando Urbevetani miserunt granum in
 « Montepulciano et ad Montalcinum (Ivi, c. 83 t).
- « Paci Ranerii Bonsignoris pro suis expensis, et feudo et vectura pro se et
 « suo scutifero et suorum equorum in VJ diebus, quibus ivit per comitatum
 « ut curreret et facerent omnes sacco, quando Urbevetani mittebant gran-
 « num in Montepulciano (Ivi, c. 87 t).
- « Guidoni qui fuit de Burgo S. Sepoleri pro vectura unius sui ronziini quan-
 « do equitavit d. Gribaldus, captus in Salci, a Fichino usque Bonconven-
 « tum, quando fuit Salci captum, quando fuit exercitus super Urbevetanos...
 (Ivi, c. 89 t).
- « C. libr. Ranerio Codempnaecii et Grameo iudici, quas portaverunt Co-
 « miti Ghebaro d. Imperatoris, quas debebat habere de summa viginti-
 « quinque librarum per diem, quantum staret apud Montemchiellum et il-
 « las partes, quando Urbevetani erant in obsedionem apud Clancianum
 « pro custodia contrate (Ivi, c. 91 t) ecc. ecc.

CXCVI.

1230
 novembre 27

Da Anagni.

« Gregorius episcopus etc. Dilectis filiis Consilio et populo Urbevetanis
 « salutem etc. Non diffidimus quin graviter doleamus, quod terram Ecclesie
 « Romane tanto tempore detinetis per violentiam occupatam, cum necesse
 « habeamus intendere ad vendicandam eandem, et forte iniuriam sedis
 « apostolice vindicandam, ne iura Ecclesie negligere videamus, qui alios
 « arguimus negligentes: sed multo gravioribus doloribus perurgemur, dum
 « mente tractamus animarum pericula, que pro detentione terre predictae
 « non ambigimus evenisse. Utinam nos ventura non oporteat formidare!
 « Cum enim ex debito fidelitatis ad conservandum et defendendum patri-

*Bolla di p. Gre-
 gorio IX per
 la restituzio-
 ne della terra
 di Valle del
 Lago.*

« monium beati Petri, iuramento prestito esse teneamini adiutores, patet quod
 « invasores effecti, violatores fidei, nobis rebelles et nostrorum fidelium
 « oppressores, dominum contra vos periculosissime provocatis. Ne autem
 « illis, qui quasi simplicitate traducti, culpas huiusmodi minime attendentes,
 « negligunt confiteri, cum membrum, quod obstupuerit, eo insanabile, quo
 « insensibile sit longius a salute: sed et ne illis, qui propria illecti malitia,
 « spiritu ad superbiam affirmato, aspernantur de penitentia cogitare, eli-
 « gentes perire, potius quam reddere alienum, non advertendo quod nullam
 « commutationem poterit pro anima sua dare homo. Verum etsi non per sin-
 « gulos dies dominus irascatur, qui tamen quanto diutius signa continet
 « irascens, tanto iratus acerbius punit gravius transgressores; qui nullum
 « malum deserit impunitum, nequaquam super prorogatione vindicte nobis
 « triste, cum nichil infelicius felicitate peccantium. Ne igitur divine pa-
 « tientie abusers prohibemini et reprobemini pertinaces, Universitatem ve-
 « stram monemus et hortamur in domino, per apostolica scripta sub debito
 « fidelitatis firmiter precipiendo mandantes, quatenus Terram Vallis Lacus
 « saltem nunc, licet sero nobis sine difficultate reddatis, ut facientes de
 « necessitate virtutem, vos nobis reddatis favorabiles et benignos, cum, si
 « recte pensatis, non est abbreviata manus ecclesie, quin et terram ipsam
 « vindicare, et fructus interea receptos condicere, nec non vindicare iniu-
 « riam volumus, si vos invenerimus ulterius obstinatos.

« Datum Anagnie V Kal. Decembris, pontificatus nostri anno quarto.

Publicata dal THEINER — *Codex Diplomaticus domini temporalis S. Sedis*,
 vol. I, pag. 93, doc. CLVIII, e prima di lui dal BALUZZI, nella sua *Miscel-
 lanea*, T.º 3.º, pag. 396.

CXCVII.

1230

dicembre 9

Ermanno vescovo di Chiusi « ad honorem omnipotentis Dei et b. Marie
 « semper virginis et martiris Mustiole, pro bono pacis et concordie » concede,
 approva e conferma al signor Giovanni giudice, per grazia di Dio Console Ro-
 mano e Potestà d'O. e a Ranieri « Guidonis Montanarii » sindaco di detto C..
 riceventi e stipulanti per il C. medesimo, tutti i diritti e le azioni che il C.
 d'O. ha nella città di Chiusi, ebbe e vi acquistò dall'antecessore suo Gual-
 fredo vescovo di Chiusi, come da pubblico istrumento di mano di Marsoppio
 giudice, al cui istrumento consente ed esso promette tener sempre fermo
 in fatto, sotto pena di mille marche di buono e puro argento « ad hono-
 « rem et commodum dicte civitatis Urbevete et tuitione ecclesie Clusine
 « et defensione rerum et personarum ipsorum Urbevetanorum in Civitate
 « Clusina et eius districtu, et concedere ipsis introitum et exitum in ipsa
 « civitate Clusina et eius districtu, quotiens opus fuerit ad mandatum Po-
 « testatis et Consulium Urbevetanorum, cum multis et paucis, ut va-
 « leant se tueri in ipsa civitate contra comunitates, universitates, per-
 « sonas et inimicos suos, preterquam contra papam et imperatorem, cum

*Nuova sotto-
 missione del
 Vescovo di
 Chiusi.*

*Nella chiesa di
 S. Nicola del
 Monte Orvieto.*

« suis edifiitiis et munitionibus omnibus ». La cui custodia sarà tenuta a metà fra il Vescovo e il C. d'O., tanto nelle spese quante nelle persone fino a guerra finita co'Senesi o con altra comunità, università o persona; di modo che vi saranno due castellani, uno per il Vescovo l'altro per la Comunità d'O., e a mandato loro staranno detti custodi. I quali castellani e custodi facciano, « de munitionibus », a mandato del Potestà d' O. o de' Consoli, al tempo della guerra, ma salva la persona del Vescovo e di sua famiglia e cose sue: finita la guerra, « omnes munitiones et edificia » rimangano al Vescovo libere e prosciolte. Il Vescovo per sè o per i suoi successori promise d'osservare le suddette cose, obbligandovi la sua persona e i beni del Vescovado, e di far sì che l' Arcidiacono e i Canonici consentano al contratto e lo mantengano.

Dall'altra parte il C. d'O. promette: — 1.º la tutela della Chiesa e delle persone di Chiusi, il che sarà posto ogni anno nello Statuto, obbligandosi a mille marche, contravvenendo; — 2.º di non fare atto alcuno coi Chiusini senza licenza del Vescovo, come il Vescovo non dovrà farlo senza gli orvietani; — 3.º che facendo la pace coi Senesi, vi ammetteranno anche il Vescovo.

Giurati scambievolmente questi patti, il Vescovo dette il bacio di pace al Sindaco del C. d'O.

F. nella chiesa di S. Nicola del Monte Orvietano, presenti Domenico Camarlingo del C. d'O., Bonizzo Giudice, Palmerio figlio di Gentile « de Fracta Filaza », Domenico Abate di detta Chiesa, Pietro monaco ivi e Ranuccio « Tosti » testimoni.

Federico not.

Ivi, Tit. c. 76.

N'è anche copia di Giacomo « Fufii » not. de'24 aprile 1334 (V. Dipl. *ad an.*).

CXCVIII.

1231
giugno 21

Nel palazzo del
C. d'O.

Alla presenza di Guglielmo « Pepuli » e di Bernardo notaro. Guglielmo « Gualterii », Pietro Ranaldo di Trevi rilasciano quietanza di ogni loro avere a Buonconte « Guidonis Ruberti » Camarlingo del C. d'O. « occasione sor-
vitiis quod fecerunt komunitati, et quia venerunt in servitium Civitatis et
de Communis W. cum equis et armis ».

Quietanze.

E lo stesso dichiarano i seguenti: Gilio « Todini », Martino « Johannis », Giovanni « Leonardi » da Trevi, Ugolino perugino, « Detesalve de Clarenngano », Andrea « Gerardi de Coccoione », Montanario « de Calglole », Jacomo « Philippi de Claringuano », alla presenza di Pietro « Grifani », di Giovanni e di Bernardo not.

A di 20 di giugno fanno eguale quietanza Tommaso, Rinaldo, Simon Troscio e Buonaldanza da Gualdo presenti Giovanni notaro e Buonconte « Malhei »; e alla presenza di Pietro « Christofani » e di Bonifacio « Dominici » fanno quietanza Gregorio, Rinaldo e Ranieri da Bevagna.

A di 22 giugno poi Ottaviano « Crescentii », Corvulo e Narduccio, Bernardo « Simonis » di Amelia e Porchiano, tutti per sè e per gli altri

di Amelia « qui venerunt in servitium Communis W. » si dichiarano soddisfatti, eccetto il signor Bernardo per il cavallo suo « qui habuit calcem cuiusdam alterius equi ».

F. nel palazzo del C. d'O. « sollepniter ».

Buonconte not.

Ivi, Tit. c. 78.

CXCIX.

1231

ottobre 21

Enrico « de Priolis », cavaliere e nunzio del signor Geveardo de Arnenstein legato imperiale in Italia, avendo richiesto « Rainerium Stephanum » cittadino orvietano e allora Potestà di Montepulciano, di venire a mandato suo per ridurre quel castello alla pace coi nemici, coi cavalieri scacciati dal C. e col C. di Siena, il Potestà medesimo dichiara di non voler venire a mandato del legato, nè far pace con quei di fuori e coi Senesi senza ordine e licenza del potestà e del C. di Firenze.

F. presso detto castello in luogo detto la « Costa Sancti Johannis » presenti molti testimoni: Ugo « de Stein » teutonico, Corrado ed Enrico. Ranuccio di San Quirico, Ristoro « Rodulfi », Guascone, Andrea, Aringario da Montepulciano e altri.

Altimano not.

Dichiarazione del Potestà di Montepulciano al legato imperiale.

Arch. di St. Sen., Dipl. Rif. ad an.

CC.

1231

dicembre

« In nomine Sancte et individue Trinitatis. Fridericus secundus divina « favente clementia Romanorum Imperator semper augustus, Jerusalem et « Sicilie Rex. Cum universa que pietatis intuitu conferuntur apud Deum « stabile firmamentum, illud specialius nobis et nostras divitias promeretur. « quod ecclesiis Dei et personis ecclesiasticis impertimus, capropter no- « tum fieri volumus universis imperii fidelibus tam presentibus quam fu- « turis, quod Hermannus venerabilis Clusinus Episcopus fidelis noster ad « presentiam nostre maiestatis accedens, quoddam privilegium olim a do- « mino Imperatore Henrico patre nostro inclite ricordationis ecclesie sue « indulta nostre celsitudini presentari supplicans humiliter et devote, ut « privilegium ipsum et que continentur in eo sibi, successoribus et Ec- « clesie sue in perpetuum concedere et confirmare de nostra gratia digna- « remur. Cuius privilegii tenor talis est.... (Cfr. doc. 1196 nov. 27). — « Nos igitur supplicationes predicti Episcopi benignius admittentes, atten- « dentes fidem puram et devotionem synceram, quam idem episcopus ad « nos et imperium laudabiliter dignoscitur habuisse, considerantes quam « grata et accepta servitia, que nobis et imperio semper exhibuit et exhy- « bere poterit in antea gratiora, predictum privilegium et ea que conti- « nentur in eo, sicut de verbo ad verbum superius scriptum est, preme- « morato Episcopo, successoribus suis ac Ecclesie sue, de gratia nostra « concedimus et in perpetuum confirmamus, statuantes ut nulla omnino « persona alta vel humilis, ecclesiastica vel secularis, eundem Episcopum,

Privilegio di Federico II al Vescovo di Chiusi.

Da Ravenna.

« successores eius vel Ecclesiam suam contra hanc concessionem et con-
 « firmationem nostram molestare seu perturbare presumat. Quod qui pre-
 « sumpserit, preter indignationem nostram, penam quingenti lib. auri puri
 « se noverit incursum, medietatem camere nostre, reliquum passis iniu-
 « riam persolvendum. Ad huius rei memoriam et perpetuam firmitatem
 « presens privilegium fieri et sigillo majestatis nostre iussimus communiri.

« Huius autem rei testes sunt.... Patriarcha Aquilegensis.... Magde-
 « burgensis et Ravennas Archiepiscopus... Ratisponensis Episcopus impe-
 « rialis aule Cancellarius, Memburgensis et Reginus Episcopi, A. Saxonie,
 « O. Meranie et B. Karinthie duces, Comes Henirus de Ortenberch, Co-
 « mes N. de Nasone, Comes Conradus de Hoenloch, Comes S. de Spa-
 « neim, Comes N. frater eius, Comes Licterius de Hoenstat, Guarnerius
 « de Bollandia, Guebardus de Hamester, sacri Imperii in Italia Legatus,
 « Gunzulinus et alii quam plures.

« Sigillum d. Frederici Secundi Dei gratia invictissimi Rom. Imp. semper
 « Aug. Jerus. et Sicilie Regis.

« Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo
 « tricesimo primo, mense decembris, quinq. Indictionis, imperante d.º no-
 « stro Friderico secundo Dei gratia invictissimo Roman. Imperatore sem-
 « per augusto, Jerusalem et Sicilie Rege, anno Imperii eius duodecimo,
 « Regni Jerusalem septimo et regni Sicilie tricesimo quarto feliciter, amen.

« Ego Sifridus Dei gratia Ratisponensis Episcopus, Imperiali aule Can-
 « cellarius vice domini. Vener. a Colonien. Archiepiscopi et totius Ytalie
 « Archicancellarius recognovi.

« Datum apud Ravennam anno, mense et indictione prescriptis.

(Sig.: di cera con filo di seta pend., colla figura
 dell'Imp. e leggenda. † *Fridericus Dei gratia
 Imperator Romanorum semper Augustus*).

Arch. Com. Orv.
 Dipl. ad an.

Andrea « q. Guarducci Sopre de Montepoliziano » not. e giud. copid dagli originali
 avanti a Matteo giud. di Spello, giud. e assess. del com. di M. Pulc. sedente
 per il tribunale nel palazzo del com. l' a. 1328, ai 24 di luglio, presenti ser
 Corrado « Balducci » not. de' Malefizi e ser Falco « Andreocci » not. cust. di
 d.º Com.

Pietro « Checchi de Castroplebis » giud. ord. e not.

CCI.

1232

giugno 17

Da Rieli.

« Gregorius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Episcopo
 « Castellano salutem etc. Dilecti filii abbas et conventus monasterii sancti
 « Salvatoris de Monte Amiato suam ad nos querimoniam destinarunt, quod
 « Potestas et populus Urbevitanus eorundem abbatis et conventus homines
 « castri Abbatie ad faciendam guerram Senensibus nituntur compellere
 « violenter, eos id facere denegantes, sicuti nec tenentur, in quadringentis
 « libris senensium moneto, temere condempnando, in ipsorum abbatis et

Bolla di Grego-
 rio IX al Ve-
 scovo di Cit-
 tà di Castello
 contro Orvieto
 che incitava l'
 Abate di San
 Salvatore a
 far guerra a
 Siena.

« conventus prejudicium et gravamen et desolationem inreparabilem , que
 « propter hoc ipsius noscitur imminere , cum sit non solum periculosum
 « sed etiam abusivum , ut eorum homines guerrarum dissidiis implicentur.
 « Ne igitur ruinam predicti monasterii propter hoc procurari contingat,
 « potestati et populo supradictis nostris damus litteris in mandatis , ut in
 « hiis nullatenus aggravent homines memoratos. Ideoque fraternitati tue per
 « apostolica scripta mandamus , quatinus si predicti potestas et populus man-
 « datum nostrum non curaverint adimplere , tu eos a predictis omnino
 « desistere , monitione premissa , per censuram ecclesiasticam , appellatione
 « remota , compelles.

« Dat. Reat. XV Kal. Julii pontificatus nostri anno quarto ».

Arch. di S.
 Sen. Dipl.
 S. Salv. ad
 an.

CCH.

1232

settembre 30
 ottobre 3

Nel palazzo del
 C. d'O.

Adunato il Consiglio d' O. , secondo il solito , a suon di campana , il signor Gottifredo de' Prefetti soddiacono e cappellano del papa , dopo che furono lette ed esposte le lettere pontificie sopra la riforma della pace con Siena , nelle quali si conteneva che o si facesse la pace , o si stabilisse una tregua per aver tempo a toglier di mezzo le questioni , ovvero nel termine di quindici giorni rimettessero tutto l'affare nella Chiesa , parlò al Potestà e al Consiglio , per esortarli e indurli a nome del C. e di tutto il popolo d'O. , e ordinò da parte del papa che una delle nominate tre condizioni sceglieressero : il che non facendo , quantunque molto amati da lui , dovrebbe procedere contro di loro per scomunica , come ne portò commissione. E qui la fece leggere , aggiungendo : « Quamvis dominus papa ita scripsit
 « vobis , tamen multum debetis vos attendere , quia estis fideles Ecclesie ,
 « et immo nec potestis , nec debetis recedere a mandato Ecclesie , et ut
 « omnem honorem Ecclesie exhibeatis sicut amicos , consulo ut negotium to-
 « tum ponatis in manus Ecclesie : credere enim debetis firmiter , quod si quid
 « iuris habetis contra senenses , quod Ecclesia illud vobis conservabit ,
 « quia quod vobis accrescit , per consequens et sibi » . Il Potestà , in detto Consiglio , sorgendo , fra le altre cose che rispose ad onore ed esaltazione della Chiesa Romana e della signoria sua , disse che voleva intorno a ciò deliberare : Gottifredo replicò volere risposta in Consiglio , approvata dal Consiglio e per mano pubblica. Fu ordinato che il giorno di poi sarebbesi risposto.

Pratica della
 pace fra O.
 e Siena.

Fatto nel palazzo del C. d'O. , testimoni : maestro Guido d'Arezzo , maestro Gozio scrittore del papa , Rustico canonico orvietano e Girardo Arciprete di Casamala e molti altri.

Nell'istesso luogo a dì 1.º d'ottobre , adunato il detto Consiglio , il Potestà fra le altre cose che propose ad esaltazione della Chiesa Romana e ad onore del papa , così rispose : « Quod fatebatur et erat verum quod
 « Ecclesia Romana erat eorum domina et mater , tam spiritualis , quam
 « temporalis , et quod in nullo porposuerant discedere a mandatis Ecclesie ,

« sicut eorum domine ; et nisi esset quia ipsi juraverunt cum Florentinis pro
 « conservatione iuris eorum, timendo potentiam Senensium, qui volebant
 « eis auferre terram, non ipsi Urbevetani de tribus mandatis eligerent
 « unum, sed potius Ecclesia Romana preciperet ut vellet, et ipsi obedirent,
 « scilicet de reformatione pacis, vel treuguis ineundis vel ponere negotium
 « in manus Ecclesie. Quare de predictis tribus duo eligebant; silicet quod
 « pacem reformare, vel treugas inire volebant: tertium vero, quod po-
 « natur negotium in manus Ecclesie, non poterant facere sine Florentinis ;
 « cum teneantur cum eis per sacramentum et qualiter pacem vel treugas
 « vellent ipsi darent in scriptis ». Onde avendo presentate le dette cose
 in iscritto, il signor Gottifredo volle che si leggessero in Consiglio; dopo
 di che il detto Cappellano disse: « Ultimum quod iam venistis, ponere
 « negotium in manus Ecclesie, occasione iuramenti quod fecistis cum
 « Florentinis, non vos tangit in aliquo, iuramentum cum intelligatur ius
 « et auctoritas superioris excepta, et illius maxime quod est dominus tam
 « spiritualis quam temporalis ». Ed aggiunse: « Ex quo vos dicitis velle
 « pacem, rogo quod vos in tali pace debeatis petere convenientia et honesta,
 « quia bene inspicietur et discutietur utrum a vobis petatur iniustum et
 « inhonestum, cum Senenses iam obtulerint et fecerint quicquid mandavit
 « eis dominus papa, et immo vos bene attendatis, quod magis dedecibil
 « vos si estis inobedientes Ecclesie, vel etiam si petatis iniusta et in-
 « convenientia, quod estis fideles Ecclesie, quam dedecret Senens., qui
 « sunt fideles Imperatoris; petendo interea inhonesta et inconvenientia, in
 « pace non vultis pacem, quamvis dicatis: volumus pacem ». E dimostrò
 con molte ragioni: « De eo vero quod dictis velle treugas cum Senens.,
 « volo scire generales treugas intelligatis. In licetis enim domini pape
 « vobis directis continetur expresse, quod iniantur treugue competentes,
 « infra quas questio suborta possit iudicio vel concordia sopiri; ergo oportet
 « quod infra huiusmodi treugas, omnino sopiatur questio, concordia, vel
 « iudicio ». Il che udito il potestà soggiunse: « Non ita intelligimus nos ». Allora Gottifredo: « Cum licetere domini pape mictantur Potestati, Con-
 « silio et Populo W. placet michi quod legerentur populo, et vestra
 « responsio fieret ut exponeret populo presente ». Il Potestà rispose:
 « Quod non oportebat, quia Consilium hic adunatum gerit vicem totius
 « populi, quia constat et minori et maiori Consilio: hic sunt omnes
 « officialium artium et anteregiones congregati, et per istos regitur civitas,
 « et quicquid per eos fit, firmum habetur et ratum, et quid nobis hic
 « congregatis dicitis, toti populo dicitis, et quid nos respondemus vobis,
 « pro toto populo respondemus modo et semper pro hoc negotio ». Gottifredo avendo richiesto se questo piacesse a tutti, il Consiglio rispose:
 « Placet ». Gottifredo disse poi: « Ego volo deliberare super petitionibus
 « quas facitis Senens., ut si est ibi aliquod dubii, certifice a vobis, sicut
 « feci a Florentinis, ut requisitos, a Senens., possim certificare ipsos de
 « intentione vestra, et eras in Consilio fiet hoc: et vos moneo et indico
 « et precipio quod deliberetis si vultis aliter respondere ». E così fu ordinato.

F. es. pres. Teobaldo arcidiacono, Jacomo « de Fortiverra ». Gozio, Rustico e Girardo detti.

A dì 2 d'ottobre nel Consiglio. Il Potestà d'O. avendo domandato al signor Gottifredo come si dovessero intendere le lettere del papa intorno alla tregua, Gottifredo rispose: « Treugue tanto tempore fierent, quo medio « tempore questio suborta inter ipsos possit iudicio vel concordia terminari: de captivis hinc inde fiet ad voluntatem d. pape; et eum in « petitionibus vestris contineatur quedam, que sunt comunia vobis et « Florentinis, dubitabilia, que proposui Florentinis, volo quod audialis et « responsiones eorum, et qualiter placuerit vobis respondeatis ». Lette che furono queste, seguì: « Cum in fine vestrorum petitionum dicatur *hec omnia intelligatur si placuerit florentinis*, intelligitis vos ita, quod si non « placet Florent. nec vobis ». Rispose il Potestà: « Ita est ». — « Ergo « nil certi habeo a vobis, nisi primo sciatur voluntas Florent. ». Dice che vadano o mandino in Firenze, e poi rispondano a lui in Siena o in quelle parti, dandogli sicurtà di via e protezione della Chiesa. Dice che ai Fiorentini era già scaduto il termine de' quindici giorni e che contro loro « non processit ex gratia »: li esorta a stare al mandato apostolico, cioè scegliere fra le tre proposizioni entro quindici giorni.

F. es.

A dì 3 d'ottobre. Il Potestà in Consiglio offre a Gottifredo le petizioni scritte dagli Orvietani per la pace con Siena, « et responsiones et declarationes dubitabilium et qualiter volebant etiam tregua habere ». Le quali lette e approvate dal Consiglio, volle il signor Gottifredo che si pubblicassero per mano di notaro.

F. es.

Nello stesso giorno venne il Potestà d'O. con alcuni cittadini a detto Gottifredo de' Prefetti e gli dette le petizioni, ma non pubblicate, il che notato da lui, il Potestà rispose: « domine, nec expedit, nec est necesse ». Ma poi il signor Gottifredo ordinò al notaro infrascritto di pubblicare le cose offertegli dagli Orvietani.

Barone da Piperno not.

Arch. di St.
Sen. Dipl.
Riform. ad
an.

Gli istrumenti fra il Cappellano e i Fiorentini sono del 4 settembre. Le condizioni poste da loro erano, presso a poco, uguali a quelle che chiedevano gli Orvietani. Questi volevano dai Senesi promessa di non molestare più quei di Montepulciano e del distretto: rinunzia de' patti fermati cogli usciti di Montepulciano per rimettergli in patria: restituzione del cassero, castello e distretto di Chiaciano; rinunzia delle ragioni sopra Chiusi, Montelucolo, Sarteano, Montepiesi, Castiglioneccello de' Latroni, Camporsevoli con tutta la curia del Bagno, coi castelli e le ville; rinunzia alle ragioni sul castello della Abbazia di San Salvatore e di tutto quello che fu loro concesso dalla chiesa di San Salvatore « ab Albegua intus versus W. usque in mare », il tutto a reco-

gnizione e a piacere dei Fiorentini, entrandone pertanto mallevadori, e in fine restituzione vicendevole de' prigionieri. (Arch. di St. Sen. Dipl. Riform. 1232, ottobre 3). I Senesi non accettarono nessuna di queste condizioni. Volevano Chianciano, Sticciano, Chiusi, Cetona, Camporsevoli, Colle, San Casciano, Trevignano, Trevignanello, Castel Frondoso, Riparghi e Fichiu; dugento mila lire per ammenda di danni, guasti e arsioni in Montepulciano, nel borgo di Torrenieri, di Leonina, Rocca a Tentennano e nei castelli di Vescova, Dofano, Vergelli, Montecchiello, Corsignano, San Quirico e Castiglione ecc.; rifazione de' danni a Chiese e Spedali del contado di Siena, che ammontavano a centomila lire, oltre ai danni allo Spedale della Scala, all'Abbadia di Monte Follonico e Pieve di Montecchiello, alla propostura di S. Quirico, di Seggiano, alla pieve di S. Silvestro, alle altre chiese di Montepulciano e alle ville, alle chiese di Vescova, di Cosona, Rapali, Rapolano, Torrenieri, Abbadia del Vivo e al Monastero delle donne di Corsignano. (SESTIGIANI, *Spogli di pergamene*, ms. dell'Arch. Sen. II, c. 202). Nuove condizioni degli Orvietani furono: restituzione scambievolmente de' prigionieri; sospensione delle offese; restituzione di Chianciano, vendendolo ai Senesi nel caso che non seguisse nè tregua, nè pace (SESTIGIANI, ms. cit. II, c. 148). Non ostante la intrusione dei Cardinali di Santa Pudenziana, di S. Lorenzo in Lucina, di S. Marco, di S. Nicola in Carcere, del vescovo di Perugia e di altri, mentre i Senesi avevano rimesse le cose loro nel Papa, Firenze e Orvieto non cedettero. Perciò il Legato cominciò a fulminare le scomuniche; e ammonito San Miniato, Lucca, Pisa, Bologna, Faenza e Perugia se prestassero favore, pubblicò sentenza contro il Potestà e il Consiglio di Firenze da San Quirico il 15 ottobre (FICKER, op. cit. pag. 372), letta il giorno 18 nella chiesa della Badia di Poggibonsi, il 19 nella chiesa di Colle e il 20 in quella di San Gimignano. Dopo avere atteso un mese, si rivolse anche contro gli Orvietani. Il 20 novembre essendo in Arezzo nel pubblico Consiglio leggeva le bolle del Papa date da Anagni, scomunicava Aretini e Orvietani e quindi nella chiesa maggiore, nella messa dopo il Vangelo, presentò l'arcidiacono messer Aldobrandino e Tanuccio canonici, Gherardo Arciprete di Casamala, Roffredo di messer Tebaldo e altri. (Arch. detto ivi *ad an.*)

CCHL.

4232

ottobre 2

*Nel borgo di S.
Quirico.*

Nel borgo di San Quirico in casa di Aldobrandino « de Clerico », avanti al signor Aldobrandino « Guidonis Cacciacontis », al giudice Graziano e ai cittadini senesi Giovanni « de Papa » e Vigoroso con più altri. Il signor Gerardo « de Arnesten », legato dell'imperator Federigo in Italia, ad istanza del signor Gerardo « Rangoni », Potestà di Siena, commise ad Erchimberto, suo castellano di San Quirico, di esaminare i testimoni assegnati e requisiti, « ad perscrutandum et dividendum et designandum omnes « fines et loca inter districtum Urbetanorum ex una parte et comitatum « dictum Senensium seu districtum, vel aliorum quorumque comunium « seu nobilium, qui confinant et habent terras suas et possessiones iuxta « terras et confines ipsorum Urbetanorum ».

Diotalvi giud. e nol.

Publicata dal FICKER, op. cit., pag. 368.

*Terminazioni
fra Orvieto
e Siena.*

Arch. di St.
Sen. Dipl.
Riform. ad
An.

CCIV.

1233

gennaio 21

Riccomanno e Bomardo fratelli, figliuoli del fu Janni « Parzale » di O. per sè e loro eredi, prima dell' infrascritto pagamento danno e concedono a Guido « Bonamici », ricevente per sè e per i suoi eredi « et cui « dare et concedere voluerit », tutti i diritti e azioni che hanno contro Federigo « Bandini », giudice, e Ugolino « Bonepartis », ambedue di Siena, e contro i loro eredi e beni per la somma di lire quattrocento senesi di capitale, (« sortis »), dovuti dai medesimi, come per istrumento di mano di Bonconte not., « et in pena eorundem et in dampnis et expensis factis « et faciendis », e contro Giacomo « Nigri », stato mallevadore insieme con detto Guido, e danno facoltà ad esso Guido di chiedere contro detti senesi, Giacomo « Nigri » e Guido, i detti denari, con la pena, i danni e le spese.

Cessione di diritti verso particolari di Siena.

Fatta poi la detta cessione, i detti fratelli confessano di aver ricevuto da Guido le lire quattrocento in quattro « taschectis » di lino.

In O. sotto la porta di Bonaccorso « Pigulotti », testimoni Nicola « Braimondi », Bonaccorso detto, Iacomo suo nepote, Fulcerio « Mariscotti », Nanzilotto « Ranerii Missinelli », Bonaguerra del rione di San Giovenale, Manente « Oliverii Fabri ».

Bono « Johannis q. Petri Mariscotti » not.

Copia di Gualterotto « q. Mammoli » not.

Arch. di Sl. Sen. Calef. vecchio c. 343.

CCV.

1233

febbraio 7

Aaron e Nicola « q. Braimandi », a titolo di vendita, prima del pagamento infrascritto, cedono a Guido « Bonamici » e ai suoi figliuoli ed eredi tutti i diritti e le azioni che hanno contro Maffeo « Jannuzzi de Monteferraiole » di Siena per la somma di trecento lire e trentanove soldi di buoni denari senesi, dovuti da Maffeo ad Aaron e a Niccola « pro pretio « et pagamento triginta trium libr. bon. sterlingorum », come per istrumento di Bernardo « Fabri » not., del qual pagamento erano rimasti mallevadori Guido e Bonaccorso ridetti.

Cessione di credito.

Fatta poi la detta cessione dichiarano di aver ricevuto da Guido L. 300 e 35 soldi.

In O. « ante porticos Ranuccii Zerigi », testimoni Filippo « Dainesis », Giuliano « Blasii », Pietro « Pazzo », Ranieri « Homodei », Guido « Saraceni », Pero « Rollandi Cerri ».

Bernardino « Guarnieri », not.

Ivi, c. 344.

In O. sotto la porta di Bonaccorso « Pigulotti ».

In O. « antepor-ticos Ranuccii Zerigi ».

CCVI.

1233

aprile 12

Dal Laterano.

Gregorio papa IX con sua bolla al Potestà e al popolo d' O. raccomanda di non offendere né permettere che si offenda il monastero delle suore di Santa Maria « prope portam Civitatis Senensis », scomunicando chi non osservasse il divieto.

Bolla di p. Gregorio IX.

Arch. di St. Sen. Dipl. Rif. S. Petronilla, ad an.

Dal Laterano l'anno quinto del pontif. (col piombo).

CCVII.

1234

marzo 6

Nella Camera
del palazzo
del C. d'O.

Convenzioni, promesse e patti fermati fra il Signor Pepo « f. Tancredi » Visconte di Campiglia da una parte, e tra « Pulze » di Firenze sindaco e procuratore del Signor Giovanni giudice, Console Romano e per grazia di Dio Potestà di Firenze, e del Consiglio e del C. di Firenze, e tra Pietro « Christofani » sindaco e procuratore « d. Andree Johannis Parentii », Console Romano Potestà d' O. per grazia di Dio e del Consiglio e C. d' O. I patti sono: — 1.° Che Pepo Visconte di Campiglia, promettendo per sè e per i suoi eredi, in perpetuo, difenda i distretti di Firenze e di O. nelle persone e nelle cose: — 2.° Che faccia e faccia fare viva guerra « et non recrudatam » da tutti i suoi uomini in Campiglia e in tutte le altre sue terre, colla sua forza e col suo distretto, contro tutti i nemici del C. di F. e del C. d' O., specialmente « contra et versus Senenses »: — 3.° Che dia « recursum, recovarum et aditorium, auxilium et favorem, latum, moram et exitum tutum et securum » a tutti i singoli di F. e d' O., a loro aiutatori e seguaci, specialmente a' Montalcinesi e Montepulcianesi, quante volte fosse necessario e piacesse ai dd. CC. « de castro et rocca et in castro et rocca de Campilio et omnibus aliis suis terris »: — 4.° Che non osservando queste cose paghi in pena mille marche d'argento al C. di F. e altre mille marche al C. d' O., a cui sicurezza dà in ipoteca tutti i suoi beni. Quindi giura sul Vangelo.

Capitoli dei CC. di Firenze e d' O. con Pepo Visconte di Campiglia.

I detti sindaci poi promettono: — 1.° di non far pace, fine o tregua coi Senesi senza mettere nella medesima pace, fine o tregua il detto Pepo: — 2.° di non far pace con loro finchè questi non abbiano restituito al detto Pepo le terre che gli occupassero o gli togliessero « ex presenti » guerra, que est inter C. Flor. et W. et C. Sen. »: — 3.° di stare anch'essi al patto di mille marche di pena se contravvenissero.

In O. « in camera Palatii C. W. », l'anno 1234, indizione 7.ª ai 6 di marzo entrante, secondo l'uso e la consuetudine di Orvieto, e secondo l'uso e consuetudine di Firenze 1233, « pridie nonas martii », ind. z. 7.ª, alla presenza « domini Ugolini Greche, Philippi Paganucci, dom. Synibaldi, Ranucci Hermann, dom. Monaldi Brectami, Masseo Faffutii, Dominici Toncelle, dom. Hdibrandini Siglboeti, Ranucci Rubei, Petri Radolfutii et dom. Raynerii Stephani » e di più altri.

Masseo not.

Arch. Com. Orv. Dipl. ad an.

N'è copia di mano di Pietro « ser Jacobi » d' O. del rione di San Giovenale del 3 dicembre 1355.

A dì 4 marzo 1234 diversi uomini di Celle, tenuti in ostaggio da' Senesi, nominano loro procuratori a chiedere il termine del loro ostaggio, e ciò fecero d'ordine di Piero, da cui erano sostenuti.

È curioso di trovare nell'agosto 1233, il giuramento del C. di Montalcino di non aver fatto nè di voler fare contratti di sorta a danno di Siena mentre è qui ricordato fra i fautori dei nemici di questa città.

CCVIII.

1234

marzo 26

Il signor Giovanni Console Romano per grazia di Dio potestà di Firenze, adunato il Consiglio speciale e generale nel palazzo del C. al qual consiglio furono anche chiamati, per bando pubblico, i Consoli « militum », de' Giudici, de' Mercanti ecc. ecc. ed il signor Amerigo giudice del C. di Firenze, sindaco e procuratore del Potestà e del C. d' O., come per istrumento di mano di Matteo « Gronde », per terminare le discordie e le guerre fra detti CC. di Siena e di Poggibonsi, fanno compromesso in frate Guglielmo dell'ordine de' Minori penitenziere del papa, promettendogli d'osservare il suo arbitrato dentro otto giorni, pena dieci mila marche d'argento.

(Seguono i nomi di quelli che intervennero).

Buono not.

*Compromesso
di Fiorentini
e Orvietani
per la pace.*

Arch. di S.
Sen., dipl.
Rif. ad an.

L'istess'atto fecero i Senesi fin dal dì 23 del detto mese.

Nel gennaio dell'anno avanti Gregorio IX avvisava di aver dato l'incarico della pace al Vescovo di Modena, a cui voleva che le parti prestassero obbedienza: il 27 agosto minacciò la scomunica di nuovo. Abbiamo i primi indizi di un nuovo accordo nell'atto 21 settembre 1233, che è la licenza data dal potestà di Poggibonsi agli Ambasciatori senesi di trattare la pace con Firenze. Con atto del 31 marzo 1234 il Potestà di Siena proroga a frate Guglielmo il termine di sentenziare nella nota controversia, e frate Guglielmo giura che se nel termine prefisso non avrà composta la pace fra le predette parti, ordinerà personalmente agli uomini che custodivano il cassero di Chianciano di rilasciarlo libero ai senesi. Seguirono più altre proroghe fino al 13 maggio allorchè il Potestà senese si fece promettere da frate Guglielmo che se la pace non avesse effetto, il castello di Chianciano ritornerebbe al C. di Siena. Questo documento si trova pubblicato negli *Statuti di Chianciano*, Orvieto, 1874, pag. LXX.

CCIX.

1234

agosto 10

Prete Ranieri e prete Giovanni di S. Maria di Allerona promettono a Ranieri vescovo d' O. « ab odie in antea non uti carnaliter cum amasiis « corum scilicet Clara et Benvegnate, nec enim eis stabunt ulterius in una « domo simul, nec simul comedent nec bibent cum eis », e se contrariamente a questo facessero, ciascuno di loro promette pagare in pena 100 soldi e più a suo arbitrio fino a 10 lire, per la osservanza delle quali cose restano mallevadori, Domenico « De Missorricis » di Allerona per prete Ranieri, e Raniero « Carlonis » per prete Giovanni.

*Obbligazione d'
emenda di co-
stumi fatta da
due preti al
vescovo Ra-
nieri.*

*n O. nella chie-
sa di S. M. del
Vescovado.*

F. in O. nella chiesa di S. Maria del vescovado, presenti il s^r Lonardo « Ranulii Hermanni », l'Arcidiacono, prete Stefano e prete Guido « Zachi » testimoni.

Giovanni not.

Arch. Vesc.
Orv. B. c.
141.

CCX.

1234

agosto 15

Nel palazzo
del C. d' O.

Congregato il Consiglio de' Cento e de' Dugento consiglieri orvietani a suon di corno e di campana nel palazzo del C. d' O., il signor Buonconte da Montefeltro « olim domini Montefeltrani », per la restituzione liberazione e assoluzione fatta dal Potestà e dal C. di Berarduccio e di Opizzino « fil. dom. Bonfigli de Cocellato de Massa Sancti Petri », che furono presi dagli Orvietani e di cui aveva chiesto per grazia la liberazione « pro eius perpetuo servitio et honore », promise al signor Andree « Janni Parentii » per grazia di Dio Console Romano e Potestà d' O. e allo stesso Consiglio, per sè e per i suoi successori: — 1.° di salvare, guardare, custodire, mantenere e onorare in perpetuo nelle persone e nelle cose il C. e tutti e singoli cittadini orvietani, « comitatenses vel contadinus », andando, stando e ritornando per tutta la terra sua e di detto suo fratello, per Urbino e per Montefeltro, « quos et quas ipse et dictus suus frater, ut dicebat, habent a dom. Imperatore », giovandoli ed onorandoli, « ad mercedem petendam, pro posse suo »: — 2.° di dare agli orvietani scorta e guida senza alcun prezzo, dazio, pedaggio e colletta per Urbino e Montefeltro: — 3. di pagare i danni, dentro un mese che gli Orvietani ne loccassero nelle sue terre: — 4.° di ottenere, sotto pena di trecento marche d'argento, perpetua pace e fine da Upizzino e Berarduccio e dal loro padre Buonfiglio, per causa di loro prigionia e delle cose che loro furono tolte: — 3.° di ottenere da questi che perciò non sia reso mal merito e offesa al C. d' O. e al C. di Firenze o ai loro cittadini: — 6.° di ottenere da loro di venire in servizio del C., cioè nel generale esercito d' O. contro Siena, con armi e cavalli, finchè la presente guerra duri fra O. e Siena, o dimandare due loro idonei « scambii » dopo un mese da che fossero richiesti da Buonconte o dal Potestà d' O. per nunzi o per lettere, stando a loro spese, danni, perdite e paghe, e a volontà del Potestà o Rettore o de' Consoli che per i tempi saranno: — 7.° di fare che gli stessi osserveranno ciò (e giureranno d'osservare al Potestà o sindaco del C. d' O.), sotto pena di trecento marche d'argento, obbligandovi quaranta uomini, de' quali soltanto dieci saranno « milites » o figli « militum », giuramento, di cui fino alla prossima festa di Sant' Angelo « destinabat C. W. cartam publicam » per detta somma: — 8.° di fare che suo fratello Taddeo per sè e suoi eredi tutte queste cose osservi, dopo quindici giorni che sarà tornato d'oltremare, o d'altronde ove sia, significatogli dal Potestà o dal C. d' O.; il che non facendo detto Buonconte promette conservare indenne il C. d' O. — Le quali cose detto Buonconte promise e girò d'osservare sotto pena di cinquecento marche d'argento.

Capitoli di
Buonconte da
Montefeltro.

E Buonfiglio predetto per sè e per i suoi figli e lo stesso Berarduccio promisero, 1.º di procurare che Upizzino faccia simil pace al Potestà d'O. come essi fecero: — 2.º di non render mal merito al C. d'O. e di Firenze: — 3.º di vezire Upizzino e Berarduccio, o due de' loro fratelli, o due loro scambii, per una volta l'anno, nell'esercito generale del C. d'O. contro Siena: — 4.º di offendere i Senesi durante la guerra: — 5.º es. al 7.º: — 6.º di fare che il C. di Massa per suo sindaco a ciò incaricato e il Legato del Papa in quella contrada, per sè e per i suoi successori a nome del C. di Massa facciano al sindaco del C. d'O. per esso C., sotto pena di trecento marche d'argento, pubblica carta di sicurtà per Orvietani, liberi di andare, venire, dimorare in Massa stessa. — Alle quali cose si obbligano sotto pena di trecento marche d'argento. Buonconte presta fideiussione per l'ultima clausola relativa a Massa e al Legato del papa. Quindi uno de' predetti quaranta che debbono giurare, cioè « milix dominus Homo S. Jacobi de Assigliano » promise es.

In O. nel palazzo del C. presenti Maffeo « Faffutii », Pietro Romano, Aldobranduccio « Nicole », Enrico « Bartholomei », Francesco « Oddonis Greci », Pietro « Gani », Buongiovanni « Johannis Comitiss Fumi », Pietro « Christofani », Guarnieri « Johannis Nericonis », Buongiovanni « Petri Marescotti », Giacomo « Arrigi Bellondo », Pero « Bonfantis », Giambono giudice del C. d'O. e Giacomo « milite potestatis » e più altri.

Giovanni « Ildribanducci » not.

Arch. Com. Orv.
Tit. c. 86.

CCXI.

1235

gennaio 8

Ivi

Nel Consiglio de' Cento e dei Dugento convocato nel palazzo del C. d'O. presenti Buongiovanni « Johannis Comitiss Fumi », Filippo « Paganucci », Domenico « Toncella », Giovanni « Rainerii Grece », Bruno « Ractenti », Nicola « Guidonis » e più altri. — Paltoneri « de Fracta f. q. Gentilis » dichiara di avere ricevuto da Francesco « Oddonis Greci » camarlingo del C. d'O. per esso C. d'O. sessanta lire di buoni denari lucchesi e pisani di nuova moneta, dovutigli per lodo di Andrea « Janni Parenzii », console romano, « pro petitione... occasione promissionis mille « centum librarum », che Janni giudice del Potestà d'O. e Domenico Toncella camarlingo avevano già promesso di pagare, essendone mallevadori Bernardino « Petri Oliverii » e Buongiovanni « Dominicis », come da carte di Federico e Maffeo notari. Promise di far sì che l'Abate di San Pietro di Perugia e qualsiasi giudice delegato, « cui fecisset litteras impetrari », mandi lettere assolutorie al signor Ranieri vescovo d'O., affinché il vescovo stesso assolva il C. e tutti e singoli gli Orvietani e qualunque altra persona fosse per queste cose scomunicata; e di far ciò fino alle calende di febbraio, sotto pena di cento marche d'argento.

Giovanni « Ildribanduzii » not.

Quietanza relativa alla scomunica del C. d'O.

Ivi, Tit. c. 85.

CCXII.

1235

gennaio 9

Ivi.

Nel Consiglio de' cento e de' dugento consiglieri adunato nel palazzo del C. d' O., presenti Giovanni « Ranerii Grece », « Janni magistri Petri », Pepo « Jacobi Andree » e « Zambono Veeki » e più altri testimoni. — Il signor Pietro « Bonfantis » già giudice del C. d' O. dichiara di aver ricevuto cinquantasette lire di buoni denari lucchesi e pisani nuovi per la metà di centodieci lire, quali detto Ugolino « Grece » e il signor Buongiovanni « Bonjohannis Comitil Fumi » ricevettero a mutuo « vel exemptione argenti » in Firenze da Enrico... « pro eis mictendis et solvendis « custodibus Clanzani »; onde di detta somma fece al signor Gaetano « Salvi » Potestà d' O. e a Francesco « Oddonis Greci » camarlingo del C. quietanza finale.

Giovanni « Ildribanducci » nol.

*Idem per le
paghe della
guardia di
Chianciano.*

Ivi, Cod. Sav.
c. 36 t.

CCXIII.

1235

giugno 9

Ivi.

I signori Ghinetto e Albizzo giudici e vicari del C. d' O. e Francesco « Oddonis Greci » camarlingo di esso C. per mandato e autorità del Consiglio speciale e generale, dei rettori delle arti e delle società, de' conestabili, de' capitani, de' gonfalonieri e degli anteriori convocati a suon di campana e dai banditori, e ivi presenti, in nome di esso C. costituiscono il signor Ranieri « Guidonis Montanarii », sindaco e procuratore del C. d' O., a far pace e concordia per esso C. insieme coi Fiorentini, della guerra che è fra Firenze e O. da una parte e i Senesi dall'altra, se piacerà ai Fiorentini e a Pepo « Tancredi » di farla; e a far compromesso sopra queste cose nel signor Jacomo per misericordia di Dio vescovo preneslino, promettendo in nome del C. d' O. di avere per rato e fermo quanto sarà fatto per esso sindaco col consiglio e la volontà del signor Gaetano « Salvi » potestà, de' signori Guarnieri « Johannis Nericonis » e Buongiovanni « Johannis Comitil Fummi » ambasciatori del C.

In O. nel palazzo del C. presenti Monaldo « Bertrami », Ranieri « Guidonis Ranuczali », Sinibaldo « Ranucci Hermanni », Pepo « Tudini Rapi-zi », Pepo « Andree Maizi », Rinaldo « Peri », Borgognone « Palmerii », e Pepo « Jacobi Andriele ».

Giovanni detto, per mandato de' giudici, del Camarlingo e del Consiglio, ponendovi il sigillo del C.

Copia di Enrico con Jacomo « Martini Cambiati » e Raniero « Toscani » de' 10 dicembre 1235.

*Nomina del sin-
daco per il
compromesso
di pace dei
CC. di Fi-
renze e d' O.
con Siena.*

Arch. di St.
Sen. Calef.
vecchio c.
203 f - 201.

Dell'istesso giorno è l'atto con cui anche i Senesi nominarono il loro procuratore, avendo Gregorio IX ingiunta di bel nuovo ai belligeranti la pace con bolla del primo maggio. Il vescovo di Preneste, Jacomo de' conti Segni, abilissimo personaggio, che aveva poco avanti pacificato a Verona Montecchi e Capuleti, ebbe la ventura di dar sesto anche a questa lunga controversia. La citata Cronaca de' Potestà ricorda così l'avvenimento di quest'anno. « Hoc anno fuit facta pax inter Florentinos et Urbevitanos ex una

parte, et Pisanos et Senenses ex altera per d. Jacobum Cardinalem Pre-
nestinum, et castrum Moutispolitiani per Urbevitanos fuit per spatium duorum
mensium reedificatum, et dum reedificaretur C. obsides Senenses de captivis
apud Aretium detinebantur ».

CCXIV.

1235

giugno 11

Il signor Gaetano « Salvi » cittadino di Firenze e per grazia di Dio
Potestà d' O. ordina ai vicari suoi Agostino e Alberto, al Camarlingo
Francesco e al Consiglio d' O., di firmare e compromettere nel Cardinale
Jacomo vescovo prenestino o nel suo nunzio, come fecero i Fiorentini e
anche lo stesso potestà con Ranieri sindaco, e che uno giuri « in anima
totius Consilii » di serbare il compromesso e l'arbitrato in perpetuo sotto
pena di mille marche d'argento; similmente che facciano, con licenza di lui,
un sindaco e procuratore a ricevere il castello di Chianciano, « secundum
« modum et ordinamentum factum per eundem dominum Cardinalem, ad
« faciendum de ipso castro voluntatem eiusdem Cardinalis, sicut tractatum
« est per ipsum ».

*Ordine del Potes-
tà d' O. d'ac-
cettare il com-
promesso del
Card. di Pa-
testrina.*

*Nel palazzo del
vescovo in Fi-
renze.*

In Firenze nel palazzo del vescovo, presenti detto Cardinale, maestro
Ruggero, il signor Ranieri canonico orvietano, il signor Buongiovanni
« Johann's Comit'is Fumi », il signor Guarneri ambasciatori e il signor
Ranieri « Guidonis Montanari » teslimone.

Giovanni not. del C. d' O.

*Ivi, Dipl. Rif.
ad au.*

Pubblicata negli *Statuti di Chianciano*, pag. LXXI.

CCXV.

1235

giugno 14

Albizzo e Ghinetto vicari del s.^r Gaetano potestà d' O. e di detta città
giudici, Francesco Camarlingo e l' uno e l' altro Consiglio del C. d' O.
adunati, al solito, a suon di campana, e le capitadini delle arti, i rettori
delle società, Gonfalonieri, Capitani, Conestabili e Anteriori in detto Con-
siglio costituiti, assoluti prima dalla sentenza di scomunica, giusta la forma
ecclesiastica, cui detto Jacomo vescovo prenestino portò contro di loro per
maestro Ruggero cappellano suo, avente speciale mandato a ciò, siccome
si conteneva nelle lettere munite di suo sigillo, dal sottoscritto notaro ve-
dnte, lette d'ordine del potestà, come appare per istrumento di lui mede-
simo, confermarono il compromesso fatto in detto vescovo e sottoscritto da
Jacomo not. di Firenze, compromettendo inoltre di nuovo a maggior cau-
tela in detto M. Ruggero, ricevente detto compromesso d'ordine del vesco-
vo sotto la stessa forma e obbligazione con cui compromisero detti sin-
daci. E Orvietano pubblico banditore del C., d'ordine del Consiglio e degli
altri ivi convenuti, « in anima eorumdem iuravit ad sancta Dei evange-
lia » l'osservanza del compromesso, il cui tenore è il seguente: « In no-
mine etc. » 1235, giugno 13 — Jacomo « Scanii » giudice del C. di Fi-
renze sindaco di detto C. ecc. e Ranieri « Guidonis Montanarii » sindaco
del C. d' O., consenzienti il signor Gaetano « Salvi » potestà d' O., il si-

*Conferma del
compromes-
so del Card.
suddetto.*

*Nel palazzo del
C. d' O.*

gnor Bnongiovanni giudice, Guarneri « Johannis Nericonis », ambasciatori del C. d'O. e anche Pepo « f. Tancredi », obbligandosi a vicenda fecero generale compromesso in Jacomo Vescovo prenestino a far pace con Siena di là alle calende di luglio, sotto pena di mille marche d'argento, se non stessero al lodo che il detto vescovo sarebbe per pronunziare. Fatto in Firenze, nella chiesa di Santa Reparata, in presenza de' venerabili padri A. vescovo di Firenze, maestro Atto cappellano del signor Ottone cardinale, M. Alberto Cappellano del Vescovo prenestino, M. Ruggero id., Bonesegna « Consilii » giud. e not., Ranieri « Caze » giud. e not., M. Enrico Vicario del Vescovo di Firenze, prete Jacomo di San Lazzerò, prete Dono « de Borgo » cappellano del Vescovo di Firenze e Guglielmo « de Bragnano ».

Ambrogio di Campagna not.

Fatta la sopradetta ratifica e approvazione in O. nel palazzo del C. presenti il Vescovo d'O. e gli infraserritti testimoni: Lombardo, arciprete di San Costanzo, Cittadino priore di San Giovanni, Jacomo e Monaldo canonici, il priore di S. Giovenale, prete Bentivegna di San Giovanni, Giovanni « Ildribanducci » not., Pepo not. e prete Guido « Zachei ».

Giovanni not. d'O.

Ivi, Dipl. Rif.
ad an.

CCXVI.

4235

giugno 21

Ivi.

I signori Albizo e Gbinetto giudici e vicari del Potestà d'O., d'ordine del Consiglio speciale e generale, cioè de' cento e de' dugento uomini, de' rettori delle arti, dei signori delle società, de' gonfalonieri, capitani, conestabili e anteriori adunati nel palazzo del C. a suon di campana per i banditori, fecero e nominarono Enrico « Benecase », sindaco e procuratore, a udire le sentenze, i lodi, preeetti e arbitraggi che deve fare il ven. padre signor Jacomo per divina misericordia Cardinale vescovo prenestino, o altri per lui sia per fare, fra Orvietani e Fiorentini da una parte e Senesi dall'altra, a tenor del compromesso fatto in lui, scritto di mano di Ambrogio « de Campania » not. e sottoscritto da Jacomo giudice e not. sopra la riforma della pace da farsi coi Senesi, a dare e ricever la detta pace e a far tutte le cose spettanti a tal negozio, cui son tenuti i detti vicari, Comune e Potestà d'O., per via del compromesso medesimo, dando a detto sindaco speciale mandato di prorogare il termine « de proximis kalendis iulii, quod in compromisso habetur » e a fare tutto ciò che sarà opportuno. Promisero di avere rato e fermo quello che egli farebbe, non revocando il mandato già fatto a Ranieri « Guidonis Montanarii » sopra le predette cose.

Nel palazzo del C. d'O. presenti i signori Lombardo arciprete di san Costanzo, Jacomo « Forteguerre », Ranieri « Floris Spine », Francesco « Oddonis Greci », Giovanni « Ranerii Grece », Pepo « Jacobi Andriele » e più altri.

Giovanni « Ildribanduzii » not.

Ivi, Dipl. Rif.
ad an.

Nomina di un
procuratore pel
compromesso
col Card. pre-
nestino.

CCXVII.

1235

giugno 25

Il signor Giacomo vescovo Prenestino comandò al sig. Bernardino potestà senese la restituzione di novanta de' prigionieri orvietani; cui il potestà rispose: « quod predicta non placebant ei, sed oportebat eum facere quod ei mandabat ».

Orline di restituzione di prigionieri.

In Poggibonzi.

Fatto in Poggibonzi avanti a frate Riccardo, a M. Alberto cappellano del Vescovo Prenestino, ad Orlando « Arrighi », a Braccio « Malavolte » e ad Ambrogio not.

Ranieri not.

Arch. Sen., di St. Dipl. Rif. ad an.

CCXVIII.

1235

giugno 25

Il sig. Bernardino Potestà di Siena restituisce al vescovo Prenestino i seguenti prigionieri orvietani, e il vescovo dichiara di averli ricevuti. I nomi loro sono questi:

Restituzione de' prigionieri.

Ivi.

Cittadinus Beltrami (Monaldeschi)	Grecus
Ranerius Stephani	Thorus de Fratta
Stephanus Fugalascie	Ren. Mancini
Oddo Greci (della Greca)	Maxemianus Jacobi
Ildibranduccius Gherardini	Jacobus Rossi
Ild. Ugolini	Spinellus Trasmondi (Monaldeschi)
Bonconte Monaldi (Monaldeschi)	PietrusRaneriiMonaldi(Monaldeschi)
Ranerius Adalasio	Urbetanus Renaldi
Albonectus de Franchio	Ild. Mathei
Guillelmus Bernardini	Zanppus Pietri
Pietrus Bernardini	Oddo Ran. Monaldi
Taghaldinus Renaldi	Stephanus de Bulsino
Vivianus Bernardini	Berardinellus Ranuccii
Guido de Pecora	Morandus
Ranuccius de Civitella	Martinellus Pandolfi
Tancredus Berizi	Pietrus Guillelmi
Jacoppus Pieri Caromi	Pietrus Ranerii
Ildriband. Falfuccii (De' Medici)	Andria de Parrano
Jacoppus Gu'di Poltraccii	Orlandinus Bartholomei
Masseus de Bulsino	Prudentius not.
Guillelmus Bernardini	Tebelengus Jacobi
Stephanus Barote	Guillelmus Ranuccii
Bernardinus Andrie	Pietrus Ildribandini
Ranuccius Trasmondi (Monaldeschi)	Fredericus Cecilie
Janforte Massuccii	Orlandinus Forteguerre
Glisus Greci	Uderiscius Curradi
Gherardinus de Berizis (Berizeschi)	Jacobus Johannis
Renaldus de Meccio	Joseppus carnifex
Stranbus	Andria Falastrate
Renaldus Arlocti	Dietisalvi de Salcis

Ildribandinus Ricci	Ranuceius Latini
Orlandinus Strozzi	Francescus Ruberti
Ranerius Lorenzii	Michele Bone
Jovanneetus Renaldi	Ildribandinus Uguccionis
Guido Curradi	Oddo Jacobi
Falatorla Jordani	Tardolus Martini
Michele Fortis	Palmerius Martini
Ranerius Rossus	Marinus Berardi
Consellius Marie	Pietrus Ormanne
Justalmonte	Ciuffa Cittadini
Bienvenutus Dure	Masseus Pepi
Bernardus Rossus	Bienvenutus di Raino...
Bernarduccius Lei	Jacobinus de Greco
F. in Poggibonzi avanti a Buonagrazia e Granno giudici e Compagno nol.	
Ranieri nol.	

Ivi, Dipl. Rif.
ad an.

I Fiorentini promisero restituire i prigionieri senesi che erano nella città d'O. e altrove con atto de' 24 giugno. Il castello di Chianciano era già stato dato dai Senesi al Vescovo prenestino. La serie degli atti a questo relativi è pubblicata negli *Statuti di Chianciano*. Restituendosi questo castello si diceva ancora di restituire agli Orvietani « totum quicquid Comune Sen. acquisivit per « violentiam a tempore guerre incepte in toto districtu urbevetano et ad « faciendam esse prout erat ante guerram inceptam tempore quo fuit incepta. « si et sicut et quando voluerit et preceperit predictus dominus Penestrinus » (Ivi, Dipl. Rif. 1235, giugno 16).

CCXIX.

1235

giugno 30

Fuori Poggibonzi presso il fiume Staggia.

« In nomine etc. Oriens ex alto etc. Giacomo per divina misericordia vescovo prenestino, premesso di aver ricevuto incarico dal papa per la pace fra Fiorentini, Orvietani e Pepo di Campiglia da una parte, e dall'altra i Senesi, dopochè a tal negozio già molti altri furono destinati, finalmente, « post longos tractatus », ordina in virtù del giuramento esibitogli dalle parti e sotto la pena stabilita in quel compromesso, quanto appresso: — 1.º Che fra le dette parti sia ferma pace, « omni guerra et discordia sopita, sepulta et penitus relegata », e che se la rendano a vicenda, baciandosi, i signori Compagnone « de Pultronis », cittadino mantovano, potestà di Firenze, Gaetano Salvi, cittadino fiorentino, potestà d'O., Ubertino « Gesse » sindaco fiorentino, Enrico « Benecase » sindaco orvietano, per le loro parti e comunità, specialmente per Montepulcianesi e Montalcinesi, e Pepo « de Campilio » per sè e suoi uomini da una parte con Bernardino « Pii », modanese, potestà e Buonagrazia sindaco del C. di Siena dall'altra parte. E qui subito scambievolmente baciandosi si renderono pace i sopradetti, e quindi anche Matteo giudice, sindaco di Montalcino e il sindaco di Siena: — 2.º Che facciasi remissione perpetua di ingiurie, danni e offese; ma che delle ruberie e

Lodo del Card.
di Palestrina.

spogliazioni fatte da alcuna delle parti, dopo il divieto de' potestà, facciano dare soddisfazione, restituendo le cose rubate o la loro stima, se più non si ritrovassero, e questo dentro quindici giorni. E qui le parti si fanno vicendevole remissione: — 3.º Che tutti e singoli gli uomini delle due parti abbiano per rate e ferme le dette paci e remissioni in perpetuo; e perchè non sia in potere d'alcuno di « frangere pacem tot laboribus et sudoribus jam factam », si stabilisce che non s' intenda rotta per danni fra particolari, se non vengano fatti per mandato di una delle parti: — 4.º Che ogni persona dell'una e dell'altra parte, che nel tempo della guerra perdè i suoi possedimenti o diritti, possa ora riprenderli senza difficoltà: — 5.º Che tutti i prigionieri fatti nella detta guerra si restituiscano dentro otto giorni e prima se si può: e tanto i prigionieri, quanto gli ostaggi, obbligati al carcere « vel vincula » o al pagamento di debiti, siano sciolti da tutti i giuramenti, promissioni e obblighi, salvi i debiti onesti contratti mentre stavano in carcere. E parimente si rimettano le imposizioni messe da alcuna delle parti sopra i prigionieri e gli ostaggi. Il qual capitolo è accettato dalle parti, « salvo eo quod ordinatum est et scriptum de illis centum, » « qui debent esse in Civitate Castelli, et salvo eo de decem, secundum » « quod ordinatum est pro facto Campilli, nec intelligitur si illi decem » « qui sunt vel detinentur pro obsidibus non sunt in numero centum, quod » « fiat eis prejudicium »: — 6.º Che i Senesi, fra dodici giorni, dovranno dare per il rifacimento del castello di Montepuleciano, che deve rifarsi a spese loro per uomini a ciò deputati dal vescovo suddetto, lire ottomila a cui il vescovo ordinerà: che anche il detto lavoro si cominci dopo che cento de' migliori prigionieri senesi, ora ritenuti dai Fiorentini, saranno venuti a Città di Castello, dove resteranno in nome della Chiesa; e da quel tempo sia proseguito di continuo e terminato dentro un anno dalla prossima festa di San Michele di Settembre, e se più presto sarà fatto, possano subito i detti cento prigionieri partirsene liberamente, e intanto non sia loro fatta ingiuria, esazione « vel arcta custodia » o altra gravezza personale, fuori della volontà del vescovo, « dum tamen bene » « custodiantur et vivant », e siano custoditi a loro spese: — 7.º Che i detti cento prigionieri debbano essere in Città di Castello nella prossima sesta feria, e consegnati al vescovo detto o ad un nunzio della Chiesa e per essere rilasciati poi e tenuti in suo nome per il risarcimento del detto castello: — 8.º Che i Senesi, dentro tutto il di seguente, dovranno, ad arbitrio del Vescovo, far pace e fine perpetua ai Montepulcianesi e rilasciar loro libero e spedito per sempre il castello, corte e distretto di Montepuleciano e tutto ciò che chierici o laici di Siena, dopo il cominciamento della guerra, acquistaron dagli usciti di Montepuleciano o da altri di quel luogo, e viceversa i Montepulcianesi faranno perpetua fine e pace a' Senesi e agli usciti di Montepuleciano. Al qual capitolo, col consenso del Potestà presente, il Sindaco di Siena consente, sotto pena di mille marche d'argento: — 9.º Che avendo i Senesi restituito al vescovo il castello di Chianciano con tutte le sue pertinenze, questi si

dichiarò pronto a renderlo agli Orvietani, quando sieno tutti spediti i negozi della presente pace, purchè gli Orvietani lo restituiscano ai veri signori suoi e specialmente a Pepo, Bolgarello, Rimbotto e Manente fratelli, che furono figli del Conte Tancredi, a Rinaldo e a Bernardino figli del Conte Rambotto e a Ranieri figlio del Conte Manente. E sebbene i Senesi dicano di non avere acquistato nulla in quel castello da che è cominciata la guerra, debbano, dentro tutto il dì seguente, restituire e assegnare ad arbitrio del vescovo tutto quello che potessero aver preso nel tempo della guerra stessa. — 10.º Che essendo stato dichiarato nel trattato di pace tenuto prima in Firenze senza degli Orvietani, sebbene chiamati per il Potestà di Firenze, che i Senesi ritenevano tuttora nel distretto orvietano alcune cose acquistate per forza durante la guerra, dovranno i Senesi pienamente restituirle agli Orvietani, non intendendosi compreso Chianciano, di cui si trattava a parte. Bonagrazia sindaco ridetto rilascia quanto sopra al sindaco d'O. promettendo, a forma del presente capitolo, che non ne impedirà agli Orvietani il quieto e pacifico possesso: — 11.º Che Pepo da Campiglia, dentro otto giorni e prima se potrà, rilasci tutti i prigionieri fatti durante la guerra: — 12.º Che i Senesi facciano fine e rifinitazione del castello di Poggibonzi ai Fiorentini.

Fatto fuori Poggibonzi, presso il fiume Staggia « sub tentorio », in presenza de' venerabili padri vescovi Ardengo fiorentino, Pagano volterrano, Bonfiglio senese, Ildebrando fiesolano e Ranieri orvietano; e di Ugo arcidiacono senese, pievano preposto, di Pagano pievano « de Figuino », di Bernardo canonici di Firenze, di Ranieri pievano di Sant'Agnese, di Ranieri da Poggibonzi, di Lambertesco di Colle potestà e di molti altri chierici e laici.

Dopodichè nel giorno e luogo stesso il detto vescovo pronunziò questo lodo: — 1.º Assoluzione a Poggibonzi di ogni giuramento a Siena da darsi per i Senesi dentro il dì susseguente, i quali promettano a Firenze che mai faranno compagnia con Poggibonzi contro Firenze: — 2.º Giuramento di un uomo onesto sulle anime di tutti gli uomini del Consiglio di Siena, da farsi l'indomani, per confermare quanto i Senesi dicono, cioè: « se aliquo modo non posse habere arcem de Campilio » e procurare che i veri padroni la riabbiano; e se quelli che ora la ritengono hanno beni nel Senese li confiscino e li sottopongano a perpetuo bando: — 3.º Promessa ai Montalcinesi di non offenderli o molestarli e se anderanno contro questa promessa, i Fiorentini possano venire in aiuto de' Montalcinesi, « non veniendo contra pacem, nec ea obstante »: ma se i Montalcinesi offendessero i Senesi, non debbano i Fiorentini dare loro aiuto, se i Senesi per tale cagione restituissero offese ai Montalcinesi; nè sembri per questo che i Senesi abbiano contravvenuto alla pace. — In tutte queste cose il vescovo per mandato del sommo pontefice, dato a voce e per lettere, si protesta per l'incolumità dei diritti e onori dell'imperatore e dell'impero.

F. es. in presenza dei ridetti e di altri.

Ambrogio di Campagna not.

Come appendice a questo lodo sta la dichiarazione fatta dal Vescovo che nella restituzione delle cose da farsi dai Senesi agli Orvietani, s'intendesse degli immobili e non de' mobili (1235, 1.º luglio). Un mese appresso (1.º agosto) il sindaco di Siena consegnò al Vescovo prenestino il castello di Chianciano e tutte le conquiste fatte dai Senesi nel distretto d'O. (V. *Statuti di Chianciano*, pag. LXXX).

CCXX.

1235

luglio 4

Aggiunta alla lega fra i Comuni di Firenze e di O. a rafforzare l'amicizia e la società stretta fra loro e per guarentigia contro ai Senesi:

Aggiunta fatta alla lega fra i CC. di Firenze e d'O.

Nella chiesa di S. Reparata in Firenze.

Adnati nella Chiesa di Santa Reparata i Consoli de' cavalieri, dei giudici e notari, de' cambisti, de' mercanti di Calimola e di tutti i mercanti, dell'arte della lana e di porta Santa Maria, i Priori delle arti e i Signori dieci di ciascun sestiere, promisero, in nome del C. di Firenze, al Potestà orvietano Gaetano « Salvi » di Firenze e a Ranieri « Guidonis Montanarii » sindaco del C. d'O., che se dopo la pace fatta fra Orvietani e Fiorentini coi Senesi dovessero questi di nuovo muover guerra a O. i Fiorentini si terrebbero pronti a difenderli. Lo stesso promisero gli Orvietani al signor Compagnone « de Poltronis » di Mantova potestà di Firenze, nel caso che i Senesi offendessero i Fiorentini.

Fatto nella detta Chiesa, presenti nel Consiglio Grandio « Mantuani », Azone « Ilde » milite del Potestà, Giacomo « Scanii » giudice del medesimo, Ranieri « de Cacia », Licio e Abruno notari fiorentini e Ranieri « Stephani », Oddone « Greci », Cittadino « Bertrami », Girardino « Berizonis », Amedeo « Bartholomei » e il signor Buongiovanni « Comitil Fumi » d'O., Pratese e Mainetto banditori del C. di Firenze.

Guidotto giud. e not. del C. d'O. e del Potestà, con Guglielmo « Berignonis » di Cuma.

(Copia del 16 agosto 1251 di Masseo not.).

Ivi, Dipl. ad an.

CCXXI.

1235

novembre 12

Da Perugia.

« Gregorius episcopus etc. dilectis filiis Potestatibus et Consilio Senen. salutem etc. Cum urbevetanis, in Ecclesie Romane obsequio existentibus, dilectum filium nobilem virum Bernardinum de Scelona civem urbevetanum ceperitis et detineatis captivum, non sine nostra et eiusdem ecclesie iniuria et offensa, quia de statu vestro paterna sollicitudine cogitantes, ad bonum pacis et quietis vestre intendere proponimus, domino concedente, universitatem vestram monemus et hortamur attente, per apostolica vobis scripta districte precipiendo mandantes, quatinus sicut gratiam nostram diligitis et indignationem cupitis evitare, prefatum nobilem infra octo dies post susceptionem presentium reddatis nobis a vinculis penitus absolutum, maxime cum in dilecto filio nobili viro Cazaconte vobis optima compensatio rependatur, quem Urbevetani ad mandatum nostrum parati sunt in nostris manibus liberum assignare. Ad hec autem exe-

Bolla di papa Gregorio IX ai Senesi per la restituzione del signor di Scelona agli Orvietani.

« quenda, dilectum filium fratrem G. capellanum nostrum ad vos duximus
 « destinandum, cui super his credatis que vobis ex parte nostra duxerit
 « proponenda ».

« Datum Perusii, II Ind. novembris pontif. nostri anno octavo ».

Arch. di St.
 Sen. Dipl. Rif.
 ad an.

CCXXII.

1235

novembre 25

Da Viterbo.

« Gregorius episcopus etc. Dilectis filiis Potestati, Consilio et Comuni
 Senen. etc.

« Dilecti filii Vincimisi, Johannes Barbeta, Wallelmus Bernardini, Sala-
 « marius Bernardinus Peri de Vaski et eorum socii mercatores Urbeveta-
 « ni « sua nobis conquestione monstrarunt, quod cum olim Albizo, Fridericus
 « Bandini et quidem alii mercatores senenses pro quadam summa sterlin-
 « gorum et aliarum monetarum argenti, quam nomine venditionis rece-
 « perunt ab eis, quamdam sibi teneantur solvere pecunie quantitate,
 « sicut apparet per publicum instrumentum, tandem discordia inter vos
 « et cives Urbevitanos, diabolo instigante, suborta, nos eosdem merca-
 « tores senenses ad exhibendum vobis ipsam pecuniam, pro vestre volun-
 « tatis arbitrio, compulstis, eamque sibi eisdem urbevitanis solvendam
 « restituere denegatis. Quia vero fame vestre non expedit vel saluti aliena
 « taliter retinere, presertim cum reformate pacis videretur ex detentione
 « huiusmodi pecunie derogari, universitatem vestram rogamus, monemus et
 « hortamur attente, ac per apostolica vobis scripta mandamus, quatinus,
 « si res ita se habet, prefatam pecuniam sine difficultate qualibet Urbe-
 « vetanis mercatoribus restituatis eisdem, ita quod iustam de vobis non
 « habeant materiam conquerendi, et nos propter hoc scribere amplius non
 « cogamur ».

« Dat. Viterbii, VII. kal. decembris, pontificatus nostri anno nono ».

Bolla di papa
 Gregorio IX
 ai Senesi per
 la restituzio-
 ne di certe
 somme a mer-
 canti d'O.

lvi, Dipl. Rif.
 ad an.

Da uno spoglio di G. A. PECCI nella Biblioteca del R. Arch. di Siena, *Sped. della Scala*, I, pag. 256, n.º 140 si ha notizia di altra bolla di papa Gregorio IX data in Viterbo il 29 aprile 1236, l'anno decimo del pontificato, ugualmente al Potestà, Consiglio e Popolo di Siena perchè non vengano resi i beni spettanti al Potestà, nobili e cittadini d'O. portatisi enormemente con Ugo suddiacono e con T. cappellani suoi colà mandati, volendo che non siane fatta la restituzione, finchè non fossero ritornati alla sua obbedienza.

CCXXIII.

1237

gennaio 7

Nel palazzo del
 C. d'O.

Gaetano « Salvi » cittadino di Firenze e già Potestà d'O. dichiara di
 essere stato soddisfatto di ogni suo salario e di ogni danno, ammenda e
 spese di sua potesteria sulle convenzioni fatte al signor Rugggerino « Salvi »
 potestà d'O. legittimo stipulante per il C. detto.

Fatto solennemente nel palazzo del C. d'O. nel Consiglio Generale con-
 gregato in esso palazzo, presente Oddone « Stabile » not., Fascia « Guidonis
 Guglielmuni » not., Stabile « Recuverantie » not., Marsoppio e Guisello giudici.
 Buonconte not.

Quietanza.

Arch. Com. Orv.
 Tit. c. 78.

CCXXIV.

1237

aprile 21

Ivi.

Masseo « Falconius » di Amelia, procuratore e sindaco del C. d'Amelia, come appare da pubblici istrumenti, uno di mano d' Enrico notaro d'Amelia, l'altro di mano di Buoncambio notaro d'O., promise a nome del C. d'Amelia a Gualcherino « Petri Medici » notaro del C., procuratore e sindaco del C. medesimo d'O., di fare e procurare a nome del C. d'Amelia, che Tebaldo « Vivarelli », Geremia « Ofredueci », Giovanni « Farolfi », Nicola « Fatii », Pietro « Gualterii », Masseo « Chierici », Donadeo « Gilie », Donadeo « Monaldi », Masseo « Arracani », Giraldo « Benecase », i quali tutti furono prigionieri amelini presso Orvieto, che nè essi, nè il C. d'Amelia offenderanno le persone e la C. d'O. per via della loro presura e de' danni patiti: goveranno invece al C. e alle persone di Lugnano contro i Todini e i loro fautori e non offenderanno nella robba e nella persona, « ad mandata domini pape ». Promettono anche di non esigere ammenda di danni così per la loro presura, come per la loro prigionia. Si protestano cittadini d'Amelia e giurano d'osservare tutte queste cose, sotto pena di cento marche d'argento. Inoltre il signor Rinaldo « Leonardi », Gianni Cellerario, Angelo « Nicole », tutti di Narni, a preghiera e mandato di detto Masseo sindaco d'Amelia e de' detti prigionieri già liberati, dettero malleveria presso Gualcherino sindaco del C. d'O.

Fatto in O. nel palazzo del C. nel Consiglio Generale, presenti Monaldo « Bertrami », Filippo « Paganucci », Bonaventura « Martini », Stefano « Barote », Boncambio notaro, Aldobrandino « Uguiccionis » e Oddone cavaliere del Potestà d'O. testimoni.

Guido « Ranerii » not.

*Obbligazione
del C. d'Amelia.*

Ivi, Tit. c. 91.

CCXXV.

1237

maggio 14

*Nella piazza
del C. d'O. in
pubblica con-
cione.*

« In nomine etc. Ad honorem Dei etc., et honorem et reverentiam « Potestatis et Consilii et Communis W. ». Il signor Pepo « q. Tancredi Manentis de Sartiano », Bolgarello suo fratello, Rimbotto suo figlio. Raniero « Manentis », Rinaldo « d. Rimbocti » e Bernardino suo fratello, per essi e per Manentuccio, figli del fu detto Tancredi conte di Sartiano, Federico « Rustici » sindaco del C. di Chianciano, come da istrumento pubblico di mano di Bartolomeo notaro, Vito Console e Rettore di detto castello, Rusticello « Philippi », Diotaviva « Gualfreducci », Aldobrandino « domine Gualdrade », Avveduto « Simbardi », Pietro « Goiale », Bonfiglio « Scoete », Guido « Renaldi Scoeti », Bonostato « Rusticelli », Ventura « Angeli », Guarnotto « Pasqualis », Guidotto « Bersole », Talento « de Camporseldute », Benecasa « Mariani », « Placi Pepi », Rusticello « Ruberti », Bruno « Gironzi », Guido « Allenati », Benentende « Stantie », Grazia « Boni » e Bonaguida « Paganelli » chianciani, tutti e singoli, tanto i conti, quanto i chianciani, per sè, loro eredi e successori, a nome e vece del C. e dell'università di Chianciano, rinnovarono il contratto fatto fra la C. d'O. e la buona memoria il Conte Manente avo de' predetti Conti

*Capitoli dei
Conti Ma-
nenti.*

nel modo che fu celebrato, e specialmente vollero e promisero fare e osservare i capitoli infrascritti, promettendo a Buongiovanni « Petri Marescocti », sindaco del C. d'O. ricevento a nome di questo: — 1.° di fare guerra, pace, tregua, oste, esercito, cavalcata e parlamento, a volontà del potestà e del Consiglio d'O., della loro terra e delle terre poste « citra Clanem a Salarico intus versus W. » contro tutti, specialmente Senesi, tolto il papa e l'imperatore: — 2.° di ricettare, giovare e difendere gli Orvietani, e gli uomini di dette terre non offendere: — 3.° di non tòrre guida o pedaggio a persona d'O.: — 4.° di concedere le terre guarnite e sguarnite, e in esse e per esse l'entrata e l'uscita con pochi e molti, e specialmente in Chianciano, a piacere del Potestà e del Consiglio d'O., in tempo di guerra, contro tutti, specialmente contro i Senesi, rendendole, finita la guerra, ai conti stessi: non osservando le quali cose i conti, la terra o le terre predette rimangano e sieno « de jure domini » « et omni jure quo potest » della città d'O., a titolo di pena. Se poi uno o più de' detti conti in ciò mancassero, quegli o gli altri sieno puniti nello stesso modo predetto e gli altri procedano contro lui o contro loro, a volontà del Consiglio d'O., perchè detta terra e dette terre loro sono del distretto d'O.; con questo che per tenere, ricuperare e difendere le quali, gli uomini e i conti che hanno diritto oltra la Chiana non sieno impediti dal Potestà o dal C. d'O.: — 5.° di non aver fatto contratti col C. di Siena o con altra speciale persona di dette loro terre; di ritenere per falsi quelli che vi avessero, e di non farne in futuro; cose tutte che giurarono in pubblica concione d'O. sugli Evangeli e promisero farle giurare dai Chianciani e da quanti uomini hanno ed avranno « a Salarico « intus versus civitatem W. »: — 6.° di recare al signor Alberto « Struscio » Potestà d'O. e al detto sindaco, riceventi pel C. d'O., le chiavi di Chianciano, del castello, cassaro e torre col vessillo, libero sempre il Potestà d'O. d'andare e venire in detto castello, e il vessillo della C. d'O. a onore del potestà della città d'O. porre e far porre nella torre di Chianciano « in signum verum vere subiectionis potestatis et C. W. ipsius « castris »: — 7.° di far giurare ogni anno, quando ne fossero richiesti, agli uomini delle loro terre il « sequimentum potestatis sen consulatus W. »; con questo di più, che il primo contratto fatto fra la C. d'O. e il Conte Manente loro avo non sia diminuito in nulla per il contratto presente, ma se più sia in quello che in questo in utilità e per il bene del C. d'O. o d'alcuna persona del C., duri e valga e non diminuisca in nulla per il presente contratto, e l'uno e l'altro si tenga per uno solo dove concordino: — 8.° d'osservare le dette cose in perpetuo sotto detta pena: — 9.° di dare ogni anno al C. d'O. nella festa di S. Maria d'agosto il reddito di tre marche d'argento per tutta la detta terra e per le dette terre loro sopra Chianciano: — 10.° di dare il detto reddito di tre marche per tutto il tempo trascorso, in cui quel reddito non fu pagato: — 11.° di far sì che Manentuccio figlio del fu Tancredi osservi le dette cose. Le quali promisero perchè il potestà e il sindaco predetto a nome del C. d'O. li ricevevano sotto la protezione loro.

Fatto nella piazza del C. d' O. nella pubblica concione , presente « Abate
 « Radulfi de Florentia, Ubertino Ubertini, Guillelmo de Valdarno, domino
 « Gerardo de Tuderto iudice, d. Corrado de Belloctis de Cremona iudice,
 « d. Octone de Cremona milite potestatis, Johanne notario de Tuderto, Il-
 « dibranduccio Nicole Maczocchi, Monaldo Bertrami, Bonconte Monaldi, Gui-
 « done Alberucci, Riccumanno Janni Parzale, Guidone Petri Varii, Bocculo
 « Andree Martii, Jacobino Mathei Frorite, Ranerio Jacobi Gualfredi, Jacobo
 « Peponis Homedei Fallis, Ranutio Trasmundi, Stephano Tebalducci, Bo-
 « noiohanne Jacob Leonardi, Maffeo Faffuei, Ranerio, Mathei Giraldi,
 « Ranerio de Rocca, Philippo Paganuci et Butricello Petri de Baskio ».
 Benvenuto not.

Ivi, Sav. c. 29.

Publicata negli *Statuti di Chianciano*, pag. LXXXIV.

CCXXVI.

1237

giugno 1

Da Viterbo.

« Gregorius Episcopus etc. Dilectis filiis Consilio et Superstibus Civi-
 « tatis W. salut. etc. Ex parte dilecti filii nobilis viri Alberti Trusii po-
 « testatis vestre fuit propositum coram nobis, quod dum olim in statuto
 « Civitatis vestre iuramento firmato statute fuerint pro puniendis excessibus
 « certe pene, quas ei et Iudici suo egredi non licebat, vos attendentes,
 « quod pene non timebantur prefate, pro eo quod erant modice seu nulle,
 « propter quod transgressores gravius excedentes, multa pericula et enormia
 « committebant, ac per hoc tranquillitati Civitatis eiusdem salubriter pro-
 « videre volentes, per quosdam de ipsa Civitate ad hoc specialiter deputatos,
 « novas constitutiones ad compescendas malitias malignorum et corri-
 « gendos excessus insolentium edidistis. Quare fuit nobis humiliter sup-
 « plicatum ut cum pro necessitate temporum et varietate negociorum
 « consueverit frequenter Civitatis predictae statuta mutari, et idem Potestas
 « statutum Civitatis eiusdem, salvo mandato nostro, se iuraverit serva-
 « turum, servari constitutiones huiusmodi mandavimus. Quia vero non
 « possunt statuta fieri, si ea maxime utilia non servantur, Universitati
 « vestre d' stricte precipiendo mandamus, quatenus contra constitutiones
 « eandem, hiis dumtaxat exceptis, que irrogant penam sanguinis vel
 « cruciatum corporis, nullatenus veniatis, statuto Civitatis predictae contrario
 « firmato iuramento, seu firmitate alia non obstante.
 « Dat. Viterbii, Kal. Junii anno undecimo ».

*Bolla di papa
 Gregorio IX
 per gli statu-
 ti della città.*

Publicata dal THEINER, Op. cit., I, 108.

CCXXVII.

1237

settembre 2

*In O. « ante pon-
 « ticam S. An-
 « dreæ ».*

Fordivoglia « q. d. Fordivoglie » di Rotacastello, presente il signor
 Gentile suo fratello, riceve dal signor Rollandino « Fortiguerra Stephani »,
 da Rinaldo « Barote », da Morando « Bernardini Calice » e da Oddone
 « Rollandini, soprastanti ai prigioni di Todì che sono nella città d' O.,
 ottantatre lire lucchesi e pisane nuove sulla somma di quattrocento lire,

Quietanza.

quali stabili di dar loro il Consiglio d'O. « pro muriccio dieti castri », delle quali si dichiara quietanzato ».

Fatto in O. « ante ponticam sancti Andree », in presenza di Farolfo « Scarpecte », di Bartolomeo « Ardiccionis », di Ranieri « Leonardi », di Pietro « Materia », di Bernardo « Janni Parzale » ecc.

Jacomo not.

Arch.Com.Orv.
Sav c. 38.

CCXXVIII.

1237

settembre 14

Nel palazzo
del C. d'O.

Alberto Struscio Potestà d'O. per autorità del Consiglio Generale, tanto de' cento, quanto de' dugento consiglieri, delle capitadini delle arti, delle società degli anteriori, adunati a suon di campana e di corno nel palazzo del C., nominò Filippo Pazzano cittadino d'O. sindaco e attore sopra la riforma della pace in corte del papa, e a ricever promesse e cauzioni dal sindaco di Todi, dal potestà e dagli ambasciatori di detta città e dal papa e suoi nunzii.

Nomina del sindaco per la pace con Todi.

Ivi, Tit. c. 91.

CCXXIX.

1237

dicembre 23

Ivi.

Ranieri giudice aretino fa quietanza a Monaldo « Bertrami » e a Fafuccio Camarlingo del C. d'O., di sessanta lire lucchesi e pisane che gli erano dovute per suo salario.

Quietanza

Nel palazzo del C. d'O. presenti « Somao Guidonis pellipario, Grande « Viannantis, Tebaldo Tebalbi Saraceni » testimoni.

Buonconte not.

Ivi, Tit. c. 78.

CCXXX.

1237

dicembre 23

Ivi.

Ranieri detto fa quietanza di lire ventitre, residuo di suo salario come notaro del C. d'O., di altre lire ventitre per un'ambasciata fatta da lui stesso, e di lire dieci per scrittura e copia del Costituto degli sbanditi e per scritture degli stessi sbanditi.

Idem

Fatto « sollempniter in palatio C. W. », presenti Maseo « Berardini », Gronda notaro, Stabile notaro, « Benintende Flaviani », « Pero Vite », Aldobrandino « Creduli » testimoni.

Buonconte not.

Ivi.

CCXXXI.

1238

gennaio 7

Ivi.

Gaetano « Salvi » cittadino fiorentino e già Potestà d'O. dichiara di aver ricevuto dal C. d'O. tutto il suo avere per salario, danni e spese del tempo che egli fu Potestà, e ne rilascia quietanza a Rugerino « Salvi » Potestà d'O.

Idem

Fatto solennemente nel palazzo del C. nel Consiglio Generale congregato a suon di campana, presenti Oddone « Stabilis » notaro, Fascia « Guidonis Guillelmini » not., Stabile « Recuverantie » notaro, Marsoppino notaro e Gusello giudice.

Buonconte not.

Ivi, Tit. c. 48.

CCXXXII.

1238
febbraio 17*Ivi.*

Giovanni Leone cittadino romano dichiara di aver ricevuto « in Camera solutionis » da Guido Ricco sindaco del C. d' O. lire settecento lucchesi e pisane nuove, meno lire undici, somma dovutagli dal Comune e da Guido « Ranerii Todini » sindaco del medesimo, per istrumento di mano di Gualcherino notaro, con promessa che se avesse dei soci nella perdita delle mercanzie toltegli, questi non cedano ad altri il loro diritto.

Idem

Per l'osservanza di queste cose presta fideiussione, presso il detto sindaco, Pietro « Gregorii Paure » Potestà d' O. non come Potestà, ma come privata persona, d'ordine di detto Giovanni Leone.

Nel palazzo del C. presenti Buonconte « Gonnella », Buongiovanni notaro, Guido « Bartholomei » notaro, Bernardino « Andree » e più altri.

Oddone « Stabile » not.

Ivi, Sav. c. 40 l.

CCXXXIII.

1238
febbraio 17*Ivi.*

Giovanni Leone di Roma avanti il pagamento fattogli del denaro che deve avere dal C. d' O. per le some di panni derubategli, concede a Guido Ricco sindaco del C. d' O. ogni diritto e azione che egli ha verso il C. e gli uomini di Flazano e verso il C. e gli uomini di Acquapendente e di Cetona, sempre per la stessa occasione, per il prezzo di lire settecento, meno undici, di monete nuove e lucchesi e pisane, le quali dichiara di avere ricevute.

Cessione di diritti.

Nel palazzo del C. presenti Almerico e Buongiovanni giudici, Filippo « Paganuctii », Sinibaldo « Ranutii Hermanni », Buonconte e Andrea notari.

Oddone « Stablis » not.

Ivi, Tit. c. 90.

CCXXXIV.

1238
maggio 23*Nel luogo di Bolsina.*

A onor di Dio, della Vergine, de' Santi e della Romana Chiesa. Tenore della concordia contratta fra Almerico giudice, sindaco, procuratore e attore del C. d' O., come da istrumento di procura fatto per mano di Ottone notaro del C. d' O. e Beneassetta « Rollandi » da Siena, sindaco, procuratore e attore del C. di Toscanella, come da istrumento di Acconzacasca notaro di questo luogo. — Almerico giudice promette per il C. d' O. — 1.° Che le Rocchette di Flaiano, di Guinigi e di Castel Vecchio essendo del distretto d' O., gli Orvietani e distrettuali non offenderanno in alcun modo, nè danneggeranno le persone della città, del contado e del distretto di Toscanella, e che anzi ne cureranno la difesa, specialmente dentro la città d' O. in sua forza e suo distretto: — 2.° Che non torranno guida o scorta: — 3.° Che in caso di guerra, richiesti dal C. di Toscanella e dal Consiglio Generale, farebbero oste e a proprie spese, « redditibus et fortanis » quattro giorni dopo che ne fossero richiesti, e starebbero otto giorni, fuori di quelli dell'andata e del ritorno; e questo una volta all'anno. Se i « milites », « archarii » e « balistrarii » o altri chiedessero da parte di quei di Toscanella l'oste generale, vadano, dentro tre giorni dalla richiesta, per quindici giorni etc.;

Atto di concordia fra i CC. di O. e Toscanella.

e questo per due volte l'anno: — 4.° Che ogni anno dall'una e dall'altra città, quando si nominano tutti gli altri ufficiali, si elegga un arbitro, e per quest'anno se ne elegga uno fra otto giorni, a soprastante delle ammende, dei danni dati o malefizi o malettolte, e dilinisca le « liquida et clara » in termine di giorni quindici, e le « dubia » fra un mese, con ricorso al Potestà delle due città etc.: — 5.° Se gli uomini o i signori non soddisfacessero secondo la detta forma, offendendo quei di Toscanella nelle persone e nella roba, sarebbero sbanditi d'Orvieto e suo contado e privati delle terre, e contro loro fatta viva guerra dal C. d'O. e da quello di Toscanella, e due volte l'anno cavalcata su i beni de' malfattori e ricettatori di sbanditi; e questo fuori del patto di far oste, come al n.° 3. Se il Signor Ranieri o altri stessero a' mandati del Potestà d'O., i loro beni non si devasterebbero, ma invece quelli di coloro caduti in malefizi o fattisi ricettatori di sbanditi: — 6.° Che di tutti i malacquisti o rubamenti fatti fin ora provvedano a loro arbitrio i Potestà d'O. e di Toscanella; ma si paghi l' « herbatium » fra due anni e nove mesi e il pedaggio a quei di Toscanella, e da questo tempo ancora si possa torre tale dazio: — 7.° Che i contratti con le altre terre sieno del tenore del presente, il quale duri venticinque anni: — 8.° Che nel contrarre si prenda garanzia solamente sui beni di colui col quale si contrae e coi suoi eredi e successori: — 9.° Che questa concordia sia giurata da trecento nomini dell'una e dell'altra città; e questi, eletti da sindaci, giurino per iscritto, e uno di essi giuri in pubblica concione per tutti, e se ne facciano ambedue gli istrumenti in O. e in Toscanella: — 10.° Che ogni anno nel Costituto delle due città si ponga questa concordia: — 11.° Che non sia ricevuto alcun « servum » o « manentem » di altri luoghi; e se si dovesse pur farlo, il « dominus », ovvero il procurator suo venga a provare che l'aveva avuto « in possessione », e gli sia restituito colle robe, fra quattro giorni; ma di ciò non corra pena fra le due città. S'osservino tutti questi capitoli, salvo a prendere altro partito di comune accordo con pubblico istrumento per mano di notari d'O. e di Toscanella. E questi capitoli promesso le parti di osservare, sotto pena di mille marche d'argento, obbligandovi i beni dei due Comuni, dichiarasi non essere diretti contro Papa, Chiesa, Imperatore, Romani e Fiorentini.

Fatto solennemente in casa de' figliuoli « q. Pipini de Bulseno, in burgo Bulseno », presenti Pietro « Gregorii Pagure » Console romano e Potestà d'O., Buongiovanni Potestà di Toscanella, Monaldo « Bertrami » Camarlingo del C. d'O., Sinibaldo « Ranucci Hermann » Maseo « Faffuti », Ranieri « Adilasio », Nicoletto scudiere di Egidio « Montanelli », Lotterengo, Pietro « Provenzani », Pietro scudiere del signor Buongiovanni Potestà di Toscanella, Egidio « Montanelli », Jacomo « Cietadini », Angelo giudice, Ermanno « Massuetii Englesci » testimoni.

Buonconte not. d'O.: « et interfuit Acconzacasa notarius Tuscanelle, quod facere debuit ».

CCXXXV.

1238

marzo 29

Da Viterbo.

Gregorio papa IX commette con sua bolla al vescovo d' O. la cognizione di una causa fra il Monastero di Monte Amiata da una, il Vescovo di Chiusi, l'abbate di S. Piero in Campo ecc. dall'altra parte, per avere questi fabbricata una cappella nella parrocchia di S. Andrea di Radicofani spettante al predetto Monastero, in suo danno e pregiudizio.

Data in Viterbo l'anno IX del pontificato.

Bolla dtp. Gregorio IX per il monastero di Monte Amiata.

Arch. di St. Sen. Dipl. S. Salv. ad an.

CCXXXVI.

1238

aprile 1

Dal Laterano.

Gregorio Papa IX, con sua bolla al Rettore del Ducato di Spoleto, ordina di costringere colle pene spirituali e temporali i Todini ad osservare la pace con O., ricordando di loro come si erano fatti ad invadere i castelli della Chiesa, assediando in Lagnano G. (Gottifredo) de' Prefetti, suddiacono e cappellano pontificio, mandato in difesa de' fedeli. Ammoniti dal Vescovo di Porto e dal Card. di S. Lorenzo in Lucina perchè desistessero, seicento Todini furono presi e ritenuti dagli Orvietani. Il papa, commosso alle lacrime de' Todini, ricevuto da loro giuramento di stare all'obbedienza della Chiesa, de' prigionieri, cinquecento ne fece mettere in libertà, e fece gli altri trasferire a Montefiascone perchè dicevano di stare a grande disagio, col patto che se qualcuno fuggisse, il Potestà di Todi fosse tenuto a rimandarlo. Questo patto non fu osservato per tutti i fuggiaschi, fuori che per due. Inoltre di stare ai mandati della Chiesa, secondo il dato giuramento e di osservare la pace con O., si riformò per modo, che gli uomini delle città e del contado delle due parti dai 14 ai 60 anni giurassero di osservarla, dando cento ostaggi, intorno ai quali udito che « in locis duris et asperis haberentur », li fece trasferire altrove a volontà de' Todini, cioè a Terni. Ma questi, violando il giuramento, danneggiarono castelli e ville, tentando d' invaderli. Perciò ordina procedersi contro di loro ec.

Data dal Laterano, l'a. XII del pontificato.

Idem contro i Todini.

Publicata dal THEINER, Op. cit. I, pag. 110.

CCXXXVII.

1238

agosto 11

Da Anagni.

« Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Priori et fratribus heremi Sancti Willelmi, ordinis sancti Benedicti, Urbeveticane diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

« Justis petentium desideriis dignum est nos facilem perhibere assensum, et vota, quae a rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere. Cum igitur, sicut petitio vestra nobis exhibita continebat, nos olim reformationem heremi de Mazapalu, que propter incuriam et malitiam hujusmodi quondam prioris et aliorum habitantium in eadem erat tam in capite quam in membris diminuta valde, ac in temporalibus et in spiritualibus deformata, dilecto filio nostro R. Sancte Marie in Cosmedin

Bolla di p. Gregorio IX per la riforma del convento di Mazapalu.

« diacono Cardinali duxerimus committendum. Idem super statu eiusdem
 « diligenter inquirens et attendens, quod per vos poterat reformari, eam
 « cum pertinentiis suis vobis, auctoritate nostra, concessit. Nos igitur, quod
 « ab eodem cardinale factum est in hac parte ratum habentes, predictam
 « heremum vobis et per vos heremo, nostra auctoritate apostolica, con-
 « firmamus et presentis scripti patrocinio communimus, diocesani Episcopi,
 « Abbatis Sancti Sepulcri et cuiuslibet alterius jure salvo. Nulli ergo om-
 « nino hominum liceat etc.
 « Dat. Ananie, iij idus Augusti, pontificatus nostri anno duodecimo ».

Arch. Vesc. Orv.
 B. c. 139.

CCXXXVIII

1238

dicembre 21

Rinaldo « Davini » cittadino viterbese per sè e suoi soci dichiara di aver ricevuto due some di panni fiorentini.

Quietanza.

Segue la dichiarazione di Guido notaro di aver fatto un istrumento « de apoteca posita sub palatio » etc.

Arch. Com. Orv.
 Tit. c. 81.

Guido « Ranieri » not.

CCXXXIX.

1239

maggio 13

In Orvieto.

Pietro « Jannis Tentarii, spillarius florentinus Fendi Bonaccursi Janni Bizonis », per sè e per i suoi compagni, quietà Guglielmo « Ranaldi Marini », sindaco del Consiglio del C. d' O., lo stesso Consiglio speciale e generale e il C. d' O. dall'obbligazione e dal contratto fatto fra loro di milledugento ventiquattro lire senesi, lucchesi e pisane, quali detto sindaco dichiara di aver ricevuto a mutuo per quattro mesi, obbligativisi gli ambasciatori orvietani Enrico « Bartholomei », Monaldo « Ranieri Stephani » ed altri loro soci, ambasciatori del C. d'O., con Pietro « Anibaldi » potestà, di che fu fatto istrumento per mano di Leonardo « Nulglali » notaro.

Idem

In O., presenti Pietro e Stefano « Mannetti », Oddone « Stephani Mannetti », Bentivegna « Laurentii », Jacobino « Petri Anselmi » Angelo « Pauli Gennari ».

Ivi, Tit. c. 79.

Buonconte not.

CCXL.

1239

giugno 8

Nel piano « de Guarangnone ».

Nel luogo detto il Piano « de Guarangnone », in presenza di Angelo, giudice del C. d' O., di Sinibaldo « Ranucii », di Ermanno, di Pandolfo « Bernardinis Prioris », di Enrico « Bartholomei Philippi », di Pietro Romano, di Monaldo « Lodigerii », di Masseo « Faffucii » e di molti altri, Ugolino Visconte, « stans sub tentorio potestatis infrascripti », promette a Pietro « Anibaldi », console romano e Potestà d' O, di stare e obbedire ai mandati di lui e giura sugli Evangelii, dando per fideiussori Ranieri di Montorio per dugento lire, Lupicino « Petri Jannis » per cento lire e Aldobrandino Conte di Celona.

Giuramenti di Ugolino Visconte e di quei « de Flaiano ».

stofani », Aldobrandino « Sigilboeti », Giordano « Lodigerii », Monaldo « Lodigerii », Accomando notaro, Guido « Ranieri Todini » notaro e altri testimoni.

Federico « Massei » not.

Ivi, Tit. c. 75.

CCXLVIII.

1239

novembre 30

In Firenze.

Il signor Ruggerino « Salvi » coll'autorità del signor Spinello « Spade », giudice ordinario, emancipa i suoi figli Ruggero e Gaetano, chiamato « Quietanus », dando loro facoltà di compiere qualunque atto senza la potestà paterna e dona loro per legittima la sesta parte di una casa ec. ec.

Atto di emancipazione.

F. in Firenze, presenti Gaetano e Astigiano fratelli figli del fu Salvi, Cambio « f. Rainerii Jamboni », Enrico « f. Rainerii Jamboni », Ranieri « f. ol. Albertini Jamboni » e Ranieri « Jamboni ».

Spinello « Spade » giudice ord. « d. Henrici ».

« Ospedalerius » not.

Copia di Guido « Ranierii Tudini » not. del C. d'O. con Giovanni e « Fascia » notari.

Ivi, Tit. c. 91.

CCXLIX.

1239

dicembre 29

Nella camera di sopra del palazzo dei C.

Enrico, Guido e Filippo « Bartholomei Philippi » e Barto « Rapizelli » rilasciano quietanza a Provenzano « Lupicini » Camarlingo del C. d'O. di ceceinquanta lire lucchesi e pisane nuove, che Nicola « Pictosus » ricevè da detto Barto presso Montefiascone, « causa deferendi apud Romani man- « dato domini Petri Anibaldi potestatis diete Civitatis, pro magistris, pro « trabukectis et aliis fornimentis faciendis, supra Castrum Liprage », come di essa somma appariva pubblico istrumento per mano di Bongiovanni notaro. I quali denari confessava detto Barto d'aver pagato allo stesso Nicola per i figli di Bartolomeo « Philippi » per recarsi in Roma a far dette provviste, computatesi cinquanta lire della somma di cento lire per condanna di Giovanni « Plani » e quindici più « de funiculis ». E similmente detti figli di Bartolomeo « Philippi » fecero quietanza di quaranta lire sulla somma delle centoquaranta che dovevano dal C. « pro custodia et expensis factis « in Caraiola », somma che a nome del C. Pietro « Gregorii Paure » già Potestà aveva promesso di pagare, come da istrumento di Toncella notaro. E questa quietanza fecero per lui, perchè Pietro « Anibaldi » Potestà compensò e scomputò dalla condanna di Giovanni « Plani ».

Quietanza di denaro per il trasporto di arnesi guerreschi a Liprage e per la guardia di Carraiola.

Nella camera superiore del palazzo del C., presenti Pietro romano, Bongiovanni « Comitibus Fumi », Aldobrandino « Sigilboeti », Morico giudice, Amideo « Lupicini » e molti altri testimoni.

Federico « Mazzei » not.

Ivi, De Bust. c. 34 t.

CCXLIII.

1239
agosto 6, 9
ottobre 7

Nel palazzo del
C. d'O.

Morico romano, giudice del C. e giudice e Vicario del Potestà Pietro « Anibaldi », console romano, in presenza di molti testimoni, nel palazzo del C. « sub debito sacramentorum et recollarum », precepta Ranuccio « de Rocca », Rustico de Flaiano » e Ranuccio « Siccò » di non ricettare in alcun tempo nelle case e nelle terre loro « hereticos, patarenos sive « credentes et falsarios, false monete factores » e di non offendere chiese e ospedali; di non offendere, per dieci anni, cittadini d'O. « et homines et sue societatis » e generalmente ogni altra persona qualunque nella vita e nella roba, senza licenza del Potestà o de' Consoli, « per furtum vel rapinam vel toloniam, in stratis vel aliis locis », per loro o per altri uomini « vel servientes vel spavalδος, fures sive latrones vel per aliquam submissam personam »; ma di difendere, se bisogni, gli orvietani e distrettuali e le cose loro. Sono mallevadori di Ranieri « de Rocca » i seguenti: Monaldo « Ranerii » e Ranieri « de Montorio che si obbliga per mille e cento lire: di Rustico « de Flaiano » è mallevadore lo stesso Ranieri di Montorio e di Ranieri sono mallevadori Ranieri « Stephani » e Aldobrandino « Ranerii ». I seguenti sono testimoni: Enrico « Bartholomei Philippi », Almerico giudice, Gianni « Ranerii Cencii », « Butrikello Guidonis Mercenarii », Ranieri « Dominici », Guiltone « de Bisentio », Filippo « Bartholomei Philippi », Bartone « Rapizelle », Lucense « Senibaldi », Giuliano « Blasii », Ranuccio « Joseppi » notaro del C. e Provenzano « Lupicini » camarlingo.

Precepto di non
ricettare eretici
e falsari.

A dì 7 ottobre ebbe equal precepto Ugolino « de Flaiano », mallevadore Stefano « Fogalascie »; testimoni Pietro romano giudice, Pietro « Johannis Beccarii », Marsiliotto « Franci Zamponis », Bernardino « Prioris de Vaski », Viviano « Bernardini Jaconi », Ranuccio « Comitiss Ranerii », Stefano « Barrote », Giovanni « Aldribrandini » e Gianni « Jamfortis » notaro.

A dì 9 d'agosto fu preceptato ugualmente Ugolino Visconte della Rocchetta « Guiniseii », presenti Provenzano « Lupicini » camarlingo del C., Almerico giudice, Guiltone da Bisenzio, Marsiliotto « Petri Ranucci Hermanni », Pandolfo e Aldobranduccio « Nicole », mallevadori Pandolfo « de Manzano », Aldobrandino « Bernardini » Conte di Cetona, Ranieri di Montorio, Ranieri che si obbligò per lire dugento e Lupicino per lire cento, sciolto dalla mallevateria Lupicino « Petri Janni » che pagò la somma, per la quale si era obbligato.

Guido « Ranerii Todini » notaro.

Ivi, Tit. c. 73.

CCXLIV.

1239
settembre 9

Nel palazzo
vecchio del C.

Il nobil uomo Ranieri di Montorio, in presenza del Consiglio speciale e di Angelo giudice del C. d'O. e di Provenzano « Lupicini » camarlingo, promette in perpetuo a Morico, giudice del C. e Vicario di Pietro « Anibaldi », Console Romano e per grazia di Dio Potestà d'O. che stipula e riceve per il detto C.: — 1.º di ritenere Castel Vecchio (« Veclum » e

Obbligazione
del Signor
Ranieri di
Montorio.

altrove « Vekim ») a far guerra e pace a favore del C. d' O. contro ogni persona e università, a mandato del C., del Potestà, de' Consoli o Rettori d' O. o di certo nunzio del C. detto: — 2.º di dare il castello guernito o no, con ingresso e uscita, quante volte sia necessario o piaccia loro: — 3.º di non venderlo, pignorarlo od obbligarlo, alienarlo, permutarlo. donarlo, se non fra' figliuoli ed eredi suoi, nè altro fare « quod possit obesse C. W. », senza speciale licenza e mandato del Potestà o de' Consoli d' O. che saranno per i tempi e senza autorità del Consiglio « et per cartam publicam sigillatam sigillo C. W. ». Le quali cose tutte promette di osservare, sotto pena di mille marche di buono e puro argento, obbligandovi tutti i suoi beni. I seguenti restano mallevadori per la metà di detta pena, ciascuno per sua rata, « rennuntiantes novi constituti beneficio », obbligandovi i loro beni e cioè: Monaldo « Ildribandini Ranieri Stephani », Buonconte « Munaldi », Cittadino « Bertrami », Ranieri « de Rocca » e Giovanni « Ugulini Grece ».

Nel palazzo vecchio del C., nel Consiglio speciale, alla presenza dei Consiglieri Stefano « Fogalasio », Bartolomeo « Bernardini Prioris », Aldobrandino « Nicole », Aldobrandino « Sigilboeti », Monaldo « Hermannii Nigri », Guido « Cristofani », Bonconte « Munaldi », Giordano « Lodigerii » e altri Consiglieri speciali in detto Consiglio esistenti, congregati, secondo l'uso, a suon di campana, come testimoni.

Nello stesso giorno, nella camera di sopra del palazzo del C., presenti detto Angelo Giudice, Provenzano « Lupicini » Camarlingo, Domenico « Toncelle », Bartolomeo « Bernardini Prioris », Aldobrandino Sigilboeti », Guido « Cristofani », Giordano « Lodigerii » e Giovanni « Ugulini Grece » testimoni, il detto signor Ranieri di Montorio costituito alla presenza di Morico giudice, toccati i SS. Evangeli, detto contratto giurò d'osservare in ogni suo capitolo.

Federico « Massei » not.

Ivi, Tit. c. 72.

CCXLV.

1239

ottobre 13

Pietro « molendinarius », cittadino romano, fa quietanza a Provenzano « Lupicini », Camarlingo del C. d'O., di sessantasei lire e dodici soldi lucchesi e pisani nuovi, per trentatre lire e sei soldi « provisionorum », che Catalano ricevette a mutuo da detto Pietro, quando fu in Roma in qualità di Sindaco, per spese sue e di Masseo « Falfucii », di Almerico giudice. di Bonconte notaro, di Guglielmo « Ranaldi Marini » e di Giovanni « Magistri Fidancie », notaro, già ambasciatori del C., mallevadore Pietro « Anibaldi », come privata persona. Fa anche quietanza di quarantaquattro lire per ventidue lire « provisionorum » che Catalano ricevette a mutuo in Roma per spese sue e di detti ambasciatori, i quali nella loro ambasciata trattarono degli stafici ritenuti da Pietro « Gregorii Paure »; e più di quindici lire « pro munere, guilgardone seu melioramento curso in

Quietanza di denaro per ambasciatori a Roma.

Nella Camera di sopra del palazzo del C.

« dietis denariis a termino supra usque in odiernum diem » e di sei lire per spese e vetture fatte in tre volte in O. onde esigere detti denari.

Nella camera di sopra del palazzo del C. presenti Morico e Angelo giudici, Nicola « Piloso » e Giannuccio scudiero di Morico.

Federico « Massei » not.

Ivi, Tit. c. 74.

CCXLVI.

1239

ottobre 13

Nel palazzo
del C.

Guidotto « Guidonis Pigolueti » dichiara di aver ricevuto da Provenzano « Lupicini » Camarlingo del C. d'O. cinquantuna lira di monete nuove lucchesi e pisane, per le quali Pietro « Anibaldi », Console romano e per grazia di Dio Potestà d'O., come privato, aveva promesso pagargli l'interesse di venti soldi, comprese venticinque lire e dieci soldi. La qual somma era servita per compensare alcuni « Corgnetani » di certi buoi tolti loro contro la tregua fatta col C. di detto castello dai figli di Guido « Ronzonis de Flaiano ». Fa quietanza ancora di sei lire « pro guilgardone » di detti denari, corso dalla Pasqua passata a tutt'oggi.

*Idem
per compensare
certi C. » nentani.*

Nel palazzo del C. presenti Morico giudice del C., Pietro « Ranerii Adilasio », Amedeo « Lupicini », Federico « Petri Rainaldi Aspecte » e Giacomo « Semblanzo ».

Federico « Massei » not.

Ivi, Tit. c. 68.

CCXLVII.

1239

novembre 15

Nella camera
del palazzo
del C.

Il nobile uomo Egidio « Montanelli de Tuscania » rilascia quietanza a Provenzano « Lupicini » Camarlingo del C. di centocinquantasette lire e dieci soldi di monete lucchesi e pisane nuove, della qual somma è mallevadore; — 1.º in cinquantadue lire e dieci soldi presso Ranieri « Mattei » e fratelli di Toscanella per Filippo « Paganucci » e Aldobrandino « Guillemi presbiteri », i quali ebbero a mutuo detti denari per ordine di Pietro « Anibaldi », Potestà d'O., per pagare i soldati della città, « qui erant apud Tuscanam in succursum Tuscanensium, auctoritate Consilii Civitatis »; — 2.º in ventuna lira era mallevadore coi creditori « pro dicto negotio », quali denari egualmente ebbe a mutuo; — 3.º in trentuna lire e dieci soldi presso Bartolomeo « Bonominis » di Toscanella; — 4.º in altre lire trentuna presso Bartolomeo per Pandolfo « Bernardini Prioris », mutuante sempre per detto negozio. Sono computate in questa somma dieci lire e dieci soldi « pro merito et guilgardone dictorum denariorum », corso dal termine come sopra, e computate pure sono otto lire per sue spese di otto giorni in venire, stare e ritornare per esigere detti denari e tre lire per danni sostenuti in dette fideiussioni, dicendo: « predictos creditores abstulisse sibi suum equum et ad mandicaturam retinuisse et naticlam sui molendini ».

*Idem
per pagare soldati
in soccorso
di Toscanella.*

Nella camera del palazzo del C., presenti il Potestà, Enrico e Ranieri « Bartolomei Philippi », Alessandro « Johannis Bartholomei », Pietro « Chri-

« Sancti Viti et eius pertinentium, post mutilationem membrorum hominum
 « eiusdem, quam Urbevetani hostes facere nullatenus presumpserunt,
 « ad castrum Sancti Viti, utcumque post eorum combustionem relevare
 « potuimus, relevatum cum hostibus Urbevetanis, Dei timore postposito,
 « manu valida accedentes, ecclesiam et homines circumstantes, vestimentis
 « altarium et omnibus ornamentis et rebus mobilibus spoliarunt et viros
 « et mulieres cum infantibus nudos turpiter reliquentes, Abbatem, cleri-
 « cum et homines supradictos captivos ad castrum Rotacastelli ducentes,
 « carcerali custodia tenere, in Dei contemptum et obprobrium et Ur-
 « bevetani populi universi. Quos cum moniti fuerint per dilectorum Con-
 « sulum nuntios frequenter, ut satisfacerent de offensis et satisfacere
 « contempserint contumaces, ipsi zelo Dei et b. Marie semper Virginis
 « accensi et legitime defensores cum eorum fautoribus pene dire ac banni
 « gladio percusserunt, sicut patet per publicum instrumentum. Verum cum
 « eorum cor, sicut adamas, fuerit induratum et percussi renuntiaverint
 « subscribere disciplinam, ut contritione duplici conterantur, et quos Dei
 « timor a pena non revocat, ecclesiastice revocet coherctio discipline, dictos
 « Comites, Nos Rainerius permissione divina Urbevetanus Episcopus anathe-
 « matis vinculo duximus innodandos, excommunicatos denuntiantes eisdem
 « et anathematis vinculo ferientes omnes, qui predictis sacrilegis et pre-
 « donibus auxilium prestiterint, licet favorem, terras eorum, quamdiu
 « fuerint ibi, subponentes ecclesiastico interdicto, uxoribus, filiis et ipsorum
 « familie dari prohibentes ecclesiasticam sepolturam, et preter penitentias
 « morientium et baptismata puerorum, omnia ecclesiastica sacramenta.
 « Que si quis clericorum, ausu temerario, contra prohibitionem nostram
 « dare presumpserit, officii et beneficii privationis pena se noverit ferendum.
 « Omnes etiam legitimos actus, quos fecerint donec fuerint hac excomu-
 « nicatione legati, denuntiamus irritos et inanes.

« Lata fuit hec sententia a dicto d. Episcopo in Capitulo Episcopali, pre-
 « sentibus d. S. Archidiacono Urbevetano, presbitero Guidone de Alglano,
 « Consulo Mulgani, Jacobo Carbonis et Rainerio Aspecte, testibus ad hec
 « vocatis.

« Ego Cittadinus Philippi, Sedis Apostolice auctoritate notarius consti-
 « tutus, huius sententie prolationi interfui et mandato dicti d. Episcopi, ut
 « supra legitur, scripsi et publicavi.

« Signum dicti Cittadini not. ».

Ivi.

In caratteri del secolo leggesi appresso ad una mano disegnata ad indicare l'istru-
 mento soprapposto: « Nota crudelitatem maximam ».

L'anno innanzi l'abate Paolo e i suoi monaci avevano promesso al vescovo di
 spendere una certa somma tutti gli anni « in muricio et munitione Castri Sancti
 Viti » (Ivi, c. 134). Ma, come si vede, i Signori di Rotacastello non ne lasciarono
 loro il tempo.

I rigori contro questi Conti sono una prova del timore che cagionavano in città
 i ghibellini per il favore di Federico II, che l'anno avanti passando per Orvieto
 aveva rafforzato la parte contraria al reggimento.

CCLIV.

1244

gennaio 7

Dalla finestra
del palazzo
del C.

« In nomine domini amen. Anno ejusdem millesimo duocentesimo qua-
« dragesimo primo, indictione quartadecima, tempore domini Gregorii p.
« noni, VIJ die intrante mense Januarii. Cum Fordevolgia, Pepo et Petrus
« Comites de Rotacastello citati sint, primo per Ildribanductium publicum
« balitorem et postmodum per eundem Ildribanductium et duos alios ba-
« litores, ut venirent coram Urbevetanis Consulibus, venerabili patri Ur-
« bevetano Episcopo rationabiliter responsuri super dampno et iniuria, que
« intulerunt eidem super Castro Sancti Viti, ad quod manu valida acce-
« dentes, Abbatem et homines ipsius castri ceperunt, quos detinent captu-
« atos, quosdam percusserunt etiam et castrum totum nichilominus rebus
« omnibus spoliarunt, ac concessa eis plena securitate, quam a Consulibus
« per C. nunctium postularunt, venire contempserunt coram eis, Guido Becus,
« publicus preco C., de mandato dictorum Consulium, stans ad fenestram
« palatii C. supradictos Comites et eorum fautores, in personis et rebus ad
« sonum cornu, voce preconia exbandivit, ut si dicti Comites hinc ad
« tertium diem non venerint facturi mandata consulium, sint in banno
« mille libr. lucensium et pisanorum novorum, de quo banno exire non
« possint, nec extrahi, nisi fecerint mandata Consulium et solverint dictam
« penam, et quicumque ipsos et fautores eorum offenderit id faciat absque
« pena ».

« Factum fuit hoc exbandimentum a dicto preconio, mandato Consulium,
« stante ad fenestram palatii, presentibus S. Archidiacono Urbevetano, Azone
« priore Sancte Victorie Aquependentis, presbitero Guilielmo Capellano d.
« Episcopi, d. Jacobo Franki, d. Saraceno Tudini Rapizi, d. Galieo Xpofori
« de platea, d. Henrico Benecase et aliis pluribus testibus ad hec spetialiter
« convocatis.

« Ego Cittadinus Philippi, Sedis Apostolice auctoritate not. constitutus,
« huic exbandimento interfui et rogatus scribere scripsi.

« Signum dicti Cittadini not. ».

Sentenza di
bando contro i
conti di Rota-
castello.

Arch. Vesc. Orv.
B. c. 133 l.

CCLV.

1244

febbraio 8

« In Capitulo
Episcopali ».

« In nomine domini amen. Anno eiusdem millesimo duocentesimo qua-
« dragesimo primo, indictione quartadecima, tempore d. Gregori pp. noni
« VIJ idus februarii.

« D. Rainerius permissione divina Urbevetanus episcopus contra Comites
« de Rotacastello, coram testibus infrascriptis et me notario sententiam
« protulit in hec verba. Qualiter Comites de Rotacastello, ab antiquo Ci-
« vitati Urbevetane infesti fuerint et rebelles, ruina munitionum testatur
« et eorum superbia manifestat. Idem enim, cum sua conuenserint, ut
« devorent aliena, destruxerint propria, ut ex eis iterum releventur, largi
« extiterint, ut aliorum sit eis preda subsidium sub nomine largitatis,
« sub defensionis pallore, sacrilega manu sanguinem effuderint clericorum,
« qui clamare de terra creditur manifeste, post combustionem ecclesie

Sentenza di sco-
munica data
dal Vescovo
Raineri con-
tro i mede-
simi.

Rustico « de Flaiano » fece egual promessa e giuramento, anche per lui essendo fideiussore Ranieri di Montorio. E quindi Ugolino « de Rocka Flaiani », fideiussore Stefano « Fogalaseia » e Ranieri di detto luogo, presenti Angelo giudice, « Maralvigioso » e Monaldo « Lodigerii », Monaldo « Ranerii » obbliga i suoi beni, fideiussore lo stesso Ranieri di Montorio, in cento lire, presenti Provenzano « Lupicini » e Guido « Transmundi ».

« Roelus Jannis Roeli » notaro della Curia maggiore della città d'O. Ivi, Tit. c. 69.

CCXLI.

1239

giugno 9

« In castris
Plani Soga-
ne ».

Ranieri « Gactus » signore della Sala promette a Pietro « Anibaldi », per grazia di Dio Console Romano e Potestà d'O., per sè e per il castellano e per tutti gli altri della Sala, di stare e obbedire a tutti i mandati e precetti di lui, come fanno gli altri cittadini d'O. e quei del contado, e giura sugli Evangeli, dando fideiussore per lui Cittadino « Bertrami », Ranieri « Guidonis Ranucii Bernardini », Marsiliotto, Almerico giudice e Bernardo « Rainerii Petri Lambertucci ».

*Giuramento del
Signor della
Sala.*

F. « in castris Plani Sogane », presenti Angelo, giudice del C. d'O., Roco notaro, « Maralviloso Romano », Aldobrandino « Sigilbocti », Camarlingo del C. d'O. e altri molti « stantibus sub tentorio potestatis predicte ».

Bernardo « Petri Fabri » not.

Ivi, Tit. c. 69.

CCXLII.

1239

luglio 26

Nel palazzo del
C. d'O. in Con-
siglio.

Gottofredo de' Prefetti, cappellano del papa, rilascia quietanza a Pietro « Anibaldi », console romano e Potestà d'O., a Provenzano « Lupicini », camarlingo e a Orvietano, banditore del C., sindaco a ciò costituito, di tutte le spese da lui fatte nell'anno scorso, allorchè era in O. per la guerra con quei di Todi, e anche de' danni sostenuti nell'esercito orvietano, mediante la concessione delle terre « de comunaliis ». Promette poi, sotto pena di cento marche d'argento, di non cedere a niuno i diritti suoi e di non fare cosa che sia contro a detto contratto, e fa quietanza di trecento lire lucchesi e pisane.

*Quietanza di
Gottofredo de'
Prefetti.*

Nel palazzo del C. in Consiglio, presenti Ranieri « Hermanni Nigri », Almerico giudice, Nicola « Bramandi », Monaldo « Hermanni Nigri », Aldobrandino « Nicole », Buonconte notaro, Bartolomeo « Ildribandi » notaro, Rannuccio « Joseppi » notaro, Pietro « Vaste » notaro, Federico « Talonarii » e gli altri consiglieri.

Federico « Massei » notaro.

Ivi, Tit. c. 71.

CCXLIII.

1239

agosto 6, 9

ottobre 7

*Nel palazzo d'ol
C. d'O.*

Morico romano, giudice del C. e giudice e Vicario del Potestà Pietro « Anibaldi », console romano, in presenza di molti testimoni, nel palazzo del C. « sub debito sacramentorum et recoltarum », precetta Ranuccio « de Rocca », Rustico de Flaiano » e Ranuccio « Siccio » di non ricettare in alcun tempo nelle case e nelle terre loro « hereticos, patarenos sive « credentes et falsarios, false monete factores » e di non offendere chiese e ospedali; di non offendere, per dieci anni, cittadini d'O. « et homines et sue societatis » e generalmente ogni altra persona qualunque nella vita e nella roba, senza licenza del Potestà o de' Consoli, « per furtum vel rapinam vel toloniam, in stratis vel aliis locis », per loro o per altri uomini « vel servientes vel spavalδος, fures sive latrones vel per aliquam submissam personam »; ma di difendere, se bisogni, gli orvietani e distrettuali e le cose loro. Sono mallevadori di Ranieri « de Rocca » i seguenti: Monaldo « Ranerii » e Ranieri « de Montorio che si obbliga per mille e cento lire: di Rustico « de Flaiano » è mallevadore lo stesso Ranieri di Montorio e di Ranieri sono mallevadori Ranieri « Stephani » e Aldobrandino « Ranerii ». I seguenti sono testimoni: Enrico « Bartholomei Philippi », Almerico giudice, Gianni « Ranerii Cencii », « Butrikello Guidonis Mercenarii », Ranieri « Dominicci », Guiltone « de Bisentio », Filippo « Bartholomei Philippi », Bartone « Rapizelle », Lucense « Senibaldi », Giuliano « Blasii », Ranuccio « Joseppi » notaro del C. e Provenzano « Lupicini » camarlingo.

*Precetto di non
ricettare eretici
e falsari.*

A di 7 ottobre ebbe egual precetto Ugolino « de Flaiano », mallevadore Stefano « Fogalascie »; testimoni Pietro romano giudice, Pietro « Johannis Beccarii », Marsiliotto « Franci Zamponis », Bernardino « Prioris de Vaski », Viviano « Bernardini Jaconi », Ranuccio « Comitis Ranerii », Stefano « Barrote », Giovanni « Aldribrandini » e Gianni « Jamfortis » notaro.

A di 9 d'agosto fu precettato ugualmente Ugolino Visconte della Rocchetta « Guiniscii », presenti Provenzano « Lupicini » camarlingo del C., Almerico giudice, Guiltone da Bisenzio, Marsiliotto « Petri Ranucci Hermannii », Pandolfo e Aldobranduccio « Nicole », mallevadori Pandolfo « de Manzano », Aldobrandino « Bernardini » Conte di Cetona, Ranieri di Montorio, Ranieri che si obbligò per lire dugento e Lupicino per lire cento, sciolto dalla mallevoria Lupicino « Petri Janni » che pagò la somma, per la quale si era obbligato.

Guido « Ranerii Todini » notaro.

Ivi, Tit. c. 73.

CCXLIV.

1239

settembre 9

*Nel palazzo
vecchio del C.*

Il nobil uomo Ranieri di Montorio, in presenza del Consiglio speciale e di Angelo giudice del C. d'O. e di Provenzano « Lupicini » camarlingo, promette in perpetuo a Morico, giudice del C. e Vicario di Pietro « Anibaldi », Console Romano e per grazia di Dio Potestà d'O. che stipula e riceve per il detto C.: — 1.º di ritenere Castel Vecchio (« Veclum » e

*Obbligazione
del Signor
Ranieri di
Montorio.*

altrove « Vekium ») a far guerra e pace a favore del C. d'O. contro ogni persona e università, a mandato del C., del Potestà, de' Consoli o Rettori d'O. o di certo nunzio del C. detto: — 2.º di dare il castello guernito o no, con ingresso e uscita, quante volte sia necessario o piaceia loro: — 3.º di non venderlo, pignorarlo od obbligarlo, alienarlo, permutarlo, donarlo, se non fra' figliuoli ed eredi suoi, nè altro fare « quod possit obesse C. W. », senza speciale licenza e mandato del Potestà o de' Consoli d'O. che saranno per i tempi e senza autorità del Consiglio « et per cartam publicam sigillatam sigillo C. W. ». Le quali cose tutte promette di osservare, sotto pena di mille marche di buono e puro argento, obbligandovi tutti i suoi beni. I seguenti restano mallevadori per la metà di detta pena, ciascuno per sua rata, « renuntiantes novi constituti beneficio », obbligandovi i loro beni e cioè: Monaldo « Ildribandini Ranieri Stephani », Buoneconte « Munaldi », Cittadino « Bertrami », Ranieri « de Rocca » e Giovanni « Ugolini Grece ».

Nel palazzo vecchio del C., nel Consiglio speciale, alla presenza dei Consiglieri Stefano « Fogalasio », Bartolomeo « Bernardini Prioris », Aldobrandino « Nicole », Aldobrandino « Sigilboeti », Monaldo « Hermanni Nigri », Guido « Cristofani », Buoneconte « Munaldi », Giordano « Lodigerii » e altri Consiglieri speciali in detto Consiglio esistenti, congregati, secondo l'uso, a suon di campana, come testimoni.

Nello stesso giorno, nella camera di sopra del palazzo del C., presenti detto Angelo Giudice, Provenzano « Lupicini » Camarlingo, Domenico « Toncelle », Bartolomeo « Bernardini Prioris », Aldobrandino Sigilboeti », Guido « Cristofani », Giordano « Lodigerii » e Giovanni « Ugolini Grece » testimoni, il detto signor Ranieri di Montorio costituito alla presenza di Morico giudice, toccati i SS. Evangeli, detto contratto giurò d'osservare in ogni suo capitolo.

Federico « Massei » not.

Ivi, Tit. c. 72.

CCXLV.

1239

ottobre 13

Pietro « molendinarius », cittadino romano, fa quietanza a Provenzano « Lupicini », Camarlingo del C. d'O., di sessantasei lire e dodici soldi lucchesi e pisani nuovi, per trentatre lire e sei soldi « provisionorum », che Catalano ricevette a mutuo da detto Pietro, quando fu in Roma in qualità di Sindaco, per spese sue e di Masseo « Faffucii », di Almerico giudice, di Buoneconte notaro, di Guglielmo « Ranaldi Marini » e di Giovanni « Magistri Fidancie », notaro, già ambasciatori del C., mallevadore Pietro « Anibaldi », come privata persona. Fa anche quietanza di quarantaquattro lire per ventidue lire « provisionorum » che Catalano ricevette a mutuo in Roma per spese sue e di detti ambasciatori, i quali nella loro ambasciata trattarono degli statici ritenuti da Pietro « Gregorii Paure »; e più di quindici lire « pro munere, guilglardone seu melioramento curso in

Quietanza di denaro per ambasciatori a Roma.

Nella Camera di sopra del palazzo del C.

CCLVI.

1241
giugno 13

Vertendo questione tra Riccardo vescovo d'O. da una parte e Gianni « Ranuclii Jamfortis », Pietro « Massucti », Lazzaro « de Puteo », Stefano « Rebalducii » e Quintavalle, detto « Voccanera », i quali avevano comperato i frutti « communalgium », a nome della società dall'altra parte, per i frutti esistenti « in maclone de Monte Rofeno » e « in novalibus terris de planitie, iuxta flumen Palee sub pennitiis Montis Rofeni », i quali frutti detto vescovo diceva appartenerglisi. essendo in tenuta dell'Eremo di Laureto, i detti compratori davanti ai signori Ranieri « Guidonis », Bonconte « Munaldi », Enrico « Bartholomei » e Provenzano « Lupicini », Consoli orvietani esistenti presso il fossato che viene « de maclone », così stabilirono d'accordo col vescovo: che sien suoi i frutti del fossato all'eremo e dal luogo ove il fossato entra in Paglia « cum supradicta planitie, que « est iuxta flumen Palee et iuxta pendices ».

*Sentenza di lo-
do.*

Fatto nel campo, presso detto fossato che viene « de maclone », presenti prete S. Arcidiacono orvietano, maestro Guglielmo priore di S. Andrea, Jacomo « Fortisguerre » canonico orvietano, i signori Monaldo « Rainerii Stephani », Ranuccio « Ildribandini Rainucii » e « Ingrano Tebalduclii ». Cittadino « Philippi » not.

Ivi, B. c. 127 l.

CCLVII.

1243
febbraio 13
a giugno 11

Raniero « Stephani » Camarlingo del C. d'O. e Aldobrandino per lui danno a nome del C. centuna lira e otto soldi al signor Ramberto « de Gisleriis » Potestà d'O. sulla somma di ottocento lire per suo salario, computati tutti i denari dati a tutt'oggi da Nicola e da Giacomo notari, e ne ricevono quietanza.

*Quietanze va-
rie.*

*Nel palazzo
vecchio del
C.*

In O. « in veteri palatio Comunis », presenti frate Apollinare, Nicola « Guidonis Mercenarii », Ranuccio « Arditiionis », Bernardino « Petri Bonifatii », Ruffa « Nicole » e Ugulino « Johannis Uguiccionis » testimoni.

A dì 10 di marzo Ramberto « de Gisleriis » cittadino bolognese e per la grazia di Dio Potestà d'O. dichiara d'aver ricevuto « in camera solutionis » da Aldobrandino « Guillelmi presbiteri » vicario, di Ranieri « Stephani » Camarlingo del C., cento lire di buoni denari lucchesi e pisani nuovi, per il suo salario.

Ivi, presenti Nicola e Guglielmo giudici, Jacomo « Raimundi » notaro e Tommaso servente di Nicola.

Seguono altre quietanze del 31 marzo di quaranta lire ricevute da Aldobrandino « Guillelmi » e da prete « Dece » facenti le veci del signor Ranieri Camarlingo del C.

Ivi, presenti Benvegnate socio del Potestà, Nicola e Guglielmo giudici, Fidanza « Paganutii », Giovanni « Bartolomei » testimoni:

del 23 aprile di sessantasei lire.

Ivi, presenti Guido « Petri de Brina » e Pietro Grosso », Jacomo « Raimundi » e molti altri :

del maggio 6, di lire undici ricevute da Aldobrandino facente le veci del Camarlingo.

Ivi presenti Giovanni « de Parma », Enrico « de Alisandra », Manfredino e altri molti :

del maggio 29, di lire trentaquattro di monete nuove lucchesi e pisane minute.

Ivi, presenti Jacomo « Raimundi » notaro, Guglielmo « Guglielmi Larii » e Pietro « Ildribandini Cazale » :

del giugno 11, di lire quindici.

Ivi « in superiori camera palatii C. » presenti Gherardo « Ugolini de Ghisleris », Jacomo « Raimundi » notaro e Bonaparte :

del giugno 24 di lire cinquanta e soldi quattro.

Ivi nella camera del palazzo, presenti Giovanni « Petri Alberici », Marsilio « Johannis Beccarii », Jacomo « Raimundi » e Bonagrazia not.

Pietro « Leonardi » notaro della maggior Curia d'O. scrisse in tre esemplari.

Arch. Com. Orv.
Tit. c. 93.

CCLVIII.

1243

giugno 3)

Ivi.

Ramberto « de Ghisleris » cittadino bolognese Potestà d'O. dichiara d'aver ricevuto « in camera solutionis » da Aldobrandino « Guilielmi » e da prete Dece, facenti le veci del signor Ranieri « Stephani » Camarlingo del C., ventisei soldi e sei denari di buoni denari lucchesi e pisani nuovi minuti per suo salario.

Nel palazzo del C., presenti Enrico notaro, Pietro « Guglielmi Pepuli » e altri molti.

Pietro « Leonardi » not. « scripsi tribus vicibus, videlicet semel in libro camerarii, secundo in carta missa Bononie, tertio in hoc libro, tamen una tantum fuit solutio ».

Ivi, Fil. c. 94.

CCLIX.

1244

ottobre 27

In Chiusi.

Bernardino Conte di Cetona e Aldobrandino suo figlio promettono al Sindaco di Chiusi di far pace con questa città e di tenere la loro terra per quei di Chiusi, favorendo gli amici e osteggiando i nemici loro, salvo l'imperatore, i suoi legati e il papa (« postquam ad concordiam cum domino nostro principe deveniret ») e salvo la città d'Orvieto e la terra di Acquapendente. Quindi il Sindaco della città di Chiusi promette di tutelare i Conti nelle loro giurisdizioni e di fare per loro le cose promesse dai Conti stessi a favore della città di Chiusi: in caso di contravvenzione a

Obbligazione di
Bernardino
conte di Cetona
alla città di Chiusi.

questi patti, tanto l'una parte, quanto l'altra si sottopongono alla multa di cento marche d'argento. Oltre a ciò i Conti si obbligano di procurare l'assenso del rispettivo figlio e fratello Guido.

In Cbiusi, avanti alla curia del palazzo episcopale, presenti Petrucciolo giudice, Giovanni di Sant'Egidio, Ranieri notaro, Cittadino notaro, Nericone notaro, Rocco « Jannis », Abbate..... Bervenuto « Guidonis », Pietro « Mariani », Filippo « Jacobi », Romeo « Alde », Leonardo « Marfognonis » e « Bernardino « d. Ugulini Comitis de Cigiale » ed altri.

lvi, Dipl. ad an.

Gozo not.

CCLX.

1244

ottobre 29

« Ante apotecam
florum Ugu-
lini Grece ».

Iacomo « sartor de Mescina Apugliensis » dichiara di avere ricevuto da Pietro « Bernardini Iuliani », da Filippo « Paganuzzi » e da Raniero « de Arari » rettori del popolo d'O. a nome del C. un cavallo di pelo rosso, toltogli da Pietro « Velle » e dai suoi compagni cittadini orvietani.

Quietanza di
un cavallo.

In O. « ante apotecam florum Ugulini Grece », presenti Ranieri « Adilase », Pietro « Settembrine », Simeone Rosso, Alessandro « Johannis Bartholomei » testimoni.

lvi, Tit. c. 82.

Stabile not.

CCLXI.

1244

ottobre 29

lvi.

Jacomo detto dichiara di avere ricevuto dai medesimi una spada, un paio « calzariorum de repe » e una lancia, toltagli da detto Pietro e socii.

Idem
di un spada ecc.

In O. es. presenti Aldobrandino « Ruffe Yagle », Pietro « Settembrine », Ranieri « Rollandi » e Ugolino campanaio testimoni.

lvi, Tit. c. 82.

Stabile not.

CCLXII.

1245

luglio 15

Nel palazzo del
C.

Ruggero « f. d. Rozolini Salvi » fiorentino, già potestà d'O., asserendo di essere emancipato, fa quietanza al signor Monaldo « Ranerii Stephani » Camarlingo e Sindaco del C. d'O. di centottantasette lire e dodici soldi di buoni denari lucchesi e pisani nuovi, « de decimo et interesse, dampnis et expensis » e per residuo di suo salario, come da obbligazione di Giovanni medico e notaro « de regione seu populo SS. Apostolorum », figlio che fu di Alessandro da Lubriano, sindaco del C. d'O., come da carta di sindacaria di mano di Guido « Petri Bruni » notaro. E qui il signor Gaetano « Salvi », cittadino di Firenze, presente e mandante detto Ruggero, presta per lui fideiussione e Ruggero riceve da detto Monaldo Camarlingo la somma di centottantasette lire e dodici soldi da una parte e di sessanta-cinque lire dall'altra, per danni e spese, come fu stabilito dal Consiglio Generale. Qual pagamento fu fatto presente il signor Gaetano predetto e davanti al signor Pietro « de Sancto Alberto » Potestà d'O. e gli infraseritti quattro Rettori del popolo e ad Enrico notaro e giudice rogante.

Idem
di salario del
Potestà.

Nel palazzo del C., presenti il signor Bongiovanni « Comitis (Fumi) », Pietro « Bernardini », Ranieri « Dominici » e Filippo Paganucti », Ret-

tori del popolo d'O., intervenendo come testimoni Tommaso giudice del C., Ranieri « Guidonis », Pietro « Cristofani », Nicola « Bramandi », Bonifacio « Dominicci », Aldebrandina « Guillelmi », prete « Dece » e Guglielmo « Larii ».

Enrico giudice e not.

Ivi, Tit. c. 89.

CCLXIII.

1246

marzo 23

Stefano « Villani » da Bolseno rilascia quietanza a favore di Bonifacio « Dominicci » Camarlingo del C. d'O., di Ranuccio « Venic » e di Bonaparte balitore di detto C., per un somiero di pelo bianco, preso dalla famiglia « d. Rainerii Cardinalis ».

*Idem
di un somiero*

*« Ante turrim
filiorum olim
Ranzuzali de
Caromis ».*

In O. « ante turrim filiorum olim Ranzuzali de Caromis », presenti Ermanno « Ranzuzali Uccelli », Cristoforo « Cristofore (?) » e Vitale « Bernardine » testimoni.

Ivi, De Bust.
c. 32.

Bombarone « Insileski » not.

CCLXIV.

1247

gennaio 27

Orvietano banditore del C., sindaco del C. d'O. a fare le infrascripte cose, come appare per istrumento di mano di Benvenuto « magistri Angelerii » notaro, dichiara a nome del C. d'O. di aver ricevuto a titolo di mutuo da Monaldo « Rainerii Stephani », da Ranuccio « Trasmundi », da Pero « Guillelmi Pepuli » e da Ranuccio « Ardizzonis » lire dugentocinquantotto di denari lucchesi e pisani nuovi, presente e mandante il Consiglio Generale e Speciale, Signori Rettori del popolo e i Signori delle arti e delle società, nel palazzo del C. per pagare a Tommasino « Cazanimieci » lire settecento, residuo del suo salario, come Potestà nell'anno passato. La qual somma di dugentocinquantotto lire il Sindaco a nome del C. promise di pagare ai creditori coll'interesse di venticinque lire all'anno; onde alloga o affitta loro le comunali di Ficulle, Carraiola e Fabro, ossia le tenute di dette tre contrade, per due anni, dalla festa di Sant'Angelo prossimo, « salvo jure laboratorum omnium Communagiarum etc., sicut scripte sunt in libris ». E ordina che nessuno lavori « de dictis Communalis » senza licenza dei creditori; che niuno estragga « bladum » senza ugual licenza, sotto le pene stabilite per il Costituto e la Carta del popolo, da pagarsi per metà al C. e per l'altra metà ai creditori. Che se non si potesse raccogliere da dette tenute « pro guerra d. Imperatoris vel d. Pape vel suorum nunciorum », sia loro lecito « rata ammissi temporis refinere, restaurare ». E se il C. a tempo di raccolta facesse oste, sia lecito loro di lasciarvi sei uomini per la guardia e per la raccolta, cioè due uomini per ciascuna di dette tre terre. Infine promise che il Potestà Andrea e i suoi successori porranno queste cose tutti gli anni nel Costituto.

*Quietanza di
mutuo e pi-
gnorazione
delle Comu-
natie.*

*Nel palazzo del
C.*

Nel palazzo del C., presente e mandante il Consiglio Generale e Speciale dei signori Cento del popolo e de' Venticquattro delle Società e delle Arti,

presenti Andrea « Andree Parentii » Potestà, Adamo giudice del C. e Ranieri « Christofani » giudice del C. per esso.

Federigo « Mazzei », Matteo, Benvenuto, Pepo « Jacobi Andree » notari.
Federico notaro della Sede Apostolica e ora della Curia maggiore.

Ivi, TH. c. 92.

CCLXV.

1247
[febbraio]

« Fridericus imperator, etc. Quum gloriosi triumphus sublimitas fortune
« nostre participes equa sorte universos amplectitur, felicem exaustam
« de hostili bello victoriam ad vestram optamus notitiam pervenire, quod
« in frange february die VIII, ad furoris bellici vocem arma producantur
« ad bellum, hostibus victoria vexilla minantur et concertantium virtus
« unitur ad prelium, et assumpta victoriosa potenter audacia in hostes
« potenter insurgitur, impugnantur et expugnantur, et cedunt gladiis et
« recedunt, succumbunt, procumbunt, in prelio disparent et solita
« usi confusione non parent. Quare ad castra postmodum victoriosi redi-
« vimus, et ut ad glorie triumphalem montem amicorum universitas nostra
« conscenderet, carcere nostro castrati delentos, desperationi mortis ad-
« dictos, longiorem amplius vite lineam non sperantes, pro mortuis dignos
« morte recepimus, et ut nobiliori palma glorie fruere, pietatis arte
« moniti, meritis (1) vite lineam dedimus, et vinculis ferreis alligatos
« census carceribus mancipandos. Igitur inexhausta favente elementia,
« tripudium de tanta concessa exultatione festiva suscipite: ardeat Urbe-
« veteris civitas, dentur manus ad celum, laudem corda concipiant, ora re-
« sonent et gratias dignas digno Judici referamus, qui iustitie defensores
« munitos iustitia et pro iustitia nos fecit esse victores ».

Lettera di Fe-
derico II im-
peratore per
partecipare
le sue vito-
rie.

Dall' HULLARD-BRÉHOLLES (*Hist. Dipl. Friderici Secundi*, t. VI. par. II, pag. 919 Parisiis, 1860 che lo trasse inedito dalla Biblioteca dell'Università di Torino, D. 38 (784) fol. 69 verso), è attribuito all'anno 1247, dopo di avere riportato una vittoria sui perugini o altri ribelli, allorchè dal regno di Sicilia Federico tornava in Toscana e in Lombardia.

Questa lettera diretta agli Orvietani farebbe credere che essi fossero ritornati a parte imperiale, ma se ciò fu, la mutazione del governo non dovette durare più di quello non durò nel 1238 per la sconfitta de' guelfi, sconfitta accennata nei *Brevi Annali della città di Perugia* (*Arch. Stor. Ital.* § 1, vol. 8.º pag. 55).

CCLXVI.

1247
febbraio 28

Nel palazzo del
C.

Davanti agli infrascritti, notaro e testimoni, convocato il Consiglio Generale e Speciale dei Rettori del popolo e de' Ventiquattro delle arti e delle società, « de volumptate omnium, nullo contradicente », il signor Andrea « Andree Johannis Parentii », console romano ed ora per grazia di Dio Potestà d'O., nomina sindaco e procuratore del C. Orvietano, banditore, a ricevere da Gianni « Ranuctii Cenzi » la somma che detto Gianni deve pagare « pro facto macinarie », per il versamento cioè dell'anno presente e dell'anno futuro,

Atto di procura
per ricevere
denari e pa-
garne.

(1) Forse: *meriti meritoris* o piuttosto: *merito morituris* (HULLARD-BRÉHOLLES).

e a ricever quietanza da Rinaldo « f. Umberti de Fiorenzi », procuratore de' figliuoli « olim d. Rainaldi de Pulze », di lire dugentodieci, dal procuratore « d. Rainaldi Melioris » della somma da pagarglisi, da Buonaguida « Gherardi » per sè e come procuratore de' figli « olim Ugolini » suo fratello di quaranta lire, e da Buongiovanni « Buonaccursi », procuratore di Buonaccorso « Cahngionis ». Finalmente a pagare oltre che a questi al signor Tommasino il residuo del suo salario.

Nel palazzo del C. presenti Federico « Massei » notaro, Matteo, Benvenuto e Amadore notari testimoni.

Federico not.

Ivi, Tit. c. 78.

CCLXVII.

1247

febbraio 28

Nel palazzo dei figli del fu Ugolino « de Greca ».

Davanti al notaro infrascritto, Buonaguida « Ghirardi » cittadino fiorentino, come procuratore di Jacomo, Bonafemina e Luzia figli « olim Ugolini », fratelli di esso Bonaguida, dichiara di aver ricevuto da Orvietano banditore del C. d'O. quaranta lire sulla somma di lire centododici per danni ricevuti dal C. d'O. « pro rebus ablatis a Florentinis civibus W. triginta septem lib. et x sol. » al tempo del signor Pietro « Gregorii Paure ». Di che è carta di Giovanni not. e di tutta la sorte è carta di Buonconte not.

Quietanza per rifazione di danni.

« In palatio filiorum olim d. Ugolini de Greca », presenti il signor Andrea « Andree Jannis Parentie », romano console e Potestà d'O., Adamo giudice del C., Andrea « Damensis », Nicola « Guidonis Mercendarii », Ranieri « Adilasio » rettori del popolo d'O., Buonagrazia notaro, Guido « Pepi ». Martinello « Martini Guidutie », Pietro « Guglielmi Pepuli », Pietro Guidonis Litte » testimoni.

Federigo not.

Ivi, Tit. c. 84.

CCLXVIII.

1247

febbraio 28

Ivi.

Rinaldo « f. olim d. Umberti » di Firenze procuratore di Difficenzo e di Rodolfo fratelli « f. olim d. Rainaldi Difficenzii » detto « de Pulze » dichiara di aver ricevuto da Orvietano sindaco del C. d'O. dugentodieci lire lucchesi e pisane nuove.

Fa anche quietanza di lire centoquindici e più per danni e spese e interesse « sicut cum eo fuerit accapitatum », secondo il precetto degli arbitri di O. e di Firenze.

Nel palazzo detto.

Federico not.

Ivi, Tit. c. 81.

CCLXIX.

1247

marzo 14

Ivi.

Paolo chierico di Sant' Angelo di Pusterla, procuratore di Faidolfo « de sancto Gemino », come da procura di mano di Jacomo notaro, dichiara di aver ricevuto da Orvietano, banditore del C. sindaco, quaranta lire, e cioè trenta per sorte e dieci per danni e spese « pro mendo sui

Quietanza per ammenda di un cavallo.

« equi ferrati, quem ammisit in servitium C. », come appare da istrumento di mano di Bonconte notaro.

Nel palazzo del C., presenti Filippo « Paganucci », Janni « Sperandeo », Bonconte notaro, Federico « Mazzei » notaro, Adamo giudice del C. e Guido Camarlingo.

Federico not.

Ivi, Tit. c. 84.

CCLXX.

1247

marzo 23

« In palatio filiorum olim Petri Casoli ».

Tommasino « Cazaninici » di Bologna dichiara di avere ricevuto da Orvietano, sindaco del C. d' O., settecento lire per salario di sua potesteria dell'anno passato, dovutegli per contratto di mano di Bonaventura « Bombicini » notaro di Bologna e promessegli da Fidanza « Paganucci », sindaco del C., presso Bologna, computato il pagamento di centoventuna lira, tredici soldi e quattro denari, fatto da Bonifacio « Dominici », come dal libro del suo camarlingato, scritto di mano di Guido « Petri Brune » notaro, computato un altro pagamento di dugentoventi lire, otto soldi e quattro denari e un altro ancora fino alla somma di trecentocinquattro lire, fattigli l'uno da Bongiovanni « d. Domenici » e l'altro da Guido camarlinghi del C., come dai libri di Gualcherino e Federigo notari.

Idem del salario del Potestà.

F. in O. « in palatio filiorum olim Petri Casoli », presenti Almerico giudice, Fidanza « Paganucci », Bonifacio « Domenici », Buonaccorso giudice, Ramberto, Bongiovanni « d. Domenici » e Pietro « Guglielmi Pepuli » testimoni.

Federico not.

Ivi, Tit. c. 83.

CCLXXI.

1247

aprile 18

« Ante potecas Jannis Rainutii ».

Martino figlio del fu « Martini Guidutie », Console de' Mercanti, tanto per sè, quanto per Guido « Pepi » suo socio e per Guido « Marchi » Consoli de' Mercanti, dichiara di avere ricevuto da Guido Camarlingo del C. d' O. settantotto lire per restituzione di un mutuo fatto al Potestà Andrea e al Camarlingo, ad Andrea « Danensis », ad Aldobrandino « Johann Nericionis » e a Nicola « Guidonis ».

Idem per restituzione di un mutuo.

Raniero « Adilascie pro adimplemento pagamenti facti Florentinis », come da istrumento di Bonagrazia.

F. in O. « ante potecas Jannis Rainuctii », presenti diversi.

Federico not.

Ivi, Tit. c. 83

CCLXXII.

1247

aprile 23

Nel palazzo del C.

Maestro « Bonaionta » muratore, per sè, per « Scagno Naste » e per gli altri suoi compagni dichiara di aver ricevuto da Guido « Christofani » Camarlingo quaranta lire e dieci soldi « pro muritio et acconcinime..... in portis Civitatis, tempore d. Henrici et Bartolomei et sotiorum », come da istrumento di mano di Bongiovanni notaro

Idem per lavori alle porte della città.

Nel palazzo del C. presenti Matteo notaro, Pietro « Radulphuctii », Giovanni « Martelli », Benvenuto « magistri Angeli » notaro, Filippo « Paganuctii ».

Federico not.

Ivi, Tit. c. 83.

CCLXXIII.

1247

maggio 25

« In nomine domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti cuius tenor talis est.

« In nomine domini amen. Anno ejusdem millesimo ducesimo quadagesimo septimo indictione quinta, tempore domini Innocenti pape quarti, die sabbati septimo exeuntis mensis maij. Centum de duocentorum consiliariorum Consilio, quatuor de viginti quatuor Consulium artium et societatum in palatio C. W. ad sonum cornu et campane more solito congregato, d. Andreas Andree Jannis Parentis dei gratia Romanorum consul et potestas civitatis prefate, volente, consentiente et mandante Consilio supradicto et ipsum Consilium universum vice et nomine dicti C. et predicti fecerunt, creaverunt, constituerunt et ordinaverunt magistrum Benvenutum notarium filium olim magistri Angelarii, presentem, syndicum actorem et procuratorem dicti C. ad infrascripta omnia et singula inter C. W. et C. Tuderti facienda, recipienda et complenda, et ad remissionem faciendam et recipiendam iniuriarum, maleficiorum et dapnorum, et factam perpetuo conservandam, et ad promissionem faciendam sindaco Tuderti, et ad recipiendam ab ipso de infrascriptis omnibus et singulis capitulis observandis, et ad promissionem recipiendam a syndico supradicto de infrascriptis omnibus et singulis observandis et adimplendis a C. et hominibus Tuderti et eius districtus, et ad penam promittendam et stipulandam, ad omnia et singula facienda, que causa predicta occurrerint opportuna. promittentes nomine et vice dicti C. et pro ipso C., ratum et firmum habere et tenere quidquid de predictis vel aliquo predictorum vel infrascriptorum fuerit per predictum syndicum et procuratorem in omnibus et per omnia, sive in singulis, ordinatum factum et completum. Capitula infrascripta sunt ista, videlicet que inter alia convenientia esse haberi videntur ad remissionem et quietationem faciendam sive concordiam inter C. civitatis Tuderti et C. civitatis W., et ut facta et reformata perpetuo perseveret. — 1.º Quod dapna, expense, pene, iniurie, usure decurse et non decurrende et interesse hinc inde remittantur. — 2.º Item quod non liceat alieni creditori vel suis heredibus et suis successoribus alium pro alio convenire, nec comunitatem pro speciali, sed tantummodo debitorem suum vel heredes suos et successores, fideiussores suos similiter et heredes et successores ipsius fideiussoris, vel detemptorem seu possessorem bonorum debitoris vel fideiussoris, vel eorum heredum et successorum. — 3.º Item debitores teneantur solvere creditoribus quantitatem sexdecim librarum, et ab inde supra, infra unum mensem, omnes alios denarios, qui excedunt dictam quantitatem sexdecim librarum teneantur solvere tertiam partem in principio, scilicet infra unum

Procura del C. d. O. per remissione d'ingiurie.

« mensem, secundam partem vero inde ad alios sex menses, tertiam vero
 « partem residuam deinde ad alios sex menses, ita ut quantitas tota infra
 « annum solvatur, et post sententiam vel preceptum factum, salarium et
 « decima non recipiatur hinc inde, vel aliquo modo exigatur, ita tamen quod
 « condepnatio fiat intra triduum, viso publico instrumento. — 4.º Item te-
 « neantur potestates utriusque civitatis condepnare debitorem in quantitate
 « petita in solutione facienda in terminis supradictis et solutionem satisfacere,
 « prouti dictum est, coram aliquo ipsorum, viso publico instrumento, salvis
 « tantum hiis exceptionibus seu delationis falsi, seu compensationis, vel alia
 « earum que possint opponere propter condepnationem vel preceptum, et non
 « antea, salvis hiis duabus exceptionibus, hoc modo; scilicet, quietationis et
 « pacti de non petendo, de quietationibus videlicet et pactis de non petendo
 « de quibus apparent publica instrumenta, et questio predictarum exceptio-
 « num vel alterius earum infra viginti dies terminetur. In aliis vero debitis,
 « de quibus non apparent publica instrumenta, fiat vero secundum constituta
 « utriusque civitatis que modo sunt, ita tamen quod tractatus presens superius
 « et inferius scriptus per statuta utriusque civitatis non ledatur. — 5.º Item
 « si aliqua pars denegaret sortem pecunie vel alterius rei petite, precise
 « debitum non fuisse, et super ipsa petitione fieret calupnie iuramentum, et
 « pars que debitum denegaret convinceretur, teneatur ipsa pars convincta
 « solvere e editori tam sortem quam dapna et expensas factas et faciendas
 « et interesse totius temporis decursi et decurrendi et penam debiti, secun-
 « dum quod postulat ordo iuris. Si vero negaverit eam exceptione aliqua ex
 « supradictis et convincta fuerit, teneatur ad sortem et ad expensas occasione
 « litis factas. Et hec omnia vendicent suum locum, sive hoc capitulum ven-
 « dicet semper locum in petitionibus, de quibus non apparent publica in-
 « strumenta, nec superiore capitulo contradicere videntur, quod sic incipit.
 « — 6.º Item si aliqua pars erit non solvenda, teneatur potestas eam facere
 « exbandiri de civitate et comitatu, in persona et rebus pro debita quantitate;
 « si qua persona vel persone aut comunitas castri vel ville vel alicuius terre
 « talem receptaverint exbanditum, potestas teneatur ipsam vel ipsas punire
 « in decem libris, quotiens inciderit, si de dicta receptione duobus testibus
 « probatum fuerit, et talis exbanditus non possit rebandiri nec debeat, nisi
 « prius suo debitori satisfecerit de predictis; de qua pena medietas sit co-
 « munitatis exbanditi et creditori alia applicetur, quem similiter teneatur in
 « quantitate debita compensare. — 7.º Item quod fideiussores, sponsores et
 « mandantes hinc inde conserventur et extrahantur indepnes, non obstante
 « aliquo capitulo supradicto, et hoc capitulum conservetur tantum in fide-
 « iussoribus et eorum heredibus sive successoribus. — 8.º Item si aliqua
 « persona W. volnerit aliquid petere alicui Tudertino, possit petere in curia
 « Tudertina, et non in curia W. et e contra Tudertini teneantur petere Ur-
 « bevetanos in curia W., et non in curia Tudertina; et illud idem in con-
 « tadinis utriusque civitatis observetur, salvo iure revocationis hoc modo;
 « quod si conventio facta fuerit per publicum instrumentum, reconventio
 « similiter fieri possit per publicum instrumentum, aliter non; si vero fuerit

« petitio sine instrumento, reconventio fieri possit sine instrumento, ita quod
 « pari passu ambulare videantur, nec pandatur aditus appellandi in omnibus
 « et singulis capitulis supradictis vel aliquo predictorum. Et si predicta omnia
 « et singula executioni non fuerint demandata, iura hinc inde ipso iure to-
 « taliter restaurantur inter creditores et debitores conventionales et contra
 « facientes vel venientes tantum. — 9.º Item si debitor vel fideiussor inve-
 « niatur non solvendo, liceat creditori convenire pignorum possessorem, non
 « obstante longi temporis prescriptione, hoc apertius exprimentes: quod factum
 « domini Andree Farulli in predictis non comprehendatur, nec etiam concluda-
 « tur, cum de facto ipsius specialis habitus sit tractatus, quod quidem factum
 « desiderat certum finem, sed in aliis dicta remissio et quietatio facta a C.
 « Urbevetano teneat quantum ad C. Urbevetanum et alios speciales.

« Actum hoc est in civitate Urbeveta in palatio C., presentibus domino
 « Adamo iudice dicti C., domino Guidone Christophori cancellario dicti C.,
 « Benvenuto Magistri Angelarii, Frederico Massei et Frederico Ranaldi,
 « Guidone Rainerii Tudini notariis; Guidone Bettolo et Orvetano preconibus
 « dicti C. Et ego Amadore Rogerii notarius constitutus et nunc C. W.
 « infrascriptis omnibus supradictis interfui et ut supra legitur dicti domini
 « potestatis et Consilii mandato scripsi.

« Et ego Janninus quondam domini Bonifatii de Collazzone filius, sacri
 « Imperii notarius, sicut in autentico inveni, ita diligenter et fideliter exemplavi,
 « registravi, publicavi, mandato et auctoritate domini Sancti de Burgo Sancti
 « Sepulchri iudicis et vicarii civitatis Tuderti per nobilem virum dominum
 « Jaconum de Jaconis potestatem dicte civitatis sub anno millesimo ducen-
 « tesimo octuagesimo primo, indictione nona, tempore domini Martini pape
 « quarti, die vigesima nona mensis martii, in palatio C. Tuderti, in camera
 « videlicet superiori, ubi dictus iudex moratur, coram domino Achille et
 « domino Andrea notariis dicti domini potestatis et Venutolo Silvestri testibus.

Arch. Com. di
 Todi Instrum.
 c. 65.

CCLXXIV.

1247

giugno 13

Nel palazzo
 del C.

Orvietano, sindaco del C., avendo venduto a Ranuccio « Ardiccionis »,
 a Gianni « Sperandio », ad Andrea « Ruberti », a Guido « Peponis Pru-
 dentii » e a Ranieri « Johannis Comitis Fumi » Pratodonico, per il prezzo
 di quattrocentoventi lire, come da istrumento di mano di Benvenuto notaro,
 sotto certa condizione, per la quale il C. potesse ricomprare dai medesimi
 il detto prato, i compratori che sopra ratificano questo patto espresso
 nell'istrumento.

Nel palazzo del C. nello speciale e generale Consiglio, presenti vari
 testimoni.

Benvenuto « magistri Angelerii » not.

Ratifica della
 vendita di
 Pratodonico.

Ivi, Tit. c. 90.

CCLXXV.

1247

giugno 17

In casa del Camarlingo.

« Leonardus Geprazonis » per sè e per Matteo « Bernardini », esso Matteo presente e mandante, dichiara di aver ricevuto da Guido Camarlingo del C. lire cinquantuna della somma di lire dugentoventi, « pro indumentis » fatti per autorità del Consiglio generale a que' di Montepulciano, come da istrumento di Benvenuto notaro. Qual pagamento ebbe per mandato del C. da Zampo « Petri Saraceni » pagatore per suo figlio Guidotto debitore per una condanna.

In O. in casa del Camarlingo, presenti Ranuccio « Ardizzonis », Ruffo « Nicole Guidonis », Pietro « Guglielmi Pepuli » e Guglielmo « Bonifalii », testimoni.

Federigo not.

Quietanza per vestimenta a Montepulciano.

lvi, Tit. c. 83.

CCLXXVI.

1248

marzo 17

Nel palazzo del C.

Alla presenza di Andrea romano giudice del C., di Bonaceorso « Bonacursi » giudice, di Ranaldo « Guglielmi », di Andrea « Danensis », di « Parentii », di Bonaventura « Johannis Jacobini » notari testimoni.

Cittadino « Bertrami », Ranuccio e Guido « Trasmondi » e Spinello fratello, Mazzeo « Munaldi » e Pietro « Ranerii Munaldi » per sè e per Bonconte « Munaldi », Aldobrandino « Sigilboeti », Giordano « Lodigeri » e Monaldo « Lodigeri »; Jacomo figlio del fu Giovanni « Jacobi Sigilboeti » per sè e suoi fratelli promettono a Jacomo « Petri Octaviani », console romano e Potestà d'O. per la grazia di Dio, e per lui ai suoi successori e al C. d'O. la Rocca « de Berule » posta sopra il fiume Paglia, fra O. e « Castrum de Monte »: 1.° di ben guardarla, custodirla, tenerla di maniera che il C. per essa non possa aver pericolo, offesa e jattura: — 2.° di assegnarla o consegnarla al C. piacendo al Consiglio Generale, purchè non ne abbiano a patire pregiudizio nel possesso, nel caso che il C. avesse guerra col papa o coll'imperatore e loro nunzi, o con aleun vicino di detta città: — 3.° d'abitarvi uno di loro, de' figli di Amedeo con la famiglia « donec Imperator et eius nuncii erunt in contrata », dividendo detta abitazione fra tre famiglie, così che una vi abiti sempre, purchè v'abbia la miglior custodia, padroni d'abitarvi gli altri consorti ancora: — 4.° di non defraudare l'uno la parte dell'altro, dandosene seambievole scurtà, pena cento lire e la rifusione de' danni: e per più sicurezza obbligano i loro beni, con questo che s'intendano legati ciascuno per sè e propri eredi, non per i consorti. Alle quali cose si obbligano perchè testè, essendo stata tolta loro la Rocca da Oderisi, da Guido, da Jacomo e da Mazzeo figli di Corrado e dagli altri che erano con essi, il C. d'O. bandito l'esercito generale, recuperò la Rocca e promise renderla loro. Segne il giuramento sugli Evangeli.

Quindi Ranuccio, Ardiccione e Magalotto « Bernardini Ranaldi », ad istanza e mandato di Cittadino « Bertrami », obbligano in garanzia i loro beni per lire cinquecento. Uguale garanzia danno Franco « Zampi » e Tebaldo « q. Tebalducci » per Ranuccio « Trasmundi »; Jacomo « Gui-

Obbligazioni dei Monaldeschi per Rocca Sberna.

denis Poltracii » che si obbliga come Pietro Rosso; Verardo « q. Petri Ranaldi » e Ugucione « Alkerucii » per Guido « Trasmundi », e Monaldo « q. Ugutionis Girdali » tuttochè minore; Albizo di Buonconte e Ranieri di Guido « Montanarii » per Spinello « Trasmundi »; Nicola « q. Melani », Bernardino « Ardiccionis » e Giovanni « Paezus » per Mazzeo « Munaldi »; Pietro « q. Guidonis Pecore » tuttochè minore, Bonifacio « Rainucci de Arari » e Berto « Boncompagni Ranucii de Arari » per Pietro « Munaldi »; Giacomo « Peri Karomi », Bernardino « q. Andree Girardi » e Ottone « Munaldi Hermanni de Nigro » per Bonconte, e Pietro « Gotii »; Enrico « Bartolomei Philippi » e Guido « q. Cristophani de platea » per Aldobrandino « Sigilbocti » e Beccario « q. Leonardi », Gianni « Ranucii » e Ruffo « Nicole Guidonis Mercenarii » per Giordano « Lodigerii », e Rigo da Perugia, Giacomo « Franki » e Pietro « olim Johannis Beccarii » per Monaldo « Lodigerii » e Ugucione « q. Guidonis Hermanni de Nigro ».

In O. nel palazzo del C.

Inoltre lo stesso giorno, poco dopo, « quasi in eodem contestu, in eodem loco », presenti i Signori Abate « Parentii », Guido « Petri Vai », Pietro « Bonaionte » e Aleheruccio notari, Nicola « False » etc., Filippo « q. Bartholomei Philippi » e Ranieri del fu Guido « Bartolomei Philippi », ad istanza e mandato di Giacomo « q. Johannis Jacobi Sigilbocti » e per lui e per i suoi fratelli danno mallevadoria in cinquecento lire, e Forzore « Petri Alberici » e Spinello « Oddonis Greci » ugualmente. Quindi Ranieri detto giura sugli Evangelii, e così Guglielmo « Gualterii » e Alcamare « Fortisbrachie ».

Al dì 22 aprile nel palazzo del C. presenti Bongiovanni « Comitii », Andrea giudice, Andrea « Danensis », Pietro « Cocci », Federico « Alfarde », Nicola « Ardizionis », Guido « Becculo », Orvietano banditore e altri, Bonconte « Munaldi » ratificò e approvò quanto aveva promesso Pietro « Raineri Munaldi ».

A dì 3 maggio nella camera di sopra del palazzo del C. presenti Almerico giudice, Nicola notaro de' malefizi, Maseo « Faffuzzii » e molti altri testimoni, Faffuccio « Bertrami » promise al Potestà Giacomo, come aveva fatto Cittadino. E Ranuccio « Ardiccionis » e Bonconte « Ildribandini Rustici » danno fideiussione per Faffuccio, promettendo e giurando per lui Cencio « Jannis Rainucci Cencii ».

Pietro « Leonardi » not.

Ivi, Tit. c. 95-96

CCLXXVII.

1248

giugno 29

Convocato il Consiglio dei Venti quattro Consiglieri del popolo, de' Consoli delle arti, delle società, degli anteriori e degli altri buoni uomini della città eletti per quartieri della stessa a suon di corno per il banditore del C. e a voce di banditore, secondo il solito, nel palazzo di Pietro « Martini », « quo curia pro populo refine tur », il signor Giacomo « Florite » e i suoi com-

Ordine di pagamento per un'ambasciata.

Nel palazzo di Pietro « Martini ».

pagni « Rectores populi » e il Consiglio suddetto ordinano che da Guglielmo « Ildribandini Viviani », Console de' Calzolari, sieno dati soldi venti al Camarlingo del C., Bongiovanni « Comitum Fumi », per un'ambasciata fatta presso Alviano insieme coi Consoli « Mercatorum et Albassariorum pro « mercatore Florentino et rebus sibi ablatis », nella quale ambasciata stette due giorni con due cavalli.

Federico « Massei » not.

Copia di Marco « Arlocti » not.

Ivi, Istr. B. c. 44.

CCLXXVIII

1249

gennaio 8

*Nella camera
di sopra del
palazzo del
C.*

Jacomo « Petri Octaviani », che fu potestà nell'anno avanti, dichiara di aver ricevuto da Provenzano « Lupicini », Camarlingo del C., lire centosci, residuo del suo salario.

Nella camera di sopra del palazzo del C. presenti Pandolfo « Tedaldi » Potestà d'O., Pietro suo giudice, Guarneri « Johannis Nericonis », Bonconte « Ildribandini Rustici », Giovanni « Martini », Bernardino « Perii de Vaskiis », Adobranduccio « Johannis Nericonis » e Giordano « Lodierii » testimoni.

Benvenuto not.

*Quietanza di
salario del
Potestà.*

Ivi, Tit. c. 82.

CCLXXIX.

1249

gennaio 12

*Nel capitolo di
S. Domenico.*

Frate Ruggero dell'ordine de' Predicatori » auctoritate fretus apostolica, « et d. Ranerii Card. dudum in Civitate W. inquisitionis officium exercen- « do » avendo colpito di sentenza Giuliano e Bivieno « Blasii », Aldobrandino « Riczum » e Stradigotto fratelli, Cristoforo « Tosti », Bartolomeo « Rainucci Tosti » e Ranieri « Bartholomei Ranucci Magistri », credenti, ricettatori e difensori di eretici « ac pluries super facto fidei degerantes », come costava per loro propria confessione, dice che Giuliano e Aldobrandino predetti dappoi trasgredendo il dato giuramento e violando le immunità ecclesiastiche erano ritornati nelle eresie che abiurarono; onde furono sottoposti alla pena di mille lire per ciascuno, sperando egli che la pena atterrisse e loro e gli altri, sforzandoli a tornare nel grembo della Chiesa. Ma invece, « velut scuta fusilia, squame sese prementes, sibi invicem in « subversionem fidei et exaltationem hereticorum, consilium et auxilium im- « pendendo », Cristoforo, Aldobrandino, Giuliano e Bivieno già detti, volendo scansare la pena temporale, proditoriamente condotto in casa di un Giuliano da Todi il notaro Bongiovanni, che fedelmente e legalmente « inquisitionis eorum acta scripserat universa », minacciandolo di morte, lo forzarono a falsificare alcuni istrumenti fatti contro di loro, come si ha per giuramento di detto Bongiovanni notaro e per attestazioni pubbliche. Allora il nobile uomo signor Jacomo « Petri Octaviani » Potestà d'O., uomo cattolico e fedele della Chiesa, essendo egli braccio a mandato dell'inquisitore, volle, come è tenuto per giuramento, secondo il Costituto, mandare ad effetto la sentenza data dall'inquisitore contro Giuliano e Aldobrandino

*Sentenza dol-
l'inquisitore
contro Bi-
vieno e Bla-
sii eretico.*

predetti. Ma essi « pro viribus obponentes, congregando armatos in domibus
 « suis, muniendo turres, ad seditionem et guerram homines concitando, ut
 « possint circumvenire vindictam, executionem ipsam conati sunt multi-
 « pliciter impedire », specialmente detto Bivieno che per trent' anni fu
 credente d'eresie, e di più un giorno aveva eretto « in platea C. W.
 « tribunal contionandi..., in pubblica concione, loquaci procacitate, Potestati,
 « in liis que contra hereticos locutus fuerat, contradicens ». E per questo
 erano anche gli altri incorsi nella confisca di tutti i loro beni, come più
 chiaramente è espresso nella loro abiura. E siccome Bivieno « pro facto
 « fidei deprehensus, novem annis et amplius in excommunicatione publica
 « denotatus, obstinato animo perduravit » e gli altri pure « alia multa,
 « que longum est per singula enarrare, commiserunt in ludibrium fidei
 « orthodoxe..., invocato Xpi nomine, qui pro Petro rogavit ne deficiat
 « fides, eius auctoritate que fungor, habito consilio sapientum, Bivenium
 « jam predictum, quem denunciavi hereticum et propter heresim excommu-
 « nicatum, iterum propter heresim excommunicatum denuotio, condemnans
 « eum in duabus mille librarum lucensium et pisanorum; de quibus mille
 « libre Romane Ecclesie persolvantur, de aliis quingente clero W., relique
 « comunitati Civitatis W. expendantur, secundum quod maior pars Con-
 « sili judicabit, condemnans eum in destructione omnium domorum suarum
 « et turris, sine spe rehedificationis, quia ibi receptati sunt heretici, et
 « predictam turrim contra Potestatem et me Inquisitorem gratis, lapidibus,
 « custodibus munivit, in injuriam Dei et Ecclesie ignominia et scandalum
 « Catholicorum et confusionem fidei Xpiane, salvis omnibus aliis penis
 « etc. Excommunico, etiam omnes et singulos qui predicto Bivieno et aliis pre-
 « stiterint auxilium, consilium vel favorem, quominus dicta sententia exe-
 « cutioni mandetur ».

Letta e pronunziata per detto frate Ruggero in O. nel capitolo di San Domenico, presenti i signori Almerico giudice e Jacomo « Guidonis Prudentii » giudice, maestro Roberto fisico, maestro Andrea « Jannis Parentii », prete Vito, prete Stefano, prete Orvietano di Sant'Andrea, Bongiovanni notaro, il signor Aldobranduccio « Nicole » e più altri testimoni.

Guido « Bartolomei Septespanne » not. d'ordine di detto frate Ruggero. lvi, Tit. c. 94.

Publicò questo documento il FINESCHI nella sua *Storia di S. Maria Novella*. Frate Ruggero che inquisiva in Orvieto in questo tempo, è quello stesso frate Ruggero, della famiglia de' Calcagni, stato Inquisitore in Toscana, poi vescovo di Castro. Di lui troveremo più avanti riportato il ricordo di altre sentenze. Forse egli fu l'ultimo Inquisitore dell'ordine de' Predicatori. È da deplorare gravemente la perdita degli istrumenti di Buongiovanni di Conte Fumi notaro di lui.

CCLXXX.

1249
marzo 18

Gualtiero tedesco per sè e per il C. d' O. dichiara di aver ricevuto dal signor Giordano « Herizi » due cavalli di pelo rosso balzano che questi gli aveva tolto.

*Quietanza di cavalli.**In casa di Benincasa.*

F. in O. in casa di Benincasa calderaio, presenti detto Benincasa, Raniero « Divitie », Pietro « Paguli » ec., testimoni.
Massario « Johannis Terzali » not.

Ivi, Tit. c. 88.

CCLXXXI.

1249
ottobre 4

Pietro, Card. diacono di S. Giorgio al Velo d'oro, Legato della Sede Apostolica, al religioso Abate di S. Severo d'O. Vuole che siano restituite alla mensa vescovile certe decime e rendite, che vacante la sedia vescovile. il Card. Ranieri allora Legato aveva conferito in beneficio a maestro Giunta Canonico Orvietano.

*Bolla per restituzione di rendite alla mensa vescovile.**Da Ancona.*

Data da Ancona.

Arch Vesc. Orv.
B. c. 437.

CCLXXXII.

1250
marzo 30*Net palazzo del C.*

Guido « Brunatii », notaro, sindaco e procuratore costituito dal signor Ruffino « de Mandello » cittadino milanese e ora Potestà d' O., per autorità del Consiglio generale e speciale della città, come per istrumento di mano del Gualcherino notaro, e Giovanni « Riecardi », sindaco costituito da Giovanni « Leonardi tunc bailivo Balrioregii », per autorità del Consiglio generale e speciale di esso C. di Bagnorea, della cui sindacaria è istrumento di mano di Bartolomeo notaro, concordano i seguenti capitoli: — 1.º volendo fare pace e concordia fra le due città o le particolari loro persone, rimettonsi di comune volontà tutte le ingiurie e offese, i malefizi e omicidi fatti comunque, mediante solenne stipulazione, promissione e bacio di pace, dandosi fra detti sindaci per le cagioni sopradette nello speciale e generale Consiglio della città d'O.: — 2.º contraggono società fra loro per venti anni in questo modo: a) che quei di Bagnorea giovino il C. d'O. contro tutti, tenendo amici gli amici, nemici i nemici e per sbanditi gli sbanditi del C. d'O., e tutto questo con tutti, salvo con la Chiesa e l'impero romano; e così ancora che gli Orvietani rispetto a quei di Bagnorea tengano per amici gli amici e per nemici i nemici di quei di Bagnorea contro tutti, salvo la Chiesa, l'impero, Fiorentini, Perugini e Toscanellesi: — b) che quei di Bagnorea non debbano imprendere guerra « sine consilio generalis C. W. deliberato in Consiglio generale » o contravvenendo il C. d'O. non sia tenuto aiutarli: — c) quando fosse necessario, il C. di Bagnorea riceva gli Orvietani in comune e separatamente nella città di Bagnorea, « sicut necessitas immineret ad voluntatem C. Balneorigii », e così facciano gli Orvietani verso quei di Bagnorea.

Capitoli con la città di Bagnorea.

Tanto il Sindaco d'O., quanto il Sindaco di Bagnorea giurano di osservare questi capitoli, e il sindaco di Bagnorea promette di far sì che gli uomini di Bagnorea, singoli per singoli, giurino di osservare le dette cose, di dieci in dieci anni, pena, non osservando i patti, dieci mila marche.

Nel palazzo del C. d'O., presenti frate Appollinare de' Minori, Lotterio, Manfredi giudice del Potestà d'O. e Mosca socio del detto Potestà, Pagano notaro, Giovanni « Idribandutii Nichole », Giovanni « Oddonis Tranzani » notaro del C., Ruffa Camarlingo, Benvenuto « Peponis », Giovanni « Ugolini Greece », Bnongiovanni « Dominici », Monaldo « Lodigerii » e Pietro « Bernardini Juliani » tutti dottori.

Angelo not.

Gualcherino « magistri » not.

Copia di Oddone « Bruni » not., d'ordine di Filippo « de Caffarelli » Potestà d'O., e di Pietro « de Phariseis » da Parma giudice del Potestà.

Arch.Com.Orv.
Cair. c. 2.

CCLXXXIII

1250

giugno 3

In Cingoli.

Pietro diacono Card. di San Giorgio al Velo d'oro con sua bolla diretta ai monaci di San Gregorio di Subalto dell'ordine cistercense presso Orvieto conferma la loro unione al monastero di S. Salvatore in Monte Amiata. Data in Cingoli.

Bolla pel monastero di S. Gregorio.

Arch. di St.
Sen. Dipl.
S. Salv. ad an.

Unita alla bolla si legge la minuta della supplica fatta alla S. Sede per la detta unione.

CCLXXXIV

1251

gennaio 8

Nel cassero di Pitigliano.

Nel cassero di Pitigliano presenti « d. Ruffino de Mandello » Capitano della C. d'O. e Gregorio notaro « d. Manfredi ».

Capitoli con Manfredi Vicario di Marittima.

Questi sono i capitoli che il signor Manfredi Vicario di Marittima e del Contado Aldobrandesco chiede che gli si facciano dal signor Rofino per grazia di Dio Capitano della C. d'O. e dai Consoli e Rettore del popolo di detta città e dal C. e dal popolo della medesima. E cioè: — 1.º che Manfredi e Giacomo suo fratello e la famiglia, il Castellano di Pitigliano e i sergenti di detto castello, il castellano di Sorano, Sovana, Selvena, Samprognano e della Rocchetta di Samprognano e tutti i sergenti dimoranti con loro in que' fortilizi siano ricevuti sotto la protezione, difesa e sicurtà di detto Ruffino Capitano, Consoli e Rettori, dandovi sicurtà a tutti i castellani e sergenti che lo volessero segnitare e che se ne stessero a detti capitoli e petizione, i quali tutti daranno e assegneranno le predette fortezze e munizioni, dove dimorano, al medesimo C. d'O., al Potestà se vi fosse, al detto Capitano, ai Consoli e Rettori del C. e del popolo d'O.: — 2.º che egli e il fratello suo sieno ricevuti come cittadini orvietani, i quali promettano di acquistare in stabili nella città, contrada e pertinenza per mille libbre lucchesi, senesi e pisane di piccola moneta per ciascuno di loro: — 3.º che chiunque de' detti famuli, castellani e sergenti volesse esser ricevuto come cittadino di detta città, facendo ivi un acquisto « pro qualitate facultatum suarum », sia ricevuto fra i cittadini della medesima.

Le quali cose promettendosi e osservandosi dal Capitano, dai Consoli e Rettori e dal C. e popolo d'O., detto Manfredi promette « reddere, dare et assignare » a detto Capitano, Consoli e Rettori, Comune e popolo di

detta città il cassero di Pitigliano e il cassero di Sorano, Sovana, Selvena, Samprognano e della Rocchetta di Samprognano, « videlicet quod si castellani « diorum et sergentum ipsorum voluerint reddere et assignare predictis « Capitaneo, Consulibus et Rectoribus, Comuni et populo dicte Civitatis dicta « cassara et fortilitias fiant eis supradicta que petita sunt et quesita, alioquin « non fiant eis, preter Pitigliani cassarum, quod ipse dare, reddere et assi- « gnare promittit Capiteano, Consulibus, Rectoribus, Comuni et populo sepe « dicte Civitatis ».

Arch. Com. Orv.
Istr. B. c. 2.

CCLXXXV.

1251

gennaio 10

Nel palazzo del
C.

Presenti i Rettori del popolo, signor Boneconte « Munaldi » e Jacomo « Franchy », convocati gli uomini e il popolo della C. d'O. « ad arengum » a suon di campana e di trombe per i banditori del C. d'ordine del signor Rufino capitano e de' Consoli della detta città, secondo il solito, nella piazza del C., pieque ai detti uomini e a tutto il popolo all'unanimità di accordare al signor Manfredi e a Jacomo suo fratello, che stanno nel cassero del castello di Pitigliano, a tutti i suoi famigliari e sergenti piena sicurtà nelle persone e nelle cose in andare, stare e ritornare alla C. d'O. e dovunque volessero contro ogni persona, e a ciò nominano Andrea « Rubei » sindaco e procuratore per promettere le dette cose e a fare quanto è scritto nell'atto di Giovanni « Ildribanductii » notaro. Il quale atto di sindacaria fu fatto di giovedì 12 gennaio, presenti « Cencio Jannis Rainuctii », Filippo « Paganuctii » ed altri testimoni.

Procura per la
Sicurtà al si-
gnor Man-
fredi.

Giovanni « Ildribanductii » notaro.

Rollando da Bagnorea not. copìo d'ordine di Guido giudice « d. Guidonis Cleris » capitano l'anno 1269.

Ivi, Gall. c. 57

CCLXXXVI

1251

gennaio 12

Avanti al cassero
di Piti-
gliano.

Avanti al cassero di Pitigliano, presenti « d. Jordanne Lodigerii, d. « Monaldo Lodigerii, d.º Jacobo Peri Caronii, d.º Albizo Boncontis, « d.º Bonacurso Bonacursi, d.º Filippo Paganuctii, Bartholomeo Jacobi, « Guillelmo Bonfactii et Ranerio Lodigerii ».

Carta di sicur-
tà al medesi-
mo.

Andrea « Rubei » d'O. sindaco e procuratore del C. concede piena sicurtà al signor Manfredi nepote « Marchesi Lanzie » ricevente e stipulante per sè e pel signor Jacomo fratello suo e per gli altri suoi famigliari e sergenti ecc.; la qual sicurtà giurò detto sindaco aver per rata in perpetuo, dichiarando di farla e giurarla perchè esso Manfredi insieme a detto fratello suo dette e restituì al C. e popolo d'O. il cassero di Pitigliano con tutto ciò che vi si contiene, per cui detto Manfredi dette e restituì il cassero stesso e promise fare acquisto in O. per sè e pel fratello in lire duemila, secondo il tenore del patto scritto per mano di Giovanni « Ildribanductii » notaro, onde detto popolo e sindaco li ricevettero in cittadini d'O.

Matteo « Johannis Jacobinus » notaro copìo dai protocolli originali di Giovanni « Ildribanductii ».

Ivi, B. c. 1.

CCLXXXVII

1251

gennaio 21

Nel consiglio generale del C. d'O.

Il signor Marchesino « Almerici » Potestà d'O. per autorità e mandato del consiglio Speciale e Generale, de' Rettori del popolo e de' loro ventiquattro Consoli delle arti e delle società radunati nel palazzo del C. nomina Guido « Beccum » sindaco del C. d'O. a ricevere a nome del C. dal signor Manfredi nepote del signor marchese Lanza quattrocento lire lucchesi o pisane, promesse da lui al C. detto e a rilasciarne quietanza.

Nel palazzo del C. d'O. nel Generale Consiglio della Città, presenti Benvenuto « Peponis » notaro, Giovanni « Ranerii Grece » notaro, Matteo « Christofani », Pepo « Jacobi Andriele » e Bencivenne « Leti » notaro.

Matteo « Johannis Jacobinus » not. copiò dagli originali di Pepo « Arlocti » not.

Procura per quietanza col medesimo.

Ivi, B. c. 3.

CCLXXXVIII

1251

gennaio 22

In O. « in palatio Monaldescorum ».

Guido « Beccus » sindaco del C. d'O. appositamente eletto dichiara di avere ricevuto da Manfredi nepote del signor Marchese « Lancee » e dal signor Giacomo suo fratello quattrocento lire di moneta lucchese e pisana minuta.

In O. « in palatio Monaldescorum », presenti « d. Nicola giudice de « Bononia, Bartho Hermanne, Johanne Abviamontis, Bernardino Petri « Bonifatii, Filippo de Sancto Maximo et d. Bartholomeo de Rote ».

Matteo « Johannis Jacobini » copiò dagli istrumenti di Pepo « Arlocti » notaro.

Quietanze dello stesso.

Ivi, B. c. 2.

CCLXXXIX

1251

gennaio 23

Ivi.

Pietro e Matteo fratelli « f. q. Guidonis Litie » vendono a Manfredi e a Jacomo fratelli e nepoti del marchese « Lanzeo » un mulino a Riatorbido « cum eius arbio, tectu, cursu aque et cum omnibus su's pertinentiis « et adjacentiis » e un pezzo di terra posto dietro il mulino confinante da due parti colla possidenza de' figli « Terze », dal terzo lato con Riatorbido e dal quarto colla via pubblica. E vendono ancora un pezzo di terra in detto luogo avanti il mulino e confinante da un lato con Ranaldo « Pectus », dal secondo lato coi figli « Terze » e dall'altro colla via pubblica, tutto per il prezzo di seicento lire lucchesi e pisane, che dichiarano di aver ricevute. Sono fideiussori per i venditori « Bartho Rollandini Bertrami » e Rollandino « Berradini Monaci ».

F. es. presente Pietro « Martini » oltre agli altri testimoni.

Vendita al medesimo.

Ivi, B. c. 3.

CCXC.

1251

gennaio 28

Ivi.

Pietro « Guidonis Litie » vende a Manfredi e a Jacomo fratelli nepoti del signor Marchese « Lanzeo » per sè e snoi eredi un casamento con orto posto dietro a detto casamento e colla piazza che è fra detto casamento posta in O. nella contrada della Pace, nella regione di Sant' Andrea, confinante dalla parte anteriore colla via pubblica, da un lato col « reitus vicinalis », da un altro lato coi figlioli « Benedictuli », con

Vendita al medesimo.

Matteo « Guidonis Litie » ed esso Pietro venditore e Gualfredo « stiparius », e finalmente dal quarto lato cogli eredi di Neri e col « reitus vicinialis », per il prezzo di quattrocento libbre di denari lucchesi e pisani, di cui fa quietanza.

E prestano fideiussione per detto Pietro, Barto « Rollandini » e Matteo « Guidonis Litie ».

In O. « in palatio Monaldescorum », presenti il signor Nicola giudice da Bologna, Massuccio « Hermannii », Scagno « Sterpuli », Berradino « Guarnerii », Giacomo « Terze », Giovanni « Hldribanductii » notaro, Orvietano « Berradini scudarii », Andrea « Rubei » e Guglielmo « Larii » testimoni. Matteo d.^o cs.

Ivi, B. c. 2.

CCXCI.

1251
gennaio 29

Ivi.

Jacomo « Tertie », Guido e Ranieri « Terze f. q. Petri Tertie » d'O. ciascuno in soluto per tre parti, e Orvietano « Berradini scudarii » e Pietro « f. q. Barthi Anastasii », per la terza parte, vendono al signor Manfredi e al signor Jacomo fratelli, nepoti del signor marchese « Lanceo »: — 1.^o un mulino posto « in Prato » in Riatorbido colle adiacenze e pertinenze sue, colla piazza posta davanti al mulino e intorno al medesimo e colla terra, la vigna e gli orti ivi esistenti, confinanti cogli eredi di Bartolomeo « Tancredi », coi nepoti « Miscinelli », mediante quodam reito « comuni ipsis emptoribus pro his rebus et dictis nepotibus Miscinelli pro eorum rebus ibi positis, et a pede tenet dictus Ranerius Bartholomei »: — 2.^o un campo posto in Prato, confinante da capo con Sforzatterra e quindi con Aldovino « Petri Coglapere » e cogli eredi di Stefano « Fogalascie » e davanti colla via pubblica e da piedi con altra via pubblica: — 3.^o un altro campo posto ivi confinante cogli eredi « Salamaris Sperandei », colla Chiesa di S. Giovenale e con Ranaldo « Pectus » e dall'altro colla possidenza che fu di Guido « Litie », colla via pubblica e colla via per la quale si va al mulino: — 4.^o un pezzo di terra posto nella contrada di Riatorbido confinante colla possidenza che fu di Guido « Litie », col « reitus comune » e colla via pubblica, tutto per il prezzo di lire mille di buoni denari lucchesi e pisani nuovi.

Altra vendita
allo stesso.

Presta fideiussione Tebaldo « Tebalduetii ».

In O. in palatio « Monaldescorum », presenti « d. Nicola de Bononia, Bernardino « Guarnerii », Leonardo « Berradini Leonardi », Pietro « Martini », Pietro e Matteo « Guidonis Litie », Aviamonte « Flagelli » e Pietro « Andree Rubei » testimoni.

Nello stesso giorno il detto Ranieri « Petri Tertie », Pietro « Barthi Anastasii » venditori misero nel possesso di dette cose il signor Jacomo anche per Manfredi suo fratello, presenti Giovanni « Hldribanductii » notaro e Ottaviano « Magalocli », Matteo « Guidonis Litie », Nicola « Marce », Stefano « Adverse », Falcione « Cerasoli » e Lucchese « Peri » mugnaio testimoni.

Matteo « Johannis Jacobinus » copiò dall'originale di mano di Giovanni « Hldribanductii » not.

Ivi, B. c. 7.

CCXCII.

1251

febbraio 17

*Nella Chiesa
di S. Giove-
nale di Nar-
ni.*

Al tempo della seconda potesteria di Giovanni « Belonis » Potestà di Narni ec., il signor Andrea « Ramonis » Vicario della città di Narni per « d. Belonem Potestatem » etc. e il Consiglio speciale e generale di detta città, secondo il solito, congregato nella Chiesa di S. Giovenale a suon di campana e a voce di banditore, costituisce Leonardo « Nicolai » a sindaco del C. di Narni per contrarre società col C. di Perugia, col C. d' O., col C. di Spoleto, col C. d' Assisi e con qualunque altro C. che volesse congiungersi insieme col C. di Narni in società o collegio, e a giurare la società per il C. e per gli uomini di Narni e a ricevere dai Potestà di Perugia, d' O., di Spoleto e d' Assisi la promessa di quanto egli faccia sotto obbligazione de' beni del C. di Narni e sotto pena di mille marche d' argento. Nel qual consiglio intervennero centotrentatre consiglieri di cui sono riportati i nomi.

F. nella chiesa di S. Giovenale, presenti Andrea « Alexii » del C. di Narni, Andrea notaro de' malefizi, Pepo notaro, Simoncino notaro, Paolo « Balde », Sinibaldone « Alexandri, Ciporio castaldo ».

Giovanni « Card. » not. del C. di Narni.

Copia di Oddone « Bruni » fatta per ordine di Filippo de' Caffarelli Potestà d' O. e di Pietro Giudice di detto Potestà.

Copia di Rinaldo « d. Bonicomitis » giudice e not. per ordine di Guido « Cleri de Galluctis » Capitano del popolo e del C. d' O.

*Procura del
C. di Narni
per la socie-
tà con O.*

Ivi, Gall. c. 43.

CCXCIII.

1251

febbraio 21

*Nella piazza
del C. di Acquapendente.*

Convocata ed adunata l'università del C. e degli uomini di Acquapendente nella piazza del C., fu costituito maestro Girardo « Donadei » medico e notaro a sindaco del C. d' Acquapendente: — 1.º per sottomettere e sottoporre l'università, il C. d' Acquapendente e tutti e singoli gli uomini e le persone d' Acquapendente che sono e saranno in sua forza e distretto, e la stessa terra di Acquapendente con tutto il suo distretto « et honere », giurisdizione, dominazione, dominio e signoria della C. e del C. d' O. a Pepo « Jacobi » notaro, sindaco del C. d' O.: — 2.º per giurare il « sequimentum d. Potestatis Parentii » proconsole romano ed ora Potestà d' O.: — 3.º per giurare « in anima ipsius universitatis et hominum Aquependentis » che sono e che saranno: — 4.º per promettere ed osservare tutti i mandati e precetti di detto signore Pietro Potestà e di chiunque altro Potestà o de' Consoli che saranno, fatti per sè medesimi, per nunzi o per lettere al C. d' Acquapendente: — 5.º per giurare e promettere di guardare, salvare e custodire detto Pietro Potestà o qualunque altro Potestà o Consoli e loro famiglia, la città e il C. d' O. e tutto il suo distretto, colle sue persone: — 6.º per promettere e giurare di non sottomettere e sottoporre la loro terra e distretto agli uomini della medesima, a giurisdizione e signoria di alcun' altra persona o città o università d' altra terra: — 7.º per promettere e giurare di mantenere e conservare la terra d' Acquapendente

*Procura del C.
di Acquapendente per la
sottomissione
al C. d' O.*

per la città d'O. e a servizio e onore di lei: — 8.º a ricevere e ritenere in ciascun anno Potestà o Rettore del C. e dal Consiglio d'O. per il governo di Acquapendente degli uomini e dell'università di detta terra e suo distretto quali vorranno dar loro: — 9.º a non far murare o « remurari facendo », non « affossare nec affossari facere » o permettere intorno Acquapendente, o in alcuna parte intorno a detta terra senza licenza e mandato speciale del C. d'O.: — 10.º a far giurare l'osservanza di detti capitoli dagli uomini di Acquapendente che sono e saranno: — 11.º a far tenere per sbanditi gli sbanditi della città: — 12.º a far eleggere di anno in anno un giudice nella città d'O. e un notaro per il C. d'Acquapendente: — 13.º a fare osservare queste cose sotto l'obbligazione di tutti i beni, pena mille marche d'argento.

Inoltre confessano detti C. e uomini d'Acquapendente che la terra, gli uomini e il distretto di essa sono e debbono essere sotto la giurisdizione e della giurisdizione del C. d'O., e confessano di aver recato molti danni, ingiurie e offese contro il C. d'O., contro gli uomini e le cose di detto C., specialmente esigendo pedaggi e facendo cavalcate contro il C. e gli uomini d'O. Le quali cose si promettono e giurano perchè il C. e gli uomini del C. d'O. ritornino il detto sindaco stipulante per il C. d'Acquapendente in sua grazia, rimettano le ingiurie contro il C. d'O. e perchè promettano difendere e mantenere le cose come gli altri del contado.

F. es. presenti Guglielmo Conte Palatino, Pietro « Parentii » Potestà d'O., Ranieri e Bonifacio « f. d. Ranerii comitis de Montorio », Ranieri « d. Mattei », Amedeo « Lupicini », Cencio « Zannis Ranutii », Oddone « d. Guidonis Bartholomei », Giovanni « Ugolini Grece », Oddone « Scote », Giannè « Mattei milite Potestatis », Egidio notaro del Potestà, Ranieri « Jannis Alberti » testimone.

Pepone not. della maggior curia d'O.

Rinaldo « Bonicomitis » copìo.

Ivi, Gall. c. 2.

CCXCIV.

1251

febbraio 28

*Nel palazzo
de' C. d'Asisi.*

« D. Paulus Petri Gregorii » proconsole romano Potestà d'Asisi, i Capitani di Guerra e i Capitani di popolo, il Consiglio Generale e Speciale, congregati nel palazzo del C. a suon delle due campane e a voce di banditore, nominano Bonagiunta « Angangnioli » a sindaco del C. d'Asisi per contrarre società col C. di Perugia, col C. d'Orvieto, di Narni e di Spoleto (Si leggono i nomi di sette capitani e di trentatre Consiglieri e di molti altri intervenuti « in magna quantitate »).

Fatto nel palazzo del C. d'Asisi, presenti Leonardo da Spoleto giudice del C. d'Asisi, Maestro Micola da Roma notaro del Potestà, Ugucione notaro, Andrea « Brigole baiolo », Leonardo banditore.

Riccardo notaro.

Oddone « Bruni » copìo d'ordine di Filippo Caffarelli Potestà d'O. e del suo giudice Pietro Farisei.

Rinaldo « Bonicomitis » not. copìo.

*Procura del C.
di Asisi per la
società.*

Ivi, Gall. c. 44.

CCXCV.

1251

febbraio 28

Nel palazzo de.
C. di Perugia.

« Ad honorem Dei omnipotentis et beate Marie semper V. et ad honorem S. R. Ecclesie domine ac matris nostre et Alme Urbis, et ad pacem et tranquillitatem omnium Civitatum infrascripte Societatis. Inter cetera que status cuiuslibet Civitatis magnificant et exaltant illud est « precipue providendum munitionem per quam cotidie recipere valeat incrementum et inimicorum superbiam refrenare.... D. Sensus Crespoli » sindaco del C. di Perugia, Cittadino « Bertrami » del C. d'O., come di sua sindacaria costa per istrumento di mano di Pepo notaro, Leonardo « Nicolai » sindaco del C. di Narni, Taddeo « Petri » sindaco del C. di Spoleto e Bonagiunta « Angagnoli » sindaco del C. d'Asisi. — 1.º contraggonno pura e legale società in perpetuo, e tutti si obbligano a giovare, mantenere e difendere le città, i distretti e i comuni loro, a vicenda, nelle tenute, diritti, azioni, commodi, onori che hanno o che in futuro potranno avere nel contado, distretto e vescovado di ciascuno o altrove ec. e quelli che non hanno ricuperare ec.: — 2.º Se alcuna di esse città abbia guerra e chieda all'altra di esse città l'oste generale, sia quella città tenuta di dare l'oste generale una volta all'anno per quindici giorni a tutte sue spese, non computando nei quindici giorni l'andata e il ritorno, da Perugia cioè a Orvieto « inter versus Norciam et Spoletum et Asisium », e da Spoleto a Narni « inter versus Asisium et Perusium et W. », eccetto che i detti confini si possano protrarre a volontà di tutti i predetti Comuni, e fra i detti confini e fuori sia tenuto l'uno all'altro dare aiuto e giovamento « de militibus et balistrariis »: — 3.º In caso di guerra, la guerra che ha una città l'abbia l'altra nel modo suddetto, nè si faccia pace, concordia, tregua o patto senza sentire tutte le altre: — 4.º Nessuna città faccia o contragga società, « compagniam seu creditiam » con alcun'altra, non riceva in accomandigia o difesa senza volontà o consenso delle altre città, salvo se la città di Rieti volesse venire in questa società vi si possa ricevere; se però quei d'O. e di Asisi con essa non volessero stare a società, non vi sieno tenuti, nè quella sia tenuta con loro: — 5.º In caso di discordia fra alcuna di loro, la concordia si faccia per mezzo delle altre città: — 6.º Se i consiglieri di ciascuna delle medesime vedessero di dovere aggiungere o detrarre in alcun tempo, ciascuna città sia tenuta osservare quelle cose per giuramento, « salva semper « societate primo contracta inter Urbevitanos et Perusinos, et societate « contracta olim inter Urbevitanos et Florentinos, et societate olim contracta « inter W. et Tuscanenses, et societate olim contracta inter Spolelinos et « Narnienses »: — 7.º Orvietani, Perugini, Narnesi possano convenire insieme e non separatamente a contrarre società con Ortani, purchè non sia fatto contro la lega: — 8.º Spoletini, Perugini, Orvietani e Asisani possano ricevere in società Agubbini, « postquam redierint ad mandata Ecclesie » e Camerinesi, purchè ec.; ma se gli Orvietani non volessero, non vi sieno tenuti; invece Orvietani e Perugini sieno obbligati a non ricevere « pro « ditores Asisinatium qui iverunt ad partem Federici et fecerunt guerram

Società fra i CC.
di Perugia, O.,
Narni, Spoleto
e Asisi.

« Asisinatibus » : — 9.º A togliere motivo di rappresaglie, ciascuna persona di dette città e de' distretti loro, dal tempo della contratta società in avanti « caute contrabat et nullus pro alio exigatur » : — 10.º Nel costituito di ognuna delle dette città sia messo ogni anno l'obbligo della osservanza di quest'atto : — 11.º Se il C. di Perugia o quello d'O. volessero « ali-
« quid ordinare cum civitatibus Tuscie » possano farlo, purchè non nuoccia in alcun modo alla società. Le quali cose tutte i detti sindaci giurano sopra i SS. Evangelii e promettono di attendere ed osservare sotto pena di mille marche d'argento, obbligandovi tutti i loro beni.

Fatto nel palazzo del C. di Perugia avanti ai signori Tommaso « Henrici » giudice, Matteo « Toncelle » d'O., Luca « Banaguise » da Spoleto, Pietro « Marci », Angelo « Polci » d'Assisi, Guidotto, Giovanni « de Fracca » giudici, Ranaldo « Ramdoli », Franzapane, Vitale, Bianco, Bonosmori di Perugia, Vecchio, Guido d'O. notaro di Perugia, e Riccardo d'Assisi notaro, il quale Riccardo fece simile istrumento.

Bonmartino « Clarumbaldi » not.

Oddo « Bruni » not. copiò con Ranaldo « Bonicomitis » not.

Ivi, Gall. c. 46

CCXCVI.

1251

marzo 5

Nel palazzo del C.

Messer Gherardo « Donuli », medico e notaro, nella sua qualità di sindaco del C. e degli uomini di Acquapendente, sottomette la terra di Acquapendente e tutto il distretto al dominio d'O. nelle mani del sindaco d'O. Pepone « Jacobi Andreole » e giura sul vangelo il « sequimentum » e l'obbedienza al Potestà e ai Consoli e tutte le altre cose, come all'atto di procura.

Sottomissione di Acquapendente.

Fatto nel palazzo del C. d'O. presenti Pietro « Parentii » Potestà d'O., Matteo « Toncelle », Jacomo « Guidonis Prudentii », Monaldo « Lodigerii », Amedeo « Lupicini », Oddone « Guidonis Bartholomei », Raniero « Mattei Giraldi », Cencio « Jannis Rainuctii », Pietro « Radal-fuctii », Filippo « Pagannetii », Nicola da Bologna giudice, Aldobrandino « Rainerii Hermannii Nigri », Andrea « Daynensis », Giordano « Lodigerii », Federico e Masseo notaro, Andrea « Rubei », Bartolomeo « Rol-landini », Jacomo « Tertie » e Nicola « Marchi ».

Pepone not.

Ivi, Dipl. ad an.

CCXCVII.

1251

marzo 20 a 29

Nella camera di sopra del palazzo del C.

Guglielmo conte palatino, Aldobrandino e Uberto suoi figlioli « reco-
« gnoscetes contractum infrascriptum olim celebratum inter d. Ildriban-
« dinum comitem palatinum patrem dieti d. Guillelmi comitis et avum
« predictorum Ildribandini et Uberti et C. W., scriptum manu d. Marsopi
« judicis et notarii » : — 1.º ratificano approvano e confermano detto contratto, giurano sugli Evangelii e promettono per sé e loro eredi ai nobili uomini Pietro « Parentii » proconsole romano e per grazia di Dio Potestà d'O., a Cittadino « Bertrami » sindaco ed attore del C. d'O. presenti e riceventi

Obbligazione dei conti Aldobrandeschi al C. d'O.

a nome di detto C. l'osservanza di tutti i capitoli ivi contenuti ad eccezione di questa clausola « de reverentia et honore Civitatis Senarum », quale clausola di comune accordo si vuole rimossa : — 2.º si obbligano sotto pena di mille marche d'argento : — 3.º promettono di fare che Aldobrandino figlio del Conte Bonifacio e nepote di detto Guglielmo si attenga all'antico contratto : — 4.º giurano questi la cittadinanza e il « sequimentum » al Podestà. Lo quali cose dicono di fare perchè sonovi tenuti per via dell'antico contratto e perchè fu loro restituita dal C. d'O. la tenuta del casero di Pitigliano, « quod C. W. recuperaverat a nunciis olim d. Frederici q. Imperatoris ».

Ugulino « Guillelmi de... Panfollia » d. Guidonis de Capalvulis », Manetto « f. d. Lupicini » di Scerpena, « d. Bartholomeus Forti de Penna », Pepone « f. d. Forensis de Sassoforte », Panfollia « f. d. Guillinzonis de Massigliano » giurano per i Conti detti, sotto obbligazione de' loro beni.

Intorno poi agli altri contratti fatti da Aldobrandino fratello di detto Guglielmo e padre di Aldobrandino nepote di Guglielmo promettono: « stare et parere iuri in curia d. Petri Parenzii nunc W. Potestatis vel eius successoris ». Se ciò piacerà al Consiglio, quei contratti rimarranno come sono, promettendo di avere per rata e ferma la sentenza che se ne farà e di appellare contro. Promettono sotto pena di cento marche di argento e anche per il nepote Aldobrandino, con questo per altro che egli non sia tenuto « stare et parere iuri ut supra etc. ».

Fatto in O. « in camera superiori palatii C. W. », presenti Monaldo « Lodieri », Bonconte « Monaldi », Bongiovanni « Johannis Comitibus Fumi », Matteo « Toncelle », Nicola giudice già di Bologna, « Maizo Guidonis », Bongiovanni « Ruffini », Giacomo « Samuellis » d'Asisi giudice del C. d'O., Ranieri « Mattei Giraldis », Amedeo « Lupicini », Oddone « d. Guidonis », Federico », Pepone « Jacobi », Andrea « Benci-venne Leti », Giovanni « Philippi Jacobini » testimoni.

A dì 27 marzo nel Castel di Pitigliano, nella Chiesa di S. Pietro, presenti Albizo « d. Boncontis », Beccario « d. Leonardi », Bartolomeo « d. Petri Gani » cittadini d'O., Guido « d. Uguccionis de Monte Ubiano », d. Catello milite d. Guillelmi comitis palatini » testimoni. Gli uomini e i Consoli di Pitigliano giurano a Cittadino « Beltrami » sindaco del C. d'O. di fare la volontà del C. contro tutti, salvo i Conti Aldobrandeschi (Seguono quarantasei nomi).

A dì 27 marzo nel detto luogo, presenti Guglielmo conte palatino, Catello detto suo cavaliere e Nicola « Pipini » testimoni, giurano ugualmente al sindaco predetto gli uomini e il Console di Sorano (Seguono quattordici nomi) e gli uomini di Vitozzo (Seguono quattordici nomi).

A dì 24 marzo nel castello di Santa Fiora « in camera Ecclesie Sancti Leonardi », presenti Orlando da Firenze, Bartolomeo « Forti », Bartolomeo « olim Petri Gani », Ugolino « Pecorino f. d. Sigherii de Maza », Upizino notaro, Novello « d. Pandolfini de Caligano » e Ugo di Firenze testimoni. Aldobrandino di Bonifacio Conte palatino riconoscendo l'antico

contratto, lo ratifica e conferma in ogni suo capitolo, e giura la cittadinanza e il « sequimentum » al Potestà Pietro Parenzo, ripetendo le stesse dichiarazioni che aveva fatto Guglielmo, salvo di « non stare nec parere iuri ut supra etc. ».

A dì 27 marzo nel castello di Pitigliano, nella chiesa di San Pietro, alla presenza di Albizo « Boncontis d. Lonardi », di Beccario, « d. Magalotto Bernardini Ranaldi, d. Catello milite dicti comitis Guillelmi » e di Pietro « Marsilio » cittadini d'O. testimoni, promettono per i Conti Aldobrandeschi i seguenti: Pandolfo « de Manzano », Ermanno « d. Ranerii de Capalvulis », Bolgarello « olim d. Brectoldi de Monte Orzale ».

A dì 28 marzo in detto luogo, presenti Magalotto « Bernardini Ranaldi », Ranieri « de Rocca », Guglielmo « Ranaldi Marini » di Montorio figlio del « q. Ranerii » e Ugolino « de Flaiano » testimoni, promette ugualmente per i Conti Aldobrandeschi Ranuccio « Nicolai Ranerii Peponis de Iscla ».

A dì 29 marzo ivi in casa « q. Baldizonis », presenti Magalotto « Bernardini », Guido « de Montebiano », Ranieri « de Rocca » e Catello cavaliere del conte Guglielmo testimoni, promettono per i Conti Aldobrandeschi « Pannokia de Piveta » e Bertoldo « f. q. Bernardini de Sinisano ».

Buonagrazia « Hdribandini » not.

Guido « olim magistri Anselmi de Bene » copiò gli istrumenti suddetti per ordine del Potestà Rinaldo « de Bustolis », presenti Tiberio giudice di detta città e messer Giacomo « Hdribanducii » notaro nell'anno 1286.

Ivi, De Bust. c. 146 t.

CCXCVIII.

1251
aprile 30

Nella Chiesa di
Santa Reparata di
Firenze.

Fra gli altri patti, promesse, obbligazioni, convenzioni e concessioni fatte fra il C. di Firenze e il signor Uberto « de Maudello » nobilissimo cittadino Milanese e per grazia di Dio Potestà di Firenze, e il signor Uberto « Rubeum » onorevole cittadino di Lucca, capitano del popolo di Firenze e Aldobrandino « Octoboni » onorevole cittadino della medesima città sindaco di detto C. da una parte, all'illustre uomo Guglielmo Conte palatino per grazia di Dio, per sè, per i figli suoi e per il nepote Aldobrandino figlio del fu Conte Bonifazio fratello di detto Guglielmo dall'altra parte, contengono i seguenti capitoli promessi a vicenda sotto pena di tremila marche d'argento. E cioè: — 1.º che per tutto il Contado e per tutte le terre del Conte, per la marittima, per le terre e le acque del detto, gli uomini della Città e del contado di Firenze possano passare e andare con some e robe liberi, sicuri ed esenti da dazi di pedaggio, guida, ripatico, introito o « tholonci », e che il Conte conceda al C. e agli uomini del C. di Firenze e del Contado l'uso dei suoi porti e delle sue spiagge, specialmente de' porti di Talamone e d'Ercole: — 2.º che il Conte riatlerà a sue spese uno de' due porti, cioè di Talamone e di Ercole, quale Firenze sceglierà, e vi farà edifici e munizioni come parrà opportuno, per modo che le navi e le merci sicuramente vi possano approdare, ancorare ed estrarle di mare

Obbligazione
dei conti Aldobrandeschi col C. di Firenze per i porti di Talamone e Port'Ercole.

e di porto: — 3.º che la terza parte dei proventi di esso porto vada al C. di Firenze; nè il C. d'O. vi possa esigere dazio di sorta: — 4.º Cum « Urbevetani sint C. Florentie societatis et amicitie vinculo copulati, C. « Florentie non recipit dictum Comitum vel eius bona ad defensionem et « protectionem contra Urbevetanos ».

Inoltre « sicut licet ex capitulo guarentitie Constituti Florentie » Enrico giudice e notaro infrascritto ordina alle dette parti di osservare detto contratto.

Fatto in Firenze nella chiesa maggiore di S. Reparata, con licenza espressa del Generale e Speciale Consiglio dei trecento e de'novanta e del Consiglio del predetto Capitano e del popolo di Firenze e degli Anziani del popolo e delle Capitadini delle arti e de'Capitani e Gonfalonieri delle Società e del Consiglio di Credenza, a suon di campana e a voce di banditori in detta Chiesa convocati, presenti « d. Valfredo giudice et assessore « Potestatis, d. Oliverio eius socio, d. Iacobo indice Potestatis, d. Jacobo « notario Potestatis, d. Reale notario Capitanei, d. Rollandino doctore legum, « d. Jacobo Oderichi, d. Ranuccio Ugonis Rubei, d. Jacobo Gerardi, d. « Jambono Veeki et d. Boninsegna Consilii civibus florentinis; et d. Bon- « hioanne comitis Fumi de Urbevetere, d. Blasio de Montepulzano, Ranerio « de Montorio, Bulgarello et Ranaldo de Clanzano et aliis etc. ».

Enrico not.

Ivi, De Bust. c. 42 t.

Publicato nell' *Archivio Storico Italiano*, 3.ª Serie, tomo XXIII.

CCXCIX.

1251

maggio 18

Apparisca evidente che Aldobrandino conte palatino nella conferma che fece al sindaco del C. di Siena del contratto di società già esistente fra il padre suo Bonifazio e i Conti Aldobrandino e Guglielmo e il C. di Siena, e nella concordia fatta col detto Sindaco, esso Conte Aldobrandino eccettuò il C. e gli uomini d'O., dicendo espressamente e protestando che egli non era tenuto ad aiutare il C. di Siena contro gli Orvietani, in occasione di promesse fatte da lui o dai suoi antecessori al C. di Siena stessa.

In Siena nella Chiesa di S. Cristoforo, presenti Gentile da San Geminiano giudice, il Sig. Filippo « Jobannis », giudice, il Sig. Maghinardo « Ranuccii », Pepone notaro, il Sig. Aldobrandino ed il Sig. Cacciaconte « Guidonis Cacciacontis » e altri.

Inghiramo not.

Protesta del Conte Aldobrandino a favore d'O. contro Siena.

Arch. di St. Sen. Caf. Vecchio c. 307 t.

CCC.

1251

maggio 18

Il Conte Aldobrandino col consenso dei soliti suoi congiunti confessa al sindaco del C. di Siena Montanino « Buccii » che l'eccezione e protesta da lui fatta in detto giorno a favore degli Orvietani è simulata, e che in verità si tiene obbligato ad aiutare il C. e gli uomini di Siena « comuniter et divisim » contro il C. e gli uomini di O., come si contiene nell'istrumento di Società fra il C. di Siena e il Conte Bonifacio e fratelli.

Dichiarazione contraria alla precedente.

Ivi.

E vuole che il detto istrumento di protesta e di eccezione sia cassa e nullo, promettendo al sindaco di non usarne mai contro il C. di Siena, sotto pena di cento marche d'argento, con le solite obbligazioni e i soliti giuramenti. E i detti congiunti presenzialmente consentono alle soprascritte cose. In Siena es. etc. etc.

Ivi, Calef. vecchio c. 307 t.

CCCL.

1251

giugno 28

« In camera palatii episcopatus ».

Nella donazione fatta dal nobile uomo il Sig. Manfredi nepote del marchese Lancia a frate Costantino vescovo per il vescovado d'O. de' beni ivi acquistati, questi patti e queste condizioni espressamente furono apposte: cioè che potesse liberamente recuperare detti beni, restando la donazione di niun valore in questi casi seguenti: — 1.° se occorresse dovere ulteriormente detto Manfredi fare ritorno in O.: — 2.° similmente se qualche suo figliuolo, fratello e nipote carnale dovesse venire ulteriormente in O. e si volessero recuperare detti beni: — 3.° ancora se « extantibus filiis, nepotibus seu fratre », piacesse a detto Manfredi altrimenti disporre di detti beni per testamento.

Fatto « in camera palatii Episcopatus », presenti il signor Filippo da Pistoia, frate Traiano delle parti di Benevento, frate « Nascempace » Lucchese, frate Moisè delle parti d'O., frate Marigelano Pisano dell'ordine de' Predicatori, testimoni.

Cittadino « Philippi » not.

Rollando da Bagnorea not. copìo nell'anno 1269.

Jacomo conferma quanto suo padre Manfredi ha disposto de' beni d'O. e massimamente la donazione fatta al vescovo Costantino.

Arch. Com. Orv. Gall. c. 57.

CCCH.

1251

luglio 11

Pietro « Parentii » proconsole romano e per grazia di Dio Potestà d'O., assenziante il Consiglio della città, nomina Jacomo del fu Guido « Pigulocti » cittadino Orvietano qual sindaco e procuratore di detto C. a ricevere e a stipulare le promissioni, il giuramento e le cauzioni del sindaco di Proceno e di quelli di Piancastagnaio e di Saturnia, e dei signori Ranieri e Bonifacio del fu Ranieri di Montorio tanto per loro, quanto per le persone, comunità, castelli loro che si assoggettano colle condizioni, di cui nell'istrumento susseguente.

Procura del C. d'O. a ricevere la sottomissione del contado.

Ivi, De Bust. c. 44.

CCCHH.

1251

luglio 11

Procc. Procc. no.

Francesco notaro, sindaco e priore del C. del Castello di Proceno, come per istrumento di sindacato per mano di Ugo notaro, volendo dichiarare i servigi e gli obblighi cui è tenuto col C. d'O. il castello stesso, promette a Jacomo « q. Guidonis Pigulocti », sindaco e procuratore del C. d'O.: — 1.° di fare in perpetuo esercito, « cavalcamenta », parlamenti, pace e guerra contro ogni persona e università: — 2.° di ricettare il C. d'O. « comuniter et separatim » quante volte piacerà al medesimo, facendo

« inde et ipso castro » pace e guerra a volontà del C. d'O. : — 3.º di chiamare ed eleggere per potestà o per signore « seu aliquem pro domino extrinsecum » un cittadino Orvietano, e sotto pena di dugento marche si obbliga e giura.

Fatto nella contrada del Castello di Proceno presso al fiume sopra al mulino de' figliuoli di Roberto, in presenza di Ranieri « Mattei Giraldi », di Cencio « Jannis Ranucii », di Monaldo « Lodigerii », di Guglielmo « Petri Cristofori », di Bartolomeo « Floride », di Nicola « Dominicci Philippi », di Beccario « d. Leonardi » e di Alessandro « Bartolomei Philippi ».

Masseo not.

Ivi, De Bust. c.
43 t.

CCCIV.

1254

luglio 12

Ranieri e Bonifacio figli del q. Sig. Ranieri « Comitis de Montorio », « volentes decernere et declarare servilia et ea que ipsi et comunantie et « homines omnium castrorum et servorum ipsorum debent et tenentur « facere et prestare C. W. » promisero a Giacomo « Guidonis Pignoloci » sindaco del C. d'O. di fare esercito, cavalcata, parlamenti, pace e guerra contro tutti, ricettare in tutti i loro castelli la C. d'O. separatamente e in comune quando e quante volte piaccia al C., e da essi castelli far guerra e pace a volontà del C. detto, obbligandosi alla pena di mille marche d'argento.

*Obbligazione
dei Conti di
Montorio.*

*Nel borgo di
Acquapendente.*

Nel borgo di Acquapendente « in domo Ranaldi Rollandi », alla presenza de' testimoni « Barthi Petri Saraceni, d. Ranerii Maffei Giraldi, d. Guillelmi « Petri Cristofani, Alexandri Johannis, Bartholomei Philippi, d. Bernardini « Bartholomei Prioris, Ranerii Benzi et Ranerii Xpiane ».

Matteo not.

Ivi, De Bust. c.
44 t.

CCCV.

1254

luglio 13

Pietro « Bians » e Amato Amati Consoli di Pian Castagnaio. stando il popolo radunato fuori del borgo nella via pubblica, presso il muro dell'ospedale, nominano Masseo « Berardi » di detto luogo sindaco e procuratore per effettuare la sottomissione del Castello al C. d'O.

*Procura per la
sottomissione
di Pian Castagnaio.*

In pian Castagnaio.

Fatto in presenza di Enrico « Benecasa » giudice d'O., Guglielmetto di Radicofani, Matteo d'Acquapendente. Bartuccio « Bartholomei » di Pian Castagnaio.

Bartolomeo not.

Copia di Masseo not.

Ivi, De Bust. c.
46.

CCCVI.

1254

luglio 14

Masseo « Berardi » sindaco detto sottomette il C. di Piancastagnaio al sindaco d'O. Giacomo « Pignoloci » colle condizioni dette di sopra per Proceno.

*Sottomissione
di detto Castello.*

*Fuori la porta
del Castello
dell'Abbazia.*

Fatto fuori la porta del castello dell'Abbazia in casa di Andrea « Nove » presenti Ranieri « Maffei Giraldi », Cencio « Jannis Ranucii ». Filippo

« Paganucci », Guido e Orvietano banditori del C., Pietro notaro di Roma e Andrea notaro.
 Masseo detto.

Ivi, De Bust. c.
 46 l.

CCCVII.

1251

luglio 16

Nel castello di
 Saturnia.

Congregato il popolo e l'università del C. di Saturnia nella piazza avanti S. Maria della Pieve, Paganuccio « Censene » camarlingo e vicario del C. del Castello di Saturnia nomina sindaco e procuratore Giraldo « Palmerii » a sottomettere detto C. a Jacomo di Guido « Pigulocti » sindaco del C. d'O., come fece il sindaco del C. di Proceno.

*Procura per la
 sottomissione
 di Saturnia.*

Nel castello di Saturnia, ivi, presenti Bonconte di Aldobrandino « Rustici », Fordivoglia « d. Verardi », M. Pietro Romano, Gianni « Ceca-
 peste », Ubaldo « Mattei » e Aldobrandino da Colle.

Ivi, De Bust.
 c. 44.

Masseo detto.

CCCVIII.

1251

luglio 16

Avanti il Ca-
 stello di Sa-
 turnia e in
 podio Adhel-
 mi ».

Il sindaco di Saturnia sottomette il C. detto al C. d'O. come si legge di Proceno.

*Sottomissione
 di detto ca-
 stello.*

Fatto avanti il castello di Saturnia, « in podio Adhelmi », presenti Ranieri « Mattei Girardi », Bonconte di Aldobrandino « Rustici », Guido e Orvietano banditori del C. d'O., Pietro romano notaro, Gianni « Bartholomei » di Roma.

Ivi, De Bust. c.
 44 l.

Masseo detto.

CCCIX.

1251

luglio 20

In Siena nella
 Chiesa di S.
 Cristoforo.

Nel Consiglio Generale della Campana del C. di Siena, adunato nella Chiesa di S. Cristoforo, secondo il costume, il signor Pensillo « Guidonis Ventrilli » da Pisa, per grazia di Dio Potestà di Siena, avendo domandato che si consultasse intorno alla proposte presentate dal Sig. Folchino da Montemarano e dal signor Guerrazzo potestà e ambasciatore della città di Grosseto « de societate fienda inter Comitum Ildibrandinum et Comune « W, de terris que sunt ex illa parte Albinee », il Consiglio delibera che si rimetta l'affare in nove buoni uomini e nel signor Aldobrandino « Guidonis Cacciacomite », senza che si abbia più a rimandare in Consiglio.

*Deliberazione
 pel Consiglio
 Generale di
 Siena nella
 società fra il
 conte Aldo-
 brandino e il
 C. d'O.*

Arch. di St.
 Sen. Cons.
 Gen. ad an
 c. 19.

CCCX.

1251

agosto 17

Nel palazzo del
 C. d'O.

Convocato il Consiglio Generale e Speciale e i quattro Rettori del popolo e i ventiquattro Consoli delle arti e delle società nel palazzo del C. d'O. fu proposto da parte del giudice e assessore del C. Jacomo la rinnovazione del contratto di alleanza col comune di Firenze, aggiungendo all'antico quello che vi occorra. La proposta fu accettata coll'aggiunta che il C. di Firenze sia tenuto giovare il C. d'O., se i Senesi riprendessero a fare la guerra, e così che il C. d'O. favorisse i Fiorentini contro i Senesi; e quante

*Proposta di in-
 novazione del-
 la lega fra i
 CC. d'O. e di
 Firenze.*

volte i due Comuni volessero a detto contratto aggiungere cosa che sembrasse di utilità per ambedue le parti, si tenesse sempre per cosa ferma e rata.

Guido « Petri Bruni » not. .

Arch. Com. Orv.
Dipl. ad an.

CCCXI.

1251

settembre 1

Il C. di Firenze elegge Diomidiede giudice e notaro fiorentino « f. q. Jannis Simeonis », sindaco e procuratore per giurare i capitoli della lega col C. d'O. per difendersi dai Senesi.

Procura del C.
di Firenze.

Nella Chiesa di
S. Reparata
in Firenze.

In Firenze nella Chiesa di S. Reparata, presenti i giudici e notari del Potestà e del Capitano.

Oddone « Bruni » notaro per ordine di Filippo Caffarelli Potestà d'O. e di Pietro de' Farisei giudice del C. dall'originale di Boninsegna not.

Ivi, Dipl. ad
an.

CCCXII.

1251

settembre 1

Ivi.

Riportati ambedue gli atti della lega fra il C. di Firenze e il C. d'O., il primo atto del 27 giugno 1229, il secondo del 4 luglio 1233, Uberto « de Mandello » di Milano Potestà, Uberto Rosso di Lucca Capitano, adunati i Consiglieri, gli Anziani, i Gonfalonieri, i Rettori e le Capitadini del C. di Firenze nella Chiesa di S. Reparata, mediante il sindaco del C. di Firenze, Diomidiede giudice e notaro, convennero con Pietro Ranuccii « Hermanni » sindaco e procuratore del C. d'O. per ratificare e confermare l'atto della lega fra i due comuni; e cioè: — 1.º di aiutare gli Orvietani contro i Senesi: — 2.º di tenere sempre in vigore tutte le aggiunte al medesimo contratto, quante volte ai due comuni piacesse aggiungere alla detta società « aliquid quod videretur esse utilitas utriusque comunis », pena duemila marche d'oro contravvenendo. Quindi il sindaco del C. d'O. per parte sua si obbliga di aiutare i Fiorentini contro i Senesi e di mantenere i capitoli della lega.

Rinnovazione
della lega sud-
detta.

Boninsegna « Consilii » dell'imperatore Ottone IV giudice e notaro, presenti i giudici del Potestà e del Capitano.

Jacomo notaro del C. d'O.

Ivi, Dipl. ad
an.

CCCXIII.

1251

dicembre 2

Da Lione.

Innocenzo papa IV con sua bolla al Potestà, al Consiglio e al C. d'O. « Gratia nobis ecc. » loda le pratiche fatte dagli Orvietani per la canonizzazione di frate Ambrogio dell'ordine de' Minori e dice di aver ricevuto il processo e le deposizioni dei testimoni ordinate dal suo predecessore Gregorio papa IX ai vescovi di O. e di Soana e al Priore di S. Giovanni, trasmesseglì dagli ambasciatori e cittadini Orvietani Ugolino, Filippo e Aldobrandino « Rainerii », i quali lo pregavano di registrare il detto frate nel catalogo dei Santi. Egli pertanto, annuendo alle loro istanze, presentò il processo alla revisione dei cardinali diaconi R. (Riccardo) di S. Angelo

Bolla di p. In-
nocenzo IV
al C. d'O. per
la canoniz-
zazione del
b. Ambrogio.

e Giovanni di S. Niccolò in carcere, e questi avendogli riferito che i due vescovi e il priore di S. Giovanni non avevano con la dovuta esattezza da per tutto osservata la norma prefissa dal pontefice Gregorio, ordina ai medesimi esaminatori di fare nuovo processo in O. e altrove.

« Dat. Lugduni iv non. Decembris pontif. anno VIII ».

Lo zelo del C. d'O. per ottenere la santificazione del Minorita Ambrogio ci fa credere che egli fosse stato in vita personaggio di grande efficacia per sopire le discordie cittadine e trattenere ire e vendette di quel secolo di ferro. Il poco che sappiamo di lui risulta da un rotolo di molte pergamene cucite fra loro, dove si contiene il processo della sua canonizzazione. Egli fu nativo del Cotone, fra Scanzano e Mont'Orgiale nella maremma Senese, e da cattivo chierico, anzi secolarizzato, toccò nell'anima per le prediche di fra Morico, uno dei dodici discepoli di S. Francesco destinato più specialmente in Orvieto, riprese l'esercizio del chiericato, fu pievano della Chiesa del Cotone e tanto crebbe in poco tempo nella via della perfezione, che circa il 1224, ritornato colà fra Morico, lo trovò maturo alla religione del *Poverello d'Asisi*, accettò la sua rinunzia dalla pievania e da tutte le sue sostanze, lo destinò al convento di Massa, donde fu detto frate Ambrogio da Massa, e di là lo trasse in S. Pietro « in vetere », nei suburghi d'Orvieto e poi nel convento che si andava fabbricando dentro la città, dove morirono l'uno e l'altro, forse a breve distanza in concetto di santi. La fama delle sue virtù passata oltre le mura cittadine attirava le moltitudini al suo sepolcro, dove si operavano prodigi; onde il Rainaldi nel supplemento al Baronio, libro XIII, a pag. 544 dice: « illustrabat Italiam hoc tempore miraculorum splendore Ambrosius « minorita atque adeo ingentes populorum concursus ad colendum eius sepulcrum » etc. Le sue lodi si leggono in un Codice della Comunale di Perugia detto la *Franceschina* scritto del 1474 e attribuito dal Vermiglioli a Jacopo Oddi, a carte 47 r, dove comincia: « Una fulgente stella fo nell'Ordine, nel tempo de papa Gregorio nouo, la quale per la sua chiarezza diè grande lume nella Chiesa de Dio: questa stella fo el sancto frate Ambrogio da Massa sa etc. (1) ». Fin dal 1240, lo stesso anno, forse, di sua morte, il C. d'O. fece diligenti premure per la santificazione di lui. Gregorio IX con sua bolla « Dei sapientia etc. », dat. Laterani VI kal. junii, pontif. an. quarto-decimo » ne commise il negozio a Ranieri vescovo d'O., a Guglielmino vescovo di Soana e a frate Cittadino dell'ordine di S. Agostino, priore di San Giovanni « de platea », prescrivendo tutte le norme da osservarsi per la compilazione del processo. Benchè fin dal 1243 si trovi la nuova chiesa dei Minori dedicata ai santi Francesco ed Ambrogio, come da un atto di vendita a Buongiovanni « Comitibus Fumi » dei beni de' frati posti nella contrada di San Pietro « in vetere » (Arch. Vesc. Cod. B, c. 135), pure il processo non fu approvato nè ai tempi di Gregorio, nè sotto il momentaneo pontificato di Celestino, ma veramente sotto Innocenzio IV, a cui il C. d'O. aveva mandato in Lione ambasciatori Ugolino, Filippo e Aldobrandino « Ranerii » dei nobili di Giano, per l'approvazione. Il qual processo a giudizio del Cardinale Riccardo degli Annibaldi e del Cardinale di S. Niccolò in Carcere trovato manchevole, fu dato a rivedere agli stessi esaminatori con bolla « Litteras nostras etc. dat. Perusii IX Kal. aprilis pontif. an. IX ». Forse fu condotta a fine la causa nel 1252, commessa a Marino da Evoli per la lettera 240

(1) Nello stesso Codice a c. 282 è anche un sunto della vita di fra Morico, che incomincia: « Uno de li primi dodici compagni de sancto Francesco fo el fervente servo de Dio « frate Morico etc. ».

arbitri perugini, eccettuato che per le questioni cominciate e mosse avanti arbitri di ambedue i CC. a Castel della Pieve e in Chiusi, le quali questioni da conoscersi per i detti arbitri insieme o per altri, cui il Consiglio ordini, sieno terminate, non ostante le ferie e giorni feriali: - 3.º Che si aggiunga all'ordinamento dove si legge: « de tenetis et bandis », e precisamente dove si dice « quod non currat tempus partibus, quo ad cursum temporis, quando « arbitri remoti sunt ab officio arbitratus et sunt in civitate utriusque C. », s'intenda così: « quod ab hodie in antea currat tempus illis, contra quos « data est vel in futurum debitum tenuta cuiuscumque rei, sive dicti arbitri fuerint presentes sive absentes »: - 6.º Che non si concedano più rappresaglie « seu parigia » a persona, collegio od università, per cagion di rubberie, o danno dato o di contratto fatto fra speciali persone, e quelle già concesse non valgano più. Le quali cose furono lette in volgare nel pubblico Consiglio di Perugia.

Arch. Com.
Perug. Cons.
Gen. 28 c.
266.

Mentre si facevano le pratiche per venire a questi capitoli, nel gennaio 1268, per un furto fatto nella villa della Spina dell'Abbazia di San Biago, distretto d'O., il C. di Castel della Pieve avvisava il C. di Perugia che gli Orvietani pretendevano l'ammenda di cinquecento lire. Nel Consiglio di Perugia si disse che il C. non era tenuto a nulla, perchè il furto accaduto mentre il papa era a Perugia, e fra Romani e Orvietani, doveva essere giudicato dal papa: « Et « ordinatum erat quod ius aliquid fieri non debetur inter foresterium et foresterium per C. Perusii, sed deberent videri per d. papam, et per d. papam « et per d. Marescalcum » (Ivi, c. 149). Pochi giorni appresso fu sospesa la pratica dell'arbitraggio, ripresa poi nel febbraio e lungamente discussa dagli ambasciatori mandati e rimandati, finchè si venne a fermare l'atto superiore.

CCCLXXXII.

1269
agosto 28

Nel Consiglio Generale e Speciale del Popolo di Perugia gli ambasciatori del C. di Assisi chiedono al C. di Perugia gli aiuti promessi contro Bettona per il fatto della Chiesa di S. Crispoldo. « et quod motus et festinatio « militum et equitum perusinorum iturorum ad servitium W. d. l: Cardin- « naliu contra Urbevetanos, gratia et amore C. Asisi, usque ad diem « dominicum proximum differatur ».

Ammonizione
data dai Car-
dinati ai Pe-
rugini.

Nel quale Consiglio venuto il ven. sig. maestro Paolo da Rieti Scrittore della Sede Apostolica, da parte de' Cardinali, di cui in questa parte era nunzio e legato, ammonì il Capitano e i Consoli de' Mercanti, del Popolo e del C. di Perugia, di non dare o prestare aiuto, favore o consiglio a quei di Assisi contro quei di Bettona, e che ogni aiuto dal C. dato sotto pena di scomunica debbano revocare.

Di che fu rimesso a provvedervi al Consiglio Maggiore.

Ivi, c. 284.

Seguirono varie provvisioni, nei giorni successivi, concernenti alla spedizione de' cavalieri perugini, fra cui quella del dì 11 ottobre per un mutuo da farsi dal C. per pagare i militi perugini per il tempo in cui stettero a lor servizio oltre il termine per cui ricevettero il pagamento (Ivi, c. 293). V'è anche memoria di un'ambasciata in O. e di rappresaglie accordate contro Orvietani. Illustrano questo documento, oltre agli atti precedenti, le parole della Cronaca

senese già citata avanti, sebbene riferite all' anno 1265: « ... Gli Orvietani « facevano guerra alla Chiesa e a Roma e non volevano ubbidire al Papa. « E per questo si mosse il re Carlo e venne a campo a Orvieto e sottomiselo « alla volontà della Chiesa, ehè è una potente e bella ròcca per la Santa Chiesa (MACONI, op. cit., pag. 35).

CCCLXXXIII.

1269 Radolfino e Pietro « Ildribandini » nominano Giovanni « Ugolini
novembre 13 Gentilis » loro legittimo procuratore per comparire davanti a Guido giudice del Potestà d' O. a protestargli l' ubbidienza e a darne i mallevadori, e a stare al diritto sul deposito preso da lui degli oggetti trovati in casa dei figli di Ingilberto.

Nel palazzo del C.

F. nel palazzo del C. presenti Ugolino « Filippi » giudice, Giacomo « Allerotte », Enrico « Bertanzi ».

Filippo « Paganuoli » not.

Nomina di un procuratore.

Arch. Com. Orv. Dipl. ad an.

E così fece realmente il detto procuratore per atto fatto nel palazzo Monaldeschi « ante sthngam ciusdem palatii ».

CCCLXXXIV.

1269 Orvietano e Ranieri « q. Amanniti » espongono quanto appresso: che
novembre 20 il dì 14 agosto, mercoledì, vigilia della Madonna, di notte fu messo fuoco ad una casa posta fuori di città, di loro proprietà, presso Riochiaro, e la casa andò bruciata con certi fasci di lino nei torcoli con tutti i torcolai (« torcularia »), un legno di ciliegio che stava in detta casa « facendo inde vegetes », altri legnami, un paio d' alberi e 50 some di letame, che era davanti alla casa, il qual danno fu valutato 25 lire di denari, onde chiedono l' ammenda, a tenore dello Statuto e dell' ordinamento del Popolo, ignorandosi i malfattori. I convicini avendo costato cotesto danno pel valore di lire 26, richiesti dal sig. Guido « Cleri » Capitano, il medesimo Capitano dichiara il C. d' O. debitore dei medesimi per la detta somma.

Nel palazzo Monaldeschi.

Letta e pronunziata la detta sentenza nel palazzo Monaldeschi, presente Palmiero « Bernardi » ed altri.

Ranieri « Signolfi » notaro de' Malefizi copiò dal libro del detto Capitano.

Marco « Arlocti » not.

N' è quietanza per le mani di Barto « m. Angilerii » Camarlingo del C.

Ammenda di danni.

Ivi, De Bust. c. 40.

CCCLXXXV.

1269 Masseo « Berardini Gronde », sindaco del C. d' O. promette a Sinibaldo
dicembre 10 « d. Petri Ranulii Hermann » e a Bonidaglia... di pagare 50 soldi per servizio da loro fatto con altri cavalieri in Bisenzio.

Nella Curia.

F. nella curia, presente Pepo « Petri », Capitano e Domenico « Avullronis » testimoni.

Angelo « Filippi » not. Marco « Arlocti » copiò.

Ne è quietanza del 20 dicembre 1270 fatta a Barto Camarlingo del C.

Obbligazione di pagamenti.

Ivi, c. 44

CCCCLXXXVI.

1269

dicembre 11

Nel palazzo del C.

Masseo « Berardini Gronde » sindaco del C. d' O., come di sua sindacaria è istrumento di mano di Aldobrandino notaro, promette di pagare a nome del C. d'ordine del signor Buonconte e di Simeone Ristori di detta città, al signor Ranuccio « d. Guictonis » giudice, da oggi in avanti a sua volontà, lire 8 e soldi 8 di b. d. piccoli, moneta uguale, dovntigli per ambasciata fatta a Sarteano, « tempore quo reddit ad manum C. W. », insieme con Federigo « Alfarde », stati in detta ambasciata giorni dodici con due cavalli, a ragione di soldi quattordici al giorno, secondo lo Statuto; di che appariva per pubblico istrumento di mano di Masseo « Berardini Gronde » melesimo.

Altra simile.

F. nel palazzo del C. presenti Domenico « Avultronis » e Toncella « Butricelli » testimoni.

Jacomo « Filippi » not.

Ivi, c. 39.

Ne è quietanza del 30 dicembre.

CCCCLXXXVII.

1270

gennaio 13

Nel palazzo vecchio del C.

Pietro « Baldi » sindaco del C. d' O. per ricevere l' infrascritto denaro dichiara di aver ricevuto dai Consoli delle arti (v. doc. preced.) la somma di 626 lire, che promette restituire d'oggi innanzi a loro volontà e richiesta, con rifazione delle spese. Per la cui osservanza obbliga specialmente gli uffici « Vicecomitatus » e i salarii « Vicecomitatuum » del C. d' O. e distretto, i salarii delle curie e delle condannagioni fatte e da farsi, pertinenti al C. d' O.

Quietanza di mutuo.

In O. nel palazzo vecchio, presenti Buoncambio « Rainerii Dialte » not., Berardino « Leorsi », Filippo « Andree Rubei », Senso « Guidocci Fascie », Andrea « Guidonis Andree Vele », Palmiero not.

Rinaldo « Bonicomitis » not.

Marco « Arlocti » not. copì d'ordine del nob. uomo signor Enrico « de Terzago », Potestà d' O. e del sig. Bartolomeo di m. Angelerio Camarlingo.

Ivi.

CCCCLXXXVIII.

1270

gennaio 14

Nelle scale del palazzo del C.

Masseo « Berrardini Gronde » sindaco del C. d' O., come da sindacaria di Aldobrandino not., promette di pagare a nome del C. d'ordine e volontà del signor Buonconte e di Simeone Rettori della C. d' O. ad Uguccione « d. Guidonis Hermanni Nigri » da oggi in avanti a sua volontà 32 lire di b. d. piccoli, moneta usuale, dovntegli « pro custodia Castri Capudimontis, pro castellano, pro III^{er} mensibus », nei nove mesi di detta custodia di Capodimonte, a ragione di lire otto al mese.

Obbligazione di pagamenti.

F. « in scalis palatii C. W. » presenti il signor Leonardo « Butricelli », Compagno « Fidante » not. ecc.

Marco « Arlocti » not.

Ivi, c. 42.

CCCCLXXXIX.

1270
maggio 7

Nel palazzo del
C.

Convocato il Consiglio Generale e Speciale della C. d' O., de' Consoli delle arti e delle società, de' loro Consiglieri e anteriori a suon di campana e di trombe, per i banditori del C., d'ordine del nob. uomo signor Enrico Potestà d' O. nel palazzo del C., come al solito, il detto Potestà e il Consiglio nominano il signor Pietro « Balde » sindaco e procuratore, a ricevere a mutuo dal signor Buoneconte « Munaldi » la somma di lire 1332 di b. d. cortonesi per pagare i debiti del C., ad Enrico « Gontie » not. e a Dino « Donati de Vellutis » procuratori delle infrascritte persone, come da procura di Guido « Bonfantis » notaro di Firenze, cioè a Cecco « Sassecli » lire 36 di den. fiorentini piccoli, dovutigli per obbligazione di Pietro « Compagni », come da istrumento di Ruggero « Rodovini », e a molti altri diverse somme che Pietro « Compagni » tolse a prestito « pro stitendis militum, qui erunt in servitio Florentinorum, nomine et vice C. W. » come dalla sindacaria di Matteo « Idribandini Mathei Giraldi » notaro.

F. in O. nel palazzo del C. presente Meliore « Boculi » giudice, Giovanni... Barone not., Matteo « Salvatici », Pietro « Ranerii Munaldi », Giacomo « Petri Caromi ».

Rinaldo « Bonicomitis » not.

Procura per
mutuo.

Ivi, c. 47.

N' è quietanza degli 8 ottobre, fatta in O., nel palazzo vecchio, presenti il signor Francesco « d. Oddonis Greci », il sig. Oderico, il sig. Pietro « Rainerii Munaldi », Giacomo « Peri Caromi », il sig. Bonaccorso giudice, il sig. Matteo « Johannis Cittadini », il sig. Meliore giud., il signor Andrea « d. Darentis » testimoni. Rog. Rinaldo « Boncontis » not. (Ivi e. 47).

CCCCXC.

1270
giugno 19

Nella loggia del
palazzo del C.

Toncella « Butricelli » sindaco del C. d' O., per istrumento del notaro infrascritto, dichiara di avere ricevuto da Romano « q. d. Petri Romani » lire 200 di b. d. cort., moneta usuale, per pagare il residuo del salario a Giovanni « Cenci Malabrance » già Potestà d' O., di che si disse ben pagato, e si obbliga fare la restituzione « de primis fructibus seu provenientibus et condemnationibus dicti C. factis et que fierent in futurum, et vel de prima libra que poneretur in Civitate ». E si dà per fideiussore Oderico « q. Rainerii Bartholomei ».

F. in O., « in loia palatii C. » presenti il sig. Andrea, il sig. Danese, il sig. Matteo « Johannis Cittadini », Buongiovanni « Nicole », Leonardo « Gregorii » senese, Mazzeo « Ranatii Latini », Guidetto « Brunatii », Nicola « Marci », Filippo « Andree Rubei » testimoni.

Rinaldo « Bonicomitis » not.

Copia di Marco « Arlocli » not.

Obbligazione di
debito.

Ivi, c. 52

CCCCXCI.

1270

giugno 30

*Nel palazzo
del C.*

Toncella « Butricelli » sindaco del C. d'O., come da istrumento di Filippo « Paganulii » not., si obbliga dare e pagare a Guido « d. Boncontis », fra un anno, la somma di 222 lire e soldi 10 di den. minuti che dichiara aver ricevuto a mutuo per pagare Guido « Cleri » già Capitano e Potestà d'O.

Altra simile.

F. in O., nel palazzo del C., presenti « Abeduto Benencase », Martino not., Ranieri « Johannis Florite ». Ranuccio « Jacobi » e Bernardino Camarlingo del C.

Buongiovanni « Petri Tollosani » not.

Marco « Arlocti » not. del Camarlingo d'ordine del sig. Enrico « de Terzago » Potestà, e di Bartolomeo « M. Angilerii » Camarlingo.

CCCCXCII.

1270

luglio 9

*a In exercitu
super Senen-
nes ».*

Oddone « d. Ruberti de Medicis », sindaco eletto dal C. d'O., per istrumento di mano di Andriotto « Bencivenne » not., si obbliga dare e pagare ad Ugolino « d. Bonicomitis » nove lire di b. d. cort., piccola moneta, per sua paga di sei giorni, in cui oltre la paga sborsata per il C. d'O. a lui e ai suoi compagni, « moram contraxit, stando in exercitu « super Senenses, in servitium d. Vicarii d. Regis Caruli, cum tribus « equis », a ragione di trenta soldi al giorno, promettendo di soddisfarlo quando il C. d'O. soddisferà ai Consoli delle arti ed al sig. Buonconte e al sig. Spinello il denaro loro dovuto dal C. d'O.

*Obbligazione di
un sindaco
del C.*

F. « in exercitu supra Senas, in contrata Montis Monisterii prope « aquam, que dicitur Cerqua, in castris », presenti Roberto famiglia del Potestà, Sarode, altro servo, Pelle « de Lidiano », Simone servo di Bernardino « d. Albertutti », Guidotto e Monalduccio altri servi, « Zibellus » e Petruccio da Latera testimoni.

Federico « Rainerii Alfardi » not.

*Ivi, De Bust.
c. 48.*

CCCCXCIII.

1270

luglio 9

Ivi.

Oddone « d. Ruberti de Medicis » sindaco del C. d'O., come da istrumento di Andriotto « Bencivennis » not., si obbliga dare e pagare ad Aldobrandino « d. Nicole Bramandi » nove lire di den. cort. per sua paga di giorni sei, quanti stette « in exercitu super Senas cum aliis militibus W. et cum tribus equis », a ragione di trenta soldi al giorno, « in servitium d. Vicarii d. Regis Caruli », obbligandosi di pagare nel termine di tempo in cui il C. soddisferà al signor Buonconte e al sig. Spinello e ai Consoli delle arti ec.

Altra simile.

F. « in castris super Senas in contrata Montis Rivis..... prope aquam de Cerqua », presenti Pelle da Lidiano, Simonello servo di Bernardo « d.

Albertucci », Rosso servo del Potestà, Guidarello e Ranalduccio servo, Libellino e Arna.....

Federico « Rainaldi Alfarde » not.

Marco « Arlocti » not. copio.

Ivi, De Bust.
c. 41.

Ne è quietanza del 19 dicembre 1270, rilasciata al Camarlingo Barto « Angilerii » (Ivi).

CCCCXCIV

1270

luglio 9

Ivi.

Oddone « d. Ruberti de Medicis » sindaco del C. d' O., come da istrumento di Andriotto, si obbliga dare e pagare a Monaldo « d. Johannis Sigilbocti » nove lire di den. cort., di piccola moneta, per sua paga di sei giorni, quanti stette con tre cavalli « in exercitu super Senas, in servitium d. Vicarii d. Regis Caruli », a ragione di trenta soldi al giorno, oltre il tempo della paga di venti giorni, obbligandosi es. (V. documenti precedenti).

Altra simile.

F. cs. cec.

Ne è quietanza del 20 dicembre.

CCCCXCV.

1870

agosto 20

Nella loggia del
palazzo del
C.

Toncella « Butricelli » sindaco del C. d' O. promette pagare e restituire ad Arlotto « d. Girardini Berizi » d' O. la somma di lire 1200 cortonesi usuali, ricevute in prestito per pagare il signor Guido dal titolo di S. Lorenzo in Lucina prete Cardinale, dovutegli « in emptione possessionum, quam fecit et facere debet in territorio C. W. », come da sindacaria di Andrea « Bencivennis ». Qual pagamento si obbliga fare fra un anno o quando il C. pagherà il debito alle Arti, se il C. lo pagherà dentro un anno, e ciò a volontà del creditore, promettendo compensarlo coi denari delle condannazioni. Promette altresì che il Potestà e il Capitano e tutti gli ufficiali del C. costringeranno il Consiglio Generale a favore del creditore, e che faranno il Consiglio del Potestà e per esso Consiglio sarà espressamente ordinato che tutto ciò si osservi. Per l'osservanza delle quali cose il signor Pietro « Rainerii Munaldi », il signor Odderico « d. Ranerii », Federico « Rainaldi Alfarde » e Masseo « Manfredutii » prestano fideiussione.

Istrumento di
mutuo.

F. nella loggia del palazzo del C., presenti il signor Matteo « Johannis Cittadini », Giacomo Rosso, Pietro « d. Johannis Lambertutii », Ruffa « Nicole », il signor « Phylippi », il signor Giovanni « Frederici », Monaldo « d. Boneontis », Guidetto « Fascie », Pietro « Jannis ». Andrea « Bencivendis », Barto « Boncompagni », presente anche il signor Enrico Potestà del C. d' O. e più altri.

Andrea « Bernardini Canappi » not.

Marco « Arlocti » per ordine di Enrico « de Terzago » Potestà e di Barto « m. Angilerii ».

CCCCXCVI.

1270

ottobre 9

Arlotto « d. Girardini » dichiara di avere ricevuto da Barto « m. Angelerii », Camarlingo del C. d' O., d'ordine del signor Enrico « de Terzago » Potestà lire 1627 e soldi 2, sul residuo della somma di 1200 lire che Toncella « Butricelli » sindaco del C. ebbe a mutuo per pagare il Card. di S. Lorenzo in Lucina dovutegli « in emptione possessionis, quam fecit et facere debet in territorio C. W. et eius districtu », come da sindacaria di Andrea « Bencivendis » not. Il qual pagamento promise fargli per istrumento di Andrea « Berardini Canappi » not. rimasto integro presso il Camarlingo detto.

Pagamento del
medesimo.

F. in O. « ante domum olim Ugolini Girardini », presenti Andrea « Berardini Canappi » not., Pepo « Capitanei » not., Giacomo « Jannis Andree », Pepo « Guidonis Peponis », Ugolino « ol. Ildribandutii » e Matteo « Tebaldi » testimoni.

Marco « Arlocti » not. del Camarlingo.

Ivi, De Bust.
c. 46.

Sotto lo stesso giorno sono le quietanze fatte ai Consoli delle Arti della restituzione del mutuo di 626 lire, a Spinello e a Guido del fu Bonconte « Ildribrandini Rustici » (c. 45, 48, 51).

CCCCXCVII.

1270

novembre 13

Guido figlio del fu Cencio « Jannis Ranutii » vende al signor Matteo « Johannis Cittadini » giudice, sindaco e procuratore del C. d' O., come da istrumento di Andrea « Bencivennis » not., la metà per indiviso delle case, della torre, delle botteghe e dell'accasamento che egli ha in comune con Ranuccio « Jannis » suo zio e con Pietro figlio di detto Ranuccio o con altri di loro, le quali case sono poste nella regione « Sarancis » da tre parti, e presso la via pubblica dall'altra parte, lato anteriore. per il prezzo di 4366 lire di b. d. cort. di moneta usuale. Il qual prezzo dichiara di avere ricevuto, e ne fa quietanza, e promette di far sì che a questa vendita consentano Andrea « Jacobi Petri Christofani » e Pandolfo « d. Guarnerii » e rinunziano a ogni diritto che possono avere su detta metà. Inoltre il signor Oderico « d. Ranerii Bartholomei Filippi », Guidetto « Zampi » e Ranieri « Jacobi Nigri » a preghiera di Guido « Centii » per lui, per i suoi predecessori ed autori, e massime per Ranuccio suo zio e Pietro figlio di detto Ranuccio (che dichiarano di non avere mai alienato i diritti di detta metà), e Andrea « Jacobi Petri Christofani » e Pandolfo « Guarnerii » (che consentono a questa vendita e la ratificano) prestano fideiussione. Ranieri « d. Francisci Oddonis Greci », Bernardino « Uguizonis Martini de Campo », Pietro « Petri Cavatorre », Pietro « Amidei Lupicini », Nicola « d. Stefani Fogalascie », Nuccio « d. Ugolini Girardini » e Pepo « Guidonis Peponis Prudentii » loro procuratore, come da procura di Pepo « Petri Capitani » notaro, consentono a detta vendita e rinunziano ai diritti che hanno in detta metà.

Vendita al C.
di case con
torre ecc.

Nella loggia del
C.

F. in O. « in loggia palatii C. » presenti il signor Enrico « de Terzago » cittadino milanese, Potestà d' O., testimoni « d. Santi de Burgo, d. Filippo de Lodo » giudici del C., e i signori Cittadino « Filippi », Andrea « Dainensis » e Ranieri « Merarii » not., Guido « Gerardi Archini » e Ranuccio « Jacobi Ranutii Andromako ».

Falluccio « Gimundi » dall' originale di Andrea « Bencivennis » not.

Ivi, De Bust.
c. 53.

Nell' istesso giorno il detto Guido pose il C. in possesso di dette ease, presenti Gerardo giudice del C., Cittadino « Filippi » e Andrea « Dainensis » giudici, Pietro « Rainerii Tosti » notaro, Ranieri « Jacobi Nigri » e Federico « Mathei » not.

Andrea « Bencivennis » not. (Ivi, c. 54).

CCCCXCVIII.

1270

novembre 26

Nel palazzo
del C.

Orbetano pubblico banditore del C. d' O. e sindaco e procuratore di esso C. a promettere il denaro a quei creditori del C. che già lo prestarono al signor Guido « Clero » già Capitano d' O., come da strumento di Aldobrandino « Ranutii Guidonis » notaro e procuratore del C. d' O., promette dare e pagare a Pietro « d. Johannis Petri Lambertutii », presente il signor Enrico Potestà d' O. lire 100 di denari minuti, moneta usuale, quali confessa detto Pietro di avere mutuato a detto Capitano per gli Ambasciatori mandati ai signori Cardinali « pro recuperandis terris C. W. », come di detto mutuo appare per strumento di Compagno « Fidanie » notaro.

Obbligazione di
paganento.

F. in O. nel palazzo del C., presenti « Gulpeo Mathei », Ranuccio notaro di Civitella, Giacomo « Petri Blance » e Andrea « Bencivennis » notaro. Buongiovanni « Petri Tollosani » not.

Copia di Marco « Arlocti » not.

Ivi, De Bust.
c. 38.

CCCCXCIX

1270

dicembre 20

Ivi.

Enchinardo « d. Berardini » procuratore di Rustico suo fratello, come da strumento di Francesco « Johannis Greece » not., dichiara di avere ricevuto da Barto « magistri Angelerii » Camarlingo del C. la somma di lire 34 e soldi 10 (promessa dal signor Masseo « Berardini Gronde » sindaco del C. con strumento del 20 gennaio 1269) per quattro mesi e dieci giorni di custodia come castellano di Bisenzio.

Quietanza del
castellano di
Bisenzio.

F. in O. nel palazzo del C., presenti Sinibaldo « d. Petri Ranutii Hermannii » e Ranuccio « d. Tancredi ».

Marco « Arlocti » not.

Ivi, De Bust.
c. 41.

D.

1270

dicembre 22

Ivi.

Guglielmo « Hdribandini Viviani » dichiara di avere ricevuto da Barto « m. Angilerii » Camarlingo del C. d' O., a mandato del nob. uomo signor Enrico « de Tertigo » Potestà, soldi 20 che doveva avere dal C. per un'ambasciata fatta in Alviano (v. docum. preced. 1248, giugno 29).

Quietanza per
un'ambasciata
ad Alviano.

F. in O. nel palazzo del C. presenti Guidetto notaro del C. e Girardo giud. Marco « Arlocti » not.

Ivi, De Bust.
c. 44.

nato nel palazzo del C. a suon di banditori e di campane: — 1.º di giovare, mantenere, difendere scambievolmente le loro città e distretti contro quanti volessero muovere loro guerra: — 2.º di mantenere, conservare e difendere tutte le terre, tenute, vantaggi e onori posseduti nel contado, distretto, vescovado e altrove: — 3.º di mandare, in caso che l'una avesse guerra e chiedesse all'altra l'esercito generale una volta l'anno, a richiesta, l'oste per quindici giorni, senza l'andata e il ritorno: — 4.º di fare viva guerra insieme colla città che l'avesse, dando l'una all'altra la taglia tanto di cavalieri quanto di balestrieri a richiesta, se non si volesse l'oste generale, e di non far poi tregua, concordia o patto senza l'intelligenza dell'altro: — 5.º di non far società, credenza o compagnia con altre città, nè accoglierle in accomandigia senza la mutua intelligenza: — 6.º di lasciare che le altre città compungano le differenze in caso di discordia fra Perugia e O.: — 7.º di togliere d'ora in poi le rappresaglie: — 8.º di porre ogni anno nello Statuto dell'una e dell'altra città l'osservanza di questi patti e di rinnovarli ogni dieci anni. Le quali cose si promettono fra loro sotto pena di cento marche d'argento, giurandole sugli Evangelii; e con essi giurano il Potestà Tebaldo, il Capitano Ugolino, Domenico « Tonzelle » priore, e gli anziani Ugolino Capitano, Labro fiorentino, Benvenuto « Pepi », Aldobrandino « Nicole », Provenzano « Lupicini », Pietro « Bernardoni », Falfuccio « d. Masei (?) » con centoquattordici Consiglieri, fra i quali un Oddo « de Medicis », Ugo « Johannis Comitiss », Raniero « Jacobi Filippi », Bonconte « Munaldi », Amedeo « Lupicini » etc.

In O. nel palazzo del C. presenti Jacomo giudice, Bernardo « de Rete » giudice, Bonifacio giudice e notaro, Angelo notaro, Bonconte « Munaldi », Ugolino « Johannis », Andrea « Munaldi », Bernardino « Andree », Giardino etc.

Tommaso not.

Arch. Com. di Perugia Sommiss. c. XXII.

CCCXXXII.

1256

settembre 21

Nella Chiesa di San Pietro di Castellonchio.

Quarantanove persone (di cui si riportano i nomi) « de Castellonchio filiorum Massulii », presso il lago di Bolseno, davanti a Bartone « Frorite » e a Benvenuto notaro, anziani del C. d' O., e specialmente avanti a Bartone, anziano, giurano l'obbedienza al Potestà Tebaldo e al priore delle Arti e delle società Domenico « Toncelle », con promessa di non ricettare ladrone, « askaranum », sbandito o malfattore. Promettono di fare che « si capient, captos ducent coram Potestate ». Le quali cose promettono sotto qualunque pena che al Potestà o ai Consoli piacesse d'imporre, e obbligano i propri beni.

F. in detto castello nella chiesa di San Pietro di detta terra, presenti Matteo « Johannis Frorite », Gezzo « Tornadore », Scagno « de Pusterrula », messer Giovanni e Ranaldo « Philippi » testimoni.

Benvenuto not.

Obbedienza prestata dagli uomini di Castellonchio.

Arch. Com. Orv. De Bust. c. 42.

CCCXXXIII

1256

novembre 12

Nel palazzo del
C. d'O.

Guido figlio del fu Bernardino conte di Cetona vende a Pietro « Ranerri Adilasio », sindaco del C. d' O. la metà per indiviso del cassero e della torre del castello di Cetona e tutta la casa posta presso la porta superiore del cassero e insieme le sue ragioni e azioni sopra un mulino nell'Astrone, di cui fu venduta la terza parte ai Chiusini, con molti altri poderi e terre, e generalmente tutta la sua possidenza e giurisdizione in Cetona, per la cessione di tutte le Comunalie di sette anni, che erano stimate tre mila lire, all'aggiunta di cinque cento lire per ogni anno. « secundum ordinamentum Prioris et Anzianorum ». Il venditore promette la sua difesa per detti possessi in favore del C. salvo se il Conte Aldobrandino o Pietro « Gani » o i figli si trovassero d'avere in detti luoghi maggiori diritti che egli non vi abbia.

Vendita della
metà del Cas-
sero e della
torre di Ce-
tona.

F. in O. nel palazzo del C. presenti Matteo « Toucelle », Bongiovanni « Johannis Comitil Funi », Bonconte « Munaldi », Jacomo « Guidonis Poltractii », Aldobrandino « Sigilboeti », Ugolino « Johannis Uguionis », Giovanni « Rossi (?) », Pietro « Radolfucii », Barto « Florite », Masseo « Berardini Gronde » e Panzo notaro testimoni.

Ivi, De Bust. c.
70 l.

Benvenuto not.

CCCXXXIV

1257

gennaio 21

In O.

Orvietano, pubblico banditore d' O., per ordine del nobile signor Catalano « d. Guidonis domine Hostie », Potestà d' O., bandisce a suon di tromba nella città d' O. che se alcun cittadino di O. o di sua giurisdizione contraesse con qualcuno della città o giurisdizione di Siena o gli facesse credito di denaro e di roba, guardi bene di fare contratto o credito con persona da cui possa essere soddisfatto, imperocchè il C. di Siena abbia scritto a quello d' O. che nel Costituto si contiene: « cui debitor ab illo requiratur ».

Bando contro
privati Senesi.

F. in O. presenti il signor Francesco « d. Oddonis Greci », il signor Jacomo « Peri Caronis, il signor Pietro « Berardini Juliani », il signor Verardo « d. Petri Ranaldi » e Jacomo « Rigerii » not. del C. d' O.

Jacomo « q. Diotalvi » copiò il 13 marzo 1256 (st. sen.) dall'istrumento originale munito del sigillo di cera verde pendente del C. d' O., nel qual sigillo era scritto « Sigillum Communis Urbevetanorum », e vi era figurato « quodam sassum et quodam civitas super eo sita et quedam « aquila alis extensis stans super dicta Civitate ».

Ivi, Dipl. ad an.

CCCXXXV.

1257

marzo 13

Dal Laterano.

Bolla di p. Alessandro IV a Bernardino canonico d' O. cui commette di ricevere l'esame de' testimoni che il Monastero di S. Salvatore induceva per la ricupera de' beni stati occupati fin da' tempi de' monaci neri.

Data dal Laterano l'anno III del pontificato.

Bolla di papa
Alessandro IV
per il mona-
stero di San
Salvatore.

De' varii diritti dell'Abbazia sul castello e sulle persone era sorta controversia, difesa dal procuratore del monastero con prove testimoniali, donde togliamo

Arch. di St. Sen.
Dipl. S. Salv.
ad an.

le seguenti notizie: che cioè piena giurisdizione spettava agli abati, i quali governavano il castello sia in proprio nome, sia col braccio del Potestà, di cui si servirono però da poco tempo. E così se dapprima erano devoluti al monastero i placiti e tutti i beni, in seguito due terzi se ne rilasciarono all'università del castello per pagare il salario al Potestà, che prendeva cento lire di pisanelli, o pisani piccoli. Nella elezione di questo magistrato piacendo all'abate di convocare l'università, vi sceglieva uno, cui dava l'incarico di condurgli innanzi tre altri, e a ciascuno di questi tre diceva: « Tu jurabis « esse mecum ad faciendum Potestatem et concordabis mecum de Potestate ». E così via via per tutti gli altri ufficiali, Consoli, Carmarlinghi, Consiglieri ecc. Primo Potestà fu un Alessandro da Acquapendente eletto dall'abate Rollando (1200 circa), poi un messer Graziano giudice di Siena, un Ranieri « Dominicci » di Orvieto e un Cacciaconte di Colle. Forse vi stavano per un tempo determinato, come in tutti gli altri luoghi, ma quest'ultimo che vi restava da due anni, come è detto nella carta testimoniale, facilmente si faceva confermare di sei in sei mesi o da un anno all'altro. Le appellazioni, la nomina dei tutori e curatori si riferivano all'abate. A lui chiedevasi licenza di tagliare alberi e castagni da costruire, di vendere possessi e immobili. Dava alle vedove il consenso di rimaritarsi, succedeva alle eredità di coloro che passavano senza prole. Quando andava o mandava per servizio dell'impero o per prestare la *fidelitas* facevasi pagare le spese dei castellani. Per conto suo faceva raccogliere il pedaggio e in genere teneva soggetti quegli uomini a placito, bando, oste, parlamento, pensione, decime, pace e guerra, richiedendo a chi uno, a chi un altro servizio. Così alcuni facevano le opere del monastero, che si dicevano *angarie*, o prestavano il servizio di *soccita*, che consisteva di rilasciare nel mese di marzo la terza parte del cacio, e nell'aprile e nel maggio la metà del cacio e delle lane matricine, o una certa quantità di frumento per *soccita filigo*. Le terre oltre che a *soccita* davansi in feudo e a decima di grano, lino e legumi, che si divideva nelle are, come anche di uve. Questa decima detta di *panis et vini* non gravava i possessori delle terre in feudo che davano per l'abate il servizio di sei cavalli. Quasi tutti pagavano le pigioni. Si paga l'*erbatico* dando un montone; lo *stabiatico* conducendo per quindici notti il bestiame ovino per le terre del monastero sotto l'ordine del castaldo o del messo; il *porcarium* a tempo della *castagnatura* delle ghiande con un porco, e chi non l'aveva dava in denaro. Altri davano le castagne, le focaccine, i polli o il *lardaresc*. Somministravasi il ferro per i cavalli, i barili e gli *orniles*. Chi doveva servire alla cucina dei monaci e chi portava per le loro vestimenta il cordovano da calzari, le *messogorie*, le *pellitie* e le *scuterie*. Potevano i messi del monastero quando andavano attorno per le vigne cogliere uva per i monaci e dai cacciatori di selvaggina esigere la spalla dei cervi e la testa e i peducci dei cinghiali, ecc. (*Arch. Sen. di St. — Arch. delle Corporaz. S. Salvat. in Monte Amiata*, quad. membr. d'istrumentario rogato nel 1255 da Buongiovanni « Comitiss Fumi » notaro d'Orvieto).

CCCXXXVI

1257
maggio 18

Atto di sindacaria del C. di Todi per la pace con O. (v. doc. susseguente).

Procura del C.
di Todi per
la pace col
C. di O.

In Todi nel palazzo del C.

In Todi nel palazzo del C., presenti Giacomo « Claravalle », Gerardo « Bonifacii », Gerardo « Mackabruni », Gilio « Magnarello ».

Filippo not.

Copia di Buonagrazia del giugno 1257 avanti ad Angelo « Bonaiunte » giudice e a Federigo notaro testimoni, d'autorità di Filippo giudice.

Giovanni « Ildribanducii » insieme a Jacomo vescovo Orvietano e a Nicola « olim de Bononia » e a Cittadino « Philippi » giudici ordinari, e Guido « Agolantis » e Gerardo « Andree » notari, d'autorità de' predetti vescovo e giudici, il 1.º luglio 1257 nel palazzo del vescovado d'O., presenti Matteo « Alperini » cappellano del papa, m. Andrea cappellano del vescovo e Stefano canonico Orvietano.

Arch. Com. Orv.
De Bust. c.
56 l.

CCCXXXVII.

1257

maggio 30

Ivi.

« Congregato Consilio majoris (sic) Comunis Tuderti », d'ordine di Lambertino « Guidonis Lambertini » Potestà di Todi, il Potestà e i Consiglieri a nome del C. di Todi nominano Pandolfo « Philippi » a sindaco e procuratore di detto C. a compromettere nel Potestà, Consiglio e C. di Perugia, o nel Priore o Anziani del detto C. di Perugia, per ogni lite, guerra e controversia e questione vertenti e per ogni offesa e danno dato fra il C. di Todi e quello d'O. per cagione di qualunque castello, di castelli o terre, come in arbitro, arbitri, arbitratori e amichevoli compositori di pace e di concordia, e a dar loro licenza e potestà nelle predette cose, e a promettere di tenere rato e fermo l'arbitrio, lodo, sentenza e precetto che faranno, pena cinquemila marche d'argento, e a fare infine tutto quello che sarà opportuno e sotto obbligazione de' beni del C.

In Todi, nel palazzo del C. presenti Jacomo « Claravalle », Gerardo Bonifatii », Gerardo « Mackabruni » Pandolfo « Ubaldi », Savarisio « Ranaldi » testimoni.

Filippo not.

Procura di
compromessa
del C. di
Todi col C.
di Perugia
per la pace
con O.

Ivi, De Bust.
c. 56.

CCCXXXVIII.

1257

maggio 31

In Perugia nella
Chiesa di
S. Lorenzo.

Bernardino « Petri Bonifatii » cittadino orvietano sindaco del C. d'O., a nome del C. d'O. da una parte, e Pandolfo « Philippi » cittadino di Todi sindaco di detto C., pel C. di Todi da un'altra parte, di comune concordia compromettonsi in Oderisio « Bartholomei de Copulis » Priore del popolo di Perugia e in Angelo « Bonaionte » giudice e nei seguenti anziani del popolo e del C. di Perugia, cioè Angelo « Benvenistis », Tagliabovè « Bendefende », Bartolomeo « Bonensegne », Frangipane « Vitalis », Filippo giudice, Diotalalvi « domine Massarie », Libriaco « Bonaventure », Bonconte « Peri » ora giudice, per la composizione delle controversie fra i due CC. di O. e di Todi.

In Perugia nella maggior Chiesa di San Lorenzo, nel Consiglio Generale e Speciale, a tempo del Potestà Aldobrando « de Riva » Potestà di Perugia, presenti lui e Bartolomeo e Jacomo giudici del C., Robbabella socio del Potestà, Apollonio, Pasqualino, Vivaldo e Pantaleone notaro del Potestà, Guidalotto, e Ranuccio e Pero « Benincase » giudici, Guido « Baruncii », Ermanno « Sappolino », Oddone « Oddonis », Bagliane

Compromesso
de' CC. di O.
e di Todi nel
C. di Perugia.

« Guidonis Odonis », Pero « Johannis Aldrebandini » e Senso « Crispoliti » cavalieri cittadini perugini.

Bonagura not.

Giovanni « Ildribanducci » col vescovo Giacomo ec. (V. sopra al 18 maggio).

Ivi. De Bust.
c. 57 l.

La guerra con Todi erasi nuovamente riaccesa per eagine del castello di Montemarte. Nell' Archivio todino si ritrova un atto dell' 11 ottobre 1250, nel quale Andrea di Farolfo Montemarte promette al C. di Todi e per il C. al vescovo Pietro, di porre le bandiere e il gonfalone di Todi sulle torri del castello di Montemarte; ma non avendo attenute le sue promesse, i procuratori del C. di Todi Giacomo Chiaravalle e Gerardo di Bonifacio protestarono avanti al Potestà di Orvieto, Ruffino de Mandello, e al Consiglio Generale, onde il C. d'O. non prestasse aiuto al conte Andrea. Di questo è atto in data 10 dicembre dell' istesso anno. Fino al 1255 non apparisce rottura fra O. e Todi: anzi sembrano uniti a molestare la città di Narni. Una bolla di papa Alessandro IV dell' 8 maggio da Roma al vescovo d'Asisi ammonisce di scomunicare i Todini che uniti agli Orvietani avevano saccheggiato il contado di Narni. Ma poi ecco invece che poco dopo, cioè nel 1257, i Narnesi si trovarono contro Todi e con loro erano gli Orvietani. Un'altra bolla dello stesso papa, da Roma, del giorno 14 maggio, imponeva la scomunica e mille marche d'argento a Narni e a Orvieto se non cessassero dalle incursioni nel contado di Todi.

CCCXXXIX.

1257

giugno 4

*Nella Chiesa di
San Lorenzo
di Perugia.*

Gli anziani del C. di Perugia, nominati nell'atto del 31 maggio, quali arbitri dei CC. di Todi e di O. per la pace pronunziano il seguente lodo: — 1.º che il castello di Monte Gardano si distrugga tutto, e in verun tempo in detto luogo e in tutta la tenuta di Monte Marte si restauri alcun castello, o « municio » o fortezza dal C. di Todi o da persona di detto C.: — 2.º che il sindaco di Todi, Pandolfo, faccia a quello d'O., Bernardino, quietanza « de « non petendo de castro Montismartis et eius tenuta seu curia » e di ogni diritto che il C. di Todi aveva sopra detto castello, e di non suscitare per esso lite e questione al C. d'O.: — 3.º che detti sindaci facciano fra loro pace e concordia di ogni guerra, lite, controversia e questione avuta fin qui, sotto pena di cinquemila marche d'argento: — 4.º che il sindaco d'O. faccia finale quietanza a quello di Todi di ogni offesa e danno dato: — 5.º che il medesimo faccia il sindaco di Todi. Il quale arbitrio imposto sotto pena di cinquemila marche se in qualche parte apparisse oscuro, dovesse chiarirsi dagli arbitri medesimi, i quali se ne riserbano la facoltà.

*Lodo del C. di
Perugia fra
Todini e Or-
vietani.*

Dato alla presenza di ambedue i detti sindaci, nella Chiesa maggiore di San Lorenzo nel Consiglio Generale e Speciale delle Arti « et bailitorum et societatum et centum vocatorum per portam C. et populi perugini ad sonum campanarum et voce preconium more solito congregato ». Furono anche presenti Aldobrandino « de Riva », Potestà di Perugia e Catalano « Guidonis domine Hostie », cittadino di Bologna Potestà d'O., Giovanni « Ugolini Grece », Bongiovanni « Comitibus Fumi », cittadino giudice, cittadini orvietani; e Jacomo « Claravalle », Oddone da Acquasparta,

Gerardo « Bonifaliti », Gherardo « Machabrini » giudice, cittadini di Todì ; Jacomo e Bartolomeo, giudici del C. di Perugia, Robabella socio del Potestà di Perugia, Vivaldino suo notaro, Senso « d. Crispolti », Armanno « d. Suppolini », Guido « Baruncii », Bianciardo « d. magistri », Tommaso da San Valentino e Guidalotto giudice, cittadini di Perugia testimoni.

Bonagura not.

Copia di Giovanni « Idribanducii » es. nel palazzo vescovile d' O. 1 luglio 1257.

Ivi, De Bust.
c. 60.

I sindaci del C. di O. e di Todì dichiararono di accettare il lodo dei Priori di Perugia, e sotto l'obbligazione de' beni del C. ne promisero l'osservanza nello stesso giorno.

CCCXL.

1257

giugno 12

Nel palazzo del
C. d' O.

Guittone, Jacomo, Nicola e Tancredo fratelli e figli « d. Guicti de Bisenzio » per loro e per tutti i loro eredi e successori volendo alle infrascripte cose obbligarsi, sottomettono a Catalano « Guidonis domine Hostie », cittadino bolognese e Potestà d' O. per il C. d' O. il castello di Capodimonte con tutto il territorio e con tutta la sua tenuta, e permettono, 1.º di fare di detto castello per loro e per gli uomini che vi abitano pace e guerra contro ogni persona e università, a favore del C. d' O. — 2.º di fare esercito, cavalcata e parlamento a mandato del C. d' O. dando e consegnando detto castello di Capodimonte al C. d' O. o a chi esso C. volesse, guarnito e sguarnito, in castellato e no, con entrata e con uscita: — 3.º di non soffrire che altri tolga, nè togliere pedaggio, guida o scorta ad alcun cittadino d' O. e distrettuale: — 4.º di tenere gli amici per amici, i nemici per nemici e gli sbanditi per tali: — 5.º di salvare, guardare e difendere tutti gli uomini del C., del distretto e del contado nelle persone e nelle cose: — 6.º di giurare tutti gli anni il « sequimentum » e i mandati del Potestà o del Consiglio come gli altri cittadini d' O.: di custodire e guardare detto castello per la C. a ogni ordine e di far giurare ogni anno i custodi della torre e gli uomini del castello di custodire e guardare il castello pel C. d' O.: — 7.º di non fare vendita, alienazione o concessione alcuna de' diritti che loro competono senza espressa licenza del C. d' O. Le quali cose non attenendo, s' intenda che la proprietà e il dominio del Castello passino al C. d' O.: inoltre paghino mille marche d'argento, in garanzia obbligando tutti i loro beni e specialmente Capodimonte. E dichiarano di essere venuti a questi capitoli perchè il castello e il territorio di Capodimonte è e fu di giurisdizione, distretto, vescovado d' O. e anche perchè il Potestà, per autorità del Consiglio Generale d' O. ricevette detto castello sotto la protezione del C. Quindi giurano sugli Evangelii la sottomissione con questa riserva, che pel detto castello non paghino le quattro marche d'argento e le venti lire che pagano pel castello di Bisenzio.

Sottomissione
de' Signori di
Bisenzio.

Fatto solennemente nel palazzo del C. d' O. nel Consiglio Generale convocato a suon di campana e di trombe, come il solito, presenti Bonaccorso « Bonacursi » giudice, Jacomo « Peri Caromi », Aldobrandino « Massci »,

Jacomo « Guidonis Prudentii », Barto « Boncompagni », Perone « Johannis Peronis », Francesco « Oddonis Greci », Giovanni « Ugolini Marescoete », Andrea « Munaldi », Guido « Pepi », Bernardino « Ardizonis », Matteo « Petri Gulielmini », Guido « Agolantis » e Jacomo « Rugerii » notari del C. Giovanni « Ildribanducii » not.

Ivi, De Bust.
c. 64.

CCCXLI.

1257

giugno 13

Nel palazzo del
C. d'O.

I signori Offreduccio, Bulgarello « Petri Cortesis », Guido « Oddonis » e Pietro « Scolaris » signori di Castel Pero per loro e per parte di Oddone e Commersano, di Ottaviano e Bernardino « Petri Cortesi » volendosi obbligare alle infrascritte cose « pro honore et reverentia Civitatis W. » sottopongono al signor Catalano « domine Hostie » di Bologna Potestà d'O. e al signor Pietro « Berardini », priore delle arti e delle associazioni per il C. d'O., castel Pero con ogni sua giurisdizione, promettendo sotto pena di mille marche d'argento, di farne sottomissione alcuna ad altri, perchè Castel Pero dichiarano essere ed essere stato di giurisdizione del C. d'O., e perchè il C. d'O. riceve il castello sotto la sua protezione e difesa, e promette di non mandarvi visconte, di non imporvi dazio e di non allibrarvi le possessioni.

Sottomissione
de' Signori di
Castel Pero.

In O. nel palazzo del C. avanti al Consiglio Generale e Speciale, presenti Bernardino « Bartholomei », Masseo « Munaldi », Jacomo « Guidonis Prudentii », Andrea « Danensis », Aldobrandino « Massei Fallintii », Andrea « Munaldi », Bernardino « Ardizonis », Bernardino « Petri Bonifatii ».

A di 11 giugno Scolaro, Oddone, Commersano, Ottaviano e Bernardino « Petri Cortesis » signori di Castel Pero nominano Offredo e Bulgarello loro consorti, Guido figlio di detto Oddone e Pietro del detto Scolaro come loro procuratori per la sottomissione al C. d'O.

In castel Pero nel palazzo di Bernardino avanti al signor Jacomo giudice, a Pecorello di Firenze, « Rollanno pecorario », Odduccio « Ranerii », Pietro « Tebaldi » e Ranalduccio di Castel Pero.

Matteo « Pauli » da Todi not.

Marco « Arlocti » notaro e camarlingo del C. d'O.

A di 16 giugno nel palazzo del C. d'O. presenti Stefano « Ranerii Bartholomei », Leonardo « magistri Petri », Forzore « Massei », Gianni « Petri Medici », Guidotto « Fomki » (?) delegati dai signori di Castel Pero ratificano e promettono l'osservanza del contratto.

Guido « Agolantis » not.

Ivi, Dipl. ad an.

CCCLII.

1257

giugno 13

Ivi.

« Ad honorem omnipotentis Dei et ad honorem et reverentiam sacrosante Romane Ecclesie ». M. Gottofredo notaro, sindaco del C. di Valentano nominato alle infrascritte cose nella pubblica concione di detto castello, come da sindacaria di mano di Bongiovanni giudice, promette al Potestà Catalano e a Pietro « Bernardini », priore delle arti e delle società d'O., a nome del C. d'O. ricevente e stipulante, — 1.º che il C. e gli uomini di Valentano faranno in perpetuo esercizio, « cavalcamentum » e parlamento a volontà del C. d'O.: — 2.º che faranno guerra e pace contro tutti i nemici d'O.: — 3.º che terranno i nemici e gli amici del C. d'O. per tali e non daranno ricetto agli sbanditi: — 4.º che daranno entrata in detto castello guarnito o no, incastellato o no, a volontà del C. d'O. e che tutti gli Orvietani e distrettuali anderanno salvi e sicuri in esso nelle persone e nelle cose, come i castellani medesimi, senza che gli Orvietani abbiano a pagar pedaggio o altro, ma piuttosto guardati e difesi: — 5.º finalmente che il sindaco del C. di detto castello verrà tutti gli anni in O. a requisizione del C. d'O. per giurare l'osservanza di questo contratto in ogni capitolo. Quindi giura sugli evangeli. Per le quali promesse e obbligazioni i detti Potestà e Priore, d'autorità del Consiglio Generale e Speciale d'O. adunato per banditori e a suon di campana, ricevono il sindaco e il castello di Valentano sotto la protezione del C. « salvo redditu et censu decem librarum, quem C. Valentani ex antiquo contractu reddere tenetur C. W. annualim ». Da ultimo il detto sindaco obbliga tutti i beni del C. e degli uomini del castello « salvis in omnibus et per omnia iuribus debitis in dicto Castro Romane Ecclesie ».

In O. nel palazzo del C. presenti nel Consiglio Generale e Speciale Bonaccorso « Bonaccursi » giudice, Bongiovanni « Comitibus » giudice, cittadino « Brettami », Andrea « Monaldi », Giacomo « Guidonis Poltratii », Aldobrandino « Sigilbocti », Bernardino « Ardiccionis », Aldobrandino « d. Ranerii », il signor Cittadino « Philippi », Giacomo « Guidonis Prudentii », Guidetto Fasie » e più altri testimoni.

Guido « Agolantis » not.

Angelo Giacomo not. fece la copia dall'autentico libro « instrumentorum et iurium dieti Communis » insieme a ser Betto « Jacobi » e ser Lorenzo suoi fratelli notari alla presenza di ser Giacomo « olim Tutii » giudice ordinario « pro tribunali sedente in W. in logia Ecclesie Sancti Iohannis » il 29 settembre 1339.

Sottomissione
del C. di Va-
lentano.

Ivi, Dipl. ad an

Rollando visconte e rettore di Valentano, il Consiglio e la concione generale adunati nella piazza del Comune avevano nominato il notaro Gottofredo a sindaco e procuratore con instrumento del 13 giugno (Ivi, *De Bust.* c. 70).

CCCXLIII.

[1257]
settembre 29

Da Viterbo.

« Alexander Episcopus servus servorum Dei dilecto filio magistro Dal-
« finati capelano nostro salutem etc. Illius qui non vult mortem peccatoris,
« sed ut magis convertatur et vivat Vicarii, licet immeriti, constituti, abso-
« lutionem querentes, non vinculum animarum gaudemus. cum hii qui pro
« indevotionis et inobedientie vitio salubri matris E. verbere castigati, ad
« castigantis gremium humiliter revertentes, se prompta devotione ad ipsius
« beneplacita offerunt et mandata ipsius veniam devote supplicationis in-
« stantia implorando.

« Proinde cum nobilis vir Potestas, Consilium et C. Wetanum, occasione
« guerre mote Tudertinis et hominibus Aquependentis contra inhibitionem
« Sedis Apostolice ac nonnullis aliis eorum culpis exigentibus tam a felicis
« recordationis Innocentio pp. predecessore nostro, quam a nobis ac etiam
« dilectis filiis L. Rectore Patrimonii b. Petri in Tuscia et Uberto de Coco-
« nato Capellanis nostris et aliis etiam de mandato nostro diversis sint
« excommunicationem sententiis innodati et eorum Civitas supposita inter-
« dicto, nobis humiliter supplicarint, ut cum ipsi parati existant nobis super
« hiis pro quibus contra eos huiusmodi sententie sunt prolatae, nostris
« plenarie parere mandatis, eos a predictis absolvi sententiis, de benignitate
« solita mandaremus. Nos ipsorum supplicationibus inclinati, te, de cuius
« discretione confidimus, ad Civitatem Wetanam propter hoc specialiter
« destinantes, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus,
« recepta prius a Syndico Civitatis eiusdem dictorum Consilii et C. nomine...
« et Potestate, Consilio et C. eisdem fideiussoria, quam tibi viva voce
« expressimus cautione, predictas relaxes sententias... denuntians et de-
« nuntiari faciens eosdem Potestatem, Consilium et C. in locis, in quibus
« expedire videris [a predictis absolutos], super hiis autem mandatum no-
« strum eo discretionis moderamine studeas adimplere, ut apud nos de
« diligentia tua valeas... commendari.

« Datum Viterbii III kal. Octobris pontif. nostri anno... ».

Bolla assoluto-
ria di pp.
Alessandro
IV.

Ivi, Dipl. adan.

CCCXLIV.

1257
ottobre 11

In Siena.

Guido « Bonamichi » d' O., presenti il signor Bongiovanni « Comitibus
Fumi » e il signor Bonaccorso « Bonaccursi », ambasciatori orvietani, avendo
trattato col signor Ranieri « Mathei », col signor Griffolo « d. Jacobi »
giudici, col signor Giampaolo « q. d. Albizi » e Ranieri « Patricis »
circa la somma di trecentodici lire di denari, che Maffeo « Johannuzzi »
o Paganello, nepoti di detto Giovannuzzo da Siena, per sè, pei loro eredi,
per la loro società e per esso Guido, come loro mallevadore, promisero di
pagare a Cambio « Ricci Miscinelli », ricevente per sè e pei suoi fratelli
carnali « pro pretio Lxxxx librarum et x soldorum provescinorum roma-
« norum et xiv librarum et xiv soldorum bonorum sterlingorum argenti
« et xvi unziis minus j carro argenti », come appare per istrumento di
Giovanni notaro, dice e confessa di aver pagato di suo i detti denari ai

Quietanza di
denaro.

detti creditori e avergli poi ricevuti da Pietro « Septembrini » e da Ugolino d' O., in questo modo; cioè, da Pietro 199 lire e 13 soldi di denari senesi, che questi promise di dare a Bartolomeo « Bencivennis », compagno di detto Maffeo « Johannuzi », per cambio di 80 lire e 4 « provexinorum », e da Ugolino 109 lire di denari senesi che questi per sè e pe' suoi compagni promise dare a nome di cambio di 48 lire di nuovi prov., e perciò detto Guido di non dover nulla di dette 312 lire.

In Siena, presenti Accorso « Guillelmi », Guglielmo « Bernardini Montanari » e Monte figlio di detto Bernardino d' O.

Gualterotto « q. Mammoli » not.

Arch. di St.
Sen. Caf. f.
vecchio c. 348.

CCCXV.

1257

ottobre 16

Ivi.

Aldobrandino « Maconcini », sindaco generale del C. di Siena, « pura solemni et legitima stipulatione interposita » al signor Bongiovanni « Comitibus Fumi » e al signor Bonaccorso « Bonaccursi » giudici, onorevoli ambasciatori del C. d' O., riceventi, stipulanti in nome di quei creditori orvietani che debbono avere da particolari persone della città di Siena, dalle quali il C. di Siena si fece pagare le somme dovute agli orvietani stessi, promette in nome del C. di Siena, « gratia et amore Civitatis W. », di pagare il residuo della somma che il C. di Siena ridusse in sue mani, in questo modo; cioè, la metà del detto residuo dal primo novembre p. f. a sei mesi e l'altra metà ne' sei mesi seguenti, obbligando i beni di esso C., dedotte le somme che appariscono già pagate ai creditori orvietani.

Obbligazione
del C. di Siena
ai creditori
d' O.

In Siena, nella Chiesa di S. Cristoforo, presenti il signor Ubertino « de Mandello » Potestà, il signor Manfredi « de Marengo » Capitano di popolo di Siena e il Consiglio segreto della città.

Diotisalvi « Rustichi » not., Ugolino « Neri » e Tebaldo « Renaldi » testimoni.

Gualterotto not. « q. Mammoli ».

Ivi, Caf. vec-
ch. c. 348.

CCCXLVI.

1257

ottobre 16

Ivi.

Guido « q. Bonamichi » d' O. confessa di aver ricevuto dal signor Griffolo « d. Jacobi » giudice, pagante per il C. di Siena e per Ugolino « Bonepartis », Federico « Bandini » e Maffeo « Johannuzzi », cittadini senesi, 180 lire e 3 denari, che Ugolino e Federico per sè e Giacomo « Neronis » e Guido loro mallevadore avevano promesso di pagare a Riccomanno e Bernardo figli del « q. Johannis Parzialis » d' O. per prezzo e pagamento di 36 lire di buoni sterlini e 4 lire di Veneziani grossi, come per istrumento di Bouconte notaro. I quali Bernardo e Riccomanno gli hanno cedute le loro ragioni contro le predette persone, come per istrumento di Bongiovanni « q. Petri Mariscotti » not. e in parte sopra la somma di 300 lire e 39 soldi che il detto Maffeo « Johannuzzi » per sè e Bonaccorso genero di Bencivenni « Stefani de Choretto » e Guido come

Quietanza al C.
di Siena e a
particolari.

snoi mallevadori promisero di pagare ad Aarone e Nicola « Bramandi » per prezzo di 33 lire sterline, come da istrumento di Bernardo « Petri Fabri » not. E Aarone e Nicola hanno ceduto a Guido le loro ragioni contro le predette persone, come per istrumento di mano di Bernardino « Guarnerii » not. Le quali quantità di denaro il C. di Siena si fece pagare dalle dette persone « de denariis Urbevetanis », come per istrumento di Giovanni giud. e not.; e delle dette 180 lire e 3 denari fa fine e quietanza.

In Siena cs.

Ivi, Calef. vec-
ch. c. 343.

CCCXLVII.

1257

ottobre 16

Ivi.

Accorso « q. Guillelmi Dominici » d' O. confessa di aver ricevuto, in seguito a sentenza e condanna del signor Bonagnida « Gregorii » giudice, e di Arrigo « Benvenuti » Consoli de Placito, dal signor Griffolo « d. Jacobi » giudice, pagante pel C. di Siena e per gli eredi di « Fortarrighi Magalotti » e per Raniero « Ranaldi Villani » e per gli eredi di Aldobrandino « q. Guerrerii » e per i figliuoli ed eredi di Gregorio « q. Johannis » e per la loro compagnia 148 lire e 13 denari, in parte sulla somma di 250 lire che i detti Fortarrigo, Rinaldo e Aldobrandino « pro se ipso et ob commune negotium societatis » promisero pagare al padre suo Guglielmo per causa di mutuo, come per istrumento di Jacomo not.; e in parte sulla somma di altre 250 lire che i medesimi promisero di pagare al padre di detto Guglielmo; le quali 500 lire il C. di Siena si era fatto pagare dalle dette persone « de denariis Urbevetanis », come per istrumento di mano di Giovanni giudice e notaro.

F. cs.

Quietanza simile al C. detto e a particolari.

Ivi, Calef. vec-
ch. c. 344 t.

CCCXLVIII.

1257

ottobre 17

Ivi.

Apparisca evidente che « d. Ubertus de Mandello », per grazia di Dio Potestà di Siena, e « d. Manfredus de Marengo » per la medesima grazia Capitano di popolo del C., a nome del C. stesso, d' autorità del General Consiglio della Campana e del popolo adunati nella Chiesa di San Cristoforo, ratificarono e approvarono l' obbligazione fatta per Aldobrandino « Macconcini » sindaco del C. al signor Bongiovanni « Comitibus Fumi » e al signor Bonaccorso « Bonaccursi » onorevoli cittadini e ambasciatori orvietani, riceventi a nome di quei creditori d' O. che debbono ricevere da persone particolari di Siena, come si contiene nell' istrumento fatto per mano del notaro infrascritto.

F. cs. (Vedi al 16 ottobre n.º CCCXLIX)

Ratifica del C. di Siena.

CCCLXIX.

1257

ottobre 24

In Siena nell' uo-
ga de' frati
minori.

Ivi.

Liorso « Boctricelli, procuratore di Giovanni » Barbette, oblati hospitalis « talis pauperum Sancte Marie episcopatus Urbevetani », come da procura di Guido « Agolantis » not., confessa, in nome di detto Giovanni, di avere ricevuto dal signor Griffolo, pagante pel C. di Siena, e per Federigo « q.

Quietanza al C. di Siena e a persone particolari.

Bandini » giudice di Siena lire 32, soldi 11 e denari 5 di moneta senese, sopra la somma di 122 lire, che detto Federigo per sè e Jacomo « Negri » mallevadore per lui, promisero dare al detto Giovanni per prezzo di 12 lire sterline, come da istrumento di mano di Diodato notaro. La qual somma il C. di Siena si fece pagare « de denariis Urbevitanis » come per istrumento di Guido giudice e notaro.

In Siena nel luogo de' Frati minori, presenti Ugolino « Neri », Diotalvi « Guadagnoli », Orlando « Seracini » e i frati Jacomo e Paganello de' Minori.

Gualterotto not.

Ivi, Calef. vec-
ch. c. 347 l.

Questo Giovanni Barbetta offrì sè e le cose sue a Dio e allo Spedale di S. M. nelle mani del vescovo d' O. per istrumento del 6 novembre 1251. Provvide all' esistenza di donna Berta sua moglie e di Speciosa cognata. Fece voto di castità presente la moglie e promise di servire all' ospedale e di vivere in obbedienza « et sine proprio ». Nell' istesso giorno fra Pietro « de Agolgeria » rettore dell' ospedale sentendosi grave d' anni rinunziò nelle mani del vescovo. Quindi egli e nove altri rinnovarono i voti; e poi fu fatta la nomina del rettore confermata dal vescovo stesso nella persona di Giovanni Barbetta che prestò giuramento (Arch. Vesc. d' O. cod. B. c. 148).

CCCL.

1258
Aprile 24

In Precone.

Gualcherino vescovo di Soana rilascia quietanza dei seguenti oggetti a Cittadino priore della chiesa di San Giovanni « de platea » e ai suoi canonici; e cioè di una bibbia « parvi voluminis » di carte « edinis »; di cinquanta lire di denari senesi minuti; di un calice di argento dorato; di due ampolle di cristallo coronate di cerchi d' argento; di un turibolo d' argento e di due anelli d' oro, oggetti che si trovavano in deposito presso il suddetto Priore.

Fu fatto in Precone nella Curia della Pieve presenti il signor Barone, prete Tebaldo pievano di Precone e prete Gilio.

Ermanno not.

Quietanza di
Gualcherino
Vescovo di
Soana.

Arch. Com.
Orv. Dipl.
ad an.

CCCLI.

1258
maggio 9

In Viterbo nella
Chiesa di S.
M. Nuova.

Congregato il Consiglio Speciale nella Chiesa di S. Maria Nuova di Viterbo a suon di campana come il solito, il signor Azzalino Console del C. di Viterbo coll' autorità e decreto di tutto il predetto Consiglio, e il Consiglio coll' autorità e decreto del detto Console nominano per il C. di Viterbo a sindaco e procuratore Leonardo Giudice ivi presente a chiedere ed esigere per il C. di Viterbo e per le persone particolari dal C. e dalle particolari persone del C. d' O.; a rispondere nella Corte degli arbitri del C. d' O. e del C. di Viterbo e in qualunque altra Corte; a fare confessare, negare, produrre testimonianze, concludere, udire sentenza, appellare, far pace, fine e quietanza e qualunque altra cosa con promessa d' osservarla sotto ipoteca e obbligazione di tutti i beni del C.

Procura del
C. di Viterbo
per crediti verso privati
d' O.

In Viterbo es. avanti ai testimoni signor Ranieri « Petri Alexandri », signor Amigo, sig. Guido « Rainerii », Pallamonte castaldo e Giovanni « de Ponte ».

Ranuccio « Ildibrandi di S. R. Ch. giud. ord. e not.

Da un documento rimessomi dall'avvocato Giuseppe Oddi.

Arch. Com. di
Viterbo Margh.

CCCLII.

1258

maggio 16

In Siena.

Pietro « Salamaris » per sè e per Salamari figlio di Gianni, Gianni « Salamaris » e Maffeo « Giannis » dei quali era curatore, come da pubblici istrumenti, in seguito a sentenza dei Consoli del Placito sig. Forese « Martini » giudice e Renaldino « Guiccioli », confessa d'aver ricevuto da Ugo Camarlingo di Siena la somma di centocinquante lire, 11 soldi e 7 denari e 1 medaglia per la metà del residuo dovuto da lui nei detti nomi sulla somma di lire 300.

Quietanza.

In Siena, presenti Giffolo, Scotto, Palmiero e Giacomo « Ubaldini » ed Enrico « Benencasa ».

Gualtierotto not.

Seguono altre quietanze sotto l'istesso giorno, e cioè: — 1.º di Accorso « q. Guillelmi Dominici » d' O. per censettantacinque lire, 19 soldi, 4 denari e una medaglia, metà del residuo da lui dovuto sulla somma di 500 lire: — 2.º di Andrea « Guillelmi » e di Montanaro « Bernardini » per lire 129, soldi 14, denari 7, metà del residuo da lui dovuto sopra due somme, una di 160, l'altra di 500 lire: — 3.º di Guido « q. Bonanichi » per lire 214, messo un denaro e mezzo per la metà del residuo dovuto in parte sulla somma di 400 lire: — 4.º di Liorso « Boetricelli e di Guido « Peri » d' O. allo stesso, pagante per il C. di Siena e per Federigo « Bandini » giudice 70 lire, 7 soldi e 9 denari, metà del residuo della somma di 200 lire: — 5.º di Matteo « Christofori » notaro, per sè e per Petruccio suo nepote, allo stesso, pagante per il C. di Siena e per Federigo « Bandini » e Ranieri « Lambertini » cittadini senesi 75 lire, 8 soldi e 5 denari e una medaglia, per metà della somma da lui dovuta in parte sulla somma di 20 lire che Federigo, Ranieri e Jacomo « Nigri » loro mallevadori promisero pagare a suo padre Cristoforo per causa di mutuo, come da istrumento di Gonnella notaro, e in parte sulla somma di 200 lire, promessa dai suddetti a suo padre per altro mutuo, come da istrumento di Bruno not. Le quali quantità il C. di Siena si era fatte pagare dalle dette persone « de denariis Urbeveticanis ».

Arch. di St. Sen.
Calef. vecchio c. 424-426.

CCCLIII.

1258

giugno 1

Congregato il Consiglio speciale e generale « et balivorum artium » a suon di campana e di corno nella Chiesa di S. Maria Nuova il sig. Azzalino e Tebalbuccio Consoli di Viterbo e il signor Ranieri Gatto Capitano di detto C. confermano tutto quello che fu fatto dal detto Ranieri Gatto, da Pietro « Accuczalquanti » e da Giuda « Symonis Anistasii », arbitri

Ratifica del C.
di Viterbo.

In Viterbo nella Chiesa di S. M. Nuova.

e sindaci del C. di Viterbo sopra le questioni ecc. « tollonijs, presaliis et emendanticis », fra il C. d' O. e quello di Viterbo, come da istrumento di Giovanni notaro e come anche fu ordinato presso Montefiascone dal Potestà d' O. e dai Consoli in parlamento; e ad eseguire tutto ciò che sulla stessa materia sarà opportuno, nominano gli stessi, promettendo di avere per rato e fermo quanto per loro si farà.

In Viterbo es. avanti a fra Giacomo Camarlingo del C. di Viterbo, a Ranuccio suo notaro, a Paolo « Skifati » e a Baldovillano not.

Benvenuto Rosso not.

Arch. Com. di Viterbo, Margh.

CCCLIV.

1258
giugno 17

Jacomo vescovo d' O. accorda un' indulgenza di 50 giorni ai fedeli « de « fraternitate beati Petri martiris in Ecclesia sancte Marie Urbeveteane « statuta ».

Privilegio d' indulgenza.

In Orvieto.

Data in O. l'anno IV del pontificato di papa Alessandro IV indizione I.^a (col sigillo di cera).

Arch. Com. Orv. Dipl. ad an.

Senza dubbio questo è il primo documento pubblico, per il quale si dimostra la venerazione, canonicamente sanzionata, a Pietro Parezo, martire dei Paterni di Orvieto nel 1199.

CCCLV.

1258
agosto 26

Jacomo vescovo d' O. a messer Bendifende arcidiacono d' O. scrive commendando nello spirituale e nel temporale la chiesa di S. Gregorio di Sualtoto della sua diocesi restata priva del rettore Giovanni, il quale era stato preso e gravemente ferito.

Lettera di Jacomo vescovo d' O.

In Acquapendente nella Chiesa di S. Vittoria.

In Acquapendente nella Chiesa di Santa Vittoria.
Gerardo d' Andrea not.

Arch. di St. Sen. Dipl. S. Salv. ad an.

CCCLVI.

1258
ottobre 1

Congregato il Consiglio Speciale e Generale « et Balivis artium et eorum « Consiliariis et omnibus aliis hominibus ad dictum Consilium venire vo- « lentibus » in santa Maria Nova, d' ordine de' nobili Alessandro « Petri Alexandri » e Uguccione « Fortisgnerre », Consoli del C. di Viterbo, presente il signor Ranieri Gatto Capitano del popolo, si nominano Tehalduccio « ol. d. Paltoneri », e il sig. Pietro « ol. Petri Accaczalquanti », giudice, come arbitri in luogo di Ranieri Gatto, di Monaldo « Petri Fortisgnerre », e di Giuda « Symonis Anistasii », arbitri e Curia per parte del C. di Viterbo sopra le questioni vertenti col C. d' O.

Nomina di arbitri del C. di Viterbo.

In Viterbo.

In Viterbo es. presenti Bartolomeo « Benvenuti » e Leonardo « Palmerini » giudici e maestro Bartolomeo « Gottifredi », i maestri Conbersano e Cappella notaro del C. di Viterbo, maestro Giovanni « Arlesii » notaro de' sindaci e Baldovillano not.

Lorenzo « Petri Gilotti » di Viterbo.

Arch. Com. di Viterbo, Margh.

CCCLVII.

1258

ottobre 4

Ivi.

Nel Consiglio detto, Leonardo giudice del C. di Viterbo, sorgendo, propose che Tebalduccio « Paltonerii » e il sig. Pietro « d. Petri Aceoczalquanti » siano arbitri fra Viterbesi e Orvietani e che abbiano potestà di ratificare gli ordinamenti fatti e di procedere secondo gli ordinamenti approvati da loro cogli arbitri d' O. Propose ancora che si approvassero gli ordinamenti fatti presso Montefiascone fra Viterbesi e Orvietani, i quali ordinamenti sono: — 1.º che le sentenze date dagli arbitri si effettuino, nonostante il capitolo: « nisi primo omnes ferantur »: — 2.º che gli arbitri possano « intelligere de robariis et maltollectis », fatti già 10 anni avanti: — 3.º che se si userà di qualche falso istrumento, possa « reprobari per illum contra quem producetur »: — 4.º che se la tenuta fosse data a persona speciale, il comune dove sia data debba difenderla e se no debba pagare quella quantità per cui la tenuta fosse data. Nella riformazione del qual consiglio, fatto partito per i detti giudici, fu approvata la proposta. « salvo quod ferantur sententie tante quantitatis late fuerint pro hominibus « de W. eiusque districto contra C. Viterbii. Item quod possit pronuntiarì « per dictos arbitros dictas sententias fore executioni mandandas, ita tamen « quod executio sequens differatur donec tante quantitatis sententie ex parte « utriusque C. late extiterint, et post hoc de facto undique equaliter dicte sententie executioni mandentur, non obstante aliqua alienatione vel obligatione « sive contractu facto a tempore curiarum electarum a principio hinc inde « pro utroque C. Et si alter inveniretur habere potiora iura, quam victor « in bonis condemnatus, quod communia hinc inde non teneantur ad « defensionem, sed teneantur ipsum capere si capere poterit, alioquin « exbandire eum et ipsum non recipere nec rebandire, donec satisfaciat in « eo quod extiterit condemnatus. Et si aliquis non inveniretur habere « potiora iura in dictis bonis, teneatur utrumque C. missos in possessione de « violentia defendere a quocumque, quod si non fieret, tunc teneaturolvere « quantitatem, pro qua data esset tenuta ».

Lorenzo detto notaro.

*Capitoli per la
composizione
delle questioni
fra i CC. di
Viterbo e
d'O.*

Arch. Com. di
Viterbo, Mar-
gh.

Questi documenti viterbesi furono favoriti gentilmente dall'avvocato Oddi.

CCCLVIII.

1258

novembre 23

Frate Giovanni dell'ordine di Sant'Agostino Camarlingo del C. d'O. fa quietanza a Sabatino sindaco del C. d'Aequapendente di lire 100 sulla somma di lire 500 per la condanna imposta dal Potestà Guido da Correggio a causa del ricetto dato agli sbanditi che uccisero Pietro Rosso.

In Orvieto avanti alla torre de'Monaldeschi.

Giovanni « Oddonis » medico e not. del Camarlingo.

*Quietanza del
Camarlingo
del C. d'O.*

*in O. avanti la
torre de'Mo-
naldeschi.*

Arch. Com.
d'O. Dipl.
ad an.

CCCLIX.

1259

marzo 24

Nel palazzo del
C. d'O.

Convocato il Consiglio Speciale e Generale della città d'O., i Consoli delle arti e delle associazioni e i loro Consiglieri e gli Anteriori a suon di trombe e di campana nel palazzo del C., esistenti nel Consiglio Domenico « Toncelle » priore delle arti e delle società co' suoi anziani, in detto Consiglio Guido « de Rubertis » Potestà d'O. e il priore delle arti e delle società e i suoi anziani, d'autorità del Consiglio, fecero e costituirono Pietro « Guillelmi » sindaco e procuratore a ricevere promissione da Jacomo, da Nicola e da Tancredi figli del fu nobil uomo Guiffone da Bisenzio e a far loro promissione degli infrascritti capitoli: — 1.º di dare ogni anno, nella festa della Madonna d'Agosto, per l'isola Martana una marca d'argento: — 2.º di fare pace e guerra contro tutti a piacere del C. d'O.: — 3.º di dare entrata e uscita libera: — 4.º di tenere gli amici per amici, i nemici per nemici del C. d'O.: — 5.º di far sì che tutti gli uomini accettino e ratifichino questi capitoli. E da un'altra parte il C. d'O. promette: — 1.º difenderli e mantenerli nei diritti acquistati in detta isola contro ogni comunanza e persona « et contra ipsam comunantiam tam in aqua, quam extra »: — 2.º pagar loro 300 lire per parte del C. per il cassero o per fare i fertilizi in detta isola per sicurezza e guardia di loro e per onore e riverenza della Città, compensato in detta somma il denaro che al C. d'O. sarà pervenuto dalla vendita del grano de' predetti fratelli e de' loro « fidelium » in lire pisane 154: — 3.º fare remissione a' detti fratelli, riceventi per sè e per Gottofredo loro nepote; delle lire 400 imposte loro dal C.: — 4.º rimettere a Jacomo sopradetto la pena della somma in cui era stato condannato « pretextu cuiusdam robarie »; e rimettere loro qualunque altra pena in cui fossero incorsi fino a quel giorno: — 5.º e a promettersi scambievolmente l'osservanza ec. sotto pena di mille marche d'argento.

Nel palazzo del C. d'O. nel detto Consiglio, presenti Viviano « Taccaldini », Ugolino « Johannis Uguccionis », Pietro « Berardini Juliani », Pietro « Rainerii Monaldi », Jacomo « Peri Caromi », Matteo « Toncelle », Pepo « Petri Johannis », Matteo « Johannis Cittadini », Andrea « Farulfi », Jacomo « Francki », Rollandino « Forteguerre » e più altri.

Federico not. in luogo di Bonagrazia not.

Ivi, De Bust.
c. 472 t.

Nello stesso giorno seguì l'atto di sottomissione che vien subito di seguito a questo. A dì 7 d'aprile Fazio « Mattei » sindaco degli nomini dell'isola Martana promise al C. d'O. presenti i Consoli delle arti e delle società e il loro priore Cittadino « Bertrami » (c. 175 t.).

CCCLX.

1259

aprile 2

Ivi.

Enrico giudice e Vicario del Potestà Guido « de Rubertis » nel Consiglio Generale e Speciale, ec. nomina Pietro « Guillelmi Pepuli », allora procuratore e sindaco del C. d'O. per ricevere la sottomissione dal Sindaco e dagli nomini dell'isola Martana.

Nel palazzo del C. d'O. in detto Consiglio, presenti Matteo « Toncelle », Ugolino Visconte, Bonifacio giudice e notaro da Proceno, Francesco « Od-

Procurator per ricevere la sottomissione dell'Isola Martana.

donis Greci », Magalotto « Bernardini Ramaldi », Amedeo « Lupicini », Giovanni « Idribandntii » not., Pietro « Balde » giudice e not., Pietro « Fidanlie » not.

Federico « Massei » not. es. in luogo di Buonagrazia.

Ivi, De Bust.
c. 474 l.

CCCLX.

1259

giugno 13

Ivi.

Convenzioni intercedute fra Pietro « Balde » sindaco del C. d' O. da una parte e Ugolino « Paganuctii », Pietro « Johannis Bonifatii », Pietro « Bandini », Guido « Peponis » e Giovanni « Andree Rubei » dall'altra, in coerenza del contratto di vendita delle Communali di Ficulle, Carraiola, Fabro e pertinenze, contratto scritto da Federigo « Massei » notaro: e cioè che da detto contratto sieno eccettuate tutte le selve, le fonti, i rivi, fiumi, giurisdizioni tutte, balie e domini di detti castelli; e i luoghi sacri, quello de' Minori « in monte Ficullis », l'ospedale de' lebbrosi « de valle Ficullis », tutte le case e proprietà da' detti frati e « malesani » possedute, e la torre di Carraiola che non possa venderi se non ad un continuo e assiduo cittadino d' O., se no, quella ritorni al C. d' O. Alle quali cose si obbligano sotto pena di 100 marche d'argento.

Convenzione
per la vendita
delle comunali.

Nel palazzo del C. nel consiglio Generale e Speciale congregati a suon di trombe e di campana, essendo in detto Consiglio il nobil uomo Cittadino « Bertrami » priore delle arti e delle società co' suoi anziani, presenti il signor Albizzo « d. Bomondis », il signor Masseo « Munaldi », il signor Giacomo « Guidonis Poltratii », il signor Viviano « Taccaldini », il signor Pietro « Rainerii Munaldi », il signor Giacomo « Peri Caromi », il signor Jacomo « Guidonis Prudentii », Bernardino « Ranerii Geraldii », Ranieri « Dominici », il signor Viviano « Berardini Jaconi », Francesco « Bonensegne », Pietro Radalfuctii », Masseo « Berardini Grande », il signor Nicola da Bologna giudice, il signor Bernardino « Ardictionis », il signor Verardo « Petri Ranaldi » e tutti gli altri in detto Consiglio.

Federico « Massei » not. del C. in luogo di Buonagrazia not.

Ivi, Istr. B. c.
21.

CCCLXI.

1259

novembre 12

Nel palazzo
del C. d' O.
Nella loggia.

Nel palazzo del C. d' O. nella loggia presenti Andrea « Dainensis » giudice, Guittone, Pietro « Guillelmi », Aldobrandino « Tramandate », Matteo « Rollandi Fabri », Guglielmo « Petri Christofani » testimoni. Guido « Peponis », Aldobrandino « Rainerii Hermannii Negri » per sè e per Ugolino suo genero, Andrea « Guillelmi », Stefano « Henrici Philippi », Guglielmo « Petri Christofani », Pietro « Idribandini Bonifatii » per sè e per Ranieri « Lodigerii » e Ugolino « Paganneccii » fanno quietanza di varie somme a Guido « Becco » sindaco del C. d' O. e a Cittadino priore del popolo.

Quietanza di
diversi.

Gentile « Bonaventure » da Montepulciano notaro copiò dall'originale di Fratello giudice e notaro d'ordine del Priore e degli Anziani l'anno 1260

il 21 aprile, a tempo della potesteria del nobile uomo signor Filippo « de Asinellis » Potestà d' O. e del signor Cittadino « Bretrami » Capitano « sive Prioris populi W. ».

Rollando di Bagnorea not.

Ivi, Gall. c. 54.

CCCLXIII.

1259

dicembre 24

Nel palazzo de' Monaldeschi.

Giovanni figlio del signor Andrea « Rubei » a suo nome e a nome de' fratelli fa quietanza a Cittadino « Bertrami » priore delle arti e delle società del C. d' O. per 45 lire e 10 soldi lucchesi e pisani nuovi, quali Andrea suo padre aveva prestate al C. d' O. e a Bussa di Nicola già sindaco d'esso C., come da istrumento di Gualcherino not., e per lire 29, come per atto di Buonagrazia not., e per 96 lire, eccetto 9 lire e 12 soldi, le quali 96 lire, detto Andrea già prestò al C. e a Guido todino « Rainerii » sindaco, come per atto di mano di Enrico not., atto che vuol avere per cancellato, meno per lire 9 e 12 soldi.

Quietanza di Giovanni di Andrea « Rubei ».

Nel palazzo de' Monaldeschi, presenti Cittadino priore del popolo d' O., Andrea giudice, Matteo « Toncelle », Guglielmo « Bonifatii », Tommaso giudice, Barto Grosso e Guido « Marchi » anziani testimoni.

Fratello not. Copia di Rollando.

Ivi, Gall. c. 53.

CCCLXIV.

1260

gennaio 8

Nel palazzo del C. d' O.

Simone da Narni giudice « dudum exgravator C. W. » ed Orlando suo notaro ricevono da Orvietano sindaco e procuratore del C. 41 lire e 4 soldi di buoni denari lucchesi e pisani nuovi, residuo di loro salario, denaro che detto sindaco aveva ricevuto da frate Ranaldo rettore dell' Ospedale di S. M. dalle rendite « poderis d. Manfredi ».

Quietanza di Simone da Narni Sgravatore del C. e di Orlando suo notaro.

Nel palazzo del C. presenti Andrea « Danensis », Amedeo « Lupicini », Aldobrandino « Nicole Braimandi », il signor Cittadino « Philippi » e altri testimoni.

Guido « Agolantis » not.

Ivi, Istr. B. c. 25.

CCCLXV.

1260

gennaio 9

Nella Casa del signor Monaldo « Ranerii Ildibrandini Ranerii ».

Il signor Guido « de Rubertis » da Reggio, già Potestà del C. d' O. nell'anno avanti, dichiara di aver ricevuto da Orvietano banditore del C. sindaco del medesimo C. lire 1200 lucchesi e pisane piccole per suo salario computate tutte le paghe fatte a lui e a' suoi nunci dal Camarlingo, e dichiara di essere soddisfatto d'ogni suo avere tanto per potesteria, salario, ambasciata, esercito, cavaleata cc.

Quietanza di Guido « de Rubertis » da Reggio già Potestà d' O.

Nella casa del signor Monaldo « Ranerii Ildibrandini Ranerii », dove dimora Enrico « Skafate », presente Buonconte « Ildibrandini Rustici », Barto « d. Petri Gani », Iacomo « Jobannis de Marsia », Tonallo « Butrikelli », Stefano « d. Rollandini », Garrione « Carrionis », Bonoste « Mattei », Barto « Guidonis » e Benvenuto « Ildibrandini Rustici » testimoni.

Guido « Agolantis » not.

Ivi, Istr. B. c. 25.

CCCLXVI.

1260

gennaio 16

Nel palazzo del
C. d'O.

Salce figlio del fu « Salcis » da Firenze del sesto d'oltre Arno dichiara d'aver ricevuto da Guido « Becco » sindaco e procuratore del C. d'O. queste somme di danaro: — 1.º in una mano lire 260 promesse dal C. a Berlengerio « Jacobi Salicis », come da pubblico istrumento di mano di Gualcherino not., delle quali Salice ha ceduto i suoi diritti, come da istrumento di Guidolotto not.; — 2.º in altra mano lire 88 dovutegli dal C., come da istrumento di mano di Tommaso not.; — 3.º e ancora in altra mano 100 soldi dal C. dovuti a Giovanni « Salicis », come da istrumento di mano di Fratello not.

Quietanza di
Salce da Fi-
renze.

Nel palazzo del C. « in loiam » avanti alla camera del Potestà, presenti Filippo « de Asinellis » Potestà d'O., cittadino « Bertrami » Capitano di popolo, Ranieri « Cristofane », Lucio « Petri Martini », Barto « Boncompagni » auziani del popolo ed Ermanno « domini Cittadini » e Pietro.... testimoni.

Guido « Agolantis » not.

Ivi, Sav. c.130.

CCCLXVII.

1260

gennaio 29

A tempo del Potestà Alberto « de Asinellis » da Bologna: « Incipit « liber securitatum et cautionum factarum pro homines comitatus et di- « strictus W. pro gracia constringendo et custodiendo et pro custodia « et securitate strate et etiam pro aliis securitatibus etc.... » per mano di Agolante not. Vi sono le promissioni e i giuramenti del signor Ranieri « Ranerii » di Montorio, mallevadore Ranieri « Munaldi »: di Pietro « Ranerii » di Montorio, mallevadore Pietro « q. Guidonis Pecore ». Per Bonifazio fratello di Ranieri il Potestà assegna un certo termine a detto Ranieri perchè venga davanti alla sua curia.

Sicurtà del con-
tado.

Ivi, Dipl. ad an.

CCCLXVIII

1260

marzo 29

Nell'ospizio « d.
Anistende ».

Jacomo sgravatore del C. rigetta l'istanza d'assoluzione e conferma la condanna inflitta dal Potestà Filippo agli uomini del castello di Precone e a Pietro « Ranerii Munaldi » Potestà d'O.... in cinque soldi al giorno dalla promulgazione della sentenza del 26 marzo al 14 giugno, a cagione di una condanna di sbandimento fatto da loro a richiesta di Quintavalle « Boccanera ».

Sentenza dello
Sgravatore del
C.

Nell'ospizio « domini Anistende (?) » il 20 marzo, presenti Ricco notaro, Buongiovanni « Petri Tallosano », Tancredo « Guidonis » e Ventura balitore.

Ricco « Venture » not. dal libro delle sentenze scritto da Egidio notaro dello Sgravatore del C.

Ivi, Dipl. ad an.

CCCLXIX.

1260

maggio 21

Nella potesteria del signor Filippo « de Asinellis », onorevole Podestà d'O., Giovanni e Filippo figli del fu Andrea « Rubei » rilasciano quietanza a Cittadino « Bertrami », Capitano e priore del popolo d'O. e a Guido « Becco », sindaco e procuratore del C. d'O., di 480 lire mu-

Quietanza di
Giovanni Fi-
lippo « Ra-
bei ».

tuale da Andrea detto al signor Matteo « Jobannis Cittadini » allora Rettore del popolo e sindaco del C., come da istrumento di mutuo per mano di Panzo notaro, e di 196 lire e 12 denari per danni e spese di detto debito, che Matteo « Hldibrandini Jannis de Roceba », sindaco e procuratore di detto C., promise dare per danni e spese ad Andrea detto, come per istrumento di mano di Guido « Agolantis » notaro, e di 9 lire e 12 soldi, residuo della somma di 96 lire, quali Guido « Ranerii Tadini » notaro, sindaco del C. d' O. promise a detto Andrea per danni e spese; quale debito in tutto è di lire 742 compensate col prezzo della vendita della Troscia del C., in lire 1300, venduta ai detti Giovanni e Filippo dal C., come dall'istrumento di mano di Panzo not.

Ivi, Gall. c. 55.

CCCLXX.

1260

maggio 25

« Alexander Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Episcopo Senensi salutem et apostolicam benedictionem. Cum nobilis vir...
 « potestas et Cives Clusini ab excommunicationis sententia lata in ipsos,
 « exigentibus culpis suis, a felicis recordationis Innocentio papa predecessore
 « nostro peterent se absolvi, bone memorie Petro Clusino Episcopo pre-
 « decessore ven: patris nostri Ranutii Episcopi Clusini proponenti, quod
 « nisi prius iurisdictionem temporalem Civitatis Clusine ad Ecclesiam
 « suam spectantem, ac alia bona ipsius Ecclesie, que sibi iniuriose sub-
 « traxerant et occupata tenebant, restituerent, non erat eisdem hujusmodi
 « absolutio impendenda, idem noster predecessor nobis, tunc in minori
 « officio constitutis, hujusmodi causam commisit. Unde nos, auditis que
 « partes voluerunt proponere eorum nobis, pronuntiamus potestatem et Ci-
 « ves predictos, ante restitutionem iurisdictionis et honorum ipsorum, ab
 « eadem sententia non fore nullatenus absolvendos. Idem quoque prede-
 « cessor noster et nos etiam eidem P. Episcopo duximus indulgendum, ut
 « potestas et Cives prefati ad predicta sententia per aliquem auctoritate
 « licitarum Sedis apostolice vel legatorum eius impetratarum vel etiam
 « impetrandarum absolvi non possent, nisi eiusdem Sedis licetere impetrande
 « do pronuntiatione ac indulto huiusmodi facerent mentionem. Et licet
 « tam pro parte dicti R. Episcopi de licentia nostra, quam dictorum pote-
 « statis et civium in Abbatem de Spineto clusine diocesis super omnibus
 « litibus et questionibus, que inter dictum R. Episcopum ex una parte
 « ac dictos potestatem et Cives ex altera vertebantur, tamquam in arbi-
 « trum concorditer fuerit compromissum, ita quod infra certum tempus
 « idem Abbas proferret equum arbitrium inter partes, ideoque R. episco-
 « pus ex concessa ei a nobis postmodum potestate excommunicationis sen-
 « tentiam relaxaverit supradictam, tamen prefato Abbate super premissis
 « infra tempus huiusmodi minime arbitrante, iidem Potestas et Cives
 « dicto R. Episcopo de predictis satisfactionem impendere non curarunt.
 « Propter quod idem R. episcopus in eos, canonica monitione premissa,

Bolla di p. Alessandro IV al vescovo di Siena per assolvere quei di Chiusi.

« auctoritate propria, excommunicationis sententiam, exigente iustitia, pro-
 « mulgavit et eorum civitatem supposuit ecclesiastico interdico. Cumque
 « ipsi propter hoc ad nostram audientiam appellassent, nos eis super hoc
 « venerabilem fratrem nostrum Penestrinum episcopum dedimus auditorem,
 « qui eos per ven. fratrem nostrum Episcopum Urbeytanum auctoritate no-
 « stra fecit absolvi a sententia huiusmodi ad cautelam. Sic que potestas et
 « cives predicti predicto R. Episcopo de premissis satisfacere negligent in
 « suarum periculum animarum ac ipsius Episcopi et ecclesie Clusine non
 « modicum detrimentum. Nos igitur, dicti Episcopi supplicationibus incli-
 « nati, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatenus memo-
 « ratos potestatem et Cives ex parte nostra moneas et inducas, ut bona
 « predicta cum fructibus inde perceptis sepe dicto R. Episcopo infra unum
 « mensem post monitionem suam sine qualibet difficultate restituant et in
 « pace dimittant, alioquin ex tunc eosdem potestatem et cives et etiam
 « civitatem in predictas excommunicationis et interdicti sententias, quibus
 « eos dictus R. Episcopus, ut predicatur, innodavit inducas, absolute ad
 « cautelam non obstante, eosdem potestatem et Cives usque ad satisfactionem
 « condignam singulis diebus dominicis et festivis, et pulsatis campanis et
 « candelis accensis, excommunicatos publice nuntias et ab aliis per omnia
 « loca in quibus expedite mortis nuntiari faciens et ab omnibus artius evi-
 « tari universitatibus civitatum castrorum et villarum ac locorum circum-
 « stantium inhibendo, ut cum eisdem potestate ac civibus contractus vel
 « merationes aliquas facere non presumant, et eas, si id presumpserint,
 « quod ab huiusmodi presumptione desistant, monitione premissa, per ex-
 « communicationis in personas et in terras eorum interdicti sententias, ap-
 « pellatione postposita, compellendo. Non obstantibus aliqua apostolice Se-
 « dis indulgentia eisdem potestati et civibus concessa, per quem effectus
 « presentium impediri valeat vel differri seu liciter veritati et iustitie
 « preiudicantibus a Sede apostolica impetratis.

« Datum Anagnie VIII Kal. Junii Pontif. nostri anno Sexto ».

Ivi, *Dipl. ad an.*

CCCLXXI.

{1260?}

giugno 6

Da Viterbo.

Alessandro p. IV al Vescovo di Chiusi.

« Dudum Potestas et Comune Clusii quondam Frederico olim Romano
 « Imperatori publice ac dampnabiliter adherentes, tam ipsius favore, quam
 « presumptione propria, temporalem iurisdictionem Civitatis Clusine et
 « nonnulla alia bona tum ad te, tum ad maiorem et sancte Mustiole Clu-
 « sine Ecclesie spectantia temere occuparunt, adhuc detinent occupata in
 « tum et ipsarum ecclesiarum preiudicium manifestum; propter quod
 « ac favorem impensum Frederico predicto, iidem Potestas et Comune
 « fuerunt vinculo excommunicationis astricti ». Ora poi il Potestà e il C.
 « avendo dichiarato di volere « super hiis per satisfactionem condignam ad
 « bonum concordie pervenire », ed il vescovo avendo supplicato al papa
 « della grazia apostolica, il papa stesso concedè piena autorità al Vescovo
 « di assolvere il Potestà e il C. di Chiusi « postquam plenarie restituerint

*Bolla di p. Aless-
 sandro IV al
 Vescovo di
 Chiusi per l'
 indulto.*

« supradicta, iuxta formam Ecclesie... illosque recipiendos ad devotionem « Ecclesie », non ostante che detto papa allorchè era rivestito di minore ufficio, nella questione sorta fra il Potestà e il C. da una parte e dall'altra il vescovo antecessore al presente Gualfredo, l'Arciprete e il Proposto di dette Chiese per l'assoluzione dalla scomunica e per la restituzione dei beni, d'ordine di papa Innocenzo suo predecessore avesse giudicato assoluzione non potersi dare, se non dopo eseguita la restituzione dei beni; e dappoi, divenuto papa, avesse ordinato al Vescovo, all'Arciprete ed al Proposto « quod sententia ipsa auctoritate literarum ipsius « Sedis non facientium de indulto et pronuntiatione huiusmodi mentionem « nequeat relaxari ». Che se fra tre mesi la restituzione non fosse fatta appieno, o se volessero turbare il vescovo e la Chiesa nel possesso loro, vuole che la presente sentenza non abbia altrimenti effetto, e si abbiano come nuovamente incorsi nella scomunica.

« Datum Viterbii, VIII idus Junii ».

Ivi, Dipl. ad an.

CCCLXXII.

1260

giugno 11

Nel palazzo del
C. d'O.

Aldobrandino « q. d. Berardini » conte di Cetona vende a Boncambio « Ramerii Dialte » sindaco e procuratore del C. d'O., che compra e stipula a nome di detto C. — 1.º la metà per indiviso della torre, del cassero e del castello di Cetona, e tutta la casa e le case che sono in detto cassero presso il muro del medesimo da due parti « et iuxta cisternam », e il palazzo colle camere posto presso la porta del cassero davanti « cum « vacuo, que est inter dictum palatium et ecclesiam »: — 2.º la metà della giurisdizione sul castello, del pedaggio e delle pene, e la quarta parte di tutti i bandi, delle pene e « folliarum et salariorum »: — 3.º una pezza di terra posta « in Fracta iuxta viam et rem filiorum Tuscani »: — 4.º una vigna nel luogo detto « Tombe iuxta viam et iuxta Thomassum Napoleonis »: — 5.º la metà dei frutti del campo « de fonte tota, iuxta rem Zampi de Ficulle et iuxta viam et iuxta rem dicti Thomasi »: — 6.º un campo tenuto dal notaio « Interbitoni » posto « in valle Rangatii iuxta Bargangnum et iuxta Claram presbiteri Saxi »: — 7.º le terre ivi proprio coltivate dai figli di Orlandino « Grece, iuxta rem filiorum Massutii »: — 8.º la terra nella medesima valle che è lavorata da Ventura « Maria lonte iuxta dictum Bargangnum »: — 9.º altra terra « que continuatur eum ipsis terris..... in valle Rangatii »: — 10.º « item servitium filiorum Pisani »: — 11.º « et filiorum Bonafidei »: — 12.º « et filiorum Petri Romani »: — 13.º tre soldi di Uguccione « Johannis Rigulti »: — 14.º quattro soldi « Balglionis Lorentii eum suis consortibus »: — 15.º servitium filiorum Salvutii »: — 16.º « podere quod fuit Gisii »: — 17.º « servitium heredum Johannis Calzolari »: — 18.º « servitium Rose Cinquine »: — 19.º « servitium Brunicardi Marcutti et suorum fratrum »: — 20.º « servitium filiorum Fortis Bussonis »: — 21.º « podere qui fuit Johannis Maizi »: — 22.º « servitium Vive Benetende »: — 23.º « servitium Jacobi Falconis »:

Vendita del conte
Aldobrandino di Cetona
al C. d'O. dell'altra metà
del castello cc.

— 24.º « servitium filiorum Poli Canini »: — 24.º « Item VIII den. Guidonis Baronis »: — 26.º « servitium heredum Gratiani Perdepene »: — 27.º « servitium heredum Johannis Sorentine »: — 28.º « item v sol. filiorum magistri Guillelmi »: — 29.º « servitium filiorum Andree Justuli »: — 30.º « item duos sol. heredum Gratiani Palmeri »: — 31.º « servitium heredum Guarnaldutii »: — 32.º « servitium Serrentium »: — 33.º « servitium domus Guachi »: — 34.º « servitium heredum Casalonge »: — 35.º « item vi den. Martini Capassute »: — 36.º « item 13 sol. Usilie »: — 37.º « duos sol. heredum Peponis de Chiantano »: — 38.º « servitium domus Jacobi Peri de Sancto »: — 39.º « duos dies et dimidium de molendino novo in quolibet mense, qui duo dies et dimidius communes sunt dicto domino Ildibrandino et domino Guidoni fratri suo; quod molendinum pro tertia parte pertinet ad Comune Clusii »: — 40.º « item v sol. Ramerio Pocobelle »: — 41.º « item sortem meam Pilarum de ulvis »: — 42.º « servitium filiorum Rufuli Capechi », e in generale tutti i diritti, azioni reali e personali dirette e miste, usi e consuetudini che egli ha dal tempo della vendita fatta dal fratello suo Guido al C. medesimo dell'altra metà del castello e sua tenuta, e dal tempo di suo padre, pervenutogli dal testamento di lui, o per emancipazione, salvo una vigna data ad Anibaldi « q. magistri Martini » suo sendiero per servigi resigli, di cui conferma la donazione. La qual vigna è posta in luogo detto Oliveto ne' confini descritti. Dichiarò poi di ricevere in pagamento della vendita presente la somma di lire tremila e cinquecento di buoni denari lucchesi e pisani nuovi minuti, premettendo di far sì che donna Ermellina sua moglie presti il consenso a quest'atto, acconsentendovi il figlio « Brectoldus ».

Fatto nel palazzo del C. d' O. nel Consiglio Generale e Speciale, presenti Cittadino « Bertrami » Capitano del popolo coi suoi anziani, il nobile uomo Filippo « q. d. Alberti Musi de Asinellis » Potestà, i Signori Matteo « Toncelle », Bonaccorso « Bonaccorsi », giudice, Ugolino « Philippi » giudice, « Maizone » giudice, Enrico « Benecase », Buongiovanni « Ruffini » giudice, Bonconte « Munaldi » e Pepo « Jacobi Andrele » notaro testimoni.

Guido « Agolantis » not.

De Bust. c. 129
130 l.

A carte 162 fino a 164 del cod. medesimo si trovano due inquisizioni commesse dal Potestà sopra i beni che furono dei conti di Cetona, terre, vigne e varie possessioni. Non hanno data e furono copiate da Ugolino Lei notaro da un quaterno bambagino.

CCCLXXIII.

1260

novembre 22

« Alexander Episcopus servus servorum Dei dilecto filio..... electo
« Vulterranensi salutem et apostolicam benedictionem.

« Olim venerabili fratri nostro..... Senensi Episcopo nostris sub certa
« forma dedimus licetis in mandatis ut..... Potestatem et cives Clusini,
« nisi venerabili fratri nostro Clusino Episcopo temporalem iurisdictionem
« Civitatis Clusine ad Ecclesiam suam spectantem et alia bona ipsius

Bolla monito-
ria di p. Ales-
sandro IV al
vescovo di Vol-
terra per quei
di Chiusi.

Dal Laterano.

« Ecclesie, que sibi subtraxerant, restituerent infra mensem post monitionem predicti Senen. Episcopi, in pristinas excommunicationis et interdicti sententias, quibus eos dictus Episcopus Clusinus innodarat, et a quibus ad cautelam fuerant absoluti, reduceret, contra eos alias nichilominus processurus, sed licet eos super hiis monuerit Episcopus supradictus Senensis, et iidem parere suis monitis contumaciter denegarint, contra ipsos tamen, iuxta mandati nostri tenorem, procedere ulterius non curavit in ipsius Clusini Episcopi preiudicium et gravamen.
 « Cupientes igitur huiusmodi negotium expediri, eidem Episcopo Senensi..... in virtute obedientie districte duxerimus iniungendum, ut si est ita, in eodem negotio infra unius mensis spatium post receptionem litterarum nostrarum, procedere non postponat, iuxta priorum contentiam litterarum. Quo circa discreptioni tue per apostolica scripta precipiendo mandamus, quatenus si predictus Senensis Episcopus preceptum nostrum in hac parte neglexerit adimplere, tu extunc super hec procedas, iuxta traditam sibi formam.
 « Datum Laterani X Kal. decembris Pontificatus nostri anno sexto ». lvi, Dipl. ad an.

CCCLXXIV.

1261

febbraio 13

Da Viterbo.

« Urbanus episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Consulibus et populo Urbevelano salutem et apostolicam benedictionem.
 « Cum inter ceteros Ecclesie Romane filios et fideles vos specialiter diligamus et inter caros habeamus merito cariores, ad instar felicitis recordationis Honorii et Innocentii predecessorum nostrorum Romanorum pontificum, presentium vobis auctoritate concedimus, ut quilibet civis vestri per Montemilascionem libere transeat ab omni pedaggiis prestatione liberi et immunes. Nulli ergo etc.
 « Dat. Viterbii, id. februarii pontificatus nostri anno primo ».

Bolla di p. Urbano IV per il libero pedaggio a Montemilascione.

lvi, Dipl. ad an.

CCCLXXV.

1261

settembre 28

Convocato il parlamento del castello del C. di Lugnano nella piazza, per ordine di Pietro « Rainerii Monaldi » Potestà, a suon di campana e a voce di Castaldo (« Casteldionis »), propostosi dal Potestà stesso che cosa piacesse di fare del Castello di Ramici, e se debba darsi e donarsi al signor Matteo « Tonzelle » Capitano del C. d'O., e se a ciò fare si dovesse eleggere un sindaco, nella riformazione del detto arringo o parlamento. fatto partito per il Potestà stesso, piacque a tutti, nessuno contrario, che il detto Castello di Ramici e Ramici sieno dati e donati al C. d'O. come li hanno e li possiedono quei di Lugnano, e che sia nominato un sindaco per farne la consegna e donazione a senso e mandato del Capitano di Popolo. E immediatamente furono nominati a ciò come sindaci o procuratori Pietro « Rainaldi » e Rollanduccio « Rabeleductii ».

Procura per la sottomissione del C. di Ramici.

Nel castello di Lignano, nella piazza del C., presenti i signori Giovanni « d. Ugolini Grece », Matteo « Johannis Cittadini », Guido « Pepi », Francesco « fil. Ugi Comitum Fumi » e Barto orvietani testimoni.

Bartolomeo « Bonomi » notaro di detto castello.

Copia di Rollando da Bagnorea.

Ivi, Gall. c. 53.

CCCXXLVI.

1262

aprile 8
ab inc.

« In Acherontia. »

Regnando Manfredi re di Sicilia, l'anno quarto. Manfredi Lancia signore della baronia « Fenuculi » e Castellano regio del castello « Acherontie » avanti a Ugo « de Bella » giudice regio della città « Acherontie » e davanti al notaro Tommaso della stessa città e a più testimoni, ordina per il presente istrumento che delle sue entrate nei beni d'O. si prelevi la somma di lire 24 senesi a favore di Jacomo del fu Bartolomeo Corgnano suo diletto e devoto « pro arduis servitiis..... collatis », e Jacomo detto dichiara di aver ricevuto cotesta somma dall'illustre C. d'O.

Mandato di Manfredi Lancia.

Ugo Giudice, Giovanni d'Aquino, Giovanni di Bonaventura, Matteino « de Vita », Ranieri di Pietro, Roberto da Venosa sottoscritti.

Tommaso « de Acherontia » not.

Ivi, Dipl. ad an.

CCCLXXVII.

1262

maggio 31

Nella loggia del palazzo del C. d'O.

Jacomo e Nicola Tancredi, figli del fu Guittone da Bisenzio « cum ipsi « fratres fecissent actenus divisiones seu divisionem vel alienationes unam « vel plures inter se de castro Bisentii, Insula Martana, videlicet, quod « dictus Tancredus titulo permutationis et cambii cesserat eidem partem « quam habebat in castro Bisentii, sicut dicebatur apparere manu Alexandri « Jannis notarii, — item dictus Nicolaus titulo vendicionis dederat partem « suam quam habebat in dicta insula Martana Jacobo predicto, pretio « M. D. libr., sicut dicebatur apparere manu magistri Angeli de Carnale « notarii », dichiarano, alla presenza del nobil uomo Jacobino Potestà d'O. e di Pietro « Berardini Juliani » Capitano di Popolo, che detti contratti sono simulati, rinnegandoli di comune accordo.

Convenzione dei signori di Bisenzio.

Quindi Jacomo concede a Tancredi quella parte dell'isola che fin qui ebbe lui prima della divisione, e Tancredi cede la parte sua in Bisenzio posseduta avanti, e convennero fra loro di venire alle divisioni ulteriori dell'isola detta e del castello di Bisenzio, anche senza espresso consenso e permesso del Potestà e del Capitano di Popolo d'O., obbligandosi a mille marche d'argento con giuramento per l'osservanza ec.

In O. nella loggia del palazzo del C., presenti Cittadino « Philippi » giudice del Capitano di Popolo e del C. d'O., Pietro « Raineri Adelasii », Nicola da Bagnorea, Guido « Butricelli », Giovanni « Abviamontii », Giovanni « Ugolini Mariscoele », Raniero « Stradigoeti », Guido di Guglielmo « Pepuli », messer Giovanni « Michaelis », Guglielmo « Berthois » e Andrea « Bernardini Canappi » testimoni.

Forzore not.

Ivi, De Bust. c. 176.

CCCLXXVIII.

1262

giugno 1

Nel palazzo del
C. in camera
Potestatis ».

Jacomo, Nicola e Tancredi figli del fu Guiltone da Bisenzio avendo revocato e annullato le divisioni fatte fra di loro per l'isola Martana e pel castello di Bisenzio « et comunicassent sibi ad invicem tam castrum Bisentii, « quam dictam insulam cum eorum pertinentiis », costituiti avanti ai nobili uomini Jacobino Rosso Potestà d'O. e a Pietro « Bernardini » Capitano di Popolo, promisero: — 1.º di tenere l'isola pel C. d'O.: — 2.º di darla e consegnarla una o più volte a mandato del C. guernita, sguernita, incastellata, discastellata: — 3.º di far pace e guerra contro tutti a piacere del C.: — 4.º di non ricettarvi sbanditi o persone contro divieto e volontà del C. d'O. E ciò si protestano di fare in solido per essere l'isola del distretto e della giurisdizione del C. d'O. « et pro eo « quod dictus Jacobus, qui de dicta insula rebellavit contra C. W. receptus « est ad gratiam et benivolentiam C. W. »: — 5.º di obbligarsi alla pena di mille marche in caso di contravvenzione. Che se mai alcuno d'essi osasse ribellarsi al C., tutta la terra che posseggono nel distretto d'O. e specialmente il Castello di Bisenzio sarà applicato al C. d'O.: — 6.º di non fare mai cessione alcuna di detta isola, nè contratto veruno senza licenza del C. — 7.º e far sì che gli uomini dell'isola stiano a questi patti e li ratifichino. Quindi Ugolino Visconte ad istanza dei prede-
detti obbliga per tutti loro i suoi beni, dandosi fideiussore.

Fatto in O. nel palazzo del C. « in camera Potestatis », presenti Pietro « Rainerii Adelasie », Giovanni di Ugolino « Mariscocte », maestro Giovanni medico, Pietro « Rainerii Jannis Albere », Andreotto « Berardini », Guido « Guillelmi Pepi », Ranieri « Stradigocci » anziani del capitano e Citladino « Philippi » giudice del medesimo.

Guido « Agolantis » not.

Capitoli de' signori di Bisenzio col C. d'O.

Ivi, De Bust. c. 177.

CCCLXXIX

1262

luglio 13

Da Viterbo.

« Urbanus Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Bernardino Canonico Urbevetano, salutem et apostolicam benedictionem ».

« Sua nobis dilecti filii Abbas et conventus monasterii Montis Amiati Cistercensis ordinis petitione monstrarunt, quod homines castri de Abbatia clusine diocesis, in quos dictum monasterium omnimodam spiritua-
lem et temporalem jurisdictionem obtinuit, ante quam ipsius ordinis susciperet instituta, fidelitatis iuramento, quo ipsi abbati tenentur astricti, temere violato, temeritate propria statuerunt, quod ipsi pro voluntate sua libere possint in piscaria dicti monasterii de Abbatia piscari, quamquam id eis non competat de consuetudine vel de iure, ac nonnulla alia statuta ne-
pharia facere et iuramento firmare nequiter presumpserunt, que redundant in eorundem Abbatis et conventus preiudicium, et ipsius monasterii ac libertatis ecclesiastice non modicum detrimentum. Quo circa discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, si est ita, dictos homines, quod non obstante huiusmodi iuramento, statuta ipsa de Capitularibus ipsis om-

Bolla di p. Urbano IV. a Bernardino canonico d'O. contro quei dell'Abbatia di S. Salvatore.

« ninoabradant, illa vel similia nullatenus resumpturi, monitione premissa per
 « censuram ecclesiasticam, appellatione remota, previa ratione, compellas.
 « Datum Viterbij iii Idus Julij Pontificatus nostri anno primo ».

Questo giudice delegato del papa citò gli nomi del castello della Badia a comparire al suo tribunale in Orvieto, con atto del 12 dicembre di quest' anno (Lvi, Dipl. S. Salv. *ad an.*).

Arch. di St.
 Sen. Dipl.
 S. Salv. *ad an.*

CCCLXXX.

1262

settembre 23

Da Montefiascone.

« Urbanus Ep̄s servus servorum Dei, venerabili fratri Ep̄o Perusino
 « salutem et apostolicam benedictionem. Cum nobilis vir Potestas et cives
 « Clusini ab excommunicationis sententia lata in ipsos exigentibus culpis suis
 « a felicitis recordationis Innocenti pape predecessore nostro peterent se ab-
 « solvi, bone memorie P. Clusino Ep̄o predecessore ven. fratris nostri Rai-
 « nucii Ep̄i clusini proponente, quod nisi prius jurisdictionem temporalem
 « civitatis Clusine ad Ecclesiam suam spectantem ac alia bona ipsius Ec-
 « clesie, que sibi iniuriose subtraxerant et occupata tenebant, restituerent
 « non erat eisdem huiusmodi absolutio impendenda, idem predecessor nos-
 « ter Innocentius pie memorie Alexandro pape predecessori nostro tum
 « in minori officio constituto duxit causam huiusmodi committendam. Unde
 « idem predecessor noster Alexander auditis que partis voluerunt propo-
 « nere coram eo pronuntiavit Potestatem et cives predictos ante restitutio-
 « nem jurisdictionis et bonorum ipsorum ab eadem sententia non fore ulla-
 « tenus absolvendos. Fidem quoque predecessores nostri ipsi Episcopo per
 « suas literas indulerunt, ut Potestas et Cives prefati a predicta sen-
 « tentia per aliquem auctoritate literarum Sedis apostolice vel legatorum
 « eis impetratarum vel etiam impetrandarum absolvi non possent, nisi
 « eiusdem Sedis litere impetrande de pronuntiatione ac de indulto huiusmodi
 « facerent mentionem. Et licet tam pro parte dicti R. Episcopi de licentia
 « prefati predecessoris nostri Alexandri, quam dictorum Potestatis et ci-
 « vium in Abbatem de Spineto clusine diocesis super omnibus litibus et
 « questionibus que inter dictum R. Episcopum ex una parte et dictos Po-
 « testatem et cives ex altera vertebantur, tamquam in arbitrum fuerit co-
 « muniter compromissum, ita quod infra certum tempus idem Abbas pro-
 « ferret equum arbitrium inter partes, idem R. Ep̄us ex concessa ei a dicto
 « predecessore nostro Alexandro postmodum potestate, excommunicationis
 « sententiam relaxaverit supradictam. Tamen prefato Abbate super premis-
 « sis infra tempus huiusmodi minime arbitrante, iidem Potestas et cives
 « dicto R. Ep̄o de predictis satisfactionem impendere non curarunt; pro-
 « pter quod iidem R. Ep̄us in eos canonica monitione premissa auctori-
 « tate propria excommunicationis sententiam exigente iustitia pronulgavit,
 « et eorum civitatem supposuit interdicto. Cumque ipsi propter hoc ad pre-
 « fatam Sedem appellassent, dictus predecessor noster Alexander eis dedit
 « super hoc venerabilem fratrem nostrum Penestrinum Ep̄um auditorem,
 « qui eos per venerabilem fratrem nostrum Ep̄um Urbetvanum auctori-

Bolla di p. Ur-
 bano IV al
 vescovo di Pe-
 rugia contro
 quei di Chiu-
 si.

« late dicti predecessoris nostri Alexandri fecit absolvi a sententia huius-
 « modi ad cautelam; propter quod Potestas et cives predicti prefato R.
 « Ep̄o de premissis satisfacere negligunt in suarum periculum animarum,
 « ac ipsius Ep̄i et Ecclesie Clusine non modicum detrimentum. Unde pre-
 « dictus predecessor noster Alexander venerabili fratri nostro Ep̄o Senensi
 « per suas dedit literas in mandatis, ut memoratos Potestatem et cives
 « moneret ac induceret, ut jurisdictionem et bona predicta cum fructibus
 « inde perceptis sepedicto R. Ep̄o infra unum mensem post monitionem
 « suam, sine qualibet difficultate restituere et in pace dimittere procura-
 « rent, alioquin ex nunc eosdem Potestatem et cives ac etiam civitatem in
 « predictas excommunicationis et interdicti sententias, quibus eos dictus R.
 « Ep̄us, ut predictur, innodavit, reduceret, absoluteione ad cautelam huius-
 « modi non obstante, eosdem quoque Potestatem et cives usque ad satis-
 « factionem condignam singulis diebus dominicis et festivis, pulsatis cam-
 « panis et candelis accensis, excommunicatos publice nunciaret et ab aliis
 « per omnia loca, in quibus expedire videret nunciari faceret et ab omni-
 « bus artius evitari, universitatibus civitatum castrorum et villarum ac
 « locorum circumstantium inibendo, ut cum eisdem potestate et civibus
 « contractus vel mercationes aliquas facere non presumerent, et eas, si id
 « presumerent, quod ab huiusmodi presumptione desisterent, monitione pre-
 « missa, per excommunicationis in personas et in terras eorum interdicti
 « sententias, appellatione postposita, compellendo. Et licet eos super hiis mo-
 « nuisset Senensis Ep̄us supradictus, et iidem potestas et cives parere eius
 « monitis contumaciter denegassent, contra ipsos tamen, iuxta tenorem man-
 « dati eiusdem predecessoris nostri Alexandri procedere ulterius non cura-
 « vit in ipsius Ep̄i clusini preiudicium et gravamen. Propter quod sepe
 « dictus predecessor noster Alexander prefato Senen. Ep̄o dedit per iteratas
 « literas in virtute obedientie districtius in preceptis, ut si esset ita, in eo-
 « dem negotio infra unius mensis spatium, post receptionem literarum ipsa-
 « rum, procederet iuxta priorum continentiam literarum, iniuncto nichilomi-
 « nus dilecto filio electo Urbevetano, ut si predictus Senen. Ep̄us suum in
 « hac parte mandatum negligeret adimplere, ipse ex tunc super hac iuxta
 « formam eiusdem Ep̄o Senensi traditam procedere procuraret. Unde dicto
 « Senensi Ep̄o infra predictum mensem super hoc procedere non curante
 « idem electus predictos Potestatem cives et civitatem reduxit in senten-
 « tias memoratas per dictum clusinum Ep̄um promulgatas et inibuit univer-
 « sitatibus supradictis ne ipsis participare presumerent, sicut superius est
 « expressum. Verum sepedicti Potestas et cives in reprobum sensum dati,
 « sententias ipsas et huiusmodi earum aggravationem dampnabiliter contem-
 « ptes, redire ad gremium Ecclesie parum impendunt, in animarum suarum
 « periculum, plurimorum scandalum et eiusdem clusini Ep̄i non modicum
 « detrimentum. Sane abhorrent, ut credimus, aures humane, in quibus aliqua
 « stilla residet pietatis, atrociam mala illa, que per memoratos Potestatem et
 « cives in eundem Clusinum Ep̄um et eius Ecclesiam sine ullo terrore divini
 « iudicii et in contemptum omnis justitie iam ferens pondus, mensuram

« et numeram congeruntur. Nos igitur attendentes quod ad salutem spectat
 « egroti ut vulnus quod pia sanare potest severitas non relinquit crude-
 « lis pietas incrutatum, set paret ibi dura sanitatis remedia ubi non sentitur
 « fomentorum levium medicina, et ideo ad leniendam predictorum Pote-
 « statis et civium inconsultam duriciam, decernentes quod universe sen-
 « tentie, decreta, prelacones et statuta que per eosdem Potestatem et quos-
 « cumque ipsius civitatis Rectores ac cives ab Ecclesie gremio, pro insolenciis
 « prefatis excussos, sicut superius est expressum, in ipsa civitate vel
 « extra proferentur et fient, tamquam irrita et inania, omni careant ro-
 « bore firmitatis, nullo tempore vigorem aliquem resuptura, et quod nulli
 « eisdem Potestati rectoribus et civibus cogantur super debitis et quocum-
 « que negotio vel ipsi aliis respondere, ac quod aliquis iudex ecclesiasticus
 « vel secularis, eos coram se ad litigandum tamquam actores admittere
 « non presumant, et si secus scienter fecerit, processus qui habebitur ta-
 « liter coram eo sit irritus et inanis, fraternitati tue per apostolica scripta
 « mandamus quatinus premissa omnia contra eosdem Potestatem rectores
 « et cives in civitatibus et locis quibus expedire videris per te publices et
 « per alios publicari facias ac inviolabiliter observari, contraditores per cen-
 « suram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.

« Datum apud Montem Flasconi VII Kal. octobris pontificatus nostri
 « anno secundo. »

Arch.Com.Orv.
 Dipl. ad an.

Il vescovo Prenestino nominato qui come pure nella bolla di p. Alessandro IV del 1260, 25 maggio « Cum nobilis etc. » è Oderisi di Beltramo Monaldeschi cardinale.

CCCLXXXI.

1262

novembre 12

Nel palazzo
 del C. d'O.

Ranuccio « olim d. Filippi Bartholomei Filippi » tanto per sè quanto per tutti gli altri di sua casa e de' suoi consorti dichiara al signor Jacomo « de Froga » giudice del C. d'O. e al signor Cittadino « Filippi » giudice del popolo e del C. ridetto quanto appresso: che, cioè, il « calcistructum » che egli fa fare sopra la volta della sua bottega non è di pregiudizio al C., nè intende con quello acquistare alcun diritto dal calcistruzzo in su, ma che lo fa fare pel C. E questa promessa egli fece perchè il signor Jacobino Rosso Potestà d'O. e il signor Pietro « Bernardini » Capitano del popolo e del C. gli concessero licenza di fare il lavoro, non potendo egli servirsi di quella bottega per l'acqua che vi pioveva dentro: e si obbliga a lire 100 di buoni danari lucchesi di moneta piccola. La qual bottega sopra cui erasi fatto il calcistruzzo era posta presso la piazza del C. e presso la torre e le altre botteghe del C. stesso.

In O. nel palazzo del C. presenti Giovanni « Sencha », Fredo « Rainaldi Alfarde » not., Barone not., Matteo « Petri Guillelmi » not., Barto « Bonomi » not., Pietro « Massuetii » testimoni.

Ranaldo « Bonicomitis » not.

Dichiarazione
 per la co-
 struzione di
 un calcistruz-
 zo sulla bot-
 tega del C.

Ivi, Gall. c. 6.

CCCLXXXII.

1262
dicembre 15

In Orvieto.

Prete Giovanni priore di San Gregorio di Suattulo, diocesi d' O., monaco professore di S. Salvatore in Monte Amiata, sentendosi gravato per la sentenza pronunziata contro di lui, la quale lo richiamava al Monastero sotto l' obbedienza dell' Abbate, se ne appella al Papa.

F. in Orvieto.

Jacopo Benincasa not.

Appello al papa.

CCCLXXXIII.

1263
 febbrajo 6

Di Orvieto.

« Urbanus episcopus servus servorum Dei dilectis filiis.. Potestati...
« Capitaneo, Consilio et Communi Viterbiensi fidelibus nostris salutem et
« apostolicam benedictionem.

« Horribile facinus et excessum detestabilem in personam quondam
« Guiscardi de Petrasanta, Rectoris Patrimonii beati Petri in Tuscia, per
« filios quondam Guitti de Bisentio, facinorosissimos et sceleratissimos Ro-
« mane Ecclesie proditores, hiis diebus nequiter et crudeliter attemptatum.
« ideo ad notitiam vestram presentium tenore deferimus, et ante vestros
« ponimus oculos, ut vos videntes immanitatem confusionis et obprobriis
« quibus Ecclesie facies in hoc facto respergitur, ac recogitantes quin im-
« mo recognoscentes vos ipsos totam patriam ex huiusmodi scelestis fa-
« ctione confusos, non solum de ipsius Ecclesie facie, verum etiam de ve-
« stris militibus confusionem huiusmodi per celeris vindicte lintbeum
« efficaciter abstergatis. Noveritis igitur quod die lune proximo preterite,
« cum dictus Guiscardus, per terras eorumdem transitum faceret prodito-
« rum, iidem proditores in ipsum quasi penitus immunitum, insultum exco-
« gitatum et subitum facientes, eum, quod non sine multa amaritudine
« mentis referimus, crudeliter occiderunt.

« Exurgite, igitur, o vos, qui estis precipui Ecclesie filii robusti, pu-
« giles et propugnatores electi, et amici zeli pallio ad vindicandum una
« nobiscum predicti Guiscardi sanguinem, qui ad nos de terra clamat
« effusus, omissis ceteris incumbentibus vobis negotiis, ferventer et effi-
« caciter intendatis. Attendite, quesumus, et videte iniuriam, respicite con-
« tumeliam matris vestre, et advertite maculam quam dicti proditores in
« vestra et totius patrie gloria ponere presumpserunt, sicque secundum
« multitudinem dolorum nostrorum in corde nostro vestris consolationibus
« nostram letificetis animam et spiritum confortetis, ut possimus vestro
« ministerio a tribulatione huiusmodi relevari. Et quoniam in huiusmodi
« negotio factis opus est et non verbis, omnino volumus, ut statim quan-
« tum id vobis displicerit per effectum operis ostendatis, rescribentes no-
« bis incontinenti per latorem presentium bonam, quam super hoc vos
« habere credimus, voluntatem.

« Datum apud Urbemveterem VIII idus februarii, pontificatus nostri
« anno tertio ».

È dovuta la copia di questa bolla all' Avvocato Oddi di Viterbo che la estrasse da quell' Archivio Comunale a mia preghiera.

*Bolla di p. Ur-
bano IV ai
Viterbesi con-
tro i signori
di Bisenzio.*

CCCLXXXIV.

1264

marzo 3

Questa è una condanna fatta per il n. u. Ugolino « Grece » Capitano del Popolo e del C. d' O. nell'anno 1264.

Condanna del C. contro i Signori di Bisenzio.

« Cum per inquisitionem ex officio nostro invenerimus et probatum sit « quod Jacobus, Tancredus et quondam Nicolaus fratres f. olim d. Guicti « de Bisentio interfecerunt et occiderunt nob. vir. d. Viscardum de Petra « santa tunc Rectorem Patrimonii B. Petri in Tuscia de mense februarii « proximi preteriti », Giovanni Capitano del popolo e del C. d' O. per la balia a lui concessa dal popolo, volendo procedere a punire cotanto delitto come conviene all'onor suo e di detto C. condanna i detti Giacomo e Tancredi alla pena capitale, e confisca e pubblica al C. d' O. tutta la possidenza loro nel contado d' O. e specialmente in Bisenzio e in Capodimonte dal tempo del commesso omicidio, e la possidenza anche degli eredi di Nicola « propter enormitatem dicti sceleris ».

Pronunziata la detta sentenza in O. nel palazzo de' Monaldeschi, presenti Cittadino « Phyllippi » giudice, Nicola giudice, Pietro « d. Johannis », Ugolino « Ugolini Jacoppi », Guido « Tertie » e altri.

Guido « Bartholomei Septespanne » not.

Arch. Com. Orv. Gall. c. 56.

Questo Guiscardo era nepote di papa Urbano IV.

CCCLXXXV.

1264

aprile 2

Ivi.

Matteo di Giovanni « Cittadini » già giudice d' O. precetta Giovanni « Capuaece » da Latera ad aprire una strada da lui chiusa, che impediva a Bernardino canonico d' O. e Rettore di S. Pietro di Latera l'accesso al calcistruzzo della sua Chiesa.

Precetto di aprire una strada.

Nella curia del Capitano, nel palazzo dei Monaldeschi.

Guido di Bartolomeo « Septespanne » not.

Arch. di St. Sen. Dipl. S. Salv. ad an.

CCCLXXXVI.

1264

aprile 21

e aprile 15)

Da Napoli.

aprile 15

Adinolfo « de Offeno » giudice della città di Napoli, Giovanni « de Aversa » pubblico notaro di detta città e i sottoscritti testimoni cittadini della medesima notificano come costituitosi alla presenza loro Manfreduccio figlio del signor « Aymi Lupi » nepote del signor Manfredi « Lancee » mostrò un pubblico istrumento fatto a Benevento e ne chiese la trascrizione, bisognando « eundem Manfreductium ipsum autenticum assignare » per suo utile a frate « Tybaldo » d' O. monaco del monastero di S. Nicola d' O. e a Giovanni « de Catazita » suoi procuratori. Del quale istrumento il tenore è questo :

Domanda di trascrizione della donazione di Manfredi Lancia.

In Benevento. Pietro « de Eustasio » giudice di Benevento, Bartolomeo « de Sucia » notaro, Adinolfo « de Iudice », maestro Giurato da Benevento, Matteo « de Martino », Silvestro « Thomasi de Yconia », Palmieri « de Boiano » abitanti di detta città, Manfredi « de Yconia », maestro Ceperano fabro e Perrino « de Fosauo » abitanti del castello

« Pillasii » testimoni dichiarano che in presenza loro furono da una parte il n. u. sig.^r Manfredi « Lancea dominus Baronie regni et Fenuculi » e dall'altra Manfreduccio « fil. d. Aymi Lupi » nepote di detto Manfredi, il quale Manfredi « propter multa grata et accepta servitia que ab eodem » Manfreduccio nepote suo receperat, ob remunerationem eorumdem servitiorum suorum » dona a Manfreduccio assente « domos, palatium, cum » turre, cum giardino contento ibidem, molendina duo in Rivolturbido cum « possessionibus circum eadem molendina » etc., i cui confini sono, della casa col palazzo, torre e giardino la parrocchia di Sant'Andrea, dei possessi Pietro « de Guidulitia » e Bertramo calzolaro da una parte, dalla seconda parte la via pubblica, dalla terza Benicvenne « de Rubeo » e la via vicinale in mezzo, e dei mulini gli eredi « d. Castaldi », Guarnieri « Johannis Nericoni » e il fiume del Rio. Obbligasi poi a non contravvenire alla detta donazione, pena cinquecento once d'oro.

Bartolomeo not. e gli altri sopra nominati con diversi più.

Copia di Matteo « Johannis Jacobinus » not.

Ivi, Istr. B. c.
4.

CCCLXXXVII.

1264

giugno 2

In O. nel palazzo de' Monaldeschi.

Congregati il Consiglio Generale e speciale della C. d'O., i consoli delle arti e delle Società, i loro consiglieri e anteriori dai banditori del C. a suon di campana e di trombe, secondo il solito, nel palazzo dei Monaldeschi, dove la curia dimora, per ordine del signor Giovanni « de Malacera » (?) giudice del C. e ora vicario per il signor Berardino « olim d. Petri Rubei » Potestà d'O. essendo in detto Consiglio il signor Giovanni Capitano del Popolo e del C. d'O. coi suoi anziani, detto Giovanni giudice espose quanto appresso: che, cioè, avendo il sig. Manfredi « Lancea » significato al Potestà, al Capitano e al Consiglio e C. d'O. la sua donazione al n. u. Manfreduccio suo nepote di tutti i beni che possiede in O., e volendo dare su quelli al nepote mille libbre di Tornesi per fare un acquisto, onde de' beni dell'uno e dell'altro serva al C. d'O., ne domanda il parere del Consiglio. E il Consiglio all'unanimità approva, riconosce e conferma la donazione suddetta, a patto che il signor Manfreduccio giuri sugli Evangelii di tenere detti beni a quel titolo e con quelle condizioni per cui gli ebbe il signor Manfredi e sia tenuto servire al C. come servì l'altro.

Fatto in O. nel palazzo predetto, presenti Orvietano e Busela banditori del C. testimoni.

Matteo di Giovanni Jacobino notaro copiò dall'originale di mano di Ugolino « Lei » not.

Ratifica della donazione del signor Manfredi.

Ivi, Istr. B. c.
6.

CCCLXXXVIII.

1264

ottobre 16

In Siena nella chiesa di S. Cristoforo.

Il signor Ugolino « de Sexo » per grazia di Dio e del re Potestà di Siena e il signor Andalò « de Andalò » per la stessa grazia capitano del Popolo e del C. di Siena, col consenso e in presenza di Aldobrandino « Palliarensis » Camarlingo del C. e di Griffolino « Ugolini de Peruzis » de' quattro Provveditori, e con decreto e in presenza del Consiglio Generale del C. e del P., col-

Capitoli del C. di Siena col conte Guido Novello per la guerra agli Orvietani.

l'aggiunta dei Rettori delle arti, dei Signori delle Società e de' Cento per terzo, ed essi Camarlinghi Griffolino come uno dei quattro Provveditori, unitamente al Potestà e al Capitano suddetti, in nome del C. e P. di Siena costituiscono Ugnolino « q. Bellocti » cittadino senese presente e accettante, in sindaco e procuratore del C. e P. di Siena a ricevere dal signor Conte Guido Novello in Toscana conte palatino e regio Vicario generale, come da vicario regio e a nome del vicariato per il re Manfredi re di Sicilia, e a fare con esso promesse, obbligazioni e patti nel modo seguente: — 1.º che il Vicario Regio ponga « ad lesterias comitatus senensis », o in altri luoghi convenienti, 400 cavalieri o stipendiari teutonici per far guerra al C. d' O. e alle sue terre, fra i quali stipendiarii sieno 100 del C. di Siena e agli stipendi del C. detto, e gli altri 300 a soldo del Conte senza alcuna spesa del C., di modo che si possa fare la guerra « viriliter et continue ». E se avverrà che si faccia pace « de Luca », gli stipendiarii sieno 500, de' quali 400 a stipendio del Conte che li terrà fino a guerra finita: — 2.º che esso Vicario non farà pree cogli Orvietani e non li riceverà alla fedeltà sua e di re Manfredi (procurando che lo stesso faccia il re) se non quando gli Orvietani abbiano fatto pace coi Senesi e rimesse loro tutte le ingiurie e offese, e rilasciate al C. di Siena pacificamente le terre infrascritte, se accadrà che sieno acquistate dai detti cavalieri o in altro modo, o che ritornino spontaneamente ai mandati del re e del C. di Siena, salvo che questo C. non voglia riceverle: — 3.º che procurerà come vicario del Re che i Comuni della lega Toscana (« Societatis Tuscie ») per loro legittimi sindaci promettano di aiutare il re e il C. di Siena nella guerra contro gli Orvietani e di tenere questi per nemici e sbanditi dalle loro terre, e fare una volta l'anno oste generale contro i malesimi a richiesta del C. di Siena: — 4.º che se alcuna delle segueni terre, o tutte, cioè Chianciano, Sarteano, Cetona, Chiusi, Camposelvoli e il castello dell'Abbadia si sottometteranno al Re, al suo Vicario o al C. di Siena, in qualunque modo, prima che dai detti cavalieri si muova guerra agli Orvietani, siano quelle terre del C. di Siena, tanto se furono vinte dai cavalieri, quanto se vennero spontaneamente; meno che accadesse di far pace, i Senesi siano tenuti, a volontà del Vicario, di restituire i prigionieri Orvietani, se gli Orvietani restituiranno i prigionieri Senesi: — 5.º che esso Vicario farà confermare dal Re tutto le predette cose. Il detto sindaco poi riceverà dal Vicario la promessa, cauzione e obbligazione dell'osservanza delle soprascritte cose, sotto pena di 1000 marche d'oro.

In Siena nella chiesa di S. Cristoforo, presenti il signor Monaco, il signor « Moeza » da Pistoia, giudici, Orlando « Orlandini », Guido « Johannis » notari, Giovanni « Junete », Crescenzo « Berrardini », Jacomo « Johannis » notaro. Orlando « q. Aclaviani » not.

Arch. di S.
Sen. Catef.
dell' Ass: c.
435.

CCCLXXXIX.

1264

ottobre 16

Ici.

« In nomine Domini amen. Ad honorem Dei et b. Marie V. et omnium « sanctorum eius, et b. Georgii, et ad honorem et exaltationem d. Regis « Manfredi Sicilie regis filii d. Frederigi b. m. romanorum olim imperatoris, « et ad honorem d. Comitis Guidonis Novelli, Dei gratia in Tuscia comitis

Obbligazione
del conte Guido.

« palatini, nunc regii in Tuscia Vicarii generalis et ad bonum statum et in-
« erementum Communis et Populi Senensis ».

Il Conte Guido Novello per sè e come Vicario di re Manfredi promette con solenne e legittima stipulazione al sindaco senese Ugolino « Beliocto » in presenza e con consenso del Consiglio Generale coll'aggiunta dei Rettori delle arti, dei signori delle compagnie e di cento per terzo le cose esposte nella procura, e promette di osservarle sotto pena di 1000 marche d'oro, obbligando sè come Vicario e i suoi successori e i beni del vicariato al C. di Siena, e dichiarando di far questo, perchè il C. di Siena promise di dare 100 stipendiarii e di far guerra contro gli Orvietani a volontà del re e di esso vicario.

F. es.

Ivi, Calef. del-
l'Ass. c. 435.

CCCXC.

1264

ottobre 17

Ivi.

Il signor Conte Guido Novello Vicario generale in Toscana per il re Manfredi ordina a Ugolino « de Sexo » Potestà e ad Andolo « de Andulo » da Bologna capitano del Popolo e del C. di Siena e ai Consiglieri di esso P. e C., radunati nel modo solito, coll'aggiunta de' Rettori ecc., da parte della maestà del re e per autorità del suo ufficio di Vicario che facciano subito sbandire gli uomini di Orvieto e della giurisdizione, e facciano loro guerra e molestia a tutto potere, nelle persone e nelle cose loro, e così facciano fare da tutti gli uomini della giurisdizione di Siena, e da qui innanzi tengano gli Orvietani per loro nemici e ribelli.

Bando del Vi-
cario del Re
contro gli Or-
vietani.

In Siena es. presenti Orlando « Actaviani » not., Crescenzo « Bernardi-
ni », « Chapeiaconte Titelmi » not. testimoni

Orlando « q. Orlandini » not.

Ivi, c. 436.

CCCXCI.

1264

ottobre 17

Ivi.

Accolto pubblico banditore del C. di Siena da parte del Potestà signor Ugolino « de Sexo », a forma del precetto del conte Guido Novello, sbandisce il C. e gli uomini d'O. e della sua giurisdizione e distretto, nelle persone e nelle cose. « et tamquam inimicos et rebelles diffidavit eos ».

Esecuzione di
dello bando.

Orlando « Actaviani » not.

Ivi, c. 436.

La guerra fu ricominciata fra Siena e Orvieto, per dirla con un cronista senese del secolo XIV, « per gli sdegni di prima », cioè per gli umori che aveva lasciato la rovina di Montaperti. I Senesi andarono a porre l'assedio a Campiglia e la vinsero, corsero la Val di Chiana, accettarono la dedizione dei Conti Mamenti, acquistando diritto sulla terza parte di Chianciano, Sartiano, Spineta e Montepiesi. Fino a dieci castelli dell'Orvietano furono arsi in questa cavalcata. Perciò il C. d'O. soldata quanta gente potè, mosse a vendicare le offese. Ma in uno scontro improvviso sopraffatti gli Orvietani e vinti, furono costretti a chiedere la pace. Il solo che racconta di questo fatto d'arme è il cronista senese già ricordato, che sebbene riscontrato altrove non sempre esatto, mi piace riportare dal frammento edito dal MAONI (*Raccolta di documenti storici*, Livorno, parte II, vol. I, pag. 33 e segg.) e ridotto qui a miglior lezione:

« Al tempo di Vergolino da Sesso, potestà di Siena, gli Orvietani vennero e soldaro
« quanta gente e' potero. E vennero nella nostra Maremma per torci le nostre
« castella e metterci fuoco per rimettere l'ingiuria che gli era stata fatta delle

« dieci castella che avevano arse i Sanesi. E quando si furo messi in punto, « uno di loro, il quale aveva nome Gualtieri (ed era de' Musatti d' Orvieto), « scrisse una lettera come gli Orvietani s'erano messi in punto per venire a « cavalcare nella Maremma di Siena, e mandò la lettera ai Venti quattro di « Siena. E veduto che ebbero la lettera, di subito mandaro per Vergolino, « ch'era tornato di pochi dì di Campiglia con la vittoria, e immediate fu messo « in punto per lo comandamento de' Venti quattro. E cavalcando giunsero a' con- « fini d'Orvieto e misonsi in agguato e aspettare gli Orvietani. Gli Orvietani, « non sapendo niente della gente de' Sanesi, si misero a passare sul terreno « de' Sanesi, e quando a Vergolino gli parbe il tempo d'assaltare il campo, « gli assaltò con gran vantaggio, imperocchè loro andavano senza alcuno ri- « guardo e non pensando del campo de' Sanesi. E immediate i nostri Sanesi si « cacciaro in fra loro come i lupi infra le pecore, e nell'assaltamento vi morì « centocinquanta uomini di quelli degli Orvietani, e de' Sanesi vi morì dieci, i « quali moriro per la grande volontà ch'egli avevano di guadagnare, chè lor fu « morto el cavallo sotto e li rimasero a piedi. E fu tanta la furia della gente dei « Sanesi, che tutto il campo degli Orvietani fu rotto e furone presi da' nostri cin- « quecento e vennero co' prigionj a Siena, e gli Orvietani se n'andarò a Orvieto « con poco onore. E in fatti per quella rotta cacciaro fuori i Mercurini (1), e poi « mandaro a Siena un Ambasciatore, il quale avesse a trattare pace fra Sanesi « e Orvietani. E così fu fatto; chè i Sanesi erano tornati con vittoria e avevano « posto la taglia a' prigionj, a chi poco e a chi assai. E in quello tanto venne « l'Ambasciatore da Orvieto e domandò la pace; e poi domandando, di grazia, « si dovesse avere compassione a' prigionj e le loro taglie fossero più agevoli « che si potesse. E udita i Venti quattro l'ambasciata degli Orvietani, lor det- « tero licenza per quel dì e dissero che nel dì poi loro darebbero risposta di « quello sarebbe deliberato. E immediate gli Ambasciatori si partiro, i Venti- « quattro raunarò il Consiglio e dissero quanto gli Ambasciatori d'Orvieto ave- « vano dimandato e per questo se ne pigliasse deliberazione della risposta. Ed « ivi ser Bandinello Bandinelli si levò suso e consigliò che la pace si facesse, « ma faccessi con vantaggio, che tutte le terre che i Sanesi avevano tolte agli « Orvietani per lo tempo passato s'intendesse ch'elleno fossero de' Sanesi e così « fossero confermate di buono accordo, e che pe' loro prigionj lor sia in quella « cosa alleggerito la taglia e che lor sia concessa la pace per questo modo. E « messo il partito sopra il Consiglio renluto fu ottenuto e dato la risposta agli « Ambasciatori. E gli Ambasciatori rimasero contenti in quel modo che i Sanesi « gli volevan dare la pace. E al fatto della taglia de' prigionj fu veduto quanto « era la somma del denaro e le taglie e a chi e a come. Fatta la somma fu dieci « migliaia di fiorini ed era lor stato fatto grazia della terza parte a ognuno per « rata, secondo la qualità della persona. E in questo modo si solidò e confermò « la pace fra i Sanesi, e gli Orvietani mandaro le taglie de' loro prigionj a' loro « Ambasciatori. E ricevute le taglie i prigionj furo rilasciati e gli Ambascia- « tori adimandarò licenza e fu lor data, e cavalcando co' prigionj loro e « colla pace avuta da' Sanesi giunsero a Orvieto e fecero grande festa etc. ».

(1) Qui il cronista io penso che abbia cacciato il nome di un partito che sorse in altro tempo, nel secolo suo, per le divisioni fra i Monaldeschi. Forse i Guelfi ebbero uno sfratto per i nuovi ardimenti che si compivano quell'anno, dai Ghibellini, al di sopra in Firenze e altrove.

CCCXCII.

1264

dicembre 9

In Benevento.

Manfreduccio « fil. d. Aimonis Lupi » e nepote del n. u. Manfredi « Lan-
 ce » in presenza del giudice Gentile « de Casali », di Giovanni « Bartholo-
 mei de Sucia » notari di Benevento, di Silvestro « Thomasii de Silvestro »,
 di Enrico « de Airaldo », di Giovanni « de Accardo » e di Giovanni « Car-
 calius » da Benevento, testimoni, costituisce e nomina procuratore generale
 Giovanni « dompne Catazite » cittadino d'O. a prender possesso per lui dei
 beni pervenutigli dalla donazione dello zio materno Manfredi, non che ad
 amministrarli ecc.

I testimoni detti.

Matteo « Johannis Jacobinus » not. dall'originale di Bartolomeo not.

*Procura di
 Manfreduc-
 cio.*

Arch. Com.
 Orv. Istr. B.
 c. 3.

CCCXCIII.

1265

gennaio 28

In Orvieto.

Il signor Bernardino « Petri Rubei » cittadino modenese già Potestà d'O.
 dichiara di aver ricevuto dal signor Lambertino « de Bovarellis » cittadino
 bolognese e allora Capitano del Popolo e del C. d'O. la somma di lire 1000
 di buoni denari orvietani e aretini piccoli e usuali, dovutagli per suo salario,
 e lire 100 di denari minuti per il cambio, a seconda della riformaione di
 ordinamento del popolo; e dichiara anche di avere ricevuto da detto Lam-
 bertino tutto il denaro che doveva per ambasciate fatte da Bernardino, da
 Lambertino e dal suo cavaliere, dai giudici e dal notaro de' malefizi di detto
 Potestà Bernardino e sua famiglia.

*Quietanza del
 Potestà.*

In O. presenti il n. u. Jacomo « Tepoli » Potestà d'O., Bernardino « An-
 dree Girdali » Rettore anziano, Giovanni « Ugolini Mariscocci », Guglielmo
 « Bonifatii », Ricco « Detallevi », Ricco « Bernardi », Buongiovanni « Petri
 Raineri Jannis », Pietro « Guillelmi », Jacomo Rosso, Jacomo « Petri Guil-
 lelmi » anziani testimoni.

Federico « Mattei Bernardini » not.

Ivi, Gall. c. 62.

CCCXCIV.

1265

gennaio 31

Ivi.

Donna « Bellampratu » moglie del fu Viscardo pellicciaio, come a perso-
 ne benemerita, donò a Federigo pellicciaio un casalino sopra cui fu edificata
 la casa del fu Viscardo, il quale casalino frate Giordano de' Minori delegato
 dal Papa « ad inquirendam super heretica pravitate », concesse in dote a
 detta donna, come appare da pubblico istrumento di mano di Andriotto « Bo-
 niobannis » notaro, donazione che dice di fare per aver ricevuto dal detto
 Federigo il « dignum meritum secundum leges » e perchè da lui riceve gior-
 nalmente vitto, vestito e le altre cose necessarie.

*Donazione di
 un casalino.*

F. in O. in casa di detto Federigo, presenti Filippo « Vusse », Jaco-
 mo « Stefani », Conte « Jannuetii » e Bianco « Ugolini ».

Michele « Bernardini » not. — Copia di Buongiovanni « Petri Tolo-
 sani ».

Ivi, Libro delle
 donazioni I.

CCCXCV.

1265

febbraio 7

Nella loggia
del palazzo
del C. d'O.

Pietro « olim Fidantie », notaro e sindaco del C. d' O. , costituito attore e procuratore dal signor Jacomo « Tepuli » cittadino di Venezia, Potestà d' O., per mandato del Consiglio Generale e Speciale congregato a suon di campana e di tromba per il banditore in piazza del C. a far questa vendita e a celebrarne il contratto, come costa dalla sua sindacaria di mano del notaro infrascritto, e creato e costituito anche dal detto Consiglio. premessi tre bandi e subaste, che se alcuno volesse esibirsi compratore del macino. il Potestà era disposto a cederlo al maggiore offerente, dichiara che nessuno si era presentato: quindi è che il Consiglio, il Potestà e il Capitano di Popolo Lambertino « de Bovarellis » vendono a Ranieri « d. Monaldi » « Rainerii Hdibrandini Rainerii » per una metà, e per l'altra metà a Buongiovanni « Bartholomei Medici », a Barna macinaio, a Ranieri borsaio, ad Agura macinaio e a Matteo « Leonardi », il diritto del macino e delle macine, nonchè « macinastrarum et bendelglonum et gangarorum et totius « operis laboritii macinarie » per anni cinque, cedono ogni diritto sulle medesime come ne ha il C. e la città d' O., permettendo loro di contrattare con chiunque avesse anche guerra col C. d' O., liberi tutti nella persona e nella roba, di venire, stare e ritornare in O. e contado, sotto pena per chi contravvenisse di lire 25, de' danni e delle spese da pagarsi entro otto giorni. Fermano poi i seguenti capitoli, e cioè 1.º che se i detti compratori perdessero il lavoro e non potessero fare il macino, o non potessero esercitare detto lavoro per via di guerre regie o papali, « fiat restituito « temporis admissi pro rata »: — 2.º Che se qualcuno metta macine, « vel moveat aliquod laboritium macinarie et portet et portari faciat vel « scendat de Alfina » senza licenza de' predetti, perda il giumento e paghi la multa di dieci lire, la cui multa da farsi entro otto giorni vada per metà al C., per l'altra metà ai detti contraenti: — 3.º Che i macinai i quali facessero, contrariamente alla volontà dei contraenti detti, società, compagnia, *dogana*, donazione o cospirazione, obbligazione o contratto a danno di quelli, s'eno multati di lire 25 da distribuirsi per metà al C. e per metà ai detti contraenti: — 4.º Che i lavoratori di macine che fanno « macinas » « et laboritium lapidis macinarie cotidie » sieno tenuti farle e venderle solamente ai detti contraenti e loro eredi e non ad altri che non sieno cittadini d' O. e uomini del distretto, cui possono vendere per ritenere ne' loro molini secondo la forma, di cui appresso: — 5.º Che i cittadini e uomini predetti possano comprare e trarre senza contrasto de' predetti o di altri, pagando, delle macine di « septem somessorum » dieci soldi, e di quelle « trium pedum » e « de macinastris » sei soldi. Le macine sieno tenute ne' mulini ne' tempi che si diranno, senza speciale mandato di loro eredi o soci, ricevendo al più, delle macine di « septem somessorum » quattro lire, e delle macine di tre piedi cinquanta soldi, e delle macinastre venti soldi e non più, e le macine e il lavoro « macinarie » farlo di quinci innanzi maggiore o minore a volontà loro. Chi facesse in contrario punito in 10 lire per volta, metà al C. e l'altra metà ai predetti, la qual pena si debba esi-

Vendita del macino per 3000 lire per cinque anni.

gere entro otto giorni, e basti la denunzia di due testimoni. Uguale pena per il macinaio che faccia « de conis et boctis et cantonibus pro macinare » : — 6.º Che sieno tenuti detti macinaï e lavoratori di macina in Mealla e da Mealla verso O. e dalle ripe in su senza ordine di essi e loro successori o soci, « salvis magnis redditibus dictorum locorum », in modo che entro detti confini possano seavare per le macine e per il lavorio, senza alcuna pena, come fin qui furono soliti, non ostante la contrarietà del signor Ranieri o di altri; e chi lavorasse fuori che in detti luoghi paghi in pena 30 lire da dividersi es.: — 7.º Se per un ordine fatto al C., o a persone particolari, dal papa o da altri, per guerra, esercito, cavalcata o rappresaglia contro città, castello e comunanza o particolare persona, patissero danni, non potendo trarre e vendere il macino liberamente e senza incomodo (salvo se avvenissero danni in luoghi e per persone con cui avesse guerra il C.) il Potestà e il Capitano si obblighino all'indennizzo: — 8.º I detti Ranieri e compagni sieno tenuti di concedere ai cittadini continui per i loro propri mulini un paio di macine « septem somessorum » per dieci mesi, di Riorborbo, di Paglia, Tevere, « Allevelle » e di altri mulini che portare e sostenere possano, e anche agli uomini del contado, « quibus civitas habet « dalium et non adfectum », con questo che il mulino che non macini sempre abbia un paio di macino, come il solito, e non sia costretto a concedere macine, e si paghino dieci soldi per il pedaggio « de macinis septem « somessorum », e « de macinastris » e delle macine di tre piedi sei soldi. E non dandole nei termini sopradetti, entro tre giorni da che furono requisiti, Ranieri e i soci ammendino il danno al padrone del molino e sieno puniti in 25 lire: — 9.º Chi vende le macine avanti il tempo di tenerle in mulino a macinare abbia in pena 10 lire: — 10.º Se le macine concesse si guastassero, se ne assegnino altre entro otto giorni: — 11.º Se le guaste rivendansi oltre il prezzo d'acquisto, il denaro vada ai contraenti: — 12.º Nessuno tolga i buoi per trarre le macine, o le macine o i ferramenti, finchè, per ordine del Potestà, non siasene soddisfatto il prezzo: — 13.º Possano i detti contraenti con libertà e sicurezza « macinas et omne laboritium macinarie lapidis » portare e far portare di tutti i tempi dalle Ripe d'Alfina in giù: — 14.º Il detto sindaco, Potestà, Console, Camarlingo e Capitano sieno tenuti a nome del C. osservare questo contratto e far giurare i Costitutori del C. di farlo tutti gli anni nel Costituto e nella Carta del popolo, non ostante alcun costituito da farsi, « lege civili, vel municipali »: — 15.º Se dalla Città si facesse esercito o cavalcata, sia lecito ai predetti « dimittere custodes « et nuntios suos, qui in exercita vel cavalcatas ire non compellantur », nè loro si tolga alcuna pena: — 16.º Contravvenendo a questi patti la Comunità possa esser chiamata in giudizio avanti al Papa o al suo giudice delegato, e tassata di mille marche d'argento: — 17.º « Macinelle pro senapio vobis lutuli (?) et cantones, quilibet facere possit sine pena »: — 18.º I continui operai « in macinaria » sieno considerati come cittadini continui d'O. non tenuti che ai dazi de' cittadini d'O. quantunque non abitassero in O., ma sieno tenuti alle cavalcate; non però costretti « ire piccarando (?) per civi-

« tatem vel burgos » : — 19.º Il Potestà e il Capitano possano agire liberamente contro gli iscritti al lavoro, privandoli della franchigia se non lavorassero continuamente: — 20.º Accordino lettere di sicurtà ad ogni richiesta, pena 100 marche.

F. in O. nella loggia del palazzo del C. presenti Giovanni « Ugolini Mariscoete », Bernardino « Andree Girdali », il sig. Giovanni « Petri », Ranieri « Jannis », « Riccho Detallevi », Aldobrandino « Nicole Bramandi », il sig. Nicola da Bologna giudice. Giovanni « Abveamontis », Faffuccio « d. Massei Faffuccii », Simone « q. d. Rainerii Guidonis », il sig. Matteo « Johannis Cittadini » giud., Federico « olim Mathei Bernardini », not. e più altri.
Granetto « Bonsignoris » not.

Ivi, Gall. c. 63.

CCCXCVI.

1265

marzo 19

In Orvieto.

Gualtiero vescovo di Penna e vicario generale del Card. Matteo Rettore del Patrimonio in Toscana di sua commissione assolve dalla scomunica e dall'interdetto il Rettore di San Pietro da Latera sottoposta al Monastero del Monte Amiata, essendo stato già condannato a cagione delle collette e procurazioni, mentre detta chiesa crane immune ed esente.

Data da Orvieto.

Pietro not.

Assoluzione dalla scomunica al Rettore di S. Pietro di Latera.

Arch. di S. Sen. Dipl. S. Salv. ad an.

CCCXCVII.

1265

aprile 6

Al tempo del Potestà Jacomo « Tiepoli » da Venezia e del Capitano di Popolo Lambertino « de Bovarellis ».

Questi sono i cavalli della città d'O. stimati e posti « in mendo Communis » per Pietro « Ildribranduccii Nicole » e per Ranieri « Johannis Florite » Conestabili de' Cavalieri, e per i maestri Jacomo « Petri » fabbro, e Donno « Gordani » pur esso fabbro marescalchi del C. i quali stimarono e posero « in mendo Communis » un cavallo di Lotterino e di Bonasio figli del « q. Bonasi », di pelo nero e mercato nelle coscie, valutandolo 40 lire.

Bartolomeo « q. Radulfucci » not.

Arch. Com. Orv. Dipl. ad an.

CCCXCVIII

1265

aprile

In Viterbo, nella chiesa di S. Angelo.

In Viterbo, nella chiesa di Sant' Angelo, congregato il Consiglio Generale e Speciale e il Consiglio del C. e del popolo, i bali delle arti e loro consiglieri e il Consiglio dei cinquecento di detta Città e del C. di Viterbo, per ordine del n. u. signor Pietro « Fortisguerre » Potestà e Capitano del C. e popolo di Viterbo, a suon di tuba e a voce di banditori e a suon di campana, come il solito, nella chiesa predetta. Nel qual Consiglio detto signor Potestà e Capitano e il predetto Consiglio unanimemente e per il C. di Viterbo fecero e ordinarono loro sindaci Pietro « magistri Benvenuti » e Nicola « Joannis Petri » presenti e riceventi, cittadini di Viterbo, a trattare e ordinare col signor Abate del Monastero di San Martino in monte di Viterbo e coi Consoli d'Orvieto e cogli anziani e i Consoli dell' arte o della lana con chi essi ordi-

Procura per la tregua fra O. e Viterbo.

neranno, e a fare e compiere buona tregua, inviolabile e sicura fra il C. d'O. da una parte e il C. di Viterbo dall'altra nella forma che segue, cioè: 1.º Che di tutti i delitti e le offese fatte da una parte e l'altra si faccia tregua dalle calende di maggio p. v. per un anno: — 2.º Che i cittadini viterbesi vadano sicuri nelle persone e nelle cose in andando, ritornando e stando pel contado d'O. e tutto il dominio, specialmente per gli uomini delle Rocchette, e così gli Orvietani pel distretto di Viterbo, cioè per gli uomini o luoghi che sono de' Viterbesi e che i Viterbesi possono costringere e a quel C. sono soggetti o non altrimenti: — 3.º Che i « captivi sive prixones », se vi sono, si rilasciano scambievolmente: — 4.º Se accadesse che uno de' due CC. dopo detto termine volesse rompere la tregua, sia tenuto notificarlo all'altro un mese avanti che si rompa. A promettere e giurare « in animabus hominum de Viterbio » che per il C. di Viterbo detta tregua fino al termine e secondo il modo e la forma predetti sarà mantenuta e conservata ferma, pura, inviolabile e sicura a quei patti da ordinarsi per l'Abate e detti trattatori e sindaci, ad obbligare tutti i beni del C. di Viterbo per la piena osservanza delle predette cose. E a ricevere a nome del C. di Viterbo dal sindaco o dai sindaci del C. d'O. promissione, giuramento « in animabus hominum de W. » e obbligazione de' beni del C. che dal C. o dagli uomini d'O. detta tregua sarà osservata. E in genere e specie a fare, dire e ordinare tutto quello che intorno a ciò sarà utile, necessario e opportuno. promettendo al notaro Oddone infrascritto stipulante a nome di tutti e singoli cui può interessare e a detti sindaci di avere per rato e fermo ogni detto e fatto sotto obbligazione di tutti i beni della predetta università.

Fatto es. presenti il signor Oddone da Acquasparta e il signor Giacomo e Matteo giudici, maestro Roberto notaro e frate Giovanni Camarlingo del C. e Nicola « Bernardi » notaro, Angeluccio e Riccardo banditori del C. e più altri testimoni.

Oddone « de Antegnate Cremonese » nol.

Dalla copia dell'Avv. Oddi gentilmente esibitami sull'originale dell'Archivio di Viterbo.

CCCXCIX.

1265

aprile

« In prato ante castrum Peri ».

Luzio « Petri Martini » e Giacomo « Petri Guglielmini » sindaci del C. d'O., come da istrumento di Gualcherino notaro, a nome del C. d'O. da una parte, e Nicola « Jannis Peri » e Pietro « magistri Benvenuti » sindaci del C. di Viterbo, come da sindacaria di Olfone cremonese notaro, a nome del C. di Viterbo dall'altra parte, nominati da detti CC. a far la tregua fra loro per un anno a cominciare dalle calende di maggio colle condizioni di cui al doc. precedente da 1.º a 4.º, fermano detta tregua, obbligandosi a 1000 marche di buono e puro argento in caso di contravvenzione come pena, la qual pena è accettata dal venerabile padre signor Ranaldo Abate di San Martino in Monte e dai predetti sindaci.

Fatto « in Prato ante castrum Peri » avanti al detto Abate, al signor Giovanni priore, a d. Nicola « cellerario », a frate Buongiovanni converso

Tregua fra i CC. di Viterbo e di Orvieto.

della Chiesa sopradetta di San Martino, al sig. Oddone, al sig. Ulfruccio, a Giovanni « fil. olim domini Conversani de Castro Peri », Landolfo suo fratello, Ugolino « domini Ferlarii » di detto castello, Matteo « Pauli » di detto castello notaro, Rollando « Petri » di Amelia abitante « Sipezani » e Ottaviano « domini Petri Certesis de castro Peri » notaro.

Leonardo « Herrieti Rettuli » not.

Dalla copia del sig. Avv. Oddi.

CCCC.

1265

giugno 9

A onore di Dio e della Vergine, di tutti i santi e sante. A onore e reverenza della S. R. Chiesa madre nostra e del signor Clemente p. IV. E a onore e buono stato del C. d'O. e della parte dei Guelfi della città e del contado di Siena.

Legg. della parte guelfa di Siena col C. d'O.

Ranieri « d. Johannis Bernardi » giudice, sindaco e nunzio del C. d'O., come appare da sindacaria per mano di Gualcherino notaro, e Bonaventura « Agustini » di Siena sindaco e nunzio della parte de' Guelfi della città e del condato di Siena, come da sindacaria di mano di Giacomo « q. Diotalvi » notaro, contraggono pura, legale e perpetua società, « juram « et compagniam » con questi articoli: 1.º Fra loro a vicenda promettono di tenere gli amici e i nemici degli uni amici e nemici degli altri, e di giovar scambievolmente il detto C. detta parte: — 2.º Il sindaco del C. d'O. promette di dare fra 15 giorni dugento buoni cavalieri teutonici, o altri di cui la parte fosse contenta, con buoni cavalli e armi a tutto soldo e stipendio del C. fino a guerra terminata, e che li farà stare sempre a far guerra contro i nemici del C. d'O. e di detta parte sotto il Capitano di parte nelle terre e nei luoghi che sono ne' confini del condato di Siena, e nelle altre terre e luoghi che saranno ai mandati e ai servigi di detta parte a volontà e a mandato del Capitano: — 3.º Bonaventura sindaco predetto promette all'altro di mettere di là a due mesi cento cavalieri di detta parte o di altri di cui il C. d'O. si contenti col Capitano di parte, il quale debba stare coi cavalieri stipendiari del C. fino a guerra compiuta a guerreggiare: — 4.º Il sindaco del C. d'O. promette di far sì che il C. di Perugia per mezzo di sindaco apposito nominato per il Potestà, Capitano e Consiglio Generale del C. e del popolo della città predetta, presti fideiussione appresso il sindaco della parte di Siena e prometterà per l'osservanza di tutte le dette cose, e farà a lui carta e cauzione fra 15 giorni sotto pena di 1000 marche d'oro. Le quali cose tutte giurano d'osservare sotto giuramento ecc.

Fatto in O. nel palazzo del C. presenti « d. Cittadino Bertrami, d. Monaldo Ranerii Stephani, d. Jobanne Ugolini Grece, d. Pietro Berradini « Juliani, d. Jacobo Franki militibus, d. Ugolino Filippi, d. Nicola de Bononia, d. Matheo Johannis Cittadini judicibus de W. — d. Arrigolo « Accarisii, d. Nocco Salimbene, d. Gualterio Ranaldini et magistro Jacobo « Diotalvi not. de Senis » e più altri testimoni.

Gualcherino « magistri Petri » giud. e not.

Arch. Com.
Orv. Dipl.
ad an.

CCCCL.

1265

agosto 28

In Chiusi.

Convocata la comunità degli uomini di Sarteano nella Chiesa di Santa Maria di Chiusi per ordine di Pietro « Longhi » e di Pietro « Capuneri » Consoli di Sartiano per eleggere tre Rettori e Capitani, ai quali si com-promettono « occasione mandati facti eis et Comuni Sartiani a C. W. », eleggono Giovanni « Radelgardis », Rimbotto « Guantonis » e Giunta « de Monseiano », i quali debbano presentarsi avanti al Potestà, al Capitano e Rettore degli Anziani e al Consiglio degli Anziani del C. d' O. a sottoporre il castello di Sarteano. E segue il giuramento di oltre a duecento venti persone.

Fatto in Chiusi nella chiesa suddetta presenti Venturella di Cetona, Franco « domine... », Jacone suo fratello, Pepo « Manfrugnonis », Uberto « Petri Tibaldi ».

Federigo « Rainaldi » not.

Deliberazione del C. di Sarteano di sottomettersi al C. d' O.

Ivi, Dipl. ad an.

Segue l'atto di sindacaria data ai medesimi per la sottomissione, « quod se re-cognoscunt ex certa scientia esse fideles, subditi et subiecti et esse debent « Comuni Urbisveteris ».

Il 16 agosto gli uomini di Sarteano avevano nominato un procuratore per assoggettarsi al C. di Siena e per rompere e annullare ogni società e compagnia fatta fino allora con qualunque persona, e particolarmente col C. d' Orvieto, coi conti Aldobrandeschi e Visconti di Campiglia, obbligandosi sotto pena di mille marche d'argento, come da istrumento rogato in Sarteano da Benedetto « f. magistri Aldribandini », nell'Archivio Senese.

CCCCII.

1265

settembre 7

Nel palazzo del C. d' O.

I predetti rappresentanti del C. di Sarteano prestano l'obbedienza al C. d' O., dichiarando a Giacomo « de Tiepuli » Potestà d' O., a Pietro « Bernardini » rettore degli Anziani, agli Anziani e al Consiglio Generale e Speciale « se esse subditos et fideles Communis W. » e di serbare sempre la « fidelitatem », di stare ai mandati del C., di giovarlo e difenderlo in pace e in guerra e di aiutarlo a recuperare il castello di Sarteano, annullando qualunque contratto anteriore giurato al C. di Siena o al sindaco di esso C. o al signor Guido Novello, obbligandosi alla pena di 1000 marche d'argento.

Obbedienza prestata dal C. di Sarteano.

Fatto nel palazzo del C. d' O. nel Consiglio Generale e Speciale, presenti Guido « Agolantis », Ermanno « de Podio », Benineasa « Bartholomei Vitalis », Stefano « Manentis », Domenico « Mancini », Consiglio... Guido « Trasmundi », Buonconte « Monaldi », Falluccio e altri.

Federico « Rainaldi » not.

Ivi, Dipl. ad an.

CCCCIII.

1265

dicembre 8

Ivi.

Savaruccio nepote dell' Arcidiacono danneggiato di una sua vigna in contrada « Fontanili » tagliatagli di notte tempo, diroccatogli il muro e distruttogli un orto in contrada « Leonis », giudicando ascendere il danno sopra alle sessanta lire, perchè non se ne conosceva il malfattore, chiede al

Ammonda di danni.

signor Giacomo « Tepuli » Potestà d' O. l'ammenda dal C. a senso dell'ordinamento del Popolo, e il Giudice, considerate le allegazioni di diritto da una parte e dall'altra, constando il danno recato a Savaruccio di lire cinquanta, prescrive l'ammenda per questa somma al C. d' O.

Fatta detta sentenza nel palazzo del C. d' O. presenti « domno Petro prete... S. Marie de Petrorio », Ranieri « Castangna », Forzore not. Giovanni « Massarie » e Bartolomeo « Bonafei » testimoni.

Armanno « Diotalvali Massei » not.

Arch. Com.
Orv. Istr.
B. c. 39.

Nel 1270 ai 19 dicembre il detto Savaruccio fece quietanza di lire 50 al Camarlingo Barto « magistri Angeleri » (Ivi, c. 37).

CCCCIV.

1266

maggio 15

Lotterio « Bonasii » si presenta avanti a Cittadino « Bertrami » e ad Ugolino « Girardini », ad Aldobrandino « Massei Faffluctii » e ad Odorico « Ranerri Bartolomei » posti sopra il negozio dei cavalli della città d' O. per vendere il suo cavallo « quem habuit pro C. W. », e vende il cavallo stesso a Pietro « Gostrantii » calzolaio per trentaquattro soldi.

Vendita di un
cavallo.

Fatto nelle scale del palazzo del C., secondo l'usanza, presenti Raschia banditore del C., Puccio e Pietro detto.

Bartolomeo « q. Radulfucci » not.

Ivi, Dipl. ad
an.

Un altro istrumento de' 25 maggio riguarda lo stesso Lotterio, che produsse testimoni davanti ai soprastanti medesimi per provare che il cavallo che egli teneva per il C. d' O. gli morì di malattia.

CCCCV.

1266

maggio 17

Benvenuto giudice e Buoncompagno ambasciatori del C. d' O. al C. di Perugia, presentatisi avanti al Consiglio Generale e Speciale di quel C. l'un di essi, Benvenuto, anche per il suo compagno, fra le altre cose che egli espone, dice di recare i saluti da parte del suo C. al Potestà, al Capitano e al C. di Perugia; quindi narra che il C. d' O. è stato richiesto dal Capitano o Vicario del Papa che in lui rimetta la composizione e la pace da trattarsi fra il C. detto e il C. di Siena, avendo quest'ultimo ottemperato ai mandati della Chiesa e del sommo Pontefice. Ma perchè il C. d' O. propose di non far pace con alcuno e col C. di Siena senza licenza e volontà del C. di Perugia, chiede per il suo C. che il C. di Perugia debba rispondere quello che loro piaccia di ciò, perchè il C. era apparecchiato in questo e in maggior negozio obbedire alla volontà del C. di Perugia. Sulla quale petizione il Potestà avendo domandato il parere, il Consiglio delibera che si risponda ai detti ambasciatori come al C. di Perugia piaccia che si eseguisca quanto è in piacere agli Orvietani.

Deliberazione
del Consiglio
Generale di
Perugia per
la pace fra il
C. d' O. e il C.
di Siena.

Arch. Com. di
Perugia,
Cons. Gen.
libro X c. 19

Nelle scale del
palazzo del
C.

Nel Consiglio
Generale di
Perugia.

CCCCVI.

1266

giugno 29

*Nel palazzo del
C. d'O.*

Nel Consiglio Generale del C. d' O. adunato nel palazzo del C. d'ordine dei nobili uomini signor Buonconte « Munaldi », Pandolfo « d. Guarnerii », Ranieri « Jacobi », Simone « d. Ranerii », signor Giacomo « Franchi », signor Pietro « Berardini », signor Berardo « Petri » e signor Amedeo « Lupicini » Rettori di detta città, presenti i Consoli delle arti e delle Compagnie coi loro Consiglieri, anziani e anteriori, intervenuti anche il signor Odorico Priore delle arti e delle Compagnie della medesima città coi suoi Consiglieri, si nomina procuratore e sindaco del C. il signor Filippo « Venetici » cittadino orvietano a comparire per essi e in loro nome avanti a papa Clemente IV per stare e obbedire ai suoi mandati sopra la pace da riformarsi nelle guerre e dissenzioni tra il C. d' O. e i suoi fautori da una parte, e il C. di Siena e i Senesi intrinseci e loro fautori dall'altra, guerre già da un pezzo suscitate, e similmente sopra la tregua fatta o da farsi dal detto papa o da altri per lui.

Nel palazzo del C. d' O. presenti il signor Aldobranduccio « Nicole », il signor Romano « d. Cittadini », il signor Biago « Jacobi », Panzono « Petri » e altri.

Guido « Agolantis » not.

Da uno spoglio dell'Archivio dello Spedale di S. M. di Siena, ora nell' Archivio di Stato (Mss. di Biblioteca, SESTIGIANI I, e. 39, n. 53). Se non è errore nella data di altro spoglio (Mss. ridetti, PECCI, II, n.º 88), un mese avanti il Procuratore del Potestà di Siena aveva promesso sotto pena di venti marche d'argento al Nunzio del Papa che, secondo la bolla di Clemente, si sarebbe cessato dalle guerre cogli Orvietani e fatta pace, promettendo di rimettersi all'arbitrio del papa, purchè lo stesso facessero gli Orvietani.

*Deliberazione
del C. d'O.
per un pro-
curatore da
combinare
con p. Cle-
mente IV la
pace fra il
C. d'O. e il
C. di Siena.*

CCCCVII.

1266

luglio...
(agosto 2)*Da Viterbo.*

Il venerabile messer Bernardo « Languiscelli » etc. Nunzio pontificio alla città di Siena personalmente costituito, nella chiesa di San Cristoforo, in pubblico parlamento, fece leggere in volgare da frate Ambrogio de' Predicatori le lettere del papa al Potestà, Capitano, Consiglio e Comune di Siena, dove si conteneva quanto appresso: che cioè la discordia stata da lungo tempo fra essi e i fautori loro da una parte, e i fuorusciti concittadini senesi e i nobili uomini, i conti di Pitigliano e i conti di S. Fiora, conti palatini, i cittadini d' O. e fautori loro dall'altra, aveva posto quasi tutta la provincia in guerra; che per sedarla egli aveva messo ogni opera, e i sindaci di ambedue le parti acquietandosi ai suoi consigli, presentatisi davanti a lui e ai Cardinali riformarono la pace sotto certe pene, obbligazioni e giuramenti; che desiderando la effettuazione della pace, e perchè non restasse più scintilla di discordia, mandava il cappellano suo ridetto Bernardo Languiscelli a negoziare la pace stessa, etc.

*Commissione
della pace.*

Dopo questa lettera il detto Nunzio fece leggere il contratto di pace, per il quale il papa alla presenza degli infrascritti cardinali comandò a messer Ristoro giudice, sindaco e procuratore del C. di Siena e a Filippo

« Venetici » sindaco procuratore del C. d' O. che giurassero fra di loro, in nome di quelli di cui erano procuratori, vicendevole pace e concordia davanti al papa, e che non facessero per l'avvenire alcuna guerra fra loro, e si rimettessero per ogni danno, inguria ecc. Ordinò ancora ai detti sindaci di procurare che tutti i prigionieri e statici delle parti fossero rilasciati, pagate però le giuste spese fatte per loro custodia, e i loro mallevadori assoluti da ogni obbligazione, le quali cose comandò ai detti sindaci che fossero osservate e fatte osservare sotto le pene contenute nei compromessi fatti da dette parti nel papa stesso, al quale era riservato l'arbitrio e la potestà di provvedere sopra la riforma della città e dei luoghi per la restituzione delle terre, giurisdizioni e ragioni e per la soddisfazione dei danni e delle ingiurie seguite vicendevolmente fra dette parti. I quali sindaci a nome loro e di quelli che rappresentavano fecero la pace e la giurarono, baciandosi scambievolmente. E questo per atto del 2 agosto fatto in Viterbo, presenti i padri « d. O. Tusculan., d. S. Prenestin., d. S. Portuens., d. H. Hostiens., « d. G. tituli S. Marci, d. A. Basil. XII apost. presbit., d. O. S. M. in « Via Lata, d. L. S. M. in Cosmedin, et d. V. S. Eustachii diac. Cardd. », presenti anche i venerabili padri M. vescovo di Chiusi e messer Bernardo Languiscelli cappellano del papa ecc.

Rosso del fu Roberto not.

Dopo di questo i Senesi promisero, ratificarono e confermarono le predette cose, pacificandosi coi fuorusciti (Arch. di St. Sen., Mss. di Biblioteca, Peccr, II, c. 224 e segg.).

CCCCVIII.

[1266]

agosto 9

« Clemens episcopus servus servorum Dei, dilecto filio magistro « Bernardo Languiselli, archidiacono Lateranensi, in ecclesia Tholosana, « cappellano nostro, salutem et apostolicam benedictionem. Cum super re- « formatione pacis etc. ».

*Bolla di com-
missione di
p. Clemente
IV.*

Avendo giurato i Sindaci dei cittadini senesi intrinseci da una parte e quelli dei senesi estrinseci e de' nobili signori conti di Pitigliano, di Santa Fiora, dei cittadini d' O. e dei loro fautori dall'altra parte, di rimettersi in tutto agli ordini apostolici, per la riforma della pace fra le due parti, commette alla sua discrezione che facendo in vece sua ciò che sembra conveniente a fermare la pace, faccia restituire da ambe le parti i prigionieri, tornandoli all'antica libertà e assolvendo da ogni obbligo i loro mallevadori. E le sue sentenze così spirituali come temporali contro i ribelli avrà per rate e « auctore Domino » le farà osservare « usque ad satisfactionem condignam ».

« Castellanus Ranerii de Portonariis » notaro « et nunc scriba cancellarie Senensis » copiò dalle lettere originali bollate, « bulla papali plum- « blea pendent, » fattane poi l'insinuazione presso il Vescovo di Siena « d. Thomam » sedente « pro tribunali » nella casa del vescovato senese, le collazionò con « Taurello Baccalierii » notaro e per autorità del detto vescovo le pubblicò in Siena, presso il vescovato il dì 1.º di settembre 1266,

Ind. 9, testimoni « d. Ranerio » giudice cancelliere del C. di Siena, « fratre Bonifatio » dell'Ordine dei Predicatori, prete Martino « de Sancto Quirico », Vitale « Orlandi » notaro « de Sancto Quirico », « d. Galgano » pjevano « de Sancto Martino in Graine ».

Arch. di St.
Sen. Calif.
vecch. c.
423 t.

Il 12 (?) agosto il Nuuzio papale recatosi in Orvieto, nell'antica sala vescovile alla presenza dei Rettori del C. e del Consiglio, del sindaco e degli ambasciatori del C. di Siena, del Vescovo e di Odorico arciprete di Volterra, di Giovanni priore dei Predicatori e di altri frati di detto ordine, fece leggere da frate Giovanni ridetto, in lingua latina e volgare, le bolle di papa Clemente dirette a quel Consiglio in ordine alla pace della Toscana, alle quali bolle il Consiglio si dimostrò ubbidiente. Quindi seguì la ratificazione solenne nel medesimo luogo, presenti Ranieri di Rustichino cittadino senese, capitano de' senesi fuorusciti, messer Buonristoro giudice, sindaco e procuratore del C. di Siena, Bernardino d' Uguccione Malavolti, Buonatacca di Tacca, Ugo di Forese notaro e Castellano di Gregorio cittadini senesi e ambasciatori di quel C., e fu confermata questa pace fra i fuorusciti, che erano sessantatré nominati nell'atto, i conti di Pitigliano, i conti di S. Fiora e il C. d' O. da una parte e il C. di Siena dall'altra. Rogò l'atto Giovanni Fellini notaro (Arch. di St. Sen. Calif. vecch. c. 423 t.).

CCCCIX.

1266
ottobre 19

Da Viterbo.

« Clemens episcopus servus servorum Dei Potestati Consilio et Comuni Urbevelano.

Breve di p. Clemente IV agli Orvietani.

« Cum inter vos et Senenses per Dei gratiam sedatis dissensionibus, sit concordia reformata, volumus per apostolica vobis scripta firmiter precipiendo mandantes, quatenus dilectos filios Gabrielem et Jacobum indicem, Rubeum Sinibaldi, Monaldum Guidi, Berardinum, Colonem Albonecchi, Monacum Rainerii Azze, Hugulinum Pieri de Montepulciano, quos occasione guerre de civitate, diocesis et districtu vestris fecistis haecenus banniri, ne per haec aliqua scintilla mali succenseatur, unde possit scandalum suscitari, faciatis per eosdem Civitatem, diocesim et districtum in personis et bonis suis sine difficultate, visis presentibus, rebanniri, mandatum apostolicum taliter impleturi, quod non oporteat super hoc quod vestre prudentie studium aliud consilium adhiberi.

« Datum Viterbii XIII Kal. 9bris pontif. nostri anno secundo ».

Da una copia di Giov. Antonio Pecci tratta dall'Archivio dello Spedale di Siena, ora nell' Archivio di Stato (Mss. di Biblioteca, Paccr, IV, c. 57 t.).

CCCCX.

1266
dicembre 49

Da Viterbo.

« Clemens Ep̄us servus servorum Dei venerabili fratri... Ep̄o Asisinati salutem et apostolicam benedictionem. Olim Givēs Clusini pro eo quod ipsi temporalem iurisdictionem Civitatis Clusinae, terras, possessiones, vineas et alia bona ad Eccl. Clus. spectantia contra justitiam occupant

Bolla dello stesso contro quei di Chiusi.

« tam per felicis recordationis Innocentium, Alexandrum et Urbanum
 « Romanos pontifices predecessores nostros, quam per ven. fratrem nostrum
 « Clusinum Epum excommunicationis sententie fuerunt exigente iustitia pro-
 « mulgate et nichilominus per predecessores ipsos alii diversi processus
 « sunt habiti contra eos. Sed ipsi sententias et processus huiusmodi dap-
 « nabiliter contempnentes eidem Epō iurisdictionem, terras, possessiones,
 « vineas et alia bona predicta restituere non curarunt. Et licet nos post-
 « modum cives prefatos monuerimus et moneri fecerimus diligenter, ut
 « nostris super hiis parerent beneplacitis et mandatis, ipsi tamen spiritu
 « ad superbiam obfirmato id facere neglexerunt. Quare predictus Epus
 « nobis humiliter supplicavit, ut providere sibi et eidem Ecclesie super hoc
 « paterna sollicitudine curaremus. Nos itaque nolentes ulterius predictorum
 « civium insolentias sub dissimulatione transire, sicut etiam nec debemus,
 « sententias et processus huiusmodi super hiis eosdem predecessores ha-
 « bitas ratas et firmas habentes ac eas auctoritate apostolica confirmantes
 « in predictos cives videlicet universos et singulos excommunicationis sen-
 « tentiam, eorum contumacia exigente, auctoritate apostolica devulgamus,
 « statuentes quod nisi predicti cives usque ad festum Purificationis B. M.
 « Virginis proxime futurum, quod eis pro termine peremptorio assigna-
 « mus, Epō et ecclesie predictis super premissis plenarie satisfacerent vel
 « mandatis nostris precise paruerint, ex tunc iudices Civitatis ipsius ju-
 « dicatus et tabelliones tabellionatus offitii sint eo ipso privati. Ita quod
 « sententie prolate, contractus et instrumenta confecta per eos sint irrita
 « et inania omni que careant firmitate, nullo unquam tempore vigorem
 « aliquem resumptura. Predictorum vero civium in aliquibus causis vel
 « negotiis testimonium nullatenus admittatur, ac ipsis etiam si in extre-
 « mis contingat eis munus absolutionis impendi sepultura ecclesiastica de-
 « negentur, inhibentes quoque ne aliquis ad civitatem predictam causa
 « ibidem exercendi potestarie, capitinarie, consularis vel rectorie sive quod-
 « vis aliud offitium accedere, neve si accesserit illuc huiusmodi offitium
 « exercere presumant venientes contra inhibitionem huiusmodi, decernen-
 « tes excommunicationis sententie subiaccere. Ut igitur ceteri a similibus
 « arecantur fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus
 « predictos cives usque ad satisfactionem condignam singulis diebus do-
 « minicis et festivis, pulsatis campanis et candelis accensis, excommunicatos
 « publice nunties et ab aliis per omnia loca in quibus expedire videris
 « nuntiari facias et ab omnibus artius evitari. Ceterum predictis civibus
 « quod nisi usque ad dictum festum eisdem Epō et Ecclesie super pre-
 « missis satisfactionem plenariam duxerint impendendam vel nostris pa-
 « ruerint precise mandatis, ex tunc penis huiusmodi erunt obnexi, auctori-
 « tate nostra denunciare procures. Et quod si nostris in hac parte ob-
 « temptaverint beneplacitis, contra ipsos in personis et rebus auctore do-
 « mino alias spiritualiter et temporaliter procedemus. Contradictores autem
 « per censuram ecclesiasticam appellatione remota compescas — Data Vi-
 « terbii XIII Kal. Januarii Pontificatus nostri anno secundo.

« Et Ego Ranutius q. magistri Donati de Montepoliziano imp. auct.
 « not. et iudex ord. etc. eum infrascripto ser Petro not. coram sap. viro d.
 « Mattheo de Expello iud et assessor. Communis Montispoliziani pro tribunali
 « sedente in palatio dieti Communis etc. sub annis d. a. nat. 1328, 23 Julii ».
 « Ego Petrus Cecchi de Castroplebis imp. auct. iudex ordin. »

Arch. Com.
 Orv. Dipl.
 ad an.

CCCCXI.

1266

dicembre 23

Nel Consiglio
 Generale di
 Viterbo.

Nel Consiglio Generale e Speciale del C. di Perugia furono presentati dagli arbitri del C. di Perugia e del C. d' O. i seguenti capitoli sulle questioni che vertevano fra i due Comuni a causa delle cose tolte « occasione grascie »: 1.º che gli arbitri possano punire i delinquenti e disobbedienti ai loro mandati e specialmente gli uomini che vennero avanti a loro « et nolunt se espondere per se querimonis propositis coram eis contra eos »; — 2.º Che si eseguiscono le sentenze pubblicate da una parte e dall'altra tanto contro i presenti e i venienti contro loro quanto contro gli assenti chiamati e non venuti, e si imponga una pena contro i contumaci e non pagatori e contro le sentenze, condanne ecc: — 3.º Che gli ordinamenti tutti si pubblicino per mano di notaro, d'autorità de' due Comuni: — 4.º Che possano i contraenti cedersi fra loro diritti e azioni a loro volontà, non ostante capitoli di costituito di esse città, senza che cadano in pena alcuna. E si delibera che questi capitoli si esaminino dai savi e si riportino al Consiglio. Il quale poi nella tornata del 31 dicembre vi portò queste correzioni: a) Che quei bandi contro coloro che dissero o fecero altrui ingiuria alcuna avanti al Potestà o al Capitano sieno contro essi che ingiuriarono altrui alla presenza di detti arbitri nell'esercizio del loro ufficio, e si creda al detto degli arbitri di ciò che fu detto e fatto contro di loro, tenuto il Potestà e il Capitano di farli condannare « dum tamen illud inde faciant Urbevetai »: — b) che il 4.º dei Capitoli presentati dagli arbitri sia tolto via, come contrario allo Statuto perugino: — c) che trattino quando sieno certi che le questioni furono occasionate dal fatto delle grascie: — d) che gli altri capitoli restino approvati: — e) che gli arbitri abbian seco due nunzi.

Deliberazione
 del Consiglio
 Generale di
 Perugia in-
 torno alle
 rappresaglie
 con O.

Arch. Com. di
 Perugia Cons.
 Gen. c. 138,
 143-4.

Da lungo tempo erano eorse rappresaglie fra i due CC. di Perugia e d' O. a causa di ruberie. Una deliberazione del C. di Perugia del 24 agosto le riconfermava, ma al tempo stesso si ordinò che il Potestà e il Capitano a richiesta del C. d' O. dovessero trovarsi a colloquio « tractaturi concordiam inter utrumque Comune. Et si urbevetai noluerint concordiam facere secundum quod tractatum est per sapientes Communis Perusii, debent per Potestatem et Capitanum pro C. Perusii procedi, statui et firmare, alioquin omnia, sicut modo sunt, remaneant in suo statu » (Cons. Gen. an. 1266, lib. * c. 84 t.). Nel settembre non solo non erasi ancora concluso nulla, ma anzi aggravata la situazione. Ambasciatori orvietani si presentarono in Perugia a dolersi di un furto fatto nel distretto, cui il Consiglio di Perugia rispose ordinando un'altra volta la conferenza fra i due Potestà. Il dì 5 d'ottobre il C. d' O. ehiese per lettera la *fidanza* ai suoi ambasciatori che venivano per trattare la con-

cordia. Furono veramente sospese le rappresaglie il 14 d'ottobre. Nominati gli arbitri da ambedue le parti, si composero i capitoli, ai quali furono portate giunte e modificazioni richieste dagli Orvietani, la più importante delle quali era questa, che se stipendiari o « masnerii » o altri forestieri che fossero in una delle due giurisdizioni facessero ruberie, il Comune della città sotto cui fosse la terra, dimora dei masnadiere, dovesse rifare il danno come fatto nella città e comunità di Orvieto o di Perugia (Ivi, c. 87, 121, 124). Ma non si venne alla stipulazione dell'arbitraggio, e poco dopo tornarono in campo nuove questioni, composte coll'atto 18 giugno 1269, di cui più avanti.

CCCCXII.

1268

marzo 20

Da Viterbo.

« Clemens Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Guidoni de
 « Pileo Rectori Patrimonij beati Petri in Tuscia salutem et apostolicam
 « benedictionem.

« Ex parte dilectorum filiorum..... Abbatis et Conventus Monasterij
 « Sancti Salvatoris de Monte Amiato ad Romanam Ecclesiam nullo medio
 « pertinentis, Cisterciensis ordinis, fuit propositum coram nobis quod dudum
 « inter quondam Vincentium Abbatem dicti Monasterij et eundem Conven-
 « tum ex parte una, et Universitatem hominum Castri Abbatie Clusine
 « diocesis, in quo dicti Abbas et Conventus omnimodam iurisdictionem
 « obtinent temporalem, super eo quod Universitas et homines predicti in
 « eodem Castro Potestatem, Camerarium, Consiliarios, Ballitores et alios
 « officiales elegerant et quedam etiam statuta fecerant, absque ipsorum
 « Abbatis et Conventus licentia et mandato, ex altera, materia questionis
 « exorta; tandem super hoc inter partes quedam compositio intervenit talis:
 « videlicet quod Universitas et homines predicti promiserunt pro se et suc-
 « cessoribus suis, quod ipsi ullo unquam tempore non eligerent nec vocarent
 « nec etiam reciperent aliquem in Rectorem predicti Castri, nec aliquam per-
 « sonam, que exerceeret aliquam iurisdictionem in Castro eodem facerent, nec
 « permetterent fieri aliquod statutum, nec eligerent nec facerent nec permit-
 « terent fieri Camerarium, Consiliarios, Ballitores seu aliquem Officialem in
 « predicto Castro sine licentia et mandato Abbatis qui pro tempore fuerit
 « in Monasterio supradicto, et ad premissa se obbligarunt sub pena centum
 « marcarum argenti predicto Monasterio si premissa non observaverint
 « persolvende, prout in instrumento publico inde confecto plenius dicitur
 « contineri. Et licet predicta Universitas hoc per multa tempora observavit,
 « nuper tamen pars hominum Universitatis eiusdem Andream Bonucii,
 « Balglonum Acquisite et Raynutium Nove laicos dicti Castri in Rectores
 « ipsius Castri contra compositionem huiusmodi eligere presumpserunt,
 « quibus dicta Universitas tamquam Rectoribus suis intendant in eorundem
 « Abbatis et Conventus et dicti Monasterij preiudicium et gravamen,
 « propter quod non est dubium, dictam Universitatem penam huiusmodi
 « incurrisse. Quare predicti Abbas et Conventus nobis humiliter supplica-
 « runt, ut eandem universitatem ad solutionem dicte pene compelli ac
 « Andream Balglonum et Raynucium prefatos amoveri a rectorie officio

*Bolla di p. Cle-
 mente IV per
 commettere la
 risoluzione
 dell'a questio-
 ne giurisdizio-
 nale fra l'Abate
 e l'università
 della Badia di S. Sal-
 vatore.*

« mandaremus. Quia vero nobis non constitit de premissis, discretioni tue
 « per apostolica scripta mandamus, quatinus vocatis qui fuerint evocandi
 « et auditis hinc inde propositis quod iustum fuerit appellatione remota
 « decernas, faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter
 « observari. Proviso ne in Universitatem ipsam excommunicationis vel in-
 « terdicti sententiam proferas, nisi a nobis super hoc mandatum receperis
 « speciale. Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio vel timore
 « subtraxerint censura simili appellatione cessante compellas veritati te-
 « stimonium prohibere.

« Datum Viterbi xij kalendas aprilis Pontificatus nostri anno quarto ».

Arch. di St.
 Sen. Dipl.
 S. Salv. ad
 an.

CCCCXIII.

1268

marzo 20

Da Viterbo.

« Clemens episcopus servus servorum Dei dilecto filio Bernardino cano-
 « nonico Urbevetano salutem et Apostolicam benedictionem.

« Peticio dilectorum filiorum Abbatis et conventus Monasterij Sancti
 « Salvatoris de Monte Amiato ad Romanam Ecclesiam nullo medio perti-
 « nentis, Cistercensis ordinis, nobis exhibita continebat, quod cum universi
 « et singuli homines Castri Abbatie Clusine diocesis, in quo dicti Abbas
 « et Conventus omnimodam iurisdictionem obtinent temporalem, abbati
 « prefati Monasterij de novo ad regimen Monasterij prefati assumpto fide-
 « litatis iuramentum prestare teneantur de antiqua et approbata consuetu-
 « dine et hactenus pacifice observata, predicti homines eidem Abbati ad
 « regimen ipsum assumpto de novo huiusmodi iuramentum prestare
 « indebite contradicunt in eorundem Abbatis et Conventus et dicti Mona-
 « sterij preiudicium et gravamen. Quare prefati Abbas et Conventus nobis
 « humiliter supplicarunt, ut providere ipsis et eidem Monasterio super hoc
 « paterna sollicitudine curaremus. Quocirca discretioni tue per apostolica
 « scripta mandamus, quatinus si est ita, homines predictos quod eidem Ab-
 « bati prestent iuramentum huiusmodi, ut tenentur, monitione premissa, per
 « censuram ecclesiasticam, appellatione remota, previa ratione, compellas.
 « Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio vel timore subtraxe-
 « rint, censura simili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium
 « prohibere. Proviso ne in Universitatem dictorum hominum excommunica-
 « tionis vel interdicti sententiam proferas nisi a nobis super hoc mandatum
 « receperis speciale.

« Datum Viterbij xij kalendas aprilis. Pontificatus nostri anno quarto ».

Bolla di p. Cle-
 mente IV per
 commettere la
 risoluzione
 della questione
 della giuramen-
 to al detto
 Abate.

Ivi, Dipl. S.
 Salv. ad an.

CCCCXIV.

1268

aprile 17

Nella piazza di
 S. Francesco.

Frate Benvenuto da Orvieto de' Minori « Inquisitor heretice pravitatis
 « in Civitate Wetana et Romana provincia, auctoritate sedis apostolicæ
 « constitutus », dichiara a tutti i fedeli quanto appresso: che era nei
 « suoi propositi e nei suoi voti, come fu anche dei suoi antecessori, che
 « Stradigotto da Siena, abitante in O. « tam de invio infidelitatis, quam

Sentenza del-
 l'Inquisitore
 contro Stra-
 digotto pel-
 licciaio di
 Siena.

« de pudore horrende infamie, quam incurerat ratione criminis hereseos » si riconducesse all'ovile della Chiesa, ma egli scansando medico e medicina quasi nemici di sua vita, come è fama pubblica e antica, dopo avere abiurata l'eresia in mano di frate Ruggero Vescovo di Castro, de' Predicatori, di buona memoria, inquisitore, allora, di eretici, e dopo essergli state inflitte pene sì spirituali che temporali, il timor delle quali e la confusione della pubblica scomunica lo avrebbero dovuto richiamare dalla prava vita, si diè a ricettare più volte nella casa di sua dimora Iacomo fiorentino, Guidottuccio da Gradoli, Benincasa « Scirellam », Gualdino, Benvenuto, Zaccheo e altri paterini e paterine; ivi e in altri luoghi udì le prediche di detti eretici « de erroribus eorumdem », e cioè: « quod mundus iste et omnia visibilia a dyabolo erant creata: — animas humanas esse spiritus, qui ceciderant de celo, qui salvari debent in cordibus patrenorum: — humanorum eorum resurrectionem non esse futuram: — presbiteri Romane Ecclesie nullam habere potestatem absolvendi contritos et confessos et homines a peccatis: — matrimonialiter viventes in statu fore dampnationis: — baptismum aque materialis datum in forma Ecclesie batizatis non proficere ad salutem ». Fece riverenza ai detti eretici, più volte adorandoli, secondo il rito; credè loro buoni e santi e la dottrina loro salutare; mangiò e bevve con essi, e specialmente il pane che loro dicono « benedictum » somministrò de'suoi beni; destinò elemosine più volte e in più luoghi a favore di eretici; ricevè da loro « plura munuscula » e loro servi: intervenne devotamente alla consolazione di Benvenuta sua donna « heretice consolate, quin potius desolate », come tutte queste cose costano tanto per propria confessione, quanto per deposizione di più testimoni degni di fede, ricevuti nell'ufficio dell'inquisitore. Inoltre frate Giordano dell'istesso ordine, antecessore del detto frate Benvenuto, fatta generale inquisizione nella città d'O., avendolo trovato tanto per fama pubblica, quanto per colpa provata, macchiato di detta eresia, lo fece diligentemente citare, da cui ricevette giuramento « de stando precise mandatis sancte Romane Ecclesie et Inquisitorum, et de non partecipando alius cum aliquo heretico secte cuiuslibet », obbligando tutti i suoi beni, e abiurando ogni eresia, e dandone cauzione in denaro, e promettendo con giuramento tutto ciò che in forma di obbligazione di sua propria mano più pienamente si contiene. E trovato più volte, davanti al predetto Inquisitore, spergiuro, palliando il suo delitto, fu condannato come credente, fautore e ricettatore di paterini, a portare la croce e ad altrettali pene inflittegli con misericordia, e di cui fu anche assoluto, secondo la forma ecclesiastica, per avere espresso, ma con subdola confessione, dopo la inflittagli sentenza, parte del suo crimine. Oltre a ciò il signor Stradigotto predetto « fecibus pravitalis heretice, quibus defixus fuerat ab antiquo, totale immergi desiderans, velud contemptor prestili iuramenti, et proprii persecutor honoris, gratie et nunc sibi exhibite immemor et oblitus, quasi canis ad vomitum reddiens, quod est ipso dictu horrendum et fidelium au-

« ribus detestandum », dopo aver fatta la detta abinra in mano dell'Inquisitore fra Giordano, e dopo la ricevuta correzione, destinò elemosine in denaro a Jacomo « Lombardo » e a Petrucciolo e ad altri eretici, e al predetto Jacomo paterino fu diretto, a lui dette ospitalità; udì la sua predicazione « contra articulos fidei et Ecclesiastica sacramenta »; fecegli più volte reverenza, adorandolo secondo l'abuso dell'eretica pravità, credette ai suoi errori e che la vita e la dottrina di quelli sarebbe stata salutare; lo fece condurre fino a Collesereno e trasmise certa somma a persona già eretica perchè se ne partisse della città d'O., affinchè gli eretici e suoi complici non accusasse, le quali cose costavano tanto per confessione di detto Stradigotto, quanto per le deposizioni di testimoni degni di fede ricevuti nell'ufficio dell'Inquisitore. Onde « ne tantum facinus re-
« maneat impunitum, et posteris transeat in exemplum quod clamat vin-
« dictam in aures domini ultionum » etc., comunicato il parere di più savi sopra ciò, e specialmente del ven. padre signor Jacomo vescovo d'O., e per lui stesso inquisitore fatta prima diligente deliberazione su quel che aveva veduto e conosciuto e di sopra è espresso, invocato il nome di Cristo, per l'autorità che rivestiva dalla S. R. Ch., giudica per sentenza detto Stradigotto essere stato eredente, fautore e ricettatore di paterini e nella pravità ereticale ricaduto. Pubblica e confisca i beni suoi mobili e immobili, diritti e azioni ovunque si trovino, da distribuirsi in contanti per due parti alla R. Ch. e per la terza parte al C. d'O. Annulla e revoca tutti i contratti di vendita, donazione, permuta e alienazione o di qualunque altro genere di obbligazione, fatti da lui o da altri, de'suoi beni dal tempo del delitto commesso, riservata sempre alla Ch. R. e a lui e agli altri Inquisitori di aggiungere, diminuire, mutare, correggere e altrimenti sentenziare e procedere contro i beni di lui, senza prolazione di altra sentenza.

Letta e pubblicata per detto Inquisitore nella piazza di San Francesco nel luogo dei frati Minori d'O. « in pleno populo marum et mulierum dicte civitatis » convocatovi d'ordine dell'Inquisitore, presente alla sentenza Stradigotto medesimo, avanti al signor Girardino « Longo » da Venezia, Potestà della detta Città, al signor Monaldo « Ranerii Stephani », Capitano della città stessa, frate Ugolino da Cetona visitatore dei frati minori dell'amministrazione Romana, maestro Ranieri « Somai », maestro Lituardo « de Toscana » notaro, maestro Uguccione da Viterbo notaro, maestro Ugolino « Dei » d'O. notaro, e più altri testimoni, presenti anche il ven. padre signor Jacomo Vescovo d'O. e il signor Oderisi arciprete della detta città.

Orvietano « Nicole » not.

Arch. Com.
Cod. Inqui-
sit. c. 28.

In marg.: « Satisfactum ».

Questo documento pubblicato per intero nell'*Archivio Storico Italiano*, S. III, t. XXII, fu già noto all'erudito GARAMPI (*Memorie della B. Chiara da Rimini*, p. 176), che ne dette una breve notizia, riportando la dottrina esposta dallo Stradigotto, dottrina che coincide con quella degli eretici toscani,

come si può vedere dalla sentenza pubblicata in Prato da Frate Ruggero inquisitore di Toscana, e da Ardingo vescovo di Firenze, del 26 gennaio 1245 contro un castellano del contado di Arezzo (*Bibliot. Barberina*, Cod. num. 1228). È certo che principalmente dalla Toscana venivano introdotte le eresie in Orvieto, poi favorite e accresciute da' lombardi. Un Diotisalvi fiorentino fu dei primi fin dai tempi del vescovo Rustico (1168-1174), e a quei tempi Firenze era agitata da paterini, come da una notizia de' più antichi annali fiorentini del 13 febbraio 1173, ove si dice che in tal giorno in Firenze « propter patarinos amissum est officium » (*Monum. German. Hist.*, t. XIX, p. 224). Scacciato Diotisalvi ed altri dal vescovo Riccardo (1177-1201), un'altra fiorentina, per nome Giulietta, con una certa Milita da Montamiata, infantesi donne religiose, portavano secretamente l'errore nel seno delle famiglie, tanto che il vescovo dovette allora istituire la inquisizione, cui seguì più tardi l'interdetto della città. Un Magalotto e un Giacomo vennero di Firenze più tardi, con due altri toscani, Stradigotto e Amato da Siena. Nella memoria intorno ai *Paterini in Orvieto* (*Arch. Stor. It.*, t. cit.) è dimostrata la connessione dei paterini coi ghibellini, scambiati indifferentemente gli uni per gli altri. Erano i signorotti del contado, che mal tollerando la soggezione dei papi, si accostavano con predilezione agli eretici, i turbolenti signorotti, in specie della Maremma, i quali in territorio ristretto, moltiplicati per numerosa discendenza, scarsi di viveri, avidi di imprese, datsi a ladronecci e a mala vita, divenivano naturalmente fautori e ricettatori di eretici (vedi il doc. del 6 agosto 1235). Troveremo ora molti cittadini orvietani, de' maggiori e più autorevoli, notati e condannati dalla inquisizione, ma che essi fossero ghibellini semplicemente, e non eretici, si può argomentarlo da questo, che quasi nessuno è notato per eretico, ma sibbene per favoreggiatore o ricettatore di eretici, e non più. E al Comune guelfo, celato dietro il Sant'Uffizio, bastava scemare la potenza di quegli uomini di altro principio dal suo, e ne abbatteva i palazzi e le torri, disperdevano le ricchezze, interdiceva loro la via ai pubblici uffici. Lo stesso risveglio degli Inquisitori nel 1268 non tanto deriva da prevalenza d'idee nemiche alla fede quanto dal commovimento generale dei ghibellini nella discesa di Corradino. In Orvieto e in Todi accadevano novità: Viterbo titubava: il papa era ridotto a difficile condizione con tutto il partito guelfo, che veramente in quell'anno avrebbe corsa infelicissima sorte senza la vittoria di Tagliacozzo. Queste sentenze sono tratte da un bel codice orvietano scritto acarnario di c. 34 intitolato: « Liber sententiarum hereticorum C. W. exem-plate etc. tempore Capitanarie viri nob. d. Guidonis Cleri de Gallutiis ». I frati Minori esercitavano l'ufficio dell'inquisizione in O. fin dal 1260. Papa Alessandro IV con sua bolla da Anagni, 31 marzo di quell'anno, diretta agli Orvietani, ingiungeva loro di assistere fr. Andrea de' Minori e i suoi colleghi inquisitori contro gli eretici e i loro fautori, specialmente « contra Capellam de Cbia eiusque familiam » (SBARAGLIA, *Bull. Francesc.* II, 390). I Minori fondarono il loro convento in O. circa il 1240 col concorso del C. e di casa Menaldeschi, dopo la morte ivi accaduta del b. Morico compagno di S. Francesco e del suo discepolo B. Ambrogio da Massa. Avevano giurisdizione in provincia di Roma e dipendevano da loro i conventi di Bagno-rea, Bolsena, Acquapendente, Proceno e Pitigliano (SBAR. *Suppl.* p. 157).

CCCCXV.

1268
maggio 14

Ivi.

Frate Benvenuto da Orvieto e frate Bartolomeo d'Amelia de' Minori, Inquisitori di eresia in O. e in Romana provincia dichiarano quanto appresso: che frate Ruggero de' Predicatori, di felice memoria, già Inquisitore d'eresia nell'anno 1239 ai tempi di p. Gregorio IX, ind. XII, esercitando l'ufficio della inquisizione in O., trovò la casa di Cristoforo « Tosti » già dai progenitori suoi « contrahentem nefariam disciplinam », pubblicamente infamata « de hereticorum conversatione, favore ac receptatione dampnabili », fin da antico, come è attestato « publicis terre clamoribus, viventium memoria ». Dal detto Cristoforo ricevette corporale giuramento di stare ai mandati della S. R. Chiesa, del signor Ranieri già vescovo d'O. e di esso Inquisitore sopra il delitto d'eresia, rinunziando per giuramento proprio ad ogni eresia contro la S. R. Ch., come tutto ciò più pienamente apparisce per pubblico istrumento. « Cum-que idem Xp̄oforus immemor prestiti juramenti et facte de se obligationis post plura pericula multis contumaciis aggravata, velud homo malitiosus et dure cervicis, proprii reatus penam cum misericordiam iniungendam refugens, sue salutis oblitus, non nullis hereticorum credentibus, qui ausu temerario loci sancti Dominici, ordinis Predicatorum immunitatem fregerunt, et in fratres Predicatores manus iniicientes, predictum Inquisitorem usque ad effusionem sanguinis gladiarunt, consilium detestabiliter exiberunt et favorem, ac etiam pro eo quod de crimine heresicos, de quo dictus Xp̄oforus corporaliter iuratus de veritate dicenda, noluit salubriter confiteri, per Inquisitorem prefatum anno domini M. CC. XL. nono, tanquam credens, fautor et receptor atque defensor hereticorum, excommunicationis vinculo extilit innodatus et omni legitimo actu privatus, et bona sua fuerunt sententialiter publicata ». Ma il medesimo dopo questa sentenza intimorito di pena maggiore, confessò apertamente davanti a frate Ruggero che ebbe conoscenza d'eretici, ne udì spesso le prediche, « munuscula » ricevette da loro e per cinque anni credette ai loro errori. Quindi il nefando Cristoforo dopo la detta abiura e confessione « sue fame prodigus et sue salutis improvidus, immemor prestiti juramenti et proprii persecutor honoris, fecibus pravitate hereticæ, quibus defixus fuerat ab antiquo, usque ad profundum immergi desiderans, quod est ipso dicto orrendum et fidelium auribus detestandum, tanquam canis ad vomitum reddiens et a concepta perfidia nullatenus respiscens ». Stefano da Narni, Bonamico, « Joseph » da Viterbo, Andrea « Castellane », Guido Rosso, Giacomo Orvietano, Gualdino da Viterbo, Nicola « de Casalveri » ed altri paterini ricettò in sua casa; e tanto ivi che in altri luoghi udì le prediche de' loro errori. riverenza fece loro più volte, adorandoli secondo l'abuso del rito ereticale, diè loro mangiare e bere del proprio, e somministrò il necessario, come di tutto costa per deposizioni di testimoni degni di fede ricevuti nell'uffizio dell'Inquisizione. Per la qual cosa detto Cristoforo nell'anno 1248 l' 11 di maggio, ind. XI, sulle predette cose fecero

*Idem contra
Cristoforo
« Tosti ».*

citare perentoriamente, perchè comparisse davanti a loro a promettere l'obbedienza agli ordini della Chiesa e di loro. « Qui ac si fedus cum inferno « et pactum cum morte pepigerit, salutare exorrens remidium, spiritum « elationis assumens, et luciferiana tumens elatione, contempsit contuma- « citer comparere, post terminum diutius expectatus ». Onde perchè non rimanessero impuniti « tante transgressionis et tantarum contuma- « ciarum scelera ».... e perchè la pena lo richiami una volta alla via della verità, sentito il consiglio di più persone e specialmente del ven. padre signor Giacomo vescovo d'O. etc. etc. giudicano Cristoforo « Tosti » credente di errori ereticali, fautore e ricettatore di paterini e in eresia ricaduto, lo scomunicano e lo condannano ad infamia perpetua; lo bandiscono da tutte le terre soggette alla R. Ch., da O. e suo distretto; mandando sotto pena della scomunica e di altre pene temporali da togliersi a loro arbitrio, che nessuno osi ricettarlo o prestargli per qualunque negozio consiglio, aiuto o favore o partecipare con lui: lo privano anche di tutti gli onori temporali e uffici pubblici e di ogni atto legittimo e con lui anche i figli e i nipoti fino alla seconda generazione, discendenti per linea mascolina; gli interdicono il beneficio di proclamazione e di appello, i sacramenti ecclesiastici e in morte la sepoltura sacra. Inoltre nessuno a lui su qualunque negozio, ma sì egli agli altri, sia costretto rispondere. Ancora i beni di lui mobili e immobili, diritti e azioni dovunque sieno o si trovino, pubblicano e confiscano a favore della R. Ch. e del C. d'O., secondo la divisione e distribuzione loro, da dividersi « in pecunia numerata » e la casa di detto Cristoforo colla torre « sine « spe rehedificationis » ordinano di distruggere dalle fondamenta, « ut « s'it de cetero receptaculum sordidum quem fuit latibulum perfidorum ». La qual casa è posta nella regione di Santa Pace, presso la via da dne parti, e presso la casa di Forestano e altri suoi confini. Cassano e annullano ogni contratto di vendita, donazione, permuta, pignorazione, alienazione e obbligazione di ogni genere de' beni suoi da lui o da altri fatto dal tempo del commesso delitto a qualunque persona e luogo, riservata sempre alla R. Ch., a loro e agli altri Inquisitori facoltà di aggiungere e diminuire ecc. ecc.

Letta, data e pubblicata per i detti Inquisitori nella piazza di S. Francesco d'O. « in pleno populo marum et mulierum » presente il signor Giardino da Venezia Potestà, il signor Iacomo suo giudice, il signor Monaldo Capitano della Città, frate Ugolino da Cetona, frate Diotalanti d'O. guardiano del luogo dei frati, frate Tebaldo da Alba e frate Ianni da Subiaco de' Minori, Maestro Lituardo notaro « de Toscana » e maestro Buonagrazia notaro e famigliare de' detti Inquisitori con più altri testimoni, assente detto Cristoforo, sebbene citato a udire la sentenza.

Uguccione « q. Mattei » notaro di Viterbo.

Ivi, c. 1.

In margine si trova scritto: « Invenitur satisfactum C. de venditione bonorum - eius ».

CCCCXVI.

1268

maggio 14

Frate Bartolomeo d'Amelia e frate Benvenuto da Orvieto de' Minori Inquisitori di eresie in O. e provincia Romana fanno noto quanto appresso: che era nel loro proposito e voto che Ranieri figlio di Stradigolto « Ricci de Tostis » ritornasse in grembo della Chiesa, da cui per diabolica suggestione erasi diviso, « cuius domus dudum a progenitoribus « suis dampnati erroris, tanquam virulenta progenies et gemina viperarum, nephariam contrahens disciplinam de hereticorum conversatione, « favore ac receptatione dampnabili titulos generis, gentis et patrie orrendis maculis denigravit », come fin da antico contro di lui attestano le pubbliche voci della terra. E perciò l'anno 1248 agli 11 di maggio, ind. XI, fecero citare lui per il nunzio loro e dell'Inquisizione a comparire davanti a loro in termine perentorio; ma egli « ac si fedus « cum in ferno (v. sopra doc. preced.) letale anime sue vulnus curari « penitus recusavit », e sdegnò di comparire. Onde nel 1249 ai 6 dicembre da frate Ruggero de' Predicatori di b. m., già Inquisitore, contro Stradigolto suo padre e sua famiglia, « eorum malitia exigente », nella piazza del C. d'O., in pieno popolo, come credenti, fautori e ricettatori di eretici furono lanciate sentenze di scomunica per iscritto. Dopo questo Ranieri « sub angni specie gerens lupum », venuto alla presenza dell'Inquisitore, giurò di stare ai mandati della Chiesa. E nell'anno 1249, ind. VII, al tempo di p. Innocenzo VI, del mese di luglio a di 11, rinunziò con giuramento ad ogni eresia e alla dannata setta contro la S. R. Ch. Ma perchè « diabolica illusione immersus profunde, factus est tanquam « canis ad vomitum reddiens et sus lota volutabro luti », dopo la detta abiura circa dodici anni, e dal tempo dell'abiura, ricettò in sua casa paterini, ne udì le prediche contro gli articoli della fede e gli ecclesiastici sacramenti, fece loro riverenza, adorandoli secondo il rito, servì loro e somministrò il necessario, e comunicando con altri, « consolationi, quin « potius desolationi, interfuit fratris sui, qui decessit in quadam infirmitate « sua dapnabiliter in errorem », onde ecc. ecc. lo giudicano come credente di eresie, fautore e ricettatore di paterini e ricaduto in eresia, denunziandolo in iscritto per scomunicato. Gli interdicono gli atti legittimi, il beneficio di appello e di proclamazione, gli ecclesiastici sacramenti e in morte la sepoltura ecclesiastica. Sia anche intestabile, nè abbia libertà di far il testamento, non si ammetta la sua testimonianza, nè acceda a successione ereditaria. Inoltre nessuno a lui, sì egli agli altri sia costretto rispondere di qualunque affare. Di tutti gli onori puranco e delle dignità temporali e di pubblici uffici con la sua posterità fino alla terza generazione lo privano, e per pena poi i suoi beni confiscano e pubblicano alla R. Ch. e al C. d'O., da dividersi secondo la provvisione e distribuzione loro in denaro contante. Cassano per di più, revocano ed annullano tutti i contratti fatti dal tempo del commesso delitto con qualunque persona o luogo, e inoltre la casa di esso Ranieri sia distrutta dalle fondamenta senza speranza di riedificazione, « nullis usquam temporibus restaurandam,

*Idem contro
Ranieri di
Stradigolto
di Riccio de'
Tosti.*

« ut sit decetero receptaculum sordidum quem fuit latibulum perfidorum ». La qual casa è posta nella Regione di Santa Pace, presso la via e presso la casa di Bartolomeo « Rainuccii magistri » e altri suoi confini.

Letta nella piazza di San Francesco d'O. presenti Girardino « Longo » da Venezia Potestà, il signor Pietro e il signor Jacomo, giudici, il signor Monaldo Capitano della Città, in pieno popolo a ciò convocato, avanti ai seguenti testimoni; cioè frate Diotaiuti d'O., guardiano del luogo de' frati di San Francesco, frate Ugolino da Cetona, fra Tebaldo da Alba, frate Janni da Subiaco, maestro Lituardo « de Toscana » e maestro Bonagrazia di Amelia notari e familiari dei detti Inquisitori e altri più, assente detto Ranieri contumace.

Uguccone « q. Mathei » notaro di Viterbo.

Ivi, c. 2.

CCCCXVII.

1268
maggio 20

I medesimi Inquisitori dichiarano di aver desiderato il ritorno al grembo della Chiesa di Stradigotto « Ricci de Tostis, cuius domus dudum a pro- genitoribus suis dampnati erroris, tamquam virulenta progenies et « genimina viperarum, nephariam contrahens disciplinam de hereticorum « conversatione, favore ac receptatione dampnabili titulos generis, gentis « et patrie horrendis maculis denigravit », come per antica fama è attestato. Ma « ac si fedus etc. » (v. sopra documenti precedenti) dopo abiurata l'eresia e prestato giuramento di non partecipare con alcuno eretico, nelle mani di frate Ruggero de' predicatori di b. m. allora inquisitore, avanti al medesimo nel 1239, a tempo di p. Gregorio IX, fu dolosamente confessò che in nessun tempo credè agli errori d'eresia, non fu ricettatore e fautore di paterini, non fe' loro riverenza e non ne udì le prediche. Dopo di che atterrito dal timore della pena, avanti a frate Ruggero si confessò credente d'errori ereticali, e disse aver fatto riverenza agli eretici, ricettatili più volte, trasmesse loro elemosine e ricevutone « munuscula », mangiato e bevuto seco loro, e con altri modi comunicandoci, li credette buoni e santi. E anche dopo la scomunica inflittagli da fr. Ruggero, Leonardello da Narni, Janne « de Casalveri », Benvenuto, Zaccheo e Jacomo paterini e altri più eretici ricettò in propria casa da dolci anni in quà, udì le loro prediche, ivi e altrove, contro la fede cattolica e gli ecclesiastici sacramenti, fece loro riverenza, adorandoli secondo il rito, diè loro del proprio mangiare e bere, ed intervenne alla consolazione del figliuolo suo in certa infermità consolato « per impositionem manuum hereticorum », come si ha da testimoni, quantunque egli chiamato alla presenza degli Inquisitori, dopo l'abiura fatta a fr. Ruggero, negasse d'aver veduto alcun paterino. Onde ecc. ecc. « ut sibi dampnabilis iniquitas sit mentita « et penam debitam mendacium non evadat », sentito il consiglio specialmente del ven. p. fr. Jacomo Vescovo d'O. definiscono detto Stradigotto credente, fautore, ricettatore d'eretici e in eresia ricaduto, e in pena ne pubblicano e confiscano tutti i beni, da distribuirsi alla Romana Ch. e la

*Idem contra
Stradigotto
di Riccio de'
Tostis.*

C. d' O. in denari, secondo la loro provvisione e distribuzione, cassando e revocando ogni contratto ecc. ecc.

F. es. avanti al popolo es. presenti il ven. p. fr. Giacomo vescovo d'O., fr. Bernardino « Longo » da Venezia, il signor Pietro suo giudice, frate Janne da Subiaeo, frate Tebaldo da Alba de' Minori, Andriotto notaro e maestro Uguecione da Viterbo not. e più altri testimoni.

Orbetano « Nicole » not.

Ivi, c. 3.

In margine: « Satisfactum invenitur C. de parte sibi obvenienti de pretio bonorum dicti Stradigotti ».

CCCCXVIII

1268
maggio 20

I medesimi Inquisitori dichiarano che fr. Giordano de' Minori già Inquisitore d'eresia antecessore loro in O. nell'anno 1263, al tempo di p. Urbano quarto, ind. VI, trovò colpevoli d'eresia Bonaccorso lombardo e Giambono suo fratello, che fece citare dai nunzi dell'Inquisizione, e dai medesimi ricevette giuramento di stare ai mandati della Chiesa, di lui e de'suoi successori e di dire la verità, e abiurarono ogni eresia, come n'è pubblico istrumento. Furono pertanto confessi avanti a detto fr. Giordano di avere ricettato più volte paterini nelle case proprie che tenevano a pensione, i cui moniti e le prediche udirono contro articoli della fede e i sacramenti ecclesiastici; fecero riverenza ecc. ecc., dettero loro mangiare e bere, aiuto, favore ecc. Ma di poi, » diabolica suggestione decepti », volontariamente andarono « ad castrum Rie » a parlare con eretici, e ivi amichevolmente parlarono con certa donna consolata eretica, di cui udirono le prediche contro la fede cattolica e i sacramenti ecclesiastici, le fecero riverenza, adorandola secondo il rito, e piacquero loro i detti di lei e crederono essere buone le sue parole, come è provato dalle confessioni loro e da testimonianze. Onde ecc. definiscono i detti Bonaccorso e Giambono credenti, favoreggiatori e ricettatori di eretici e ricaduti in eresia.

Idem contro Bonaccorso lombardo e Giambono suo fratello.

F. es. avanti al popolo, presenti Bonaccorso e Giambono a udire la sentenza e il ven. p. fr. Giacomo vescovo d'O. ecc. ecc. es.

Orbetano « Nicole » not.

Ivi, c. 3.

In margine: « Nichil inventum est de bonis eorum ».

CCCCXIX.

1268
maggio 21

I medesimi Inquisitori notificano che Giovanni « Carabone » cittadino orvietano incorso in eresia, essendo nel loro desiderio di ricondurlo al grembo della S. R. Ch., dopo abiurato in mano di fr. Ruggero di b. m., già Inquisitore, e giurato di non partecipare più con eretici, per il detto Inquisitore, era stato corretto e punito come credente e fautore di paterini nell'anno 1239 a tempo di p. Gregorio IX, ind. XII, e quindi avanti al detto fr. Ruggero confessò essere stato credente di paterini per 25 anni,

Idem contro Giovanni « Carabone ».

ne udì le prediche in Viterbo, stette ivi con loro per sei giorni, e una volta mangiò e bevve con essi, facendo riverenza ai medesimi; ed altrove udì le prediche di Filippo paterino che trattava degli errori de' paterini e fe' loro riverenza. Ma il prefato Giovanni « sue fame prodigus etc. (v. sopra doc. preced.) si diè poi a ricevere in casa Gualdino da Viterbo, Iacomo e Nicola « de Casalveri, Andrea « Castellane » e il compagno tutti paterini, e tanto ivi che in più altri luoghi udì le loro prediche contro la fede cattolica e i sacramenti ecclesiastici, fe' loro riverenza, più volte adorandoli secondo il rito, diè loro del proprio mangiare e bere, « nec non consolationi fidanzole filii sui, quin potius desolationi, interfuit « heretice consolate », come si sa per sua confessione e per deposizione di testimoni degni di fede ricevuti nell'ufficio dell' Inquisizione. Onde ecc. sentito il consiglio specialmente del ven. p. il p. Iacomo vescovo d' O., ritengono detto Giovanni credente, fautore, ricettatore di paterini e ricaduto in eresia. Riservato alla R. Chiesa, a loro e ai successori di procedere altra volta contro i beni di lui « et domum eius plenaria potestate « quandocumque nobis videbitur expedire ».

Orbetano « Nicole » not.

Ivi, c. 5.

CCCCXX.

1268
maggio 21

I medesimi Inquisitori fanno noto che il nobil uomo signor Ranieri « d. Munaldi Rainerii Stephani » d'O. alla presenza di frate Giordano, già Inquisitore della eresia nel 1263 a tempo di p. Urbano quarto, ind. VI, dolosamente confessò di aver parlato con Stefano da Narni, eretico e socio suo in Montemarano, ricevè da lui consiglio in certa sua infermità, e altra volta parlò con paterini dimoranti in Castellonchio, e disse frattanto che in nessun tempo credè agli errori degli eretici, nè ad alcun paterino fe' riverenza, nè udì loro prediche, nè con loro partecipò altrimenti a sua saputa, onde detto fr. Giordano dal vincolo della scomunica in cui era incorso lo prosciolsè, certe cose imponendogli per pena e per penitenza, come tutto ciò è chiaro negli atti dell' Inquisizione per pubblico documento. Ma perchè loro costava legittimamente per le deposizioni di più testimoni ricevuti nell' ufficio dell' Inquisizione che detto Ranieri fu credente di errori ereticali, fe riverenza a Gualdino da Viterbo, a Leonardello da Narni e a Stefano paterini e a più altri eretici, tanto in O. che in altri luoghi, adorandoli secondo il rito, e ne udì frequentemente le prediche contro gli articoli della fede e i sacramenti ecclesiastici, e mandò loro più volte elemosina, e altrimenti comunicandoci diè loro consiglio e favore, e la vita e la fede de' paterini assertivamente lodò, perciò attesa la subdola e dolosa confessione di lui, convinto di spergiuro e d'infamia, sentito il consiglio specialmente del ven. p. il signor Jacomo vescovo d'O. ritengono il detto Ranieri per credente, fautore e benefattore di paterini, lo scomunicano in iscritto, e per pena gli impongono d' inviolabilmente osservare quanto appresso: cioè « duas cruces feltrinas

*Idem contro il
s. Ranieri « d.
Munaldi » (Mo-
naldeschi).*

« crocei coloris, unam scilicet ante pectus longitudinis duorum palmorum et
 « latitudinis quattuor digitorum, et alteram super scapulas dimensionis
 « eiusdem superioribus vestibus super sulas decetero baiulet publice in
 « aperto, ita quod extra domum nullo modo compareat absque eis, donec
 « secum per Romanam Curiam vel per nos, aut alios inquisitores, iuxta sue
 « conversionis et vite merita fuerit misericorditer dispensatum ». Lo
 condannano poi all'interdizione, alla privazione dei sacramenti e della se-
 poltura ecclesiastica in morte, e delle dignità e de'pubblici uffici, dichia-
 randolo intestabile, e non ammettendo la sua testimonianza; nessuno co-
 stretto a rispondere di qualunque negozio verso di lui, sì egli agli altri,
 riservata facoltà di aggiungere e togliere da questa sentenza ecc.

Lette ambedue queste sentenze es. assente detto Ranieri, sebbene ci-
 tato a udir la sentenza, presente il ven. p. signor Iacomo vescovo d'O., il
 s. Girardino « Longo » da Venezia Poteslà d'O., il signor Pietro suo giu-
 dice, fr. Tebaldo da Alba, fr. Janne da Subiaco de'Minori, maestro An-
 driotto notaro ed altri più.

Orbetano « Nicola » not.

Ivi, c. 4.

CCCCXXI.

1268

maggio 30

I medesimi Inquisitori « cupientes ex commisso... Inquisitionis officio
 « zizania pravitatis heretice que habundantius solito hiis temporibus sub-
 « creverunt, supereminante illa licentius novissimis diebus homine ini-
 « mico, de medio extirpare radiciter, ut granum purum excussa palca
 « frumenti Regis intret in horreum », trovarono Ranieri « Bartholomei
 « Raynuli de Tostis » e Bartuccio suo figliuolo « ut vipereos filios et
 « colubros tortuosos », già dai progenitori loro contraenti la disciplina ere-
 ticale per conversare, favorire e ricettare eretici, come contro di loro fin
 da antico attestano pubbliche voci. Fattili citare diligentemente, i me-
 desimi si ricusarono di comparire e furono contumaci. E costando pien-
 nissimamente da deposizioni di più testimoni degni di fede, ricevuti
 nell'ufizio dell'Inquisizione, che furono credenti e per lo spazio di dodici
 anni ricattatori più volte in casa propria di Leonardello da Narni, di Nicola
 « do Casalveri », di Benincasa e Janne e di altri paterini; che ivi e
 altrove fecero loro riverenza, adorandoli frequentemente secondo il rito;
 che intervennero alle prediche, la cui dottrina era contro la fede cattolica
 e i sacramenti ecclesiastici, e che altrimenti comunicando seco loro, som-
 ministrarono le cose necessarie ai medesimi; avendo trovato pure da sentenza
 di fr. Giordano già Inquisitore che Ranieri ricaduto in eresia era stato
 condannato in millecinquecento lire di denari, riservato alla Chiesa, all'In-
 quisitore e suoi successori, a suo luogo e tempo, di aggiungere altre pene
 e contro i beni di lui, come più pienamente appare da pubblico istrumento,
 « unde ut eorum obstinata nequitia et adamantina durities a Tostorum
 « ex antiquo derivata progenie, que oleo misericordie non mollescit, sel
 « potius contra se iram iusti Judicis provocavit, semper peiora peioribus

*Idem contro Ra-
 nieri di Barto-
 lommeo de To-
 stis e suo figlio
 Bartuccio.*

« cumulando, vires rigoris iustitie comprimatur, et ut eis iniquitas dap-
 « nabilius sit mentita et penam debitam mendacium non evadat, et ut sal-
 « tem eos pena ad viam veritatis revocet, quos potuit in dampnationis
 « devio impunitas detinere » giudicano per credenti, fautori e ricettatori di
 paterini Ranieri e Bartuccio predetti e detto Ranieri ricaduto in eresia,
 e non ostante rimaner debba in perpetuo duratura la sentenza del prefato
 Inquisitore Giordano. In pena poi gli scomunicano per iscritto e li con-
 dannano a perpetua infamia, li privano anche degli onori temporali,
 de' pubblici uffici e di ogni atto legittimo. Sieno intestabili di modo che
 non abbiano libertà di far testamento, nè la loro testimonianza sia am-
 messa, nè abbiano accesso a successione d'eredità. Nessuno tenuto a
 rispondere di qualunque affare con loro, sì essi ad altri: interdizione del
 beneficio di proclamazione e di appello, degli ecclesiastici sacramenti, e
 in morte, della sepoltura ecclesiastica. Li diffidano e li sbandiscono, e
 ordinasi che dal Potestà e dal popolo d'O. sieno sbanditi della città e del
 distretto e tutti i loro beni publicati e confiscati alla R. Chiesa e al C.
 d'O. da dividersi in denaro contante, secondo le costituzioni della Sede
 Apostolica.

In marg.: « Satisfactum est C. de parte » etc.

CCCCXXII.

1268

maggio 30

I medesimi Inquisitori fecero citare Pietro « Bonansegne » cittadino
 orvietano credente di eretici, di cui constava avere ricettato Benvenuto,
 Zaccheo e Nicola « de Casalveri » paterini e altri moltissimi in casa sua,
 di giorno e di notte, d'averne udite le prediche, ivi e altrove, contro la
 fede cattolica e gli ecclesiastici sacramenti, d'aver fatto riverenza ai me-
 desimi, adorandoli secondo il rito, d'aver mandato de' suoi beni per loro
 elemosina, e comunicando seco loro altrimenti, d'aver dato molte volte
 consiglio, aiuto e favore. Le quali cose egli negò, quantunque altra volta
 fu confesso davanti a fr. Giordano de' Minori già Inquisitore « quod vidit
 « patarenos in Crimona loquentes et disputantes »; che andò in più luoghi
 per parlare con eretici e ne udì le prediche. Onde detto Pietro giudicano
 es. e scomunicano ecc. (v. docum. preced.) e di più lo condannano a por-
 tare « duas cruces feltrinas crocei coloris », una avanti al petto lunga due
 palmi e larga quattro dita, e l'altra sulle spalle della stessa dimensione,
 cucite sulle vesti superiori, da portarsi continuamente e in aperto, fino a che
 non ne sia dispensato dagli Inquisitori. Pubblicano tutti i suoi beni « nec
 « non ea usque in quantitatem mille quingentorum libr. den. publicamus
 « et confiscamus », riservato ecc.

*Idem contro
 Pietro « Bo-
 nansega ».*

In marg.: « Satisfactum est de mille libris contingentibus C. Jacobo Boniohanni
 depositario ».

CCCCXXIII

1268
maggio 30

I medesimi Inquisitori « cupientes ex commisso... inquisitioni sofficio « letiferam pestem pravitatis heretice radicatus extirpare de medio populi « Xpiani et exterminare vulpeculas de vinea domini Sabaot que perversis « moribus demoliantur eadem », trovarono Barto « Francisci », donna Belverde già sua moglie e Neri nepote di Barto predetto fin dai loro progenitori contraenti dottrina ereticale, come per fama pubblica, e fecero diligentemente citare Belverde, Neri e gli eredi di detto Barto. « Heu pro dolor! » la Belverde in presenza dei detti Inquisitori giurato di dire la verità, fu dolosamente confessa di non essere mai stata in alcun tempo credente di errori ereticali, nè ricettò paterini, nè intervenne alle loro prediche, non fece riverenza, non partecipò in alcun modo con essi. Ma come consta dalle deposizioni di più testimoni ricevuti nell'ufficio dell' Inquisizione, i predetti furono credenti, ricettatori in casa loro (posta nella regione di Santa Pace, presso la via, presso Guido « Davanzati » e altri suoi confini) Gualdino da Viterbo, Benvenuto, Zaccheo, Nicola eretici e Clara paterina di giorno e di notte, ne udirono ivi e altrove più volte le prediche e la dottrina contro gli articoli di fede e gli ecclesiastici sacramenti, fecero loro riverenza, adorandoli secondo il rito, li servirono e ministrarono del necessario, e detto Barto morì dannatamente nell'errore. Perciò gli eredi di detto Barto, i prefati Neri e Belverde più volte citati perentoriamente a udire la sentenza e dopo il termine ancora aspettati, si resero contumaci, « unde ut eorum duritia et obclinata malitia a Tostorum derivata progenie « ad instar adamantini lapidis pene terroribus confrigatur, que gratie pro- « missionibus nullatenus potuit emolliri », giudicano detto Barto sebbene defunto, i prefati Neri e Belverde essere stati credenti ecc., « et si ossa « dicti Barthi inveniri poterint, exumari iubemus et rogi flammis com- « buri tradendum »; i detti Neri e Belverde scomunicano ecc. (v. docum. preced.) e ordinano che le case dei predetti Barto e Neri sieno distrutte dalle fondamenta senza speranza di riedificazione ecc.

Lette es. presenti Girardino « Longo », da Venezia Potestà d' O. il signor Pietro suo giudice, il signor Buonaccorso giudice, maestro Lituaro notaro « de Toscana », maestro Buonagrazia notaro d' Amelia e maestro Ugucione notari famigliari di detti Inquisitori o più altri testimoni, assenti detti Belverde, Neri e Pietro per contumacia.

Orbetano « Nicole » not.

Idem contro Barto « Francisci » e donna Belverde sua moglie e il nepote Neri.

Ivi, c. 5.

CCCCXXIV

1268
maggio 30

I medesimi Inquisitori citato Filippo « Busse » d' O. « captus et detentus pro crimine hereseos », fu dolosamente confesso che in niun tempo credè agli errori degli eretici, non ricettò paterini, non intervenne alle loro prediche, non fe' loro riverenza, non prestò loro favore e consiglio. Ma perchè ai medesimi Inquisitori costava pienissimamente per deposizioni di più testimoni che detto Filippo, « patruis scelerosis imitator », credè agli

Idem contro Filippo « Busse ».

eretici e li ricettò in casa propria, posta nella contrada di S. Giovenale, presso la Chiesa e la via, e cioè Gualdino da Viterbo, Nicola « de Casaveri », Benvenuto, Zaccheo e Guido Rosso paterini, e tanto ivi quanto altrove riverenza fe' loro, adorandoli secondo il rito, ne udì molte volte le prediche contro la fede cattolica e i sacramenti, intervenne alle consolazioni, diede loro mangiare e bere, li servi e li somministrò del necessario. « Sane dictus Phylippus propter varias et prudentes interrogationes quibus « convincebatur, ad conscientiam reddens », fu confesso che per tre anni credè agli errori, credè i paterini buoni e santi uomini e per la imposizione delle mani loro potersi salvare. Li ricettò in casa sua per circa venti anni di giorno e di notte, ec. ec. « Nos igitur attendentes seriem premissorum ac reprobe varietatis ipsius astutiam periurii et infamie macula non « carente, quia primo non nulla subticuit et malitiose negavit, que postmodum per solertis interrogationis indaginem quodammodo plenius reseravit », detto Filippo giudicano es., scomunicano, interdicono, privano es. « et tam diu squalore carceris eum sententialiter decernimus mandandum, quam diu secum per R. Eccl. vel per nos aut alios Inquisitores « iuxta sue conversionis et vite merita fuerit misericorditer dispensatum ». E porti le solite croci es. « donec carcerem sit ingressus ». Pubblicano e confiscano tutti i suoi beni alla Ch. e al C. d' O. da dividersi secondo le costituzioni della Sede Apostolica, cassano e annullano tutti i contratti dal tempo del delitto commesso, e la casa ove fu fatta la ridetta imposizione di mano sia distrutta senza speranza di riedificazione, riservata ecc.

Lette es. presenti tutti i soliti (v. docum. preced.).

Orbetano detto not.

Ivi, c. 6.

CCCCXXV.

1268

maggio 30

I medesimi Inquisitori fanno noto quanto appresso: che Aldobrandino « Ricci » nell' anno 1249, ind. XIII, il 13 di maggio alla presenza di fr. Ruggero di b. m. de' Predicatori già Inquisitore d' eretici fu confesso che per lo spazio di anni dieci credente di eresie, ricettò in casa propria Pietro e il suo compagno paterini, ne udì le prediche contro gli articoli di fede e i sacramenti ecclesiastici, diè loro mangiare e bere: rinunziò per giuramento ad ogni eresia e setta contro la S. R. Ch., come appare da pubblico istrumento. Ma il nefando Aldobrandino dopo abiurata l'eresia ricettò, onorò, ascoltò gli eretici e morì dannatamente in errore. Ed essendo nel proposito e voto degli Inquisitori di richiamare alla fede Pandolfuccio, Ranuccetto e Tostarello del q. detto Aldobrandino, li fecero citare. « Qui « de Tostorum venenosa progenie et genimina viperarum trahentes originem, ad instar adamantini lapidis, rei et nominis duritiam obtinentes, « nec gratie promissionibus, nec pene terroribus emolliiti », i predetti Pandolfuccio e Tostarello, interrogati sotto giuramento dagli Inquisitori, furono dolosamente confessi, che mai credertero, ricettarono, onorarono, ascoltarono, aiutarono eretici. Ma costando agli Inquisitori che Pandolfuccio,

Idem contro Aldobrandino « Ricci » e i figliuoli.

Ranuccetto e Tostarello fratelli « paterni sceleris sectatores » nella loro propria casa ricettarono, onorarono, ascoltarono, servirono ecc. Jacomo Lombardo, Gualdino da Viterbo, Nicola « de Casalveri » paterini ed altri eretici, li fecero più volte citare, ed essi furono contumaci, giudicano i medesimi per eretici, e dandando la memoria di detto Aldebrandino, ordinano che le sue ossa, potendole ritrovare, si esumino e si consegnino alle fiamme del rogo. E Pandolfuccio, Ranuccetto e Tostarello, scomunicano, privano, diffidano, ne pubblicano e confiscano i beni, ne annullano tutti i contratti, e la casa loro posta in contrada di Santa Pace presso la via e gli altri suoi confini ordinano sia distrutta senza speranza di riedificazione dalle fondamenta, riservato ecc.

Letta es. presenti i soliti (v. docum. preced.), assenti i detti Pandolfuccio, Ranuccetto e Tostarello contumaci.

Orbetano detto.

Ivi, c. 7.

CCCCXXVI

1268
giugno 7

I medesimi Inquisitori sapendo per deposizioni di testimoni degni di fede ricevuti nell'ufficio dell'inquisizione, che donna Albasia « f. ol. Martini Guidutii » moglie del fu Pietro « Frascambocca » da O. fu credente di eretici e loro fautrice; che in casa di detto Martino « Guidutii » fe'riverenza a Nicola « de Casalveri » e al suo compagno paterini, adorandoli secondo la loro prava consuetudine; ne udi ivi le prediche contro gli articoli di fede e i sacramenti ecclesiastici; nonchè intervenne in altra casa ai moniti e alle prediche di donna Riccia paterina intorno ai loro errori, e alla detta eretica offrì riverenza secondo il rito: che con altri modi comunicando diè loro aiuto, consiglio e favore. Avendola citata avanti di loro, ricevuto da lei il giuramento, essa negò tutte le sopradette cose. Onde giudicano la detta Albasia eretice e fautrice di paterini, e la scomunicano in iscritto, la condannano a perpetua infamia, interdicono a lei tutti gli atti, i sacramenti ecclesiastici e, in morte, la sepoltura; la privano della facoltà di testare e di succedere alle eredità, vietato a lei di rispondere altrui sopra qualunque affare: di più la condannano a portare le solite croci sul petto, sulle spalle, e ne confiscano i beni da dividere in denaro contante fra la Chiesa romana e il C. d'O., annullando tutti i contratti da lei fatti dal tempo del commosso delitto, riservato ec. ec.

Idem contro donna Albasia del fu Martino « Guidutii ».

Letta nella piazza di San Francesco d'O. in pieno popolo a ciò convocato, presenti il ven. p. signor Jacomo vescovo d'O., il signor Girardino « Longo » da Venezia Potestà d'O., il signor Bonaccorso « Pigulecti » giudice di detta città, maestro Ugucione e maestro Lituardo notari di detti Inquisitori, maestro Ranieri « Somai » notaro e più altri testimoni.

Orbetano « Nicole » not.

Ivi, c. 8.

In marg.: « Satisfactum est C. de duabus partibus pretii bonorum dicte condemnationis ».

CCCCXXVII.

1268

giugno 7

I medesimi Inquisitori, constando loro che Cittadino « Viviani Avultronis » cittadino d' O., « cuius domus et progenies ab antiquo fuit heretica « labe respersa, et quod est ipso dietu horrendum, nephandi sui progenitores B. Petri martiris zelatoris fidei et exterminationis heretice prae « vitalis, cum quibusdam credentibus hereticorum complicitibus sue malitiae, « usque ad mortis supplicium temere excesserunt, sicut contra eos publica « laborat infamia », fu credente e fautore di eretici, offrì riverenza tanto in casa di Stradigotto « Pellipparii », quanto altrove, a Nicola « de Casalveri » e al suo compagno, adorandoli secondo il rito; intervenne alle prediche e con loro comunicando li aiuti e favori ecc., avendolo citato, ne ricevettero giuramento ed egli negò tutte le sopraddette cose; perciò, attesa la sua subdola confessione, lo giudicano credente, fautore e benefattore di paterini, scomunicandolo, ecc. ecc. (v. doc. preced.) e gl' impongono di portare le solite croci sul petto e nelle spalle. Inibiscono anche e gl' impongono di non mutuare « sub usuris » e a tutti i creditori di restituire dentro un anno « usuras... quas extorsit ». Confiscano e pubblicano tutti i suoi beni alla R. Ch. e al C. d' O., cassando e annullando tutti i suoi contratti, riservata ecc.

*Idem contro
Cittadino di
Viviano
« Avultronis ».*

In marg.: es.

CCCCXXVIII.

1268

giugno 7

I medesimi Inquisitori asseriscono di sapere tanto « ex depositione domine Syginette uxoris q. Dominici Toncelle », quanto per testimoni degni di fede, che la detta femmina in casa di detto Domenico vide, udi, onorò e servì moltissimi paterini, intervenne alle consolazioni di Toncello suo suocero e di Artone figlio di lui morti eretici, consolati per la imposizione delle mani degli eretici, secondo la loro detestanda consuetudine, la casa dei quali fino ab antico fu infetta di eresia, come l' attesta la memoria dei viventi per le pubbliche voci del luogo. Perciò Siginetta medesima citata prima in termine perentorio a udire la sentenza, la giudicano « faulricem et amatricem paterenorum », la condannavano a portare le solite croci sul petto e nelle spalle, e confiscano e pubblicano alla R. Ch. e al C. d' O. tutti i suoi beni. Il predetto Artone figlio suo giulicano eretico consolato e lo denunziano e lo scomunicano, sebbene morto. La casa poi posta nella regione di Sant' Andrea, dove la detta consolazione fu fatta, giudicano doversi distruggere dalle fondamenta senza speranza di ricostruzione, « iuxta sanctiones canonicas et civiles... ut sit de cetero receptaculum sordidum que « fuit latibulum perfidorum, et in detestationem prefati criminis dampna « tam memoriam et perpetuum anathema ».

*Idem contro Si-
ginetta moglie
di Domenico
« Toncelle ».*

Letta es., assente detta donna e presenti fra gli altri il ven. p. signor Giacomo vescovo d' O., il signor Girardino « Longo » Postestà della detta città, il signor Capitano, il signor Barto prete e Guido canonici della Chiesa di San Costanzo, l' Abbate dell' abbazia del Monte Orvietano, Giacomo « Raynerii

Adilascie » canonico di Sant'Andrea, maestro Ugnccione e maestro Lituardo notari di detti Inquisitori e più altri testimoni.

Orbetano « Nicole » not.

Ivi, c. 9.

In marg.: « Satisfactum est C. de lx lib. dotis sue pro duabus partibus ».

CCCCXXIX

1268

giugno 7

I medesimi Inquisitori detto come avessero giudicato credente, fautore e complice di paterini il nobil uomo signor Ranieri « d. Munaldi » e che fra le altre cose impostegli in pena per il detto delitto avevano ordinato che portasse le solite croci avanti al petto e dietro alle spalle, egli « spiritu elationis assumens », citato, dopo data sentenza contro di lui, a comparire personalmente per ricevere dette croci, dispregzò l'ordine e le croci e se ne sottrasse. E desiderando essi ricondurlo alla via della verità e richiamarlo al grembo di S. R. Ch., gli avevano assegnato un termine di otto giorni per ubbidire agli ordini e ricevere le croci; chè se non sottostasse al termine assegnato, sarebbe caduto in pena di mille lire lucchesi e orvietane, per le quali si obbligò a fr. Giordano dell'ordine de' Minori già Inquisitore, antecessore loro, per sè e per i suoi successori, e prestò cauzioni fideiussorie alla R. Ch. e al C. d'O. E a questa pena lo condannano ora.

Idem contro il sig. Ranieri « d. Munaldi ».

Letta es., assente detto Ranieri, sebbene citato in casa, presenti il detto vescovo e il ridetto Potestà, Bonaccorso giudice, Ranieri « Somai » not. e i maestri Lituardo e Ugnccione notari degli Inquisitori, Marco e Angelo familiari loro e più altri testimoni.

Orbetano detto not.

Ivi, c. 27.

In marg.: « Satisfactum est C. ». Vedi la sua condanna del 21 maggio.

CCCCXXX.

1268

giugno 7

I medesimi Inquisitori fanno noto quanto appresso: che per deposizioni di testimoni loro constava che donna Mattea moglie di Miscinello fu credente, fautrice e complice di paterini, che fece riverenza in una certa casa a donna Ricca paterina, adorandola secondo il rito, i cui moniti e prediche ivi udì; nonchè nella casa di Martino « Guiductii » suo padre intervenne alle prediche di Nicola e del suo compagno e fece loro riverenza o mandò più volte elemosine; e « proh dolor! » in certa sua infermità fu consolata eretica per la imposizione delle mani di Benincasa « Serenelle » e di Jacomo da Firenze secondo il rito, quantunque essa citata alla presenza degli Inquisitori e dato il giuramento, negasse tutte le sopraddette cose. Onde giudicano essa donna Mattea essere stata credente, fautrice e complice di paterini ed anche eretica consolata o piuttosto desolata, e la scomunicano, condannano, interdicono, privano ecc. e le impongono le solite croci. Anche le sue doti e i beni confiscano e pubblicano alla R. Ch. e al C. d'O. e

Idem contro Mattea moglie di Miscinello.

la casa in cui fu consolata giudicano doversi distruggere dalle fondamenta, cassando e annullando ogni contratto ecc.

Letta es., assente la detta donna e presenti i soliti (v. doc. preced.).

Orbetano « Nicole » not.

Ivi, c. 10.

CCCCXXI

1268

giugno 7

I medesimi Inquisitori dichiarano che Miscinello « Ricci Miscinelli » cittadino orvietano per cagion di eresia fu citato davanti a frate Giordano allora inquisitore, e avendo giurato di dire la verità, per proprio giuramento asserì che in nessun tempo credette, ricettò, udì e favori eretici; il quale dappoi ritornando avanti a lui confessò d'aver veduto Leonardello e il suo compagno eretici, coi quali parlò, inconsapevole allora che fossero eretici consolati. Ma da poi avendo trovato per legittime deposizioni che esso Miscinello fin da antico era ricaduto in eresia, contratta la disciplina ereticale dai progenitori suoi, e che ricettò in casa sua « Josep » da Viterbo, Andrea « Castellane », Giacomo d' O., Benincasa « Serenelle » e Jacomo fiorentino e tanto ivi quanto altrove li onorò, ascoltò, la vita e la fede loro lodò, trasmise ad essi elemosine in più luoghi, nonchè « proli dolor! » per la imposizione delle mani dei predetti Benincasa e Jacomo paterini, donna Mattea sua moglie fece consolare in certa sua infermità, lo fecero citare, da cui ricevettero giuramento di stare ai mandati della Chiesa e degli Inquisitori ed egli sotto il vincolo del prestato giuramento negò tutte le cose suddette « datus in reprobum sensum et sue salutis oblitus ». Perciò giudicano detto Miscinello essere stato credente, fautore e ricettatore di paterini, lo scomunicano, condannano, interdicono, privano ecc. e gl' impongono di portare le solite croci sul petto e sulle spalle. Gl'inibiscono di mutuare « sub usuris » e gli ordinano di restituire fra un anno le usure estorte ai suoi debitori, i debitori stessi assolvendo dalle usure a lui dovute e promesse. Giudicano la casa ove la moglie sua fu consolata doversi distruggere e i suoi beni confiscare alla R. Ch. e al C. d' O. fino alla quantità di millecinquecento lire, riservata ecc.

Idem contro Miscinello « Ricci Miscinelli ».

Letta es. assente detto Miscinello e presenti il ven. p. signor Jacomo vescovo d' O., il signor Girardino « Longo » di Venezia Potestà di detta città, il signor Bonaccorso giudice d' O., maestro Uguccione e maestro Lituardo notari dei detti Inquisitori e maestro Ranieri « Somai » notaro e più altri testimoni.

Orbetano « Nicole » not.

Ivi, c. 11.

In margine : « Satisfactum est C. de duabus partibus ».

CCCCXXII.

1268

giugno 7

I medesimi Inquisitori poichè sapevano tanto per deposizione di donna Adelasia, moglie di Barto « Petri Saraceni », quanto di più altri testimoni, che detta donna Adelasia credè agli errori degli eretici, ricettò più volte e in diversi tempi in casa sua di giorno e di notte Gualdino da

Idem contro Adelasia moglie di Barto « Petri Saraceni ».

Viterbo, Nicola « de Casalveri », Matteo da Narni, Benvenuto e Zaccheo paterini e più altri eretici, i cui moniti e le prediche udì frequentemente intorno ai loro errori, fece loro tanto ivi quanto in più altri luoghi la riverenza più volte ecc., intervenne alle consolazioni di alcuni eretici, e altrimenti comunicando seco loro, li aiutò, favorì ecc., fattala citare in termine perentorio a udire la sentenza, e quindi sentito il parere di più savi, giudicano la detta Adelasia eredente, fautrice e ricettatrice di eretici: la condannano alle solite croci sul petto e nelle spalle: pubblicano e confiscano i suoi beni alla R. Ch. e al C. d'O.; cassano e annullano tutti i suoi contratti, riserbato sempre alla R. Ch. e a loro e agli altri Inquisitori di provvedere de' beni predetti alle figliuole di detta donna Adelasia, a loro provvidenza, e d'imporle altra pena ecc.

In margine: « Satisfactum est C. pro duabus partibus ».

CCCCXXXIII.

1257
giugno 7

I medesimi Inquisitori desiderando che Barto « Petri Saraceni » cittadino orvietano si riconducesse nel grembo della Chiesa, il quale per conversazione, favore e ricetto di eretici ne aveva contratto la nefanda disciplina, lo fecero citare a comparire personalmente avanti a loro. « Qui « Luciferianam sumens elationem, sicut homo qui diu fedus cum inferno et « pactum cum morte pepigerit », ricusò di comparire. E costando loro da legittime deposizioni che detto Barto fu creduto di eretici, ricettò più volte in casa sua di giorno e di notte Gualdino da Viterbo, Nicola « de Casalveri » Benvenuto, Zaccheo e più altri paterini, ne udì le prediche, fe' loro riverenza, servì loro e ministrò le cose necessarie, lo fecero citare un'altra volta perentoriamente a udire la sentenza. Onde, « ne tantum « scelus remaneat impunitum et posteris non transeat in exemplum », lo giudicano eretico, fautore e ricettatore di paterini, lo scomunicano in iscritto e condannano all'infamia perpetua, lo privano di ogni atto legittimo, di tutti gli onori temporali e pubblici uffici, della facoltà di testare e di succedere, senza che altri sia obbligato di rispondergli di qualunque neozio ecc., lo diffidano e bandiscono dalla romana provincia, « et per « potestatem et populum fidelissimum urbevetanum » ordinano che sia bandito dalla città e dal distretto. Anche i beni mobili e immobili pubblicano e confiscano alla R. Ch. e al C. d'O., cassano e annullano ogni contratto dal tempo del commesso delitto, riservata sempre alla R. Ch. e agli Inquisitori d'imporre altra pena a suo luogo e tempo, « prout exegerit « protervas vel humilitas delinquentis ».

Lette es., assenti della Adelasia e detto Barto, presenti il ven. p. sig. Giacomo vescovo d'O., il signor Girardino « Longo » da Venezia Potestà di detta città, il sig. Buonaccorso giudice, maestro Ranieri « Somai » notaro, maestro Uguccione e maestro Lituardo notari di detti Inquisitori,

*Idem contro
Barto « Pe-
tri Saraceni ».*

Marco « Rainerii » da Procono, Angeluccio « Bonapressi » familiari loro e più altri testimoni.

Orbetano « Nicole » not.

Ivi, c. 12.

In marg.: « Satisfactum est C. »

CCCCXXXIV.

1268

giugno 20

I medesimi Inquisitori, poichè loro constava tanto per confessione di Giovanni « Claruvisi » cittadino orvietano, quanto per deposizione di testimoni che il predetto Giovanni fu credente d'eretici, ricettò in casa sua Bonamico, Gualdino, Benincasa e più altri paterini, ne udì le prediche, fe' riverenza ai medesimi, diè consiglio, sussidio e favore, a loro molte volte destinando elemosine, perciò « a tam gravibus culpis misericorditer temperantes », citatolo prima a udir la sentenza, lo giudicano essere stato credente, fautore e ricettatore di paterini e lo condannano all'infamia perpetua, all'interdizione, alla privazione degli onori e di ogni atto e della facoltà di restare e di succedere, a portare le solite croci sulle spalle e davanti il petto, e ne confiscano e pubblicano i beni alla R. Ch. e al C. d'O. fino alla somma di quattrocento lire di denari cortonesi minuti.

*Idem contro
Giovanni
« Claruvisi ».*

Letta es., assente detto Giovanni, presente il sig. Girardino « Longo » di Venezia Potestà della predetta città, il sig. Giovanni suo cavaliere, il sig. Bonaccorso giudice, i maestri Uguccione, Lituardo e Grazia notari di detti Inquisitori e più altri.

Orbetano detto not.

Ivi, c. 10.

In marg.: « Satisfactum est C. de duabus partibus etc. ».

CCCCXXXV.

1268

giugno 20

I medesimi Inquisitori, poichè costava loro tanto per confessione di Simone lanaio, nepote di Egidio « Seccadinari » cittadino orvietano, quanto per deposizione di testimoni, che il detto Simone fu credente d'eretici, e per dieci anni ricettò più volte in sua casa e in diversi tempi di giorno e di notte Josep da Viterbo, Benincasa « Serenelle », Benvenuto, Zaccheo, Jacomo fiorentino e altri molti eretici, ne udì le prediche, fe' loro riverenza, diè mangiare e bere e ministrò il necessario, intervenne alla consolazione di Alda sua madre, che per la imposizione delle mani di Gualdino e di Leonardello paterini fu in morte eretica consolata, non che in certa sua infermità egli stesso per imposizione delle mani di Josep e del compagno paterini si fece consolare, e con altri comunicando « prophanum corpus Josep dampnali heretici deposuit « de furcis et devotissime sepellivit », quantunque esso avendo giurato dire la verità, prima maliziosamente aveva negato tutte le predette cose che poi per varie e prudenti interrogazioni, da cui rimaneva convinto più pienamente confessò « attendentes seriem premissorum ac reprobe varietatis eius astutiam periurii et infamie macula non carentem », fattolo citare, detto Simone

*Idem contro Si-
mone lanaio-
lo.*

giudicano credente, fautore e ricettatore di paterini ed eretico consolato e lo condannano a perpetua infamia, all'interdizione, privazione d'onori, della facoltà di testare, della testimonianza e della successione « squalore etiam « carceris ipsum duximus macerandum ». Gli impongono di portare le solite croci: che nessuno sia obbligato rispondere a lui per qualunque affare e che i suoi beni sieno publicati e confiscati alla R. Ch. e al C. d' O.: che sieno nulli tutti i suoi contratti, e che la casa dove fu fatta la suddetta consolazione sia distrutta dalle fondamenta, riservato ecc.

Ivi, c. 13.

CCCCXXVI.

1268
giugno 20

I medesimi Inquisitori dichiarano come loro consti da pubblici documenti che Provenzano « Lupicini », la cui casa denigrò con orrende macchie « titulos generis gentis et patrie », contrasse la dottrina ereticale, come l'enormità de' suoi delitti si attesta dalle voci pubbliche: che « ad precon- « ceptam anelans malitiam consummandam, eum nonnullis credentibus « hereticorum nequitiie operariis complicibus suis, velut scuta fusilia et « squame cordis leviathan invicem se prementes, inquisitionis officium et « extirpationem pravitate heretice cupiens pro viribus impedire », violò la immunità del luogo di San Domenico, e contro frate Ruggiero, di buona memoria, allora inquisitore, e contro gli altri frati del suo ordine « ma- « nus violentas iniecit »; per la qual cosa dal detto inquisitore fu data sentenza di scomunica contro di lui, contro gli altri complici suoi e contro tutta la sua famiglia, come da pubblico documento: che quindi il detto Provenzano e più altri, per timore delle pene, invocarono la misericordia del detto inquisitore, inducendosi avanti a tutta la moltitudine del popolo a piedi scalzi, nudi fino alla camicia, portando correggie appese al collo: che poi dimentico della grazia conseguita e dopo avere abiurata l'eresia, si diè a ricettare in casa sua Benvenuto, Zaccheo e il suo compagno, Andrea « Castellane », Josep da Viterbo, eretici consolati: che ne udì le prediche sui loro errori contro la fede cattolica e i sacramenti ecclesiastici: che fè loro la riverenza, adorandoli secondo il rito, nonchè morì nell' errore, per la imposizione delle mani dei predetti Benvenuto, Zaccheo e compagno paterini, secondo la prava consuetudine detestabile degli eretici. Onde avuto consiglio dai savì e presa diligente deliberazione, e per quello che essi avevano veduto e conosciuto e che di sopra fu espresso, invocato il nome di Cristo, per l'autorità che rivestono in questa parte, giudicano il detto Provenzano, sebbene morto, essere stato credente di eretici, loro autore e ricettatore, nonchè eretico consolato, lo scomunicano in iscritto e condannano a perpetua infamia. Il corpo di lui o le ossa se potranno trovarsi ordinano siano disseppellite e date alle fiamme del rogo: i figli e nepoli di lui discendenti per linea fino alla seconda generazione privano di tutti gli onori temporali e pubblici uffici: confiscano e pubblicano tutti i beni mobili e immobili, diritti e azioni ovunque sieno da dividersi in denaro contante, secondo le costituzioni della sede apostolica, alla R. Ch. e

*Idem contro
Provenzano
« Lupicini ».*

al C. d' O. : cassano e annullano testamenti, legati, codicilli e altri contratti di vendita, donazione, permuta e di qualunque altro genere di obbligazione dei beni di lui, da lui o da altri fatti, dal tempo del commesso delitto a qualunque persona o luogo, riservata sempre alla R. Ch. a loro e agli altri inquisitori e successori loro la facoltà di aggiungere e di procedere contro i beni di esso e di provvedere ai nepoti di detto Provenzano e alle figlie di Ranuccio, che non sono macchiate d'eresia, coi beni predetti, come loro parrà meglio e più utile, senza prolazione di altra sentenza: la casa ancora ove fu fatta la imposizione di mano e detto Provenzano fu consolato dagli eretici ordinano si distrugga dalle fondamenta senza speranza di riedificazione, « ut sit de cetero receptaculum sordidum que fuit la-
« tibatulum perfidorum ».

Letta es., presente il signor Girardino « Longo » da Venezia Potestà d'O., il sig. Giovanni suo cavaliere, il sig. Bonaccorso giudice, Filippo « Riccumanni Parzale », maestro Uguccione, maestro Lituardo notaro degl' Inquisitori, maestro Raineri « Somai » notaro, l'abate dell' Abbazia di Monte Orvietano, Andreotto « d. Finite de Civita », Rasola e Orbetano buccinatori d'O. e più altri testimoni.

Orbetano detto.

Ivi, c. 13.

CCCCXXXVII.

1268

giugno 20

I medesimi Inquisitori fanno noto come loro consti per deposizione di testimoni degni di fede che Oddone « Casalotto » d'O. fu credente di errori ereticali, favori le prediche di Jacomo fiorentino, di Josep, di Benvenuto, di Zaccheo, di Gualdino, di Benincasa, di Nicola « de Casalveri » e di altri paterini, udì intorno ai loro errori, fe' loro riverenza, ne lodò la vita e la fede assertivamente, e diede consiglio ecc.: che quantunque citato avanti a fr. Giordano Inquisitore, e avendo giurato di dire la verità, dolosamente avesse negato ogni cosa, dicendo tuttavia che vide in Castellonchio, Josep, Guido « Jacobini » e più altri paterini, che li udiva predicare « quod ipsi erant in via salutis et « sunt boni homines et faciunt bonam vitam » ; e che in una certa casa parlò con Girardo e compagno suo paterini. Onde lo giudicano ecc. ecc. es., condannandolo alla scomunica, all' infamia, all' interdizione, alla privazione del testamento, della testimonianza, degli onori, di ogni atto ecc., a portare le solite croci, alla contisca dei beni fino a cencinquanta lire minute e usuali alla R. Ch. e al C. d' O. , cassando e annullando tutti i suoi contratti, riserbata facoltà di procedere contro i beni di lui senza prolazione d' altra sentenza.

Lette ecc., assenti i detti Simone e Oddone, presenti il sig. Girardino « Longo » di Venezia, Potestà d' O. , il sig. Giovanni suo cavaliere, il sig. Bonaccorso giudice, Filippo « Riccumanni Parzali », maestro Uguccione, maestro Lituardo, maestro Buonagrazia notari de' detti Inquisitori, maestro Ranieri « Somai » notaro, Rasola e Orbetano « buccinatoribus C. W. » e altri testimoni.

Orbetano « Nicole » not.

In marg.: « Satisfactum est C. ».

*Idem contro
Oddone « Ca-
salotto ».*

Ivi, c. 13.

CCCCXXXVIII.

1268

giugno 20

I medesimi Inquisitori, poichè loro consti per deposizione di testimoni e per confessione di donna Benvegnata sarta e della signora « Donnadellaltre » che essa Benvegnata moglie di Egidio « Seccadinari » e donna Greca madre di Pietro « Bonansigne » d' O. furono credenti, fautrici e ricettatrici di paterini ecc. ecc., nonchè detta Benvegnate intervenne alla consolazione di eretici, giudicano donna Greca, Benvegnata e Donnadellaltre credenti di paterini ecc. e le condannano a perpetua infamia, all'interdizione, al divieto di testare, di dare testimonianza e di succedere a eredità. Le condannano ancora a portare le solite croci e alla confisca e pubblicazione dei beni ecc. ecc.

Idem contro donna Benvegnata sarta, donna Greca e Donnadellaltre.

In marg.: « Satisfactum est pro donna Greca et pro Donnadellaltre ».

CCCCXXXIX.

1268

giugno 20

I medesimi Inquisitori, poichè constava loro da testimoni che Pietro di Guido « Becci, buccinator » fu credente di eretici, accolse in casa sua donna Ricca paterina, udì le prediche di Benincasa, di Serenella, di Benvenuto, di Zaccheo e compagni paterini, fe' loro riverenza secondo il rito, ne lodò la vita, la fede e la dottrina e con loro altrimenti comunicando diede ad essi consiglio e favore, lo fecero citare e ne ottennero giuramento secondo la forma dell' Inquisizione. Sotto il vincolo del qual giuramento disse che in Castellonechio parlò con più paterini e che là fu mandato più volte dal padre suo a portare pane, vino e pesci, e una volta udì quivi i moniti e le prediche di essi che predicavano: « quomodo ipsi erant boni et sancti » « homines et apostoli Dei et quod solum in eis erat salvatio, et quod » « omnes qui erant in fide romane Ecclesie non salvabantur, nisi solum qui » « faciunt vitam et tenent vitam patarenorum » : che fece riverenza secondo il rito; che ricevette mangiare e bere, che condusse Benvenuto, Zaccheo e il compagno paterini in più luoghi, nonchè Benvenuta eretica presso il castello di Gradoli e ricevette il prezzo di dette condotte. Onde lo giudicano eretico ecc., lo condannano all' interdizione, alla privazione degli onori, del testamento, delle testimonianze e della successione, e di più a portare le solite croci, a non esigere che altri risponda a lui, alla confisca dei beni fino a cento lire e alla nullità degli atti e finalmente gl' impongono di cessare dai mutui e di restituire le usure estorte dai debitori loro.

Idem contro Pietro di Guido «Becci »

Lette es., presenti le predette donne e il detto Petruccio, benchè citati da Giannuzzo nunzio dei detti Inquisitori, presenti i soliti (v. doc. preced.). Orbetano detto not.

Ivi, c. 16.

In marg.: « Satisfactum est C. ».

CCCCXL.

4268
luglio 2

I medesimi Inquisitori dichiarano quanto appresso: che essi come i loro antecessori avevano desiderato il ritorno alla Chiesa di Pietro « ol. Ildrìbandini Peri Longi », di Benedettuccio « Castellane », di Masseo « Cavardelli » e di Bonaparte « Ursi » di Castellonechio. Ma essi dopo aver abiurato l'eresia in mano di frate Giordano che fu già inquisitore, da cui furono corretti e puniti, ritornati nell'errore, Pietro detto ricettò Giacomo Lombardo e Pietro « olim Tadei » eretici consolati, dette loro mangiare e bere, ministrò il necessario, intervenne alla consolazione di Oddone fratello di Pietro medesimo, e tanto esso Pietro, quanto gli altri fecero la riverenza secondo il rito, udirono le prediche di Jacomo paterino e vi credettero, ed esso Bonaparte ricettò in casa sua, di giorno e di notte, il predetto Giacomo, ed ivi per la imposizione delle mani di lui fece consolare in morte la moglie sua Benvenuta, pagandolo per cotesta consolazione con dodici soldi minuti: Masseo poi accolse in casa sua la propria sorella chiamata Altagrazia, e Benedettuccio accolse la eretica Clara. Onde li giudicano tutti credenti, fautori e ricettatori di eretici e nelle cresie ricaduti, e tutti i loro beni confiscano e pubblicano alla R. Ch. e al C. d'O.

Letta es. presenti i predetti e avanti a Girardino Longo Potestà, al signor Giovanni suo cavaliere, al sig. Cittadino « Episcopi » giudice, ai messeri Uguccone e Lituardo notari dei predetti Inquisitori, a messer Grazia notaro e a più altri testimoni.

Orbetano detto.

In marg.: « Nichil ».

Idem contro Pietro del fu Aldobrandino « Peri Longi », Benedettuccio « Castellane », Masseo « Cavardelli » e Bonaparte « Ursi » da Castellonechio.

Ivi, c. 17.

CCCCXLI.

4268
luglio 20

I medesimi Inquisitori « cupientes... de medio fidelissimi urbevetani populi letiferam pestem pravitatis heretice radiceiter extirpare, ac Tostorum « malitiam et antiquatam duritiem errorum infamia non carentem, que nobilissimam civitatem, perversis moribus et calidis astutiis fedare et divertere « usque ad precipitium dignosebatur eandem », trovarono, « probabilibus argumentis », che Ranuccio figlio del nefando Cristoforo Tosti cittadino orvietano (« dudum a progenitoribus suis, tamquam virulentaprogenies et genimina viperarum dampnati erroris contrahentem nephariam disciplinam, ut « vipereum filium et colubrem tortuosum ») macchiato di eresie, il quale giurò alla presenza degli Inquisitori di non essere mai stato credente di eretici, e dopo ciò confessò di avere ricettato Stefano da Narni e il socio paterini, di aver con loro mangiato e bevuto « ut puer », di aver condotto Gianni « Tascam » e socio paterini, di averne udite le prediche e creduto ai loro errori e di essere stato in tale credenza per sei anni, nonchè di aver ricettato Gualdino e il suo compagno « in domo sua diruta propter peccatum hereseos etc. ». Oltre a ciò, nonostante che venisse assoluto dalla scomunica tornò a credere, ricettare, trattare gli eretici ecc. ecc. ;

Idem contro Ranuccio di Cristoforo « Tostiv ».

onde lo giudicano per eretico, condannandolo all' infamia, all' interdizionale e privazione d' onori ecc., a portare le solite croci, alla privazione del testamento, delle testimonianze, alla confisca dei beni ed alla nullità degli atti.

Letta es. presenti Girardino Lougo da Venezia, il signor Giovanni suo cavaliere, il sig. Bonaccorso giudice, i maestri Uguccione e Lituardo notari degl' Inquisitori, maestro Ranieri « Somai » ed altri testimoni.

Orbetano detto.

Ivi, c. 11.

CCCCXLII.

1268

luglio 26

I medesimi Inquisitori dichiarano che Bartolomeo « Rainutii Tosti » e Raniero suo fratello cittadini orvietani, citati per delitto di eresia a comparire personalmente davanti alla b. m. di frate Ruggero de' Predicatori già Inquisitori, nell' anno 1239, giurato di dire la verità, abiurando ogni eresia, per proprio giuramento asserirono che in nessun tempo crederono, ricetarono, udirono, riverirono o dettero sussidio, consiglio o favore a paterini: dopo di che tornarono avanti a detto Inquisitore, e Bartolomeo fu dolosamente confesso « quod credidit bonam esse vitam patarenorum, et vidit eos, quibus locutus est in pluribus locis, et dixit quod primo degeravit propter timorem Inquisitoris prefati ». Ma in verità Bartolomeo e Ranieri predetti « ad preconceptam » ecc. (v. sentenza 20 giugno contro Provenzano), violarono l' immunità del luogo di S. Domenico e Ranieri percosse a sangue il frate inquisitore medesimo, sicchè contro di lui e gli altri complici fu pubblicata la scomunica come consta per pubblico documento. E siccome dappoi trovarono, constando da deposizioni di testimoni, che i predetti Bartolomeo o Ranieri, nonchè donna Trota moglie di detto Bartolomeo, tinti di pece ereticale fin ab antico, contraenti dai progenitori la nefaria disciplina di dannabile uso cogli eretici, crederono, accolsero in casa propria, udirono le prediche, riverirono gli eretici, e la prefata Trota intervenne alla consolazione degli eretici, dando loro favore ecc., li fecero citare, e da Ranieri ricevettero il giuramento di stare ai mandati della Chiesa e della Inquisizione, ed egli maliziosamente negò tutte le predette cose, « datus in reprobum sensum et proprie salutis oblitus ». I prefati Bartolomeo e donna Trota poi furono contumaci. Onde, « ne tantum facinus etc. et ne de eorum contumacia gloriantur etc. » giudicano i predetti come credenti, fautori e complici di paterini, condannandoli alla scomunica e all' infamia, all' interdizione di sacramenti, della sepoltura, degli onori, uffici e di ogni atto, del testamento e delle testimonianze, e Bartolomeo e donna Trota come contumaci, li condannano di più al bando da tutta la Romana provincia e dagli altri luoghi soggetti alla Chiesa, e ordinano che per il Potestà e Popolo d' O. sieno fatti sbandire dalla città e suo distretto e a portare le solite croci. Vietano loro di esigere usure, e ordinando di restituirle ai creditori, e assolvono tutti i loro debitori. Confiscano tutti i beni, annullano e revocano tutti i loro contratti dal tempo del commesso delitto, riservato ecc.

Idem contro Bartolomeo e Ranieri di Rainuccio a Tosti ».

Letta es. assenti i predetti per contumacia e presenti il Potestà e il suo cavaliere es., il sig. Odorico Arciprete d' O. il sig. Buoneconte « Munaldi », il sig. Cittadino « Bertrami », MM. Grazia Uguccione e Lituardo notari de' detti Inquisitori, Rogeruccio « Gallici », Ruto « Guarente » e più altri testimoni.

Orbetano detto.

Ivi, c. 18.

CCCCXLIII.

1268

luglio 26

I medesimi Inquisitori dichiarano che il signor Giacomo « Arnaldi » fu credente di eretici, li favorì, ricettò nel palazzo suo Ricca e Benvenuta paterine e altri due eretici, ivi udì le prediche loro, li riverì, diè loro consiglio e favore e morì nell' errore inconfesso. Perciò dichiarano detto sig. Giacomo sebbene morto essere stato credente, fautore e ricettatore di paterini, ne condannano e scomunicano la memoria, confiscano tutti i suoi beni, annullano e revocano testamenti e contratti, riservato ecc.

Idem contro Giacomo « Arnaldi ».

In marg.: « Satisfactum est C. ».

CCCCXLIV.

1268

luglio 26

I medesimi Inquisitori dichiarano che Pietro « Rainutii Adilascie » detto Pietro Cocozza fu credente, fautore e ricettatore di Andrea « Castellane », di Benvenuto e di Zacheo, eretici, e di altri paterini, ne udì le prediche, fe' loro riverenza e dette consiglio, sussidio e favore, morì inconfesso nell' errore, quantunque citato avanti a frate Giordano Inquisitore negasse tutte le sopraddette cose. Perciò lo dichiarano morto eretico, lo condannano all' infamia, alla scomunica, alla confisca de' beni, alla revoca de' testamenti e contratti, riservato ecc.

Idem contro Pietro « Rainutii Adilascie ».

In marg.: « Satisfactum est C. ».

CCCCXLV.

1268

luglio 26

I medesimi Inquisitori dichiarano che donna Amata moglie del fu Martino « Guidutii » eretico credette all' eresie, ricettò in casa sua Ricca ed altri paterini, fe' loro riverenza, ne udì le prediche, ne lodò la vita e la fede, « quin immo perfidiam », aiutandoli e favorendoli ecc., quantunque citata e giurato di dire la verità negasse tutte le sopraddette cose. Perciò giudicala eretica, fautrice e ricettatrice, ecc. la condannano alla scomunica e all' infamia perpetua, all' interdizione de' sacramenti, della sepoltura, della testimonianza, del testamento e della successione ereditaria. La condannano ancora a portare le solite croci, alla confisca delle sue doti e de' suoi beni, e cassano e annullano tutti i suoi contratti, riservato ecc.

Idem contro Donna Amata moglie del fu Martino « Guidutii ».

Lette cs. assente donna Amata contumace e presenti tutti i medesimi dell'atto precedente.

Orbetano detto.

Ivi, c. 19.

In marg.: - Satisfactum est C. ».

CCCCXVI

1268
luglio 26

I medesimi Inquisitori dichiarano che Martino « Martini Guidutie » cittadino orvietano, la cui casa avea contratto la nefaria disciplina ereticale, come dalle voci pubbliche, dopo che nelle mani di frate Ruggero di b. m. Inquisitore avea giurato di stare ai precetti della Chiesa e sconfessata l'eresia ricettò in casa sua Luca da Castellonchio e Nicola da Casalveri eretici e ne udì le prediche ivi « et in exercitu Urbevetano super Tudertum ultima vice facto », prestò loro l'omaggio, diè mangiare, bere e il necessario, ne lodò la vita e la fede, diè loro elemosine, consiglio, sussidio e favore e finalmente morì nell'errore inconfesso. Perciò giudicano il detto Martino credente, fautore, ricettatore di paterini, lo scomunicano e condannano a perpetua infamia, pubblicano e confiscano tutti i suoi beni alla Chiesa e al C., cassano e annullano tutti i suoi contratti e ordinano la distruzione della casa posta nella regione di Santa Pace, « in detestationem prefati criminis in dampnatam memoriam et perpetuum anathema », riservata ecc.

*Idem contro
Martino
« Martini
Guidutie ».*

Letta cs. assente detto Martino e presenti i medesimi di cui sopra.

In marg.: - Satisfactum est C. ».

CCCCXVII.

1268
agosto 13

I medesimi Inquisitori dichiarano che Andriotto « filius nephandi Stradigotti Ricci, olim dudum a progenitoribus suis nephariam contrahens disciplinam... tanquam coluber tortuosus, paterni sceleris imitator » fu eretico di eretici, ricettò Nicola « de Casalveri » e il compagno paterini in casa sua di giorno e di notte, ne udì le prediche ecc., quantunque citato davanti ai medesimi e avendo giurato di dire la verità avesse negato tutto dapprima e poi dicesse d'aver veduto una volta certi paterini in Montacuto. Perciò citatolo alla loro presenza, lo giudicano eretico, lo scomunicano e condannano all'infamia, all'interdizione de' sacramenti, della sepoltura, degli uffici, degli atti, testimonianze, eredità e ne confiscano i beni e annullano tutti gli atti. Lo condannano anche a portare le solite croci.

*Idem contro
Andriotto di
Stradigotto
« Ricci ».*

Letta cs. presente il Potestà e il cavalier suo ridetti, l'arciprete Orvietano « Oderisi » e il signor Pietro « Munaldi ».

Ivi, c. 20.

CCCCXLVIII.

1868

agosto 13

I medesimi Inquisitori dichiarano di sapere da confessione di Cambio « Ricci Miscinelli » cittadino d'O. e da deposizioni di testimoni che il prefato Cambio era credente e fautore d'eretici, interveniva alle prediche di loro che dicevano « quod in eis erat salvatio et nemo nisi per eos salvari poterat etc. etc. », fattolo citare e preso da lui giuramento, egli negò tutto, ma poi confessò di essere stato due volte in casa di Stradigotto pellicciaio a parlare e ad ascoltare le prediche degli eretici e fe' loro la riverenza « et caritas cum eisdem, justa pravam consuetudinem eorundem », fe' loro elemosine e li credette uomini buoni e santi. Perciò scioltolo dal vincolo della scomunica, lo condannano all'infamia, gli vietano di dare a interesse e confiscano i suoi beni fino a mille dugento lire di denari minuti. Gl'impongono ancora di visitare « limina beati Jacobi de Gallitia infra unum annum ». Lo privano di tutti gli onori e pubblici uffici, riservato ecc.

Idem contro Cambio « Ricci Miscinelli ».

CCCCXLIX.

1268

agosto 13

I medesimi Inquisitori dichiarano che donna Stefania figlia di Amedeo « Lupicini » moglie del fu Paganuccio chiamata davanti a loro ricusò di comparire: che detta donna credette, favori, ricettò in casa sua Benincasa, Trincallolio e Petruccio del regno, paterini, ne udì le prediche ed intervenne alla consolazione di Pacifica, dette limosine, aiuto, favore, ecc., perciò la scomunicano, la sbandiscono da O., da tutta la provincia romana, se fra tre giorni non venisse avanti a loro per ubbidirne i precetti. La condannano ancora a portare le solite croci, all'interdizione de' sacramenti e della sepoltura, alla confisca de' beni e alla nullità degli atti, riservato ecc.

Idem contro donna Stefania d'Amedeo « Lupicini ».

In marg.: Satisfactum est C. ».

CCCCCL.

1268

agosto 13

I medesimi Inquisitori dichiarano che donna Pacifica madre del fu Paganuccio credente di eretici, accolse nella casa sua nuova, posta nella regione di Sant' Angelo, Benincasa, Trincallolio e Petruccio del Regno, paterini, ne udì le prediche e i moniti e per la imposizione delle mani dei detti Benincasa e Petruccio si fece consolare e morì confessa, perciò ne condannano la memoria e la scomunicano, pubblicano le doti e i suoi beni e ordinano la distruzione della casa, annullando testamenti e contratti, riservato ecc.

Idem contro donna Pacifica.

Letto es. assenti detto Cambio e donna Stefania contumaci, presenti quei di sopra e di più « Spalia » de Amelia e Giacomo da San Geminiano famigliari de' detti Inquisitori

Orbetano detto.

Ivi, c. 21.

In marg.: « Satisfactum ».

CCCCLI.

1268
agosto 13

I medesimi Inquisitori dichiarano che Domenico « Jannis Pulcini » e Amata sua moglie cittadini orvietani citati avanti a frate Ruggero di b. m. Inquisitore nell'anno 1239, giurato di dire la verità, Domenico confessò di essere stato credente e aver udite le prediche de' paterini, la cui predicazione piacutagli, credeva la vita loro santa. E dappoi avendo trovato, nonostante l'abiura fatta nelle mani del predetto Ruggero, che ricettarono Benincasa, Trincallolio, Gualdino da Viterbo, Nicola da Casalveri ed altri molti eretici che ne udirono le prediche, che fecero consolare il figlio di detto Domenico per imposizione di mani di Gualdino e Salvi suo compagno paterini, presente a detta Amata in casa propria; perciò fatto citare il detto Domenico ed esso non essendo comparso, lo condannano alla scomunica e all'infamia, all'interdizione de' sacramenti, della sepoltura, degli onori, uffici, testimonianze ecc., lo sbandiscono da tutta la provincia romana e ordinano che sia fatto sbandire dalla C. d'O. suo distretto per il Potestà e popolo d'O., pubblicano e confiscano i beni suoi e la dote di donna Amata, ordinano la distruzione della casa e annullano tutti i loro contratti, riservato ecc.

Idem contro Domenico « Jannis Pulcini ».

CCCCLII.

1268
agosto 13

I medesimi Inquisitori dichiarano che donna Aldobrandesca figlia del fu Giacomo « Philippi » fu credente e fautrice di paterini, ne udì le prediche, li adorò ecc., quantunque citata negasse tutto e dicesse che a tempo della sua fanciullezza vide in casa di detto suo padre Oddone del Regno e Matteo suo compagno paterini ecc.; perciò la condannano alla scomunica e all'interdizione de' sacramenti e della sepoltura, nonchè a portare le solite croci.

Idem contro donna Aldobrandesca del fu Giacomo « Philippi ».

CCCCLIII.

1268
agosto 13

I medesimi Inquisitori dichiarano che Barto « Accomandi » e Clarovisa sua moglie erano credenti di eretici, ricettatori di Benincasa, di Trincallolio, di Gualdino, di Nicola e di più altri eretici e che morirono inconfessi nell'errore, condannano perciò la loro memoria e li scomunicano, confiscando tutti i beni e annullando testamenti e contratti.

Idem contro Barto « Accomandi », e la sua moglie.

Lette es. assenti Domenico e Aldobrandesca e presenti i soliti es. Orbetano detto.

Ivi, c. 22.

CCCCLIV.

1268
agosto 13

I medesimi Inquisitori dichiarano di sapere per confessione di Gezio « Teodorici » nepote del fu Stradigotto pellicciaio che fosse credente, ricettatore di eretici, di cui udì le prediche fe' loro la riverenza, intervenne alla consolazione e li menò in più luoghi, perciò lo condannano

Idem contro Gezio « Teodorici ».

all' infamia perpetua, all' interdizione degli onori, degli uffici, a portare le solite croci: gli vietano di dare ad interesse e ne pubblicano i beni.

Letta es. assente detto Gezio contumace e presenti i soliti.

Orbetano detto.

Ivi, c. 23.

In marg.: « Satisfactum ».

CCCCLV.

1268

settembre 7

Frate Bartolomeo d'Amelia dichiara che Amedeo « Lupicini » cittadino orvietano fu credente, fautore e ricettatore di Giuseppe da Viterbo, di Andrea « Castellane » paterini, che ne udì le prediche, li adorò, diè loro mangiare e bere, li favori e finalmente che morì nell' errore. Perciò ne condanna la memoria e lo denuncia scomunicato, confisca i suoi beni per millecinquecento lire di denari cortonesi di moneta usuale, cassa e annulla testamenti e contratti.

Idem contro Amedeo Lupicini ».

CCCCLVI.

1268

settembre 7

Il medesimo Inquisitore dichiara di sapere da Benvenuta della contrada del Pozzo e da altri che detta donna credesse, favorisse, ricettasse, adrasse eretici ecc., onde fattala citare e preso da lei giuramento, la medesima confessò di essere stata credente di eretici per 25 anni; perciò la dichiara eretica e la condanna a perpetua infamia, pubblica e confisca la sua dote e tutti i suoi beni, ne annulla i contratti e la condanna a portare le solite croci.

In marg.: « Satisfactum est C. ».

CCCCLVII.

1268

settembre 7

Il medesimo Inquisitore dichiara che Niccola « Melani » e Mattea sua moglie, figlia del fu Barto « Accomandi » credenti e fautori d'eretici, udirono le prediche di Nicola da Casalveri e del suo compagno paterini e che poi il detto Nicola morì nell' errore. Fatta poi citare detta Mattea ricusò di comparire, perciò condanna la memoria dell' uno e dell' altra a perpetua infamia, confisca i loro beni e le doti fino a duecento lire, revoca i testamenti e contratti e interdice a detta Mattea i sacramenti e la sepoltura, la condanna ancora e la priva di testamento, di testimonianza e d' eredità e la bandisce da O. e suo distretto e da tutta la provincia romana, riservata ecc.

Idem contro Niccola » e Melani » la sua moglie.

Lette es. presenti i detti Potestà e cavaliere e il signor Conte giudice, Giacomo « Boniobannis » rettori del popolo d' O., il signor Cittadino « Episcopi » giudice e i maestri Bonagrazia di Amelia e Ugucione da Viterbo notari di detto Inquisitore.

Orbetano detto.

Ivi, c. 23.

CCCCLVIII.

1268
settembre 7

Il medesimo Inquisitore dichiara che Amato senese abitante in O. credente, ricettatore, aiutatore e adoratore di eretici, costituito in presenza di detto Inquisitore e dato il giuramento, disse che a suggestione e prece di Stradigotto pellicciaio nella casa dove abitava ricettò Leonardello e il suo compagno paterini, ne udì le prediche e fe' loro la riverenza, istruito da Stradigotto prefato. Onde lo condannano a perpetua infamia, e « tam « diu squalore carceris macerandum iudicamus eundem, quam diu secum « per nos vel alios Inquisitores, iuxta sue conversionis et vite merita, fuerit « misericorditer dispensatum ».

Idem contro Amato da Siena.

In marg.: « Nichil ».

CCCCLIX.

1268
settembre 7

Il medesimo Inquisitore dichiara che Blanco pellicciaio cittadino orvietano, credente ecc. di eretici, citato e dato il giuramento, disse di non avere mai creduto all'eresia, nè aver fatto riverenza a paterini, di avere però condotto in più luoghi, a richiesta di Stradigotto pellicciaio, Nicola « de Casalveri » e il compagno, d'aver udito i moniti di Jacomo Fiorentino paterino sulla vita de' paterini, e presso Castellonchio portò da parte di Stradigotto agli eretici « unum piscem sapilitum ». Perciò condannato e scomunicato, lo condanna a portare le solite croci e all'interdizione degli onori e degli uffici.

Idem contro Blanco pellicciaio.

Lo troviamo con Stradigotto da Siena, presenti ambedue al testamento di Ranieri « Fumi » il 1 luglio 1253 (Lib. donaz. I, *ad an.*).

CCCCLX.

1268
settembre 7

Il medesimo Inquisitore dichiara che donna Verde Novella moglie di Raniero « Sanis Albare » non già chiamata, nè citata, ma volontariamente acceduta alla presenza di frate Benvenuto da O., Inquisitore, fu confessa che a petizione e prece di donna Diambra già sua familiare fece venire in casa sua due paterini per consolazione di detta Diambra allora inferma. I quali consolarono quella donna « sub solario domus viri sui »: ricettò in casa Ricca paterina per una notte e ne udì i moniti, mandò agli eretici pane e vino, ma in niun tempo li credette, adorò, nè partecipò seco loro, onde da detta Verde Novella frate Benvenuto ricevette giuramento di stare ai mandati della Chiesa, di papa Clemente IV e di Giovanni diacono Cardinale di San Nicola in Carcere Tulliano e degli Inquisitori; quindi l'assolvette dalla scomunica in cui era incorsa, riservato ecc. Il detto frate Bartolomeo poi « ac tendentes seriem premissorum et ipsius varietatis astutiam « periurii et infamie macula non earentem, quia nonnulla negavit que « sunt probata legitime contra eam », la giudica credente, faultrice e riceltrice di eretici e ordina la distruzione della casa con tutte le sue appendici, riservato ecc.

Idem contro donna Verde Novella.

CCCCLXI.

1268

settembre 7

Il medesimo Inquisitore dichiara che donna Bernardina, moglie del fu Giovanni « Marini », credente, fautrice e ricettatrice di Gualdino e di Giovanni suo compagno paterino nella casa sua posta nella contrada di San Giovanni presso la via e gli altri suoi confini, ndi ivi le prediche degli eretici, li adorò e da loro fe' consolare Ranuccetto suo figlio e che morirono ambedue consolati. Perciò sebbene morti li denuncia scomunicati, ne condanna la memoria a perpetua infamia, ordina la distruzione della casa, la confisca dei beni e la revoca de' testamenti e contratti.

*Idem contro
donna Ber-
nardina.*

Lette es. presentì i medesimi.

Orbetano detto.

Ivi, c. 24.

CCCCLXII.

1268

settembre 7

Il medesimo Inquisitore fa noto che Matteuccio figlio del fu Enrico « Martini Guidutie » incorso in eresia, quantunque fosse nel proposito dell'inquisitore di richiamarlo alla fede, « tamquam paterni sceleris imitator », citatolo e avendo prestato giuramento, disse di non aver mai creduto, favorito, ricettato, adorato, udito, veduto e conosciuto alcuno eretico. Ma perchè al medesimo Inquisitore constava da deposizioni di più testimoni che detto Matteuccio e Bartuccio suo fratello, figli del fu Enrico, erano credenti ecc. e di più Bartuccio morì inconfesso nell'errore, perciò dichiarano l'uno e l'altro eretici, li scomunicano e condannano a perpetua infamia, privando Matteuccio del beneficio « proclamationis et appellationis », de'sacramenti e della sepoltura, degli onori, uffici e di ogni legittimo atto, di testamento e di testimonianze. L'obbligano a portare le solite croci, pubblicano e confiscano tutti i beni di ambedue, annullando testamenti e contratti ecc.

*Idem contro
Matteuccio
del fu Enri-
co « Martini
Guidutie ».*

Letta es. presentì i medesimi di cui sopra.

Orbetano detto.

Ivi, c. 25.

CCCCLXIII.

1268

settembre 28

Fr. Benvenuto d'O. e fr. Bartolomeo d'Amelia de' Minori Inquisitori ecc. dichiarano di sapere da testimoni degni di fede che donna Verdefontana, moglie del fu Vivieno « Blasii » da Todi era credente d'eretici, ne ndi le prediche e li adorò, ricettò in sua casa Andrea, Ricco e gli altri paterini, e con altri comunicando diè loro consiglio, sussidio e favore. Citata e lungamente aspettata, finalmente comparsa avanti ai medesimi Inquisitori e giurato dire la verità, negò tutto. Onde, « ut sic dampnabilis iniquitas « sit mentita et penam debitam mendacium non evadat, ne tantum faci-
« nus remaneat impunitum, quod elamat vindictam in aures domini ultio-
« num, et ne de sua contumacia glorietur, quia nil prodesset obedientia
« humilibus, si contemptus contumacibus non obsesset », la scomunicano e condannano ecc. (v. docum. preced.).

*Idem contro
Verdefonta-
na.*

CCCCLXIV.

1268
settembre 28.

I medesimi Inquisitori dichiarano di sapere anche per confessione propria di donna Verderosa moglie del fu Guidetto « ol. d. Guidonis » da Gradoli, che detta donna Verderosa, credente e fautrice d'eretici, ricettò più volte Gualdino da Viterbo, Benincasa « Serenelle », Jacomo fiorentino, Janne « Robba, episcopum patariorum », Marsilia del Regno e più altri paterini e paterine, ne udì le prediche contro gli articoli della fede e gli ecclesiastici sacramenti, li adorò e somministrò loro mangiare, bere e il necessario, e in altri modi comunicandoci, diè consiglio, favore ecc. Onde la giudicano e condannano ecc., interdicensole la proclamazione e l'appello, tutti gli atti, testamento, testimonianze e successione. La condannano a portare le solite croci, « et tam diu squalore carceris ipsam... » macerandum, vita sibi solummodo de misericordia reservata, donec secum « per R. E. aut per nos vel alios Inquisitores, iuxta sue conversionis et « vite merita, fuerit misericorditer dispensatam » e di più alla confisca dei beni e alla revoca di tutti i contratti, riservato ecc.

*Idem contro
donna Ver-
derosa.*

Lette es. presente detta Verdefontana, Verderosa assente, alla presenza del Potestà e cavaliere ridetti, de' signori Cittadino « Bertami », Cittadino « Episcopi », Ugolino giudice e dei mm. Grazia e Lituardo notari degli Inquisitori.

Orbetano detto.

lvi, c. 25.

CCCCLXV.

1268
settembre 28

I medesimi Inquisitori dichiarano di sapere da testimoni che donna Benamata, moglie del fu Benvenuto « Pepi », credente, fautrice, ricettatrice d'eretici, ne udì le prediche, li adorò ecc., e citata e preso da lei giuramento, la medesima confessò che già erano 18 o 16 anni che essa vide Rosso da Viterbo e il suo compagno paterini in casa di detto suo marito, i quali esso marito ricettò, che udì le prediche, li adorò, somministrò il vitto, credè ai loro errori per lo spazio di sei anni, « et per eos « credebat salvarum quantum in hore, set in corde non ». Onde la dichiararono e condannano ecc., privandola del beneficio di proclamazione e di appello, obbligandola alle solite croci, alla confisca dei beni e alla revoca de' contratti.

*Idem contro
donna Bena-
mata.*

CCCCLXVI.

1268
settembre 28

I medesimi Inquisitori dichiararono di sapere anche per propria confessione di donna Imilga, figlia « ol. Ardizonis » d'O. venuta alla loro presenza e non citata, che essa Imilga fu credente, fautrice ecc., commendò e lodò i paterini e la loro vita, dando consiglio e favore. E la condannano ecc., privandola del solito beneficio, del testamento e delle testimonianze, a portare le solite croci, alla confisca dei beni, cassando e annullando tutti i suoi contratti, riservato ecc.

*Idem contro
donna Imil-
ga del fu Ar-
dizione.*

CCCCLXVII.

1268

settembre 28

I medesimi Inquisitori dichiarano che donna Camera moglie del fu Rannuccio « de Arari », credente e faultrice d'eretici, ricettò in casa sua Ricca eretica e altri paterini, udì le prediche di detta donna, diè elemosine agli eretici, lodandoli e commendandoli. Citata, e spirato il termine assegnatole per comparire, mandatole nno, perchè adduceva pretesto d'impedimento corporale, confessò d'aver veduto Guido « Jacobi » e Guido Rosso paterini in casa di Rannuccio figlio suo, di cui udì le prediche contro gli articoli di fede e i sacramenti, e vide altri eretici e ne udì le prediche, e a Guido e al suo compagno dette mangiare e bere per ordine di detto suo figliuolo, ricettò in casa di suo figlio stesso Ricca paterina, ne udì le prediche e dielle elemosine. « Unde ne de eius contumacia lucrum portet, set pena-
« liter doleat de commissis », la condannano es. (v. docum. preced.).

Lette es. presenti i soliti, più Rasela ed Orbetano baccinatori del C. Orbetano detto.

*Idem contro
donna Ca-
mera.*

Ivi, c. 26.

CCCCLXVIII.

1268

settembre 28

I medesimi Inquisitori dichiarano che costando loro, tanto per confessione stessa di Ingilberto mercante, che fu cittadino orvietano, quanto da deposizioni di più testimoni, esser egli credente e fautore d'eretici ecc., essendo egli stesso in punto di morte, richiesti, lo assolsero dalla scomunica in cui era incorso, riservatisi la facoltà di procedere sopra i suoi beni. Perciò lo giudicano ecc. e condannano, sebbene defunto, a perpetua infamia, « et ut memoria eius in filios et nepotes ipsius continuo merore tabetescat », ne confiscano tutti i beni, cassano e annullano tutti i suoi contratti.

Letta es. presenti i soliti.

Orbetano detto.

*Idem contro In-
gilberto mer-
cante.*

Ivi, c. 27.

In marg. : « Satisfactum ».

CCCCLXIX.

1268

ottobre 21

Fr. Benvenuto d'O. de' Minori, Inquisitore, dichiara di sapere da testimoni che Ranieri « Zamfronginus » che fu cittadino d'O. era stato credente e fautore d'eretici ecc. e morì nell'errore, perciò lo giudica e condanna per eretico, ne confisca i beni e annulla tutti i suoi contratti ecc.

*Idem contro Ra-
nieri « Zam-
fronginus ».*

CCCCLXX.

1268

ottobre 21

Il medesimo Inquisitore dichiara di sapere tanto per confessione propria di Petroccio « Ricci Miscinelli », quanto per deposizione di testimoni, che lo stesso Petroccio favorì, adorò gli eretici, ne udì le prediche, mandò loro elemosine e in altri modi comunicandovi, « cum nonnullis creden-
« tibus hereticorum complicitibus suis nequie operariis, datus in reprobum

*Idem contro Pe-
troccio « Ricci
Miscinelli ».*

« sensum, contra nos et Ordinem nostrum machinationes perfidas machi-
 « naverit, mortem nostram cominando amaram », quantunque egli citato
 sulle predette cose, dato giuramento e cauzioni, secondo la forma dell'inqui-
 sizione, a frate Bartolomeo coinqvisitore, fosse stato assoluto dalla scomunica
 in cui era incorso, riservata piena potestà di imporgli e di ingiungergli una
 penitenza salutare. Ora perciò giudicarlo e condannarlo a perpetua infam-
 ia, all'interdizione della proclamazione e dell'appello, alla perdita di onori,
 dignità temporali e di uffici pubblici, privato del diritto di testamento e
 delle testimonianze, ordina al detto Inquisitore che in luogo delle solite
 croci, « agendo misericorditer cum eodem, infra annum debeat transfretare
 « ibidem propriis expensis... in subsidium terre sancte; hinc ad mensem, de
 « consilio dioecisani vel Guardiani fratrum Minorum, centum pauperes
 induat indigentes... et X solidos valeat quolibet indumentum; post red-
 « ditum terre sancte Rome duas faciat quarentanas, secuturus stationes
 « per Romanos Pontifices institutas, de visitationibus supradictis secum
 « testimoniales licteras deferendo. Jciunet VJ feria toto tempore vite sue,
 « et alla ieiunia servet per R. E. instituta; dicat inter diem et noctem XXV
 « pater noster et totidem avemaria. Et si sibi mortis articulus immineret,
 « volumus, de consilio dioecisani seu Guardiani fratrum Minorum, circa
 « eum fidelem custodiam adhiberi, alioquin careat Ecclesiastica sepultura,
 « et cetera omnia servet que per Inquisitores credentibus hereticorum
 « penaliter iniunguntur ». Gli vieta di dare a interesse, e proscioglie i suoi
 debitori. Riserbato ecc.

Lette cs. presente il signor Pietro giudice del Potestà, il signor Matteo
 « Cittadini » giudice, Ranieri « d. Ugolini », « donno Nicolao Abbate Montis
 Orbetani », i mm. Uguccione da Viterbo, Lituardo « de Tuscana », notari
 di detto Inquisitore, m. Ranieri « Somajj », m. Andriotto notaro figlio del
 fu Buongiovanni, Nuto « Guarente » e più altri.

Orbetano detto.

Ivi, c. 29.

CCCCLXXI.

1268

ottobre 24

Il medesimo Inquisitore dichiara di sapere da deposizioni di testimoni
 che Accomanno » Prefecti », cittadino orvietano, favorisse eretici; perciò
 fattolo chiamare e preso da lui giuramento, ma negando egli ogni cosa, lo
 condanna e lo scomunica, interdicensogli la proclamazione e l'appello, i
 sacramenti e la sepultura, gli onori e gli uffici, il testamento e la testi-
 monianza; lo condanna ancora a portare le solite croci, ne confisca tutti
 i beni e ne annulla tutti i contratti.

*Idem contro
 Accomanno
 « Prefecti ».*

Ivi, c. 30.

CCCCLXXII.

1268

ottobre 24

Il medesimo Inquisitore dichiara di sapere per deposizioni di testimoni
 che donna Bonadimane, moglie del fu Accitante, suocero del fu Pietro Fer-
 raloca, fu credente di eretici ecc. ecc. e morì inconfessa nell'errore; perciò
 dichiaratala fautrice e amatrice di paterini ne condanna la memoria e la

*Idem contro
 donna Bona-
 dimane.*

scomunica, confiscandone tutti i beni e annullando i contratti, riservato ecc.
Lette es. presenti i medesimi (v. doc. preced.).
Orbetano detto.

Ivi, c. 30.

CCCLXXIII.

1268

ottobre 24

Il medesimo Inquisitore dichiara di sapere da deposizioni di testimoni che donna Vianese, moglie di Giovanni « Clarovisi », credente di eretici, ricettò in casa sua Ricca, Bevenuto, Zaccheo e il suo compagno paterini ecc., e fattala citare e ricevuto da lei il giuramento, essa disse di aver veduto due paterini in casa di suo marito da lui ricevuti, ne udì le prediche e diè loro mangiare, bere e il necessario, ma disse tuttavia di non essere mai stata credente d'eresie. Perciò la condannano a perpetua infamia, alla solita interdizione, finchè « sui reatus plenius expresserit veritatem »: la condannano ancora a portare le solite croci e alla confisca dei beni.

*Idem contro
donna Vianese.*

Letta cs. presenti i soliti.

CCCLXXIV.

1269

gennaio 22

Il medesimo Inquisitore fa noto, « quod toto zelantes affectu nobilissimi « mam Urbevetanam Civitatem purgare radiciter omni macula heretice « pravitatis etc. », aveva fatto citare Domenico « Petri Rosse, sub ovina « pelle, ut ipocritam, in detrimentum sue salutis gerentem lupinam », il quale comparando personalmente avanti all'Inquisitore confessò di aver veduto e conosciuto Gualdino.... e Magalotte e i loro compagni paterini, di averne udito in più luoghi i moniti e le prediche e d'aver condotto Giacomo... e il suo compagno eretici, comunicando con loro in Castellonchio, ecc. come dalla sua confessione; perciò « actendentes quod honestati sanctissimi « ordinis penitentium a beato Francisco patre nostro conditi derogatur « infamia eiusdem, si aliquis heretica labe respersus dictorum fratrum « habitum sane portet et eorundem privilegio gaudeat libertatis », priva de' pubblici uffici il detto Domenico e dell'abito dell'ordine de' Penitenti e di ogni immunità di detto ordine, scacciandolo dal consorzio degli altri frati a detestazione del detto delitto e a perpetua infamia. In pena poi gl'impone di portare le solite croci; di vestire venticinque poverelli nello spazio di un mese, da spendere quaranta soldi per veste; di fare a Roma una quarantena seguendo le stazioni istituite dai romani pontefici; di digiunare la sesta feria per tutto il tempo della sua vita e di osservare gli altri digiuni comandati dalla Chiesa, di modo che nella sesta feria e nelle viglie maggiori non mangi di cotto altro che pane; di recitare fra giorno e notte cinquanta Pater noster e Ave Marie; di confessarsi tre volte all'anno ad un confessore dell'ordine de' Minori quale egli crederà di scegliersi e di fare tutte le altre cose che dagl'Inquisitori s'ingiungono ai credenti di eresia, riservato ecc.

*Idem contro
Domenico
« Petri Rosse ».*

CCCCLXXV.

1269
gennaio 22

Il medesimo dichiara di sapere anche per confessione propria di Lotto figlio di Guglielmo « Surdi » fattagli spontaneamente, che per lo spazio di due anni credette, favorì gli eretici, vide e conobbe Andrea « Castellane », Oddone da Viterbo, Marsilio del Regno colla sua compagna e più altri eretici consolati, coi quali amichevolmente parlò, ne udì le prediche in più luoghi, li adorò, mangiò e bevve con essi, da loro ricevette il pane, « quem heretici benedictum appellant » ecc.; perciò lo giudica credente, fautore e complice di paterini e lo condanna alla privazione di tutti gli atti legittimi, onori e pubblici uffizi della città, all' interdizione della proclamazione e dell' appello, a portare le solite croci, a digiunare la sesta feria per tutta la sua vita, a recitare venticinque Pater e Ave al giorno, in tutte le solennità e giorni domenicali intervenire ai divini uffizi, « cum civitati urbevetane fuerit « remissum apostolicum interdictum », finalmente a confessarsi ogni quattro mesi e ad osservare tutte le altre cose comuni agli altri credenti di eretici, riservato ecc.

*Idem contro
Lotto di
Guglielmo
« Surdi ».*

Lette es. presente detto Domenico e assente Lotto, davanti a Gianni « Centio » Potestà d' O., al signor Roberto suo cavaliere, al signor Guido « Nero » Capitano della Città, al signor Bongiovanni giudice e a maestro Uguccione da Viterbo, a Lituardo notaro di detto Inquisitore, a Raniero « Somai », ad Andreotto « Boniobannis » not. e a Francesco « Ugonis ».

Orbetano detto.

Ivi, c. 32.

L' interdetto che è qui rammentato, forse pesava sulla città compresa fra quelle che furono scomunicate per cagione di Corradino. La parte filippesca si era levata cogli ainti dei ghibellini di Pisa, di Siena e di Arezzo e aveva occupato Acquapendente. Il documento che riportiamo più innanzi, del 20 agosto 1269, ci spiega che in O. non si viveva in pace. I Cardinali che colà risiedevano avevano bisogno della cavalleria di Perugia frettolosamente raccolta per andare contro gli Orvietani. Ma se una sollevazione ci fu, dovette essero presto domata, perchè nel maggio di quell'anno 1269 il re Carlo d'Anjou, favorito dai Monaldeschi, era in O., da cui datò il 30 maggio la sua lettera ai Conti, Marchesi, Consoli ecc., esortando tutti ad aiutare calorosamente l' opera degli Inquisitori. Fra gli eretici, del resto, che stavano nel regno di Napoli, non mancavano orvietani, come n' è prova il ricordo fatto da re Carlo di Benvenuto e Migliorata Malycu di Acquapendente, nel diploma dato a Lucera durante l'assedio, il 20 agosto 1269.

CCCCLXXVI.

1269
gennaio 22

Il medesimo Inquisitore dichiara di sapere da testimoni degni di fede che Tafura figlia di Cristoforo « Tosti » credè alle eresie, favorì, udì in casa di suo padre e adorò eretici: citatala e preso da lei il giuramento, avendo negato ogni cosa, la giudica credente, fautrice e complice di eretici, la scomunica e condanna all' infamia e alle solito interdizioni, a portare le solite croci e alla confisca de' beni, riservato ecc.

*Idem contro
Tafura di
Cristoforo
« Tosti ».*

Ivi, c. 33.

CCCLXXVII.

1269
gennaio 22

Il medesimo Inquisitore dichiara constargli da deposizioni di testimoni degni di fede, che Guglielmo e Giovanni, figli del fu Vincenzo « Blasii » da Todi, discendendo da casa eretica, favorivano e ricettavano Matteo da Narni e socio paterini; che perciò fattili citare e preso da loro giuramento, essi negarono ogni cosa, perciò giudicatili come credenti, fautori e complici di eretici, li condanna a perpetua infamia e li scomunica colle solite interdizioni, colle solite croci e colla pubblicazione de' beni, annullando tutti i loro contratti, riservato ecc.

*Idem contro
Guglielmo e
Giovanni
del fu Vicien-
no « Blasii ».*

Ivi, c. 33.

CCCLXXVIII.

1269
gennaio 22

Il medesimo Inquisitore dichiara constargli di Ranieri « Stephani » fabbro che fosse credente di eretici, li favorisse e udisse le prediche e i moniti di Benvenuto, di Zacchco, di Nicola da Casalveri e di Salvi paterini e che fosse morto nell'errore; perciò ne condanna la memoria, lo scomunica, ne confisca i beni e ne revoca e annulla i testamenti e i contratti. Se poi si trovasse il corpo suo o le ossa, ordina siano disseppellite e date al fuoco e tutti i suoi figli e nepoti discendenti per linea privati degli uffici pubblici.

*Idem contro Ra-
nieri « Ste-
phani ».*

Ivi, c. 34.

CCCLXXIX.

1269
gennaio 22

Il medesimo Inquisitore sapendo per confessione di donna Bellaprata moglie di Guiscardo e per confessione di donna Grana moglie di Federico che ambedue loro furono credenti di eretici, che ricevettero in casa Gualdino e Benincasa Trincalloio e più altri paterini di cui udirono le prediche e i moniti ivi ed altrove, li adorarono e ministrarono loro il necessario, le condanna come credenti, fautrici e ricettatrici di paterini, a portare le solite croci, alla confisca de' beni, cassando e annullando tutti i loro contratti, riservato ecc.

*Idem contro
donna Bel-
laprata.*

Lette cs. presenti i soliti.

Orbetano detto.

Ivi, c. 34.

CCCLXXX.

1269
gennaio 12

Convocato il Consiglio Generale e Speciale della città d' O. , i Consoli delle arti e delle società, a suon di campane e di trombe per i banditori del C. , d' ordine dei signori Buoneconte « Munaldi » e Simeone « d. Ranerii » rettori della città, nel palazzo del C. , secondo il solito, i rettori per autorità del Consiglio e il Consiglio stesso, nessuno contrario, nominano il sig. Pietro « Balde » sindaco del C. d' O. a ricevere a mutuo pel C. da Jacomo Rosso Console de' Giudici e Notari, da Barto « Mariani » Console de' Mercanti, da Pepo « Sinibaldi » Console « Albasariorum », da Barto « Lamberti », Console de' Merciai, da Guido « Bonefacti » Console de' Pel-

*Mutuo per pa-
gare Goffre-
do « de Bel-
monte ».*

Nel palazzo del
C.

licciai, da Buonaccorso « Guidonis Consis » Console de' Procaccianti la somma di lire 626 di b. d. lucchesi e pisani di piccola moneta per darli alla famiglia del sig. Goffredo « de Belmonte », o a cui detto Goffredo vorrà per ammenda della rubberia che gli fu fatta nell'Alfina.

In O. nel palazzo del C. presenti Barone notaro, Matteo « Salvatici » e Federico « Massei » not.

Rinaldo « Bonicomitis » not.

Ivi, De Bus
c. 49.

CCCCXXXI.

1269

giugno 18

Nel Consiglio di
Perugia.

Approvazione dell'arbitraggio fra i CC. d'O. e di Perugia per tutte le questioni che erano fra loro, con che s'intenda che gli Orvietani vengano in Perugia per ricevere giustizia in questioni con Perugini, e così viceversa, i Perugini in O., eccettuata le questioni sorte nella Città di Chiusi e in Castel della Pieve davanti ai medesimi arbitri.

Lodo fra i CC.
di Perugia e
di O.

Capitoli: 1.º Gli arbitri dell'uno e dell'altro C. aggiunsero al capitolo ove si legge: « de tenutis datis et dandis », che si tenga questo modo: che cioè se non si ritrovi il compratore delle tenute, ovvero il creditore non voglia ricevere insoluta la cosa datagli nella tenuta, a richiesta e interpellanza di esso creditore, il reo contro cui fu data detta tenuta sia ritenuto nella persona ad arbitrio e volontà del creditore stesso; e se il Potestà o il Capitano di qualcuna delle dette Città furono negligenti a fare tale coazione (per ogni giorno di contumacia del reo, prima dell'interpellanza fatta dal creditore) sia tenuto al creditore rifondere e dare a titolo di spesa 10 soldi di den. cort. minuti per ogni giorno, finchè non siasi soddisfatto a detto creditore, e il debitore sia costretto non ostante a fare l'intero pagamento se tale fosse la persona del creditore « quod secum equum habeat: si vero fuerit pedes et non eques » allora debba avere soltanto cinque soldi: - 2.º Che finito l'ufficio dell'arbitrato pubblicamente si bandisca dai banditori dell'una e dell'altra città che a cui si dà da quello si ripeta, secondo il volgare, e che in avvenire non sieno tenuti e obbligati i CC. a contratti e obbligazioni fatte in qualunque nome per speciali persone di dette città e del distretto loro, salvo se si imputi di contratto fatto; e a maggiore validità vogliono che sia posto il detto ordinamento negli Statuti o ne' Capitolarì delle predette Città: - 3.º Se accadesse rubberie o violenze ad alcuno delle due Città o distretti, di tale rubberia o violenza si oda il derubato in via sommaria e senza giudizio, sotto perdita del decimo del salario al Potestà, Rettore e agli ufficiali cui spettasse tale ufficio, di modo che il derubato non abbia alcun motivo di querelarsi: - 4.º Che in avvenire chi volesse fare richiesta contro il C. o contro persona particolare, possa farlo davanti agli arbitri posti ed ordinati e da ordinarsi da ambedue le città, di modo che detti arbitri o altri ufficiali, cui fu data la commissione, sieno tenuti in via sommaria e senza giudizio, udirli e ascoltarli, se loro ne spettasse la cognizione, secondo la forma degli ordinamenti fatti dai predetti arbitri, di modo che i Perugini si querelino in O. avanti gli arbitri di O., e gli Orvietani si querelino a Perugia avanti agli

arbitri perugini, eccettuato che per le questioni cominciate e mosse avanti arbitri di ambedue i CC. a Castel della Pieve e in Chiusi, le quali questioni da conoscersi per i detti arbitri insieme o per altri, cui il Consiglio ordini, sieno terminate, non ostante le ferie e giorni feriali: - 3.º Che si aggiunga all'ordinamento dove si legge: « de tenutis et bandis », e precisamente dove si dice « quod non currat tempus partibus, quo ad cursum temporis, quando « arbitri remoti sunt ab officio arbitratus et sunt in civitate utriusque C. », s'intenda così: « quod ab hodie in antea currat tempus illis, contra quos « data est vel in futurum debitum tenuta cuiuscumque rei, sive dicti arbitri fuerint presentes sive absentes »: - 6.º Che non si concedano più rappresaglie « seu parigia » a persona, collegio od università, per cagion di rubberie, o danno dato o di contratto fatto fra speciali persone, e quelle già concesse non valgano più. Le quali cose furono lette in volgare nel pubblico Consiglio di Perugia.

Arch. Com.
Perug. Cons.
Gen. 8 c.
266.

Mentre si facevano le pratiche per venire a questi capitoli, nel gennuaio 1268, per un furto fatto nella villa della Spina dell'Abbazia di San Biago, distretto d'O., il C. di Castel della Pieve avvisava il C. di Perugia che gli Orvietani pretendevano l'ammenda di cinquecento lire. Nel Consiglio di Perugia si disse che il C. non era tenuto a uulla, perchè il furto accaduto mentre il papa era a Perugia, e fra Romani e Orvietani, doveva essere giudicato dal papa: « Et ordinatum erat quod ius aliquid fieri non debetur inter foresterium et foresterium per C. Perusii, sed deberent videri per d. papam, et per d. papam « et per d. Marescalcum » (Ivi, c. 149). Pochi giorni appresso fu sospesa la pratica dell'arbitraggio, ripresa poi nel febbraio e lungamente discussa dagli ambasciatori mandati e rimandati, finchè si venne a fermare l'atto superiore.

CCCLXXXII.

1269
agosto 28

Nel Consiglio Generale e Speciale del Popolo di Perugia gli ambasciatori del C. di Assisi chiedono al C. di Perugia gli aiuti promessi contro Bettona per il fatto della Chiesa di S. Crispoldo, « et quod motus et festinatio « militum et equitum perusinorum liturorum ad servitium W. di: Cardinalium contra Urbevetanos, gratia et amore C. Asisi, usque ad diem « dominicum proximum differatur ».

Ammonizione
data dai Cardinali ai Perugini.

Nel quale Consiglio venuto il ven. sig. maestro Paolo da Rieti Scrittore della Sede Apostolica, da parte de' Cardinali, di cui in questa parte era nunzio e legato, ammonì il Capitano e i Consoli de' Mercanti, del Popolo e del C. di Perugia, di non dare o prestare aiuto, favore o consiglio a quei di Assisi contro quei di Bettona, e che ogni aiuto dal C. dato sotto pena di scomunica debbano revocare.

Di che fu rimesso a provvedervi al Consiglio Maggiore.

Ivi, c. 284.

Seguirono varie provvisioni, nei giorni successivi, concernenti alla spedizione de' cavalieri perugini, fra cui quella del dì 11 ottobre per un mutuo da farsi dal C. per pagare i militi perugini per il tempo in cui stettero a lor servizio oltre il termine per cui ricevettero il pagamento (Ivi, c. 293). V'è anche memoria di un'ambasciata in O. e di rappresaglie accordate contro Orvietani. Illustrano questo documento, oltre agli atti precedenti, le parole della Cronaca

senese già citata avanti, sebbene riferite all'anno 1265: « ... Gli Orvietani « facevano guerra alla Chiesa e a Roma e non volevano ubbidire al Papa. « E per questo si mosse il re Carlo e venne a campo a Orvieto e sottomiselo « alla volontà della Chiesa, chè è una potente e bella ròcea per la Santa Chiesa (MACONI, op. cit., pag. 35).

CCCLXXXIII.

1269 Radolfino e Pietro « Ildribandini » nominano Giovanni « Ugolini
novembre 13 Gentilis » loro legittimo procuratore per comparire davanti a Guido giudice del Potestà d' O. a protestargli l'ubbidienza e a darne i mallevadori, e a stare al diritto sul deposito preso da lui degli oggetti trovati in
Nel palazzo del C. casa dei figli di Ingilberto.

F. nel palazzo del C. presenti Ugolino « Filippi » giudice, Giacomo « Allerotte », Enrico « Bertanzi ».
Filippo « Paganueti » not.

E così fece realmente il detto procuratore per atto fatto nel palazzo Monaldeschi « ante sthangam eiusdem palatii ».

Nomina di un procuratore.

Arch. Com.
Orv. Dipl.
ad an.

CCCLXXXIV.

1269 Orvietano e Ranieri « q. Amanniti » espongono quanto appresso: che
novembre 20 il dì 14 agosto, mercoledì, vigilia della Madonna, di notte fu messo fuoco ad una casa posta fuori di città, di loro proprietà, presso Riochiaro, e la casa andò bruciata con certi fasci di lino nei torcoli con tutti i torcolai (« torcularia »), un legno di ciliegio che stava in detta casa « facendo inde vegetes », altri legnami, un paio d'alberi e 50 some di letame, che era davanti alla casa, il qual danno fu valutato 25 lire di denari, onde chiedono l'ammenda, a tenore dello Statuto e dell'ordinamento del Popolo, ignorandosi i malfattori. I convicini avendo costato cotesto danno pel valore di lire 26, richiesti dal sig. Guido « Cleri » Capitano, il medesimo Capitano dichiara il C. d' O. debitore dei medesimi per la detta somma.

Letta e pronunziata la detta sentenza nel palazzo Monaldeschi, presente Palmiero « Bernardi » ed altri.

Ranieri « Siginolfi » notaro de' Malefizi copiò dal libro del detto Capitano.
Marco « Arlocti » not.

N' è quietanza per le mani di Barto « m. Auglerii » Camarlingo del C.

Ammenda di danni.

Ivi, De Bust.
c. 40.

CCCLXXXV.

1269 Masseo « Berardini Gronde », sindaco del C. d' O. promette a Sinibaldo
dicembre 10 « d. Petri Ranulii Hermanni » e a Bonidaglia... di pagare 50 soldi per servizio da loro fatto con altri cavalieri in Bisenzio.

F. nella curia, presente Pepo « Petri », Capitano e Domenico « Avultronis » testimoni.

Angelo « Filippi » not. Marco « Arlocti » copiò.

Ne è quietanza del 20 dicembre 1270 fatta a Barto Camarlingo del C.

Obbligazione di pagamenti.

Ivi, c. 44

CCCCLXXXVI.

1269

dicembre 11

Nel palazzo del
C.

Masseo « Berardini Gronde » sindaco del C. d' O., come di sua sindacaria è istrumento di mano di Aldobrandino notaro, promette di pagare a nome del C. d'ordine del signor Buonconte e di Simeone Ristori di detta città, al signor Rannacio « d. Guictonis » giudice, da oggi in avanti a sua volontà, lire 8 e soldi 8 di b. d. piccoli, moneta uguale, dovutigli per ambasciata fatta a Sarteano, « tempore quo reddit ad manum C. W. », insieme con Federigo « Alfarde », stati in detta ambasciata giorni dodici con due cavalli, a ragione di soldi quattordici al giorno, secondo lo Statuto; di che appariva per pubblico istrumento di mano di Masseo « Berardini Gronde » medesimo.

Altra simile.

F. nel palazzo del C. presenti Domenico « Avullronis » e Toncella « Butricelli » testimoni.

Jacomo « Filippi » not.

Ivi, c. 39.

Ne è quietanza del 30 dicembre.

CCCCLXXXVII.

1270

gennaio 13

Nel palazzo
vecchio del
C.

Pietro « Baldi » sindaco del C. d' O. per ricevere l' infrascritto denaro dichiara di aver ricevuto dai Consoli delle arti (v. doc. preced.) la somma di 626 lire, che promette restituire d'oggi innanzi a loro volontà e richiesta, con rifazione delle spese. Per la cui osservanza obbliga specialmente gli uffici « Vicecomitatus » e i salarii « Vicecomitatuum » del C. d' O. e distretto, i salarii delle curie e delle condannagioni fatte e da farsi, pertinenti al C. d' O.

*Quietanza di
mutuo.*

In O. nel palazzo vecchio, presenti Buoncambio « Rainerii Dialte » not., Berardino « Leorsi », Filippo « Andree Rubei », Senso « Guidocti Fascie », Andrea « Guidonis Andree Vele », Palmiero not.

Rinaldo « Bonicomitis » not.

Marco « Arloeti » not. copid'ordine del nob. uomo signor Enrico « de Terzago », Potestà d' O. e del sig. Bartolomeo di m. Angelerio Camarlingo.

Ivi.

CCCCLXXXVIII.

1270

gennaio 14

Nelle scale del
palazzo del C.

Masseo « Berrardini Gronde » sindaco del C. d' O., come da sindacaria di Aldobrandino not., promette di pagare a nome del C. d'ordine e volontà del signor Buonconte e di Simeone Rettori della C. d' O. ad Uguccone « d. Guidonis Hermann Nigri » da oggi in avanti a sua volontà 32 lire di b. d. piccoli, moneta usuale, dovutegli « pro custodia Castri Capudimontis, pro castellano, pro III^{or} mensibus », nei nove mesi di detta custodia di Capodimonte, a ragione di lire otto al mese.

*Obbligazione di
pagamenti.*

F. « in scalis palatii C. W. » presenti il signor Leonardo « Butricelli », Compagno « Fidantie » not. ecc.

Marco « Arloeti » not.

Ivi, c. 42.

CCCLXXXIX.

1270

maggio 7

*Nel palazzo del
C.*

Convocato il Consiglio Generale e Speciale della C. d' O., de' Consoli delle arti e delle società, de' loro Consiglieri e anteriori a suon di campana e di trombe, per i banditori del C., d'ordine del nob. uomo signor Enrico Potestà d' O. nel palazzo del C., come al solito, il detto Potestà e il Consiglio nominano il signor Pietro « Balde » sindaeo e procuratore, a ricevere a mutuo dal signor Buonconte « Munaldi » la somma di lire 1352 di b. d. cortonesi per pagare i debiti del C., ad Enrico « Gontie » not. e a Dino « Donati de Vellutis » procuratori delle infrascritte persone, come da procura di Guido « Bonfantis » notaro di Firenze, cioè a Cecco « Sassecti » lire 36 di den. fiorentini piccoli, dovutigli per obbligazione di Pietro « Compagni », come da istrumento di Ruggero « Rodovini », e a molti altri diverse somme che Pietro « Compagni » tolse a prestito « pro stitutiis militum, qui erunt in servitio Florentinorum, nomine et vice C. W. » come dalla sindacaria di Matteo « Idribandini Mathei Giraldis » notaro.

F. in O. nel palazzo del C. presente Meliore « Boculi » giudice, Giovanni... Barone not., Matteo « Salvatici », Pietro « Ranerii Munaldi », Jacinto « Petri Caromi ».

Rinaldo « Bonicomitis » not.

*Procura per
mutuo.*

Ivi, c. 47.

N' è quietanza degli 8 ottobre, fatta in O., nel palazzo vecchio, presenti il signor Francesco « d. Oddonis Greci », il sig. Oderico, il sig. Pietro « Rainerii Munaldi », Jacomo « Peri Caromi », il sig. Bonaccorso giudice, il sig. Matteo « Johannis Cittadini », il sig. Meliore giud., il signor Andrea « d. Daventis » testimoni. Rog. Rinaldo « Boncontis » not. (Ivi e. 47).

CCCCXC.

1270

giugno 19

*Nella loggia del
palazzo del C.*

Toncella « Butricelli » sindaco del C. d' O., per istrumento del notaro infrascritto, dichiara di avere ricevuto da Romano « q. d. Petri Romani » lire 200 di b. d. cort., moneta usuale, per pagare il residuo del salario a Giovanni « Cenci Malabrance » già Potestà d' O., di che si disse ben pagato, e si obbliga fare la restituzione « de primis fructibus seu proven-
tibus et condemnationibus dicti C. factis et que fierent in futurum, « vel de prima libra que poneretur in Civitate ». E si dà per fideius-
sore Odderico « q. Rainerii Bartholomei ».

F. in O., « in loia palatii C. » presenti il sig. Andrea, il sig. Danese, il sig. Matteo « Johannis Cittadini », Buongiovanni « Nicole », Leonardo « Gregorii » senese, Mazzeo « Ranutii Latini », Guidetto « Brunatii », Nicola « Marci », Filippo « Andree Rubei » testimoni.

Rinaldo « Bonicomitis » not.

Copia di Marco « Arlocti » not.

*Obbligazione di
debito.*

Ivi, c. 52

CCCCXCI.

1270

giugno 30

Toucella « Butricelli » sindaco del C. d' O., come da istrumento di Filippo « Paganutti » not., si obbliga dare e pagare a Guido « d. Boncontis », fra un anno, la somma di 222 lire e soldi 10 di den. minuti che dichiara aver ricevuto a mutuo per pagare Guido « Cleri » già Capitano e Potestà d' O.

Altra simile.

F. in O., nel palazzo del C., presenti « Abeduto Benencase », Martino not., Ranieri « Johannis Florite », Ranuccio « Jacobi » e Bernardino Camarlingo del C.

Buongiovanni « Petri Tollosani » not.

Marco « Arloeti » not. del Camarlingo d' ordine del sig. Enrico « de Terzago » Potestà, e di Bartolomeo « M. Angileri » Camarlingo.

CCCCXCII.

1270

luglio 9

Oddone « d. Ruberti de Medicis », sindaco eletto dal C. d' O., per istrumento di mano di Andriotto « Bencivenne » not., si obbliga dare e pagare ad Ugolino « d. Bonicomitis » nove lire di b. d. cort., piccola moneta, per sua paga di sei giorni, in cui oltre la paga sborsata per il C. d' O. a lui e ai suoi compagni, « moram contraxit, stando in exercitu « super Senenses, in servitium d. Vicarii d. Regis Caruli, cum tribus « equis », a ragione di trenta soldi al giorno, promettendo di soddisfarlo quando il C. d' O. soddisferà ai Consoli delle arti ed al sig. Buoneconte e al sig. Spinello il denaro loro dovuto dal C. d' O.

Obbligazione di un sindaco del C.

F. « in exercitu supra Senas, in contrata Montis Monisterii prope « aequam, que dicitur Cerqua, in castris », presenti Roberto famiglio del Potestà, Sarode, altro servo, Pelle « de Lidiano », Simone servo di Bernardino « d. Albertulii », Guidotto e Monalduccio altri servi, « Zibellus » e Petruccio da Latera testimoni.

Federico « Raineri Alfardi » not.

Ivi, De Bast. c. 48.

CCCCXCIII.

1270

luglio 9

Oddone « d. Ruberti de Medicis » sindaco del C. d' O., come da istrumento di Andriotto « Bencivennis » not., si obbliga dare e pagare ad Aldobrandino « d. Nicole Bramandi » nove lire di den. cort. per sua paga di giorni sei, quanti stette « in exercitu super Senas cum aliis militibus W. et cum tribus equis », a ragione di trenta soldi al giorno, « in servitium d. Vicarii d. Regis Caruli », obbligandosi di pagare nel termine di tempo in cui il C. soddisferà al signor Buoneconte e al sig. Spinello e ai Consoli delle arti ee.

Altra simile.

F. « in castris super Senas in contrata Montis Rivis..... prope aquam de Cerqua », presenti Pelle da Lidiano, Simonello servo di Bernardo « d.

*Nel palazzo del C.**a in exercitu super Senenses ».*

Albertucci », Rosso servo del Potestà, Guidarello e Ranalduccio servo, Libellino e Arna.....

Federico « Rainaldi Alfarde » not.

Marco « Arlocti » not. copio.

Ivi, De Bust.
c. 41.

Ne è quietanza del 19 dicembre 1270, rilasciata al Camarlingo Barto « Angilerii » (Ivi).

CCCCXCIV

1270

luglio 9

Ivi.

Oddone « d. Ruberti de Medicis » sindaco del C. d' O., come da istrumento di Andriotto, si obbliga dare e pagare a Monaldo « d. Johannis Sigilbocti » nove lire di den. cort., di piccola moneta, per sua paga di sei giorni, quanti stette con tre cavalli « in exercitu super Senas, in servitium d. Vicarii d. Regis Caruli », a ragione di trenta soldi al giorno, oltre il tempo della paga di venti giorni, obbligandosi es. (V. documenti precedenti).

Altra simile.

F. es. ecc.

Ne è quietanza del 20 dicembre.

CCCCXCV.

1270

agosto 20

Nella loggia del
palazzo del
C.

Toncella « Butricelli » sindaco del C. d' O. promette pagare e restituire ad Arlotto « d. Girardini Berizi » d' O. la somma di lire 1200 cortonesi usuali, ricevute in prestito per pagare il signor Guido dal titolo di S. Lorenzo in Lucina prete Cardinale, dovutegli « in emptione possessionum, quam fecit et facere debet in territorio C. W. », come da sindacaria di Andrea « Benevennis ». Qual pagamento si obbliga fare fra un anno o quando il C. pagherà il debito alle Arti, se il C. lo pagherà dentro un anno, e ciò a volontà del creditore, promettendo compensarlo coi denari delle condannazioni. Promette altresì che il Potestà e il Capitano e tutti gli ufficiali del C. costringeranno il Consiglio Generale a favore del creditore, e che faranno il Consiglio del Potestà e per esso Consiglio sarà espressamente ordinato che tutto ciò si osservi. Per l'osservanza delle quali cose il signor Pietro « Rainerii Munaldi », il signor Odderico « d. Ranerii », Federico « Rainaldi Alfarde » e Masseo « Manfredulii » prestano fideiussione.

Istrumento di
mutuo.

F. nella loggia del palazzo del C., presenti il signor Matteo « Johannis Cittadini », Jacomo Rosso, Pietro « d. Johannis Lambertutti », Ruffa « Nicole », il signor « Phylippi », il signor Giovanni « Frederici », Monaldo « d. Boneontis », Guidetto « Fascie », Pietro « Jannis ». Andrea « Benevendis », Barto « Boncompagni », presente anche il signor Enrico Potestà del C. d' O. e più altri.

Andrea « Bernardini Canappi » not.

Marco « Arlocti » per ordine di Enrico « de Terzago » Potestà e di Barto « m. Angilerii ».

CCCCXCVI.

1270

ottobre 9

« Ante domum
d. Ugolini Gi-
rardini ».

Arlotto « d. Girardini » dichiara di avere ricevuto da Barto « m. Angelieri », Camarlingo del C. d' O., d'ordine del signor Enrico « de Terzago » Potestà lire 1627 e soldi 2, sul residuo della somma di 1200 lire che Toncella « Butricelli » sindaco del C. ebbe a mutuo per pagare il Card. di S. Lorenzo in Lucina dovutegli « in emptione possessionis, quam fecit et facere debet in territorio C. W. et eius districtu », come da sindacaria di Andrea « Bencivendis » not. Il qual pagamento promise fargli per istrumento di Andrea « Berardini Canappi » not. rimasto integro presso il Camarlingo detto.

Pagamento del
medesimo.

F. in O. « ante domum olim Ugolini Girardini », presenti Andrea « Berardini Canappi » not., Pepo « Capitanci » not., Jacomo « Jannis Andree ». Pepo « Guidonis Peponis », Ugulino « ol. Ildribandutii » e Matteo « Tebaldi » testimoni.

Marco « Arlocti » not. del Camarlingo.

Ivi, De Bust.
c. 46.

Sotto lo stesso giorno sono le quietanze fatte ai Consoli delle Arti della restituzione del mutuo di 625 lire, a Spinello e a Guido del fu Bonconte « Ildibrandini Rustici » (c. 45, 48, 51).

CCCCXCVII.

1270

novembre 13

Nella loggia del
C.

Guido figlio del fu Cencio « Jannis Ranutii » vende al signor Matteo « Johannis Cittadini » giudice, sindaco e procuratore del C. d' O., come da istrumento di Andrea « Bencivennis » not., la metà per indiviso delle case, della torre, delle botteghe e dell'accasamento che egli ha in comune con Ranuccio « Jannis » suo zio e con Pietro figlio di detto Ranuccio o con altri di loro, le quali case sono poste nella regione « Sarancis » da tre parti, e presso la via pubblica dall'altra parte, lato anteriore, per il prezzo di 4366 lire di b. d. cort. di moneta usuale. Il qual prezzo dichiara di avere ricevuto, e ne fa quietanza, e promette di far sì che a questa vendita consentano Andrea « Jacobi Petri Christofani » e Pandolfo « d. Guarnerii » e rinunziano a ogni diritto che possono avere su detta metà. Inoltre il signor Oderico « d. Ranerii Bartholomei Filippi », Guidetto « Zampi » e Ranieri « Jacobi Nigri » a preghiera di Guido « Centii » per lui, per i suoi predecessori ed autori, e massime per Ranuccio suo zio e Pietro figlio di detto Ranuccio (che dichiarano di non avere mai alienato i diritti di detta metà), e Andrea « Jacobi Petri Christofani » e Pandolfo « Guarnerii » (che consentono a questa vendita e la ratificano) prestano fideiussione. Ranieri « d. Francisci Oddonis Greci », Bernardino « Ugnizonis Martini de Campo », Pietro « Petri Cavatorte », Pietro « Amidei Lupicini », Nicola « d. Stefani Fogalascie », Nuccio « d. Ugolini Girardini » e Pepo « Guidonis Peponis Prudentii » loro procuratore, come da procura di Pepo « Petri Capitani » notaro, consentono a detta vendita e rinunziano ai diritti che hanno in detta metà.

Vendita al C.
di casa con
torre ecc.

F. in O. « in loggia palatii C. » presenti il signor Enrico « de Terzago » cittadino milanese, Potestà d' O., testimoni « d. Santi de Burgo, d. Filippo de Lodo » giudici del C., e i signori Cittadino « Filippi », Andrea « Dainensis » e Ranieri « Merarii » not., Guido « Gerardi Archini » e Ranuccio « Jacobi Ranutii Andromako ».

Falluccio « Gimundi » dall' originale di Andrea « Bencivennis » not.

Ivi, De Bust.
c. 53.

Nell' istesso giorno il detto Guido pose il C. in possesso di dette case, presenti Gerardo giudice del C., Cittadino « Filippi » e Andrea « Dainensis » giudici, Pietro « Rainerii Tosti » notaro, Ranieri « Jacobi Nigri » e Federico « Mathei » not.

Andrea « Bencivennis » not. (Ivi, c. 54).

CCCCXCVIII.

1270

novembre 26

Nel palazzo
del C.

Orbetano pubblico banditore del C. d' O. e sindaco e procuratore di esso C. a promettere il denaro a quei creditori del C. che già lo prestarono al signor Guido « Clero » già Capitano d' O., come da istrumento di Aldobrandino « Ranutii Guidonis » notaro e procuratore del C. d' O., promette dare e pagare a Pietro « d. Johannis Petri Lambertutii », presente il signor Enrico Potestà d' O. lire 100 di denari minuti, moneta usuale, quali confessa detto Pietro di avere mutuato a detto Capitano per gli Ambasciatori mandati ai signori Cardinali « pro recuperandis terris C. W. », come di detto mutuo appare per istrumento di Compagno « Fidantie » notaro.

Obbligazione di
pagamento.

F. in O. nel palazzo del C., presenti « Gulpeo Mathei », Ranuccio notaro di Civitella, Jacomo « Petri Blance » e Andrea « Bencivennis » notaro. Buongiovanni « Petri Tollosani » not. Copia di Marco « Arlocti » not.

Ivi, De Bust
c. 38.

CCCCXCIX

1270

dicembre 20

Ivi.

Enchinardo « d. Berardini » procuratore di Rustico suo fratello, come da istrumento di Francesco « Johannis Grece » not., dichiara di avere ricevuto da Barto « magistri Angelerii » Camarlingo del C. la somma di lire 34 e soldi 10 (promessa dal signor Maseo « Berardini Gronde » sindaco del C. con istrumento del 20 gennaio 1269) per quattro mesi e dieci giorni di enstodia come castellano di Bisenzio.

Quietanza de
castellano di
Bisenzio.

F. in O. nel palazzo del C., presenti Sinibaldo « d. Petri Ranutii Hermani » e Ranuccio « d. Tancredi ». Marco « Arlocti » not.

Ivi, De Bust
c. 11.

D.

1270

dicembre 20

Ivi.

Guglielmo « Ildribandini Viviani » dichiara di avere ricevuto da Barto « m. Angilerii » Camarlingo del C. d' O., a mandato del nob. uomo signor Enrico « de Tertiago » Potestà, soldi 20 che doveva avere dal C. per un'ambasciata fatta in Alviano (v. docum. preced. 1248, giugno 29).

Quietanza p
un'ambascia
ad Alviano.

F. in O. nel palazzo del C. presenti Guidetto notaro del C. e Girardo giud. Marco « Arlocti » not.

Ivi, De Bust
c. 11.

DI.

1273

gennaio 24

Il signor Pietro Camarlingo della Chiesa Romana rilascia quietanza ad Avveduto « Benecase », sindaco del C. d' O., di duemila once d'oro puro sulla somma delle ottonila che il C. è tenuto pagare alla Chiesa, come da istrumento di Francesco notaro, e che pagherà il giorno di Sant' Angelo nel mese di settembre. Per le quali duemila once d'oro il detto sindaco, per ordine del Camarlingo del papa, paga al signor Opizio cambista e familiare del papa 17,800 lire di b. d. minuti cortonesi.

Quietanza del
Camarlingo
del Papa.

Nel palazzo
dove dimora
il Camar-
lingo del Pa-
pa.

F. in O. nel palazzo « d. Jacobi d. Ranucii », ove dimora detto Camarlingo pontificio, presenti il signor Pietro Ottaviano « Magalotto », il Rettore dello Spedale della Chiesa episcopale di S. M., Guido « Peri », Giovanni « Ranerii Rubei », Jacomo « Prudentii », il signor Opizio « de Fargano » mercante e familiare del papa, maestro Bosso notaro del Camarlingo papale, il signor Attaldo da San Desiderio e il signor Stefano da Santa Maria scrittore del papa.

Matteo « Christofani » nol.

Ivi, Dipl. ad an.

DII.

1273

marzo 28

Convocato il Consiglio Speciale del C. d' O. nel palazzo Monaldeschi, « ut moris est congregari », il Potestà Giovanni Colonna e il Consiglio nominano Pietro « Barthonis Petri Saraceni » a ricevere a nome del C. un mutuo di lire 100 da Barto « Orbetani » per pagare Rusticello nepote di Rollando « Rusticelli » da Lucca, e a promettere allo stesso Barto o a cui egli voglia 80 lire che egli dette al Pecora di Montepulciano in nome del C., da compensarglisi coi prossimi dazi, a sua scelta.

Nomina per ri-
cevere un mu-
tuo e far pa-
gamenti.

Nel palazzo de'
Monaldeschi.

F. nel palazzo Monaldeschi, « in quo d. Potestas cum sua curia comoratur », presenti il signor Berardo « Petri Rinaldi », Ugolino « Filippi » e Benvenuto giudice.

Filippo « Paganucii » nol.

Ivi, Dipl. ad an.

Nel Maggio il detto Pietro dichiara di aver ricevuta la predetta somma per versarla nelle mani di Rusticello. Fatto nella bottega de' figli di donna Greca, presenti Guidetto « Guidonis Forensis », Ranieri, Jacomo « Nigri », Angelo « Rainutii Martini » e Michele « Guidotti » (Ivi, ad an.)

DIII.

1273

novembre 15

Pietro « q. d. Castaldi » così a nome suo, come de' suoi fratelli e nepoti, vende a Meliore « Bocculi q. Andree Maizi » giudice, professore di leggi, sindaco del C. d' O., come da sindacaria del notaro infrascritto, che compra e stipula per il detto C., una casa o volta, con sua casalina, continuata e congiunta con detta casa o volta, posta in O. nella regione di S. Andrea, presso le botteghe del C., che comperò detto sindaco da esso Pietro e dagli altri figli di Bartolomeo « Philippi », presso il signor Jacomo « Petri Caromi » da due parti, presso Gualcherino « Ripuardi » e presso la via

Vendita di case
al C.

Nella toggia del
C.

pubblica dalla parte davanti, per il prezzo di 800 lire di b. d. cort., moneta usuale. I quali denari dichiarò il detto Sindaeo a nome di detto C. essere stati compensati « el dari C. predieto pro se et pro condemnationibus « Philippensium de summa quatuordecim miliaria ».

Per la difesa delle dette cose presso lo stesso Sindaeo sono fideiussori il signor Oderico « q. Ranerii Bartholomei », Giordano « q. d. Stephani », Stefano « q. Herrii » e Ranieri « q. d. Guidonis ».

F. in O nella loggia del palazzo del C., presenti il nob. uomo Giovanni « de Colonna » Potestà, Filippo da Spoleto assessore e giudice del medesimo, Cittadino « Philippi », Ranieri da Fieulle, il signor Filippo « Vedenici », il signor Buongiovanni « Petri Rainerii Jannis », il signor Jacomo « Guillelmi », giudice, Avveduto « Benease », Jacomo « Petri Guillelmi », Guido « Agolantis », frate Alberico e frate Beneivegna suo socio e Giovanni « Uguetionis ».

Alberto « q. d. Herrii », Gentile « q. d. Guidonis », Giovanni « Alexandri », Alessandro « d. Petri », Arenguzio « Guidonis », Ranuccio « Philippi » e Pietro « q. d. Castaldi » nominano loro procuratore Buongiovanni « Petri Ranulii Jannis » per mettere in possesso il detto signor Melliore tanto delle botteghe, quanto della casa venduta al C.

Matteo « Salvatici » not.

Ivi, De Bust.
C. 125.

Nell'istesso giorno i predetti avevano venduto già al C. le tre botteghe che essi avevano sotto la casa del C. presso la piazza e un'altra bottega presso le scale del palazzo e la proprietà dei figli del fu Castaldo, per il prezzo di lire cinquecento, compensate nella condanna di quattordici mila lire.

Ugualmente nel giorno stesso il detto Buongiovanni procuratore dei predetti mette il sindaeo del C. in tenuta e possesso di una bottega o volta con vuoti e casalini posti sotto essa volta in cui dimorava frate Matteo. Fatto nelle dette botteghe, presenti Zampo « d. Pepi », Bevenuto « Petri Tabarie », Roberto « Ferdiovoglie », Angelo « Alexandri », Benincasa « Venturi », Leone « Rainerii Girardini », il signor Pietro « Fortisbrachie » giudice e Matteo « Petri Guillelmi » not. (Ivi).

DIV.

1273

dicembre 29

*Nel palazzo dei
Monaldeschi.*

Giovanni « de Columpna » Potestà degli Orvietani avendo trovato nei libri delle condanne del C. fatte al tempo del governo del signor Jacomo Gonfaloniere che fu del Potestà d'O., che Vanne « Alexandri », Petruccio « Alexandri », fratelli, Alberto e Filippo fratelli, figli del fu signor Enrico, Petruccio, Jacobuccio e Andreuccio fratelli, figli del fu signor Castaldo, e Tofano del signor Enrico, Ranieri « d. Guidonis », Neri « Madompne », Occinello « d. Henrici », Gentile « d. Guidonis », Giordano « d. Stephani », Guercio « d. Odderici », Alessandro « d. Petri (Monaldeschi) », Arenguccio « Guidonis », erano rei degli omicidi fatti contro le persone di Pandolfo « Berardini » (Monaldeschi), di Terno taverniere, di Barto « d. Pandulfi » e di Bonifacio « d. Petri Bonifatii » e che il signor Oderico era condannato in mille lire di denari lucchesi e pisani, perchè ricettò i predetti omicidi

*Riduzione di
condanna contro
gl'uccisori
di Pandolfo de
Monaldeschi
e degli altri.*

e in cinquecento lire di denari cortonesi, perchè arringò contro il detto signor Jacomo già Potestà (e loro per causa dei detti malefici erano stati condannati a pagare una somma in denaro), mentre stava per mandare ad esecuzione quelle sentenze, « iuxta apostolice Sedis mandata, et ut ex « debito nostri officii tenebamur », udì proclamato quasi da pubblica fama, che di esse sentenze era sì duro giudizio « ultionis », e (guardato alle facilità loro) tanto danno ne veniva, che la piena esazione « eodem in « ultima pericula inducebat ». Frattanto « Nos qui sumus in C. Urbeve- « tanorum auxilium et bonum publicum dedicati, predicta diligentì circum- « spectione pensantes, de facultatibus singulorum exquisita per vindicos « veritate, nolentes eos exulare et in anxietate mendicationis vivere et manere « in eorum conscientiiis ostantos, ex potestate nobis concessa ex oraculo vive « vocis summi pontificis d. Gregorii pp. decimi, et ex vigore arbitrii per « ordinamentum populi Civitatis W. nobis concessi, et omni jure quo melius « possumus, tam ex vigore justitie, quam ex nostre mansuetudinis equitatis, « quantitatem dictarum condemnationum et ipsas condemnationes taxa- « mus et reducamus ad summam et quantitatem viginti unius miliare « denariorum cortonesium usualis monete, hoc modo videlicet: quod « quatuordecim miliaria ex hiis solvantur et prestentur ad presens, iuxta « nostrum mandatum factum et faciendum: reliqua vero septem miliaria « remaneant et sint in nostra provisione, a quo vel a quibus auferre vel « non auferre seu distribuere, vel cuiquam assignare solvenda, secundum « nostri arbitrii voluntatem, hujus taxationis comodo hiis tantummodo frui- « turis, qui nostra venient facturi mandata ulciscendi nostri animi tem- « perantiam amplexantes, salvis hiis semper que circa predicta mandabimus « in futurum nostri regiminis durante officio; de quibus solutionibus « condemnationum factarum et faciendarum semper sit salva pars heredum « mortuorum ».

F. nel palazzo de' Monaldeschi, dove il Potestà con tutta la sua famiglia dimorava, avanti a Pietro « Gregorii » notaro di detto Potestà, testimoni Nicola « Cocco », Gemino da San Gemino, Buonaparte notari del Potestà e Nicola « Berardini Nasi » not.

Pietro detto.

Arch. Com.
Orv. Pote-
stà, I, c. 1.

Con atto del 9 dicembre 1273 Giovanni « de Columpna » Potestà degli Orvietani ricordando la tassazione già fatta sulla somma delle condanne contro Guidarello « Alexandri », Petruccio figlio del fu signor Ranieri « Paczi », Vanne « Alexandri », Neri « Alexandri », Petruccio « Alexandri », Alberto e Filippuccio fratelli figli « d. Herrici », Petruccio « d. Castaldi », Tofano « d. Herrici », Raniero « d. Guidonis », Neri « Madompne », Occinello « d. Herrici », Gentile « d. Guidonis », Giordano « d. Stephani », Guercio « d. Oderici », Jacobuccio « d. Castaldi », Andreuccio « d. Castaldi », Arenguccio « Guidonis », per via degli omicidi fatti contro le persone di Pandolfo « d. Berardini », di Terno taverniere, di Barto « d. Pandulfi » e di Bonifacio « d. Petri Bonifatii », e che da essa tassazione rimasero sette migliaia non esatte, non volendo lasciare imperfetto tale noozio, « nec vias patere antequam suum cor in malitiis « ostinandi », ma volendo piuttosto invitare i ribelli all'obbedienza e richia-

marli dalle loro iniquità, per la parte a lui concessa dall'oracolo della viva voce di Gregorio p. X e per vigore dell'arbitrio datogli dal popolo d' O., ordina che detti Guidarello e Petruccio sieno ammessi all'indulto della sua tassazione, se adempieranno le cose che loro imporrà. E primieramente che detto Guidarello debba andare oltre mare e presentarsi avanti al maestro dell'ospedale al signor del tempio ed al patriarca di Gerusalemme, e che detto Petruccio debba andare a S. Giacomo di Gallizia e presentarsi avanti all'arciprete della Chiesa o al proposto, e trasmettere al C. d'O. lettere di rappresentazione munito de' sigilli di detti luoghi o di detti loro proposti, e cioè Guidarello fra un anno e mezzo, e l'altro infino a un anno, da cominciar di là a sei mesi, e Guidarello dopo fatto questo viaggio non debba avvicinarsi in Orvieto a una distanza minore di Roma, per lo spazio di cinque anni, e Petruccio a una distanza minore di Siena: — 2.^o che Guidarello e Petruccio fra cinque anni al più sieno tenuti pagare al C. d' O. le settemila lire cortonesi, salva sempre in prima quantità la parte di diritto che tocca agli eredi degli uccisi, e salvo anche quanto appresso: — 3.^o finchè questi ordini non sieno adempiuti, essi si abbiano sempre per sbanditi e le sentenze contro di loro restino ferme: — 4.^o che a precludere la via alle male operazioni di questi ribelli, tassando la condanna-gione fatta intorno a Jacobuceio « d. Castaldi », ad Andreuccio suo fratello e a Petruccio « d. Alexandri », se detti Jacobuccio, Andreuccio e Petruccio verranno per eseguire gli ordini del C. sulle predette condannazioni, fino al tempo di tre anni, e paghino ciascuno mille lire, intorno alle condannazioni da lor fatte per via de' detti omicidi, saranno assoluti e dai libri del C., secondo il costume della Curia orvietana, cancellati, purchè la somma delle predette tre mila lire ceda e si compensi nelle sette mila lire: — 5.^o che Neri « Madompne », se verrà ai mandati del C. e pagherà trecento lire cortonesi del residuo delle mille lire, secondo la tassazione del detto Potestà, e se soddisfarà eziandio il suo fideiussore, sia assoluto: — 6.^o che se Alberto « d. Henrici » e Gentile « d. Guidonis » e Occinello « d. Henrici » e Giordano « d. Stephani » verranno ai mandati del C. e paghino di là a dieci giorni, cioè Alberto 63 lire, 12 soldi e 8 denari, Gentile 7 lire, 12 soldi e 9 denari, e Occinello 31 lire, 16 soldi e 4 denari, e soddisfaranno i loro fideiussori, sieno parimenti assoluti.

Nel palazzo del C. d'O. dove il detto Potestà colla sua famiglia dimorava, nel Consiglio Generale e Speciale ivi congregati a suono di tuba e a voce dei banditori, e anche a suon di campana, come il solito, avanti al signor Cittadino « Episcopi » giudice, al signor Matteo « Jannis Cittadiui », al signor Gozo giud., signor Ranieri da Ficulle, signor Conte, signor Giovanni « Petri Bacheke tutti giudici, a Simone « d. Raynerii Guidouis », a Ranieri « Lodigerrii » al signor Jacomo « Petri Mingardelle » giud., al signor Andrea « Benvenuti » gind. e a maestro Leonardo « Boeculi » not.

Pietro « Gregorii » not.

Nello stesso giorno e luogo e alla presenza degli stessi fu rilasciata la sentenza seguente: « In nomine etc. Nos Johannes de Columpna Urbevetanorum Potestas « cum d. Oddericus etc. ipsi et ipsorum quilibet amplexi fuerunt taxationis « nostre benignitatis indultum, venientes ac parentes nostris maudatis et satis- « facientes partem eis impositam et iniunctam de summa quatuordecim milium « librarum cort., iuxta mansuetudinis nostre taxationis sententiam et diligenti « cogitatione premissa, dignum extimantes, ut nostra mandata facient et beni- « gnitatem nostram, devotione congrua, amplexantes, rationabilem gratiam « mereantur, decernimus et mandamus ut sententie contra eos late per d. Jaco- « bum confalonerium olim Potestatem W. etc. de libris C. cancellentur etc. (Ivi). L'anno appresso le parti avversarie si dettero mallevaria per gli atti qui sotto notati, tolti da un libro intitolato: « Hic est liber in quo continentur Cure

« facte inter hodosios Civitatis W. tempore Potestarie egregii viri d. Johannis
« de Sabello potestatis dicte Civitatis ».

Il signor Loderico « d. Rainerii » cittadino d'O. spontaneamente convenne e per solenne e legittima stipulazione promise al signor Bongarzone, al signor Pietro « Rodulfi » giudice del C. d'O. e a Jacomo not. sottoscritto, ricevente e stipulante a nome del nobile e magnifico uomo signor Giovanni « de Sabello » potestà d'O., cioè d'attendere, osservare e adempiere ogni mandato o precepto che a lui sarà imposto per il medesimo Potestà, suoi giudici, cavalieri e altri suoi ufficiali e di presentarsi avanti a esso Potestà e suoi ufficiali ad ogni richiesta. E quindi promise: 1.º di pagare le pene, le multe e i bandi a lui imposti o da imporre, de' quali toccassegli condanna secondo leggi e statuti d'O. — 2.º di non offendere o fare offendere nessuno, specialmente il signor Bernardino « Bartholomei Prioris », Bartuccio suo figlio, Moualduccio « Barthi d. Pandulfi », Matteo « d. Pandulfi », Biscio suo figlio, Neri « d. Pandulfi », Fuzio suo nepote, Jacomo « Bonifatii » e Pero suo fratello: — 3.º di non fare adunanza, turbazione, guerra, rissa, dissensione, conturbamento, scandalo e qualunque altra cosa che potesse turbare il pacifico e buono stato della Città d'O. o il governo del Potestà o che possa ridondare contro l'onor suo, sotto pena di due mila lire cortonesi. Non osservando queste cose vuole che si stia e si ereda alla sola interpretazione e dichiarazione di esso Potestà o de' suoi giudici, quale vuole espressamente si abbia per piena e sufficiente, rinunziando in ciò ad ogni altro genere di prova. La quale obbligazione e promissione e tutte le cose dette lo stesso Loderico fece per il buono, tranquillo e pacifico stato della città d'O., perchè pacata e quieta sia la città, per amore e dilezione che in esso Potestà e C. egli ha, e per tutte due le cause insieme, e per ogni causa, onde detta promissione meglio possa valere. Per l'osservanza di tutte le quali cose obbliga tutti i suoi beni presenti e futuri, e promette per sè ed eredi di non contravvenire, per tutto il governo di esso Potestà, cioè da questo giorno fino alle calende di gennaio susseguenti a queste calende prossime future, e di lì a un mese dopo la venuta di Giovanni Potestà nella potesteria stessa.

Il signor Guglielmo « Petri Xpofani », il signor Ranuccio « Herrii » e Offreduccio « Rainaldi Guidonis » promettono di fare che il predetto Loderico tutte le predette cose mantenga e osservi e si offrono fideiussori per due mila lire, obbligandovi tutti i loro beni.

Nel palazzo del C. d'O., presenti il signor Pietro « Filippi » giud., Fascia notaro, e Cola « Berardini » not.

Nell'istesso giorno Beccuccio « Oddonis », Ranuccio « Filippi », Pietro « d. Castaldi » e Gentile « d. Guidonis » fecero una simile « cura ».

E furono loro fideiussori Brandaglia e Beceuccio « Beccarii », Ugolino « Leonardi d. Bongnovanni » e Stefano « Stefani Avultronis », il signor Loderico. Rollando « Petri », Lotto « Rainaldi Petri », Bartuccio « Rainerii Barthi » e Guglielmo « Grece ».

Jacomo « Thomasii » da Narni not. (Potestà, I, lib. Cure, c. 2).

Il signor Ranuccio « Herrii », Giordano « d. Schepani », Pietro « d. Odorici », presente e consenziente suo padre che giura, Alessandro « d. Petri », Ranieri « d. Guidonis », Otтинello « Herrii », Stefano « Herrii » minori, che giurano, Tofano « Herrii » promettono a Pero « Radulfi » e a Bongarzone giudici del C. d'O., riceventi e stipulanti a nome del nobile uomo signor Giovanni « de Sabello » Potestà, come promise Loderico detto (v. doc. 1274, dicembre 20). Per i quali danno fideiussione Offreduccio « Rainaldi Guidotti », Alessandro « d. Petri », Neri « Tebaldi », Serafino « Grece », Pietro « d. Castaldi », Guglielmo

« Petri Xpofani », Glovio « Jacobi Bartolonis », Giordano « d. Stefani », Fininguerra « Petri Struffo », Stefano « Herrii », Angelo « domine Latine », Gottofredo da Civitella, Ranuccio « Filippi », Ranuccetto « d. Peponis Xpofani », il signor Oderico, Cino « Bartonis Jonketani », Tofano « Herrii », Berardo « Rainerii Ronconis » e Gentile « d. Guidonis » che si obbligano ciascuno per un di essi di cui sopra.

F. ecc., presenti il signor Matteo « Johannis Cittadini », giudice, il signor Biagio giudice e Cola « Berardini » notaro.

Seguono le precedenti promissioni del 28 dicembre, date dai seguenti, cioè: « signor Bernardino « d. Bartholomei Prioris », Bartuccio suo figlio, Neri « d. Pandulfi », Monalduccio « d. Bartholomei Pandulfi » e Matteo « d. Pandulfi », per i quali obbligaronsi Nicola « d. Stefani », Giovanni « d. Massei », Monaldo « d. Cittadini », maestro Matteo « Guillelmi », il signor Bernardino « Bartholomei Prioris » ridotto, Rinchinardo « d. Berardini », Neri « Novelli d. Rainucci », Jacobuccio « Bonifatii », Benincasa « Rainerii Perire » e il signor Rinaldo « Petri Gani ». E quelle del 30 detto, cioè: Riseo figlio di Matteo « d. Pandulfi », Jacobuccio « Bonifatii », Fuccio « Ugolini » e Petruccio « Bonifatii », fideiussori di essi il signor Bernardino « d. Bartholomei Prioris », Benincasa « Rainerii Perire », Rinaldo « Petri Gani », Bernardino « Bartholomei Prioris », Lintinardo « d. Berardini », Gualterio « Vencimese », Fazio « Berardini Petri Bonifatii », Zappo « d. Peponis », Ugolino « Lupicini », Francesco « Bernardini Bonifatii », Filippo « d. Johannis Petri Alberici », Neri « Guidetti Rainerii Hermanni Neronis », col consenso del padre signor Guidetto (Ivi, c. 2-5).

Il signor Giovanni « Ugolini Grece », Ranieri suo figlio, Ugolino figlio di detto Giovanni, Aldobrandino « d. Ugolini Grece », Ranuccetto suo figlio, Vanne e Ranuccetto figlio di Ranieri « d. Johannis » promettono, come al documento 1274, dicembre 20, davanti al signor Pietro « Rodulfi » giudice del C. d' O. e a Giacomo notaro, stipulando per parte del nobile e magnifico signor Giovanni « de Sabello » potestà d' O., e giurano di non offendere e di non fare offendere Albobrandino « Nicole Bramanni », Cola suo figlio, Giovanni « Nicole Bramanni », Giovanni « Pacetti », Pietro suo figlio, Berardo e Nello « Ranerii Cantonis », Jacomo « Andree Aronis », e Nicola suo fratello.

E per loro danno fideiussione Pietro « d. Johannis Petri Lambertutii », Andriotto « d. Petri », Sinibaldo e Tommasino « d. Johannis Petri Lambertutii », Vanne « Ildibrandini Grece », Monaldo « d. Berardini Ardizonis » e Conte suo fratello, Sinibaldo « Ranutii Ardizonis », Angelo « ol. Ranutii Trasmundi », Monaldo « Aldobrandini Monaldi », « Entende Cremonensis », Ventura « Berte », il signor Bernardino « d. Bartholomei Prioris », Aldobrandino « Ugolini Grece » di cui sopra e Andrea « Odonis d. Ildibrandutii ».

Il di 31 dicembre promisero Uguccione « d. Ugolini Grece », Nero e Francesco suoi figliuoli, e Ugolino, Vanne e Neri « d. Ugolini ».

Per i quali furono fideiussori il signor Ranieri « d. Monaldi », il signor Spinello « d. Trasmundi », il signor Pietro « Guillelmi », Giovanni « Secepe », Nero « Guidonis Lambarii », Nicola « Ildibrandini Nicole », Tommasino « d. Johannis Petri Lambertutii », Monaldo « d. Ranutii Trasmundi », Andrea « Oddonis Ildibrandutii Sforzeterre », Benvenuto « Ildibrandini Rustici », Giovanni e Ugolino « d. Ugolini » (Ivi, c. 6-8).

Buongiovanni fratello « d. Bonaccursi », Andreuccio e Petruccio suoi figli promettono e si giurano di non offendere Forzore « d. Massei », Pietro suo figlio,

Guglielmo « Guidonis Cotie », Loro suo figlio, Pietro « d. Johannis », Filippo « d. Johannis », Antigrado, Verardello, Massuccio « Peponis Aldobranni » e Guglielmo suo fratello.

E danno fideiussione Pietro « d. Castaldi », Giacomo « Filippi Bonaccursi », Guglielmo « Ildibrandini « Preteduce », Bonaccorso e Vanni « Leonardi », il signor Giovanni « Guidonis Peponis », Uguliuo « d. Ugolini » Fascia « Guidonis Guillelmi », Accorso « Guillelmi », Monaldo « Blasii », Guido « Davanzati », Francesco « Regis Cavalori » (Ivi, c. 12).

Giovanni « Aronis Bramanni », Pietro suo figlio, Giacomo « Andree Aronis », Nicola suo fratello, Giovanni « Nicole Bramanni », Berardo « Rainerii Ronconis » e Nallo suo fratello promettono es. al doc. 1275, dicem. 23, e giurano di non offendere il signor Giovanni « Ugolini Grece », Ranieri e Ugolino suoi figli, Uguccione « d. Ugolini Grece », Francesco e Neri suoi figli, Vanne figlio di Ranieri « d. Johannis », Aldobrandino « d. Ugolini Grece », Vanne e Ranuccio suoi figli, il signor Ranieri « d. Ugolini e Ugolino e Giovanni loro fratelli.

E per loro danno sicurtà Lotto « Cambii », col consenso di Cambio suo padre, Jacomo « Andree Aronis », Nicola « Andree Aronis », Guido « Giliberti », Vanne « Leonardi d. Bongiovanis », Giovanni « Pacetti Bramanni », Barto « Jentilis Rainerii », Andreuccio « d. Francisci », Vanne « Giliberti », Matteo « Leonardi Boniohannis », Rinaldo « Jentilis », Ranieri « d. Johannis Sigilboti », Stefano « d. Rainerii », Pietro « Ademi », Giovanni « Scagni Homodei », Monallo « Bonciante », Aldobrandino « Nicole Bramanni », Berardo « Rainerii Ronconis » e Ugolino « Capitanei » (Ivi, c. 9).

Guglielmo « Petri Xpofori »	}	« adversarii filiorum Bonifatii »
Meo suo figlio		
Andrea nepote		
promettono ecc., e giurano di non offendere		
Facetto « Bernardini Bonifatii »	}	« adversarii d. Guillemi Petri Xpofori ».
Cecco suo fratello		
Jacobuccio « Bonifatii »		
Petruccio suo fratello		

Per i quali sono fideiussori Filippo « Barthonis Florite », Vanne « Leonardi d. Boniohannis », Salamare « Jannis Sperandei », Guidarello « Frederici », col consenso del padre, ed Ermanno « d. Massuetii ».

Ugualmente promettono gli avversari di detto Guglielmo che danno anch'essi i loro mallevadori (Ivi, c. 15).

Seguono le promissioni date il dì 27 detto dagli Alberici, cioè da Guglielmo « Guidonis Cotie », da Antigrado « d. Johannis », da Filippo « d. Johannis », da Massuccio Peponis Ildibrandini », da Pietro « d. Johannis » e da Verardello « Filippi », avversari di Bonaccorso « Pioletti », di Buongiovanni suo fratello, di Andreuccio e Petruccio di Buongiovanni e di Guidarello « Centii », che dettero i propri fideiussori (Ivi, c. 10).

Il dì appresso, 28, fecero lo stesso altri Alberici verso i medesimi, e cioè Forzore « d. Massei de Alberici », Pietro suo figlio, « Lore Guillelmi Guidonis Cotie » e Guglielmo « Peponis Aldobrandi » (Ivi, c. 12).

Così ancora Pietro « d. Ildibrandini Nicole » e Monaldo « d. Ildibranduti » avversari del signor Ranieri e del signor Pietro « Monaldi ».

Nero « Tebaldi » promise di non offendere Mezzolombardo « d. Almerici », e Giovanni « d. Bernardini Guarnalduti », e questi promisero di non offender lui (28 dicembre).

E finalmente il dì 31 promisero il signor Ranieri « Monaldi » e il signor Pietro « Monaldi » avversari di Pietro e di Monaldo « d. Ildibrandutii Nicole » (Ivi, c. 13, 61).

DV.

1274

agosto 31

Nella loggia del
C.

Convocato il Consiglio della C. d' O. per ordine del Potestà Giovanni « de Columpna » a suon di campana nella loggia del palazzo di detto C., come è solito, il detto Potestà, coll'approvazione del Consiglio, nomina Benvenuto « Ildibrandini » giudice, a Sindaco del C. per transigere con donna « Porcacchia » e con donna Jacoma sulla questione che verteva fra loro e il C. per la quarta parte di Bisenzio e pel castello di Capodimonte, onde le dette donne richiesero lettere dal Papa contro il C., e per ricevere la cessione dalle medesime de' diritti su questi castelli e loro tenute e per fare quello che gli sembri il meglio del C., obbligan-done i beni presenti e futuri.

F. in O. nella loggia predetta, presenti il signor Berardo « d. Petri Ranaldi », il signor Cittadino « Filippi », il signor Matteo « Johannis Cittadini », Pietro « Ranerii Rollandi », Pepo « Senebaldi ».

Nicola « Bernardini » not.

Procura per transigere con le signore di Bisenzio e Capodimonte

Ivi, Dipl. ad an.

DVI.

1274

settembre 1

« In palatio
quod fuit Jan-
nis Ranutii ».

Tancredo « ol. d. Guieti » da Bisenzio nomina Giovanni « ol. d. Petri Beccarii » sindaco e procuratore suo per cedere a donna Jacoma « fil. ol. Guieti » tutto quello che ha in beni e sopra i beni del fu Guittone suo fratello e di Guittuccio suo nepote « de cessione sibi facta a d. Jacoba predicta », come n'è istrumento di Giovanni « Salamanni » not., per il prezzo di milleduecento lire di b. d., moneta usuale.

F. in O. « in palatio... quod fuit Jannis Ranutii », presenti Cola « Bernardini Nasi », not. del C., Giovanni « Salamanni », Altoneri del fu Marco, Tancredo del fu Longaruccio « d. Hugulini » e Nicola suo fratello.

Filippo « Paganutii » not.

Procura di Tancredo di Bisenzio.

Ivi, De Bussi c. 57.

DVII.

1274

settembre 3

Nel castello di
Onano.

Giovanni « ol. d. Petri Beccarii » per sè e come procuratore di Tancredo « d. Guieti », come da procura del notaro infrascritto, cede a donna Jacoma, « f. ol. Guieti d. Guieti » da Bisenzio, i diritti e le azioni sue e degli altri su i beni di Guittone « d. Guieti » e di Guittuccio suo figlio, a cagione della cessione fatta da Giacomo e da Porcacchia sua madre, come da istrumento di Giovanni « Salamanni » not. per il prezzo di 1200 lire. di cui fa quietanza.

F. « in castro Honani, in palatio Symonis ol. d. Ranerii Guidonis », presente Simone detto, Benvenuto « Ildibrandini Guidoeti » giudice, prete

Cessione del d. d. Tancredo.

Ranieri, Pietro « Federici Nigri », Cagno « Jacobi » e Spinuccio « Arculani » testimoni.

Filippo « Paganutti » not.

Ivi.

DVIII.

1274

settembre 4

Ivi.

Sorta questione fra donna Porcacchia moglie del fu Guittone « d. Guicci » da Bisenzio e donna Jacoma (figlia di detto Guittone) da una parte, e il C. d'O. dall'altra, perchè dette signore dicevano che la quarta parte di Bisenzio e tutto il castello di Capodimonte, la tenuta e la corte d'ambidue i castelli appartenevano a loro, per successione di Guittuccio figlio di detta donna Porcacchia e del fu Guittone e fratello di donna Jacoma, e anche per successione di Guittone, padre di donna Jacoma e di Guittuccio, sopra i cui diritti erano state chieste lettere dalla Sede Apostolica contro il C. d'O. al ven. fr. Aldobrandino vescovo d'O., di comune soddisfazione le sopradette signore Porcacchia e Jacoma da una parte, e Benvenuto « ol. Ildribandini « Guidoete » giudice, sindaco del C. d'O. dall'altra parte, come di sindacaria è istrumento di Cola « Berardini Nasi » not., si concordarono nel modo seguente, cioè: — 1.º le dette donne cedono a detto sindaco tutti i diritti e le azioni che essi hanno nel castello di Bisenzio e in quello di Capodimonte, nelle tenute, pertinenze e curie di detti castelli, per successione di Guittuccio, figlio di detta donna Porcacchia e del fu Guittone e fratello di donna Jacoma, tanto per successione di Guittone, padre di Jacoma e di Guittuccio, quanto per altra parte: — 2.º per la detta cessione dichiarano di aver ricevuto per transazione, dal sindaco stesso, la somma di lire tremila di b. d. cort., con questo espressamente che dette signore non sieno tenute a nessuna difesa, nè a restituzione di prezzo, se non apparisse che avessero dato e ceduto ad alcuno i diritti loro, e salvo che non sieno tenute a restituzione di prezzo per la ragione di avere ceduto i loro diritti a Tancredo, ricevente per sè, per Jacomo, per Gala e per Giovanni del signor Pietro, come di coteste cessioni appare per istrumento di Giovanni « Salamanni » not. — Inoltre Giovanni « ol. d. Petri Johannis Beccarii » e Ottifredo suo figlio, Tancredi e Nicola fratelli, figli del fu Longaruccio « d. Hugulini », asserendo di essere maggiori di sedici anni, si obbligano di far sì che le dette signore abbiano sempre per rata e ferma la detta transazione e non vi contravverranno e che difenderanno al C. a loro onra e spese i predetti diritti concessi dalle medesime signore « quantum in tertìa parte quarte partis Bisentii, et in quarta parte « Capudemontis ». Alle quali cose dicono di obbligarsi sotto pena di 300 marche di buono e puro argento.

F. nel castello di Onano es., presenti Simone detto di sopra, Pietro « Federici Peponis », Cagno « Jacobi Jordanis », Spinuccio « magistri Arculani », Benvenuto « Jacobiui », Albonetto « Albonecti » e Giovanni « Manze » testimoni.

Filippo « Paganutti » not.

Ivi, De Bust.
c. 38.

Concordia fra il C. d'O. e le signore di Bisenzio e Capodimonte.

DIX.

1277

giugno 2

*In Castel della
Pieve.*

I nobili e sapienti uomini Monaldo di Cittadino, Cittadino di Filippo e Giacomo di Guglielmo « Mingardelle », ambasciatori del C. d'O., avendo esposto avanti al maggiore e General Consiglio del C. della Pieve e a Bianciardo perugino Potestà, come gli uomini di C. di P. fecero ingiuria e novità nel contado Orvietano che si sforzavano continuamente di danneggiare, « faciendo fossas ab illa parte Clanis iuxta pontem Aioli et etiam volendo « hedificare ibidem, ut dicitur, et alias novitates faciendo..... », onde il C. d'O. dolendosi e maravigliandosi (massime perchè senza l'intesa sua ciò non si sarebbe dovuto fare fra loro, essendo stati sempre amici), nè potendolo sostenere, inibiscono al C. di C. di Pieve di fare le dette cose, pregandolo di una risposta per conoscerne la volontà. Onde il Potestà Bianciardo nello stesso giorno condottosi in casa di Donatuccio, ove erano ospitati gli ambasciatori, in presenza del not. Compagno e di più persone di C. di P., rispose: « Quod si homines castri Plebis fecissent quod « Urbevetaui predicta ad animum revocassent, nullatenus ipsa fecissent; « set ipsi potius cediderint, quam predicta W. splacerent. Ideo non erat « ammodo eorum voluntas nec intellectus, ab illa parte Clanis versus « castrum Scetonij aliquam facere novitatem vel muritium; set facere « commodo intendebant et volebant usque ad medietatem aque fluminis « supradicti versus castrum Plebis in pontibus dicte aque vel iuxta ipsas « ex parte eorum, ex quo ad murandum apparatus fecerunt ».

F. in C. di P. nella casa detta, presenti Monaco giud., Contuccio « de Monacellis », Bonaventura giud., Bramantino e Radolfo « Radulfi Gavalte ». Compagno « Fidanze » not.

*Risposta del C.
di Castel della
Pieve all'am-
basciata del C.
d'O.*

Ivi, Dipl. adan.

Ai 3 dicembre: Ghino figlio e procuratore di Monaco, come da procura per mano di Pietro « Davini » not., giurò per l'anima di Monaco e allibrò i beni di lui che sono « citra Clanem ».

F. in O. avanti la bottega dei figli di Lambertuccio, presenti « Labeleduto Benencase Implende » e Giovanni « Bonjohannis » testim.

Buongiovanni di Pietro « Tolosani » not.

Ivi, De Bust.
c. 75.

DX.

1277

giugno 22

*Nel palazzo del
C. d'O.*

Pare ai savi assunti per la riformazione del Consiglio Speciale e aventi autorità da quello, che Monaco e Tonuccio suo figliuolo da Castel della Pieve abbiano a giurare il seguimento del Potestà e di stare agli ordini di lui sulle condanne e sugli sbandimenti fatti contro di loro a tempo di Gianni « de Columpna ». La cancellazione però di tali sentenze presentemente non si può fare, per essere contro l'ufficio dei Difensori: ma quando si rinnoverà il Costituto facciasi un capitolo per decretare il ribandimento e la recupera dei beni, salvo il diritto dei possessi so qualcuno ne avesse, se no vada al signor Monaco sopradetto, e Monaco e Tonio possano stare nel contado d'O., andare e ritornare sicuramente. Monaco allibrerà

*Giuramento e
allibrato di
Monaco di
C. d. Pieve.*

tutti i suoi beni « citra flumen Clanis » e su quelli, secondo la lira fatta o da farsi, presterà i servigi al C. come fanno gli altri del contado della città.

Pertanto i savi, ossia Cittadino, Matteo « Johannis Cittadini », Conte, Giovanni « Guidonis Pepi », Filippo « Venetici », Leonardo « Butricelli » e Jacomo « Guillelmi » giudici concordemente dissero che tutte le cose predette potevano farsi in quel modo, perciò immediatamente il signor Monaco e Tonuccio suo figliuolo spontanei giurarono il seguimento del Potestà e di stare alle sentenze fatte contro loro stessi.

F. nel palazzo del C. d'O., presenti il Potestà e i detti Giudici.

DXI.

1277

luglio 7

Ivi.

I Ventiquattro sapienti del Consiglio di Credenza congregati nella loggia del palazzo del C. d'O. a suon di campana, « existentes in dicto Consilio » proposto dal sapiente uomo Nicola « d. Zaccarie » giudice del C. per ordine del signor Tommaso « de Oera », Vicario del nobile e magnifico Rinaldo « Leonis » Potestà, che essendosi stabilito di nominare un sindaco perchè a nome del C. raccolga e percepisca i frutti delle terre e possessioni di Bisenzio e Capodimonte, vi si provvedesse, fatto partito, fu eletto Sinibaldo di Guido « d. Viviani ».

F. in detto luogo, presenti Guido « Agolantis » e Jacomo « Petri Guillielmi » testimoni.

Matteo « Petri Guillielmi » not.

Nomina di un sindaco per raccogliere le rendite di Bisenzio e Capodimonte.

Ivi, De Bust. c. 71.

Segue l'atto di quietanza fatta da Sinibaldo in Bisenzio e Capodimonte il 14 luglio.

DXII.

1277

luglio 25

Nel palazzo del C. di Spoleto.

« In dei nomine amen. Anno dñi millesimo duocentesimo LXXVII in ditione quinta, apostolica sede vacante, in die dominico, septimo exeunte a iulio. Congregato Concilio Spetiali et Generali cum Capitaneis artium « et societatum et Consulibus mercatorum civitatis Spoleti in pallatio cōis « Spoleti ad sonum campane et voce preconis, sono tube premissa, ut moris est, de mandato nobilis viri dñi Alberti de Foliano potestatis dco Civitatis, et dñi Hugolini de Narnia consulis et exgravatoris cōis jam dicti, « prefati dñs potestas et dñs consul et exgravator una cum consiliariis « dco consillii, et ipsi consiliarii cum eisdem fecerunt constituerunt ordi- «naverunt et creaverunt dominum Philippum dñi Gerardi de Spoleto « presentem et suscipientem, eorum et cōis Spoleti verum legitimum « sufficientem sindicum procuratorem et nuntium spetialem ad contrahen- « dum fatiendum firmandum et renovandum puram bonam et legalem « societatem cum cōi et sindico civitatis Perusii et cōi et sindico civitatis « Urbisveteris contra homines comunia et universitates cum quibus dicta « comunia vel alia eorum haberent guerram discordiam seditionem et « generaliter contra omnes et singulas civitates universitates personas et

Legge di Spoleto con Perugia e Orvieto.

« loca exceptis expressim sc̄a et revēda matre Ecclesia romana et civitate
 « almē urbis, et ad contrahendum omnes et singulas obligationes conventiones
 « seu promissiones et omnia et singula pacta que ipsi sindaco videbuntur
 « et placebunt et de quibus concordabit cum sindicis predictarum civita-
 « tum Perusii et Urbisveteris super predicta societate et circa ipsam seu
 « ipsius occasione et super omnibus et singulis que ei videbuntur neces-
 « saria utilia oportuna pro contrahenda facienda confirmanda et renovanda
 « et conservanda ipsa societate et omnibus et singulis que in contractu
 « societatis predictę continabuntur, et ad penam promittendam de qua
 « cum ipsis sindicis concordabitur et bona cōis obliganda et generaliter
 « ad omnia et singula faciendum et libere exercendum que ipsi sindaco
 « placebunt et utilia videbunt pro predictis omnibus et occasione predi-
 « ctorum, concedentes ei in predictis et circa predicta et occasione predi-
 « ctorum omnibus et singulis de quibus et super quibus conveniet et
 « concordabit cum sindicis civitatum predictarum liberam et generalem
 « administrationem et libitum, plenum et generale mandatum, et promit-
 « tentes mihi notario stipulanti et recipienti pro predictis civitatibus Pe-
 « rusii et Urbisveteris rata grata et firma habere perpetuo omnia et singula
 « que per ipsum sindicem acta vel gesta fuerint super omnibus et sin-
 « gulis supradictis et ipsorum occasione, sub obligatione omnium et sin-
 « gulorum honorum dēi comunis. Actum Spoleti in pallatio dēi comunis
 « presentibus dño Thoma de Fossa, dño Jacobo iudice malleficior. cōis
 « Spoleti, dño Phylipo Bartali, dño Odoriso dñi Bartolliti, dño Tadeo
 « dñi Jacobi et Luchito dñi Jacobi Zache testibus rogatis.

« Ego Franciscus Guillelmi not. predicta scripsi et publicavi ».

Ivi, Dipl. ad an.

L'esemplare di Archivio è assai guasto, ma si potè leggerlo a confronto di una copia dell'esemplare dell'Archivio Spoletino favorita gentilmente dal nostro egregio collega il barone SANZI molto tempo innanzi che uscisse alle stampe il suo volume dei *Documenti storici inediti in sussidio allo studio delle Memorie Umbre*, parte I e II, Foligno, 1879, dove l'esemplare Spoletino è pubblicato al n.º LXVII, pag. 339.

Il 5 Luglio 1277 gli Ambasciatori del C. d' O. ottenevano in Perugia di rinnovare la società combinata anni indietro fra loro. Il 15 dello stesso mese i Perugini mandarono in O. per esporre come il C. di Spoleto proponesse a Perugia di combinare una società e per domandarne il parere del C. Il 19 richiestasi licenza a vicenda di collegarsi con due città a loro scelta, fu data facoltà di rinnovare la lega fra Perugia e Spoleto alle condizioni della lega fatta con O. (Arch. Com. Perugia. Ann. I, e. 198-202, 219, 222 t).

Altra lega trattò due anni dopo il C. d' O. con Siena, cho ai 5 luglio 1279 dichiaravagli esser pronta a far lega e compagnia (Arch. di St. Sen. Cons. Gen. ad an e. 11).

DXIII.

1277

luglio 30

In O. nel palazzo del C.

Aldobrandino figlio di Olfreduccio di Castel Piero per sè e per il padre suo giura sugli Evangelii di stare ai mandati del Polesà d' O., di guardare le strade, di non trasportare le grascie se non in O., senza licenza del Polesà, di non ricettare sbanditi e avversarii del C. e di adempiere

Giuramento de' signori di Castel Piero.

tutti i capitoli del contratto che ora ratifica e conferma, il qual contratto è di mano di Guido « Agolantis » notaro. Inoltre Nino « Johannis Skuke dicti Ildrbandini » presta fideiussione, obbligando sè stesso e i suoi beni.

F. in O. nel palazzo del C. presenti Gualcherino « m. Petri » not., Ranuccio di Giuseppe not., Martino « Stephani Manentis » not., Rosso « Petri » not. del C. d'O. testimoni.

Matteo « Petri Guilliellini » not.

Ivi, De Bust.
c. 72.

Poco avanti sotto la data del 23 luglio si legge l'istrumento di procura per mano di Giovanni « Massei » not. (Ivi c. 71 t).

DXIV.

1277
luglio 30

Ivi.

Ottaviano « d. Petri Cortesis » per sè e per Conversano suo figlio (promettendo di fare che detto suo figlio ratifichi le cose infrascritte, pena 100 marche d'argento) e Pietro « Bernardini » signore di Castel Piero avanti a Nicola « d. Zaccarie » giudice del C. d'O. a tempo della potesteria del nob. uo. Ranaldo « Leonis », giurano sugli Evangeli il « sequimentum » e di obbedire agli ordini del Potestà, di custodire e guardare le strade, di non esportare grascie fuori che a O., di non ricettare sbanditi, e di consegnarli, capitando, al Potestà, e finalmente di fare quanto debbono in forza del contratto fra essi, loro consorti e il C. d'O., come da istrumento di mano di Guido « Agolantis » notaro, il qual contratto ratificano e confermano, obbligandovi i proprii beni: fideiussori Forzore « d. Massei » e Massuccio « Pepi Ildrbandi ».

Idem.

F. in O. presenti i soliti di cui sopra (v. docum. preced.).

Matteo detto.

Ivi, De Bust.
c. 74.

DXV.

1277
agosto 1

Ivi.

Ugulino « d. Sclaris » tanto per sè quanto per Scolare e Bigordo figliuoli di Pietro « Sclaris » suoi nepoti promette di far sì che i detti Scolare e Bigordo mantengano rati e fermi il giuramento e la promessa seguenti, sotto pena di 100 marche d'argento, quindi come procuratore di Fucciarello, di Odduccio e di Gala fratelli suoi, di che è istrumento per mano di Ranuccio « Bolgarelli » not., veduto e letto dal notaro infrascritto, giura sugli Evangeli avanti a Nicola « d. Zaccarie » giudice del C. d'O. per il nob. uo. e magnifico signore Ranaldo « Leonis » Potestà d'O., il « sequimentum » del Potestà e i soliti capitoli di strade, grascie, sbanditi e nemici del C., e promette di osservare il contratto di Guido « Agolantis » che riconferma. Fideiussori: Giacomo « Bernardi » e Fidanzo « d. Petrucii » da Lubriano.

Idem.

F. in O. nel palazzo del C. presenti Guido « Agolantis », Palmiero Bernardi « not., Pietro « Massutii », Angelo « Fortisbrachii » e Pietro « Guidonis » testimoni.

Matteo d.º

Ivi, De Bust.
c. 76.

La procura è del 28 luglio (Ivi, c. 751).

DXVI.

1277

agosto 31

Ivi.

Bonagura « Martini » e Guido suo figlio di Castel della Pieve, costituiti davanti al nob. e magnifico Ranaldo « Leonis » Potestà d'O., giurano sugli Evangelii il « sequimentum d. potestatis predictae et C. W. » per i beni e le possessioni che hanno nella tenuta e nel distretto d'O., e promettono di stare agli ordinamenti e di servire a detto C. per i beni detti, che faranno allibrare, e fare tutti i servigi « pro sua libra », come gli altri cittadini o del contado. E quindi assegnano i loro beni nel contado orvietano, in case, terre e vigne « in podio de Colle, undique est fossatus », le quali cose dalla chiesa di S. Leonardo verso O. allibrano per 300 lire di denari.

Giuramento di Bonagura ec. di Castel della Pieve.

F. in O. nel palazzo del C., presenti Matteo « Johannis Cittadini » giudice e Giacomo « Radulfi Gavaete » testimoni.

Il dì 6 settembre Agura figlio di Bonagura suddetto giura come il padre.

F. in O. nel pal. del C. presenti Tommaso giudice e Ranaldo « Guidonis Peri. »

Matteo detto.

Ivi, De Bust. c. 79.

DXVII.

1277

agosto 31

Ivi, nella camera del Potestà.

Radolfino giudice, sindaco e procuratore del C. d'O., come da istrumento di mano di Buongiovanni « Petri Tolosani », promette a m. Andrea not. figlio di m. Pietro d'O., procuratore di m. Accorso medico di Pistoia per lui stipulante, come da procura di Ranuccio « de Rocca », di pagargli fra dieci giorni l'ammenda di un furto di un cavallo e di roba tolta ad un suo servo di nome Ugaccione nel territorio e nella tenuta di Celle, le spese e i danni sofferti in giudizio e fuori di giudizio, sborsandogli 150 lire di b. den. cortonesi, meno due fiorini d'oro, già pagatigli per Lorenzo « Barnassini » di Chiusi per some tolte a detto Lorenzo o al suo socio, ovvero a Biagio « Salomonis » in tenuta « Rispanpani », come rappresaglia del furto, ecc.

Promissione d'ammenda per furto a Bonaccorso medico di Pistoia.

F. in O. « in camera d. Potestatis » nel palazzo del C. di O., presenti Nicola di Zaccaria giudice del C., Giovanni « Ugulini Greci », Ermanno « d. Cittadini », Matteo « Joannis Cittadini » difensori del C., Cittadino « Philippi », Filippo « Venedici » e Arvedulo « Benincasa » testimoni. Matteo d.º

Ivi, De Bust. c. 78.

L'istrumento di procura di Accorso di Pistoia è del 17 agosto 1277 fatto in Roma, in Campidoglio, da Ranuccio « de Rocca » notaro (Dipl. *ad an.*).

DXVIII.

1277

settembre 7

« In podio Patragnonis ».

Pietro e Angelo figli « d. Fortisbrachie » e Guido « Ranucii Sibilie » donano al Potestà d'O. Ranaldo « Leonis » la loro possidenza del poggio di Patragnone dalla strada verso il poggio, dal fossato in dentro fino ai figliuoli di Giovanni « Fragelli » verso il poggio, e dal fossato stesso in dentro verso il poggio, a riserva delle grotte presso la strada e sotto detto poggio, e « alquantulo posticii possint », come è designato da tre

Donazione di territorio per fondarv il castello di Patragnone.

termini presso la strada dalla parte esterna, dando i medesimi cotesto terreno per la costruzione del castello, e riservati anche i frutti di esse terre finchè il castello non sarà principiato.

F. in detto poggio, presenti Nicola « d. Zacarie » Giudice del C. d'O., Faffuccio « d. Massei », Giovanni « Leonardi », Filippo « Barthi Florite », Illuminato e Giovanni « Fresie » da Sugano testimoni.

Matteo detto.

Ivi, De Bust
c. 79 t.

Presenti gli stessi donatarii e gli stessi testimoni, nel medesimo giorno Giovanni « Leonardi d. Boniohannis Dominici » donò la sua possidenza in detto luogo dalle Mosse in su, come stavano i termini, uno de' quali era messo presso le Mosse, l'altro presso la strada di Montefiascone, fino alla possidenza di Stefano « Bonomi » venduta al C., riservate le grotte e gli orti fino alla sua casa, che aveva presso la strada sotto detto poggio, e riservati i frutti di dette terre finchè non si costruirà o non comincerà a costruirsi il castello, dicendo che altrimenti non avrebbe fatta cotesta donazione. Di qui ebbero origine le *Comunalie* verso Montefiascone, terre di comune proprietà col detto paese, nelle quali andava ogni anno in tempo di mietitura il cavaliere del Potestà o del Capitano insieme con persone di Sugano che le conoscessero bene a percepire la parte (Istrum. VIII, c. 25 t.).

DXIX.

1277

dicembre 2

Monaco « f. Monaci » nomina Chino suo figlio a procuratore per presentarsi avanti al Potestà d'O. Rinaldo « Leone » o al suo vicario e giudice, a giurare l'allibrato dei beni suoi di là della Chiana, secondo l'istrumento di sua promissione scritto da Buongiovanni notaro, e a difenderlo, e a rispondere a Federico e a qualunque altro che lo richieda d'alcuna cosa davanti allo stesso Potestà.

Procura di Monaco « f. Monaci » a q. Monaci per giurare l'allibrato de' suoi beni di là dalla Chiana.

F. in Castel della Pieve, nella camera de' Canonici, presenti Accarano « Casati » e Pietro dell'ospedale delle Grotte.

Pietro « d. Accharani » not.

Ivi, De Bust.
c. 74.

Nel 1278 (5 febr. — 11 agos.) fu fatta una inquisizione sopra i diritti e la giurisdizione del C. al di là della Chiana nelle parti di Cetona, di Camposelvoli e Saleci, ordinata dal nob. no. Jacomo « Saraceni » vicario d'O. per il magnifico Bertoldo « de filiis Ursi » Potestà, di cui è copia di Simone « Palmerii » notaro del 4 marzo 1310, e fra le testimonianze addotte è questa: « quod vidit omnes Monacescos servire pro tota terra quam habuit citra Clavum nem C. W. in equis et armis in exercitiis quas fecit C. W., et spetialiter in guerra quam C. W. habuit cum Tudertinis, et de quo est sex anni et plus: — quod vidit d. Rufinum di Mandello olim Potestatem de W. cum exercitu C. W. castramentari in podium Toiani et devastare totam terram, que est a strada inferius usque in flumen Clanis ». Ai quali diritti il C. di Perugia oppose l'inquisizione sua ordinata dal Consiglio, dal Potestà e dal Capitano del popolo, come n'è memoria per una carta dell'Arch. d'O. intitolata: « La rascione del Comune d'Orvieto fino ad mezo de le Chiane di Castello de la Pieve, MCCLXXVIIJ ». Furono anche dichiarati tutti i confini de' Pivieri e delle terre del C., come da una copia del libro originale di Giovanni « Johannis Ildribanduti », commesso da Bertoldo « de filiis

In Castel della Pieve.

Ursi » proconsole Romano e Potestà d'O. e da Jacomo « Saraceni » suo Vicario, e scritto per mano di Andrea « Bernardini Canappi » not., la quale copia, registrata nel libro istrumentario De Bustoli a c. 191 t. - 199, è fatta per ordine dei Conservatori nell'anno 1427 ai 16 luglio da Matteo « Catalutii » not. E i pivieri sono: di Ficulle, Carnaiola, Monte Leone, Fabro, Fichino, Castell'Orvietano, Salci, Castel vecchio, Camposelvoli, Cetona, S. Giovanni di Monte Pagliano, San Donato, Sant'Abondio, Bardano, Sugano, Petroio, Petramata o S. Pietro « in veteri », Lubriano, S. Fortunato, S. Maria in Porzano, Agliano, Vaiano, Castel dell'Abbazia di S. M. da Vaiano, Morrano, S. Maria di Stiolo, San Felice, S. Maria in Selva, Rasi, Stennano, Mimiano, S. Giovanni « de Selvulo », Monte Lungo e Monte Giove.

DXX.

1278

agosto 22

In O. in casa
Neri « Monaldi ».

Guglielmo del fu Bonifacio di Ranieri da Montorio, infermo del corpo, ma sano di mente, promette per sè e suoi eredi ad Andrea « Bernardini Canappi » notaro, rappresentante del C. d'O. e di Bertoldo « de filiis Ursi » Potestà e di Jacomo « Saraceni » suo vicario, di custodire le strade e il territorio delle sue terre, cioè castell'Ottieri per la metà che a lui spetta, e le altre terre, tenendole sgombre da ladroni e malfattori, non trasportare grascie e stare a mandato del Potestà, dichiarando che le sue terre sono sotto la protezione e giurisdizione del C. d'O. e promette di soddisfare i suoi creditori. Fideiussore, Monaldo detto « Ciarfaglia » del fu Cittadino.

F. in O. in casa di Neri « Monaldi », presenti Corradino « Hermanni », Guglielmo « Guidetti », Viviano « Maizi » not. e Franco « Jacobi Franki ». Andrea « Bernardini Canappi » not.

Promissione di
Ranieri da
Montorio.

Ivi, Dipl. ad an.

Segue l'atto del 31 gennaio fatto da Neri del fu Bonifacio di Ranieri da Montorio, per sè e per Bertoldo e Conticino suoi fratelli, per la terza parte di Montorio, e per Fiagiano, per la terza parte del castello « de Serris » (?) e per le altre terre, promettendo es. a Simeone da Narni, giudice e assessore del C., per il detto Potestà, Fideiussori: Giovanni « Ugolini Greece » e Rinaldo « Viviani » cittadini orvietani.

F. nel palazzo del C. presenti Cittadino « Filippi » giudice, Pietro « Johannis Lambertucii », Pietro « Martini » not. e Pietro « Rodellosi » not.

DXXI.

1279

aprile 9

Presso l'Abbazia
di Spineta

« Dompnus Ventura » abate dell'Abbazia del Monastero della SS. Trinità di Spineta, diocesi di Chiusi, col consenso e colla volontà de' suoi monaci e oblati (nominali), e i monaci e oblati di consenso e volontà di esso abate costituiscono Stefano presente e Bonaccorso assente, oblati di detta abbazia a sindaci e procuratori loro e di detto monastero a locare e concedere in perpetuo al C. d'O. il poggio della Moiana che è presso detto monastero, riservata la via e l'uso della fonte dell'eremo agli uomini della Moiana; la quale locazione fanno al C. d'O. per la costruzione che vi fa del castello che si chiama Monte Orvietano, « cum constructionem dicti castris congono-

Locazione del
poggio alla
Moiana per
la costruzione
del castel-
lo di Monte
Orvietano.

« scant pertinere ad magnam utilitatem, defensionem et exaltationem dicti « monasterii et iurium ipsius, quod frequenter opprimitur per potentiam « tyrannorum ». E detto sindaco e procuratore debba ricevere promessa da quello del C. d' O. di pagare al Monastero per censo e pensione di detto poggio 40 soldi all'anno di b. d. minuti usuali e corr. nella festa di S. Benedetto, con questo che se anche il censo per qualche tempo gli Orvietani cessassero dal corrispondere, non però il C. d' O. debba decadere dal diritto di tale concessione, nè la locazione infirmare, ma però per il tempo in cui non sarà pagato il censo, il C. sarà tenuto al doppio, considerando l'abate, i monaci e gli oblati che con questo la condizione del monastero si accresce e migliora. « cum appareat dictum podium fuisse actenus locatum in per- « petuum Comitibus de Sartiano pro minori censu, sive pro novem soldis « senensibus minutis, sicut apparere dicitur publico instrumento, qui Comites « a iure eorum ceciderunt pro eo quod in prestazione dicti census longis- « simo tempore cessaverunt ». Si riserbano poi i detti monaci un casolino in detto poggio dove si possa avere una chiesa con cimitero e casa conveniente, in luogo, ove parrà all'abate e al sindaco del C.

F. presso l'abbazia predetta, nel capitolo della medesima, presenti Pietro « Ranerii Munaldi », Cittadino « Episcopi » giudice, Matteo « Johannis Cittadini » giudice, Radolfino « Johannis Rossi » giudice, Fabro not. ed altri.

Aldobrandino « Ranuctii » not.

Ivi, De Bu-1.
c. 67.

A di 16 aprile adunato il Consiglio speciale e generale d'ordine del nob. e magnifico signor Pietro « Stefani Rainerii » proconsole romano e Potestà, fu costituito sindaco e procuratore Guido « Agolantis » notaro a ricevere la locazione del poggio a Moiana dall'abate e dai monaci dell'Abbazia di Spineta es. F. nel palazzo del C. presenti Giacomo « Peri Caromi », Meliore « Benutii » giudice, Filippo « Riccumanni », Rabeduto « Benecase » ed altri testimoni. Batricello « Venture Seagni » not. (Ivi, c. 69).

E agli 8 di maggio Stefano oblato e converso dell'Abbadia procuratore del suo monastero ecc. es. locò il Poggio al detto procuratore del C. d' O. ecc.

F. in O. nella loggia di sopra al palazzo del C., presenti il signor Pietro « Ranerii Munaldi », il signor Cittadino « Filippi » giudice, il signor Filippo « Venedici » giudice, Uguccione « Ugolini Grece », Simone « d. Ranerii Guidonis », Rieco « Bernardi », Ranieri « Petri Guillelmi » e Monaldo « d. Berardini Ardizonis », Berardino « Berardini », Andrea « Giraldi » e Filippo « Fidantie » difensori del C. d' O. testimoni (Ivi, c. 68).

A di 27 maggio nella piazza del C. « in pede scalarum palatii dicti C. », presenti il signor Pietro « Ranerii Munaldi », Avveduto « Benincase » chiancianese e Colongo « Uguicionis » testimoni, Petruccio, oblato dell'abbazia predetta acconsenti a detto contratto, lo ratificò e approvò, promettendo al sindaco del C. di mantenerlo fermo e non contravvenirvi.

Aldobrandino « Ranutii » not.

DXXII.

1280

aprile 6

erroneamente
seg. 1270.Nel palazzo
del C. di To-
scanella.

Congregato il Consiglio Generale e Speciale della città di Toscanella a suon di campana e a voce di banditore, come il solito, d'ordine di Guglielmo da Vicenza, Vicario di Orso « de filiis Ursi » Potestà di detta città, il Vicario stesso, annuente il Consiglio, nomina Biagio « Rubei » concittadino suo a sindaco e procuratore del C. « ad fideiubendum » a nome di detto C., ad istanza dei nobb. uo. Giacomo e Tancredi « d. Guicci de Bisenzio », di Gala « Nicolay d. Guicci », di donna Porcacchia moglie del fu Guiltone o del suo procuratore, di Guiltuccio e Drea, figli di Jacomo e di Antonio figlio del signor Tancredi, e per ciascuno di loro in solido, davanti al Potestà e al sindaco d'O. e C. « in contractu accomanditie seu guardie castro-
rum Bisentii et Capudmontis », contratto da celebrarsi fra i detti Potestà e sindaco del C. d'O. da una parte e i detti signori dall'altra; e per promettere l'osservanza de' singoli capitoli, sotto pena di dieci mila marche d'argento; ad obbligare il C. e suoi beni, per pubblico istrumento, e in generale a fare tutto quello che s'ia opportuno e piaccia a detto Jacomo e suoi consorti.

F. in Toscanella, nel palazzo del C. presente Enrico « Guillelmi », m. Bartolomeo « Montis », Benincasa « Guillelmi », Pietro da Monte Nero, Venturella castaldo e Pietro « Riccumanni » testimoni.

Jacomo da Mont' Alto not.

Procura del C.
di Toscanella
per garantire
al C. d'O. i
signori di Bi-
senzio.

Ivi, De Bust.
c. 85 t.

DXXIII.

1280

aprile 12

In O. nel pala-
zzo del C.

L'egregio uomo signor Stefano « de filiis Stephani » proconsole romano e Potestà d'O. e il signor Pietro « d. Mathei Toncelle » dottore di leggi, sindaco e procuratore del C., come da istrumento del notaro infrascritto, in pieno Consiglio generale, danno e concedono in guardia e accomandita i castelli di Bisenzio e di Capodimonte a Jacomo, a Tancredi « d. Guicci », a Galasso figlio di Nicola, a Simone « d. Ranerii », come procuratore di donna Porcacchia, di cui è istrumento di procura per mano di Giovanni « Salamanni », a Guiduccio e Drais (o Drea) figli di detto Jacomo e ad Antonuccio figlio di detto Tancredi, riceventi e stipulanti solidariamente fino a beneplacito del C. d'O., i quali ne fanno relativa quietanza, promettendo: 1.º di custodire e salvare detti castelli, tenerli pel C., assegnarli e restituirli a suo beneplacito e a cui voglia, stare e uscire coi loro famigli e con quelli che saranno con loro; — 2.º di far guerra e pace contro ogni persona, luogo e università; — 3.º di darvi entrata, uscita e dimora per custodia e difesa dei castelli a loro spese; — 4.º di non far contratti di locazione senza licenza; — 5.º nè fare fortezze e munizioni nelle tenute o nelle curie dei medesimi castelli; — 6.º di rinnovare ogni anno il giuramento così essi come i loro famigliari e gli abitanti, per il « sequimentum potestatis »; — 7.º di non toglier pedaggi « civilibus et contadinis W. »; — 8.º di dare ogni anno sicurtà per le strade e per le grascie e di stare a mandato del C.; — 9.º di non pretendere alcun diritto di dominio, di possesso o di ritenzione di detti castelli,

Contratto di
accomandita
al C. dei si-
gnori di Bi-
senzio e di
Capodimonte.

« tempore quo reperentur ipsa castra vel alterum eorum a C. W. », nè di fare ostacolo alla restituzione dei medesimi; — 10.º di osservare sempre questi capitoli, sotto pena di dieci mila marche d'argento, obbligandovi tutti i loro beni. Quindi i predetti, meno Antonuccio, giurano sugli Evangelii. Fideiussori: Tancredo « Peponis », signor Avultrone, procuratore di Pone « d. Peponis », come per atto di Salamanno not., Salinguerra « d. Ugulini Comitum », per sè e per Neri « Bonifacii » da Montorio e per donna Maria da Morrano, Biagio « Rossi » di Toscanella, procuratore di Pietro « d. Mli » da Toscanella, Simone « d. Ranerii Guidonis », procuratore di Aldobrandino da Marciano, come da istrumenti del solito not., e procuratore anche di Gezzio « d. Iacobi Geptii » da Corneto, di Beccario « d. Ranerii », del signor Rollando, di Ranieri « d. Boecavitelli », di Gottofredo « Amadoris », di Rollando « d. Rollandi », di Ranieri « d. Rollandi » da Corneto, come da istrumento di Giovanni notaro. E quindi Biagio « Rossi » da Toscanella, sindaco e procuratore degli nomini e del C. di Toscanella, come da procura di Iacomo « de Montalto » not., Ranuccio « d. Farulfutii », Chiarumbaldo « Iohannis d. Clarumbaldi », Barto « Girardi d. Henrici », Folchino « d. Guidonis de Galera », Iacomo « d. Albonecti », Gerardo « d. Rollandi Homodei », Enrico « Guillelmi Henrici », Tancredo « d. Iacobi », Guido « Bronis », Benencasa « Nicole », Megliorato notaro, Vito « Petri Vanni », « Barochus Nicolay », Nicola « Petri Vanni », Iacomo da Mont'Alto not., Biagio « Rubei », tutti di Toscanella, ad istanza dei signori predetti. Finalmente mallevadori fino a lire duemila di den. cort.: Pietro « Ranerii Munaldi », Pietro e Francuccio « f. q. Zamponis d. Franci », ciascuno una terza parte, e per mille lire ciascuno. Gottofredo e Cola fratelli, figli di Giovanni « d. Petri Iohannis ». a richiesta de' predetti.

F. in O. nel palazzo del C. in pieno Consiglio generale e speciale, presenti Giovanni « Ugulini Grece », Iacomo da Civitella, il signor Cittadino « Episcopi », Ranuccio « Guiltonis », Matteo di Giovanni « Cittadini », Migliore « Bocculi », Iacomo « Peri Caromia », Ricco « Bernardi », Falluccio « d. Massei » testimoni.

Buongiovanni « Petri Tolosani » not.

Ivi, de B. S.
c. 90.

Va attribuito a quest'anno un atto di pace, di cui non si conoscono le condizioni, fra i Comuni di Siena, Pisa, Pistoia, Poggibonzi, Arezzo, Roma, Orvieto e Perugia. L'atto non si trova, ma nel secolo passato dovette averse ne ricordo in una carta degli archivii di Siena, donde ne trasse memoria per i suoi spogli l'erudito G. A. Pecci, in questi termini: « In una carta v'è scritta la pace fatta al tempo de' Signori Quindici Governatori e al tempo di messer Nicola da Palombara Potestà, ma senza additare i patti e le condizioni fra il C. di Siena e i CC. di Pisa, Pistoia, Poggibonzi, Arezzo, Roma, Orvieto e Perugia » (Arch. di St. Sen., Bibliot. Mss., PECCI, *Spogli dello Spedale*, Vol. V, c. 6, n.º 541).

DXXIV.

1281

febbraio 16

*In casa di Neri
della Greca.*

« Emptiones domorum facte a C. W. ab anno 1281 usque 1283 in regione « S. Pacis pro edificanda platea Populi ».

Rollandino e Matteo « Petri Benedictuli » vendono a Pepo « Sinibaldi », sindaco e procuratore del C. d'O., come da procura di Poltraccio notaro, una casa presso la via pubblica, presso i figliuoli di Pietro « Girardini », presso i figliuoli di Guido « Bonamentis » e presso i figliuoli di Tosto, per il prezzo di lire 201 cortonesi.

F. in casa del signor Neri « Greca », Capitano del popolo d'O., presenti Giovanni « Andree Rubei », Avveduto « Benencase », Ianne « Morici », Oddone « Leonardi », Iacomo « Iohannis Abviamontis » testimoni.

Buongiovanni « Petri Tolosani » not.

*Acquisti di case
per fare la
piazza del
popolo.*

Ivi, Istrum. IX
c. 1.

Detto giorno Barto « Forestani » vende la sua casa presso la via e la proprietà del fu Cristoforo « Tosti » e la proprietà di Guglielmo « Forestani » per 325 lire, ecc. Ivi ecc. es.

Gherarduccio « Petri Gerardini » tanto a nome suo, quanto di Matteo suo fratello vende la sua casa presso la via da due parti, e Vanne « domine Saci » e Aldobrandino « Nicole » per 325 lire; ed un'altra casa presso la via del fu Rollandino « Petri Oddonis » e la proprietà che fu de' Tosti (« Tostorum ») per lire 180, quali dichiara avere ricevuto da Ranieri di Guglielmo.

Guglielmo « Forestani » vende la sua casa presso la via e il fu Barto « Forestani » e Compagno « Forestani » e Cristoforo « Tosti » per lire 250 che dichiara di aver ricevute es. ecc.

Ivi, es., presenti Gianni « Morici », Ugolino « d. Ugolini », Bernardino « Petri Lari », e il signor Neri Capitano del popolo testimoni (Ivi c. 34).

Ranieri « Terze » vende la sua casa presso la via pubblica, Stefano « Falchi » e il C. d'O. e il fu Cristoforo « Tosti » per 348 lire, ecc.

Ivi, es., presenti Giovanni « Petri Ranerii Jannis », Pietro « d. Castaldi », Giovanni « Gualterotti » e Ugolino « d. Ugolini » test.

Neri « d. Ugolini » vende la casa che fu de' figliuoli di Offreduccio e un'altra casa dall'angolo della casa di Ranieri « Terze » verso piazza del Popolo alle porte di Monaldo « d. Ildribandini Nicole » per 45 lire.

F. nella casa dello stesso Neri, presente Roberto « Andree Ruberti », Iacomo « Jannis de Massaia » e Imprende « Boniuhannis ».

L'istrumento che precede questo, illeggibile per corrosioni nella pergamena, ma facilmente fatto nello stesso giorno, è stipulato davanti a Pepo « Petri » Capitano e a Mino suo giudice (Ivi, c. 5, 6).

Ranuccio « Christofani Tosti » vende la sua casa coi casalinghi che facevano tutto un edificio confinante colla strada, col fu Guido « Bonaiuntis », ora del C., con Ranieri « Filippi », con Barto « Francisci », ora del C. e con lo stesso venditore, avanti a casa « Tosti » e a Pandolfo « Ildribandini », per 194 lire.

Filippo economo della chiesa di S. Andrea e procuratore del convento di detta chiesa, come da istrumento di Pietro « Bonsignoris », not., e « dompnus » Scagno economo e procuratore del convento e del priore di S. Croce, come da istrumento di Egidio not., vendono per 60 lire il terreno e l'edificio loro, quale edificio fu già diruto « pro platea Populi », ecc.

F. es., presenti Pietro « Lari », Bernardino suo figlio, Filippo « Bruni » e Filippo test. (Ivi, c. 7, 8).

Bartuccio « Barthi Francisci » vende il « reitum » che fu fra la casa di detto venditore e la casa di Ranieri « Filippi » per 20 lire.

F. es., presenti... Giovanni « Petri », Mino giudice, Simibaldo « d. Peri ».
Buongiovanni detto (Ivi, c. 9, 10).

DXXV.

1282

ottobre 13

Gerengo di Uguccione « d. Guidonis » castellano, mandato a Castel Piero come castellano e nunzio del C. d'O., presenti Francesco da Castel Piero, Guccio suo figlio, Simone figlio di Guido, Baglione suo fratello, Mino di Bologarello, Petruccio « Aroncie » figli di Gano, Pietro figlio di Bernardino nobili uomini e signori di Castel Piero, a nome del C. d'O. li requisì perchè lo ricevessero in castellano pel C. d'O. coi suoi sergenti, gli consegnassero la torre, la « casaturris », il cassero e i casseri e le fortezze per custodirle pel C. d'O., a tenore degli istrumenti che hanno col medesimo, e perchè gli paghino per ogni giorno di sua dimora 20 soldi di denari, e ai sergenti e balitori 4 soldi per ciascuno, al notaro e all'ambasciatore 10 soldi.

Similmente fu alla casa di Guido « d. Odonis », e trovatala chiusa e serrata, chiamò e nessuno rispose: e i detti signori gli dissero essere detto Guido gravemente ferito e in punto di morte, e che non si poteva entrare. Allora egli fece la inquisizione avanti alla porta esterna della casa, dicendo che detto Guido dovesse consegnare la torre, il cassero ec. ec.

F. in Castel Piero nella chiesa di Sant'Angelo, avanti detta chiesa e detta casa, presenti « Golpe Mathei », Neri « Bontadis », Simoncello « Baronis », Francesco di Giovanni « Robe » not., Massuccio « Actaviani », Bernardino « Odonis », Angelo di Giovanni « Florite », Gianni « de Bononia » (?).

Iacomo di Giovanni « Carabone » not.

*Requisizione
contro i si-
gnori di Ca-
stel Piero.*

Ivi, De Bust.
c. 67 t.

DXXVI.

1282

ottobre 14

Chiarimbardo « Leorsi » notaro, procuratore per i signori Francesco e Guido figli del q. Oddone da Castel Piero, non che per Pietro di Bernardino, per Bernardino « q. Borgarelli », per Pietro e Aconcia « q. Ciani », e per Boio e Guercio « q. Riberti », ciascun dei quali manda per sè e « pro adiutoribus et sequacibus ipsorum », costituiti avanti a Cittadino, deputato dal papa giudice generale sopra le appellazioni criminali, interpongono appello alla causa di malefizii commessi contro Lotto figlio « q. Fucciarelli », Bigerardo « q. Petri Strozapanche », Scolaro suo fratello e altri, la quale causa mentre si agitava presso la curia del Potestà, rimandata per ordine del Rettore del Patrimonio alla sua curia stessa, in cui ebbero sentenza di bando con multa pecuniaria, chiedono di appellare al papa e alla curia del potestà d' O., per aver giurato di stare sotto la detta curia, come distrettuali d'O., dove

*Appello da una
causa crimi-
nale fatto dai
signori di Ca-
stel Piero al-
la Curia del
Papa.*

*n. O. in casa del
signor Citta-
dino.*

spetta la trattazione delle cause criminali « ex longa et longissima consuetudine, cuius non extat memoria ».

F. in O. in casa del sig. Cittadino, presente prete Forte chericò di S. Costanzo.

Matteo « Fortis » not.

Ivi, De Bust.
c. 73.

DXXVII.

1283

settembre 6

*In casa della
Greca.*

Monaldo « d. Ildribanducti Nicole » vende la sua casa posta in O. nel rione della Pace, ossia tutto il terreno della casa distruttagli « pro platea Populi » e tutte le pietre, legnami e tegoli che furono in essa casa cioè dal muro rimastone in fuori, confinante colla via pubblica, colla casa de' figliuoli di Pietro « Gerardini », colla casa che vi fu di donna Saia, con Monaldo e la proprietà, dove è la casa di Neri, per 216 lire e 13 soldi.

*Acquisto della
casa di Mon-
aldo « d. Il-
dribanducti
Nicole ».*

F. in O. in casa del sig. Neri « de Greca », presenti Monaldo « Cerfaglia » Capitano del Popolo, Pietro « Donadei »,e Giovanni « Guidonis » test.

Buongiovanni not.

Ivi, Istrum. IX
c. 9, 10.

DXXVIII.

1284

aprile 20

Ivi.

Il nob. uo. Neri « q. Ranerii de Montorio » promette a Neri « d. Ugolini de Greca » capitano della C. d' O. e del C. e Popolo, e a Giovanni « Petri Ranerii Jannis » sindaco di detto C., come da istrumento di Buongiovanni notaro, il castello di Monte Vitozzo nel distretto di O. con i seguenti capitoli : — 1.º di tenerlo a onore e reverenza del C. : — 2.º di non farci guerra e offesa contro il C. o persone della C. di Siena, senza espressa licenza del C. d' O., sotto la pena da imporsi dal detto C. : — 3.º di consegnarlo al C. d' O. a richiesta del Potestà o del Capitano, e contravvenendo, il castello cadrà di diritto in proprietà e possesso del C. d' O. E a questo contratto dichiara essersi indotto e perchè detto castello è veramente con tutta la sua curia e tenuta del contado, territorio e distretto d' O., e perchè è stato ricevuto sotto la speciale protezione, difesa e tutela di esso C. d' O. Asserisce poi che di detto castello non ha fatto atti di obbligazione se non con Simone infrascritto. Quindi giura sul Vangelo, sotto pena di 1000 marche d'argento, e sotto obbligazione de'suoi beni. Inoltre Simone « q. d. Ranerii Guidonis », il quale dice di avere diritto in detto castello, per contratto di Viviano notaro, acconsente e ratifica l'atto presente, sotto vincolo de'suoi beni, e questo egli fece perchè altrimenti detto C. esso contratto col detto Neri non avrebbe fatto.

*Promissione del
signor di Mon-
torio.*

F. in O. in casa di Neri capitano detto, presenti Filippo giudice, Giovanni « Federici », Pietro « Abbatis », Andrea « Benvenuti », Biagio giudice Giacomo « Ildribanducti » notaro, Pietro « Philippi », Giovanni « d. Ugolini », Giacomo da Montepulciano giudice, testimoni.

Buongiovanni « Petri Tolosani » not.

Ivi, De Bus.
c. 92.

Ranieri della Greca, che coll' appellativo insolito di Capitano della città, del Comune e del popolo d' Orvieto è nominato nel presente documento, erasi arrogata un' insolita autorità: Capitano per la seconda volta era quasi dittatore. Nel 1281 reggendo quell' ufficio spiegava umori ghibellini, non trattenuto dalla presenza di Martino IV e di Carlo d' Angiò. In una rissa che insorse fra abitanti e francesi, egli con un pretesto si negò dal racchetarla. I modi suoi offesero tanto l' animo del Papa, che vedendolo nel 1284 rioccupare il Capitanato, risolse levare la corte e andarsene a Perugia: « *Eo tempore (MARTINI, Chron. in PERTZ, I, XXII) « prefatus summus Pontifex maliciam et uequitiam Renerii, « Capitanei Wetaui, ultra sustinere non valens, exinde discessit ». Ne profitto Ranieri per fare una levata contro i guelfi: « Deinde prefatus Raynerius « inerratus in officio Capitaniae, in tantam praerupit audaciam, quod Guelfos « de W. expellere conaretur ». Ma dalla narrazione che segue dell' Annalista orvietano, il tentativo riuscì a danno di Ranieri. « Die dominico xv mensis « Octobris, congregato Consilio in palatio Populi de mandato d. Neri de Greca. « Capitanei populi, ad eligendum Potestatem pro anno futuro, quae electio « fiebat ibidem favore Gibellinorum in contrarium partis Guelfae; et electus « fuit per eos Comes de Anguillaria, qui consanguineus erat comitum de sancta « Flora, inimicorum comitis Guidi de Monteforti: seu de Pitiliano. Quo die in « manu contrarium partis Gibellinae et dictae congregationis sive electionis, « congregata parte Guelfa in platea ante palatium Communis, et ascendente « d. Pietro d. Monaldi de Monaldensibus in summitate dieti palatii, cuius « portae erant clausae, et facta protestatione d. Potestati existenti in loggia « dieti palatii quod aperiret palatium et pulsaret campanam et congregaret « Consilium ad eligendum Potestatem in dicto palatio Communis, ut moris est, « qui Potestas respondens quod non aperiret, nec predicta faceret propter « inhibitionem sibi factam per dietum Capitaneum, idem d. Petrus arrendando « elegit in Potestatem pro anno futuro, primo d. Papam, secundo d. Guidonem « de Monteforte, tertio d. Guidonem de Arimino in contrarium partis Gibil- « linae. Die vero martis sequenti, inepta sunt praelia per civitatem inter « Guelfos et Gibellinos. Die autem mercurii sequenti, d. Neri Capitaneus « fecit pulsari tintinnabulum Populi ad effectum, ut populus congregaretur in « platea Populi in contrarium partis Guelfae. Ad quam congregationem nemo « de fortia Gnelforum ivit. Die autem veneris sequenti, tractantes Guelfi et « Gibellini eligere alios Potestates et Capitaneos, fuerunt in concordia, et « electus fuit d. Monaldus de Ardicionibus in Capitaneum; et congregata parte « Guelfa cum Episcopo urbetano et personis religiosis et Consulibus artium « in platea Sancti Francisci, causa eundem Gibellinis ad ponendum et iurare « et recepi faciendum dictum Monaldum in officio Capitanei, dieti Gibellini « immediate sine Guelfis iverunt ad domum dieti Monaldi et duxerunt ipsum « ad palatium Populi, et arrendavit et officium curavit absque Guelfis et tintin- « nabulum pulsari fecit, ut populus congregaretur. Qui Guelfi dedignati fuerunt « et nemo de fortia Gnelforum accessit ad eum. Et se reincepta est briga. Et « sequenti die sabbati XXI mensis praedieti in mane tempestive Gibellini « exierunt a civitate W. et iverunt ad partes Vallis Clanis, timore adventus « comitis Guidi, qui venit in auxilium partis Guelfae, sed cum ipsi Gibellini « exierunt, noluerunt Guelfi quod idem comes Guido et gens sua intrarent civi- « tatem, ne ipsa civitas dissiparetur, sed permansit in monte Sancti Severini. « Quo die sabbati in mane, congregato Consilio et Consulibus artium in palatio « Communis, electus est d. Hermannus d. Cittadini de Monaldensibus in Capi- « taneum Populi pro sex mensibus, qui iuravit officium, et dominatus est dicto « tempore. Et dicto die benignitate Guelforum, civitas reformata est in pace « et ordinatum quod ipsi Gibellini redire debeant ineontinenti securi. Et die*

« dominico et lunae sequenti, omnes redierunt intus civitatem et quasi nullus de parte Gibollina, propter dictum exitum, damnum aliquod passi sunt et silicet multum pauci et de modica re, quia Guelfi dicto mane usque ad electionem Capitanei cucurrerant terram, ut nullus iniuriam faceret alteri ». Il Capitano di popolo di Perugia e dieci ambasciatori della città spediti dal Consiglio Generale in Orvieto « ad ponendum et faciendum ibi omne bonum quod poterint », saranno arrivati a pace fatta, poichè il decreto perugino ha la data del 22 ottobre (Arch. Com. Perug. Cons. Gen. Ann. B. c. 4).

DXXIX.

1284

maggio 13

Nella camera
dell' Abate.

Roberto priore di San Salvatore da Monte Amiata e i suoi conventuali, cioè Pietro seniore di Borgondia, Girardo « supprior », Giovanni da Siena, Giovanni d' O., Martino cellerario, Pietro da Montepulciano preposto di San Donato da Toscanella, Pietro da Corneto preposto di San Bartolomeo da Gravelona, Federico, Francesco, Benecasa, Francesco da Toscanella e Antonio monaci del predetto luogo nominano il proprio abate Pietro sindaco e procuratore a comparire e dimostrare avanti al C. d' O., Potestà e Consiglio i diritti e le ragioni che il monastero ebbe e ha nel castello di Pian Castagnajo e a sottoporlo alla protezione e difesa della città a tutti quei patti e quelle condizioni che meglio gli parranno, e a trattare e ordinare cogli uomini del castello per indurli a ratificare la sottoposizione che l'abate farà a protezione e difesa della città e protezione del castello e de' diritti e delle ragioni del monastero, dandogli detto Roberto priore e il convento libera e generale amministrazione e potestà di fare quanto gli parrà meglio e più utile, promettendone essi l'osservanza, sotto pena e obbligazione de' beni del monastero. Alla quale obbligazione l'abate consentì, dando il suo assenso.

Nella camera dell'abate, avanti ai testimoni Bartolomeuccio da Toscanella, Janne Lombardo e Vanne « Petri » dell' Abbazia.

Egidio « Bonagure » di Asisi not.

Procura del monastero di San Salvatore di Montamiata persottomettere Piancastagnajo al C. d' O.

Arch. St. Sen. Dipl. S. Salv. ad an.

DXXX.

1284

maggio 13

Nel palazzo
del Popolo.

Domenico « Laurentii », Ricco « Bernardi », Guidotto « d. Petri », Giacomo di Guido « Pigulocti », sindaci eletti dal nob. uomo Neri « d. Ugolini » Capitano del popolo, secondo la riformazione del Consiglio del Popolo, a sindacare i nobili signori Ermanno « d. Gittadini », Capitano del popolo nell'anno avanti, e il signor Garfaglia suo Vicario, riconoscono e approvano la buona amministrazione dei medesimi.

F. nel palazzo del Popolo, presenti Neri Capitano del Popolo, Benvenuto di Aldobrandino giudice, Giovanni di Pietro « Rainerii Jannis », Bertramo « Rollandini », Ugolino « Boncontis » e Ranieri « Tortie ». Giacomo « Guidonis Pigulocti » not.

Sindacato del Capitano.

Arch. Com. Orv. Dipl. ad an.

DXXXI.

1284
agosto 7

Ivi.

Il nob. uomo Ranieri « f. d. Ugolini » sottopone ai nobili Goffredo « de Casale » cittadino di Milano e Potestà d' O. , a Neri « d. Ugolini de Greca », onorevole capitano del Popolo della detta città , e a Buongiovanni di Pietro « Tholosani », sindaco e procuratore del C. d' O. , il castello di Vitozzo con tutto il suo distretto e quanto gli appartiene della donazione fattagli dall' illustre ed egregio uomo Aldobrandino figlio del fu Guglielmo Conte Palatino, con i seguenti capitoli : 1.º far guerra e pace contro tutti : — 2.º tenere per amici gli amici e per amici i nemici del C. d' O. : — 3.º far esercito, convocare parlamento a sua richiesta : — 4.º ricettare la milizia Orvietana e il popolo d' O. , ad ogni bisogno, dando entrata, dimora e uscita libera nel castello guernito e sguernito : — 5.º non togliere pedaggi da Orvietani e distrettuali : — 6.º difenderli contro tutti : — 7.º giurare ogni anno davanti al Potestà e Capitano per la sicurezza delle strade e per la custodia delle grascie : — 8.º giurare e promettere il « sequimentum Potestatis » : — 9.º rispondere alla Curia d' O. di ogni questione tanto per contratti quanto per debiti che egli o i suoi facessero, salvo per le offese fuori del distretto d' O. : — 10.º non permettere offese nel suo castello e non ricettarvi offensori : — 11.º portare un buono ed onorevole palio per l'Assunta ogni anno : — 12.º o a maggiore conferma delle cose premesse promise dare per un acquisto in città mille lire di den. coronesi, non computando in questa somma i beni che egli ha nel distretto d' O. che sono del valore di Lire 100, il quale acquisto farà tra sei mesi « ut Ranerius sit civis W. ». E giurò sugli Evangelii la cittadinanza d' O. Onde il Potestà, il Capitano e il Sindaco d' O. ricevettero il detto Ranieri cittadino d' O. e sotto la protezione e difesa loro e del C., promettendo difenderlo in detto possesso ed esigendo da lui null'altro se non di rinnovare o venire a rinnovare in O. ogni dieci anni questo strumento di sottomissione. E ciò pure promise detto Ranieri e si sottopose ugualmente, contravvenendo, alla pena di mille marche d'argento, obbligandovi i suoi beni.

Fatto in O. nel palazzo del popolo di detta città, presenti Matteo « Johannis Cittadini » giudice, Filippo « Venedici » giud., Simone « d. Ranerii Guidonis », Ranieri « d. Munaldi », Giovanni « Frederici » giud., Ranuccio « Tebaldi de Beccariis », Cola « Berardini Nasi » not., Francesco di Uguccione « de Greca », Yanne « d. Ugolini de Greca », Biagio Jacobi Blasii », giud., Guido « Alexandri de Filippensibus », Arlotto « d. Arlocti », Jacomo di Guido « Pigulocti » not., Ranaldo « Giordanis Lodieri », Zampo « d. Peponis », il signor Bartolomeo « Scangni Rigulis », giud. Domenico « Laurentii », Console de' calzolari, Pietro « Guidonis Michaelis » Conconsole suo, Donato « Johannis » calzolaio, Tommaso da Valentano, albergatore, Ugulino « d. Ugolini de Greca », Bernardino « Petri Larii », Jacomo Bonosle, Riguardo « Petri ».

Pietro « Rainerii Sembianze » not.

Sottomissione
del signor di
Vitozzo.

Ivi, De Bust.
c. 160.

Dal volume IX dei registi degli Istrumentari a c. 3 togliamo « Anno millesimo CXXXIJ Consules castri Vitotii, Castaldus castri Castiglionis, Johannes

« Castaldus castri Farnesis et Guillelmus Castaldus Sale per diversa instru-
 « menta submiserunt ipsa castra C. W. et iuraverunt salvare Urbevetanos et
 « facere omnia mandata C. et venire ad civitatem responsuri civibus et habi-
 « tantibus et comitatiniis.
 « Patent predicta manu Petri Leonardi not. ».

DXXXII.

1285

giugno 3

L'illustre uomo il signor Guido da Monteforte per grazia di Dio Conte Palatino e la illustre signora Margherita figlia ed erede del q. illustre uomo signor Aldobrandino del fu Conte Guglielmo, contessa palatina in Toscana, moglie del detto Conte Guido, riconoscendo il contratto già fatto fra il signor Aldobrandino Conte palatino padre del detto Conte Guglielmo da una parte e il C. d' O. dall'altra sopra la terra che fu già del Conte Ranieri di Bartolomeo, detta la Guinicesca, contratto fatto per mano di Marsoppio giud. e not., e riconoscendo pure l'altro contratto fra il C. d' O. da una parte e dall'altra il Conte Guglielmo, Aldobrandino e Uberto figli del medesimo Conte Guglielmo, sempre per la detta terra, per istrumento di Buonagrazia not. e per istrumento di mano d' Offreduccio not., per l'aggiunta di 20 lire fatta alla promissione delle lire 136 senesi, che debbono dare per la terra Guinicesca, ratificano e approvano detti contratti, e giurano sugli Evangelii per sè e per i loro eredi al nob. uomo Gentile « d. Ranerii Guidonis Montanarii » sindaco del C. d' O., come da istrumento di sindacaria di mano di m. Pietro « d. Cittadini » not., promettendo l'osservanza de' capitoli, eccettuata la clausola o le clausole del contratto di Buonagrazia not., per le altre terre poste « ab Albigna citra », che per le medesime terre si stia al parere del signor Pietro « Parentii » allora Potestà d' O. o del suo successore, per le quali terre è fatto altro contratto fra detto sindaco del C. d' O. e il prefato signor Guido e donna Margherita contessa, contratto di mano del not. infrascritto e che vogliono riconfermato, ed eccettuata anche la clausola che contenevasi nell'istrumento di Marsoppio, di cinquecento lire per l'acquisto in O., perchè cotesta condizione era stata adempita e mandata in esecuzione. Quindi giurarono la cittadinanza del C. d' O. e il « sequimentum » del Potestà e del Capitano, secondo il tenore de' precedenti contratti, « quia dicunt et recognoscunt se ad ea teneri ex contractibus supradictis, et quod dicti contractus eis utiles sunt », obbligandosi alla pena di mille marche d' argento (È riportato l'atto 3 giugno 1203).

Riconferma della sottomissione della Guinicesca fatta dal signor Guido da Monteforte.

Ivi, De Bust. c. 131 t.

Questi è quel Guido di Monteforte genero e successore del conte Aldobrandino Rosso di Pitigliano, che nel 1270 reggente in Toscana pel re Carlo, uccise nella chiesa maggiore di Viterbo il principe Enrico, figliuolo di Riccardo già eletto imperatore e fratello di Eduardo re d' Inghilterra. Nell'archivio capitolare del duomo di Orvieto si conserva la bolla di Gregorio X per iniziare il processo contro di lui. Sebbene pubblicata dal GUALTERIO, op. cit. II, pag. 259, crediamo doverla riprodurre.

« Gregorius episcopus servus servorum Dei ad certitudinem presentium et memoriam futurorum. — Quondam Henrici de Almania clare memorie Ricciardi

« in Romanorum regem electi primogeniti sanguis effusus immaniter profandi ad
 « nos vocem clamoris exultat, et horrendam effusionis sue seriem nostris conspe-
 « ctibus lugubri repetitione presentans, homicidium defert, fratricidium infert,
 « sacrilegium ex loco patrati sceleris arguit, Deo, Ecclesie, nec non et principibus
 « tunc in Curia Romana presentibus illatam iniuriam, aliis nihilominus eiusdem
 « sceleris circumstantiis detestandis expositis, ex quibus alia diversa et imma-
 « nia etiam crimina elicita, non omittit, horum omnium quondam Symonem et
 « Guidonem de Monteforti fratres, principales et notorios reos clamat eorum-
 « que in hoc fautores et complices eisdem criminibus denuntiat involatos, lacri-
 « mabiliter queritur in tam execrandis excessibus dilatam hucusque fore vin-
 « dictam; nec subicet, sed vulgi clamore concurrente, subannunurat iustitie
 « non modicum ex tanta dilacione detractum. Hinc instanter expostulat, in
 « Guidonem, fautores et complices memoratos exeri debite ultionis aculeos, et
 « Guidonem ipsum precipue, cum quasi omnium oculis eius culpa se ingerat,
 « cum tantorum criminum reus ipsa facti evidentia convincitur, nec non et
 « eosdem suos fautores et complices, iuxta culpe qualitatem debita severitate
 « punire. Licet autem Ecclesie Romane vacatio et promotionis nostre novitas
 « iugruentium undique negotiorum mole gravata persequeudi iuxta exigentia
 « iustitie tantos excessus, usque adhuc liberam non permisit facultatem, tamen
 « ut tanto tamque notorio flagitio castigatio condigna non desit, nec sine vin-
 « dicta crescat in aliis adeo detestabilis severitatis audacia per exemplum, cum
 « fratribus nostris deliberatione prohibita, cogente iustitia, nunc saltem prose-
 « quendum fore nostri officii debitum circa ista et excessum qualitati formam
 « nostrorum processuum censuimus conformandam. Ideoque cum de memorati
 « Guidonis severitia ex retroacte vite consideratione presumptione probabili
 « timeatur, infrascriptam modum citandi Guidonem, fautores et complices me-
 « moratos, de ipsorum fratrum consilio eligentes, tenore presentium, perem-
 « ptorie, presente multitudinie copiosa fidelium, citamus eosdem, ut idem Guido
 « specialiter ac prefati complices et fautores infra quindecim dierum numeran-
 « dorum ex nunc spatium, quod eis pro peremptorio termino assignamus, ad
 « diffinitivam super premisis omnibus et singulis sententiam et nostros pro-
 « cessus alios audiendos compareant personaliter coram nobis, recepturi pro
 « meritis, et nostris precise beneplacitis parituri. Alioquin sive venerint, sive
 « non, nihilominus ad premissa, prout expedire videbimus, procedemus. Cete-
 « rum ne dictus Guido satagens forsau nostros processus eludere, quoquomodo
 « causetur iter ad eandem curiam, aut sibi non esse securam, et specialiter pro-
 « pter carissimum in Christo filium nostrum electum regem Anglie illustrem cum
 « magna comitiva, prout regalem decet excellentiam, in curia ipsa presentem,
 « infrascriptas securitates, quas de ipsorum fratrum consilio approbamus et suf-
 « ficientes ac idoneas esse decernimus, ei offerendas duximus, et prout subicitur
 « concedendas. Ipsum si quidem Guidonem propter hoc ad nostram presentiam
 « cum competenti familia venientem et huiusmodi eius familiam a tempore itine-
 « ris ad hoc arrepti recipimus quoad omnes ipsos adversarios sub nostri secu-
 « ritate conductos, eumque, postquam ad prefatam curiam pervenerit, ab eisdem
 « adversariis nostra protectione tuebimur, et per alios ad id attentam diligentiam
 « deputandos faciemus ab eorundem adversariorum offensis securo tutamine
 « custodire. Et insuper si memoratus Guido id elegerit, ac a nobis infra prefatum
 « sibi terminum tempore competenti petierit, usque ad confinia terrarum comitis
 « Aldebrandini dicti Rubei, eiusdem Guidonis soceri, nobis viciniora, sufficien-
 « tem militiam ei non suspectorum verisimiliter destinare curabimus comitivam,
 « qui enim ad eandem curiam secure deducet. Et nihilominus memoratum
 « regem et suos aut illos ex eis quos idem Guido sibi suspectos dixerit, curiam
 « eandem faciemus exire, deputaturi ad morandum locum seu loca competentia,

« ita quod idem Guido eorum timere non possit offensam et provisuri quod ad
 « alia loca ipsius curie proximiora non veniant, donec idem Guido inibi presens
 « fuerit, nec per unum diem, postquam inde recedet. Suprascriptas vero secu-
 « ritates eundem Guidonem ita demum habere volumus et non aliter, si tempore
 « petitionis huiusmodi nobis idem Guido per instrumentum publicum suo sigillo
 « munitum fidem fecerit se, prestito, tactis corporaliter sacrosantis evangeliiis
 « iuramento, firmasse, quod iuxta suprascripte citationis nostre coram nobis
 « personaliter in prefixo sibi termino comparebit. Porro memoratum comitem
 « Rubeum ac suos eius temporis familiares et socios, quos per alias sub certa
 « forma litteras citari mandamus, nolimus citatione huiusmodi comprehendi.
 « Sane ut contra huiusmodi nostrum processum omnis calumpnie tollatur occa-
 « sio, ipsum in diversis locis vicinis infra septem dies huiusmodi citationem
 « immediate sequentes providimus denuntiari publice ac sollempniter publicari.
 « Et ut idem processum ad commune omnium notitiam deducatur, cartas sive
 « membranas processum continentes eundem, in maioris Ecclesie Urbeveteane
 « appendi aut affigi ostiis seu superliminaribus faciemus, que processum ipsum,
 « suo quasi sonori preconio et patulo iudicio, publicabunt. Ita quod predicti
 « Guido, fautores et complices, quos processum ipse contingit, nullam pos-
 « sint excusationem pretentere, quod ad eos talis processum non pervenerit,
 « aut quod ignorarint eundem, cum non sit verisimile, remanere quoad ipsos
 « incognitum vel occultum, quod tam patenter omnibus publicatur.
 « Actum apud Urbeveterem in palatio nostro, Kal. martii, pontificatus nostri
 « anno primo ».

DXXXIII.

1285

giugno 3

*Nella Rocca di
 Sorano.*

Donna Margherita Contessa Palatina nomina e costituisce suo procura-
 tore Marco « de Pinlis » da Cesena, giudice del fu Conte Aldobrandino
 Rosso di lei padre per presentarsi davanti ai nobili signori Ugolino d'Alviano
 Potestà e Falluccio « de Medicis » Capitano del Popolo e del C. d'O. :
 1.º a dare al sindaco del C. « sacramentales et fideiussores » per l'adom-
 pimento e l'osservanza dei contratti fatti per essa e pel conte Guido da
 una parte. e per il nob. Gentile « d. Ranerii Guidonis Montanarii » sin-
 daco del C. d'O. dall'altra parte : — 2.º a dar fideiussori idonei di tutti
 i danni e le offese date da loro o dalla loro gente ai cittadini o distrettuali
 d'O. e dalla morte di Aldobrandino padre in qua, dando intera soddisfa-
 zione come vorranno il Potestà e il Capitano, per le quali cose obbliga
 con ipoteca i suoi beni ec.

F. nella rocca di Sorano. presenti il nob. uomo Ermanno « d. Cittadini
 de Monaldensibus », il signor Cittadino « Episcopi », il signor Matteo
 « Johannis Cittadini », il signor Bongiovanni « Petri Leonardi » giudici,
 il signor Filippo « Venetici » Console de' giudici, il signor Tancredo
 « Catelli », il signor Farolfo da Monte San Savino, il signor Aldobrandino
 Proposlo Grossetano, Guido « d. Petri Berardini » Console de' Mercanti,
 Pepo « Deccebilis consule Albasciatorum », Benvenuto « domine Gingle »
 Console de' Calzolari, Cristoforo « Radulfi » Console de' Fabri e Bernardino
 « Durantis » Console de' Pellicciai e più altri della detta città.

Enrico « Boniohannis Herriçi » not.

*Procura della
 Contessa Mar-
 gherita.*

*lvi, De Bast.
 c. 131 l.*

DXXXIV.

1285

giugno 3

Ivi.

Aldobrandino del q. Aldobrandino Conte Palatino avendo già concesso e lasciato al C. d'O. tutte le terre che suo padre possedeva (descritte nei soliti confini dall'Albegna a Corneto, v. l'atto 1203 giugno 3), come da istrumento di Nicola not. e da istrumenti fatti cogli uomini e le università delle terre rinchiuse ne' loro confini, come al solito, e da contratti tra il C. d'O. e il Conte Guido e la Contessa Margherita sua moglie e figlia del Conte Aldobrandino Rosso, insorse discordia fra il C. d'O. e detti Conti, onde i medesimi Conti e Gentile sindaco venuti a transazione e concordia stabiliscono quanto appresso: — 1.º Che di esse terre il Conte e la Contessa facciano a mandato del C. guerra e pace, esercito e cavalcata contro ogni persona ed università, salvo il Papa, la Chiesa, l'Imperatore o la Chiesa di S. Anastasio di Roma: — 2.º che non tolgano pedaggi da Orvietani e li ricettino per farvi guerra contro tutti i nemici e ribelli del C.: — 3.º che detto Sindaco debba giovarli nei loro diritti in dette terre contro tutti, salvo es.: — 4.º che non si muova molestia in dette terre per via di detto contratto. E promettendo l'osservanza di questi capitoli si obbligano a lire 2000 di pena scambievolmente, sotto ipoteca de' beni, dall'una parte e dall'altra.

F. nella Rocca di Sorano es.

*Capitoli coi
Conti Aldobrandeschi.*

Ivi, De Bust.
c. 132.

DXXXV.

1285

giugno 3

*In O. nel palazzo
del C.*

Tancredi « d. Catelli », Farolfo da Monte San Savino, Conestabile da Scerpena, Soccino e Pandolfo da Monte Acuto per l'osservanza delle promissioni fatte dal Conte Guido e dalla Contessa Margherita a Gentile sindaco d'O., ad istanza del detto Conte e del giudice Marco, procuratore della contessa, giurano e promettono allo stesso Gentile, presenti Ugolino Potestà e il Capitano Faffuccio, di far sì che i detti Conti ratifichino e osservino il contratto precedente, sotto obbligazione dei loro beni e alle pene ivi poste.

F. in O. nel palazzo del C., nel Consiglio della Città, presenti Ermanno « d. Cittadini », Pietro « Ranerii Monaldi », Francesco « Uguccionis », Ugolino « Lupicini », Ranaldo « de Medicis », Cittadino « Phylippi », Matteo « Johannis Cittadini », Benvenuto « Ildribandini Guidocte ».

Enrico detto.

*Obbligazione di
compromesso
per i Conti
suddetti.*

Ivi, De Bust.
c. 131 l.

DXXXVI.

1285

giugno 19

*Nel castello di
S. Fiora.*

Aldobrandino Novello, Bonifacio, Enrico, Guglielmo e Guido fratelli figli del fu Aldobrandino del fu Bonifacio, per essi e per il Conte Uberto fratello carnale dei medesimi, riconoscendo il contratto primitivo fatto di mano di Marsoppio not., quello fra il padre loro Aldobrandino e il C. d'O. scritto di mano di Buonagrazia not., e l'altro di Offredo « de addicione » 20 lib. facte promissioni CXXX lib. sen. que solvi debent pro terra « de Guinisesca », ratificano e approvano detti contratti, e giurano e

*Ratifica di tutti
i contratti fatti
dai medesimi
Conti.*

promettono sugli Evangelii, per loro ed eredi, al nob. uomo Filippo « Fidantie » cittadino e sindaco d' O. di osservare tutti i capitoli, eccetto la clausola del primo contratto (di mano di Marsoppio not.) « de reverentia et honore Civitatis Senarum », la clausola del secondo (di mano di Buonagrazia not.) di stare alle sentenze del Potestà Pietro Parenzo, e l'altra clausola del primo (di mano di Marsoppio) per l'acquisto in città fino a lire 500, il quale era stato fatto. Si obbligano a mille marche d'argento, contravvenendo (Riportasi il primitivo contratto 1203, giugno 3).

F. nel castello di S. Fiora, « in curia palatii cassari ». presenti come all'atto susseguente 1285. giugno 20.

Nicola « Berardini » not.

Ivi, De Bust.
c. 153 l.

DXXXVII.

1285

giugno 19

Nella rocca di
Sorano.

Aldobrandino figlio del fu Conte Aldobrandino avendo lasciato tutte le sue terre al C. d' O. dal fiume Albegna a Corneto, come da istrumento di Nicola not., e per via di queste terre sorta questione fra il C. d' O. e Aldobrandino Novello, Bonifacio, Uberto, Enrico, Guglielmo, e Guido fratelli figliuoli di Aldobrandino di Bonifacio, i detti Conti venuti a concordia col sindaco d' O. Filippo « Fidantie », stabilirono fra loro i capitoli di cui all'atto 1285 giugno 3. dal 1.º al 4.º

Fatto es.

Concordia definitiva coi Conti ridetti.

Ivi, De Bust.
c. 138.

DXXXVIII.

1285

giugno 20

Nel cassero del
castello di Arcidosso.

Uberto Conte Palatino, figlio del fu Conte Aldobrandino del fu Bonifacio, fatto certo « de contractibus inhiis et factis inter nobilem virum Filippum « Fidantie etc. de terra olim Comitis Ranerii Bartholomei que dicitur « Guiniscisca, et de terris positis a flumine Albinee versus Tuscanam et « versus Cornetum et partitur in Montemiatam ». ratifica e conferma quei contratti in ogni loro capitolo.

F. nel cassero del castello di Arcidosso, presenti Matteo « Johannis Cittadini », Buongiovanni « Ferraloca », Tommasino « Jacobi », Biagio « Jacobi Blasii », giulici, Bernardino « Uguccionis Martini de Campo » Console de' Mercanti, Domenico « Oradini » Console de' Calzolai, Neri « Cristofani » Console de' Sarti, Neri « Bonacursi » Console de' Merciai e Pietro « Jacobi Capucii ».

Nicola « Berardini Nasi » not.

Ratifica del Conte Uberto.

Ivi, De Bust.
c. 154.

DXXXIX.

1285

settembre 4

Ivi.

Uberto conte Palatino del Conte Aldobrandino nomina suo procuratore Aldobrandino novello presso il C. d' O., come gli altri fratelli (V. docum. susseg.).

Fatto nel castello di Arcidosso nel Cassero, presenti Angelo pievano della Pieve « de Amola », Betto « Jacobi », « Antonio de Senis ».

Procura del medesimo.

Ristoro « m. Bencivennis », Paolo « Bonensegne » mercante di Montelatrone e Litto « q. Ildribaudini de Burgo Frabrice » testim.

Neri not.

Ivi.

DXL.

1285

settembre 9

Presenti i nobili uomini Filippo da Montepulciano, Tordo da Castiglione e Neri da Radicondoli e più altri testimoni, gli illustri uomini Bonifacio, Arrigo, Guglielmo e Guido per grazia di Dio Conti palatini figli del fu Aldobrandino nominano e costituiscono loro procuratore e nunzio speciale Aldobrandino Novello Conte palatino per presentarsi avanti ai nobili signori Ugolino d'Alviano Potestà e Faffuccio de' Medici Capitano del popolo e del C. d'O. a dare « sacramentales et expromissiones » al sindaco di detto C. per l'adempimento e l'osservanza de' contratti fatti e celebrati fra i Conti ridetti da una parte, e dall'altra il nob. uomo Filippo « Fidantie » sindaco di detto C., contratti scritti per mano di Nicola « Bernardini Nasi » notaro d'O. e di Neri da Scardino.

Procura degli altri Conti.

F. nel castello di S. Fiora.

Gheri figlio del fu Accorso di Roccastrada not.

Ivi, De Bust.
c. 133 l.

DXLI.

1285

settembre 10

Contuccio da Capalbio, Ugo da Stribugliano, Venzolo da Pietra per l'osservanza di tutte e singole le cose promesse a Filippo « Fidantie » Sindaco del C. d'O. dagli illustri uomini signori Aldobrandino Novello, Bonifacio, Uberto, Enrico, Guglielmo e Guido fratelli figli del fu illustre uomo signor Conte Aldobrando della b. m. sig. Conte Bonifacio, tutti Conti palatini, promesse di cui al contratto di Cola « Berardini Nasi », a preghiera e mandato del predetto signor Conte Aldobrandino Novello e del procuratore del signor Uberto Conte suo fratello, come da procura di mano di Neri not., e del procuratore dei predetti Bonifacio, Enrico, Guglielmo e Guido, come da procura di Geri da Roccastrada not., giurano e promettono al signor Andrea « d. Nicole » giud. sindaco del C. d'O., presenti i nobili uomini signor Ugolino d'Alviano Potestà e il signor Faffuccio de' Medici, Capitano del Popolo e del C. d'O., di far sì che i predetti Aldobrandino Novello, Bonifacio, Enrico, Guglielmo, Guido e Uberto osservino e facciano osservare i contratti medesimi scritti da Nicola not.

Obbligazione di compromesso per i Conti Aldobrandeschi.

F. nel palazzo del C. d'O., presenti Pietro « d. Munaldi », Neri « de Turri », Ciarfalia « d. Cittadini de Munaldensibus », Rinaldo « d. Petri Cayni », Matteo « Jobannis Cittadini », Filippo « Venetici », Tommasino « Jacobi Quintavallis », Tollo da Montepulciano, Bertoldo « d. Fabrica », Guglielmo « Petri Christofani » test.

Poltraccio « Fascie » not.

Ivi, De Bust.
c. 76.

DXLII.

1286

febbraio 20

Nel palazzo del popolo.

Convocato il Consiglio de' Consoli delle arti e de' loro Consiglieri e degli Anteriori della C. d' O. nel palazzo del Popolo, come il solito, per ordine del nob. uomo Monaldo « de Andrea » Capitano del popolo, propostosi dal detto Capitano, che, fra le altre cose, si provvedesse alla riformazione del Consiglio Generale intorno al Petroio, per la strada dalle rupi d'Alfina all'ospedale di S. Giovanni, il Consiglio gli dà piena balia per la costruzione della strada predetta.

F. presenti Filippo « Venetici », Egidio « Simeonis » e Pepo « Peponis », Giacomo « Gian Bonsignoris » not.

Balia per la costruzione della strada del Petroio.

Ivi, Dipl. ad an.

DXLIII.

1286

maggio 20, 21

Nel castello di Pitigliano.

Rinaldo « de Bustulis » cittadino aretino Potestà d' O., con Pietro « Raynerii Munaldi » Sinibaldo « de Beccariis », Rinaldo « Jentilis » e Filippo « Venetici », giudici ambasciatori del C. d' O. col notaro sottoscritto, andando al castello di Pitigliano, dov' era il nob. uo. sig. Guido Conte di Monforte per grazia di Dio Conte Palatino e la signora Margherita sua donna, figlia del fu Aldobrandino, Conte di Pitigliano, per ricevere l' « Albergariam » dal Conte e dalla Contessa per loro con 20 persone e 20 cavalli, il detto Filippo d' ordine del Potestà e de' detti ambasciatori domanda l'Albergaria a tenore del contratto fra il Conte e la Contessa da una parte e il nob. uomo Gentile « d. Ranerii » sindaco del C. d' O. dall' altra parte, contratto di mano di Buongiovanni not. Il signor Conte udita la richiesta risponde per sè e per la donna sua voler di buona voglia dare la detta albergaria, secon lo il contratto, ed anche di più, se piacesse al Potestà e agli ambasciatori, purchè questo di più non porti pregiudizio in futuro. Ai quali patti i predetti signori Potestà e Ambasciatori pel C. d' O. con le loro 20 persone e 20 cavalli ricevettero onorevolmente l'albergaria nel castello di Pitigliano il giorno stesso di sera e tutto il giorno e la notte seguente.

F. nel castello di Pitigliano, presenti « Cepto d. Berardini Ardizonis », Francuccio « d. Peponis », Farulfo cavaliere di detto Conte, Marco giudice del Conte, testimoni.

Poltraccio « Fascie » not.

Dichiarazione dell'albergaria in Pitigliano.

Ivi. De Busi c. 76.

DXLIV.

1286

maggio 25

Nel castello di Magliano.

I suddetti andando al castello di Magliano ove erano i Conti Aldobrandino Novello, Fazio, Enrico e Guido Conti Palatini di Santa Fiora e Rinaldo « Gentilis » avendo richiesto l'albergaria es., secondo il contratto fra i detti Conti da una parte e Filippo « Fidantie » sindaco del C. d' O. dall' altra, scritto da Cola « Berardini Nasi » not., ebbero risposta es. e ricevettero l'albergaria detta.

Idem in Magliano.

F. nel castello di Magliano, presenti il signor Ranuccio « de Beccariis », Alardo cavaliere del Potestà d'O., il signor Castra giudice dei Conti di Santa Fiore e Guelfo figlio del predetto Potestà testimoni.

Poltraccio detto.

Ivi, De Bust.
c. 77.

DXLV.

1287

marzo 18
(St. fior.)

In Firenze.

Bindo de' Cerchi di Firenze, stato per un anno Capitano del Popolo con salario di tremila lire cort. fa quietanza a Guido « Berardini Jacobi », cittadino e mercante d'O., come sindaco del C. d'O., di lire 1000 per danni e interessi di oggetti e veltovaglie involate dal palazzo del Popolo, dopo lasciata la sua capitaneria; del salario per sè e per la sua famiglia; di una coppa d'argento datagli in pegno dal C. d'O. presso Andrea « Diotallevi », di 20 lire date da lui ai custodi della torre de' figliuoli di Aldobranduccio « Nicole »; di 250 lire date per gli stipendi ai sergenti condotti dal Capitano del Popolo per il C. d'O.; di 600 fiorini d'oro dati per gli stipendi ai cavalieri che si menò dopo la sua Capitaneria alla porta della città e di 250 lire pagate a Rinaldo « de Bustolis » già Potestà del C.

Quietanza di
Bindo de' Cer-
chi già Capita-
tano del po-
polo.

F. in Firenze « in camera domorum heredum Jacobi Malaspine, ubi « moratur Monaldus Capitaneus florentinus », presenti lo stesso Monaldo « Cittadini » de' Monaldeschi Capitano fiorentino, Lotto « de Albericis » giudice, Stefano « Magalotti » giudice, Aldobrandino « Filippi de Robellis », Pietro « Guidonis Pravi », Ciuccio « Jannis Morizi » e Nallo « Alberti ». Guido « Rainerii » not.

Ivi, Dipl. ad an.

DXLVI.

1287

agosto 5

In Bagnorea.

Luca Savelli Rettore del Patrimonio pacifica il C. di Bagnorea, e il C. d'O. e gli altri soci del C. di Bagnorea con Montefiascone e fa quietanza delle condanne.

Pace di Bagno-
rea.

F. in Bagnorea, sotto il portico di S. Donato.

Ivi, Dipl. ad an.

La pergamena è quasi intieramente perduta.

DXLVII.

1288

settembre 22

Nella piazza di
Camposelvoli.

Congregati gli uomini e l'università del castello di Camposelvoli nella piazza avanti la porta del castello, per ordine di Angelo Visconte del medesimo castello, secondo il solito, da Giovanni banditore e dagli altri donzelli, il Visconte e gli uomini nominano Rinaldo..... a sindaco del castello per presentarsi avanti a Gentile Potestà d'O. a stare agli ordini suoi e dare fideiussioni, se bisogni.

Procura del C.
di Camposel-
voli.

Janni not.

Ivi, Dipl. ad an.

DXLVIII.

1288

dicembre 23

Da S. M. Maggiore.

Nicola IV a frate Giovanni da Firenze rettore e ai frati dell' Ospedale di Santa Maria d' O. che avevagli supplicato di accordare loro la regola dell' Ospedale di San Giacomo d'Altopascio, diocesi di Lucca, annunziato prima di averne commessa la concessione di viva voce a Jacomo di S. M. in Vialata Card. Diacono, conferma con bolla « Licet ea que de mandato nostro etc. » l'atto emanato dal medesimo, per il quale nel detto anno a dì 11 dicembre, presenti Giovanni « Parlatore de Sesia », giudice e notaro e i testimoni signor Jacomo « de Labro » camarlingo, il signor Tuccimando arciprete pistoiese, il signor Rinaldo « Johannis Romani » da Rieti, prete Giovanni cappellano del detto Card. e Giovanni « Papa » di Roma professore di leggi, nell'ospizio di detto Card. in San Lorenzo in Lucina, il Card. Jacomo conferisce la regola predetta al Rettore e ai Frati dell' Ospedale de' poveri di S. M. d' O.

Da Roma, presso Santa Maggiore, « X Kal. Januarii, Pontif. an. I ».

Bolla di Nicola IV al Rettore dell' Ospedale di S. M.

Ivi, Dipl. Osped. ad an.

Lo stesso Nicola IV nel 1291 dimorando in O. emanò due altre bolle in favore dell' Ospedale, ambedue sotto la data del 12 giugno dell'anno quarto del pontificato, dalle quali si rileva che erettasi la cappella di S. Giacomo, dopo la concessione sopra riferita, egli stesso volle dedicarla. Accordò a servizio della cappella e de' poveri infermi il cappellano idoneo alla celebrazione di tutti i divini uffici, e la costruzione di campanile, campana e cimitero. Con l'altra bolla provvide alle necessità dell' Ospedale, ove è detto che affluivano poveri ed infermi in moltitudine considerevole, e lo esonerò dal pagare contribuzioni canoniche o di qualsivoglia natura su i legati dei fedeli a favore dell' istituto (Ivi, ad an.).

La cronaca latina, di cui abbiamo riportato i frammenti precedenti, accenna alla rotta data ai ghibellini d'Arezzo nel 1289: « Eodem anno, congregato magno exercitu Florentinorum, Senensium, Lucensium et aliorum Guelforum de Tuscia, quorum fuit Capitaneus generalis d. Americus de Neronis (Narbona); et venientes super Aretium, cum pervenissent ad quandam planitiem prope castrum Billionem (Bibiena) et castrum Poppis, quae planities vocantur vulgo Cortumendo (Certomondo), tunc d. Guillelmus Episcopus aretinus, d. Guidoncellus comes et comes Guido de Montefeltrio et alii Capitanei partis Gibellinae de Tuscia, Lombardia et Romania et milites Gibellini de Urbeto, qui iverunt in servitium dietae partis Gibellinae, qui fuerunt numero septuaginta vel circa, cum toto exercitu et fortia ipsorum, exierunt Aretium die veneris X mensis junii et iverunt apud castrum Billionem, quod erat dieti d. Episcopi et per noctem venit ibidem. Et adveniente die sabbati XJ junii, festi sancti Barnabae Apostoli, parato toto eorum exercitu, descenderunt in dietam planitiem, ubi erat paratus et ordinatus totus exercitus Florentinorum et aliorum Guelforum; qui procedentes ad bellum, utraque pars et parum pugnantes, sconfitti sunt Aretini et pars Gibellina a Florentinis et aliis Guelfis predictis. In quo conflictu mortuus est idem Episcopus aretinus et multi capitanei et barones et milites et pedites partis Gibellinae, et tam magna dicitur fuisse conflictio, quod non poterant numerari corpora mortuorum. Milites Urbevetti, qui mortui remanserunt ibidem, sunt hii: videlicet, d. Ranutius de Beccariis — Guidarellus Alexandri et Jacobus d. Castaldi de Filippensibus — Julianus d. Petri Bernardini Juliani — Berardellus d. Joannis de Miscinellis — Berardutius Gili d. Morighelli — Panductius d. Ugolini de Uticensibus — Ninus Amidei Provenzani de Lupicinis —

« Andreas d. Bon. — Nerius Ranensis Boni — Cola de Trivignano — Colocius
« Petri d. Mimi d. Buscanen.

La cronaca riporta all'anno appresso la notizia della fondazione della nuova chiesa cattedrale :

« Die veneris XI mensis Junii, d. Nicolaus papa quartus intravit in civitatem W.
« ante tertiam per portam Posterule, qui pernoctaverat ad Montem de Monal-
« densibus et stetit in Urbeveto XVI mensibus et sex diebus. Die XV mensis
« octobris incepta sunt fodi fundamenta Ecclesie Sancte Marie Episcopatus,
« que fuerunt terribilia ad videndum, et die XIII mensis novembris, d. Nicolaus
« predictus cum cardinalibus, episcopis, archiepiscopis, prelati et clericis R. E.
« et civitatis W. ibidem congregatis et astantibus personaliter, descendit in
« fundamentum predictum et primum lapidem ad edificationem dicte E. propriis
« manibus immisit. Et eidem ipse, cardinales, episcopi, archiepiscopi et prelati
« omnes indulgentias maximas contulerunt ».

Con bolla del 1.º aprile 1291 data da S. M. Maggiore lo stesso papa Nicola accordò l'esenzione della gabella del passaggio ai cittadini d'O. che transitassero per Montefiascone (Ivi, Dipl. *ad an.*)

DXLIX.

1292

giugno 22

Il nob. uomo Ranieri d'Ugolino dona al n. u. Florio « Girardi » di Milano Potestà e Capitano d'O. tutti i suoi diritti contro la città di Chiusi e gli uomini di parte guelfa di detta città, in occasione della pena apposta nel contratto di pace fatto già fra la parte guelfa e la ghibellina di detta città, pena (come dicono) nella quale le parti guelfe erano cadute, perchè non avevano osservata la pace e vi erano contravvenute. Perciò il detto Ranieri cede i suoi propri diritti al C. d'O., contro il C. di Chiusi e la parte Guelfa.

Cessione di diritti contro Chiusi.

Nella loggia superiore della città.

Alcherio giudice assessore di detto Potestà e Capitano interpone il decreto d'insinuazione.

F. in O. « in loia superiori veteri dicte civitatis », presenti Cittadino « Episcopi », Conte « Boniohannis », Simone « Rainerii », Neri « de Tertie », Ugolino « Lupicini », Lippo « de Albericis » e Piero « Munaldi » testimoni e presente anche il Consiglio dei sette Consoli delle Arti e dei sedici Savi del popolo che sono di quel Consiglio.

Nicola di Bernardino « Nasi » not.

Ivi, Dipl. *ad an.*

Il regesto seguente tiene luogo del mancante documento che gli si riferisce :

« MCCXCII. Instrumentum emptionis castri Ripalbelle de Montanea et qualiter Abbas Monasterii S. Severi consensit.

« Patet manu Cole Berardini Nasi not. » (Ivi, Istrum. VIII c. 13).

DL.

1293

giugno 10

Gualcherino « d. Transmundi » da Manzano ambasciatore e nunzio di detto Comune e degli uomini di Manzano presenta a Pietro Capucio e a Giovanni « Ildribandini de filiis Grece » soprastanti alle grascie e al fodero da portarsi dalle università e dagli uomini del distretto, del contado e della giurisdizione d'O. nell'esercito Orvietano che sta sopra a Saturnia

Presentazione dell'annona fatta dal C. di Manzano.

Nell'esercito orvietano sopra Saturnia.

(secondo gli ordinamenti fatti dal magnifico e potente uomo Sig. Piero « de Vernacis » da Cremona, Potestà e Capitano del p. e C. d'O. e de' sette Consoli delle arti), 23 some fra pane, vino e annona, riconoscendo detto Gualcherino che quegli uomini sono tenuti di servire il C. d'O. e fare le cose dette di sopra, come tutte le terre sottoposte alla C. d'O. e che Manzano è della giurisdizione d'O. e sottoposto a tali servigi.

Fatto « in exercitu Urbevetano apud Saturnum », presente Andrea « Iohannis Pazepti », Venturella servo di Pietro « Capucii », Meo « Guidecti » e Pietro « Alamanni ».

Poltraccio « Fascie » not.

Ivi, Cod. B. c.
78.

A di 12 giugno Guglielmo « Galardi », Nuccio « d. Stephani », Lando « Beneventi », Datuccio « Iohannis » tutti di Soana, ambasciatori e nunzi del C. e degli uomini di Soana, presentano a Pietro Capucio e a Giovanni « Ildibrandini de filiis Grece » (V. doc. preced.) 28 some fra pane, vino e annona.

F. nella contrada di Soana, presso il fiume Lente, presente Puccio « d. Melioris », Andrea « Iohannis Pazepti », il sig. Leonardo « Butricelli » giudice e più altri testimoni.

Atto consimile fu fatto da Cecco « Barthi Campanarie » da Pitigliano ambasciatore e nunzio del C. e degli uomini di Pitigliano, per 12 some di pane e vino portate « in exercitu urbevetano redeunti super Saturno ».

F. es. (Ivi).

DLI.

1293

giugno 13

« In contrala
Mezani ».

L'illustre uomo Orsello « de filiis Ursi » conte palatino giura sugli evangeli « fidelitatem populi et C. W. tenere et conservare perpetuo per « se et suos successores in comitatu Maritime existentes pro tota terra, « quam ipse ejusque uxor D. Margarita filia q. d. m. Comitiss Rubei « habent et tenent, que dicitur Guinicesca, ac etiam pro aliis terris C. « predicto donatis seu relictis, vel quacunque alia de causa concessis seu « datis a comite Ildibrandino q. de Scarlino », e promette per solenne stipulazione al signor Pino « de Vernacis » Potestà e Capitano d'O. col notaro sottoscritto per il p. e C. predetto mantenere sempre incorrotta la « fidelitatem » e tenere le sue terre per il p. e c. d'O., riconoscendo d'essere a ciò obbligato e detta contessa sua donna tanto per la terra Guinicesca (che i suoi predecessori, cioè i conti di Marittima ebbero in censo dal C. d'O.), quanto per le altre terre che egli dichiara avere avuto il C. d'O. dal conte Aldobrandino da Scarlino. E promise anche al Potestà, Capitano e notaro di venire personalmente ad O. per rinnovare la fedeltà, la cittadinanza e tutti gli altri contratti di fedeltà, di censo, di servizi e di albergarie, cui dichiara essere obbligato, come vi è tenuto qualunque conte nel contado di Marittima per cagione di dette terre sottoposte al p. e c. d'O. Promette in fine di fare quanto si contiene nei contratti « de Comitatu Ildibrandeseo », tanto della terra Guinicesca, quanto dello altre terre del conte Aldobrandino « de Scarlino ». Le quali cose tutte promise osservare sotto pena di mille marche d'argento.

Promissione di
Orsello degli
Ursini.

Inoltre il signor Simone « d. Rainerii », il signor Corrado « d. Hermannii », Pello di Guido « d. Francisci », il signor Citta « d. Hermannii », a preghiera e mandato del detto conte Orsello, prestano fideiussione.¹

F. « in contrata Mazani juxta locum Mazani in exercitu Urbevetano », presenti il signor Berizio « de Berizeschis », Angelo « Guidonis Butricelli », Ranucello « Michaelis », Pietro « Orso », Leonardo « Butricelli » giudice e più altri testimoni.

Ivi, Cod. B. c.
77.

Poltraccio not.

Sotto l'anno 1293 è dato il seguente regesto della compra di Civitella d'Agliano:

- Instrumentum emptionis facte per d. Pinum de Vernatiis Potestatem W. nomine
- C. W. de sexta parte castri Civitelle Agliani cum juribus pedagii et sexte
- partis cassari et turris et iurium plurium silvarum et comunaliarum domi-
- norum dicti Castri et omnium iurium, que domini dicti Castri habent in eo,
- pretio mille libr. den., pro quo pretio hospitale pauperum Sancte Marie, a
- quo hospitali seu fratre Ugucione syndico dicti hospitalis habuit macellum
- dicti C., positum sub palatio C. certo tempore jam completo.
- Patet manu Giani Bonsignoris.
- Est etiam ibi qualiter syndicus dicti hospitalis vendidit partem sibi contingentem
- in dicto macello certis macellariis de W. pro toto suo tempore.
- Patet manu Herrici Boniohannis not. » (Ivi, Istrum. n.º IX, c. 6).

DLII.

1293

giugno 25

Convocato il Consiglio Generale e speciale dei Consoli delle arti e de' loro consiglieri e anteriori della Città d'O. per ordine di Pino « de Vernaccii » potestà e Capitano d'O., il signor Orso « de filiis Ursi », conte palatino in Toscana, giurò sul Vangelo la « cittadinanza » e il « sequimentum » del Potestà, per difendere gli Orvietani e quei del contado nei loro diritti sul contado Aldobrandesco.

Giuramento di
cittadinanza
del medesimo.

F. in O. nel palazzo del C. presenti Francesco Vescovo d'O., Ermanno « Cittadini », Ugul'no « Boncontis », Neri « Ugulini », Pietro « Munaldi », Tommaso « de Aquila » familiare di detto conte, Neri « Ugulini » da Monte Marano.

Enrico di Bongiovanni « Enrici » not.

Ivi, Dipl. ad an.

DLIII.

1294

luglio 21

I cardinali Gerardo Sabinense, Giovanni Tuscolano e Matteo Portuense scrivono a frate Jacomo « de Pocapalea » Capitano di Acquapendente significando di avere ricevuto dal latore della presente le sue lettere che dicevano, come mediante il Conte Orso, di volontà degli Orvietani, erasi fermata la tregua, avendo promesso questi di ritrarsi dall'offendere Acquapendente e qualunque altra terra della Chiesa, e quei d'Acquapendente di non molestare la città, il contado e i fautori degli Orvietani senza il beneplacito del papa. Per le quali cose lodandolo, vogliono confermata la tregua e però scrivono al Rettore del Patrimonio che, giusta la promessa

Bolla cardina-
lizia per la
tregua con
Acquapen-
dente.

Da Perugia.

di quei d'Acquapendente, sia vietato a chiunque danneggiare gli Orvietani durante la detta tregua.

Data da Perugia « XII kal. Augusti ».

Aldobrandino notaro copiò con licenza di Nicola « de Gaetani » giudice e vicario in Acquapendente.

F. nel palazzo del C. d'Acquapendente l'anno 1294 ai 24 di luglio.

lvi, Dipl. ad an.

DLIV.

1294

agosto 16

*Nel palazzo del
C.*

« In nomine Domini, Amen. Anno eiusdem millesimo ducesimo nonagesimo quarto, indictione septima, post electionem factam de fratre « Petro de Morrone viro religioso in summum Pontificem ».

Nel palazzo del C. d'O. « in generali et magno Consilio » e stando in esso il nob. uo. signor Cello da Spoleto Potestà, il signor Orlandino « Vegli » Capitano del C. e del popolo della C. d'O. e i Sette Consoli delle arti, il sapiente uomo signor Giovanni « Frederici » giudice, sindaco e procuratore, come da procura dell'infrascritto not., accorda i seguenti capitoli a Giacomo « Stefani Mancini », sindaco e procuratore del C. e degli uomini del castello di Bolsena, e cioè: 1.º che gli uomini e il C. di detto castello di Bolsena in ciascuna elezione alla potesteria, da farsi per sei mesi soltanto, eleggano quattro buoni uomini della C. d'O. a loro piacere « de populo d. C., vel saltim duos de populo et duos de magnatibus », fra i quali, presentati al Capitano del Popolo e al Rettore, uno sarà eletto come al Consiglio del Popolo piacerà, col salario di 150 lire di d. cort. per sè, pel notaro de' malefici e due servi per i sei mesi, ma non potendo essere eletto chi in detto ufficio fosse stato cinque anni avanti non finiti. Il qual Potestà sia tenuto fare continua residenza ad esercitare la sua carica, e non debba partirsi senza licenza del Capitano del Popolo e del suo Consiglio: — 2.º Che gli uomini e il C. di Bolsena non sieno tenuti pagare lira, colletta o prestanza, se non quando sia imposto il dazio ai cittadini orvietani in O. « per libram », e non siano tenuti pagare « pro summa libre quinquaginta milium lib. den. pro libra et centenario », come cittadini d'O.: — 3.º Che il C. d'O. gioverà il C. di Bolsena e singole persone e difenderà i diritti loro contro ogni persona ed università, come cittadini d'O.: — 4.º Che gli uomini del castello possano portare e trarre grascie in O. e da una terra all'altra del contado senza alcuna « lesione » e senza alcun pedaggio, purchè non la portino fuori del distretto, come gli altri cittadini: — 5.º Che tutte le cause civili e criminali mosse fra Bolsenesi e forestieri, che non sono di giurisdizione e distretto orvietano, possano essere giudicate per il Potestà e gli ufficiali di detto C., eccetto i malefici di omicidio, rubberia di strada, falsità, tradimento o incendio da punirsi pel C. d'O. con facoltà di ricorrere alla curia d'O. per l'appello, da sbrigarli in quindici giorni dalla denuncia fattane: — 6.º « Item dedit et concessit eidem Sindico stipulanti omnes « comunalias Ontancti. prati Barani et silve majoris, ut dicta silva alias

*Capitoli con
Bolsena.*

« terminata et diffinita fuit per homines dicti C. W. et homines dicti ca-
« stri inter dictum C. W. et universitatem predictam et Renaie et alie
« comunali, iuxta lacum, que sint et remaneant dicto C. Balsinii, et quod
« etiam omnes et singule accattarie, redditus et proventus terre B. »: chè
se alcuna di dette comunali sarà venduta dal C. d'O., ne sia rifatto il
prezzo al compratore « de camera et avere W. C. »

Tutte le quali cose detto signor Giovanni sindaco concede a Jacomo
stesso e giura sugli Evangelii di osservarle e mantenerle sotto pena di 1000
marche d'argento.

F. ecc. presenti Faffuccio « d. Massei de Medicis », Corrado « d.
Hermannis de Monaldensibus », Pietro « d. Munaldi », Ugolino « d. Bon-
contis de Monaldensibus », Ugolino « Lupicini », Vanne « de Greca »,
Conte « d. Boniohannis », giudice, Filippo « Venetici », giudice, Sene-
baldo « d. Petri », Pietro « d. Castaldi », Pietro « Rainerii Lodieri »
e Senebaldo « Ranutii Arditiionis ».

Nicola « Bernardini Nasi » not.

Ivi, Cod. B. c.
79.

DLV.

1294

agosto 25

Ivi.

Concessioni accordate da Giovanni « Frederici » sindaco del C. d'O.
a Ranieri « Bartholomei » sindaco di S. Lorenzo, e cioè, 1.º e 2.º cs. (v.
doc. preced.), e « pro summa libre quindecim milium librarum den. pro
« libra et centenario »: — 3.º 4.º 5.º cs.: — 6.º « Item dedit et concessit eidem
« Ranerio etc. quod omnes et singule comunali et pasture, quas C. dicti
« Castri S. Laurentii tenuit et habuit et possedit tempore quo ipsum ca-
« strum alias fuit subpositum W. C. remaneant et sint libere C. et hom.
« dicti castri, salvo quod pratata (?) remaneant sodum et non laborentur
« aliqua causa »: — 7.º Che chi ha i beni in detto castello sia tenuto
pagare i dazi secondo la sua lira per le possessioni che vi ha, eccetto i
cittadini d'O. che hanno la lira in O. e per essa pagano in O.: — 8.º Che
la strada pubblica, la quale per il Castello d'Acquapendente viene e va
verso Bolsena, sia adirizzata per il C. di S. Lorenzo, sicchè detto C. possa
averla a propria volontà e richiesta: — 9.º Che possa avere tutte le « ac-
cattarie » ecc.

Capitoli con
San Loren-
zo.

Ivi, Cod. B. c.
82.

DLVI.

1294

agosto 25

Ivi.

Nel palazzo del C. d'O. nel Consiglio Generale, Vanne « Greculii »
del Castello delle Grotte, sindaco e procuratore fatto nel pubblico parlamento
del castello, come da procura di m. Pietro « Oddonis » notaro di detto luo-
go, o di Monaldo « Mathei Johannis Jacobini not. in Generali Consilio
magno C. W. » — 1.º disse che il castello colla sua tenuta, sue perti-
nenze e diritti appartiene al C. d'O. e fin qui di pieno diritto gli appar-
tenne « a tempore cuius memoria non existit », e che è del contado,
del distretto e della giurisdizione del C. d'O.: — 2.º giurò sugli Evan-

Dichiarazione
del sindaco
delle Grotte e
capitoli con
detto castello
e coi castelli
di Gradoli e
Lalera.

geli « mandata et sequimentum d. Potestatis et d. Capitanei et Septem Consulium et aliorum officialium C. W. »: — 3.º promise che gli uomini di detto castello faranno guerra, pace, oste, cavalcata e parlamento contro ogni persona, università, luogo e collegio come fossero cittadini d'O.; che daranno libero ingresso e uscita a piacimento, e la terra sguernita; ne sosterranno tutti gli oneri reali e personali, a piacere del C. d'O.; che pagheranno dazi, collette ed esazioni, a piacere ecc.; che riceveranno e terranno per signore e rettore e per ufficiali quelli che saranno dati dal C. d'O. e non d'altra parte, fuori che i notari alle cause civili; che terranno per amici gli amici e per nemici i nemici del C. d'O.; che tutti gli anni porteranno il Costituto del castello a correggere alla C. d'O., lo presenteranno, lo consegneranno al Potestà o Rettore d'O. e così corretto terranno ed osserveranno; che useranno le misure e i pesi che vanno in O. e le segneranno ogni anno col segno delle misure del C. d'O. Le quali cose promise, obbligandosi alla spesa di 10mila marche d'argento, dando altresì potestà e balia che in caso di contravvenzione, il C. d'O. e i rettori suoi possano, in luogo di sottoporli alla detta pena, invadere e occupare il castello e i beni delle persone di quello per oste o cavalcata o per ogni altro modo, come parrà ai Rettori di detto C. fino alla piena soddisfazione della pena.

Da altra parte Giovanni sindaco detto a nome del C. d'O. promise difendere il castello e gli uomini ecc. ecc.

F. ecc. presenti i nobili uomini Celle da Spoleto Potestà e Orlandino « Vegli » Capitano e i Signori Sette, Consoli delle arti; presenti anche Faffuccio « de Medicis », Ugulino « d. Boncontis », Pietro « d. Munaldi », Vanne « d. Maffei », Pietro « d. Mathci Toncelle », Sinibaldo « d. Petri », Celle « Miscinelli », Filippo « Venetici » giudice, Bartolomeo « Scangni » giud., Ranieri « d. Munaldi », Domenico « Oradini » calzolaio e Pietro « Ranerii Lodieri ».

Ivi, Cod. B. c.
79 t.

Atto consimile fu fatto da Ranieri « Bartolomei » sindaco del Castello di S. Loreuzo (Ivi, c. 81 t.).

Giovanni detto concedè a Vaune « Grecutii » stesso del castello delle Grotte sindaco di detto castello i capitoli 1.º e 2.º es. (v. doc. 1294, agosto 16) e « pro « summa libre viginti quinque milium lib. den. pro libra et centenario »; 3.º, 4.º e 5.º es. — 6.º « Item dictus d. Johannes syndicus etc. dedit et concessit dicto Vanni syndico etc. omnes comunalias, silicet pratum ad Sextum, terra « de valle Jermana, terra de Canale povere, vinea que fuit Martini Franzonis; « et lavatoria iuxta flumine sint et remaneant dicto C. castri Griptarum, salvo « et reservato quod si qua comunantia in dicto prato ad Sextum jus habere « se diceret vel pretenderet, vel aliqua spetialis persona alia usum pasturandi « vel ius aliquid aliud diceret se habere, quod ipsa iura sint salva, et hec talis « concessio non preiudicet alieni iuri suo vel usu, et quod pratum ipsum pre- « dictum sodum remaneat et non laboretur »: — 7.º Che tutti quelli che hanno beni e possessi nel castello e sue pertinenze sieno tenuti pagare dazi e collette, e se qualcuno non pagasse come gli altri castellani, questi non possa nè debba essere ad alcun consiglio o parlamento, nè avere officio o beneficio, salvo che non s'intenda di ufficiali posti dal C. d'O.: — 8.º Che

sco per la conservazione dei diritti della città sulla medesima e sul contado, in qualsiasi modo acquistati, ma specialmente per capitoli e patti combinati fra il C. e i Conti e la Contessa Aldobrandeschi. Ed entrati, « continuatis passibus » nel castello e nella terra di Pitigliano, discesero negli alberghi solennemente loro apparecchiati da Cione vicario del Conte Orso « de filiis Ursi » Conte Palatino e dai familiari e servi suoi. Quindi ricevuti a pranzo nel cassero col Conte Orso e poi a cena apparecchiata « in caminata » del palazzo di Pitigliano nel cassero stesso, il Potestà e il Capitano, a nome del C. d'O. fecero le seguenti dichiarazioni al Conte Orso; che cioè avevano ricevuto da lui il pranzo, la cena e l'ospitalità dovuta loro coi 20 cavalli propri, e si disponevano a ricevere l'ospitalità notturna, come i Conti vi erano tenuti, in forza de' capitoli. Al che il Conte anche a nome della Contessa Margherita sua donna rispose di volere osservare il patto.

F. nel cassero di Pitigliano, presenti Albizzo cavaliere del Potestà, bolognese, Rollandino della Spezia Cavaliere del Capitano, Pietro di Amelia giudice del Conte e Paolino « Gerardi » bolognese.

Ivi, Dipl. ad an.

Atto simile fu fatto al castello di Santa Fiora, con Aldobrandino, Guglielmo, Guido, Fazio e Arrigo di Santa Fiora Conti palatini.

F. nel cassero degli stessi Conti in S. Fiora, avanti agli stessi cavalieri del Potestà e del Capitano, ecc.
Bartolomeo detto.

DLXVI.

1296

marzo

Adunato il Consiglio Generale e Speciale de' Consoli delle Arti, Consiglieri e Anteriori del C. d'O. per ordine del Potestà Pietro « de Paganano » è nominato procuratore e sindaco del C. Andrea banditore del C., detto Guercio, per togliere a mutuo fiorini 80 d'oro puro e di giusto peso da Andrea « Giochi » di Arezzo e da Betto « Pagni de Camaioris » suo socio.

Procura per un mutuo.

F. nel palazzo del C., presenti Cola di Bernardino « Nasi » not., Pietro « Rainerii » not., Domenico di Bartolomeo « Florite » ecc.

Andrea « q. Andree » not.

Ivi, Dipl. ad an.

DLXVII.

1296

marzo 24

Corrado « Hermanni », Vanne « Ugolini », Gianni « Morici », Galigno, Cittadino « Hermanni », Bernardino « Jacobi », Prudenzio « Marnecti », Pietro « Castaldi », Todino « Bonichonnis », Pietro Novello, Neri « Christofori », Pietro « Rainerii Blasi » eleggono loro procuratore Cola « Bernardini Nasi » notaro per esigere il mutuo di cui sopra (v. docum. preced.) e dar mallevadoria per essi.

Procura per esigere il detto mutuo.

F. nella sala nuova di sopra del palazzo del C. d'O., presenti Martino « Bernardini », Severo « Petri », Jacobello « Petri » ecc.

Andrea detto.

Ivi.

DLXVIII.

1296
marzo

Nel palazzo
del C.

I suddetti rilasciano quietanza della somma di cui sopra, che dicono ricevero per pagare a nome del C. d'O. l' Arcivescovo di Reggio, mandato dal papa per assolvere la città dalla scomunica, in cui era incorsa a cagione delle novità fatte sulle terre di Val del lago.

F. nel palazzo del C., presenti Cecco « Scialenquato » ecc.
Andrea detto.

Quietanza per
il detto mi-
tuo.

Ivi.

DLXIX.

1296
aprile 24

Da Roma pres-
so S. Pietro.

« Bonifatius Episcopus etc. dilectis filiis Populo Civitatis et diocesis
« Urbevete salutem etc.

« Pastoralis officii debitum, cui. licet immeriti, disponente Domino, pre-
« sidemus, hanc nobis inter alias, quibus per negotiorum varietate distra-
« himur considerationem attente speculationis indicit, ut Ecclesiis vidualis
« de salubri provisione remedio succurramus, ne, quod absit, eorum pro-
« visione protracta graves incurrant spiritualiter et temporaliter lesiones.
« Sane Urbevete Ecclesia per traslationem quam pridem fecimus de
« venerabili fratre nostro Francisco olim Episcopo Urbevete ad Eccle-
« siam Florentinam, solatio destituta pastoris, nos cupientes eiusdem Eccle-
« sie Urbevete regimen ydonee personee committere, provisionem ipsius,
« ea vice, dispositioni Sedis apostolice duximus reservandam. Decernentes
« extunc irritum et inane quicquid contra reservationem huiusmodi scienter
« vel ignoranter a quoquam quavis auctoritate contingeret attemptari,
« ac tandem ad provisionem ipsius Ecclesie Urbevete, ne prolixioris
« vacationis incurreret detrimenta diligentius intendentes, post vigilem
« quam ad ponendum ibidem approbatam ydoneamque personam appo-
« suimus diligentiam, ad dilectum filium Leonardum electum Urbeveteannum,
« tunc Archidiaconum Barrensem in Ecclesia Lingonense, Capellanum
« nostrum, cui nobilitas generis, morum honestas, litterarum scientia, pro-
« videntia spiritualium et circumspectio temporalium, sicut per grate
« familiaritatis obsequia experientia probata vos docuit suffragantur, dire-
« ximus aciem nostre mentis ipsumque L. de fratrum nostrorum consilio
« eidem Ecclesie Urbevete prefecimus in Episcopum et pastorem.
« curam et administrationem ipsius sibi spiritualiter et temporaliter com-
« mietendo, firmam spem, fiduciamque tenentes quod eadem Ecclesia
« Urbevete per sue circumspectionis industriam et providentiam
« circumspectam, divina sibi suffragante clementia, salubriter et prospere
« dirigetur. Quocirea Universitatem vestram rogamus, monemus et
« hortamur aetente, per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus
« ipsi electo, tamquam patri et pastori animarum vestrarum, plene ac
« humiliter intendentes, exhibeatis eidem honorificentiam et reverentiam
« debitam et devotam, eius salubria monita et mandata suscipiendo bila-
« riter et efficaciter, observando, ita quod ipse in vobis devotionis filios, et
« vos per consequens in eo patrem invenisso benivolum gaudeatis.

Bolla di p. Bo-
nifacio VIII
per la nomi-
na di Leonar-
do vescovo
d' O.

tutte e singole le « accattarie », i redditi e i proventi del Castello debbano essere effettivamente del medesimo.

F. cs. presenti gli stessi (Ivi, c. 80 t.).

Atto consimile fu fatto dallo stesso Giovanni a Ventura di prete Piero del Castello di Latera, come ai docum. preced., capitoli 1.^o (al Potestà 80 lire), 2.^o (« de summa libr. 12 milium »), 4.^o, 5.^o, 6.^o, 7.^o es. all'atto di S. Lorenzo, e dichiarazione es. del sindaco del Castello.

Atto consimile dello stesso Giovanni a Ranuccio « Guidecti » del Castello di Gradoli come ai docum. preced., capitoli 1.^o (al Potestà 50 lire), 2.^o (« de summa libr. sex milium lib. den. pro libra et centenario »), 4.^o, 5.^o, 6.^o, 7.^o es., e dichiarazione solita del sindaco del Castello.

Nicola « Bernardini Nasi » not. (Ivi, c. 83 t - 85 t).

DLVII.

1295
maggio 31

I « rationatores » del C. d'O. dichiarano il credito di 32 lire di den. corton. a Jacomo « Ranutii Adilascie pro pensione domorum suarum » che abitarono i cardinali Benedetto e Pietro « de Columna ».

Dichiarazione di credito.

F. nel palazzo del popolo.

Baldense not.

Ivi, Dipl. ad an.

Nel palazzo del popolo.

DLVIII.

1295
giugno

I medesimi dichiarano un credito di 4 lire a Benigotto « Tancredi, pro extimatione arborum sibi acceptarum pro hedifitiis » che il C. d'O. faceva in Sugano.

Altra.

Ivi.

F. cs.

Ivi, Dipl. ad an.

DLIX.

1295
giugno 4

I medesimi dichiarano un credito di 3 lire e 12 soldi a Brandino « d. Jacobi Guidonis Poltratii » per sei giorni in cui i figli di lui stettero nelle cavalcate del C. in Castel delle Grotte a tempo del signore Pino « de Vernacci » e di Celle già Potestà d'O.; e un altro credito di 5 lire e 10 soldi per suo salario di 11 mesi in cui fu a tempo del signore Celle da Spoleto Potestà d'O. per vedere i cavalli infermi.

Dichiarazione di credito.

Ivi.

F. cs.

Ivi.

DLX.

1295
giugno 12

Convocata l'università del C. di Gradoli nella piazza nuova come il solito a voce di castaldo del C. e per ordine di Domenico « Bisentii » vicario, è nominato Pietro « q. Scangni » di detto luogo sindaco e procuratore a presentarsi davanti al Potestà d'O., al Capitano e a qualunque altra autorità, sia secolare che spirituale, a nome del detto Castello, di Amato da Perugia e di Guido « Pagani » di detto Castello nelle cause che gli uomini di quello hanno con Clorio e figlio da Bolsena.

Procura del C. di Gradoli.

Nicola da Gradoli not.

Ivi.

Nella piazza nuova di Gradoli.

- DLXI.
1295
giugno 18
Nel palazzo del popolo.
- I « rationatores debitorum comunis » dichiarano un credito di 35 soldi a donna Riccadona moglie del fu Matteo « Boccaciete » per 27 lire date a Francesco « Peponis » già camarlingo del C. per lo steccato fatto avanti le botteghe del C. dove stettero i prigionieri d'Acquapendente.
F. nel palazzo del popolo d'O.
Baldense « Baldensis » not.
- Dichiarazioni di credito.
Ivi.
-
- DLXII.
1295
giugno 24
In Bolsena
- Cloro « m. Clori », consenziente suo padre, nomina Pietro « Curradi », m. Pietro « Guidonis » e m. Bartolomeo « Simonis » e lo stesso m. Clorio suo padre di lui attori e procuratori a rappresentarlo avanti alla curia del Potestà d'O. o altra del C. contro il C. delle Grotte per le cause che ha col detto Castello.
F. a Bolsena avanti la porta.
Jacomo « Angeli » di Bolsena not.
- Procura contro il C. delle Grotte.
Ivi.
-
- DLXIII.
1295
giugno 30
Nel palazzo del popolo.
- I « ractionatores » del C. dichiarano un credito di 8 lire e 6 soldi ad Arlotto « Arloti » per la cavallata di 6 mesi e 9 giorni, rata di tempo assegnatagli dal Consiglio del popolo.
Dichiarano anche un credito di 18 lire e 18 soldi a Simoncello « Perronis » per la cavallata del cavallo che ritiene per il C., durata 7 mesi e 17 giorni, rata di tempo stabilitagli dal Consiglio generale.
F. nel palazzo del Popolo.
Baldense not.
- Dichiarazione di credito.
Ivi.
-
- DLXIV.
1295
luglio 1
Nel rione della Pace in casa « d. Comitibus d. Boniohannis ».
- Andreuccio « Riccardi » da Bagnorea nomina Buongiovanni « Ugolini » e Nardo « Benencase » familiare « d. Comitibus legum professoris » suoi procuratori avanti al Potestà d'O. per pacificarsi con Rilla e Cataluccio suo fratello del rione Ripa.
F. in O. nel rione della Pace, in casa « d. Comitibus d. Boniohannis », presente detto Conte, Ugulinuccio « d. Boniohannis » ecc.
Angelo « Petri Gratie » not.
Segue l'atto di pace.
- Procura per pacificazione.
Ivi, Dipl. ad an.
-
- DLXV.
1295
luglio 10
Nel cassero di Pitigliano.
- I nobili uomini Gerardo « de Gallutiis » da Bologna, Potestà, Ubaldino « de Interminellis » Capitano del Popolo, accompagnati da quattro de'sette Consoli posti alla difesa del popolo come Rettori, difensori e amministratori della città e del popolo, esercitando l'ufficio della cosa pubblica, a nome del C. d'O. visitarono la terra « Venozischa » nel contado Aldobrande-
- Recognizione dei diritti del C. sulla terra Guinnesca.

« que sunt infra Castrum Ceperanii et Castrum Radicofani constitute,
 « merum et mixtum imperium et iurisdiclio, que Ecclesie competunt in
 « eisdem, quibus nec per privilegia dicte Sedis, nec per consuetudinem
 « aut prescriptionem noseitur derogatum. Conventiones vero, submissiones,
 « suppositiones vel pacta Universitatum Castrorum vel hominum superius
 « nominatorum, si qua essent, non potuerunt predictae Ecclesie preiudicium
 « generare, dictisque Universitatibus seu hominibus licuit ad verum, altum
 « et supremum dominium Ecclesie predictae redire, si per violentias, sive
 « minas, aut alias iniuste discesserant ab eadem. Ut illud notorium amicta-
 « mus ad presens, quod dictum C. et homines Civitatis W. supradicte
 « omni jure, si quod in dictis Castris, universitatibus, districtibus et ter-
 « ritoriis hominibus et incolis eorumdem ipsis Urbevetanis competiit, per
 « processus et sententias dicte Sedis, seu eius auctoritate factas, sunt
 « omnino privati.

« Considerantes igitur gravia dampna, multaue dispendia, que huius-
 « modi occasione dissidii sunt exorta et possint in antea provenire,
 « severitatis rigorem in huiusmodi ordinatione negotii providimus non
 « servandum, sed potius dare pacem partibus nobis immediate subiectis,
 « ut honorum habundantia perfruantur, nec semper inter ipsas dissidia
 « renoventur et in divisione sortis huiusmodi ad Urbevetanorum intentu,
 « aliqua reseccare et nonnulla eis concedere, unde merito debeant contentari
 « supranominatis castris, arcibus, territoriis et districtibus eorumdem, ac
 « ipsorum in apostolice Sedis demanio et dominio reservatis, ita quod
 « dicte Sedi soli subiecti remaneant, nec aliud regimen habeant, quam
 « illud, quod Sedes ipsa duxerit prefigendum eisdem.

« Ad honorem igitur Dei omnipotentis, beate Marie semper Virginis
 « matris eius et beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostrum et R.
 « E. predictae statuimus, ordinamus, mandamus, decernimus et provide-
 « mus, de apostolice plenitudine potestatis et ex habundantia gratie spe-
 « ciali quod C. et civibus Urbevetanis in fedelitate E. R. persistentibus et
 « perseverantibus communitates et homines predictorum castrorum, sci-
 « licet Bulseni, Sancti Laurenti, Griptarum, Gradularum et Latere: —
 « 1.º teneantur facere pacem et guerram, exercitum et cavalcata[m] et
 « dare ipsis urbevetanis ingressum et egressum innocuum atque liberum
 « horis aptis et temporibus oportunitis ad requisitionem dicti C. W., contra
 « omnes homines, civitates castra vel loca, excepta R. E., sine fraude
 « et dolo ac mala fictione. — 2.º Et volumus quod dicta communitates et
 « castra exbannitos a C. W. et denuntiatos ipsis non receptent scienter,
 « dummodo Wetanos exbanditos a nobis vel auctoritate seu mandato nostris
 « in suis civitate, districta et territorio non receptent. — 3.º Et quod
 « dare, facere ac imponere teneantur C. W. datias, tallias et collectas et
 « allibramenta facere bonorum suorum, et imponere equos et in eis con-
 « tribuere eo casu tantum quando ipsum C. Wetanum imposuerit datias, tal-
 « lias et collectas et equos ipsi civitati et Wetanis civibus et allibramentum
 « fecerit bonorum ipsorum civium Wetanorum pro futuris dumtaxat causis

« atque temporibus, neque confictis et exegerit cum effectu, fraude et dolo
 « prorsus exclusis. — 4.º Quodque singulis annis per R. E. vel eius
 « auctoritate ponatur potestas in quolibet predictorum castrorum, uno
 « videlicet anno libere unde volet, altero de W. videlicet modo infra-
 « scripto: C. W. nominabit quatuor personas, duas de nobilibus et
 « duas de popularibus per quindecim dies ante mutationem potestatis E.
 « ipsi devotas et merito non suspectas, quarum aliqua per ipsam
 « E. aut eius auctoritate ad huiusmodi potestarie regimen assumetur.
 « Huiusmodi autem potestas, seu rector in quolibet dictorum castrorum
 « per dictam E. vel eius auctoritate ponendus sua regimina exercebit,
 « secundum iura et bonas consuetudines et bona statuta facienda per
 « iucolas dictorum castrorum, que presentibus non obstant, que etiam
 « per eandem E. vel eius auctoritate corrigi poterunt, approbari vel reprobari
 « sicut videbitur. — 5.º Item quod quodlibet predictorum castrorum mittere
 « teneatur cereum ponderis viginti quinque librarum in vigilia assumptionis
 « beate Virginis Marie, portandum ante ymaginem, que eadem vigilia circa
 « sero ad maiorem Wetanam ecclesiam deportatur. — 6.º Item quod quodli-
 « bet dictorum castrorum teneatur mittere palleum valoris sex librarum in die
 « iovis carnisprivii assignandum potestate civitatis predictae, nomine ipsius
 « C. et pro dicto C. — 7.º Item quod homines insule, que olim Bisen-
 « tina, nunc Urbana insula nuncupatur, teneantur mittere C. W. certam
 « quantitatem hominum, quando ipsum C. W. exercitum faciet, dum tan-
 « tum ipsum exercitum contra personas et bona superius excepta non
 « faciant. — 8.º Item quod C. W. iuvet et defendat et teneatur iuvare
 « et defendere comunia et universitates et homines dictorum castrorum et
 « insule et eorum territoriorum et districtuum contra omnes homines, civi-
 « tates, loca vel castra, exceptis locis et hominibus civitatis et districtus sui
 « et exceptis terris omnibus Vallis lacus et excepta R. E. — 9.º Item
 « quod universitates et homines dictorum castrorum et insule ac eorum
 « territoriorum et districtuum, libere et tuto possint ire, morari et redire
 « per civitatem et districtum seu comitatum urbetanum nec gravamen
 « aliquod in personis vel rebus suis recipiant, sed benigne et amicabiliter
 « in personis et bonis tractentur, ut benivoli et amici. Et volumus quod
 « homines aliorum locorum cum gratia et sine gratia possint pacifice ac
 « libere per dicta castra et eorum territoria et districtus transire ad W.
 « et redire, salvo mandato Sedis apostolice. Insuper ordinamus atque pre-
 « cipimus ut C. et homines C. W., predictis et de predictis sint contenti
 « atque pacati, nec ultra ipsa petant aliquid vel requirant, seu sibi
 « fieri vel dari aut deberi proponant vel dicant a castris et insula predi-
 « ctis, seu a comitatibus vel universitatibus hominibus aut incolis eorun-
 « dem vel districtus seu territorii castrorum ipsorum, vel in incolis seu ab in-
 « colis eorundem. Et quod C. W. non plus habeant, petant vel requirant a
 « castris, universitatibus, territoriis, districtibus, hominibus vel incolis
 « supradictis vel plus in eis habeant aut vindicare vel petere possint nec
 « in lacu Bulseni, nec in insulis constitutis in lacu. Et quod predicta ca-

« Datum Rome apud Sanctum Petrum VIII kal. Maij, Pontificatus
« nostri anno secundo.

Ivi, Dipl. ad an.

Dal tenore di questa bolla è lecito inferire che al C. d' O. spettassero diritti
nella presentazione dei suoi vescovi, cui derogavasi per questa volta, riserbando
selsi la Santa Sede.

DLXX.

1296

settembre 1

Da Anagni.

« Bonifatius Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memo-
« riam. Illius vices gerentes in terris, cuius vie sunt pulcre et omnes semite
« eius pacifice, tranquillitatem et pacem universis Xpicolis laboramus
« promptis affectibus ministrare, sed illis precipue qui sunt de civitatibus,
« terris et locis, nobis et Sancte Romane Ecclesie immediate subiectis,
« maxime eos, inter quos dissidia grandia et pericula noscuntur exorta,
« desiderantes ut tales in pulcritudine pacis sedeant et quiescant. Sane
« tempore felicitis recordationis Clementis pape predecessoris nostri infra-
« scripta castra Vallis Lacus, videlicet Castri Bulsinii, Sancti Laurentii,
« Griptarum, Gradularum et Latere per Comune C. W. tenebantur de facto
« et fuerant ab olim detenta, sicut cetera Castra et terre comitatus et
« districtus Civitatis eiusdem. Verum comunitates et homines dicto-
« rum castrorum Vallis Lacus ad cor reversi, recognoscentes se esse
« de dominio et demanio Romanorum Pontificum, qui sunt pro tem-
« pore et dicte Ecclesie, tempore, quo quondam Guido de Pileo erat
« Rector Patrimonii beati Petri in Tuscia, sub eodem Clemente, se in eius-
« dem Rectoris manibus, dicti predecessoris nostri et R. E. nomine, po-
« suerunt. Propter quod postquam ad notitiam C. W. pervenit, ipsum C.
« fuit exinde non modicum conturbatum; et super hoc querelam depo-
« suit coram predecessore predicto, nec non subsequentibus temporibus
« coram b. m. Nicolao papa tertio, Martino papa III^o, Honorio papa III^o,
« Nicolao papa III^o predecessoribus nostris, ad que per predecessores
« eosdem dictamque Ecclesiam, diversis temporibus, rationabiliter est re-
« sponsum, et non solum iustitia ordinata, secundum iuris rigorem, sed
« etiam iustitia summaria, et de plano, sine strepitu et figura iudicii
« Urbevitanis ipsis oblata extitit favorabiliter cum multa dulcedine facienda,
« quam viam dictum C. nusquam voluit acceptare. Demum tempore
« preterite vacationis Ecclesie memorate per mortem Nicolai pape III^o, pre-
« decessoris prefati, iidem Urbevitanis, Dei timore posposito, reverentie et
« fidelitatis, quam sepe dicte Ecclesie tenebantur obliti, contra Castra
« Vallis lacus superius nominata, hostiliter procedentes seu processuros,
« se hostiliter comminantes, Castra eadem occuparunt, ipsaque sibi sup-
« postere de facto, et occupata et supposita diutius tenuerunt, in nostram
« et memorate Ecclesie iniuriam et contemptum.

Bolla di p. Bonifacio VIII per i capitoli colle terre della Valle del lago.

« Premissorum igitur occasione per Nos, postquam fuimus ad apicem
« apostolice dignitatis, divina favente clementia, evocati, nec non et aucto-
« ritate Collegii Venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium,

« de quorum numero tunc eramus, diete vacationis tempore, et etiam per
 « Rectorem dicti Patrimonii, qui tunc erat, diversi habiti sunt processus
 « excommunicationis et interdicti privationis et confiscationis iurium et bo-
 « norum et alias speciales et temporales sententias multas et penas varias
 « continentes. Tandem dictum C. ac Potestas, Capitaneus, Consules et
 « Consilium prefate C. W. ad eor reversi, ducti Consilio saniori, iurave-
 « runt et promiserunt per eorum syndicum, ad hoc specialiter constitutum,
 « nostris et Ecclesie memorate alte et basse, pure, libere, simpliciter et
 « expresse parere mandatis super omnibus et singulis excessibus, culpis,
 « iniuriis, offensis, inobedienciis et contumaciis quibuslibet factis et com-
 « missis, vel que apparerent seu dicerentur facti et commissi per eos et
 « complices, adiutores et sequaces eorum contra Castra predicta et habi-
 « tatores ipsorum, nec non super depopulatione, aggressionem, occupationem
 « predictorum castrorum, terrarum atque locorum alienius vel aliquorum
 « ex eis, ac etiam super omnibus processibus, penis, multis, sententiis
 « spiritualibus et temporalibus latis seu habitis contra Potestatem, Capi-
 « taneum, Consules, Consiliarios et Commune predicta per nos et dictum
 « Collegium et prefatum Rectorem Patrimonii, vel quosvis alios, auctori-
 « tate Sedis Apostolice seu Collegii super restitutione et assignatione
 « facienda de castris, locis et terris predictis et quolibet predictorum; et
 « eadem Castra superius nominata et arces eorum restituerunt libere iuxta
 « nostrum beneplacitum et mandatum, nostro nomine et Ecclesie supradicte,
 « que pro nobis et ipsa Ecclesia hodie retinentur. Ad hoc solennes Amba-
 « xiatores et Nuncios Civitatis eiusdem, ad nos pluries destinati, supplicarunt
 « nobis humiliter et instanter, ut attendentes proinde animarum, corporum et
 « rerum pericula ac scandala gravia, que occasione dictorum Castrorum,
 « non solum modernis temporibus, sed et longevis retroactis exorta no-
 « sceantur, et renasci possent in posterum doloribus recidivis, tam Urbe-
 « vetanis ipsis, quam incolis Vallis Lacus eiusdem paterno et pio compa-
 « teremur affectu, ne hinc et inde partes relabantur in deteriora, quod
 « absit, quin potius ordinaremus aliqua inter ipsas, que tranquillitatem
 « ministrarent eisdem.

« Fuerat autem pro Urbevetanis ipsis, nostro et predecessorum dictorum
 « temporibus, sepe propositum, quod dicta Castra de Urbevetana erant
 « diocesi et fuerant ab antiquo et iuxta Civitatum Italie morem, quem
 « nos veritas vocamus abusum, erant de Comitatu Civitatis predictae, eidem
 « eadem Castra subesse debere, sicut et alia Castra terre comitatus et
 « diocesis predictorum, quibus etiam se dicebant contra iustitiam spoliatos,
 « diuturnitatem etiam temporis, quo ipsa possederant, submissiones et
 « conventiones, ac alia pretendentes ad suum propositum colorandum,
 « quamvis multa proponerentur pro parte Ecclesie ex adverso, per que
 « repellabatur et confutabatur rationabiliter propositum eorumdem, maxime
 « dum non negabatur eis iustitie complementum, sed offerebatur via iusti-
 « tie, ut premittitur, gratiosa, et quomodo ius comune pro R. E. faciebat
 « altum, videlicet, et supremum dominium, quod habet Ecclesia in terris,

« stra, universitates, territoria, districtus, homines et incole eorundem C.
 « W. nichil aliud dare vel facere teneantur. Per hoc autem non dero-
 « getur iuri et usui, si quod habet in dicto lacu castrum Bulseni ac ca-
 « strum Capitismontis, quodque dictum C. vel cives Urbevetani in ipsis
 « castris, hominibus et incolis eorundem nichil meri vel mixti imperii aut
 « iurisdictionis quomodolibet sibi vendicent, habeant, retineant vel acqui-
 « rant, vendicare, retinere, habere vel acquirere possint sine auctoritate
 « speciali et expressa licentia dicte Sedis per patentes eius litteras obti-
 « nenda, et si secus fecerint, illud decernimus irritum et inane, et
 « absolvimus dicta castra, universitates, territoria, districtus homi-
 « nes et incolas eorundem ab omni alio per quod dictum C. dicere,
 « petere et proponere posset, ea sibi teneri vel fore in aliquo alio
 « obligata, ita quod ipsa ab omni alio sint libera et absoluta ab ipso C. W.
 « Quia insuper suprascripta et infrascripta ita demum valere volumus et
 « habere roboris firmitatem, si prefatum C. W. ipsa acceptaverint et super
 « acceptatione ipsa confectum fuerit publicum instrumentum, illudque infra
 « mensem a die quo huiusmodi licere ad eos pervenerint nobis fuerit
 « assignatum. Et quia parum est iura esse in civitatibus, ordinare, decer-
 « nere et declarare aliqua nisi eadem teneantur, decernimus ut tam C. et
 « homines W., quam universitates et homines dictorum castrorum et eorum
 « territorii et districtus per Sedem predictam aut eius auctoritate ad predicta
 « omnia inviolabiliter observanda spiritualibus et temporalibus penis quo-
 « tiens opus fuerit compellantur, que nostris temporibus proponimus
 « facere a partibus observari, et hec eadem nostris successoribus indicamus.
 « Si qui vero, quod absit, questiones vel dubii oriretur super premissis in
 « posterum inter partes, illud declarationi et interpretationi dicte Sedis
 « faciendis, quotiens opus fuerit, reservamus.

« Nulli ergo omnino hominum etc.

« Datum Anagnie II non. septembris pontificatus nostri anno secundo.

Ivi, Dipl. ad an.

DLXXI.

4296

settembre 10

« Bonifatius episcopus servorum Dei dilectis filiis Potestati, Capitaneo,
 « Consilio et Comuni Urbevetano salutem et apostolicam benedictionem.

*Id. per assolve-
re dalla sco-
munica.*

« Assueta matris Ecclesia ac immensa benignitas ad instar Altissimi,
 « non severam, gremium misericordie paratus, se cunctis propitiam exhibens
 « qui semper est gratiose misereri paratus, se cunctis propitiam exhibens
 « non severam, gremium misericordie sue peccatoribus aperit, dum ab
 « ipsa veniam reverenter implorant, illosque etiam misericordia superexal-
 « tate iudicium non numquam ad gratiam clementer admittit, qui eam
 « interdum molestiis et iniuriis provocarunt, et quanto delinquentes maiori
 « penituntia convertuntur, tanto eius clementia misericordior invenitur.
 « Cum enim patientie gubernatrix, mansuetudinis rectrix et fons indeficiens
 « pietatis existat, affluentis ubera gratie silentibus benigna propinat et
 « redeuntes ad ipsam pie recipit ad materie dilectionis amplexus. Sane
 « in vobis preteriti temporis faciente malitia contigit, quod olim R. E.
 « destituta pastore per obitum f. r. Nicolai pape III^{ti} predecessoris nostri,

Da Anagni.

« pro eo quod contra Castrum Bulseni et alia Castra, terras et loca Vallis
 « lacus ad R. E. pertinentia, congregato exercitu, ad expugnationem ipsorum
 « hostiliter processistis, ipsaque non absque personarum periculis, rerum
 « bonorumque dispendiis incolarum prefati Castri Bulseni et aliorum Eccle-
 « sie prefate fidelium temere occupastis et detinuitis etiam occupata, et
 « castrum Aquependentis similiter ad eandem Ecclesiam pertinens obse-
 « distis et impugnastis graviter ac undique devastastis ipsius Castri homi-
 « nibus in personis et rebus, dampnis et iniuriis multipliciter irrogatis,
 « Collegium S. R. E. Cardinalium, de quorum numero tunc eramus, in
 « Potestatem, Capitaneum et Consiliarios Civitatis vestre, ac specialiter
 « illos, qui apud vos Septem tunc temporis dicebantur, et in omnes,
 « qui ad hoc procederent excommunicationis, in ipsam vero Civitatem
 « interdicti sententias promulgavit, ac vobis, Comuni, viginti milium mar-
 « carum argenti privationis quoque iuris cuiuslibet, si quod vobis in
 « Castris et locis predictis ullo modo competere posset, penas inflixit.
 « Rector quoque Patrimonii b. P. in Tuscia, qui tunc erat, certos processus,
 « propter hoc, contra vos fecit, spirituales continentes et temporales penas
 « et sententias, quos etiam Rectoris predicti processus Collegium ipsum in
 « suo manere voluit robore firmitatis. Nos vero postmodum, licet insufficien-
 « tibus meritis ad apicem apostolatus assumpti, de fratrum nostrorum con-
 « silio, predictas excommunicationis et interdicti ac viginti milium marcarum
 « argenti et privationis iuris sententias atque penas, a Collegio memorato
 « inflictas ratificantes et approbantes, vos et Civitatem prefatam ipsas incur-
 « risse, omnesque alios processus, sententias et penas spirituales et tempora-
 « les contra vos et eadintores ac fautores vestros, ex premissis habitas et
 « illatas ab eodem Collegio, seu per ipsius Collegii nuntios et per Recto-
 « rem Patrimonii supradictos fuit per quoscumque alios, apostolice Sedis
 « auctoritate in suo decrevimus robore permanere. Et deinde quia pluries
 « per nos benigne moniti et patienter inducti, ad nostra et Ecclesie pre-
 « fate mandata super premissis redire minime curavistis, nos exigentibus
 « vestris culpis, contumaciis et contemptu, vos Potestatem, Capitaneum et
 « singulares personas de vestro C. ac specialiter illos, qui apud vos, Septem,
 « ut predicatur, vocabantur, excommunicationis sententia inodavimus et
 « Civitatem vestram prefatam ecclesiastico subiecimus interdicto. Ac
 « insuper vos, Potestatem, Capitaneum, Consilium et Commune ac Civi-
 « latem eandem omnibus bonis immobilibus ac iuribus et jurisdictionibus,
 « que infra limites provinciarum ipsi R. subiectarum E. seu Romano
 « Imperio possidebatis ubilibet et quomodolibet habebatis, omnique iure
 « ac iurisdictione Comitatus cuiuslibet sive districtus, et specialiter omni
 « jurisdictione ac iure ex quibuscumque contractibus et submissionibus,
 « seu alias, quomodolibet competentibus, vobis C. aut singularibus per-
 « sonis Civitatis et diocesis predictarum in Comitatu Ildebrandino et terra
 « Venisica, eadem auctoritate privavimus, et personas vestras, Potestas,
 « Capitaneae et Consiliarii ac civium vestri C., nec non et hominum Comita-
 « tus, diocesis et districtus Civitatis vestre prefate, citra mortis et mutila-

« Conis periculum, captioni duximus exponendas. Bona euneta mobilia C.
 « eiusdem ac singularium personarum Civitatis et diocesis predictarum, et
 « ea que vobis, Potestati, Capitaneo, Consilio et C. aut eiusdem personis,
 « quomodo debebantur, seu deberentur in posterum, dum vos contingeret
 « in huiusmodi rebellione persistere, arrestari precepimus, ipsaque fisco nostro
 « duximus applicanda, et ea fidelibus iuxta ipsius Ecclesie beneplacitum
 « exponenda, vel ut de ipsis eadem duceret E. disponendum. Et nichilominus
 « ad exclusionem Episcopi et universi Cleri Urbeveterani, tam religiosorum,
 « quam secularium de Civitate predicta et tota eius diocesis sub certa
 « forma duximus procedendum. Demum autem vestris superexercentibus
 « contumaciis, inobedientiis, iniuriis et contemptu, vos, C., privavimus
 « omnibus privilegiis vobis ab eadem Sede concessis, ac tam vos, C., quam
 « singulares personas vestri C. omnibus bonis, iuribus et iurisdictionibus
 « que a R. vel quibuslibet aliis teneritis E. ad eos libere devolvenda.
 « Singulos quoque de ipsa Civitate vestra iudices iudicata et tabelliones
 « tabellionata ac ipsos et alios de Civitate predicta, omnibus officii publicis,
 « eadem auctoritate privavimus, ac duximus firmiter statuendum, quod
 « ex tunc in Potestates, Capitaneos aut Rectores, vel ad quodecumque
 « aliud officium sive regimen Civitatum Castrorum vel locorum ubilibet,
 « ac maxime in terris eidem E. R. subiectis non possent assumi, et si
 « assumerentur, etiam assumentes scienter excommunicationis forent sententia
 « inodati, et quamdiu tales pressent Civitates, Castra et loca predicta,
 « que sic recipissent eosdem, interdicto ecclesiastico subiacerent, ac de-
 « crevimus ut precepta, ordinationes et statuta, omnesque processus
 « que facerent et sententie, quas proferent, et quicquid penitus in con-
 « tractibus et obligationibus, sive in quibuscumque aliis actibus agerent,
 « sic assumpti, nulla, irrita existerent atque vacua et instrumentis que
 « dicti tabelliones ex tunc facerent, nulla fides in iudicio vel extra deberet
 « aliquatenus adhiberi. Insuper quia Faffutus de Medicis miles, Leonardus
 « Butricelli, Jobannes et quondam Comes Bontohannis, legum professor,
 « et quedam alii singulares ac speciales persone, nominatim expresse de
 « W. civitate prefata, qui dicebantur predictorum malorum, rebellionis et
 « contumaciarum intentores, inductores, consiliatores, fautores, seu patra-
 « tores speciales atque precipui, demum citati personaliter super hiis
 « coram nobis, comparere contumaciter contempserunt, nos omnia et
 « singula bona mobilia et immobilia, atque iura, que ipsi et unusquisque
 « eorum in Civitate predicta et eius territorio ac districtu et alibi ubi-
 « cumque possidebant vel habebant, seu quomodolibet possidere vel habere
 « noscebantur, Ecclesie memorate ac aliis, ut premittitur, confiscavimus,
 « eorumque filios et nepotes quibuslibet canonicatibus, prebendis et bene-
 « ficiis eum cura vel sine cura, quocumque nomine censerentur, aposto-
 « lica auctoritate privavimus, eosque reddimus ad omnem honorem,
 « dignitatem seu beneficium ecclesiasticum obtinenda inhabiles et indi-
 « gnos, et specialiter Comitem supradictum inhabilem reddimus ad
 « scolas tenendas, vel ad docendum in aliqua facultate ac districte duxi-

« mas inhihendum, ut nullus publice vel private lectiones eius audiret,
 « vel ipsius patrocinio seu ministerio in causa aliqua uteretur, nec ad ipsam
 « recursus pro iuris consiliis haberetur, officio adocationis et foro eidem
 « Comiti penitus interdictis, et qui secus scienter ageret, excommunicationis
 « sententiam incurreret ipso facto. Demum vero, quia vos, Potestas, Capi-
 « laneus, Consilium et C., ac predictae singulares et speciales persone
 « prefatos processus, sententias atque penas sustinebatis animo indurate,
 « nos huiusmodi processus, sententias, atque penas, per Sedem ipsam et
 « nos, contra vos et personas predictas factos habitos et illatos et quicquid
 « contineretur in ipsis processibus et sententiis ratificavimus, confirmavi-
 « mus, approbavimus ac etiam innovavimus, processibus, sententiis atque
 « penis per Rectorem Patrimonii h. P. in Tuscia contra vos habitis
 « in suo robore duraturis, prout hec et alia sub certis formis et mo-
 « dis in preactis processibus, diversis temporibus habitis, plenius et
 « seriusius continentur. Prefecto tandem vobis ad mandata nostra humi-
 « liter redeuntibus, et per dilectum filium Tinum Bernardini Consulis
 « syndicum et procuratorem vestrum, ad hoc a vobis specialiter consti-
 « tum, de stando nostris et Ecclesie prefate mandatis super premissis
 « nobis sub certa forma, nomine vestro, prestito iuramento, ac predictis
 « Castris, Terris et locis Vallis lacus et eorum arcibus ad mandatum
 « nostrum, vestro et ipsius E. R. nomine, libere resignatis, nos ad vos
 « et eandem Civitatem vestram misericordie gratiam convertentes, man-
 « davimus, preter alia, sub certa forma interdictum huiusmodi relaxari et
 « singulares personas predictorum Civitatis, diocesis, comitatus et districtus
 « Urbevetani a prefatis sententiis excommunicationis absolvi, ac eisdem
 « Episcopo et Clero redeundi ad Civitatem eandem, et ibidem quo ad
 « snum spectant officium exercendi libere, sicut prius, licentiam fecimus
 « elargiri. Postmodum autem vos nostris beneplacitis per amplioris devo-
 « tionis studia cooptantes, solemnes Ambasciatores et Nuntios, et Guidoc-
 « tum quondam Petri de W. syndicum et procuratorem vestrum, ad
 « hec vobis specialiter constitutum, cum pleno et sufficienti mandato ad
 « nostram presentiam destinastis, supplicantes humiliter, ut super premissis
 « et super negotio principali ordinare, precipere, statuere, sententiare, diffi-
 « nire, decernere et facere, prout nobis placeret ac videremus expediens, pre-
 « dictosque processus et sententias relaxare, ac privationes, condemnatio-
 « nes, confiscationes et alias sententias, penas et multas predictas remit-
 « tere dignaremur.

« Nos autem, more pii patris, offensarum immemores, ubi ad hec
 « penitentie signis congruentibus invitamur, attendentes fidelitatem anti-
 « quam et devotionem sinceram, quibus inter alias Civitates, ipsi subiectas
 « E., Civitas vestra erga eandem E. viginisse dinoscitur, ut in devotione,
 « quam in nos specialiter et predictam E., repromittitis efficiamini prom-
 « ptiores, certa super huiusmodi negotio et dependentibus ab eodem inter
 « nos et ipsam E. et apostolicam Sedem ac vos et Civitatem eandem et pre-
 « dictum Castrum Aquependentis et prefata Castra Vallis lacus et Com-

« munia seu Universitates et homines eorundem ac territorium et distri-
 « etum suorum et Insulam, que olim Bisuntina, nunc Urbana vulgariter
 « nuncupatur, et Universitatem seu homines eiusdem Insule per alias
 « litteras nostras ad perpetuam rei memoriam, ordinatione premissa et
 « ab eodem syndico et procuratore vestro super hiis et ea contingentibus
 « certis cautione ac promissione receptis, vestris supplicationibus incli-
 « nati, prefasas sententias ac earum quamlibet ac omnes et singulos pro-
 « cessus predictos et quoscumque alios, tam spirituales, quam temporales
 « in premissis et super premissis et premissorum occasione vel causa
 « per nos et apostolicam Sedem R. E., Collegium supradictum et Recto-
 « rem Patrimonii memoratum, ac nostra et eorundem Sedis et E., seu
 « Rectoris auctoritate, mandato seu nomine habito, quatenus vos Civi-
 « tatem, diocesim, territorium, districtum, comitatum et iurisdictionem
 « vestram, nec non et alios fautores, adiutores, complices et sequaces vestros
 « in predictis et qui vobis dederunt in eis auxilium, consilium vel favorem
 « publicum vel occultum contingere dinoscuntur, exceptis C. ac singula-
 « ribus personis Civitatis, diocesi, territorii, vel districtus Balneoregensis
 « ac Dimenico Calsolaro de W., quos in premissis et infrascriptis gra-
 « tiis et misericordiis adhuc comprehensos intelligi volumus vel inclusos,
 « nec non privationes, condemnationes, confiscationes, expositiones, arre-
 « stationes et penas predictas et quascumque alias sub quocumque voca-
 « bulo sunt concepte, quo ad vos et alios, qui eorundem Civitatis, dio-
 « cesis, districtus, comitatus, territorii et iurisdictionis existunt, nec non
 « et ceteros supradictos Balneoregenses et Dominico predictis exceptis,
 « auctoritate apostolica, ex certa scientia totaliter remittimus et etiam
 « relaxamus, et a predictis sententiis condemnationibus, privationibus,
 « confiscationibus, expositionibus, arrestationibus, ceterisque penis et pro-
 « cessibus supradictis, sub quocumque vocabulo sint specialiter vel gene-
 « raliter comprehensi, vos et alios prelibatos eosdem Balneoregenses et
 « Dominico ad id aliquatenus non inclusis, absolvimus et totaliter libera-
 « mus, vos et Civitatem vestram prefatam ad predicta privilegia, indul-
 « gentias, libertates, iurisdictiones et singulas gratias, quibus vos et Civi-
 « tatem eandem reddebant memorati processus quoquomodo privatos, et ad
 « statum pristinum apostolici favoris et gratie quo eratis ante huiusmodi
 « prefate vacationis tempore notam brigam, iudices quoque ac notarios
 « et alios singulares predictos, eorumque filios et nepotes ad reintegra-
 « tionem sui status in omnibus et per omnia restituimus de gratia spe-
 « ciali et apostolice plenitudine potestatis.

« A presenti autem remissione, relaxatione, revocatione, restitutione,
 « reintegratione, absolutione et liberatione, et ab omnibus et singulis
 « gratiis et gratiosis actibus supradictis factis sive concessis vobis et aliis
 « per presentes, privationem meri et mixti imperii et iurisdictionis et
 « aliorum iurium quorumcumque vobis, C., et Civitati vestre quomodo-
 « libet competentium in supranominatis Castris Vallis lacus, Insule et Acqua-
 « pendenti ac districtibus, territoriis, hominibus et incolis eorundem, quibus

« mero et mixto imperio iurisdictione ac iuribus omnibus fuitis apostolica
 « auctoritate privati, eaque fuerunt ipsi E. confiscata, omnino excludimus
 « et prorsus excipimus. Ita quod de privatione et confiscatione huiusmodi
 « per presentes revocatio nulla fiat, neque facta intelligi possit vel debeat
 « quoquo modo. Cum nostre intentionis non fuerit nec existat super
 « privatione ac confiscatione huiusmodi aliquid immutare. Volumus tamen
 « quod ea que, per alias nostras litteras ad perpetuam rei memoriam in
 « negotio huiusmodi nuper pro quiete partium ordinanda duximus et
 « etiam statuenda, in suo maneant robore firmitatis. Per huiusmodi
 « autem relaxationem, remissionem, absolutionem, restitutionem et alias
 « gratias supradictas, quas fecimus tenore presentium, non intendimus
 « iuribus memorate E. quecumque alias in predictis et predictorum quo-
 « libet habuit et habebat competierunt, seu competeabant eidem C. ante
 « predicti Clementis predecessoris nostri tempora, in aliquo derogare,
 « salvis hiis, que secundum ordinationem nostram, de plenitudine pote-
 « statis et habundantia gratia mandavimus et providimus dari, fari ac
 « deberi per prefata Castra Vallis lacus et Insulam, Communia et Uni-
 « versitates eorum C. W. supradicto, nec predictis Castris et Insule et
 « hominibus et incolis eorundem seu territoriorum et districtuum suorum
 « et ecclesiis et personis ecclesiasticis ac aliis dampna passis per pre-
 « dictas absolutionem, remissionem et liberationem aliquod prejudicium
 « generari, quominus super dampnis ipsis per vos, vestrosque sequaces
 « et adiutores, vel de mandato vestro illatis, vos et illi teneamini, plenarie
 « stare iuri.

« Datum Anagni III Id. Septembris pontificatus nostri anno se-
 « cundo ».

Ivi, Dipl. ad an.

DLXXII.

1296

settembre 20

Da Anagni.

« Bonifatius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.
 « Olim tempore felicitis recordationis Clementi pape predecessoris nostri Ca-
 « strum Aquependentis Urbeveteane diocesis per Comune civitatis Urbeveteane
 « tenebatur de facto ac fuerat satis ante, sicut et cetera castra et terre comitatus
 « et districtus civitatis predictae, detentum. Verum communitas sive universitas
 « et homines ipsius castri Aquependentis recognoscetes se fore de dominio
 « et demanio romanorum pontificum qui sunt pro tempore, ac E. R. tem-
 « pore quo quondam Guido de Pileo sub eodem Clemente Patrimoni b. P.
 « in Tuscia erat Rector, se in eiusdem Rectoris manibus predicto-
 « rum predecessoris et E. nomine posuerunt. Propter quod postquam id
 « ad notitiam predicti C. W. pervenit, C. ipsum fuit non modicum ex
 « inde conturbatum, ac super hoc coram predecessore predicto, nec non et
 « subsequentibus temporibus coram nonnullis predecessoribus nostris ro-
 « manis pontificibus noscitur exposuisse querelam. Ad que per eosdem pre-
 « decessores et E. diversis temporibus eis rationabiliter est respon-
 « sum, et non solum iustitia ordinata secundum iuris rigorem, sed etiam

*Bolla di p. Bo-
 nifacio VIII
 che concede
 con certi ca-
 pitoli la terra
 di Acquapen-
 dente.*

« summaria et de plano sine strepitu et figura iudicii Urbevetauis ipsis
 « oblata exiitit favorabiliter cum multa dulcedine facienda: quam viam
 « C. ipsum nusquam voluit acceptare ».

« Postmodum vero, tempore preterite vacationis E. memorate, per
 « mortem felicitis recordationis Nicolai pape quarti predecessoris nostri.
 « iidem Urbevetaui, Dei timore postposito, reverentie ac fidelitatis qua
 « ipsi E. tenebantur oblitii, contra predictum castrum Acquependentis
 « hostiliter procedentes, illud obsederunt et impugnarunt graviter ac un-
 « dique devastarunt, ipsis castri hominibus in personis et rebus, dam-
 « pnis et iniuriis multipliciter irrogatis, in nostram et E. prefate iniu-
 « riam et contemptum ».

« Premissorum igitur occasione per nos postquam fuimus ad officium
 « apostolatus assumpti, nec non et ante, videlicet, dicte vacationis tem-
 « pore, auctoritate collegii venerabilium fratrum nostrorum ipsius E. car-
 « dinalium, de quorum numero tunc eramus, ac etiam per Rectorem
 « dicti Patrimonii, qui tunc erat, contra Urbevetauos ipsos diversis habil-
 « sunt processus spirituales et temporales penas varias continentes.

« Sed tandem C. predictum ac Potestas, Capitaneus, Consules et
 « Consilium prefate C. W. ad cor reversi, ductique consilio saniori, iura-
 « verunt et promiserunt per eorum syndicum, ad hec specialiter consti-
 « tutum, nostris et eiusdem E. alte ac basse, pure, libere, simpliciter
 « et precise super hiis omnibus parere mandatis. Solemnes quoque amba-
 « sciatores et nunzii C. eiusdem ad nos pluries destinati supplicaverunt
 « nobis humiliter et instanter, ut attendentes provide animarum, corpo-
 « rumque pericula, rerum dispendia et scandala gravia, que occasione
 « dicti castri non solum modernis, sed et longis retroactis temporibus
 « exorta noscuntur et renasci possunt in posterum doloribus recidivis, tam
 « Urbevetauis ipsis, quam incolis dicti castri paterne et pio compateremur
 « affectu, ne hinc et inde partes relabantur in deteriora, quod abiit, quin
 « potius ordinaremus aliqua inter ipsas, que tranquillitatem ministrarent
 « eisdem. (Il resto come al doc. preced. 1296 Settembre 4, sostituendo
 il castello d'Acquapendente ai castelli di Val del Lago, e portando gli stessi
 capitoli 1.º 2.º - il 3.º escluso - e quindi riprendendo col 4.º, modificato
 però così: Che il Potestà o Rettore sia posto nel castello di Acquapen-
 dente « iuxta ipsius Ecclesie voluntatem », tolto il 3.º, 6.º e 7.º - incluso
 poi l'8.º e il 9.º ec. ec. es.).

« Datum Anagnie XII cal. octobris pontificatus nostri anno secundo ».

Ivi, Dipl. adan

DLXXIII.

1296

novembre 30

Il signor Oddone « Archionis » di Roma, arciprete turonense cappellano
 del papa, deputato all' infrascripte cose dalla Sede apostolica nel castello di
 Sau Lorenzo in Val del Lago, diocesi d' O. davanti al Potestà, al Consiglio,
 all' Università e al Comune di detto Castello nella piazza congregati a suon
 di campana e per autorità della detta Sede, fece leggere e notificò, presentò

*Notificazione
 delle bolle pre-
 cedenti alle
 terre di Val
 del lago.*

nel castello di
 S. Lorenzo.

e pubblicò certe lettere apostoliche bollate di piombo e autenticate, dirette al Potestà, Consiglio, Università e Comune del predetto Castello di San Lorenzo date da Roma presso San Pietro l' 8 di novembre nel secondo anno del pontificato, e la bolla data da Anagni il dì 4 settembre dell' istesso anno. Le quali lettere in detto Consiglio pubblicò, lesse e spiegatele ammonì il Comune di obbedire alle prescrizioni e di osservarle inviolabilmente.

F. nel suddetto castello, nella piazza, presenti Guglielmo da San Lorenzo, Bartolomeo d' O. cappellano di Santa Maria e Accomando cappellano di San Giovanni, Galigo « Philippi » d' O. cavaliere, Sanguino di Berardo, Martino sartore e Giordano « Sarafine » di detto Castello di S. Lorenzo. Bartolomeo « de Laurien » clierico not.

Ivi, Dipl. ad an.

Atti simili del medesimo fatti a Bolsena il dì 29 novembre nella chiesa di San Giorgio; nel castello delle Grotte il 1.º dicembre, nella chiesa di S. Pietro, aggiungendo che per l'anno presente sia ricevuto per Potestà Giacomo « Ricci Bernardi » d' O.; nel castello di Gradoli il 2 dicembre nella chiesa di Santa Maria Maddalena, presentando per Potestà Domenico « Bartonis Florite » d' O.; nel castello di Latera il 3 dicembre nella Chiesa di San Pietro dando a Potestà Bartuccio « Jacobi Morici » d' O., e nell' isola di Biscezzo il 4 dicembre nella piazza (Dipl. ad an.).

DLXXIV.

1297

gennaio 2

Nel castello di
Latera.

I nobili e discreti uomini signor Lippo « de Albericis » giudice, signor Vanne « d. Ugolini de Greca » ambasciatori del C. d' O. al castello di Latera « requisiverunt et protestati fuerunt m. Johannem, qui dicitur Sfur-
« gute notarium de dicta terra, Rectorem dicti C. in presentia quorundam
« Consiliariorum et aliorum massariorum d. C., quod cum mandatum preces-
« sisset a Summo Pontifice Ambaxiatoribus C. W. quod terre et comu-
« nantie Vallis laens requirantur per Ambaxiatores C. W. que contenta in
« privilegiis concessis C. W. a Sede apostolica et mandatum d. Oddonis Ar-
« zonis legati S. A. debeant sine dolo et fraude inviolabiliter observare, quare
« dicti Ambaxiatores ex parte dicti C. W., et pro dicto C. dictam requi-
« sitionem et protestationem fecerunt dicto m. Johanni in presentia dictorum
« Consiliariorum et aliorum massariorum, quod faciant consilium vel parla-
« mentum, in quo predicta declarare et ostendere possint, tam de mandato
« et declaratione Summi Pontificis, quam de bona, pura et sincera voluntate
« Urbevetanis, quam habent circa homines dictarum terrarum Vallis lacus,
« et quod predicta observent ut mandata sunt. Qui magister, Johannes
« notarius et vicarius supradictis omnibus et singulis respondit quod nec
« consilium, nec parlamentum, nec aliquid aliud Urbevetanis facerent sine
« expressa et speciali licentia Capitanei Patrimonii, et quod non intendebant
« duobus dominis servire, et quod Potestaria pro anno presenti emerant,
« quam eam dimictere non intendebant ».

F. nel castello di Latera, in una casa posta presso la porta del Castello, presenti Poluccio « Guidonis d. Roberti », Federico « Thomasini », Matteo d' Acquapendente e Nuccio servo de' figliuoli di Buongiovanni « Misinelli ». Domenico « Johannis Justuli » not.

Protesta del C.
di Latera o
degli atrica-
stelli di Val
del lago.

- gennaio 3 Atto simile al castello di Gradoli con Fuccio « Vanuis d. Oddonis » di detto luogo, facente le veci di Vicario, e risposta data da Guinigi di detto Castello in presenza del detto vice vicario, de' consiglieri e massari, cioè : « quod nec consilium, nec parlamentum Urbevitanis facerent, cum non fuerint inceptores « quando terre Vallis lacus se rebellaverunt C. W., nec velint modo incipere, « nec caput se facere ad faciendum mandata, sed quod alie terre faciant, ipsi « facere procurabunt ».
- gennaio 4 Così alle Grotte, presente Ugolino « Severi » di detto castello, Rettore della terra, con alcuni consiglieri e massari. Ugolino rispose di non poter fare consiglio o parlamento senza espressa licenza del Capitano del Patrimonio, cui avevano promesso di assegnare la terra, e che non intendevano servire a due padroni nè lasciare la potestaria che avevano comperata.
- gennaio 4 Al Castello di San Lorenzo m. Andrea notaro delle Grotte facente le veci di Vicario nel castello di S. Lorenzo rispose : « quod nec consilium, nec parlamentum, nec aliquid aliud Urbevitanis faceret, quia homines de terra nolunt « quod fiat, sine voluntate quorum non faceret etc. ».
- gennaio 5 Finalmente in Bolsena, dove mancava il Rettore, i suddetti ambasciatori requisirono Jacoboneo « Barthi » di Bolsena Camarlingo di Bolseua, e similmente fecero la mattina appresso che era domenica, alla presenza di testimoni, e « protestati fuerunt Beccum Neri rectorem dicte terre », in presenza di alcuni consiglieri e massari, ai quali ambasciatori fu risposto : « quod nec consilium, « nec parlamentum habere non poterant dicti Ambaxiatores, quia non habebant dominum, qui faceret ».

Ivi, Dipl. ad an.

DLXXV.

1297

febbraio 28

« Bonifatius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Nobili viro « Rectori Patrimonii b. P. in Tuscia vel eius Vicario et Potestati ac Capitaneo Urbevitanis salutem et apost. benedictionem.

Bolla di p. Bonifacio VIII che richiama ad avere i CC. di Val del Lago.

Da S. Pietro.

« Nuper ad nostrum non sine gravi turbatione pervenit auditum, quod « dilecti filii Universitates et homines Bulseni, S. Laurentii, Criptarum, « Gradularum et Latere Castrorum Vallis lacus non absque ingratitude « quin immo contemptus et pertinacie nota ordinationi nostre, quam inter « R. E. et Urbevitanos ac ipsos pridem dnm eramus Anagnie pro bono « et quieto statu partium duximus faciendam, ac postmodum eis ex parte « nostra per specialem nostrum nuntium presentatam, stare contempnunt « et parere pro eorum libito voluntatis. Nos autem intendentes quod ordinatio ipsa hinc et inde inviolabiliter observetur, prefatis Universalitatibus « et hominibus districte per alias nostras literas dedimus in mandatis, ut « ordinationem eandem et que continentur in ea firmiter observare, ipsique « parere procurarent. Quo circa discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus si predicti Universitates et homines mandatis nostris in « hac parte obedire contempserint, vos simul vel vestrum quilibet eos ad id, « prout videritis expedire auctoritate vestra, cogatis.

« Datum Rome apud Sanctum Petrum IJ Kal. Martii pontificatus nostri « anno tertio ».

Ivi, Dipl. ad an.

Dell'istesso giorno sono le bolle dirette ai castelli di Val del Lago, cioè a Bolsena, a S. Lorenzo, alle Grotte, a Gradoli e a Latera, avvisandoli di aver dato

facoltà al Rettore del Patrimonio, al Potestà e al Capitano di O. di forzarli a stare alla sua prescrizione.

DLXXVI.

1297

ottobre 31

Da Orvieto.

« Bonifatius etc. dilectis filiis Poleslati, Capitano, Consilio et C. Urbe-
« vetanis salutem etc.

« Cum vos ab olim R. E. et nonnullos predecessores nostros R. Pontifices
« ac nos demum super Castro Bulseni et aliis Castris et terris Vallis lacus
« et Castro Aquependentis ac hominibus et bonis ipsorum ad eandem E.
« pertinentibus, in quibus vos ius dicebatis habere, multiplexer turbavisse
« ac offendisse diversis temporibus nosceremini gravibus excessibus et offensis
« ac dampnis et iniuriis in personis et rebus contra eosdem homines, Castra
« et terras temerarie et nequiter irrogatis, propter quod diversos et graves
« processus, sententias et penas reales et personales, spirituales et tempo-
« rales contra vos et civitatem predictam et nonnullos alios occasione vestri
« per eandem E. predecessores predictos apostolicam Sedem, Collegium
« Cardinalium, ac per nos denique et per alios etiam auctoritate ipsorum
« et nostra habitos noscebamini incurrisse, vobis tandem ad mandata nostra
« et E. prefate humiliter redeuntibus, nos, de conversatione vestra letati,
« ad vos et Civitatem predictam misericordie animum convertentes, vestris
« supplicationibus inclinati, certas super huiusmodi negotio et dependen-
« tibus ab eodem, inter nos et ipsam E. et apostolicam Sedem, ac vos et
« Civitatem vestram prefatam, nec non et inter nos, Civitatem eandem et
« predictum Castrum Aquependentis et prefata Castra Vallis lacus et Com-
« munita vel Universitates et homines eorundem ac territoriorum et distri-
« ctuum suorum, et Insulam, que olim Bisuntina, nunc Urbana vulgariter
« nuncupatur, et Universitatem sive homines eiusdem Insule, ordinationes
« duximus faciendas, et vos ac prelibatam Civitatem vestram et nonnullos
« alios, qui vestri in premissis fuere sequaces, a predictis processibus, penis
« et sententiis duximus absolvendos, prout in diversis nostris inde confectis
« litteris, quibus per hoc non intendimus in alique derogare, nec aliquid
« immutare, premissa plenius et serius continentur.

« Verum quia preter ordinationes predictas volumus, ut pro emenda
« vel satisfactione seu recompensatione expensarum, quas pro custodia et
« defensione Castrorum, terrarum et hominum predictorum temporibus
« quibus contra ea, ut premititur, processistis et excessistis et alias ex
« eadem causa, Nos et ipsa E. feceramus, quadraginta millia florenorum
« auri, certis nobis terminis, solveretis, nos gratificationibus vestris, quibus
« nobis et ipsi E. reconciliari et placari, promptis studiis, curavistis, et
« expensarum onera, que in edificatione novi Palatii iuxta Episcopale
« palatium terre vestre de nostro beneplacito subiistis, et continua prose-
« cutione portatis, benigna consideratione pensatis, et sperando nichilominus
« quod actus vestros ad laudem Dei, honorem et exaltationem sepefate
« matris E. atque nostrum, continuo, de bono in melius decetero diri-

*Bolla di p. Bo-
nifacio VIII
che assolve la
città dalle pe-
ne in cui era
incorsa.*

« gatis, sicque volentes super emenda et satisfactione, seu recompensatione
 « predictis vestris indemnitatibus precaverò, presentium tenore confitemur
 « fore nobis per vos, pro nobis et E. memorata de huiusmodi quadra-
 « ginta millibus florenorum auri, et de tota emenda et satisfactione seu
 « recompensatione, que nos et E. ipsam contingunt vel possent pro omnibus
 « premisis et singulis quomodo contingere, plene ac totaliter satisfa-
 « ctum, et predicta quadraginta millia florenorum auri, nobis esse soluta
 « et totam satisfactionem, emendam et recompensationem huiusmodi nobis
 « esse factam a vobis, et ea nos pro nobis et eadem E. recepisse. De quibus
 « auctoritate apostolica, nomine nostro et ipsius E. facimus vobis quieti-
 « tionem et refutationem omnimodam, ac promissionem et pactum de ulterius
 « non petendo, volentes et concedentes, ut ad satisfactionem aliam de eisdem,
 « nullo nobis et ipsi E. unquam tempore teneamini, neque ad id compelli
 « seu molestari quomodolibet valeatis. Nulli ergo etc.

« Datum apud Urbem veterem II Kal. Novembris, pontificatus nostri
 « anno tertio ».

Ivi, Dipl. ad an.

DLXXVII.

1298

febbraio 21

« Bonifatius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri episcopo
 « et dilectis filiis potestati et capitaneo Urbevitanis salutem et apostolicam
 « benedictionem ».

« Sicut ad nostrum non sine gravi turbatione pervenit auditum, uni-
 « versitates et homines Bulseni, Sancti Laurentii, Griplaram, Gradularum
 « et Latere castrorum Vallis lacus, non absque ingratitude quin immo
 « contemptus et pertinacie nota ordinationi nostre, quam inter R. E.
 « et Urbevitanos ac ipsos universitates et homines dum cum eramus
 « Anagnie cum pro bono statu et quieto partium duximus faciendam,
 « ac postmodum eis ex parte nostra per specialem nuntium nostrum pre-
 « sentatam, stare ac parere contempserunt pro eorum libito voluntatis,
 « nos autem intendentes quod ordinatio hinc et inde inviolabiliter observe-
 « tur, prefatis universalibus et hominibus districte per alias litteras nostras
 « iniungimus, ut ordinationem eandem et que continentur in ea observare
 « ipsisque firmiter parere procurent. Quo circa discretioni vestre per apo-
 « stolica scripta mandamus quatenus, si predicti universitates et homines,
 « postquam eis de huiusmodi mandato nostro constitutis et per vos vel
 « vestrum aliquem cum casu requisitionis ingruerit, fuerint donec requisiti,
 « mandatis nostris in hac parte obedire contempserint, tu, frater
 « episcopo, per censuram ecclesiasticam, vos vero, Potestas et Capitaneus, vel
 « vestrum quilibet per potentiam laicalem eos ad id auctoritate nostra,
 « appellatione remota, cogatis ».

« Datum Rome apud sanctum Petrum V kal. martii, pontificatus nostri
 « anno IV ».

Sotto lo stesso giorno sono dirette le bolle al C. di Acquapendente, alle terre di Val del Lago, Bolsena, San Lorenzo, le Grotte, Gradoli e Latera, avvisandoli che il vescovo, il Potestà e il Capitano d'O. hanno da lui facoltà di forzarli all'obbedienza.

Bolla di p. Bonifacio VIII che ordina alla C. d'O. di costringere al dovere le terre della Val del Lago.

Ivi, Dipl. ad an.

Da Roma presso S. Pietro.

DLXXVIII.

1298

marzo 20

Ivi.

« Bonifatius Episcopus etc. dilectis filiis Universitatibus et hominibus
« Bulseni, Sancti Laurentii, Criptarum, Gradularum et Latere, Castrorum
« Vallis lacus et Castris Acquapendentis Urbevetane diocesis, salutem etc.

« Pro parte dilectorum filiorum Consilii et C. Civitatis Urbevetane nobis
« est nuper oblata querela, quod vos nobiles et aliis singularibus personis
« Civitatis eiusdem pro domibus, terris, possessionibus et bonis eorum,
« que habent in Castris et territoriis vestris, datia vel collectas imponitis
« et exigitis ab eisdem pro vestre libito voluntatis. Nos autem precevere
« volentes ne ex hoc inter vos ac ipsos materie scandali suscitetur, Uni-
« versitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus super hiis
« supersedere curetis, donec inter vos et ipsos concordia bona proveniat,
« vel nos inde aliud duxerimus ordinandum ».

« Datum Rome apud Sanctum Petrum xii kal. aprilis pontificatus nostri
« anno quarto ».

Bolla di p. Bonifacio VIII alle terre di Val del Lago per sospendere le esazioni su i beni degli Orvietani.

Ivi, Dipl. ad an.

DLXXIX.

1298

maggio 14

Nella piazza del castello di S. Lorenzo ecc.

Il signor Bonaventura cavaliere e vicario del nobile ed egregio signor Barone « de Mangiatoribus » da San Miniato onorevole Potestà della C. d'O., il signor Girollo cav.^{ro} e vicario del nob. e potente signor Giuliano « de Gaellanis » da Brescia on. Capitano del C. e del P. d'O., Ugolino « Ildribandini » e Nardo funaio, due de' sette Consoli facenti le veci degli altri loro compagni preposti alla difesa del P. d'O. « una cum magna « comitiva equum et peditum armorum de Civitate predicta », cavalcando contro i nobili « de Rocchettis et Fiagano », ribelli e contumaci del C. e del P. d'O., preso il loro cammino da detta C., pervennero alla porta inferiore del castello di S. Lorenzo in Val del Lago, e a suon di tromba e di trombette, inalberate e spiegate le bandiere avanti della porta, senza alcuno ostacolo entrarono, e salutati dalle persone e dallo famiglie degli uomini del castello, procedendo innanzi tutti i cavalieri e i pedoni armati pacificamente e quietamente fino alla piazza di detto castello, avanti alla chiesa, dove fanno i parlamenti e i consigli, trovarono ivi gli uomini adunati a consiglio, a petizione dei detti vicari e de' Sette, e cioè il Cappellano e i Consiglieri del Consiglio. Nel qual Consiglio il sig. Bonaventura Vicario suddetto di consenso e volere del sig. Girollo e de' detti signori Sette, a nome del C. e P. d'O., arringando disse: « qualiter ipsi
« milites et pedites euntes in exercitum et obsidionem dictorum Castrorum
« Rochetarum et Fiagiani, venerunt ad ipsum Castrum Sancti Laurentii, et
« nunc morabantur in eo causa adipiscendi, tenendi et manutenendi iura
« et possessiones vel quasi iurium competentium C. W. predicto in eodem
« Castro S. Laurentii, ex ordinatione facta per S. Pontificem d. Bonifatium
« papam octavum, et ipsis iuribus, possessione et iurisdictione dicto C.
« W. competentibus in dicto Castro ex ordinatione predicta utendi, nomine
« et vice C. et P. Civitatis W. supradicte ». Alle quali cose Ranozzò

Preso di possesso delle terre ridette.

« Petri Synbardi » di Montefiascone cappellano in detto castello e tutti e singoli i consiglieri a nome del C. del Castello, all'unanimità dissero: « Quod dicta ordinatio bene placebat eis et C. dicti Castri S. Laurentii et quicquid continebatur in ea, gridando et arengando, et quod tam ipsam « ordinationem, quam etiam omnia ea, que dictus d. Bonaventura dixit, « et auditam, eis exposuit, hilariter acceptabant, presente multitudine « hominum dicti Castri S. Laurentii, volentes et acceptantes predicta, « nullo contradicente, sed omnibus concordantibus, acceptantibus et « gridantibus: *sia, sia* ». Dopo di che partendosi da detto Consiglio o parlamento andettero verso la porta inferiore per cui erano entrati, e a suon di trombe e di trombette, a bandiere inalberate e spiegate, uscirono speditamente e liberamente, dirigendosi verso il Castello delle Grotte « in « exercitum et obsidionem dictorum Castrorum Rochetarum et Fiagani ».

Seguono i nomi dei Consiglieri che sono otto.

F. in detto castello nella piazza avanti la chiesa di S. Lorenzo, presenti i donzelli del Capitano, il signor Neri « d. Ugolini de Grecha », il signor Neri « de Turri », il signor Pietro Novello, il signor Citta « d. Guidonis », Pietro « d. Andree olim de Montemarte », Stefano « Jordanis », Ghibellino « Munaldi », Pello « Ranerii d. Francisci » testimoni.

Gerio « Ranerii Xpofori » not.

Ivi, Dipl. ad'an.

L'atto consimile del castello delle Grotte, dove ospitarono cavalieri e fanti nella notte, è del giorno medesimo. Il dì seguente « de hospitiiis exentes et muniti armis et equis, parati attendere ad obsidionem dictorum castrorum et « dictorum rebellium superbiam edomandam, convenerunt ad dictam eandem « plateam, ubi facta, mandato dictorum Vicariorum, equitum et equorum con- « signatio, invenerunt parlamentum hominum dicte terre coadunatum ad peti- « tionem ipsorum Vicariorum et Septem, in quo parlamento dictus d. Bonaven- « tura ecc. dixit et exposuit verba similia hiis que dixit et exposuit heri in « dicto castro ». Neri « Princivalli » uno de' Consoli del Castello rispose analogamente, cui tutti soggiunsero colle grida: *S'a, S'a*. Quindi usciti dalla porta superiore, vicino a cui era il cassero, ripresero il cammino per le Rocchette.

DLXXX.

1298

maggio 13

I predetti ecc. stando nel piano delle Rocchette contro i signori dei castelli di Fiagiano e delle Rocchette, ribelli e sbanditi del C. e del P. d' O. secondo le disposizioni e le ordinazioni dei Consoli, furono per più giorni all'assedio dei detti castelli, finalmente il signor Conte e cavaliere di San Giovanni de' signori del castello di Fiagiano tanto per sè quanto per i fratelli e consorti suoi « rebellionis spiritum quem ceperat, volens « ad mansuetudinem revocare », uscendo dal castello detto che tenevano a ribellione contro il C. d'O., venne personalmente avanti alla presenza dei detti Vicari, de' Sette e degli uomini popolari del C. e P. d' O. ivi esistenti in detto esercito, asserendo di volersi sottomettere « voluntati et misericordie Urbevetai Populi », e convenne di

Resa del Conte di Fiagiano.

Nella piazza superiore del castello di Fiagiano.

stare e ubbidire ai moniti e mandati di detto P. e C., di presentare i suoi fratelli e consorti, di pagare tutte le condanne e i bandi a cui si trovano condannati, di consegnare il castello di Fiagiano e metterlo nella forza di detti Vicari, ecc., perchè ne facciano loro beneplacito. All'osservanza delle quali cose si obbligò sotto vincolo di tutti i suoi beni e specialmente di Fiagiano. Dopo di che il detto Conte indusse i Signori al possesso del castello, cassero e torre di Fiagiano promettendo di far porre le bandiere sulla torre del cassero e di mettere alla difesa del medesimo uomini popolari del C. E il giorno dopo uscì dal castello, a petizione dei Signori, e fece uscire tutti i famigliari, lasciandovi i popolari d' O., di cui seguono i nomi.

F. nella piazza superiore del castello di Fiagiano presso il cassero, presenti i soliti del docum. precedente.

Gerio detto.

Ivi, Dipl. ad an.

Con atto simile, ai 17 di maggio, si rese Ugolino « Salinguerre », Signore delle Rocchette, mentre l'esercito era accampato in quel piano. Ma il giorno innanzi giungeva in O. il seguente dispaccio:

DLXXXI.

1298
maggio 16

Dal piano delle
Rocchette.

« Egregio militi d. Baroni Potestati W. et VII Consulibus, Bonaventura
« eius Vicarius, Ghiroldus Vicarius Capitanei et duo ex Septem salutem
« ad vota felicem. Processus nostros vobis presentibus cupimus innolere.
« Noveritis igitur nos die jovis XV mensis instantis, cum tota gente no-
« stra, itineris felicitate, pervenisse apud planitiem de Rocchectis, et in
« ipsa planitie nostra castra fixisse, et custodiam posuisse circum Roc-
« chectis qualiter vidimus expedire. Homines et barones comitatus quasi
« pro maiore parte venerunt, tam de Valle lacus, quam aliunde, exceptis
« Comitibus Sartiani et Scetonii, qui adhuc non accesserunt. Sed omnia
« Comunia Vallis lacus predictae pedites eis impositos destinaverunt. Inter
« quos venerunt illi de Aquapendente, scilicet pedites L. bene armati et
« homines elegantie personarum apparentiam habentes, qui tantum se
« ut alii presentarunt sine aliquo sindaco vel liceris sigillatis et sine
« qualibet alia cautela. Quibus diximus quod eorum accessus nobis pla-
« cebat, quem acceptabamus in quantum faceret plene ad ius nostrum, alio-
« quin intendebamus quod defectum supplerent suo tempore et loco. Ex
« quo deliberare poteritis ut videritis convenire, si aliquid ab eis ad
« plenius ius Communis petere nos optatis, et illuc nobis scribere sentialis.
« Ceterum, percipiat vestra provisio, quod statim post nostrum adventum,
« banniri fecimus et mandari personaliter per preconem, quod dd. de
« Rocchectis et de Fiazano incontinenti venirent ad nostra et C. W.
« mandata, alioquin ipsos diffidatos rebelles habere volebamus et repu-
« tare. Post hec adiit nostram presentiam Conte de Fiazano, religionis
« Sancti Iohannis, cor simulatum habens, qui nostris ad plenum videba-
« tur velle acquiescere votis. Tandem ostendit quam inter tenebat

Dispaccio dal
campo delle
Rocchette.

« inclusam malitiam, dicens se velle pactum facere cum C., de solvendo
 « certam pecunie quantitatem. Et aspiciens nos esse contrarios votis suis,
 « discessit a nobis, nulla firmitate cum eo suscepta vel tractatus depen-
 « dentia remanente. Tandem sapientum, qui nobiscum sunt, deliberatione
 « prehabita, de nostra conscientia et consensu, nobilis vir Pepo, viceco-
 « mes, d. Simon d. Ranerii et Pellus accesserunt ad castrum de Roc-
 « chectis, et in ipso castro locuti fuerunt cum Ugulinuccio ibidem exi-
 « stente, volentes eum inducere, ut ad mandata C. W. libere deveniret.
 « Qui demum post multa verba eis respondit, quod volebat C. W. sol-
 « vere duecentas libras et curare de grassia et aliis ut alii barones fecerunt
 « per homines de comitatu W. et non cives, cum diceret se credere non
 « posse curare de civibus, et eodem modo volebat curare de eo quod Lucas
 « de Monte Latrone petiit ab eo, scilicet curare per comitatinos de
 « stando iuri cum eo, et de solvendo eidem quicquid iuste contenditur
 « ab eodem, sicut hec omnia per eum exposita, relatione didicimus
 « predictorum. Similiter d. Nerius de Greca intravit, de conscientia nostra,
 « castrum Fiazani, et ibi locutus fuit cum dicto Conte; qui dixit eidem
 « quod ad nos statim intendebat venire loquutus nobiscum; quem
 « postea non vidimus extra ipsam castrum, neque credimus eum amplius
 « velle stare in tractatu nobiscum, cognita voluntate sibi a nobis prius
 « expressa; videlicet quod volebamus illos de Fiazano libere ad nostra
 « mandata venire. Sicque illi de Rocchectis et de Fiazano ad custo-
 « diam et defensionem castrorum caute morantur et in solita contumacia
 « perseverant, ita quod nisi prius initis pactis ad mandata venirent,
 « rebellione assumpta, omnino eos speramus viriliter contra nos defensio-
 « nis clipeum assumpturos. Quare que circa predicta gerere habeamus,
 « vestra nos pagina doceat responsiva.

« Datum in plano de Rocchectis, die XVJ maij ».

Ivi, Rif. ^v ad an.
c. 89 t.

Il C. deliberava mantener fermo l' esercito finchè i ribelli non fossero ridotti all'obbedienza, e provvedeva alle spese. Pochi giorni dopo, 21 maggio, essendo ritornate le milizie conducendo seco Ugolino Salinguerra e due suoi fratelli, si riformò che il C. dovesse conoscere i furti, i ladrocinii e le « malignitates » degli uomini delle Rocchette e di Fiagiano e i loro ricettatori; che il Vicario e i Sette avessero piena balia per le pene e condanne, mitigandole, come loro paresse; che si soddisfacesse alla pena, pagandovisi quelli che furono nell'esercito; non bastando la pena alla soddisfazione, si adempisse dal C. d'O.; che i medesimi dovessero « curare » per mezzo di cittadini, e se la « cura » de' cittadini non bastasse, potessero darla « de haronibus ». Il 23 il Potestà aveva mandato di ricevere da Ugolino la « curam » sulle strade e grascie nella maniera, colla quale si riceveva dagli altri baroni, accettando per fideiusori i signori di Montorio, cioè Bernardino di Ranieri, Cino di Pietro e Guiduccio di Bonifacio. Ai 25 maggio fu data licenza a Ugolino di assentarsi per procacciare i fatti suoi col C., purchè nella domenica prossima fosse ritornato, pena cento lire al giorno. A guardia dei castelli furono lasciati cento fanti, con dodici sergenti per ogni cassero (Rif. *ad an.*).

DLXX. VII.

1298

maggio 15

Nel palazzo
del castello di
Acquapendente.

Il signor Buonaventura cavaliere vicario del nobile e potente cavaliere signor Barone « de Mangiadoribus » da San Miniato onorevole Potestà della C. d' O. e gli altri (di cui al docum. preced. 1298, maggio 14), ritornando dalla spedizione contro le Rocchette e Fiagiano, verso Acquapendente per entrare nel castello, in cui gli uomini e il C. d' O. debbono avere libero ingresso ed uscita, a tenore dell' ordine di p. Bonifacio VIII, volendo usare de' diritti competenti, stando presso porta Sant' Angelo di detto Castello d' Acquapendente, premesso il suono delle trombe, a bandiere inalberate e spiegate, presente numerosa moltitudine di uomini del castello, « qui eos amicablem et alacri facie salutabant », per detta porta, trovata aperta, entrarono senza ostacolo e furono ospitati dentro amichevolmente, pacificamente e quietamente. E nello stesso giorno i suddetti vicari, Sette e cavalieri, discendendo da cavallo e ospitati negli ospizi e nelle case degli uomini del castello, e tanto essi quanto i fanti, volendo avere colloquio coi Rettori e col Consiglio del castello ed esporre loro come erano venuti a quella terra e vi stavano per usare dei detti diritti, commisero e mandarono al nobile uomo Neri « Uguccionis de Greca » cittadino orvietano e a Geri « Ranerii Xpofori » notaro infrascritto perchè andassero a narrare e a dire le predette cose ai Rettori del detto castello, che il giorno dopo, ossia ai 20 di maggio facessero congregare per ciò il Consiglio. Dopo di che detti Vicari e Sette con i detti cavalieri e fanti essendosi ritirati nei loro alloggi per la notte, il giorno dopo, congregatosi il Consiglio a suono di campana e di tromba, come il solito, alcuni castellani si recarono presso i detti Vicari nei luoghi ove erano ospitati, e a nome dei Rettori del castello dissero che i Rettori medesimi e il Consiglio si trovavano adunati nel palazzo del C., secondo l' ordine ricevuto, e che, se loro piaceva, venissero in detto Consiglio, per dire tutto ciò che volevano, perchè volentieri sarebbero stati ascoltati dagli uomini del castello. Quindi i Vicari e i Sette con alcuni altri orvietani, magnati e popolari, andando al palazzo del castello, trovarono ivi Ugolino « Ranerii d. Jacobi Phylippi » e Berardino « Ranaldi Stephanutii » Rettori di esso castello e un grande Consiglio adunato. I quali tutti di detto Consiglio levandosi in piedi salutando di buon viso, li riceverono « alacriter » a sedere e a parlare amichevolmente con essi.

Nel quale Consiglio il nob. e discreto Cavaliere signor Neri « d. Ugolini de Greca » onorevole cittadino d' O., d' ordine dei detti Vicari e de' Sette, cui i medesimi mandarono e commisero che in detto Consiglio esponesse le cose infrascritte, sorgendo espose a nome del C. d' O. « quia « liter dicti vicarii et Septem eum dictis militibus et peditibus redibant « ab obsidione dictorum Castrorum Fiazani et Rochetarum, et qualiter « ipsa castra et domini eorumdem fecerant mandata C. et P. Civitatis predicte et Rectorum ipsius, et qualiter ipsi redeuntes intraverant dictum « Castrum Acquependentis et in eo convenerant nocte tunc proxime preterita cum dictis equitibus et peditibus, et ibi tunc stabant causa et animo adipiscendi, tenendi, utendi et manutenendi jurisdictionem, possessio-

Preso di possesso di Acquapendente.

« nem, vel quasi, que et quam dictum C. W. habet et ei competit in dicto
 « castro Aquependentis, ex forma et tenore ordinationis facte per summum
 « Pontificem d. Bonifatium papam octavum inter R. E., C. W. et dictum
 « castrum Aquependentis, comendando insuper homines et C. dicti castri
 « Aquèpendentis de eo quod ad petitionem dicti C. W. miserant in dictum
 « exercitum et obsidionem predictam quinquaginta pedites, secundum man-
 « datum et petitionem dicti C. W., et qualiter dicti quinquaginta pedites
 « fuerant bene muniti et bene servierant et lealiter fuerant in dicto exer-
 « citu, et continue, eo durante, et omnibus mandatis dictorum Vicariorum
 « et Septem sollicitè atque fideliter paraverant. Item quod intentio dicti C.
 « W. erat et hominum ipsius C. ipsum Castrum Aquependentis tenere et
 « manutenere pro dilecto filio, donec in fidelitate et obbedientia C. W.
 « prelibati perduraret et servaverit, quam servare tenetur ex forma ordi-
 « nationis predictæ ». E il detto arringatore essendo ritornato a sedere, il
 signor Jacomo « Benenese » giudice d'Acquapendente, presenti e man-
 danti i Rettori suddetti, levatosi in piedi « arengando et contionando »,
 rispose asserendo di voler soddisfare colla sua risposta, a nome del
 C., alla intenzione dei detti Vicari e Sette, agli Orvietani ivi esistenti e
 a tutto il P. e C. d'O. e disse: « quod dictum C. A. dictos quinquaginta
 « pedites miserat in dictum exercitum ut ad honorem et beneplacitum C. W.
 « facerent et exequerent quidquid imponeretur eisdem a Capitaneis et
 « Rectoribus dicti exercitus, qui ibi essent pro dicto C. W., et eorum man-
 « datis in dicto exercitu totaliter obedire, et quod C. A. valde gratum et
 « acceptabile reputabat quidquid dictis d. Nerii dixerit et coram eis expo-
 « suerat, scilicet quod dicti eorum quinquaginta pedites in dicto exercitu
 « steterant et fideliter servierant et mandatis dictorum Vicariorum et Septem
 « in omnibus paraverant cum effectu, illud facerant secundum mandatum et
 « beneplacitum dicti C. A.; et quod ipsum C. A. valde gratum recepit
 « et acceperat quod predicti Vicari et Septem cum dicta comitiva equum
 « et peditem Urbevetanum exercitus vice et nomine C. W. intraverunt dictum
 « Castrum A. et se receptaverunt et nunc stant et se receptant ibidem causa
 « et animo adipiscendi, retinendi, possidendi et manutenendi jura et posses-
 « siones vel quasi, que et quam dictum C. W. habet vel habere debet in
 « dicto castro A., ex forma et tenore ordinationis predictæ. Et quod nunc
 « et in futurum dictum C. A. intendit et vult totaliter adimplere et observare
 « totum et quicquid in dicta ordinatione plenius continetur, et quod dicta
 « ordinatio et omnia ea que in ipsa ordinatione continentur beneplacet C. et
 « hominibus castri A., eo quod homines ipsius C. cognoscunt predicta
 « spectare ad statum et honorem C. et hominum Castri A., et quod pro
 « vitando omnis materia scandali, turbationis et rumoris, que poterant esse
 « inter C. W. et C. castri A., cum in ipsa ordinatione specificantur per
 « singula ea que dictum C. W. habere debet a C. A. dicti Castri A., et in
 « quibus C. dicti Castri A. dicto C. W. est subiectum, et quod placet eis
 « quod de predictis fiant publica instrumenta, secundum beneplacitum
 « dictorum Vicariorum et Septem et dicti C. W. ». Le quali cose furono

accettate da detto Consiglio all'unanimità. E gli Orvietani uscendo di là ritornarono alle loro case, e ivi mangiato e bevuto, stati e dimorati, e andati e ritornati pel castello, e poi partendosi coi fanti e cavalli a bandiere inalberate e spiegate, preceduti dalle trombe, se ne andarono per porta di S. Sepolcro, diretti per il Castello di Bolsena.

F. nel palazzo del castello di Acquapendente, presenti alcuni di detto luogo e gli altri di cui agli atti precedenti.

Geri not.

Ivi, Dipl. adan.

Consimile atto a Bolsena, dove il dì 21, fatto parlamento, Neri « de Turri », nobile cittadino d'O. tenne la diceria, e a lui rispose Matteo, giudice di Bolsena per Meo « Loeri Cambii » de' Miscinelli d'O. es. E il giorno 22 tutta la comitiva, uscita da porta Bagnaia, prese la volta d'O.

DLXXXIII.

1298

agosto 13

In Chianciano.

Puccio figlio del fu Ranieri « Manentis » Conte di Sarteano per sè e suoi eredi fece e costituì Mancinello « Marchesciane » di Chianciano suo procuratore a comparire e presentarsi avanti al Potestà e al Capitano d'O. o ai sette Consoli per pagar loro o al Camarlingo della città una marca d'argento, cui egli è tenuto per censo annuo nella festa di S. Maria del mese d'agosto.

Procura di Puccio Manente per pagare il censo.

F. in Chianciano, in casa « Vanelli Melioris, quam tenet Meus Alexandri », presenti Meo predetto, Muzio « Rusticucci » testimoni.

Monaldo figlio « olim Berarducci » di Chianciano not.

Ivi, Dipl. adan.

DLXXXIV.

1298

dicembre 16

Nel palazzo del popolo

Guidetto « q. d. Petri » cittadino orvietano a nome del venerabile padre « d. Thederici Cardinalis Civis Wetani », pel quale e suoi promette di far sì che il predetto Cardinale ratifichi detto contratto, fa quietanza al nobile e potente uomo signor Giovanni « de Interminellis » di Lucca onorevole Capitano del P. e C. d'O. e ai signori Sette, Consoli delle sette arti e al notaro infrascritto, riceventi per detto C. e P. d'O., cui il detto Cardinale era debitore di 600 fiorini d'oro « ex certis de causis et scientia, « ut dicebatur apparere ex ordinamento facto per dictum P. et C., scripto « manu Mathei Baldi not. ».

Compromesso a nome del Card. Teodorico.

F. in O. nel palazzo del Popolo, presenti i signori Vanni « d. Massei », Ranaldo « Gentilis », Vanno « de Greca » e Ugolino « Lupicini » testimoni.

Aldobrandino « Petri Bonomi » not.

Sul rovescio della pergamena si legge di mano del Conte Livio Pollidori: « Fra « ter Thedericus d. Zaccarie nepos carnalis huius Cardinalis Thederici de « Ordine fr. Predicatorum, qui obiit Viterbio 1318 — Vide Cronica fr. Ioan- « nis Mathei dicto Caccia, pag. 61, in Conventu S. Dominici W. »

Togliamo da una nota del MARABOTTINI le notizie intorno a quest' illustre personaggio e alla sua famiglia. Circa l'anno 1275 egli conseguì il priorato di Sant'Andrea, chiesa collegiata e fra le più antiche di Orvieto. Martino IV alla sua venuta lo dichiarò suo Cappellano e poi lo mandò Collettore in Germania. Bonifacio VIII lo elesse Arcivescovo di Pisa nel 1295 e Camarlingo della Chiesa, ai 4 dicembre 1298 Cardinale e nel 1299 primo Vescovo di Città Papale. Dopo la morte di papa Bonifacio ebbe la sede Prenestina, traslato il 7 dicembre 1306. Era nel 1300 Rettore e Capitano generale del Patrimonio, e in quell'anno risiedendo in Valentano, sopra le controversie fra l'Abate di San Salvatore e il Vescovo di Grosseto, dove egli era fin dal 1303 Rettore di San Benedetto. Fra i suoi familiari furono messer Neri canonico di Chiusi e Oddo di messer Eaffuccio de' Medici d'Orvieto.

Il padre di Teodorico si chiamò Giovanni o Gianni di Bonaspene: benchè nato in Orvieto, mai vi godè cittadinanza, e Teodorico prima che godesse onori, come nel 1271, è semplicemente chiamato « Teodoricus Jannis Bonaspenis ». Si trova nell'anno 1232 abitatore d'Orvieto un Bonaspene perugino che nel rione di S. Giovanni possedeva una casa livellaria del vescovado e questi potè essere l'avo paterno del Cardinale. Della madre è ignoto il nome. Fu sorella ad un monaco Cistercense d'Orvieto detto Raniero, il quale nel 1301 creato vescovo di Piacenza da papa Bonifacio VIII, mentre disponevasi a partire di Roma per il possesso di quel vescovado fu colto dalla morte, che seguì nell'Abbazia delle Trefontane, dove è sepolto. Per questo accidente il papa donò al Cardinale Teodorico, nepote del defunto, millecinquecento fiorini d'oro delle rendite di quel vescovado. Il MARABOTTINI pensa che dal nome di questo vescovo alcuni abbiano adottato al Cardinale il casato di Ranieri: corregge il MANENTE, il quale ha fatto credere e ripetere che il palazzo detto del Cardinale a Bolsena si riferisca a lui, là dove fin dal 1228, cioè tanto tempo innanzi a Teodorico, nominasi il palazzo « intra castrum Bolseni, quod dicitur domini Cardinalis » (Arch. Vesc. cod. A), e lo stesso dicasi del palazzo di Rocca Ripesena, di cui è memoria ultima fino all'anno 1281; eppure si andette tanto innanzi colle supposizioni da collocare poco prima del MARABOTTINI sul palazzo di Bolsena lo stemma de' Ranieri di Perugia. Un palazzo con torre egli costruì in Orvieto presso Sant'Andrea e forse fu quello rifatto poi dai Marabottini, oggi del Conte Carnevali, ma non è dato provarne la notizia. Devesi facilmente a questo grande personaggio il favore di Bonifacio VIII per Orvieto.

Zaccaria fratello del Cardinale fu privilegiato dal Comune di porto d'armi per sè e per i suoi familiari. Conseguì la dignità equestre, ma non ostante nel 1309 ottenne di restare coi figliuoli suoi sempre fra i popolari. Nacquero da lui frate Teodorico de' Prelicatori, di cui alla nota qui sopra, Gualtiero, Luca, Beneletto e Ranieri. A questi, che sono dati dal MARABOTTINI, va aggiunto anche messer Ciuccio, che si trova ottenere licenza dal Comune di condurre seco cavalli della cavallata per recarsi in Campania ai signori Loffredo dei Fondi e Benedetto Conti palatini per cingersi del cordone militare (Rif. 1315 giugno 3, Vol. XIV, lib. 6, c. 3). Gualtiero fu chierico, essendo stato prima in Orvieto canonico di Sant'Andrea, poi di Santa Maria e in Francia arcidiacono Carnatense, Luca fu arciprete del duomo d'Orvieto, Benedetto andò Potestà in Ascoli nel 1317, l'anno dopo Capitano a Bologna, nel seguente Vicario di re Roberto di Napoli in Firenze, nel 1324 Potestà di Gubbio e nel 1325 Vicario del duca d'Atene. Ranieri fu anche esso Vicario di Roberto di Napoli nel 1315 e nel 1326 del duca d'Atene e del duca di Calabria e poi Vicario generale in Romagna del principe della Morca e duca di Durazzo, figliuolo di Carlo II re di Napoli. Era stato Potestà di Firenze nel 1314, dove poi ritornò in tale ufficio nel 1326. Nel 1316 fu prima Capitano di popolo

in Orvieto e quindi Potestà di Stena. Da questo Ranieri nacquero donna Teca che fu moglie di Ranuccio conte di Sarteano. Niccolò, Zaccaria, Nisio e messer Bonifazio, in cui può dirsi che terminasse la discendenza del celebre Cardinale. E Bonifazio è quegli che nel 1344 veniva invitato anche con lettera speciale dalla Signoria di Firenze ad accettare l'ufficio di Potestà e nel 1345 era Capitano di guerra della repubblica senese coll'accrescimento di cento fanti e di cinquanta cavalieri di guardia, benchè dal Tommasi sia detto de' Guidoni, nel 1348 ritornò in Firenze prima Potestà e poi Capitano e che nel 1350 fu Capitano generale contro Bulgaro di Teneruccio dei Conti di Marciano. Accettissimo al famoso Cardinal legato di Spagna, Egidio Albornoz, fu uno de' primi Capitani di Blasco Ferrando, cugino di quello, e combattè per la recuperazione della Marca e della Romagna e contro il Prefetto di Vico. Per ultimo si condusse a stare coll'arcivescovo Bituricense, e lo seguì in Todi e in Perugia. Ebbe in moglie madonna Antonia, unico rampollo degli antichi signori di Castelviscardo, da cui venne Niccola donna di Corrado di Berardo dei Monaldeschi della Cervara.

Nell'Archivio di Stato in Firenze si conservano gli atti del Potestà Ranieri di messer Zaccaria d'Orvieto e portano il suo stemma alla mezza luna d'oro di sopra, rastrellato d'oro e di sotto alla stella pur d'oro, e altrove sovrapposto d'oro a due onde correnti.

DLXXXV.

1298

dicembre 20

Nel palazzo del
C.

Convocato ed adunato il Consiglio generale e speciale dei Consoli delle arti, dei loro consiglieri ed anteriori della Città d'O. a suon di campana e a voce di banditore nel palazzo del C. d'O., come il solito, per ordine del nobile e potente uomo signor Ugolino Novello « de Russis » di Parma, onorevole Potestà, presenti in detto Consiglio il nobile e potente uomo signor Giovanni « De Interminellis » di Lucca, onorevole capitano del popolo e C. d'O., e due de' sette Consoli delle sette arti, facenti le veci degli altri cinque consoli, detto signor Potestà di consenso e volere del Capitano, dei Consoli e coll'autorità e il decreto del Consiglio, unanimemente fecero e costituirono in loro legittimo sindaco e procuratore ser Ventura « Bonavide » not. d'O. a ricevere e accettare e a sottomettere al C. e al popolo d'O. dai nobili uomini Neri e Bindo del fu Ugolino di Ugolino « de Vaschis », o da altra persona delegata da loro, il castello di Montemarano e tutta la loro terra « ubicunque habent a flumine Albegne citra, versus Civitatem W. et ultra « versus ad flumen Tiberis », per farne, a mandato e requisizione del C., guerra e pace contro ogni persona, tenere gli amici del C. per amici, i nemici per nemici, e dare in ogni tempo libero ingresso e regresso al C. e agli uomini del C. E quando accadesse che il C. d'O. facesse esercito generale, uno di loro venga personalmente, e vi dimori a tutte sue spese finchè l'esercito duri. Il qual sindaco si faccia promettere dai detti Neri e Bindo di portare o far portare ogni anno in O. nella vigilia dell'Assunta un palio alla chiesa della Madonna, e avanti l'immagine di lei che in detta sera è portata in quella chiesa. Che se alcuni cittadini o distrettuali del C. d'O. avranno alcuni frutti o grascia nel castello e nelle terre predette e loro territorii, e detti nobili promettano detti frutti e grascia estrarre

Procura del C.
per ricevere la
sottomissione
de' signori di
Baschi.

liberamente e portare sulla città d'O. senza esigere pedaggio o scorta: che detti nobili compreranno fra un anno, in detta città, cose del valore di cinquecento lire almeno: che dei beni che compreranno in O., come di quelli che già comprarono, pagheranno dazi e collette, e faranno gli altri servizi soliti farsi dai venditori di quei possessi: che l'illustre signora Gemma, contessa, madre di detti nobili, figlia del fu signor Guglielmo, conte palatino, apporterà e ratificherà questo contratto. Il qual sindaco ammetta e riceva a nome del C. i detti nobili in cittadini d'O., e conceda loro cittadinanza orvietana anche per i loro eredi e successori e posterì in perpetuo, promettendo di difendere le terre loro, mantenerle e conservarle sotto la protezione del C. e del P., e giovarli a loro richiesta promettendo ancora che per le cose che essi nobili acquisteranno in città non saranno molestati nè angustiati per alcun debito da' medesimi contratto o da contrarsi, non facendosi mai esecuzione per alcun malefizio o debito, non solo commesso da loro, ma anche dai loro eredi o familiari fuor della città, del contado e del distretto d'O. nella persona e nella roba « alienius extranei », cioè che non sia cittadino o distrettuale d'O. Alle quali cose e colle dette condizioni i detti signori si obblighino sotto pena di mille marche d'argento.

F. in O. nel palazzo del C., presenti il signor Corrado « d. Hermandi », il signor Matteo « Scangni » giudice, Angelo « Durantis » mercante, Cola « Berardini Nasi », Jacomo « Panzi », Ugolino « Perini » e Gino « Benivenne » notari.

Aldobrandino « Petri Bonomi » not.

Ivi, Dipl. ad an.

Con atto del dì 22 dicembre, fatto nel castello di Montemarano nella curia del signor Neri, i signori di Baschi nominarono il loro procuratore per sottomettersi al C. E nell'istesso giorno il loro procuratore giurò per essi sugli Evangelii, e ricevette l'investimento della cittadinanza da Giovanni degl'Interminelli, capitano del popolo e da tre dei signori Sette. Il che fu fatto nella loggia verso la piazza, avanti piazza del popolo.

DLXXXVI.

1299

gennaio 14

I nobili e potenti uomini Neri e Bindo, fratelli carnali, figli del fu Ugolino « d. Ugolini de Vaschi », presente Ugolino « q. Perini » not. cittadino d'O., sindaco e procuratore del C. d'O., a ciò specialmente costituito, come di sua sindacaria appariva da istrumento di mano di ser Chirisenno not., consentirono, ratificarono, approvarono e accettarono i contratti di sottomissione fatti da Ugolino « Perini » loro procuratore, a forma della procura scritta da Pietro « Umberti », not. di Montemarano; e promettono per sè, pei loro eredi e successori in perpetuo a detto Ugolino, sindaco e procuratore del C., e ad Aldobrandino not. infrascritto, riceventi per il detto C. e P. d'O., che in qualunque cavalcata che il C. farà, dovunque, « mictent unum equitem munitum cum armis, omnibus eorum « expensis, rischo et fortuna in eundo stando et redeundo, et in dicta

Ratifica della
sottomissione
de' signori di
Baschi.

presso Monte-
marano.

« cavalcata stare et morari quandiu dicta cavalcata duraverit pro dicto « C. ». E ciò quando ne saranno richiesti, ossia quando gli altri baroni del contado e distretto d'O. fossero ricercati di andare o mandare in detta cavalcata: « et hec ideo fecerunt quod voluerunt, et eisdem bene complacuit »: obbligandosi all'osservanza di tutto, pena mille marche d'argento.

Oltre a ciò l'illustre donna, signora Gemma, contessa, madre dei detti nobili, figlia del fu signor Guglielmo, illustre conte palatino, consentì, ratificò, approvò ed accettò i detti contratti. Quindi tutti i predetti giurarono sugli evangelii.

Fatto presso il castello di Monte Marano in una casa di Neri, presenti prete Durante da Castel Nuovo, Jacomo « Rocci Scangni », Angelo « Durantis » mercante, Pietro « Benvenuti Pauli » d'O. e Bocca « Ioseppi de Marzano ».

Aldobrandino detto.

Ivi, Dipl. ad an.

DLXXXVII.

1300
maggio 23

Nel palazzo del
C. d'O.

Convocati e adunati i Consigli generale e speciale del C. d'O., i Consoli delle arti e i loro consiglieri e anteriori, a suon di campana e a voce di banditori nel palazzo del C. come il solito, per ordine del n. u. Offreduccio da Montorio Vicario del magn. signor Gentile « d. Bretuldi de filiis Ursi » potestà, essendo in detto Consiglio il n. u. signor Egidio « de Arconibus » di Roma Capitano del popolo e del C. e i detti Consoli delle arti, fu nominato il n. u. signor Ranaldo « d. Ildebrandi de Medicis » cavaliere orvietano, assente, come fosse presente, procuratore a vendere al sindaco del C. di Todi la giurisdizione e i diritti acquistati dal C. d'O. in virtù del lodo fatto fra i due CC. per il C. di Perugia, lodo ratificato dal signor Pandolfo già sindaco del C. di Todi, nel castello già di Montemarte, nel suo territorio, distretto e tenuta terminati dai nobili signori Jacomo e Teneruccio da Montemelino e Bernardo da Marsciano e da altre persone per istrumento di Jacomo « d. Johannis » notaro per il prezzo di ventimila lire cortonesi al Sindaco del C. di Todi, e a promettere: — 1.º che i detti diritti a nessun altro furono ceduti: — 2.º che se in alcun tempo ciò apparisse, difenderà il C. di Todi a tutte spese del C. d'O. in primo, secondo, terzo ed ultimo giudizio: — 3.º di non molestare nè inquietare « de jure vel de facto »: — 4.º di obbligare i beni del C. per l'osservanza di queste cose, rifare i danni, le spese e l'interesse e pagare il doppio di detto prezzo di ventimila lire, quante volte contravvenisse: — 5.º di confessare di aver ricevuto il detto prezzo dal C. di Todi e farne quietanza, di dare ai Sindaci del detto C. quello che constasse « valuisse et valere pre- « dicta jura et iurisdictionem et ad remittendum omnibus iuribus, statutis, « reformationibus et consuetudinibus factis et in posterum faciendis pro « dicto C. compentibus facientibus et competituris ».

F. nel palazzo del C. d'O., presenti Neri « Jacobini », Cola « Bernardino Nasi » not., Bartolomeo « Scagni » giud., Geriuccio « Jacobi », *Procura del C. d'O. per vendere Montemarte al C. di Todi.*

Nino « Guidonis Bettoli » banditore, Lemmo « Benvenuti » e più altri testimoni.

Benedetto « m. Johannis », giud. e not.

Arch. Com. di
Todi, Ar. I,
Istrum. V.
Cas. III, n.º
129.

Fin dal 1288 si era cercata la pace con Todi, sempre turbata per causa di Montemarte. Furono eletti arbitri i Consoli di Perugia. Todi frattanto riebbe il castello il 4 maggio 1289 (UFFREDUZI, *Cron.*) Dagli atti dell'archivio di Todi apparisce che il C. d'O. non volle fare compromesso nel C. di Perugia se non a certe condizioni. Il Consiglio generale todino deliberò inviare il Potestà Oddone degli Oddi con sei ambasciatori a Perugia per trattare (28 gennaio 1290). Il Consiglio perugino accettò di essere arbitro e propose una lega fra Perugia, Todi e O. (6 febbraio): costituì procuratore Francesco di Benvenuto per comperare il castello da Leone, Pietro, Rarolfo e Andrea di Rinalduccio loro nipote (19 aprile). I Conti dichiararono di vendere al C. di Perugia per il prezzo da fissarsi da Bernardino Conte di Marsciano, da Jacomo del Saracino e da Teneruccio di Andrea da Montemellino (7 maggio), i quali lo fissarono a venticinque mila forini d'oro: determinarono i confini: Perugia accettò (13 giugno). Il Consiglio di Todi elesse i suoi procuratori per portare il pattuito denaro (21 settembre): la vendita fu fatta (2 ottobre), i Conti la ratificarono e consentirono che il castello venisse demolito (2 ottobre). Il possesso del castello fu preso dai procuratori del C. di Todi il 18 febbraio 1291, ma non pare che finissero qui le differenze, poichè il 2 maggio 1298 papa Bonifacio VIII fu indotto a confermare la vendita del castello a Perugia e da Perugia a Todi, segno non oscuro che da qualcuno veniva contraddetta. Difatti i procuratori di Todi tornavano a misurare, stimare, verificare i confini (18 aprile 1300) e dovettero comprare dagli Orvietani per ventimila lire le ragioni che essi pretendevano sul castello (25 maggio). Per la mediazione di papa Bonifacio VIII, come dai documenti seguenti, la pace fu fatta, Orvieto cedendo per ventiquattromila lire di denari cortonesi a Todi a patto che tutte le case poste nella tenuta del castello fossero demolite, tranne le coloniche (7 dicembre) e la vendita fu fatta il 12 giugno 1301. Ma la provvisione che fece sopire per sempre tutte le differenze fu quella del C. di Todi: delle tre tenute di Montemarte, di Montemileto e di Pompognano fece 468 parti, di ciascuna tenuta 156 parti, e costrinse a comprare 456 cittadini e particolarmente quelli che erano più nemici dei Conti, perchè se mai di ciò i Conti avessero questione sempre vi fossero in tanto numero più uniti contro di loro (MONTEMARTE, *Cron.* in GUALTERIO, op. cit. pag. 7).

DLXXXVIII.

1300

dicembre 7

Ivi.

Nel Consiglio speciale e generale dei Consoli delle arti e dei loro Consiglieri e anteriori della C. d'O. convocato a suon di campana e di trombe e a voce di banditori nel palazzo del C. d'ordine del nob. cav. sig. Giovanni « d. Vite de Anania » onorevole Potestà, presenti il nob. e potente cav. signor Egidio « Arzionis » di Roma onorevole capitano del p. e del C. predetto e cinque de' sette Consoli delle arti, furono nominati i signori Ugolino « d. Bonicomitis de Monaldensibus » e Neri « d. Ugolini de Greca » cittadini orvietani a sindaci e procuratori a comparire avanti al SS.^{mo} padre Bonifacio papa a trattare la concordia e la pace fra il C. d'O. e il C. di Todi per tutte le differenze fra loro e a sottomettersi all'ordinazione e disposizione di esso papa a beneplacito della sua volontà, promettendo di avere

Procura del C.
d'O. per la pace
col C. di
Todi.

per rato e fermo quello che sarà fatto, sotto ipoteca e obbligazione dei beni del detto C.

F. in O. nel palazzo del C. presenti il sig. Bartolomeo « Scagni » giudice, Risio « d. Ildebrandi », Cola « Bernardini » not., il sig. Andrea « Benvenuti », Leonardo « Johannis de Vico » notaro, Riccardo « de Turric » , il sig. Giovanni « Pepi » giudice e più altri testimoni.

Pietro « Ranerii Simblanze » d'O. not.

Ivi, Ar. II, Cas.
II. n.° 14.

DLXXXIX.

1300

dicembre 10

In Laterano
nella camere
del papa.

Costituiti avanti al papa Bonifacio VIII i nobili signori Ugolino « d. Bonconlis » e Neri « d. Ugolini de Greca » cavalieri orvietani sindaci, procuratori e nunzi del C. d'O. e il signor Salomone « d. Donadei » da Todi procuratore del C. di Todi, come da istrumento di procura di mano di Gualtiero « Penarze » da Todi notaro, tanto gli uni quanto l'altro con mutua concorde volontà sottomiserò sè stessi e i proprii CC. agli ordini e al beneplacito del Papa e in lui si compromiserò « alte et basse, absolute ac libere », come in arbitro e procuratore, per riformare la pace e concordia fra i predetti CC. d'O. e di Todi, e sopra tutto ciò che alla pace concerne e per tutte le liti e questioni, danni e ingiurie reali e personali e miste su cui ebbero già differenza fino al presente giorno, e specialmente per causa del castello di Montemarte e sua giurisdizione e distretto e di qualunque altro castello, terra e luogo, affinché il Papa possa in via sommaria arbitrare, lodare e diffinire, promettendo detti procuratori, sotto pena di ventimila marche d'argento e con obbligazione dei loro beni di osservare, attendere e adempiere le sentenze dello stesso Papa, metà della cui pena andrebbe alla parte che manterrà il patto, l'altra alla Chiesa Romana. Per l'osservanza delle quali cose prestano giuramento nelle anime dei proprii CC. sul libro dei SS. Evangelii.

Sottomissione
fatta dai pro-
curatori di
Todi e d'O.
al Papa.

F. in Laterano nella camera dello stesso Papa, presenti il rev. padre signor Teodorico vescovo di Città Papale, fra Uguccione e fra Corrado da Vercelli e fra Martino da S. Stefano cubicularii, il sig. Matteo « de Rosa » cav. di Piperno, il Sig. Pietro « Grimaldi » cav. Anagnino, il sig. Leonello « d. Leonis » cav. Todino e Francesco « Johannucci » di Terni familiari dello stesso Papa e altri testimoni.

Nicola detto Novello da Vico not. per ordine del Papa scrisse e pubblicò.

Ivi, Ar. II, Cas.
XI n.° 14.

DXC.

1300

dicembre 12

« In nomine Domini amen. Dudum inter Comune Civitatis Urbeve-
« tane ex parte una et Comune Civitatis Tuderti ex altera, procurante
« inimico humani generis pacis emulo, zizanie satore, gravibus scandalis,
« guerris, inimicitis et rancoribus suscitatis, ex quibus gravia persona-
« rum pericula et dampna rerum innumerabilia provenisse peccatis exi-
« gentibus dicebatur, demum partes ipse ad vere pacis comoda inspirate per

Lodo dato d
Bonifacio VII.

« eorum speciales syndicos et procuratores ad hoc ab eis mandatum habentes
 « in sanctissimum patrem et dominum, dominum Bonifatium divina provi-
 « dentia papam VIII, tanquam in arbitrum, arbitratorem, laudatorem, diffi-
 « natorem, sententiatorem, compositorem, preceptorem, ordinatorem, dispo-
 « sitorem et pronuntiatorem super reformanda pace et concordia inter
 « predicta Comunia Urbevetanum et Tudertinum, ac super hiis que ad pacem
 « pertinent, et super omnibus et singulis litibus, questionibus, causis, con-
 « troversiis, guerris, discordiis, offensis, dampnis et iniuriis realibus et
 « personalibus atque mixtis, super quibus dissiderant olim usque ad diem
 « huiusmodi compromissi, vel dissidere possunt invicem occasione qua-
 « cumque, ratione seu causa et specialiter ratione et occasione olim ca-
 « stri Montismarte, ipsiusque iurisdictionis et territorii, districtus, per-
 « tinentiarum et quorumcumque aliorum castrorum, terrarum, et atque
 « locorum, honorum et rerum, de alto et basso, absolute ac libere, sub
 « certa forma compromittere curaverunt, se super hiis omnibus et singulis
 « plenarie submitiendo ipsius domini pape beneplacitis et mandatis. Idem
 « vero dominus papa huiusmodi compromisso et submissione receptis
 « presentibus nobilibus viris domino Hugolino domini Boncontis de Mo-
 « naldesibus, domino Nerio domini Hugolini de Greca, militibus Urbeve-
 « tianis, sindicis et procuratoribus predicti Communis Urbevetanum, et domi-
 « no Salomone domini Donadci, sindaco et procuratore prefati Communis
 « Tudertini, ad hec omnia audienda et recipienda, Christi nomine
 « invocato, primo et principaliter auctoritate apostolica, et de apostolica
 « plenitudine potestatis ademit, sustulit et subtraxit ex tunc Comuni
 « Civitatis Perusii et illis in quos olim, nomine ipsius Communis Perusii,
 « per predicta Comunia Urbisveteris et Tuderti, seu ipsorum nomine, per
 « eorum syndicos et procuratores, super premissis vel eorum aliquibus
 « fuisse compromissum, et per eisdem Comune Perusii seu illos in quo
 « nomine Communis Perusii fuerat, ut predicatur, compromissum, super eis
 « sub certa forma laudatum..... omnem potestatem et iurisdictionem de
 « cetero arbitrandi, laudandi, diffiniendi, sententiandi vel qualitercumque
 « procedendi super dictis et eorum aliquibus, pretestu vel ex virtute
 « cuiuscumque compromissi vel submissionis facti vel facte, olim in ipsos
 « per predicta Comunia Urbisveteris et Tuderti, vel syndicos et procura-
 « tores ipsorum, et si secus fieret illud ex tunc decrevit irritum et inane,
 « ac nullius existere firmitatis. Cassavit etiam et irritavit ex tunc eadem
 « auctoritate et potestate omnes confederationes, colligationes, societates vel
 « compagnias et coniurationes initas, factas vel habitas inter Comunia, Uni-
 « versitates et homines Perusine, Tudertine, Spoletane ac Narniensis Civita-
 « tum, quocumque tempore quocumque modo sub quocumque nomine vel
 « vocabulo, etiamsi fuissent iuramentorum et penarum adiecte, vel quovis
 « alio vinculo roborate, ac eas carere decrevit robore omni firmitatis:
 « volens ut hii ad observationem quomodolibet astrinxissent, ad eas servandas
 « de cetero nullatenus tenerentur. Ad hec idem dominus papa ex virtute
 « predictorum compromissi et submissionis factorum in eum mandavit

« predictis domino Hugolino et domino Raynerio sindicis Comunis Urbiveteris et domino Salomoni Sindico Comunis Tuderti, ac laudavit, « arbitratu est, diffinivit et pronuntiavit, ut inter se invicem nomine et « vice predictorum Comunium et pro ipsis Comuniibus Urbiveteris « et Tuderti, osculo pacis vicissim interveniente, promitterent, facerent, « irarent inter ipsa Comunia perpetuam pacem, finem, remissionem « et concordiam super omnibus et singulis supradictis, super quibus in « eundem dominum papam extitit, ut premeitur, compromissum, nec non « facerent et firmarent perpetuam pacem, unionem et societatem, sicut « inferius continetur. Ad cuius domini pape arbitri, arbitratoris, laudatoris, « et diffinitoris electi et assumpti, ut predictum est, per syndicos et co- « munita supradicta Urbiveteris et Tuderti, mandatum et beneplacitum, « et in ipsius domini pape presentia statim iidem syndici nomine et vice « Comunium eorundem ac pro eis et de comuni eorum concordia et « voluntate exequendo huiusmodi beneplacitum et mandatum per pacis « osculum fecerunt inter se dictaque Comunia et tactis sacrosantis « scripturis corporaliter iuraverunt perpetuam pacem, finem, remissionem « atque concordiam generaliter et specialiter super omnibus et singulis « litibus, questionibus, causis, controversiis, guerris, discordiis, offensis, « dampnis et iniuriis realibus et personalibus, super quibus dissiderunt « olim usque ad hodiernum diem vel dissidere possent invicem quatum- « que occasione, ratione seu causa et specialiter ratione et occasione olim « Castri Montismarte ipsius iurisdictionis ac territorii, districtus, pertinen- « tiarum aut quorumcumque aliorum castrorum, terrarum atque eorum « honorum seu rerum. Et promiserunt ad invicem, nomine predictorum « Comunium, per stipulationem solemnem, quod Comunia ipsa unum « contra alterum super predictis vel aliquo predictorum nullam de cetero « accusationem, delationem, vel denuntiationem in aliqua curia faciant, « per se vel per alios, neque fieri procurabunt. Fecerunt quoque syndici « memorati predictorum Comunis Urbeveteris et Comunis Tudertini simili « modo, nomine ipsorum Comunium et pro eis, inter eadem Comunia « perpetuam pacem, unionem et societatem, et promiserunt per stipu- « lationem solemnem, quod ipsa Comunia se invicem, unum videlicet « alterum in personis seu rebus vel bonis, scienter et inimicabiliter « ulterius non offendant, nec faciant neque procurabunt offendi, set utrum- « que Comune pro posse suo iuvabit alterum, contra omnem personam « Comitatum, Universitatem, in casibus necessitatum, cum unum fuerit « ab altero requisitum, sancta Romana Ecclesia super hoc dumtaxat « excepta. Amicos insuper utriusque predictorum Comunium pro amicis, « et inimicos pro inimicis habebunt; et huiusmodi pacem, finem, remis- « sionem, concordiam, unionem et societatem et predictum mandatum « domini pape in omnibus et singulis suis capitulis et omnia et singula « suprascripta et infrascripta, rata et firma perpetuo habebunt atque « tenebunt et inviolabiliter observabunt, et contra non facient, neque « venient per se vel alios aliqua causa, vel quovis ingenio, de iure vel

« de facto, sub pena in singulis capitulis huiusmodi contractus, solemnium
 « stipulatione premissa, viginti milium marcharum argenti, et refectionis
 « dampnorum, expensarum, et interesse litis et extra; que pena totiens
 « committatur et possit exigi cum effectu quotiens factum fuerit contra pre-
 « dicta vel aliquod predictorum. Cuius pene medietas parti servanti, reliqua
 « vero medietas Ecclesie Romane cedatur, et a parte non servante solvatur.
 « Et insuper reservavit idem dominus liberum arbitrium et plenariam pote-
 « statem, prout ex forma huiusmodi compromissi et submissionis factorum
 « in eum sibi competebat, super omnibus et singulis, que inter dicta
 « Comunia Urbisveteris et Tuderti ex ipsis compromisso et submissione
 « arbitranda, laudanda, componenda, diffinienda et pronuntianda restant, et
 « hic arbitrata laudata diffinita et pronuntiata non sunt arbitrandi, lau-
 « dandi, diffiniendi, sententiandi, precipiendi, ordinaandi, disponendi atque
 « pronuntiandi, et tam in arbitratis, laudatis, diffinitis et pronuntiatis pre-
 « dictis, quam in hiis que arbitranda, laudanda, sententianda, diffinienda,
 « uti premittitur, restant, addendi, minuendi, corrigendi, interpretandi,
 « et declarandi semel et pluries et quotiens placuerit sibi et videbitur
 « expedire. Acta lata et pronuntiata fuerunt ademptio, substractio, substractio,
 « cassatio, irritatio, decretum, mandatum, laudum, arbitrium, diffinitio,
 « pronuntiatio, pax, unio et societas et omnia et singula supradicta per
 « eundem dominum papam ac per syndicos et procuratores predictos, ut
 « superius enarratur, anno domini Millesimo CCC indictione XIII, Ponti-
 « ficatus eiusdem domini Bonifacii pape VIII anno sexto, die duodecima
 « intrantis mensis decembris, Laterani in camera ipsius domini pape,
 « presentibus Reverendo patre domino Theodorico Episcopo Civitatis Pa-
 « palis, fratre Huguicione et fratre Corrado de Vercellis, ac fratre Martino
 « de Sancto Stephano cubicularis, domino Matheo de Rosa milite Piper-
 « nensi, domino Petro Grimaldi milite Anagnino hostiarii, domino milite
 « Tudertino et Francisco Johannucii de Interampne familiaribus predicti
 « domini pape ac aliis testibus ad hec vocatis et rogatis. Et ego Nico-
 « laus dictus Novellus de Vico apostolica et imperiali auctoritate Notarius
 « publicus predictis interfui, et ea omnia, ut supra legitur, de mandato
 « predicti domini pape, ac rogatus a sindicis et procuratoribus, scripsi
 « et publicavi, et meo signo consueto signavi.

Ivi, Ar. I. Cas.
 III n.° 129.

DXCI.

1300

dicembre 13

« Bonifacius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memo-
 « riam.

« Plerumque dissimilanda sunt quedam ad tempus, conniventibusque
 « oculis toleranda, que cum demum cedunt, vel cedere posse verisimi-
 « liter formidantur in scandalum ac iacturam, precidendus est in eis
 « aditus lesioni, et precavendum acientius ne superioris auctoritas alienam
 « culpam in hoc suam efficere videatur. Cum igitur Comunia, Universi-
 « tates et homines Perusine, Tudertine, Spoletane ac Narniensis Civita-

Bolla di p. Bonifacio VIII che annulla le società contratte e il compromesso fatto dal C. di Perugia per la pace di Todi con O.

Dal Laterano.

« tum ab olim se invicem confederasse, vel se societatibus, compagiis
 « aliisque confederationibus colligasse dicantur contra civiles et canonicas
 « sanctiones, et hoc honori iurisdictioni sancte matris E., iustitie cul-
 « tui, paci et tranquillitati provincie ac circum posite regionis depe-
 « riisse plurimum videatur et verisimiliter possit de gravibus inde orituris
 « periculis in posterum formidari. Nos super hiis per adhibitionem oportuni
 « remedii providere salubriter intendentes, omnes confederationes, colliga-
 « tiones, societates vel compagnias et conventiones initas, factas vel habitas
 « inter predicta Comunia, Universitates et homines quocumque tempore,
 « quocumque modo, sub quocumque nomine vel vocabulo, seu sub qua-
 « cumque verborum expressione processerint, etiamsi fuerint iuramento-
 « rum et penarum adiectione vel quovis alio vinculo roborate, omnino
 « dissolvimus et carere decernimus omni robore firmitatis, ac universos et
 « singulos, qui se ad observationem quomodocumque solemniter adstrin-
 « xerunt, ad eas servandas decernimus non teneri, nec pro eo, quod ipsas
 « de cetero non servaverint de reatu periuri aut ratione penarum vel
 « conventionum quarumlibet adiectarum in illis posse in iudicio vel
 « extra iudicium impediri seu aliquatenus molestari, quinimo eos ab obser-
 « vatione illarum precipimus penitus abstinere, iuramenta de ipsis ser-
 « vandis vel alias quomodocumque pro predictis hinc inde prestita rela-
 « xantes. Ceterum cum predictum Comune Tuderti ex parte una, et
 « Comune Civitatis Urbisveteris ex altera super reformanda et facienda
 « perpetua pace et concordia inter ea et super omnibus et singulis litibus,
 « questionibus, guerris, discordiis, offensis et iniuriis super quibus disside-
 « runt olim quacumque ratione vel causa, et specialiter ratione olim
 « Castri Montismarte Tudertine diocesis, et ipsius iurisdictionis et terri-
 « torii et districtus et pertinentiarum in Nos sub certa forma compro-
 « misisse noscantur, super quibus etiam per eadem Comunia in Comune
 « Perusii seu certas personas nomine Communis eiusdem sub certa forma
 « extitit compromissum, Nosque inter ipsa Comunia Urbisveteris et Tu-
 « derti perpetuam pacem, unionem et societatem fieri fecerimus per Dei
 « gratiam, et firmari propterea volentes omne submovere ostaculum per
 « quod ex huiusmodi compromisso facto in predictum Comune Perusii
 « posset tanti boni comodum quomodolibet impediri, auctoritate predicta
 « districtius prohibemus, ne pretextu vel vigore huiusmodi compromissi
 « vel cuiuscumque commissionis seu submissionis facti seu facte inter
 « predicta Urbisveteris et Tuderti Comunia in prefatum Comune Perusii
 « vel in aliquas speciales personas nomine Communis eiusdem super pre-
 « dictis, vel aliis quibuscumque discordiis predictum Comune Perusii vel
 « huiusmodi speciales persone nomine ipsius Communis quicquam de cetero
 « laudare audeat, vel etiam arbitrari, neve dicta Comunia Urbisveteris
 « et Tuderti aliquid faciant vel observent quod ex vigore ipsius compro-
 « missi sive commissionis vel submissionis deinceps laudatum fiat vel
 « quomodolibet arbitratum. Decernentes ex nunc irritum et inane si secus
 « contigerit attemptari. Nulli ergo etc.

DXCII.

1301

aprile 5

Congregata e convocata l'Università, gli uomini e il parlamento del castello di Lugnano nella piazza del C. come il solito, d'ordine del Sig. Barnabeo Vicario di detto castello, furono nominati maestro Galgano « Galgani » e Puccio « Petri » a loro sindaci e procuratori avanti al Capitano, ai Sette e al Potestà d'O. a fare e promettere obbedienza e giurare i mandati d'esso C. e a dar fede e a pagare « omnem con-
« depnationem de eis factam per Com. W. pro eo quod non miserunt
« milites una cum militibus Civitatis predictae, qui iverunt in Maritimam,
« iuxta mandatum per C. eis factum, et non obtemperaverunt mandatis
« factis eisdem in predictis; et ad solvendum quantitatem florenorum eis
« impositam per C. W. predictum, et etiam dampnum et expensas, quod
« et quas dictum C. occasionebus predictis seu ipsorum alterum substi-
« nere possit ».

*Procura del C.
di Lugnano
per il paga-
mento di una
condanna.*

*Nella piazza
del C. di Lu-
gnano.*

F. nella detta piazza, test. maestro Giacomo « Rollanductii », Nino « Ildribandini », maestro Giovanni « d. Symeonis », maestro « Ciucius Francisci », Vagliante « Ildribandini » ed altri molti.

*Arch. Com.
Orv. Dipl.
ad an.*

Oddone « Donadei » da Lugnano not.

DXCIII.

1301

maggio 27

« In nomine etc. anno etc. mense Magii xxvij etc. » Congregata e convocata l'Università e gli uomini del castello di Lugnano a parlamento nella piazza del C. d'ordine del Signor Barnabeo Vicario d'Ugolino « Ofredutti Ugolini de Alviano » potestà del castello, furono nominati « Bartolotium Johannis » e Nallo « Raynerii » a sindaci e procuratori « davanti ai nobili uomini Potestà, Capitano e Sette Consoli della C. d'O. ecc. ecc. cs. all'atto del 25 aprile.

*Altra procura
del detto C.*

Ivi.

F. in detta piazza, testimoni Riccomanno « Credi », e gli altri dell'atto di sopra.

Oddone « Donadei » da Lugnano not.

Ivi, Dipl. ad an.

DXCIV.

1301

maggio 29

Bartolomeo « Johannis » e Nallo « Raynerii » castellani del castello di Lugnano, sindaci degli uomini e dell'Università del castello di Lugnano costituiti alle cose infrascritte per istrumento di Oddone « Donadei » da Lugnano notaro, riconoscendo che Giberto già sindaco e procuratore di detto castello e Gualgano « Symonis », M. Giovanni, Stefano « Presbiteri Ugucconis », Pietro, Romeo, Girardo, Perone, Pietro « Ugolini », Amattuccio « Petri Salvani », Bontadoro « Mazzochi » castellani e consiglieri per tutto il popolo di Lugnano, esso popolo adunato presente e consenziente, avevano venduto al Signor Roffredo per grazia di Dio proconsole de' Romani e ora Potestà d'O., ricevente per essa comunità d'O. e suoi successori in perpetuo tutto il detto castello di Lugnano colla sua tenuta,

*Promissione
del C. di Lu-
gnano.*

*In piazza del
Popolo.*

curia, distretto, giurisdizione, uomini « cum bannis, tractis, dattis, datis, albergaris », e con tutte le case, casalini, terre, vigne, prati, vie, muri, porte, selve, colti e incolti, acque ecc. ecc. per il prezzo di tremila marche d'argento, il qual prezzo fu interamente pagato al detto C. e per utilità del predetto castello pagato e convertito; e che avevano donato il tutto irrevocabilmente « salvo iure diocesani episcopi », ad avere, tenere ecc. e a fare tutto ciò che piacesse al detto Signor Roffredo Potestà e ai suoi successori ricevuti per esso C. d'O.; e ad avere potestà di mettere, tenere e togliere il signore e il rettore in detto castello di Lugnano, come il tutto appare per mano di Enrico « Prudentii » pubblico notaro per istrumento del Febbraio del 1222 ecc. ecc., cotesto contratto i medesimi sindaci rinnovarono, ratificarono, approvarono, « ne tractu temporis pereat fides veri », davanti ad Alleuccio « Savarini », a Cecco « Bernardini Bonifalii », a Filippello « Jacobi Marie », a Tuccio « Lurentii », a M. Ildebranduccio « Magistri Johannis », a Bartuccio « Gualterii » e a Pietro « Boniobannis » Sette Consoli preposti presidenti alla difesa del popolo d'O., promettendo di mantenere rata ferma detta rinnovazione e di fare: 1.º esercito e cavalcata a richiesta del C. d'O. contro ogni C. e persona, eccetto contro la R. C.: — 2.º di fare guerra e pace e dare in detto castello di Lugnano libero esito, ingresso e regresso al C. e signor d'O. a richiesta: — 3.º di non ricettare i nemici e ribelli della città: — 4.º di portare in O. ogni anno nella vigilia della festa di S. Maria d'agosto un cero di quindici libbre da darsi avanti all'immagine della Vergine: — 5.º di non recedere da detto primo contratto e dalla ratifica e rinnovazione del medesimo. Le quali cose tutte promisero d'osservare sotto pena del doppio delle tremila marche d'argento, obbligandovi gli uomini di detta terra e i beni presenti e futuri sotto pegno e ipoteca e quindi giurarono sugli evangeli.

F. nella piazza del P. d'O. avanti la casa dei figliuoli del fu Boninsegna, presenti il Signor Vanne « de Grecha », Sece « d. Vannis de Munaldensibus », Tura « Roccii », Lore « Johannis », Lemmo « magistri Marini », Pietro « Bonaventure », frate Pietro « Ildebranducci Nericonis », Cecco « Petri Benvenuti », Ciolo « Thomaxi », Pietro « Federigi », Bartucchio « Compagni », Pippo « Jacobini », Vanne « Davini », Ciuccio « Johannis Baldanze », Ligo « Micchole », Angeluccio « Thomassi », Pietroccio « Salvestri » Buccio « Dialte », Nallo « m. Jacobi », Berardino « Tebaldi », Bartho « Thomassi », e Giacomo « Johannis », e presente ancora Cola « Berardini Nasi » che di questo contratto deve fare uguale istrumento.

Restauro « q. d. Federigi de Arezio » not.

DXCV.

1301

giugno 7

*Nel castello di
Lugnano.*

Alleuccio « Savarini », Philippello « Jacobi Marie », M. Aldobranduccio « Johannis » e Pietro « Boniohannis » del Sette, e il Signor Pippo « Thomaxini » sindaco e procuratore del C. e popolo d' O. e di autorità e licenza a loro concessa da Bartolomeo « Johannis » e da Nallo « Raynerii » castellani sindaci e procuratori degli uomini e dell' università del castello di Lugnano presero possesso del castello di Lugnano, della sua tenuta distretto e pertinenze.

F. nel castello, tenuta e distretto di Lugnano, presenti Folco « Jacobi » not., Sandro « m. Angeli » not., Nallo « Massutti Pauli », Nucciarello « m. Jacoppi » chiamato Brunaccio, Giacomo « m. Johannis », Ciuccio « Benvenuti », Vanne « Jonte Scetonensis de Allerone » e Rollando « Urbetani ».

Restauro detto.

Presa di possesso del detto C.

DXCVI.

1301

giugno 8

Ivi.

Il nobil uomo Ugulinuccio « Offreduccioli Ugolini de Alviano » Potestà e Rettore del castello di Lugnano nel pubblico parlamento, nella piazza del castello rinunziò spontaneamente alla elezione della potesteria predetta fatta su lui dagli uomini del castello, coll' assenzo e la volontà degli uomini di detto parlamento, perchè detto Ugulinuccio e gli uomini del parlamento riconobbero e affermarono che la detta elezione della potesteria e il diritto di eleggere il signore e rettore del castello predetto spetta e si sa spettare di diritto al C. e popolo d' O. soltanto. Nell' istesso giorno i predetti Signori Sette e il d. sindaco a nome del C. d' O. elessero il nobil uomo Ugolino « Offreduccioli de Alviano » in Potestà e Rettore di detto castello da quel giorno alle calende di gennaio col salario solito per gli altri Potestà di detto castello de' tempi passati, alla presenza del parlamento accettante e lo immisero nel palazzo del C. nella giurisdizione e amministrazione del medesimo. Il quale Ugolino riconoscendo avere la rettorìa e potesteria del castello dal C. d' O., giurò di amministrare « bona fide sine fraude etc. » essa rettorìa e potesteria pel detto C. e finito il tempo rilasciarla al medesimo. Il che promise d' osservare sotto obbligazione di tutti i suoi beni.

F. nel castel di Lugnano in piazza avanti la chiesa di S. M., presenti i sopraddetti testimoni.

Restauro detto.

Rinunzia del Potestà di Lugnano.

Ivi, Dipl. ad an.

DXCVII.

1301

giugno 12

Da Anagni.

« In nomine domini amen. Dudum etc. ut s. (v. docum. preced.).
« Idem vero dominus papa huiusmodi compromisso et submissione receptis quedam ad negotium pertinentia pro bono pacis et concordie ipsarum partium fecit ac statuit, auctoritate apostolica et de apostolice plenitudine potestatis, et ex virtute compromissi et submissionis huiusmodi factorum in eum sicut arbiter, arbitrator, laudator, diffinitor, ab ipsis

Altro Lodo di p. Bonifacio fra i CC. di Todi e d' O.

« assumptus partibus, mandavit, laudavit, arbitratus est, pronuntiavit, diffi-
 « nivit, ea vice inter presentes easdem seu earum syndicos et procuratores
 « nomine et vice ipsarum partium promicti, fieri, iurari et servari, ac iidem
 « syndici ac procuratores eodem instanti promiserunt, fecerunt et iuraverunt
 « nomine ipsarum partium perpetuam pacem, finem, remissionem et concor-
 « diam super omnibus et litibus, quibuscumque causis, controversiis, guerris,
 « discordiis, offensis, dampnis et iniuriis supradictis, nec non perpetuam
 « pacem, unionem et societatem inter ipsas partes perpetuo inviolabiliter
 « observandas. Reservato sibi dictus dominus papa libero arbitrio et ple-
 « naria potestate arbitrandi, laudandi, diffiniendi, sentiendi, precipiendi,
 « ordinandi, disponendi, pronuntiandi ulterius, nec non addendi, minuendi,
 « corrigendi, interpretandi, declarandi semel et pluries et quoties placuerit,
 « et expedire videbitur eidem, prout in instrumentis publicis super huius-
 « modi compromisso et submissione ac mandato, statuto, laudo, arbitrio
 « et diffinitione manu mei Nicolai notarii infrascripti confectis plenius con-
 « tinetur. Nunc autem ipse dominus papa, attendens quod faciente pacis
 « actore, ea que dudum inter ipsas partes ordinanda duxerant, prospera
 « successione virebant, et volens ut in dicto negotio felix perveniret effectus,
 « vocatis partibus supradictis, et constitutis coram eo nobilibus viris domino
 « Raynaldo domini Ildebrandini de Medicis milite Urbevetano syndico et
 « procuratore Communis et populi Urbevetani, de cuius sindacatu et procu-
 « ratorio constare dicebatur publico instrumento confecto manu Benedicti
 « magistri Johannis Notarii de Urbevetere, et domino Petro Deodati legum
 « doctore, ac Manello domini Egidii Mannatelli Civibus Tudertinis sindicis
 « et procuratoribus, ut dicebant, ipsius Communis Tuderti, sindacario et pro-
 « curatorio nomine ipsorum Communium ad arbitrium, arbitratum, laudum
 « mandatum sententiam, compositionem et pronuntiationem, infrascripta
 « audiendo et recipiendo ad laudem omnipotentis Dei et gloriose Virginis
 « matris eius deliberatione infra se habita diligenti sicut arbiter, arbitrator,
 « laudator, ordinator, preceptor, diffinitor et amicus compositor, ex virtute
 « ac forma predictorum compromissi et submissionis factorum in eum, et omni
 « modo et iure quo melius potuit arbitratus est, laudavit, diffiniivit, sentiendiavit,
 « mandavit, ordinavit, disposuit et pronuntiavit, hac vice, ut predictus domi-
 « nus Raynaldus syndicus et procurator predictorum Communis et populi Urbe-
 « vetani sindacario et procuratorio nomine ipsorum Communis et populi, libere
 « daret, cederet, concederet, venderet et alienaret titulo venditionis, predictis
 « domino Petro et Manello sindicis et procuratoribus Communis Tuderti,
 « ementibus et recipientibus, sindacario et procuratorio nomine ipsius Comu-
 « nis Tuderti, pro pretio viginti millium librarum denariorum Cortonensium
 « minutorum, omnem iurisdictionem ac ius iurisdictionis quod et quam
 « predicti Comune et populus Urbevetanus habebant seu habere videbantur,
 « et eis competeat vel competere poterat in predicto olim Castro Montis
 « Marte, eiusque territorio et districtu et pertinentiis. Et si plus valeret
 « dicta iurdictio et ius iurisdictionis, illud dictus syndicus Urbevetanus,
 « quo supra nomine, predictis sindicis Communis Tuderti nomine quo supra

« recipientibus, donaret irrevocabiliter donationis titulo inter vivos, et super
 « huiusmodi venditione, donatione et alienatione ac pretii promissione et so-
 « lutione ipsius pretii hinc inde contractus, cure et cautele sufficientes,
 « sicuti negotii qualitas exigebat. Item pro conservatione pacis et concordie
 « ac unionis inter ipsa Comunia Urbisveteris et Tuderti, dictus dominus
 « papa, sicut arbiter et arbitrator, ut supra, mandavit, laudavit, arbitratus
 « est, ordinavit, diffinivit et pronuntiavit deberi dirui omnia hedificia muros
 « et domos de Apparita, constructa et hedificata per ipsum Comune Tu-
 « derti, vel quosecumque alios, in predicto loco et territorio Montis Marte,
 « que hedificia, domus vel muri videri possint de lodia Palatii episcopalis
 « Urbisveteris, in quo consuevit pro tempore ipse dominus papa morari, et
 « quod de cetero in perpetuum ibidem vel alibi in toto ipso loco et terri-
 « torio Montis Marte nullum castrum, nullaque fortellitia sive munitio se-
 « pararetur, vel rehedificetur, seu de novo construat, hedificetur vel fiat.
 « Alia autem iam facta, que videri non possunt de logia predicta, voluit
 « in suo statu manere. Voluit et concessit, laudavit, diffinivit ipse
 « dominus papa, quod prefatum Comune Tuderti per se vel alios possit
 « hedificare et construere in ipsis loco et territorio Montis Marte aliquas
 « domos predicti loci territorii Montis Marte laboratoribus oportunas, ita
 « tamen quod domus ipse non fiant in aliquo vel aliquibus locis, que seu
 « quod videri possint de lodia supradicta. Et dixit idem dominus papa quod
 « ad providendum et ordinandum et etiam designandum huiusmodi dirutio-
 « nem seu dirutiones faciendas de hedificiis, muris et domibus supradictis
 « et loca in quibus, seu infra que hedificari possit, et in quibus vel infra
 « que hedificari non valeat per prefatum Comune Tuderti vel aliquas spe-
 « ciales personas, specialem eius nuntium destinabit. Hec autem omnia et
 « singula supradicta per eundem dominum papam arbitrata, laudata, diffi-
 « nita, sententiata et pronuntiata, dixit et arbitratus est et precipit idem
 « dominus papa sub pena in compromisso contenta, et aliis de quibus sibi
 « videbitur, nihilominus arbitratis, laudatis, preceptis, ordinatis, diffinitis et
 « pronuntiatis per eum in sua manentibus firmitate, a partibus inviolabi-
 « liter observari. Et insuper reservavit sibi liberum arbitrium et plenariam
 « potestatem, prout ex forma predicti compromissi competeat eidem, arbi-
 « trandi ulterius super premissis vel eorum aliquibus inter dictas partes, ac
 « laudandi, diffiniendi, sententiandi, precipiendi, ordinandi, disponendi et
 « pronuntiandi, nec non addendi, minuendi, corrigendi, interpretandi et de-
 « clarandi semel et pluries, ac quotiens opus fuerit, et sibi plus erit ac
 « videbitur expedire. Acta, lata et pronuntiata fuerunt arbitrium, laudum,
 « sententia, mandatum, diffinitio, ordinatio, dispositio et omnia supradicta
 « per eundem dominum papam, ut superius enarratur, apud Civitatem
 « Anagninam in camera ipsius domini pape, sub anno millesimo trecente-
 « simo primo, indictione quartadecima, pontificatus eiusdem domini Boni-
 « facii pape VIII anno seplimo, die duodecima mensis iunii, presentibus
 « reverendis patribus Dei gratia Theodorico Episcopo Civitatis Papalis, et
 « Petro sancte Marie Nove diacono Cardinali, ac nobilibus viris domino

« Matheo de Rosa Pipernensi, ac domino Stephano Scarafatio Anagninis
« militibus hostiaris eiusdem domini pape, testibus ad hoc vocatis et rogatis.

« Et ego Nicolaus dictus Novellus de Vieo, apostolica et imperiali aucto-
« ritate Notarius publicus, predictis interfui, et ea omnia ut supra legitur.
« de mandato prefati domini pape, ac rogatus a sindicis et procuratoribus
« supradictis, scripsi et publicavi, et meo signo consueto signavi ».

Arch. Com. di
Todi, Ar. II,
Cas. XI n.º
14.

DXCVIII.

1304

giugno 30

Da Anagni.

« Bonifatius episcopus etc. Dilectis filiis Potestati, Capitaneo, Consilio
« et C. Urbevelanis etc. Super hiis que inter vos et Tuderlinos restant
« ex nostri prolatione arbitrii facienda, ecce dilectum filium Antonium
« Archipresbiterum Ecclesie Florentine capellanum nostrum latorem pre-
« sentium ad vos duximus destinandum, cui super hiis, que vobis super
« hoc ex parte nostra retulerit, fidem adhibere curetis ac ea efficaciter
« adimplere, ita quod possitis exinde merito commendari.

« Dat. Anagnie IJ kal. Julii, pontif. nostri anno septimo ».

Bolla creden-
ziale di Boni-
facio VIII

Arch. Com.
Orv. Dipl.
ad an.

DXCIX.

1304

dicembre 15

Nel palazzo del
popolo.

Convocato e congregato il Consiglio de' Sette Consoli delle arti della
città d' O. nel palazzo del popolo a suon di campana ecc. ecc., d' ordine
dei sap. uo. Ugolino Giudice e Vicario di Manno « d. Corradi de
Brancha » onor. Capitano del C. e del p. d' O., in esso gran Consiglio
maestro Giovanni « Jonete » uno dei Sette Consoli, di volontà de' suoi
consoci e in presenza di tre fra i Sette, chiese parere sulla petizione di
Federigo « Adapli » di Firenze, che diceva di avere mutuato certa
somma al C., sotto fideiussione di Gianni « Morichi », Pietro « Gezzi »,
Angeluccio « Jacobi Gerardi » e Angeluccio « Raynaldi presbiteri » mer-
canti d' O., come appare da istrumento di mano di Angelo « Clarentani »
not., e detta somma fu convertita in utilità del C. Dopo di che fu
stanziato pel C. che si corrispondesse a lui « de libra XII den. pro cen-
tenario imposita C. W. », ma non potendosi avere per ora, chiedo che
non ostante qualunque ordinamento contrario gli si paghi « de den. per-
ceptis de dieta libra XII den. pro centenario », e chiunque, Ligo o Meo
od altri che di pecunia publica avessero, fossero tenuti pagarlo.

Jacobuccio « Porcelius » consiglia l' approvazione e così Bartuccio
« Jacobi Morichi », purchè non si pagasse colle somme già ad altro
obbligate a cagione di qualche prestanza e restassero fermi i contratti e
le obbligazioni coi Giudei.

Il che fu approvato da 36 consoli, non ostante 25 che votarono per
la prima proposizione.

Restauro not.

A dì 31 dicembre dello stesso anno il Capitano e i Sette Consoli del C. e della
C. d' O. mandano ai Camarlinghi presenti e futuri, che di ogni denaro del

Deliberazione
del Consiglio
per la resti-
tuzione di un
mutuo.

Ivi, Dipl. ad an.

C. paghino Federigo « Adapti » ricevente per sè e soci 72 fiorini e mezzo d'oro, della somma di centotrentadue fiorini, che deve avere dal C. d'O., come da istrumento di mano d'Angelo « Clarentani » not., pel quale furono obbligati quelli di cui all'atto del 15 dicembre (L'istrumento era del 1299, Ind. XII).

In data dei 31 ottobre 1303 segue altro mandato di 509 fiorini e mezzo d'oro per il compimento de' 132. Con altro istrumento del 13 marzo 1302, rogato Giovanni « Nicole » not., fatto nella camera di sopra del palazzo coi testimoni Bernabeo « Raynaldi », Pietro « Pucci » e altri, Federigo « Adapti » di Firenze abitante d'O. costituito avanti al nob. uo. Gentile « de Pasinellis » Potestà, presente Pietro « q. d. Andree » giudice e Janni Bartuccio, due de' Sette Consoli delle arti, aveva notificato di aver presentata ad Ugolino « Gasparis », Camarlingo del C., una polizza mandatagli per parte del Capitano, di due de' Sette col sigillo o *vergola* del Capitano, quale era un mandato a detto Federigo di 72 $\frac{1}{2}$ fiorini d'oro della somma di 132 fiorini: avendo sentito dal medesimo che denaro non v'era in C., aveva chiesto che detta polizza fosse mandata ad effetto (v. Dipl. *ad an.*).

DC.

1303

aprile 25

« Bonifatus episcopus etc. Dilectis filiis consilio et C. Urbevelanis etc.
« Grate devotionis studia quibus nobis prudentius adhesistis, grandis
« quoque dilectionis affectus, quo vos paterno more prosequimur, mentis
« nostre archana sollicitant, ut de vestro statu et cura regiminis prospere
« dirigendis, solertem diligentiam habeamus.

Bolla di p. Bonifacio VIII che destina un Potestà in suo luogo.

Dal Laterano.

« Cum igitur pro parte vestra potestaria civitatis vestre sit nobis fidualiter presentata, nos de dilecti filii nobilis viri Fortibrachii de Guinivallis de Pistorio militis, potestatis civitatis eiusdem, legalitate et circumspeditionis industria confidentes, et sperantes quod ea que sibi committimus studeat laudabiliter exercere, sibi potestariam eandem et que ad illam pertinent pro sex mensibus incipiendis in kal. mensis Julii proxime futuris, auctoritate liceterarum nostrarum, commissimus per eum prudenter et fideliter exercenda. Quo circa Universitatem vestram hortamur attente per apostolica nostra scripta mandantes, quatinus predictum nobilem ad potestariam huiusmodi ac eius officium liberaliter admittentes, sic sibi super hiis efficaciter intendatis, quod eius studium eum providentia vestra fructificet nosque in vestris successibus prosperis gratulemur ».

« Datum Laterani vij kal. maii pontificatus nostri anno IX ».

Ivi, Dipl. *ad an.*

DCI.

1303

maggio 9

Convocato e congregato il Consiglio de' sette Consoli delle sette Arti e dei Consoli delle altre arti della C. d'O. nel palazzo del P. a suon di campana ec., d'ordine del nob. cav. sig. Piccardo da Spoleto, onorevole Capitano del p. e C. della città d'O., il detto Capitano propose: « quod cum pro parte civitatis et C. Florentie, ambaxiatores dicte

Deliberazione di soccorrere Firenze contro Pistoia.

Nel palazzo del P.

« C. Florentie venerint ad C. et p. W. et petant dicti ambaxiatores pro
 « parte eorum C., cum C. Florentie stantiauerit et firmaverit exercitum
 « facere contra Pistorienses, et exire debeat dictus exercitus viginti die-
 « bus presentis mensis Madii, quod per C. W. fiat subsidium et adiuto-
 « rium militum in dicto exercitu, et iam per consilium generale C. W.
 « sit stantiatum, quod subsidium et adiutorium fieri debeat in dicto exercitu,
 « et modo et forma, quo et qua placuerit consilio Credentie, et etiam cele-
 « brato consilio Credentie sit deliberatum et obtentum quod in dicto
 « exercitu Florentinorum mittatur per C. W. quinquaginta milites, quilibet
 « con duobus equis, ut in reformatione plenius apparet, si dicto consilio
 « videtur et placet quod fiat adiutorium, servitium et subsidium C. Flo-
 « rentie de L. militibus cum duobus equis quilibet miles, et cum omnino
 « sit pecunia in C., unde habeatur pecunia pro dictis militibus et haberi
 « possit, et quid placet generali providere et ordinare super predictis, petit
 « utile consilium pro C., salvo quod pro pecunia habenda nullus exban-
 « nitus, vel condemnatus C. W. possit rebanniri nisi tota eorum condem-
 « natione soluta ».

Alla quale proposta Filippello « Jacobi Marie » uno de' detti Consoli assenti, rimettendo al consiglio di Credenza il carico di trovare il denaro; e messa a partito fu approvata da 53 consoli a palla di bossolo rosso, non ostanti 8 di bossolo verde contrarie.

Ivi, Rif. ad an.
c. 32 l.

Nel Consiglio del P. delli 11 di settembre fu nominato Cola « Berardini Nasi » procuratore a ricevere un mutuo di 150 fiorini d'oro da ser Giovanni « Spade q. Lapi », per Bertino « Renzi », Vanno « Pucci » e Salviuccio « Falconieri » tutti fiorentini (v. Dipl. ad an.). L'istrumento di mutuo è del dì 17. Di altro mutuo di Ser Vanni è memoria tratta da un libro che più non esiste intitolato : « Liber introitum et proventuum C. W. pereceptorum et receptorum per Nerium a m. Petri Ranerii Semblanze Camerarium C. W. pro tribus mensibus ven-
 « turis, factus et compositus tempore potestarie nob. et egr. viri d. Byni d.
 « Petri de Eugubio hon. Potestatis C. predicti, et Capitaneo nob. viri d.
 « Picardi de Spoleto hon. Capitaneo C. predicti, et scriptus per me Petrum
 « q. d. Petri Ildibrandini not. dicti C. et Camerarii predicti etc. ». Con istrumento 11 febbraio 1303 ser Vanni pagò 150 lire al signor Pietro « d. Jacobi » già Potestà d'O. che doveva avere « pro complemento sui feudi ». Di altro mutuo degli stessi è istrumento de' 29 ottobre 1305 (v. Dipl. ad an.).

DCH.

1303
settembre 11

Ivi.

Nel Consiglio de' Sette Consoli delle Sette Arti e de' Consoli delle altre arti, de' loro Consiglieri e Anteriori, adunati nel palazzo del Popolo d'ordine del nob. cav. signor Malatesta da Spoleto on. Capitano del C. e P. d'O., propose il Capitano : « quod cum multe novitates sint exorte circa statum
 « R. E. et Summi Pontificis, per qua tota provincia videtur esse commota,
 « quid placet dicto Consilio providere et ordinare ad voluntatem et statum
 « et exaltationem C. et P. W. et ad conservationem iurium et jurisdi-
 « tionum dicti P. et C. W. ».

Deliberazioni
del Consiglio
Gen. per le
novità di Pa-
pa Bonifacio
VIII e per la
spedizione
sui Contado
Aldobrande-
sco.

Filippello « Jacobi Marie » uno de' detti Consoli disse : « quod hic in
 « presenti Consilio stantietur et firmetur franchiscia hominibus Comitatus
 « Ildebrandeschi, qui non teneantur servire C. W., nisi ut Cives Wetani.
 « Et quod d. Capitaneus et d. Potestas eum totis militibus Civitatis incon-
 « finenti accedant in Comitatum Ildebrandeschum et requirant terras et
 « castra dicti Comitatus, quod ipsa dent C. et P. Wetano, et ipsa capiant
 « pro C. et P. Wetano, et interim mittantur littere per totum Comitatum
 « et districtum W., quod se debeant ad exercitum preparare, ita quod ad
 « secundam requisitionem, una cum balistariis Civitatis sequi debeant
 « insignia dd. Potestatis et Capitanei, et quod si aliqua terra vel castrum
 « dicti Comitatus staret in rebellione, quod ponatur ibidem obsedio et
 « firmiter castra quousque venerint ad mandata C. et P. Et quod incon-
 « nenti pulsantur campane P. malleatim et C., et si Potestas et Capitaneus
 « equitari hodie potest, bene quidem, alioquin equitetur cras summo mane,
 « tempestive, firmiter et quod incontinenti mittantur vexilla P. ad Sanctum
 « Glorium usque cras mane.

Bartuccio « Jacobi Morichi » aggiunse : « quod incontinenti pulsantur
 « campane C. et P. malleatim et apotece firmentur et vendemie prorogentur
 « a factura die dominica ad otto dies, et quod d. Capitaneus et Potestas,
 « cum tribus de Septem, et hodie ante vespere, iter arripiant ad eundem in
 « Comitatum W., et quod qui vendemiaret usque ad dictum tempus Capi-
 « tanei arbitrio et eius Vicarii puniatur ».

Le quali proposte furono approvate per alzata e seduta, seduti tutti.

Rif. ad an. c.
60.

(Settembre 12). Quindi nel Consiglio del dì appresso furono approvate le proposte di dare pieno arbitrio al Potestà e al Capitano di punire chi non rispondesse all' appello dell' esercito, e di imporre una presta di 500 fiorini d'oro a prestatori fiorentini, aretini e ad altri forestieri, « salvo quod non cogantur ad dictam prestantiam faciendam illi prestatores, qui mutuaverunt C. » a CC. libr. supra », i quali prestatori non prestando fossero sbanditi in perpetuo, nè potessero mai ribaudirsi, se non pagando il doppio di quanto era stato loro imposto. Fu anche approvato di scegliere dodici uomini « de » maioribus et melioribus Civitatis, de utraque parte sex, qui vadant et qui libet ipsorum vadat cum uno equo seu soto cum armis, qui sint et esse « debeant cum d. Potestate et Capitaneo; et de mittendis aliis militibus sit » in provisione dd. vicariorum »; e inoltre che « qui attentaret impedire vel » turbare statum P. vel C. W. diruantur omnia sua bona et sit exbannitus « perpetuo Civitatis W., et destruat de avere et persona », e finalmente « quod omnes pene mallefitorum, toto tempore, quo erit exercitus vel caval- » cata nuper facta extra Civitatem W., sint duple et duplicentur; et pre- » dicta publice banniantur ».

(Settembre 14). Nel Consiglio de' Consoli delle arti, il sapiente uomo signor Bonafidanza, giudice e Vicario del Capitano, avendo proposto : « quod, cum » littere venerint pro parte dd. Potestatis et Capitanei et trium de Septem, » quod ipsi fuerunt ad terram Setorne, et ipsam terram requisiverunt pro C. » et P. Wetano, et quod permississent eos intrare et terram darent P. We- » tano, facere denegarunt, et petant dd. Potestas et Capitaneus Consilium » quid debeant facere, petit utile consilium pro C. », Pietro « Coscia » consi- » gliò di rimettere le lettere al Consiglio Generale.

La qual proposta « de una parte palatii ad aliam partem placuit maiori parti,
 « que sedit ex parte dextra palatii..., non obstante minori parte, que sedit a
 « sinistra parte palatii » (Ivi, c. 62 t.).

(Settembre 15). Nel Consiglio del P., de' Sette Consoli delle Sette arti, delle
 altre arti e de' Consiglieri e Anteriori, tenuto nel palazzo del P. il dì ap-
 presso alla proposta del Vicario del Capitano, il signor Secco « de Berizen-
 sibus » consigliò: quod milites et qui habent equos vadant cras de mane
 « in exercitum, et mille beni pedites eligantur populares de artibus, et non
 « artibus, qui vadant in exercitum, et ponantur per Regiones et Quarterios.
 « Item quod vadant de Comitatu et districta W. unus homo pro domo in
 « exercitu et de valle Laeu. Et quod interim pulsentur campanæ malleatim et
 « preconizetur exercitus generalis. Et mittantur semper ambaxiatores ad alias
 « terras Comitatus Ild. que faciant mandata P. W.

Prudenzo « Maynetti » consigliò: quod si terre Comitatus Ild. recusarent facere
 « mandata P. W., quod post terminum requisitionis elapsum, solvat terra
 « illa milites, pedites et balistarios, toto illo tempore, quo ibidem staret et
 « differet facere mandata ».

Il signor Bartolomeo « Scangni » giudice consigliò pure: « quod vult et placet
 « sibi quod que sunt acta procedant, ita quod C. et P. Wetanus habeat ho-
 « norem. Et quod habeantur illi quadraginta sapientes, qui fuerunt super
 « facto Comitatus alias, cum quibus provideatur via et modus habende pe-
 « cunie pro militibus et pedibus et balistariis solvendis; et quod per eos
 « videantur facta C. et P. ut sapienter procedant. Et quicquid facerent, valeat
 « et teneat, auctoritate presentis Consilii ».

Le quali proposte furono tutte approvate per alzata e seduta.

(Settembre 16). Nel Consiglio de' Sette Consoli delle Sette Arti e de' Consoli
 delle altre arti e de' Quaranta sapienti eletti dai Sette « ad inveniendam
 « pecuniam pro militibus, pedibus et balistariis » nel palazzo del P., il Vicario
 del Capitano propose: « Quod cum audiveritis legi litteras missas pro parte
 « dd. Potestatis et Capitanei et trium ex Septem, in quibus continetur, quod
 « mitti eis debeat pecunia pro balistariis solvendis et pedibus et militibus et
 « dietis dd., unde dicta pecunia habeatur et haberi possit confestim predictis
 « de causis, petit utile consilium pro C.: »

• Item proposuit dietus d. Judex et Vicarius quod cum pro parte terrarum vallis
 « Lacus et Aquapendentis retracta sit ambaxiata eidem Vicario et Septem
 « et XL sapientibus, quod cum C. cogat et precipiat eis quod ire debeant in
 « exercitum, et per d. Amatam Vicarium Patrimonii precipiatur dietis terris
 « et hominibus ipsarum terrarum, quod se debeant preparare ad eundum in
 « exercitum R. E., et nesciant quid faciant diete terre, et homines terrarum
 « et per sapientes juris sit deliberatum, quod dieti homines ipsarum se de-
 « beant preparare ad eundum in exercitum quod dieti homines ipsarum ter-
 « rarum se debeant omnino preparare, ita quod ad secundam requisitionem,
 « quam eis faceret Wetanum C. ire debeant in exercitum Wetanum, si placet
 « quod dicta responsio procedat, vel que responsio est et videtur facienda
 « petit utile consilium pro C.: »

Sirimbello calzolaio consigliò di rimettere l'ambasciata ai legali (« Sapientes
 juris »), e sulla prima proposta: « quod mittatur pro Jacobuccio Raynerii
 « Guillelmi et aliis personis, que videbuntur Vicario dd. Potestatis et Capi-
 « tanei, que regantur per Vicariam Pot. et Cap. mutare V vel VI flor.
 « auri, et si non possunt haberi omnes, ita cito quod habeatur penitus hoc
 « scro IV flor. Item quod duodecim den. per centenarium ponantur per

« Civitatem et Comitatum W., qui ex nunc deputati sint ad restitutionem
 « dictorum flor. mutuo acceptorum, ut dictum est, et quod dicta pecunia con-
 « vertatur in solutione balistariorum et peditum, et in expensis exercitus
 « tantum: »

Stefano « Petri » vasellaio consigliò: quod. d. Vicarius Pot. et Cap. et qua-
 « tuor de Septem cum illis sapientibus, quos eligere voluerint dicti de Septem,
 « imponant prestantiam magnatibus et popularibus W. et aliis, prout viderint
 « convenire, et in ea quantitate, que est necessaria pro militibus, peditibus
 « et balistariis solvendis ».

Il signor Giovanni « Bacbea » giudice consigliò: « quod ultra IJ sol., qui
 « impositi sunt pro centenario occasione bladi imponantur duodecim den. per
 « centonarium in Civitate et Comitatu W., et quod rogetur Jacobuccium
 « Raynerii Guillielmi, quod mutuet pecuniam C. W. necessariam ad presens
 « pro exercitu, et quod datium dictorum XIIJ den. pro centenario convertantur
 « et deputati sint in restitutione dicti debiti et prestantie, et quod magnates
 « qui sunt hic in Civitate et qui non iverunt in exercitu, incontinenti cogan-
 « tur solvere eorum datium, et illi qui sunt in exercitu non cogantur usque
 « ad eorum reditum ».

Il parere del quale fu approvato per alzata e seduta, non ostante cinque con-
 trari che si levarono in piedi.

Quindi dipartitisi i quaranta savi e rimasti soltanto i Consoli, il Vicario mise il
 partito fra i detti Consoli, a bossoli e palle; piacque a 57 Consoli, che mi-
 sero nel bossolo rosso del sì, che dodici denari per cento s'imponessero alla
 Città e al Contado per pagare cavalieri, fanti e balestrieri che erano nel-
 l'esercito, come aveva consigliato Sirimbello, non ostante quattro che vota-
 rono pel no, e così fu approvata anche la proposta d'imporre ai magnati e
 ai popolari la prestanza per le paghe, da 53 Consoli, non ostante otto con-
 trari (Ivi c. 65).

(Settembre 21) Nel Consiglio de' Sette Consoli e de' Consoli delle altre arti fu
 approvato: « quod omnes expense facte et fiende per Jacobellum M. Angeli
 « presentem Camerarium C. et eius substitutum C., tam de militibus, pedi-
 « tibus, balistariis, quam de cartis, cera, panettis, nuntiis et tunicis nuntio-
 « rum, fodero et victualibus et aliis expensis quibuscumque factis et fiendis
 « fieri possint et facta intelligantur et sint legitime facte etc. ».

(Settembre 23). Nel Consiglio de' Sette Consoli e delle altre arti e de' Consi-
 « glieri e degli Anteriori, il Vicario propose: « quod dicatur d. Bonifatius
 « papa est Rome quod placet dicto Consilio providere circa statum Civitatis
 « W. et quid habeat C. W. generaliter proponendo providere et ordinare et
 « facere.

Il signor Andrea « Benvenuti Peponis » giudice consigliò e fu approvato:
 « quod omnino exercitus, qui est in Comitatu Ild., P. W. revertatur, et
 « quod impresa facta per Populum ulterius non procedat. Et quod ad viden-
 « dum viam et modum qualiter exercitus debeat redire, et qualiter custodia
 « castrorum captorum P. fieri debeat, et quid circa predicta sit agendum, d.
 « Vicarius C. cum presentibus Septem et cum quadraginta sapientibus electis,
 « vel cum aliis sapientibus quos eligerint, provideant et deliberent et stan-
 « tiant etc. ».

(Settembre 24). Convocati e congregati i quaranta savi e i dieci agginati per
 quartiere fu approvato: « quod per d. Potestatem, d. Capitaneum et Sep-

tem, qui sunt in exercitu et duodecim bonos homines qui missi fuerunt
 prima vice in exercitu cum confalonariis P. Wetani provideatur via et
 modus qualiter exercitus Wetanus redire debeat et qualiter castra debeant
 custodiri etc. (vi c. 67).

- Settembre 30. Nel Consiglio de' Sette Consoli e de' Consoli delle altre arti il
 Capitano propose: « quod cum oporteat et necesse sit fornire cassaros castris
 Saturni, Manciani, Marsigliani, Orbetelli et Montis Aguti, cum non sint
 furni victualibus et aliis fornimentis, quomodo et qualiter castra furniri
 debeant predicta, et qualiter castra debeant custodiri et qualiter, et si
 placet quod novi Castellani fiant et novi sergentes, et unde habeatur pecu-
 nia etc.
- Item proposuit quod cum non sit pecunia in C. unde possit satisfieri balista-
 riis, peditibus et militibus, et aliis, qui in exercitu fuerunt, et quantum
 habere debet miles pro equo et die, et pedes et balistarius pro die, cum
 libra XIJ den. pro centonario non sit sufficiens ad satisfaciendum pre-
 dietis etc.
- Item proposuit... quod cum equi, rozini et alie bestie sint magagnate vel
 mortue in exercitu vel occasione exercitus Marittime, si videtur et placet
 quod de pecunia C. et avere dicti C. emendetur et satisfiat illi cui est
 equus vel alia bestia que esset mortua vel magagnata, et quod extimatio
 fiat per mariscalcos C. et onestabiles C., et illa extimatio que facta fuerit
 per predictos, per Camerarium C. solvatur etc.
- Item proposuit... quod cum viginti carcerati et presciones et homines sint
 capti et fuerint ad cassarum Retrocosti et in ipso cassaro, si placet quod
 dicti presciones et carcerati, qui fuerunt capti et nunc sunt in carcere P.,
 relaxentur vel detineantur.
- Item proposuit... de voluntate dd. Septem Consulium, si dicto Consilio videtur
 et placet quod ambaxiata fiat per C. W. ad d. Papam, et qualiter, per
 quos et qua forma etc. »

Filippello « Marie Jacobi » arringando sulla prima proposta disse: « quod vult
 et placet sibi quod cassari terrarum Comitatus, que sunt ad manus P.
 Wetani bene debeant et diligenter fulciri et furniri bonis et ydoneis fulci-
 mentis et guarimentis oportunis per C. et P. Wetanum, et quod per Septem
 Consules examinetur si castellani et sergentes, qui sunt in cassaris pre-
 dictarum terrarum sint boni et sufficientes, quod dimittatur ibidem, alioquin
 eligantur per ipsos Septem boni sufficientes et ydonei, et quod illi, qui
 cleeci fuerint castellani et sergentes dictorum cassarorum recusarent ire.
 quod per d. Capitaneum cogatur ad eundem, et per d. Cap. et Septem
 inveniatur via et modus habende pecunie pro solvendis castellanis et ser-
 gentibus et fornimento cassarorum.

Item consuluit super secunda proposita quod milites balistarii et pedites, tam
 vulnerati, quam infirmi et ceteri alii qui non sunt satisfaciendi, occasione
 dicti exercitus, satisfieri debeat de pecunia et avere C., et etiam d. Capi-
 tanens de suo feudo et salario. Et ad inveniendum viam et modum unde
 habeatur pecunia pro predictis de causis et salario d. Capitanei, d. Capit-
 anens et Septem Consules cum illis sapientibus quos habere voluerint, deliberent
 et provideant et inveniant etc.

Item consuluit quod d. Potestas, Capitaneus, Septem Consules et ceteri mili-
 tes et pedites et balistarii Civitatis, qui iverunt in exercitum, habeant per
 diem et eum illud feudum et salarium, quod actenus habere consueverunt
 et habuerunt, tam milites, pedites, quam balistarii et ceteri alii cum eorum
 bestiis.

- « Item consuluit super II^a, quod equi et bestie et muli magagnati in exercitum
 « emendentur per C. W., et quod de pecunia et avere C. debeant emendari,
 « et quod extimatio dictorum equorum et bestiarum mortuorum et magagna-
 « torum fiat et fieri debeat eo modo et forma quo et qua in proposita con-
 « tinetur etc.
- « Item consuluit super quarta proposita quod presciones, qui capti fuerunt in
 « cassaro Retrocosti libere relaxentur et restituantur pristinae libertati cum
 « omnibus eorum rebus et incontinenti.

Odduccio « Andrioceti » uno de' detti Consoli consiglio intorno all'ambasciata,
 dicendo: « quod per Septem Consules fiant ambaxiatores quod eis placuerint,
 « dummodo sint populares et de P. tantum, et non de nobilibus, et quod
 « omnino ambaxiata vadat in hac forma, nam dicant ambaxiatores predicti
 « et exponant, qualiter C. et P. Wetanus doluit de adversitate sua et captione
 « et suorum, et quod et qualiter gaudet et exaltatur de relaxatione et libe-
 « ratione sua et de omni suo felici statu. Et quod si Papa peteret terras Co-
 « mitatus Ildebrandeschi, quas P. Wetaus habet, respondeant ambaxiatores
 « velle redire ad P. Wetanum, cum nichil habeant in mandatis posse dicere
 « vel facere de terris predictis, et se nichil posse facere de eis absque licentia
 « P. Wetani, quam non habent.

Il signor Giovanni « Frederigi » giudice consigliò: « quod ambaxiatores C.
 « et P. W. vadant ad d. Papam, et quod dd. Capitaneus et Potestas vadant
 « in dicta ambaxiata cum salario in Statuto especificato ».

Tutte le quali proposte messe a partito furono viute, non ostante alcuni con-
 trari, e fu vinta l'ultima da trentotto consoli, non ostante ventiquattro con-
 trari.

(Ottobre 7). Nel Consiglio del P. e dei Consoli delle arti de' Consiglieri e Ante-
 rioni, d'ordine del nob. cav. signor Malatesta da Spoleto on. Capitano del
 C. e P. d'O. il Capitano propose: « quod cum pro solvendis balistariis, pe-
 « ditibus de mille militibus, salarium d. Capitanei, somariis, castellanis et
 « sergentibus et ambaxiatoribus C. indigeat quinque milia VIII lib. cur., unde
 « dicta pecunia habeatur et haberi possit etc. ».

Pietro « Bonaventure » uno dei detti Consoli consiglio e fu approvato: quod
 « vult et placet sibi quod pedagium portarum vendatur pro C. W., detractis
 « illis personis, que olim detracte fuerunt. Et etiam vendantur stationes pla-
 « tearum C. et P. W. et cholumpna, que est in platea C. Et etiam stationes
 « totius Civitatis et burgorum Civitatis W. que sunt, et banchas seu alias
 « stationes vel aliud tenent in bonis C. W. a muris extra solvant et solvere
 « teneantur decimum totius pensionis, dummodo solvant dictum decimum do-
 « minis domus. — Et etiam vendantur aque molendinorum et ortorum. Et
 « predicta omnia vendantur pro dnobus annis. Et quod de pecunia, que per-
 « cipietur de venditione dictarum rerum convertatur in dicto debito, et si
 « supersunt denarii convertantur in emptione grani et in emendo gramum
 « pro P. Wetano, et completa emptione grani, si aliquid superit de dicta
 « pecunia convertatur in debitis usnrariis ».

Fu messa all'incanto la vendita del decimo delle stazioni e delle acque, ma nes-
 suno ci disse, onde il Consiglio nella sua tornata del 12 ottobre deliberò
 l'elezione di quattro soprastanti che stimassero i banchi, e su quella stima
 fosse pagato il decimo (Rif. e 71 t.).

(Ottobre 13). Nel Consiglio del P. de' Consoli delle arti, de' Consiglieri e An-
 terioni, il Capitano propose: « quod per C. W. eatur pro aliis omnibus terris

- « et castris Comitatus Ildebrandeschi, que non sunt in manibus C. W. ita
 « quod sint et veniant in manibus P. Wetani, et quod fiat exercitus per C.
 « et P. Wetanum contra omnes dictas terras et castra quousque devenerint
 « in fortiam et ad manus P. Wetani.
- « Item... quod quicumque nobilis, seu de casato vel alius aportaret ad aliquas
 « partes, vel accusaret aliquem, qui dicit vel arengaret franchisciam P.
 « Wetani, quod talis aportans seu accusans puniatur in avere et persona,
 « quod omnia sua bona funditus destruantur et deveniant in C. W. et ad C.
 « et credatur de hiis sacramento accusatoris, dummodo sit homo bone fame.
 « Et nichilominus accusatus extrahatur per C. et P. sine dampno, et conser-
 « vetur indemnis de omni et toto eo quod accusaretur et dampnificaretur.
 « Et quid placet generaliter providere circa statum P. Wetani etc.
- Il signor Seoo « de Berizensibus », giudice, consigliò sulla prima proposta:
 « quod primo eatur et capiatur castrum Montis Aguti, et postea eatur et
 « capiatur castrum Pittigliani, Soane, Sorani et Plani Castagnai, et omnes
 « terras Comitatus Ildebrandeschi, que non sunt in manibus P. Wetani, et
 « postea eatur ad terram Castri (sic). Et quod fiat generalis exercitus. Et
 « ad inveniendum pecuniam pro exercitu, eligantur per dd. Septem Consules
 « quatuor homines per quarterium, qui habeant plenum arbitrium ipsam pe-
 « cuniam inveniendi, et cogantur omnino ad ipsam pecuniam inveniendum,
 « et quod factum fuerit per ipsos, valeat et teneat circa pecuniam inveni-
 « dum. Et quod campana incontinenti pulsetur malleatim. Qui exercitus mo-
 « vere debeat quando placuerit d. Capitaneo et Septem, et fiat exercitus
 « citius quam fieri potest sine tarditate. Qui seddecim cum dd. Septem arbi-
 « trium habeant inveniendi pecuniam supradictam.
- Accettò poi la seconda proposta come era stata presentata, aggiuntovi: « quod
 « si aliquis clericus aliquem accusaret, vel ad alias partes portaret aliquem,
 « qui diceret franchisciam C. W., quod propinquoires talis clerici layci pu-
 « niantur in avere et persona etc.
- « Item... quod si aliquis nobilis prestaret impedimentum contra dictum exerci-
 « tum vel aliquem minaccaret, quod Capitanens et Septem cum vexillo
 « iustitie cum P. Wetano armata manu vadant ad domos talis nobilis et
 « destruant omnia bona sua.
- « Item... quod nullus nobilis vel de casato intret palatium P. vel domum dd.
 « Septem in qua morantur, ad penam mille libr., et quod per d. Capitanem
 « et Septem non possit dari licentia talibus nobilibus vel de casato, donec
 « exercitus fuerit completus, et ea que sunt agenda circa Comitatum Ilde-
 « brandeschum, sint completa, nisi talis nobilis vel de casato sit de P. vel
 « iuratus ad P.
- « Item... quod d. Capitanens et Septem non possint loqui alicui clerico in pala-
 « tio P. vel ad domum Septem ad penam mille libr.
- « Item... quod predicta capitula ponantur in carta P. nova.
- « Item... quod quicumque non solverint datium impositum, occasione bladi,
 « hinc ad quinque dies, solvat duplum.
- « Item... quod quicumque daret impedimentum quod bladum libere non veniret
 « ad Civitatem W., si fuerit nobilis, baro, vel terra, castrum vel comunantia,
 « in duobus milibus libr. per Capitanem condempnentur et perpetuo sit
 « bannitus C. W.
- « Item... quod sint ferie in civilibus coram quocumque Iudice, toto tempore
 « exercitus, et quousque exercitus revertatur et redierit. Et quod non ape-
 « riantur apotece in Civitate W., nisi pro armis et occasione armorum.
- « Item... quod si dictus d. Capitanens vel Septem Consules, vel alii officiales
 « patrent aliquod dampnum, vel aliquod dampnum incurrerent vel grava-

« men, occasione predicti exercitus, quod extrahantur penitus sine dampno
 « per C. et P. Wetanum.

Le quali proposte furono accettate all'unanimità, sedatisi tutti e nessuno levatosi a contradire (Ivi c. 76).

(Ottobre 22). Nel Consiglio de' Sette Consoli e de' Consoli delle altre arti fu riformato che tutte le spese da farsi per l'esercito dal Camarlingo del C. Janne « Petri Sabatine », con polizza e senza polizza, fossero approvate, tanto per le spese a balestrieri, cavalli e fauti, muli, mulattieri, nunzi e per le tuniche de' nunzi, per quadrella, cera, carte, candele, panetti di sego e tutte le altre spese necessarie per l'esercito, quanto per il salario del Potestà, del Capitano e de' Sette: — che si pagassero « omnes expensas, commestiones correctorum Carte P. »: — che tutti i castellani di Marittima e del Contado Aldobrandesco abbiano di salario otto lire il mese, e ogni sergente quattro lire: — che il signor Fortebraccio Potestà e il signor Malatesta Capitano abbiano, per ogni giorno in cui staranno nell'esercito, otto lire (da rimanere in provisione de' Sette): — e che per ogni giorno e per ogni cavallo i Signori Sette, finchè stessero nell'esercito, abbiano venti soldi correnti.

(Ottobre 23). Nel Consiglio de' Sette Consoli e de' Consoli delle altre arti, il Vicario propose: « quod cum multe gentes de P. venerint ad d. Vicarium et ad
 « dd. Septem, et ipsis exposuerint pro bono et meliori statu Civitatis et P.
 « W. quod non videtur eis quod aliqua novitas fiat in aliquibus aliis terris,
 « preterquam in terris Comitatus Ildebr., his diebus, et quod ipsis terris
 « habitis, exercitus debeat redire etc. ».

M. Angelo « Riechi » disse e fu approvato: « quod habitis terris omnibus Co-
 « mitat. Ildebrand. et castro Montis Aguti, quod exercitus debeat redire, et
 « nullam aliam novitatem facere in aliqua alia terra vel loco ».

(Ottobre 30). Nel Consiglio de' Sette Consoli e de' Consoli delle altre arti, il Capitano propose: « Cum propter rumores et seditionem, quos et quam aliqui
 « iniquitatis filii fecerunt hiis diebus tam in exercitu, quam etiam in Civi-
 « tate W., P. Wetanus fuerit in periculo maximo, et nisi Deus adhibuisset
 « remedium, Civitas Wetana, contra Deum et iustitiam, submersa fuisset, et
 « immo si tanta et talia maleficia non puniretur posset redundare in non
 « modicum obprobrium et dampnum C. et P. Wetani, si placet dicto Consilio
 « quod d. Fortebraccius Potestas et eius familia habeat merum, purum et
 « liberum arbitrium contra omnes et singulos offendentes dictos dd. Potesta-
 « tem et eius familiam vel aliquem ipsorum in exercitu Montis Aguti, in per-
 « sonis vel rebus, dicto vel facto, et contra quoscumque rumores facientes,
 « contra ipsos vel in dicto exercitu clamantes, nec non contra omnes et
 « singulos facientes rumorem seu clamorem in palatio seu platea C., et in ipsa
 « Civitate dicendo: *ad arma, ad arma*, vel necumque alia verba que potuis-
 « sent redundasse in iniuriam vel dampnum P. et C. W. sive predictorum dd.
 « Potestatis et familie, nec non contra quoscumque, qui ad predicta diceren-
 « tur dedisse auxilium, consilium et favorem, ita quod predictus d. Potestas
 « et eius familia possint procedere contra predictos malefactores ad eorum
 « liberam voluntatem, omni figura et solemnitate iuris et Statuti et Carte
 « P. servata et non servata, sicut eis placuerit faciendum et in predictis pos-
 « sint penas reales et personales et capitales, sicut eis placuerit et videbitur
 « faciendum, obmissis penis, per Statutum C. et Cartam P. statutis et ser-
 « vatis, et si voluerint ita quod ipse potestas et eius familia habeant in pre-
 « dictis et eorum dependentibus et connexis merum et mixtum imperium, purum

« et precisum arbitrium, tam juris, quam facti, et quod quequid in predi-
 « etis et predicto circa fecerint, dixerint, processerint et sententiaverint intelli-
 « gatur rite et iuxta factum et secundum Cartam P., et quod de predictis vel
 « pro predictis non possint sindicari vel molestari, modo aliquo vel ingenio, et
 « quod ex nunc intelligantur esse, auctoritate presentis ordinamenti, integra-
 « liter absoluti, et quod in predictis et circa predicta possint procedere et
 « inquirere per famam, per inditia, per tormenta et quascunque alias pro-
 « bationes, et quod nomina testium possint tenere secreta, dum tantum ob-
 « stendant illa nomina d. Capitaneo et dd. Septem, et quod ipsa omnia pos-
 « sit ipse solus potestas et eius familia facere et complere, et sententialiter
 « diffinire, non requisitis dd. Septem, neque in tortura, neque in processu
 « aliquo in predictis faciendis, vel eorum choerentibus vel connexis, et quod
 « d. Capitaneus presens vel futurus non possit, in predictis faciendis, vel
 « complendis, neque dd. Septem presentes et futuri predicto d. Potestati et
 « eius familie aliquod impedimentum prestare. Et quod presens ordinamentum
 « sit ultimum et derogatorium omnibus aliis statutis et ordinamentibus tam
 « C. quam Carte P. ».

Messa a partito la proposta, dopo essere stata consigliata da Vanne « Bonafidci », fu approvata da 59 consoli, non ostante 27 contrari (Ivi c. 79 t.).

Conquistati dagli Orvietani i castelli del Contado Aldobrandesco, vi furono messi nuovi castellani e sergenti, e cioè:

Nel cassero di Pian Castagnaio sergenti 12, in Sorano 6, in Cetona 8, in Manciano 12, in Marsigliano 6, in Retrocoati 6, in Orbetello 12, in Monte Acuto 12, con dieci lire per ogni castellano e cento soldi per sergente, ogni mese, requisiti ogni due mesi dal Cav. del Capitano e da due de' Sette perchè fossero sempre ben guerniti. I castellani di popolo dovettero dar malleveria di mille lire, e i castellani nobili di mille marche (Rif. c. 87 t.). Con riformazione del 31 dicembre fu deliberato compensare i feriti e gli eredi di quelli che morirono negli eserciti sopra le terre Aldobrandesche. De' mille balestrieri e fauti quelli che toccarono qualche condanna ebbero assoluzione; trovarono grazia anche coloro che commisero delitti in tempo di guerra, ma che servirono in qualche modo nell'esercito e qualcuno che non mise il cavallo nell'oste. (Rif. c. 96 t. e segg.).

Ma appena erasi al nuovo anno, che il C. fu costretto mandare una cavallata nel C. Aldobrandesco, invaso e derubato dal signor Nello della Pietra, che come quarto marito della Contessa Margherita vi pretendeva diritti, ormai passati per il favore degli Orvietani al Conte Benedetto Gaetani nepote di papa Bonifacio VIII. Si ordinò ai figli del signor Ranuccio « Pepi » (Farnesi) e a Mangiante da Capalbio di andare a trovare Nello pregandolo della restituzione delle prede. Fu imposto alle terre Aldobrandesche di tenersi in difesa e di raccogliere gente; ai conti di S. Fiora di non permettere passaggio a chi potesse danneggiarle. Il Potestà, il Capitano, due de' Sette andarono con venticinque cavalieri de' migliori della Città con due cavalli per uno, e poi altri venticinque comandati ai baroni del Contado (Rif. c. 103). Pieno arbitrio fu commesso contro Nello e i suoi seguaci il 25 di gennaio (Ivi c. 111). Venticinque cavalieri ritornati senza la volontà del C., prima condannati e poi graziati, furono rimandati a spese loro a servire nella cavallata per quindici giorni (Ivi c. 121). Ai 26 marzo fu deliberato assoldare cinquanta stipendiari da pagarsi con 700 lire della prestanza imposta « occasione exercitus Romanorum » (Ivi, c. 132).

Diamo un regesto delle altre memorie che concernono al pontificato di Bonifacio VIII, papa sovra ogni altro benevolo e proclive verso la nostra città.

1293, ottobre 8. Il Consiglio generale del C. di Perugia avendo ricevuto lettere del C. d'O. della grazia ottenuta dal Papa (« litteras gratie et misericordie, quam obtinuit a Summo Pontifice C. W. ») ordina regalare una bella veste al nunzio che ne fu latore (Arch. Com. Perugia. Ann. B. c. 269 t. - 280).

Gli Orvietani per la guerra contro Acquapendente e contro gli altri castelli di Val del Lago avevano chiesto l'aiuto dei Perugini, ai quali presentatisi gli ambasciatori ai 27 giugno 1293 esposero: « quod placeat C. Perusino, cum » votum sit C. W. sua pertractare negotia cum consensu et servitio C. Perusii « ac consilio, tamquam cum dilecto fratri, suam amicitiam et fraternitatem, » de qua spem obtinet, hostendere ad presens circa referendum servitium suum « in exercitu, quem facere intendit contra homines et castra revellatos et inimi- » cantes ipsi C. W., ita quod cedat honori C. Perusii ». La risposta del Consiglio fu: « quod propter implicationem negotiorum C. Perusii presentialiter non » potest intendere, nec executioni mandare petitionem eorum » (Ivi, c. 185 t.). Ai 5 settembre i Perugini ad istanza del Collegio dei Cardinali mandarono un'ambasciata in O. per procurare che il C. desistesse dalla brigata contro le terre della Chiesa e della Val del Lago, specialmente in quel tempo (Ivi, c. 221).

1297. Il Consiglio del C. d'O. elegge papa Bonifacio VIII Capitano di popolo dal 28 maggio al 28 novembre 1297: capitoli di detta carica (Rif. c. 15 t.): — ambasciatori spediti al papa per presentargli la elezione di Capitano (Ivi, c. 19 t.): si chiede al papa la liberazione di Domenico « Oradini » e di tutti i suoi figliuoli, come erano state liberate cinquantaquattro persone già gravate dalle sentenze del papa (Ivi): ordinasì collocare lo stemma del papa sulla facciata del palazzo del popolo e di innalzare due statue sopra due porte della città, Maggiore e Postierla, prima della venuta del papa, se no dipingervisi la figura del papa (Ivi, aprile 4 c. 22): — provviste di denaro per l'apparato da farsi alla venuta del papa (Ivi, apr. 13 c. 28): eletti ventiquattro savi, ordinano un mutuo di due fiorini per cento sugli allirati della città e borghi, computati cinquanta fiorini già mutuati da cinquanta uomini della lira maggiore (Ivi, apr. 15 c. 29 t.): — imminente arrivo del Camarlingo del papa: notificasi ai cittadini: onore da farglisi dai cavalieri e dal popolo: giuochi di cavalieri con aste: ordine di chiudere le botteghe (pontiche) (Ivi, apr. 18 c. 32 t.): — nuova lira ordinata per sopperire alla spesa nella venuta del papa (Ivi, apr. 20 c. 32): — ufficiali eletti a provvedere per la fabbrica del palazzo da farsi nella venuta del papa (Ivi, apr. 26 c. 34 t.): — spese necessarie per le statue del papa e per le pitture da farsi presso le medesime a porta Maggiore e alla Pusterla: si aggiungono trenta lire oltre alle cinquanta spese per le pitture ordinate nel palazzo del popolo (Ivi, maggio 3 c. 50): — approvazione degli ordinamenti fatti dai ventiquattro savi per aver denaro, per imporre cavalli e per ordinare i giuochi e la riparazione dei palazzi nella venuta del papa (Ivi, mag. 3 c. 49): — uno per quartiere posto sopra il giuoco da farsi nella venuta del papa (Ivi, mag. 4 c. 51).

Giunse il papa in O. il 6 giugno 1297 e vi dimorò per sei mesi. Dette ai 10 luglio la bolla in favore del monastero della SS. Trinità presso O. del seguente tenore:

« Bonifatius episcopus Servus servorum Dei. Venerabili Fratri... Episcopo et dilectis filiis Capitulo Urbevetano salut. et apostolicam benedictionem. Ad nostram nuper pervenit audientiam quod licet Monasterium de Trinitate prope Urberem veterem, quod olim bone memorie I. Episcopus Portuensis construxit de bonis propriis et dotavit, per eundem Episcopum fuerit ordini Cistercensi concessum, cuius visitatio correctio et reformatio ad eundem ordinem et personas ipsius ordinis ex dispositione memorati Episcopi pertinet ac... Abbatisa et Conventus et persone dicti Monasterij a tempore foundationis ipsius mona-

- « sterii fuerint sub obedientia et disciplina ordinis prelibati. Nonnulli tamen
 « predecessores tui, frater Episcopo, Monasterium ipsum jurisdictioni Episcopali
 « satagentes subicere super visitatione et correctione per eos inibi exercendam,
 « personas eiusdem Monasterii multipliciter haecenus molestarunt in eorundem
 « ordinis et Monasterii detrimentum non modicum et gravamen. Nos autem
 « super premissis de quibus tam ex relatione dilecti filii nostri B. tituli Sancte
 « Potentiane presbiteri cardinalis, quam alias nobis constat, eisdem ordini et
 « Monasterio providere volentes, discretioni vestre per apostolica scripta man-
 « damus, quatenus Monasterium ipsum eidem ordini quiete ac pacifice dimi-
 « etentes, Monasterium predictum ac personas in illo degentes super hiis in
 « antea nullatenus molestetis. Nos enim ex nunc predicta Monasterium et
 « personas sub obedientia et disciplina eiusdem ordinis manere ac gaudere
 « privilegiis, libertatibus et indulgentiis concessis ordini predicto volentes, aucto-
 « ritate apostolica sub pena excommunicationis, quam contrafacientes eo ipso
 « incurrant, districtius inibemus, nequis personas dicti ordinis quominus Mona-
 « sterium ipsum visitare corrigere reformare ac exercere disciplinam regula-
 « rem in illo quotiens expedierit libere valeant ac personas predictas eiusdem
 « Monasterii quominus privilegiis libertatibus ac indulgentiis supradictis gau-
 « deant et utantur impedire quoquomodo presumat, decernendo ex nunc irritum
 « et inane quicquid contra huiusmodi inhibitionis nostre tenorem contingerit
 « attemptari. Datum apud Urbemveterem vj Idus Julii Pontificatus nostri
 « anno tertio (*R. Arch. di Stato in Siena, Dipl. S. Salv. Mont'Amiata ad an.*).
 Canonizzò Luigi IX re di Francia nella chiesa di San Francesco con bolla
 data « III idus augusti ». Celebrò nel dì solenne dell'Assunta il primo pontificale
 nella nuova chiesa Cattedrale e le donò i suoi paramenti (secondo altri
 nel 1298): in novembre partitosene, dava da Bolsena ai tre dì di quel mese la
 bolla di cento giorni d'indulgenza a coloro che aiutassero l'opera della chiesa
 nuova di S. Maria, « opere quamplurimum sumptuoso », e l'altra bolla dello
 stesso giorno, colla quale applicò alla fabbrica della Cattedrale per cinque
 anni le entrate di S. M. « in Silva », monastero Camaldolese, che si diceva
 fondato da San Romualdo nel 1108, prorogate poi per altri cinque anni con
 breve del 1303 (*V. Annal. Camald. pag. 321, Venet. 1760, DELLA VALLE,*
op. cit. doc. 8, pag. 249, LUZZI, Duomo d'Orvieto, Firenze, 1866 pag. 324).
1298. Eletto Capitano di popolo per il secondo semestre dell'anno 1298 (Rif. c. 9):
 — Ottantaquattro fiorini d'oro tolti a mutuo per pagare un sindaco e un notaro
 che stettero per ventun giorni in Roma a presentare al papa l'elezione a
 Capitano (Ivi, c. 32): — Invitato a venire in O. (Ivi, apr. 13 c. 23).
- Secondo il MANENTE, Bonifacio VIII ritornò in O. nel 1298, forse poco appresso
 all'invito del C. Nella seconda promozione di cardinali elesse il 4 dicembre
 l'orvietano Teodorico col titolo di S. Croce in Gerusalemme, primo vescovo di
 Città Papale. Nominò anche Arcivescovo di Benevento Monaldo Monaldeschi.
1300. Ordina di far oste contro il Conte di Santa Fiora (Rif. c. 21 t. - 23 t.): —
 richiede un sindaco per trattare la pace con Todi (Ivi, nov. 29 c. 59 t.): —
 ambasciatori mandati a lui « ad audiendum verbum » (Ivi, c. 133 t.): — altri
 per la pace da farsi a volontà sua con Todi (Ivi, dicem. 29 c. 138 t.).
1301. Eletto Potestà da giugno a dicembre 1301 e capitoli della sua elezione
 (Ivi, c. 118): — ambasciatori mandatigli in Anagni per la somma da avere
 dai Todini (Ivi, mag. 25 c. 134 t.): — ordina darsi un fiorino d'oro ad Antonio
 Arciprete fiorentino da lui mandato a sedare le discordie fra O. e Todi (Ivi,
 c. 148 t.): — nuovamente eletto Capitano e capitoli presentatigli (Ivi, 2 c. 180):
 — capitoli della sua elezione a Capitano da presentargli per Innamerato
 « d. Bartholomei de Albericis » sindaco del C. (Ivi, c. 180 t.): — Rinaldo
 de' Medici con altri ambasciatori mandati per la questione di Todi (Ivi, c. 158).

1303. Nuovamente eletto Potestà da giugno a dicembre: Lodo « Andree d. Ildebrandini » mandato nunzio a presentare l'elezione al benefattore precipuo del C. coi soliti capitoli e 1500 lire di salario (Rif. c. 24): — accenno alle novità contro il papa (Ivi, sett. 11 c. 60): — restituito dalla prigionia, ambasciatori mandati a dolersi del caso e a rallegrarsi della sua liberazione (Ivi, sett. 16 c. 68 t.), e cioè: « Quod per Septem Consules fiant ambaxiatores quod eis « plauerit, dummodo sint populares et de populo tantum et non de nobilibus « et quod omnino ambaxiata vadat in hac forma; nam dicant ambaxiatores « predicti et exponant qualiter C. et P. W. doluit de adversitate sua et captione « et suorum; et qualiter gaudet et exaltatur de relaxatione et liberatione sua « et de omni suo felici statu. Et quod si Papa peterit terras Comitatus Ildebrandeschi, quas populus Urbevetanus habet, respondeant ambaxiatores « velle redire ad populum Urbevetanum, cum nichil habeant in mandatis posse « dicere vel facere de terris predictis, et se nichil posse facere de eis absque « licentia populi Urbevetani, quam non habent... Domini Capitanens et Potestas vadant in dicta ambaxiata » (Ivi, c. 69).

DCIII.

1303

dicembre 1

Nel Consiglio de' Sette e de' Consoli delle altre arti fu presentata e vinta la proposta di concedere le rappresaglie contro il C. di Bagnorea, a petizione di Conte di Ugolino de' Monaldeschi, del seguente tenore:

« Coram vobis dd. Septem Consulibus nunc ad officium deputatis et « Consilio Consulum artium Civitatis predictae. Comes d. Ugolini de Monaldensibus dicit et proponit, quod cum ipse Comes unanimiter et « concorditer electus fuerit et creatus in potestatem Civitatis Bagnoregii per « C. et homines Civitatis predictae Bagnoregii pro sex mensibus, inceptis « die xi mensis Julii prox. pret., et finiendis die xi mensis Januarii prox. « futuris cum salario CCCC. librarum den. cur., secundum formam Statuti « dicte Civ. Bagn. et cum salario tertie partis omnium condemnationum « cuiuscumque rei et mallititii, secundum reformationem dicte Civ., dictum « officium potestarie dictus Comes exercuit et administravit in dicta Civ. « Bagn., ut debebat et tenebatur, quatuor mensis, minus x diebus, scilicet « ab xi die mensis Julii prox. pret. usque ad secundam diem mensis « novembris prox. pret., et dicto die secundo mensis predicti novembris « dictum C. Bagn. et homines dicti C. admiserunt et venire fecerunt et « receperunt in dictam Civ. Bagn. Pontium et Jordanellum Rolandi, rebelles « et exbannitos et proditores dicti C. Bagn. et exbannitos Patrimonii « cum aliis rebellibus, exbannitis et proditoribus dicti C. et predicti Patrimoni exbanditis, cum maxima alia multitudine peditum et militum « forensium, ponentes terram predictam in seditionem, rumorem et tumultum, denegantes, dicta de causa, dictum C. Bagn. et homines dicti C. « parere et obedire d. Ugolino, ut legitimo amministratore dicti Comitatus sui « filii, et d. Berardino Viviani, vicario dicti Comitatus in terra predicta et « aliis officialibus familiaribus dicti Comitatus in officio predicto, et denegantes « et recusantes predictos d. Ugolinum et Berardinum et alios familiares et « officiales, seu aliquem predictorum admittere et retinere in dicta terra

*Concessione di
rappresaglie
contro Bagnorea
per le novità com-
messe contro
Conte de' Monaldeschi
Potestà del C.
di detta città.*

« ad dictum officium potestarie exercendum, sed potius eos et quemlibet
 « eorum de dicta terra et officio expellentes. Quare cum dictum C. Bagn.
 « et homines dicti C. requisiti fuerint per ambaxiatores C. W. quod pre-
 « fatum Comitem et ejus familiares et officiales recipere deberent ad di-
 « ctum officium exercendum et dictum officium faciendum integre per
 « dictum tempus sex mensium, ut tenebatur et debebat ex forma electio-
 « nis potestarie predictae, vel de eius dampno et interesse sibi satisfacerent,
 « ut superius est expressum, et ipsum Comitem eiusque officiales admittere
 « et recipere recusarunt et de dampno et interesse eidem Comiti satisfacere
 « cessarunt, et occasione dicte receptionis dictorum predictorum ex-
 « banditorum et aliorum forensium, et denegationis et recusationis volentium
 « obedire et parere predictis d. Ugolino et officialibus et expulsionis
 « de dicto officio et receptionis dicti Comitis ad ipsum officium dictus
 « Comes dampnificatus et deterioratus sit in dictis IV libr. de salario
 « et in C. libr. pro salario notarii den. cur. pro tertia parte sibi contin-
 « gente de condemnationibus factis et que fieri debebant, tempore dicti
 « officii, de excessibus commissis et committendis in terra predicta et eius
 « tenuta que capiebant et capere poterant dictas II libr., et pro grano
 « et ordeo, vino, lectis et massaritiis, armis, vestimentis, libris et aliis super-
 « lectilibus admissis et perditis per dictum Comitem et suam familiam,
 « occasionibus supradictis, que capiebant et capere poterant comuni exti-
 « matione valorem dictarum II libr. den. cur., et sic predictis de causis
 « dictus Comes et sui officiales predicti fuerunt iniuriati et iniuriam passi,
 « quam iniuriam dictus Comes pro se et suis officialibus et familiaribus
 « facit et extimat mille marchas argenti, petit ideo dictus Comes per vos et
 « vestram deliberationem et sententiam sibi dari et concedi represalias in
 « avere et personis contra C. predictum Bagn. et homines dicti C., ut ipse
 « Comes per se et alios quos voluerit et quilibet alius nomine dicti C.
 « possit apprehendere, accipere in personis et rebus de personis et avere
 « dicti C. et hominum dicti C. usque ad plenariam satisfactionem quan-
 « titatum predictarum et cuiuslibet earum et cum omnibus dampnis et
 « expensis, que fierent occasione predictarum, nichilominus statueret et fir-
 « mare et ord. quod nullus de Civitate W. et eius districtu audeat vel
 « presumat, ad penam V lib. potestariam seu rectoriam vel officium aliquid
 « dicte Civitatis accipere vel exercere, vel dictis Bagn. seu C. dicte terre
 « dare vel prestare in aliquo auxilium, consilium vel favorem, publice vel
 « occulte, per se vel alium, modo aliquo vel ingenio, recte vel indirecte,
 « publice vel private, donec eidem Comiti fuerit de predictis omnibus et
 « singulis plenarie satisfactum, non obstante statuto C., Carta P. etc. ».

Ivi, Rif. ad an.
91.

A mezzo febbraio del 1303 il Comune di Bagnorea spediva suoi ambasciatori al C. d' O., pregando che il C. volesse puire tutti quelli Orvietani che furono per occupare la loro città (Rif. c. 16).

Nello stesso giorno in cui si ordinavano le rappresaglie contro Bagnorea, il Consiglio graziava un Neri « q. Romani », il quale sbandito o punito in due

mila lire, ebbe in contumacia le case distrutte, per sentenza del Potestà che fu Bino di Gubbio, perchè « cum quibusdam suis sequacibus militibus et pedibus accessit ad Civitatem Bagnioregii, causa capiendi Civitatem predictam et eandem destruendi et offendendi, et occidendi et derobandi homines et personas Civitatis predictae » (Rif. c. 95). L'anno dopo Ponzio signor di Roccavecchia e Celleno cbi Filippeschi e gli altri ghibellini che l'avevano aiutato all'impresa di Bagnorea fu discacciato di questa città da Ermanno Monaldeschi che se ne assicurò il dominio.

DCIV.

1304

gennaio 6

Davanti la casa de' figliuoli a Bonensegne ».

Domenico « Agolantis » giudice, sindaco del C. d'O., come da strumento di Cola « Berardini Nasi » not., dette e concesse a Bartolomeo « Ildebrandini » detto « Ciaravello » sindaco e procuratore del C. di Altricasti, ricevente e stipulante per detto C. — 1.º « libertatem, franchisiam et immunitatem, quam habent cives Wetani, ac etiam cincinnantiam et privilegia cincinnantie, quam et que habent assidui cives civitatis predictae, ita quod de ea tantum honera subeunda teneantur Wetano C. ad que tenentur et faciunt assidui cives etc. »: — 2.º Promise di portare ogni anno due marche d'argento nella vigilia dell'Assunta e consegnarle al Potestà e al Camarlingo della Città, « in signum domini et recognitionis domini dicti castri, quod asseruit pertinere ad Wetanum C., reservato Wetano C.... omni paschuo, glandeio, herbatice, passagio, omni reditu aquarum calide et frigide, omnium reditu piscium seu piscationum piscium maris, fluminum et stagniorum et omnium aquarum et molendinorum, sicut predicta omnia et singula Comes Ildebrandinus, dictus Rubens, et Comes Guido de Monteforte et alii Comites, qui fuerunt pro tempore in Comitatu predicto consueverunt habere etc., excepto quod non teneantur dare Wetanis stallas et lectos sine pretio, sed pro pretio comitanti teneantur eis dare albergarias, stallas et lectos »: — 3.º che si terrà pel C. d'O., da cui riceverà il Potestà o Rettore e gli ufficiali che vi mettesse con quella famiglia e con quel salario conveniente da pagarsi dal castello medesimo. Il qual Potestà avesse la conoscenza di tutti i malefizi ed eccessi che si commetteressero, salvo omicidi, falsità, tradimenti, ruberie e sforzamenti di donne, de' cui delitti spettava la conoscenza al C. d'O., al quale provenivano i bandi e le pene per quelli: che dalle sentenze si appellasse al C. d'O.: consiglieri, balitori, custodi, campari, camerari, viari, partitori e altri ufficiali senza mero e misto impero essi soli di libera elezione del castello: — 4.º che porteranno statuti e ordinamenti a correggere in O. se no, non terrebbero: — 5.º che daranno libero ingresso e regresso agli uomini del C. d'O.: — 6.º terranno gli amici per amici, i nemici per nemici del C. d'O., facendo guerra, pace, oste e cavalcata contro tutti e quante volte lo facesse il C. d'O.: — 7.º porteranno le grascie in O. Quindi il sindaco del C. d'O. promette la difesa del castello e degli uomini da ogni persona e università e scambievolmente giurano sugli Evangelii l'osservanza di queste cose, pena diecimila marche d'argento, la rifazione de' danni e delle spese, sotto obbligazione dei propri beni.

Capitoli promessi dal C. di Altricasti e da tutte le terre del Contado Aldobrandesco.

F. in O. nella via pubblica avanti la casa de' figliuoli « Bonensegne », presenti Poltraccio « Fascie », Ugolino « De la terza », Giliotto da Porano e Matteo « Barthi », Neri « de la Grecha », Citta « d. Guidonis de Monaldensibus », Pietro « Phylippi », Neri « Guidetti » giud., Cecco « Ildebrandini de Grecha », Vanne « Ranerii d. Iohannis de Grecha », Ciuccio « d. Zaccharie », Jacobuccio « Ricchi Bernardi », Vanne « Petri d. Iohannis de Albericis », Nuto « Synibaldi », Pietro « Federigi », Pietro « Bonioannis », Ciotto « Nuccii de Berizensibus », Nallo « Bolognini », Cola « Petri Larii », Serafino « Grece », Cino « Lorenzii », Guido « Bernardini », Paganello portinaio de' Signori Sette.

Restauro « f. Federici » d'Arezzo not.

Ivi, Dipl. *adan.*

Il parlamento col Consiglio generale o speciale degli uomini del detto castello di Altricosto nominò il detto sindaco nella chiesa di S. Angelo di detto luogo, per ordine di Mancino « calzolari » Visconte del castello, il 12 gennaio (Dipl. *ad an.*).

DCV.

1304

gennaio 16

Domenico « Agolantis » sindaco del C. d' O. ricevette uguali capitoli, — 1.º da Giacomo « q. Caraboni » sindaco del C. di Massigliano (eletto il 14 gennaio dal parlamento, dal consiglio e dal Visconte Cecco), che promise il censo di quattro marche: — 2.º da « Bondie Casciani » sindaco del C. di Montacuto (eletto il 16 gennaio dal parlamento ecc., e da Gano « Raynerii Provenzalis » e da Angelo « Butrichelli » d' O. castellano di detto luogo), che promise ugualmente il censo di quattro marche: — 3.º da Guidotto « Raynaldi » sindaco di Manciano (eletto il 20 gennaio dal parlamento ecc., e di Allimendo castellano e potestà dello stesso castello: — 4.º Giovanni « Bacheca » sindaco del C. d' O. da Ranalduccio « Salvi », sindaco del C. di Saturnia (eletto il 21 giugno dal parlamento ecc. e da Aldobrandino « Jacobi Ildribanducci » d' O. notaro, Vicario del detto castello per il nobile e potente Monaldo « d. Monaldi de Lodigeris », Potestà di Saturnia, eletto per il C. e P. d' O.), che promise il censo di due marche: — 5.º Angelo « Jacobi Gerardi » sindaco del C. d' O. da m. Guglielmo « Ildebrandini », sindaco del C. di Orbetello (eletto il 4 luglio dal parlamento ecc. e dal not. Vicario ser Vanne per il nob. uo. Pietro « Raynerii Lodoherii » Potestà), che promise il censo di tre marche: — 6.º Giovanni « Bacheca » sindaco del C. d' O. da Ciuccio « Nichole » fabbro, sindaco del C. di Sorano (eletto il 9 luglio dal parlamento ecc. e dal Potestà ser Giovanni « m. Petri » d' O.), che promise il censo di due marche: — 7.º da Giovanni « Banucepti » sindaco del C. di Pitigliano (eletto il 7 luglio dal parlamento ecc., e dal Vicario ser Spada per il nob. uo. Neri « Ugolini » d' O. Potestà), che promise il censo di tre marche ugualmente: — 8.º da Rollando « Venuti » sindaco del C. di Pian Castagnano (eletto il 28 luglio dal parlamento ecc., e da Monaldo « q. d. Berardini de Ardiccionibus » d' O. Potestà), che promise il censo di quattro marche: — 9.º da Bartolomeo « d. Bastoni Bianche » sindaco del C. di

Seguito.

Soana (eletto il 29 luglio dal parlamento ecc., e dal signor Domenico « Agolantis » giud. d'O. Potestà di Soana), che promise il censo di quattro marche, e di più aggiunte che in fine al libro degli Statuti di detta Città di Soana si avesse a porre che in detta Città non si potesse far cosa in pregiudizio, diminuzione o deroga dei diritti e della giurisdizione che in essa ha il C. d'O., e se avesse Statuto in questo senso venisse abrogato.

F. es. presenti vari testimoni.

Restauro detto.

Ivi, Dipl. ad an.

DCVI.

1304

agosto 47

Convocato e congregato il Consiglio Speciale del C. del castello di Marsigliano con l'aggiunta dei massari, a voce di banditore, come il solito, d'ordine del notaro infrascritto Tino, Potestà di detto castello, con autorità e balia del Consiglio di detto luogo, fu approvata e ratificata la « solutionem factam per Cecchum q. Salvatii » dell'istesso luogo, Castellano e nunzio speciale, di due marche d'argento, che il medesimo asserisce aver pagato per il detto C., nella prossima passata festa di S. M. d'agosto, a Iacobello camarlingo, presente il signor Ugolino « de Tornaquincis » on. Potestà del C. d'O., ricevente per esso C. secondo i privilegi del C. della predetta Città e del detto castello. Qual pagamento il detto Cecco disse d'aver fatto in 24 lire cort. « pro presentatione dictarum duarum marcharum argenti ».

Approvazione del C. di Marsigliano per il pagamento del censo.

F. avanti la porta del castello, ecc.

Tino « f. d. Petri Abbat. de W. » not.

Ivi, Dipl. ad an.

DCVII.

1305

giugno 9

Convocato e adunato il Consiglio Generale e speciale de' Consoli delle arti, de' loro consiglieri e Anteriori della C. d'O. a suon di campana e a voce di banditori nel palazzo del C., come il solito, d'ordine del nob. e potente uomo Signor Barone « de Sancto Miniato » on. Potestà d'O., presenti in detto Consiglio tre dei sette Consoli delle arti, si nomina Cola « Berardini Nasi » d'O. sindaco e procuratore a ricevere dai nobili e potenti uomini Offredo (altrove Fredo) « q. d. Jacobi », da Ciuccio « Ranucepti », e da Letto « Massacci », Signori del castello di Castellonchio, in Val del lago, la sottomissione perpetua di detto castello e d'ogni sua pertinenza con questi capitoli: — 1.º di far guerra, pace, oste e cavalcata contro tutti, salvo la Ch. R., e a mandato del C. d'O.: — 2.º di tenere il castello guernito e sguernito per detto C. e P. d'O. a beneplacito del medesimo: — 3.º di tenere gli amici per amici e i nemici per nemici del C. d'O.: — 4.º di tenere il castello per il C. d'O. a ricettarvi que' di O. a beneplacito del C. ecc.: — 5.º di dare libero ingresso e regresso ecc.: — 6.º di non ricettarvi in alcun modo nemici e ribelli del C.: —

Nomina del procuratore per ricevere la sottomissione dei signori di Castellonchio.

Nel palazzo del C.

7.º di dare un cavallo a tutte loro spese, quando il C. impone ai baroni di dare fanti o cavalli: — 8.º di portare ogni anno nella vigilia dell'Assunta un cero di 15 libbre: — 9.º di lasciar portare liberamente le grascie in O. dai cittadini che posseggono in detto castello senza esigere tassa.

Da altra parte il detto Sindaco promette: — 1.º difendere il castello e conservarlo sempre sotto la protezione del C. d'O.: — 2.º di non imporre mai altro servizio, colletta o dazio, se non quelli ridetti. Le quali cose promette sempre mantener ferme, rifacendo danni e spese, e sotto pena di mille marche, per la quale il C. obbliga tutti i suoi beni.

F. in O. nel palazzo del C. presenti Ugolino « d. Boncontis de Munaldensilus », Monaldo « d. Berardini de Ardizonibus » cavalieri, Lotto « Petri Liarie », Bartolomeo « Scangni », Pietro « d. Andree Falastrate » giudici, Fredo « m. Ranuccii », Pietro « Scangni de Meleno », Giacomo « Petri Vitalis » notari testimoni e altri.

Aldobrandino « Petri Bonomi » not.

Ivi, Dipl. ad an.

Sotto lo stesso giorno fustipulata la sottomissione, nel palazzo medesimo, presenti Stefano « Magaloeti », Giovanni « Frederici », Filippo « de Albericis » e Bartolomeo « Scangni » tutti giudici, Vanno « Filippi Richomanni », Ugo « d. Johannis Frederici » e Simoncello « Palmerii » not. tutti d'O. (v. Dipl. ad an.).

DCVIII.

1305

ottobre 30

Ivi.

Domenico « Agolantis » sindaco del C. d'O. riceve da Montebono « Jacobi » sindaco del C. di Montebono la sottomissione del castello coi soliti capitoli (v. docum. preced. 1304, gennaio 15) e la promessa del censo di una marca, con quanto si trova nell'atto di Soana (v. docum. preced. 1304, luglio 30).

Reslauro not.

Sottomissione di Montebono.

DCIX.

1306

marzo 6

In Roma.

Jacomo « d. Mattei Ursi de filiis Ursi », cappellano del papa e arcidiacono Senonense, nomina Benedetto canonico Faentino, camarlingo del rev. padre Francesco di Santa Lucia « in Silice », Diacono Cardinale, a suo legittimo procuratore per fare atto di composizione, pacificazione o transazione col C. e cogli uomini d'O. e del castello di Orbetello, giurisdizione d'O., per le rappresaglie che egli aveva contro questi CC. fino alla somma di 200 fiorini d'oro, rappresaglie che furongli concesse dal magnifico Paganino « da la Torre » di Milano, già Senatore di Roma.

F. in Roma, « in hospitio dicti d. Jacobi », presenti Lorenzo « de Via », medico del Papa, Paolo « Calvi » e Romanello suo figlio di Roma.

Accorso « Amadei » da Lucignano, diocesi di Arezzo, not.

Procurator di Jacomo Ursini.

Ivi, Dipl. ad an.

L'istrumento di quietanza è del 14 maggio, fatto col nunzio e ambasciatore del C. d'O., in Roma, m. Benvenuto « Deo Valleri », per 175 fiorini d'oro.

DCX.

1308

giugno 3

In S. Quirico
Rosenna.

Pino « ol. d. Sculdi Jacoppi de Rubeis » di Firenze, Guido « d. Petri » (altrove detto Cavaliere) e Filippo « de Albericis » d'O. arbitri nella questione di confini fra il C. d'O. e di Chianciano e il C. di Montepulciano, veduti gli istrumenti, le carte e le scritture antiche e il diritto da una parte e dall'altra mostrato, fatto diligente esame di molti uomini vecchi, e veduti personalmente i luoghi, ecc. « pro bono pacis et concordie », definiscono e arbitrano che il distretto e territorio di Montepulciano, e il distretto e territorio di Chianciano sieno distinti e terminati: « In primis « ponatur et sit unus terminus in hore Marzuoli, videlicet in plano ipsius « horis Marzuoli. quo imbochat via, que venit de Radicofani, de Colli de « Montepulciano, de Castiglione Oltranoro et de Clanciano, hac conditione, « quod prope ipsum terminum per quinquaginta braccia nullus Clancia- « nensis, nec inhabitans, vel inveniens possit, cum deveto, capi vel occa- « sione deveti, prope dictum terminum, per quinquaginta braccia capi vel « detineri per aliquem de M. P. vel districtu vel aliunde, nomine ipsius C. « et e converso per omnia nullus de M. P. etc. It. alius terminus qui « respicit predictum recto itinere infra prope in campo C. M. P. — It. « alius prope predictum, qui eum respicit recto tramite. — It. alius citra « fossatum versus Clancianum in pede terreni Puccii de Clanciano subtus « eius domum, qui respicit predictum recto tramite. — It. alius terminus « in pede are dicti Puccii prope querchuum subtus domum eius, qui respi- « cit predictum recto tramite. — It. alius penes viam piaggie Andriani, « qui respicit predictum recto tramite. — It. alius super... Andriani, vide- « licet in punta podii versus boccham Marzuoli, qui respicit predictum recto « tramite. — It. alius quasi in pede dicti podii eundo per piaggiam qui respicit « predictum recto tramite. — It. alius loco dicto Tribiuolo verde, qui respicit « recte. — It. alius in pede macchie dicti Tribiuoli prope fossatum de Petro- « na, qui predictum recto tramite respicit. — It. alius super podiolo de le « Caxinaie, qui predictum respicit recto tramite. — It. alius in capite « dicti podioli, predictum dicto tramite respicit. — It. alius super podiolo « Vallis Coste maioris. — It. alius in Costa maioris... ac conditione quod super « podio diete Coste maioris, quia est minus supra Clancianum, perpetuo per « Montepulcianenses hedificari non possit. — It. alius terminus in con- « trata Stabioni citra fossatum versus M. P... — It. alius inter fossatum « Cavernari et grottem Cagnuole... — It. alius infra prope inter dictum fos- « satum Cagnuole et Monteparolfumi iuxta ipsum fossatum... — It. alius « terminus in via publica inter Cavernarum et Petriolum... — It. alius « super confinibus eremi Sancti Bernardi... — It. alius super podiolo in- « ter fossatum Ruote et viam, qua itur de Clanciano ad villam de Per- « cia... — It. alius in capite vie, que venit de Porcia et vadit Cagliolum « remanente ipsa versus Clancianum... — It. alius loco dicto Caggiolo « iuxta viam remanente ipsa versus Clancianum... — It. alius super po- « dio Caggioli iuxta viam remanente ipsa via Clancian... It. alius in de- « scensu dicti Caggioli in via... — It. alius iuxta dictam viam in plano

Arbitraggio per
i confini dei
distretti di
Montepulciano
e di Chian-
ciano.

« prope Perciam quasi per iacturam lapidis... — It. aliis prope predictum
 « per dimidium quasi iactum lapidis multum prope guadam Percie et pro-
 « pe domum ser Benis... — It. alius infra contra solum gora mediante et
 « viuicula quadam... — It. alius infra prope per iactum lapidis et mi-
 « nus iuxta flumen Percie et ibi intret in Perciam et lutum et ipsius
 « flumen usque ad finem finium et iurisdictionum CC. predictorum ».
 Inoltre tutto quello che sta fra i detti CC. verso Chianciano sia del ter-
 ritorio del C. di Chianciano e specialmente il poggio di Sellena e Petriolo
 coi loro distretti, riservato al C. di M. P. la proprietà dell'acqua del ba-
 gno di Sellena, rimanendo la giurisdizione al C. di Chianciano, « et salvo
 « quod per ipsa CC. W. et Clanciani vel alterum eorum... super podio
 « Petrioli non possint hedificari perpetuo nec laborari, nec super eo falones
 « fieri nec festum vel gentium adunatio, exeepto quod si guerra esset
 « inter C. M. P. et Clanciani, quod tunc super ipso podio possent he-
 « dificare Clancianenses et stare, ut de eorum processerit voluntate, et e
 « converso quidquid est infra dictus terminus et loca terminorum et con-
 « fines predictos versus M. P. libere et expedite sit de territorio et plena
 « iurisdictione C. M. P... — It. quod de possessionibus quas habent Clan-
 « cianenses in districtu et iurisdictione M. P. solvere teneantur C. M. P.
 « eo modo et forma qua solvunt Montepulcianenses habentes possessiones
 « in eadem contrata et ultra vel aliter gravari non possint et e converso
 « Montepulcianenses etc. — It. quod quelibet dictarum partium teneatur
 « et debeat presentem arbitramentum et diffinitionem infra quindecim dies
 « proxime venturos adprobare, ratificare et perpetuo firmum tenere et etiam
 « non venire vel facere ullo modo de jure vel de facto ad penam eum-
 « promisso contentam solvendam a parte non servante parti observanti in
 « quolibet loco et terra ubi pars observans petere vel requirere voluerit,
 « et si altera ibidem inventa non fuerit et nichilominus pars illa, que in ali-
 « quo contrafaceret non posset decetero uti beneficio huiusmodi laudi, sed
 « pars observans beneficio huius laudi in sui favorem uti debeat pro sue
 « beneplacito voluntatis. — It. quod in locis terminorum supra nominatis et
 « designatis debeant murari et hedificari termini alti, grossi et magni ac
 « bene apparentes de lapidibus et calce, qui fiant et executioni manden-
 « tur per Potestatem de Chiusio et Potestam de Sartiano, quos ad hoc no-
 « stra vice et nomine deputamus et quod predicti termini fiant et com-
 « pleantur hinc ad duos menses prox. vent. etc. »

F. nell'ospizio di Paolino « Ildribandini », nella terra di S. Quirico « Rosen-
 « ne » presso la chiesa maggiore dopo i vespri, presenti ser Bene e Avvedu-
 tello sindaci d'O. e di Chianciano, assenti i sindaci e gli arbitri di Montepul-
 ciano, sebbene citati, presenti Piglialarne « Cecchi », Gucciardo « d.
 Rainerii » e Amadore « Landi » da Prato, Dato « Gualcherini », Ciardo
 « Jacobi », Nardo « Forzosi », Paolino « Ildibrandini », Minuccio « Ciar-
 dini », Betto « Fuctii », Guglielmuccio « Guilielmi », Guercio « Reno » e
 Andreuccio « Mei », Mino « Raineri », Peruccio « Nerii » da S. Quirico « Ro-
 senne », Puccino « Guccii » da Poggibonzi e Forno « Nerini » di Firenze.

Nello stesso giorno e luogo avanti ai sopradetti Puccino e Forno e Giovanni « d. Pini », ser Bene sindaco d'O. e Avvedutello sindaco di Chianciano ratificano e approvano.

Liscio da San Gemini not. etc.

Ivi, Dipl. adan.

DCXI.

1313

aprile 1

Il magnifico ed illustre uomo Benedetto « Gaitanus » Conte Palatino in Toscana nomina Biagio canonico orvietano Cappellano e vicario di Francesco « Gaitanus », diacono Card. di S. M. in Cosmedin, suo legittimo procuratore, a transigere, comporre, pacificare e convenire per parte del detto Conte col P. e col C. d'O. sulla questione del Contado Aldobrandesco (descritto nei suoi soliti confini), posseduto già da Aldobrandino Conte Rosso e successivamente dal Conte Guido di Monteforte, dal Conte Orso e dallo stesso Conte Benedetto, questione insorta per la possessione di dette terre, de' frutti e proventi che il Conte diceva percetti ne' tempi addietro da quel territorio e dalle persone del medesimo; per le ingiurie e offese ricevute dal C. d'O.; per spese, danni e interessi contro il detto C., e per spese e danni ricevuti in detto Contado dal C. anche per causa di Castel di Giove, il qual castello col suo territorio è posto oltre il fiume Tevere presso il territorio della città di Amelia, presso il territorio della Città di Orte e presso il territorio del castello di Lugnano, distretto d'O. E quindi — 1.º a riconoscere che il Contado Aldobrandesco e le sue terre appartengono di pieno diritto ad esso P. e C. d'O. e di avere appartenuto per lo addietro, da tempo di cui non resta memoria: — 2.º che il castello di Giove e suo territorio è e fu della giurisdizione e del distretto di detta Città, e si debba sottomettere anche di nuovo « ad cautelam dicti P. et C. »: — 3.º a promettere di fare e far fare la requisizione di esse terre e del Castello di Giove a guerra, pace, esercito e cavalcata, a dare libero ingresso e regresso alle terre guernite o sguernite, contro ogni persona, collegio e università, eccetto contro la Ch. R., l'Imperatore e la chiesa di S. Anastasio di Roma; e a comparire negli eserciti generali del C. e rimanervi durante i medesimi, tenere gli amici del C. per amici e i nemici per nemici, non ricettare i ribelli e gli sbanditi per malefici personali, dopo che gli fu fatta notificazione de' detti sbanditi e ribelli da parte del C., e difendere il C., suo contado, distretto e persone, mantenerlo ne' suoi diritti e giovarlo: e se accadessero rubberie e danni nel Contado medesimo e nel castello di Giove, dentro un mese da che il detto Conte Benedetto, o chi per lui, fosse ricercato, emenderà il danno e lo farà emendare dagli uomini del Contado stesso, rifacendone il derubbato o chi patì danno; e se la persona o comunanza che rubberia o danno avesse commesso fosse tale da non potersi costringere all'emenda, farà e farà fare viva guerra a richiesta del C. finchè non sarà soddisfatto il danneggiato: — 4.º a promettere « facere sequimentum dicti P. et C. et rectorum eiusdem, ac « cidadinantiam, subiectionem et fidelitatem Civitatis predictae, et habitare

Procura del Conte Benedetto Gaetanini per la capitolazione col C. d'O.

In Anagni, nella casa del Conte.

« et stare in ipsa Civitate cum sua familia pro ea parte anni et tempore
 « sicut ordinabitur a dicto P. et C., et dare in acquisto in dicta Civitate
 « quantitatem, quam dictum C. declaraverit acquistandum, et venire ad
 « ipsam Civitatem et Comitatum predictum Hldibrandeschum et districtum
 « eiusdem Civitatis personaliter cum gente et forlia sua, et stare et morari
 « in eis, ad recuperandum et rehabendum ipsum Comitatum et terras
 « eiusdem superior declaratas et dictum Castrum Jovis omnibus sumptibus
 « et expensis dicti d. Benedicti »: — 5.º a dare ogni anno nella festa
 della Risurrezione del Signore in segno di recognizione di dominio di detto
 Contado, per censo, centocinquanta lire di denari senesi, e fare e dare tre
 albergarie all'anno di venti persone e venti cavalli l'una, a piacere del
 C. e ricevere i Rettori nelle terre del contado: — 6.º a presentare per
 il castello di Giove nella vigilia dell'Assunta un palio in segno di recogni-
 zione della giurisdizione predelta: — 7.º a dare licenza di trasportare in
 città ogni genere di grascia: — 8.º a fare « civiliter et criminaliter
 « summarium jus, et questiones ipsas diffinire et terminare summarie,
 « sine strepitu et figura iudicii, infra duos menses; et quod dictum C.
 « W. et legitima persona pro ipso C. possit et ei liceat dictum d. Co-
 « mitem et successores ipsi convenire et constringere coram et sub curia
 « dicti C. civitatis prefate pro factis, causis, querelis et negotiis dicti C.
 « tantum »: — 9.º a rimettere alla città d'O. i delinquenti nel contado
 che fossero cittadini d'O. perchè sieno giudicati: — 10.º a dare licenza
 agli Orvietani di = andare, stare e tornare dal bagno di Saturnia =, condurvi
 e pascolarvi liberamente le loro bestie = e bagnarvisi senza alcuna mercede
 e prestazione =, e a rimettere ogni danno e ingiuria che potesse ricevervi:
 — 11.º a non infeudare, donare o fare cosa per cui il detto Contado possa
 trasferirsi in altra persona, collegio od università o venire in altrui mano,
 o per cui altri diritto o possesso qualunque vi acquisti, e specialmente
 « in aliquem de filiis Ursi, vel progenie Ursorum de Urbe, vel Comitissam
 « Margaritam q. Comitis Hldribandini dicti Comitibus Rubei, vel aliquam
 « de filiabus Comitisse, vel descendentes ex eis », potendo fare sola-
 mente locazioni e infeudazioni de' poderi, purchè non sia a pregiudizio
 del diritto e della giurisdizione del C. d'O. ed eccettuate le persone dette,
 colle quali o con qualunque altro che occupasse o avesse occupato il Con-
 tado contro il C. d'O. e contro esso Conte non farà pace, tregua e con-
 cordia senza speciale licenza e mandato del P. e C. d'O.: — 12.º a non
 togliere guida e pedaggio: — 13.º a dare dodicimila fiorini d'oro per la
 presente transazione, e cioè « 15.^m flor. auri in adventu quem faciet pri-
 « mo ad Civitatem W... et residuum ad voluntatem et secundum volun-
 « tatem et declarationem Consilii XXXIj sapientum positorum super guerra
 « et ad facta Comitatus Hldribandeschi »: — 14.º a ricevere promessa dal
 Sindaco del C. che esso C. darà e presterà al Conte aiuto e favore e
 giovarlo a ricuperare e riavere le terre predette contro tutti e singoli che

NB. Le parole del cap. 10 chiuse fra le = sono tratteggiate nel testo e in calce all'atto, segno di cancellatura, fatto dalla mano stessa del Conte.

le avessero occupate e occupate tenessero, ed esse terre recuperate difendere come le altre del contado e distretto del C. d'O: — 15.º a mantenere ferme le locazioni e infendazioni fatte de' poderi ai veri cittadini del C. d'O. — 16.º a giurare ne' SS. Evangeli l'osservanza di questi capitoli, pena dieci mila marche d'argento, da ratificarsi, approvarsi e giurarsi personalmente da lui per sè e suoi eredi con pubblico istrumento: — 17.º a promettere che detto signor Conte erede « quolibet vicennio » rinnoverà al detto P. e C. il presente contratto, all'infuori della promessa quantità di fiorini d'oro e dell'acquisto che non si debba rinnovare, e queste cose manda di scrivere e pubblicare a Bartolomeo « de Morino » notaro cittadino di Anagni e munire del suo sigillo appeso.

F. in Anagni in casa di detto Conte, presenti Bernazzone, Francesco « d. Martellatii », Nicola « de Guarcino » cavalieri, Nicola « Gualterii » not. di Anagni e Nicola « Pesele » cavalieri di Terracina.

Bartolomeo « de Morino » di Anagni not.

Ivi, Dipl. ad an.

DCXII.

4313

ottobre 12

In Perugia.

Nello Speciale e nel General Consiglio del C. e del P. di Perugia dei cento eletti, dei Signori Priori e Rettori e di tutti gli altri che possono e debbono intervenire in detto Consiglio nel palazzo del C. di Perugia, d'ordine del nob. uo. Monaldo « de Brancalionibus » di Castel Durante, Potestà, e del nob. uo. Giorgio « de Tebaldeschis de Hesculo » Capitano del C. e del P. di Perugia, congregato a voce di banditori e a suon di campana, furono nominali i Signori Grazia « q. Boni » e O'redo « q. d. Bonapartis » giudice di Perugia, sindaco di Perugia, sindaci e procuratori a rinnovare e contrarre col C. d'O. società, unione e confederazione da durare in perpetuo coi patti, le condizioni e i capitoli seguenti: cioè 1.º ad ordinare insieme al sindaco d'O., ogni dieci anni, e avanti che termini questo tempo, la rinnovazione di detta società: — 2.º a promettere e a ricevere la promessa che nessun di loro contrarrà società, unione, lega o confederazione, con alcuna città, università, nè barone, conte, o altra qualunque persona senza licenza espressa dell'altro: — 3.º a promettere e a ricever promissione che terranno gli amici delle dette Università per veri amici e i nemici per nemici, fintantochè questi nemici non si saranno ridotti a far la pace: — 4.º che si aiuteranno a vicenda, secondo la loro possibilità, a far guerra, esercito e cavalcata contro chiunque avessero briga, contenzione e guerra: — 5.º di resistere contro chiunque volesse offendere dette Università: — 6.º di procurar di rimanere nel buono e pacifico stato in cui sono attualmente e aumentare di bene in meglio: — 7.º che accadendo in qualcuna di esse università scandalo o divisione da turbare la pace, l'altra università si opponga a tutto potere a togliere detto scandalo, divisione o briga: — 8.º che l'università dove intervenisse questo, debba stare a quella ordinazione che farà l'altra: — 9.º che qualunque delle due Città farà ed avrà « cavalatam equitum et militum pro comodo

*Nomina dei
procuratori
del C. di Pe-
rugia per la
lega con O.*

et utilitate ipsarum Civitatum » nel modo e nella quantità che sembri: — 10.º che dal giorno della celebrazione della società in avanti, ciascuna persona di dette città « caute et prudenter contrahat et quod nullus pro alio exigatur », e che per obbligazioni fra privati nessuna rappresaglia si permetta fra le due città a speciali persone, durante la società: — 11.º che sindaci delle dette Università con ambasciatori delle medesime ogni anno, durante la società predetta, vengano in luogo congruo a parlamento, nella festa dell'Epifania del Signore, a trattare le cose che parranno più utili, salutarie e convenienti allo stato pacifico di dette città, le quali cose debbano poi mandarsi ad effetto: — 12.º che a far sì che detta società duri e continui, e nessuna divisione o contesa fra detti CC. e soci insorga per rappresaglie ecc., uno o più arbitri si eleggano da loro, i quali arbitri giudichino in via sommaria di quei litigi, e li definiscano; e che la elezione d'essi arbitri si faccia a petizione dell'altro di essi CC. che si richiede, e che nel frattempo di quella elezione, diritti di rappresaglia non si usino. E perchè si cessi ogni ragion di litigi fra loro, dicendosi dal sindaco e dal C. d' O. che alcuni uomini e castellani di C. d. Pieve avevano comprato o altrimenti avuto da cittadini, distrettuali o abitanti del C. d' O. certi beni, i quali si dicono situati fra il fiume delle Chiane e la strada vecchia che passava per il Colle de' figli di Oddone « Morandi », e dalla tenuta del castello di Salci, fino alla tenuta del castello di Cetona, per via de' quali beni dicono essi dover pagare dazi e colte insiem con essi, e rispondere loro nelle altre « factionibus », dicendo essere detti beni e dette possessioni nella tenuta e nella giurisdizione del C. d' O. — e per contrario dicendo il C. di Perugia a nome di quelli e del C. d. Pieve, sottoposto alla piena giurisdizione del C. di Perugia, che quei compratori, possessori e castellani del luogo, per detti beni non dovevano pagare, essendo solamente sotto la giurisdizione del C. di P. e del C. d. Pieve, si concordano fra loro per eleggere arbitri uno o più da ogni parte, i quali amichevolmente decidano in via sommaria. Non trovandosi questi d'accordo, ne assumano un terzo; e se anche con questo non si concordino, sia chiamato il C. di Firenze per terzo. — E come in questa così si faccia in tutte le altre controversie: — 13.º che Perugini e Orvietani nelle cause civili da trattarsi nelle curie rispettive, sieno trattati per veri e legittimi cittadini fra loro; e che gli strumenti di debito e di obbligazione abbiano esecuzione come sentenze « rite late »: — 14.º « Ad hoc ut fraternitas et amor perpetuo inter predicta comunia perseveret », perchè spesso nelle elezioni dei rettori e nei loro regimi essi rettori adoperano di maniera, che fra cittadini e rettori nasce scandalo o turbazione, si stabilisce che nessun cittadino di P. nè di O. possa essere eletto a Potestà, a Capitano, o ad altro ufficio del C. di P. o del C. d' O.: — 15.º che nessuno d' O. o contado faccia adunanza di gente in alcun luogo per entrare o invadere il C. d. Pieve, o altra terra soggetta a P. per offendere o turbare lo stato di dette terre od altra terra soggetta al C. di P.; nè a dette terre acceda o entri per detta cagione nè di proprio moto o a richiesta di alcuno, senza

la espressa licenza del C. di Perugia. La medesima proibizione ai Perugini per Chiusi e per altre terre soggette a O. E i cittadini o concittadini dell'una e dell'altra città, che contravvenissero, sieno puniti « in here et persona », nè più si tengano, o si trattino per cittadini dall'altra città: — 16.º che i capitoli che si conterranno nell'istrumento di società si pongano negli statuti e negli ordinamenti delle due città, e si osservino come leggi e costituzioni, pena 10 mila marche d'argento, sotto giuramento « in animabus hominum d. C. » sotto ipoteca di tutti i beni ecc. ecc.

F. es. avanti a più testimoni.

Filippo « Andree » da Perugia della parrocchia di S. Jacopo di porta Eburnea not.

Copia di Francesco « q. Nicole » di P. di porta S. Susanna e della parrocchia di S. Valentino, coll'autorità di Michele giud. di P., per il Nob. Cav. Panocchia di Volterra, Capitano del C. e del P. di Perugia, l'anno 1325 a dì 18 Novembre, nel palazzo del popolo.

Ivi, Dipl. ad an.

DCXIII.

1313

ottobre 13

In Castel della Pieve.

Nel castello della Pieve, nella piazza, davanti alla Chiesa di San Gervasio, alla presenza di alcuni frati Minori e di alcuni Eremitani di Sant'Agostino e de' Servi, non che di Pietro « d. Ranutii de Farnese » Rettore, di Ugulinuccio « q. Olfrueducio de Alviano » Capitano della C. d'O., di Farolfo e Pietro « de Montemarte », di Cecco e Leonello figliuoli di detto Farolfo, di Ugolino « Lupicini », di Gerico « d. Vannis », di Bonconte « d. Ugolini », di Manno « d. Corradi », di Monalduccio « d. Catalani de Monaldensibus », di Bonuccio « d. Pelri », di Neri « d. Zaccharie », di Lippo « de Albericis », di Berardino « Viviani » d'O. e di altri testimoni di diversi luoghi.

Rinnovazione della lega fra Perugia e O.

« Ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et b. gloriose semper « virginis Marie Matris eius etc., et ad honorem et reverentiam S. R. E. « et summi Pontificis et domini d. Clementis pp. V. et dd. Cardd. « fratrum suorum, et ad honorem alme Urbis Civitatis Rome, et ad « honorem et reverentiam d. Roberti illustris Regis Jerusalem et Sicilie, « et ad pacem et concordiam, unitatem et magnificum statum infrascriptarum Civitatum et amicorum earum, et ad augmentationem et magnificentiam honoris et status C. Perusii et C. W., et ad conservationem « omnium et fidelium S. E. R. et sequentium ipsorum, et ad confusionem « et destructionem inimicorum et rebellium S. R. E. et Civitatum predictarum ». Il nob. no. Vanne « d. Massey de Monaldensibus » dottore di leggi, sindaco e procuratore del C. d'O., come da procura di mano del sottoscritto notaro, a nome del C. e dell'Università predetta da una parte, e i sapienti uomini Grazia « q. Boni » e Gualfredo « q. d. Bonapartis » giudici di Perugia, sindaci e procuratori del C. di Perugia dall'altra, rinnovano il contratto di società, unione e federazione fra loro da durare in perpetuo con i seguenti capitoli, da rinnovarsi ogni dieci

anni, e cioè: — 1.º che i Perugini tanto della città, quanto del contado e distretto nelle cause civili sieno trattati nella curia d'O. come veri e originali cittadini d'O., e così gli Orvietani in Perugia: — 2.º che i contratti di obbligazioni di Orvietani con Perugini, e di Perugini con Orvietani abbiano, per gli effetti, il valore di sentenze « rite late », a cui non si possa apporre, se non « de solutione vel satisfactione per publicum instrumentum », e che gli uni e gli altri possano ricevere « jura cessa » dalla Curia d'O. i Perugini che hanno da fare nella città di Perugia, e dalla Curia di Perugia gli Orvietani. — 3.º che per le altre cause si proceda « summarie, sine libelli oblatione » ecc.

Oddone « m. Appolenaris » copiò dai protocolli di suo padre per commissione del Consiglio Generale e Speciale della C. d'O.

Ivi, Dipl. ad an.

Ultima occasione a questi atti trattati fin dal 1310 (v. Arch. di Perugia, Cons. Ann. c. 19 l.), fu la vittoria riportata dai Guelfi su i Ghibellini il 20 agosto 1313 che pose il fondamento alla potenza de' Monaldeschi e diede il tracollo ai Filippeschi. È uno de' fatti più importanti del Comune che si vedeva in pericolo di cadere in mano dell'imperatore. Le cronache, ora perdute, ce ne danno nei loro frammenti il seguente ricordo: « Ait b. Jacobus Aposto-
« lus: — Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. — Gibellini
« in civitate Wetana quamplures iudebite insurrexerunt, retroactis temporibus,
« contra Guelfos Civitatis eiusdem et benignus immensas gratias susceperat,
« de ipsorum infictionibus et descriptionibus ab eisdem nunc iterato favore
« imperatoris elati et habitu contractato per Butium Nini de Beccariis tunc
« hostiarius ipsius imperatoris, qui ambasciatas inter eos ad invicem latas
« deferebat et promissione facta per Gibellinos de dando ipsi imperatori introi-
« tum civitatis eiusdem, non advertentes quod ipsa civitas est Romanae Eccle-
« siae iurisdictioni subposita et quod ab omni nexu jugo et onere ipsius impera-
« toris viridice et totaliter est exempta, sed potius annuentes ipsos Guelfos
« sub eorum potestate et dominio subiungat, vocatis undique amicis partis
« Gibellinae, inceperunt asserere se velle dictum imperatorem ad ipsam civita-
« tem accedere et intrare, prout eius procederet voluntate. Haec audientes
« Guelfi civitatis predictae et timore perterriti ipsius imperatoris adventus,
« Monaldenses nobiliores et potentiores ipsorum ad ipsos Gibellinos humiliter
« et personaliter accesserunt, eisdem Gibellinis cum maxima instantia humiliter
« et devoto supplicantes, ut dominium, gubernationem et rectoriam assumo-
« rent et quod de regimine et dominio extunc facerent, prout de ipsorum proce-
« deret libito voluntatis, asserentes ipsi Guelfi contra predicta aliquo tempore
« non venire, sed pro ipsis observandis alios recipere quosque vellent ipsi
« Gibellini recipere cautiones, dummodo hic tantum facerent, quod dicto impe-
« ratori et genti eius in civitatem introitum denegarent, ne ipsa civitas ex ipso-
« rum ingressu posset recipere lesionem, immo Dei intuitu et matris eius
« cessarent civitatem propriam desolare. Cui petitioni Guelforum Gibellini
« superbia exaltati et minime sensu taliter respondentes, id quod per eos pro-
« missum extiterat, qualiscumque casus adveniat, non poterat aliquando recedi,
« nisi quin d. imperator et gens eius Wetanam civitatem poterit intrare, et quod
« ipsi Guelfi si secus fecerint et vellent, oportebat eos se ense tueri. Et extunc
« ipsi Gibellini cuncte die jovis 16 augusti per civitatem ipsam et in pluribus
« locis circa horam tertiam preliari fortiter inceperunt, a quibus Guelfi pre-
« dicti, licet timore perterriti, et missis uxoribus, filiis, pueris et eorum armis
« extra civitatem ad castra et alia loca, et quasi ad desperationem expositi,

« tamen eterni Dei et b. Virginis Marie matris eius, cuius assumptionis
 « festum die mercurii precedentis celebratur astiterant, invento auxilio, se
 « defendere inceperunt, et preliantes ad invicem die noctique, expulso dicto
 « d. Catullo Capitano Populi per dictos Gibellinos de palatio dicto Populi,
 « dicti Guelfi immediate supradictum Potestatem de palatio Communis expule-
 « runt, et ipsum apud Ecclesiam S. Francisci confluxerunt. Quo medio tempore,
 « advenientibus forensibus, utrique parti ad invicem preliantibus, die dominico
 « sequenti 19 dicti mensis circa horam sextam, Guelfi contra Gibellinos pugnan-
 « tes viriliter victoriam habuerunt, et preliando per contradam Posterule usque
 « ad Ecclesiam S. Christophori et prope palatium Populi evicerunt. Et tunc
 « multi in magna quantitate Gibellinorum contra civitatem per portam Vivarii
 « exierunt. Quo medio tempore, Bindus de Vaschis et plures fratres eius cum
 « maxima multitudine gentium venit cum militibus Tudertinis et Spoletinis,
 « Narniensibus, Amerinis, Tervanis et omnibus aliis Gibellinis de provincia,
 « qui fuerunt numero ab omnibus eos videntibus approbati 800 vel circa et
 « cum pedibus dictarum terrarum numero tres mille vel circa venerunt ad W.
 « et per eandem portam Vivarii, circa horam nonam, in auxilium Gibellino-
 « rum cum tubis argenteis et aliis multis et variis instrumentis et cum magno
 « gaudio intraverunt. Quibus in tam magno gaudio et felicitate persistentibus,
 « quod quasi omnes celos excedere videbantur, et ab eis Guelfi predicti pro
 « nihilo habebantur, asserentes eos nocte sequenti civitate exire et relinquere
 « absque bello. Quibus Gibellinis et Bindo et Manfredo, alme Urbis Prefectus
 « et d. Capitaneus Patrimonii, qui ad civitatem ipsam pro reformatione ipsius
 « jam venerant et d. episcopus W. et alii religiosi et quamplures maiores et
 « potentiores de parte Guelfa humiliter supplicarunt, ut civitatem ipsam quie-
 « tarerent et cessarent, Dei intuitu, desolare, sed ipsius civitatis sedem ascendere
 « et regionis virgulam recipere ex tenore eorum arbitrio voluntatis. Ad quod
 « responderint Guelfis, quod oportebat eos hunc calicem bibere, videlicet ami-
 « cabilitate Christiana dimittere et exire, vel saltim eorum corpora morti tra-
 « dere possent. Et visa civitate dicto die et ordinatis actionibus et preliis,
 « sequenti die lune de mane XX dicti mensis, quod diem festum b. Bernardi
 « per S. R. E. celebratur, predicti Gibellini per contradam Posterule in pluribus
 « locis preliari fortiter inceperunt et de terra usque ad domos filiorum Petri
 « de Vasellis contra Guelfos vicerunt. Qui filii Petri contradictione vel timore,
 « vel iniiti vexillum dicti Bindi... ipsorum altius elevarunt. Qua hora multi de
 « parte Guelfa plorantes et clamantes per portam S. Marie et per portam
 « Pertusii exierunt in fugam: et ut Guelfi in tanto dolore persisterent tantoque
 « discrimine, sicut navis sine rectoris gubernatu fluctuans in procellis et ventis
 « maris, omnes auxilium altis vocibus proclamantes, tunc facta est vox de celo
 « magna, dicens: — Omnes qui fugitis civitatem propriam, revertimini securi,
 « revertimini, quoniam ecce stipendiarii de Perusis equites et pedites, qui ad
 « tuendum domum b. Virginis Marie veniunt et in auxilium partis Guelfe, qui
 « fuerunt 1200 equites et totidem pedites, et ipsorum Capitaneus erat Thoma-
 « sius dictus Blasco. Quibus venientibus et per portam Maiorem intrantibus
 « cum tubis, naccaris et trombettis; et tunc Guelfi, qui erant in preliis in
 « contrada Posterule contra Gibellinos inceperunt fortiter preliari et ipsos
 « Gibellinos usque ad fontem S. Stephani fugaverunt. In quo quidem loco
 « adinveniens Bindus predictus et alii Gibellini ex una parte et Guelfi ex altera
 « ad invicem fortiter preliantes et supervenientibus scarigiis, fuit idem Bindus
 « de equo ciecitus, et ibidem cultellis, ensibus et lanceis et ferris Guelforum
 « occisus, et ambabus manibus cultello seu spata privatus, et ibidem suorum
 « premia operum consequutus. Cuius corpus per Guelfos, benignitate motos,
 « portatum fuit apud Ecclesiam S. Francisci et ibidem fuit sepultus. Quo Bindo

« mortuo, immediate eodem die Gibellini d. Bernardum de Acorbis de exercitis
 « Florentinis probum et sagacem militem in Capitaneum eligerunt, et ordinatis
 « per eum actionibus Gibellinorum equitum et peditum in platea S. Dominici et
 « eius contrata, nec non Guelfi in platea S. Egidii persistentes et contra dictum
 « Capitaneum in gentem eius viriliter invadentes et iterato progredientes ad
 « bellum, fuit idem d. Bernardus in dicta platea S. Dominici ferris Guelforum
 « occisus et multi alii cum eo, nec non Butius Nini de Beccariis ostiarius
 « imperatoris predictus, qui totiens tam perfide suggestionis et dissipationis
 « civitatis predictae suorum labiorum salvas et sui corporis aggressibus et
 « regressibus distillavit, gessit et conduxit et ordinavit, cuius vere potest
 « approbari auctoritas Salomonis dicentis: — Qui fodit foveam, incidit in eam,
 « et qui dissipat sepem, mordebit eum coluber. — Et deinde immediate Gibel-
 « lini predicti nobilem domicellum Lippoterum de Castrovetere comitem Tu-
 « dertinum in Capitaneum elegerunt, qui iterato cum gente Gibellina equites
 « et pedites contra Guelfos ad preliandum, rediendum in strata S. Margherite,
 « ante ipsam Ecclesiam S. Margherite occisus est ferro et multi alii cum eo.
 « Quo sic mortuo, sive quibus tribus Capitaneis Gibellinis in bellis occisis,
 « supradicti milites et pedites Tudertini et alii omnes Gibellini, tam advene,
 « quam cives W. taliter debellati, circa vespere dicta die aufugerunt et civita-
 « tem dimittere ceperunt et per portam Vivarii exierunt. In quo exitu homines,
 « mulieres et pueri in maxima quantitate a rupibus et etiam quam plures mulie-
 « res, equites ciecerunt civitatem ipsam tam nobilibus Guelfis, quam militibus.
 « Quibus dominatio convenit liberam relinquere et secum eorum superbiam
 « vitium deferentes. Quibus Gibellinis vere potest approbari auctoritas pro-
 « phete David dicentis etc. etc. In qua quidem briga et preliis in dicta
 « civitate et extra cum exitu dictae partis cum discessis, mortui sunt numero
 « 400 hominum et ultra et combuste sunt intus civitatem predictae brighe 300
 « domus et ultra etc. (*Cronaca o Annali di Orvieto* in MONALDESCHI, op. cit.
 pag. 72).

Dalla Cronaca de' Consoli e de' Potestà abbiamo consimile notizia del fatto in queste parole :

« Hoc anno fuit in W. discordia inter Gibellinos et Guelfos. Gibellini ceperunt
 « palatium Pape et Guelfi palatium Communis. In adiutorium Gibellinorum
 « venerunt Tudertini, Narnienses, Amerini, Ternani, Spoletani, Guidutius de
 « Bisentio, Lante de Carnano, Bindus de Vaschi cum pluribus aliis ultra
 « 800 milites cum maxima multitudine peditum. In adiutorium Guelforum
 « fuerunt Guelfi, expulsi de Viterbio et de aliis terris vicinis, nobiles de Far-
 « nesio cum pluribus aliis in numero 300 milites cum peditibus multis, Ugu-
 « linus Offreduzzoli de Alviano. Et die 20 augusti commissum est prelium et
 « Gibellini fuerunt sconfitti et expulsi circa vespere, et multi occisi sunt in
 « bello ex utraque parte. Tunc fuerunt dirute casaturres Filippensium et turris
 « filiorum Jordani de Filippensibus et turris Guidouis Pepi et turris filiorum
 « d. Simonis et domus d. Saraceni et turris ser Oddonis Berardi et multa alia
 « fortilitia Gibellinorum fuerunt diruta. Et fuit renovata societas inter C. Pe-
 « rusii et C. W. in castro Plebis » (Ivi, pag. 74).

Si riferiscono alla briga stessa i particolari accennati nella seguente petizione del 14 aprile 1315 :

« In nomine Domini amen. Coram vobis dd. Quinque positus ad defensionem
 « Urbevetaui C. exponit Jacobus Guillelmi dictus Porcellus merciante, diccus
 « quod cum ipse tempore brighe orte et habite in civitate W. haberet merces,
 « res et bona ipsius in apotecha Jutii Civennis Iacobi Barotii valentia CCCXX

« libr. et plus, venit Jutius hospes dicti Jacobi die jovis incepte diete brigue
 « et abstulit sibi clavem ipsius apotece et dedit Manno d. Corradi ut mittere
 « possit homines ad capiendum palatium C. in honorem et magnitudinem partis
 « guelfe, et ea de causa guelfi ipsum palatium abstulerunt, posteaque venit
 « d. Prefectus in palatium dicti C., et ipso existente in ipso palatio, et dicto
 « Manno habente clavem ipsius apotece, familiares ipsius Prefecti viterbien-
 « ses pro vim frerunt apotecham predictam et de ipsa extrasserunt omnes
 « merces tamen et bona ipsius Jacobi, que habebat in apotecha predicta in
 « dampnum maximum et jacturam ipsius, quod dampnum substinuit pro parte
 « predicta et occasione prefata, ex qua causa si per vos et C. W. non pro-
 « videretur eidem Jacobo et indemnitati eiusdem, oporteret eum vendere
 « bona sua pro satisfaciendo hominibus, quibus tenetur pro mercibus sibi
 « ablatis. Unde cum dictus Jacobus pauper sit persona et sit familia maxima
 « aggravatus, et sit guelfus et pro parte ipsa semper fecerit posse suum, et
 « ipsum dampnum substinuerit pro ipsa parte, petit et supplicat dictus Jaco-
 « bus quatenus Dei misericordia ac beate Virginis gloriose et pro honore
 « partis guelfe vobis placeat una cum Consilio oportuno stantare et ordinare,
 « quod per C. predictum W. satisfiat eidem Jacobo de sua indemnitatem, se-
 « cundum declarationem faciendam per Consilium XXIIII^o sapientum, seu
 « per illos sapientes, quos voluerint dd. Quinque eligere ad predicta, non
 « obstante ad predicta aliquo capitulo Constituti vel ordinamento dieti C.,
 « quod in contrarium loqueretur, que quantum essent predictis contraria, cassa
 « sint et suspensa, et pro especificatis et lectis penitus habeantur et sint,
 « dum tantum ipse Jacobus nullo modo represalias possit habere contra ali-
 « quam civitatem, Comunantiam vel specialem personam ». (Rif. ad an.
 lib. IV, c. 40 t.).

Fu rimessa la provvisione ai Signori Cinque e al Consiglio dei Ventiquattro.

Nell'opera postuma del BONAINI (*Acta Henrici VII*) rileviamo alcune memorie
 che concernono a Orvieto: 1311, Ottobre 17: scrivono i Fiorentini che temendo
 che Enrico avvicinandosi in Genova non abbia a fare in Toscana come in
 Lombardia, bisognava apparecchiarsi alla difesa ecc. — 1312, Agosto 4: Scri-
 vono al Capitano degli armigieri in Roma e in Orvieto non esser vero che
 siansi perdute delle terre in Toscana, nè esservi il caso di tumulti o ribel-
 lione. — 1312, Agosto 6: scrivono a Parma: « Scire namque debetis, quod
 « nos... nostre civitatis optimates in Urbe habemus et in Urbeveteri in magna
 « quantitate ». — 1312, Agosto 27: scrivono a Guido di Moncalvo cav. del
 Potestà e degli armigieri di Firenze in O: « Quod sitis et moremini in civi-
 « tate W., quandiu Rex Romanus fuerit et steterit in Viterbio vel alio loco
 « circumstanti, vel quandiu vobis aliud dederimus in mandatis, et si videtur
 « vobis sollicitetis Guelfis W. et quod sibi et statui suo provideant sapien-
 « ter ». — 1312, Agosto 28: scrivono al Capitano degli armigieri in O: «
 « Consideratis novitatibus civitatis W. per vos scriptis moremini in civitate
 « W. et inde non recedatis quousque imperator fuerit proximus ipsi civitati ».
 — Nell'Archivio Comunale è memoria che l'imperatore scrisse da Arezzo a
 quei di Cetona ordinando di recarsi fra tre di coi loro fanti e cavalli alla sua
 presenza, sotto pena di perdere i feudi che tenevano per l'impero. Il C. d'O.
 ordinò al C. di Cetona di mandare due ambasciatori all'imperatore per
 esporre i diritti di O. e alla sua volta rispose agli oratori venuti in O. che
 risposta più ampia avrebbe dato in termine di due mesi: intanto diceva che
 Cetona era piccola terra che non può mandare all'imperatore aiuti senza
 grave rischio di cose e persone: in Arezzo non potersi andare, se non pas-
 sando per il contado di Perugia e di Siena, dove si va con pericolo: intanto

assicuravano che la risposta sarebbe stata tale che l'imperatore ne doveva andare contento e manterrebbe gli Orvietani in sua grazia (Rif. 1312 e 253).

DCXIV.

1313

dicembre 28

In casa de' Monaldeschi.

Davanti al reverendo padre Arnaldo vescovo Sabinese Cardinale legato della sede apostolica, della cui commissione si riporta la bolla di papa Clemente data « in privata da Grar. augusti pontif. an. VJ », Neri « Guidetti » sindaco procuratore del C. d' O. , come consta da pubblico istrumento di mano di Giacomo « Monaldi » da Monte Nibbio, diocesi d' O. , espone : come il cavalier Amato Vicario generale del Patrimonio impose al C. d' O. sotto pena di diecimila marche di argento e privazione di ogni privilegio che contro le terre di Val del lago e contro il Contado Aldobrandesco non presumesse di fare alcune ostili novità , di non invadere e occupare nessuno di detti luoghi, che Giovanni da Guerrino, vicario di detto signor Amato, perchè asseriva avere gli ufficiali del C. d' O. disprezzato questo precetto, scomunicò i medesimi e mandò sentenza di interdetto alla città. Per la qual cosa supplicando che detta sentenza venga rilasciata, il predetto Cardinale legato revoca la medesima e rilascia tutte le pene , « mandans « et iubens... divina officia celebrari publice alta voce , campanis pulsatis « et ianuis apertis » : in ordine alle quali cose ordinò che si facesse questo pubblico istrumento.

Remissione di interdetto.

F. in O. nella sala della casa de' Monaldeschi , presente Bernardo da Corniaco cappellano del Papa ec. ec.

Durava da molti anni l'interdetto in Orvieto. Nel 1307 si trattava di riprendere le trattative dell'assoluzione, sospese per morte del nunzio o ambasciatore del C. , e furono nominati otto savi. Avversari del C. mettevano male e scrivevano in Francia alla Curia Romana cose a pregiudizio della città. La Curia chiedeva denari , e difficoltà grandissima era trovarli in Francia senza un deposito ; bisognava spedire colà uno del banco dei Mazzi , ma la guerra e le strettezze del C. lo impedivano. Fu commessa allora la pratica all'abate Giovanni di Acquarote che andò con altri nunzi. Egli trovò che il Cardinale di Prato, a cui il papa aveva affidata quella commissione , con tutta sollecitudine procacciava di sbrigarla , perocchè più volte fu colle lettere del C. davanti al pontefice , che rispondeva essere disposto a servirlo e commetteva al Camarlingo e al cardinale stesso che vedessero modo di rilasciare l'interdetto. Ma essi dissero ai nostri che per via dei forti nemici che aveva il C. piaceva loro che si partissero di Avignone e si riducessero in terra di Aix ; che se alcuno li domandasse che fatto avessero delle cose loro , rispondessero : nulla aver potuto raccogliere, e perciò allontanarsi e se ne vanno. I nunzi seguendo quest'ordine si recarono alla terra di Aix, aspettando che il Cardinale mandasse a tempo opportuno per loro. Ma in questa vennero lettere del C. col l'ordine che se l'affare non fosse per spacciarsi presto, ritornassero. Con tali lettere andarono dal Cardinale, che meravigliato e turbandosi molto, perchè sembravagli vedere che il C. d' O. non si fidasse di lui, che diceva fare i fatti di quello come fossero suoi propri, lasciò partire un frate compagno dell'Abate di Acquarote, perchè riferisse le cose e dicesse che se era volontà del C. di compiere il negozio, significassero quanto volessero spendere, intendendo egli

di tenersi al più corto possibile, e pagando quando il negozio fosse spedito, cosa che si farebbe in breve, perchè a tempo di questo papa non si fidava di fare i fatti del C. se non si facevano allora. Vennero anche lettere del Cardinale di Ostia che dicevano come il vescovo Albiense, Camarlingo del papa, dava opera a sbrigar presto l'affare. Furono allora aggiunti sedici savi agli altri detti i segretarii dell'interdetto, e quanto al denaro pare si proponesse di pagare fino a sei mila fiorini, e che si ponesse per condizione e si fosse assicurati, che dopo l'indulto, mai più il C. sarebbe posto sotto interdetto per cagione del Contado Aldobrandesco. Queste cose si trattavano nel giugno 1309. Verso la metà di settembre l'Abate di Acquaoorte ritornava da Avignone dicendo, che in nessun modo potevasi togliere l'interdetto se il C. non pagasse alla Camera del papa diecimila fiorini d'oro e mille alla persona del Camarlingo, oltre a provvedere al Cardinale da Prato e agli altri ostiari: siechè tirati i conti si dovevano dare trediecimila fiorini. Si fecero prove per insistere in disegni che il C. aveva presentati innanzi, meno gravosi per esso; ma a nulla riuscirono, chè ai 16 ottobre di quell'anno stesso andarono ambasciatori in Firenze alla parte Guelfa ai banchi de' Mazzi e de' Sasseti a richiedere 13,000 fiorini a mutuo. Neri « Guidetti » e Angelo « Fortisbrachie », tornarono a mani vuote. Fu allora deciso di ricorrere ad una imposizione, e fu messo il dazio di un fiorino per mille in Orvieto, contado e Val del lago: le terre di Sarteano, Chianciano, Cetona, Moiana, Abbazia San Salvatore e Lugnano caricate di mille fiorini, gli nomi del Contado Aldobrandesco di millecinquecento, i baroni di cinquecento. I Signori Sette reggitori del C. e il Capitano coi ventiquattro segretarii dell'interdetto, aggiuntivi sedici buoni uomini, ebbero il mandato di sgravare i gravati certi della lira e di accrescere quelli che fossero da accrescere, e che avevano aumentato di sostanze e ricchezze. E di ciò fu scritto subito in Francia. Ma la revisione della lira portava seco tempo troppo lungo, e così fu deciso, per far più presto, che un sindaco e procuratore del C. avesse mandato di acquistare a mutuo sotto obbligazione di cinquanta buoni uomini de' maggiori e più ricchi popolari. Fatto un deposito al banco dei Mazzi e scelto a sindaco lo stesso abate Giovanni di Acquaoorte, egli e il suo compagno stettero in Francia per dieci mesi, senza altro, al loro ritorno, che avere aumentato un debito, per le spese loro e de' cavalli, di 160 fiorini. I baroni restii a dare la presta furono precettati di venire in Orvieto e presentarsi avanti al Potestà e a dare fideiussori che non si dipartirebbero senza avere prima dato le somme imposte: alle comunanze del contado dato un termine di tre giorni a venire e di otto a pagare; ai cittadini *selvatici* fu ingiunto un fiorino per ogni mille (Rif. 1310, c. 104). Vennesi all'anno 1311 e il denaro ancora dovevasi riscuotere. Neri Guidetti e Pino di Ranuccio Provenzani, ambasciatori in Avignone, scrivevano che il Card. Ostiense non voleva più immischiarsi in tale affare, stimandosi deluso, perchè la sentenza non potevasi ritirare se prima non fossero depositati ai Mazzi 12,000 fiorini. Ordinato di eseguire l'imposta di una lira per mille fiorini, di mettere all'incanto la vendita delle rendite di Maremma e del Contado Aldobrandesco, di revocare i privilegi di immunità a terre e baroni, tutte queste o non dovettero essere provisioni serie, o i 12,000 fiorini non furono alla Curia sufficienti. Il papa nominò Commissario dell'interdetto il Card. Pelagrus e gli ambasciatori avvisarono il C. che essi credevano tale commissione fosse fatta « ut ipse dominus Cardinalis Ineretur inde »: essi non vollero prometter nulla, ma il C. fece al Cardinale la offerta di un regalo di 1000 fiorini da cavarsi dal ribandimento di tutti i ladri, incendiari, falsari, predatori e traditori, nonchè dei condannati pel fatto di Altrecosti che vollero prendere quella terra, uccidere gli nomi e mettere

fuoco al paese. Tutti questi ebbero a buon mercato la loro salvezza, pagando dodici lire e dieci soldi per cento (Rif. 1311, lib. X, c. 22, 24), non si sa con quanta soddisfazione del Cardinale. Quel denaro intanto che stava depositato ai Mazzi, i Mazzi non vollero più ritenere: furono riveduti i conti con quel banco e versate le somme presso il signor Ugolino « Lupicini » e il signor Guido « domini Petri », e appostivi i sigilli del C. e dei signori Sette: un sindaco ne fece quietanza e un altro giurò che quel denaro non sarebbe toccato se non per liberare la città dalla scomunica. Passò ancora un anno o poco meno, e la prima notizia che venne dalla Curia fu una giunta alla derrata, mettendosi per patto d'indulto il pagamento di maggior somma « pro excessu Montisflasconis ». Poichè era accaduta in questo frattempo una guerra con Montefiascone. Venivano per ordine degli ufficiali dell' Abbondanza 28 bestie (Manente dice erroneamente 25) cariche di grano da Ramicci per la città: bestie, grano e chi le conduceva furono tolte e condotte in Montefiascone dallo scalco del Capitano del Patrimonio per trattato de' Colonnesi, del Prefetto di Vico e de' Filippeschi, « quali intendevano rapire Orvieto « con segreto intendimento del Cardinale Napoleone Orsini e Nicola (sic) da Prato legato del Papa in Italia per favorire la parte ghibellina contro la Chiesa, e cercavano affamare Orvieto. Per la quale ingiuria li Orvietani « che reggevano si querelarono in Roma di tal furto, ma non essendo nditi, « e non gli essendo fatto giustizia, furono forzati usar le forze loro, e così, fatto « il General Consiglio della Balìa, fu ordinato di armare; e tanto quelli della città, quante del contado, i nobili e i contadini si armarono e con buono ordine andarono allo assedio di Montefiascone, e fu preso il borgo e abbruciato e ammazzati e feriti molti che stavano alla difensione del borgo, e fecero danno intorno per alcuni giorni. Onde nel mese di settembre per opera di un messer Agnolo di detto luogo venendo nel campo di Orvietani « con ottima orazione all' una e l'altra parte, fece quietare li Orvietani, e fu « resa la preda interamente e soddisfatti i danni » (MANENTE, lib. 2.^o, p. 184). Si ordinò dunque, che per l' eccesso di Montefiascone dovessero spendersi in Curia, oltre al già promesso, dieci mila fiorini più. Ai 4 d'ottobre 1312 gli ambasciatori del C. portarono la notizia che il Cardinale da Prato aveva piena giurisdizione di assolvere il C. da tutti gli interdetti, dalle scomuniche e pene pecuniarie inflitte dagli ufficiali della Chiesa. Per lo stesso mezzo che erasi trovata la somma di 12,000 fiorini antecedentemente, si disse di trovare il resto; ma questa volta per finirla si ricorse agli Ebrei, che prestarono 15,000 fiorini a patto di ottenere alcuni importanti privilegi, fra cui quello della cittadinanza e dei diritti civili. Non solo fu regalato il Cardinal Legato Arnaldo, ma venuto a stare per più mesi in Orvieto, ugual regalo ebbe il Card. Luca, dopo che tutte le spese dell' inderdetto erano state approvate. Riportiamo l'atto a favore degli Ebrei che fu loro rilasciato in tale occasione.

Nel Consiglio de' Sette Consoli delle sette arti e dei Consoli delle altre arti adunato nel palazzo del popolo, come il solito, per ordine de' Sette, uno di questi, Tano « Attaviani », col consenso dei suoi colleghi presentò la seguente proposta: che essendo necessario al C. il denaro per pagare quindicimila fiorini d'oro al Cardinale Arnaldo Vescovo Sabinese, Legato della Sede Apostolica, cui fu commessa da papa Clemente V la facoltà di assolvere le terre del Patrimonio di S. Pietro in Toscana e il C. d'O. dalle sentenze di scomunica e di interdetto promulgate contro di loro dai rettori ufficiali del Patrimonio stesso, dai legati, nunzi e altri giudici della Sede apostolica, « occasione exercitus facti « per predictum C. Wetanum in Comitatum Ildebrandeschum et apprehensionis « terrarum dicti Comitatus — et occasione exercitus, qui dicebatur factus per « dictum C. contra homines castrì Montisflasconis et contra ipsum castrum

« et officiales Patrimonii — et etiam occasione aliarum causarum ad tollendum sententias dictarum excommunicationum et interdictorum et aliarum penarum illatarum contra dictum C. »; e poiché non si poteva trovare la somma necessaria se non prendendola dagli ebrei di Roma e cioè da Beniamino « Diodati », da Abramo, da Alleuccio « Moysè » e dai loro soci, i quali si offerivano a fare un mutuo, si accettassero le condizioni seguenti coi medesimi: — 1.º Che Mosè, Emanuele e Beniamino figliuoli di Diodato, Abramo, Alleuccio e Diodato figliuoli del suddetto Mosè, Elia « Manuëlis », Salamone e Moissetto « Lei » e Salamone « Elie », i loro eredi e qualunque altro giudeo che fosse nominato dai predetti di comune accordo fossero tenuti per veri e originari cittadini e popolari della città e per popolari di arte ed esercenti arti con tutti i benefici competenti ai medesimi esercenti; che la loro lira fosse di due-mila lire, più o meno, da non potersi mutare, e che loro s'imponessero i cavalli che si impongono agli altri cittadini, quando dal C. si fa esercito: — 2.º Che i debitori dei detti giudei fossero giudicati e condannati o dal Potestà o dal Capitano o dalla Curia di giustizia, veduti gli istrumenti loro, omesse le solennità di diritto e statuto della città, salvo solo il diritto dei debitori di fare eccezione di debito pagato o di falso istrumento, dentro otto giorni: — 3.º Che i debitori degli ebrei avanti e dopo la loro condanna, a richiesta degli ebrei, veduto il pubblico istrumento di debito, si prendessero e costringessero nelle carceri e palazzi del C. fino a soddisfacimento del loro debito, non ostante che fossero sostenuti per altri debiti verso altre persone: — 4.º Che fosse lecito ai giudici di convenire i loro debitori o fideiussori dei loro debiti, cui prima volessero e contro essi agire e farli condannare e fare esecuzione cui prima volessero sulle persone e le cose, non ostante che fosse fatta prima « discussio de bonis et rebus debitorum et fideiussorum ipsorum quorum bona fuerint »: — 5.º Che potessero piguorare e prendere tenuta e possesso dei beni dei debitori e fideiussori e loro eredi avanti e dopo la condanna, venderla e alienarla o tenerla insoluta avanti due mesi e dopo, omesse le solennità di diritto ecc.: — 6.º Che si aggiustasse fede alle scritture dei loro libri: — 7.º Che nessuna rapresaglia si potesse accordare ad alcun ebreo che venisse o partisse dalla città: — 8.º Che senza loro volontà non potessero essere gravati a fare mutui, prestanze e deposito al C. o ad alcun' altra persona: — 9.º Che nessun altro giudeo se non i predetti potesse stare in O., senza il consenso dei medesimi, pena 10 lire per ogni giorno: — 10.º Che avessero licenza essi e i loro soci di portare armi di offesa e difesa senza alcuna pena, per la città e i borghi: — 11.º Che dal Consiglio dei Consoli delle arti potesse farsi un sindaco del C. che a nome del C. prometta per istrumento ai detti giudei le suddette cose: — 12.º Che tutto ciò non potesse essere interpretato contro essi diversamente da come si trova scritto: — 13.º Che non possa farsi statuto od ordinamento contro di loro per qualunque cagione: — 14.º Che questi capitoli avessero vigore di legge e di Carta del popolo, non ostante capitoli della Carta, ordinamenti dei Consoli e rubriche di Statuto che vi si opponessero e che perciò si derogano. La quale proposta accettata da Pippo « Barthonis Florite » uno dei detti Consoli sorgendo in detto Consiglio e stando all'arringa, viene approvata da 61 voto del sì della bussola rossa, nonostante due contrarii del no (Ivi, *Rif. ad an. Vol. X, c. 57*).

DCXV.

1314

ottobre 28

Di Firenze.

« In nomine Xpi amen. Hec forma ambasiatē, quam infrascriptus vir
 « prudens ambasiator populi et C. Florentie iturus ad civitatem W., Pe-
 « rusii, Senarum, Castelli, Eugubii et ad terram Montispoliciani facere
 « debet. Primo quidem Potestates, Antianos, Vexilliferos aliosque offi-
 « ciales, Consilia et universitates, ducatum, civitates et terre pro parte vi-
 « cariorum, priorum artium et vexilliferi iustitie, Consilii populi et C.
 « Florentie fraterna karitate salutet. Secundo dicat et exponat qualiter
 « rectores et sapientes Florentie cognoscentes animam et propositum spe-
 « ctabilis d. d. Petri clare memorie illustris Jerusalem et Sicilie regis filii,
 « que sunt, videlicet, ut ita provideat et disponat, quod devoti Guelfi di-
 « clorum comunium et aliorum circumposite regionis statu quieto gaudeant,
 « et quod rebellium suorum et hostium comunium, aliorumque devoto-
 « rum predictorum superbiam potenti brachio conteratur, sicut exigunt et
 « capitaneatus officia ipsius, deliberatione prehabita, provideant habere cum
 « ipsis et aliis provincie Tuscie et Bononie devotis comitatibus in Civitate
 « Florentie parlamentum, ut ea provideantur et firmare que pertineant ad
 « regiam ipsiusque d. Petri exaltationem et ad executionem laudabilis
 « propositi antedicti. Et propterea officiales, consilia et universitates di-
 « ctorum Comunium et cuiuslibet ipsorum affectuose precatur, quatenus
 « placeat eis et velint sollempnes ipsorum ambasiatores et syndicos cum
 « pleno mandato ad confirmandum omnia oportuna, et de quibus aliarum
 « comunitatum ambasiatores et syndici concordabunt ad civitatem Flo-
 « rentie sine dilatione aliqua destinare, quod die VIII futuri proxime men-
 « sis novembris sint infallibiliter in eadem pro predictorum effectu et
 « precibus et gratia specialiter C. et populi florentini. Item in predictis et
 « circa ea dicat omnia illa verba decencia que viderit expedire prudenter.
 « Data Florentie die XXVIII octobris XIII ind. Vid. ser Pierus de
 « Mortis ambasiator predictus.

Ambasciata del
 C. di Firen-
 ze per invita-
 re al parla-
 mento guelfo.

Ivi, Iif. ad an.
 c. 8.

Bolgaruccio conte di Marsciano, familiare e ambasciatore del signor Pietro, si presentò il 2 novembre davanti al Consiglio, dicendo che il suo signore intendeva essere in campo contro i Pisani con tutto lo sforzo suo, dei Fiorentini e delle altre terre e luoghi che tenevano a parte guelfa: piacesse al C. d'O. mandare a San Miniato il maggior possibile sussidio di gente, cavalli e fanti, in servizio e aiuto di detto signore e di parte guelfa, e senza mettere tempo in mezzo. Ranaldo de' Medici fece adottare il suo consiglio che i Signori Cinque avessero ad eleggere dodici o sedici savi, ovvero il consiglio di ventiquattro e insieme con quelli trattassero e ordinassero il da farsi. Nello stesso giorno chiamato quel Consiglio, e intervenuti con quattro dei Signori ventuno consiglieri, sul parere di Manno di Corrado Monaldeschi fu deliberato rispondere in questi termini: che dopo la promessa fatta al fratello del Re molte novità erano occorse in queste parti, specialmente la presa del castello di Montalto: il C. gravato da molte spese: tuttavia avrebbe corrisposto in modo da soddisfarlo, e mantenerglisi servitori e amici particolari: si mandassero lettere in Firenze, Siena, Perugia e Città di Castello a sapere se il sig. Pietro sia per uscire in campo contro i nemici. Portò la risposta del C. a Bolgaruccio il signor Lippo Alberici: ma le lettere non furono spedite perchè ri-

cevute le surriferite de' Fiorentini, si seppe che il campo ancora non aveva mosso (Rif. ad an. 3 t., 5 l.).

A di 6 novembre fu ordinato a Pietro di Andrea Falastrate di andare in Firenze per dodici giorni al parlamento guelfo. Il giorno 13 egli diresse al C. la seguente lettera :

« Nobilibus et sapientibus viris d. Canti honorabili Potestati, dd. V gerentibus
« vices C., Consilio et C. civitatis W. suis dd. Petrus iudex ambasiator ve-
« ster cum recomendatione se ipsum.

« Noveritis me fuisse die X.^a mensis novembris in civitate Florentie, et consilio
« habito amicorum, prius ad priores egressum habui, et premissis, ut decens
« exstitit, salutationibus, exposui coram eis, qualiter pro parte d. Petri regis
« fratris et ipsius C. Florentie, W. C. ambasciatorem habuerat, ut die beati
« Martini ambasciatores C. W., gratia et amore ipsorum, deberent parla-
« mento totius Tuscie et partis guelfe fiendo in civitate Florentie prelibata
« personaliter interesse; qui Urbeveterani, tamquam zelatores et amatores ipso-
« rum et predicte partis, me miserant ad predicta, ac etiam narravi cuiusdam
« novitates totius contrate, et qualibet eratis in defensionem dicte predicte,
« et curam contrate, quam vos necessè in defensionem dicte partis oportere
« bat habere. Et similem dicto d. Petro pro parte vestra exposui ambascia-
« tam, quam alaeriter et gratiose, ut a fratribus et sociis acceptaverunt, ro-
« gantes me penitus, ut ambasciatores aliarum terrarum expectare deberem,
« cum dicto die ipsum parlamentum, propter ambasciatorum aliorum absen-
« tiam explicari non poterat, set omnino ipsius festi optava penitus fieri de-
« bebatur. Effectus vere parlamenti prelibati est, ut dicitur, inter alia, quod
« terre Tuscie, guelfam partem gerentes, legam et societatem contrahant in-
« ter eos, et ad destructionem gebellinorum et recuperationem partis guelfe
« stipendiari gallici in ea quantitate, que fuerit ordinata expensis ipsarum
« condeantur in brevi. Mihi namque videtur quod intentionis ipsorum est
« quod ad ipsam pagam teneatis, per ea que potui percipere ab amicis.
« Unde provideatis et mihi quid facere habeam per latorem presentium re-
« scribatis, et si moram trahere habeam, vel pulere procurare discessum.
« Placeat vobis mihi pagam mictere maiorem quam consuetam, quia quolibet
« die propter caritiam III lib. den. cort. ad minus expendo, alias non pos-
« sem stare vel cum equis discedere. Nova sunt hec, quod ad presens nullus
« paratur exercitus, set solummodo ipsum ordinamentum expectatur. Videtur
« mihi quod *longa sia la mena*. Gebellini, pisani et alii gibellini apud Mo-
« danam eorum faciunt parlamentum, et vere creditur quod prius novitas fiat
« per pisanos, quam exercitus gelforum paretur. D. Petrus predictus nil aliud
« prestolatur nisi parlamentum predictum. Detis nuntio XXVIIIJ populinos:
« pro minori pretio habere non potui: ideo citius non misi. Isti sunt amba-
« siatores qui venerunt ad parlamentum predictum, scilicet Pistorii, Prati,
« Samminiati, Vulterre: alii cotidie expectantur.

« Data Florentie, die XIII mensis novembris de sero » (Rif. ad an. c. 26).

DCXVI.

1314

novembre 4

« In nomine domini, amen. Existens ambasciator Reverendi patris d.
« Bernardi de Cuccuiaco in Patrimonio b. Petri in Tuscia Vicario generali
« in Consilio dd. Quinque et XXIIIJ sapientum C. W. ad sonum cam-
« pane in palatio C. predicti, mandato d. Cantis nunc Potestatis civitatis
« predicte, esposuit in eodem Consilio pro parte supradicti d. Vicarii amba-
« basiatam in hunc modum :

*Ambasciata del
Vicario del Pa-
trimonio per il
fatto di Mon-
talto.*

*Nel palazzo
del C.*

« J.º Primo: Namque idem ambasiator pro parte dicti Vicarii retulit
 « Consilio et C. et Potestati W. salutem, tamquam amicis suis precipuis
 « et tamquam dilectoribus honoris S. R. E.

« II.º Secundo: Retulit et dixit quod ipse ambasiator pro parte dicti
 « Vicarii et ipse Vicarius petit super facto Montisalti dari sibi auxilium.
 « consilium et favorem ab Urbevitanis et talem videlicet favorem et auxi-
 « lium, ut idem Vicarius illud castrum tenere possit ad honorem S. R. E.
 « et partis guelfe.

« III.º Tertio: Petiit quod placeat C. W. unum ad civitatem Viterbii
 « transmittere oratorem narraturum, dicturumque Consilio et C. W., quo-
 « modo C. et homines Montisalti et ipse Vicarius intendunt et volunt fa-
 « cere fieri et integre observari C. Viterbii omnia que fieri et observari
 « debent pro C. Montisalti.

« IIII.º Quarto: Petit quod si contingat dictum d. Bernardum Vica-
 « rium intrare et tenere dictum castrum Montisalti, quod placeat C. W.
 « ad requisitionem ipsius Vicarii et C. dicti Castri transmittere soldados
 « C. W.

« V.º Quinto: Petiit sibi de predictis fieri responsivam.

lvi, llii. ad an.
c. 6 t.

Furono subito spediti a Viterbo Lippo Alberici e Neri Guidetti; altri a Montefiascone, al cui ritorno il C. doveva dare la risposta alla domanda del Vicario.

DCXVII.

1314

novembre 23

*Dal Castello
dell'Abbadia.*

« Nobilibus et sapientibus viris d. Cante de Eugubio Potestati, Quin-
 « que, Consilio et C. civitatis W. Pepo de Campilio Potestas, Defensores,
 « Consilium et C. castri Abazie cum recommendatione se ipsos.

« Venientes nobiles viri Mannus d. Corradi de Monaldensibus et d.
 « Nerius Guidetti iudex de W. vestri ambasiatores ad terram dicti castri
 « Abazie exposuerunt, quod cum dicta civitas intendat ad reformationem
 « dicti castri et ipsum castrum et homines in pacificum ponere, et con-
 « tradiclores et rebelles distirpare, et quod placeat dicto C. Abazie com-
 « mittere C. Civitatis predictae ad conservationem status diete terre Aba-
 « zie, per aliquod tempus potestates eligendi atque mittendi ad regimen
 « dicti castri, super quibus habita deliberatione inter nos et eum reve-
 « rendo viro fratre Johanne abbate monasterii Sancti Salvatoris et aliis
 « fratribus, ad quos spectat jurisdictio et electio potestarie predictae pro
 « certa parte, deliberavimus et firmavimus eligere et vocare per quinque
 « annos proximos venturos incipiendos in kalendis Julii prox. vent. et finien-
 « dos inde ad quinque annos prox. subsequentes potestates de civitate pre-
 « dicta, videlicet continuos habitatores civitatis eiusdem, videlicet quos-
 « cumque dicto d. Abbati, qui nunc est et qui pro tempore fuerit et
 « pro dicto C. videbitur expedire, secundum formam nostrorum statutorum
 « et ordinamentorum, que nunc sunt et que pro tempore fuerint, et cum
 « salariis et pactis in nostris statutis et ordinamentis factis et fiendis in

*Lettera del C.
dell'Abbadia a
San Salva-
to-re per la no-
mina di citia-
dini orvietani
a suoi potestà
per cinque an-
ni.*

« futurum, dummodo talis reformatio, sive electio, sive deliberatio in fine
 « predictorum quinque annorum penitus evanescat, et quod dictum mo-
 « nasterium et homines dicte terre in eorum iuribus circa electionem
 « predictam persistent, finito tempore supradicto.

« Data in castro Abazie, die XXIII mensis novembris, XIJ indict.

Ivi, Rif. ad an.
 c. 43.

DCXVIII.

1345

febbraio 7

Nel palazzo
 del V.

« In nomine Domini, amen, etc.

« Convocato et congregato Consilio dd. Quinque et xxiiij et x sapientum
 « C. Civitatis W. ad sonum campane et requisitionem nuntiorum, sicut
 « moris est, in palatio C. predicti, de mandato supradicti d. Potestatis
 « (nobilis et potentis militis d. Cantis de Gabrielibus de Engubio), idem
 « d. Potestas de licentia et consensu et in presentia predictorum dd.
 « Quinque, proponit in presenti Consilio, quod cum nuper in civitate
 « Senarum magna sit orta discordia inter Salimbenenses ex parte una et
 « Tholomeos ex parte altera, que discordia et dissensio, nisi pacis aut
 « treghe remedio sopiatur et tollatur de medio, magnum est paritura
 « periculum et jaeturam non solum C. Civitatis Senarum, sed etiam aliis
 « C. aliarum terrarum partis guelfe Ytalice regionis, si videtur et placet
 « dicto Consilio providere et ordinare, quod ex parte C. W. vadant et
 « miclantur Ambasciatores ad dictum C. Civitatis Senarum rogaturi, quod
 « inter dictas partes sic discordes pacem et concordiam faciant celebrari,
 « et etiam rogaturi dictas partes pro parte C. W. quod pacem aut treguam
 « faciant de offensis et iniuriis inter ipsas partes perpetratis et commissis
 « pro amore C. W. et gratia speciali, et pro statu pacifico C. Civitatis
 « Senarum et omnium amicorum; et illam ambaxiatam dicant et ferant
 « tam dicto C. Senarum, quam supradictis partibus, que ipsis ambaxiato-
 « ribus imponetur per dd. Quinque; et quot ambaxiatores ire debeant et
 « quot equos ducere et quod salarium habere debeant et pro quot diebus
 « solvatur ipsis ambaxiatoribus et quod salarium per presens Consilium
 « ordinandum Camerarius C. W. teneatur solvere et debeat de pecunia
 « et avere C. ipsis ambaxiatoribus eligendis in dictam ambaxiatam ituris
 « pro illis diebus et pro illis equis pro quibus et pro quot per presens
 « Consilium fuerit ordinatum generaliter proponendo predicta.

« D. Nerius Guidetti iudex, unus ex dictis Consiliariis dicti Consilii,
 « surgens in dicto Consilio, arengando consuluit super prima proposita
 « dicens, quod quatuor sapientes nobiles viri de Civitate vadant in dictam
 « ambaxiatam et eligantur per dd. Quinque ipsi ambaxiatores; et unus-
 « quisque dictorum ambaxiatorum ducat quatuor equos et solvatur uni-
 « cuique dictorum ambaxiatorum pro quatuor equis de pecunia C. W. per
 « Camerarium ipsius C. salarium declaratum in Statuto pro illis diebus.
 « pro quibus determinatum et ordinatum erit per dd. Quinque vel maio-
 « rem partem eorum. Et quod nullus possit se excensare qui fuerit ele-
 « ctus ad eundem in ambaxiatam predictam, sed cogatur per Potestatem

*Interposizione
 del C. d' O.
 per la pace
 fra Salimbeni
 e Tolomei.*

« ire omnino in dictam ambasiatam, et ferant et dicant et exponant illam
« ambasiatam que eis per dd. Quinque fuerit imposita.

« In reformatione cuius Consilii facta et misso partito de bussolis ad
« balluttas super prima proposita etc. placuit LVIII Consiliariis ipsius Con-
« siliij, qui miserunt eorum palluclas in bossula rubea de sic, quod ita
« fiat et executioni mandetur in omnibus etc., non obstante uno Consilia-
« rio, qui suam palluctam misit in bussola nigra de non in contrarium
« predictorum etc.

lvi, Rif. ad an.
c. 8.

II MONALDESCHI riferisce un brano della cronaca antica dotta *Martiniana*, che riportiamo come i precedenti frammenti di cronache perdute al suo luogo cronologico:

« Anno 1315 die 24 mensis Martij fortissimum castrum Bisentii, quod erat Gui-
« dutij amici Viterbiensium, noctis tempore Urbeveterani capiunt: duos filios
« Guidutij adolescentes captivos ducunt: Guidutius ex turre in Bulsen. Urbe-
« vetan. subiectos una cum hominibus de insula laci Bulsenae fortiter se
« victam hominis, quod ligna eius nociva ad piscandum capiendo et multi-
« pliciter infestando, cumque Bulseni quoddam magnum lignum vocatum ga-
« leonem fabricatum posuissent in lacum, euntes in insulam cum naviculis
« suis, galeonem ipsum coeperunt cum victualibus et armis: homines autem
« terram petentes fugam, se salvant. Urbeveterani autem videntes lignum ca-
« ptum, credentes homines et dicentes fore submersos, in furiam usque ad
« palatium Communis, ubi erant dicti filij Guidutij concurrentes, humanae pie-
« tatis oblitij, ipsos pueros innocentes crudeliter necaverunt, atque frustra
« clamantes ad palatium Communis, immaniter proiecerunt. Postea vere coe-
« perunt clamare: *Vivat Mannus, vivat Mannus et sit Capitaneus Populi*. Et
« eum portaverunt ad palatium per brachia in aera et vexillum Populi su-
« per caput ».

DCXIX.

1345

aprile 7

Di Siena.

« Fratribus suis dd. Reginibus et Consilio et C. Civitatis W., Re-
« gimina, Consilium et C. Civitatis Senarum salutem et subitam provi-
« dentiam in agendis.

« Ut vestri nostrique Pisani hostes, qui totam provinciam Tuscie sibi
« conculcare subtilis predictionis moliantur ingenio, contra vos nequeant
« ad nocua prosilire, scire volumus nos insinuatione licterarum plurium
« amicorum et veris exploratorum nostrorum nuper asertionibus percepisse,
« quod Pisani milites in quantitate viii vel mille, quorum teotonici sunt v
« et totidem pedites in Maritimam presentialiter equitantes ad petitionem
« Nerij de Montemarano versus Civitatem vestram, utinam infelicitur,
« dirigant gressus suos. Quare fraternitatem vestram inducimus et proutis
« exortationibus excitamus, quatenus adeo sollicitam et vigilem vobis
« uterque civitati et bonis custodiam procuretis addicere, quod hostes
« premissi nulla vobis aut civitatibus inferre valeant lesionem.

« Data Senis die VII aprilis in vespers festinanter.

Lettera de' Se-
nesi per av-
visare del
pericolo che
correnza O.
dall' esercito
de' Pisani.

lvi, Rif. ad an.
c. 12 l.

1 Fiorentini pochi giorni dopo chiesero aiuti agli Orvietani contro Pisa.

« Fratribus suis Urbeveteranis Florentini quam filij salutem.

« Cum vestri et nostri hostes, de quibus et quorum processibus vobis alias scrip-
 « sinus, continuatis diebus et vastis contra nos et fratres nostros veniant exerci-
 « tualiter et potenter, et per districtum Santi Miniati vagentur, depopulationi
 « omnia supponendo et terras suas suo subiugando dominio, et sint in ca-
 « stis loco qui dicitur Sanctabonda, hoc maue procedere intendentes, vos,
 « fratres, requirimus iterato, ut nobis sine dilatione aliqua, visis presentibus,
 « succurratis; alioquin de stata nostro plurimum dubitamus, et maximum est
 « in omni mora periculum. Succurrite, sine dilatione, fratribus, cari fratres.
 « Data Florentie die XXVI mensis Aprelis, XIII indictione » (Rif. *ad an.*
 lib. V, C. 47 t.).

Ser Gherardo « Gualterii » ambasciatore del C. di Firenze e del principe Pietro
 figliolo del re Roberto domandava, nel Consiglio de' ventiquattro del giorno
 due di maggio, dugento armigeri Orvietani in soccorso de' Fiorentini contro i
 Pisani. Il giorno appresso fu deliberato, sul parere di Ciuccio del signor Zac-
 charia, che i Cinque eleggessero due buoni nomini per quartiere, o anche più,
 coll'incarico di raccogliere cinquanta cavalieri con cinquanta cavalli, dieci
 palafreni e dieci ronzini, condotti da dieci caporali forniti di cinque cavalli
 armigeri, di un palafreno e di un ronzino del detto numero. Riuscirono eletti
 a questo negozio Manno di Corrado Monaldeschi per il quartiere di Sarancio
 con Pietro Magalotti, Latino del sig. Giovacchino e Nino di Guido di Berar-
 dino per la Pace, Cecco di Ciarfaglia de' Monaldeschi e Giano di maestro
 Scagno per Pusterla e finalmente il signor Pietro del signor Monaldo e Neri
 di Ranieri di Lodiggero per San Giovanni e San Giovenale. Questi adunati
 il 3 maggio, il giorno stesso delle loro elezioni, stabilirono che i detti cava-
 lieri servissero per un mese: che avessero venticinque soldi al giorno per ogni
 cavallo, o pure venticinque i caporali per ogni palafreno e ogni ronzino: che
 il capitano avesse paga doppia per un cavallo e così il gonfaloniere: che vi
 fossero un manescaleo e un notaro con cavallo e ronzino fuori del numero con
 venticinque soldi al giorno e un trombetta con altro ronzino: che ognuno dei
 detti cavalieri portasse una bandiera di zendado vermiglio nuovo, e avessero per
 ciò quaranta soldi: che per avere il denaro occorrente per le paghe si eleggesse-
 ro trentadue nomini, divisi otto per quartiere, ognun de' quali mutasse al C.
 venticinque fiorini d'oro a cui favore restasse obbligata la gabella. Furono
 subitamente raccolti i denari che sommarono ad ottocento fiorini, dati dai prin-
 cipali cittadini, fra cui furono, nel quartiere di S. Giovanni e di S. Giovenale,
 i figliuoli di Siutbaldo degli Ardiccioni, nella Pusterla, gli eredi di Ciarfaglia
 e di Citta di Ermanno de' Monaldeschi, gli eredi di Zaccharia, gli eredi di
 Monaldo de' Mazzocchi, Farolfo e Pietro de' Montemarte, e nel Serancio,
 Bonconte di Ugolino, Pietro Novello, Berardo di Corrado, Manno di Corrado,
 tutti de' Monaldeschi, Lippo e Vanno degli Alberici. I caporali obbligati a
 condurre cinque cavalli, un palafreno e un ronzino furono: Pietro Novello,
 Berardo di Corrado e Cecco di Ciarfaglia de' Monaldeschi, Petruccio di Neri
 della Torre, Spinuccio del signor Gioacchino, Napoleuccio di Pietro (Monal-
 deschi?), Ugolino di Farolfo de' Montemarte, Ciotto di Amelia, Monaldo di
 Pietro, e Soma di Berardino che fu limitato a tre armigeri oltre al ronzino
 e al palafreno, e per il quale andò in cambio Simonetto di Cecco di Pietro
 Pecora. Capitano fu eletto il signor Pietro Novello Monaldeschi e gonfaloniere
 Berardo di Corrado della stessa casata. I dieci caporali avevano venti cavalli
 armigeri de' cavalli de' ghibellini, i quali ghibellini prestatori di cavalli man-
 darono lo scudiere proprio a spese del conduttore. Il vessillo portava l'insegna
 di San Glorio (San Giorgio?); la mostra dei cavalieri fu stabilita per il giorno
 undici, per il di appresso la paga: « Quartadecima die dicti mensis, Xpi
 « nomine, arripiant iter, de inimicis victoriam adhibitari ». Ma prima di questo

giorno erano venute lettere dal cavaliere orvietano Neri di Zaecaria potestà di Firenze, per le quali fu trattenuta la spedizione. In quelle si diceva: « quod rex Rubertus precepit principi et d. Jobanni et duce, quod se parare « deberent ituros in Tusciam in adiutorium Florentinorum et guelforum de « Tuscia. Et quod in eorum adventu dux et filius principis debebant fieri « milites et quod ipsorum adventus debebat incipi in kalendis junii proxime « venturis. Continuetur etiam quod castrum de Cilliola per Pisanos obsessum « perditum erat, et quod guelfi seu gentes que erant in illo exiverant, salvis « here et personis. Et quod exercitus Pisanorum semper manet firmus, con- « tinuo devastando. Et quod comunia requisita pro parte C. Florentie non « bene responderunt, ideo tardabit exire exercitus florentinus. Tamen credit « ipse d. Nerius quod fiant aliqua cavalcata contra inimicos ». Fu allora man- dato un nunzio a Firenze con lettere che dicevano: « quod gens urbevetana « parata est venire: non tantum venit propter nova que dicuntur in W. de « prodicione castri Cilliolis capti per Pisanos et de captione civitatis Lucane « facta per d. Petrum fratrem regis Ruberti, et immo distulit venire gens « predicta, et quod si placet ipsis florentinis quod dicta gens urbevetanorum « veniat, parata est venire ad aliam eorum requisitionem ». A cui fu rispo- sto così:

« Fratribus suis dd. Potestati, Quinque, Consilio et Comunitati W., Prior artium « et vexillifer iustitie civitatis Florentie quam sibi salutem.
 « Litteras vestras inter cetera continentes, quod gens vestra parata est venire « Florentiam quandocumque illam duxerimus postulandam gratanter recepimus « et intelleximus diligenter, quibus sic providimus respondendum: quod de « missione dietarum litterarum et de contentis in eis fraternitati vestre co- « piosas gratiarum referimus actiones nos et posse nostrum ad vestra bene- « placita offerentes. Et quod licet civitas lucana adhuc inimicis manibus « teneatur et castra Montis Calvori et Montis Catini obsideantur ab hostibus « et de ipsis plurimum dubitemus, tamen habito sapientum consilio, delibera- « vimus non faticare vos de vestrarum gentium missione, nisi tempore oppor- « tuno, et ideo vos affectuose rogamus quatenus gentes vestras sic paratas « tenere et stare facere velitis, quod quandocumque illas per alias nostras « petemus litteras, non sit apparatus fiendus, sed ex facto subito moveant et « celeriter veniant ad salutem vestram et nostram et ad hostium detrimentum. « Noveritis insuper quod d. Vicarius cum militia et populo nostris est in civi- « tate Pistorii pro munitione castri Montis Catini. Et quod hostes in partibus « valle Nebule concreverunt, nescimus quomodo res procedet. Et quod gentes « d. Regis breviter exepetamus.

« Data Florentie die XVIIIJ mai, XIII Indictione » (Ivi lib. V c. 24 t).
 Dopo queste lettere il C. d'O. portò il numero de' cavalieri di quella spedizione a cento con la paga di venti soldi per ognuno, e dovevano muovere « quan- « do d. Petrus frater regis Ruberti et C. Florentie erunt in campo contra « inimicos » (Ivi c. 25 t.). Scrissero anche il Re e il principe Filippo suo fratello che si dovesse fare continuo apparecchio di gente, perchè alla pros- sima venuta di questi in Toscana, gli Orvietani si unissero ai Fiorentini e agli altri Guelfi, e di fatti pochi giorni dopo lo stesso Filippo principe di Taranto mandava ambasciatori per avere armigeri con bandiere del C. a seguire e accompagnare l'estendola di detto principe. Andavano cento lan- ce, di cui doveva essere Constabile Marco da Biserno, ma non avendo egli accettato, si condussero quaranta cavalieri stipendiari sotto il Capitano Ciotto da Amelia. (Ivi lib. VI c. 28, 46, lib. VII, c. 34, 36).

Dei Pisani principali fautori erano i Conti di Santa Fiora e Ugulinuccio di Ba- schi: presero a molestare le terre orvietane, e avendo assediato il castello di

Stacchilagi, i Signori di Capalbio lo occuparono, e nell'ottobre 1315 ne scrissero al C. la seguente lettera :

« Nobilibus et potentibus viris dominabilibus amicis karissimis... d. Capitaneo
 « et Quinque de parte guelfa de W., Nerius, Petrus, prepositus Francieus
 « prior et Nellus quondam Mangiantis de Capalbio salutem et omne bonum.
 « Ad illud amicorum genus larga fronte recurritur, necessitatis articulo pre-
 « sedente, a quibus postulantes obsequia manu vacua non discedunt. Hinc
 « quod cum castrum Staquilascii aliqui emuli nostri capere procurarent, ut
 « nos commodius ledere possent, ne predicta perpetuarentur in nostrum dam-
 « num, ipsis procuravimus omnibus nostris viribus obviare, dictum castrum
 « Staquilascii, capientes et retinentes ipsum tantum ad monasterii Sancti
 « Anastasii servitium et placere. Nuper vero de novo Francisco priore fratre
 « nostro eunte ibidem, Comites de Sancta Flora cum Ugulatio et gente
 « pisana dictum castrum Staquilascii obsederunt et ibi morantur continuo,
 « dictum castrum agredientes; quapropter nobilitatem vestram precamur ad
 « posse vestre partisque guelfe amore, quatenus cum toto subsidio, quo pote-
 « ritis succurrere, velit citius quam poteritis, quum castrum debilis condi-
 « tionis est, cassarum vero modice fortius, tamen neutrum obtinerent adhuc »
 (Ivi, Rif. ad an. lib. IX, c. 16).

Per queste lettere nel Consiglio del 6 ottobre fu deliberato, per proposta di Rinaldo de' Medici e di Moulduccio di Catalano, di bandire subito per la città che tutti i cavalieri della cavallata si tenessero pronti alle armi; si spedissero lettere per il contado che ad altra richiesta si seguissero i vessilli del Potestà e del C. d'O. a favore dei detti figliuoli di Mangiante. Nello stesso tempo ser Barnabuccio e ser Mignello dovevano andare ambasciatori del C. ai Conti di Santa Fiora e ai figliuoli di Mangiante per imporre agli uni di ristarsi dall'assedio del castello e agli altri di lasciarlo libero al monastero di Sant'Anastasio (Ivi, c. 16 t. 17 t.).

DCXX.

1345
giugno 21al palazzo di
Montefiascone.

Il ven. uomo Bernardo « de Lucinano » Vicario Generale del Rettore del Patrimonio e Nino « Nicole » d'O., sindaco e procuratore del C. e de'suoi alleati nella guerra contro Montefiascone, rimettono e quietano le ingiurie corse fra loro, e cioè fra detto Vicario e le città d'O., Siena, Perugia, Chiusi, Fuligno, Orte, Bagnorea, Gubbio, Radicofani, Procono, Acquapendente, Bolseno, S. Lorenzo, le Grotte, Gradoli, Latera, la Pieve, Pian Castagnano, Abbazia S. Salvatore, Chianciano, Sarteano, Cetona, Moiana, S. Casciano e tutte le altre terre, castelli e ville del distretto d'O., non che i nobili e baroni, cioè i Signori di Farnese, i castelli, le terre, i fedeli e famigliari loro, Vanne « Galassi », Guittuccio « Angeli Lamberti » da Valentano, Jannuccio « Jannis » da Corneto, Angeluccio « Petri » d'O., frate Neri da Bolsena, m. Angelo « m. Petri » da Valentano, Cobuccio « Cermalutii » di Latera, Barattuccio di Latera, Angeluccio detto Perugia, alcuni da Isola, d'Igliano e del castello di Valleforte, Vanne « Nini Angelucci » d'O., alcuni di Viterbo delle Grotte e di S. Manno, Betto « Petri » d'O., alcuni di Marta, di Toscanella, di Bolseno e di Valentano, Pietro « Latini de Mazochiis », Nuzio d'O., Martanello di Marta, Ciastro d'O., Joli « Thebaldi » di Latera, fr. Andrea da Perugia, Pietro detto Bastardo d'O. e

Remissione d'
ingiurie nel-
la guerra di
Montefiasco-
ne.

Martucciolo « Rini » mugnaio di Bolseno familiari e servi di detto Vanni e altri famigli suoi, Pepo di Campiglia e i suoi famigli e famigliari, Berardino e Cecco suo figlio e gli altri Signori di Montorio e i suoi familiari, Ugulinuccio e Napoleone « q. Offreduzoli », e Offreduccio di donna Noria Signori di Alviano, Matteo « Nicole » e Ciotto « Gerarduti » di Amelia e i loro familiari con tutti i loro fedeli che prestarono aiuto consiglio e favore, non che il ven. uo. Alamanno « q. Galgani » perito di diritto canonico e civile, Rettore delle Chiese de' SS. Martino e i preti e i canonici della chiesa di S. Flaviano di Montefiascone con altre moltissime persone, fra cui Fazio dei Signori « de Alabio », potestà che fu di Montefiascone, de'suoi familiari e famigli, e Cecco « Ciutti » di Amelia, tutti complici e seguaci degli Orvietani, per essere entrati violentemente in Montefiascone con gli usciti di Montefiascone stesso, che occuparono, invasero e ritennero più giorni, espugnando la rocca e il palazzo della R. Ch., facendo spoliazioni, omicidi, saccheggi nei tenimenti di Viterbo, di Sippicciano, Celleno, Fiorentino, Cocomella e Cornossa. Inoltre è assoluto e liberato il nob. uo. Giacomo « Richi » d'O. dal bando e dalla confisca de' beni, per aver dato a titolo di composizione quattro mila fiorini d'argento, e sono ammesse alla pacificazione le città e terre suddette, e i conti, baroni e nobili e nomini ridetti, escluso ogni altro, e salvi i malefizi commessi nel maggio passato in S. Lorenzo e suo territorio nella persona di Teo fabro di S. Lorenzo e di Andreuccio « Mattei Melioris » d'O. e l'omicidio commesso nella persona di Luzio « Thomassonis » castaldo della curia per Biagio di Cologna e per Muzio figlio di Vanne « Tarducceni » di Montefiascone, e finalmente riservato anche a detto Vicario ogni diritto che ha e gli compete nelle terre predette di Bolseno, S. Lorenzo, le Grotte, Gradoli, Latera, Acquapendente, Proceno, Radicofani, Bagnorea e Orte per fuocatico, taglia, procuratoria, di castellania ecc.

Le quali cose il trombetta e banditore del Vicario, nel palazzo di Montefiascone, davanti al banco di giustizia, bandì e denunciò ad alta voce.

F. nella sala maggiore del detto palazzo, sedente in detta sala il Vicario, presenti il rev. Simone vescovo di Bagnorea, Filippo « d. Petri » priore di Civitella, prete Giacomo « Fotii » di Bagnorea, certi conventuali di S. Francesco e di S. M. degli Eremitani di Montefiascone, i canonici di S. Flaviano e alcuni notari ecc.

Giovanni « Petri » di Montefiascone not.

lvi, Dipl. ad an.

DCXXI.

1315
ottobre 3

el palazzo
del C.

Nel nome del Signore, amen. Convenuti nel palazzo del C. d'O. i savi infrascritti, cioè il Sig.^r Ugolino « Lupicini », Notte « fratris Berardini ». Pietro « d. Nerii de Turri », Latino « d. Gialachini », il Sig.^r Lippo degli Alberici, Parolfò da Montemarte, il sig. Pietro « d. Monaldi », il Sig. Rinaldo de' Medici e Manno « d. Corradi » nove fra i dodici savi, ai quali e ai Signori Cinque è commessa la balia di fermare « talliam, ligam et

Approvazione
dei capitoli
della lega
guelfa.

solietatem » col C. di Perugia e coi CC. delle altre città e terre che volessero tenere alla medesima, e anche di deliberare gli articoli, i capitoli, le condizioni e i patti da apporsi e osservarsi nella detta Società, e venuti ancora quattro dei Signori Cinque, assenti Sece « d. Vannis », Cecco « d. Ciarfallie » e il Sig.^r Benedetto « d. Zacharie », tre di detti savi, e assente il Sig.^r Citta « d. Hermanni » altro dei detti Signori Cinque, per l'autorità e balia loro concessa dal Consiglio de' ventiquattro e dai sessanta savi, ordinarono: — 1.^o Che si formi detta società coi CC. di Perugia, d'O., Fuligno, Camerino, Spoleto, Assisi, Castello, Cagli e Gubbio e coi CC. e colle terre di Sassoferrato, Spello, Bevagna, Bettona, Montefalco, castelli di Normandia, Trevi e altre terre che ai Perugini parranno dalle Chiane in qua e non altre; i quali CC. debbano avere certo numero di cavalieri della cavallata o delle cavallate imposte o da imporsi in esse città o terre, società che debba durare un anno, e due mesi prima che termini l'anno ambasciatori delle dette terre debbano convenire insieme a deliberare e provvedere per il tempo futuro intorno allo stato loro e di parte guelfa: — 2.^o Che si faccia certa « tallia militum » agli stipendi delle dette città e terre « numero nomine IIIJ, in re CCC » che sieno delle parti ultramontane: — 3.^o Che si ordini un capitano delle parti oltremontane, il quale coi consiglieri di dette terre da deputarsi possa convocare i cavalieri stipendiari, condurli, farli cavalcare e dimorare nelle parti circostanti, siccome per lo stato degli amici parrà utile, e farà le mostre de' detti stipendiari, quando e come crederà coi consiglieri da darglisi: — 4.^o Che ciascuna di dette città o C. della lega possa concordare coi cavalieri e stipendiari che gli toccheranno in parte e loro debba fare la paga nella propria terra, come sarà di accordo col Conestabile, salvo che dette terre sieno tenute contribuire nel salario del Capitano generale, come toccherà in rata, e gli stipendiari che a ciascuna terra toccheranno in rata sieno tenuti dimorare nella medesima città o terra, da cui percepiranno la paga de' loro stipendiari, eccetto quando per ordine del Capitano e per deliberazione dei Consiglieri loro convenisse cavalcare per altre parti: — 5.^o Qualcuna delle dette terre richieste da altro C. o amico particolare di parte guelfa fuori della società possa mandare dei suoi stipendiari quelli che vorrà: — 6.^o Sia lecito al Capitano col consiglio e volontà dei detti consiglieri da deputarglisi coi cavalieri stipendiari a lui destinati e a ciascun C. di detta società cavalcare contro i nemici e le terre de' nemici della lega, salvo che il capitano coi predetti cavalieri non possa andare in servizio di alcuna persona o terra che sia fuori delle terre della società, senza il consenso unanime dei consiglieri: — 7.^o La distribuzione delle parti che debbono toccare a ciascuna città e C. degli stipendiari suddetti si faccia dal C. di Perugia e dai consiglieri di ciascuna città o C. che contribuisca nei detti stipendiari ossia nella « tallia »: — 8.^o Se alcuna città o comunanza, cui sarà deputato un numero di stipendiari ricusasse pagarli, il Capitano faccia esecuzione contro di quella coi detti cavalieri della taglia: — 9.^o Che si abbiano più presto che sia possibile dugento cava-

lieri di nostra lingua con un capitano, se tutti gli ambasciatori saranno d'accordo fra loro e coi consiglieri da deputarsi dai Perugini e da tutti della lega, e menino i detti dugento cavalieri fino all'arrivo de' trecento cavalieri, di cui ora si fa menzione, e di questi trecento cavalieri ultramontani si faccia la distribuzione così: Perugia, Asisi e Spoleto centoventi; Orvieto cinquanta; Gubbio trenta, Camerino trenta, Fuligno venticinque, Cagli, Sassoferrato, Spello, Bevagna, Montefalco, Bettona, Gualdo de' Cattanei e terra di Normandia trenta. Restano quindici cavalieri che si dividano fra i CC. della lega, purchè O. non ne abbia più di cinquanta, come si è detto: — 10.º Che la distribuzione dei dugento cavalieri da condursi ora si faccia per rata.

I quali capitoli a fermare la detta lega portino in Perugia due ambasciatori, di cui uno sia sindaco del C. e abbiano con loro un notaro.

Quindi il giorno dopo i Signori Cinque elessero per ambasciatori il sig. Neri « Guidetti » e Loddo di Andrea « de Berizensibus » e per notaro a fare l'istrumento del sindacato ser Neri « Ugolini Tertie ».

Ivi, Rif. ad an.
lib. IX, c.
13 l.

Città di Castello e Camerino non furono comprese in questa lega, chè i loro ambasciatori attesi fino oltre la metà di ottobre non si presentarono, onde i nostri ebbero ordine di stipularo gli atti senz'altro, avute nello stesso tempo istruzioni per fare che Orvieto avesse due Consiglieri propri nella lega e che riguardo al Capitano de' cavalieri s'insistesse di averlo d'oltremonte. La società fu fermata a tenore dei capitoli suddetti, con questo che (come riferirono gli ambasciatori dopo tornati in Orvieto) i Comuni dovessero tenere dugento cavalieri toscani a proprio stipendio, toccatine trentatre al C. d'O. Non appena questi capitoli furono noti al Re Roberto, due ambasciatori regi furono in Perugia il dì d'Ognisanti a proporre le cose che qui sotto si leggono, mandate per l'approvazione agli Orvietani e poi da questi accettate. La forma dell'ambasciata fu questa:

« In primis qualiter ipsi sciunt ea que per nos facta sunt temporibus retroactis
 « ad bonum statum ipsorum, et pro ipsis non peperimus persone proprie,
 « fratribus, sumptibus nec expensis, nec unquam eis defecimus, sed a nobis
 « obtinuerunt optentum, et in aliquibus que non nobis utilia videbantur, sicut
 « in adventu principis fratris nostri in Tusciam, cui restitimus quantum potui-
 « mus, sicut noverunt ambaxiatores propter ea ad nos missi. Sciunt quod per
 « nostram potentiam, providentiam et remedia, status ipsorum est multotiens
 « restauratus, nec postmodum per alium potest sic feliciter et facilliter restau-
 « rari. Quia due conditiones concurrunt, que aliis principibus non conveniunt,
 « quum potentia nostra magna et proxima et tertio factum ipsorum vel nos
 « et nostros subditos regni rei publice eadem reputatur, sicut verius et fer-
 « ventius ipsam merito prosequimur. Ideo cum in nobis sit scire propter
 « multam immo continuam experientiam, quam habemus de ipsorum conditio-
 « nibus, status posse talis, sicut dictum est, velle propter causam premissam
 « mutari (?), compellimur, qualiter pro factis eorum habeant ad alios recursum:
 « secundo si velint dicere quod ultramontanos dicta Comunia habere intendunt
 « confidentes in probitate ipsorum per ipsorum absistentiam eorum processum
 « negotia prosperari, respondeatur, quod nos hęc optima reputamus et placet
 « nobis dummodo dicti ultramontani conducantur per manus nostras, obsten-
 « dendo quod iam per nos sine ipsis facinus venire magnates equites ^c ul-
 « tramontanos, dando et promittendo exemplum, quod nullus potest melius et

« citius facere eos venire quam nos; quod nullus magnus veniret propter sola
 « stipendia, immo voluerunt provisiones, donationes terrarum et multa alia.
 « Item si forsitan plus peterent quam offerant Comunia Tuscie, possumus de
 « nostro supplere, quod non posset alius de suo proprio et proinde possit
 « negotium retardari. Preterea magnates libentius et prontius veniunt ad re-
 « quisitionem unius principis, qui potest hereditare eos honore et beneficio
 « conferre, quam propter illos, qui hec non possunt et sola stipendia offerunt.
 « Item Comuni Perusii regratiabuntur de sincera affectione et votiva respon-
 « sione, quam fecerunt d. Guillelmo de Pontiacio et d. Nicholao de Reticello
 « nuntiis nostris, et quod nos non curamus, sed laudamus provisionem ipso-
 « rum qui recusant esse in societate et tallia Tuscorum, et si ipsi fecerint
 « que per vos offeruntur et proponuntur, secundum informationem quam habe-
 « tis, semper erimus parati eis subvenire, quando opus esset de exfortio ma-
 « iori etc. (Ivi lib. X. c. 6).

Pochi giorni dopo che questa lega fu combinata al fine di raccogliere le fila del partito gnesfo disfatto a Montecatini, Perugia che sospirava recuperare i suoi concittadini principali, fatti prigionieri in quella memorabile battaglia dai Pisani, chiedeva agli Orvietani che custodivano nelle carceri del palazzo del C. i prigionieri aretini, Francesco di Guido Molla degli Ubertini e Ugolino di Veri de' Cerchi per scambiarli con Cencio di Montemelino, con Pello di Uguiccionello e con Bolgaruccio conte di Marsciano (che poco dopo moriva nella torre della fame). Ma gli Orvietani rafforzarono la guardia dei loro prigionieri e attesero che i Pisani, chiesta sicurezza per i loro ambasciatori venissero in O., e ambasciatori Orvietani andassero in Pisa per fare lo scambio (Rif. 1315, lib. IX, X, XI).

DCXXII.

1316

maggio 7

tella Curia romana in Lione.

Vacante la Ch. R. per la morte di Clemente V, avanti la porta del palazzo e della sala arcivescovile di Lione, dove allora i reverendi Cardinali infrascritti erano a Concistoro, cioè Berengario Vescovo di Frascati, Arnaldo di Albano, Arnaldo di Sabina, Guglielmo di Palestrina, Jacomo di Porto, e fra Vitale prete Card. di S. Martino ai Monti, Berengario di S. Marcellino e Pietro prete Card., fra Nicola prete Card. del titolo di S. Eusebio, Michele di S. Stefano in Monte Celio prete Card., Arnando prete Card. di Santa Pudenziana, Arnando di S. Maria in Portico, Raimondo di S. Maria Nova, Bernardo di Sant'Agata Card. diacono, fra Guglielmo prete Card. di Santa Cecilia, Guglielmo di S. Ciriaco « in Termis » prete Card., Berengario di SS. Nerio ed Achilleo prete Card., Cecco « Guidecti Tertie » e Gano « Dominici Mariani », d' O. procuratori, sindaci e nunzi speciali de' nobili e potenti signori Filippo « de Massa » onorevole Potestà d' O., Ranieri « d. Zacarie » on. Capitano del P. di detta Città, de' Sette Consoli, del C., del Consiglio e de' Consiglieri, della cui procura è istrumento di Jacomo « Tucci » notaro, chiesero a Pierotto « de Boccaforte », che guardava la porta della sala, di entrare per fare avanti ai Cardinali certe loro proteste. E sentito che non potevano entrare, non essendo quello il tempo, per essere insieme detti Cardinali a trattare molti gravi negozi, esposero al notaro infrascritto protestandosi davanti alla porta stessa: « Quod ipsi erant in Curiam, et se presentabant ibidem et parati erant

Protesta degli Orvietani alla Curia romana contro il Rettore del Patrimonio.

« prosequi, si essent coram ea, quasdam appellationes interpositas per
 « sapientes et discretos viros d. Johannem Frederici et d. Bernardinum Vi-
 « viani iudices, procuratores et syndicos supradictorum Potestatis et Capi-
 « tanei ac dd. Quinque tunc ad gubernationem dicti C. positorum, Consilii
 « etc. a quibuscumque processibus et gravaminibus perceptis et servitiis
 « factis et habitis, ut dicitur, contra eos per d. Bernardum de Cucuiaco.
 « qui se dicit Vicarium d. Capitanei et Rectoris in Patrimonio b. Petri
 « in Tuscia, tam super spiritualibus, quam temporalibus Generalem,
 « seu eius iudices vel officiales, pretextu exercitus sive cavalcate, in-
 « vasionis, occupationis, obsessionis et guerre, qui vel quas idem d.
 « Bernardus et alii officiales dicti Patrimonii supradictos Potestatem, Ca-
 « pitaneum, Judicem, Quinque, Consilium etc. cum coadiutoribus, com-
 « plicibus et sequacibus eorundem commisisse et fecisse dixissent super
 « et contra Castrum et terram Montisfalconis, Comune, homines et
 « personas eiusdem, sive aliam quamecumque terram, castrum vel co-
 « munitatem dicti Patrimonii, quibus de causis idem d. Bernardus seu
 « officiales eius cominati fuerunt contra predictos et quemlibet seu ali-
 « quem eorum procedere, et, ut dicitur, de facto processerunt ad penas
 « seu multas, tam temporales, quam spirituales, et maxime ad subicien-
 « dum et supponendum dictam Civitatem, comitatum et districtum ac dioce-
 « sim eiusdem, ac alias terras sequaces diete Civitatis ecclesiastico inter-
 « dicto et ipsas esse suppositas ecclesiastico interdieto. Ac etiam cominati
 « fuerunt procedere, et, ut dicitur, processerunt de facto ad penas, banna
 « seu multas, tam temporales quam spirituales ac corporales seu pecuniarias
 « contra d. Boncomitem d. Hugolini, Mannum et Bernardum d. Corradi,
 « Cecchum et Monaldueium d. Ciarfaglie, d. Sceum d. Vannis, Marcialgla
 « d. Catelani de Monaldensibus, Bonucium d. Petri Monaldi, Nallum d. Ray-
 « nerii, Chellum fratris Berardini, Petrum d. Nerii, cives Urbevetanos et
 « singulares alias personas diete Civitatis et districtus. Ac etiam cominati
 « fuerunt, et, ut dicitur, processerunt de facto contra officiales, consiliarios.
 « Consilium, homines et C. ac universitates Civitatis Balneoregii et eius
 « districtum Castrorum Bulsenii, Aquependentis, Griptarum et S. Laurentii,
 « dicentes ipsos ad predicta prestitisse, dicto et facto, adiutorium et favorem.
 « Et cominati fuerunt ferre, ac de facto tulerunt, ut dicitur, excommunicatio-
 « num sententias in predictos d. Potestatem etc., et ab omnibus et singulis
 « processibus et gravaminibus factis et illatis contra supradictos et quem-
 « libet eorum per supradictum d. Bernardum seu officiales dicti Patrimonii,
 « contentis in dictis appellationibus, scriptas manu Angeli q. Petri not.
 « et super dictis appellationibus, supradicti procuratores etc. parati erant
 « et sunt ipsas causas appellationis in R. Curiam prosequi, et super ipsis
 « iudices impetrare, si esset quod eos dare posset, et quod per eos nec per
 « dominos suos non stat, quominus dictos iudices impetrent, et dictas
 « appellationes prosequantur. Sed quia sedes apostolica vacat ad presens.
 « protestantur etiam quod dictarum appellationum prosequendarum tem-
 « pora eis et eorum dominis et cuilibet supradictorum non.... per eos non

« stel, sed sit eis et dictis dominis suis, ut cuilibet eorum saluum omne
 « jus eorum et dictarum appellationum prosequendarum; dicentes insuper
 « et protestantes, quod quam erit.... parati sunt dictos iudices impetrare et
 « super dictis appellationibus procedere, et ipsas appellationes et omnes
 « alias factas pro parte omnium supradictorum prosequi, et omnia facere
 « que de iure tenentur et debent. Protestantes etiam et requirentes supra-
 « dictos dd. Cardd., quatenus, cum grande preiudicium imineat amissionis
 « et destructionis terrarum S. R. E., scilicet Patrimonii b. Petri, dictam
 « protestationem, requisitionem, et omnia et singula suprascripta eidem
 « d. Bernardo nolificent et per eorum licteras etc. eidem d. Bernardo et aliis,
 « qui se dicunt officiales dicti Patrimonii, ut, vacante R. E. pastore, et
 « pendentibus appellationibus supradictis, contra supradictos Potestatem,
 « Capitaneum etc. nihil debeant innovari, et si que appellationes huiusmodi
 « innovarent, studeant revocare ».

F. es. pres.: Cecco « d. Bernardini » domicello del vescovo.... predetto etc., Foresta della diocesi Fesulana, Lello « Massnli » di Todì, Ange-
 luccio « Jacobi » sarto e Bertramo « Aymaris » domicello del vescovo
 Fesulanense predetto, testimoni.

Lo stess'anno giorno e mese in detta città, presenti Cecco « Herrici
 d. Petri de Papareschis de Urbe », domicello del card. Pietro « de Colum-
 pna », Gerarduccio « Jacobi de Castrolitaldi », dioc. di Spoleto, Ranaldino
 da Milano, cursori di S. R. Ch., testimoni. I detti sindaci costituiti avanti
 la porta della camera del vescovo Nicola, vescovo ostiense, dove i RR.
 Cardd. erano congregati in Concistoro, cioè Nicola vescovo ostiense e
 velletrense, Napoleone di S. Adriano, Guglielmo di S. Nicola in Carcere
 Tulliano, Giacomo di S. Giorgio al velo d'oro, Francesco di S. Maria in Co-
 smedin diac. card., Giacomo e Pietro « de Columna » Card. chiesero a
 Biagio da Camerino cursore della R. Ch., che era alla custodia della porta,
 di potere entrare per fare la stessa protesta, e risposto loro es., si protes-
 tarono ugualmente es.

Agli otto di maggio in detta città presenti Ugo « de Mirabello » ca-
 nonico Ebrudunense, cappellano del rev. Guglielmo, vescovo prenestino, e
 Bernardo « de Luxeno » chierico di detto card., e Bernardo « Berengari »
 di domicello di detto card. ed Egidio « Jacobucci » di Castevecchio,
 diocesi di Todì, domicello del Card. Francesco « Gaetani » testimoni. I
 detti Sindaci, costituiti alla presenza del sopradetto rev. vescovo Prens-
 tino, gerente l'ufficio della Vicecancelleria della Sede Apostolica e della Ch.
 R., in camera d'esso Card. esposero d'esser pronti di proseguire l'appello,
 ecc. chiedendo da lui che tutto ciò fosse notificato a detto Bernardo ecc.

L'istesso mese e giorno in detta città presenti i maestri Raimondo
 « Mauri » Cappellano, e Gerardo « de Verduno » fisico e Arnaldo « Be-
 gnalis », Cappellano del Card. « Arnaudi » vescovo Sabinese, Camarlingo
 della Sede Apostolica, i medesimi Sindaci fecero la stessa protesta es.

A dì 9 dello stesso mese, in detta città, presenti Tommaso, eletto
 « Fundan. », Alfonso « d. Alphonso » di Spagna, Francesco tesoriere

« Cleracen. », nepote dell'infrascritto Card., Pietro « Riccardi de Anibaldis de Urbe », canonico Lateranense, e prete Andrea Cappellano dell'infrascritto Card. I detti Sindaci costituiti alla presenza del Card. Francesco di S. Maria in Cosmedin nella sala del detto Card. fecero la stessa protesta es.

Falco « Pauli de Mevania », diocesi di Spoleto, not.

Ivi, Dipl. ad an.

Sei giudici della città furono nominati a studiare la questione se il Capitano del Patrimonio avesse diritto di muovere querela e fulminare le scomuniche per la cavalcata e l'esercito fatto sopra a Montefiascone, che gli Orvietani occuparono sulla fine del 1315, portandosi seco le catene e i catenacci delle porte. La Balìa sparse querela anche davanti a Re Roberto, cui furono mandati ambasciatori a esporre le male opere del Capitano (Rif. 1315, lib. XI, c. 9).

DCXXIII.

1316

settembre 4

Da Viterbo.

« In nomine domini, amen etc.

« Cum treugua sit preambula vere pacis et concordie, firmatum et
« deliberatum est per magnificum virum d. Manfredum de Vico Dei gratia
« alme Urbis illustrissimum Prefectum defensorem, Otto, nec non Consi-
« lium et C. Civ. Viterbii a die mercurii in antea prox. vent., ipsa die
« computata sub eorum fide usque ad XX dies prox. subsequentes, que
« erit XXVIJ dicti mensis, computata ipsa die, non offendere nec offendi
« facere per se vel alios, directe vel indirecte, magnificum virum Poncellum
« d. Ursi de filiis Ursi, bona et sequaces ipsius C. et homines et eorum
« bona Civ. W. et ipsorum sequaces, ita quod usque ad dictam XXVIJ^{am}
« diem, ipsa die computata, treugua sit et esse debeat inter predictos
« nobiles et dicta CC. et eorum sequaces, ad hoc ut infra dictum tempus,
« cum Dei auxilio, vera pax et concordia fieri possit; que treugua initium
« habeat a die mercurii prox. ventura, in cuius recte testimonium nos
« Prefectus predictus dictum C. et Otto nostrorum sigilla propria appo-
« suimus ».

Treugua chiesta
dal C. di Vi-
terbo.

Ivi, Rif. ad ar
lib. III, c. 10 t

DCXXVI.

1316

settembre 20

In Orvieto.

« In nomine Patris etc. Infrascripti sunt articuli ambaxiate pro parte
« C. et populi Civ. W. narrande et exponende per infrascriptos nobiles
« et prudentes viros, honorabiles cives dicte Civ. ambaxiatores dicti populi
« et C., coram serenissimo principe d. Roberto illustri Jherusalem et Sicilie
« rege, quorum quidem ambaxiatorum nomina hec sunt: d. Angelus d.
« Johannis iurisperitus et Loddus de Berizensibus de Rocha. Et ipsorum
« articulorum tenor talis est.

Ambasciata
Re Roberto.

« In primis, quod predicti ambaxiatores devote et humiliter ad pedes
« Sacre Regie Maiestatis predictae fideliter recomendent dictum populum
« et C., devotum et fidelem ipsius, tanquam eorum domino et benefactori
« et tuto et fido et dilectivo eorum refugio.

« Item quod dicti ambaxiatores S. R. M. representent potestariam Civ.
« predictae et electionem potestarie factam de dicta R. S. M. pro sex men-

« sibus incipiendis in kalendis jaunarii pro subsequentibus et futuris,
 « secundum formam syndicalus, quem ipsi ambaxiatores secum ferunt.
 « Et quod suplicent cum devotionis et dilectionis ardore dicte S. R. M.
 « et eius benigne protectioni et elementie, ut dictam electionem tam ex
 « puritate animi dicti populi et C. unanimiter celebratam, quam etiam
 « ex antiqua dilectione et devotione, quam dictum C. et populus precor-
 « dialiter gessit et gerit ad eandem, quod placeat et dignari velit, gratia
 « et amore dicti populi et C., acceptare et dicte Civ. de bono et sufficienti
 « vicario et rectore, prout convenit, providere.

« Item quod cum notorium sit in tota Ytalia Civ. Pisarum ad clemen-
 « tiam et pacificationem cum dicta S. R. M. pervenisse et ipsius devotione
 « cum sinceritate fidei promississe, exponant prefati ambaxiatores, quod
 « dignari velit S. R. M. rogare et requirere Civ. Pisarum et eidem iniun-
 « gere, ut contra Civ. predictam W. et eius districtum, fidelem et devotam
 « ipsius S. R. M., nullam inferat vel inferri faciet lesionem, nec mole-
 « stiam, nec gravamen, directe vel etiam per indirectum, nec dicte Civ.
 « W. rebellibus vel inimicis, ques dicta Civ. Urbevetana profecto credit
 « rebelles fore et inimicos dicte S. R. M., non prestat auxilium, consilium
 « vel favorem publice vel occulte, directe vel indirectum vel aliquo que-
 « sito colore.

« Item quod cum levande sint manus domini in superbias eorum, qui
 « cum non noverunt, et qui ex antique venenositalis radice pestifera et
 « nociva semper contra Sanctam Romanam Ecclesiam matrem nostram
 « et contra prefatam S. R. M. et eorum devotos, fideles et sequaces
 « semper temerarie facere noxia pro viribus et dampnabiliter sunt moliti,
 « qui etiam de grege dominico debent rationabiliter fieri alieni, exponant
 « ambaxiatores predicti, quod domus et progenies dd. de Baschis dictis
 « venenis infecta et in reprobum sensum dedita et contra S. R. M. et
 « dictum S. R. M. et eorum sequaces et devotos facere multiplicia enormia
 « et pericula non expavit, dictum reprobum sensum in audaciam sum-
 « mens, contra quam manus dicte S. R. M., domine dicti populi et C.,
 « rationabiliter in ipsius perpetuum exterminium sunt levande, ad cuius
 « domus et progenies dictus populus et C. Civ. W. dicte domus demeritis
 « exigentibus, que dictum populum et C. eius dominum non recognovit,
 « distractionem et extrahidationem perhennem intendit feliciter procedere
 « cum gratia Spiritus Sancti, quod quidem sine favore S. R. M. nolunt
 « nec possunt effectui mancipare, quod dignetur et dignari velit S. R. M.
 « se taliter interponere cum Civ. Pisarum, quod dicta Civ. prefate domi
 « non prebeat aliquod auxilium, consilium vel favorem publice vel oc-
 « culte etc., maxime cum pro parte dicte Civ. Pisarum per ambaxiatorem
 « dicta Civ. W. sit nuperime requisita, quod contra dictam domum non
 « inferat aliquam lesionem, aliter posse suum cominantes extendere in
 « favorem domus predictae totaliter et contra Civ. Urbevetanam et in eius
 « obprobrium, cuius domus homines districtuales et cives sunt Civ. Urbe-
 « vetane et eorum punitio delictorum ad dictam Civ. Urbevetanam per-

« lineat et pertinuit, a tempore cuius contrarium in memoria non existit,
 « nec habent aliquod facere cum Civ. Pisana, nec sunt eidem vicini vel
 « propinqui, et ipsi propter eorum culpas enormes et scelerosa flagitia, tot
 « et tanta que difficile foret describi, per eos contra dictum populum et
 « C. W. commista fuerunt de dicta Civ. Urbevatana, jam diu est, ratio-
 « nabiliter exbanniti et pronuntiati rebelles et hostes Civ. predictae.

« Item quod cum provincia Patrimonii b. Petri proprium sit periculum
 « S. R. Ecclesie, et ipsius ortum et viridarium cuiusquid provincie, d. Ber-
 « nardus de Cucuiaco nuper rector, tanquam lupus gregem sibi commis-
 « sum devorans ad ipsius provincie scissuras enormes dampnabiliter pro-
 « cessit, et sicut pacis auctor esse debebat, guerrarum fuit in dicta pro-
 « vincia et scandalorum plurimum seminator, propter que in defensionem
 « fidelium Sacrosancte matris Ecclesie et Ecclesiastice partis Civ. Urbeve-
 « tana predicta multa dampna et enqrmia substinuit et iacturas, ut pre-
 « dictis in posterum obvietur, exponant quod dignari velit dicta S. R. M.
 « se interponere cum Summo Pontifice, ut talis dicte provincie rector per
 « eum deputetur, qui sit devotus S. R. M. et cui fideles et devoti S. R. E.
 « et ipsius S. R. M. et de parte guelfe ecclesiastica eorum sincera capita
 « cum fiducia submittere possint.

« Item exponant quod cum dicta Civ. Urbevatana maximas incurrerit
 « afflictiones propter tyrannidem dicti d. Bernardi et ipsius adherentiam
 « ghibellinis contra jus et iustitiam, quod dignari velit S. R. M. dictam
 « Civ. et eius incolas devotos et sequaces ipsius eidem Summo Pontifici
 « amabiliter recommendare.

« Item quod cum Reverendus d., d. Bertoldus d. Ursi de filiis Ursi et
 « magnificus vir Poncellus de filiis Ursi noster dilectus capitaneus gene-
 « ralis, propter eorum magna opera et dilectiva servitia per eos dicto
 « populo et C. felicitate impensa, rationabiliter sint et esse debeant dicti
 « populi et C. dominabiles amici et ipsius visceribus cum dilectionis ardore
 « infixa, quorum servitiorum et operum, licet et ipsa existant notoria
 « magna et eos dicti auxiliatores hactenus exponant proficua Civ. pre-
 « dicte et totius provincie Patrimonii parti guelfe ecclesiastice, digna re-
 « muneracione, tam dominorum, quam etiam amicorum, quod dignari velit
 « R. M., gratia dicti populi et C., prefatum dictum d. Bertoldum et Pon-
 « cellum predictum habere propensius recommendatos et quod dignari
 « velit S. R. M. quod dictum rever. virum d. Bertoldum Summo Pontifici
 « strictissime recommendare, et quod prefato d. Bertoldo regias partes
 « apud dictum Summum Pontificem interponere, ut prefatum d. Bertol-
 « dum, clementia Summi Pontificis, amore et gratia R. M., dignari velit
 « promovere ad dignitatis apices et eidem tribuere dignas fascas honoris,
 « ut filius et inter filios et discipulos Xpi et S. R. E. salubriter adscriban-
 « tur, qui protectioni dicti populi et C. et totius partis guelfe ecclesiastice
 « possit esse de ferventi ferventior et de constanti constantior, ut est decens.

« Scriptum W. die XX settembris etc.

DCXXVI.

1316
settembre 20Montepul-
ciano.Lega dei CC. di
Siena e d'O.

Ghezio « q. Symonis », sindaco e procuratore del C. di Siena, come di sua sindacaria appare per istrumento di Francesco « Lanfranchi d. Gienovensis della Volpe », e Nardo « Petri Leonardi », sindaco e procuratore del C. d'O., come per istrumento di Giacomo « Gucci » d'O., contraggono lega, società e compagnia per cinque anni per far guerra contro i Conti di Santa Fiora, i Signori di Montemarano e i Signori di Vitozzo, del distretto d'O., contro i loro sudditi e fedeli, contro i castelli, le terre e fortezze da essi occupate e ritenute, o che in appresso potessero occupare contro loro naturali e antichi nemici e ribelli de'detti CC. e per lo stato, onore ed esaltazione loro e de' propri amici e a sterminio dei nemici. I patti, le convenzioni e gli ordinamenti della quale società sono i seguenti: — 1.º che detti CC. di Siena e d'O. abbiano e tengano per tutto il tempo che dura la società, i Conti di Santa Fiora, i Signori di Montemarano e quelli di Vitozzo coi loro seguaci, fedeli e sudditi, le terre, i castelli e le fortezze dai medesimi occupate, per veri e antichi nemici e ribelli dei detti CC. e che a ciascuno di loro facciano continuamente guerra: — 2.º che a fare la detta guerra tengano in detta società e compagnia dugento buoni cavalieri stipendiari ultramontani bene muniti e armati con buoni cavalli e dugento fanti buoni ultramontani, cento cavalli e cento fanti ogni C. per proprie spese, da stare a' luoghi designati, sotto due capitani buoni, sufficienti ed esperti di guerra e in armi. I quali capitani non si possano eleggere del proprio C. e distretto, eccetto che il C. di Siena possa scegliere Guasta da Radicofani, ora capitano di guerra di detto C., per il tempo di sei mesi prossimi venturi, ma di là in poi il capitolo detto resti fermo come sopra: — 3.º che ognuno de'detti CC. tenga sempre in questa società di gente propria cinquecento fanti, di cui dugento balestrieri con buone baliste, dugento lance lunghe e cento con mannaie, sempre pronti alle armi a far la guerra a mandato de' capitani: — 4.º che l'elezione de' due capitani e de' cinquecento fanti si faccia fra quindici giorni: — 5.º che i detti CC. sieno tenuti fare ai tempi stabiliti cavalcata, esercito generale e speciale una o più volte come sembrerà loro: — 6.º che accadendo negli eserciti risse o mischie, malefici o delitti, sieno puniti dal capitano, sotto il quale dipendono i delinquenti: — 7.º che le terre, le quali si occuperanno rimangano a quel C., sotto il cui distretto sono e non diritto acquisti il C. sulla terra che non è collocata sul suo, e cioè le terre dall'Albegna in là verso Siena restar debba in arbitrio del C. di Siena distruggerle o no, e in arbitrio del C. d'O. quelle di quà dall'Albegna verso O.: — 8.º che insorgendo nell'uno e nell'altro C. discordia, briga, scandalo o dissensione, l'uno sia tenuto per l'altro a porre la pace e la concordia a onore e stato pacifico de' detti CC. e della parte quella: — 9.º che a levar via ogni materia di scandalo o di questione siano sospese dal giorno della società in avanti per tutto il tempo che durano le rappresaglie concesse fra loro, eleggendosi, in cambio di accordarne altre, amici e arbitri comuni per sedare, comporre e terminare tutte le questioni: — 10.º che durante

la società, ogni quattro mesi almeno ambasciatori e sindaci dei detti CC. couvengano in luogo destinato a confermare la lega e a provvedere, ordinare e stabilire quanto sembrerà conveniente: — 11.º che la detta società si estenda e abbia luogo solamente da Siena in quà verso O. e contro i suddetti emuli e nemici. La quale lega, società e compagnia coi detti patti e le dette convenzioni detti sindaci e procuratori promisero fra loro di aver ferma e rata per cinque anni, sotto pena di diecimila marche di buono e puro argento, e il notaro infrascritto ordinò ai medesimi di tenerne l'osservanza come di sopra si contiene.

F. nella terra di Montepulciano, nella sala maggiore del palazzo del C., presenti il nob. uo. sig. Nicola « d. Bandini » Potestà di detta terra, il sig. Dolce « d. Fedi » di Volterra giudice del Potestà, il sig. Giovanni « Michi » da Belmonta, Guiduccio « Pagni », Bucarello « Rossi », Buonfiglio « Pieri », Monalduccio « Petri » e Angeluccio « Guidi » Signori Cinque della terra di Montepulciano, Brettoldo e Jacomo « q. d. Guilhelmi », Gabriello « Putii Francisci », il sig. Cenne giudice di Montepulciano, Pietro detto Guto, Andrea « ser Mei » di Siena, Corraduccio « Thini de Roccha », Nutarello « Ranucepti », Ghino « Sini » d'O. testimoni.

Jacomo « Guccii » d'O. not.

Ivi, Dipl. ad an

Fin dal febbraio di quest' anno i Senesi avevano chiesto aiuti per la guerra. Gli Orvietani avevano mandato uno de' loro conestabili, Roberto de Cornari con tutta la sua masnada, e poi, nel giugno, cinquanta cavalieri per quindici giorni a raggiungere l'esercito che stava intorno a Roccastrada de' conti di S. Fiora, i quali uniti ai Signori di Montemarano, di Vitozzo e di Basehi, tutti ribelli, con cavalli e fanti prudevano per forza castelli e terre e ne scacciavano i guelfi. All'Abbadia di S. Salvatore entrarono nelle case, tolsero strumenti di mutuo e obbligazioni di denaro, mandarono per i notari che ne avevano i protocolli e le abbreviature e li bruciarono. Da per tutto rubavano masserizie, predavano bestiami. A difendersi dal comune pericolo e a combattere e respingere i comuni nemici, Senesi e Orvietani strinsero la lega suddetta, trattata già nell'agosto in Montepulciano dagli ambasciatori Orvietani Pietro di Andrea « Falastrate » giudice, Nardo di Pietro « Leonardi » e ser Buccetto nepote di Cola di Berardino « Nasi ». La lega facilmente e presto fu condotta a buona intelligenza, forse per le pratiche di Ranieri di Zaccaria, che adoperato sempre nei maggiori negozi, era ambito non meno fuori che in patria e adesso dai Senesi era chiamato alla carica di Potestà. Appena i ribelli ebbero sentore della lega combinata a loro danno per combattere una guerra da durare fino a loro distruzione, mandarono onorevoli persone al reggimento di Siena per dichiararsi pronti ad una concordia. Gli Orvietani accolsero volentieri gli ambasciatori de' Nove, Memmo del Viva e Ghezzo di Simone, venuti per conoscere le intenzioni loro, e risposto amabilmente al saluto degli alleati, dissero: — Essere la forza tanto più gagliarda quanto più intima l'unione: che sebbene con diversi nomi, pure attesa l'unione che è fra loro, la società con uno stesso volere e con uno stesso disvolere e l'amore fraterno, possono e debbono chiamarsi ambedue una sola cosa. Donde veniva che qualunque trattato, di pace, di concordia, di guerra o di tregua, presentato da' propri emuli dovevasi necessariamente intendere offerto all'uno e all'altro C., imperocchè non potevasi onorevolmente fare concordia separatamente con uno dei CC. quando per uno stesso corpo essi si tengano. Perciò il C. d'O.

abbracciava i capitoli in questo modo; cioè che si dovesse trattare non separatamente un C. dall'altro, ma ambedue insieme coi Conti di S. Fiora: ringraziava i Senesi, che anco venendo a pace con questi Conti, si dicevano pronti, secondo il patto, a sterminare gli altri, che erano ribelli del C. d'O., perocchè la distruzione dei castelli di Vitozzo e di Montemarano che si farebbe senza dubbio col potente braccio di ambedue i CC., tornerebbe a lode di Dio e della Chiesa, di cui quei signori erano sempre stati i nemici perfidi e crudeli, come dei loro CC. e della parte guelfa emuli pure con tutta la loro stirpe mortifera e velenosa. E senz'altro si tenevano pronti a spedire l'esercito, appena che per loro ambasciatori ne avessero dichiarato il tempo opportuno. Ma intanto i Conti, che forse non erano disposti a cedere cogli Orvietani come coi Senesi, seguitavano le ostilità. Il Guasta, Capitano di guerra in Radicofani, aveva fatto trattato con alcuni dell'Abbazia, che dovevano rendere libero a lui per il C. d'O. il castello in un sabato che sarebbe stato il tre di ottobre. Egli avvicinatosi colà con una mano di fanti e di cavalli, sperando di ricevere il desiderato onore, trovò invece che il Capitano del Conte aveva fatto prendere e teneva in sua mano i fantori del trattato. Vedute che non era facile l'entrata, danneggiato come poteva gli abitanti del castello, ritornò verso Radicofani aspettando soccorsi dagli Orvietani. Intanto dentro l'Abbazia per pretesto della cattura di quei prigionieri, che erano dei più ricchi e potenti del luogo, si levavano grandi conflitti e insorgevano risse, che avrebbero aperta facilmente la via del castello ai nostri se fossero stati più pronti alle lettere del Capitano de' Senesi, che chiedeva gli aiuti (Rif. *ad an. lib. III, c. 40*).

DCXXVI.

1316

ottobre 11

« In nomine etc. Convocato et congregato Consilio Consulium artium
 « et LX popularium C. et populi Civ. W. in palatio populi ad sonum
 « campane et vocem preconium, sicut moris est, de mandato magnifici
 « et potentis viri Poncelli de filiis Ursi honorabilis Capitanei C. et populi
 « Civ. predictae, idem d. Capitanens. de licentia et consensu et expressa
 « voluntate et in presentia dd. Septem primo deliberantium, et obtento
 « inter ipsos ad pssides et palluctas, ex ipsis Septem nemine discordante,
 « quod infrascripta proposita proponatur ad presens Consilium, per eundem
 « d. Capitanem, proposuit in presenti Consilio si placet et videtur dicto
 « Consilio providere et ordinare, quod pax generalis fiat et fieri debeat
 « per C. W. cum C. Viterbii, secundum pacta et articulos lectos in presenti
 « Consilio per me Franciscum not. dd. Septem et dicti C. et populi W.,
 « et quod pro parte ipsius C. et populi W. fiat et fieri debeat syndicus cum
 « pleno et generali mandato et cum libera et generali administratione ad
 « dictam pacem faciendam, iniendum et firmandum cum dictis capitulis
 « et articulis et cum additionibus, diminutionibus et declarationibus, et
 « etiam cum omnibus aliis capitulis et articulis de novo faciendis et ordi-
 « nandis, super quibus et de quibus convenerint syndici et ambaxiatores
 « utriusque CC. predictorum et quod instrumentum syndicalis compleatur
 « et publicetur cum omnibus et singulis capitulis, articulis et clausulis,
 « prout et sicut visum fuerit syndico C. W., qui ad dictam pacem fuerit
 « constitutus ad sensum sapientis seu sapientum dicti C. generaliter pro-

Capitoli di pace col C. di Viterbo.

« ponendo predicta. Capitula et articuli lecti in supradicto Consilio sunt
 « infrascripti tenoris, scilicet in primis :

« J.^o Quod remittantur omnes iniurie et offense facte ab utraque parte
 « et per utrumque C. et eorum sequaces, eorum occasione.

« II.^o Item per C. Viterbii remittantur omnes iniurie et offense facte per
 « Fuzzalum de Roccha et filios, et quod Fuzzalo teneatur facere de Roc-
 « cha C.^o Viterbii omnia que debet, secundum pacta habita inter eos,
 « et de aliis suis bonis, que habet in districtu Viterbii respondebit sicut
 « debet.

« III.^o Item quod si aliquis tractatus submissionis alienius castri seu
 « territorii esset factus in preiudicium alienius dictorum CC. quod talis
 « contractus cassetur et irritetur.

« IIII.^o Item quod ordinatum est quod exules (fuit additum per syndicos :
 « *rebelles*) W. omnes volentes morari in Viterbio possint, dummodo non
 « offendant publice vel occulte, nec offendi facient C. W. et sequaces
 « ipsius quamdiu inhabitabunt per se et familias eorum Civitatem Viterbii,
 « et si contrafecerint punientur.

« V.^o Item ordinatum est quod exules (add: *rebelles*) de Viterbio reci-
 « piant fructus bonorum per procuratores et morentur extra.

« VI.^o Item quod C. W. volens venire ad concordiam cum d. Capitaneo,
 « quod omnes rebelles de Monteflascone debeant intrare in Montemfla-
 « sconem, et quod omnes terre, quas tenent et spectant ad iurisdictionem
 « d. Capitanei debeant ipsi d. Capitaneo facere que consueve sunt facere,
 « exceptis qui volunt tenere fortilitias que sunt in dictis terris. Et si non
 « poterunt concordare cum d. Capitaneo, quod C. Viterbii non dabit dicto
 « Capitaneo contra C. W. auxilium et favorem, et [etiam causa] quod pre-
 « dicta spectant ad d. Capitaneum; et C. Viterbii paratum se offert se
 « interponere cum dicto d. Capitaneo, ita quod credunt quod d. Capita-
 « neus sic se geret amore C. Viterbii, quod C. W. poterit contemplari.
 « Et si nollent venire ad mandata C. Viterbii, d. Capitaneo, tamquam
 « eorum d., non potest auxilium denegare, quod non intendunt esse rebelles
 « S. R. E. Acceptatum est ita videlicet : quod C. Viterbii bona fide faciet
 « predicta, tantum si concordia cum Capitaneo esse non posset, sit sibi
 « licitum ad mandatum Capitanei servire ei et eis (Correctum).

« VII.^o Item petitur quod Poncellus esse debeat in pace et in con-
 « cordia facienda simul cum C. W. et cum Prefecto et C. Viterbii, sicut
 « alii Cives, et si placebit C. Viterbii et Prefecto facere omnem parentelam
 « que eis videbitur, dummodo primo restituat C. Viterbii et specialibus
 « personis quod tenet de bonis eorum in tenimento ipsorum.

« VIII.^o Item petitur quod d. Prefectus debeat restituere Ancharanum
 « dd. de Farneto, si non habet jus tenendi. Cui sic respondetur, quod C.
 « Viterbii et Prefectus sit in treugua cum dd. de Farneto et castrum
 « Ancharanum non sit de eorum districtu, et sic non debet se intromittere.
 « Respondetur quod paratus est Prefectus stare juri coram quacumque
 « curia vel coram d. Napoleoni Cardinali, sicut coram comuni domino

« vel per manus comunis amici vel consanguinei (Iuic capitulo fuit aliquid « diminutum) ».

Sul consiglio di Nino « Guidonis Berardini », uno de' consiglieri, furono approvati questi capitoli con voti settantaquattro favorevoli, non ostante quattordici contrari.

Ivi, Rif. ad. an.
lib. III, 42.

A di 25 maggio 1315 giungevano lettere del Senatore di Roma che chiedevano di unirsi contro il Prefetto da Vico, dicendo: « Quoi cum ipse Senator et « populus Romanus intendat facere exercitum generalem contra Manfredum « olim Prefectum Urbis et Bonifatium eius filium et Dominicum quondam Co- « mitem Anguillarie, tamquam contra rebelles Romani populi, requirit ipse « Senator C. W. et Urbevetanos, tamquam amicos precipuos, quatenus pla- « ceat eis convenire cum dicto Senatore in exercitu antedicto ». Stautechè il C. d'O. fosse nell'aspettativa di spedire soccorsi in Firenze, non potè mandare aiuti nell'esercito romano, e scrisse al signor Poncello Orsini che intenzione del C. sarebbe di mandare oratori sì al Senatore, come al Prefetto per trattare della pace fra loro. Poco appresso egualmente di aiuti furono richiesti gli Orvietani dal Prefetto contro Roma. Lippo Alberici e Neri Guidetti andarono ambasciatori ad ambedue le parti, scusandosi di non poterli servire coi loro armigeri, promessi al principe Pietro fratello di Re Roberto e al C. di Firenze: consigliarono la pace fra loro: aggiunsero al Prefetto che se non potevano prestarsi per il Senatore, molto meno per esso, che dopo di quello li aveva richiesti, ma ragione più forte era che consideravano la potenza del Senatore e non intendevano aver nemico l'amico, e da' nemici bisognava difendersi e dai propri fuorusciti. Il Senatore di Roma invitò il C. d'O. a licenziare dal suo territorio i bestiami dei Viterbesi: un notaro audette subito a Viterbo a mostrare la copia delle lettere di Roma e a ordinare la remozione del bestiame (Rif. 1315, lib. V, VII). Senza che altro si sappia da documenti, l'anno appresso i fanti d'O. condotti da Poncello Orsini davano il guasto ai Viterbesi verso Monte Savino, abbruciando, uccidendo e predando: andarono ai danni di Celleno, Sipicciano e Coccumella, e quindi rafforzati da Perugini e Gubbini con pedoni e cavalli ritornarono a correre il territorio fino a Viterbo, ricattandosi delle incursioni che i Viterbesi avevano fatto in quell'anno nella Teverina.

DCXXVII.

1317

settembr. 24

Fatto in O. nel palazzo del popolo, presenti i testimoni Ser « Cola not. q. Berrardini Nasi », Giacomo « ser Petri Iudice », Cola « Mei Nicole » giudice, Vanne « Gualterii » giudice, Neri « Guidetti » giud., Nino « Guidonis Berardini », Nuto « Vulpis », Pietro « Magalotti », Jacobello « Ranerii Tertie », Teo « Mattei Bocaliere », Pietro di Giovanni « Riccii » notari, ser Yanne « magistri Guidi » not. e Cecco « Barthi Grassi » di detta città — Meliardo « q. d. Philippi de Esculo » Potestà d'O. e Namorato « q. d. Philippi » di detta città Esculana, Capitano del popolo d'O. e Ser Fuccio « Ranerii », Meo di Stefano « Magalotti », Cecco « Guillelmi », Simonetto « Lemmi », Bartolemuccio « Johannis », Pietro « Leonardi e Matteocco « Quintavallis », signori Sette, e Buccio « Memmi » d'O., sindaco e procuratore di detto C., come dal sindacato

Contratto di
accomandita
del castello
di Bisenzio.

Nel palazzo del
popolo.

appare per mano dell'infrascritto not. Francesco, consegnarono e raccomandarono o concessero al nob. uomo Vanni « q. Galassi Nicolai d. Guitti » per sè ricevente e per il fratello di lui pel C. d'O. « in guardiam, accomandisiam et custodiam » il castel di Bisenzio e la sua curia tutta e tenuta, territorio e distretto « et totum arnese et totum foieimentum » ed ogni altra cosa mobile esistente in detto castello e cassaro di Bisenzio e il castello di Capodimonte con tutto quel che vi possedeva Guittuccio « d. Jacobi Guitti usque ad beneplacitum et voluntatem P. et C. W. ». E detto Vanne dichiara di aver ricevuti i detti castelli e promette di tenerli a sue spese, e colle spese, fornimenti e munizioni necessarii, rassegnandoli e restituendoli a piacimento del C., di starvi e di uscirvi coi snoi famigli a mandato del C. e far guerra, pace, esercito, cavalcata ecc., restituirli a volontà del C., far di essi difesa e non fare alcun contratto di vendita o altro di detti castelli, non farvi munizione, edificio e fortilizio per sè o per altri; di far giurare tutti gli abitanti ogni anno il sequimento del Potestà, assumere a sè tutti i danni, incendi, rapine ecc. che ivi accadessero. Con questo non s' intende far pregiudizio alle ragioni di Cecco e Monalduccio fratelli figli del « q. Ciarfallia » de' Monaldeschi d'O. intorno al castello di Montorio, il qual castello non è compreso nella tenuta de' detti di sopra e spetta a' detti Monaldeschi con tutto quel che fu posseduto da Guittuccio di Jacomo. Promette anche detto Vanni non togliere nè far togliere guida, pedaggio ecc. a cittadini e distrettuali d'O. e dare tutti gli anni cauzione al C. per la sicurezza delle strade, per la custodia delle grascie e per l'obbedienza al C., ben inteso che con tutto questo il detto Vanne non può pretendere ad alcun diritto ecc., essendo la proprietà di detti castelli del C. d'O., obbligandosi alla pena di diecimila marche d'argento. Promise anche di far sì che suo fratello ratifichi questo contratto, ecc. ed inoltre che fra quindici giorni Cataluccio sia in O. a promettere l'obbedienza al C.

Fideiussori di Vanni furono Pietro Novello, Bonconte di Ugolino, Manno « d. Corradi », Marciaglia « d. Catalani de Monaldensibus » e Nuccio « Vulpis » d'O.

Dopo di che Cataluccio « Galassi Nicolai d. Guitti », fratello di Vanni, ratifica e quindi, asserendo di essere minore di 25 anni, maggiore di 14, giurò sugli Evangelii l'osservanza di queste cose, « et semper esse Guel-
« fum et de parte Guelforum, et semper partis Guelforum opera celebra-
« re ». Il che fece il 22 d'Ottobre nella casa dei Sette, presenti il signor Puccio « d. Petri Toncelle », ser Cola « Berardini Nasi » not., Pietro « Magalotti », Buccio « Ugolini Fidanze » e m. Allenuccio « Savator ».

Francesco « q. Ranerii » di Monte San Savino not.

DCXXVIII.

1318

marzo 13

D'Orvieto.

« Magnificis et potentibus viris dd. Goyzo de.... potestati, Johanni de
 « Saxoferrato Capitano, Anzianis, Consulibus, Sapientibus de Credentia,
 « Consilio et C. Civ. Bononie, fratribus et amicis karissimis, Raynerius
 « de Peruseio Potestas et Capitaneus, Septem ad defensionem C. et popu-
 « li W. deputati, Consilium et C. Civitatis eiusdem salutis plenitudinem
 « et hostes comprimere et prosternere iuxta votum. Persecutoris et emuli
 « d. Canis de Scala et aliorum lombardorum Guibellinorum audaciam et
 « elatam superbiam contra fideles S. R. E. et Guelfe partis potissimos
 « zelatores, quam omnipotens prosternere et delere radicibus condignetur,
 « tam per vestras licteras, quam relationem verbotinam factam per no-
 « biles et sapientissimos viros d. Phylippum de Jamponibus legum do-
 « ctorem, honorabilem vestrum ambaxiatorem et civem, et ambaxiatores
 « Civitatis Florentie et Senarum die duodecimo mensis instantis pruden-
 « tissime in Consilio nostro generali exposituri, congnavimus et intelleximus
 « diligenter. Et ipsius ambaxiate tenorem infra cordis viscera diligentissime
 « meditantes, taliter vestre decrevimus magnificentie respondere ipsamque
 « rogantes actente, quatenus, reasumpto vigore preterito fortitudinis, et
 « confortationis spiritu assumentes, ipsius hostis confracto et deconiuincto
 « proposito, nobis et amicis singulis statum prosperum preparatis. Et cum
 « nil violentum duraturum vel turpe, ipsius Canis, velut umbra, a solis
 « facie, resecata potentia, evanesceat in brevi. Et quia ad tantum victorie
 « speratum gremium nos vestra fraternalis dilectio invitavit adesse vobis-
 « cum et cum aliis fratribus anelantes in ipsorum hostium confusionem
 « et mortem, vestris petitionibus annuentes, ad illas taliter respondemus,
 « offerentes nos et posse nostrum cum universo nostro exfortio, si casus
 « adventus ipsius hosti advenerit et preparatos avide cognoscatis, acces-
 « simus in vestrorum subsidium et defensam, quam guelforum omnium
 « reputamus, quando nos vestra duceret nobilitas requirendos, nisi no-
 « strorum hostium guibellinorum, cum quibus guerram continuo agimus,
 « ultra solitum, nos potentia molestaret.

« Facta in Civitate W. die XIII martii Ind. prime ».

*Risposta alle
 lettere del C.
 di Bologna
 per gli aiuti
 contro Cane
 della Scala.*

Poco appresso i Bolognesi rinnovate le domande, ricevevano lettere dal Potestà che scusavano il C. d'O. per non poter mandare il desiderato aiuto, dovendo provvedere ai nemici vicini.

« Magnificis et nobilibus viris dd. Potestati. Capiteano aliisque regiminibus Civi-
 « tatis Bononie amicis karissimis Raynerius de Peruscio Potestas et Capita-
 « neus Septem ad defensionem C. et populi W. deputati, Consilium et C. Civi-
 « tatis W. salutem ad vota felicem. Vestre nobilitatis litteras nobis die XXVIJ
 « mensis instantis martii presentatas, quas vidimus et intelleximus diligenter,
 « recepimus grata manu, ad quarum continentiam respondentes, turbamur
 « gravissime, quia non possumus vestris petitionibus complacere, cum nuper
 « Capitaneus Patrimonii b. Petri cum Prefecto de Vico guerram assumpse-
 « rint et contra terram R. E., quam idem Prefectus tenebat indebite occu-
 « patam, exercitum posuit, in quo nos oportuit gentes nostras in E. R. subsi-
 « dium destinare, quas habemus et tenemus ad presens in exercitu supradieto.

*Ivi, Rif. ad an.
 vol. XVI, lib.
 VII, c. 35.*

« Detineatur etiam, fratres karissimi, a quibusdam pisanis militibus, qui vene-
 « runt in subsidium Ugulini de Baschi, hostes modo pessimi Guibellini, qui-
 « bus etiam nos oportet resistere et eorum superbiam refrenare. Igitur ma-
 « gnificencie vestre placeat nos, qui causis prefatis perpetiti tenemur, habere
 « merito excusatos, qui ad omnem vestram defensam et statum prosperum de-
 « fendendum libentissime venissemus.

« Facta in Civitate W. die XXVIIJ martii, Ind. prime » (Ivi c. 37).

Ranieri di Ridolfo perugino Capitano di Popolo esercitava in questo tempo an-
 che l'ufficio di Potestà, al quale ufficio eletto si re Roberto, dopo qualche
 mese di ritardo, questi deputava suo vicario Pietro « de Forensibus » da Pistoia,
 che prestò giuramento e prese possesso l'ultimo di aprile. Del resto a questa
 lettera va aggiunto che sicuramente gli Orvietani non avrebbero mancato di
 soccorrere Bologna, se non erano anche sollecitati ad apprestare la taglia de'
 cavalieri, richiesti dal re, dal cardinale Napoleone Orsini e dal C. di Firenze;
 se coi Viterbesi, che avevano occupato il castello di S. Savino, non fossero
 ripullulate le quistioni, per le quali facevasi intermediario il nuovo Capitano
 del Patrimonio, Guglielmo; se infine questo Capitano medesimo non desse loro
 pensiero colla pretesa obbligazione nelle trattative con Viterbo che non offen-
 derebbero mai la rocca e la terra di Montefiascone, e che starebbero, con-
 travvenendo, oltre alle pene pecuniarie, alla scomunica e all'interdetto; passi
 a cui non volevano venire, perchè potevano valere in seguito una sottomis-
 sione, schivata sempre e in ogni modo, al Rettore del Patrimonio (Rif. vol.
 XVIIJ, lib. I, passim). Perciò Bonconte Monaldeschi aveva proposto nel Con-
 siglio de' Quaranta del 28 marzo di rispondere a Bologna che ora avevano
 l'esercito occupato, ma che a suo tempo e luogo sarebbero stati pronti a man-
 tenere le promesse (Ivi c. 27 t.). L'esercito si trovava all'assedio di Gallese.

DCXXIX.

1319

gennaio 19

Di Tuscanella.

« In nomine Domini etc. Infrascripti sunt articuli ambaxiate impositae Am-
 « baxiatoribus C. Tuscanae pro parte eiusdem C. transmissis ad Civitatem W.

« Primus articulus est, quod pro parte Potestatis, Syndici, Trium
 « Antepositorum Consilii et C. Tuscanelle salutent dd. Potestatem, Capi-
 « taneum, Septem, Consilium et C. Civitatis W.

« Secundus articulus est, quod coram predictis proponant cum dolore
 « querimoniam de multis et quasi innumerabilibus iniuriis, oppressionibus
 « et dampnis, quas cives et habitatores diete Civitatis W. eorumque di-
 « strictuales et fideles fecerunt et conati fuerunt facere per se ipsos et
 « eorum sequaces in pluribus vicibus contra C. et homines Tuscanelle in
 « veniendo quasi hostiliter, tempore magnifici viri Poncelli de filiis Ursi
 « cum toto eorum exfortio et cum vexillis ipsorum ad capiendum et de-
 « solandum dictam Civitatem Tuscanelle et ad occidendum homines ipsius
 « Civitatis usque ad portas diete Civitatis, certe absque aliqua debita ac
 « rationabili causa, et tunc cavalcando et cavalcari faciendo et permit-
 « tendo territorium ipsius Civitatis et auferendo et ducendo ad terras et
 « loca eorum districtus Cives Tuscanelle et innumerabilem, quasi, predam
 « valoris ultra X^m librarum pp. Et aliter et in pluribus vicibus cavalcando
 « et cavalcari faciendo et permettendo eorum Cives, districtuales et sti-
 « pendiarios territorium Tuscanelle, et in capiendum, disrobando, occidendo

*Ambasciata del
 C. di Tusca-
 nella per
 chiedere la
 pace.*

« crudeliter cives Tuscanelle, et ipsos Cives et predas bestiarum ducendo
 « ad terras et loca eorum territorii et districtus, et dictos Cives Tusca-
 « nelle carcerando et carceratos tenendo cosque tormentando sevis affli-
 « ctionibus et tormentis, ipsis etiam cibum et potum denegando et dentes
 « eis extrahendo eosque revendendo, tamquam Saracenos et schiavos, ita
 « quod usque modo ultra C. Cives Tuscanelle reperiuntur occisi ferro cru-
 « deliter per Cives et districtuales diete Civitatis W., et propter offensas
 « et oppressiones factas ultra mille Cives Tuscanelle discesserunt pauperes
 « et relinquerunt terram. Et super hiis recordentur eisque exponant anti-
 « quam amicitiam et benivolentiam, que fuit inter C. et homines diete
 « Civitatis W. et inter C. et homines, et antiqua et moderna servitia
 « facta et per C. et homines Tuscanelle C. et hominibus diete Civitatis
 « W.; et quomodo jam Tuscanenses pro eorum servitio in personis et
 « bonis habuerunt et passi fuerunt multas iniurias et dampna et quomodo
 « jam plures Tuscanenses pro eorum servitio fuerunt occisi et pauperes.
 « Et quomodo presentialiter contra d. Prefectum, quando Civitas W. pre-
 « dicta proposuit exercitum, brigam et offensam facere contra dictum d.
 « Prefectum pro eorum amore et servitio, non obstante quod dictus d.
 « Prefectus haberet tunc in dicta civitate Tuscanelle, plures consanguineos
 « servitores et amicos pro parte C. Tuscanelle, liberaliter et concorditer
 « contra dictum d. Prefectum fuit promissa dicta Civitas Tuscanelle et
 « totum eius exfortium, quamvis sit modicum, et dictam etiam civitatem
 « ad eorum residentiam et receptaculum. Et quod C. et homines Tu-
 « scanelle habuerunt et tenuerunt amicos eorum pro amicis et inimicis
 « eorum pro inimicis, sperantes et pro certo tenentes in eorum oportunitatibus
 « ab eis habere meritum et tutelam. Et quod certe, unde pro merito ser-
 « vitorum prefatorum habere speraverunt subsidium et defensam, habue-
 « runt sine causa debita maximum detrimentum, videlicet dictas oppres-
 « siones, dampna et iniurias.

« Tertius articulus est, quod quamvis C. et homines Tuscanelle dictas
 « iniurias, dampna et offensas sine causa rationabili passi fuerint, et ob
 « hoc dictum C. et homines Tuscanelle nullam offensam fecerint contra C.
 « et homines predictae Civitatis W., nec proposuerint facere, hoc mostrantes
 « per effectum operum, videlicet quod plura publica bandimenta, quod
 « nullus offenderet aliquem Wetanum et modo publice per Tuscanellam
 « fecerunt banniri, quod nullus ad penam realem vel personalem offen-
 « deret aliquem Wetanum, sperantes de bonis et prudentibus Wetanis,
 « quibus, sicut creditur, displicuerunt et displicerent predicta commissa
 « contra Tuscanenses, deprecantur Potestatem, Capitaneum, Septem, Consi-
 « lium et C. diete Civitatis W., quod in oblivionem tantarum iniuriarum
 « et offensarum, et in ostendendo quod diete iniurie et offense eis displi-
 « cuerunt, providere eis placeat per aliquam viam et modum de aliquali
 « satisfactione iniuriarum et dampnorum prefatorum.

« Quartus articulus est, quod deprecantur predictos dd. Potestatem,
 « Capitaneum, Septem, Consilium et C. diete Civitatis W. quod placeat

« eis desistere et desisti facere eorum cives districtuales, comitatenses et
 « fideles ab iniuriis et offensionibus Tuscanensium, quas non facient, nec
 « facere permittant contra C. et homines Tuscanelle, cum si hoc fuerit,
 « dictum C. et homines Tuscanelle intendant totaliter oblivisci tantarum
 « iniuriarum, dampnorum et offensarum contra eos factarum. Et recordari
 « antiquae amicitiae et benivolentiae et servitiorum hinc inde factorum et
 « in dicta amicitia et benivolentia semper et omni tempore permanere, et
 « haec per effectum operum demonstrare et ipsos recognoscere pro maiori-
 « bus et dominabilibus amicis.

« Quintus articulus est, quod super tollendis offensionibus predictis et
 « super oblivione dictarum iniuriarum et offensarum factarum et super re-
 « ducendo C. et homines Tuscanelle ad eorum benivolentiam et benepacitiam
 « servitiam, petant pacem et concordiam. Et quod eis placeat dictam pacem
 « et concordiam velle habere cum C. et hominibus Tuscanelle. Et quod
 « si dicta pax et concordia eis placet quod velint et eis placeat banniri
 « facere per Civitatem ipsorum et eorum districtualibus et comitatensibus
 « precipere, quod Tuscanenses alicubi non offendant. Et quod eis placeat
 « providere de modo habendo et tenendo ad tractandum pacem et con-
 « cordiam supradictam. Et quod interim dum predicta tractantur, quod fiat
 « treugua per aliquod tempus si eis placet ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 26.

Presentarono quest'ambasciata i nobili nomini Vanne « Phylippi » e Puccio
 « Nichole » cittadini di Toscanella a nome di quel C., di cui portavano cre-
 denziali scritte da Berroco romano Potestà per il sacro senato e popolo di
 Roma, da Guidotto di Bologna giudice sindaco e dai tre anteposti. Accolti
 benignamente, fu accettato di trattare la pace entro venti giorni, mettendo
 per patto che la città di Toscanella non dovesse accogliere Guitiuecio da
 Bisenzo nè altro ribelle del C., nè chiedesse soddisfazione alcuna per i danni
 patiti. Intanto si sarebbe bandita la tregua e sotto gli occhi degli ambascia-
 tori stessi vietato di portare nuove offese a quella città.

DCXXX.

1319

luglio 8

Di Avignone.

« Iohannes episcopus etc. Dilectis filiis Potestati, Capiteano, Septem
 « Consilio et Comuni Urbevitanis etc. Eximie devotionis affectus et fide-
 « litatis innata constantia, quos ad R. E. matrem vestram, prout ab olim
 « laudabilis experientia docuit hactenus gessisse noscimini et quotiens opor-
 « tunitas exigit per operose sedulitatis instantiam efficacius gerere demo-
 « stratis et si iamdudum vos et Civitatem vestram acceptos et caros apo-
 « stolice Sedi reddiderint, continuata tamen et aucta eiusdem vestre de-
 « votiois insingnia nostris et Sedis eiusdem precordiis vos et civitatem
 « predictam singulariter et specialiter exhibent cariores. Sane dilecti filii
 « Amelii prepositi Monasterii Bellimontis Vabrensis diocesis, Marchie An-
 « conitane Rectoris insinuatione percepimus, quod vos nuper, intellectis
 « excessibus quorundam rebellium eiusdem provincie Marchie, qui contra
 « fidelitatis debitum, quo utpote eiusdem E. homines et vassalli eidem E.
 « tenentur astricti, adversus eundem Rectorem immo verius in persona

Bolla di p. Gio-
 vanni, XXII
 che loda, ri-
 grazia e sti-
 mola a pro-
 cedere contro
 i ribelli della
 Marca.

« ipsius contra nos et eandem E. rebellionis calcaneum erexerint, in de-
 « testabilis factionis precipitia prorumpentes, ob nostram et eiusdem Sedis
 « reverentiam, ad reprimendam rebellium eorumdem proterviam in eiusdem
 « Rectoris auxilium potenter et viriliter surrexistis, oportunam eidem Rectori
 « contra dictos rebelles equitum presidium destinando. Que quidem prom-
 « pte subventionis auxilia tanto gratiora nostri fuerunt affectibus, quanto
 « tempore oportuno, nobis et eidem E. prestita utiliora non immerito re-
 « putamus. Vobis igitur, filii predilecti, quod sic gratanter ad dictorum
 « rebellium reprimendam audaciam in eiusdem Rectoris auxilium prompto
 « misso subsidio processistis, gratiarum referimus multiplices actiones. Uni-
 « versitatem vestram rogantes acentius et affectuosius requirentes, quati-
 « nus, attendentes prudenter, quod nisi dictorum rebellium prosumptiosa
 « temeritas reprimatur, non solum in ipsius provincie sed in partium vi-
 « cinarum erumpere poterit detestabilem factionem eidem Rectori neces-
 « sarii opem auxilii oportunis loco et tempore, cum ab eo fueritis requisiti,
 « pro nostra et apostolice Sedis reverentia, liberalis efficacia promptitudinis,
 « sicut devotionis filii, ne in ipsius E. fidelium eorumdem rebellium cre-
 « scal superbia porrigatis. In premissis vos taliter habituri quod huiusmodi
 « vestra servitia nobis et eidem E. sic utiliter et gratanter impensa, in
 « archivio memorie eiusdem indelebiter commendentur, et nosque eandem
 « E. ad vestra et civitatis vestre promovenda negotia, reddatis rationabi-
 « liter promptiores, super quo eo confidentius nos poteritis requirere, cum
 « videritis expedire, quo amplioem vobis nostram et dicte Sedis ex pre-
 « missis gratiam vindicastis.

« Datum Avinion. VIII Id Julii pontificatus nostri Anno III.

Ivi, Dipl. adan.

DCXXXI.

1320

marzo 23

Di Avignone.

« Johannes episcopus etc. Dilectis filiis potestati, capitaneo, consilio
 « et communi Urbevetanis etc. Antique devotionis vestre et fidei illibate
 « constantia a longis retro temporibus erga obsequia R. E. invariabiliter
 « comprobata, in memoriali eiusdem E. archivio conscripta, et per gratam
 « continuationem, secundum novorum contingentium exigentiam successu
 « temporum augmentata dum vestris et fratrum nostrorum presentatur
 « obtulibus, tam ex preteritis, quam ex commendabilium, aucta continua-
 « tione, successuum, vos fore percipimus peculiariter diligendos.

*Idem, contra
 Assisi e Spo-
 leto.*

« Sane scimus vestram prudentiam non latere, qualiter nuper quidam
 « cives Assisinate in superbiam cornua erigentes, ut possint in civitate
 « Assisinate sevam iramprnidem exercere, nonnullos alios concives, devotos
 « fideles E., zelantes pacem et statum pacificum civitatis, violenter extra
 « ipsius civitatis menia deiecerunt, ac deinde addendo excessus excessi-
 « bus, in illius detestabilis genus sacrilegii prorupisse dicuntur, ut ad lo-
 « cum fratrum Minorum Assisinat, ubi b. Francisci gloriosissimi confesso-
 « ris corpus venerabile requiescit, in hostilis furoris impetu accedentes,
 « immunitate ecclesiastica violata, hostia thesauri eiusdem loci, in quo pe-

« cunia decime a diversis ecclesiis de mandato Sedis apostolice recollete,
 « pro terre Sancte subsidio, et aliis necessitatibus eiusdem E. servabatur,
 « ausu dampnabili confregerunt, et de thesauro predicto, partem quam
 « voluerunt de dicta pecunia asportarunt, custodes ponentes et statuentes
 « ibidem, qui residuam pro eorum libito inde recipiant expendendam.
 « prout de ipsorum processerit voluntate, ac preter hec, alia deposita, que
 « ibidem nonnulli etiam ex fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus et
 « persone alie, tamquam in loco tutissimo deposuerant conservanda, dicun-
 « tur similiter asportasse. Ex quibus quanta et quali status eorum re-
 « spergatur infamia, quantave labe criminis involuatur violatio loci sacri, lex
 « fracta depositi, execrabilis rapine commissio, et reatus sacrilegii, cunctis
 « fidelium mentibus detestandus, si ad considerationis recte iudicium refe-
 « ratur, evidentius manifestant.

« Cum igitur circumspectionem vestram, iam dudum in preteritis pro-
 « vidam, non deceat nec expediat in presentibus absque perpense et re-
 « mediabili consilio preterire, quantum egritudinis et periculosi dissidii
 « provincie inferat malorum geminata societas, quantum virus machinate
 « nequicie dilatetur, nisi suo precipiantur in ortu quantumve summe ne-
 « cessarium et opportunum existat, ipsis ob stare principiis, cum convale-
 « scentia mala per moras difficile, immo difficillime succidantur, nec etiam
 « expediat post negligentie terga decedere mutationem civitatis Spoletane,
 « que similiter, nonnullis pulsus concivibus, et nonnullis etiam captivatis.
 « preter subversionem et perversionem propriam, totius provincie divi-
 « sionem et scandalum comminatur, Universitatem vestram affectuose re-
 « quirimus et rogamus attente, vobis in remissionem peccaminum iniun-
 « gentes, quatinus, ad requisitionem dilecti filii Rectoris ducatus Spoleti,
 « cui super reformatione status pacifici civitatum ipsarum, si forte dicte
 « civitates licetis nostris, quas super premissis emendandis erroribus, et
 « reformando statu pacis in eis paterna caritate ipsis diligimus, non pare-
 « bunt, sollicitudinem et diligentiam per alias nostras litteras duximus iniun-
 « gendas, qualiter, videlicet, priusquam, quod absit, ulterius crescant
 « huiusmodi mala per moram, requisitis vicinarum devotis communibus
 « civitatum, tam pro bono eorum speciali, quam publico, debeat se abere
 « adversus eorum inobedientiam reducantur, prava, indirecta et aspera di-
 « rigantur in plana, nec inquietudo malorum provincie vestram aliorumque
 « devotorum quietem conturbet, eidem Rectori potenter et viriliter, prout
 « inobedientium qualitas exiget, assistatis, ita quod, huiusmodi vestro pre-
 « sidio mediante, eorumdem Assisinat., qui statum totius provincie perver-
 « tere moluntur, superbia deprimatur, et per hoc securitati et quieti
 « totius prefate provincie, depressa malorum nequitia, auxiliante Deo,
 « salubriter valeat provideri.

« Datum Avinion. X kal. aprilis pontificatus nostri anno IV.

DCXXXII.

1320

settembre 27

Di Avignone.

« Iohannes episcopus etc. Dilectis filiis potestati, capitaneo, consilio et
 « communi Urbevitanis E. R. fidelibus etc. Intellecto nuper quod quon-
 « dam Guillelmus Costa, decanus ecclesie Tullen., capellanus noster, Patri-
 « moni b. P. in Tuscia Rector, debitum nature persolverat, Nos conside-
 « rantes attentius dispendiosa, que vos et alii fideles eiusdem Patrimonii,
 « si vos et eos ad tempus Rectore carere contingeret, experiri pericula po-
 « teratis, venerabilem fratrem nostrum Episcopum Urbevitanum, cui una
 « cum quibusdam aliis prefatus decanus, dum adhuc in egritudinis lecto
 « decumberet, quoad dicti Patrimonii regimen commiserat vices suas,
 « auctoritate apostolica, quo usque per nos dicto Patrimonio fuerit de Re-
 « ctore provisum in spiritualibus et temporalibus, dicto decano duximus
 « subrogandum. Cum igitur erga nos et apostolicam Sedem illa vos fer-
 « vere devotionis integritate credamus, quod semper nostris beneplacitis
 « et mandatis curabit, sicut devotionis filii sollicitis studiis adherere, Uni-
 « versitatem vestram monemus et hortamur attentius, per apostolica vobis
 « scripta precipiendo, mandantes quatinus prefato Episcopo, sicut eiusdem
 « Patrimonii Rectore plene in omnibus obedire curetis, et sic circa pro-
 « secutionem dicti regiminis cum opus extiterit, viriliter et ferventer as-
 « sistere, quod idem Episcopus in ipsius prosecutione regiminis facilius
 « prosperetur, vosque nostram et dicte Sedis benedictionem et gratiam pro
 « inde valeatis plenius promereri.

« Datum Avinion. V kal. octobris pontificatus nostri anno IV.

*Idem, per la
nomina del
vescovo a
Rettore del
Patrimonio.*

Ivi, Dipl. ad an.

II THEINER (op. cit. I, pag. 500) riporta due bolle date da Avignone « Il Non. Septembris an. V. », colla prima delle quali ordina al vescovo d'O., Rettore del Patrimonio, di permettere, come ne lo supplicavano gli Orvietani, che i Signori di Castel Chie, nel Patrimonio di S. Pietro, per esservi spinti dalla necessità, vendessero a Poncello Orsini il loro castello, che avevano in feudo dalla Chiesa. Coll'altra bolla domanda informazioni per l'esenzione dalla gabella del pedaggio che gli Orvietani avevano domandato per tutto il Patrimonio a loro favore in perpetuo.

DCXXXIII.

1320

novembre 10

Di Avignone.

« Iohannes episcopus etc. Dilectis filiis Potestati, Capitaneo, Consilio et
 « Communi Urbevitanis E. R. fidelibus etc. Non sunt notitie vestre, sicut
 « estimamus, incognita mala que Racanatenses et Auximanenses ac re-
 « bellium aliorum impietas in provincia Marchie Anconitane produxit.
 « Ipsi quidem fidelitate qua nobis, et E. R. tenentur nequiter violata,
 « preter multorum stragem fidelium et alia execrabilia et nephanda, que
 « comisisse noscuntur, eiusdem Provincie statum pacificum, per ausum
 « rebellionis huiusmodi subverterunt, periculosus in ea scandalis suscita-
 « tis. Propterea nos ad ipsorum umiliandam superbiam intendentes, Uni-
 « versitatem vestram, rogamus, monemus et hortamur attentius, qua-
 « tinus, dilecto filio Amelio preposito Bellimontis, eiusdem Provincie Re-
 « ctori, contra rebelles eosdem de convenienti subsidio equitum et peditum

*Idem, contro
Racanat e
Osimo.*

« armatorum, cum ab ipso Rectore fueritis requisiti, studeatis pro nostra
 « et apostolice Sedis reverentia liberaliter providere. Ita quod rebellium
 « eorundem elatione calcata, dicte provincie status, pretextu rebellionis
 « huiusmodi, quassatus multiplici dissensione guerrarum, ad tranquilla tem-
 « pora, Deo propitio reducatur, et nos, qui provinciam ipsam in pacis pul-
 « critudine cupimus reformari, prontitudinem solitam vestre devotionis et
 « fidei erga nos et dictam Sedem experiamur in hac parte gratam et pla-
 « cidam per effectum vosque nostram et Sedis eiusdem benivolentiam gra-
 « tiosam reperiat in oportunitatibus vestris magis propitiam et benignam.
 « Datum Avinion. IIIJ Idus Novembris pontificatus nostri Anno IV.

Ivi, Dipl. adan.

DCXXXIV.

1321

aprile 1

Di Avignone.

« Iohannes Episcopus etc. dilectis filiis Potestati, Capitaneo, Consilio
 « et C. W. etc. Dudum felicitis recordationis Bonifatii pp. VIII predeces-
 « soris nostri fuit, sicut audivimus, ordinatione provisum, quod uno anno
 « ad E. R. et ad vos anno sequenti, et sic deinceps castri Bulseni W.
 « diocesis ad vos et eandem spectantis E. regimen pertinet. Verum quia
 « vos, ut accepimus, illecebratos viros et iuris ignaros ad eiusdem castri
 « pro anno, quo vobis ipsius incumbit regimen deputetis, nedum quod ca-
 « strum ipsum laudabiliter gubernetur, verum etiam ex regimine talium
 « in eodem castro scandala sepius oriuntur. Cum igitur nos castri pro-
 « dicti statum prosperum et tranquillum paternis affectibus cupiamus, Uni-
 « versitatem vestram rogamus, monemus et hortamur attentius et per
 « apostolica vobis scripta mandamus, quatinus, prefato castro pro annis,
 « quibus vobis regimen incumbit ipsius, talem Rectorem deputare curetis,
 « qui providentia circumspectus et iustitie zelator existens, prefatum ca-
 « strum, summotis scandalis, secundum Deum et iustitiam in pace gu-
 « bernet et Universitati eiusdem castro super hoc omnis precipitatur que-
 « rele materia, ac vobis exinde honoris et laudis titulus augeatur.
 « Dat. Avinion. kal. aprilis an. V. ».

*Idem, perché
 si guardi al-
 l'idoneità della
 persona nella
 nomina del Po-
 testà di Bolse-
 na.*

Dal THEINER, op. cit., vol. I, pag. 503.

DCXXXV.

1324

aprile 3

Di Avignone.

« Iohannes episcopus etc. Dilectis filiis Potestati, Capitaneo, Consilio et
 « Comuni Urbevetanis E. R. fidelibus etc. Audito nuper quod, in Patrimo-
 « nio b. P. in Tuscia turbationibus undique suscitatis, incole ipsius Patri-
 « monii pacis erant comodis destituti, et ibidem invalescentibus guerrarum
 « dissidiis, eiusdem Patrimonii status subiacebat scandalis et ruinis succensis
 « ignibus odiorum, gravis turbationis percepimus, sicut adhuc perferimus in
 « animo punctiones. Verum nos, patris more benivoli, que non pretereunt
 « incomoda filiorum ad pacis dulcedinem in dicto Patrimonio restauran-
 « dam, studio paterne sollicitudinis intendentes, venerabili fratri nostro Gil-
 « toni Episcopo urbevetano eiusdem Patrimonii Rectori damus per nostras

*Idem, per ecci-
 taro contro i
 rivelli del Pa-
 trimonio.*

« litteras in mandatis, ut ad pacem inter discordes dicti Patrimonii refor-
 « mandam, ad hęc utilibus modis et viis diligentius exquisitis, cum vene-
 « rabilis fratris nostri Angeli Viterbensis et Tuscanensis Episcopi et dilecti
 « filii magistri Fayditi Guirandonis canonici ecclesie de Capdroto Sarlatensis
 « diocesis eiusdem Patrimonii thesaurari consilio [studeatis, omni] qua po-
 « test diligentia, laborare. Cum igitur ministerium cooperationis vestre ad
 « huiusmodi reformationem pacis multipliciter fructuosum et utile fore cre-
 « damus, Universitatem vestram rogamus et hortamur atentius et per
 « apostolica vobis scripta mandamus, qualinvs diligentius attendentes quod
 « vestrum in hac parte interesse versatur, cum ex tranquillitate Patrimo-
 « nii supradicti multipliciter utilitatibus vestris accrescat, et ex turbatio-
 « nibus eius vostrarum personarum excidia et bonorum dispendia, non
 « absque periculis animarum verisimiliter formidemus, circa pacis reforma-
 « tionem eiusdem Episcopis et thesaurario supradictis, ope efficacis auxilii
 « et consilii, pro nostra et apostolice Sedis reverentia, cum solertis dili-
 « gentie studiis assistatis, ut vestre cooperatione virtutis, super huismodi
 « reformatione pacis, que specialiter insidet cordi nostro affectibus apostolicis
 « satisfiat, et proinde nostram et dicte Sedis beneficentiam et gratiam,
 « quam ad benemeritos filios libenter extendimus, valeatis plenius promereri.
 « Datum Avinion. non. Aprilis, pontificatus nostri Anno V.

Ivi, Dipl. ad an.

DCXXXVI.

1321
aprile 5

« Iohannes episcopus etc. Dilectis filiis Potestati, Capitaneo, Consilio et
 « Comuni Urbevetais E. R. fidelibus etc. Pro parte dilectorum filio-
 « rum Bulseniensium, Criptarum, Sancti Laurentii, Latere et Gradularum
 « ad nos et E. R. spectantium Urbevetae diocesis communitatum, fuit
 « expositum coram nobis, quod, licet olim discordia inter vos ex parte
 « una et easdem communitates super certis articulis ex altera suscitata,
 « felicitis recordationis Bonifacii pape VIII predecessoris nostri fuisset, or-
 « dinatione decisa, vos tamen ordinationem transgredientes, huiusmodi
 « communitates easdem tallis, collectis et aliis oneribus, exactionibus et
 « angariis indebitis aggravatis, ultra ordinationem huiusmodi, minus iuste.
 « Cum igitur ex gravaminibus ipsis non absque displicentia nostra et
 « apostolice Sedis, Deum offendatis et proximum, nosque, illa non deceat
 « sub dissimulatione transire, Universitatem vestra rogamus et hortamur
 « atentius et per apostolica vobis scripta precipiendo mandamus, qualinvs
 « ordinationem firmiter observantes predictam, a tallis, collectis, oneribus,
 « exactionibus et angariis supradictis pro nostra et dicte Sedis reverentia,
 « penitus abstinere curetis, ut per hoc communitatibus ipsis omnis querele
 « materia precipidatur, nosque sinceritatem vestram de obedientie prompti-
 « tudine merito commendare possimus, nec vobis super hoc scripta no-
 « stra oporteat iterari.

« Datum Avinion. non. Aprilis, pontificatus nostri Anno V.

*Idem, perché si
cessi dall'ag-
gravare la
Val del lago.*

Ivi, Dipl. ad an.

Di Avignone.

DCXXXVII.

1322

aprile 23

In Perugia

« Cum nuper in civitate Perusii insonuerit et ad notitiam presentium
 « dominorum Priorum, multorum relaxatione pervenerit, quod in civitate
 « W. et inter cives ipsius civitatis amatoris C. Perusis noviter est exorta
 « discordia et suspitionis materia seu occasio propter quam, prout fatetur,
 « dubitatur ne ipsi cives Wetani ad arma veniant et brigam habeant in-
 « ter se, et quod ad apparatus bellicum inter se intendunt cotidie, do-
 « mini Priores artium civitatis Perusii numero octo in concordia, prout
 « inferius continetur, absente Tanolo Gizzii et Cagnolo Orlandutii priori-
 « bus, existentes in palatio C. Perusii eorum solite habitationis, conside-
 « rantes quod nisi C. Perusii predictae novitati obviet, et se debito reme-
 « dio interponat, dicta civitas W. posset rumpi et ad manus hostium C.
 « Perusii pervenire, quod quidem si contingerit, quod Deus avertat, esset
 « contra bonum statum civitatis Perusii et totius contrate, in C. Perusii
 « maximum impedimentum et preindicium prestaret, in prosecutione, expe-
 « ditione et victoria guerre, quam ipsum C. habet cum intrinsecis civi-
 « talis Spoleti, immo tardius vel fortasse nunquam dictum C. Perusii
 « guerre predictae suum consequeretur intentum, cum perveniendo dicta
 « civitas W. ad manum hostium C. Perusii, viribus et fortie C. Perusii,
 « quam ex amicitia dictorum Wetanorum C. ipsum suscepit, deltraheretur
 « valde in prosecutione guerre predictae; ne quidem predicta procedant
 « vel contingere possint, ex auctoritate et potestate et baillia, quam ha-
 « bent et eis concessa est super guerra et causa guerre Spoleti et su-
 « per facientibus et pertinentibus ad ipsam guerram.... ordinaverunt....
 « quodmodo in brevi ex parte C. Perusii pro dicta novitate et occasione
 « dicte novitatis tollende et decidende, et ad procurandum et se interpo-
 « nendum ex parte C. Perusii, quod dicti Wetani se reconcilient, et in
 « unitate et pace consistant, et dicta civitas in amicitia C. Perusii perse-
 « veret pro statu et honore C. Perusii et pro favore et auxilio ipsius C.
 « Perusii pro expeditione dicte guerre Spoleti, et ut ipsi Spoletani citius
 « vincantur, et ne ex dicta discordia vires intrinsecorum Spoleti augeri
 « possint, et quod ipsi ambaxiatores et cives infrascripti illuc pro salario
 « a Statuto ordinato accedere nolunt, cum sint persone magne conditio-
 « nis, ordinaverunt.... Priores predicti.... quod ipsi ambaxiatores habeant
 « et habere debeant a C. Perusii de quacumque pecunia gabelle et sa-
 « laria C. Perusii vel alia, pro quolibet eorum et die quolibet, quo ste-
 « terint in dicta ambaxiata cum tribus equis ad minus pro quolibet, tres
 « libras denariorum, et quod de ipsa quantitate ad presens eis apodissa
 « et solutio fieri debeat pro octo diebus ».

*Deliberazione
 del Consiglio
 Generale del C.
 di Perugia per
 di pacificare le di-
 scordie civili
 della città d'O*

Arch. Com. di
 Perugia, Cons.
 Gen. An. c. 85.

Gli ambasciatori perugini furono Nicola « d. Tadei » e Naldolo « m. Melini » di porta Eburnea, Oddone « d. Ungari » e Berardo « d. Guidonis » di porta S. Sasanna, Simone « d. Bonifatii » e Massino « Tomassi » di porta S. Pietro, Ugolino « d. Rodulfi » e Nicola « Ceccoli » di porta S. Angelo e Ranucolo « Cintii » con Martino « d. Fini » di porta Solo. Altra ambasciata andò il 17 maggio a metter pace, e cioè « ad sedandas et pacificandas di-

« seordias dicte civitatis exortas causa expulsionis Poncielli de filiis Ursi de
 « dicta civitate.... et ad concordandum partes discordantes et reduendum
 « ipsam civitatem ad bonum, quietum et pacificum statum; quod quidem ne-
 « gotium pertinet ad C. Perusii, quia sotii sunt Wetani C. Perusii et in so-
 « tictate et liga cum ipso C. Perusii, et quod ex bono statu dicte civitatis
 « W. conservetur bono statu et potentia C. Perusii, et maxime causa guerre
 « Spoletii, etc. ». (Ivi, Cons. Gen. Ann. c. 106). A dì 28 maggio 1323 furono
 « spediti due ambasciatori « pro adiutorio militum fiendo C. Perusii pro felici
 « exercitu pro C. Perusii faciendo contra Spoletum » (Ivi, Cons. Gen. Ann.
 c. 236). Ai 4 dicembre 1325 Sciarra « Ciardoli » e Andrea « Stefani » di
 Perugia furono in O. « ad rogandum et inducendum C. et homines dicte ci-
 « vitatis, inter quos sunt bodia et inimicitie ad pacem et concordiam et uni-
 « tatem et ad bonum et pacificum statum se reducant » (Ivi, Cons. Gen. An.
 c. 132 t.).

I Perugini raggiunsero il loro scopo. Tennero a freno gli odi e rancori degli
 Orvietani: profittarono delle loro forze non solo contro Spoleto, che con essi
 vinsero, ma anche contro Città di Castello che pure domarono uniti insieme.
 Per mezzo di Bicello de' Baglioni di Perugia fecero sì che le paci si fondas-
 sero più sicure. Questi nominato Capitano di popolo d'O. ridusse a concordia
 gli animi e meritò dal C. gli onori equestri, che gli furono conferiti con gran-
 de apparato, di che resta memoria nei libri delle Riformazioni. La solita
 cronaca citata dal Monaldeschi ne fa il seguente ricordo: — « Die primo
 « mensis martii (1330) Bicellus de Baglionibus de Perusio intravit in officio
 « Capitanei civitatis W. pro sex mensibus venturis, qui finito officio Potesta-
 « rie d. Petri de Sancto Germano mense aprilis, commissum fuit officium
 « Potestarie ipsi Bicello Capitaneo, et stetit pro eo in palatio C. d. Joannes
 « iudex de Perusio ad officium Maleficiorum exereendum usque ad kalendas
 « mensis iulii. Quo tempore die lune Paschatis Pentbecostes XXVIII mensis
 « maii, congregato quodam magno Consilio Consulium artium et 40 et aliorum
 « 40 nobilium et popularium et aliorum plurium vocatorum, et facta quidam
 « proposita generalis, quia festum erat Spiritus Sancti qui Deus effudit in
 « Apostolos, ipse Deus eundem Spiritum Sanctum misit in dicto Consilio, et
 « fuerunt XVII populares, qui omnes arengando dixerunt, quod omnes exiti-
 « tii Gibellini nobiles redirent ad eorum poderia et populares intus Civita-
 « tem, et quod omnis sententia rebellionis lata contra eos esset cassa, et quod
 « omnis pax inter omnes odiosos Civitatis et districtus fieret, et super hiis
 « concessum fuit eidem Capitaneo liberum arbitrium. Et dicti exititii a dicto
 « die in antea immediate inceptum redire et continue reversi fuerunt. Nec
 « non die martis V mensis iunii in platea Populi, presente et predicante d.
 « Episcopo Wetano et plena platea Populi gentibus, facta est pax inter Co-
 « mites de Monte Marte sive de Corbario ex una parte, et d. Monaldum d.
 « Ugolini Archipresbyterum Wetanum, et Ugolinum d. Boncontis eius nepo-
 « tem de Monaldensibus pro se et aliis eorum ex altera. Et deinde sequuta
 « est pax fieri inter alios odiosos Civitatis et Comitatus. Et die veneris V
 « mensis iulii facta est pax a ser Celle Notario dd. Septem et fratres eius
 « et Angelutium Nerii Angeli Vartifranchi, que fuit ultima pax omnium odio-
 « sorum Civitatis. Ex quibus causis d. Bicellus Capitaneus Populi W. factus
 « fuit Miles die dominico 24 mense iunii. Cui d. Ugulinus Lupicini, ut Sin-
 « dicus C. W. circix ensem, et donati fuerunt per predictam C. mille floreni
 « auri in una manu, et centum florenos habuit in alia. Et magnos ludos fecit
 « et multe robbe sunt donate ab Wetanis et vocatus d. Baglionus ».

A stringere i legami di questa pace il Baglioni fece contrarre matrimonio a Gio-
 vanni di Cecco di Farolfo conte di Montemarte con Francesca di Giovanni

di Ugolino Monaldeschi. A ricordo dell'avvenimento furono fatte dipingere storie allusive nel palazzo del Popolo (Rif. 1330, giugno 5, bast., settembre 26, c. 38).

DCXXXVIII.

1322
ottobre 31

*Nel palazzo
del popolo.*

« In nomine etc. Convocato et congregato Consilio unius Consulis de
« qualibet arte C. W. et duorum de numero xl popularium de quolibet
« quarterio et aliorum sapientum vecatorum in palatio Populi ad sonum
« campane etc. de mandato nobilis et potentis militis d. Thodini de Aquila
« hon. Capitanei C. et populi civitatis predictae, idem d. Capitaneus de
« licentia, consensu et voluntate dominorum Septem et in ipsorum popu-
« sentia proposuit: quod cum per Consilium Consulium artium et xl po-
« pularium diete civitatis sit remissum et commissum a britrium et baylia
« presenti Consilio ordinandi, stantiandi et firmandi quicquid voluerit et
« videbitur convenire super ambaxiata retracta in C. W. per ambaxia-
« tores Civitatis Viterbii, per quos ambaxiatores expositum fuit de be-
« nivolentia, quam habere se dicant et in perpetuum habituros et de
« offeritione quam faciunt C. W., per quam se proferunt eorumque C.
« cum omni eorum exfortio atque posse in personis et rebus ac terras
« eorum ad cunctos honores, magnificentiam, statum, exaltationem et com-
« moda C. et populi Civitatis W. contra omnem personam, comunia et
« universitates in perpetuum servituros ad defensam et offensam, sit
« etiam per eosdem ambaxiatores nomine viterbiensis C. amicabiliter po-
« stulatum quod tractatus pacis, amicitie et concordie habiti proxime die-
« bus elapsis per ambaxiatores, nuntios atque cives civitatum predictarum
« inter ipsa Comunia fiendarum ad amicabilem producantur effectum,
« quid videtur etc.

« Cecchus Jacobi Boniannis Consul artis Albergatorum diete Civitatis
« et pro eadem arte vocatus et electus unus ex consiliariis supradicti
« Consilii, surgens in ipso Consilio arengando consuluit et dixit super
« dicta proposita, quod pax et concordia atque amicitia contrahatur et fiat
« cum C. civitatis Viterbii pro bono statu civitatis W. sui que districtus et
« totius provincie Patrimonii ad honorem et exaltationem S. R. E. matris
« nostre et ss. p. et d. d. Iohannis d. p. S. P. et propter bonum initium
« pacis et amicitie conservande inter Comunia dietarum civitatum, quod
« omnes et singule represalie ab hinc retro concesse per C. vel populum
« W. vel alium quemcumque dominum vel rectorem aut officialem qui-
« buscumque civibus, comitatensibus vel districtualibus Urbevetanis con-
« tra C. vel homines civitatis Viterbii sui que districtus super quibuscum-
« que rebus aut personis quibuscumque de causis, ex nunc sint suspense
« et pro suspensis haberi debeant et teneri usque ad x annos proxime
« et continue subsequendos finitos et completos, ita quod nulla persona,
« durante dicto decennio, ipsis represaliis uti possit per se vel alium quo-
« cumque modo, dum tamen similis suspensio fiat et ordinetur per C.
« diete Civitatis Viterbii de represaliis competentibus civibus vel distre-

*Deliberazione
per il trattato
di pace con Vi-
terbo.*

« etualibus civitatis Viterbii aut concessis eisdem vel quas haberent con-
 « tra C. vel homines civitatis, comitatus et districtus W.; et donec similis
 « suspensio per C. Viterbii facta non fuerit, presens suspensio non obti-
 « neat vires suas, et quod infra unum annum proxime subsequendum
 « eligantur arbitri per Comunia supradicta ad videndum et ratiocinandum
 « super represaliis competentibus hinc et inde et ipsas represalias compo-
 « nendum et sedandum cum deliberatione tamen Comunium predictorum.

« Item dixit et consuluit quod eligatur et fiat per C. W. in oppor-
 « tuno Consilio syndicus cum pleno mandato ad faciendum et contrahen-
 « dum cum hominibus et C. dicte civitatis Viterbii bonam et legalem
 « pacem et concordiam de omnibus et singulis iniuriis, offensis et contu-
 « meliis quibuscumque inter ipsa Comunia vel per ipsa ab hinc retro
 « quocumque modo commissis, salvis semper juribus illorum, qui repre-
 « salias obtinerent.

« Item ad promittendum de tenendo et habendo C. civitatis Viterbii
 « eiusque districtuales et cives pro veris, intimis et amicis perseveranti-
 « bus eisdem in devotione et fidelitate S. R. E. et d. S. P., et ad pro-
 « mittendum civitatem eorum et alias terras suas et C. et homines ipsius
 « civitatis et districtus defendere et manutenere pro posse in bono in pa-
 « cifico statu contra omnem personam, excepta R. E., romano populo, et
 « populo et C. civitatis Perusii, et ad promittendum omnem iniuriam
 « eisdem inferendam per quecumque Comunia, comites vel barones aut
 « alias quascumque personas, supradictis dumtaxat exceptis, pro viribus
 « propulsare et dare eisdem ad hec auxilium, consilium et favorem cum
 « omni exfortio C. civitatis W. predictae et esse cum eis ad omnem of-
 « fensam contra omnes et singulos inimicos eorum volentes turbare vel
 « impedire statum dicte civitatis Viterbii aut eius districtus vel ipsos of-
 « fendere in avere vel personis, Ecclesia semper, Comunibus et populis
 « supradictis exceptis, et ad faciendum super predictis et eis coherentibus,
 « emergentibus vel dependentibus vel ab eisdem contractus unum et plu-
 « res cum omnibus clausolis, capitulis et cautelis ac penarum additioni-
 « bus, de quibus idem syndicus viderit convenire, ita tamen quod pre-
 « dicta omnia et circa predicta fienda post x annos proxime veniendos,
 « salva semper alia si qua super hiis fieri contingerit per C. W. ammi-
 « ciant totaliter vires suas, ita quod ultra dictum terminum, nullatenus
 « extendantur, reservata semper presenti Consilio potestate super hiis ad-
 « dendi, detrahendi, interpretandi, corrigendi et de novo providendi semel
 « et pluries prout de ipsius Consilii processerit voluntate, ita quod per
 « presentem provisionem auctoritati et baylie presenti Consilio concesse
 « nullatenus derogetur nec intelligatur in aliquo derogatum, salvis etiam
 « et reservatis pactis contractus societatis dudum inite inter C. civitatis
 « Perusii ex parte una et C. civitatis W. ex altera, quibus per presentia
 « non intelligatur in aliquo derogatum; sed si qua ex predictis dictis
 « pactis quodlibet obviarent vel contradicerent pro infectis penitus ha-
 « beantur, non obstante predictis vel alicui predictorum, aliquo Capitulo

« Statuti C., Carte Populi vel alio ordinamento vel inre, que in contrarium loquerentur, que quantum predictis vel alicui predictorum essent contraria, cassa sint et suspensa et pro cassis, suspensis et derogatis et expressis habeantur et sint ».

Ivi, Rif. ad an. lib. II, c. 66 t.

DCXXXIX.

1323

agosto 11

Nel luogo dei frati minori di Montepulciano.

Convocate e convenute nel luogo dei frati Minori della terra di Montepulciano le persone fuoruscite (nominate) del castello di Cetona, contado d'O, furono nominati Mazzone « Paghanelli » e messer Nardo « Mini » a sindaci e procuratori per presentarsi davanti a Nicola di Aquila, Potestà, a Oddone « de Oddis » di Perugia, Capitano e ai Signori Sette : — 1.º « pro ordinanda et condenda pace C. Scetonii et specialium per « sonarum » ; — 2.º per obbedire ai mandati di detti Signori ; — 3.º per far pace con ogni persona, collegio ed università a piacere del C. d'O. — e 4.º per promettere l'osservanza della pace a quella pena che al detto C. piacerà imporre.

Promissione dei fuorusciti di Cetona.

Ciuccio « q. Ricchardi » altrimenti detto Russo da Montepulciano not.

Ivi, Dipl. ad an.

Monaldo di Angurella Aviamonzi di Cetona vi aveva operata nel 1321 una rivolta, introducendovi gente forestiera, scacciandone molti e occupando la rocca, il cassero e tutta la terra contro il C. d'O. Furono molti gli omicidi, le rubberie e gli incendi. Gli Orvietani gli mandarono contro il signor Nallo vicario del Capitano di Popolo e uno de' signori Sette ; ma Monaldo rifiutossi di cedere, il che provocò la spedizione dell'esercito. Rioccupata Cetona dal C., si stette non di meno in continuo sospetto di perderla, forse per le minacce dei fuorusciti, di cui si ha notizia per il documento presente. Onde si mandava nel febbraio del 1322 messer Alberto notaro del Capitano con due sergenti alla guardia del cassero, e perchè tutta quella contrada si diceva disposta più a briga che a pace, fu ordinato a quel Potestà e al Castellano di starvi nel cassero continuamente, o l'uno o l'altro, con sei sergenti e al notaro del Potestà di non muoversi dal suo palazzo munito di quattro sergenti. Due de' Sette vi si recarono per quattro giorni a fornire il castello. Inoltre si riformò che i Potestà e i Castellani che vi sarebbero destinati in seguito a cura delle arti, dessero cauzione per diecimila marche d'argento di conservare il castello per il C. d'O., pena cento lire ai Sindaci delle arti medesime, e ognuno dei due ridetti ufficiali fosse tenuto a mantenere sei sergenti (Rif. 1321, settembre 19, novembre 23 ; 1322 febbraio 4, 5, lib. Rosso, c. 67, 72, 73). Poco dopo si scoprì che un ser Mignotto del signor Berardo e Berardo suo figliuolo avevano preparato un tradimento di Cetona e Collelungo ai ghibellini. Condannati a morte, furono poi graziati (Ivi, 1324, giugno 13, lib. 1 e 130 t.). E grazia non solo, ma favori a larga mano furono più tardi, nel 1334, dispensati a quello stesso Monaldo degli Aviamonzi, lodato a cielo per la sua fedeltà alla parte guelfa e al C. d'O. per l'opera efficace data alla conservazione dello stato del castello e alla opposizione continua ai suoi perturbatori. Onde egli ebbe il privilegio di portare armi liberamente e di fare armare fino a dieci dei suoi servi, proibito ad ogni altra persona con pena di 20 soldi e perdita dell'arme. Di più il Consiglio del C. di Cetona fu disciolto, casso o nullo, e a rifare il nuovo fu dato arbitrio e balia a Monaldo e a quattro buoni uomini (Rif. 1334, giugno 2, c. 4 t.).

La ragione di queste contradizioni sta nelle mutate sorti del Comune e della sua libertà smiunita per la potenza e signoria di Ermanno Monaldeschi.

DCXL.

1325

giugno 2

« Queste sono le cose rascionate per Ugolino, Bussa e Cecco. In prima che Coluccino faccia liberamente le comandamenta del populo d'Orvieto e renda la Rocchetta libera ad esso populo, e prega esso populo che il detto Coluccino sia ribandito esso e 'l fratello d'ogne bando che avessaro dal Comune e sua famegla, la quale fusse exbandita per l'opera de la Rocchetta, tanto pagando esso al Comune d'Orvieto mille libre di cortonesi in quel termine che dichiarato sirane per Ugolino d'Alviano e misser Guasta da Radicofani.

Trattative con i Signori di Viterbo.

« Anque che tucte le persone che sonno ne la Rocchetta siano sicuri e de l'avere e de le persone.

« Anque che le carte che sonno da lui e Ceccharello, a' figliuoli di Salinguerra de la Rocchetta e di Trivignano si rimettano, e ciaschettuno ritorni in possessione del suo, e che se alcuno guasto d'alcuno difitto fusse facto, o che si facesse de la Rocchetta et di Trivignano, che si degia sodisfare l'uno all'altro, chome dichiarato sirà per duo loro parenti o amiei comuni, li quali per loro sienno electi ».

Ivi, Rif. ad an. lib. II, c. 16.

DCXLI.

1325

agosto 3

« Convocato et congregato Consilio Consulium artium et xl honorum virorum popularium civitatis W. in palatio populi ad sonum campane et vocem preconium, ut moris est, de mandato nobilis et potentis militis d. Bartholomei de Mazzettis de Burgo, honorabilis Capitanei C. et P. civitatis prefate, idem d. Capitaneus de consensu et expressa voluntate dd. Septem, celebrato prius inter ipsos dd. Septem sollempni sruptiueo de bussolis ad palluctas, et obtento, quod infrascripta proposita proponatur et proponi debeat ad presens Consilium, proposuit: — Quod cum audiveritis in presenti Consilio ea que dicta, exposita et narrata sunt in eodem Consilio per nobilem Virum Cecchum Monaldi de Mazzocchis civem urbevetanum, qui Cecchus querula lamentatione exposuit et narravit, qualiter heri die m.^a mensis presentis Augusti, Sylvester d. Raynerii Gatti de civitate Viterbii cum quantitate non modica equitum et peditum de civitate Viterbii, de terra Corneti et cum bastardo et familiaribus Prefecti Urbis et cum aliis Guibellinis de contrada ad castrum Montisjovis de Mazzocchis, in quo tunc idem Cecchus et plures alii sui consortes de domo sua tunc morabantur et erant, pensate accessit ipsumque castrum dictus Silvester et dicti equites et pedites, sui complices et sequaces, armata manu hostiliter insultarunt et ipsum castrum situm in comitatu et districtu W. per vim et violentiam intraverunt, et in dicto castro et domibus ipsius ignem mise-

Deliberazione di far la guerra contro Viterbo.

Nel palazzo del popolo.

« runt hominesque ibidem existentes, quos potuerunt, letifere vulnerarunt,
 « equos et bestias et omnes res, in dicto castro existentes abstulerunt et
 « secum duxerunt et exportaverunt, et turrim dicti castri fortiter obside-
 « runt et preliarunt, et omnia dampna et pericula, que in dicto castro et
 « ejus tenuta facere potuerunt, fecerunt et intulerunt in victuperium,
 « dedecus et obprobrium C. et P. civitatis W. et dicti Cecchi et suorum
 « consortum dampnum, periculum et jacturam: — quid videtur et placet
 « dicto Consilio providere et ordinare super praedictis et circa et quidli-
 « bet predictorum et circa offensionem et dampnificationem predictorum,
 « qui predicta tam enormia perpetrarunt et circa indemnitatem dicto-
 « rum Cecchi Monaldi et suorum consortum et emendationem et restitu-
 « tionem faciendam dictis Ceccho et suis consortibus de dampnis per eos
 « receptis a predictis offendentibus, et quid faciendum sit in predictis et
 « circa predicta et quodlibet predictorum et dependentia ab eisdem ge-
 « neraliter proponendo predicta et quodlibet predictorum petit et petit
 « idem d. Capitaneus sibi pro dicto P. et C. utilius consilium exhyberi.

« Nucciolus Ciutii de Vaschiensibus, unus de consiliariis dicti Consilii,
 « surgens in ipso Consilio arengando dixit et consuluit super dicta pro-
 « posita et contentis in ea, quod ex nunc sit firmum, stantiatum et de-
 « liberatum et pro firmo et ordinato et deliberato habeatur et sit, quod
 « guerra et briga fiat et fieri debeat per C. civitatis W. contra C. et
 « homines civitatis Viterbii et ejus comitatus et districtus: et quod ca-
 « vallata equitum imponatur in civitate W. et quod stipendiarii condu-
 « cantur et conduci debeant ad stipendia dicti C. et quomodo et qualiter
 « et per quem modum et ordinem fiat dicta guerra et briga, et quomo-
 « do, qualiter et quando imponatur cavallata et per quem modum et or-
 « dinem et in quanta quantitate et quibus imponatur et in quanta quan-
 « titate stipendiariorum conducantur et cum quo soldo sive stipendio, re-
 « maneant predicta omnia in provisione, ordinatione et deliberatione dd.
 « Septem et trium sapientum virorum de quolibet quarterio dicte civi-
 « tatis, scilicet unius nobilis et duorum popularium civium Urbevetano-
 « rum eligendorum et nominandorum, et qui eligi et nominari debeant
 « per dictos dd. Septem presentes, et possint, antequam presens Consi-
 « lium de palatio discedat. Qui duodecim sapientes, scilicet tres de quo-
 « libet quarterio eligendi et nominandi ut dictum est, simul cum dd.
 « Septem et dd. Septem simul cum ipsis sapientibus ex nunc habeant et
 « habere debeant, auctoritate presentis Consilii, plenam, liberam et gene-
 « ralem auctoritatem, potestatem, facultatem et bayliam et plenum me-
 « rum, liberum et generale arbitrium, tantam et tantum, quantum et
 « quantam habet totum presens Consilium Consulum et xl. ordinandi etc.
 « super guerra, briga, offensione et dampnificatione, et circa guerram,
 « brigam, offensionem et dampnificationem fiendam et fieri faciendam con-
 « tra C. et homines predictae civitatis Viterbii et ejus comitatus et di-
 « strictus, quomodocumque, qualitercumque, quandocumque et quoties-
 « cumque voluerint et eis videbitur et placebit, et per exercitum et ca-

« valcatam, sive per exercitum tantum, sive per cavalcata tantum, et
 « per quaecumque aliam viam, modum et ordinem ipsi dd. Septem et
 « duodecim sapientes predicti voluerint et eis visum fuerit et placebit se-
 « mel et pluries, alte et basse, ut de ipsorum processerit voluntate etc. etc.
 « et ordinandi, deliberandi, stantiandi et firmandi quomodo et qualiter et
 « per quem modum et ordinem et per quos emendetur et satisfiat Ceccho
 « Monaldi de Mazzocchis et suis consortibus de dampno et offensione,
 « quod et quam habuerunt et receperunt a predictis offendentibus in pro-
 « posita declaratis in cavalcata facta supra castrum ipsorum Montisjovis,
 « ut in proposita continetur etc. etc. — Item quod predicti dd. Septem
 « et sapientes eligendi ut supra dictum est, provideant, ordinent et stan-
 « tiant vias, modos et ordines, unde quomodo et qualiter habeatur et ve-
 « niat in C. et camera C. W. pecunia necessaria et opportuna pro dictis
 « omnibus et singulis suprascriptis faciendis, fulciendis et exequendis et
 « quidquid et totum per eos super tali pecunia habenda, et vie, modi
 « et ordines faciendi per eos super predicta habenda pecunia reducantur et
 « reduci debeant et proponi ad presens Consilium Consulum et XL po-
 « pularium civitatis predictae. — Item consuluit quod fieri debeat et fiat
 « per C. W. et creari Syndicus et procurator, qui pro C. civitatis W.
 « petat et petere debeat in curia d. Capitanei Patrimonii penam, quam
 « C. et homines civitatis Viterbii et alii offendentes in proposita contenti
 « incurrerunt pro tali cavalcata et offensione factis supra castrum predi-
 « ctum Montisjovis de Mazzocchis, tam ex forma Constituti Patrimonii,
 « quam ex forma contractus solietatis et pacis olim inite et contracte in-
 « ter C. civitatis W. et C. civitatis Viterbii per omnem modum et ordi-
 « nem opportunum.

« In reformatione ejus Consilii, facto et misso solemnii partito de
 « bussolis ad palluctas per supradictum d. Capitaneum, de consensu et
 « expressa voluntate dictorum dd. Septem super dicto et consilio Nuccioli
 « Ciutii de Vaschiensibus consul'oris predicti consulentis super dicta pro-
 « posita et contentis in ea, placuit septuaginta tribus consiliariis dicti Con-
 « silii, qui miserunt eorum palluctas in bussola rubea de sic, quod ex
 « nunc omnia et singula, que in dicto et consilio dicti Nuccioli continen-
 « tur et scripta sunt, sint firma et rata et fiant et procedant in totum et
 « executioni mandentur etc. etc., non obstante septem consiliariis dicti
 « Consilii, qui miserunt eorum palluctas in bussola nigra de non in con-
 « trarium predictorum, et sic est obtentum et reformatum.

« Eodem anno, indictione et die predictis dd. Septem nunc ad de-
 « fensionem C. et P. civitatis W. deputati convenientes in unum in pa-
 « latio P. supradicto, antequam supradictum Consilium Consulum et XL
 « popularium de dicto palatio discederet, sequentes formam supradicte
 « reformationis omnes in concordia, nullo ipsorum discordante, eligerunt
 « et nominaverunt infrascriptos sapientes viros cives arbevitanos, silicet
 « unum nobilem et duos populares de quolibet quarterio dicte civitatis,
 « secundum formam dicte reformationis, qui simul cum dd. Septem sint

« et esse debent et debeant ad faciendum etc. omnia et singula ea, que
 « facere possunt et debent et eis commissa sunt per formam supradicte
 « reformationis, scilicet :

« Cecchum d. Ciarfallie nobilem (Monaldeschi)		
« Jacobutum Angeli Tomassi	} populares	} de quarterio Pusterule.
« et Migliorutum Bonostis		
« Monaldum d. Catalani nobilem (Monaldeschi)		
« Ceccarellum Angelutii et Lip-	} populares	} de quarterio S. Pacis.
« pum Ranuccetti Toste		
« Berardum d. Corradi nobilem (Monaldeschi)		
« Colam d. Stephani et Lem-	} populares	} de quarterio Saracnis.
« mum Insigne		
« Nerium Ugolini d. Ranerii nobilem (Della Greca)		
« Ser Barnabutium Ranaldi et d. Pe-	} populares	} de quarterio SS. Joahannis et Jovenalis.
« trum d. Lonardi		

Ivi, Rif. vol.
XXIV, ad an.
c. 75-78.

Fra le provviszioni che furono prese per la guerra di Viterbo notiamo in primo luogo che ai 19 Agosto fu imposta per un anno una cavallata di 150 cavalli e furono condotti 50 cavalieri oltromontani per sei mesi, escludendo dall'ufficio di Conestabile dei medesimi qualunque persona fosse già stata al soldo del C. Si chiesero anche sussidii alla Curia Romana per ambasciatori spediti al Papa: altri ambasciatori si mandarono al Capitano del Patrimonio in Montefiascone. Ruggero di Tommaso da Lentino ebbe una condotta di 25 cavalieri. L'anno appresso poi, 1326, 50 cavalieri e 200 balestrieri, domandati dal Papa, movevano contro Viterbo; e nuovi sussidii si richiedevano un mese appresso, nel luglio, dal Capitano del Patrimonio. Fu una campagna lunga e accanita contro Viterbo non solo, ma contro i Conti di Santa Fiora, Conti di Baschi, Signori di Monte Marano e di Vitozzo. Gli Orvietani soverchiarono di forza: dettero il guasto nel piano di Viterbo: occuparono i castelli di Cocconella e di Celleno, per cui si fecero luminarie e feste grandi in città, e recarono molti servigi a Roberto di Albarupe, Capitano generale del Patrimonio; fino a che, nel 1329, stanchi i Viterbesi di sopportare la brigata, chiesero pace. Pietro de Artisio, Tesoriere del Patrimonio venne in O. a sentire la volontà del C. in ordine a questa pace domandata. Ai 25 settembre di quell'anno il C. deliberò di mandare ambasciatori al Card. Legato della Chiesa, Giovanni di San Teodoro, e al Capitano in Montefiascone, aspettando che riferissero essi intorno alla loro ambasciata davanti al Consiglio, senza del quale non si volle trattare nè di pace, nè di tregua (Rif. 1325, c. 90 t.; lib. 2, c. 14 t.; c. 34; 1326, lib. 3, c. 32; c. 59; 1327, lib. 2, c. 50, 52; 1329, lib. 1, c. 66; 67 t.; lib. 2, c. 5, 9, 10, 13, 19, 24, 45, 46, 46 t., 66, 92 t.).

L'antica cronaca citata dal MONALDESCHI, senza precisare l'anno a cui si riferiscono, riporta le seguenti memorie: — « Die XV aprilis in nocte sequenti
 « Joannes filius D. Sylvestri d. Ranerii Gatti de Viterbio, gener d. Boncon-
 « tis, mortuus est in W. in contrata Sancti Francisci a Comitibus de Corba-
 « ria, pro vindicta Cecchi Farolfi olim occisi in conflictu Montis Flaconis,
 « et in ipsa rixa vulnerati sunt Ugolinus d. Boncontis, qui erat cum dicto
 « Joanne et Ceccarellus Ugolini Farolfi, qua de causa magna [discensio?]
 « fuit in W., quia Monaldenses erant discordes inter se, et ipsis existentibus
 « coactis in Palatio Populi, tandem die XIII junii, in Consilio Consulium et

« 40 reconciliati sunt verbis, et sublata suspitione Poncelli ab eis, et datum
« est vexillum Justitiae ser Petro Leonardi Butricelli ad terrorem ipsorum ».

DCXLII.

1325

agosto 17

Nel palazzo
del popolo.

Nel Consiglio dei Consoli delle arti e de' quaranta buoni uomini popolari della C. d'O., adunato nel palazzo del popolo, il Capitano del C. e popolo, nobile e potente cavaliere Bartolomeo « de Mazzettis » dal Borgo, propose: Come per essere esposta in detto Consiglio l'ambasciata di ser Manno « Talenti » ambasciatore del C. di Firenze, i Fiorentini cogli altri loro amici e vicini guelfi si trovassero cou grande e potente esercito nel contado di Lucca contro Castruccio e gli altri ghibellini di Toscana e attendessero alla loro distruzione per stato e salute della Chiesa e di parte guelfa, onde l'ambasciatore richiedeva il C. d'O., come amico e fratello, di aiuto e sussidio di cavalli e di balestrieri nella maggior quantità possibile e procurando di far sì che nessuno della giurisdizione del C. d'O. andasse o mettesse gente in favore dei detti ghibellini, poichè si diceva che alcuni del contado si preparassero a servizio di Castruccio. Sulla quale proposta Pietro « d. Lonardi » uno dei consiglieri, arringò e disse che nessun sottoposto del C. d'O., distrettuale o nobile, conte, visconte o barone del contado osasse andare, nè mandare familiari, servi, vassalli o gente alcuna a piedi o a cavallo, nè spedire armi in servizio di Castruccio, sotto pena di ribellione, bando e condanna del C., e chiunque vi contravenisse fosse giudicato come traditore, punito, offeso, ucciso da qualunque persona colla confisca di tutti i beni, colla pittura da porsi di lui nel palazzo del C., nel palazzo del popolo e nelle case della Chiesa, dove dimorano i signori Sette, i quali col Capitano e col Potestà avessero piena balla a ciò e fossero obbligati all'esecuzione sotto pena di cinquecento lire per ciascuno, facendo giurare un sindaco sopra i santi Evangelii nell'anima di tutte le persone della città l'osservanza delle cose suddette, sotto la pena notata, da aver luogo contro chiunque che andando o mandando aiuti a Castruccio, passati dieci giorni dalla notificazione del precetto di ritornare, non fosse ritornato nel termine di tempo prescritto. — E messa a partito la proposta, fu vinta all'unanimità.

Bando per i
fattori di Ca-
struccio contro
il C. di Fi-
renze.

Ivi, Rif. ad an.
c. 86.

DCXLIII.

1327

marzo 31

Nella piazza
di S. Giovanni
di Lubriano.

Convocato il pubblico Consiglio e parlamento del C. e degli uomini del castello di Lubriano, contado d'O., nella piazza della Canonica di S. Giovanni a requisizione del nunzio generale, d'ordine de' consiglieri, soliti congregarvisi a suono di campana, intervenutevi due parti degli uomini, nominasi Antonio « Tanulli », altrimenti ser Alibrando di detto castello, procuratore, fino a sei mesi, della università di Lubriano avanti a Luigi « de Actis » da Sassoferrato conte di Valiano, Potestà d'O. — 1.º a giurare l'obbedienza a suoi mandati: — 2.º a promettere di non estrarre

Promissione
del C. di Lu-
briano.

grascia dal distretto e a custodirla: — 3.º a non ricettare sbanditi e condannati del C. d'O.: — 4.º a denunziare malefizi ed eccessi commessi nel tenimento, non che agire, difendere, dare e ricevere libello ecc. ecc.

F. es. presenti Pietro « Mechluti » d'O., Adamo « Nerucci » della Torre di San Severo e Antonio « Capolei » di detto luogo.

Antonio « ser Vannis » da Lubriano not.

Ivi, Dipl. ad an.

Lubriano era castello importante tanto per la sua popolazione, quanto per la postura, stando sulle frontiere dalla parte di Viterbo, con la qual città era accesa la guerra. Perciò fin dal 1312 il C. d'O. aveva ordinato di fortificarlo di mura castellane della grossezza di tre piedi orvietani con cinque torri aperte, e di muri presso la porta del cassero e presso la porta che guarda Bagnorea. Questi lavori dovevano farsi dentro otto anni e in compenso agli abitanti furono concesse le franchigie per quindici (Rif. 1312, c. 44).

DCXLIV.

1329

dicembre 28

*Nel palazzo
del popolo.*

Convocato e congregato il Consiglio de' XL nomini nobili e popolari e dei Capitani di parte Guelfa e il Consiglio dei Consoli delle arti e dei XL buoni uomini popolari della città d'O. aventi autorità e balia di fare, ordinare e celebrare tutte le infrascritte cose, nel palazzo del popolo a suon di campana e a voce di banditori, come è solito, d'ordine del nob. cav. messer Albertino di messer Paolo da Fuligno, on. Capitano del C. e del P., si nomina Neri « q. Todinelli » cittadino d'O., a sindaco e procuratore — « 1.º ad restituendum seu tradendum rev. patri et domino « d. Raynerio Clusino Episcopo, recipienti pro Clusina Ecclesia, tenutam « et corporalem possessionem civitatis Clusine et castris Montislucoli per « ipsum C. Wetanum et cives ipsius recuperatam, defensam et ereptam « ab emulis et inimicis dicti C. W. et ipsius castris, civitatis et Ecclesie « Clusine, qui eundem Episcopum et Ecclesiam dicto castro et civitate « te spoliaverunt et possessione ipsorum, et ea contra voluntatem et in « preiudicium, dedecus et gravamen eiusdem Episcopi et Ecclesie et dicti « C. W. et civium dicte civitatis Clusine tenebant occupata »: — 2.º a ricevere la sottomissione e corporale investitura della città di Chiusi e del castello di Montelucolo a nome del C. e p. d'O. dal vescovo Ranieri del fu Guglielmo da Montepulciano: — 3.º a ricevere promissione e osservanza dal vescovo di tutti i capitoli che della città e castello furono già promessi dal vescovo Gualfredo di Chiusi a Parenzo allora Potestà d'O., come da istrumento di Marsoppio not. del 12 dicembre 1200, — e 4.º a ricevere la conferma dei capitoli ivi contenuti.

*Procura per il
contratto con la
città di Chiusi.*

F. nel palazzo del popolo, presenti ser Domenico « Venture », ser Pietro « d. Petri », ser Cecco « Guidetti », Nardo « Petri Leonardi » e Ciuccio « Nalli Massutii » d'O. testimoni.

Celle « q. ser Johannis » da Castel della Pieve notaro dei signori Sette.

Ivi, Dipl. ad an.

Accompagniamo a quest'atto i seguenti che gli si riferiscono:

Benedetto altrimenti chiamato Betto « q. Guidetti Tertii » d'O. Canonico della Chiesa di Chiusi giacendo in letto malato nella città d'O. nomina suo procuratore prete Giovanni « Pagni de Asinalonga » a convenire insieme con certi canonici d'essa Chiesa « in capitulo vocem habentibus » e col rev. padre e signore Ranieri, per grazia di Dio Vescovo di Chiusi e a trattare con essi « de approbatione, ratificatione, omologatione et confirmatione submissiois, donationis et census, promissionis, assertionis et confessionis » et ceterorum contentorum in contractu subscripto etc. fiendis per Episcopum pum memoratum in suo nomine et ipsius Ecclesie et capituli seu alterius « eorum Urbevetano Comuni seu ipsius sindaco et ad eius instantiam et petitionem, et de promissionibus fiendis per ipsum syndicum dicto d. Episcopo » pro dicta clusina Ecclesia super contentis in ipso contractu et aliter promissis per Potestatem dicte Civitatis etc. ». (Riportasi il contratto del 1200 già citato).

F. in O. in casa di ser Cecco « Guidetti Tertie », presenti esso ser Cecco, Vane « Jacoppi Andree », Mareuccio « Jacopelli » d'O., Pucciarello « Gualfredi » di Chiusi, Rossello « Guidonis » di Città di Castello e Zanobi « Cecchi » di Firenze testimoni.

Amedeo « Pucii Amadei » di Arezzo not.

Il Capitolo della maggior chiesa di Chiusi adunato nelle case della pieve di S. Giovanni del castello di Chianciano, situate presso detta chiesa col consenso del vescovo di Chiusi Ranieri « olim d. Guillelmi » da Montepulciano riconosce e approva la sottomissione del vescovo Gualfredo al C. d'O. fatta per istrumento di Marsoppio del 12 dicembre 1200.

Celle not. detto.

Nello stesso giorno e luogo il Vescovo approvò anch'esso coll'atto presente :

« Ea que pro Ecclesiarum utilitatibus sunt per tempora constituta, firma debent
 « et illibata persistere, et ne in dissidiose contentiois scrupulum relabantur,
 « ad presentium certitudinem et memoriam futurorum confirmari congruit et
 « etiam innovari, in hiis presertim, ex quibus ipsarum comodum argumentetur
 « et ad illud prosequendum, mentes hominum inducantur, maxime cum me-
 « rentibus premiorum exhybitio, ipsorumque virum conservatio est a iure de-
 « bita et concessa. Sane ven. pat. et d. d. Raynerius Dei et apostolice Sedis
 « gratia Clusinus Episcopus considerans et advertens, quod civitas et Eccle-
 « sia Clusina per Wetanum C. omni tempore fuere defense, et quod in hoc
 « multos et amplos labores substulit et sumptus impendit, prout antiquorum
 « testificatur fida relatio, quodque si retroactis temporibus predicta cessassent,
 « memorata civitas et Ecclesia in desolationem inreparabilem cecidissent, con-
 « siderans etiam quod in ipsa civitate et castro Montislucoli subscripta iura
 « eidem Wetano C. ab antecessoribus suis et presertim a b. m. d. Gualfredo
 « olim Clusino Episcopo et proceribus dicti castri ex causis legitimis digne
 « fuerunt et iuste recognita concessa, et quod C. predictum ex antiqua et ap-
 « probata consuetudine in eorum possessione vel quasi extitit, ab eo tempore,
 « cuius principii memoria non existit, quodque iura ipsa, tum ex concessione
 « et recognitione prefatis, tum ex loci consuetudine per omnes predecessores
 « ipsius a tempore memorati Gualfredi citra dicto C. Wetano fuerunt invio-
 « labiliter observata, et ex acta consideratione cognoscens, quod civitas ipsa
 « Clusina et castrum Montislucoli per prefatum Wetanum C. de illorum man-
 « nibus, qui ea in eiusdem Ecclesie preiudicium et iacturam per tyrampnidem
 « detinebant, erecta extiterunt, et ab eius emulis, modernis temporibus defen-
 « sata, sibi que predicta Ecclesia restituta, quodque absque immoderatis sump-
 « tibus et ipsi Ecclesie intollerabilibus nequiret, absque ipsius W. C. presi-
 « dio custodiri, nec pro ipsa Ecclesia detineri et suffragantibus facultatibus

« eius, si eiusdem C. W. protectione et defensione carerent, maxime propter
 « guerrarum turbines in partibus circum adiacentibus consistentes et hostes
 « dicte civitatis ea assidue insidiosis et bellicis actibus, prosequentes suorum
 « predecessorum, et specialiter dicti Gualfredi inherens vestigiis et exemplo
 « ductus, laudabili clericorum suorum, silicet Capituli Clusini etc. », — per
 queste ragioni il Vescovo riconfermò l'atto antico al sindaco orvietano Neri
 del fu Todinello, che investì di tutti i diritti col suo anello.

Dopo questo, per altro istrumento, il Vescovo e il Capitolo nominarono Nicola
 « Mei » e Nicola « Angeli » d'O. procuratori e sindaci a comparire davanti
 al Papa, al Card. Giovanni di San Teodoro, Legato della Sede Apostolica,
 per impetrare la conferma e l'approvazione degli atti interceduti (V. Dipl.
ad an.).

DCXLV.

4330

giugno 1

Da Orvieto.

« Iohannes miseratione divina sancti Theodori Diaconus Cardinalis apo-
 « stolice Sedis Legatus Venerabili in Christo Patri domino Episcopo Tu-
 « dertino, vel ejus Vicario seu Vicesgerenti salutem in domino.

« Noveritis Nos litteras apostolicas sanctissimi in Christo patris et do-
 « mini nostri, domini Jobannis divina providentia Pape XXII ejus vero
 « bulla plumbea cum cordula canap's solito more bullatas recepisse ut
 « decuit, reverenter, huius continentie et tenoris.

« Iohannes episcopus servus servorum dei dilecto filio Johanni sancti
 « Theodori Diacono Cardinali apostolice sedis Legato salutem et aposto-
 « licam benedictionem.

« Adversus Comune Universitatem et populum singularesque personas
 « Civitatis Tudertine eiusque comitatus et districtus quendam processum
 « habemus continentie subsequentis: — Iohannes episcopus servus servo-
 « rum Dei. Ad futuram rei memoriam. Inspicientes viri et stolidi, nescien-
 « tes per viam veritatis et iustitie dirigere gressus suos, cum a viis suis
 « malis pedes non curant retrahere, in damnationis precipitium, propriis
 « excecatis malitiis sepius se immergunt, propter quod sancta mater Ec-
 « clesia, de filiorum salute sollicita, errantes huiusmodi ad viam salutis
 « caritativis monitionibus revocare libenter interdum satagit, et cum ipsam
 « obaudiant virga correctionis adiciere non omittit. Sane Comune, Uni-
 « versitas, et populus Civitatis Tudertine adversus matrem suam, quam
 « reveriri filiali devotione debebant ut dominam, cum sibi subesse im-
 « mediate spiritualiter et temporaliter dinoscantur, rebellionis calcaneum.
 « non absque ingratitude vitio magneque temeritatis auxibus erigentes.
 « ipsam iniuriis et offensis provocare, variis contumeliis afficere, sibi ter-
 « ga vertentes non faciem multipliciter presumpserunt. Ipsi siquidem sua
 « rebellione dampnanda, per quam Civitatem predictam cum suo districto
 « et territorio, ad ius et proprietatem eiusdem Romane Ecclesie pleno iure
 « spectantem detinebant, sicut adhuc detinere noscuntur in magnum
 « ipsius Ecclesie contemptum et preiudicium occupatam tyrannice non con-
 « tenti, congregatos dudum hostibus et rebellibus prelibate Ecclesie, Ci-
 « vitem nostram Urbevetanam, infra Patrimonium beati Petri in Tuscia

*Atti del Card.
 di S. Teodoro
 per porre sotto
 interdetto il C
 di Todi, che
 aveva occupato
 O. ecc.*

« consistentem, hostiliter invaserunt, ac etiam expugnarunt, occupandi de
 « manibus eiusdem ecclesie ipsamque subiciendi tam sibi quam aliis ho-
 « stibus et rebellibus posse suum tunc nihilominus faciendo. Preterea in
 « prefata Civitate Tudertina receptare hostes et rebelles eiusdem ecclesie
 « non erubuerunt, quin imo eis tam ibi quam alibi contra ecclesiam fa-
 « vores prestiterunt, officialibus et gentibus eiusdem ecclesie denegantes
 « obedientiam, eisque multas offensas et iniurias sepius irrogantes, nec
 « hiis contenti, cum dilectus filius noster Johannes sancti Theodori Dia-
 « conus Cardinalis apostolice sedis Legatus olim ad Civitatem Tudertinam
 « predictam infra sue Legationis terminos consistentem vellet, exercendo
 « sue Legationis officium, se conferre, prefati Commune Universitas et po-
 « pulus, licet requisiti et moniti, eundem Legatum in dei et apostolice
 « sedis contumeliam, recipere recusarunt. Et licet nos, qui pii more pa-
 « tris salutem zelabamur, sicut ad huc zelari noscimus eorumdem, per
 « litteras nostras eisdem transmissas sepius monuerimus et per eundem
 « Legatum moneri fecerimus, ut relictis inviis huiusmodi, ad sinum et gra-
 « tiam Ecclesie memorate redire curarent, ipsi tamen corde indurato et
 « irreverenti animo salutaria monita huiusmodi dapnabiliter contempnentes,
 « nedum continuare predictos detestandos excessus, quin imo mala malis
 « scelera sceleribus et culpas culpis aggregare in sue dapnationibus cu-
 « mulum non cessarunt. Ita quod suis excecati malitiis per diversoria
 « mortis currendo precipites in deteriora et horribiliora, sicuti inferius
 « exprimitur, sunt prolapsi. Quamvis equidem per diversos processus no-
 « stros de fratrum nostrorum solemniter habitos ac Ecclesie Avinionensis
 « affixos ianuis, et in Italie aliisque diversis mundi partibus publicatos
 « deductum ad communem notitiam extitisset, quod Ludovicus olim Ba-
 « varie Dux, et discorditer in Regem Romanorum electus, suis gravibus
 « culpis, contumaciis, excessibus et inobediens exigentibus, diversis exco-
 « municationum sententiis existerat, sicut nunc existere dignoscitur in-
 « nodatus, nec non iure, si quod sibi ex electione discordi, que de ipso
 « celebrata fuisse dicebatur ad Regnum Romanum vel Imperium forsitan
 « competeat, ac ducatu Bavarie, omnibusque privilegiis, iuribus, bonis,
 « feudis et honoribus, que a Romana vel quibusvis aliis ecclesiis, seu Im-
 « perio quomodolibet obtinebat, iusto privatus iudicio, et de heresi ac sci-
 « smate successive per processus eosdem, servata maturitate debita, fue-
 « rat sententialiter et publice condemnatus, diversis spiritualibus et tem-
 « poralibus penis et sententiis propter hoc promulgatis et declaratis in-
 « flictiis nihilominus contra eum, Nosque univrsis et singulis Civitatibus,
 « Communitatibus, et Universitatibus ac personis aliis singularibus qui-
 « buscumque cuiuscumque conditionis aut status existerent etiamsi Re-
 « gali vel alia quacumque dignitate fulgerent, in virtute sancte obedi-
 « tie, ac sub excommunicationis in personas singulares et interdicti in pre-
 « dictas Civitates, Terras, Comunitates et Universitates, quam eos qui
 « contrafecerent incurrere volumus ipso facto, nec non privationis pri-
 « vilegiatorum quorumcumque apostolicorum et imperialium ac feudorum

« bonorum et honorum, que a Romana Ecclesia vel a quibusvis aliis ec-
 « clesiis seu Imperio obtinerent, penis et sententiis iniungendum districte
 « duxerimus et expressius inhibendum, ne prefato Ludovico in hiis, que
 « ad regimen vel administrationem predicti Regni seu Imperii pertinebant
 « quomodolibet intenderent, seu parerent, nec cum eodem de heresi et
 « scismata condemnato, ut premittitur, participarent, aut eidem faverent
 « seu quomodolibet prestarent auxilium, consilium, vel favorem, nec pri-
 « vilegia, immunitates, feuda, vel iura quecumque reciperent ab eodem,
 « nec ea sibi recognoscerent, nec ei concederent dominium, rectoriam seu
 « potestatem in aliqua Civitate vel loco, neve cum ipso etiam societatem,
 « confederationem, pactionem, aut ligam contraherent, vel inirent, et a
 « factis et initis, si que forsan existerent, quanto citius resilire curarent,
 « eundemque Ludovicum non retinerent vel foverent in Italia, nec eidem
 « cum armis vel sine armis prestarent auxilium, consilium, vel favorem,
 « directe vel indirecte, publice vel occulte, tunc apertius predicentes ni-
 « hilominus eidem quod adversus Civitates, Comunitates, et Universita-
 « tes, nec non personas singulares quascumque, que contra mandatum et
 « inhibitionem huiusmodi presumerent, aliquid attentare ad privationem
 « privilegiorum, feudorum, bonorum et honorum predictorum, et alias
 « coniunctim vel divisim procedere absque citatione alia, si quando et
 « quotiens nobis videretur expediens, curaremus, sicut in eisdem proces-
 « sibus plenius continetur. Tamen predicti Comune, Universitates et po-
 « pulus Tudertinus, tamquam sue salutis immemores, ac proprie fame
 « prodigi et honoris, predictis mandatis inhibitionibus, ac penis et sen-
 « tentiis deductis, sua dampnanda insania, in contemptum dicto Ludovico
 « suisque complicitibus, fautoribus et sequacibus, cum olim Terras dicti
 « Patrimonii beati Petri in Tuscia pro invadendis et occupandis Terris
 « predictis, fidelibusque ibidem commorantibus offendendis et depredandis
 « intrarunt, predicti Comune, Universitas et populus Tudertinus suis coa-
 « dunnatis viribus astiterunt et heserunt contra memoratam Romanam Ec-
 « clesiam, ac prestiterunt multipliciter auxilia, consilia et favores. Et sub-
 « sequenter missis ad eundem Ludovicum suis ambaxiatoribus et nuntiis
 « solemnibus dominium Civitatis Tudertine predicte, quod ad eandem
 « Ecclesiam pleno iure pertinere dinoscitur, ipsi Ludovico, in manifestam
 « eiusdem Ecclesie iniuriam et preiudicium concesserunt de facto, Johan-
 « nem Iani de Susinana in eiusdem Civitatis Vicarium pro dicto Ludo-
 « vico heretico et scismatico receptando, et nihilominus Ludovico prefato
 « certa contra Ecclesiam et eius fideles subsidia, presertim de viginti
 « millibus florenorum auri, quos sibi misisse diversis dicuntur vicibus
 « prestiterunt. Demum vero non attendentes quam periculose sint rece-
 « ptationes, defensiones, participationes et adhesiones hereticorum et scisma-
 « ticorum, tam memoratum Ludovicum, quam Petrum de Cerbaria here-
 « siarcam et scismaticum eorumque sequaces et complices in eadem Ci-
 « vitate Tudertina cum honore et reverentia receperunt, dicto Ludovico
 « tamquam Imperatori, et prefato Petro tamquam Pape reverentiam exhi-

« bendo, ac ipsos non absque presumptione plectibili, ut tales publice no-
« minando, vocando, et ab ipsis et eorum quolibet beneficia et officia ec-
« clesiastica et mundana eorum aliqui recipiendo, illosque, quos dictus
« Petrus in Cardinales, Prelatos, Notarios et officiales de facto promove-
« rat, receptando, similiter honorando, vocando et reputando, velut in sen-
« sum dati reprobum, sicuti tales, dictaque beneficia et officia adhuc in
« suarum animarum salutis dispendium retinendo. Rursus interdictum, cui
« eadem Civitas subiacebat, sicut ad huc subiacere, propter excessus pre-
« dictos, dinoscitur, quodque Venerabilis frater noster... Episcopus Tu-
« dertinus inviolabiliter observari mandaverat, violare nequiter, et violari
« facere, presertim per fratres minores eriminosos et scismaticos, quos in
« eadem Civitate receperunt, eisque favorunt multipliciter, predicationes
« et sermones eorum erroneos, ac missas et divina officia, que dicto in-
« terdicto durante, sicut nunc durat, profanarunt ibidem ipsis presentibus,
« faventibus et consentientibus dapnabiliter tanquam male sentientes de
« clavibus presumpserunt. Et ut sua insania magis omnibus esset nota,
« pro parte dicti Ludovici, quem Imperatorem nominabant, temerarie in
« Civitate publice preconizari fecerunt predicta, quod quilibet Notarius in
« suis instrumentis poneret pontificatum dicti Petri de Corbaria, quem Ni-
« colaum Papam Quintum, in opprobrium totius cetus fidelium nomina-
« bant. Subsequenter Baldinum Gelli de Marsciano et Johannem Sciarra
« de Colupna successive admiserunt in Vicarios pro eodem Ludovico in
« Civitate predicta. Nec huiusmodi detestandis contenti sceleribus una cum
« eodem Johanne Sciarra, Castrum Sancti Gemini, quod est peculiare
« predictae Romane Ecclesie violenter et proditorie occuparunt, et adhuc
« in nostram et eiusdem Ecclesie offensam et iniuriam occupatum illud
« detinent, licet per dictum Legatum sepius requisiti, restituere recusan-
« tes. Cum autem tot et tanta detestanda facinora in divine Maiestatis
« offensam, eiusdem Ecclesie Romane contumeliam, preiudicium et con-
« temptum, ac fidei et fidelium dispendium perpetrata, diutiusque conti-
« nuata et aucta, que adeo dinoscuntur esse per evidentiam facti notoria,
« quod nulla possunt tergiversatione celari, dissimulare ulterius salva co-
« scientia nequeamus, adversos eosdem Comune, Universitatem et Popu-
« lum, nec non singulares personas ecclesiasticas et seculares Civitatis,
« Comitatus et Districtus predictorum, qui eorundem excessuum, de-
« lictorum et scelerum patratores fuerunt, aut in eis perpetrandis presti-
« terunt auxilium, consilium, vel favorem, quosque diutius de benignitate
« sedis apostolice, si ad cor redirent, expectavimus in nomine Domini
« omnes tales personas videlicet singulares cuiusque ordinis conditionis,
« aut status existant, de predictis culpabiles excommunicationis, eosdem
« vero Comune, Universitatem et populum, nec non Civitatem eandem
« Tudertinam cum suo Comitatu et Districtu interdicti sententis subia-
« cere, ac subiacuisse continue post perpetrationem criminum et exces-
« suum predictorum ac omnes penas et sententias alias, que per proces-
« sus nostros, iam dudum diversis temporibus solemniter habitos contra

« tales promulgate et inflite fuerunt, incurrisse nihilominus declaramus.
 « Et cum sit notorium et manifestum quod dictos hereticos et scismaticos
 « eos receptorunt, honorarunt, eisque fauerunt, sicut superius exprimitur,
 « ac consilium, et auxilium prestiterunt. Nos, ipsos esse fautores hereti-
 « corum et scismaticorum, omnesque penas et sententias spirituales et
 « temporales, quam iura et quecumque constitutiones receptoribus, fau-
 « toribus et defensoribus hereticorum et scismaticorum infligunt incur-
 « risse pronunciamus ac etiam declaramus. Datum Avinioni Kalendis Julii
 « Pontificatus nostri anno quartodecimo.

« Volentes itaque processum eundem solemniter in eis partibus, ad
 « illorum, quorum interest, deducatur, plenius notitiam publicari, discre-
 « tioni tue, per apostolica scripta mandamus, quatenus per te vel per
 « alium seu alios in ecclesiis et locis earum partium, de quibus tibi vide-
 « bitur predictum processum, et in eodem contenta publicans predictos
 « Comune, Universitatem et populum, nec non singulares personas, de
 « quibus tibi summarie, simpliciter et de plano ac sine strepitu iudicii
 « et figura, constiterit excessus commisisse predictos, vel in committendo
 « eosdem prestitisse auxilium, consilium vel favorem, in penas incidisse
 « predictas, publice studeas nuntiare ad aggravationem penarum et sen-
 « tentiarum ipsarum, prout eorum protervitas exegerit, et expedire co-
 « gnoveris nihilominus processurus. Rursus si Comune, Universitas et
 « populus, ac persone singulares Civitatis, Comitatus et districtus pre-
 « dictorum infra certum per te sibi prefigendum terminum a predictis
 « excessibus minime destiterint, et cum satisfactione, que per eos pre-
 « stari condecet pro premissis poterit, redire non curaverint ad nostra
 « et Ecclesie gremium et mandata, ipsos peremptorie citare procuret
 « infra alium competentem terminum, videlicet Comune, Universitas et
 « populus Civitatis, Comitatus et Districtus predictorum per procurato-
 « rem seu syndacum idoneum, persone vero singulares personaliter apo-
 « stolico conspectui se presentent super fautoris predictis, ac heresis et
 « scismatis criminibus, aliisque predictis excessibus coniunctim vel divi-
 « sim iustam, dante Domino, sententiam audituri, ac facturi et recepturi
 « quod iustitia suadebit. Diem autem huiusmodi citationis et formam et
 « quidquid in premissis duxeris faciendum nobis per tuas litteras vel in-
 « strumentum publicum harum seriem continens fideliter intimare procu-
 « res. Ceterum volumus quod processus per te super huiusmodi citatione
 « ac aliis supradictis habendos, semel vel pluries per edicti propositionem
 « publici, si forsan ad eos tutus non poteat accessus in locis publicis af-
 « figendi, de quibus verisimilis sit presumptio quod ad eos valeant per-
 « venire, facere valeas, quacumque constitutione contraria per Romanos
 « Pontifices Predecessores nostros edita non obstante. Datum Avinioni
 « Nonis Julii Pontificatus nostri anno quartodecimo.

« Iohannes Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Johanni sancti
 « Theodori Diacono Cardinali apostolice sedis Legato salutem et apostoli-
 « cam benedictionem. Sicut ea que Dei et Ecclesie sancte sue honorem

« et exaltationem concernunt, firma debent stabilitate fulciri, sic illa que
 « his reperiuntur contraria, sunt celeriter superioris providentia, ne noce-
 « re valeant in posterum prescindenda. Nuper siquidem auditui nostris
 « apostolatus innotuit, quod quidam procuratores et syndici Comunis et
 « populi Civitatis Tudertine, vice ac nomine ipsorum nec non Cleri et
 « singularium personarum eiusdem Civitatis ac Diocesis Tudertine ad
 « tuam presentiam accedentes proponere curaverunt, quod predicti Comune
 « ac populus, singularesque persone, tam ecclesiastice quam seculares
 « Civitatis et Diocesis predictarum ad nostram et Ecclesie Romane de-
 « votionem et obedientiam, a quibus deviasse aliquibus temporibus temere
 « dinoscuntur, redire humiliter intendebant, et deinde prefati procuratores
 « et syndici, suo coram te procuratorio et syndicatu exhibito et producto,
 « ut super rebellionibus aliisque gravibus excessibus et criminibus per
 « eosdem Comune ac populum, singularesque personas contra Nos et Ec-
 « clesiam memoratam fidemque catholicam commissis hactenus, nec non
 « processibus, penis et sententiis, quibus propter premissa subiacere no-
 « scuntur, remissionem et absolutionem obtinerent, seu potius fraudolen-
 « ter subriperent, supprimendo que debebant exprimere, et omitiendo que
 « debebant et tenebantur facere minus plenam quinimo fictam et fraudo-
 « lentam obedientiam, per quam honor Deo et Ecclesie nequaquam im-
 « penditur nec animarum ipsorum saluti consulitur, Tibi, nostro et Ec-
 « clesie memorate nomine obtulerunt. Tu vero non avertens astutias et
 « calliditates ipsorum, sed ductus, sicut indubie supponimus, pia intentio-
 « ne et recta obedientiam huiusmodi nostro et Ecclesie memorate nomine
 « recipiens, missis tibi per dilectum filium Bartholinum de ordine fratrum
 « minorum, Inquisitorem heretice pravilitatis in eis partibus auctoritate
 « apostolica deputatum, et resignatis processibus, monitionibus, mandatis
 « et sententiis per ipsum et dilectum filium servum Dei ejusdem ordinis
 « collegam suum in eodem inquisitionis officio habitis et factis quomodo-
 « libet contra Comune Populum et personas predictarum Civitatis et Dio-
 « cesis Tudertine a quibuscumque excessibus, culpis, rebellionibus, contu-
 « maciis, et inobediis per eos et quemlibet ipsorum contra Nos et
 « Ecclesiam predictam commissis et omnibus penis quas propterea incur-
 « rerant, ante omnia reservatis et salvis nostris mandatis et beneplacitis,
 « absolvisti interdictum cui dicta subiacebat Civitas nihilominus relaxan-
 « do, ipsosque omnes et singulos reincorporando ecclesiastice unitati, usque
 « ad nostrum beneplacitum et mandatum, cuius arbitrio et mandato omnia
 « supradicta et singula reliquisti, prout manaret de nostro libito volonta-
 « tis, sicut in quodam instrumento publico, manu dilecti filii Raynerii
 « quondam magistri Rayneri de Gualdo Nucetine diocesis publici aposto-
 « lica et imperiali auctoritate notarii confecto, ut apparet prima facie,
 « coram Nobis exhibito, plenius continetur. Nos autem predictis omnibus
 « et aliis contentis in istrumento predicto diligentius intellectis, quia per
 « ea que dicti procuratores et syndici coram te recognoverunt, fecerunt
 « et promiserunt, honori Dei et Ecclesie sancte sue et iustitie satisfactum

« nequaquam existit, nec animarum saluti et statui predictorum Communis,
 « populi, personarumque singularium est consultum dicte receptionem
 « obedientie, absolutionem, relaxationem et incorporationem predictas, nec
 « non remissionem et resignationem processuum, monitionum, mandato-
 « rum et sententiarum dictorum Inquisitorum ac commissionem tibi factas
 « non approbamus, quin potius reprobamus omnino, cassamus, annulla-
 « mus, irritamus et penitus iuribus vacuumus, easque tenore presentium
 « decernimus nullius esse roboris vel momenti, eosdem Comune, populum,
 « et singulares personas, dictasque Civitatem et Diocesim esse ac rema-
 « nere in eo statu, quo erant antequam premissa coram te fierent nihil-
 « ominus declarantes. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta man-
 « damus quatenus, eis nequaquam obstantibus, adversus prefatos Tuder-
 « tinos procedere studeas, et per prefatum Inquisitorem, restitutis sibi et
 « resignatis omnibus et singulis processibus, mandatis, monitionibus et
 « sententiis per eum tibi remissis et resignatis, ut premititur, procedi
 « mandes et facias diligenter, donec ipsi Tudertini ad veram integram et
 « debitam obedientiam nostram et eiusdem Romane Ecclesie revertantur,
 « faciens interdictum predictum, cui et Nos de novo Civitatem ipsam su-
 « bicimus in eadem publicari et tenaciter observari. Ac nihilominus non
 « omittens contra ipsos procedere iuxta formam mandati, antequam ad
 « premissa procederet, facti. Datum Avinioni XIII Kalen. Augusti, Pon-
 « tificatus nostri anno quintodecimo.

« Ad ipsorum itaque litterarum executionem, quarum continentia inter
 « alia nonnullas singulares personas Civitatis predicte contigit precipue,
 « ut tenemur, volentes procedere summo ope, vos et vestrum quemlibet
 « tenore presentium requirimus et monemus sub infrascriptis penis vobis
 « strictius iningentes, quatenus infra sex dies a receptione presentium
 « proxime computandos, quorum duos pro primo, alios duos pro secundo,
 « et reliquos duos pro tertio peremptorio termino assignamus, omnes et
 « singulos inferius nominatos, videlicet Egidium Domini Petri, Claraval-
 « lem Paulelli domini Beraldi, Cicchinum Rubei Gualterilli, dominum Tar-
 « latum Ballucii de Claravellensibus, dominum Andream domini Ranucii,
 « dominum Franciscum domini Berardi de Claravellensibus, Nallum do-
 « mini Rustici, dominum Ranaldum Massoli, Ugolinellum Oddatii, Tacco-
 « lum et Albertinum domini Massei, Bartolellum et Polellum domini Cor-
 « radi, Robertum domini Gregorii, Comacium domini Oddonis, Mannum
 « Sardoli, Monaldum Philippucii, Potium Roberti, Ciccolum domini Segi,
 « Franciscum Jelli Roberti, Gaytanum domini Andree, Potellum domini
 « Beraldi, Buccium domini Rubei Gualtarelli, Beraldum domini Ruzali,
 « Mannum Bartolelli domini Amatoris, Ninocium Tudini, Rustichellum
 « Bucii, Gerardellum domini Oddonis, Cecchum Carocci, Massarellum Nalli,
 « Iellum et Riccium Roberti, Colam domini Oddonis, Giliellum domini
 « Bartholi, Masciolum Petruzzali, dominum Jacobum de Montione, Mat-
 « theolum Gentilelli, Gualtarellum Vivieni, ser Gocium de Ponte, dominum
 « Andelonem Jacobelli, Gualterellum Pennazi, dominum Pandolphum do-

« mini Egidii, Anatolum Zobi, Zeillum Cimere, Lellum Zucii, Gannum
 « Uginelli, Mannucium Martelli, Beraldum de Ponte, Philippellum Nucii,
 « Tudinellum domini Raynerii, Cecchum Lamberti, Masciam domini Marci,
 « Petrum Andree Ser Angeli, Uginucium de Baschi, Cicchinum Getii,
 « Berardum domini Franci, Cobucium et Bartolellum Jucii, Ballucium do-
 « mini Nini, Memmum Penis, dominum Mattheum ejus filium, Priorem
 « Sancti Bartholomei, Zutium domini Ruzzali, Fatium Mannelli, Corradum
 « Gualterelli, Nicolam domini Nini, Petrum domini Massei, Berardellum
 « domini Rizzardi, Ciccolinum magistri Benvenutii, Turum Tucci, Buccium
 « Benvenuti, Mercennarium domini Ugolini, Bartholellum Rusticucci, Co-
 « lam Bomanardi, Narducium Bucii, Guidarellum Janipoli, Bellocium et
 « Mannellum domini Petri, Bartholellum Bucii domini Rustici, dominum
 « Corradum de castro Ranaldi, Massium ejus filium, Jucium domini Guer-
 « risii, Guercium ejus filium, Thomasium, Angelinum et Marcucium
 « filios Jucii Mercati, Mannum Bonrioni, Lucarellum et Petrum Jucii Bon-
 « rioni, Ciccolum Monaldutii, Ciolidium Angelutii, Andreuccium Mannis,
 « Franciscum Gilii, Petrum et Domesticum Mascioli, Blaxium Memi, Cic-
 « chinum Bartholacci, Ciccholom Jontule, Bucium Lippi Tamagnini, Bon-
 « figliolum Gilielli, Nardum Plenerellum, Gentilem et Ciccholom filios
 « Henrici de Casamorata, Notium Gabardi, Manfredum ejus filium, Gen-
 « tilem de Canonica, Lippum et Egidium Lelli Gratie Lanni, Egidium,
 « Nettolum et Nallum Finuccii Varchoni, Gilium Lupi de Montione, Spa-
 « glium domini Amoris, Sciatum Mattelli, Cicchittum Mannelli, Mannu-
 « cium domini Jannis, Mennam Butii, Ciccholom Loni, Zolum Cole domini
 « Segli, Buccium Berardi, Odducium et Barnuccium Luzaroni, Grappuza-
 « lum Grappasenni, Cobacium Rogerii, Mattheuccium Cole, Gualterium
 « Gerardi, Ser Franciscum Massarutii, Mannutium Rubei, Iellum Prepalie
 « sive Splaghe, Benvenutum Casini, Jannoncellum Ranaldi, Grappolinum
 « Bartholelli, Ciccholom et Clavellum domini Johannis, Salomonem domini
 « Bernardini, Nallum Jacobi domini Ranerii, Mannum domini Nerii, Jolum
 « domini Dalimani, Monnectum domini Massei, Philippellum Ranucii, Cic-
 « cholom domini Corradi, Berardum Lippi domini Corradi, Lucam Ciucci,
 « Petruzolum Rainuzoli, Lippum Tudinelli, Cobucium Cole Bommanardi,
 « Ciccholom Galganetti, Agnalellum Bucii Berardi, Ugolinum Monetti, Zo-
 « lum domini Jacobi, Guidalottum domini Albertoni, Ricchardum domini
 « Tudini, Antonium et Fidanciam Massei, dominum Ammanatum de Pi-
 « storio, Jucium Andreucci de Ponte, Gregorium Guidonis, Pacettum
 « Jucii, Guerriscium Arlottucci, Iellum Joli, Cobucium Tomassucci, Mattheo-
 « lum Lippi, Ser Angelum Ranaldi, Mannicellum Gerardi, Vannem Gen-
 « tilucci, Todum Andree, Ninum Moscati, Cobacium Guerriscelli, domi-
 « num Franciscum Ballucii, . . Rectorem Ecclesie Sancti Apollinaris de
 « Quadrillis, Dopnum Rodulphum Rectorem Sancte Marie de Camuccia,
 « Dopnum Mattheum Menni Priorem Sancti Bartholomei, Dopnum Ugoli-
 « num domini Ruzali Priorem Sancti Petri de Cesis, Dopnum.... Priorem
 « Sancti Petri Scopieti, Dopnum Egidium Mannelli Priorem Sancti Gemini

« de Massa, Dopnum Rectorem Sancte Marie de Civitellis, Dopnum...
 « filium domini Rustici Priorem Ecclesie Sancti Salvati, Dopnum Recto-
 « rem Ecclesie Sancti Valentini, Dopnum.... Rectorem Sancti Nicolai, Do-
 « pnum... Rectorem Sancte Marie de Baschi, Dopnum Spatium Pertichelli
 « Rectorem Ecclesie Sancti Angeli de Cisterna, Dopnum Andream Cano-
 « nicum Sancti Valentini, Dopnum Leonardum Priorem Sancti Petri de
 « Uncinis, Dopnum Johannem domini Petri Priorem Sancti Laurentii de
 « Camelancia, Dopnum Andream Jucii Priorem Sancti Valentini de Arcis,
 « Bartholellum Jucii Canonicum diete Ecclesie, Dopnum.... Priorem Sancti
 « Petri de Loreto, Dopnum Thomasium Bartholelli Sabi, fratrem Jacobu-
 « cium Vegii, et fratrem Riscium Parigioni, monachos monasterii Sancti
 « Fidentii, Dopnum Angelum Joannoni Terribilis... Priorem Sancti Gregorii
 « de Naia, Terribilem Joannoni clerici diete Ecclesie, et fratrem Nicolaum
 « de Castro Franco, fratrem Berardum de Cammerata, fratrem Paolutium de
 « Montemarano, fratrem Colutium domini Pauli Guallerii et fratrem Vegnara
 « de Marcellano de ordine minorum, contra quos, specialiter de premissis,
 « prout etiam ex informatione quorundam prelatorum et proborum virorum
 « reperimus, videtur infamia laborare, per Nos vel per alium seu alios re-
 « quirere et citare, ac eis et cuilibet ipsorum sub excommunicationis pena
 « iniungere et mandare sollicitè studeatis, ut usque ad quintam decimam
 « diem instantis mensis Junii, si feriata non fuerit, alioquin sequenti pro-
 « xima die non feriata, quem terminum pro primo, secundo et tertio
 « premeritorio eis et cuilibet ipsorum duximus prefigendum, et vos etiam
 « prefigatis coram Nobis in Urbeveteri vel alibi, ubi tunc fuerimus, se
 « excusaturis, si poterunt, ab inquisitione et processu formatis de predictis
 « contra ipsos et quemlibet eorum, et veritatem responsuri super premissis,
 « studeant personaliter comparere, ac processum ad singulos actus,
 « etiam usque ad definitivam sententiam inclusive, iuxta quod exposcit
 « ipsarum series litterarum, et recepturi iustitie complementum, predi-
 « centes eis, quod si contumaces fuerint in predictis, suadente iustitia ni-
 « hilominus procedemus, iuxta traditam per ipsas litteras formam, eorum-
 « que vel alicujus ipsorum contumacia seu absentia non obstante. Alio-
 « quin si predictorum mandatorum nostrorum, quod non credimus fueritis
 « contemptores, vel in aliquo contumaces, Vobis, domine Episcopo, ingres-
 « sum Ecclesie et sacerdotale ministerium interdicimus, et in Vos Vica-
 « rium seu vices gerentem excommunicationis sententiam promulgamus, et
 « si per alios duos dies dictos sex immediate sequentes, Vos, domine
 « Episcopo, predicta neglexeritis adimplere, Vos suspendimus a divinis, et
 « si adhuc durante contumacia inobediens fueritis in aliquo premissorum
 « per alios duos dies proxime duos immediate sequentes Vos excommu-
 « nicationis sententia innodamus, quas sententias, ut premititur, contra
 « vos et vestrum quemlibet, canonica monitione premissa, fuerimus in his
 « scriptis, et ex nunc, prout ex tunc, dictis clapsis terminis decernimus
 « incurrere eo ipso ex predictis contumaciis inobedientis, vel contemptu.
 « Istas autem litteras ad cautelam mandavimus registrari, et nostri sigilli

« appensione muniri, de quarum presentatione relationi Rodulphi Masseoli
« de Fulgino, nuncii nostri iurati dabimus plenam fidem.

« Datum apud Urbemveterem Kalendis Junii, Pontificatus Sanctissimi
« Patris et Domini Nostri Domini Johannis Pape XXII anno sextodecimo.
« Petrus « Rodolphus ».

Dall'archivio secreto del Comune di Todi, presso San Fortunato. Armadio I, Cassella V, Num. 250. È dovuta la copia alla cortese amicizia del Conte Cav. Lorenzo Leonij.

DCXLVI.

1331

maggio 31

L'illustre e magnifico signor Enrico di Santa Fiora per grazia di Dio conte palatino, figlio del fu Conte Aldobrandino, anche a nome di Francesco, di Andrea, di Pietro e di Giovanni di Binduccio e di Enrico figliuoli, promettendo di far sì che essi ratifichino le cose infrascritte, e il Conte Guido del conte Aldobrandino Novello di S. Fiora per sè e per il Conte Stefano suo fratello nominano ser Cecco « q. ser Amidei » di Cetona procuratore avanti al C. d'O., promettendo di obbedire a tutti i precetti e mandati del C.: — 1.º di restituire tutte le terre e possessioni e beni pertinenti al C. illecitamente occupati e ritenuti contro la volontà sua: — 2.º di pagare i censi dovuti a forma dei contratti dei loro antenati, fatti per mano di notaro ottenuti per forma di consuetudine o uso lunghissimo dal tempo che cessarono di pagarli: — 3.º di farne ammenda di tutti i danni recati da loro, da familiari, fedeli, vassalli e manenti, transigendo a quei patti che al C. piacerà di dare: — 4.º di rinnovare i contratti dei loro antenati a difesa degli amici e a offesa di nemici. Per l'osservanza di queste cose promettono di comperare possessi e beni in O. o nel contado a sei miglia con quelle condizioni e dichiarazioni che imporrà il C., senza poterle vendere, nè averle « pro derelicto », non trasferirle per testamento o contratto, e in ogni caso donarle al C. d'O., sottostando alla pena di mille marche d'argento e obbligando beni e giurando sugli Evangelii.

F. nel castello di S. Fiora nella sala del palazzo del Conte Enrico, presenti ser Ciolo di Radicofani not., Celle da Todi, Palastro e Piero « q. Fucciarelli » di S. Fiora.

Angelo « q. Jacobi » di Acquapendente not.

*Obbligazione
dei Conti di
Santa Fiora.*

Arch. Con-
Orv. Dipl. ad
an.

L'istrumento è dei 15 giugno rogato Francesco « Guidonis olim Boncontis » nel palazzo del popolo.

DCXLVII.

1331

giugno 20

I nobili nomini Ugolino e Faglino fratelli e figli di Neri da Montemerano a nome proprio e di Binduccio loro fratello, e Neri del fu « Cecco Bindi » a nome suo e di suo fratello Celle promettono a Giovanni « d. Aceti de Bectionio » Potestà, a Nicola « de Rollandis de Cingulo » Capitano, a Ugolino « magistri Mathei », a Nallo « Petri Ciavaldi », a Cecco

*Promissione
de' Signori di
M. Marano.*

*Nel palazzo di
Ugolino.*

« Filippelli Priore », tre dei Signori Sette e a Pietro not. infrascritto: — 1.º di osservare i precetti del C. d'O. e prestargli obbedienza e riverenza: — 2.º di restituire tutte le terre, possessioni e beni da loro occupati contro la volontà del C., salvo il Castello di Manciano, il quale si possiede dai Conti per diritto che dicevano avervi in forza del testamento del fu conte Rosso « Hdribandescum » e già dal C. posseduto: il qual Castello fu ed è del contado Aldobrandesco e promettono tenere a beneplacito di detto Comune: — 3.º di recuperare ogni altra terra del contado Aldobrandesco, ora occupata dai ribelli del C. e restituirla al C. d'O.: — 4.º di pagare tutti i censi dovuti a tenore degli antichi contratti: — 5.º di restituire tutte le cose tolte ad ogni singola persona: — 6.º di rispettare le convenzioni intercedute fra i loro antenati ed il C. d'O.: — 7.º di tenere gli amici del C. per amici e i nemici per nemici e non ricettarli: — 8.º di non offender mai il C. e le persone a lui soggette, non permettendo che altri rechi offesa: — 9.º di comprare possessioni in O. o contado a piacere del C. d'O. — 10.º di dare mallevadoria per l'osservanza delle cose predette: — 11.º di consegnare Giovanni, figlio d'Ugolino, per ostaggio, da custodirsi per Pietro di Jacomino cittadino d'O., a mandato del C., fino a che sarà accertato il diritto che essi dicono di avere sul Castello di Manciano, in vigore del citato testamento, con questo patto che esso Pietro possa « scambiare » il nominato Giovanni ed esso rendere a detto Ugolinuccio, sostituendolo con altro figlio di Ugolino di qui a due anni. Alle quali cose si obbligano sotto pena di 10000 fiorini d'oro ed alla rifazione dei danni e spese, obbligando tutti i loro beni, prestando per essi malleveria Pepo « d. Petri Novelli, Secursus d. Neri Cole, Ugo- linus d. Boncontis et Nicola Cecci d. Ciarfaglie de Monaldensibus » cittadini d'O.

F. nel Castello di Montemerano nella camera di Ugolino, presenti i nobili uomini « Penso de Saracenis de Senis, Catalucio Galassi de Bisentino, « comite Tadeo Bindoli de Monteione, Cola Sinibaldi de Ardicionibus, « Angelecto Pepi de Baschiensibus et Angeluccio Vannis d. Montanari » testimoni.

Ugualmente lo stesso giorno, davanti ai medesimi il nobile uomo Pietro « d. Jacomini de Radicofano » cittadino d'O., presente Ugolino da Montemerano, e ad istanza sua e dei Signori d'Orvieto, dichiarò avere presso di sé Giovanni figlio d'Ugolino in ostaggio per osservanza delle dette cose, dicendo di tenerlo e rilasciarlo a volontà del C. d'O. alla pena che sopra.

Fatto es. nella sala inferiore del Palazzo di Ugolino, presenti Ugolino di Bonconte, il Conte Guido di Sovana e gli altri es.

Pietro « q. d. Petri Hdibrandini » d'O. not.

Ivi, Dipl. ad an.

DCXLVIII.

1332

giugno 20

*Nel chiostro
del castello di
Baschi.*

Il nobile uomo Coluccio Ugolini « de dominis de Baschis » nomina Cecco « d. Angeli » e ser Domenico « Sartiani » nol. cittadino d'O. suoi procuratori a promettere al popolo e al C. d'O. — 1.º di giurare gli ordini, l'obbedienza e la riverenza ai Signori Capitano e Difensore, ai Sette Gonfalonieri di Giustizia e al C. e popolo d'O.: — 2.º di restituire tutto quello che de' beni del C. avesse occupato e ritenesse illecitamente: — 3.º di non offendere persona, collegio od università di detta città o distretto e contado e specialmente Lugnano: — 4.º di non invadere detto castello e non ricettare offensori od invasori, e non prestare loro consiglio o favore, e rimettere le ingiurie ricevute per cagione di detto castello: — 5.º di rinnovare gli atti di soggezione al C. d'O.: — 6.º di dare il palio e il cero a cui è obbligato pel castello di Vitozzo: — 7.º di tenerlo a mandato e a servizio del C. d'O., e di esso fare e far fare guerra e pace contro tutti, tenendo per amici gli amici e per nemici i nemici del C. d'O., contro i quali farà « brigam et guerram » a volere de' detti Signori Sette ecc.: — 8.º di fare un acquisto in città e nel contado d'O. a quattro miglia in beni immobili del valore di 1000 fior. d'oro per sei mesi con patti e condizioni da stabilirsi dal C.: — 9.º di promettere l'osservanza degli antichi e nuovi trattati, tanto di quelli scritti per mano di ser Pietro « Raynerii Semblanze », di ser Restauo « Federici » e di ser Pietro « d. Petri Abbatis », quanto degli altri di qualunque altro notaro: — 10.º di pagare al Camarlingo d'O. 500 fiorini d'oro in compenso di danni e di ingiurie recate da lui al C. e a particolari d'O., distretto e contado: — 11.º di osservare tutti i precetti del C. e quanto si contiene negli articoli intorno a detta materia, fatti nei Consigli d'O. con le giunte ad essi relative, e di farli osservare da Jacobuccio suo fratello: — 12.º di accettare le assoluzioni, i ribandimenti e i benefici fatti a loro favore nei Consigli della città: — 14.º di rinunziare ad ogni eccezione e di obbligarsi al pagamento delle pene e alla rifazione dei danni: — 15.º di avere per rato e fermo quanto verrà fatto dai suoi procuratori.

F. nel castello di Baschi « in Claustro dicti nobilis viri Colutii » ecc.
Pietro « magistri Venture » nol.

*Capitoli di
Coluccio de' Si-
gnori di Baschi.*

Ivi, Dipl. *ad an.*

I Conti di Baschi si erano uniti in quest'anno per danneggiare di nuovo il contado orvietano e specialmente la terra di Lugnano. Fu interposto il Capitano del Patrimonio presso i Todini, affinchè si inducessero i Conti a dare l'ammenda di ingiurie e di offese recate a quel castello che era detto « quasi portus grani Communis ». L'ambasciata orvietana al Patrimonio era composta di Pietro de' Saracini Capitano di popolo con sei cavalli, di Nicola « Mei » giudice con tre cavalli e di Nucciolo de' Vaschiensi con altri tre. Essi chiesero che se il C. di Todì non avesse forzato i Conti a cedere, il Capitano del Patrimonio si unisse con gli Orvietani a fare buona guardia del castello, mettendovi venticinque cavalieri a comune stipendio (Rif. 1332, febbraio 24, c. 44, 54).

Per istrumento di Piero di ser Ventura da Latera del 17 giugno si erano obbligati ugualmente i Signori di Vitozzo, e cioè Cecco « Ugolini » anche per

nome di Bertoldo « q. Busse », di Ranieri e di Stefano del Bussa ridetto, di Andreuccio e di ser Bindo « q. Offredi » e alcuni di questi anche per nome di Angelo, di Jacomo e di Rinaldo dello stesso Bussa (Dipl. ad an.).

DCXLIX.

1332

luglio 30

*Nel palazzo
del popolo.*

Ventura « Conti » procuratore de' nobili Ugolino « Fogliani » e Binduccio fratelli carnali, figli del fu Neri di Montemarano e parimente di Neri del fu Cecco « Bindi » di detto luogo promette al sapiente uo. Stefano di Monte S. Martino della Marca, giudice e vicario del magn. Paolo « de Calbulo », onorevole Capitano e Difensore del C. e del pop. d'O., e ai prudenti uo. Vannuccio « Cini Alliocti », ser Monaldo « Ugolini », Cecco di Matteo di Buongiovanni, Meo « Symoncelli Peronis », maestro Neri di m. Francesco, ser Tinozio « Lutii Mancini » e Cecco di Pietro « Benvenuti » Signori Sette e al sottoscritto notaro: — 1.º di stare a mandato del C. d'O. in perpetuo: — 2.º di non esercitare alcun diritto nel castello, rinunziandone ogni competenza al C. d'O.: — 3.º di restituire tutti i beni di detto C. che fossero da detti nobili illecitamente occupati e ritenuti: — 4.º di osservare tutte le promissioni, convenzioni, obbligazioni e soggezione già fatta dai loro antecessori al C. d'O., e d'ora in poi di pagare sempre il solito censo pel castello di M. Marano e di Castel Franco: — 5.º di restituire a tutti e singoli cittadini e del contado d'O. le cose tolte loro, rifacendoli de' danni dati fino al tempo in cui furono ricevuti « ad mandata et benivolentiam dicti C., occasione restitutionis castri Orbetelli et Manciani facte per ipsos vel aliquem eorum C. predicto, salvo et reservato, quod non teneantur ad restitutionem eorum « que fecissent vel intulissent tempore vel occasione Bavari, cuius voluntati propter ipsius potentiam resistere nequiverunt »: — 6.º di pagare 200 fiorini d'oro per ammenda di danni fatti agli Orvietani: — 7.º di rispondere « de iure » a tutte e singole le persone di O. e distretto sopra tutte le querele contro di essi per via di danni e ingiurie agli Orvietani recate, e di stare in giudizio nella curia del Capitano d'O. e fare compromesso sommario « de iure » in mano del Capitano ed osservare lodi e arbitraggi da quella promulgati, e così fare delle cose che occorreranno in futuro, come son tenuti per i patti già scritti di mano di ser Pietro di Pietro di Abbate not., salvo per que' danni dati in occasione della presa, occupazione, detenzione e invasione del C. di Manciano e avanti detta occupazione, e così in occasione e pretesto delle cavalcate che essi fecero a tempo del Bavaro « et in sequendo dicti Bavari exercitum vel gentem », sopra qualunque università, luogo e persona, massime sul territorio del C. d'O. dentro tutto quel tempo scorso dal giorno « ex parte presentis d. Capitanei et defensoris ad offerendum petitionis contra Dominos de Bitozzo usque in diem exhibitionis ultime petitionis « date contra eos in Curia presentis dicti d. Capitanei », con questo però che nelle cause criminali possano comparire in curia per mezzo di

*Sottomissione
dei Signori di
M. Marano.*

procuratore « usque ad triennium »; ed anche che fino a detto termine non sien tenuti di accedere personalmente negli eserciti e nelle cavalcate del C., ma in essi possano mettere « familiam, equos et fideles eorum »: — 8.º di tenere gli amici del C. d'O. per amici, i nemici per nemici, come per fatto antico, e di tenere Montemarano e Castelfranco ai servizi del C., di non offendere e non invadere terre, università e collegio alcuno del distretto d'O.: — 9.º di acquistare in O. e contado presso alla città per 4 miglia di beni immobili del valore di mille fiorini d'oro fra sei mesi, senza poterli lasciare, legare, trasferire in altri all'insaputa del C. d'O., a patto che loro e tutti i loro fedeli sieno assoluti da ogni condanna inflitta ad essi « et quod puri et innocenti filii dicti Ugulinatii, « qui nunc detinentur in civitate predicta restituantur eidem Ugulinatio », e che sieno conservati nel dominio dell'altre terre e difesi in esse, e non siano molestati per le cose occorse avanti che venissero accolti « ad benevolentiam supradicti C. pro restitutione castrorum Urbetelli et Manciani »: — 10.º Si obbliga all'osservanza di dette cose sotto pena di 10 mila marche.

E quindi i nobili ser Ciuccio « d. Nericole », Ugolino di Buonconte e Nicola di Cecco di Ciaraglia de' Monaldeschi d'O. fanno malleveria per l'acquisto presso O. in mille fiorini d'oro nel termine di tempo detto di sopra; cioè ser Ciuccio per 200 fior. d'oro; Ugolino per 400 e Nicola per il resto, nonostante la sua minore età di 16 anni.

F. in O. nel palazzo del Popolo, presenti « Mascio » del fu « Tomascino » giud., ser Vanne « Petri Pauli » e ser Domenico « Venture » altrimenti detto « Sartiani » notari, Cello del fu Vanni « Scagni » e ser Manfredi « ser Laurentii » not. « de Prato » testimoni.

Francesco di Guido di Bonconte not.

Ivi, Dipl. ad an.

DCL.

1332

agosto 1

Ivi.

Cecco « d. Angeli olim de Acquapendente et nunc habitator Castri « Bitotii » procuratore de' nobili Cecco « q. Ugolini Raynerii », ser Binda e Andreuccio fratelli, figli del fu Offredo d'Ugolino predetto e figli del « q. Busse Francisci Raynerii de supradictis dd. de Bitotio », nominato dagli stessi « Brectuldo », « Raynerio » e « Stephano » a nome proprio e per Angelo, Giacomo e Rinaldo loro fratelli e figli del « q. Busse », nonchè per « Jacobutio » fratello de' detti Cecco e Coluccio altrimenti detto ser Nicola, conviene con « Nutarello q. Ranucepti (Toste?) » cittadino d'O. sindaco e procuratore del C. d'O., come di sindacato appare per mano del sottoscritto not., nonchè con Stefano « de Monte Sancti Martini de Marchia », Giudice e Vicario del magnifico Paolo « de Calbulo » onorevole Capitano e difensore del C. e del P. d'O., e con i prudenti uomini ecc. sei de' Sette signori e col sottoscritto not. Francesco ecc., promettendo — 1.º di stare sempre a mandato del C. d'O.: — 2.º di restituire i beni che i detti nobili avessero occupato e ritenuto: —

Sottomissione
dei Signori di
Vitozzo.

3.º di osservare le convenzioni promesse dai loro antecessori e di pagare il censo già stabilito per il castello di Vitozzo: — 4.º di rifare di tutti i danni i cittadini e distrettuali d'O. dal tempo che si sottomisero al C. d'O., riservato il tempo del Bavaro, « cuius voluntati propter ipsius potentiam resistere nequiverunt »: — 5.º, 6.º, 7.º come 8.º e 9.º (1332, luglio 30), con questo che al 10.º « et quod iuri etc. ». non è sostituito da altro: — 11.º come 10.º detto.

Corrado figlio di Manno di Corrado de' Monaldeschi d'O. fideiussore per l'acquisto ecc. (come sopra all'istruz. 1332, luglio 30).

F. in O. nel palazzo del Popolo, presenti Nicola giudice e Francesco cambista, fratelli e figli del fu Meo « Nicole », Ugolino di Buonconte Monaldeschi, Paolino del fu Ugolino « d. Petri », ser Neri « Ugolino Neri Terrie », ser Manfredi di ser Lorenzo da Prato testimoni.

Francesco di Guido di Buonconte not.

Ivi, Dipl. ad an.

La nomina che fece il C. d'O. del suo procuratore è del 31 luglio.

DCLI.

1332

dicembre 17

Di Avignone.

« Iohannes episcopus servus servorum dei, dilectis filiis C. Perusino, salutem, et apostolicam benedictionem. Displicenter accepimus hiis diebus, quod licet dudum annis sexaginta iam elapsis, inter uestros, et dilectorum filiorum C. Urbeuetani predecessores, ratione Ciuitatis Clusine et Castriplebis quedam suscitata dissentio, per viam compositionis amicabilis, inter cetera, sicut asseritur continentis, quod nobis dictum Castrum, et eisdem Urbeuetanis prelibata Ciuitas, perpetuis remaneret temporibus, tunc prouide terminata extiterit, et ipsa compositio, usque ad hec tempora, hinc inde stabiliter obseruata, nunc tamen instigante humani generis inimico, qui sue uenena nequitie, ibi magis diffundere satagit, ubi se amplius existimat ofuturum, inter uos, et C. Urbeuetanum predictos ratione Ciuitatis et Castri predictorum, sic periculose dissentionis materiam studuit suscitare, quod per bellicosos congressus Deo displicibiles et exosos, et rei nocuos utilitatis publice, ad dirimendum questionem huiusmodi, uis ommissis pacificis, et iuris neglectis semitis, hinc inde, periculose nimium uos paratis. Nos autem, unitatis et pacis inter uos, uariis attentis commodis et dissentionis discriminibus innumeris consideratis attente, illas inter uos uigere mutuo, et hanc uitare, desiderijs cupientes intensis, uestram rogamus prudentiam attentius, et in domino exhortamur, quatinus, premissis et alijs, que uobis possunt et debent in hac parte occurrere, in concistorium rationis adductis, ad uiam pacificam, uel saltem iuris semitam, pretermisiss omnino bellicosis commotionibus et guerrarum, quibus Deus grauiter offenderetur, fremitibus, cum eisdem C. Urbeuetano, quibus aliam super hoc scribimus, uestros, tamquam uiri circumspecti et prouidi, animos inclinetis, dilecto filio nostro Iohanni sancti Theodori, diacono cardinali,

Bolle di Giovanni XXII che prega i Perugini di accordarsi cogli Orvietani per conto del Chiusi e di Castel della Pieve.

« apostolice sedis Legato, status uestri pacifici, ac honoris et commodi
 « utique zelatori, cui litteras nostras speciales, inde dirigimus super hiis,
 « effectualiter intendentes.

« Dat. Auinione XVI Kal. Januariar Pontificatus nostri Anno decimo-
 « seplimo ».

(1333)
 (dicembre 7)

« Iohannes episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis C. Perusino,
 « salutem et apostolicam benedictionem. Relato dudum ad nostri aposto-
 « latus auditum, quod licet orta dudum inter uos et C. Urbeuetanum
 « occasione Ciuitatis Clusine et Castri plebis questio per uiam tractatus
 « amicabilem iam multis elapsis temporibus terminata et concordia facta
 « per tractatum huiusmodi tenaciter obseruata fuisset, hostis tamen anti-
 « quus, humana quietis emulus, cunctorum malorum incensor periculosi
 « recidui materiam super eadem questione inter uos et C. predictos inui-
 « cem suscitare, uosque adeo grauiter studuerat commouere, quod quasi
 « rupto unitatis et pacis pristino federe, uos hinc inde ad inuasionem et
 « offensiones mutuas periculose nimium parabatis, Nos attendentes quam
 « periculosa esset uobis et ipsis hostilis commotio, quamque mutue pacis
 « et unitatis concordia existeret oportuna, uobis nostras exhortatorias lit-
 « teras meminimus direxisse, ut odiosis commotionibus et congressibus
 « bellicosis omissis, ad uiam pacis et concordie, uel semitam saltem iusti-
 « tie cum eisdem Urbeuetanis, quibus similiter scripsimus, rediretis, di-
 « lecti filii nostri Joannis sancti Theodori diaconi Cardinalis in partibus
 « Tuscie apostolice sedis legati exhortationibus et persuasionibus in hac
 « parte salubriter acquiescendo nichilominus et etiam intendendo. Sane
 « quia nondum, sicut displicenter audiuius, satisfactum super hiis exti-
 « tit uotis nostris, Nos qui uestris, et dictorum C. Urbeuetani commodis
 « libenter intendimus, et obuiare periculis affectamus, animositatem ue-
 « stram rogamus et hortamur attentius, uobis sano paternoque consilio
 « suadentes, quatenus hiis que premisimus, et aliis que uobis circa pre-
 « dicta possunt occurrere consideranter attentis, ad dictam uiam pacificam,
 « uel saltem iuris semitam, pretermisiss omnino bellicosos congressibus,
 « quibus Deus offenditur, proximus leditur, et malis aliis innumeris, pe-
 « riculosisque discriminibus, aditus panditur, uos tamquam uiri prouidi et
 « pacifici conuertatis, prefato legato, uie per alias litteras nostras super
 « hiis scribimus, eiusque consiliis et persuasionibus salubribus parendo
 « efficaciter, ac etiam intendendo.

« Dat. Auinione vij Id. decembris, Pontificatus nostri anno decimoctavo ».

Arch. Com. di
 Perugia, Dipl.
 num. 97 e 97
 bis.

Da una copia dell'amico e collega ch. Cav. Prof. Adamo Rossi di Perugia.

Di tutte le pratiche degli Orvietani per la difesa dei loro diritti sul Chiusi, e finalmente come per arbitrio di Ermanno Monaldeschi Signore di Orvieto ne fosse fatta la cessione ai Perugini parlasi dal GUALTERIO nell'opera citata.

DCLII.

1333

febbraio 8

Ici.

Fulcerio « Accursi » di Pian Castagnaio sindaco e procuratore del castello stesso convenne col sapiente uomo « d. Vanni Gualterii » giudice d'O. sindaco e procuratore del C. e P. d'O., col magnifico Paolo « de Calbulo » Capitano e Difensore e coi prudenti omini ecc. signori Sette e col sottoscritto not. promettendo: — 1.º mantenere il castello sotto il dominio, la giurisdizione, protezione e difesa del C. d'O., dando ingresso ed egresso libero, tenendo gli amici per amici, e per nemici i nemici di quel C., riconoscendo il castello appartenere di pieno diritto ad esso, ed avervi appartenuto in passato: — 2.º di ricevere ed avere quel Potestà, Signore, Rettore o Castellano o altri ufficiali che detto C. vi mettesse con famuli e sergenti che menasse seco a quelle paghe che ora ha ordinate il C., e con quelle aggiunte di che appare per istrumento di mano del sottoscritto not., e di cui sarà detto di sotto. Il qual Potestà possa giudicare degli atti civili e de' criminali soltanto, come si dice negli istrumenti precedenti: — 3.º di appellare alla curia d'O. nelle sentenze del Potestà e di non potere eleggere altri utiliziali, se non quelli che non hanno mero e misto impero, come Consiglieri, Balitori, Custodi, Camparii, Camerarii, Viarii, Parlatori, Stimatori ec.: — 4.º di portare gli statuti del castello o gli ordinamenti di esso per i tempi a venire a correggere in O., altrimenti non avessero alcun valore: — 5.º di poter portare ed asportare liberamente qualunque cosa senza ostacolo: — 6.º di far guerra, pace, esercito e cavalcata a mandato del C. d'O., quante volte venisse fatto dal C. d'O., e di non ricettare mai sbanditi e ribelli di esso C.: — 7.º di dare a recognizione di dominio in quest'anno e in futuro sempre, nel giovedì prossimo precedente « carnisprivium », un palio del valore di 10 fiorini d'oro da consegnarsi al Camarlingo della città, e un cero di 50 libbre nella vigilia della Madonna di Agosto: — 8.º di pagare a titolo « talliam militum » quella somma che per deliberazione del C. è imposta e che a tenore degli istrumenti fatti fra il sindaco del C. d'O. e quello del castello sien tenuti pagare quei di Piancastagnaio, eccetto le marche d'argento contenute in detto strumento, avendo in luogo di queste sostituito il pallio e il cero.

Da altra parte il C. d'O. promette difendere il castello contro ogni persona e luogo, e si obbligano gli uni e gli altri ai detti capitoli, pena 10000 marche di argento, e giurano sugli evangelii.

Il tenore dell'ordinanza di cui sopra è questo:

Convocato e congregato il Consiglio de' 40 buoni uomini Nobili e popolari e capitani di parte guelfa e de' Consoli delle arti e XL buoni uomini e popolari nel palazzo del Popolo a suon di Campana e voce de' preconi, secondo il costume, e a mandato di Paolo « de Calbulo » Capitano e Difensore del C. e P. d'O., detto Capitano di consenso e volontà de' Signori Sette, celebrato prima fra loro solenne scrutinio « de bussolis ad palluctas », e ottenuto che le proposte infrascritte si ponessero nel presente Consiglio, proposte qual deliberazione si dovesse prendere « super recuperatione et pro recuperatione terrarum, castrorum et bonorum ac iurium comitatus Hildibrandeschi

Sottomissione
di Piancastagnaio.

Arch. Com.
Orv. Dipl. an.
an.

« de Maritima et aliarum terrarum etc. ». Anche propose che essendosi ieri per il Consiglio de' Consoli delle arti e de' 40 buoni uomini popolari riformato come si debba eleggere il Podestà di Pian Castagnao e il Castellano del Cassero ogni sei mesi, e non essendosi deliberato del salario, propone che sia assegnata al Podestà per stipendio suo, del notaro e di quattro sergenti la somma di 200 lire cortonesi, e al Castellano per sè e dieci sergenti dodici lire ogni mese, i quali salari il C. di Pian Castagnao debba pagare coi proventi del C. d'O. che si ricavano dal Cassero e dai mulini (« Gualkerarum »), pedaggi, orti, prati con castagni, terre « Rollandi Partis » e pene de' malefizi, eccetto di quelli gravi, i cui proventi vanno al C. d'O., per forma dei patti antichi. — Qual proposta per consiglio di Scagno di Gianni « Scagni » accettata con 20 voti del « sic » nella bussola rossa « et descendo de dentibus de sala supradicti palatii populi consiliariis ipsius Consilii », Cecco « Raynerii Barberius » uno de' consiglieri del Consiglio de' Consoli delle arti e dei 40, proposto che si approvasse la deliberazione del Consiglio e si mandasse ad effetto, propone anche la giunta seguente: — che sia proibito di tagliare e far tagliare « in silva Aspretulis », nè legname alcuno vi si estragga senza deliberazione del Consiglio, sotto pena di 500 lire di denari cort., o non potendo il contrafaccente pagare la somma gli si tagli il piede o la mano, salvo che con questo non si porti pregiudizio « Operi maioris Ecclesie W. » e possano perciò i maestri dell'opera prendere e far estrarre dalla selva tutto il legname loro assegnato o farlo trasportare in O. « Et quod de balistis, elmis de corio, tonis, sagietamentis, lanternis de ferro et quadrellis Camere Com. W. mictantur ad dictum castrum et ponantur in preadicto cassero ad eius defensam expensis Com. W. », delle quali cose facciasi doppio inventario in carta pecorina, uno presso il Capitano del Popolo, e l'altro presso i Signori Sette, e le dette cose si segnino con un segno del Comune per riconoscerle dalle altre. Approvasi con 84 voti favorevoli e 5 contrarii.

F. in O. nel palazzo del popolo, presenti Nicola « Mei Nicole », Nicola « Angeli Alexandri » giudici; Cecco « Jacobi Bocchni » e ser « Ciutio Michaeli » not.

Francesco « Gnidonis d. Boncontis » not.

DCLIII.

1333

marzo 19

« Cum discreti viri Giannoctus q. Zannutti Andreuti, Petrus q. Mei « Nicole, Nannutius Agnelli, Petrutius Herrici, Nerius q. Rannucepti « alias vocatus Nerius Giradonne, Vannutius q. Manni et Nucciarellus q. « Cecchi, cives et populares Wetane Civitatis, qui de anno proxime preterito et de mensibus novembris et decembris ipsius anni ad officium « DD. Septem Defensorum et Gubernatorum Wetani Populi presiderunt, « et de mense ianuarii proxime preteriti et anni presentis sententialiter « condempnati fuerunt per magnificum virum Paulum de Calbulo Capitaneum et Defensorem p. et C. Civitatis predictae, quod si quo tempore « ipsi vel aliqui ipsorum in fortiam C. W. pervenirent, quod ducerentur « ad locum justitie et ibi capud a spatulis amputaretur eisdem, ita quod « penitus morirentur, et quod omnia ipsorum bona devastarentur et destruerentur et destructa venirent in C. dictae Civitatis et quod confiscata « essent et pro confiscatis haberi deberent dicta C., et postea mandato « dicti d. Capitanei et Defensoris fuerint exbanditi de dicta civitate et

*Decreto di ri-
bandimento de'
Signori Sette
assoluti di alto
delitto.*

*Nel palazzo del
Vescovado.*

« eius comitatu, pro eo quod dicebantur conspirationem, conventiculum
 « et addunantiam fecisse illicitam contra honorem ipsius d. Capitanei et
 « Defensoris et DD. Septem et Vexilliferi iustitie dicte civitatis et con-
 « tra eorum officium et contra pacificum statum C. et p. et artium et
 « hominum artium dicte Civitatis, et nonnullos bannitos et condemnatos
 « dicti C. de libris ipsius C. cancellari fecisse et eos rebannisse, et
 « iura, iurisdictiones et bona dicti C. et p. in alium transtulisse et
 « plura malleficia commisisse et perpetrasse, que in dicta condemnatione
 « et sententia sunt expressa, prout predicta apparent in libris senten-
 « tiarum et aliis actis C. dicte Civitatis, scriptis per Ciolum nunc no-
 « tarium et scribam dicti d. Capitanei et Defensoris seu alterius notarii
 « et scribam dicti d. Capitanei et Defensoris, fueritque postmodum, man-
 « dato ipsius d. Capitanei pro executione dictarum sententiarum et con-
 « dempnationis processuum ad destructionem bonorum dictorum con-
 « dempnatorum, ut publicum et notorium est in civitate predicta, cumque
 « postmodum per autentica et opportuna Consilia XL bonorum virorum
 « popularium dicte civitatis, tunc omne imperium omnemque potestatem
 « et auctoritatem habentia in Civitate predicta et leges et statuta ac
 « etiam ordinamenta in ipsa Civitate condendi, provisiones quaslibet
 « faciendi et beneficia conferendi, et generaliter disponendi quidquid pla-
 « ceret eisdem de quibuscumque factis et negotiis C. et p. ac singula-
 « rium personarum dicte Civitatis et eius districtus commissum fuerit
 « et collata fuerit auctoritas et potestas Reverendissimo Patri et domino,
 « d. Johanni santi Theodori Diac. Card. Apostolice Sedis Legato tunc
 « et nunc in dicta Civitate moranti, et discretis viris Memmo Jacobi
 « Rainerii Guillelmi, Nuccio Cinti de Vaschiensibus, Nallo q. Cec-
 « chi ser Raynerii Tertie et Ceccho q. Putii Grani, qui fuerant Con-
 « falonerii Iustitie dicte Civitatis, quod ipsi d. Legatus et Confalonerii
 « possent super dictis condemnationibus, sententiis, exbannimentis et
 « processibus et eisdem condemnatis et exbannitis providere, ipsosque
 « absolvere, rebannire et ab ipsis sententiis et exbannimentis et proces-
 « sibus eorum penitus liberare et in integrum restituere, et ipsas sen-
 « tentias, condemnationes et exbannimenta cassare et annullare, et cetera
 « facere, decernere, statuere et ordinare super hiis et circa ea per que-
 « cumque autentica Consilia dicte Civitatis fieri possent et que placebant
 « eisdem, fueritque decretum et statutum per ipsa Consilia, quod omnia
 « et singula que per dictos d. Legatum et Confalonerios super hiis et
 « circa ea et ipsorum condemnationum et exbannitionum absolutionibus et
 « rebannitionibus, liberationibus ac provisionibus fierent, statuerentur,
 « decernerentur vel ordinarentur valida essent et firma et pro veris et
 « autenticis ordinamentis et statutis dicte Civitatis in perpetuum haberen-
 « tur, et per ipsius Civitatis C., Rectores et officiales et quascumque sin-
 « gulares personas inviolabiliter servarentur et executioni mandarentur,
 « et quod nemini liceret aliquid allegare, dicere vel opponere contra ipsa
 « ad certam penam in dicto ordinamento contentam, prout de hiis

« plenius apparent ordinamenta sollempnia, scripta manu mei Francisci
 « Guidonis d. Boncontis de W. notarii et officialis et scribe DD. Septem et
 « Wetani populi; — igitur predicti d. Legatus et quattuor prenominati
 « Confalonerii convenientes in unum in palatio Episcopatus Civitatis W.,
 « ubi dictus d. Legatus presentialiter residet in camera ipsius d. Legati,
 « et inspicientes commissionem et auctoritatem eis in hac parte conces-
 « sam, et volentes super eorum executione procedere, advertentes et con-
 « siderantes, quod prenominati Septem condemnati de hiis excessibus et
 « delictis, qui et que scripte sunt in dicta sententia, et eius processibus
 « commisisse fuerunt penitus innocentes, unanimiter et concorditer, nullo
 « ipsorum discordante, set omnibus volentibus, celebrato prius inter ipsos
 « sollempni et secreto scrupineo cum bussolis et palluctis, secundum
 « usum et consuetudinem ac formam ordinamenti et Carte Populi Civitatis
 « prefate, et repertis omnibus palluctis eis datis in bussola rubea de sic,
 « que fuerunt quinque, et nulla pallucta reperta in bussola nigra de non,
 « ex auctoritate et potestate eis per dictum Consilium in hac parte con-
 « cessa, pro bono pacis et concordie populi supradicti, et ut veritas re-
 « rum non remaneat erroribus gestorum corrupta nec offensa, dictas sen-
 « tentias etc. contra prenominos etc. cum omni eorum sequela cassave-
 « runt etc., et quod eis et cuilibet ipsorum liceat, transacto uno mense
 « post depositum officium seu discessum presentis d. Capitanei et Defen-
 « soris dicti Populi ad Civitatem Wetanam reddere etc. ».

Ivi, Rif. ad an.
 lib. I, c. 94.

DCLIV.

1334

aprile 4

Il discreto uomo Neri « q. Locli » d'O., abitante del castello dell'Abbazia di San Salvatore in Monte Amiata, sindaco e procuratore degli uomini, dell'università e del C. di detto castello, promise a ser Puccio « olim Contis d. Saraceni » not. cittadino orvietano, sindaco e procuratore del C. d'O., come da istrumento di Francesco « Guidonis » not., a Nicola « Angeli », agli altri Signori Sette e al not. sottoscritto: — 1.º di fare esercizio e parlamento, guerra e pace a piacere del C. d'O. contro tutti, eccetto il papa e l'imperatore: — 2.º di pagare ogni anno tre marche d'argento e un cero di quindici libbre nella festa di S. M. d'Agosto, « pro fictu » et nomine fictus in signum subiectionis et reverentie dicti castris et « pro dicto castro »: — 3.º di giovare, guardare, salvare gli Orvietani e il C. d'O.: — 4.º di tenere e guardare il castello pel C. d'O., dando ingresso e uscita libera: — 5.º di rinnovare questi patti ogni anno: — 6.º di pagare le spese « et vecturas » al Potestà o ai Rettori del C. quando andassero per fatto di detta università, Comune e persone e non altrimenti: — 7.º di dare un palio di 6 fiorini d'oro nella festa di S. M. d'Agosto in compenso e invece della solita albergheria dovuta dagli uomini dell'Abbazia, allorchè i rettori del C. fossero passati per quel castello: — 8.º dichiara che tutte queste cose, meno l'ultimo articolo che è compensato, sono diritto del C. d'O. fin da antico e riconosce « multa grandia et

Capitoli del-
 l'Abbadia di S.
 Salvatore.

Nelle case della
 Chiesa.

« utilia et necessaria servitia et dona recepisse ab ipso Wetano C., ita
 « tamen quod predicta omnia per dictum Nerium promissa solvantur de
 « bonis C. castri Abatie et non de bonis monasteri supradicti ».

Da altra parte il sindaco e procuratore del C. d' O. promette di guardare e salvare il monastero situato presso detto castello, il castello e tutti gli uomini e i beni loro come cittadini d' O., il che si porrà nel Costituto d' O.; assolve e libera secondo l'ordinamento del Consiglio de' consoli delle arti, de' sindaci delle arti e dei 40 buoni uomini popolari, il castello medesimo da ogni taglia di cavalli e da ogni altra imposta di cavalli e militi. Le quali cose promettono vicendevolmente sotto pena di diecimila marche.

Quindi frate Ugolino converso e frate di detto monastero dell'ordine de' Cistercensi, sindaco e procuratore di frate Andrea Abate di detto monastero e del capitolo e del convento, alla presenza de' detti frati riconosce e conferma quanto sopra.

F. in O. nelle case della Chiesa dove sono i Signori Sette, presenti diversi testimoni.

Francesco « Guidonis Boncontis » not.

Ivi, Dipl. ad an.

L'atto di procura del Consiglio generale e speciale del C. dell'Abbazia è fatto d'ordine di ser Paolo « q. ser Angeli » da Viterbo notaro, Vicario e ufficiale del castello, ai 17 marzo 1334, nel palazzo del C., per mano di Cecco « Dominici » notaro. Con istrumento de' 23 marzo il Consiglio d' O. e il magnifico uomo Antonio « de Galluciis » di Bologna Capitano elessero il procuratore nella persona di Pietro « q. Contis d. Saraceni » notaro, cittadino d' O. (Dipl. ad an.).

L'abate di S. Salvatore erasi alienato dal C. d' O. fin dal 1322. Offeso per un decreto del Consiglio che riformava la Curia e gli ufficiali del C. dell'Abbadia, se ne appellò con atto di quell'anno dei 28 marzo davanti al papa, nella Curia di Guido vescovo d' O. e Rettore del Patrimonio, accampando i diritti, non contrastati per trecento anni, del dominio del Monastero su quel castello. Ai 26 giugno di quell'anno stesso e ai 4 aprile dell'anno appresso il C. d' O. avevagli però accordato di non comprenderlo nella circoscrizione delle terre soggette a dazio e cassò la taglia degli stipendiari e soldati, a cui era stato tassato.

IVCLV.

1334

aprile 28

Nel palazzo
del popolo.

« In nomine Domini. Amen. Anno eius millesimo tercentesimo trigésimo
 « quarto, indictione secunda, tempore domini Iohannis pape XXII, die
 « xxviii mensis aprilis. Cum per autentica et opportuna Consilia civitatis
 « Urbisveteris pro evidente utilitate Communis et populi civitatis eiusdem
 « data sint et concessa magnifico viro Antonio de Galluciis de Bononia,
 « honorabili Capiteano et Defensori Communis et populi predictorum,
 « plenum, liberum et generale arbitrium, plena, libera et generalis
 « auctoritas, potestas et balia tanta quanta habet vel habere posset
 « Consilium consulum artium et xl bonorum virorum popularium dicte
 « Civitatis, et quodcumque aliud Consilium autenticum ipsius Civitatis, et
 « totum Commune et populus Civitatis eiusdem super recuperatione,
 « defensione et mantentione terrarum, castrorum et bonorum ac irium

Assoluzione
degli uccisori
di Napoliuccio
Monaldeschi.

« comitatus illius, de Maritima et aliarum terrarum, castrorum et honorum
 « ac iurium comitatus et districtus dicte Civitatis, et super omni et
 « qualibet utilitate, honore et statu ac reformatione dicte Civitatis, populi
 « et Communis eiusdem et ipsius domini Capitanei et Defensoris, et circa
 « omnia et singula supradicta et ab eis dependentia vel ad ea pertinentia
 « quoquo modo. Et quod ipse dominus Capitaneus et Defensor super
 « predictis omnibus et singulis valeat providere, ordinare, decernere,
 « statuere et firmare quancumque, qualitercumque et quotienscumque
 « voluerit totum et quicquid super his semel et pluries eidem videbitur
 « convenire, et quod omne id et totum quod super predictis, et circa
 « ea et circa ipsius commodum et honorem fecerit, ordinaverit, decreverit,
 « providerit vel statuerit per quamcumque viam vel modum valeat, teneat,
 « et perpetuam obtineat firmatem et executioni mandetur, ac si per
 « autentica Consilia ipsius Civitatis et per universum populum et Commune
 « ipsius facta, ordinata, decreta et provisiva fuerint ac solemniter celebrata,
 « ita quod nemini liceret contra ea vel eorum aliquid opponere, dicere
 « vel allegare, arengare, scribere vel ordinare ad certam penam. Et
 « insuper per eadem Consilia data fuerint cum illis sapientibus vel
 « hominibus de Civitate predicta, quos et quot et quotiens eligere et
 « secum conferre voluerit similis auctoritas et potestas inveniendi et in
 « Communi mittendi pecuniam et proprietatem pecunie utilem vel neces-
 « sariam pro predictis, et statuendi, providendi, investigandi et firmandi
 « vias et modos per quos dicta pecunia et pars ipsius pecunie possit
 « haberi et in commune reduci, et ipsam pecuniam expendendi ut eisdem
 « utile visum fuerit. Non obstantibus supradictis vel aliorum predictorum
 « aliquibus statutis, ordinamentis, capitulis, carte populi vel aliis iuribus
 « in contrariam facientibus, que omnia in quantum obviantia vel impe-
 « dientia essent his que fierent, providerentur, statuerentur vel ordina-
 « rentur aut decernerentur per ipsum dominum Capitaneum per se vel cum
 « ipsis sapientibus in predictis vel circa ea expresse fuerint et solemniter
 « derogata, suspensa et amota, ut de his omnibus per ordinamentum
 « solemniter editum, scriptum et publicatum manu mei Francisci subscripti
 « notarii officialis et scribe communis et populi supradicti apparet, detur
 « plena fides. Cumque propter maleficia, homicidia, processus et vulnera
 « et alios excessus commissos et perpetratos ut dicitur et constat ex
 « notorio, et constat verum esse de anno et mense aprilis praesentibus,
 « videlicet die mercurii 20 dicti mensis, in Civitate predicta, in via
 « publica, prope domos heredum domini Iacobini de Radicofano et domos
 « They Nalli Massutii et alia latera, si qua veriora existerent, per nobiles
 « viros Ugolinum domini Boncontis, Corradum Manni, Guidonem domini
 « Simonis, Contem Vannis, Gialachinum Some, Nerutium Conticini,
 « Angelutum Vannis Ugolini, Celtarinum Vannis Ildebrandini de Grecha,
 « Simonettum Vannis, et Petruccium Vannis de Grecha et alios socios,
 « complices, familiares et sequaces eorum, seu alterius eorum vel alias
 « quascumque personas, in personis et contra personas nobilis viri

« neapolitii domini Petri Novelli de Monaldensibus de Urbeveteri, Vannutii
 « Cini Aliotii de regione Sancti Blaxii popularis diete Civitatis, et Lentii
 « familiarium dicti Neapolitii et Nalli filii naturalis ipsius Neapolitii,
 « et pro parte..... et Menichutii familiarium dicti Neapolitii et aliorum
 « sociorum, familiarium seu sequacium ipsorum vel alicuius eorum, vel
 « in eorum existentium comitiva, Urbeveterana civitas in maximo scandalo,
 « divisione et tumultu fuerit constituta, et status eius non modicum
 « perturbatus, adeo quod nisi provideretur remedio, verosimiliter tendere
 « posset universa dicta Civitas ad ruinam, et consequenter impediri recu-
 « peratio castrorum, terrarum et iurium predictorum, ex eo maxime
 « quod malefactores predicti et ipsorum excessuum commissores, male-
 « fitorum, homicidiorum et vulnerum formidantes severitatem nostram,
 « propter ipsorum multitudinem et potentiam parere se videatur potius ad
 « ipsam civitatem rumpendam quam iustitiam tolerandam. Prefatus do-
 « minus Capitaneus et Defensor omni instantia requisitus a multis eiusdem
 « Civitatis civibus tam nobilibus quam plebeis statum ipsius Civitatis dili-
 « gentibus, ut pro meliori statu ipsius Civitatis provideat in hac parte ad
 « rigorem nostrum temperandum, et hoc idem ex evidentia facti pro
 « utilitate publica et statu ac pace Communis et populi supradicti; et ut
 « pecunia et pars pecunie possit citius in Communi haberi pro recupe-
 « ratione predicta, prefatus dominus Capitaneus et Defensor merito con-
 « venire cognoscat, ex auctoritate, potestate et arbitrio sibi in predictis
 « et circa predicta concessis non derogando in aliquo potestati et arbitrio
 « supradictis, per hunc modum super his providendo decrevit, cassando
 « siquidem omnem electionem et adumptionem quorumcumque aliorum
 « sapientium, quos secundum formam dicti ordinamenti elegisset ad pre-
 « dicta vel aliquod predictorum eligit et secum habere decrevit ad predicta
 « et infrascripta sapientes et probos viros Urbeveteranos cives, de quorum
 « et cum quorum consilio et assensu predictis omnibus posset salubrius
 « providere, videlicet:

« Memmum Jacobi Raynerii Guillelmi.

« Ninum Nicole Ildebrandini Nicole.

« Mechum domini Stephani Magalotti.

« Manchum Petri Bencivennis.

« Savinum Nuti Gualkerini.

« Nutum Synibaldi domini Nuti Vulpis.

« Ser Bernabutum Raynaldi.

« Cecchum Puffi Grani.

« Nucciolum Ciutii de Vaschiensibus.

« Nallum Petri Cianalde.

« Magistrum Angelum Bonostis.

« Vannem Andree Vele.

« Vannutium Mathei Angeleri.

« Iacobum Cecchi ser Raynerii Tertie.

« Barthonem Raynaldi.

- « Guidonem Magalotti.
- « Cennem Andree merchatorem.
- « Cecchum domini Benedicti.
- « Iannutium Peponis Albere.
- « Vannutium Francisci tintoris.
- « Cecchum Iannutii Avveduti.
- « Vannutium Spinutii merchatorem.
- « Ser Curtium Michelis notarium.
- « Magistrum Ioannem magistri Petri.
- « Vannuntium Petri Cavalerii.
- « Ser Vannem Petri Pauli.
- « Cecchum Stephani dictum Caldarozzo.
- « Montufium domini Rustici.
- « Bartholomutium dictum Shepzium, olim Vannis Grassi.
- « Iacobutium Angeli Thomaxi.
- « Thomam Matthei Bocchaliete.
- « Cecchum Martinelli et
- « Dominum Nicolam Mei iudicem.

« Quibus quidem sapientibus in palatio populi dicte Civitatis una cum dicto domino Capitano et Defensore ad Consilium congregatis, dicta die, « post predicta prefatus dominus Capitaneus et Defensor per se, et ex « auctoritate et potestate predictis et sibi in hac parte concessis, et in « super ad maiorem et uberiorem cautelam, una cum dictis sapientibus, « et ipsi sapientes una cum eo communiter et concorditer octo viri ex « omnibus eisdem convenientibus per partitionem et ad..... ac solemnem « factam inter ipsos de bussolis ad palluctas, et obtentum per duas partes « et ultra, videlicet per omnes alios ex predictis convenientibus, dictis « octo exceptis, qui miserunt eorum palluctas in bussola rubca de sic, « et quorum aliorum pallucte reperte fuerunt in bussola predicta, non « obstantibus octo ex ipsis convenientibus, qui miserunt eorum palluctas, « et quorum octo pallucte reperte fuerunt in bussola nigra de non, in « contrarium predictorum et infrascriptorum, quod infrascripte provisio- « nes fiant et fieri debeant et pro factis habeant, et executioni mandentur « pro meliori statu et reformatione dicte Civitatis, et ut recuperatio di- « ctarum terrarum et iurium non impediatur, sed facilius fieri possit, et « ad hoc ut commodius et celerius pecunia et pars pecunie utilis et ne- « cessaria possit haberi, et in Communi dicte Civitatis deduci pro recu- « peratione predicta facienda supradicti comitatus et aliarum terrarum « dicti Communis Urbisveteris et iurium et iurisdictionis eiusdem, unani- « miter et concorditer, prout supra dictum et expressum est superius, « facta prius intentione Communi nobilium et popularium dicte Civitatis « suadentium subscripta et infrascripta, et cognito quod hec non solum « utilia sed summe necessaria sunt ad statum dicte civitatis et suorum « bonorum et iurium recuperationem, et quod punizio dictorum excessuum « propter multitudinem peccantium et eorum potentiam, ac difficultatem

« impositionis et executionis penarum legalium et statutorum et ordina-
 « mentorum et capitulorum carte populi dicti Communis Urbis veteris et
 « contractuum pactorum, perniciosam esset Civitati predictae et universitati
 « eiusdem, decreverunt, statuerunt, ordinaverunt et firmaverunt quod
 « contra predictos malefactores et delinquentes vel alterum ipsorum, et
 « quoslibet alios, qui quocumque tempore et loco tractassent vel mandas-
 « sent fieri predicta, et qui post maleficia commissa predicta receptassent
 « vel sociassent eosdem malefactores et delinquentes vel alios diffamatos
 « seu inculpato, vel qui infamarentur vel inculparentur de ipsis maleficiis
 « vel excessibus, seu alios, qui essent de dictis excessibus inculpato et
 « diffamato, vel inculpari aut diffamari possent, sive, de commissione, sive
 « de societate seu associatione, sive de auxilio, consilio vel favoris pre-
 « statione, vel rumoris aut tumultus factione, vel conventuum forensium
 « conditione, vel eorum adventus procuratore aut factione, quibuscumque
 « temporibus sive locis, factis vel commissis contra ipsorum aliquem vel
 « aliam quamecunque personam nullo modo procedi possit vel valeat per
 « aliquem dominum rectorem vel officialem dictae Civitatis presentem
 « vel futurum, nec aliqua accusatio, denuntiatio, vel inquisitio fiat vel
 « recipi possit contra ipsos vel ipsorum aliquem, nec aliquem alium de
 « dictis excessibus, vel eorum, vel alicuius eorum occasione, vel super his
 « que facta essent ultra procedi, nec de ipsis excessibus, maleficiis vel
 « delictis, aut aliqua ipsorum sequela cognosci possit, nec condemnatio ali-
 « qua fieri, nec querimonia ulla recipi civilis vel criminalis; nec possit
 « super predictis et de predictis excessibus et delictis, mandatis et con-
 « siliis, auxiliis, solationibus et receptionibus, vel dependentibus seu
 « sequelis ab ipsis, vel coherentibus et connexis eisdem, nec super ipsis
 « vel aliquo ipsorum, civiliter vel criminaliter procedi; et quod nullus
 « rector, iudex vel officialis dictae Civitatis aliquam personam aliquid di-
 « cere et petere, seu postulare volentem aliquid contra ipsos vel aliquem
 « ipsorum, vel fideiussores eorum vel alicuius eorum, aut in bonis eorum
 « vel alicuius eorum, occasione dictorum maleficiorum vel alienius eorum,
 « audire presumat, nec sibi moram gerere, nec audientiam accommoda-
 « re. Ac si quod ius vel actio contra aliquem ipsorum vel bona sua alicui
 « nota vel quesita esset, occasionibus supradictis vel altera earum, ante
 « commune dictae civitatis, occasionibus supradictis vel altera earum, ex
 « aliquo contractu vel obligatione conventionali, ex tunc tale ius suspen-
 « sum sit, ita quod intentari non possit usque ad annos vigintinovem
 « proxime venturos. Si autem ex statuto, ordinamento vel lege aliqua do-
 « minium, ius vel actio alicui vel communi predicto esset quesitum vel
 « quesita, illud et illa perpetuo sit extinctum et sublatum, vel extincta
 « et sublata in totum, nullum vigorem aliquo tempore resumpturum, ita
 « quod predicti malefactores vel aliquis eorum, vel aliqua alia persona
 « predictis occasionibus, vel aliqua earum vexari, molestari aut inque-
 « tari non possit in persona vel rebus, nec eorum heredes vel fideius-
 « sores. Quod si per hanc provisionem et decretum tale ius vel actio

« perpetuo tolli non posset, sit saltem sublatum, ita quod intentari non
 « possit usque ad dictum tempus viginti novem annorum. Et quod omnis
 « processus, si quis initiatus vel factus esset contra eos vel eorum alte-
 « rum occasionebus supradictis, vel aliqua earum, exnunc sit cassus, abo-
 « litus et cancellatus, salvo quod in fine dicitur.

« Item quod prenominati malefactores et commissores criminum et
 « excessuum predictorum pro se, et alii, qui predictis in aliquo culpa-
 « biles extitissent, in solutum et pro compensatione omnis pene seu
 « mulete, que predictorum occasionebus aut ab hiis dependentibus vel
 « ad ea, pertinentibus quoquo modo, per aliquam legem communem vel
 « particularem seu municipalem Civitatis predictæ, aut aliquem dominum
 « rectorem vel officialem ipsius, irrogata esset vel irrogari posset eisdem,
 « solvere teneantur et debeant camerario Communis Urbisveteris pro ipso
 « Communi recipienti per totum mensem maii proxime secuturum mille
 « quingentos florenos de auro, utiles ad presens, et necessarios ad opus
 « recuperationis predictæ, et alias imminentes necessitates populi supra-
 « dicti pro recuperatione faciendâ predictarum terrarum. Quod
 « si non fecerint infra dictum terminum ipsi vel alia persona pro ipsis,
 « hii pro quibus contumaciter cessatum fuerit in solutione predicta, ex
 « hac provisione, ordinatione et decreto nullum commodum adsequantur.

« Item considerantes et advertentes quod ingressus officii novi Capi-
 « tanei et Defensoris dicti populi accelerari posset ante finem termini
 « presentis domini Capitanei et Defensoris, sicut dicitur fieri posse, et
 « ipsum de proxima futura hebdomada ad Civitatem Urbisveteris cum suis
 « officialibus et familiaribus accessurum, et utile et summe necessarium
 « esset pro statu et securitate populi supradicti ac universe diete Civi-
 « tatis, que quotidie in tremore et timore consistit, decreverunt, statue-
 « runt et firmaverunt quod syndicatus presentis domini Capitanei et De-
 « fensoris fiat et fieri debeat infra octo dierum spatium a die electionis
 « facte de syndico, iudice et notario electis ad syndicandum dictum do-
 « minum Capitaneum et Defensorem et eius officiales et familiares, que
 « electio heri, ut dicitur, facta fuit, et syndacari non possit, nisi de his
 « tantum in quibus debitor reperietur Communis diete Civitatis, vel ali-
 « cuius collegii, universitatis vel specialis persone ipsius Civitatis vel eius
 « districtus, et quod dare seu restituere teneretur eisdem Communi, uni-
 « versitati vel collegio aut singulari persone predictis, de aliis vero et
 « super aliis nequeat syndicari, et pro iudicato et absoluto habeatur, et
 « hoc fecerunt tam pro honore et comodo persone dicti domini Capi-
 « tanei et Defensoris, quam pro evidenti utilitate Communis et populi
 « predictorum, ad hoc ut in adventu novi Capitanei et Defensoris pre-
 « fatus Antonius possit et valeat officium vel regimen suum deponere,
 « et novo Capitaneo et Defensori resignare, et eo deposito et resignato,
 « discedere et ad propria remeare, satisfactis debitis supradictis. Quo
 « syndicatu, ut dictum est, completo, camerarius dicti Communis teneatur
 « et debeat liberaliter sine mora integre solvere dicto domino Capitaneo

« et Defensori complementum totius sui salarii sub pena quingentarum
 « librarum corlonensium eidem per novum Capitaneum auferendarum. Et
 « predicta omnia et singula predictus dominus Capitaneus et Defensor
 « ex se ipso, et ex auctoritate, arbitrio ac potestate predictis, statuit et
 « firmavit, et etiam una cum predictis sapientibus, et ipsi sapientes cum
 « ipso firmarunt, statuerunt et decreverunt ad maiorem et abundantiorum
 « cautelam. Ita tamen quod si presentes ordinationes et decreta ex adiun-
 « cta dictorum sapientum defectum vel inefficaciam aliquam paterentur
 « vel haberentur ex hoc, quod ex hoc invalida dici possent, voluerunt
 « sumere et habere et relinere vigorem ex persona dicti domini Capitanei
 « et Defensoris, et sue auctoritatis et potestatis, et omni alio iure, modo,
 « causa et forma, quibus melius et efficacius valere possunt, et perpetuum
 « voluerunt et decreverunt habere vigorem, et pro statutis, ordinamentis
 « et legibus municipalibus dicte Civitatis in perpetuum observari tam per
 « rectores, officiales et iudices dicte Civitatis, quam per quascumque alias
 « singulares personas; et quod nullus rector, iudex vel officialis ipsius
 « Civitatis, nec aliqua universitas, consilium, collegium, nec alique singu-
 « laris persona cuiuscumque status et conditionis existat, debeat vel pre-
 « sumat contra predicta vel aliquod predictorum aliquid statuere, ordi-
 « nare, iudicare, iacere, proponere, dicere, scribere nec allegare, nec ea
 « de nullitate vel iniquitate arguere, nec contra ea excipere vel opponere
 « quoquo modo per se vel per alium, publice vel occulte, aliquo quesito
 « colore, de iure nec de facto, nec aliquod, quod ad ipsorum derogationem
 « tendere videretur. Si quis vero contra hec vel aliquod eorum ausus
 « fuerit aliquid dicere, facere vel attentare, in duobus milibus florenorum
 « de auro pene nomine puniatur; si fuerit rector vel officialis per suum
 « successorem vel syndicum, qui pro tempore fuerit, et insuper ipso iure
 « et facto sit officio suo privatus; si vero alia persona per dictum Capi-
 « taneum vel Potestatem, qui pro tempore fuerit in Civitate predicta, ad
 « petitionem et instantiam delinquentium predictorum et cuiuslibet eorum
 « vel heredum suorum et alterius cuiuscumque persone, que pena Com-
 « muni Urbisveteris applicetur, et nihilominus quod contra factum fue-
 « rit vel dictum non teneat ipso iure. Non obstantibus predictis vel
 « alicui predictorum Statutorum Civitatis Urbisveteris de pena homi-
 « cidii. Item statut. de pena percussentium aliquem cum cultello. Item
 « statut. de pena assalimenti. Item statut. et ordinament. de pacibus
 « factis et faciendis observandis et non frangendis, et de pena facientium
 « contra. Item statut. carte populi de pena nobilium offendentium po-
 « pulares, et de pena multiplicanda nobilibus vel eorum familiaribus of-
 « fendentibus alios. Item statut. carte populi de providendo et cogitando,
 « et de syndicaria domini Capitanei, et conventionem cum ipso habita per
 « syndicum et cum syndico dicti Communis et populi, nec aliquibus aliis
 « statutis, capitulis, carte populi aut ordinamentis dicte Civitatis, nec
 « aliquibus pactis, conventionibus vel contractibus habitis inter offenden-
 « tes et offensos predictos vel aliquem ipsorum seu alteros quocumque

« tempore factis, contra predicta vel aliquod predictorum in aliquo lo-
 « quantibus vel per que predicta aut presentia decreta cassari possent,
 « infringi vel eis in aliquo derogari. Que omnia et singula, et omnia
 « alia iura tam canonica quam civilia, in quantum predictis vel alieni
 « predictorum contraria essent vel derogatoria, cassaverunt, suspenderunt
 « et amoverunt, et pro suspensis, cassis, derogatis et specificatis voluerunt
 « haberi, ac si de ipsis et ipsorum quolibet specialis mentio, et de verbo ad
 « verbum facta esset. Nec obstantibus aliquibus iuribus communibus vel
 « municipalibus dicte Civitatis dicentibus non posse aliis iuribus commu-
 « nibus vel particularibus Civitatis eiusdem per alia derogari, nisi de ipsis
 « haberetur mentio specialis. Que etiam quantum ad predicta et eorum
 « preiudicium ne fieri valeat suspenderunt, cassaverunt et amoverunt ».

Publicata dal GUALTERIO, op. cit. II, pag. 263.

La cronaca citata del MONALDESCHI così accenna all'uccisione di Napoleuccio e alla Signoria di Orvieto, acquistata da Ermanno Monaldeschi: « Anno do-
 « mini 1334. Vannes Cocchi de Mazzochis occidit Ugolinum de Greca, qui
 « erat pro parte d. Manni d. Corradi. Et eodem anno Corradus d. Manni
 « d. Corradi cum filiis d. Boncontis et complices eorum occiderunt d. Napo-
 « leuccium d. Petri Novelli iuxta domus d. Nalli Batrignani, et cum eo fuit
 « occisis Strabussonem fratrem Nalli, et fuerunt expulsi Petrus et Monaldus
 « germani Napoletii, Leonellus Comes de Tittignano, Cecchus de Mazzochis,
 « Bonusius d. Petri Monaldi et complices eorum. Et Mannus d. Corradi fuit
 « factus dominus W. Qui postquam accepit dominium dimisit Clusium Peru-
 « sinis, ut haberet pacem cum eis, et ipse Mannus dominatus est potenter
 « super Civitatem et Comitatum et Vallem Laeus, Vallem Clanis, Montem
 « Meate, Comitatum Ildribandensium et Sancte Flore, super Balneoregium
 « et circum quaque ipse edificavit Cervariam: et multa bona reliquit filiis suis.
 « Ipse etiam fecit dirigi et saliciari stratam ab urbe usque ad Clancianum
 « et saliciari stratam Petrorii et stratam pontis Sancti Iuliani. Fecit etiam
 « aptare fontes et fecit fieri tres arcus novos pontis Sancte Illuminate et cum
 « magna pace rexit Civitatem W. ».

Ermanno Monaldeschi fu creato Gonfaloniere del popolo e della giustizia per tutta la vita con deliberazione del Consiglio del 14 maggio 1334 (Rif. c. 146):
 « Quod supradictus Mannus d. Corradi sit et esse debeat ex nunc Vexillifer
 « Populi et Vexillifer Justitie Civitatis W. toto tempore vite sue et habeat
 « et habere debeat toto dicto tempore illud et tantum officium, arbitrium, po-
 « testatem, auctoritatem et bayliam, que, quot et quantas per presentes con-
 « venientes et ipsorum Consilium fuerint declarate et ordinate. Et quod dictus
 « Mannus et Corradus eius filius et Ugolinus d. Boncontis et Monaldus d.
 « Berardi intersint et interesse possint quando voluerint huic presenti Consi-
 « lio et omnibus aliis Consiliis Civitatis prefate quocumque nomine censean-
 « tur et cuiuscumque conditionis et status existant, et quod unusquisque ipso-
 « rum per se habeat et habere debeat illam et tantam auctoritatem etc. in
 « presenti Consilio et quolibet alio Consilio Civitatis jam dicte quantas et
 « quot habet unusquisque ex convenientibus supradictis in hoc presenti Con-
 « silio etc. ». Il GUALTERIO ha riportato con molto studio tutti gli atti che
 prepararono, accompagnarono e seguirono questa Signoria funesta che pro-
 dusse la discordia civile e lo smembramento del Comune (Op. cit., pag. 10
 e seguenti).

DCLVI.

1334
luglio 28

« Al nome di Dio, amen. Questi sono li pacti tractati fatti et firmati
« dal Conte Giacomo per parte del C. d' O. dall'una parte e da' Signori da
« Morrano dall'altra :

*Trattative coi
Signori di Mor-
rano.*

« In prima che duo de' Signori da Morrano debiano stare per stadi-
« chi, per l'infrascripti pacti servare, in quella parte e luoco che al detto
« Conte piacerà e per quello tempo.

« Ancho che i detti Signori debiano fare guerra de la loro terra co le
« loro persone, famiglie o fideli contra il Conte Guido da Roma de' figliuoli
« d'Orso e contra ogni altra persona, la qual bisognasse per cascione de
« la detta guerra, e di ricettare quelle genti d'Orvieto e del contado e
« distretto e masnade in servizio del C., si chome il detto Conte Giacomo
« dicierà; e per quello tempo è cominciata la detta briga sieno ribanditi dal
« detto C. da ogni bando che avessaro, e essi ribanditi sieno tenuti i detti
« Signori di rinovare i contratti e pacti antichi col C. d' O., facendo però
« inde la detta briga quello che in ne' presenti pacti si contiene, non
« obstante i detti pacti antichi.

« Ancho che se devenisse che i detti Signori da Morrano fussero ci-
« tati a Orvieto per lo facto di Comune o di specialì persone, che essi
« signori possano e a loro sia licito di comparire, secondo che debono
« per li pacti antichi.

« Ancho che il detto Conte debia e possa ponare uno factore che li
« piacerà a ricogliare i fructi de la parte che fu di Tomazzo e darli come
« e a chi piacerà al detto Conte Jacovo ».

*Ivi, Rif. ad
an. vol. xxxvi,
c. 39.*

DCLVII.

1334
agosto 24

Approvazione dei capitoli fatti dai Conti Giacomo e Guido di Santa Fiora,
Ugulinuccio da Monte Marano, Cecco di Baschi, Pietro e Cola e Petruccio
« Nini » dei Signori di Farnese, Bertoldo e Ranieri « Busse » e Pietro
da Fiagian con Corrado di Manno di Corrado e con Niccola « Mei »
ambasciatori del C. d'O.

*Capitoli di al-
cuni Conti e Ba-
roni col C. d'O.*

« Al nome di Dio, amen. Questo è quello che pare a' Signori Conti
« et baroni del contado d'Orvieto, i quali so stati insieme a conferire
« sopra l'opera tra loro ritracta per parte del Comune d'Orvieto de la
« briga del contado.

« In prima del domando che si fa loro per parte del Comune d'Orvieto,
« cioè che essi da mò facciano guerra e briga de le loro persone, fideli,
« sequaci e terre contra i figliuoli del Conte Romano e loro sequaci, e
« specialmente Ranuccio da Scarceta, Cola d'Ancarano e choloro che mò
« tengono Jugliano e le terre che tengono in Maremma, rispondesi per
« loro che sono apparecchiati ciò fare, e obedire a li comandamenti del
« detto Comune e di questo essere in concordia e non discordare il l'uno
« dall'altro; e pare a loro a fermezza di questo che tra loro medesimi
« sia posta e tengasi cavallata di cento huomini a cavallo, d'arme, vivi,

« tutto il tempo de la detta briga e che il Comune d'Orvieto lò dia uno
 « Capitano con cento huomini a cavallo, d'arme, vivi e netti da ogni
 « paga morta di Conestavili, bandiere e trombette e di qualunque altra
 « rascione fusse, sì che continuo sieno C huomini a cavallo, d'arme, a
 « fare la detta briga; ch'el detto Capitano sia generale capitano, così loro
 « e de la loro gente, come di quella del Comune.

« Ancho che 'l detto Capitano co la detta gente d'arme debia stare
 « continuo in quelle parti del contado o altre circostanti, ove parrà o sirà
 « deliberato per quelli consiglieri che dati li saranno per lo Comune e per
 « li detti Conti e Baroni, e che la paga di cavalieri si faccia per si facto
 « modo, che non sia necessario ad aleuno di ritornare a Orvieto per paga.

« Ancho che tutti gli altri Baroni e Conti contadini debiano, secondo
 « il comandamento facto dal Comune e dal detto Capitano obedire e
 « essere a la detta guerra fare, e rispondere di quelli cavalieri, pedoni e
 « terre che posti lò serà, el quale si ne cessasse sia condapnato per lo
 « Comune d'Orvieto; e 'l detto Capitano con tucta la gente, sì come bisogno
 « serà e a lui piacerà, sia tenuto di fare contra cotali inobedienti l'ex-
 « cutione.

« Ancho che il Comune d'Orvieto quando intendesse a volere pace,
 « triegua o patti co'decti figlinoli del Conte Romano e con terre o genti
 « che loro seguono, che li piaccia di richiederci quello Consiglio che
 « eletto sirà e dato al detto Capitano, e che non si faccia che i detti
 « Conti e Baroni non si vegnano insieme col Comune, e che i detti Conti
 « e Baroni, nè alcuno di loro non possano fare pace, triegua o patti senza
 « consentimento e voglia del detto Comune.

« Ancho che si le predette cose importassero più di gravezza a'detti
 « Conti e Baroni che non sonno tenuti al Comune d'Orvieto per li patti
 « facti fra'detti Conti e Baroni e 'l Comune, che perciò non s'intenda al
 « Comune predetto essere acquistata più rascione contra di loro, che si
 « debia per la forma de'detti patti, e a detti Conti e Baroni nullo preiudicio
 « ne risulti.

« Ancho che s'alcuna de le terre che tengono i detti figli nati del
 « Conte Romano e gli altri nominati e loro sequaci s'acquistasse per qua-
 « lunque modo, che cotale terra sia libera del Comune d'Orvieto, e al
 « Comune d'Orvieto si debia liberamente assegnare, salvo il Colecchio.

« Ancho che 'l modo dell'offesa e quando e chome, i detti ambasciatori
 « ne possano deliberare e ordinare co'detti Conti e Baroni, chome a loro
 « piacerà ».

Ivi, Rif. ad
 an. Vol. XXXVI,
 c. 52.

DCLVIII.

4335
 giugno 17

alle case della
 Chiesa.

Il Provvido uomo ser Netto di m. Angelo del castello d'Orbetello qual
 Sindaco e Procuratore riconosce e dichiara al sindaco d'O. ser Domenico
 « Venture » notaro d'O.: « Castrum Orbetelli... fuisse per tempus, cuius
 « principii memoria non extabat, et nunc esse in solidum, sub iurisdic-
 « tione, dominio et protectione dicti C. W., et ad ipsum C. W. per

Capitoli del C.
 di Orbetello.

« dicta tempora de iure pertinuisse et fuisse et nunc pertinere et esse, « maxime quo ad merum et mixtum imperium et simplicem jurisdictionem ad nullum alium debuisse pertinere nec pertinuisse, nec pertinere « debere in solidum vel pro aliqua parte », e riconosce: — 1.º che i diritti del C. d'O. sul castello non saranno diminuiti: — 2.º che al C. d'O. spettano tutti i diritti di pascolo, di passaggio, di pesca, e tutti gli altri redditi, frutti, utilità, proventi, introiti e diritti che già ebbero i Conti del Contado Aldobrandesco: — 3.º che la nomina del Potestà, Castellano e Uffiziali del C. spetta al C. d'O.: — 4.º che il Potestà giudichi de' reati comuni solamente; il resto rimesso al Potestà d'O.: — 5.º che l'appello si faccia in O., e i delinquenti de' reati non comuni si prendano e rimettano in O.: — 6.º che niun altro rettore o signore si riconosca fuori del C. d'O., o quelli che egli elegga: — 7.º che a nessun Conte o nobile si prestì tributo e si dia signoria, senza licenza del C. d'O.: — 8.º promette di pagare il salario al Rettore e alla sua famiglia: — 9.º di pagare i dazi e le taglie del C. d'O., e di fare allibrare i beni, come fanno i cittadini: — 10.º di dare ogni anno nella festa della Madonna d'agosto « in signum veri domini et signorie » due marche d'argento o 24 lire e un palio di 4 fiorini d'oro: — 11.º di tenere i nemici per nemici e per amici gli amici del C. d'O.: — 12.º di dar libero ingresso, uscita ecc., e di far guerra a tutti e non ricettare sbanditi, ribelli o nemici: — 13.º di permettere il trasporto della grascia. Quindi il Sindaco d'O. promette, di dar licenza al C. di Orbetello di fare statuti, da correggersi e approvarsi dal Potestà messo ivi dal C. d'O.; ne quali statuti non si ponga alcun capitolo che torni a danno del C. d'O., anzi si ponga in fine del volume statuario che qualunque ordinamento che fosse a carico del C. d'O. non sarebbe valido e dovesse tenersi per abrogato: dà licenza e facoltà di pescare in mare e nello stagno pesci e anguille, come finora si è fatto, a condizione che si dia al C. d'O. di tutti i pesci che si prenderanno quin- « que scaffarum vel quattuor tridicinium, videlicet de singulis xiii pisci- « bus unum, ut consuetum est;... de omnibus anguillis tranugtalis... de- « tractis expensis,... de quolibet centenariorum anguillarum tres anguillas, et « omnes anguillas grossas, que essent et fuerint ponderis quattuor libra- « rum supra, et que caperentur pro tempore prox. Kal. octubris ipsius « temporis, usque ad tres dies mensis martij subsequentis... »: concede anche l'uso delle bandite « pascuorum, montium et tombulorum, silvarum « et lignorum, et grandeorum et molendinorum », eccetto i molini della curia, secondo l'uso antico, e specialmente al tempo del magn. Conte Guido « de filiis Ursi », quando tenne occupato detto castello: promette la difesa del castello contro tutti, salvo l'Impero e la Chiesa, e dà facoltà d'eleggersi gli ufficiali del C. Alle quali cose si obbligano, pena dieci mila marche d'argento, sotto obbligazione de' loro beni.

F. in O. « in domibus etc. », Nicola « Mey », Pandolfo « olim d. Contis » giudici, Fazio « q. d. Raynerij », Tranquillo « Petri » giud., Francesco « Mey Nicole », Marco « Petri Beneivennis », Teo « Mathey Bocaliecte » testimoni.

Celle « q. ser Johannis » di Castel della Pieve notaro.

Angelo « ser Jacobi » di O. copìò l'anno 1341 ai 13 marzo.

Ivi, Istr. IX,
c. 4.

Simili Capitoli per Manciano furono combinati con Aldobrando sindaco, ai 28 luglio di quell'anno stesso e ne' quali si ripetono i diritti del C. d'O. di meo e misto impero; di mandare il Potestà castellano e ufficiali, con un notaro e quattro sergenti colle solite giurisdizioni, colla paga pel C. di Manciano di 200 lire per il Potestà e uffiziali, e di 18 al Castellano e suoi al mese per 6 mesi: di avere diritto a esser solo signore, di imporre tasse e far allibrar beni, di ricever un cero di 30 libbre, un palio di 4 fiorini d'oro, e 4 marche d'argento; guerra e pace quando voglia ecc. — E al C. di Manciano si concede la facoltà, come al solito, degli statuti e della elezione degli officiali del C. — Alle quali cose, dopo il giuramento si obbligano ambe le parti a 10 mila marche di pena contravvenendo, e vi obbligano i beni.

DCLIX.

1338

marzo 23

« Mictatur per Potestatem et Capitaneum, et fiat quod Potestas custodiat portas Civitatis cum familia sua, et quod Capitaneus faciat venire milites et pedites stantes ad stipendia Communis in platea populi in armis, et statim eis congregatis mictat pro filiis domini Hermanni, pro filiis domini Berardi, pro filiis domini Boucontis et pro ser Ciuccio domini Neriole, quod statim personaliter vadant ad palatium populi. et et eis accedentibus constringat eos in palatio sub bona custodia, et inde non discedant sine deliberatione presentis Consilii. Deinde mictat bannum, quod omnes forenses et comitatenses, qui ab xv diebus citra veniunt ad Civitatem, discedant ante consumptionem unius candeles, quam dominus Capitaneus faciat statim misso hanno ponere ad portam. Et si quis de dictis nobilibus fuerit inobediens, solvat mille libras, et nihilominus statim dominus Capitaneus cum dietis stipendiariis militibus et peditibus vadat ad domos talis inobedientis et conducat eum ad dictum palatium. Et si quis forensis post consumptionem dicte candeles re-
pertus fuerit in Civitate, condepnetur in centum libras, et si non sol-
verit, amputetur ei pes. Item banniat quod nullus nobilis vel popularis dicte Civitatis audeat morari vel ire in domum alicuius ex dietis nobilibus, et illi qui sunt debeant discedere, et nullum ex eis sociare in domo vel extra, ad penam c librarum pro nobili et c solidorum pro populari de facto illico auferendis, et duplum solvant consilii presentis Consilii, et sint privati presenti Consilio, et omni officio et beneficio Communis, et nullus possit receptare aliquem forenses ad penam c librarum ».

Decreto consigliare contro i Monaldeschi.

• GUALTERIO, op. cit., pag. 275.

DCLX.

1338

aprile 22

« Cum de mense martii proximo preterito multe dissensiones et scandala orta fuerunt in Civitate inter Cives et quasi omnes Comitatus eisdem, propter que multa mallefitia et delicta, multique excessus quasi necessario concurrerunt et commissa ac commissi fuerunt inter Cives,

Assoluzione per gli eccessi commessi nella sommossa del marzo.

Ivi.

« Comitatus et districtuales Civitatis jam dicte ac etiam forenses, qui
 « fuerunt in tam grandi numero, quod impossibile et durum foret punire
 « eosdem, et puniendo Civitas ipsa in pessimiorem statum posset, quod
 « absit, de facile redundare, quod nullus processus fiat nec fieri possit
 « ullo modo vel causa per aliquem d. Rectorem vel officialem Civitatis
 « prefate present. vel futur. contra aliquem vel aliquos, qui aliquid mal-
 « lefitium, excessum vel delictum comisit seu commiserunt contra aliquem
 « vel aliquos et modo quocumque a die vicesima secunda mensis martii
 « proximi preteriti citra, usque in diem octavam presentis mensis aprilis
 « et infra ipsum tempus sine sanguinis effusione. Et si quis processus
 « factus est vel fieret in futurum pro non facto habeatur et sit nullus,
 « nulliusque efficacie vel momenti, et ex eo nulla sententia vel condem-
 « natio sequi possit, et si sequeretur vel fieret pro non facta habeatur,
 « set pro vana et irrita ac nulla habeatur et sit, salvo et excepto quod
 « de rebus, massariis et bonis furtive seu per vim alieni acceptis possit
 « procedi, hoc modo, scilicet, quod accipientes possint civiliter conveniri
 « per eos, quibus fuerunt ablate, quibus fiat et fieri debeat in ipsorum
 « petitione per Potestatem et Capitaneum et ipsorum et cuiusque eorum
 « officiales et quemlibet ipsorum Comuni, quibus vel quo posita fuerit
 « querimonia jus summarium expeditum et favorabile, ita quod possint
 « ablatores quoslibet ad petitionem illorum, quibus fuerunt res furate seu
 « accepte de facto et sine strepitu et figura iudicii realiter et personaliter
 « cogere et compellere ad restitutionem rerum omnium ablatarum et fu-
 « ralarum per omnem modum, viam et ordinem, quibus voluerunt et eis
 « placebit. Contra illos autem, qui de rebus, bonis, massariis et libris
 « Collecte et domorum Collecte acceperunt, nullus processus fieri possit,
 « nec debeat, nec propterea possint modo aliquo aggravari, turbari, mo-
 « lestari vel inquietari per aliquem d. Rectorem vel officialem Civitatis
 « predicte present. vel futur. Item quod illi, quibus inventa fuerunt ali-
 « qua arma a die septima mensis huius citra, usque in presentem diem,
 « illi videlicet, qui se per notarium dd. Septem scribi fecerunt causa cu-
 « randi pro armis portandis non possint, nec debeant, occasione dictorum
 « armorum eis intentorum turbari, molestari, nec inquietari etc. et quod
 « omnia arma restituantur eisdem, non obstante etc. ».

Ivi, Rif. ad a
 lib. I, c. 13

Questo documento fa conoscere una grande sommosa operatasi in città, da cui forse usciva vittorioso il popolo. Il GUALTERIO narrando con fedeltà su i documenti la trasformazione del governo dopo la morte di Ermanno Monaldeschi, ha tralasciato di notare questo fatto, che, secondo me, è il punto di partenza della maggioranza esercitata da Ugolino di Bonconte Monaldeschi e dal Conte Petruccio di Montemarte, in apparenza sostenitori del popolo.

DCLXI.

1338

maggio 30

Nel Consiglio
del XL e dei Ca-
pitani di parte
guelfa.

« Super capitulis inferius denotatis petitis fieri per rev. virum et d. d.
« Hugonem Angeri utriusque iuris professorem Canonicum Narbonensem
« Patrimonii b. Petri in Tuscia Rectorem et Capitaneum pro S. R. E.
« generalem ob gratiam et intuitu eiusdem d. Capitanei sub nomine proprio
« petentis et non nomine Rectoris. Que capitula sunt hec, videlicet :

Capitoli pro-
posti dal Retto-
re del Patrimo-
nio per i Mo-
naldeschi del
Cervio.

« In primis quod ante omnia et primo loco fiat restitutio plenaria et
« cum effectu Wetano Populo et C. vel Syndico dicti C. pro ipso C. re-
« cipienti cassari castrum Criptarum et omnium et singulorum iurium per-
« tinentium ad dictum C. et populum in castro predicto, ac etiam fiat
« plenaria restitutio et cum effectu dicto Wetano C. et Populo vel Syn-
« dico dicto C. pro dicto C. recipienti cassarorum castrum Lubriani et ipsius
« castrum Lubriani, et successive filii q. d. Hermannus de Monaldensibus et
« filii d. Berardi de Monaldensibus ipsi et quilibet eorum sint et esse
« debeant extra Civitatem Wetanam in castro Cerbarie vel in quocumque
« alio loco in tantum distante vel ultra a Civitate Wetana simul vel se-
« paratim, quantum distat dictum castrum Cerbarie vel ultra a Civitate
« Wetana, ita quod citra dictam distantiam versus dictam civitatem We-
« tanam ipsi vel ipsorum aliquis nullatenus appropinquent. Et quod dicti
« filii d. Hermannus et d. Berardi sic persistent et moram trahant extra
« Civitatem Wetanam, donec et tam diu donec et quam diu aliud fuerit
« dispositum et provisum de ipsorum filiorum d. Hermannus et d. Berardi
« reddito ad Civitatem predictam per dictum d. Hugonem sub nomine
« proprio, non actento titulo Rectoratus et dd. Septem C. et populi We-
« tani, qui pro tempore fuerunt ac Sedecim prudentes viros de Civitate
« prefata quos dicti dd. Septem secum habere voluerint et elegerint, vi-
« delicet, quattuor de quolibet quarterio Civitatis eiusdem. Et quod pre-
« dicti filii d. Hermannus et d. Berardi sic persistentes et moram trahentes
« extra Civitatem predictam, ut dictum est, tractentur ut alii Cives We-
« tani, nec molestari possint vel inquietari, occasione delictorum per
« ipsos vel ipsorum aliquem commissorum.

« Item quod C. castrum Lubriani predicti et homines et persone eiusdem
« non possint molestari vel inquietari, occasione rebellionis vel inobedientie
« commisse per C. dicti Castrum contra Wetanum populum et C. a vicesima
« die Martii proximi preteriti citra, de quibus esset processum vel non.

« Item quod sententie, exbannimenta et processus omnes facti et facta
« contra predictos filios d. Hermannus et d. Berardi a die XXIIIJ dicti
« mensis Martii citra, quacumque de causa, cassentur et irritentur et pro
« cassis et irritis habeantur et sint.

« Item quod nullus cuiuscumque sessus civis vel modo aliquo habi-
« tator Civitatis Wetane vel burgorum possit, audeat vel presumat con-
« versari vel conversationem habere ullo modo, stare, esse vel morari
« cum filiis d. Hermannus et cum filiis d. Berardi predictis vel aliquo ipso-
« rum, nec aliquid colloquium, consilium vel tractatum habere cum pre-
« dictis vel aliquo ipsorum, vel licteras vel nuntium ad ipsos vel ipsorum

« aliquem destinare vel ab eis vel aliquo ipsorum recipere, exceptis veris
 « et propriis familiaribus predictorum et cuiusque eorum ipsorum vestes
 « publice deferentibus et cum eis stantibus ad ipsorum panem et vinum
 « et alia vite necessaria, et exceptis eorum et cuiusque eorum veris et
 « propriis laboratoribus, et intelligantur laboratores qui ex laborerio con-
 « tinuo propriis manibus vitam ducunt et dum durant ipsorum laboratores,
 « et qui non fuerint, nec fuit, nec in futurum erint artifices vel nobiles
 « de Civitate predicta, eo salvo quod nullus condempnatus vel exbannitus,
 « vel condempnatus et exbannitus dicti Wetani C., vel qui in futurum
 « condempnaretur vel exbanniretur per aliquem Rectorem vel officialem
 « dicti C., vel aliter vigore alicuius legis dicti Wetani C., quamvis foret de
 « predictis exceptuatis, vel aliquo ipsorum posset cum predictis filiis d.
 « Hermannii et d. Berardi vel aliquo ipsorum modo aliquo conversari vel
 « esse, sed homines talis conditionis, scilicet condempnati et exbanniti,
 « vel qui in futurum condempnarentur vel exbannirentur, sint et rema-
 « neant sub prolybitione predicta, predictis exceptionibus vel aliqua alia
 « non obstante.

« Item quod predicta omnia et singula sint immutabilia, derogatoria,
 « truncha et precisa, et quod contra ipsa vel aliquid ipsorum non possit
 « aliquid stantari, provideri vel ordinari per aliquod Consilium vel aren-
 « gum Civitatis predictae ».

Ivi, Rif. ad an.
 lib. II, c. 123.

DCLXII.

1338

giugno 5

*Nel Consiglio
 de' XL e dei Ca-
 pitani di parte
 Guelfa.*

« Ad hoc ut nobiles viri Ugolinus d. Boncontis de Monaldensibus et
 « Petrutius Petri Contis causam et materiam habeant augendi, defendendi
 « et manutenendi bona, iura et iurisdictiones Wetani Populi et C. et ipsos
 « populum et C. conservandi in grandi, bono et pacifico statu, et in tran-
 « quillitate et perfecta unione et pace et inveniendi vias et modos ex
 « quibus pecunia habeatur et veniat in C. et Camera C. W. pro causis
 « et negotiis in supradicta proposita declaratis, efficiantur in Dei nomine
 « et ad honorem et exaltationem populi supradicti, milites et militari ein-
 « gulo decorentur et vocentur et sint milites populi. Qui et quilibet eorum
 « iurent et iurare teneantur et debeant semper esse in favorem populi
 « memorati et ipsum Populum sequi et augmentare pro posse. Et ad
 « predicta sic facienda cogantur et cogi debeant per d. Capitaneum Po-
 « puli prelibati, et sic d. Capitaneus predictus eos cogere et compellere
 « teneatur ad penam quingentarum librarum denariorum Cortonensium ad
 « requisitionem dd. Vexilliferi et Septem, et quotiens et quando ipsi dd.
 « Vexillifero et Septem videbitur et placebit. Et quod cuilibet eorum per
 « se dentur et donentur per C. Wetanum, et de pecunia et avere ipsius
 « C. mille floreni de anno. Et ultra ipsos mille florenos pro quolibet den-
 « tur et donentur de predicta pecunia et avere pro expensis et occasione
 « expensarum militie eorundem mille floreni de auro inter ambos, quas
 « quantitates omnes Camerarius supradicti C. de omni et qualibet pecu-

*Decreto di
 creare cavali-
 eri del popolo
 Ugolino di Bon-
 conte Monalde-
 schi e il Conte
 Petruccio di
 Montemarte.*

« nia et avere C. eiusdem eisdem Ugolino et Petrutio dare etolvere
 « possit teneatur et debeat cum effectu, non obstante etc. ».

Ivi, Rif. ad aa
 lib. II, c. 144.

Dopo la morte di Ermanno se la maggioranza del Comune non pervenne interamente nelle mani di Ugolino di Bonconte Monaldeschi e del Conte Petruccio Montemarte, si governava col loro favore e con la loro preponderanza. Essi quindi dettero origine alle fazioni dei *Beffati* e dei *Malcorini* e debbono considerarsi i capi del partito Melcorino e del partito Beffato i figliuoli di Ermanno e di Berardo della Cervara. La Cronaca citata dal MONALDESCHI, così parla: « 1338 (erroneamente 1337). D. Hermannus obiit, propter cuius obitum « fuit magna discordia inter filios eius et d. Berardi ex una parte et Pe- « trutium Comitem et filios d. Boncontis et confinatum predictorum ex « altera parte; et miserunt ad Capitaneum Patrimonii, ut veniret ad sedan- « dum populum, donec ordinaretur Civitas; et de comuni concordia fuit or- « dinatum, quod nobiles principales per aliquos dies recederent de Civitate, « donec fieret statum regimini; filii d. Petri et Petrus Comes exirent per « portam Pusterulam, et filii d. Boncontis exirent per portam Maiorem et « irent Bulsenum, filii vero d. Hermannii et d. Berardi exirent per portam « Pertusium et irent Cervariam et Sepium. Qui statim exierunt per dictam « portam Pertusium. Et antequam ascenderent per ripas Alphiui audierunt « voces populi clamantes in platea populi et vociferantes alta voce: *Vivat* « *Comes Petrutius et Ugolinus d. Boncontis*. Et illi qui exierant fuerunt vo- « cati *Beffati*, modo vero vocantur *Muffati*. Et post non multum tempus fuit « facta obsidio ad... et ad Montem Vitozzium ». Si veda in proposito la nota critica del GUALTERIO (op. cit. II, pag. 27). La stessa Cronaca accenna ad altri avvenimenti dell'anno stesso con le seguenti parole: « Eodem anno pars « *Muffata (sic)* intraverat Urbeveter. de nocte per piaculos, sive buctinos an- « tiquos in contrata Migliarini, et fuit commissum magnum prelium cum eis, « et in bello fuit vulnerata manus Monaldi d. Hermannii, et qui intraverunt « fuerunt expulsi... Corradus d. Hermannii cepit Plannm Castagnarii et Aba- « tiam Sancti Salvatoris, quo audito Ugolinus d. Boncontis, qui jam fecerat « aperiri portam Vivariam, que murata fuerat tempore Henrici imperatoris « et habitabat in domibus Sancti Nicolai, ivit Ugolinus cum exercitu Wete- « ris ad recuperandum dicta castra et dum cum equo transiret quandam fos- « satum, cecidit de equo et fractus est inguine... Eo tempore d. Mattheus « filius Poncelli (Orsini), postmodum vocatum d. Napoleon, erat Capitaneus. « Dederat nepotem suam d. Violantem in uxorem d. Benedicti Boncontis, qui « conduxit quidam medicum romanum ad curandum d. Ugolinum, et medicus « incidit eum, de qua incisione mortuus est. Tunc Monaldus d. Boncontis « eius germanus tenuit locum eius; et dum habitaret in eiusdem domibus San- « cti Nicolai, circa duos menses, infirmatus ad mortem, fecit se portare ad « domos proprias Monaldensium, et post paucos dies mortuus est. Hic solus « de filiis d. Boncontis accepit ecclesiastica sacramenta ».

DCLXIII.

1339
 febbraio 6

« In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo tricesimo
 « trigesimo nono, indictione septima, tempore domini Benedicti pape XII,
 « die sexta mensis februarii. Nobiles viri Corradus, Benedictus et Monaldus
 « quondam domini Hermannii, Monaldus, ser Mannus et Petrus Moscicus
 « filii quondam domini Berardi de Monaldensibus de Urbeveteri, olim

*Giuramento
 dei Monaldeschi
 del Cervio ed
 intimazione ai
 medesimi degli
 articoli della
 pace con essi
 conclusa.*

Nel palazzo di
 Montefiascone.

« rebelles et emuli Urbeveterani populi et Communis, constituti coram nobili
 « et potenti milite domino Actaviano quondam domini Belfortis de Belfortibus
 « de Vullterris, honorabili Capitaneo Communis, populi et guerre Civitatis
 « Urbisveteris, existente in palatio Rocche Montisflasconis, recognoscentes
 « eorum errorem, sponte promiserunt dicto domino Capitaneo et michi
 « Iacobo notario infrascripto, tamquam persone publice presentibus et
 « stipulantibus nomine et vice Communis et populi Civitatis Urbisveteris,
 « stare, parere et obedire effectualiter omnibus et singulis mandatis et
 « preceptis supradictorum populi et communis et domini capitanei supra-
 « dicti, et ab ipsis nullo modo discedere, et integre et plenarie facere,
 « observare et executioni mandare pacta, conventiones et articulos factos,
 « habitos et acceptatos per me Iacobum Cecchi Iacobi notarium tamquam
 « sindicum et procuratorem sindicatorio et procuratorio nomine Communis
 « et populi Civitatis predictae ex una parte, et Nerinum Iannutii procu-
 « ratorio nomine nobilium predictorum filiorum quondam dominorum
 « Hermanni et Berardi ex altera, et scripta manu ser Cecchi Guidonis
 « domini Boncontis notarii de Urbeveteri, et nunc notarii et officialis
 « dominorum Septem et populi Urbeveterani. Et insuper preminati filii
 « dominorum Hermanni et Berardi iuraverunt ad sancta Dei evangelia,
 « corporaliter tactis scripturis, predicta omnia et singula perpetuo et
 « inviolabiliter facere, observare et adimplere, ut in predictis pactis et
 « articulis continetur.

« Acta fuerunt omnia et singula supradicta in castro Montisflasconis in
 « palatio Rocche dicti castris, in quo dominus Capitaneus Patrimonii
 « moratur et solitus est morari cum sua curia ad eius officium exercendum,
 « presentibus domino fratre Tramo Urbeveterano episcopo, domino Hugone
 « Cornuti thesaurario Patrimonii, domino fratre Vanne rectore hospitalis
 « sancte Marie de Stella de Urbeveteri, domino Nicola Angeli, et Cola
 « de Ancharano, et pluribus aliis testibus vocatis et rogatis.

« Item anno Domini et indictione predictis, die teritiodecimo mensis
 « februarii, pateat omnibus evidenter, quod providus vir Ceccharellus
 « quondam Venture, sindicus et procurator Urbeveterani populi et Communis,
 « ad infrascripta omnia specialiter constitutus et ordinatus, sicut patet
 « publico instrumento publicato et scripto manu ser Cecchi Guidonis
 « notarii, a me notario viso et lecto, sindacario et procuratorio nomine
 « dictorum populi et Communis, et omni modo et iure, quibus melius
 « potuit, petiit a nobilibus viris Corrado, Benedicto et Monaldo quondam
 « domini Hermanni de Monaldensibus de Urbeveteri, et ipsos requisivit,
 « et eisdem presentibus, audientibus et intelligentibus dixit et protestatus
 « fuit, quod sibi, nomine et vice dicti Communis Urbisveteris, dent et
 « tradant effectualiter, et dari et tradi et assignari faciant castrum Lubriani
 « Urbeveterani distractus, dudum occupatum per eos, et nunc pro eis
 « detentum contra Commune et populum prelibatos, et liberam et expe-
 « ditam et vacuum possessionem ipsius castris. Et quod etiam cum effectum
 « dent et solvant supradicto Urbeveterano Communi vel eius camerario, aut

« dari et solvi faciant duo milia florenorum de auro iuxta tenorem arti-
 « culorum approbatorum per dictum Commune ex una parte, et predictos
 « filios domini Hermanni ex altera. Item prenominatus syndicus, sindicario
 « nomine quo supra, dixit et protestatus fuit eisdem filiis quondam domini
 « Hermanni, ac etiam Monaldo, ser Manno et Petro Moscio filiis quondam
 « domini Berardi presentibus, audientibus et intelligentibus, quod supra-
 « dictum castrum Lubriani restituant, et restitui et reddi faciant eum
 « effectu eidem, nomine quo supra recipienti, ut supra dictum est, et
 « quod ipsi omnimodo predicti nobiles et quilibet ipsorum omni mora
 « postposita vadant et morentur ad confinia in supradictis articulis declarata,
 « et secundum formam et ad penam in eisdem articulis contentam et
 « stipulatam, seu secundum formam et declarationem fiendam per dominum
 « Capitaneum Patrimonii et dominum Actavianum Capitaneum populi
 « supradicte Civitatis Urbeveticane, et pro tempore per eosdem dominos
 « declarando, prout in eisdem articulis continetur, protestans quod per eum
 « non stat quin predicta omnia effectualiter fiant, et offerens se paratum,
 « nomine quo supra, pro parte sua, omnia facere et dicere que potest,
 « tenetur et debet ut predicta effectualiter fiant.

« Actum in palatio Montisfalconis presentibus domino Actaviano
 « quondam domini Belfortis Capiteo Urbeveticani populi et Ugolino domini
 « Boncontis testibus vocatis et rogatis.

Publicata dal GUALTERIO, op. cit. II, pag. 277.

DCLXIV.

1341

luglio 30

« Nobilibus viris d. Regiminibus, Consilio et C. Civitatis W. amicis
 « karissimis Priores artium et Vexillifer Iustitie Civitatis Florentie.

« Amici karissimi. Tractatum habemus cum habente dominium Civitatis
 « Lucane, per quem divino auxilio, licet plurium emulorum conatibus
 « simus multiformiter impediti, tamen suffulti amicorum favoribus, inten-
 « dimus exinde celeriter assequi vota nostra. Igitur eandem victoriam
 « volentes more solito participare vobiscum, eamque cupientes prosequi
 « viriliter et constanter, amicitiam vestram solita confidentia requirimus
 « et rogamus, quatinus ad tantum negotium assumendum velitis nobis
 « celeriter et in maiori numero, quo potestis, de vestra strenua militia
 « sive peditibus vestris subvenire amicablem, ut speramus.

« Dat. Florentie, die xxx julii non. Indict. ».

*Lettera dei
 Fiorentini per
 chiedere soccor-
 sicontra Lucca*

*Ivi, Rif. ad an.
 I. V.*

Nel Consiglio dei 6 di Agosto fu deliberato di spedire in soccorso di Firenze tutti gli stipendiari a cavallo del C. per un mese, aggiuntivi alcuni cittadini orvietani.

All'anno seguente 1342 si deve riportare l'avvenimento narrato nella Cronaca latina citata erroneamente dal MONALDESCHI al 1340, e cioè il passo seguente:
 « Eodem anno quidam nobiles de Rocchiscianis (signori della Rocca Ripe-
 « seno, estinti nel secolo XV) occiderunt Ceccarellum Petratii Ranerii Gu-
 « glielmi Casterubelli. Tunc filii d. Hermanni non ferentes patienter mortem
 « amici, in furore superbie et impetu fecerunt capi Berardum et Bernardinum

« de Rochiscianis, et Berardum posuerunt in manu Potestatis in palatio C.,
 « et Bernardinum in manu Capitanei in palatio Populi, et fuit nunciatum d.
 « Episcopo W. fratri Tramo ord. Predicatorum patrum, ut liberaret dictum
 « Berardum, qui erat clericus, de manibus nepotum suorum. Qui Episcopus
 « dixit noluisse se intrmittere, et Berardus in platea C. et Berardinus in
 « platea Populi, eodem die, fuerunt decapitati et sepulti, antequam Cecca-
 « rellus, qui fuerat occisus ab eis ». Il MURATORIANO li dice Benedetto l'uno
 e Bernardo l'altro, zio e nepote de' Rocchigiani.

Pare anche che all'anno 1343 e non al 1342 appartenga quest'altro brano : « Hoc
 « anno iterum facta est pax cum *Muffetis* (sic) et reversi sunt, et quando ser
 « Mannus d. Berardi fecit nuptias de mane duxit uxorem ; eodem die de sero
 « Benedictus d. Boncontis, Leonardus Ranutii d. Simeonis et alii de domo
 « eius cum aliis de parte ipsorum cum clamoribus magnis iverunt ad domos
 « nuptiarum ; et qui fecerant nuptias, omnes fugerunt de civitate. Et illi qui
 « vincerant dixerunt domine Odoline uxori olim Napoleutii et filie d. Berardi
 « desponsata tunc Petrutio Comiti, quod erant parati ducere eam, quo ipsa
 « vellet, que domina dixit se velle ad Corbariam ire ad virum suum, et sic
 « fecerunt : et fuit recepta a viro suo gratiose ».

DCLXV.

1342

agosto 26

*Nel palazzo
 del popolo.*

« Consilio prudentium virorum quadraginta nobilium et popularium, et
 « capitaneorum partis Guelfe, et consulum artium, et quadraginta popu-
 « larium, et mandato magnifici militis domini Matthaeci de filiis Ursi
 « honorabilis capitanei populi dicte civitatis, in palatio populi dicte
 « civitatis ad sonum campane vocemque preconum more solito congregato,
 « in quo quidem Consilio dictus dominus Capitaneus in presentia et consensu
 « et voluntate dominorum vexilliferi et sex ex Septem, absente domino
 « Nicholao Angeli, facto prius et obtento mittendi eos parito ad bussulas
 « et palluctas, proposuit et proponi fecit :

« Quod cum pridie per aliquos sapientes fuerit deliberatum quod sub
 « certis pactis et capitulis ibi declaratis, et inferius scriptis, fieret pax
 « cum extrinsecis Urbevetanis ; si videtur et placet dicto Consilio providere,
 « ordinare et deliberare quod dicta pax fiat cum dictis extrinsecis, secundum
 « formam et modum dictorum capitulorum deliberatorum per sapientes
 « predictos, quorum tenor talis est :

« In nomine Domini. Amen. Infrascripta sunt pacta et capitula firmanda
 « inter intrinsecos et extrinsecos Urbevetas.

« 1.^o In primis quod dicti exilitii veniant ad mandata Communis, quod
 « stent ad confinia duobus mensibus tantum a die confirmationis horum
 « pactorum computandis. Hoc capitulum non extendatur ad aliud.

« 2.^o Item quod restituant medietatem Castris Plani filiis domini Bon-
 « contis libere.

« 3.^o Item quod restituant castrum Abbatie sancti Salvatoris Comuni
 « Urbevetano libere.

« 4.^o Item quod curet utraque pars de quinquaginta millibus libbris
 « per bonos et idoneos fideiussores cives Perusinos de observando pacem
 « et omnia et singula predicta et infrascripta ad penam infrascriptam .

*Capitolato con
 i Monaldeschi
 del Cervio, fuor-
 usciti, per la
 pace da farsi
 con i medesimi.*

« de qua pecunia tertia pars sit Communis Perusii, et relique due partes
 « sint offensorum et eorum heredum, que pena possit exigi a quolibet
 « contrafacientem et fideiussoribus eius de facto sine strepitu et figura iudicii.

« 5.º Item quod fiat memoria in palatio Priorum Populi Perusini de
 « pactis, pace, fideiussoribus et pena predictis.

« 6.º Item quod dominus episcopus Urbevetanus non possit tenere
 « aliquos familiares armatos ultra octo.

« 7.º Item quod utraque pars curet per bonos et idoneos fideiussores
 « de terris Vallis lacus, Aquependentis, Proconi, Radicofani, Balneoregii,
 « Canini, Montisalti, Lugnani et Montiflasconis, penes dominum Capitaneum
 « Patrimonii, de observando omnia et singula eorum et infrascripta ad
 « penam supradictam, de qua pena tertia pars applicetur Ecclesie Ro-
 « mane, et alie due partes offensis et heredibus eorum.

« 8.º Item quod fiat memoria in palatio Montiflasconis de pace, pactis,
 « fideiussoribus et penis predictis.

« 9.º Item quod predictus dominus Capitaneus et syndici dictorum
 « Communium promittant quod dictas penas facient exigi a quolibet con-
 « trafacientem, et quod offensis dabunt auxilium, consilium et favorem.

« 10.º Item quod in omnibus et singulis supradictis interveniant omnes
 « et singuli syndici terrarum lige et talie, et quod omnia supradicta
 « Communia rogentur pro parte Communis Urbevetani, quod placeat eis
 « promittere quod offensis dabunt auxilium et favorem, et quod rogetur
 « Commune Perusii quantum sibi placeat rogare Communia supradictarum
 « terrarum quod promittant omnia et singula.

« 11.º Item quod utraque pars dabit duodecim fideiussores cives Ur-
 « bevetanos de observando omnia et singula supra et infrascripta ad pe-
 « nam predictam, de qua pena tertia pars sit Ecclesie Romane, tertia
 « pars Communis Perusii, et alia tertia pars offensorum et heredum eorum.

« 12.º Item quod pro parte Communis Urbevetani et dictarum partium
 « mittantur ad Curiam procuratores ad impetrandum a domino summo
 « Pontifice quod si aliqua partium predictarum faceret contra predicta
 « vel aliquid predictorum, quod bona ipsius confiscentur Ecclesie Ro-
 « mane, et quod sit excommunicatus, et quod non possit rebenedici nisi
 « per summum Pontificem, et hoc appareat per sententiam summi Pon-
 « tificis, ut ex pacto.

« 13.º Item quod fiant militie et parentele ad voluntatem domini
 « Matthaei espensis ipsorum.

« 14.º Item quod de dapnis datis eis et eorum sequacibus non pos-
 « sint aliquid petere Communi vel specialibus personis, nec Commune vel
 « speciales persone eis.

« 15.º Item quod antequam dicti exilitii reintrent, quod inveniatur via
 « et modus quod restituantur omnes prestantie et imposite.

« 16.º Item quod si dicti exilitii non acceptarent omnia et singula
 « capitula supradicta, quod exnunc sit deliberatum, et pro deliberato
 « intelligatur et sit, quod dicti exilitii destruantur expensis Communis

« Urbevetaui, et quod pro ipsorum destructione fiant per Comune pre-
 « dictum omnes expense opportune, et imponantur datia, libbre, prestantie,
 « et fiant omnia et singula que circa hec fuerint opportuna.

« 17.º Item quod si qua alia fuerint addenda predictis, quod rema-
 « neant in arbitrio dicti domini Matthaei et ambaxiatorum Communis
 « Perusii et Petrucci et Monaldi; sed si predicta acceptarentur per extrin-
 « secos supradictos, predictis non possit aliquid addi.

« Super quibus omnibus et singulis supradictis et quolibet predicto-
 « rum, et ex eisdem coherentibus et connexis, et ab eis prorsus extra-
 « neis et dependentibus et emergentibus ab eisdem, dictus dominus
 « Capitaneus, vice et nomine dicti Communis, petit sibi sanum et utile
 « consilium exhiberi.

« Vanutius Baldanze surgens in dicto Consilio quadraginta nobilium
 « et popularium et capitaneorum partis Guelfe, super dicta proposita, et
 « omnibus et singulis capitulis suprascriptis, arrangando consuluit, quod
 « dicta pax fiat cum dictis extrinsecis, prout in dicta proposita et dictis
 « articulis continetur, quod omnia et singula eis dicta proposita et dictis
 « articulis contenta, et dicta proposita et articuli, et quilibet ipsorum va-
 « leant, teneant, fiant et executioni mandentur, et plena obtineant roboris
 « firmitatem, auctoritate et balia presentis Consilii.

« In reformatione cuius Consilii, facto et misso partito per dictum do-
 « minum Capitaneum ad bussulas et palluctas super dictis proposita et
 « articulis, et super dicto et consilio dicti Vanutii, placuit triginta quatuor
 « ex dictis consiliariis dicti Consilii quadraginta nobilium et popularium et
 « capitaneorum partis Guelfe in omnibus et per omnia dictum et consi-
 « lium dicti Vanutii super dictis proposita et articulis, et sic reformatum
 « extitit et obtentum, non obstantibus duabus palluctis repertis in bus-
 « sula nigra de non.

« Qua quidem reformatione sic facta,

« Ser Cecchus Guidonis Bonecontis unus ex consiliariis dicti Consilii
 « consulum artium et quadraginta popularium surgens in dicto Consilio
 « super dictis, proposita et articulis arengando consuluit, quod quidquid
 « in supradictis proposita et articulis consultum, reformatum et obtentum
 « et deliberatum est in Consilio et per Consilium quadraginta nobilium et
 « popularium et capitaneorum partis Guelfe, valeat, teneat, fiat et exe-
 « cutioni mandetur, et plenam obtineat roboris firmitatem auctoritate et
 « balia presentis Consilii.

« In reformatione cuius Consilii facto et misso partito ad bussulas et
 « palluctas per dictum dominum Capitaneum super dictis proposita et arti-
 « culis, et super dicto et consilio dicti ser Cecchi, placuit nonaginta ex
 « dictis consiliariis dicti consilii Consulum artium et quadraginta popula-
 « rium in omnibus et per omnia dictum et consilium dicti ser Cecchi
 « super dictis, proposita et articulis, et sic reformatum extitit et obtentum,
 « non obstantibus sex palluctis repertis in bussula nigra de non ».

DCLXVI.

1343

gennaio 20

Ivi.

« Magnificus et potens miles d. Matheus de filiis Ursi hon. Capitanens
 « C. et P. Civitatis W., cui per autentica et oportuna Consilia dicte Ci-
 « vitatis data et attributa est generalis auctoritas, potestas, arbitrium et
 « balia super pace, statu et reconciliatione civium Civitatis W. et super
 « aliis factis et negotiis Civitatis predictae et civium eiusdem statuendi,
 « ordinandi, disponendi et decernendi quicquid eidem d. Matheo visum
 « fuerit et eisdem placuerit ex auctoritate, potestate et balia predictis et
 « omni modo et iure, quibus melius et efficacius potuit pro statu, pace
 « et reconciliatione civium civitatis predictae, statuit, decrevit et ordinavit,
 « quod infrascripti cives Wetani, videlicet :

« Symon et Nerius Petrucii d. Symonis,
 « Ser Cecchus et Vannulius vocatus mezoferro Angeli Alexandri,
 « Contucius filius dicti Vannuctii,
 « Fucius d. Nichole Angeli,
 « Ser Lencius magistri Jannis,
 « Mascius et Pazus Chelis,
 « Barnabucius Magistri Petri,
 « Meus Gentilis Oetinelli,
 « Brunatius Tucci Vermigli,
 « Marcucius Nerius magistri Francisci Falachicha,
 « Angelutius ser Cecchi Nini tubatoris,
 « Johannes magistri Francisci,
 « Johannes et Symon Angeni,
 « Bucciarellus Bucii,
 « Ciuccius Thomasselli,
 « Bartholus Cecchi Barbi et
 « Bucius Petri Manganelle

« contra quos et ipsorum quemlibet per sap. virum d. Johannem Saxi de
 « Gualdo olim Vicarium ipsius d. Capitanei et eius Curiam fuerit per in-
 « quisitionis processum, de eo quod dicitur predictos inquisitos et quem-
 « libet eorum, loco et tempore in dicta inquisitione contentis, conatos fuisse
 « seditiones et scandala ponere in dicta Civitate Wetana et statum bonum
 « et pacificum dicte Civitatis eiusque territorii et districtus subvertere et
 « perturbare, et simul habito et communicato consilio inter eos, tractave-
 « runt et ordinaverunt facere et fieri facere certas bannerias et insigna
 « falsa maxime ad arma et insigna magnifici militis d. Mathei Capitanei
 « supradieti et aliorum de domo et stirpe filiorum Ursi de Urbe, ut cum
 « eis possent decipere et perdere dictos guelfos et partem guelforum
 « Civitatis jam dicte, ac etiam picchiones et mazzas de ferro ut frangerent
 « et devastarent cum ipsis ferramenta et clausa catenarum et portarum
 « ipsius Civitatis pro facili introitu emulorum et inimicorum infrascr-
 « ptorum, qui intrarent et occupare deberent una cum eis Civitatem
 « predictam; nec non fecerunt confederationem, conspirationem, conven-
 « ticulam, iuram et gentium congregationem et hominum armatorum

*Assoluzione
 di Ghibellini in-
 sorti contro i
 Guelfi.*

« gebellinorum et male conditionis et fame, et eos convocaverunt ad dictam
 « Civitatem et domos infrascriptas, et in eis immiserunt maximam dictarum
 « gentium et hominum quantitatem et comitivam ipsisque sic convocatis
 « et immisis cum oportunis armis armaverunt atque incastellaverunt
 « omnes et singulas eorum et suorum sequacium domos, fortillitias et
 « potissime domos et fortillitias Symonis Nerii et Leonardi, in dicta in-
 « quisitione contenti et confinati, et vociferantes atque clamantes semper
 « cum furore maximo: *vivant gebellini et moriantur gelfi*, ex eisdem do-
 « nibus et fortillitiis lapides et quatrellos proiecerunt et balistaverunt
 « contra cives Wetanos guelfos et fideles S. R. E. supradicte; ac etiam
 « quam plures ipsorum cum armis predictis et aliis offenderunt, vulne-
 « raverunt et percusserunt cum sanguinis effusione et sine, et ut ipsam
 « civitatem et cives guelfos ipsius traderent in fortiam et manum rebel-
 « lium et inimicorum eiusdem; et per eos non stetit quin ad effectum
 « perducerent totaliter, sed propter resistantiam, quam habuerunt ab ho-
 « minibus guelfis predictis dictum eorum bonum statum volentes pacifice
 « conservare, predicta nequiverunt executioni mandare, ex quibus omni-
 « bus rumor et tumultus magnus insurrexit in populo, et homines fue-
 « runt ad arma, homicidia, percussiones, vulnere, incendia, derobationes,
 « depredationes, violentias, destructiones domorum dicte Civitatis, mala
 « multa, scandala, dissensiones, risse et brige quam plurime secuta, per-
 « petrata et orta sunt in Civitate et eius comitatu predicto, et dictus ho-
 « nus et pacificus status ipsius Civitatis extitit perturbatus in dedecus,
 « prejudicium, detrimentum, derogationem, diminutionem et turbationem
 « iuris dicte S. R. E., pastorum et Fidei ipsius, ac etiam boni, tranquilli
 « et pacifici status C. et P. dicte Civitatis et eius officialium
 « ac aliarum personarum singularum, ad que omnia et singula commi-
 « ctenda unus alteri et alter alteri dederunt et inter se vicissim prestite-
 « runt auxilium, consilium et favorem et quilibet ipsorum, sint et esse
 « debeant exnunc a dicta inquisitione et processu et omnibus et singulis
 « in dicta inquisitione contentis liberi et absoluti et pro liberis et abso-
 « lutis habeantur etc. ».

Ivi, Rif. ad an.
c. 8 I.

Pochi giorni appresso (24 gennaio) l'Orsini assunse il titolo di Conservatore dello stato pacifico del Comune d'Orvieto conferitogli per sei anni. V. in GUALTIERO la narrativa degli atti del governo dell'Orsino (op. cit. II, pagg. 43-161).

DCLXVII.

1343

11 ottobre 16

Ivi.

« Convocato ed congregato generali et speciali Consilio consulum artium
 « et quadraginta popularium et eorum consiliariorum et anteriorum civitatis
 « Urbeveteane in palatio populi dicte civitatis ad sonum campane et
 « tube, vocemque praeconum, ut moris est, de mandato nobilis et potentis
 « militis domini Viti de Schoctis de Urbe honorabilis Capitanei populi
 « dicte civitatis, adsistentibus in dicto Consilio dominis Septem presiden-
 « tibus populo supradicto, predictus dominus Capitaneus, de voluntate

Giuramento
imposto a Ber-
nardo di Lago
rettore del Pa-
trimonio nel-
l'atto di nomi-
narlo per sei
mesi capitano
di popolo in Or-
vieto.

« dictorum dominorum Septem, et cum consensu dictorum Consilii et
 « consiliariorum eius, et dicti domini Septem et ipsum Consilium et consi-
 « liarii eius cum auctoritate et decreto dicti domini Capitanei, et omnes
 « simul, nemine discordante, vice et nomine dicti Communis et populi
 « dicte civitatis, fecerunt, creaverunt et constituerunt et eorum et dictorum
 « populi et Communis verum et legitimum syndicum, actorem et procu-
 « ratorem ser Petrum Albertini de Urbevetri absentem ut presentem,
 « ad nominandum et eligendum in Capitaneum dicte civitatis reverendum
 « et nobilem virum dominum Bernardum de Lacu canonicum Ruthinensem,
 « et electionem de ipso factam secundum ordinamenta populi dicte civitatis
 « in Capitaneum et rectorem dicti populi pro sex mensibus sumpturis
 « initium in kal. decembris proxime futuri, et finiendis in kal. iunii anni
 « proxime secuturi presentandam, cum pactis, modis, conditionibus,
 « familia, officialibus, equis et salario inferius annotatis. Imprimis quod
 « dictus dominus Bernardus Capitaneus electus teneatur et debeat toto
 « tempore sui regiminis capitudinis memorate *in civitate predicta perso-*
 « *naliter residere* cum officialibus, familiaribus et equis inferius declaratis,
 « et *generalem Curiam provincie Patrimonii in civitate predicta tenere*
 « *continue*; et si acciderit personam suam ex aliqua necessaria causa
 « oportere ad alia loca Patrimonii accedere, quod possit, opportunitate
 « durante, ita tamen quod Curia generalis cum suis officialibus in ipsa
 « civitate remaneat ad officium generalis regiminis dicte provincie exer-
 « cendum. Et quod adventum suum cum infrascriptis officialibus, fami-
 « liaribus et equis, et curia facere teneatur in kal. decembris proxime
 « venturi, dictumque capitaneatus officium per se et suos officiales et fami-
 « liares per totum dictum tempus sex mensium *fideliter exercere se-*
 « *cundum statuta et ordinamenta* dicte civitatis edita et edenda. Si vero,
 « quod absit, ex infirmitate vel aliquo alio accidente contigerit dictum
 « capitaneus officium non posse perficere, eo casu salarium infrascriptum
 « sibi pro rata temporis persolvetur quo dictam officium exercebit, et
 « amplius petere non possit. Item ad executionem dicti officii secum du-
 « cere et tenere continue teneatur toto tempore sui regiminis in civitate
 « predicta officiales et familiares infrascriptos, *qui sint vere Guelfi et sa-*
 « *crosancte Romane Ecclesie fideles*, videlicet duos bonos et expertos
 « iudices in iure peritos, duos socios, quorum saltem unus literatus exi-
 « stat, tres notarios, sex domicellos, viginti berruarios, tres rigatios et sex
 « equos, de quorum numero esse non possit qui infra quinquennium pro-
 « xime preteritum in aliquo officio fuerit in civitate predicta. Et hec
 « omnia facere teneatur omnibus suis sumptibus et expensis pro salario
 « infrascripto. Teneatur etiam in adventu suo *iurare solemniter super*
 « *statuto clauso* dicte civitatis de observando Statuta, Cartam populi et
 « ordinamenta dicte civitatis edita et edenda, et officium dominorum
 « Septem fideliter observare et manutenere, et dictam civitatem et eius
 « comitatum et suas iurisdictiones et iura defendere, et in suis consuetudi-
 « nibus et libertatibus conservare, et ea que occupata essent recuperare

« pro posse, et delinquentes secundum formam municipalium iurium diete
 « civitatis punire, et non permittere quod iurisdictiones et iura diete
 « civitatis ac solite libertates civium et comitatepsium diete civitatis in
 « aliquo minuantur vel derogentur eisdem, et mittere suos officiales et
 « familiam per territorium et districtum diete civitatis pro inquisitionibus
 « et executionibus maleficorum et aliis ad eius officium pertinentibus, et
 « omnes alias executiones facere, et ea que per officium dominorum
 « Septem sibi vel suis officialibus mandata fuerint, omnibus suis sumptibus
 « et expensis ad penam ducentarum libr. denariorum; carceres et car-
 « ceratos custodiri facere suo risico et fortuna, absque aliqua mercede a
 « Communi vel carceratis quomodolibet exigenda. Et de suis officialibus
 « et familia et equis adsignationem et mostram facere quolibet mense
 « semel et quoties fuerit requisitum a dominis Septem vel aliis officialibus
 « ad hec deputatis vel in posterum deputandis, sub pena in statutis
 « diete civitatis contentis; et omnes et singulas res et massaritas, que
 « adsignabuntur eidem, in fine sui officii restituere massario Communis
 « diete civitatis. Promittet insuper dictus dominus Capitaneus nullam
 « reprehensivam contra Commune predictam facere vel impetrare occa-
 « sione sui officii vel ab eo quomodolibet dependente, et quod *finito suo*
 « *officio ad syndacatum stabit* cum omnibus et singulis suis officialibus,
 « familia et equis predictis immediate post finem officii decem diebus
 « de universis et singulis ab ipso vel suis officialibus et familiaribus
 « commissis illicite vel obmissis rationem plenariam redditurus, et omnia
 « et singula dabit et solvet Communi diete civitatis et singularibus per-
 « sonis in quibus ipse vel sui officiales aut familiares, aut aliquis eorum
 « per syndicum diete civitatis ad hoc deputandum extiterint condemnati;
 « et cetera omnia et singula alia faciet et servabit, et servari faciet per
 « officiales et familiares ipsius, que per formam statutorum et ordina-
 « mentorum diete civitatis facere teneretur. Sententias quas tulerit du-
 « plicatas sibi faciet in membranis, et in fine sui officii, in sui et sui
 « regiminis memoriam assignabit, et dabit camerario Communis diete
 « civitatis pro ipso Communi recipienti unum balista et unum pavese, et
 « arma et insignia referet qui sint valoris et existimationis sex libr. de-
 « nariorum currentis monete. Pro quorum omnium salario percipiet, et
 « habebit tam pro se et sua persona, quam officialibus, equis et familia
 « supradictis pro eorum salariis, sumptibus et expensis, carta, cera, ver-
 « nice, atramento et aliis ad executionem dicti officii spectantibus, et omni
 « et toto eo quod occasione dicti regiminis petere possit a Communi
 « vel singularibus personis diete civitatis vel comitatus, duo millia qua-
 « tercentas libras perusinorum parvorum monete currentis in civitate
 « predicta, eidem pro rata temporis predictorum sex mensium persolvenda,
 « ita tamen quod pro ultimis duobus mensibus sui regiminis tertia pars
 « dicti salarii in depositum retinebitur pro satisfaciendo omne id et totum
 « in quo ipse vel aliquis eius officialis vel familiaris per syndicum dicti
 « Communis ad eius syndacatum deputandum condemnaretur; de quo

« quidem salario dare et solvere teneatur pro collecta duodecim denarios
 « pro qualibet libra totius salarii supradicti, quam collectam camera
 « Communis dicte civitatis retinere de suo salario teneatur, et ultra
 « predicta nihil a Comuni predicto vel aliqua singulari persona dicte
 « civitatis vel comitatus, nec aliquis eius officialis vel familiaris, occasione
 « eorum officii, exigere, recipere, petere valeat vel habere ad penam in
 « statutis dicte civitatis contentam. Item quod dictus dominus Bernardus
 « electus Capitaneus dictum regimen et capitaneatus officium, facta sibi
 « presentatione electionis predictae, die presentationis ipsius, vel saltem
 « sequenti, cum suprascriptis conditionibus, pactis et modis acceptare
 « teneatur, vel renuntiare, quod absit; quod si non acceptaverit, ex
 « electione et presentatione predictis nullum ius in dicto regimine vel
 « salario sibi quomodolibet acquiratur, sed dicta electio viribus vacuetur.
 « Proviso tamen quod per dictam electionem et presentationem arbitrio
 « concesso per Commune dicte civitatis magnifico militi domino Mathaeo
 « de filiis Ursi honorabili Conservatori status pacifici civitatis nullatenus
 « derogetur. Et ad promittendum dicto domino Bernardo salarium supra-
 « dictum eidem pro rata solvendum, ut superius est expressum, et ad
 « obligandum eidem domino Bernardo pro solutione dicti salarii omnia
 « bona Communis et populi civitatis predictae, et ad penam promittendum,
 « et ad recipiendum ab ipso promissionem, obligationem et cautelam
 « de observandi omnibus et singulis ad que tenetur virtute presentis
 « electionis, et que superius sunt expressa, et ad faciendum et ad fieri
 « faciendum et contrahendum super predictis instrumentum unum et
 « plura cum omnibus et singulis clausulis, capitulis et cautelis, penarum
 « adiectionibus et bonorum obligationibus, que circa ea necessaria et
 « utilia fuerint; et generaliter ad ea omnia alia facienda, que in predictis
 « et circa ea eidem syndico expedientia videbuntur. Dantes et concedentes
 « eidem ad ea omnia et singula facienda plenum, liberum et generale
 « mandatum, et promittentes se ratum et firmum habere in perpetuum,
 « et tenere quicquid super his per eundem syndicum eorum nomine
 « factum fuerit sub obligatione omnium bonorum Communis et populi
 « predictorum.

« Actum fuit hoc in palatio populi civitatis Urbisvetane, presente
 « Conte S. Nuti, Martinotio Angeli et Iacobutio Angelecti de Urbeveteri,
 « testibus ad hoc vocatis et rogatis ».

Publicata dal GUALTERIO, op. cit. II, pag. 295.

DCLXVIII.

1344

luglio 1

« Actum fuit hoc in W. in domibus S. R. E. in quibus dd. Septem
 « morantur, presente magnifico milite d. Matheo de filiis Ursi hon. Con-
 « servatore dicte Civitatis et omnibus dd. Septem et dompno Roberto
 « Petri monacho Monasterii Sancti Salvatoris de Montemiatto test. Ven.
 « vir d. frater Remigius Jacobi de Florentia Abbas Monasterii Sancti

*Convenzione
 dell' Abate del
 Montemiatto di
 dare al C. d'O.
 la potestaria del
 castello per cin-
 que anni.*

*Nelle case della
 Chiesa.*

« Salvatoris de Montemate ordinis Cistercensis et Clusine dyocesis volens,
 « sicut ad ipsum et suum officium spectare dignoscitur, electionem facere
 « de Potestate castri Abbatie Sancti Salvatoris ad ipsum d. Abbatem et
 « Monasterium spectantem pleno iure et non valens sine periculo sue
 « persone, quo ad presens in ipso castro et Monasterio presentialiter inter-
 « esse et differi ipsa electio sine dispendio ipsius Abbatis et Monasterii
 « et terre suprascripte non possit, auctoritate ad se devoluta, occasione
 « pactorum non servatorum eiusdem Abbatis et Monasterii per C. et
 « homines castri predicti, propter electiones plurium officialium minus
 « indebite factas, irrequisito dicto d. Abbate vel eius legitimo nuntio Xpi
 « nomine invocato elegit et nominavit et pro electo et nominato haberi
 « voluit in Potestatem et Rectorem castri predicti Populum et C. Weta-
 « num pro quinque annis hodie inchoandis cum salario et officio consuetis
 « in terra predicta vel alium, quem dicti P. et C. W. volerit nominare etc.,
 « iure et dominio dicti Monasterii et Abbatis in omnibus semper salvo etc.

« Item volens etc. dictus d. Abbas elegit in suum nuntium Petrum
 « Nerii Locti terrigenam dicti castri ad eligendum et nominandum electores
 « Potestatis castri predicti pro tempore, quovis et dicto d. Abbati videbitur
 « convenire. Qui Petrus elegit et nominavit Nerium Locti, Coverinum
 « Petrulii et ser Petrum magistri Ricoveri de castro predicto presentes et
 « dictam electionem acceptantes et iuraverunt etc.

« Qui electores una cum dicto d. Abbate et eius consensu et decreto
 « et dictus d. Abbas una cum eis unanimiter et concorditer elegerunt in
 « Potestatem et Rectorem dicti castri C. et P. W. pro quinque annis ».

lvi, Rif. ad an.
I. vol.

Il castello dell'Abbadia era stato vinto dai Cervareschi. Il Capitano di guerra
 ebbe ordine di cavalcare contro di esso il 2 luglio. Il 6, avendolo già ricon-
 quistato, si mandò per dodici uomini di quel luogo che venissero con pieno
 mandato del loro Comune, accompagnandoli l'Abate, col quale dovevasi con-
 ferire in proposito dell'ufficio del Potestà.

DCLXIX.

1345

aprile 18

Nei palazzo
del popolo.

« Consilio prudentum virorum quatráginta nobilium et popularium et
 « Capitaneorum partis Gueffe et Consulum artium et quatráginta popula-
 « rium de mandato nobilis et sapientis viri d. Mathei de Bietonio Vicarii
 « reverendi patris et d. d. B. de Lacu honorabilis Capitanei Populi civi-
 « tatis predictae etc., in quo quidem Consilio dictus d. Vicarius in presentia
 « et de consensu et voluntate dd. Septem, facto et obtento partito primo
 « inter eos ad bussolas et palluetas, quod infrascripte propositae in presenti
 « Consilio proponantur, proposuit infrascriptas:

« In primis: quod cum pro honore et statu et exaltatione C. et P.
 « Civitatis, comitatus et districtus W. expediat ea que pro defensione
 « amicorum et offensione rebellium et inimicorum ipsius C. bene et sol-
 « lempniter ordinari, quid videtur et placet dicto Consilio super hiis con-
 « sulere et providere, ordinare et deliberare, et unde et quomodo habeatur

Nomina di Be-
nedetto Monal-
deschi detto del-
la Vipera a
Signore d'O.,
Gonfaloniere
novello di Giu-
stizia e Cava-
liere del popolo

« pecunia pro predictis generaliter proponendo dicant et consulant quidquid
 « eis utile visum fuerit, non obstantibus aliquibus ordinamentis Statuti,
 « capitulis Carte Populi vel iure alio in contrarium loquentibus, etiam de
 « quibus specialis mentio fieri oporteret, quibus omnibus derogatum sit
 « quo ad ea que in presenti Consilio dicentur, consulentur, reformabuntur
 « et scribentur, ac si de hiis specialis de verbo ad verbum mentio facta
 « esset, ita tamen quod per ea que proponunt sive proponitur ordinabuntur
 « et reformabuntur in presenti Consilio, et ex hiis que ex ipsis ordinatione
 « et reformatione sequentur vel sequi possent in nullo derogetur neque
 « derogari possit arbitrio, potestati, auctoritati et officio concessis magni-
 « fico militi d. Matheo de filiis Ursi honorabili Conservatori pacifici status
 « Civitatis, comitatus et districtus W. etc.

« D. Bonaventura Bartutti dixit super prima proposita, quod pro statu
 « C. et repulsa emulorum, quod Benedictus d. Boncontis sit Dominus
 « Civitatis, comitatus et districtus W. et vocetur Vexilliter novellus Justitie
 « et in proximo futuro Paschate fiat miles populi expensis C. et habeat
 « omnem et totam auctoritatem, arbitrium et potestatem, quod et quas
 « habent omnia Consilia Civitatis, salvo et reservato arbitrio d. Mathei,
 « ita quod eius arbitrio in nullo possit derogari, non obstantibus aliquibus
 « Statutis, ordinamentis etc.

« Vannutius Francisci dixit quod omnia dicta etc. valeant et quod
 « dictus Benedictus iuret in presenti Consilio.

« Qui Benedictus in eodem Consilio iuravit ad Sancta Dei Evangelia
 « corporaliter tactis scripturis, manuteneare, defendere C. et P. W. et pres.
 « statum et destruere toto posse emulos, rebelles et inimicos C. et P.
 « Welanos et pres. statum etc. ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 19.

La signoria a Benedetto Monaldeschi non fu conferita da altri che da Matteo Orsini suo cognato, il quale ai 17 aprile fece registrare in questi termini la sua deliberazione: « Die XVIIJ aprilis. D. Mattheus in palatio Populi ex-
 « stens statuit, quod pro offensa emulorum et defensa Civitatis et comitatus
 « Benedictus d. Boncontis aberet tantam auctoritatem quantam habent omnia
 « Consilia Civitatis, salvo arbitrio dicti d. Mathei ». Il che vuol dire che i
 « Signori del C. d'O. non erano altri che Matteo Orsini e Benedetto Monaldeschi.
 « Egli assunse per impresa una vipera, e fu chiamato Benedetto della Vipera.
 Questa fu la conseguenza del fatto narrato nella Cronaca citata dai Monaldeschi
 al 1341, ma che pare si rapporti al 1344. Ecco il passo della Cronaca: « D.
 « Matheus Napoleonis de Ursinis Capitaneus W. una cum Benedicto d. Bon-
 « contis expulsis filios dd. Hermannii et Berardi, et domos eorum que primo
 « fuerant dirute omnes in prima espulsione, scilicet palatium quoddam d. Mo-
 « naldi Archiepiscopi Beneventani, quod erat mirabile cum omnibus officinis
 « et alia palatia et domos filiorum d. Hermannii, quas Monaldus et Benedictus
 « d. Hermannii rehedificaverint, fecit comburi de novo. Tunc fuit bandita obsi-
 « dio ad Cervariam et Seppium. Et illi de Seppio tenebant ibi malandrinos,
 « qui capiebant cives et comitatenses et extrahabant dentes et incidabant
 « auricula et faciebant eos redimere. Et talis obsidio Cervarie et aliarum
 « terrarum Muffarorum fuit a mense septembris usque ad diem, qua fuit in
 « Cervaria sconfictus exercitus W. et Patrimonii, et multi occisi, captivi
 « plurimi fuerunt ».

Nell' agosto di quest' anno 1345 Benedetto uscito di Orvieto a soccorrere Pian Castagnajo non vi ebbe più a ritornare se non per capitolazione: l' Orsini ucciso, e saccheggiata l' abitazione di Bernardo di Lago Capitano; la città ebbe per un momento a subire l' influsso ghibellino che spirava da Siena.

DCLXX.

1345
settembre 17

« In nomine Domini. Amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo
 « quadragesimo quinto, indictione xviii, tempore domini Clementis pape
 « VI, die xvii mensis septembris. Ad honorem et reverentiam omnipotentis
 « Dei et gloriose Marie semper Virginis matris eius, et beatorum apo-
 « stolorum Petri et Pauli, et omnium aliorum sanctorum et sanctarum
 « Dei, beati Bernardi et beate Clare et beate Lucie in quarum festi-
 « vitatibus Urbevitanus populus creatus et ordinatus est, et ad honorem
 « et reverentiam sacrosancte ac universalis Ecclesie, et domini nostri
 « summi Pontificis et fratrum suorum dominorum cardinalium, et ad
 « honorem et magnificentiam domini Capitanei et totius sue familie et
 « officialium suorum, et ad honorem et exaltationem officii dominorum
 « septem Urbevitanorum populi qui sunt et pro tempore erunt, et ad bonum,
 « pacificum et tranquillum statum communis et populi civitatis eiusdem
 « et Guelfe partis. Nobilis vir Angelinus quondam domini Salimbenis de
 « Salimbenis de Senis, eques, existens ante schalas palatii populi dicte
 « civitatis, iuravit ad sancta Dei evangelia, scripturis corporaliter a se
 « tactis, officium Capitanei ipsius civitatis ad quod electus est per se et
 « officiales suos et familiam in dicta civitate eiusque comitatu et districtu
 « facere, operare et exercere bene, sollicite, fideliter, bona fide, sine
 « aliqua fraude: et manutenere et conservare iura et iurisdictiones eiusdem
 « communis et populi toto tempore sui regiminis, et non tractare, nec
 « in aliquo tractatu esse vel ordinatione aliqua, quibus huiusmodi iura et
 « iurisdictiones ledantur in aliquo vel minuantur, sed potius angeantur,
 « et si qua essent perdita illa recuperare pro posse: viduas, pupillos,
 « pupillas, orphanos et orphanas, alias etiam miserabiles personas, ecclesias
 « quoque et hospitalia, et ipsorum bona et iura manutenere et conservare,
 « et in eorum iuribus et bonis favorabilis esse. Officium insuper domi-
 « norum Septem presentium et pro tempore existentium exaltare et
 « conservare in totum, et non sufferre quod ipsum sublineat in aliquo
 « lesionem vel diminutionem. Nec etiam pati quod aliquis tyrannus vel
 « maioritas aliqua sit in civitate predicta, sed solus populus in libertate
 « regat in civitate predicta; et quod petentibus omnibus ius et iustitiam
 « faciat per se et officiales suos et familiam secundum formam Statuto-
 « rum, capitulorum Carte populi et ordinarum civitatis prefate tam
 « factarum quam in posterum faciendarum, et ubi loquerentur Statuta,
 « capitula, Carte populi et ordinamenta civitatis eiusdem, observare Cartam
 « populi et ordinamenta et Statuta. Et maxime observare et observari
 « facere omnia et singula ordinamenta et provisiones facta et factas et
 « lienda in posterum super reformatione pacis, status et tranquillitatis

*Giuramento
 prestato da
 Agnolino Bot-
 tone Salimbeni
 da Siena nel
 prendere pos-
 sesso dell'ufficio
 di Capitano di
 popolo.*

« dicte civitatis et comitatus et civium ipsius, ac ipsius populi libertate.
 « Ubi autem hec omnia non loquerentur, observare et observari facere
 « iura communia, et bonas antiquas et approbatas consuetudines civitatis
 « predicte. Et generaliter et specialiter facere et fieri facere omnia et
 « singula que ad ipsius spectabunt officium et ad bonum et pacificum
 « et tranquillum statum Communis et populi civitatis eiusdem et eius
 « quietem, et ad ipsius civitatis et populi libertatem, remotis odio, amore,
 « timore, pretio et precibus ».

Publiccata dal GUALTERIO, ivi, pag. 301.

Ai primi di agosto 1345 Benedetto di Bonconte Monaldeschi era andato all'im-
 presa di Sarteano e di Piancastagnaio occupati dai Cervareschi. In questo
 mezzo i Belfati ordivano una congiura ghibellina, aiutati dai Senesi, i quali
 persuasi da Bonifacio dei Ranieri Orvietano, allora Capitano di guerra in
 Siena, a prezzo di ottocento fiorini, mandarono i loro stipendiari con Ciampolo
 di Gano del Viva. Mentre il 7 agosto si facevano novità in piazza, Matteo
 Orsini accorsovi a cavallo, fu ucciso da Leonardo de' Ranieri ghibellino.
 Il popolo infuriato saccheggiò e distrusse i palazzi pubblici e l'abitazione
 dello stesso Bernardo de' Lacu vescovo di Viterbo Rettore e Capitano generale
 del Patrimonio. Il governo che ne sorse si componeva dei Sette e di una
 balla provvisoria di quattro nobili chiamati *Conservatori dell'ufficio dei Sette*
 con un Consiglio di sedici tratti da ogni quartiere. Senese fu il Potestà,
 messer Mocata de' Piccolomini e senese il Capitano, Angelino del Bottone o
 di Salimbene de' Salimbeni, per il quale finchè non fosse venuto di persona
 reggeva il suo figliuolo Giovanni. Capo della guardia fu eletto Jacomo No-
 vello dei Cavalieri di Montepulciano, che poi uscendo da quell'ufficio ed en-
 trato Potestà con diritto a mettere un Vicario generale, fu sostituito dallo
 stesso Giovanni Salimbeni. Tutta la cura di quel governo fu di ristabilire la
 pace e rafforzare lo stato. Furono ribanditi Corrado, Benedetto e Monaldo
 Monaldeschi (discendenza di Ermanno), Mannuccio e Berardo figliuoli di Co-
 rado, e Monaldo, Manno e Pietro figliuoli del fu Berardo, messi a confine a
 cinque miglia. Negoziarono la pratica della pace e il ritorno dei fuorusciti
 e dello stesso Benedetto di Bonconte gli ambasciatori senesi Cione di Mino
 de' Montanini cavaliere, Francesco degli Accarigi e Giovanni di Niccolino « de
 Berizis » e accettarono per il loro Comune il dominio di potestaria e del
 notariato delle Riformagioni per due anni, forse in compenso degli ottocento
 fiorini già promessi (Rif. *ad an. c. 32 t.*). Lo spergiuro del Salimbeni, la
 maggioria che per opera sua ottennero Benedetto di Bonconte e il ghibellino
 Leonardo de' Ranieri e il mal premio che n'ebbe sono fatti conosciuti nelle
 Cronache.

DCLXXI.

1345

ottobre 4

« Nobilis et prudens Symonectus de Monteubiano Numpius Syndicus
 « et Procurator dd. Septem Defensorum Wetani Populi et C., etc. recepit
 « et adsumpsit etc. et conduxit ad stipendia et servitia C. et Populi Civitatis
 « W. et dd. Septem et regimen eorumdem probos et nobiles viros Curradum
 « del Bracho et Chesser iltramontanos teononicos Conestabiles et quemlibet
 « eorum pro tempore sex mensium prox. vent. inceptorum die mercurii
 « xxj mensis septembris prox. pre. etc. et finendorum die xxj mensis
 « martii tunc prox. secut. etc. cum vintiquinque barbutis pro quolibet

*Capitoli di
 condotta di sti-
 pendiarj oltra-
 montani.*

*Nelle case della
 Chiesa.*

« eorumdem pro soldis et stipendiis infrascriptis; videlicet ad rationem
 « tredecim florenorum de auro, nec non pro duobus equis et uno ronзино
 « pro quolibet mense, ita quod cum provisione personaliter eorumdem
 « Capitaneorum in summa quolibet mense et pro quolibet eorum cum
 « dictis soldis et viginti quinque equitibus et tredecim ronzenis centum octua-
 « ginta duos flor. auri, pactis etiam, conventionibus, promissionibus etc.
 « infrascriptis, videlicet:

« 1.^o quod si accideret quod dicti Conestabiles vel alter eorum vin-
 « cerent preliando inimicos dicti C. a viginti barbulis supra, debeant a
 « dicto C. W. recipere pagam duplam et mense completo:

« 2.^o item quod captivi sive *pregioni* ultramontani debeant esse dictorum
 « Conestabilium, Italiani autem C. W.:

« 3.^o item si accideret quod ipsi vincerent terram muratam a sexaginta
 « focular. supra debeant recipere et habere a dicto C. pagam *doppia* et
 « mense *compito*:

« 4.^o item si precepto illius, cui commissum esset per C. W. amicta-
 « retur sive devastaretur equus sive ronzinus, debet eis emendari, secun-
 « dum extimationem factam, et quousque non habuerit mendam talis equi
 « sive ronzini aut plus non perdant stipendium, et emendatione habita et
 « facta, habeant terminum octo dierum ad remittendum:

« 5.^o item quod eis debeat fieri nolum xv diebus ante tempus eorum
 « complete electionis et firme, si debent reformari vel cassari, et si acci-
 « deret quod essent cassi, debent reponi in civitate Perusii expensis C. W.:

« 6.^o item quod in introitu cuiuslibet mensis eis de eorum paga et
 « stipendio debeat solvi et plenarie satisfieri:

« 7.^o item quod de rissa et vulneribus que essent inter eos, excepto
 « quod si mors sequeretur exinde, nullus rector se valeat intromictere
 « ullo modo:

« 8.^o item quod res et alia que lucrarentur veniant ad boctinum:

« 9.^o item si accideret quod eisdem Conestabilibus et stipendiariis de
 « eorum paschis et stipendiis non solveretur, modis, pactis, conditionibus
 « et temporibus suprascriptis quo interim, quod eis non satisfaceret vel
 « different recipere pagas et stipendia suprascripta non perdant stipendium,
 « sed eis debeat integre persolvi et satisfieri, quemadmodum eorum con-
 « ductio, firma et stipendium perduraret. Et promisit dictus Simonectus
 « syndicus etc. dictis Corrado et Chesser teotonicis et Conestabilibus
 « predictis etc. dicta stipendia et eorum pagas et soldum dare et solvere
 « cum effectu etc. a Camerario dicti C. W. etc. et omnia et singula facta
 « etc. attendere etc. ad penam quingentorum flor. de auro etc.

« Versa vico Curradus del Bracho et Chesser Conestabiles etc. visa
 « electione, adsumptione, conductione et firma supra de eis facta etc.
 « ratificaverunt et approbaverunt etc. etc.

« Quibus pactis incontinenti etc. suprascripti dd. Septem Wetano Po-
 « pulo presidentes monnerunt Conestabiles suprascriptos et eisdem dixerunt,
 « iriungerunt, preceperunt et mandaverunt, quod ad petitionem d. Capitanei

« Populi Civitatis predictae sui que vicarii equitent et eidem vice quolibet
 « pareant et obbediant et eidem et in manibus suis prestent obbedientiam
 « et reverentiam et solempnem et publicum sacramentum, rogante me
 « not. infrascript., quod de predictis publica et solempnia conficiam in-
 « strumenta ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 2.

DCLXXII.

« In nomine etc. Infrascripta sunt capitula actenus acta per ambaxia-
 « tores C. Senarum etc. super reformatione et concordia civium We-
 « tanorum.

« In primis quod inter filios et nepotes d. Boncontis et alios Wetanos
 « cives, qui comuniter vel singulariter pacem vellent habere cum eis
 « comuniter vel divisim fiant universales paces et reconciliaiones cum
 « omnibus et singulis capitulis, cautionibus et cautelis, que super hoc
 « necessaria et utilia videbuntur (Respond. quod acceptat prout iacet).

« Item quod predicti filii et nepotes d. Boncontis stent ad confinia
 « ubicumque voluerint per annum per distantiam tantum quinque milia-
 « rum a civitate Wetana, ita tamen quod stare non possint in aliqua
 « terra murata comitatus W., que non esset eorum propria, excepto castro
 « Clanciani, nec in ea gentem tenere, que esset C. W. suspecta, salvo
 « quod eorum domine et familie stare possint, versi et riversi ad civitatem
 « W. videlicet solummodo domine cum mulieribus et puellis et filiis
 « masculis etatis decem annorum vel ab inde infra. Et quod quelibet
 « familia etiam possit ibi habere et retinere unum vel duos familiares sui
 « negotiorum gestorum.

« Item quod durantibus dictis confinibus nulla per ipsos vel ipsorum
 « alterum aut eorum gentes familiares vel sequaces inferatur iniuria vel
 « offensa contra C. vel aliquas singulares personas civitatis vel comitatus
 « W., nec in eorum bonis. Finitis vero confinibus supradictis licitum sit
 « eisdem libere et absolute redire ad civitatem et in ipsa morari sicut
 « ceteri cives in eiusdem C. obbedientia existentes, et sint liberi et absoluti
 « ab omnibus penis et bannis, quos vel quas incidissent causa predicta,
 « occasione cuiuscumque offense facte per ipsos a die decimo mensis
 « augusti prox. pres. usque nunc (Respond. quod acceptat ut iacet, dum
 « tamen pro iniuria, que fieret per alios, quam per ipsos principales sive
 « culpa ipsorum non intelligatur pax fracta sed puniantur faciens secun-
 « dum formam statutorum W., super quibus remaneant in discretione et
 « arbitrio d. Capitanei).

« Item quod omnes terras, quas detinent C. Wetano subpositas libere
 « et absolute relaxent, nullo gentium posse suarum ibi relicto, exceptis
 « terris, que essent eorum proprie (Respond. quod Benedictus, qui est
 « paratus relaxare, dum tamen castrum et casserum Scetone, durantibus
 « confinibus, custodiatur et teneatur per Tomassum et Ofreduciolum
 « Ugolinutii de Alviano: relique vero terre, videlicet castrum Turris,
 « Camporsendelis, Frabi et Ficullis custodiantur et teneantur per Ange-

*Capitoli di
 pace proposti
 dal C. di Siena
 e approvati dal
 Consiglio fra i
 Monaldeschi e
 il C. d'O.*

1345

ottobre 7

« linum pres. Capitaneum Populi W. Qui Capitanei Tomassus et Offre-
 « duciolus, finitis confinibus supradictis et remissis ipsis Benedicto et
 « nepotibus in civitate predicta, libere restituant dictas terras C. W. Si
 « autem non remicterentur secundum predicta capitula et contractus super
 « hiis fiendos, relaxent eas eisdem Benedicto et nepotibus, sicut nunc
 « habent, ita quod permaneant in illis terminis et positione, in quibus
 « nunc sunt. Et quod de hiis dictum est, hoc idem intelligatur de Johanne
 « Monaldutti, hoc adiecto, quod idem Benedictus supplicat, quod dicto
 « Capitaneo committatur potestas dispensandi cum dicto Benedicto et nepo-
 « tibus eius super mora contraenda in dicto castro Ficullis cum eorum
 « familiis tantum, sine aliqua alia comitiva, que esset dicto C. suspecta
 « et sine lesione et dampno alicuius persone civitatis vel comitatus W.
 « ibidem habentibus habitacula sive bona vel in eius pleberio. Et quod
 « de hiis attendendis fient promissiones et cautiones solempnes tam de
 « remittendo predictos Benedictos et nepotes et Johannem, finitis dictis
 « confinibus, quam per ipsos Capitaneos Tomassum et Offreduciolum de
 « relaxatione dictarum terrarum dictis Benedicto et nepotibus. Et quod
 « nulla universitas vel persona, que in guerra predicta dedisset recepta-
 « culum, auxilium vel favorem dictis Benedicto et nepotibus possit per
 « dictum C. nullo modo puniri. Item quod si quid dubium super contentis
 « inde supra vel infrascriptis emerit, illud declarationi Angelini pre-
 « sentis Capitanei reservetur).

« Item quod Benedictus expresse renuntiet omni iure et dominio, quod
 « quomolibet haberet vel acquisisset in C. vel contra C. civitatis W.
 « (Respond. quod acceptat prout jacet).

« Item quod de predictis fieri debeant publica et sollempnia instru-
 « menta, ita quod de iure valeant (Respond. quod fiant per sensum
 « sapientis C.) ».

Avendo il Capitano Agnolino Salimbeni di Siena rimesso a Benedetto Monal-
 deschi i suddetti capitoli con lettera sua e dei Signori Sette, questi rispose con
 la seguente:

« Nobilibus et potentibus viris Angelino Capitaneo et Septem Defensoribus We-
 « tani populi et C.
 « Ex vestrarum serie literarum manifeste percipio, quod me in vestre Civitatis
 « civem et filium suscipere vestra dominatio non recusat. Cuius dominationi
 « ac paternitati vestre regratior reverentia filiali. Quia articulos per me cum
 « ambaxiatoribus vestris compositos et obtemptos sollempniter acceptastis,
 « excepto articulo castri et casseri Seetonii, de quo non modicum admiratione
 « commoveor, tum quia pro parte vestra in Tomassum et Uffreduciolum,
 « tamquam in amicos comunes proprie confidistis, quos ego etiam non posui
 « pro suspectis in ipsorum nobilitate et legalitate confidens, tum quia credo,
 « quod per vos promictetur proprio inviolabili constantia permanere. Ideoque
 « dominationem ac paternitatem vestram deprecor et requiro, ut placeat dictum
 « articulum, prout per me petatum fuit, protinus acceptare, quod vobis in
 « preiudicium aliquod non resultat, obstantibus rationibus supradictis. Super
 « hoc quidem speciali negotio ser Petrum Albertini latorem presentium in-
 « tentionis mee conscium duxi cum presenti destinandum, cui in hiis, que

« vobis circa hec vive vocis oraculo declarabit fidem plenariam conmode
« adhyberi.

« Benedictus domini } se ipsum. Dat. Ficullis die XI mensis octubris ».
« Boncontis }

Nemmeno il C. d'O. sapeva per chi si tenesse la ròcca o il castello di Cetona, cioè se per il C. o per i fuorusciti. Perciò scrittone al Castellano, al Potestà, Consiglio e C. di quella terra, ne ebbe la seguente risposta :

« Credo che dal dì che la novità d'Orvieto fu, sempre ò rescripto et mandati
« messi a voi, come io tengo e terrò el cassero di Scetona per lo Comune
« o per lo populo d'Orvieto. E nanti che ad altri mi fusse condotto, come jà
« vi risposi, in prima v'aria lassato e lassarà getare me e miei figliuoli a
« pezi a pezi de le mura del cassero; e dogliomi molto che, secondo le lectare
« vostre, anque eredete ch'io tenga el cassaro per lo Comune e per lo populo
« d'Orvieto, e voglio che sacciate che se non fusse ch'io teugho el cassero
« per lo Comune e per lo populo d'Orvieto, che la terra non si terria per
« noi. Imperciò che per lo mio tenere, òne tutti i buoni huomini de la terra
« aconci, che tengono la terra per lo Comune o per lo populo d'Orvieto e
« d'ubidirvi in ongne cosa, che di vostro comandamento serà, sì ch'io tengo
« e terrò el cassero infino a la morte di me e di miei figliuoli per lo Comune
« e per lo populo d'Orvieto, di chi e che altro castellano mandarete, al quale
« io rasegni per lo Comune e per lo populo d'Orvieto, onde io priego la
« signoria vostra, ch'io vi sia raccomandato, che per bene stare io nou riceva
« male, che vi piaccia di provedermi de le spese ch'io ò fatte di più per
« tenere el cassero per lo Comune e per lo populo d'Orvieto, ch'io non sia
« distrutto; chè ci ò tenuti octo fanti, più ch'io non dovia, già saranno tre
« mesi, è stato incasserato, che mai nè io, nè miei figliuoli non semo isciti
« del cassero, e non aio potuto adoparare nullo officio, di che io aia guada-
« gnato, nè di potestaria nè pasaio non fructato, ed agio facto el gran debito
« solo per tenere el cassero a honore e servigio del Comune d'Orvieto; et
« questo vi pregho ch'el faciate nanti che 'l castellano nuovo vengha, acciò
« ch'io non aia con lui nullo discretio.

« Ciuccio di Nallo podestà }
« Castellano di Scetona } vi si raccomanda. Scripta in el cassero a di XI
« d'octobre ».

Ma invece Benedetto rispondeva in altri termini dopo essere andato egli stesso a Cetona a sincerarsi della cosa :

« Se mai mi maravigliai ora più mi maraviglio, vedute le lettare vostre e udita
« la risposta anque raportata per ser Petro, dicendo che Scetona e 'l cassero
« se tene per lo Comune d'Orvieto. E per queste vostre parole volendone
« sentire el vero, cavalcai e so in Scetona, e i Scetonesi m'obidiscono in
« ongne cosa che per me si comanda, e la terra si guarda per me. La qual
« cosa, se 'l contrario fusse, non serria quello che per voi si dice, e l'entrare
« e l'uscire non si potrà fare, se non quanto a me piacesse; e parmi nova
« cosa che voi scriviate questo. E però vi prego che questo non sia cagione
« di guastare tanto bene, però che 'l modo che ragionato fu coll'ambasciadori
« vostri a me parria molto sicurissimo per lo Comune d'Orvieto. De l'altre
« cose ragionate de lo confine so contento, per lo modo che scripto m'avete,
« di rimetarle nel presente Capitano: del Cassero tanto potete dire quello
« che vi pare: della terra è quello ch'io vi scrivo. Se volessete e diceste di
« volerla fare vedere per ragione, questo non faria per me, chè io vi con-
« fesso che questo non fu di mio patre.

« Benedetto di misser Bonconte si raccomanda. Dat. in Scetona a di XIII
« d'Octobre ».

Affinchè la pace non andasse a monte e non restasse discordia per la questione di Cetona, il Consiglio decise di consegnare il castello e deporne la guardia presso Tommaso e Offreducciolo di Ugulinuccio dei Signori di Alviano e di rilasciarlo a Benedetto Monaldeschi, come chiedeva. Il Salimbeni ne dette partecipazione a lui con questa lettera :

« Angelinus de Salimbenis Capitaneus }
 « Septem Wetano C. et populo } presidentes

« Post ultimam scriptionem vestram fecimus generalia et autentica nostra Con-
 « silia congregari, in quibus universa que circa reconciliationem vestram huc
 « usque sunt acta et hinc inde collata scripta, proposita et responsa; et
 « maxime de castro et cassero de Sectona, de quo dantaxat articulo inter
 « nos et vos varietas aliqua videbatur licet modica fecimus recitari, in quibus
 « omnibus extitit concorditer reformatum, quod vestra responsa et petita circa
 « nostros articulos vobis missos in omnibus essent firma, et secundum eadem
 « capitula et responsa concordia nostra in Dei nomine effectui manderetur;
 « que omnia significamus vobis ad gaudium et ut recognoscatis C. nostrum
 « et vestra negotia benivola et paterna affectione tractare, quod vobis cedere
 « debet ad gloriam. Quo circa excitamus vos et ortamur, ut ad ea que admo-
 « dum sunt agenda et quo ordine et forma procedere debeamus, fideliter
 « intendatis. Et quod ad ostendendum memoriam et adfectum accepti bene-
 « ficii, et ut C. cognoscat quod filialem devotionem ostenditis erga ipsum,
 « si quos captivos habetis cives aut districtuales nostros nobis liberaliter
 « relaxetis, et faciatis gentes vestras de omni loco ab offensa qualibet absti-
 « nere, cives autem nostros et comitatenses ad civitatem venire volentes cum
 « quocumque genere gracie venire undecumque libere permittat, et scribatis
 « famulis vestris apud Roeham Beruli conmorantibus, quod genti nostre vo-
 « lenti resistere contra reprobos actus et offensas enormes, quos illi, qui
 « morantur in Becto contra nos inferre non cessant tam in receptando, quam
 « in offensa et defensa, presentent auxilium et favorem.

« Dat. in W. die xv Octubris, xiiij Indiet. ».

Il giorno appresso 16 Ottobre l'ambasciatore ser Pietro « Albertini » a nome di Benedetto si presentò alla Signoria dicendo: Che a dimostrare quanto il suo Signore avesse gradito la deliberazione del Consiglio e quanta fosse la sua filiale devozione verso il Comune, restituiva subito i prigionieri e aveva posto fine alle offese così egli come tutti i suoi stipendiari e seguaci ed era pronto agli ordini del Capitano: aver fatto proclamare la pace in Ficulle e nelle altre terre da lui ritenute, onde si permettesse a chiunque di andare liberamente colle gracie alla città e ritornare con la stessa libertà: non sembrargli conveniente che i suoi della Rôcca Berula offendessero quelli del Botto, se si voleva la pace, mentre al suo ritorno farebbe sì che quelle cose che gli venissero ingiunte fossero approvate anche dagli altri. Chiese licenza per Neri da Montemelino di venire per gli affari in Orvieto, e per sè e per i suoi famigliari di stare in Ficulle: che si dichiarasse il tempo del confine da tre mesi ad un anno e si designasse un luogo di convegno per combinare il trattato. La risposta del Capitano fu di ritrovarsi in convegno a San Marco o altrove presso alla città, e ivi trattare punto per punto di ogni cosa.

Ai 18 ottobre Benedetto diresse le lettere seguenti alla Signoria:

« Magnifico viro Angelino de Salimbenis Capitano Populi W. Voi sapete che
 « per speranza e fede che io aio avuta in voi e ò sonni conducto ad acconio
 « cogli Orbetani per quello modo che avete saputo; e la maiore parte di
 « fidanza ch'io riceva dagli Orbetani, si è quella che a voi piacerà di pro-
 « mettermi. Le quali cose quando vi piaceia a voi, a me pare che sia con-
 « venevole d'odire da vostra bocca, però che di questo èno el migliore pegno

« ch'io n'ia, e quello che per voi mi se prometerà mi sarà acteso. E pale-
 « semente ve dico che, se da vostra bocha questo non avenisse, non credo
 « che di ciò si potesse fare tanto che di ciò fusse contento. Quando questo
 « aia luogho pregovi che mi dichiarate con questo altro insieme de l'opara
 « de le confine e anque del mio ristare in Ficulle; se questo vi piace de
 « luogho rimetto in voi. Piaciavi che di questo io n'ia risposta.

« Benedetto di messer } dat. in Ficulle a dì XVIIJ d'octobre ».
 « Bonconte.

« Nobilitus viris dd. Septem W. populo presidentibus. Come altra fiata v'ò
 « scripto, io òne facto one cosa ch'io òne potuto di riduciarmi a ubidienza
 « del Comune d'Orvieto, e per potere venire a questo fine sonmi deliberato
 « di metar me e le terre ch'io tengo in mano di quelle persone che de-
 « clarate sò, con quelle cose che ferme sono fra noi, le quali sanno gli am-
 « basciadori vostri ch'io dissi ch'io era contento che le dette terre tenessero
 « essi volendosi obligare e prometarmi con tutte quelle cose ch'io intorno di
 « ciò bisogno che a me fussi osservato i pacti scripti, e l' maiore pegno e l'
 « migliore ch'io mi reputi, si è la loro promessa. Ora m'è risposto per ser
 « Pietro che'l capitano dice che non può essere a farmi questa promessa.
 « La qual cosa a me non pare, nè consentiria che queste cose si facessero
 « per procuratore e quando essar potesse e paresemi convenevole che la
 « presentia vostra ci fusse, a me siria assai contentamento e parrammi
 « essar più certo d'ogne mio fatto. Pregovi che di questo io n'ia subito
 « risposta.

« Benedetto di messer } vi si raccomanda. Dat. in Ficulle a dì XVIIJ d'octobre ».
 « Bonconte

Nello stesso giorno adunati i Signori coi savi deliberarono mandare a Ficulle
 quelli stessi ambasciatori che erano andati altra volta, cioè Catello da Stag-
 gia, messer Nicola « Mei », ser Cincio « d. Nericole », Faziotto « Phylippi »
 e Jacomo « Angeli Tomassi » per capitolare con Benedetto, coi nepoti suoi
 e con Giovanni di Monalduccio. Il notaro delle Riformagioni e dei Sette ser
 Mino di Binduccio ebbe incarico di rogare gli atti. I quali poi stipularonsi
 nella villa di Bardano nel palazzo dei figliuoli del signor Montanaro il 22 e
 il 23 dello stesso mese. I capitoli si riassumono così: — 1.º rinunzia di Be-
 nedetto ai diritti di dominio che potesse avere acquistato sul C. d'O. per
 dominazione e gonfalonierato che aveva mentre era in città: — 2.º restitui-
 zione dei castelli di Ficulle, di Fabro, Camposelvoli e Torre: — 3.º restitui-
 zione del castello e della terra di Cetona. La revoca del confine fu ordinata
 ai 17 novembre per i figliuoli di messer Berardo della Cervara, i quali
 l'avevano richiesta con la seguente lettera del 16 ottobre:

« Al magnifico e potente huomo Angolino di Salimbene honorevole Capitano de
 « la cittade d'Orvieto e a' Signori Septe.

« Noi semo venuti più fiata a vostra richiesta, e spetialmente io Monaldo ad
 « Sancto Sivero e in più altri luoghi a presso a la ciptade ad parlare e per
 « l'aconcio de' fatti nostri; et a ongne fiata c'ènc fatta buona promessa, e
 « spetialmente per Giovanni vostro figliuolo, da sè e da parte vostra profe-
 « rendoci di rimetarci in casa nostra e tosto. E ad ongne volta ne semo an-
 « dati pur con speranza senza aleuno altro effecto. Et parà che perchè noi
 « ci siamo mostrati humili e ubidienti a voi e al Comune non siamo perciò
 « tractati meglio che coloro che n'anno tenuta altra via meno convenevole.
 « E perciò vi preghiamo come nostro signore e aconciatore de la terra nostra
 « che vi piaccia di trarci ormai di questa speranza con riduciarcì in casa
 « nostra e noi e' nostri frategli, sì che noi posiamo essere al servizio vostro
 « e del nostro Comune e d'ogne cittadino d'Orvieto da presso come semo da

« longa; perciò che questa è la nostra intentione e di tenere sì fatta
 « vita, per la qual possiamo esser e acquistare la gratia vostra, del Comune
 « e d'ongue spetial persona che di fuore ci voglia tenere. Donque vi piacchia
 « di non farci più digiunare questa vigilia, ma darci graziosamente la festa.
 « I figliuoli di misser }
 « Bernardo } ve si raccomandano. In Seppi xvj d'Octobre ».

Primi dunque a ritornare in città furono i suddetti Cervareschi. Benedetto aspettò il richiamo fino al gennaio susseguente.

La riconciliazione dei Conti di Montemarte coi Monaldeschi avvenne il 10 novembre nel castello del Botto per cura di Giovanni Salimbeni figliuolo del Capitano di Popolo e di quattro dei Signori Sette. Pepo e Nallo figli del signor Pietro Novello de' Monaldeschi, Nicola, Petruccio, Neri e tutti i figli e discendenti di detto Pepo e di Nicola, non cho Ranuccio e Pietro figli di Nallo e i bastardi di Napoleuccio del detto Pietro furono assoluti con tutti i seguaci loro dalle condanne promulgate da Agnolino Salimbeni; quindi consegnarono a Lionello di Farolfo conte di Montemarte il possesso del castello e cassero di Bagni, uscendo dalle porte del medesimo e consegnandoglielo in mano; e così il giorno appresso fecero del castello del Botto. Dove poi il Montemarte promise al sindaco del C. d'O. di non permettere fino alle prossime calende che alcuna offesa si recasse dai detti castelli al C. e alle persone del distretto, sotto pena di dieci mila lire, obbligandosi in tal caso di darli e consegnarli al C. stesso (Rif. *ad an.* append.).

DCLXXIII.

1346

febbraio 26

« Cum de presenti mense februarii ordinatum, deliberatum et firmatum
 « fuerit per presens Consilium, quod eligerentur et eligi deberent per
 « presentes dd. Septem duodecim boni homines de Civitate predicta, quos
 « vellent, qui sic electi et ipsorum Consilium providerent, ordinarent,
 « deliberarent et firmarent etc. super omni et qualibet utilitate, honore,
 « statu, reconciliatione et custodia Civitatis W. et eius comitatus et districtu,
 « et hominum et personarum civitatis eiusdem et eius comitatus et districtus
 « et defensione amicorum et offensione inimicorum Civitatis prefate et
 « comitatus et districtus ipsius et aliunde, et super aliis faciendis etc. que
 « in reformationibus dictorum Consiliorum scriptis, ut dicitur, manu ser
 « Mini Binducci de Senis notarii dd. Septem et populi Wetani continentur;
 « et predicti duodecim electi et nominati fuerunt per predictos presentes
 « dd. Septem, hoc modo videlicet: sex Guelfi et sex Gibellini, quorum
 « nomina sunt hec: scilicet Herrius Butii Monaldi, ser Vannis Petri Pauli,
 « Menichus Jannis Egidii, Ambroscinus Butii Clementis, Cecchus Vannis
 « d. Montanarii, Lutius Vannis Petri d. Ildribandatii, Ciotius olim
 « Cianni d. Petri, Cecchus Jacobi Bocchuli, Guergonus olim Nini d. Berici,
 « ser Cecchus Angeli Alexandri, Petrutius d. Raynaldi de Medicis et
 « Angelellus magistri Francisci merchator, — et de predictis duodecim
 « infrascriptis sex tamquam Gibellini et de parte Gibellina Civitatis prefate,
 « scilicet Menichus Jannis Egidii, Ciotius Cianni, Ambroscinus Butii
 « Clementis, ser Cecchus Angeli, Giergonus Nini et Angelellus magistri
 « Francisci propter descensionem hiis diebus elapxis de proximo huius
 « mensis ortam inter Guelfos et Gibellinos Civitatis jam dicte, ex qua

*Riforma del
 governo misto
 dei dodici Guelfi
 e Gibellini in
 dodici tutti
 Guelfi.*

« Gibellini ipsius Civitatis de Civitate eadem expulsi fuerunt, se ab ipsa
 « Civitate ratione partialitatis post predicta absentaverint, ita quod ipsorum
 « presentia haberi non potest, et unus de dictis sex Gibellinis, scilicet
 « Ambroseinus Butii mortuus sit, et sic non possit aliquid provideri etc.
 « de hiis, que eis omnibus duodecim commissa fuerunt per formam supra-
 « dictarum reformationum, et non esset conveniens neque decens, quod
 « dicti sex Gibellini intersint, seu interessent ad aliquid faciendum de
 « negotiis et super negotiis C. et P. iam dictorum, et necessaria sint ad
 « presens multa provideri, ordinari, deliberari fieri et declarari super statu,
 « reformatione, reconciliatione, utilitate et augmento C. et P. Civitatis
 « predictæ et eius Comitatus et districtus et excellentissime partis Guelfe
 « Civitatis eiusdem et hominum et personarum, amicorum et amicorum
 « Civitatis ipsius et dicti Comitatus et districtus et aliunde, et defensa
 « amicorum et offensione inimicorum et rebellium ipsius Civitatis etc. et
 « super custodia et defensa Civitatis etc. et super pecunia inveniendi etc.
 « que omnia et singula ordinari etc. non possunt obstante absentia supra-
 « dictorum sex Gibellinorum etc. que possent, quod absit, in grave
 « dampnum et periculum predictorum C. et P. et partis Guelfe redundare,
 « et quod plus est, ordinamentum seu ordinamenta supradicta scripta manu
 « supradicti ser Mini notarii non inveniuntur in Archivio C. et P. predictorum,
 « nec in C. predicto, nec alibi, quod sciatur, si videtur et placet dicto
 « Consilio providere et ordinare, quod loco predictorum sex Gibellinorum
 « absentium et se absentaverunt, ut dictum est, eligantur et eligi possint
 « per predictos presentes dd. Septem etc. alii sex boni homines de Civitate
 « predicta vere Guelfi et de parte Guelfa, ita quod inter omnes sint
 « duodecim. Qui duodecim per se et eum aliis, si alios secum eligere
 « et habere voluerint et ipsorum Consilium deliberent, provideant etc. et
 « providendi etc. potestatem etc. habeant quantum habet presens Consilium
 « et totum C. et P. Wetanus, totum et quidquid voluerint et eis et
 « ipsorum Consilio videbitur et placebit super omnibus et singulis supra-
 « dictis etc. etc. ».

Ivi, Rif. ad. an.
c. 1.

La proposta fu approvata da 45 consiglieri, non ostante due contrarii.

DCLXXIV.

1346

settembre 21

nelle case della
Chiesa.

Nel Consiglio dei XL nobili e popolari e dei Capitani di parte guelfa, dei Consoli delle arti, degli LXXX popolari e di certi savi orvietani chiamati nelle case della Chiesa, dove i Sette dimoravano, per ordine di questi, fatto prima partito delle infrascritte proposte da presentarsi nel Consiglio, messer Vanne « Gualterii » ginrisperito, uno dei Sette, propone la sospensione di tutti quei capitoli degli Statuti e della Carta del Popolo e ordinamenti della città che ostano alla proposta generale che si fa per riformare lo stato del C., e ser Cecchino « They » notaro, uno dei Consiglieri, avendo consultato di derogare a detti capitoli, fatto il partito, fu approvato da centotrentasei Consiglieri, non ostanti sedici contrarii.

*Elezione del
Conte Guido
Orsini a Pro-
tettore ecc. e
balia generale
accordata a lui
e a quattro no-
bili per un anno.*

Fatta quindi questa riformazione, il detto messer Vanne « Gualterii » propose di provvedere al governo del C. « cum Civitas Wetana et eius « comitatus et districtus ad presens indigeat bono regimine et gubernatione, tuitione et defensione ac reformatione, maxime propter guerrarum « discrimina, quibus ipsa Civitas et Comitatus eius ac C. et homines « eorum sunt multipliciter irretiti ». Chiesto quindi il parere, lo stesso ser Cecchino « They » consigliò: « Quod cum multa circha statum et « regimen, custodiam et protectionem, ordinationem et reformationem « Civ. W. et Comitatus etc. ac guerre ordinationem et exercitium ac « pacis contractionem providenda sint et reformanda, que in presenti « Consilio publicari et districte dici non possent, nec conveniens esset: « cumque facta et negotia Civ. predictae et eius regimen, ordinatio et « dispositio ipsorum ac guerrarum exercitium melius et comodius per « unum quam per plures valeant explicari, consequi et tractari, in Dei « nomine, d. Comes Guido natus q. bone mem. d. Comitis Romani de « filiis Ursi de Urbe, Comes palatinus, qui usque nunc facta et negotia « C. predicti laudabiliter et magnifice ac utiliter pertractavit et pro ipso « C. dispendia non modica substulit et labores, et de cuius fide et legalitate « Populus et C. dicte Civ. potest et debet securitatem plenariam obtinere, « sit Reclor, Gubernator, Protector et Defensor Civ. W. et eius comitatus « et districtus a kal. mensis Januarii prox. veniendis usque ad alias kal. « Januarii post annum prox. secuturas etc., ita quod idem Comes Gui- « do etc. possit et valeat per tempus predictum Potestates, Capitaneos, « Syndicos, executores et quoscumque alios officiales et Rectores deputare, « ponere et levare, stipendiarios et equites et pedites conducere et cassare, « custodes intus et extra Civ. predictam ponere, salario quibuscumque « officialibus, custodibus et soldatis constituere et taxare, pacem et guerram « cum quibuscumque hostibus, exitiliis et rebellibus dicti C. facere et « ordinare, pecuniam dicti C. expendere etc. prout et sicut de ipsius « Comitis processerit voluntate. In quibus omnibus etc. habeat etc. ple- « na, libera et generalis potestas, auctoritas, arbitrium et haylia tanta, « quanta totum Consilium auctoritatis et totum C. Civ. W. habet et « potest etc. medio vero tempore, videlicet a presenti die in antea usque « ad kal. mensis Januarii prox. vent. etc.; que post dictas kal. dicto « Comiti sunt commissa, pertineant ad dictum Comitem et nobiles viros « Petrutium Petri Comitis de Montemartis, vel Ugninum filium dicti « Petrutii, Corradum d. Hermanni, vel Benedictum aut Monaldum filios « dicti d. Hermanni, Monaldum d. Berardi aut Mannum sive Petrum filios « dicti d. Berardi de Monaldensibus et Nallum Ugolini d. Raynerii Cives « Wetanos, ex nunc ipsis quicumque intelligantur esse concessa, ita tamen « quod predictis intersint predicti Comes, Petrutius aut Ugolinus, unus ex « dictis filiis d. Hermanni, unus ex dictis filiis d. Berardi et Nallus Ugolini « vel ab eisdem aut eorum altero vocem et vicem habentes etc. ».

Fu approvato da centotrentanove consiglieri, non ostanti ventidue contrarii.

Tutti i nostri scrittori danno inesattamente l'anno della chiamata del Conte di Soana alla signoria di Orvieto. Il MURATORIANO lo dice chiamato del 1347: il MONTEMARTE del 1348, e il GUALTERIO correggendolo lo ripone al 1347, mentre egli fu eletto e governò dal settembre 1346. La sua balia portò la pace col Patrimonio, col Prefetto da Vico e col Monaldeschi Benedetto di Bonconte, il quale però non osservò che per poco i patti, uscendo nuovamente a guerreggiare la patria sul finire del 1347.

DCLXXV.

1348

marzo 30

Nel palazzo
del popolo.

Nel Consiglio de' XL nobili e popolari, dei Gonfalonieri di parte guelfa, de' Consoli delle arti, de' XL popolari e de' Gonfalonieri nel palazzo del Popolo adunato per ordine dei Signori Sette e del Gonfaloniere presidenti al popolo orvietano, ser Domenico « Venture » Gonfaloniere predetto, di consenso degli altri, avendo fatto prima lo scrutinio, propone: « quod cum « Wetana Civitas eum suo comitatu et districtu sit nunc guerram turbibus multipliciter lacescita, propter quod indigeat bono et salutifero regimine, gubernatione, tuitione, defensione et reformatione, quid videtur et placet dicto Consilio et consiliariis ipsius Consilii super hiis et circa ea et ab hiis dependentia vel ab eo pertinentia et super factis et negotiis « C. eiusdem et eius comitatus et districtus et eorumdem specialium personarum vel aliunde et eorum ordinatione providere, consulere, dicere, « ordinare, arengare et reformare pro statu, defensione, utilitate, profectu, « comodo et salute dictorum Civitatis et districtus et specialium personarum et amicorum defensione ed obfensa emulorum etc. ».

*Creazione di
una Balia gene-
rale di quattro
cittadini.*

Giovanni « Mathei Barthi » uno de' Consiglieri consultò: « Quod cum « nonnulla circa statum et regimen, custodiam et protectionem, ordinationem, reformationem Civitatis comitatus et districtus W. ac guerre « ordinationem et exercitum ac pacis contractionem providenda sint et reformanda, que melius, utilius et comodius per pauciores, quam plures « valeant explicari, consequi et tractari, in Dei nomine, quod nobilis vir « Corradus d. Hermanni, Monaldus d. Berardi de Monaldensibus, Petrus « Petri Monte Martis et Nallus Ugolini d. Raynerii hon. cives Wetani, « qui huc usque facta et negotia C. W. laudabiliter et utiliter pertractarunt, de quorum fide et legalitate P. et C. dicte Civitatis potest et debet « fiduciam et securitatem plenariam obtinere, absque nulla societate, « quousque briga vigeat, morentur et morari possint et debeant in palatio Populi dicte Civitatis; et ad hoc ut briga et guerra contra hostes « et emulos ac rebelles dicti C. viriliter et sollicitus fiat, sint Domini, « Gubernatores, Protectores et Defensores Civitatis, comitatus et districtus « W. hinc ad kalendas augusti prox. venturas et per totum ipsum tempus; « et quod regimen, dominium, custodia, defensio, gubernatio, conservatio « et defensio, pacis et guerre contractio et prosecutio dicte Civitatis et « comitatus et districtus et C. et P. sua sint et ad eos pertineant pro toto « tempore supradicto, ita quod dicti Corradus, Monaldus, Petrus et Nallus « ad ipsius Civitatis, comitatus et districtus dominium, gubernationem,

« regimen et justitie ministracionem et cetera ipsius Civitatis, comitatus
 « et districtus et eorundem specialium personarum vel aliunde negotia
 « peragenda possint et valeant per tempus predictum quoscumque officiales
 « et rectores ac syndicos deputare, ponere et elevare, stipendiarios equites
 « et pedites conducere et cassare, custodes intus et extra Civitatem predictam
 « ponere, salaria quibuscumque officialibus, custodibus et soldatis constituere
 « et taxare, pacem et guerram cum quibuscumque hostibus, exititiis et
 « rebellibus dicti C. facere et ordinare, pecuniam dicti C. expendere et
 « expendi facere et mandare, exbanditos et condempnatos rebandire et
 « absolvere et processus pendentes tollere et abolere, et omnia et singula
 « alia facta et negotia C. et Civitatis etc. disponere et ordinare ac reformare,
 « prout et sicut de ipsorum nobilium quatuor processerit voluntate; in
 « quibus omnibus et singulis et quolibet eorum predicti Corradus, Mo-
 « naldus, Mutius et Nallus per totum dictum tempus habeant et eis sint
 « et intelligantur fore concessa, data et attributa plena, libera et generalis
 « potestas, auctoritas, facultas, arbitrium, dominium et baylia, totum et
 « quantum presens Consilium et omne aliud Consilium auctoritatis et totum
 « C. et P. civitatis predictae habet etc. .

« Et quod Monaldus d. Hermannus gentes C. pedites et equites habeat
 « et teneat et tenere possit in partibus Teberine ad resistantiam illorum
 « de Paterno et Roccha Sberni, et Lionellus Farulfi et Ugolinus Petrutii
 « morcentur et maneant cum gentibus C. in castro Titignani pro defensione
 « Montancee, et unus ex filiis d. Berardi et Mannutius Corradi moventur
 « et morari possint et debeant eum gentibus dicti C. in partibus Vallis
 « Clanis ad resistantiam illorum de Scetonio et Campurseldolis, et nichilominus
 « omnia fieri debeant, sicut eisdem nobilibus quatuor videbitur
 « et placebit. Et quod denarii, qui colligentur et deducuntur in C. veniant
 « et venire debeant ad manus Benedicti d. Hermannus, et non possint
 « aliter converti nec expendi, nisi duntaxat in briga et pro briga contra
 « emulos facienda, non obstantibus etc. etc. ».

Fatto il partito da ser Domenico Gonfaloniere sulla proposta del ridotto Consigliere e vinto da trentadue consiglieri, nessuno contrario, avendo Neri « Tudinelli » uno di essi proposto che il detto di Giovanni « Mathei Barthi » fosse mandato ad effetto, fu approvato da centoventuno consiglieri, non ostante cinque contrari.

Ivi, Rif. ad an.
 c. 11.

Di tale balla non parla la Cronaca del MONTEMARTE, forse perchè durata pochissimo. Già da prima che terminasse il tempo stabilito alla medesima, la maggioranza della città era pervenuta al C. di Perugia. Troviamo memoria di trattati che facevansi coi Perugini nell'ambasciata di Nardo « Contuli » Potestà e Capitano orvietano, riferita al Consiglio del 23 aprile, che non vi deliberò. Il 2 giugno Neri « Monalduti » e ser Ciuccio « Michaelis » ebbero le paghe per essere stati tre giorni in ambasciata al Legato e Rettore del Patrimonio « ad infimandum que facta sunt pro pace Wetene civitatis cum « C. Perusii ». Il MONTEMARTE narra che « gli Orvietani per mezzo del « Comun di Peroscia fecero tutti pace insieme i gentilhomini et popolari, et « entrò dentro Benedetto di messer Bonconte et i figli di Pepo et ogni persona

« che era fuori. Il Comun di Peroscia mettea l'offitiali et aveva quasi libera
 « la maggioria della città, et durò questo presso tre anni et si visse sempre
 « in pace ». Il primo ufficiale perugino che si trovi è Legerio di Nicoluccio
 « Andrioceti » Capitano di Popolo e Conservatore della città che girò a ca-
 vallo davanti le scale del palazzo del Popolo ai 22 di giugno. Sono richiamati
 i patti e capitoli fra le due città, di cui non è conservato il tenore, nella
 elezione del nuovo Capitano fatta ai 29 di agosto. La deliberazione ha questi
 termini: « Considerantes et advertentes quod electio d. Capitanei Populi et
 « Conservatoris et Guardiani Civitatis W. iuxta formam pactorum et articu-
 « lorum firmatorum inter Comunia civitatis Perusie et W. debet fieri duobus
 « mensibus ante, et officium et regimen nobilis viri Legerii Andrioceti presentis
 « Capitanei Conservatoris et Custodis civitatis W. in kalendis novembris
 « prox. secut. finiat, et quod vir nobilis Cecchinus d. Ventioli de Perusia
 « fama iustitie, legalitatis et constantie viget, et haecenus regimen et capi-
 « taneatus, quod in Wetana civitate cum debita et matura solertia, fide,
 « iustitia, constantia et sollicitudine ministravit, adeo quod ipsa Wetana
 « civitas sint tunc suo regimine a multis noxiis et malis incumbentibus libe-
 « rata, igitur ut idem Cecchinus ampliori affectione erga Wetanum Populum
 « et cives suos oculorum aciem et virtutem suam viribus et ferventius dirigat,
 « in Dei nomine, ordinaverunt etc. quod dictus Cecchinus d. Ventioli sit
 « Capitaneus, Conservator et Guardianus Populi et Civitatis et Comitatus W.
 « pro sex mensibus prox. vent. incipiendis in kal. novembris etc. ».

Innanzi alla sua venuta fu data ballia generale per la riforma dello Stato al
 Capitano Legerio e alla Signoria, con la deliberazione che segue.

DCLXXVI.

1348

settembre 19

Ivi.

« Cum ipsa Wetana civitas cum suo comitatu et districtu a diu ingiter
 « fuerit atrocibus guerris et sevis angustiis et oppressionibus conquassata
 « et sub tyrannorum protervia peditata et conculcata, et nunc, Deo
 « propitio, in pacis dulcedine requiescat, quid videtur et placet dicto
 « Consilio et consiliariis eius consulere etc. super salubri, bono, pacifico
 « et libero statu Populi et C. civitatis W. et eius comitatus et districtus,
 « ac etiam solida et inviolabili reformatione predictorum P. et C. etc., ut
 « in posterum, ipso Deo permittente, valeant comodius et tutius a cunctis
 « incumbentibus malis et solitis sinistris et noxiis preservari etc.: Titus
 « Jani magistri Scagni unus ex consiliariis dicti Consilii surgens in ipso
 « Consilio arengando alta voce dixit et consuluit super dicta proposita:
 « quod in Dei nomine hec Wetana Civitas cum suo comitatu et districtu
 « ex nunc regatur et regi debeat ad populum et libertatem bene et
 « perfecte, et firmetur et firmari debeat status P. eiusdem Civitatis bonus
 « et perfectus, et quod presentes d. Capitaneus P. et Septem et Vexillifer
 « ad sollempne scrupinium eligant etc. illos bonos homines cives Wetanos,
 « quos voluerint, cum quibus sic eligendis et nominandis etiam eligant etc.
 « illos bonos homines Wetanos cives, quos voluerint et repererint in Ci-
 « vitate predicta, qui sint et esse possint et debeant ad officium et regimen
 « officii dd. Septem et ad Consilia Civitatis predictae eo modo et forma,
 « auctoritate, arbitrio et ballia sicut dictis dd. Capitaneo, Septem et
 « Vexillifero ac eligendis per ipsos videbitur et placebit: possint etiam

*Ballia per la
 riforma a po-
 polo e a liberta.*

« prefati dd. una cum eligendis predictis et auctoritatem, potestatem,
 « bayliam et arbitrium habeant de novo condendi et faciendi ordinamenta,
 « statuta, provisiones, reformationes, decreta, stantiamta et leges muni-
 « cipales in Civitate predicta et eius comitatu et districtu, et facta et
 « factas tollere, cassare et irritare et confirmare, Consilia Civitatis aucto-
 « ritatem habentia de novo reficere et condere, et facta in totum vel in
 « partem delere et abolere, ipsamque Civitatem cum suo P. reformare, et
 « queque alia facere etc., prout eis videbitur etc. et habeant etc. plenum,
 « liberum, merum et generale arbitrium et bayliam, potestatem, iurisdic-
 « tionem, imperium, auctoritatem et facultatem totum et quantam habet
 « presens Consilium et totum P. et C. Civitatis W. etc. ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 33.

La proposta fu vinta da 317 consiglieri, meno 10 contrarii. Composta subito una balla di dodici, fu deliberato che i Consigli fossero segreti, che l'ufficio dei Sette dovesse durare per tre o quattro anni, che si costituisse un Consiglio di ventiquattro della durata di sei mesi e un Consiglio del Popolo di dugento buoni nomi da eleggersi dall'attuale Consiglio, di cui settanta bastassero per deliberare sul voto di due parti di essi. I quattro Capitani di parte Guelfa erano scelti dal Consiglio de' ventiquattro da rinnovarsi colla rinnovazione del Consiglio minore. Nessuno di casa Monaldeschi, de' Conti di Montemarte, de' Filippeschi, nè i figliuoli ed eredi del signor Simone si legittimi che bastardi potessero entrare nei palazzi pubblici, se non con licenza data in iscritto da valere per un giorno soltanto. L'ufficio dei Sette col Gonfaloniere prese il titolo di ufficio di *Priori del Popolo*, eletti di due in due mesi a scrutinio di ciascun quartiere. La loro estrazione facevasi in questo modo: si scrivevano tanti nomi per l'ufficio di tre anni in cedole che ne contenevano otto ognuna, e una per una ponevasi in una palla di cera e tutte insieme in bossolo o cassetto chiuso che si consegnava presso un convento di religiosi. Un frate di quel convento portava il bussolo al palazzo del Popolo nel giorno 29 ottobre: nel Consiglio si apriva e le palle estratte gettavansi sopra un tappeto: un fanciullo di otto anni ne apriva una e i nomi che vi si leggevano dentro erano i designati all'ufficio per il bimestre del novembre e dicembre. Così procedevasi sempre di due mesi in due mesi. Se fra i nomi estratti qualcuno fosse stato assente o lontano dalla città per trenta miglia a cagione di ufficio pubblico, il suo nome veniva nuovamente imbussolato fra quelli dell'aggiunta, dal cui bussolo estraevasi un altro nome a surrogazione dell'assente o anche altrimenti mancante per morte, purchè non consanguineo fino al secondo grado con alcuno di quelli usciti. Gli assenti per affari di mercanzia o per altra causa dovevano ritornare dopo otto giorni dalla loro estrazione: gli altri assenti per rettoria esercitata nei vicini castelli dovevano venire ad esercitare la carica di Priori dentro un termine di tempo, e per tutti c'era una pena di 200 lire, contravvenendo. Il Consiglio de' ventiquattro eleggevasi ogni nove mesi, e teneva il luogo del Consiglio che prima vi era de' quaranta nobili e popolari. La loro elezione facevasi con lo stesso metodo, scrivendosi i nomi di venticinque nobili dichiarati popolari cinque per cinque in ciascuna cedola. I Priori avevano a loro soldo ventisei fanti, di cui venti fossero forestieri e uno fosse Conestabile e gli altri sei cittadini o no a piacere; uno di essi stava a servizio del Cancelliere o notaro delle riformazioni. Il giorno delle udienze pubbliche era il venerdì. C'era un Priore dei Priori eletto ogni settimana fra loro stessi che reggeva l'ufficio di presiedere agli altri nella settimana. Fu poi costituita la così detta *Massa Populi* composta

di quattrocento popolari sotto gli ordini di quattro Gonfalonieri uno per quartiere, i quali dovessero accorrere al primo sentore di novità all'ufficio del Capitano. Il Consiglio Generale composto di dugento fra questi della Massa del Popolo e de' dugento del Consiglio del Popolo, nonchè de' ventiquattro era convocato ogni sei mesi per le elezioni dei pubblici ufficiali.

DCLXXVII.

1351

agosto 26

In Perugia.

« In nomine etc. Hoc actum fuit Perusie in palatio Cancellarie Perusie sine, habitatione dd. Priorum artium Civitatis Perusie etc.

Capitoli del C.
di Perugia col
C. d'O.

« Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei et gloriose Virginis Marie matris eius et beatorum apostolorum Patri et Pauli et bb. martirum SS. Laurentii, Herculani et Constantii patronum et defensorum C. et P. civitatis Perusie et diete S. Virginis Marie, que est capud et protectrix diete civitatis Weteris et S. Constantii patroni et defensoris diete Civitatis W., et ad reverentiam et ad honorem S. R. E. et d. summi pontificis et dd. Cardinalium et totius partis Ghelfe et ad honorem, bonum et pacificum statum dictarum civitatum Perusii et W. et suorum civium et districtualium, qui propter pravas discordias et guerrarum turbines, quas diutius inter se habuerunt vessati erant graviter et reformatione indigebant reconciliationis unionis et pacis, quam per magnificum C. Perusii, quod ab anticho unionis et status pacifici diete civitatis W. extitit circumeircha illam. multo tempore laboravit dictum C. W. extimabat salubriter provideri etc. discreti viri Tinus Giani nunc Scangni et Petrus Mey Simoncelli etc. nomine dicti C. W. ex una parte et Tancius Gelli sindicus et procurator C. et hominum C. Perusii etc. ex parte altera, cupientes dictam civitatem Wetanam et homines ipsius de statu guerrarum et discordiarum, divina gratia illustrante, eripere et ad statum pacificum et tranquillum revocare et reducere sperantes per infrascripta et ex effectu infrascriptorum predictum bonum, pacificum et tranquillum statum, unionem et pacem diete civitatis W. derivari, nasci et produci, ad infrascriptas conventiones, promissiones, obligationes et pacta, et ad omnia et singula infrascripta, que in vulgari verborum serie sunt inferius adnotata, animis concordibus pervenerunt, videlicet:

« Emprima che l'Comuno de Orvieto sia obligato e obligare se debia per legitimo sindaco al Comuno de Peroscia per tempo de xx angni, e più per quello tempo che piacerà al Comuno de Peroscia, a le infrascripte cose: cioè a elegere Capitani de Peroscia con quillo salario e con quilla famelgia quanta ebbe messere Francescho da Montone e con quillo più che piacerà al Comuno di Peroscia e al Priore de Orvieto en questo modo, cioè: che per le prime seie mese debbia essere capitano Ceccolino de Michilocte, e per l'altro tempo se faccia sacchetto de gle detti Capitani per tempo de V anni per lo Comuno de Orvieto ensieme cogli Priore de Peroscia. E dure l'offitio del decto Capitano seie mese, e così proceda la lectione de le decte Capitani de V anni in V anni, e quilgle Capitani aggiano mero e misto emperio e omne iuris-

« dictione nella città e nel contado de Orvieto e suo districto e che 'l
 « Capitano che serà tracto del sacchetto el Comune de Peroscia sia tenuto
 « de mandarlo a la città de Orvieto ad operare el suo offitio per lo tempo suo.

« Anche che per lo decto tempo e per lo decto modo s'alegga uno
 « guardiano e officiale supra la guardia de la città de Orvieto, el quale
 « sia cittadino originale guelfo de Peroscia con XX fante e doie cavalglie
 « e più, come piacerà al Priore de Peroscia ensieme con quillo de Orvieto
 « e con quillo salario che per loro se dichiarerà. E quale Capitani e
 « officiale de guardia deghano stare a sindacato en Orvieto, secondo le
 « statnte de Orvieto, e che en Orvieto non possa essere niuno altro
 « officiale con irisditione, oltre e decti Capitano e Guardiano, se non de
 « la città de Peroscia e con conscientia dei Priori de Peroscia.

« Ancho che 'l decto Capitano e Guardiano aggiano le chiave de le
 « porte de Orvieto libere senza alcuno reservo in questo modo, cioè:
 « che 'l Capitano aggia de quille porte che s'aperanno una chiave e
 « l'altra aggia el dicto Guardiano, sicchè niuna porta se possa auprire
 « senza la chiave de l'uno e de l'altro de loro, e essendo tre chiave, una
 « ne tengha el Priore de Orvieto, acciò che le chiave degle sportelgle de
 « sotto de le decte porte aggia liberamente el Capitano.

« Ancho che 'l Comune de Orvieto sia tenuto per tutto el decto tempo
 « a lega e a taglia col Comune de Peroscia, secondo la possibilità sua.

« Ancho che tutte le fortezze de la città e del contado de Orvieto, le
 « quale sonno del Comune de Orvieto, se deggano guardare per le decte
 « Capitani e Guardiani a le spese del Comune de Orvieto.

« Ancho si alcuno cittadino de Orvieto tenesse alcuna fortezza che
 « fosse sospetta a lo stato popolare e pacifico e a reggimento ghelfo de
 « la decta città, che per quillo tempo che piacerà ai Priore de Peroscia
 « sieno tenute de dare en guardia ai decte Capitano e Guardiano.

« Ancho che e Ghebelline, ei quagle sonno fuore de Orvieto deggano
 « stare per quillo tempo e en quilgli luochi a confine che piacerà ai
 « Priore de Peroscia e la rendita de loro biene abbiano.

« Anche che ai gentili huomeni, ei quagle sonno de fuore de Orvieto
 « deggano stare a confine per quillo tempo e a quilglie luoche e per
 « quilli modi e en quillo numero che piacerà ai Priore de Peroscia,
 « avendo ei fructe e la rendita dei loro bieni; cioè quilli ch'erano gentili,
 « de quatro anni arrieto.

« Ancho che la entrata de Ugolino de Petruccio nella città de Orvieto
 « remangha negle Signore de Peroscia con quilgli modi che piaceranno
 « a loro per scurtà de lui, sichè per la sua entrata el dicto Ugolino non
 « possa acquistare niuna maiuria nella decta terra.

« Anche che la città de Orvieto se refermi a stato popolare e ghelfo, fa-
 « cendo la dichiaratione al Priore de Peroscia ensieme con quilgle de Orvieto.

« Anche che de niuno eccesso conmezzo ne la città e nel contado
 « de Orvieto da kalen de Marzo prossemo passato en qua en fine al dì
 « de la pace, concordia overo treva fornita inclusive, se possa nè degga

« procedere, nè conoscere per niuno officiale de la decta città d'Orvieto,
 « salvo che de l' eccesse che se cometessero poi che el Capitano serà
 « alla città de Orvieto se possa e degga conoscere e punire, non obstante
 « che le predecite cose non fossero facte.

« Anche se piacerà ai Signore Priore de Peroscia de dare alcuna
 « exentione o licentia de portare arme per sigurtà d'alcuno cittadino, ei
 « decte Priore insieme coglie Priore d'Orvieto aggiano de poterlo fare per
 « quello modo e tempo che ad esse Priore piacerà.

« Anche che tutte le pace, treve che piacerà ai Priore de Peroscia de
 « fare fra citadine de Orvieto con quille cautelle e scigurtà che piacerà
 « a loro ei decte Priore de Peroscia aggiano pieno arbitrio intorno a ciò.

« Ancho che tutte le prigione che fossero prese da l'una parte o dal-
 « l'altra se deggiano liberamente relassare senza alcuna redentione.

« Ancho che a niuno debito o spesa che facta fosse per quilgle dentro
 « sieno tenute quilgli de fuore; e quilgli dentro non sieno tenute a niuna
 « spesa nè devito che fosse facta o facto per quilgle de fuore, cioè dal di che
 « fu la presente novità enfine al tempo che se fermeranno ei decte capitogle.

« Ancho che l'offitio, iurisditione o arbitrio dei Priore e Consigli
 « d'Orvieto, e quagle contrarie non fossero ai decte capitogle o alcuno
 « d'esse sieno salvi ».

Convennero quindi che tutto ciò si faceva a onore della Chiesa e non
 contro e si obbligarono le parti sotto pena di diecimila marche d'argento
 e alla rifazione dei danni e delle spese, sotto compromesso dei beni, prom-
 mettendosi scambievolmente « facere confessionem et quarentiam coram
 « Iudice C. Perusii et coram Iudice C. W. » e giurarono sugli Evangelii.

Arch. Com. di
 Perugia, Ann.
 Cons. Gen. c.
 193, 197.

Il volgare riferito non è parlare orvietano, ma perugino.

La signoria de' Perugini cominciata il 1 maggio 1348 era durata fino al 12 mar-
 zo 1351. Le novità che accaddero sono narrate nella solita cronaca dataci
 dal MONALDESCHI:

« Hoc anno die 17 martii factum est Consilium in domibus dd. Septem, in quo
 « interfuerunt omnes nobiles maiores, et dum exirent de Consilio, Benedictus
 « d. Boncontis invitavit Monaldum d. Hermanni et Monaldum d. Berardi ad
 « bibendum vinum, quod dicitur *Vino del Giglio* in domibus Thomassi Cecchi
 « Monaldi de Mazzochis, ubi erant intus armati, qui occiderunt predictos
 « Monaldos et filium naturalem d. Hermanni, qui dicebatur Tortus et Ange-
 « lum Nalli Batazzi. Tunc Comes Ugulinus fugit ad Ecclesiam Sancti Domi-
 « nici et inde fuit affunatus per ripas; tunc Comes et Belfati fugerunt et
 « dicti fuerunt *Muffati*. Et Benedictus d. Boncontis accepit dominium, et
 « Benedictus et eius complices vocati Malcorini, fuerunt vocati *Melcorini*.
 « Eodem anno Muffati intraverunt de die per portam Maiorem et venerunt
 « usque ad plateam, et Benedictus cum suis occurrens expulit eos, et Lembus
 « Guidecutii a Muffatis fuit vulneratus ad mortem, et Monaldus Pntii
 « liberavit eum et duxit ad domum suam et fecit eum curare ».

L'atto col quale Benedetto di Bonconte e Petruccio del Cane ebbero la balia
 generale è dei seguenti termini in data 20 marzo:

Nel Consiglio de' Priori del Popolo e dei Dodici buoni uomini nelle case della
 Chiesa Romana, al quale Consiglio è commessa autorità e potestà sopra i
 negozi del C., ottenuto prima il partito per diciassette voti favorevoli, nessuno

contrario, fu ordinato: « Quod cum occasione novitatis noviter occurre in Civitate Wetana non possit per pres. Consilium super custodia Civitatis et eius comitatus, ut expedit, salubriter provideri, quod nobiles et potentes viri Benedictus d. Boncontis et Petrus Peponis d. Petri de Monaldensibus Civitatis iam dicte pro custodia Civitatis predicte et ipsius comitatus etc. habeant plenum, liberum et generale arbitrium cum plena, libera et generaliter auctoritate, potestate, iurisdictione et baylia, totum et tantum, quantum et quantum habet vel habere consuevit ac potest et debet totum dictum Consilium et esse aliud Consilium auctoritatis Civitatis predicte, ordinandi super predictis etc. etc. ». Più che mai riaccessero le discordie civili, come se ne ha indizio dalle seguenti memorie:

Nel Consiglio del 22 marzo, Vanne « Tei » uno dei Priori avendo fatta la seguente proposta: « Quod cum in Civitate Wetana eiusque comitatu et districtu pro novitatibus noviter emergentibus, propter mortem Monaldi et Torti d. Hermannii et Monaldi d. Berardi et Angelini Nalli Batazzi, non nulla varia enormia malfestia, derobarie, furta, incendia, vulnera, vindicte et plura alia intollerabilia, alia sepe sepius ac indebite die noctuque committuntur in grave dampnum et obrobrium ac iacturam Civitatis etc. ad obviandum predictis etc. », per avviso di Cecco « Jacobi Boeculi », uno dei Consiglieri, fu deliberato di assolvere tutti i delinquenti che commisero eccessi dal giorno di giovedì diciassette marzo fino al ventuno, eccettuato l'omicidio commesso jeri da Senso « Cecchi Rubee » nella persona di Cecco « Prosperosi », e per proposta di Nettarelo « Tolle de Franchis » altro Consigliere che nessuno potesse portare armi senza la malleveria di cinquecento lire data presso il Cancelliere del C. per buoni fideiussori di non offendere alcuno e da provarsi da Cecco « Jacobi Boeculi » e da Cecco « Nerii Raynerii ». Furono esenti da questa legge ed ebbero licenza di portare armi Benedetto di Bonconte Monaldeschi e Conte e Luca di Vannuccio di Bonconte con tredici famigliari; Petruccio, Nicola, Neri e Monaldo figli del fu Pepo del signor Pietro; Nericola di ser Ciuccio del signor Nericola; Tommaso di Cecco di Monaldo; Cecco di Nicola di Cecco del signor Ciarfaglia; Bonconte di Ugolino di Bonconte, Enrico e Nino figli di Buccio di Monaldo con certi loro famigliari. E con decreto del 7 maggio furono confiscati i beni de' ribelli, primi Contuccio e Cataluccio di Angeluccio d'Angelo, dicendosi: « Considerantes et advertentes quod infrascripti Wetani cives iniquitatis filii, post novitates in dicta Civitate occursas se magis ex hodie, quam amore a dicta Civitate absentaverunt et in rebellionem et incastellationem et proditionem contra C. civitatis et Comitatus W. etc. permanserunt et nunc permanent, nec obediverunt, nec obedire intendunt, prout tenentur de iuramento C. predicto etc. ne de ipsorum contumacia et contemptu valeant gloriarum etc. » (Rif. ad an. lib. 2.^o, c. 2 t., 46 t.).

Sorse il C. di Perugia mediatore fra Benedetto e i fuorusciti, e però si venne ai patti che qui sopra si leggono.

Tal mediazione accettata (dice il GUALTERIO) rialzò il potere dei Perugini e attenuò quello di Benedetto. Allora nacque rissa fra questo e i Perugini, i quali furono da lui per sorpresa sul cadere del 1351 cacciati da Orvieto. Per rinforzarsi nella lotta, che probabilmente si sarebbe intrapresa dai primi, gli cadde in pensiero dare la Signoria al loro naturale nemico (Giovanni Visconti Arcivescovo di Milano), che, come lontano, non gli avrebbe recato personalmente soverchio imbarazzo. Queste trattative però rimasero sospese alla sua morte, anzi rotte e di niun effetto per allora. Solamente Bonconte di messere Ugolino, nepote di Benedetto, rimasto al potere con Petruccio del Cane, le riallacciò e concluse segretamente a danno solo del suo compagno di domi-

nio, col quale era nata rivalità. E qui cade l'altro passo della cronaca riportata dal MONALDESCHI:

« Hoc anno (1352) de mense Februarii die vj intraverunt Muffati de die per
 « portam Posterulam cum magnis exercitibus nobilium de comitatu et districtu
 « W., et venerunt usque ad fontem sancti Stephani in recto strate Maioris,
 « qui vadit ad sanctum Blasium; et fuit occisus d. Benedictus Boncontis ab
 « exercitu Catalutii de Bisensio et Petrutii de Farnese, et occiso Benedicto,
 « Muffati fuerunt expulsi; et remanserunt captivi Catalutius de Bisensio et
 « Benedictus d. Hermanni, quos duxit ad domum suam Petrutius Pepi, ut
 « liberaret eos a furentibus; et liberati sunt.

« Eodem anno datum est dominium Civitatis d. Joanni de Viscontibus Archie-
 « piscopo Mediolanensi, qui misit Vicarium suum Tanutius de Carda de Ubal-
 « dinis. Qui cum non posset Civitatem tenere contra cives et de consensu
 « Benedicti d. Hermanni reliquit Civitatem Joanni de Vice Prefecto, qui bene
 « rexit annis duobus. Sed anno tertio cepit gravare cives magnis exactionibus
 « et fecit distruere muros Fichini et Camporsellis et Ficullis, ne nobiles, qui
 « omnes recesserant ab eo, ibi receptarentur. Fecit etiam dirui in W. pul-
 « cherrimas domos olim Napoleutii et domos Tomassi Cecchi Monaldi. Tunc
 « omnes nobiles recesserunt ab eo et incastellaverunt Monasterium Sancti
 « Laurentii inter vineas contra eum ».

Nel libro delle Riformazioni è precisato il giorno della venuta delle genti del
 Biscione al 22 aprile 1352. Nel Consiglio del 24 aprile fu data facoltà ai
 Priori di eleggere otto savi sopra i negozi del C. « tam de titulo et dominio
 « dando d. Johanni Archiepiscopo Mediolanensi dignissimo pacis et conditio-
 « nibus, quibus placebit ». I quali poi adunati l'ultimo di maggio elessero
 il Vicario dell'Arcivescovo Visconti a Capitano di popolo col seguente de-
 creto: « Considerantes et advertentes quod in Civitate W. officium d. Capitanei
 « et Potestatis dicte Civitatis vacet ad presens, et de dominio et titulo do-
 « minii d. Johannis Archiepiscopi Mediolanensis dignissimi eidem dando de
 « dicta Civitate et comitatus et districtu W. provisum non sit, et nondum
 « de aliquo Rectore vel officiale dicte Civitatis, quo ad regimen dicte esse
 « debeat provisum existat, et sine Rectore vel officiale dicta Civitas comode
 « stare non posset absque gravi periculo, immo in dampnum non modicum
 « C. et P. dicte Civitatis et etiam detrimentum singularium personarum si
 « dormitet justitia et non esset qui requiret leges nostras, et ne ob vacatione
 « officialium et rectorum dicta Civitas Wetana in dampnum aliquod et peri-
 « culum vel detrimentum incurrat, confisi de nobilitate et magnificentia nobilis
 « et potentis viri Tanutii de Ubaldinis, qui nomine et vice reverendissimi
 « patris et d., d. Johannis de Vicecomitibus Archiepiscopi Mediolanensis
 « dignissimi et pro ipso d. Johanne dictam Civitatem intravit die xxij men-
 « sis aprilis, ideo facto prius et misso partito inter eos de fabis albis ad
 « nigras, secundum formam ordinamentorum et obtempto per septem Consi-
 « liariis dicte Consilii, quorum fabe albe de sic reperte fuerunt in bussola,
 « nulla faba nigra de nou reperta in dicta bussola in contrarium, pro bono
 « pacis et concordie dicte Civitatis, comitatus etc. statuerunt etc. quod ve-
 « bilis et potens vir Tanutius Ubaldinis, nomine et vice dicti d. Johannis
 « Archiepiscopi supradicti sit et esse debeat Capitaneus C. et P. Civitatis
 « W. eiusque comitatus etc. et in dicto officio habeat etc. duos bonos et
 « expertos iudices iurisperitos, duos socios bonos, quatuor notarios expertos,
 « octo domicellos, vigintiquaque berrevarios, quinque regafios, octo equos
 « pro sex mensibus inceptis die xxij mensis aprilis, fruendis ut sequitur cum
 « officio prout consueverunt habere Potestas et Capitaneus dicte Civitatis in
 « cognoscendo et etiam exequendo civiliter et criminaliter cum mero et misto

« imperio etc. etc. Et dictus Tanuetius pro dicto officio operando cum effectu
 « habeat etc. pro salario suo et labore predictorum officialium etc. pro dicto
 « tempore florenos auri mille etc. Item etc. considerantes et advertentes quod
 « dictus Tanntius multis et variis pergravatus expensis et de tanto salario
 « comode et honorifice, et nunc non posset propter carestiam rerum conne-
 « stebiliium et immensarum expensarum, que tota die occurrunt eidem, et
 « consideratis laboribus per eundem Tanutium habitis et receptis, et retribuere
 « bonum pro bono, satis Deo placeat et sit consonum rationi, ideo etc. sta-
 « tuerunt etc. quod nobilis et potens vir Tanutius de Ubaldinis predictus pro
 « provisione sue persone et pro adiutorio et sublevamento expensarum, ha-
 « beat etc. quolibet mense etc. centumsedecim florenos auri etc. » (Rif. *ad*
an. lib. I, c. 117). Con decreto del giorno 13 giugno essendosi ordinato di
 mantenere l'esercito contro Rocca Ripesena, fu data piena balia a Tanuccio
 sopra la pace e la guerra contro tutti gli usciti (Ivi, c. 121). E questi erano
 i figliuoli di Pepo Monaldeschi, i quali si ribellarono subito a Tanuccio, per-
 chè chiamato a loro insaputa alla Signoria da Buoneonte. In questa guerra
 vedendosi mancare aderenze e denaro, risolvette di ritirarsi, e trattò segre-
 tamente con Giovanni de' Prefetti di Vico di cedere la Signoria per denaro.
 Entrò il Prefetto nell'agosto del 1352.

DCLXXVIII.

1351

settembre 14
dicembre 15*Nel palazzo
del popolo.*

Enrico « Butii Monaldi », Pietro « Ranucepli », Nettarelo « Tolli »,
 Cecco « Jacobi Bocchuli », Yannuccio « Savini » e « Cepto Pandolfucci »
 cittadini d'O., ai quali il pubblico Consiglio ha concesso autorità di di-
 sporre e provvedere di tutti i negozi del C. e del distretto d'O., come
 per istrumento del notaro infrascritto, convenni insieme nel palazzo del
 P. d'O., in cui dimora il Capitano del P., considerando che il nobile
 Benedetto « d. Boncontis de Monaldensibus » d'O. già mutuò al C. 1796
 fiorini d'oro, come da istrumento di ser Cecco « Guidonis » notaro già
 defunto, e deve avere dal C. 1222 fiorini e mezzo e non essendo denaro
 in Comune, « propter multas et diversas expensas factas et fiendas per
 « C. prefatum, occasione novitatum et guerrarum et occupationis terrarum
 « et castrorum, quas rebelles et inimici prefati P. et C. iam est diu fe-
 « cerunt et commiserunt, et nunc faciunt, committunt et peiora facere et
 « committere conantur et connivantur, et maxime statum pacificum ci-
 « vilis prefate subvertere et turbare, et ipsam civitatem invadere et
 « occupare, quod absit, gentibus armigeris et stipendiariis, equitibus et
 « peditibus, pro custodia, tuitione et defensione et conservatione diete
 « Civitalis etc. », non potendo provvedervi coi beni e colle giurisdizioni
 del C. se non si suspendessero le molte, varie e diverse leggi municipali,
 gli Statuti, ordinamenti e capitoli della Carta del P., fatto parlato fra loro,
 deliberarono all'unanimità di sospendere tutti gli ordinamenti che vietano
 vendere, donare, alienare e pignorare i beni del C.

Quindi i delli sei savi, intesi a trovare il modo meno dannoso al C.
 per soddisfare la detta somma, dopo molti ragionamenti avuti fra loro,
 non trovando via migliore e più breve della pignorazione del castello di
 Collelungo, anche perchè « benemerentibus tribui premia convenit », deli-

*Oppignorazio-
 ne del Castello
 di Collelunga
 a Benedetto di
 Buoneonte Mo-
 naldeschi.*

berarono « pro minori dampno dicto C. et P. ac pro conservatione et meliori
 « custodia habenda in dicta Civitate, eiusque comitatus et districtus et in
 « castro predicto », donare a Benedetto « d. Boncontis de Munalensibus
 de W. » per la detta somma di 1222 fiorini e mezzo, il Castello di Colle-
 lungo con tutte le sue pertinenze e il dominio del castello stesso posto
 nel contado d'O. e sua diocesi, « iuxta tenntam Castri Montis Jovis. iuxta
 « tenntam Castri Orzali », distretto di Todi, « iuxta rem Ecclesie S. M.
 « in Silvolis, iuxta territorium Rotecastelli, iuxta tenntam Ripalbelle »
 del contado d'O., convenendo 1.º che i proventi del castello non si com-
 putino o scomputino sulla somma di 1222 ½ fiorini: — 2.º che il C. gli
 pagherebbe la somma ridetta, quando Benedetto facesse fertilizi e spese
 per acconciare il castello: — 3.º che possa tenere quattro famigli conti-
 nuamente a spese del castello per sua difesa: — 4.º che il castello sia
 tenuto ad onore e a servizio del C. d'O.: — 5.º che non ricetti nemici
 o ribelli del C., non faccia guerra, esercito e cavalcata se non a benepla-
 cito del C.: — 6.º che paghi dazi e collette al C. d'O. su i detti beni
 ignorati come degli altri, secondo che fanno tutti i cittadini. — E dopo
 questo nominano ser Leucio « ser Vannis Jacobi » cittadino d'O. procura-
 tore e sindaco a ciò.

F. in O. nel palazzo del Popolo, presenti il n. u. Petruccio « Peponis
 d. Petri », Zeno « Zani m. Scagni » e Pietro « Jacobi Boccoli » d'O.

Segue l'istrumento del 13 dicembre di oppignorazione fatto nella casa
 di Benedetto.

Simone « Cecchi m. Johannis » d'O. not.

Arch. Cm.
 Orv. Dipl. ad
 an.

DCLXXIX.

1352

settembre 10

Nella Rocca di
 Montefiascone.

« In nomine Domini amen, Anno Domini 1352 Indictione quinta ten-
 « pore Domini Clementis Pape Sexti, die decima mensis Septembris. Jo-
 « hanne de Vico Urbis Prefecto, qui diebus non longe preteritis Civitatem
 « Urbevelanam ad Romanam Ecclesiam immediate spectantem, per viam et
 « modum simoniaicum occupavit, molestando persequi Comunem et ho-
 « mines Castri Bulseni ipsi civitati vicini per litteras et mandata sua in-
 « debite super quibusdam in quibus ratione potestatis domini sibi in
 « dicta Civitate tyrannice concessorum, immo, quod detestabilis est, tam-
 « quam Executor apostolicus in parte illa, prout se intitulabat in mandat's
 « et litteris editis in dicto castro, pretendebat minus iuste aliquod ius
 « habere, et ex aliis indebitis causis, quas describere longum esset, ad
 « invasionem dicti Castri veraciter intendente, Magnificus Vir Jordanus de
 « filijs Ursi Patrimonij beati Petri in Tuscia Rector, actento quod idem
 « Johannes, prout effectus operum demonstrabat, ut Castrum predictum
 « hominibus ipsius Castri ex litteris et mandatis predictis, perterritis, et
 « timore concussis, se sibi submittentibus posset invadere, molestaciones
 « huiusmodi faciebat, ne Castrum predictum ad manus eius deveniat, sed
 « in fidelitate Ecclesie conservetur, habito super premissis consilio et

Decreti del
 Rettore del Pa-
 trimonio per la
 guardia di Bol-
 scona contro i
 Prefetto di Vico
 occupatore d'O.

« deliberatione matura una cum dominis Blasio de Sanctogemino et Conte
 « de Parma Judicibus Curie dicti Patrimonij, domino Jacobo de Civita,
 « Vannello Cecchi de Narnia eiusdem domini Rectoris sociis, et quam
 « pluribus aliis sapientibus viris fidelibus Ecclesie memorate, deliberavit
 « assumere et ponere ad custodiam dicti Castri Bulseni unum bonum
 « hominem cum numero VI famulorum, qui tam ad custodiam dicti Ca-
 « stri intendat, quam actendat ad refrenandum aliquorum de dicto castro
 « aberrantium voluntates. Et propterea idem dominus Rector assumpsit et
 « deputavit ad eius benepacitum ad custodiam dicti Castri Presbiterum
 « Erasmum domini Piccardi de Narnia virum utique fidelem Ecclesie
 « memorate cum VI famulis cum stipendiis III florenis pro famulo et V
 « florenis pro persona sua, quolibet mense quo serviverit ad custodiam
 « supradictam, incipiendo die XI huius mensis Septembris, mandans idem
 « dominus Rector discreto viro Magistro Angelo Tavernini dicti Patrimonij
 « Thesaurario presenti, quatenus Ser Erasmo de pecuniis quatuor milium
 « quingentorum florenis eidem Thesaurario per Cameram apostolicam as-
 « signatorum predicta stipendia, prout continetur superius, pro tempore
 « quo ad dictam custodiam serviverit, cum integritate persolvat. — Actum
 « in Rocha Montisflasconis presentibus domino Perono Rostagni de Sancto
 « Crispino et Angelutio Fidantia de Viterbio testibus ad predicta vocatis
 « et rogatis.

« Item anno Indictione et anno supradictis die XXVIII mensis septem-
 « bris supradicti, quia Ser Erasmus domini Piccardi de Narnia propter
 « occupationem Civitatis Urbevetae ad Romanam Ecclesiam immediate
 « spectantis, quam Iohannes de Vico Urbis Praefectus rebellis diete eccle-
 « sie, nondum multum tempus preterit occupavit, vicine dicto Castro
 « Bulseni diete Ecclesie pleno iure pertinenti, de cuius occupatione, per
 « certa vera, manifesta et apparentia signa formidabatur, pridem per di-
 « ctum dominum Rectorem ad custodiam dicti Castri Bulseni cum VI
 « famulis, assumptus et deputatus, nullo modo sufficeret ad custodiam
 « supradictam, pro eo quod novissime, tandem Iohannes mediantibus pro-
 « dictionum tractatibus, qui ut domino placuit postmodum pervenerunt
 « in palam, quam Ildribandinus Comes palatinus subgestione eiusdem
 « Iohannis per frequentes gentium armorum insultus et cavalcatas conti-
 « nuas ac offensiones, quas ipsi Castro et eiusdem hominibus inferebat,
 « adeo quod nemo de dicto Castro portas audebat exire, cuius rei tam
 « iidem homines iam contra ipsam Ecclesiam inceperant murmurare pre-
 « nominatum Castrum invadere nitebantur, dicto Iohanne in premissis
 « malitiose considerante, quod ubi per dictos prodictionum tractatus pro-
 « dictum Castrum occupare nequiret, sibi occupationis huiusmodi non
 « deficeret alter modus videlicet, quod homines dicti Castri, videntes se
 « a dicto Comite sic oppressos, eius potentie resistere non valentes, se et
 « terram ipsam pro ipsorum defensione sibi submitteret, Magnificus Vir
 « Jordanus de filiis Ursi, Rector Patrimonij beati Petri in Tuscia predicta
 « omnia vera fore palpans videns et tangens, et nihilominus dubitans,

« quod nisi ultra predictum numerum VI famulorum gentes armorum
 « equitum et peditum ponantur ad custodiam et pro defensione Castrum et
 « hominum predictorum dictum Castrum, cum materia sit parata, ad
 « manus dicti Johannis perveniet, super premissis omnibus, consilio et
 « deliberatione habitis una cum dominis Blasio de Sanetogemino et Conte
 « de Parma iudicibus Curie dicti Patrimonij, domino Jacobo domini Pauli
 « de Civita et Vannello Cecchi sociis dicti domini Rectoris ac nonnullis
 « aliis sapientibus viris dicte Ecclesie fidelibus, deliberavit ponere ultra
 « supradictum numerum VI famulorum ad custodiam et pro defensione
 « Castrum et hominum predictorum, unam banderiam equitum et XXII fa-
 « mulos pedites. Et propterea prefatus dominus Rector ad custodiam et
 « pro defensione Castrum et hominum supradictorum, et pro recuperatione
 « locorum et terrarum provincie dicti Patrimonij, que contra memoratam
 « Ecclesiam rebellionis calcaneum erexerunt, quoniam casus recuperationis
 « exigeret, conduxit et firmavit ad stipendia Romane Ecclesie Gabriellum
 « de Parma Conestabilem equitem cum XXV postis vivis et VIII ronginis
 « pro quatuor mensibus, incipiendis in Kalendas octobris proximi futuri
 « cum stipendiis septem florenis pro duabus postis mortuis pro banderia
 « et tubetta quolibet mense, et Ceccutium de Orto cum XI famulis pe-
 « ditibus ad stipendia Camere dicti Patrimonij pro duobus mensibus, in-
 « cipiendis die X mensis Octobris proximi futuri, cum stipendiis trium
 « florenorum pro quolibet famulo quolibet mense computando et solvendo
 « eidem Ceccutio quolibet mense pagam duplam pro persona sua, man-
 « dans insuper prefatus dominus Rector discreto viro magistro Angelo
 « Tavernini dicti Patrimonij Thesaurario presenti quantum dicto Gabriello
 « de pecuniis quatuordecim milium quingentorum florenis eidem Thesau-
 « rario per Cameram Apostolicam assignatorum stipendia supradicta pro
 « dictis postis et ronginis ad supradictam ratam, et domino Ceccutio de
 « pecuniis Camere dicti Patrimonij pro dictis famulis ad rationem supra-
 « dictam, prout continetur superius pro supradictis temporibus cum inte-
 « gritate persolvat. Actum in Rocha Montistlasconis presentibus.....
 « Petro Sposo de Urbe et Mancino de Miranda testibus ad predicta vocatis
 « et rogatis.

« Et ego Johannes Eudotii, auctoritate alme Urbis prefecti Judex or-
 « dinarius et publicus notarius, et nunc notarius Camere dicti Patrimonij
 « deliberationibus assumptionibus conductionibus et mandatis supradictis
 « ac aliis premissis omnibus interfui et ea de mandato dicti domini Re-
 « ctoris scripsi et publicavi ad testimonium veritatis ».

libl. Vaticana
 Ottobon. 2546,
 c. 163.

Stretto di assedio il Prefetto colle armi del Rettore, ai 16 novembre 1353 si venne alla seguente Deliberazione per la pace col Card. Albornoz.

« Ad reverentiam et honorem omnipotentis Dei et b. Marie Virginis matris eius
 « et totius celestis Curie, ad magnificentiam et honorem reverendissimi patris
 « et magnifici d., d. Johannis de Vicecomitibus Dei gratia Archiepiscopi et
 « d. generalis Civitatis Mediolani etc. et magnifici principis Johannis de Vico
 « Dei gratia alme Urbis Prefecti illustris protectoris liberatoris et d. generalis

« Civitatis W. et eius comitatus etc. ». Nel Consiglio generale e speciale del C. e dei Priori del Popolo della Città, adunato per ordine del nob. uomo Caccia « Dini d. Caccia » da Città di Castello Potestà d'O. nel palazzo del Popolo alla presenza e col consenso espresso del sig. Prefetto, Domenico di ser Cecco Priore de' Priori, coll'annunzia degli altri, fece la seguente proposta : « Quoniam ob instigatum inimici humane nature, qui guerras, discordias et a brigas satagit seminare, provincia Patrimonii b. Petri in Tuscia et Civitas « Wetana predicta fuerunt et sunt in guerris et multiplicibus discordiis situate, « ob que reverendissimus pater et d., d. Johannes Archiepiscopus Mediolanensis « superius nominatus, zelator pacis et concordie in Provincia et Civitate predictis « transmisit et destinavit nobiles et sapientes viros d. Guglielminum de Ar- « tellendum guerras et discordias antedictas, et de eis et propter eas et qui- « buscumque dissensionibus ad tractandum, faciendum et Deo duce firmandum « veram, irrevocabilem et perpetuam pacem atque concordiam inter SS.^m « patrem et d., d. Innocentium divina providentia Papam sextum et univer- « salis Ecclesie summum Pontificem ipsamque Ecclesiam et reverendissimum « patrem d., d. Egidium titulo d. Clementis presbiterum Cardinalem aposto- « lice Sedis Legatum et in Italia in terris R. Vicarium generalem, nomine « dicte E. ex parte una et prefatum Johannem alme Urbis Prefectum illu- « strum eiusque fratres et adherentes complices et sequaces ex altera, dicta- « que concordia per eos sit ad finem laudabilem, ut speratur, iam conducta, « expediensque sit et utile videatur per C. et P. dicte Civ. W. super predicto- « rum et dicte concordie effectu et efficacia provideri super tollendis, abolendis « etc. dissensionibus, scandalis, controversiis et inhobedienciis quibuscumque « factis etc. contra ipsam E. eiusque rectores per ipsum C. et P. qualiter- « cumque usque in presentem diem, vel, quod absit, imposterum faciendis usque « ad perfectionem concordie supradicte, et auditis, intellectis ambaxiatis et sol- « lempnibus et laudabilibus verbis dictis et expositis in Consilio antedicto per « ipsos ambaxiatores pro parte d. Archiepiscopi supradicti, pro quiete et statu « prospero dicte Provincie et Civitatis W. supradicte et magnificentia et ho- « nore dicti d. Prefecti, et ut ad concordiam supradictam ipsorum operibus « deducatur, dicto Consilio placet deliberare etc., quod vice et nomine C. pre- « dicti eligantur, nominentur, constituantur, creentur et fiant sollempniter, pro « ut decet, aliqui ambaxiatores, duo vel plures et syndici ad rogandum, peten- « dum et supplicandum pro pace et concordia supradictis dictum d. Egidium « Legatum, tam nomine dicti C., quam ipsius Prefecti, et coram eo et eo « absente tam in Civitate predicta, quam extra una cum predictis ambaxia- « toribus et sine eis ad faciendum, dicendum etc. omnia et singula, que eis « vel alteri ipsorum videbitur et placebit etc., secundum informationem eis « fiendam per dd. Guillelminum et Octinum ambaxiatores predictos d. Archie- « piscopi et ad ipsorum sensum et voluntatem; ita quod dicta ipsorum in- « formatio, sub quocumque colore et conceptione verborum fiat vel facta appa- « rebit, ex nunc habeatur pro expressa et specificata, et ita enseatur et sit, « auctoritate presentis Consilii, ac si presentialiter expressa mentio de ipsa « informatione facta foret. Et quod ipse Syndicus in presenti Consilio cum « omnibus et singulis capitalis et clausulis opportunis ad sensum dictorum dd. « Priorum et dictorum dd. Ambaxiatorum d. Johannis Archiepiscopi supradi- « cti sollempniter et legitime fiat cum mandatis specialibus et generalibus etc., « ita quod omnia et singula dicenda etc. dicto d. Legato pro magnificentia « dicti Johannis Prefecti et statu prospero et tranquillo dicte Civ. W. et pro « confirmatione pactorum firmatorum inter ipsum d. Legatum et ipsum Johan-

« nem Prefectum seu firmandorum in posterum, quod actinet ad dietum C. et
 « P. Wetanum ex nunc, prout ex tunc, valeant etc. etc., dummodo per predicta
 « vel aliquid predictorum dicta Civitas Wetana eiusque Comitatus etc. diete
 « E. R. non obligentur vel obligari possint ultra vel aliter, quam diete E.
 « tenentur vel obligati sunt de iure vel de consuetudine, et iurisdictione dieti
 « d. Prefecti in aliquo non ledatur ». La quale proposta fu approvata da tre-
 centosettantaquattro consiglieri, undici contrarii.

Nove ambasciatori con un Sindaco andarono all'Albornoz coi capitoli per la resa.
 Ma il cardinale non li volle rievolvere senza un' incondizionata dichiarazione
 che la città si sottometterebbe interamente alla Chiesa. Riferì al Consiglio
 degli 11 Dicembre uno di quelli ambasciatori, Bonaventura dottore, e vi si del-
 berò che i Priori con Francesco da Vico figliuolo del Prefetto si consultassero
 eou quanti volessero di coscienza del Prefetto stesso per conservare la libertà.
 « Cum... d. Legatus noluerit dictos ambasciatores et syndicum in dicta forma
 « recipere nec declarare voluerit ipsis ambasciatoribus et syndico ad quicquid
 « dictam C. et P. W. teneatur E. de consuetudine vel de iure, cum ipsi am-
 « basciatores et syndicus parati essent promittere, facere et observare cum
 « omni debita reverentia et honore, ymo petat et querat dictam civitatem et
 « comitatum ultra ins et consuetudinem subiugare et submictere diete E. et
 « in servitute ponere et in ea, sicut aliis terris Patrimonii innovare ea que
 « numquam fuerunt solita, nec de iure, quid placet dictis Consilio et consi-
 « liariis providere pro defendendo et manutenenda dicta civitate eiusque C.
 « et P. ac comitatum ipsius, iurisdictionem et libertatem ipsius, ne ultra
 « solitum et debitum rationis dicta Civitas submicatur. Magna, unus ex Con-
 « siliariis surgens consuluit, quod dd. Priores una cum d. Francisco habeant
 « illos, quos voluit de conscientia d. Prefecti, et videant quid faciendum sit pro
 « servando Civitatem et libertatem, et quicquid fecerint sit firmum » (Ivi, f. v.).

DCLXXX.

1354
giugno 24

Ivi.

Convocato il Consiglio speciale e generale del C. d'O. per mandato
 del magnifico Albertaccio « de Ricasulis » di Firenze Vicario della città
 e del popolo per la S. R. Chiesa, nonchè dei Signori Sette, Meo « Tini
 de Salamanibus », Cecco « Tomarocci », Conte « Vannis Andrie », Gian-
 notte « Fatietti de Albericis », ser Paolo « d. Tranquilli », Poluccio
 « Angeli Tomassi » e Leonardo « d. They », a onore e riverenza di
 Dio, della Vergine e del b. Giovan Battista, la cui festa oggi si celebra,
 e ad onore del sommo pontefice Innocenzo papa VI e del reverendo pa-
 dre e signore singolare Egidio dal titolo di San Clemente, di S. R. Chiesa
 prete Card. Legato della Sede Apostolica e Vicario generale nelle terre
 d'Italia, fatta da Albertaccio Vicario e accettata dal Consiglio la pro-
 posta di sospendere per la sola giornata di oggi Statuti, riformagioni e
 Carta del popolo che fossero contrarii alla proposizione seguente, ser Cec-
 cchino « They » consigliere sorgendo e ad alta voce arringando disse:
 « Quod cum Civitas Wetana cum suo comitatu et districtu, hoste humani
 « generis operante et propter guerrarum discrimina, fuerit diutius lacessita
 « ac quasi totaliter desolata, pro bono pacis et concordie status pacifici et
 « tranquilli diete Civ. etc., ut dicta Civitas et comitatus et districtus de
 « bono in melius augeatur et personis et hominibus repleatur, quod SS. in

*Deliberazione
 di dare il do-
 minio della cit-
 tà al Card. Al-
 bornoz e a pa-
 pa Innocenzo
 VI a vita.*

« Xpo pater et d. noster d. Innocentius divina providentia papa VI, ut
 « Innocentius, et rev. in Xpo pater et d. noster d. Egidius Dei gratia
 « titulo S. Clementis presbiter Card. Apostolice Sedis Legatus et in terris
 « Italie Vicarius Generalis, ut d. Egidius et quilibet ipsorum ad vitam
 « pro toto tempore vite ipsorum, sint et esse debeant generales dd., Re-
 « ctiores et Governatores dicte Civ. W. eiusque comitatus etc., nomine
 « et vice dictorum Consilii et C. W. ex nunc elegit et nominavit, et quod...
 « habeant plenum et generale dominium etc. super omnibus et singulis
 « factis et negotiis dicte Civ. etc., ac etiam procedendi et cognoscendi etc.;
 « eligendi... officiales cives seu forenses ad quecumque officia etc.: dispo-
 « nendi... stipendiarios equestres, pedestres et quotiens conducendi etc.,
 « hostes, exercitus et cavaleatas inducendi etc.; datia... ponendi, senten-
 « tias etc. annullandi; pecuniam et avere dicti C. expendendi etc.; muros
 « et stratas et res dicti C. et quascumque alias faciendi, reficiendi, ac
 « etiam destruendi etc., Statuta et ordinamenta quecumque, processus
 « et sententias quascumque factas et fiendas interpretandi et declarandi,
 « paces, concordias et guerras inter C. cum alio quocumque etc. movendi,
 « tollendi, faciendi etc., ferias inducendi etc.; nec non Statuta, decreta,
 « stantiamta, ordinamenta et reformationes ac leges municipales quas-
 « cumque faciendi etc., et quod etiam habeat omnia realia, quemadmodum
 « dicit, facit, gerit et potest totum presens Consilium et sicut eidem vi-
 « debitur et placebit, officiales quoscumque rationandi, sindicandi;... res
 « quascumque a debitoribus C. castrorum, villarum et terrarum seu quo-
 « rumcumque dicto C. debitorum et debendorum recipiendi;... Consilia,
 « arrengas, aduuantias et congregationes quascumque et quotiens congre-
 « gandi et congregari faciendi et discongregandi; fortilitias Civit. eiusque
 « comitatus et districtus capiendi et capi faciendi etc. Et quod singule
 « artes homines et persone Civitatis, comitatus et districtus.... obediant
 « et obedire debeant et parere liceris, monitionibus et mandatis dicti
 « d. Innocentii et d. Egidii et ad vitam et toto tempore vite sue in dicta
 « Civitate etc. in liberum, merum et legitimum, universalem et genera-
 « lem d. et Governatorem, nomine antedicto, elegit, nominavit et fir-
 « mavit ex nunc etc. Et quod nichilominus in presenti Consilio fiant sindici,
 « qui presentent etc. litteras dicto rev. patri et d. Egidio, tam pro se ipso,
 « quam vice et nomine dicti SS. patris et d. nostri, d. Innocentii, ut
 « privato et pro privata persona recipienti, de dominatione et electione
 « dictorum dd. et utriusque ipsorum ex parte dictorum Vicarii, Septem,
 « Consilii, Populi et C., et sigillo dicti C. et P. sigillatas, supplicando eidem
 « quod placeat supradictum regimen cum suprascriptis et infrascriptis modis
 « et clausolis acceptare, cuius autem d. titulus talis sit: *Liberator Communis*
 « *et populi Wetani et Dominus generalis*; dummodo dictum dominium
 « aut aliquod predictorum per predictos dd. vel aliquem eorum ad personas
 « ipsorum et cuiuslibet eorum solummodo et pro tempore eorum et cuiusque
 « eorum vite dicti domini et omnium predictorum nominatio, datio et
 « concessio dictum Consilium et ipsi Consilarii voluerint extendi, alii seu

« aliis dari, tradi, donari, seu concedi aut in alium seu alios permutari
 « non valeat aliquid vel transferri, quominus ipsa Civitas eiusque co-
 « mitatus etc. cum suis bonis et rebus omnibus ac iuribus, iurisdictionibus
 « et honoribus univrsis in debita et solita remaneant libertate,
 « finito vite termino dd. supradictorum ».

Messa a partito la proposizione di ser Cecchino, fu vinta all'unanimità per alzata e seduta, « nemine surgente, sed omnibus et singulis indifferenter sedentibus ». Quindi furono eletti a presentare le lettere Bonaventura « Bartulii » dottore e ser Cecchino « They ».

F. nel palazzo del Popolo, presenti i nobili uomini messer Bonifacio « d. Reinerii d. Zaccarie » cavaliere, Ugolino di Petruccio Conte di Montemarte, Benedetto di Ermano e Bonconte di Ugolino di Bonconte de' Monaldeschi e molti altri cittadini d'O., nonchè i notari Jacomo di Benedetto « de Frachi » in diocesi di Gaeta e Alfonso di Martino « de Petrana » chierico tolentino.

Monaldo « q. Donati olim De Aretio » not.

Ivi, Dipl. adan.

Ai 10 settembre il Card. Albornoz pubblicò il seguente decreto per abolire tutte le leghe fatte dagli Orvietani innanzi la resa:

« Egidius miseratione divina tituli Sancti Clementis presbyter cardinalis, apostolice
 « sedis legatus ac terrarum et provinciarum Romane Ecclesie in partibus Italie
 « citra regnum Siciliae consistentium vicarius generalis. Dilectis in Christo
 « communi, populo ac universitati civitatis Urbevete provincie Patrimoni
 « beati Petri in Tuscia Ecclesie Romane fidelibus salutem in Domino. Do-
 « minus Bonaventura Bartulii legum doctor et Cecchinus Tei notarius vestri
 « concives procuratores et Syndici in nostra constituti presentia lacrimose et
 « cum contritione cordis, ac humiliter et devote flexis genibus recognoverunt,
 « proposuerunt et sunt confessi vestro nomine et pro vobis, quod dudum vos
 « Deum et Sanctissimum dominum nostrum dominum Innocentium papam VI etc.
 « et Romanam Ecclesiam matrem vestram, atque nos et ipsius Ecclesie offi-
 « ciales, homines, subditos et fideles multipliciter offendistis, maxime super
 « eo quod vos, commune, universitas et populus ab obedientia et reverentia
 « prefate Romane Ecclesie contumaciter subtraxistis et eidem Ecclesie re-
 « bellastis, et in rebellionem contra ipsam ejusque officiales posuistis et diu
 « in rebellionem hujusmodi permansistis, et cum nonnullis nobilibus et po-
 « tentibus, universitatibus, collegiis et aliis singularibus personis ac etiam
 « inter vos contra eandem Romanam Ecclesiam et... ipsius Ecclesie... ho-
 « stibus uniones, confederationes, conventiones, promissiones, submissiones,
 « obligationes et alia pacta diversa fecistis, et ipsa omnia et singula inra-
 « mento firmastis ac sub magnis... roborastis, prout in instrumentis inde
 « confectis premissa asseruerunt supradicti procuratores et Syndici plenius
 « contineri. Nunc autem vestros recognoscentes errores, etc. ad unitatem
 « Romane Ecclesie supradicte redire humiliter affectantes, memorati vestri
 « procuratores et Syndici fidelitatem, obedientiam, reverentiam et subjectionem
 « ac cetera quecumque etc. nobis recipientibus nomine et vice supradicti
 « domini Innocentii pape suorumque successorum canonice intransant, et Ro-
 « mane Ecclesie prelibate, quo supra nomine, recognoverunt ac promiserunt,
 « quod vos domino pape suorumque successoribus canonice intransantibus, et dicte
 « Romane Ecclesie ac legatis ejusdem, ceterisque officialibus ipsius Ecclesie
 « perpetuo critis devoti, obedientes et fideles, de predictis per vos illatis et

« commissis rebellionibus et excessibus veniam, misericordiam et gratiam hu-
 « milititer postulantibus, et nihilominus supplicarunt devote, ut ligas, uniones,
 « confederationes, conventiones, promissiones, submissiones, obligationes et
 « alia pacta supradicta per vos, ut premititur, facta et inita, ac obligationes
 « penarum propter ea obiectas et positas cassari, irritare, tollere et annullari ac
 « iramenta occasione promissorum vestro nomine et per singulares personas ci-
 « vitatis eidem presita relaxare, et ab eisdem vos et ipsas singulares personas
 « absolvere de speciali gratia dignemur. Nos igitur attendentes, videntes
 « et cognoscentes dilectionem sinceram, obedientiam, reverentiam, fidelitatem
 « et devotionem ac affectionem benevolam, quas ad dominum nostrum papam
 « et Romanam Ecclesiam supradictos vestros dominos naturales atque nos
 « ostendisti, set habere videmini, et quod lige, uniones ac confederationes et
 « alia supradicta non solum in vestrum, verum etiam in detrimentum maxi-
 « mum et derogationem iurium Romane Ecclesie supradictae cedere digno-
 « scuntur, volentesque tam vestris, quam ejusdem Ecclesie indemnitatibus,
 « prout ad nostrum spectat officium, quanto salubrius possumus providere,
 « omnes et singulas hujusmodi ligas, omnes, confederationes, conventiones,
 « promissiones et obligationes ac pacta alia quaecumque per vos aut vestro
 « nomine cum quibuscumque principibus, comitibus, baronibus, militibus,
 « nobilibus, communibus, universitatibus, collegiis et personis singularibus,
 « quibuscumque, cujuscumque conditionis, preminentie aut status existant,
 « etiamsi illustri vel pontificali auctoritate nitantur, sive inter vosmetipsos
 « contra supradictos dominum nostrum papam et Romanam Ecclesiam aut
 « nos vel officiales aut subditos et fideles ipsorum, sub modo et forma qui-
 « buseumque facta et irrita, etiamsi iuramento vel penis aut quibusvis obliga-
 « tionibus vallata et firmata existant, apostolica auctoritate, qua in hac parte
 « fungimur, tenore presentium revocamus, cassamus, tollimus et annullamus,
 « ac cassata, irrita et nulla enuntiamus, et pro cassis, irritis et nullis haberi
 « et teneri volumus ac censerimus, nec vos seu singulares persone civitatis pre-
 « fate ad ipsorum aut alicujus eorum observationem teneri aut compelli posse
 « quoquomodo. Et nihilominus iuramenta propter ea vestro nomine, aut per
 « easdem singulares personas prestita auctoritate predicta relaxamus, et pro-
 « nuntiamus ipsa non tenere et nullius habere roboris firmitatem, ac vos et
 « singulares personas predictas et quamlibet earumdem ab huiusmodi iuramentis
 « eadem apostolica auctoritate ad cautelam absolvimus, et sic absolutos tenore
 « presentium eadem auctoritate nuntiamus. Nulli ergo omnino hominum liceat
 « hanc paginam nostram revocationis, cassationis et annullationis, ac denun-
 « tiationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis
 « autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et bea-
 « torum Petri et Pauli apostolorum ejus noverit incursurum. Datum Viterbii vi
 « idus Septembris, pontificatus dicti domini Innocenti pape VI anno secundo ».

Del 12 settembre è l'assoluzione delle scomuniche fulminate contro gli Orvietani come ribelli e nemici di Santa Chiesa, durante l'assedio:

« Egidius miseratione divina tituli Santi Clementis presbiter cardinalis apostolice
 « sedis legatus ac terrarum et provinciarum Romane Ecclesie in partibus
 « Italie citra Regnum Sicilie consistentiarum vicarius Generalis, dilectis in
 « Christo communi, populo et universitati Civitatis Urbevete provincie Pa-
 « trimonii beati Petri in Tuscia Ecclesie Romane fidelibus salutem in Domino.
 « Non est in iusto malorum iudice languentis censure notanda molities, sed
 « prudenter subveniens maiorum sanandis morborum pestibus caritas com-
 « mendanda quotiens digno penitentie fructu redimente commissum circa eos,
 « qui ab impietate conversi desinunt esse quod fuerant, misericordia super-
 « xaltans iudicium, zelum cohibet discipline. Sane dudum sanctissimus pater

« et dominus noster dominus Innocentius divina providentia papa VI nos ad
 « Lombardie et Tuscie, et nonnullas alias partes et provincias in literis suis
 « nobis super nostra legatione concessis expressas, commissio nobis pleno
 « legationis officio in eisdem pro urgentibus et arduis Romane Ecclesie ne-
 « gotiis destinans, ac cupiens ut incolis earundem provinciarum eo efficacius
 « nos valeremus reddere gratiosum quo majori essemus per eum potestate
 « muniti nobis concessit suas apostolicas literas in hec verba: Innocentius
 « episcopus servus servorum Dei dilecto filio Egidio tituli Sancti Clementis
 « presbitero cardinali Apostolice Sedis legato salutem et apostolicam bene-
 « dictionem. Cum ad certas partes Italie in literis tue legationis expressas,
 « commisso tibi in eis plene legationis officio, destinemus, nos cupientes ut
 « incolis earundem partium eo amplius te reddere valeas gratiosum, quo ma-
 « jori fueris per nos potestate munitus, discretioni tue quoscumque rebelles
 « indevotos nostros et Ecclesie Romane, ecclesiasticos vel laicos, volentes ad
 « obedientiam et devotionem nostram et ipsius Ecclesie Romane simpliciter et
 « cum effectu redire ad hujusmodi nostram et ipsius Ecclesie obedientiam et
 « devotionem recipiendi, ipsosque id humiliter et devote petentes ab omnibus
 « et singulis excommunicationum sententiis, postquam tamen eis, quibus pro-
 « pterea ad satisfactionem tenentur, satisfecerint, competenter absolventi in
 « forma Ecclesie consueta, iniunctis inde sibi salutari penitentia et aliis, que
 « de jure fuerint iniungenda, cum ecclesiasticis ipsis super irregularitate, si
 « quam hujusmodi sententis et penis, aut earum aliquibus vel aliqua legati,
 « celebrando divina vel immiscendo se illis, aut in susceptis ordinibus mini-
 « strando, non tamen in contemptum divinum, contraxerunt, dispensandi.
 « Interdicta quoque ac penas quascumque alias spirituales et temporales ab
 « homine vel a jure, et specialiter per processus per felices record. Clemen-
 « tem VI et quoscumque alios Romanos Pontifices predecessores nostros aut
 « eorum auctoritate factos et habitos promulgatas et inflictas, suspendendi,
 « relaxandi et remittendi, nec non ad dignitates et honores ecclesiasticos et
 « omnes ac singulas inhabilitatis, irregularitatis et infamie ac alias quas-
 « cumque notas et maculas abolendi et abstergeri, ipsosque sic receptos
 « habilitandi, habiles reddendi et in integrum et ad successiones et quascumque
 « possessiones, bona, jurisdictiones, dignitates et privilegia, honores et status
 « ecclesiasticos et mundanos restituendi, si et prout tibi videbitur expedire,
 « etiam si ab hujusmodi excommunicationibus absolutio ac interdictorum et
 « penarum hujusmodi suspensio, relaxatio et remissio, ac notarum et macu-
 « larum ipsarum abstersio et abolitio, habitatio et restitutio essent Sedi
 « apostolice specialiter reservate, plenam concedimus tenore presentium po-
 « testatem. Datum apud Villanovam Avinionen. dioc. 14 kal. septembris pon-
 « tificatus nostri anno primo. Post quarum quidem apostolicarum literarum
 « concessionem et receptionem dilecti in Christo Bonaventura Bartulii legum
 « doctor et Cecchinnus Tei notarius, concives vestri vestrique procuratores et
 « Syndici, ad infrascripta omnia et singula sufficiens et speciale mandatam
 « habentes, in nostra presentia constituti, flexis genibus, lacrimosi et cum
 « contritione cordis ac humiliter et devote proposuerunt, recognoverunt et
 « sunt confessi, vestro nomine et pro vobis, quod dudum vos, commune, univer-
 « sitas et populus civitatis, comitatus et districtus Urbisveteris Deum et pre-
 « fatum sanctissimum patrem ac Dominum nostrum, dominum Innocentium
 « papam VI suosque predecessores et Romanam Ecclesiam matrem nostram,
 « atque nos et ipsius Ecclesie officiales, homines subditos et fideles multipli-
 « citer offendistis, maxime super eo quod vos commune, universitas et populus
 « ab obedientia et reverentia prefate Ecclesie contumaciter subtraxistis, et
 « eidem Ecclesie rebellastis et in rebellionem contra ipsam ejusque officiales

- postistis, et diu in hujusmodi rebellione permansistis, ac ligas et confede-
 rationes cum inimicis, rebellibus et persecutoribus dicte Ecclesie contra
 ipsam Ecclesiam ejusque terras, subditos et fideles scienter et dolose suc-
 cessive fecistis, maxime cum gente venerabilis patris archiepiscopi Mediola-
 nensis et cum Tanutio de Ubaldinis et demum cum nobile viro Johanne
 de Vico alme urbis Prefecto, tempore quo ipsi in rebellione contra eandem
 Ecclesiam existebant, et vos et vestre singulares persone cum illis et aliis
 eorum in hac parte complicitibus et sequacibus confederastis, eosque et Gen-
 tes ipsorum receptastis ac eis et cuilibet ipsorum contra memoratam Eccle-
 sias prebnistis et dedistis auxilium, consilium et favorem, nec non more
 hostili et scienter partes aliquas provinciæ Patrimoni beati Petri in Tuscia
 et Ecclesiam spectantes predictam discurrastis, et incolas, habitatores et
 homines ipsius provinciæ Patrimoni dicte Ecclesie subditos et fideles mo-
 lestastis et oppressistis et ipsorum statum turbastis multosque et quam plures
 ex subditis et fidelibus ipsis violenter et more hostili interfecistis, cepistis
 et captivistis terrasque dicte Ecclesie invasistis et indebite occupastis in
 iniuriam, dedecus, contemptum et vituperium Romane Ecclesie memorato,
 et quod propter hujusmodi demerita et delicta ipso facto penas et senten-
 tias juris constitutionum apostolicarum et maxime felicitis recordationis Io-
 hannis XXII et Benedicti XII ac Clementis VI ac supradicti domini In-
 nocentii summorum pontificum incurristis, nec non contra vos per generalem
 curiam provinciæ Patrimonii nonnulli processus, sententias, condemnationes
 et bannimenta continentes propter ea facti extiterunt. Nunc autem vestros re-
 conoscentes errores, cupientes, omissio devio, quod vos ducebat ad interitum,
 ad gremium et unitatem supradicte Romane Ecclesie redire, supradicti ve-
 stri procuratores et syndici fidelitatem, obedientiam, reverentiam et subiectionem,
 ac cetera quecumque debita Ecclesie supradicte, nobis recipientibus
 nomine et vice supradicti nomine Innocentii pape et successorum suorum
 canonice intransitum et Romane Ecclesie prelibate, quo supra nomine, re-
 cognoverunt ac promiserunt quod vos eidem domino pape ejusque successo-
 ribus canonice intransitibus et Romane Ecclesie, ac legatis ejusdem ceteris-
 que officialibus ipsius Ecclesie perpetuo critis devoti, obedientes et fideles,
 a nobis de predictis per vos illatis et commissis iniuriis, rebellionibus et
 ceteris excessibus antedictis veniam, misericordiam et gratiam humiliter
 postulantes, nobisque, nomine quo supra, supplicarunt humiliter et devote, ut
 interdictum in prefata Civitate Urbisveteris premissorum aut alicujus eorum
 occasione per quoscumque summos Pontifices et quorumcumque apostolico-
 rum processuum auctoritate, ac per quoscumque et quovis modo vel licentia
 seu auctoritate appositum totaliter tollere relaxare et remove, nec non
 singulares personas utriusque sexus civitatis ejusdem ab omnibus et singulis
 excommunicationum sententiis, tam a jure, quam ab homine promulgatis,
 quos etiam premissorum aut alicujus eorum occasione quomodolibet incur-
 rerunt absolvere, et absolutos publice nuntiari facere; et nihilominus omnes
 et singulas inhabilitatis, irregularitatis et infamie ac alias quascumque
 notas et maculas, quas vos, commune, populus et universitas civitatis pre-
 fate premissorum occasione quomodolibet incurristis abolere et abstergere,
 vosque habitare et habiles reddere, et in integrum ac ad successiones et
 quascumque possessiones, bona, iura, iurisdictiones, dignitates, privilegia,
 honores et status ecclesiasticos et mundanos, quibus propter ea privati exti-
 teretis, sicut eratis antequam supradictos excessus committeretis, restituere
 et habiles reddere ad patrocinandum, et alia quevis officia publica exer-
 cenda, ac processus, sententias, condemnationes et penas et bannimenta
 contra vos per predictam generalem curiam Patrimonii factas, latas et in-

« fictas cassari, irritari ac annullari, ac cassas, irritas et nullas nuntiari
 « de speciali gratia dignaremur.
 « Nos igitur attendentes, videntes et cognoscentes dilectionem sinceram, obedien-
 « tiam, reverentiam, fidelitatem et devotionem ac affectionem benevolam,
 « quas vos ad dominum nostrum papam et Romanam Ecclesiam, supradictos
 « vestros dominos naturales atque nos ostenditis et habere videmini, et quod
 « salvator noster non querit mortem peccatorum, sed ut convertantur et vivant,
 « nec predicta Ecclesia vere redeuntibus ad veniam, gratiam et misericordiam
 « humiliter postulantibus gremium claudere consuevit, supradictis supplicatio-
 « nibus inclinati, recepto primitus a prefatis procuratoribus vestris in animas
 « singularum personarum Civitatis Urbis veteris memorate, ad sancta Dei evan-
 « gelia corporaliter iuramento, quod vos stabitis et parebitis mandatis Ecclesie
 « atque meis, et quod ea facietis, que idem dominus noster papa aut nos
 « vobis duxerimus iniungenda, apostolica auctoritate, qua in hac parte fungi-
 « mur, interdictum in predicta civitate Urbeveta, occasione premissorum
 « aut alicujus eorum per quoscumque et quacumque auctoritate, licentia aut
 « mandato quomodolibet premissorum occasione appositum, tenore presentium
 « totaliter tollimus, removemus et etiam relaxamus: ac singulares personas
 « civitatis memorate utriusque sexus, ecclesiasticis dumtaxat exceptis, ab hu-
 « jusmodi excommunicationum sententiis sive a jure sive ab homine promulgatis
 « et quas propter premissa aut eorum aliquod quomodolibet incurrerunt tam
 « per penitentiarium et auditores... quam per nonnullos alios sacerdotes, ab-
 « solvi fecimus, iuxta formam Ecclesie consuetam, et restituti ecclesiasticis
 « sacramentis, iniuncta ipsis et eulibet eorundem penitentia salvari, et nihilo-
 « minus omnes et singulas penas spirituales et temporales ab homine vel a jure,
 « et specialiter per processum felix recordationis domini Clementis pape VI
 « et per quoscumque alios dominos Romanos Summos Pontifices predecessores
 « suos, aut eorum auctoritate factos et habitos, promulgatas et inflictas, quos et
 « quas vos occasione premissorum aut alicujus eorum incurristis, tenore presen-
 « tium suspendimus, relaxamus et remittimus, nec non vos in personas prefato-
 « rum virorum procuratorum et syndicorum, et ipsos procuratores et syndicos in
 « personas vestras ad dignitates et honores, ac ad successiones et quascumque
 « possessiones, bona, iura, iurisdictiones, privilegia et status ecclesiasticos et
 « mundanos, quibus propter premissa aut eorum aliquod essetis quomodolibet
 « privati, restituimus ac omnes et singulas, inhabilitatis irregularitatis et infa-
 « mie, ac alias quascumque notas et maculas, quas incurristis propter ea tota-
 « liter abolemus et abstergimus, vosque auctoritate predicta habilitamus et ha-
 « biles reddimus, et in integrum restituimus, sicut eratis ante commissionem
 « delictorum predictorum ad hujusmodi successiones et quascumque possessio-
 « nes, bona, iura, iurisdictiones, dignitates, privilegia et honores atque status
 « et ad patrociniandum, et alia quevis publica officia excrenda, etiamsi ipso-
 « rum suspensio, relaxatio et remissio, ac notarum et macularum abstersio
 « et abolitio, habilitatio et restitutio essent Sedi apostolice specialiter re-
 « servate. Et nihilominus omnes et singulos processus, sententias, condemna-
 « tiones, penas et bannimenta quecumque contra vos propter predicta aut
 « eorum aliquod per generalem curiam provincie Patrimonii habita, promul-
 « gata et facta ac inflicta, tenore presentium, eadem auctoritate cassamus,
 « irritamus, annullamus ac cassata, irrita et nulla nuntiamus et nullius deinceps
 « existere roboris aut momenti... Ita tamen quod si ullo unquam tempore
 « contra predicta aut eorum aliquod veneritis aut feceritis quoquomodo, in
 « eisdem excommunicationum sententiis ac aliis penis, processibus et senten-
 « tiis supradictis, quibus prius eratis ligati, reuicidatis ipso facto, ac dicta
 « civitas Urbeveta eo ipso sit supposita ecclesiastico interdicto, quodque in

« hoc casu hujusmodi nostra restitutio, abolitio, relaxatio, abstersio, habitatio
 « et annullatio, nullius existant roboris aut momenti. Nulli ergo omnino homi-
 « num liceat hunc paginam nostro absolutionis relaxationis, remissionis, cassationis,
 « irritationis, annullationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario
 « contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipoten-
 « tis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursu-
 « rum. Datum Viterbii II idus septembris, pontificatus dicti domini Innocentii
 « Pape VI anno secundo (Dipl. ad an. Pubbl. dal GUALTERIO, op. cit. II,
 « pag. 315) ».

DCLXXXI.

1355

maggio 14

Ivi.

« Pateat omnibus evidenter hoc presens instrumentum publicum in-
 « specturis, quod convenientes in unum discretus vir Vannutius magistri
 « Bartonis civis Viterbiensis procurator et sindicus ac specialis nuntius
 « Consilii generalis et specialis C. et P. Civ. Viterbii, Potestatis, Priorum
 « et Vexilliferi ipsorum dicte C. Viterbii, sindicario et procuratorio nomine
 « pro ipsis et ipsorum quolibet ad infrascripta et quodlibet ipsorum spe-
 « cialiter deputatus ac cum speciali mandato, ut patet scriptura publica
 « Jacobi filii Luce de Sancto Quirico civis Senensis, judicis ord. et notarii
 « et publici Cancellarii dicti C. et P. Civ. Viterbii, et discretus vir ser-
 « Cecchinus q. Tei sindicus et procurator generalis Consilii Bailie P. Civ.
 « Wetane et dd. Vicarii et Septem Wetano P. presidentium etc., ad
 « premiationem bonorum et ultimum exterminium malignorum, adverten-
 « tes ad evangelicam veritatem dictantem dilectionem adverti Dei et pro-
 « ximi, et quod propheta scribit habitare fratres in unum bonum esse,
 « etiam quam iocundum, et ad scripta veteris testamenti quod difficultus
 « rumpitur coniunctum duplici vinculo et ligatum, unanimiter et concor-
 « diter ipsorum quilibet, volentes eis et eorum cuilibet mandata exequi, ad
 « honorem et reverentiam omnipotentis Dei, gloriose V. M. matris Eius et
 « totius celestis Curie et ad honorem et incrementum sancte matris E., SS.
 « patris ipsorum et d., d. Innocentii divina providentia pape sexti, suorum
 « fratrum dd. Cardinalium et singularissimi d. ipsorum et cuiusque ipsorum
 « ver. patris et d. d. Egidii miseracione divina titulo S. Clementis presbiteri
 « Card. Apostolice Sedis Legati, terrarum et provinciarum R. E. in Italia
 « citra regnum Sicilie consistentium Vicarii generalis et ad manutentionem
 « universalem pacis et tranquillitatis, ac status presentis ipsarum Civitatum
 « et Comunium et Populorum et cuiuslibet ipsorum et ipsarum et totius
 « Provincie Patrimonii, generali tractatu prehabito, contraxerunt, fecerunt
 « ac etiam firmaverunt pro tempore et termino quinque annorum prox.
 « ventur. meram, puram et veram fraternitatem, societatem, ligam, iuriam
 « et confederationem ad pacem et brigam universaliter faciendam cum
 « omnibus et singulis et contra omnes et singulos inimicos, rebelles, ho-
 « stes et emulos ipsorum Comunium et Populorum et cuiusque ipsorum
 « et quocumque nomine censeantur, qui male facerent et male facta pararent
 « in dictis civitatibus Civitatum etc., volentes sibi assumere nomen crude-
 « lissimum firampnorum ac perturbare dictarum etc. presentem felicem

*Leg. col. C.
 di Viterbo con-
 tro i tiranni.*

« statum pacificum et tranquillum, promicentes dicti sindici etc. sibi
 « invicem alternatim recipientibus amicos ipsarum Civitatum etc. pro
 « amicis, et inimicos pro inimicis ipsarum etc. et alterius ipsarum et
 « ipsorum habere et etiam retinere; promicentes sibi invicem etc. pre-
 « dicta omnia et singula per eos et quemlibet eorum contracta, facta
 « et firmata perpetuo rata et firma habere et tenere et non contrafacere
 « vel venire, aliqua ratione vel causa sub obligatione honorum et iu-
 « rium diatarum Civitatum etc., dominio in predictis et quolibet predicto-
 « rum, iurisdictione ac mandatis sancte matris E. et dictorum dd. In-
 « nocentii et Egidii, specialium ipsarum Civitatum et cuiuslibet earum
 « dominorum semper salvis ac etiam reservatis, quibus noluerunt expresse,
 « ac etiam consenserunt per predicta vel aliquid predictorum nullum
 « prejudicium generari ».

« Et post predicta ad ostendendum maiorem caritatem ac dilectionem
 « fraternam et firmitatem omnium predictorum, dicti sindici etc. ad pacis
 « obscurum se iunxerunt ».

« Actum in W. in sala parva palatii populi W., presentibus magnifico
 « milite d. Andrea d. Philippi de Passano de Fulgineo Civitatis Wetane
 « Vicario generali, Petrutio Innamorati, ser Vanne magistri Gualterii, Pe-
 « tro Rannuecepti, Vannutio Pepi calzolaro, ser Iohanne Nuti, Conte ser
 « Pucci Contis, Jacobutio Cennis dd. Septem diete Civ. Populo presiden-
 « tibus, d. Bonaventura Bartulii legum doctore, Gialachino Vannis d. Mon-
 « tanarii et Monaldo d. Nerii Civ. Wetanis et aliis pluribus testibus ad
 « predicta vocatis et rogatis ».

Ivi, Rif. ad
 an. lib. III, c.
 44 v.

DCLXXXII.

1357

gennaio 10

Da Messina.

« Viri magnifici et prudentes devotissimi ac sincerissimi amici. Magni-
 « ficentiam et amicitiam vestram dudum et iam pridem sensisse arbitramur
 « vobis quod nostris litteris significasse recolimus reductionem ad nostram
 « fidelitatem et obbedientiam sui que naturale dominium felicis nostre urbis
 « Panormi et aliarum quam plurium Civitatum, terrarum, castrorum et
 « locorum insule nostre Sicilie. Nunc vero per presentes ipsi magnificentie
 « vestre ad gaudium et consolationis augmentum ferventi caritate signi-
 « ficamus, nobilem nostram Civitatem Messanam, que metropolis et caput
 « totius predictae Insule esse perhibetur, nostris agitata exfortiis et viribus
 « diutius propulsata ad eandem fidelitatem nostram et obbedientiam, utpote
 « eorum naturale dominium, proximis hiis preteritis diebus, forte reductam,
 « ad quam cum paulo ante apprehendendam nostrum felicem exercitum
 « armigerorum equitum et peditum et armatam galearum sub ducatu et
 « directione viri magnifici Nicole de Acciaiolis Comitis Mellii et palatini,
 « magi regni Sicilie Senescalli, Collateralis Consilarii et fidelis nostri dilecti,
 « et in eius comitiva quam plures regni nostri Comites, proceres et barones
 « premissemus, ecce pridie vicesimo quarto mensis presentis decembris
 « decime indictione, in vigilia sicut Nativitatis dominice a civitate nostra

Lettera dei
 Reali di Sicilia
 che partecipa
 no la recupera
 di Messina.

« Regii ducatu nostro Calabrie in dictam Insulam et ad ipsam nobilem
 « Civitatem Messanam super galeris nostris farum transfretantes advenimus,
 « ubi eodem magno Senescallo, qui ibidem vices nostras gerebat, ipsisque
 « nostris Comitibus et baronibus et dicto exercitu armatis nobis obviam
 « exeuntibus de galeis in terram descendentes, circumsepti sub patrum
 « pontificum et celeri frequentia nobilium cathervis et plebis multitudine
 « in consonis exultationum vocibus, Deo laudes reddentium, nomenque
 « nostrum gloriose extollentium, recepti cum tropheo et aplausu devotis-
 « sime fuimus et honoratissime, iuxta nostre regalis dignitatis sublimitatem
 « et decentiam, per urbem ipsam provetti, usque ad nostrum regale pa-
 « latium processimus; ubi nunc in solio nostre celsitudinis feliciter resi-
 « dentes, disponimus cum assistentia, favore et auxiliis sacrosante matris
 « Ecclesie domine nostre, aliorumque ipsi E. devotorum regie domus no-
 « stre amicorum nostro consularis exortio per acceleratam recuperationem
 « restantis relique partis dicte Ynsule, quemadmodum pauca in rebellione
 « persistit, nostram prosequi viriliter iustitiam, nostramque hereditatem
 « adire redandam, que olim, tot iam labentibus annis, talibus et tantis
 « tentata consiliis, tot propulsata exercitibus, circum obsexa navigiis et mare
 « preclusa celeberrime recordationis illustribus dd. progenitoribus nostris,
 « regibus, ducibus et principibus, per tot seculorum spatia, extitit dene-
 « gata terra amena, bello parens, crebris repleta populis, superba classe
 « et ubere glebe, opportunis dotata portibus, in signum domina Civitatum,
 « melle fluens et fecunda latto placido, sub sidera sita temporibus quod
 « numerus quasi datum a Deo donum caput et titulus alterius regnorum,
 « et nunc nos in dominos Reges suos recognoscit pellitque tyrannum,
 « que cum reintegrata per presentem (?) fuerit recuperationem et in pace
 « solidata per iustitiam, multa amicis multaque devotis et fidelibus nostris
 « promereat amena prospera et comoda, que inter ipsos devotos et amicos
 « et fideles nostros regia nostra celsitudo apostolica manu dignisque promo-
 « tionibus infundere participando largiffue libentibus propositis affectibus ».

« Dat. Messane sub anulis nostris secretis die x Januari, decime indi-
 « ctionis ».

« Rex et }
 « Regina } Jerusalem et Sicilie ».

« Nobilibus et prudentibus viris Regiminibus, Consilio, Populo et
 « Comuni Civitatis Wetane amicis nostris karissimis et devotis dilectis ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 50.

DCLXXXIII.

1367

agosto 25

Nel palazzo
 del popolo.

« In nomine Domini. Amen. Anno ejusdem millesimo tercentesimo
 « sexagesimo septimo, indictione quinta, tempore sancti in Christo patris
 « et domini domini Urbani divina providentia pape V die xxv augusti.
 « Convocato, congregato et adunato generali Consilio bailie populi
 « civilis Urbeveteane, ac Consilio multorum civium vocatorum et electorum,
 « numero trecentorum vel circa, de mandato nobilis viri domini Pauli...

Deliberazione
 Consigliare per
 dare liberamen-
 te la città alla
 Chiesa.

« de comitibus de Campello, militis Spoletani, honorabilis generalis vicarii
 « civitatis Urbeveteane ejusque comitatus et districtus pro Sancta Romana
 « Ecclesia et domino nostro papa et de consensu et voluntate honorabilium
 « virorum dominorum Septem civitatis predictae populo presidentium, in
 « majori sala palatii populi supradicti, ut moris est, ad sonum campane
 « vocemque preconum diei Communis. In quo quidem Consilio idem dominus
 « vicarius cum presentia et de consensu et voluntate dictorum dominorum
 « proposuit propositam infrascriptam obtentam prius secundum formam
 « ordinamentorum dicte Urbeveteane civitatis; videlicet quod:

« Cum felicis memorie reverendissimus pater et dominus noster dominus
 « Egidius diem extremum clausit, quem Urbeveteani communiter ut eorum
 « dominum reputabant, quid videtur et placet dicto Consilio providere,
 « ordinare et reformare pro statu pacifico et tranquillo civitatis supradicte
 « specialiter et generaliter proponendo, ut in Dei nomine specialiter et
 « generaliter consulatur.

« Super quibus omnibus et singulis, et ab eorum dependentibus et
 « connexis, et prorsus extraneis ab eisdem, dictus dominus vicarius
 « petiit sibi pro ipso Communi sanum et utile consilium impartiri. Inter
 « quos vocatus et electus ad Consilium fuit dominus Franciscus Bindi.

« Dominus Franciscus Bindi unus ex consiliariis antedicti Consilii surgens
 « in ipso Consilio ad arengheriam publicam et alta voce arengando dixit,
 « et consulendo consuluit super proposita antedicta, quod pro bono statu,
 « pacifico et tranquillo civitatis Urbeveteane per dominum vicarium et
 « Septem superius nominatos, auctoritate Consilii presentis, eligantur et
 « eligi teneantur, possint et debeant ambaxatores solemnes in eo numero
 « quo eis videbitur convenire ituri ad summum Pontificem ad donandum,
 « dandum, concedendum et submittendum prefato summo Pontifici civi-
 « tatem Urbeveteanam, comitatum, fortalitia et districtus, cives, districtuales
 « et comitalinos realiter et personaliter, libere et absolute, et prout et
 « sicut eidem summo Pontifici placuerit ad sensum sapientie ipsius; sup-
 « plicantes eidem quod dignitates, heminentie, libertates et iura dicte ci-
 « vitatis et comitatus sint firme, et in eo statu permaneant, in quo ab
 « antiquo permanserunt, et quod ex nunc et presenti Consilio, et per vi-
 « carium et Septem et totum presens Consilium intelligatur et sit consti-
 « tuta in Syndicum pro parte civitatis, communis et populi ac universi-
 « tatis civitatis Urbeveteane et singularum personarum, illa persona que
 « nominabitur et nominata erit per prefatos Vicarium et Septem cum
 « mandato pleno ac sufficienti ad submittendum, recognoscendum, donandum,
 « dandum et concedendum prefato summo Pontifici civitatem, districtum,
 « comitatum et cives districtuales et comitalinos personaliter et realiter ad
 « voluntatem et sensum supranominati summi Pontificis, et quod presens
 « cancellarius possit, teneatur et debeat, et exinde intelligatur et sit plene
 « rogatus de procuratorio et syndicatu supradicto, quod scribere et publica-
 « re, et publicatum dare ad sensum et voluntatem summi Pontificis possit,
 « teneatur et debeat auctoritate Consilii presentis, aliquibus non obstantibus.

« In reformatione et summa cuius quidem Consilii, facto et misso
 « distincto partito per prefatum vicarium ad levandum et sedendum cum
 « presentia et de consensu et voluntate prefatorum dominorum Septem super
 « consilio dato super dicta proposita per dominum Franciscum predictum,
 « placuit omnibus consiliariis dicti Consilii sedentibus, nullo in contrarium
 « se levante, et sic obtentum et reformatum fuit et est de predictorum
 « omnium consiliariorum communi concordia et assensu.

« Convenientes in unum post predicta prefati vicarius et Septem in
 « selecta palatii populi supradicti, habito inter eos diligenti colloquio et
 « tractatu ac deliberatione matura, in plena concordia, vigore commissionis
 « eis facte per prefatum Consilium, nominaverunt et elegerunt inter Ur-
 « bevetanos cives ambaxatores Urbevetani populi et communis ituros
 « ad summum Pontificem, secundum deliberationem factam in Consilio
 « supradicto, quorum nomina et prenomina inferius sunt descripta :

« Magister Ugolinus Pepi ordinis Heremitarum b. Augustini.

« F. Andreas Butii ordinis antedicti.

« Ugolinus de Corbario comes de Monte Martis.

« Benedictus domini Hermanni

« Petrus Pepi et

« Bonuscomes Ugolini domini Boncontis

« Thomassus Cecchi Monaldi (*Mazocchi*).

« Monaldus Andrentii.

« D. Franciscus Bindi.

« D. Mattheus domini Joannis.

« D. Petrus Lemi (*Marabottini*).

« Petrus Paulus Rusticutii.

« Cecchus Nerii Ranerii.

« Thomassus magistri Neri et

« Laurentius Pepi.

« Qui omnes vadant et morentur ac redeant ex pecuniis dicti Communis
 « sine alio salario, et Laurentius predictus camerarius generalis faciat
 « expensas necessarias.

« Memoria supplicandorum summo Pontifici per ambaxatores predictos
 « deliberatorum per dominos Septem supranominatos pro parte Urbevetane
 « civitatis :

« In primo quod facta reverentia debita ac facta recognitione, dona-
 « tione, oblatione sive datione libera civitatis Urbevetane et districtus
 « Urbevetani, supplicent Sanctitati prefate quod hanc suam civitatem
 « visitare dignetur.

« Secundario eidem Sanctitati commendent iurisdictionem, dignitates et
 « iura Urbisvetani communis, eidem Sanctitati cum quanta decet reve-
 « rentia humiliter supplicando, quod disponere et ordinare dignetur, quod
 « plus solito Civitas Urbevetana non submitatur rectori, sive curie Patri-
 « monii, narrando super his iura et antiquas consuetudines de contrario.

« Tertio quod dignetur expedire certas petitiones....

« Ultimo quod licitum sit dictis ambaxatoribus omnia alia supplicare
 « pro honore et statu dicti Communis et pro ipso Comuni, que eis vi-
 « debantur et supplicanda cognoverint ».

GUALTERIO, op. cit. II, pag. 323.

Tornati gli ambasciatori da Roma, nel Consiglio del 5 settembre riferirono in-
 torno alle domande e suppliche avanzate, di emanciparsi dal Rettore del Pa-
 trimonio e di reggersi cogli Statuti propri; e cioè: « Post multas disputationes
 « et cohaduationes Collegii Cardinalium retulit d. Petrus Lemmi (unus ex
 « ambaxiatoribus etc.) d. summum Pontificem de plenitudine potestatis ad
 « primam petitionem, quod regimen et gubernatio etc. concessisse presentim,
 « et spem dedit facere in perpetuum, et sic pro sua parte promisit d. Avi-
 « nionensis: ad secundam petitionem, ut regantur sub statutis etc. dixit et
 « retulit respondisse quod volebat hoc, sed prime ipsa statuta revideri vole-
 « bat etc. » (Rif. ad an. c. 82 t.).

DCLXXXIV.

1368

dicembre 8

Da san Pietro.

« Urbanus episcopus etc. Dilectis filiis comunis et populi civitatis W.
 « E. R. immediate subiecte etc. Dum universalitatis vestre ac singularum
 « personarum ipsus eximia merita in nostre mentis archivio, benivola
 « pertractatione revolvimus, dumque presertim ferventis fidei zelum et
 « sinceritatis affectum, quibus erga nos et R. E. per exhibitionem operum
 « incessanter claret vestra devotio grate memoracionis recensemus intuitu
 « dignum extimamus et congruum ut quod a vobis filiali fiducia sup-
 « pliciter petitur, paterno instinctu, ad promptam exauditionis gratiam fa-
 « vorabiliter admictamus. Hinc est quod nos vestris supplicationibus in-
 « clinati, vos omnes et singulos ac civitatem W. eiusque districtum in
 « Patrimonii b. P. provincia nobis et Ecclesie prefate mediate subdita
 « consistentes ac eiusdem districtus habitatores et incolas, quos omnes,
 « qui iam nos, quam alii romani pontifices predecessores nostri per pro-
 « vincie memorate rectorem existentem pro tempore regere consuevimus
 « ac etiam gubernare, ex certis rationabilibus causis, ab omni iurisdictione
 « dominio et potestate prefati rectores, officialiumque suorum tenore pre-
 « sentium subtrahimus, eximimus ac etiam liberamur, vosque ac habita-
 « tores et incolas eosdem universos et singulos sub nostro et apostolice
 « sedis immediate regimine et gubernatione suscipimus gratiose, rectorem-
 « que ac officiales predictos in vos aut quenquam vestrum superioritatem
 « aliquam volumus non habere, nisi forsitan a Sede prefata, hoc specialiter
 « eidem rectori concessum pro tempore fuerit per eiusdem Sedis litte-
 « ras speciales nomine dicte civitatis eiusque districtus specialiter expri-
 « mentes. Volumus tamen quod ad parlamenta dicte provincie, ad re-
 « quisitionem eiusdem rectoris seu suorum officialium, teneamini vestros
 « ambaxiatores mictore, sicut prius, etc. enim ex nunc irritum decernimus
 « et inane quidquid contra indultum et moderationem nostram huiusmodi
 « a quoquam quamvis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit at-
 « temptari. Nulli ergo etc.

Bolla di papa
 Urbano V che
 sottrae Orvieto
 dal Patrimonio
 di S. Pietro.

« Datum Rome apud sanctum Petrum vj Idus Decembris pontificatus
« nostri Anno sexto ».

lvi, Dipl. adan.

DCLXXXV.

1370
gennaio 12

Da Firenze.

« Amici carissimi. Ut que nobis prospera post guerre turbines ymo
« ipsa fragrante secula sunt vobiscum cum amicis comunicemus, notifica-
« mus amicitie vestre ad gaudium singulare, quod delusa Medediolanensis
« Bernabonis potentia, que nostrum territorium per ipsum pace rupta eius
« imperio hostiliter molestabat, terram Sancti Miniatis, quam occupabat
« et eius Capitaneus et satellitibus tenebat, illis de ea ignominiose reiectis,
« cum arce et reliquis dicte terre fortillitis, sub nostra armorum viribus
« reduximus omnimoda potestate, ipsam terram pacifice possidentes ad
« honorem nostrum et quorumlibet amicorum, ipsiusque hosti ignominiam
« et iacturam. Ex qua victoria societas et gentes Bernabonis prefati, etsi
« signa darent, velle dicte terre dare succursum et videntes non posse,
« confusi abiire retrorsum, Pisanum territorium adheutes.

Lettera dei
Fiorentini che
partecipano la
presa di San-
miniato.

« Dat. Florentie die XII mensis Jan. VIIJ Ind.
« Priores artium et }
« Vexillifer Justitie }populi et C. Florentie ».

lvi, Rif. ad an
c. 27 l.

DCLXXXVI.

1370
luglio 1

Da Montefia-
scone.

« Petrus Card. Bituricensis etc. nobilibus et prudentibus viris Vicario,
« Prioribus, Consilio et C. Civit. W. S. R. E. fidelibus et devotis salu-
« tem in Domino et nostrorum obedientiam mandatorum.

Lettera del
Vicario pontifi-
cio che chiede
aiuto per anda-
re contro i Pe-
rugini.

« Cum inobedientie filii et iniquitatis alumpni Civitatis Perusine eius-
« que comitatus incole, habitatores et cives contra S. M. E. statum
« pacificum et tranquillum eiusque subditos et fideles temere et superbe
« attentare non sinant, quin ymo illos offendere et dampnificare pro posse
« conantes, debitam reverentiam, qua eidem E. prestare tenentur penitus
« abmittentes, nos vestrum et aliorum fidelium dicte E. accineti potentia,
« ad ipsorum rebellium et emulorum superbiam et presumptuosam astu-
« tiam conterendum, felicem exercitum nostrum de proximo castramentari
« contra predictos decrevimus, Deo duce. Ideoque fidelitatem vestram pro
« primo, secundo, tertio et perhemptorio monitionis termino requirimus
« et hortamur vobis nichilominus sub debito fidelitatis, quo eidem E.
« tenemini et mille marcharum argenti pena expresse mandantes, quatenus
« die xii istantis mensis, unum hominem pro quolibet foculari bene mu-
« nitum armis et victualibus oportunis, paretis in civitate vestra, coram
« nobis comparituri, vel nostro Locumtenenti et secuturi insigna et vexilla
« eiusdem S. M. E. contra predictos hostes, vos et quemlibet vestrum a
« quaecumque taxa seu impositione de novo vobis et cuilibet vestrum
« facta pro futuro tempore absolventes et penitus liberantes. Alioquin, si
« huiusmodi nostri mandati fueritis, quod non credimus, contempti, ad
« exactionem dicte pene, contra vos etc. suadente iustitia procedemus.

« Has autem licteras, quas ad cautelam fecimus registrari vobis etc. con-
 « misimus presentandas per publicum castaldum nostrum et nostre Curie,
 « de cuius presentatione ipsius relationi dabimus plenam fidem.

« Dat. in Monteflascone, die primo Julii VIII Ind. Bonifatius.

« Jacobus de Amelia de mandato dicti J. H. Sol. Cast. ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 103.

Il 4 luglio fu ripetuta.

DCLXXXVII.

1370

agosto 18

Ivi.

« Urbanus Episcopus etc. Cum a nobis petitur quod iustum est et
 « honestum, tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per
 « solitudinem nostri officii ad debitum perducatur effectum. Sane petitio
 « pro parte vestra nobis nuper exhibita continebat, quod dudum per
 « nonnullos officiales R. E. ordinatum extilit, quod omnes denarii com-
 « positionum, que fiebant cum bannitis et condempnatis vestri C. W. in
 « fabrica Rocche Civ. nostre Wetane converti deberent, quodque per
 « nonnullos officiales dicte E. commissionem et auctoritatem cum bannitis
 « et condempnatis huiusmodi componendi se habere ius pretendentes,
 « ordinationi huiusmodi aliquibus vicibus extilit derogatum, quare pro
 « parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum, ut providere in premissis
 « de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplicatio-
 « nibus inclinati, auctoritate apostolica, tenore presentium statuimus et etiam
 « ordinamus, quod omnes denarii compositionum, qui cum bannitis et
 « condempnatis dicti vestri C. in antea fieri contingeret, prout alias ordina-
 « tum fuerat, in fabrica dicte Rocche, donec perfecta fuerit, expendantur
 « et etiam convertantur. Nulli ergo etc.

« Dat. apud Monteflasconem XV kal. septembris, pontif. nostri anno
 « octavo ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 102.

*Idem, che
 commette al
 Card. di S. M.
 in Trastevere la
 causa delle ter-
 re di Val del
 Lago.*

DCLXXXVIII.

1370

agosto 21

Ivi.

« Urbanus Episcopus etc. dilecto filio Petro titulo Sancte Marie in
 « Transtiberim presbitero Cardinali in nonnullis terris Italie R. E. imme-
 « diate subiectis nostro et pro eadem E. in temporalibus Vicario generali
 « etc. Orta dudum inter dilectos filios C. Civitatis nostre Wetane et
 « homines terrarum Vallislacus super spoliatione terrarum huiusmodi et
 « nonnullis aliis articulis materia questionis, nos causam huiusmodi ad
 « ipsorum C. instantiam, non obstante quod causa ipsa de sui natura ad
 « Romanam Curiam devoluta et in ea tractanda et finienda non esset,
 « bone memorie Stephano titulo Sancti Laurentii in Lucina presbitero
 « Cardinali primo et deinde, ipso Stephano Card. vita functo, ven. fratri
 « nostro Phylippo Episcopo Sabinensi tunc titulo SS. Marcelli et Petri
 « presbitero Card. audiendam commisimus et sine debito terminandam.
 « Qui quidem Cardinales in huiusmodi causa successive ad nonnullos
 « actus dicuntur processisse. Cum autem, sicut accepimus, partibus ipsis
 « per prosecutionem huiusmodi cause predictam R. Curiam sequi grave

« esset, pro parte dictorum C. nobis fuit humiliter supplicatum, ut pro-
 « videre in premissis de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque
 « huiusmodi supplicationibus inclinati, circumspectioni tue per apostolica
 « scripta mandamus, quatenus, vocatis qui fuerint evocandi, ac legitimis
 « in huiusmodi causa habitis servatis processibus, auditis quoque hinc
 « inde propositis, quod iustum fuerit, appellatione remota, decernas, faciens
 « quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes
 « autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint
 « censura simili appellatione cessante compellas veritatis testimonium per-
 « hylere, non obstantibus tam felicis recordationis Bonifacii pp. VIII pre-
 « decessoris nostri qua cavetur, ne quis extra suam Civitatem et diocesim,
 « nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a finibus
 « sue diocesis ad iudicium evocetur, seu no iudices a Sede apostolica
 « deputati aliquos ultra unam dietam a fine diocesis eorumdem trahere
 « presumant, et de duabus dietis in Concilio generali, quam aliis consti-
 « tutionibus apostolicis contrariis quibuscumque, seu si eisdem hominibus
 « vel quibusvis aliis comuniter vel divisim a predicta sit Sede indultum,
 « quod interdicti suspendi vel excommunicari aut extra vel ultra certa loca
 « ad iudicium evocati non possint per licteras apostolicas non facientes
 « plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
 « mentionem.

« Dat. apud Monteflasconem XIJ kal. septembris pontif. nostri anno
 « octavo.

Ivi, Rif. ad an.
 c. 107 l.

Gli atti della causa contenuti in un grosso volume formano parte della raccolta degli istrumentarii del C. nell'archivio Comniale. I luoghi della Val del Lago rinunziarono alla prosecuzione del litigio con atto 13 febbrajo 1372; assoggettandosi alle ordinanze emanate da papa Bonifacio VIII (Rif. ad an. c. 86).

DCLXXXIX.

1370
 ottobre 30

Nella loggia
 del palazzo del
 popolo.

Alla presenza del nobile e potente Filippo « Cionecti de Bastariis » di Firenze, Vicario generale della città, ai signori Sette e a varii testimoni, Compagnuccio « Tey » e Neri « Marcolini » del castello di Sarteano sindaci e procuratori, e Matteo « Tomutii Vannis Tabarie » d'O. sindaco e procuratore del C. d'O. stabiliscono fra loro i seguenti capitoli: — 1.º che il C. di Sarteano sia raccomandato al C. d'O. e sotto la sua protezione per dodici anni da oggi, e il C. d'O. sia tenuto difendere la terra e il castello col braccio della Chiesa contro i suoi avversari, e anche che il castello di Sarteano sia tenuto difendere la città d'O. etc.: — 2.º che gli Orvietani sieno trattati in Sarteano sì nel civile, come nel criminale da veri uomini di Sarteano e così i Sarteanesi in O.: — 3.º che gli amici e i nemici degli uni sieno gli amici e i nemici anche degli altri: — 4.º che il C. di Sarteano scelga per Potestà fra i cittadini d'O. o sottoposti alla Chiesa, nominando due buono e fedeli persone per un mese avanti la fine dell'ufficio del Potestà predecessore, e il Rettore o il Capitano del Patrimonio

Rinnovazione
 della sottomu-
 sione del C. e
 Sarteano.

o suo Luogotenente ne confermi uno in termine di tre giorni, oltre il qual termine resti eletto quello, cui parrà al C. di Sarteano: e il detto ufficiale duri soli sei mesi, e tenga un giudice, un notaro ai malefizi e alla guardia del castello, due domicelli e due famigli vestiti di uno stesso panno di egual colore, « sive de intramezzato seu partita pannorum diversorum colorum »; abbia anche dugento fiorini d'oro da pagarsigli di due in due mesi; tenga idonei fideiussori in O. o in luogo, donde fosse eletto e confermato, di restituire e assegnare al suo successore e al C. d'O. libera e spedita l'abilazione e la ròcca che gli sarà consegnata dal C. di Sarteano; debba venire coi suoi ufficiali e colla famiglia un giorno avanti al principio del suo officio; debba stare a giudicato per tre giorni a rendere ragione dei suoi atti; debba guardare la ròcca coi suoi famuli e debba rilasciare al C. di Sarteano un pavese e una balista: — 5.º che il C. di Sarteano debba eleggere due buoni ufficiali con un notaro delle Appellazioni, a cui appellare nelle cause prime d'appello della Curia del Potestà, e per le seconde l'appello spetti al Vicario del C. e del Popolo d'O.: — 6.º che gli Orvietani, i quali avessero o acquistassero in detto castello paghino gravami e fazioni reali come i Sarteanesi: — 7.º che sia in facoltà del C. stesso di avere un ufficiale dei danni dati, con salario da destinarsi, ma senza che percipi nulla dalle condanne: — 8.º che il Potestà sia tenuto mantenere l'ufficio de' Difensori o de' Priori o qualunque altro che fosse, Consiglio, Statuti, Riforme del C. fatte e da farsi, a tempo suo, purchè non sieno contro la libertà della Chiesa e del C. d'O.: — 9.º che il Potestà o suo Luogotenente abbia nel castello il mero e misto impero in cause criminali, civili e miste: — 10.º che le chiavi delle porte del castello e del borgo in tempo di pace rimangano presso quei massari che si elegeranno e in tempo di guerra presso il Potestà: — 11.º che il C. d'O. faccia ogni sforzo colla Chiesa, a suo tempo, dopo finita la guerra e fatta la pace coi Perugini, che l'Abbazia di Spineta, nel distretto di Sarteano, sia rilasciata a Giovanù abate della medesima, come era prima di detta guerra: — 12.º che il C. di Sarteano sia tenuto ogni anno nella festa della Madonna d'Agosto presentare un palio di scarlatto di quindici fiorini d'oro: — 13.º che quando il C. d'O. facesse esercito generale, il C. di Sarteano dovesse mandare, tre giorni dopo che fosse accampato, venticinque fanti armigeri bene armati per quindici giorni a spese del C. di Sarteano, oltre il qual tempo a spese degli Orvietani: — 14.º che se queste cose fossero contro la libertà della Chiesa non avessero alcun valore: — 16.º che questi capitoli non pregiudichino agli antecedenti diritti del C. d'O., nè ai diritti del C. di Sarteano sul castello stesso: — 16.º che se il C. d'O. avesse concesso a C. o a persona alcun diritto contro il C. di Sarteano sia tenuto giovare contro detta concessione il C. stesso di Sarteano. Alle quali cose si obbligano sotto compromesso di cinquemila marche.

Giovanni « q. m. Venantii de Caldarola » not.

Ivi, Rif. ad an
c. 55.

DCXC.

1375

novembre 20

*Nel palazzo
del popolo.*

« Congregato Consilio infrascriptorum prudentium virorum civitatis
 « Urbisveteris in palatio populi diete civitatis, quorum nomina inferius
 « describuntur: videlicet... de mandato nobilis viri Symonis domini An-
 « geli de Costis pro Sancta Romana Ecclesia vicarii civitatis Urbeveta-
 « et prudentium virorum etc. Cum pensalis novitatibus que parari vi-
 « dentur in patria et precipue hiis que nuper occurse sunt, videlicet no-
 « vitate civitatis Tuderis et rebellione civitatis Viterbii, ad custodiam
 « diete civitatis Urbevetae et ejus comitatus et etiam super et circa
 « conservacionem et mantentionem status, honoris et magnificentie Ec-
 « clesie Romane et presentis pacifici status diete civitatis et eius comi-
 « tatus sit satis plus solito attendendum et vigilandum cum summo
 « studio et diligentia, ut per hec civitas ipsa cum suo comitatu et di-
 « strictu et eorum cives et habitatores sedulo reddantur tuti, obedientes
 « et devoti ad statum Ecclesie sancte Dei, si videtur et placet dicto Con-
 « silio quecumque providere, ordinare et reformare in et super predictis
 « et connexis et dependentibus ab eisdem dicatur specialiter et generaliter
 « consulendo.

« Super quibus omnibus et singulis et connexis et dependentibus ab
 « eisdem dictus dominus Vicarius petit sibi recipienti pro predicto Com-
 « muni sanum et utile consilium ministrari.

« Lippus Mei consiliarius existens in dicto Consilio surrexit ad solitum
 « locum arrenge, et animo consulendi dixit et consulit super dicta
 « proposita et contentis in ea: quod presentes Consilarii existentes in
 « dicto Consilio, ad corroboracionem presentis status diete civitatis, et
 « honoris et status Ecclesie Romane, super sacro missali jurent in ma-
 « nibus Domini Episcopi Urbevetae existents in dicto Consilio et supra-
 « dicti vicarii, esse firmi, constantes, obedientes et devoti sine aliqua
 « macula ad conservandum dictum statum et ad mantenedum, pro-
 « tegendum et defendendum honorem, statum et magnificentiam Ecclesie
 « Romane in civitate predicta et ejus comitatu, et non attentare opere vel
 « consilio, dicto vel facto quoquo modo contra dictum statum, seu contra
 « statum, honorem et venerationem diete Ecclesie: et quod attendatur ad
 « bonam custodiam predictae civitatis, et detur modus cum camerario de
 « expensa fienda pro dicta custodia, et pro aliis necessitatibus, que pre-
 « sentialiter occurrunt vel occurrere poterunt; addens consulendo, quod
 « quicumque obloqueretur, faceret, auderet vel attentaret quocumque dicto
 « vel facto, facite vel expresse contra dictum pacificum presentem statum,
 « seu contra statum, honorem et dominium et magnificentiam Ecclesie
 « Romane predictae appelletur et appellari debeat proditor et rebellis, et
 « tanquam proditor et rebellis debeat puniri ipso facto.

« Dominus Franciscus Bindi de Soana consiliarius surrexit ad solitum lo-
 « cum arrenge in dicto Consilio, et animo consulendi dixit et consulit super
 « dicta proposita: quod fiat juramentum in manibus domini Episcopi et Vi-
 « carii predictorum per presentes Consilarios, quod sint et erunt fideles, firmi,

*Giuramento
degli Orvietani
di essere fedeli
alla Chiesa.*

« obedientes et devoti ad conservationem presentis status dicte civitatis et
 « honoris et status Ecclesie Romane, ut supra consuluit Lippus, et quod
 « attendatur ad custodiam civitatis predictae, et rescribatur domino Abbati
 « Majorismonasterii, quod expensis Ecclesie mittat ad dictam custodiam
 « duas banderias equitum et quatuor banderias peditum, et ubi haberi
 « non possent, ab eo conducantur expensis Communis predicti, quibus
 « camerarius dicti Communis de pecunia ipsius Communis solvere teneatur
 « sine aliquo periculo vel jactura stipendia eorundem.

« Mattheus Vannis consiliarius surrexit ad solitum locum arranghe in
 « dicto Consilio, et animo consulendi dixit et consuluit super dicta propo-
 « sita: quod supradicti Consiliiarii omnes qui jurare debent, in casu quo
 « rumor insurgeret in dicta civitate de die vel de nocte, debeant et te-
 « neantur trahere ad palatium populi ad obediendum mandatis Vicarii et
 « Septem, et ad fortificandum eos: et si quis fecerit rissam aliquam, manus
 « dextera sibi debeat amputari; et ubi... dicitur de rissa, remaneat pu-
 « nienda arbitrio dominorum Vicarii et Septem, qualitate delicti pensata
 « et conditione personarum.

« In reformatione et summa cuius Consilii, facto solemniter et misso
 « partito de sedendo ad levandum etc. etc., secundum consuetudinem
 « hactenus observatam, obtentum, provisum, ordinatum et reformatum
 « fuit, dictum consilium dictorum Lippi, domini Francisci et Matthei con-
 « sultorum per omnes suprascriptos Consiliarios existentes in dicto Consilio,
 « sedentes ad partitum pro lo sic, nullo consiliario surgente in contrarium
 « pro lo non, et sic ut prefertur super proposita supradicta extitit reformatum.

« Et post hec ad executionem integram omnium contentorum in refor-
 « matione predicta, supradicti domini Vicarius et Septem et omnes Consiliarii
 « suprascripti et quilibet eorum juraverunt ad sancta Dei evangelia
 « corporaliter manu tactis scripturis in sacro missali, et in manibus re-
 « verendissimi patris et domini domini Petri Dei gratia episcopi Urbeveterani,
 « et ipsius domini Vicarii esse fideles, obedientes et devoti Ecclesie sancte
 « Dei, et attendere ad conservationem status pacifici et popularis dicte
 « civitatis, et cetera facere et exequi, ut supra in supradicto ordinamento
 « et reformatione, dictis consiliariis, vulgari sermone lecta per totum ad
 « ipsorum plenam intelligentiam per me cancellarium infrascriptum latius
 « continetur et scriptum est. Geraldus Dei gratia abbas Majorismonasterii
 « Turonensis etc.: dilecto in Christo camerario civitatis Urbisveteris pro
 « camera apostolica deputato salutem in Domino. Quia suadentibus con-
 « ditionibus impacati temporis oportet pro castrorum comitatus dicte civi-
 « tatis custodia nec non exploratoribus, nuntiis et caballariis, expendere
 « de pecuniis introituum dicte civitatis ultra declarationem tabule tibi
 « date, volumus et tibi auctoritate presentium districte mandamus, quate-
 « nus per bulleas ad mandatum dilectorum in Christo Vicarii et Septem
 « presidentium populo civitatis ejusdem in custodia locorum comitatus
 « ipsius civitatis, nec non exploratoribus, nuntiis et caballariis, et aliis
 « incumbentibus negotiis, expendas pecunias, quas ipsi duxerint declaran-

« das, quas in tuis computis admitti volumus et iubemus. Datum Perusii
 « die XXII novembris pontificatus domini nostri Gregorii divina providente
 « clementia anno quinto ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 54 t.

Il primo dicembre gli Orvietani decretarono mandare all'Abate di Montemaggiore, Vicario generale del Papa, una solenne ambasciata per dolersi della ribellione di Viterbo e dei danni che facevano gli Inglesi nel nostro territorio e per chiedere soccorsi, onde difendersi in mezzo a tante novità e a tanti pericoli da cui erano stretti (Ivi, c. 56 t.).

DCXCI.

1376

gennato 6

Di Avignone.

« Gregorius Episcopus etc. dilectis filiis universis et singulis populis
 « civitatum, terrarum et castrorum nostrorum et R. E., ad quos presentes
 « pervenerint salutem etc. Si secundum sapientis eloquium omni tempore
 « diligit, qui amicus est et frater in angustiis comprobatur, ad hec enim
 « illi magis tenentur obnoxii, qui filii, fratres et subiecti existere dignoscun-
 « tur. Vos siquidem tales estis et hoc triplici et insolubili vinculo S. R. E.
 « connexi filii nempe per gratiam regenerationis sacratissimi lavaeri, quod
 « recepistis ab ea et coheredes Xpi per fidem et sancta opera hereditatem
 « perpetuam adepturi, fratres vero per nexum caritatis in Xpo, utpote sicut
 « letitie sic et tristitie participes existentes, subiecti autem non sicut ceteri,
 « tam veterem, tamquam gloriosum titulum non habentes, sed per divinam
 « dispositionem miraculose infusam pectori piissimi Costantini, per eum
 « ex superna gratiosaque revelatione sic creditam sapienter intellectam
 « devoteque in personam b. Silvestri executioni mandatam. Vestri namque
 « antiquissimi progenitores tunc temporis existentes sui que posteris per-
 « sonas et terre incolatus eorum seculari et paganice potestati subiecti
 « per dispositionem eandem oblato Deo creatori et salvatori eorum et b.
 « Petro, primo eius in terris Vicario, et eidem b. Silvestro in ipsorum
 « suorumque successorum et eiusdem E. potestatem ac regimen felici
 « fuerunt commertio commutati. Sed, proth dolor, exigentibus peccatis,
 « que non emendata iusto Dei iudicio vindictam divine flagellationis expo-
 « scunt. Dudum nonnulli ex eis, alii videlicet per oppressiones tyrannicas,
 « alii que per inique ac stulte deviationis insaniam ab obedientia dicte
 « E. recesserunt, et sicut filius prodigus, qui a gremio paterne dilectionis
 « et libertatis abscessit, inciderunt in laqueum tyrannice servitutis, ani-
 « marum pericula, strages et cruciatu corporum, intestinas discordias,
 « miseranda exilia, facultatum privationem, libertatis amissionem, bellorum
 « clades et multarum erumnarum congeriem miserabiliter patientes, prout
 « hec omnia scripturarum testimonia et viventium non nullorum notitia
 « veraque assertio manifestant. Denique autem pius et misericors mi-
 « serator et clementissimus dominus, qui in fine non obliviscitur mise-
 « reri, sed cum iratus fuerit misericordie recordatur et prestabilis super
 « omnem malitiam clementer dignatus est errantes oves ad dominicum
 « ovilo reducere et peccantibus indulgere inauditam concedendo gratiam,

Bolla di papa
 Gregorio XI per
 il suo ritorno
 in Italia ecc.

« ut omnes essetis in plenissima obedientia diete E., pace quietissima
 « potituri. Propter que proposueramus firmiter ad sacram Urbem et ad alias
 « nostras terras de Ytalia cum Romana Curia nos trasferre apud vosque
 « vivere ac mori et vos alleviare ab honeribus gravibus, que propter
 « guerrarum turbines hactenus cum magna nostra et predecessorum no-
 « strorum displicentia pertulistis, et in dicta pace, prout ministrare altis-
 « simus consolate servare felicique regimine gubernare, et ut nos et vos
 « dictaque Curia essemus a turbationibus et hostilitatibus tutiores, antiquis
 « hostibus diete E. eam, prout nostis, invadentibus ex parte Bononie, ad
 « quam et alias terras diete E. occupandas nequiter anelabant, prout
 « anelant huiusmodi perturbare quietem risisti potenter eosque satis deprimi.
 « prout dominus Sabaoth sua pietate concessit, fecimus non sine gravissimis
 « oneribus expensarum, in quibus oportuit pro meliori vos non sine nostri
 « cordis amaritudine pergravari, et nos totum thesaurum etc. monetarum
 « expendimus et nonnulla iocalia pretiosa distraximus, fratres nostros
 « diete E. Cardinales, nostrosque consanguineos et amicos ac omnis orbis
 « captolicos E. gravavimus mutuis atque donis, prout hec debent esse vo-
 « bis omnibus et nonnullis aliis manifesta. Sed heu antiqui hostes diete E.
 « aliique iniqui viri diete vestre quieti nequiter invidentes, molestissimeque
 « ferentes, quod nos et dicta Curia ad nostras terras veniremus easdem
 « et prefate Curie mansionem figeremus in eis, nonnullis ex vobis falsa
 « ostendendo pro veris, dolosis seductionibus subgesserunt, ut rebellaretis
 « contra E. antefatam, prout id continue subgerere asserentur, vos ad
 « antiquas miserias supertactas reducendo. Quare fidelitatem vestram, in
 « qua E. memorate tenemini, requirimus, ortamur et rogamus, acentius
 « mandantes, quatenus, sicut viri fideles ac discreti debita gratitudine
 « recensentes, quod hec expensarum profluvia pro vestra sint facta salute,
 « et quod nos quicquid habuimus posuimus in predictis ac alios preliba-
 « tos gravavimus, vosque constantes estis in dicta hobedientia, tamquam
 « legalissimi filii et subditi eiusdem E., in illa inviolabiliter persistatis: vos
 « vero alii, qui malignorum subgestionem seducti vel animorum levitate
 « commoti a prefata hobedientia temere recessistis, ad illam districte ac
 « fideliter et celeriter redeatis, in ea immobili constantia permansuri, pro-
 « videque cogitatis, quod si pertinaces et rebelles, quod absit, fueritis,
 « vobis stulta iniquitas mentietur, utpote qui reputatis vos liberos, eritis
 « servi peccati, ymo multiplicium peccatorum, que vestram salutem eter-
 « nam impediunt et ad principium dampnationis aducent in seculo quoque
 « repatiemini intestinas et vicinorum discordias, omicidia et proscriptiones
 « vicibus alternatis, partialitatum dissidia, timorosas, tediosas ac noturnas
 « et dyuturnas custodias, dimissionem culture agrorum, ex qua ducitis
 « vitam vestram, gabellas, tallias et alia honera solito graviora, guerrarum
 « insultus et predas, ac bladorum et arborum sectiones, et seditiones
 « interim et bella externis sentietis, quia dicta E., que diversos habet
 « modos et malleos vos non dimietet in pace unquam, si cum Deo et
 « sua E. domina vestra vos discordes exhibebitis et rebelles. Nam utilius

« et iustius pars contumaci tollitur, quam quod iustitiam vilipendat, et
 « vos iam irretiti excommunicationis et interdicti, aliisque sententiis gravi-
 « bus, consolatione carebitis divinorum. Ceterum, quia angelicum est emen-
 « dare peccata et diabolicum in illis persistere, si cito et humiliter redi-
 « bitis, ut preferatur, nos, qui, licet indigni patris misericordiarum et
 « Dei totius consolationis sumus in terris Vicarius, et non querimus mortem
 « sed vitam peccantium, ut convertantur et vivant, et cum credamus,
 « quod non ex concepta dudum malitia, sed ex suggestionem malignantium
 « et levitate populari rebellaveritis, ut preferatur, parati sumus vos mise-
 « ricorditer ad sinum nostrum recipere et tractare benigne adque paterne
 « remittere commissas per vos in huiusmodi rebellionibus iniurias et offensas.
 « nec non corrigere, que per nostros officiales facta fuerint minus iuste.
 « Datum Avinioni viii kal. Januarii pontificatus nostri anno sexto ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 80.

Seguirono alla Bolla il breve e le lettere seguenti :

- « Dilectis filiis Populo Civitatis Wetane.
 « Gregorius Episcopus etc. Magne consolationis nobis adest remedium, quod vos,
 « tamquam fideles et costantes filii R. E. in ipsius obedientia plenaria por-
 « manetis, de quo fidelitatem vestram dignis laudibus commendamus, vos hor-
 « tantes et rogantes acentius, quatinus, sicut hucusque laudabiliter fecistis
 « ac de vobis confidimus et speramus ad vestrum que spectat honorem et
 « commodum in dicta obedientia inviolabiliter persistatis, sperantes in Deo,
 « quod in istis adversis, que nuper acciderunt, providebitur de remediis oportu-
 « tuis, de quibus vos et alii probati in sincera constantia eritis consolati.
 « Dat. Avinioni viii kal. februarii pontif. nostri anno sexto.
 « Prudentibus viris Septem. Consilio et C. Civitatis Wetane E. R. fidelibus et
 « devotis karissimis nostris.
 « Karissimi nostri. Letificat mentem nostram vestre illibate fidelitatis et clare
 « devotionis integritas, quam constanter geritis ad R. E. matrem vestram erga
 « ipsam virtutem gratitudinis ostendentes, super quo vos dignis laudum exem-
 « ptiis extollentes, vos hortamur et rogamus instanter, quatenus nulla exem-
 « pla prava vos moveant, quin in dicta fidelitate, devotione ac plena obedien-
 « tia dicte E., cuius peculiare filii estis, tamquam viri legalissimi et con-
 « stantes inviolabiliter persistatis, malignorum conatibus, quorum nulla callida
 « subgestio vos seducit, viriliter et promptis animis resistentes; ita quod dicte
 « E., cuius status, licet aliquando fluctuet, numquam perit, vos favore et
 « gratiosis favoribus prosequi nec immerito teneatur. In partibus autem illis
 « de rectore et gubernatore in brevi taliter providebitur, quod poteritis con-
 « tentari, offerentes nos ad omnia, que statum et commoditatem vestram sa-
 « pient plenius effectibus ubilibet promovenda.
 « Dat. Bononie, die IIII martii.
 « Magnificis et potentibus viris Regiminibus et Populo Civitatis Wetane in Xpo
 « fidelibus et hon. amicis.
 « Magnifici etc. Quia propter ardua apostolice Sedis negotia ab alma Urbe ad
 « presens recedere non valemus, affectaremur enim proprio ore vobis reserare
 « nonnulla, que grandiosa erunt auribus vestris et super mel et favum procul
 « dubio dulciora. Nam ecce quem expectatis veniens venit et non tardabit,
 « cuius pia et sancta proposita ytalicoꝝ vulnerum erunt procul dubio cura-
 « tiva. Ad que fraternitati vestre serius explicanda, ad vos uti vellemus
 « accedere non valemus, occupati in Urbe arduis negotiis apostolice Sedis.
 « Et propterea magnificentiam et devotionem vestram requirimus et horta-

« mur, quod placeat unum vel duos ambaxiatores vestros concives ad nos
 « celeriter destinare, quibus bullas Pape tradere possimus ipsi quo illas re-
 « cipere et aperire et prospicere loco vestri, ac a nobis credentiam nobis
 « impositam percipere et ad vos redire celeriter cum eadem.
 « Scriptum Rome, die XVIIJ martii.
 « Jacobus { Patriarea
 { Constantinopolitanus ».

DCXCH.

1376

novembre 30

Da Orbetello.

« Gregorius episcopus etc. Dilectis filiis Septem Urbeveto populo civi-
 « tatis nostre Urbevete presidentibus etc. Meretur vestra sincera fidelitas,
 « preconio multe commendationis attolli quod in tempore tentationis, quo
 « multi ex subditis R. E. seductione ministrorum Sathane declinarunt in
 « devium, vos in firma permansistis constantia, prout assidua permanetis.
 « Proinde itaque fidelitatem vestram non solum commendant, sed plus
 « solito diligentes et intendentes pro tempore favoribus potioribus prosequi,
 « vos hortamur, ut insolita vestra fidelitate manentes, honorem et statum
 « R. E. vestre matris et domine, sicut fideles, filii ac subditi conemini
 « promptis studiis non solum conservare, sed etiam promovere, notifica-
 « musque dilectioni vestre ad gaudium, nos ad castrum Orbetelli, sua-
 « nensis diocesis, per Dei gratiam sospites pervenisse ad sacram urbem.
 « quam cito commode poterimus, Deo previo profecturi, ac reformationi
 « status dicte E., cum auxilio divine gratie ac vestro et aliorum fidelium
 « eiusdem E. provisuri. Ceterum venerabilem fratrem nostrum Petrum
 « episcopum Montisfalconis et dilectum filium Blasium de Ateio legum
 « doctorem super negotiis vestris benigne audivimus, super quibus quam
 « cito poterimus curabimus providere. Insuper ambaxiatores vestros infor-
 « matos de statu civitatis nostre Urbevete, et de agendis pro ipso statu
 « et alias pro R. E. libenter videbimus, si eos ad nos duxeritis desti-
 « nandos ».

*Idem, che an-
 nunzia il suo
 arrivo ad Or-
 betello.*

« Datum Orbetelli Suanensis diocesis, 11 kal. decembris, pontificatus
 « nostri Anno vi ».

Ivi, Dipl. ad an.

GUALTERIO, op. cit. II, pag. 337.

Gli Orvietani si reggevano sotto parte Melcorina capitanata dal Conte Ugolino Montemarte e dai Monaldeschi del Cane, devoti alla Chiesa. Invitati dai Fiorentini, nemici del papa, a entrare nella lega della libertà con le altre città toscane, e a rimettere in patria i Muffati, non vollero acconsentirvi. Le ostilità fra le due parti cittadine si fecero sempre più acerbe, e il papa accorse a favorire i suoi Melcorini (v. la Cronaca latina in MONALDESCHI, op. cit., pag. 114 r.).

DCXCIII.

1376

dicembre 21

Da Corneto.

« Gregorius Episcopus etc. dilectis filiis Septem presidentibus Populo
 « Civitatis Wetane salutem etc. Propter devotionem et fidelitatis constan-
 « tiam, quam ad nos et R. E. vos et populus Civitatis Wetane habuistis
 « hactenus et habetis, gerentes vos in visceribus caritatis, et sperantes
 « indubie, quod fervor fidelitatis et devotionis vestre huiusmodi erga nos

*Idem, che av-
 visa della spe-
 dizione degli
 armigeri di
 Biagio d'Arezzo
 a difesa della
 città dalla par-
 te Muffata.*

« et eandem E. debeat, dante Domino, augmentari, dilectum filium
 « Blasium de Aretio latorem presentium, una cum certis gentibus armigeris,
 « equestribus et pedestribus pro defensione et custodia Civitatis eiusdem,
 « et ne per firampnos et alios eiusdem E. inimicos et hostes expugnari vel
 « occupari valeat, ad vos dictamque civitatem presentialiter destinamus;
 « intendentes in brevi Civitati predictae, ad quam inter alias huiusmodi
 « patrie gerimus specialis dilectionis affectum, de gentibus armigerarum
 « ampliori numero et aliis necessariis providere. Vos igitur, sicut de vo-
 « bis plene confidimus, habentes dictos Civitatem et populum propensius
 « commendatos, circa custodiam et defensionem illorum sic vigilantem in-
 « tendatis, quod ab omnibus adversis tueri valeant, nosque proinde ad
 « promovenda vestra honores et comoda actentius teneamur.

« Dat. Corneti Tuscanes. dioces. XIJ Kal. Januari, pontificatus nostri
 « anno sexto ».

Ivi, Rif. ad an.
 c. 123.

DCXCIV.

1377
 gennaio 1

Ivi.

« Gregorius Episcopus etc. dilectis filiis Septem Wetano populo presi-
 « dentibus, Consilio et C. nostre Civitatis Wetane salutem etc. Missos ad
 « nostri conspectum ambaxiatores vestros letanter suscepimus et ea que
 « nobis comendabiliter et prudenter exposuerunt parte vestra audivimus,
 « dantes eis nostra super inde responsa quantum potuimus gratiose, prout
 « ipsi revertentes ad propria verbo vobis poterunt plenius reserare. Sane,
 « filii dilecti, sincere devotionis et eximie fidelitatis constantiam, quam ad
 « nos et R. E. matrem vestram et dominam, istis frementibus novitatum
 « procellis, veluti benedictionis filii inconcuse servastis ad memoriam
 « revocantes, indeque vobis grates uberrimas referentes, summis cogimur
 « desideriis, ea que prosperum Civitatis Wetane statum conspiciuntur
 « singulariter affectare destinantes ad defensionem et conservationem ipsius
 « ac vestram certam gentem armorum, quam filiali gratitudine velitis
 « recipere, donec valeamus mielere ampliolem, verum ad uberiorem
 « vestram quietudinem paternum intuitum diffundentes, devotionem vestram
 « intimis affectibus exhortamur, requirimus et monemus, quatenus cunctis
 « dispositis odiorum atque rancorum fomitis, ad ea que pacis erunt cum
 « dilectis filiis nobilibus et concivibus vestris exilitiis vestros velitis animos
 « inclinare. Et de presenti cum ipsis treugam, quem ambaxiatores predicti
 « et eorum ambaxiatores coram nobis, quantum in eis exilitit, firmaverunt
 « acceptare et ratam habere, permittentes quod, ipsa durante, prefati
 « exilitii Civitatem intrare et pacifice conversari vobiscum valeant et me-
 « reari. Pro qua quidem treuga, ut premittitur acceptanda, nec non plena
 « concordia opitulante virtutum Domino reformanda, ven. fratrem nostrum
 « Episcopum Nucerinum de mente nostra plene duximus informandum,
 « cuius inductionibus et monitis, ymmo nostris ex corde prodeuntibus filia-
 « riter obtemperare curetis, nullum ponentes obstaculum, ubi tranquillitas
 « vestri status exquiritur, et quietudo mentium et corporum salubriter
 « procuratur.

*Idem, sopra
 la treuga coi
 Mussati.*

« Dat. Corneti Tuscanens. dioces. IIIJ nonas Januarii pontificatus nostri
« anno sexto ».

*Ivi, Rif. ad an.
c. 120.*

In favore e lode della parte pontificia, il papa aveva già scritto il seguente breve :
« Gregorius Episcopus etc. dilectis filiis nobilibus viris Hugolino Comiti de Corba-
« rio, Petrutio Pepi, Bonconti et Petro Ursino de Monaldensibus domicellis
« Wetauis salutem etc. Non ignoramus quod vos una cum certis aliis precipuis
« nostris et E. R. fidelibus filiis Civitatem nostram Wetanam, quam nonnulli
« iniqui a fidelitate ipsius E. moliti sunt avertere, operosis studiis conser-
« vastis, prout servatis assidue, in hoc incontaminatam fidem vestram per
« operum evidentiam demonstrantes. Proinde itaque vos dignis commendantes
« laudibus ac prosequentes actionibus gratiarum, vos rogamus et hortamur
« actente, quatenus huiusmodi vestra opera continuare promptis studiis non
« cessetis. Nos enim in negotiis dicte Civitatis vestris, dante Deo, taliter
« providere curabimus, quod poteritis contentari. Dat. Orbetelli Suanens. dio-
« ces. sub signecto nostro, kal. decembris, pontif. nostri anno sexto ».

DCXCV.

1377

aprile 23

« Petrus miseratione divina Episcopus Ostiensis in provinciis Patrimonii
« b. Petri in Tuscia, Ducatu Spoletano et nonnullis terris in Italia con-
« sultus d. n. pape vicarius dilectis nobis in Xpo Regiminibus, Officialibus
« et Comunitati Civitatis Wetane et Comitatus eiusdem salutem et sinceram
« in domino caritatem.

*Privilegio di
assoluzione di
ogni debito col-
la Camera Apo-
stolica.*

Da Orvieto.

« Suavis odor, qui de vestre devotionis et prompte fidelitatis ubertate
« diffunditur, gratus nobis a corde, argumentosa placidaque virtutum ve-
« strarum opera in negotiis S. M. E. per facti evidentiam approbata, nec
« non et infinita dampna, jacture et dispendia pro conservatione Civitatis
« affate ad honorem et statum E. memorate per vos et homines Civitatis
« et comitatus eiusdem istis temporibus supportata, que cum non sint
« nobis incognita, ad exhibendum vobis presidia nos incitant fructuosa.

« Cupientes itaque prelere nunc benivolentie vobis communicare favorem
« et dignum censemur beneagentibus pro meritis responderi, ut plenius
« erga eandem E. atque nos vestrum crescat devotio, et ad prefata que
« prestistis obsequia, huiusmodi exemplo fortius in posterum ceteri ani-
« mentur, premissorumque namque obtentu, vestris tamquam benemeritis
« supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica quafungimur in hac parte,
« quecumque debita, in quibus Communitas Civitatis prefate Wetane et
« eius comitatus pro retrohaeto tempore tenebatur camere R. E. supra-
« dicte, ratione subditorum, talliarum, collectarum, constructionis Roche,
« pretii emptionis grani et banderiarum ipsi E. debitarum, vobis ex certa
« scientia remittimus et de speciali gratia usque in presentem diem, tenore
« presentium, relaxamus, mandantes et harum serie expressius injungentes
« universis et singulis officialibus camere R. E. prelibate et aliis officia-
« libus ad quos spectat nostre iurisdictioni subiectis, ad quos presentes
« pervenerint, quatenus contra vos et singulares personas Civitatis Wetane
« prefate et Comitatus eiusdem, predictorum subsidiorum, talliarum, col-

« lectarum , constructionis Rocche, pretii emptionis grani et bandieriarum
 « dicte E. debitarum preterea nullam de cetero inferant seu inferri permi-
 « tant noxiam novitatem, nec vos et singulares persone Civitatis et Co-
 « mitatus predicti realiter vel personaliter, premissorum occasione inquie-
 « tent, gravent vel quomodolibet molestant. In cuius rei testimonium etc.
 « Datum in Civitate Wetane etc. ».

Ivi, Dipl. ad an.

DCXCVI.

1377

maggio 16

Da Santa Ma-
ria Maggiore.

« Gregorius episcopus etc. Dilectis filiis Septem presidentibus Civitati
 « nostre Urbeveteane ac populo et Communi eiusdem Civitatis etc. Valde
 « displicenter audivimus ea dicuntur attentata fuisse per castellanum
 « Rocche Civitatis nostre Urbeveteane contra illos Septem concives vestros,
 « quos ipse castellanus delinere presumpsit, sibi autem litteras increpatorias
 « destinamus. Nos enim intendimus quod vos, qui a nobis in tempore
 « tribulationum non vacillastis, sicut multi alii inconsulte fecerunt, non
 « gravemini, propter stipendia que dictus castellanus debet habere, scribi-
 « musque venerabili fratri nostro Petro episcopo Ostiensi in nonnullis
 « terris R. E. nostro et pro ipsa E. Vicario in temporalibus generali, quod
 « in hac parte studeat efficaciter providere. Ideoque devotionem vestram
 « hortamur in domino, ut in fidelitate in qua hucusque perseverastis,
 « constantius maneatis, donec per divinam bonitatem finis angustiis pre-
 « sentibus apponatur, quod ut cito fiat modos et vias possibiles non
 « desinimus procurare.

Bolla di Gre-
gorio IX per le
gravezze usate
dal castellano
della Rocca d'O.

« Datum Rome apud sanctam Mariam Maiorem xii kal. Junii pontifi-
 « catus nostri Anno vii ».

Ivi, Dipl. ad an.

Segue la lettera di rimprovero al Castellano, nei libri delle Riformagioni
 (vol. XCV, an. 1376, 1377 c. 146):

« Dilecto filio Arnaldo Culpa Castellano Rocche Civitatis nostre Wetane sa-
 « lutem etc.
 « Multum miramur, quod, sicut fidedignorum relatione percepimus, tu preterea
 « solutionis stipendii tibi debiti, Septem bonos et fideles cives Civitatis no-
 « stre Wetane cepisti et defines carceribus mancipatos, ac dimictere non pro-
 « ponis, donec fuerit tibi de toto stipendio tibi debito satisfactum. Quod scias
 « nobis plurimum displicere. Quia cives dicte Civitatis sincere diligimus,
 « et tu statum ipsius Civitatis et R. E. tali tempore, sicut modernum, est
 « magno periculo exponere, attentasti. Ideoque tibi presentium tenore, districte
 « precipiendo, mandamus, quatenus talia per te et contra voluntatem nostram
 « attentata, procures, sine alienius more dispendio, revocare, predictos cives
 « libere relapsando; caveasque, sicut nostram indignationem evitare desideras,
 « de cetero similia vel alia facere, propter que dicti populus, qui in nostra
 « et E. R. fidelitate, multis deviantibus constantibus animis permanserunt et
 « permanent, perturbentur. Nos enim volumus quod tibi satisfiat de stipendio,
 « et super hoc scribimus rem fratri nostro Petro Episcopo Ostiensi in illis
 « partibus nostro in temporalibus Vicario generali.
 « Dat. Rome apud Sanctam Mariam maiorem xii Kal. junii, anno vii.

DCXCVII.

1377

giugno 10

« Supplicatur Sanctitati et Paternitati vestre ac etiam dominationi pro
 « parte C. et hominum Civitatis vestre W., quod cum in dicta vestra Ci-
 « vitate in maiori et matrice Ecclesia sub vocabulo Sancte Marie sit illud
 « devotissimum miraculum corporis d. n. Jhu Xpi, ad cuius reverentiam
 « per totum orbem per SSmum memorie Urbanum pp. quartum fuit
 « singulare officium ordinatum et mandatum in singulis Ecclesiis fideliter
 « celebrari, quod ob reverentiam et devotionem dicti devotissimi reliquarii
 « et Ecclesie maioris prefate, in qua dicte reliquie in quodam pretiosis-
 « simo tabernaculo sunt recondite, ob cuius festi memoriam illis diebus
 « sit in Civitate predicta singularissimum festum cum magno gaudio cleri
 « et populi, prout mandat Sancta mater Ecclesia, propter quod singuli
 « totius patrie alacri animo puraque voluntate et conscientia conveniunt
 « sua studia laudabiliter exequendo tanti festi sollempnia celebrantes, et
 « ad hoc ut dicta vestra Civitas agumentetur honore et utilitate concessio-
 « nis indulgentie infrascripte, semper in honorem et statum S. M. E. et
 « Sanctitatis vestre fideles E. perseverent in fide, et memoria santi sacra-
 « menti per aspectum tanti miraculi venerandi infidelium perfidia conver-
 « tatur ad fidem, dignetur V. S. P. ac D. concedere annuatim omnibus
 « visitantibus limina dicte E. in die festivitatis Corporis Xpi, et per totam
 « octavam, secundum quod dictum officium per R. E. extitit ordinatum,
 « vere penitentibus et confessis, et in fabrica dicte E. manus eorum porri-
 « gentibus adiutrices de indulgentia speciali xxviij annos et xxviij quadragen.
 « et remissionem tertie partis omnium peccatorum, secundum quod S. M.
 « Silvester pp. assignavit inter alias Ecclesias Urbis Ecclesie Sancte Marie
 « maioris, sub cuius vocabulo et forma edificata fuit Ecclesia antefata, in
 « festo Assumptionis ipsius cum sollempnitatibus et clausis consuetis in
 « talibus indulgentiis apponi.

« Item supplicatur S. V. ac D. prefate pro parte C. et Civium predi-
 « ctorum, quod cum Civitas vestra W. propter divisiones intrinsecas et
 « malum statum ipsius et supervenientes in dicta Civitate tyrannitatis
 « pravitates, est multis suis iuribus et terris spoliata ab inordinata potentia
 « et Perusinorum et Senensium, qui occupaverunt iniuste infrascriptas
 « terras spectantes ad vestrum C. W., que omnes sunt quodammodo equales
 « redditus Civitati, et ubi Cives in immensum gravantur ad presens
 « expensas, si secundum quod iustum est, et integreantur in terris
 « occupatis per ipsos, expensas presentes et maiores leviter subportarent
 « semper in servitium S. M. E. et S. V., quatenus dignetur V. P. S. ac
 « D. V. cum iuste petentibus non sit denegandum, ad sensus V. S. inter-
 « ponere remedia, quod dicta Vestra W. civitas sic enormiter expoliata in
 « iuribus et possessionibus suis infrascriptarum terrarum S. V. remedio
 « reintegretur.

« Terre occupate et detente per C. Perusii sunt: Civitas Clusina,
 « Castrum Scitoni, Castrum Serthiano, et definet Castrum Plebis, quod
 « est jurisdictionis jam dicte.

*Memoriale di
 domande pre-
 sentate al Papa.*

« Terre occupate et detente per C. Senarum sunt videlicet: Castrum
 « Clanciani, Castrum Abbatie S. Salvatoris, Castrum Plani Castagnarii,
 « Castrum Massigliani, jurisdictionis dominorum Castri Calegiani.

« Item cum ipsa Civitas, considerata suorum civium impotentia, magno
 « expensarum honore sit gravata, quod dignetur V. S. expensas huiusmodi
 « ad moram temporis Civibus portabilem reducere, ipsos alleviando et
 « exgravando, prout pietati Vestre videbitur convenire. Ad informationem
 « vero S. V. proponitur, quod considerata fortitudine Areis in W. de novo
 « constructe ac adventu vestro, per quem Civibus ipsis immensa adest
 « securitas, de stipendiariis existentibus ad stipendia diete Civitatis extra
 « Roccham fieret illa cassatio Vobis placida, per quam expense ipse possint
 « adeo minorari, ut optatum exgravationis fructum a vestra clementia
 « sentiantur.

« Item cum civitas ipsa sit Civium originalium et incolarum eius solita
 « copia et habundantia destituta, nec modus bonificationis et restaurationis
 « eius habilior et utilior videatur, nisi ut Civitas ipsa in premissis habundet,
 « quod dignetur S. eadem concedere, ut omnes Nobiles Monaldensium et
 « aliarum domorum Civitatis eiusdem et quilibet alii ad continia constituti
 « possint ipsorum patriam, una cum aliis ipsorum concivibus inhabitare
 « et ipsorum confinibus relassatis, et quod cum exbanditis tam Civibus
 « quam Comitatinis pro mallefitio et condempnatis ob contumaciam habeatur
 « aliqua competens et ipsis portabilis compositio, et ipsa soluta et habita
 « pace ob offensis vel eorum heredibus processus et condempnationes
 « ipsorum tollantur, et Civitatem et Comitatum ipsum libere inhabitare
 « possint ut prius, cum modis et conditionibus, de quibus vestra pietas
 « duxerit ordinandum.

« Urbeveteri x Junii MCCCXXVij ».

Ivi, Dipl. ad an.

DCXCVIII.

1377

giugno 23

Da Anagni.

« Gregorius Episcopus etc. universis Xpi fidelibus presentes licteras
 « inspecturis salutem etc. Quanvis ad illud ineffabile divini muneris sacra-
 « mentum, quo cotidie verum corpus unigeniti Dei filii domini Jhesu Xpi
 « Redemptoris nostri in altari per cunctas orbis Ecclesias per manus Catho-
 « licorum sacerdotum pro salute universorum fidelium immolatur perspicacis
 « convertimur considerationis acumen ad tanti venerationem sacramenti pro-
 « pter fragilitatem nostram reddamur penitus imbecilles, nichilominus tantum
 « quantum nobis ab alto conceditur, flexis anime genibus, hoc supercelestis
 « donum colimus, et ut ab ipsis fidelibus prona humilitate veneretur, ac
 « ut loca in quibus specialiter et visibiliter tanti sacramenti superstupendo
 « miraculo reperiuntur inditia, celeberris, visitentur eos quibusdam allec-
 « tivis muneribus, indulgentiis silicet et remissionibus invitamus, cupientes
 « igitur ut E. Wetana, que in honorem et sub vocabulo gloriose Virginis
 « Dei genitricis Marie fundata et constructa extitit, et in qua, sicut accepi-
 « mus, quod felicis recordationis Urbani pape quarti predecessoris nostri

Bolla di papa Gregorio XI che accorda per il Corpo di Cristo singolari indulgenze alla Chiesa d'O.

« temporibus, tunc in nostra Civitate Wetana cum sua Curia commorantis,
 « in castro nostro Bulseni, Wetane diocesis, dubitanti presbitero, dum
 « corpus dominicum consecrasset, sancta et immaculata hostia in specie
 « carnis et sanguinis apparent, ac in corporali nonnulla guete veri Xpi
 « sanguinis figuras Redemptoris nostri representantes visibiliter remanse-
 « miraculum collocavit, congruis honoribus frequentetur; et ut Xpi fideles
 « eo libentius causa devotionis confluant ad eandem quo ibidem ex hoc
 « uberius dono celestis gratie conspexerint se refectos, pro consolatione
 « quoque dilectorum filiorum populi et C. Civitatis prediete, qui una
 « nobiscum hiis temporibus turbinum contra frementium impetum procel-
 « larum, multis inconsulte deviantibus, constantibus pectoribus permanse-
 « runt, de omnipotentis Dei misericordia ac hb. Petri et Pauli App., cuius
 « auctoritate confisi, omnibus vero penitentibus et confexis, qui a primis
 « vespers ad secundos vespers festi Corporis Domini nostri Ihesu Xpi
 « dictam E. devote visitaverint et pro fabrica ipsius E. manus adiutrices
 « porrexerint, annuatim omnes et singulas illas indulgentias et remissiones
 « peccatorum et iniunetarum penitentiarum, quos quicumque RR. pontifi-
 « ces predecessores nostri Basilicam Principis Apostolorum de Urbe in
 « Nativitate dictorum App. annuatim visitantibus indulserunt auctoritate
 « apostolica, presentium tenore, in perpetuum concedimus et misericorditer
 « relaxamus.

« Dat. Anagnie, vii kal. Junii pontif. nostri anno septimo ».

Ivi, Rif. vol.
 XCVI, c. 34.

Di questa grazia il vescovo d'O. ne dette subito avviso da Anagni con la presente :

« Onorabiles dd. et amici mei karissimi. Receptis vestris liceter habui collatio-
 « nem cum vestris ambassiatoribus. Qui sollicite circa eis imposita se habue-
 « runt et habent. Et dominus noster jam eis concessit que postularunt, quod
 « magnum puto, nec credebam quod indulgentiam tantam concederet. Nam
 « indulgentias, que sunt in E. Sancti Petri in eius festo concessit vobis in
 « die Corporis Xpi, que sunt infinite, et a pena et a culpa et alia ultra mo-
 « dum; de quo debetis esse valde gaudentes. Desidero enim vobiscum esse,
 « si vie essent aperte. Habeatis, rogo, facta episcopatus commendata, et sa-
 « lutetis toto corde omnes nobiles atque cives.
 « Ananie xxv juuii. Manu mei Episcopi Wetani ».

DCXCIX.

1377

giugno 25

Ivi.

« Gregorius episcopus etc. Dilectis filiis populo et civitati nostre Ur-
 « bevetane etc. Sincere devotionis affectus, quem ad nos et R. E. vestram
 « matrem et dominam gessistis haecenus et gerere comprobamini, pro-
 « meretur ut petitionibus vestris, in hiis presertim que vestram indemni-
 « tatem respiciunt, favorabiliter annuamus. Sane petitio pro parte vestra
 « nobis nuper exhibita continebat, quod dudum felicis recordationis Boni-
 « facius papa VIII predecessor noster, ad sedandum certa scandala que
 « inter E. R. ex una et vestrum C. ex altera parte, pro nonnullis iuribus
 « et iurisdictionibus que ipsi C. habere pretendebant se in Bulseni, sancti

*Idem, che ri-
 conferma i pri-
 vilegi di Bonifa-
 cio VIII sopra
 la valle sopra
 Lago.*

« Laurentii, Griptarum, Gradularum et Latere, Castris Vallis Lacus, nobis
 « et ipsi E. immediate subiectis videbantur exorta, quasdam ordinationis
 « decreti, constitutionis et mandati apostolicas litteras in hec verba con-
 « cessit » (si riporta la bolla di papa Bonifacio VIII « Illius vices gerentes
 « in terris etc. » di cui ai documenti precedenti).

« Et quod tempore felicitis recordationis Urbani pape V predecessoris
 « nostri universitates et homines dictorum castrorum allegantes vos et
 « communitatem vestram non perseverasse in obedientia E. predictae ea, que
 « in dicti Bonifacii predecessoris litteris declarata extiterant, vobis et C.
 « predictis facere contempserunt, ex quo inter vos et universitates ac
 « homines prefatos grave litigium exortum extitit in utriusque partis
 « magnum dispendium et iacturam. Quare pro parte vestra fuit nobis
 « humiliter supplicatum, ut nos vestra constanti fidelitate attendita in pre-
 « dictis vobis de benignitate apostolica dignaremur de oportuno remedio
 « providere. Nos itaque considerantes vestre sincere et grate fidelitatis
 « constantiam erga nos et dictam E. diutius comprobata, presertim hiis
 « temporibus procellosis, huiusmodi supplicationibus inclinati, prefati Bo-
 « nifacii suprainsertas litteras iuxta ipsarum continentiam et tenorem,
 « auctoritate apostolica, ex certa scientia confirmamus, et presentis scripti
 « patrocinio communimus, declarantes vos fuisse hactenus, prout estis, in
 « plena fidelitate et obedientia E. memorate, debereque gaudere privilegio
 « suprascripto, et si aliquam infamie et infidelitatis notam forsitan incur-
 « ristis, propter quam dicto privilegio privati esse merito deberetis, illam
 « auctoritate predicta protinus abolentes et decernentes irritum et inane
 « quidquid in contrarium a quaquam quavis auctoritate scienter vel igno-
 « ranter contigerit actentari. Volumus quod si vos ullo unquam tempore,
 « quod absit, a nostra et dicte E. plena obedientia, devotione et fidelitate
 « recesseritis, seu vos subtraxeritis, presentes licetere nullius existant roboris
 « vel momenti. Nulli ergo etc.

« Datum Anagnie vii kal. Julii pontificatus nostri Anno vii ».

Ivi, Dipl. adan.

DCC.

1377

giugno 26

Ivi.

« Gregorius episcopus etc. Dilectis filiis Septem Urbevelano populo
 « presidentibus ac consilio et communi civitatis nostre Urbevetane etc.
 « Dilectos filios Lippum Mei, Stephanum Raynutii et Pippum Petri con-
 « cives et ambaxiatores vestros nuper pro parte vestra ad nostram presentiam
 « destinatos iocundanter vidimus, et eos in hiis, que pro parte fidelitatis
 « vestre nobis exposuerunt, audivimus gratiose, ipsosque in suis ymo vestris
 « petitionibus et de nostra bona intentione, quam ad vos singulariter
 « habemus, vobis remittimus liberaliter expeditos. Nos enim diligentius
 « attendentes puritatem, devotionem et constantiam fidei, quas vos nobis
 « et E. R. vestre matri ac domine servavistis hactenus et servare propo-
 « nitis in posterum, non solum in prosperis, sed etiam in adversis, me-
 « moria etiam retinentes, qualiter vicinis vestris fere omnibus retro

Idem, che avverte di una spedizione in difesa della città.

« respicientibus, preter obsessiones, insultus et minas hostium nostrorum
 « et E. memorate, que omnia sustinuistis intrepide, permanentes in nostra
 « et ipse E. devotione stabiles et fidelitate constantes, civitatem vestram
 « non solum defensandam, sed etiam inextimabilibus et preciosissimis
 « privilegiis ac gratiis duximus exornandam, prout iidem ambaxiatores
 « vobis referre poterunt, oraculo vive vocis. Pro defensione vero vestra
 « et aliorum fidelium nostrorum certas armorum gentes ad partes illas
 « presentialiter destinamus, speramusque in brevi, adiutore Deo, alias in
 « tanta quantitate transmittere, quod prefati hostes non solum vos et alios
 « fideles nostros non habebunt audaciam invadendi, quin potius contenti
 « erunt intra suos terminos permanere. Interim autem et celeriter vene-
 « rabili fratri nostro Petro episcopo Ostiensi in nonnullis terris nobis et
 « E. prefate subiectis pro nobis et ipsa E. in temporalibus vicario gene-
 « rali destinabimus certam pecunie quantitatem, de qua idem vicarius
 « stipendiarios pro nobis et E. predicta militantes poterit satis contentare,
 « ac alia facere que pro vestra et dictorum fidelium tuitione et hostium
 « impugnatione necessaria videbuntur. De quibus omnibus prefati vestri
 « ambaxiatores vos poterunt reddere certiores. Clipeo igitur fortitudinis
 « et constantie vos munite, et tanquam arbor valida, fixis firmata radicibus,
 « contra ventos presentium adversitatum, quibus cito, ut speramus in do-
 « mino, finis erit, inviolabiliter resistatis, animadvertentes quod perseveran-
 « tia sola est virtus que meretur premium et coronam.

« Datum Anagnie vj kal. iulii pontificatus nostri anno septimo.

Ivi, Dipl. ad an.

DCCL

1377

ottobre 7

Ivi.

« Gregorius episcopus etc. Dilectis filiis Septem urbetano populo pre-
 « sidentibus ipsique populo et communi civitatis nostre Urbetane etc.
 « Tam ex operibus in istis adversitatibus per fidelitatem vestram osten-
 « sis erga nos et R. E. matrem vestram, quam nuper ex relatione dile-
 « ctorum filiorum ambaxiatorum vestrorum portitorum presentium per vos
 « ad nostram presentiam trausmissorum zelum sinceritatis vestre cognovi-
 « mus evidenter. Non enim ex parvo dilectionis fonte tam ample, tamque ma-
 « gnifice promissiones nobis per dictos ambaxiatores ex parte vestra facte
 « procedunt. Ex magno quoque caritatis ardore noscitur provenire quod
 « nos ad civitatem nostram Urbetanam, terram utique desiderabilem,
 « tamquam ad ortum deliciarum nostrarum, vestris sinceris precibus invi-
 « tatis, sed ad hoc propter maliciam temporum vobis non possumus ita
 « certum presentialiter respondere. Si vero partes ille, sicut speramus in
 « Domino, ad pristinae pacis dulcedinem, cum Dei adiutorio reducantur,
 « profecto filiationem vestram visitare intendimus, ut quam plurimum
 « affectamus. Ut autem vestra fidelitas radicetur super immobilis constan-
 « tie fundamentum, petitiones vestras gratiose duximus admittendas, di-
 « ctam civitatem Studii Generalis privilegio decorando. Presentem vero
 « castellanum arcis nostre Urbetane, quia gratus vobis non existit, or-

*Idem, che ac-
 corda vari pri-
 vilegi, fra cui
 lo Studio gene-
 rale.*

« dinavimus amovendum , de palio vobis accepto breviter provisuri. Ad id
 « vero quod eum instantia predicti ambaxiatores pro vestra parte postu-
 « labant, ut nobis placeret ordinare, quod vicarius noster in partibus illis
 « in prefata civitate specialiter resideret, respondemus. quod sicut scitis,
 « propter negocia que incumbunt dicto vicario, de necessitate ipsum oportebit
 « esse in diversis locis, nec in eorum aliquo fixam habere poterit man-
 « sionem; hoc tamen non obstante, iniungemus ipsi vicario, ut maiorem
 « partem more sue in prefata civitate trahere non postponat. Supervacuum
 « extimamus vos ad fidelitatem licetis exhortari, quos actenus nullus
 « sevientium impetus procellarum flectere potuit sinistrorsum. Premissa
 « vero dicti ambaxiatores de intentione vestra plenius informati, vobis
 « referent latius oraculo vive vocis, super quibus curetis eisdem fidem
 « credulam adhibere.

« Datum Anagnie nonis octobris pontificatus nostri anno septimo ». Ivi, Dipl. adan.

DCCII.

1377

ottobre 14

Ivi.

« Gregorius episcopus etc. Dilecto filio cancellario civitatis nostre Urbe-
 « vetane pro nobis et R. E. deputato etc. Gerentes de tue circumspectionis
 « industria fiduciam specialem, discretioni tue presentium tenore mandamus,
 « quatenus tu una cum duobus bonis civibus civitatis nostre Urbevete-
 « nate dilectos filios Septem Urbevete-
 « nate populo presidentes eligendis scribas
 « officiales et famulos dilectorum filiorum vicarii dicte civitatis ac castellani
 « arcis civitatis eiusdem et monstram de dietis officialibus et famulis more
 « debito et oportuno tempore facere non omittas, et secundum dictam
 « monstram facias bullettas pro solutione officialium et famulorum predi-
 « ctorum, prout in talibus est fieri consuetum.

*Idem, per
 commettere al
 cancelliere lo
 nostra degli uf-
 ficiali.*

« Datum Anagnie ij id. Octobris pontificatus nostri anno septimo ». Ivi, Dipl. adan.

DCCIII.

1378

marzo 15

*Da S. M. in
 Trastevere.*

« Urbanus episcopus etc. Dilectis filiis communitati civitatis nostre
 « Urbevete-
 « nate etc. Fidelitatis vestre constantiam, quam ad R. E. gessistis
 « hactenus et gerere comprobamini ac opere demonstratis in domino con-
 « mendamus, devotionem vestram exhortantes, quatinus huiusmodi fidem
 « continuando contra rebelles et hostes dicte E. presertim Gasdones defen-
 « sionis et invasionis desteram viriliter extendatis.

*Bolla di papa
 Urbano VI che
 loda e stimola
 alla difesa contro
 i ribelli della
 Chiesa.*

« Datum Rome apud sanctam Mariam in Transtiberim. Id. martii pon-
 « tificatus nostri Anno primo ».

Ivi, Dipl. adan.

DCCIV.

1378

aprile 16

Ivi.

« Urbanus episcopus etc. Dilectis filiis communi civitatis nostre Urbe-
 « vetane etc. Dilectum filium Benencasam Johannis de Viterbio ambaxia-
 « torem et cancellarium vestrum cum vestris litteris ad nos destinatum
 « gratiose recepimus, et ea que nobis pro parte vestra exponere voluit
 « audivimus patienter et ad singula per eum nobis exposita nec non ad

*Bolla creden-
 ziate del mede-
 simo.*

« capitula ex parte vestra per eum exhibita benigne, prout ipse oretenus
 « vobis refert, duximus respondendum, cui in hiis que nobis circa premissa
 « retulerit, volumus per vos fidem plenariam adhiberi.

« Datum Rome apud sanctam Mariam in Transtiberim xvj kal. maii
 « pontificatus nostri Anno primo ».

Ivi, Dipl. ad an.

DCCV.

1378

aprile 26

Da san Pietro.

« Urbanus episcopus etc. Dilectis filiis et nobili viro vicario ac Septem
 « presidentibus populo civitatis nostre Urbevetane ipsisque populo etc. Opera
 « vestre devotionis et fidei in quibus vos pro R. E. matre vestra his
 « nubilosis temporibus haecenus laudabiliter exercuistis et presentialiter
 « exercetis nobis incognito non existunt, sed habentes illa coram oculis
 « mentis nostre memoriter vestre fidelitatis constantiam dignis in domino
 « laudibus attollendam fore decernimus et multicipilibus gratiarum actio-
 « nibus prosequendam. Verum quia non qui inceperit, sed qui perseve-
 « raverit coronam glorie promeretur, licet expediens non credamus vos in
 « fidelitate ipsius E. apostolicis exhortationibus confirmare, nihilominus
 « tamen sinceritatem vestram rogamus attentius et hortamur, mandantes
 « quatinus id quod circa predictam E. contra eius et vestros adversarios
 « magnanimitate incepistis et hucusque claris actibus continuastis firmis
 « et stabilibus animis prosequentes, eisdem adversariis potenter et viriliter
 « resistatis. Nos enim quorum cervicibus omnipotens dominus iugum apo-
 « stolice servitutis imposuit vestris et aliorum fidelium angustiis paternis
 « affectibus condolentes illius nobis assistente elementia qui dixit et facta
 « sunt omnibus viis et modis quibus melius possumus vos et fideles et
 « eosdem ad pacis et tranquillitatis dulcedinem satagemus revocare. Con-
 « foretur ergo vestra devota fidelitas et estote animo fortes, quoniam cito
 « sicut de divina pietate speramus, finis presentibus adversitatibus impo-
 « neretur, ita quod merito gaudere poteritis vos constantem fidem et fidelem
 « constantiam erga prefatam E. observasse. Ceterum dilectum filium Ite-
 « rium de Lesigliato castellanum arcis sive Rocche civitatis nostre Urbe-
 « vetane ob nostram et apostolice sedis reverentiam suscipiatis propensius
 « commendaturum, eum benigne et dulciter pertractantes.

« Datum Rome apud Sanctum Petrum vj kal. maii pontificatus nostri
 « anno primo ».

*Bolla di papa
 Urbano VI per
 lodare e rin-
 graziare, av-
 vertendo che
 manda nuova
 castellano.*

Ivi, Dipl. ad an.

DCCVI.

1378

maggio 7

« Infrascripta sunt capitula exponenda per oratores C. W. hodie, die
 « vij mensis Maij ad SS. patrem et d. d. Urbanum pp. sextum destinatos
 « et inclusa in lieteris infrascriptis, videlicet:

« SS. ac bb. patri et d. devotissima et humilissima recomendatione
 « premissa ad pedum obscula bb., ad eosdem SS. pedes nobiles et hono-
 « rables viros Monaldum Andreatii, Nerium Petri Nisii, Fasciolum Mo-
 « naldntii et ser Stefanum ser Raynntii nostros predilectos concives.

*Ambasciata
 a papa Urba-
 no VI nella sua
 esaltazione.*

« Quibus contenta in capitulis inclusis presentibus vestre clementie verbo
 « narrando latius committentes in nostros oratores presentialiter destinamus.
 « Quo circa V. B. supplicamus humillime, quatenus eidem super contentis
 « in prefatis capitulis, ut nobis V. S. dare dignetur et responsum ut
 « optamus impendere gratiosum.

« Scriptum W. die vij mensis maij.

V. S. humiles et fidelissimi Septem Wetano P. presid., Consilium et
 C. V. Civ. Wetane.

« SS. ac hb. Pater d. noster humillima et devotissima recomendatione
 « premissa ad SS. B. V. pedes rerum omnium moderator Xp̄nis, cuncta ab
 « excelsio complectens fidelium eius et E. S. sue nuper preces exaudivit
 « humillimas et latium, quasi in naufragio constitutum de summi poli fa-
 « stigio piissima benignitate prospexit, et eidem compatiens spiravit spiram
 « mine sancto eius. Cum idem Xpus in eius Vicarium et ovium suarum
 « pastore V. S. est dignatus assumere, et quam letemur et quam congratu-
 « lemur et quam plausum cordiale nos ceperit profecto nequimus linguis
 « disserere vel papiro. Cum procul dubio de hac vestra dignissima assump-
 « tione quietis dulce pabulum expectemus et illud principium munus pacis
 « quod reliquit suis discipulis, dum rediit unde venit pro qua in orbe lar-
 « gienda, et presertim in partibus Italie V. B. humillime et quam affec-
 « tuose valemus porrigimus preces nostras. Exultabuntur boni et mali ma-
 « lilia male perdentur. Quare ipsam civitatem nos nostras animas nostrasque
 « substantias V. S. cum gaudio cordis, letitia et pura mente offerimus,
 « ut disponatis, ordinetis et dirigatis, prout V. S. placebit. Deo igitur
 « humiles gratias de tam excellenti dono referimus, eius summam ele-
 « mentiam suppliciter exorantes, ut V. S. prosperet et conservet ad
 « votum E. S. S.

« Insuper, bb. pater, ingenti fidelitate et devotione commoti V. S. flexis
 « genibus humillime supplicamus, quatenus hanc V. et S. R. E. fidelis-
 « simam Civitatem amenam et in bono aere situatam vestra clementia
 « visitare dignetur; nam in ea populi, qua nil melius vera fidelitas, et
 « in ea fructuum et victualium habundantia, in ea ample et innumere
 « habitationes et delectabiles, in ea omnium expedientium opulentia ad
 « Curiam retinendam et melius, auctore Domino, disponetur. Et si forte
 « V. B. prefatum adventum pro presenti differret, devotissime supplicamus,
 « ut pro tutela et conservatione prefate V. Civitatis totiusque patrie et
 « aliorum fidelium E. et V. S., unum de reverendissimis fratribus Car-
 « dinalibus vestre clementie, qui nos et alios fideles predictos in eorum
 « fidelitate corroboret, regat, gubernet, defendet et conservet ad eandem
 « Civitatem V. B. destinare dignetur. Considerantes iosuper dampna, que
 « hactenus recepimus ab emulis S. R. E., qui nondum desinunt nobis
 « dampna et vexationes inferre evenisse, quod in tempore oportuno nullas
 « habuimus gentes armigeras, S. V. humiliter supplicamus, quatenus in
 « casu quo adventus V. S. seu alicuius Cardinalis differatur, eadem S.
 « dignetur dicte Civitati ad defensionem et custodiam eiusdem et ad hoc

« ut fructus recolligi valeant, ac incursibus et molestiis prefatorum ini-
« micorum resisti, de aliquibus gentibus armigeris providere.

« Supplicamus etiam, elementissime Pater, quod cum SS. in Xpo
« Pater et d. d. h. m. Gregorius pp. XI predecessor V. S. ex gratia
« speciali huic V. Civ. Studium generale concesserit, et occasione sui
« obitus supervenientis huiusmodi gratie privilegium bullari nequivit,
« quatenus V. S. dignetur eandem gratiam confirmare seu de novo con-
« cedere diete V. Civ. in ea forma, qua per eandem fel. record. d. Grego-
« rium pp. XI concessa fuit de gratia speciali.

« Postremo cum hec V. Civ. ipsiusque populus semper fuerunt et sint
« constantes in vera fidelitate S. R. E. et App. Sedi, nec propter emu-
« lorum ipsius E. adversationes dampna recepta seu guerrarum labores
« in aliquo titubaverint, V. B. audaciter et devotissime supplicamus, qua-
« tenus Civitatem et populum eosdem V. S. reconmissos habere dignetur ».

Ivi. Rif. vol.
XCVI, c. 99 l.

DCCVII.

1378

maggio 12

« Urbanus episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei me-
« moriam.

« Primus homo, quem summus ille opifex et creator rerum omnium
« ad suam similitudinem et imaginem ineffabiliter ex limo terre formavit,
« ante illum flebilem casum, quem gustu vetiti pomi perpeusus est, habe-
« bat ad omnia prelucidum intellectum, et sereni luminis acie archana
« celestium penetrabat. Post peccatum vero sic hebuit, ut, quod prius
« libero et perspicaci cernebat intuitu, postmodum, obstante nubilo mun-
« dane caliginis, absque medio non potuerit intueri. In cuius casu letifero,
« perdidit quod posteris traditurus acceperat, nec ad nos trasmittere potuit
« quod amisit. Inde propagatus interitus. Inde humani generis nutrita de-
« fectio. Inde ignorantia rationi contraria. Inde noxie cure. Inde penitenda
« consilia. Inde obscurata conditio, turpe desiderium, justitie neglectus.
« Inde mille criminum lapsus et plura nobis cum pecoribus communia,
« que divinitas fecerat esse discreta. Pronunciat enim nobis, proci dolor,
« solis discessio, serenitatis adventum, futuras tempestates ventorum com-
« motione dignoscimus, venturam segetis ubertatem temporum ratione col-
« ligimus, leticiam nobis interdum ignari animi presagatione promittimus.
« Depressa igitur iuste est anima ad ignorantiam, que contumaciter scire
« voluit salubriter ignoranda. Nunc enim tantum signis et coniecturis sapit
« aliqua, que sine labore nosse potuit universa. Sed omnium conditoris
« immensa benignitas, nolens quod tam ingenua creatura, quam paulo
« minus comparaverat angelice creature, ruditalis mole premeretur, et
« reparans quoddam circa ipsam gratiose, per accidens, quod anexam nature,
« pestiferi gustus extitit perceptione deperditam, rudem hominem,
« quem ad perfectionem discretionis vis efficere naturalis non poterat, scien-
« tiarum, artiumve decrevit dogmatibus erudiri. Sicque dono dato divinitus
« plurium ydiomata nationum, sub diversarum linguarum varietate diffusa,

Bolla di papa
Urbano VI per
confirmare lo
studio generale
delle scienze.

Da san Pietro.

« in unum conveniunt loquendi commercium latinitatis ordine litterari. Sic
 « prima grammaticorum scola est fundamentum pulcherrimum litterarum,
 « mater gloriosa facundie, que cogitare novit ad laudem, loqui sine vitio.
 « Hec in cursu orationis sic errorem cognoscit absonum, quemadmodum
 « boni mores crimen detestantur externum. Nam, sicut musicus consonan-
 « tibus choris efficit dulcissimum melos, ita, dispositis congruenter accen-
 « tibus, metrum novit decantare grammaticus. Grammatica magistra ver-
 « borum, hortatrix humani generis, que per exercitationem pulcherrime
 « lectionis antiquorum (1) noscitur iuvare consiliis. Sic veri falsique cer-
 « tanina certis rationibus et argumentis probabilibus dirimuntur. Sic illa
 « rethorice suadela dulcedinis novit hominum tenere mentes, allicere volun-
 « tates, impellere quo velit, aut unde velit deducere; ars quidem ceterarum
 « artium sapidissimum condimentum; sic generationis et corruptionis cor-
 « porum universorum implicita elementorum qualitate discernitur, quamvis
 « sub cursu celestium terrestria gubernentur; sic etiam [versum] sonoritas
 « pari concordia prodit in iubilum, et documento colligitur, qualiter in di-
 « vinis obsequiis modulatione musica domino serviat; sic terminorum
 « extrema scolastica doctrina metitur, quaslibet longitudinis et latitudinis,
 « sublimitatis et profundi distantias punctorum seu mensurarum connume-
 « ratione distinguens; sic de supernorum essentia corporum, prout moven-
 « tur et consistunt in ordine, philosophica perscrutatio arte nititur habere
 « notitiam, licet intellectu difficilis aciem rationis humano transcendat; sic
 « datur utriusque juris cognitio, qua lis iurgiosa sopitur, appetitus noxius
 « sub juris regula limitatur, genus humanum honeste vivit, alter non le-
 « ditur, et tribuitur unicuique quod est suum. Sic quoque ad sacrarum
 « acceditur altitudinem litterarum, et elicitur vivificans spiritus de literę
 « visceribus occidentis.

« Nos itaque, attendentes fidei puritatem et devotionem eximiam, quam
 « civitas nostra Urbevetana peculiaris nostra et E. R. filia, ab olim, et pre-
 « sertim procellosis temporibus, quibus fides ipsa solet clarius enitere,
 « erga eandem E. habuisse dinoscitur, illamque successione temporum de
 « bono in melius studuit augmentare, dignum duximus et equitati conso-
 « num extinamus, ut Civitas ipsa, quam divina gratia multarum prero-
 « gativa bonitatum et fecunditate virtutum gratiose dotavit, scientiarum
 « etiam muneribus ampliatur. Hinc est, quod nos dilectorum filiorum Po-
 « puli et Communis civitatis ejusdem gratiam nostram suppliciter implo-
 « rantium, in hac parte devotis supplicationibus favorabiliter annuentes,
 « de fratrum nostrorum consilio, auctoritate apostolica, statuimus et etiam
 « ordinamus, ut in dicta civitate Urbevetana decetero sit studium generale,
 « illudque perpetuis futuris temporibus in ea vigeat in Sacra Pagina, Iure
 « Canonico et Civili et in Medicina et qualibet alia licita facultate, docentes
 « et studentes ibidem omnibus privilegiis, libertatibus et immunitatibus
 « concessis doctoribus legentibus et scholaribus in studiis generalibus com-
 « morantibus, gaudeant et utantur.

(1) La pergamena è abrasa.

« Volumus tamen, quod ad docendum et regendum in ipso studio,
 « doctores qui in Bononiense vel Parisiense, aut aliis famosis generalibus
 « studiis, honorem doctoratus vel magistratus receperint, et alias experti
 « et ydonei in novitate hujusmodi studii, assumantur. Ita quod, civitas
 « ipsa, tanto insignita honore, dotibus fulgeat honori correspondentibus
 « memorato. Insuper Civitatem et studium prefata, ob profectus publicos,
 « quos exinde provenire speramus, amplioribus honoribus prosequi inten-
 « dentes, auctoritate ordinamus eadem, ut, si qui in eodem studio processu
 « temporis fuerint, qui, scientie facultatis in qua studuerint bravium asse-
 « cuti, sibi docendi licentiam, ut licentius alios erudire valeant, petierint
 « impertiri, possint examinari diligenter ibidem, et in eisdem facultatibus
 « titulo doctoratus seu magisterii decorari; auctoritate apostolica statuentes,
 « ut quotiens aliqui, in aliqua vel aliquibus facultatum ipsarum in eodem
 « studio fuerint doctorandi, presententur Episcopo Urbevetano, qui pro tem-
 « pore fuerit, vel eius sufficienti tamen et ydoneo, quem ad hoc idem Epi-
 « scopus duxerit deputandum, vel, E. Urbeveta pastore carente, Vicario
 « dilectorum filiorum Capituli ipsius E., qui erit pro tempore, qui, omnibus
 « doctoribus seu magistris facultatis seu facultatum, in qua vel quibus
 « examinatio fuerit facienda in studio ipso actu regentibus presentibus con-
 « vocatis, eos, agatur pure et libere ac omni dolo fraude et difficultate
 « cessantibus, de scientia, facundia, modo legendi, et aliis que in promo-
 « vendis ad doctoratus seu magisterii honorem et officium requiruntur,
 « examinare studeant diligenter, et illos, quos ydoneos respexerint, petito
 « secreta, pure et bona fide eorundem doctorum et magistrorum consilio,
 « quod utique consilium in ipsorum consentium dispendium vel jacturam
 « sub debito juramenti, super hoc prestandi, tam ab Episcopo et deputan-
 « do ab eo ac Vicario, et singulis doctoribus et magistris huiusmodi
 « revelari districtius prohibemus, approbet et admittat eisque petitam li-
 « centiam largiatur, alios minus ydoneos, postpositis gratia, odio vel favore,
 « nullatenus admittendo; super quibus Episcopi et deputandi ab eo, ut
 « premittitur, ac Vicarii predictorum conscientiam oneramus, volentes ut
 « illi, qui in prefato studio doctorati seu magistrati fuerint, in eo ac aliis
 « generalibus studiis regendi et docendi absque approbatione alia liberam
 « habeant facultatem. Nulli ergo omnino etc.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum ante Idus Maii Pontificatus nostri
 « anno primo ».

Ivi, Dipl. ad an.

DCCVIII.

1378

giugno 11

Ivi.

« Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Septem Pre-
 « sidentibus populo Civitatis nostre Urbevetae ipsisque Populo salutem
 « etc. Dilectos filios ambaxiatores vestros benigne recepimus et eis de-
 « dimus audientiam graciosam. Fidelitatem autem vestram quam erga
 « Romanam Ecclesiam matrem nostram haecenus laudabiliter habuistis
 « et habetis ad presens dignis in domino laudibus commendamus, since-
 « ritatem vestram paternis monitis exhortantes, licet id expediens non

*Idem, che av-
 visa di spedire
 in breve soc-
 corst.*

« existat, quatenus in fidelitate solita persistatis. Nos enim ut vobis in brevi de
« subsidio gentium succurratur, jam incepimus paterna sollicitudine procurare.

« Datum Rome apud sanctum Petrum xvj kal. junii Pontificatus nostri
« anno primo ».

Ivi, Dipl. adan.

DCCIX.

1378

agosto 10

Da Tivoli.

« Urbanus episcopus etc. Dilectis filiis vicario ac Septem presidentibus,
« nec non Consilio, populo et communi civitatis nostre Urbeveteane etc.
« Notificamus vobis ad gaudium, quod nuper cum communi et populo
« civitatis florentine, et nonnullis aliis tunc hostibus et rebellibus nostris
« et R. E., nomine nostro et diete E., pacem et puram concordiam fe-
« cimus atque firmavimus, illamque in Urbe, ac etiam in civitate Tibur-
« tina fecimus solemniter publicari. Ideoque volumus et vobis presentium
« tenore mandamus, quatinus pacem ipsam in civitate et districtu Ur-
« bevetano similiter publicetis et publicari sollempniter faciatis, ac aliis
« civitatibus et terris nostris vobis convicinis ex parte nostra eandem pa-
« cem nunciatis et nunciari, prout vobis videbitur, faciatis.

*Idem, per an-
nunciare la pa-
ce combinata
con Firenze e
cogli altri ri-
belli.*

« Datum Tibure iij idus Augusti pontificatus nostri. Anno primo ».

Ivi, Dipl. adan.

DCCX.

1378

settembre 16

Presso S. M. in
Trastevere.

« Urbanus Episcopus etc. dilectis filiis Septem Wetano populo presi-
« dentibus salutem etc. Fidelitatis vestre literas recepimus et eorum te-
« norem pleno consideravimus intellectu. Non sumus autem nescii, quod
« dicta fidelitas vestra cognoscit et certa est nos circa salubrem et paci-
« ficum statum vestrum et aliorum nostrorum et E. R. fidelium indefessa
« sollicitudine vigilare vehementerque dolere de adversitatibus filiorum.
« Pro defensione itaque vestra et aliorum devotorum provincie nostre
« Patrimonii b. Petri in Tuscia dilectum filium nobilem virum Raynaldum
« de Ursinis domicellum romane ipsius provincie pro nobis et E. rectorem
« nuper destinavimus ad provinciam prelibatam. Ordinavimus quoque
« quod idem Raynaldus in brevi plures gentes habeat, cum quibus cum
« auxilio Domini nos poterit melius defendere et hostium proterviam
« edomare. Eapropter, dilecti filii, devotionem vestram firmate super con-
« stantie immobile fundamentum, nec vos moveant scismaticorum blanditie,
« que plus quam dira venena nocent, nec minas eorum timeatis, contra
« quas pro iustitia nostra veritas, que Deus est, noscitur dimicare.

*Idem, che
partecipa di
aver nominato
rettore del Pa-
trimonio Rinal-
do Orsini, a cui
è commessa la
pace della pro-
vincia.*

« Datum Rome apud sanctam Mariam Transtiberim, xvi kal. octobris,
« pontificatus nostri anno primo ».

Ivi, Dipl. adan.

GUALTERIO, op. cit. II, pag. 339.

L'Orsini tradi le speranze del Papa e favori i Muffati e gli scismatici, i quali con Berardo Monaldeschi occuparono la città il 20 maggio 1380. I Brettoni e la gente del conte Alberico saccheggiarono e distrussero il quartiere della Pusterla e fecero più di tremila vittime; Berardo fondò la sua signoria sulle rovine della patria.

DCCXI.

1378

settembre 25

Da Tivoli.

« Urbanus episcopus etc. Dilectis filiis etc. Intelleximus quod nuper
 « nobilis vir Silvester Budes de Britania miles cum nonnullis armorum
 « gentibus britonibus transiens prope civitatem Urbevetanam, eandem ci-
 « vilitatem libenter intrasset et vobis dulcibus verbis persuadere conatus
 « exiit, ut eum civitatem ipsam permitteretis intrare, sed vos tamquam
 « prudentes id facere recusastis; unde circumspeditionem vestram merito
 « commendantes, volumus et devotionem vestram tenore presentium avi-
 « samus, quod si contingat ipsum Silvestrum vel aliquos alios de gentibus
 « britonium vel aliorum ultramontanorum alias ad nos reddere seu venire
 « pro intrando dictam civitatem vel aliquod castrum seu fortalicium no-
 « strum, nullatenus ipsos permittatis intrare. Et super hoc etiam infor-
 « metis et advisetis ex parte nostra alias communitates terrarum vobis
 « vicinarum in devotione nostra et R. E. permanentium, cum simus plene
 « informati de mala intentione dictorum Silvestri et aliorum britonium
 « erga vos et alios devotos nostros et R. E. supradicte.

« Datum Tibure vij kal. Augusti pontificatus nostri anno primo ».

*Idem, per re-
 spingere i Bre-
 toni.*

Ivi, Dipl. adan.

DCCXII.

1379

luglio 1

« In nomine Domini, amen. Pridem ad audientiam SS. in Xpo Patris
 « et domini nostri d. Urbani divina providentia pp. VI deducto et exposito
 « ac applicato eidem, prout in quadam papiri cedula continebatur, cujus
 « tenor sequitur et est talis: — Humilime S. V. supplicatur pro parte
 « Universitatis et hominum vestre fidelissime Civitatis W. quatenus ipsos
 « e. s. de et super capitulis infrascriptis dignetur exaudire benigne: —
 « 1.º In primis quod cum Civitatis W. hodie in perfecta quiete et pace
 « persistat, virtute et perspicaci industria magn. principis Raynaldi de
 « Ursinis Patrimonii et ex speciali commissione dicte vestre Civitatis Rec-
 « toris, qui ipsam Civitatem et provinciam quasi non humano, sed divino
 « misterio mirabili reformationem ad debitam unionem reduxit et de bar-
 « barorum manibus eripiens liberavit, dignetur e. s. in proximo summo estivo
 « tempore ipsam fidelissimam Civitatem cum curia visitare et provincia
 « prefate e. s. decorari, que fidelissima fertilis et fortissima est, in qua
 « S. ipsa cum tota curia poterit tutissime residere: — 2.º Item quod cum
 « propter nonnullas immunitates et exemptiones concessas nonnullis nobi-
 « libus de dicta vestra fidelissima Civitate W. seu eius comitatu et districtu
 « pro se ipsis et etiam pro castris, locis et hominibus dictorum locorum
 « et castrorum comitatus et districtus jam dicti, seu ipsi castris vel ple-
 « beris, vel comunitatibus dicti comitatus per e. s. predecessores et nonnul-
 « los dd. Cardinales et precipue per ho. me. olim d. Egidium Hyspan. et
 « successive per s. v. ipso Comuni, cuius intererat minime citato nec re-
 « quisito ac esistenti et perseveranti in mera Ecclesie fidelitate a dativis,
 « gabellis, impositionibus et collectis et aliis oneribus incumbentibus in
 « Comuni dicte vestre Civitatis, nec non propter guerrarum turbinem, que

*Ambasciata al
 papa e decreto
 di abolizione
 delle immunita.*

« diu in partibus vigerunt, redditus et proventus jam diete Civitatis sint
 « adeo diminuti et exinaniti, quod non sufficiunt salariis Vicarii, Castel-
 « lanorum et aliorum officialium diete Civitatis et aliis expensis necessariis
 « occurrentibus in Comuni, et propterea expedit sepe pro hujusmodi one-
 « ribus supportandis gravedines et dativas imponi, non sine cum magna
 « dictorum civium et comitalinorum turbatione, gravedine et iactura, qua-
 « lenus pro statu diete vestre fidelissime Civitatis et ad hoc ut inter ipsos
 « Cives omnis jam parata tollatur materia invidie, turbationis et scandali
 « et ut alter pro altero valeat gravedines et onera supportare, dignetur
 « S. ipsa de speciali gratia huiusmodi concessionem exemptionem et immu-
 « nitates qualitercumque et quomodocumque factas usque in presentem
 « diem tollere, irritare et annullare, et in quantum expediens foret, de novo
 « concedere diete vestre fidelissime Civitati, quod omnes et singuli Cives
 « et Comitatusenses seu districtuales, qui ante hujusmodi exemptionem et
 « immunitatem concessas consueverunt seu soliti erant solvere et contri-
 « buere in gabellis, impositionibus et dativis diete Civitatis debeant et
 « teneantur in posterum dativas, collectas, impositiones et onera quocum-
 « que incumbentia in Comuni predicto solvere et in ipsis contribuere, sicut
 « fecerunt et faciunt Cives et Comitatusenses alii ipsis immunitatibus, exem-
 « ptionibus et concessionibus aliis quibuscumque in contrarium premis-
 « sorum non obstantibus ut in forma: — 3.º Item quod cum nonnulli
 « procurent impetrare ab e. s. castra et loca Comunitatis diete vestre Civi-
 « tatis, sive in quibus ipsa Civitas et homines diete Civitatis jurisdictionem
 « et jus habent, sicut veridica relatione sentitur, in non modicum preiud-
 « dicium et iacturam totius Universitatis diete Civitatis, dignetur S. ipsa
 « pro bono statu diete Civitatis et unione et pace omnium civium, hujus-
 « modi exemptiones non facere, ymo jam factas etiam per predecessores
 « e. s. vel per quemvis alium tollere, revocare et annullare et iuribus
 « omnibus vacare cum omnibus non obstantibus et aliis ut in forma: —
 « 4.º Item cum magnificus princeps Raynaldus de Ursinis Rector predictus
 « habens ab ipsa S. plenissimam comissionem constituendi et destituendi
 « officiales in provincia et dicta Civitate sibi commissa sit plenissime infor-
 « matus de conditionibus, modis et oportunitatibus diete Civitatis et suorum
 « Civium et nichilominus nonnulli ante tempus etiam minus idonei ad
 « regimen procurent seu conentur procurare officium vicariatus Civitatis
 « predictae et sepe contingat ex importunitate hujusmodi procurantium,
 « quod etiam ex multiplicibus occupationibus e. s. tales ad officium ipsum
 « promovere, quatenus dignetur e. s. pro consolatione et unione Civium
 « Civitatis predictae dictis supplicationibus specialem gratiam faciens de ce-
 « tero ad ordinationem seu deputationem ipsorum Vicarii et officialium non
 « procedere, vel alias, si expedit, de novo declarare ipsum Vicarium et
 « singulos alios officiales deputari debere auctoritate apostolica per ipsum
 « d. Rectorem in Civitate predicta, quibuscumque aliis non obstantibus in
 « contrarium ut in forma: — 5.º Item d. noster papa nobis Johanni titulo
 « S.º Sabine presbitero Cardinali vive vocis oraculo commisit quatenus

« omnes et singulos nobiles et massarios in Civitate et districtu seu Comi-
 « tatu W. existentes, etiam si fuerint universitates vel singulares persone
 « pretendentes se habere immunitates et exemptiones quascumque, apo-
 « stolica vel quavis alia auctoritate, per nostras litteras ad certum termi-
 « num competentem etiam per edictum publicum in R. Curia et in Civi-
 « tate W. affigendum, citaremus ad comparendum coram nobis in R. Curia
 « et ad docendum et ostendendum de immunitatibus et exemptionibus eis
 « quovismodo indultis et concessis, et quod nisi dicti nobiles et massarii,
 « universitates et alii citandi predicti in termino eis per nos assignando
 « compareant coram nobis, ut prefertur, immunitates et exemptiones quas-
 « cumque, quas se habere pretendant, cassaremus, irritaremus et annull-
 « larem, cassasque, irritas et nullas apostolica auctoritate decerneremus,
 « cum potestate etiam in premissis procedendi summarie, simpliciter et de
 « plano, sine strepitu et figura iudicii et terminis palatii apostolici causa-
 « rum servatis et non servatis, etiam ex nostro mero officio et aliter in
 « omnibus et per omnia, prout nobis videbitur expedire, invocato etiam
 « in premissis, si opus fuerit, auxilio brachii secularis.

« Cujus quidem commissionis vigore nos Johannes Cardinalis iudex et
 « commissarius prefatus in causa huiusmodi rite et legitime procedenti, iuxta
 « commissionis nobis facte tenorem ex nostro officio per nostras certi teno-
 « ris litteras et per publicum edictum in audientia publica litterarum
 « contradictarum d. n. pape legendum ac valvis seu portis palatii apo-
 « stolici nec non sancti Bartholomei in insula Tyberis pro audientia cau-
 « sarum deputata et maiorum W. ecclesiarum alligenda, prenominate
 « nobiles massarios, universitates et personas alias quascumque in Civi-
 « tate, comitatu et districtu W. existentes, pretendentes habere huiusmodi
 « immunitates et exemptiones citavimus, ut ipsi certo peremptorio ter-
 « mino in dictis nostris litteris expressato, per se vel procuratorem, seu
 « procuratores idoneos ad huiusmodi causam sufficientes instructos, coram
 « nobis comparerent cum omnibus et singulis litteris, scripturis, instru-
 « mentis et munimentis prefatas exemptiones et immunitates quomodoli-
 « bet tangentibus super ipsis immunitatibus et exemptionibus coram his
 « de iustitia responsuri et aliter processuri et procedi visuri, prout dictaret
 « ordo juris, cum certificatione quod sive ipsi citandi in dicto citationis
 « termino, ut premissum est, venire curaverint, sive non, nos nichilomi-
 « nus ad dictorum exemptionum et immunitatum annulationem et cassa-
 « tionem et alias, iuxta dicte commissionis formam et tenorem, etiam ex
 « nostro officio procedentem vel aliter prout de iure poterimus, dictorum
 « citatorum absentia seu contumacia non obstante in aliquo, citationeque
 « huiusmodi executam et de partibus reportata, et ipsa una cum eius exe-
 « cutione per discretum virum magistrum Johannem de Parma in R.
 « Curia ac universitatis et hominum Civitatis W. procuratorem, procura-
 « torio nomine dicte universitatis, prout de eius procuratoris mandato
 « nobis legitimam fecit fidem, coram nobis iudicialiter exhibita et produ-
 « cta, citatorumque in eodem citatione contentorum non comparentium,

« nec de exemptionibus et immunitatibus eorum docere curantium contu-
 « macia accusata. Tandem nos ad antedicti magistri Johanni de Parma
 « procuratoris, procuratorio nomine quo supra, coram nobis judicialiter
 « constituti, instantiam, omnes et singulos nobiles, massarios, universita-
 « tes et personas alias quascumque in Civitate, comitatu seu districtu W.
 « existentes, pretendentes se habere huiusmodi immunitates et exemptio-
 « nes eorumque procuratores, si qui essent in R. Curia, pro eisdem per
 « audientiam publicam litterarum contraditarum d. n. pape, nec non di-
 « seretum virum Johannem Faffuetii de W. syndicum et procuratorem
 « nobb. vir. dd. Comitum de Marchiano diocesi Perusina ac etiam infra-
 « scriptorum universitatum, comitum et hominum, videlicet Bandini Nerii,
 « Nardi Berardini olim Azzi, Baldini Federici, Giorgii olim Bulgaruccii
 « militis, Ludovici Bindi, Nicolai et Mariani fratrum olim Jacobi et Bindi
 « filii olim magnifici militis d. Bulgari de Marchiano comitum, prout de
 « ipsius procuracionis mandato, nobis extitit plenius edoctum per portierum
 « et nuncium nostrum iuralim ad audiendum per nos in causa huiusmodi
 « diffinitivam ferri sententiam citari mandavimus et fecimus ad certum
 « perhemptorium terminum comparentem, videlicet diem et horam in-
 « ferius descriptas, quo quidem termino sic pendente per d. m. Johanni-
 « num de Parma procuratorem, quodam libello sive petitione summaria
 « exhibita et producta fuit, cuius tenor sequitur et est talis :

« Coram vobis Rev. in Xpo patre et d. d. Jo. miseratione divina tituli
 « S. Sabine pr. Card. Commissario a Sede Apostolica deputato in causa
 « vertente inter C. Civ. W. ex parte una et omnes et singulos homines
 « personas de ipsa Civitate et ipsius concitata, pretendentes aliquas exem-
 « ptiones et immunitates in ipso C. habere a Sede Apostolica, sive ipsius
 « Sedis Legatis, Vicariis vel nunciis eis quomodocumque vel qualitercum-
 « que concessis ex parte altera, Johannes Aymerici de Parma syndicus et
 « sindicario nomine C. Civitatis predictae W. ac pro ipso C. et omni via,
 « modo, jure et forma quibus melius et efficacius potest, narrat, supplicat
 « et exponit, quod cum ex vestra parte legitime fuerint citati, moniti et
 « requisiti omnes homines et persone de ipsa Civitate ipsiusque Comitatu
 « et districtu, pretendentes ab ipsa Sede vel ipsius Legatis, Vicariis, nun-
 « ciis et potestatem habentibus ab ipsa Sede immunitates et exemptiones
 « habere deberent coram vestra Rev. Paternitate comparere legitime ad
 « docendum de ipsorum iuribus coram nobis et contradicent, quicquid
 « possent et vellent, quare huiusmodi exemptiones et immunitates non
 « deberent revocari et iterum per audientiam contradictarum fuerunt, ut
 « moris est, moniti et citati et nullus comparuerit neque noluerit compa-
 « rere, coram vobis petit et iterum cum instantia petit, sindicario nomine
 « quo supra, per vos, auctoritate apostolica, vigore commissionis vobis
 « facte, et omni via, iure, forma et modo, quibus melius et efficacius de
 « jure potestis, declarari, ordinari, mandari, diffiniri et sententiaci huiusmodi
 « tales pretendentes ipsas immunitates et exemptiones habere, tam a pre-
 « sente d. n. papa; quam ipsius predecessoribus sive dd. Car. dd. vel Sedis

« Apostolice Legatis, vicariis vel nunciis, vel aliter quomodocumque vel
« qualitercumque merito contumaces et per consequens fuisse et esse pri-
« vatos omnibus immunitatibus, exemptionibus, gratiis et privilegiis, ut
« premittitur, eis concessis, factis et habitis pro castris, locis et hominibus
« locorum et castrorum Comitatus et districtus predicti, seu ipsis castris,
« locis, pleberis et comitatibus ipsorum comitatus et districtus per ipsius
« d. n. predecessores eius et quoscumque dictos Legatos, vicarios, nuncios
« et officiales apostolicos ac ipsum C. esse ac debere esse in pacifica pos-
« sessione iurium et iurisdictionum Civitatis, comitatus et districtus loco-
« rum, castrorum, pleberiorum et comunantiarum predictarum, prout erant
« ante huiusmodi concessionem et gratias, presertim cum temporibus hujus-
« modi gratiarum, immunitatum et exemptionum concessarum C. ipsum,
« cuius intererat minime fuit citatum et monitum et requisitum, existens
« tamen et perseverans tunc, prout nunc existit, perseverat et perseverare
« intendit in vera, pura et mera fidelitate ipsius sanctitatis et E. R., et
« immunitates et exemptiones predictae sub quacumque verborum forma
« concessae fuerint, sint ac tendant ad maximum dampnum, prejudicium
« et jacturam ipsius C., eiusque comitatensium et singularium personarum
« pro maiore parte Civitatis et comitatus predictorum. Quia propter huius-
« modi concessionem, immunitatum et exemptionum introitus et proventus
« ipsius Civitatis sunt adeo diminuti, quod pro presenti non sufficiunt pro
« salariis Vicarii Castellanorum et aliorum officialium Civitatis et Comita-
« tus predictorum et pro aliis expensis incumbendis et necessariis in
« ipso C. Et propterea sepe et sepius expedit minus iuste pro ipsis oneribus
« supportandi gravedines et dativas imponi in predictis Civitate et Comi-
« tatu non sine tamen civium et comitatensium predictae Civitatis turbatio-
« nibus, gravedinibus, jacturis et scandalis, et maxime quia dictae immuni-
« tates et exemptiones induxerunt et inducunt in ipsis Civitate et Comi-
« tatu scandala et discordia, maxime cum ipse gravedines non supportent
« equaliter ab omnibus, prout debent. Quare iterum supplicat et petit idem
« syndicus, sindicario nomine quo supra, quatinus pro stato ipsius fidelis-
« sime Civitatis, et ad hoc ut inter ipsos Cives omnis jam parata tollatur
« materia scandalosa et ne aliter pro altero debeat indebite gravedines et
« onera supportare, dignemini, auctoritate apostolica, huiusmodi concessio-
« nes, exemptiones et immunitates qualitercumque et quomodocumque
« factas usque in presentem diem tollere, irritare et annullare et in quantum
« expediens foret de novo concedere dictae fidelissime Civitati, quod omnes
« et singuli nobiles, Cives et comitatenses seu districtuales ipsius Civitatis,
« qui ante huiusmodi exemptiones et immunitates concessas consueverunt
« seu soliti erant solvere et contribuere in gabellis, impositionibus et da-
« tivis teneantur et debeant in posterum dativas, collectas, gabellas, im-
« positiones et onera quaecumque incumbenda et que incumbent in ipso
« C. solvere, et in ipsis contribuere, sicut solvebant et contribuebant, et
« solvant et contribuunt alii Cives et Comitatenses Civitatis et comitatus
« predictorum, ipsis immunitatibus, concessionibus et aliis quibuscumque

« non obstante in contrarium premissorum cum omnibus clausis, formis
 « et capitulis in talibus oportunis. Petit insuper dictus syndicus, nomine
 « quo supra, et cum reverentia protestatur predictos tales in damnis et
 « expensis, que propterea dictum C. substituit et substitinet et substitinebit
 « per vos et vestram sententiam condemnari ad ipsorum restitutionem
 « per ipsos dicto C. sciendum. Et predicta per vos fieri petit, aliis iuribus
 « dicti C. in predictis et aliis, semper salvis hiis itaque die et hora adve-
 « nientibus m. Johanino de Parma ex parte et Johanne Fafucci procuratoribus
 « predictis, procuratoriis nominibus quibus supra ex altera, coram
 « nobis judicialiter comparentibus.

« Idem m. Iohaninus de Parma procurator quamdam supradicte cita-
 « tionis pergamenæ eedulam a nostro auditorio emanatam ac de nostri
 « voluntate et mandato in audientia publica litterarum contradictarum d.
 « n. pape positam et lectam signoque et sigillo ipsius audientie solite si-
 « gnatam et sigillatam ac aliter legitime, ut moris est, executam represen-
 « tavit, citatorumque in ea contentorum non comparentium, nec diffinitivam
 « sententiam in huiusmodi causa ferri audire curantium contumacia
 « accusavit, ipsosque contumaces reputari et in eorum contumaciam diffi-
 « nitivam sententiam pro parte sua et contra partem sibi adversam ac
 « aliter iuxta petitionem partis sue superius datam per nos ferri et pro-
 « mulgari cum instantia postulavit.

« Nos itaque Johannes Card. iudex et commissarius predictus sepe dictos
 « citatos non comparentes nec termino huiusmodi satisficientes debito
 « lamen expectatos, reputavimus quo ad actum et terminum huiusmodi
 « exigentes iustitia merito, prout erant contumaces et in eorum contu-
 « maciam, visis etc. et diligenter consideratis et inspectis omnibus et
 « singulis actis, actitatis, lictis, instrumentis et munimentis in causa
 « huiusmodi habitis et productis, eisque cum diligentia recensitis ac intra
 « nos matura deliberatione prehabita de iureperitorum consilio et assensu
 « ad nostram diffinitivam sententiam in huiusmodi causa et negotio pro-
 « ferendam et procedendam duximus et eam, iuxta ea que vidimus et
 « cognovimus undeque cognoscimus et videmus, in scriptis tulimus et
 « presentibus ferimus in hunc modum :

« Xpi nomine invocato pro tribunali sedentes et habentes pre oculis
 « solum Deum, de iureperitorum consilio et assensu pronunciamus, de-
 « cernimus et declaramus per hanc nostram diffinitivam sententiam omnes
 « et singulas exemptiones, immunitates et concessionem, quibuscumque
 « nobilibus, massariis, castris, villis, terris ac universitatibus seu singula-
 « ribus personis Civitatis, comitatus seu districtus W., auctoritate apo-
 « stolica seu alia quacumque auctoritate factas et concessas usque ad diem
 « quintam decimam mensis aprilis presentis anni irritandas, tollendas et
 « annullandas fore, et eas irritamus, tollimus et annullamus; exemptionibus-
 « que et immunitatibus nobb. virorum dd. Nicolai et Mariani Jacobi,
 « Ludovici Bindi, Bindi filii olim magnifici militis d. Bulgari de Marchiano,
 « Berardini Azzonis, Baldini olim Federici, Bandini Nerii, Nardi et Giorgii

« olim Bulgharuceii comitum de Marchiano et ipsorum hominum et vas-
 « sallorum non intendimus per hanc nostram diffinitivam sententiam in
 « aliquo preiudicare condemnationem expensarum comitentarum ex causa.
 « In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium etc.

« Lecta, lata et in scriptis promulgata fuit huiusmodi nostram diffini-
 « tivam sententiam per nos Johannem Card. Judicem et Comissarium
 « predictum Rome in hospitio habitationis nostre nobis inibi hora vespe-
 « rorum in loco nostro solito ad iura reddendum pro tribunali sedentes,
 « sub anno a nat. d. millesimo trecentesimo septuagesimo nono indict.
 « secunda, die veneris prima mensis Julii, pontif. SS. in Xpo p. et d. n.
 « d. Urbani divina providentia pp. VJ predicti, anno secundo, presentibus
 « ibidem venerabilibus viris d. Manno de Amelia auditore nostro, d. An-
 « tonio presbitero Corphien. et Arnoldo Haen. clerico Truitten. diocesis
 « test. ad premissa vocalis specialiter et rogatis ».

Ivi, Dipl. adan.

DCCXIII.

1380

gennaio 27

Da san Pietro.

« Urbanus Episcopus etc. dilectis filiis Septem presidentibus Populo
 « Civitatis nostre Wetane salutem etc. Filii dilecti, litteras vestras nuper
 « nobis per dilectos filios Ambaxiatores vestros latores presentium presen-
 « tatas paterna benignitate recepimus et earum tenorem consideravimus
 « diligenter: ambaxiatores vero ipsos, vos in eis quodammodo contemplan-
 « tes, vidimus iocundanter, ipsisque pluries dedimus audientiam gratiosam.
 « De tribulationibus itaque necessitatibus et scandalis, in quibus ex eorum-
 « dem ambaxiatorum relatione vos fore didicimus constitutos, vobis itaque
 « paterne compatimur, et novit ille qui nichil ignorat quantum hactenus
 « laboraverimus et laboremus ad presens, ut vobis cunctisque nostris et
 « E. R. fidelibus cum Dei adiutorio pacis dulcedinem acquiramus. Verum
 « super facto Rocche nostre Wetane, quia sicut novit vestra devotio
 « Roccha ipsa non fuit nomine nostro et E. R. recepta, nostre intentionis
 « existit, quod Roccha ipsa vel per dilectum filium nobilem virum Fredum
 « de Canali domicellum Tudertinum ostiarium nostrum vel per alium
 « nobis dilectoque filio nostro Johanni titulo Sancti Marci presbitero Car-
 « dinali fidum custodiatur et etiam gubernetur: de gentibus autem mi-
 « etendis, vestra fidelitas nosse potest quantum hucusque expenderemus
 « pro stipendiis gentium, que vos et illam patriam ab hostium incursum
 « defensarent ac in statu tranquillo ac pacifico custodirent, et sunt in patria
 « ipsa in sufficienti numero de presenti, et amplius cum dilectis filiis
 « populo Romano ordinavimus, quod de gentibus nostris et ipsius populi
 « ducente lancee ibidem pro securitate patrie teneantur. Pro contentatione
 « vero vestra et honore dicti Cardinalis intendimus, quod Cardinalis ipse
 « de illis partibus non recedat, donec aliud duximus ordinandum. Ceterum
 « filiationem vestram nolumus ignorare, quod vos civitatemque predictam
 « intendimus, tamquam nostros et E. prefate peculiare filios, sub nostro
 « et ipsius E. regimine conservare. Nec credat vestra devotio, quod illo

*Bolla di papa
 Urbano VI in
 risposta all'ambasciata e alle
 domande inviategli.*

« unquam tempore vos subiciamus dilioni alicuius nobilis vel potentis
 « aut alterius, quorum firmitatem possitis aliquatenus formidare. Super
 « ultimo autem capitulorum vestrorum nobis per prefatos ambaxiatores
 « porrectoram intentionem nostram reseravimus in secreto, super quo
 « eisdem vestris adhibeat vestra devotio fidem.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum xj Kal. februarii pontificatus
 « nostri anno secundo ».

Ivi, Rif. XCIX,
 c. 63.

Ai 18 dicembre 1379 furono eletti ambasciatori al Papa, Simone di Andreuccio, Pietro di Lotto, Pietro di Tommaso, ser Stefano di ser Rannecio, Tommaso di maestro Marino e ser Luca di ser Marco, nobili e legali uomini, e la commissione loro fu del tenore seguente :

- « Primo : ad pedum obscula bb. humiliter inclinati de recomendatione premissa,
 « ambasciatores et sindici dictorum C. et P. reverenter exponant S. S. omnes
 « necessitate tribulationes et scandala dicte Civ., et in quam imminente pe-
 « riculo nunc conditiones dicte Civ. consistunt et quomodo Civitas ipsa cotidie
 « ab inimicorum E. incursu a Collegatorum sedula suggestione partialitatum
 « emula dissentione ac victualium dira fame torquetur, in tantum quod non
 « esset remedii locus, nisi presentia R. p. et d. d. Cardinalis de Flischo
 « eisdem S. Vicarii predictis omnibus obviaret.
- « Secundo : S. S. supplicetur instantissime, quod in quantum S. S. velit quod
 « dicta Civitas persistat in solita ac debita fidelitate E., quod pro nunc nulla
 « fiat novitas in ipsa Civitate, nec in eius Roccha de absentione maxime per-
 « sone dicti d. Cardinalis, vel de mutatione novi Castellani dicte Rocche, et
 « in casu quo pro presenti in ipsa Civitate de predictorum mutatione aliquid
 « per Sedem Apostolicam ordinetur fideles Cives dicte Civitatis excusant se
 « S. S., quod ipsis nolentibus et invitibus dicta civitas aut perdetur aut per inte-
 « stinum bellum deformabitur in status S. M. E. non modicum detrimentum.
- « Tertio : ut prefata Civitas a tantis periculis defendatur et defensata circum-
 « stantes terras E. fideles defendat et conservet ac infideles offendat et redu-
 « cat ad statum S. S. et E. prelibate, quod S. ipsa dignetur de certo numero
 « lancearum et ungarorum ac etiam de pecunia pro ipso d. Cardinali, ut
 « melius et habilius transire et substentare possit, quam hucusque fecerit ac
 « pro solvendo ipsis stipeudiis et aliis expensis pro statu S. S. incumbentibus
 « huic Civitati subito providere.
- « Quarto : ne devoti et fideles Cives prefate Civitatis, qui pure vivere querunt
 « sub brachio S. V. et R. E., et non sub aliquo tiranno, ulterius scandali-
 « zentur aut incidant in manu secularium officialium S. V. tanquam a diris
 « tirannis nequiter gubernati fuerunt et maxime a Ranaldo de Ursinis et
 « suis officialibus ac aliis consimilibus, quod S. ipsa dignetur cives ipsos
 « de tali formidatione per bullam apostolicam reddere securos, prout per
 « superscriptum d. Cardinalem ipsis civibus promissum extitit et firmatum.
- « Ultimo : quod S. S. dignetur in estate prox. ventura hanc suam fidelissimam
 « Civitatem cum Curte visitare, et quod interim eidem d. Cardinali mandat,
 « quod de ipsa Civitate se absentare non debeat, gubernando Civitatem et
 « Roccham predictam et alias terras sibi commissas cum plena auctoritate
 « usque ad eventum S. eiusdem amoto inde, deputato vel deputando » (Ivi,
 c. 46).

DCCXIV.

[1382]

gennaio 26

Da Napoli.

« Nobilibus et prudentibus viris hominibus Civitatis W. devotis no-
« stris dilectis Regina Jerusalem et Sicilie.

« Viri nobiles et devoti dilecti. Sumus plenissime informate a pluribus
« et presertim magnifico viro Comite Tallacotii et eius dilecto collateralis,
« consiliario et fideli nostro, de constantia et perseverantia obedientie ve-
« stre ad S. R. E. et pro conservatione status vestri non parcendo labo-
« ribus et expensis, nec curando de periculis et damnis quibuslibet, propter
« quod amplissimas gratias merito meremini, nec deficient. Et considerantes
« quod maior consolatio et utilis confortatio vobis non possit dari in pre-
« senti, quam presentia viri magnifici dicti Comitis, qui novit conditiones
« vestras et zelator est precipuus vestri status, significamus devotioni
« vestre, quod in vestram complacentiam et succursum, alia nostra agenda
« aliquantulum pretermittendo, dedimus jam licentiam et mandavimus ipsi
« Comiti, ut cum succursibus et opportunis auxiliis veniat ad ipsas partes.
« Interim, ne ad sinistra aliqua possitis incurrere, mictimus ad ipsam
« provinciam in vestram defensam et aliorum sequentium verissimam in-
« tentionem vestram emulorumque offensam virum nobilem Bernardum
« de Sala militem cum ducentis lanceis, hortantes vos attentius ad solitam
« constantiam vestre obedientie debitam et perseverantiam.

« Datum Neapoli sub annulo nostro secreto, die xxvi Januarii, iv In-
« dictione ».

GUALTERIO, op. cit. II, pag. 353.

*Lettera della
Regina di Na-
poli che avverte
della spedizione
di Bernardo
della Sala con
dugento lancee
in aiuto dei
Muffati.*

Ivi, Dipl. ad an.

DCCXV.

1385

giugno 13

I nobili uomini Francesco « de Puppio », canonico orvietano, Luogotenente del magnifico principe Rinaldo « de Ursinis » Conte di Tagliacozzo, Rettore del Patrimonio, del ducato Spoletino e della città d'O., per papa Clemente VII, Puccio e i nepoti signori di Farnese e gli altri infrascritti per loro e per le terre proprie, e i raccomandati e sudditi e le genti che volessero venire nella presente tregua; nonchè Bernardino « de Seris », Luogotenente del magnifico Bernardo « de Sala » per la Chiesa e per il papa e per i Guasconi o Bettoni e per Pietro « de Alba », Capitano della comitiva di coteste genti d'arme che stanno nella provincia a servizio del papa e per Bernardo stesso da una parte, e i magnifici uomini Ugolino e Francesco Conti di Montemarte, i nobili Petruccio di Pepo, Francesco e Monaldo di Bonconte, Benedetto di Pietro Orsino, Anton Bernardino e fratelli conti di Titignano, Stefano e Francesco di Tommaso, Simone e Nicola di Castel Peccio, il ven. Nicola abate di San Severo, per loro e per tutti gli altri fuorusciti e anche per il castello di Camposelvoli che è ritenuto dal nob. Giovanni « Credi de Campilio » e per gli altri castelli ecc. vennero alla seguente concordia e tregua: — 1.º di sospendere le offese fra le parti di qui a tutto settembre: — 2.º di andare, stare e tornare in città e nelle terre l'una parte e l'altra, con questo che nè in città, nè nelle terre si possa andare armati: — 3.º di poter percepire, così

*Tregua fra
Muffati seguaci
dell' antipapa,
e Melcorini per
il papa e i Bret-
toni.*

laici come chierici delle parti, le loro rendere come erano soliti avanti il giorno della presente ultima novità, e se gli immobili fossero dal detto giorno in qua occupati, sieno rilasciati a' loro padroni, escluso da questo beneficio Pietro « Loeti » orvietano, fuoruscito, e aggiunto che delle rendite della Chiesa maggiore, gli usciti sieno tenuti rispondere a qualunque vi avesse diritti maggiori, quali diritti dovessero mostrarsi dalle parti fra un mese ai magnifici signori Priori delle arti e al Gonfaloniere di giustizia del C. di Firenze, alla cui dichiarazione per loro lettere le parti debbano riportarsi e accontentarsi: — 4.º di non poter gravare le dette parti durante la tregua per pretesto di sentenza e condanna di prestanza e imposta, lira e gabella passata o futura, o per alcun maleficio o delitto fino al presente giorno commesso, cognito o no, accettate le gabelle ordinarie fin qui usitate avanti la presente novità; e coloro che volessero dimorare familiarmente in città o in altro luogo, sieno tenuti alla guardia, e dopo la tregua se volessero rimanervi, sieno tenuti a tutte le altre cose cogli altri abitanti e cittadini: — 5.º di non poter convenire civilmente per debiti contratti avanti al giorno della predetta novità, se non per volontà delle parti: — 6.º di non potere nel detto tempo costruire alcun fortilizio nè in città, nè fuori: — 7.º di non poter fare occupazioni e novità: — 8.º di non favorire le guerre che si muovessero contro quelli che non venissero nella presente tregua: — 9.º di approvare ciascuno che volesse venire a detta tregua questi capitoli con suo sigillo o se fosse letterato colla sua sottoscrizione, a chi vi contravenisse « in eis dumtaxat » pena et fractio tregue et non in alios extendatur, quin ymmo ceterorum « tregua firme in omnibus remanente », e di fare che in caso d'infrazione la parte lesa possa richiamare l'altra per lettere o per nunzi, e se questi ricusasse, di poter ricorrere al C. di Firenze, senza la cui dichiarazione la tregua non si possa rompere: — 10.º di obbligarsi a diecimila fiorini da darsi metà al C. di Firenze e l'altra metà alla parte osservante.

Oltre le persone suddette entrano nella tregua i seguenti:

Puccio e i nepoti di Farnese con tutti i castelli e fortilizzi che tengono (Farnese, Ischia, Valentano, Latera, Onano, Capodimonte, Cegliale, Pian di Diana, Tessennano e Rocca di Pianzano),

Giustino di Andreccio e Monaldo di Giovanni e consorti di S. Casciano, Corrado e Luca di Berardo, Tramo, Corrado e Ponzio di Benedetto e Monaldo di Berardo, de' Monaldeschi,

Guicciardo di Baschi con tutti i suoi castelli,

Donna Antonia vedova del signor Bonifazio,

Tommaso e Angelino della Sala,

Peccia da Mont'Alfino e gli altri consorti,

Il signor Giovanni di Acquapendente e la detta terra,

Jacobuccio da Castel Rubello,

Pace, Ristoro o Faustino e gli altri consorti di Porano,

Berardino, Neri, Bindo e Ranuccio dei Conti di Marsciano con tutti i loro castelli e luoghi che tengono,

Francesco di Neri e fratelli « de Syano »,

Ugulino da Carnaiola,

Orvieto, Rocca Ripesena, Viceno, Castel Viscardo, Monterubiaglio, Franco, Fichino, S. Casciano, Montalino, Sugano, Castel Rubello, Porano, Torro di Polluccio, Torre San Severo, Castel de' figliuoli di Pietro, Lubriano, Cervara, Seppi, Castello di Ser Mognano, Castiglione, Sala, S. Vite, Castelveto, Castel di S. Lucia, Siano, Bolseno, Soriano, Marta, Canino, Musignano, Carnaiola, Baschi, Marruccio, S. Angelo, Terracane, San Venanzio, Rotecastello, Ripalvella, Tor dell'Eremo, di Cecchetto, di Marisardo, Parrano, Monteleone, Monteorvietano, Fiore, Frattaguida, Pornello, Palazzo de' figliuoli di Buzio, Civitella de' figliuoli di Bandino, Melonta, Colletungo.

Nomi di coloro che entrano nella lega per parte del Conte Ugulino e degli altri usciti: Cetona, Fabro, Salci, Montegabbione, Tor di Conte Ferruccio, di Monterasaldo, Corbara, Ripa, Tittignano, Prodo, Ficulle, Sberna, Botto, Bagui, Console, Montegiove, Abbazia di Acqualta, Camposelvoli, Torre del signor da Sartiano, Masseria, Castel Peccio, Mucarone, Frattabaldia, Poggio, Mealla, Campilia, Montefreddo,

Conte Ugulino e Conte Francesco di Corbara,

Conte Antonio, Berardino e fratelli di Tittignano,

Petruccio di Pepo, Francesco e Monaldo di Bonconte, Benedetto e fratelli di Pietro Orsino de' Monaldeschi,

Frate Nicola abate del Monastero di S. Severo,

Mariano suo nepote dei Conti di Marsciano,

Giovanni « Credi » Visconte di Campiglia per il castello di Camposelvoli e per le altre terre che tiene.

Signor Giovanni Cav. di Sarteano,

Stefano e Francesco di Tommaso,

Simone e Nicola di Pietro da Castel Peccio,

Guido di Ugulino di Siano,

Berardino e consorti de' Franchi,

Ugulino del Poggio e

Pietro di Neri da Mealla.

Ai 13 gennaio 1386 il Consiglio nominò ser Teo di ser Cecchino e ser Antonio di Nuccio d'O. a sindaci e procuratori per comparire avanti al Conte Rinaldo Orsini insieme coi sindaci e procuratori degli estrinseci e di parte Melcorina, perchè a nome della parte Muffata stabilissero la pace. La quale fu conclusa ai 23 aprile solennemente nel luogo dei frati minori della chiesa di S. Francesco nella camera del Conte Rinaldo Orsini (Ivi, c. 47 t., 72).

Il seguente è l'atto di infondazione della città fatto dal Card. di Ravenna legato dell' antipapa a favore di Corrado e di Luca de' Monaldeschi, capi di parte Muffata:

« Pileus miseratione divina titulo sancte Prisee presbyter S. R. E. Cardinalis

« vulgariter dictus Ravennas in partibus Italie citra regnum apostolice sedis

« Legatus dilectis nobis in Christo nobilibus civibus Corrado et Luca Berardi

« de Monaldensibus de W. gubernatoribus Civitatis Wetane pro S. R. E.

« salutem in Domino sempiternam. Sinceritas vestre devotionis et fidei, qua

« sanctam eandem E. infrascriptum d. n. Papam ac nos etiam reveremini, nobi-
 « litas quoque generis, grata quidem et accepta servitia, que eisdem E. et
 « d. n. nobisque laudabiliter impendistis, queque vos speramus in antea de
 « bono in melius continuatione laudabili prestituros, incitant non immerito
 « mentem nostram, ut vos favore specialis gratie prosequentes, dignis honorum
 « titulis decoremus. Dudum siquidem SSmus in Christo pater et d. n. d. Cle-
 « mens divina providentia papa septimus nos ad predictas partes commisso
 « nobis in eis plene legationis officio, destinans nobis suas apostolicas litte-
 « ras concessit in serie subsequenti:

« Clemens Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Pileo titulo S. Prisce
 « presbitero Cardinali apostolice Sedis Legato salutem etc. Cum te dudum
 « ad nonnullas partes Italie in literis sue legationis expressas commisso tibi
 « in eis plene legationis officio pro nostris et E. R. arduis negociis duxeri-
 « mus destinandum, Nos cupientes ut negocia huiusmodi eo feliciter sortiantur
 « effectum, quo maiori per nos fueris auctoritate munitus, circumspeditioni
 « tue, de qua in his et aliis plenam in Domino fiduciam obtinemus commit-
 « tendi auctoritate apostolica huiusmodi legatione durante Communitatibus, uni-
 « versitatibus et aliis personis singularibus ad hoc idoneis, ad tempus et sub
 « censo annuo, de quibus tibi expedire videbitur, vicariatus, regimina, gaber-
 « nationes ac custodias civitatum, castrorum, villarum, terrarum et aliorum
 « locorum ad nos et E. eandem spectantium infra limites tue legationis con-
 « sistentium cum mero et mixto imperio ac omnimoda iurisdictione ac omnibus
 « aliis rebus et pertinentiis eorundem, preter quam civitatis nostre Ancho-
 « nitane et comitatus eiusdem, nec non cum illis, qui regimina, gubernationes
 « ac custodias huiusmodi hactenus tenuerunt de censibus, in quibus
 « propterea nobis et eidem E. tenentur componendi ac census huiusmodi eis
 « in toto vel in parte, prout tibi visum fuerit, remittendi plenam tenore pre-
 « sentium concedimus facultatem. Datum Avinioni x kal. Februarii pontif.
 « n. anno undecimo. Volentes itaque premissorum meritorum et servitorum
 « vestrorum intuitu vestras honorare personas et per honorem nobis exhibitum
 « providere indemnitati Civitatis ipsius, vobis et vestrum cuilibet simul et
 « divisim in solidum gubernationem dicte Civitatis eiusque comitatus et di-
 « strictus usque ad tres annos incipiendos a die firmande pacis inter partes
 « Malcurinam et Beffatam dicte Civitatis Wetane cum mero et mixto imperio
 « ac iurisdictione omnimoda cum potestate etiam eligendi unum vicarium in
 « spiritualibus sibi que plenam administrationem spiritualitatis tam in ipsa
 « Civitate, quam eius districtu et diocesi. Si tamen castra ipsius diocesis sint
 « in districtu dicte Civitatis, aut Maleurine seu Beffate partibus subdita com-
 « mittendi eiusdem E. et domini nostri nomine ac sub censo annuo unius
 « falconis nobis vel Camerario nostro in festo bb. app. Petri et Pauli, ubicum-
 « que nos cum Curia nostra residere contingeret, solvendo in pignum superio-
 « ritatis et recognitionis domini, auctoritate apostolica nobis in hac parte
 « concessa, tenore presentium, duximus committendam. Quocirca sinceritati
 « vestre earundem tenore presentium, predicta auctoritate, expresse com-
 « mittendo mandamus, quateus ad Civitatem prefatam vos personaliter con-
 « ferentes, sic commissum vobis huiusmodi gubernationis officium ad honorem
 « et fidelitatem R. E. et d. n. predictorum, bonumque et pacificum statum
 « civium et incolarum Civitatis eiusdem et eius territorii sic studeatis lau-
 « dabiliter exercere, prout super hoc in manibus nostris cuilibet vestrum
 « corporale prestitit ad sancta Dei evangelia iuramentum, quod de guber-
 « natione vestra desiderati fructus adveniant, ipsique cives et incole guber-
 « nationibus providis gaudeant se commissos. Vos etiam preter retributionis
 « eterne meritum, preconium digne laudis et eiusdem Sedis benedictionem et

« gratiam nostramque valeatis uberius promereri. Ecce namque universis et
 « singulis presidentibus civibus et incolis Civitatis ipsius quocumque nomine
 « censeantur presentibus et futuris, tenore presentium et auctoritate predi-
 « cta, damus expressius in mandatis, quatenus vobis et vestrum cuilibet,
 « tamquam veris gubernatoribus ipsorum omnibus, que ad officium ipsum
 « spectant, obediant, de cetero pareant efficaciter et intendant ac tractent,
 « ut expedit favorabiliter in eodem. Nos quoque omnia et singula per vos et
 « vestrum quemlibet circa vestram officium exercenda, penas etiam et banna,
 « que rite in contradictores tuleritis et rebelles rata gremis et firma, et
 « mandabimus, auctore domino, usque ad satisfactionem condignam in viola-
 « biliter observari.

« Datum in Rocca Montisflasconii v. kal. octobris, pontif. prefati d. d. n. p. anno
 « duodecimo » (Ivi, Dipl. *ad an.*).

Morto papa Urbano VI e salito al pontificato Bonifacio IX, le parti stanche di combattere, mostraronsi disposte di venire a un accordo. Il novello pontefice chiamò a sè i capi dei Malcorini, Francesco di Buonconte e Pietro Orsino di Benedetto de' Monaldeschi della Vipera, Petruccio di Pepo de' Monaldeschi del Cane e il conte Francesco di Montemarte, e i capi dei Belfati, cioè Corrado e Monaldo di Berardo, Corrado e Ponzio di Benedetto de' Monaldeschi della Cervara con Niccolò Farnese e Rinaldo Orsini. Promisero di desistere dalle offese e partironsi di Roma per far la pace. Nel ritorno l'Orsini ito ad Aquila, dove era come signore, fu ucciso in agguato dal conte di Montorio e da altri. Allora Luca Monaldeschi, dei Belfati, che era rimasto in Orvieto, per timore della libertà della patria fece rovinare la rocca, e il conte Francesco Montemarte e Petruccio di Pepo Monaldeschi si risolvettero a far la pace con Corrado della Cervara e la conclusero a Benano. Ai 13 novembre 1390 andò un bando, che la annunziava, di questo tenore:

« Al nome dell'onnipotente Dio e de la sua benedetta madre Vergine Maria e
 « del beato messer San Piero e San Paulo apostoli e del pretioso dottore e
 « confessore misser santo Bernardo e de la pura e gloriosa Vergine Madonna
 « Sancta Lucia protectori e defensori capu e guida del populo de la città
 « d'Orvieto e di tucti e' santi de la corte celestiale, per parte de' magnifici
 « huomini signori Sette si notifica, che ad ongne persona di qualuncha
 « conditione si sia, sia licito venire e stare in Orvieto e nel suo contado e
 « distretto, conciossia cosa che, Dio lodato, sia fatta e ferma la pace nostra
 « d'Orvieto, e ongne persona faccia festa e allegrezza » (Ivi, Rif. *ad an.* e. 20 t.).

Questa pace di Benano andò proverbiala col motto: *la pace d' Orvieto; chi s'ha s'abbia*, perchè stabilitosi che ognuno potesse rientrare e riavere il suo, salvo le fortezze, si disse che chi teneva tenesse e che lo stato fosse comune. Avanti di partirsi da Benano, Muffati e Malcorini riformarono l'ufficio dei Presidenti della città, e aboliti i signori Sette, vi sostituirono un magistrato di quattro cittadini, due per parte, che appellarono *Signori Conservatori della Pace, presidenti al Popolo orvietano*. Per la definizione completa della pace il Consiglio Generale ai 16 novembre dette pieno arbitrio al Conte Francesco di Montemarte o Corbara da una parte e dall'altra a Corrado e a Luca de' Monaldeschi, come dalla seguente deliberazione:

« Cum Dey gratia pax et concordia huius Civit. W. et eius comitatus et distri-
 « ctus libere facta sit per intercessionem et opera magnificorum virorum
 « Comitum Francisci de Corbario et Corradi et Luce de Monaldensibus de W.
 « dilectorum civium dicte Civ., quibus et in quorum manibus, dicta pax
 « remissa fuerat de presentium voluntate, et in conclusione dicte pacis aliqua
 « remanserint declaranda, que absque intervallo temporis declarari non poterant
 « et supersedere ulterius super ipsius pacis conclusione, poterant incomoda peri-

« cula generare, ex quo tunc exstit declaratum quod prefati Comes Franci-
 « scus ex una parte et Corradus et Luca ex altera haberent videre, decla-
 « rare, cognoscere et terminare quiquid restabat agendum, quod predicti
 « comes Franciscus ex una parte et Corradus et Lucas vel unus ipsorum ex
 « altera habeant plenam auctoritatem etc. circa conservationem pacis predi-
 « cto » (lvi, Rif. ad an. c. 21).

Ma la pace non durò più di un anno, perchè scopertosi un trattato di dare la città al Papa, ne ebbero danno i Maleorini, che furono messi nuovamente al bando, e così rimasero i Muffati signori come prima.

L'Archivio di Siena fra le lettere senza data possiede la seguente degli Orvietani che annunzia il fatto del 16 novembre :

[1390]
 novembre 17

In O.

« Magnifici demini et fratres hon. Vestre Magn^{te} non tenemus ignotum quod
 « universe patrie notum est: qualiter hec civitas, quo quondam inter alias
 « circumstantes florere solebat, facie mutata fortune, multos jam per annos
 « civilibus in se ipsa scissa discordiis, innumerabilibus calamitatibus et nau-
 « fragiis miserabiliter est afflicta. Nulla mens cogitare, nulla lingua, nullus
 « ne calamus referre sufficeret violentias, furta, cedes, tormenta, fames aliosque
 « casus hostiles et inenarrabilem congeriem malorum, quibus fortasse in
 « alicuius divine ultionis flagellum nostris condiguum demeritis in nos sevit.
 « Ipsa fortuna pudet ea meminisse que protulisse non puidit! Postremo,
 « Mag^s fratres, videntes in dies dampna crescere, in tantum quod ipsa civitas,
 « jam dispersis civibus, deveniebat ad nihilum, hiis servilibus suppliciis
 « fatigati, respicere cepimus, et velut a somno expergefacti, lumine dato
 « divinitus, errorem nostrum clarius intuentes, a nobis ipsis, nullo interce-
 « dente, sed solum auxilio largiente divino, ad concordiam et pacem deveni-
 « mus, ipsamque per manus magnificorum virorum comitis Francisci de Cor-
 « hario comitis de Montemarte et Corradi et Luce de Monaldensibus de
 « Urbeveteri nostrorum concivium dilectorum firmavimus, quod speramus, Deo
 « propitio, et prefatorum nostrorum civium virtutibus, perpetuo durataram.
 « Et quia certi sumus quod de adversitatibus nostris Mag^{ta} vestra condoluit,
 « hec ad gaudium, ut letetur de prosperitatibus, eidem Mag^{te} numptiamus,
 « offerentes nos ad singula grata vobis.

« In W. die XVIIJ novembris.

« Septem Presidentes,

« Pop. Urbevet.

Una lettera del Cardinale di Montemaggiore al C. di Montefiascone che annunziava i progressi dell'antipapa, dacchè si trova nel carteggio del C. d'O. mostra a quale parte fossero gli Orvietani e perciò indica il nuovo cambiamento del C. :

[1394]
 giugno 4
 Di Avignone.

« Magnifici, potentes et amici carissimi. Sinceritas vestre fidei, quam semper
 « erga Romanam Ecclesiam in vobis viguisse conspeximus, et presertim
 « huius turbinis tempore, in quo velud anrum in fornace extitistis approbati,
 « nos stimulat debitose materiam gaudii depromendam, ut vestra corda, que
 « pro expectatione cordis optati finis mesta fuerunt, nunc gaudent et letentur
 « de veritate vestre et totius Ecclesie victoria habita gloriosa. Noverint
 « namque M. V., in Yspanie partibus serenissimum principem Castelle regem,
 « et legionis post biennium, quo in indifferentia pura stetit, indagando con-
 « tinue hujusmodi scismatis veritatem, die tamen XIX maii anni presentis,
 « in Civitate Salamantina, sedens in sua regia maiestate, post longam iuris
 « discriptionem habitam inter partes, que ibidem per sollempnes nuncios erant
 « presentes, veritate cogente, sanctissimum in Xpo patrem et d. n. d. Cle-
 « menton papam VIJ^m universalis Ecclesie recognovit pastorem et verum
 « vicarium Jhesu XI, et B. olim Baren. districtorem Ecclesie et intrusum.
 « Et ut dicta victoria vestrum animum per amplius faciat letabundum, cer-

« taminis seriem aliquantulum exprimemus, ne prolixitate scripture tedium ingeramus. Noverint namque M. V. antedictum regem, velle alterum Salamonem, in hoc facto prudentia fuisse lucida circumdatum. Nempe quum biennio, quo sic stetit, nil omiserit, quominus omnium Christianorum principum informationes habere satageret cum motivis, et, quod fortius est, inimicorum suorum consequentia, per suos oratores sollempnes veritatem habuit a partibus propriis in personis, quod amplius eius prudentie referemus, certe quod ipsarum partium coram se presentialiter habere voluit sollempnissimos defensores. Coram quibus dubia tam facti quam iuris proposuit per contradietorium iudicium et iuris disceptationem lucidanda. Quorum dubiorum disputationibus post tempus maximum terminatis, superscriptam tulit sententiam per se et suorum regnorum subditos indefectibiliter observandam, quam confirmarunt signis notabilibus, statim d.ºº Yspalen. intrusi repudiando capellum et legationem, quam in illis partibus tunc habebat, abiurando heresim scismaticam nunc presentis in debita forma iuris in presentia vestra notabilem personarum et populi infiniti, et modo Consilii, XL prelati suorum prelationum anulos ab ipso intruso acceptos resignaverunt in testimonium veritatis prospecte, et verbo preteritum recognoscens errorem pro futuro, se retenturos veritatem predictam iuramentis debitis aligarunt. Quare gaudeant ac letentur nunc merito mentes vestre, quum nostri capituli Clementis videlicet VIJ nunc de facto veritas in Christianitatis duabus partibus platearum et ultra clamitat manifeste, et fortius clamitabit cum huius principis digesta prolatio in tantorum presentia una cum consilio et assensu, dum aliis principibus nota fiet, et secundum omni agitatione, teneatur maiora vos audituros in brevi; et ideo stetit mente robusti, quum domini nostri pape auxilium de proximo videbitis, sicut vos et fructum vestre fidei pro vobis et vestris posteris reportabitis gloriosum; quum equum non esset tantam et tali tempore exhibitam fidem sine condignis premiis remanere. Si qua nos facturos volueritis cum fiducia recurratis: bene et feliciter valete.

« Scriptum Avinioni die IIIJ^{ta} mensis Junii.

Retro)

« Magnificis et potentibus viris prioribus et Comunitati Montisfiasconis amicis nostris carissimis ».

Due brevi dell' antipapa (Roberto di Ginevra) esistono nell' Archivio orvietano senza data, che riportiamo qui dall' opera più volte citata del GUALTERIO, II, pag. 543:

(Fuori)

« Dilectis filiis prioribus consilio et communi civitatis nostrae Urbevetae.

(Dentro)

« Clemens . . . Dilecti filii. Mittentes ad partes vestras dilectum filium Iohannetum de Magnomonte exhibitorem praesentium pro nostris et Romanae Ecclesiae arduis et urgentibus negotiis exequendis, vos attente requirimus et affectuose rogamus, quatenus sibi fidem indubiam adhibentes in dicendis, faveatis in omnibus et per omnia, ac adistatis eidem, et de contingentibus nil omittatis, sicut nos et ipsam Ecclesiam vobis vultis perpetuo obligare. Datum Avenione sub signeto nostro secreto die xxxi mai. ».

(Fuori)

« Dilectis filiis praesidentibus et populo civitatis Urbevetae.

(Dentro)

« Clemens Dilecti filii. Quia in descensu dilecti filii nobilis viri
 « Ludovici ducis et . . . bonesis versus Neapolim (?) qui descendit infalli-
 « biliter, isto vere de fratrum nostrorum consilio, deliberavimus mittere
 « cum eodem ad partes ipsa pro Patrimonio et ali guber-
 « nandis dilectum filium nostrum Iohannem tituli sanctorum quatuor Coro-
 « natorum presbyterum cardinalem, virum quidem per omnia circum-
 « spectum suffultumque et aliis opportunum, cuius opera ut
 « sp nus quondam bonae memoriae cardinalis Crumatos avunculi
 « sui gesta sibi laudis et gloriae vendicabunt. Dispos . . . tibi id per dile-
 « ctum filium Na . . . siniano latorem praesentium intimare, ut interim
 « confortemini in domino, et alios confortetis, et agatis viriliter et con-
 « slanter, quod altissimo eritis breviter consolationum socii, qui
 « fuistis participes passionum. Datum Avenione sub signeto nostro secreto
 « die decima februarii (1).

Mi pare che a questo tempo solamente si possa attribuire la seguente lettera del C. di Roma in data 7 agosto [1391?]:

« Nobilibus viris Conservatoribus Pacis Wetano populo presidentibus dilectis
 « nostris, sacratissima Regimina Alme Urbis.

« Viri nobiles et filii olim nostri dilectissimi premisso spiritu consilii sanioris.

« Insinuationestrarum affabiliu lieterarun... per nos lectarum nobis inno-
 « tuit partem nostrorum armigerorum horis in illis militantium sub legione
 « armigeri viri Cole de Caputgallis concivis et eaporalis nostri vianibus
 « offensacula prebuise hiis diebus proximis quodque in premissis obviare veli-
 « mus etc. Quibus oraculum exhibentes, velut patres patrie digniores ab ipso
 « prinordio in orthodoxe fidei sublimine collocati, quam tueri nitimur posse
 « toto, velut Xpi atheletes constantissimi, et non minus ipsius verissimi
 « piscatoris multipliciter de illatis condolemus, ut patebit, si fidem huiusmodi
 « et inconsubtilem tunicam domini preservatis illesam, in qua nemini licet sor-
 « tem ponere, nisi veram, prout sanctio evangelica mandat nitidis conscien-
 « tiis vestris nota. Verum, ut vestris prudentis rei veritas pateat, licet inviti
 « contra scismaticos et errantes bellum gerimus, ut ipsi afflicte patrie optata
 « dulcedine pacem prebeamus, sitque unum ovile sub pastore unico ad pre-
 « servationem ipsius fidei et salvedinem animarum. Nos igitur certius declarare
 « libeat quo semite pergitis, queque fidei regio vos preserret in tanto nuta-
 « mine agendorum, ut in preteritis futurisque provideamus, etiam provideamus
 « ac vestri consolamen, tam cum domino nostro genitore piissimo, quam aliter,
 « prout opus fuerit et viderimus expedire, cuius sanctis monitis, more prisco,
 « inhere velitis animis constantissimis, deinde solita cum filiali fiducia requi-
 « rere, quicquid potentia nostra valet, quam propitia devotio vestra comperiret
 « in cunctis conformibus votis vestris.

« Rome in Capitolio die XIJ augusti XIIIJ Ind.

« Nobilibus viris Conservatoribus Pacis

« Wetano populo Presidentibus dilectis nostris.

« Sacratissima }
 « Regimina } Alme Urbis ».

(Ivi, Carteggio senza data).

(1) Questo secondo breve è in parte corosso dai topi stante un' incuria secolare.

Da una lettera dei Conservatori al Malatesta e dalla risposta del medesimo sappiamo che tornò a trattarsi di una tregua coi Malcorini :

[1394]

« Magnifico d. Malatesta de Malatestis
 « honorando amico nostro carissimo.
 « Magnificæ d. et hon. amicæ carissimæ. Ex relatu oratoris nostri habuimus ma-
 « gnificæ amicitie vestre transmissi, qualiter tregue, quam cum nostris exititiis
 « tractabamus, amicabiliter consentiebatis, et in cautelatorem et promissorem
 « pro eiusdem observatione, honus pronte suscipiebatis, ut aliqualis requies
 « inter nos et exititios nostros oriretur. Verum quod deberemus operari cum
 « magnifico viro Antonio de Serris et societate Brictionum, ut etiam inter vos
 « et ipsos tregua firmaretur, super hoc nunquam dormiuimus, sed adtente et
 « passetinus operati fuimus et non voluimus citius respondere, quum Antho-
 « nius de Serris istis diebus moram non trassit in Monteflascone, sed alio
 « iverat, ad quem accedi facile non poterat affectanter eius adventum postulati
 « fuimus, ipso reddente, ad eum illico sine mora nostros misimus oratores
 « una cum nobilibus viris Corrado Berardi et fratribus eius, caris concivibus
 « nostris ex parte nostra et totius nostri C., ad astringendum eum rogaminibus,
 « quibus potuimus pro bono et aliquali nostra quiete, quatenus eidem placeret
 « treguam ipsam vobiscum firmare cum multarum rerum adsignatione. Bre-
 « viter, idem Anthonius nullatenus tregue vult consentire neque eius socie-
 « tas, nisi aliqua curialitas per vos eisdem fieret pro substantiatione societatis.
 « Ceterum idem Anthonius dicit, quod amore et contemplatione nostri conde-
 « scenderet ad firmandum et contrahendum vobiscum aliqualem ligam, et
 « quamquam eorum potentia cum vestra non posset adequari, tamen pariter
 « inter vos et ipsos vicissim in casu necessitatis subuentio fieri debeat.

« Que omnia, magnificæ et hon. amicitiæ vestre duximus enarranda, quicquid
 « potuimus, ut vestrum plenarie haberetis optatum finem. Si qua per nos
 « magnificæ amicitie vestre circa hoc et alia quevimus, rescribere placeat,
 « paratos semper ad singula vobis grata.

« Dat. in W. in palatio nostre solite residentie, die sexta mensis decembris,
 « secunda ind.

« Conservatores Pacis }
 « Wetano populo } presidentes ».

(Ivi, Rif. ad an. c. 60-).

« Magnificis dd., dd. Conservatoribus Pacis,

« Wetano Populo presidentibus amicis carissimis.

« Magnifici amici carissimi. Recepti litteras vestras, quarum prima pars nichil
 « aliud erat, quam relatio quedam vestri oratoris, super eo quod de compo-
 « nenda tregua inter eos et exititios Civitatis vestre profuderam, ut lassata
 « tot bellis regio vestra semel in pace quiesceret. Quod verum esse profiteor,
 « offerens me ad id agendum tam promissionibus, quam modis omnibus pre-
 « paratum. Placet etenim michi leta tranquillitas, non detestanda conquassatio
 « regionis. Sed ut ceteris, que in vestris lictis continentur, responsio confe-
 « ratur, voli in his, que operati fuistis pro mei status augmento cum Anthonio
 « de Serris, tam affectuose regratior, certificans excellentiam vestram, quod michi
 « nullius muneris habitas est, neque voluntas dicto Anthonio conferendi. Nam
 « nec secum michi bellum est, quod si foret etiam minime postulata concedere-
 « mus, prius etenim decerneremus bellum gerere, quod redemptionem talem
 « modo aliquo cogitare, quum arbitror, auctore Deo, arma michi defensionis
 « exhibita, talia quidem, qualia offendens sibi credit esse concessa. Porro de liga
 « secum contrahenda magnificentie vestre comodiori tempore respondebitur, si
 « prius quid interdum me facturum super his semota deliberatione decrevero.
 « Malatesta de Malatestis. Narnie x Decembris. Secunda Ind. ».

(Ivi, c. 63 t.).

dicembre 6

In O.

Nel palazzo
del C.

[1394]

dicembre 7

Da Anagni.

Bernardino de Serris scriisse ai Conservatori per includere i Muffati nella tregua con Siena :

- [1395] « Magnificis etc. B. de Serris.
luglio 2 « Magnifici amici carissimi. Ad petitionem d. Comitis Virtutum feci treguam
Da Montefiascone. « cum C. Senarum pro nno anno, incipiendo die primo mensis Junii prox.
« pret. et ut sequitur finiente. In ipsa tregua posui vos et vestram civitatem
« ac comitatum partis Muffate pro meis colligatis. Quare si in ipsa tregua vultis
« includi, per vestras patentes litteras vestro sigillo sigillatas dicto C. noti-
« ficetis, quomodo treguam per me cum eo factam ratificatis et approbatis.
« Paratus ad grata. In Montefiasconi 13^a Julii ». E la risposta segue così :
« Magnifico et strenuo viro Bernardino de Serris Capit. etc. amico carissimo.
[1395] « Magnifice amice karissime. Quasdam vestras recepimus litteras, quibus nar-
luglio 3 « ratur de tregua per vos firmata cum C. Senarum, requirentes nos, si in ipsa
In O. « volumus includi patenter rescribamus C. prefato. Noscat igitur vestra ma-
« gnifica amicitia, quod primitus fuerat et non nuper intrinsece obligari ;
« quum pacem, treguam ac quietem, quam optatis nobiscum, noseimus comu-
« nicari, et quamvis Senensibus offense per nos fuerint illate, numquam cum
« eis bellum sive guerram indiximus, nisi in quantum et vos indixistis. Ve-
« rumtamen treguam acceptamus una cum nobilibus Muffatis moram trahen-
« tibus in Civitate. Sed, ut vestra amicitia vere novit, vir nobilis Monaldus
« Berardi ad stipendia magnifici viri Biordi de Perusio conductus aliquas
« intulit in Senarum territorio lesiones, tamquam homo alienus, quum etiam
« castra sua detinentur ultra debitum voluntatis sue, nec non Ugolinius de
« Carnaiola aliquas receperit offensas, pro hiis diebus non valimus respon-
« dere, nec pro eis promittere est intentio nostra, nisi primo de eorum certi-
« ficemus voluntate, quamvis Monaldus absit a partibus, nec sciatur mansio
« eius. Sed unum obmictere nolimus cum forte a tempore dicte tregue inchoato
« aliquid contra debitum factum esse diceretur teneri nolimus in observantia
« ipsius tregue, nisi a die citra vestre facte littere, quum talis tregua nobis
« nec aliis nota fuerat. Parati semper ad omnia beneplacita et vobis grata.
« Data in W. in palatio nostre residentie, die tertia mensis Julii IIJ indiet. »
(Ivi, Rif. ad an. lib. 2, c. 4 t.)

DCCXVI.

1395
gennaio 12

Nel palazzo
del C.

« Conservatores Pacis Wetano Populo Presidentes nomine dicti Wetani
« Populi et C. et vice et nomine omnium et singularum nobilium in-
« frascriptorum et omnium et singularum terrarum, castrorum et locorum
« infrascriptorum sub nostro et infrascriptorum nobilium regimine, gu-
« bernatione, constitutione omnium et singularum habitantium eorumdem,
« pro quibus de rato dictis nominibus promittimus et componimus bonam,
« puram, lealem atque inviolabilem treguam cum omnibus et singulis
« exilitiis Mercorinis Civit. W. et sui Comitatus et districtus cuiuscum-
« que status et conditionis existent, prout et sicut promissa, tractata,
« firmata et inita fuit per nobiles viros Bonutium Ugolini et ser Justum
« Mascii nostros concives et dilectissimos oratores per manus magnifici d. et
« dilectissimi fratris nostri Beordi de Michelottis de Perusio Capitanei etc.
« ad dictum magnificum fratrem nostrum transmissos super dicta tregua per-
« tractanda, inhienda ac etiam firmanda, hodie incipienda, duratura
« ad beneplacitum Beordi predicti cum pactis modis et conditionibus
« initis et firmatis cum dicto Beordo per dictos nostros ambasciatores

Decreto dei
Conservatori di
rimettere Par-
tiro della pa-
ce fra Muffati
e Melcorini o
Biordo de Mic-
chelli, nomi-
nato dipoi si-
gnore della cit-
ta.

« cum omnibus et singulis terris, locis et castris et habitationibus eorum-
 « dem Mercurinorum exititiorum predictorum, quo beneplacito durante, sub
 « fide et legalitate nostra, nominibus antedictis, dictis exititiis et terris
 « exititiorum etc. non offendere aut offendi facere per nos et nobiles
 « infrascriptos Civit., terras, castra et loca infrascripta et habitantes eorum-
 « dem palam seu clam, directe vel indirecte aliquo colore quesito in per-
 « sonis, bonis vel rebus, nec eisdem offendentibus riceptare, aut eis pre-
 « bere modo aliquo auxilium etc., immo dicto durante beneplacito dictam
 « treguam observare et observari facere per nos dictis nominibus et per
 « nobiles et terras, loca et castra infrascripta, omni dolo cessante etc.
 « Quam autem treguam ad fidem et in testimonium premissorum manu
 « Cancellarii nostri et dicte Civ. Wetane scribi fecimus et sigilli magni
 « dicte C. W. munimine roborari.

« Dat. in W. in palatio C. dicte Civ. nostre residentie, die etc. ».

Ivi, Dipl. adan.
 c. 12.

Nel Consiglio maggiore dei 27 febbrajo fu nominato il nobil uomo Nicola di Pe-
 truccio « Aneerii » cittadino orvietano a sindaco e procuratore avanti a Bior-
 do Michelotti a far compromesso in lui « de tregua et pace tractanda, compo-
 « nenda, inyhenda et firmanda cum magnifico viro Comite Francisco de Cor-
 « bario et cum aliis nobilibus exititiis et Mercorinis Civ. predictae et eorum
 « adherentibus et sequacibus et cum quibuscumque aliis nobilibus extrinsecis
 « Wetanis etc. videlicet tregua pro illo tempore quo sibi Beordo videbitur et
 « placebit, et pacem in perpetuum. Et ad promittendum quod dictum C.,
 « universitas et nobiles intrinseci dicte Civ., terre et loca eidem C. hobe-
 « dientia etc. durante dicta tregua non offendent etc. ipsum Comitum Fran-
 « ciscum et alios nobiles extrinsecos etc.; et pacem perpetuam etc. per
 « manus dicti Boordi declarandam etc. cum omnibus et singulis capitalis etc.
 « quibus instrumento compromissi pacis et remissionis iniuriarum, cavalcata-
 « rum et aliorum dampnorum factorum seu receptorum requiruntur ad sensum
 « sapientis dicti Boordi largo modo, prout sibi Beordo videbitur et placebit, etc. »
 (Ivi, c. 27).

Con deliberazione del 25 settembre fu data la signoria della città a Bior-
 do stesso :

« Cum civitas Wetana et eius comitatus, fortia et districtus jam est diu fuerit
 « in guerra maxima et exterminium, propter quod reipublice ipsius civitatis
 « multa incomoda evenerunt et etiam in futurum evenerent, nisi primo salu-
 « bre remedium apponatur, et quod pax et tranquillitas civitatis predictae
 « perquiratur et concludatur inter nobiles Cives et populares dicte Civitatis
 « et ipsa Civitas reformetur et reintegretur in statu pacifico et tranquillo et
 « quod pro dictis fiendis, perquirendis et firmandis ac reformatione dicte Civ.
 « creetur et creari debeat syndicus et procurator in dicto generali Consilio
 « et presente adunantia, qui habeat auctoritatem dandi etc. potestatem
 « auctoritatem, dominium et bayliam dicte Civ. uni vel pluribus, qui habeat
 « dictam Civ. in statu pacifico et tranquillo et eius comitatum etc. manutenero,
 « regere et gubernare ac reformare et pacem concludere et stabilire eum
 « mero et mi-to imperio ac iurisdictione et coheretione dicte Civ. ac statuere
 « et ordinare, decreta facere, stabilire, tollere, suspendere et reformare
 « etc. ». Donuccio di Ugulino uno dei Consiglieri sorgendo disse : « quod
 « nullum remedium salubre ad obviandum exterminio et guerris dicte Civ. et
 « eius Comitatus etc. apparet et ad faciendam et servandam dictam Civ. et
 « eius comitatum in pace et tranquillitate et ad inveniendum et firmandum

« pacem inter partialitates predictas dicte Civ. est, nisi quod in presenti Con-
 « silio et admantia generali eligatur Biorus de Michelotus de Perusio recto-
 « rem atque tribunal et gubernatorem dicte Civ. W. et eius comitatus cum
 « generali et absoluto arbitrio et cum omni jurisdictione dicte Civ. etc. etc. »
 Nello stesso giorno eletto il sindaco e procuratore a presentare la nomina a
 Bioro nella persona di ser Teo di ser Cecchino, i Conservatori comandaro-
 no a ser Paolo di Santa Notolia terrigena d' O. che da parte loro si pre-
 sentasse al Michelotti pregandolo che volesse venire in Consiglio, ove erano da
 esporre cose per la pace della città. E Bioro subitamente venne davanti ai
 Conservatori, iquali discesi dei loro sedili più elevati, per alcuni passi andaro-
 rongli incontro e lo riceverono nel posto medesimo. Quindi ser Teo sindaco
 sorgendo in piedi presentò la signoria a Bioro, che rispose di accettarla, e
 allora quasi tutti i Consiglieri gridando ad alta voce esclamaron: « Viva el
 Signore, viva el Signore! » (c. 40).

Egli abitò nel convento di San Francesco il dormitorio e la camera principale
 verso l'orto. Lasciò quasi subito la città; ma prima ai 28 settembre mise il
 suo Luogotenente, capitano Filippo de' Magalotti di Firenze (Ivi,
 c. 41).

La cronaca citata dal Monaldeschi erroneamente all' anno 1391 riporta: « Hoc
 « anno fuit vocatus Bigordus de Michelottis de Perusio a partibus W., ut
 « interesset compositor pacis fiende, et dum venisset, vox insonuit: *vivat Bi-*
 « *gordus*; et ab utraque parte fuit communiter electus dominus. Qui cum
 « gratia omnium rexit Civitatem. Quo mortuo, de communi concordia partes
 « dederunt dominium Civitatis domino Johannello germano domini Pape Bo-
 « nifacii noui ».

I Capitoli presentati a Bioro, signore e tribuno della città, sono del seguente
 tenore:

« Pateat omnibus evidenter, quod existens magnificus et potens d. Biorus de
 « Michelotus gubernator et defensor, tribunus et dominus generalis Civitatis
 « W. eiusque comitatus, fortie et districtus intra eius cameram cubiculariam
 « sitam in dormitorio inferiori Ecclesie S. Francisci Civitatis prefate et nunc
 « solite residentie ipsius existens per nobilem et spectabilem virum Ranu-
 « ctium Stephani de numero et collegio prudentium et spectabilium virorum
 « Conservatorum Pacis Wetano populo presidentium et d. Xpofoi Andrentii,
 « Ley Ciuti et Mathei Ciuti suorum collegarum consensu assistente ibidem
 « presentia nobilium et prudentium virorum d. Petri Butii, ser Bartholomei
 « ser Plebani, ser Bartholomei Covutii, Petri Canaputii, ser Laur. Lutii, ser
 « Johannis Paulutii, Johannis Angelutii et ser Johannis Ciucciarelli electo-
 « rum vocatorum et nominatorum per eosdem dd. Conservatores circa negotia
 « peragenda cum prefato magnifico d. nostro, nomine C. et ipsorum Conser-
 « vatorum, fuerunt, capite inclinato, ipso domino pro vero eorum recognito,
 « humiliter et devote exhibita capitula infrascripta, supplicando humiliter,
 « quatenus dignaretur sua magnificentia prelibata ipsa capitula benigniter et
 « gratiose recipere et admictere; quorum capitulorum tenor sequitur ad hec
 « verba, videl:

M. D. V.

« Humiliter cum le mani giunte verso el cielo levate, premesse le debite et
 « subiective recommendatione et cum devotissima mente se supplica per parte
 « delli vostri fedeli, devotissimi figliuoli et serreturi Conservadori de pace al
 « nostro popolo Orvietano presidenti:

1.º « En prima che puoi che questa vostra Comunità, popolo orvietano et
 « contadini et districtuali d' essa vostra città orvietana havete de tenebre
 « tracti et in luce reposti cum pace tranquilla et concordia unita, ve digniate

- « in essa residentia fare, come loro vero et giuste signore, che altro no inten-
 « dono may conoscere, ne etiamdio pensare, che solo la magnificentia vostra,
 « et ad essa sempre cum pura mente, vera subiectione et fedeltà dericti
 « seprimo et servarimo, si come per debito obligati, tenuti semo et devemo etc.
- 2.^o « Ancho che 'l salario del proximo futuro Capitano, come altra volta
 « gratiosamente segnasterio, sia mille fiorini cum li officiali, famigli et ca-
 « valgi descritti nel Capitolo già de ciò tractante se contiene, et più doman-
 « dare non possa per qualunqua cagione sotto qualunqua titolo venisse.
- « R. El signore è contento ch' el presente Capitano et Luocotenente et quello
 « succederà ad esso haggia mille fiorini per ciaschuno d' essi, et si come nel
 « capitolo se contene più domandare non possa.
- 3.^o « Ancho che ciaschuno officio de Conservaduri che mo è e che per li tempi
 « serà possa cerne et consilgi congregare e in case proponere tuoto quillo
 « sia de stato, magnificentia et honore della vostra Signoria, senza doman-
 « dare licentia, sendo sempre in essi presente el vostro Cancellieri d' O., et
 « per executione de quillo fosse nei dicti Consilgi deliberato per ambaxia-
 « duri et missi, quagli volissero gli dicti Conservaduri mandare alla Signoria
 « vostra, possano mandare, e 'l Camorlengo sia tenuto pagare per loro bollecta
 « sogellata del consueto sogello del vostro preducto Comune et scripta per
 « mano del vostro Cancelliere d' Orvieto.
- « R. El Signore è contento possano a luy mandare quando fussere oppressi o
 « contro el debito gravati ambaxiaduri et messi etiam per honore et stato
 « suo, quando spediente fosse, e 'l Camorlengo sia tenuto pagare, come de
 « sopra se domanda.
- 4.^o « Ancho che li contadini del nostro contado d' Orvieto et altri censuarii
 « del nostro Comune orvietano ad esso Comune rispondano, si come per debito
 « sonno tenuti et deggono. Et questo serà grande contentamento di quisti
 « vostri serveduri et figliuoli et augumento della nostra Camera orvietana,
 « ad ciò che li cittadini non soporteno soli tuoti li incarichi del Comune.
- « R. El Signore è contento et vole che li dicti contadini paghino et Censuarii et
 « contro loro se faccia le executione.
- 5.^o « Ancho che per fare che la pecunia del dicto Comune nostro non se
 « spenda cum larga mano, che la tavola della entrata et della uscita se faccia
 « et ordine.
- « R. El Signore è contento et vole se faccia subito.
- 6.^o « Ancho che le represalgie, le qualgie certi perusini et tudini hanno
 « contro li vostri serveduri orvietani et ancho senesi et fiorentini cum quilli
 « modi et vie fare se possa et tenere qui la vostra signoria se spanda sì che
 « largamente quisti vostri serveduri et figliuoli possano cum loro mercantie
 « praticare.
- « R. El Signore farà torre quella da Perugia *procedendo debite*, et de Tode, et ove
 « no farà se sospenderono per uno anno, et interim darà modo de ragione, sì
 « che niano se porrà giustamente lamentare.
- 7.^o « Ancho che li vostri capitani et rectori che in questa vostra città saranno
 « per li tempi deputati deggano et siano tenuti fare la mostra ad rechesta
 « delli Conservaturi de pace etc. seranno ay tempi, et deggasi scrivere per lu
 « vostro Cancelliere d' Orvieto.
- « R. El Signore è contento se faccia como nel capitolo se contiene ».
- 8.^o « Ancho che veruno Capitano, quali per gli tempi seranno per la vostra
 « Signoria deputati en questa vostra città, forniti li sey mesi, non se possa, se
 « non de piacere della vostra magnificentia al dicto officio refermare, perchè
 « speramo che questa vostra città et contado ne serà più perfectamente recta.
- « R. El Signore è contento sia como nel capitolo se contene, et se li Conservaduri,

- « o vero alcuno altro cittadino el contrario proponessero, arrengassero e vero
 « consentissero per ciaschuno et ciaschuna volta encorrà ne la pena di cin-
 « quanta fiorini, la quale de facto scotere se possa et degga.
- 9.^o « Ancho che tucte l'entrate de questo vostro Comune pervengano alle
 « mano de questo vostro Camorleughe orvietano, et che veruno altro per
 « nissuno modo o vero quesito colore torre, nè ricevere le possa ad quella
 « pena serà de vostro piacere.
- R. El Signore è contento che si faccia come nel capitolo se contene. Et se
 « alcuno officiale contro ciò peccasse incorra ne la pena di cinquecento lire,
 « et se spetiale persona al dicto Comune tenuta et volontariamente pagasse
 « incorra nella pena de cinquanta lire per ciaschuno et ciaschuna che con-
 « trafacesse, le quagle pene se possono et degano scotere de facto per quello
 « officiale, al quale notificato serà.
- 10.^o « Ancho che nissuno rectore, nè officiale possa o vero degga havere
 « parte de snoi condapnagiune o vero inventiune.
- R. El Signore è contento che se sierveno li capitoli et Statuti del Comune in
 « quanto non siano contra la libertà della sua Signoria.
- 11.^o « Ancho che tucti li vostri recturi et officia gli d' Orvieto siano syndi-
 « cati et rendano ragione dell' amministrazione dell' officio loro nante ay Syn-
 « dicaturi, quagli se deputarouono, secondo el modo e ordine consueto. Li
 « quagli non possano essere syndacati in fra el tempo.
- R. El Signore è contento se faccia et segua como nel dicto Capitolo se
 « contene.
- 12.^o « Ancho che la electione del Capitano se mandì per questo vostro
 « Comune capitulata ad qualunque serà de piacere et commandamento della
 « vostra magnificentia.
- R. El Signore è contento se faccia como nel capitolo se contene et che in la
 « retentione della gabella se siervi l'ordene già usato in lo presente Capi-
 « tano et suo successore.
- 13.^o « Ancho che fornito serà l'offitio del Capitano proximo che verrà per
 « sua Signoria se depute in questa città uno giudece de appellatiune, el quale
 « etiamdio serà giudice de gabelle et delli dampni dati et possase porre in
 « tavola et limitare li salarii del dicto Capitano et del giudece delle appel-
 « latiune, el quale giudece sia doctore.
- R. El Signore è contento che prima se finisca el tempo del novo Capitano
 « che verrà li se recordi et provederà da ciò, sì che se porranno contentare.
 « Et interim per cessare le spese, quilgli se appellassero delle appellatiune,
 « se possa acfitare nante alli sopradicti Conservaduri *dum* fine alla sententia
 « diffinitiva, exclusive.
- 14.^o « Ancho che li contadini del nostro contado d'Orvieto, quagli venissero
 « ad questa vostra città non possano per altri debiti o vero cendapnagiune,
 « che per suoy proprii essere substentati. E li officiali siano tenuti et deg-
 « gano fare le executione in contado contro quilli fussero tenuti ad pagare
 « niente al Comune preducto, non venendo alla città.
- R. El Signore è contento che veruno contadino qual venesse alla città el venardi
 « o 'l sabato per altri debiti et condapne che per li suoy non possa essere
 « sostenuto.
- 15.^o « Ancho che cum ciò sia cosa che molte cose siano de po' la venuta
 « della vostra magnificentia qui facte che prima non se usavano, che ve degnate
 « esse annullare et ridurre alle antiche laudabele et bone consuetudine usate.
 « Et quisto se dice perchè lo officio del nostro Conservateriato è molto invi-
 « lito et restricto ad quelle may per veruno tempo fo, et questo non credemo
 « sia de vostro piacere; perchè se may fo onorato per veruno tempo, spe-

- « ramo essere dalla prefata Signoria vostra. Et che ve degniate concedere
 « gli Statuti e Consuetudine antiche, bone et giuste de questa vostra comu-
 « nità se observeno.
- « R. El Signore è contento se observino gli Statuti, ordinamenti e consuetudine
 « antiquate et buone, in quanto non siano contra libertà et inruidictione della
 « sua signoria. Et ancho vole li dicti Statuti se observino nella prestazione
 « del giuramento del Capitano, secondo il modo usato.
- 16.^o « Ancho che niuna emposta o vero dativa se possa nè deggia imporre
 « in questa vostra città o contado, senza deliberatione del nostro generale
 « Consiglio della baylia de Orvieto, o vero de vostra speciale licentia o com-
 « mandamento. Et che al dicto capitolo non se possa derogare.
- « R. El Signore è contento se faccia et segna como se contene nel dicto Capitolo,
 « senza sua deliberatione o licentia ».
- 17.^o « Ancho che in questa vostra città se possa eleggere un maestro de
 « gramatica salariato dal Comune.
- « R. El Signore è contento se faccia como nel dicto capitolo se contene ».
- 18.^o « Ancho che tucti li salarii delli officiali del dicto Comune et omne
 « altro pagamento per lo vostro Camorlengo se fosse de que era usato et
 « pagare se soliva la gabbella, se deggia pagare et retenero per lo Camor-
 « lengo predecto la gabbella usata.
- « R. El Signore è contento se segna como nel dicto capitolo se contiene ».
- 19.^o « Anche che li dicti denari, cioè è delle retentiene delli salarii pre-
 « decti et pecunie se deggano spendere in acconcime del palazzo, vie, punte
 « et funte ad commandamento delli Conservaduri, quagli per lo tempo seronno
 « scripture per mano del vostro Cancelliere de Orvieto, como era usato.
- « R. El Signore è contento se faccia como nel dicto capitolo se contiene.
- 20.^o « Ancho che li vostri Capitani, recturi et offitiagli del nostro Comune
 « d'Orvieto siano tenuti et deggano servare Statuti, reformatiune et decreti
 « laudabili et consuetudine buone antiche et usate.
- « R. El Signore è contento se faccia como de sopra se domanda, in quanto li
 « decti Statuti, reformatione, decreti et consuetudine non siano contra la
 « libertà e iurisdictione della sua signoria ».
- « Qui magnificus d. noster etc. predicta omnia et singula capitula et signa-
 « tiones et responsiones, prout in fine cuiuslibet capituli responsum est,
 « decrevit, ordinavit et voluit et mandavit de cetero, prout jacent in omnibus
 « et per omnia observari, et hoc sui benignitatis et potestatis arbitrio ».

(Ivi, Rif. ad an. vol. cxiv, c. 28).

DCCXV^o I.

1398

gennaio 22

« Bonifatius episcopus etc. Dilecto filio nobili viro Johannello Thoma-
 « cello militi neapolitano germano nostro nostrarum Patrimonii b. P. in
 « Tuscia et ducatus Spoletani provinciarum, nec non comitatus Sabi-
 « nensis ac omnium et singulorum civitatum, terrarum, casirorum et alio-
 « rum locorum ipsarum provinciarum, etiam sub spetiali commissione
 « per Sedem Apostolicam commicti consuetarum ac gentium nostrarum
 « armigerarum in eis existentium pro nobis et R. E. rectori et capitaneo
 « generali salutem etc. Quantum nobis ex alto premititur provinciarum
 « eum pleno iure nobis et E. R., cui, auctore domino, presidemus immediate
 « subiectarum curam vigilem gerimus et solertem, sed ad statum nostra-

*Bolla di p.
 Bonifacio IX.
 che nomina Gi-
 vanni Toma-
 cello Rettore e
 Capitano ge-
 nerale del Pa-
 trimonio, e del
 Ducato ecc.*

Da S. Pietro

« rum provinciarum Patrimoni b. P. in Tuscia et ducatus Spoletani ac
 « comitatus Sabinensis et omnium civitatum, terrarum, castrorum et loco-
 « rum eorundem, etiam sub speciali commissione coniecti consuetorum,
 « prestante domino, prospere dirigendum eo nos vehementius instantia
 « sollicitudinis quotidiane pergemus, quo illos affectione prosequamur
 « ampliori. Summo itaque studio cupimus et intensis desideriis affe-
 « ctamus, ut in eisdem provinciis, comitatu, civitatibus, terris, castris et
 « locis servetur illibata iustitia, fidei puritas splendeat, devotionis inte-
 « gritas maneat, vigeat pax et tranquillitas perseveret, ad quorum salu-
 « bre ministerium taliter exequendum, personam idoneam, que confor-
 « mis nostris affectibus, expurget vitia et virtutes inferat sollicite per-
 « quirentes, ad te genere nobilem et sicut experientia novimus, morum
 « venustate conspicuum, in rebus gerendis providum ac fidelitatis et con-
 « stantie virtutibus insignitum, direximus oculos nostre mentis; quibus
 « omnibus ac etiam quod tu ipsas provincias, comitatus, civitates, terras,
 « castra et loca per nos aliquos tuo regimini commissa laudabiliter rexisti
 « et gubernasti, actenta meditatione pensatione ac firma et indubitata
 « concepta fiducia, quod sub tui providi regiminis cura dicte provincie,
 « comitatus, civitates, terras, castra et loca eorumque incole regentur
 « circumspecte et prospere dirigantur, rectoriam et regimen provinciarum
 « nec non comitatus, castrorum, terrarum, villarum locorum, et dominio-
 « rum ac iurium ad nos ed eandem E. in provinciis et comitatu, civita-
 « tibus, terris, castris et locis predictis spectantium et territoriorum et per-
 « tinentiarum ipsorum ac gentium nostrarum armigerarum in eis existen-
 « tium plenarie in temporalibus usque ad nostrum et apostolice Sedis
 « beneplacitum, apostolica tibi auctoritate, tenore presentium, coniecti-
 « mus exercenda; teque rectorem in easdem et capitaneum ipsarum
 « gentium deputamus generalem, sibi per te vel alium, seu alios de qui-
 « bus tibi videbitur, quascumque causas tam civiles, quam criminales
 « inter personas seculares provinciarum etc. emergentes, etiam summarie
 « et de plano ac sine strepitu et figura iudicii audiendas etc. et quascum-
 « que sententias et condemnationes super ipsis lectas et ferendas debite
 « executioni demandandi, quascumque comunitatis et universitatis et per-
 « sonas seculares provinciarum etc. delinquentes aut rebelles et indevotas
 « seu aliquos excessus committens quovis modo et que in preteritum
 « commixerent, quibus super delictis et excessibus huiusmodi per nos aut
 « ad hoc per nos deputatos remissio non fuerit facta et concessa, sive sit
 « cognitum, sive non, cuiuscumque status dignitatis aut conditionis fuerit
 « puniendi, condemnandi et multandi, et super ipsis delictis, excessibus,
 « rebellionibus, condemnationibus et multis atque penis quibuslibet cum
 « eisdem personis componendi, ac eas et ea ipsis delinquentibus in totum
 « vel in parte remittendi, et eos, ab ipsis penitus liberandi et absol-
 « vendi, omnesque et singulas comunitates, universitates et quascumque
 « seculares personas, rebelles et indevotas provinciarum etc. omnibus
 « eorum statibus dignitatibus, feudis, offitiis, iuribus, iurisdictionibus et

« rebus ac bonis etiam immobilibus, privilegiis, libertatibus, immunitatibus,
 « quibuscumque parte, vel alium se alios prout meruerint privandis, eaque
 « dicte R. E. ac Camere apostolice confiscandi et etiam aplicandi, ac
 « inter quascumque personas provinciarum etc. inter sedisscordantes
 « pacem et concordiam faciendi et inter eas treghuas ad tempus de quotibi
 « videbitur quotiens videris expedire indicendi, ipsosque ad eorum obser-
 « vationem quibuscumque penis et distractionibus compellendi concordas
 « et in unitate et caritatis vinculo confirmandi, et quecumque bona mo-
 « bilia et immobilia ac iura ad Cameram predictam pertinentia per quos-
 « cumque occupata et occupanda, petendi et exigendi et recuperandi, ac
 « ad ius et proprietatem ecclesiastice Camere predicta reducendi; po-
 « testates, iudices, capitaneos, castellanos et alios quoscumque officiales
 « in provinciis etc., nec non syndicos unum vel plures, qui predictos et
 « quoscumque alios officiales in provinciis etc. etiam per nos, aut per te
 « sen alios officiales nostros deputatos et deputandos, valeant, possint et
 « debeant syndicare cum potestate eos corrigendi, puniendi et etiam absol-
 « vendi, prout iuris ordo requirent, quotiens opus erit et videbitur depu-
 « tandi et removendi, etiam si per nos, aut ad hoc per nos deputatos
 « fuerint deputati, et quascumque comunitates etc. nobis et eidem E. inde-
 « votas et rebelles, etiam si damnate memorie Roberto olim Basilice xu
 « apostolorum presbitero Cardinali, tunc antipape, aut sequacibus suis vel
 « aliis quibuscumque per processus apostolicos aut alias comdempnatis
 « adhererint, ad gratiam et obedientiam nostram et dicte E. cum humi-
 « liato spiritu reddere volentes, ad huiusmodi gratiam et obedientiam
 « admittendi omnemque infamiam propterea aut alias quovis modo per
 « eos contractam penitus abolendi easque abilitandi, et ad famam, honores,
 « status, bona et privilegia ac ad statum pristinum et integrum, etiam si
 « ipsa bona aut iura aliquibus aliis per Sedem apostolicam aut deputatos
 « ab ea quovismodo concessa et per nos possessa fuerint, restituendi et
 « reducendi, ac quemcumque offensiones, homicidia, incendia, rapinas et alia
 « delicta, crimina et excessus per eas in comuni vel particulari, etiam si
 « in personis officialium nostrorum et dicte E. quarumcumque quovis
 « modo commissa fuerint, sive de eis fuerit cognitum alisque comuni-
 « tatis, universitatibus, nobilibus, aliisque personis nobis devote, de
 « quibus tibi videbitur nostre et dicte E. et quarumcumque civitatum etc.
 « ac nostrorum et ipsius E. subditorum, fidelium, colligatorum, recon-
 « mendatorem ligam, confederationem et trebugam cum obligationibus,
 « pactis, iuramentis, cautelis et condictionibus ad hoc necessariis et etiam

« oportunis, si et prout tibi vibebitur iniendi, faciendi et firmandi, nosque
 « et Cameram predictam, ac civitates etc. eorumque personas de ipsis
 « quibuscumque eis bona fide servantibus observandis, et sub penis
 « super hiis statuendis, obligandis, et quascumque ligas, pacta et confe-
 « derationes, collegationes, ligas aut societates contra nos et E., civita-
 « les etc., subditos, fideles, colligatos, confederatos et recommendatos
 « nostros et dicte E. inhita et inienda cassandi et annullandi, ac penas
 « et iuramenta super eis adiecta et adicienda relapsandi; monstasque
 « quarumcumque gentium armigerarum fieri faciendi, et per te vel alium
 « seu alios recipiendi, defectumque earum presentandi, et quemcumque
 « alium nostrum et dicte E. commodum, honorem et utilitatem ac statum
 « prosperum fidelium, provinciarum etc. et locorum huiusmodi concernere
 « noveris et eis expedire disponendi, ordinandi, statuendi, precipiendi,
 « corrigendi, puniendi, diffiniendi, faciendi et exequendi et alia quecum-
 « que, que ad huiusmodi rectorem et capitaneatus quomodolibet spectant,
 « officia plenarie in omnibus exercendi, contradictoresque et rebelles
 « quoslibet, quotiens expedierit, temporali discretionem, appellatione postpo-
 « sita, compensandi, eadem auctoritate, plenam et liberam potestatem
 « concedentes; mandantes omnibus incolis, habitatoribus provinciarum etc.,
 « ac eisdem gentibus, ut tibi, huiusmodi henepalacio durante, in omnibus,
 « que ad huiusmodi rectorie et capitaneatus quomodolibet pertinent, pa-
 « reant, obediant efficaciter et intendant. Tu igitur officia predicta, prompta
 « devotione suscipiens, sic illa diligenter et fideliter studeas exercere,
 « quod exinde prefate R. E. ac provinciis etc. sperata proveniant com-
 « moda, tuque preter divine retributionis mercedem, nostram et eiusdem
 « Sedis gratiam uberius consequi mercaris.

« Datum Rome apud sanctum Petrum xv kal. februarii, pontificatus
 « nostri anno octavo ».

Ivi, Dipl. ad an.

* Eodem anno Johannellus, vocatus a partibus, intravit Urbem veterem et fuit
 « factus Dominus, et promissit usque ad x annos nullum gravamentum im-
 « ponere Civitati, nec eius comitatui. Quo pacto non fuerunt observata per
 « eum ». Così la cronaca latina che il Monaldeschi ha riportato sempre erro-
 « neamente all' anno 1391. Orvieto venne a mano della Chiesa e sotto il governo
 « speciale di Giovanni Tomacello, fratello di Bonifacio IX, dopo la morte di
 « Biordo. Tutti i Muffati prevedero bene che sotto la Chiesa bisognava ritor-
 « nare; e tennero subito ragionamento insieme dei modi da tenere per il bene
 « e per la pace della città. Deliberati di darsi al Tomacelli domandavano a lui
 « per patti cose assai indebite e ingiuste, come fra le altre che dovesse far
 « eleggere vescovo d' Orvieto fra Mattia degli Avveduti, che il cronista Mon-
 « temarto dice uomo da poco e ignorante, il quale pochi anni avanti era stato
 « fatto vescovo di Bagnorea per l' antipapa e aveva molte volte predicato contro
 « il papa in Orvieto. Lo domandarono (seguiamo il Montemarto colle sue
 « stesse parole), perchè potevano fare di lui ciò che volevano per aver la mag-
 « gioria d' Orvieto nello spirituale. Domandarono anche per patto che non
 « potesse porre gravanza nessuna in Orvieto tanto a Melcorini, quanto a Muf-
 « fati, e non si potesse, come sempre era usato, che chi maggior lira avesse
 « più pagasse. E questo fecero perchè i Melcorini avevano molto diminuita la

lira loro nel lungo tempo della briga che erano stati fuori; perciocchè per forza e per necessità era convenuto loro di vendere le possessioni ai Muffati quasi per quello che essi avevano voluto.

Anche per patto si fecero concedere la torre di S. Severo e Maiana (Meana), la quale era del Vescovo d' Orvieto e Bolseno. Bonifacio IX poi sanzionò, nel 1399, la cessione di Bolseno, accordandone il Vicariato in terza generazione a Corrado e a Luca (di Berardo) Monaldeschi, mediante la presentazione di uno sparviere, a titolo di censo annuo, per la festa di S. Pietro e S. Paolo, come innanzi per gratificarsi Monaldo fratello loro, fin dal 1394, avevagli dato la giurisdizione di Ripalvella, Collelungo e S. Venanzo. Nè questo solo guadagnarono i Monaldeschi; chè si fecero concedere dal C. d' O. a favor di Corrado di Benedetto il viscontado dei castelli di Lubriano e Sermugnano per sei mesi e Civitella d' Agliano e Onano, come si dirà. Vollero di più che certi cittadini, i quali avevano avuto trattato col papa dovessero rimanere di fuori. Tutte queste cose furono promesse dal Tomacelli pur di avere Orvieto.

Il 5 giugno dell' anno medesimo i Conservatori supplicarono Giovannello per la remissione dei processi nella forma seguente :

« M. D. V.

« Humiliter supplicatur pro parte eiusdem M. fidelissimorum servitorum Conservatorum pacis Wetano populo presidentium, nomine totius Comunitatis
 « Wetane, quod cum per eandem M. in introitu Civitatis W. fierit certa capitula signata in favorem Wetanorum, et in dictis Capitulis non fuerit plene
 « comprehensum de generali remissione delictorum, quamobrem d. Vicarius
 « in persona cuiusdam civis per eum detenti intendit procedere de commissis
 « ante introitum V. M. in dicta Civitate Wetana, quod non modicum terro-
 « rem quasi in omnes inducit, et si ultra procederetur multos cogeret ad
 « recessum, quatenus dignetur ipsa M. omnibus civibus et comitatibus dicte
 « vestre Civitatis Wetane ac etiam habitantibus quibuscumque in civitate et
 « comitatu predictis remittere omnia et singula delicta per eos qualitercum-
 « que et ubicumque ante introitum predictum eiusdem M. in dicta delicta
 « saperent crimen heresis, seu lege maiestatis cuiuscumque capituli, et etiam
 « si de dictis delictis esset cognitum vel non cognitum, sententiarum vel non.
 « Et quod omnes et singuli processus et sententie facte et late, pretestu predictorum delictorum sint cassi et casse et nullius efficacie vel momenti.
 « Et quod vicarius aut alius officialis, pretestu predictorum delictorum, non
 « possit cognoscere civiliter, aut criminaliter, aut in consequentiam quoad
 « gravationem aliorum delictorum. Et si quem detinet, pretestu predictorum
 « delictorum, dictus vicarius debeat ipsum detentum libere relaxare, ac
 « etiam si contra aliquem dictus Vicarius occasione predictorum delictorum
 « processum fecisset, debeat ipsum processum cassare et nullum pronuntiare,
 « et ad ulteriora super ipso processu minime procedere possit. Et si super dictis
 « processibus essent late sententie sicut et esse intelligantur nulle et nullius
 « efficacie vel momenti. Et predicta minime intelligantur in condemnatis
 « a sex annis citra de prodicione, sed remaneant in pectore V. M. ut aliter
 « in capitalis eadem M. dedit responsum. Et predicta ab eadem M. petantur
 « humiliter de eiusdem M. solita et benigna gratia speciali.

« R. Conmictimus Vicario W. quod de factis Gili Martini de W, quem captivum
 « tenet, liberet ipsum et non procedat et casset omnes processus contra
 « ipsum factos de commissis usque in introitum nostrum in W. »

« Johannes etc. »

(Ivi, Rif. cxv c. 56 t.)

Il Vescovo Acquense ebbe commissione di assolvere gli Orvietani :

a Bonifatius Episcopus etc. venerabili fratri Petro Episcopo Aquensi Apostolice
 a Sedis numptio salutem etc.
 a Romanus Pontifex b. Petri celestis regni claviger, successor et vicarius Yhesu
 a Xpi, ab illo, qui celestia simul et terrena, omni potenti providentia mode-
 a rator, collatis sibi solvendi atque ligandi clavibus, obtinens principatum,
 a ex iniuncti sibi officii debito, salutem querens singulorum, salubriter ordinat
 a et disponit que grata divine maiestati fore conspicit, et per que oves
 a gregis dominici sibi traditas ad unicum ovile redeat, recurrentibus filiis
 a ad eam, cum humilitate reddere volentibus post excessum, se libenter gra-
 a tiosam exhibet et benignam; et hiis, qui post eorum lapsis, contritis et
 a humilitate cordibus sinum misericordie sue repetunt, non solum clementie
 a aperit ianuam, sed etiam de solita sue benignitatis affluentia lapsis, dex-
 a tram porrigens, eos ab imo retrahere satagit et ad viam reducere solici-
 a tudine paterna procurat. Cum itaque nos te ad provinciam nostram Patri-
 a monii b. Petri in Tuscia presentialiter duxerimus destinandum, et sicut ad
 a nostrum pervenit auditum, populus et C. et persone ecclesiastice, tam
 a seculares, quam regulares et etiam laicales utriusque sexus Civitatis nostre
 a Wetane eiusque comitatus et districtus ac Marehe et nonnullorum aliorum
 a castrorum et terrarum et locorum diete provincie, que accepte versutiis
 a dannate memorie Roberti olim Basilice duodecim apostolorum presbiteri
 a Cardinalis, tunc antipape, qui se Clementem VIJ, ausu sacrilego, nominare
 a presumpsit et aliorum infidelium et indevotorum nostrorum etiam post et
 a contra processus felices recordationis Urbani pp. VJ predecessorem nostrum
 a contra eundem Robertum et eius sequaces et fautores et adherentes eidem
 a factos et sollempniter publicatos, per quos idem predecessor eundem Ro-
 a bertum, tamquam hereticum et scismaticum sententialiter condemnavit,
 a puniendum eidem Roberto ac perditionis filiis Beordo de Michloctis de
 a Perusio et Bernardo de Serris eorumque sequacibus, complicitibus, fauto-
 a ribus et herentibus notorie adherere et favere ac se contra dictum Urba-
 a num et nos, sanctamque R. E. rebellare, ac homicidia, incendia, depreda-
 a tionem, cavalcatas et alia crimina et excessus connictere presumpserunt,
 a quorum nonnulli ordines etiam sacros etiam sic innodati a scismaticis epi-
 a scopis dicto Roberto adherentibus receperunt, aliqui vero ipsa beneficia,
 a dignitates, personatus et officia ecclesiastica, secularia et mundana et regu-
 a laria ac gratias alias ab ipso Roberto et ab adherentibus eidem recipere pre-
 a sumpserunt, et inlotis occasione premissorum ecclesiastico suppositis inter-
 a dicto divina officia etiam presentibus excommunicatis et scismaticis predictis
 a celebrarunt, seu verius prophanarunt et cum eisdem scismaticis etiam
 a in crimine participarunt et propter huiusmodi adhesionem dictarum perso-
 a narum nonnulli presbiteri et clerici, nonnulla dignitates, personatus et
 a officia et alia beneficia ecclesiastica, quorum alique diete persone adhe-
 a rentes ante adhesionem huiusmodi canonice obtinebant et quorum aliqua a dicto
 a Roberto et ab aliis eidem Roberto adherentibus impetraverant et sibi de
 a eisdem, de facto fecerunt provideri, tamquam vacantia per adhesionem
 a dicto Roberto per illorum possessores, aut illorum antecessores factam et
 a tamquam Sedi Apostolice reservata et ad eandem devoluta a dicta Sede
 a impetrarunt, et super hiis exequendis in Romana Curia et alibi iudices
 a ecclesiasticos dicta Sede obtinuerunt, qui in factis huiusmodi procedentes plu-
 a res etiam sententias diffinitivas contra dictas personas adherentes tulerunt
 a et certi exequutores ad exequendum dictas sententias a Sede Apostolica
 a predicta deputati diversos processus penales emisserunt, in quibus excom-
 a municationis, suspensionis et interdicti sententias contra ipsas personas seu
 a detentores et possessores beneficiorum ipsorum dignitatum, personatum et

« officiorum ipsorumque fautores, sequaces et defensores ac participantes
 « cum eisdem promulgarunt et eosdem processus aggravarunt et eos publicari
 « fecerunt etiam cum invocatione brachii secularis et plures ecclesiasticas
 « civitates et loca alia premissorum occasione ecclesiasticis supposuerunt
 « interdictis, nunc divine gratie radiis illustrate, ad cor reverse suos cogno-
 « scentes errores, desiderant ad nostrum gremium et fidey caetolice et S. R. E.
 « unitatem et pacem redire. Nos, qui licet inmeriti illius vices in terris gerimus,
 « qui non vult mortem peccatorum, sed potius ut convertantur et vivant,
 « cuique proprium est misereri semper et parcere, cupientes ipsorum eorum
 « statui et animarum suarum salutì salubriter providere, fraternitati tue
 « predictam communitatem et universitates castrorum, terrarum et locorum
 « predictorum, omnesque et singulas personas huiusmodi ad nostram et diete E.
 « obedientiam reddere volentes, ab omnibus excommunicationis, suspensionis et
 « interdicti ac aliis sententiis et penis ac processibus, nec non criminibus, delictis
 « et aliis excessibus per eas, seu earum aliquam communitè vel divisim usque in
 « diem absolutionis huiusmodi parte eis concedende quovismodo commissis et
 « perpetratis etiam si privatum concernant interesse et lexe maiestatis aut
 « heresis crimina sapiant et de eis fuerit cognitum, que propter premissa
 « per quoscumque processus apostolicos sive executorum a Sede apostolica
 « deputatorum vel alias a iure vel ab homine incurrisse noscuntur, dummodo
 « singule persone ipse in tua presentia, nec non coram notario et testibus
 « fateantur publice se errasse et debito fidelitatis ac de stando nostris et E.
 « mandatis, et se decetero ad huiusmodi errorem nunquam reversuros, sed
 « semper mansuros in unitate fidey catholice ac obedientia et devotione
 « nostra et successorum nostrorum Romanorum pontificum canonicè intrantium
 « presentent corporaliter iuramentum, iniunctis singulis ipsis personis pro modo
 « culpe salutari penitentia et aliis, que de iure fuerint iniungenda, auctori-
 « tate nostra, absolvendo predictos processus et sententias penitus tollendo
 « et cassando, revocando et annullando, ac eas omnes et singulas ad bona
 « statum, honores, famam, privilegia et alias in integrum et pristinum statum
 « restituendo interdictaque quecumque, quibus civitas, communitas, castra, terre
 « et loca ac territoria et districtus predicta, quovismodo premissorum occa-
 « sione supposita existant tollendo penitus et admovento et nichilominus cum
 « illis ex personis ecclesiasticis predictis, que sicut ligate, non tamen in con-
 « temptum clavium dicto modo ordines receperunt et in eisdem etiam in locis
 « ecclesiastico suppositis interdicto et alibi etiam presentibus dictis scismaticis
 « et excommunicatis ministrarunt et divina officia celebrarunt et alias inmiscue-
 « runt se eisdem super irregularitate per eas propterea contracta singulis per-
 « sonis, excis a suorum ordinum executione suspensas ad tempus, de quo tibi vi-
 « debitur expedire auctoritate predicta dispensandi omnemque inhabilitatis et
 « infamie maculam sive notam per easdem occasione premissorum contractam
 « abolendi, nec non presbiteros et clericos predictos, qui tempore quo in
 « scisma et errores inciderunt, predicta beneficia etc. canonice obtinebant
 « restituendi et ea eisdem personis de novo conferendi ac in eorum reten-
 « tione et possessione illorum eos tollerandi et conservandi et dispensandi
 « etiam cum eisdem, etiamsi tempore dato presentium alii vel aliis esset
 « specialiter ius quesitum in eisdem et impouendi eisdem, quibus in ipsis bene-
 « ficiis, dignitatibus, personatibus et officiis ius quesitum fuisset, super ipsis
 « perpetuum silentium, dummodo illi si cui vel quibus ius quesitum existit
 « in beneficiis etc. predictis possessiones ipsorum beneficiorum etc. non obti-
 « neant de presenti ac remittendi eisdem fructus ex dictis beneficiis etc. per
 « eos a tempore quo in scisma et errores predictos inciderunt perceptos.
 « Illis vero presbiteris et clericis secularibus et regularibus, qui huiusmodi

« beneficia etc. a dicto Roberto antipapa aut aliis eidem Roberto adheren-
 « tibus impetrarunt et obtinuerunt aut alias in eis iustum titulum non ha-
 « bent, in quorum possessione seu detentione existant ipsis beneficiis etc.,
 « prius per eos et eorum quemlibet in manibus tuis resignatis et de fructi-
 « bus ex eisdem perceptis, prout eisdem personis erit possibile et tibi vide-
 « bitur satisfacto aut saltem cautione seu obligatione per eos prestitis de
 « satisfaciendo de eisdem, prout tibi videbitur, in subsidium Terre sancte
 « contra infideles E. R. rebelles R. pontificis arbitrio convertendis prefata
 « beneficia etc. eis conferenda, etiamsi in eisdem alii vel aliius ius quesitum
 « existat, dummodo illi si quibus ius quesitum fuerit in possessione non exi-
 « stant ipsorum, nec non quecumque, quodcumque et qualiacumque benefi-
 « tia etc. cum cura vel sine cura in ipsis Civitate et provincia ad presens
 « quovismodo vacantia et que te in ibi existente vacare contingerit cuiuscum-
 « que valoris fuerint quibusvis personis, de quibus tibi videbitur etiam unum,
 « duo vel tria plura beneficia qualiacumque obtinentibus conferenda, dummodo
 « tempore collationis tue huiusmodi non fuerit alteri ius quesitum, ac omnes
 « personas ecclesiasticas seculares et regulares Civitatis, comitatus, castro-
 « rum, terrarum, locorum et provincie predictorum, qui tantarum gratiarum
 « et beneficiorum ingrati monitque errores suos et scisuna dimittere et ab
 « adhesionem predicta desistere et ad hoberdientiam nostram reddere pertina-
 « citer contemperint omnibus beneficiis etc. suis quecumque ex adhesionem
 « predicta fore privatas et eos in alias penas et sententias in tales per quos-
 « cumque processus apostolicos ea alias a iure vel ab homine promulgatos
 « incidisse declarando et denuntiando et de ipsis beneficiis etc. quecumque et
 « qualiacumque fuerint, dummodo episcopales abbatiales dignitates non existent,
 « que dicti adherentes occupant per adhesionem predictam, etiamsi speciali-
 « ter vel generaliter Sedi apostolice reservata aut eorum collatio per Late-
 « ranensis statuta Concilii seu alias quovismodo ad eandem Sedem devota
 « existant vacantia, dummodo tempore collationis tue huiusmodi in eisdem
 « aliis specialiter ius quesitum non existat aliis personis ydoneis unum vel
 « duo aut tria beneficia ecclesiastica obtinentibus, auctoritate nostra provi-
 « dendi et illas et alias prefatas personas ecclesiasticas seculares et regulares,
 « quibus de prefatis beneficiis etc. de novo aut alias duxeris providendum,
 « et eorum quemlibet vel procuratores suos earum nomine per te vel alium
 « seu alios in corporalem possessionem huiusmodi beneficiorum etc. inducendi
 « et defendendi inductos ac faciendi ipsas personas ecclesiasticas seculares
 « vel regulares vel procuratores suos eorum nominibus ad huiusmodi bene-
 « fitia etc. in Ecclesiis et monasteriis, in quibus fuerint, ut moris est, admitti
 « ipsisque de eorundem beneficiorum etc. fructibus, redditibus et proventibus,
 « iuribus et obventionibus universis integre responderi. Contradictores etiam,
 « auctoritate nostra, appellatione postposita compescendo, non obstantibus
 « quibuscumque constitutionibus apostolicis, nec non statutis et consuetudi-
 « nibus ecclesiarum et monasteriorum, in quibus huiusmodi beneficia etc.
 « forsitan fuerint contrariis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis
 « firmitate alia roboratis, seu si aliqui super provisionibus sibi faciendis de
 « huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel gene-
 « rales apostolice Sedis vel Legatorum eius licteras impetrarunt, etiamsi per
 « eas ad inhibitionem, reservationem et decretum etc. sit processum, quibus
 « omnibus presbiteros et clericos et alias personas predictas ad nostram, ut
 « premittitur, et E. obdientiam redeutes et quibus illa promiseris seu con-
 « tuleris vel profertur in assecutione dictorum beneficiorum etc. volumus
 « anteferri, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem dignitatum etc. pre-
 « iudicium generari, seu si locorum ordinariis et dilectis filiis capitulis Eccle-

« siarum ipsarum vel quibusvis aliis a prefata Sede comuniter vel divisim sit
 « indultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur,
 « et ad id compelli, aut quod interdicti, suspendi vel excommunicari non pos-
 « sint quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum colla-
 « tionem, provisionem, presentationem seu quamvis aliam dispositionem, confun-
 « ctim vel separatim spectantibus nulli valeant provideri quomolibet vel
 « differri per licteras apostolicas non facientes plenam et expressam de verbo
 « ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte Sedis apo-
 « stolice indulgentia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existant, per
 « quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi
 « gratie impediri valeat quomolibet vel differri et de qua eiusque toto tenore
 « habenda sit in nostras licteras mentio specialis, aut si presbiteri et clerici
 « et persone predictae presentes non fuerint ad prestandum de observandis
 « statutis et consuetudinibus ipsarum Ecclesiarum, in quibus beneficia huius-
 « modi etc. forsitan fuerint solita iuramenta, dummodo in absentia ipsorum per
 « procuratores ydoneos et cum ad Ecclesias ipsas accesserint corporaliter illa
 « present, plenam et liberam eadem auctoritate tenore presentium concedi-
 « mus facultatem, provisio quod ille persone, quibus de beneficiis etc. per
 « privationem dictarum personarum per adhesionem predictam aut alias
 « vacantibus duxeris providendum, se absolvendum Camere Apostolice medius
 « fructus primi anni dictorum beneficiorum etc. infra spatium unius anni a tem-
 « pore possessionis eorundem, et ad certificandum gentes Camere [Aposto-
 « lice infra dictum annum a tempore promissionis de dictis beneficiis etc.
 « per te eisdem, vigore presentium, facto computandum de vero valore
 « eorundem, sub penis excommunicationis et periurii per te in eosdem feren-
 « dis se obligent ac iuramentum ad S. Dey Evangelia ad servandum pre-
 « missa present.

« Volumus etiam quod de nominibus et cognominibus ac beneficiis etc. persona-
 « rum prescriptarum privatarum et ad nostram obedientiam reddere curantium
 « et de numero beneficiorum et de diebus collactionum huiusmodi gentes dicte
 « Camere Apostolice vel collectorem fructuum et proventuum eidem Camere
 « debitorem in partibus illis pro tempore exeunte certificari procuret. Et insu-
 « per exnunc irritum decernimus et inane si secus super hiis a quaquam quavis
 « auctoritate scienter vel ignoranter contingerit attentari.

- Dat. Rome apud Sanctum Petrum kal. aprilis pontificatus nostri anno nono ».

(Ivi, Rif. cxv, c. 19 t.).

Ma dall' assoluzione fu escluso un prete, certo Onofrio di Ugolino :

« Bonifatius Episcopus etc. dilectis filiis Clero et populo ac potestati ceterisque
 « officialibus Ecclesiasticis et secularibus Civitatis nostre Wetane salutem etc.
 « Significamus vobis, quod licet nos generaliter dederimus potestatem ven. fratri
 « nostro Petro Episcopo Aquensi tunc Apostolice Sedis nuptio et dilecto
 « filio nobili viro Iohannello Thomacello germano nostro absolvendi vos ab
 « omnibus excommunicationum sententiis et aliis penis et ab omnibus excessibus
 « et delictis per vos usque tunc commissis et ab eis penitus liberandi, ac exces-
 « sus et delicta huiusmodi, etiamsi privatum concernerent interesse, vobis penitus
 « remittendi, prout in nostris liceteris inde confectis plenius continetur, ipsique
 « Episcopus et germanus noster, iuxta eis huiusmodi per nos concessam pote-
 « statem, vos a predictis sententiis, penis excessibus et delictis, ut precepimus,
 « absolverint et liberaverint, ac excessus et delicta huiusmodi penitus vobis
 « remiserint, ac etiam ipse germanus noster novnulla capitula inter eum et nos
 « facta concesserit et concluderit, tamen nostre intentionis semper fuit et est,
 « prout etiam ipsorum Episcopi et germani nostri, ut ipse Episcopus nobis retu-
 « lit, fuit et est, quod potestas, absolutio, liberatio et remissio huiusmodi ad

- « iniquitatis filium Honofrium Ugolini presbiterum Wetanum, qui multa enormia
 « et abominabilia delicta in ipsa Civitate et alibi contra personas Ecclesiasticas
 « commisit et perpetravit, nullatenus se extendat, nec ipse Honofrius in eis,
 « quovismodo, comprehendatur.
- « Dat. Rome apud Sanctum Petrum xv kal. Junii pontificatus nostri anno nono ».
 (Ivi, Rif. cxv, c. 54 t.)
- Un breve della fine del maggio annunzia la pace fra il Papa e Gassione de Serris:
 « Bonifatius Episcopus etc. dilectis filiis Prioribus et populo et Comuni Civitatis
 « nostre Wetane salutem etc.
- « Significamus vobis ad gaudium pacem ac plenam concordiam inter nos et dile-
 « etum filium nobilem virum Gassionum de Serris in castro nostro Griptarum
 « pro nobis et R. E. in temporalibus Vicarium fore pro bono et pacifico statu
 « totius ipsius provincie plenarie conclusam. Quare volumus et vobis manda-
 « mus, quatenus ipsam pacem et concordiam in civitate vestra eiusque comitatu
 « et districtu ac aliis locis fidelibus nostris circumvicinis preconizari et hau-
 « niri sollempniter faciatis, ipsumque Gassionum ac omnes incolas et habita-
 « tores ipsius castri Griptarum pro amicis habeatis, et eos ut amicos et fideles
 « nostros tractetis et tractari faciatis.
- « Dat. Rome apud Sanctum Petrum iij kal. Junii pontificatus nostri anno nono ».
 (Ivi, Rif. cxv, c. 52 t.)

DCCXVIII.

1400
ottobre 23

Tci.

« Dilecto filio Donadeo de Narnea
 « Decretorum doctore Collectori nostro.
 « Bonifatius pp. viii.

« Dilecte fili salutem etc. Recepimus quoddam breve a Paulo de
 « Ursinis, per quod significabat nobis, quod pecuniam, quam scribebat
 « tibi Johannellus, quod faceres solvi dicto Paulo, non solvistis, nec etiam
 « recollegisti equos et arma stipendariorum dicti Pauli, prout tibi mandavit
 « dictus Johannellus, de quo dolemus ex corde, nam dictam pecuniam
 « mutuavimus dicto Johannello manualiter, ut daret Paulo, et Johannellus
 « recepit pecuniam a nobis manualement et promisit facere solvi dictam pe-
 « cuniam in Tuderto vel in W. dicto Paulo de Ursinis. Propterea volumus
 « et mandamus tibi, quod omnino teneas modum, quod die tua pecunia, de qua
 « scripsit tibi Johannellus, subito assignetur dicto Paulo infra duos dies ad
 « plus, aliter tu facis nobis magnum scandalum et ponis in magno periculo
 « statum nostrum, quia nos misimus Paulum in Marchia, que tota perditur,
 « ad succurrendum tibi, et si infra duos dies non haberet dictam pecuniam
 « opporret dictum Paulum iterum impignorare equos et arma sotiorum
 « suorum et quodquod periculum esset nobis tu etiam ymagina. Pro-
 « pterea volumus, quod omnino infra duos dies Paulus habeat dictam pe-
 « cuniam, si deberes impignorare omnes gabellas ac etiam castra, quod
 « satisfiat dicto Paulo, aliter ipse Johannellus et tu incurretis scandalum.
 « de quo in eternum dolebitis; et respondeas nobis, quod dictus Johan-
 « nellus heri arripuit iter versus Regnum et non est hic, nam si hic esset,
 « non esset necessarium, quod tibi scriberemus.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum die xxiii octobris, pontificatus
 « nostri anno X.^{mo} ».

Breve di p.
 Bonifacio IX al
 Collectore pon-
 tificio per inti-
 margli le paghe
 a Paolo Ursini,
 spedito a soc-
 correre la Mar-
 ca.

Ivi, Rif. CXV.
 c. 29.

DCCXIX.

1404

ottobre 17

« Dilectis filiis Septem et Comuni

« Civitatis nostre Wetane.

« Innocentius pp. VII.

« Dilecti filii salutem etc. Postquam felicis recordationis Bonifatius
 « pp. VIII predecessor noster de huius miserabilis vite anxietate, prout
 « de divine pietatis miseratione transivit ad gaudia perpetue firmitatis,
 « vobis et omnibus aliis Xpi fidelibus credimus fuisse notum, quod ex
 « constitutione R. pontificis festinam vicissitudinem haberetis, qui de pre-
 « fati predecessoris nostri obitu vestris in cordibus amaritudine suscepistis.
 « Unde fit, quod ad notitiam vestram sine aliqua dilatione proferimus, nos,
 « licet immeritos, qui titulo Sancte Crucis in Jerusalem Cardinalis eramus
 « in minoribus constituti, ad culmen dignitatis apostolice, sicut elementie
 « regis eterni placuit, pervenisse, quod ideo vestris affectibus intimare de-
 « crevimus, ut una nobiscum in altissimo iocunditate vestris geratis in
 « cordibus, orationes vestras supplices ad ipsum, qui celum terramque regit
 « iugiter porrigatis, ut imbecillitatem nostram ita sue gratie fecunditatis
 « corroboret, ut sue possimus in omnibus satisfacere voluntati. Ceterum
 « pro constantia vestra potest tenere dilectio, quod in omnibus statum et ho-
 « norem vestrum concernentibus nos invenietis paternis affectibus prom-
 « ptuosos, ut pro filiis predilectis.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum die assumptionis nostre, sub parvo
 « signecto, quo utebatur cum eramus in minoribus constituti. Volumus
 « insuper, quod introitus et proventus Civitatis et comitatus per aliquem
 « fidum et ydoneum custodiri et percipi pro Camera Apostolica faciatis
 « et fortilitia queque cum diligentia custodiri.

« Dat. ut s.

Breve di p.
 Innocenzo VII
 che annunzia
 la sua assun-
 zione.

lvi, Rif. CXVI,
 c. 270 t.

Il 27 ottobre avvisava di mandare il suo Luogotenente:

« Dilectis filiis Regimini et C.

« Civitatis nostre Wetane.

« Innocentius pp. VIJ.

« Dilecti filii salutem etc. Cum ad gubernationem nostrarum Perusine, Tudertine,
 « Wetane et Asisine Civitatum earumque comitatuum, territoriorum et distri-
 « ctuum pro nobis et R. E. Locumtenentem in temporalibus usque ad nostrum
 « beneplacitum duraturum, dilectum filium nobilem virum Jacobellum militem
 « gaytanum presentialiter dirigimus cum officio, prout in nostris superinde
 « confectis lictis plenius continetur, quocirca devotionem vestram paternis
 « affectibus requirimus et hortamur in Domino, quatenus pro vestra et apo-
 « stolice Sedis reverentia in omnibus dicto Jacobello velitis assistere et favere,
 « ut, iuxta desiderium nostrum ad subditorum tranquillitatem valeat in com-
 « misso sibi regimine prosperare.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum, X die assumptionis nostre sub parvo signecto,
 « quo utebatur, dum eramus in minoribus constituti ».

(Rif. CXVI, c. 273).

DCCXX.

1404
dicembre

Ivi.

« Innocentius Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis nobilibus
 « viris Corrado et Luce q. Berardi de Monaldensibus natis domicellis
 « Wetanis salutem etc. Sincere devotionis affectus, quem ad nos et R.
 « geritis E. promeretur ut votis vestris, quantum cum Deo possumus,
 « favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte vestra
 « petitio continebat, quod olim dilectus filius nobilis vir Johannellus To-
 « mascellus miles neapolitanus, tunc in provinciis nostris Patrimonii b.
 « Petri in Tuscia ac Spoletani ducatus et civitatis nostre Wetane ac eius
 « comitatus, territorii et districtus pro prefata E. et felicitis recordationis
 « Bonifacio pp. viii predecessore nostro asserens se rectorem, guberna-
 « torem et defensorem, et libere a predicto predecessore eius germano
 « plenum, liberum, speciale et generale mandatum, nominibus quibus
 « supra, dedit, vendidit, cessit et concessit iure proprio et in perpetuum
 « ac iure proprii et directi utilis domini proprietaris possessionis et quasi
 « vobis et cuilibet vestrum pro vobis et vestris heredibus castrum Civitelle
 « Agliani, diocesis Balneoregensis, comitatus tum et districtus civitatis
 « nostre Wetane cum rocca existente in dicto castro et cum toto eius
 « tenimento et districtu ac omni dominio et quasi potestate, auctoritate,
 « imperio et iurisdictione, quod et quas populus prefate civitatis nostre
 « Wetane habuerant vel habebant de iure-vel de facto seu consuetudi-
 « nibus quibuscumque et cum omni iure gabellarum et pedagii et omni
 « alio iure et aliis consuetis ad prefatam E. spectantibus, ac cum certis
 « pactis modis conditionibus in instrumento inde confecto contineri ap-
 « positis et declaratis, cuius instrumenti seriem de verbo ad verbum
 « fecimus inferius annotari. Quare pro parte vestra fuit nobis humiliter
 « supplicatum, ut dationem, venditionem et cessionem huiusmodi cum
 « omnibus et singulis in eis contentis et quecumque inde secuta, robore
 « apostolice confirmationis vallata de benignitate apostolica dignaremur.
 « Nos igitur volentes vos, premissorum intuitu, favoribus prosequi gra-
 « tiosius, huiusmodi supplicationibus inclinati, dationem, venditionem,
 « concessionem huiusmodi, ac omnia et singula in predicto instrumento
 « contenta et quecumque inde secuta rata habentes et grata, illa auctori-
 « tate apostolica ex certa scientia confirmamus et presentis scripti patrocinio
 « communimus, supplantentes omnes defectus, si qui forsitan intervenerint in
 « premissis. Tenor vero dicti instrumenti sequitur et est talis :

« In nomine Domini, amen. Anno d. millesimo quadragesimo primo, Indiet. IX,
 « tempore SSmi in Xpo p. et d. n. d. Bonifatii divina providentia dignissimi
 « pp. IX, die VIII mensis Januarii. Joannellus Tomasecellus miles neapolitanus
 « dicti d. n. pp. germanus Patrimonii C. Petri in Tuscia et Spolet. ducatus et
 « ex speciali commissione civitatis Wetane et eius comitatus, fortie et distri-
 « ctus pro S. R. E. et dicto d. n. pp. Capitaneus, Rector, Dux, Gubernator
 « ac Defensor etc. habentes ad infrascripta omnia et singula a dicto d. n. pp.
 « plenum, liberum, generale et speciale mandatum, presentium tenore, nove-
 « ritis quibus supra omni modo, viaque, quibus magis et melius possumus et

*Bolla del me-
desimo a Cor-
rado e a Luca
di Berardo Ma-
naldeschi per
confermare lo-
ro il Castello di
Civitella di A-
gliano.*

« debemus, damus, concedimus, vendimus et cedimus iure proprio et in per-
 « petuum et iure proprii et directi seu utilis domini proprietatis possessionis
 « et quasi magnificis viris Corrado et Luce Berardi de Monaldensibus de W.
 « et cuilibet eorum presentibus recipientibus et legitime stipulantibus pro se
 « et eorum et cuique ipsorum heredibus et successoribus castrum Civitelle
 « Agliani comitatus et districtus W. cum arce seu rocca existente in dicto
 « castro et cum toto eius tenimento, fortia et districtu et cum omni dominio
 « et quasi potestate, auctoritate, imperio et iurisdictione, quod et quas C. et
 « populus Wetane civitatis et S. R. E. habebant, habuerint et habent et soliti
 « fuerunt et sunt habere in dicto castro tam de iure, quam de facto seu con-
 « suetudinibus quibuscumque positus in comitatu W. in diocesi Balneoregensi
 « iuxta tenutam castri Castiglioniis et tenutam castri Perii et alios suos fines
 « ad habendum, tenendum et possidendum etc. et quidquid dictis emptoribus
 « et cuilibet ipsorum et eorum heredibus et successoribus deinceps placuerit
 « perpetuo faciendum, cum omni iure gabellarum, pedagii, buccarum assigne
 « et quarumcumque aliarum gabellarum et omni alio iure, usu, acquisitione
 « domini et quasi potestate, auctoritate, imperio, iurisdictione, coercione et
 « ballia in dicto castro eiusque rocca cum tenimento, fortia, districtu, iurisdic-
 « tione et coercione quacumque dicto C. et populo Wetano seu dicte S. R. E.
 « modo aliquo, coniunctim vel divisim de iure vel de facto, seu consuetudi-
 « nibus quibuscumque, quomodolibet spectantibus et pertinentibus. Et hoc
 « facimus quia cognovimus et cognoscimus et a fide dignis percipimus roccam
 « dicti castri Civitelle fuisse constructam et edificatam pacifice et quiete ex
 « bona auctorum Corradi et Luce, et per eosdem auctores prelungo tempore
 « possessam fuisse et etiam spectasse et pertinuisse, spectare et pertinere ad
 « dictos Corradum et Lucam iure domini seu quasi; ac etiam facimus pro
 « pretio et nomine pretii trium millium florenorum auri, videlicet pro solvendo
 « stipendiarii S. R. E. et pro solvendo et dando Tartaglie et eius comitive,
 « qui dictum castrum occuparunt et occupatum detinent, et pro redimendo
 « dictum castrum de manibus ipsius Tartaglie et eius comitive, et pro aliis
 « expedientibus et necessariis S. R. E. et prefato d. n. Quod pretium in au-
 « reis totum a dictis emptoribus manuale et in contanti habuimus et recepimus in
 « veritate et non spe future numerationis, ac sponte confitemur totum dictum pre-
 « cium a dictis emptoribus in causis erogandum habuisse et recepisse etc. etc.
 « hoc pacto inter nos Joannellum et prefatos Corradum et Lucam in presenti
 « venditione apposito et solemnibus stipulationibus vallato, quod si nos Joan-
 « nellus voluerimus ac d. n. pp. aut C. W., seu aliquis ipsorum, ullo unquam
 « tempore, dictum castrum Civitelle voluerint seu voluerit emere a dictis Cor-
 « rado et Luca et ipsorum heredibus pro dicto pretio, quod dicti Corradus et
 « Lucas et eorum heredes vendere teneantur dictum castrum pro dicto pretio;
 « hoc acto inter nos Joannellum et Corradum et Lucam predictos, quod tunc
 « et eo casu, quo predicti vel aliquis predictorum vellent seu vellet dictum
 « castrum emere pro dicto pretio, debeant inter partes eligi duos extimatores
 « qui habeant extimare roccam predictam et alia bona in dicto castro seu
 « eius tenimento consistentia, et spectantia et pertinentia ad prefatos Corradum
 « et Lucam; et quod dicti emptores seu emptor, ultra dictum pretium trium
 « millium flor. auri teneantur dare, solvere et numerare prefatis Corrado et
 « Luce pro pretio dicte Rocche et bonorum aliorum predictorum dictam exti-
 « mationem fiendam; et quod interim Corradus et Lucam pro custodia dicte
 « rocche percipere debeant, exigere et lucrari ab hominibus dicti castri Civi-
 « telle et aliis gabellas buccarum et assignam fructuum pedagii et omnium alia-
 « rum gabellarum, quas gabellas, seu ipsarum exactionem, nullo unquam
 « tempore, prefati Corradus et Lucas restituere teneantur, nec non promi-

« cientes etc. nos ita et taliter facturos et curatures, quod prefatus SSmus
 « d. n. pp. dictum castrum et arcem ipsius cum eius tenimento etc. dabit et
 « concedit iure proprio et in perpetuum per eius bullam apostolicam seu re-
 « scriptum etc. etc.

« Nulli ergo etc.

« Datum Rome, apud Sanctum Petrum, Idus decembris, pontificatus
 nostri anno primo ».

Ivi, Dipl. ad au.

Colla bolla del 16 febbraio 1404 gli stessi Luca e Corrado ebbero l'altra metà
 del castello di Onano, nella diocesi di Soana, in vicariato perpetuo, come da
 Giovanni XXII, nel 1410, il castello di Fichino.

DCCXXI.

1405

febbraio 11

Ivi.

« Dilectis filiis Conservatoribus pacis

« Wetano populo presidentibus

« Innocentius pp. VIJ.

« Dilecti filii salutem etc. Scribimus dilecto filio nobili viro Mustardo
 « de Strata domicello forliviensi nonnullarum gentium nostrarum armige-
 « rarum Capitaneo, ut quantitatem a vobis sibi debitam istic recipi faciat
 « et aliis indebitis gravaminibus ex toto desistat et sic putamus ipsum
 « impletum, nam nostre intentionis non est, ut vos vel alios debeat
 « quodlibet agravare.

« Dat. Rome apud sanctum Petrum sub anulo nostro secreto die XI
 « februarii pontificatus nostri anno primo ».

*Idem che no-
 tifica aver ordi-
 nato al Capita-
 no degli Ar-
 migeri di non
 fare gravami.*

Ivi, Rif. CXVI,
 c. 297 l.

DCCXXII.

1405

ottobre 19

Da Viterbo.

« Dilectis filiis Conservatoribus et officialibus Civitatis nostre Wetane

« Innocentius pp. VIJ

« Dilecti filii salutem etc. Castrum Salcis, quod nostrum atque R. E.
 « est, dilecto filio nobili viro Raynutio Comiti de Corbario sub vicariatus
 « titulo concessimus vel alias concessum ei confirmamus. Quod cum ita
 « sit, nolumus eum super possessione dicti castris ullo modo a vobis mo-
 « lestari. Cum enim nos semel, ut dictum est, ei liberaliter concesserimus,
 « volumus, ut hec liberalitas nostra inviolata servetur. Mandamus igitur
 « vobis, ut post hanc nullam controversiam aut molestiam ratione dicti
 « castris Comiti Raynutio eiusque fratribus inferatis.

« Dat. Viterbii sub anulo nostro secreto die xviii mensis Octobris,
 « pontificatus nostri anno primo ».

*Idem che con-
 ferma al conte
 di Corbara il
 Castello di Sol-
 ci.*

Ivi, Rif. CXVI,
 c. 337.

Altro breve ai medesimi da Viterbo del 5 novembre esenta il Conte di Corbara
 dal pagamento delle gravezze e degli oneri sul castello di Salci (c. 342 t).

Il tenore del breve ai Conti di Corbara è il seguente :

« Innocentius Episcopus etc. dilectis filiis nobilibus viris Raynutio, Redulfo,
 « Ugulino et Karulo q. Francisci comitis de Corbario natis domicellis Wetanis
 « salutem etc. Magne devotionis sinceritas ac inconcusse fidelitatis constantia,

« quas ad nos et Romanam geritis E. premerentur, ut nos specialibus favoribus
 « et gratis prosequamur. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte vestra petiio
 « continebat, quod alias dum Civitas nostra Perusina per S. R. E. rebelles
 « occupabatur et guerram contra occupatores eiusdem civitatis predictae E.
 « fideles agitaretur, castrum sive fortillitium Salsis in comitatu Civit. nostrae
 « Wetane consistens ab eo fuit per eiusdem E. rebelles combustum, quod
 « habitatores eiusdem castrum paupertate cohaeti ab eo recesserunt, nec auferent,
 « pro eo quod onera, quae habitatoribus dieti castrum, pro tempore per dilectos
 « filios Comune dictae Civit. Wetane quotidie imponantur supportare nequeant
 « ad castrum reddere antedictum in nostrum, ad quos commodum et in commodum
 « eiusdem castrum committere pertinere dignoscitur, damnum non modicum et
 « gravamen. Quare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum, ut dictam
 « castrum, ne penitus diruatur ac eius incolas et habitatores presentes et fu-
 « turos usque ad aliquot annos ab omnibus oneribus realibus et personalibus
 « erint per dictum C. aut quoscumque dietae R. E. officiales imponendis, exhi-
 « mere et liberare de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi
 « supplicationibus inclinati, castrum, incolas ac habitatores predicti ab hu-
 « iusmodi oneribus usque ad septennium a data presentium computandum
 « auctoritate apostolica tenore presentium exhibimus ac etiam liberamus.
 « Nulli ergo etc.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum v kal. Augusti pontificatus nostri anno primo ».

(Ivi, c. 364).

DCCXXIII.

1406

dicembre 24

« Dilectis filiis Conservatoribus pacis
 « Wetano populo presidentibus
 « Gregorius pp. XII.

« Dilecti filii salutem etc. Intellectis quae dilecti filii oratores vestri ad
 « nostram presentiam destinati nobis summa cum diligentia expresserunt,
 « eis in substantia duximus respondendum, quod nostrae intentionis existit
 « studia paternalis diligentiae cura illa semper intendere, per quae sub
 « tranquillitate pacifica ac salutaris iustoque regimine possitis salubriter
 « conservari. Ad hoc enim omnis nostra vergit intentio ac integritatem
 « vestre devotionis et fidei intendimus prosequi, in quibuslibet oportunis,
 « prout oratores ipsi poterunt vestris effectibus reserare. Hortamur igitur
 « devotionem ipsam, quatenus in hiis, quae statum et honorem nostrum
 « ac praefatae E. concernant, fidelibus et solitis actionibus velitis semper
 « insistere, ut exinde apud nos et sedem apostolicam possitis merito
 « commendari.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum sub annulo nostro secreto die xxiii
 « decembris pontificatus nostri anno primo ».

Breve di p.
 Gregorio XII
 in risposta al-
 l'ambasciata
 spedita dagli
 Orvietani.

Ivi, Rif. CXVI,
 c. 439.

DCCXXIV.

1407

febbraio 25

« Gregorius Episcopus etc. ad futuram rei memoriam. Ad ea libenter
 « intendimus per quae schandala inter cunctos Xpi fideles et praesertim
 « nobis et E. R. subditos possint salubriter extirpari. Cum itaque ad
 « audientiam nostram fidedigna relatio perduxerit inter dilectos filios,
 « universitates et singulas personas Civitatum nostrarum Perusinae et

Bolla di p.
 Gregorio XII
 che revoca le
 rappresaglie
 fra la città di
 O. e Perugia.

Da S. Pietro.

« Wetane graves esse discordiarum materias, occaxione maxime quarum-
 « dam reprehensaliarum, iam sunt L.^{ta} anni vel circa, seu abinde citra,
 « ad instantiam nonnullorum perusinorum civium et in ipsa perusina
 « Civitate contra universitates et singulares personas prefate Civit. Wetane,
 « nec non comitatenses et subditos districtuales, res, pecunias, iura et
 « bona ipsorum concessarum, quarum vigore non nulli tam cives, comi-
 « tatenses, districtuales, quam subditi Wetani predicti a dicto tempore
 « citra magna subierunt incomoda atque dampna, quodque ratione huius-
 « modi dampnorum, cum ipsi Wetani se censeant indebite gravatos esse,
 « occaxione reprehensaliarum huiusmodi et posse gravari in posterum,
 « volentes indemnitatibus civium districtualium et comitatensium ipsorum
 « providere etiam in prefata civitate Wetana contra universitates, cives,
 « comitatenses, districtuales et subditos dicte perusine civitatis eorum pecu-
 « nias, res et bona reprehensalias etiam concesserunt ac novum vectigal
 « modernis temporibus contra pisces lacus nostri perusini, quod tendit in
 « prejudicium obventionium et iurium et introituum apostolice Camere
 « indixerunt, ex quibus utrique parti maxima detrimenta pervenire no-
 « scuntur, nec non iuribus R. E. et Camere predictae, Nos itaque atten-
 « dentes inter dictas universitates et personas huiusmodi graviora posse,
 « nisi salubriter occurratur, exinde provenire dispendia, ac volentes ex
 « debito pastoralis officii huiusmodi scandalis atque dispendiis obviare,
 « omnes et singulos processus, condemnationes et sententias in ipsis Civita-
 « tibus aut eorum altera seu alibi contra dictam universitatem, vel earum
 « alteram et singulares personas, cives, habitatores, comitatenses, distri-
 « ctuales vel subditos res iura vel bona communiter vel divisim, occaxione vel
 « causa huiusmodi reprehensaliarum, seu reprehendendi licentiarum, nec
 « non statuta, decreta, reformationes, occaxione vectigalium gabelle imposite
 « usque in presentem diem premissorum vel alicuius eorum occaxione vel
 « causa quomodocumque et per quoscumque quavis auctoritate facta lata et
 « edita, et omnia et singula in eis contenta, ex certa scientia et auctoritate
 « apostolica, tenore presentium, capsamus, tollimus, annullamus, revocamus
 « ac iuribus evacuamus. Ita quod de cetero sit licitum et permissum libere
 « utrinque omnibus super comprehensis premissis non obstantibus repre-
 « hensaliis, vectigalibus et gabellis in ere et personis et piscibus conversari
 « in Civitate, territorio, comitatibus et districtibus supradictis et utroque
 « ipsorum, districtibus inhybendo dilectis filiis vicariis, rectoribus, magi-
 « stratibus et singularibus quibuscumque personis dictarum Civitatum,
 « comitatum etc., ne occaxio reprehensaliarum etc. de cetero aliquem vel
 « aliquos molestare etc. presument. Etc. Etc. Nos enim omnes et singulas
 « causas tam civiles, quam criminales, quas dicte universitates etc. inter
 « se vel singulas personas earum super debitis iuribus, dampnis et aliis
 « quibuscumque de causis, ex quibus huiusmodi reprehensalie etc. ema-
 « narunt etc. ad nos, auctoritate presentium, advocamus, per nos seu
 « illum cui commiserimus audiendas etc., non obstante quod ipso de sui
 « natura ad R. Curiam legitime devolute etc. non existant, etiam con-

« stitutionibus apostolicis ac statutis et reformationibus dictarum civitatum
 « et aliis contrariis quibuscumque. Nulli ergo etc. etc.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum, v. kal. martii pontificatus nostri
 « anno primo ».

Ivi, Rif. CXVII,
 c. 63.

Altro breve è del 10 marzo:

Gregorius pp. XII.

« Dilecti filii salutem etc. Intendentes ut omnis vigens discordia inter dilectos
 « filios perusinos ac universitatem vestram sub nutu votive concordie conclu-
 « datur, non obstantibus revocationibus reprehensaliarum inter vos et ipsos
 « vigentium et aliorum quorumlibet per vos factis, volumus et tenore pre-
 « sentium districte mandamus, quatenus cum ipsis perusinis usque et per
 « totam octavam paschatis resurrectionis dominice proxime teneamini et etiam
 « debeatis in unum vel duos communes amicos committere et concordare, qui
 « summarie, simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii de et
 « super huiusmodi discordiis, reprehensaliis et aliis varietatibus inter ipsos
 « et vos cives, districtuales et subditos utriusque et occasione quacumque
 « vigentibus, veritate comperta, possint et valeant decidere et sententiare,
 « prout et secundum Deum de iure viderint expedire, et infra terminum,
 « de quo in concordia remanseritis cum eisdem perusinis. Quem terminum
 « ultra trimestre non intendimus perdurare. Et sic prefatis scribimus perusinis:
 « in qua re diligentiam impendatis, quia sic intendimus et volumus effectua-
 « liter observari.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum sub annulo nostro secreto die decima martii,
 « pontificatus nostri anno primo ».

(Rif. CXVII, c. 82).

DCCCXXV.

1407

febbraio 25

loi.

« Gregorius Episcopus etc. dilectis filiis Conservatoribus pacis C. et
 « populo civitatis nostre Wetane presidentibus salutem etc. Sincere devo-
 « tionis affectus, quem ad nos et R. E. gerere comprobamini, promeretur ut
 « petitiones vestras, presertim que vestram ac civium et districtualium etc.
 « salutem respicere dinoscuntur, ad exauditionis gratiam admittamus. Sane
 « petitio pro parte vestra nobis nuper exhibita continebat, quod in comitatu
 « prefate Civitatis nostre super flumen Palee dudum fuerit pons, qui
 « pons magistri Johannis comuniter appellatur, et vetustate seu aquarum
 « inundationibus impellentibus a diu destructus et in ruinam positus fuerit
 « et existat, adeo quod illac absque discrimine, longis preteritis tempo-
 « ribus transitus haberi non potuerit neque possit, multique tam cives
 « comitatenses etc. et alii quam plurimi agentes transitum propter flu-
 « minis impetum pontisque defectum summersi perierunt; et sicut eadem
 « petitio subiungebat pro salute publica dictum pontem reparari et refici
 « cupiatis, sed propter impotentiam vestram id efficere nisi de alienius
 « subventionis auxilio, maxime de proventu macinarie prefate Civitatis,
 « que potest ad summam quingentorum florenorum auri vel circa de-
 « cennio quolibet ascendere provideatur minime valeatis, Nos atten-
 « dentes quam pium sit tantis animarum et corporum obviare periculis,
 « huiusmodi vestris in hac parte supplicationibus inclinati, proventus

*Idem che as-
 segna per dieci
 anni le rendite
 del macino per
 riparare il pon-
 te sul Paglia.*

« macinarie huiusmodi pro tempore decem annorum prox. fut. in ac pro
 « constructione et reparatione huiusmodi pontis dumtaxat convertendos et
 « expendendos, tenore presentium, deputamus et etiam assignamus, vo-
 « lentes et decernentes, quod proventus huiusmodi macinarie de anno in
 « annum vel usque ad dictum tempus decem annorum, substationibus
 « tamen previis, modo et forma in aliis venditionibus gabellarum et pro-
 « ventuum dicte Civitatis debitis et consuetis, vendi possint, quodque
 « pretium exinde percipiendum in usus alios converti, deputari et expendi
 « nequeat, nisi dumtaxat pro reparatione pontis huiusmodi. Et quod ad
 « superstitem circa huiusmodi reparationem positum per vos vel successores
 « vestros deputandum et per rectorem dicte Civitatis pro nobis et R. E.
 « existente pro tempore confirmandum pervenire debeant et per ipsum
 « expendi, ita tamen quod idem superstes de gestis et administratis
 « teneatur et debeat reddere diligentissime rationem, et de neglectis etiam
 « et omissis, mandantes ex nunc dilectis filiis emptoribus gabelle sive
 « proventus dicte macinarie nec non texaurario et camerario dicte civi-
 « tatis, qui erunt pro tempore et aliis, ad quos spectaret, quatenus eidem
 « supersiti proventus huiusmodi dare, solvere et assignare et assignari
 « et solvi facere, propterea convertendos, alicuius licentia vel consensu
 « minime requisito, teneantur et debeant, omni contradictione cessante in
 « contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum v kal. martii pontificatus nostri
 « anno primo ».

Ivi, Rif. CXVII
 c. 64 l.

DCCXXVI.

« Gregorius pp. XII.

[1407]
 aprile 5

« Dilecti filii salutem etc. Quia tenemus indubie, quod Comunitas
 « vestra pro summa devotione, quam erga nos et R. gerit E., omnia
 « pro statu nostro et eiusdem E. faciet et operabitur prompto corde, ideo
 « devotionem eandem requirimus et hortamur in Domino, ut sine aliqua
 « mora vel tarditate, quinquaginta pedites fidos atque electos ad presentiam
 « nostram destinare procuretis, ut possimus per vestrum ac celerorum
 « fidelium presidium, cuidam casui noviter emergenti, salubriter obviare.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum sub annulo nostro secreto die
 v aprilis vigesima prima hora.

Breve dello
 stesso che ri-
 chiede la spe-
 dizione di cin-
 quanta fanti.

Ivi.

Ivi, Rif. CXVII
 c. 81.

Gli Orvietani mandarono al papa l'aiuto richiesto che doveva servire contro Roma.

Paolo Orsini, Capitano della Chiesa, pare che prima di attaccar battaglia coi Colonnese, scaramuciasse nel territorio di Orvieto. I Conservatori si dovevano forte dei danni che questo difensore del papa recava nei suburghi della città, come dalla lettera seguente :

« Nobilibus concivibus nostris amantissimis Ranaldo de Castro Ribello et Simoni
 « Nerii oratoribus nostris etc.

« Concives nostri amantissimi. Forte ne simo maravigliati da poi vi partisti da
 « noi, non avendo avuto risposta, che aviate facto. E più ci hanno detto, che
 « v'anno parlato quando sonno venuti qua oltre. Siate solliciti a quello avete

« a fare, chè n'abbiamo bisogno. Heri in sul vespro la brigata di Paolo Orsini
 « corse nel terreno d'Orvieto fine sopra a Petroia; e ànosene menati bovi
 « e asini e robbato che àno trovato, di che ogni cittadino si duole amara-
 « mente, che da la gente de la Chiesa siamo offesi e chavalcati, e che siamo
 « dati in preda e conviencili pagare. Et oltra di ciò, come sapete, ne fummo
 « sforzati di fare più che non avemmo potuto e fatto più che nulla altra terra
 « subiecta a nostro Signore. E niente di meno semo tractati più gravamente
 « che l'altri. Et pertanto siate cum nostro Signore e anche cum messere Paolo
 « e cum chi a voy parrà, e date opera che si comandi a Paulo e a la gente
 « sua, che quello ch' àno tolto e levato di quello d'Orvieto interamente si
 « restituischa, e che cessino da omne offesa, perciò che questo porria grande
 « scandalo e pericolo arrechare, maximamente perchè ci pare fare più che
 « non potremmo.

« Dat. W. xvij Junii xv Indict.

« Conservat. Pacis etc. ».

Quasi colle stesse parole in lettera latina fu scritto al Papa (Ivi, c. 139).

« Gregorius pp. XII.

« Dilecti filii salutem etc. Quia erga comunitatem vestram paternali
 « afficimur dilectione et omnia disponere cupimus, que ad pacem et quie-
 « tem vestram videantur pertinere, ideo bonis rationibus inducti, decre-
 « vimus provisionem officii potestarie Civitatis nostre Wetane dispositioni
 « nostre specialiter reservare, ut sic in dicto officio eiusmedi personas
 « deputemus, quas vobis et Comunitati vestre sentiamus gratas existere.
 « Quo circa, dilecti filii, curate quosdam de subditis E. et aliquos etiam
 « de non subditis, qui ad dictum officium, secundum iudicium vestrum
 « videantur utiles atque idonei et comunitati vestre sint accepti, nobis per
 « vestras litteras nominare, ut de numero ipsorum aliquem eligere possimus
 « ad regimen dicti officii pro futuro tempore salubriter deputandum.

« Dat. Senis sub anulo nostro secreto die ix octobris pont. nostri
 « anno secundo ».

*Idem per la
 elezione del Po-
 testà.*

Ivi, Rif. CXVIII
 c. 192.

Il Podestà che scelse il papa per la prima volta fu Tommaso de' Frescobaldi di Firenze (Breve del 24 ottobre ai Conservatori e Bolla 21 ottobre, ambedue da Siena).

« Ladislaus Dei gratia Ungarie, Jerusalem et Sicilie Rex etc. universis

« et singulis vicemgerentibus, Capitaneis, Caporalibus, armigeris subdi-
 « tisque et fidelibus nostris gratiam et bonam voluntatem. Quamvis
 « minime opus sit, tamen pro certitudine quorumcumque volumus et
 « fidelitate vestre harum serie per decreta nostra expresse iubemus, qua-
 « tenus contra terras, castra et loca S. R. E., que detinentur ad presens
 « per magnificum d. Marcum Corarium nepotem SS. D. nostri pp. etc.
 « amicum nostrum carissimum, aut alios eius nomine, nullam inferatis
 « aut vestram alii vel alius inferant seu inferat iniuriam, molestiam,
 « novitatem vel offensam et noxiam, quin ymmo sinatis et permittatis,

*Salvocondot-
 to del re Ladi-
 slao a favore
 delle terre della
 Chesa gover-
 nate da Marco
 Corario.*

DCCXXVII.

1407

ottobre 9

Di Siena.

DCCXXVIII

1408

Da S. Paolo
 ori di Roma.

« vestrumque quilibet permittat et sinat eundem d. Marcum et prefatos
 « alios sui partem illam et illas tenere et pacifice possidere, nec contrarium
 « faciatis, sicut habetis gratiam nostram earam. Presentes autem litteras
 « parvo nostro sigillo munitas fieri fecimus in testimonium premissorum,
 « quos restitui vicibus singulis volumus presentanti.

« Dat. in monasterio Sancti Pauli extra Urbem sub eodem nostro parvo
 « sigillo, die xxiii aprilis prima indictione.

Ivi, Rif. CXVII,
 c. 98.

« De mandato Regis ».

In data del 13 maggio è riportato un salvacondotto del Re Ladislao dato da Roma a favore delle città della Chiesa che si reggevano sotto Marco Corrarlo, e specialmente a favore della città di Sutri, facendola sicura dai suoi armigeri e sudditi. Il Corrarlo, rettore di Orvieto, lo rimise ai Conservatori colla seguente lettera:

« M. Corario W. Rector etc.

« Nobilibus etc. Nobiles etc. Noveritis quod ista die Regie Maiestatis
 « apud balnea Viterbiensis castramentate sunt. Adeo avertatis animalia ve-
 « stra. Insuper isto mane recepimus alium salvumconductum a Maiestate regia,
 « cuius copiam mittimus presentibus interclusam.

« In Montefiascone die xv maij ».

Due giorni appresso, 17 maggio, il Conte di Troia, vicegovernatore di Sicilia e Capitano generale, scrisse dal campo regio presso Proceno, che si mandassero subito vettovaglie per la gente del Re se non volessero che la detta gente venisse ad alloggiare nel territorio orvietano. I Conservatori risposero con lettera umilissima, che gli piacesse mandare la sicurtà per coloro che avrebbero portate le vettovaglie, scusando la propria povertà, che poco poteva dare. Gli ambasciatori mandati al Conte espressero il timore che levato il campo di là non dovessero venire le genti d'arme nel piano d'O., ma egli rispose: Tal cosa non esser disposto fare, « se non avemo in comandamento da la Mayestà de lo re, el quale comandamento non farà may e sapemo la sua volontà, se vuy non volessate dare de la victorvalia, la qual cosa, ad scandalum evitandum, ve pregamo la vogliate mandare » (Lettera dal Campo regio presso Civitella del 28 maggio).

Fra i gentiluomini d'O. che stavano a campo coll'esercito reale erano i Farnese, che i Conservatori raccomandarono al Corrarlo con la seguente lettera:

« Magnifico et excelso Signore, Signore e benefattore nostro singularissimo,
 « humile recomandatione premissa.

« Signore nostro. Noy semo tenuti per debito raccomandare a la V. M. li nostri
 « nobili e carissimi cittadini, e specialmente quelli che sempre sonno stati per
 « vera prova fidelissimi servidori di Santa Chiesa e per essa martirizzati nel
 « tempo passato. Et perchè siamo certissimi la V. S. dovere avere vera e per-
 « fecta informatione de questi gentiluomini dal Farnese, quali al presente
 « sonno nel campo de la mayestà de lo re e l'altri loro fratelli che non ci
 « sonno, di quello che' loro antenati e loro anno sostenuto, che è cosa notoria
 « per tutto, pensando che le pietre, arbori, l'aria, il celo e la terra ne doveriano
 « avere avuto compassione. Pertanto humilmente et cum debita reverentia sup-
 « plichamo la V. M. si degni si per respecto de la gran fidelità de' dicti gen-
 « tilhomini nostri cittadini, e sì per contemplatione di noy et questa vostra
 « comunità, vostri fidelissimi servitori, a'decti gentilhomeni avere compassione
 « et averli ne' loro bisogni favorevolmente raccomandati, notificando a la
 « V. S. che non minor gloria resulterà ad honore e stato di S. Chiesa, di
 « Nostro Signore e de la V. S. averli raccomandati, per exemplo de li altri

« servidori fidelissimi di S. Chiesa, che avere acquistato una provincia a
 « S. Chiesa, reputando questo in dono e gratia singolare quanto fosse facto
 « a noy e a la nostra comunità. Sempre apparecchiati ubidire tutti vostri
 « comandamenti.

« Dat. W. die 113 Junii prima Indictione.

« M. D. V. fidelissimi servitores

« Conservatores Pacis etc ».

DCCXXIX.

1409

luglio 8

Da Pisa

« Alexander Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Conservato-
 « ribus Populi, Consilio et C. Civitalis nostre Wetane salutem etc. Sit
 « laus et gloria in excelsis Deo, qui in terra pacem hominibus bone vo-
 « luntatis esse concessit, populumque Xp̄ianum miserabiliter hactenus
 « laceratum ex diuturna ac pernitiōsa scissura ad salutarem reintegra-
 « tionem sua ineffabili misericordia et benignitate perduxit. Quis enim,
 « dilecti filii, si danna, incomoda, pericula animarum et cetera detrimenta,
 « que ex detestabili ac pernitiōso scismate proveniebant quotidie, fraudesque
 « et collusiones eorum, qui hanc tam exiliosam pestem ausu sacrilego nu-
 « trire et inveterata male agendi calliditate, perpetuare sactagebant con-
 « siderare voluerit, ac deinde hanc mirabilem populi Xp̄iani reconciliationem
 « tanta concordia et tam unanimi voluntate conglutinatam animadverterit,
 « non gratulandum domini et salvatori nostro Yhu Xp̄o, totis cordis affectibus
 « estimabit? Respexit enim Deus populum suum et tantarum anxietatum,
 « quantas longa dudum peperit scissura misertus contra pacis hostes et
 « Xp̄iane quietis perfidos inimicos fautoresque et nutritores inveterati
 « scismatis viam omnium indubitatissimam et efficacissimam generalis
 « Concilii non solum aperuit, verum etiam ad finem optatum mirabili
 « progressu et votiva rerum obsecundatione perduxit. Atque ut vobis di-
 « lectis filiis summa rerum gestarum ad vestri consolationem per nostras
 « licteras innotescat, noverit vestra fidelitas, quod idem sacrum generale
 « Concilium, maxima frequentia et copiosissima multitudine prelatorum
 « atque oratorum, nec non magistrorum in Theologia et iuris doctorum
 « clerique et populi incredibili concursu ex diversis mundi partibus et
 « variis nationibus pro pace et unione Xp̄ianorum in hac civitate Pisana
 « solenniter et canonice congregatum, cum omni maturitate procedens
 « contra Petrum Luna et Angelum Corario olim de papatu dannabiliter
 « contententes sententiam tulit diffinitivam, per quam ipsos et eorum
 « utrumque propter enormia et notoria iniquitates crimina et excessus a
 « Deo et sacris canonibus esse et fuisse ipso facto abiectos, privatos et
 « ab Ecclesia precisos, hereticos, et a fide devios declaravit, ipsosque et
 « eorum utrumque per eandem diffinitivam sententiam ex habundanti
 « privavit, abiect et precidit, Ecclesiam vacari Romanam ad cautelam
 « insuper decernendo, prout in ipsa sententia que vobis et ceteris fidelibus
 « transmittetur eadem vestra fidelitas poterit latius intueri. Post quam
 « sententiam venerabiles fratres nostri S. R. E. Cardinales, de quorum
 « numero tuuc eramus, cupientes prefate E. de pastore ydoneo providere,

*Bolla di p.
 Alessandro V
 nella sua assun-
 zione.*

« expectato consueto dierum spatio et omni solemnitate diligenter ser-
 « vata, de consensu et approbatione generalis Concilii prefati quod etiam
 « in collegium ipsorum Cardinalium, licet ad eos Romani pontificis spectare
 « dinosceretur electio, tamen pro maioris firmitate consensus super hoc
 « auctoritatem suam plenarie consulit et transfudit, conclave pro futuri
 « pontificis electione ingressi. Post longos et varios tractatus, tandem ad
 « nostram humilitatem respicientes, unanimi omnium consensu, nos tunc
 « basilice XII Apostolorum presbiterum Cardinalem in Romanum Pontificem
 « elegerunt, qui quamquam nostre imbecillitatis conscii nos esse impares
 « tanto oneri putaremus, tamen in altissimo confisi et ab eo directionem
 « et gratiam sperantes, colla submissimus oneri perferendo. Hec igitur,
 « dilecti filii, ad vestre fidelitatis notitiam, quam semper unionis et pacis
 « Xpiane zelatorem fuisse reperimus, per presentes nostras litteras de-
 « ducere properavimus, totis affectibus exhortantes, quatinus pro tam
 « salutaris atque optate reintegrationis munere, misericordii atque mise-
 « ratori nostro Deo gratias agens ad huius boni conservationem atque
 « augmentum, totis viribus extitemini, nos, qui erga ipsam devotionem
 « et fidelitatem vestras paterna ac precipua afficimur in Domino caritate,
 « promptos et paratos offerturos in cunctis, que cum Deo possumus vobis
 « atque vestris efficaciter complacere.

« Datum Pisis viii ind. Iulii Pontif. nostri an. primo ».

Ivi, Dipl. adan.

DCCCXXX.

1413

giugno 27

Da S. Antonio
presso Firenze.

« Dilectis filiis Conservatoribus etc. Johannes pp. XXIII. Dilecti filii etc.
 « Cum a presenti hostium pressura a nobis auxiliare presidium peteretis,
 « et in his adversus nostris et R. E. conquassatis viribus succurrendi
 « vobis, ut optamus, copia non esset, vobis respondere huc usque
 « distulimus, expectantes quid hi dilecti filii nostri populi et comunia
 « civitatum Florentie et terrarum, a quorum devotione spem certi subsidi
 « susceperamus, facerent, ne ex solis verbis, cum tunc aliud non
 « potuissemus, desperationem conciperetis; nunc vero, cum dilecti filii
 « decem Balie Civitatis Florentie de dispositione huiusmodi populi ad nostra
 « et ipsius etc. auxilia quanto citius preparanda vobis scribant, in quorum
 « lieteris sufficienter colligatis que circa premissa et precipue defensionem
 « vestram ab ipsis parentur, quantaque diligentia res gerantur, quan-
 « tamque ex inde spem debeatis amplecti, vobis per responsionem nos
 « scribere diffusius non oportet. Nichilominus autem ipsam vestram
 « devotionem hortamur, ut erectis in spem certissimam animis et ad ex-
 « peclationem celeriter venturi presidii preparetis, pro fidei vestra solita
 « integritate servanda, querendaque ex frustatis hostium conatibus per
 « virtutem vestram laude et gratia, atque insuper nostra et apostolice
 « sedis perpetua, ex hoc merito gratiam, constantiam solitam apud hostibus
 « opponatis.

« Dat. in Sancto Antonio prope Florentiam, sub anulo piscatoris die
 XXVII Junii pontificatus nostri anno quarto ».

Breve di p. Gio-
vanni XXIII
che promette di
mandare aiuti
per la difesa
contro l'eser-
cito di re La-
dislao.

I documenti che qui fanno seguito costituiscono una specie di diario ufficiale della forte resistenza degli Orvietani alle armi regie :

- giugno 7
Da Roma.
- “ Cardinalis de }
“ Columna } Vicarius etc.
- “ Viri nobiles nobis in Xpo dilecti. Recepimus licteram vestram, nec alia innovata
“ sunt, nisi que pridie vobis scripimus et ut per aliam declaramus. De terris
“ habitis in Campanea per regem Ladislaum non est curandum nisi de Fre-
“ solono. Civitatem autem Anagninam et Ferentini et alie terre Campanie
“ potius disposite sunt mori, quam deviare in aliquo ab obedientia et devotione
“ S. D. N. et S. R. E. Romani insuper optime dispositi sunt erga statum
“ S. D. N. Ambassiatores florentinorum iterato redierunt ad Regem et sperant
“ bona concordia. Nec alia ad presens, nisi quod hortamur vos semper ad
“ conservationem status S. D. N. ut ipsius S. devotissimi et fidelissimi ser-
“ vitores. Valet.
- “ Dat. Rome, vii Junii vj indictione n.

(Rif. cxxii, c. 17 t.)

- giugno 10
Da Firenze.
- “ Magnifici viri et amici carissimi. Casus Urbis Rome nuper occursum mentes
“ nostras vehementi dolore affecit. Cum SSmi d. nostri Summi pontificis et
“ E. Dei statum semper indefessis studiis quesiverimus, non parendo laboribus
“ nec impense. Et quod hucusque perfecimus, his que noviter emeruerunt
“ yspectis, dispositi sumus, ut manifeste perspicere poterunt universi totis
“ viribus prosequi, ut status idem atque vester et aliorum E. Dei fidelium,
“ atque vestra libertas inconcussa servetur atque perduret. Et quia vos, ut
“ experientia docuit, id optasse et nunc affectare cognovimus ac diligen-
“ tissime pro viribus insudasse, amicitiam vestram rogamus et instanter or-
“ tamur, ut vobis placeat sub devotioe et fidelitate SSmi summi pontificis
“ constanter persistere ac ceteros omnes ad id viriliter inducere et ortari.
“ Nam per Dei gratiam spem gerimus indubiam adhibendi, provisiones utiles
“ et oportunas ac tales una cum sanctitate prefati d. d. nostri, quem prope
“ diem expectamus, quod status eiusdem et E. memorate vester et aliorum
“ E. fidelium illesus provabitur simul et nostra libertas.
- “ Dat. Florentie die x Junii mccccxiii.

“ Priores Artium et }
“ Vexillifer Justitie } populi et Comunis Florentie n.

- giugno 16
Da Viterbo.
- “ V. Cardinalis de
“ Columna etc.
- “ Viri nobiles etc. Questa magtina vi scrivemmo rispondendo a la lectera ci ave-
“ vate scripta, avisandove de la bona dispositione de' Fiorentini e de' Senesi
“ intorno a la conservacione e difensione de lo stato de nostro Signore e di
“ Santa Chiesa, come chiaramente avete potuto vedere per la lectera, che
“ v'hanno scripta loro essere ottimamente disposti. E speramo che senza nessuno
“ mancho en pochi di de la loro bona intentione manderanno a effecto per
“ modo che tucti chiaramente el vederimo. Si che state di buon animo, perchè
“ tonemo di certo, che in questi pochi di mandaranno di qua de la loro gente ;
“ non di meno ce pare ne riserivate a N. S. e anchora al Comune de Fio-
“ renza, richiedendoli di gente come scrivete. De' messi, de le guardie e de
“ le velecte, cose necessarie, questa magtina respondemmo che oravamo con-
“ tanti voy ne facesse quanto vedevate fosse di bisogno. Confortate tutti cit-
“ tadini, perchè vederite prestamente N. S. averà buonó e utile soccorso. E
“ come sentirimo de ponto en ponto serrite avisati. Solecite anchora che
“ non si perda tempo in remectere la biada. Valet.
- “ Viterbii die xvj junii vj Indictione n.

- giugno 18
In O.
- « Santissimo in Xpo patri et d. d. Johanni divina providentia pp. XXIIJ dignissimo
« d. nostro singularissimo.
- « Sanctissime ac beatissime pater et piissime d. noster humili recommendatione
« premissa. Sentimus aut dominica die, aut die lune campum venturum super
« Viterbium ipsiusque civitatis populum valde dissonum, presertim plebem et
« miuutos viros, quorum ibidem est maior copia, comuniter hanelantem ad
« tirannidem. Qua de re per ea que sentimus, est multimode dubitandum,
« dum etiam quia accepimus Prefectum in suis terris preparasse jam stantias
« pro gentibus et de victualibus ordinem jam dedisse. Verum et si Viterbium
« deficeret, secum traheret maximam partem patrie, unde S. V. supplicamus
« obnixis, quatenus quantum citius fieri posset, dignetur dare provisionem,
« ut cencite, omni reiecta mora, gentes omnes in promptu possibiles Florenti-
« norum dirigentur ad illam Civitatem cum aliquo oratore illius Civitatis, qui
« Civitatem Viterbii in obbedientia S. V. et in firma constantia animaret,
« nam tenemus pro certo, quod dicta Civitas durabit et huiusmodi accelerata
« fiet provisio, et continget quod per primum aliqua civitas resisterit, nulla
« alia in posterum subverteretur. Nos autem populo Viterbiensi scripsimus,
« quod firmam spem tenemus, quod dicta provisio per S. V. dabitur indilate,
« et quod velit pro fidelitate E. aliquanto tempore substinere. Hoc congno-
« scimus dare remedium et occupatis velocitate consuli oportet, beatissime
« pater, cuius gratie nos reconnectimus et has partes.
- « In W. die XVIIJ Junii hora III, vj Indict.
- « Insuper, pater beatissime, pro dicto subsidio celeriter dirigendo, deliberavimus
« Comuni Florentie rescribere, cuius licetere, quam dirigimus copiam, desti-
« namus presentibus interclusam, supplicantes quatenus S. V. dignetur eam
« respicere, et si videbitur fore utilius dirigendi, mandetur numpio quod cum
« ea accedat Florentiam.
- « Dat. ut s.

« Eiusdem S. V. humiles servi et devoti

« Conservatores pacis }
« Wetano populo } presidentes.

- giugno 18
Ivi.
- « Magnificis et potentibus viris dd. Prioribus Artium et Vexillifero iustitie populi
« et C. Civitatis Florentie venerandis patribus eorum etc.
- « Magnifici et potentes viri venerandi ut patres filiali dilectione. Series amena
« liceterarum M. V. allicit mentes nostras in vobis opportunis presidium ve-
« strum ferventiori confidentia postulare, quamvis a longo tempore citra
« sedulo hec comunitas spem gessit inambiguam in paternali M. V. Equi-
« dem, magnifici patres et benefactores, existimamus V. M. innotesci civi-
« tas Wetana fidelissima S. Matris E. et SSmi d. N. pape Johannis XXIIJ
« situata est prope Romam, distantia miliarum L, ac noster comitatus cum
« oppidis Perusii emuli nobis confinat. Et ut singula V. M. pateant, quidam
« nomine Petrus Bertuldu de Farnacio cum gentibus, equitibus et peditibus
« Perusinarum provinciam Patrimonii intravit, discurrendo territoria certorum
« castrorum comitis Bertuldi ac Corradi et Luco de Monaldensibus honora-
« bilium nostrorum concivium predam hominum et animalium ex inde ele-
« vando pariter et nobis minatur lesionem inferre. Scimus etiam Tartagliam
« cum equitibus mille v et copioso numero peditum Patrimonium intrasse.
« Et fertur in obsidione circiter Viterbii menia hodie vel cras fore inces-
« santer accessurum. Quibus itaque iminentibus, formidantes a prelibatis
« gentibus ledi et opprimi, ac etiam vspecto Perusinarum hodie ad paternam
« M. V., tamquam ad tutum refugium recurrentes arta prece exoramus, qua-
« tenus libeat et dignetur presidium equitum et peditum celeriter ad hanc
« partem dirigere, ut ipsa patria integra fidelitate d. N. pape et S. Matris

« E. queat persistere, prout decet, ac dignetur mandare Capitaneo ipsarum
 « gentium, ut ex eis numerum concedentem dirigat nobis filiis vestris pro
 « manutione et defensione Civitatis et Comitatus eiusdem, presertim aliquorum
 « debilibus castrorum, iuxta comitatum Perusii situatorum. De prolissitate vero
 « licetere V. M. non miretur, quum de necessitate materie horum enarratione
 « oportuit explicasse: eandem paternam M. V. altissimus conservare dignetur
 « feliciter et ad vota.

« Dat. in W. die XVII Junii vj Indict.

« V. M. devoti filii Conservatores pacis } cum reconmend.
 « Populo Wetano presidentes }

(Rif. CXXIJ, c. 18.)

giugno 26

« Magnificis et hon. fratribus carissimis Conservatoribus pacis Civitatis W. etc.
 « Magnifici etc. Dolore cordis significamus V. M. quod hori sero Viterbienses ex
 « arrecto se dederunt Regi libere, sine aliqua exceptione, ex quo placeat
 « fraternitati vestre nobis consulere de agendis, et si qua alia cum effectu
 « nova habebis placeat notificare.

« Priores populi } ibi die XXVJ Junii .
 « Civitatis Montisflaseoni }

Da Montefascone.

giugno 26

« Magnificis dd. Conservatoribus etc.
 « Magnifici etc. Grata nobis admodum fuit integritas fidei optimaque voluntas
 « atque summa devotionis constantia, quibus erga SSm. d. n. summum pon-
 « tificem et statum S. Matris E. pro posse a cunctis Xpi fidelibus conser-
 « vandum est affecti, quod per licteras vestras nuper ad magnificos dd.
 « nostros dilatas prospeximus, et hoc licet mentibus atque cordibus vestris
 « infixum firmumque esse nequaquam dubitarem, id tantam liceteris apertius
 « cognovisse iocunditatem non mediocre cepimus ac voluntatem, non
 « aliter res se ostendunt, quam de vestra magnificentia sperarem, sed autem
 « vestra caritas hortatur pro defensione tutelaque vestra, et ut omnia ad
 « statum et honorem S. Matris E. conserventer, statim quas utiles futuras
 « direximus provisiones fideliter fecimus et in omnem casum, ut decet, veros
 « E. filios indefessis studiis faciemus. Vestra quidem dilectio certa sit, nos
 « ut huiusmodi desiderii sequatur effectus non re non opere defuturos. Ob
 « hanc enim causam equites peditesque nostros ordinavimus, ut parati arma-
 « tique sint omni cum diligentia curamus aliosque conducimus, ut una vobiscum
 « et cum aliis ad ea que sunt necessaria iuxta vires sine mora salubris et
 « celeris provisionis adhibeatur remedium. Brevi quidem tempore paratum
 « habebimus tantum et tale exercitum rebus omnibus ornatum atque instructum,
 « quod eum ad conservationem status E. atque vestri et aliorum memorate
 « E. fidelium et ad nostram libertatem, qua nil carius nobis est, defendendam
 « sufficere confidimus. Estote, igitur, animis fortibus atque paratis, im-
 « bilis sit fides et integra, et que tanta cum animi magnitudine suscepistis
 « durantes viriliter prosequimini, et sperate nostrorum gentium armorum, que
 « ad vos trasmicentur firmissima confestim adesse presidia, atque taliter
 « provideri quod E. status vester et aliorum eius fidelium simul et nostra
 « libertas vi et armis ab adversantibus defendetur.

« Dat. Florentie die XXVI Junii MCCCXIIJ.

« Decem Officiales } Florentie.
 « Balie Communis }

giugno 27

« Nobilibus viris Prioribus Civitatis Montisflaseoni fratribus et amicis nostris
 « carissimis.

In O.

« Viri nobiles, fratres et amici etc. Seriem vestre licetere quo ad primam partem
 « de ruinosa et inconsulta revolutione Viterbiensium anxietate amaritudinis
 « colligimus. Exortamur igitur fraternam dilectionem vestram, quatenus ceu

« hucusque gessistis in fidelitate S. Matris E. persistatis. Quo, itaque, ad
 « consilium postulatum respondemus, nos vellemus a vobis in huiusmodi ma-
 « teria consilium exhiberi nobis. Nichilominus, fratres carissimi, nobis videtur,
 « ut unanimes et vos et nos in constantia et obbedientia S. Matris E. mutua
 « fraternitate persistamus. Deliberavimus enim unum vel plures oratores ad
 « d. n. papam et C. Florentie dirigere, inde et similiter vobis libeat agere
 « velle ac unum vestrum concivem fidum et oratorem, omni mora sublata,
 « huc dirigere velitis, ut vester et nostri oratores in Dey nomine ad invicem
 « dirigant progressus ac legationes uuanimiter expriment, iuxta exigentem
 « materiam. Et de hoc vestram intentionem celeriter placeat intimare nobis. Va-
 « lete diu et ad vota.

« In W. die xxvij Iunii, vj hora diei.

« Conservatores Pacis }
 « populo Wetano } Presidentes n.

(Ivi c. 25).

lugno 28 « Magnificis viris prioribus ac officialibus et C. Civitatis Wetane amicis nostris
 Di Viterbo. « carissimis.

« Regius Locumtenens etc.

« Viri magnifici et amici carissimi post salutes. Come credo o so certo che
 « agiate potuto veridicamente sapere che la magestà de lo Re àne autà Roma
 « con tucto lo pagese o tucti signori o baroni a lo torno, o mò àne auto Vi-
 « terbo, e so qua per parte de la magestà sua. E perchè, como voy medesimi
 « vi potete ricordare, io sempre fui e so o serraio tenero e amatore de lo
 « stato e de lo ben vostro, vi voglio avisare di quello vi potesse succedere,
 « però che lo campo de lo Re dive venire prestamente contra di voy. E per-
 « tanto vi prego che vogliate subito ripararvi a pigliare partito e acenciarsi
 « eo lu Re a ciò che non aiato dampno e quanto più tosto meglio. Non vi
 « parlo senza cacione. So certo che serrite sì savii, che procurarete con
 « amore e con gratia de lo Re di salvare lu stato vostro. Se io pozzo fare
 « alcuna cosa che ve sia utele e piacere scrivetemi che lo farò di buona
 « voglia come facesse per me proprio. E se volete mandare qualcheuno de li
 « vostri a me, mandatelo securamente, o questa lectera ve sia salvoconducto,
 « e se volessete altro salvoconducto, scrivetemi che vo lo mandarò.

« Scripta Viterbii xxvij Junii vj Indict.

« Iacobus de Galganis }
 « de Adversa miles } etc.

luglio 1 « Magnifico militi d. Jacobo de Galganis de Aversa etc. venerando nobis.

In O.

« Magnifico etc. Abbiamo receuta vostra lectera a nuy amorevole e compreso lu
 « ce portate vo ne rengratiamo a poterc. De la parte che lu exercito del Re
 « dega venire ne lu nostro terreno ce maravigliamo, perchè non credemo per
 « nesuno tempo avere facta cosa alcuna contra de la magestà del Re, e de
 « questo sete bene informati voy, e credemo ve reordiate quando lu suo
 « exercito fo ne lu nostro contado li fo facto honore o piacere. E questa è
 « la verità. Al'altra parte dicemo, per potere praticare la materia eo li modi
 « debiti, ve piaccia e vogliate mandare uno salvoconducto per duy nostri
 « cittadini in forma debita. Li quali verrando da voy informati di nostra in-
 « tentione. Et interim vi piaccia farece securi da lo offese de lo vostre genti
 « o exercito. E piacciave sopra di tall materie rescrivere vostra intentione per
 « lu presente messo. Altissimus conservet V. M. feliciter et ad vota.

« In W. die primo Julii vj Indict.

« Conservatores Pacis }
 « Populo Wetano } presidentes.

L'ultimo di giugno fu mandato ambasciatore Amerigo di Pietro Magalotti d'O. con lettere credenziali tanto al Papa, quanto ai Fiorentini coi capitoli seguenti:

- « Exponere et narrare oppressiones proprie et conditiones Civitatis et castrorum
 « et locorum comitatus et penuriam. Et quod si S. D. N. Pape et dominatio
 « Florentinorum volunt celeriter providere cum subsidio gentium armorum sine
 « dilatione poterit tanta ruina cessare. Nam autem cognoscimus et palpamus
 « vasta substinere nullatenus posse, quia in provincia non est reverendissimus
 « d. Cardinalis, nec alius ad quem possit habere recursum, nec gentes
 « armorum, quibus valeamus resistere et propter cavalcatas et offensas
 « populus male obloquitur, et non possemus aliquam remediare. Pro Deo
 « dignetur de manu tyrannis nos liberare, tam pro statu eorumdem, quam
 « etiam nostro.
- « Item declarare et supplicare, ne status E. et prefati D. N. ac quis provincie
 « pereat, sine dilatione mictant presidia gentium armorum, prout expedit et
 « sine mora, quia de loco ad locum cum ordine procedant, et sunt hic
 « castramentati in propinquo ad sex miliaria, aliter autem cognoscimus nos
 « perire. Pater clementissime, succurre naviculae et nobis ne pereamus, et
 « invitati sub dominio alterius subinghemur.
- « Item dicere de licetis d. Jacobi Galgani et quod populus loquitur etc.
 « Cetera suppleat necessitas et sapientia oratoris ».

luglio 4
 in O.

Il 4 luglio gli diressero la seguente in Siena, dal cui Archivio di Stato è tratta:

« Nobili viro Americo Petri concivi nostro dilecto. Concivis et orator noster
 « amatissime post salutem. Pò la partita vostra le conditioni de la provincia
 « sono al tucto pegiorate, perchè tucti àno facto pacto per li guasti e offese
 « che tucto di si facevano, vedendosi abandonati al tucto come noi semo da
 « nostro signore e non esserci a chi si possa aver ricorso, o dio! solo d'uno
 « fante. Tucto di semo cavalcati da la brigata riceptata a Baschi e da l'altra
 « gente e minacciati se non facemo pacti come àno facti tucti l'altri che ci
 « vengono a ponere campo e fare il guasto generale. E po' la partita cavelle
 « non s'è metuto, nè se po' metere per le continue offese. omgni di facte, e altro
 « che questa ciptà non ci resta: sola essa è rimasta come segno a sagepta e
 « non vediamo come potiamo resistere et conservare, se a tanto male non si
 « pone fine. E dato si debba considerare se questa ciptà si perde od a furoro
 « di popolo venga, quanto viene ad utile del nostro S. e del comune di Fiorenza?
 « Et quanto rimaniamo isconsolati che questa ciptà sia riceptaculo di quegli
 « che facciamo l'offese en quello di Fiorenza et di Siena e li nimici abino si
 « appresso e per sola nigligentia rimanga perchè in ciò non si prevede.
 « Cavalcati siamo ne la montagna, nel piano o ne l'alfina, e dio gratia siamo si
 « conditionnati che non potiamo uscire a la porta e tucti biadi nostri si perdono
 « e omgni di si grida più e stiamo en gran tremore, e dio el voglia che non
 « veniamo in un gran pericolo de l'aver e de le persone; e non semo bastevoli
 « a potere riparare. Aquapendente, Bagniorehia, Proceno, Montefiascone,
 « Toscanella, Viterbo e Crogneto, come sapete, e tucte l'altre àno facto pacto.
 « E misser Malacarne co mille cavalli e fanti è in quello di Todì: àno tolte
 « parecchie castella et considerate come stiamo. E per questa cagione mandiamo
 « Paulo da Bolseno al nostro S. et a li diece de la Balìa ad suplicare
 « ensiemore cum voi che se vogliono conservare Orvieto, el quale serà il
 « ricovero di tucto le altre conviene anti mandì tanta gente che sia bastevole
 « ad sostenere e difendere l'onore e lo stato del nostro Signore e di santa
 « ecclesia. Et questo sia cum effecto et none en lectare, de le quagli tanto sono
 « longhe l'actese, che non se ne piglia conforto, ancho maiormente desperatione.

- « E cercate di spacciare Paulo e chiarateci si effecto di cavelle si può avere
 « o si o no. Et ad esso crediate en quello che vi dirà per parte nostra.
 « In Urbeveteri die IIII Julis VI Indictione.
 « Conservatores Pacis
 « populo urbevetano presidentes, etc.

luglio 6
*Sant'Antonio
 presso Firenze.*

- Il Papa ripeté le stesse promesse e aggiunse che fra pochi di manderebbe een-
 tocinquanta fauti e altrettanti cavalli :
 « Dilecti filiis Conservatoribus pacis Wetano populo presidentibus
 « Johannes pp. XXIIIJ.
 « Dilceti filii salutem etc. Cum instante hostium pressura nos auxiliare presidium
 « peteretis nobisque succurrendi vobis copia non esset, respondere hucusque
 « distulimus, quid dilecti filii populi et Communia Civitatis Florentie et Senarum,
 « a quorum devotione spem certi auxilii susceperamus, faceret expectantes,
 « ne ex solis verbis, cum tunc aliud non potuissemus desperationem concepe-
 « re. Nunc vero, dilecti filii, Decem Balie Civitatis Florentie de dispositione
 « huius populi ad sufficientiam colligitis, qui circa premissa et precipue
 « defensionem vestram ab ipsis parentur quantaque diligentia res geratur,
 « quantamque exinde spem debeatis amplecti. Quod et dilectus filius Americus
 « de Magalocis orator vester referre poterit, vobis pro responione nos
 « rescribere diffusius non oportet. Nichilominus autem ipsam vestram devo-
 « tionem hortamur, ut erectis in spem certissimam animis et ad expeationem
 « celeriter venturi presidii preparatis pro fidey vestra solita integritate
 « servanda querendaque ex frustratis hostium conatibus per virtutem vestram
 « laude et gloria atque insuper nostra et apostolice sedis perpetua ex hoc
 « merito gratia constantiam solitam ipsis hostibus apponatis.
 « Dat. in sancto Antonio prope Florentiam sub anulo piscatoris die VI Julii
 « pontificatus nostri anno quarto.
 « Post dat. deliberavimus pro presenti ad vos centum quinquaginta pedites et
 « totidem equites vel saltem centum mittere, et intra paucos dies erimus ita
 « parati, quod plures et quotquot postulaveritis transmittemus, tenuimusque
 « ipsum Americum ambassiatores vestrum, ut his que ad premissorum
 « preparamenta per dilectos filios Decem Balie florentinos fiant et ordinentur
 « quantaque cura et diligentia singule res gerantur presens intersit ac
 « informatione ad vos pro consolatione vestra remittere valeamus.
 « Dat. etc. »

luglio 8
Da Firenze.

- La seguente dei Fiorentini è quella cui allude il Brevc :
 « Magnificis viris Conservatoribus etc.
 « Nobiles et egregi viri et amici carissimi. Trasmittere decrevimus pro salute
 « conservationeque vestra subsidia nostra et in tali numero, quod nedum
 « vos tueri ab insultibus emulorum valeant, sed eorum furentes impetus
 « compriment, et ad offensionem ipsorum valida reddentur. Sed si aliquis
 « adhibet dilatio, nullam velitis admirationem suscipere. Gentes enim nostras
 « ad quedam alia perficienda trasmiximus, que non minus grata vobis futura
 « confidimus, quam si eam ad vos destinassemus. Set nullo quidem modo
 « decrit, quin infra dies duodecim ipse gentes nostre ad servitia vestra venient,
 « ut per egregios oratores vestros latius oretenus cognoscetis. Velitis igitur
 « spei et animorum pleni fidem constantiamque vestram, ut semper consue-
 « vistis factis et opere demonstrare. Quod si feceritis egregiam laudem sempi-
 « ternam cum benevolentia vestra nobilitas consequetur.
 « Datum Florentie die VIIJ Julii MCCCXLIIJ.

« Decem Officiales
 « Balie Comuniis } Florentie »

- « habeat et non habeant succursum de numero gentium etc. mille vel circa
 « aut pauciorum si fieri potest, tunc et eo casu Civitas Wetana, eius comitatus
 « et districtus debeant esse sub protectione Regie maiestatis supradicte cum
 « pactis comunibus licitis et honestis. Et predicta intelligantur sine dolo et
 « sine fraude.
 - Cetera suppleant diligencie ambassiatorum.
- « Dicto die xv Julii prenominati ambassiatores cum dictis liceris credentialibus
 « et capitulis in Dey nomine assumpserunt iter etc.
- « Die xvi Julii redierunt dicti Ambassiatores cum nichillo et ut ita loquatur
 « eluxi a dicto Tartaglia etc.
- luglio 16 « SSmo in Xpo patri et d. d. J. divina providentia pp. xxiiij dignissimo ac sin-
 « gularissimo d. eorum.
 Ivi. - SSme pater et beatissime unice d. noster post humilem recommendationem et
 « obscura beatorum pedum. Ista hora Tartaglia cum comitiva sua equitum et
 « peditum in numero mille castramentatus est in burgo castri Porani prope
 « W. ad unum miliare vel circa, quem vi armorum obtinuit et adhuc
 « casserum tenet. Et sentimus parat se fortificare campum cum aliis gentibus
 « et vastatoribus de Viterbio et aliis locis circumstantibus et subito venire
 « minantur ante W. ad vastum, dampna et incendia inferenda et si V. S.
 « sine dilatione nobis subvenit, speramus statum et honorem V. S. augere et
 « gloriam dare. Et quia soli et sine gentibus permanemus, non possumus,
 « ut voluntas desiderat, talibus adhibere remedia opportuna. Et plus quia
 « dubitamus ne propter guastum populus veniat ad furorem. Quare V. S. flexis
 « genibus supplicamus humilime, quatenus nobis eadem S. dignetur celeriter
 « in maiori numero quam poterit gentium equitum et peditum subvenire et ad
 « nos mittere, ut possimus nos conservare in fidelitate et devotione V. S. et
 « S. R. E. Nam cives dicunt et dolent se ab omni presidio destitutos. Dubi-
 « tamus nisi presentialiter succurreretur posse tale periculum incurere, quod
 « nullo posset tempore reparari. Super quibus ad pedes V. S. dirigimus
 « dilectum nobis Paulum de Bulseno civem nostrum, supplicantes humilime,
 « quatenus eadem S. V. dignetur cum exauditione votiva sibi tamquam nobis
 « fidem indubiam impartiri etc.
 « Dat. in W. die xvj Julii hora none.
 « Eiusdem S. V. fideliss. servi.
 « Conservatores etc. ».
- luglio 18 Ugualmente fu scritto ai Fiorentini :
 « Die xvii mensis Julii.
 Ivi. « Convenientes ad invicem et unum collegialiter prefati dd. Conservatores cum
 « maiori parte Civium electorum in audientia nova palatii C. eorum solite
 « residentie, scientes d. Jacobum Galganum militem et locumtenentem regium
 « ac strenuum virum Tartaglam Capitaneum et regium Commissarium velle
 « treguam firmare cum minore termino xx dierum et cum maiori subensu
 « mille equitum et qued a termino in antea si dictum succursum non venerit,
 « quod civitas deveniat cum suo comitatu sub dominio Regie maiestatis,
 « ideo concordialiter elegerunt in ambassiatores ad predicta d. Romanum
 « Leonardi et ser Bartholomeum ser Plebani cives Wetanos, qui vadant ad
 « portractandum et firmandam dictam treguam cum termino et numero gen-
 « tium, prout melius poterunt et cum capitulis ac promissionibus eorum me-
 « lius poterunt, mandaruntque eisdem electis quod non secedant, quin
 « dictam acceptent ambassiatam etc.
 « Eadem die post prima hora noctis redierunt dicti Oratores.

luglio 19

Ivi.

- « Magnificis viris Tartagle de Lavello strenuo Capitaneo Regio Commissario et
 « d. Jacobo Galgano militi et Regio Locumtenenti etc. nobis ut plurimum
 « venerandis.
- « Magnifici viri etc. Avemo oditi i nostri ambassatori, li quali jerisera tornarono
 « da le M. V. e anno referite de le vostre bone intentione e dilectione, le
 « quale la V. M. porta a questa Comunità. E anche vedemmo la lectora, la
 « quale jeri ce aviano mandata. E perchè tocchano cose, le quali prima non
 « erano rascionate e crediate che noy vogliamo venire a la conclusione,
 « pregamo le V. M. vi piaccia volere conchiudere li primi rascionamenti
 « auti, cioè che si fermi la treva per xv di, ne lu quale termene possiamo
 « fare nostra scusa. E se nel dicto termine ce venisse soccorso de mille
 « cavalli noy remangamo in nostri pedi, altramente non venendo, siamo socto
 « la proteptione de la Maestà del Re co li patti debiti e honesti, i quali
 « patti semo certi, considerata la vostra bona intentione, de la quale ci ajono
 « informati li dicti nostri ambassatori, ce li concederite gratiosamente. E
 « più nanti vi pregamo a ciò che possiamo salvare nostro honore non si voglia
 « per questa fiata cercare. E sopra di questa materia mandamo ser Thomaso
 « nostro ciptadino, el quale più a pieno dirrà di nostra intentione pregandove
 « vi piaccia dare a lui picna fede como a noy propii. Valete ad vota.
- « In W. die XVIII Julii vj Indict.

« Conservatores etc.

- « Quia dictus ser Thomas yens et rediens retulit se non potuisse concludere
 « reperuit prefatos Commissarios in meliori dispositione etc. ideo dicti dd.
 « Conservatores ac nobiles cum aliquibus aliis rursus dirresserunt eundem ser
 « Thomassum cum capitulis et lietera credentiali etc.

Il giorno 20 furono mandati per trattare la tregua due altri oratori, Romano di Leonardo e ser Jacomo di Pietro.

- « Eodem die xx Julii presente d. Monaldo Stefani et d. Pietro Butii.
- « Magnifici viri Corradus de Monaldensibus et Comes Ranutius de Corbario cives
 « Wetani cum sint nominati et assumpti in capitulis tregue, si tempus adherit
 « rursus capitulandi ad capitulandum etc., sponte et ex certa scientia, pro-
 « miserunt et convenierunt prefatis dd. Conservatoribus recipientibus etc. se
 « nullo assentire capitulo absque voluntate et consensu prefatorum dd. Con-
 « servatorum etc. et sic pure, legaliter et fideliter facere, gerere et servare
 « promiserunt etc.

luglio 20

Ivi.

- « Magnifico militi d. Marino Cosu SSmi d. n. pape germano et d. nostro.
- « Magnifice etc. Facemove noto che per evitare el foreore del popolo et pro
 « acquetereli, ne lo remectere de lo biado è stato bisogno aiamo fermata la
 « treva per xv di comenzati a di XVIII del presente mese co lu Tartagla e
 « messer Jacomo Galgano e la gente d'arme de lo Re con pacto, nostro
 « Signore ce dega soccorrere fra lu dicto termene de mille cavalli. E non
 « subeuendo ce bisognaria accostare a lu Re con patti honesti etc. E pertanto
 « pregamo la V. M. ve piaccia e vogliate rescrivere a N. S. e supplicare la
 « S. S. se digni de mandare In dicto soccorso con effectu e fra lu termene e
 « non voglia abandonare questa sua fidelissima città e ponerela in disperatione
 « che venga a le mani del tiranno etc.
- « In W die xx Julii.
- Similmente al Papa e ai Fiorentini per mezzo di Pietro Simonetti e Tolosano di Marco, che furono anche in Siena per chiedere soccorsi, e recando la nota seguente:

- « Memoriale de le cose che l'ambasciatori nestri ando a solleccetare :
- « Eu prima a piedi de la Santità di N. S. recomandare questa Comunità, Con-
- « servatori, Gentilhomini Cittadini e subditi d'essa.
- « Item esprimere a N. S. le conditioni de' lochi del nostro contado e anche come
- « ne l'Alfina e ne l'altri lochi del contado, ove habundantia in essa città
- « meete, nulla cosa s'è recolta ne è metuto.
- « Item come cittadini e contadini vedendo non potere raccogliere i biadi e essere
- « habandonati da onne aiuto, sì per temore de perdere lo biado e anche le for-
- « tezze, erano inducti quasi a desperatione vedennose abandonati da onne aiuto.
- « Item narrare come el Tartaglia co la briata sua onne di per lo contado e contra
- « la città à cavalcato e offeso.
- « Item come a dì xvj del presente mese Tartaglia co la compagnia sua intrò
- « nel burgo del castello di Porano presso a Orvieto a uno meglio over circha,
- « e l'sequente di ebbe el cassaro e la fortezza d'esso, el quale se pò dire
- « sia bastia a essa città. E per lo dicto Tartaglia el dicto loce se tene, e
- « potese dire chiaramente che aia chiuse le porte di Orvieto. E come el dicto
- « di con ogni sforzo suo vende a offesa contra essa città e fo morto uno
- « valente giovane e feriti molti cittadini.
- « Item narrare come per cessare el furore del popolo e per raccogliere i frutti,
- « i quali erano ne' campi, che ciascheuno in città e in contado gridava non
- « potere raccogliere chevelle sì per temore de le fortezze e anche per potere
- « raccogliere i fructi, non potendo più vantaosamente capitolare per le condi-
- « tioni nostre, fo tractata e fermata treva ne la forma che ne' capitoli se con-
- « tene, i quali se producano ne le mane di N. S.
- « Item dati i dicti capitoli, narrare e esprimere a N. S. che a fermare questa
- « treva ci à conducti le rascioni predecta per conservare questa Comunità
- « e contade in obedientia de la S. S. e per raccogliere i fructi, a ciò che essa
- « comunità e contado non perisca e anche per temore del popolo, el quale
- « enducto era per le decte cascioni a furore e in modo di non poter riparare
- « senza grandissimo pericolo.
- « Item narrare come etiamdio a questo n'avia enducto la promissione e le lectere
- « di N. S. e etiamdio i magnifici Signeri Dne de la Balia, li quali ce con-
- « fortarono e promesero per loro lectere a luy mandate infra xij di ja passati
- « provvedere in tal forma che non tanto ne potiamo defendere, ma etiamdio
- « opprimere i nemici.
- « Item narrare come il Re à tucti i lochi del Patrimonio, excepto Orvieto, el
- « quale è presso e continua co la città e comunità de Fiorenza e di Siena,
- « e come venendo a le mani de altri fossemo recepto de inimici, de la quale
- « cosa più a noi reneresceria che altro pericolo ce potesse occorrere.
- « E per tanto exposte lo dicte nostre necessità, che sono vere e evidenti, conclu-
- « dere e supplicare a N. S., intesa la forma de li dicti capitoli che se digni
- « avere per excusata la decta Comunità, Conservatori, gentilhomini e cittadini
- « d'essa città per la formatione de la decta treva e l'acto d'essa avere scu-
- « sato e remectere onne acto facto per la decta cascione, come astricti per
- « la necessità predecta e cascioni soprannominate.
- « Item narrare la nostra bona e chiara intentione che avemo, non obstante la
- « dicta treva, patti e capitoli d'essa, e che se digni la S. S. del soccorso de
- « la gente d'arme in nemo de la S. S. infra el termine che ne' capitoli se
- « contene, provvedere a ciò che siano liberati e conservare ne potiamo a obe-
- « dientia e de la S. S. de la R. Ch., e come per lu dicto soccorso sperame che
- « multe terre e lochi, i quali se vegono abandonati da la S. S., e nè avere
- « aiuto e favore, nè vedere signo per essa S., venendo il dicto soccorso se
- « reducranno a obedientia d'essa S. e di S. Ch.

« E l'altre cose che sò a dire supplisca la prudentia vostra come conoscete e
 « vedete sia de bisogno.

luglio 19

Ivi.

« Item in simile modo, mutate le conditioni, narrate a' Signori Priori e i Dece
 « de la Balìa di Fiorenza quanto parria pericoloso e dampno la mutatione
 « de lo stato d'essa ciptà a la magnifica comunità di Fiorenza e quanto a
 « questa Comunità dispiacera essere recepto e stalla de i nimici contra essa
 « magnifica Comunità; e exponere le rascioni che possono oprare evidente-
 « mente e a supplicare a dicti magnifici Signori priori e ai Due de la Balìa
 « che se dignino per evitare tanto pericolo infra el termene a questa comunità
 « si pro lo stato di N. S., di S. Ch., loro e nostro, considerato el fine, pro-
 « vedero a ciò che ne potiamo mantenere e conservare in obedientia di N.
 « S. e di S. Ch. e benevolentia d'essa magnifica Città, la quale desideramo
 « conservare, iuxta nostro potere.
 « Item similmente a Signori Priori di Siena e che vogliamo intercedere coi
 « Signori Priori di Fiorenza e i Dece de Balìa, che quisto soccorso habiamo,
 « e che se bisogno fosse ce sobvegano in tale caso de la gente loro.
 « Item procurare di fare scrivere per N. S. a messer Marino e a la brigata di
 « Braccio che in tale subcorso ce intervengano.

[1443]

luglio 20

Ivi.

« Magnifici domini et hon. fratres Karissimi. — Ex cordialia affectione, quam hec
 « comunitas erga M. V. comunitatem gerit et vos, tragimur nostra pericula
 « conferre vobis, ex quo dominus noster ab urbe cum tanta festinantia
 « recesserit: fuimus omni presidio Florentinorum gentium destituti, et gentes
 « Regis quotidie comitatum nostrum hostiliter discurrunt, dampna ma-
 « xima, rapinis et incendiis inferendo. Et in tantum nos taliter oppresserunt,
 « quod recollectionem messium nullatenus in aliqua parte facere potuimus,
 « nisi iuxta muros. Et videbamus furorem populi et perditionem locorum
 « nostri Comitatus, et plus quod ipse gentes occupaverunt castrum Porani
 « prope ad Urbem veterem miliare vel circha, et quotidie usque ad portas sine
 « intervallo discurrunt. Et confidentes subeersum habere a V. M. una cum
 « d. nostro et dominis Decem de Balìa Civitatis Florentie firmavimus tre-
 « decim diebus inceptis die XVIII istantis mensis cum pactis, quod a d.
 « nostro mille equitum subeersum habeamus, qui campum citra flumen Palea-
 « rum teneant sex diebus. Quare D. M. V. cum fiducia exoramus quatenus
 « velitis interponere favorabiliter cum dictis dom. decem de Balìa, ut sub
 « nomine prefati d. n. dictas gentes habeamus infra terminum. et velitis etiam
 « vestra presidia, si opus fuerit, nobis dare, pro quibus nostros oratores ad
 « partes curabimus destinare, ut in adventu eorum omnia parata inveniant.
 « Intentio autem nostra, si vi non repellitur, est clara et firma erga S. D.
 « nostrum et desideramus posse fraternaliter vicinare. Pro Deo consideratis
 « quid importaret istam Civitatem vestro comitatu et districtui propinquam
 « inno continuam venire sub manu Tirampni. Et de agentis et vestra inten-
 « tione per latorem presentium super premissis velitis et placeat nos reddere
 « advisatos. — Parati semper ad omnia grata vobis.

« In Urbem veterem, die xx mensis Iulii, V. Indict: hora vesperearum,

« Conservatores Pacis

« Urbevetano Populo Presidentes.

(a tergo: « Magnificis viris dominis

« Prioribus et Confalonero Populi

« Civitatis Senensis hon. fratribus nostris ».

(R. Arch. di Stato in Siena, Concist. Lettere s. d., filza 2, n. 531).

luglio 23 Il Papa avvisa mandare aiuti appena liberato che sia Paolo Orsini :

Da S. Antonio
presso Firenze.

« Johannes pp. XXIIJ.
« Dilecti filii salutem etc. Plures hactenus licteras vestras accepimus , quibus
« necessarium vobis postulatis auxilium. Set cum animadverteremus quantum
« vobis et partibus illis filius nobilis vir Paulus de Ursinis Capitaneus noster
« opportunus salutarisque contingant salutis nostre precipuo affectu curiosi
« una cum dilectis filiis populo et C. Florentino conversi ad ipsius Pauli libe-
« rationem omnes vires omneque studium contulerimus auxiliari vobis hactenus
« non potuimus , ac etiam omnis eventus incerti respondere distulimus ; ac
« nunc cum Deo gratias cum ipsis populo et C. sic convenerimus , ut partes
« nostras confederati profiteantur , eoque res deducta sit , ut nostris et ipsorum
« collatis copiis non dubitemus Capitaneum ipsum ex Marchie angustiis die-
« bus paucissimis liberatum , vobis auxilium certissimum polliceri. Devotionem,
« itaque , vestram requirimus et ortamur in Domino , ut certissimam jam vestre
« defensionis et incolunitatis spem suscipiatis. Non modo enim ipsum Paulum
« vobis presidium , sed omnes nostras ac ipsorum Florentinorum , qui magna
« undique conducimus vires auxiliares habebitis. Capitaneos novos , videlicet,
« dilectos filios nobiles viros Malatestam de Malatestis Pensauriensem ac Co-
« mitem Urbinatam et alios , qui paratiores habere potuerunt cum copiis nu-
« merosis conduimus. Que quidem vires non modo vos curari sufficient , set
« recuperatis nostris hostes sua defendendi prestare sollicitos. Quique defe-
« cerunt eorum sue levitatis pudere poterit , vos vero vestre constantie et fidei,
« qui ex omnibus soli superfuistis , de integritate poteritis gloriari.
« Dat. in Sancto Antonio prope Florentiam sub anulo piscatoris die XXIIJ Julii
« pontif. nostri anno quarto.

luglio 24 Il Papa ripete la promessa degli aiuti ed esorta alla resistenza :

Ivi

Johannes pp. XXIIJ
« Dilecti filii etc. Receptis lictis vestris de susceptis cum hostibus conditio-
« nibus , nobis non displicere non potuit , molestius vero habuissimus , nisi de
« fidei vestre integritate certissimi nosceremus conditiones ipsas , quantumvis
« molles aut blandas nobis non minus displicere , quam nobis. Non dubitamus
« enim vos , non nisi coactos et invitos , aut ad laudabilem finem consentire
« potuisse. Set non bene facta in meliorem partem occasione habita conver-
« gnare non vincere. De ea , itaque , quibusvis conditionibus aut illorum xv
« dierum eventum breviori dubitare non possumus. Nichilominus cum hiis
« dilectis filiis , populo et C. Florentie paratis optime rebus vobis de oppor-
« tuno presidio iuterea providere confidimus. Hactenus autem cum extimare-
« mus dilectum filium N. V. Paulum de Ursinis ex angustiis , quibus in Marchia
« ab hostibus tenetur obsessus , liberaretur , partibus illis salutare certissimum
« futurum ad liberandum ipsum nostras et Florentinorum totas vires et studium
« omne contulimus. Quare salutare rey intenti vobis intendere non potuimus.
« Nunc vero eo res deducta est , ut ipsum diebus paucissimis , eventu certis-
« simo , liberum vobis prestare non dubitamus , atque ipsum non modo , set
« numerosas , quas iam conduimus et conducimus diligenter copias trasmi-
« etemus. Resumite , igitur , animos , dilecti filii , et expectationi modici tem-
« poris et dierum non modo xv , sed aliquanto plurium , si oporteat , vos
« constanter parate , quo fallere non posse conspicitis , qui non verba sed po-
« testis presentes effectus certissimos intueri , ne , quod absit , tanta virtutis
« vestre merita , tanta nominis gloria , vel modici temporis impatentia et
« insolita levitate deperant.

« Dat. in Sancto Antonio prope Florentiam sub anulo piscatoris die XXIII Julii,
 « pontificatus nostri anno quarto.

(Ivi, Rif. c. 45).

luglio 26

In O.

« Smo. patri dignissimo d. nostro singularissimo d. summo pontifici.
 « Beatissime Pater etc. Remeavit Paulus de Bulseno orator noster hodie hora
 « tertia diei cum licteris V. S. ac relatione, quam parte eiusdem S. ac Decem
 « officialium Balie oretenus explicavit, et ipsum, audita relatione, costituti
 « sumus quasi in desperationem, et non audemus relationem ipsam manifestare
 « Civibus, quia in omni colloquio allegant et dicunt omne nostrum presidium
 « est licterarum et non facti, et qui videt testimonium perhibet. Hec dicimus
 « quia videmus et cognoscimus nos fore omni presidio in tempore destituti.
 « Utinam substinere possimus statum V. S. et S. R. E., de quo dubitamus,
 « nisi in tempore subeoursu celeri subveniatur! O pater beatissime nos in
 « tanta tempestate, cur nos filios et devotos V. S. precipuos relinquitis dere-
 « lictos? Et si pro salute nostra manus V. S. de tanto auxilio non porrigit
 « adiutrices, saltem pro V. S. et S. R. E. ad exemplum aliorum et reductionem
 « deviantium porrigat gratiosas, modo deficit virtus et sensus, ulterius scribere
 « videntes non proficere in agendis, et necessariis in predictis. Quare V. S.
 « flexis genibus humilime supplicamus, quatenus pro fide nostra huiusmodi
 « conservanda in tempore et termino dignetur opportuna presidia destinare,
 « ut satisfiat pro parte nostra capitulis pro tutela et defensione V. S. trasmisis.
 « Super quibus per licteras nostras oratoribus nostris informationem dedimus,
 « quos et nos cum exauditione votiva exaudire dignetur etc.
 « In W. die XXV Julii, vj Indict. hora uone.

« Eiusdem S. devoti servi Conservat. etc. ».

luglio 26

Ivi.

Lictera Decem Balie.

« Magnifici DD. et hon. fratres carissimi. Sperabamus, et adhuc speramus, in
 « quihuscumque nostris adversitatibus a V. M. comunitate et etiam a Vobis,
 « qui in huiusmodi representatis eandem, habere presidia et favores et
 « certe tanto affectantius et tanto prontius, quanto id quod petimus ad statum
 « et felicitatem dicte V. M. comunitatis respicere firme videtur. Et audita
 « relatione Pauli de Bulseno ambassiatoris nostri, sumus, non videntes effe-
 « ctum, quasi in desperatione, et ipsam relationem non fuimus ausi publicare
 « ne populus curreret ad furorem; quia ubi opus est facti, verba non sufficiunt.
 « Quare V. M. instantissimis precibus exoramus, quatenus velit de presidio
 « opportuno, secundum formam capitulorum sumus certi per nostros alios ora-
 « tores V. M. ostensorum, providere et mittere gentes, prout expedit, ut facere
 « valeamus honorem et statum d. N., S. R. E., vestrum ac nostrum, ut
 « salvetur fides nostra et non deficiat vi adversarii, quod etiam redundare
 « posset in dampnum totius provincie, et non posset sine maximis dispendiis
 « et periculis reparari. Super quibus latius per amatissimos concives nostros
 « Petrum Simonetti et Tholosanum Marchi narratio plena facti V. M. dabitur,
 « quos cum votiva exauditione audire velit, et opere executioni debite de-
 « mandare. Per quibus quamquam V. M. Comunitati simus usque ad mortem
 « obligati, nichilominus ultra vincula solita vobis etiam quantum possumus obli-
 « gamur, parati semper ad omnia grata vobis.
 « Dat. in W. die XXV Julii hora sexta MCCCXIII.

« Conservatores pacis etc. ».

- luglio 26
Ivi.
- « Nobilibus viris Petro Simonecti et Tholosano Marchi Concivibus et ambassia-
« toribus nostris dilectis.
- « Dilectissimi etc. Paulo de Bolseno ambasciatore nostro tornò esta mane a duy
« hore. Considerato el bisogno nostro, come voi sapete, siamo quasi in dispe-
« ratione e non avemo auto ardire manifestarlo ai ciptadini, perchè spera-
« vamo essere subvenuti al termine, come sapete, a noy è bisogno, e ora
« semo da capo. E sapete el popolo come parla, e a che pericolo semo stati
« e stamo. Aspectamo, si altramente non se provede, la morte e 'l pericolo
« nostro. E più ce dole che per negligentia propria si perde lu stato di N. S.
« e di S. Chiesa in queste parti, che altro; chè sapete quanto bono fructo
« gettarà, avendo brigata, come ne' capitoli se contene. E più ogi el toccamo
« e vedemo, che may. E più ce sollecetamo, come voy enformaumo in breve
« conoscemo, che ogi se farria più con uno e con meno spesa, che a tempo
« con mille. E che ciascheuno grida di conforti e de lectere semo ben for-
« niti; e pastore più el popolo non se pò e nè ce semo bastiveli. E per-
« tanto noi scrivemo a N. S. e a' Diece de la Balìa ne la forma che vi mau-
« damo interclusa. E a esse si a la S. di N. S. e anche a' Diece di la Balìa
« supplicate che se digni di mandare la brigata, secundo la forma di capitoli
« infra el termene. E a questo sollecetate con ogni studio, quanto è di bi-
« sogno. E dove che vedessete non potere avere tucto el numero in Fiorenza
« sollecetate con N. S. e coi dicti Diece de la Balìa, che per tanto tornene
« siamo subvenuti de l' avanzo da' Senesi, e etandio se rescriva a messer
« Marino, che senza fallo al termene mandi Anthouaccio e tucta la briata
« da cavallo che à, e etiam a quilli che sonno in quello di Tode de la com-
« pagna di Braccio che simelmente venga e a Martiuo di Agello e a l' altre
« briate che sonno di quaio, si ch' el numero sia. E voi etiamdio sollecetate
« che si mandi di scassò maiore numero de briata che se pò; dove quaio
« mancasse chevelle, e venite con essa el più vaccio che se pò o che venga
« sì che al termene si possa comparire. Dio sa non conoscemo che più pot-
« tiamo mandare ambasciatori nè missi. El tempo non ce basta. E se a la
« venuta vostra nanti el termene non semo exauditi, conoscemo che per ni-
« glientia contra l' animi nostri ce convene tralipare in quello che sempre
« avemo schifato. E non bastarà de dire ogi: *me pentuto so!* Dio ce aiuti
« che avemo pagura che per sostenere lu stato presente, non siamo periculati
« de l' avere e de le persone per negligentia propria. Et iterum sollecetate
« per Dio che venga la brigata in maiore numero che se pò, e provedete
« sollecetate, secundo el bisogno nostro, come sete informati, che aviamo
« quello che desideramo, e avisatece del tucto. Dio voglia che le fatiche
« nostre ce bastino. Raccomandatece a N. S.
- « In W. die xxvj Julii, hora none. « Conservatores Pacis etc. »
- agosto 1
Da Viterlo.
- « Magnificis Viris hou. fratribus Conservatoribus Pacis Wetano populo Pre-
« sidentibus.
- « Magnifici etc. Come sapete, el termine de li capitoli e pacti segnati tra voi
« c nuy non dura se non per tucto domani. Havemo aspectato che ce aiute
« scripto qualche cosa. E perchè la cosa aia effecto expedetivo, piacciavi
« subito avisarci dove volete che siamo a concludere li capitoli tra voi e nuy
« per nome de la Magestà de lo Re. E mandate quello che avete ordenato
« e deliberato con pieno mandate. E se ve pare mandarli a Montefiascone,
« serria bene: se no, dove vi pare, che noy semo presti. E avisatene subito.
« Parati etc.
- « Viterbii primo Agustii. « Tartaglia de Lavello Capitan, etc.
« Jacobus Galganus miles etc.

agosto 1

- « Magnificis viris Tartagle de Lavello et d. Jacobo Galgano Commissariis etc.
 « Capitaneis etc. hon. amicis carissimis
 « Magnifici viri etc. Avemo le vostre lectero, e perchè avemo mandati li nostri
 « ambasciatori a N. S., i quali aspectamo domano senza fallo, non ve potemo
 « respondere sopra le parte rescripte. Oditi issi ambasciatori rispouderemo
 « con fare quello che sia de rascione, non cescendo de la via dcbita e honesta.
 « In W. die martis in sero post occasum solis prima agusti.
 « Conservatores Pacis etc. »

luglio 29

Il Papa avverte aver condotto nuove milizie e conforta alla difesa.

Johannes pp. XXIIJ.

- « Dilecti filii salutem etc. Si partibus illis de auxiliari presidio cum opportuisset,
 « huc usque non providimus, non miremini. Nam sicut alias vobis scripimus,
 « cum conspicientes dilectum filium N. V. Paulum de Ursinis Capitaneum
 « nostrum, si ex angustiis, quibus in Marchia ab hostibus tenetur obsessus,
 « liberaretur, ipsis partibus certissimum salutare futurum, ad liberandum
 « ipsum omnes vires et studium omne contulerimus, et nobis ad aliud aliquid
 « vires nondum suppeterent, vobis non prius subvenire potuimus. Si igitur que
 « interea, ut potentiores hostes magna dampna nostris fidelibus inferrent,
 « et eorum quosdam alias opprimerent, vos ad suscipiendas conditiones invites
 « compellerent xv dierum indutias impetuosas, nunc vero cum Deo gratias
 « una cum dilectis hiis filiis populo et C. Florentie multas copias condussi-
 « mus, quod ad liberationem ipsius Pauli et presidium vestrum sufficiamus
 « dilectos filios NN. VV. Franciscum de Ursinis, Georgium Teutonicum et
 « alios nostros stipendiarios usque ad nostrum equitum mille, ad vos una cum
 « dilectis filiis redeuntibus vestris ambasciatoribus mictimus presidium scilicet
 « opportunum et eos a conditione ab hostibus suscepta liberare sufficiens,
 « nobilitatemque, itaque, vestram requirimus et ortamur in Domino, ut animos
 « resumatis et ad solitam constantiam preparatis ac solita vestre devotionis
 « industria ad exortandum dilectos filios populum illum in fide solita studium
 « omne adhibeatis, quamquam de eius fide confisi non magnopere oportere
 « credimus eos constantibus exortari intentionibus, ut si quantas voluissimus
 « copias non misimus, existimatis tamen conditionibus, quas certi vobis
 « videmur quod nisi inviti coactique suscepistis cum etiam infra paucos dies
 « Paulum eventu certissimo liberatum, ac tantas mictemus copias, quantas
 « partes illas liberare ac perdita recuperare, set hostes de suamet reddere
 « defensione sollicitos.
 « Dat. in Sancto Antonio prope Florentiam sub anulo piscatoris die XXVIII Julii
 « pontificatus nostri anno quarto ».

Nardo Venitini cittadino Romano e Commissario del Papa giunse in Orvieto il 2 agosto col breve. Espose ai Conservatori come egli a nome del Papa aveva condotto presso le mura della città di qua dal fiume Paglia Francesco degli Orsini Capitano, Giorgio Teutonico e Antonello della Mirandola caporali coi loro compagni e cavalli in gran numero, le quali genti venivano in sussidio, difesa e sostegno del C. e per debellare i nemici ed emuli della Santità sua e di S. Chiesa nonchè del detto C., pregandoli a riceverli e ricettarli come gente propria. Nello stesso tempo gli ambasciatori Pietro Simonetti e Tolosano di Marco ritornati da Firenze recitarono la loro relazione in udienza e recarono la benedizione apostolica, le esortazioni a fedeltà e obbedienza verso la Chiesa e finalmente come S. Santità dirigeva Francesco degli Orsini Capitano d'armi della gente della Chiesa con mille cavalieri in presidio del C.

agosto 4 Il 4 agosto i Conservatori chiedevano al Papa maggiori soccorsi colla lettera che segue:

In O.

- « Sanctissime Pater etc. Letati sumus de presidio armorum gentium transmissarum,
 « ut S. E. vires sumat contra rebelles et deviatos redeat ad fidem. Actamen
 « quia parum esset si potentia V. S. non agumentaret numerum ipsarum gen-
 « tium propter loca deperdita ad resistendum conatibus emulorum, hec autem
 « dicere non compellit; quia sentimus strennos viros Georgium teotonicum et
 « Anthonellum de Mirandola paucis decursis diebus cum eorum sotialibus
 « recessuros. Quare V. S. humilime supplicamus, quatenus eadem S. dignetur
 « gentes armorum ad partes trasmictere pro defensione fidelium et devotorum
 « V. S. et ad reprimendum hostes, taliter quod si devotio eodem ad fidem
 « non revocat ipsas armorum potentia reducat ad obbedientiam S. V. et S.
 « R. E. Hec autem comunitas et omnes sincero animo et clara fide et nos
 « et alii nobiles et eives vivere intendimus sub obbedientia V. S. et S. E.,
 « sperantes indubie quod eadem S. ab hostibus non defendet etc.
 « Scripta in V. S. fidelissima Civitate Wetana die quarta agusti, vj Indiet.
 « V. S. fideliss. filii et devoti pro eadem S.
 « Conservatores etc. ».

« Predieto die IIIJ agusti.

- « Convenientes ad invicem et in unum prefati DD. Conservatores una cum nobili-
 « bus jam dictis ac certis aliis civibus de dicto numero electorum collegia-
 « liter in nova audientia pro eorum officio laudabiliter exereendo, advertentes
 « ac potius existimantes congruum esse ac profieuum et ntile pro C. notificare
 « et notum facere Tartagle et d. Jacobo Galgano Regiis Commissariis etc.
 « adventum armorum gentium S. D. N. Pape et S. R. E. que infra terminum
 « et in termino capitulorum tregue et in numero et ultra in ipsis capitulis
 « annotato venerunt ultra flumen Palee et morantur et castramentate sunt,
 « prout in ipsis capitulis continetur, et qualiter omnia et singula parte C.
 « Wetani eiusque nobilium et civium huc usque et eeu in ipsis capitulis latius
 « continetur servata sunt et servabuntur in futurum, ac etiam ad notificandum
 « eis dampna illata civibus et comitatibus diete civitatis per gentes armorum
 « regie Maiestatis ac per sequaces et adherentes ipsius durante tregua et
 « contra promissiones et formam dietorum capitulorum, ideo de eorum comuni
 « concordia et assensu elegerunt etc. in ambassiatoem ad predieta etc. ser
 « Jacobum Anthonii Civem Wetanum ibidem presentem etc.

agosto 5 e 6

Ivi.

« Die vj mensis Agustii.

- « Predictus ser Jacobus Ambassiator remeavit et retulit suam ambassiatam
 « D. C., presertim qualiter prefati Tartagla et d. Jacobus potissime dolent
 « et conqueruntur de Wetanis ac nobilibus et aliis civibus dicentes defecisse
 « in eorum promissionibus fide, pactis et capitulis tregue, et quod miuime
 « promissa sunt servata, et ob hoc minantur et minarum sagiptas emictant
 « velle opprimere et dampnificare possetenus et totis viribus Civitatem Weta-
 « nam et eius comitatum et castra et loca ac etiam nobiles diete Civitatis
 « et eorum terras, fortillitia et castra, portavitque secum liceram infrascripti
 « honoris, videl.

In campo pres-
 so il Castello del
 Cardinale.

- « Magnificis DD. etc.
 « Magnifici etc. Havemo recepute vostre lectere continente come ve è venuto el
 « soccorso, e li dampni avete receputi da le brigate de lo Re, e bene inteso
 « per ser Jacomo quanto con efficacia n'è referita vostra excusatione. A le
 « quali parti con brevetà respondemo. Voi sapete che ne li capitoli se contene

« ch'el soccorso vostro sia in numero di mille cavalli o più e degano stare a
 « campo vj di. El numero de' cavalli non sonno a gran pezza numero de la
 « quantità. El dovere stare a campo si è che l'avete missi in loco forte con
 « averli receptati de dì e de notte. E salva la reverentia vostra e de ser Ja-
 « como de tucto questo semo pienamente avisati. Unde non pocho ce dolemo
 « perchè per nostre lectere avomo avisata la Sacra Magestà di vostra bona
 « intentione e quanto per lo preterito sete voi stati fideli e osservatori di
 « vostre promissioni, che caso dega seguire scrivere il contrario e fare ultimum
 « de potentia contra di voi, ne dole fino a l'anima. E pertanto como Commis-
 « sarii de la Sacra Magestà voliate, come sempre sete consueti, observare
 « vostre promissioni, chè ancora tucto se pò bene medechare. Come homini
 « speciali e amatori de la vostra Comunità ve pregamo e ricordamo che ve
 « degate mesurare e specchiare ne la fine e riguardare ne la potentia de la
 « Magestà Regale, per la quale tucto e ciò che ve serrà promisso con lieta
 « fronte e tucte le forze serrà rato e fermo. Se la fortuna permettesse vostre
 « tenacità, a noi serrà licito e converrà seguire la volontà de la Maiestà de
 « lo Re. La quale a nuy par conoscere serrà l'ultimo vostro exterminio, per-
 « chè quando la spada è esguainata fa el corso suo. Si che per questa ne
 « schusamo, e avemo commesso a ser Giacomo vostro cittadino quanto ve dega
 « informare sopra la dicta materia, al quale en ciò vi piaccia prestarli piena
 « fede come a nuy propii. Anche siate pienamente informati che nel numero
 « de li XIII di el soccorso dovrà stare a campo vj di, come questo sia se-
 « guito pienamente voi e noi semo informati.

« Dat. in campo penes castrum Cardinalis, v agusti, vj Indict. 1413.

« Tartaglia de Lavello Capitan. etc. etc.

« Jacobus Galganus miles etc. ».

agosto 12

« Lictera d. n. Pape directa.

In O.

« Sanctissimo etc. Breve V. S. cum maximo gaudio recepimus super libera-
 « tione Magnifici Capitanei Pauli de Ursinis et de eius festino adventu ad
 « partes, gloriam et laudes altissimo referentes, qui dignatus est defensare
 « naviculam et suam S. E. non relinquere indefensam, et zelo fidelitatis
 « eiusdem S. accensi, ea que statum huiusmodi respiciunt, non erubescimus
 « enarrare. Nam magnificus Capitaneus Franciscus de Ursinis cum eius
 « comitiva, qua venit ad exaltationem et gloriam V. S. et conservationem,
 « omnibus ingeniis efficaciter operosis fructibus demonstravit semper vigilans
 « statum V. S. et honorem eiusdem agumentare et devia loca reducere ad
 « gremium obbedientie V. S. Nam adveniente Tartaglia cum gentibus ar-
 « migeris et submicente igni burgum castri Suci prope Weterem ad unum
 « miliare cum dimidio, ipsum oppressit, quamquam castrum habere nequiverit,
 « set prope dictum castrum habuit quoddam fortillitium, quod post recessum
 « ipsorum extitit cum victoria recuperatum. Et cognoscimus quod dictus
 « Tartaglia cum gentibus equitum et peditum est fortis in provincia (?)
 « et solus dictus magnificus Capitaneus Franciscus cum eius comitiva et co-
 « mitiva Anthonelli de Mirandola resistere non posset sine maiori numero
 « equitum et peditum, tum ad defensionem nostram et comitatus, quam etiam
 « ad reductionem locorum deviatorum, qui de facili se reducerent et anelant,
 « ac dubitamus quod dictus Franciscus post adventum gentium ad partes
 « revocatus ad alia loca se trasferat et sine gentibus maneamus. Quare V.
 « S. flexis genibus supplicamus, quatenus dignetur ad has partes gentium
 « equitum et peditum numerum dirigere copiosum, et providere quod in hac
 « civitate idem magnificus F. vel alius in numero centum lancearum cum

- « C. peditibus assidue maneat et moretur, et in tempore poterit quando necesse
 « fuerit una cum aliis dare presidia et favores.
- « Insuper, Pater beatissime, quia indigemus rigorosum habere Rectorem, V. S.
 « humilime supplicamus, quatenus eadem et dignetur huic Comunità de
 « ipso salubriter providere et non private persone pro nullitate eiusdem, ad
 « hoc ut in ipsa civitate iustitia reviviscat.
- « Gaudemus labores et angustias supportasse ac pericula personarum ad con-
 « servationem huius civitatis in fidelitate ed obbedientia V. S. et vita comi-
 « te durante officio et extra curabimus permanere. Recomendamus nos
 « V. S. etc.
- « V. S. fideliss. sorvi
 « Conservatores Pacis etc. ».

- Lei.* Sullo stesso tenore è una lettera del dì avanti ai Fiorentini per intercedere
 presso il Papa la spedizione delle cento lance richieste.
- « Lictera directa Paulo Ursino.
- « Magnifico viro Paulo de Ursinis strenuo Capiteano etc. hon. amico nostro.
- « Magnifice etc. Con grande allegrezza nostra e de tueta la Comunità avemo
 « odita la liberatione vostra e de tueta la compagnia. De la quale cosa a noy
 « resulta grande gaudio, e speramo, co l'aiuto de Dio, che serva a exaltatio-
 « ne di nostro Signore e di S. Ecclesia e vostro. Pregamove caramente con
 « somma istanza che per recuperatione dei lochi vostri e anche de quilli che
 « sonno devianti da la obediaentia di Nostro Signore, el più subito che potete,
 « co la compagnia vostra e con maiore numero da cavallo e da pede che
 « potete, veniate, perchè la materia è apparecchiata e fareteve grandissimo
 « honore; e nanti che venga più gente nemica a le parti e impedimento-
 « schano la bona intetione di quelli che se ne vogliono ridurre. E speramo
 « che venendo subito reportarite grandissime honore e gloria. Epparecchiati
 « sempre a onne vostro piacere.
- « In W. die. xj mensis Augusti vj Indict.
- « Conservatores Pacis etc. ».

Con decreto conservatorio del dì 8 Settembre fu deliberato offrire a Paolo
 Orsini, che si aspettava prossimamente, un dono del valore di trenta fio-
 rini d'oro.

Ai 24 Settembre 1413 i Conservatori consegnarono il cassero e il fortilizio di
 Porano a Pace e a Faustino di Nerino, a Monaldo e a Lodovico di Ange-
 luccio (degli Avveduti), a Ugulino di Bonuccio e a Marcangelo di Liojo cit-
 tadini Orvietani e ai loro consorti per esser tenuto a fedeltà della Chiesa,
 rafforzandolo e fortificandolo a loro spese. L'atto fu fatto nel castello di Porano
 avanti al cassero e fortilizio, presenti il nobil uomo Rinaldo di Jacobuccio e
 altri. Dieci persone di Porano giurarono di esser fedeli alla Chiesa, come
 erano stati fin da antico e prima dell'occupazione del cassero e fortilizio stesso
 fatta dagli emuli del Papa, e promisero fare tutte le fazioni reali e perso-
 nali e sottostare agli oneri, collette e dative da imporsi in avvenire. Il giorno
 dopo eletti i maestri per fare le fortificazioni necessarie, riferirono sopra i
 seguenti lavori da farsi:

- In turri cassari fiant et murentur pectorale et meruli de bono muritio.
- Item remurando venint otto finestre que sunt in turri et dimictantur in eis
 « parva foramina pro intuendo exinde et defendendo.
- Item remurandum est hostium in fundo turris et supra dictum hostium fiat
 « parvum hostium pro introitu turris.
- Item actanda venit cisterna, que est in cacamine diete turris.

- « Item in circuitu cassari fiant pectorales et meruli.
- « Item remurentur tres bucce gructis, que sunt extra cassarum.
- « Item actetur cisterna, que est in chiostro.
- « Reparatio lignaminis.
- « Item fiant veritorie in turri et in circuitu cassari (quod enim laborerium totum cum cisterna in chiostro siat infra unum mensem: laborerium itaque circa cassari circuitum et remurando buccas gruptis, per totum mensem « Januarii »).

(Ivi, c. 65 t.).

Per l'occupazione di Porano già fatta dai nemici, la maggior parte di quelli uomini emigrati, mancavano persone alla difesa. Il sobborgo andato distrutto, poteva esser occasione di danno alla difesa del castello. Fu rafforzata la torre di Montalfina. Sugano, castello di Corrado di Berardo Monaldeschi, fu messo in fiamme e distrutte furono le messi intorno; onde furono esenti quegli abitanti dal pagare le imposte per dieci anni, eccettuate la tassa delle bocche e l'assegna delle rendite e del bestiane. Alla terra di Allerona, dove le mura erano cadute in rovina e la popolazione era stata predata del bestiame, fu concesso per un anno il reddito della selva di Monterofoeno che spettava al C. d' O.

ottobre 9

Il Papa invitò col seguente breve a compensare i danni patiti dagli oratori Orvietani.

In S. Antonio presso Firenze.

- « Iohannes pp. XXIIJ.
- « Dilecti filii salutem etc. Meminimus quod olim dilectus filius Monaldus Iohannis Civis Wetanus, dum ipse et dilectus filius Americus Petri Loeti Civis « Wetanus ad presentiam nostram oratores et nuntii vestri Romam venirent, « in manus hostium incidit, captusque multos dies in viuculis tentus, post « bonorum utriusque, que secum tunc habebant iacturam, trecentos florenos « hostibus ipsis coactus pro redentione persolvit. Cum autem causa vestra « tot incommoda dampnaque oratores ipsi susceperint, equum nobis videtur, « ut universitas illa secum dampna comportet, que per eam eius concives « passi sunt pondus alioquin portabilibus plurimis et levius quam duobus. De « votionem, itaque, vestram requirimus et hortamur vobis etiam striete man- « dantes, ut ipsi Monaldo residuum usque ad CCC florenos, quos pro reden- « tione persolvit, ipsique Americo usque ad Florenos XX in compensatio- « nem damnorum de quocumque ipsius Civitatis introitu reficere et restituere « curetis; volumus tamen pro comoditate vestra, quod de mense in mensem « de solutione provideatis, itaque eis intra annum integre satisfiat.
- « Dat. in S. Anthonio prope Florentiam sub anulo piscatoris die VIIIJ Octo- « bris pontificatus nostri anno quarto ».

(Ivi, Rif., c. 72 t.)

ottobre 25

In O.

- « Beatissime et elementissime pater, etc. Quia cordis intentio clarius horetenus « explicatur super nonnullis statum S. V. et huius vestre provincie lacessite « concernentibus, ut devotissimi S. V. duximus ad pedes eiusdem S. dirigen- « dos si circumspectos viros Anthonium Lippi et ser Franciscum ser They di- « lectos concives nostros et oratores, de nostra intentione habunde infor- « matos, supplicantes istantissime ac flessis genibus et humilime, quatenus « eorum enarrationibus et iuxta continentiam capitulorum manu nostri Can- « cellarii scriptorum dignetur ipsa S. ceu propriis et cum exauditione beni- « gna fidem stabilem et efficacem impertiri etc.
- « In W. V. S. fideliss. Civitate die xxv Otobris vJ Indict.
- « Eiusdem V. S. fideliss. servi Conservatores ».

- « In nomine Domini, amen. Infrascripta sunt agenda in Curia Romana pro parte
 « C. W. per suos oratores, videl.
- « In primum recommictere hauc comunitatem, Conservatores et omnes cives
 « Wetanos SSmo. D. N. in forma debita, d. Card. de Urzini et d. n. de Ro-
 « bertis.
- « Item exprimere quod hostes S. D. N. sunt potentiores in provincia plus so-
 « lito et civitas est undique ab hostibus ipsis circumdata.
- « Item enarrare qualiter Magnus Paulus Ursinus cum sua comi-
 « tiva se cessit hinc die xxvj septembris et moratur Orti, et sepius requi-
 « situs fuit a nobis de presidio et modicum profuit, quod non potest omnibus
 « satisfacere nec totam provinciam defensare valet.
- « Item enarrare debellationem castrorum Turris et Onani ac occupationem,
 « disrobationem et arsuram burgorum dictorum castrorum, debellationem Ser-
 « mognani, expugnationem, disrobationem et arsuram castri Montisalfini et
 « enarrare quam multos fuisse interfectos et vulneratos.
- « Item enarrare qualiter comitatenses perterriti sunt, et videntes se indefensos et
 « seminare non posse, et pro maiori parte amiserunt estatem et messuram,
 « discedunt de provincia, ac remanentes licentiam postulant veniendi ad cou-
 « cordiam cum hostibus.
- « Item enarrare quod Sforzia, d. Malacarne, Tartaglia et Butius de Senis sunt in
 « provincia Patrimonii cum vj^o lanceis et ultra et cum v^o peditibus, et quasi
 « diebus singulis discurrunt per comitatum et in diversis partibus captivos et
 « predam elevando. Et qualiter mandatum est eis per Regem, quod totos
 « eorum conatus apponant contra Wetanos. Et pridem dicti Capitanei et Cec-
 « cholinus colloquium egerunt ad invicem in Castro Plebis super huiusmodi
 « materia et hec sentitur et intimatum est a fide digno etc.
- « Item quod Franciscus Ursinus non potest resistere conatibus emulorum, nec
 « sue gentes possunt ire extra comitatum ad offensam.
- « Item enarrare et supplicare quod eius S. dignetur providere quod assidue et
 « continue stent in W. cc lanceis et cc famuli et conferant eum regimine
 « Civitatis et stent ad defensam Civitatis et Comitatus et offendant emulos
 « et terras circumstantes rebelles S. S., ad hoc ut iste fidelis populus et de-
 « votus resistere valeat et semina telluri commictere.
- « Item enarrare qualiter certi Cives Senenses habent represalias contra Wetanos,
 « quarum tenore non praticant in Tuscia et hec est alia guerra. Et pertanto
 « dignetur eius S. dietas represalias suspendere saltem pro duobus annis,
 « videl. quod S. S. operetur et se interponat, quod suspendantur aut tollantur.
- « Item explicare qualiter hec Comunitas propter guerram et suntus insupporta-
 « biles est in maxima paupertate et numerum cumulavit debitorum, ex quo
 « eget peculiari subsidio a Camera apostolica, ne dum quod Comunitas possit
 « de presenti alicui officiali E. seu Commissario subvenire, hostendendo etiam
 « licteram Thesaurarii.
- « Item exprimere et narrare quomodo proficuum esset et utilissimum pro statu
 « S. S. et S. M. E., quod eius S. dirigat ad suam provinciam Patrimonii ali-
 « quem pastorem magnanimum et alte dignitatis et fuleitum pecuniis pro victu
 « et expensis suis, ac sit sani capitis et boni et salutiferi consilii, ad quem
 « Comunitates devie a S. D. N. possint recurrere pro redeundo se ad gremium
 « et obbedientiam eius S. et S. E.
- « Item explicandum est, qualiter hoc C. eius S. devotissimum est adeo fatigatum
 « et fessum sumptibus innumerabilibus cotidie in C. occurrentibus, quod non
 « potest tam magnum salarium Rectoris supportare, nec persolvere. Igitur
 « instantissime supplicandum est, quod eadem S. dignetur providere de novo
 « Rectore cum mediocri salario, nam si aliter provideretur, propter impoten-

- « tiam et paupertatem C. oriretur dissensio et error inter ipsum C. et Rectorem
 « de solutionibus dicti salarii, quibus penitus est obviandum et remediandum,
 « ne possit contingere neque evenire.
 « Insuper et ultimo explicandum est, cum malignante sevitia, quandoque con-
 « tigit armorum gentes fideles et devotos sub ductione alterius ledere et op-
 « primere, quod S. D. N. dignetur rescribere et mandare nobis quod nullas ar-
 « morum gentes receptare debeamus absque licentis et expresso mandato eius S.
 (Ivi Rif. c. 76).

- novembre 25 « Magnificis DD. Decem officialibus Balie C. Civ. Florentie etc. Excelsi DD. etc.
In O. « Quum temporibus ab antiquis, etiam quorum modernis fero extat memoria,
 « vestra Comunitas in opportunis singulis nobis esse propitia non cessavit,
 « quamobrem nuper antiquorum nostrorum inherentes vestigiis pro nostris
 « opportunitatibus nostros V. P. direximus oratores, quorum relatiis vestri
 « subsidii terminum expectantes in verbis novimus nos retentos, ab inimicis
 « nempe nostris, quos et vestros si non fallimur reputamus, homicidia, ineen-
 « dia, depredationes, oppressionesque ceteras cotidie presentimus in nobis.
 « Et quia predictis Franciscus Ursinus non sufficit obviare pro subsidio requi-
 « situm Paulum de Ursinis nobisque responsum dedit, quod non juvatnr ab
 « aliquo predictis se sufficere non valeret, cogimur ergo ab omnibus derelicti
 « ad solitum V. P. gremium remeare. Indilate igitur subvenite santi Dei,
 « ne ab opere bono iam cepto, quob nobis foret submixere tediosum cogamur
 « turpiter resilire, derelictaque quam fecimus sepe inimice gentes quo velint
 « libere valeant irruere (?) quod advertat Deus, qui vestram comunitatem exal-
 « tare et conservare dignetur ad vota cotidie rogitamus.
 « In W. xxv Mensis novembris vj Indict.
 « Conservatores Pacis etc »

- novembre 26 « Magnifico viro Karulo de Corbario carissimo concivi nostro. Magunice etc. Sen-
Ivi. « timo quello non potemo credere sino che da voy non semo per vostra lectera
 « certificati, cioè che le genti nimiehe de Sancta Chiesa e del nostro Comune
 « abiano recepto dentro a le vostre terre con offese del nostro Comune e de
 « soie membra. Essendo, ce meravigliamo e dolemo cordialmente, perchè non
 « sapemo la casione degate fare in tale forma, deviare da i vostri antiqui
 « progenitori e anche dal vostro Comune. E pertanto ve rechedemo e exortamo
 « ve piaccia e vogliate per lu presente portatore di vostra pura e perfecta
 « intentione e volontà senza aleuna fictione rescrivere e renderne certi, e noy
 « ce movemo a tale scrivere, perchè estimamo li decti nemici agono cavalcato
 « Orvieto e levata preda e prescioni essendo reducti e receptati a Venano.
 « Valete ad vota.
 « In W. die xxvj novembris vj Indict.
 « Conservatores etc. »

- [1414]
 gennaio 17 « Magnifici et potentes domini amici nostri singularissimi post salutem. Per alias
Ivi. « nostras litteras M. V. significavimus qualiter Paulus de Ursinis, iuxta lit-
 « teras suas nobis directas, erat in tractatu causa conducendi se cum rege La-
 « dislao, sed quod reservaverit sibi decem dies, infra quos posset significare
 « domino nostro et dominis florentinis et ab eis aut altero ipsorum utrum cum
 « ad eorum servitia velint, habere responsum. Et quamvis terminus tam par-
 « vus ipsum accuset, non autem excuset, nichilominus sumus certificati, ipsum
 « omnino cum Rege conclusisse. Unde hanc videmus Civitatem perditam, nisi
 « citissime reparetur, nam cum jam ceperit temptare cives aliquos hujus civi-
 « tatis in malo etc. quare pro deo et pro statu E. et vestro ac etiam respectu

« personæ nostre, M. V. ab intimis rogamus, quatenus velitis nobis succurrere
 « de 100 peditibus, non obstante quod pridie scripserimus de 50; nam juxta
 « qualitatem et quantitatem vulneris est medendum. Sumus enim hic soli, nec
 « abundamus unde posse nobis providere pro conservatione huius Civitatis,
 « que pro certe est murus vestri territorii. Velitis quesumus... petitionem
 « nostram exaudire, cum speremus... si presto nobis subveniatis et providebitis,
 « prout speramus indubie, una cum amicis et devotis hanc civitatem firmiter
 « conservare, alias minime, quod Deus advertat, maxime superveniente ini-
 « micitia Pauli, que de propinquo paratur, nec plus insistimus, putantes pro-
 « pter nimiam fidem et spem quas erga M. V. gerimus exaudiri, maxime in
 « tanto arduo casu, statum E. et vestrum ac totius Tuscie concernente.

« Dat. W. die XVII mensis Jan. hora 3.^a noctis.

« Magnificis et pot. dd. Prior. Art. et Cap. Civ. Sen. ecc.

« P. Card.)
 « S. Angeli } ap. Sed. Legatus ».

Altra del 25 gennaio dello stesso, dove dice essergli doluto che i Senesi non ab-
 biano esaudito le di lui preghiere per la spedizione de' 100 fanti a Orvieto,
 meravigliandosi anche che non si sia pensato esser Orvieto « murus confinium
 « Senensium. Et cum de novo emergat perditio Castri Feghinis, quod terris
 « vestris propinquum noscitur existere, nisi de celeri provideatur succursu,
 « M. V. ex intimis rogamus quatinus pro conservatione huius sine mora 30
 « de vestris peditibus, pro custodia et conservatione illius, illuc velitis celeriter
 « transmittere, alias certificamur illud perditum etc.

« Dat. W. die XXV mensis Januarij ».

(R. Arch. di Stato in Siena, Consist. Lett. senza data).

marzo 5

Il Papa avvisa di mandare soccorsi da Firenze.

« Johannes pp. XXIII, dilecti filii salutem etc.

Di Bologna.

« Ut vobis respondeamus, gratas semper accepimus litteras vestras iocundamque
 « nobis semper fidelitatis vestre constantiam. Afflictiones et pressuras, quas
 « memoratis, que ab hostibus potentioribus tolleravistis tolleratisque non
 « ignoramus, vobisque compatimur, sed neque immemores sumus quemadmo-
 « dum vos in medio hostium relinqueremus, qui tamen vos, sine omni presi-
 « dio non reliquimus, tum enim ex nostris tum dilectorum filiorum Florenti-
 « norum cohortibus presidia vobis mitti curavimus, quibus eo usque tutati,
 « ne sic vos hostes noraverit superestis. Et nihilominus solliciti curabimus,
 « ut vos maioribus presidiis tueamur, qui non modo vos tutari, sed hostes
 « opprimere sufficient. Vos autem solitos animos hostibus opponite, ut nostra
 « et R. E. vobis parta gratia debeatur, vestraque amplius gloria crescat.
 « Nisi enim deficiatis animis non patiemur vos deficere viribus.
 « Datum Bononie sub anulo piscatoris, die martii pontificatus nostri anno
 « quarto ».

(Arch. del C. d'O., dipl. ad an).

Dalla lettera che segue risulta che i Fiorentini avevano dato ordine a Braccio
 da Montone di soccorrere Orvieto con centocinquanta cavalli, per un mese;
 ma Braccio non potè andare:

marzo 21

« Magnifici dd. et hon. tamquam patres carissimi.

Da Marsciano.

« A quisti di passati li mey M. S. Diece della Balia me scripsero, che io man-
 « dassè alla guardia e difesa de testa vostra Ciptà CL cavalli per uno mese,
 « e loro provedevano interim de fornirla de altre gente opportune. Como
 « aggio risposto a loro, così respondo ad voy: che tutti li mey compagui

« sonno stati amalati de questa pistolentia che corre, e io forte gravato. In-
 « tanto se li cento non porriano cavalcare ivi, ma como seranno un poco
 « restaurati, io in persona colla compagnia, una fiata o più, como serà bi-
 « sogno e vostro piacere, verrò ai vostri servitii et subsidii, non per stantia
 « ferma, chè non me seria possibile, ma per li hisogni vostri e lassarovve
 « quella parte de'miey compagui che ve piacerà che remangha. Et per que-
 « sta chagione ve prego che me aggiate per seusato che sempre deside-
 « raria essere alla morte et alla vita una con voy alla defesa dello stato
 « vostro, como propriamente voy. Alli vostri piaceri sempre apparecchiato.

« Vester Braccius de }
 « Fortebracciis } etc.

« Marsiani XXIIIJ Martii ».

(Ivi, Carteggio, filza dal 1414 al 1417).

marzo 25

Il Papa annunzia essersi munito di maggiori forze e incoraggia a resistere.

Da Bologna.

« Johannes pp. XXIIJ. Dilecti filii salutem etc.

« Hactenus fidei et devotionis vestre erga nos et R. E. merita recensentes ad-
 « versis fluctuante Petri navicula oppressi vos non nisi laudare potuimus.
 « Nam cum nos ne dum iuvare, sed vobis, ut debitum fuisset, meliora retri-
 « buere volemus instantibus malis facultas optata defecit. Nunc vero cum
 « Deo gratias res meliores eveniunt, in hunc enim novum annum conductis
 « copiis fortiores superesse paramus, de spe nostra, que vestra est, paratis-
 « simique jam viribus certissima, primum vobiscum communicare presenti-
 « bus litteris ac pronuciare verbis, quod mox necessariis secuturum constat
 « effectibus non dubitamus. Invictissimos igitur animos adversus hostes in
 « spem certissimam audaciores erigite. Jam enim nostris et R. E. copiis
 « partes illas habundare, jam sacrosanta signa elata splendere videbitis, vo-
 « bis non modo salutem et quietem, sed securitatem perpetuam hostibus vero
 « formidinem extremamque perniciem illatura.

« Datum Bononie sub anulo Piscatoris die xxv martii pontificatus nostri anno
 « quarto ».

(Ivi, Rif. ad an.).

marzo 28

La seguente lettera di re Ladislao a Marco Corario è per avvisarlo che il Tar-
 taglia ha avuto ordine di cessare dall'offendere Orvieto.

« In Pantano
 Dorie prope Cesa-
 sanum ».

« Magnifico d. Marco Corario etc. amico nostro carissimo Ladizlaus rex Hun-
 « garie, Jerus. et Sicilie etc.

« Magnifice domine et amice carissime. Recepimus licteras vestras, ad quarum
 « conteneutiām nil aliud respondemus, nisi quod, per alias nostras licteras
 « Tartaglie de Lavello, quod ab inde recedere debeat et ad locum alium se
 « transferre longe remotum ab W.^{ri} presentialiter scribimus et mandamus;
 « ex eius recessu dampna que inferuntur dicte civitati omnino cessabunt,
 « offerentes nos ad omnia grata vobis.

« Dat. in castris nostris victricibus in Pantano Dorie prope Cesanum sub parvo
 « sigillo nostro die xxviiij martii viij Jnd ».

(Ivi, dipl. ad an.).

marzo 29

« Magnificis viris Potestati et Conservatoribus Civ. W. amicis karissimis.

Di PIANO.

« Viri magnifici etc. Perchè nuove occurrentie, sigoudo avemo presentito, sonno
 « state in testa vostra città, solo per certa pratica de certa tregua cercavano
 « d'avere co li nemici, desideremo de presentire le conditioni d'essa città,
 « pregandove caramente ce vogliate avisare e venendo sti io e Pietro da Te-
 « rani con nostre brigate e fanti a piè sonno qui con noy serranno receptati

- « ne la città, che per honore e stato di S. Matre Chiesa e di testa città
 « essendo recettati, siamo disposti di venire subito, receuta vostra risposta.
 « Parati etc.
- « Dat. Flanii die XXVIIIJ martii VIJ Indict.
 « Vester Franciscus Ursinus Capit. etc. »
- marzo 30 « Magnificis viris DD. Conservatoribus Pacis etc.
 Di Firenze. « Magnifici etc. Per lieteras R. P. et d. d. Card. S. Angeli apostolice Sedis Le-
 « gati et nonnullorum relatione intelleximus, quemadmodum his decessis die-
 « bus, aliquorum investigatione et opere, quedam facto colore dissentio in
 « vestro fideli populo orta fuit, de qua re non parum miramur, eum cogi-
 « tamus quot ab illo, qui S. M. E. fideles, servitores, ac eius terras et loca,
 « presertim devotissimam illam Civitatem vestris insidiis ac dolis occupare
 « querit, periculum vobis et ipsius E. servitoribus immincant. Quam ob causam
 « percipimus Franciscum de Ursinis, Pierum de Interanne stipendiarios
 « nostros karissimos et plures alios pedites, quos ad subsidia vestra et emu-
 « lorum insultus reprimendos trasmittebamus, non potuisse Civitatem Wetanam
 « intrare. Que omnia preter mentes et conscientias vestras perpetrata fuisse
 « arbitramur, cum semper ultra ceteros S. M. E. fideles et devotos ipsius
 « statum zelatores fuistis. Quare vos omni studio quo possumus deprecamur,
 « ut obviam his scandalis et novitatibus que profecto Civitatem et castra de-
 « struunt, ire velitis, ita quod silentium tale his seditionibus imponatur, quod
 « ille qui non solum vos set vicinosque vestros opprimere viribus ac dolis
 « nititur, nullam ad hoc faciendam occasionem habeat, ac ne infinitas varias
 « perfectas bonasque operationes vestras, quas per conservationem status
 « vestri et vestre provincie sub devotione S. M. E. longissimis temporibus
 « fecistis, non laboribus, non periculis, non damnis aut incomodis parcentes
 « ob alicuius malitiam minimo momento perdatis. Quod ut tutius comodiusque
 « facere possitis, istuc ad vos egregium civem et Commissarium nostrum,
 « qui vobis ea dicet, que vobis grata fore non dubitamus, transmittemus.
 « Sumus quoque dispositi ad vestra presidia equites et pedites, in eo numero
 « quo decreveritis, destinare. Quare vos iterum hortamur ad faciendum ea, que
 « pro conservatione provincie vestre sub E. fidelitate utilia et necessaria fore
 « iudicabitis, cum apud Deum premium vero invenietis famam et gloriam
 « cunctis temporibus permansuram.
- « Dat. Florentie die xxx mensis martii MCCCXIIIJ.
 « Decem Officialibus Balie
 « C. Florentie ».
 (Ivi, Rif. c. 131 t.)
- marzo 31 « Magnifico principi strenuo Capiteano Franciscò de Ursinis. hon. ut fratri.
 In O. « Magnifico etc. Avemo receuta vostra letera et udito lu vostro Cancelliero, a
 « la quale respondemo como di conscientia e volontà di Monsignore lu Legato,
 « per potere mitigare le nostre oppressioni, avemo cercato e cercamo de avere
 « alcuna treva, de la quale avemo alcuna speranza. Vero fino che non avemo
 « risposta finale d'essa treva, non ve potemo dare altra risposta, che quella
 « ja per altra letera rescrivemo. Disposti sempre a tutti vostri piaceri.
 « In W. die penultimo martii, VIJ Indict.
 « Conservatores etc. »
- aprile 4 « Responsiva destinata eisdem :
 Ivi. « Magnificis viris DD. Decem Officialibus Balie C. Civ. Florentie etc.
 « Magnifici etc. Pagineis vestrarum lieterarum, quas nuper suscepimus, damus pre-

« sentibus responsivam. Nequaquam ficto colore in nostro populo surrexit
 « dissentio nec tumultus contra statum S. M. E., nam si V. M. vult reminisci
 « nulloties direximus oratores et sepius rescripimus pro concedenti presidio
 « optinendo, ut populus iste devotissimus S. M. E. a conatibus hostium valeret
 « se defendere pariter et ipse armorum gentes ipsos opprimerent hostes. Et
 « quamvis V. M. magnificum Capitaneum Franciscum de Ursinis huc direxerit
 « et postmodum comitivam Rose steterunt hic a destruendis victualibus et
 « stramine, nec voluerunt terras a statu S. M. E. devias offendere, ex quo
 « hostes ipsi viriliter nostrum comitatum, cives et comitatenses opprimebant, ca-
 « stra et fortillitia expugnando et occupando, igne cremando, et ut nostris licet-
 « ris significavimus, castra et loca ipsa disrobando et expoliando. Et ut notis-
 « simum est messes preteriti anni pro maiori parte fuerunt deperdite. Aratores
 « vero seminare minime potuerunt et sic sublata est spes recolligendi. Ar-
 « bores vero domesticæ per gentes ipsas hic morantes depopulate et incise
 « extiterunt: vineæ autem non tamen levitate (?), etiam nondum sunt po-
 « tate. Præterea, honorandi patres, si veritatem V. M. vult yspicere V. M.
 « civitas ac civitas Senarum et singule civitates et terre vestre ditioni subiecte
 « et ceteri alii confederati tranquillitatem pacis gesserunt et gerunt, et solum-
 « modo hec læcessita Civitas guerrarum turbulibus, iacturis et incomodis fuit et
 « est oppressa et sedulo opprimitur. Quibus imminentibus incomodis et iacturis
 « iusopportabilibus, de comuni assensu Civium et regiminis extitit exquisitum
 « pro aliquali tregua habenda ad quietem huius populi læcessiti, et de con-
 « scientia et voluntate d. n. d. Legati huiusmodi emanavit colloquium et de
 « eius assensu et conscientia pro ipsa tregua optinenda directi fuerunt oratores
 « ad Magnificum Capitaneum Paulum Ursinum, qui suis operibus firmare pro-
 « curaret dictam treguam. Equidem removeatur a mentibus vestris, ut comu-
 « nitas voluerit a fidelitate S. M. E. quoquomodo declinare. Quippe propter
 « penuriam straminis et victualium rescriptum fuit magnifico Capitaneo Fran-
 « cisco de Ursinis, ut suos differet progressus ad Civitatem Wetanam diri-
 « gendos, et etiam suis accessus ne esset causa dilationis eiusdem tregue.
 « Et quia nondum dicti oratores sunt reversi, non valemus ad presens aliter
 « respondere; post ipsorum vero reditum et prout opus fuerit curabimus
 « V. M. rescribere serius, prout decet.

« Insuper, quod deterius est, vester vicarius et officialis Montispolitiani de grege
 « animalium baccinorum nostrorum comitatensium, que in partibus illis retine-
 « bantur ad pascendum, abstulit xj animalia ac certa refectoria et res alias
 « pastoribus dicte gregis, sunta occasione, quod hec communitas deducta erat
 « sub regis dominio; et quia in contrarium est veritas, precibus quibus pos-
 « sumus exoramus, quatenus libeat V. M. rescribere et mandare dicto vestro
 « Vicario et officiali, quod dicta animalia et bona ablata restituat et debeat
 « restituere, prout decet. Etc.

« Dat. in W. die IIII aprilis, VIJ Indict.

« Conservatores Pacis etc. »

- Il 18 marzo erasi stabilito mandare oratori a Paolo Orsini a procurare una tregua
 coi nemici « ad hoc ut aliqua habeatur mitigatio in oppressionibus que cotidie
 « inferentur; et postmodum si opus fuerit (aggiuusero) dirigatur ad alia loca,
 « tamen cum voluntate et licentia Rmi d. n. d. legati etc ».
- Il di 9 aprile furono eletti ambasciatori a Firenze Farolfo di Tommaso e Simone
 di Neri ai Dieci di Balla « super pace, tregua, seu forti et sufficienti presidio
 « et auxilio ab eis optinendis pro quiete, tranquillitate et defensione huius po-
 « puli ». E il 10 furono eletti Monaldo di Fasciolo e Antonio Lippi detto il
 Borzello ambasciatori al Tartaglia « pro tregua habenda ». E nuovamente

il 15 collo stesso Tartaglia Montanuccio di Pietro • pro tregua optinenda
• et firmanda ».

aprile 25 In questa lettera di re Ladislao agli Orvietani si esortano a venire alla sua
obbedienza :
*Nel campo
presso Isola.*

« Nobilibus viris Conservatoribus Pacis Wetano Populo Presidentibus devotis
« dilectis Ladislao Rex etc.
« Viri nobiles et devoti dilecti. Inspeximus et intelleximus quasdam vestras lit-
« teras viro magnifico et strenuo armorum Capitaneo Tartaglia de Lavello etc.
« Consiliario nostro transmissas, eum quo super illarum continentiam sumus
« ad insimul colloquuti. Et quia habemus oportunam intentionem erga vos et
« vobiscum gratiose agere et benigne, si ad nostram hobedientiam venire vo-
« lueritis, et ob id vobis transmittimus tam saluumconductum pro vestris
« oratoribus ad nos transmittendis, quam alium saluumconductum pro vestris
« animalibus conducondis de Senarum territorio ad iurisdictionem vestram,
« ad hoc ut tempus non intermictatis et pretereatis, idcirco devotionem ve-
« stram requirimus et ortamur, quatenus, si cordi vobis est ad plenariam
« potestatem suffultos, ut possimus nos vobis esse de gratia liberales.
« Datum in castris nostris victricibus prope et contra Jnsulam sub parvo nostro
« sigillo die XXV mensis aprilis VIJ ind. »

aprile 27 In data 27 aprile il Card. Pietro di S. Angelo che fu come Vicario generale e
In O. Legato apostolico mandato dal Papa con bolla data da Bologna il 25 novembre 1413 e risiedeva in Orvieto, pubblicò il decreto con cui vietava ai Conservatori d'invare nunzi al Re :

« Remus in Xpo pater et d. d. P. diaconus S. Angeli S. M. E. Card. Legatus
« Apostolicus et Vicarius generalis etc. existens in logia palatii episcopatus
« eius solite residentie eius auctoritate et potestate dixit, iniunxit et mandavit
« dd. Conservatoribus, absenti tantum Angelo, presentibus, intelligentibus et
« audientibus, quod non facerent, neque congregarent, nec congregari facerent
« aliqua consilia, congregationes civium, seu coadunationes, absque licentia,
« mandato et assensu S. R. P., presertim pro eligendo ambassiatores et ora-
« tores pro dirigendo et mictendo ipsos Romam ad Maiestatem Regis Ladislai,
« et multo minus eosdem, nec alios ambassiatores dirigereut sub pena et ad
« penam excommunicationis et privationis omnium et singulorum bonorum
« ipsorum pres. et fut. Camero E. applicandorum, cum si hoc facerent esset
« et tenderet in detrimentum et obprobrium S. M. E., D. N. Pape et aliorum
« pastorum S. M. E., rogans ne notarium de predictis etc. »

aprile 30 A dì 30 è dato un altro decreto del seguente tenore :
Id.

« Remus in Xpo Pater etc. Legatus etc. sciens pro parte huius C. oratores fore
« accessuros Romam ad Regiam Maiestatem, qui accessus tendit contra liber-
« tatem et statum S. M. E. et D. N. Pape, nec queunt absque pecunia acce-
« dere, ideo precepit et mandavit omnibus et singulis gabellariis et emptoribus
« gabellarum C. W., quod ipsi nec aliquis ipsorum audeant vel presumant
« aliquam pecunie quantitatem solvere seu mutuare in C. absque voluntate,
« mandato et licentia ipsius d. Legati de pecuniis, pretiis, quantitibus ipsa-
« rum gabellarum sub pena et ad perditionem. Et iniunxit eidem ser Symoni
« quod mictat pro dictis gabellariis, et hoc fiat eis notum etc. Rogans et
« mandans hec insinuari per me etc. »

maggio 1 Altra lettera del medesimo Re per la cessazione delle offese:

Nel Campo
presso Cesano

- « Nobilibus etc. Ladislaus Rex etc.
 « Viri nobiles et devoti dilecti. Recepimus vestras licteras ac vidimus licteras
 « per vos magnifico viro et strenuo armorum Capitaneo Tartaglie de La-
 « vello etc. consiliario nostro dilecto per vos missas, per quas inter alia scri-
 « bitis, quod mandaremus mag.^{co} armorum Capitaneo Sfortie de Actendis etc.
 « ut ab offensis contra vos omnino cessaret. Quibus sub compendio responde-
 « mus, quod super premissis et aliis que scripsistis nil facere deliberavimus,
 « nisi prius ambassiatores vestros ad nostram presentiam transmictatis.
 « Datum in victricibus nostris castris prope Cesanum sub parvo nostro sigillo
 « die primo mensis Maij. »

(Ivi, Dipl. ad an.).

maggio 2 « Die secundo Maij.

In O.

- « Convenientes ad invicem et in unum prefati DD. Conservatores in loggia supe-
 « riori pro eorum officio laudabiliter exercendo, advertentes circha honorem
 « et commodum dicti C. et civium ipsius et ne presens Potestas, qui Neapo-
 « litanus est, non possit ad petitionem alicuius capi, detineri et carcerari seu
 « iustitiam in dicta Civitate ad instantiam Sacre Regie Maiestatis etc. ideo
 « de comuni eorum concordia et voluntate eligerunt, nominaverunt et depu-
 « taverunt in iudicos et syndicatores ad syndicanandum ipsum Potestatem etc. pru-
 « dentes viros Monaldutum Nerii et ser Bartholomeum Cobutti syndicos et ser
 « Jacobum Petri consultorem et ser Nicolaum Jacobi notarium ad syndicanan-
 « dum ipsum d. Potestatem et eius officiales et familiam etc., qui omnes jura-
 « verunt corporaliter tactis scripturis dictum syndicatum facere et gerere
 « fideliter et legaliter.
 « Item prefati DD. Conservatores in audientia nova superiori mandaverunt am-
 « bassiatoribus pres. et intelligent., quod sub pena prodictionis dictam eorum
 « ambassiatam acceptent et acceptare debeant, promittentes quod si quod
 « sinistrum seu dampnum eis fuerit illatum in dicto itinere, tam in eundo ad
 « Sacram Regiam Maiestatem, quam in redeundo ab ea, eis integraliter
 « reficere etc.
 « Qui vero ambassiatores audito dicto precepto et promissione eis facta, dictam
 « ambassiatam in Dei nomine acceptaverunt etc.
 « Item ipsi DD. Conservatores mandaverunt expresse ipsis ambassiatoribus pres.
 « et intelligent., quod super capitulo gabelle vini inter alia capitula diete
 « Regie Maiestati presentanda, faciant specialem mentionem, quod in quan-
 « tum Regia Maiestas dictum capitulum acceptabit et eis super ipso capi-
 « tulo gratiam faciet, proponet in Consilio generali et prout in dicto Consilio
 « deliberabitur, ibi C. utetur et nti voluerit dicta gratia vel non uti etc.
 « Item prefati etc. advertentes utilins fore et salubrius pro C. quod ipsi oratores
 « et ambassiatores veniant ad concordiam et concludant cum dicta Sacra
 « Regia Maiestate etc., dixerunt, mandaverunt etc. ipsis ambassiatoribus etc.
 « quod taliter se gerant et faciant cum ipsa Regia Maiestate et cum ea
 « remaneant in concordia et concludant et concludere debeant, et pacem et con-
 « cordiam firmare, prout melius poterint et eorum discretioni visum fuerit, non
 « obstantibus capitulis ei consignatis, et secum portabunt ad dictam Regiam
 « Maiestatem, et quod ab ea non recedant, nec recedere debeant absque
 « concordia et firma pace.

(Ivi, Rif. c. 145).

Nel Consiglio generale della Ballia del 6 maggio si provvide alla nomina del Potestà e degli ufficiali, affidandola ai Conservatori e a sei cittadini da eleg-

gersi dagli stessi Conservatori (essendosi partito dalla città Enrico degli Anversani di Napoli, Potestà che aveva governato per il Papa, a cui favore fu rilasciata lettera ampissima). A loro medesimi fu data facoltà di offrire donativi al Conte Sforza Capitano, « ad hoc ut ipse libenti animo mandaret « suis sotialibus, quod abstinuerent se a dampnis in grano et bladis et civium « et comitatensium inferendis et dictos sotiales et alios de sua comitiva « faceret abstinere ab dictis dampnis; ac etiam (si aggiungeva) posset occur- « rere quod expediret facere insenia Sacre Regie Maiestati vel ipsius Com- « missario, sive aliis officialibus dicte Regie Maiestatis ».

DCCCXXXI

[1414]

maggio 4

*Negli accam-
pamenti presso
Cesano.*

« Ladizlaus Dei gratia Hungarie, Jerusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie,
« Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comunie Bulgarieque Rex provincie et
« Forcalquerii ac Pedimontis Comes, universis et singulis presentes licteras
« inspecturis tam presentibus quam futuris.

*Capitoli con
re Ladislaa.*

« Erga illos Regia celsitudo se benignam gratosamque libenter debet
« ostendere, qui se certo animo integroque sinceraque ducti devotione
« prompte ac liberaliter ditioni et dominio ipsius dant et sub eo regi, protegi
« cupiunt et salubriter gubernari. Sane igitur volentes benigne et gratiose
« agere cum C. et P. Civitatis W. eiusque Comitatus, fortie et districtus
« devotis et fidelibus nostris dilectis, qui nuper sponte et libere per suos
« spetiales oratores Maiestati nostre nostroque dominio, jurisdictioni et
« Corone se dederunt, obedientiamque et subiectionem prestiterunt, eisdem
« C. et P. infrascriptas concessionones et gratias super infrascriptis capitulis
« per prefatos eorum oratores ipsorum parte celsitudini nostre porrectis
« concessimus ac tenore presentium de certa nostra scientia specialique
« gratia concedimus et donamus, secundum tenores nostrarum decreta-
« tionum in fine uniuersiusque dictorum capitulorum ascriptarum et
« denotatarum. Quorum quidem capitulorum ipsarumque decretationum
« tenores sunt infrascripte per omnia seriei subscripta siquidem ipsa capitula
« manu Civaldi de Interamne Cancellarii W. eiusque C. proprio sigillo
« munita. Que quidem series talis est:

« Suppliciter postulanda cum omni debita reverentia Regali maiestati
« per oratores Civitatis W. etc. sunt infrascripta, premissis debitis et su-
« biectionibus C. et P. dicte Civitatis: — Primo, si aliquod
« dicto vel facto contra prefatam regalem maiestatem fore factum esset aut
« commissum, aut contra capitaneos vel alias gentes armorum, quod dignetur
« eadem Maiestas tollere, annullare, remittere, indulgere et parcere de qui-
« bus ullo tempore non possit cognosci principaliter vel accessorie (DECRETATIO
« EST: *fiat*): — Secundo, quod cives qui habuerunt, tenuerunt et possiderunt
« et nunc habent tenent et possident aliqua beneficia cuiuscumque dignitatis
« et personatus, quod in ipsis teneatur et defendantur et molestari non
« valeant, nisi iusta causa superveniret (DECRETATIO EST: *declarentur beneficia
« et possessores et Rex providebit opportune*): — Tertio, quod dignetur
« eadem Maiestas in dicta Civitate velle habere corda hominum, que sunt
« bona et perfecta, potiusquam aliqua fortilitia, ita quod aliquod fortillitium

« aliquo tempore factum non possit renovari vel de novo construi (DECRETATIO
 « EST: *Rex vult facere ad libitum suum*): — Quarto cum dicti Civitas et Co-
 « mitatus, homines et persone eiusdem fuerint et sint multipharie nullisque
 « modis depauperati, dampnificati et destructi, quod dignetur eadem Maiestas
 « sua solita clementia dare et concedere de maxima gratia speciali exem-
 « ptionem et immunitatem per tres annos prox. vent. a die dat. compu-
 « tandos realem et personalem, mixtam, ordinariam et extraordinariam
 « (DECRETATIO EST. *Rex reservat sibi subsidium secundum quod solvebant*
 « *tempore Bonifatii pape noni, quod subsidium remittit sibi pro anno uno ;*
 « *de collectis autem et aliis fiat pro anno uno et medio*): — Quinto, quod
 « castra et omnia loca, et fortilitia Comitatus W., que fuerint accepta,
 « capta seu occupata dicti C. seu singularium personarum per gentes sue
 « Maiestatis vel aliquas alias gentes, hominem seu personam, quod dignetur
 « eadem M. iubere et mandare pro dicto C., et dd. singularibus restituantur
 « et restitui debeant, prout et sicut capta fuerunt (DECRETATIO EST: *Rex*
 « *contentatur et faciet iuxta posse*): — Sexto, quod cum terra Sancti Cassiani
 « districtus W. fuerit occupata et occupata detineatur ad presens per C.
 « Senarum et in dicto castro vel territorio ipsius castri, nonnulli Cives
 « Wetani habeant domos et possessiones et pedagium et certa realia in
 « dicto castro et eius tenimento, dignetur eadem Maiestas operam dare,
 « quod dictum castrum Sancti Cassiani recuperetur et reassignetur C.
 « Wetano et dictis Civibus pro iuribus eorumdem (DECRETATIO EST: *Si*
 « *pervenerit ad manus regias, Rex contentatur et faciet*): — Septimo, quod
 « cum Braccius de Fortebraccis de Perusio, iam modicum tempus est,
 « occupaverit duo castra, videlicet castrum Titignani et castrum Prodi in
 « comitatu Civitatis W. et ea detineat occupata, quod dignetur eadem
 « Maiestas pia clementia, quod reducantur et revertantur ad dictam civi-
 « tatem et ad alios homines et personas iura in ipsis habentes. Et si
 « aliquo tempore dictus Braccius ad concordiam seu ad obedientiam diei
 « regalis Maiestatis reduceretur, quod in ipsis dicto C. et singularibus
 « personis nullum fiat preiudicium, sed restituatur eisdem (DECRETATIO EST:
 « *Si pervenerint ad manus regias, Rex contentatur et faciet*): — Octavo,
 « quod cum Civitas Wetana, eius comitatus, fortia et districtus numquam
 « habuit agere seu participare cum terris Patrimonii, ymo semper fuerit
 « ex speciali commissione et de per se, prout ex longa et antiquata con-
 « suetudine et ex privilegiis concessis, nec est memoria in contrarium,
 « quod dignetur eadem Maiestas predicta mandare, quod observetur, ita
 « quod modo aliquo officiales Patrimonii cum predicta civitate se non inter-
 « mittant (DECRETATIO EST: *fiat iuxta solitum*): — Nono, quod cum pre-
 « dicta Civitas et C. fuerint et sint multis et infinitis dispendiis onerata
 « et gravata propter infinitas expensas, quod dignetur eadem Maiestas
 « concedere de solita benignitate et clementia introitus dicti C. per tres
 « annos prox. vent., ita quod expendi possint per Conservatores in honorem,
 « reparacionem et utilitatem dicti C. et pro debitis contractis ipsis debentibus
 « habere, secundum statuta et reformationes et ordinamenta dicte Civitatis

« non vendantur, seu locentur, cum ex venditionibus et locationibus
 « predictis in Civitate Wetana et eius comitatu multa scandala et facinora
 « oriantur, sed exigantur pro dicto C. secundum formam statutorum
 « (DECRETATIO EST: *Rex est oneratus maximis profluviis expensarum, pro*
 « *nunc, pro tanto tempore facere non potest: sed pro anno uno cum dimidio*
 « *contentatur*): — Decimo, quod dignetur eadem Maiestas concedere de
 « gratia speciali Comunitati W. videlicet Conservatoribus et Consilio Gene-
 « rali electionem Potestatis dicte Civitatis, hoc modo, videlicet: quod
 « dicti Conservatores et Consilium prelibatum eligant, pro singulis sex
 « mensibus tantum, duos bonos viros de terris sue Maiestate non suspectis,
 « quorum unum prefata Maiestas confirmare dignetur, quem per Comu-
 « nitatem predictam magis noverit expedire, qui habeat jus unicuique
 « ministrare, secundum formam statutorum dicte Civitatis, et dicte Civitati
 « et hominibus eidem servetur omnia et singula privilegia predictis concessa
 « per quoscumque temporibus retroactis et maxime manutenero cives dicte
 « Civitatis in eorum possessionibus liberis, absque aliqua impositione
 « tributorum vel aliquorum censuum, ut semper extitit consuetum, et
 « quod dignetur nullum alium Locumtenentem in dicta Civitate et eius
 « comitatu proponere, et similiter concedere electionem fiendam de uno
 « iudice appellationum primarum syndicatorum gabellarum extraordinariorum
 « et dampnorum datorum (DECRETATIO EST: *Rex vult quod eligantur sex de*
 « *fidelibus regis, de quibus Rex confirmabit unum in Potestatem: de*
 « *privilegiis vero, possessionibus et Locumtenente fiat ut petitur. Ad ap-*
 « *pellationes autem presentes et futuras Rex deputat magnificum Capita-*
 « *neum Tartalliam de Lavello, non ut Rectorem et Capitanum Patrimonii,*
 « *sed tanquam Commissarium ad id per eandem Maiestatem presentialiter*
 « *et precipue deputatum*): — Undecimo, quod cum propter guerras;
 « homines et persone dicte Civitatis et Comitatus eorum bestias transmi-
 « serunt ad pascua territorii Civitatis Senarum, que bestie per dictam
 « Civitatem Senarum fuerunt assecurate et fidate et exinde fuerunt per
 « aliquos stipendiarios abstracte et derobate in grave dampnum supradic-
 « torum, quod dignetur eadem Maiestas mandare, quod reslituantur aut
 « paregium seu represalia concedatur contra dictos Senenses (DECRETATIO EST:
 « *Requirantur Senenses de administratione justitie, et si per eos denega-*
 « *bitur, Rex concedit Wetanis represalias*): — Duodecimo, quod dignetur
 « eadem Maiestas omnes et singulas represalias et paregia qualitercumque
 « concessa in terris et locis sue Maiestati subiectis tollere aut suspendere
 « quousque quod juris visum fuerit (DECRETATIO EST: *fiat*): — Tertiodecimo,
 « quod cum ser Civaldus Simonis de Interamne fuerit istie experitus in
 « Cancelleria dicti Comunis pro bono, legali et sufficientissimo, et de ipsa
 « cancellaria et secretis ipsius sit plenissime informatus, fueritque per
 « Conservatores electus et deputatus ad dictum officium exercendum per duos
 « annos prox. venl. acceptaveritque et juraverit dictum officium, quod
 « dignetur eadem Majestas acceptare et confirmare (DECRETATIO EST: *fiat*
 « *pro sex mensibus incipiendis a die presentis sui complendi officii*): —

« Quartodecimo, quod cum certe gabelle dicti C. fuerint obligate pro
 « certis iustis causis certis civibus Wetanis per Conservatores predictos die
 « ultimo mensis aprilis, prout in cancellaria dicti C. apparet, dignetur
 « eadem Maiestas ipsas obligationes dicta die factas confirmare et robo-
 rare (DECRETATIO EST: *fiat ut petitur pro anno uno cum dimidio*): —
 « Quintodecimo, quod cum Conservatores cum aliquibus Civibus, quorum
 « maior numerus consensit, quod Gabella vini ad minutum limitaretur,
 « quod pro ipsa solverentur pro qualibet libra pecunie duo soldi cum di-
 « midio, cum in civitate Viterbii non solvantur nisi duo soldi pro qualibet
 « libra pecunie, dignetur eadem Maiestas concedere quod pro dicta gabella
 « non solvantur ultra duos soldos cum dimidio pro qualibet libra pecunie,
 « ut supradictum est (DECRETATIO EST: *fiat ut consuetum est*): — Sexto-
 « decimo, quod cum magnificus vir et concivis noster comes Raynutius
 « de Corbario vestre Maiestatis servulus jam sunt plures dies pro certis suis
 « negotiis peragendis se a Civitate Wetana et eius districtu absentaverit
 « et nondum reversus fuerit, adeo quod deliberationi facte per Civitatem
 « Wetanam de se submitiendo vestre Maiestati non valuit interesse, quod
 « dignetur eadem Maiestas prefatum comitem Raynutium volentem delibe-
 « rationem prelibatam acceptare cum aliis nobilibus concivibus nostris
 « recipere ad gratiam reconmissum (DECRETATIO EST: *Rex non vult certa*
 « *ex causa ad presens mentem suam digne movente, quod Comes Ray-*
 « *nutius reintret Weterem, quousque Rex aliud declarabit*): — Decimo-
 « septimo, quod forenses undecumque et de quocumque loco habitaverint
 « et steterint in civitate vel comitatu W. possint et valeant stare libere
 « et secure, et quod non possint, nec debeant molestari per aliquos offi-
 « ciales aliquo modo, ratione originis vel loci ipsorum, et maxime d.
 « Nicolaus Jacobi de Viterbio concivis noster, Bertus Bonarli, Antonius
 « Sceti de Florentia, qui habentur et reputantur pro civibus. Et predicta
 « non intelligentur de illis, qui essent rebelles prefate Maiestatis de locis
 « et terris eidem Maiestati subiectis, et quod Potestas et alii officiales,
 « qui nunc sunt in dicta Civitate possint et valeant recedere de dicta
 « Civitate et comitatu libere et secure (DECRETATIO EST: *fiat*). — Deci-
 « moctavo, quod cum reverendissimus in Xpō pater et d. tunc d. P.
 « titulo S. Angeli diaconus Cardinalis, postquam novit nos velle cum sacra
 « Maiestate concordare quosdam bannitos et condemnatos pro nonnullis
 « gravibus excessibus et delictis, videlicet homicidiis, furtis et rapinis
 « cassari iussit, ut scandala exinde inter cives Civitatis W. orirentur,
 « dignetur prefata Maiestas cassationes predictas fieri inssas, factas seu
 « mandatas per dictum d. Cardinalem a XXV^o die aprilis citra annullare
 « et irritare, adeo quod predicti banniti et condemnati remaneant in eo
 « statu, in quo erant ante cassationes predictas. Et hoc non intelligatur
 « quoad omnes et singulos cives de domo Advedutorum et homines et
 « personas castri Porani, quibus gratia cassatio et alia concessa et facta
 « per dictum d. Cardinalem tunc legatum salva valida intelligantur et pro
 « confirmatis et de novo concessis per vestram regalem Maiestatem habeantur

« tur et sint in omnibus et per omnia, quia processit de voluntate Co-
 « munitatis (DECRETATIO EST: *facta*): — Decimonono, quod ambaxiatores et
 « oratores et presentium capitulorum offerores pro parte regiminum
 « et populi eiusdem Civitatis possint, valeant, debeant et habeant plenissi-
 « mam et liberam auctoritatem et potestatem offerendi dandi et conce-
 « dendi regimen, gubernationem, protectionem, potestatem, dominium et
 « iurisdictionem omnimodam dicte Civitatis W., eius comitatus, fortie
 « et districtus dicte Regali Maiestati, et promittere obedientiam, subie-
 « ctionem et reverentiam, et nichil facere seu committere, quod verti possit
 « contra statum eius regalis Maiestatis, habendo et tenendo semper amicos
 « pro amicis, et inimicos pro inimicis ad beneplacitum sue Maiestatis
 « (DECRETATIO EST: *Rex acceptat et recipit*): — Vigesimo, quod si esset in
 « futurum de beneplacito sue Maiestatis relapsare dictam Civitatem propter
 « aliquam causam, dignetur eadem Maiestas ante tempus relapsationis
 « predictae per spatium unius mensis populum et C. dicte civitatis libere
 « relapsare ab eiusdem Maiestatis ditione et dominio (DECRETATIO EST: *Intentio*
 « *Regis est ipsam civitatem numquam deserere, sed in casu quo Rex*
 « *vellet eos deserere, preveniet eos, ut petitur*).

« Subscriptio autem proprie manus Cancellarii dicte Comunitatis est
 « huiusmodi: *Civaldus de Intramne cancellarius Wetanus mandato dd.*
 « *Conservatorum subscripsi.*

« Preterea ultra gratias et concessiones predictas ad requisitionem ora-
 « torum predictorum nobis factam pro parte populi et C. predicti, sub
 « verbo et fide nostris regalibus promittimus et firmiter pollicemur dictam
 « Civitatem eiusque comitatum, fortiam, pertinentias et districtum, nullo
 « unquam tempore alicui donare, concedere, alienare vel vendere, sed
 « sub nostra principali corona, demanio et dominio retinere. Quas predictae
 « decretationes, concessiones et gratias per Nos eiusdem C. et P., ut
 « prescribitur, gratiose concessas, eis reales et fructuosas intendentes
 « existere, presentium serie de dicta certa nostra scientia precipimus
 « universis et singulis nostris officialibus tam maioribus, quam minoribus
 « quocumque nomine nuncupatis ac officio et iurisdictione fungentibus,
 « eorumque locatenentibus ac fidelibus, subditis et devotis nostris quibus-
 « cumque, ad quos spectat et spectabilibilibet constitutis, presentibus et
 « futuris, quatenus forma presentium per eos diligenter attenda, illam ipsi
 « et eorum quilibet eisdem C. et P. singularibusque hominibus et personis
 « dicte Civitatis W. eiusque comitatus, fortie et districtus observent invio-
 « labiliter, faciantque ab aliis tenaciter et effectualiter observari. Nec
 « contrarium faciant, sicut habent gratiam nostram eam, quibuscumque
 « forsitan facientibus in adversum non obstantibus quoquomodo.

« In cuius rei testimonium presentes litteras exinde fieri et magno
 « pendenti Maiestatis nostre sigillo jussimus communiri.

« Datum in castris nostris victoricibus prope Cesanum per manus nostri
 « predicti REGIS LADISLAV, anno etc. septime indictionis regnorum nostrorum
 « anno vicesimotavo ».

- « mane ad sonum campanæ et tûbe, vocemque preconis in palatio Pop. solite
 « residentie d. Potestatis etc.
- « Cum oratores directi parte nostri C. ad S. R. Maiestatem optinuerunt ab ipsa
 « R. M. benignam gratiam et exauditionem super capitulis et aliis postulatis
 « parte C., portaverunt etiam licteram eiusdem S. R. M., qua continetur,
 « quod fiat et constituatur syndicus et procurator legitimus nomine dicti C.,
 « qui indilate vadat et accedat ad ipsam S. M. cum pleno mandato ad ac-
 « ceptandum, ratificandum et confirmandum omnia que egerunt concluderunt
 « et firmaverunt dicti oratores cum eodem inclite et dignissimo d. nostro,
 « prout deest et fieri debet etc.
- « Item cum sero expensis necessario occursis et salario dictorum ambassiatorum
 « oportuerit certam pecunie quantitatem sub mutuo et sub usuris acquirere
 « ac etiam sit necesse de presenti habere certam pecunie quantitatem in C.
 « pro solvendo Cancellariis R. M. pro hulla, capitalis et aliis scripturis
 « occurrentis et cotidie occurrant expense in C., que evitari non possunt etc.
 « Super quibus omnibus etc.
- « Monaldus Johannis d. Nicolay Civis Wetanus unus ex dictis hominibus dicte
 « adunantie vadens ad solitam arengheriam, ubi solitum est arengari et ibi-
 « dem super dicta prima proposita arengando et consulendo dixit et consu-
 « luit, quod ex auctoritate presentis adunantie dd. Conservatores habeant
 « plenam et plenissimam potestatem, auctoritatem et baliam eligendi, vocandi,
 « deputandi et constituendi, nomine dicti C. et P. et dicte adunantie duos
 « bonos viros et capaces in legitimos syndicos et procuratores ipsius C. et
 « adunantie cum pleno mandato, qui vadant ad prefatam R. M. etc. ad
 « ratificandum etc. omnia et singula gesta, conclusa et firmata cum ipsa
 « R. M. per dictos oratores, et exnunc dicta Comunitas etc. ratificat et ac-
 « ceptat traditionem dominii gubernationis et administrationis et omnis iurisdic-
 « tionis dicte Civ. et districtus factam per dictos oratores dicte R. M. pro
 « se, heredibus et successoribus suis sponte et propria voluntate, et ad dan-
 « dum dominium, gubernationem et omnem jurisdictionem dicte Civ. W. et
 « sui comitatus et districtus M. R. pro se, heredibus et successoribus suis,
 « et ad promittendum esse M. S. legales contra omnem personam que potest
 « mori et vivere quacumque temporalis et spiritali dignitate fulgeret, etiam
 « si talis foret, que non comprehenderetur in generali sermone, et habere
 « semper amicos Regis pro amicis et inimicos pro inimicis, nullo vivente
 « excluso, et quod nunquam querent publice vel occulte aliquo ingenio sive
 « arte Civit. predictam cum districtu et comitatu suo eximere a dominio et
 « iurisdictione regia et heredum et successorum suorum, et quod nunquam
 « erunt in ordinatione, tractatu vel consilio, quod dicta M. R. perdat vi-
 « tam, membrum, regnum vel terram aliquam, aut capiatur mala captione,
 « et si sentirent aliquid statui suo nocivum, disturbabunt pro posse, et si
 « non possent disturbare quanto citius poterunt per se ipsos vel alios pro
 « parte ipsorum numptiabant M. S. vel officialibus suis, et secretum quod
 « ipsa M. eis panderet non revelabunt, et erunt legales M. S. et ad iurandum
 « legitime de observando et adimplendo omnia et singula supradicta in plena
 « et valida forma etc.
- « Item etc. super predicta secunda proposita dixit et consuluit quod etc. dd.
 « Conservatores cum sex civibus eligendis et vocandis per eos habeant ple-
 « nissimam auctoritatem etc. reperiendi et inveniendi pecuniam opportunam
 « in. C. etc. »

(Ivi, Rif. CXXIII, c. 1 t.)

Fu approvata la prima proposta per alzata o seduta, tutti levandosi in piedi, o la seconda a voti affermativi del sì con favore nero 130.

- maggio 11 Lettera di re Ladislao che ordina l'arresto degli esuli Perugini e lo sfratto dei Fiorentini:
- Presso S. Be-
tono.
- « Magnificis viris Conservatoribus etc.
 « Ladizlaus Rex etc.
 « Viri nobiles etc. Venerunt huc ad Maiestatis nostre presentiam prudentes viri
 « Anthonius Lippi et ser Bartholomeus ser Plebani oratores et sindici vestri
 « plenaria potestate suffulti, et omnia que exequenti erant cum nostra celsi-
 « tudine expediverunt sollicitè et votive, prout ipsi cum ad vestram presentiam
 « rediderunt vivis affatibus poterunt reserare. Ceterum moti ipsorum suppli-
 « cationibus Serenitati nostre pro vestri parte reverenter effusis, vobis pre-
 « sentium serie liberam omnimodam et plenariam potestatem et licentiam con-
 « cedimus arrestandi et capiendi personaliter omnes et singulos exules seu
 « exititios Perusinos in ipsa Civitate W. et eius comitatu presentialiter
 « commorantes una cum eorum familiis, rebus et bonis quibuscumque, quos
 « et quo liberare et relaxare nullatenus debeatis absque nostra conscientia
 « et licentia spetiali. Preterea volumus et vobis earumdem tenore manda-
 « mus expresse, quatenus statim receptis presentibus licentiare et expellere
 « debeatis ab ipsa Civitate et comitatu omnes et singulos Florentinos ibidem
 « commorantes, excepto dumtaxat Mico Noffi de Florentia, qui coniugatus
 « ibidem et liberos habens longo iam tempore ibi moram traxit et per vestram
 « comunitatem tanquam vester civis et pro cive inter ceteros reputatur.
 « Datum in campo nostro felici prope Sanctum Johannem de Sancto Bectono sub
 « parvo nostro sigillo die XJ mensis Maii, VIJ Indict. »
 (Ivi, Rif. cxxxiii, c. 6.)

La lettera risponde alla seguente dei Conservatori, colla quale essi replicano alla lettera del Re del 4 maggio:

- « S. R. M. Serenissime princeps et excellentissime unice d. noster etc. Inclita
 « benignitas S. R. M. V. ortatur et allicit universaliter mentes huius fidelis
 « vestri populi animos erigere viriles, licet iacturas hactenus susceperint et
 « oppressiones, nam pagina licetarum V. S. instruit ac relatibus nostrorum
 « oratorum amplectimur M. V. ipsam suam comunitatem proteggere et feli-
 « cibus successibus augere, et sic fatemur M. V. vinculo subiectionis stri-
 « ctius alligatos equidem viros prudentes et hon. concives nostros Anthonium
 « Lippi et ser Bartholomeum ser Plebani cum pleno mandato eorum sindi-
 « catus ad parendum et obediendum preceptis et mandatis prefate M. V.
 « et ad promictendum et roborandum singula per nostros oratores pollicita
 « ad prefatam S. duximus fideliter destinandos, ipsis enim Anthonio et ser
 « Bartholomeo quedam imposuimus S. predictæ oretenus explicanda, suppli-
 « cantes denique, quatenus ipsorum eloquiis dignetur M. V. cum benigna
 « exauditione seu propiis fidem inambiguum impertiri, exorantes Altissimus
 « ut V. M. dignetur in posterum augere et ipsam de V. S. M. emulis gloriam
 « consequi et triumphum.
 « Dat. in W. in palatio nostre solite residentie sub anno D. mccccxliij, In-
 « dict. viij et die x mens. Maii. » (Ivi, c. 2 t.).

Un'altra lettera è diretta lo stesso giorno al Tartaglia per ringraziare e rac-
comandarsi (Ivi, c. 3).

Il Re mandò il dì 12 gli oratori con lettera data « in castris nostris victricibus
« in nemore prope Sanctum Johannem in Sancto Bectono » (Ivi, c. 5 t.).

- maggio 13 Altra lettera di re Ladislao che notifica la nomina del Potestà, esclude alcuni
 fiorentini dal bando e prescrive l'intitolazione degli atti pubblici.
Presso la ter- « Magnificus viris Conservatoribus etc.
vani di S. Gio- « Ladizlaus Dey gratia etc.
vanni di San-
bettono.
- « Viri magnifici et devoti fideles dilecti. Recepimus licteras vestras inter alia
 « continentes nomina electorum per vos ad potestarie officium Comunitatis
 « vestre, quibus sub compendio respondentes, notificamus vobis virum nobi-
 « lem Thomasiu[m] Carrafam de Neapoli militem unum ex dictis electis con-
 « firmasse et constituisse in vestrum potestatem, quem ad vos illic subito
 « trasmictemus. Ceterum licet per alias vobis mandaverimus, ut omnes flo-
 « rentinos in W. et eius comitatu morantes licentiare et expellere ab inde
 « subito deberetis, tamen quia Bertus Bonarli, unus ex florentinis in W. mo-
 « rantibus, sicut vestri parte nobis est expositum, est debitor nonnullis We-
 « tanis in certis pecuniarum summis, certis ex causis moti supplicationibus
 « vestris, contentamur et volumus, quod dictus Bertus libere et secure morari
 « possit in dicta civitate et eius comitatu usque et per totum proxime futurum
 « mensem agusti, infra quod tempus valeat eius creditoribus Wetanis satis-
 « facere de debitis prelibatis. Et insuper, certa ex rationabili causa nos
 « movente, volumus et vobis mandamus, quatenus Paulum Petri de Gratianis
 « morari, residere et habitare cum eius familia, rebus et bonis in ipsa civi-
 « tate Wetana et eius comitatu sinatis et libere permittatis usque ad nostrum
 « beneplacitum, licetis nostris pridie vobis directis non obstantibus quoquo-
 « modo et amplius vobis adicimus in mandatis, quod ex nunc in antea et de
 « cetero in contractibus, actis publicis et instrumentis nos dumtaxat intitulari
 « mandetis et pariter faciatis, decernentes, declarantes et statuentes huius-
 « modi contractus, acta et instrumenta conficienda et publicanda sub nostra
 « intitulatione obtinere debere ubilibet et omni tempore perpetuam roboris
 « firmitatem, dum tantum rite et provide celebrentur et fiant.
- « Datum in castris nostris victricibus prope turrin Sancti Johannis de Sancto
 « Beotono sub parvo nostro sigillo die XIII Maii, VII Indict ».
- (Ivi, Rif. CXXIII, c. 5 t.)

Il diploma del Re al Caraffa è della stessa data (Ivi, c. 8 t.) Alla lettera 14 maggio con cui i conservatori mandavano oratori con doni al re non v'è risposta (Ivi, c. 5).

- maggio 20 Decreto del tesoriere regio che assegna la taglia e il sussidio per i bisogni del
 Da Viterbo. Re, « pro unione in orbe fienda. »
- « Cristoforus Caput de ferro de Urbe Regius Patrimonii b. Petri in Tuscia, nec
 « non et comitatum terrarum, castrorum et locorum infrascriptorum, que
 « sunt specialis commissionis Thesaurarius pro serenissimo principe et d. nostro
 « d. Ladizlao Dey gratia Hungarie, Jerusalem et Sicilie Rege etc. ac alme
 « Urbis Illuminatore reverendis in Xpo patribus et dd. Episcopis, Abbatibus
 « ac archipresbiteris, Camerariis et vicariis, nec non nobilibus viris Capi-
 « taneis, Potestatibus, Prioribus, Antianis, Confaloneriis et aliis quibuscum-
 « que officialibus ac comunitatibus infrascriptarum civitatum, terrarum et
 « locorum dicte provincie et aliarum specialis commissionis prediete dicte
 « S. R. M. subiectis, ad quos presentes pervenerint salutem et nostris im-
 « mo veris regis parere mandatis. Noveritis nos pro parte dicte S. R. M.
 « quasdam licteras mandatorias eiusdem M. eius sigillo sigillatas et propia
 « sui sacra manu subscriptas, cum ea qua decet reverentia recepisse, quibus
 « inter alia continetur et nobis mandat, quod a vobis prenomatis prelati-
 « et aliis officialibus et prefatis comunitatibus super et infra specificatis,

- « talyam et subsidium infrascriptum imponere ac exigere debeamus solvendo
 « ad terzariam singulis III. mensibus incipiendis ut infra, id secundum
 « quod vos solvere consuevistis. Nos vero volentes, ut tenemus ex debito
 « dictis regis obedire mandatis et ipsa debite executioni mandare, ideo
 « vobis omnibus et singulis Episcopis, abbatibus, prelati et aliis officialibus
 « prefatis ac comunitatibus Civitatum, terrarum, castrorum et locorum pro-
 « vincie predictae et aliarum specialium commissionis prefate et cuilibet ve-
 « strum presenti tenore precipiendo mandamus, quatenus sub pena nostri
 « arbitrio auferenda infrascriptas quantitates florenorum de auro pro incum-
 « bentibus necessitatibus ipsius S. R. M. pro unione in orbe fienda, infra
 « terminum XV dierum prox. futur. a die presentationis presentium computan-
 « dorum solvendo ad terzariam, inchoando primam terzariam die prima
 « mensis Julii prox. preterit. nobis nomine Camere Regie M. predictae reci-
 « pienti cum effectu solvere debeatis. Et hoc vobis pro ultimo et perhentorio
 « termino assignamus, alias dicto termino elapso, si contrafeceritis, quod non
 « credimus, contra vos, comunitates vestras et bona vestra ad executionem
 « realem et personalem procedemus pro executione talye et subsidii predicti ac
 « pene predictae exactionis, rimediis omnibus opportunis. Illas autem licteras ad
 « cautelam predictorum scribi et registrari fecimus easque sub impressione no-
 « stri soliti sigilli sigillavimus et scribi fecimus per nostrum notarium infrascr-
 « ptum, ipsasque vobis et vestrum cuilibet duximus presentandas per Colam
 « Fustini de Viterbio presentis partitorem relationi cuius de presenti huius-
 « modi stabimus et dabimus plenam fidem. Et si ex hoc senserit aliquis se
 « gravatum, compareat legitime coram nobis infra terminum supradictum
 « hostensurus de iure suo et quare ad predicta non teneatur recepturus a
 « nobis plenam iustitiam.
- « Dat. Viterbii in domibus nostre solite residentie sub anno D. MCCCXXIII Id-
 « uet. VII mens. mais die XX.
- « Civitas Wetane flor. MCC.
- « Episcopus Wetanus cum clero flor. III.^c
- « Castrum Utriculi flor. CCC.
- « Clericatus Sabinensis flor. CL.
- « Abbatia farvensis flor. CCC etc.
- « die XXVJ Maij presentata fuit etc.

(Ivi, Rif. CXXIII, c. 13 t.)

maggio 20

Lettera di re Ladislao al Caraffa per le rocche di Ripeseno, Sberna e Monalda.

Presso Roseto.

- « Nobilibus viris Thomasio Carafe de Napoli militi potestati Civitatis W. et Butio
 « de Senis nostris fratribus dilectis.
- « Viri nobiles ciambellani et fideles dilecti. Quia deliberavimus quod Rocche
 « Repiseni et Sberuli, nec non Roccha Monaldi pro parte nostre curie ca-
 « piantur et custodiantur, ideo volumus et vobis presentium tenore manda-
 « mus expresse, quatenus dictas rocchas Repiseni, Sberuli et Monaldi pro
 « parte nostre curie capiat et teneatis. Et tu, Buti, in dictis Rocchis pro
 « ipsarum custodia tres de tuis tibi fidis mittere et ponere debeas pro ca-
 « stellanis, quousque de nostris castellanis providebimus in rocchis eisdem,
 « taliter quod pro parte nostre curie custodiantur et optime gubernentur. Nos
 « enim dominum dicte rocche Repiseni contentum fecimus et dominum Rocche
 « Sberuli intendimus etiam contentari.
- « Ceterum Roccham W. quam scribitis provisum fore facere percompleri. Vo-
 « lumus quod citius quam fieri poterit Roccham ipsam in altum levari facia-
 « tis et subito percompleri validis muris et aliis prout conspexeritis oportu-
 « num. Pecuniam autem necessariam pro complemento dicte rocche habere

« poteritis cum ad virum magnificum Fabricium de Capua consiliarium no-
 « strum dilectum requiri facietis, nam ipse statim modum dabit quod dictam
 « pecuniam habeatis. Et insuper quia scripsimus pridie Conservatoribus Pa-
 « cis Wetane, ut quatuor Conservatores tunc pretenentes et Ambassiatores dicte
 « Civitatis W. una cum ambassiatoribus Luce et Monaldi indui facerent, se-
 « cundum conditionem personarum eorum, ideo volumus quod ipsos indui fa-
 « cias justa dictarum licterarum continentiam et tenorem.
 « Dat. in castris nostris victrieibus prope Rosetum Comitatus Thuderti sub parvo
 « nostro sigillo die xx mensis maij vii Ind. ». (Ivi, Dipl. ad an.).

giugno 17
 Presso Colle
 di Pepe.

Altra lettera di re Ladislao per la rinnovazione dello Stato.

« Nobilibus etc.
 « Ladizlaus Rex etc.
 « Viri nobiles et devoti fideles dilecti. Quum pro corroboratione status nostri,
 « qui vester est ipsius Civ. Wetane et pro vestro bono regimine atque quiete
 « deliberavimus, quod presens status ipsius Civ. refiat seu renovetur, ideo
 « devotionem vestram actente requirimus et hortamur, eidem nichilominus
 « iniungentes expresse, quatenus statim receptis presentibus ad mandatum
 « in cunctis concernentibus statum nostrum recursum habeatis ad predictos
 « Potestatem et Butium, et omnia que agi et expediri debent fieri volumus
 « cum consensu et conscientia utriusque. Nam eisdem iniunximus, ut se in
 « omnibus ad invicem intelligere debeant. Ceterum super facto cleri Wetani,
 « quem asseritis immunem esse a solutionibus vigore cuiusdam capituli per
 « nos eidem Comunitati concessi, respondemus, quod nos dictum capitulum
 « per sacrum nostrum Consilium nobis assistens inspicere fecimus, ne dictus cle-
 « rus agravaretur contra debitum rationis. Et quia dictum Consilium nobis
 « retulit eundem Clerum ex dicto capitulo non fore exemptum, ideo ipse
 « Clerus absque querela et gravamine solutionem, ad quam tenetur, faciat
 « sine hesitatione et querela quacumque. Insuper ad tollendum scandalum et
 « odia deliberavimus, quod D. Ripeseni et D. Isberne in recompensationem
 « ipsarum Roccharum per eos nobis traditarum tantum habeant ducatos cen-
 « tum pro quolibet super beneficiis et assignis ac boechis contentis in nostris
 « licteris eis concessis, prout determinabunt predicti Potestas et Butius. Su-
 « per quibus et aliis eidem Butio indubiam date fidem.
 « Dat. in castris nostris felicibus prope et contra Collem de Pepe sub parvo
 « nostro sigillo die xvii Junii vii Indict.
 « Post datum. Licet concessimus Raynaldo de castello Rubello silvam Sancte
 « Rufine usque ad summam unciarum bladi viginti, tamen de speciali gratia
 « volumus quod, si plus valeret vel redderet per annum, illud etiam plus ha-
 « beat. Super quibus etiam credito Butio prelibato.
 « Dat. ut s. ». (Ivi, Rif. cxxxiii, c. 22).

Monaldo di Pietro d'Orsino e Faustino di Pietro di Ugolino (Monaldesehi) erano
 andati con commendatizie dei Conservatori al Re e avevano ottenuto a danno
 del C. e in loro favore le rendite e i proventi delle assegne, delle bocche e
 delle altre collette e gabelle dei castelli di Ficulle, Allerona e Rocca di Ri-
 peseno. Di che essendosi doluti col Re, aveva questi replicato con la seguente
 lettera antecedente alla surriferita :

« Nobilibus viris prioribus Pacis etc. Ladizlaus etc. Viri nobiles familiares et
 « fideles dilecti. Recepimus licteras vestras, quibus intellectis, respondemus,

« quod gratias et concessiones, quas viris nobilibus Monaldo et Justino concessimus, illas ex bonis causis atque respectibus, quas hic exprimere non oportet, fecimus. Et propterea volumus et vobis mandamus, quatenus de premissis admirationem aliquam non sumatis, idque grato animo et patienti tolleretis, nec contra gratias ipsas aliquid non agatis. Ipsi enim nobis eorum Rocchas fecerunt effectualiter assignari.

« Dat. in tentoriis nostris felicibus prope et contra Tudertum sub parvo nostro sigillo, die viij mens. Junii viij Indict. ». (Ivi, c. 19).

giugno 7

Decreto di re Ladislao al Caraffa per cassare le condanne contro i Conti di Corbara che avevano guerreggiato contro il C. d'O. per il Re.

Nel campo
contro Todì.

« Nobili viro Thomasio Carrafe de Neapoli militi Potestati Civ. W. Cambellano et fideli nostro dilecto.

« Ladizlaus Rex etc.

« Vir nobilis Cambellanus et fidelis dilecte. Nuper pro parte Magnificorum virorum Hugolini et Karoli Comitum Corbaric nostrorum devotorum et fidelium dilectorum M. N. fuit humiliter supplicatum, ut cum olim ipsi ad nostrum mandatum et pro nostro statu guerram fecerint contra C. W., nunc noudum sub nostra dictione sistens et alios nostros emulos fuerintque propterea ipsi Comites eorumque loca et castra per Potestatem, qui tunc erat dicte Civ. condempnati in certa pecunie quantitate, tamquam rebelles dicte Civ., sintque etiam certi homines castri Wetani ipsorum Comitum per dictum tunc Potestatem prefate Civ. W. condempnati ad petitionem cuiusdam Karoli Jocti de Perusio exbanniti et nostri rebelles in ere et persona, nec non et eum Comites predicti pro statu nostro guerram facientes, ut supra, equitaverunt contra castrum Rocche Ripiseni et iude predam aberingerit, Faustinus dominus ipsius castri a Cardinali Sancti Angeli optinuerit privilegium contra ipsos Comites et suos comitatinos, quod tempore pacis et quomodocumque posset petere et rehabere a dictis Comitibus et suis comitatinis dampnum dicte prede et eius extimationem factam tempore concessionis dicti privilegii dignaremur dictas condempnationes cassari et lacerari prefatumque privilegium in eorum manibus consignari pro ipsorum supplicium et suorum comitatiuorum indempnitate benignius demandare. Quorum supplicationibus iustis, utpote benignius inclinati, considerantesque huiusmodi condempnationes facte fuerunt et dictum privilegium concessum contra ipsos Comites et eius subditos pro his, que pro fide et statu nostro fecerunt, nolentesque propterea quod dampnum subeant pro his unde deberent premium reportare, volumus et fidelitati tue precipimus et mandamus, quatenus, statim receptis presentibus, dictas condempnationes cassari annullari et lacerari omnino mandes et facias, dictumque privilegium a dicto Faustino aut ab alio quocumque id penes se habent in tuis manibus habeas et recipias, ad quod si aliqua contradictio et renitentia committeretur, tu debitum cohortitionis modum habeas habitumque dictis Comitibus tradas et assignes sine renitentia et dilatione quacumque, ut dicti Comites et eorum subditi, nullo unquam tempore possint ex huiusmodi condempnationibus et privilegio dampnum aliquod quomolibet sustinere.

« Dat. in castris nostris felicibus prope et contra Tudertum sub parvo nostro sigillo, die viij Junii viij Indict.

« Ladizlaus Rex.

« Manu propria ».

Un decreto del Caraffa del 4 Agosto cassa e annulla le sentenze contro i Signori di Parrano, Uguccione e Ugulino di Bulgaro, Azzone e Federico di Bernardino

e Manno con tutti i loro consorti dei Conti di Marsciano e loro aderenti e seguaci, i quali furono però precettati a pagare le imposte al C. anche del tempo passato, « exceptis dumtaxat temporibus, in quibus dicti Nobiles « fecerunt guerram contra dictum C. pro S. R. M., pro quibus temporibus « nullatenus teneantur ».

(Ivi, c. 47 t).

luglio 2 Decreto dato dal re Ladislao di revoca delle immunità.

Dal Ponte di
Pattolo.

« Ladizlaus Dei gratia Hungarie etc. nobilibus viris Potestati ac Conservato-
« ribus Pacis Pop. Wetano Presidentibus, nec non Camerariis et Thesaura-
« riis Civ. W. ceterisque officialibus quocumque nomine nuncupatis ac officio
« et jurisdictione fungentibus eorumque locatentibus, ad quos infrascripta
« spectabunt, fidelibus et devotis nostris dilectis gratiam et bonam volun-
« tatem. Tenore presentium de certa nostra scientia ex certis, iustis et ra-
« tionabilibus causis digne moventibus mentem nostram, decernimus et man-
« damus, quod omnia et singula castra ac loca comitatus et districtus Civ.
« W., nec non et omnes et singuli comitatini et districtuales diete Civ. te-
« neantur et debeant solvere prefato C. omnes et singulas factiones, ac facere
« et subire onera et singula onera tam bucharum, quam assigne fructuum
« et bestiarum; et alia quecumque, tam ordinaria, quam extraordinaria,
« realia et personalia ac cuiuscumque generis et speciei, prout et sicut facie-
« bant solitque fuerunt quocumque tempore, non obstantibus quibuscumque
« concessionibus et gratiis factis et gestis, ac immunitatibus et privilegiis
« per M. N. concessis et per alios quoscumque sub quacumque forma et qua-
« cumque verborum derogatione et verborum tenore, quibus omnibus et
« singulis earundem tenore presentium de dicta scientia certa nostra ex
« nunc penitus derogamus, ipsaque omnia et singula privilegia, conces-
« siones et gratias, exemptionesque et immunitates revocamus et irritamus
« ac annullamus, et nullius valoris et efficacie esse volumus vel momenti,
« etiam si de illis oporteret hic mentionem fieri specialem. Et si forte
« contingeret per M. N. aliquam immunitatem in futurum concedi huius-
« modi immunitatem, ex nunc volumus et decernimus nullius fore efficacie
« nec roboris, tamquam impetrata tacita veritate, et de predictis mentione
« non facta. Si vero per aliquod castrum, seu aliquos comitatinos, distri-
« ctuales vel per alias personas in premissis fuerit quodlibet contrafactum,
« predictaque omnia et singula non fuerint per eodem observata et execu-
« tioni debite mandata, tunc eo casu ad requisitionem dictorum Conserva-
« torum Pacis ipsi Populo Wetano Presidentium, tam presentium quam
« futurorum earundem serie volumus et mandamus omnibus et singulis nostris
« officialibus et gentibus nostris armigeris, equitibus et peditibus in dicta Civ.
« vel eius comitatu sistentibus et subditis nostris quibuscumque, quatenus contra
« renitentes et inobedientes realem et personalem executionem facere deberent et
« adhibere remedia opportuna. Volumus insuper etc., quod nullum pedagium de-
« beat exigi in comitatu et districtu diete Civ., nisi illud, quod exigi consuetum
« est pro dicto C. Quapropter etc. mandamus, quatenus formam presentium
« per vos et eos diligenter actenta, illam vos et ipsi vestrumque et illorum
« quilibet observetis et observent inviolabiliter ac faciatis et faciant ab aliis
« tenaciter observari. Quibuscumque facientibus in adversum, quibus in quan-
« tum presentibus obstant, totaliter harum serie derogamus, non obstan-
« tibus quoquo modo. Presentes autem litteras magno pendenti nostro sigillo
« munitis vobis in premissorum testimonium duximus dirigendas.
« Dat. in castris nostris felicibus in comitatu perusino ad pontem Pactoli per
« manus nostri predicti Regis Ladizlai, an. d. Milles. quadr. quarto decimo

« die secundo mens. Julii, septime indict. regnorum nostrorum an. vicexi-
« moctavo. »

(Ivi, Rif. CXXXIII, c. 33 t.)

Con decreto dello stesso giorno ordinò al Rettore e al Tesoriere del Patrimonio che lasciassero estrarre agli Orvietani dal territorio il grano che loro sarebbe stato necessario, senza pagare alcuna tratta, all'infuori del pedaggio consueto. L'atto è dato da Perugia. Mandò i privilegi con lettera eredenziale del tre luglio dagli accampamenti presso il ponte di Pattolo a favore di Tommaso Caraffa (Ivi c. 33). Sotto lo stesso giorno tre luglio dallo stesso luogo è diretta la lettera del Re ai Conservatori in favore e per il pagamento del salario di maestro Mattia d'O. « scolas et studium regenti in ipsa Civit. ad « dicendum et erudiendum scolares in liberalibus artibus » (Ivi c. 37 t.).

luglio 23

« In Castro
Vassarani ».

Lettera di re Ladislao che ordina la restituzione di Lugnano al Malacarne, cui egli avevalo assegnato.

« Nobilibus viris Thomasio Carrafa etc. et Prioribus Pacis etc. Ladizlaus Rex etc.
« Viri nobiles etc. Quia noviter ex litteris per magnificos viros Sfortiam de
« Actendolis Comitem Cotignole etc. et Malacarne militem consiliarios no-
« stros nobis missis percepinus vos cepisse et apprehendisse castrum Lugnani
« per Hugolinum de Alviano eidem Malacarne nostri nomine assignatum, et
« castrum ipsum detinere, quod est contra promissiones nostras eidem Hu-
« golino factas, et propterea intendentes, nostra promissa servare et pre-
« fatum castrum in nostra potestate tenere, volumus etc., quatenus, castrum
« Lugnani cum omnibus juribus et fructibus eius eidem Malacarne debeatis
« penitus relapsare, et dicto castro vos de eetero nullatenus impedire, sicut
« habetis earam nostram gratiam et nostra agenda non desideratis impedire.
« Dat. in castro Vassarani sub parvo nostro sigillo die XXIII mensis Julii VII
« Ind. - Post. dat. Non miremini si presentes nostras litteras non subscripsimus,
« quia propter dolorem capitis, quem aliquantulum patimur de presentibus
« subscripsimus propria manu nostra. Dat. ut. s. ».

(Ivi, Dipl. ad an.)

[1414]

agosto 13

Da Castel
Nuovo di Na-
poli.

« Nobilibus viris Conservatoribus Pacis etc. Johanna S.^a Regina etc.
« Viri nobiles etc. Regni nostri dilecti. Prudentes viri Bartholomeus
« de Pisis jurisperitus et Tollosanus Marci de W. ambaxiatores vestri
« profecti huc, ut expositionem vestram facerent fraterne Regii maiestati,
« quia ille gloriosus princeps, proh dolor, ab hac vita migravit, ipsam
« ambaxiatam nobis vestri parte per omnia retulerunt, supplicationibus
« reverenter adiectis, ut ipsis expositis annuere benignius degnaremur.
« Super quibus devotioni vestre respondemus, quod propter nonnulla magna
« et ardua negotia que instant, quantum devotio vestra petit, presentia-
« liter expedire non possumus. Verum nos missimus et scripsimus ad nostros
« omnes armorum capitaneos, nec non ad barones et Comites Regni, ut
« huc Neapolim debeant ad nostram presentiam se conferre, cum quibus
« consultaturi sumus tam super statu nostro, quam etiam nostrorum
« devotorum et fidelium. Qua consultatione de omnibus particulariter
« facienda, super re vestra curabimus et adhibebimus remedium oportunum,

Lettera della
regina Giovan-
na, che risponde
all'ambasciata
mandatale.

« taliter quod poteritis merito contentari. Ceterum quia idem vestri Amba-
 « xiatores sunt de omnibus premissis et aliis plenius informati, eisdem
 « velitis in omnibus indubiam dare fidem, scientes quod devotionis vestre,
 « qua immensa germanum illum nostrum inclitum coluistis et quo nos
 « colitis per effectus rerum nos non erimus immemores nec ingrati.

« Dat. in castro novo Neapolis sub anulo nostro secreto die XIII augu-
 « sti VII Ind.

Altra lettera della regina Giovanna (successa a Ladislao) è dei 23 agosto data ugualmente in Castel Nuovo in forma di credenziale ai Conservatori per Luigi Corio cavaliere e familiare suo.

1 Viterbesi annunziando con parole di dolore la morte del Re parteciparono di aver confermato al loro governo Giacomo Galgano ed esortarono gli Orvietani alla devozione e fedeltà verso la Regina :

agosto 13
 Da Viterbo.

« Nobiles viri amici et fratres nostri carissimi salutem. Heri cum nostro generali
 « Consilio adcessimus ad Magnificum d. n. d. Jacobum Galganum Regium
 « Rectorem aduetores nova, que nuperime ab omnibus palam divulgantur
 « et mentibus ac cordibus nostris, verius totis Italicis in Xpi fidelibus no-
 « xia et amara nobis, cum sevissima mors abstulerit talem et tantum Regem
 « italicumque decus et specimen, propter quem nisi fata durissima abstulissent,
 « unio sancta in Xpiano populo facta foret experientia demostrabat. Proh la-
 « crimis manamus et mesti fundimus ora nostra palmis fletibus et singultibus
 « intimi cordis! Unius tamen rei respiscimus, quod nobis ceterisque fidelibus ac
 « subditis Mayestatis eiusdem remansit unica heres et spes nostra atque d.
 « d. Johanna dux et germana dicte M. sub cuius devotione, fidelitate et pro-
 « teptione intendimus vivere atque mori usque ad ultimum, quod etiam vos
 « facere rogamus. In cuius quidem Consilio confirmavimus et de novo eli-
 « gimus, nemine discordante, in nostrum rectorem et Gubernatorem prefatum
 « d. Jacobum Galganum in honorem et statum dicte d. n. d. ducis, que re-
 « gina vocabitur, si Maiestati Regie abstulerint fata Gades; quod f. v. inti-
 « mare volumus et non latere, offerentes nos omnibus vobis gratis.

« Viterbii XIII augusti VII Indict. 1414.

« Priores Populi Civ. Viterbii. »

(Ivi, Carteggio *ad. an.*)

Dopo la morte di re Ladislao, gli Orvietani vennero a trattative collo Sforza per accettare il dominio della regina Giovanna.

Ai 14 agosto in Consiglio fu proposto :

« Cum pro exaltatione et manutione status S. R. M. prelibati d. n. R. et
 « suorum successorum ac pro statu prospero et quiete C. et P. Civ. W. et eius
 « comitatus ac civium et singularum personarum dicte Civ. et comitatus ali-
 « qua sint conferenda, ratiocinanda, tractanda, concludenda, validanda et fir-
 « manda cum magnifico viro et strenuo Capitaneo Sfortia Comite Cotignole,
 « igitur generaliter et specialiter cum clausulis derogatoriis opportunis propo-
 « nendo pro utilitate reipublice dicte C. etc.... d. Monaldus Stephani de W. etc.
 « dixit et consuluit, quod dd. Conservatores, cum illo numero civium in qua-
 « cumque quantitate ipsi habere, eligere et vocare voluerint, et prout eis
 « videbitur et placebit, ex auctoritate presentis Consilii, habeant plenariam
 « potestatem etc. omnia et singula utilia et necessaria pro statu S. R. M.
 « prenominati d. n. R. et eius successorum ac pro quiete et statu reipublice
 « dicte C. W. et prout eis videbitur et placebit, conferendi, ratiocinandi,

« praticandi, determinandi, concludendi et firmandi cum prelibato Magnifico
 « Capitaneo Sfortia, et ea que fecerint, concluderint, sedaverint, terminaverint
 « et firmaverint, valeant, teneant firma etc.

Fu approvato all'unanimità da ottanta consiglieri. Il giorno 17 agosto furono
 eletti trentadue cittadini per formare la ballia suddetta.

(Ivi, Rif. CXXIII, c. 51.)

Il fine delle trattative appare dal seguente atto:

Nel Consiglio del 2 settembre Antonio Lippi detto Bozzello e ser Bartolomeo di
 ser Plebano furono nominati sindaci e procuratori dal C. avanti al magnifico
 Conte e strenuo Capitano Sforza degli Attendoli Conte di Cotignola « trium-
 « phante et militante cum suis gentibus et comitiva in dicta Civitate Wetana
 « pro excellentissima principe et illustrissima d. nostra Johanna Dey gratia
 « secunda Regina Hungarie, Jerusalem et Sicilie etc. singularissima d. dicte
 « Civ., et ad sacramentandum et iurandum super sacris scripturis et eum
 « sacramento et iuramento dictis nominibus omologando et ratificando ipsi d.
 « Comiti et strenuo Capitaneo recipienti et stipulanti vice et nomine predictæ
 « illustrissime d. Regine et ipsius heredum et successorum ac pro se ipso et
 « omnibus aliis pro dicta d. triumphantibus et militantibus fidelitatem, obbe-
 « dientiam et subiectionem, quas iam ipsi prenominati sindici Sacratissime
 « memorie R. M. Ladizlai promiserunt, etc. etc. »

(Rif. *ad an.*, c. 64 t.)

Del 2 settembre è pure l'atto originale, che reca in fondo il suggello di Braccio
 da Montone, col quale lo Sforza e alcuni di Titignano e di Prodo e di altri
 luoghi tenuti a nome di Braccio promettonsi scambievolmente di non offendere
 le terre dell'uno e dell'altro. Quei di Prodo e di Titignano promiserò di non
 offendere le città di Orvieto, Orte e Amelia, il castello di Lugnano, i Conti
 Ugolino e Carlo di Corbara coi loro luoghi e castelli, Pietro, Manno e Cecco
 Baglioni, Ciarfaglia da Baschi coi castelli di Baschi, Montecchi, Carnano,
 Tenaglie, Civitella di Massa Salviano, il Conte Uguccione e gli altri da
 Marsciano, Uguline d' Alviano coi luoghi che stavano sotto lo Sforza, cioè
 la Penna, Celleno e Capitone; e gli altri luoghi che lo Sforza teneva nel
 Patrimonio, Chiusi, Montenero, la Ripa, il Bagno a Vignone, Montegiove,
 Acquapendente, Piancastagnaio, Le Grotte, Gradoli, Marta, Canino, Men-
 talto, Preceno, la Badia a Ponte, « e tutte l'altre terre che se tengono per
 « li magnifici Signori Pietro da Farnese e suoi fratelli, li quali s'intendano
 « essere specificati, nè a Vitozza, Castellectieri e Castellazaro. » La scrittura
 ha la data di Titignano.

(Rif. *ad an.* f. volante).

Pubblichiamo qui alcune lettere dello Sforza dirette in quei giorni agli Orvietani:

agosto 18
 Da Orte.

« Magnificis tamquam patribus carissimis. Come sapete io partii de là, per
 « venire qui, et essendo la notte per via, ebbi lettere come Narni avea fatta
 « novità. E per avisarvi de tutto, essendo io heri in punto per combattere
 « questa terra, in effetto s'accchordarono meco e liberamente àno data l'ob-
 « bedientia et la terra alla Maestà della Reyna e promessomi esserli fedeli
 « et costanti alla Maestà sua, et di questo m'anno fatto ben cauto e sicuro.
 « Domattina col nome di Dio cavalcarò per andare a Narni, li quali penso
 « in simile forma reducirè; però che fin qui m'anno mandato a dire che
 « vogliono fare ciò ch'io vorrò. Vero è che non vorrieno venire intro le mano
 « de l'uffiziali passati per l'errore è stato fra loro; però che ciò che àno
 « fatto è stato più per difetto delli cattivi podestà che d'altro, e così l'una

« e l'altra di queste terre. Io per men male e per possere attendere ad altro,
 « li torrò. Ben vorrò essere cauto e sicuro da loro; che un'altra fiata non
 « possano fare così. Et in caso che nol vogliono fare, io ho el modo a vin-
 « cerli per forza et trattarli in forma che li farò malcontenti delli fatti com-
 « messi et simile spero de fare a questi altri lochitti, che anno variato dalla
 « devotione predicta. Iheri messer Malacarne, Nanni de messer Spinello e noi
 « avemo lettere dalla Maestà prefata, per le quali ce conforta e dichiara
 « come è desposta alla conservatione di questo paese de qua; et domano par-
 « larimo con uno messer Guido suo ambasciadore che ce manda, qual è re-
 « masto a Terrani, che per tementia non è venuto qua. Paratus etc.

« Dat. Orti xviii Augusti 1414.

« Sfortia de Attendolis } Capitaneus etc.
 « Comes Codignole }

settembre 4
 Da Acquapen-
 dente.

« Spectabiles tamquam patres carissimi. Perchè siate avizati e possiate prendere
 « buono conforto, facciovi assapere, come lo strenuo homo Beccarino con
 « sua brigata per mio mezo s'è acconcio con la Maistà de la Regina, e per
 « lo stato suo è apto a mettere l' avere e la persona e tutto ciò che esso
 « saprà e potrà. Et similmente s'è acconcio Tommaso da Castello. La decta
 « Maystà è deliberata in le parti di qua provedere e mantenerle in bono e
 « pacifico stato, et ò ricevuto lettere da Lei come oggi o domane saranno
 « li suoi ambasciadori a Peroscia per reformare, acconciare e ratificare lo
 « stato suo e accrescerlo con la gratia di Dio. Non vi dovete dare meraviglia
 « se queste cose non si sono fatte più preste, però che come sapete, morendo
 « a qual sia di noi uno figliolo o fratello, ne sta occupata tutta la casa uno
 « mese, non che die per sì gloriosa Maistà che lo mondo non avea pari. Il
 « perchè vi potete rendere certi e sicuri che voi e tutti li altri suoi devoti e
 « fedeli sarete aiutati, difesi e felicemente mantenuti, per modo che sempre
 « di bene in meglio prospereranno le cose. Et io insieme con li altri sono
 « apto per ogni vostro buono stato a mettere e fare tutto ciò ch'io saprò e
 « potrò. Et ancora di novo ci verranno delle altre genti de la decta Regina,
 « secondo ch'io sono stato avizato. A presso vi significo che uno altro Ca-
 « pitano, che per li tempi passati non è usato stare con la prefata Maystà,
 « di novo s'è acconcio con seto. Non specificò il nome per buono respecto.
 « Se altro sentirò n'avizerò le paternità vostre. Parat. etc.

« Aquependent. die quarta septembris 1414.

« Sfortia etc. »

settembre 11
 In Castelnuovo.

« Magnifici viri et velut patres honorandi. Perchè siate avisati del fatto seguito
 « de pura verità et non crediate essere altramente proceduto, ve aviso come
 « heri in domenica insieme con Baptista Savello et Jacobo Colonna entrammo
 « in Roma, et perchè erano alcuni ciptadini cho de nostra entrata non ha-
 « veno sentito covelle, volendo ciascuno parere essere principale, più che ad
 « altro fine, infra loro fu grande travaglio e dissentione, et certe ad noy n'èbo
 « ad seguir periculo; pur non di meno andammo ad alloggiare quietamente
 « a Sancto Johanni Laterano, et li stemmo una nocte et fine ad mezo di
 « sequendo et vedendo che i ciptadini s'erano facti tutti una uopera in dampno
 « et.... in mancamento della Reyna, ne partimmo de Sancto Joanni et ve-
 « nemmo nel borgo di San Piero, nel quale interim arrivò uno ambaxia-
 « tore et commissario de la Reyna mannato per essa ad Romani per
 « praticar faccende et.... materie insieme. Et avenno ello piena concessione
 « de tucto, Romani et mandaro ad pregare che volesse spacciare de far
 « lega insieme e cho pregasse mi che eramo li che remanessimo per contenti

« ad questo. Noy fommo contenti. E allora l' ambaxiatore predefcto andò
 « de dietro (?) et in effetto capitularo la lega insieme cum maxima voluntate et
 « desiderio mentinm. Si che per questo ve fo certi che infra la Reyna et Roma
 « è facta libera lega d'essere ad pace et ad guerra insieme e che la Reyna debia
 « tenere v^o lance de qua in aiuto et faor de' Romani et essi ne fan III^e che
 « vengono essere VIII^e tutti in favore anche de pagese de qua de la Reyna
 « come de' Romani. E più Romani promettono de non voler metter papa, nè
 « signore veruno in Roma, se non in quanto sia in piacimento de la Reyna.
 « E con questo se parte l' ambaxiatore domane et cum lui el vescovo de Si-
 « panto e un altro ci; tadino Romano in transito ad Pietro Matuzo che Ro-
 « mani lo mandano per visitar la Reyna, et per sigillare et in tutto formare
 « la lega predetta in forma narrata, che per questa nostra venuta è ciò
 « sequito. E più che Pietro Mattuzo, lo quale fu intimamente servitore de la
 « Maestà de lo Re vivendo se ne è fatto troppo gran maestro in Roma, che
 « simelmente è disposto essere de la Reyna. Et più etiam dichiaro che
 « erano acti a non partirne del detto Borgo che altro non ne seguisse in
 « stato de la Reyna. Come elle facto questo repartemmo et per occasione
 « de le vigne che non potessero ricevere dampno da le genti d' arme, non
 « ne parve indutiarne più. Tutti Romani sono insieme nnanimitè et concor-
 « diter in la dispositione predetta. È ben vero che per sospetto aviero alcuni
 « in numero de xx, come speciale persone et non altramenti, se ne esserono,
 « et de puoy fo mannato per essi et sonno entrati ben dece c' altri intraranno
 « et staranno animosi et ferventi verso la Reyna, sì che de tutto ve fo chiari.
 « Dateve bona voglia, e scrivete dove pare; e piaciave mandare ad Aequapen-
 « dente (1) che vanno a Berardo per mezzo proprio spacciatamente.
 « Parat. ad etc.
 « Simone venuti a Castel Nuovo senza danno nè defecto veruno et subito scri-
 « verò de là.

« Vester Sfortia de Actendolis } Capit. etc.
 « Comes Cordignole }
 « In Castronovo xj sept. 1414. »

« Retro) Magnificis viris tamquam
 « patribus hon. Conservatoribus Pacis
 « Wetano Populo Presidentibus. »

(Ivi, Carteggio ad an.)

novembre 39

Da Roma.

« Magnificis dd. Prioribus Civ. W. hon. fratribus carissimis.
 « Viri magnifici etc. Facciove manifesto come la magestà de Madama la Regina
 « Johanna per bona pace, stato e quiete vostra à contracta crta tregua co
 « lo Legato qui de Roma, per la quale redificatione e dichiaratione à man-
 « dato me qui. Col quale Legato so rimasto in accordo de tucto. E perchè
 « la Magestà de Madama à posti voy come soy amici e collegati, àme com-
 « mandato che subito io ve notifiche la predefcta tregua e mande la copia.
 « E perchè se contene uno capitolo tra l' altri, che collegati e raccoman-
 « dati, adherenti e terre che tenesse la Magestà predefcta, abiano tempo per
 « tucti quanti li XV de dicembre a respondere de loro intentione al Legato
 « predefcto se voleno acceptare e gaudere la dicta tregua, pertanto io ve aviso
 « per questa presente mia lettera, ch' è tucta la intentione de la predefcta
 « tregua. Però piaccia a le prudentie vostre respondere per vostre lettere
 « al predefcto Legato infra quisto predefcto termene, secondo è scripto ne li
 « capitoli. Altro non scrivo sopra ciò. So sempre a vostro commando.
 « Scripta Rome die ultimo novembris VIIJ Indict.

« Vester Hngo de Moliterno m. p. »

1) Era scritto, invece di Acquapendente, Viterbo, e fu cassato.

dicembre 8 Lo stesso giorno i Conservatori risposero a questa lettera e scrissero la seguente
Da O. al Legato :

- « Reverendiss. in Xpo P. et d. d. } Sancti Eustachii diacono.
« Cardinali ac Apost. Sedis Legato }
- « Reverendiss. P. et d. debita recommendatione premissa. Hiis diebus recepimus
« licteras a Magnifico viro Ughone de Moliterno tenoris infrascripti, cui
« seriatim rescriptus fuit, ceu superius apparet lictera.
- « Quibus autem receptis licteris, P. V. significamus tenore presentium, quod
« contenti sumus de omni tregua jam conclusa, de qua Ugho predictus in suis
« licteris fecerit mentionem, et prout in conclusis capitulis tregue continetur
« et pro Civitate et Comunitate nostra ac omnibus castris et locis nostri Co-
« mitatus obedientibus C. prefato ac precipue pro castro Lugnani, quod de
« nostro comitatu et predio est, de verbo ad verbum dictam treguam pro-
« mictimus plenarie observare. Verum contra statum et obbedientiam P.
« numquam fecimus nos, qui hodie ipsam comunitatem representamus de pre-
« senti. Sed quod de hac civitate et nobis non possunt modo ut soliti extite-
« runt Corradus et Lucas cum sequacibus de parte Maffata disponente et
« precipitare, ut hactenus effecerant, ac etiam de proximo dum stabamus
« pro E., ut est notorium, se et istam patriam rebellarent et guerram mo-
« verent contra propriam suam civitatem istam et nos partialiter, et non
« alia fide sive respectu, nec aliam guerram habuimus, nisi forsitan per quos-
« dam latrunculos, qui se in terris Ulixis in Rocca Bernie, Monte Calvello
« et Suriano se receptant. Quapropter placeat eidem P. V., quum de ipsis
« nulla in tregua habetur mentio declarata per authenticas vestras licteras
« nobis, si predicta loca et homines et nominatim Corradus et Lucas cum se-
« quacibus et terris veniunt in tregua ac de aliis, qui comprehenduntur in
« ea nos facere certiores.
- « Dat. in W., die VIII decembris VIJ Indiet.
- « Conservatores Pacis
« Pop. Wetano Presidentes »
(Rif. ad an. c. 94).

A commento di questa lettera bisogna dire che il Caraffa reggente per la Regina era venuto in tanta superbia e arroganza che governava da tiranno. Bandì Perugini, Senesi e Fiorentini che abitavano in Orvieto, tolse tutta l'armeria e la munizione ai Conservatori, fece saccheggiare il castello di San Lorenzo o abbruciare le case dei Signori di Alviano e dei conti di Pitigliano in Orvieto; e tenendo Acquapendente e le terre della Valle del lago, cominciò a perseguitare molti nobili e massime di parte Maffata, fra i quali diseacciò Corrado e Luca, nominati in questa lettera, e Monaldo di Berardo della Cervara, Monaldo di Saneasciano, i Conti di Marsiano e Rinaldo da Castel Rubello. Ma l'anno appresso, 1415, Corrado coi suoi seguaci, aiutato da Francesco da Bagnacavallo capitano agli stipendi dei Fiorentini, per trattato, una notte entrò in città, diè lo sfratto al Caraffa, facendogli cedere le cose che aveva occupato dei particolari e del pubblico. I Melcerini impauriti si accordarono di far pace, e quindi per assiecurarsi contro i Maffati, si affidarono nelle mani del Cardinale di S. Eustachio, legato, per darsi alla Chiesa.

Nel Consiglio del 21 marzo 1415 presieduto da Petricolo de Esculo Bargello della città fu nominato Francesco di Tommaso a sindaco e procuratore per presentarsi avanti al Cardinale di Sant' Eustachio Legato apostolico e sottomettere la città alla Chiesa, come naturale e vera signora. Il Legato vi destinò un Luogotenente nella persona di Giovanni dei Manenti di Spoleto con

bolla data a Roma da S. Lorenzo in Damaso il 7 aprile che comincia :
 « Cum nuper ad gremium S. M. E. et obbedientiam nostram libere sit reducta
 « Civitas Wetana etc. » (c. 127). Con altra bolla del 13 giugno dello stesso
 anno mandò per Luogotenente il Capitano Giacomo di Francesco degli Ar-
 cipreti di Perugia (c. 155), il quale giurò il suo ufficio in Orvieto il dì 17
 (c. 156). Con lettera del 18 aprile 1415 il Cardinale commise ai Conservatori
 la rinnovazione dello stato :

- Jacobus miseratione divina Sancti Eustachii S. R. E. diaconus Card. in alma
 « Urbe etc. ac nonnullis aliis provinciis, Civitatibus et locis Italic diete E.
 « immediate subiectis apostolice Sedis Legatus ac pro eadem E. et d. n. in
 « spiritalibus et temporalibus Vicarius generalis. Dilectis filiis nobilibus et
 « prudentibus viris Conservatoribus Pacis Civ. Wetane salutem et prosperos ad
 « vota successus. Ut prefata Civitas eiusque comunitas et singulares persone
 « sub amenitate tranquilla gratique regimini gubernentur, contentantur et
 « volumus vobisque harum serie plene concedimus et tradimus facultatem et
 « potestatem instituendi, ordinandi et reformandi more solito in Civitate prefata
 « statum communiter inter eius Cives, iuxta vestras consuetudines observandum.
- Dat. Rome apud Sanctum Laurentium in Damaso sub impressione nostri sigilli
 « sub anno D. milles. ccccxv, indiet. octava, die XVIIJ aprilis ».

(Ivi, c. 129).

- Il MONALDESCHI (op. cit. pag. 126) riporta il testo dei capitoli chiesti dai Mel-
 corini al Legato e da lui accettati, che cominciano colle parole : « Surgat Deus
 « et dissipentur inimici eius, effugiant a facie eius, qui oderunt eum ». I
 capitoli principali sono i seguenti : « Et primo in Dei nomine incipiatur qui
 « est omnium princeps et principium. Quod cum pars et secta Muffatorum
 « rebellaverint dictam Civitatem Wetanam civesque, populum et C., Comitatus
 « et districtus a fide, devotione, obedientia atque statu dicte S. R. E. et d.
 « n. pp. et eam submerserunt sub tyrannide regis Ladislai, lacrimantibus et
 « dolentibus dictis ecclesiasticis Melcorinis, non autem ex toto contradicere
 « volentibus; set notum et notorium est, nunc pars et secta ecclesiastica Mel-
 « curiurum, reassumptis viribus potens, dictam civitatem Wetanam etc. ad
 « veram obedientiam, fidem et devotionem dicte S. R. E. et d. n. pp. reducit
 « et conduit etc....
- 13. Item quia, temporibus retroactis inchoactisque anno 1380 de mense Maii
 « et finitis in anno 1414 de mense maii dicti anni, in quibus dicti Muffati et
 « eorum secta habuerunt statum preminentiore alii civibus Melcurinis et
 « minaciorem fortunam et maiorem audaciam apprehenderunt et ritennerunt
 « in dicta Civitate et in C. ipsius Civitatis et in curia et in iudicio et eorum
 « quibuscumque rectoribus, presidentibus et officialibus ipsius Civitatis, maximo
 « contra dictos fideles Melcurinos ecclesiasticos in omnibus et singulis causis
 « et aliis negotiis longe magis quam ipsi Melcurini habuerunt, tum quia
 « superbe agebant, et tum quia studebant corrumpere et torqueri huiusmodi
 « rectores et officiales, omnibus illicitis et inhonestis modis, quibus poterant,
 « quapropter dicti Muffati...
 - 14. Item dignetur eadem p. v. firmare et stabilire, omni remoto et pulso con-
 « tradictore et omni deiecto obstaculo, facere et operare et mandare,
 « quod fiat effectualiter, quod omnia et singula castra, loca, predia, bona,
 « iura et iurisdictiones C. dicte Civitatis W. et specialium personarum
 « ipsius Civitatis, que et quas Corradus et Lucas de Monaldensibus seu
 « alter ipsorum, aut quisvis alius de secta Muffatorum predictorum, aut
 « pro Muffato seu adherente, Muffatus reputatus deturpant et detinent occu-
 « patum et occupata contra voluntatem dicti C. etc. reddantur, restituantur

- « et relaxentur libere et expedite ad ipsum C. et ipsi C. et singularibus per
 « sonis, ea videl. que singularium fuerunt et sunt, absque litigio et dispendio;
 « et maxime castra et loca infrascripta, videl.:
- « Castrum Bulseui
 « Castrum Civitelle Agliani
 « Castrum Fiehini
 « Castrum Turris Abati Sancti Severi
 « Castrum Meane Episcopatus W.
 « Turrim et predium olim Polintii de Monaldensibus et nunc nobilium castri Pe-
 « rri, iura que filii et heredes b. m. Comitis Francisci de Corbario habent in
 « castro Turris de Alina; que omnia detinentur per dietos Corradum et
 « Lucam.
 « Castrum Sancti Viti Episcopatus W.
 « Fortilitium et predium Fracte Balde Thomasii Berardini de Franchiscianis W.,
 « que nobiles de Parrano detinent omnia per vim et de facto invaserunt.
 « Castrum Collislongi, quod de iure pertinet ad nob. vir. Monaldum Petri Ursini
 « de Monaldensibus de W., et quod hodie detinetur occupatum per Ceccoli-
 « num, sive per filios Biondi de Michelocis de Perusio.
 « Castrum Sancti Venantii }
 « Castrum Rote Castelli } Communitas W., que detinent prefati nobiles
 « Castrum Vetus } de Parrano.
- « Et generaliter omnia alia castra et loca, atque fortilitia et predia et bona
 « ipsius C. W. et specialium personarum, que detinentur per dietos Muffatos
 « vel per adherentes Muffatis sive forenses reddantur etc.
- (« Placet domino meo (1) quod castra C. ad C., et singularium personarum ad
 « personas deveniant, ut quisque quod suum est habeat. »)
- « Item dignetur ipsa R. P. pro pace et requie illius civitatis W. et pro securitate
 « dietorum divotorum et fidelium Meleurinorum et pro erroribus et scandalis
 « removendis in dicta civitate, quod nonnulli potissime infrascripti ex Muffatis
 « et secta Muffatorum per horrendum tradimentum, quod adversus eosdem
 « fideles et devotos E. servos Meleurinos et totam ipsam civitatem W. per-
 « petrarunt novissime ad desolationem et destructionem Meleurinorum Ecele-
 « siasticorum et totius dicte Civitatis, quam in predam dederunt armigeris
 « et predonibus, quamvis reparatione divina perficere nequiverunt, sint et esse
 « debeant perpetuo exbanditi et rebelles de ipsa Civitate, comitatu et districtu
 « eiusdem, numero infrascripto: et nonnulli alii sint et esse debeant exititii
 « et de exititiis dicte Civitatis, et extra ipsam Civitatem, comitatum et di-
 « strictum eiusdem degere debeant, quamdiu saltem sacrum Concilium super
 « unitate E. quid fiendum censebit et pontifex romanus descendet ad partes
 « nostras in alma Urbe et aliud statuerint de remietendis exititiis in totum
 « vel in partem, numero infrascripto, videl. et omnes alii de secta Muffatorum
 « predictorum, qui se absentaverunt de dicta Civitate, tempore regiminis
 « dietorum Meleurinorum, quibus aut alieni ipsorum dari non possit, neque
 « concedi aliqua gratia, licentia, securitas aut salvoconductus remanendi ad
 « civitatem Wetanam, vel in eius comitatu atque districtu, aliqua occasione
 « pendente, tempore dicti concilii et eventus dicti pontificis, ut supra, in quo
 « dicti exititii sint exititii et rebelles et banniti perpetuis temporibus exulnt,
 « et si secus fieret non valeat, quod contrafactum fuerit in predictis dandis
 « licentis et securitatibus ipso facto, sed licitum sit unicuique prefatos infra-
 « scriptos bannitos rebelles et exititios, venientes et introeuntes quomodolibet
 « dictam Civitatem, vel eius comitatum et districtum impune offendere in ero

(1) Le parole chiuse in parentesi e scritte in corsivo sono le approvazioni del Card. Legato.

- « et persona, non obstantibus aliquibus gratis, licentibus, securitatibus aut
 « salvisconductis habitis a quocumque; nomina quorum sunt hec, videl.:
- | | |
|-----------------------------|--|
| « Corradus et Lucas Berardi | } eum filiis eorum
} Monaldensibus
} de Cervaria |
| « Monaldus Berardi | |
| « Corradus Benedicti | |
| « Francus Egidii | |
- « Ser Johannes Paulatii, pres. Thomas Jacobi, Philippus Chelis, Pulitus
 « Nicolai, Constantius Goliprandie, Rainaldus Jacobutii, Nicolaus Bartho-
 « lomei, ser Justus Maffei, Monaldatus Neri, Monaldus Jobannis alias Mo-
 « nachuda, Ligus Mannutii, Mouldus et Nicolaus Fascioli, ser Antonius Me-
 « carelli, ser Franciscus Leonardi, ser Christophorus Francisci, Saracinellus
 « Stephani, Petrus Paulus Loris, Jannutius Chelis, Laurentius Tasi, ser
 « Franciscus Seppi, Andreas Butii, Monaldus Angelutii, Farulfus Thomasi,
 « ser Lucas Johannis Tutoli.
- (« Placet domino meo quod triginta tantum sint exititii et gaudeant bonis
 « eorum, et nullus rebellus, nobiles, castellani non approximant Civitati ad
 « unum miliare, alii non stent in Civitate vel comitatu, nec ultra quatuor
 « possint stare in eadem terra. »)

[4446]

giugno_9

« Cum scisma inveteratum in E. Dei adeo invaluerit, quod nec per
 « Concilium Pisanum, nec per Concilium Costantiense adhuc potuit extir-
 « pari, propter quod persecutores E. conati sunt et cotidie conantur
 « quecumque ipsius E. bona civitates et terras invadere et arripere et
 « miserabiliter destruere, et quas quisque potest particulas rapit, lacerat
 « et consumat, in tantum quod ipsa Civitas Wetana jam quasi est omni
 « eius potentia destituta, et nisi strenuus et fidelis defensor occurrat et
 « celeriter succurrat eadem Civitas funditus consumetur, ideo proponitur
 « in hoc generali et universali Consilio et adunantia, quod eligatur et
 « vocetur aliquis strenuus et potens fidelis E., qui defensionem dicte
 « Civitatis et Comitatus eiusque iurium, immunitatum, exemptionum
 « privilegiorum, capitulorum et indulgitorum assumat et ipsam Civitatem
 « et Comitatum defendat pro S. R. E. cum generali et absoluto arbitrio et
 « cum omni jurisdictione et potestate dicte Civit. et cum iure et potestate
 « percipiendi omnes fructus, redditus et proventus dicte Civit. eiusque
 « Comitatus, fortie et districtus et de eis disponendi per se et per alium
 « ad suum liberum et absolutum velle pro defensione et bono statu dicte
 « Civit., ac etiam per se vel alium quem voluerit leges et statuta et
 « quecumque ordinamenta condendi et illa etiam cassandi et etiam per
 « quoscumque condita tollendi, modificandi, confirmandi et suspendendi,
 « prout voluerit, ac etiam dictam Civit. Wetanam cum suo comitatu,
 « fortia et districtu per se vel alium regendi, gubernandi et manutenendi,
 « et officiales, quos voluerit in ipsa Civit. et comitatu ponendi et depu-
 « tandi, vel prout aliter utilius provideri posset pro salute et defensione
 « Civit. predicte.

« D. Romanus Leonardi de W. unus ex Consiliariis etc. dixit et con-
 « suluit, quod propter imminencia et gravia pericula, quibus nedum

*Decreto consi-
 gliare per no-
 minare il Ca-
 pitano Braccio
 Fortebracci da
 Montone difen-
 sore della città
 per la Chiesa.*

« subiecta est ipsa Civitas, set totum Patrimonium b. Petri in Tuscia
 « non videt aliter posse consuli et provideri, ne ipsa Civitas brevi tempore
 « desoletur, nisi celeriter aliquis fidelissimus S. M. E. et cui digito Deus
 « omnipotens docuerit ad bellum, sitque nunc potens cum sequela gentium
 « armorum assumat defensionem dicte Civit., et ideo quod nullus talis sit
 « in Ytalia, nisi magnificus d. et strenuus Capitaneus Comes Braccius de
 « Fortebracciis do Perusio Comes Montenij ac E. S. Dey Capitaneus
 « generalis in partibus Ytalie, ideo ipse Comes Braccius in nomine D.
 « N. J. Xpi, cuius res agitur, eligatur in presenti Consilio et adunantia
 « Defensor huius Civit. pro S. R. E. cum arbitrio, iurisdictione et
 « potestate in omnibus et per omnia, prout in dicta proposita contine-
 « tur, non obstantibus quibuscumque; et quod exnunc sit electus et pro
 « electo esse intelligatur et sit, et quod presentes dd. Conservatores statim
 « dictam electionem debeant committere prefato magnifico d. Comiti
 « Braccio et eidem per suas lieteras supplicare, ut dignetur pro bono statu
 « E. S. Dei et quiete dicte Civit. dictam defensionem assumere et dictam
 « electionem de eo factam acceptare, et se quam citius comode poterit
 « ad dictam Civit. transferre, et interim de ydoneo eius Locumtenente
 « in dicta Civit., comitatu et districtu, que ipse magnificus d. posset.

« Tholosanus Marci, ser Bonaventura ser Nicolay, ser Bartholomeus
 « ser Plebani, ser Lutius ser Berardini, Simon Nerii et ser Bartholomeus
 « Cobutii cives Wetani et ex dicto Consilio et generali adunantia exurgentes
 « singulariter a sedendo et euntes ad dictam arengariam et super dicta
 « proposita et contentis in ea quilibet per se arengando et consulendo dixit
 « et consuluit illud idem, prout superius dixit et consuluit prefatus d.
 « Romanus Leonardi consultor.

Ivi, Rif. ad an.,
 Vol. CXXIV,
 c. 11 f.

Fu vinta la proposta per 185 voti, nessuno contrario. Nel R. Archivio di Stato
 in Siena una lettera de' 12 giugno senza anno priva di firma e di suggello
 scritta da Orvieto dice: « Me heri hanc Roccham Urbevetaanam obtinuisse
 « feliciter » a onore di S. Chiesa e a pace di tutta la provincia. Sicuramente
 è una lettera di Braccio, che così ci assegna il giorno preciso del suo governo.
 L' 11 giugno. Braccio rispose con la seguente lettera di accettazione:

« Magnificis d. et tamquam patribus carissimis etc.
 « Magnifici etc. Recepi lieteras vestras pariter et instrumentum deliberationis
 « Civ. Wetane, que vere peculiaris est S. M. E., pro qua S. M. E. etc. de-
 « fensione prout sum, prout et semper subponere omnem meam potentiam
 « omnemque affectum periculisque quibuscumque pro defensione eiusdem me
 « submittere. Ideo electionem, quam adunantia et universale Consilium We-
 « tanum de me fecit, leto corde speque sincera emulos E. propulsando accepto
 « in nomine d. n. Xpi, cuius persuadeatis ut ilari animo contra emulos resistat,
 « quia omnem potentiam meam omneque effortium habebunt quandocumque
 « parat. Dat. in campo iuxta planum montis de Cornu XIII Junii.

« Braccius de Fortebracciis } Capit. etc.
 « Comes Montonii }

Diamo alcune lettere di Braccio dirette al C. d'O: 1416, marzo 15 da Castel di S. Piero di Bologna. Elege suo Luogotenente in il O. Conte Roggiere d' Antignalla.

- [1416] « Magnifici etc. Per volerve fare parte de le victorie havute per noy dal lato de
luglio 13 « qua, per lectera non ve avisamo, ma per li nobili homini messer Romano
« et Nicolò da Torre vostri hon. cittadini ve exprimeranno a pieno el tutto
« como le cose sonno andate, perchè da principio al fine sonno stati su lo
« facto. Li principali de li presi sono: Carlo Malatesti, Galeazzo figliuolo di
« Malatesta da Pesaro, Cicholino, Guidone suo nepote, Carlo de Pii con molti
« altri huomini de auctorità con tutte loro gente d'arme a piey e a cavalle.
« Piaciave sopra ciò dare fede a li predicti quanto a me proprio. Parat. etc.
« In Campo nostro contra Perusium XIII Julii VIII Ind.
« A la expositione de la vostra imbaseiada de la pace ò bene inteso chiaman-
« domene contento, et così ve prego siquitate ».

Con queste parole aggiunte allude alla pace fatta in O. fra le parti Monaldesche e alla riduzione di Monteleone all'obbedienza del C.

- [1416] « Magnifici etc. Hodie adectus sum possessionem domini alme Civitatis Perusii,
luglio 19 « translato in me dominio per universum populum Perusinum, ipso populo
« letanter exultante; quod vobis ad gaudium numpio.
Da Perugia. « Dat. Perusii die XVIII Julii VIII Ind.
« Braecius etc. Perusii dominus etc. »

- [1416] Nel Campo contro San Severino. Ordina la riforma del Pestetà.
agosto 14
Ai 22 d' Agosto i Conservatori mandarono oratori a Braccio Corrado de' Monaldeschi, il Conte Ranuccio di Corbara, Pietro de' Dominicali, e Monaldo de' Magalotti, i quali fra le altre cose ebbero in commissione « narrare
« et exprimere pure, fideliter et cum dilectione et unione casum occursum
« et errorem hiis dictis et postulare super ce remissionem et indulgentiam.
« Item postulare quod sua dominiatio dignetur tali ordine et modo effectivo
« providere et prout eius D. videbitur convenire, quod in posterum casus si-
« miles et errores nequeant modo aliquo evenire » (c. 48). Si trova poi fatto un rimborso di spese al Luogotenente, che « post tumultum et furorem oc-
« cursum in Populo Wetano condusserit huc a Civitate Tuderti et ad cu-
« stodiam huius Civitatis CLXXX pedites et XXV equites, quos retinuit diebus
« octo suis expensis et victu et postmodum retinuit XL buccas diebus se-
« ptem etc. » (c. 58 t.).

- 1416 Nel Campo presso Montebodio. Elege suo Luogotenente Cinello Alfani di Perugia.
settembre 3
1417 « Magnifici viri precarissimi nostri. Felicissimum romur bellorum eventum si post
febbraio 19 « clarum ex hostibus victoriam contingat victorem perfrui leta pace, congra-
« tulari igitur et gaudere multiplice ratione oportet, tum quia nulla in parte
« causam belli dedimus prorsus innoxii nullis provocavimus iniuriis ad bellorum
« primordia Magnificos et excellentissimos dd. de Malatestis, qui nos, ut
« notum est omnibus, inexorabili hactenus bello fuerunt tam pertinaciter
« atque hostiliter usque in agros patrie prosecuti, tum ctiam quum d. exer-
« cituum, d. propugnator fortis iustitie, qui docuit manus nostras ad prelium,
« dedit nobis felicem ex hostibus victoriam reportare, tum presertim quia
« virili decertatione, tandem Deo auxiliante seu reconciliante, promerimus
« bellorum finem optimum, solidam pacem contraxisse cum hiis tam potenti-
« bus hostibus non minus honorifice quam felicem iam conclusam. Unde
« ratam spem concepinus animo confidenti, ut quidquid molestie seu detri-

Da Rocca
Contrada.

« menti bellum induxerit, id totum future pacis dulcedine abstergetur. Quare
 « letamini in d., qui posuit finibus vestris pacem, nec minus intimi cordis
 « gaudia externis iocunditatis facibus iuxta rerum exigentia ostendatis.
 « Rocche Contrate XVIII Februarii 1417 ». Dallo stesso luogo è data altra lettera del 1.º febbraio.

Torna a notificare la pace con altra lettera del 28 febbraio da Perugia.

A di 22 marzo è registrata la seguente spesa, cioè 12 flor. « pro vestito facto
 « illi numptio, qui tulit et portavit in C. licteram et palmam pacis inite et
 « firmate inter prefatum d. n. et dd. de Malatestis ac pro factura dieti vestiti et pictura armorum etc. » (c. 119).

[4417] Ordina si paghino i suoi Conestabili Giovanni da Deruta e Antonio da Castel
 maggio 11 Durante per il tempo che stettero in O. dal 1.º dicembre all'uscita di giugno,
 e per l'istessa materia il 20 maggio dal campo presso « Collemprionum ».
Da Perugia.

Braccio scrive al Comune d'Orvieto dell'impresa di Roma nel seguente modo :
 [4417] « Magnifici viri et precarissimi nobis. Suadentibus discordiis huius patrie et
 giugno 16 « maxime istius alme Urbis, propter quod imminens et evidens prelibate
 « patrie et Urbis exterminium sequebatur, manu dextra propitiante, R. in
 « Christo pater et dominus dominus Legatus una cum cunctis rectoribus
 « alme Urbis, me vocaverunt ne tantum exterminium incurreret ipsa Urbs.
 « Zelo enim patrie et diete Civitatis pacis caritate commotus vestre dilectioni
 « innotescat, qualiter die xvj instantis mensis, auctore Domino,
 « sine quo nil boni proficitur, almam Urbem intravi, eum voluntate primeva
 « totius populi et comunitatis prefate. Et obtentis vexillis S. M. Ecclesie et
 « populi prefati per magnificos Conservatores Camere, Capurionum et aliorum
 « multorum diete Civitatis, ipsi vice et nomine antedicti populi et
 « communis, obmissis sollempnitatibus interentis, me proteptorem et defensorum
 « rem prelibate Urbis, summo eum immenso gaudio receperunt, et in signum
 « huius prememorata vexilla in meis propis manibus assignaverunt; quod
 « quidem vestre dilectioni duximus intimandum, quam spero gaudere prosperitatis
 « mee successibus affectione letissima congaudere.

« Dat. in Urbe, die xvj Junii:

« Braccius de Fortebracciis Montoni Comes Alme Urbis Protector et Defensor, Pe-
 « rusii etc.

« *Retro*) Magn. Viris et precarissimis Nobis Conservatoribus Pacis nostre Civitatis Urbis Veteris.

(Arch. del Com. d'Orvieto, Riform. vol. CXXIV, c. 157 t.º)

1417 Lettera del Card. Isolani legato apostolico a Niccola Uzzano in Firenze intorno
 luglio 1 ai fatti di Braccio: è importante questa:
 « Spectabilis amice noster carissime, post salutem. Uno vostro amico, lo quale
 « vene a questi di qua con littere recomandatorie per parte del Comune et
 « anehe per vostra, ce monstrò heri sera una littera che gli havevate scripto
 « de li facti del Concilio; de la quale ve rengratiamo assai. Ceterum, penso
 « seno habiate sentito come lo Signor Braccio vene in questo paese e mandò
 « domoli Jacomo Del Bene a parlare secondo che lui ce scrisse da Narnia
 « che gli lo mandassemo; e per sua littera Jacomo ce scrisse che la maggiore
 « differentia che era tra lui e noi si era, che lui voleva essere ad obedire
 « tutti li nostri comandamenti. Apresandosi poi a Roma a dece miglia di
 « mandò di volersi abochare con noi. Noi gli andomo a parlare a presso
 « tre miglia a Roma cum più de 4 de li migliori Citadini de Roma, senza

« nissuno salvoconducto, considerata la amicitia che habiamo avuto con lui
 « per li tempi passati; e lui in presentia de tuti quelli Citadini replicò tutto
 « lo effecto in ampliori forma che havea scripto Jacomo Del Bene, come lui
 « era sempre suto figliolo e servitore de Sancta Ecclesia, e voleva essere più
 « che mai e farce reverire da tuti li Baroni e da ogni persoua, e che certa
 « differentia de dinari che haveva con Madama che era contento de reme-
 « cterla nelle mane nostre. E qui usò tante bone parole che, tornando a
 « Roma e notificandele a lo popolo, con quelli citadini che erano stati con
 « nui, fecene lo popolo grandissima allegrezza. Post tres dies monsignor de
 « Santo Angelo lo andò a visitare nel campo, e quando se ebene parlato,
 « disse poi a Jacomo Del Bene nostro ambasciatore in presentia del decto
 « Monsignore, che voleva lo dominio de Roma. La quale cosa notificata che
 « fu al popolo, prorupe lo popolo in furore, e maulòli cinque ambasciatori a
 « dirli che li Romani volevano anzi la morte che volere altra signoria che
 « quella de la Ecclesia. Lui mandò misser Francesco de misser Catalano da
 « Todi a Roma, e facemo congregare uno grande consiglio. E lo decto mis-
 « sere Francesco parlò assai honestamente, magnificando le virtù del suo
 « Signore, ma che haveva in comandamento de non dire se non con pochi
 « la intentione del decto suo Signore, e pregare che questi Citadini, da
 « vinti, li quali elegemo, se trovasseno a casa de Monsignore de Santo Angelo
 « a praticare. Et post multa lui domandava che 'l Signore Braccio voleva le
 « porte, metere lo Senatore e tutte le Intrate; e voleva uno titolo honore-
 « vole, cioè Gubernator rei publice Romanorum. Nui dicemo che tanto era
 « a dire questo quanto che havere la Signoria, e quando la terra se revega
 « a popolo lo papa meteva lo Senatore. E non concordandosse la cosa, lui
 « rupe la guerra e pigliò da VIIJ^o presoni. Sentendo nui in Roma non era
 « pane per 13 dì, reintromo su la pratica de la concordia e volemoli dare
 « titolo honorevole più che non dimandava, chè el nome del Gubernatore
 « contradiceva a lo titolo nostro: volemoli dare 13 tituli defensor Sancte
 « Romane Ecclesie ac protector rei publice Romanorum. Ma volevamo che
 « ci giurasse nelle mane; del Senatore non volevamo essere obligato per
 « non diminuire la iuriditione de la Ecclesia. Ma eravamo contenti de com-
 « piacerli de qualche suo amico, dummodo juraret in manibus nostris. De le
 « porte per sua securità eravamo contenti de meterle una o due nelle mani
 « quando fosse in Roma. De le intrate eravamo contenti pagando li officiali,
 « etiamdio lassando a dreto li facti nostri, perchè sono tute povertà. Vole-
 « vamo anchora obligarci se a Costanza fosse fatto papa per forza, che non
 « fosse electo canonice, che non fosse obedito da le potentie grande de Italia,
 « maxime dal Comun vostro, de non obedirli nè tenirlo per nostro superiore;
 « ma in caso che fosse stato papa obedito da Italia, contra lui non ce vole-
 « vamo obligare, perchè non seria suto possibile, se no iuxta posse, ad ac-
 « ciarlo con lo papa etc. in ogni sua exaltatione trovare propitio. Lui ce
 « diè intentione di essere contento; e facemo congregare uno consiglio de
 « più de mille homini. Et per nissuno modo lo popolo minuto voleva accordo
 « con lui, ma alcuni de li grassi volevano, perchè sapevano che non era pane
 « in Roma se no per quello dì, e senza fallo venissent ad sanguinem, se no
 « che nui confortomo lo accordo, quia nullum erat dare remedium, quia non
 « erat panis nisi pro illo die, et succurso da Madama non veniva. E cossì
 « fu concluso lo accordo e mandomo Jacomo Del Bene a lui. E la sera an-
 « domo da lui fora de Roma a Santa Agnese, dove era alloggiato; e volse che
 « Jacomo remanesse li la nocte, dicendo che rimanderia la matina li capitoli
 « sigillati. La matina, Jacomo tornò da nui e disse che Braccio haveva dicto
 « che li sigillaria in Roma: per la quale cosa e per alcune altre che non se

« possano scrivere dubitomo; e da moza hora in anzi che lui intrasse in Roma ce redussemo con nostri figlioli in Castello Sancto Angelo; e lui s'è alloggiato dentro de Roma in Monte Aventino, a lo Scassato, con la sua brigata; e non se ardiscono a venire per Roma. E enssi sta la cosa de puncto in puncto; e per Monsignore de Sancto Angelo e per Jacomo Colona fo introducto dentro. Quasi tuti li Baroni, rabie famis, sono accordati con lui, ma facto lo ricolto, glie ne sarà di quelli che farano altramente. Noi havemo havuto desasio de boni mezzatori; chè s'eglie fosse stato uno vostro paro a reprimere questo fumo et appetito disordinato, lui haveva da nui uno stato honorevole con bona fama e securo, dove se trovarà lo contrario. Non vedesti mai popolo havere mostrato tanta fede a la Ecclesia; chè se sono tenuti usque ad extremum; che da pò che fo entrato dentro, stesse in Roma octo dì senza pane, et cum maximis lacrimis indroductus fuit. Se nui potessimo congregarre pur 113^e cavali e 1113^e fanti semo certi quod recuperaremus Urbem. Havemo mandato a Madama; non sapemo anchora che soccorso ce sarà. Lui ha mandato missere Francesco là, et ponit famam che haverà Castello Sancto Angelo et Ostia. Lui ce scrive lo contrario, che non gli darà mai se no al papa che verrà; la prova sarà in mezzo. Pregomove che questa littera mostrate a Bartolomeo Valori, ad Antonio de Alexandro et a Guadagno. Legiera cosa è ad acquistare Roma, ma mantenerla è assai difficile. Non sapemo che ne farà la fortuna. Pregomovo che quando harete da Constanza alcuna cosa la notificate a lo amico vostro, avogna che pensemo che non possano fare se no male. Che male gli dia Dio e Sancto Johanne!

« Dat. Rome in Castro Sancti Angeli, die prima mensis Julii, x Indict.
 « Retro) Spectabili amico nostro carissimo Nicolao de Uzano de Florentia.
 « J. Sancti Eustachii Card. } Legatus.
 « Apostolice Sedis }
 (R. Arch. di Stato in Firenze, dono del Cav.
 G. F. Gamurrini del dì 23 aprile 1875.)

[1447] Ordina che si mandi un palio di velluto di 50 fiorini a Perugia per la solennità
 giugno 21 di S. Felice il 12 di luglio. Altre da Roma stessa del 2 e 3 luglio per la
 stessa materia, e del 1.^o luglio perchè si mandi grano a Perugia, da cui, a
 Da Roma. nome di Braccio il sno Luogotenente gli 11 agosto richiese cento fanti « per
 « lo sospetto che è che quelle brigate de' Malatesti non passino di qua ».

[1447] Braccio notifica al Comune d'Orvieto come rinunziasse al dominio della città
 agosto 29 di Roma.
 « Egregii viri etc. Perchè siate avisati de le cose ocurne in Roma, a vostra
 « chiarezza vi notificamo, come essendo noi a Roma o trovando infiniti tra-
 « ctati contro lo stato nostro, per li quali tractati avevamo ne le mani nostre
 « molti cittadini; e non volendo essere cagione de la disfatione di quella terra,
 « nè anche mectar mano nel sangue romano, pigliammo a partito de lassare
 « quella terra in libertà de li cittadini, e liberamente quelli avevamo per li
 « tractati lasarli e perdonarli la vita; et cossi seguemmo per effecto. Et
 « essendo nello palazzo apostolico a la presentia nostra più baroni e note-
 « voli cittadini, a quelli notificammo liberamente la intentione vostra, certi-
 « ficando che volendo stare ad obidienza del futuro pontefice, voliamo omni
 « volta mectar l' avere e la persona ad defensione di quello popolo, et fa-
 « cendoli bene chiari di tutti li tractati. Li quali con tutte le solempnità ne
 « pregaro ne piacesse volere restare anchora alcuni dì, et che voleano uni-
 « tamente per lo stato nostro morire. Et infra el tempo, el popolazzo se

*Nel campo
 presso Narni.*

« mecteva in ponto, et per questa cagione seguimmo el nostro pensiero che
 « ne venommo a salvamento con tucte nostre brigate, non obstante i decti
 « romani aveano fatto condurre Sforza appresso a Roma a cinque miglia; et
 « sollicitando la venuta sua, per la gratia di Dio le cose sonno seguite in
 « bona forma, et avemo deliberato a tucti li bisogni de testa nostra terra
 « posposti tucti gli altri atendere con sollicitudine; et similmento pregamo
 « voi confortate testi ciptadini stieno di bona voglia, certificeadori, come
 « avem dicto, che prima abandoniremo omne altra cosa che voi. Datum in
 « Campo nostro juxta Narniam die XXVIIIJ augusti x Indict.

« Braccius etc.

(Arch. del Com. d'Orvieto, Carteggio *ad an.*)

1417
 settembre 5

Il Card. Legato di Roma narra alla Repubblica di Siena le cose di quella città dopo la ritirata di Braccio.

Da Roma.

« Magnifici ac potentes domini amici nostri carissimi post salutem. Scripsimus
 « Sacro Concilio de recuperatione Urbis indebite occupate per Braccium de
 « Montone similiter et M. V.; sed ut prefatis MM. non lateant que postea
 « occurrerunt, deliberavimus vos per litteras informare. Putabamus dictum
 « Braccium duxisse captivos Baptistam de Sabellis et Jacobum de Columna,
 « sed ut certiorati sumus, Magnus Comestabulus et nos prefati recesserunt
 « in eorum propria libertate, ut recedente magno Comestabulo cum gentibus
 « domine Regine, ipsum Braccium de novo introducerent in Urbem in pri-
 « stinum statum, et quod Cardinalis Sancti Angeli remaneret confisus de
 « amicitia quam habebat cum Sfortia et interim tractaret oportune cum Civi-
 « bus. Et quamquam de hoc nobis magna ab amicis darentur indictia, suspi-
 « ctionem augebat resistentia dicti Cardinalis, nullo modo volendo nobis
 « traddere fortiticia trans Tiberim. Reperte etiam sunt lictero Baptiste de
 « Sabellis et Jacobi de Columna quasi hec omnia demonstrantes. Quapropter
 « die tertia huius, non valens huic pestilentie aliter providere, invitus et cum
 « lacrimis, hora XXIIJ, ipsum cardinalem fecimus detineri, eumque in Castro
 « Sancti Angeli honorifice sub fida custodia gubernari cum consilio quam
 « plurimum notabilium virorum, et maxime comitis Talliacotii, Francisci de
 « Ursinis et Alti de Comite. Post hec examinavimus Prothonotarium nepotem
 « suum, qui sine minis, siue tortura, in presentia dictorum dominorum ac
 « magni Comestabuli et quam plurimum civium, dixit quod Braccius miserat
 « dominum Bartolomeum de Monteguatino de Florentia cum pleno mandato ad
 « Petrum de Luna. Dominus vero Johannes de Vitelleschis de Corneto ierat
 « cum plenis mandatis, ad eumlem, dicti domini Cardinalis, Tartallio de
 « Lavello, Baptiste de Sabellis, Jacobi de Columna, Ricardi de La Molaria,
 « Antonii de Sabellis. Interrogatus qualiter hec sciret, respondit: quia testis
 « fuerat ipse et dominus Rainaldus de Alphanis de Reate in instrumentis
 « dictorum mandatorum. — Interrogatus quis fuerat notarius, respondit: —
 « quidam ser Angelus de Viterbio sive de Vetralla. — Iterum interrogatus
 « quid facere querebant supradicti et que querebant a Petro de Luna, re-
 « spondit: se nescire capitula secreta, sed inter eos palam loquebantur in-
 « tromittere Petrum de Luna in Urbem hoc modo, videlicet; quod LX^m flo-
 « ren. deponebantur in Civitate Florentie per ipsum Petrum de Luna, et
 « ipse venire debebat ad Civitatem Veterem, cuius Rocha in eius manibus
 « ponebatur; cuius quantitatis Prefectus alme Urbis XLJ^m lucraretur, deinde
 « postea expugnatis castro Sancti Angeli et Hostia, ipse Petrus ad Urbem
 « veniebat; et quod dictus dominus Sancti Angeli annuatim hinc debebat
 « xx^m floren.

« Deus novit quantum dolemus de tali casu, non tam propter personam dicti
 « domini Cardinalis, consideratis eius sceleratissimis factionibus, sed ratione
 « dignitatis. Res adeo deducta erat, aut succumbere et iterum devenire ad
 « manus Braccii, et Petrum de Luna in hanc civitatem introduci cum perpetuo
 « dedecore nostro ac Romanorum civium vituperio, aut per istam tenebrosam
 « viam procedere; utrumque nefas, sed primum magis et sacro Concilio et
 « omnibus Christi fidelibus de presenti. Omnipotens Deus, cui etiam cogita-
 « tiones hominum occulte in aperto sunt, de hoc sit nobis testis. Adsint te-
 « stimonia fidedignissima Magni Comestabuli, Baronum prenominatorum,
 « Civium Romanorum materiam intelligentium, quod salubriter tanto periculo
 « aliter provideri non poterat. Jam duo millia equorum recesserant de Urbe
 « versus regnum. Braccius cum gentibus suis castrametatur iuxta Narniam.
 « Magnus Comestabulus etiam revocabitur a Regina. Batista de Sabellis ac
 « Jacobus de Columna per suas litteras mivantur conducere gentes Braccii
 « ad terras suas cum hyantibus faucibus, ut omnes opinantur, ad magnas
 « pecunias promissas per Petrum de Luna. Et quis possit resistere tot et
 « tantis? Si erit possibile in honorem dignitatis procurabo cum ydonea cau-
 « sione, quod dictus dominus Sancti Angeli se presentet coram Sacro Concilio.
 « Sed ad omnem cautelam scribimus S.^o Concilio, ut mictat duos venerabiles
 « viros oratores ad examinandum et videndum an que scripsimus vera sunt.
 « Valet. Parati etc.

« Dat. Rome die quinto septembris, xj Indiet. m.^occcc.xvij.

« Retro) Magnificis ac potentibus d. d. Prior: et Capitaneo Populi et Communis
 « Senarum amicis carissimis.

« J. Sancti Eustachii Diaconus Card. } Legatus
 « in alma Urbe etc. Apostolice Sedis }

(R. Arch. di Stato in Siena, Lettere al Concistoro, ad an.).

Le lettere del 17 ottobre sono da Todi, del 13 e 15 novembre da Montefiascone, del 25 novembre da Terni, del 17 dicembre nuovamente da Todi e del 16 gennaio successivo. Del febbraio sono da Perugia, del 28 aprile dal campo presso Mogliano. Da Perugia nell'aprile, da Castel della Pieve dal campo 1418. Una del 7 giugno data dal campo « prope Mansionem Baln... » chiede maestri di legnami, armi e arnesi di guerra. Gli Orvietani fra gli altri mandarono Maestro Cristofano capomaestro del Duomo. Ai 13, 19 e 21 giugno era nel campo contro Mugnano: ai 27 in Perugia. Ai 13 ottobre e 27, 29 novembre a Jesi, l'ultima delle quali privilegia Monaldo da Ripalvella assolvendolo dai debiti per imposto dovute al C. d'O.

Avvenuta tregua fra Braccio e lo Sforza, questi rilasciò in data di Viterbo ai 22 settembre 1418 un salvocondotto in favore degli Orvietani e di Luca di Berardo e di Monaldo de Monaldeschi e di Rinaldo da Castelrubello. Le genti di Braccio per patto espresso non dovevano stare, durante la tregua, nella città e nel contado. Lo Sforza si ebbe a male che gli Orvietani seguitassero a chiamare loro Signore il Fortebraccio e vi rispose dicendo loro: « Sapete, Nostro Signore non s'appella se no Dio in celo et lu Papa in terra: non v'è già troppo honore ».

La pace fra Braccio e papa Martino fu annunciata con queste lettere: la prima è di Bartolomeo Valori, Niccolò Uzano e Paolo Fortini, fiorentini, diretta a Braccio stesso: la seconda è di Braccio agli Orvietani:

1420
febbraio 8

« Magnifice et excelse d. n. singularissime. Con singulari allegrezza et exultatione
 « significamo alla S. V. come questo dì ad hora III, aiutando la gratia
 « dell'onnipotente Dio et la beneguità del SSmo Sommo Pontefice et la in-

« tercessione unita e diligente de nostri magnifici Signori s'è fermata concor-
 « dia fra Sancto Padre et la excellentia vostra, mediante el Reverendissimo
 « signor Cardinal de Pisa. Et il vostro egregio ambasciatore alla conclusione
 « e pratica d'essa pur s'è con fede adoperato et facto quanto c'è stato pos-
 « sibile, così in ciascuna cosa possibile, la quale in alcun nostro pensamento
 « fosse in augmento e stato della vostra excellentia fedelmente serremo sem-
 « pre apparecchiati, como devoti e fedel servitori de quella, e colla vostra
 « Signoria de queste conclusioni e de vedervi nella gratia della Santità de
 « N. Signore con tutti y cori ce reallegriamo, perchè conoscemo la fermezza
 « et stabilità della vostra magnificentia e stato vostro esser seguita. Il che
 « tutti vostri devoti servitori desideravano. I capituli e le condizioni fermate
 « particolarmente da' vostri egregi ambaxiatori senterite che alla E. V.
 « deverando esser grate, la quale desideriamo Nostro Signore Idio che in
 « perpetuo se degni con felicità conservare e accrescere, raccomandandoci
 « cordialmente alla Excellentia V., a cui comandati sempre siamo apparec-
 « chiati. Scripta Florentie a dì viij Februarii 1419 (st. fior.) hora v. Confor-
 « ziamovi del presto venire qua; per ogni buona cagione serria utile.

« Bartholomeus Valoris
 « Nicolaus de Vzano
 « Paulus Fortini

(Arch. del Com. d'Orv. Rif., v. cxxvii, c. 7).

[1420]

febbraio 11

Da Todi.

« Magnifici viri precarissimi nostri. Ad vostro contentamento ve avisamo come
 « avemo ricevuta lettera da Fiorenza, della qual ve mandamo la copia, per
 « la quale comprenderete l'accordio facto collo Sancto Padre; e pertanto
 « farete festa e allegrezza e fuochi, come se richiede a simile cose, et
 « farete bandire la tregua, la quale comenzerà giovedì a levar del sole, che
 « serrà a dì xv del presente mese. Et volemo che mandiate uno o doi vostri
 « ambasciatori che vengano ad parlare con noi a Perogia o altrove, ove fos-
 « semo per domenica tuoto die che serrà a dì xviii del presente. Datum
 « Tuderto die undecimo februarii. Et li dicti fuochi farrite fare domane
 « assera che serrà a dì xij.

« Brachius de Fortebrachiis
 « Comes Moutonii, Perusii etc. ».

Il bando di tregua in O. è del seguente tenore:

« Che sia noto e manifesto ad omne persona come lo Magnifico et signor nostro
 « Braccio à facta concordia et bona pace col SSmo in Xpo Padre e signor
 « nostro papa Martino della S. E. de Roma sommo pontifice. Et pertanto
 « sia lecito omne persona tanto della dicta città, quanto del suo contado e
 « destrecto esta sera proxime da venire fare e far fare faloni, fuochi, festa
 « e allegrezza per la dicta pace secundo se richiede ad simile pace.
 « Anche che udito lo presente bandimento se degano chiudere tutte le pontiche
 « de qualunque sieno e non debiano lavorare, nè far lavorare fuo ad giovedì
 « che verrà et per tutto quel dì, a pena et su pena d'uno fiorino d'oro per
 « ciascheuna pontica che contrafacesse.
 « Anche che tutti e singoli Cousoli de tutte e singole arte della dicta città d'Or-
 « vieto se debiauo mettere in ponto e aduarse insieme con cerii accesi in
 « mano e andar per la terra e luoci consueti della città ad honore d'essa
 « pace del dicto N. S. Papa Martino e del magnifico Braccio, in nella pro-
 « xima sera che verrà, secundo la consuetudine praticata nella dicta città
 « d'Orvieto.

« Anche che sia noto e manifesto ad omne persona come la trieva comenzerà
 « iovedi proximo da venire alla levata del sole, che seranno xv del presente
 « mese. Et pertanto nulla persona tanto della città, quanto del suo contado
 « e destrecto e quanto forestieri in essa e contado conmoranti presumicano,
 « nè ardescano dal dicto iovedi a maetina fino a tanto che per li dicti si
 « gnori Locumtenente e Conservatori fosse facto altro comandamento in con-
 « trario de offendere, nè fare offendere ai luochi, città e castella quanehessè
 « poste sotto el dominio d'esso Papa Martino, nè d'essi luochi homini labo-
 « ratori, incole e habitatori in loro avere e persone per nulla cascione che sia.
 « Anche che nulla persona, cittadino over contadino se assecuri nè ardesca
 « eseyre la porta fino a iovedi a matina e all'ora che comenzerà la treva
 « acciò nullo danno nè detrimento in questo mezo ne potesse seguire, altra-
 « mente chi contrafacesse n'agia a suo restio e dando. »

(Ivi, c. 8.)

Orvietò ritornò sotto la Chiesa; e ai 17 marzo si trova decretato con quale onore si dovesse ricevere Francesco « de Pazzolpassis » di Bologna Vicerettore del Patrimonio che doveva venire a prendere possesso della città. Con bolla di Martino V data da Firenze l'anno terzo del pontificato « v id. martii » fu destinato per primo Governatore Giovanni « Coningnar » barone di Castri-gnano. Nelle cui mani a dì 27 aprile 1420 giurarono fedeltà nobili e popolari in gran numero. Dorettero gli Orvietani pagare 800 fiorini all'anno per la condotta di Braccio agli stipendi del papa, chè si chiuse l'accordo con questo patto fra gli altri, e si trova un breve del 12 febbraio 1421 col quale il papa « compatientes paupertati » rimette agli Orvietani ceuto fiorini di camera dell'ultima terza del sussidio (c. 127).

DCCXXXII

1449

settembre 17

Da Firenze.

« Martinus episcopus servus servorum Dei dilecto filio magistro Nicolao
 « de Medicis de W. legum doctori Apostolice Camere clerico familiari
 « nostro salutem etc.

« Cum te de cuius fidelitate, circumspectione ac prudentia plurimum
 « confidimus ad Civitatem nostram Wetanam et illas partes pro nonnullis
 « nostris et E. R. negotiis arduis et presertim ad pacem et tranquillitatem
 « partium predictorum presentialiter destinemus, nos volentes illa
 « tibi concedere, per que facilius ac liberius ea, que nostre intentionis
 « existunt, Deo auctore, exequi valeas, tibi dictam Civitatem eiusque
 « territorium et districtum, castra, villas et loca, nec non eives, incolas
 « et habitatores eorundem ad nostram Ecelesieque prefate obedientiam
 « reducendi et suscipiendi, ac eius crimina quecumque, excessus et penas
 « libere remittendi, absolvendi quoque eos et Clerum Wetanum et eorum
 « quemlibet ab omni sententia excommunicationis et suspensionis habitandi
 « et in pristinum statum restituendi, interdicta etiam relaxandi et eum
 « eis insuper conveniendi, paciscendi ac promittendi, prout expedire tibi
 « videbitur, dominio tamen integro civitatis, comitatus, territorii et di-
 « strictus predictorum nobis et R. E. semper reservato, salvoconductus
 « quibuscumque ad conspectum nostrum et ad te transmissis aut venire
 « volentibus ac parte vocatis plenos et liberos, modificatos ac qualificados
 « et prout expediens esse videris concedendi, tuosque nuntios per te alio

*Bolla di Papa
 Martino V che
 manda Nicola
 de' Medici a ri-
 stabilire la pa-
 ce in O.*

« destinandos asseverandi, Johanectum etiam de Acquasparta ad nostra
 « et E. prefate servitia cum illo numero lancearum, stipendio, provisione,
 « tempore, capitulis et aliis oportunis, prout videbitur tibi, conducendi et
 « firmandi, ac omnia alia et singula circa premissa et eorum quodlibet
 « necessaria, utilia et quomodolibet oportuna exercendi, faciendi ac
 « pariter adimplendi, tenore presentium auctoritate apostolica, plenam
 « concedimus facultatem.

Dat. Florentie xv kal. octobris pontificatus nostri anno secundo ».

Ivi, Dipl. ad
 an.

DCCXXXIII

1420

giugno 8

Ivi.

« Martinus papa V.

« Dilecti filii salutem etc. Cum dilecti filii homines et persone castrorum
 « sive terrarum Rubelli et Porani Wetane diocesis propter guerrarum
 « angustias, que plurimum illa inflixerunt, non modicum depauperati sint,
 « dictaque castra ob eorum tuitionem reparationem indigere noscantur,
 « quam dicti homines facere non possunt, si illa ad que tenentur Com-
 « unitati vestre solvere astringantur, nos actentis premissis, nec non suppli-
 « catione dilecti filii nobilis viri Rainaldi Jacobutii domicelli Wetani pro
 « predictis instantissime supplicantis, volumus vestreque devotioni, tenore
 « presentium, stricte precipiendo mandamus, quatenus prefatos homines
 « et personas ac terras predictas hinc ad biennium ad solutionem buccarum
 « et assigne, ad quam dicte Comunitati annualim tenentur, nullatenus
 « compellatis, nec etiam molestetis, ipsos enim homines et personas ac
 « terras pro dicto biennio a dictis buccis et assignis et earum solutione
 « per presentes plenissime liberamus.

« Dat. apud Sanctum Petrum sub anulo piscatoris, die viii Junii,
 « pontificatus nostri anno quarto ».

*Breve di p.
 Martino V ai
 Casero a Ori
 per esentare Ca-
 stel Rubello e
 Porano per un
 biennio dalla
 tassa delle boc-
 che e dell'asse-
 gne in com-
 penso dei danni
 sofferti nelle
 guerre.*

Ivi, Rif. ad
 an. v. cxxxiii
 c. 138.

DCCXXXIV

1420

novembre 6

Da S. Pietro.

« Martinus Episcopus etc. dilecto filio Raynaldo Jacobutii civi Wetano
 « salutem etc. Eximie devotionis affectus, quem ad nos et R. E. gerere
 « comprobaris non indigne meretur, ut votis tuis, illis presertim per que
 « tuis comodo et utilitati consulitur, quantum cum Deo possumus, favo-
 « rabiliter annuamus. Hinc est quod nos tuis, qui, ut asseris, de Civitate
 « nostra Wetana pro statu nostro et R. E. expulsus per nonnulla tempora
 « captivus et carceri mancipatus ac non parva pecunie quantitate redemptus
 « fuisti, in hac parte supplicationibus inclinatus, gabellam seu officium
 « gabelle macinarum dicte Civitatis per dilectos filios C. Civitatis eiusdem,
 « pretio quinquaginta floren. auri, annis singulis, vendi consuetam et
 « que per nonnullos eives Wetanos, quibus tempore rebellionis prefate
 « Civitatis contra nos et eandem E. de facto concessa et assignata fuit,
 « detinetur indebite occupata, tibi usque ad decennium prox. futurum,
 « auctoritate apostolica, cum omnibus et singulis emolumentis, privilegiis,
 « gratis ac honoribus consuetis damus, concedimus et etiam assignamus,

*Breve di p.
 Martino V a
 Rainaldo da Ca-
 stel Rubello per
 concedergli per
 un decennio la
 gabella del ma-
 cino in ricom-
 pensa dei ser-
 vigi prestati
 alla causa della
 S. Sede.*

« teque gabellarium dicte gabelle per huiusmodi decennium facimus ,
 « constituimus et deputamus etc. Volumus autem quod ante quam officium
 « gabelle huiusmodi incipias exercere in manibus ven. fratris nostri Henrici
 « Feltrensis et Bellunensis Episcopi in provincia nostra Patrimonii b. Petri
 « in Tuscia pro nobis et dicta E. Reectoris per te vel per procuratorem
 « unum ad hoc legitime constitutum fidelitatis debite prestes in forma
 « solita iuramentum.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum viii Idus Novembris pontif. nostri
 « anno tertio ».

Ivi, Rif. ad
 an. c. 122 t.

DCCXXXV.

1420

novembre 13

Ivi.

« Martinus episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Conservatoribus
 « et C. Civitatis nostre Wetane salutem etc. Exigunt vestre devotionis
 « affectus ut petitiones vestras, illas presertim quas in reparationem et
 « fabricam Ecclesiarum utiliter providere conspiciamus ad exauditionis
 « gratiam admictamus. Sane pro parte vestra nobis nuper exhibita petito
 « continebat, quod, licet Ecclesia vestra Wetana per homines Civitatis nostre
 « Wetane ab olim constructa et fundata fuerit ac dotata eiusque fabricae
 « et conservationis cura, per quam satis ampliata extitit, pertinuerit ad
 « homines prelibatos, tamen a quibusdam citra temporibus, nonnulli clerici
 « dicte civitatis se in huiusmodi fabrica eiusque redditum et proventum
 « receptione et administratione contra veterem et observatam consuetudinem
 « miscere seu intromictere sub certis titulis et coloribus actenus presump-
 « serunt in diminutionem devotionis Wetani populi et ipsius Ecclesie non
 « modicum dispendium et iacturam, quare pro parte vestra nobis fuit
 « humiliter supplicatum ut statui Ecclesie et fabricae prefatarum super hiis
 « de oportuno remedio providere, de benignitate apostolica dignaremur. Nos
 « igitur de vestris solitudine, industria et affectione, quam ad reparationem
 « et fabricam eiusdem Ecclesie geritis, in domino confidentes ac sperantes,
 « quod ipsa fabrica pro augmento et ampliatione insigni prefate Ecclesie
 « cotidie feliciter suscipiet incrementum, vobis ut duos vel tres, seu plures
 « Cives Wetani laicos fide, bonitate et idoneitate conspicuos et preclaros,
 « quos pro tempore duxeritis, in superstitibus dicte fabricae nominandos
 « eligere, ipsosque ad tempus, de quo vobis videbitur, super introitibus,
 « proventibus, oblationibus, obventionibus, relictis et legatis in reparationem
 « et fabricam dicte Ecclesie convertendis et etiam expoendis auctoritate
 « nostra constituere, ordinare et etiam deputare, usque ad nostrum et
 « sedis apostolice beneplacitum libere et licite valeatis, auctoritate apostolica
 « concedimus per presentes, volentes et etiam statuentes, quod Episcopus
 « Wetanus pro tempore existens et dilecti filii clerus civitatis eiusdem de
 « ipsa fabrica eiusque redditum et proventum et administratione huiusmodi
 « durante beneplacito, se nullatenus intromictere debeant, quoquo modo,
 « quibus etiam harum serie districtius inhibemus ne se super premissis
 « quavis auctoritate etiam apostolica contra presentis concessionis nostre

Bolla di papa
 Martino V per
 l' amministra-
 zione laica del-
 la fabbrica del
 Duomo.

« tenorem quomodolibet intromicant, nisi in quantum de nostro proce-
 « deret beneplacito volumptatis. Nos enim eisdem civibus per vos in su-
 « perstitis dicte fabrice eiusque conservationis ut premittitur eligendis et
 « deputandis, omnia et singula introitus et proventus, obventiones, relicta.
 « legata et bona ad ipsam Ecclesiam ratione dicte fabrice proventura vel
 « provenire debentia quovismodo a quibusvis illorum debitoribus ejus-
 « cumque status, gradus, ordinis, preheminentie vel conditionis extiterint
 « petendi et exigendi et de receptis solventes finiendi, quietandi vel libe-
 « randi ac alia in premissis finiendi, disponendi, mandandi et exequendi,
 « que superlites dicte fabrice, qui fuerunt pro tempore, facere consueverunt
 « de consuetudine et de jure, et que prefati Cives pro augmento divini
 « cultus ac ampliatione et incremento Ecclesie prelibate expedire cogno-
 « verint, eadem auctoritate plenam et liberam tenore presentium licentiam
 « elargimur, non obstantibus quibuscumque deputationibus seu concessio-
 « nibus super huiusmodi fabrica quibusvis personis illarum partium for-
 « sitan per nos factis, quibus ipso durante beneplacito, spetaliter derogamus,
 « nec non constitutionibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.
 « Decernimus insuper extunc irritum et inane si secus super hiis a qua-
 « quam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingerit attentari.
 « Nulli ergo etc.

« Dal. Rome apud Sanctum Petrum Idus novembris pontificatus nostri
 anno tertio.

« Gratis de mandato domini nostri.

R. de Valentia.

Ivi, Dipl. ad
 an.

Gli Orvietani ai 18 settembre avevano supplicato al Papa in questa forma :

« Cum fabrica E. S. Marie predictae Civitatis per C. ipsius Civitatis fuerit con-
 « structa et ordinata et aucta, et si ad manus clericorum et eorum regimini
 « deveniret, redundaret in maximum detrimentum dicte fabricae et esset
 « remotio devotionis civium; et per preteritos Episcopos et canonicos prefa-
 « te C. non numquam fuerit attemptatum velle eam subicere gubernationi et
 « regimini eorum; et ad presens sentiamus predictos clericos, videlicet Epi-
 « scopum et Canonicos, in dicto regimine velle manus immiscere, dignetur
 « eadem S. concedere de gratia speciali, quatenus in futurum predicti clerici
 « in predicta fabrica se nullatenus intromicant, set ipsius fabricae regimem
 « civibus laicis decernatur in totum, non obstantibus quibuscumque etc.

(R. « Fiat ad beneplacitum nostrum »)

(Rif. ad an. v. CXXXVIII c. 71).

Martino v favori molto i Monaldeschi, per mantenersi la città devota. Creò vescovo d'Orvieto Francesco di Monaldo di Berardo, e al nepote di questi, Achille, figliuolo di Buzio o Buccio, dette in moglie una sua nepote, donna Tradita di Giovan Andrea de' Colonna. Altra nepote sua, donna Aurelia, sposò a Paol Pietro di Corrado. Nominò conti di Bolseno, di Sugano, di Meana, di Cervara, di Fichino e di Orvieto Luca di Berardo e lo stesso Paolo Pietro, il quale, fatto capitano delle milizie della Chiesa, acquistò fama nella battaglia di Aquila, dove soccombette Braccio da Montone. Per mezzo di

Paolo, il papa concesse la conferma della Badia di Marzapalo e il Monte Rufeno a Brandolino di Luca, teologo distinto, che poi rinunziando al dominio feudale su quella, diè occasione alle contese fra Orvieto e Acquapendente per le giurisdizioni temporali.

DCCXXXVI

« Martinus pp. V.

1424

novembre 9

Da S. Maria
Maggiore.

« Dilecti filii salutem etc. Volumus et mandamus, ut in Civitate nostra
« Wetana vel eius territorio, sicut melius visum fuerit, trecentos equites
« ex gentibus dilecti filii Nobilis viri Francisci Sfortie Comitis Cutigniole
« receptari ac humaniter et benivole tractari faciatis, eisque de virtualibus
« et aliis necessariis pro competenti pretio provideri.

« Dat. Rome apud Sanctam Mariam maiorem sub anulo piscatoris die VIII
« novembris pontificatus nostri anno septimo.

« *Retro*) Dilectis filiis Salvato de Genazzano Potestati Civitatis nostre
« Wetane ac Conservatoribus pacis Wetano Populo Presidentibus.

Breve di p.
Martino V che
ordina di ricet-
tare la brigata
di Francesco
Sforza.

Ivi, Rif. ad
an., volum.
CXXXI, c. 46 t.

DCCXXXVII

« Martinus pp. V.

1426

agosto 14

Da Genazzano.

« Dilecti filii salutem etc. Scripsimus dudum devotioni vestre laudan-
« tes vos pro bona concordia, quam, auctore domino, sublatis divisionibus
« inter vos unanimiter statueratis, atque etiam exortantes, ut velletis in ea
« perseverare. Quod cum summis desideriis optamus, visum est nobis con-
« venire et multum proficere ad stabiliendam hanc vestram concordiam,
« ut Conservatores, qui tunc erant, pro aliis duobus mensibus refirmarentur.
« Quo tempore si in vestro laudabili proposito perseveraretis, intendebamus
« exaudire petitiones vestras, que ad robur et firmitatem huiusmodi con-
« corde spectarent. Cum ergo, iuxta cordis nostri desiderium, videamus
« vos perseverare in dulcedine pacis optate et agere omnia, que pertineant
« ad conservandam inter vos mutuam caritatem et dissensiones tollendas,
« ideo vobis, presentium tenore, concedimus, ut imbussulationem, olim
« pro tempore quinquennii, partibus vigentibus, factam, in qua duo de una
« parte et duo de alia scripti erant, possint et debeant, iidem Cives, qui
« illam composuerunt, non addendo vel minuendo aliquem de ascriptis in
« dicto statu et officiis in unum corpus redigere, dissolvendo scriptos et
« nomina cuiuslibet descripti seperando; ita ut nulla partialitas discernatur,
« prout in petitione per devotionem vestram ad nos transmissa latius con-
« tinetur. Volumus autem, ut hec futura imbussulatio, dicto quinquennio
« durante, omnino observetur, ut sic omni causa et radice divisionum et
« partium penitus excisa, possitis frui bono mutue caritatis, qua nullum
« maius potestis in hoc seculo adipisci. Ad quam rem ut totis affectibus
« et studiis intendatis, paterna affectione monemus devotionem vestram et
« etiam exortamur.

« Dat. Genazzani Penestrine diocesis sub anulo piscatoris die XIII mensis
« augusti pontif. nostri anno nono ».

Breve di p.
Martino che, lo-
dando la con-
cordia fatta,
riforma il bus-
solo del magi-
strato per un
quinquennio.

Ivi, Rif. ad
an., volum.
CXXXI, c. 33r.

DCCXXXVIII « Martinus Episcopus etc. ad futuram rei memoriam. Ad tranquillitatem
 1428 « et pacem nostre filie predilecte civitatis Perusine paterna sollicitudine
 agosto 21 « vigilantes, illa libenter ordinamus et querimus, per que status Civitatis
 Ivi. « eiusdem ad honorem nostrum et E. feliciter conservetur. Sane petitio
 « dilectorum filiorum Priorum artium et comunitalis Civitatis eiusdem no-
 « bis exhibita continebat, quod licet ipsi ad quietem et pacem prefate Civitatis
 « semper intendant, et in filiali hoberdientia, fidelitate ac devotione nostra
 « et eiusdem E. vivere gratulentur, tamen non nulli ex civibus perusinis
 « suis culpis et dementiis exigentibus, dicte civitatis facti exilitii et re-
 « belles hujusmodi quietem et pacem perturbare ac contra civitatem ipsam
 « ac statum E. machinari diversimode moluntur. Quare pro parte Priorum
 « et comunitalis prefatorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut super hiis
 « eorum ac dicte civitatis tranquillitati et statu opportune providere de
 « benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur ex premissis et certis aliis
 « rationabilibus causis, ad hoc animum nostrum moventibus, huiusmodi
 « quoque supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica, tenore presentium,
 « statuimus et etiam ordinamus, quod nullus civis Perusinus, qui est aut
 « pro tempore fuerit, occasione turbationis status de dicta civitate senten-
 « tialiter bannitus, habitare, stare aut conversari possit in aliqua civitate,
 « terra, castro vel loco, quocumque loco prefate E. mediate vel immediate
 « subiecta aut subiecto, sed bannitus de universis civitatibus, terris et locis
 « E. censeatur et sit, ipsorumque sic bannitorum res, jura et bona que-
 « cunque Apostolice Camere confiscamus, mandantes ex nunc universis
 « et singulis vicariis in temporalibus ac nostris et eiusdem E. officialibus,
 « quocumque fungantur officio et nominibus appellentur, presentibus et
 « futuris, in civitatibus, terris et locis huiusmodi constitutis et deputatis,
 « ut aliquos cives Perusinos taliter bannitos in dictis civitatibus, terris et
 « locis per se vel alios, quovismodo sine speciali nostra licentia aut salvo-
 « conductu faciente plenam et expressam de presentibus mentionem, nulla-
 « tenus recipiant aut receptent, nec eis tribuant auxilium, consilium vel
 « favorem, sed quoscumque ex eis sic bannitos ibidem reperlitos arestant et
 « capiant, seu arestari et capi faciant et carceribus publicis mancipari,
 « contra quos postea per dilectum filium auditorem causarum Curie Ca-
 « mere Apostolice et alios officiales nostros ad ulteriora procedi suadente
 « iustitia faciemus. Non obstantibus privilegiis, concessionibus, gratiis et
 « indultis eisdem civibus, ut premititur, bannitis actenus forsan per sedem
 « apostolicam vel alias sub quacumque verborum forma concessis, que eis
 « volumus in aliquo sublagari, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli
 « ergo etc.

« Datum Genazzani Penestrine diocesis xii Kal. septembris, pontificatus
 « nostri anno undecimo ».

(Copia del 13 settembre 1428 di Iacomo « q. Pauli Nini » di Perugia
 not. Segue una nota di nomi di banditi).

*Bolla di p.
 Martino V che
 vieta di rice-
 tare i rivelli di
 Perugia.*

Ivi, Dipl. ad
 an.

Fra il 12 e il 14 giugno 1426 circa ottomila persone prestarono giuramento avanti al Vicario del Vescovo di rinunziare alle discordie cittadine :

« Omnipotens Deus. d. n. Y. Xp̄s de suo sancto solio prospiciens et de sui
 « immensa divine largitatis clementia volens Wetanorum civium a tam pesti-
 « fera partialitatis et dissidentie rabie, que tanto tempore in Wetana Civitate
 « vigit, tenens antiqui maligni hostis industria omnium corpora, membra et
 « animos ad male operandum promptos et continuo cum seditiosis cogitationi-
 « bus, reprobisque conversationibus et nephandis operum actionibus preparamos
 « corda resolvere, misit ad Civitatem ipsam ven. et relig. virum fratrem
 « Paulum de Alperinis de Roma de ordine observantie Sancti Francisci, ut
 « sanctum verbum evangelicum predicaret. Qui ven. pater etc. cupiens segre-
 « gatos et dissidentes cives Wetanos in unionis exoptando vinculo et caritate
 « mutua revivere, predicando et verbum dominicum evangelizando, mentes
 « omnium civium utriusque sexus adeo divinitus illustravit, quod sicut pro
 « ante tenebrarum atque discordie filii vocabantur, nunc et in futurum filii
 « lucis in domino vocabantur, diligentes in tantum unitatem et pacem, quod
 « cuncti mares et femine tollentes ad sidera vultus et clamantes : PACE
 « PACE PACE, dicebant : *advenit nobis hodie festivitas et preclara sollempnitas*
 « *bene refulsit in nobis predicatoris claritas Deo patri et filio semper redda-*
 « *mus gratias, quum vere a nobis abiecit opera tenebrarum.*

« Ad quam sanctam unionem stabilendam etc. etc. omnes et singuli cives, tam
 « nobiles, quam ignobiles et populares, mares et femine numero fere octo
 « millium personarum inter cives et habitatores diete Civitatis ac etiam comi-
 « tatinos in platea maioris Sancto Marie de W. ad audiendum predicatori ver-
 « bum dominicum congregati, iuxta sancta monita ven. patris fr. Pauli pre-
 « dicti, unanimiter et concorditer, nemine discrepante, corporaliter manu tactis
 « SS. scripturis super missale existente aperto in gremio rev. in Xpo patris
 « d. fratris Episcopi locumtenentis et vicemgerentis Ven. in Xpo patris et
 « d. d. Francisci Dei et apostolice Sedis gratia Episcopi Wetani sedentis in
 « apparatu pontificali honorifice, ut convenit, cum baculo pastorali ante fores
 « E. prelibate, de vivendo pacifice et quiete in unione et sancta mutua ca-
 « ritate, et de non observando, nominando vel memorando de cetero ex nunc
 « in antea quovismodo aut colore, nomine vel cognomine vel vocabulo par-
 « tialitatem aliquam, set esse et fieri unanimes et unum corpus et actendere
 « in cunctis eorum actionibus ad bonum reypublice Wetane, coram me Juliano
 « cancellario ad hec vocato et requisito, tanquam publicam personam ad S.
 « Dei Evangelia, sponte et expresse iuraverunt et quilibet iuramentum pre-
 « stitit corporale, primo magnifici dd. Conservatores et subsequenter omnes
 « alii nobiles et populares cives, ut preferur.

« Lucas Berardi de Monaldensibus nobilis civis Wetanus etc. iuravit etc. semper
 « actendere ad omnia bona agenda pro pace et unione Wetane Civitatis, que
 « statum S. S. R. E. concernant et d. n. pape prefati et non observare par-
 « tialitatem aliquam, nisi aliud sibi iniungeretur per S. d. n. pape.

(Ivi, Rif. ad an. Vol. CXXXI, c. 311 t.)

Il Consiglio generale della Balia del popolo e del C. rimise ai Conservatori la nomina di dodici probi uomini insieme ai quali avessero a provvedere, per riformare tutto ciò che per il bene della pace e della concordia avessero veduto necessario a togliere le divisioni dei cittadini. Questi dodici furono eletti il primo di luglio. Il sette di agosto furono destinati oratori al papa fra Paolo degli Alperini di Roma e ser Francesco di ser Teo d'Orvieto
 « super facto pacis et unionis ac elevationis partialitatis, que haectenus vigit
 « in dicta civitate ».

DCCXXXIX

1430

ottobre 15

Presso i
SS. Apostoli.

« Martinus Episcopus servus servorum Dei dilecto filio magistro Johanni
« de Reate decretorum doctori apostolice Camere clerico in Civitate nostra
« Wetana Commissario nostro salutem etc.

« Cum non nulli cives Civitatis nostre Wetane nuper, satore zizaniarum
« instigante, tumultum in populo excitantes, Potestatem eorum cum certis
« aliis ex familia sua nequiter interfecerunt, ac nobis et E. R. inobbe-
« dientes steterunt et rebelles, diversa nepharia scelera et maleficia per-
« petrando in nostrum et ipsius E. vilipendium et contemptum ac exemplum
« detestabile ceterorum, nos volentes rigorem iustitie misericordia atque
« temperantia temperare, te ad prefatam Civitatem nostram cum potestate
« Rectoris Commissarium destinantes, tibi omnes et singulos, quas tumultus
« et rebellionis, nec non occisionis Potestatis et aliarum personarum scelerum
« et malefitorum huiusmodi culpabiles seu perpetratores fuisse repereris
« ad id, dedisse ad ea auxilium, consilium vel favorem per te vel alium
« seu alios, prout expedire videris absolvendi, nec non excessus, crimina,
« maleficia et delicta huiusmodi, etiam si crimen saperent lese maiestatis
« prefatis personis et aliis, de quibus tibi videbitur remittendi et condonandi,
« easque a prefatis excessibus, criminibus, maleficiis et delictis ac omnibus
« et singulis sententiis, condemnationibus, censuris et penis, tam ab homine,
« quam a iure perpetrantes talia promulgatis, auctoritate nostra, hac vice
« liberandi ac illas penitus nostro et apostolice Camere nomine relapsandi,
« nec non omnia et singula agendi, faciendi, gerendi et exercendi, que pro
« cultu iustitie ac alias pro bono regimine, statu et quiete Civ. ipsius,
« nostro et sedis apostolice honore videris esse oportuna, contradictores
« quoque quoslibet et rebelles prefata auctoritate compescendi, prout veri
« rectores, qui fuerunt pro tempore quodlibet potuerunt plenam et liberam,
« auctoritate prefata concedimus, tenore presentium, facultatem et etiam
« potestatem.

« Dat. Rome apud Sanctos Apostolos, id. octobris pontificatus nostri anno
« tertiodecimo ».

*Breve di p.
Martino V a
Giovanni da
Rieti Commis-
sario suo per
rilasciare agli
Orvietani l'in-
dulto delle pene
in cui erano in-
corsi per l'uc-
cisione del loro
Potesta.*

*Ivi, Rif. ad an.
vol. cxxxiii,
c. 194.*

Qui riportiamo le memorie principali che si riferiscono alla materia :

1429

maggio 12

« Cum d. miles presentis d. Potestatis Civitatis prefate iverit cum familia dicti
« d. Potestatis ad faciendum certas executiones contra Comunitatem et homines
« castrì Montisleonis, districtus dictæ Civ. W., vigore deliberationis Consilii
« Generalis C. et Civ. prefate, ut supra patet manu mei cancellarii in pre-
« senti quaterno, unde volens dictam executionem facere in territorio dicti
« castrì, ut tenebatur, non nulli iniquitatis filii de dicto castro in numero xvj
« vel circa, ut asseritur, opposuerunt ne dictam executionem facere posset,
« ymmo armati irruerunt in eum et ipsum vulnerarunt et persecuti essent,
« ut ipsum interficerent, usque ad castrum Fabri et etiam intus dictum ca-
« strum in maximum dampnum, vilipendium et verecundiam dicti d. Potesta-
« tis etc. etc., quod auctoritate presentis Consilii presens d. Potestas habeat
« plenarium arbitrium ac liberam potestatem et hayliam etc. contra dictos
« maleficos et delinquentes huiusmodi, nullis iuris et Statutorum sollempni-
« tibus observatis, set de facto et prout sibi placuerit, quibuscumque in
« contrarium non obstantibus, et de predictis seu aliquo predictorum non

« teneatur stare ad sindicatum, seu iudicari non possit, et quod pro punitione
 « dictorum delinquentium seu executione fienda contra eosdem possit ad sui
 « libitum invocare brachium dicto comunitatis, et quod omnes tam cives,
 « quam comitatini teneantur sibi assistere et parero suis mandatis in omni-
 « bus et per omnia, tamquam persone d. n. Pape sine alia deliberatione, et
 « ubi vellet predicta notificare in Curia possit facere suo motu, expensis
 « dicti C. W. ».

(Ivi, c. 32).

1430
 agosto 24

« M. dd. Conservatores Pacis Wetano populo presidentes, absente tamen ex hiis
 « Simone Nicolai Ianotti, qui pro aliis suis negotiis ivit in sala magna palatii
 « Populi dicti C. solite residentie d. Potestatis, et sollicito et attente vacantes
 « circa debitum eorum officii, fecerunt monstram, more consueto, spectabili
 « viro Laurentio de Surdis de Roma hon. Potestati dictae Civ. W. In qua
 « monstra fuit punctatus d. Potestas predictus; fuerunt punctati Stephanus de
 « Roma et Cavaleria X̄pofari de Neapoli domicelli: fuerunt inde punctati
 « Andreas Petri de Alamania, Jacobus Petri de Alamania et Johannes
 « Guglielmi de Lommaridia. Item fuerunt punctati tres eius equi. Ceteram
 « vero monstram bonam et ydoneam approbaverunt etc.
 « Dicta die et statim post predicta comparuit Corradus Johannis de.... remissus
 « in locum Andree Petri de Alamania et petiit, cum ipse tempore facte
 « monstre alio pergeret in servitium officii inde in Civitate expunctari, qui dd.
 « Conservatores ipsum admiserunt et commiserunt dictum Andream expunctari.

« Die xx mens. augusti.

« In Consilio magnifici dd. Conservatores, vacante officio Potestarie dictae Civ.
 « per mortem spectab. viri Laurentii de Surdis, fecerunt infrascriptam pro-
 « positam videl.
 « Quod placeat dicto Consilio ad statum et devotionem S. R. E. et SS. d. n.
 « Pape et pacem et unionem dictae magnifice Comunitatis W. providere super
 « publica et evidenti utilitate dictae Comunitatis largo modo proponendo et
 « largo modo consuli valeat etc.
 « Nicola Jo. Vascellarius unus ex Consiliariis etc. dixit et consulit etc. quod
 « status presens omnino tollatur et annihiletur et de novo fiat, cum hac
 « conditione, quod in officiis C. non possit esse nisi unus pro qualibet domo,
 « ad hoc ut omnes possint sentire comoditatem officiorum C.
 « Item quod claves portarum huius Civ. pervenire debeant ad manus dd. Con-
 « servatorum presentium et futurorum, et quod decetero nunquam reinvenire
 « possint ad manus Potestatis seu alicuius officialis forensis.
 « Item.... quod ad complacentiam Populi omnes condemnationes hinc retro lata
 « comburentur.
 « Item quod deputentur custodes ad portas in numero quinque vel sex ad sala-
 « rium tam de die quam de nocte expensis C., et quod non tangatur de
 « introitibus Camere domini nostri.
 « Item.... quod creditoribus magistri Colutii de Cava (1) satisfiat de bonis ipsius
 « magistri Colutii, et ubi bona non sufficerent et ipse non poterit se redimere
 « usque ad integram satisfactionem suorum creditorum, ad exemplum suspen-
 « datur in dicto ponte male per eum constructo.

(1) Architetto napoletano che si era assunta la riedificazione del ponte di *mastro Janne*. Fu messo in carcere, donde, essendosi ammalato a morte, fu rilasciato ad istanza del Cardinale Colonna e del fratello di questi, il principe di Salerno, del quale Coluccio era familiare.

« Item.... quod deputentur quatuor Confalonerii, videl. unus pro quolibet quarterio pro statu S. R. E., SS. d. n. Pape et pro conservatione pacis et concordie dicte Civ., et quod si aliquis rumor esset in Civitate, omnes de quarterio debeant armati eurrere ad domum Confaloneri, et ipse Confalonerius teneatur venire cum omnibus suo quarterio ad palatium dd. Conservatorum et facere et exequi mandata dictorum dd. pres. et futur. pro statu S. M. E. et dicte Civit.

« Item quod detur sacramentum fidelitatis omnibus existentibus in Consilio pro statu S. M. E. SSmi d. n. Pape et dicte Civ. manutenendo etc. ».

Fu approvato all'unanimità.

« Die xxvii augusti.

« Al nome di Dio etc. etc.

« Adimandase per parte del popolo che in quanto al facto de lu stato che s' à a fare mò de nuovo, che se faccia in questa forma; che nessuno iudice, nè notario non possa essere de l' uffitio del conservatoriatio, nè etiamdio Camerlengo de Sancta Maria, nè Camerlengo del Comune.

« Adimandase che lu stato se faccia per v anni e che siano sei homini per pallocta de lu ofitio de' Conservatori.

« Adimandase che non sia se non uno homo per casa de li Conservatori o Camerlengo de Sancta Maria e Camerlengo del C.

« Adimandase che li Consuli dell' arte degano mandare due homini de la loro arte ad fare questo stato e che omne arte agia ad chiamare la sua arte come piacerà a loro, tanti per uno, et che l'omini che se darranno al sedio del Conservatoratio siano chiamati per l'arte loro, excepto, como è dicto de sopra, l'arte de' iudici e de' notari.

« Adimandase ch'el popolo se contenta de chiamare ad voce sey homini pontifici (?) e boni, li quali degano intrare forniti al tempo de quelli che stanno al sedio in ofitio, e al tempo de questi sei chiamati per lu popolo se dega fare lu stato, et lu stato di mò, quale sta ne la cassetta, sia annullato e arso ad ciò che nessuna pallocta ne sia lecta.

« Ademandase per lu popolo de chiamare ad boce quattro Confalonerii, como piacerà a loro; uno per quartiere, e' l Comune glie debbia dare una bandiera per quartiere coll' arme di Santa Chiesa e del Popolo; e i dicti Confalonerii siano tenuti e tucti l'omini del quartiere ad omne remore degano andare a casa del Confaloniere coll' arme, e' l dicto Confaloniere con loro insieme dega venire al palazzo de li Signori Conservaduri e obedire omne lor voluntà per stato de Sancta Chiesa e de questa nostra ciptà e del contado, senza nessuna pena de Comune.

« Adimandase che tucte le condampnationi siano annullate e arse.

« Adimandase che in Orvieto non ce possa intrare nessuna gente d' arme, nè a cavallo, nè a piedi de numero de cinquanta in su.

« Adimandase a li facti de' piati, che, per non darve tedio, al primo Consiglio de lu stato novo, serrete avisati dal popolo de li modi ce sarrò da tenere.

« Adimandase che qualunque persona non seguitasse el Confaloniere coll' arme per venire ad palazzo de li Signori Conservatori, non havendo senza licita, possa ricevere impedimento o morte, senza pena de Comune.

« Adimandase che qualunqua persona mentovasse o zizaniasse de nessuna parte, che el popolo el possa occidere e ardere le case, senza nulla pena de Comune.

« Adimandase che non ce possa venire per ofitiale in questa nostra ciptà, nesuno romano, nè esculino ».

I Gonfalonieri presentati dal popolo furono :

Domenico « Verii » per Pusterla.

Bernardo « Angeluctii » per Santa Pace.

Pietro di Tommaso detto « Scarafea » per Sarancia.

Jacomo « de Michere » bastaio per S. Giovenale.

« Cum pro parte nonnullorum consanguineorum Laurentii de Surdis de Roma
 « petantur corpora ipsius Laurentii et sui notarii interfecta et tradita iam diu
 « Ecclesiastice sepulture eis assignari, ut portari faciant ad Urbem, ac inde
 « petantur restitutionem fieri bonorum, rerum et denariorum dicti Laurentii
 « eisdem consanguineis etc. exequatur voluntas d. n. et nichilominus rema-
 « neat in dd. Conservatores pres. et fut. cum duodecim civibus eligendis ad
 « voluntatem Populi, et quod per eos factum fuerit, plenam habeat firmitatem
 « auctoritate presentis Consilii, et quod syndici infra descripti, deputati per
 « Populum ad sindicandum dictum preteritum Potestatem et suam familiam,
 « procedant ad sindicatum et faciant justitiam; quo completo, si quid resta-
 « verit de bonis et rebus dicti q. Laurentii, heredibus vel habentibus plenam
 « commissionem integraliter restituantur.

« Die penultima augusti.

« Publico et generali Consilio Baylie Populi et C. Civ. W. de sero pro dicta
 « die bannito etc. de commissione et mandato spectabilium virorum Jannuctii
 « Xpofari Simonis Nicolai Jacocti Blaxii Capobelle et Jacobi Jacobutii de
 « Magalothis magnificorum dd. Conservatorum Pacis Wetano populo presi-
 « dentium, ad sonum campane vocemque tubicium in sala magna palatii C.
 « diete Civ. solite residentie dd. Conservatorum, quod palatium positum est
 « in dicta Civ. et in regione Saraneis, iuxta plateam magnam dicti C. etc.
 « In quo quidem Consilio sic sollempniter congregato, superveniens rev. pater
 « et d. d. Johannes de Reate apostolice Camere clericus et SSmi d. n. Pape
 « Commissarius, de et pro parte Sanctitatis d. n. Pape exposuit, qualiter ad
 « sui notitiam pervenerit, qualiter post novitatem factam per populum et C.
 « diete Civ. W. contra Rentium de Surdis de Roma Potestatem et C.
 « prefate et eius familiam, Consilium et C. Civ. predictae absque aliqua com-
 « missione S. d. n., processerunt ad nonnullas ordinationes et reformationes
 « Civ. prefate: que omnia, tamquam de facto presumpta, auctoritate sue
 « commissionis, nulla esse declarans, et volens providere, vigore diete sue
 « commissionis, honori apostolico et quieti et saluti diete Civ., auctoritate
 « predicta, elegit etc. cives infrascriptos ad infrascripta ofitia exercenda pro
 « duobus mensibus futuris, videl. septembris et octobris, quos ad infrascripta,
 « prout premittitur electos et deputatos admitti mandavit et decrevit eosdem
 « in manibus suis recipiens, nomine et vice S. R. E. et SSmi D. n. d. Mar-
 « tini pape quinti debitum fidelitatis juramentum prestare debere in larga
 « forma, ac voluit et mandavit, quod multa habeat agere et tractare pro
 « statu S. M. E., Sanctitatis d. n. Pape et pro pace et quiete diete Civ., ad hoc
 « ut possit in eunctis mature et consulte procedere, et facere tam magnas coha-
 « dinationes sit inconveniens et detrimentum posset rebus gerendis generare,
 « que expeditionem desiderant, aliquam remissionem sen electionem et depu-
 « tationem in paucissimos viros bonos, ydoneos et fideles fieri, cum quibus pro
 « futuro tempore in benegerendis et tractandis rebus ad finem predictum posse
 « mature conferre, et utrum predicta per Consilium et Populum Civ. prefate
 « rata et grata sint habenda, voluit per evidentiam facti, in presenti Consilio
 « declarari.

- « Nomina vero officialium electorum ut supra sunt hec, vid.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| « Monaldus Angeluctii | Johannes sartoris | } Magn. Dd.
Conservatores pro
mensibus septem-
bris et octobris. |
| « Giorius Mathei | Jacobus Iacobutii Teste | |
| « Franciscus Micutii de
Stagia | Dominicus Butii barberii | |
| « Antonius Venture dicto Puri | Camer. Com. | |
| « Ser Lucangelus Sanctutii | Not. Camer. | |
| « Petrus Gori | } revisores Camer. Com. | |
| « Bonserenus Tomassii | | |
| « Ser Johannes ser Bartolomei | Not. revisorum ». | |

Segue il giuramento e la presentazione delle chiavi della città al Commissario pontificio che poi le consegnò ai Conservatori.

« Die XXI septembris.

« Cum necessario habeatur oratorem destinare ad pedes Sanctitatis D. N. Pape
 « pro remissione delictorum commissorum in dicta Civ. pro novitatibus noviter
 « concursis et propter inimicitiam exortam cum consanguineis preteriti Pote-
 « statis, cives huius Civ. non habent securum accessum ad Urbem etc. etc.
 « quod postquam magnificus vir Paulus Petrus de Monaldensibus ex sua pla-
 « cabilitate obtulit se velle accedere ad Sanctitatem d. n. pro dicta ambas-
 « siata explicanda nullus acceptior et melior eo posset ire, quare tota comu-
 « nitas de suo accessu nimum contentatur et sic in Dei nomine accedere
 « debeat, cui duo principaliter exponenda committatur: primum petere a
 « Sanctitate d. n. et cum omni instantia supplicare pro generali remissione
 « obtinenda delictorum commissorum in Civ. predicta, maxime occasione novi-
 « tatum interventarum a tempore mortis Laurentii de Surdis pret. Potestatis
 « usque nunc: secundum impetrare comissionem fiendam per suam Sanctitatem
 « huic Comunitati super renovatione futuri status dicte Civ. cum salario integro,
 « vid. ubi quando quatuor erant Conservatores habere solebant unum florennum
 « currentem pro quolibet die, et si ubi dictum officium reducerat ad nume-
 « rum sex, habere debeant salarium pro rata ultra quantitatem consuetam ».

Con istrumento del 5 ottobre 1430 la nobil donna Rita moglie del nobile Petruccio di Lorenzo de' Sordi di Roma, rione Colonna, madre dell'infrascritto Lorenzo, Giovanni di Cola di Iacobello e Lorenzo di Pietro di Braccio di Maria, tutori testamentarii di Tanza e di Agnese pupille ed eredi del fu Lorenzo di Petruccio de' Sordi ed esecutori testamentarii delle volontà ultime di Lorenzo insieme col nobil Guglielmo de' Rossi del rione della Pigna e Guglielmo esecutore predetto, come da testamento di Lorenzo scritto di mano del fu Pietro « Scioli (?) Petri Berte » cittadino romano not. pubblico, alla presenza e col consenso dei nobili uomini Iacomo e di Onofrio fratelli germani del fu Lorenzo nominarono loro procuratore Palucio « Cole Golie » di Tivoli, distretto di Roma, a riscuotere dal C. d' O. il denaro spettante a Lorenzo de' Sordi tanto per salario dovutogli di Potes-teria, quanto di ogni altro che si trovava dopo la sua morte, nonchè cavalli, vestimenta, masserizie e altri mobili e beni ecc.

F. in Roma in casa di detto Onofrio, presenti il nobil uomo Nicola de Novellinis e Nicola di Guglielmo. not. del rione Colonna.

Mattia « q. Jacobelli Ciamponis » Romano not.

« Nobiles viri etc. De mandato d. n. pape super hoc vive vocis oraculo nobis
 « facto auctoritate Camerariatus officii, cuius curam gerimus de presenti,

- « vobis presentium tenore mandamus, quatenus cadaver bone memorie Lau-
 « rentii de Surdis Potestatis Wetani, nec non omnia bona, que fuerunt dicti
 « Laurentii, secundum quod ven. vir d. Johannes de Reate apostolice Camere
 « clericus vos per litteras suas informabit, Paluctio Golie de Tibure latori
 « presentium restituatis aut restitui faciatis, quoscumque prefatum cadaver
 « et dicta bona et alios pecunie detinentes et occupantes omni dilatione et
 « exceptione pospositis compensando.
- « Dat. Rome die x mensis octobris MCCCXXX Ind. VIII.
- « A tergo) Nobilibus viris Conservatoribus pacis Wetano Populo presidentibus
 « amicis nostris carissimis.
- « O. de Varris apostolice sedis prothonotarius d. n. pape Thesaurarius et in
 « Camerariatus eiusdem officio Locumtenens etc. ».

Ai 16 Ottobre è fatta quietauza dal procuratore de' Sordi di denari, argenti, corregge, vesti, panni, suppellettili e due cavalli spettanti a Lorenzo.

- « In Dei nomina, amen. Sia noto e manifesto ad omne persona, che miser Jo-
 « hanne da Riete chirico de la Camera apostolica et Commissario et Rectore
 « de Orvieto etc. per N. S. el Papa, per vigore de la sua commissione,
 « remecte ad omne homo de qualunque stato et conditione se sia omne ini-
 « ria e offesa facta a la Santità de N. S. et ad Sancta Ecclesia per rascione
 « de morte et ferite del Potestà proximo passato et de sua famiglia; et ipsi et
 « ciaschuno libera da omne pena pecuniaria et personale, in la quale per
 « razione de la predeclata offesa, quanto tocca el publico interesse, fossero
 « incursi fine ad questo dì XXVIII del presente mesce, reservandone la voluntà
 « del dicto N. S. e de soi posti la dispositione de le infrascripte persone,
 « cioè Nicola vascellaro, Pietro Paolo de Tofo, Bartaecia, Banaccio e Piero
 « de Cortona ».

Il primo Potestà, dopo il caso del Sordi, fu Giovanni degli Ufrezuzzi di Fermo, Conte di Montechiaro.

Il 12 novembre 1430 frate Pacifico priore della Chiesa di S. Maria de' Servi andò ambasciatore al Papa colla seguente credenziale :

- « Beatissime pater etc. Expediit necessario de futuro bussulo regimius huius
 « vestre Civitatis Wetane noviter providere. Et quia, ut scandalorum radicalis
 « materia quietetur et benemeriti cives omnes sentiant tanti oneris perocatum
 « decus indifferentem, deliberavimus in qualibet muta Conservatoratus sex
 « cives preesse, ubi per ante deputabantur quatuor, nec potest accedere votis
 « nostris peroptatus finis, nisi Sanctitas V. consentiat atque provideat, ut
 « de introitibus vestre Camere Wetane salarium cuiuslibet dictorum sex
 « solvatur pro rata cuiuslibet dictorum quatuor pro preterito; quia aliter non
 « tantum quietatio scandalorum, set potius exortatio vocaretur, putamus
 « S. V. respicere potius quietem huius vestre Civ., quam detrimentum dicte Ca-
 « mere. Desideramusque, ubi tempus consentiat et V. S. videatur, pacem cum
 « Romanis offensis habere ne recursus ad Romanam Curiam in necessitatibus
 « precludatur, et ubi hilariter fieri nequeat, saltim dignetur S. S. commi-
 « ctere cognitionem secundarum causarum in nostra Civitate, cui liberit,
 « tam in spiritualibus, quam in temporalibus. Super quibus aliqua plenius
 « V. S. narranda religioso viro fratri Pacifico prior. Ecclesie nostre Sancte
 « Marie Scrvorum oratori nostro commissinus, cui cum exauditionis gratia
 « fidem indubiam impartiri dignetur, tamquam nobis etc. »

(Ivi, Rif. vol. cxxxiii, c. 203).

DCCXL.

1431

febbraio 20

Da Roma.

« Miseratione divina Episcopi presbiteri et diaconi S. R. E. Cardinales
« dilectis nobis in Xpo Conservatoribus pacis Populo Wetano Presidentibus
« salutem in Domino.

« Sicut altissimo placuit felicis recordationis d. n. d. Martinus papa
« quintus, nocte preterita, cum aliquibus diebus antea fuisset egrotus, ab
« hac luce substractus est. Cuius morte cognita populus Romanus, ut
« peculiaris filius, nobis dominium Urbis, ut dignum est, apostolica Sede
« vacante, pacifice et quiete sponte sua se obtulit conservare. Et ad id oportune
« providit, secundum voluntatem nostram. Quem casum devotioni
« vestre significamus, vos hortantes vobisque mandantes, ut tamquam
« devoti et fideles filii E. studeatis Civitatem et districtum vestrum in
« devotione et obedientia eiusdem E. fideliter sine scandalis in pace et
« tranquillitate servare, et rectoribus ac officialibus ad vestrum regimen
« deputatis, secundum quod fidelitati vestre convenit, obedire. Nos enim
« perfectis sollempnibus obsequiis funeris Pape prefati, ut moris est, ad
« honorem Dei de futuro pontifice curabimus providere, qui Romanam et
« universalem E., Deo iuvante, iuste et sancte gubernabit, cui vos et
« civitatem vestram et alios fideles E. intendimus efficaciter comendare
« et dare operam cum effectu, ut populi et comunitates ultra debitum
« aggravati, sicut erit conveniens, releventur.

« Dat. Rome die xx mensis februarii MCCCXXXI, apostolica Sede vacante.

« A tergo) Dilectis nobis in Xpo Conservatoribus pacis Populo Wetano presidentibus.

« Miseratione divina Episcopi
Presbiteri et } S. R. E. Cardinales »
Diaconi }

Ivi, Rif. ad an.,
Vol. CXXXIV,
c. 32 t.

« Cum venerit novum de creatione novi pontificis in E. Dei, videlicet Eugenii
« quarti sic nuncupati, et deceat pro demonstratione letitie dicte creationis,
« ad gaudium et ad festum celebrandum fieri nonnullas expensas, tum in
« incitendo, quando erit tempus oratores ad suam Sanctitatem, tum pro
« faciendis honorem nuntio futuro, qui veniet de Curia missus ad annun-
« tiandum dictam creationem cum literis, cum etiam pro sollempni festo
« celebrando ad gaudium predictum, in vestimentis fiendis et aliis rebus
« circa dictum festum et honorem fiendum necessariis et occurrentibus dicta
« de causa, nec non super expensa occurrenda circa custodiam Civ. W.,
« usque quo res fuerint firme et in bono statu... quod Potestas et dd. Con-
« servatores etc. habeant eligere quatuor cives, cum quibus deliberare et
« tractare possint ad faciendum dictas expensas etc. prout eis magis hono-
« rifice videbitur etc.

« Die VIII martii.

« Existentes in unum dd. Conservatores in audientia superiori et volentes ad
« gaudium dicte creationis quod deliberatum extitit per dictam Consilium
« Generale super predictis executioni mandare, eligerunt etc. in eorum colle-
« gas ad faciendum dictas expensas providos et egregios viros Cives Wetanos;
« videlicet ser Bonaventuram ser Nicolay, Angelum Berardini, Antonium

« Bussice et Thinum Mathei, qui primo ad celebrandam sollemnitatem huius-
 « modi una cum prefatis dd. Conservatoribus ordinaverunt etc. pro honore
 « debito fiendo ad dietam creationem, quod dd. sex Conservatores prefati,
 « vicarius rev. p. d. Episcopi Wetani et Cancellarius ipsorum dd. Conserva-
 « torum induerentur panno schirlatti et fierent indumenta pro eis expensis C.
 « modo predicto, et statim hoc deliberato, disposuerunt mittere Florentiam
 « pro dicto panno ad faciendum dieta indumenta, vid. pro duabus petiis cum
 « dimidia dieti panni schirlatti, et ita factum exitit etc. ».

DCCXLI.

giugno 25

Da S. Pietro.

« Eugenius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Conserva-
 « toribus et Comunitati Civitatis nostre Wetane salutem etc. Cum dile-
 « ctus filius nobilis vir Pulus Petrus de Monaldensibus concivis vester
 « ex parte vestri nobis quasdam petitiones et capitula porrigens, gratias
 « superinde postulaverit, nos devotiones vestras nobis et R. E. fideles
 « esse cognoscentes, sperantes ex his vos in omni obedientia et devotione
 « futuris temporibus permanere, dictis petitionibus et capitulis examinatis
 « per ven. fratrem nostrum Jordanum episcopum Sabinensem et dilectum
 « filium nostrum Anthonium titulo sancti Marcelli presbiterum S. R. E.
 « cardinales ea vobis duximus concedenda et presentium tenore concedi-
 « mus, prout predicta capitula signata sunt hodie et subscripta de mandato
 « nostro per dilectum filium magistrum Michaelum de Pisis secretarium
 « nostrum, que per eundem Paulum Petrum vobis transmittimus presen-
 « tibus interclusa. Vos igitur in omnibus taliter habere velitis, quod
 « possitis ex inde apud nos et apostolicam Sedem merito comendari.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice mil-
 « lesimo quadringentesimo tricesimo primo xvii kal. Julii pontificatus nostri
 « anno primo.

*Breve di p.
 Eugenio IV per
 certi capitoli
 accordati so fa-
 vore della città.*

Ivi, dipl. ad an.

Concesse il papa lo sgravio sul sussidio per dugento fiorini, non potendo accor-
 darlo generale. Promise di procurare per quanto gli fosse possibile la pace
 coi Romani per il caso occorso della uccisione di Lorenzo de' Sordi, affinché
 gli Orvietani potessero sicuramente usare in Roma. Ordinò che i Conservatori
 si eleggessero a quinquennio, e ai quattro fossero aggiunti due altri, tre di
 una parte e tre dell'altra parte da due sacchette separate. Per restauro de'
 ponti, dell'acquedotto e cannellato erogò centoventicinque fiorini sulla gabella
 dello carni a quinquennio, ecc. ecc. (Rif. CXXXIV, c. 17 t.). Fece condonare
 per mezzo del suo Vicecamarlingo tutte le pene, eccettuato a Boccaccio da
 Montegiove, ai condannati alla decapitazione e ai falsificatori di lettere apo-
 stoliche (Dipl. 1431, giugno 16), e più estesamente nel 1438 e nel 1443.

Un breve da Roma del 30 marzo 1432 avisava che il palazzo di Montefiascone,
 insigne edificio cretto dalle fondamenta a cura di Martino IV minacciando
 rovina, dovevasi restaurare, e ordinò che vi contribuissero anche gli Orvietani
 per quella rata da imporsi loro da Battista, priore di San Giovanni di Orvieto,
 Commissario e nunzio pontificio.

A Jacomo « de Vitellensibus » da Corneto concesse per altro breve lo sgravio
 per i suoi castellani di Benano presso Orvieto dell'onere di trenta fiorini di
 Camera per erogarli nella riparazione delle mura del castello.

In seguito, con breve del 5 Marzo 1433, lodando la fedeltà dei cittadini, ridusse il solito sussidio per tre anni alla sola metà. Li favori per la ricupera del piombo dell'acquedotto guasto per le guerre esterne ed interne, rilasciando una holla ampissima da Bologna del 14 ottobre 1433, e aiutò la causa che si agitava in Curia per il ritorno sotto la giurisdizione della città dei castelli di Alleronza, Porano, Castelrubello e Lubriano, dopo che cessò il vicariato sui medesimi di Pietro Mormilli di Napoli (Dipl. 1440, agosto 5, ottobre 6).

Avevano chiesto gli Orvietani al papa di potere spendere sulle somme delle terzerie del sussidio, essendo privi di altre entrate, per i bisogni della guerra contro Siena, e il condono delle terzerie rimaste a dare dell'anno passato; di che il papa dette commissione al card. di S. Clemente camarlingo di lui e al card. Orsini. Ma l'Orsini essendo andato per il papa a trovare l'Imperatore, non si poté concluder nulla. Pure dal Card. di Venezia camarlingo del papa, per mezzo del cav. Marcello da Firenze, ebbero che al ritorno dell'Orsini su ciò provvederebbe di maniera che la comunità ne rimarrebbe contenta, mentre già fin d'allora egli scriveva a Ugo d'Albizo degli Ugioni di Firenze Tesoriere del papa nella Provincia del Patrimonio, che per le terzerie non dovesse vessare la Comunità, finchè altrimenti non avesse in mandati. Ebbero ordine il 12 settembre dal Commissario e dal Capitano di mandare al campo di Vetralla 80 balestrieri, sotto pena d'arbitrio del Commissario (Pandolfo d'Alviano Veseovo eletto di Camerino), e di 1000 ducati d'oro da parte di Nicolò Fortebracci, capitano degli armigeri della Chiesa. Gli Orvietani che stavano in continuo timore per le terre verso Siena, mandarono Tommaso Lippi a scusarsi, mostrando avere bisogno essi stessi di aiuto per difendersi. Il Commissario ripeté che allora mandassero in quella vece una contribuzione di denaro, cosa che piacque anche meno. Onde presero partito di avvisarne il Papa (Rif. c. 72 t.), dicendogli per lettera del 19 settembre come a cagione della guerra che la Chiesa aveva con Siena, essi ricevevano continui e gravi danni dagli armigeri militanti a stipendio di S. S. nel loro passare e stare nei confini delle terre del contado, tanto in biade, quanto in bestie e nel resto, le quali cose tutte da buoni servi e figliuoli del papa pazientemente sostenevano ed erano pronti di sopportare anche in futuro; ma ora non potevano sottostare al precetto di fornire di balestrieri il campo di Vetralla, per essere la città impotente affatto; perchè ai poveri artisti e lavoranti dell'arte della lana era del tutto alieno l'uso delle baliste, e quei pochi balestrieri del contado non potevansi togliere di là per la difesa e guardia dei castelli, venendo spesso spesso domanda di soccorrerli.

Ma nuova e maggiore richiesta venne invece alla fine di settembre dal Card di San Clemente nepote del Papa. Egli era già sdegnato cogli Orvietani, perchè quando il vescovo di Recanatì stava colle genti della Chiesa contro il Prefetto di Roma, richiese agli Orvietani 150 fanti, e 30 ne richiese a Ficulle e a Monteleone, e a questi castelli che prontamente mandarono i loro, essi imposero per conto proprio una parte della somma, per la quale si erano concordati col vescovo ridetto. Di che il Cardinale fece rimprovero come volessero due volte far pagare a Ficulle e a Monteleone il debito medesimo. Venne dunque ordine di mandare dentro pochi giorni 300 fanti sopra Vetralla, la cui terza parte fossero balestrieri, bene armati di saette e bene in punto, magari per tre o quatto di solamente. Portata la domanda davanti al Consiglio, si deliberò di mandare oratori al Cardinale con doni pregando di rilevare da tanta gravanza la città, impotente e disadatta a sostenerla, perchè avrebbe voluto dire separare i castelli e il contado dalla città. Ma si erano eletti appena gli ambasciatori Romano Leonardi e Nicola di Pietro Tommasi a Viterbo, che Filippo dal Borgo famigliare del Cardinale si presentò per parte di lui a

chiedere duemila ducati in prestito per pagare gli stipeudi agli armigeri della Chiesa. Gli ambasciatori Orvietani si presentarono al Cardinale col dono in dodici tazze d'argento coll'arme del C., otto ceri e candele e scatole di confetti. Vennero ad una composizione per i trecento fanti, intercedendo Ranuccio Farnese e Paolo Pietro Monaldeschi, e promisero pagare per ciò cento ducati: ma per gli altri duemila ducati non volle il Cardinale cedere a patto alcuno; se non che ritornati a lui più tardi gli stessi ambasciatori coi 100 ducati promessi, convenne di ridurre la domanda dei duemila a soli mille, che ritirarono Bardo di Neri da Firenze e Ranuccio Farnese.

Pochi giorni dopo, l'ultimo di ottobre, le genti dell'imperatore e dei Senesi occuparono il castello di Camposelvoli, uccisero cinque uomini e una donna e tutti i beni di quegli abitanti preदारono. Si diceva che gli Ungheresi si preparassero a maggiori ostilità contro altri castelli, e perciò chiesero al Papa e al Card. di S. Clemente soccorso di armigeri, senza dei quali non si potevano difendere.

Ai 13 aprile 1433 il Card. di S. Clemente richiese 50 fanti per la guardia personale del Papa da pagarsi da lui stesso. Per timore delle rappresaglie di casa de' Sordi gli eletti non vollero andare. Il Card. richiese ai Sordi un salvacodotto generale, salvo per Petrella da O. e per due suoi compagni uccisori di Renzo. Andò per Capitano il nob. Uguino di Angelo.

DCCXLII.

1433

ottobre 18

Da S. Pietro.

« Eugenius pp. nu dilectis filiis Conservatoribus, Consilio et C. Civitatis nostre Wetane.

« Dilecti filii salutem etc. Fide digna relatione comperimus quod dum filio iniquitatis Nicolao de la Stella terras nostras et R. E. hostiliter invadente, dilecti filii nobiles viri Hericus de Monaldensibus, Rainutius et Guilhelmus comites de Corbaria, Petrus de Castro Pecio, Monaldus de Roccha, Petrus Novellus et Monaldus de Bagno cupientes evitare impetum prefati Nicolai, nec videntes se illius potentie posse resistere, cum eodem concordiam inierunt, nichilominus nos de singulis faciendo certiores et affermando ea inevitabili se compulsos necessitate fecisse, et quemadmodum semper devoti filii nostri et dicte E. fuissent, ita se velle in futurum permanere et mandatis nostris obedire semper esse paratos. Quare hortamur in domino devotiones vestras, quatenus remotis primo offensis per predictos nobiles, prout eisdem iniungimus et mandamus, vos etiam removeatis offensas ac removeri faciatis, tam ex parte Civitatis, quam comitatus, atque ad invicem amicabiliter, prout devotos nostros et dicte E. filios oportet, conversemini et conversari faciatis.

« Dat. Rome apud Sanctum Petrum sub anulo nostro secreto die xviii Octobris pontificatus nostri anno tertio.

« A. de Florentia ».

Breve di p. Eugenio IV che esorta di ristabilire amichevoli rapporti con quei nobili del contado che avevano fatto concordia con Niccolò della Stella.

Ivi Rif. ad an. vol. cxxxv, c. 7.

DCCXLIII.

1434

novembre 14

Da Firenze
presso S. Maria
Novella.

« Eugenius pp. IV. Venerabilis frater et dilecti filii salutem etc. Que
 « nobis scripsistis de suspicionibus, quas habetis de dilecto filio Francisco
 « Sfortia de Attendolis, jampridem nobis sunt notissima, laudamusque ut
 « non solum ipsius Comitis, sed aliorum quorumcumque respectu civitatem.
 « comitatumque et vos ipsos diligenter custodiatis. Idque si per vos satis
 « sufficienter facere non possetis, aliorum auxilio, qui nobis et E. devoti
 « sint, fieri placet. Sed cum Nicolaus Stelle, publicus et apertus E. et
 « status nostri hostis sit, illius gentes a vobis, aut a quoque alio nobis
 « fideli in presidium recipi, aut aliquali cum familiaritate intra urbem et
 « fortilitia acceptari, non molestum habere non possemus. Quare vos hor-
 « lamur, ut gentes predicti Nicolai, si aliquas forte apud vos haberetis,
 « licentiarum faciatis, nec ipsas in posterum vel transeuntes vel aliter in
 « provincia obversantes aliqualiter admittatis. Si vero auxilia vobis neces-
 « saria fore crederetis, a dilectis filiis Perusinis ea petere debeatis. Quam-
 « quam dilectum filium Franciscum Sfortiam, quem unicum timetis, taliter
 « prope diem nobis obedientem fore confidimus, ut presidia ab eo potius
 « sperare, quam iniurie cuiuspiam damna timere possitis. Memineritis
 « tamen, quod supradiximus, nullas Nicolai gentes intra fortilitia receptare,
 « neque illis auxilium, favorem vel victualia prebere, ne, ut supra dixi-
 « mus, nobis molesti sitis, et predictum Comitem contra vos irritetis.
 « Unus enim ex familiaribus nostris, cui credere possumus, die istius
 « undecima circiter xxx^{ta} pedites apud Cerquetum agri Perusini obviavit.
 « quos scivit Nicolai pedites esse et castella nostra agri Urbevethani, que
 « tu Episcopo gubernas, petere. Quare ut a talibus diligenter abstineatis,
 « fraternitatem et devotionem vestras exhortamur.

« Dat. Florentie apud Sanctam Mariam Novellam sub anulo nostro se-
 « creto die xiiii^a Novembris etc. pontificatus nostri anno quarto.

« Blondus.

« Retro) Venerabili fratri et dilectis filiis Francisco Episcopo et Con-
 « servatoribus Pacis Civitatis nostre Urbevethane ».

lvi, dipl. ad an.

Dalla seguente lettera si conosce l'origine dei disgusti di Fortebraccio, detto anche

Niccolò della Stella, con Engenio IV, onde ne seguì la guerra agli Orvietani:
 « Magnificis viris honorandis amicis carissimis Conservatoribus pacis Wetano
 « populo presidentibus.
 « Magnifici viri honorandi amici carissimi. Ad voy è noto quanto tempo semo
 « stati alli servitii de Sancta Chiesa e per ponere in pace questa provincia,
 « per lo qual tempo servito rimango vero creditore della Camera Apostolica
 « sino ad mò de ducati XLIIII^m, o più; et per tueto agosto che dura la ferma
 « nostra debbo avere omne mese ducati vj^m, vj^e XL. Non mi pare se dia
 « modo alcuno al mio pagamento, anzi le colte, taglie o subsidii che voy e
 « l'altri dovete pagare, mi pare abiate comenzato ad pagare ad altri, che
 « per darve pace non ci à durata fatica alcuna, nè auta puro una mala
 « nocte. Il perchè vi dicemo così, che voy per alcuno modo ad altri che ad
 « noy non debiate pagare alcuno denaro de colte, taglie o subsidii vostri;

« perchè come vero ereditore de la detta Camera li intendemo riscotere per noy,
 « advisandovi, se altramente farete, forza ve li bisognerà de pagare due volte.
 « Parravve sia più justa cosa siano deeti denari pagati ad noy che havemo
 « durata fatiga, reevuti moltissimi danni, sostenuti infiniti desagi per man-
 « tenimento dello stato de Saneta Chiesa, pace e tranquillità della patria,
 « che ad altri che non ce à durati tanti affanni, quanto noy. Semo certi che
 « la Sauttà de n. s. de questo serà contentissimo, perchè abbiamo nostro dovere.
 « Dat. Votralle, xxviii Jan. 1433.

« Nicolaus de Fortebraccis } Capit. generalis etc. »
 « Sancte R. E. et d. n. p. p. }

(Rif. ad an. vol. cxxxvi, c. 144.)

La notte del 10 aprile Niccolò Fortebraccio profugo dal campo della Chiesa passava presso la città. Gli Orvietani fecero impeto sopra di lui e assalirono i suoi, spogliandoli di denaro e di arnesi. Egli riparato in Toscana, minacciava di là il C. d'O. che se non avesse restituito subito le cose tolteglì, si sarebbe vendicato facendo esecuzione sopra dieci cittadini per ogni fiorino maneatogli. Il Card. di S. Clemente esortava a non badare a queste millanterie, a difendersi e insorgere con tutte le forze, se si presentasse. Venuta l'estate, passava le Chiane, costringendo quei della Pieve a dare il passo, invadeva Fiehino che stava sotto il governo di Paolo Pietro Monaldeschi, e ai 28 giugno accampatosi presso Ponte di San Cipriano, scriveva ai Conservatori per chiedere le restituzioni, « perchè (diceva), come vedete, se venuto personalmente fino a qui ». Dalla Chiesa non venivano aiuti, ma esortazioni soltanto a respingere *l'iniquissimo ribelle*. Dopo una buona resistenza fino a tutto ottobre, si entrò in trattati di tregua. Ser Vittorio da Terni cancelliere di Fortebraccio venne a conferirne con messer Francesco Monaldeschi vescovo d'O. c con Paolo Pietro, e fece l'accordo per 400 fiorini d'oro per un anno, salva l'approvazione del Papa per gli Orvietani e di Niccolò per il suo Cancelliere, sollecitando un sussidio di stipendiari pontifici a tutela della città, e affrettando la venuta di Checco Rosso da Siena stipendiario della Chiesa, cui dicevasi esser data stanza in Orvieto con tutta la sua comitiva (Rif. vol. cxxxvii, c. 51). Ma queste cose non si avverarono, perchè nel dicembre troviamo lettere dei Conservatori al Fortebraccio pregando volesse conceder loro qualche riposo e averli per raccomandati, non voltando tutto il peso di questa guerra sopra di questa città. Al Cardinale e al Papa scrivevano nella seguente forma compassionevole:

1433
 dicembre 4.

Al Card. di S. Clemente. « Reverendissime etc. Quali fide quantave constantia
 « statum s. d. n. in hac Civitate defenderimus, judicandum relinquimus non
 « solum amicis, sed inimicis nostris, a quibus hac sola occasione diebus singulis
 « predas et captivitates in portas usque Civitatis nostre patimur. Eadem insu-
 « per causa fructus preterite estatis et facultates omnes agrorum amisimus.
 « Nec ista improperantia dicta sint, quod ad ea ex debito tenemur, sed reco-
 « limus illa v. d., ut tandem aliqua pietas animum capiat, ad mietendum
 « tam devotis servulis aliquid gentium E. presidium, quo fexas vires et exan-
 « guem spiritum Civitatis conservare in eodem statu valeamus. Ab initio
 « etenim huius belli, reverend.^{mo} domine, hec sola Civitas, sine omni tregue
 « aut paeti mentione, belli pondus totum sustinuit ac sustinet, et quamquam
 « sepe numero v. r. d. scriptum fuerit et elamatum a nobis ut opem ferret,
 « nunquam tamen eius responsionem in cavendum subsidia optata suscipere
 « mernimus. Hec infortunio nostro obicimus, non d. v. Nuper autem quia
 « intelleximus per s. d. n. assignata fore magnifico d. Antonio de Petrutis
 « senensi militi stipendiario suo hibernalia in hac Civitate, quasi a mortuis

« respirare nobis visum est, sperantes eius adventu modicos olivarum fructus,
 « qui in agello nostro supersunt, non amittere. Sed quia idem adventus suus
 « per Thesaurarium Patrimonii impeditus fuit, scribentem ei ut Viterbium
 « se conferret, pene de salute desperavimus. Quamobrem si aliquam non solum
 « misericordiam, sed tutelam fides nostra meretur, supplicamus r. d. v., ut
 « eidem d. Antonio scribat, quod se prope conferat ad nos cum comitiva
 « sua, mictereque dignetur licteram ad manus nostras, quam ei illico desti-
 « nabimus. Viterbio enim de gentibus magnificis Rainectii satis superque
 « provisum est. Alias enim videretur huic populo omni se auxilio destitutum,
 « et posset una dierum tumultuario procedere. Quapropter iterum atque iterum
 « nos et Civitatem istam devotissimam pedibus r. d. v. reconnectimus.
 « Dat. ex W. die IIII decembris 1433.

« R. d. v.

« devoti servuli Conservatores pacis
 « Wetano populo presidentes.

1433

dicembre 18

Al Papa: « SSme ac clementissime d. n. etc. Ab ipso initio belli per Nicolaum
 « de Stella contra S. V. et eiusdem terras inchoati, Civitas hec scopulum
 « quidam contra omnes dicti belli impetus ac minas fuit: quamobrem et suis
 « membris usque ad mille passus prope portas mutilata est et eius castella
 « pro bona parte in hostium potestatem redacta, facultates omnes estatim
 « perdidit, vendebiam et seminationem amisit, cives multifariam captivitatem
 « et mortem certe plurimi obierunt, nunquam tamen a proposito destitit,
 « mori prius, quam statui s. v. deficere. Nuper autem incholarum discessu
 « pene ad ultimum exterminium redueta est. Et iam rauca voce auxilium
 « S. V. iterum implorare non desinit, ut quod usque modo exhauste bursie
 « nostre fuerunt pro conservatione status eiusdem, clementia S. V. faciat,
 « quia vires nostre consumpte sunt. Et vclut hi, qui parieti labantia corpora
 « adherent aut auxilium S. V., aut fexi jam mortem ultimam expectamus.
 « Quamobrem mictere volumus oratores nostros ad pedes eiusdem, quos viarum
 « discrimina impederunt. Sed ut nostra devotio suum debitum fecisse videat-
 « tur, iterum eam per has licterulas humillime supplicamus per pietatem
 « S. V. et per meritum nostre devotionis, dignetur saltim centum equites et
 « ducentos pedites ad conservationem status sui ad nos mictere, quorum
 « auxilio nomen E. ab omnibus convicinis terris destitutum, soli nos, ut
 « hactenus fecimus, ita in futurum retinere valeamus. Et quamvis diebus
 « singulis hostes in portis sint et intra menia permaneamus iclusi, popu-
 « lusque continuo ad peiora declinet, sub spe tantum vivimus, quousque
 « numptius iste redibit, postmodum autem si desperati remanebimus omni
 « S. V. presidio, excusamus devotionem nostram, que non sponte cogetur ad
 « actum pervenire nobis morte graviorem. Postremo de numero illorum nobi-
 « lium, qui paulo ad hoberdientiam S. V. redierunt, preter Herrigum et Gen-
 « tilem de Monaldensibus, omnes alii peximi se habent contra statum S. V.,
 « maxime autem Ranutius de Corbaria et Monaldus de Roccha, quorum
 « opera hostes continuo territoria nostra populantur. Quarum devotionem
 « nostram clementie S. V. iterum atque iterum reconnectimus.

« Dat. ex Civitate vestra Wetana die XVIIII decembris 1433 ».

Quasi egualmente scrissero al Card. di S. Clemente.

(c. 19, 23 t. 24).

1434

gennaio 3

Al Card. di S. Clemente: « Reme etc. Super bis, que v. d. nobis scribit, circa
 « felicia nova optime dispositionis facte in Basiliensi Concilio erga s. d. n. (1)

(1) Il Papa stesso ai 16 gennaio mandava copia delle lettere scrittegli dall' imperatore
 circa i fatti di Basilea.

« et de susepta deliberatione belli per illustrissima dominia Venetorum ac
 « Florentinorum contra hostes S. S., non medioeriter letati sumus. Sed hoc
 « intermedio, r. d., nos morimur, nec futura illa presidia post exitum adiu-
 « vabunt. Quapropter cogimur ad pedes v. r. d. supplicare, ut succurrere
 « fexis et in extremis laborantibus amodo dignetur, et eo magis auxilio
 « egemus, quo horribilior casus, qui nuperrime accidit nos deterret. Fuit
 « namque heri mane per fraudem duorum eius actinentium captus in castro
 « Corbarie vir magnificus Paulus Petrus a Tramo et a quibusdam conesta-
 « bilibus Nicolai de Stella, quapropter hostes jam in manibus se habere
 « possessionem huius Civitatis putant. Nec erit vana eorum imaginatio,
 « nisi d. v. succurat de celeri presidio aliquorum peditum pro custodia status
 « S. d. n. in civitate ista. Et licet alias eodem modo scripserimus d. v., nec
 « unquam oportunitati nostre provisum fuerit; nunc propter acerbissimum
 « casum imminem iterum scribere cogimur excusando devotionem nostram,
 « quod tanquam inutilis non habetur in pretio. Sumus namque ad ultimam
 « redacti miseriam, nec iam aures v. r. d. ad nostra oportuna pro statu
 « vestro inclinari possunt. Dolemus vicem nostram; et tantum si d. v. providere
 « vult in tempore perditis amodo facultatibus, pro statu s. d. n. adhuc
 « vitam ponere non dubitabimus, sin vero cordi s. d. n. et v. d. nulla est de
 « laboribus nostris, de constantia, de fide, de amore existimatio, faciemus
 « non aliter quam illi, qui ne denegantur, non dubitant vepribus ac spinis
 « adherere. Quod autem scribit d. v., ut, de introitibus Camere conducimus
 « nobis centum petites, hoc quamdam desperationem nobis inducit. Perdi-
 « dimus enim omnes privatas facultates, nedumque publicas habeamus; et a
 « d. Rainuctio nec ab aliis ne quidem unum equum habere potuimus. Quo etsi
 « d. v. earum habet statum s. d. n. et civitatis, ista providere dignetur nobis
 « de subsidio celerimo, quo possimus illuc, sicut animo nobis est, pertina-
 « cissime defendere, sedulo nos v. r. d. humillime recomendando.

« Dat. a W. die III Januari 1424.

Similmente al Papa.

1434

gennaio 5

I seguenti documenti ci rivelano le pratiche dei Meleorini con lo Sforza e dei Muffati col Piccinino. Il Consiglio minore propone:

« Cum per multa signa appareat hostes S. M. E. ac s. d. n. pp. et comunitatis
 « predictae habere in civitate ipsa aliquales tractatus et praticas cum aliquibus
 « scelestis hominibus, de quibus notitia non habetur, stetque salus omnium
 « in discrimen, provideatur circha salubrem custodiam dicte Civitatis et etiam
 « circha pessimorum ac perditorum hominum punitionem, et etiam circha
 « diligentem curam habendum, ne status s. d. n. pp. ac Civitatis predictae
 « maculetur, sed ita prudenter et sollicite incumbatur omnibus utilibus et
 « necessariis remediis, quod conservetur et augetur in melius ».

La preposta rimessa al Consiglio Generale, fu deliberato di dar facultà ai Conservatori di eleggere dodici cittadini, fra cui fossero quelli sei, che erano stati eletti « per cives partis Muffate » e con loro o con otto soltanto di loro avessero balla di provvedere.

Nel Consiglio del 6 gennaio fu proposto: « quod cum per quamplurima signa
 « satis evidenter appareat, Civitatem Wetanam non solum bellum extrinsecis
 « sed intrinseca factione aliquorum secleratorum hominum laborantium, qui
 « venenosis cogitationibus latentes inquirunt statum S. M. E., s. d. n. pp.
 « et Civitatis predictae molestare, placeat super predictis, probis viris consu-
 « lere tam saluti proprie, quam perditorum hominum punitioni, ita quod status
 « predictus a tantis laqueis se dissolvere et in quieto atque pace residere
 « possit ».

1434
gennaio 13

Fu data balia al Potestà di procedere contro uomini e donne che per qualche indizio o verosomiglianza si credesse attentassero contro lo Stato.

Il Piccinino cominciò di questi giorni a maneggiare la pratica cogli Orvietani, recatosi appositamente ai bagni di S. Filippo nel Senese, infingendosi ammalato (Vedi DELLA TUCCIA, op. cit. pag. 134). Ai Conservatori frattanto perveniva la seguente lettera dal Commissario ducale:

« Magnifici tamquam patres hon. Aviso le V. M. come la comunità di Tode
« s'è data e raccomandata al Conte Francesco. Et perchè sento voi essere
« boni amici e figliuoli de lo illustre S. duca di Milano e anche mo del
« M. Capitano e S. Nicolò Piccinino, me renrecreria del danno vostro,
« quanto del mio proprio, et pertanto ve conforto et prego tucti voliate es-
« sere savie a pigliare bono partito a lo stato vostro, nanti ve venga la furia
« adosso, ve piaccia reducir ad hobedientia et ad devotione del prefato
« S. Duca di Milano, overamente del decto M. Capitano Nicolò Piccinino,
« senza più indugio, ad ciò non incurrate in altri danni e questo sarà la vo-
« stra salute. Et faceno così provederò non ve se faccia per veruno alcuni
« ricresciment!. Parat. etc. Dat. in Burgo castrì Fani, die XIII Jan. 1434.

« Jacobus de Lunate duc. Comm. ».

Con una lettera del Piccinino luogotenente ducale si presentò davanti ai Conservatori ai 17 gennaio Jacomo di ser Monaldo da Perugia suo oratore dicendo: « Quod cum per C. Civ. Perusii missus fuisset ad dictum M. Capitaneum ut se interponere vellet cum prelibato illustrissimo d. duce Milani, « ne gentes Comitìs Francisci aut aliorum capitaneorum sub eius nomine militantium dicte Civitati molestiam aut offensionem inferrent, prefatus M. Capitaneus recordatus benivolentie huius civitatis Wetane in d. suam, « operam dedit, quod precipereetur pro parte ipsius M. d. ducis supranominato « Jacobo commissario, ut ordinaret ne civitas Perusina, Tudertina et Wetana « eiusque territoria a supradictis gentibus lederentur, sed in ocio promitterentur « stare, quousque aliter fuerit ordinatum et quod in tali re dictus Jacobus « commissarius plenam intelligentiam haberet cum M. Francisco Piccinino « Perusii commoranti. Verum quia civitas Tudertina adhesit se comiti Francisco Sforzio et eius dominium assumpsit, et etiam quia dictus Comes « Franciscus incipit preterire mandata sibi a prefato d. duce commissaria, « dixit dictus Jacobus, quod ipse credit ordinem datum a prefato M. Capitaneo Nicolao Piccinino pro honore et quiete harum trium civitatum locum « habere non posse; quapropter addidit sui inditii fore ut prefati mm. dd. « Conservatores circha sua facta provideant et circha salvationem status « eorum quantum eis videbitur oportere ».

1434
gennaio 18

I Conservatori deliberarono mandare a Perugia a prendere informazioni, come dal seguente decreto:

« Convenientes in unum in orto E. Sancti Francisci de W. MM. dd. Conservatores una cum duodecim probis viris arbitrii, ut supra electis, cui quidem « Consilio interfuerunt Remus in Xpo p. et d., d. Franciscus de Mondanensibus Episcopus Wetanus, Paulus Petrus, Francus et Luisius de Mondanensibus super deliberatione capiendi et consilio saniori habendo circha « contentiam licere et ambaxiate superius descriptarum et circha omnia, « que opus fiant ad salubrem quietem civitatis Wetane eiusque honorem et « status conservationem; et actendentes ex uno capite, nil fore civibus dicte « Civitatis horribilius, quam nomen S. M. E. et s. d. n. pp. relinquere, ex « alio vero comprehendentes iminentia pericula, que undique sunt parata, « cupientes viam mediam et utrique parti satisfactibilem eligere, idest ut « nomen et devotionem E. et s. d. n. pp. constantissime teneant et pericula « huiusmodi, quantum in eis est, evitare valeant, unanimiter et concorditer,

« factis quam pluribus sermonibus et replicationibus circa materiam istam,
 « tandem in hanc sententiam devenerunt, ut duo oratores mictantur Perusium,
 « qui primo se informet de modo adhibito per illam M. et prudentissimam
 « Civitatem erga salutem suam et territorii, et hac informatione habita, eo-
 « nentur operam dare cum comitatu civitatis eiusdem, ut ista civitas una
 « cum comitatu suo et castris nobilium suorum sub eadem protectione per-
 « maneant et eadem vestigia ordinem sequatur, quibus permanet et utitur
 « civitas antedicta, et si opus est invocare super ea re M. Fraucischum
 « Piccininum, faciant ut eis videbitur expedire. Quo facto, aut ipsi persona-
 « liter vadant, aut mictant strenuum virum Angelum Paggiu ad suprascriptum
 « Jacobum de Lunate ducalem commissarium ad requirendum et obsecrandum
 « ipsum, ut civitas Wetana cum comitatu, castellisque predictis in hisdem
 « conditionibus permansura sit et permanere deliberaverit, in quibus permanet
 « civitas Perusina; dignetur providere quod per Comitem Fraucischum Sfor-
 « tiam, nec per alios capitaneos sub nomine prefati illustrissimi ducis aut
 « Basiliensis Concilii militantes civitati Wetane castrisque predictis molestia
 « ulla aut novitas inferatur, quin ymo ratione predicta ordinare velit, quod
 « Civitas ipsa, una cum castris antedictis in pace resideat, prout per suas
 « licteras d. Jacobus se facturum offerebat; cum hac tantum intelligentia,
 « ut prefati oratores hec et alia faciant, ordinent et provideant, quo saluti
 « et quieti Civitatis et castrorum predictorum eis videantur fore necessaria et
 « oportuna, salvo semper honore dicte Civitatis et S. M. E. aut s. d. n. pp.
 « statu, a quo deviare nullo pacto volunt ». Gli oratori furono Lembo di
 Guidettuccio uno dei Conservatori e messer Mattia Ludovici. Ai 18 gennaio
 condussero a guardia della città Giorgione di Ottolengo conestabile di 35
 paghe, e il vescovo promise dare il denaro. Scrissero il 22 ai Priori di Fi-
 renze per avere trecento fanti. L'ultimo di gennaio chiesero ai Cardinali di
 Venezia, Orsini e di San Marcello, che il papa per mantenersi in fede gli
 Orvietani, scrivesse alla comunità di esentarla per alcuni anni dall'onere
 dei sussidii in compenso dei gravissimi danni che sostiene ed è pronta soste-
 nere per la Chiesa. Chiesero anche che in caso il Fortebraccio ritornasse in
 grazia del papa, non dimenticasse, fra gli altri capitoli, inserirvi il patto
 della restituzione dei castelli orvietani. Finalmente avvisarono sperare una
 tregua dai Commissarii di Niccolò per la somma di cinquecento fiorini. La
 quale tregua fu bandita lo stesso giorno, avendo il di innanzi levate via le
 offese per il Fortebraccio Gualtiero de' Gonfalonieri suo luogotenente generale.
 Fu quindi condotto con 40 paghe Tagliagamba di Slavonia e Giovanni da
 Taranto con paghe 100, restando sempre il capitano Antonio de' Petrucci di
 Siena. Il papa con breve del 12 febbraio avisò dell'arrivo di Nicola da
 Tolentino mandato dai Fiorentini colle sue brigate:

« Eugenius pp. IV.

1434

febbraio 12

Da S. Pietro.

« Dilecti filii salutem etc. Accedit istuc dilectus filius nobilis vir Nicolaus de
 « Tolentino nomenclarum gentium armorum Capitaneus de mandato dilectorum
 « filiorum populi et C. Florentie, mandatis nostris obtemperare paratus.
 « Quamobrem iniungimus et mandamus devotionibus vestris, tenore presen-
 « tium, quatenus eundem benigne et honorifice suscipiatis et pertractetis
 « eidem ac eius comitive de necessariis et oportunis et concedentibus pretiis
 « providendo. Non enim debetis ignorare, quin prefatus Capitaneus vos et
 « civitatem vestram Wetanam ab omni iniuria et hostili oppressione libera-
 « turus accedat.
 « Dat. Rome apud Sanctum Petrum sub anulo nostro secreto, die XII februarii
 « pontificatus nostri anno tertio ».

1434 Per lettera di Paolo Pietro Monaldeschi e di altri si seppe come il conte Francesco Sforza capitano di armi e nemico della Chiesa con potente esercito era vicino di poche miglia alla città. Fu deliberato di mettere a confine quaranta cittadini de' più sospetti. Si condusse Bolognino da Bologna con 20 paghe. Pietro da Castel Peccio giudicato nemico della patria, perchè si adoperava a tradirla, fu pubblicamente bandito con premio di 500 ducati d'oro a chi lo adducesse vivo e di 300 a chi lo uccidesse, oltre al condono delle pene se fosse ribelle o fuoruscito. La madre di lui, e tutte le donne e le famiglie inutili dei fuorusciti che abitavano le terre del contado nemiche della città furono costrette allo sfratto da Orvieto « ad hoc ut dicta Civitas radices » et filios suorum hostium alere non videatur ».

1434 « Vir egregius ser Johannes Paulus They de W. orator missus pro parte C. « diete Civitatis ad M. d. Comitem Franciscum Sfortiam, occasione liceterram, quas dictus Comes prefate Communitati scripsit, notificando qualiter « castra Ficullis cum pleberio et Podii Guidecci et etiam Balnei erant sibi « reconmissa, et quod propter hoc, illis non offenderetur, de quo dicta communitas valde mirabatur, cum dimissum fuisset ad offensam castrum Peccium, et etiam rediens a prefato M. d. Comite retulit prefatis MM. dd. « Conservatoribus sub lictera credentiali, quam a prefato d. apportavit, que « est in Cancellaria C., qualiter dictus Comes scribit Piero de Castropecio « per unam eius licteram, quam dictus orator apportavit, quod debeat dicte « Communitati restituere captivos et predam olim per eum in agro diete Civitatis ablatis, et in posterum desistere ab offensis. Quod nisi dictus Petrus « faciet et obedire neglexerit, ex nunc dictus M. Comes affermat, quod se « in tali guerra, que nuper geritur inter dietam Communitatem et Mercurianos, nullatenus impediet, non obstantibus dictis liceteris reconmissionis dictorum castrorum, quas dicte Communitati per antea destinaverat. Unde « statim prefati MM. dd. destinaverunt licteram huiusmodi precepti Petro « supradicto directam pro parte dieti m. d. Comitis, et scripserunt eidem « quod de sua intentione responderet, numquid ei obtemperatus esset vel « non per Angelum de Cento numptium; qui iens et rediens, reportavit re sponsivam licteram d. Petri infrascripti tenoris, videl.

• Magnifici etc. Ho ricevuta vostra lettera, ed essa ben intesa. Voi me advisate « avere dal M. et excelso mio S. Conte Francesco Sforza avere ottenuta « una lictera, ne la quale se contiene voi avere facta verso de mi captiva « querela con la Sua M. S. E dite come ho facto oppressione sul vostro « terreno illicitamente e sotto mei lectere e sigilli ve fidavate de mi. Non « havete querelato lu iniquo e falzo tradimento che pochi di nanti faceste « ad me. Al quale io [sarò] medecina al vostro falzo et iniquo pensiero. Nien « temeno quando il mio M. e illustre S. Conte Francesco Sforza harà pre sentito come el facto è passato vi scriverà per un altro modo, e cose saran « palese che ora sono occulte, che tutti voi vi dilectate dir male de chi pare « ad voi: el vero rimane da l'un lato. El mio M. e illustre S. e C. F. saperà « in pochi di tucto el facto com'è passato e meritarà premio chi merita. « Ex castro Peccio vij aprilis 1434.

« Petrus de Castro Peccio ».

(Rif. CXXXVII, c. 75).

1434 A prevenire le rampogne del Papa, così si scusarono per lettera a lui diretta dopo che il Papa stesso aveva mandato in O. Bartolomeo abate di S. Procolo per comporre le cose della città, pregatovi da loro medesimi (Breve da Roma presso S. Crisogono del 23 aprile 1434, Ivi, Dipl. ad an.).

• Sanctissime etc. Quia novissime M. Comes Franciscus, cui sese isti aversarii

« S. M. E. et nostri penitus dedidisse palam nobis conminabatur, miseruntque
 « eis magnam peditum quantitatem et aliquos equites, quibus mediantibus,
 « statum S. V. in hac Civitate non dubitabant opprimere posse, nos videntes
 « hanc vim ultimo exterminio Civitati predictae futuram, cum per S. V. de
 « oportuno remedio totiens a nobis postulato super aliis occupatam negotiis
 « provideri non posset, recordati antiquae benevolentiae, quam erga nos habet
 « M. Capitaneus Nicolaus Piccininus et propter quam continuo superioribus
 « et presentibus E. molestis vos hortatus est ad fortilliter incumbendum statui
 « E. et honori nostro, offerens se pro illo nobis omni sua ope libenter assi-
 « stere, deliberavimus hoc tempore uti amicitia sua et cum requisivimus de
 « equitibus centum quinquaginta pro statu S. V. et Civitatis huius conser-
 « vando; quos liberali animo ad nos misit. Sed quum fortasse vanus rumor et
 « mendacia inimicorum nostrorum aliquas fabulas afferre possent V. S., quod
 « Civitas haec devotissima a statu E. deviaverit, ea propter ad tollendam
 « omnem de mente S. V. suspicionem ei significamus, quod nec plus nec
 « minus Civitas haec hobedientissima et devotissima est S. V., quum haecenus
 « fuerit, parataque ad subeundum omnem fortunam pro statu S. V., nec a
 « mandatis ipsius quomodolibet recessura. De qua re capiat V. S. omne
 « experimentum quod sibi placitum in animo fuerit; videbit enim nos vel in
 « minui mandatorum S. V. parte haud quidem defecturos. Nos namque
 « equites non ob rem aliam, quam pro conservando statu E. et salute huius
 « Civitatis vestre postulavimus, adversus quem tot reftia ordinata erant quod
 « utrumque ante paucos dies perditum ire videbamus. Quapropter si, quod non
 « credimus, egre ferret S. V., ut hoc auxilio usi fuerimus, mictere dignetur
 « ad nos de aliis E. gentibus, non tantum ulla ex parte pertinentibus ad
 « dictum M. Comitem, quantum ob memoriam iniuriarum, quas olim a suo
 « genitore ista Comunitas passa est nostrosque fovet inimicos, nobis horrendus
 « est. Et tunc istos non oportebit retinere, cum, ut predictum est, ipse M.
 « Capitaneus non ob aliam rem, nisi pro sua in nos antiqua affectione et pro
 « honore nostro ac statu E. conservando, de eisdem nobis complacere libera-
 « liter dignatus est etc.

« Dat. in Civitate vestra Wetana die XXVIIIJ mensis aprilis 1434.

« Sanct. v.

« humiles etc. Conservatores etc. »

(Rif. ad an. c. 88).

Il Piccinino occupò la rocca di Castel Peccio e la donò il 4 giugno 1434 al C. per 500 ducati. Fu anche regalato il vescovo Monaldeschi, che ebbe la torre di Nicolò in compenso de' suoi denari spesi in quella guerra. La distruzione di Castel Peccio fu ordinata col seguente decreto del 17 Ottobre: « Quod
 « cum castrum Castrapeccii longo tempore semper fuerit Civitati Wetanae
 « magni scandali causa et maioris, si, quod fata prohibeant, ad reintegrati-
 « onem perveniret, velint dicti prohi viri consulere et ordinare numquid
 « proponendum sit dicto generali Concilio, quod providere dignetur, ut in
 « posterum nulla persona vel universitas, nobilis aut popularis etc. audeat in
 « situ sive loco ubi dictum castrum et eius fortellitium fuit et nunc ruine reman-
 « serunt, hedicare aliquas domos, fertellitia, cassinas, muros, seu aliud quod-
 « cumque opus ad hedicationem vel fortificationem pertinens, nec foveas nec
 « vallum, ne ullam novitatem in dicto situ facere vel fieri facere, nisi ea
 « tantum, quae ad demolitionem et radicalem desolationem loci et situs pre-
 « dicti pertineat, sub pena ammissionis persone cuiuscumque contrafacientis
 « et confiscationis bonorum suorum Camere dicti C. per officiales pro tempore
 « existentes fienda, cum hac etiam additione, quod ad compesendum fortius

« omnes, qui adversus tale ordinamentum attentare cogitarent, vel modo
 « quoque presumerent, liceat omnibus hominibus et personis offendere
 « quemcumque contrafacientem huic edictui sive ordini in persona et rebus
 « absque pena et hanno etc., nec non liceat etiam omnibus hominibus et
 « personis omnem domum, cassinam, hedifitium, fortellitium, foveam, vallum
 « et alia quecumque opera in dicto solo construerentur comburere, dissipare
 « atque desolare etc. »

DCCLIV.

1435

aprile 28.

Da Firenze,
 presso S. Maria
 Novella.

« Venerabili fratri et dilectis filiis Francisco Episcopo et Conserva-
 « toribus pacis Civitatis nostre Wetane,

« Eugenius pp. quartus.

« Ven. frater et dilecti filii salutem etc. Comisimus dilecto filio Alberto
 « de Albertis notario et Civitatis nostre Perusine Gubernatori nostro, ut ad
 « presentiam dilecti filii Francisci Sfortie pro rebus vestris componendis se
 « conferat. Quare vobis mandamus, ut quidquid idem Albertus, quem
 « vestrum gubernatorem constituimus, vobis mandabit, effectualiter et nunc
 « et in posterum adimpleatis.

« Dat. Florentie apud Sanctam Mariam Novellam sub anulo nostro
 « secreto, die XXVIII aprilis MCCCCXXXV, pontificatus nostri anno quinto.

« Blondus ».

Breve di p.
 Eugenio IV che
 avvisa manda-
 re allo Sforza
 per la pace.

Ivi, Dipl. ad
 an.

Fu bandita la tregua con lo Sforza ai 9 di maggio 1435 e l'ultimo di giugno si elesse un oratore al Papa e ai Cardinali per ringraziarli « de pace et quiete data Civitati predictae et de guerra ab ea remota » (c. 220). Ai 12 luglio in attesa del Governatore degli Alberti, il Consiglio gli decretò un dono del valore di 350 fiorini, per riceverlo onorevolmente. Con breve dei 24 luglio da Santa Maria Novella di Firenze fu data commissione all'Alberti per la restituzione agli Orvietani dei Castelli di Alleronca e Ficulle, e per il restauro dell'acquedotto (Rif. c. 240).

Ma ecco nuovamente ripullulare le fazioni. Gentile Monaldeschi, detto della Vipera, capo dei Melcorini fuorusciti, ai 28 ottobre entrò in città, forse favorito dallo Sforza intimo suo, della cui scuola militare egli era. Presentatosi nel Consiglio del dì 30, tenne queste parole: « Magnifici Signori, Commissario e Conser-
 « vatori e nobili homini del presente Consiglio. Sapete, di pò hieri io venni
 « qui e vedeste l'actu che tenni. Et perchè nullo de ciò habia ad pigliare
 « admiratione, vi vò dire la cacione perchè so vinuto e l'animo mio. Io ò
 « sentito di certu che Baldaccio deviva venire qui con la sua compagnia e
 « già n'eranu comensati ad venire certi fanti. E cognoscendo che la sua
 « venuta seria l'ultimo sterminio de questa città e gran mancamento de lu
 « statu di Sancta Chiesa e de la Santità di N. S., so vinuto per ovviare ad
 « questo e per tenere questa terra una con voi ad statu di Sancta Chiesa e
 « de la Sanctità prefata e ad pace et unione di questa città e de chi vole
 « iustamente vivere, e che nullo c'entri senza licentia de la Sanctità prefata,
 « e per questo ci voglio mettere l'avere e la persona. Sicchè con quisto pro-
 « positu so vinuto e per non uscir fore di la volontà vostra. Datevi bona
 « voglia tucti, et questa è la conclusione del mio dire ». Ben quindici Con-
 « siglieri presero la parola per esortare Gentile alla pace e per implorare dal
 Papa un buon governatore che sapesse tenere a freno gli ambiziosi e punire
 i malvagi. Si udirono oratori allegare molti utili esempi e autorità per incul-

care l'unione dei cittadini e la devozione alla Chiesa. Un'ambasciata di tre mercanti cavalcò alla volta di Firenze il 6 novembre e riportò il 1.º dicembre i capitoli della legazione con la risposta in margine di proprio pugno del Papa; che diceva esser egli bene disposto per il bene e la quiete della città, la quale avrebbe per raccomandata se fedelmente si fosse condotta: avere già provvisto per il governo di persona notevole: « de viro notabili provisum est »: avrebbe scritto opportunamente al Luogotenente per ridurre la città a pienissima unione colla rinnovazione dello stato del C., in cui avessero parte solamente gli artieri e i giurati nelle arti, e ordinò al Potestà di fare come a lui paresse di diritto e per la pace, rapporto al richiamo di tutti i fuorusciti sbanditi dopo le ultime guerre. Quanto a rilasciare i denari delle terzerie non pagate e tutte le entrate pertinenti alla Camera, avrebbe provveduto; e così a suo luogo e tempo avrebbe pensato a Gentile Monaldeschi, del quale essi dicevano aver ridotto la città all'obbedienza della Chiesa, e che era disposto difendere in Orvieto e nel Patrimonio, onde pregavano per lui di provvederlo di una condotta di 500 lance e 50 fanti o più.

L'*uomo notevole* che il papa aveva destinato in Orvieto forse anche prima di esserne richiesto dagli oratori, che mossero verso Firenze il 6 novembre, fu Stefano Porcari. Il 7 dello stesso mese spedì alla città il seguente breve della elezione del nuovo Rettore e Potestà, a cui fidava la rinnovazione dello stato pubblico:

1435
novembre 16

Ivi.

« Dilectis filiis Conservatoribus Pacis Wetano populo Presidentibus, Eugenius pp. IIIJ. Dilecti filii salutem etc. Mictimus ad vos dilectum filium nobilem « virum Stephanum de Porcariis militem romanum pro Rectore et Potestate « vestro, quem, ut speramus, iuxta commissionem per nos sibi factam, omnia « diligenter et sollicitè facturum, que pro pace et quiete in illa Civitate « nostra equaliter inter omnes conservanda erunt necessaria. Quare vobis « mandamus, ut illi favoribus quibuscumque opportunis pro effectu illo plenius « consequendo, assistere debeatis.

« Dat. Florentie apud Sanctam Mariam Novellam sub anulo nostro secreto « die xvj novembris mcccxxxv pontificatus nostri anno quinto.

« Blondus ».

(Rif. ad an. vol. CXXXVIJ, c. 292).

Il Porcari governò col favore de' Melcorini fino al gennaio 1437. Compiuto il suo ufficio, il Patriarca Vitelleschi Legato della Santa Sede gli commise, con lettera del 17 febbraio di detto anno, la riforma dello stato con la nuova costituzione del *bossolo*, la quale ebbe effetto dal dì 27 del mese stesso con soddisfazione dei cittadini, che regalarono il Porcari nella sua dipartita, lodandone lo zelo e la sapiente amministrazione (Vedi *Il Governo di Stefano Porcari in Orvieto* nel periodico: *Studi e documenti di Storia e Diritto*, Anno IV, 1883).

DCCXLV.

1437

giugno 13

Da Bologna.

« Eugenius pp. IIIJ. Dilecti filii salutem etc. Cum per hos dies nobis « esset renuntiatum de accessu Antonii Berardi de Monaldensibus facto ad « illam civitatem nostram, moleste id tulimus, non quia noluissemus ipsum « pro nostro et E. servitore non haberemus, sed quia noluissemus ipsum « talia attemptasse, que sine disturbo provincie et caritatis nequeunt fieri. « Idque magis displicuit nobis, quia de nostro consensu talia attemptasse « dixit, quod penitus fait falsum. Gratum vero fuit audire, quod vestra « devotio pro nostro et E. statu istic servando advenientem dilectum

Breve di
p. Eugenio IV
che lamentò
l'occupazione
di Orvieto fatta
da Antonio Mon-
aldeschi della
fazione dei Muf-
fati.

« filium provincie gubernatorem acceptaverit intra civitatem et plenariam
 « illi obedientiam prestiterit , provideritisque claves et custodiam portarum
 « apud vos esse , quod a nobis certiores facti essetis, quid fieri vellemus.
 « Quare postquam res ita se habent, volumus et vobis mandamus , ut
 « predicto Gubernatori plenariam, prout cepistis, obedientiam prestetis, et
 « dimissis civibus, quos portarum custodie deputastis, ipsam custodiam et
 « claves portarum eidem gubernatori consignetis. Nam nostre intentionis
 « est, quod civitas illa per nostros et E. officiales sine aliqua partialitate
 « gubernetur et nobiles illius omnes in propriis locis, prout sunt consueti,
 « habitent, cum ipsisque civibus, sine partialitatum demonstratione con-
 « versantes et omnia que ad nostrum et E. statum ac civitatis bonum
 « pertinent facientes, a scandalis et turbinationibus abstineant, presertim ipse
 « Antonius, quem volumus ad terras suas redire, nec de civitatis regimine
 « aliquammodo se impedire, sub pena rebellionis, prout ipsi scribimus. Quod
 « ut effectualiter fiat, diligentissime debebitis curare, et nos in cunctis pro-
 « pitios ac gratos habebitis. Si vero secus fieret, compellemur inviti
 « remedia adhibere oportuna, quecumque et qualiacumque essent, que
 « auctoribus scandalorum et eorum complicitibus, ut justum erit, danno et
 « confusioni cedent.

« Dat. Bononie, sub anulo nostro secreto die XIII JUNII MCCCCLXXVII PON-
 « tificatus nostri anno septimo ».

« Blondus ».

Ivi, Dipl. ad
 an.

Con breve diretto il 14 giugno al magistrato di Perugia Eugenio pregava i Perugini di interpersi con Antonio di Berardo Monaldeschi entrato in O. pochi di innanzi, e di far sì che egli ritornasse a stare dove era stato fino allora e ubbidisse agli ufficiali del Papa, lasciando in quiete gli Orvietani, se non voleva sperimentare la forza (Arch. del Com. di Perugia, *Dipl. ad an.*).

Questo Antonio Monaldeschi, nepote del battagliero vescovo di Francesco, della fazione dei Muffati, restata abbassata da Gentile della Vipera, come si è detto, per il ritorno di costui in città il 28 ottobre 1435, insorse il dì del *Corpus Domini* del 1437. Armata mano, stando il paese pacifico, con certi vassalli suoi entrò in Orvieto e lo corse per la Chiesa e per parte Muffata. Ne fu discacciato agli 11 di settembre.

DCCXLVI.

1437

ottobre 2

Ivi.

« Eugenius pp. IIIJ. Dilecti filii salutem etc. Pridie scripsimus vobis
 « Conservatoribus in forma subscripta, et quia rem istam summe habe-
 « mus cordi, vobis omnibus iterato mandamus, ut supradictam intentio-
 « nem nostram vos, rectores, servari faciatis, et vos, Cives, integre ser-
 « vetis. Preterea eum audiverimus, quod aliqui ex civibus retinentur
 « captivi, volumus quod contra eos ad executionem personalem procedere
 « supersedeatis, et tu, Potestas, qui ad nos es venturus, taliter informa-
 « tus venias, quod de gestis ab eis notitiam habeamus, ut providere pos-
 « simus. — Datum Bononie sub anulo nostro secreto die secundo Octo-
 « bris, pontificatus nostri anno septimo. — Dilecti filii etc. Molestet et

Brevi di p.
 Eugenio IV per
 sospendere, do-
 po la sconfitta
 de' Muffati, le
 esecuzioni con-
 tro i prigionieri
 e rimproverare
 delle offese re-
 cate a Nello de'
 Bagliani Go-
 vernatore.

« maxima cum displicentia audivimus per hec tempora novitates, motus
 « et revolutiones, quas totiens fecistis. Quamquam hec novissima, multo
 « magis quam celere, animum offendit nostrum. Nam cum post primas
 « non leves agitationes, Civitas illa nobis videretur bene composita per
 « adventum ad vos dilecti filii nobilis viri Nelli de Baionibus de Perusio,
 « quem dilectus filius Albertus electus Camerinensis, dilecti filii nostri
 « Cardinalis florentini amicissimus de nostro mandato miserat et in pos-
 « sessione Civitatis et palacettorum illi dando interfuissent dilectus filius
 « magister Johannes de Reate notarius noster et predicti Cardinalis Com-
 « missarius ac Bartolomeus Baldana scutifer noster honoris, numquam
 « debuissetis aliam novitatem intentare, presertim cum detestanda illa san-
 « guinis effusione, que nobis displicet, supra quam credere quisquam
 « vestrum possit. Non minor etiam fuit temeritas. Nellum predictum ex
 « potenti familia oriundum et in civitate Perusina honoratum eivem ultra
 « suorum occasionem et alias iniurias illi factas bonis, que adduxerat secum
 « spoliare. Sed hec ulterius recensere omitimus, ne ipsa recordatio nos
 « ad maiorem contra vos indignationem concitet. Curabitis cum celeritate
 « bona predicto Nello dirempta usque ad obolum restituere et veniam a
 « Gubernatore Comunitatis Perusii, ab offenso et ab suis omnibus humi-
 « liter petere. Alioquin illius indemnitatem vestro cum danno procurabi-
 « mus, quia minus leditur honor noster, si talem virum ad nostra servilia
 « missum taliter damnificari patimur.

« Dat. etc. ».

« Blondus ».

« Retro): Dilectis filiis Rectori, Potestati, Conservatoribus Pacis et Po-
 « pulo nostre Civitatis Wetane ».

lvi, Dipl. ad
an.

Il breve, diretto ai Conservatori, che si ricorda in principio di questo, è de' 24 settembre, e il suo tenore è perfettamente identico al secondo de' due riportati qui sopra.

Agli 11 di settembre era nuovamente successo un altro rivolgimento in Orvieto, per il quale Antonio Monaldeschi, Muffato, fu costretto di ricedere la maggioranza a Gentile. Così racconta NICCOLÒ DELLA TUCCIA (op. cit. pag. 161):

« Nella... notte seguente (all' 11 settembre), armata mano, entrò in Orvieto
 « Gentile della Sala, il conte Golino, il conte Ranuccio della Cerbara e Ra-
 « nuccio da Castel Peccio, tutti capitani de' Mercorini con consentimento del
 « Rettore del Patrimonio, che era bolognese, chiamato messer Pietro de'
 « Ramponi, dove mandò certa quantità de' fanti viterbesi; ed entrando di
 « notte Orvieto, per forza la pigliaro e ammazzaro Buccio fratello del detto
 « vescovo e pigliorno Nello da Perugia, che fu poi lassato a volontà del ret-
 « tore del Patrimonio. Pero poi detti Mercorini grande ammazzar d'omini e
 « fancinlli de' Muffati, e rubaro e abbrugiaro gran quantità di case. Nella
 « prima entrata, fra sei dì, furo morti in Orvieto, secondo si disse, circa 60
 « persone; grandissima crudeltà e rubamento. Regnarono anni 13 e mesi 3 ».

II MONALDESCHI (op. cit. pag. 132 t.) ci dà il testo delle domande che i Mercorini fecero al Legato contro i Muffati, e cioè:

« In primis, quod Reveren. D. sua pro statu S. D. N. et S. Matris Ecclesie
 « dignetur operari et providere, ut Episcopus Franciscus de Monaldensibus

- « removeatur de Episcopatu Wetano et puniatur, consideratis commissis per
 « eum contra statum prefati S. D. N. et S. Matris E. et aliis suis enormis
 « et notoriis delictis particularibus, et aliis precludatur via delinquendi et
 « transeat in exemplum, eo maxime quia in ipsa Civitate partialis est et scan-
 « dalosus in populo, et non ut prelatus, sed tyrannus et secularis semper se
 « gessit et gereret in futurum.
- « Item, quod etiam, D. vestra provideat, quod Episcopus predictus relaxet castrum
 « Collislongi et Rocche Sberule, que sunt loca Civ. R. D. vestre vel saltim
 « Civ. eius sunt, ne in futurum cum ipsa operetur scandala totius provincie,
 « turbetur statum S. R. E. et S. D. N. et maxime dicte Civ., prout hactenus
 « fecit et conatus est.
- « Item, quod R. D. V. provideat, ut exititii et rebelles dicte Civ. non stent in
 « terris E. et non receptentur in Comitatu dicte Civ., prout continuo rece-
 « ptantur, non obstantibus mandatis factis per R. D. V. in contrarium,
 « quibus non fuit optemperatum per Paulum Petrum, Gentilem et Loysium
 « de Monalden., qui continuo receptant eos et cum eis tractant et conantur
 « exequi scandala Civ. et cum aliis gentibus turbare statum S. D. N., totius
 « patrie et dicte Civ.
- « Item, quod R. D. V. provideat, quod Episcopus non reficiat castra Civ.,
 « vid. castrum Sancti Venantii, castrum Sancti Viti et castrum Ripalvelle,
 « que fuerunt destructa ob rebellionem, quam fecerunt contra S. D. N., contra
 « totam patriam et contra Civ., advertentes, quod in dicto castro Sancti
 « Viti dictus Episcopus reficet quasdam familias ad fabricandum monetas
 « aereas falsas.
- « Item, quod filius Gasparis castellani Roche Sberule refineatur in carceribus,
 « donec dictus castellanus resignet in manibus vestris dictam rocham, prout
 « promisit in capitulis, aut solvat penam, quia non resignavit, prout debuit
 « et tenebatur vigore capitulorum; et ut solvat penam commissam in trengua
 « facta per d. Episcopum cum Civ. ex operatione Mag. armigeri Angeli
 « Ronconi, quia in ipsam trenguam turbavit et non observavit, capiendo et
 « resolvendo Petrum Cuppos de Tectis dominorum castri Massaria, qui est
 « locus nobilium virorum Ugolini et Thomassi de Massaria.
- Ma il Legato non soddisfece a queste domande. Rilasciò peraltro un diploma il 12 luglio 1438 da Orvieto, nella chiesa di S. Domenico, per il quale assolveva la città dalle condanne incorse per delitti ed eccessi di qualunque sorta, commessi a danno di qualsivoglia persona fino a quel tempo, esortando tutti a vivere tranquilli e in pace fra loro (Arch. del Com. d'O. dipl. *ad an.*). Lo stesso Legato con altro diploma del 21 febbraio 1439 dal campo, presso e contro Zagarolo, concedè il privilegio di eleggere ogni semestre tre buoni uomini, da cui la scelta del Potestà da confermarsi dal Legato (Ivi, dipl. *ad an.*).

DCCXLVII.

1441

dicembre 2

Da Firenze.

« Eugenius pp. iii. Dilecti filii salutem etc. Magna cum displicentia
 « nuper audivimus Pazaliam Comestabilem peditum, qui erat ad stipendia
 « Senensium, venisse ad territoria illius vestre Civ. et cum tentasset
 « nec potuisset capere quedam ex castellis vestri comitatus, tandem vi-
 « ribus cepisse unum et prede miserabiliter exposuisse. Qua audita re,
 « illico scripsimus magistro Alfonso notario et commissario nostro, ut
 « cum parte gentium nostrarum, tam equestrium quam pedestrium, qua-
 « rum gubernationis curam habet, vobis subveniat, aliter modis neces-
 « sariis curet, ut dictis latrunculis resistatur, prout, domino concedente,

Breve di p.
 Eugenio IV che
 avvisa di ave-
 re ordinato
 soccorsi contro
 il Passaglia.

« post paucos dies factum esse videbitis. Quare sitis bono animo et vos
 « etiam in nostra et R. E. devotione et fidelitate constanter perseverantes,
 « predictis resistite bonamque eustodiam ubique in locis territorii illius
 « fieri curate.

« Datum Florentie sub anulo nostro secreto die 11 decembris MCCCXLI
 « pontificatus nostri anno undecimo ».

Ivi, Dipl. ad an.

I Melcorini furono in quest'anno favoriti dal Ciarpellone e gli si offrirono, con lui resistendo contro le armi del Passaglia, al quale il Vescovo Francesco Monaldeschi e gli altri Muffati eransi rivolti, allorchè si trovava a guerreggiare nel Patrimonio e faceva novità a Bagnorea e a Viterbo.

(Rif. vol. cxxxix, c. 305).

DCCXLVIII.

1443

giugno 12

Negli accampamenti della chiesa presso O.

« Questi sono capitoli, patti et conventione facti, initi et fermati tra
 « lo Illustre Signore Nicolò Piccinino Visconte, Marchese et Conte etc.
 « del SS.mo S. N. Papa Eugenio quarto et de la S. Ch. Capitano gene-
 « rale et generale Luocatenente del Serenissimo Re di Ragona et utrius-
 « que Sicilie etc. generale Locatenente, recepente in nome del prefato
 « N. S. per una parte et li egregi Andreuzzo di Xpoloro di Becto et
 « Pietro di Jacuzzo di Taccuccio ambasiatori et procuratori de la magni-
 « fica comunità de Orvieto, così come appare per publico instrumento
 « rogato per mano di ser Luca di ser Francesco, come nel decto instru-
 « mento appare, recepente in nome d'essa Comunità et homini de Orvieto
 « per l'altra.

« Et prima li prefati Andreuzzo et Pietro, procuratori come di sopra
 « è decto, per loro e per la prefata Comunità de Orvieto et per le ter-
 « re a la prefata Comunità obediente, come Ficulli et simili luochi, per
 « li quali promietono, che infra tre di proximi futuri ratificaranno quan-
 « to nelli prefati capitoli si conthiene, sono contenti et promettono stare
 « in la divotione et obedientia de la Santità del prefato N. S. et di S.
 « Chiesa et ad quella esser fedeli et obedienti et ad tucti i suoi uffitia-
 « li et Governatori, et quelli acceptare et recepere con quella debita
 « reverentia se conviene et secundo sono usati di fare al tempo del
 « pacifico stato di S. Chiesa.

« Item promectono li prefati di non acceptare nè prestare favore al-
 « cuno ad alcuna persona sia contro la Santità del prefato N. S., ma
 « contro quelli fare guerra et avere amici per amici et nemici per
 « nemici.

« Item promectono li prefati ambasiatori essere obedienti ad tucti li
 « commandamenti de la Santità di N. S. e Legati o Governatori et offi-
 « tiali, obedire et exeguire li prefati commandamenti, come fanno le altre
 « terre subdite a la Santità di N. S. et ad S. Chiesa et osservare et
 « fare tucte quelle cose concernono lo stato de la Chiesa, et secundo
 « verranno richiesti da li prefati.

Capitoli della nuova sottomissione della città alla Chiesa.

« Item promectono li prefati ambasciatori che tueti li sopraseritti
 « capitoli et promesse per loro facte serranno ratificati per tueto lo pre-
 « sente di per gli consigli consueti, secundo lo stile et usanza de la decta
 « ciptà.

« Et versavice lo Ill. Capitanio prefato promecte a li prefati Amba-
 « siatori receptenti in nome de la prefata Comunità le infrascripte doman-
 « de et concessione per esso Capitanio facte, secundo si contiene in la
 « signatura de le concessione et domande predecete osservare et fare
 « osservare. Et per chiarezza et roboramento de le prefate cose farà
 « sugellare di socto di suo consueto sugello, et viceversa li prefati am-
 « basiatori promectono le promesse per loro facte far corroborare del
 « sugello consueto de la loro comunità.

« Le infrascripte sono le supplicatione et demande che fanno a lo Ill. Capitanio
 « Nicolò Piccinino li Ambasciatori de la ciptà de Orvieto et per esso Ill. Capi-
 « tanio concesse, come appare in la signatura in fine di ciascun capitolo :

« Prima che la Sua Ill. Signoria si degni conservare lo presente regimento ad
 « stato de la Santità di N. S. et di S. Chiesa et de la Sua Signoria, et a ciò
 « che questo sia et perseveri si degni concedere la cura et guardia diurna
 « et nocturna ne la sollicitudine et industria d'esso regimento (*Post per aliam*
 « *manum signatum* : PIACE ALL' ILL. CAPITANIO SI OBSERVI QUELLO È USATO
 « PER LO PASSATO AL TEMPO DEL PACIFICO STATO DE LA CHIESA CUM CON-
 « SERVATIONE DEL PREFATO REGIMENTO).

« Secundo : che de li usciti et ribelli d'essa ciptà de Orvieto cento ne rimangono
 « di fuora d'essa ciptà, secundo se elegiarà per lo presente stato, et che tueti
 « li altri possino ritornare ne la decta ciptà, cioè in questa forma, che per
 « lo presente regimento si mandarà li ambasciatori a la Santità del prefato
 « N. S. et portaranno la dichiarazionee de li cento degono rimanere di fuora,
 « et tornati li decti ambasciatori a la decta ciptà, remetteranno in fra termini
 « di duo mesi una parte de li decti usciti, secundo si dichiarerà con la Santità
 « di N. S. Et un'altra parte in fra termini di duo altri mesi proximi sequenti,
 « et lo resto in fra termini di duo o quatro altri mesi. E più offeresecono essi
 « homini del presente stato, che in fine dell'anno, computandoci li decti mesi,
 « se a lo Ill. Capitanio piace, del numero di cento sopradecto remectere
 « venticinque o trenta più (*Post per aliam manum signatum* : PIACE AL PRE-
 « FATO ILLUSTRE CAPITANIO).

« Tertio : si faccia remissione de li excessi et culpe graude et picciole commesse
 « per la Comunità e homini del presente regimento et delli pagamenti debiti
 « fino a la signatura et sgravare la ciptà de li pagamenti futuri per qualche
 « anno, et anco diminuire et redurli ad quella menor quantità, che dispuerà
 « la prefata Santità di N. S. per la intercessione de la Ill. Signoria del
 « Capitanio. Et per quel tempo futuro si degnarà sgravare, havendo compas-
 « sione alli affanni et dampni receptuti. Et ch'el contado responsa a la ciptà
 « nelli usati pagamenti et obedientia, et dove non respondesse la ciptà, non
 « sia tenuta, nè vexata per lo contado (*Post per aliam manum signatum* :
 « PIACE A L'ILL. CAPITANIO PREFATO OPERARE PRESSO LA SANTITÀ DI N. S.
 « QUANTO SI DOMANDA).

« Quarto : li privilegii et gratie concessi per la Santità di N. S. et per li Legati
 « de la terra siano observate per lo advenire, come in essi si conthiene a la
 « ciptà et all'omini del regimento (*Post per aliam manum signatum* : PIACE
 « AL PREFATO ILL. CAPITANIO).

- « Quinto: che la sua Ill. Signoria si degni liberare et rilasciare Gentile di Pie-
 « rantonio de Monaldeschi et sua fameglia et Francesco da Carnaiola da la
 « lor prescionia liberi senz'alcuna lexione e senz'alenno pagamento. Et siano
 « conducti securi in Orvieto o in altro luoco, dove a li predecti piacerà (*Post*
 « *per aliam manum signatum*: PIACE AL PREFATO ILL. CAPITANIO).
- « Sexto: che 'l praticare, portare et recare mercantia, grascia et victuaglia per
 « tucte le terre e da tucte le terre di S. Chiesa sia licito et libero, non
 « obstante alcuno contrario (*Post per aliam manum*: PIACE AL PREFATO ILL.
 « CAPITANIO UT S.).
- « Ultimo: si faccia in valida forma salvoconducto et sicurtà a lo egregio Can-
 « celliere de lo Ill. S. Conte Francesco Sforza per sua famiglia et scorta et
 « anque a li altri Conestabili et gente d'arme ad piede et ad cavallo del
 « prefato Ill. S. Conte, che stanno in Orvieto, Ficulli ed altri luochi de Orvieto
 « che si possino partire con ogni loro roba (*Post per aliam manum signatum*:
 « PIACE UT S.).
- « Et queste soprascripte domande et supplicazione si degni la sua Ill. Signoria
 « con sua larga et benigna munificentia usata acceptare, condonare et signare,
 « et operare che la Santità di N. S. li accepti et observare et tragensene le
 « bolle (*Post per aliam manum similem signaturis et subscriptioni infrascripti*
 « *Cancellarij dicti Ill. Capitanei est scriptum* :
- « Datum in felicibus castris S. R. E. apud Civitatem Wetanam die duodecimo
 « Junii MCCCCXL tertio.
- (« Et in fine erant dicta capitula sigillata sigillo rotundo dicti Ill. Capitanei
 « eum armis Vicecomitum, in cuius rotunditate sculptum erat vid. *S. Nicolai*
 « *Piccinini Vicecomitis Marchionis Comitisque).*
- « Gaspar prefati Ill. Capitanei Cancell.
 « de eius mandato subscripsi.
- (Ivi, Rif. vol. CXXXIX, c. 367 t.)

Ad illustrare questo documento ci soccorre NICCOLÒ DELLA TUCCIA (op. cit. pag. 188): « Gentile della Sala, tenendo Orvieto per forza, aveva in tutto « disfatto e tenevalo per parte mercorina, pigliato nella forma che io dissi « nel 1437 alli 11 di settembre, e cacciati fori tutti li suoi nemici, quali « erano fuggiti per fame. Accadde che in Castel Ribello stava un contestabile « de' fanti, detto Francesco da Bologna a petizione della Chiesa e di Niccolò « Piccinino e del Vescovo d' Orvieto. E volendo trovar modo aver nelle mani « detto Gentile, pigliorno questo modo. Il detto Francesco mandò a dire a « Gentile, se lui voleva operar con Ciarpellone che lo pigliasse al soldo del « conte Francesco e li darla Castel Ribello e Porano. A questo attendeva , « Gentile non s'accorgendo dello stratagemma. Intanto Francesco da Bologna « si fe' pigliare dal castellano di Rocca Sbernia a petizione del vescovo d'Or- « vieto, e dèssi nome ch'era scoperto il trattato con Gentile. Stetto così ben « pigliato tre mesi; quali finiti, un nepote di detto Francesco mandò a dire « a Gentile, che lui li voleva mettere in mano Castel Ribello, dove lui ci « volesse venire ad aiutarlo, poichè aveva pochi fanti da pigliarlo per forza; « ma si voleva adoprare a far questo per dispetto del vescovo d'Orvieto, che « teneva prigione il suo ziano Francesco, e pertanto pregava lui ci volesse « andar con più gente potesse, chè quelli del castello non si volevano dare, « se non vedevano la persona propria di Gentile. A queste parole Gentile « pose gran fede, e andecci con circa 400 fanti della terra, intrando in Ca- « stelribello il sabato, li 14 di gennaio. Dall'altra parte era entrato il detto « Francesco colla sna fanteria; ed essendo tutti dentro, dettero addosso a « Gentile, che vistosi tradito, subito sbigottito, fu pigliato e tagliato a pezzi

« trentasei omini nominati per nome, senza li altri che non se ne faceva stima.
 « E per questa via fu gionto detto Gentile, quale era stato aspro e crudele
 « in disfar la sua patria Orvieto, dove era stato Arrigo suo fratello, omo
 « nobile, saggio e di buona condizione. E furo pigliati assai capi di mercorini
 « in quel fatto in Orvieto, e tutti furo costretti a petizione del detto Francesco
 « da Bologna; e così rimase Castel Ribello ad esso Francesco come prima ».
 Conferma questo fatto la seguente lettera:

« Magnificis viris amicis nostris car.^{mic} dominis

« Conservat. Pacis Wetane populo presidentibus

« Card. Aquilegen.) apostolicæ Sedis Legatus.
 « d. pp. Camerarius)

« Magnifici amici nostri car.^{mi} salutem. Semo al presente avisato et facto certo
 « Gentil de la Sala et Francesco de Carnaiola con alcuni altri vostri essere
 « stati pigliati in Castel Rubello et morti certi di loro et feriti alcuni. Ad
 « noi renresce d'ogni dampno et scandalo sequisse per qualunque modo in
 « le terre di S. Chiesa. Ma poi che la cosa è venuta, riparar non si pò che
 « non sia facta, et perchè simili cose a le volte advengono per ben non spe-
 « rano se debono recepere per lo meglio, onde pur ad noi, et così ve ne
 « confortamo per acconcio vostro e per salute de la vostra ciptà debiate
 « mandare subito ad noi vostri ambaxiadori con pieno mandato di poter
 « concludere con noi, et con le vostre domande. Li quali molto volentieri
 « vederemo, et da noi ritornaranno ben contenti et satisfacti, accertandovi
 « che molto desideramo el bene di questa vostra ciptà per paterna nostra beni-
 « volentia in voi, et actenderemo sempre accuratissimamente a la salute et
 « pace vostra quanto di qualunque altra ciptà devota et fedele de N. S. et
 « de S. Chiesa. Et questa lectera sia pieno salvoconducto ad chi verrà de li
 « vostri, se niente dubitassete che non bisogna.
 « Perusii xxj Januarii 1443.

(Rif. vol. detto c. 356).

A pag. 190 segue DELLA TUCCIA: « Niccolò Piccinino, capitano della Chiesa,
 « andò con certe genti a guerreggiare, e pose l'assedio a Monteleone in quel
 « d'Orvieto, il quale era del conte Golino d'Orvieto; e avendolo assediato un
 « mese, detto conte vedeva non potersi tenere; e avendo con lui Andrea
 « Corso et essendo senza vittovaglia, cercorno accordo e ferno patti che detto
 « Golino se n'andasse con tutta la sua famiglia e roba, e Andrea s'accon-
 « ciasse al soldo di Nicolò con 400 fanti e 60 cavalli: e così fu fatto. E
 « detto conte lassò Monteleone, Montegabbione e Carnaiola alli 6 di giugno.
 « Dopo questo ne venne ad Orvieto e fè patto con messer Arrigo della Sala
 « di lassar Gentile fratello di detto Arrigo che si teneva prigionie in Peruscia
 « e lui pagava 2000 fiorini e rendeva Orvieto alla Chiesa, e così fu fatto ».
 Di qui la conseguenza dell'atto di sottomissione surriferito. Seguì la sotto-
 missione del conte Niccolò di Corbara figlio di Ugolino, rappresentato da
 Errico Monaldeschi, alla Chiesa, nella persona del Card. Camerlengo. Egli
 promise che tornando a possedere il castello di Fabro, allora nelle mani di
 un Bernardo (?) lo rassegnerebbe al Papa, come gli altri castelli di Monte-
 leone o Montegabbione, e il Cardinale avendogli promesso la restituzione
 della torre di Salci, dopo tre mesi, il conte dichiarerebbe di ritenerla per la
 Chiesa (Rif. vol. detto, c. 379).

Il giorno in cui gli Orvietani ritornarono all'obbedienza della Chiesa è il 20 giu-
 gno 1443. Papa Engenio IV con sua Bolla del 23 dicembre di detto anno,
 data da Roma, assolve gli Orvietani dalla scomunica e dall'interdetto, in
 cui erano incorsi per delitti di ribellione, avendo dato ricetto, vitto, aiuto,
 consiglio e favore ai nemici della Chiesa, come anche per gli eccessi com-

messi fra loro medesimi; li libera dalle pene o dagli interessi che dovevano soddisfare, e restituisce alla città e ai cittadini i privilegi e le grazie che per lo innanzi godevano, convalidando tutte le sentenze e gli atti fatti dal tempo della incorsa scomunica fino al dì 20 giugno di quell'anno, in cui erano ritornati alla fedeltà o all'obbedienza della Chiesa (Dipl. *ad an.*).

Allade alle guerre di questi anni anche un breve dello stesso papa, da Roma, del 3 gennaio 1445. Ordina nel medesimo che tutti i forestieri e specialmente i nobili e massari del castello di Baschi, i quali avevano possessi nel distretto d'O., debbano pagare gabelle, pedaggi e pascoli, ai quali erano tenuti, a forma dello Statuto, i cittadini e distrettuali, trovandosi la città danneggiata per i disordini delle guerre degli anni precedenti e per altri infortunii, e affinché potesse soddisfare alle consuete imposizioni verso la Camera Apostolica (Dipl. *ad an.*)

DCCXLIX.

1445

maggio 8

Da S. Pietro.

Eugenio IV scrive ai Conservatori di aver chiamato alla sua presenza Gentile de' Monaldeschi per conferire con lui di cose riguardanti l'unione e la quiete della città, onde desidera che venga eseguita la missione che è affidata al detto Gentile, nonchè ad Arrigo suo fratello per lo stato tranquillo della città stessa.

Di Roma, presso S. Pietro, l'anno quindicesimo del pontificato.

Breve di p. Eugenio IV a favore di Gentile e di Arrigo Monaldeschi.

Ivi. Dipl. ad an.

DCCCL.

1446

giugno 16 e 19

Da S. Pietro.

« Eugenius pp. m. Dilecti filii salutem etc. Ex licteris dilecti filii
« nobilis viri Henrici dei Monaldensibus militis Wetani ad ven. fratrem
« nostrum B. Archiepiscopum Ravennatem intelleximus id. quod antea
« minime dubitavimus, in fide et devotione nostra et E. R. constantis-
« simos perseverantissimosque esse, et paratos esse adversus Franciscum
« Sfortiam, nostrum et E. predictae rebellem, excommunicatum et anathe-
« matizatum magno animo repugnare, et quietem atque tranquillitatem
« illius nostre Urbis contra hostium nostrorum conatus sine ulla periculi
« aut periculi recusatione defendere. De qua re nos plurimum commen-
« dantes hortamur, ut in futurum in eodem laudatissimo proposito arden-
« tissime, sicut confidimus, perseveretis, nam ipse Franciscus Sfortia
« aut mutabit propositum, aut suis exigentibus demeritis et ira Dei,
« quam tandem in se provocavit, faciente talia inveniet, propter que meritas
« luet penas et vos perpetuo gaudebitis fidelitatem vestram nobis et uni-
« versis subditis nostris notoriam effecisse.

« Dat. Rome apud S. Petrum sub anulo nostro secreto die xv Junii MCCCXLVI pontificatus nostri anno XVI ».

« Eugenius pp. III Dilecti filii salutem etc. Clarissima nuper nobis
« fidelitatis et constantie vestre erga nos et R. E. experimenta prebuitis,
« dum vos adversus conatus iniquitatis filii Francisci Sfortie, sicut et
« licteris dilectorum filiorum nobilium vestrorum Henrici militis et Gen-
« tilis de Monaldensibus accepimus, magno atque constanti animo pro
« conservatione illius populi resistere et repugnare paratos esse declara-
« stis, dum verbis suis insidiosis et fallacibus aurem etiam adhibere

Breve di p. Eugenio IV per la difesa sostenuta contro lo Sforza.

« recusastis. Que cum nobis summe placeant, devotionem et fidem ve-
 « stram plurimum commendamus et eo magis laudamus, quia ceteris filiis
 « et subditis nostris et E. prefate notabile imitande constantie et fide-
 « latis exemplum per vos relictum est. Nos autem operum vestrorum et
 « precipue fidei erimus non immemores et gratis apostolicis vos in dies
 « magis et uberius prosequemur.

« Dat. Rome apud S. Petrum, sub anulo nostro secreto die xviii
 « junii MCCCXLVI, pontif. nostri anno sextodecimo.

« B. Roverella ».

Ivi, Dipl. ad
 an.

DCCLI.

1449

settembre 20

Da Fabriano.

« Nicolaus pp. V. Dilecti filii salutem etc. Recepimus lieteras vestras
 « et audivimus querelas propositas de illis de Bulsena de Episcopo Fran-
 « cisco et nepotibus suis, et intelleximus diligenter que scripsistis per ipsos
 « attemptata et dietim magis attemptari, in grave nostrum atque vestrum
 « preiudicium. Certissime esse debent devotiones vestre talia de voluntate
 « nostra non procedere, et quod omnes iniurias vobis illatas et inferendas
 « nostras proprias, prout sunt, reputamus. Curabimus omni studio atque
 « diligentia oportune providere, et jam misimus ad Episcopum et Fran-
 « ciscum prefatos unum familiarem nostrum cum brevi nostro, cuius copiam
 « mittimus presentibus interclusam, per quod plene intelligere poterunt
 « voluntatem nostram. Scripsimus etiam ad dilectum filium nobilem virum
 « Antonium de Rado armorum conductorem nostrum, qui in Bulsena et
 « locis illis vicinis aliquas ex gentibus suis habet, ut diligenter intendat,
 « ne scandalum aliquod ex locis illis vobis adveniat, et quod Lancillottum
 « illum aut captum ad nos transmittat aut ab omnibus nostris et E.
 « terris eiciat, et non dubitamus eum omnia mandata nostra adimpleturum.
 « Cetera omnia que commodo et tranquillitati Civitatis vestre conducere
 « possint, quantum cum honestate poterimus, omni diligentia et libenti
 « animo semper procurabimus. Intelleximus etiam que scripsistis fuisse com-
 « missa per Tudertinos in Comitatu vestro contra illos peregrinos, quam
 « rem molestissimam habuimus et scribimus ad eos oportune per modum,
 « quod credimus aliquid sentietis.

« Dat. Fabriani Camerinesi diocesi sub anulo etc. pont. an. tertio.

« P. De Noxeto ».

Ivi, Dipl. ad
 an.

DCCLII.

1450

luglio 8

Da Fabriano.

« Nicolaus pp. V. Dilecti filii etc. Recepimus lieteras vestras. Intel-
 « leximus que scripsistis de his, que nuper attentavit Gentilis de Sala.
 « Dolemus valde de tali presumptione sua, sed sitis bono animo et cer-
 « tissimi, quod ad hec et ad omnia alia taliter providere curabimus, quod
 « omnes merito poteritis bene contentari, quemadmodum vobis plenius
 « refert Gubernator noster, cui plenam fidem in omnibus adhibeatis.

« Dat. Fabriani sub anulo etc. an. quarto ».

Breve di p.
 Nicola V che
 dice provvedere
 contro Gentile
 della Sala.

Ivi, Dipl. ad
 an.

Gentile della Scala fu bandito da Orvieto il 13 dicembre 1449. Terminò la sua tirannide con la morte del fratello suo Arrigo. Quantunque egli non potesse mai più penetrare in città, non cessava di darle molestie. I Conservatori così se ne lagnavano col Papa:

« Beatissime pater et clementissime domine, d. n. post humilem recommenda-
 « tionem pedum oscula beatorum. Naturale esse dignoscitur, quod ubi regnat
 « iniustitia et impunita transeant maleficia, ibi male vivitur. Hinc est, pater
 « sancte, quod Gentilis de la Salla, capitalis inimicus et totalis destructor
 « huius vestre miserande Civ. ac omnis pacis et concordie emulus, semper
 « que zizanie seminator ac omnium malorum operum auctor et executor,
 « forte suspicane hanc vestram devotam Comunitatem fuisse causam ruine
 « murorum et fertilitatis castri Salle, quos et quod malitiose fabricari faciebat,
 « ut iterum reaffligere posset predictam Civ. vestram et fidelissimos servulos
 « vestros in illa degentes, nuperime novis premeditatis viis et seductionibus.
 « suum peximum optatum propositum colorate desiderans adimplere, certam
 « banditam in tenimento eiusdem vestre Civ. per Comunitatem vestri castri
 « Fichularum ordinari fecit, prohibendo ne cives et comitatenses predicto Civ.
 « in ea possint eorum animalia quovismodo pascuare, eandem vestram Civ.
 « suis solitis iuribus et iurisdictionibus de fato privando et molestando, cum
 « nullum castrum dicte Civ. habeat, nec unquam habuerit de per se aliquam
 « tenutam; ex quo successum est, quod noviter istis diebus, dum nonnulli cives
 « et comitatenses ac eorum pastores talis prohibitiouis penitus ignari, secun-
 « dum perpetuam hactenus observatam consuetudinem, infra eiusdem bandite
 « limites, ad pasturandum eorum animalia conduxissent, filius dicti Gentilis
 « cum certis eius famulis et complicibus, manu armata aggressuram fecit
 « violentam et predam in dictis animalibus, et ex huiusmodi civibus et civium
 « pastoribus ac comitatensibus aliquos acriter vulneravit et aliquos gravibus
 « afflixit verberibus ac eorum indumenta et animalia abstulit et vias conduxit
 « in non modicum murmur et scandalum totius populi huiusmodi vestre Civ.
 « Et propterea accessit ad R. p. d. Gubernatoris nostri, ut de ipsis et iustitie
 « remedio super hiis dignaretur providere, ad hec nobis ipse respondit ab
 « E. S. V. in mandatis habere, quatenus de factis dicti Gentilis quovismodo
 « se non debeat impedire, quod hec ipsa vestra fidelissima comunitas, ut
 « plurimum molestum habens, et sibi permaxime durum reputans ad suffe-
 « rendum, quod ipsi Gentili contra hanc Comunitatem talia enormia suppor-
 « tentur et ex omni delicto ipse transeat impunitus, et nos sub iustitie ingo-
 « colla flectentes quotidie ab eodem diversis iniustis et iniquis molestiis affli-
 « gamur. Unde humiliter supplicamus prefate s. v., quatenus dignetur sua
 « solita immensa providentia super hac materia taliter providere, quod hec
 « mortalis et amara pestis cessit, et talibus tantisque inconvenientiis debite
 « ac opportune oviatur, tumoresque, qui ex hoc in pectoribus civium et
 « comitatensium exorti sunt, extumescant. Expectamus responsum ab E. S. V.
 « cum eius solite iustitie demonstratione, alioquin dubitamus valde, ne hec
 « res peximum fructum pariat et maximum scandalum gereret ac periculosum.
 « Benevaleat antedieta S. V., quam Altissimus feliciter in sospitate conservet
 « per tempora longiora. Ex eadem vestra Civ. Votana die XXVIII mensis
 « decembris MCCCCLI.

« Devoti servuli Conservatores Pacis
 « et Comune Wetan. ».

Niccolò V confermò alla città i privilegi concessi da Martino V e da Eugenio IV (Bolla da Roma dei 28 aprile 1447): revocò il breve di Eugenio che aveva concesso ai Todini tutti i beni del castello di Tittignano, demolito prima

per delitti di quelli abitanti, commettendone la causa, per i diritti degli Orvietani, al vescovo di Bagnorea (2 maggio 1447). In riguardo dei danni sofferti per la Chiesa condonò 200 fiorini dei 750 del sussidio (14 maggio 1447) : riparò il palazzo del Vescovo che minacciava rovina, rimettendo al Comune 100 scudi d'oro dei sussidii (Breve da Spoleto de' 25 giugno 1449), l'acquedotto, dando 500 ducati (Breve da Roma de' 7 giugno 1450) e le mura, spendendovi 500 fiorini (3 novembre 1450). Fece rifare la fortezza, sebbene se ne languassero i cittadini. Protesse i frati dell'Osservanza di San Domenico (minacciandoli i conventuali discacciati già da Eugenio IV « ob enormen vitam »), e l'ospedale della Stella, i cui beni per incuria erano andati in deperimento (5 gennaio 1450, 27 ottobre 1452). Confermò la moderazione delle spese già fatta e ridotta tassativamente a tempo di Martino V (28 settembre 1453), e restituì l'ufficio dei Conservatori al numero di sei coi famigli e salari soliti di prima (6 agosto 1454). L'ultimo suo breve è il seguente del 14 marzo 1455 : « Nicolaus pp. v. Dilecti filii salutem etc. Definuit nos proximis diebus « gravissima corporis egritudine ita consternatos, ut iniuncta nobis desuper « romani pontificatus onera, parum exercere potuerimus. Unde cum non « dubitemus famam variam circumferre ad concitandos populorum animos, « quamquam conficta, curare debebitis, ut populus Wetanus in bonam spem « quietis erectus, solitam R. E. fidem constanter servet. Nam sive nos viven- « tes, obstante egritudine, curam solito more nequibimus suscipere, sive ex « humane fragilitatis consuetudine, deposita carnis sarcina, ad Dominum « demigrabimus, supplebunt nostras et romani pontificatus vices ven. fratres « nostri S. R. E. Cardd., quibus in cunctis obedire debebitis, quousque, « Domino concedente, omnium bonorum datore, successor, nbi oporteat, nobis « canonice affectus erit. — Datum Rome apud S. Petrum sub anulo Pesca- « toris die quartodecimo Martii MCCCCLV pontif. nostri an. nono. — Blondus » Ivi, Dipl. *ad an.*

DCCLIII.

1455

aprile 28

Da S. Pietro.

« Calistus pp. III.

« Dilecte fili salutem etc. Nuper cum oratores dilectorum filiorum
« Communis Civ. nostre W. in nostri pontificatus primordiis, ut moris est,
« ad nos se contulissent, ipsos, uti nostros et E. fideles, leto animo vidimus
« et remictimus benigne expeditos, ac certa capitula reformationum Civ.
« et bonum et quietum statum concernentia de nostro mandato per dilectum
« filium Ludovicum titulo Sancti Laurentii in Damaso presbiterum Card.
« Camerarium nostrum signari et subscribi fecimus, prout in eisdem capi-
« tulis latinis conspiciere poteris. Verum quia inter memorata capitula
« continetur, ut omnia et singula castra et loca comitatus et districtus
« W. ipsi Comunitati Civ., tamquam membra capiti, uniri deberent et
« reintegrari, equum extimatur, ut id observetur, nobilitati tue per pre-
« sentes commicimus et mandamus, ut inspecto diligenter tenore capituli
« super hoc facti, iuxta signaturam in illo appositam, provideas, ut supra-
« dicta castra et loca et habitatores illorum diete Civ. in omnibus pareant
« et subiecta sint, quibuscunque in contrarium editis non obstantibus.

« Dat. Rome apud S. Petrum sub anulo piscatoris, die XXVIII aprilis
« millesimo cccclv pont. nostri anno primo.

« Marcellus ».

A tergo :) Dilecto filio Gubernatori Civ. nostre W. ».

Breve di p.
Calisto III che
sottopone alla
città i castelli
del contado.

Ivi, Rif. CLXIII
c. 66.

L'importanza del Breve è dimostrata dalle parole con le quali ringraziarono :
 « Beatissime pater ac SSme domine, d. n. etc. Redierunt ad nos oratores
 « nostri pleni gratiis et donis immensis a prefata Sanctitate, ex quo nos et
 « populus iste Deo et eydem S. V. gratias dignus peragentes, congratulati
 « sumus animos revocando, quod adhuc Civ. ista miseranda et olim potens
 « angebitur et crescet populo, nam exiit hec fama per orbem, et de longe
 « venient advene habitare nobiscum, quos faciemus nobis unanimes ad salvan-
 « dum perpetuo ipsam Civ. pro S. R. E. et prelibata S. V., prout semper
 « fuit et est nostri moris, offerentes eamdem fidelitatem, et plus tanto si plus
 « dici possit, quanto dictas gratias habuimus copiosas. Ipse Deus prefatam
 « S. V. longevo servet nobis incolumen. Ex W. die VIIIJ maij MCCCCLV.
 « Conservatores ».

Sotto Callisto III la città ebbe il governo di Pietro Ludovico Borgia di lui nepote, Capitano generale di S. R. Chiesa, Prefetto di Roma, Governatore generale del Ducato Spoletino, del Patrimonio e di Orvieto, deputato anche a custodire la rocca, di cui prese a nome suo il possesso Lупpo Couchielos dottore di decreti (Breve da Roma del 31 agosto 1456).

DCCLIV.

1454

febbraio 13

Da S. Pietro.

« Pius pp. IJ. Dilecti filii salutem etc. Cum illam Civitatem nostram
 « Wetanam propter eius continualam erga nos et Sedem Apostolicam
 « devotionem peculiari caritate prosequamur, merito inducimur ad ea
 « vobis concedenda, per que cum pace et tranquillitate Civium in nostra
 « et dicte Sedis fidelitate vivere possilis, cum ob rem omnia et singula
 « statuta, ordinationes, provisiones et imbussulationes officiorum, nec non
 « omnia et quecumque in ipsa nostra Civ. per Gubernatorem vestrum,
 « nec non per vos et Consilia vestra pro reconciliatione et unione illius
 « nostri populi quomolibet facta et ordinata, tenore presentium in quantum
 « pro nostro et S. R. E. statu faciant, adprobamus, ratificamus et apostolica
 « auctoritate confirmamus, mandantes ea inviolabiliter observari, non
 « obstantibus in contrarium faciendum quibuscumque.
 « Dat. Rome, apud S. Petrum sub anulo piscatoris etc. pont. nostri an.
 « tertio.

« G. De Piccholominibus ».

Breve di p.
 Pio II ai Con-
 servatori che
 conferma la
 pace e la nuova
 imbussolazione
 degli uffici.

lvi, Rif. vol.
 cXLVI, c. 356.

Frate Antonio da Vercelli de' Minori, mandato in O. dal papa a predicare, tenne nella Chiesa di S. Francesco alcuni sermoni sulla carità e contro le fazioni dei cittadini da muovere gli animi degli ascoltanti, Muffati e Melcorini. Luigi de' Magalotti e molti altri a nome dei Melcorini si recarono al palazzo dei Conservatori, ove sopravvenuti alcuni Muffati, il Magalotti tenne una ornata e forbita orazione, venendo a concludere qualmente la città e repubblica per la grande divisione dei cittadini e per le loro fazioni era assai spopolata e distrutta dal suo notevole, grande e potente primordio, e come era a tutti noto, molte e molte avversità sostenne: che ottima e divina cosa, grande e lodevole sarebbe porvi un salutare rimedio col riacquisto e col mantenimento della pace e della quiete fra Muffati e Melcorini: a far ciò egli in nome suo e di tutti i Melcorini si offriva parato agli ordini dei Signori Conservatori e di tutti i cittadini Chiesastici del presente stato e obbligava in garanzia di osservanza cordiale e schietta tutti quanti i suoi beni, i figliuoli stessi e la persona sua, e similmente i beni e le persone degli altri Melcorini. I

quali ratificarono e dissero questa essere veramente la volontà di tutti loro. I Conservatori e i Muffati con grato animo e lieto volto e con molta attenzione udirono quell'offerta: lodarono, accettarono e ringraziarono, confortando ciascuno all'accordo schietto e sincero, poichè volontà di tutti i Muffati era di perdonare alle ingiurie presenti e passate, dimenticar tutto e lavorare alla pace, alla quiete, al bene della città e dei cittadini, a onore dello stato della Chiesa e del Papa. Si esortarono anche ad astenersi dai costumi del passato non giusti e non buoni, e che si pregasse Dio che per sua pietà si degnasse distender sopra di loro le sue mani. Le quali cose prima furono dette da Pandolfo di Francesco, uno dei Conservatori e in seguito da altri due di essi e da più cittadini che in diverso modo a quest'unico effetto risposero. Quindi partitisi Muffati e Melcorini, i Conservatori si recarono al predicatore nel convento di San Francesco; e trovato nel refettorio, sopravvenuti due altri frati, per primo Pandolfo lo ringraziò della sua bella predicazione, che per la dottrina e fatica sua tutti sentivano il bisogno di quietare. Riepilogò qui le crudeli gesta degli avversari e lo pregò a dare il suo sano ed ottimo consiglio intorno alla pace e all'unione dei cittadini. Lasciò il frate ai Conservatori di provvedere, rimandandoli con buone parole che li assicuraron essere egli pronto ad impedire il male che si frapponesse per stringere la desiderata unione. Ai 22 di dicembre fu deliberato tenere per il dì appresso un consiglio generalissimo di Muffati per trattare della faccenda. Convenuti in numero di centoquattordici nella residenza del Governatore, Francesco Luti cavaliere e Conte senese, questi medesimo recitò un discorso, dove espose quello che si era fatto per questa pace tanto per lui, quanto per opera del predicatore e dei Conservatori e di alcuni cittadini Muffati e Melcorini: soggiunse quindi: — Io vi esorto alla pace e a vivere fraternamente coi Melcorini, dimenticando le fazioni e i nomi loro: non intendo costringervi vostro malgrado, chè nemmeno l'ho in commissione dal Papa, ma mi vi offro, se vi ci porta la volontà vostra. Perciò qui ognuno dica il suo avviso, sentiti prima i Melcorini. — E come fu ordinato, subito vennero quei Melcorini, che prima erano stati dai Conservatori e ripeterono le buone e garbate parole che avevano già loro usate e altre dirette ad un solo fine, la pace, e alla stessa obbligazione. I Conservatori, ringraziatili, li licenziarono: quindi venuti a consultare, maestro Antonio di Buccetto, uno de' Consiglieri, levatosi in piedi e fatta la dovuta riverenza, dopo la invocazione di Cristo disse, che a trattare più maturamente e con più utilità una cosa di sì grande importanza era da tornarvi sopra più e più volte e disentero: perciò proponeva che il Governatore e i Conservatori eleggessero dodici cittadini Muffati che studiasero le intenzioni dei Melcorini e poi proponessero le questioni, fra loro medesimi discusse, al Consiglio generalissimo dei Muffati. Un ser Pietro di ser Francesco aggiunse che i dodici fossero di primo, secondo e terzo grado, della nobiltà, de' cittadini passionati e di quelli non passionati. Pandolfo di Francesco voleva scelti 24 Muffati di ogni genere e arte, adunati in numero non meno di 18. Tutte le proposte furono vinte, lasciata facoltà al Governatore della scelta. Egli poi preferì i 24 ai 12, e fra i 24 fece scegliere sei, che si accestassero coi Melcorini e poi riferissero in adunanza dei 24. A frate Antonio da Vercelli che aveva finito di predicare l'Avvento fecero premura di restare: egli se ne rimise al Papa, e il Papa a lui. Il frate godeva di grande fama ed era richiesto al Papa da più parti. Compacque al desiderio degli Orvietani, che lo vollero con loro a fare la quaresima, recatosi intanto a Roma a conferire col Papa e coi Cardinali. I capitoli della pace furono in sostanza i seguenti: 1.º « In prima ad ciò che in tucto si spengino « e tollansi via tucte le parti diaboliche e radicate in questa città, le quali

« sono state cacione di disfatione et ruina d'essa, como manifestamente se « vede », che li usciti sieno aggregati allo stato e ai cittadini che governano, e si governi per arti e per quelli sieno distribuiti li uffici, e si chiami lo stato *Ecclesiastico* e niuna altra parte, nè divisione, nè stato si possa chiamare; — 2.^o Che le arti sieno ridotte in cinque monti o capitadini, cioè: primo, cavalieri, giudici, notari e mercatanti: secondo, l'arte della lana; terzo, speziali, maestri di legname e sartori: quarto, calzolari e fabbri: quinto, tutte le arti minute, cioè maestri di pietra, macellai, tavernieri, barbieri, pizzicagnoli, vasellai, osti, funai, mugnai, ortolani e ogni altra arte: — 3.^o Che ciascun cittadino sia giurato in una delle sopradette arti e descritto nella matricola, altrimenti non possa avere officio: — 4.^o Che si faccia il Consiglio Generale di 90 cittadini, nel quale siano per rata di ciascuna capitudine come merita, e per le adunanze ne bastino presenti 60: — 5.^o Che il Consiglio si faccia per un anno in questo modo: che si comandi a tutti i Consoli delle arti che dieno in iscritto tutti i cittadini della loro arte, dai quali i Signori Conservatori e i nove col Governatore debbano eleggere da ciascuna capitudine i cittadini più atti: — 6.^o Che si debbano fare i nove, due dell'arte della lana, uno della capitudine minore e due per capitadini delle altre arti, i quali nove s'iano eletti insieme col magnifico Governatore, e durino finchè dura il presente bossolo: — 7.^o Che i dodici si facciano per i Conservatori insieme col Governatore in questo modo: tre per la capitudine dell'arte de' cavalieri, giudici, notari e mercatanti, e due per capitudine delle altre tre arti, che sieno del numero del Consiglio Generale: — 8.^o Che per tutto il mese di gennaio e per il mese di febbraio prossimi non si debbauo usare i bossoli nuovi: che si faccia un bossolo *degli sciolti*, nel quale si mettano cinque cartocci d'ogni monte uno, e ogni volta che vacasse alcuno che per qualunque ragione non potesse risiedere all'ufficio del Conservatorio, si cavi dal bossolo delli sciolti del cartoccio del monte che vacerà e il medesimo si faccia del Camerlengo che vacasse, e che si faccia un bossolo di camerlenghi e notaro per quel monte che toccherà: — 9.^o Che si chiamino dieci cittadini, due per monte, e si dicano *accoppiatori*, che mettano quattro in una polizza, uno per monte d'arte, i quali quattro siano i Conservatori, e del quinto monte sia il Camerlengo, e ogni due mesi il Camerlengato tocchi ad un'arte, in modo che in dieci mesi ogni monte d'arte abbia avuto il suo Camerlengo: — 10.^o Che si imbussolino tutti i cittadini del Consiglio Generale e se ne cavino a sorte cinque, uno per monte, cui spetti fare due libri, uno il *libro delle guardie*, ossia dei cittadini abili a far la guardia di giorno e di notte, e l'altro degli inabili, come sono cavalieri, dottori, notari, potenti, infermi e vecchi, cui sarà fatta un'imposizione di denari, liberando i vecchi, gli infermi e i poveri: — 11.^o Che si ottenga dal Papa l'ubbidienza dei castelli del contado, ne quali non vi sono ufficiali della città: — 12.^o Che ciascuno dei Conservatori che saranno del bossolo nuovo, per il quarto del tempo sia capo d'ufficio: — 13.^o Che nessun cittadino durante il bossolo possa essere due volte ad un medesimo ufficio: — 14.^o Che durante il presente bossolo ogni ufficio di Conservatorio possa dimettere nella città d'O. insieme colla signoria del Governatore e li nove uno delli usciti, non però sbandito, nè condannato: — 15.^o Che li ventiquattro già eletti insieme col Governatore e li nove non mutando l'essenza, nell'effetto, delle predette cose, abbiano tanta autorità quanta ne ha tutto il Consiglio in rivedere e assettare circa al detto effetto e alle cose predette, se alcuna cosa mancasse. La pace fermata con questi capitoli fu proclamata nel parlamento del 4 gennaio 1461. Sorse in quella uno de' quattro Conservatori, e scopertosi il capo e lasciando libero il corso alle lagrime, si abbracciò con Luigi de' Magalotti e con altri Melcorini.

Ugualmente fecero gli altri Conservatori con altri, e così tutti fra loro Mufati e Melcorini, confortandosi a vicenda dimenticarsi le ingiurie, a cancellare gli odi e ad amarsi. Gli uffici rinnovatisi nei seguenti, risultarono per deliberazione de' 24 sulla pace, i nuovi Conservatori da quattro a sei, i Signori Nove per gennaio e febbraio, il Consiglio Generale da novanta portato a centodie e il Consiglio de' dodici. I Nove per prima cosa destinarono oratori a Roma e a Siena ed elessero dieci *Accoppiatori* coll'incarico di fare il nuovo bossolo confermato dal Papa col breve surriferito. Il Conte Luti in benemerenza ebbe la cittadinanza orvietana per sè e per tutti i suoi discendenti, confermatagli con esenzione di gabelle e colle immunità da Pio II per breve dato a S. Pietro li 11 febbraio 1461.

- 1458
settembre 8
Da S. Pietro.
- Diamo il regesto de' principali brevi di Pio II conservati nell'Archivio Comunale: Conferma gli statuti e le riformazioni della città, le grazie e i privilegi soliti. Assolve i cittadini dalle colpe commesse a tempo di Callisto III, eccetto per i delitti capitali. Ordina che il Governatore e il Potestà sieno due cariche distinte e che nessun ufficiale del Patrimonio e dello stato della Chiesa possa intromettersi e conoscere le cause di spertanza degli ufficiali della città. Amplia per altri quattro anni la concessione di Calisto fatta per sei, di potere spendere tutte le entrate della Comunità per restauro di ponti, fonti, strade e altri edifizii pubblici. Condona la metà del sussidio e del sale dovuto alla Camera Apostolica che importava 600 fiorini.
- settembre 16
Ivi.
- Al Governatore: « Dilecte fili salutem etc. Exposuerunt nobis dilecti filii oratores « istius nostre Civ. W., quod cum alias dum Gentilis de Sala factionem in « ea Civ. teneret, multi averse partis cives ab ea exularent nec facile aude- « rent in eorum civilibus causis, licet citati, tute comparere, factum est ut « cum plures actores per contumaciam exulum in possessionem eius rei, super « qua lis agitaretur, per primum et secundum decretum positi fuerint et « propterea supplicarunt nobis dignaremur reducere causas in pristinum « statum, nos de premissis plenam notitiam non habentes, committimus tibi « per presentes, quod de premissis omnibus, vocatis vocandis, te diligenter in- « formes, et si quod petitur fieri posset sine schandalo Civ. restituas eos aucto- « ritate nostra ad agendum et repetendum, qua restitutione facta, summariam « et expeditam partibus iustitiam, sola facti veritate inspecta, ministres etc. « Dat. Rome apud S. Petrum etc. ».
- ottobre 6
Ivi.
- Ordina che per tranquillità e pace della città e della S. Sede non sieno ricevuti in O. nè favoriti quelli di casa la Cervara che nella terra di Bolsena già per signori si comportarono, e così gli usciti della terra stessa.
- ottobre 7
Ivi.
- Dichiara che la grazia fatta della remissione dei delitti commessi dai cittadini va intesa per le pene spettanti alla Camera Apostolica: ordina che al castellano della rocca si permetta di comperare il vino a lui necessario.
- ottobre 7
Ivi.
- A Pietro Filippo Martorelli Governatore ordina di far pagare dal Tesoriere del Patrimonio ai Conservatori i mantelli neri soliti pagarsi nella morte del papa e quelli di rosato nella creazione del successore, come ai tempi di Eugenio IV.
- 1459
febbraio 16
Da Perugia.
- Al Rettore del Patrimonio. Avendo inteso che per la provincia del Patrimonio vagavano alcuni che macchinavano novità nello stato della Chiesa specialmente in O., ordina che i macchinatori sieno presi e consegnati al Governatore d'O.

- marzo 6 A Luca, Berardo e Giov. Francesco del fu Gentile de' Monaldeschi domicelli
Di Siena. orvietani accorda per quattro anni la riduzione alla metà dei sussidii da loro
 dovuti per il castello di Castiglione orvietano perchè ne possano sostenere la
 manutenzione e perchè possano maritare le proprie sorelle.
- aprile 5 Crdina che si osservi il breve della remissione fatta al Conte Ugolino di Corbara
Ivi. e figli del sussidio dovuto alla Camera Apostolica perchè sia speso a ripa-
 razione delle mura dei suoi castelli, e che Monteleone e Montegabbione segui-
 tino a godere i privilegi concessi da Niccolò V e da Callisto III.
- settembre 11 Con bolla *Neglectam* etc. priva Luca e Berardo de' Monaldeschi della Cervara
Da Mantova. del castello di Bolsena. « Sane vacationis que ante assumptionem nostram apo-
 « stolicæ Sedis fuerat temporibus Lucas et Berardus fratres germani de Mo-
 « naldensibus de Cervaria domicelli Wetani cum eorum sequacibus nostrum
 « et E. R. Bulseni armata manu invadentes, post commissa homicidia et illata
 « plurimis vulnera, opidum occupassent, nisi a dilectis filiis oppidanis Bulse-
 « nensibus et vicinis Balneoregensibus E. fidelibus per arma repulsi fuissent.
 « Quam R. E. iniuriam nos postea ad pontificatus apicem assumpti et multo
 « maioribus pro fide Xpiana adversus scelestissimos Xpi hostes Turchos oc-
 « cupati bono respectu dissimulavimus, presertim expectantes supradicti domi-
 « celli erroris penitentia ducti pacis, quietis et fidei in R. E., cuius sunt
 « subditi, studiis inhererent. Sed nuperrime fide dignorum relatione intelleximus
 « Lucam ac Berardum antedictos tiranidis spiritu et ambitione stimulatos ad
 « dicte terre occupationem malis quibusque modis et artibus aspirare etc. »
 Li dichiara ribelli della Chiesa e ne confisca i beni.
- ottobre 5 Loda e commenda gli Orvietani per aver sentito dall'oratore Baldassarre Leon-
*Ivi.*nardelli quanto fedelmente e diligentemente eransi comportati per lo stato
 suo e della Chiesa.
- » Conferma al Governatore e al Castellano il breve di confisca dei beni contro
 Bartuccio e Paolo di Faustino da O. che avevano macchinato contro lo stato
 della città.
- 1460 A Filippo Martorelli Governatore perchè assuma il governo di Ficlle avendolo
 febbraio 13 supplicato Baldassarre Leonardelli, oratore, che ad evitare scandali si ridu-
*Di Siena.*cesse all'ubbidienza della città.
- Al Tesoriere del Patrimonio perchè dia quaranta fiorini d'oro a Pandolfo della
 Torre cittadino orvietano, stato Potestà di Orte, in compenso di danni sofferti.
- febbraio 26 Al medesimo per ordinarli di recarsi in O. a vedere la sala grande di quel
*Ivi.*palazzo apostolico che dicevasi di prossima rovina (Con altro breve eroga
 cento ducati per il restauro).
- agosto 4 Conferma l'esenzione di tutte le tasse, fuori che del sale, a tutti gli nomi e coloni
*Ivi.*della Torre di S. Severo concessa da Niccolò V e da Callisto III al Card. Pietro
 di S. Marco commendatario del monastero di S. Severo e Martirio presso le
 mura della città (Con altro breve al Tesoriere del Patrimonio ordina di fare
 remissione e scomuto dei sei ducati all'anno, che senz'altro pagamento, sole-
 vano dare a titolo di sussidio quelli del castello di Torre San Severo, prima
 che venisse alle mani del Card. di S. Marco.)

Della venuta del Papa in O. il 29 settembre di quest' anno leggesi nelle Riformagioni la seguente memoria :

« MCCCCLX die vero septembris penultimo.

« Cum hoc fuerit quod gratia Dey tempore SSmi d. d. n. Deique Vicarii Pii
 « divina providentia dignissimi pp. secundi et anno tertio sue creationis ipse
 « SS^mus d. n. dignatus extiterit sue elementie ad hanc civitatem suam We-
 « tanam cum quatuor eius Cardinalibus, videl. cum d. Card. de Avignone,
 « cum d. Card. de Spoletio, cum d. Card. de Columna et d. Card. vice-can-
 « cellario et multis Episcopis presertim Archiepiscopis, Abatibus et dd. ve-
 « nire et ipsam ingredi die sabati XXVIIJ septembris hora nona. In qua mora
 « tus fuit usque ad diem lune prox. seq. ora tertiarum, qui dies erit penul-
 « timus septembris et eodem die et ora recesserit. Et postquam fuerit ipse
 « pater sanctus super ponte rigi Clari de W. in via qua itur usque Montemfla-
 « scionem in domicilio posito et fecerit se revolvere versus Civ. W., quam ter
 « benedixit. Et postmodum revolverit se per viam, vocaverit cives omnes
 « ibidem pedestres et equestres adstantes in presentia dd. Card. et prelato-
 « rum et etiam d. Francisci Lntii eq. et comitis Senensis Wetani pro eadem
 « Santitate Gubernatoris, nec non in presentia MM. vv. Michelangeli Angeli
 « Lntii, Pandulfi Francisci Montanarii, Raffaellis Ceechi et Bartholomei Petri
 « Petruccini dd. Cons. pacis Wetano populo presidentium, quibus Wetanis
 « civibus in presentia mei cancellarii pro Santitate sua dixerit ore proprio et
 « motu: Nos auctoritate nostra confirmamus per duos menses alios fut. inci-
 « piendos post finitum tempus primi eorum officii Conservatores Wetanos etc.
 « Ad quam confirmationem venerit Lazarus Monaldutii Camerarius Communis
 « et qui Santitati petierit similiter in suo officio confirmari de gratia special.
 « Qui SS^mus noster d. similiter dictum Lazarum in dicto suo officio per dictos
 « duos menses confirmavit. Quibus de rebus predictis Sanctitas sua mandavit
 « mihi Cancellario infrascripta facere mentionem et adnotari omni modo me-
 « liori etc. Hoc autem facto M. d. Gubernator et Potestas Wetanus cum multis
 « aliis Civibus Wetanis tam pedestribus, quam equestribus adsotivimus sancti-
 « tatem suam usque et ad finia territorii Wetani, videl. usque ad fossatell-
 « lum primum iuxta griptas Benedicti, que posite sunt in strata qua itur ad
 « Montemflascionem versus W., et ibidem d. Gubernator, Nerius Jacobi, Pan-
 « dulfus Nicolai de Turri ac etiam Potestas Wetanus et nos alii omnes diximus
 « Sanctitati sue: Huc usque venit territorium Wetanum, et sic volumus associari
 « Sanctitatem vestram, cui hic nobis placeat dare licentiam cum benedictione.
 « Et ipse SS^mus d. n. nos benedixit et licentiam dedit, non obstante quod
 « nonnulli Balneoregenses pro quatuor miliare antea per Balneoreg. dicebatur
 « esse in quodam loco litigium inter nos, Baln. et Bulsen., cepissent S. d. n.
 « PP. cum licentia et voluntate S. S., quam licentiam concessit dictis Bal-
 « neoregensibus eisdem S. ferendi et ibidem capiendi sine preiudicio partium
 « tam Wetanorum quam Baln., hec verba dicendo S. S. ad priores Baln.:
 « Volo ut me capiatis et sum contentus, non tamen quod hoc habeat preiu-
 « dicare alieni parti et quod sit sine preiudicio partium alicuius. Et hec veritas
 « fuit et sic ego cancellarius adnotavi ».

(Rif. xcvi, c. 282).

1461

gennaio 12

Da S. Pietro.

Si congratula della concordia e unione popolare ed esorta a conservare la pace e la quiete della città.

aprile 25

Ivi.

Avendo risoluto di impegnare il Castello di Civitella d'Agliano per le grandi spese della Chiesa, ne fa offerta agli Orvietani.

- maggio 5 Bolla sottoscritta dal Papa e da quindici cardinali, colla quale è data in pegno
Ivi. al C. d'O. Civitella d'Agliano per 2500 fiorini d'oro, trasmettendo al C. tutti
 i diritti che n'aveva il Rettore del Patrimonio.
- giugno 7 Si duole di aver sentito per lettere di Bindo de' Bindi Governatore della città
Ivi. le turbolenze e novità accadute in O. e tuttavia ringrazia Dio, per cui aiutò
 le cose ebbero successo. Ne dà lode, e raccomanda la vigilanza. Farà che
 i macchinatori sieno puniti e manderà un Commissario a provvedere.

Il caso è raccontato dallo stesso Bindi alla Signoria di Siena nella seguente lettera del 9 giugno (R. Arch. di St. in Siena, lett. al Concist.):

- « Magnifici et potentes dd. mei singularissimi, humili commendatione premissa etc.
 « Per avisar le V. M. del caso terribile concorso in questa ciptà. El quale se
 « fosse venuto ad effecto, seguiva grandissima occisione di ciptadini, sacco-
 « mannavano questa ciptà, le donne e fanciulli vituperate, grandissima expul-
 « sione di ciptadini. E veramente lò veniva facto, se io non mi fosse ritrovato
 « in questa ciptà. Perchè la sera innanzi al tardi ebbi avviso da Vanni mio fra-
 « tello, qual si trova Potestà di Chiusi, di tuto el tradimento ordinato. Perchè
 « e in che modo e forma, e quando solamente per dubbio e rispetto di me.
 « La vigilia del corpo di Cristo intrò Luca de la Cervara sotto spetie d'amico,
 « et così costoro el reputavano, col tradimento in mano. Il quale mi visitò
 « colle più dolce e humane parole e più reverente. Visitò questi signori Con-
 « servatori co le maggior proferte del mondo. Con seco havea menato Troilo (1)
 « fratello del Conte Aldrobandino con certi balestrieri, li quali haveano tutti
 « tricassi pieni di saiette avelenate: similmente li balestrieri da Onano, del
 « quale el decto Luca è signore: similmente da Latera e da Farnese tutti
 « sotto spetie di venire alla festa, che se fa qua del Corpo di Cristo, dove
 « in quel dì se ritrova grande quantità di gente. Inteso lo avviso hautò,
 « subito questi ciptadini e popolo se levò in arme e tucta la notte stierono
 « con l'arme in mano. Nella qual notte se tolsoro l'arme a molti balestrieri
 « erano venuti. Presesi Troilo con molti altri; nè mai ebbero animo andare
 « a pigliare esso Luca, el quale s'era redecto con certi balestrieri in forteza
 « in uno casamento, solamente perchè questi ciptadini sono di molte volontà.
 « Non obstante l'unione facta questo fo la cagione non andò tutto a sterminio,
 « essendo scuperto el tradimento e 'l popolo esser sotto l'arme. Quando Gentile
 « da la Sala con quelli da Monteleone e homini d'arme di Braccio e con
 « molta fanteria hanta di quel di Peroscia e di Fieulle se scopersero presso
 « alla terra a uno miglio nell'ora che dovea andare el corpo di Cristo attorno
 « per la ciptà, nella quale hora era ordinato se dovesse fare el facto, non
 « sapendo le provisioni s'erano facte drento pel tradimento scoperto. E sco-
 « persise uno agnato appresso alle porte d'una gran fantaria; dall'altra banda
 « de la ciptà se scopersi Carletto e Monte da la Corvara con cavalli e fan-
 « taria, e finalmente vennaro in fine alle porte scaramucciando, e non fecero
 « nulla. Che se costoro fossero stati uniti e fidatisi l'uno dell'altro, tutti a
 « man salva li pigliavano e remanevano prigioni. Luca, ch'era drento alla
 « ciptà per mezo de la terra, pure, per vie inusitate, montò a cavallo con
 « quelli balestrieri e esci per la porta del castellano, e così campò la vita.
 « Ora, magnifici Signori, per li minacci del Conte Aldrobandino e quelli da
 « Farnese, e per non carcerar tanta gente inimica, perchè questi gentiluomini
 « del paese intorno intorno per l'unione facta tra costoro a loro exclusione,
 « se sono accordati insieme, mi vennero ben cinquecento homini insieme colli

(1) In margine di carattere dell'erudito Celso Cittadini si legge: *fratello del Conte Guido.*

- dicembre 5 Al Rettore del Patrimonio perchè affretti la distruzione del castello della Sala
Ivi. (Con altro breve del 21 dicembre fu ripetuto l'ordine. Ai 26 era quasi totalmente rovinato. Andrea di Pili da Fano Commissario papale fece desistere dalla ulteriore demolizione, mandando a rimuovere dal luogo i guastatori).
- 1462 Per sollevare la comunità dalle angustie prodotte dalle guerre e dalle tribolazioni
febbraio 18 dei tempi passati, esonera il C. dall'obbligo di tenere il Potestà, destinando
Ivi. il salario di quello per i bisogni della città (Altri da Pienza del 19 agosto 1462, da S. Pietro del 14 marzo 1463 e del 1 febbraio 1464).
- maggio 13 Raccomanda il Card. di S. Pietro in Vincoli che veniva a stare in O., pre-
Da Viterbo. gando a destinarli il palazzo che ebbe nell'anno avanti.
- maggio 21 Condona alla Comunità di Ficulle la metà del debito che aveva con la Camera
Ivi. Apostolica in dugento ducati d'oro per sussidi e sale, purchè sia convertito per la fabbrica della rocca e torre di Ficulle che egli stesso vi faceva murare. Rimette tre rubbia di grano delle venti che i ficulesi erano soliti prendere in comune con il castello della Sala ogni anno, prima che venisse demolito, purchè quando quel castello verrà riedificato e riabitato i ficulesi sieno tenuti di ricevere le dette venti rubbia in comune.
- luglio 2 A Giovanni vescovo Portuense Card. di S. Angelo e al Card. di S. Pietro in
Dall'Abbadia di S. Salvatore. Vincoli per scusarsi di non poterli compiacere della grazia richiesta a nome degli Orvietani di potere spendere i *bolendini marchiani* che aveva proibiti da per tutto perchè a danno della Camera.
- luglio 16 A Bindo Bindi governatore perchè procuri di far contribuire i vicini alla costru-
Ivi. zione della fortezza di Ficulle. Non gli sembra utile rimuovere i fanti che vi aveva deputati: tuttavia ordinava al loro Conestabile Bartolomeo dall'Aquila che ivi era che si astenessero dal fare danni.
- 1463 Al Vescovo Piacentino Governatore d'O. per ordinarli che assista il Tesoriere
marzo 15 del Patrimonio nella spedizione di alcuni guastatori « in castra nostra contra Sigismundum ».
Da S. Pietro.
- luglio 27 Alla Comunità ordina che si faccia finire la fortezza di Ficulle che molto impor-
Da Tivoli. tava per la tranquillità di O. e a finirla non mancavano che certe finestre.
- agosto 9 Ordina che si mostrino a Guido Antonio de' Piccolomini catasti e archivi del C.
Ivi. con ogni scrittura che può richiedere per i negozi commessigli.
- dicembre 22 Rilascia per quattro anni tutte le entrate della Comunità per spenderle a ripa-
Da S. Pietro. razione di ponti, fonti, mura, palazzi e strade, come già avevano fatto i papi Niccolò V e Callisto III.
- 1464 Avendo concesso alla città l'entrata dei malefizi per rilevarla dai danni patiti,
febbraio 3 ordina che nè il Governatore, nè i Conservatori possano rimettere detti malefizi,
Ivi. ma non possa farlo se non il Consiglio Generale.
- maggio 11 Vieta di vessare gli uomini del castello di Fichino, quale egli aveva di recente
Da Acquapendente. concesso in feudo alla comunità di Siena.
- Nell'Archivio di Todi due brevi di Pio, uno dell'11 ottobre 1458 e l'altro del 27 settembre 1463 riguardano la questione di Tifignano. Commetto col primo a

Pietro Filippo de' Martorelli di dargli informazione sulle molestie degli Orvietani ai Todini per il possesso di quel castello (che il C. di Todì fu obbligato da p. Eugenio IV a comperare dalla Camera apostolica, privatine i Conti di Montemarte a cagione dei loro demeriti, per 1400 fiorini, con la condizione di demolirlo, per bolle degli 11, 15 e 16 maggio 1446. Un mandato del 21 maggio 1455 fatto per ordine del papa dal Card. Scarampo Camarlingo di Santa Chiesa al cav. G. B. de' Bertoni, Governatore di O. aveva costretto il C. d'O. a restituire a quello di Todì il detto castello, o a sborsare il prezzo che Todì ne aveva pagato alla Camera apostolica. Coll' altro breve Pio II commise la causa al Rettore del Patrimonio.

1463

giugno 3

Da S. Pietro.

« Pius pp. dilecti filii salutem etc. Cum dilecti filii Bartholomei de Colle ord.
 « Min. relatione didicerimus vos a maledicta usurarum voragine liberos esse
 « cupientes, in generali vestro Consilio ne Iudei in Civ. illa nostra damnabile
 « fenus exerceant unanimiter statuisse, hinc est, quod tam laudabile, pium ac
 « sanctum propositum vestrum approbantes, consilium et statutum vestrum
 « super hoc confectum, presentium tenore ratificamus et confirmamus, volentes
 « et precipientes ab omnibus tam vestris civibus, quam etiam forensibus in
 « urbe vestra inviolabiliter observari. Insuper et his, qui apud nos paupertate
 « gravati sunt pie consulere cupientes, omnibus et singulis in unitate fidei et
 « S. R. E. ac Sedis apostolice obedientia persistentibus Monti Xpi per vos
 « fiendo pro mutuo dando pauperibus, infra mensis unius terminum a publi-
 « catione presentium decem ducatos donabunt et libere tradent de facultatibus
 « suis, ut sibi per sacerdotem, secularem vel regularem semel in vita de reser-
 « vatis in mortis articulo cum plenaria remissione omnium peccatorum suorum
 « eum absolvat, qui vero minus, secundum facultates suas, singulis annis vite
 « se septem annos et septem quadragenas verarum indulgentiarum; qui autem
 « non donabunt, sed dicto Monti aliquid iuxta possibilitatem suam mutuabunt,
 « singulis annis, quibus mutuabunt, septem similiter annos et septem quadra-
 « genas indulgentiarum auctoritate apostolica concedimus et donamus, preci-
 « pientes inde sub pena excommunicationis et districtè mandantes, ut pecuniam
 « dicti Montis ad alios usus, quam ad mutuum pauperum minime convertatur.
 « Dat. Rome apud Sanctum Petrum sub anulo piscatoris die III Junii MCCCCLXIII
 « pont. IV an. quinto.

G. de Piccolom.

« a tergo) Dilectis Conservatoribus etc. Civ. nostro Wetane ».

(Rif. vol. CXLVII, e. 56 t.).

Nel Consiglio del dì 11 aprile 1463 intervenuto frate Bartolomeo da Colle, che predicando la quaresima, aveva ammonito di non accettare mai più in avvenire il denaro degli Ebrei, mettendolo a grandissimo peccato, esortò a prendere una deliberazione contro quelli usurai; e il Consiglio decise non dovere gli Ebrei esercitare pel futuro l'usura, e riguardo a quei pegni che rimanevano presso di essi, provvedessero i Conservatori e i quindici del Consiglio segreto. In seno ai quali si elesse una commissione di quattro nobili cittadini con incarico di trattare lo svincolo dei pegni. Quindi, coll'incoraggiamento del Papa, fu creato un Monte per i poveri, detto il *Monte di Cristo*, che fu il primo dei monti di pietà. Questa benefica istituzione fu fondata con i seguenti capitoli: 1.º che il primo dei tre cittadini eletti a soprastanti tenesse ed esigesse le somme da donare o da depositare al Monte, non prestandole quindi se non ai poveri: — 2.º che i mutui si facessero dal medesimo d'accordo cogli altri soprastanti e non si prestassero più di fiorini quattro a persona a ragione di cinque lire di denari per ogni fiorino, dietro pegno sufficiente: — 3.º che nessuno potesse chiedere denaro per altri, ma ciascuno per sè: — 4.º che la

durata dei mutui e dei pegni fosse di sei mesi, finiti i quali il banditore del C. dovesse per due volte pubblicare che in termine di venticinque giorni chi aveva pegni dovesse svincolarli, e trascorso inutilmente il termine, si bandissero i pegni nella piazza del C., presenti i soprastanti, e la quantità superiore al pegno che dal bando si percepisse andasse alla persona che l'aveva già obbligato: — 5.^o che gli antichi proprietari del pegno avessero, dopo la vendita fatta del medesimo, otto giorni di tempo per riscattarlo allo stesso prezzo per cui andò rilasciato nel bando, e che nessuna persona forestiera o non abitante in O. potesse dire nel bando, nè acquistare pegni: — 6.^o che i soprastanti non fossero responsabili dei pegni che venissero a mancare per forza maggiore: — 7.^o che dei denari ricevuti in deposito e di quelli mutuati si facessero doppi libri, che controllassero fra loro, così quelli tenuti dal primo dei soprastanti, come quelli tenuti dagli altri: — 8.^o che per coloro che volessero donare all'insaputa di tutti a beneficio del Monte vi fosse un ceppo coll'immagine di Cristo sopra un monte per ricevervi le offerte, e questo ceppo chiuso a due chiavi, una in mano dei signori Conservatori, l'altra presso i soprastanti, fosse collocato nella chiesa di Sant'Andrea: — 9.^o che l'ufficio dei soprastanti fosse di due anni continui, colla esenzione per essi dall'obbligo di far la guardia cittadina, così diurna come notturna (Ivi c. 63 t). Il compianto LUDOVICO LUZI divulgò una breve memoria sopra queste notizie, intitolandola: *Il primo Monte di Pietà, Orvieto, 1868.*

1463
settembre 4
Da Tivoli.

« Pius pp. II. Dilecte filii salutem etc. Intelleximus quod Luchas de Cervaria
« pretextu remissionis et liberationis, quam sibi fecimus et liceterarum sive
« brevis, quod scripsimus ad Comunitatem Civ. nostre Wetane, ut ei obser-
« varent contenta in dictis liceteris sive brevi, conversatur in castro Civitevetule
« magis quam deceat, adeo quod non sine causa iniecta est suspitio Com-
« unitati dicte Civ., maxime cum alias experti sint ipsam Lucam statui ipsorum
« non esse amicum. Quocirca nos, qui pacem et quietem subditorum nostrorum
« desideramus, et scandalis, que evenire possent, cupimus obviare, volumus et
« devotioni tue per presentes coniectimus et mandamus, quatenus honesto
« modo, et, si opus fuerit, acrioribus remediis, provideas, ut Lucas predictus
« aut sui factores, adherentes vel subditi in dicta Civ. et castro non conver-
« sentur, et ad removendum causam huiusmodi conversationis, et ut suspitio
« omnis cesset, volumus et tibi mandamus des operam, ut quedam domus,
« quam ipse Lucas in dicto castro ad se pertinere pretendit, facta de ea per
« homines intelligentes et idoneos iusta estimatione, per comitatenses dicte
« Civ. et castri vel eius particularcs personas pro convenienti pretio ematur.
« Dat. Tiburi, sub anulo piscatoris die IIIJ septembris MCCCCLXIIJ pont. n. an.
« sexto.
« a tergo) Dilecto filio Governatori Civ. nostre Wetane ». (Ivi c. 116).

DCCLV.
1466
aprile 13
Du Roma.

« Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.
« Regis pacifici vices quamquam meritis insufficientibus gerentes in terris
« circha commissum nobis desuper gregem salubriter gubernandum instru-
« ctionem a Dei et d. n. Yhu Xpi evangelica doctrina sumentes eius vestigia,
« quoad per humanam fragilitatem possumus, imitamur. Memores itaque
« dominum et Deum nostrum ad salutem humani generis descendentem in
« ipsis adventus sui primordiis pacem hominibus bone voluntatis primum
« per angelos nuntiasse, postea ascensurum ad Patrem testamento et

Bolla di p.
Paolo IV per
la pace fra no-
bili e popolani.

« ultima voluntate propria voce pacem tamquam pretiosissimum thesaurarium discipulis suis reliquisse, ad ea potissimum pastoralis officii curam intendimus, per que inter omnes Xpi fideles et presertim nostros et R. E. subditos, sublatis quibusvis hodiis et rancoribus, dissidia queque tollantur, et pax ipsa, divinum atque excellens bonum, vigeat et mutua caritas solidetur, cum non sit dubium de pace et concordia res parvas crescere et in melius augeri, discordiis vero maximas dilabi et adnichilari. Sane cum Civ. Wetanam inter alias nostras et R. E. civitates propter eius nobilitatem et prestantiam et propter inconcusse fidelitatis et devotionis sinceritatem, quam erga Sedem Apostolicam semper gessisse comprobata est, peculiari quadam charitate etiam in minoribus agentes persecuti fuimus, superiori anno attendentes nonnullas discordias et dissensiones intestinas inter nobiles et populares dicte Civ. dudum viginisse ac etiam Civ., que dudum splendidissima fuerat maximis iacturis affecisse atque miserabiliter depressisse, ipsasque discordias ibidem adhuc vigere, nos pro officii nostri debito curavimus eas extinguere et de medio tollere ac inibi pacem et concordiam reducere, atque ita Dei auxilio sequutum est, fuitque inter partes mutua pax et concordia huiusmodi reducta atque firmata, ex quo speratur ipsam Civ. in diuturna ac perpetua tranquillitate permansuram, Nos itaque, qui tanti boni, adiuvante domino, auctores fuimus, conservatores etiam esse cupientes, pacem et concordiam inter nobiles et populares prefate Civ., ut prefertur, factam et initam, quo firmiter et stabilius illibata conservetur, eam auctoritate apostolica tenore presentium approbamus et confirmamus ac presentis scripti patrocinio communimus, mandantes ipsam pacem ab omnibus inviolabiliter observari; et si quis eam violaverit, aut ei aliquo modo tacite vel expresse contraverit, ipso facto, incurrat penam excommunicationis, a qua non possit absolvi, nisi a romano Pontifice, preterquam in mortis articulo, et nihilominus privatus sit omni officio et dignitate, eiusque bona mobilia et immobilia pro medietate Camere apostolice et pro altera medietate Camere C. dicte Civ. W. applicentur, ipseque et omnis eius familia ex omnibus terris et locis R. E. exbandiantur. Et quia eadem nostra Civ. propter partialitates eorum, qui Mercurini et Muffati nominari solent, suadente humani generis inimico, gravibus turbulentis vexata et calamitatibus maximis afflicta extitit, volentes eam pestem extinguere et abolere, volumus et hoc perpetuo edicto decernimus et mandamus, quod nemo de dicta Civ., nobilis vel popularis, cuiuscumque conditionis existat, audeat vel presumat tenere, sequi, nominare seu quomodolibet fovere aliquam ex dictis partialitatibus. Si quis autem contrafecerit, incurrat ipso facto penam carceris ad biennium et quinquaginta ducatorum auri pro quolibet et vice qualibet qua fuerit contrafactum Camere Apostolice applicandorum. Et si quis huiusmodi penam incurrens, dictos ducatos quinquaginta solvere propter inopiam non posset, de quo stetur iudicio Gubernatoris, volumus ut ultra penam carceris biennalis per duos etiam alios annos extra dictam Civ. et eius districtum sit exbanditus et omnino exbandiri debeat. Omnes

« autem tam nobiles quam populares, cives ipsius Civ. cuiuscumque gradus,
 « status et conditionis existent, debeant pacifice et quiete vivere et absque
 « alia iniuria vel offensa, mutua ac fraterna benevolentia sese complecti
 « et in devotione ac fidelitate romani Pontificis et Sedis Apostolice lau-
 « dabiliter continuare, nec in eorum domibus coadunationes vel conventi-
 « culas suspectas facere. Per Civ. etiam incedant eum modesta societate,
 « nec copiosam sequelam secum ducant, ita quod in omnibus actibus
 « ostendatur et servetur bona equanimitas, nec quisquam de superbia
 « vel arrogantia notari possit. Nobiles vero in eorum castris et locis non
 « possint aut debeant receptare aliquem exbanditum vel capitaliter con-
 « demnatum dicte Civ., nec etiam facere in eisdem castris et locis aliquam
 « insolitam et suspectam congregationem gentium. Quilibet autem ex ipsis
 « nobilibus non habens in dicta Civ. domum teneatur intra biennium a
 « die publicationis presentium literarum eam ibidem ac etiam nram pos-
 « sessionem in eius territorio, nisi forsan haberet statui et qualitati seu
 « facultati sue convenientes, emere aut aliter sibi licite procurare. Et ut
 « omnis similitudo et odii causa et radix penitus extirpentur ex animis
 « hominum dicte Civ., volumus et decernimus, quod inter nobiles et popu-
 « lares predictos fiat mutua hinc inde remissio generalis omnium iniuriarum
 « et offensarum, que quomodolibet in preteritum inter eos intervenissent,
 « etiam si mortis essent secute, et fiat invicem promissio et obligatio
 « solemnem cum adiectione iuramenti et penarum pecuniarum ultra su-
 « pradictas de tractando sese amice et fraterne et nullo umquam tempore
 « offendendo dicto vel facto per se vel alios. Nobiles autem pro huiusmodi
 « pacis observatione obligentur sub eiusdem penis sese et suos descendentes
 « et successores et similiter e converso ipsi omnes populares per procuratores
 « vel oratores suos, speciale mandatum ad id habentes, obligationem
 « solemnem facere teneantur. Si quis autem ex dictis nobilibus tentaret
 « modo aliquo violare dictam pacem, aut ei contravenire presumeret, ceteri
 « alii nobiles ei non faveant vel assistant, sed una cum populo Wetano
 « et aliis bene consentientibus et pacem servantibus consentiant et ad pacis
 « conservationem toto posse intendant, conaturque eum, qui dissidere ab
 « aliis niteretur totis viribus a sinistra via in rectam revocare et retinere,
 « et nihilominus si ille perseveraret in malo, nullum ei prebeant favorem
 « vel assistentiam sub penis antedictis, intelligendo tamen eiusdem viola-
 « tione, si qua fieret, non obstante, semper pacem firmam in suo robore
 « stare et continuare debere. Ordinamus etiam et decernimus ac mandamus
 « ut nobiles ipsius Civ., terras, castra seu loca obtinentes et seu qui ex
 « ipsis terris, castris et locis vel aliquo eorum officiales in preteritum
 « quomodolibet deputare consueverunt aut ad presens deputant, possint
 « et valeant ipsos officiales necessarios deinceps deputare ad eorum arbi-
 « trium, dummodo deputent et eligant ex civibus Wetanis, alias tamen
 « idoneis et sufficientibus. Volumus autem, decernimus et declaramus ut
 « non solum gentibus Camere nostre apostolice, sed etiam cuilibet officiali
 « nostro et successorum nostrorum in ipsa Civ. nostra Wetana, tempore

« esistenti, ad eiusmodi exactionem penarum contra transgressores, liceat
 « nomine et vice predictae nostrae atque apostolice Camere procedere. Quibus
 « penis solutis vel non exactis, premissa omnia et singula in suo robore
 « firma et illibata persistent. Nulli ergo omnino hominum etc.

« Dat. Rome apud S. Marcum, an. inc. d. MCCCCLXVI, idibus aprilis,
 « pontif. n. an. secundo.

« Io. Germanus

« L. Dattus ».

Ivi, Dipl. ad
 an.

1465

I seguenti brevi accennano ai precedenti trattati di pace: Ai Conservatori:

« Venerabiles fratres salutem etc. Intelleximus ex licteris vestris quam prom-
 « ptus et benedispositus sit populus iste noster Wetanus ad pacem cum nobilibus
 « dicte Civ. amplectendam, quod nobis gratissimum fuit, vestramque ea in re
 « diligentiam vehementer comendamus. Et quoniam, sicuti lictere ipse vestro
 « insinuant, populus ac nobiles prefati parum inter se dissentire videntur, nos
 « que de huiusmodi observanda pace in nostris ac venerabilium fratrum
 « nostrorum cardinalium manibus cautionem ab eis et iuramentum prestari
 « intendimus, et propterea committimus fraternitatibus vestris et mandamus,
 « ut quanto citius fieri poterit, duos viros ydoneos ab utraque parte eligi
 « faciant, qui ad nos quam primum cum sufficiente mandato vel syndicatu se
 « conferant, ut omnem difficultatem e medio tollamus, et laudabile eorum in
 « hac re propositum nostrum flagrantissimum desiderium executioni deman-
 « dare valeamus.

« Dat. Rome apud S. Petrum sub anulo piscatoris die XVIII februarii MCCCCLXV
 « pontif. n. an. primo.

« a tergo) Venerabilibus fratribus Episcopo Eugubino Governatori ac S. Episcopo
 « Lucensi Castellano Civ. nostro W.

aprile 15

Ai medesimi: « Venerabiles fratres salutem etc. Notum est fraternitati vestre
 « quanto studio cupiamus pacem et tranquillitatem Civ. nostre Wetane, cui
 « inter alias nostras et S. R. E. civitates peculiari caritate afficimur. Fuerunt
 « autem apud nos hac de causa oratores nobilium ac etiam populi eiusdem
 « Civ., qui intellecta voluntate nostra, ut decet obedienties filios, equis animis
 « pacem et concordiam mutuamque benivolentiam in presentia nostra ac ve-
 « nerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium amplecti et conservare
 « polliciti sunt, et pro rei subsistentia et firmitate fideiussores in camera apo-
 « stolica sollemniter prestiterunt. Nos vero, qui pacem hanc veram stabilemque
 « fore exoptamus, cum sciamus quibus calamitatibus Civitas ipsa ob discordias
 « afflicta sit, nec dubitemus eam ex concordia et unione civium pristinum
 « splendorem magna ex parte recuperaturam, decrevimus pacem huiusmodi
 « per licteras apostolicas ad perpetuam rei memoriam indicare ac stabilire,
 « volumus igitur hec significasse fraternitatibus vestris, quas commendamus
 « in domino ex diligentia, quam in his rebus bene conducendis ab eis adhi-
 « bitam esse scimus. Poteritis autem populum illum et horum que acta sunt
 « et huius nostri propositi admonitum facere conarique omni studio ad indu-
 « cendum hominum animos, ut pacem, qua nihil melius in rebus humanis
 « censendum est, et quam dominus et salvator noster suis cultoribus, ut pre-
 « cipuum thesaurum reliquit, toto pectore amplectantur atque conservent. -
 « Dat. ut s. etc.

Ivi.

maggio 27

Al Governatore: « Ven. frater salutem etc. Alias significavimus tue fraternitati
 « quam grata nobis existerit pax et concordia facta inter dilectos filios no-
 « biles et populares Civ. nostre Wetane, commendamusque eandem fraterni-

Ivi.

« tatem pro eo quod cognovimus ipsam in reducenda et firmanda pace et
 « concordia huiusmodi singulare studium et diligentiam adhibuisse. Et quum
 « peroctamus Civ. illam, cui inter nostras et R. E. peculiari caritate afficimur
 « in optima unione et tranquillitate quiescere. Cuius rei non dubitamus te
 « studiosum esse, volumus et tibi mandamus ut bussulam officialium ipsius
 « Civ., convocatis ex nobilitate et populo iis, de quibus tibi visum fuerit,
 « reficias et renoves. In qua re talem habere moderationem et equitatem
 « studeas, ut unusquisque pro conditione et meritis suis honoris particeps fiat,
 « nec cuique iuste querele locus relinquatur, tuque ut in reducenda compo-
 « nendaque concordia diligens et solers, ita in conservanda stabiliendaque
 « studiosus extitisse videaris. — Dat ut s. etc.

settembre 24

Da Roma presso
 S. Marco.

Al medesimo: « Ven. frater salutem etc. Dudum pro conservatione pacis et
 « quietis Civ. nostre Wetane, cui inter alias nostras et S. R. E. civitates spe-
 « ciali caritate afficimur, edidimus nonnullas salubres ordinationes, que ut
 « firmiter et inviolabiliter observentur, infiximus nonnullas censuras ecclesia-
 « sticas et penas in contrafacientes et prevaricatores earundem, prout in
 « lictis apostolicis desuper confectis latius continetur. Et quum, ut nuper pro
 « parte dilectorum filiorum Conservatorum et populi eiusdem Civ. nobis fuit
 « expositum, nonnulli ex ipsis Civ. et populo penas et censuras eiusmodi
 « propter non observationem ordinationum predictarum incurrisse creduntur,
 « nos Conservatorum et populi predictorum supplicationibus inclinati ac ani-
 « marum saluti misericorditer providere volentes, firmitati tue per te vel alium
 « quoscumque de populo et Civ. predictis, qui occasione premissorum quascum-
 « que censuras et penas usque in presentem diem incurrerint absolvendi ab
 « ipsis censuris et penis in forma E. consueta, pro hac vice duntaxat, facta
 « per eos promissione, quod de cetero talia non committent, ac prestito etiam
 « superinde iuramento, plenam tenore presentium concedimus facultatem,
 « iniuncta tamen eis et cuilibet eorum pro modo culpe sententia salutari, prout
 « fraternitati tue visum fuerit expedire. — Dat. Rome apud Sanctum Mar-
 « cum etc. ».

LA CARTA DEL POPOLO



Quelli ordinamenti che nella metà del secolo XIII portarono nel governo dei Comuni l'ufficio del Capitano di Popolo, dettero in Orvieto origine alla Carta del Popolo, che formò col Costituto e con le Consuetudini tutto il corpo delle disposizioni e delle leggi di diritto pubblico interno ed esterno, sostituendosi indifferentemente un codice con l'altro nei casi che o nell'uno o nell'altro non fossero previsti; di modo che dove taceva la Carta, ricorrevasi al Costituto, e dove in ambedue non si leggeva, si ricercavano le Consuetudini buone e approvate del Comune; nel difetto di tutti poi abbracciandosi il diritto generale. La Carta era giurata dal Capitano, stando a cavallo a piè delle scale del palazzo del popolo, nella sua prima entrata in ufficio, mentre il Potestà giurava sul libro del Costituto, presentatogli sulle scale della chiesa di Sant' Andrea nella piazza del Comune. Come il Capitano assunse di fatto un potere maggiore su quello del Potestà, la Carta ebbe anche una maggiore importanza, e contenne in sè alcuni capitoli del Costituto, di cui prima era affidata l'osservanza al Potestà, e si lasciò dietro gli Statuti, i quali così sono da riguardare per la storia come documento minore. Essi di fatti non avevano più valore per le cose contenute nel libro primo che trattava De regimine Civitatis, poichè erano sopra tutto queste disposte e ordinate nella Carta. Le materie di legislazione transitoria e quelle più soggette in ogni genere a variazione e a riforma vi avevano trovato luogo più proprio, sicchè gli Statuti conservarono quel tanto che poteva punto o poco risentire gli effetti delle commozioni politiche. E come di nessuna efficacia rimaneva il primo libro: De regimine, variazione non era seguita nel secondo: Causarum civilium; sì però nel terzo: Maleficiorum, per riguardo al trattamento diverso delle persone se nobili o popolari, se guelfi o ghibellini; e poco nel quarto: Damnorum datorum, come nel quinto e sesto: Extraordinarium e Gabellarum. La Carta non è divisa in libri, perchè di nessuna di queste parti dello Statuto discorre completamente, ma porta o le varianti o le aggiunte al principale codice Comunale, e con poco ordine, perchè opera di più anni e di persone diverse. Senza dubbio a tempo più antico risale il Costituto, i cui primi ricordi si hanno colle memorie primitive del Comune. E di queste prime riforme si fa accenno nel 1209 e nel 1220, espresse in leggi incise

in pietra e che tuttora si leggono sulle pareti del salone dei famigli del palazzo pubblico, ambedue pubblicate dal GUALTERIO di seguito al MONTEMARTE (pag. 241-224) e donde le trasse il BONAINI per la sua Bibliografia degli Statuti Italiani (Statuto di Val d'Ambra, p. 128, 129). Si accenna a riforme anche nel 1222, quando è detto in documenti pubblici: "viso veteri Statuti capitolo..... et novi Constituti capitolo". E anche nel 1293 è ricordata una nuova compilazione, e successivamente tante correzioni diverse si notano dal 1303, 1306 e 1307, nel quale ultimo anno sono chiamati gli Statuti troppo antichi e quasi inutili, fino al 1315, quando riformatosi il regime, furono chiamati dai Signori Cinque otto buoni uomini per ogni quartiere a correggerli e ventiquattro savi ad approvarli. Nel 1324, nel 1332, 35, 39 e 40 ebbero tante variazioni e giunte, e caduta l'autonomia, l'Albornoz vi fece portare l'opera sua nel 1353 e nel 57. Finalmente nel 1491 seguirono altre correzioni, il cui esemplare fu veduto dal GARAMPI nell'Archivio Segreto (Memorie ecclesiastiche appartenenti all'Italia ecc. Roma, 1755, pag. 148, 231, 251). Nel secolo XVI abbiamo la maggiore compilazione, ordinata nel 1574 e messa a stampa nel 1581 (Statutorum Civitatis Urbisveteris volumen, Romae, apud heredes Antonii Bladii impressores Camerales). Ultima venne la riforma dello Statuto sopra le Cause civili commessa nel 1629 e di nuovo voluta nel 1638 e 39 ed alla quale seguì la conferma nel 1643.

Questo per gli Statuti. Riguardo poi alla Carta la prima volta che si ricordano correzioni è nel 1295. Doveva rifarsi nel 1309, ma i Sette non trovatisi d'accordo nella nomina di un Console per arte, a ciò deputati, la confermarono per un anno. I rivolgimenti del 1313 fecero andare dispersi molti pubblici documenti e fra gli altri anche la Carta. Se ne dovette fare nuova compilazione, ordinata nel 1321 a un Console per arte e a due de' XL. E su quella portarono le correzioni coloro che nel 1323 pubblicavano il codice, che qui si stampa. Disgraziatamente a noi è pervenuto non intero, privo com'è di alcuni capitoli, per mancanza di pochi fogli. Si è cercato di supplirvi, giovandoci non solo dei pochi frammenti di altri codici posteriori, ma delle riformazioni dei Consigli anche precedenti.

La presente Carta non durò che pochissimo. La mutazione del 1325 ne fece variare assai capitoli. Ma più variata ancora uscì dalle mani di quell'Ermanno Monaldeschi, che divenuto Signore di Orvieto, nel 1334 si fece dare autorità insieme con Ugolino di Bonconte Monaldeschi e coi Sette di portarci quell'emendamento che più gli piacque. Per quei rivolgimenti che si segnarono con la morte di Matteo Orsini nel 1340, la compilazione di Ermanno andò sommersa nel gran naufragio delle pubbliche scritture. Reggente il sig. Giovanni Salimbeni per il famoso Agnolino padre suo, si venne a nuova compilazione nel 1345, e successivamente altre furono ordinate fino all'Albornoz col titolo di "Ordinamenta et ordinamentorum capitula", editi nel 1358. È l'unica compilazione di tal genere giuntaci meno incompleta delle altre, ma non la più importante; perciò non l'abbiamo preferita a questa, la quale sotto ogni rapporto è documento preziosissimo del suo tempo, indispensabile a chi studia la costituzione dei nostri Comuni o ne ricerca gli usi e i costumi nel loro periodo migliore.

INDEX RUBRICARUM

- I. Correctores Carte Pop. Civ. W.
- II. De electione Septem, et quomodo et qualiter eligantur.
- III. Quod sint cum Consilio Consulium artium XL boni viri.
- IIII. Quod nullus qui non sit natus in Civitate vel comitatu possit esse Septem.
- V. De mora dd. Septem, eorum salario et familia, et quod non vadant in ambaxiatam.
- VJ. De providendo cogitando et ordinando pro bono statu et qualiter ordinari possit.
- VII. De electione notarii Septem, et quomodo et qualiter eligatur.
- VIII. De pecunia C. expendenda, et quis ordo servari debeat.
- IX. De electione d. Capitanei facienda.
- X. De artibus et hominibus artium in bono statu conservandis.
- XJ. Quod consules et XL libere possint accedere ad d. Potestatem et Capitaneum.
- XIJ. De officio d. Capitanei et de iurisdictione eius et eius officio.
- XIIJ. Quod omnes et singuli de Civ., comitatu et districtu teneantur obedire d. Capitaneo.
- XIIII. Quod omnes balitores C. W. teneantur obedire d. Capitaneo et suis officialibus.
- XV. Quod banditores obediant d. Capitaneo et Septem.
- XVI. De syndicaria Camerarii C., Collectorum datorum, pontium, fontium et viarum et illorum, ad quorum manus pecunia C. pervenerit.
- XVII. Quod d. Capitaneus teneatur extirpare lenones et correctores Curiarum.
- XVIIJ. De conspiratione non facienda vel congregatione contra d. Capitaneum Pop. vel ipsum Pop.
- XIX. Quod nullus guelfus cogatur mutare vel fideiungere.
- XX. De domo non altianda prope palatium Pop.
- XXJ. Ut artes in bono statu conserventur.
- XXIJ. De non dicendo quod non sit Capitaneus Pop. forensis.
- XXIIJ. De non ponendo aliquem in paglaza vel turri, si satisfacere voluerit.
- XXIIII. Quod fideiussores, qui haudierant in Curia C. W. approbentur per Camerarium C.
- XXV. De non capiendo hominibus a ripibus infra, et intelligatur de fidelibus.
- XXVI. Quales officiales eligantur.
- XXVIJ. Quod officium gracie constringende solum spectet ad officium d. Capitanei.
- XXVII. Quod. dd. Septem pro pace et statu accipiant turres et fortilitia.
- XXVIII. Quod nullus comes, vicecomes vel baro veniat tempore rumoris.
- XXX. De custodia actorum C., et quomodo et qualiter acta et scripture custodiantur.
- XXXJ. De licetis non sigillandis siue sigillo Pop. et sine licentia dd. Septem.
- XXXII. Quod fiat unio et societas inter artes C. W.

- XXXIJJ. De electione Potestatis et Castellani Scetonii.
 XXXIIJJ. De iuvando exfortiatum et derobatum, et de modo concedendi represalias.
 XXXV. De faciendo emendari dampnum cui possessio esset prohibita.
 XXXVJ. De cereo portando de Mense Augusti ad festum Sancte Clare.
 XXXVIJ. De pena offendentis Consules artium.
 XXXVIIJ. [*De Correctoribus Statutorum artium et pleberiorum*].
 XXXIX. Quod liceat Vicecomitibus, finito eorum officio, recolligere eorum condemnationes, post duos menses.
 XL. Quod vocatus et citatus extra iurisdictionem C. W. iuветur expensis C. W.
 XLI. De non faciendo prelium in Civ. vel extra, et de pena facienti contra.
 XLII. Quod a sententiis Consulum artium non possint appellari.
 XLIII. Quod condemnationes dd. Potestatis et Capitanei scribantur duplicate.
 XLIIJJ. De non procedendo contra dd. Septem, eorum notarium et familiam, nisi super accusa.
 XLV. Quod omnes et singule persone teneantur et debeant obedire dd. Septem.
 XLVJ. De correctione Carte Pop. facienda et proponenda.
 XLVIJ. De balitoribus Pop. eligendis et eorum salario.
 XLVIIJ. Quod ordinamentum factum in favore d. Ugolini d. Boncontis sit firmum.
 XLIX. Quod nullus nobilis vel iudex debeat emere aliquam rem, de qua ante emtione questio fuerit.
 L. Quod pater non possit relinquere plus filiis secunde uxoris, quam prime.
 LI. De mantenendo et defendendo iura hospitalis pauperum Sancte Marie.
 LIJ. Quod primo conveniatur principalis, quam fideiussor.
 LIJJ. De salario preconum C.
 LIIIJ. Quod sententia castri Abbatis sit firma lata per d. Capitaneum.
 LXV. Quod omnes et singuli teneantur sequi d. Capitaneum.
 LXVJ. Quod nulla mater, filio vel filia superstitie possit vel potuerit substitui facere de dote sua.
 LXVIJ. Qui contractus habeantur simulati.
 LXVIIJ. De uno fonte faciendo in contrada Vignoli.
 LIX. Quod buttinum, quod est in strata Valle Piatte actetur et fiat per adiacentes.
 LX. Quod ad petitionem cuiuslibet petentis silcentur reti vicinales.
 LXJ. Quod nulla persona audeat per ortum sive vineas alterius intrare seu ire, et pena facienti contra.
 LXIJ. Quod si quis pro conservatione suorum bonorum fecerit alicui aliquam alienationem.
 LXIIJ. Quod postinari, propter defectum IIIJ^{or} operum vel unius, non possit eis postitium auferri.
 LXIIJJ. Quod via, qua itur ad Paternellum, actetur per adiacentes.
 LXV. Quod si quis recognoverit se usurarium, eius florenum habeat pro libra.
 LXVJ. Quod nullus nobilis cligatur nec esse possit Consul alicuius artis.
 LXVIJ. Quod nulla persona de rupibus Civ. proiciat turpitudinem.
 LXVIIJ. Quod hospites Civ. et burgorum non teneantur, nisi de eo quod receperint.
 LXIX. Quod questiones, que nascuntur inter coniuuctas personas, diffiniauntur infra unum mensem.
 LXX. De cereis dandis in infrascriptis ecclesis in infrascriptis sollempnitatibus.
 LXXI. Quod nulla persona ponatur ad tormentum sine licentia dd. Septem, et penam facienti contra.
 LXXIJ. De finiundo questionem finium, que est inter C. Clusii et C. Scetone.
 LXXIIJ. De non dicendo quod comitatus Ildribandescus perveniat ad manus alicuius nisi ad C. et Pop. W., et pena facienti contra.
 LXXIIJJ. De pena frangentis et derobantis stratam publicam.
 LXXV. Quod d. Potestas et Capitaneus teneantur eorum officia facere in comitatu et districtu.
 LXXVJ. Quod d. Potestas vel Capitaneus vel eorum officiales non possint syndicari, constante eorum officio, sed finito officio.

- LXXVIJ. Quod d. Potestas vel Capitaneus et ipsorum officialis in eorum officii vel aliis reformari non possint.
- LXXVIIJ. Quod nulla persona debeat advocare vel patrocinium prestare contra C.
- LXXXIX. De pena receptantis exbanditos de homicidio, robbaria, falsitate et tradimento.
- LXXX. Quod nullus acquirat in aliquo Consilio palluctas alterius, vel micat palluctam in bussolis, nisi suam, et pena facienti contra.
- LXXXJ. Quod quicumque fuerit electus ad aliquod officium C. ad palluctas, in alio officio quod datur ad palluctas esse non possit inde ad duos annos.
- LXXXIJ. De non faciendo inybitionem in favorem illorum Consulium, qui eligerentur contra formam Statuti capituli Carte Populi, et pena facienti contra.
- LXXXIIJ. Quod Camerarius C. et eius notarius teneantur facere inventarium de omnibus masseritiis C. existentis in palatiis dd. Potestatis, Capitanei, Septem et aliorum officialium.
- LXXXIIIJ. Quod tempore electionis Septem Consulium et XL debeant interesse Consilio, quando celebratur electio.
- LXXXV. Quod capitulum loquens de contumacia v. solid. per diem sit cassum, salvo contra nobiles sit firmum.
- LXXXVJ. Quod d. Capitaneus faciat apportari coram se matriculas artium et de correctione ipsarum.
- LXXXVIJ. Quod populares de offensa sibi facta teneantur facere accusationem infra tertium diem et pena facienti contra.
- LXXXVIIJ. Quod nulla inhibito fieri possit in favorem alicuius nobilis vel de casato nobilium, occasione offense facte in personam popularium.
- LXXXIX. Quod eligantur aliqui nobiles per dd. Septem ad videndum et assignandum condempnationem, de quibus debeat fieri executio.
- XC. Quod Potestas et Capitaneus teneantur relinquere unum pavensem et unam balistam C. W.
- XCJ. Quod d. Potestas vel Capitaneus vel alius officialis non possit emere de grano C. vel comunantiarum.
- XCIIJ. Quod notarius reformationum non possit habere aliquod salarium ultra formam Statuti sibi concessum.
- XCIIIJ. Quod d. Capitaneus teneatur banniri facere qui vult pro minore pretio ulcire Camerario C.
- XCIIIJ. Quod in cereis artium sint tria mala de colore cere, de quo est cereus, et quod non fiant frasche.
- XCIV. De salario Camerarii C. et eius notarii, et quod non possint aliquid recipere occasione eorum officii, nisi ut in capitulo continetur.
- XCVIJ. Quod Camerarius teneatur integras solutiones facere personis, que habent aliquid recipere a C.
- XCVIJ. Quod Notarius Camerarii C. teneatur scribere omnes introitus C. et que perveniunt ad C. ut infra continetur.
- XCVIIJ. Quod nulla persona debeat trahere se vel aliam personam ad aliam Curiam, quam ad Curiam Civ. W., et pena facienti contra.
- XCIX. Quod ille qui fuerit vocatus vel tractus non debeat comparere, et pena facienti contra.
- C. De expensis faciendis citato vel vocato contra formam Statuti infrascripti.
- CJ. De ^{III} syndicis faciendis per C. W., qui sint ad defendendum citatos et vocatos contra formam suprascriptorum capitulorum.
- CIJ. Quod nullus de dd. Septem debeat intrare aliquam tabernam, et de pena facienti contra, nec locum ubi vinum vendatur.
- CIJ. Quod qui reperiuntur scripti in matricula alicuius artis debeant respondere coram consulibus illius artis de hiis, que in Statuto artis continentur.
- CIIJ. Quod castellani castrorum comitatus Ildibrandeschi teneantur assignare eorum sergentes d. Capitaneo et Septem et illos facere approbari.
- CV. De syndicaria dd. Potestatis et Capitanei, et de electione syndicatorum, qui eos iudicare debebunt et eorum salario.

- CVJ. De non offendendo aliam personam, quam personam offendentem, et pena facienti contra.
- CVIJ. Quod quando campana Pop. pulsatur ad martellum, omnes artiste debeant ad d. Capitaneum accedere.
- CVIIJ. Quod tempore alicuius rumoris, nullus artista debeat accedere ad domum alicuius nobilis.
- CIX. Quod nullus de dd. Septem accedat ad domum alicuius nobilis, et pena facienti contra.
- CX. Quod nullus nobilis vel natus de nobilibus tempore alicuius rumoris debeat accedere ad palatia.
- CXJ. Quod citatus super aliquo mallefitio, si contumax fuerit, habeatur pro confesso.
- CXIJ. Quod nullus guibellinus vel confinatus possit esse de ofitio dd. Septem, nec aliquod ofitium habere in Civ. vel comitatu.
- CXIIJ. Quod, tempore rumoris, guibellini non exeant domos, et quod ire debeant ad confines et morari, et de pena facienti contra.
- CXIIIJ. De quanto curare debeant guelfi, qui velunt arma portare.
- CXV. Quod vir lucretur tertiam partem dotis, si mulier decesserit sine filiis legitimis.
- CXVJ. De pena illorum qui ocellarent vel caperent palumbos.
- CXVIJ. De non plorando ad mortuum et pena facienti contra, et de aliis, que in capitulo continentur.
- CXVIIJ. De nuptiis et inguadiaglis, et quomodo et quis ordo servari debeat, et de frasciaturis et frascinis, corenis et aliis non portandis, et facienti contra infrascriptum capitulum.
- CXIX. De potestariis castrorum et terrarum vallis Clanium et castri Abbatie sancti Salvatoris et qualiter eligantur.
- CXX. De reparatione et actatione castri Agliani de Teberina.
- CXXJ. Quod fiant societates omnium artium, et unus vexillifer Justitie, qui iuret sequimentum d. Capitanei.
- CXXIJ. De pena nobilium offendentium populares.
- CXXIIJ. De iure faciendo illis, qui essent exfortiati.
- CXXIIIJ. Quod nullus filius vel filia possit nec potuerit donare vel cedere iura, que haberet in bonis matris sue vel sue avie vel avi.
- CXXV. De nova moneta fienda et fabricanda in Civ. W., et qualiter fiat.
- CXXVI. De foro annuali faciendo in Civ. W.
- CXXVIJ. Quod expense facte per Butium Mancini Camerarium C. in correctione Carte Pop. sint firme.
- CXXVIIJ. Quod Carta Pop. duret et valeat quattuor annis.



CAPITULA CARTE POPULI

In nomine Domini Amen. Ad honorem et reverentiam et laudem Omnipotentis Dei et gloriose Virginis Marie matris eius et beate Virginis Sante Lucie, in cuius commemoratione fuit Wetanns populus laudabiliter reformatus, et beati Sancti Bernardi protectoris et defensoris partis Guelfe civitatis W. et ad honorem et reverentiam Sacrosante Romane Ecclesie matris nostre, et ad corroborationem et exaltationem Wetani Pop. et partis Guelfe, et ad statum prosperum, pacificum et tranquillum populi et C. et artium Civ. eiusdem.

I. *Correctores Carte Pop. Civitatis W.*

Hec sunt ordinamenta et ordinamentorum capitula Carte Pop. Civ. W., facta, correcta et ordinata ac etiam approbata per infrascriptos correctores, factores, ordinatores ac etiam compositores capitulorum et ordinamentorum dicte Carte Pop., videlicet dd. Septem ad defensionem Wetani Pop. deputatos, quorum dd. Septem nomina sunt hec: s. Theus Petri Angeli de arte pellippariorum, Tura Rocci de arte sutorum, Butius Blasii de arte muratorum et petraiolorum, Vannuzus Petri Raynerii de arte procacciantium, Lemmus Mancini de arte tabernariorum, Angelutius Nicole de arte pizzicaiolorum et Binus Ahotti de numero xl bonorum virorum popularium (1). Et infrascriptos

(1) I sigilli e stemmi delle arti sono impressi nella campana del popolo nell'anno 1316 al tempo di Poncello Orsini e colla seguente iscrizione: *Mentem sanctam spontaneam honorem Deo et patrie liberationem hec facta anni domini mcccxvi de mense decembris tempore capitaneatus Poncelli domini Ursi de filiis Ursi. Verbum caro factum est.* Le arti e gli emblemi loro sono questi, e cioè:

Giudici, Medici e Notari: un dottore seduto in cattedra e a piè un notaro scrivente — Mercanti: una balla — Lanaioli: due agnelli — Calzolari: una forma — Aromatari: un paio di bilancie e un marchio — Macellai: un bove — Fabbri: incudine col martello — Pellicciai: pelli di vaio — Sarti: le forbici — Muratori: martello e archipendolo — Bifolchi: un paio di buoi seguiti da bifolco armato di stimolo o pugaletto — Orefici: un calice — Pizzicagnoli: un ilio — Carpenteri: tanavella, scure e mannaiola — Mugnai: macina e mola — Tavernieri: bicchiere e vaso — Funai: rota forata — Osti: cavallo montato — Ortolani: frutta e fiori — Barbieri: forbici e rasoio — Vasellai: un vassoio — Tegolai: una tegola — Petraioli: martelli con pietre intorno — Macinai: una macina — Mulattieri: un mulo carico di due balle.

Consules artium et duos de numero xl bonorum virorum popularium de quolibet quarterio Civ. predictae, electos et vocatos per dictos dominos Septem, secundum formam ordinamenti populi dicte Civ., quorum Consulum et xl nomina sunt hec: s. d. Nerius Guidetti de arte iudicum et notariorum, Nerutius Pepi Albere de arte mercatorum, Ceccus Petri magistri Johannis de arte lanaolorum, Ciolus Guillelmi de arte calzolariorum, Petrus Jacobi dictus Nicus de arte merciantium, Citius Nalli Massutii de arte macellariorum, Cortese magistri Jacobi de arte fabrorum, Magister Petrus Phylippi de arte pelliippariorum, Ceccus Vellis de arte sutorum, Nerius Butii de arte muratorum et petraolorum, Romanutius Bonostis de arte procacciantium, Tanutius Filippelli de arte tabernariorum, Andreutius Andree Aveduti de arte pizzicaolorum, Magister Franciolus Andree de arte lignaminis, Vagnutius Manni de arte molendinariorum, Citius Barthi de arte oliariorum et salaiolorum, Petrus Bentivegne de arte funariorum, Ceccus Jacobi Boujannis de arte albergariorum, Rollandus Orbetani de arte Camagnolorum, Nerius Cecchi Raynerii de arte barberiorum, Stefanus Petri Raynerii de arte calcinariorum, Vannes Ildribandini de arte vascellariorum, Butius Dominici dictus Poccia de arte tegulariorum, Bucciarellus Jannutii Aveduti de arte macinariorum, et Bartucciolus Ceechi Bartutii Nasi de arte mulatteriorum: et d. Vannes Gualterii et Ser Vannes Petri Pauli de quarterio Pusterle (1), Conte Boniohannis, et Ser Nerius Ugolini Tertie de quarterio Sancte Pacis, Pepus d. Stephani et Curtius Pepi de quarterio Sarancis et Andreutius Bonifacii et Ser Jacobus Tuccii de quarterio Sanctorum Johannis et Iovenalis.

II. De electione Septem et quomodo et qualiter eligantur.

In primis ad reformandum populum Wetanum, statuerunt et ordinaverunt, ad conservationem C. et Pop. Wetani, et quod perpetuo durare debeat in bono et salubri statu, quod Capitaneus Pop. Civ. W. qui nunc est vel per tempora erit, teneatur et debeat vinculo iuramenti sero ultimi diei illius mensis, in quo septem Consules veteri exire debeant de officio, preconizari facere Consilium Consulum artium (2) et etiam xl bonorum virorum popularium, quod mane sequenti esse debeant

(1) Questi e i seguenti erano del numero dei quaranta popolari e anteriori de' propri quartieri. La nomina dei correttori fu fatta a tempo del Capitano di Nallo del Signor Gualtierotto de' Marchesi di Monteccolo e della potesteria del cav. Francesco di Berardo da Ascoli nel Consiglio del primo Ottobre. Il dì 7 di detto mese la correzione era già compiuta e nel seguente date le giunte.

Il quartiere di *Santa Pace* comprendeva i rioni di *ripa dell' Olmo*, *Valle piatta*, *Santa Pace* e *San Cristoforo*: il *Sarancio* i rioni di *San Lorenzo*, di *SS. Apostoli*, *Sarancio* e *Sant' Angelo in Surripa*: la *Postierla* i rioni di *San Costanzo*, *Santa Maria*, *San Salvatore*, *San Leonardo*, *Sant' Angelo*, *Santo Stefano*, *Sant' Egidio*, *San Martino* e *San Biagio*: il *San Giovanni* e *san Giovenale* i rioni di *San Giovanni*, *San Giovenale*, *San Faustino*, e *San Matteo* (Rif. 1295). Ogni quartiere e rione aveva il suo vessillo. I Vessilli dei quartieri e rioni stavano prima presso il giudice del Capitano, poi, quando si rifecero nuovi, si collocarono presso un buon uomo di ciascuna regione che avesse figliuoli (Rif. 1307, Agosto 6 e 191).

(2) Dalla Carta del 1334 apprendiamo come era formato il Consiglio de' Consoli. Ecco il passo del frammento che è identico al § VIII della Carta dell' Albornoz ridotto: « Prime septem artes maiores dicte Civ. habeant et habere possunt tredecim consiliarios pro qualibet ipsarum artium, qui sint de ipsa arte, et quinque artes sequentes habeant decem consiliarios, cetera vero tredecim artes habeant decem consiliarios. Cetera vero tredecim artes habeant pro qualibet ipsarum vj consiliarios, qui consiliarii omnes ipsam artem continue operent, et plures consiliarios aliqua dictarum artium habere non possunt ». Un intero capitolo parla: *De electione consulum artium faciendae et qualiter Consules eligantur*. « Electio consulum artium civitatis W. fiat et fieri debeat in palatio populi dicte civ. per homines artium in publica addunantia ipsius artis et coram uno ex iudicibus vel officialibus d. capitanei dicte civ. ad unum brisciolium tantum per totum mensem novembris, et quod tempore dicte electionis ed ad ipsam electionem faciendum interesse non possit aliquis nobilis ex parte patris, vel famulus, vel

in Consilium predictum, s. die kalendarum alterius mensis, in quo Septem intrare debent, et in ipso Consilio omnes artes veniant, et quibus tangit mittantur in uno cappello Consules illius artis que eligere debent Septem, et sint briscioli quanti erunt Consules cuiuslibet artis. Et omnis extrahat brisciolos et det unicuique Consuli dicte artis unum de dictis briscioliis, et datis omnibus, unusquisque aperiat suum, et ille Consul, qui habuerit et habeat brisciolum scriptum, ille sit Septem pro duobus sequentibus mensibus. Et facta una arte, ita fiat per ordinem, prout per ordinem tanget et tangere debet artibus. Septimus sit et esse debeat de numero xl bonorum virorum, qui esse debent ad Consilia cum Consulibus artium, ita quod sint septem, sex de Consulibus artium et unus de numero xl bonorum virorum. Idem fiat et observetur de duobus mensibus in duobus. Item quod briscioli debeant esse plicati, clausi et involuti. Item quod puer, qui dabit brisciolos, dare debeat unicuique ex illis Consulibus, qui esse debent et debebunt in electione predicta, suum brisciolum in manibus illius Consulis, et tunc quilibet ipsorum aperiat suum brisciolum, et in presentia d. Capitanei, dd. Septem et Consilii (1).

fidelis ipsius, et quod elector debeat esse etatis viginti annorum ». Nel 1316 erano sessanta Consoli. Sessanta popolari eleggevano quattro buoni uomini popolari da ogni quartiere, e questi sedici col Capitano di Popolo, col Capitano di parte guelfa e coi Sette eleggevano il Consiglio de' LX per un anno, escludendo i Consoli dell'anno avanti, come Consoli non potevano essere i LX dell'anno precedente medesimo (Rif. *ad an.* lib. I, c. 57).

(1) Nel 1293 i Sette Consoli delle arti alternandosi ogni bimestre eleggevano essi medesimi i successori (Rif. *ad an.* c. 34, 37, 94, 126). Nel 1300 eletti contro la forma della Carta, furono denunziati alla corte del Capitano Lambertino per rimuoverli d'ufficio: ma essi annullarono quella querela (Rif. *ad an.* c. 76.^t). Per l'elezione del primo luglio 1312 essendo vacante l'ufficio del Capitano, nel Consiglio de' Consoli fu fatto lo scrutinio a voce per il primo bimestre; l'indomani lo scrutinio fu fatto dal Potestà per i sette del secondo bimestre, e fu riserbato alla venuta del Capitano lo scrutinio pel terzo (Rif. *ad an.* c. 231). A voti segreti si elessero nel 1313 (Rif. *ad an.* c. 23). Nel 1315 si estraevano a palle dal bossolo (Rif. *ad an.* lib. X, c. 46). Nell'anno stesso ridotti a cinque, furono poco appresso a sette riportati (Ivi, lib. X, c. 3, lib. XI, c. 14). Nel 1319 fu stabilito che gli ultimi tre dei Sette fossero del numero dei Consiglieri e solamente i primi quattro delle arti dei Giudici e Notai, de' Mercanti, Lanaioli e Merciai (Rif. *ad an.* lib. II, c. 104).

Nella riforma del 1323 la nomina dei Sette fu ordinata diversamente. Ai Consoli delle arti, ai xl e ai Sette che dominavano in quell'anno furono aggiunti alcuni de' più utili e migliori cittadini popolari guelfi dai 23 anni, scelti dai sette stessi e da quattro per ogni quartiere, facendo in tutti insieme un numero di 210 persone, computati Sette e Consiglieri. Per cinque anni si faceva nel numero di questi la nomina dei Sette. I loro nomi si scrivevano in 30 cedole diverse e in ognuna ve ne erano scritti sette: chiuse le cedole e involte con cera tutta di un colore a guisa di palle si riponevano nella bussola, che sigillata a cinque suggelli, quello del Popolo e dei quartieri, si teneva nella chiesa di S. Giovanni. Nel Consiglio dei Consoli e de' xl popolari e della detta giunta dell'ultimo dicembre il Capitano apriva le cedole ad una ad una, le mostrava pubblicamente e i nomi estratti dovevano essere i Sette del bimestre di Gennaio e Febbraio. Quindi la bussola, chiusa, legata e sigillata si rimandava al Priore e al capitolo di S. Giovanni, per tornare a fare la stessa estrazione il primo giorno del mese dei bimestri successivi. I nomi dei 210 stavano scritti anche in tre libri, di cui uno l'aveva il Capitano, uno i Sette e l'altro il Priore di S. Giovanni. Per il primo anno i Sette, i Consoli e i xl che reggevano furono aggiunti al Consiglio dei Consoli e de' xl dell'anno stesso. In seguito in ogni Consiglio di Consoli, de' xl e della giunta dovevano essere almeno 80 consiglieri, le cui proposte si vincevano da due terzi dei votanti. I servi dei Sette furono ridotti al numero di venti (Rif. *ad an.* lib. II, c. 78-81). Molti popolari che erano atti al governo, essendo rimasti fuori del novero dei 210, mossero lagnanze, per le quali il numero fu portato a 336 e per conseguenza le cedole a 48. Mano mano che si estraevano dovevano gettarsi nella sala del palazzo alla presenza del Consiglio, e raccolta una per una da un fanciullo si doveva portare al notaro del Capitano che l'aprì. Si fecero anche cedole separate per 50 o per 60 popolari con altra bussola a parte in rimpiazzo di quelli che sortiti per l'ufficio de' Sette fossero morti o assenti (Ivi, c. 91). Nel 1326 (Rif. *ad an.* lib. III, c. 51) e nel 1337 (Rif. *ad an.* lib. I, c. 41) si elessero per quartieri. Sotto la protettoria de' Perugini del 1344 fu mutato il regime de' Sette in otto Priori con un Prior de' Priori che ne fu il capo (Rif. *ad an.* c. 37, 39).

Additum per correctores quod bussulus, in quo stant nomina xl popularium, stare debeat apud Ecclesiam Sancti Johannis sigillatum sigillo populi et sigillis dd. Potestatis et Capitanei.

III. Quod sint cum Consilio Consulum artium xl boni viri.

Item stat. et ord. quod quadraginta boni homines populares sint et esse debeant de Consilio Consulum artium, qui nunc sunt et pro tempore erunt, simul cum ipsis Consulibus, et habeant eandem auctoritatem et bayliam, quam habent et habebunt ipsi Consules artium in Consiliis memoratis; vid. quod in electionibus offitii dd. Septem, qui pro tempore fierent, sit et esse debeat in qualibet electione ipsorum Septem unus de ipsis xl et sex de ipsis Consulibus, qui eligantur ad brisciolos, ut in capitulo electionis offitii Septem continetur; et quod de dictis xl sint et esse debeant duodecim de quarterio Pusterle et octo de quarterio Sancte Pacis et decem de quarterio Sarancis et decem de quarterio Sanctorum Iohannis et Iovenalis. Et quod qui fuerit de Consulibus vel xl uno anno, non possit esse in aliquo ipsorum officiorum a fine sui offitii ad unum annum completum; et quod qui contra dictam formam eligeretur, talis electio non valeat nec teneat ipso iure. Et quod nullus possit esse de numero xl popularium, qui non habeat libram et bona valentia immobilia cc.¹⁰⁵ libr. den., vel ab inde supra (1). Et nullus possit esse de Consulibus vel xl, qui non

Fu restaurato l'ufficio de' Sette nel 1334 coll' elezione per quartieri e a palle, le quali chiuse in una cassa a tre chiavi si dettero a custodire ai frati Minori nella sacristia di S. Francesco, tenendo essi una delle chiavi, un'altra il legato papale e la terza i Sette in ufficio (Rif. *ad an.* c. 23). La Carta dell'Albornoz (§ III) lascia all'arbitrio del Legato la nomina dei Sette, il quale nel 1366 decretò poi quali cittadini dovessero appartenervi (Rif. *ad an.* c. 90). Si trovano più tardi ridotti, nel 1384, a tre, ritenendo il nome di Sette (Rif. *ad an.* c. 65) ed eletti da otto cittadini appositamente deputati (Ivi, c. 3, 14). Ma ritornarono al numero antico nel 1386 (Rif. 1385, c. 49).

Questo supremo ufficio del Comune soprastava al Potestà e alla sua famiglia commettendogli l'amministrazione della Giustizia (Rif. 1295, c. 68 e 100), e come al Potestà, presiedeva al Capitano (Rif. 1321, lib. 1, c. 33). Il Potestà non poteva senza loro licenza tormentare i rei. Una volta, nel 1340, si trova negata tale licenza per mancanza di prova legittima (Rif. *ad an.* lib. II, c. 3). Essi tenevano una delle tre chiavi della città (Rif. 1321, lib. I, c. 63).

Il MANENTE ha preteso dare la serie dei Consoli della città, risalendo a un'epoca favolosa. Quanto si possa prestare fede ai nomi dati da quel cronista lo dicano gli atti pubblici, dove sono rimasti ricordi degli antichi Consoli. Il SICOXIO, troppo fidando in lui, ripeté che fin dall'anno 976 erano Consoli in Orvieto (*De Reg. it.* l. VII). Più avveduto il MURATORI, mostrò dubitarne almeno. Senza allegare documenti, fu detto che nel 1022 i Consoli giurarono a Paolo Romano vescovo di mantenere i privilegi dei cittadini e della Chiesa. Ma questo è grave errore preso da chi ha ripetuto lo sbaglio del p. Della Valle quando attribui all'anno 1022 un documento posteriore al 1200. Il MANENTE non ha nemmeno saputo che i Consoli anticamente fossero quattro. Egli ne pone sempre due. Quattro sono nelle carte del 1137, 1168 e 1170 ecc. Si chiamavano anche Rettori della città, o del popolo o del Comune, e Rettore si chiamò il Farnese che nel 1177 fu a Venezia a firmarvi quella memorabile pace. Nel 1251 si trovano nominati Rettori del popolo e seguitano ad essere sempre quattro. Nel 1265 si presentano coll'appellativo di Anziani, fra i quali eravi un Rettore col Consiglio degli Anziani. Nel 1266 sono nominati i Rettori in numero di otto e tutti della nobiltà. La prima volta che i documenti ricordano i Consoli o Rettori portati a Sette, e detti così comunemente i Signori Sette, è nel 1294.

(1) A proposta dei Capitani di parte guelfa ai 18 dicembre 1325 fu riformato che il Consiglio dei xl avesse nel suo seno i quattro Capitani, due nobili e due popolari, oltre ai quali Capitani i restanti fossero dodici nobili, tre per quartiere, e ventiquattro popolari, cioè otto di Pusterla, quattro di S. Pace, e sei degli altri due quartieri. De' xl e del Consiglio dei Consoli a un tempo non si poteva essere, nè più di uno in una stessa famiglia. Il Consiglio si faceva nel dicembre. Col primo gennaio esercitava e durava sei mesi, rinnovandosi il mese innanzi che scadesse. Di sua competenza era: 1.º l'approvazione delle spese, fuori dei salari; 2.º la sanzione della guerra; 3.º le cause intorno alle giurisdizioni del C. Per l'elezione dei xl si procedè in questo modo:

sit temporis viginti quinque annorum, vel ab inde supra, et si reperiretur quod aliquis acquireret, vel acquisivisset aliqua bona per fictam et simulatam acquisitionem et in fraudem presentis capituli, per inquisitionem, quam d. Capitaneus facere teneatur, quod talia bona habeantur et sint pro confiscatis, et tamquam confiscata veniant in C., et si libram sibi fieri fecerit, non habens bona valentia quantum fuerit libra eius, quod in centum libr. pene nomine puniatur (1).

III. *Quod nullus qui non sit natus in Civ. vel comitatu possit esse Septem.*

Nullus eligatur de Septem, nec ad officium dd. Septem, qui non sit natus in Civ. vel comitatu W., et qui talem Septem eligeret contra dictam formam, solvet pro pena xxv libr. den. cur., et qui acceptaret sic electus similem penam incurrat, quam d. Capitaneus delinquentibus accipere teneatur et inquisitionem facere ad petitionem cuiuslibet postulantis. Nullus etiam possit esse Consul vel Consiliarius, nisi sit natus in civitate vel comitatu W. (2) vel esse ad officium seu electionem Consulum, nisi in una arte tantum, quam plus exerceat vel exercebit, et non possit esse Consul, nisi artem continue operetur; et qui contrafecerit solvat xxv libr. nomine pene, et talis electio non valeat ipso iure. Et iurent predicti Consules eorum officium fideliter et legaliter exercere. Item quod d. Capitaneus teneatur facere inquisitionem, de mense decembris et ianuarii, de illis qui operantur plures artes et exquirere ab eis cui arti vult potius adherere, et pro illa arte tantum possit habere officia et beneficia C. vel artis, et ad ea eligi, et nullius alterius artis vel tamquam aliis artifex ea habere vel acceptare. Et qui contrafecerit tam eligens quam electus si acceptaverit in xxv libr. pene nomine puniatur.

V. *De mora dd. Septem, eorum salario et familia, et quod non vadant in ambaziatam.*

Septem vero, electi secundum formam capitulorum Carte Pop., morentur tempore eorum officii per se in una domo a palatio C. et Pop. segregata, et in ea morentur continue (3), nisi quando

i primi xl (cioè i trentasei perchè quattro erano Capitani guelfi) si eleggavano dai Sette e dai Capitani guelfi: poi da sei popolari che sarebbero per ogni quartiere di detto Consiglio imbussolati si estraessero due. Questi due subito in presenza del Consiglio dei Consoli de' xl popolari e del Capitano di popolo eleggessero per il futuro semestre i consiglieri del proprio quartiere, sei del popolo e tre de' nobili, premesso giuramento di scegliere i migliori e più adatti, esclusi gli attinenti di famiglia, o dimoranti nella famiglia stessa, coloro che non avessero compiti i trent'anni, i non guelfi e qualunque fosse stato nel semestre anteriore del Consiglio stesso (Rif. ad an. II, c. 78-81). I quaranta si trovano adunati nel 1332 nella Chiesa di San Bernardo presso piazza del Popolo (Rif. ad an. c. 120).

(1) Togliamo dal frammento della Carta di Poncello Orsini (1313) il capitolo dell'elezione de' xl.

« M. v. Poncellus presens Capitaneus populi et guerre generalis Civitatis W. cum illis sapientibus, quos secum habere voluerit, habeat plenam auctoritatem et potestatem eligendi et faciendi ipsos xl bonos viros, et quod factum fuerit, vel illi qui electi fuerint firmi sint et eorum electio valeat et teneat et plenam habeat roboris firmitatem. Item quod tempore venturo fiat electio [in palatio] populi per d. Capitaneum et Consilium Consulum artium et xl bonorum virorum presentis anni, et quod factum fuerit per ipsos valeat et teneat. »

(2) La riformazione del 14 gennaio 1308 ammise all'ufficio de' Signori Sette e a Consoli delle arti i cittadini continui, venuti da trentacinque anni in Orvieto e allirati non meno di 300 lire. Dell'istess' anno (17 Marzo) è la deliberazione, per la quale è stabilito che i consoli delle arti e i Sette, i potestà di Cetona, delle terre del contado Aldobrandesco, di Lugnano e di Moiana dovessero essere « vere oriunda de Civitate W., vel eius comitata » (Rif. ad an. c. 4, 8 L.). La Carta dell'Albornoz portò il diritto di conseguire gli uffici con la cittadinanza a venti anni di domicilio e a venticinque d'età (§ II). La durata dei Sette era di due mesi.

(3) Non fu mai costruito un palazzo per i Sette, i quali si trova risiedessero da prima in casa ristretta, dove nemmeno capivano tutti i Consoli, e perciò l'elezione del loro notaro si dovette fare, nel 1298, nel palazzo del

irent ad ecclesiam, in Consilium vel ambaxiatam C., infrascripto modo et forma pro factis C. Et habeat quilibet ipsorum Septem pro eorum feudo et salario et quolibet die et quolibet ipsorum, de pecunia et avere C. W. octo sol. den. cur. (1), et nihil aliud a dicto C. possint percipere per se vel alios vel habere, nec parassides, sciopos, pensionem lectorum, nec aliquid aliud, nisi solum dictos octo sol. per diem, ut dictum est. Non possint etiam dicti Septem, vel aliquis ex eis, ire in aliqua ambaxiata C., vel pro C. negotiis extra Civ. W., nisi tantum de licentia Consilii Consulum artium et xl, cum partito facto de bussolis ad palluctas, et si dicti Septem contrafecerint, vel aliquis ipsorum contrafecerit, in xxv libr. per Capitaneum vice quilibet puniatur. Et habeant et habere debeant et possint dicti Septem ad expensas C. W. viginti famulos, inter quos computentur cochus et portonarius, et duo deputentur servitio notarii Septem. Qui famuli seu berruarii, cochus et portonarius predicti habeant et habere debeant pro quolibet ipsorum et quolibet mense centum sol. den. cur. Quod salarium tam predictorum dd. Septem, quam famulorum prelictorum, Camerarius C. W., qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat de omni et quacunque pecunia C. W. solvere integre ad requisitionem ipsorum Septem, non obstante aliqua prohibitione fienda per d. Potestatem. d. Capitaneum, vel eorum vicarios, vel aliquem alium officialem C. W., nec aliquo Statuto, capitulo Carte Pop. vel ordinamenti, facto vel faciendo, in contrarium loquente. Et teneantur dicti dd. Septem morari et stare in dicta domo, nec de ea exire, nisi omnes Septem simul, vel quatuor, vel tres ad minus, qui, ut dictum est, ire possint pro necessitatibus et negotiis C. et aliis causis, prout eis videbitur; et si aliter vel alio modo irent, quam superius dictum est, solvat contrafacient, quilibet et qualibet vice libr. xxv den. cur., contrafacienti per d. Capitaneum auferendas. Qui familiares per dd. Septem in principio eorum officii eligantur. Liceat tamen dd. Septem duos cereos habere ad expensas C. W. pro eundo de nocte ad d. Potestatem vel Capitaneum et alia loca. Qui cerei stare debeant penes notarium dd. Septem, et de Septem in Septem consignentur quousque fuerint consumpti; quibus consumptis, possint de novo fieri et refici successive. Et quod nullus famulus seu familiaris, qui fuit vel fuerit cum Septem et ad officium Septem non possit esse inde ad duos annos, et duret officium ipsorum famulorum sex mensibus, et habeant tunicas a C., salvo quod famuli, notarius Septem et cochus et portonarius possint stare et morari, non obstante prohibitione duorum annorum predicta, et quod possint moram trahere continuam. Et nullus de dictis famulis intret aliquam tabernam, vel ad bibendum vadat, ad penam decem sol. pro qualibet vice contrafacienti auferendos per dd. Septem. Et Camerarius C. W. teneatur de pecunia C. tunicas dictorum famulorum facere ad requisitionem dd. Septem. Item quod nullus de dd. Septem toto tempore sui officii possit nec debeat ire vel accedere de die vel de nocte ad domum alicuius nobilis vel magnatis, clerici, nobilis vel layci C. W., excepto d. Episcopo W., ad penam x libr. pro quolibet et qualibet vice, qua contrafactum fuerit. Que pena per d. Capitaneum Pop. de facto auferatur eidem, et quilibet contrafacientem possit accusare et habeat medietatem pene, probando accusam per duos testes de visu, et nomina accusatoris et testium teneantur in secreto, dum tamen aliquis nobilis vel eius familiaris vel fidelis existens vel preteritus non admittatur ad accusandum vel testificandum in predictis. Et quod nullus de dictis nobilibus vel eius familiaribus possit loqui alicui de dd. Septem in aliquo loco, nisi in palatiis Potestatis vel Capitanei

Popolo (Rif. *ad an.* 28 t., 49). Nel 1300 trattavano l'acquisto della casa di Matteo Boninsegna (Rif. *ad an.* c. 48). Ma l'anno appresso ancora abitavano in case non proprie vicino al palazzo del Popolo, e a spese del C. vi si dovevano costruire il portico e la loggia (Rif. 1301, c. 133, 187). Due anni dopo si cercava denaro per acquistare le case a loro dimora (Rif. 1303, c. 18 t.). Come fu rimesso in piedi l'ufficio de' Sette, la nuova Carta ordinò per quelli una residenza più onorevole, togliendo a pigione le case dette della Chiesa, fra piazza del Popolo e la torre del papa, stata già di ser Ranieri della Terza. Vi si trasferirono nel 1319 (Rif. lib. rosso, c. 52) e la decorarono di pitture di Nostro Signore e d'immagini di santi (Rif. 1324, 107 t.).

(1) L' Albornoz crebbe il salario a quindici soldi (§ III).

vel dd. Septem ad penam xxv libr. pro quolibet et qualibet vice; et quilibet possit contrafacientes accusare et habeat medietatem pene, et nomen eius teneatur in secreto. Que pene per d. Capitaneum de facto auferantur. Et quod notarius dd. Septem teneatur legere et notificare presens capitulum cuilibet Septatico per tempora existenti in principio eorum officii, et quod dicti dd. Septem et eorum notarius possint et debeant habere expensas C. W. quolibet mense eorum officio octo libr. candelarum cere, quas candelas Camerarius C. W. de pecunia ipsius C. solvere possit.

Additum per correctores, quod Postestas et Capitaneus et quilibet alius officialis C. W. teneatur et debeat venire personaliter ad domum dd. Septem, quando pro parte ipsorum eis fuerit mandatum ad penam $\frac{1}{2}$ libr. eur. pro quolibet contrafacienti (1).

VJ. *De procedendo, cogitando et ordinando pro bono statu et qualiter ordinari possit.*

Statuerunt, ord. et firmaverunt, quod dd. Septem, qui pro tempore fuerint ad defensionem C. et Pop. deputati, provideant, cogitent, statuunt et ordinent quicquid eis videbitur pro utilitate, pace et statu Pop. et C. W. et quicquid per eos una cum d. Capiteano vel sine d. Capiteano stabilitum, firmatum et reformatum fuerit, valeat et teneat et per d. Potestatem et eius Curiam et alios quoscunque executioni mandetur, et possint ipsi Septem Consilia congregare et congregari facere, prout et quando eis videbitur et placebit, et quod quicquid in eisdem Consiliis taliter factis per dictos d. Capiteanum et Septem, vel per ipsos Septem tantum ordinatum et reformatum fuerit per d. Potestatem vel Capiteanum et ipsorum familiares et alium quemlibet observetur et executioni mandetur. Et si Potestas vel Capiteanus non observaverit, vel contra attentare presumpserit, quod factum fuerit non valeat ipso iure, et nihilominus in cc.¹⁴⁵ libr. den. cur. vice qualibet quilibet condempnetur per ipsos Septem; et Camerarius C. W. ipsas cc.¹⁴⁵ libr. de ipsorum et cuiuslibet eorum salario, videlicet non servantium, pro C. tenere teneatur et debeat ad petitionem ipsorum Septem. In pecunia quidem C. expendenda ipsi Septem providere et ordinari non possint a decem libr. supra, nisi comodo et forma, quo et qua continebitur in capitulo de expensis faciendis. Ipsi etiam Septem intersint omnibus Consiliis Civ. et diffineant et declarent officium d. Capiteanei ab officio d. Potestatis, prout eis videbitur, circa ea que occurrerint, circa eorum officia diffinienda et declaranda, ne inter eos nulla possit discordia exhoriri; et si quis ipsorum Septem, quod absit, fraudem aliquam commiserit in dicto officio, in c. libr. per d. Capiteanum puniatur, et plus si d. Capiteaneo visum fuerit. Verum dum ipsi dd. Septem aliquod providebunt, stantiabunt et decreverint pro evidenti utilitate C. vel alia causa, ad ipsum stantiamentum, decretum et reformationem faciendam et ordinandam esse debeant omnes Septem in certa concordia, nullo

(1) Dai frammenti di altra Carta togliamo i seguenti capitoli che riguardano i Sette: « § *Quod nullus de dd. Septem possit loqui alicui persone nisi in presentia suorum consociorum* ».

« It. stant. et ord. quod nullus de dd. Septem ad officium per ipsum existentibus possit loqui nec debeat alicui persone in aliquo loco et parte aliqua Civitatis W. vel burgorum eiusdem sine presentia vel speciali licentia suorum consociorum omnium, nisi dum ipsi vel aliqua pars ipsorum esset in palatio C. vel Populi, et quod quilibet ex ipsis dd. et respondere et quemlibet audire ut videbitur et placeat. Et si quis contrafecerit solvat vice qualibet qua contrafecerit xl sol. cur. » Vi tien dietro l'altro: « § *Quod nulla persona possit loqui dd. Septem quando vadunt per Civitatem* ».

« § *Quod Potestas vel Capiteanus non possit Consilia facere sine licentia dd. Septem* :

« It stant; et ord. quod Potestas vel eius officiales non possint nec debeant aliquod Consilium facere sine expressa licentia dd. Septem, et si aliter fieret, quod factum esset non valeat ipso iure. Et quod dd. Potestas et Capiteanus et quilibet ipsorum teneantur ad petitionem et requisitionem dd. Septem congregare Consilia et ibidem interesse, et in eis proponere et reformare sicut et qualiter et quando placuerit eidem ad penam cc. libr. de eorum salario etc. ».

ipsorum discordante. Qui Septem teneantur et debeant tale ordinamentum et stantiam et provisionem legi facere in Consilium Consulium artium et xl bonorum virorum popularium, in quo quidem Consilio intersint ad minus LX de Consulibus artium et xl popularium; et tale ordinamentum, provisionem etc. per dictos dd. Septem factum in concordia poni et mitti facere, vel ipsi idem vel eorum notarius ponere debeant et mittere inter ipsos Consules et xl per partitum et ad partitum de bussolis ad palluctas, et si obtentum fuerit per duas partes dictorum Consulium et xl, facto partito, ut dictum est, tale ordinamentum etc. dicto modo factum valeat et teneat et per omnes officiales C. W. et alios quoscumque observetur et executioni mandetur ad penam $\frac{1}{2}$ libr. den. cur. non servanti per dd. Septem auferendam; super quibus dd. Septem plenam iurisdictionem valeant exercere, et si aliter, vel alio modo quam predictis et forma, stantiam et provisionem etc. fuerit vel factum etc. esset, non valeat nec teneat ipso iure, sed pro casso et irrito penitus habeatur et sit nullus efficacie vel valoris. In factis et super factis C. W. sufficiat si de dd. Septem quinque ex ipsis essent in concordia; in quibus et super quibus negotiis C. non obstat contradictio duorum de Septem, sed quod per quinque ex eis factum fuerit, valeat et teneat. In negotiis et super negotiis specialium personarum esse debeant in comuni concordia nullo discordante (1). Additum per correctores, quod omnia partita que fient et fienda erunt in Consilio Consulium artium et xl et in quibuscumque Consiliis ab eo descendentibus, debeant obtineri et obtenta intelligantur per duas partes Consiliariorum presentium de bussolis ad palluctas, et in Consiliis descendentibus a Consilio Consulium artium et xl sufficiant due partes Consilii, que due partes plenum faciant Consilium et perfectum (2).

(1) Per affari di particolari è stabilita la maniera della votazione dalla riformazione del 3 gennaio 1309, facendo lo squittinio con due bussole « bene actate et feltrate », una rossa per il sì e una nera per il no, con sette palle di piombo e di ottone. La votazione era segretissima e le bussole si mettevano lontano dal notaro e dai Sette per dieci piedi, e data la palla, uno per volta poneva ambedue le mani nei bossoli e lasciava la palla che gli piacesse. Questa maniera di votare era comune a tutte le deliberazioni per le quali non si richiedeva il voto orale (Rif. ad an. c. 56 L.) Le deliberazioni si approvavano anche per alzata e seduta, ma chi intendeva approvare sedeva e si alzava la parte contraria (Rif. 1312, XI, c. 206). Le persone cui riguardavano le proposte non potevano stare più oltre delle scale del palazzo del Popolo (Rif. 1308, c. 29 t).

(2) Il Consiglio de' xl fu ricostituito con la riformazione del 18 dicembre 1325 (Rif. ad an. lib. 2, c. 78-81). Il Consiglio dei Consoli era formato dei Sette e dei Consoli delle altre arti. Gli altri Consigli si chiamavano di Credenza o de' Savi; del Popolo e Generale. Il Consiglio di Credenza, ossia di coloro « qui credentiam iuraverunt et iureiurando tenebantur consulere » si trova così ricordato nel 1203. Nel 1248 e nel 1277 era composto di ventiquattro popolari e così successivamente, finchè nel 1334 fu ridotto a dodici savi dottori in diritto. Li eleggevano i Sette col consenso del Capitano, e si chiamavano a rintoeco di campana, mentre il Consiglio Generale si chiamava a suon di steso. Nel 1313, tuttochè aumentati fino a quaranta, conservarono il nome di ventiquattro. Era quello il tempo dei signori Cinque, che crearono anche il Consiglio dei sessanta, eletti per quartiere ogni sei mesi. Il Consiglio del Popolo era composto dei sette Consoli delle sette arti preposte alla difesa della Città, dei Consoli delle altre arti e dei loro consiglieri e degli anteriori. Nel 1295 eranvi ottanta persone nel suo seno. A questi fu affilato nel 1324 di trattare *de utilitate Communis* ogni due mesi negli otto giorni dell'entrata in ufficio dei Sette. Il Consiglio generale, di nobili e popolari nel 1217, chiamato nel 1234 dei cento e dei dugento e anche Consiglio grande, era eletto da sedici cittadini detti *Mediani*, tratti quattro per quartiere, secondo l'antica forma e consuetudine, come è scritto nel 1299. In esso entrarono nel 1309 i Consiglieri del Consiglio minore, i xl buoni uomini e la giunta di altri xl magnati e popolari e i xl savi aggiunti. Nelle condanne nel 1298 non meno di 310 persone trovansi multate per aver mancato al Consiglio. Sotto la signoria di Matteo Orsini del 1310 erano 400 questi Consiglieri, come quelli di Credenza 209, ma senza alcuna autorità. L'Albornoz conservò i xl coll'appellativo di *Consilium deliberationis*: istituì il Consiglio dei dugento, detto Generale della Balìa del popolo, di persone che possedessero in immobili cento lire di denari cortonesi (Carta dell'Albornoz § I, II). Non vi si potevano fare più di quattro proposte prima approvate dal Vicario del Papa e dai Sette (§ V).

VII. *De electione Notarii Septem et quomodo et qualiter eligantur.*

Statuerunt et ord. quod Septem Consules, qui fuerint ad officium deputati per unum mensem ante finem officii Notarii ipsorum Septem, teneantur et debeant convocare Consules artium et xI populares et inter eos proponere de electione futuri Notarii, qui sit forensis, unde sit eorum Notarius, et quod sit eius salarium pro sex mensibus, qui stare debeat in una domo cum ipsis Septem, et non possit esse de terra vel districtu terre, unde est Potestas vel Capitaneus, qui pro tempore fuerit vel erit in officio cum dicto Potestate. Et qui talem eligeret, vel electus acceptaret, proponens, consulens vel arengans in $\frac{1}{2}$ libr. pene nomine puniatur. Qui Notarius habeat a C. illud feudum et salarium quod per Consules artium et xI bonos viros fuerit ordinatum. Qui Notarius habeat a C. cartas, candelas, oleum pro lampade, atramentum, ceram, vernicem et alia ad eius officium necessaria, que omnia Camerarius C. de C. pecunia dare teneatur et debeat. Et teneatur et debeat ipse Notarius scribere omnes et singulas reformationes Consiliorum Populi et stantiamenta et ordinamenta, que fierent per d. Capitaneum et Septem vel Septem, et expensas et introytus Camerarii et ambaxiatas C., que descenderent a Consilio Populi consulum artium et xI bonorum virorum, apud ipsas eorumque recipere debent aliquid a C. cum licentia Septem. Et si Camerarius faceret vel fecisset aliquas expensas, que scripte non essent per dictum Notarium, pro non factis habeantur, et eas de propria pecunia solvisse intelligatur, nihil compensaturus vel redibiturus propter ea a C. Et faciat ipse Notarius unum librum super quo scribat omnes ambaxiatas, que fierent durante eius officio, et ambaxiata, que per eum non scripta pro non facta habeatur, et eis solutio nulla fiat, qui ipsam fecerint. Qui Notarius venire debeat per tres dies ante introytum sui officii, et si qua ordinamenta, stantiamenta et apodipse pecunie, licentie torquendi aliquem, vel aliqua alia acta, vel scripture alique, que fieri essent necesse per Septem vel Capitaneum, reponentur scripte manu alterius Notarii, nisi manu Notarii Septem vel alterius Notarii de voluntate dd. Septem et Notarii Septem non valeant, nec teneant, sed pro cassis etc. habeantur. Scribat etiam Consilia Pop. et Consulum et sindicatus Pop. et quicquid in Consiliis Pop. vel ea ipsis Consiliis descenderent quocumque modo etc. Sit etiam electio Celli ser Iohannis, qui firma apparet manu ser Francisci Guidonis et ser Dominici Venture et ser Iacobi Tuceii notarii, firma et rata et habeat roboris firmitatem. Verum finito tempore dicti Celli, qui fuerit ad officium predictum electus, teneatur et debeat facere copiam de omnibus scripturis suis, et omnibus liceat per quemcumque Notarium facere exemplari.

VIII. *De pecunia C. expendenda, et quis ordo servari debeat.*

Item stantiaverunt et ord., ne C. pecunia ultra debitum consumetur, quod C. pecunia modo aliquo, ingenio sive causa expendi non possit a decem libr. supra, nisi per Consilium Consulum artium et xI bonorum virorum, in quo intersint ad minus LX³ de numero Consulum artium et xI popularium, et per partitum de bussolis ad palluctas, factum et obtentum per duas partes dictorum Consiliariorum presentium, vel nisi esset per Statutum et Cartam Pop. mentio declarata vel ordinamentum (1). Item quod quilibet mittat manus in ambabus bussolis, ita quod nesciatur in quam bussolam mittat palluctam, et qui contrafecerit solvat v sol. pro qualibet vice, et quando-cumque tractatur seu tractari contingerit de aliquo faciendo pro d. Potestate vel Capitaneo, vel

(1) Per moderare le soverchie spese, le quali, aggravando le imposizioni, allontanavano i forestieri, v'è deliberazione del 18 dicembre 1325 (Rif. II, c. 78-81).

aliquo alio officiali alicuius ipsorum vel C. W. preter vel contra formam capituli Statuti C. vel Carte Pop. vel syndicariam alicuius ipsorum dd. vel officialium, cuius causa esset necesse fieri Consilium Consulium predictorum et xl. bonorum virorum vel aliud quodcumque, ipsi tali Consilio sic faciendo dicta de causa, nullus dicatorum officialium forensium in dicto Consilio debeat interesse, set fieri debeat dictum Consilium et proposita et reformatio per dd. Septem et in domo ipsorum. Et si aliter fieret, non valeat nec teneat ipso iure.

IX. De electione d. Capitanei facienda.

Item ord. et stant. quod d. Capitaneus per quattuor menses ante finem sui officii convocet Consules artium et eorum Consiliarios et Anteriones dicte Civ. super electione novi Capitanei facienda, et dum de ipsa electione tractatur, idem d. Capitaneus, nec aliquis de sua familia in ipso Consilio interesse non possit, sed propositio et reformatio ipsius Consilii fieri debeat per Septem, qui tunc fuerint ad officium deputati (1); et primo stantient de qua provincia et de qua terra volunt habere Capitaneum, deinde ordinent salarium et familiam, prout videbitur expedire, cuius officium duret sex mensibus tantum, et finito officio stet ad syndicariam per octo dies. Quod tempus syndicarie d. Capitanei et etiam Potestatis abbreviari non possit vel tolli modo aliquo sive iure per Septem Consules, vel arengam. Et si aliquis in contrarium arengaret in c. libr. per fucturum Capitaneum puniatur. Eligatur etiam in dicto Consilio syndicus nominatim et Notarius, qui vadant pro d. Capitaneo, ne tempus sex mensium, aliqua machinatione vel fraude vel causa possit aliquatinus prorogari; et si aliquis aliud in contrarium arengaret in C. libr. den. cur. pene nomine puniatur. Qui Capitaneus teneatur venire octo diebus ante introitum sui officii, et si tardaverit ad veniendum, eius electio non valeat nec teneat ipso iure (2). Et tertia pars sui salarii deponatur et stet in depositum usque ad tempus sue syndicarie completum, quam tertiam partem Cameraarius C., qui pro tempore fuerit, eidem Capitaneo solvere non debeat, nisi modo predicto. Et nullus audeat d. Potestatem vel Capitaneum associare tempore sui syndicatui, cum vadunt, seu alter ipsorum vadat, ad Curiam ad syndicariam reddendam, nec advocationem prestare, exceptis illis personis, que vadunt ad fideiubendum pro eis, cum vadunt; et contrafaciens puniatur in xxv libr. cur., salvo quod detur etiam tali officiali unus advocatus de Civ., qui ire possit et eum associare sine pena, et hoc banniatur publice, cum fit syndicaria talis officialis.

Additum per correctores, quod presenti d. Capitaneo Pop. C. W. nec eius officio vel electioni ipsius non preiudicet, nec preiudicare possit in aliquo, si ipse non venit ad dictam Civ. octo

(1) La prima condizione per essere eletti era quella di dottore e cavaliere. A quest'ultima talvolta si derogava. Ponzo de' Saracini di Siena nel 1329 fu eletto senza obbligo di decorarsi. Quando un Capitano aveva bene meritato nella sua carica, se non era cavaliere, lo si creava. Nel 1330 Bicello de'Baglioni essendo riuscito a rappacificare i Conti di Montemarte e i Monaldeschi fu cinto del cordone equestre, regalato delle armi del popolo e di mille fiorini. Tutta la spesa della cerimonia fu sostenuta dal Comune. Furono fatti steccati nel palazzo del popolo e in S. Domenico, e invitati giocatori e armeggiatori. Quattro buoni uomini furono preposti allo spettacolo. Vi furono invitati uno di casa Bisenzio, uno di casa Farnese e uno di Campiglia, il fiore della nobiltà feudale della repubblica. I Signori Sette sfoggiarono in vestiti nuovi, in aste, bandiere, coperte di cavalli e tuniche di sindone e in robbe di panno da regalare al Capitano, e per vino, pane e pesci ai frati Domenicani (Rif. 1330, maggio e giugno). L'avvenimento di quella pace si volle rappresentato con pitture nel palazzo del Popolo.

(2) Spesso vi si derogava concedendogli una proroga specialmente per gli otto giorni avanti l'entrata in ufficio, proroga che venendo richiesta quasi da tutti portò la necessità dell'aggiunta che si legge a questo capitolo. Il Savelli di Roma, per esempio, nel 1309, trattenuto per le brighe che aveva, chiese due proroghe e poi non venne. Biagio de' Tornaquinci di Firenze per trovarsi nell'esercito ducale, nel 1327, ottenne un differimento, ecc. ecc.

diebus ante introitum sui officii. Item, quod antequam mittantur Syndicus et Notarius, pro d. Capitaneo, mittantur et destinentur licetere, si talis Capitaneus vult talem electionem acceptare, et quod Capitaneus Pop. qui pro tempore fuerit, debeat esse millex et a xxv annis supra, et de terra vel loco, que distet a C. W. per xl miliaria ad minus vel ab inde supra (1).

X. *De artibus et hominibus artium in bono statu conservandis.*

Ord. et stant. quod omnes artes C. W. conserventur in bono statu et in eorum libertatibus et per d. Capitaneum, qui nunc est vel in antea fuerit, in libertatibus et antiquis bonis consuetudinibus conserventur, et si aliquod dubium oriretur super hiis, que continentur in dicto capitulo, stetur de hiis declarationi dd. Septem, et ut predicti Septem, qui ad officium esse debent et tunc erunt, libere possint eorum officium exercere, ord. quod si aliquis dd. Septem offensus fuerit, ille, qui eum offenderit seu offendi fecerit, puniri possit et debeat per d. Capitaneum in avere et persona arbitrio ipsius d. Capitanei.

XI. *Quod Consules et xl libere possint accedere ad d. Potestatem et Capitaneum.*

Ord. et stant. quod Consules artium et xl boni viri libere possint intrare et accedere ad d. Potestatem et Capitaneum sine aliquo obstaculo et contradictione alicuius, non obstante quod dd. Potestas et Capitaneus vel eorum familia essent ad conmedendum; et si aliquis Potestas vel Capitaneus vel aliquis eorum familiaris contradiceret alicui Consuli vel xl dicenti se Consulem vel de xl, in quinquaginta libr. den. cur. vice qualibet per futurum Capitaneum condemnentur, et credatur sacramento Consulium et xl, et Camerarius tantum de suo salario debeat retinere.



(1) La seguente aggiunta annessa a questo Cod. forse appartiene al tempo di Oddone degli Oddi Capitano (1340?):

§ XLVIJ. *Additio capituli positi sub rubrica*: DE ELECTIONE D. CAPITANEI.

« Item addiderunt capitulo loquenti de electione d. Capitanei, quod incipit: *Item ord. et stant. quod d. Capitaneus per quattuor menses etc.*, quod nulla persona possit vel debeat eligi in Capitaneum vel rectorem Civ. W. que sit de Civ. Romana, Campanea vel Sabina vel eorum territoriis vel districtibus, et si eligeretur, talis electio ipso iure sit nulla, ita quod ex ea nullum jus acquiretur electo. Et quicumque contra hoc aringaverit, proposuerit vel reformaverit in aliquo Consilio dicte Civ., capite puniatur, et nullus notarius vel officialis talem propositam, arengam vel reformationem scribere quoquo modo presummat, ad penam c. libr. Et nullus officialis vel rector dicte Civ. audeat talem scriptorem compellere ad scribendum, et si quis contrafecerit, officio et salario suo sit ipso facto privatus. Et nullus syndicus talem electionem portare presummat, et si quis contrafecerit in c. libr. pene nomine puniatur. Et hec additio per aliquod Consilium vel arengam tolli, mutari, cassari vel suspendi non possit, sed sit firmum, precisum et derogatorium capitulum omnibus aliis capitulis et ordinamentis, que in contrarium loquerentur et in omni Carta Pop. poni debeat. Quod si quo casu contingeret in aliqua Carta Pop. non apponi, remaneat in vi ordinamenti Pop. quod nullo tempore mutari valeat vel cassari. Et qui contrafecerit, in penis infrascriptis absque strepitu et figura iudicii puniatur. Et quod dd. Septem, qui pro tempore fuerint ad officium deputati, statim postquam electi fuerint, antequam de palatio discedant, teneantur vinculo iuramenti et ad penam c. libr. iurare ad Sancta Dei Evangelia predictum capitulum cum additione presenti ratum et firmum tenere, et non esse in proposito vel tractatu, nec modo aliquo consentire quod in aliquo cassetur, mutetur vel suspendatur, et sub simili pena eorum notarius hoc eis notificare et prefatum ab eis exigere sacramentum ».

XII. *De officio d. Capitanei et de iurisdictione eius et eius officio.*

Considerantes quod, occasione questionum civilium, que continuo agitantur et ventilantur in Curia d. Capitanei, officium grascie quod ad d. Capitaneum spectat, non sollicitatur, ut debet, et alia officia d. Capitaneo attributa, volentes officium d. Capitaneo declarare, statuerunt et ord. quod d. Capitaneus Pop. et C. W. et eius curia possit cognoscere de violentiis, que vere dicerentur commisse, et que vere possent violentie appellari de iure, de fraudibus et dolis, qui in contrahendo vel distrahendo dicerentur commissi, et de hiis, que, vi metusque causa, facta dicerentur, de questionibus viduarum et pupillorum, que per eos moverentur vel note essent, de questionibus, que moverentur per W. C. contra barones, nobiles et lambardos comitatus et districtus W., de alimentis, relictis in ultima voluntate, de ludo azare, de factis et negotiis tabernarum C. W. et burgorum, de questionibus, que essent inter consortes et consaguineos, de reducendo bladum et omnem grasciam ad C. W. et de non extrahendo de C. W. de maleficiis, que dicerentur commissa in palatio vel sub palatio vel in platea Pop. Possit etiam d. Capitaneus et sua Curia cognoscere de omnibus questionibus criminalibus, de quibus esset sibi specialis attributa potestas per capitula Carte Pop. vel ordinamenti, et de relictis Operi maioris ecclesie W.; de aliis autem et super aliis se nullatenus intromicat, et si secus fieret non valeat ipso iure, et d. Potestas nec eius officiales possint vel debeant se intromittere in casibus et de casibus, in quibus et de quibus cognoscere debet d. Capitaneus, et si contrafieret, quicquid fieret non valeat nec teneat ipso iure (1). Item quod duo notari de C. W. eligantur et eligi debeant, quando fit electio aliorum officialium C. W., qui sint et esse debent ad causas civiles et questiones civiles scribendas in Curia d. Capitanei. Item quod d. Capitaneus prefatus et eius Curia possint et debeant cognoscere de relictis omnibus et singulis ecclesiis C. W., in quibus relictis d. Capitaneus et eius curia plenum habeant arbitrium et bayliam, et quod possint et cognoscere de maleficiis, que committerentur in domibus existentibus, iuxta dictam plateam Pop. et in aliis locis circumstantibus iuxta dictam plateam. Et quod d. Capitaneus predictus teneatur et debeat secrete convenire et interesse unum ex suis iudicibus una cum iudice malefactorum d. Potestatis C. W. ad examinandum testes datos seu dados ad defensionem cuiuslibet popularis accusati vel inquisiti et postulantis et requirentis dictum iudicem Potestatis, ut eundem iudicem Capitaneus secum habeat ad examinationem predictam ad penam c. libr. den. cur. eidem iudici d. Potestatis auferendam, si dictum iudicem d. Capitanei secum habere in predictis omiserit vel recusaverit, postquam fuerit postulatum et petitum. Et si dicta examinatio testium aliter facta fuerit non valeat ipso iure, et ex tali processu nulla condemnatio sequi possit (2).

(1) Fin qui per la riformazione del 18 maggio 1311 (Rif. ad an. c. 162).

(2) Il Capitano appena venuto in città, avanti di scavalcare, giurava a piè delle scale del palazzo, di osservare la Carta e lo Statuto e di bene esercitare il suo ufficio. Riproduciamo l'atto più antico a ciò relativo fatto sotto il giorno 13 giugno 1300, e che appartiene a Rinaldo da Montorio di Narni. « Nobilis miles d. Raynaldus de Montorio de Narnia, antequam de equo descenderet, veniens ad Civitatem W. ad Capitaneum officium exercendum ab hodie in antea usque ad kalendas decembris proxime venturas, delato, computato et narrato sibi sacramento per me Restaurum, notarium dd. Septem, iuravit corporaliter ad Sancta Dei Evangelia, tacto libro, omni fraude, dolo et aliquo extrinseco intellectu remotis, ollitium Capitane C. et Pop. W. facere et exercere personaliter et non per substitutum, usque ad dictum tempus, secundum formam Carte Pop. et ipsam Cartam Pop. in qualibet parte sui, prout jacet, observare et attendere et non contravenire, et non permettere quod per aliquem contrahat, et ubi Carta Pop. non loquitur, secundum formam Statutorum C. W., et ubi predicta Statuta non loquuntur, secundum formam juris C. et secundum ordinamentum Pop. et officium dd. Septem manutene et defendere iuxta posse et ad totum posse, et non permettere nec consentire, quod dictum ollitium

XIII. *Quod omnes et singuli de Civ., comitatu et districtu teneantur obedire d. Capitaneo.*

Item stat. et ord. quod omnes et singuli tam Civ., quam comitatus teneantur obedire d. Capitaneo et eius officialibus super quibuscumque negotiis et mandatis ac etiam mandata ipsius iurare,

aliquam diminutionem recipiat. Et ius unicuique de C. W. et districtu, et omnibus aliis petentibus, secundum formam Carte Pop. Statutorum C., reddere et facere, et ad syndicariam stare, secundum formam Carte Pop. et ordinamenti et electionis sue. Et ultra salarium sibi concessum, nichil petat per se vel alium a C. vel spetiali persona, et quod salarium sibi dabitur, prout in electione continetur. Et generaliter et spetialiter omnia juravit, que per formam Carte Pop. et Statutorum C. iurare debet, dicendo ipse d. Raynaldus, et librum corporaliter tangendo: *Ita observabo et attendam in omnibus et per omnia, ut dictum et narratum est per vos, si-Deus me adiuvet et Sancta Dei Evangelia* » (Rif. 1300, c. 93).

Il Capitano era veramente il tutore delle libertà popolari, il capo del Comune: per suo mandato si adunavano i Consigli e presentavansi le proposte. Il Potestà aveva la cura della giustizia in senso più generico, serbata al Capitano in alcuni casi speciali. L'uno personaggio eminentemente politico e militare, l'altro invece giudiziario presiedeva alla magistratura civile e criminale. Per la sua elezione bastavano due parti del Consiglio, chiedendosi prima (v. § IX) di qual provincia e poi di qual città si volesse: veniva talvolta esclusa taluna provincia, come alle aggiunte di questa Carta. Tale ordine si praticò anche quando fu eletto per la prima volta Bonifacio VIII, dicendosi, prima, di volerlo della Campagna, poi di Anagni. Se ne eleggeva più d'uno, perchè rinunziando il primo, restasse eletto il secondo e così via via. Ai 27 maggio 1327 nel Consiglio dei Consoli e de'40 fu dal bossolo estratto il nome del nuovo Capitano, Accorimbono da Tolentino da un canonico di S. Giovanni (Rif. *ad an.* c. 117 l.). Mandavansi i capitoli all'eletto, che entrava in ufficio nelle calende di dicembre o di giugno, col salario di mille cinquecento lire di denari minuti. Riportiamo i capitoli presentati a papa Bonifacio VIII in una nuova elezione al Capitanato, che fu per i mesi da giugno a dicembre 1301, e cioè: « quod prefatus Pater SS., loco sui miclat ad dictum officium exercendum aliquem sapientem virum, qui ipsum Pop. et C. in pace et tranquillitate custodiat et gubernet, et aliena non sequatur propria, livore seu partis amore relicto; et qui non fuerit in aliquo officio in Civitate predicta, et habeat ordinariam jurisdictionem ipsum Capitanei officium in omnibus exercendum in civitate W. et eius territorio et districtu, ac si per dictum Consilium et Pop. et C. esset personaliter electus ad officium antedictum. Et ad ipsum exercendum officium personaliter veniat cum uno milite sive sotio, duobus iudicibus, duobus notariis expertis, sex domicellis, octo berrovariis, qui non sint exilitii de terris eorum per partem, et sex equis, duobus videlicet ad minus armigeris, octo diebus ante kal. mensis Junii predicti moraturis in ipsa Civitate personaliter cum omnibus predictis officialibus, familia et equis, toto tempore sui officii et tempore sindicatus. Et si in ipso tempore non venerit et in ipsum terminum, pro illis diebus, quibus differit vel cessaret venire ad regimen supradictum, quod nota temporis et salarii supradicti de dicto suo salario detrahatur et per Septem Consules, nec per Consilium nec arengam aliquam in tali detractioe de nullo possit sibi auxilio nec beneficio provideri. Adventus, mora et reditus in persona, equis et rebus et aliis omnibus erit suo rischio, periculo et fortuna, preterquam si iret in ambaxiatam extra districtum dicte Civitatis, vel in exercitum, qui Capitaneus tunc habeat salarium contentum in Capitulo Constituti, quod loquitur de ambaxiatis Potestatis et Capitanei extra districtum Civ. W. etc. Et iurabit antequam descendat de equo, corporaliter tacto libro ad S. Dei Evangelia, observare Cartam Pop. factam et faciendam, reformationes, ordinamenta, facta et facienda, et officium dd. Septem Consulium illesum. Et ubi Carta Pop., reformationes et ordinamenta non loquerentur servare Statutum dicti C. predictis Carte Pop., reformationibus et ordinamentis non adversantibus, et ubi huiusmodi non loquerentur, servare iura comunia et bonas et approbatas consuetudines Civitatis iam dicte. Et si contingeret, quod absit, quod persona per prelibatum Patrem SS. in Capitaneum dicti Pop. nominata et electa post acceptationem officii Capitane ad ipsum exercendum officium et supervenienti casu non veniret, vel si veniret impedimento, vel alio supervenienti casu, prefatum non consumaret officium, non compleret, vel sine licentia se, casu aliquo, absentaret; quod facere non posset absque Consilii licentia speciali, nullum jus sibi queratur per electionem vel acceptationem huiusmodi in salario supradicto. Salvo quod si post ipsius electi in Capitaneo adventus fuisset, quod absit, infirmitate vel

sicut et quotiens d. Capiteano placuerit et sue Curie, et sicut preceperit et precipi fecerit; et qui in predictis vel aliquo predictorum aut aliquo negotio vel facto d. Capiteano et sue Curie fuerit contumax vel rebellis realiter et personaliter d. Capiteani arbitrio puniatur; dummodo dictum capitulum contra dd. Septem vel aliquem ipsorum vel eorum Notarium, vel eorum offitium non vendicet sibi locum.

XIII. *Quod omnes balitores C. W. teneantur obedire d. Capiteano et suis officialibus.*

Item. ord. quod omnes balitores C. W. teneantur et debeant d. Capiteano et suis officialibus obedire, qui bavili non possint portare aliqua arma nec aliquis ipsorum, et qui portaverit puniatur illa pena, qua puniuntur alii cives, secundum formam Stat. vel ord. C. Teneantur etiam dicti bavili dicere nomen suum ad domum, ad quam iverint pro aliqua ambaxiata, et si non dixerint, puniantur in decem libr. pro qualibet vice. Qui etiam bavili teneantur obedire Consulibus artium in ambaxiatis faciendis et puniatur contrafaciens per d. Potestatem vel Capiteaneum in x sol. et credatur sacramento Consulibus artium, cui non obedierit. Et si bavili portaverint pignus quod acceperint longe a tribus domibus ultra, et ultra tres domos, et non dixerint nomen suum et domum, in qua pignus poneret, solvat penam predictam, et nihilominus mictatur per medium diem in

impedimento gravatus, ita quod ipsum Capiteanei offitium exercere non posset vel nollet, quod in tali casu pro rata temporis quo servierit, sibi de suo salario satisfiet, de residuo dictum C. ipsi Capiteano nullatenus vult teneri. Et ad recipiendum ex nomine quo supra a persona per memoratum Patrem SS. d. Bonifatium papam VIII nominata et electa in Capiteano dicti Pop. quod de salario supradicto erit contentus pro se, socio sive milite, iudicibus, notariis, domicellis, berruariis, pastu equorum et familia sua tota et per se vel alium directe per indirecte, publice vel occulte recipiet neque petet, nisi occasione exercitus si fieret, vel ambaxiate, ut dictum est. Et ad recipiendum promissionem etc. quod stabit ad syndicatum fuito dicto offitio cum omnibus officialibus et familia superius declaratis per octo dies continuas, et omino recedat donec sententia sui syndicatus lata fuerit, sed respondebit pro se et omnibus suis officialibus et familia sua coram syndicis, qui per formam Statuti eum debuerit syndicare, et omnem condemnationem, que fieret de aliquo sive aliquibus suis officialibus, occasione syndicatus ipsius vel ipsorum vel alterius eorum fieret, solvet Camerario C. dicti antequam recedat de Civitate predicta, due partes dicti salarii ipsi d. Capiteano pro rata temporis persolventur, tertia vero pars ipsius salarii apud sacristiam S. Iohannis de W. in depositum remanebit quousque dicta sententia syndicatus fuerit promulgata. Que si absolutoria fuerit, dicta tertia pars sibi integre persolvetur. Si vero condemnatoria, quod absit, ipsa condempnatio de dicta tertia parte salarii deducetur, et per Camerarium dicti C. ad introitus et expensas eiusdem C. scribi faciet, ut decebit, etc. » (Rif. *ad an.* c. 118). La presentazione della nomina tanto del Capitano, quanto del Potestà per la Carta di Poncello Orsini viene ordinato che fosse comune fra i banditori del C. e i balitori dell'uffizio de' Sette. E cioè: « quod presentatio electionis d. Potestatis sit comunis inter banditores C. et presentatio electionum d. Capiteanei sit C. inter balitores offitii dd. Septem, et fiat et fieri debeat quando contingerent tales presentationes fieri ad briscolos inter ipsos banditores et balitores, et cui obvenerit briscolus, ille vadat et ire debeat, et qui ibit una vice non possit ire alia vice quousque numerus eorum fuerit completus... » (Framm. Stat.). La stessa Carta disponeva che nè il Capitano, nè il Potestà e i loro ufficiali potessero riferinarsi; anzi nessuno della casa loro, fratelli, consanguinei e allini. Otto di avanti la fine del suo ufficio il Capitano doveva consegnare tutti i libri nel Consiglio del Popolo, che suggellati si deponavano nella chiesa di San Giovanni per affidarsi poi al Capitano futuro. Un mese avanti non poteva dare sentenze assolutorie (Rif. 1306 e 8). Il suo salario talvolta veniva accresciuto in riguardo alla nobiltà e potenza dell'eletto, come a Giovanni Savelli, nel 1309, che ebbe in più 2500 lire, a condizione che non mandasse sostituto. Trattenuto a cagione delle novità di Roma, prima chiese la proroga di otto giorni, poi di un mese, mettendo per vicario Iacomo Pierleoni, e finalmente si scusò dal venire per aver briga col fratello Pietro e con Bonifacio figlio del Prefetto che fecero adunanza di gente contro il suo castello di Scrofiano (Ivi, c. 366).

catena ad petitionem illius, qui diceret pignus sibi esse acceptum. Et si Potestas vel Capitaneus essent negligentes in puniendos bavidos memoratos, solvat negligens xxxv libr. cur. de suo salario deducendas et applicandas C. W.

XV. *Quod banditores obediant d. Capitaneo et Septem.*

Ord. quod omnes banditores debeant Consilia, parlamenta et alia banna, que d. Capitaneus per se vel alium seu Septem eis preceperint facere et venire cum tubis et sine tubis ad parlamenta, Consilia et addunantias, et omnia facere que d. Capitaneus seu Septem preceperint seu precepi fecerint ad penam, quam ipsi duxerint imponendam, nec per Potestatem vel eius officiales eisdem preconibus vel banditoribus aliqua prohybitio fieri possit, nec eis aliquid impedimentum prestari, quin mandata d. Capitanei in omnibus exequantur. Et teneatur etiam precones bandire Consilia et congregationes ad petitionem dd. Septem et ad requisitionem cuiuslibet Consulis artium sine aliquo pretio, ad penam viginti sol., tam precones, quam banditores et plus ad arbitrium d. Capitanei, et credatur dicto cuiuslibet Consulis. Et qui inhibitionem faceret dictis trombadoribus de non obediendo d. Capitaneo vel Septem et Consulibus artium, in cc.^{lis} libr. per d. Capitaneum condempnetur. Item teneantur banditores bandire in omnibus locis consuetis et ad Pellicciam (1).

XVI. *De syndicarìa Camerarii C. collectorum dattorum, pontium, fontium et viarum, et illorum, ad quorum manus pecunia C. pervenerit.*

Quia C. pecunia retrohactis temporibus properam est expensa et nulla compensatio assignata, stant. et ord., quod nulla expensa fieri possit per Camerarium C. vel alium sine licentia d. Capitanei et Septem (2). Et teneatur etiam d. Capitaneus syndicare omnes et singulos superstites pontium et viarum, et Cammerarios C. et collectores dattorum et prestantiarum, et omnes alios, ad quorum manus pecunia C. pervenit, quacumque ratione vel causa, a tempore, quo fuit discentio inter guelfos et ghibellinos in C. W., in qua tunc fuerint expulsi ghibellini de dicta terra anno M.^o CCC.^o XIII.^o de mense Agusti citra usque nunc, et superdicta syndicarìa dictorum officialium et cuiuslibet eorum et personarum omnium predictarum, presens d. Capitaneus et sua curia syndicare et eorum rationes videre et examinare, et super ipsis habeant plenum offitium, arbitrium et bayliam in procedendo, condempnando, inquirendo et absolvendo, non obstantis aliquibus refutationibus habitis per eosdem a C. a syndicarüs de eis factis et sententiis absolutoriis, latis et datis pro eis vel in favore ipsorum, obmissis ordine, et sollempnitatibus iuris, prout de eius processerit voluntate. Et quod unus ex iudicibus d. Capitanei debeat et teneat continue superesse dicte syndicarie et ipsam facere et complere suo tempore et sententiã condempnatorias vel absolutarias dare, et si non fecerit in cc.^{lis} libr. pene nomine puniatur. Et non possit ipse d. Capitaneus vel eius Iudex de predictis absolvi. Et si aliquem invenerit dictis d. Capitaneus vel iudex pecuniam C. retinuisse

(1) La carta dell'Albornoz prescrive ai banditori di portare indosso le insegne del C. (§ XIIIJ).

(2) La Riformazione del 4 febbraio 1311 limita le attribuzioni dei Camarlinghi, perchè « multas compensationes et solutiones fecerunt, ita quod nulla pecunia haberi poterat in C. W., sed solummodo tendentes ad lucrum proprium, C. pecuniam consumabant ». Dovevano fare le paghe al Potestà, al Capitano, ai Sette, al loro notaro e alla loro famiglia e agli altri ufficiali del C.; facevano le spese necessarie per la manutenzione dei palazzi del C., del Popolo e de' Sette, e soddisfacevano agli ambasciatori e ai nunzi del C. (Rif. ad an. c. 136). Al Camarlingo si perveniva una parte delle esecuzioni delle sentenze per le spese giornaliere d'ufficio e due parti al Capitano e al Potestà per il loro salario (Rif. 1319, lib. Rosso, c. 34).

nec assignasse, in duplum eum condemnare teneatur, aliqua ratione reddita non obstante. Et super predictis d. Capitaneus procedat et procedere possit, sicut sibi videbitur, sollempnitate iuris, substantialibus et ord. non servatis. Item quod d. Capitaneus non possit aliqua ratione vel causa plus familiarum petere vel habere nec ad Consilium proponere vel proponi facere, et si contrafecerit proponens, consulens vel arengans in ξ libr. pene nomine puniatur. Quod capitulum sit precisum. Item quod nullus officialis Potestatis vel Capitanei possit ad aliquem officium remanere in C. W. ad penam quingentarum libr. et in totidem condemnatur arengans, proponens, consulens vel reformans.

Additum per correctores, quod dictum capitulum sit firmum in illis Camerariis et officialibus, qui fuerunt a tempore ultime capitulini Poncelli citra et vendicet sibi locum in omnibus aliis personis ad quorum manus aliquid de bonis dicti C. pervenisset. Et teneatur dictus futurus Capitaneus ad penam dugentarum libr. dictam inquisitionem facere et processum. A dicto vero tempore retro sit firmum dictum capitulum, in illis duntaxat Camerario, Collectoribus ceterisque officialibus, qui super administrationem eorum officii absolutionem legitimam non haberent. Additum per correctores de novo, quod dictum capitulum non vendicet sibi locum in illis Collectoribus datorum, impositarum et prestantiarum dudum impositarum ab hodie retro, que datia, impositiones et prestantie sunt combuste. Nec etiam vendicent sibi locum in illis et contra illos Camerarios, Collectores, Depositarios et homines et personas, qui et que de administratione eorum officii vel de pecunia, quam habuissent C., quocumque modo, iure vel causa absolutionem, refutationem publicam vel ordinamentum haberent.

XVIJ. *Quod d. Capitaneus teneatur extirpare lenones et corruptores Curiarum.*

Teneatur d. Capitaneus lenones et corruptores Curie et officialium penitus extirpare et eos punire, sicut sibi videbitur, et inquirere omnes comunantias, quibus a C. W. immunitas data fuit et omnia pacta immunitatis concessa. Et teneatur Capitaneus omnia servitia et datia pretextu talis immunitatis C. W. non soluta exigere pro toto tempore iam elapso; specialiter autem teneatur invenire iura et bona que C. W. habet et habere debet in Scetona et eius pertinentiis. Et fiat omni anno unus syndicus, qui vadet Scetonium ad revidendum omnia bona C. W., ad palluctas in Consilio generali, quando alii officiales eliguntur ad palluctas in Consilio generali. Qui syndicus si fraudem commiserit in ipso officio puniatur in cc.^{lxx} libr. Qui syndicus dictam suam syndicariam infra x dies complere debet, et in eo officio non possit plus stare. Et Notarius Potestatis Scetonii scribat syndicariam predictam, qui pro suo salario habeat tres sol. per diem, et etiam iura que C. W. habet in comitatu Ildribandesco et ipsa reducere ad manus suas. Item teneatur d. Capitaneus omnia et singula iura, bona et res et iurisdictiones C. W. que occupate essent a quacumque persona vel universitate invenire et investigare per inquisitionem per ipsum d. Capitaneum et suam curiam faciendam, et ipsa bona, iura, res et iurisdictiones invenire penes quacumque, ad manus C. reducere teneatur, et ad C. W. facere pervenire ad penam C. libr. d. Capitaneo auferendam per Septem, si d. Capitaneus in predictis vel aliquo predictorum esset negligens vel remissus et si predicta omnia deserit adimplere.

XVIII. *De conspiratione non facienda vel congregatione contra d. Capitaneum Pop. vel ipsum Pop.*

Nullus deinceps faciat aliquam conspirationem, congregationem, addunantiam vel conventiculum contra d. Capitaneum Pop. vel ipsum Pop. vel dd. Septem, aut artes C. W., seu aliquid aliud quod videatur vel possit in ipsorum vel alterius eorum injuriam, preiudicium vel rocturam redundare, et qui contrafecerit et simile attentaverit in mille libr. cur. et plus d. Capitanei arbitrio

puniatur, et domos in quibus talia commissa fuerint destruantur. Et de predictis stetur dicto et provisioni d. Capitanei vel Septem.

XIX. *Quod nullus guelfus cogatur mutuare vel fideiubere.*

Ut in Civ. W. pax et tranquillitas observetur, nullus guelfus deinceps cogatur in Civ. vel comitatu mutuare vel fideiubere, vel aliquid servitium facere, nisi fieret comuniter per libram noviter faciendam, nec aliqua bestia nec aliquid aliud auferri possit per fortiam vel cohacte, exceptis ambaxiatoribus destinandis in aliqua ambaxiata et militibus, mictendis pro facto C. vel in servitium amicorum, qui compelli possint, sicut placuerit d. Potestati, Capitaneo, Septem et Consilio generali, et exceptis operariis et operibus pontium, fontium et viarum, et illis qui ad aliquid officium de conscientia d. Capitanei et Septem vocabuntur, qui se nequeant excusare, exceptis etiam civibus, qui tenentur ad feuda persolvenda.

XX. *De domo non altianda prope palatium Pop.*

Nulla domus, que propinqua sit palatio Pop. per xx brachia vel magis propinqua, possit extolli in altum, ita quod appropinquet altitudini dicti palatii ad x filis, et si contra dictam formam hedificium ferit penitus destruat.

XXI. *Ut artes in bono statu conserventur.*

Ut artes in bono statu conserventur et valeant conservari, nullus possit esse Consul vel Consiliarius, nisi sit iuratus artis et artem exerceat continue. Anteriones vero, qui in regionibus eligentur, sint homines bone fame et conditionis et uriundi de Civ., et quod habeant in bonis valentiam c. libr. et sint de arte, et operentur artem. Et fiat ipsa electio per homines regionis ad brisciolum vel palluctas, et qui brisciolum vel palluctam habuit, anterionem eligit, et si aliter fieret, electio non valeat ipso iure, et omnis alia electio que aliter facta esset sit cassa et nullius valoris, et nullus possit ire ad palluctas nec habere officium Consulium vel Consiliarii, nisi sit oriundus de Civ. vel comitatu. Et si quis ipsum vel aliquem elegerit ad aliquod dictorum officiorum, nisi secundum formam predictam, in libr. xxv den. cur. per d. Capitaneum vice qualibet condempnetur, et si quis electus fuerit, ultra vel preter dictam formam, ad aliquod ex dictis officiis, et ipsum officium acceptaverit, eandem penam solvat, et nihilominus ipsius electio cassa sit et vana, et de ipso officio expellatur. In matricula quidem artis, quam exereuit, unusquisque scribatur et apponatur, et ad petitionem illius, qui artem exerceat et petierit, in ea scribi, et Consules ipsius artis ipsum poni facere teneantur vinculo iuramenti, et si non fecerint, Capitaneus faciat observare. Et nullus possit esse Consul vel Consiliarius nisi in uno collegio vel arte tantum, quam plus exercuerit, et qui contrafecerit pena puniatur predicta. Et nulla persona, ad quam pallucta seu brisciolum venerit eligendi Consulem vel Consiliarium possit semetipsum eligere nec per suos sotios eligi facere, et si fieret electio sit nullius efficacie vel valoris. Item quod postquam dati erunt bavili electi, et qui debent esse bavili, in scriptis, d. Potestati et sue Curie per Anteriones, quod dictus d. Potestas vel eius Curia cogat et cogere debeat ipsos bavilos ad iurandum eorum officium, et non cogat nec cogere debeat Anteriones ad faciendum comparere ipsos bavilos et ad presentandum eosdem, et ad faciendum iurare eosdem ad penam c. libr. de suo salario auferendam pro qualibet vice contrafecerit.

XXII. *De non dicendo quod non sit Capitaneus Pop. forensis.*

Nullus sit de cetero vel esse presumat dicto, consilio, opere vel tractatu publice vel occulte, nec dicere, tractare, vel arengare quod d. Capitaneus non sit in Civ. W. forensis et quod W. Pop. non habeat Capitaneum vel rectorem forensem, divisim a Potestate (1), et quod officium d. Capitanei vel Septem minuatur in aliquo, vel quod sint officiales alii, quocumque nomine censeantur, quam d. Potestas, Capitaneus et Septem vel Consules artium et xl. Civ. W. et officiales, qui per Cartam Pop. conceduntur in C. ad regendum C. W., seu quod Consules et Consiliarii artium non possint se libere congregare et congregationem facere, et Consilium separatim et simul, sicut eis placuerit. Et qui contrafecerit seu fieri fecerit, seu tale officium vel congregationem turbaverit, in $\frac{1}{2}$ libr. per d. Capitaneum condempnetur, et super predictis d. Capitaneus vel Septem procedere possit non solum per veras probationes, verumtamen per presumptionem, inditia sive famam, sicut sibi videbitur; et si talis contrafaciens fuerit de Pop., Consul vel Consiliarius perpetuo esse, et si de nobilibus, perpetuo in aliquo officio esse non possit (2).

XXIII. *De non ponendo aliquem in paglaza vel turri, si satisfacere voluerit.*

Nullus de Pop. Civ. vel comitatus W. ponatur in paglaza vel turri per d. Potestatem vel eius Curiam vel familiam, si satisfacere voluerit per fideiussores ydoneos, secundum qualitatem maleficii, ad penam solvendam, et parendo mandatis d. Potestatis et de presentanda persona, exceptis dumtaxat homicidiis, latrociniiis, derobatoribus stratarum, falsariis, hereticis et incendio sive guasto inculpatis, et exceptis aliis maleficiis, quibus pena corporalis imponitur per formam Statutorum et omnibus maleficiis personalibus. Nullus per Potestatem vel eius Curiam facere aliquid depositum cogatur, nisi aperto processu vel publicato Capitanei et sue Curie, et si probatus fuerit depositum facere, cogatur ad voluntatem ipsius d. Potestatis et sue Curie, et in ea quantitate, qua puniri debet, et hoc servetur si satisfacere per fideiussores ydoneos voluerit. Et si Potestas, aliter quam dictum est, aliquem aggravaverit vel inquisitionem fecerit, in qua causam pro causa poneret vel posuerit, in $\frac{1}{2}$ libr. per d. Capitaneum vice qualibet condempnetur et puniatur infra x dies per dd. Septem in eadem quantitate puniatur, et de suo salario deducatur. Item quod Potestas et eius officiales teneantur et debeant fideiussores a qualibet persona, accusata que fuerit de quocumque maleficio, exceptis casibus suprascriptis, accipere. Et hec locum habeant in civilibus tantum. Et si

(1) Nel 1327 fu riunito l'ufficio di Capitano e di Potestà nella persona di Giacomo di Cante de' Gabrielli di Gubbio per sei mesi con due giudici, due soci, quattro notari, dieci domicelli, dieci cavalieri armigeri, cinquanta berrovieri, due conestabili e scudieri. Ebbe così balia di giudicare anche in criminale, ma soltanto contro i nobili e baroni, non verso i popolari. Per due mesi ebbe di più anche la carica di Difensore del Popolo col salario portato a lire tremila cinquecento (Rif. *ad an.* lib. 1, c. 128). Fra coloro che furono eletti all'ufficio di Capitano difensore è il principe Giovanni primogenito del Re di Francia, nominato per sei mesi, a condizione che venisse personalmente, nel 1334 (Rif. *ad an.* 25).

(2) I primi Capitani furono forestieri, cominciando da Rullino da Mandello nel 1251, stato l'anno innanzi Potestà; poi orvietani Neri di Gulino della Greca, Pepo di Pietro di Farnese nel 1281, Monaldo di Ciaraglia Monaldeschi nel 1283 e poi di nuovo Neri della Greca nel 1284, Faffuccio de' Medici nel 1285, Monaldo di Andrea Monaldeschi nel 1286. Il primo Capitano di popolo che tornò di fuori fu fiorentino, e cioè Bindo de' Cerchi che vi stette un anno (1286-87?).

d. Potestas vel eius officiales recusarent aut cessarent predicto modo fidem recipere, in \bar{v} libr. pene nomine puniatur, et possit a quolibet de predictis syndicari, molestari et appellari. Et teneatur ipse Potestas ubi in dictis maleficiis gra[vatur] (1) in dicto capitulo contentis quamlibet personam duobus diebus tenere cum custodia duorum bailorum, qui bavili habeant tres sol. pro quolibet, si steterint tota die, alioquin pro rata die et noctis solvant ad eandem rationem. Et si Potestas contrafecerit in ec.^{lis} lib. pene nomine puniatur. Item quod si ex illo maleficio vel excessu imponatur tali malefactori pena personalis, et ille voluerit ydonee satisfacere de solvendo ipsam penam pecuniariam, et de non separando se de palatio, que pena imponitur pro tali maleficio vel excessu ex forma alicuius capituli Statuti vel ordinamenti vel Carte Pop. quod talis moretur et constrictus stare debeat in palatio dicti C., et non mictatur nec moretur in paglaza sive turri.

XXIII. *Quod fideiussores qui dandi erunt in curiis C. W. approbentur per Camerarium C.*

Fideiussores autem, qui dandi fuerint occasione alicuius maleficii, custodie, strate et grascie in quibuscumque curiis C., approbentur et approbari debeant per Camerarium C., qui pro tempore fuerit. Et si dictus Camerarius in approbando vel reprobando fideiussorem, fraudem committeret sive dolum, arbitrio d. Capitanei puniatur, et hoc remaneat in provisione d. Capitanei et dd. Septem, verum officiales Civ. et comitatus W. si fideiussores approbatos per Camerarium reprobare, renuere et renuntiare non possit. Item quod si Camerarius approbaverit fideiussores non ydoneos vel sufficientes, in defectum talium fideiussorum de suo proprio teneatur C. Item quod nulla inquisitio dari possit vel debeat per aliquem nobilem vel magnatem, vel natum de nobilibus ex parte patris, vel eorum familiarem seu famulum contra aliquem popularem dicti C. de aliquo maleficio vel excessu, et si fieret talis inquisitio non valeat nec teneat ipso iure, et Potestas vel eius officiales, qui eam receperit, puniatur in c. libr. C. W. applicandis, et quod nomen illius, qui dederit talem inquisitionem, ponatur in scriptis et actis dicte Curie.

XXV. *De non capiendis hominibus a ripibus infra, et intelligatur de fidelibus.*

Nulla persona capiat vel capi faciat in Civ. vel burgis nec a platea intus, nec a ripibus Alfine intus aliquem hominem sine licentia Curie, et qui contrafecerit, arbitrio d. Capitanei puniatur, et talis captus libere relaxetur; et hoc intelligatur de fidelibus aliorum, exceptis exbanditis et condemnatis, qui possint a quolibet capi et detineri et Curie presentari.

XXVI. *Qualiter officiales eligantur.*

Electio officialium omnium, qui recipiunt et recipere debent aliquod salarium a C. fiat et fieri debeat per illam formam et viam, que tralita est per formam Statuti C. vel Carte Pop. vel ord., et si non inveniretur vel forma electionis que fieri deberet non esset per ipsa Statuta, Cartam Pop. vel ord. tradita, fiat secundum modum et viam et formam tradendam et ordinandam, et que ordinabitur per Consilium Consulum artium et xl. bonorum virorum. Item quod dd. Septem eligere possint, sine aliquo Consilio ambaxiatores et medianos et superstites pontium, fontium et viarum, salvo quod non possint alicui superstiti de predictis aliquid salarium ordinare. Item quod dominia Vallis

(1) La Carta è lacera.

lacus et dominium castri Moiane fiat et fieri debeant ad brisciolos in Consilio et per Consilium generale, prout et quando electio aliorum officialium celebratur. Correctores vero Statuti C. fiant et fieri debeant in Consilio Pop. et per ipsum Consilium ad brisciolos, et si aliter fieret, nulla penitus censeatur.

XXVII. *Quod officium grascie constringende solum spectet ad officium d. Capitanei.*

Ut victualia bene custodiantur, et ut bene in ipsa Civ. ipsa copia habeatur et fertilitas, ordinamus quod officium grascie constringende conservande et ad C. reducende, solum spectet ad d. Capitaneum, qui super predictis omnem diligentiam apponat, ut W. Pop. habeat ubertatem, et quod per ipsum d. Capitaneum impositio bladi fiat de mense agusti omnino et de mense septembris apportetur, omni dilatione cessante, ad Civ. W. et deponatur, et ponatur in illo loco tuto, et taliter quod habeatur semper et quando d. Capitaneo placuerit, et quando viderit expedire. Et nullus syndicus vel alius, nomine alicuius comunitatis, sive castri vel terre vel alterius, cui fuerit imposita facta per C. W. possit emere granum pro aliqua comunitate vel persona Civ. vel comitatus, vel districtus W., sed potius de eorum proprio debeant apportare, vel de extra districtum W. dummodo faciant d. Capitaneo et Septem plenam fidem. Et qui contrafecerit in cc.^{lis} libr. pene nomine per Capitaneum condempnetur, et vendens, vel emens, vel contra dictam formam concedens pena simili puniatur.

Additum, quod quilibet civis W. teneatur et debeat per totum mensem octubris facere portare ad Civ. predictam W. bladum ipsius quod recolligeret in comitatu W. ad penam \bar{v} libr., s. nobilibus, et popularibus ad penam e. libr. cur.; et hoc non intelligatur prope dictam Civ. per duo miliaria.

XXVIII. *Quod dd. Septem pro pace et statu C. accipiant turres et fortilitias.*

Liceat dd. Septem pro pace et tranquillitate Pop. petere et accipere turres, monitiones, hedificia et fortilitias tam C., quam extra, que voluerint et quotiens et quando voluerint, et ea sicut eis placuerit facere custodiri. Et si quis per dd. Septem vel eorum nuntium requisitus turrim, fortilitia sive hedificium sine mora et difficultate non tradiderit, et eisdem dd. Septem et eorum nuntio libere custodiri non concesserit, in centum marchis argenti et plus, dd. Septem arbitrio, realiter et personaliter puniatur, et nichilominus turris et hedificium funditus destruat. Et si quis vero contra ipsos dd. Septem vel alicui de Pop. eunti ad dd. Septem vel redeunti ad aliquam congregationem Pop., cum armis vel sine, vel aliquid prohyceret de terra vel de alto, vel aliquam iniuriam faceret vel inferret in \bar{v} libr. den. cur. et plus, in persona vel rebus, arbitrio dd. Septem puniatur. Puniatur etiam eadem pena nobilis, qui prohiberet aliquam viam vel locum alicui populari C. Et domus talis nobilis, de qua prohybitio fieret, funditus destruat. Populares vero, prohibentes unus alteri viam vel locum, non teneantur ad penam (1).

(1) Dopo la grande battaglia fra Guelfi e Ghibellini, seguita nell'agosto 1313, fu ordinato che dentro quindici giorni fossero demoliti tutti i fortilizi, palazzi, casseri, castelli e case di Ghibellini. Fu una delle più memorabili date di devastamenti. Le maggiori distruzioni avvennero di poi dalla morte di Ermanno Monaldeschi e ai tempi di Matteo Orsini. Per il Cap. XVIIJ di questa Carta si distruggevano le case ai ribelli. Gli eretici e i loro fautori erano considerati come ribelli, e l'ufficio dell'Inquisizione ne abbattava le case e le torri e ne confiscava i beni. Lo Statuto alla rub. XXIIJ *De pena proditorum C. W.* riproduce la sentenza di bando, del taglio del capo e confisca contro i Manenti conti di Sarteano, perchè datsi ai Senesi (V. *Statuti di Chianciano* ecc. pag. xc). Dopo la morte di Ermanno Monaldeschi furono distrutte le case dei suoi figli e dei figli di Berardo della

XXIX. *Quod nullus comes, vicecomes vel baro veniat tempore rumoris.*

Nullus vicecomes vel baro, vel quivis alius seu comunantia alicuius castri W. vel districtus veniat vel venire presumat vel attentet ad Civ. W. vel mictere homines, bestias, vel arma cum

Cervara dai discendenti di Buonconte, come anche furono arse le case di Guido del signor Simone nella contrada di S. Giovanni presso la fonte della Cava dagli stessi figli di Buonconte e dal Capitano Matteo Orsini. Morto lui, furono atterrate le case di Leonardo di Ranuccio e dei suoi consorti presso a S. Giovanni per sentenza promulgata da Francesco di Berardo da Ascoli Potestà. Si fece una legge che nessuno potesse acquistare pietre e materiali da murare finchè non fossero consumati quelli del distrutto palazzo, messi in vendita a 40 soldi al doppio centinaio (Rif. 1346, c. 27 t). Agli arroganti signori furono abbassate le torri per moderarne l'audacia, e ai 22 ottobre 1346 si legge che fu dato ordine all'ufficiale sopra i beni dei ribelli che in termine di otto giorni facesse dirocce della torre dei signori Rocchigiani tanto da renderla più bassa dieci fili di pietre della torre di S. Giovenale. Le macerie andavano a riempire la terre, « ita quod ipsa turris repletur et in eternum ex ea Wetano C. nec aliquibus personis possit modo aliquo inferri molestia minime vel gravamen » (Rif. *ad an.*, vol. LXIII, c. 14). I Muffati incendiarono le case di Buonconte della Vipera, dei figli di Pietro Novello del Cane e di Monalduccio di Catalano, dove abitava Benedetto, tutti Monaldeschi. Dai Melcorio si arsero le case de' figli di Ermanno di nuovo rifatte, quelle di Petruccio di Neri, quelle dove abitavano i figli di Berardo, le case dei figli del signor Ranieri e di Pietro di Monaldo e quelle de' figli di Vanne d'Egidio Moricelli « spatiosae et late et pulcre cum multis habitationibus ». Le distruzioni si facevano ogni giorno non solo per condanne di ribellione, ma ancora per mancato pagamento di lire, dazi e collette, onde la città divenuta una spelunca, ai 24 settembre 1347 si fece il seguente decreto per imporvi un fine: « Considerantes et advertentes quod in Civ. Wetana multe et multe domus dirute sunt et die quolibet occasione librarum, dationum, collecte vel condemnationum quam plurime devastantur, quod habet obrobrium, dedecus, verecundiam, detrimentum et hodium in dicta Civ. et eius populo generare, volentesque super hiis finem imponere, et de honorabili et salubri remedio providere, ordinaverunt etc. quod nulla domus, vel hedicium domus posita vel existentia in Civ. Wetana vel eius burgis possit nec debeat per aliquem dominum, rectorem vel officialem dicte Civ. pres. vel fut. aut aliam personam, occasione vel pretextu alicuius libre sive datii impositi vel imponendi in Civ. predicta vel collecte aut alicuius sententie condemnationis, rebellionis, exbannimenti, contumacie etc. date etc. possit nec debeat dirui etc., nec de ipsa possint, nec debeant hostia extrahi, nec tebula vel lignamina existentia in protectione vel reparatione vel acconcinime alicuius domus de dicta domo auferri etc. vel elevari de tecto, vel balehione aut alio aliquo loco domus, ac etiam nulla vinea posita in districtu etc. possit nec debeat incidi etc. » (Rif. *ad an.*, c. 67). Ciò non ostante ai 20 dicembre di quell'anno stesso si trova registrata la spesa « pro diruendo turrim, que olim fuit Archiepiscopiteri et palatium Viscontis de Trivignano » (Rif. 1347, c. 91). Nel 1348 si dovette imporre una pena di 500 lire agli ufficiali che osassero ordinare demolizioni, « quia propter dissensiones et scandala, que atrociter hoste humani generis operante in Wetana Civ. vigit et diutius vigerunt, nonnullae domus, hedicicia, menia et alia casamenta patent circumquaque diruta, ex quo cives bene appetentes vivere, et alii forenses mercatores aborrent, nec non officiales et rectores alicui eiusdem Civ. plerique pro levibus causis domos alias Civ. ornantes devastare et sub ruina ponere moliantur, ut huiusmodi finis ponatur proficius etc. » (Rif. *ad an.*, c. 48). Nei casi in cui la legge avesse voluto le demolizioni si sostitui l'allogazione delle case a favore del C. fino a soddisfazione di debito. Per distinguere queste case, vi si dipingeva su l'arme e l'insegna del Popolo. E ai 23 novembre 1349 fu fatta proibizione a chiunque di demolire se non per riedificazione a miglioramento, « comperto quod propter seva et pestifera tempera, que satore seminante zizania, in Civ. et comitatu W. huc usque diutius multiformiter vigerunt, domus, hedicicia et casamenta in Civ. ipsa et eius burgis ob exiguitatem gentium et populi consumptorum et in necem et exilium positorum remanserunt quam plurima vacuata et inhabitata persistunt, cuius causa venduntur et alienantur ab improbis et emuntur et ponuntur plerique sub exterminio et ruina interdum etiam et sub ficto iuris velamine, in contumeliam, diminutionem, detrimentum, obroprium et iacturam Civ. et Pop. predictorum, quibus nisi per oportuna reparentur remedia, evidenter paulatim sedulo et interpolatim ipsa suis hediciciis Civitas nichilatur et orbatur, hiis reprobis finis deinceps appcatur saluber etc. » (Rif. *ad an.*, c. 71 t).

aliqua speciali persona, nisi veniret in favorem Pop. vel d. Capitanei, et de ipsis d. Capitanei licentia et mandato et dd. Septem. Et qui contrafecerit vel faceret, vel facere attentaret, seu de mictendo vel veniendo faceret aliquod apparatus, in mille libr. per d. Capitaneum condempnetur, et donec solverit condemnationem predictam, tam ipse, quam C. ipsorum et fideles ipsorum, terrarum et comunantie sint in banno C., et tamquam exbanditi et inimici C. offendi possint libere sine pena. Et contra tales d. Capitaneus possit procedere tam per presumptionem, quam famam et inditia, sicut sibi videbitur. Et si Capitaneus contra tales delinquentes non processerit, et ipso non punierit pena supradicta in $\frac{1}{2}$ libr. den. vice qualibet, qua ipsos punire obmiserit, condempnetur per Septem tunc ad offitium existentes, et Camerarius tantum de suo salario debeat retinere.

Additum, quod quicumque veniret dicto tempore vel miceret ad dictam Civ. contra dictam formam puniatur et puniri debeat capite cum confiscatione bonorum suorum, et eandem penam incurrat qui ipsos venire fecerit; et quod quilibet possit tales venientes undecumque sint et de quocumque loco veniant de extra Civ. W. offendere realiter et personaliter sine pena et banno, et quod dd. Potestas et Capitaneus et quilibet ipsorum per se teneatur et debeat contra tales contrafacientes procedere per accusationem, inquisitionem et denumpiationem, et ipsos punire in penis predictis, et habeant liberum arbitrium contra tales, et si negligentes fuerint condempnetur quilibet ipsorum in $\frac{1}{2}$ libr. eur. C. W. solvendis.

XXX. *De custodia actorum C., et quomodo et qualiter acta et scripture custodiantur.*

Cum libri et privilegia et instrumenta C. male custodita sint, et ex eis dicantur perdita in grave dampnum C., preiudicium et gravamen, stat. et ord., quod d. Capitaneus teneatur inquirere et invenire omnia instrumenta, libros et privilegia C. et ad C. pertinentia, et ipsa deponat et fideliter faciat custodiri et poni apud Ecclesiam S. Johannis, ita quod aliquo casu perdi non possint, et ut omnis via tollatur, de ipsis instrumentis, privilegiis et libris nulla copia fiat sine Potestatis et Capitanei licentia et mandato. Item quod Cola Berardini Nasi notarius (1) sit custos, et esse debeat, actorum et scripturarum C., qui et que sunt ad S. Johannem, et nullus de Septem



(1) In favore di Cola riportiamo la seguente deliberazione del Consiglio che ha la data del 28 Dicembre 1300: « Cogitantes et considerantes labores et propriorum negotiorum derivatio crebra, que Cola Berardini Nasi pro Urbevetano Comuni, et Populo portavit et portat continuo, ut sollicitus tutor C., et quia ipsius C. iura et scripturas, ut archa fidelis, conservat et auget, meditantes ingratitude vitium Deo implacidum et hominibus abhorrendum, et ut eidem Cole fructifera C. agenti ad meliora reddamus sollicitum appetitum tempore in futuro etc. », furono proposte 25 lire di assegno al medesimo per l'anno 1300 e pel 1301. La quale provvisione gli venne conferita colla seguente deliberazione: « Considerantes legalitatem et puritatem Cole Berardini Nasi, quam habet ad C. et Pop. W., et quia habet notitiam omnium iurium et scripturarum C., stant. et ord. et nostro decreto et auctoritate firmamus, quod dictus Cola Berardini Nasi not., sit et esse debeat custos perpetuus et quousque vixerit scripturarum et armarii C., quod et que sunt ad S. Johannem de W., vel que micerentur in dicto armario; et quod sine eo et in eius presentia diete scripture videri, vel exemplari non possint. Qui habeat et habere debeat de pecunia et avere C. quolibet anno in perpetuum 25 libr. eur. pro suo feudo et labore ». Fu comminata la pena di 25 lire al Camarlingo che non effettuasse il pagamento di questa somma e di 500 lire contro chi dicesse, proponesse e stanziasse in contrario. Il nostro Cola fu console de'Giudici e Notari, e risiedette nel consolato dei Sette pel 1.º bimestre 1301 (Rif. *ad an.*, c. 142). Ricopri in seguito molti e importanti uffici. Fu a suo tempo la deplorabile perdita degli atti del Comune, che avvenne per il sanguinoso rivolgimento del 1313, di cui è memoria per un atto del 1318 (Rif. *ad an.* Rosso, maggio 22, c. 38). Morì nel 1332. Il Comune onorò il suo funerale nobilmente (Rif. 1332, giugno 6, c. 127 l.). Di armadi per custodire le scritture si parla in questo medesimo anno, dopo la morte di Cola. Vi furono riposti innanzi tutto gli istrumenti di privilegi e capitoli e gli atti allora combinati coi Signori di Vitozzo e di Montemarano (Rif. 1332, giugno 12, c. 143). Nel 1349 fu lodato e rifermato nell'ufficio di custode degli atti del C. ser Jacomo « Tutii » (Rif. *ad an.*, c. 30 l.).

ire possit ad videndum ipsa acta vel scripturas sine presentia dicti Cole et militis seu notarii d. Capitanei ad penam c. libr. tali Septem per d. Capitaneum auferendam. Qui Septem non possint aliquod ordinamentum facere contra predicta, ad hoc ut contrafaciens dictam penam non solvat. Et una clavis dictarum scripturarum stet penes d. Capitaneum et alia penes dd. Septem, alia penes d. Colam. Quod capitulum sit precisum et perpetuum, quod tolli, mutari, vitari vel corrigi non possit Consilio consulum xl vel Pop. vel arenga. Item quod quandocumque fieret aliquid instrumentum quod spectaret ad C. W., quod dd. Septem, qui tunc erunt ad officium, teneantur tale instrumentum publicum recolligere et ponere apud S. Johannem ad penam. c. libr. cur. infra tempus eorum officii.

XXXJ. *De liceris sigillandis sine sigillo Pop. et sine licentia dd. Septem.*

Ne in liceris mictendis aliquid possit facinus committi, vel aliquid scribatur, propter quod possit C. W. preiudicium generari, ord. quod nulle licere pro parte C., Potestatis et Consilii, vel que mictantur extra C., possint sigillari, vel in eis sigillum apponi, nisi in ipsis sigillum Pop. fuerit appositum. Et qui contrafecerit, ille qui sigillum teneret, vel apponeret per d. Capitaneum, vice qualibet in xxv libr. pene nomine puniatur, et nichilominus teneatur resarcire dampnum, quod C. W. ex ipsis liceris pateretur, exceptis dumtaxat liceris mictendis per comitatum pro causis civilibus, que sine sigillo Pop. micti possint, et nullus de Septem possit sigillare aliquam liceram cuiuscumque tenoris, sine licentia omnium Septem ad penam xxv libr., que licentia appareat manu notarii Septem, et sigillum Pop. remaneat semper penes dd. Septem (1).

XXXIJ. *Quod fiat unio et societas inter artes C. W.*

Ad conservandam et manutenendam unionem et concordiam inter artes C. W. ord. quod fiat et firmetur sotietas inter homines artis C. W., et inter ipsas artes xxⁱⁱ annorum spatio duratura, si factum non est, et plurium sicut per ipsas artes fuerit ordinatum hoc modo: quod quelibet ars ordinet suum Syndicum ad firmandum et contrabendum sotietatem cum aliis artibus, ut supra dictum est, et ad promictendum inter se iuvare et defendere quemlibet de arte sua in iustitia et iure toto posse, ita quod in libertatibus et antiquis consuetudinibus conserventur, et ad promictendum sequi d. Capitaneum et Septem, et hoc fieri debeat infra octo dies post publicationem Carte Pop. Quam societatem fieri faciat d. Capitaneus primo mense sui regiminis et si qua discordia oriretur, quam Deus advertat, inter dictas vel artem, vel inter universitatem alicuius artis, d. Capitaneus et Septem debeant se interponere, et ipsam discordiam sedare, sicut sibi videbitur, pro bono statu Pop. et artium predictarum infra quindecim dies post motam coram eo questionem, ad penam c. libr. Et nullus de Civ., comitatu, vel districtu possit eligi in Capitaneum Pop. C. W. usque ad tempus xxⁱⁱ annorum super dictum. Et si fuerit electus, eius electio non valeat ipso iure; et tam elector, quam electus, si acceptaverit, et eligens in mille libr. den. cur. condempnetur per dd. Septem, et si predicti Septem negligentes fuerint, simili pena puniantur. Et hoc capitulum sit precisum. Et si Consules alicuius artis requisiti iurare neglexerint, in c. libr. pene nomine

(1) Usava sigillare le lettere con ambedue i sigilli, con quello del Popolo e con quello del Comune; quello del Popolo in cera rossa, quello del Comune in cera verde. Nell'uno era raffigurata una croce con quattro stelle all'intorno, e nel giro leggevasi: SIGILL. PPLI CIVITATIS URBEVETAN.; nell'altro era l'aquila soprastante ad un palazzo fra due torri, e nel giro la leggenda: URBS VETUS INSIGNIS AQUILE FIT COGNITA SIGNIS (V. MANN, *Sig. I*, 39, p. 87 dove ne cita uno del 1283). I Signori Sette avevano sigilli propri che però non si conoscono se non per ricordo (Rif. 1311, X, c. 33).

puniantur. Et ars textorum non includatur in numero aliarum artium. Item, quod quelibet artium tempore creationis Consulum faciat Syndicum generalem, cuius officium duret spatio unius anni et non plus, et de anno in annum renoventur, ita quod qui fuerit uno anno, in sequenti proximo anno Syndicus esse non possit, et nullus possit esse nisi habuerit libram et bona valentia, sicut in Consiliis artium est statutum. Et nullus possit esse eodem tempore Syndicus et Consul (1).

XXXIII. *De electione Potestatis et Castellani Sctonii.*

Ad tollendum que esse consuevit de potestaria castri Sctonii invidiam, et ad conservandum dictam terram in bono et pacifico statu, ord. quod electio Potestatis et Castellani castri Sctoni fiat et fieri debeat per universitatem artis, cui pro tempore obvenerit, ordinate in generali et publica addunantia in palatio Pop. coram Capitaneo vel eius Iudice faciendum ad quinque brisoiolos, de quibus saltem sint tres concordantes, quorum Potestatis et Castellani officium duret sex mensibus tantum et habeant illud salarium et familiam, ut habere sunt hactenus consueti. Nullus autem qui electus castellanus vel Potestas, ut dictum est, post dictum officium, vel aliquid ipsorum alteri, vendere alienare vel pignurare [debeat], et si quis contrafecerit in cc.^{lii} libr. vice qualibet condempnetur per d. Capitaneum superdictum. Et si quis fraudem aliquam commiserit in dicto officio, sergentes idoneos non tenendo, pro quolibet sergente, quem non tenuerit, vel qui fraudem commiserit, puniatur in x libr. cur; et Capitaneus teneatur et debeat vinculo iuramenti ad penam libr. C. den. cur., quam incurret, et per facturum C. Capitaneum puniatur, si suprascripta et infrascripta non observaverit cum effectu, inquisitionem facere quolibet mense, si Castellanus sergentes omnes idoneos non tenuerit et fraudem committere, ut dictum est, et ipsum culpabilem

(1) Questo cap. appartiene all'anno 1309 (V. Rif. ad an., c. 70 t.). La seguente aggiunta è annessa al presente Cod. in fine. Forse appartiene al tempo del Capitano Oddone degli Oddi di Perugia :

§ LII. *Addictio Capituli: QUOD FIAT UNIO ET SOCIETAS INTER ARTES CIV. W. etc.*

« Item addiderunt capitulo posito sub rubrica: *quod fiat unio et societas inter artes Civ. W. etc.*: quod eligantur et eligi debeant xxv syndici xxv artium Civ. W., s. unus syndicus pro qualibet artium ipsarum, s. quod quelibet universitas cuiuslibet artis eligat syndicum summum bonum et sufficientem et vere guelfum, qui syndici habeant et habere debeant et tenere vexilla artes ipsorum, s. quilibet syndicus vexillum artis sue. Quilibet syndicus omnes artiste teneantur et debeant obedire, s. quilibet artista syndico sue artis, in honorem et pro honore et statu d. Cap. dd. Septem et Pop. W., et partis guelfe Civ. W. Item eligantur et eligi debeant syndici in qualibet regione dicte Civ., s. unus syndicus pro qualibet regione per universitatem cuiuslibet regionis, qui sint vere guelfi, qui habere debeant et tenere vexilla eorum regionum, s. quilibet vexillum sue regionis. Quibus syndicis, homines et persone ipsorum regionum, s. quolibet syndico sue regionis, teneantur et debeant obedire, in honorem et pro honore et statu d. Cap., dd. Septem et Pop. W. et partis guelfe dicte Civ. Item eligantur et eligi debeant per dd. Septem quattuor syndici generales, s. unus pro quolibet quarterio dicte Civ., qui habere debeant et tenere vexilla eorum quarteriorum, s. quodlibet vexillum sui quarterii. Quibus syndicis quarteriorum, syndici regionum debeant obedire, in honorem et pro honore et statu d. Cap. dd. Septem et Pop. W. et partis guelfe dicte Civ.: qui omnes predicti syndici, eligendi ut dictum est, faciant et facere teneantur et debant et iurare societatem et unionem perpetuo duraturam et sequimentum d. Cap. et dd. Septem, in honorem et pro honore et statu d. Cap. dd. Septem et Pop. W. et partis guelfe dicte Civ. et quod omnes supradicti syndici iurent et iurare debeant partem guelfam. Qui omnes et singuli syndici supradicti sint et esse debeant de Consilio generali Pop. dicte Civ., qui etiam syndici possint et valeant se congregare quotiens et ubi voluerint et in honorem et pro honore d. Cap. et dd. Septem et Pop. W. et partis guelfe dicte Civ. Quorum syndicorum officium duret et durare debeat uno anno; et de anno in annum modo predicto refici et eligi debeant syndici supradicti: et quicumque fuit anno preterito syndicus alicuius artis, in dicto officio syndicus anno facturo esse non possit. Et quod fiat et fieri debeat per d. Cap. Pop. dicte Civ. et eius curiam sollempnis inquisitio de omnibus syndicis supradictis, si sunt vere guelfi, quando fit inquisitio de Consulibus et xl, et eo modo et forma ».

condempnare. Item quod Potestas et Castellanus Scetone curent et satisfient, et fideiussores dent de castro conservando et terram Scetone custodiendam, sicut sunt solite curare artes precedentes de cassaro et castro conservando pro C. W., et omnes fructus et proventus tam salarii Potestatis, quam introytus pelagii et fructuum bonorum C., et que ad C. pertinent et pertinere debent omnes sint Potestatis et Castellani, ita quod C. W. nihil det nec conferat in tali custodia, castellaniam vel dominio. Si vero ars, que talem dominationem potestarie et castellanie habere deberet, noluerit recipere, quod alia ars sequens possit recipere et habere si voluerit, et si sequens ars noluerit recipere dicto modo et forma procedatur, ita quod artes illam dominationem habeant et recipient. Item quod omnes fructus et proventus totius anni sint et esse debeant comunes castellanorum totius anni, excepto pelagio. Item quod eligantur per dd. Septem officiales in introytu offitii d. Capitanei, qui vadant ad videndum expensas necessarias pro cassero Scetone reficiendo, et facta extimatione expensarum, reducat ad Consilium Pop. et id quod provisum fuerit per dictum Consilium procedat. Que expense fiant per C. W.; et quod Potestas et Castellanus dicti castri teneantur comuniter singulis sex mensibus, quibus preherunt offitiis supradictis, de ipsorum proprio expendere xx.ⁱⁱ libr. den. cur. in aconcimine casseri dicti castri ad sensum Guardiani fratrum Minorum de Scetona et m^{tr} Massariorum dicti castri eligendorum per ipsum Guardianum. Et si quis predicta non servaverit et non hostenderit per istrumentum publicum se servasse, in c. libr. den. xx. per d. Capitaneum pene nomine puniatur, et quod homines dicti castri seu alterius castri vel per C. W., ubi rector mictitur per Pop. W., non audeat vel presummat alium sibi rectorem, defensorem vel administratorem alium, quocunque nomine censeatur, ad regimen dicte terre assumere vel eligere, nisi quem Pop. destinaverit ad penam mille libr., tam ab eligentibus, quam ab electo, si acceptaverit, auferendam; salvo quod hoc non intelligatur de notario dampnorum datorum et custodie, qui eligi debeant de notariis guelfis dicte Civ. Et quod electio dictorum Potestatis et Castellani debeat fieri duobus mensibus ante introytum ipsorum, et si ante fieret, non valeat ipso iure. Item quod fiat et fieri debeat quedam via a cassaro dicti castri, usque extra dictum castrum, et quomodo et qualiter et cuius expensis, et unde habeatur pecunia pro dicta via facienda, proponatur ad Consilium Consulum et xl., et quod castellanus dicti castri non possit vel debeat ad penam c. libr. cur. accipere aliquod passagium vel aliqua alia tolta de aliqua salma vel alia re, que esset civis vel comitatensis W., dummodo istrumentum appareat, vel iuramentum, quod talis salma vel res sit civis vel comitatensis. Et si quis hostenderit istrumentum, vel iuramentum fecerit non verum et legitimum, solvat qualibet vice xxv libr. den. cur. C. W., et quod Castellanus castri predicti stet semper in dicto cassaro fulcitus de virtualibus et rebus necessariis pro duobus mensibus pro se et suis sergentibus.

Additum, quod Potestas C. W., qui pro tempore erit, teneatur et debeat quolibet mense sui regiminis mictere suum sotium et militem ad predictum castrum Scetone, qui in dicto castro inquiret et inveniat exbanditos et condempnatos et malefactores C. W. et dicti castri, et quos ibi invenerit duci faciat ad Civ. predictam in fortiam dicti C., et ibi morentur per quinque dies ad faciendum dictum offitium pro utilitate dicti castri, et similem inquisitionem faciat contra receptantes tales exbanditos et condempnatos et malefactores, qui puniantur per d. Potestatem pena in Statuto contempta, expensis propriis dicti Potestatis W., et quod Potestas dicti castri Scetone possit notarium eligere et ducere quem voluerit (1).

(1) La ragione di questa specie di provvedimenti per il castello di Cetona su tutti gli altri del C. si può trovare in una frase del Consiglio nel 1293, che notava l' « adversitatem et asperitatem hominum Scetonii et loci conditionem » (Rif. ad an. c. 131).

XXXIII. *De iucando exfortiatum et derobatum, et de modo concedendi represalias.*

Si quis noster civis vel comitatensis fuit vel fuerit derobatus vel exfortiatus in tenuta et iurisdictione alicuius comitis, vicecomitis vel baronis nostri districtus seu comunantie alicuius castri comitatus W. vel pedagium auferetur ei vel alibi per districtuales nostros, d. Capitaneus et eius Curia teneantur vinculo iuramenti et ad penam cc^{ta}rum libr., talem derobatum vel exfortiatum iuvare, et ei robariam et res exfortiatas facere emendari iuramento talis derobati vel exfortiati per derobatores vel tales barones, comites vel vicecomites vel fideiussores ipsorum, inspecta qualitate persone derobate vel exfortiate, in quantitate robarie vel exfortiamenti facti vel pedagii accepti. Quicumque vero fuit vel fuerit derobatus in aliqua terra vel tenuta alicuius terre extra nostrum districtum, ter vel bis per licteras et semel per ambaxiatores, talis terra vel locus, in qua robaria facta esset, requiratur pro emendatione facienda, que scripta appareat manu Notarii dd. Septem, et tali derobato vel exfortiato non fecerint emendam robarie et rei exfortiate, d. Capitaneus teneatur ad penam c. libr., visis iuribus talis derobati (1), represalias concedere et concessas confirmare infra unum mensem, postquam fuerit requisitus, quam penam Camerarius de suo salario et feudo debeat retinere, et predicta omnia vendicent sibi locum in preteritis, presentibus, pendentibus et fucturis. Item quod si aliqua persona Civ. vel comitatus W. fuerit derobata vel exfortiata in territorio et posse alicuius comitis, vicecomitis vel baronis vel comunantie alicuius castri vel terre vel comitatu W. et illa persona comparuerit coram d. Capitaneo, idem d. Capitaneus teneatur ad petitionem et instantiam derobati vel exfortiati mictere pro illo comite, vicecomite vel barone vel comunantia in cuius territorio et posse talis robaria facta esset vel fuerit, ut infra tertium diem comparere debeat coram eo, et si venerit, cogat eum d. Capitaneus emendare dampnum et robariam ad symplex verbum derobati cum sacramento per eum prestito, et expensas, quas fecerit vel fecisset vel faciet talis derobatus, occasione talis robarie, et ultra hoc puniatur talis baro, comes, vicecomes vel comunantia, in cuius territorio robaria facta fuerit a x libr. infra in c. libr., si a x libr. supra usque in summam xxv libr. in cc.^{ta} libr., si a xxv lib. supra in § libr. cur. condemnentur, et si ferita vel mors sequeretur exinde, puniatur in pena dupla, ultra quam contineatur in capitulo Statuti C., quas penas d. Capitaneus incontinenti et sine mora aliqua exercitum facere contra illum talem baronem, comitem, vicecomitem et comunantiam, qui et que essent contumaces (2). Qui barones, comites et vicecomites si exercitum expectaverint, tale castrum terra et comunantia illa, que exercitum expectaverit et contumax fuerit, destrui et dissipari debeat et dissipata devenire debeant in C. W. et semper esse C. predicti. Et quod contra predicta vel aliquid predictorum dd. Septem pro tempore existentes non possint nec debeant aliquid impedimentum prestare. Qui Septem si se opposuerint, contradixerint, vel impedimentum prestaverint predictis vel aliquibus predictorum, quando predicta omnia et singula per d. Capitaneum effectui demandentur, quilibet ex dictis Septem in cc.^{ta} libr. den. per Capitaneum puniatur. Quod capitulum sit precisum, quod tolli non possit Consilio, stantiamto Septem vel alio Consilio vel arenga. Item quod nulle represalie concedi possint, nisi per Consilium Consulm

(1) Si mandava sul luogo a verificare il danno persone capaci, sulla cui relazione i Signori davano bando di rappresaglie. Così fecesi contro gli uomini di Pian Castagnaio che si erano portati via un gran numero di bestiami di certi da Sarteano (Rif. 1301 febr. c. 150). Vi erano revisori per conoscere se quelli che avanzassero si avessero tolto più del dovere per costringerli alla restituzione (Rif. 1311, c. 147). La frequenza con la quale si ordinavano le rappresaglie aveva consigliato fin dal 1311 che il Capitano non potesse concederle senza la volontà del Consiglio (Rif. ad an. c. 123).

(2) Così il testo. Dopo le parole *quas penas* forse l'amanuense deve averne omesse altre per compiere la frase, per es.: *quas penas si non solverit* etc.

artium et xl bonorum popularium, et aliter vel alio modo concederent, non valeant nec teneant ipso iure.

Additum per correctores, quod predicta non derogent in aliquo ordinamento Consilii Consulum artium et xl bonorum popularium dicte Civ. predicto de suspensione represaliarum et suspensionibus represaliarum factis secundum dictum ordinamentum, et suspensiones supradicte sint valide, et validum et firme et firmum, non obstante capitulo predicto, et quod omnes et singule represalie concesse per C. W. et officiales ipsius contra quascumque terras, personas et loca, quibuscumque personis, locis vel universitatibus, quocumque modo, iure vel causa sint ex nunc suspense usque ad sex menses prox. ventur. et completos, ita quod nulla persona ipsis represaliis uti possit vel debeat usque ad dictum tempus, et infra ipsum tempus sex mensium scribatur pro parte dicti C. omnibus et singulis civitatibus, castris, locis, universitatibus, que habent represalias contra communes et speciales personas Civ. et comitatus W., secundum formam supradicti ordinamenti facti de suspensione predicta.

XXXV. *De faciendo emendari dampnum cui possessio esset prohibita.*

Quia visum est ut qui alii sua potentia dampnum inferre nituntur non minori dispendio affligantur, ord. quod si aliquis querimoniam coram d. Capitaneo posuerit de aliquo, quod ipsius vetatione possessio sua inculta relinqueretur, quod ipse Capitaneus querelantis querimoniam sine libello et iuris sollempnitate super extimatione ipsius dampni testes recipiat et recipi faciat et in duplum dampni extimati probate ad emendam condempnet eundem, et ad satisfactionem compellat, inspecta persona querelantis, non obstante quod talis vetatio non esset testibus aprobata ad penam centum libr. eur.

XXXVJ. *De cereo portando de mense Agusti ad festum sancte Clare.*

Festum sancte Clare, quod celebratur de mense Agusti, in cuius commemoratione fuit W. Pop. reformatus, d. Capitaneus, banno premissis per Civ., faciat sollempniter custodiri, et ipse una cum Consulibus artium et Consiliariis earumdem, ad ecclesiam beate Virginis accedant, et ibi missam audiant ad honorem Virginis supradicte, et cereum xxv libr. cere offerant ibidem ad honorem et reverentiam Sancte Clare, quousque cappella prope palatium fuerit hedicata (1).

XXXVIJ. *De pena offendentis Consules artium.*

Si qua persona offenderet alicui, qui ab anno M.^o cc. L. xxx viij.^o citra et ipso anno fuit vel fuerit in facturum vel nunc est aut esset de Septem prepositis ad defensionem C. et Pop. W. vel eorum Notarius ipsorum Septem puniatur, si contra aliquem ipsorum Septem vel Notarium dixerint verba

(1) Era ordinato che il Capitano insieme col Vescovo e col capitolo di S. Andrea procurassero la costruzione di una cappella a S. Chiara nel casalino del Comune presso piazza del Popolo. Fu sospeso questo capitolo fin dal 1298 (Rif. *ad an.* c. 2). Però il giorno della festa la Signoria si recava nella chiesa di S. Domenico col'offerta del cero, così deliberatosi nel 1363 (Rif. *ad an.* c. 3). La cappella è nominata le prime volte nel 1332 e nel 1327, e si trova detta non già di S. Chiara, ma di S. Lucia, la protettrice del popolo per la popolare riforma inaugurata il dì della sua festa dell'anno 1315, in cui fu restituito l'ufficio de'Sette come prima, nominati Capitano di Popolo Ranieri di Zaccaria de' Ranieri d'Orvieto e Capitano di guerra Poncello Orsini.

injuriosa vel rustica in libr. xxv den. cur. pro vice qualibet, et si aliquem ipsorum Septem in offitio vel extra insultum fecerit sine armis non percutiundo, puniatur pro qualibet vice in cc.ⁱⁱ libr. den. cur., et si secum armis insultum fecerit in v libr. den. cur., et si sine armis aliquem ipsorum percusserit et sanguis non exiverit in iiii libr. den. cur., et si sanguis inde exiverit in v libr. den. cur., et si cum armis aliquem ipsorum percusserit, puniatur in libr. v si sanguis non exiverit, et si sanguis exiverit in mille libr. den. cur. puniatur, et si percussus vel vulneratus propter percussione[m] vel vulnus aliquid membrum perdiderit vel mutile fieret in duobus milibus libr. cur. pro qualibet vice, et si malefactor in aliquo casuum predictorum in fortiam C. pervenerit, et penam infra x dies non solverit C. W. in pecunia numerata, nulla compensatione admissa, amputetur tali malefactori manus dextra, et in carceribus, donec vixerit, teneatur et omnia eius bona funditus dextruantur, et si devastari non poterunt applicentur et publicentur C. et sint C., et in quolibet dictorum casuum, videlicet vulnerum et percussionum, de quibus sanguis exiverit, malefactor, qui non comparuerit, in banno C. mictatur, tamquam proditor et rebellis, et si aliquo tempore postea in fortiam C. pervenerit, et infra decem dies dictam penam seu penas non solverit, amputetur ei manus dextra et in carceribus, donec vixerit, teneatur, et quod in aliquo predictorum castrum pater non possit defendere bona filii, filius bona patris, pretestu et occasione alicuius emancipationis, vel alterius cuiuscunque contractus vel iuris, sed potius bona patris et filii obligata teneantur C. et obligata et subposita sint, tamquam bona malefactoris pro parte legitima, que contingant malefactori si emancipatio et carta contractus factus et facta non esset. Verumtamen si malefactor aut delinquens in aliquo predictorum casuum esset de hominibus alicuius artis seu artium Pop. vel iuratus ad Pop., tunc in eo casu puniatur delinquens triplici pena, que continetur in Statuto C., salvo etiam quod si tempore offitii offenderetur alicui de Septem vel ipsorum Notario per aliquem alicuius artis vel iurati ad Pop., in quo casu puniatur penis appositis in principio dicti capituli, tam de verbis iniuriosis, insultu vel sine, cum sanguinis effusione vel sine et percussionibus et morte, ut supradictum est.

Additum, quod predicta intelligantur si talis, qui fuit de Septem, offensus fuerit occasione offitii Septem. Item quod dictum capitulum non vendicet sibi locum in guibellinis, qui fuerunt ad dictum offitium Septem,.... vel fuerunt de parte predicta. Item quod omnes et singule pene pecuniarie, que imponuntur in prefato capitulo sint et esse debeant dimidiatæ, ita quod nullus possit condemnari nisi in medietate illius pene, que imponitur ex forma dicti capituli delinquenti pro illo maleficio, quod committitur per eum, et quod ipsum capitulum vendicet sibi locum in illis Septem, qui fuerint temporibus retrohactis (1)....

(1) Fin qui il codice procedeva senza interruzioni. Dopo questo capitolo, che anche nel cod. è segnato col numero xxxvii, la rubrica che segue porta il numero xlviii. Mancano dunque nove capitoli dal xxxviii al xlviii, del quale ultimo abbiamo solo una parte. I capitoli mancanti è facile supporre che non fossero scritti in più che una carta. Forse fra gli altri capitoli doveva essere quello relativo agli Anteriori. Vi suppliamo riportando il cap. della Carta del 1334 e il § c. della Carta dell'Albornoz: *De Anterioribus regionum eligendis*. « Anteriones, qui in regionibus eliguntur, sint homines bone fame et conditionis, et oriundi de Civ. vel burgis et qui habeant bona valentia centum libr. et sint de arte et operentur artem. Et fiat ipsa electio per homines regionis ad brisciolos in publica audientia regionis, et ad unum brisciolum eligantur. Et aliter electio facta non valeat ». Chi fosse stato a quest'ufficio prima di tre anni avanti non poteva essere di nuovo. Un Pietro di Ranieri fu, ciò non ostante, eletto per un anno nel 1295, sebbene i tre anni non fossero decorsi. Gli Anteriori formavano coi Consoli delle arti il Consiglio del Popolo. Secondo lo Statuto (§ xiiii) gli uomini della regione, non minori di 14 anni si adunavano al suono della campana della parrocchia o della chiesa regionale in dicembre. Li eletti non avevano meno di 20 anni. Nel 1348 ebbero l'ufficio di presentare al Capitano i nomi di quei pupilli, ciascuno del suo quartiere, che non avessero avuto tutori per testamento o per decreto del giudice. A supplire in qualche modo alla lacuna riportiamo i Capitoli della Carta dell'Albornoz che precedono

XXXVIII (XLVIJ) [*De Correctoribus Statutorum artium et pleberiorum*] (1).

.....Item a Castro Lugnani xl sol., a castro Moiane xx.^{ti} sol., a castro Abatie decem sol., nec ultra possint percipere vel habere; et qui de predictis contrafecerit in xxv libr. den. per Capi-

immediatamente il cap. de *Correctoribus Statutorum* etc. Forse con sole varianti di forma questi medesimi vi si leggevano:

§ XXI. *Qualiter requirantur pleberia Comitatus, quod veniant ad festum b. M. de Augusto.*

« Per unum mensem ante festum b. v. M. de mense Augusti Vicarius S. R. E. pro d. n. Papa Civ. W. teneatur vinculo iuramenti mittere licteras per omnia pleberia Comitatus et alia loca, precipiendo cuilibet pleberiorum et aliis, ut die vigilie dicti festi de sero mictant ad dictum festum et deferant cereos cere ponderis ad providentiam et voluntatem Vicarii S. R. E. et d. n. PP. et Septem, qui pro tempore fuerint. Qui cerei omnes sint bone cere et salde, et per quodlibet pleberium veniat unus cereus et cum cereo sex homines, quos cereos et homines si non miserint et non venerint in dicto festo et vigilia ipsius, quando vadunt alii Wetani ad dictum festum, quodlibet pleberium contrafaciens incurrat penam xxv libr. den. cur., et nihilominus infra octo dies post festum predictum mittere teneatur et correctores Statutorum ponere debeant in Statuto ipsorum pleberiorum quantitatem cere cuilibet pleberio ad penam xxv libr. cur., in quibus cereis fideles stantes in pleberii conferant atque solvant ».

§ XXII. *Quod magistri et discipuli operis b. Marie possint diebus festivis in dicto opere laborare.*

« Ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et b. v. M. matris, et pro bono et pacifico statu C. W. stant et ord. quod omnes magistri, discipuli et laborantes, qui laborabunt et laborant aliquibus diebus festivis, prohibitis et vetitis per aliqua Statuta et capitula Statuti artium in opere et fabrica E. b. M. non solvant aliquam penam, nec aliquis Consul ipsos possit vel aliquem ipsorum gravare, pignorare, vel pignorare facere pro laboritiis, que facerent in dictis opere et fabrica diebus festivis etc. Verum qui laborabunt in dictis diebus festivis in dicto opere habeant medietatem pretii, quod aliis diebus receperint ».

§ XXIII. *Quod liceat unicuique de lignis siccis silvarum C. accipere.*

« Sit unicuique fecitum de silva Montis Rofeni et aliis quibuscumque ad C. pertinentibus ligna sicca accipere et exportare impune. Si quis autem miserit in eisdem vel ipsarum alia vel exportaverit alia ligna, quam fraschas, de die in xl sol. den. cur., et de nocte in m lib. dicte monete, vice qualibet, puniatur et non ultra, non obstante penis in Statuto C. appositis, que sint casse. Credatur tamen accusationibus, ut in ipsis capitulis Statuti continetur, et libere fieri possint diucula, torrita et ginestre sine pena. Salvo etiam, quod custodes non possint accusare si non invenerint delinquentem, et si non ponerent se invenisse delinquentes, non teneatur eorum accuse. Verum quicumque fuerit inventus in via silve et per viam venire per ipsam silvam, et non fuerit inventus incidere ligna in dicta silva, sive ligna per dictam silvam deferat super se vel cum bestiis, nulla pena puniatur. Item quod quilibet possit de mense junii facere scorzas sine pena. Item quod fiant custodes, qui habeant custodire dictam silvam et possint accusare incidentes contra formam Statuti et ord. C., et eligantur dicti custodes in Consilio Generali ».

§ XXIV. *Quod sint tria volumina....*

« Presentia ordinamenta habeat Vicarius S. R. E. et d. n. PP. apud se divisim, et unum Septem divisim, et unum sit ligatum ad cathenam cum Statuto, et teneatur quilibet ipsorum ipsa capitula unicuique volenti facere exemplare, permittere et exemplare facere, prout voluerit. Et si vicarius exemplare vel copiare non permiserit, ut dictum est, ipse Vicarius vel officiales eius in centum libr. den. cur. puniatur et condempnetur ».

§ XXV. *Quod nullus trecolus vel venditor bladi emat bladum causa revendendi.*

« Nullus trecolus vel revenditor bladi audeat vel presumat emere aliquod bladum in platea C. vel Pop. causa vendendi in dicto loco, ad penam xxv libr. den. cur. etc. ».

(1) Suppliamo alla mancanza di una parte di questo cap. con la Carta dell'Albornoz:

§ XXVI. *De Correctoribus Statutorum artium etc.*

« In Consilio XII bon. vir. popularium et per Vicarium et Septem et per ipsum Consilium eligantur quatuor Correctores Statutorum artium Civ. W. et omnium pleberiorum comitatus W. et unus notarius, qui

taneum puniatur; et teneantur et debeant corrigere et complere correctores dictorum statutorum per totum mensem Novembris, et si non fecerint in x libr. condempnentur. Et correctores, iudex et notarius sint cives et nati in Civ. vel districtu, et non forenses; qui correctores requirent pleberia et terras infra xv dies post eorum officium acceptatum, nec possit talis notarius occasione signi vel alia, aliquid ultra petere vel habere; et Consules artium teneantur vinculo iuramenti corrigere et corrigi facere omnia statuta ipsarum artium usque ad medium mensem Novembris ante electionem novorum Consulium, ita quod in kalendis Decembris omnia statuta ipsarum artium sint correpta per correctores Civ. electos ut dictum est. Quod capitulum legi facere teneatur in Consilio consulum artium et xl in fine mensis Octubris. Item quod tempore correctionis Statuti mictatur C. Lugnani, quod faciat syndicum legitimum ad parendum omnibus et singulis mandatis C. et Pop. C. W.; et comparente sindaco C. Lugnani cum Statuto dicti C., ponatur in eorum Statuto C. Lugnani, quod quicumque de dicta terra Lugnani fuit vel erit in futurum operatus vel operabitur, quod iurisditio C. W. minuatur vel detrahatur in aliquo de iuribus, que habet ipsum C. W., de submissione, quam C. Lugnani fecerit C. coram quocumque d. vel alio modo, puniatur in personis et rebus arbitrio d. Potestatis vel Capitanei W, et bona eius confiscentur Pop. et C. W. Et predicta omnia roborentur in arengo C. Lugnani d. penam d. Capitanei arbitrio auferendam. Additum quod predicti correctores non possint dictis Statutis nova capitula addere, nec veteribus incongruas additiones apponere, nisi ubi tangeretur iurisdictioni C. W. et suorum officialium vel rectorum in diminuendum vel detrahendum eidem iurisdictioni, nec dividere Consules per contratas.

XXXIX. *Quod liceat Vicecomitibus, finito eorum officio, recolligere eorum condempnationes post duos menses.*

Vicecomites pleberiorum comitatus infra duos menses, post finitum eorum officium vicecomitatus, si non recollegerint pecuniam, quam habere deberent ratione eorum officii a personis pleberiorum, ord. quod a dictis duobus mensibus in antea nullus vicecomes possit procedere nec debeat contra aliquem de vicecomitatu occasione dicti officii, et quod d. Potestas et Capitaneus et alii officiales non debeant aliquem vicecomitem audire a dicto termino in antea, exceptis debitis, que apparerent per publica instrumenta (1).

correctioni dictorum Statutorum una cum uno ex iudicibus Vicarii supradicti intersint, qui Statuta artium et pleberiorum corrigant et emendent, et non possit iudex, qui ad correctionem dictorum Statutorum modo simili eligatur, notarium vel correctores accipere vel exigere, vinculo iuramenti, ultra tres sol. pro Statuto et correctione Statuti alicuius artis. Item possint recipere correctores, iudex et notarius predicti a quolibet pleberio pro correctione Statuti pleberii xv sol. pro centenario de eo quod mutuatur pro vicecomitatu et ad illam rationem. Item a C. Seetonii unum florenum auri... »

(1) I Visconti non erano accettati ai nobili del contado. Si trova nel 1295 che questi nobili ne impedirono l'elezione e l'esercizio dell'ufficio. Nè fu per togliere il contrasto fra essi che i viscontadi si mandarono all'incanto, offrendo così ai nobili del luogo di comprare l'ufficio, il quale potevano solamente i popolari esercitare. Talvolta facevasene mercato, rivendendolo ad altri. Il C. di S. Venanzo una volta comperò dal Sindaco di Orvieto il viscontado del castello per otto anni. Poi lo vendè ad un massajo del luogo. Il massajo lo rivendè a Corrado Monaldeschi, il quale essendo poi morto e avendo lasciato quattro figli, uno frate domenicano, uno cherico, uno di quattordici anni, e Manno solamente atto agli uffici, fu a questo Manno che toccò la signoria del castello (Rif. 1301 e 135). Del resto i Visconti avevano giurisdizione penale e civile. Correggevano gli Statuti insieme cogli uomini della università, ricorrendo allo Statuto orvietano nella discordanza fra essi. Nei casi di contravvenzione non contemplati dallo Statuto avevano facoltà di punire fino a dieci soldi nel civile

XL. *Quod vocatus et citatus extra iurisdictionem C. W. iucetur expensis C. W.*

Quicumque noster civis vel comitatensis C. W. traheretur, vocaretur, seu vocari faceret aliquem nostrum civem vel contadinum sive C. W. ad aliquam aliam Curiam, quam ad Curiam Civ., stat. et ord., quod talis vocatus seu tractus iucetur expensis C. W., quas expensas d. Capitaneus ei fieri facere teneatur contra talem vocantem seu vocari vel trahy facientem, et procedat d. Capitaneus et eum puniat et punire debeat suo arbitrio realiter et personaliter, sicut eidem d. Capitaneo videbitur expedire; et si dictus..... (1) facere obmiserit predicta, in cc^{ta} libr. pene nomine puniatur et condempnetur, et a quolibet possit syndicari et appellari. Item quod si quis aliquem nostrum civem vel comitatensem de aliqua Curia dd. Potestatis, Capitanei vel Consulum artium dicte C. ad aliam Curiam per viam petitionis vel exceptionis traxerit, et in illa Curia non probaverit intentionem suam, nec perfecerit litigium infra spatium duorum mensium, quod talis trahens per dd. Potestatem, Capitaneum et eorum officiales compellatur de facto omnem quantitatem, que petita fuisset ab eo solvere cum effectu, non obstante aliquibus exceptionibus, defensoribus, vel appellationibus interpositis, et insuper duos solidos pro quolibet libra pecunie, que petita fuisset, nomine pene, cuius pene medietas sit C., et alia partis tracte. Et si Potestas vel Capitaneus negligentis fuerint in predictis perdant de suo salario centum libr.

XLJ. *De non faciendo prelium in Civ. vel extra, et de pena facienti contra.*

Ad hoc quod in Civ. W. pax et tranquillitas perseveret et duret, ord. quod in Civ. W. et burgis vel prope Civ., in locis consuetis vel alibi nulla persona faciat prelium; et qui contrafecerit solvat ille cum armis xxv libr., et sine armis x libr., et cum jectulo xx sol., et de predictis d. Potestas et Capitaneus et quilibet ipsorum inquirere teneantur omni mense a festo omnium Sanctorum usque ad quadragesimam maiorem, et si invenerit culpabiles punire et condempnare in dicta pena, et quilibet possit accusare et habere medietatem pene, et nullus etiam prestat arma eunti vel ire volenti ad prelium, et qui contrafecerit solvat xl sol. den. et perdat arma (2).

XLIIJ. *Quod a sententiis Consulum artium non possit appellari.*

Stat. et ord. quod a processibus et sententiis Consulum artium, qui et que fierent, secundum formam Statuti ipsorum Consulum, non possit nec debeat appellari nec recursus haberi; et si

e a quaranta nel penale. Poteva esigere il Visconte bandi, multe, pene senza obbligo di sentenza; procedeva contro i danni dati e malefizi, e ai suoi giudizi non potevasi opporre *de ineptitudine et solemnitatibus non secretis* (Rif. 1329, lib. 2, c. 43). I Viscontadi si venderono nel 1344 per 600 fiorini d'oro (Rif. *ad an.*, c. 1).

(1) La pergamena è lacera.

(2) Si facevano più sorti di battaglia; la battaglia detta al mazzascudo, la battaglia a sassi e a pietre, e quella fatta colle armi e quella colle pugna. Nel 1310 fu cassato un processo contro certi che fecero battaglia al mazzascudo e a sassi sotto le ripe della città. Nel 1332 fu proibita dentro e fuori la città e nel contado la battaglia con armi e con le pugna, pena ai popolani di dieci lire, se con armi, e a nobili di dugento; pena di 20 soldi, se con le pugna agli uni, di dieci lire agli altri. « Cum in civitate W. (dice la deliberazione) facta fuerint prelia de lapidibus pluribus et pluribus vicibus et in pluribus locis et partibus dicte civitatis hiis diebus proxime elapsis, et dicatur et asseratur, quod in futurum fieri parantur, que nisi eis de salubri remedio opponatur, in brevi possent statum, quod absit, pacificum civitatis eiusdem faciliter perturbare et homines civitatis eiusdem inter se ad rixas, arma et pericula grandia pervenire, etc. » (Rif. 1322, Marzo 5, c. 34).

appellatio fieret, non valeat ipso iure, et nichilominus contra dictam formam appellans in c. libr. per d. Capitaneum puniatur.

XLIIJ. Quod condemnationes dd. Potestatis et Capitanei scribantur duplicate.

Stat. et ord. quod omnes condemnationes et sententie condemnationum, que in futurum fient per Potestatem vel Capitaneum ipsorum vel alicuius eorum vicarium, scribantur et scribi debeant duplicate per eorum notarium, videlicet quod de ipsis condemnationibus fient duo libri sive quaterni, quorum unus stet et stare debeat penes Camerarium, alius penes d. Potestatem vel Capitaneum, et teneatur et debeat Camerarius omnes condemnationes, que cancellande erunt, cancellare et cancellari facere in suo libro condemnationum, qui erit penes eum, et in alio libro, qui erit penes Potestatem vel Capitaneum, recepta solutione, vel visa causa cancellationis legitima, ad penam xxv libr., et non possit notarius ipsius Camerarii pro suo salario cancellationis condemnationum recipere vel habere ultra plus vel aliud per se vel alium, nisi de condemnatione, que fuerit a c. sol. infra vi den. a c. supra quantecunque quantitatis fuerit xn den. tantum ad penam x libr. per Potestatem vel Capitaneum auferendam pro vice qualibet, qua contrafecerit vel veniret. Item quod fiat una copia condemnationum, que stet penes dd. Septem.

XLIIIJ. De non procedendo contra dd. Septem, eorum notarium et familiam, nisi super accusa.

Ad conservandum in bono et pacifico statu Pop. W. et manutenendum officium dd. Septem C. W., stant. et ord. quod d. Potestas vel Capitaneus nec aliquis de ipsorum familia, nec aliquis alius officialis C. W. possit nec debeat procedere vel aliquem processum facere per inquisitionem vel denuntiationem sive accusam faciendam per aliquem officialem Potestatis vel Capitanei vel aliquem alium officialem C. W. contra Septem, eorum notarium vel familiam, et qui tempore talis Potestatis vel Capitanei in officio Septem fuerit, salvo quod possit procedi contra Septem per accusam ordinariam, que fieret per quemcunque alium, qui diceretur offensus, et si de quocunque mallefitio, de quo accusa fuerit, pacem habuerit, non teneatur ad penam, dummodo sit offensus civis vel forensis, et si contrafecerit, d. Potestas vel Capitaneus, eorum familiares vel alter eorum sive aliquis alius officialis, non valeat nec teneat ipso iure, et nichilominus puniatur contrafaciens in c. libr. cur. per dd. Septem tunc ad officium existentes. Quod capitulum sit precisum, huic nullo alio obstante, quod tolli non possit per Consilium vel arengam; et locum habeat predictum capitulum et contenta in eo de mallefitiis commissis per dictas personas in capitulo contentas a kalendis Januarii prox. ventur. citra.

XLIV. Quod omnes et singule persone teneantur et debeant obedire dd. Septem.

Stat. et ord. quod omnes et singuli homines et persone Civ., comitatus vel aliunde teneantur et debeant obedire dd. Septem, qui pro tempore fuerint, omnibus eorum mandatis, et inobedientes possint punire et condemnare, penas et banna exigere ad eorum beneplacita et mandata, iuris ordini servato vel non, cum sententia vel sine sententia, non obstante Carta Pop. vel Statuto posito vel ponendo, que contrafierent vel in contrarium loquerentur.

XLVJ. De correctione Carte Pop. facienda et proponenda.

Item. ord. et stat. quod d. Capitaneus et Septem, qui pro tempore erunt, teneantur convocare Consules artium et xl bonos populares de mense Septembris et inter eos proponere de cor-

reccionem et confirmationem Carte Pop. faciendam, et quod per eos factum fuerit plenam habeat roboris firmitatem et executioni mandetur, Statuto vel iure aliquo non obstante.

Additum, quod presens capitulum non preiudicet correctioni presentis Carte Pop.

XLVIJ. De balitoribus Pop. eligendis et eorum salario.

Item stant. et ord. quod in kalendis decembris per Septem, qui tunc fuerint, eligantur et eligi debeant duo boni balitores et nuntii Pop., quorum quilibet iuret officium suum et ambaxiatam eis impositam bene et legaliter exercere et facere, omni dolo et fraude exclusis, et habeat quilibet ipsorum illud feudum et salarium et illos pannos illius bonitatis, ut presentes balitores soliti sunt habere.

Item quod Renaldus et Lemmus baiuli sint et esse debeant baiuli et nuntii d. Capitanei et Pop. a kalendis mensis Januarii prox. usque ad unum annum prox. subsequentem et facturum, cum feudo, salario et pannis, qui soliti sunt habere hii vel alii baiuli d. Capitanei, et Capitaneus, qui pro tempore fuerit faciat (1).....

(1) Questo capitolo, che nel testo è segnato di n.º LVI, resta qui troncato, mancando al cod. un altro foglio. Il cap. susseguente ha il numero LXV. Mancano dunque altri otto capitoli. Vi suppliamo colle aggiunte al presente cod. comprese nelle due ultime carte del medesimo, i cui capitoli sono:

§ IIIJ. De Consilio Pop. faciendo tempore cuiuslibet officii dd. Septem.

« Stant. et ord. quod d. Capitaneus Pop. presens et qui pro tempore fuerit teneatur et debeat semel saltem tempore cuiuslibet officii dd. Septem infra octo dies introitus ipsarum dd. Septem facere congregari et detinere Consilium Pop., scilicet Consilium artium, eorum consiliariorum, et xl popularium et anteriorum, et in illo proponere de utilitate C. et Pop. W., et quicquid in ipso Consilio et pro ipsorum Consilio sic factum fuerit ordinatum, stabilitum et decretum super utilitate C. et Pop. W. valeat et teneat et habeat plenam roboris firmitatem, ita tantum, quod nulla alia persona possit interesse dicto Consilio, nisi fuerit de Consulibus artium, eorum consiliariis et xl et anterioribus, ad penam c. libr. per d. Capitaneum auferendam, et quod nullus guibellinus possit esse in Consilio supradicto ad dictam penam, et quod dd. Septem teneantur facere dictum Consilium infra dictum tempus ad penam c. libr. pro quolibet de ipsis Septem, de quibus possint syndicari, non obstante predictis vel alicui predictorum, aliquo capitulo Statuti C., Carte Pop. vel ordinamenti vel iure, que in contrarium loquerentur, que in quantum predictis essent contraria, pro cassis, suspensis et specificatis habeantur et sint.

« Additum per correctores, quod utrum et quando fieri debeat dictum Consilium remaneat in provisione et potestate dd. Septem ».

Lo Statuto antico poneva che ogni mese il Potestà dovesse radunare il Consiglio Generale, in cui niente altro doveva proporsi « nisi quod quilibet possit dicere utilitatem C. ».

§ IIIJ. De pena offendentis populares occasione alicuius arengarie vel Consilii.

« Item stant. et ord. quod si aliquis popularis et de Pop. dicte Civ. erit offensus ab aliquo magnate vel nobili dicte Civ. vel comitatus, vel eorum famulus vel familiaribus personaliter dicto vel facto, occasione alienius arengarie vel Consilii, quam et que faciet vel fecit in aliquo Consilio generali vel spetiali vel Consilio Consulium artium et xl vel in Consilio generali Pop. dicte Civ. vel in correctione Carte Pop. dicte Civ. puniatur et puniri debeat in quadruplum eius pene, que imponeretur sibi ex forma alicuius capituli Constituti vel Carte Pop. vel ord. dicte Civ. loquentis de tali maleficio vel offensa, et quod fuerit facta tali populari offensa predicta occasione dicte arengarie vel Consilii stetur et credatur iuramento talis popularis offensi cum publica fama, quod iuramentum et publica fama in predictis plenam faciant probationem, et quod in predictis et super predictis d. Capitaneus presens et facturus habeat plenum officium et arbitrium in omnibus et singulis supradictis, et possit et debeat procedere contra delinquentes per accusationem, denuntiationem... ».

§ XLIIJ. Qualiter conveniantur nobiles pro debitis contractis cum popularibus.

« Item stant. et ord. quod si aliquis nobilis teneretur aliquid dare vel facere alicui populari dicte Civ. unde apparet publica scriptura vel apodixa, scripta manu talis nobilis, vel alia probatio legitime facta, quod

XLVIII. *Quod ordinamentum factum in favore d. Ugolini d. Bonecontis sit firmum.*

Item stant. et ord. quod ordinamentum factum per sex de Septem millesimo cc.º lxxx viii.º, tempore d. Bonifatii pape viii de mense Agusti die martis xj mensis Augustis, scriptum manu

dd. Potestas et Capitaneus et quilibet ipsorum, habita fide de predictis et probatione per supradictos modos vel aliquem ex eis, teneatur et debeat, sine strepitu et figura iudicii, tali populari summarium jus facere et complere, talem nobilem observare totum id, quod teneretur tali populari et satisfacere sibi ad plenum cum sententia et sine sententia, ad penam $\frac{1}{2}$ libr. de suo salario deducendum. Et si talis nobilis mandatum d. Potestatis et Capitanei circa predicta factum contempserit obedire, pro qualibet inobedientia in libr. quinquaginta pene nomine puniatur, et nullus testis in predictis possit reprobari, ex eo quod fuerit discipulus vel apotecharius talis popularis.

Additum, quod de debito vel re valoris decem libr. et ab inde infra stetur et credatur sacramento talis popularis, inspecta qualitate persone ipsius.

§ XLIII. *Quod pena dupliciter guibellinis mallefitia committentibus.*

« Item stant. et ord. quod omnes et singule pene mallefitiorum et aliorum excessuum duplicentur in personis guibellinorum mallefitia vel excessus committentium in personis guelforum.

§ XLV. *De catenis missis et mictendis in Civ. W.*

« Item stant. et ord. quod catene misse per Civ. W. sint firme, et quod alias catenas, que misse non sunt, d. Capitaneus et Septem faciat pervenire ad manus eorum, et ille que recollete non sunt, recolligantur de omni pecunia C., excepta pecunia datii, ita quod penitus mictantur omnes; et predicta teneantur executioni mandari presentes Capitanei et Septem ».

Centoventicinque catene nuove furono ordinate nella città e nei borghi il 5 febbraio 1322. Si chiudevano la sera al primo suono della campana del C., al primo suono dell'aurora si riaprivano, pena un popolino ai custodi che non stessero all'ora indicata. Ogni ufficio de' Sette per cinque anni, dal 1325, doveva fare dieci catene nuove.

In un frammento della Carta del popolo compilata a tempo di Poncello Orsini si legge questo capitolo: § Quod Civ. W. incatenetur catenis ferreis.

« Item stant. et ord. quod Civitas Urbeveta et burgi ipsius Civitatis incatenentur per catenas ferreas bonas et sufficientes, et quod ipse incatenationes debeant fieri per m. v. Poncellum de filiis Ursi presentem Capitaneum de pres. mense februarii et martii ad expensas C. W., et quod in locis ubi fieri debeant, remaneat provisioni Consilii consulum et xl ».

§ XLVI. *Quod Potestas et Capitaneus faciant primo mense eorum regiminis inquisitionem de supraprehensis Montis Rofeni.*

« Item stant. et ord. quod dd. Potestas et Capitaneus et quilibet eorum primo mense eorum regiminis teneantur et debeant vinculo iuramenti et ad penam c. libr. pro quolibet eorum decorum salario deducendam diligentem inquisitionem facere de superprehis factis in silva Montis Rofeni et aliis possessionibus C. W., et contra omnes et singulos homines et personas, que aliquid de predictis superprehendisset procedere, et eos ad relascandum superprehensas compellere in duplum extimationis eius, quod superprehendisset. Et si tales persone non essent subposite iurisdictioni C., quod proximores consanguinei teneantur ad predicta fieri faciendum ad penam predictam, si fieri non facerent, eisdem intelligendam et auferendam.

§ XLVII. *De loco in quo stare debeant pizicaioli et fogliaioli in platea C. in pede platee.*

« Item stant. et ord. quod casalina existentia a pede platee C. usque ad domos filiorum Toncelle, usque ad domos filiorum d. Sinibaldi explanentur, et quod domus basse, que sunt in medio inter domos d. Thei d. Johanns Toncelle et plateam emanant per C. vel fiat permutatio de ipsis cum aliquibus possessionibus et bonis, que fuerant rebellium vel aliis quibuscumque possessionibus C., ita quod penitus deveniant in C. et postmodum explanentur, et una cum aliis casalinis predictis ad planitiam reducantur, ubi stare debeant pesciaioli, pizicaioli et fogliaioli et panicoole ad vendendum res, ita quod platea remaneat vacua et nullus predictorum stare possit in ipsa ad penam xxv libr., et d. Potestas presens possit et debeat de predictis inquirere et contrafacientes punire, et predicta omnia executioni mandare vinculo iuramenti, et ad penam c. libr. infra tempus

Egidii Angeli notarii de Narnia Septem sit firmum et ratum per omnia, et ubi loquitur in persona J. Ugolini locum habet in persona filiorum eius.

sui regiminis, et quod omnes pescioli portantes pisces venales ad Civ. W. debeant omnes pisces in platea tenere et non relinquere in domo vel hospitio alicuius, nisi de nocte, et ipsos per se vendere ad discum et non per aliam personam, et qui contrafecerit in x libr. pene nomine condempnetur, et eandem penam solvat quicumque emerit tales pisces, causa revendendi vel eos steterit ad vendendum; et quod fons C. actetur circum circa et rennovetur columna super qua posita est cloaca et per camerarium C. ad mandatum d. Potestatis de omni pecunia C. teneatur et compelli possit expensis in predictis necessariis facere ad penam c. libr., et quod ad extimandum domos predictas et permutandum cum eis, si opus fuerit, per dd. Septem presentes eligantur quattuor legales et sufficientes viri. Et quod nullus trechius stare possit in platea Pop., nisi iuxta domos circumstantes ».

§ XLIX. *De electione balisteriorum, et quod fiat nova matricula, et de ipsis balisteriis.*

« Item stant. et ord. quod matricula balisteriorum Civ. W., renovetur: et actetur et fiat nova matricula, in qua ponantur et scribantur omnes balisterii Civ. W. de novo eligendi et [nominandi?] per dd. Capitaneum et Septem et illos sapientes, quos secum habere voluerint, que matricula scribatur et scribi debeat duplicata, ita quod una sit et esse debeat apud ecclesiam sancti Iohannis et alia penes dd. Septem, ita tantum quod si Capitaneus balisteriorum voluerit inde copiam assumere et penes se retinere, quod possit; et de dictis matriculis assumantur omnia nomina illorum balisteriorum, qui scripti erunt in eis in cedulis, et mictantur in uno bussolo, ita quod quodcumque expedierit vel opportunum fuerit aliquos balisterios mictere vel operari in servitium C., quod in ea quantitate, que necessaria fuerit, extrahantur de dicto bussolo, et postmodum non remictantur ibidem, ad hoc ut, si iterum necesse esset plures balisterios in C. servitium alicubi destinari vel operari, non mictantur que alie iverunt, et hoc fiat quam diu exercitati fuerint omnes in servitium C., et cum liber et transmissio omnium exequata fuerit, tunc iterum remictantur eorum nomina in bussolo et sic successive fiat, quando et quotiens expedierit, ita quod nullus balisterius conquiri possit ¹ maior et frequentiori labore, exercitio vel missiva, quam alii. Et quod nobiles viri Bonitius d. Petri et Ugolini Farulà sint Capitanei dictorum balisteriorum, quibus et cuilibet ipsorum et eorum mandatis obedire et parere teneantur, qui possint inobedientes multare, prout decens et expediens videretur ».

Leggesi nella carta dell' Orsini il capitolo seguente relativo ai balestrieri: « *Quod octingente baliste imponantur, et quod balistarii habeant Capit. de Civ. et aliis* ».

« It. stant. et ord. quod ponatur in Civ. W., octocente baliste bone et sufficientes ad staffam cum quatercentis paribus corazzarum et ad dictas balistas et corazas imponendas eligantur per d. Capitaneum dicti Pop. et C. duo homines pro quolibet quarterio, qui habeant auctoritatem dictas balistas et corazas hominibus dicte Civitatis sicut eis videbitur, qui balistarii habeant et habere debeant unum capitaneum de Civ. W., cui debeat et per bannimentum citationem et mandatum obedire ad penam et bannum xxv libr. eis et cuilibet ipsorum sic Capitaneum P. ad petitionem dicti Capitanei balisteriorum auferendam. Et si dictus d. Capitaneus in predictis fuerit negligens, in c. libr. cur. tempore sui syndicatus per syndicum dicti C. dicto C. condempnetur, nec possit dictus d. Capitaneus Pop. nec aliquis alius officialis dicte Civitatis cogere aliquem balisterium predictorum ire extra Civitatem ad aliquem locum, nisi primo eisdem fuerit de eorum salario satisfactum, sicut scriptum est ».

I capitoli seguenti sono aggiunti alla presente Carta:

§ LJ. *Quod via, que est a ponte magistri Iohannis ad domos filiorum d. Petri, actetur expensis adiacentium.*

« Item stant. et ord. quod via seu strata, que est a ponte magistri Iannis usque ad domos Podii filiorum d. Petri d. Monaldi, actetur, silcetur et reparetur bene, expensis adiacentium dicte vie et transeuntium per ipsam viam, ad sensum et voluntatem superstitum eligendorum per dd. Septem, qui superstites teneantur ipsam actionem et reparationem facere et complere per totum mensem decembris proxime venturum, qui superstites habeant illud salarium, quod per dictos dd. Septem fuerit ordinatum ».

§ LIJ. *Cecchi Ionte.*

« Item stant. et ord. quod capitulum Carte Pop. dudum factum s. n.º ccc.º xx.º die ultimo mensis Ianuarii in favore Cecchi Ionte, et in defensionem sue libertatis et status cum omnibus et singulis capitulis in eis et hiis, que in hoc presenti capitolo continentur sit firmum et validum, et vicem et vigorem ordinamenti Pop. in perpetuum obtineat, ita quod idem Cecchus, tanquam verus, naturalis et liber civis W., sub perpetuo

XLIX. *Quod nullus nobilis vel iudex debeat emere aliquam rem, de qua ante emtionem questio fuerit.*

Item stant. et ord. quod nullus nobilis, clericus nec aliquis iudex presummat emere vel aliquo modo acquirere ab aliqua persona, collegio vel universitate aliquam rem, de qua tem-

Pop. et C. W. tutela et protectione consistat, et quod super statu ipsius et occasione ipsius status in persona vel rebus a nemine possit inquietari vel molestari et nulli super hoc executioni vel aliquid aliud contra ipsum vel bona sua occasione fidelitatis seu status ipsius vel alicuius sententie seu processus contra ipsum facti occasionibus supradictis petenti vel petere volenti audientia detur seu favor aliquis per aliquem rectorem, iudicem vel officialem seu aliam quamcumque personam Civ. vel comitatus W. ad penam $\frac{1}{2}$ libr., non obstante predictis aliquo Statuto, ordinamento vel iure alio in contrarium loquente, nec aliqua sententia vel processu contra ipsum factis vel latis super predictis vel circa ea, aut occasionibus predictorum, qui et que sint cassi et casse et nullius valoris, ita quod ex eis nulla possit contra eum vel bona sua fieri executio vel novitas alia, que sibi quomodolibet prejudicialis existeret ».

§ LIV. *Quod fons platee C. et columpna et scale ipsius fontis et porticus palatii actentur, et fiat planellatus in dicta platea.*

« Item stant. et ord. quod fons positus in platea C. W. et columpna ipsius fontis, super qua posita est concha raminis et scale, que sunt circumcirca ipsum fontem et etiam porticus, qui esse consuevit iuxta palatium dicti C. et iuxta campanile Sancti Andree, suptus quem retrohactis temporibus recondebatur et vendebatur granum, actentur et actari et reparari debeant, prout convenerit et necesse fuerit, et specialiter dictus porticus reficiatur et fiat, prout alias esse consuevit, ut suptus eum commode, tempore pluvie, granum recondi et permanere possit. Actetur etiam et fiat planellatus in via seu strata platee C. prefate a planellato, qui est suptus scalas Sancti Andree versus dictam plateam, usque ad domos que fuerunt Phylippensium, prout in presenti Carta Pop. continetur. Et quod aconcimina dicti fontis columpne et scalarum ipsius et portici antedicti fiant et fieri debeant expensis illorum hominum et personarum, qui et que in dicta platea cum dischis aliquibus steterunt a kalendis mensis Ianuarii proxime preteritis citra, et in futurum stabunt ab illis, videlicet quod a C. predicto occasione mansionis, quam in dicta platea fecerunt temporibus retrohactibus, nihil solverunt et non consueverunt solvere, hoc infrascripto modo videlicet: quod quilibet, qui a dictis kalendis citra, cum aliquo discho stetit in platea predicta usque nunc, teneatur et debeat solvere, pro uno anno finiendo in kalendis Ianuarii proxime venturi viginti sol. cur. pro quolibet pede sui dischi, quem tenuit et tenebit, ut dictum est. Et quod si pecunia percipienda a predictis hominibus et personis modo predicto non sufficeret pro dictis aconcimibus fontis columpne, scalarum et portici fiendis, quod pro venturo anno predicti homines et persone, que sic stabunt et dischos tenent, ut nunc stant et dischos tenent, teneantur et debeant solvere modo et forma predictis. Et intelligatur quilibet dischus esse cum loco in quo quis post ipsum moratum ad sedendum sex pedum et non ultra. Et quod nullus possit in dicta platea maiore dischum quinque pedum tenere et stazionem unius pedis per amplitudinem habere, et quod planellatus antedictus fiat expensis C. predicti et illorum adiacentium, qui in presenti Carta Pop. continentur. Verum quia pecunia non est in C. et camera C. predicti, ex qua expense necessarie pro dicto planellato fiendo, ut dictum est, pro parte contingenti C., quod stazones eiusdem platee vendantur et vendi debeant pro maiori pretio, quo poterunt, pro tanto tempore, quod sufficiat usque ad quantitatem necessariam pro parte contingenti C. predicto, pro dicto planellato fiendo. Et quod per dd. Septem, qui de mense Ianuarii et Februarii proximi venturi officio presidebunt, eligantur et eligi debeant duo boni superstites ad predicta omnia fieri facienda et executioni mandanda. Et quod camerarius C. predicti, qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat de pecunia percipienda modis supradictis, ad petitionem et voluntatem superstitum eligendorum expendere et expensas necessarias facere pro aconcimibus et planellato predictis faciendis. Et quod ad hoc, ut predicta omnia celerius effectu demandentur, d. futurus Potestas Civ. predictae W. teneatur et debeat vinculo iuramenti et ad penam c. tarum libr. cur. sibi de ipsius salario auferendam, predicta omnia et singula suprascripta, infra tempus officii sue potestarie, fieri facere et effectui demandare ».

La fonte di piazza fu fatta nel 1276. Vi si ascendeva per alcuni gradini posti in giro ed era formata da

pore acquisitionis vel emptionis esset questio cum aliquo civi W., ex qua questione posset apparere publica scriptura in quacumque curia Civ. predictae facta, quod si contrafactum fuerit,

una tazza grande di bronzo e da una colonna che sorreggeva altra tazza più piccola, da cui l'acqua riversava. Vi si leggeva nell'iscrizione l'anno 1276 e il nome di Pandolfo Savelli di Roma allora Potestà.

Restauro per questa ordinanza nel 1324 e nel 1325, e ho indizi da credere dal Maitani, fu rifatta la colonna e la tazza inferiore resa più ampia. Presso alla fonte a dodici braccia, non potevano stare i rivenduglioli, come neppure da quella alle scale della Chiesa di Sant'Andrea. Nel 1307 divenuta guasta e malconca fu tolta via a spese di monsignor Antonio Albèri di Orvieto, vescovo di Sutri. Presso la torre del Comune e il campanile di Sant'Andrea era la colonna romana coll'iscrizione riportata dal Manente e fatta togliere dallo stesso Albèri. Presso a quella si faceva la vendita di cacciagioni e di volatili. In tutta la piazza erano rizzate tende dei rivenduglioli che pagavano per le loro stazioni i diritti al Comune soliti appaltarsi e dagli appaltatori a rivendersi. Qui facevano capo i massari del contado: in *dischi*, *capagni*, *ceste* e *edifici* si vendeva al minuto ogni sorta di generi, meno carni domestiche recenti. Vi era un luogo assegnato al grano, a legumi, polli, capretti, agnelli vivi, pomi, sale, legna, paglia e fieno. A piè della piazza eravi un'altra fonte che serviva più specialmente per abbeveratoio, come è ora sotto le case Piccolomini e Pollidori, che erano, prima della briga del 1313, de' Filippeschi. Oltre il portico del Comune, anticamente erano altri portici di sopra alla piazza e forse di fianco alla Chiesa di Sant'Andrea, distrutti da quei canonici nel 1303. perchè ricetto di vagabondi, barattieri, giuocatori e bestemmiatori; contro i quali, a petizione dei canonici, fu data una pena di venti soldi e un giorno di catena se si facessero sorprendere sulle scale della Chiesa e nella piazza stessa.

In un frammento della Carta del 1315 leggesi un capitolo per mattonare la via della Mercanzia adiacente alla detta piazza:

§ *Quod via Mercantie actetur et silcetur expensis adiacentium.*

« It. stant. et ord. quod via Mercantie Civ. W. actetur, reparetur et silcetur mattonibus bene et sufficienter, expensis illorum, qui habent domos et apotechas in dicta Mercantia iuxta ipsam viam, et quod pensionarii, qui habent dictas domos et apotechas ad pensionem solvant de pensionibus predictis, et illi quorum sunt dicte domus et apoteche teneantur et debent discomputare in pensionibus omne id quod eorum pensionarii solverent pro reparatione et actatione dicte vie.

« Additum per correctores de novo, quod d. presens Potestas Civitatis predictae vinculo iuramenti et ad penam c. libr. teneatur predicta fieri facere et executioni mandare, si dd. apotecharum recusarent discomputare velle in pensionibus quod per pensionarios in predictis fuerit expensum vel propter hoc auferrent suis pensionariis apotechas, quod nulla persona tales apotechas possit conducere vel in eis morari ad penam c. libr. Et fiat dictum acconcimen a turri filiorum Ranaldi Confesse usque ad scalas Sancti Andree versus plateam, ab inde vero infra versus Cammolliam per totum arengum fiat expensis C. et adiacentium ».

Sono ivi proprio ordinate altre lavorazioni; il restauro della via e fonte in contrada « Bresciani »; della via che va « a forcone Repiseni usque ad caput Cave passiam »; della fonte di S. Ermanno (oggi S. Manno), che dalla parte di sopra si dovesse estendere verso le fornaci e presso le dette fornaci per dieci piedi a spese del Comune, e della via che va verso Toscana fino a Chianciano con ponti di legno a tavoloni larghi almeno sei piedi. Tra i molti lavori ordinati nello Statuto antico è quello: *De flumine Palee redduendo sub ponte Septii et de ipso ponte*. Vi si ordinava anche la costruzione della torre nel castello di S. Vito spendendovi la metà dei proventi del castello stesso pertinenti al Vescovo, e la costruzione della torre nel castello di Titignano obbligandovi i figliuoli di Andrea di Farolfo di Montemarte, sotto pena di 100 marchi.

Ma l'opera maggiore doveva essere la purgazione della valle di Chiana, riducendo le acque in un punto solo a formare il lago:

§ *De opere lacus Clani faciend.*

« Potestas teneatur compleri facere opus lacus inceptum in flumine Clanis, et teneatur de mense Ianuarii fieri facere Consilium Generale, in quo deliberetur unde pecunia habeatur pro dicto opere perficiendo, et sicut per ipsum Consilium fuerit stabilitum ita executioni mandetur. Additum huic capitulo, quod Potestas teneatur de dicto mense in palatio dicti C. cogere dictum Consilium, et inde ipsum discedere non permittat, donec dicta pecunia inventiatur cum effectu pro opere supradicto. Qui si fuerit negligens vel remissus ad predicta, perdat de suo eudo c. libr. cort. Et ad dictum opus perficiendum per dd. v. boni superstites ponentur ».

puniatur talis emptor et acquisitor in c. libr. den. cur. arbitrio d. Capitanei, qui pro tempore fuerit, summarie auferendis; et nichilominus quod contrafactum fuerit non valeat nec teneat ipso iure. Et predicta locum habeant in preteritis, pendentibus et futuris.

Additum, quod nullus nobilis vel natus de nobilibus possit vel debeat emere aliqua iura contra aliquem popularem vel iratum ad Pop. vel recipere procuracionem contra aliquem popularem; et si contrafecerit, contrafaciens puniatur in x libr. per d. Capitaneum.

L. *Quod pater non possit relinquere plus filiis secunde uxoris quam prime.*

Cum pater, qui secundam ducit uxorem, novercalibus blandimentis corruptus, plus diligit filios secundi matrimonii, quam primi, stant. et ord. quod si aliquis habuit seu habet vel in futurum habebit filios ex diversis uxoribus, non possit filiis secundi matrimonii plus vel ultra relinquere, quam primi matrimonii, seu inter vivos, vel causa mortis donare vel alio modo seu

Un frammento riguardante l'opera di S. Maria del vescovado dice così:

§ *Pro opere Ecclesie b. v. Marie...*

« Ad hoc ut opus Ecclesie b. Virginis Marie citius et laudabilius compleatur, ut est voluntas hominum Civ., quilibet notarius, qui scribet aliquod testamentum teneatur vinculo iuramenti ad penam x libr. pro qualibet vice dicere infirmo si ipse vult pro anima sua aliquid relinquere operi dicte Ecclesie. Et quilibet notarius teneatur assignari d. Episcopo vel supstantibus operis S. M. omnia membra et legata facta de dicto Operi infra xv dies post mortem legantis ».

Seguono le aggiunte alla presente Carta:

§ LV. *Cecche Aniletti de Monte Falco Pomaioia.*

« Item stant. et ord. quod Ceccha filia Aniletti de Montefalcone Pomaioia et nunc habitatrix in W., ex-tandita et condemnata C. W. in viginti septem libr. den. cur., in una manu, occasione excessus per eam commissi in personam Cice concubine Severutii clavarii, et in alia manu in viginti sol. cur., occasione quia non probavit accusam factam per eam de dicto Severutio, quod ipsa Ceccha sit liberata et absoluta a dictis condemnationibus et exbaummentis, et relaxata a carceribus dicti C., ubi nunc est, occasione predicta, solvendis C. W. et Camerario ipsius C. pro ipso C. recipienti centum sol. den. cur. Et quod Potestas dicti C., solutis dictis centum sol., ut dictum est, teneatur et debeat ipsam de dictis condemnationibus cancellare et abolere de libris dicti C., non obstante aliquo capitulo Statuti, Carte Pop. et ordinamento dicti C. in contrarium a predictis loquentibus ».

§ LVI. *De pena tenentium capras et yreos.*

« Item stant. et ord. quod cum postimen arborum non possit allevari, et omnes destruantur propter capras et yreos, quod nullus de Civ. W. possit nec debeat retinere in ipsa Civ., nec prope dietam Civ. per quattuor miliaria capras nec yreos ad penam viginti sol. pro qualibet capra et yreo, et quilibet possit eos accusare et denunciare, et credatur sacramento accusatoris, et habeat medietatem pene, et quod possit eas interficere sine pena ».

Questa disposizione fatta nell'ottobre fu nel novembre dell'anno 1323 modificata così: « Quod in dicta Civ. non possint teneri per aliquem nec stare ultra quattuor porcos Sancti Antonii, et qui teneret contra dietam formam solvat pro quolibet porco, quem teneret xx sol. den. cur., et teneatur et debeat ille, qui porcos Sancti Antonii teneret omni sero reducere dictos porcos ad penam xx sol. pro quolibet porco, quem non recluderetur, C. W. solvendam, et quod unicuique persone, cui porci Sancti Antonii seu alii porci aliquod dampnum daret, licitum sit absque pena et banno tales porcos occidere et comedere, et quod quicumque teneret aliquem porcum, quem diceret esse Sancti Antonii et non esset solvat xl sol. cur. nomine pene C. W. pro quolibet porco et perlat porcum, qui sit C. W. Et quod super capris tenendis quod a festo omnium Sanctorum usque ad kalendas mensis maii quilibet possit et cuilibet liceat tenere in dicta Civitate et prope ipsam Civitatem per ii miliaria sine pena tres capras et non ultra et quod quicumque infra dictum tempus inventus fuerit custodire ultra tres capras solvat et solvere teneatur nomine pene C. W. pro qualibet vice, qua accusatus esset, viginti sol. den. cur. et nichilominus solvat et solvere teneatur pro capris, quas teneret ultra dictum numerum. penam in Statutis et ord. dicte Civitatis contentam, a kalendis vero mensis maii usque ad kalendas novembris quilibet macellarius possit tenere capras, quas et quod voluerit sine pena » (Rif. 1323, lib. 2, c. 54 t.).

iure transferre, sed in bonis paternis equis portionibus succedant et sint eorum patris bona equales. Et quod factum est contra predicta non teneat ipso iure, et predicta locum habeant in pret., pendentibus, presentibus et futuris, nullo iure obstante. Item quod nulla mater possit relinquere vel donare, vel alio modo vel iure concedere de bonis suis plus uni filio quam alteri, sed filii in bonis matris equis portionibus succedant.

Additum, quod filii vel filie mulierum nati et nate ex diversis matrimoniis ipsius, et nepotes nati et nate ex filiis vel filiabus succedant in bonis maternis et avitis equis portionibus, et hoc locum habeat in pret., presentibus pendentibus et futuris.

LJ. *De manutenendo et defendendo iura hospitalis pauperum Sancte Marie.*

Stat. et ord. quod Potestas et Capitaneus et eorum officiales teneantur vinculo iuramenti et ad penam c. libr. defendere et manutenere hospitale Sancte Marie et eius bona et laboratores, et bona dicti hospitalis recuperare pro posse a quolibet molestante, detinente vel occupante, summarie et sine strepitu et figura iudicii alicuius, cum dictum hospitale sit in omnibus et per omnia ad servitium pauperum C. deputatum. Et teneatur etiam d. Capitaneus et dd. Septem una cum d. Episcopo, si d. Episcopus voluerit interesse, alioquin cum Consilio Credentie fieri facere duo inventaria de bonis hospitalis, quorum unum remaneat apud d. Episcopum et aliud apud d. Capitaneum et Septem. Et quod in principio regiminis dicti d. Capitanei cum personis, quibus dd. Capitaneis et Septem placuerit, inquirere et inveuire si dicta bona sunt, prout in dictis inventariis continentur. Et quod ipsa bona non possint per rectorem vel aliam personam vendi vel alienari, vel alio modo in alium transferri, sine licentia d. Episcopi, d. Capitanei et dd. Septem, et si secus fieret, vel alienatio, permutatio vel venditio non valeat ipso iure. Et predicta d. Capitaneus facere teneatur ad penam cc. libr. infra octo dies post suum introitum. Et quod emptor, seu qui emeret talia bona dicti hospitalis, nisi ut dictum est, in c. libr. pene nomine per Capitaneum puniatur, et talis venditio seu alienatio ipso iure sit nulla (1).

(1) Per un capitolo della Carta in vigore nel 1310 intitolato: *a De non suppositis iurisdictioni C. W.* » l'Ospedale non era protetto più degli estranei al C. d'O. Frate Meliore rettore e i suoi frati ad evitare il pericolo di essere offesi e danneggiati, senza che pena alcuna ricevessero gli offensori, nel qual caso tornava loro assai meglio andarsene, ottennero di mettersi sotto la protezione del C. (Rif. 1310, giu. 29, c. 45). A tre famigliari del Rettore fu data licenza di porto d'armi nel 1312 (Rif. ad. an., c. 33). Nel 1321 a tempo di fra Pietro Rettore l'Ospedale si sottoponeva alla casa di S. Giovanni Gerosolimitano di Pisa. Il Comune ne levò doglianze e mandò oratori al Papa e al Priore di Pisa per procurare la revoca di quell'atto, e al Vescovo e al Capitolo si fece premura perchè dessero un gastigo al Rettore. Fu in questa occasione che si mandò in Siena a studiare gli ordinamenti di quel celebre Ospedal grande (Rif. ad. an., lib. Rosso, c. 97).

A favore dell'Ospedale è il seg. cap. nello Statuto antico:

§ *De pecunia danda Hospitali Sancte Marie.*

« Hospitali maioris Ecclesie S. Marie episcopatus W. pro pietantia et indumentis pauperum ibidem existentium et pro ornamentis altaris cappelle ipsius hospitalis, Camerarius C. Civ. W., qui pro tempore fuerit, teneatur dare et solvere de pecunia et avere dicti C. annuatim c. libr. den. cort. Et liceat Rectori dicti hospitalis et suis numptiis et laboratoribus laborare et laborari facere pro dicto hospitali de comunaliis dicti C. positis in locis, qui dicuntur Lamanitis, et Rota Pilu, vid. de terra laborata dictarum comunaliarum in tanta quantitate, que sit ad x. rasenia in sementi et de ipsa terra fructus percipere sine contradictione alicuius persone usque ad beneplacitum Generalis Consilii Civ. predictae ». Segue la rubrica:

§ *Quod Potestas defendat hospitale Caritatis.* Manca tutto il cap. per corrosioni della pergamena. In altro luogo dello Statuto leggesi questo cap.:

§ *De immunitate concedenda habitare volentibus in castro hospitalis S. M.*

« Volentibus in castro, quod construitur super hospitale Caritatis, immunitas concedatur, sicut placuerit Consilio Generali. Et dictum podium extimetur per homines fidedignos. Et Potestas teneatur cogere magistros complere turrim, quam inceperunt, satisfacto eis de iure ipsorum. Instrumentum autem dicti podii emptionum deponatur apud Ecclesiam S. Johannis per totum mensem Januarii ».

LII. *Quod primo conveniatur principalis, quam fideiussor.*

Item stat. et ord., quod si aliquis pro aliquo fideiusserit, primo conveniri non possit, quam principalis debitor, pro quo fideiussit in realibus et personalibus actionibus ex quocunque contractu reali vel personali descendendis, dummodo si dictus debitor inventus non fuerit sufficiens post condemnationem seu sententiam latam contra dictum debitorem principalem, dictus debitor agere possit contra fideiussorem debitoris, et quod dictus creditor non possit capere in tenutam de bonis dicti fideiussoris, donec dictus debitor principalis fuerit non solvendus, tunc recursum habeat ad fideiussorem, ut dictum est, et hoc locum habeat in pret., presentibus, pendentibus et futuris. Salvo quod predicta locum non habeant in contractibus seu obligationibus mercantie hominum artium C. W. Item quod non possit predicto capitulo renuntiari, et si renuntiaretur, non valeat nec teneat renuntiatio si fieret predicti capituli. Item quod quicumque monstraret instrumentum, quod aliquis recognoscat debitum fuisse suum, quod ille habeatur pro principali ex debitoribus contentis in istrumento debiti, et primo debeat conveniri ille principalis, qui debitum recognovit, quam alius. Salvo quod si non esset solvendus, quod possit habere recursum contra alium, ut in dicto capitulo continetur, et predicta locum habeant in pret., presentibus, pendentibus et futuris.

LIII. *De salario preconum C.*

Item stant. et ord., cum precones C. de servitio, quod faciunt et facere debent C. et Pop. W. et in curiis dd. Potestatis, Capitanei et aliorum officialium et Consulibus artium habere debeant de pecunia et avere C. W. quinquaginta libr. pro quolibet et unum par pannorum pretii xxv libr. cum omnibus fornimentis. Quam pecuniam et quos pannos comode habere non possunt, sine magno et gravi litigio et in anno sint quattuor Camerarii, quod quilibet ipsorum teneatur vinculo iuramenti dare dictis preconibus quartam partem eorum salarii sine aliqua diminutione, et ille qui fuerit in secundis tribus mensibus teneatur eis dare partem quartam salarii, et teneatur eis facere pannos de pecunia C. pretii et valoris supradicti. Et si in hiis aliquis ex predictis Camerarii negligens esset, puniatur per Capitaneum in pena quantitatis predictae, quam penam Capitaneus auferre iuramenti vinculo teneatur. Item quod Camerarius satisfacere non possit dictis preconibus sine apodissa dd. Capitanei et Septem. Et debeant dicti precones portare in superioribus vestibus, quas portabunt in dorso, semper insignia C. W., ut manifeste appareat ipsos esse precones, et ut C. debitus honor, ut concedet, reservetur, et si predicta non facerent in c. libr. pene nomine puniantur, quam penam d. Capitaneus dictis preconibus si predicta insignia non portaverint, auferre teneatur ad penam c. libr. cur.

LIIII. *Quod sententia castri Abbatis sit firma lata per d. Capitaneum.*

Item stant. et ord. quod infrascripta sententia data et lata per d. Ioannem Parchiam olim Capitaneum Pop. Civitatis W., pronuntiatio seu declaratio per eum facta de castro Abbatis de Teberina, prout scripta apparet manu Terzendi notari, de verbo ad verbum de lictera ad licteram et clausula ad clausulam sit firma et rata, et valeat et teneat et procedat, facta M^o c^o lxxxviii^o, die xxx madii, xii inditione.

LV. *Quod omnes et singuli teneantur sequi d. Capitaneum.*

Omnes et singuli teneantur sequi d. Capitaneum, et eidem et sue Curie obedire et venire ad eum, quotiens per campanam vel precones seu nuntios vocati essent comuniter vel divisim, et

ad domum eius vel ad alium locum, ad quem vocati fuerint cum armis, secundum preceptum ipsius d. Capitanei, et qui non venerit aut ipsum d. Capitaneum sequi obmitteret, tam Consules, quam alii de Pop., eiusdem d. Capitanei arbitrio, realiter et personaliter puniatur; et ad maiorem Pop. firmitatem, d. Capitaneus imponat et precipiat, quod inter homines artium sint mille armati bene armis et munitionibus (1) per ipsum Capitaneum declarandis. Qui teneantur habere arma eis imposita in termino eis per d. Capitaneum assignandum, et cum ipsis armis comuniter et divisim sequi d. Capitaneum, et ei in omnibus obedire ad penam, quam d. Capitaneus duxerit imponendam, dummodo predicta omnia et singula fiant de conscientia et assensu dd. Septem tunc ad officium existentes; et qui contrafecerit, in $\frac{1}{2}$ libr. per dd. Septem puniatur nomine pene, et obedientes d. Capitaneo in aliquo non graventur.

LVI. *Quod nulla mater filio vel filia superstita possit vel potuerit substitui facere de dote sua.*

Item stant. et ord., quod nulla mater filio seu filia superstita patre ipsius filie seu filii possit et potuerit in preteritum aliquam substitutionem facere de dote sua in dote ipsius matris, sed dox et que ex dote quesita sunt et occasione dotis, et queri possent filio seu filie ex successione matris, seu per ipsam matrem integre et libere sine aliquo honore substitutionis, nulla substitutione, fideicommissio, relicto vel alia dispositione materna obstante ad patrem ipsius filii et filie, ad quem, vel ab intestato et de iure C. perveniret, perveniat bono iure; et si substitutio aliqua seu fideicommissaria fieret seu facta fuit per aliquam matrem ipsi filio vel filie, quominus post mortem talis filii vel filie dicta dox ad patrem perveniat, talis substitutio, dispositio, seu honus appositus non valeat ipso iure et ex eis substitutus seu substituta nullum comodum subsequatur, et hec omnia et singula habeant et vendicent sibi locum pro quolibet patre, cuius filio vel filie per matrem substitutio fieret seu facta esset, et tam in pret., quam etiam pres., pendentibus et futuris, Statuto C., capitulo Carte Pop., ord. vel iure civili vel canonico non obstante.

Additum, quod hec locum habeant a tempore sive post tempus tantum, quo ipsa Carta Pop. sive ord. facta sive scripta fuit, et in negotiis et causis tantum, que emergerunt post dictam Cartam factam et emergent in futurum, et ad predicta negotia et causas ortas per dicta negotia et causas ortas ante dictum tempus, quo ipsa Carta seu ord. factus fuit, nullum preiudicium generetur, quominus persone, quibus jus competeat in dote predicta agere et petere possint, immo ipsa Carta et ord. in quantum loqueretur et extenderetur ad pret. et pendentia, sint et habeantur pro cassis, correctis et nullius valoris, non obstante capitulo Carte Pop. seu ord., quod in contrarium loqueretur.

LVIJ. *Qui contractus habeantur simulati.*

Item stant. et ord. quod omnis contractus vel alienatio, qui factus vel qui fieret in futurum, simulatus vel simulata presumatur et habeatur, si alienator post contractum vel alienationem per se vel alium pro eo inventus fuerit possidere seu fructus ex ea percipere, et talis contractus et alienatio pro cassis et irritis habeantur et non valeant ipso iure, et quod de ipsa re alienata teneatur, tamquam verus possessor, omnibus respondere, non obstante si in contractu venditionis, se talis possessor constituerit nomine emptoris possidere, vel alium contractum venditionis vel aliud fecerit, quo pro dicto emptore possideat vel possidere videatur. Et predicta locum habeant in pret., pendent. et futuris, et inter veros cives tantum (2).

(1) Avevano le aste con grafi di ferro e le targhe dipinte alle armi del popolo. Portavano il vessillo della Giustizia e i vessilli del Comune e del popolo. I balestrieri portavano i pennoni (Rif. 1332, marzo 8 c. 64, 65).

(2) Al difetto che è qui di una disposizione per forestieri ed estranei provide la seguente riformazione: « Quod quicumque noster Civis vel alius habens bona sua in Civitate vel comitatu W. dicta bona vendidit

Additum, quod predicta locum habeant ab hodie in antea, et ad preterita nullatenus extendantur.

Additum de novo, quod predicta non vendicent sibi locum in dationibus insolutum, et etiam in illa alienatione, de qua probaretur solutio pretii, per aliud instrumentum factum, quam instrumentum venditionis vel per testes. Et habeat locum hec additio in fucturis et ab uno anno citra.

LVIII. *De uno fonte faciendo in contrata Vignoli.*

Item stant, quod unus fons fiat in contrada Vignoli in prato Angeli de Vignolis, iuxta viam publicam per adiacentes homines de contrata et transeuntes per ipsam viam et expensis ipsorum. Et sit superstitis Angelus de Vignolis cum illo soto, quem ipse Angelus voluerit.

LIX. *Quod buttinum, quod est in strata Vallis Piatte actetur et fiat per adiacentes.*

Item quod buttinum, quod est in strata Vallis Piatte usque ad portam Vivari fiat et fieri, debeat expensis adiacentium hominum cum superstitibus, quos dd. Septem duxerint eligendos.

LX. *Quod ad petitionem cuiuslibet petentis silcentur reti vicinales (1).*

Item ord. quod ad petitionem cuiuslibet postulantis silcentur reti vicinales infra Civ. prout videbitur viariis, qui sunt et pro tempore erunt; et quilibet teneatur obedire dictis viariis sub pena xl sol. pro qualibet vice, et quod retus vicinalis debeat silciari si placuerit maiori parti vicinorum.

LXI. *Quod nulla persona audeat per ortum sive vineas alterius intrare seu ire, et pena facienti contra.*

Item ord. quod nulla persona audeat per ortum sive vineas alicuius intrare seu ire, et qui contrafecerit in xl sol. de die, et in c. sol. de nocte pene nomine puniatur. Et quilibet possit portare foleam per totum districtum W. sine pena et sine apodissa.

Additum per correctores, quod quicumque intraverit ortum sive vineas alterius solvat et solvere debeat nomine pene xx sol. cur., et de nocte duplum, et quando vinea esset vacua, solvat x sol. cur.; de bestiis autem intrantibus ortos et vineas alterius solvatur illa pena, que continetur in capitulis Statuti dampnorum datorum.



vel alienavit in aliquam personam non suppositam iurisdictioni dicte Civitatis maiorem nel minorem viginti-quinque annis ubicumque sive intra iurisdictionem dicte Civitatis vel extra factus fuerit contractus alienationis de bonis predictis, et post dictam venditionem seu alienationem dictus venditor vel alienator vel alius pro eo possederit vel possedisset dicta bona, vel ex eis fructus perceperit, talis contractus venditionis vel alienationis sit et habeatur pro simulato et nullius valoris, nec in predictis beneficio minoris etatis vel fori vel alio iure pro se introducto, talis emptor vel in quem facta esset alienatio se tueri posset; nec iuvetur propter ea, quia venditor constituit se pro emptore possidere vel fructus perceperetur. Et hec locum habeant in presentibus, pret. et fucturis in forensibus tantum; in aliis vero ab uno anno citra, aliquo iure loquenti in contrarium non obstante » (Rif. 1308 agosto 25 c. 23).

(1) *Reto* è voce sempre viva in Orvieto, per significare la strada, ma più specialmente la trasversale, la piccola strada, il vicolo. La via che mena dal Corso della Città alla piazza della Chiesa di S. Domenico ha tuttora il nome di *Reto lungo*, e così altre vie traverse, *Reto perino* ecc.

LXII. *Quod si quis pro conservatione suorum bonorum fecerit alicui aliquam alienationem.*

Item stant. et ord. quod si quis pro conservatione suorum bonorum de suis bonis alicui fecerit aliquam alienationem et postmodum uxorem acceperit et dotem receperet, quod talia bona obligata remaneant doti, non obstante alienatione predicta. Et quod d. Capitaneus mulieri dotem recipienti, favorabilem iustitiam faciat et summarium ius sine strepitu iudicii et iuris sollempnitatis obmissa, et quod plenum habeat arbitrium in favorem talium mulierum, ad hoc ut mulieres non careant dote sua. Et predicta locum habeant in pret., present. et fucturis.

LXIII. *Quod pastinarii propter defectum iij. or. operum vel unius non possit eis postitium auferri.*

Stant. et ord. quod pastinarii, propter defectum quatuor operum vel unius, quas non fecerint in eorum posticii tempore congruo, ut tenentur, quod a d. posticiorum non valeant nec possint dicta de causa molestari et posticium eis auferri; tantum teneantur dd. rei dampnum emendare de parte vinee, que non fuerit laborata.

LXIIIJ. *Quod via, qua itur ad Paternellum, actetur per adjacentes.*

Ord. et stant. quod via, qua itur ad Paternellum, a via Stene Jacobi Meldine, usque ad Stenam vinee Vannis funarii, per adjacentes actetur; et fiat in Rigo Povero, qui est in dicta via, ponticellus qui sit bonus et sufficiens, et sit superstitis Nutus Vulpis, et Ninus Petri Bonomi sit notarius.

LXV. *Quod si quis recognoverit se usurarium eius florenum habeatur pro libra.*

Item stant. et ord. pro evidenti utilitate singularum personarum, quod si quis recognovit, seu recognoverit se usurarium, unde appareat publicum instrumentum vel legitima probatio, quod contractus mutui in personam predicti talis, qui se recognovit usurarium, habeantur pro usurariis et in fraudem usurarum conceptis, et pro quolibet floreno aureo in contractu dicti usurarii appposito intelligatur una libra tantum, et quod talis, qui se usurarium recognovit sive heredes eius plus petere non possint; salvo quod, si obligati in talibus contractibus vellent de minori quantitate probare, quod audiantur. Et hoc locum habeat sive quis se usurarium, vel eius filium, sive filius patrem, et vendicat sibi locum in pret., present., pendent. et fucturis. Item quod si creditor voluerit de maiore quantitate probare, quod audiat.

LXVI. *Quod nullus nobilibus eligatur nec esse possit Consul alicuius artis.*

Item ord. quod nullus de nobilibus eligatur nec esse possit nec eligi Consul alicuius artis sive ad officium dd. Septem, qui positi essent ad defensionem Pop., et qui non habeat libram in Civ. W. de c. libr. et ab inde; et si eligeretur aliter, quam dictum est, talis electio non valeat nec teneat ipso iure. Et qui eligeretur vel electus acceptaret contra dictam formam, in x libr. pene nomine puniatur, et de hiis teneatur Capitaneus inquisitionem facere diligentem, et contrafacientem punire, ut dictum est, ad penam c. libr. cur. de suo salario deducendam.

Additum, quod nullus nobilis vel natus de nobilibus legitimus vel bastardus ex parte patris vel familiaris alicuius ipsorum possit eligi Consul vel Consiliarius, vel de numero xl popularium,

aut de anterioribus dicte Civ. nec aliquod offitium pro aliqua arte habere vel dare, non obstante aliquo privilegio alicui nobili vel nato de nobilibus concessio per aliquod ordinamentum dicti C. vel Pop., quod privilegium concessum sit cassum et irritum et nullius valoris, et si talis nobilis vel natus de nobilibus, qui tale ordinamentum vel privilegium haberet, offenderet aliquem popularem solvat et solvere debeat illam penam, quam solverit nobilis, qui offenderet popularem per formam alicuius Statuti, capituli Carte Pop. vel ordinamenti, et tamquam nobilis condemnaretur et puniatur. Salvo quod predicta omnia preiudicent, nec preiudicare possint in aliquo filiis d. Zaccharie (1).

LXVIJ. *Quod nulla persona de rupibus Civ. proiciat turpitudinem.*

Item stant. et ord. quod nulla persona de rupibus Civ. in rem alterius proiciat aliquam turpitudinem vel lapides, et qui contrafecerit, solvat qualibet vice xl sol. den. cur., et de hiis credatur sacramento accusatoris.

Additum, quod quilibet liceat de rupibus Civ. a porta Viarii ad ortum Sancti Martini proicere omnem turpitudinem sine pena aliqua.

LXVIII. *Quod hospites Civ. et burgorum non teneantur nisi de eo quod receperint.*

Item stant. et ord. quod hospites Civ. et burgorum Civ. W. qui iurati sunt ad artem albergorum, non teneantur ad restitutionem rerum personis, que hospitarentur in eorum hospitio, nisi pro illis rebus, que essent eis assignate.

LXIX. *Quod questiones, que nascuntur inter coniunctas personas, diffiniantur infra unum mensem.*

Ord. et stant. quod Potestas et Capitaneus et eorum iudices et officiales, qui modo sunt in Civ. predicta, et qui per tempora fuerint, teneantur vinculo iuramenti ad penam c. libr., cum inter aliquos coniunctos et coniunctas personas consanguinitatis de summa pecunie et hereditate poderis, vel re aliqua quocunque modo mota fuerit, coram eis vel ipsorum altero questio moveretur, eam debeat summarie cognoscere, videre summaria cognitione cum substantiali et sollempni actu iudicii et quocunque alio strepitu iudici pretermisso; et secundum ius et iustitiam, sententiam proferant, vel proferat inter predictas personas, dummodo infra quartum gradum existant litigantes predicti, non obstante appellationibus, exceptionibus et subterfugiis quibuscunque, quo ad diffinitivam sententiam hostet; quam sententiam diffinitivam promulgare debeat infra unum mensem a die oblationis petitionis ab sententia ad Potestatem vel ad aliquam aliam personam appellari non possit (2).

(1) Zaccaria de' Ranieri era fratello del celebre Cardinale Teodorico Ranieri, Camarlingo di Santa Chiesa a tempo di Bonifacio VIII etc. Nel 1309 egli, i figli Neri e Ciuccio e tutti i discendenti furono dichiarati popolari, ancorchè pervenissero allo stato di cavalieri, come di fatti vi pervennero. Neri, ossia Ranieri suo figlio, fu Potestà di Firenze nel 1314, poi nuovamente Potestà e Capitano nel 1326 e ottenne varii privilegi dal Comune d' Orvieto.

(2) Dopo questo capitolo è la mancanza di un altro foglio. Nel testo porta il numero LXXXVI, e il successivo è numerato LXXXIII. Mancano dunque altri sei capitoli. Riportiamo qui, dove facilmente aveva luogo, il cap. che si legge nella Carta del 1331 concernente allo Studio:

« § U' legum, decretorum ac medicine Studium semper vigeat in Civ. predicta, ord. quod quicumque doctor iuris civilis vel canonici seu medicine publice in dicta Civ. scolas tenere voluerit et in dictis studiis legere et docere»

LXX. *De cereis dandis infrascriptis ecclesiis in infrascriptis sollempnitatibus.*

Item stant. et ord. quod ad reverentiam B. V. Marie et infrascriptorum sanctorum et sanctorum singulis annis detur per Camerarium C. de pecunia et avere C. unus cereus viginti libr. cere, videlicet hospitali pauperum S. M. de W. in festo S. Jacobi de mense Julii, item in festo

~~~~~

habeat et habere debeat illud salarium de pecunia et avere dicti C. et illam immunitatem, quod et quam ordinatum et decretam fuerit per officium dd. Septem et Vexilliferum Pop., et quod predicti dd. Septem et Vexillifer debeant ordinare et providere quod dicta Studia in dictis scientiis fiant in Civ. predicta ».

Senza curarci di seguire il cronista MANENTE nelle notizie che pretende dare antichissime dello Studio, accenniamo ai principali documenti che lo ricordano. Nel Costituto del C. un capitolo del 1280, o circa, rammentava che i dottori di leggi e di decreti dovessero avere ogni anno un salario di 25 lire di denari. Verso l'anno 1298 era stato aumentato a 25 fiorini: parve nel 1301 esorbitante, e fu rimesso a 25 lire. Si insegnava il digesto vecchio, il digesto nuovo, l'*inforziato* e le decretali (Rif. 1301, settembre 12, c. 174). La legge era una facoltà che vi si studiava da tempo immemorabile, come è detto in un documento del 1307.

E ricordato un lettore nella bolla di papa Bonifacio VIII del 10 Settembre 1293, cioè Conte di Buongiovanni Fumi, escluso dall'assoluzione generale della scomunica contro la città insieme con Faffuccio de' Medici, col Butricelli e con Giovanni fratello dello stesso Conte, principali agitatori nella guerra contro la Chiesa, e specialmente il ridetto Conte, professore di leggi, a cui fu interdetto l'insegnamento e la libertà di tenere scuola (V. Cod. Dipl. *ad an.*).

Filippo Alberici lettore di diritto, successo a un dottor Pietro, forse della stessa casata, lo si chiedeva altrove in questo stesso anno, e il Consiglio se ne preoccupò, temendo che ai popolari avesse a mancare il beneficio dello Studio, perchè essi non potevano come i magnati andare agli studi forestieri; onde i savi dello Studio medesimo stabilirono che Lippo avesse un salario di 25 fiorini all'anno e fosse esente dall'obbligo di intervenire ai Consigli e di andare in ambasciate (Rif. 1307, c. 31, 84). Altro lettore di leggi era Vanne di Masco de' Monaldeschi, giudice, allo stesso stipendio di 25 fiorini (Rif. 1309, c. 29 l.). In grammatica era professore nel 1307 messer Stefaniao di Pietro Bonizi (Rif. *ad an.* c. 89 l.), e lo ritroviamo nel 1326 all'istesso impiego, in benemerenda del quale ottenne in quell'anno il privilegio di esser trattato come un vero guelfo (Rif. *ad an.* c. 45). Nella medicina lamentavasi la scarsità degli esercenti. Messer Donato d'Arezzo già salariato del Comune si offrì di leggere agli scolari di medicina e a medicare infermi per 100 fiorini d'oro all'anno, pensione e alloggio. Quando fu accettato, il Comune gli raccomandava di assistere i poveri e popolari e di non assentarsi di Orvieto senza licenza (Rif. 1309 c. 340). Nel 1311 messer Bartolomeo di messer Alessandro medico leggeva libri medicinali e di logica a volontà degli uditori col salario dei lettori di legge (Rif. *ad an.* c. 166 l.). Fu chiamato nell'anno stesso da Perugia a leggere e a curare M. Tebaldo d'Arezzo per 100 fiorini e con la casa (Ivi, c. 168). L'anno dopo fu chiamato da Chiusi messer Braccino da Pistoia a leggere medicina e fisica (Rif. 1312, c. 229). Da molti anni poi leggeva logica e medicina, ultimamente logica solamente, M. Meo di messer Guido. Nel 1313 si offrì a leggere in ambedue insieme per 25 fiorini. Il Consiglio annullò con deliberazione dei 25 aprile di quell'anno tutti gli ordinamenti fatti in favore degli altri medici leggenti e per cagione di loro lettura, eccetto l'ordinamento a favore di M. Tebaldo d'Arezzo, che era stato chiamato dal C. (Rif. *ad an.*, c. 26). Per i rivolgimenti seguiti in quell'anno lo Studio fu chiuso. Ma l'anno appresso un nunzio con lettere dello Studio andava attorno per le terre circostanti a notificare come il C. d'O. intendeva ritenere la facoltà nelle leggi (Rif. 1314, c. 49 t.). Forse il desiderio del C. tardò ad eseguirsi, poichè nel 1318 gli scolari facevano istanza per reintegrarlo, e il C. decise di ristorarlo nelle leggi. Accordò a Bartolomeo di Pietro di Benvenuto, giudice, uno stipendio di lire cinquanta ogni anno che leggesse e dette sicurtà a tutti gli scolari forestieri di venire liberamente in O., non ostante le rappresaglie (Rif. 1318 c. 96 t.). Nel seguente anno 1319 leggeva grammatica e autori, insegnava costruzioni, arte del dire e studio di logica e di arti liberali Cristofano di Pietro di Cristofano orvietano, e quantunque fratello di uno de' Sette, chiese e ottenne oltre l'immunità lo stipendio di lire 25 (Rif. *ad an.*, c. 24 t.). Jacomo de Ripa, in medicina e altre scienze molto comprovato, desiderando dimorare in O. e leggere ivi medicina piuttosto che altrove, sebbene in più luoghi con gran salario eletto, ebbe condotta di cento lire (Rif. 1319, c. 61). Da una deliberazione del 29 aprile 1320 si conosce

S. Gregori ecclesie S. Gregori, item ecclesie B. Caterine Virginis in festo et sollempnitate dicte Virginis. Et Potestas et Capitaneus et Septem predicta exequi teneantur (1).

quali fossero i savi dello Studio e la forma dei loro decreti. I Sette essero sei giudici avvocati e quattro nobili, uno per quartiere, perchè eleggessero un dottore in diritto che leggesse il Civile. I savi udita la fama lodevole di messer Nicola d'Angeluccio di Alessandro della Sala cittadino orvietano, comprovata la sua perizia nella dottrina del Civile ed essere dottore esperto e idoneo a leggere in quella facoltà, lo nominarono per un anno con 40 fiorini d'oro ammettendolo alla compensazione con le condanne del C. (Rif. *ad an.* c. 36). Egli fu riconfermato con deliberazione del Consiglio del giorno 8 dicembre 1321 (Ivi c. 33). Vi erano di quelli che leggevano anche da molti anni senza prendere dal C. una remunerazione, come Pandolfo del fu Conte che leggeva in diritto da moltissimi anni senza essergli mai stabilito un salario. Ma per un capitolo della Carta ottenne 25 fiorini all'anno (Rif. 1327, febr. 17, c. 8 t). Il medesimo insieme con Nicola d'Angelo d'Alessandro e con tutti gli altri giudici della città che volevano leggere in diritto, per tutto il tempo di loro lettura ebbero l'immunità, dichiarati liberi e assoluti da tutti gli oneri personali, e in caso appartenuti fossero alla parte gibellina e del numero dei confinati, non dovessero andare in esilio come gli altri, oltre che a ciascuno fu confermato quel salario ordinato dal Consiglio dei Consoli delle arti e dei xl. Così per un capitolo della Carta di Poncello Orsini, di cui vedi più avanti alla nota del cap. cxii.

Nella memorabile peste del 1348 soggiacquero fra gli altri anche i medici, di modo che la città ne restò priva. Fu invitato in città maestro Matteo del fu Angelo da Orvieto promettendogli le immunità e l'esenzione dai dazi; e se leggesse e tenesse studio gli si decretarono cinquanta fiorini d'oro all'anno, e se non leggesse solamente venticinque (Rif. *ad an.* c. 52). Tanto in medicina che in legge erano tornati nel 1349 a praticare molti scolari, onde si disse: « non modicum et pauci sint in ipsa Civ., qui in legibus et medicina studeant »; ma scarseggiavano sempre i medici, così per gli studenti, come per gli infermi. Paolo del fu maestro Janni di maestro Viviano per essere stato il padre suo ventott'anni indietro medico e chirurgo d'Orvieto e perchè egli stesso già da alcuni mesi aveva intrapreso a studiare medicina nello Studio generale di Perugia e intendeva conseguire il fine della scienza, ottenne un sussidio (Rif. 1349 quad. sep. in fine al vol. LXVII). In Grammatica nel 1349 si offrì di leggere un frate del monastero di S. Nicola del Monte Orvietano, fra Pietro del Bagno, e il Comune gli promise 50 lire all'anno e la casa dove avrebbe tenuto le scuole (Rif. *ad an.* c. 41 t).

Fu in quell'anno 1349 presa una provvida deliberazione, a proposta dei Consoli e degli uomini della uoversità e del collegio dei giudici, dei medici e dei notari, per la licenza all'esercizio del tabellionato. Si lamentavano i danni provenienti dalla imperizia e dalla ignoranza dei notari. Perciò si volle che non potessero esercitare se non quelli che fossero scritti nella matricola di detto Collegio. Per riceverveli fu stabilita questa regola: che chiunque volesse essere assunto a un Collegio di tanta dignità fosse esaminato distintamente davanti ai Consoli del Collegio di ciò che spettava sapere sufficientemente intorno all'arte da un giurisperito e da due notari di detta arte sufficienti e idonei nominati dai propri Consoli, giurando gli eletti sugli Evangelii di bene eseguire legalmente le cose loro commesse. Se veniva approvato era iscritto nella matricola. Chi altrimenti esercitasse era punito in 25 lire, a richiesta d'ognuno. La gente ignorante e rozza credeva capaci tutti quelli che vedeva esercitare il calamaio, onde ne venivano danni e dispendi senza fine (Rif. 1349, c. 37).

Venuta la città alla soggezione della S. Sede richiese la sanzione pontificia dello Studio a papa Gregorio XI, che ne diè promessa con breve dei 7 ottobre 1377. Ma morto Gregorio senza mandarla ad effetto, si fecero premure presso il suo successore Urbano VI, cui furono mandati ambasciatori nel 1378, e dal quale fu data la bolla *Primus homo*, pubblicata in questo vol. a pag. 371. Accennano a questa restaurazione i libri delle Riformazioni xcvi a c. 36, xcvi a c. 100 e la lettera di uno degli oratori al Papa per tal negozio, Stefano di ser Ranuccio, data da Roma il 24 marzo 1378 e da me pubblicata nel *Saggio di volgari orvietani ecc.*, Bologna 1881, pag. 25. Ai 31 ottobre di quell'anno 1378 è la nomina a lettore in Grammatica e arti liberali per tre anni (dal 10 novembre) a 100 fiorini all'anno nella persona di maestro Pietro di Castiglione Aretino (Rif. *ad an.* fo. vol. in fine).

(1) Tutte le chiese cui era concesso il cero dovevano farne mostra nella festa principale del C., ossia del « Corpus Domini » e tutte le persone scritte nella matricola delle arti dovevano per la Madonna d'agosto offrire il cero. Lo Statuto antico attribuisce il cero alle segg. chiese, cioè: a S. Maria per l'Assunta, a S. Costanzo, S. Giorgio, S. Severo, S. Martino, S. Andrea, S. Francesco, S. Domenico, e alle chiese de' frati de' Servi, di S. Agostino, di S. Leonardo e del S. Salvatore per la festa titolare. Più si davano elemosine in denaro ai

LXXJ. *Quod nulla persona ponatur ad tormentum sine licentia dd. Septem et penam facienti contra.*

Item stant. et ord. quod nulla persona per d. Potestatem, d. Capitaneum vel eius Curiam vel officiales vel alicuius ipsorum vel alium officialem C. W. per tempora existentem ad tormentum aliquod ponatur cuiuscumque generis tormenti dici possit, vel modo aliquo torqueatur sine conscientia et voluntate dd. Septem et eorum mandato; qui Septem esse debeant omnes in concordia, nullo discordante de tali licentia danda vel concedenda. Teneantur tamen dd. Septem ad officium existentes dare et concedere licentiam officiali petenti in processibus et malleficiis, ubi probatum fuerit mallefium per unum testem de visu cum publica fama vel alia violenta inditia permissa a iure, et hoc in malleficiis diurnis; in malleficiis autem de nocte factis et commissis sufficiat publica fama cum aliis inditiis violentis, dummodo servetur ante quam possit licentia peti, quod aperiarum processus et detur terminum ad reprobandum testes, ut nulla possit iniuria impartiri vel ferri; et de tali licentia danda et concedenda iudices dd. Potestatis et Capitanei omnes in concordia esse debeant, quod talis licentia sit de iure concedenda et concedi debeat. Verum si dd. Septem tali officiali petenti licentiam non darent, habitis dictis inditiis per dictum officialem, et habita concordia iudicum dd. Potestatis et Capitanei, et dicta sollempnitate servata, liceat tali officiali impune ad tormenta procedere, et talem delinquentem libere tormentare. Et si iudices dd. Potestatis et Capitanei contra ius peterent licentiam, vel Potestas, vel Capitaneus vel eorum iudices familiares, vel quivis alius contra ius et superscriptum ordinem et formam non servatam aliquem tormentarent vel ad tormenta procederent, in  $\frac{1}{2}$  libr. pene nomine puniatur talis contrafaciens predictis vel alicui predictorum per dd. Septem ad officium existentes. Qui dd. Septem contra talem contrafacientem predictis in aliquo, tam tempore sui officii et constante suo officio vel tempore syndicatus talis officialis, prout ipsis Septem placuerit, possint libere officium exercere et penam exigere; et Camerarius C. teneatur et debeat ad petitionem dd. Septem de salario talis officialis contrafacientis predictis vel aliquo predictorum retinere et pro intratis ponere, et preceptum in hac parte factum per dd. Septem pro sententia habeatur, et si aliquis aliter ad tormenta poneretur dictis inditiis non habitis et sollempnitatis non servatis, et aliquid confessus esset, ipsa confessio ipso iure sit nulla et exinde non possit puniri vel ad condemnationem procedi, et nichilominus officialis contrafaciens predictis in aliquo dicta pena  $\frac{1}{2}$  libr. per dd. Septem puniatur omnino, ut superius dictum est, publica autem fama probetur fuisse ante quam malefactor, vel qui diceretur mallefium commisisse accusaretur vel inquiretur contra eum, licentia autem data vel negata per dd. Septem notarium scribi debeat. Et teneantur dicti iudices venire ad domum dd. Septem cum libris processum, cum voluerint licentiam postulare.

Additum per correctores, quod de tormentatione facta per supradictos Potestatem, Capitaneum et alios officiales, stetur et credatur sacramento tormentaui, inspecta qualitate persone tormentate.

LXXIJJ. *De finiendo questionem finium, que est inter C. Clusii et C. Seetone.*

Item stant. et ord. quod dd. Potestas et Capitaneus et eorum quilibet, qui pro tempore fuerint teneantur et debeant questiones finium, que sint inter C. Clusii et Seetone per illos cives W., de quibus fuerint concordantes rectores et ambaxiatores utriusque C., facere diffiniri, et diffinita, facere observari.

~~~~~

frati predicatori, ai Minori, a quelli di S. Agostino e ai Servi di Maria e alle signore della Trinità, di S. Lorenzo, di S. Paolo, di S. Agnese e di S. Pietro, « quia die noctuque pro statu Civitatis Deo porrigunt preces suas ».

LXXIIJ. *De non dicendo quod Comitatus Ildribandescus perveniat ad manus alicuius, nisi ad C. et Pop. W. et de pena facienti contra* (1).

Cum Comitatus Ildribandescus, positus ab Albigna citra versus Civ. W. et terre ipsius Comitatus incole et habitatores earum cum eorum territoriis, iurisdictionibus et tenuis et possessionibus quibuscunque in dicto Comitatu existentibus pertinuerint ad Wetanum C. et Pop. pleno iure ab antiquo, et tempore, cuius memoria non existit, et nunc pertinent, et hec per totam Ytaliam nota sunt, ad certitudinem presentium et perpetuam memoriam fucturorum est editali constitutione sancitum et inrefragabili vel intractabili sanctione firmatum, quod ipse terre et Comitatus Maritime apud Wetanum Pop. et C. semper sint, et habitatores earum cum earum terris, territoriis, districtibus, iuribus, iurisdictionibus et tenuis, et habeantur et teneantur perpetuo et esse debeant dicti Pop. et C., et sub vera et pura fidelitate et iurisdictione, et mero, vero, puro et pleno dominio et signoria C. et Pop. Civ. predictæ, et mero et mixto imperio, et sub ipsius C. et Pop. protectione, defensione et cura, et quod nulla persona cuiuscumque nationis, profexionis, status vel conditionis existat, dicat vel dicere debeat, audeat vel presumat modo aliquo, ingenio, sive causa, nec sit vel esse debeat in ordinatione aliqua vel tractatu publice

(1) Il Contado Aldobrandesco, troppo lontano da Orvieto e troppo vasto territorio, per mantenerlo soggetto, era cagione di continui contrasti e di continui dispendi al Comune, che perciò in cambio di rafforzarsi per quello, vi andava consumando tutto il suo potere. Il Papa nel 1302 pensava di darlo a censo al C. d'Orvieto; ma il C. volle mantenere intieri i suoi diritti, e come, nel 1300, a requisizione del suo Cardinale Teodorico Ranieri, vi spediva per il Papa l'esercito contro Guido di Santa Fiora a favore di Orso e Gentile Orsini, alla recupera dei castelli per conto proprio muoveva nel 1303, riconquistandoli tutti, e faceva nuova provvisione per difenderli, e respingeva un nuovo invasore, Nello della Pietra, col quale alcune terre avevano fatto trattato (Vedi *Codice diplomatico*, pag. 396).

Nel 1304 fu presa la provvisione di mandarvi un buono e legale Vicario forestiero ogni sei mesi pagato colle entrate del Contado. Orbetello, Altricosti e Massigliano dovevano pagare la guardia; gli armigeri si dovevano dare da Guittuccio da Bisenzo, dai Signori di Farnese, di Marano, di Vitozzo e di Montorio, da Fazio delle Rocchette, dai Signori di Campiglia e da quelli di Trivignano.

Ma nel 1307 fu invaso da Maofredi di Vico prefeto di Roma, che presso Altricosti predò quattordicimila capi di bestiami. Andarono a Roma e a Viterbo a querelarsene ambasciatori orvietani, che furono per via presi e ritenuti dal Prefeto. Si venne alla guerra, nella quale Viterbo favoriva l'avversario degli Orvietani. Il Capitano del Patrimonio si intrmise per la pace, non osservata poi dal Prefeto, contro cui furono indette le rappresaglie nel 1311. Nel quale anno per la venuta dell'imperatore tutte quelle terre temevano: quando assalite dai Senesifavoriti dai Signori di Montorio e di Castellottieri, e quando cavaleate da Fazio da Sticciano e da altri, senza difesa nei castelli e coi casseri in rovina, erano continua preda dei vicini. Onde quei castellani muovendo lamentevoli doglianze al C. d'O., da cui pareva loro essere dimenticati, dicevano che se non vi si prendeva rimedio, essi per non poterne più, si sarebbero dati magari al diavolo (Rif. 1312 e 206). Perciò fu provveduto dai sedici savi posti sopra a tal negozio di mettervi buona guardia, obbligandovi baroni e comunanze e appaltatori delle rendite del Contado, poichè il diritto dei paschi che apparteneva al C. si mandava all'incanto nel 1310 lasciato per seimila lire (Rif. *ad an.* c. 58). La Contessa Margherita Orsini che non si vide mantenuto il patto che avevagli promesso il C. di farle le spese e il vitto quando venisse in Orvieto, l'anno dopo, 1315, mosse con Gentile e cogli altri Orsini alla rivendicazione del Contado Aldobrandesco, e occupò Sorano e Pitigliano e minacciò Soana, mal resistendo l'esercito orvietano. Il C. d'O. si pacificò col Conte Benedetto Caetani, si allò con esso, ma inutilmente, perchè più tardi gli Orsini si spinsero fin su Castel Giove, che il Caetani aveva sottomesso prima. Intanto negli anni della capitaneria di Ponceilo Orsini (dal 1315 al 1322) non vi furono novità per il Contado Aldobrandesco, pel quale furono fatte provvisioni per ritoglierlo dalle mani del conte Romano Orsini dal 1323 al 1333. Perciò era da lui stesso occupato nel tempo della compilazione della presente Carta.

vel occulte, per se vel alios, vel quocunque alio modo, iure, ratione vel causa, quod aliqua ex dictis terris vel ius vel iurisdictione aliqua alicuius ex eis, vel de tenentibus vel iurisdictionibus vel iuribus alicuius ipsarum, vel de ipsius Comitatu res aliqua in totum vel in parte aliqua concedatur vel transferatur alicui alteri persone, collegio vel universitati, vel sub dominio alicuius modo aliquo, via, ordine, ingenio sive causa per directum vel per obliquum, sed semper sit iurisdictione, iure, dominio, potestate in totum et ad plenum et in qualibet parte dicti Comitatus, et in ipsum universum Comitatum dicti C. et Pop. W., ut superius dictum est, et quod quecunque persona cuiuscunque status, ordinis vel conditionis fuerit, que contra predicta vel aliquid predictorum diceret, tractaret venire publice vel occulte, vel aliquid ordinaret, vel quivis, qui proponeret, arengaret, reformaret vel scriberet, capud amputetur eidem, ita quod moriatur, et quod omnia sua bona dicto Pop. et C. applicentur, et sint et remaneant applicata, salvis feudis et poderibus concessis Wetanis tantum olim per aliquem dominum eisdem iuribus concessis, quibus personis ordinamentum nullum preiudicium generet vel generare videatur vel possit. Et quod d. Potestas vel Capitaneus vel quivis alius presens officialis vel rector, quocunque nomine censeatur vel censi possit dici vel appellari, tam presens, quam fecturus, qui fuerit in Civ. predicta habeant et habere debeant plenam et liberam inquisitionem, iurisdictionem et bayliam in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum inquirendi, investigandi, procedendi, condempnandi et condempnationem exigendi in personis et rebus, omni sollempnitate C. et Statuto et Carta Pop. et ordinamento et sollempnitate aliqua, tam iuris canonici, quam civilis obmissa vel non servata, sed potius omnis processus in predictis et circa predicta factus et habitus, et condempnatio facta et habita et data habeatur legitima, tam de iure, quam de facto, et si dictus talis Potestas vel Capitaneus, vel quivis alius rector, predicta in totum et ad plenum non fecerit vel observaverit, vel in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum fuerit negligens vel remissus in aliquo, perdat de suo salario libr. mille et deveniant in C. W.; quas mille libras Camerarius dicti C., qui tunc fuerit ad officium de dicto suo salario retinere teneatur et debeat et in camera C. W. ponere (1). . . .

LXXIII. *De pena frangentis et derobantis stratam publicam.*

Item stant. et ord. quod si quis stratam publice fregerit vel derobaverit vel aliquem extraerit de strata vel vulneraverit, volendo eum derobare, puniatur pene nomine in mille libr. den. cur. et emendet dampnum, et si predictas penas solvere non poterit, suspendatur per gulam ita quod moriatur.

LXXV. *Quod d. Potestas et Capitaneus teneantur eorum officia facere in Civ., comitatu et districtu (2).*

Item ord. et firmaverunt quod d. Potestas presens et fecturus, d. Capitaneus presens et fecturus, et ipsorum officiales cuiuscunque ipsorum per tempora existentes teneantur et debeant in Civ.,

(1) Questo capitolo, che è il LXXXVI, è susseguito dal cui.

(2) Riportiamo qui il capitolo xli della Carta dell'Albornoz, ma citato ed emendato nel 1326 e che perciò doveva far parte del presente codice e doveva leggersi nei pochi fogli mancanti.

§ *Quod nullus de Septem possit facere sua facta propria, nec propinquorum infra tertium gradum.*

• Quoniam ad defensionem populi W. deputati retroactis temporibus in tantum sua et suorum propria negotia procurarunt et procurabant, quod W. populi et C. totaliter utilitates et commoda relinquebant, per que futura provisione stat. et ord., quod nullus de Septem, qui per tempora fuerit ad officium Septem simul vel separatim possit vel debeat aliquam personam pro suo debito vel causa sue proprie questionis vel sibi coniuncte persone infra tertium gradum per paternam lineam vel maternam modo aliquo. via, ingenio sive

comitatu et districtu W. eorum officia facere et exercere, et ad mallefitia, dum conuictuntur, familiam mictere quilibet ipsorum, prout ad officium ipsorum spectabit, et omnia facere, que essent necessaria et opportuna pro ipsorum et cuiuscumque ipsorum officiiis exercendis, secundum formam Statuti C., Carte Pop. vel ord. consuetudinem Civ. predictæ. Et si tales dd. Potestas vel Capitaneus, vel ipsorum officiales presentes vel futuri in mictendo suos officiales ad mallefitia et sua officia operari et exercere in Civ., comitatu et districtu W. recusarent, et propriis eorum expensis, vel fuerint negligentes et ea obmiserint effectualiter adimplere pro posse, dum per dd. Septem vel alios fuerint requisiti, vel ipsorum dd. alter requisitus, in quingentis libr. pene nomine contrafaciens, et predicta non servans puniatur, de quibus possunt syndicare, molestari et appellari a quolibet, et etiam syndici, qui essent ad ipsum syndicanum de suprascriptis et infrascriptis facere inquisitionem contra tales dd. et officiales, teneantur et culpabiles repertos condemnare in pena predicta. Et non possint dd. Potestas vel Capitaneus vel ipsorum officiales vel aliquis ex eis officialium predictorum dd. presentium et futurorum, occasione alicuius ambaxiate vel alicuius officii vel ytineris faciendi per tales dd. vel officiales vel alterum ipsorum in Civ., comitatu et districtu, aliquid a C. vel aliqua spetiali persona habere publice vel occulte, nisi illud tantum, quantum per syndicariam talium officialium conceditur eisdem vel alteri ipsorum. Et si contrafecerit talis d. vel officiales predicti, vel alter ipsorum vel Septem per tempora ad officium existentes appodixam facerent vel concederent, vel quod pro dictis ambaxiatis vel ytineribus aliquid dari vel concedi debeat vel deberet officialibus predictis, vel alteri ipsorum, vel ad aliquod Consilium proponerent, vel proponi consentirent, in $\frac{1}{2}$ libr. cur. quilibet de Septem singulariter et per se ed ad restitutionem illius quantitatis pecunie, de qua concessa esset apodissa, condempnetur per illos, qui eos debuerint syndicare. Verum quia casus graves evenire possunt, ita quod haberet necesse aliquem dominum vel officialem ire et stare debere per comitatum et districtum W., liceat dd. supradictis pro exercitu et cavalcata fienda, et quando occurret pro aliqua rebellione ire debere, quod absit, pro aliqua terra vel castro, quod tunc dicti dd. ire possint et stare cum salario, quod est per formam Statutorum declaratum et cum deliberatione Consilii Consulum artium et xl, facto partito de bussolis ad palluctas, et tunc sint due partes Consilii Consulum artium et xl in concordia, et aliter fieri non possit vel ire. Et presens ord. sit ultimum et derogatorium, trunchum et precisum omnibus Statutis C., capitulis carte Pop. et ord. factis et faciendis, qui in contrarium loquerentur, quod tolli, derogari, vitiari vel variari non possit per dd. Septem, Consilium Consulum artium et xl Pop. vel arengam. Et qui Consilia predicta faceret, celebraret, proponeret, arengaret vel reformaret vel aliquid predictorum, in $\frac{1}{2}$ libr. pene nomine puniatur et condempnetur, et omnis auctoritas dd. Septem et Consilio Consulum et xl. faciendi contra predicta sit cassa et suspensa, et contra predicta stantiare vel reformare non possit, et quicquid contrafecerit non valeat, nec teneat ipso iure. Et quia nichil tam ligatum quod solvi non possit, servetur iste ordo si fieri voluerit contra predicta, quod primo fiat parlamentum, et esse debeat totum in concordia, secundo generale C. et Pop. et esse totum in concordia, et si predicta obtinerentur, ponantur ad Consilium Consulum artium et xl, in quo omnes esse debeant, et fiat partitum de bussolis ad palluctas et esse debeant omnes in concordia, nullo discordante, et si aliter ordinamentum fieret, non valeat ipso iure.

causa, jus sibi dicere vel facere aggravare vel aggravari facere per directum vel per obliquum, ipso in dicto officio existente, nec etiam aliquod ordinamentum facere vel fieri facere in specialitatem vel favorem alicuius ipsorum vel sibi persone coniuncte, ut dictum est. Et si supradicti Septem vel aliqui ex eis contra predicta vel aliquod predictorum dicerent, facerent, conuictentur vel venirent, puniatur quilibet ipsorum contrafacientium in ducentis libr. den. cur. et quilibet vice etc. ».

Con la riformazione dell'8 marzo 1326 fu portata una modificazione a questo capitolo, dando licenza ai Sett^o di proseguire le cause civili mosse ad essi o da loro avanti d'entrare in ullicio, purchè piacesse proseguirle alla parte contraria (Rif. ad an. lib. Rosso c. m.⁴).

Additum per correctores, quod predicta non preiudicent officialibus d. Capitanei cum irent per comitatum et districtum pro blado et grascia, et si notarius dd. Septem scriberet aliquam apodixam contra predictam formam c. libr. penam incurrat et vinculo juramenti.

LXXVJ. Quod d. Potestas vel Capitaneus vel eorum officiales non possint syndicari constante eorum offitio, sed finito offitio.

Item stant. et ord. quod nullus Potestas vel Capitaneus vel ipsorum officiales vel alicuius eorum Civ. W. presens et fecturus syndicari possit infra tempus eorum offitii, sed demum finito eorum offitio et cuiuslibet eorum dd., vel officialium debeant syndicari et ad syndicariam stare, secundum formam sue electionis, et quod tempus eorum syndicarie abbreviari non possit per dd. Septem, Consilium Consulum artium et xl. Pop. vel arengam, et qui contra predicta vel aliquid predictorum peteret sibi fieri vel proponeret, consuleret vel reformaret in $\frac{1}{2}$ libr. pene nomine puniatur, et quicquid contrafieret non valeat nec teneat ipso iure, et quilibet de dd. Septem, qui talem propositum fieri consentiet vel permicteret, in dicta pena $\frac{1}{2}$ libr. condempnetur. Et hoc capitulum tolli, mutari, suspendi et corrigi non possit per Consilium aliquod vel arengam, nec per Consilium Consulum artium et xl. et tunc per partitum factum de bussolis ad palluctas, in quo esse debeant omnes de Consilio in concordia, nullo discordante; et si aliter fieret, non valeat. Et hoc capitulum sit ultimum, trunchum et precisum et derogatorium omnibus aliis Stat. ord. et capitulis Carte Pop. (1).

LXXVIJ. Quod d. Potestas vel Capitaneus et ipsorum officialis in eorum offitiis vel aliis refrimari non possint.

Item stant. et ord. quia dd. et rectores, qui ad Civ. W. veniunt regendum, refrimari procurant, quod nullus Potestas vel Capitaneus vel aliquis de domo talis Potestatis vel Capitanei vel ipsorum frater, consanguineus vel affinis vel alicuius eorum vel ipsorum officiales possit ad aliquod offitium in Civ. W. refrimari vel eligi in eo offitio, in quo est, vel ad aliud offitium, vel dominium, vel signoriam in Civ. W., s. d. Potestas pro Capitaneo, et d. Capitaneus pro Potestate, vel aliquo ipsorum, nec ad aliquod aliud offitium. Et qui contra predicta peteret, faceret vel veniret, proponeret vel consuleret vel reformaret, tractaret vel diceret in $\frac{1}{2}$ libr. pene nomine puniatur. Et hoc ord. sit trunchum et precisum, quod tolli, mutari, vitiari vel variari non possit, nisi in hunc modum; quod primo sit parlamentum totum in concordia, et esse debeat nullo discordante; secundo Consilium generale C. et Pop. in concordia, nullo discordante, simul facto; tertio Consulum artium et xl. in concordia, nullo discordante, cum partito facto de bussolis ad palluctas et obtento. Et si aliter fieret non valeat, nec teneat ipso iure.

LXXVIJ. Quod nulla persona debeat advocare vel patrocinium prestare contra C.

Item stant et ord. quod nulla persona audeat vel presumat dicere, advocare vel patrocinium prestare vel procuracionem assumere contra C. W., iura ipsius C. et jurisdictiones. Et qui contra predicta faceret in $\frac{1}{2}$ [libr.] pene nomine puniatur per d. Potestatem vel Capitaneum dicte Civ.

(1) A togliere gli inconvenienti per frodi, macchinazioni e inganni, sempre facili ad aver luogo, ai 14 settembre 1349 si ordinò che i rettori e gli ufficiali non potessero essere sindacati nei palazzi pubblici, e che di ogni ufficiale si facesse la mostra (« monstram et requisitionem ») due volte al mese nelle case di loro dimora. Il Cancelliere dopo due giorni era tenuto dare l'assegno delle puntature al Camarlingo, il quale poneva a scomputo di salario quanto le puntature prendevano (Rif. ad an. c. 67).

LXXIX. *De pena receptantis exbanditos de homicidio, robaria, falsitate et tradimento.*

Item stant et ord. quod si qua persona, de nobilibus vel magnatibus, comunantia vel villa vel castrum aliquod Civ., vel comitatus vel districtus W. aliquem condemnatum vel exbanditum dicti C. occasione homicidii vel robarie strate, vel falsitatis, vel incendii vel proditionis receptaverit, vel aliquod consilium, auxilium vel favorem dederit modo aliquo sive causa, puniatur et condemnetur per d. Capitaneum in illam penam, qua talis condemnatus vel exbanditus esset dicto C.; et ad predicta probanda sufficiat unus testis de visu cum publica fama, qui pro legitimis probationibus habeatur. Item quod offensores talium exbanditorum non possint molestari vel inquietari pro offensis factis in personis talium exbanditorum cum moderatione Stat. C. W. (1).

LXXX. *Quod nullus acquirat in aliquo Consilio palluctas alterius, vel mietat palluctam in bussolis nisi suam, et pena facienti contra.*

Item ord. et firmaverunt quod, cum contingerit fieri debere Consilium Consulum artium et xl. bonorum virorum popularium, et in eo expendi palluctas, quacumque de causa nullus de dicto Consilio presumat, nec debeat aliquam aliam palluctam acquirere ab aliquo de ipso Consilio, nec in bussola mietere palluctam, nisi unam solam et suam tantum. Et qui contrafecerit solvat nomine pene xxv libr. cur. Eadem pena puniatur quicumque palluctam suam alteri dederit vel miserit, quod ord. legi debeat in Consilio Consulum artium et xl popularium in principio offitii d. Capitanei et consulatus anni (2).

LXXXI. *Quod quicumque fuerit electus ad aliquod offitium C. ad palluctas, in alio offitio, quod datur ad palluctas, esse non possit inde ad duos annos.*

Item stant. et ord. quod quicumque fuerit electus in Civ. W. ad aliquod offitium C. ad palluctam seu brisciolum in dicto offitio, a fine dicti offitii usque ad duos annos completos, eligi non possit nec debeat, nec aliud offitium ad palluctam illo anno habere, secundum quod loquitur capitulum Statuti C., quod capitulum sit precisum, quod tolli non possit per dd. Septem', Consilium Consulum et xl vel arenga, et qui tale offitium acceptaret vel reciperet in l. libr. cur. puniatur: eamdem penam

(1) Ravviciniamo a questo un capitolo della Carta di Poncello Orsini:

§ *De pena illius, qui se incastellaverit seu rebellaverit contra C. W.*

« Item stant. et ord. quod quecumque persona se incastellaverit seu rebellaverit contra C. et Pop. W. in quocumque loco vel parte, et mandata dicti C. et Pop. non fecerit die requisitionis vel mandati facti eidem, vel sequenti die, puniatur quilibet qui se incastellaverit seu rebellaverit, et puniri debeat per Potestatem et Capitaneum W. in pena capitis et confiscatione bonorum, omni solemnitate juris Statuti C. ord. vel Carte Pop. obmissis et substantialibus quibuscumque ». La Carta dell'Albornoz la modifica in « pena legali et confiscatione etc. ». Lo Statuto, di cui conserviamo un frammento, forse posteriore all'Albornoz, ammette la stessa pena quando si paghino 500 lire.

(2) Incorreva la pena anche chi ritenendo la palla, si astenesse dal votare. Un console dell'arte de' maccellai nella elezione de' futuri Consoli fu per questo giudicato, « retinendo (brisciolum) sibi absconsum » (Rif. 1300 c. 33). Le palle erano di piombo o di ottone e si mettevano in bossoli rossi e neri (Rif. 1309 c. 6). Nel 1319 fu abrogato un capitolo della Carta allora fatto, per il quale erasi introdotto il sistema di mettere i bossoli a piè del palazzo del popolo in un ceppo, dove i consiglieri uno per volta andavano a mettere il voto. Per questo sistema fu riconosciuto essere più facile commettere le frodi (Rif. ad an. lib. rosso, c. 53).

l. libr. incurrant Septem, quilibet per se, qui inhybitionem vel apodixam facerent contra predicta vel in derogatione predicti ord., et quilibet contrafaciens et inhybitio et quicquid contraferet per ipsos Septem, Consilium vel arengam non valeat ipso iure. Item quod non habeat locum dictum capitulum in Consulibus artium et xl bonis viris, quorum officium vacet et vacare debeat uno anno tantum a fine sui officii.

Additum, quod predictis contentis in presenti capitulo non obstat aliquod ord. seu privilegium concessum alicui civi oriundo de Civ. W.

LXXXIIJ. De non faciendi inhybitionem in favorem illorum Consulium, qui eligerentur contra formam Statuti capituli Carte Pop. et pena facienti contra.

Item stant. et ord. quod nulla in posterum inhybitio, prohybitio vel vetatio fieri possit vel debeat per aliquem officialem dicti C. in favorem illorum, qui ad officium Consulium artium et eorum consiliariorum contra formam capituli Carte Pop. eliguntur, et qui contrafecerit in f libr. pene nomine puniatur, et nichilominus quicquid contrafactum fuerit non valeat. Eandem penam incurrant Septem, quilibet per se, qui contrafacierent predictis in aliquo, videlicet quod qui inhybiret vel inhybitionem faceret, vel ad aliquod Consilium proponeret in favorem talium electorum contra formam Statuti. Et Capitaneus, qui in procedendo et cassando Consules contra formam Carte Pop. esset negligens vel remissus, in cc libr. pene nomine puniatur, que de suo salario deducantur, et possit a quolibet syndicari, et hoc capitulum sit precisum.

LXXXIIJ. Quod Camerarius C. et eius notarius teneantur facere inventarium de omnibus massaritiis C. existentibus in palatiis dd. Potestatis, Capitanei, Septem et aliorum officialium.

Item ord. quod quilibet Camerarius teneatur et debeat facere et eius notarius scribere tempus sui officii inventarium de omnibus et singulis rebus et massaritiis quibuscunque dicti C. existentibus in palatio dicti C. et in domo dd. Septem et in palatio Pop. et in omnibus aliis domibus et locis aliorum officialium C. quorumcunque, et res omnes scribere et scribi facere, et si Camerarius facere obmiserit et notarius scribere in xxv libr. pene nomine puniatur quilibet ipsorum per d. Capitaneum Civ. W.

LXXXIIIIJ. Quod tempore electionis Septem consules et xl. debeant interesse Consilio, quando celebratur electio.

Item stant. et ord. quod die, quo novi Septem eliguntur, quilibet Consul, ad quem spectare debet talis electio, in tali Consilio faciendo dicta de causa personaliter debeat interesse ad brisciolium capiendum, secundum formam ord., et qui presens non fuerit vel ad dictum Consilium venire cessaverit vel recusaverit, in xxv libr. per d. Capitaneum condempnetur, et sit a dicta electione et officio privatus, et aliis suis sottiis detur brisciolus, qui ad ipsum officium esse debent, nisi talis Consul fuerit infirmitate vel vera absentia impeditus et gravatus, de quibus fiat primo d. Capitaneo plena fides, et quod, absentia facta, fuerit in fraudem vel non, remaneat in provisione d. Capitanei. Idem intelligatur de xl. popularibus. Et hoc capitulum legatur in Consilio Consulium artium et xl, ut unicuique sit apertum.

LXXXV. *Quod capitulum loquens contumacia v. sol. per diem sit cassum, salvo contra nobiles sit firmum.*

Item stant. et ord. quod, cum occasione cuiusdam capituli Constituti loquentis de contumaciis v. sol. per diem populares et persone debiles in dampnum non modicum et iacturam incurrant quod tale capitulum quinque sol. per diem in omnibus et singulis causis civilibus et questionibus sit et esse debeat ex nunc cassum, irritum et nullius valoris, tantum in condemnatione districtarum sit ratum et firmum, dummodo summa x libr. non excedat. Verum contra nobiles, barones et magnates Civ., comitatus et districtus W. dictum capitulum ratum remaneat et sit firmum, et nullam per hoc recipiat lexionem, Statuto C. capitulo carte Pop. vel inhybitione aliqua, que fieri non possit, non obstante.

LXXXVI. *Quod d. Capitaneus faciat apportari coram se matriculas artium et de correptione ipsarum.*

Item stant. et ord. quod presens d. Capitaneus Pop. teneatur et debeat vinculo iuramenti et ad penam ̄ libr. de suo salario et feodo deducendam per Camerarium dicti C. et Pop. de mense Januarii, Februarii et Martii venturi proximi, coram se et sua Curia presentari, dari et apportari facere coram se omnes et singulas matriculas artium dicte Civ. et cuiuslibet eorum et super qualibet dictarum matricularum per se et separatim, secreta, bene et diligenter per bonos et sollempnes homines et personas et legales, prout sibi placuerit et viderit expedire, et quotiens; et inquirere et invenire singulariter de personis scriptis in ipsis, si artem operantur vere et publice et continue an ne; et quos per talem inquisitionem invenerit ipsam artem sic vere et continue facere et operari remaneat in dicta matricula, et ille non sic inventus aboleatur et cassetur de ipsa, et ex nunc habeatur pro casso de ipsa arte et matricula artis prefate et tollatur in totum. Et quod quicumque, qui sic comprobatus fuerit in una arte et in una matricula, in aliqua alia arte esse non possit nec debeat, nec in matricula alterius artis scribi, et qui scriptus esset aboleatur et ex nunc pro non scripto habeatur, et si contrafieret, non valeat ipso iure, sed pro casso habeatur, et nichilominus in L libr. pene nomine puniatur; et quod dictis inquisitionibus sic factis et completis per notarium d. Capitanei, fiat unus liber per notarium dd. Septem vel alium notarium, quem ipse notarius Septem eligere volet de Civ. W. vel comitatu. Et quod nulla persona in aliqua matricula alicuius artis de novo scribi possit, nisi primo dicta inquisitio facta per d. Capitaneum, ut supra dictum est, et postea de ipsorum dd. Capitanei et Septem assensu et voluntate, et quod quilibet Capitaneus, qui fuit in dicto tempore, inquisitionem similem facere teneatur, ut dictum est, ad penam predictam. Item quod, si propter rigiditatem dicti capituli, aliquis cassaretur de dicta matricula non cassandus, quod tali cassato possit provideri circa remissionem tantum in matricula per dd. Septem, qui pro tempore fuerint una cum Consulibus artis eius, et quod nullus possit cassari de matricula artis, cui est iuratus, ex eo quod suis manibus non exerceat, dum tantum eam exerceat per operarios vel factores suos. Item quod nullus possit esse de Consulibus artium nec de numero xl. popularium, nisi fuerit vere civis et oriundus de Civ. vel comitatu W. et steterit in ipsa Civ. xxv annis.

LXXXVII. *Quod popularis de offensa sibi facta teneatur facere accusationem infra tertiam diem, et pena facienti contra.*

Item stant. et ord. quod si quis popularis et de populo C. W. in futurum fuerit personaliter offensus contra formam et ordinem capitulorum et ord. factorum de ipsorum popularium offensione

et de hoc loquentium in aliquo, quod talis tunc offensus vel eius heredes teneantur et debeant suam accusam vel inquisitionem dare vel dari facere cum effectu de offensa sibi illata coram curia d. Potestatis vel. d. Capitanei W. infra tertiam diem post offensam receptam; quod si non fecerit, puniatur et condempnetur quilibet contrafaciens per d. Potestatem vel Capitaneum in c. libr. den. cur. C. W. applicandis, et nichilominus d. Potestas vel Capitaneus, qui pro tempore fuerit in dicta Civ. contra talem offendentem vel offendi facientem vel delinquentem contra popularem inquirere et procedere teneatur, et eundem condempnare et punire, secundum formam ordinamentorum Pop. vel capitulorum, vel omni modo et iure, quibus melius poterit; quod si non fecerit, puniatur talis Potestas vel Capitaneus in ̄ libr. cur. et quilibet ipsorum, que de suo salario deducantur: et de predictis possit a quolibet syndicari, molestari et appellari; et predicta omnia locum habeant de offensa, que fieret per aliquem nobilem vel de casato nobilium Civ. vel comitatus W. contra aliquem popularem Civ. W., et ad alia non extendatur.

LXXXVIII. *Quod nulla inhibitio fieri possit in favorem alicuius nobilis vel de casato nobilium occasione offense facte in personam popularium.*

Item stant. et ord. quod per d. Capitaneum et Septem nulla inhybitio vel vetatio fieri possit vel apodixa vetationis vel prohybitionis d. Potestati vel Capitaneo vel eorum officialibus presentibus vel futuris in favorem alicuius nobilis vel de casato nobilium Civ. vel comitatus W. de offensa, que fieret per aliquem nobilem vel magnatem vel de casato nobilium Civ. vel comitatus W. in personam alicuius popularis Civ. W.; et si fieret talis inhybitio vel prohybitio vel vetatio non valeat nec teneat ipso iure, et ex nunc sit cassa, irrita et nullius valoris. Et Capitaneus et Septem contrafacentes in ̄ libr. pene nomine puniantur, et de predictis possit a quolibet syndicari et appellari.

LXXXIX. *Quod eligantur aliqui homines per dd. Septem ad videndum et assignandum condempnationes debeat de quibusdam fieri executio.*

Item ord. quod dd. Septem eligant duos bonos homines vel tres per quarterium, prout eis videbitur et placuerit, qui sint ad videndum omnes condempnationes et sententias condempnatorias contumacium, et alias datas et factas a duobus annis citra, et ipsas assignare debeant d. Potestati, qui eas debeat exigere, et d. Capitaneo suas, qui illas debeat exigere (1).



(1) In genere ai morosi si aggiungeva la sovrainposta del quarto. In certi casi si prendevano, si chiudevano in palazzo, vi si tenevano senza mangiare e bere, finchè non avessero soddisfatto essi o i fideiussori. Anche per i dazi si faceva l'esecuzione. Una singolare provvisione si prese nel 1329 contro i morosi al pagamento di un dazio imposto di cinque e di dieci fiorini per ogni mille. Questi venivano imbussolati in quattro bussoli, quartiere per quartiere. Estrattone uno da ogni bussolo, si correva a fare l'esecuzione sulle case loro, cominciando dai nobili, e il cavaliere del Capitano e l'ufficiale di custodia non si partivano di quelle case se prima non erasi compiuto il pagamento della somma dovuta. Questo temperamento faceva sì che mano mano si estraevano i nomi, i morosi pagavano (Rif. 1329, lib. c. 54). Ancora in quell'anno fu aggiunto all'ufficio del Potestà un notaro col mandato di esecutore di dazi, lire, collette, prestanze e taglie (Ivi c. 62). Nel 1344 fu ordinato che uno per casa degli uomini del contado e di ogni quartiere andasse a fare la esecuzione contro i morosi al pagamento delle taglie (Rif. ad an. c. 19 t).

XC. Quod Potestas et Capitaneus teneantur relinquere unum pavensem et unam balistam C. W.

Item stant. et ord. quod quilibet, qui fuerit Potestas vel Capitaneus Civ. W. teneatur et debeat in fine sui officii dare C. W. et relinquere in palatio Pop. dicte Civ. Capitaneo successori suo, recipienti pro dicto Pop. et C. et dd. Septem abstantibus, unum bonum pavensem ad sua insignia et unam bonam balistam, valoris quilibet unius floreni auri, et ponatur in dicto palatio, ita quod ab omnibus videatur, et quilibet Capitaneus omnes balistas teneatur assignare successori suo integre coram dd. Septem et eorum notario, qui scribat. Et Capitaneus, qui predicta facere obmiserit, in c. libr. per fucturum Capitaneum condempnetur.

XCJ. Quod d. Potestas vel Capitaneus vel alius officialis non possit emere de grano C. vel comunantiarum.

Item stant. et ord. quod d. Potestas nec eius familia, d. Capitaneus nec eius familia presentes vel futuri, nec aliquis alius officialis C. W., qui salarium aliquid recipit a C., nec dd. Septem presentes vel futuri non possint, nec debeant emere nec aliquo modo alio habere de grano, quod imponitur in anno comunantiis et baronibus pro c., nec de grano c. bonorum rebellium. Et si aliquis officialis de predictis de dicto grano emeret vel emi faceret pro se vel suis famulis, qui starent ad stipendia C., in xxv libr. cur. pro quolibet rasenio et qualibet vice, qua emeret vel emi faceret, puniatur.

XCII. Quod Notarius reformationum non possit habere aliquod salarium ultra formam Statuti sibi concessum.

Item stant. et ord. quod Notarius reformationum Consilii generalis C. nullum possit recipere salarium a C. W., nec de pecunia C. percipere vel habere, occasione scripturarum aliquarum vel sui officii per directum vel per obliquum, sed stare debeat contentus salario per formam Stat. C. ord., et Capitaneus et Septem et quilibet alius, qui contrafaceret, in cc libr. pene nomine puniatur per Capitaneum fucturum, et possit a quolibet accusari, molestari et appellari.

XCIII. Quod d. Capitaneus teneatur banniri facere, qui vult pro minori pretio fulcire Camerario C.

Item stant. et ord. quod d. Capitaneus Pop. C. W. teneatur et debeat vinculo iuramenti et ad penam c. libr., infra tertiam diem post introytum officii Camerarii, preconizzari facere per Civ. W. publice, quod, qui vellet et vult fulcire et dare Camerario C. incostrum, cartas et alias res necessarias pro minori pretio C. W., se scribi faciat notario d. Capitanei, et hoc scito, ille, qui pro minori pretio dabit res predictas, ille det res Camerario et fulciat pro sui Camerarii officio, et eidem detur ad fulciendum. Item quod Camerarius non possit dare cartam vel incostrum alieni persone, nisi officialibus C. ad penam xx sol. pro qualibet vice.

XCIIIJ. Quod in cereis artium sint tria mala de colore cere, de quo est cereus, et quod non fiant frasche.

Item stant. et ord. quod in cereis artium Civ. possint esse tria mala de floribus cere et ab inde infra et non plures, et de colore cere, de quo fiet et erit cereus. Item quod nulle frasche

seu rami fieri possint in ipsis cereis, et qui contrafecerit pro quolibet Consule artium, cuius erit cereus, condempnetur in xl sol. cur., et in x libr. condempnetur ille, qui cereum fecerit et qui in ipsis faceret frascas vel mala ultra dictam formam. Et predicta exequantur per d. Capitaneum, et condempnentur qui contrafacerent predictis. Et teneatur d. Capitaneus die vigilie b. Virginis de mense Augusti, quando fit festum, facere videri cereos, si essent facti contra formam predictam.

XCV. De salario Camerarii C. et eius notarii, et quod non possint aliquid recipere occasione eorum officii, nisi ut in capitulo continetur.

Item stant. et ord. quod Camerarius C. W. et notarius Camerarii, tam presens quam furturus, habeant pro eorum salario pro tribus mensibus eorum xxv libr. den. s. xii libr. et x sol. pro quolibet ipsorum, et ipso salario quilibet ipsorum sit contentus, ita quod nullus eorum ab aliqua persona, occasione eorum officii, directe vel indirecte, pretestu solutionis, cancellationis, scripture, vel alia causa vel occasione fideiussionis approbate vel reprobate, vel alia causa, occasione eorum officii supradicti exigant vel recipiant. Et qui contrafecerit, solvat nomine pene pro qualibet vice xl. sol. cur. et stetur inramento accusatoris, salvis aliis penis contentis in Carta Pop. et Statuti C. Civ. predictae impositis officialibus, qui contrafacerent predictis vel alieni predictorum et aliis specialibus probationum, que exiguntur, secundum tenorem iuris C., Statuti ordinamentis non obstantibus, et notarius teneatur condempnationes solutas cancellare ad penam c. sol. pro qualibet vice.

XCVJ. Quod Camerarius teneatur integras solutiones facere personis, que habent aliquid recipere a C.

Item ord. quod Camerarius C., tam presens quam facturus, qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat integre facere omnes solutiones de pecunia C., sine aliqua detractione vel diminutione, secundum formam apodixarum stant. Consilii Consulm artium et xl bonorum virorum, ex quibus fieri debebant solutiones ad penam quadrupli eius, quod retinuerit vel diminutum fuerit de integrali solutione (1).

XCVIJ. Quod Notarius Camerarii C. teneatur scribere omnes introytus C. et que perentient ad C. ut infra continetur.

Item stant. et ord. quod Notarius Camerarii, tam presens, quam furturus, et qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat omnes et singulos introytus C., qui pervenerint pro tempore venturo

(1) Nella nomina del Camarlingo avvenivano molte simonie: perciò si stabilì dapprima che cader dovesse su persona religiosa forestiera da eleggersi di tre in tre mesi; la prima volta sopra un monaco di San Severo e successivamente sopra monaci di S. M. del Carmine, de Servi e dell'abbazia del Monte Orvietano, così designati dalla sorte, dopo l'approvazione di questi quattro ordini. Ma i religiosi non accettarono, e allora l'elezione si deferì a tre elettori da nominarsi a schede, di cui bastavano due che fossero d'accordo sul nome da presentare, purchè non fosse il padre, il fratello carnale o persona di loro comune convivenza (Rif. 1311, c. 103, 114). Del resto la corruzione non era solamente quando si trattava dell'elezione del Camarlingo, ma per tutti i pubblici uffici. Un divieto di procurarsi impieghi col mezzo del denaro fu dato ai 27 giugno 1312, fatta eccezione per i Viscontadi che solevansi mandare in appalto (Rif. 1312, c. 214). Nel 1349 questo capitolo fu riformato così, che il Camarlingo non potesse far pagamenti nè riceverne, se non presente il suo notaro e dopo che questi avesse posto le partite a entrata o a uscita. Di ogni somma entrata il Camarlingo doveva scrivere di propria mano una polizza e poi mandarla a qualche massajo d'O. deputato dai Priori, pena il doppio. Il massajo infilzava le polizze e le trascriveva in un libro consegnatogli appositamente, e durava in ufficio per tutta la durata del Camarlingo. Questo controllo si usava con tutti gli altri che riscuotessero denaro pubblico (Rif. 1349 c. 38).

ad Camerarium, scribere in libro introytum ipsius Camerarii infra secundam diem, postquam introytus predicti pervenerint ad manus Camerarii; et omnes solutiones, que facte fuerint, occasione alicuius sententie, et executionem scribere in marginibus folearum librorum, in quibus fuerint scripte dicte sententie, iuxta s. dictas sententias, infra terminum supradictum, et si non fecerit infra dictum terminum, ex nunc pro quolibet die, quo cessaverit sic scribere, dictam solutionem solvat et solve teneatur C. de propria ipsius pecunia pro pena xx sol. cur., et de hoc an cessaverit scribere, stetur iuramento accusatoris in fide scriptura apparetur predicta facta termino supradicto, quo casu, eius iuramento non stetur, sine aliis probationibus.

XCVIII. Quod nulla persona debeat trahere se vel aliam personam ad aliam Curiam, quam ad Curiam Civ. W., et pena facienti contra.

Item stant. et ord. quod, cum de Curiis et iurisdictione iudicum et dd. Curie Wetane, cives et comitatenses extrahantur ad alias Curias forenses et examen aliorum iudicum forensium extra iurisdictionem dicte Civ., et facere vertatur in magnum dampnum et incomodum et periculum civium et popularium Civ. predicte et sub examine alicuius domini sive iudicis dicte terre ad aliquam Curiam forensi et extraneam spiritualem vel temporalem, vel coram alio iudice forense, que Curia et iudex sit extra iurisdictionem Civ. prefate, directe vel per obliquum, quocumque modo vel quacumque causa, qui contrafecerit, puniatur et condempnetur in c. libr. cur. C. W. solvendis; et contra talem contrafacientem possit et debeat procedi per d. Potestatem vel Capitaneum, qui primo fuerit requisitus ad petitionem cuiuslibet postulantis per accusam, denuntiationem vel inquisitionem, et quod quilibet admittatur ad accusandum. Et si dd. Potestas vel Capitaneus fuerint negligentes in predictis pro qualibet vice, perdat de suo salario c. libr., applicandas C. W. prefato, in quibus tempore sue syndicarie debeat puniri et condempnari, et predicta locum habeant in pendentibus et futuris, non obstante predictis capitulo Constituti aliquo vel Carte Pop. vel ord., quod in contrarium loqueretur, que quantum essent predictis contraria, cassa sint et suspensa; quod capitulum observari debeat sine aliqua interpretatione facienda in aliqua parte sui. Item quod a sententiis d. Episcopi et eius Vicarii, que fieret in criminalibus causis, possit appellari et de eis recursus haberi sine pena (1).

XCIX. Quod ille, qui fuerit vocatus vel tractus non debeat comparere et pena facienti contra.

Item stant. et ord. quod si accideret quod aliquis popularis C. vel Pop. W., vel aliquis alius popularis vel civis W. accusaretur, vocaretur vel pateretur vel inquietaretur, directe vel per obliquum, coram aliquo domino vel iudice temporali vel spirituali, occasione alicuius processus fiendi, vel qui fieri deberet vel debuisset contra ipsum C. vel ratione vel occasione alicuius statuti, vel legis, vel ordinamenti facti per ipsum vel consilii dati, vel quod ad ipsum faciendum interfuerit, vel occasione alicuius facti, vel negotiis C. W., vel pro C. W., vel quod C. W. faveret, coram illo d. temporali

(1) Dal frammento degli Statuti antichi togliamo il seg. capitolo, da cui si raccoglie la qualità dei crimini di competenza del Vescovo:

§ *Quod sententie Episcopi Wetani executioni mandentur per Potestatem Wetanum.*

« Potestas et Capitaneus, Consilium et C. et singuli officiales Civ. teneantur sententias et mandata Episcopi vel Vicarii vel Iudicis sui contra usurarios, adulteros et alios criminosos prolatas executioni mandare contra personas et bona, sicut eidem Episcopo vel Vicario videbitur esse iustum. Et quotiescumque dictus Episcopus vel dictus Vicarius eius requisiverit vel requiri fecerit Potestatem et Capitaneum quod pro executione officii sui seu defensione iurium episcopatus contra quascumque personas dent ei balitores et famulos suos, idem Potestas et Capitaneus teneantur ad voluntatem ipsius d. Episcopi et eius Vicarii dare ».

vel spirituali vel iudice ire minime vel comparere teneatur vel debeat personaliter, et si iret vel compareret vel se presentaret personaliter, in mille libr. den. cur. pene nomine puniatur per Capitaneum Pop. Civ. W. vel per Potestatem per tempora existentem.

C. De expensis faciendis citato vel vocato contra formam Statuti infrascripti.

Item stant. et ord. quod teneatur dd. Septem per tempora existentes, si aliquis civis vel contadinus vel officialis Civ. W. vocaretur, citaretur vel extra extraheretur, vel inquietaretur, vel molestaretur contra formam supradictorum capitulorum et ordinamenti, incontinenti d. Potestati vel d. Capitaneo et Septem denunciare debeat talem citatum et vocatum, quod dd. Potestas vel Capitaneus et Septem, qui primo fuerit requisitus, teneatur et debeat cogere Camerarium C. cum effectu, quod tali citato, vocato vel tracto vel inquietato expensas de pecunia C. facere teneatur usque ad finem cause seu processus vel questionis, cum apodixa vel sine apodixa ad penam c. libr. cur. cuilibet de Septem vel Capitaneo vel Potestate vel Camerario, si essent negligentes vel aliquis ipsorum negligens in predictis vel ea obmittere adimplere, dum essent requisiti vel ipsorum alter requisitus a tali citato vel vocato vel inquietato, vel a syndicis C., qui fieri debent, secundum formam infrascripti capituli et ordinamenti, et quia grave est pecuniam posse habere propter C. inopiam, dd. Septem possint et teneantur, predictis de causis, prestantiam imponere, ad hoc ut pecunia illi persone vel personis, quibus placuerit semel et pluries et quotiens opus fuerit et viderint convenire, et ipsam pecuniam mutuam converti faciant in expensis talis citati, vocati et inquietati, et omnia possint facere in predictis et quolibet predictorum, que fuerint necessaria et opportuna vel eis videbuntur facienda, Statuto C., capitulo Carte Pop., ordinamento facto vel faciendi in aliquo non obstante, que omnia, quantum essent predictis contraria, cassa sint et suspensa.

CJ. De IIII.^{or} syndicis faciendis W. qui sint ad defendendum citatos et vocatos contra formam suprascriptorum capitulorum.

Item stant. et ord. quod super causis in dictis duobus capitulis specificatis, fiant per dd. Septem et ad citatos et tractos, vel citandos vel vocandos, vel inquietandos defendendum quattuor syndici cum iiiij.^{or} notariis, s. unus syndicus cum uno notario pro quolibet quarterio, qui teneantur et debeant ad penam c. libr. pro quolibet eorum pro citatis et vocatis comparere et ipsos defendere, et in palatio seu casa stare pro citato, vocato vel inquietato respondere, appellationes facere, et omnia et singula predicta et alia necessaria et opportuna operari et facere, que fuerint opportuna ad expensas C. W., ut dictum est in alio ordinamento. Teneantur etiam dd. Septem, dum a talibus syndicis fuerint requisiti vel altero ipsorum fieri facere expensas et eis dare auxilium, consilium et favorem, et prestantiam ponere, et omnia facere, que fuerint pro dicto negotio facienda, ad penam l. libr. pro quolibet de ipsis Septem, si essent in predictis negligentes, de quibus possint a quolibet sindicari, nec possit de predictis absolvi.

CIJ. Quod nullus de dd. Septem debeat intrare aliquam tabernam, et de pena facienti contra, nec locum ubi vinum vendatur.

Item stant. et ord. quod nullus de dd. Septem toto tempore sui officii possit vel debeat de die vel de nocte aliquam tabernam vel locum, ubi vinum venditur ad minutum, intrare, ad penam x libr. pro quolibet Septem contrafacienti per Capitaneum auferendam, et de predictis non possint absolvi per Consilium Consulium artium et xl bonorum virorum vel arengam, sed possint et debeant de predictis a quolibet accusari et etiam sindicari, salvo quod predicta non habeant,

locum in illis, qui irent in domo sua propria, vel domo, quam dedisset vel haberet ad pensionem, in quibus libere ire possint.

CIII. Quod, qui reperiuntur scripti in matricula alicuius artis, debeant respondere eorum Consulibus illius artis de hiis, que in Statuto artis continentur.

Item stant. et ord. quod omnes et singuli, quorum nomina reperiuntur scripta in aliqua matricula alicuius artis Civ. W., tam in nova facta, quam in antiqua, que quocumque tempore retroacto fuit, possint homines illius artis coram Consule vel Consulibus eius artis, in cuius matricula tale nomen scriptum reperitur, et sub dicto Consule vel Consulibus talis scripti et veram, et respondere compellantur et compelli possint, velud iurati dicte artis et exercentes dictam artem cuilibet volenti eos convenire, secundum formam Statuti illius artis, et ad eam teneantur respondere, et de hiis, que in Statuto illius artis et secundum formam Statuti illius et capitulorum ipsius, non obstante ordinamento quod loquitur, quod homines artis sint in una matricula tantum, vel aliquo alio, quod in contrarium loqueretur, que omnia quantum essent predictis contraria cassa sint et suspensa. Item quod forenses, qui venerint vel venient ad Civ. W., qui operantur aliquam artem, possint conveniri sub Consulibus illius artis, quam operabitur et sub illis Consulibus teneatur respondere omnibus de eis civiliter querelantibus, et teneantur solvere et conferre in cereis, que fiunt in festivitate b. V. M. de mense Agustii.

CIIII. Quod castellani castrorum comitatus Iulibrandeschi teneantur assignare eorum sergentes d. Capitaneo et Septem et illos facere approbare.

Item stant. et ord. quod tempore, quo Castellani castrorum et terrarum Comitatus Iulibrandeschi, comitatus W., ad eorum officium ire contingerint primo, tunc ipse castellanus omnes suos sergentes omnes et simul coram d. Capitaneo Pop. et dd. Septem simul stantibus in palatio Pop. representent, qui ipsos videant et approbent et reproben, ut eis melius videbitur pro C., et secundum eorum approbationem fiant et mandentur ad cassera, et scribantur ipsi sergentes per notarium d. Capitanei in uno libro, qui fiat per se, et approbati vadant ad cassarum eis datum, et ibi morentur continue et non discedant de ipso aliquo modo vel causa, et si forsan aliquo casu aliquis ex talibus sergentibus se absentare contingeret, quod statim idem castellanus d. Capitaneo et Septem absentiam ipsam notificet, ut infra v dies, post talem absentationem, alium conducatur et presentet dd. Capitaneo et Septem, ut dictum est, ad approbandum et reprobandum; et ipsum cassarum mictat et teneat continue, ut dictum est, et si aliter fieret vel procederetur in predictis, quicquid factum esset non valeat ipso iure.

CVJ. De syndicarum dd. Potestatis et Capitanei, et de electione syndycorum, qui eos syndicare debebunt et eorum salario.

Item stant. et ord. quod Syndici, qui syndicare debent et debebunt d. Potestatem et eius familiam, d. Capitaneum et eius familiam, sint et esse debeant tres, s. unus iudex iurisperitus, qui cognoscat de ipsa syndicaria et iurisdictionem habeat cognoscendi, sententiandi et diffiniendi, unus syndicus, qui det libellum generalem C., et unus notarius, qui scribat omnia acta. Et habeat quilibet ipsorum tres libr. den. cur. pro eorum salario, de pecunia et avere C., quod Camerarius C. W. de pecunia C. solvere teneatur. Et sint dicti iudex, syndicus et notarius cives W. Quorum trium officialium electio fiat hoc modo: videlicet ad briscolos in Consilio Consulium et xl. Item teneantur Syndici notificare per pleberia comitatus syndicariam talis d. vel rectoris, qui ad syndicatum stabunt, quod quilibet aliquid petere volens, possit tali d. vel eius officialibus quicquid petere

volet sine aliqua pena. Item quod iudex, syndicus et notarius non ferant nec ferre possint sententiam super syndicatu talis d. vel rectoris, quousque talis d. vel rector non assignaverit masseritias sibi per Camerarium assignatas in palatio talis d., nec pecuniam, quam habere deberet in depositum, possit sibi dari vel assignari, quousque assignatio talium massaritarum non fuerit facta, et scrupitinium fiat per duos religiosos per dd. Septem eligendos. Et si dicti iudex, notarius et syndicus cessarent notificare predicta pleberis, in x libr. talis iudex, notarius et syndicus per d. Capitaneum condempnentur, et nuntii cum liceris vadant ad expensas pleberiorum. Item quod, qui fuerit electus ad dictum officium non perdat alia officia, sed predicta non obstante, possit habere alia officia. Item quod quilibet possit dare et liceat petitionem contra talem d. vel rectorem vel eius officiales, de eo quod dampnificasse C., et iudex, syndicus et notarius positi ad syndicanandum officialem predictum, talem petitionem recipere teneantur ad penam xxv libr. cur. per d. Capitaneum auferendam cuilibet predictorum trium officialium iudicis, notarii et syndici.

CVJ. De non offendendo aliam personam, quam personam offendentem, et pena facienti contra.

Item ord. et stant., quod si quis offendit vel offendet aliquem personaliter, et ille offensus, vel pater vel filius vel frater offensi, vel aliquis de sua familia offenderet aliquem consanguineum vel affinem dicti offendentis, quod omnia et singula eius bona publicentur et confiscentur C. W., et pena capitis ultimi supplicii puniatur, non obstante aliquo capitulo Constituti C. vel Carte Pop. seu ordinamento facto vel fiendo, quod in contrarium loqueretur et fieret, vel aliquo alio iure. Item quod dictum capitulum non prosit alicui exbandito C. W., quem per formam Statuti C. possit offendi. Item quod dictum capitulum intelligatur de offensis, que fierent cum ferro, ex quibus mors seu membri abscisio vel debilitatio sequeretur vel sanguis exiverit; in aliis autem offensis sit pena duplicata.

CVIJ. Quod quando campana Pop. pulsatur ad martellum, omnes artiste debeant ad d. Capitaneum accedere.

Item stant. et ord. quod cum campana Pop. pulsaretur ad rumorem, omnes artiste et alii populares, cuiuscumque conditionis existant, armati omnibus armis trahere et venire debeant et currere ad domum dd. Septem de Pop., parituri mandatis dictorum dd. Septem, que facienda duxerint pro statu dicti Pop. et artium Civ. prefate ad penam xl sol. den., et quod nullus offendat talem venientem ad dictam domum, et qui contrafecerit in avere et persona, arbitrio d. Capitanei, puniatur. Et quod tunc temporis nullus guibellinus audeat vel presummat trahere ad dictum rumorem, quando campana Pop. pulsaretur ad martellum seu ad rumorem, ad penam l. libr. cur., de facto per d. Capitaneum Pop. auferendam cuilibet guibellino contrafacienti; quam penam l. libr. si non solverit infra x dies, amputetur ei pes, ita quod a clure penitus separetur, quam executionem facere teneatur Capitaneus Pop. ad penam l. libr. de suo salario ipsius Capitanei deducendam. Item quod dicti homines artium debeant obedire syndico suarum artium in statum dd. Septem et Pop. W. et sequi.

CVIIJ. Quod tempore alicuius rumoris, nullus artista debeat accedere ad domum alicuius nobilis.

Item ord. quod, cum campana Pop. pulsaretur ad sturmmum seu ad martellum, tempore alicuius rumoris, nullus popularis vel artista trahere vel accedere debeat ad domum alicuius nobilis, sed audita campana et rumore, statim, armati omnibus armis, vadant et ire debeant ad domum dd. Septem presentium, et qui per tempora erunt, et nullus sequi debeat vel presummat

aliquem Wetanum, nisi iret post dd. Septem, vel vexillum vel vexilliferum sue artis, vel nisi iret de mandato dd. Septem, qui pro tempore erunt; et qui contrafecerit puniatur vice qualibet per d. Capitaneum Pop. in l. libr. den. cur. (1).

CIX. *Quod nullus de dd. Septem accedat ad domum alicuius nobilis. et pena facienti contra.*

Item stant. et ord. quod nullus de dd. Septem, ipso existente in officio, audeat vel presummat ad domum alicuius nobilis accedere, ad penam xxv libr. den. cur., et quilibet posset accusare et denuntiare, et sibi teneatur credentia, et credatur iuramento accusatoris cum uno teste. Item quod d. Capitaneus Pop. teneatur et debeat inquirere contra quoslibet Septem in finem eorum officii de predictis.

CX. *Quod nullus nobilis vel natus de nobilibus, tempore alicuius rumoris, debeat accedere ad palatia (2).*

Item stant. et ord. quod nullus de nobilibus, vel de nobili progenie natus de Civ. W., tempore alicuius rumoris, cum pulsaretur campana Pop. ad martellum seu ad sturmmum, audeat vel presummat ad ipsum rumorem trahere, vel ad palatium Pop. vel dd. Septem, seu d. Potestatis accedere armatus vel inermis, vel choaddunantiam, vel congregationem hominum facere, sine licentia d. Capitanei et dd. Septem, et qui contrafecerit puniatur in avere et persona ad arbitrium d. Capitanei, facti qualitate et conditione personarum pensatis.

(1) Nell'aggiunta al presente Cod. in fine trovasi questo Capitolo:

§ XLVIII. *Additio capituli loquentis: QUOD TEMPORE ALICUIUS RUMORIS etc. ET DE CONFINATIS FACIENDIS ET PER QUOS FIERI DEBEANT.*

« Item addiderunt capitulo posito sub rubrica: *Quod tempore alicuius rumoris nullus artista debeat accedere ad domum alicuius nobilis*, quod presentes dd. Capitaneus et Septem teneantur vinculo iuramenti et debeant et ad penam c. libr. eligere quattuor homines pro quolibet quarterio dicte Civ. quos voluerint, et una cum eis revidere et examinare cernas confinatorum guibellinorum et ipsas cernas reformare circa personas et loca confinium et confinatorum et in eis addere, minuere et de novo facere et ponere, et prout et sicut eis videbitur expediri. Et hoc fiat et fieri debeat secrete, et prout per eos confinia fuerint reformata, ita inviolabiliter debeant observare. Et si quis ea non servaverit, puniatur illis penis, que per ipsos fuerint coordinate, ita tantum quod nullus de confinibus trahatur sine iusta et rationabili causa, qui in continenti constringantur, donec dictum opus fuerit perfectum ».

(2) La Riformazione del 3 gennaio 1309 proibisce ai nobili di accedere in qualunque tempo al palazzo del Capitano e alle case dei Sette e di stare avanti le porte « prout stant et pretendunt dischi macellariorum a capite usque ad pedem ipsorum dischorum », pena 100 lire, e per il Capitano e suoi ufficiali, e per i Signori Sette che parlassero con costoro, pena 25 lire. Gli *ostiarri* che guardavano l'ingresso potevano solamente chiedere il passo per i popolari, per i fratelli dei Sette, per i Consoli delle arti, rettori e ufficiali del C., ambasciatori e nunzi. Se però avvenisse che qualcuno de' nobili dovesse per caso di grave necessità chiedere udienza, ne doveva lasciare domanda scritta, che poi veniva esaminata; e se era il caso di accordarla, se ne dava la licenza per scrittura, ma ciò non si poteva più di una volta o due per settimana. Da questi rigori erano eccettuati i nobili che fossero giudici e notari (Rif. ad an. c. 56).

Questa disposizione che è limitata a' tempi torbidi è fatta generale e costante contro le donne, che non potevano mai appressarsi al palazzo del Popolo, ma dovevano stare a piè delle scale e nella chiesa di San-L'Andrea per esservi esaminate dal Potestà (Rif. 130, c. 113).

CXI. *Quod citatus super aliquo mallefitio, si contumax fuerit, habeatur pro confesso.*

Item stant. et ord. quod quicumque, mandato d. Capitanei et suorum iudicum, in criminalibus causis semel personaliter citatus fuerit vel bis ad domum, et postea in banno positus et infra terminum citatus, vel citamenti vel banni contumax fuerit et non comparuerit legitime, quod habeatur pro confesso et convicto plene de mallefitio, de quo per viam et modum accusationis, denuntiationis vel inquisitionis proceditur vel procederetur, et quod tamquam confexus et convictus condemnationi possit, eius absentia vel contumacia non obstante, dummodo quilibet ante condemnationem seu ante sententiam possit comparere et solvere Camerario C. pro ipso C. recipienti xx sol. cur.

CXII. *Quod nullus guibellinus vel confinatus possit esse de officio dd. Septem, nec aliquod officium habere in Cio. vel comitatu.*

Item stant. et ord. quod nullus guibellinus vel confinatus guibellinus possit esse de officio dd. Septem, vel possit aliquem officium vel honorem C. vel Pop. Civ. vel comitatus W. habere, et si aliquis predictorum ad honorem vel officium aliquod C. vel Pop. supradicti electus fuerit, quod talis electio non valeat ipso iure, et eligens seu eligentes puniantur pena xxv libr., et nichilominus talis electus, si electionem et officium acceptaverit ad quod electus fuerit, simili pena puniatur (1).

(1) A riscontro di questo capitolo mettiamo il § CLXXXIII del frammento della Carta di Poncello Orsino, bel documento anche dello Studio orvietano:

§ CLXXXIII. *Domini Nicole Angeli Alexandri, d. Pandolfi et aliorum doctorum et qualiter fieri debeat et ordinari eorum salarium.*

« Item stant. et ord. quod d. Nichola Angeli Alexandri et d. Pandolfus Comitibus doctores legum et omnes alii iudices civitatis W., qui volent legere leges in civitate W. continue in iure civili, quod tales legentes toto tempore ipsorum lecture habeant immunitatem et sint immunes et liberi et absoluti ab omnibus oneribus personalibus, et si guibellini sunt, a confinibus dicte civitatis, et quod ad confinia ire non teneantur quando alii guibellini vadunt ad confinium, et quod quilibet ipsorum doctorum habeat illud salarium pro sua lectura quod erit ordinatum in Consilio consulum artium et xl, et hoc actum est pro evidenti utilitate C. W. ».

Fra le provvisori a danno dei ghibellini è quella del Capitolo della detta Carta:

Quod nullus guibellinus vel guibellinorum heredes possint vel debeant vendere de bonis immobilibus sine licentia dd. Septem.

« It stant. et ord. quod nullus guibellinus vel guibellinorum heredes possint vel debeant vendere de ipsorum bonis immobilibus vel aliquo alio iure in alium trasferre sine licentia dd. Septem ad defensionem W. Populi deputatorum ad penam c. libr. den. cur. ementi et vendenti auferendam, et nichilominus talis venditio non valeat nec teneat, que pena contrafacienti per d. Capitaneum Pop. vel officialem et quilibet ipsorum plenam inquisitionem et arbitrium habeant et ipsorum quilibet habeat contrafacienti condemnare et punire in pena predicta et alia gravamina inferre ad eorum cuiuslibet eorum liberam voluntatem. Et teneantur de predictis dicti d. Capitaneus vel officiales bonorum rebellium omni mense diligentem inquisitionem facere de predictis per omnem viam et modum, quem viderint convenire ad penam c. libr. pro quolibet dictorum officialium eidem syndicatus tempore auferendam; et posset de predictis syndicari et molestari, non obstante Statuto C., capitolo Carte Pop. vel ord. in contrarium faciente, vel alia forma data, que quantum essent predictis contraria cassa sint et suspensa, salvo quod vendite facte guelfis usque in presentem diem sint firme, et ipsi guelfi non teneantur ad penam ».

Più mitezza si usava verso i ghibellini prima del 1313; anzi fino all'anno avanti per chi gridasse loro morte c'era il taglio della lingua. Ma dopo l'insurrezione del 1313 non vi fu scampo per essi. Furono loro distrutti fortificazioni, palazzi, casserii, mura di castelli e case. Per questa distruzione furono occupati gli uomini dei pivieri in cui si trovavano i castelli, precettati dal Comune con termine perentorio di quindici giorni: i beni messi all'incanto e datane balia ad un giudice apposito. Dodici savi furono posti a trattare intorno ai debiti e alle

CXIII. *Quod tempore rumoris guibellini non exeant domos, et quod ire debeant ad confines et morari, et de pena facienti contra.*

Item ord. quod nullus guibellinus, masculus vel femina, tempore alicuius rumoris, cum pulsaretur campana Pop. ad martellum, exeat domum suam vel in publico compareat, vel teneat hostia

doti sui beni stessi e a dichiararli. I beni dovettero rimanere in parte al Comune, forse per mancanza di compratori; le derrate si ridussero nelle case del cav. Neri di Zaccaria e si distribuirono ai cavalieri delle cavallate, a soli cavalieri guelfi. Ma una volta, nel 1313, essendo accaduto che ghibellini si trovassero con guelfi a dare addosso a ghibellini stessi, fatte alcune eccezioni personali, furono tutti ammessi a quella distribuzione. Coloro a cui pervenivano i poderi in premio di cavallate dovevano provvedere le mogli dei ribelli degli alimenti in quella quantità o di grano o di denaro che i Dodici stabilivano. La guerra e le continue rappresaglie fecero sì che in breve non si trovasse chi volesse lavorare quei beni. Nel 1322 rimanevano incolte vaste zone di terra: in quel di Lipraga, a Salci e a Castell'Orvietano oltre ducentocinquanta raseni di grano in sementa non avevano lavoratori. Si sforzarono allora le terre vicine e le comunità circostanti a prenderli in affitto a prezzi convenienti. Ad ogni sentore di novità i ghibellini erano cacciati a confine. Nel 1313 i Signori Cinque rettori del Comune, con otto buoni uomini a ciò destinati fecero tre cerne di costoro: la prima de' più focosi o frementi, la seconda dei meno caldi e la terza de' meno ancora: al primo sospetto si spacciavano i più ardenti, poi crescendo, mano mano quelli del secondo e del terzo grado. Nella prima cerna stavano fra gli altri tutti i Miscinelli, tutti i Filippeschi e i figliuoli di Guido di Pepo (Farnese), messi per consiglio pubblico di Seco di Vanne Monaldeschi. Dopo la disfatta che i Fiorentini toccarono da Cistruccio furono aggiunti altri ancora alla prima cerna, fra cui i Beccari dai 14 anni in su, i figliuoli dei confinati morti e i figliuoli dai 14 anni di quei confinati che avevano fino a settanta anni. Allora il limite del confine fu messo a otto, a quattro e a due miglia per la prima, per la seconda e per la terza cerna. Chi non andava aveva una pena stabilita per ciascuno dei tre gradi.

Nel 1315 fu stabilito che il ghibellino uccisore di un guelfo avesse pena doppia e i beni dell'uccisore andassero per la metà all'erede del guelfo, oltre la metà della pena propria dell'omicida, e per l'altra metà al Comune. Per una deliberazione dell'anno dopo, i ghibellini e baroni che furono contro il Comune e la parte guelfa, i cui beni non erano publicati, si trovarono dichiarati ribelli, condannati al fuoco e alla confisca, lecito a chiunque perseguitarli e ucciderli, nonchè i loro nomi, per vituperio, scritti nel palazzo del popolo, in quello del Comune e nella casa de' Sette. Nè uomini, nè donne, quando la campana suonava a rumore, potevano uscire di casa, anzi nemmeno tenere aperte le porte e le finestre loro (Rif. 1316, lib. 1, c. 57). Quando accadde che alcuni di questi ribelli ricattarono il bastardo di Tebalduccio Guidotti, imponendogli una taglia colla minaccia di cavargli gli occhi e di bruciarlo, si procedè contro i padri, nepoti, zii, nonni, cugini e affini, ritenendoli finchè il bastardo non fosse rilasciato, e i ghibellini che si trovavano in carcere dovevano procurare la restituzione di lui se non volevano toccare la stessa sorte (Rif. 1315, giu. 12, lib. 60 c. 19 t.). Più tardi, nel 1329, questo sistema si trova applicato per legge, deliberatosi che per le offese che si facessero da ghibellini ribelli e sbanditi dovessero pagare l'ammenda i padri, i fratelli e i figliuoli loro. I guelfi condannati e sbanditi che riuscissero a condurre nelle mani della giustizia i ghibellini e ribelli andavano graziati: chiunque altro aveva un premio in denaro, e cioè per un ghibellino che avesse una condanna da cento lire in su aveva cento lire e per quello che avesse condanna sotto alle cento lire aveva la somma stessa per cui era in bando. Si trova che nel 1326 ai 20 febbraio fu dato un premio di lire cinquecento al giudice Nicola di Meo per aver consegnato alla curia del Capitano il ghibellino Guidone Roccabattaglia colto fuori di confine. Ma per questa disposizione avvenne che i ghibellini si procurassero finalmente la propria salvezza, perchè molti di loro si facevano pigliare da consanguinei e da amici e così la pena pecuniaria di essi tornava in premio ai proprii parenti o a loro medesimi. Si vide così che anzi i ghibellini venivano ad avere un privilegio sopra i banditi guelfi, e cotesta legge, che era del 12 febbraio 1323, fu abrogata l'anno dopo ai 27 febbraio.

A dimostrare quanto difficile fosse il vivere in città fra questi odii, diremo come i cittadini non si sentissero sicuri nemmeno a un passo fuori delle proprie abitazioni. Certi che avevano fabbricati da un lato all'altro di una via verso campo Buono lamentavano che i ghibellini abitanti in quella strada rendessero loro pericoloso il passaggio. Il Comune permise che si facessero un cavalcavia per riunire così le loro case (Rif. 1326, lib. 3, giu. 25 c. 441). A dimostrare quanto poco fosse da fidarsi dei ghibellini, sta la deliberazione per la guardia della città

vel fenestras domus sue aperta; et qui contrafecerit, arbitrio d. Capitanei, realiter et personaliter puniatur. Item quod omnes et singuli guibellini confinati de prima cerna et tertia cerna et qualibet cerna dictorum guibellinorum teneantur et debeant ire ad confines, quando pro parte d. Potestatis vel Capitanei precipietur eis per preconem vel nuntium vel alio modo, et in illo loco et qualiter, nec de dictis vel a dictis confinibus discedere debeant sine speciali licentia eis data per d. Potestatem vel Capitaneum Civ. V. Et si guibellini confinati predicta omnia non servaverint et contrafacerent vel venirent, puniatur contrafaciens quilibet et qualibet vice, s. si fuerit de confinatis prime cerne in L. libr., si de secunda cerna in xxv libr., si de tertia cerna fuerit in x libr. den. cur. per d. Potestatem vel Capitaneum Pop. W. puniatur. Et de predictis et super predictis dd. Potestas vel Capitaneus et quilibet ipsorum plenum habeant arbitrium et bayliam, et inquirendo, procedendo et puniendo in penis predictis. Item quod nullus guibellinus, tempore quo confinatus stabunt ad confinia, stare debeat vel morari, post secundum sonum seu pulsationem campane, que pulsatur de sero.

Additum, quod d. Capitaneus nec aliquis de sua familia non possit campana Pop. pulsare nec pulsari facere ad sturmm, sine expressa licentia dd. Septem, nisi quando pulsaretur pro adventu vel scorta novi Capitanei vel veteris.

~~~~~

Due guelfi e due ghibellini ogni notte dovevano far la guardia, ma i ghibellini non potevano andare personalmente e invece mandavano i loro cavalli montati da sei guelfi (Rif. 1313, xiv, lib. 6.<sup>a</sup> c. 131): in tempo di guerra poi non si chiedevano loro nemmeno i cavalli e c'era divieto per essi di darli anche in prestito (Rif. 1317, lib. rosso c. 30). Insieme più di dodici non potevano andare neppure di passaggio per Orvieto e suo contado: mille lire di pena a chi loro si accompagnasse. Nessuno di essi poteva mai far parte de' mille popolari, che erano la difesa armata del Comune: proibito sotto pena dell'aver e della persona ai nobili della città di contrarre parentela con baroni, conti, visconti e nobili di parte ghibellina, e sotto pena di mille fiorini, di aiutarli.

Si facevano rare volte i ribadimenti. Nel 1313 i quattro Capitani guelfi revocarono dal bando messer Nino di Cristoforo che per la sua bontà e per la sua scienza era molto utile al Comune nei casi che ogni di potevano occorrere in città, e considerato che egli non era uomo di gran potenza da poter far cose a danno di parte guelfa, anzi proponevasi servirla. Guido del signor Simone fu pure richiamato, perchè Bonuccio di Pietro di Monaldo Monaldeschi asseriva davanti al Potestà che questi era malato. Andreuccio di Nino Amedei sostenuto in carcere fu rilasciato per cento fiorini d'oro coll'obbligo di andare a confine, e allora fu data licenza a Pietro suo fratello di ritornare dai confini per procacciare quel denaro da pagarsi al Potestà.

Più spesso succedeva invece che ghibellini ottenessero di passare a parte guelfa. Il diverso trattamento che facevasi fra gli uni e gli altri riusciva per molti insopportabile. I palazzetti delle porte, le ripe della città si restauravano a tutte spese dei ghibellini: se vi era bisogno di denaro da procurare in via spedita e forzatamente, imponevasi una taglia ai ghibellini: non potevano andare attorno per la città liberamente, e chi fosse trovato fuori di casa dopo il secondo suono della campana aveva la multa di dieci lire. Quando la lira si correggeva, si correggeva in meno per 1 soli guelfi, e a beneficio di questi solamente erano pagati i medici condotti a curare in città. Nel 1326 fu ordinato che i ghibellini, i quali volessero venire a parte guelfa fossero ammessi a tutti gli onori, salvo dell'ufficio de' Sette, dei Consoli dell'arti e de' quaranta buoni uomini popolari che soprastavano ai Consigli insieme ai Consoli ridetti. Fu pubblicato un bando che i ghibellini, i quali volessero passare a parte guelfa, in termine di otto giorni si facessero scrivere al notaro dei Sette; che si squittinassero i guelfi scritti nella cerna dei ghibellini, e coloro che non ottenessero di esser riconosciuti per guelfi potessero giurare come gli altri, eccettuati i Signori di Civitella d'Agliano e figliuoli di ribelli del Comune.

Nello Statuto antico si legge questa disposizione per i guelfi:

§ *De emendatione equorum faciendâ guelfis tantum.*

« Ord. quod quicumque guelfus habuit et tenuit equum pro C. Wetano tempore preterito, silicet a xii annis prox. pret. citra et equus fuerit mortuus et magangnatus in servitium dicti C. et per dictum C. extimatus reperiat talis equus, sibi per ipsum C. emendetur, secundum extimationem predictam, et in emendam ponatur eo modo et forma sicut ponuntur et emendabuntur equi presentis cavallate C. predicti, recepto iuramento ab illo, qui dictam emendam peteret, quod de ipso equo sibi in totum vel in parte non fuerit satisfactum. Et si aliquo tempore appareret sibi esse vel fuisse satisfactum in totum vel in parte de ipso equo vel eius extimatione, condempnetur in cc libr. den., et que a C. dicta occasione recepit restituere compellatur ».

CXIIIJ. *De quanto curare debeant guelfi, qui colunt arma portare.*

Ord. et stant. quod quilibet guelfus, qui curavit et seu curare voluerit de portando arma, curet et curare debeat de quingentis libr. cur. et non ultra. Et si post dictam curationem offenderit vel offendi lecerit aliquem, et tempore cure seu offense habuit vel haberet bona valentia  $\frac{1}{2}$  lib., quod eius fideiussor in nichilo teneatur, et predicta locum habeant in pret., pendentibus et futuris. Item quod quilibet guelfus, qui curavit vel curabit de Civ. W. possit portare omnia arma defendibilia et cultellum tantum. Item quod nullus guibellinus posset portare arma vel aliquod genus armorum offendibilem vel defendibilem, nisi habet hodium et inimicitiam personalem, et tunc curare debeat de mille libr. pisanis. Et si aliquis guibellinus inventus fuerit portare arma contra dictam formam, solvet pro quolibet genere armorum eidem inventorum libr. x den. cur. et perdat arma. Nec possit aliquis guibellinus portare arma aliqua pro aliquo d. vel pretestu alicuius d. vel rectoris, et quod d. Potestas Civ. W. teneatur facere diligentem inquisitionem contra familiares talium dd. vel rectorum, qui arma portarent, et si sunt guelfi vel non; et quos guibellinos invenit, condempnet eosdem, salvo quod si talis guibellinus haberet vel portaret robam talis d. vel rectoris, quod non teneatur ad penam. Item quod ille, qui curat, curavit seu curabit Curiam et C. de armis portandis, curare debeat pro octo diebus post introitum novi Potestatis, et apodixa sibi data valeat usque ad octo dies introitus novi Potestatis, et ille qui curaverit, ut dictum est, possit per dictum tempus arma portare sine pena et nulla licentia armorum portandorum per Civ. W. dari possit per d. Potestatem vel Capitaneum vel eorum familiares alicui forensi ultra unum diem, salvo ambaxiatoribus et eorum familiis, quibus dari possit licentia portandi arma sine pena.

Additum de novo, quod nullus popularis de Civ. W. guelfus, qui curabit seu curare voluerit de armis portandis, cogatur vel teneatur aliquid aliud solvere C. pro tali cura, vel occasione talis cure, non obstante ordinamento facto, quod quicumque curaret solveret x sol. cur. Et quod supradicti dd. Septem, eorum presens notarius et correctores presentis Carte Pop., quorum dd. Septem et correctorum nomina reperta sunt et scripta in principio presentis Carte Pop., possint et eis liceat et quilibet ipsorum possit, usque ad unum annum proximum venturum et completum, portare per dictam Civ. et burgos libere, sine pena et sine aliqua cura facienda vel prestanda, omnia arma defendibilia et offendibilia, et quod Potestas Civ. W. teneatur et debeat ad penam c. libr. cur. talibus dd. Septem, eorum notario et correctoribus predictis dare et concedere appodixam de armis portandis et cuilibet eorum usque ad dictum annum. Et sic omnes Potestates, qui erunt usque ad dictum annum in dicta Civ. facere teneantur.

CXV. *Quod vir lucretur tertiam partem dotis, si mulier decesserit sine filiis legitimis.*

Item stant. et ord. quod si qua mulier decedet sine filiis legitimis et naturalibus et ex suo legitimo matrimonio natis suo viro superstiti, quod eius vir lucretur et habeat tertiam partem dotis dicte domine eius uxoris, quam recepit ipse, vel alius pro eo a d. memorata vel alio promictente seu dante pro ea: et predicta locum habeant in matrimoniis presentibus et futuris, non obstante aliquo capitulo Constituti vel aliquo iure, quod in contrarium loqueretur. Et predicta locum non habeant nec valeant, si de dicta muliere supererit aliquis filius vel filia ex quocunque eius viro, primo vel alio quocunque viro.

CXVI. *De pena illorum, qui ocellarent vel caperent palumbos.*

Item stant. et ord., ut copia et fertilitas palumborum tam in Civ., quam in comitatu habeatur, que multorum occupatorum ingenio et subtilitate subtrahitur, quod nullus cum indice colum-

horum vel sine indice ad columbos ocellare presummat, vel columbos capere aliquo ingenio sive modo; et qui ocellaverit aut columbos ceperit vel captos inveniret, avere puniatur vice qualibet in xxv libr. cur., et de hoc stetur iuramento cuiuslibet accusatoris bone fame. Qui autem talem ocellantem in huiusmodi ocellatione associaverit, pena simili puniatur, et licitum sit unicuique talibus ocellantibus vel columbos captos habentibus, columbos et retia accipere sine pena, et ut talium super predictis audacia reprimatur, d. Potestas faciat coram se venire primo mense sui regiminis omnes illos, qui se ocellationi exercent, sive soliti sunt ocellare, et eos iurare faciat de non ocellando nec capiendo palumbos et a quolibet ipsorum recipiat fideiussores de xxv libr. cur. de non ocellando vel aliquid faciendo contra formam presentis capituli. Verum quia venditores avium illis talibus videntur prestare subsidium, dum ab eis columbos captos recipiunt, d. Potestas faciat dicto mense eos iurare nullum columbum ab aliquo emere mortuum seu vivum, et si quem sciverint ocellare, sive columbos captos habere, vel columbos capere, sive venderent seu vendere volentem illum, quam citius sciverint, Potestati et sue Curie denuntiare; quod si contrafecerit, solvat qualibet vice nomine pene xxv libr. den. cur., et de quibuslibet predictorum et quolibet eorum iuramento cuiuslibet denuntiatoris bone fame stetur et credatur. Quicumque autem ocellaverit prope palumbariam alicuius, solvat penam duplicatam et stetur iuramento d. palumbarie vel alterius bone fame, inspecta qualitate persone iurantis. Si quis autem miserit aliquid animal in palumbaria, vel aliud fecerit, propter quod palumbi ad palumbariam non redirent vel redeant, solvat xxv libr., et stetur iuramento d. palumbarie, inspecta qualitate persone iurantis. Et si quis balistaverit ad palumbariam, sive lapides proiecerit, solvat nomine pene x libr., et stetur iuramento d. palumbarie, inspecta etc. Si quis vero frugerit palumbariam alicuius, solvat nomine pene c. libr., quam si solvere non poterit, moretur triduo in catena, et exbanniatur de Civ. donec solverit dictam penam, et nichilominus fustigetur per Civ. W. et burgos. Si vero fractor palumbarie inveniri non poterit, pleberium, in cuius territorium palumbaria sita est, teneatur emendare dampnum sacramentum d. palumbarie, inspecta etc. Habentes autem escata in terris seu vineis de clausuriis propriis vel conductis, Potestas iurare faciat ad petitionem cuiuslibet habentis palumbariam in dicta contrata nullum capere palumbum in dictis escatis per se vel alium. Nullus etiam habens palumbariam teneat in sua palumbaria aliquid tractorium; et qui contrafecerit, solvat nomine pene x libr. Verum quia nonnulli clerici de Civ., quam comitatu, in ocellationibus huiusmodi se exercent, ord. quod Potestas teneatur requirere primo mense sui regiminis d. Episcopum Wetanum, quod ab eis et quolibet eorum simile iuramentum recipiet de non ocellando vel non capiendo palumbos, et ab eo etiam recipiet fideiussiones et cautiones, et eos omni alio modo compellat a tali ocellatione cessare, sicut sibi melius videbitur expedire. Potestas autem super predictis faciat fieri custodes, s. duos pro quolibet quarterio, quorum et cuiuslibet eorum iuramento credatur. Nichilominus autem omnes custodes bonorum, quam omnes balitores Civ., teneantur iurare facere dictam custodiam et denuntiare omnes contrafacientes, ut dictum est; quarum penarum due partes sint C., et tertia pars denuntiatorum et custodum. Et nulla persona presummat aliquem palumbum tranfere in Civ. vel comitatu W. tenere; et qui contrafecerit, solvat nomine pene x libr. et nullus etiam de nocte ocellat ad aliquod seu cum aliquo predictorum ad penam predictam. Et predicti custodes et quilibet eorum et quilibet alius possit de predictis et quolibet predictorum accusare, et stetur iuramento accusatoris, qui habeat tertiam partem banni, et aliam tertiam partem habeat Potestas, et alia tertia pars applicetur C. W., et accusatori credentia teneatur. Salvo tamen quod omnes et singuli habentes salcetum seu yschiam possint et eis liceat et cuilibet eorum ocellare et ocellari facere in eorum salcetis et yschiam cum panterii seu retibus, que vocantur panterie, tantum ad columbos vaccareccios et columbos silvestres libere sine pena. Super quibus omnibus et singulis Potestas et sua Curia teneatur suo officio inquirere et invenire quemlibet contrafacientem in predictis et quolibet predictorum punire et condemnare in penis predictis, omni substantiali et sollempnitatibus iuris obmissis. Quod si Potestas in predictis fuerit negligens vel remissus, perdat de suo salario c. libr., in quibus per syndicum C. condemnatur. Si quis autem ocellaverit ad pannum rubeum, lanternam seu lacciolos vel toricellum vel indicem

pardieuum seu qualarum cum qualerio, solvat qualibet vice c sol. cur., cuius pene medietas sit C. et alia denunciatoris. Et talis ocellator derobare possit a quolibet sine pena, et de predictis et quolibet predictorum credatur iuramento accusatoris. Item quod nullus portet extra Civ. indicem palumborum, occasione alicuius ocellationis, et quilibet possit dictum indicem tali portanti accipere et occidere sine pena, et nichilominus talis portator, si extra Civ. portaverit dictum indicem, in dicta pena x libr. puniatur. Et Potestas teneatur et debeat super predictis et quolibet predictorum suo officio inquirere ad petitionem cuiuslibet postulantis et contrafacientes punire, ut superius continetur. Item quod ocellatores intrinseci ocellantes ad turres cum escato pro vice qualibet, qua ocellaverint, in c. libr. den. cur. puniantur; in quibus et super quibus plenam licentiam, arbitrium habeat et bayliam d. Potestas, ut superius dictum est, non obstante capitulo Carte Pop. vel ord. quod loquitur, quod non possit procedi contra illum, qui est iuratus ad artem vel a l Pop. unde pena imponitur xxv libr. seu L. et ab inde infra, nec aliquo alio Statuto C., capitulo Carte Pop., ord. vel iure in contrarium facientibus, que omnia, quantum esset predictis contraria, cassa sint et suspensa (1).

CXVII. *De non plorando ad mortuum et pena facienti contra, et de aliis, que in capitulo continentur.*

Nullus ploret ad mortuum, vel debattendo manus extra domum vel claustrum; et contrafaciens solvat xx sol., et ad veritatem inquirendam de hiis Potestas suos habere debeat secretarios et secretos nuntios et custodes; et nulla mulier vadat ad ecclesiam cum corpore, quando portatur ad sepeliendum, nisi esset corpus mulieris, quod opporretur mulieribus sepelli; et tunc xii mulieres tantum vadant, et qui contrafecerit solvat c sol. de sua dote: corpore quidem sepulto, mulieres debeant exire ecclesiam sine pena. Cum vero corpus ad sepeliendum portatur, aliqui masculi ad sepulturam non accedant, nisi qui portaverint illud, et predicatione facta apud ecclesiam, statim homines ab ecclesia redeant, exceptis illis, qui corpus detulerunt, qui remaneant pro corpore sepeliendo apud ecclesiam; et si quis masculus contrafecerit, xx sol., et femina x solvat; et corpore sepulto, nulla persona alio die redeat ad plorandum occasione mortui. Et quod nulla persona computet vel corruptum corpore sepulto faciat, et talis computatrix seu contrafaciens in c sol. den. de dote sua puniatur, et si dotem non habuerit fustigetur: eandem penam solvat d. domus, in qua computabitur. Nullus etiam post mortuum vadat extra domum se pelando vel decapillando, vel extrahat sibi infulam seu caputeum de capite ad penam xx sol., et nulla mulier dimictat balzum cum iret ad domum mortui aut redierit, nec guaruachiam ultra duos dies, postquam mortuus fuerit sepultus, dimictere presummat, nisi talis mortuus esset sibi coniunctus usque in tertium gradum; et nullus masculus vestiatur, seu induat se pannos nigros pro aliquo defuncto, nec barbam portet ultra octo dies, et contrafaciens solvat c sol. Eandem penam solvat mulier, que balzum seu guaruachiam dimitteret cum iret ad mortuum vel rediret, et Potestas de mense Januarii in qualibet regione faciat unum vel plures custodes, qui et quilibet eorum habeat valentiam L. libr., qui iurent omnes quos invenerint seu facere viderent contra predicta vel aliquid predictorum, accusare et denunciare, et stetur eius iuramento de omnibus, que denuntiaverit, et habeat medietatem penarum et teneatur ei credentia. Et si Potestas circa hec fuerit negligens in c. libr., deposito suo officio, per syndicos C. condempnetur. Et custodes ad omnes mortuos ire debeant et teneantur ad dictam penam. Salvo in predictis accusis et denuntiis excusatione legitima, maxime quod fuerit absens a domo et corrupto mortui ea die, qua denunciatus esset,

(1) Nel 1347 fu proibito a ognuno di fare « aliquid escatum in aliquo suo loco vel alieno » a pena di c soldi, e chiunque poteva entrare nel luogo o possessione, « in quo vel qua ipsum escatum esse factum reperiretur et ipsum escatum gustare » (Rif. ad an. c. 24).

vel quod non fuerit in Civ., quam si probaverit, denunciator solvat illam penam, quam deberet solvere denunciatus. Item quod Potestas teneatur vinculo iuramenti mittere familiam suam, unus ex suis notariis per Civ., quando aliquis vel aliqua moriretur, ad requirendum et investigandum predicta et contrafacientes predictis. Item quod rectores fraternitatis, et omnes illi de fraternitate, quando vadunt cum candelis post mortuum, non teneantur ad penam aliquam de morando vel stando in ecclesia cum candelis vel sine candelis. Item quod nullus, qui non esset milix, portetur ad ecclesiam ad sepeliendum cum banderia et equo coperto et scuto. Dominus illa seu dominus, unde exiret talis defunctus, si contrafecerit, solvat nomine pene xxv libr., et Potestas teneatur vinculo iuramenti talem banderiam, scutum et copertam facere accipi, ita quod non portetur ad ecclesiam et applicetur C. W., et quilibet posset accusare, et teneatur sibi credentia, et habeat medietatem pene. Liceat tamen portitori ad ecclesiam, quando corpus alicuius militis seu iudicis portatur, sex cereos x libr. cere pro quolibet ad plus. Nulli autem alteri persone liceat portare seu portari facere ultra quattuor cereos ad plus x libr. cere ponderis tantum pro quolibet cereo, et qui contrafecerit solvat pro qualibet vice x libr., et quilibet posset accusare et habeat medietatem pene. Item quod nulla persona audeat vel presummat ad domum mortui vel suorum heredum vel alterius persone, occasione mortui, mittere tempore corruicti aliquod ensenium publice vel occulte vel in dicta domo comedere, nisi fuerint coniuncti usque in tertium gradum ipsi defuncto, ad penam xl sol. pro qualibet vice; et quilibet possit contrafacientem in aliquo accusare, et credatur iuramento accusatoris et custodis, qui habeant medietatem pene, et teneatur eis credentia (1).

CXVIII. *De nuptiis et inguadiaglis, et quomodo et quis ordo servari debeat, et de fresciaturis et strascinis, coronis et aliis non portandis, et facienti contra infrascriptum capitulum.*

Si quando contingeret inguadiaglas aliquas celebrari per anuli immissionem, nulla partium ad ipsas inguadiaglas, ultra xii<sup>m</sup> homines ducere vel habere presummat. Eligat igitur quilibet pars xii homines, quos ad hec ducere et habere voluerit. Pars vero, que hoc vel aliquod predictorum non fecerit, aut contravenerit, x libr. condemnatione multetur. Ille vero, qui accesserit non electus, pena simili puniatur. Si quando vero contingeret sponsam ad virum transduci, numero tantum xii militum sotietur, quos milites si pars sponse eligerit, ante quam sponsa a domo

(1) Fu richiamata l'osservanza delle disposizioni statutarie contro i trasgressori in questa materia fin dal 1311. Si facevano « decapillationes et lucti hominum et mulierum in mortuis seppellendis et pro mortuis » contro le buone consuetudini e i costumi, dicevasi, di quasi tutte le maggiori città d'Italia. Si mandavano regali alle case del morto e vi si facevano conviti. Furono perciò aumentate le pene da venti a cento soldi, il pianto proibito in chiesa, e al convito vietato prender parte nel di del seppellimento e nell'altro appresso, eccettuati i consanguinei fino al terzo grado (Rif. 1311 c. 173). Nel 1331 fu proibito di portare nei mortori più di quattro cerei di sette libbre l'uno, « nisi de xxiiii candelis pro qualibet libra candelarum »; niun donativo a casa del morto; e intorno al corpo, in chiesa, nessuna candela (Rif. *ad an.* c. 18). E nel 1347: « Quod nullus homo possit nec debeat corroctare vel se decaputare ad aliquem mortuum sive defunctum, nec in domum defuncti aut mortui, eo existente defuncto, intrare, exceptis illis, dumtaxat hominibus de domo et qui habent ceram, stamgnam et oportuna pro ipso mortuo procurare, nec non illis qui portabunt et portare debent funus ad Ecclesiam ad sepeliendum etc., dummodo non corroctent, nec vociferent, nec se decaputeant, ad pen. 40 sol. den. » (Rif. *ad an.* c. 34 t). Per la peste del 1348 fu riformato: Considerantes et advertentes necem pestiferam, que adeo atrociter suas undique sagittas emittit, et quod propter cere inopiam et caristiam de huiusmodi cera funeri non potest honor solitus exhiberi, volentes distinguere tempora et super hiis debite providere... quod nulla persona popularis vel nobilis possit nec debeat ad funus alicuius defuncti cuiuscumque status vel conditionis existat mittere vel deferri facere cereos cere amplioris ponderis, nisi ut inferius expressum, videlicet popularis quatuor libr. tantum vel ab inde infra, ad penam pro quolibet et qualibet vice decem libr. den., et nobilis ponderis libr. decem et non ultra, vel ab inde infra, sicut voluerit, ad pen. xxv libr. den. pro quolibet etc. » (Rif. *ad an.* c. 21 t).

discedat, pena puniatur predicta. Simili pena puniantur equites, qui accesserint non electi. Tempore autem nuptiarum vel ipsarum occasione, ensenia aliqua cuiuscunque sit generis mictere nulla persona presummat, tam mictentem, quam recipientem x libr. condemnatione multandum, et utranque partem, tam viri, quam uxoris provedaglias aliquas fieri, canistra, vel aliquid in canistris, unum vel plura ensenia vel domum in pannis vel denaris, vel alia quacunque re, cuiuscunque persone micti vel fieri penitus prohibemus. Qui autem in aliquo contravenerit, ensenia vel dona, et omne id quod donatum fuerit, deveniat in C., et in xxv libr. pene nomine puniatur. Similem penam substineat qui nuptias vel convivium fecerit causa nuptiarum per xv dies ante et posteaquam ad maritum fuerit sponsa transducta, et qui in predictis nuptiis seu convivio comederit, exceptis personis viro usque in tertium gradum conjunctis, et xv. <sup>clm</sup> hominibus aliis, quos secum habere voluerit, x libr. pro pena solvat. Potestas autem et sua Curia teneantur et debeant vinculo iuramenti quolibet mense sui regiminis, tempore s. quo ducuntur sponse proximiores utriusque partis et alios, per quos sciri presentium veritas poterit, et quemlibet accusantem audire, cui credentia teneatur, et si negligens fuerit in c libr. per syndicum C., deposito suo officio, condemnentur. Et hec omnia Potestas per totam Civ. banniri faciat et per comitatum notificari, ut omnes predictae persone valeant penas vitare predictas.

Additum, quod hec locum habeant in Civ. et burgis tantum. Item quod nullus recipiat apprezzatum seu extinatum, occasione dotis, quod possit excedere vel excedat summam extimationis cc libr. cur., et tam dans extinationem predictam, quam recipiens, qualibet vice, quilibet ipsorum, si contrafecerit, puniatur in c libr. Et teneatur Potestas de predictis et infrascriptis et quilibet ipsorum et infrascriptorum inquisitionem facere quolibet mense sui regiminis ad penam c libr., et quos invenerit culpabiles puniet et condemnent in dicta pena, et etiam Potestas teneatur inquirere de predictis et quolibet predictorum ad petitionem cuiuslibet postulantis. Item quod nulla domina vel mulier, cuiuscunque conditionis existat, possit pannos vestitios, quos portaverit in dorso, trahere seu trahinare, videlicet tunicam, guarnachiam, sive mantellum vel farsettinam, nisi uno pede longitudinis tantum et non plus, et contrafaciens solvat nomine pene qualibet vice, qua contrafecerit, x libr. cur. de dote sua. Cuius pene medietas sit C. et alia medietas accusatoris, et quod quilibet possit accusare contrafacientes, et credatur iuramento accusatoris cum uno teste bone fame, et teneatur eis credentia. Et nulla etiam mulier possit portare coronam seu gerlandam de auro et de argento seu de pernis, nec etiam pannos suos fresciatos de auro vel de argento seu pernis, nisi quod tantum portare possit fresciaturam iij<sup>er</sup> unciarum de argento aureato vel non de aureato et non plus; et que contra predicta vel aliud predictorum fecerit, puniatur qualibet vice in dicta pena x libr. de dote sua, medietas accusatoris, et quilibet possit contrafacientis accusare et credatur sacramento accusatoris cum uno teste bone fame et eis credentia teneatur. Et d. Potestas Civ. predictae, qui pro tempore fuerit, possit, teneatur et debeat super omnibus et singulis supradictis et quolibet eorum contra delinquentes suo officio procedere per inquisitionem, denuntiationem vel accusationem, et contrafacientem punire et condemnare in penis predictis (1). Teneatur etiam et debeat in principio sui regiminis infra xv dies ad predicta facere custodes secretos, s. quattuor pro qualibet regione dicte Civ., qui teneantur et debeant ac etiam iurent omnes et singulos contrafacientes accusare, et sacramento cuiuslibet eorum cum uno teste bone fame stetur et credatur; qui custodes habeant partem pene, sicut superius dictum est et declaratum, et eis credentia teneatur. Et si d. Potestas negligens fuerit vel predicta omnia et singula non observaverit et servari fecerit, vel in aliquo contravenerit, cadat in penam cc libr. ipso facto et iure C. W. solvendam qualibet vice, quam

(1) Quest'aggiunta è della riformazione del 20 dicembre 1317 e incomincia così: « Ne pro fatuitatibus mulierum ex... amore accensi, homines destruantur et confundantur etc. » (Rif. ad an. c. 193). Nel 1319 furono permesse le scollature ecc. « Que scollature et duccionis possint omni tempore impune portari... Item quod panni dominarum arrocchiati et squisciati et intagliati et huiusmodi huc usque facti possint per ipsas dominas impune portari, dummodo sigillentur per officialem C. deputandum ad hec etc. » (Rif. ad an. c. 33).

penam Camerarius C. teneatur et debeat de suo salario retinere, et syndicus C. ipsum Potestatem, deposito suo officio, in dicta pena dicto C. debeat condemnare, ordine et substantialibus iuris et sollempnitatibus obmissis (1).

CXIX. *De potestariis castrorum et terrarum vallis Clanium et castri Abatie Sancti Salcatoris, et qualiter eligantur.*

Item stant. et ord. quod omnes et singule dominationes et potestarie omnium et singularum terrarum vallis Clanium C. W. subpositarum veniant et venire debeant ad artes omnes dicte Civ., et sint et esse debeant ex nunc artium predictarum, sicut sunt dominationes castrorum Scetone et Manciani, et quod electio talium dominationum et potestariarum dictarum terrarum et cuiuslibet eorum fiat et fieri debeat hoc modo: videlicet, quod mictantur in uno bussolo xxv briscioli, quot sunt artes dicte Civ. et in quolibet brisciolo scribatur nomen unius artis et fiant etiam tot briscioli quot sunt dominationes et potestarie talium terrarum, et in quolibet ipsorum brisciolorum scribatur dominatio seu potestaria talis terre, et mictantur in alio bussolo, et quibuslibet sex mensibus, quum imminebit fieri et micti Potestas cuiuslibet terre, extrahatur de quolibet bussolo unus brisciolus, et quod illa ars, que scripta erit in brisciolo, quod extrahetur de bussolo, habeat illam dominationem et potestariam, que scripta erit in brisciolo quod extraheretur de alio bussolo, et sic successive procedatur, et fiat electio talium dominationum quouscentur C. W. et sint dicti C. et Pop. et quod d. Capitaneus Pop. dicte Civ. presens, et qui pro tempore erit, teneatur et debeat et possit inobedientes punire, et contra eos procedere per omnem viam et modum, quem viderit convenire, et eos punire, ut dictum est: in quibus et super quibus idem d. Capitaneus et eius Curia plenum habeat arbitrium et bayliam, et possit inobedientes punire et contra eos procedere, ordine, sollempnitatibus et forma iuris et iudicii pretermisissis, servatis, vel non servatis, non obstante predictis vel aliquo predictorum, aliquo capitulo Statuti C., Carte Pop., vel alio iure, quod in contrarium loqueretur; que in quantum predictis essent contraria, cassa sint et suspensa et pro cassis, suspensis et specificatis habeantur et sint.

Additum, quod finito officio illarum artium, que electe fuerunt et extracte de bussola ad regimina dictarum terrarum, revertatur dictum regimen ad artes minores, et postmodum continuetur dictum regimen per artes, secundum quod sunt priores et posteriores in offerendis cereis Sancte Marie, ita tantum quod computetur regimen dictarum artium electarum, ita quod in primo circulo non reiteretur.



(1) Nel 1329 ad uno dei notari del Potestà deputati o al distretto o ai danni dati fu aggiunto l'ufficio sopra le nozze, sulle vesti e sopra i mortori. Il Potestà entro i cinque giorni della sua elezione doveva eleggere due buoni uomini di ogni rione con incarico di denunziare le contravvenzioni per il proprio rione al detto notaro (Rif. ad an. 1 c. 62).

Lo Statuto antico ha le stesse disposizioni che si leggono in questo Capitolo. Si occupa anche di coloro che portarono l'abito dei frati della penitenza senza averne diritto: venivano puniti in 100 soldi, e si credeva al detto di uno dei frati stessi.

Additum de novo, quod castrum Abatie sancti Salvatoris et C. dicti castri eligat et habeat, et eligere et habere debeat Potestatem, Vicarium et Notarium de popularibus Civ. W., qui habeant illud salarium, quod habebant tales officiales ante devastationem et expulsionem guelforum dicti castri. Et quod nullos alios rectores, notarios, defensores vel alios officiales, quocumque nomine censeantur, habere possint, sine expressa voluntate d. Abbatis et Consilii Consulum artium et xl dicte Civ. ad penam v libr. pro qualibet vice, super quibus d. Capitaneus dicte Civ. possit et debeat inquirere, et contrafacientes punire et condemnare in dictis penis, obmissis ordine et sollempnitatibus iuris, et quod comunia omnium terrarum vallis Clanium subpositarum iurisdictioni C. W., et in quibus C. W. habet aliquam iurisdictionem non possint vel debeant aliquem Potestatem, Vicarium, protectorem, defensorem, notarium vel alium officialem, quocumque nomine censeatur, eligere vel habere, nisi civem W., ad penam predictam.

CXX. De reparatione et actatione castri Agliani de Teberina (1).

Item stant. et ord. quod castrum Agliani debeat reactari, et quod ad reactionem et reparationem castri prelibati, et in actatione et reparatione ipsius castri citius expediendum et faciendum,

(1) Il Castello di Civitella d'Agliano fu demolito per il seguente decreto del 3 novembre 1322:

« In nomine Domini etc. Nobilis et potens miles d. Thodinus de Aquila hon. Capitaneus C. et P. civitatis W. et domini Septem nunc ad defensionem C. et P. dicte civitatis deputati et quindecim sapientes de numero viginti sapientum quibus et dominis Capitaneo et Septem predictis data est et concessa auctoritas, potestas et baylia per Consilium Consulum artium et xl bonorum virorum popularium providendi et ordiandi super recuperatione Civitatis Balneoregii, exercitu et cavalcata fiendis, defensionibus amicorum et in inimicorum offensis et super defensione Civitatis, comitatus et districtus W., convenientes in unum in domibus R. E., in quibus nunc morantur ad eorum exercitum exercendum domini Septem predicti, considerantes, — 1.<sup>o</sup> Quod domini seu lombardi castri Civitelle Agliani, retroactis temporibus, tamquam emuli status civitatis W., sub velamine seu confidentia fortiliturum dicti castri, quas tenent, terram ipsam contra C. et P. dicte civitatis et partem Guelfam pluries rebellaverunt et ipsam terram contra ipsum P. et C. et partem Guelfam diutius tenuerunt, et inimicos et rebelles dicte civitatis receptare tenere presumpserunt, — 2.<sup>o</sup> quodque in dicto castro proditionem dicte civitatis Balneoregii cum inimicis et hostibus tractaverunt; pensantes etiam, quod inimicos et rebelles et hostes C. et P. supradicti ad ipsum castrum frequenter accedentes admittunt pro dampnis et periculis dicti C. et P. et partis Guelfe cum ipsis populis pertractandis contra voluntatem massariorum dicti castri, qui dominis ipsis propter fortilitas, quas habent in ipso castro non possunt resistere nec defensare dictum castrum, quia prefati domini tales inimicos et hostes admittunt. — 3.<sup>o</sup> quodque etiam gentes, que plures per P. et C. predictum ad ipsum castrum destinate fuerunt pro ipso castro custodiendo, ne ad manus hostium devenirent per ipsos dominos admissa non fuerunt, et quod henormius est, novissime dum domini Septem una cum aliis officialibus P. supradicti ad ipsum castrum accederent pro custodia dicti castri liberum introitum cum eorum familiis habere nequiverunt in eodem, nec in fortilitas, quas habebant et tenebant domini supradicti, propter que C. et P. supradictum temporibus opportunis in custodia dicti castri vacare non potest, et multa, retroactis temporibus incurrit incomoda et expensas, et predicta cedant ad grave dampnum, periculum et jacturam et intollerabilem verecundiam et dispectum C. et P. supradicti et partis guelfe, ex eo maxime quia dictum castrum frequenti hominum custodia indiget, presertim cum per nonnullos ex dictis dominis continue tractatur et ordinatur cum hostibus de subtrahendo castrum predictum a dominio et subiectione C. et P. memorati et partis guelfe et ipsum castrum hostibus subiciendo, ordinarunt, statuerunt et decreverunt, celebrato prius inter ipsos sullempni scrupiteo de bussolis ad palluctas, et obtento per xx palluctas repertas in bussola rubea de sic, non ostantibus duabus palluctis repertis in bussola nigra de non in contrarium predictorum, ad hoc ut Urbevitanis civibus et districtualibus liber, quando expedit, pateat in ipso castro pro custodia ipsius ingressus, et ne quis possit eis vigore alicuius fortilitie existentis illidem impedimentum prestare, nec se opponere defensionis ipsius castri per predictum P., quando voluerit et fuerit expediens assumende, et ut ipsum castrum de dominio et protectione C. W. subtrahere volentibus omnis rebellionis materia subrabatur, quod turris et cassarum dicti castri funditus diruantur, scarchentur et destruantur, ac etiam de muro castellari existenti ante dictum castrum versus portam ipsius

expendantur et dentur de pecunia et avere C. c. flor. auri et quod Camerarius C. predicti de pecunia et avere ipsius C. teneatur et debeat vinculo iuramenti et nichilominus ad penam c. libr. cum effectu superstitionibus, qui ponitur super riparatione et actatione castri predicti, ad ipsorum superstitionum requisitionem et cuiuslibet eorum, dare et solvere, et quod ad predictam riparationem et constructionem superstites eligendi cum quattuor bonis massariis pleberii dicti castri possint imponere et potestatem, facultatem et auctoritatem habeant imponendi hominibus et personis dicti castri et ipsius castri denaria et servitia personalia pro riparatione et actatione predictis, ut ipsis superstitionibus vilebitur convenire, et quod d. Potestas et d. Capitaneus dicte Civ. et quilibet ipsorum, et ipsorum officiales et cuiuslibet eorum dare et exhibere cum effectu auxilium, consilium et favorem, et compellere et gravare omnes et singulos homines et personas de dicto pleberio, qui contumaces essent in non solvendo, seu in non faciendo servitia, que eis imponentur pro actatione et riparatione dicti castri, et quod cum nullus in dicto castro remanserit abitator, ord. quod omnes, qui vellent venire ad standum et habitandum continue in dicto castro, habeant auctoritate presentis ordinamenti, immunitatem ab omnibus dationibus, prestantiis, impositionibus et collectis, quinque annorum spatio duraturam, et effectualiter duraturam, et quod omnia et singula supradicta et quodlibet predictorum procedant in totum et executioni mandentur, non obstante aliquo capitulo Constituti C., Carta Pop. vel aliquo alio ordinamento dicti C. vel Pop. vel alio iure in contrarium facientibus. Item quod superstites eligendi teneantur ad penam  $\frac{1}{2}$  libr., postquam habuerint pecuniam predictam, infra sex menses fecisse et complevisse castrum predictum, quam penam Potestas dictis superstitionibus et cuiuslibet ipsorum auferre, sacramenti vinculo, teneatur, si superstites predicti, predicta omnia obmiserint adimplere. Et quod d. Capitaneus Pop. ad penam c. libr. teneatur diligenter videre rationem pecunie collecte

castri in longitudine quadraginta passuum, et proyiciatur in fossam, ita quod terra ex illa parte per spatium supradictum remaneat ex toto aperta et nulla fortillitia, janua vel clausura fieri possit ibidem, et predicta fiant expensis C. W., et quod presens d. Capitaneus teneatur et debeat vinculo iuramenti et ad penam c. libr. de suo salario deducendam incontinenti mictere pro dominis dicti castri et ipsos constringere in palatio P. dicte civitatis ibique ipsos per tantum tempus sub fida custodia detinere, donec predicta fuerint executioni mandata, quam executionem idem d. Capitaneus ad dictam penam possit, teneatur et debeat facere et fieri facere cum stipendiariis et omnibus aliis hominibus et personis civitatis et comitatus W. et quas habere voluerit, qui omnes in hiis eidem obedire teneantur et inobedientes eius arbitrio puniri et muletari. Qua quidem executione facta, omnia et singula damna, que dicti domini passi essent ex diruccionibus supradictis extimari debeat, secundum declarationem fiendam per ipsum Consilium, et secundum quod extimata fuerint, de pecunia et avere C. W. predictis dominis integraliter emendentur. Item quod domini dicti castri Civitelle per presentem d. Capitaneum effectualiter compellantur vendere C. W. omnem iurisdictionem, quam habent et habere sunt soliti totaliter, et sit P. W. et non vocetur amplius Civitella Agliani, sed Civitella Populi et quod domini castri sub custodia dicti Capitanei existentes non relaxentur, donec dicta venditio facta fuerit. Item quod nullus nobilis vel de magnatibus civitatis, comitatus vel districtus W. nec aliqua alia quecumque persona, que iurisdictioni dominorum Potestatis et Capitanei C. et P. W. non subesset, possit audeat vel presummat in dicto castro aliquod jus, iurisdictionem, dominium, casaleum vel aliud quodcumque edificium sive locum emere vel alio modo acquirere, et qui contrafecerit perdat pretium et illud quod emit vel aliter acquisivit et veniat in C., et similiter qui contra predicta venderet, perdat pretium et omne aliud quod ex tali re quomodolibet percepisset, et nichilominus, tam emens quam vendens contra formam predictam, sit perpetuo exbanditus et condemnatus dicti C. et P. W. in avere et persona. Et si qua ex personis supra proxime nominatis aliquid ex predictis infra dictum castrum in preteritum jam emisset, acquisivisset vel nunc haberet, quod per eundem d. Capitaneum pro competenti pretio vendere compellatur alicui populari Civitatis W. vel dicto C. si emere voluerit vel alicui ex massariis dicti castri qui emere vellet; et de hoc idem d. Capitaneus teneatur sollempnem et diligentem inquisitionem facere infra tempus sui regiminis ad penam predictam etc. » (Rif. lib. II, c. 68).

Ai 26 giugno 1324 fu votata l'ammenda di duemila lire ai nobili e massari di Civitella d'Agliano per le demolizioni di questo castello. Ne erano signori Berardo di Neri, Coluccio di Guglielmuccio e altri, forse Monaldeschi. Nel 1329 un procuratore di Monaldo d'Ermanno Monaldeschi a tenore de'patti offriva il 29 settembre alla chiesa di S. Michele arcangelo di Pusterla il palio d'uso.

et habeat per dictos superstites, occasione actationis castri predicti, et faciat ipse d. Capitaneus diligentem inquisitionem de predictis.

Additum de novo, quod ematur per C. W. castrum Castiglionis, quod est in Teberina, et quod eligantur iij homines pro quolibet quarterio dicte Civ. ad faciendum fieri et edificare dictum castrum pro dicto C., quod sit castrum dicti C., et pro ipso C. et expensis dicti C. edificetur. Et quod omnes illi forenses, qui non sunt allibrati in Civ. vel comitatu W., qui venerint ad habitandum in dicto castro et domos fecerint in ipso castro, ipsi et quilibet ipsorum habeant immunitatem, franchisiam ab omnibus honoribus, datis et collectis dicti C., viginti annorum spatio duraturam.

*CXXJ. Quod fiant societates omnium artium, et unus Vexillifer Justitie, qui iuret sequimentum d. Capitanei.*

Item stant. et ord. quod in Civ. Wetana fiant et fieri debeant societates firme et perpetue inter populares dicte Civ., videlicet pro quolibet regione, et quilibet societas cuiuslibet regionis habeat et habere debeat unum Vexilliferum seu Confalonarium, qui Vexillifer seu Confalonarius sit vere guelfus et natus hominis guelfi, qui etiam Vexilliferi seu Confalonarii eligantur et eligi debeant per dd. Septem et illos sapientes, quos ipsi Septem elegerint et secum habere voluerint, si quos eligere et habere voluerint, et quod nullus possit esse de dictis societatibus vel aliqua ipsarum, nisi fuerit et sit vere guelfus et de parte guelfa, et quod predicti Septem simul cum quolibet Confalonario cuiuslibet regionis eligant homines guelfos de qualibet regione, qui sint de societatibus predictis et a quibus iidem Confalonarii sequantur, et quod omnes de societatibus predictis iurent sequimentum dd. Septem et sui Confalonarii iurent sequimentum dd. Septem. Qui etiam Confalonarii, s. quilibet cum societate sua, armati vel inermes, ut eisdem dd. Septem placuerit, tempore alicuius rumoris, vel quo campana Pop. pulsaretur ad sturium, seu ad martellum, vel cum pro parte dd. Septem citati fuerint et requisiti pro tubas vel nuncios, trahere et occurrere debeant ad domum dd. Septem parituri mandatis eorum, que eis fecerint pro statu Pop. et C. dicte Civ. ad penam mille libr. den. cur., que per d. Capitaneum contrafacienti quilibet auferatur et C. W. applicetur, et quod quilibet de dictis societatibus habere debeat unam targiam pictam ad arma Pop., carbellerium et lanciam sive manariam, sive balistam, et de aliis armis, s. corazis et corsitio non graventur, et quod nullus nobilis vel natus de nobilibus ex parte patris, legitimus vel bastardus, possit esse de societatibus predictis vel aliqua ipsarum (1).

(1) La carta di Poncello Orsini ha questo capitolo relativo ai Gonfalonieri:

§ *Quod sint quatuor Gonfalonarii Pop. et artium Civ. sicut unus pro quarterio ».*

« Item stant. et ord. quod quatuor Vexilliferi iustitie seu gonfalonarii Pop. et artium Civ. predicte, videlicet unus pro quolibet quarterio, Vexilliferi sint et esse debeant guelfi et filii naturales et legitimi hominis guelfi a xxv annis citra, et tales vexilliferi habeant et habere debeant quatuor vexilla, videlicet unum pro quolibet ad arma Pop. tantum cum lilio et rastrello, quorum officium duret sex mensibus et eligantur per dd. Capitaneum et Septem. Qui Vexilliferi ad requisitionem et mandatum d. Capitanei Pop. et dd. Septem predictorum debeant congregare omnes de artibus, quos quilibet habet in quarterio suo et occurrere ad palatia d. Capitanei Pop. et dd. Septem et obedire et parere mandatis dictorum dd., que eisdem fecerint pro bono statu Pop. et artium Civ. prefate ».

Nel 1316 il Gonfaloniere di giustizia, a differenza dei quattro Gonfalonieri del Popolo, portava nel vessillo anche l'insegna del leone coronato con chiavi e spada (Rif. *ad an.* lib. I, c. 37), e aveva l'ufficio di congregare per ordine del Capitano gli artisti. La sua carica era di sei mesi.

Le arti avevano i loro sindaci soggetti a un sindaco generale dipendente dal Capitano per il giuramento che gli uomini della città e del distretto, nobili e popolari facevano nel 1321 all'unione delle venticinque arti (Rif. *ad an.* lib. Rosso c. 62 l.). All'associazione delle arti si vendevano le Potesterie, le quali potevansi vendere da un'arte all'altra, ma non a particolari.

## CXXII. De pena nobilium offendentium populares.

Item stant. et ord., quod quicumque nobilis, vel natus de nobilibus vel magnatibus dicte Civ. W., districtus vel comitatus, legitimus vel bastardus, vel aliquis famulus, familiaris vel fidelis dictorum nobilium vel alicuius eorum offenderet vel offendi faceret dicto vel facto aliquem artistam vel popularem dicte Civ. guelfum, solvat et solvere teneatur et debeat quadruplicatam penam, quam solvere deberet ex forma Statuti, Carte Pop. vel alicuius ordinamenti, ille qui alium offenderisset (1), et quod si popularis tunc offenderet predictum nobilem vel magnatem vel eius

(1) La pena del quadruplo sulla comune nelle offese di nobili a popolari fu stabilita nel 1317. Se a' loro debiti garantivano popolari, questi non potevano essere molestati, quando i beni del nobile convenuto bastassero a soddisfare al debito. In questioni rimesse ad arbitraggio accadeva spesso ai popolari essere menati in parole senza che le liti si determinassero mai. Furono allora costretti gli arbitri a pronunciare entro quattro mesi. Frequenti erano le accuse contro i popolari per danno dato. L'accusa del nobile contro il popolare non si accettava senza la prova legittima di un teste di veduta non servo, non fedele, nè lavoratore dell'accusante, con la data del giorno della contravvenzione. Il partito popolare fu rafforzato nel 1321 con capitoli di riforma, confederazione, congiura e società fra gli uomini piccoli, mediocri e grandi popolari della città. Gli ordinamenti dei Sedici cittadini eletti per questa società del popolo si leggono nel libro Rosso a c. 70 sotto il dì 21 novembre 1321. La prima dichiarazione che fu fatta della nobiltà appartiene all'anno 1322. Vi furono esclusi, come benemeriti del popolo, Fazio di Filippo degli Alberici e i figli di Zaccaria de' Ranieri, i quali furono iscritti per popolari. Fra i magnati si trovano distinti i Monaldeschi, i Conti di Montemarte e i signori de Nero. I Sette ebbero facoltà di aggiungerne altri, non già di diminuirli. Si proibì ai nobili nel 1323 di occupare la carica di Capitani dei balestrieri: di tenere in casa forestieri oltre alla propria famiglia, che si doveva denunciare in iscritto individuo per individuo, sotto pena di 500 lire: tutti i giorni potevasi visitare le case loro, ricercando camere, cellari, stalle e granai; e senza licenza nessun nobile doveva entrare in città. Proibito loro l'andare a palazzo, proibito ai Sette usare alle loro case. Nel 1327, quando queste severe leggi stancarono i nobili e li persuadevano a una insurrezione, Jacomo de' Gabbrielli di Gabbio ebbe in sè riuniti gli uffici di Capitano e di Potestà col titolo nuovo di Difensore del popolo per giudicare più liberamente in criminale, avendo balia di punire solamente nobili e non popolari. Nobili che uccidessero furono nel 1332 puniti del capo e i loro beni confiscati al Comune: se ricettatori di malfattori cadevano in pena come quelli: tenuti a garantire tutti gli anni di non fare offese a popolari: puniti del taglio della mano per offese ai Sette o ai loro notari: i popolari non accettati per garanzia verso di loro: i malefici commessi contro i popolari puniti del decuplo. Nel 1334 tutti i nobili che per privilegio erano stati fino allora tenuti per popolari decadde da tale diritto.

Si deve aggiungere alle altre prerogative dei popolari che essi non potevano soggiacere a processi di malefizi per la pena di lire venticinque, e a loro non si imponevano le prestanze.

Nel 1348 furono mitigate le disposizioni contro i nobili, i quali andava a fiaire che per la grande varietà delle leggi municipali sfuggivano al pagamento e alla soddisfazione della pena, e così il C. non vi percepiva alcun provento. Furono solamente raddoppiate loro le pene che avevano vigore per gli altri. Dovevano garantire essi per i loro familiari, e fedeli si intendevano coloro che fossero stati con nobili già da un anno avanti che avessero commesso malefici, o dieci anni dopo commessili, e si fossero dati in iscritto al C., e vestissero panni della casata. Nessun forestiero potevano tenere, stato con loro in alcuna briga contro il C., pena il piede per il familiare (Rif. ad an. c. 42). Fu pure in detto anno riformato che tutti i nobili fossero dichiarati popolari e nati dal popolo, ma non poterono essere del Consiglio del Popolo, nè dei Priori. Decadevano da questo diritto quei nobili che avessero recato offese di sangue, seguite da conlanna, contro i popolari, i quali erano obbligati accusare in termine perentorio. I nobili dovevano giurare avanti al Capitano e ai Priori sopra gli Evangeli « statum et magnificentiam Pop. », et in favorem conservationis huius status verbo et re assistere favoribus et suffragiis oportunis ». Si esclusero però dal popolo i Monaldeschi, i Conti di Montemarte, i Filipeschi e i Ranieri (Rif. ad an. c. 47 t.).

Per i popolari furono poi ordinate le seguenti riforme nel 1349. Contro essi non potevasi procedere se non per malefizi di oltre 50 lire di pena, provati con testimoni interrogati senza tortura, per danni dati, per

fanulum, familiarem vel fidelem, presumatur et intelligatur quod faciat et offendat ad sui defensionem, et intelligatur quod illam offensam, quam faciet dictus popularis, faciet ad sui defensionem, et quod si aliquis non suppositus iurisdictioni Potestatis et Capitanei W., vel eius famulus, familiaris vel fidelis offenderet aliquem popularem guelfum, et dictus popularis offenderet, tunc dictum non subpositum dictis officialibus C. W., vel eius familiarem, famulum vel fidelem presumatur et intelligatur, quod talis popularis offendat ad sui defensionem. Et de hoc stetur et credatur iuramento talis popularis; et de tali offensa, quam talis popularis faceret, ut dictum est, non teneatur ad penam.

Additum, quod si famulus, familiaris vel fidelis alicuius predictorum nobilium vel magnatum, qui popularem offenderet, ut dictum est, penam predictam solvere non posset, quod d. talis famuli, familiaris vel fidelis teneatur vel cogatur pro tali famulo, familiari vel fideli solvere dictam penam.

CXXIII. *De iure faciendis illis, qui essent exfortiati.*

Item stant. et ord., quod quicumque civis vel comitatensis Civ. W. fuit vel est iniuriatus vel exfortiatus ab aliqua persona dicte Civ. vel comitatus, cuiuscunque status et conditionis existat, post rocturam et brigam et prelium dicte Civ. factum inter guelfos et ghibellinos Civ. prefate m.º cccº xiiiº de mense Agusti, debeat cum illo, qui sibi iniuriam fecit vel eum exfortiaverit, infra octo dies postquam fuerit bannitum et preconizatum per dictam Civ., componere et concordare; quod si non faceret, d. Capitaneus Pop. Civ. prefate, ad petitionem iniurati vel exfortiati, faciat coram se venire et comparere iniuriantem vel exfortiantem, et illum, cui facta fuit vel est iniuria seu fortia, et videre et examinare iura utriusque partis, quod Capitaneus habeat plenum et liberum arbitrium et bayliam, et teneatur et debeat veritatem invenire, et Camerarius predictam incontinenti de iure summario decidere, diffinire et terminare, qua causa decisa, d. Capitaneus predictus teneatur et debeat facere incontinenti restitui cum effectu illis, qui fuerint iniurati vel exfortiati, ut dictum est, omne id, quod contra ius eis esset exfortiatum vel acceptum. Predicta etiam locum habeant in futuris, et predicta publice banniantur per Civ. W.

Additum quod d. Capitaneus Pop. Civ. W. teneatur et debeat, ad penam v. libr. de suo salario deducendam, executioni mandare omnes sententias iustas et iuste latas per predecessores suos et ferendas infra xv dies, postquam fuerit requisitus.

CXXIIIJ. *Quod nullus filius vel filia possit nec potuerit, donare vel cedere iura, que haberet in bonis matris sue, vel sue avie vel avi.*

Item stant. et ord. quod si aliquis habuerit filium vel filiam ex legitimo matrimonio natos, et ille filius vel filia, titulo donationis, vel quocumque alio titulo, iure vel causa donaverit, de-

giuoco di tasselli, per bestemmie e per contravvenzioni agli ordinamenti della grascia (Rif. ad an. c. 56 t.). Quasi contemporaneamente un decreto consiliare così diceva: « Considerantes et advertentes quod plerique rectores et officiales Civ. W. iura et leges municipalia dicte Civ. pro libito et temere postergantes, personas nonnullas populares et de populo prefate Civ. et comitatus contra ipsarum legum et iurium seriem cohaectas et carceratas detinent in obrobrium ipsius C. et Pop. et earumdem personarum detrimentum, contumeliam et iaeturam, que ad evitandum plebeiorum murmura et voces querulas per C. nequaquam veniant tolleranda, igitur salubrem hiis ponere appetentes remedium, ord. etc. quod exnunc nullus rector etc. presumat aliquam personam Civ. vel comitatus W. popularem vel de populo ipsius Civ. aliquali causa, modo, titulo vel colore cogere neque tenere etc. nisi quatenus a iuribus et legibus permicteretur municipalibus antedictis ». E fu ordinato contro i trasgressori, dietro protesta del detenuto, la perdita del salario (Rif. 1349, settembre 7 c. 64 t.). Anche si tolse l'arresto personale per debiti, purché non fossero pensionari, lavoratori e affittuari. (Rif. ad an. c. 67 t.).

derit vel cesserit vel concesserit bona, que fuerunt matris vel sue avie vel avi paterni vel materni, patri sue a vie vel fratribus suis, vel alteri persone pro eis vel pro altero ipsorum dederit vel cesserit, quocumque iure vel modo, iura et actiones, que et quas haberet in ipsis bonis vel hereditate ipsius matris vel avie vel avi paterni vel materni, quocumque iure vel causa, quod talis donatio, contractus, cessio vel concessio sint cassi et casse, irriti vel irriti, et nullius efficacie vel valoris, ipso facto et iure, et quod ad petitionem illius filii vel filie vel sui procuratoris vel eorum heredum, talis qui receperit ipsam donationem, concessionem vel cessionem, teneatur et debeat ipsum contractum donationis, cessionis vel concessionis cassare et cancellare infra octo dies, postquam fuerit requisitus, ad penam v libr. cur. C. W. solvendam, et nichilominus talis contractus non valeat nec teneat ipso iure, ut dictum est; et predicta omnia et singula locum habeant in preteritis, pendentibus et futuris, non obstante aliqua prescriptione temporis, que facta esset de ipsis bonis et iuribus, non obstante aliquo iure, vel aliquo capitulo Constituti vel Carte Pop. vel ordinamenti, que in contrarium loquerentur, que in quantum essent contraria superscriptis, pro cassis et irritis et expressis habeantur et sint.

Additur per correctores, quod si talis cassatio talis contractus non fieret infra tempus predictum, quod licitum sit tali donanti, vendenti vel cedenti, vel suis heredibus et procuratoribus, bonis et iuribus, cessis, venditis vel donatis, sicut prius, sua auctoritate propria, libere uti, frui et possidere.

Additur de novo, quod predictis vel alicui predictorum non obstet aliquid sacramentum prestitum super hiis per talem filium vel filiam (1).

#### CXXV. De nova moneta fienda et fabricanda in Civ. W., et qualiter fiat.

Item ord. et stant. quod moneta fabricetur et fiat in Civ. W.: in quo loco et qualiter et per quos et quomodo, et omnia alia necessaria, que fieri erunt necesse ad ipsam monetam fabricandam, et quomodo fiant predicta, remaneant in provisione d. Capitanei et dd. Septem et illorum sapientum, quos secum habere voluerint (2).



(1) I figliuoli anche emancipati che male usassero dei propri beni, venivano, a richiesta del padre, chiusi in carcere (Rif. 1312, c. 203), oltre che viveva l'interdizione per gli inetti, i quali bandivansi per tutta la città, affinché nessuno contraesse con loro (Rif. 1363, c. 36).

(2) Nel 1321 il bilancio dell'entrata del Comune era troppo inferiore all'uscita. Per sessantatremila lire di spese non si aveva un introito superiore alle trentaquattromila settecento lire. Per riempire il vuoto delle lire diciannovemilatrecento fu presa la presente deliberazione sotto il dì 9 aprile: « Quod reinvenientur vie cum mercatoribus Wetanis et forensibus de faciendis monetam novam in Civ. W., et sciatur si aliqua utilitas haberi potest pro C. W.... et sciatur a mercatoribus vel aliis forensibus, qui consueti sunt monetam facere, si facere volunt, et procuretur cum ipsis quod veniant ad ipsam faciendam, et procuretur quod utilitas perveniat ad C. W., et quod curentur illi, qui venient ad faciendam monetam per solemnes contractus et per provisiones, ita quod fiant securi de pecunia eorum, quam miterent et solverent pro moneta facienda » (Rif. *ad an.*, c. 32-34 l.). E ai 7 gennaio 1323: « Quod d. Capitaneus et dd. Septem eligant et eligendi potestatem et facultatem habeant illos sapientes, quos secum eligere et habere voluerint, qui provideant et ordinent super nova moneta facienda in Civ. W. pro C. ipsius Civ., et quicquid inde fecerint, reducatur ad presens Consilium » (Rif. *ad an.* c. 2 l.). Ai 13 marzo 1323 fu dato incarico ai Sette e a sedici savi di coniare nuove monete d'argento, e l'anno stesso ai 14 luglio si dava la zecca in appalto (Rif. *ad an.* c. 60-74). Poche notizie sulla zecca orvietana sono in GUALTERIO, op. cit., vol. II, pag. 286, nè altro resta di questa zecca che il quattrino d'argento.

Intorno a questi anni in Orvieto la moneta aveva il seguente valore. Nel 1318 la moneta d'argento di 22 denari spendevasi per 20 e quella di 6 per 5. Non si portava in città moneta nuova senza presentarla al Capitano e ai Sette, i quali la facevano saggiare prima di darvi corso. Il saggio delle monete fatto ai 10 marzo 1318 è il seguente: « Monete florentine novi vale l'uno, secondo el corso de la valuta dell'ariento del tempo, d'uno denari XVIII e mezzo: vannonne per libra di peso soldi XVI e denari X; tengono onzie VII d'ariento fino

## CXXVJ. De foro annuali faciendo in Civ. W.

Item ord. et stant. quod nundines fiant per C. W. in Civ. W., que incipiant xv diebus ante festum Sancti Severi et durent xv diebus continuis post dictum festum, et quod licitum sit omnibus venientibus et venire volentibus ad dictas nundinas, ad predictam Civ. posset libere venire et accedere ad eandem cum omnibus suis mercantiis et rebus, non obstante aliquibus represaliis quibuscunque personis et hominibus concessis de Civ. vel comitatu W. et undecunque fuerint contra quascunque civitates, castra, comunantias, loca et singulares personas ex quibuscunque causis, et non obstante quibuscunque debitis, quibus prefati venientes ad dictam nundinas essent obligati, ipsi et bona eorum quibuscunque creditoribus et personis et quibuscunque assignentur contractibus, iuribus et causis, qui omnes non possint inquietari, conveniri vel molestari, capi, detineri vel turbari, vel bona eorum auferri ex causis supradictis, toto tempore supradicto, quo durabunt nundine memorate, et in toto eorum reddito. Et fiant dicte nundine hoc modo: videlicet, quod mercanzia omnium bestiarum et ipse bestie actentur, et stent et morari debeant toto tempore supradicto in campo sante Crucis Civ. predictae, et omnes artes et mercanzie, artium et ipsi artifices Civ. predictae stent, morentur et morari debeant toto dicto tempore ad dictas eorum mercantias faciendum, vendendum et mercatum faciendum, in campo seu prato sancti Egidii Civ. predictae, et in dicto prato ordinentur dicti artifices et artes et eorum mercantie et eisdem loca assignentur ordinate, secundum quod vadunt cerei et ordinate procedunt in festo beate Marie de mense Agusti, per militem et sotium d. Potestatis, qui pro tempore fuerit, et dnos de dd. Septim, qui pro tempore erunt et preherunt ad officium dicte terre. Et quod nulla gabella et nullum pedagium vel aliqua exatio sive tolta imponatur, tollatur vel auferatur illis, qui venerint ad nundinas supradictas, et stabunt et morabuntur in eis, sed liberi sint et absoluti cum eorum rebus et bonis, toto tempore supradicto, ab omnibus datis, gravaminibus et collectis, exceptis dumtaxat latronibus, falsariis et furibus et exbanditis Civ. predictae, qui venire nequeant et stare in Civ. predicta in nundinibus supradictis. Et quia ecclesia et monasterium sancti Severi prope W., et ecclesiam et monasterium sancte Crucis de W. leduntur de tali ordinatione, pro eo quod nundine solite erunt fieri in campis dictorum monasteriorum in festivitate sancti Severi uno die, et sequenti die in campo dicti monasterii sancte Crucis, ord. et stant. quod pro restauratione et compensatione dictorum dampnorum, quilibet dictorum monasteriorum habeat et habere debeat de pecunia et avere C. W. unum cereum cere ponderis xxv libr. bone cere ultra cereum et sine cereo eis debito et quod solitum est cuilibet dictorum monasteriorum dari per dictum C. in eorum festivitate, secundum formam aliorum statutorum vel ordinationum dicti C. Que cerea Camerarius C. W. de pecunia et avere dicti C. dictis monasteriis dare et tradere teneatur, ut dictum est. Et quod predicta omnia et singula dd. Potestas et Capitaneus, qui pro tempore erunt in dicta Civ., teneantur et debeant ipsi et quilibet ipsorum vinculo iuramenti et ad penam ̄ libr.

La libra. E Sanesi, Massetani, Aretini, Volterrani vagliono, secondo el corso de la valuta dell'ariento del tempo d'uno vale l'uno denari xviii: vannone per libra soldi xv denari vj di grossi, e tengono onze viii d'ariento fino la libra. Fiorentini, Volterrani, Senesi, Aretini, che si dicono ramini, vagliono secondo el corso de la valuta dell'ariento del tempo d'uno denaro v  $\frac{2}{3}$  e vannone per libra soldi xxi, denari vj e tengono onze ii d'ariento fino la libra. Queste monete sono sagiate per Angeluccio di Pepo di Jacobo Rosso, anni mcccxviii a di vii di Marzo ». Nel gennaio 1323 è deliberato che il fiorino d'oro valga in ogni mercato e a cambio a piccoli e grossi d'argento quattro lire correnti. Il cambio da lucrare non poteva passare i sei denari per fiorino.

In tempi anteriori, come nel 1303, gli aquilini piccoli d'argento senesi e il popolino si spendevano per 29 denari correnti piccoli. Il tornese era ricevuto per cinque soldi. La moneta cortonese, come non buona, fu proibita nel 1308. La gente mormorava e facevasi rumore per i popolini nel 1309 e per i piccoli nel 1322, che furon proibiti, a meno che non fossero stati perugini di propria zecca e ravagnani bianchi.

pro quolibet ipsorum C. W. solvendam et applicandam, et de ipsorum salario deducendam observare et facere observari et executioni mandare, et notificare civitatibus, castris locis et comunitatibus circumstantibus ad Civ. predictam et per totam Tusciam, Marchiam Anconitanam, Romandiolam, ducatum Spoletanum, Campaneam, Terram Romanam, Regnum Apulee et quibuscunque aliis locis, quibus eis placebit et videbitur expedire.

CXXVII. *Quod expense facte per Lutium Mancini Camerarium C. in correctione Carte Pop. sint firme.*

Item stant. et ord. quod expense facte per Lutium Mancini Camerarium C. W. occasione correctionis presentis Carte Pop., que capiunt summam centum sexaginta quinque libr. et decem sol. den. cur. sine cartis, et expense per eum facte in cartis pecudinis pro scriptura Cartarum Pop., que capiunt summam quattuordecim libr. den. cur., sint firme, valide et legitime, et pro legitimis et approbatis et firmis expensis habeant et haberi debeant et teneri, ita quod per nullum officialem vel syndicum C. W. in ratione reddenda per ipsum Lutium de dictis expensis possit idem Lutius occasione dictarum quolibet molestari, syndicari vel inquietari, nec aliquid dampnum inferri, sed potuerit et possit idem Camerarius, auctoritate presentis Carte Pop., pecuniam et quantitates predictas legitime expendisse et expendere de omni et qualibet pecunia C. W., etiam si esset ad aliquid aliud misterium deputata, non obstante aliquo capitulo vel ordinamento, que in contrarium loquerentur.

CXXVIII. *Quod Carta Pop. duret et valeat quattuor annis.*

Facta eddita, correcta, approbata et emendata fuit dicta Carta Pop. et omnia et singula capitula suprascripta et quelibet dictorum, cum capitulo electionis ser Celli et capitulo solutionis fiende eidem ser Celle de labore et scriptura etc. etc. sub anno d. m.º ccc.º xxxiii.º indictione septima, tempore Ioannis Pape xii, vi mensis Octubris in domibus R. E., in quibus dd. Septem morantur ad eorum officium exercendum, valitura et que valere debeat et quam correctores predicti valere et tenere voluerunt, stantiauerunt et ord. hinc ad quattuor annos proxime venturos et completos, non obstante aliquo capitulo Statuti C., Carte Pop. vel alio ordinamento vel iure, que in contrarium loquerentur, que, quantum predictis essent contraria, cassa sint et suspensa, et pro cassis, suspensis correctis et specificatis habeantur et sint.

In nomine Domini Amen. Anno eiusdem millesimo cccº xxiiiº ind. septima, tempore d. Ioannis pape xii, die viº mensis Octubris. Convocatis et congregatis infrascriptis sapientibus viris, positis ad correctionem Carte Pop. Civ. W., et ad ipsam Cartam Pop. corrigendam, emendam et de novo faciendam, condendam, ex auctoritate eisdem data et concessa per Consilium Consulum artium et quatragesima bonorum virorum popularium et Civ. antedictae W., ut patet manu ser Celli quondam ser Ioannis notarium de Castro Plebis, et tunc notarium et scribe ipsorum dd. Septem et Pop. Wetani in domibus S. R. E. de Civ. W., in quibus iam dicti dd. Septem morantur ad eorum officium exercendum per requisitionem nuptiorum de mandato sapientum virorum infrascriptorum dd. Septem in eorum presentia, videlicet: Thei Petri Raynerii de arte procacciantium, Lemmi Mancini de arte tabernariorum, Angelutii Nicole de arte pizzicaolorum, Cini Aliocti de numero quatragesima bonorum virorum Popularium, dd. Septem nunc ad defensionem Wetani Pop. presidentium, et in eorum presentia, videlicet: d. Nerio Guideci de arte iudicum et notariorum, Nerutio Pepi Albere de arte mercatorum, Ceccho Petri quondam Iohannis de arte lanaolorum, Ciolo Guillelmi de arte calzolariorum, Petro Iacobi dicto Niccho de arte merciantium, Ciutio Nalli Massutii de arte macellariorum, Cortese Marie Iacobi de arte fraborum, M. Petro Philippis de arte pelli-

pariorum, Ceccho Velli de arte sutorum, Nerio Butii de arte muratorum et petraiorum, Romanio Bonostis de arte procacciantium, Thanutio Phylippelli de arte tabernariorum, Andreutio Andree Aveduti de arte pizzicaiolorum; M. Franciolo Andree de arte lignaminis, Vannutio Manni de arte molendinariorum, Ciutio Barthi de arte oliaiolorum et salaiolorum, Petro Bentivegne de arte fanariorum, Ceccho Iacobi Boniannis de arte albergatorum, Nello Orbetani de arte camagnaiolorum, Nerio Cecchi Raymerii de arte barberiorum, Stephano Petri de arte calcinariorum, Vanne Ildribandini de arte vascellariorum, Butio Domini dieto Poccia de arte tegulariorum, Bucciarello Iannutii Aveduti de arte maciaiolorum et Bartucio Cecchi Barthutii Nasi de arte mulacteriorum Consulibus artium predictarum, et d. Vanne Gualterii et ser Vanne Petri Pauli de Quarterio Pusterule, Comite Boniohannis et ser Nerio Ugolini Tertie de Quarterio Sancte Pacis, Pippo d. Stephani et Ciutio Petri de Quarterio Serancis et Andreutio Bonifatii et ser Iacobo Tuccii notario de Quarterio Sanctorum Ioannis et Iovenalis de numero XII<sup>a</sup> bonorum virorum popularium. Qui correctores omnes in comuni eorum concordia et unanimi voluntate, nemine ex eis discordante sed omnibus volentibus, affirmantibus et consentientibus, et misso etiam inter ipsos sollempni partito de bussolis ad palluctas per Theum Petri Angeli, uno ex eisdem dd. Septem et correctoribus de licentia dictorum omnium suorum sotiorum et aliorum correctorum, pro evidenti et manifesta utilitate dicti Pop. et C. W., ord. et firmaverunt, quod ser Cellus quondam ser Iohannis de Castro Plebis notarius, sit et esse debeat notarius dd. Septem et Pop. Wetani, et quod ex nunc ad dictum officium sit electus, et pro electo habeatur, ab hodie in antea, usque ad quatuor annos proxime venturos et completos, et per totum dictum tempus III<sup>or</sup> annorum, cum salario decem libr. den. minutarum currentis monete pro quolibet mense, eidem per Camerarium dicti C. de isdem C. pecunia pro rata temporibus integraliter persolvendo, et cum beneficio scripturarum, et cum pactis et conditionibus aliis, cum quibus ser Restaurus Fredi olim notarius dd. Septem fuit ad dictum officium electus, et ipsum ser Cellum eligetur ad dictum officium pro dicto tempore III<sup>or</sup> annorum cum salario pactis et conditionibus antedictis, et sicut optentum fuit in dicto partito de bussolis ad palluctas per omnes correctores predictos, qui ipsorum palluctas miserunt in bussolo rubeo de sic, nulla pallucta reperta in bussola nigra de non. Et quod Raynaldus Gregorii Bailus Pop. supradictus sit et esse debeat syndicus pro dicto ser Cello ad presentandam eidem electionem predictam officii antedicti pro dicto Pop. et C., non obstante predictis aliquo capitulo Statuti C. et Carte Pop. vel aliquo alio ordinamento vel iure, que in contrarium loquerentur, que in quantum predictis essent contraria. cassa sint et suspensa, et pro cassis et expressis et suspensis habeantur et sint.

Item ord. et stant. quod ser Cellus notarius supradictus, qui fuit ad scribendum Cartam Pop. predictam et infrascriptam, et quia multum laborem substinauit circa correctionem et scripturam dicte Carte Pop. et pro scribendo, seu scribi faciendo de novo dictam Cartam Pop. III<sup>or</sup> vicibus habeat et habere debeat de omni pecunia et avere C. predicti duodecim florenos boni et puri auri, quos Camerarius C. de omni pecunia dicti C. eidem ser Cello dare et solvere teneatur et debeat cum effectu, sine ipsius preiudicio et gravamine, non obstante aliquo capitulo Constituti vel Carte Pop. vel ordinamento vel iure, que in contrarium loquerentur, et sic optentum et firmatum fuit per correctores predictos per sollempnem partitum factum et missum inter eos de bussolis ad palluctas per Theum Petri Angeli memoratum de ipsorum correctorum omni licentia et mandato per XI palluctas ipsorum correctorum repertas in bussola rubea de sic, nulla reperta in bussola nigra de non.

Ego Iacobus Tuccii imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus predictis omnibus et singulis presens interfui et ea omnia, ipsorum correctorum mandato, ac rogatus, scripsi et publicavi.

Signum dicti + Jacobi notarii.



## VOCI PIÙ NOTEVOLI



ASCORA — pag. 43.  
ACCATTARIA — 343.  
BALZUM — 804.  
BURDILLO — 87.  
COMPUTARE — 804.  
CAPAGNO — 773.  
FARSECTO — 126.  
FARSETTINA — 806.  
FARSO — 126.  
FOGLIAIOLI — 770.  
IUSTITIA — XLIII.  
LEVINIZARE — 613.  
MALUM CERE — 492.

MACINASTRA — 245.  
PICCARARE — 246.  
PROVEDAGLIA — 806.  
REIUS — 82 e  
RETO — 778.  
ROMPETA — 86.  
SCAFFA — 494.  
SENAPIO — 246.  
SCIOPTUS — 742.  
TACCOLINO — 126.  
TONIS — 481.  
VOLUTULUS — 246.  
ZIZANIARE — 685.





# INDICE ALFABETICO

## DELLE PERSONE E COSE PIÙ NOTABILI

(Il numero addita la pagina).

### A

- Abbadia*, di S. Benedetto, 57.  
— di S. Cornelio, 25.  
— di S. Gregorio di Sualto, 185, 222, 238.  
— di S. Guglielmo, 110, 159.  
— di Laureto, 170.  
— di S. Maria di Mazzapalo, 7, 9. Suo ospedale, cella e beni, 9. Suo eremo reclamato dal vescovo d'O. contro quello di Soana, 41. Enrico suo priore ha lite col C., 108. Terminazione di confini, 108, 109. Luoghi di sua giurisdizione, 109. Privilegio di papa Lucio nella controversia con l'abbazia di S. Sepolero, ivi. Sua riforma ordinata da papa Gregorio IX: è sottoposta all'abbazia di S. Guglielmo, 110. Eremo ricordato, 159. È concessa col Monterofeno a Brandolino di Luca da papa Martino V, 680.  
— di S. Niccolò del Montorvietano. Suo abate Aldobrando, 21. Ranuccio de Dono, cavaliere e oblatto, 43, 132. Domenico abate, ivi. Fra Tibaldo monaco, 239.  
— di S. Pietro di Acqualta, 18. Marcese abate, 18; o Marchio, 21. Entra nella lega col Conte Ugolino, 585.  
— di S. Pietro di Acquaorte. Suo abate Giovanni procuratore per l'assoluzione dall'interdetto, 416, 417.  
— di S. Pietro di Acquartorta (o Acquaorte?), abate Guglielmo, 12.  
— di S. Pietro in Campo, 57, 159.  
— di S. Salvatore in Montamiata (e castello della). L' abate Rollando aumenta il censo

dovuto al C. d'O. per il Castello dell'Abbadia, per Monte Latrone e per Monte Pinzuto, 54. Bartol. Console e Romano Camarlingo fanno capitoli col C. d'O., 66. Suo castello, 73. Gli nomi del castello col Console Bonizo giurano al C. d'O., 116. Papa Gregorio IX raccomanda al C. d'O. l'Abbadia riformata e data ai Cistercensi, 119. L'abate condannato dagli Orvietani in 400 lire senesi ottiene da Gregorio IX bolla in proprio favore, 134. Orvietani richiedono ai Senesi la rinuncia delle ragioni sull'Abbadia, 137; 159. L'abate Guglielmo chiede a Costantino vescovo d'O. la conferma dell'unione del monastero di S. Pietro a quello di S. Salvatore, 203. Bolla di papa Alessandro IV per commettere l'esame di testimoni in una causa del monastero, 210. Diritti varii dell'Abbadia sopra il castello e gli uomini del medesimo, 211. Diritti di pesca pretesi dagli uomini dell'Abbadia e per bolla di p. Urbano IV mantenuti all'abate, 234. Giovanni priore di S. Gregorio in Sualtolo, monaco professore di S. Salvatore, richiamato sotto l'obbedienza dell'abate, si appella al papa, 238. Castello compreso nei capitoli del C. di Siena col Conte Guido Novello per la guerra agli Orvietani, 241. Rettore del Patrimonio intromesso fra l'Abate e l'università dell'Abbadia, 257, 258. Il priore Roberto nomina un procuratore per sottomettere Piancastagnaio al C. d'O., 328. Imposizione di dazi sul castello, 417. Pepo di Campiglia suo Potestà, i Difensori e il Consi-

- glio chiedono, col consenso di Giovanni abate, di eleggere potestà orvietani per lo spazio di cinque anni, 422. Compresa fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427. Derubata dai ribelli del C. d'O., 438. Tentativo per recuperarla al C. d'O., 439. Il procuratore del C. dell'Abbadia sottopone il castello con nuovi capitoli al C. d'O., 483. Andrea abate, 484. Appello fatto al papa dall'abate contro gli Orvietani o concessioni di questi ultimi, 484. Il C. d'O. domanda che i fuorusciti restituiscono il castello, 502. Potesteria del castello data per cinque anni al C. d'O., 509. Richiesta al papa contro i Senesi, 564. Tenuta ad eleggere Potestà, Vicario e notaro fra i popolari del C. d'O., 808.
- Abbadia*, di S. Sepolcro d'Acquapendente, 109. Suo abate Rodolfo, 19, 109 (v. *Acquapendente*).
- di S. Severo, xli, 184, 339, 583. È data in commenda al card. Pietro di S. Marco, 718.
  - della SS. Trinità di Spineta, 228. Ventura suo abate, 320.
  - di San Vito: Todino suo abate, 35, 168.
  - del Vivo, 138.
- Abondio (San')* contrada di, 27, 320. Piviere, xxxvi.
- Acciaioli* Nicola, conte di Melfi, siniscalco del regno di Sicilia, 545.
- Accoppiatori* per fare il bussolo in numero di dieci, 717.
- Acquapendente*, borgo di, 6, 7, 9, 40, 41, 85. Borghigiani d'Acquapendente ribelli al papa, 26. Aldobrandino *Uguli* e Boccafico d'Acquapendente, cavalieri, 42. Sua guerra con O. ricordata, 42. Prima guerra durata due anni, seconda guerra durata un anno, 43. Ripa di Acquapendente e suo ospedale, 24, 26. Suo Comune sottoposto ad O., 30. Sua chiesa di S. Ippolito, 42, di S. Pietro, 43, di S. Giovanni consacrata da Aldobrandino vescovo d'O., 44, di S. Maria consacrata dai vescovi di O. e di Todì, 44; 99, 100 e di S. Lazzaro da Riccardo vescovo d'O., 44. Acquapendente predata dagli Orvietani, 59. Vertenze con O. per le ragioni sulla selva di Monterofeno definite dai Consoli di Siena, 47. Porte, 47. Torre nuova, 48. Sua contrada ove si stipula la pace fra O. e Conti Aldobrandeschi, 105. Suo fuocatico, 56. Suoi Consoli giurano al Potestà d'O., 99. Pietro di Monaldo Potestà, 108. Il suo Potestà, il Camarlingo, il Mariscalco e gli uomini suoi giurano al Potestà d'O., 108. Santo Sepolcro di, 60. Rodolfo abate del Santo Sepolcro ha contese con quello di Mazzapalo, definite da papa Lucio II, 109. Il C. d'O. protegge l'abbazia di Mazzapalo contro Acquapendente, 111. C. e uomini suoi e diritti contro di essi ceduti da Giovanni Leone di Roma, 157. Santa Vittoria di Acquapendente e Azone suo Priore, 168. Terra di Acquapendente nominata nell'atto di cessione del Conte di Cetona a Chiusi, 171. Procura del C. per la sottomissione ad O., 189. Atto di sua sottomissione, 192. Nomina il procuratore per sottomettere nuovamente il C. ad O., 206. Sua chiesa di S. Angelo *de Mercato*, ivi. Alessandro IV papa scioglie i giuramenti fatti da quei di Acquapendente a favore di O., ivi. Paterini di Acquapendente, 294. Bolla cardinalizia per la tregua con quella terra, 341. Occupata da Orvietani, 354, 356, 357. Concessa al C. d'O. da papa Bonifacio VIII con certi capitoli, 358. Richiamata dal papa alle sue ordinanze, 363, 364. Manda cinquanta fanti nell'oste Orvietana, 366. Il C. d'O. prende possesso della terra, 368. Precettata insieme alle terre di Val del Lago di andare nell'oste sul contado Aldobrandesco dagli Orvietani, e di andare nell'esercito della Chiesa dal Vicario del Patrimonio, 390, 397. Compresa fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427, 428. Condannata dal Vicario del Patrimonio, 432. Fideiussori di Acquapendente richiesti nel concordato fra Monaldeschi, 503. Entra col signor Giovanni da Acquapendente nella tregua tra Manfredi e Melcorini, 584. Viene a patti col Re Ladislao, 623. Nominata nei capitoli di tregua del C. d'O. con Re Ladislao predetto, 625. Compresa fra i luoghi nominati nella pace fra Braccio e Sforza, 661. Nominata in una lettera dello Sforza, 663. Sotto il governo del Caraffa, 664.
- Acquasparta*, Giovannetto da, capitano della Chiesa, 677.
- Acquaviola*, contrada delle Grotte, 39.
- Acquedotto*, o cannellato delle fonti. Restau-

rato, 690. Recupera del suo piombo, 691. Riparato da p. Niccolò V, 713. Fonti dell'acquedotto, 722.

*Adriano IV* papa. Sua bolla Concistoriale al Capitolo di S. Costanzo, 23. Convenzione di lui col popolo Orvietano, 25, 26.

*Agello, Martino* da, 632.

*Agliano*, piviere di, 320, xxxvi (v. *Civittella di*).

*Albegna (Rocca)* del contado Aldobrandesco, 75. Ugolino da, 105. Fiume di, 75, 76, 98, 100, 108, 137.

*Albèri*: Antonio d' O. vescovo di Sutri, 773 (nota).

*Alberici* (famiglia degli) Matteo di Pietro, canonico di S. Costanzo, 32. Giovanni di Pietro, 55, 63, 81. Ubaldo, 70. Federigo, ivi. Forzore di Pietro, 181. Filippo di messer Giovanni di Pietro, 310, 311. Guglielmo di Guido di Cozza, 311, Antigrado di Giovanni, Massuccio di Pepo d'Aldobrandino, Pietro di Giovanni, Verardello di Filippo, Forzore e Pietro di Masco, Lora di Guglielmo di Guido di Cozza, Guglielmo di Pepo d'Aldobrandino, 311. Lippo, 339. Innamorato di Bartolommeo, 398. Vanne di Pietro di Giovanni, 402, 425. Filippo o Lippo, 411, 425, 428: lettore di diritto, 781. Giannotto di Faziello, uno dei Sette, 537.

*Alberti* Alberto, Governatore di Perugia, 701. Ricevuto onorevolmente in O., 701. Restituisce per il papa Allersona e Ficulle, 701.

*Albiense* vescovo Camarlingo del papa, 417.

*Albornoz* Egidio, Legato di Innocenzo VI papa in Italia, 536. Il C. d'O. gli spedisce ambasciatori, 536, 537. È dichiarato Signor d'O. a vita, 537. Suo decreto che abolisce le leghe fatte dagli Orvietani innanzi alla resa, 539. Assolve dalle scomuniche, 540; 732. Capitoli della sua Carta, 738, 741, 742, 744, 751, 764, 766 e nota, 785 (nota), 788 (nota) (v. *Cardinali*).

*Aldobrandeschi*, Conti palatini (famiglia degli). Aldobrandino incendia Gradoli e Latera, 40. Costringe Pietro vescovo di Soana a lasciare lo seisma, 44. Convenzioni di Senesi e Orvietani rapporto al Conte Aldobrandino, 52, 53. Capitoli fra il C. d'O. e il detto Conte, 53. Adelasia sua moglie, ivi. Censo di terre da lui dovuto, 56. Giura la

cittadinanza e aumenta il censo, 65. Aldobrandino del fu Conte Aldobrandino permette al Console di Soana di obbligarli al C. d'O., 68. Capitoli col C. e dichiarazione di lui di lasciare erede il C. d'O. se egli morisse senza prole, 73. Ha parte nella divisione del contado, 74, 75. Aldobrandino minore suo fratello, 74, 75. Ozione accordata al Conte Aldobrandino nella divisione, 76. Suo patrimonio in Puglia, ivi. Patrimonio comune con gli altri suoi fratelli in Pisa, Siena, Viterbo, Orvieto e nella Garfagnana, ivi. Lodo fra il Conte Aldobrandino e i fratelli, 84. Figliuoli del Conte Aldobrandino nominati nella lega fra Senesi e Orvietani, 94, 95. Capitoli fatti da Bonifacio fratello di Aldobrandino per lui e per gli altri fratelli a favore del C. d'O., 98. Diritti del C. verso il Conte Aldobrandino, 100. Atto di pace di lui e dei fratelli col C. d'O., 103. Il C. d'O. per il diritto concessogli dal Conte Aldobrandino prende possesso di Piancastagnaio e delle altre terre Aldobrandesche, 108. Aldobrandino del Conte Bonifacio conferma la obbligazione a favore del C. d'O., 194. Aldobrandino di Guglielmo (Conte Rosso) insieme col padre suo e col fratello Uberto conferma l'obbligazione al C., 192. Aldobrandino di Guglielmo dichiara non dover aiutare Siena contro O., 195. Sua protesta dello stesso giorno che dice simulata la precedente, 195. Deliberazione del Consiglio di Siena per la società del Conte Aldobrandino col C. d'O., 198. Il signore di Vitozzo si sottopone al C. d'O. con quanto gli appartiene per donazione di Aldobrandino del fu Guglielmo Conte (detto Conte Rosso), 329. Aldobrandino del fu Aldobrandino viene a transazione col C. d'O. per le terre lasciate da Aldobrandino suo padre al C. stesso, 333. Aldobrandino Novello del fu Aldobrandino di Bonifacio ratifica la transazione, 333, 334. Aldobrandino Novello nominato procuratore del Conte Uberto, 334; e dei conti Bonifacio, Guglielmo, Arrigo e Guido, 335. Fideiussione prestata da alcuni consorti degli Aldobrandeschi per Aldobrandino Novello e per gli altri, 335. Aldobrandino Novello con gli altri riceve il Potestà e gli Ambasciatori del C. d'O. nel castello

- di Magliano, 336. Aldobrandino conte ribelle della Chiesa con Giovanni di Vico Prefetto, 534. Aldobrandino conte con Luca della Cervara a danno di Orvieto, 720, 721.
- Aldobrandeschi*, Bonifacio, 74, 84 (v. Aldobrandino) Suo compromesso col C. d'O., 85. Capitoli col medesimo, 98. Pace col C. d'O., 103. Ratifica la transazione col C., 333. Nomina il Conte Aldobrandino Novello suo procuratore a dare le *sacramentales* al C., 335. Suoi consorti fideiussori per lui, 335.
- Enrico o Arrigo del Conte Aldobrandino di Bonifacio, 333, 335.
- Guido del Conte Aldobrandino di Bonifacio, 333, 335.
- Guglielmo, 74 (v. Aldobrandino e Bonifacio). Lodo coi fratelli, 84. Capitoli col medesimo, 98. Pace col C. d'O., 103. Si obbliga al C. di Firenze per Talamone e Port'Ereole, 194. Ratifica i contratti col C. d'O., 333.
- Margherita del Conte Aldobrandino Rosso col suo marito Guido di Monteforte sottopone la Guinecesca, 330. Sua procura per obbligarli al C. d'O., 332. Dà l'albergheria al C. d'O. in Pitigliano, 336.
- Uberto del Conte Aldobrandino di Bonifacio conferma l'obbligazione al C., 192. Per lui i suoi fratelli ratificano i contratti, 333. Sua ratifica, 334. Nomina Aldobrandino Novello suo procuratore per le *sacramentales*, 334. I consorti danno fideiussione per lui e per i fratelli, 335.
- Aldobrandesco* contado: diviso in quattro parti dal C. d'O., 75. Suoi confini per le terre del Conte Aldobrandino pervenute al C. d'O., 108. Vicario del medesimo, 185. Orvietani privati da p. Bonifacio VIII dei loro diritti su quel territorio, 354. Occupato dal C. d'O., 389, 390, 395, 396. Provvisto di nuovi castellani e sergenti, 396. Invaso da Nello della Pietra, 396. Cavallate imposte dal C. contro Nello, 396, 397, 398, 399. Nuovamente sotomesso, 401. Capitoli del Conte Benedetto Gaetani, 407. Interdetto fulminato agli Orvietani per l'occupazione del contado Aldobrandesco, 416, 417. Provisioni per la recupera, 480. Potestà delle terre del medesimo da nominarsi fra i veri oriundi della città o del contado, 741 (nota). Pena del capo a chi contradicesse ai diritti del C. su quello, 784. Delle sue principali vicende, 784 (nota). Castellani del medesimo tenuti assegnare e fare approvare dal Capitano e dai Sette i sergenti, 796.
- Aldobrandino* conte, figlio di Guinigi (ramo della Berardenga), 6, 7.
- conte figlio del fu Pepo (ramo de' Mamenti), 7. Maria sua moglie, 7, 8, 9.
- Alessandro* papa IV. Suo breve per la traslazione del beato Ambrogio, 200. Sua bolla che proscioglie quei di Acquapendente dai giuramenti fatti al C. d'O., 206. Sua bolla per il monastero di S. Salvatore in Monte Amiata, 210; 213. Sua bolla che scioglie la città dall'interdetto, 217. Sua bolla al vescovo di Siena per assolvere quei di Chiusi, 228. Altra per l'indulto medesimo al vescovo chiusino, 229, e al vescovo di Volterra per ammonire i Chiusini, 231.
- papa V. Bolla dell'assunzione al pontificato, 617.
- Alfina*, contrade di, 32 e segg. Chiesa di S. Paolo, ivi.
- Allerona*, castello. Preti di Allerona obbligati al vescovo per emenda di costumi, 141, 637, 658, 691. Restituito agli Orvietani, 701.
- Altricasti* (v. *Tricosto*), castello del contado Aldobrandesco. Si sottomette, 401. Sua chiesa di S. Angelo, 402. Suo visconte, 402, 417, 784 (nota).
- Alviano*, castello, 68. Ugolino di Offreduccio di Ugolino signore di, 383. Ugoliniuccio di Offreduccio di Alviano Capitano di popolo in O., 411, 414. Signori di, 428, 515, 518, 664. Ugolino di, 457, 659, 661. Pandolfo d'Alviano eletto di Camerino, 691.
- Amelia*, città, 38, 58. Cavalieri di Amelia in servizio degli Orvietani, 132. Obbligazione del C. di Amelia al C. d'O., 153, 428, 661. Amerini e Todini ricevono ordino di pacificarsi cogli Orvietani, 58. Cavalieri amerini coi ghibellini nel conflitto del 1313 in O., 413, 414.
- Anagni* resiste a re Ladislao, 619.
- Ancarano*, castello dei signori di Farnese, 440. Cola di Ancarano, 492.
- Angelo* (*Sant'*), castello, 585.
- Angiò* (*D'*) Carlo in Orvieto, 327.
- Anguillara* Conte Domenico, 441.

- Anteriori* della città, loro nomi, 55, 738. Dovevano avere in beni stabili cento lire ed esercitare un' arte, 753. Loro elezione, 764 (nota) e ufficio, ivi.
- Anziani* del popolo o del C. o dell' e arti. Loro nomi, 209. Loro priore, ivi, o Rettore, 244.
- Apparita*, luogo, 385.
- Aquense* Guglielmo proposto, 57. Il Vescovo Pietro assolve a nome di Bonifacio IX gli Orvietani dalle censure, 602.
- Aquila* (*Dall'*) Bartolommeo, conestabile, 722.
- Aquileia*, Vulferio Patriarca, di 57. Patriarca di, 134.
- Arari*, contrada, Ranieri da, 101. Gianni di Ranuccio da, 117.
- Archivi*, del vescovo, bruciato, 21. XII. Sue notizie, ivi e XLI, XLII.
- del C., 722; riposto nella Chiesa di S. Giovanni, XIV, 758. Cola di Berardino *Nasi* notaro custode del medesimo, ivi e nota. Sue dispersioni, xv. Trasferito in S. Francesco, ivi. Meglio guardato, xvi. Trasferito al palazzo di città, ivi. È ordinato un inventario, ivi. Minacciato il trasferimento al Vaticano, xvii. Chiamato all'ordinamento Antonio Cioi, poi Filidio Marabottini, xvii, xviii. Il libro dei cittadini benemeriti, xviii. È adattato al secondo piano, xix. Bernardino Saracini Prefetto dell'archivio segreto succede al Marabottini e descrive lo stato delle carte, xx, xxi, xxii, xxiii. Girolamo Marabottini e il conte Gio. B. Negroni incaricati dell'inventario, xxiii. Il Conte Livio Pollidori Prefetto, e nuovo trasloco delle carte, xxiii. Giuseppe Palazzi Prefetto, xxiv. Marchese Filippo Antonio Gualterio Prefetto, ivi. I capitoli o *libri juriurum* dell'Archivio, xxxiv, xxxv, xxxvi.
- del Capitolo, sue notizie, xiii.
- dell'opera del Duomo, sue notizie, xiii.
- Arcidosso*, Bianco da, 33, 34. Giovanni del fu Bianco, 44. Diritti del Vescovo di Chiusi sopra Arcidosso, 57, 75.
- Ardiccioni* (famiglia degli) Ranuccio, Camarlingo del C. 166, 170, 173, 179, 180, 181. Berardino, 167, 181, 215, 216. Nicola, 181. Imilga di Ardiccione paterna condannata, 290. Monaldo Capitano di popolo, 327. Monaldo del fu Berardino Potestà di Piancastagnaio, 402, 404. Figinoli di Sinibaldo del quartiere de' SS. Giovanni e Giovenale, 425. Cola di Sinibaldo degli Ardiccioni, 474.
- Arezzo*, Enrico da, 77, 84. Aretini eccettuati dalle ostilità nell'atto fra Montepulcianesi e Orvietani, 121. Scomunicati da papa Gregorio IX, 138. Cento ostaggi Senesi in Arezzo, 145. Compresa in un atto di pace fra O. e altri Comuni, 323. Conflitto di Arezzo, e cavalieri orvietani Ghibellini mortivi, 338. Messer Donato d'Arezzo lettore in medicina, 781 (nota). Messer Tebaldo d'Arezzo medico lettore, 781 (nota).
- Argazano*, villa del vescovado di Soana, 42.
- Argentaro*, castello del contado Aldobrandesco, 76.
- Armaiolo*, Ranieri da, 204.
- Armino*, fiume nel contado Aldobrandesco, 75, 76.
- Arnenstein* (*De*) conte Geverardo, legato imperiale in Italia a soldo di Senesi contro Orvietani, 130. È preso in Salci, ivi. Cavalca da Fichino a Buonconvento, ivi; 134. Commette un esame per i confini fra Siena e O., 138.
- Arti*. Ventiquattro delle Società e delle Arti, 173, 174. Priore delle arti o del popolo o delle compagnie, 209, 210, 215, 216, 224, 225, 252. Anziani delle arti o del C. o del popolo (*V. Anziani*). Arte de' Mercanti, de' Lanaiuoli, de' Merciai, de' Pellicciai, de' Procaecianti, 295, 296. Le arti mutuoano al C., 299, 302. Arte de' Calzolari, suo Console e Conconsole, 329. Arte de' giudici, de' Mercanti, de' Lanaiuoli, de' Calzolari, de' Fabri, de' Pellicciai, 332. Consiglio de' Sette Consoli delle arti, e Consiglio dei sedici savi del popolo, 339. Arti chiamate a riformare lo stato, eccettuate quelle de' Giudici e Notai, 685. Ridotte in cinque monti o capititudini, 716. Nove signori, eletti due dell'arte della lana, uno della capitudine minore e due per capititudini delle altre arti, 716. Dodici, del numero del Consiglio Generale, tre per la capitudine de' cavalieri, giudici, notai e mercanti, e due per capitudine delle altre arti, 716. Un Console per arte a correggere la Carta del popolo, 732. Sigilli e emblemi delle arti impressi nella campana del popolo: de' Giudici, medici e notari, de' Mercanti, de' Lanaiuoli, de' Calzolari, degli Aromatari, de' Macellai, de' Fabbri, de' Pellicciai, de' Sarti, de' Mu-

ratori, de' Bifolehi, degli Orefici, de' Pizcagnoli, de' Carpentieri, de' Mugnai, de' Tavernieri, de' Funai, degli Osti, degli Ortolani, de' Barbieri, de' Vasellai, de' Tegolai, de' Petraioli, de' Macellai e de' Maltattieri, 737. Consiglio de' Consoli delle arti stabilito per la Carta dell'Albornoz, 738, 739 (nota). Consiglieri nativi della città o del contado, 741 e giurati nelle arti ed esercenti delle medesime, 753. Nobili non possono essere consiglieri di esse, 779. Ordinamenti proposti nel Consiglio delle arti intorno all'utilità del C., 744: legalità delle sue adunanze, ivi: costituito de' Sette e de' Consoli delle altre arti, 744 (nota). Consoli delle arti in numero di sessanta nel 1316, 739 (nota). Nativi della città o del contado, 741. Non possono essere se non quelli che operano un'arte, 741, 753. Possano andare liberamente dal Potestà e dal Capitano, 747. Pene a chi li offenda, 763. Loro sentenze inappellabili, 767. Consoli correttori della Carta del popolo, 768. Nobili non possono essere Consoli, 779. Consoli eletti contro la forma dello Statuto e Carta del popolo, 789. Tenuti a intervenire in Consiglio quando si fanno le elezioni, 789. Non si possano ottenere uffici se non per un'arte sola, 741. Loro libertà conservate, 747, 753. Società e lega per venti anni ordinata fra gli uomini artieri, 759, 766 (nota). Correttori degli statuti delle arti e dei pivieri, 765 e nota. Matricole delle arti da correggersi dal Capitano, 750. Iscritti alle matricole delle arti rispondevano ai Consoli delle arti, cui appartengono, 796. Ceri da portarsi dalle arti, 792. Artisti obbligati al suono della campana di accorrere presso il Capitano, 797. In tempo di rumore non possano andare a case di nobili, 797, 798 (nota). Società delle arti, in ciascun rione e Gonfaloniere di giustizia per ciascuno dei medesimi, 810. Loro sindaci e sindaco generale, 810 (nota).

*Asisi.* Procura del C. per la lega col C. d'O., 190. Sua società con O., 191. Suoi cittadini a parte di Federigo II, 191. Ambasciatori di quel C. nel Consiglio generale di Perugia, 297. Fa parte con O. della lega guelfa, 430. Furto fattovi del tesoro della Santa Sede, 447.

*Aspretulo*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

*Attendolo Sforza* 638, 645, 646, 659, 660, 661. Sue lettere agli Orvietani 661. Occupa Narni, 661. Dà ragguaglio delle cose della regina Giovanna, 662. Prende Roma, ivi. Fa tregua con Braccio, 674.

— Sforza Francesco, 680, 693, 696, 697, 698, 699, 701, 708, 710.

*Aviamonzi* (famiglia degli) Monaldo di Augurella, 457.

*Avignone*, città, 416, 417.

*Avveduti* (famiglia degli) Cerco di Giannuccio, 487. Fra Mattia vescovo, 600. Monaldo e Lodovico di Angeluccio, 636. Casata loro favorita da re Ladislao, 649.

## B

*Badia a Ponte*, luogo compreso nella pace fra Braccio e lo Sforza, 661.

*Baglioni* (famiglia de'). Biello eletto Capitano di popolo pacifica le parti, 453. È creato cavaliere, 453, 746. Pietro, Manno e Cecco, 661.

*Bagnacavallo*, Francesco da, Capitano de' Fiorentini, 664.

*Bagni*, luogo, 520, 585.

*Bagno o Vagno*, castello, 17 e contrada del, 7, 12. Preti pievani del, 7. È richiesto dagli Orvietani, 137.

— Monaldo e Pietro Novello Monaldeschi signori del, 692. Pietro del Bagno lettore di grammatica, 782 (nota).

— a Vignone, 661.

*Bagnorea*, città. Bagnoresi nominati nella lega fra Senesi e Orvietani, 94, 95. Serafino canonico da, 109. Capitoli stabiliti per venti anni fra O. e Bagnorea, 184. Pace fra le due città, 337. Rappresaglie per la sua ribellione al suo Potestà, Conte Monaldeschi, 399. Suoi ambasciatori in O. 400. Vi è discacciato da Ermanno Monaldeschi Ponzio signore di Roccasecchia e Celleno con i Filippeschi, 401. Compresa fra i luoghi pacificati dopo la guerra contro Montefiascone, 427, 428. Condannata dal Vicario del Patrimonio, 432. Novità fattevi dal Passaglia, 706. Vescovo di Bagnorea, 713. Pio II ai confini di Bagnorea incontrato e tolto su da quei cittadini, 719.

- Savi della balia per la ricupera di Bagorea, 308 (nota).
- Baldaccio*, minaccia Orvieto, 701.
- Balesrieri*, nuova matricola per i medesimi, 771 (nota).
- Balitori* del C., 750 (nota).
- del popolo, loro elezione e salario, 769.
- Banditori del C.*, 750 e nota, 751.
- Bardano*, luogo presso O., 320. Piviero, xxxvi.
- Bargano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Bargello* del C., Petricolo da Ascoli, 664.
- Bartolommeo* di Pietro di Benvenuto lettore di leggi, 781 (nota).
- di messer Alessandro medico lettore di libri medicinali e di logica, 781 (nota).
- Baschi* Castello di, 70, 585, 623, 625, 661.
- (famiglia de') Pietro, 55. Bernardino di Piero, 69, 87, 111, 127, 152, 182 è console de' Mercanti, 118. Batricello di Piero, 107, 155. Bernardino di Priore, 162.
- Signori di, loro sottomissione per Montemarano e loro terra, 372, 373. Pietro di, 413. Bindo di, 413: ucciso nel conflitto fra guelfi e ghibellini del 1313, 414. Ugulincio difensore de' Pisani, 426, 427. Ugulino di, 444. Coluccio de' Signori di, si sottomette, 475. Conti di, 460. Cecco da, 492. Guicciardo da, 581. Fabrizio Ciarfaglia da, Capitano di Ladislao, 625, 661.
- Baschiensi* (famiglia de') Angeletto di Pepo, 471. Nucciolo di Cuccio, 475, 482.
- Pasil-a*, Concilio di, 695, 698.
- Battaglia*: giuochi di battaglia in città e fuori proibiti, 767 e nota.
- Bararo* Ludovico, 465, 478.
- Beccari* (famiglia de') Pietro del fu Giovanni, 181. Rannuccio cavaliere morto nel conflitto d'Arezzo, 338. Buccio di Nino ostiario dell'imperatore, 412, 413. È ucciso nella piazza di S. Domenico, 414. Persone della famiglia de' Beccari da 14 anni in su confinati, 800.
- Beffati*, fazione sorta per la morte di Ermano Monaldeschi signore d'O., contrapposta ai *Malcorini*, 499. Figli di Ermano e di Berardo Monaldeschi capi della fazione, ivi. Entrano in O., penetrando per i bottini del Migliarino e vengono alle mani coi cittadini, ivi. Disfatti, escano e occupano Piancastagnaio e l'Abbadia di S. Salvatore, ivi. Loro congiura
- ghibellina maneggiata coi Scnesi, 513. Restano al di sopra e fanno nuovo governo, 513.
- Belforte*, luogo, Galgano e Corrado da, 105.
- Benano*, ca-tello. Vi si conclude la pace fra Muffati e Melcoirini, 587. Vi sono ricettate genti dell'esercito di Ladislao, 639. Jacomo de' Vitelleschi di Corneto signore di, 690.
- Benvenuto*. Monaldo Monaldeschi d'O. arcivescovo di, 398.
- Berizzeschi* (famiglia de') Arlotto de' Berizo, cavaliere, 43. Gherardino prigioniero de' Senesi restituito, 147, 151. Tancredo, idem. 151. Guglielmo di Berizo, priore di Sant'Andrea, 166. Arlotto del signor Girardino, 302. Berizo, 341. Ciotto di Nuccio, 402. Loddo di Andrea, 430. Loddo de' Berizzeschi della Rocca ambasciatore a re Roberto, 434.
- Bernardo* conte (o Bernardino), figlio di Bulgarello conte, 11, 18. Sua donna Persona, 11. Suoi fratelli, 11.
- figlio di Ranieri conte di nazione longobarda, 9. Janilla contessa sua madre, 9. Berta sua donna, 9, 11.
- (Sau). È creato e ordinato il popolo nella sua festa, 512: protettore di parte guelfa della città, 737.
- Bettona*. Assisi contro Bettona, 297. Fa parte della lega guelfa con O., 430. Giovanni domini Aceti da, Potestà d'O., 473.
- Bevagna*. Cavalieri da Bevagna in servizio degli Orvietani, 132. Fa parte della lega guelfa con O., 430.
- Bibiano*, villa di Procono, 41.
- Bioino* (forse Viceno), luogo, 13.
- Biseno* o *Bisenzio*, castello, 42, 56, 71. Conte Guittone del fu Conte Guittone signore di, 88, 89. Sottomissione del castello fatta dal Conte Guittone, 90. Ingiurie quietate agli uomini del castello dal Conte Guittone, 91. Palazzo del castello, 91. Guittone presento ad un precepto del Vicario del Potestà, 162. Egli con i fratelli Jacomo, Nicola e Tancredo sottomette il castello di Capodimonte, 214. Jacomo, Nicola e Tancredi predetti annullano i contratti delle divisioni intervenute fra di loro per il castello di Biseno e per l'isola Martana, 233. Si obbligano al C. d'O. per detti luoghi, 234. Uccisori di Guiscardo da Pietrasanta Rettore del Patri-

monio, Urbano VI commuove i Viterbesi contro di loro, 238. Condannati a morte dal Capitano di popolo del C. d'O. 239. Quietanza del castellano di Bisenzio, 304. Donna Porcacchia e donna Jacoma signore di Bisenzio hanno questione col C. d'O. per la quarta parte di detto castello e per Capodimonte, 312. Si concordano, 313. Procura di Tancredo del fu Guittone per cessioni a donna Jacoma del fu Guittone di Guittone su i beni del fu Guittone suo fratello e di Guittuccio suo nepote, 312. Nomina di un sindaco per raccogliere le rendite di Bisenzio e Capodimonte per il C., 315. Guidettuccio con Ghibellini contro il C. d'O., 414. Castello di Bisenzio preso dagli Orvietani e uccisi<sup>1</sup> due figliuoli di Guidettuccio, 424. Dato in accomandita al signor Vanni di Galasso di Nicola di Guittone, 441. Cataluccio suo fratello minore, 442. Guituccio ribelle del C., 446; 784 (nota). Cataluccio di Galasso, 474, 531.

*Bisenzio (Lago)*, 41.

*Bisenzina (Isola)*, 71. Chiamata poi Urbana, 352, 357.

*Bivieno* di Biagio e Giuliano fratelli paterni scomunicati hanno distrutte casa e torre, 153.

*Boccaporta*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

*Bocavoce*, cavaliere, 42.

*Bollandia (De)* Guarnerio, 134.

*Bologna*. Ammonita di scomunica nella gnera di Orvietani e Fiorentini contro Senesi, 138. Ramberto dei Ghislieri bolognese Potestà d'O., 170 e Gerardo de' Galluzzi 346. Il C. di Bologna chiede aiuti contro Cane della Scala, 443, 444. Antonio de' Galluzzi Capitano e difensore del C. d'O., 484. Francesco da Bologna, conestabile della Chiesa, 708.

*Bolsena*, borgo, 10, 36. Sua chiesa di Santa Cristina, 10, e di San Giorgio, 10. Beni del vescovo in Bolsena, 27. Capitoli del castello di Bolsena con O., 342; 349; 353. Vi si notificano le bolle di p. Bonifacio VIII, 360. Protesta di quel C. contro le medesime, 361. Richiamato a dovere dal Papa, 361. Vi prende possesso il C. d'O., 370, 427, 428. Condannato dal Vicario del Patrimonio, 432. Suo potestà che sia ideneo, 450. Doglianze contro Orvie-

tani, 451. Vi tiranneggia Giovanni di Vico, 533. Riconfermato al C. d'O. da papa Gregorio XI, 565. Parteggia coi Manfredi, 585, 601. Passa ai Melcorini, 666. Querele di Orvietani contro Bolsenesi, 711. Usciti di Bolsena, 717. Da Pio II è tolto a Luca e a Berardo della Cervara, 718; 719. Paolo da Bolsena, 623, 626, 631, 632.

*Bonifacio*, 4, Conte.

— degli Aldobrandeschi, 74, 80.

*Bonifacio* papa VIII. Sua bolla al C. d'O. per la nomina del Vescovo Leonardo, 348. Idem per i capitoli con le terre di Val del lago, 349. Idem per assolvere la città dalla scomunica, 353. Idem per concedere con certi capitoli la terra di Acquapendente, 358. Il suo Cappellano presenta le bolle alle terre di Val del lago, 359. Sua bolla che richiama a dovere i CC. di Val del lago, 361. Idem che assolve la città, 362. Idem per ritornare all'obbedienza le terre di Val del lago, 363 e vietar loro esazioni su beni di Orvietani, 364. Promuove a grande dignità l'orvietano Teodorico de' Ranieri, 371. S'intromette nelle questioni fra Todi e Orvieto per il Montemarte, e nominato arbitro per la pace, 375. Gli si sottomettono i procuratori di Todi e di Orvieto, 376. Suo lodo per la detta questione, 376. Sua bolla che annulla le società contratte fra Perugia, Todi, Spoleto e Narni, e revoca il compromesso di Perugia, 379. Altro lodo suo fra Todi e Orvieto, 383. Sua bolla credenziale al C. d'O., 386. Idem che invita ad accettare in suo luogo nell'ufficio di Potestà Fortebraccio de' Guiniselli da Pistoia, 387. Novità della Chiesa e di papa Bonifacio VIII, 388. Bonifacio a Roma, 391. Ambasciata mandatagli, 393. Accenno alla grazia da lui fatta agli Orvietani, 397. Eletto Capitano di popolo e onorato in più modi, 397. Sua bolla al monastero della SS. Trinità, 397. Canonizza in O. Luigi IX di Francia, 397. Favorisce l'Opera di S. Maria, 398. Eletto Capitano per la seconda volta, 398. Solleva due orvietani ad alte dignità, 398. Ordina di far oste contro il Conte di Santa Fiora, 398. Richiede sindaci per trattare la pace con Todi e riceve ambasciatori, 398, 399. Eletto Potestà e poi Capitano e nuovamente Potestà, 399.

*Bonifacio* papa IX. Sua bolla al Tomacelli, 597. Idem che assolve gli Orvietani, 602. Idem al C. d'O. che esclude dall'assoluzione prete Onofrio di Ugolino, 605. Annunzia la pace con Gassione de Serris, 606. Bolla che intima di pagare il soldo a Paolo Orsini, 606.

*Boninsegna* Matteo, 742.

*Borgia* Pietro Ludovico nepote di papa Calisto III Prefetto di Roma, Capitano generale di Santa Chiesa, Governatore Generale del ducato Spoletino, del Patrimonio e d'O., 714.

*Bossolo* del Magistrato riformato da papa Martino V per cinque anni, 680. Riformato da Stefano Porcari, 702. Confermato da papa Pio II, 714, 715, 717. Riposto nella Chiesa di S. Giovanni, 740 e di S. Francesco, 702.

*Botto*, castello, 518, 585.

*Bovacciano*, Conte, 13, 51, 83. Mattei di Bovacciano, 51, 55.

*Brettoni* o *Guasconi*. Silvestro Budes capitano tenta prendere Orvieto, 575. Pietro de Alba capitano, 583. Antonio de Serris Capitano, 591. Bernardino de Serris, Capitano, 592. Gassione de Serris, Capitano, 606.

*Bulgarelli* (famiglia de' Conti, Bernardino, 29. Bulgarello fa atto di vassallaggio al vescovo Giovanni, 59. Bulgarello figlio di Ranieri Conte, figlio di Bulgarello, 62.

*Bungiano*, luogo, 57.

*Buoninsegna* Pietro, paterino condannato, 269. Donna Greca sua madre paterina condannata, 280.

## C

*Cacciaconte*, giura serbare pace, 105. Prigione degli Orvietani offerto ai Senesi da papa Gregorio IX in cambio, 151.

*Caetani* conte Benedetto, Sua procura per i capitoli col C., 407; 784 (nota).

*Cagli*. Fa parte della lega guelfa con O., 430.

*Cajo*, contrada, 4, 25.

*Calcagni*, frate Ruggero Inquisitore, 182 (v. *Inquisitori*).

*Calendino*, Enrico da, Marescalco imperiale, 57.

*Calisto* III papa. Restituisce alla città i castelli del contado, 713.

*Callignano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

*Camarlingo* del Comune. Nominato, 50, 51, 53, 55, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 98, 99, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 116, 121, 132, 143, 145, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 176, 179, 180, 182, 185, 206, 208, 223, 298, 299, 303, 304, 316, 387, 398, 401, 403, 719, 742, 745; 815. Le arti dei giudici e notai escluse da detto ufficio, 685. Sindacaria del medesimo, 751. Sue attribuzioni, 752, 755. Tenuto a fare gli inventari de' palazzi pubblici, 789. Salario, 793. Sua elezione e suo ufficio, 793 e nota. Suo notaro, 793.

— del Papa, 61. Pietro riceve dal C. d'O. duemila once d'oro in conto delle ottomila dovutegli, 305.

*Camerino*, città nominata nella lega guelfa, 430. Pandolfo d'Alviano vescovo eletto di, 691. Camerinesi, 191.

*Campagnatico*, Visconte da, 77.

*Campana* del C. nel campanile di S. Andrea, 103. Girardo e Ugolino campanari, ivi.

— del popolo, 737, 744.

*Campiglia*, Castello sottomesso da Visconte di Gentile de' Visconti di, 70. Rocchetta di, 70, 150, 204. Visconte di Campiglia signore della Rocchetta di Guinigi, 113. Pepone de le Roche Visconte di, 203, 205, 206. Pepo di Tancredi Visconte di, si obbliga a Firenze e a Orvieto contro Siena, 140. Accetta il lodo del card. Pretestino, 140. Pepo Visconte di, Potestà dell'Abbadia-422, fra coloro pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 428. Giovanni di Credi da, 583, 585. Signori di, 781 (nota).

*Campilli*, contrada, 34.

*Campo Seagnano*, villa di Procono, 41, 42.

*Camposelvoli*, richiesto ugualmente da Orvietani e Senesi, 137. Nominato nei capitoli del C. di Siena, col conte Guido Novello, 241. Procura del C. per sottomettersi a quello d'O., 337. Da teuersi per il Capitano di popolo, 515. Sue mura distrutte, 531. Tenuto da Giovanni di Campiglia, 583, 585. Occupato da Senesi, 692. Piviere, XXXVI, 320.

*Canale*, contrada delle Grotte, 39.

*Canale* di S. Silvestro, 39.

*Cancelliere* del C. Benincasa di Giovanni da Viterbo ambasciatore al papa, 568. Ser Civaldo di Simone di Terni per sei mesi confermato dal re Ladislao, 648. Vestito

- di scarlatto per l'assunzione di papa Eugenio IV, 690.
- Canino*, luogo, 503, 585, 661.
- Capalbio*, Guido da, 54. Castello del contado Aldobrandesco, 75, 76. Signori di, 427.
- Capaleoli*, Guglielmo da, 193. Ermanno, 194.
- Capita*, luogo del contado Aldobrandesco, 75.
- Capitani* di parte guelfa. Scelti dal Consiglio de' xxiv, 526. Sono del Consiglio de' xl, 740, 741 (nota).
- Capitano* di popolo, nominato, e ufficio del medesimo: Rofino de Mandello di Milano, 185, 186, Florio di Girardo da Milano Capitano e Potestà, 208, 339. Ugolino della Greca, cavaliere Orvietano, Capitano, 209. Guido *Cleri* da Correggio di Parma, 78, 298, già Capitano e Potestà, 301, 304. Cittadino di Beltramo de' Monaldeschi Capitano e Priore del popolo, 225, 226, 227. Matteo Toncella Capitano del C. 232, Pietro di Berardino di Giuliano, 233, 234, 237. Ugolino della Greca, 239. Giovanni, 239, 240. Lambertino de' Bovarelli di Bologna, 244, 245, 247. Monaldo di Ranieri di Stefano (Monaldeschi), 260, 263, 265. Guido Nero, 294. Pepo di Pietro, 324. Monaldo Cerfaglia, 326. Monaldo degli Ardiccioni, 327. Ermanno di Cittadino de' Monaldeschi, 327: è sindacato, 328. Neri d'Ugolino (della Greca), 324, 326, 327, 328, 329. Faffuccio de' Medici, 332, 333, 335. Monaldo di Andrea, 336. Bindo de' Cerchi di Firenze per un anno, 337. Pino de' Vernacci Potestà e Capitano, 340. Orlando *Vegli*, 342. Ubaldino de *Interminellis* da Lucca, 346. Giuliano de' Gaetani da Brescia, 364. Giovanni de *Interminellis* da Lucca, 370, 372. Egidio degli Arconi di Roma, 374, 375. Manno di Corrado di Branca, 386. Piccardo da Spoleto, 387. Bonifacio Papa VIII per la prima volta, 397, per la seconda volta, 398, per la terza volta, ivi. Ugolinuccio di Offreduccio da Alviano, 411. Catallo, 413. Bernardo de *Acerbis* di Firenze, 414. Manno Monaldeschi a grido di popolo, 424. Ranieri di Zaccaria (de' Ranieri), 431. Poncello Orsini Capitano generale, 436. Innamorato del fu signor Filippo da Ascoli, 441. Ranieri di Perugia Potestà e Capitano, 443. Bicello de' Baglioni di Perugia creato cavaliere orvietano, 453. Barto-
- lommeo de' Mazzetti dal Borgo, 457. Albertino di messer Paolo da Foligno, 462. Niccola de *Rollandis* da Cingoli Capitano, 473. Pietro de' Saracini, 475. Paolo de *Callubo* Capitano e Difensore, 480, 481. Antonio de' Galluzzi da Bologna Capitano e Difensore, 481. Matteo di Poncello (poi detto Napoleone) degli Orsini, 499. Attaviano di Belforte de' Belforti di Volterra, 500. Matteo degli Orsini, 502, poi Conservatore, 509, è ucciso, 512, 513. Vito de *Scottis*, 506. Bernardo dal Lago rettore del Patrimonio e Capitano di popolo, 507. Nardo di Contolo Potestà e Capitano, 524. Legerio di Nicoluccio di Andriotto da Perugia, Capitano e Conservatore, 525. Tanuccio degli Ubaldini, vicario dell'Arcivescovo Visconti Capitano e Potestà, 531. Gualtierotto de' Marchesi di Montecceolo, 738. Ponzio de' Saracini di Siena, 746 (nota). Giovanni Savelli di Roma, ivi. Biagio de' Tornaquinci da Firenze, ivi. Oddone degli Oddi di Perugia, 747. Rinaldo da Montorio di Narni, 748 (nota). Giacomo di Cante de' Gabbielli Potestà e Capitano e Difensore, 754 (nota), 756. Giovanni principe reale di Francia, Capitano e Difensore, 754. Capitano non può fare Consigli senza licenza de' Sette, 743. Modo di eleggerlo, 746. Durata del suo ufficio, ivi. Sottoposto a sindacato, ivi. Romani, Sabini e di Campania esclusi dall'elezione, 747 (nota). Ufficio del Capitano, 748, 752. Giuramento di Rinaldo da Montorio di Narni, 748 (nota). Capitoli del suo ufficio presentati a papa Bonifacio VIII, 749, 750 (nota). Nomina da chi presentata, ivi. Suoi libri depositati nella Chiesa di San Giovanni, 750 (nota). Suo salario aumentato, ivi e 751 (nota). Congiura contro il Capitano come punita, 752. Capitano doveva essere forestiere, 754 o diverso dal Potestà, ivi. Sue sentenze da scriversi duplicate, 768. Tenuito dare un pavese con la sua arma e una balista, 792. Sindacaria del medesimo, 796.
- Capitone*, luogo sotto il governo dello Sforza, 661.
- Capodimonte*. Sottomissione de' Signori di, 214, 299 (V. *Bisenzio*), 312, 333. Dato in accomandita dal C. d'O. al signor Vaani di Galasso di Nicola di Guittone, 441. È castello de' Signori di Farnese, 584.

Capre vietato tenerle in città e ne' pressi, 774 (nota).

Capua. Fabrizio da Capua, Consigliere di re La Hslao, 656. Pietro di, Cardinale, 91.

Cardinale (Castello del), 635.

Cardinali di Santa Chiesa, 61. Ottone Card. di Santa Cecilia, 24. Ambaldo prete Card. di S. Croce in Gerusalemme, 24, 26. Bernardo prete Card. di S. Stefano, 24. Enrico prete Card. de' SS. Nereo e Achilleo, 24, 26. Girardo Card. di S. Stefano in Monte Celio, 25. Giacinto Card. diacono di S. Maria in Cosmedin, 26, 38. Giovanni Card. diacono de' SS. Sergio e Bacco, 24, 26. Giovanni prete Card. de' SS. Silvestro e Martino, 24. Guala Card. diacono di S. Maria in Portico legato pontificio per la pace fra Todini e Orvietani, 69. Giulio prete Card. di S. Marcello, 23, 24. Manfredo Card. di Santa Sabina, 24. Card. Rollando di S. Mareo, 26. Ubaldo prete Card. di S.<sup>ta</sup> Prassede, 24. Ugolino vescovo d'Ostia e Velletri, Vescovo Tusulanico, Stefano prete Card. della Basilica dei dodici Apostoli, Leone Card. di S. Croce in Gerusalemme, Pietro di Capua, Guido di Pietro de Leo diacono di S. Niccolò in Carcere e Ottaviano con papa Onorio III presenti alla dedizione del signor di Bisenzio, 91. Card. di S. Pudenziana si intromette inutilmente per la pace fra Senesi e Orvietani, 138 e di S. Lorenzo in Lucina id., 138 e di S. Mareo, id., 138 e di S. Niccolò in Carcere id., ivi, di Palestrina, Jacomo Segni, arbitro fra Orvietani e Fiorentini contro Siena, 144, 145: ordina ai Senesi di restituire i prigionieri agli Orvietani, 147, di S. Maria in Cosmedin, 159, di S. Lorenzo in Lucina, 159, vescovo di Porto, ivi. Card. Ranieri, 173 182, 184. Card. Pietro di S. Giorgio al Velo d'oro, 184, 185. Riccardo eard. diacono di S. Angelo, e Giovanni di S. Niccolò in Carcere, 200. Card. Alberto de Aceabone, 201. Card. G. di S. Mareo, 253. Card. H. Ostiense, 253. Card. S. Portuense, 253. Card. S. Prencestino, 253. Card. O. Tusulanico, 253. Card. V. di S. Eustachio, 253. Card. A. della Basilica de' dodici Apostoli, 253. Card. O. di S. Maria in via lata, 253. Card. L. di S. M. in Cosmedin, 253. Card. Giovanni di S. Niccolò in Carcere Tulliano, 288. Card. Guido

di S. Lorenzo in Lucina, 302. Card. Gerardo Sabinense e Giovanni Tusulanico, e Matteo Portuense spediscono al Capitano di Aequapendente la bolla di tregua, 341. Cardinali Benedetto Colonna e Pietro in Orvieto, 345. Card. Pietro di S. Maria Nova, 385. Francesco di S. Maria in Silice, 404. Card. Pelagrus, 417. Card. da Prato, 417. Card. Arnaldo Sabinense legato apostolico, 416, 418, 431. Card. Luca, 418. Card. di Prato, 416, 418. Berengario vescovo di Frascati, Arnaldo di Albano, Arnaldo di Sabina, Guglielmo di Palestrina, Jacomo di Porto, fra Vitale di S. Martino ai Monti, Berengario di S. Martino ai Monti, Berengario di S. Marcellino, Pietro (Colonna), fra Nicola di S. Eusebio, Michele di S. Stefano in Monte Celio, Arnando di Santa Pudenziana, Arnando di S. Maria in Portico, Raimondo di S. Maria Nova, Bernardo di Sant'Agata, fra Guglielmo di S. Cecilia, Guglielmo di S. Ciriacò in Termis, Berengario de' Santi Nereo e Achilleo nel Concistoro di Leone, 431. Francesco Gaotani, Niccolò di Ostia e Velletri, Napoleone di Sant'Adriano, Guglielmo di S. Niccolò in Carcere Tulliano, Jacomo di S. Giorgio al velo d'Oro, Francesco di S. Maria in Cosmedin, Jacomo e Pietro Colonna, Pietro di Riccardo degli Anibaldi di Roma nel concistoro di Leone, 433, 434. Giovanni di S. Teodoro legato, 460, 464, 478, 479, 482: non voluto ricevere dai Todini, 465. Egidio di S. Clemente (Albornoz) 536, 537, 539, 540, 544, 575. Card. Pietro Bituricense vicario pontificio, 550. Card. Pietro di S. Maria in Trastevere Vicario generale del Papa, 551. Card. Stefano di S. Lorenzo in Lucina, Filippo vescovo di Sabina, Card. di S. Marcello, Card. Pietro, 551. Card. Giovanni di S. Sabina, 576. Card. Giovanni di S. Marco, 581. Card. Fieschi, 582. Pileo eard. Ravenna di S. M. Prisca legato, 585. Card. de' SS. Quattro Coronati, 590. Card. *Crumatos*, ivi. Roberto della Basilica de' XII apostoli, 599, 602. Giordano Sabinense e Antonio di S. Marcello, 790. Card. Orsini, 691. Cardinal di Montemaggiore, 588. Cardinali di Venezia, Orsini e San Marcello, 698. Card. di S. Clemente o di Venezia, camarlingo,

- nepote di papa Eugenio IV, 692, 694. Lettere degli Orvietani al medesimo, 694, 695. Card. Ludovico di S. Lorenzo in Damaso, 713. Card. di S. Marco, 718. Cardinali di Avignone, di Spoleto, Colonna e Vicecancelliere, 719. Card. di S. Pietro in Vincoli torna a stare in Orvieto, 722. Card. Scarampo camarlingo, 723. Card. Colonna Vicario scrive al C. d'O., 619. Card. di S. Angelo legato della S.<sup>ta</sup> Sede scrive ai priori di Siena, 639. Suo decreto ai Conservatori, 644, 749, 657. Card. di S. Eustachio legato apostolico 664. Commette ai Conservatori la rinnovazione dello stato, 665 (v. *Isolani*). Card. di S. Angelo 671, 672, 673. Card. di Pisa, 675. Card. Pietro di S. Marco commendatario dell'Abbazia di S. Severo, 718. Cardinali in O, 294. Chiedono cavalieri perugini contro Orvietani, 294, 297. Preziosi depositi de' Cardinali rubati nella chiesa di S. Francesco di Assisi, 448. Bolla del Collegio dei Cardinali dopo la morte di Martino V, 689.
- Carfagno*, luogo del contado Aldobrandesco, 104.
- Carinzia*, duca di, 134.
- Carmaiola*, luogo, 320, 585, 709. Ugolino da, 585. Francesco da, 708, 709. Piviere, XXXVI.
- Carmano*, luogo, 661. Lante da, 414.
- Caromi* (famiglia de') Caromo arcidiacono, 17. Pietro di Caromo, 74, 87. Roberto di Pietro di Caromo, 99, 100. Torre de' Caromi, 173. Jacomo di Pero, 181, 186, 210, 214, 224, 300, 305, 321.
- Carraiola*, luogo, 12, 165, 173, 225.
- Carta del popolo*, 173, 206. Carta nuova, 394. Suoi correttori, 395; 731, 732, 763. Da durare quattro anni, 815.
- Cartari* Carlo, scrittore di cose orvietane, IX, e d'opere varie, XL, XLI.
- Casalina*, contrada, 112. Sua chiesa e prioria di S. Gualterio, ivi. Avoltrone da, ivi.
- Casciano (San)* castello richiesto dai Senesi, 138. Compreso fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427. Giustino di Andreuccio e Monaldo di Giovanni e consorti da, 584. A parte Muffata, 585. Occupato dai Senesi, 647. Monaldo da, 661.
- Case distrutte a cittadini*, 756 (nota), 757 (nota).
- Casoli* Pietro e palazzo de', 176.
- Castel dell'Abate*, 776.
- Castel dell'Abazia* di S. Martino in Vaiano, 320, XXXVI.
- Castell'Argentaro*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Castell'Arso*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Castell'Azzaro*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75, 661.
- Castel Calegiano*. Signori di, 564.
- Castellfranco*, de' Signori di Montemarano, 476, 477.
- Castelfrondoso*, richiesto da' Senesi, 138.
- Castel Giove*. È sottomesso dal Conte Benedetto Gaetani, 407. Preso dagli Orsini, 781. (nota).
- Castel di S. Lucia*, di parte Muffata, 585.
- Castel di Monte*, presso Orvieto e sopra il fiume Paglia, 180.
- Castellonchio de' Massucci*. Si sottomette al C. d'O., 209, 267, 281, 288. Signori di Castellonchio si sottomettono, 403.
- Castell'Orvietano*, 320, 800. Piviere, XXXVI.
- Castellottieri*, 320, 661. Signori di, 784 (nota).
- Castel Peccio*. Stefano e Francesco di Tommaso, Nicola e Simone da, 583, 585. Guido da, 692, 699. Ranuccio 704. Rocca di Castel Peccio occupata dal Piccinino, data al C. e distrutta, 700.
- Castel del Piano*, luogo del contado Aldobrandesco, 75. Metà del suo castello da restituirsi ai figli di Bonconte, 502.
- Castel della Pieve*, 296, 297. Risposta di quel C. agli ambasciatori d'O., 314. Giuramento di persone da, 314, 318, 319. Questioni fra Perugia e O. per conto del Chiusi e di Castel della Pieve, 478, 479. Occupato da' Perugini, è richiesto dagli Orvietani al Papa, 563: A parte del re Ladislao, 625.
- Castel Piero e Castel Pero*, 113. Giuramento di quei signori, 316, 317.
- Castel Rubello*, 585. Ceccarello di Petruccio di Ranieri da, 501. Jacobuccio da, 584. Ranuccio da, 656. Rinaldo da, 614, 664, 674, 691. Esentato per un biennio dalla tassa delle bocche e delle assegni, 677. Rinaldo di Jacobuccio da Castel Rubello ha privilegio da papa Martino V, 677. Fatto d'arme di Castel Rubello, dove è preso Gentile de' Monaldeschi Signore d'O., 708, 709.
- Castel della Selva*, luogo del contado Aldobrandesco, 75.
- Castel di Ser Mognano* (oggi Sermognano), 585.

- Castelvecchio*. Rocchette di, 157. Capitoli di sottomissione promessi da Ranieri di Montorio, 162, 320. Piviero, xxxv.
- Castelveto*, 585. È della Comunità d'O., 666.
- Castelviscardo*: a parte Muffata, 585.
- Castiglia*, Re di, 588.
- Castiglioncello*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- *de' Latroni*, richiesto da' Senesi, 137 e Castiglione de', 204.
- Castiglione*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Ubaldino da, 54, Matteo da, 85, 99. Terra ritenuta dal Conte Andrea da Morrano, 100. Uomini di Castiglione non sieno offesi da quelli del s'gnor Pandolino, 102. Obbligazione dei conti Aldobrandeschi per quello, 103. Danneggiato da Orvietani contro Senesi, 138. Castaldo di Castiglione si sottomette al C. d'O., 329. A parte Muffata, 585.
- Castiglione Aretino*, Messer Pietro di, lettore in grammatica, 782 (nota).
- Castiglione Orvietano*, castello de' Monaldeschi, 718.
- Castriignano*: Barone di, governatore per papa Martino V in O., 676.
- Castro*, città del Contado Aldobrandesco, 75. Pietro da, 59. Uomini di, 80. Vescovo di, 259.
- Catabio*, luogo del contado Aldobrandesco, 75.
- Catasti* del Comune, 722.
- Catene* di ferro da mettersi nella città e nei borghi, 770 (nota).
- Cava*, valle della, 1. Via della, 19. Pieve di S. Gio. Batta, 1. Fonte della, 75 (nota).
- Cavalieri* creati dal C. d'O., 510, 746 (nota). Cavalieri non orvietani al servizio di guerra del C., 132: in servizio de' fiorentini, 300: Cavalieri ghibellini d'O. nel conflitto di Arezzo, 338: in soccorso di Firenze contro Pisa, 425: cavalieri stipendiati del C. in soccorso di Firenze contro Lucca, 501, cavalieri stipendiari oltramontani, 513. Stimatori de' cavalli, 247: soprastanti ai, 251.
- Cavallata del C.*: durata 6 mesi e 9 giorni, 346. Contro Nello della Pietra, 396: contro i Conti di Santa Fiora e i Signori di Baschi, 427: contro Viterbo, 457: di 150 cavalli contro Viterbo stesso, 460.
- Ceccarelli* Alfonso da Bevagna, scrittore di cose orvietane, VII, VIII.
- Cecco* di Giunta, privilegiato nella Carta del popolo. 771 (nota).
- Cegliale*, luogo della famiglia de' Farnese, 584.
- Celestino III* papa: querela presentatagli dal vescovo di Soana, 40.
- Celle*. Uomini di Celle tenuti in ostaggio dai Senesi chiedono un termine, 141. Castello di Celle, 318.
- Celleno*, luogo. 428, 661.
- Cerbara (De)*, Pietro cresiarca, antipapa Nicola V, 466.
- Cerchi (De)* Ugalino di Veri de' Cerchi, prigione degli Orvietani, 431.
- Cerqueto*, luogo del Perugia, 693.
- Cervara*, terra de' Muffati assediata dall'esercito di Orvieto e del Patrimonio, che vi resta sconfitto, 511; Signori della, 717, 718 (v. *Monaldeschi*).
- Cervareschi*, seguaci de' Monaldeschi della Cervara, 510, 513, 720.
- Cetona*. Castello di, 56. Aldobrandino Conte di Cetona e Bernardino suo figlio con gli uomini del castello giurano ai Consoli d'O., 69. È richiesto dai Senesi, 138. Bernardino da Cetona prigione de' Senesi, 151. Uomini di Cetona ricordati, 157. Aldobrandino Conte di Bernardino, 160, 162. Bernardino Conte e Aldobrandino suo figlio fanno capitoli con Chiusi, 171. Guido di Bernardino, 172. Bernardino conte vende il pedaggio del castello, 205 e la metà del cassero e della torre al C. d'O., 210. Aldobrandino Conte del fu Bernardino vende l'altra metà al C. detto, 230. Cetona nominata nei capitoli del C. di Siena col Conte Guido Novello, 241. Diritti del C. d'O. in Cetona, 319. È piviere del C. d'O., 320. Suoi Conti mancati nell'esercito delle Rocchette, 366. Castellani e sergenti messi dal C. d'O. in Cetona, 366. Ha ordine da Enrico VII di mandargli fanti e cavalli; ambasciata degli Orvietani all'imperatore, 415. Tassato dal C. d'O., 417. Fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427. Occupato contro il C. d'O. e riconquistato, 456 (nota). Promissione de' fuorusciti del castello, 456. Da guardarsi da Tommaso e da Offreduccio di Ugolino di Alviano, 515. Cineccio di Nallo Potestà scrive al C. d'O., 517. Occupato dai Perugini, è richiesto dagli Orvietani al Papa, 563. Compreso

nella lega per la tregua fra Muffati e Melcorini, 555. Potestà da eleggersi fra i veri oriundi d'O., 741. Un sindaco tutti gli anni deputato a rivedere i beni del C. in Cetona, 752. Elezione del Potestà e Castellano, 760, 761 (nota). Questioni di confini fra Cetona e Chiusi da definirsi dal Potestà d'O., 783. Signoria di Cetona spettante alle arti della città, 807. Piviere, xxxvi.

*Chiana*, contrada, 154, 319.

*Chianciano*. Oste orvietana, ivi, 127. È assediato da Orvietani, 130. Richiesto da Orvietani e Senesi, 137. Dichiarazione dell'arbitro della pace a favor di Siena per quel castello, 141. Da rievversi dagli Orvietani, 145. Paghe alle guardie, 144. Consegnato dai Senesi al Card. Preostino, 148. Da vendersi agli Orvietani e da essi ai Conti Maenti, ivi. Questioni di confine con Montepulciano, 405. È tassato, 417. Fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427. Occupato dai Senesi è richiesto dagli Orvietani al Papa, 564. Strada ordinata fino a quel castello da O., 773 (nota).

*Chiane*, o *Chiani*, fiume, 57. Diritto di pesca al Vescovo, 63. Suo lago da farvisi, 773 (nota).

*Chiara (Santa)* È creato e ordinato il popolo nella sua festa, 512.

*Chiè (Castel)* Signori di, 449.

*Chiesa Romana*. Convenzione con la medesima, 26. C. d'O. fedele della Chiesa è privilegiato da papa Innocenzo III, 56. Val del lago della Chiesa Romana occupata da Orvietani, 130. Arbitra fra Senesi e Orvietani, 135. Suoi castelli invasi da Todini, 159. Percepisce parte delle condanne contro eretici, 183 260 e segg. Giuramenti di Acquapendente a danno della Chiesa prestati a Orvietani sono prosciolti da papa Alessandro IV, 207. Fattori di dottrine contro la Chiesa, 259 e segg. Guerra di Orvietani alla Chiesa, 293. Denari pagati al Camarlingo della Chiesa, 305. Tregua con la Chiesa per le offese contro le terre della medesima, 341. Val del lago demanio della Chiesa, 349. Orvietani si sottomettono alla medesima per la questione della Val del lago, 350. Capitoli di papa Bonifacio VIII fra la Chiesa e gli Orvietani, 349, 361, 362, 363. Potestà di Val del

lago da eleggersi un anno dalla Chiesa e un anno dal C. d'O., 352, 450. Marca ribelle alla Chiesa, 447. Tesoro della Chiesa rubato in Asisi, 448. Terre del Patrimonio ribelli alla Chiesa, 535. Orvietani ritornano alla Chiesa, 537, 539: le si danno liberamente, 546: le giurano fedeltà, 554. Pace fra la Chiesa e Firenze, 574. Orvieto nuovamente sottomessa alla Chiesa, 664. Scisma della Chiesa e invasioni nel suo Stato, 667. Ribellione di Orvieto alla Chiesa, 683. Capitoli della nuova sottomissione e della città alla medesima, 706. Macchinatori contro lo Stato della Chiesa, 717.

*Chiesa Romana*. Camera della, 651.

— Case della, 484, 742 (nota).

— Vicari della, Albertaccio de' Ricasoli di Firenze, 537. Cav. Andrea di Filippo da Passano di Foligno, 545. Filippo de' Bastari di Firenze, 552. Simone di Angelo de' Costi, 554.

*Chiesa* di S. Anastasia, 23.

— di S. Andrea, 71, 33. Rolando suo priore, 21. Prete Baldo, 47. Vi si stipulano atti del C., 52. Tebaldo canonico, 179. Guglielmo di Berizo suo Priore, 166, 170. Aveva il cero dal C., 782 (nota).

— di S. Bartolommeo, 23, 39.

— di Santa Chiara, cero per la festa, a commemorazione della riforma del popolo d'O. avvenuta quel giorno, 763.

— di S. Costanzo XLII, Canonica di, XLII, 1, 20, 23. Roeco preposto e priore, 23, 25, 26, 33, 35, 39. Ranieri ex-priore, 25, ricordato priore quando favoriva lo scisma con prete Aldobrando, poi vescovo, 43. Canonici di, XLII, XLIII, 25, 32. Dono arcidiacono, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 46, 47. Chiostrò di S. Costanzo, 36, 44. Matteo priore, 47. Pietro priore, 59, 63. Capitano arcidiacono, 59, 63. Mariano arcid. XLIII. Ugolino arciprete, XLII, XLII. Capitolo, suo Archivio, XIII: sua mensa regolata, XIII, XLIII: privilegiato da papa Adriano IV, 23.

— di S. Giovan Battista, 125. Battista priore, 690. Vi si ripone il bossolo degli ufficiali, 740. È la Camera e l' Archivio del XIV, C., 757.

— di S. Giovenale, Guiscardo suo Priore, 21. Ricordata nel lodo de' Senesi fra O. e Acquapendente, 47.

*Chiesa* di S. Giorgio, 33. Suo Priore, 60.  
 — di S. Giuliano e suo spedale, 23.  
 — di S. Lorenzo 23.  
 — di S. Maria del Vescovado, XLII, 10, 11, 37, 46, 48, 49. Castello di S. Vito di sua pertinenza, 66. Chiesa nuova fondata da Niccolò IV, 339. Privilegiata da papa Bonifacio VIII, 398. Ha il cero, 781, 782, (nota).  
 — di S. Matteo e spedale, 23.  
 — di S. Michele arcangelo di Pusterla, 809 (nota).  
 — di S. Pietro, 33.  
 — di S. Quirico, 37.  
 — di S. Salvatore, chiesa parrocchiale, 23.  
*Chiusi* città, 8. Suo castello di Cuculella, ivi. Lanfranco suo Vescovo, 21, 23. Tebaldo vescovo privilegiato da Enrico VI con suo diploma, 45. Manente Conte di Chiusi, 45. Sua Chiesa di Santa Mustiola, 45. Sottomessa dal vescovo Gualfredo alla città di Orvieto, 49. Sua Chiesa privilegiata dall'imperatore Ottone IV, che conferma il dominio della città e di altri luoghi alla Chiesa medesima, 57. Sua Chiesa e il vescovo Gualfredo privilegiati da Federico II, 86. Il Consiglio e gli uomini della città giurano al C. d'O., 125. Chiusini con Senesi contro Fiorentini e Orvietani, 125. Oste orvietana da Chiusi va a devastare Montefollonico e Corsignano contro Senesi, 127. Vi si tratta la pace fra Senesi e Orvietani, 128. Vi convengono Senesi e Orvietani per trattare la pace, ivi, e il Potestà di Siena, ivi. Il suo Vescovo Ermanno rinnova la sottomissione al C. d'O. già fatta da Gualfredo antecessore di lui, 131. Promissione fatta dal medesimo, ivi. Federico II conferma al vescovo Ermanno i privilegi concessigli dall'imperatore Enrico VI, 133. La città vien richiesta da Orvietani e da Senesi, 137. Suo vescovo in questione con gli abati del Montamiata e di San Pietro in Campo, 159. Riceve i capitoli del Conte Bernardino di Cetona, 171. Assoluta dall'inferdetto da papa Alessandro IV, 238. Pietro vescovo, ivi. Ranuccio suo successore, ivi. Minacciata di nuova scomunica, 231. Interdetta nuovamente da Urbano IV, 235. Nominata nei capitoli del C. di Stena col Conte Guido Novello per la guerra contro gli Orvietani, 241. Il suo vescovo M.

è presente alla pace fra Senesi e Orvietani, 253. Bolla monitoria contro la città data da papa Clemente IV al Vescovo di Asisi, 254. Nominata nel lodo fra i CC. di Perugia e di O., 296, 297. Il Potestà d'O. cede al C. d'O. i suoi diritti contro Chiusi e la parte guelfa di detta città, 339. Nominata fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427. Sua nuova sottomissione al C. d'O., 462; approvata dal capitolo e dal vescovo della stessa città, 463-464. Questioni fra Perugia e O. per conto di Chiusi e di Castel della Pieve, 478-479. Occupata dai Perugini, richiesta dagli Orvietani al papa, 563. Nominata nella pace fra Braccio e lo Sforza, 661. Questioni di confini fra Chiusi e Cetona da definirsi dal Potestà e Capitano d'O., 783.

*Chiusino* (lago), 57.

*Ciliola*, castello preso dai Pisani, 426.

*Cilzano*, luogo di spertanza della Curia Romana e del vescovado d'O., 62.

*Cincella*, luogo, 38.

*Cinigiano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Guglielmo da, 54, 77, 84, 85. Bertoldo del fu Domenico da, 194.

*Cinna*, luogo del contado Aldobrandesco, 75.

*Cinque*, Ufficio de' Signori Cinque posti alla difesa del C. d'O. succede ai Signori Sette, 414, 422, 428, 430, 732.

*Citazioni* di cittadini a Carie estranee alla città, 757.

*Città di Castello*, Uomini di, non siono offesi da Guido di Pari, 102. Ostaggi ivi ritenuti, 119; 420; 430.

*Città Papale*, già Palestrina. Suo primo vescovo Teodorico de'Ranieri orvietano, 398.

*Civitacastellana*. Giovanni suo vescovo, 58.

*Civitella d'Agliano*, castello, 601, 616, 666. Confermato da Innocenzo VII a Corrado e a Luca di Berardo Monaldeschi, 608; 719; 720. Decreto di distruggerlo, 808 (nota). Da ripararsi, 808, 809.

— Signori di, 801 (nota), 809.

*Civitella di Massa Salviano*, castello, 661.

*Civitella de'figliuoli di Bandino*, 585.

*Civittelle*, luoghi, 17.

*Civizzano*, luogo, Bernardino di, 77.

*Clemente* papa III riceve privilegio da Enrico IV, 38.

— IV. Sua bolla per commettere a Bernardo Languiselli la pace fra Orvietani e Se-

- nesi, 253. Agli Orvietani perchè ribandiscano alcuni di Montepulciano, 204. Al vescovo di Chiusi contro quei cittadini, 254. Al Rettore del Patrimonio per l'abate del Montamiata, 257. Al canonico Bernardino da O. per la questione del giuramento al detto abate, 258.
- Clemente VII* antipapa, 583, 588. Suoi brevi, 589, 590.
- Cloiano*, luogo in val del Lago, 43.
- Clunino*, contrada. Sua chiesa di S. Pietro, 19.
- Cocomella* o *Cocconella*, luogo, 428, 460.
- Coelli* Giacomo, scrittore di cose orvietane, e di opere varie, IX, XXXIX.
- Cola* di Bernardino *Nasi* notaro del C., 312, 329, 347.
- Colle*, luogo. Albizo da, 54. Richiesto da Senesi, 138. Bartolomeo da, dell'ordine de' Minori promuove l'istituzione del Monte di Cristo, 723.
- Colle di Romenzio*, del contado Aldobrandesco, 75.
- Colle di Val d'Orcia*, luogo del Contado Aldobrandesco 75.
- Collelungo*, castello oppugnato a Benedetto di Bonconte Monaldeschi, 532, 585, 601. Occupato dai Michelotti, 666. Tenuto dal vescovo Francesco Monaldeschi, 705.
- Colleolo*, luogo del contado Aldobrandesco, 75.
- Collettori* di dazi e prestanze, 751.
- Colliano*, castello, 57.
- Colombi*, cacciatori di, 802, 803, 804 (nota).
- Coloniense* arcivescovo, 58, 134.
- Colonna* (famiglia de'), imparentata coi Monaldeschi, 679.
- Comunali* o beni del C. 170, 173, 225, 319.
- Conestabile* de' cavalieri, 74, 247, 526.
- Conestabili* oltramontani, 513.
- Congiunti*: questioni fra congiunti da definirsi entro un mese, 780.
- Conservatore* dello stato pacifico del C., nuovo titolo di signoria di Matteo Orsini, 506.
- Conservatori della Pace* presidenti al popolo orvietano: sostituiti ai Signori Sette: sono quattro cittadini, due per parte, 587. Arti dei giudici e notai escluse da detto ufficio, 685. Vestiti di scarlatto per l'assunzione di Eugenio IV, 690. Sono aggiunti altri due, da eleggersi tre per parte, 690 da quattro rimessi a sei, 717: nuovamente limitati, poi restituiti al numero di sei da
- Niccolò V, 713. Mantelli neri per la morte del papa, e di rosato per la creazione del nuovo da pagarsi loro dal Tesorice del Patrimonio, 717.
- Conservatori dell'ufficio de' Sette*, nuovo magistrato sorto dopo l'uccisione di Matteo Orsini, 513.
- Consiglio* dei cento buoni uomini, 50, 109 (anche Consiglio speciale), o Cento signori del popolo 177.
- de' Dugento, 142, 143, 144, 177.
- di Credenza, 24, 52, 315. Composto di ventiquattro popolari dapprima, poi aumentato a quaranta nel 1315, ma col nome di ventiquattro, 744 (nota): ridotto, nel 1334, a dodici savi in diritto, ivi. Chiamato de' dugento nel 1340, ivi: de' dodici sotto l'Albornoz coll'appellativo di *deliberazione*, 744.
- de' Quattrocento (Consiglio Generale nel 1340), 114.
- de' LX, a tempo de' Cinque, eletto per quartieri ogni sei mesi, 744 (nota).
- Generale, 66, 67, 172, 174. Costituito de' cento, de' dugento, de' rettori delle arti, de' Signori delle società, de' Gonfalonieri, Capitani, Conestabili e Anteriori, 146. Formato di dugento della Massa del popolo e de' dugento del Consiglio del popolo, 527. Di nobili e popolari nel 1217, chiamato de' cento e de' dugento, o Consiglio grande eletto da sedici mediani, 744 (nota), di quattrocento nel 1340, ivi: e di dugento sotto l'Albornoz, ivi: di novanta, scelto fra le arti, sotto Pio II, 716.
- Speciale, 173, 174. Adunato nel palazzo Monaldeschi, 305 (Consiglio de' Cento). Alcuni nomi de' Consiglieri, 163.
- del Popolo 325, Consiglio dei Consoli delle arti, 336. Sua destra e sinistra, 390. Composto di dugento, 526, 527. Composto de' sette Consoli e de' Consoli delle altre arti, dei loro Consiglieri e degli Anteriori, 744 (nota). Da adunarsi ad ogni nuovo ufficio de' Sette, 769 (nota). Rimessa la convocazione ad arbitrio de' Sette, 769 (nota).
- de' Ventiquattro del popolo, 181 o di credenza, 315. Succede al Consiglio de' XL nobili e popolari, 526.
- di *deliberazione*, istituito dall'Albornoz, 744 (nota).
- Consoli* della città, 26, 27, 28, 29, 31, 34,

49, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 113, 170, 186, 585, 740.

*Consoli delle arti e delle compagnie al governo del C. con un Priore e con otto Rettori*, 252. *Sette Consoli delle arti (v. Sette)* 339.

*Consoli di giustizia* 107.

*Consuetudini del C.*, 50, 731.

*Conti*, visconti o baroni del contado non possono venire in città a tempo di amore, 757.

— nominati senza la casata (v. *Bernardo*, *Bonifacio*, *Farolfo*, *Gregorio*, *Gualfredo*, *Matteo*, *Ottone*, *Pepo*, *Ranieri*).

*Contratti*: quali si abbiano per simulati, 777 e nota. Quali nulli, 812, 813.

*Contumaci e morosi*: sentenze contro di essi, 791 e nota.

*Conventi*: di S. Andrea, 324.

— di S. Croce, 21, 324.

— di S. Domenico, 183. Riformato da Niccolò V, 713.

— de' Servi: Pacifico suo Priore, 688.

— della SS. Trinità presso O., 397.

*Corbara*, castello. Farolfo conte di, 22, 23, 38, 51, 61, 70, 78. Andrea di Ofreduccio di Bonconte nepote di Farolfo, 62. Suoi conti pacificati coi Monaldeschi, 453. Conte Ugolino e Conte Francesco da, 585.

Ranuccio conte di Corbara, Rodolfo, Ugolino e Carlo del fu Francesco ottengono la conferma del castello di Salci e l'esenzione dalla gravezza, 610, 627, 639. Conte Ranuccio è fuoruscito, 648. Ugolino e Carlo graziati dal re Ladislao, 657, 661. Ranuccio, 692, 695, 704. Guglielmo, 692. Ugolino, 704, 709, 718. Niccolò di Ugolino, 709. Carletto, 720.

*Corario o Corario* Marco 615, 616, 641.

— Angelo, 617.

*Corio* Luigi, familiare e cavaliere della regina Giovanna II, 660.

*Cornari (De)* Roberto, conestabile, 438.

*Corneto*, città, iv, 38, 73, 103, 164, 427, 623.

— Giovanni de' Vitelleschi da, 673. Jacomo de' Vitelleschi da, Signore del castello di Benano d'O., 690.

*Cornossa*, luogo, 428.

*Corpo di Cristo* (festa del): avviene la congiura de' Cervareschi, 720.

*Corporale SSmo*: sua indulgenza, 563, 564.

*Corsignano*, luogo devastato dall'oste orvietana contro Senesi, 127. È danneggiato da Orvietani, 138.

*Corsula*, contrada, 33, 34, 35, 39, 44, 46.

*Cortona*, città, 203, 204.

*Coscia* Mario, 627.

*Cosona*, luogo, 138.

*Costantinopoli*, Patriarca di, 559.

*Costanza*, città, 671, 672. Concilio di, 667, 674.

*Costituto del C.* 49, 50, 83. Riforme diverse 731, 732.

— degli sbanditi, 153

*Cottano*, luogo 49. Sua Chiesa di S. Michele, 7, 19.

*Cremona*, città. Potestà cremonesi in O., 201 (v. *Potestà*), Paterini di, 269.

*Crescenzo* Gregorio, 91.

*Cristofano* capomaestro dell'Opera del duomo, 674.

*Cristofano* di Pietro di Cristofano, lettore di arti liberali, 781 (nota).

*Cuculella*, castello di Chiusi, 8.

*Cugnano*, luogo del contado Aldobrandeseo, 75.

*Curia* maggiore della città, 161; 794. Citazioni della, 794, 795, 799.

*Curia Romana*: pratiche con la medesima per togliere l'interdetto, 416: protesta avanti alla medesima fatta dai procuratori del C. d'O., 431. Sussidi richiesteli contro Viterbo, 490. Gregorio papa IX è deliberato a trasferire la Curia in Italia, 557. Giovannino da Parma procuratore del C. in Curia, 577.

— Curia generale della provincia del Patrimonio in O., 507.

## D

*Debitore* principale convenuto prima del fideiussore, 776.

*Difensore della Città*; titolo dato al Fortebracci, 667.

*Difensori del C.*, ufficio dei, 314, 315; loro nomi, 318, 513, 516 (v. *Sette Signori*).

*Dodici*, governo dei dodici, misto di sei guelfi e sei ghibellini è alterato per il conflitto di guelfi e ghibellini della città, nel quale morì uno de' sei ghibellini, e convertito in dodici tutti guelfi, 520. Consiglio de' XII (v. *Consiglio di Credenza*).

— eletti tre per la capitandine de' cavalieri, giudici, notai e mercanti, e due per capitandine delle altre arti, 716.

*Dofano*, luogo Senese danneggiato da Orvietani, 138.

- Donato (San) vico*, 2; *piviere*, 320, xxxvi.  
*Donne*. Hanno divieto di appressarsi al palazzo del Popolo, 798.  
 — loro vesti e adornamenti limitati, 806 e nota.  
*Dote*. Sostituzione di dote, 777. Assicurazione della medesima, 779. Terza parte della dote al marito nella successione alla moglie senza figli, 802; 806.  
*Duello* giudiziario, 61, 63. Che sia lecito ai Conti Aldobrandeschi comprovare le testimonianze e gli strumenti tacciati di falso, col duello, 104. Proroga di duello, 114.

## E

- Ebrei*. Capitoli in loro favore, 418, 419, 723.  
*Enrico IV* Re de' Romani. Suo diploma in favore di Clemente III papa, 38. Ricordasi la sua andata in Roma, 41.  
 — VI imperatore. Suo diploma al vescovo di Chiusi, 45. Ricordato, 57. Nominato nella lega fra Senesi e Orvietani, 94, 95.  
 — VII imperatore è presso O., 415.  
*Episcopo*. Suo casale, 13. Suo palazzo, 46, 47, 62, 64. Cappella del palazzo, 91.  
*Eretici*, 756 (v. *Inquisitori degli*).  
*Eugenio III* papa. Consacra la Chiesa di S. Sepolero di Acquapendente, 42. Va in Francia, 43. Consacra l'altare superiore del S. Sepolero, 44.  
 — IV papa. Sua creazione, 689. Accorda alcuni capitoli, 690. Suo breve a Iacomo Vitelleschi, ivi. Riduce alla metà per tre anni il sussidio, 691. Favorisce la recupero del piombo dell'acquedotto e il ritorno dei castelli, 691. Esorta la pace coi nobili ribelli, 962. Proibisce di ricettare la gente di Niccolò della Stella, 693. Ha lettere dagli Orvietani per aiuti, 695. Avvisa della venuta di Niccolò da Tolentino, 698. Assolve dalle scomuniche, 710. Sua missione a Gentile e Arrigo Monaldeschi, 710. Loda la difesa contro lo Sforza, 710.  
*Esercito* richiesto dai Senesi agli Orvietani sopra Montepuleciano, 120, 128. Esercito della città d'O. contro Senesi condotto dal Podestà Adimari, 127 al guasto di Montefollonico e Corsignano, 127; sopra Todi, 281. Sopra Siena, in servizio del Vicario del re Carlo, 301, 302. Eserciti fatti dagli Orvietani specialmente contro Todini, 319. Esercito orvietano sopra Saturnia, 340,

sopra Bolseno e Acquapendente, 354. Cavallata di sei mesi e nove giorni pagata dai *ragionatori* del C., 346. Esercito sopra i castelli delle Rocchette e di Fiagianò, 364; è condotto dai Vicari del Podestà e del Capitano e da due de'Sette, 364 che ne danno notizia in Orvieto con loro dispaecio dal campo, 366. Provisioni del C. riguardo all'esercito, 367. Fanti mandati nell'esercito orvietano dal C. di Acquapendente, 369. Sussidio nell'esercito de' Fiorentini contro Pistoiesi, 388. Esercito ordinato sopra il Contado Aldobrandesco e deliberazioni intorno al medesimo, 389; prestanze imposte, ivi; dodici cavalieri scelti fra i maggiori e i migliori per associare il Podestà e il Capitano, 389: cavalieri e possessori di cavalli preceffati di andare l'indomani nell'esercito: mille buoni fanti posti per regioni e quartieri: un uomo per casa mandato nell'esercito; esercito generale si bandisce, 390. Cavalieri, fanti e balestrieri da pagarsi da quella terra che facesse resistenza, 390. Quaranta savi posti sopra al Contado Albobrandesco incaricati del denaro per pagare cavalieri, fanti e balestrieri, 390. Esercito richiesto dalla Chiesa alle terre di Val del Lago e dagli Orvietani contemporaneamente, 390. L'esercito è richiamato, 391, 392: paghe ed emende per l'esercito, 391, 392: stime di cavalli e muli magagnati, 393. Esercito di nuovo ordinato sopra i castelli del Contado Aldobrandesco e deliberazioni relative al medesimo, 394; paghe stabilite al Podestà, al Capitano e ai Sette per ogni giorno che rimanesse nell'esercito, 395. A richiesta del Popolo deliberasi che, occupate le terre del contado Aldobrandesco e il castello di Montacuto, l'esercito ritorni, 395. Rumori e sommosse nell'esercito in città: arbitrio dato al Podestà di punirne gli autori, 395. Nuova spedizione nel Contado Aldobrandesco contro Nello della Pietra, 396. Memoria del sussidio richiesto ai Perugini nell'esercito orvietano contro i castelli ribellati, 397. Oste contro i Conti di Santa Fiora ordinata da papa Bonifacio VIII, 398. Cavalieri orvietani in soccorso di Firenze contro Pisa, 425. Contro i Conti di Santa Fiora, 439: contro Viterbo, 441; all'assedio di Gallese, 444; di

nuovo contro Viterbo, 457. Esercito de' nobili del contado con Muffati all'occupazione della città, 531. Uno per focolare ordinato per l'esercito pontificio contro i Perugini, 550.

## F

*Fabbrica di S. Maria del duomo*. Privilegiata da papa Martino V, 678, 679. Camarlingo di essa non possa eleggersi fra le arti de' giudici e notari, 685, 748. Vi si possa lavorare anche di festa, 765 nota. Notari obbligati domandare la volontà dei testatori a favore della Fabbrica, 774 (nota).

*Fabro*, castello, 13, 173, 225, 320, 515, 585, 683, 709. Piviere, xxxvi, 320.

*Faenza*, città, ammonita di scomunica, 138.

*Fageto*, luogo, 17.

*Fano*: Messer Andrea de Pili da, chierico di camera di Pio II commissario suo in O., 721, 722.

*Farnese*; castello. Ranuccio di Pepo da, 54. Luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Pepo di Ranieri, 77. Ranuccio di Nicola di Ranieri di Pepo da Ischia, 194. Castaldo di Farnese sottomette quel castello al C. d'O., 330. Pietro di Ranuccio, 441. Signori di Farnese, 427, 440, 492, 784 (nota), 800. Petruccio da, 531. Puccio e suoi castelli, 583, 584. Niccolò da, 587. Signori di, raccomandati al Corriario, 616. Pietro Bertoldo da, entra nel Patrimonio, 620, 661. Ranuccio, 892, 696, 720, 721.

*Farolfo* conte di Corbara (v. *Corbara*).

*Farolfo* conte, 2. Figlio del conte Bonifacio e fratello del conte Ranieri, 4.

*Fedeli*, 755.

*Federigo* imperatore, 56.

— II imperatore. Privilegia la Chiesa di Chiusi e il suo vescovo Gualfredo, 86. Nominato nella lega di Senesi e Orvietani, 94, 95. Conferma a Ermanno vescovo di Chiusi i privilegi concessi dall'imperatore Enrico, 133. Scrive al C. d'O. annunciando una sua vittoria, 174. Sua parte seguita da Chiusini, 229.

*Felice (San)* piviere, xxxvi, 320,

*Feltrense* vescovo, 678.

*Ferento*, luogo, 619.

*Fermo*, città. Giovanni degli Ufreduzzi conte di Montecchiaro da Fermo Potestà d'O., 688.

*Feste* di S. Maria d'Agosto, 765 nota.

*Fiagiano* o *Flaiano*, luogo. Conti di, 364, 365, 366. Pietro da, 492. Guitonessa da, 40. Suoi lambardari, 48. Aldobrandino, 56, Rustico, 161, 162. Ugolino della Rocca di, ivi e 164, 194. Rocchette di, 157. Neri di Bonifacio di Ranieri di Montorio si obbliga per Fiagiano, 320.

*Fichino*, castello, 56, 130. Richiesto da' Senesi, 138; 320, 531, 585, 640, 666. Concesso da Pio II alla Comunità di Siena, 722. Piviere, xxxvi, 320.

*Ficulle*, castello, 12, 51, 173, 225, 515, 518, 519, 531, 585, 656, 691, 699. Restituito agli Orvietani, 701, 706, 712, 718, 720, 731. Sua rocca e torre, 722. Piviere, xxxvi, 320.

*Fideiussori*, 754, 755.

*Fiesole*, città, 204.

*Fiere libere*, 585, 614.

*Fiora (Santa)* castello, 57. Luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Sua chiesa di S. Leonardo, 193. Conti di, 252, 253, 336: favoriscono i Pisani contro O., 426, 427. Lega di Orvietani e Senesi contro di essi, 437, 439; 460. Obbligazione dei medesimi al C. d'O., 473; 492. Guido conte di, 784.

*Fiorentino*, castello, 428.

*Filippeschi* (famiglia de') Ranieri, Enrico e Guido di Bartolommeo de', 167. Guastaldo di Enrico, 157. Enrico di Bartolomeo Console, 170, 181. Filippo del fu Bartolomeo di Filippo, 181. Ranieri del fu Guido di Bartolomeo di Filippo, 181. Condanne contro di essi, 306. Guido di Alessandro, 329. Guidarello di Alessandro e Giacomo di Gastaldo morti nel conflitto di Arezzo, 338. Sono discacciati da Bagnorea, 401. Distruzione delle loro torri e casatorri, 414 e case, 772 (nota) 800.

*Filippo (San)* luogo nel senese 697.

*Finestrelle*, luogo, 14.

*Firenze*, Comune di: convenzioni fra Orvieto e Firenze per i pedaggi, 118. Suoi cittadini eccettuati dalle offese nell'atto fra Senesi e Orvietani, 121. Convenzioni sue con O. per la guerra di Montepulciano, 122. Sua garanzia nella quietanza Adimari, 127. Atti del legato pontificio per la pace di Firenze e O. con Siena, 135, 136, 137. Scomunica contro di essa, 138. Suoi capitoli con Pepo di Campiglia, 140. Compromesso per la pace con Siena, 141. Sue promesse di restituzioni, 148. Accettazione del lodo del Card. Prenestino, 148. Rinnova-

zione della lega con O., 151. Suo vescovo Ardengo, 150. Ruggerino Salvi da Firenze, 165. Rappresaglie contro O., 167. Contrac coi conti Aldobrandeschi per Talamone e Port'Ereole, 194. Paterini da Firenze, 259, 261, 274. Cavalieri Orvietani a servizio di Firenze, 300. Capitani fiorentini in O., 337. Monaldo di Cittadino Monaldeschi Capitano di Firenze, 337. Giovanni da Firenze Rettore dell'ospedale d'O., 138. Vescovo Francesco d'O. traslato in Firenze 348. Arciprete della Chiesa di Firenze, mandato da papa Bonifacio VIII in O., 386. Il C. d'O. delibera di soccorrere quella città contro Pistoia, 387. Bernardo degli Acerbi di Firenze, Capitano in O., 414. Stimola O. alla difesa contro Enrico VII, 415. Guido di Moncalvo cavaliere del Potestà e degli armigeri di Firenze in O., 415. Invita O. al parlamento guelfo, 420; dove è mandato Pietro di Andrea di Falastrata, 420, 421. Neri Zaccaria de' Ranieri d'O. Potestà in Firenze, 426. Ambasciatori in O., 461. Scrive per gli aiuti contro Lucca, 501. Albertaccio de' Ricasoli vicario in O. per la Chiesa, 537. Partecipa la presa di S. Miniato, 550. Filippo di Cionetto de Bastari vicario in O., 552. Tommaso de' Frescobaldi Potestà, 615. Montagunzio da, 673. Aiuti fiorentini per la difesa contro Ladislao, 618. Lettere del Priore e del Gonfaloniere, 619, e a loro, 620. Berto di Bonarlo e Antonio di Sece fiorentini in O., 649. Ordine di sfratto di tutti i Fiorentini da O. dato da re Ladislao, 653. Ne sono esclusi Berto di Bonarlo e Paolo di Pietro de' Graziani, 654. Cavalier Marcello da Firenze, 691. Ugo di Albizo degli Ugoni tesoriere del Patrimonio, 691. Bardo di Neri da, 692. Il C. di Firenze richiesto di trecento fanti, 698; manda Nicola da Tolentino capitano, ivi.

*Fivizzano*, luogo, Gregorio da, 99.

*Fogliaioli*, 770 (nota).

*Fonti*, 773 (nota): fonte di piazza, 772 (nota).

*Fortebracci* Braccio da Montone. Sua brigata 629, 632. Comandato dai Fiorentini di soccorrere gli Orvietani, 640. È impedito di andarvi, 641. Occupa Titignano e Prodo, 647. Sua tregua con lo Sforza, 661. È nominato Difensore della città per la Chiesa, 667. Sua accettazione, 668. Elege suo luogotenente il conte Euggero di Antignal-

la, 669. Vince i Malatesti, ivi. Ottiene Perugia, 669. Fa pace coi Malatesti, ivi, 670. Prende Roma, ivi. Rinunzia al dominio di Roma, 672. Tregua di Braccio con lo Sforza, 674. Sua pace con papa Martino V, 674. Annunzio che ne dà Braccio, 675; 720.

*Fortebracci* Niccolò, Capitano della Chiesa, 691.

— Niccolò della Stella invasore delle terre della Chiesa, 692. Nobili orvietani suoi seguaci, ivi.

*Fortezza* della città fabbricata da Niccolò V, 713.

*Fortini* Paolo, 674.

*Fortunato* (San) piviere, xxxvi, 320.

*Franchi* (famiglia de'). Albonetto prigioniero de' Senesirestituito, 147. Jacomo, 181, 186, 224, 249. Tollo, 530. Berardino e consorti, 585. Tommaso di Berardino de' Franchisciani, 666. Frattabaldia loro luogo, 666.

*Franco*, castello, 585.

*Frascati* (Tuscolo), luogo, 38.

*Fratia*, luogo, 17.

*Frattabaldia*, 585; luogo di Tommaso di Berardino de' Franchisciani, 666.

*Frattaguida*, luogo, 585.

*Fuligno*, città, 58. Fa parte della lega guelfa, 430, 427.

*Fumi* (famiglia de') Giovanni di Conte, 49, 52, 63, 69. Buongiovanni di Conte, 91, 102, 106. Pietroscotto del fu Giovanni di conte Fumi, 100. Buongiovanni di Giovanni di Conte, 143, 144, 145, 151, 193, 210. Buongiovanni di Conte, 165, 166, 195, 200, 206, 213, 216, 217, 218, 219: è Rettore del popolo, 171, e Camarlingo, 182, 185. Ranieri di Conte, 179, 288. Ugo di Giovanni di Conte uno de' Consiglieri, 209. Francesco di Ugo di Conte, 233. Giovanni è scomunicato da papa Bonifacio VIII col fu Conte di Buongiovanni professore di leggi, 355, 781 (nota).

## G

*Gaetani* Benedetto conte palatino, suoi capitoli col C. d'O., 407.

— Francesco Cardinale di S. Maria in Cosmedì, 407.

*Galgani* Iacomo di Aversa, luogotenente di re Ladislao, 622, 627, 629, 632, 634, 635. Rettore di Viterbo per la regina Giovanna, 660.

- Gallese*, luogo, assediato da Orvietani, 44.
- Gemini (San)*, castello, 467.
- Genesta*, luogo del contado Aldobrandesco 75.
- Genova*, città, 415.
- Gentile*, figlio di Pepo conte e fratello di Ottone conte e di Pepo, 17. Sua madre Anne-se, 17.
- Geraldo* abate di Montemaggiore Vicario del papa, 555, 556.
- Gervasio (San)*, terra di, 33.
- Ghibellini*, loro battaglia con guelfi, 327. Fuorusciti e richiamati, ivi, 328. Cavalieri ghibellini orvietani periti nel conflitto di Arezzo, 338. Briga del 1313, 412, 812. Capitano loro, 414. Assoluzione di Ghibellini insorti contro Guelfi, 505. Governo misto di dodici guelfi e ghibellini: conflitto di guelfi e ghibellini in città (febbraio 1346) con la morte di uno de' sei ghibellini: riforma di dodici tutti guelfi, 520. Fuorusciti, 528, 751, 756. Puniti del doppio per malefizi, 700 (nota). Privilegio a lettori dello Studio appartenuti a parte ghibellina, 782 (nota). Ghibellini non possano essere de' Sette, 799 (nota). Ghibellini a parte guelfa, 801 (nota).
- Giglio*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Giorgione* di Ottolengo, conestabile, 698.
- Giovanna II* regina. Risponde all'ambasciata degli Orvietani, 659, 662, 671, 673.
- Giove*, castello. Signori di esso giurano al C., 101.
- Giovanni I* papa, 40.
- XXII papa. Sue bolle al C. di Perugia per le questioni con O. per conto di Chiusi e di Castel della Pieve, 478, 479.
- XXIII papa. Promette aiuti contro Ladislao, 168 e 150; cavalli e altrettanti fanti, 624. Promette aiuti appena liberato Paolo Orsini, 630. Ripete la promessa, 630. Conforta alla difesa, 663. Invita i Conservatori a compensare i danni, 637. Avvisa mandare soccorsi da Firenze, 640. Incoraggia a resistere, 641.
- Giovanni (San)* di Monte Pagliano, piviere, xxxvi, 320.
- Giovanni (San)* di Selvule, piviere, xxxvi, 320.
- Giudice del C.*, 50, 53, 54, 58, 67, 71, 109. Condannato nella sindacazione, 83.
- Giuliano*, castello, 492.
- Giungarico*, luogo del contado Aldobrandesco, 75.
- Gonfalonieri di Giustizia* in numero di quattro, 475, 482, 483, 685. Loro bandiera, 685. Uno per rione, capi delle Società delle arti, 810. Loro insegna, 810 (nota). Benedetto Monaldeschi eletto Difensore, Gonfaloniere novello di Giustizia e di popolo, 510.
- Gonfalonieri (De)* Gualterio, Luogotenente generale di Nicolò Fortebraccio, 698.
- Governatore*, titolo del Conte Guido Orsini chiamato al governo del C. con quattro nobili, 52.
- Governatore* e tribuno: titolo di Bordo de' Michelotti, 594.
- Governatori* della città. Quattro con piena balla, 524. Giovanni Convingnar barone di Castrignano Governatore per Martino V in O., 676. Stefano Porcari di Roma per Eugenio IV, 702. Nello de' Baglioui di Perugia, che è preso e spogliato dai Melcorini, 704. Luti Francesco di Siena, 715, 719. Filippo Martorelli, 717. Bindo de' Bindi da Siena, 720. Bertoni Gio. B., 723. Vescovo di Gubbio, 727. Governatore distinto dal Potestà, 717.
- Gradoli*, castello, 40. Donna Stefania signora di, 40, 41. Tebalduccio suo fratello offende Soana e la terra del Conte Aldobrandino e incendia Gradoli e Latera, 40, 42, 43. Giordano, 85, 99. Oddone, 77, 99. Guido, 78, 99. Capitoli del castello con O. 343, 349. Vi si notificano le bolle di papa Bonifacio VIII, 360. Protesta di quel C., 361. Richiamato a dovere dal Papa stesso, 361; 427, 428, 451. Riconfermato alla città da papa Gregorio XI, 566; 661.
- Grascia*. Soprastanti alla grascia e al fodero, 339. Ufficio della, 756.
- Greca* (famiglia della) Oddone, 55, 63, 65, 67, 69, 81, 85, 89, 92, 97, 99. Francesco di Oddone, 67, 69, 143, 144. Ugolino giudice, 69, 71, 85, 87, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 101, 105. Va ambasciatore del C. in Firenze, 122, 123, 140, 144. Giovanni di Ranieri, 143, 144. Oddone e Ghiso Greci, restituiti dai Senesi, 147. Giacobino, idem, 148. Oddone Greci, 151. Giovanni di Ugolino, 163, 185, 190, 207, 213, 249. Figliuoli di Ugolino, 172. Loro palazzo, 175. Spinello di Oddone, 181. Giovanni di Ranieri, 187. Ugnccione di Ugolino, 208. Ugolino capitano, 209: è uno

- degli Anziani, 209. Francesco di Oddone, 210, 215. Ranieri di Francesco di Oddone, 303. Francesco di Giovanni, 304. Serafino, 309. Giovanni di Ugolino, 310. Ranieri di Giovanni di Ugolino, 310. Ugolino di Giovanni, 310. Aldobrandino di Ugolino, 310. Ranuccetto di Aldobrandino di Ugolino, 310. Vanne e Ranuccetto di Ranieri di Giovanni, 310. Uguccione di Ugolino, 310. Neri e Francesco di Uguccione di Ugolino, 310. Ugolino, Vanne e Neri di Ugolino, 311. Giovanni di Ugolino, 318. Neri Capitano, 324, 326, 327, 328. Francesco di Uguccione, 329. Vanne di Ugolino, 329, 370. Ugolino di Ugolino, 329. Giovanni di Aldobrandino, 339. Vanne, 343. Neri di Ugolino, 363, 367, 375, 377, 383. Neri, 462. Cecco di Aldobrandino, p. 402. Vanne di Ranieri di Giovanni, 402. Serafino della Greca, 402. Neri di Ugolino di Ranieri, 460.
- Gregorio* di Bulgarello conte, 11.
- Papa IX. Riforma il monastero di S. Salvatore di Montamiata, 119. Reclama dagli Orvietani la terra di Val del Lago, 130. Incarica di scomunicare gli Orvietani se non cessano dall'uccidere alla guerra l'abate del Montamiata, 134. Li ammonisce di non danneggiare le Snore di S. Maria presso la porta di Siena, 140. Commette la pace con Siena, 141. Sua bolla ai Senesi per la restituzione agli Orvietani del Signor di Cetona, 151 e di certe somme a mercanti, 152, e contro Orvieto che era ribelle ai suoi legati, 152. Sua bolla per gli Statuti della città, 155. Al vescovo d'O. per il monastero del Monte Amiata, 159. Al Rettore del ducato spoletino contro Todi, 159.
- X in Orvieto, 307, 308. Ordina il processo contro Guido di Monteforte uccisore di Enrico principe di Alemagna, 330.
- XI. Sua bolla per il ritorno della Sede in Italia, 556. Loda ed esorta alla fedeltà, 558. Suo arrivo ad Orbetello, 559. Favorisce la città e biasima il castellano della Rocca, 562. Elargisce l'indulgenza del SSmo Corporale, 564. Conferma i privilegi di p. Bonifacio VIII, 565. Bolla per la spedizione a difesa della città, 566, e per accordare privilegi, fra cui lo Studio generale, 567.
- Grosseto*. Luogo del Contado Aldobrandesco, 75, 77. Giovanni de Papa da Grosseto Potestà, 77. Monte, Cristiano e Amadore da, 77. Uomini da, 78. Girardo, 85. Albizzo, 99. Rollando Pedisvaccie, 105. Tancredo Urgi, 105.
- Grotte*, castello, 14, 15, 16, 40, 41. Sua pieve nova, 20. Girardo pievano, 39, 42. È della diocesi di O., 41. Guerra ricordata con O., 42, 43. Pieve di S. Stefano fuori delle Grotte distrutta dagli Orvietani, 43, 44. Uomini delle, non sieno offesi dal Signor Pandolfino, 102. Cavalcate del C. d'O. sul castello, 345. Vi si notificano le bolle di p. Bonifacio VIII, 360. Protesta di quel C., 361. Richiamato a dovere dal Papa, 363, 364. Vi prende possesso il C. d'O., 365, 427, 428. È condannato dal Vicario del Patrimonio, 432, 451. Da restituirsi il cassero al C. d'O. 497. Riconfermato alla città da papa Gregorio XI, 566, 661. Vi si conclude la pace fra Gassione de Seris e il pontefice Bonifacio IX, 606, 661.
- Gualfredo* di Bolgarello conte, 11.
- Gualdo*, cavalieri di, in servizio degli Orvietani, 132.
- de' Cattanei, della lega guelfa con O., 430.
- Gualterio* marchese F. Antonio, scrittore di cose orvietane, I, II, XXIV.
- Ser Andrea, xvi.
- Gualtierio*, protonotaro dell'aula imperiale, 75.
- Gubbio*. Suoi cittadini, 191. Bino di Gubbio Potestà d'O. 401; 420, 422. Cante di Gubbio Potestà d'O., 422. Fa parte della lega Guelfa, 430.
- Guelfi*, Battaglia di Guelfi con Ghibellini, 327. Richiavano gli usciti Ghibellini, 327. Loro briga con Ghibellini del 1313, 412, 812. Loro capitano, 414. Assoluzione di Ghibellini insorti contro Guelfi, 505. Governo misto di dodici guelfi e ghibellini e uccisione di uno dei sei ghibellini: riforma di dodici tutti guelfi, 520. Due guelfi e due ghibellini a far la guardia, 801 (nota). Non costretti a prestanze e a fideiussioni, 753.
- Capitani, in numero di quattro, 801 (nota).
- Guglielmo* (frate) de' Minori, e penitenziere pontificio, incaricato della pace fra Orvietani e Fiorentini con Senesi, 141.
- Guidetti* Neri ambasciatore del C. in Avignone, 17.
- Guido* visconte, 2.
- Guido Novello* conte palatino, Vicario di Re

Manfredi, a favore di Siena contro O., 241, 242.  
*Guido* conte, 720.  
*Guidotti* Tebalduccio, 800.  
*Guinicocosa* o *terra di Guinigi*. È reclamata dal vescovo d'O. come allodio del vescovado contro il vescovo di Soana, 42, 43, 70, 71, 73, 81, 84. Sua chiesa di S. Quirico, 71, 73. Ugolino visconte della Rocchetta di Guinigi, 162. Sottomessa da Guido di Monteforte e dalla Contessa Margherita, 330, 333. Recognizione fattana dal C. d'O. 346. Detta anche Vinisica, 354.

## H

*Hoenlloch* (De) Conte Corrado, 134.  
*Hoenstat* (De) Litterio, 134.

## I

*Igliano*, castello, 427.  
*Ingiurie*, come si riparano, 812.  
*Ingles*, danni dati da loro nel territorio orvietano, 556.  
*Innocenzo* papa III, privilegia il C. d'O., 56. Contesa fra Todini e Amelini contro Orvietani, 58. Ammonisce gli Orvietani per le contese contro Acquapendente e Val di Lago, 58. Ordina la restituzione di beni alla chiesa d'O., 67.  
 — IV. Sua bolla al C. d'O. per la canonizzazione del beato Ambrogio, 199. Altra in favore dei Senesi, 201.  
 — VI. Dichiarato Signore d'O., 537.  
 — VII. Annunzia la sua assunzione, 607. Manda suo luogotenente Iacobello da Gaetà, 607. Conferma il castello di Civitella di Agliano a Corrado e a Luca di Berardo de' Monaldeschi, 608. Ordina al Capitano degli armigeri di non fare gravami alla città d'O., 610. Conferma il castello di Salei al Conte di Corbara, e lo esenta dalle gravazze, ivi.  
*Inquisitori* degli eretici. Frate Giordano, 244, Frate Benvenuto da Orvieto de' Minori, 258. Il medesimo con Frate Bartolomeo d'Amelia, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291. Ruggero (de' Calcagni di Firenze) inquisitore è ferito a sangue da paterini, 262, 264, 265, 266, 278, 282. Frate Bartolomeo d'Amelia

solo, 287, 288, 289. Frate Benvenuto solo, 291, 292, 293, 294, 295.  
*Interdetto* contro O., 294, 416, 431, 434.  
*Ischia*, luogo del contado Aldobrandesco, 75. Luogo di Rannuccio di Nicola di Ranieri di Pepo (de' Farnesi), 194, 584.  
*Isola* del lago di Bolsena, 427.  
*Isolani* cardinale legato scrive della occupazione di Roma fatta da Braccio Forabracci, 670, 673, 674.

## L

*Ladislao* re di Ungheria. Suo salvacondotto a favore delle terre della Chiesa governate da Marco Corrarario nepote del papa, 615. Suo esercito contro O., 618. Occupa alcune terre di Campagna, 619. Gli si rende Viterbo, 621. Ottiene Roma, 622. Scrive a Marco Corrarario, 641, e ai Conservatori Orvietani per chiamarli a sua obbedienza, 644, e ai medesimi per la cessazione delle offese, 645. Ambasciatori a lui per la pace, 645. Capitoli del medesimo, 646, 647, 648, 649, 650. Richiede l'atto di sottomissione, 651. Ordina di vestire gli oratori, 651. Il Consiglio gli decreta la sottomissione, 651. Ordina l'arresto degli esuli perugini e lo sfratto dei fiorentini, 653. Notifica la nomina del Potestà: esclude alcuni fiorentini dal bando e prescrive l'intitolazione degli atti pubblici, 653. Ordina l'occupazione e fortificazione delle rocche di Ripeseo, Sberna e Monalda, 655. Sua lettera per la rinnovazione dello Stato, 656, e per Monaldo e Giustino delle Rocche, ivi. Cassa le condanne contro i Conti di Corbara, 657. Revoca le immunità, 658. I priori del popolo di Viterbo annunziano al C. d'O. la morte del Re, 660.  
*Lancia* Manfredi barone di Fenucolo e castellano regio, 233, 239, 240, 244. Vicario di Marittima e Contado Aldobrandesco, 186, 187. Sua donazione al vescovo d'O., 196, 202, 203. Donazione di Iacomo suo fratello, 202.  
*Languiselli* Bernardo, cappellano pontificio, ha commissione da papa Clemente IV di combinare la pace fra Orvietani e Senesi, 253.  
*Lantrana*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

- Latera*, castello. Donna Stefaia Signora di, 40. Incendiato, ivi. Visconte di, 208; 239. Sua chiesa di S. Pietro e Rettore della medesima, 239, 247. Capitoli con O., 343. Vi si notificano le bolle di papa Bonifacio VIII, 360. Protesta di quel C., 360. Richiamato a dovere dal papa, 361; 427, 428, 451. Riconfermato alla città da papa Gregorio XI, 566. È de' Farnesi, 584; 720.
- Latini* Brunetto di Bonaccorso di Firenze, 203, 205.
- Lavello (De)* Tartaglia, 620, 625, 626. Si accampa presso Orvieto in Porano, 626, 627, 629, 632, 633, 634, 635, 638. Ha ordine dal re Ladislao di cessare dall'offendere O., 641. Ambasciatori a lui per la tregua con O., 643, 644; 645. È rettore e Capitano del Patrimonio e Commissario del C. di O., 648, 653; 609, 673.
- Lariano*, Bolgarello di Bolgarello da, statico del C. in Siena, 129.
- Lentino*, Ruggero di Tommaso da, 460.
- Leone*, contrada del, 16. Fontana del, 16, 34, 80, 93.
- Leonina*, castello senese danneggiato da Orvietani, 138.
- Liberatore* del C., titolo del Card. Albornoz conferitogli dal Consiglio, 538.
- Linaria*, duca di, 4.
- Lione*, concistoro di, 431, 433, 434.
- Lipraga*, o *Ripraga*, castello, 165, 800.
- Lodigieri* (famiglia de') Monaldo di Monaldo e Pietro di Ranieri, 402 (v. *Monaldeschi*).
- Log'a*, luogo del contado Aldobrandesco, 751.
- Lorenzo (San)* castello., 40, 42, 43, 48. Capitoli con O., 343, 349. Vi si notificano le bolle di papa Bonifacio VIII., 329. Protesta di quel C., 361. Richiamato a dovere dal Papa, 361. Vi prende possesso il C. d'O., 364; 327, 100. Condannato dal Vicario del Patrimonio, 432, 451. Riconfermato alla città da papa Gregorio XI, 566. Fatto bruciare dal Caraffa, 664.
- Loreto*, contrada, 8. Sua chiesa di S. Lorenzo, 110. S. Sebastiano, chiesa da erigersi in Monte Rufeno al Loreto, 8.
- Lubriano*, castello. Sua promissione al C. d'O. 461, 462-497, 585, 601, 691. Piviere di, 320, 691.
- Lucca*. È ammonita di scomunica, 138. Potestà lucchesi in O. Rollando Rusticelli, 201 e Ubaldo degli Autolminelli, 346. Frigioni ivi, 203. Ospedale d'Altopascio di Lucca e sua regola adottata dall'ospedale d'O. 338. Giovanni degli Antelminelli da, Capitano in O., 370. È presa dal principe Pietro fratello del re Roberto, 426. Castruccio da, contro Firenze, 461. Soccorsi contro Lucca richiesti dai Fiorentini, 501.
- Lucia (Santa)*. È creato e ordinato il popolo nellasua festa, 512, protettrice della città, 737.
- Lucio* papa I, 38.
- II. Sua bolla all'abate Rodolfo di S. Sepolcro d'Acquapendente per la controversia dell'abate stesso con quello di Massapalo, 109.
- Lugnano*. Guido Visconte di, sottomette il castello al C. d'O. 55; 56. È acquistato dal C. d'O. 97; 101. Vi è assediato da Todini il Legato pontificio, 159. Incorre nelle condanne, 331. Suoi castellani ratificano la vendita e la sottomissione al C. d'O., 331, che vi prende possesso, 353. Rinunzia del Potestà e nomina fattane dal C. d'O., 383. È tassato, 417. Danneggiato dai Conti di Baschi, 475. Detto il *portus grani* del C., ivi. Fideiussores di, 503. Da consegnarsi per ordine di re Ladislao al Malacarne, 659. Nominato nella tregua di Braccio con lo Sforza 661. Richiesto dagli Orvietani al Card. Legato pontificio, 664. Potestà di Lugnano sieno oriundi d'O., 741. Giurisdizioni del C. d'O. in detto castello mantenute, 766.
- Luigi IX* re di Francia, canonizzato in O. da papa Bonifacio VIII, 398.
- Luna (De)* Pietro antipapa, 617, 673, 674.
- Lupicini* (famiglia de') Provenzano, 102, 103. Avezzano, 112, 117. Ugolino, 428: cinge per il C. la spada al novello cavaliere Bieello de'Baglioni, 453. Provenzano, 161, 162, 163: è console, 170: anziano, 209: morto paterino, ne sono condannate le ossa al rogo e confiscati i beni, 278. Amedeo, 164, 165, 190, 192, 193, 206: uno de' Rettori della città, 252: muore eretico e ne è scomunicata la memoria, 287. Stefania sua donna condannata per eretica, 285. Pacifica sua suocera eretica, 285. Pietro di Amedeo, 303. Ugolino, 333, 339, 343, 370, forse il medesimo che Nino di Amedeo morto nel conflitto di Arezzo, 338. Andreuccio e Pietro di Niuo (?), 801 (nota).

## M

- Macignano*, luogo, 108.
- Macino*, rendita del, 613.
- Magalotti* (famiglia de') Ottaviano, 188. Stefano, giudice, 337. Pietro, 425, 442. Meo di Stefano, uuo de' Sette, 441, 486, 487. Guido, 486, 487. Amerigo di Pietro oratore al Papa e ai Fiorentini, 623. Lettera dei Conservatori a lui, 623, 624. Luigi, 714, 716.
- Magdeburgense* arcivescovo, 134.
- Magistrato*, Bussolo del, riformato da papa Martino V per un quinquennio, 680.
- Magliano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75, 80. Zaccaria da, 406; 336.
- Maiana*, luogo, 601.
- Malabranca* (famiglia de') 14. Cittadino di Malabranca, 16, 17, 18.
- Malacarne*, Capitano dell'esercito di Ladislao, 623, 625, 633, 659, 662.
- Malatesti* (famiglia de') Malatesta, 591, 630, 669.
- Malcorini*, fazione de', sorta per la morte di Ermanno Monaldeschi Signore d'O. contro Beffati, 499. Ugolino di Bonconte Monaldeschi e Conte Petruccio Montemarte loro capi, ivi. Danno disfatta ai loro avversari, ivi. Sono vinti dai medesimi, 513. Sono chiamati Melcorini (vedi).
- Malefizi*, 754, 755.
- Manciano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75; 392, 396. Si sottomette al C. 402. Suo castellano e Potestà, 402; 474, 476. Capitoli di, 495, 807.
- Manenti* (famiglia de') Manente, conte di Chiusi, 45, 56. Bolgarello e Rimbotto conti di Sarteano dichiarati traditori del C., 130. I medesimi e Manente fratello loro, figli del Conte Tancredo, e Rinaldo e Bernardino figli del Conte Rambotto e Ranieri figlio del Conte Manente, signori di Chianciano, 150. Bulgarello e Rinaldo, 195. Censo dovnto dai Conti di Sarteano al C., 370; 756.
- Manente autore delle Storie, II, V, xxxix.
- Manfredi* re di Sicilia, 240, 244, 242.
- Mangiante*, figli di, signori di Capalbio, occupano Stacciblagi, 427.
- Manno (San)* luogo, 427.
- Manzano*, castello, 80. Signori da, 75. Conte Nicola da, figlio di Ranuccio di Pepo d'Aldobrandino, 93. Giacomo conte da, 105. Pandolfo da, 194. Il C. di Manzano presenta il fodero per l'oste Orvietana sopra Saturnia, 339.
- Marabottini* (famiglia de'). Filidio scrittore di cose orvietane, x, xli. Girolamo, xxiii. Pietro di Lemmo, 548, 549.
- Marano*, Signori di, 784 (nota).
- Marca*, provincia. Rettore della, 446, 449. Ribellione sua, ivi. Paolo Orsini mandatovi dal papa, 606.
- Marchiano* (v. Marsciano).
- Marcovaldo*, siniscalco di Enrico VI, 46.
- Marescotti* (famiglia de') Ugolino della Marescotta Console, 69, 71; 78. Fulcerio, 139. Giovanni di Ugolino 215, 233, 234, 244. Buongiovanni del fu Pietro, 143, 218.
- Maria (Santa)* regione della città, 15. Vescovado di S. Maria, 17 o Chiesa di S. Maria del Vescovado, 17, 18, 19, 20, 30, 33, 34. Censo dovutole dal castello delle Grotte, 42.
- Piviere di S. Maria in Porgano, xxxvi, 320.
- Piviere di S. Maria in Selva, xxxvi, 320.
- Marittima*, Vicario di, 185. Guglielmo conte di, 203, 205 (v. Aldobrandesco Contado e Aldobrandeschi).
- Marruccio*, luogo a parte Muffata, 585.
- Marsciano*, Bernardo da, 374. Borgaruccio conte di, 420. Conte di Bolgaruccio muore in Pisa nella torre della fame, 431. Baldino Gelli da Marsciano vicario del Bavaro in Todi, 467. Ludovico di Bindo, Nicola e Mariano fratelli e figli del fu Giacomo, e Bindo del magnifico cavaliere Bulgaro conti di Marsciano, 578. Bernardino, Neri, Bindo e Ranuccio de' conti di, 584. Mariano de'conti di, nepote di Nicola abate di S. Severo, 585. Conti di, 658. Uguccione conte di, 661; 664.
- Marsigliana*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Marsigliano*, castello, 392, 396.
- Marta*, luogo, 585, 661.
- Martana* isola. Uomini di, 88. Sottomessa al C. d'O. dai Signori di Bisenzio, 224 e dagli uomini dell'isola, ivi, 234.
- Martini* Pietro, suo palazzo ove si aduna il Consiglio de'xxiv del Popolo, 181.
- Martino* IV papa in O., 327. Ne riparte, 327. Palazzo di Montefiascone da lui eretto, 690.

- Martino V.* Fa pace con Braccio 675. Manda in O. Niccola de' Medici, 676. Esenta dalla tassa delle bocche e delle asseque Castel Rubello e Porano per un biennio, 677. Concede a Rinaldo da Castel Rubello per un decennio la gabella del macino, 677. Sua bolla per l'amministrazione laica dell'Opera del duomo, 670. Favorisce i Monaldeschi, 679. Ordina di ricettare la brigata di Francesco Sforza, 680. Loda la concordia fatta e riforma il bussolo, 680. Vieta di ricettare i ribelli di Perugia, 681. Condona le pene per l'uccisione del Potestà, 683. Muore, 689.
- Martinazzo*, cavaliere, 43.
- Martualdo* di Guido, conte palatino, 91.
- Marzapala* (v. *Abbadia di*).
- Massa*, luogo del contado Aldobrandesco, 38, 75. Beato Ambrogio da, 199, 200, 201, 203, 204.
- Massa di S. Pietro*, Capitoli di Berarduccio e Upizzino di Coccellalto da, fatti col C. d'O. dopo la loro liberazione, 143.
- Massa del popolo*, composta di quattrocento popolari sotto quattro Gonfalonieri, 526.
- Massa'a*, castello della, e suoi signori, 705.
- Masseria*, luogo ricordato nella tregua fra Muffati e Melcorini, 585.
- Massigliano*, luogo, 73, 108. Paufollia da, 193. Si sottomette al C. d'O., 402. Suo Visconte, 402. Paga il censo, 403. Appartiene ai Signori di Calegiano; è occupato da' Senesi e vien richiesto dagli Orvietani al Papa, 564; 784 (nota).
- Massucci* (famiglia de') Massuccio de', 49. Roberto di Massuccio, 69, 73, 81, 112. Ranuccio di Massuccio, 112. Gianforte prigioniero de' Senesi è restituito, 147. Pietro, 170. Castellonchio de' Signori di, si sottomette, 209, 403.
- Matrimoni*, 63, 64.
- Matteo* conte figlio di Bovacciano conte, 29. Crugamonte suo fratello, ivi.
- del fu Angelo d'Orvieta, lettore in medicina, 782 (nota).
- Mazzocchi* (famiglia de') Aldobranduccio di Nicola, 155. Monaldo, 425. Cecco di Monaldo signore di Monte Giove, 457. È espulso, 491. Tommaso di Cecco di Monaldo, 548.
- Mealla*, contrada, 27, 37, 38, 67, 585. Pietro di Neri da, 585.
- Meana*, fendo del vescovado, 666.
- Mediani*. Quattro per quartiere tratti a sorte eleggono il Consiglio Generale, 744 (nota). Eletti dai Signori Sette, 755.
- Medici* (famiglia de') Ranieri, 13, 14. Roberto e Marino figli di Mendico da Bisenzio, 27. Arlotto e Roberto Medici, 29, 32. Marino Medici, 33. Faffuccio di Marino, 65, 69. Guido e Ranieri del fu Guido Medici vendono al C. il castello di Bisenzio e certi beni, 69. Guittone, 69. Ranieri, anche a nome di Guido, e Bonifacio del fu Guido Medici fanno quietanza di Bisenzio, 71. Aldobrandino di Faffuccio, 71; prigioniero restituito dai Senesi, 147. Guido di Mendico, 77: suoi figliuoli, 91. Masseo di Faffuccio, ambasciatore del C. in Firenze, 122, 123; 140, 143, 158, 160, 163, 181. Oddone, 209. Aldobrandino di Masseo di Faffuccio, 215, 251. Gianni di Pietro Medici, 215. Oddone del signor Roberto de' Medici, 301, 302. Ranaldo, 333. Faffuccio di Masseo, 343, 344: è scomunicato da papa Bonifacio VIII, 355, 781 (nota). Ranaldo di Ildebrando, 374, 398, 420, 428. Giovanni di Faffuccio, 578. Nicola, cherico di Camera, ha commissione da papa Martino V di ristabilire la pace in O., 676.
- Melcorini*, prima Malcorini (vedi) contrapposti a Muffati, 529, 559. Fanno tregua coi Muffati, 583. Pace fra loro, 585, 586. Capi de' Melcorini, 587. Messi nuovamente al bando, 588. Trattati di tregua con i medesimi, 591, 592. Biorde de' Michelotti arbitro della pace, 592, 600; 664. Capitoli da loro richiesti al Legato, 665, 666. Loro pratiche con lo Sforza, 696. Rientrano in città con Gentile Monaldeschi, 701. Uccidono Buccio di Monaldo fratello del Vescovo, 704. Prendono e derubano il Governatore Nello de' Baglioni, ivi. Domande de' Melcorini contro i Muffati porte al Legato pontificio, ivi. Favoriti dal Ciarpellone, 706. Sono presi nel fatto d'arme di Castel Rubello, 709. Pace coi Muffati, 714, 757. Distruzioni da loro operate, 757 (nota).
- Melonta*, luogo, 585.
- Memburgense*, vescovo, 134.
- Meo* di Guido, lettore di logica e di medicina, 781 (nota).
- Merania*, duca di, 134.
- Mercanti*, Consoli de', 53, 60, 69, 71, 118, 176.

- Mercanzia*, strada principale in O., 773 (nota).  
*Messi* o servi del C. (precones), 776.  
*Messina*, recuperata dai reali di Sicilia, 545.  
*Mezana*, villa di, 23.  
*Michelotti* Biordo Capitano, arbitro di pace fra Muffati e Melcorini, 592. È gridato Signore e tribuno della città, 593.  
 — Ciccolino, Capitano di re Ladislao, 625.  
*Milano*. Paganino da la Torre di Milano Senatore di Roma, 404. Giovanni Visconti arcivescovo di, signore d' O., 530, 531. Duca di, 697. Giacomo da Lunate commissario del duca di, 697, 698.  
*Mille* armati del popolo, sotto il Capitano, 777. Loro armi e vessilli, 777 (nota).  
*Mimiano*, contrada, 24. Sua pieve di S. Maria, 24, xxxvi, 320.  
*Miniato* (San) ammonito di scomunica dal Legato di Gregorio IX, 138; 420.  
*Miraldo* (San) pieve di, 24.  
*Mirandola* (Della) Antonello, 633, 635.  
*Miscinelli* (famiglia de') Ranieri, 52. Nanzillotto di Ranieri, 139. Miscinello, 188. Cambio di Riccio, 217: è condannato per paterino, 285. Miscinello di Riccio paterino, condannato, 275. Petrocchio di Riccio condannato per paterino, 291. Berardo di Giovanni cavaliere morto nel conflitto di Arezzo, 338. Celle, 344. Meo di Loero di Cambio, 370. Miscinelli famiglia, ghibellina, messa a confine, 800.  
*Modena*, Vescovo di, incaricato da papa Gregorio IX della pace fra Orvietani e Fiorentini con Senesi, 141. Vi fanno parlamento i Pisani e gli altri ghibellini, 421.  
*Mogliano*, luogo: Lupicino Console di, 77.  
*Moiana* (Poggio di) locato al C. per fabbricarvi il castello di Monteorvietano, 320; 417, 427, 741, 756.  
*Moliterno*, Ugo da, 663, 664.  
*Monaldeschi* (famiglia de') Achille di Buzio sposa donna Tradita di Giov. Andrea de' Colonna, 679.  
 — Angelo di Ranuccio di Trasmondo, 310.  
 — Antonio di Berardo (de'Muffati) rientra in città, 702, 703.  
 — Barto di Pandolfo è ucciso, 307.  
 — Beltramo o Tramo (fra) de' Predicatori vescovo d'O., 502.  
 — Benedetto di Bonconte sposa donna Violante Orsini, 499: è detto della Vipera; è Signore d' O., Gonfaloniere novello di giustizia e cavaliere di popolo, 510, 511, 516, 517, 518, 519, 529, 530. Ha in pegno dal C. il castello di Collelungo, 532.  
*Monaldeschi*, Benedetto di Ermanno, 500, 501, 511, 522, 523, 539, 548.  
 — Benedetto di Pietro Orsino, 583.  
 — Bonconte di Monaldo prigioniero de' Senesi è restituito, 147. Uno de' Consiglieri, 163. Console, 170. Uno de' Consiglieri, 209, 210, 283. Uno de' Rettori della città, 295. Mu-  
 tua al C., 300.  
 — Bonconte di Ugolino di Bonconte, 411, 539, 548, 425, 432, 442, 444, 530.  
 — Bonuccio di Pietro di Monaldo, 801 (nota).  
 — Berardo di Corrado, 425. È Gonfaloniere, 425, 432, 460. Capo de' Muffati, 574.  
 — Berardo del fu Gentile, 718.  
 — Berardo di Neri, 809 (nota).  
 — Brandolino di Luca, ha la Badia di Mazzapalo e il Monterofeno, 690.  
 — Buccio di Monaldo di Berardo ucciso dai Melcorini, 704.  
 — Cecco di Ciarfaglia, 225, 432. Signore di Montorio, 442. Il primo de' savi per la guerra contro Viterbo, 460.  
 — Cecco di Nericola di Cecco di Ciarfaglia, 530.  
 — Ciarfaglia di Cittadino, 335.  
 — Città di Guido, 402.  
 — Cittadino di Beltramo, prigioniero de' Senesi, è restituito, 147: presente all'atto della lega fra Firenze e O., 151: mallevadore del signor della Sala, 161, e del signor Ranieri di Montorio, 163: si obbliga al C. per Rocca Sberna, 180: sindaco del C. per la società col C. di Perugia, 191: sindaco a ricevere il giuramento degli uomini e dei Consoli di Pitigliano, 193: Capitano o Priore del popolo, 226, 227: cavaliere, 249: soprastante al negozio de' cavalli, 251, 283.  
 — Cittadino di Ermanno, 341.  
 — Ciuccio di Nericola, 477. Coluccio di Gnglielmuccio, 809 (nota).  
 — Conte di Ugolino, 399. Conte di Vannuccio di Bonconte, 530.  
 — Corrado di Ciarfaglia, 425.  
 — Corrado di Ermanno, 341, 343.  
 — Corrado di Manno di Corrado, 477: uccide Napoleuccio di Pietro Novello Monaldeschi, 491, 499, 500, 501, 522, 523.  
 — Corrado di Benedetto, 584: uno de' capi di parte Muffata, 587, 588, 667.  
 — Corrado di Berardo, uno de' capi de' Muf-

- fati e partigiani di Clemente VII anti-papa, 584: da cui ha il dominio della città per tre anni insieme con Luca Monaldeschi, 585, 587: ha il viscontado di Lubriano o Sermognano, Civitella d'Agliano e Onano, 601 e il vicariato di Bolsena a terza generazione da papa Bonifacio IX, ivi, e da Innocenzo VII la conferma di Civitella d'Agliano, 608. Suoi castelli danneggiati da Pietro Bertoldo Farnese, 620: nominato nella tregua col Tartaglia, 627. Suo castello di Sugano occupato dagli armigeri di Ladislao, 637, 664, 665, 667.
- Monaldeschi*, Enrico di Buccio di Monaldo, 530: seguace di Niccolò della Stella, 692: 695, 700, 710?
- Ermanno di Cittadino Capitano, 327, 332, 333: signore di Bagnorea, 401. Signore di O., 479: gonfaloniere di popolo e di Giustizia, 491, 511, 732, 756 (nota).
- Faustino di Pietro d'Ugulino, 656.
- Francesco (frate) Vescovo d'O., XLII.
- Francesco di Bonconte, 583: capo de' Melcorini, 587.
- Francesco di Monaldo di Berardo vescovo d'O., 679, 694, 700, 711.
- Franco di Benedetto, 584.
- Franco di Egitto, 667, 696, 697.
- Gentile di Pierantonio, 707, 708, 709: della Vipera capo de' Melcorini rientra in città, 701, 704, 710, 711, 712: della Sala, 720.
- Giov. Francesco del fu Gentile, 718.
- Guido di Trasmondo di Beltramo, 166, 180.
- Lodovico, autore del Diario, v.
- Luca di Vannuccio di Bonconte, 530.
- Luca del fu Gentile, 718, 720, 724.
- Luca di Berardo, 584, 587, 588 (v. Corrado di Berardo), 608, 625, 664, 665, 667, 674: giura la pace, 682: Conte di Bolsena, di Sugano, di Meana, di Cervara, di Fiehinno e di Onano, 679.
- Luigi, 697.
- Manno di Corrado (v. Ermanno), 411, 415, 420, 422: Capitano di popolo, 424, 425, 428, 432, 442.
- Manno di Berardo, 500, 501, 522, 523, 529: è ucciso, 530. Mannuccio di Corrado, 524. Marciaglia di Catalano, 432, 442.
- Matteo di Pietro di Cittadino canonico di S. Costanzo, 32.
- Matteo di Pandolfo, 310.
- Monaldo d'Ormanno, 52.
- Monaldeschi*, Monaldo di Pietro di Cittadino, 30, 65, 69, 74.
- Monaldo di Beltramo, 92, 140, 144, 153, 155, 156.
- Monaldo di Pietro, capitano dell'oste orvietana preso in Sarteano da' Senesi e ferito, 127, 129.
- Monaldo, XLII.
- Monaldo di Aldobrandino di Ranieri di Stefano, 163, 166, 170, 173: cavaliere, 249: Capitano, 259.
- Monaldo di Bonconte, 302, 499, 583.
- Monaldo di Giovanni di Sigilbotto, 207.
- Monalduccio del sig. Bartolomeo di Pandolfo, 310.
- Monaldo di Aldobrandino di Monaldo, 310.
- Monaldo di Ranuccio di Trasmondo, 207, 310.
- Monaldo di Ciarfaglia Capitano, 326.
- Monalduccio di Ciarfaglia, 432: signor di Montorio, 442.
- Monalduccio di Catalano, 411, 427, 460.
- Monaldo di Pietro Novello, 491.
- Monaldo di Ermanno, 398, 499, 500, 501: Arcivescovo di Benevento, 511, 522, 523, 529: è ucciso, 530, 809 (nota).
- Monaldo di Berardo, 522, 523, 529: è ucciso, 530. Altro 491, 500, 541, 584, 601, 664, 667, 674.
- Monaldo di Pepo del signor Pietro, 530.
- Monaldo del Bagno, 692.
- Monaldo della Rocca, 692.
- Monaldo di Ugolino, arciprete, 453.
- Monaldo di Pietro Orsino, 656.
- Monaldo, canonico di S. Pietro di Roma, autore de' *Commentari storici*, VIII.
- Nallo di Pietro Novello, 520.
- Napoleuccio di Pietro Novello è ucciso, 486, 491: suoi bastardi, 520.
- Neri del Sig. Pandolfo, 310.
- Neri di Pepo, 520, 530.
- Nericola del Sig. Ciuccio di Nericola, 530.
- Nicola di Pepo, 520, 530.
- Nicola di Cecco di Ciarfaglia, 477.
- Nino di Buccio di Monaldo, 530.
- Oderisi di Beltramo, vescovo prenestino, 237.
- Pandolfo di Berardino, è ucciso, 306.
- Pandolfo di Trasmondo, potestà di Todi, 208. Paolo Pietro di Corrado sposa Aurelia de' Colonna, 679: Capitano della Chiesa, 673, 692, 696, 697, 699. Pepo di Pietro Novello, 477, 478.

- Monaldeschi*, Pietro di Cittadino, 32.  
 — Pietro di Monaldo di Cittadino, 52, 66, 70, 74, 92; consigliere, 56: console, 63, 85, 88, 89: conestabile, 68.  
 — Pietro di Monaldo (di)Beltramo? 92: Console, 93, 97, 101, 106, 107: potestà di Acquapendente, 108, 312, 327, 339, 344.  
 — Pietro di Ranieri di Monaldo, 147, 302, 336.  
 — Pietro Novello, 425: capitano di armigeri, 425, 442, 692.  
 — Pietro di Pietro Novello, 491.  
 — Pietro Moscio di Berardo, 500, 501.  
 — Pietro di Nallo, 520.  
 — Pietro di Berardo, 522, 523.  
 — l'ietruccio di Pepo di Pietro, 520: detto del Cane, 529, 530, 548, 561, 583: capo de' Malcorini, 587.  
 — Pietro Orsino di Benedetto, 561: uno dei capi de' Malcorini, 587.  
 — Ponzio di Benedetto, 584.  
 — Ranieri di Monaldo, 310, 312, 344.  
 — Ranuccio di Trasmondo, 147, 166, 173.  
 — Ranuccio di Nallo, 520.  
 — Riseo di Matteo di Pandolfo, 310.  
 — Seeo di Vanne, 382, 432, 800.  
 — Secorso di Nericola, 477, 478.  
 — Spinello di Trasmondo, 147, 166, 173, 310.  
 — Tommaso di Cecco di Monaldo, 530.  
 — Torto di Ermanno, è ucciso, 530.  
 — Ugolino di Bonconte, 301, 343, 344, 375, 404, 453, è ferito, 460, 477, 478, 491: cav. del popolo, 498, 499, 732, 770 (nota).  
*Monaldeschi* palazzi, 187, 188: residenza del Potestà, 305.  
 — di Monaldo arcivescovo di Benevento, 511.  
 — di Ermanno distrutti, e da Monaldo e Benedetto di Ermanno riedificati: sono bruciati da Matteo Orsini, 511.  
 — de' figli di Berardo, distrutti, 756 (nota) e quelli di Bonconte della Vipera, de' figli di Pietro Novello del Cane e di Monalduccio di Catalano, 757 (nota).  
 — nuovi di Ermanno, di Petruccio di Neri, de' figli di Berardo, de' figli di Ranieri, e di Pietro di Monaldo, e de' figli di Vanne di Egidio, 757 (nota).  
 — poggio, de' figliuoli di Pietro di Monaldo, 771 (nota).  
*Moncalvo*, Guido da, 415.  
*Moneta* orvietana, 219, 220, 224, 813 e nota.  
 — de' bolendini marchiani proibita da Pio II, 722.  
*Moneta* in corso, ragguaglio della medesima, 813 (nota) e 814 (nota).  
*Montacuto*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75, 392, 395, 396: sua sottomissione, 402.  
*Montagna* d' Orvieto, 524.  
*Montagunzio* Bartolomeo, 673.  
*Montalino*, 140, 148, 203, 204, 205.  
*Montalfina*, castello di, 585, 637: predato e arso dall' esercito di Ladislao, 638.  
 — Peccia da, 584.  
*Montalto*, terra a mandato dal Papa, 73; luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Aldobrandino da, 54. Vicario del Patrimonio contro Montalto, 422; 503, 661.  
*Montamiata* (s. *Abbadia di*).  
*Montanari* (famiglia de') Ranieri di Guido, 131, 144, 145. Bernardino di Guglielmo di Bernardino, 166.  
*Montargentaro*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.  
*Montaurugliano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.  
*Montebono*, castello: sua sottomissione, 404.  
*Montecalvello*, 664.  
*Montecalvoro*, 426.  
*Montecatini*, 426, 431.  
*Montecchi*, 661.  
*Montecchiello*, 66, 138.  
*Monte di Cristo*, quando istituito, 723.  
*Montecornegliano*, 106. Nottarengo da, 106.  
*Montecuculo*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.  
*Montedrella*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.  
*Monte reale*, contrada, 18: sua chiesa di S. Giovanni, 18; suo Priore Rollando, 18, 25; 60.  
*Montefalco* fa parte della lega guelfa, 430.  
*Montefeltro*. Buonconte da, fa capitoli col C. d' O., 142: prigionio di, liberati, 142.  
*Montefiascone*, uomini di, 88, e castello, 159, 165, 232. Pedaggio libero con Orvieto, 339: è preso dagli Orvietani, 418: guerra di Montefiascone, 427, 428; preso e danneggiato dagli Orvietani, 432, 434; 440; 444; 603. Lettera dei Priori di, 621. Lettera dei Conservatori ai medesimi, 621; 623, 625: palazzo da restaurarsi col contributo degli Orvietani, 690; 719. Cecca pomaiola da, 774 (nota).  
*Montefollonico*, è devastato dagli Orvietani, 127: battaglia di, 128. Abbadia di, danneggiata da Orvietani, 138.

- Monteforte* (*Montfort*), Guido Conte di, 327: sottometto la Guinicesca al C. d' O., 330: uccisore di Enrico principe di Alemagna, 330.
- Montefreddo*, 585.
- Montegabbione*, 585, 709, 718,
- Montegardano*, da distruggersi, 213.
- Montegenicolo*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Montegiove*. Castello, 57: Piviere di, xxxvi, 320; de' Mazzocchi: è arso da Silvestro Gatti, 457; 661. Boccaccio da, 690.
- Monteguido*, luogo del contado Aldobrandesco, 75.
- Montelatrone*, terra data al C. d' O. dall' abate di Montamiata, 54: vi ha diritti il vescovo di Chiusi, 57.
- Monteleone*, castello, 320, 585, 683, 691, 709, 718, 720. Piviere, xxxvi, 320.
- Montelongo* o *Montelungo*, contrada, 24: sua pieve di S. Stefano, 24. Piviere di, xxxvi, 320.
- Monteluculo*, castello sottomesso alla città dal Capitano Ranieri, 49: richiesto da Orvietani, 137: sua nuova sottomissione, 462.
- Montemaggiore*, cardinale di, 585.
- Montemarano* o *Montemerano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Ruggero da, 54. Neri di Ugolino da, 341. Sottomissione fatta dai signori di Baschi della terra di Montemarano, 372, 373. Lega di O. con Sicna contro i Signori di Montemarano, 437, 439. Ugolinuccio da, 492. Signori di, 460; e loro promissione al C., 473, 476, 477.
- Montemarte*, castello di, 21, 22; procura per la pace fra Todini e Orvietani pel detto castello, 90: atto della pace, 92, 213: da vendersi al C. di Todì, 374: vicende del castello, 375. Lodo di papa Bonifacio VIII, 376, 379, 383, 384, 385, 386. Conti di Montemarte o di Corbara: Andrea di Farolfo da, 179. Farolfo e Pietro da, 411, 425. Cecco e Leonello di Farolfo, 411. Ugolino di Farolfo, 425. Farolfo, 428. Conti di Montemarte uccidono Giovanni Gatti, genero di Bonconte Monaldeschi, 460: Ceccarello di Ugolino di Farolfo è ferito, 460. Conti di Montemarte o Corbara si pacificano con i Monaldeschi, 453. Cecco di Farolfo ucciso nel conflitto di Montefiascone, 460. Petruccio di Pietro Conte è creato cavaliere del popolo, 498, 499. Ugolino di Petruccio, 539, 548, 559, 561. Ugolino e Francesco, 583. Lionello di Farolfo, 520, 524. Petruccio di Pietro, Ugolino di Petruccio, 522, 524. Conte Francesco uno de' capi de' Melcorini, 587, 588. Andrea di Farolfo, 773 (nota).
- Montemarte*, Francesco, autore della Cronaca, I, II.
- Montemaso*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Montemelino*. Teneruccio da, 374.
- Montemileto*, 375.
- Montenegro*, de' Conti di Titiguano, predato 66; 661.
- Montepagliaio* (*S. Giovanni di*) piviere, xxxvi.
- Montepescaria*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Ranuccio di Malpollone e Manuele da, 102; Durellino da, 105.
- Montepiesi*, 137.
- Montepinzuto*, terra dell' abate di Montamiata data al C. d' O., 51: luogo del contado Aldobrandesco, 75.
- Monte del Pozzo*, sua chiesa, 43.
- Montieri*, 204.
- Monteorvietano*, castello. Poggio della Moiana locato al C. d' O. dall' abate della SS. Trinità di Spineta per fabbricarvi detto castello, 320, 585.
- Montepulciano*, 23: si obbliga per il C. d' O., 121. Cavaliere e usciti di quel castello non sieno accolti, ivi; convenzioni fra Firenze e O. per la guerra di Montepulciano, 122; guasto che vi ricevono i Senesi, 127. Aldobrandino di Ugolino della Mariscotta fatto ivi prigionie, 128. Usciti di Montepulciano da offendersi, 121: guerra di Montepulciano ricordata, 129: cavalcata ed esercito sopra Montepulciano e prigionie fattivi da' Senesi, ivi, 129, 130. Potestà di O. dichiara al legato imperiale di non voler pace coi Senesi senza licenza dei Fiorentini, 133; è richiesto da Orvietani e Senesi, 137; riedificato da Orvietani il castello in due mesi, 145; da rifarsi a spese de' Senesi, 149. Con Pepo di Campiglia a favore di Firenze e O., 140; compreso nel lodo del Card. Prenestino, 148; 180, 203, 204. Questioni di confini fra Montepulciano e Chiancino, 405, 420, 456.
- Monterofeno*, selva comunale di, 8, 42, 47, 170, 637, 770 (nota).
- Monterubiaglio*, 585.

*Montesangiorgio*, 18.  
*Montesecco*, 113.  
*Montetignoso*, 17.  
*Monteverere*, 43.  
*Monteverde*, villa di Proceno, 41, 42.  
*Montevitozzo*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Capitoli di Neri da Montorio per detto castello, 326; 499.  
*Montorio*, terra del Conte Ranieri di Bartolomeo (da Valentano), 26, 77, 99, 100, 105, 160, 161, 162: fa capitoli col C. d'O. per Castelvoecchio, 162; 195, 196, 207. È reclamata dal Vescovo d'O. contro quello di Soana, 42: luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Ranieri e Bonifacio del signor Ranieri Conte da, 190. Guglielmo di Ranaldo di Marino da, figlio del fu Ranieri, 194. Bonifacio da, 196; 203. Ranieri di Ranieri da, 227. Pietro di Ranieri da, 227. Promissione di Guglielmo del fu Bonifacio di Ranieri da, 320. Neri del fu Ranieri, capitoli per Monte Vitozzo, 326. Offreduccio da, 374. Signori di, 428, 784 (nota). Cecco e Monalduccio del fu Ciarfaglia de' Monaldeschi signore di, 442.  
*Montorzale*. Bolgarello del fu Brettoldo da, 194.  
*Morrano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75, 100. Andrea conte di, 78, 100. Obbligazione dei conti Aldobrandeschi di aver concordia con Andrea da, 103. Signori di, 492.  
 — piviere, 320, xxxvi.  
*Mortori*, regolati, 804, 805 (nota).  
*Mostra* agli ufficiali pubblici, 787 (nota).  
*Mozzi* (*banco de'*), 416, 417, 418.  
*Mucarone*, castello, 17, 585.  
*Muffati*, fazione dei Muffati (contro Melcorini) per lo innanzi detti Belfati (contro Maleorini), 499, 502, 511. Sono sconfitti, 529: rientrano e sono scacciati, ivi: e respinti nuovamente, 531. Fiorentini intercedono per i Muffati inutilmente, 559. Papa Gregorio XI manda Biagio di Arezzo con i suoi armigeri contro i Muffati, 559, e il vescovo di Nocera per la tregua con i medesimi, 560. Occupano la città, 574. Fanno tregua con i Melcorini, 583 e poi pace, 585. Corrado e Luca Monaldeschi capi di parte Muffata hanno la città dall'antipapa Clemente, 585, 586. Principali con essi Monaldo di Berardo de' Monal-

deschi della Cervara, Niccola Farnese e Rinaldo Orsini, 587. Pace di Benano fra Muffati e Melcorini, 587. Tornano a signoreggiare i Muffati, 588. Trattati di tregua, 591, 592. Biorde de' Michelotti eletto arbitro per la pace, 592. Si danno a Giovanni Tomacello, 600. Corrado e Luca coi seguaci di parte Muffata, 664. Capitoli contro essa parte richiesti dai Melcorini al Card. Legato, 665, 666. Pratiche dei Muffati col Piccinino, 696. Corrono la città con Antonio di Berardo Monaldeschi, 703. Sono favoriti dal Passaglia, 706. Pace fra Muffati e Melcorini, 714. Distruzioni da loro operate, 757 (nota).  
*Mugelo* (*S. Agata di*), 167.  
*Muntolle*, castello, 57.  
*Mura* riparate da papa Niccolò V, 713, 722.  
*Murlo*, contrada, 6.  
*Musignano*, castello, 585.

## N

*Napoli* (regno di), paterini da, 285: regina di, sua lettera, 583. Tommaso Caraffa di, potestà di O. per il re Ladislao, 654, 656. Pietro Mormilli di, vicario di Allrona, Porano, Castelrubello e Lubriano, 691.  
*Narni*, città, 38. I suoi Consoli fanno capitoli col C. d'O., 68: procura del C. per far lega con O., 189: società con O., 191. È offesa da Todini e da Orvietani, 213: paterini da, 262, 265, 267, 268, 276, 281. Lega con la città di Narni annullata da Bonifacio VIII, 377, 379: cavalieri di Narni in aiuto di Ghibellini contro O., 413, 414: si dà alla regina Giovanna, 661.  
*Nassau*, conte di, 134.  
*Nicola* papa IV. Sua bolla al Rettore dell'Ospedale di S. Maria d'O., 338: getta la prima pietra delle fondamenta del nuovo dnomo, 339: sua bolla del libero pedaggio a Montefiascone, 339.  
 — V papa: avvisa di aver provveduto per i fatti di Bolsena e dei Todini, 711: dice provvedere contro Gentile della Sala, 711: conferma alla città i privilegi, 712: revoca il breve di papa Engenio per il castello di Titignano, 712: condona parte del sussidio, 713: ripara il palazzo del vescovo e le mura, 713: riforma il convento di S. Domenico e l'Ospedale della Stella, 713: conferma la moderazione delle spese: re-

- stituisce a sci i Conservatori: suo ultimo breve, *ivi*.
- Nicola d'Angelo* di Alessandro, lettore dello Studio, 799 (nota).
- Nobili*: bolla di papa Paolo IV per la pace fra nobili e popolo, 724: brevi relativi alla medesima pace, 727, 728: pena a nobili che offendano popolari, 769 (nota): come convenire nobili contro popolari, *ivi*, e 770 (nota). Acquisti loro per cose in questione, 772: non possano esser consoli delle arti, 779, nè consiglieri, *ivi*: contumacia di nobili, 790: offese di nobili a popolari, 791, 811 e nota: e a case di nobili in tempo di rumore non possano andare artisti, 797, nè in alcun tempo i Sette, 798: nobili costretti a non avvicinarsi ai palazzi in tempo di rumore, 798: e in qualunque altro tempo, 798 (nota).
- Normandia*, terra di, 430.
- Notari*: non possano esercitare se non iscritti nella matricola, 782 (nota): notaro delle Riformazioni non possa avere più del salario stabilito dallo Statuto, 792.
- Nove Signori*, scelti due dell'arte della lana, uno della capitudine minore e due per capitudine delle altre arti, 716.
- Nozze*: celebrazione delle nozze regolata, 805, 806 e nota: ufficio delle nozze, 807 (nota).

## O

- Offese*, come punite, 797.
- Ombrone*, fiume, 75.
- Onano*, castello dei Visconti di Campiglia dato in pegno al C. d'O., 70: palazzo di Simone del fu Ranieri di Guido da, 312: feudo de' Farnesi, 584: contea di Corrado e Luca di Berardo de' Monaldeschi, 601, 679: è occupato dall'esercito di Ladislao, 638. Luca della Cervara signore di Onano, 720.
- S. Donato di Onano, 169.
- Onorio III* papa: presente alla dedizione del signore di Bisenzio al C. d'O., 91.
- IV papa: esorta gli Orvietani a onorare Giovanni re di Gerusalemme, 115.
- Ontalla*, contrada, 43.
- Orbetello*: luogo del Contado Aldobrandesco, 75, 76, 84. Cassero di, fornito dal C. d'O., 392, 396; sua sottomissione, 402: rappresaglia del medesimo con O., 404: restituito dai Signori di Montemarano,

476. Capitoli del medesimo, 493: guardia del contado Aldobrandesco da farsi da Orbetello e da altri luoghi, 784 (nota).
- Orcia*, valle di, 57.
- Ordinamenti* del popolo, 298, 307.
- Orsini* (famiglia degli) Orsello giura la fedeltà al popolo d'O., 340, e la cittadinanza, 341. Bertoldo e Poncello Capitano generale raccomandati dagli Orvietani a re Roberto, 436: Poncello, 440, 441, 737, 741 (nota), 750 (nota), 752, 763, 770 (nota), 771 (nota), 788. Napoleone cardinale, 440: conte Guido, 492: eletto Protettore con balia per un anno, 521, 522. Matteo Capitano del popolo, 502: poi Conservatore, 506: dà la signoria a Benedetto Monaldeschi suo cognato, 511: è ucciso, 512, 732, 756 (nota). Rinaldo rettore del Patrimonio, 583, 585. Paolo capitano spedito dal Papa a soccorrere la Marea, 606, 614, 615: è prigioniero nelle Marche, 630, 633, 635, 636: dono decretatogli dal C., 636, 638, 639, 643. Francesco, Capitano della Chiesa, 633, 635, 638, 639, 641, 673: è impedito dagli Orvietani di entrare in città, 642, 643. Card. Orsini, 638: conte di Tagliacozzo, 673. Romano, 784 (nota): Orso e Gentile, 784 (nota). Orsini (v. *Conti di Pitigliano*).
- Orte*, città: suo vescovo delegato dal Papa in una causa del vescovo d'O., 43. Pedagogia posta ad Orte, 86: suoi uomini non s'eno offesi da Guido di Umberto de' Pari, 102: Ortani nominati, 191: città ricordata, 427, 428, 638, 661: potestà di, 718.
- Ortemberch*, Enrico conte di, 134.
- Orvieto*, città: variamente chiamata, 1, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17. Comune nominato, 17. L'imperatore Enrico IV conferma al pontefice Clemente III i possessi che aveva in O. papa Lucio, 38. L'università e il Comune nominano un procuratore per commettere a Lanfranco vescovo di Chiusi la questione di Montemarte con Todi, 21. Orvietani rappresentati dal priore di San Costanzo e dai Consoli fermano le convenzioni con papa Adriano IV, 26. I Consoli ricevono la sottomissione della terra del Conte Ranieri di Montorio, 26. Consoli e vescovo emanano un privilegio per il ponte, 27. Guglielmo e tutto il popolo ricevono i capitoli di Castel della Pieve,

28. Guglielmo stesso Rettore della città riceve capitoli dal conte Bovacciano e da Crugamonte fratello suo, 29. Procuratore per la sottomissione del sindaco di Acquapendente 30. Guerra fra O. e le Grotte, 42. I Consoli di Siena pronunziano il lodo fra O. e Acquapendente per la questione del Monterofeno, 47. Formula del giuramento degli ufficiali del C., 49. I Nunzi del Potestà e del Consiglio fanno la protestazione de' diritti su Rocca Berula, 51. Il Potestà Parenzo fa lega con Siena, 51. Il Potestà Parozzo accorda ai Senesi di far pace col Conte Aldobrandino, 52. Condanna del giudice a nome del Potestà, 53. Capitoli fra il C. d'O. e gli Aldobrandeschi, 53. I Consoli ricevono la dedizione dell'Abate di S. Salvatore in Montamiata, 54: e del Visconte di Lignano, 55. Il Camarlingo del C. dà in pegno agli Anteriori le entrate pubbliche, 55. Il Comune è privilegiato da papa Innocenzo III, 55. Compromesso fra Todi, Amelia e Orvieto, 58. Il Potestà e il popolo d'O. ricevono bolla monitoria da p. Innocenzo III per le cose di Acquapendente e della Valle del Lago, 58. I Consoli e il Camarlingo del C. ricevono la promissione del Conte Aldobrandino per aumentare il censo, 65 e la sottomissione de' Visconti di Valentano, 65. Il Priore e i Consoli privilegiano il castello di S. Vito, 65. Il Console Enrico riceve la rinunzia delle rappresaglie dal Conte di Tittignano, 66. Lodo fra il C. d'O. e l'abbazia di S. Salvatore, 66. I Consoli, il Potestà e il Giudice ricevono bolla da Innocenzo III per la restituzione di certi beni alla Chiesa, 67. Il Console di Soana riceve dal Conte Aldobrandino licenza di far capitoli col Console d'O., 68. I Consoli d'O. ricevono i capitoli dalla città di Narni, 68, e la sottomissione del Conte e degli uomini di Cetona, 69. Il Camarlingo del C. compera il cassero, la torre e il palazzo di Bisenzio e una casalina in città, 69. Lodo fra i CC. di O. e di Todi, *ivi*. Il Camarlingo del C. riceve la sottomissione del Visconte di Campiglia, 70. Il notaro del C. riceve il giuramento de' custodi e degli uomini della Rocchetta, 71. Il Camarlingo riceve quietanza dal signor di Bisenzio, 71, e fa l'acquisto di

un terreno nel rione di S. Angelo, 72. Il Giudice del Potestà e il Camarlingo ricevono i capitoli di Soana, 72. Il Potestà e il Camarlingo ricevono i capitoli del Conte Aldobrandino, 73. Il Potestà divide il Contado Aldobrandesco, 74. Vendita di volte e terreno per fabbricarvi il palazzo del C., 79, 80, 81. Il Camarlingo riceve quietanza per la vigna Troscia, 79 e per la fonte del Leone, 80. Creditori del Parenzo pagati dal C., 79. Il Camarlingo riceve quietanza per un'armatura, 80. Il Potestà riceve remissione o quietanza dal viterbese Ranieri e Gesoti - per ingiurie e offese, 80. Il Camarlingo notifica il rifiuto fattogli dal Castellano della Rocchetta di Guinigi, 81. I Giudici e il Camarlingo approvano il lodo per questioni relative al palazzo nuovo del C., 81. Il Potestà e il Camarlingo comprano altre volte e terreni per il palazzo nuovo del C., 81. Gli arbitri del C. pronunziano un lodo per questioni insorte intorno al suolo su cui sorgeva il palazzo del C. 82, e un altro lodo simile, 82. I giudici delegati dai Consoli pronunziano un lodo per questione di sindacazione contro il Giudice del C., 83. Lodo fra il C. e gli Aldobrandeschi pronunziato dagli arbitri dei Conti, 84. Il Potestà e il Camarlingo affittano una bottega sotto il palazzo nuovo del C. 85. I medesimi ricevono il compromesso dal Conte Bonifacio col giuramento del Conte Umberto, 85. Il Potestà e il Consiglio promettono al Priore di S. Niccolò in Carcere di Roma di porre un pedaggio a Sntri e a Orte, 86. Il Potestà fa quietanza del suo salario al Camarlingo del C., 87. Il cavaliere del Potestà fa quietanza di salari e spese del Potestà e de' suoi uffiziali, 88. I Consoli e il Camarlingo ricevono fideiussione per il Conte di Bisenzio, 88, 89. I procuratori dei Consoli e del Camarlingo ricevono il compromesso dai Signori di Bisenzio, 89. Il Potestà e il Consiglio speciale e generale nominano un procuratore a far la pace col C. di Todi, 90. I Consoli e il Camarlingo ricevono la dedizione del signor di Bisenzio, 90. Il procuratore del C. riceve tacitazione o quietanza dal conte Guittone di Bisenzio per ingiurie recate al Conte stesso e agli uomini del

suo castello, 91. Il procuratore del C. fa pace col sindaco di Todi per il castello di Montemarte, 92. Spartitori del C. dividono certi beni, 92, 114. I Consoli ordinano una citazione, 92. I medesimi e il Camarlingo ricevono quietanza del prezzo del terreno per la fonte del Leone, 93. Il Potestà coi giudici e col Camarlingo nomina un procuratore per confermare la pace con Siena, 93, e giura la detta pace, 94. Gli arbitri del C. giurano la pace medesima, 95 e così i cittadini, ivi. Gli arbitri de' due CC. di Siena e di O. dichiarano le condizioni della lega, 96. Il Potestà compra il castello di Lugnano dal procuratore, dai castellani e dai consiglieri di quel C. per tremila lire, 97. Il Potestà e il Camarlingo pagano il salario al Potestà uscito, 97. Il Camarlingo riceve quietanze varie dal Potestà uscito, 98. Il Potestà e il Camarlingo ricevono i capitoli dal conte Bonifacio Aldobrandeschi, 98. Il Camarlingo riceve l'obbligazione d'obbedienza fatta al Potestà da Gregorio da Fivizzano, 99. Il Potestà o il Camarlingo ricevono il giuramento dei Consoli di Acquapendente, 99. Il Potestà fa la protestazione dei diritti del C. in aggiunta al contratto con gli Aldobrandeschi, 100. Sentenze del medesimo per compensazione di denaro, 100, 101, 102. Il Potestà o il Camarlingo comprano un pezzo di orto sotto S. Magno, 101: ricevono la sottomissione dei Signori di Castel Giove, 101. Giuramenti a favore del C. fatti da Guido di Umberto, « de Pari » e dagli uomini del signor Pandolino, e fideiussioni date per essi, 102. Arbitro rimesso nel Potestà d'O. da Fiorentino « Accattadoris », 103. Il Potestà e il Camarlingo ricevono promessa dai campanari del C., 103, e obbligazione dai Conti Aldobrandeschi per la pace, 105. Il Giudice del C. confisca case e condanna ricettatori di Paterini, 106. Il Potestà ammette alla compensazione Guarnieri Console di Giustizia creditore del C., 107: rilascia quietanza del suo salario al Camarlingo, 107. Il Potestà e il Camarlingo ricevono la fideiussione per il conte Guglielmo Aldobrandeschi, 107. Il Potestà riceve il giuramento del console di Proeno, 107. Il Potestà, il giudice e il Camar-

lingo ricevono il giuramento del Potestà e degli uomini di Acquapendente, p. 108: il loro procuratore prende possesso di Pian Castagnao e delle altre terre Aldobrandesche fra l'Albegna e il mare, 108. Il sindaco del C. e il priore di Massapalo si compromettono in prete Tebaldo canonico di S. Andrea, 109. Il Comune protegge contro Acquapendentesi l'eremo di Massapalo, 111. Il Camarlingo riceve quietanze da ereditori del C., 111. Il procuratore del C. si appella al papa da una sentenza del giudice delegato del papa medesimo, 112. Il notaro del C. riceve il giuramento de' custodi, degli uomini e abitanti della Rocchetta di Guinigi, 113. Giuramento di Ranieri di Nicola conti di Volmarzo al Potestà d'O., 113. Il Giudice del C. proroga un duello, 114. Sentenza di appello del giudice delegato contro il sindaco del C., 114. Il Potestà e il popolo d'O. ricevono bolla da papa Onorio IV per onoranze da fare a Giovanni re di Gerusalemme, 115. Il ballitore e pubblico esecutore del C. vieta la consegna della Rocca della Sala, 115. Il Camarlingo riceve quietanza dal giudice passato per il salario, 116, e dal procuratore di Jacomo « Rugerii » romano per soddisfazione della morte del padre di questi, 116. Il Notaro del C. riceve il giuramento degli uomini dell'Abbadia a S. Salvatore, 116. Il Camarlingo riceve quietanze, 116, 117, 118. Il procuratore del C. conviene col Potestà di Firenze per i pedaggi, 118. Il Potestà e il popolo d'O. ricevono bolla di papa Gregorio IX per la riforma dell'Abbadia di S. Salvatore, 119. Il Potestà e il Consiglio generale ricevono gli ambasciatori che fanno loro requisizione contro Montepulciano, 119. Il Potestà, il Camarlingo e il procuratore del C. ricevono l'obbligazione dei procuratori del castello di Montepulciano, 121. Il Potestà, e il procuratore del C. convengono col Potestà di Firenze per la guerra di Montepulciano, 122. Gli ambasciatori del C. ricevono il giuramento del C. e degli uomini di Chiusi, 125. I procuratori del C. ricevono quietanza dagli eredi di Adimari potestà preso e morto in guerra dai Senesi, 125.

Guerra di Fiorentini e Orvietani, 125, 127, 128, 129, 130. Il Consiglio e il popolo d'O. ricevono bolla da papa Gregorio IX per la restituzione della Valle del lago, 130. Il Potestà e il sindaco del C. ricevono nuova sottomissione dal vescovo di Chiusi, 131. Il Camarlingo riceve quietanza, 132. Dichiarazione del Potestà di Montepulciano, Ranieri Stefano da O., al Legato imperiale, 133. Bolla di Papa Gregorio IX contro il Potestà e il popolo d'O. che incitavano l'abate di S. Salvatore di Monteamiata alla guerra di Siena, 131. Il Potestà pratica con Goffredo de' Prefetti legato pontificio in ordine alla pace con Siena, 135: condizioni richieste da Senesi a Orvietani e viceversa, 137, 138: resistenza di Orvietani e scomuniche loro inflitte, 138. Confinazioni fra Orvieto e Siena, 138. Particolari d'O. cedono diritti verso particolari di Siena, 139. Il Potestà e popolo d'O. ricevono bolla da papa Gregorio IX per la tutela delle Suore di S. Maria presso la porta di Siena, 140. Il procuratore del Potestà e del Consiglio del C. insieme col procuratore del Potestà e del Consiglio di Firenze ricevono i capitoli di Pepo Visconte di Campiglia, 140. Il procuratore del Potestà e del C. fa compromesso col Potestà di Firenze per la guerra di Siena, 141. Il Potestà e il Consiglio ricevono i capitoli da Buonconte di Montefeltro, 142. Il Camarlingo riceve quietanza di denari dovuti e per i quali era corsa scomunica, 143. Il Giudice del C. fa quietanza di denari per le paghe della guardia di Chianciano, 144. I Giudici e Vicari del C. e il Camarlingo nominano un procuratore per il compromesso di pace dei CC. di Firenze e d'O. con Siena, 144. Il Potestà ordina di accettare il compromesso del Card. Prenestino e di nominare un procuratore a ricevere il castello di Chianciano, 145. I Vicari del Potestà confermano il compromesso, 145. I medesimi nominano un procuratore a prorogare il termine per la riforma della pace, 146. Il Potestà di Siena riceve l'ordine di restituire i prigionieri orvietani, 147: nomi loro, 147. Lodo del Card. di Palestrina fra Orvietani, Fiorentini e Pepo di Campiglia da

una parte e i Senesi dall'altra, 148: restituzione di immobili e non di mobili agli Orvietani, 151. Il Potestà e il sindaco del C. d'O. ricevono e danno promessa ai fiorentini, in aggiunta alla lega, di tenersi vincolati in caso di guerra con Siena, 151. Gregorio papa IX ai Senesi chiede la restituzione del signor di Cetona per gli Orvietani, e offre Cacciaconte, a nome di questi, in cambio, 151. Il medesimo chiede ai Senesi la restituzione di certe somme a mercanti d'O., 152. Il Potestà d'O. rilascia quietanza di ogni suo diritto, 152. Il procuratore del C. d'O. riceve l'obbligazione del C. d'Amelia per i prigionieri Amellini, 153. Il sindaco del C. riceve i capitoli de' Conti Mancanti, 153. Il Consiglio e i Soprastanti del C. ricevono bolla da papa Gregorio IX per gli statuti della città, 155. I soprastanti dei prigionieri Todini in O. ricevono quietanza di denari per la fabbrica di Rotacastello, 155. Il Potestà nomina un sindaco per la pace con Todi, 156. Il Camarlingo riceve quietanza dal Giudice per il suo salario, 156, e per un'ambasciata, 156. Il Potestà fa quietanza del suo avere, 156. Il sindaco del C. riceve quietanza, 157. Il procuratore del C. fa atto di concordia col C. di Toscanella, 157. Pace con O. da osservarsi da Todini per ordine di papa Gregorio IX, 159. Il sindaco del C. fa quietanze per mutui, 160. Il Potestà riceve i giuramenti di Ugolino Visconte e di quei « de Flaiano », 160, e del signor della Sala, 161: riceve quietanza da Goffredo de' Prefetti, cappellano del papa, delle spese da lui fatte quando era in O., 161. Il Giudice e Vicario del Potestà accetta alcuni signori a non ricettare eretici e falsari, 162. Il Consiglio, il Giudice e il Camarlingo ricevono la obbligazione del signor Ranieri di Montorio, 162. Il Camarlingo riceve quietanza da ambasciatori del C., 163, e per compensazioni a certi Cornetani, 164, per pagare soldati in soccorso di Toscanella, 164, per trasporto di arnesi guerreschi a Lipraga e per la guardia di Carraiola, 165, per cento marche d'argento, 165, e per mali e ronzini con mercanzie, 166. Il Potestà di Firenze rilascia licenza di rappresaglie contro Orvietani, 167. Il banditore del C.

pubblica sentenza di bando contro i conti di Rotacastello, 163. I Consoli assistono alla sentenza di lodo fra il Vescovo e i compratori delle rendite Comunali per il macchione di Monterofeno, 170. Il Camarlingo riceve varie quietanze, 170, 171. Orvieto eccettuata dalle ostilità nella obbligazione del Conte Bernardino di Cetona a favore della città di Chiusi, 171. I Rettori del popolo ricevono quietanza per un cavallo, 172, e per una spada, 172. Il Camarlingo riceve quietanza per il salario del Potestà, 172, e per un somiero, 173. Il Sindaco del C. fa quietanza di un mutuo, 173. Il C. d'O. riceve lettera da Federico II imperatore che partecipa le sue vittorie, 174. Il Potestà nomina un procuratore per ricevere denari e pagarne, 174. Il sindaco e banditore del C. riceve quietanze per compenso a danni dati a fiorentini, 175, per ammenda di cavalli, 175, e per salario del Potestà, 176. Il Camarlingo riceve quietanze per restituzione di mutuo, 176, per lavori alle porte della città, 176. Il Potestà nomina un procuratore per remissione di ingiurie, 177. Il sindaco del C. ratifica la vendita di Prato Donico, 179. Il Camarlingo riceve quietanze per vestimenta a Montepulcianesi, 180. Il Potestà riceve l'obbligazione dei Monaldeschi per Rocca Sberna, 180. I Rettori del popolo e il Consiglio ordinano di pagare il Camarlingo per un'ambasciata, 182. Il Camarlingo riceve quietanza dal Potestà per il suo salario, 182. Quietanza di cavalli per il P., 184. Il Potestà fa capitoli con la città di Bagnorea, 184. Il Capitano della Comunità d'O. è richiesto di alcuni capitoli da Manfredi Vicario di Marittima e del Contado Aldobrandesco, 185. L'arengo pubblico del popolo nomina un procuratore per dare sicurtà al signor Manfredi, 185. Il procuratore del C. dà carta di sicurtà al medesimo, 186. Il Potestà nomina un procuratore a ricevere denaro dal signor Manfredi, 187. Il procuratore del C. fa quietanza allo stesso Ranieri, 187. Procura del C. di Narni per la società con O., 189. Il Potestà riceve la sottomissione del C. di Acquapendente, 189. Procura del C. di Assisi per la società con O., 190. Il giudice del C. contrae società

con Perugia, Narni, Spoleto e Assisi, 191. Il sindaco del C. riceve la sottomissione di Acquapendente, 192. Orvietani nominati nell'atto dei Conti Aldobrandeschi col C. di Firenze, 195. Comune e uomini d'O. nominati nella protesta del conte Aldobrandino non tenuto ad aiutare Siena contro Orvietani, 195, e nella dichiarazione opposta alla medesima, 195. Il Potestà nomina un procuratore a ricevere le sottomissioni del contado, 196. Il procuratore del C. riceve l'obbligazione del C. di Procono, 196, de' conti di Montorio, 197, del C. di Piancastagnaio, 197 e del C. di Saturnia, 198. Società fra il C. d'O. e il conte Aldobrandino nominata, 198. Il Consiglio approva la rinnovazione dell'alleanza con Firenze, 198. Il procuratore del C. rinnova con Firenze la lega suddetta, 199. Il Potestà e il Consiglio ricevono bolla da papa Innocenzo IV per la canonizzazione del b. Ambrogio, 199. Ambasciatori del C. al papa per la detta canonizzazione, 200. Il Potestà riceve bolla da papa Innocenzo IV che vieta dare ingiurie e molestie nel contado senese, 201. Il Potestà e il Consiglio nominano un procuratore per fare un mutuo, 201. Il procuratore del C. riceve la cessione di diritti e ragioni di particolari di Firenze, 202. Il Consiglio approva petizioni del sig. Manfredi, 202, 203. Il procuratore di Firenze anche per Orvieto concordano i capitoli della pace col sindaco di Siena, 203. Il Potestà riceve la sottomissione del C. di Acquapendente, 206. Ginramenti del C. di Acquapendente al C. d'O. sciolti da papa Alessandro IV, 206. Il Giudice del Potestà pubblica una sentenza contro il C. d'O., 207. Il Potestà e Capitano presenti al giuramento del sig. Ranieri di Montorio, 207. Il Giudice del C. cassa una sentenza del Visconte di Latera, 208. Procura del C. di Todi per la pace col C. d'O., 208. Il Consiglio contrae Società col C. di Perugia, ivi. Il Potestà e il Priore delle arti e delle società ricevono l'obbedienza dagli uomini di Castellonchio, 209. Il procuratore del C. d'O. compra la metà del cassero e della torre di Cetona e tutta la casa presso la porta superiore del cassero stesso dal conte Guido, 210.

Il banditore pubblica un bando per le contrattazioni private con Siena, 210. Il procuratore del C. d'O. si compromette insieme con quello di Todi nel C. di Perugia, 212. Protesta dei procuratori del C. di Todi al Potestà d'O. contro il conte Andrea di Farolfo Montemarte, 213. Potestà d'O. riceve il lodo dato dal C. di Perugia per la questione di Todi, 213: riceve la sottomissione de' Signori di Bisenzio, 214, de' Signori di Castel Piero, 215, del C. di Valentano, 216. Potestà, Consiglio e C. assoluti dal pontefice Alessandro IV, 217. Ambasciatori del C. in Siena per creditori orvietani, 217, 218, 219. Corte degli arbitri del C. d'O. per creditori privati di Viterbo, 220, 221, 222, 223. Il Camarlingo del C. fa quietanza al sindaco del C. di Acquapendente, 223. Il Potestà delle arti nomina un procuratore a ricevere capitoli dai signori di Bisenzio, 224. Il priore delle arti riceve la sottomissione dal sindaco degli uomini dell'Isola Martana, 224, cui era stato delegato dal vicario del Potestà un procuratore, 224. Il sindaco del C. riceve l'obbligazione dei compratori delle Comunalie, 225. Il sindaco e il priore del popolo ricevono quietanze, 225. Il priore delle arti e delle società riceve quietanze varie, 226. Lo sgravatore del C. e il suo notaro fanno quietanza al sindaco del C., 226. Il Potestà fa quietanza del suo salario, 226. Il procuratore del C. riceve quietanza da Salce da Firenze, 227. Sicurezza del contado, 227. Lo sgravatore del C. conferma una sentenza del Potestà di Precone, 227. Il Capitano e Priore del popolo e il sindaco del C. ricevono quietanza, 227. Il procuratore del C. compera dal Conte Aldobrandino di Cetona l'altra metà della torre, del casero e del castello con altri diritti, 230. I Consoli e il popolo ricevono bolla da papa Urbano IV per il libero pedaggio a Montefiascone, 232. Il C. di Lignano nomina procuratori a dare il castello di Ramici al C. d'O., 232. Quietanza di Manfredi Lancia per una somma ricevuta dal C. d'O., 233. Il Potestà e il Capitano di popolo ricevono le convenzioni dei Signori di Bisenzio per le divisioni fra loro medesimi, 233: e quindi i capitoli dagli stessi per l'Isola Martana e pel castello di Bisenzio, 234.

I giudici del C. e del popolo ricevono una dichiarazione per un'opera di calcistruzzo nella bottega del C., 237. Il Capitano del popolo condanna Jacomo e Tancredi di Biscuzio alla pena capitale e alla confisca, 239. Capitoli del C. di Siena col conte Guido Novello per la guerra agli Orvietani, 240. Obbligazione del conte Guido, 241. Bando del Vicario del Re contro gli Orvietani, 242. Il banditore del C. di Siena eseguisce detto bando, 242. Guerra di Senesi e di Orvietani ricordata, 242, 243. Il Potestà fa quietanza al Capitano del proprio salario, 244. Il sindaco del C. vende il macino, 245. Il Consiglio del C. di Viterbo nomina procuratori per la tregua col C. d'O., 247. I sindaci dei CC. di O. e di Viterbo fermano la tregua, 248. Il sindaco del C. fa lega col sindaco della parte guelfa di Siena, 249. Il Potestà, il Rettore degli Anziani, gli Anziani e il Consiglio ricevono l'obbedienza del C. di Sarteano, 250. Il Potestà prescrive al C. di pagare un'ammenda di danni, 250. Ambasciatori del C. in Perugia per la pace del C. d'O. con quello di Siena, 251. Il Consiglio Generale nomina un procuratore presso il pontefice Clemente IV per la pace con Siena, 252. Atti della pace suddetta, 252, 253. Il Potestà, il Consiglio, il C. ricevono un breve di papa Clemente IV che gli invita a fare certi ribandimenti, 254. Arbitri delle rappresaglie fra i CC. di O. e di Perugia, 256. Il C. ha parte nelle pene pecunarie inflitte dagli Inquisitori contro gli eretici, 260, 263, 264, 266, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 291 (v. *Inquisitori*). Il Consiglio nomina un sindaco per ricevere un mutuo, 295. Arbitri dei CC. di Perugia e di O. per le differenze fra loro, 296. Cavalieri perugini contro Orvietani, 297. Il Capitano dichiara il C. debitore per un'ammenda di danni, 298. Il sindaco del C. fa un'obbligazione di pagamento a certi cavalieri in servizio del C. in Bisenzio, 298, e ad un giudice stato ambasciatore in Sarteano, 299: fa quietanza di un mutuo, 299: fa un'obbligazione di pagamento per la guardia di Capodimonte, 299: riceve procura dal Consiglio per fare mutui di denaro a pagare cavalieri

andati a servizio de' Fiorentini, 300: fa quietanza di denaro per spenderlo a pagare il Potestà, 300, e il Capitano, 301, e cavalieri stati nell'esercito sopra Siena, 301, 302: rilascia obbligazione di denaro, 302: quietanza del Camarlingo, 303. Il procuratore del C. compra case, torre e casamento nel Sarancio, 303: fa obbligazione di denaro, 304. Il Camarlingo riceve la quietanza dal Castellano di Bisenzio, 304, e da un ambasciatore del C. 304. Il sindaco del C. riceve quietanza dal Camarlingo della Chiesa, 305. Il Consiglio nomina un procuratore a ricevere un mutuo per fare pagamenti, 305. Il sindaco del C. compra case nella regione di S. Andrea, 305, e botteghe, 306. Il Potestà riduce la condanna contro gli uccisori di Paudolfo de' Monaldeschi, 307. Il Potestà nomina un sindaco per transigere con le signore di Bisenzio e Capodimonte, 312. Il sindaco del C. fa concordia con le signore stesse, 313. Gli ambasciatori del C. a Castel della Pieve, 314. Sentenza dei savi e giuramento di Monaco di Castel della Pieve, 315. I ventiquattro del Consiglio di Credenza nominano un sindaco a raccogliere le rendite di Bisenzio e di Capodimonte, 315. Il Potestà di Spoleto nomina il sindaco per contrarre la lega con Perugia e Orvieto, 315, e la lega del C. d'O. con Perugia e Siena, 316. Giuramento dei Signori di Castel Piero, 316, 317, e di Castel della Pieve, 318. Il sindaco del C. promette l'ammenda di un furto, 318. Il Potestà riceve donazione di territorio per fondarvi il castello di Patragnano 318, 319. Procura di Monaco per giurare l'allibrato de' suoi beni di là dalla Chiama, 319. Inquisizione del Potestà nelle parti di Cetona, Camposelvoli e Salei, 319. Il rappresentante del C. d'O. riceve promissione da Guglielmo di Bonifacio di Ranieri da Montorio, 320 e da Neri, 320. Il Procuratore del C. riceve la locazione del poggio alla Moiana per la costruzione del castello di Monte Orvieto, 321. Procura del C. di Toseanella per garantire al C. d'O. i signori di Bisenzio, 322. Il Potestà e il procuratore del C. danno in accomandata Bisenzio e Capodimonte ai signori di questi castelli,

322. C. d'O, ricordato in un atto di pace con Siena, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Arezzo, Roma e Perugia, 323. Il procuratore del C. compera case per fare la piazza del popolo, 324, 326. Il castellano di Castel Piero requisisce i signori di quello, 325. Appello da una causa criminale fatto dai signori di Castel Piero alla Curia del Papa e del Potestà d'O., 325. Il Capitano della città, del C. e del Popolo ricevono promissione dal Signor di Montorio, 326. Novità fra Guelfi e Ghibellini in O., 327. Procura del monastero di S. Salvatore in Montamiata per sottomettere Piaucastagnano al C. d'O., 328. I sindaci del Capitano approvano la sua gestione, 328. Il Potestà, il Capitano e il sindaco del C. ricevono la sottomissione del signor di Vitozzo, 329. Consoli di Vitozzo e Castaldo di Castiglione, di Farnese e della Sala si obbligano al C., 329, 330. Il sindaco del C. riceve la riconferma della sottomissione della Guinicecca dal signor di Monteforte, 330. Procura della Contessa Margherita per contrarre col Potestà e Capitano del C. d'O., 332. Il sindaco del C. capitola coi Conti Aldobrandeschi, 333: riceve le obbligazioni dei fideiussori loro, 333: e le ratifiche del contratto primitivo dei medesimi Conti, 335. Il Potestà e gli ambasciatori del C. ricevono l'albergharia in Pitigliano e a Magliano, 336. Il Capitano rilascia quietanza del suo salario, 337. C. d'O. pacificato dal Rettore del Patrimonio con Bagnorea e Montefiascone, 337. Procura del C. di Camposelvoli, 337. Ghibellini Orvietani al conflitto di Arezzo, 338. Niccolò papa IV in O. favorisce l'ospedale, 338, e getta le fondamenta del nuovo duomo, 339. Il Potestà e Capitano ricevono la cessione da Ranieri di Ugolino dei suoi diritti contro Chiusi e la parte Guelfa, 339. Il C. compera il castello di Ripavella di Montagna, 339. Fodero presentato dal C. di Manzano, 339, di Soana e di Pitigliano, 340. Il Potestà e Capitano ricevono promissione da Orsello degli Orsini, 340, o giuramento della cittadinanza, 341: comperano Civitella di Agliano, 341. Tregua fra Orvietani e quei di Acquapendente ordinata dai Cardinali, 341. Il Potestà, il Capitano, i Sette e il sindaco del C. accor-

dano capitoli al sindaco del C. di Bolzano, 342, e di S. Lorenzo, 343. Dichiarazione del sindaco del C. delle Grotte e capitoli con detto castello e coi castelli di Gradoli e di Latera, 343, 344, 345. I ragionatori del C. dichiarano crediti di persone private, 345, 346, e per cavalcate del C. al castello delle Grotte, 345. Procura del C. di Gradoli, 345. Il Potestà e il Capitano e quattro de' Sette Consoli fanno la requisizione dei diritti del C. sulla terra Guiniccesca, 346, e sul castello di Santa Fiora, 347. Il Consiglio nomina un procuratore per un mutuo, 347. Procuratore a esigere mutuo, 347, e quietanza di denari da servire per l'assoluzione dalla scomunica, 348. Il Popolo e la diocesi ricevono bolla da p. Bonifacio VIII per la nomina del Vescovo, 348. Bolla del medesimo per i capitoli con le terre della Val di lago, 349. Altra che assolve il C. dalla scomunica, 353. Altra che concede con certi capitoli la terra di Acquapendente, 353. Altra che assolve la città dalle pene cui era incorsa, 362. Altra che ordina al C. di costringere al dovere la terra della Val del lago, 363. Esazioni, a richiesta del C. su i beni degli Orvietani, proibite dal papa alle terre di Val del lago, 364. Il C. prende possesso delle terre ridette, 364: riceve la resa del Conte di Fiagiato, 365. I vicari del Potestà e del Capitano e due dei Sette scrivono dal campo delle Rocchette, 366. Riformazioni del C. per l'esercito contro le Rocchette, 367. Il C. prende possesso di Acquapendente, 368. Censo del Conte Manente al C. d'O., 370. Il Capitano riceve quietanza di 600 fiorini dal procuratore dal Card. Teodorico, 370. Procura del C. per ricevere la sottomissione del signor di Baschi, 372: riceve la ratifica dai medesimi, 373. Procura del C. pervenire Montemarte al C. di Todi, 374, e atti relativi alla questione del detto castello, 375. Procura del C. per la pace con Todi, 375. I procuratori dei CC. di O. e Todi si sottomettono al Papa, 376. Società e compromesso di Perugia con O. annullate dal Papa, 379. I Sette consoli ricevono la obbligazione del C. di Lugnano, 381, e prendono possesso del detto castello, 383. I Signori Sette eleggono il Potestà di Lugnano

383. Il C. riceve bolla credenziale da papa Bonifacio VIII, 386. Deliberazione del Consiglio per la restituzione d'un mutuo, 385. Bolla di Bonifacio che destina a Podestà in suo luogo, 387. Deliberazione di soccorrere Firenze contro Pistoia, 387. Deliberazioni del Consiglio Generale per le novità di p. Bonifacio e per la spedizione sul Contado Aldobrandesco, 388-396 (v. *Esercito*). Rumori in città e nell'esercito, 395. Bonifacio VIII eletto Cap'tano: ricevuto in O., vi pubblica bolle, e vi canonizza S. Luigi di Francia, 397, 398: eletto Potestà d'O., 398, 399 (v. *Bonifacio*). Il C. concede rappresaglie contro Bagnorea, 399. Riceve i capitoli di Altreosti e di tutte le terre del Contado Aldobrandesco, 401, 402. Censo del C. di Marsigliano, 403. Nomina il procuratore per ricevere la sottomissione dei Signori di Castellonchio, 403. Riceve la sottomissione di Montebonno, 404. Procura di Giacomo per transigere col C. d'O., 404: arbitraggio fra i CC. di Chianciano e di Montepulciano, 405. Procura del Conte Gaetani per la capitolazione col C. d'O., 407. Rinnovazione della lega fra Perugia e O., 409-412. Briga del 1313 fra guelfi e ghibellini in O., 412, 416. Il C. ottiene la remissione dell'interdetto, 416. Il C. è invitato al parlamento guelfo in Firenze, 420, e vi si manda Pietro Falastrate, 421. È richiesto di soccorsi contro Montalto dal Vicario del Patrimonio, 422. Riceve invito di mandare Potestà orvietani all'abbazia di S. Salvatore, 422. Si interpone per la pace fra Salimbeni e Tolomei, 423. Orvietani prendono Bisenzio e uccidono due figliuoli del conte Guiduccio, 424. Il C. è avvisato da Senesi del pericolo che correva dall'esercito de' Pisani. È richiesto di aiuti da Firenze contro Pisa, 424-427. Rimette le ingiurie corse nella guerra di Montefiascone, 427. Approva i capitoli della lega guelfa, 428. I procuratori del C. protestano in Curia a Lione, 441. È richiesto di tregua dal C. di Viterbo, 434. Invia ambasciatori al Re Roberto, 435. Fa lega con Siena, 437, e pace con Viterbo, 439. È richiesto di aiuti dal Senatore di Roma contro il Prefetto di Vico, 441. È richiesto di aiuti contro Cane della Scala dal C. di Bologna, 443. Riceve l'ambasciata di pace

dal C. di Toscanella, 444. Riceve lodi da p. Giovanni XXII, 446 ed eccitamenti contro i ribelli della Marca, 446 e di Assisi e Spoleto, 447 e di Recanati e Osimo, 449 e contro i ribelli del Patrimonio, 450. Riceve bolle dal medesimo per la nomina del vescovo e Rettore del Patrimonio, 449, per la nomina del Postestà di Bolsena, 450, a favore della Val del lago, 451. Discordie civili in O. e deliberazione del C. di Perugia, 452. Tratta la pace con Viterbo, 454. Riceve la promessa dei fuorusciti di Cetona, 456. Sue trattative con i Signori di Vitozzo, 457. Delibera far la guerra contro Viterbo, 457. Bandisce i fautori di Castruccio, 461. Riceve la promessa dal C. di Lubriano, 461. Nomina un procuratore per il contratto con la città di Chiusi, 462. Orvieto occupato da Todini, 464. Obbligazione dei Conti di Santa Fiora, 473. Promozione de' Signori di Montemarano, 473. Capitoli di Coluccio de' Signori di Baschi, 475. Ambasciata al Capitano del Patrimonio, 475. Obbligazione de' Signori di Vitozzo, ivi, e 477. Sottomissione de' Signori di Montemarano, 476. Intromissione di papa Giovanni XXII con i Perugini per l'accordo con O. nelle questioni di Chiusi e di Castel della Pieve, 478, 479. Sottomissione al C. del castello di Piancastagnaio, 480. Provvizioni per la recupera del Contado Aldobrandesco, 480. Decreto di ribandimento de' Signori Sette assoluti di alto tradimento, 481. Il C. riceve i capitoli del castello dell'Abbadia di S. Salvatore, 483. Assoluzione degli uccisori di Napoleone Monaldeschi, 484. Ermanno Monaldeschi signore d'O, 491. Trattative del C. con i signori di Morrano, 192. Capitoli di alcuni conti e baroni col C. d'O, 492. Capitoli del C. di Orbetello al sindaco del C., 493 e del C. di Manciano, 495. Decreto consigliare contro i Monaldeschi, 495. Sommosa in città nel Marzo 1338 e assoluzione per gli eccessi commessivi, 495. Il C. riceve i capitoli del Rettore del Patrimonio in ordine all'accordo coi Monaldeschi, 497. Il Consiglio crea cavalieri del popolo Ugolino di Bonconte Monaldeschi e Petruccio di Pietro conte, 498. Origine e novità delle parti Malcorina e Beffata in O., 499, 501, 502. Giuramento dei Mo-

naldeschi del Cervio ed intimazione ai medesimi degli articoli della pace con loro conchiusa, 499. Il C. riceve lettere dei Fiorentini per i soccorsi contro Lucca, 501, e delibera spedire gli stipendiari a cavallo e alcuni cittadini, ivi. Capitolo con i Monaldeschi del Cervio, fuorusciti, per la pace con i medesimi, 502. Il capitano Matteo Orsini assolve ghibellini insorti contro guelfi, 505. Giuramento imposto a Bernardo di Lago rettore del Patrimonio nell'atto di nominarlo per sei mesi capitano di popolo in O, 506. Convenzione dell'abate del Montamiata di dare al C. d'O. la potestà del castello per cinque anni, 509. Nomina di Benedetto Monaldeschi detto della Vipera a Signore d'O., Gonfaloniere novello di Giustizia e cavaliere del popolo, 510. Il C. riceve il giuramento di Agnolino Salimbeni, nuovo Capitano del popolo, 512. Riforma del governo dopo le novità e l'uccisione di Matteo Orsini, 513. Il C. conduce stipendiari oltramontani, 513. Capitoli di pace proposti dal C. di Siena e approvati dal Consiglio fra i Monaldeschi e il C. d'O., 515. Lettere del C. a Benedetto Monaldeschi e di questi al C., 516 e seg. Riforma del governo misto dei dodici Guelfi e Ghibellini in dodici tutti Guelfi, 520. Elezione del Conte Guido Orsini a Protettore, e balia generale accordata a lui e a quattro nobili per un anno, 521. Creazione di una balia generale di quattro cittadini, 523. Balla per la riforma a popolo e a libertà 525. Capitoli col C. di Perugia, 527. Novità in O. e trasformazione di Malcorini in Melcorini e di Beffati in Muffati, 529. Perugini cacciati, 530. Signoria data all'Arcivescovo Visconti, 531. Oppignorazione del castello di Collehungo a Benedetto di Bonconte Monaldeschi, 533. Orvieto occupato dal Prefetto di Vico, 533. Dominio dato al Card. Alborno e a papa Innocenzo VI a vita, 537. Leghe degli Orvietani sciolte dall'Alborno, 539. Assoluti dalle scomuniche, 540. Il C. fa lega con Viterbo, 544. Riceve lettera dai Reali di Sicilia per la riepura di Messina, 545. Il Consiglio delibera darsi alla Chiesa, 546. Orvieto sottratto alla giurisdizione del Patrimonio, 549. Il C. riceve lettera dei Fiorentini che parteci-

pano la presa di Samminiato, 550 e del Vicario pontificio che chiede aiuti contro i Perugini, 550 e le bolle di p. Urbano V per la Rocca, 551 e per le terre di Val del lago, 551. Riceve la sottomissione del C. di Sarteano, 552. Giura la fedeltà alla Chiesa, 554. Riceve la bolla di p. Gregorio XI per il ritorno della Sede in Italia, 556, e i brevi del medesimo, lettere del Patriarca di Costantinopoli, 558 e le bolle del suo arrivo ad Orbetello, 559 e della spedizione a difesa della parte Muffata, 559 e per la tregua coi Muffati, 560 e per le cose del Castellano della Rocca 562, e per l'assoluzione dei debiti, 561. Presenta un memoriale al Papa, 563 e la bolla di p. Gregorio XI delle indulgenze per il Corpo di Cristo, 564 e della conferma dei privilegi di p. Bonifacio, 565 e della spedizione in difesa della città, 566 e dei privilegi, fra cui quello dello Studio generale, 567, e le bolle di p. Urbano V, della mostra degli ufficiali, 568, della difesa contro i ribelli, 568, e la credenziale del cancelliere, 568, e del nuovo castellano, 569 e delle bolle della sua esaltazione, 569, dello Studio generale delle scienze, 571, della spedizione dei soccorsi, 573, della pace combinata con Firenze e cogli altri ribelli, 574 e della nomina del Rettore del Patrimonio, 574 e per respingere i Bretoni, 575. Invia ambasciatori al Papa e riceve il decreto di abolizione delle immunità, 575, e le risposte del papa, 581. Riceve lettere dalla regina di Napoli in aiuto de' Muffati, 583. Tregua fra Muffati e Melcorini, 583. Pace fra i medesimi, 585. Atti di infeudazione della città del legato dell' antipapa a favore di Corrado e Luca Monaldeschi, 585. Pace di Benano, 587. È retta dai Conservatori, 587. La città in mano dei Muffati come prima, 588. Riceve brevi dall' antipapa Clemente VII, 589, lettere dal reggimento di Roma, 590 e dal Malatesta, 591 e da Bernardino de' Serris, 592. I Conservatori rimettono l'arbitrio della pace a Biordo Michelotti, 592. Signoria data al Biordo, 593. Capitoli da lui accordati alla città, 594. Signoria data a Giovanni Tomacello, 600. La città assoluta da p. Bonifacio IX, 601. Riceve il breve di questo papa per le paghe a Paolo Orsini,

603, e il breve di p. Innocenzo VII che annunzia la sua assunzione, 607, e altro del medesimo per il Luogotenente, 607, per il Capitano degli armigeri, 610, e per il castello di Salei, 610, 611. Riceve da p. Gregorio XII i brevi in risposta all'ambasciata mandatagli, 611, per la revoca delle rappresaglie con Perugia, 611, per il ponte di Paglia, 613, per avere cinquanta fanti, 614, e per la elezione del podestà, 615. Lettera dei Conservatori agli oratori loro al papa, 614. I Conservatori ricevono lettere dal Corraio, 616 e gli raccomandano i Farnesi, 616. Ricevono la bolla dell'assunzione da p. Alessandro V, 617, e il breve di p. Giovanni XXIII per la difesa contro Ladislao, 618. 624, 630, 633, 640, 641, le lettere del card. Colonna, 619, de' Priori di Firenze, 619. dei Dieci di Balìa di Firenze stessa, 521, 624, 642, del Tartaglia, 632 del Galgani, ivi, 635, del card. di S. Angelo, 640, 644 di Francesco Orsini, 642 e scrivono al Papa e ai Fiorentini, 620, 621, 623, 625, 629, 631, 635, 636, 637, 639, 642, ai Priori di Montefiascone, 621, al Galgani, 622, all' oratore in Siena, 623, a Luca Monaldeschi, 625, al Tartaglia, ivi, 627, 633, al cav. Marino, 627. agli oratori al Papa e ai Fiorentini, 632, a Paolo Orsini, 636, a Francesco Orsini, 642. Consegnano il cassero di Sorano, 636. Ricevono lettere del Re Ladislao, che gli invita a venire alla sua obbedienza, 644, per la cessazione delle offese, 645. Il card. Legato intercetta gli oratori al Re e il Consiglio obbliga gli oratori ad accettare l'ambasciata, 644, 645. Il C. ottiene capitoli dal re Ladislao, 645. Ladislao chiede l'atto della sottomissione, 651, e ordina vestire gli oratori, 551. Il Consiglio delibera la sottomissione al Re, 651. Il Re ordina l'arresto degli esuli Perugini e lo sfratto dei Fiorentini, 653, notifica la nomina del Podestà, esclude alcuni Fiorentini dal bando e prescrive l' intitolazione degli atti pubblici, 654. Il C. riceve il decreto del tesoriere regio che assegna la taglia e il sussidio per il Re, 654. Lettera del Re al Podestà, 655. Il Re rinnova lo stato, 656, e scrive a favore dei Monaldeschi, 656, e a favore dei Conti di Corbara 657. Revoca le immunità, 658. Re-

stiuisee Lugnano al Malacarne, 659. I Conservatori ricevono lettere di risposta all'ambasciata inviata alla regina Giovanna, 659: ricevono lettere dai Priori di Viterbo, 660. Trattano con lo Sforza per la regina, 660 e ricevono lettere da lui, 661, 662, 663. Scrivono al Card. Legato, 664. Si danno alla Chiesa, 654. Nominano il Fortebraccio Difensore della città, 667, il quale accetta ed elegge i suoi luogotenenti ed ufficiali, 668, 669 e scrive al C. intorno alle sue imprese, 670, e chiede pali e fanti, 672 e notifica il suo accordo combinato col Papa, 675. Pace ristabilita in O. da papa Martino V, 676. I Conservatori ricevono brevi di p. Martino per privilegiare Castelrubello e Porano, 677 e la fabbrica del duomo, 678 e, per ricettare la brigata di Francesco Sforza, 680, per lodare la concordia fatta e riformare il bussolo del Magistrato, 680, e vietare ricetta ai ribelli di Perugia, 681. Giuramento degli Orvietani per la pace fra loro, 682. Ricevono assoluzione dal Papa per l'uccisione del loro Potestà, 683, 688. Ricevono dal sacro Collegio la partecipazione della morte di papa Martino V, 689: da papa Eugenio IV certi capitoli in favore della città, 690 e la esortazione di venire a pace coi nobili, 692 e il divieto di ricettare la brigata di Niccolò della Stella, 693. Ricevono lettere dal Capitano Niccolò Fortebracci, e scrivono al card. di S. Clemente al Papa, 693, 694, 695, 696. Pratiche degli Orvietani col Piccinino, 696, 697. Ricevono ordine dal Papa di ricevere Niccolò da Tolentino, 698. Orvieto nemicato dallo Sforza, 699. Pace col medesimo e breve ricevuto dal Papa per la medesima, 701, e per mandare Stefano Porcari Governatore, 702. Gentile Monaldeschi rieutra in città, 701, e Antonio Monaldeschi, 702. Conservatori rimproverati delle offese recate a Nello de'Baglioni, 703. Novità in O., 704. I Conservatori soccorsi dal Papa contro il Passaglia, 705. Si sottomettono alla Chiesa, 706. Ricevono lettere del Card. Legato, 709 e del papa a favore de' Monaldeschi, 710 e per la difesa sostenuta contro lo Sforza, 710. Brevi di Niccolò V ai medesimi per i fatti di Bolsena e dei Todini, 711, e contro Gentile della Sala, 711, di cui

doglianze al Papa, 712. Ricevono il breve di p. Niccolò V che annunzia la sua malattia e prevede la sua fine, 713. Ricevono i castelli del contado sotto la loro giurisdizione per breve di papa Calisto III, 713. Hanno confermata la pace da Pio II e la nuova imbussolazione, 714. I Conservatori ricevono vari brevi da Pio II, per conferma di privilegi, 717: contro Gentile della Sala, 717, contro i Cervara, ivi: per le pene, e per il Castellano, ivi: per i mantelli neri e di rosato ai Conservatori, ivi: contro i maccinatori dello Stato, 718: per la riduzione de' sussidi, ivi: per le mura di Monteleone e Montegabbiano, ivi: contro i Cervara, ivi: per lodare la fedeltà dei Conservatori, ivi: contro i ribelli, ivi: per il governo di Ficulle, ivi: a favore di Pandolfo della Torre, ivi: per la sala grande del palazzo apostolico, ivi: a favore degli abitanti della Torre S. Severo, ivi. Ricordo della venuta di Pio II in O., 719, che si congratula della pace, ivi: offre Civitella in pegno, ivi. Il C. d'O. riceve in pegno dal papa il castello di Civitella per 2500 fierini, 720. Breve di Pio II ai Conservatori per le novità accadute in O., 720. Lettera del Governatore intorno alle medesime, 720. Brevi del papa contro i ribelli, 721, per il pedaggio libero de' bestiami, ivi, per la consegna della bombarda, ivi: per la distruzione della Sala, 722, per abolire l'ufficio del Potestà, ivi: per il Card. di S. Pietro in Vincoli, ivi: a favore di Ficulle, ivi: contro lo spaccio delle monete de' *Bolendini Marchiani*, ivi: a favor di Guid'Antonio de' Piccolomini, ivi: per riparare opere pubbliche in O, ivi: per la remissione de' malefizi, ivi: a favore di Fichino, ivi: a favor di Todi per Titignano, 723: a favore del Monte di Criste, ivi: e contro Luca della Cervara, ivi. Pace fra nobili e popolani fatta da papa Paolo IV e bella e brevi del medesimo ai Conservatori e al Governatore, 723, 728.

*Ospedale* di S. Maria della Stella, 34, 219, 220, 226: frate Renaldo suo Rettore, ivi: ottiene la regola di S. Giacomo d'Altopascio di Lucca, 338: sua chiesa di S. Jacomo dedicata da Niccola papa IV, 338: protetto da papa Nicola V, 713: sotto la sorveglianza del C., 785: protetto dal C., 775 (nota): fra Pietro suo Rettore,

- 775 (nota): elemosina al medesimo, ivi: suo castello, ivi: detto anche della Carità, ivi.
- Ospedale* della fraternità de' cherici, sua fondazione, 46.
- Otricoli*, 655.
- Ottieri*, castello dei Visconti di Campiglia dato in pegno al C. d'O., 70.
- Ottoboni* Aldobrandino di Firenze, 194, 205.
- Ottone*, imperatore, privilegia il vescovo di Chiusi, 56.
- Ottone* conte, figlio di Pepo, 17. Gentile e Pepo suoi fratelli, 17. Annesse sua madre, ivi, e sua moglie Gisla, ivi.

## P

- Padre*: non possa lasciare ai figli della seconda moglie più che ai figli della prima, 774.
- Poggio Angelo*, capitano di ventura, 698.
- Paglia*, fiume: ponte detto di Mastro Giovanni da ripararsi, 613: corso del fiume da ricondursi sotto il ponte di Gbezze, 773 (nota).
- Palazzi* del Comune, 22, 52, 54, 55, 56, 10, 114, ecc. Nuovo del C. 79, 81, 82, 85, ecc.
- apostolico, sala grande restaurati da p. Pio II, 818.
- del Papa presso quello del Vescovo, 383.
- del Popolo, 328, 329: sue pitture, 454: case non si fabbrichino alla distanza di venti braccia dal medesimo, nè più alte di dieci fili di pietra di esso, 753.
- del vescovo, riparato da p. Niccolò V, 713.
- Palazzo*, luogo de' figliuoli di Buzio, 585.
- Palermo*, città, 545.
- Palestrina*, città, 45: vescovo di, 144, 228, 235.
- Pandolfo* del fu Conte, lettore dello studio, 782 (nota), 799.
- Pannocchia* conte Ruggero, 76, 77, 80: Bernardino, 77, 78, 85, 105: Berardo da Pannocchia, 85. Pannocchio, 105. Nello della Pietra, 396.
- Pantano*, contrada, 32, 34.
- Paolo* del fu messer Janù di messer Viviano lettore di medicina, 782 (nota).
- Paolo IV* papa: sua bolla per la pace fra nobili e popolani, 724.
- Parenzo*, 79, 102, 107, 118: Pietro martire, 222.
- Pari*, Guido di Umberto da, è fatto prigioniero e giura al C. di non rivalersene, 102.
- Parma*, Ugulino Novello de Rups da, Postestà d'O., 372.
- Parrano*, castello, 11, 31, 32. Bulgarello conte di, fa atto di vassallaggio al vescovo Giovanni, 59, 60, 62, 63, 585. Signori di: Uguecione e Ugulino di Bulgaro, Azzone e Federigo di Bernardino, e Manno con tutti i loro consorti, de' Conti di Marsciano, 656.
- Parte*, seguaci di parte si possano uccidere e ardere le case loro, 685.
- Partitori* del C., 92, 114.
- Passaglia*, Conestabile a stipendio di Senesi tenta occupare il territorio orvietano, 705: fa novità a Bagnorea e a Viterbo, 706.
- Paterini* eretici; loro beni ritenuti dal C., 50. Iacomo detto Pietro Spoletino e Oliviero paterini, 106: loro ricettatori condannati dal C. e case confiscate e locate, 106, 162: nominati, 182: forzano il notaro a cassare le loro sentenze, 182: condannati resistono a mano armata, 183: sono scomunicati, ivi: confische di case, 244, dottrina dei medesimi, 258: nomi loro e condanne degli Inquisitori, 258, 280, 295: irrompono nel convento di S. Domenico e feriscono a sangue l'Inquisitore frate Ruggero (de' Calcagni), 262: Gian- ni Robba vescovo di Paterini, 290.
- Paternello*, contrada, 779.
- Paterno*, luogo, 51, 68, 106, 524.
- Patragnone*: poggio di, donato al C. per fabbricarvi un castello, 318.
- Patrimonio di S. Pietro*. Frate Ranaldo « d. Leonis », Capitano del Patrimonio, 206: Rettore del, 206: Gnscardo da Pietrasanta Rettore ucciso dai signori di Bisenzio, 238: Card. Matteo Rettore e Gualtiero vescovo suo Vicario, 247: Guido de Pileo Rettore, 257, 349, 358. Luca Savelli Rettore, 237: Amato Vicario del Patrimonio, 390: Vicario generale, 416, e Giov. e da Guercino suo Vicario, 416. Capitano del, 413: Bernardo de Cucniaco Vicario generale chiede aiuti contro Montalto, 421, 427: è Capitano e Rettore; gli Orvietani protestano contro i suoi atti alla Curia del Papa, 431, 432, 433, e davanti a re Roberto, 436: Gu-

glielmo, capitano, 444. Guittone vescovo d'Orvieto succede nella Rettoria a Guglielmo Costa, 449. Ribelli del Patrimonio, 450. Roberto di Albarupe Capitano Generale, 460: Pietro de Artisio tesoriere, 460: Rettore, 484: Ugo Angerii Rettore e Capitano, 497: Ugone Cornuti tesoriere, 500: Bernardo de Lacu, canonico, Rettore del Patrimonio è nominato Capitano del popolo in Orvieto, 507: esercito di Orvieto e del Patrimonio sconfitto in Cervara, 511. Giordano degli Orsini Rettore, 533: Angelo Tavernini tesoriere 534: Urbano papa V sottrae Orvieto dalla giurisdizione del Patrimonio, 549: Rettore o Capitano del Patrimonio ovvero suo Luogotenente ha diritto alla conferma di uno fra tre cittadini d'Orvieto proposti dal C. di Sarteano a suoi Potestà, 552: Pietro vescovo Ostiense Vicario del Patrimonio, 561. Rinaldo Orsini conte di Tagliacozzo, Rettore, 574, 576, 583, 587: Giovanni Tomacello Rettore e Capitano generale, 597: Pietro Bertoldo Farnese con cavalli e fanti Perugini corre la proviucia del Patrimonio, 520. Orvietani chiedono a papa Giovanni XXIII a Rettore del Patrimonio un uomo autorevole e ben provvisto e di essere esonerati dal pagargli il salario 638: ufficiali del Patrimonio non hanno giurisdizione in O., 647: Tartaglia de Lavello Rettore e Capitano, 648: Cristoforo Capodiferro di Roma tesoriere regio del Patrimonio, 654: Orvietani per ordine di Re Ladislao dispensati dal pagare tratta per estrarre grano dal Patrimonio, 659. Vicerettore Francesco de Pozzolpassis, 676: Enrico Vescovo Feltrensese e Bellunese Rettore del Patrimonio, 678: Ugo di Albizo degli Ugoni di Firenze, tesoriere, 691: tesoriere del Patrimonio impedisce al capitano Antonio de' Petrucci di andare a soccorrere O., 695: Pietro de' Ramponi bolognese Rettore del Patrimonio, 704. Macchinatori dello stato in O. da consegnarsi dal Rettore del Patrimonio al Governatore orvietano, 717: tesoriere ha ordine di pagare ai Conservatori i mantelli neri e di rosato, 717: il Rettore ha ordine di affrettare la distruzione del castello della Sala, 722: diritti del Rettore su Civitella d'Agliano trasmessi al C. d' O. 728: te-

seriere aiutato nella spedizione di guastatorial campo papale contro Sigismondo 727: il Rettore ha incarico della causa per il castello di Titignano, fra Todi e O., 723.

*Patrocinio*, non possa prestarsi contro il C., 787.

*Pecora (De) Guido*, prigionc de' Senesi restituito, 147: Pietro del fu Guido, 181. Simonetto di Cecco di Pietro, 425.

*Pedaggerie* poste a Sutri e a Orte, 86.

*Pellicceria*, luogo molto frequentato della città, 751.

*Penitenza*, frati della, 807 (nota).

*Penna*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75, 661: Bartolomeo da, 193.

*Peperolo*, eremo di, 92.

*Pepo*, detto Malvicino, e Ugolino figlio di Bernardo, conte, 9: figlio di Aldobrandino conte, 12; sua madre Maria, 12.

*Pereta*, luogo, Francesco da, 54.

*Perna*, luogo, Torto da, 54.

*Pero*, e *Piero (Castel di)* o signori di, 215.

Requisizione contro quei signori, 325.

Appello dei medesimi al Papa per una causa di erimine, 325.

*Perugia*, Rodolfo vescovo di, 17, 18, 25:

Giovanni vescovo, 58: arciprete Giovanni:

arcidiacono Giovanni e Guido Abate

di S. Pietro, 58: suo contado e persone

da, 23; sua chiesa di S. Lorenzo, 58:

suo vescovo si intromette inutilmente fra

Orvietani e Senesi, 138: Perugia am-

monita di scomunica, 138: abate di S. Pie-

tro 143: Cavalieri perugini in servizio di

Orvietani, 133: Società di Perugia con

O. 191: contrae lega con O. 208: C. di

Perugia nominato arbitro da Todini e

Orvietani per il Montemarte, 212: e

prounzia il lodo, 211: risponde agli am-

basciatori del C. d' O., 251: capitoli per

le sue rappresaglie con O., 256: approva

l' arbitraggio per le questioni con O, 296:

ammonto il C. di Perugia dai Cardinali,

297: cavalieri perugini spediti dai Car-

dinali contro O., 297: Lega fra Peru-

gia, Spoleto e O., 315, 316: oppone alle

ragioni del C. nelle Chiane, 319: pace

ricordata fra Perugia, Siena, Pisa, Pi-

stoia, Poggibonzi, Arezzo, Roma e Or-

viato, 323: perugini ambasciatori col

Capitano di popolo mandati in O. a se-

darvi la briga fra Guelfi e Ghibellini,

- 328: si intromette nelle questioni fra Todi e Orvieto per Montemarte, 375, 377: società fra Perugia, Todi, Spoleto e Narni annullate da papa Bonifacio VIII e il compromesso dei Perugini, 479: si esime dal soccorrere O. nella guerra contro la Valle del lago, 397: invita O. a desistere dalla guerra, 397; sua lega con O., 403, 410: suoi stipendiari in aiuto de' Guelfi in O., 413, lettere da inviare a Perugia, 420: nominata Perugia fra le città e luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427: capitoli della sua lega Guelfa con O. e con le altre città, 429, 430: ambasciatori di Re Roberto in Perugia, 430: perugini prigionieri in Pisa, 431: questioni con O. per conto di Chiusi e di Castel della Pieve, 478, 479: cittadini di Perugia fideiussori dell'atto di pace de' Monaldeschi, 502, 503, 504: Perugia si intromette per la pace in O. o nel suo governo, 524, 525: Legerio di Nicoluccio Andreotti perugino Capitano e Conservatore della città, 525: Capitoli con O., 527; si intromette fra Benedetto Monaldeschi e i fuorusciti, 530: Perugini cacciati da O., 530: Perugia si ribella alla Chiesa, 550: Castel della Pieve richiesto dagli Orvietani al Papa contro Perugini, 563: Perugini esuli da arrestarsi per ordine del Re Ladislao, 653: cavalli e fanti perugini condotti da Pietro Bertoldo Farnese occupano la provincia del Patrimonio, 620: Ceccolino de' Michelotti perugino Capitano di ventura, 625: perugini bauditi d'O. dal Caraffa, 664: ambasciatori della regina Giovanna a Perugia, 662: Giacomo di Francesco degli Arcipreti da Capitano, luogotenente in O., 655: Cinello de' Baglioni luogotenente per Braccio, 669: ribelli di , divieto di ricettarli, 681: perugini aiuti proposti dal papa, 693; sue pratiche col duca di Milano, 697: Iacomo di ser Monaldo da, 697: oratori a Perugia, 698: Alberto degli Alberti governatore di, 701: fanti di quel di Perugia con Luca della Cervara a danno di O., 720.
- Pesaro*, Malatesta de' Malatesti conte d'Urbino e Pesaro, 630.
- Pescara*, luogo: Aldobrandino da, 99.
- Peste* del 1348, 805 (nota).
- Pettina*, contrada, 108.
- Petrabusaria*, luogo, 43.
- Petramata* (S. Pietro in Vetere), Piviere. xxxvi, 320.
- Petrella*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Petrolo*, contrada, 121, 320, 336. Piviere, xxxvi.
- Petroniano*, luogo, 38.
- Petrucci* Antonio o *Checco Rosso*, capitano stipendiario della Chiesa, 664.
- Piancastagnaio*, luogo del Contado Aldobrandesco, 56, 73, 75: vi prende possesso il C. d'O., 108, 196, 197. Il priore di San Salvatore nomina un procuratore a sottoporre Piancastagnaio al C. d'O., 328, 394, 396, 762 (nota), 402, 427: sua procura per la sottomissione al C. d'O., 480. Occupato dai Corvarechi, 513: occupato dai Senesi e richiesto dagli Orvietani al Papa, 564, 661.
- Pian di Diana*, luogo de' Farnese, 584.
- Pianzano*, Rocca di, de' Farnese, 584.
- Piazza del popolo*, 324.
- Piccinino* Niccolò, capitano, 696, 697, 698, 700: riceve per la Chiesa la sottomissione della città, 706: domande presentategli dagli Orvietani e da lui accordate, 707: assedia Monteleone e viene a patti col Conte Ugulino, 709.
- Pietra* (Della) Nello, 396 (v. *Pannocchia*).
- Pietrasanta*, Guiscardo da, 238.
- Pietro* (B.) Martire, uccisori di lui, 273.
- Pietro*, principe di Sicilia, 420, 425.
- Pieve* (castello della), 23, 28, 29, 427.
- Pio* II papa. Conferma la pace e la nuova imbussolazione degli uffici, 714: e statuti e privilegi, 717: provvede per gli esuli a tempo di Gentile della Sala, ivi. Scrive contro quei della Cervara e usciti di Bolsena, ivi: suo breve dichiaratorio per condono di pene, ivi: altro a favore de' Conservatori, ivi: e contro i macchinatori di novità nel Patrimonio e contro O., ivi: a favore dei Monaldeschi, ivi; e del Conte Ugulino di Corbara, ivi: priva Luca e Berardo de' Monaldeschi della Cervara del castello di Bolsena, 718: loda la fedeltà degli Orvietani, ivi. Suo breve contro i macchinatori dello Stato, ivi: per il governo di Ficulle, ivi: a favore di Pandolfo della Torre, ivi: per la sala grande del palazzo apostolico, ivi: a favore della Torre di San Severo, 718. Sua venuta in

- O., 719: loda l'unione de' cittadini, ivi: offre in pegno al C. il castello di Civitella d'Agliano, ivi: lo impegna al C., ivi: lamenta le novità accadute, ivi: suoi commissari in O., 751: suoi brevi contro banditi e ribelli della città, ivi: altro per il libero pedaggio de' bestiami, ivi: per ordinare la consegna della bombarda, ivi: Andrea de Pili da Fano suo Commissario 722: suo breve che raccomanda il Card. di S. Pietro in Vincoli che torna a stare in O. ivi: suoi brevi a favor di Ficulle per la sua rocca e torre, ivi: e contro il corso dei *bolendini marchiani*, ivi: ordina guastatori per andare al campo pontificio contro Sigismondo, ivi: scrive a favor di Guid' Antonio Piccolomini, perchè gli si mostrino catasti e archivi, ivi: a favor del C. per rilascio di somme, ivi: a favore degli uomini di Fichino, ivi: per la questione di Tignano fra Todi e O., 722, 723: suo breve per il Monte di Cristo, 733: altro contro Luca della Cervara, 724.
- Pisa*, nominata nei capitoli degli Orvietani col Conte Aldebrandino, 54: ammonita di scomunica nella guerra contro Siena, 138: ricordata in un atto di pace con Siena, Pistoia, Poggibonsi, Arezzo, Roma, Orvieto e Perugia, 323: Pisani ghibellini, loro parlamento a Modena, 421: circa mille cavalieri pisani e altrettanti fanti diretti contro la città d'O., 424: vinecuo il castello di Cilliola, 426: loro esercito, ivi: Ambasciatori pisani in O., 431. Bolgaruccio Conte di Marsciano muore in Pisa nella torre della fame, ivi. Orvietani richiedono il re Roberto per intrammettersi coi Pisani, 435. Casa di S. Giovanni Gerosolimitano di Pisa, 775 (nota).
- Pistoia*, nominata in un atto di pace con Siena, Poggibonsi, Arezzo, Roma, Orvieto, Perugia e Pisa, 323: Fortebraccio de' Guiniselli da Pistoia Podestà d'O. in luogo di Bonifacio VIII, 387: il C. d'O. delibera soccorrere Firenze contro Pistoia, 387: ambasciatori di, al parlamento dei guelfi in Firenze, 421: Vicario di re Roberto in Pistoia alla munizione di Montecatini, 426: Braccino da Pistoia chiamato a leggere nello Studio medicina e fisica, 781 (nota).
- Pitigliano*, castello del contado Aldobrandesco, 42, 43, 54, 73, 75: assedio di Pitigliano ricordato, 77: nomini da, 78: obbligazione dei conti Aldobrandeschi di dare alla città il castello 104: castellano di, da essere ricevuto sotto la protezione del C., 185: cassero di Pitigliano restituito al C., 186: recuperato da Orvietani contro Federico II e reso agli Aldobrandeschi, 193: sua chiesa di S. Pietro, 193: giuramento degli uomini e Consoli di Pitigliano a favore del C. d'O., 193: Conti di Pitigliano con O. contro Siena, 252: loro compromesso per la pace, 253: Guido di Monteforte conte di, e Margherita degli Aldobrandeschi contessa di, 336: albergharia ricevuta in Pitigliano dal C. d'O., 336: il C. di Pitigliano presenta il fodero per Poste orvietana sopra Saturnia, 340: Orso degli Orsini conte di Pitigliano riceve la signoria d'O. nel castello, 346: spedizione dell'esercito alla recupera di, 394: sua sottomissione, 402: case de' conti di, in O. bruciate dal Caraffa, 664: contessa Margherita Orsini con Gentile e gli altri Orsini alla recupera del Contado Aldobrandesco preude Pitigliano contro il C. d'O. 784 (nota).
- Piveta*, luogo, Pannocchia da, 194.
- Poggibonsi*, nomini di, nominati nell'atto della lega fra Senesi e Orvietani, 94: suo castello da restituirsi ai Fiorentini, 150: rappresentato nella pace con Siena, 204: nominato in una pace generale con Pisa, Perugia, Orvieto, Siena, Pistoia e Roma, 323.
- Poggio*, luogo, 535: Ugolino del Poggio, ivi.
- Poggio Guidetto*, luogo, 699.
- Pomace*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Pompignano*, luogo, 375.
- Ponti*, restauro di, 690, 722, 773 (nota).
- Popolari*: loro pace coi nobili, e bolla di papa Paolo IV, 724: brevi relativi alla medesima pace, 727, 728: delle offese date loro da nobili o magnati, 769 (nota) 790, 811 e nota: loro privilegio se contumaci, 790, e quali processi permessi contro i medesimi, 811, 812 (nota).
- Porano*, o *Porrano*, villa di, 13: sua Chiesa di Santa Cristina, 13: castello di, e suoi signori, 584, 585, 691: vi si accampa il Tartaglia, 626, ed è occupato da lui, 628: cassero di Porano consegnato dai Conservatori d'O. ad alcuni cittadini, 636:

è occupato dall'esercito di Re Ladislao. 637: signori di Porano della casa degli Avveduti, 649: è privilegiato da papa Martino V, 677: pratiche di dare Porano e Castelrubello a Gentile della Sala, 708.

*Porchiano*, cavalieri da, in servizio di Orvietani, 132.

*Porrello*, Inogo, 17, 585.

*Porte* della città: lavori alle medesime, 176: Vivaria, 413, 780: Maggiore, Posterula e Portusa, 413: chiavi delle, da ritirarsi dai Conservatori, non più dal Potestà, 634: custodi delle, 634.

*Portercole*, luogo del Contado Aldobrandesco, 194.

*Porzano* (*S. Maria in*), Fiviere di, xxxvi.

*Potestà*: Parenzo (Romano), 49, 51, 52, 53, 84, 85: del giuramento del Potestà e de' suoi ufficiali, 49: Parenzo (1°) ricordato, 50, 51: Guidoncio o Guinigi, 53, 53: Ranieri Cotta, 66: Giovanni, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82. Andrea di Giovanni Parenzi (Romano), 86, 87, 88. Roffredo di Gianni « Cencii » (proconsole romano), 92, 93, detto anche Goffredo, 94, 95, 97, 98. Tommaso Caccianemici (da Bologna) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 173, 175, 176: Oddone di Pietro « Gregorii », 111: Pietro « Anibaldi », 112: Andriotto Console Romano, 112, 113, 114: Iacomo di Giovanni « Grassi » (di Bologna), 115, 116: Giovanni del Giudice, romano, 116: Megliorello « Catalani », 120, 121, 122, 123: Adimari « Catalani » morto dai Senesi in guerra, 125: Giovanni giudice (o del Giudice), console Romano, 131: Andrea di Giovanni di Parenzo (romano), 140, 142, 143: Gaetano « Salvi » di Firenze, 144, 145, 152, 156: Ruggerino « Salvi » di Firenze, 152, 156, 165, 172: Alberto Struscio o Truscio di Cremona, 154, 155: Pietro di Gregorio « Paure », console romano, 157, 158, 165, 166: Pietro « Anibaldi », console romano, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166: Ramberto de' Ghislieri di Bologna, 170, 171: Pietro di Santalberto, 172: Andrea di Andrea di Giovanni « Parentii », console romano, 173, 174, 175, 176, 177: Iacomo di Pietro « Octaviani », console romano, 180, 182: eseguisce le sentenze degli Inquisitori contro gli eretici, che vi contrastano con la forza, 183: Pandolfo « Tedaldo »,

185: Ruffino « de Mandello » di Milano. 181: Marchesino « Almerici », 187: Pietro Parenzo, proconsole romano, 189, 192, 193, 194, 196: Rollaudo « Rusticelli » di Lucca, 201. Guglielmo « Rangonis », 206, 207: Floro « Girardi » di Milano Potestà e Capitano, 208, 339: Tebaldo, 209: Catalano di Guido di donna Ostia da Bologna, 210, 213, 214, 215, 216: Guido da Correggio, 223: Guido da' Roberti da Reggio, 224, 226: Filippo degli Asinelli da Bologna, 226, 227: Jacobino Rosso, 233, 234, 237: Bernardino del fu Pietro « Rubei » di Modena, 240, 244: Jacomo « Tepuli », 244, 250, 251: Girardino « Longo » di Venezia, 259, 263, 265, 266, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 279, 281, 282, 287: Gianni di Cencio Malabrancia, 294, 300: Enrico « de Terzago » di Milano, 299, 300, 302, 303, 304: Guido « Cleri » grà Potestà e Capitano, 301: Giovanni « de Columna » (di Roma), 305, 306, 307, 308, 312: Giovanni « de Sabello » (di Roma), 309, 310: Rinaldo « Leonis » di Roma, 315, 317, 318, 319: Bertoldo « de filiis Ursi » di Roma, 319, 320: Goffredo « de Casate » di Milano. 329: Ugolino d'Alviano, 332, 333, 335: Rinaldo de Bustoli di Arezzo, 336, 337: Gentile, 337: Piero o Pino de' Vernacci da Cremona, Potestà e Capitano, 340: Celle da Spoleto, 342: Gerardo de' Galluzzi da Bologna, 346: Pietro « de Pagano », 347: Barone de' Mangiadori da Samminiato, 363: Ugolino Novello « de Russis » da Parma, 372: Gentile di Brettoldo « de filiis Ursi » di Roma, 374: Giovanni « d. Vite » d'Anagni, 375: Gentile de' Pasinelli, 387: Bonifacio papa VIII, e in suo luogo Fortebraccio de' Guinicelli di Pistoia, 387: Pietro « Jacobi » grà Potestà, 388. Bonifacio papa VIII per la seconda volta, 399: Bino di Gubbio, 401: Ugolino de' Tornacinci, 403: Barone da Samminiato, 403. Cante de' Gabbrielli di Gubbio, 422: Filippo da Massa, 431: Meliardo « q. d. Philippi » da Ascoli, 441: Ranieri di Rinaldo da Perugia, Potestà e Capitano, 443: Re Roberto e per lui Pietro de' Foresi da Pistoia, vicario, 444: Pietro di Sangermano, 453: Giovanni « d. Aceti » da Bettona, 473: Luigi degli Atti da Sassoforte, Conte di Valiano, 461: Nardo « Contuli » Potestà e Capitano, 524: Tanuccio

degli Ubaldini, vicario dell'Arcivescovo Visconti di Milano, 531: Caccia « Dini d. Caccie » da Città di Castello, 536: Tommaso de' Frescobaldi di Firenze, 615: Enrico degli Anversani di Napoli, 646: Tommaso Carafia cavaliere Napoletano, 654: Salvato da Genazzano, 680: Lorenzo de' Sordi di Roma, che viene ucciso, 684, 686, 687, 688, 690: Giovanni degli Uffreduzzi da Fermo Conte di Montechiaro, 688: Francesco di Berardo cavaliere Ascolano, 738, 757 (nota).

*Potestà* Ufficio del, distinto dal Governatore, 717: è soppresso, 722: Potestà giura sul libro del Costituito, 731: non possa fare Consigli senza licenza de' Sette, 743 (nota); 745, 747: sua nomina da chi si presenti, 750 (nota): sue sentenze duplicate, 763, 787, suo sindacato, 787, 796.

*Potentino*, castello, 57.

*Pozzuolo*, castello, 57.

*Pragule*, luogo fra il castello di Parrano e il fiume Chiani, 12.

*Prato*, prigionieri detenuti ivi, 203: ambasciatori suoi al parlamento Guelfo in Firenze, 421.

*Precone*, castello: condanna inflitta agli uomini di quello e al suo potestà Pietro di Ranieri di Monaldo, 227.

*Priolis (De)* Enrico, 133.

*Priori del popolo*, succedono ai Signori Sette, 526.

*Proceno*, terra reclamata dal Vescovo d'O. contro quello di Soana, 41, 42: è censuaria del vescovado d'O., 43, 48: luogo del contado Aldobrandesco, 75: giuramento del suo Console, 107: vi cade prigioniero de' Senesi il Potestà Adimari, 129: capitoli di quel C. con quello d'O., 196: fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427, 428: Fideiussori di Proceno richiesti per la pace fra Monaldeschi, 503: vi si accampa l'esercito di re Ladislao, 616: patteggia col re, 623: fra i luoghi compresi nella pace di Sforza con Braccio, 661.

*Procolo (San)*, abate Bartolommeo da, 699.

*Prodenzani* (famiglia de'), 64.

*Prodo*, castello, 64, 585: è occupato da Braccio, 647, 661.

*Provenani* Pietro, 158. Pino di Ranuccio ambasciatore del C. in Avignone, 417.

*Pustignano*, luogo: Guido da, 59.

## Q

*Quaranta* buoni uomini popolari, 738: Consiglio dei, come si eleggeva nel 1316, 739: uno de' XL, settimo de' Signori sette, 739: fanno parte del Consiglio delle arti, 740: loro elezione come distribuita nei quartieri, 740: come riformati nel 1325, 740 (nota): adunati nella Chiesa di San Bernardo, 741: loro elezione secondo la Carta di Poncello Orsini, 741: ricostituito nel 1325, ivi.

*Quartieri* della città: di Santa Pace, e suoi rioni, 738: del Sarancio e suoi rioni, ivi: di Postierla e di San Giovanni e San Giovenale, ivi: loro vessilli, ivi: i XL come distribuiti per quartieri, 740.

*Querceta*, vicò di, 47.

*Quintaluna*, fiume, 6.

*Quirico (San)*, castello de' Senesi danneggiato da Orvietani, 133.

## R

*Radicefani*, castello, 57, 159, 427, 428, 439, 503: Guasta da, 457.

*Rado (De)* Antonio: Condottiero d' armi della Chiesa, 711.

*Ragionatori del C.*, 345.

*Ramici*, castello: quel C. delibera darsi al C. d'O., 232.

*Ranieri*, marchese, 9.

*Ranieri*, conte, 4, 9: figlio di Bartolommeo Conte e di Donna Teodora (di Valentano) sottomette la sua terra al C. d'O., 26, 65: Giacomo suo fratello, 26: sua terra di Montorio reclamata dal Vescovo d'O. come allodio del vescovado, 42; 56.

*Ranieri* conte figlio di Bulgarello conviene col vescovo Rustico per il castello di Parrano, 31.

*Ranieri*, famiglia de': Teodorico de', Cardinale e notizie di sua famiglia, 370, 371, 379, 385, 398, 784 (nota). Zaccaria e suoi figli, 780. Ciuccio di Zaccaria, 402, 411. Neri di Zaccaria Potestà di Firenze, 426.

*Capitano di popolo*, 763 nota. Bonifacio *Capitano di guerra* in Siena, 513, 539. Leonardo; è ucciso, 513.

*Rantola*, luogo, 17.

*Rapali*, luogo, 138.

*Rapolano*, luogo, 138.

- Rappresaglie*, modo di concederle, 762 e nota.
- Rasa*, piviere, xxxvi, 320.
- Ratisponente*, vescovo Sifredo, cancelliere imperiale, 134.
- Ravenni*: Federico II in Ravenna, 134: arcivescovo di, 134, 710: Cardinale, 585.
- Recanati*, vescovo di, 691.
- Regino*, vescovo, 134.
- Reggio*, arcivescovo di, pagato per l'interdetto, 348.
- Reti*, o strade, 778.
- Rettori* del popolo, 172, 173, 174, 175: poi quattro de' xxiv. Consoli delle arti e delle società, 177, 182, 186; due Rettori del popolo o della città, 287, 295: in numero di otto, 252, 299.
- Rettore* degli Anziani, 244, 250.
- Retrocasti*, castello, 396.
- Ribelli del C.*, 788 (nota).
- Ricasoli* Albertuccio, vicario della Chiesa in O., 537 (e forse Ranieri de Ricasulis, 77, 78).
- Ricettatori* di malfattori, 788.
- Rieti*, Rinaldo degli Alfani da, 673: Giovanni da, Commissario di papa Martino V, 683.
- Rigomagno*, luogo, 204.
- Rimini*, Guido da, 327.
- Rinaldo*, conte figlio di Aldobrandino conte, 12: sua madre Maria e moglie Berta, 12.
- Riochiaro*, torrente presso Orvieto, 19.
- Ripa (De)* Jacomo, lettore in medicina, 781 (nota).
- Ripa*, castello, 585, 661.
- Ripagra* o *Ripraga* e *Riparghi*, castello, 7, 12, 13; chiesa di San Michele arcangelo, 7: suo pertinenze, 48: è richiesta da Senesi, 138.
- Ripavella*, castello della Montagna, comprato dal C., 339; 585, 601: Monaldo da, 674: è distrutto, 705.
- Ripa a Trasmarini* luogo, 23.
- Ripazurla*, luogo di Civitella di Rasa, 42.
- Rispampani*, castello, 318.
- Roberto*, re di Sicilia, 411: manda ambasciatori in Perugia, 430: ambasciatori orvietani a lui, 434: è eletto Potestà d'O. 444.
- Rocca d'Orvieto*, o fortezza: Bolla di papa Urbano V per la medesima, 551: suo castellano Arnaldo Culpa imprigiona i signori Sette, 562, 564: Castellano non gradito alla Città è rimosso dal Papa, 567: Iterio de Lesigliato nuovo Castellano, 569: Fredo da Canale di Todi altro, 581; 582: è rovinata dai Muffati, 587: ottenuta da Braccio, 668: Lupo Conchielos castellano, 714: Vescovo Lucense altro, 727, 717.
- Rocca*, presso Orvieto (forse *Rocca Monalda*), 19: Ranuccio d.lla, 162, Ranieri di, 163, 194. Fuzzaio dalla, 440.
- Rocca Assillano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Rocca battaglia* Guido, 800.
- Rocca berula* o *sberna*, 51: data dai Monaldeschi al C. d'O., 181; 518, 524, 585, 664: ordinasi dal re Ladislao al Caraffa di occuparla e fortificarla, 655, 656: tenuta dal vescovo Francesco Monaldeschi contro il C. d'O., 705.
- Rocca al Cane*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Rocca Monalda*: ordinasi dal re Ladislao al Caraffa e a Buceio da Siena di occuparla e fortificarla, 655, 656: Monaldo della, 692, 695.
- Rocca Ripeseo*: Rocchigiani suoi signori, 501, 502: loro torre abbassata per legge, 757 (nota): esercito orvietano contro di essa, 532: ricordata fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 585: ordine di re Ladislao di occuparla e fortificarla, 655, 656: Faustino signore di, 657.
- Roccastrada*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Rocca a Tcentennano*, danneggiata da Orvietani contro Senesi, 138.
- Roccarecchia*, Ponzo signore di, discacciato da Bagnorea e Celleno, 401.
- Rocchetta*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75. Rocchetta di Guinigi (v. Guiniceasca); giuramento degli uomini e dei custodi, 81, 113; 157, 457.
- Rocchetta* di Soarzo, 102.
- Rocchette*: signori delle, 364, 365, 366, 367.
- Rodicola (Rodiceuda)* luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Roma*: andata del re Enrico in Roma, 41: Pietro di Paolo Rosso di Roma arbitro fra il C. e gli Aldobrandeschi, 84, 85. Pietro romano, 99: ricordo della guerra fra Romani e Viterbesi, 60: rinunzia di Romani a litigi, 88: sono nominati nella lega fra

Senesi e Orvietani, 94, 95: popolo romano eccettuato dalle ostilità nell'atto di Narni col C. d'O., 63: romani non sieno offesi, 99, 121: Sono creditori del C., 111: S. Niccolò in carcere di Roma, e suo priore, 86: Prefetto di, Pietro, 46 (v. *Prefetti*): Giovanni Leone da, mercante di panni, 157: ambasciatori in Roma, 163, 165. potestà Romani in Orvieto (v. *Potestà*) e Capitani (v. *Capitani*): guerra di Orvietani a Roma, 298: atto di pace fra Orvieto, Roma, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Poggibonzi e Perugia, 323: Oddone degli Arconi di, 359: Egidio degli Arconi, 374: Paganino dalla Torre di Milano Senatore di, 404: Orsini Giacomo di Matteo di Orso cappellano del papa, 404: Papareschi Cecco di Enrico da, 433: Senatore di, invita alla guerra contro il Prefetto e il conte d'Anguillara, 441. Orsini Conte Guido da, 492: Orsini di, 522: lettera del Reggimento di, al C. d'O, 590: novità di, 619: Ladislao in, 622: è presa dallo Sforza, ivi: Pietro Mattuzzo da, 663: fa tregua con la regina Giovanna, 663: Battista Savello e Iacopo Colonna da, 662, 673, 674: ambasciatori a Roma al re Ladislao non possano andare, 614: Cristoforo Capodiferro da, tesoriere regio nel Patrimonio, 654: Roma occupata da Braccio, 670, 672; resta libera, 672: Alperini frate Paolo da, 682: Lorenzo de' Sordi ucciso, 684, 692: pace coi romani richiesta al Papa, 688, e promessa da papa Eugenio, IV, 690: oratori a Roma, 717. Prefetti di (v. *Prefetti*).

*Romana (Santa)*, pievano di, 42, 43.

*Rosa*, comitiva della, offende il territorio orvietano, 643.

*Rosano*, luogo, 13: è distrutto, 42.

*Roselle*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

*Rotacastello*; fabbrica del medesimo, 155: Conti di, daneggiano San Vito, 168: posti al bando dal C., 168: scomunicati dal Vescovo, ivi: fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 585: è della Comunità d'O., 666.

*Rufina (Santa)*, selva, 656.

*Rupi* o *Ripe* della città, 780.

*Ruspina*, contrada, 23: sua chiesa di S. Pietro, 23: suo priore, XLIII, 59, 63.

S.

*Sala*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75: sua rocca, 115: sua chiesa di San Biagio, 115: Gatto signore della Sala, 161: il castaldo della Sala sottomette il castello al C. d'O., 330: Bernardo della, con dugento lance della regina di Napoli in aiuto de' Muffati, 583: suo luogotenente, ivi: Tommaso e Angelino da, 584: suo castello compreso fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 585: Gentile della (v. *Monaldeschi*), 74: i Conservatori scrivono al Papa contro di lui, chiamandolo principale distruttore della città, 712: distruzione del castello, 722: è demolito, 722: Niccola della Sala chiamato a leggere il civile nello Studio, 782 (nota).

— Fossato, 108.

*Salarco*, fiume, 154.

*Salcto*, luogo di San Gemini di Massa, 70.

*Salci*, castello: vi è preso il Legato imperiale, 130: il castello va in mano ai Senesi, ivi: di giurisdizione del C., 319, e piviere d'O., 320: fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 585: è confermato da Innocenzo VII al Conte Ranuccio di Corbara, 610 e con l'esenzione dalle gravanze, 610: torre di Salci, 709: beni de' ribelli ivi, 800. Piviere, XXXVI.

*Salimbeni* e *Tolomei*, famiglie di Siena emule fra loro, interposizione del C. d'O. per la pace, 423.

— Agnolino Bettone Capitano di popolo, o Giovanni suo figliuolo reggente per lui, 512, 513: è spergiuro, 513; 732.

*Samprugnano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75: castellano di, sotto la protezione del C. d'O., 185, 186: rocchette di, ivi.

*Samminiato*, 203, 204: preso dai Fiorentini, 550: ambasciatori suoi in Firenze al parlamento guelfo, 421.

*Santo a Taverle*, luogo in pertinenze di Rignano, 48.

*Saracinielli*, Conte Bernardino, Prefetto dell'Archivio Segreto e autore di un Diario, XI, XII: descrive lo stato dell'Archivio, XX a XXXIII.

- Saraceni* (famiglia de'): Pietro, 55: suo palazzo, 55: palazzetto del medesimo, 79: Berto di Pietro condannato paterino, 276: sua moglie Adelasia condannata ugualmente, 275.
- Sarteano*, castello: Andrea da, 23: Domenico notaro, 30, 57: Tancredo Conte di, 66: Rimbotto idem, 74: il castello è preso a tradimento dai Senesi, 127, e vi resta prigioniero il Capitano Monaldo di Pietro Monaldeschi, che muore a Siena, 127: richiesto il castello dagli Orvietani, 137: sua sottomissione deliberata ed eseguita, 250: suoi conti mancati nell'esercito contro le Rocchette, 366: loro censo al C. d'O., 370: terra di Sarteano è tassata dal C. d'O., 417: fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427: è occupato dai Cervareschi, 513: rinnova la sottomissione, 552: occupato dai Perugini è richiesto al papa dagli Orvietani, 563: Giovanni cavaliere da, 585: Manenti conti di, 756; 762 (nota).
- Sassetti*, banco de', 417.
- Sassoferrato* della lega guelfa, 430.
- Sassoferro*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75: Uguccione da, 77, 78, 98: Peppo da, 193.
- Sassonia*, duca di, 134.
- Saturnia*, luogo del Contado Aldobrandesco, 73, 75, 76, 84, sua chiesa di S. Benedetto, 84; 196, 198: esercito orvietano sopra Saturnia, 339; 389, 392: sua sottomissione, 402: bagno di, 408.
- Savignano*, luogo, 12.
- Savino (San)*, castello occupato da' Viterbesi, 444.
- Sberna*, (v. *Rocca*).
- Scala (Della) Cane*, 443.
- Scanzano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75, 76; Rinaldo da, 77.
- Scarceta*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75: Ranuccio da, 492.
- Scerpena*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75: Rugerino e Agulino da, 53, 54: Manetto da, 193.
- Scrofiano*, luogo, 750.
- Seggiano*, pieve di, danneggiata da Orvietani contro Senesi, 138.
- Selva (Santa Maria in) Piviere*, xxxvi.
- Selva del Comune*, 765 (nota).
- Selvena*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75; 185, 186.
- Selvola (S. Giovanni di) Piviere*, xxxvi.
- Seppi*, luogo de' Monaldeschi, 499, 511, 585.
- Sermignano*, borgo di, 92, 601.
- Sette Consoli* delle arti al governo del C.: 339, 342, 344 ecc.: chiamati Rettori, difensori o amministratori della città e del popolo d'O., 346: e consoli delle sette arti, 370, 732, 737: loro elezione secondo la Carta, 739 e nota: loro origine e dimora, 741: salario, famiglia e case, 747, 742: loro attribuzioni, 743: divieti fatti loro, 743 (nota), 768, 785 (nota), 795, 798: legalità delle deliberazioni, 743 e nota: votazioni, 744 (nota): notaro, 745: non possano essere dei Ghibellini e confinati, 799: succedono loro i Cinque, 114: ritornano nel 1317, 441: sono condannati dal Capitano Paolo de Calbno alla testa o alla confisca per congiura contro il C. e poi graziati, 481: si cambiano in Priori del popolo, e loro elezione, 526: nuovamente nominati col titolo di Sette Signori, 537: detenuti dal Castellano della Rocca, 562: ridotti a tre, ritenendo il nome di Sette, e poi rimessi a sette, 740. Sostituiti dai Conservatori della Pace, 587.
- Sgravatore del Comune*, 226, 229.
- Siano*, castello, 106: Gualtierotto da, 106: Guido di Ugolino; Francesco di Neri e fratelli da, 585.
- Sicilia*: reali di, loro lettera della recupera di Messina, 545.
- Siena* comune di: i suoi Consoli arbitri fra Orvieto e Acquapendente, 47, 48: fanno lega col C. d'O., 51: contraggono col Conte Aldobrandino, 53: presenti all'atto del Conte Aldobrandino col C. d'O., 54: Giacomo da Siena arbitro con Pietro di Paolo Rosso romano fra il C. e gli Aldobrandeschi, 84, 85: lega di Siena e Orvieto, 93: dichiarazione degli arbitri delle due città, 96: quel C. richiede a quello d'O. contributo all'esercito sopra Montepulciano, 119, 120, 128: guasto dato dai Senesi a Montepulciano, 127: battuti dagli Orvietani a Montefollonico e a Corsignano, ivi: occupano Sarteano e vi fanno prigioniero il capitano d'O., ivi: prendono il Potestà orvietano a Proceno, 125, 128, 129, 130: ambasciatori senesi a Chiusi a trattare la pace con O. e memorie di quella guerra, 128, 129, 130: obbligazione del vescovo di Chiusi col C. d'O. per la guerra

di Siena, 132: pratiche del legato pontificio per la pace, 135, 136, 137: ospedale della Scala di Siena danneggiato dagli Orvietani nei suoi possedimenti, 138: statuti del medesimo mandati a studiare, 775 (nota): esame di confini fra Siena e Orvieto ordiuato dal Legato imperiale, 138: condizioni di pace richieste agli Orvietani, ivi: monastero delle suore presso la porta di Siena protetto da papa Gregorio IX che ordina agli Orvietani di non danneggiarlo, 140: Pepo Visconte di Campiglia con Fiorentini e Orvietani a danno di Siena, 140: Buonconte di Montefeltro per Orvieto contro Siena, 142: compromesso per la pace: proroga all'arbitro per la sentenza, 141: Siena restituisce i prigionieri, 147: accetta il lodo del Cardinale Prenestino e fa pace, 148: restituisce Chianciano 151: Orvietani e Fiorentini in lega nuovamente contro Siena, 151: Gregorio papa IX ordina ai Senesi la restituzione del signor di Cetona e offre a nome degli Orvietani in cambio il signor Cacciaconte, 151: Conti Manenti contro Siena, 154: conti Aldobrandeschi nella rinnovazione di loro obbligazione al C. d'O. sopprimono le vecchie espressioni di riguardo verso Siena, 193: conte Aldobrandino dichiara non esser tenuto a Siena contro Orvieto, 195, quindi nello stesso giorno dichiara simulato quell'atto, ivi: Deliberazione del Consiglio Generale di Siena per la società del Conte Aldobrandino con O., 198: Orvieto e Firenze in lega contro Siena, 199: querele di Siena contro O. mosse a papa Innocenzo IV, 201: atto della pace, 203: C. di Siena e creditori Orvietani, 218, 219, 221: suoi capitoli col Conte Guido Novello per la guerra agli Orvietani, 240: lega della parte guelfa di Siena con O., 249: vicario del papa s'intromette per la pace: Perugia richiesta da Orvietani per la pace stessa, 251: papa Clemente IV arbitro, e procura del C. d'O. per la pace, 252: nunzio pontificio a ciò deputato: suoi atti, 252, 253, 254: ribandimenti ordinati dal papa agli Orvietani per Senesi, 254: cittadini Senesi condannati per paterini dall'Inquisitore d'O., 258, 261: cavalieri orvietani col vicario di re Carlo sopra Siena, 301, 302: Siena in lega con O., 316: lettera a Siena per aver

notizie della guerra, 420: interposizione del C. d'O. per la pace fra Salimbeni e Tolomei, 423: C. di Siena scrive al C. d'O. per avvisare del pericolo che correva dai Pisani, 424: sua città compresa fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427: sua lega con O., 437: Guasta capitano di guerra de' Senesi, 439: Agnolino Salimbeni da, capitano di popolo, giura, 512: atti di questo capitano, 513-520: Giovanni Salimbeni figlio di Agnolino, vicario in O. per il padre, 513: Mocata de' Piccolomini da, 'Potestà d'O. 513: ambasciatori di, in O., ivi: C. di Siena aiuta la congiura Ghibellina, 513: propone la pace coi Monaldeschi, 515: castelli reclamati al Papa contro Siena, 564: Mualdo di Berardo Monaldeschi a' danni del territorio senese, 592: Senesi a parte della Chiesa, 619: Giovanni xxxiii chiede aiuti a Siena, 624: e li richiedono gli Orvietani, 627, 632, e il Cardinale di Sant'Angelo Legato, 639: Buccio da Siena infesta il Patrimonio, 638, contestabile del re Ladislao, 655, 656: rappresaglie di Senesi con Orvietani, 638, 648: castello di Sancasciano ritenuto da' Senesi, 647: sono banditi d'O. dal Caraffa, 664: Checco Rosso e Antonio de' Petrucci da, capitani stipendiari della Chiesa, ivi. Francesco Luti cavaliere senese, conte palatino, Governatore d'O. onorato della cittadinanza, 716, 717: Fichino dato da Pio II a Siena, 722.

*Sigillo del C.*, 210, 759: del popolo e de' Sette, 759 e nota.

*Sigismondo*, imperatore, 722.

*Signano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

*Silvestro (San)*, pieve di, danneggiata da Orvietani contro Senesi, 138.

*Sindaci delle citazioni*, 795.

*Sipicciano*, castello, 428.

*Slavonia*, Tagliagamba da, condottiero d'armi, 698.

*Soana o Sovana*, questioni fra quel vescovo e il vescovo d'O., 1, 7, 25: chiesa di Sant'Ippolito sua prima sede vescovile, 40: suoi vescovi Aldobrandino, 40, 43: Pietro, 40, 42, 43, è scismatico, 44: Paolino, 40, 42, 43: Giovanni, 42: Engenio, Ildigo o Ildizo, Bernaldo, Rinaldo e Giordano, 40: Gualcherino. 220: confini di sua dio-

cesi, ivi: Soana città offesa dal Conte Aldobrandino, 40, 41: il Console di Soana ha licenza dal Conte Aldobrandino di obbligarsi al C. d'O., 63: Ranieri Console di Soana fa capitoli col C. d'O., 72: del contado Aldobrandesco, 75, 76, 84, 100: pian di Soana, accampamenti, ivi del C. d'O., 161: suo castellano sotto la protezione del C. d'O., 185: suo cassero restituito al C. d'O., 186: il C. di, presenta il fodero per l'esercito orvietano sopra Saturnia, 340: spedizione contro Soana, 394: sua sottomissione, 403: contessa Margherita con gli altri Orsini contro Soana, 784 (nota).

*Soana o Sovana*, Francesco di Bindo da, autore di una cronaca perduta, II.

*Sorazo* Rnggero, 98, 102, 105: Rinaldo, 107: Rocchetta di, 102.

*Sorano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 43, 75, 185, 186: uomini e Console di, giurano al C. d'O., 193: spedizione del C. d'O. contro, 394: sergenti messivi dal C. detto, 396: sua sottomissione, 402: fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 585; 664: Lorenzo de' Buonsegni suo castellano e Governatore, 721; 784 (nota).

*Spancin (De) Conti*, 174.

*Spello*, della lega guelfa, 430.

*Spirese*, vescovo Corrado, cancelliere imperiale, 58.

*Spoleto*, Corrado duca di, 46: società fra le città di Spoleto e O., 191: lega con O. e Perugia, 315: Celle da, Potestà d'O., 342: società di O. con Spoleto e altre città annullate da papa Bonifacio VIII, 377, 379. Piccardo da, capitano d'O., 387: Malatesta da, Capitano d'O., 388: cavaliere Spoletini di parte ghibellina contro la città d'O., 413, 414: Spoleto della lega guelfa, 430: guerra di, con Perugia, 452, 453: Campello conte Paolo cavaliere spoletino vicario della Chiesa in O., 546: Giovanni de' Manenti da, luogotenente in O., 664.

*Stacchilagi*, castello del Contado Aldobrandesco, 75: è occupato dai signori di Capalbio, 427.

*Staffagno*, luogo degli Aldobrandeschi promosso in garanzia ai loro creditori, 104.

*Stata (De) Mostardo* da Forlì capitano di armigeri, 610.

*Statuti del C. riformati*, 155; 731, 769 nota,

773 (nota), 801 (nota), 807 (nota). Correttori degli, 756.

*Stennano*, piviere di, xxxvi, 320.

*Sticciano e Stizzano*, castello: Ranaldo da, 784 (nota): è richiesto da' Sencsi, 138: Fazio da, 784 (nota).

*Stiolo*, S. Maria da, piviere, 320, xxxvi.

*Stribugliano*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

*Stroncone*, Enrico da, 101, 106.

*Strozano*, Rinaldo da, 85.

*Studio generale*: promosso da papa Gregorio XI, 567: richiesto a papa Urbano V, 571, che ne dà la conferma, 571: dottori dello, loro privilegi, 799 (nota): lettori dello, 659, 780 (nota). 781 (nota), 782 (nota): savi dello, 782 (nota).

*Sugano*, castello, 10, 13, 320, 555: occupato dall'esercito di Ladislao, 637. Piviere, xxxvi.

*Sutri*, città, 26, 86, 616.

*Suvareta*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

T

*Tagliacozzo*, Conte di, Orsini Rinaldo, 583.

*Talamone*, porto di, 194.

*Taranto*, Arcivescovo Angelo di, vicario di Enrico VI, 45. Giovanni da, 698.

*Tatti*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

*Teiale*, luogo, 43.

*Tenaglie*, luogo, 661.

*Tenzano*, villa del vescovado di Soana, 42.

*Terenziano (San)*, pieve di, 24.

*Teresello*, villa di, 23.

*Terni*: ostaggi Todini in Terni, 159: cavalieri ghibellini Ternani contro O., 413, 414: Pietro da, capitano della Chiesa, 641, 642: ambasciatore della regina Giovanna in Terni, 662.

*Terracane*, castello, 585.

*Terracina*, luogo, 38.

*Terza (Della)* (famiglia dei): Ranieri di Pietro, 188, Giacomo, 192: loro case, 324, 742: Ugolino, 402: Neri di Ugolino, 430: Nallo del fu Cecco di ser Ranieri, uno de' Gonfalonieri di giustizia, 482: Jacomo di Cecco di ser Ranieri, 486.

*Tessennano*, luogo de' Farnese, 584.

*Tielle*, contrada, 108.

*Tintinnano*, 26.

*Titignano*, conti di, 66, 118: guasto datogli,

- 66, Leonello di Farolfo conte di, 491 e Ugolino di Petruccio, 524: Antonio Bernardino e fratelli conti di, 583, 585 e conte Antonio, ivi: castello occupato da Braccio, 647, 661: causa di, 713, 722, 723: torre da costruirvi, 773 (nota).
- Ettore conte di, autore di una Cronaca perduta, II.
- Tivoli*, 38.
- Todi*: comune di, 21, 22, 23: Ottaviano suo Potestà, 58: Rustico vescovo di, 58: Forte arcidiacono di, 458: riceve ordine dal Legato pontificio di pacificarsi con gli Orvietani, 58: lodo della pace con O., 69: procura di quel C. per la pace con O., 90: atto di pace, 92: todini prigionieri in O., 155: pace da combinarsi in corte del Papa, 156: scomunicati da Papa Gregorio IX, 159: Gottofredo de' Prefetti, cappellano pontificio e la guerra di Todi, 161: capitoli di pace con O., 177: procura per la pace, 208: procura per il compromesso con Perugia, 212: esercito orvietano sopra Todi, 284: cittadini suoi paterini, 289, 295: procura del C. d'O., per vendere Montemarte al C. di Todi per lire ventimila, 374, 375: procuratori del C. di Todi si sottomettono al pontefice Bonifacio VIII per la pace, 376: Lodo del Papa, 376: società fra Todi e altre città annullate dal Papa, e compromesso dei Perugini fra O. e Todi dichiarato nullo ugualmente, 379: altro lodo del Papa, 383: ambasciatori orvietani mandati a Bonifacio per le cose di Todi, 398: Antonio arciprete fiorentino deputato dal pontefice a sedare le questioni fra Todi e O., ivi: cavalieri todini coi ghibellini contro O., 413, 414: Todi sottoposto a interdetto, 464: novità di, 554; 697; 711; 712; 722; 723.
- Tolentino* Nicola da, Capitano d'armi dei Fiorentini in O., 698.
- Tolomei* e *Salimbeni* famiglie senesi omne fra loro e interposizione del C. d'O. per concordarle, 423.
- Tomacelli* Giovanni, fratello di papa Bonifacio IX, signore d'O., 600, 606, 608.
- Torchiano*, contrada di, 5, 43.
- Torniella*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.
- Torre Sansevero*, dell'abate di S. Severo, 585, 601, 666: abitanti della medesima esentati dalle tasse fuori che da quella del sale, 718: Cardinale di S. Marco abatecommendatario della medesima, 718.
- Torre*, castello, 166, 515: occupato dall'esercito di Ladislao, 638: Neri della Torre, 370: Pandolfo della, cittadino orvietano già Potestà di Orte, remunerato da Pio II, 718.
- Torre Alfina*, degli eredi del Conte Francesco di Corbara, 666.
- Torre di Cecchetto*, 585.
- Torre di Conte Ferruccio*, 585.
- Torre dell'Eremo*, 585.
- Torre di Mariardo*, 585.
- Torre di Monterasaldo*, 585.
- Torre di Niccolò* (Piccinino) data al vescovo Francesco Monaldeschi, 700.
- Torre di Poluccio* de' Monaldeschi, 585: poi de' nobili di Castel Pero, 666.
- Torre del signor di Sarteano*, 585.
- Torrenieri*, castello danneggiato da Orvietani contro Senesi, 138.
- Torri* dentro la città: de' Monaldeschi, 79, 223.
- de' figli di Giordano de' Filippeschi e loro casatorri distrutte, 414.
- di Guido di Pepo, distrutte, ivi.
- de' figli di Simone, id., ivi.
- di sor Oddone « Berardi » id., ivi.
- de' Caromi, 173.
- de' Tosti distrutte, 263.
- de' Rocchigiani, abbassate, 757 (nota).
- dell'Arciprete, distrutte, 757 (nota).
- in Sarancia con case comperate dal C., 303.
- del Papa, 742.
- Tortura* non si dia senza licenza de' Signori Sette, 783.
- Toscanello*: Ranuccio di Pepo da, 54; 73. 108: il C. di, garantisce al C. d'O. i signori di Bisenzio e di Capodimonte, 322: sua concordia col C. d'O., 157: soccorsi, 164: società rispettata, 191: suoi ambasciatori per implorare la pace, 444, 445, 446: si dà a Ladislao, 623.
- Tosti* (famiglia de'): Ranuccio, 88: Innocenzo e Gianquinto, 88: Cristoforo condannato per paterino ha casa e torre distrutte, 263, 264: Ranieri di Stradigotto di Riccio id., 264: Stradigotto di Riccio id., 265: Ranieri di Bartolomeo, id., 268: Bartuccio di Ranieri di Bartolomeo id., ivi: loro consanguinei condannati ugualmente.

270, 271, 281: Ranuccio di Cristoforo id., 281: Bartolomeo e Ranieri di Ranuccio id., 282: Tafura di Cristoforo, id., 294: Pietro di Ranieri notaro, 304: Ceccarello di Angeluccio, 460: Lippo di Ranuccio, 460: case de' Tosti, 324.

*Traditori del C.*, come puniti, 756.

*Tregiale*, villa di Procono, 41.

*Trevi*, cavalieri da, 132.

*Trevignano*, luogo richiesto da' Senesi, 138.

*Trevignanello*, id., 138.

*Treviso*, Igilino da, 57

*Tricosti (Tricosto)*, luogo del Contado Aldobrandesco, 75.

*Trivignano*, castello, 437: Visconte di, palazzo distrutto, 757 (nota); 784 (nota).

*Troia*, conte di, vicegerente di Sicilia e Capitano generale, 616: Gualterio vescovo, 46.

*Troscia*, contrada, 79, 87, 111, 112, 117, 118.

## U

*Ubertini*, Francesco di Guido Molla degli, prigioniero di Orvietani, 431.

*Ufficiali del C.*, 755: non possano essere rilette fino a due anni compiti da una nomina all'altra, 738.

*Ugulino* di Bulgarello Conte, 11. Ugulino e Pepo detto Malvicino, figli di Bernardo Conte, 9. Marotta moglie di Ugulino, 10.

*Ungheresi* a' danni d'O., 692.

*Università* e collegio de' Giudici, de' Medici e Notari, 782 (nota).

*Urbano IV*: sua bolla al C. d'O. per il libero pedaggio con Montefiascone, 232: sua bolla contro quelli dell'Abadia di S. Salvatore, 234: altra al vescovo di Perugia per interdire quei di Chiusi, 235: ai Viterbesi contro i signori di Bisenzio, 238.

— V papa: gli si rende liberamente la città, 446: la sottrae dalla giurisdizione del Patrimonio di S. Pietro, 549: sua bolla per la rocca, 551: commette al Card. di S. Maria in Trastevere la causa delle terre di Val del lago, 551.

— VI papa: loda e ringrazia gli Orvietani, e li avverte della venuta del nuovo Castellano, 569: riceve nn'ambasciata nella sua esaltazione, 569: sua bolla per lo Studio generale, 571: avvisa di spedire in breve gli aiuti, 573: annunzia la pace

combinata con Firenze e con gli altri ribelli, 574: partecipa la nomina di Rinaldo Orsini a Rettore del Patrimonio, 574: sua bolla contro i Dretoni, 564: riceve l'ambasciata degli Orvietani, 575: risponde alle loro dimande, 581.

*Urbino*, Bnonconte di Montefeltro promette agli Orvietani il libero pedaggio per Montefeltro e Urbino, 142.

*Uticensi (Degli)*, Panduccio di Ugulino morto nel Confitto di Arezzo, 338.

*Uzano*, da Niccolò di Firenze, 670, 674.

## V

*Vaiano*, piviere di, 320, xxxvi, S. Maria di, xxxvi.

*Valcella*, contrada delle Grotte, 39.

*Valentano*, castello: Ranieri conte e Jacomo figli del Conte Bartolomeo signore di, e di Montorio, 26: affitto di Valentano al C. d'O., 56: Visconti del suo castello, 65: atto di sua sottomissione, 216: Rollando Visconte e Rettore del castello, 216: per sone da, 427: è de' Farnese, 584.

*Val di Chiana*: potesterie de' castelli e terre della, 807.

*Valle degli Eremiti*, 108.

*Vallejorte*, 427.

*Valle del lago*: 24, 42, 59, 102, 103, 105: reclamata energicamente da papa Gregorio IX contro Orvietani, 130: che vi fanno novità, e sono scomunicati, 348: Comuni della Val del lago dati da papa Bonifacio VIII agli Orvietani, 349, 358: ricevono le bolle pontificie, 359 e protestano, 361: sono richiamati a dovere dal Papa, 361, 363: Bolla di Bonifacio per impedire loro l'esazione su i beni degli Orvietani, 364. Il C. d'O. prende possesso de' castelli, 364, 365: mandano loro gente nell'esercito sopra le Rocchette e Fiagiano, 366: precettati dal C. di andare nell'oste sul Contado Aldobrandesco e dal Vicario del Patrimonio di andare nell'oste della Chiesa, 390, 397, 416, 417. 503, 551, 552: conferma dei privilegi del C. snlla Valle del lago, 565, 664, 755, 756.

*Valle piatta*, 778.

*Valori*, Bartolomeo, 674.

*Vastapane*, luogo, Odesidi da, 77.

*Vaschiensi* (famiglia de'): Nuccio di Ciuccio, 458, 486.

- Venanzo (San)*, castello, fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 585: Fendo di Monaldo Monaldeschi, 601: ritenuto dai signori di Parrano, 666: distrutto, 705: compra il viscontado del castello dal C. d'O. per otto anni, 766 (nota).
- Venitini* Nardo Romano, Commissario del Papa, 633.
- Vergelli*, Alberto vescovo da, 46: frate Antonio da, promotore della pace fra Muffati e Melcorini, 714, 715.
- Vercelli*, castello danneggiato da Orvietani contro Senesi, 138.
- Vescova*, luogo Senese danneggiato da Orvietani, 138.
- Vescovi d'O.*: Sigifredo, 1, 2. Teuzo, 3: Leone II, 4: Luca, 4: Niccolò II, 4: Albertino, 5: Giovanni, 5: Guglielmo, 8, 9, 11, 13, 15: Ildebrando, 18, 19, 20, 21, 42, 43: Guiscardo, 25, 42, Gualfredo, 42: Riccardo, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 62: Rustico, 27, 28, 31, 62: Milone, 42. Giovanni, XLI, 59, 61, 62, 63: Matteo, 60, 62: Capitano, XLI, XLII, 70: Ranieri, XLI, XLII, 110, 141, 143, 150, 168: Riccardo, XLI, 170: Matteo, XLII: Giovanni: XLII: Costantino, 196, 203, 207: Giacomo, 212, 222, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 275, 277: Francesco, XLII, 341: Leonardo, 348: Guittone, 446, 450: Tramo, 500: Francesco Monaldeschi, 682, 694, 700, 701, 705: Vescovo è tassato col clero, 655; 742. Curia del, 794 (nota): suo vicario vestito di scarlatto per l'assunzione di papa Eugenio IV, 690.
- Vetralla*, 38, 691.
- Vicno*, castello di, 585.
- Vico* (famiglia de'): Pietro 46: Tebaldo e Giffredo, 51: Gottofredo, legato di papa Gregorio IX per la pace fra Orvietani e Senesi, 135: sue pratiche, 137, 138: ammonisce di scomunica la terra di Samminiato, Lucca, Pisa, Bologna, Faenza e Perugia, 138, e scomunica Firenze, poi Orvieto e Arezzo, 138: Gottifredo stesso, cappellano pontificio assediato dai Todini in Lugnano, 159, 161: Manfredò, 413, 441, 784 (nota): Bonifacio suo figlio, 441: Ancarano da restituirsi ai Farnese dal Prefetto, 440: Senatore di Roma chiede aiuti contro il Prefetto, 441: sussidi dati alla Chiesa contro di lui, 443, 445: Prefetto contro Montegiove, 457: Giovanni Signore d'O., 531, 533, 534, 535, 536: Francesco suo figlio, 537, 673, 691.
- Vipera (Della)*: Benedetto Monaldeschi detto della Vipera, 511.
- Visconti* (di Campiglia), Tancredo, 77, 80: Ugolino giura al C., 160.
- (famiglia de') di Milano: Giovanni arcivescovo, signore d'O., 530, 531, 535, 536: suo vicario Tanuccio degli Ubaldini, 531, 532. Bernabò, 550.
- de' pivieri d'O., 766 e nota.
- Viterbo*, 38, 42, 59, 60: guerra coi Romani ricordata, 60: uomini di, 88: Comune di, e debitori d'O., 220, 222: questioni con Acquapendente, 222, 223: è stimolato da papa Urbano IV alla guerra contro i signori di Bisenzio, 338: sua procura per la tregua con O., 247: atto di tregua, 248: suoi cittadini paterini, 262, 267, 270, 271, 275, 276, 277, 278, 286, 290: usciti guelfi da, 414: Enrico VII in Viterbo, 415: fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 427, 428: chiede la tregua al C. d'O., 434: fa la pace, 439: Orvietani contro Viterbesi, 441: Viterbesi occupano il castello di Sansavino, 444: guerra liberata dal C. d'O. contro Viterbo, 457: Orvietani contro Viterbo, 460: lega con O. contro i tiranni, 544: sua ribellione alla Chiesa, 554: inclina verso re Ladislao, 620, e gli si rende, 621, 623: compresa nella tregua, 625: quel C. annunzia la morte del re, 660: Nicola di Giacomo da, 649: Nicola « Fustini » da, 655; 691, 706, 784 (nota).
- Vitelleschi* (famiglia de'): Giovanni da, 673: Jacomo signore del castello di Benano d'O., 690.
- Vito (San)* (v. *Abbazia di*).
- Vito (San)*, castello della montagna, di pertinenza della chiesa e vescovado d'O. è assoluto delle imposizioni, 65, 66: è danneggiato dai Conti di Rotacastello, 168: fra i luoghi pacificati dopo la guerra di Montefiascone, 585: ritenuto dai Muffati, 666: è distrutto, 705: torre da costruirsi nel castello, 773.
- Vitozzo*, castello del Contado Aldobrandesco, 75: sua rocca promessa dai Conti alla città d'O., 104: Console e uomini di, giurano in favore del C., 193: sottomesso da Ranieri di Ugolino, 329 e dai Consoli 329: Orvietani e Senesi in lega contro i suoi

signori, 437, 439 : trattativo con essi, 457:  
nnovamente in guerra, 460: si obbligano  
al C., 475, 476: fra i luoghi compresi nella  
tregua fra Braccio e lo Sforza, 661: armi-  
geri per il Contado Aldobrandesco dai  
Signori di Vitozzo, 784 (nota).  
*Vittore (San)*, luogo: sua chiesa di S. Gio-  
vanni, 84.

*Vittoria (Santa)*, pieve di, in borgo di Ac-  
quapendente, 6, 7, 42.  
*Volmarzio (Bomarzo)*, castello: Ranieri e  
Niccola conti di, e Verardo di Offreduccio  
loro fratelli giurano al C. d'O., 113.  
*Volterra*, ambasciatori di, al parlamento  
guelfo in Firenze, 421.



# ERRATA-CORRIGE

| Pagina | ll  | linea | 8.       |   | Bernardus filius Bernardi                            | Bernardus filius Rainerii (?)                              |
|--------|-----|-------|----------|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| "      | 12  | "     | 30.      |   | Qui in tempoe fuerit                                 | Qui in tempore fuerit                                      |
| "      | 15  | "     | 7.       |   | Ex his bibus                                         | Ex his tribus                                              |
| "      | 26  | "     | 31.      |   | Et receptis fidelibatibus                            | Et receptis fidelitatibus                                  |
| "      | 29  | "     | 11.      |   | In chro                                              | In choro                                                   |
| "      | 33  | "     | 20.      |   | Treguamus                                            | Treguanus                                                  |
| "      | 43  | "     | 16.      |   | Non iret alterius                                    | Nou iret ulterius                                          |
| "      | 46  | "     | 4.       |   | Datum apud Prereste                                  | Datum apud Preneste                                        |
| "      | 51  | "     | 15.      |   | Ad domum Civitatis                                   | ad damnum Civitatis                                        |
| "      | 54  | "     | 12.      |   | di giovare                                           | di giurare                                                 |
| "      | "   | "     | 39.      |   | Monte Labrone                                        | Monte Latrone                                              |
| "      | 58  | "     | 13 e 21. |   | Orvietiani                                           | Orvietani                                                  |
| "      | 60  | "     | 20.      |   | de' Cappelli                                         | de' Castelli                                               |
| "      | 66  | "     | 23.      |   | Postetà d' O.                                        | Potetà d' O.                                               |
| "      | 71  | "     | 17.      |   | Ranieri « Stephani », Vactu-<br>te (Barote?)         | Ranieri « Stephani Vactute (Barote?) »                     |
| "      | 74  | "     | 31.      |   | hominum corda.                                       | hominum eruda                                              |
| "      | 75  | "     | 3.       |   | dall' alto                                           | dall' atto                                                 |
| "      | 88  | "     | 19.      |   | Provenzano, « Lupicini »                             | Provenzano « Lupicini »                                    |
| "      | "   | "     | 24.      |   | (presenti Pietro « Pauli Rubei<br>giudice palatino), | presenti Pietro « Pauli Rubei » giu-<br>dice palatino,     |
| "      | "   | "     | 37.      |   | per il conte Giuttone                                | per il conte Guitoue                                       |
| "      | 92  | "     | 14.      |   | Monaldo « Bertaroni »                                | Monaldo « Bertrami »                                       |
| "      | 97  | "     | 34.      | } | Tommaso « Cazaminici »                               | Tommaso « Cazaminici »                                     |
| "      | 98  | "     | 17.      |   |                                                      |                                                            |
| "      | 99  | "     | 20.      |   |                                                      |                                                            |
| "      | "   | "     | 30.      | } | Tommaso « Cozaminici »                               | Tommaso « Cazaminici »                                     |
| "      | 101 | "     | 25.      |   |                                                      |                                                            |
| "      | 102 | "     | 1.       |   | Aldobrandino « Sigilbecci »                          | Aldobrandino « Sigilbocti »                                |
| "      | 107 | "     | 6.       | } | Tommaso « Cozaminici »                               | Tommaso « Cazaminici »                                     |
| "      | "   | "     | 10.      |   |                                                      |                                                            |
| "      | 108 | "     | 6.       |   |                                                      |                                                            |
| "      | 109 | "     | 6.       |   |                                                      |                                                            |
| "      | 116 | "     | 3.       |   | salaro                                               | salario                                                    |
| "      | 167 | "     | 16.      |   | acuperant                                            | acceperant                                                 |
| "      | 186 | "     | 15.      |   | Pitignano                                            | Pitigliano                                                 |
| "      | 195 | "     | 18.      |   | comitis Fumi                                         | Comitis Fumi                                               |
| "      | 197 | "     | 13.      |   | servilla                                             | servitia                                                   |
| "      | 241 | "     | 28.      |   | filigo                                               | siligo                                                     |
| "      | "   | "     | 38.      |   | le messogorie. le pellitie e le<br>sculerie.         | le pellitie e le sculerie, e chi faceva<br>le messaggerie. |

|            |               |                                 |                                                             |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pagina 216 | linea 26.     | cittadino « Brettami »          | Cittadino « Brettami »                                      |
| "          | 219 " 34.     | n.º CCCXLIX                     | n.º CCCXLV                                                  |
| "          | 225 margine:  | CCCLX                           | CCCLXI                                                      |
| "          | " "           | CCCLXI                          | CCCLXII                                                     |
| "          | 227 linea 11. | cittadino « Bertrami »          | Cittadino « Bertrami »                                      |
| "          | " " 27.       | Potestà d' O...                 | d' O. Potestà                                               |
| "          | 233 " 17.     | Iacomo e Niccola Tancredi       | Iacomo, Nicola e Tancredi                                   |
| "          | 243 " 2.      | (ed era de' Musatti d' Orvieto) | (ed era de' Massucci d' Orvieto)                            |
| "          | 247 " 38.     | o della lana                    | della lana o                                                |
| "          | 249 " 5.      | « domini Petri Certesis         | « domini Petri Certesis                                     |
| "          | 276 margine:  | 1257                            | 1268                                                        |
| "          | 297 linea 29. | ad servitium W.                 | ad servitium venerabilium                                   |
| "          | 299 " 3.      | o di Simeone Ristori            | e di Simeone Rettori                                        |
| "          | 302 margine:  | 1870                            | 1270                                                        |
| "          | 303 "         | <i>ante dōdum</i>               | <i>ante domum</i>                                           |
| "          | 315 linea 17. | fu eletto                       | elessero                                                    |
| "          | 320 margine:  | <i>Promissione di Ranieri</i>   | <i>Promissioni di Guglielmo del fu Bonifacio di Ranieri</i> |
| "          | 336 linea 11. | « Raynerii Munaldi »            | « Raynerii Munaldi »,                                       |
| "          | 340 " 1.      | Piero                           | Pino                                                        |
| "          | 347 " 34.     | Todino « Bonichoannis »         | Todino « Boniohannis »                                      |
| "          | 370 " 28.     | debitore                        | creditore                                                   |
| "          | 390 " 49.     | Vicarium                        | Vicarium                                                    |
| "          | 398 " 31.     | nel 1108.                       | nel 1008                                                    |
| "          | 414 " 1.      | de exercitiis                   | de exetitiis                                                |
| "          | 416 " 27.     | } Mazzi                         | } Mozzi                                                     |
| "          | 417 " 17.     |                                 |                                                             |
| "          | 418 " 4.      |                                 |                                                             |
| "          | 486 " 1.      | napolentii                      | Napolentii                                                  |
| "          | 499 " 7.      | Meleorino                       | Malcorino                                                   |
| "          | " " 35.       | vocatum                         | vocatus                                                     |
| "          | 517 " 11.     | lassarà                         | lassare'                                                    |
| "          | 520 " 28.     | et districtu                    | et districtus                                               |
| "          | 532 " 33.     | connimantur                     | conminantur                                                 |
| "          | 562 margine:  | Gregorio IX                     | Gregorio XI                                                 |
| "          | 601 linea 12. | Corrado di Benedetto            | Corrado di Berardo                                          |
| "          | 618 " 31.     | et ipsius etc.                  | et ipsius E.                                                |
| "          | 644 " 17.     | de parte Maffata                | de parte Muffata                                            |
| "          | 669 " 2.      | in il O.                        | in O. il                                                    |
| "          | 685 " 23.     | se darranno                     | sedarranno                                                  |
| "          | 704 " 21.     | minus                           | nimis                                                       |
| "          | " " 34.       | Cerbara                         | Corbara                                                     |
| "          | 710 " 21.     | dei Monaldesibus                | de Monaldensibus                                            |
| "          | 712 " 1.      | Gentile della Scala             | Gentile della Sala                                          |
| "          | 721 " 35.     | perche lascino                  | perchè non lascino                                          |
| "          | 732 " 31.     | nel 1340                        | nel 1345                                                    |
| "          | 747 " 15.     | contradictone                   | contradictione                                              |
| "          | " " 21.       | (1340 ?)                        | (1323)                                                      |
| "          | 751 " 30.     | teneat                          | teneatur                                                    |
| "          | 806 " 33.     | contrafacientis                 | contrafacientes                                             |

## TAVOLA DEL VOLUME

|                                                                          |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| PREFAZIONE . . . . .                                                     | Pag. | I      |
| Note alla Prefazione . . . . .                                           | "    | XXXIX  |
| Provenienza dei Documenti . . . . .                                      | "    | XLV    |
| Abbreviature più comuni . . . . .                                        | "    | XLVI   |
| Codice Diplomatico della Città d' Orvieto. Documenti e Regesti . . . . . | "    | XLVII  |
| Indice dei Documenti e Regesti . . . . .                                 | "    | XLVIII |
| <br>                                                                     |      |        |
| Codice Diplomatico della Città d' Orvieto . . . . .                      | "    | 1      |
| La Carta del Popolo . . . . .                                            | "    | 729    |
| Index Rubricarum . . . . .                                               | "    | 733    |
| Capitula carte populi . . . . .                                          | "    | 737    |
| Voci più notevoli . . . . .                                              | "    | 817    |
| Indice alfabetico delle persone e cose più notabili . . . . .            | "    | 819    |
| Errata-corrige . . . . .                                                 | "    | 877    |











DG  
975  
07F8

Fumi, Luigi  
Codice diplomatico della  
città d'Orvieto

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---

